

RENDICONTI

DEL

PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(VIII^a LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1861-62

TERZO E QUARTO PERIODO, DAL 18 NOVEMBRE AL 22 DICEMBRE 1862 E DAL 28 GENNAIO AL 21 MAGGIO 1863

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. TERZO

FIRENZE 1870

COTTA E COMPAGNIA, TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

CLXXI.

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione del R. Decreto di riconvocazione del Parlamento — Composizione degli uffizi — Giuramento del Senatore Irelli — Annunzio della morte dei Senatori Prat, Cagnone e Negri — Comunicazione dei Decreti Reali di nomina di 16 nuovi Senatori — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Resoconto sui lavori del Senato — Presentazione di tre progetti di legge dal Ministro di agricoltura, industria e commercio — Comunicazione di documenti relativi alla questione romana — Sospensione della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali — Presentazione di tre progetti di legge dal Ministro delle finanze — Relazione sul progetto di legge per l'istituzione della cassa dei depositi e prestiti — Discussione del medesimo — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Schiarimenti del Senatore Ceppi (relatore) — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone, fornite dal Senatore Alfieri e dal Ministro delle finanze — Chiusura della discussione generale — Reiezione dell'articolo primo — Sospensione della discussione proposta dal Ministro delle finanze — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Siotto Pintor.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'istruzione pubblica, e più tardi intervengono tutti gli altri Ministri, ad eccezione del Ministro della marina.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si darà lettura del Decreto Reale di riconvocazione del Parlamento.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del seguente Decreto Reale:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno;

Visto il Nostro Decreto del 21 agosto 1862, N. 772;

Visto l'articolo 9 dello Statuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Il Senato e la Camera dei Deputati sono convocati pel giorno 18 del prossimo mese di novembre.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 ottobre 1862.

Firmato — VITTORIO EMANUELE.

Controsegato — U. RATAZZI.

Presidente. Siccome il Senato non è ancora in numero, aspettando che gli altri colleghi giungano, si procederà all'estrazione a sorte degli Uffizi.

COMPOSIZIONE DEGLI UFFIZI

I. UFFIZIO.

Spada	De Monte
Ferretti	Bellelli
Arnulfo	Dalla Valle
Conelli	Prinetti
Porro	Belgioioso
Stara	Malvezzi
Serra Francesco M.	Nazzari
Jarquemoud	Castelli Edoardo
Piazzoni	Camozzi
Di Revel	Cotta
Dragonetti	Balbi Piovera

Castagnetto
Centofanti
Scacchi
D'Adda
Di Bovino
Martinengo
Del Giudice
Prudente
Ambrosetti
Di Breme

Capone
Di Campello
Coppi
Alfieri
Serra Domenico
Fenzi
Anari Conte
Gallina
Araldi
Capocci

II UFFIZIO.

Gioia
Genoio
Colla
Vigliani
Notta
Di S. Elia
Varano
Strongoli
Dabormida
Menabrea
Piazza
Gonnet
Mosca
De-Gori
Cadorna
Cataldi
Piraino
Castelli Michel Angelo
Guardabassi
Gianotti
Doria

Lambruschini
De-Cardenas
Chiesi
Sismonda
Della Rocca
Sauli Francesco
De Gasparis
Cantù
Di Callabiana
Durando Giacomo
Ricci
Carradori
Merini
Riva
Arrivabene
Arese
Matteucci
Colonna Andrea
Plana
Manno
Amari prof.

III UFFIZIO.

Natoli
Di S. Giuliano
De Sonnaz
Poggi
Lauzi
D'Azeglio Massimo
Vacca
Di Nociglia
Pallavicino Trivulzio
Sauli Ludovico
Galvagno
Ridolfi
Cambray-Digny
Malaspina
Biscaretti
Giorgini
Casati
Correale
Bolmida
Gagliardi
Fanti

Montezemolo
Paleocapa
Linati
Lechi
Bevilacqua
Carbonieri
Avossa
Borghesi
Taverna
Strozzi
De Foresta
Acquaviva
Giulini
Farina
Pernati
Elena
Chigi
Gamba
Nigra
Pizzardi
Cibrario

IV UFFIZIO.

Mameli
Di Lacony
Sella
Pandolfina
Manzoni
Quarelli
La Marmora
Sappa
S. Vitale
Tanari
Regis
D'Augennes
Borromeo
D'Azeglio Roberto
Pallavicini Ignazio
Siotto Pintor
Ferrigni
Torrearsa
Massa Saluzzo
Saluzzo
Di-Fondi

Di Negro
De Gregorio
Lella
Durando Giovanni
Di Collobiano
Ghiglini
S. Marzauro
Bona
Moris
Deferrari Domenico
Gozzadini
Salvatico
Di Pollone
Gualterio
Di Veame
Simonetti
Pareto
Della Rovere
Audiiffredi
Colonna Gioachino
Irelli

V UFFIZIO.

Niutta
Imperiali
Sagarriga
Sforza
Torelli
Panizza
Tornielli
Pallavicino Moasi
Roncalli Vincenzo
S. A. R. il Principe Eugenio
Caccia
Monti
Villamarina
Musio
Pallavicini Fabio
De Sauget
Pasolini
Di Pamparato
Di S. Cataldo
Des Ambrois
Serra Francesco

Oneto
Puccioni
Serra Orso
D'Afflitto
Caveri
Di S. Martino
Bonelli
Moesotti
Corsi
Deferrari Raffaele
Roncalli Francesco
Torremuzza
Giovanola
Montanari
Pinelli
Della Bruca
Oldofredi
Ceppi
Marzucchi
Salunour.

GIURAMENTO DEL SENATORE IRELLI.

Presidente. Essendo presente il signor Senatore Irelli che non ha ancora prestato giuramento, prego i signori Senatori Orso Serra e Menabrea a volerlo introdurre.

(Introdotta il signor Senatore Irelli presta giuramento nella consueta formola).

Do atto al signor Senatore Irelli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Onorandi colleghi,

Tre perdite amare e lagrimevoli ha fatto il Senato nell'intervallo trascorso dopo l'ultima proroga della Sessione; il tenente generale d'artiglieria conte Ferdinando Prat, il Presidente onorario nel Consiglio di Stato commendatore Carlo Cagnone, ed il cav. Giuseppe Negri, rapiti dalla morte, non sederanno più tra noi, ma tra noi rimarrà viva la memoria onorata e cara della loro virtù e dei servigi da essi renduti alla patria. Il conte Ferdinando Prat, istruito giovanetto in quella scuola politecnica di Parigi che raccolse in sé tante illustrazioni, e produsse tante benemerenze ne uscì distinto tra i migliori alunni. Sotto tali felicissimi auspicii imprese egli la carriera delle armi, e per la sua intelligenza e per la sua attività vi conseguì i primi onori nell'arma dell'artiglieria che si bella e giusta fama ottenne sempre nel nostro paese.

Chiamato infine all'insigne carica di Presidente del Tribunale supremo di guerra, il generale Prat dimostrò nel disimpegno delle sempre ardue funzioni di Giudice, come una mente retta ed un purgato giudizio riescano bene anche in disparatissime applicazioni. Così la presenza dei militari sulle sedie dei giudici ricorda quei classici versi:

. . . . *Nec enim si bella quierunt
Oculis et virtus. Licet exercere togata
Munera militiae.*

Il commend. Carlo Cagnone incominciava la sua vita pubblica sostenendo con molta lode uffici giuridici, e poi passava a quelli dell'amministrazione, occupandone i più elevati gradi. Egli seppe sempre congiungere colla solerzia dell'amministratore, l'equità del Magistrato, e quindi ottimamente venne impiegata l'opera sua nella presidenza della Sessione del contenzioso amministrativo nel Consiglio di Stato. Ma l'affralità salute di lui non gli permise più lungo esercizio di carica sì faticosa, e si restrinse a compiere le parti che gli assegnava la dignità senatoria, in che egli sempre diede esempio di specchiata diligenza, e di singolare operosità, massime nell'ufficio di questore, che è di tanta e così apprezzata importanza presso il Senato.

Il generale Prat ed il commend. Cagnone ci rappresentano il complesso delle qualità eminenti e solide di quei funzionari che dedicano tutta la loro esistenza al servizio dello Stato, e che segnano agli altri la retta via del dovere. Faccia il cielo che al Regno Italiano non manchino mai tali egregi ed indispensabili sussidi di provvido e bene ordinato Governo!

Fuori delle cariche pubbliche, ma pure benemerito della patria, visse il cav. Giuseppe Negri che nell'alto commercio godette giustamente del concetto di somma capacità e di probità perfetta, onde potè a beneficio del suo paese nativo tenere quel primato morale sul moto del traffico e sugli interessi dell'industria che ai nostri influisce sulle ragioni tutte del consorzio ci-

vile. Dignamente chiamato il cav. Negri a sedere in questo consesso, qui riscosse ognora dai suoi colleghi testimonianze di riverenza ed affetto.

Confortati dall'autorità di questi esempi possiamo ora al compimento dei nostri doveri.

Invito il sig. Senatore Segretario Cibrario a dar lettura dei decreti di nomina di sedici nuovi Senatori.

Il Senatore Segretario Cibrario dà lettura dei decreti di nomina dei Senatori seguenti:

Balbi Senarega march. Francesco; Manna cav. Giovanni; Marsili conte Carlo; Benintendi conte Livio; Duchoqué cav. Augusto; Pastore cav. Giuseppe; Pavese cav. Nicola; Riccotti cav. Ercole; Scialoia cav. Antonio; Spinola march. Tommaso; Della Gherardesca conte Ugolino; Beretta cav. Antonio; Duca Della Verdura; Gravina cav. Giacomo; Bartolommei march. Ferdinando e Torrigiani marchese Carlo.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il cav. avv. Guglielmo Silva segretario generale del Municipio di Milano d'un suo *Carne per le nozze di S. M. Don Luigi I Re di Portogallo colla reale Principessa Maria Pia di Savoia.*

Il Ministro dell'interno di alcuni *Quadri Statistici delle Opere pie della Sicilia*;

Il Comitato iniziatore d'insegnamento in Napoli, di alcune copie d'un giornale: *Istruttore popolare*;

Il Ministro di finanze di 240 copie dell'*Annuario del 1862* di quel Ministero;

Il Ministro dei lavori pubblici di 2 copie della *Carta postale del Regno d'Italia*;

La Prefettura di Ferrara di una copia degli *Atti* di quel Consiglio provinciale;

La Prefettura di Girgenti di due copie degli *Atti* di quel Consiglio provinciale;

La Prefettura di Parma di otto copie degli *Atti* di di quel Consiglio provinciale;

Il sig. Camillo Verdi d'un suo scritto col titolo: *Dei tributi diretti e del servizio che li concerne*;

Il R. Comitato centrale italiano per l'esposizione internazionale di Londra, di 250 esemplari del *Catalogo ufficiale dei prodotti del Regno d'Italia mandati a quell'Esposizione.*

L'avv. Francesco De-Vincenti d'un opuscolo contenente alcune sue *Osservazioni fatte nella qualità di membro della Commissione legislativa.*

Il barone Gaudenzio Claretta membro corrispondente della R. Deputazione sovra gli studi di storia patria delle sue *Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, di Angelo Paolo Carrena e di Giuseppe Vernazza*;

Il commend. Angelo Sisimonda, nostro onorevole collega, di una *Carta geologica di Savoia, Piemonte, Liguria* (insigne lavoro il quale aggiunge pregi ai meriti così distinti dell'autore);

Il dott. commend. Salvatore Fenicia, presidente ed archeologo della R. Accademia d'antichità delle Puglie d'una *Copia dei primi due libri della sua politica*;

Il sig. R. Maffei, di due esemplari della *Rivista forestale del Regno d'Italia per 1854*;

Il sig. Michele Bancheri di un suo scritto intitolato: *Il Ministro Rattazzi davanti all'opinione pubblica*;

Il Ministro dell'interno di 20 esemplari del *Canto storico* dettato dal cav. Prati in occasione delle nozze di S. A. R. Maria Pia con Sua Maestà il Re di Portogallo;

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio di 150 esemplari, di un libro sul *credito fondiario ed agricolo*, compilato dal Senatore Conte di Salmour;

Il sig. Francesco Cambiagi, proprietario della Stamperia Reale di Firenze, di un *Serto di documenti attinenti alle reali Case di Savoia e di Braganza*, da lui stampato.

Prego il signor Senatore Segretario d'Adda di dar conoscenza al Senato del sunto delle petizioni, indi delle varie domande di congedo.

Il Senatore Segretario d'Adda legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3127. Alcuni padri di famiglia delle provincie toscane ricorrono al Senato, onde ottenere che giusta le leggi sulla leva colà vigenti prima dell'applicazione di quella del 20 marzo 1854, vengano dichiarati esenti dal servizio militare i secondogeniti che sono rappresentati da un surrogante tuttora sotto le armi.

3128. Francesco Severi di Urbino domanda di venire reintegrato nel posto di usciere, o di essere provveduto di altro equivalente impiego.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

3129. La Deputazione provinciale di Brescia replica l'istanza contenuta in precedente petizione N. 3057 sulla quale il Senato ha già deliberato in seduta pubblica del 4 maggio 1862.

3130. Filippo Pallone di Catanzaro reclama contro il suo collocamento a riposo, ed insta per essere riammesso al primitivo suo posto di usciere di quella Prefettura.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

3131. La Giunta municipale di Noragugume provincia di Cagliari fa istanza perchè non venga mutato il tracciato primitivo nell'approvazione della linea ferroviaria della Sardegna.

3132. Il Consiglio comunale di Busachi provincia di Cagliari ricorre al Senato perchè voglia approvare il primitivo progetto di legge per la concessione delle strade ferrate di quell'isola senza tener conto delle modificazioni che vi si volessero per avventura introdurre.

3133. N. 128 abitanti del Comune di Quartucco provincia di Cagliari. Petizione identica alla precedente.

3134. N. 184 abitanti del Comune di Sedilo provincia di Cagliari. Petizione identica alla precedente.

3135. N. 25 abitanti del Comune di Nuraminis, provincia di Cagliari. Petizione identica alla precedente.

3136. Il Consiglio comunale di Agius provincia di Sassari. Petizione identica alla precedente.

3137. N. 78 abitanti del comune di Macomer provincia di Cagliari. Petizione identica alla precedente.

3138. Il Consiglio comunale di S. Vito provincia di Cagliari, e 106 abitanti dello stesso Comune, croce segnati, protestano contro la misura contenuta nel progetto di concessione delle ferrovie dell'isola di Sardegna con cui è ceduta una quantità di beni di ademprio ai concessionari, e domandano la sostituzione di strade carreggiabili alle progettate ferrovie.

3139. Il Consiglio compartimentale di Livorno (Toscana) espone le considerazioni per cui crede che il Governo ed il Parlamento debbano provvedere al più presto possibile alla completa unificazione legislativa ed amministrativa del Regno, od almeno alla parificazione della Toscana alle antiche provincie riguardo all'ordinamento comunale e provinciale, all'ordinamento giudiziario ed alla legislazione penale e di procedura penale.

Lo stesso Senatore d'Adda legge le lettere dei Senatori Camozzi, Arrivabene, De Cardenas, Chigi, Della Rovere, Linati, Lauzi, Gozzadini, Giulini Della Porta, Torrielli, Taverna, Varano, De Monte e Marzucchi colle quali per motivi, la maggior parte, di salute, altri d'ufficio o di famiglia, chiedono un congedo che viene loro accordato.

Presidente. Quanto al signor Senatore Giulini Della Porta, non si fa domanda di congedo ma soltanto si dà notizia d'impedimento temporario per causa di malattia; non credo perciò che sia il caso di provocare un voto del Senato.

Credo opportuno che il Senato sia informato dello stato dei suoi lavori e dei progetti di legge i quali sono rimasti a discutersi nell'ultimo scorcio della sessione 1861-62.

1. Riordinamento della istruzione superiore iniziato dal Senatore Matteucci, ora Ministro della pubblica istruzione.

Trovasi distribuita la relazione. Credo che anche il signor Ministro dell'istruzione pubblica sarà d'avviso che non si possa per momento portare in discussione. (Il Ministro dell'istruzione pubblica fa segno affermativo.)

2. Acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze adottato dalla Camera elettiva, già esaminato negli uffizi ma non ancora riferito.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Come membro dell'ufficio centrale che esaminò questo progetto di legge, devo far presente al Senato che furono attivate delle pratiche, furono richiesti schiarimenti al Ministro delle finanze il quale prese tempo per poterli fornire.

Questo è il motivo per cui l'ufficio centrale non ha potuto finora adempire al proprio dovere. Appena avrà avuto dall'onorevole Ministro quanto gli venne promesso si farà un dovere di dar compimento all'avuto incarico.

Presidente. 3. Alienazione dei beni demaniali nelle provincie di Siena e di Arezzo, iniziato dal Senatore De Gori.

Sono membri dell'Ufficio Centrale i Senatori Di Revel relatore, Matteucci, Piazzoni, Di Pollone e Salmour.

4. Autorizzazione pel passaggio al Corpo Reali Equipaggi di una parte delle reclute dell'esercito, iniziato in Senato. Sono membri dell'Ufficio Centrale i Senatori Mameli relatore, Notta, Della Rovere Jacquemoud e De Sonnaz.

5. Estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali vigente nelle provincie sardo-lombarde, iniziato in Senato.

Di questo progetto di legge trovasi già distribuita la relazione e ne sarebbe relatore il sig. Senatore Giulini, il quale, come ha sentito il Senato, trovandosi indisposto domanda che se ne differisca per alcuni giorni la discussione, sempre quando il Senato non creda di incaricare altro dei suoi colleghi a farne le veci.

Questo progetto non essendo di grande urgenza il Senato forse stimerà di attendere la presenza del Senatore Giulini.

Se non c'è osservazione in contrario s'intenderà sospesa la discussione di questo progetto di legge che era portato all'ordine del giorno d'oggi.

(Entra in questo momento il Ministro d'agricoltura, industria e commercio.)

Presidente. (Volgendosi al Ministro d'agricoltura, industria e commercio). Il signor Senatore Giulini, ammalato, ha scritto al Senato pregandolo a voler differire di alcuni giorni la discussione della legge sulle privative industriali, di cui è relatore, affinché possa far atto di presenza.

Interpellai il Senato se intendeva di aderirvi e sospendere così per qualche giorno la discussione del medesimo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Essendo pervenute a mia cognizione le istanze fatte dal Senatore Giulini, indugiai a recarmi in Senato, persuaso che quella preghiera sarebbe stata accolta favorevolmente.

Quanto a me poi dichiaro di non aver difficoltà a che sia differita la discussione di questo progetto. E poichè ho la parola me ne prevalgo per presentare al Senato tre progetti di legge, l'uno relativo alla pesca fluviale, l'altro alla caccia, il terzo alla proprietà letteraria.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro degli Affari Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni documenti concernenti la questione di Roma.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di questi documenti relativi alla questione di Roma.

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** Avendo l'onore di far parte dell'Ufficio Centrale incaricato della disamina della legge sulle privative industriali, debbo far osservare che mancherebbero anche i Senatori Arrivabene e De-Foresta oltre il Senatore Giulini, per cui l'Ufficio sarebbe ridotto a minimi termini; questa circostanza può togliere certamente ogni dubbio intorno alla convenienza d'aggiornare questa discussione.

Presidente. In seguito alle spiegazioni già date dal signor Ministro ed a quelle aggiunte dal signor Senatore Martinengo s'intenderà rimessa questa discussione al momento in cui sarà più numeroso l'Ufficio Centrale e potrà essere presente il Relatore.

La parola è ora al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Debbo osservare, quanto al progetto di legge per il passaggio delle reclute al Corpo Reale Equipaggi sul quale io ebbi l'incarico di riferire, che la relazione trovavasi pronta da qualche tempo prima della proroga, e che poi essa fu differita anche col consenso del signor Ministro in vista di alcune difficoltà; io considero perciò tale progetto come sospeso.

Del resto il signor Senatore Jacquemoud potrà dare maggiori schiarimenti.

Senatore **Jacquemoud.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Jacquemoud.** Erano necessari alcuni schiarimenti ed alcuni dati statistici i quali sono stati domandati al signor Ministro della Marina; e quando questi mi saranno pervenuti, non mancherò al mio dovere di informarne l'Ufficio Centrale e di rimmetterli al nostro Relatore.

Presidente. 7 Tassa sopra varie concessioni del Governo, già adottato dalla Camera elettiva con modificazioni e poscia ripresentato in Senato dal Governo; rinviato all'Ufficio Centrale con deliberazione dell'11 agosto 1862.

Sono membri dell'ufficio centrale i Senatori Sappa, Oldofredi, Ceppi, Coppi *Relatore*, Chiesi.

8. Abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna. Non ancora esaminato negli Uffici (iniziato in Senato).

9. Istituzione della cassa dei depositi e prestiti, adottato dalla Camera Elettiva. Trovasi distribuita la relazione che conchiude per il rinvio della discussione.

Sono membri dell'Ufficio Centrale i Senatori Alfieri, Arnolfo, Coppi *Relatore*, Vacca, Castagnetto.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Sull'argomento che precedeva cioè

sul progetto della tassa su varie concessioni del Governo, pare che il Presidente abbia detto che questo progetto è stato rimandato all'ufficio centrale, ed invece è stato rimandato a sei mesi; credo che vi sia errore, sarà errore mio, ma mi pare che sia così.

Presidente. Questo è avvenuto mentre io non aveva l'onore di sedere in Senato, si verificherà.

10. Impianto di nuovo cantiere militare nel Porto di Livorno adottato dalla Camera elettiva, non ancora esaminato negli uffici.

Questa è la serie dei progetti che rimangono a discutersi in Senato.

Debbo ancora avvertire il Senato che furono presentati in questa stessa sessione dal Ministro di grazia e giustizia tre progetti di legge riguardanti l'uno l'attuazione a tutto il Regno dei codici penale e di procedura penale; l'altro il codice civile, e il terzo l'ordinamento giudiziario, dei quali il Senato non si è ancora occupato, perchè l'in allora Guardasigilli signor commendatore Miglietti aveva fatto riserva di presentare il codice di commercio e quindi chiedere una particolare deliberazione del Senato sovra al modo da tenere nello esame di questi progetti di codici, i quali per la speciale loro indole complessiva sembrano richiedere speciali norme di preliminari disamine, onde renderne poi ad un tempo accertata conveniente e sollecita la discussione definitiva.

Credo pertanto che il Senato posea, anzi debba aspettare quegli schiarimenti che debbono venir dati dal Ministero, onde procedere sovra questa materia.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge; uno sulle pensioni degli impiegati civili, un secondo sovra modificazioni ed aggiunte da farsi alla legge sull'ordinamento delle guardie doganali, un terzo sulle aspettative, che è una conseguenza degli studi fatti dietro le interpellanze mosse in Senato.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Essendosi rimandata ad altro giorno la discussione del progetto di legge relativo all'estensione a tutte le province del Regno della legge sulle privative industriali viene in discussione oggi il solo progetto relativo alla istituzione della Cassa dei depositi e dei prestiti.

Su questo progetto l'ufficio centrale ha fatto varie avvertenze di massima nella sua relazione la quale fu presentata negli ultimi giorni dell'ultima parte della testè scorsa sessione.

Siccome in questa relazione, come dicevo, si discutono punti di massima e vi sono avvertenze che toccano all'andamento della discussione successiva che dovrebbe avere questa legge, io crederei opportuno di pregare il signor relatore Senatore Ceppi di voler dare lettura di questa relazione, giacchè molti fra i Senatori

presenti forse in quel giorno non erano in Senato; e trattandosi di materia come dicevo, estesa e delicata, ed in cui è un complesso di avvertenze, di considerazioni, io credo, come dissi, opportuno che prima di tutto si dia lettura di quella relazione.

Se non ci è opposizione accordo la parola al Senatore Ceppi.

(Il Senatore Ceppi dà lettura della relazione, stampata col N. 197, bis degli Atti del Senato).

Presidente. Sarà dunque il caso, se non c'è altra osservazione, che si passi alla discussione del progetto di legge.

Io prego quindi i membri componenti l'ufficio centrale a voler prender posto al banco delle Commissioni.

Il signor Ministro delle finanze non ha nessuna osservazione da fare sulle conclusioni della relazione testè letta?

Ministro delle Finanze. Non avrei osservazioni a fare, perchè le idee esposte dall'ufficio centrale sono in gran parte quelle che il Ministero avea sostenute nell'altro ramo del Parlamento, quindi non mi rimane che vedere quale sia l'opinione del Senato sopra le proposte che fa l'ufficio centrale.

Senatore Ceppi, Relatore. Il Senato dalla relazione di cui ebbi l'onore di dare lettura ha potuto comprendere che la principale difficoltà sta nel principio che informa tutta la legge.

Nell'art. 1, del progetto di legge di cui si tratta, si dice che saranno stabilite le Casse, nelle città ivi designate: questo importa più, importa meno, perchè si potrebbero designare le città, si potrebbe anche dire preferibilmente che vengono istituite queste Casse in ogni luogo ove vi sia una Direzione del Debito pubblico.

Anzi io credo che sarebbe conveniente che vi fosse una Direzione del Debito pubblico per unirvi questa Cassa di prestiti e depositi; ma l'articolo 1° soggiunge che avranno attribuzioni ne' limiti portati dalla presente legge.

Ora si è detto che, dalla votazione dell'articolo 1° può dipendere il chiarire l'opinione del Senato, in quanto che l'articolo 1° contiene quella parola *limiti* sulla quale io debbo dare brevissime spiegazioni riepilogando quanto è detto nella relazione.

Questi limiti in una parte sono troppo larghi in altra sono troppo ristretti. Per quanto dipende dal Ministero, la legge è certamente troppo larga in quanto che dà facoltà alle Casse locali di deliberare i prestiti, di stabilire contratti senza prima sottoporli all'approvazione del Ministero. Ora il Governo deve garantire l'operato delle Casse e nel caso di qualche mancanza o disavanzo di fondi deve ripararvi; d'altronde in vista anche dell'assegnamento che può farsi ascendere a 12 milioni sembra indispensabile che vi sia una dipendenza dal Ministero nel fare i prestiti, anche perchè si proceda con quell'omogeneità, con quell'andamento di direzione unica che farebbe l'essenza di una buona amministrazione. Anche

nella concessione delle more può esservi una gran difficoltà, perchè si tratta di un ente morale il quale riceve denaro a tempo più o meno breve; ma se mai si approvasse il principio come venne ammesso senza distinzione, nel progetto di legge di cui si tratta, d'accordare cioè la mora di 25 anni senza dire che questa sia ristretta ai casi d'ammortizzazione, ne verrebbe indubitabilmente che ben sovente sarebbe intralciato l'andamento di queste Amministrazioni. Io dico adunque che non si può ammettere, come il Ministro delle finanze e quello dei lavori pubblici sostenevano alla Camera dei Deputati d'accordo colla Commissione della medesima, che non si può ammettere, dissi quell'autonomia, che neppure il Ministro Bistogni aveva ammesso poichè se nel 1° articolo, come fu notato nella relazione, egli lasciava accordare una tal quale autonomia, veniva poi l'articolo 22 che esigea che qualunque prestito venisse preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministero. Per altra parte l'ufficio centrale pensa che le Casse di cui si tratta sarebbero troppo dipendenti dalla Commissione di vigilanza nelle loro operazioni, come si scorge da varie disposizioni del progetto in discorso.

Ora si è detto abbastanza nella relazione che sembra meno conveniente che i rappresentanti del Parlamento prendano in certo qual modo veramente parte all'amministrazione. Cesserebbero di essere la Commissione di sorveglianza se amministrassero e potessero essere perciò solo oggetto di qualche vigilanza egliino stessi.

Parmi perciò che si debba andare molto a rilento nell'ammettere una tale ingerenza, perchè sarebbe veramente contraria al principio che mantiene salva la divisione dei poteri.

Ho detto che non potrebbe neppur ciò aver luogo, perchè sarebbero frequentissime le sedute di questa Commissione, se ogni operato delle Casse dovesse sottoporsi al parere della Commissione di vigilanza; si è ammesso, è vero, il principio di stabilire una Commissione di sorveglianza desunta dal seno del Parlamento per l'amministrazione del Debito pubblico e per la Cassa Ecclesiastica, ma non si sancirono disposizioni per cui avessero a prender parte all'amministrazione.

La loro sorveglianza non ha limite, se trattasi d'impedire cosa che sia meno conveniente, se si teme qualche altro inconveniente che possa nuocere all'andamento dell'amministrazione: in questi casi possono far istanza al Presidente perchè li convochi, e i componenti la Commissione possano prendere deliberazioni, ma il doversi convocare per l'andamento dell'amministrazione ordinaria, mi sembra che verrebbe a pregiudicare il principio della divisione dei poteri. Dunque quella parola limiti che si contiene nell'articolo 1° e che dimostra un'indipendenza dal Ministero ed una gran dipendenza dalla Commissione di sorveglianza, non può essere ammessa, e l'ufficio centrale persiste nel credere che non si possa a meno di dichiarare non doverci adottare il principio della legge di cui si tratta.

Presidente. Il Senato ha inteso che l'ufficio cen-

trale propone il rigetto del principio di questa legge col non ammettersi il primo articolo. Ritiene il Senato quanto si dice nella relazione che una volta adottato un principio diverso da quello che informa il progetto di legge del quale si tratta, locchè potrebbe chiarirsi nel Senato colla votazione dell'articolo primo, il vostro ufficio centrale chiese a se stesso se dovesse occuparsi degli articoli che seguirebbero e degli emendamenti da farsi ai medesimi, e quindi si ristrinse alla proposta di invitare il Senato a dichiararsi in ordine al primo articolo. Il signor Ministro delle Finanze da quel che mi parve, non si mostrò nemmeno avverso a questa risoluzione, che anzi si rimette all'opinione dell'ufficio centrale, e così in certo modo abbandona, almeno sotto riserva di modificazione, il principio della legge...

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero per sapere come ha da condursi rispetto a questo progetto di legge debbe prima vedere se il Senato divide l'opinione dello ufficio centrale. L'ufficio ha enunciato principii che sono conformi a quelli che in gran parte, come dissi, aveva manifestato il Ministero stesso nell'altro ramo del Parlamento. Quindi se il Senato, respingendo il primo articolo, mostrerà dividere l'opinione del suo ufficio centrale, ciò servirà di norma al Ministero per sapere qual condotta debba tenere.

Presidente. Il signor Ministro si rimette in questa parte alla saviezza del Senato.

Se il Senato lo crede, il Presidente sarà dispensato dal leggere il progetto di legge, come avvenne in altri casi. Tenendo per ammessa questa istanza, si passerà alla discussione generale, non potendosi considerare quella fin qui avvenuta che come una discussione preliminare.

La discussione generale è aperta.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Non so se abbia bene o male inteso, ma mi pare che si verrebbe ora ad inaugurare un nuovo modo di procedere. Vedo un progetto di legge che l'ufficio centrale propone di rigettare, vedo che il Ministero stesso, da quanto ho inteso quando entrammo nell'aula, sarebbe aderente acchè si rigettasse il primo articolo, reiezione che annullerebbe il progetto. Ma in tal caso, in quale condizione si troverà il Senato? Vorrà esso rimandare il progetto all'ufficio centrale onde su nuove basi ricominci il lavoro? In ciò mi pare di vedere l'inaugurazione di un sistema affatto nuovo, almeno per questo ramo del Parlamento. Forse, si dice, il Ministero lo ritirerà; ma e perchè, se crede il progetto inaccettabile, non lo ritirerà ora senza aspettare la votazione del Senato?

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Io crederei, se si vuol rigettare il progetto, che non sia più il caso di pensare a rifarlo su nuove basi dall'ufficio centrale, il che risul-

terchè dalla riserva fatta nella relazione stessa. Desidero in proposito avere una spiegazione dall'Ufficio centrale o dal Ministro.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Risponderò al desiderio del Senatore di Pollone, dicendo, che la questione sollevata da lui è forse prematura. Qui si procede come s'è sempre proceduto. L'ufficio centrale ha fatto la sua relazione nella quale si dimostra contrario al principio della legge in alcune parti sostanziali. Ora il Senato entrando a discutere il progetto, farà o non farà suo il preavviso dell'Ufficio, quindi verremo alla votazione. Sarà allora che potrà ricercarsi in qual modo si debba procedere secondo che l'onorevole Ministro delle Finanze crederà di sua convenienza che il progetto sia rimandato all' Ufficio centrale per un nuovo studio, ed il Senato deciderà quello che si avrà a fare; ovvero se lo crederà, domanderà al Senato di sospendere la discussione per poter provvedere a ciò che si debba più opportunamente fare, quando il Senato credesse di dover rigettare questo primo articolo.

È questione, che mi pare doversi riservare dopo che sarà decisa la sorte dell'articolo primo; che se il Senato, contro il preavviso dell'Ufficio centrale, credesse di accettare quest'articolo qual' è proposto, la questione sollevata dal Senatore di Pollone sarebbe evidentemente senza utilità alcuna.

Senatore Di Pollone. Io riconosco perfettamente fondata l'osservazione del Senatore Alfieri, e se io feci forse troppo presto questa osservazione, si è che mi parve esistervi già un accordo.

Io non posso supporre, che quando l'Ufficio centrale propone di rigettare una disposizione di legge, e che il Ministro aderisce al rigetto, il Senato non sia consenziente; ed è perciò, che io anticipava, come ha detto l'onorevole Senatore Alfieri, una questione che verrà più opportuna dopo sciolta la prima difficoltà.

Quindi mi riservo quando sia votato l'articolo primo, di riprodurla o no, secondo l'esito.

Senatore Alfieri. Supplisco ad una lacuna lasciata nelle mie spiegazioni, osservando che frammezzo ci è il voto della Camera dei Deputati, ed è forse per questo, che il Ministero quand'anche fosse persuaso che il progetto potesse essere migliorato ed appoggiato ad altre basi, lascia che prima il Senato manifesti il suo sentimento.

Ministro delle Finanze Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sarà forse opportuno che dia anche qualche schiarimento al Senato in seguito alle osservazioni fatte dal Senatore di Pollone.

Il Ministero non mancò alla Camera dei Deputati di difendere il meglio che per lui si poteva i principii onde fu guidato l'Ufficio centrale del Senato nella sua relazione. Dopo una discussione che ebbe molti incidenti, la Camera adottò un partito contrario, ed il Ministero animato dal desiderio, che questo beneficio gran-

dissimo delle Casse dei depositi e prestiti di cui ora fruiscono soltanto poche province del Regno si estendesse a tutte, benchè avesse la convinzione che la cosa sarebbe stata più conveniente seguendo i principii che ha comuni coll'Ufficio centrale del Senato, si risolse tuttavia ad accettare questa legge, riserbandosi poi all'occorrenza di portarvi in avvenire quegli emendamenti che l'Ufficio centrale avesse dimostrato indisponibili.

Ora, siccome l'Ufficio centrale non crede neppure di entrare in quella via che avea creduto poter tenere il Ministero, e propone che il progetto si debba respingere, naturalmente il Ministero per norma della sua condotta debbe non solo conoscere l'opinione dell'Ufficio centrale alla quale dà grandissimo peso, ma è in dovere eziandio, dopo il voto emesso dall'altro ramo del Parlamento, di sapere se questa sia pure l'opinione dell'intero Senato, perchè certamente quelle idee che il Ministro aveva manifestate riceverebbero allora grandissima efficacia da un tal voto.

Per tali considerazioni il Ministero prega il Senato di voler pronunziarsi sopra questo argomento, votando sull'articolo primo, cioè dichiarando se non intenda che questa legge si possa ammettere coi principii a cui attualmente s'informa; ovvero si possa, come aveva il Ministero fatto, tollerarla anche quando non sia consenziente affatto ai medesimi.

Presidente. Se non vi è altri che domandi la parola, interrogherò il Senato se intende chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo ora alla lettura dell'articolo primo del progetto di legge.

I signori Senatori sono edotti della posizione della questione in seguito alla conclusione pel rigetto proposta dall'Ufficio centrale, ed alle considerazioni di convenienza addotte dal signor Ministro delle Finanze.

« Art. 1. È istituita una Cassa di depositi e prestiti in ciascuna delle seguenti città;

« Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino.

« Con decreto reale potranno istituirsi Casse di depositi e prestiti in altre località, con le norme di amministrazione e competenze alle medesime attribuite dalla presente legge.

« La Cassa della città, dove è la sede del Governo, ha nei limiti indicati dalla presente legge, titolo ed ufficio di Cassa centrale. »

La discussione è aperta su quest'articolo 1.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi approva l'articolo 1, testè letto, si alzi.

(Non è approvato.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Non essendosi approvato l'articolo 1, ed avendo il Senato manifestata la sua

opinione sul concetto che informa questo progetto di legge, io lo pregherei di voler sospendere la discussione sopra il medesimo, riservandomi poi di presentare un decreto reale per ritirarlo onde io possa quindi presentarne un altro conforme a quei principii che il Senato ha con questa votazione adottati.

Presidente. In seguito alla proposta di sospensione fatta dal signor Ministro, io interrogo il Senato se voglia sospendere l'ulterior corso di questa legge sino a nuovi schiarimenti e nuove emergenze.

Chi intende che si sospenda il corso della discussione di questa legge fino a che sorgano nuove proposte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Desidererei di fare un'interpellanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro degli affari esteri intorno alle condizioni della politica estera ed interna.

Un Senatore. Il Presidente del Consiglio ed il Ministro degli affari esteri non sono presenti.

Varie voci. Il Ministro degli affari esteri c'è.

Senatore Siotto Pintor. In ogni caso si potrebbe differire a domani.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore che domani non essendovi sufficiente materia in pronto non ci sarà guari probabilità che ci sia seduta, a meno che si voglia consacrare un'intera adunanza per l'oggetto a cui si accenna.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro degli affari esteri.

Ministro degli Affari Esteri. Io per mio conto non ho difficoltà di accettare le interpellanze anche per domani.

Osservo però che siccome ho deposto sul banco della Presidenza alcuni documenti, così sarà bene che siano stampati affinchè il Senato possa prenderne cognizione.

Questo per mio conto. Per ciò che riguarda la politica interna, io credo che il Presidente del Consiglio dei Ministri non abbia nessuna difficoltà d'ammettere le stesse interpellanze anche domani all'ora che il Senato crederà opportuno.

Questo è ciò che posso dire anche a nome dello stesso Presidente del Consiglio il quale prima di uscire dall'aula, prevedendo forse questo caso, mi autorizzava a ciò dichiarare.

Presidente. Domani non sarà forse possibile che siano distribuiti i documenti.

Ministro degli Affari Esteri. Debbo mettere in avvertenza il Senato che nell'altro ramo del Parlamento si sono pure annunziate interpellanze sulla politica interna ed estera e che venne fissato per esse il giorno di giovedì.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Se il Senato intende che le interpellanze abbiano luogo domani, si farà ogni sforzo affinchè nel mattino per tempissimo sieno distribuite le stampe dei documenti presentati oggi dal signor Ministro degli affari esteri.

Interrogo ora lo stesso signor Ministro se per domani accetta di rispondere alle interpellanze del Senatore Siotto Pintor.

Ministro degli Affari Esteri. Certamente accetto per domani.

Presidente. Ha qualche osservazione a fare al signor Senatore Siotto Pintor?

Ministro degli Affari Esteri. Io desidero sapere se queste interpellanze saranno anche rivolte al signor Ministro dell'interno, perchè in questo caso egli ne sia prevenuto.

Senatore Siotto Pintor. Sì, anche al Ministro dell'interno, poichè vi ha qualche cosa anche per lui.

Presidente. Crede il signor Ministro degli affari esteri che il Ministro dell'interno possa domani rispondere a queste interpellanze?

Ministro degli Affari Esteri. Credo di sì.

Presidente. S'intenderà dunque che domani alle due il Senato sarà convocato in adunanza pubblica per udire le interpellanze sulla politica esterna ed interna promosse dal signor Senatore Siotto Pintor....

(Molti Senatori si alzano dai loro scanni).

.... Permettano, permettano, signori Senatori, l'adunanza non è ancor sciolta.

Faccio osservare al Senato che esso si deve poi immediatamente occupare negli uffici dell'esame dei progetti che debbonsi mettere in discussione, ed anche di quelli che son rimasti addietro nell'altra parte della Sessione.

Siccome la materia che verrà domani in discussione potrà prendere un certo tempo, così sarebbe bene che alle 2 precise si entrasse nell'aula, perchè altrimenti essendosi già pel giorno successivo fissata consimile seduta all'altra Camera, forse potrebbe poi trovarsi impigliato il corso della discussione. Io proporrei dunque che il Senato si radunasse domani alle 12 negli uffici per la costituzione loro, e quindi per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Abolizione degli ademprivi in Sardegna;

2. Stabilimento d'un nuovo cantiere militare nel porto di Livorno.

Pescia alle 2 precise in pubblica adunanza per la materia dedotta ad interpellanza sulla politica esterna ed interna dal signor Senatore Siotto Pintor.

Se non vi sono osservazioni in contrario l'ordine del giorno per domani s'intende fissato nell'anzidetta conformità.

Intanto ora sciolgo la seduta.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXII.

TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera elettiva con cui trasmette un progetto d'iniziativa parlamentare — Relazione sui titoli d'ammissione dei Senatori Scialoia, Pastore, Benintendi, Duchoquè — Giuramento dei medesimi — Presentazione di un progetto di legge — Interpellanze del Senatore Siotto Pintor — Dichiarazione ed istanze dello stesso — Incidente per la sospensione dell'interpellanza sul quale parlano il Ministro degli affari esteri, il Presidente del Consiglio, i Senatori Farina, Martinengo, Di Pollone, S. Martino e Cadorna — Adozione della proposta sospensione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti il Ministro degli affari esteri, della marina, delle finanze ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il Presidente della Camera dei deputati scrive:

« Torino, 19 novembre 1862.

« Il sottoscritto si pregia di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato del Regno il progetto d'iniziativa della Camera dei Deputati, e dalla medesima approvato nella seduta del 18 novembre 1862, concernente: *Trovato dell'ingegnere Agudio diretto a superare le forti pendenze coi treni delle strade ferrate ordinarie. — Spesa sul bilancio 1862 del Ministero dei lavori pubblici.*

« Con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di coteata assemblea, lo scrivente profferisce, ecc.

« Sottoscritto — S. TECCHIO. »

Il presente progetto sarà stampato e distribuito per avere il solito suo corso.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DI QUATTRO NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri per la relazione sui titoli del signor commendatore Scialoia.

Senatore **Alfieri.** Con R. decreto del 16 novembre corr. il commendatore Scialoia fu nominato Senatore del Regno.

Esso è nato il primo agosto 1817; ha perciò compiuto l'età di 40 anni voluta dallo Statuto.

Fu Ministro in Napoli nel 1848 e nel 1860 e membro del Parlamento delle Due Sicilie nel 1848 e 1849; quindi venne eletto deputato al Parlamento Italiano nella settima ed ottava legislatura.

Riunendo esso le condizioni volute dai §§ 3 e 5 dell'art. 33 dello Statuto, il primo Ufficio m'incarica perciò di attestare la validità dei titoli del commendatore Scialoia per essere Senatore; ed io sono lieto di avere in suo nome a proporre al Senato l'adozione della nomina di questo egregio economista ed illustre cittadino che diede così nobili prove di amore alla libertà ed all'indipendenza d'Italia ed all'ordine pubblico.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Jacquemoud per la relazione sui titoli del Senatore generale Pastore.

Senatore **Jacquemoud.** Sua Maestà con decreto del 16 novembre ha nominato a Senatore del Regno il cav. Giuseppe Pastore luogotenente generale d'artiglieria e presidente del Tribunale supremo di guerra.

Il generale Pastore è nato il 7 aprile 1800; ha perciò compiuta l'età d'anni 40. Esso è luogotenente generale d'artiglieria e quindi si trova compreso nella categoria quattordicesima dell'art. 33 dello Statuto.

Sono lieto di proporvi, a nome dell'Ufficio primo, la approvazione della nomina di quel distinto generale e Senatore del Regno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette; chi le approva voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Martinengo per la relazione sui titoli del Senatore Benintendi.

Senatore **Martinengo.** Ebbi dall'ufficio primo l'onorevole incarico di riferire al Senato sui titoli del signor conte Livio Benintendi nominato Senatore con R. Decreto del 16 corrente.

La sua età supera quella voluta dallo Statuto: esso da tre anni paga più di L. 37m. di imposizione diretta, onde trovasi compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto. Epperò il primo ufficio per organo mio vi propone la validazione della nomina del medesimo a Senatore.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette per l'approvazione dei titoli del signor conte Livio Benintendi a Senatore del Regno.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Giovanola per la relazione sui titoli del signor Senatore Duchoqué.

Senatore **Giovanola.** In nome dell'Ufficio V ho l'onore di riferire al Senato sulla nomina del cav. Duchoqué a membro di questo consesso. Il cav. Duchoqué è nato a Portoferraio nell'anno 1813, ha quindi l'età voluta dallo Statuto.

Fu nominato presidente della Corte dei Conti con Decreto Reale del dì 11 settembre 1862. La qualità di presidente della Corte dei Conti è contemplata nella categoria ottava dell'art. 33 dello Statuto, riunisce quindi tutte le condizioni per essere Senatore.

Sono lieto pertanto di proporre la convalidazione della nomina a Senatore di così distinto personaggio, di cui il Senato ebbe frequenti occasioni di apprezzare i meriti.

Presidente. Chi intende di approvare le conclusioni del quinto Ufficio, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo presenti i quattro nuovi Senatori si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego il signor Senatore Questore Di Pollone, ed il signor Senatore Imperiali di volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti nell'aula i signori Senatori Benintendi, Scialoja, Duchoqué e Pastore prestano giuramento nella consueta formola, e sono dal presidente proclamati Senatori, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni).

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge ieri adottato dall'altro ramo del Parlamento, con cui si approva la convenzione tra le finanze e la lista civile relativa alla cessione a favore di quest'ultima della tenuta denominata la Mandria.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze

della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

INTERPELLANZE SIOTTO-PINTOR.

Presidente. Ieri sul fiore della seduta, il signor Senatore Siotto-Pintor annunziò intender muovere interpellanze al Ministero. Il signor Ministro degli affari esteri tanto in nome proprio che a nome del Ministro dell'interno aderì a che queste interpellanze si portassero nella seduta del giorno d'oggi.

Il signor Senatore Siotto Pintor a norma del regolamento ha deposto sul banco della presidenza l'oggetto delle sue interpellanze che è il seguente:

« Il sottoscritto Senatore intende muovere interpellanze al signor presidente del Consiglio dei Ministri, e al signor Ministro degli affari esteri intorno alle presenti condizioni della politica italiana all'interno e all'estero. »

La parola è al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto-Pintor.** Onorevoli signori Senatori. Io sono molto dolente di dover dire al Senato che annunziando ieri le mie interpellanze al signor presidente del Consiglio dei Ministri, e al signor Ministro degli affari esteri, ignorava perfettamente che un'altra similgiante interpellanza fosse stata già annunziata alla Camera dei Deputati. Ora se le interpellanze già annunziate avessero oggi luogo in quest'aula noi ci troveremo in una dura alternativa, cioè a dire, o di dover finire tutta la discussione dentro oggi, discussione che potrebbe essere e dovrebbe essere alquanto allargata, attesa la natura del soggetto, o venir interrompendo l'ordine del giorno che già prese la Camera dei Deputati.

Alcuni Senatori poi mi hanno fatto sapere non aver essi potuto studiare ben addentro i documenti diplomatici presentati nella seduta di ieri dal signor Ministro degli affari esteri, e distribuiti solamente questa mattina.

A tutte queste ragioni se ne aggiunge poi un'altra per me importantissima, ed è il rispetto che si deve alla Camera dei Deputati, alla quale mi glorio di aver appartenuto.

Io credo quindi di dover differire queste mie interpellanze sino a tanto che la discussione sia esaurita nell'altro ramo del Parlamento. Del rimanente, sono agli ordini del Senato.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Prendo la parola non per oppormi alla mozione fatta dal signor Senatore Siotto-Pintor, ma per ricordare al Senato che la interpellanza annunziata alla Camera dei Deputati, io l'avevo pure accennata ieri.

Fo quest'avvertenza solo perchè sia noto non aver io taciuto tale circostanza. Quanto poi al differire questa interpellanza, io non credo che il Presidente del

Consiglio, mio collega, possa fare difficoltà; del resto è cosa cui il Senato, mi pare, debba esso stesso provvedere.

Ministro dell' Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Sono perfettamente agli ordini del Senato. Il mio collega Ministro degli affari esteri mi avvertì che quest' oggi erano fissate in Senato interpellanze ai Ministri dell' estero e dell' interno sulla politica estera ed interna. Io sarò per ottemperare agli ordini del Senato, sia che esso voglia dar luogo alle medesime, sia che creda che si debba aggiornare la discussione dopochè la Camera dei Deputati avrà essa prima intesa la esposizione di questa politica.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Se le osservazioni messe in campo dall' onorevole interpellante invece di essere presentate oggi fossero state affacciate ieri, sicuramente io non sorgerei per mostrare che a mio senso non hanno fondamento. La circostanza delle interpellanze annunziate nell' altro recinto del Parlamento era (come osservava il signor Ministro degli esteri) conosciuta sino da ieri. Quindi manca ogni ragione di mutare oggi l' ordine del giorno che venne ieri dal Senato stabilito. Le ragioni di deferenza e i riguardi che un ramo del Parlamento deve all' altro, non possono in nulla essere menomati dalle interpellanze odierne. Il paese prende un alto interesse alle cose che stanno per discutersi oggi. Signori, gettate uno sguardo intorno a voi e ne vedrete la testimonianza manifesta. Ora se il paese prende tanta parte ai dibattimenti che stanno per farsi, credo che sarebbe un deludere la sua giusta aspettativa, dopo che abbiamo approvato l' ordine del giorno di ieri, derogarvi oggi.

In tale stato di cose, e dopo avere esposto brevemente quale è il mio sentimento, desidero che il Senato pronunci nell' alta sua saviezza un voto che spero sarà conforme all' aspettativa del paese, il quale altamente si commuove a tutto ciò che può essere discusso in questo consesso, ed in queste solenni occorrenze.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Allorquando ieri si fece parola della interpellanza che si voleva muovere, io pure assentiva meco stesso, sebbene non lo esprimessi.

Consentivo perchè credevo che incombesse al Senato fare questo atto indipendente da quanto poteva avvenire in un altro recinto.

L' interpellanza annunziata alla Camera elettiva non venne fatta nota al proponente se non sul finire della tornata, e per conseguenza io non potei vederci ieri un ostacolo, come non ne vedo attualmente. Mi unisco perciò all' onorevole Farina, e faccio voto perchè il Senato non stabilisca un precedente che veramente sarebbe contrario alla prerogativa che ha ciascuno dei rami del Parlamento e che col debito rispetto e convenienza reciproca, dee ciascuno mantener ferma.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Chiesi la parola per appoggiare la sospensione delle interpellanze proposte dall' onorevole Senatore Siotto Pintor. Certamente comprendo che una grande curiosità possa avere eccitato l' annunzio di esse, come accennava l' onorevole Senatore Farina.

Ma io scorgo una ragione d' alta convenienza nella sospensione proposta e la desumo dalla circostanza accennata dall' onorevole interpellante, quella cioè della possibilità di un dualismo d' interpellanze tra il Senato e la Camera elettiva, poichè ove le questioni che si possono sollevare non avessero nella seduta d' oggi la loro soluzione, ne verrebbe per conseguenza che domani o si dovrebbe sospendere la discussione incominciata in quest' Aula, ovvero costringere il Ministero a domandare alla Camera dei Deputati di rimandare l' ordine del giorno prestabilito d' accordo fra esso Ministero e la Camera.

Non vorrei entrare in maggiori particolari. Qui mi fermo, perchè ho fiducia nel senno del Senato, il quale, spero, accetterà la sospensione; ma qualora si insistesse perchè l' interpellanza avesse luogo in questa seduta, io mi troverei condotto a fare ciò, che sarebbe da desiderarsi sempre, cioè di dire la verità intiera e spoglia da ogni velo, sulla non convenienza di questa interpellanza per oggi.

Nutro quindi fiducia che il Senato accettando la dilazione proposta dal Senatore Siotto Pintor ed acconsentita dal Ministero, farà sì che non sorga una discussione la quale potrebbe avere gravi inconvenienti, che desidero di tutto cuore di veder evitati.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Mi pare che il Senato entri in una discussione inopportuna.

L' onorevole Siotto Pintor aveva dichiarato di voler fare interpellanze per quest' oggi. Il Senato aveva aderito a questo desiderio.

Ora il Senatore Siotto Pintor dichiarando che non intende di muovere tali interpellanze per quelle considerazioni delle quali ha fatto cenno, crede conveniente il sospenderle.

Il Ministero nel modo stesso che aveva acconsentito ieri di rispondere oggi giorno, dichiara alla sua volta di non avere difficoltà che si sospenda. Mi pare che la questione sia finita, e forse non è nemmeno il caso che il Senato dia un voto.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola: lo prego però di restringere le sue osservazioni al punto delle cause determinanti la dilazione, e non entrare nell' intrinseco del soggetto, cioè nel merito dell' interpellanza. Qui non si deve discutere che sul preliminare.

Senatore Farina. Ringrazio il signor Presidente di avermi ciò rammentato, quantunque l' assicuro che non avessi nè intenzione nè possibilità di entrare nel merito

dell'interpellanza di cui non conosco ancora bene il tenore.

A quanto fu detto dal signor Presidente dei Ministri mi permetterò di osservare che il Senatore Siotto-Pintor non ha ritirato la sua interpellanza, ma ha dichiarato di esser pronto a farla o non, a seconda verrà dal Senato determinato.

Ora la votazione del Senato di ieri, esiste o non esiste?

Ciò risponde al Senatore di Pollone il quale si fece censore di quanto ieri il Senato ha deliberato, giacchè è certo, che se esistessero tutti gli inconvenienti che appaiono ora come un lampo al Senatore di Pollone sarebbero pur balenati alla sua mente anche ieri, poichè sicuramente il signor Senatore di Pollone non manca di perspicacia...

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Farina**. Per conseguenza non saprei vedere un inconveniente grave nel dare corso oggi alle interpellanze le quali, non per curiosità, come ha detto l'onorevole preopinante, ma pel giusto interesse che prende a quanto concerne il ben pubblico, tutto il paese attende.

Credo dunque assai meglio anzichè rimandare le interpellanze, il darvi oggi tutto il corso che esse possono avere; chè se non si potrà venire ad una conclusione sulle medesime coll'adozione di un ordine del giorno, si farà quello che la necessità persuaderà, ma intanto non si defraudi il pubblico di una discussione che altamente lo interessa (*rumori*).

Quando dico il pubblico, intendo il paese, e credo che l'opinione del paese sia tal cosa che sicuramente non possa a meno di essere altamente considerata da tutto insieme il Parlamento, e da ciascun membro del medesimo in particolare.

Conchiudo, ripetendo, che sarebbe assai più grave inconveniente il rimandare le interpellanze che il farle oggi giorno; nè posso ammettere nessuno dei gravi sconci, che si vogliono far presentare, ma che non si sanno assolutamente formulare.

Presidente. La parola spetta al Senatore di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Vi rinunzio poichè non trovo che sia veramente il caso di rispondere.

Senatore **Di S. Martino**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di S. Martino.

Senatore **Di S. Martino**. Ho l'onore di dichiarare al Senato, che oggi entrando nell'aula un numero non siderale dei nostri colleghi, esternò il rincrescimento di non aver potuto ancora esaminare i documenti presentati dal Ministero, in quanto che i medesimi, non ostante la premura dei signori Questori, sono stati distribuiti a vari Senatori solo al loro ingresso nel Senato.

Presidente. Credo non siano stati distribuiti nell'ingresso del Senato, perchè si è avuto cura, che fossero distribuiti verso le dieci, con tutto ciò non posso dire, che alcuni Senatori non li abbiano ricevuti più tardi.

Senatore **Ricci**. Io posso assicurare il signor Presidente di non averli ricevuti nè prima nè dopo.

Presidente. I signori Questori avvertiranno all'osservazione dell'onorevole Senatore Ricci, e prenderanno i necessari provvedimenti.

Senatore **Di S. Martino**. La questione non verte semplicemente sull'essersi distribuiti più o meno presto i documenti; questa è questione di alta opportunità che non si discute, ma sulla quale il Senato vota.

Senatore **Cadorna**. Propongo che in seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole interpellante e dal signor Ministro dell'Interno, siano tolte dall'ordine del giorno le interpellanze, salvo al proponente di far istanza per la fissazione di un nuovo giorno a tal uopo, ove egli lo creda opportuno.

Presidente. Siccome all'ordine del giorno non vi è altra materia, che le interpellanze, così l'osservazione del signor Senatore Cadorna si risolve nell'ammettere la dilazione fino a che il proponente faccia nuova istanza per l'effettuazione delle sue interpellanze.

Metto ai voti la proposta, che si faccia luogo al rinvio delle interpellanze mosse dal Senatore Siotto-Pintor, fino a che il Senatore Siotto Pintor, non domandi di nuovo al Senato l'opportuna facoltà di farle.

Chi approva questa proposta voglia alzarai.

(Approvato.)

Il Senato è convocato venerdì 21 corrente alle due pomeridiane negli uffizi per l'esame dei progetti di legge presentati dal Ministero.

La seduta è sciolta (ore 3 1/4).

CLXXIII.

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Presentazione di cinque progetti di legge* — *Comunicazione di un R. Decreto con cui si autorizza il Ministro delle Finanze a ritirare il progetto di legge relativo alla Cassa dei depositi e prestiti* — *Sunto di petizioni* — *Annunzio della morte del Senatore Giulini Della Porta* — *Omaggi.*

La seduta è aperta alle 2 3/4.

È presente il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge già adottati dall'altro Rame del Parlamento.

1. Per la concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna;

2. Per autorizzazione di una spesa straordinaria per lavori nel porto d'Ancona;

3. Per l'approvazione di una convenzione per lo stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino tra l'Isola di Sardegna e la Sicilia;

4. Finalmente per l'approvazione di spese straordinarie sui bilanci 1862, 63, 64 e 65 del Ministero dei lavori pubblici per servizio d'acque, ponti e strade.

A nome del mio collega il Ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il Decreto reale col quale è autorizzato a ritirare il progetto concernente l'istituzione di una Cassa di depositi e prestiti.

E nello stesso mentre, ed a nome pure, del medesimo, presento al Senato un nuovo progetto di legge per l'istituzione di nuove Casse dei depositi e prestiti.

Pregherei il Senato di voler dichiarare d'urgenza per lo meno il primo dei progetti testè accennati, quello cioè relativo alle ferrovie della Sardegna. La convenzione è già da parecchi mesi conchiusa: i concessionari hanno fatto il deposito interinale e preparati i fondi per fare il deposito definitivo; vi sono dunque degli interessi impegnati, ed inoltre ognuno sa che in Sardegna i lavori non possono farsi che in alcune stagioni del-

l'anno; e quella appunto in cui i lavori si possono incominciare si avvicina, e non converrebbe che fossero di molto ritardati.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione dei quattro enunciati progetti e di più della presentazione a nome del **Ministro delle finanze** fatta del Decreto Reale per il ritiro del progetto di legge già presentato al Senato sulla Cassa dei depositi e prestiti, non che del progetto di legge sullo stesso soggetto che viene sostituito a quello ritirato. Interrogo il Senato se voglia concedere l'urgenza domandata dal signor Ministro dei lavori pubblici per il progetto di legge relativo alle ferrovie della Sardegna.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Come già altre volte avvertii, penso che il Senato intenderà che si tratta di procedere con sollecitudine all'esame del progetto raccomandato dal signor Ministro, anzichè nei veri termini d'urgenza. Credo conveniente di ripetere quest'avvertenza, essendo, a mio avviso, in questo senso che si intende da tutti l'urgenza chiesta dal signor Ministro.

Presidente. Vuol dire che non vi saranno se non le abbreviazioni d'uso, e che colla maggiore sollecitudine si spingerà il lavoro su questo progetto.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Chiesi la parola solamente per far presente che non siamo in numero per prendere una speciale deliberazione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi permetto di prendere la parola unicamente per dichiarare al Senato che io ho esposto i motivi per cui credo che il progetto di legge relativo alle ferrovie della Sardegna meriti una speciale preferenza nell'ordine della trattazione degli

affari che stanno davanti al Senato; ma che è ben lontano da me il pensiero di voler domandare che nello esame di questo progetto, che è molto importante, si vada con precipitazione.

Presidente. Stando le cose in questi termini, non è nemmeno più il caso che io provochi un voto speciale del Senato; e se non vi è altra osservazione sopra questa materia, s'intenderà che il corso dei lavori preparatorii sul progetto di legge per le ferrovie della Sardegna sarà il più rapido che si possa fare compatibilmente coi lavori sovra gli altri progetti dianzi presentati.

Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

- N. 3140. N. 2043 abitanti di Cagliari,
- » 3141. N. 82 abitanti di Bonorva (provincia di Sassari),
- N. 3142. N. 31 abitanti di Dualchi (provincia di Cagliari),
- N. 3143. N. 99 abitanti di Gergei (provincia di Cagliari),
- N. 3144. N. 49 abitanti di Decimo (provincia di Cagliari),
- N. 3145. N. 155 abitanti di Milis (provincia di Cagliari),
- N. 3146. N. 60 abitanti di Nuragugume (provincia di Cagliari),
- N. 3147. N. 24 abitanti di Orani (provincia di Sassari),
- N. 3148. Il Consiglio Comunale di Ozieri (provincia di Sassari), e 614 abitanti della stessa città,
- N. 3149. N. 129 abitanti di Vallermosa (provincia di Cagliari),
- N. 3150. N. 141 abitanti di Villasor (provincia di Cagliari),
- N. 3151. N. 58 abitanti di Muravera (Cagliari),
- » 3152. N. 239 abitanti di Samatzai (Cagliari),
- » 3153. N. 58 abitanti di Borore (Cagliari),
- » 3154. N. 16 abitanti di Cossuine (Sassari),
- » 3155. N. 18 abitanti di Villaurbana (Cagliari),
- » 3156. N. 100 abitanti di Bonorva (Sassari),
- » 3157. N. 38 abitanti di Sorgono (Cagliari),
- » 3158. N. 78 abitanti di Patada (Sassari),
- » 3159. N. 91 abitanti di Martis (Sassari),
- » 3160. N. 64 abitanti di Orani (Sassari),
- » 3161. Il Consiglio Comunale di Lasplaccas (Cagliari),
- N. 3162. N. 75 abitanti di Genoni (Cagliari),
- » 3163. N. 38 abitanti di Sennariolo (Cagliari),
- » 3164. N. 74 abitanti di Carbonara (Cagliari),
- » 3165. Il Consiglio Comunale di Serramanna (Cagliari), e N. 128 abitanti dello stesso Comune,
- N. 3166. N. 270 abitanti di Santuri (Cagliari),
- » 3167. N. 100 abitanti di Osilo (Sassari),

- N. 3168. N. 66 abitanti d'Iglesias (Cagliari),
- » 3169. N. 69 abitanti di Tortoli (Cagliari),
- » 3170. N. 234 abitanti della città di Oristano (Cagliari),
- N. 3171. N. 52 abitanti di Samassi (Cagliari),
- » 3172. N. 290 abitanti di Alghero (Sassari),
- » 3173. Le Giunte Municipali di Norghiddo ed Abbasanta (Oristano), e 89 abitanti degli stessi Comuni,
- N. 3174. N. 69 abitanti di Calangianus (Sassari),
- » 3175. Il Consiglio Comunale di Fordongianus (Oristano),
- N. 3176. Il Consiglio Comunale di Macomer (Oristano),
- » 3177. Il Consiglio Comunale di Mulargia (Cagliari),
- » 3178. N. 188 abitanti di Torralba (Sassari),
- » 3179. N. 77 abitanti di Narbolia (Cagliari),
- » 3180. Il Consiglio Comunale di Salargius (Cagliari),
- » 3181. Il Sindaco di Cagliari per mandato di quel Consiglio Comunale,

Domandano che venga approvato il progetto di legge per la concessione delle strade ferrate nell'isola di Sardegna nei termini che fu presentato senza tener conto delle osservazioni fatte in contrario senso.

N. 3182. I membri della Giunta Municipale di Gadoni (Lanusei), ed alcuni abitanti dello stesso Comune ricorrono al Senato acciò respinga ogni progetto di concessione di ferrovie nell'Isola, che contenga cessione di beni ademprivili.

Presidente. Sono pochi giorni, io vi diceva, Signori, che il conte Cesare Giulini Della Porta era impedito per malattia di recarsi in Senato, ed oggi debbo annunziarvi la morte di lui avvenuta nella notte tra il 17 ed il 18 di questo mese.

Amarissima perdita è questa che abbiamo fatto di un preclaro Collega; perdita tanto grave quanto inaspettata, poichè il conte Giulini era in fresca età e dava ogni ragione di sperare che potesse lungamente ancora giovare alla patria.

Cbi non ricorderà quella sua intelligente ed assidua operosità, quella cura indefessa dei pubblici interessi, quel criterio illuminato che tanto distinguevano il conte Giulini!

Egli portava degnamente un nome illustre e continuava le tradizioni di una famiglia in cui erano ereditarii i forti studi e le virtù cittadine. Ed è notevole come fino dal principio di questo secolo, quando si destava in Lombardia il sentimento nazionale, il nome di Giulini era tra quelli che il voto pubblico destinava ad esprimerlo.

Il conte Cesare Giulini diede splendide prove di devozione alla patria sia come uno dei componenti il Governo provvisorio di Milano nel 1848, sia come membro della Consulta Lombarda, sia come Senatore del Regno.

Il Senatore Giulini lascia grandissimo desiderio di sé ed onoratissima memoria per le sue virtù morali e civili, e soprattutto in questo Consesso dove si ebbe così frequente occasione di amarne l'indole e di ammirarne l'ingegno.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Martinengo di una *Relazione sulla condizione economica dei possessori d'immobili nella provincia di Brescia del conte Ludovico Bettoni*;

L'ingegnere Luigi Tatti di alcune copie delle sue note *sulle ferrovie insulari e specialmente sulle sarde*;

Il sacerdote Luigi Brignardello d'un suo discorso letto *nell'occasione della solenne benedizione della bandiera e giuramento della Guardia Nazionale di Teramo*;

L'avvocato Matteo Muratori di alcune sue osservazioni *al libro 1, tit. 5 e tit. 2 e libro 2, tit. 2, capo 2 e tit. 5 del progetto del Codice Civile del Regno d'Italia*;

Il signor Giuseppe Catvino di un suo progetto di Co-

dice di leggi di commercio pel Regno d'Italia;

Il Deputato Mazziotti d'una sua poesia intitolata: *Gli ultimi avvenimenti politici, programma e addio a Possilippo*.

Non rimanendo altra cosa all'ordine del giorno e il Senato non essendo in numero converrà che esso fissi l'ordine de' suoi lavori per occuparsi dell'esame dei progetti presentati oggi dal Governo. Io proporrei perciò al Senato di radunarsi domani alle ore 2 pom. negli uffici per l'esame di questi progetti.

Non essendovi osservazione in contrario l'ordine del giorno per domani resta inteso in questa conformità.

La seduta è sciolta (ore 3).

CLXXIV.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIA.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Relazione sui titoli dei Senatori Spinola, Paese, Ricotti, Balbi Senarega e Piria — Giuramento dei quattro primi — Rettificazione di un fatto del Senatore Farina — Presentazione degli atti di matrimonio di S. A. la Principessa Maria Pia di Savoia con S. M. il Re di Portogallo — Comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, d'agricoltura, industria e commercio.

Il Senatore *Segretario D'Adda* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Invito il Senatore D'Adda a dar lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore *Segretario D'Adda* legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

- N. 3183 I Consiglieri Comunali di Tortona (Cagliari),
- 3184. N. 27 abitanti di Posada (Nuoro),
- 3185. N. 65 abitanti di Sorgono (Oristano), fanno istanza che nel progetto per la concessione delle ferrovie sarde siano introdotte alcune modificazioni in ordine al tracciato delle linee, ed alla cessione dei beni di ademprio.
- 3186. Il Consiglio provinciale di Messina ricorre al Senato onde voglia adoperarsi perchè la Sicilia venga dotata di un'accorcia rete di strade nazionali.
- 3187. Giuseppe Cipriani di Livorno (Toscana), ricorre al Senato, perchè voglia votare un'inchiesta ministeriale o parlamentare diretta a stabilire i danni che derivano ai Livornesi dall'abolizione del porto franco in quella città onde possa venga rievocata una tale disposizione.
- 3188. N. 350 abitanti di S. Gavino (Cagliari),
- 3189. N. 206 abitanti di Tempio (Sassari),
- 3190. N. 49 abitanti di Paulilatino (Cagliari),
- 3191. N. 18 abitanti di Terranova (Sassari),

- N. 3192. N. 57 abitanti di Anela (Sassari),
- 3193. Il Priore del convento del Carmine di Bosa, a nome di tutti i religiosi di quel convento,
- 3194. Il Consiglio comunale di Sassari,
- 3195. N. 41 abitanti di Neonali (Cagliari),
- 3195. La Giunta municipale di Ploaghe (Sassari) e N. 28 abitanti dello stesso Comune, domandano che venga approvato il progetto di legge per la concessione delle strade ferrate nell'isola di Sardegna nei termini che fu presentato senza tener conto delle osservazioni fatte in contrario senso.
- 3197. N. 190 abitanti di S. Vito (Cagliari),
- 3198. N. 59 abitanti di Arzana (Cagliari),
- 3199. N. 45 abitanti di Nuragus (Cagliari),
- 3200. Il Consiglio comunale di Onani (Sassari),
- 3201. Il Consiglio comunale di Garufai (Sassari), fanno istanza che nel progetto per la concessione delle ferrovie sarde siano introdotte alcune modificazioni in ordine al tracciato delle linee, ed alla cessione dei beni di ademprio.
- 3202. N. 29 abitanti di Ghilarza (Cagliari),
- 3203. N. 379 abitanti di Millis (Cagliari),
- 3204. N. 8 abitanti di Isili (Cagliari),
- 3205. N. 154 abitanti di Buonanaro (Sassari),
- 3206. N. 85 abitanti di Quarto (Cagliari),
- 3207. Il Consiglio Comunale e N. 58 abitanti di Bosa (Cagliari),
- 3208. La Giunta Municipale di Quarto Sant'Elena (Cagliari),
- 3209. Il Consiglio Comunale di Tiesi (Sassari),
- 3210. Il Consiglio Comunale di Cagliari,
- 3211. Il Consiglio di Pirri (Cagliari), domandano che venga approvato il progetto di legge per la concessione delle strade ferrate nell'isola di Sardegna nei

termini che fu presentato, senza tener conto delle osservazioni fatte in contrario senso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore signor Giuseppe Puccioni d'un suo scritto sulla *Pena capitale*;

Il signor deputato Sanseverino di N. 250 copie del suo opuscolo intitolato: *Il comune in Italia con prospetti comparativi e proporzionali delle popolazioni dei Comuni del Regno*;

Il cavaliere D. Luigi Grillo, cappellano militare, d'un suo libro che ha per titolo: *L'onore e lo stipendio appellanti al Consiglio dei Ministri costituzionali contro la deliberazione ordinata ad un Tribunale straordinario, ecc., ecc.*;

Il Procuratore del Re di Monza d'un suo *Rendiconto sull'amministrazione della giustizia nel circondario di Palermo*;

Il cavaliere Leonzio Armelombi, sostituto procuratore generale del Re, d'un suo discorso *Sull'amministrazione della giustizia nelle Marche e nell'Umbria*

Il signor R. De Novelli d'un suo scritto intitolato: *La Rivoluzione italiana, e la politica nazionale.*

Si darà conoscenza di varie domande di congedo.

Il Senatore *Segretario Arnulfo* legge varie lettere dei Senatori Bisaretti, Genoino, Di Campello, Duca di Galliera, Lella, Giorgini, Bonelli, Centofanti, Gallina, Carbonieri, Puccioni, Corrales e Casati, colle quali, chi per motivi di salute, chi d'ufficio, chiedono un congedo che loro viene accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI DI CINQUE NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri per la relazione sui titoli del nuovo Senatore signor marchese Tommaso Spinola.

Senatore **Alfieri.** Con decreto del 16 novembre scorso il Re nominava Senatore del Regno il marchese Tommaso Spinola.

Esso è nato nel 1803; siede nel Consiglio di Stato dal 1850; quindi egli ha l'età voluta, ed è compreso nella categoria 15 dell'art. 33 dello Statuto.

Il primo ufficio a cui fu demandato l'esame dei titoli del nuovo Senatore, mi ha dato incombenza di attestarne la validità, e di proporre al Senato l'ammissione del marchese Tommaso Spinola, cui di certo il carattere, e le tante benemeritenze raccomandando alla benevolenza e stima dei suoi nuovi colleghi.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette sorga.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Francesco Maria Serra per la relazione dei titoli del Senatore Pavese.

Senatore **Francesco Maria Serra.** Con decreto reale del 16 scorso novembre, il commendatore Nicola Pavese fu nominato Senatore del Regno.

Nel regio decreto si cita l'articolo 33, categoria 17

dello Statuto fondamentale del Regno, nel quale articolo e categoria è prescritto, che i Senatori possono scegliersi anche dagli intendenti generali dopo sette anni d'esercizio.

Il commendatore Nicola Pavese fu elevato alla carica d'intendente generale con decreto 27 gennaio 1851. Egli esercitò dapprima queste sue funzioni a Cagliari, poi in Alessandria; fu quindi primo ufficiale nel Ministero degli interni, da ultimo direttore generale del Tesoro; dunque è evidente che da più di 7 anni è investito dell'ufficio d'intendente generale, e come tale compreso nella categoria 17 dell'articolo citato dello Statuto del Regno.

Quanto all'età non è dubbio che il commendatore Pavese supera quella d'anni 40, richiesta dallo stesso Statuto per prendere parte alle votazioni.

In conseguenza l'ufficio primo a cui nome ho l'onore di riferire mi diede incarico di proporre che il Senato voglia approvare la validità dei titoli del commendatore Nicola Pavese a Senatore del Regno, ed io sono ben lieto di poter portare in questa circostanza la parola dell'ufficio primo a favore di un funzionario assai distinto, e che buona, anzi ottima fama di sé lasciò nel mio paese natale.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Vigliani per riferire sui titoli del cavaliere Ricotti.

Senatore **Vigliani.** Con decreto reale del 16 novembre scorso, il cavaliere Ercole Ricotti è stato nominato Senatore del Regno.

Nato nella città di Voghera il 14 di ottobre 1816 e aggregato alla Regia Accademia delle Scienze di Torino il 16 maggio 1810, quando non compiuto ancora il quinto lustro di sua età, aveva già acquistato chiaro nome per severi studi storici da lui felicemente accoppiati alle discipline militari cui era addetto nel Corpo del Genio, l'illustre cavaliere Ricotti, attuale professore e rettore nell'Ateneo torinese, ha ora varcato gli anni 40 e si trova compreso nella categoria 18 dell'art. 33 dello Statuto, alla quale il decreto della sua nomina espressamente si riferisce.

Quindi è che l'ufficio 2o mi onorava del gratissimo incarico di proporvi di riconoscere la validità dei titoli della nomina dell'egregio cavaliere Ricotti a Senatore ed ammetterlo a prendere seggio in questa eminentissima assemblea.

Presidente. Chi approva tali conclusioni sorga.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Jacquemoud per riferire sui titoli del marchese Balbi-Senarega.

Senatore **Jacquemoud.** Con regio decreto del 16 novembre ultimo scorso, S. M. il Re nominava il marchese Francesco Balbi-Senarega a Senatore del Regno.

Nato il 18 aprile 1815 il marchese Balbi-Senarega ha oltrepassato i quarant'anni. Egli fu già eletto depu-

tato al Parlamento nazionale e paga, da più di tre anni, oltre tre mila lire d'imposizione diretta, in ragione dei suoi beni. Quindi egli si trova compreso nella categoria ventunesima dell'articolo 33 dello Statuto.

Io sono perciò lieto di essere incaricato dal primo Ufficio di proporvi di riconoscere la validità dei titoli di quell'egregio patrizio genovese e di ammetterlo a prendere seggio nel Senato.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lettesi alzi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Moris per riferire sui titoli del sig. cav. Raffaele Piria.

Senatore Moris. Il professore commendatore Raffaele Piria nominato Senatore del Regno, col R. Decreto del 15 di maggio p. p., è nato a Scilla il 22 agosto 1814; epperò ha oltrepassato l'età richiesta dallo Statuto.

Membro della Società italiana dei Quaranta da ben oltre sette anni, illustre per lavori ed opere fatte di pubblica ragione, il prof. Piria ha ben meritato della scienza e della patria.

Per la qual cosa l'Ufficio quarto crede che gli siano applicabili i numeri 18 e 20 dell'art. 33 dello Statuto, e ne propone, per organo mio, l'ammissione al Senato.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette sorga.

(Approvato.)

Quattro fra i signori Senatori, i cui titoli sono stati testè verificati, essendo presenti, si farà quindi luogo alla prestazione del loro giuramento.

Prego i signori Questori a voler introdurre nell'aula i signori Senatori Spinola, Ricotti, Balbi-Senarega e Pavese.

(Introdotti nell'Aula dai questori signori Senatori Di Pollone e Orso Serra, prestano giuramento secondo la consueta formula.)

Presidente. Do atto ai signori Senatori Spinola, Ricotti, Balbi-Senarega e Pavese del prestato giuramento e li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

La parola è al Senatore Farina per la rettificazione di un fatto.

Senatore Farina. Ho chiesto la parola per la semplice rettificazione di un fatto che mi venne erroneamente attribuito.

In altro recinto si disse che il Senatore Farina, aveva ordinato il sequestro del giornale *la Nazione* in Livorno.

Io devo rettificare questo fatto, perchè credo fermamente che chi lo asserì sia stato di certo indotto in errore.

Ho voluto fare questa rettificazione senza credere per ciò nè di aumentare nè di diminuire l'importanza del fatto.

Presidente. La parola è al signor Ministro degli Esteri.

Ministro degli Affari Esteri. In conformità del-

l'articolo 38 dello Statuto, ho l'onore di presentare a Senato gli atti che concernono il matrimonio di S. A. Reale la Principessa Maria Pia con S. M. il Re di Portogallo.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Esteri della presentazione degli atti che concernono il matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Pia con S. M. il Re di Portogallo, i quali, a termini dello Statuto, saranno depositati e conservati negli archivi del Senato.

La parola è ora al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio. Non occorre, o Signori che io rammenti a questo onorevole Consesso i gravi avvenimenti, che ebbero luogo nell'intervallo in cui il Parlamento rimase chiuso; non occorre del pari che io esponga i provvedimenti che il Ministero credette obbligo suo di prendere per porre in salvo la sua responsabilità, salvando l'ordine interno e mantenendo intatta la legge, e l'autorità della Corona e del Parlamento.

Noi avremmo, o Signori, desiderato di sottoporre al giudizio del Senato i nostri atti, e lo avremmo desiderato, fiduciosi che il Senato, ispirato da quel senso di giustizia che lo rende così meritamente rispettato, avrebbe tenuto conto della difficile condizione in cui ci trovammo, e non avrebbe voluto disapprovare la nostra condotta; ma la deliberazione, nella quale abbiamo dovuto venire, non ci permette di sollevare questa discussione.

Signori! Noi abbiamo stimato che nella gravità di questi momenti, in mezzo alle difficoltà che ne circondano, un governo non possa altrimenti esistere se non è grandemente appoggiato da una salda maggioranza dell'altro ramo del Parlamento.

Il Ministero credette che questa maggioranza non fosse sicura; egli quindi ha stimato debito suo di allontanarsi dal governo, sperando che il suo ritiro potesse rendere più facile la formazione d'una maggioranza, la quale dia appoggio ad altri uomini, che possano meglio provvedere ai pubblici interessi; ed è perciò che noi abbiamo creduto debito nostro di rassegnare i nostri poteri nelle mani del Re.

Dopo questa dichiarazione, io nulla credo di dover aggiungere al Senato; solo non posso a meno che esprimere la profonda emozione, colla quale noi tutti abbandoniamo quest'assemblea, e nello stesso tempo porgere al Senato i più vivi, i più sentiti ringraziamenti per il franco e sincero appoggio, di cui volle essere largo verso di noi, al quale appoggio crediamo dovere in gran parte quel poco di bene che ci pare d'aver fatto, durante il nostro servizio, per l'interesse del Re e della patria.

Voti (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Essendosi alcuni Senatori allontanati dall'aula, io temo che non siamo più in numero; prego perciò i signori Segretari di ciò verificare.

(I signori Segretari verificano.)

Presidente. Non siamo più in numero.

I signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio per la prossima adunanza: ma frattanto io prego i singoli uffici centrali di voler accelerare quanto più sia possibile la preparazione delle relazioni onde prossimamente si possa dar corso ai lavori.

Molte sono le leggi presentate; per la massima parte di esse fu già l'ufficio centrale costituito e quindi è a credere che fra pochi giorni vi potrà essere una messe abbondante di lavori onde alimentare parecchie sedute.

Per alcune leggi poi non si è ancora costituito l'ufficio centrale, io prego gli uffici di voler attendere a questo: poichè, ripeto, molti sono i progetti presentati, molta la materia urgente, e necessaria per conseguenza la celerità nella spedizione dei lavori.

I signori Senatori saranno convocati dunque per la prossima adunanza pubblica con lettere a domicilio.

L'adunanza è sciolta (alle ore 3 1/2).

CLXXV.

TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Sunto di petizioni* — *Comunicazione di R. Decreti di nomina di nuovi Senatori.* — *Congedi* — *Relazione sui titoli di nomina dei Senatori Manna, Quaranta, Capriolo e Beretta* — *Giuramento dei mentovati Senatori, nonché del Senatore Piria* — *Comunicazione del Governo* — *Discorso del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri* — *Approvazione di quattro progetti di legge: 1. Impianto di un nuovo cantiere militare nel porto di Livorno; 2. Cessione al patrimonio di S. M. della tenuta La Mandria; 3. Spesa per il trovato dell'ingegnere Agudio; 4. Lavori nel porto d'Ancona.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Siedono al banco del Ministero il cavaliere Farini, il conte Pasolini, il commendatore Peruzzi, il cavaliere Pisanelli, il commendatore Minghetti, il generale Della Rovere, il conte Menabrea, il Marchese Ricci, il professore Amari, e più tardi il commendatore Manna.

Il Senatore Segretario D'Adda, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Invito il signor Senatore Segretario D'Adda a dar conoscenza al Senato di un sunto di petizioni.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

- N. 3212. N. 34 abitanti di Solarussa (Cagliari);
» 3213. N. 29 abitanti di Fonni (Sassari),
» 3214. Il Consiglio comunale di Selargius (Cagliari)
e 43 abitanti dello stesso comune;
Domandano che venga approvato il progetto di legge per la concessione delle strade ferrate dell'isola di Sardegna nei termini che fu presentato senza tener conto delle osservazioni fatte in contrario senso.
» 3215. Il Consiglio comunale di Tilana (Cagliari);
» 3216. N. 103 abitanti di Oniferi (Sassari);
» 3217. N. 48 abitanti di Laconi (Cagliari);
Fanno istanza che nel progetto di legge per la concessione delle ferrovie sarde siano introdotte alcune modificazioni in ordine al tracciato delle linee ed alla cessione dei beni di ademprio.
» 3218. N. 28 ingegneri periti stimatori presso la Giunta del Censimento in Milano ricorrono al Senato onde ottenere che nella legge sulle pensioni agli im-

piegati civili venga introdotta una disposizione che provveda alla loro pensione di riposo (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

» 3219. N. 32 abitanti di Bonarrado (Cagliari), domandano che venga approvato il progetto di legge per la concessione delle strade ferrate dell'isola di Sardegna nei termini che fu presentato senza tener conto delle osservazioni fatte in contrario senso.

Presidente. Invito il signor Senatore Segretario Cibrario a dar lettura dei decreti di nomina di nuovi Senatori.

Il Segretario Senatore Cibrario legge i decreti reali coi quali sono nominati a Senatori del Regno i signori cavaliere Vincenzo Capriolo, cavaliere Lorenzo Valerio, comm. avv. Luigi Amedeo Melegari, cav. Filingeri Colonna Duca di Casarò, Longo nobile Francesco, cav. Emanuele Marliani, cav. Giuseppe Paternò di Spedalotto, conte Carlo Pepoli, professore Paolo Savi e conte Filippo Quaranta.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Di Bovino, De Gregorio, Strozzi, S. Vitale, Avossa e Piraino colle quali, chi per ragione d'ufficio, chi di salute, e chi di famiglia, domandano un congedo, che viene loro dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI DI NOMINA
DI NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è al signor Senatore Des Ambrois per la relazione sui titoli del Senatore cavaliere Manna.

Senatore **Des Ambrois**. Signori Senatori.

Il signor cav. Giovanni Manna, ora Ministro della Corona, fu nominato Senatore del Regno con decreto reale del 16 novembre scorso.

Egli riunisce i requisiti prescritti dallo Statuto.

Nato nel 1813, socio dell'accademia delle scienze di Napoli, dotto professore di quella Università, ebbe successivamente parecchie alte cariche di amministrazione e fra altre quella di Ministro segretario di Stato del Governo costituzionale in Napoli.

L'ufficio quinto mi conferì il gradevole incarico di proporvi la sua ammissione in Senato.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del cavaliere Manna voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Regis, per la relazione sui titoli del Senatore conte Quaranta.

Senatore **Regis**. Con regio decreto del 30 ora scorso novembre il signor conte Filippo Quaranta fu nominato Senatore del Regno, e designato come investito di una carica contemplata al N. 10 dell'articolo 33 dello Statuto.

Dai documenti presentati dal nuovo Senatore risulta che dopo aver egli percorso i gradi elevati della magistratura, fu chiamato sin dal novembre 1848 alla carica di uditore generale di guerra col grado di presidente d'onore passò più tardi a quella di avvocato generale militare presso il Tribunale supremo di guerra creato con più recenti ordinamenti.

In quest'ultima carica perseverò il conte Quaranta finchè ottenne il chiesto riposo con decreto regio 10 maggio del cadente anno, e vide onorata la nuova sua condizione del titolo e grado di primo presidente.

Gli esposti ceuni sulla carriera percorsa dal conte Quaranta per cui si evince appartenere egli veramente alla categoria segnata nel regio decreto di sua nomina al Senato, dispensano dall'osservare aver egli raggiunta non tanto, ma oltrepassata l'età voluta a quel fine dallo Statuto.

Il nuovo Senatore porterà a quest'angusta assemblea colla molta sua dottrina ed esperienza, la specialità della profonda cognizione della giurisprudenza militare.

A nome pertanto dell'ufficio quarto ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione del signor conte Filippo Quaranta alla sedia e voto della sua novella dignità.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette per l'ammissione a Senatore del conte Quaranta voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Riva per la relazione sui titoli del Senatore commendatore Capriolo.

Senatore **Riva**. Il signor commendatore ed avvocato Vincenzo Capriolo è stato nominato Senatore del Regno con regio decreto del 30 novembre scorso. Egli è nato il 10 giugno 1810, ed ha perciò l'età richiesta

dallo Statuto per essere eletto a tale dignità, ed è contemplato nella categoria 3 dell'articolo 33 dello Statuto stesso per aver fatto parte della Camera elettiva come deputato nella legislatura 5.a, 6.a, 7.a ed 8.a.

Io quindi a nome dell'ufficio 2° ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore d'Adda per la relazione sui titoli del Senatore cavaliere Beretta.

Senatore **D'Adda**. Il cavaliere Beretta è stato nominato Senatore del Regno con reale decreto del 16 novembre scorso.

Egli è nato il 17 aprile 1808 in Milano. Paga da più anni un censo superiore a quello richiesto dalla categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto. Riunendo esso i requisiti voluti, l'ufficio 4 mi diede quindi l'onorevole incarico di proporvi la convalidazione della nomina a Senatore di un uomo così benemerito del paese e della sua città nativa.

Presidente. Chi approva le conclusioni della relazione testè letta voglia alzarsi.

(Approvato.)

Trovandosi presenti i quattro Senatori la cui ammissione venne testè pronunciata, nonchè il signor Senatore Piria, i cui titoli furono già in precedente seduta verificati, prego i signori Senatori Orso Serra e d'Adda di volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotti nell'aula i Senatori Beretta, Capriolo, Quaranta, Piria e Manna prestano giuramento nella consueta formula).

Presidente. Do atto ai signori cavaliere Beretta, commendatore Capriolo, conte Quaranta, cav. Manna e cav. Piria del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Farini, *Presidente del Consiglio*. Ho l'onore di annunziare al Senato che Sua Maestà si è degnata di comporre il nuovo Ministero nel modo seguente:

- Presidente del Consiglio, Farini;
- Ministro degli affari esteri, Pasolini;
- » dell'interno, Peruzzi;
 - » delle finanze, Minghetti;
 - » di grazia e giustizia, Pisanelli;
 - » della guerra, Della Rovere;
 - » della marina, Ricci;
 - » dei lavori pubblici, Menabrea;
 - » dell'istruzione pubblica, Amari;
 - » di agricoltura, industria e commercio, Manna,

Signori!

Poichè ci fu dalla fiducia del Re affidato il grave incarico dell'amministrazione dello Stato, è nostro debito il dichiarare che noi cercheremo anzitutto nell'appoggio del Parlamento quella autorità che è necessaria per compiere nell'interno i buoni ordinamenti, e per rappresentare all'estero l'onore e gli interessi dell'Italia.

La nazione sente, come sia venuto il tempo di assicurare le conquiste e i benefici dell'unità, e di dare efficace opera all'interno ordinamento.

Noi ci proponiamo di rispondere a questa aspettazione dei popoli indagando studiosamente i bisogni ed interessi loro compiendo le riforme amministrative designate dall'esperienza, sulla base d'un largo decentramento, e dando opera solerte allo svolgimento delle libertà costituzionali in ogni parte dell'organismo dello Stato.

Ma questo svolgimento di libertà ha per sua prima e necessaria condizione l'ordine pubblico.

Se l'ordine pubblico non fosse fermamente mantenuto, l'Italia sentirebbe diminuire in sè la fiducia del proprio trionfo, e troverebbe, come un ostacolo sulla sua via, le insuperabili diffidenze dei governi e dei popoli d'Europa.

Gli italiani hanno dimostrato come, decisi e sicuri nei proponimenti dell'unità e del diritto nazionale, essi non disgiungano questa fede dalla loro profonda devozione alla Monarchia ed alla legge.

Allo spettacolo di senno civile che ha dato l'Italia si unisce il sentimento della riconoscenza nazionale verso l'esercito, simbolo e pegno dei nostri destini, che, dopo avere eroicamente combattute le battaglie dell'indipendenza, diede, in una dolorosa prova, il più nobile esempio di abnegazione e di disciplina, restaurando la violata autorità delle leggi.

Noi portiamo, o signori, al potere, quasi non è bisogno il dichiararlo, intera la fede che sta nell'animo di ogni italiano, i principi di diritto pubblico che hanno costituita la nazione, i voti che il Parlamento ha solennemente espressi. Fermi nell'incrollabile convincimento che l'unità nazionale avrà il suo compimento, crediamo di rispondere a un sentimento di comune dignità astenendoci dalle promesse a cui non succedono i pronti effetti, e troviamo nella nostra istessa fede il diritto di dichiarare all'Italia, che essa deve attendere questo compimento dallo svolgersi degli avvenimenti, e dalle occasioni preparate ed attese, senza illusioni, e senza sfiducia (*bravo, bene*).

L'opera del nostro risorgimento si è iniziata ed è progredita per l'adesione spontanea degli animi, pel concorso delle volontà, e si è presentata all'Europa come un pegno di tranquillità e di progresso fra le civili nazioni.

Noi seguireremo per questa via; tenendo conto delle condizioni generali dell'Europa, e solleciti di conservare all'Italia le sue alleanze e la piena sua indipendenza (*bravo*).

Grande impresa che la Provvidenza ha visibilmente affidato alla nostra generazione, accordandoci le occasioni propizie, le virtù necessarie, donandoci soprattutto quel Re prode e leale, nel cui senno si rinfranca la fede della nazione, nel cui nome si intitola la nuova concordia italiana, e si confondono gli indissolubili destini dell'Italia e della Dinastia (*Applausi*).

AP. CVAZIONE
DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione di vari progetti di legge. Il numero legale dei senatori oggi risulta di 87, onde sarà necessario che, essendo di poco maggiore il numero dei presenti, avvertano i signori senatori di non allontanarsi dall'aula, essendovi parecchi progetti di urgente discussione.

Il primo portato all'ordine del giorno è quello relativo all'impianto di un nuovo cantiere militare nel porto di Livorno.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra e atti del Senato N. 208*).

Menabrea, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Menabrea, ministro dei lavori pubblici. Debbo dichiarare a nome del Ministero che esso accetta il progetto presentato dal precedente Ministero.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola passo alla lettura degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le opere necessarie all'impianto di un nuovo cantiere di costruzione navale per la marina militare nella località dell'ex-lazzaretto di San Rocco in Livorno. »

(Approvato.)

Art. 2.

« È autorizzata la spesa occorrente sia per i lavori di adattamento del cantiere, che per gli affondamenti necessari a dar passo alle navi che vi saranno varate, nella complessiva somma di L. 490,000. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Tale spesa sarà ripartita come segue:

« Sul capitolo corrispondente. *Lavori straordinari nei fabbricati*, del bilancio del Ministero della marina pel 1862 (già inserita all'articolo primo del capitolo 39 nel progetto di bilancio presentato al Parlamento) L. 100,000

« Sul corrispondente capitolo ed articolo del bilancio del Ministero di marina pel 1863 » 140,000

« Sull'articolo 49 del capitolo 26 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici pel 1862 » 70,000

« Sul corrispondente capitolo ed articolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici del 1863 » 180,000

Totale L. 490,000

(Approvato.)

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto, credo sarebbe bene di procedere alla discussione di un altro progetto di legge. Così si faranno due squittinii con una sola chiamata. Se il Senato non fa osservazioni, s'intenderà che approva questo sistema per risparmio di tempo.

Viene in discussione il progetto di legge per l'approvazione della cessione della tenuta denominata la *Mandria* dalle finanze dello Stato al patrimonio privato di S. M. di cui dà lettura (*V. infra e atti del Senato N. 215*).

Minghetti, Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di dichiarare che il Ministero accetta pienamente la convenzione già stabilita.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, passerò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È approvata la convenzione in data del 19 aprile 1862 tra le finanze del regno ed il nostro patrimonio privato relativa alla cessione da quelle a questo della tenuta denominata *Mandria*, posta sui confini dei comuni di Venaria Reale e di Druent. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Tale convenzione dovrà ridursi in atto pubblico. »

(Approvato.)
Si passa allo squittinio segreto sopra i due progetti di legge.

(Il Senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione.

Sul progetto per l'impianto di un nuovo cantiere militare nel porto di Livorno.

Numero dei votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Sul progetto per l'approvazione della cessione della tenuta denominata la *Mandria* dalle finanze dello Stato al patrimonio privato di S. M.

Numero dei votanti	88
Favorevoli	81
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinnovo ai signori Senatori la preghiera di non allontanarsi dall'aula. Se mancano due voti, non si può procedere alla votazione delle rimanenti leggi. Frattanto i signori Senatori segretari verificheranno se vi è il numero legale.

Prezo i signori Senatori di voler tutti riprendere i loro posti affinché possano essere numerati.

(I Segretari procedono alla verifica.)

Presidente. Viene ora in discussione il progetto di legge iniziato alla Camera dei deputati per l'autorizzazione della spesa per lo esperimento del trovato dell'ingegnere Agudio, diretto a superare le forti pendenze coi treni delle strade ferrate ordinarie (*Vedi infra e atti del Senato N. 216*).

La discussione generale è aperta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Debbo dichiarare al Senato che il Ministero accetta questo progetto di legge.

Presidente. Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 60,000 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici del 1862 per supplire alle spese occorrenti al completamento dell'esperimento del trovato dell'ingegnere T. Agudio, diretto a superare le forti pendenze coi treni delle strade ferrate ordinarie. »

(Approvato.)

Art. 2.

« La somma stanziata nell'articolo precedente verrà sborsata allora soltanto che l'ingegnere T. Agudio avrà fornito al Ministro dei lavori pubblici la prova di aver a sua disposizione le rimanenti somme occorrenti a condurre a compimento gli esperimenti necessari per dimostrare la pratica applicabilità del suddetto trovato all'industria ferroviaria. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il Ministro dei lavori pubblici darà le disposizioni occorrenti ad assicurare la regolarità ed efficacia di questi esperimenti, e presenterà intorno ai risultati dei medesimi una relazione al Parlamento nazionale. »

(Approvato.)

Presidente. Se il Senato consente, si faranno come l'altra volta, due squittinii con una sola chiamata.

Viene ora in discussione il progetto di legge relativo a spese straordinarie per lavori da eseguirsi nel porto di Ancona.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra e atti del Senato N. 218*).

La discussione generale è aperta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Debbo dichiarare che il Ministero accetta questo progetto di legge.

Presidente. Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 700,000 per ridurre a modo praticabile la scogliera del porto d'Ancona. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Tale spesa verrà stanziata in apposito capitolo con designazione corrispondente nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici ripartitamente come segue: »

« Esercizio 1862 capitolo 147-A	L. 100.000
» 1863 id.	» 300.000
» 1864 id.	» 300.000
Totale L. 700.000	

(Approvato.)

Art. 3.

« È autorizzata la straordinaria spesa di L. 300.000 per la costruzione dei due scali d'alaggio e di un cantiere da costruzione navale nel porto d'Ancona. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Tale spesa verrà stanziata nel capitolo anzidetto, in un secondo articolo, con designazione corrispondente nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici ripartitamente come segue: »

« Esercizio 1862 capitolo 147 A art. 2	L. 100.000
» id. 1863 id.	» 200.000
Totale L. 300.000	

(Approvato.)

Art. 5.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 2.400.000 per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Ancona. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel capitolo anzidetto, in un terzo articolo con corrispondente designazione ripartitamente come segue: »

« Esercizio 1862 capitolo 147 A, art. 3	L. 300.000
» 1863 id.	» 700.000
» 1864 id.	» 700.000
» 1865 id.	» 700.000
Totale L. 2.400.000	

(Approvato.)

Presidente. Si passa allo squittinio segreto.

Mentre si procede all'appello nominale, prego i signori Senatori ad avvertire che se manca un Senatore non vi è più il numero legale.

(Il Senatore Segretario Arnulfo procede all'appello nominale.)

Presidente. Aspettando che giunga ancora un Senatore, il quale è uscito testè, e che spero potrà rientrare affinché si abbia il mezzo di raccogliere il numero legale dei voti, credo opportuno di pregare il Senato perchè voglia fissare il suo ordine del giorno. Per domani veramente non vi sarebbe altro che il progetto di legge portato all'ordine del giorno d'oggi, quindi io proporrei al Senato di riunirsi in adunanza pubblica lunedì, per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia.
2. Modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento doganale.
3. Concessione di una rete di strade ferrate nell'isola di Sardegna.

Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà in tale conformità fissato l'ordine del giorno per lunedì prossimo alle ore due.

Avendo i Senatori tutti votato, si procederà alla verificazione dello squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Progetto relativo alla spesa per l'esperimento del trovato dell'ingegnere Agudio.

Numero dei votanti	87
Favorevoli	65
Contrari	21

Il Senato approva.

Sul progetto relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per lavori nel porto d'Ancona.

Numero dei votanti	88
Favorevoli	70
Contrari	18

Il Senato approva.

Debbo ripetere l'avvertenza, il numero legale essere di 87 e quindi necessario che vi sia un concorso analogo di Senatori nelle prossime adunanze.

La seduta è sciolta (ore 4).

CLXXVI.

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. *Sunto di petizioni — Congedo — Omaggi — Relazione sui titoli di nomina del Senatori Pepoli, Melegari, Filingeri Colonna — Giuramento del Senatore Melegari — Approvazione del progetto di legge per lo stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia — Messaggio del Presidente della Camera elettiva, con cui trasmette un progetto di iniziativa parlamentare — Giuramento del Senatore Filingeri Colonna Duca di Cesaro — Istanza del Ministro dei lavori pubblici, per differire la discussione sul progetto relativo a modificazioni sulla legge per l'ordinamento delle guardie doganali — Discussione sul progetto di legge per la concessione di strade ferrate nell'isola di Sardegna — Dichiarazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Proposta della questione sospensiva del Senatore Riva, combattuta dai Senatori Siotto-Pintor, Serra F. M., Musio, Pareto, Mameli e Giovanola — Osservazioni in merito del Senatore Laconi — Considerazioni del Senatore Sutti — Presentazione di un progetto di legge — Relazione della questione sospensiva.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, degli Affari Esteri, della Guerra e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3220. Il Consiglio comunale di Samassi (Cagliari) e 65 abitanti dello stesso comune;

» 3221. La Deputazione provinciale di Cagliari;

» 3222. La Società umanitaria in Cagliari;

Domandano che venga approvato il progetto di legge per la concessione delle strade ferrate dell'isola di Sardegna nei termini che fu presentato, senza tener conto delle osservazioni fatte in contrario senso.

» 3223. Il Consiglio comunale di Tempio (Sassari) ricorre al Senato onde ottenere nella costruzione della ferrovia dell'isola una diramazione da Ozieri a Tempio.

Presidente. Invito il Senatore segretario Arnulfo a dar conoscenza di una domanda di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge la lettera del Senatore Natoli, colla quale chiede un congedo di un mese che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Porto a contezza del Senato gli omaggi fattigli:

Dal sig. avv. Vito La Mantia di due copie della sua *Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia*;

Dal sig. Luigi Landolfi dei *Cenni biografici e di diverse iscrizioni fatte in morte del Senatore del Regno Giuseppe Nardelli*.

Dal sig. G. L. Queirolo d'una sua *Proposta sul modo di migliorare il credito pubblico del Regno d'Italia*.

Dal sig. avv. Cesare Castiglioni, direttore dell'ospizio dei pazzi in Milano, d'un suo *Commentario sulla scrofola o malattia scrofolosa*;

Dal sig. Prefetto di Pesaro e Urbino d'una *Relazione sullo stato di quella provincia e degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria dal 20 al 24 giugno 1862*;

Dal sig. Sindaco di Reggio nell'Emilia del *Resoconto morale della Giunta municipale di quella provincia*;

Dal sig. Tommaso Marglieri, parroco di Sepino, di un' *Orazione funebre in memoria di Luigi Stanislao Fusco e Carolina Cinelli*;

Dal sig. colonnello Domenico Martines d'una sua *Memoria di fisica popolare, il torchio idraulico*.

Dal sig. Ministro delle Finanze di num. 200 copie del primo volume della *Collezione delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni sul registro, bollo e sopra altri rami dell'amministrazione demaniale*;

Dal sig. Ministro d'agricoltura, industria e commercio di n. 150 copie degli *Allegati ai cenni e considerazioni del sig. conte di Salmour, sul credito fondiario e sul credito agricolo in Francia ed in Italia.*

RELAZIONE SUI TITOLI DI NOMINA DI NUOVI SENATORI

Presidente. Do la parola al Senatore Matteucci per la relazione sui titoli a Senatore del conte Carlo Pepoli.

Senatore Matteucci, Relatore. Il conte Carlo Pepoli sindaco della città di Bologna, fu con R. Decreto delli 30 novembre scorso nominato Senatore del Regno.

Il conte Pepoli ha l'età voluta dallo Statuto per essere ammesso fra i Senatori.

Gli alti uffici occupati dal conte Pepoli nello Stato e nell'interesse della causa italiana, i meriti letterari che lo distinguono, la sede per tre volte tenuta dal Pepoli nella Camera dei Deputati, sono titoli che mettono il Pepoli nella categoria terza e ventesima dell'art. 33 dello Statuto e per i quali a nome del secondo Ufficio vi propongo di ammetterlo come membro di questo illustre consesso.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni testè lette: chi le approva si alzi.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Chiesi per la relazione sui titoli a Senatore del Commendatore Melegari.

Senatore Chiesi, Relatore. L'avv. Luigi Amedeo Melegari di Reggio, d'anni 55, grande ufuziale dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, professore emerito di diritto costituzionale nominato Senatore del Regno con regio Decreto del 30 novembre 1862, è uno dei distinti e benemeriti cittadini dell'Emilia.

Le vicende politiche del 1831, alle quali prese parte comechè in usai verde età, spinto da carità di patria, lo costrinsero ad esulare dalla terra natale e dall'Italia; ma la scuola dell'avventura fu per lui stimolo ed occasione per salire in fama. Pubblicò lodatissimi lavori sulla filosofia e sulla storia del diritto sul diritto internazionale e sull'economia politica. Fu professore nella facoltà di giurisprudenza di cui ebbe per più anni la presidenza, nell'antica accademia di Losanna, che accolse in quell'epoca nel suo seno tanti uomini illustri d'ogni parte d'Europa, ed ebbe molta parte nell'opera legislativa di quel paese.

Allorchè nella memoranda epoca del 1848 furono largite al popolo subalpino le franchigie costituzionali, il Melegari ebbe l'alto onore di essere richiamato in Italia dalla magnanimità di Re Carlo Alberto ed eletto professore di diritto costituzionale nel regio Ateneo di Torino, dove gli fu aperto largo campo per dare luminose prove del suo insegnamento e della sua dottrina. Fu per sei legislature deputato al Parlamento, nel 1859 nominato consigliere di Stato, e gli eminenti servizi

resi per lunghi anni alla causa della libertà e dell'indipendenza nazionale gli valsero la nomina a Senatore del Regno italiano. Appartenendo egli pertanto alle categorie contemplate nei numeri 3 e 20 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno, io, che mi pregio di essergli concittadino ed amico, sono lieto di proporgli a nome dell'Ufficio secondo la conferma della sua nomina.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni testè lette.

Chi le approva si alzi.

(Approvato.)

Do la parola al Senatore Oldofredi per la relazione sui titoli a Senatore del comm. Filingeri Colonna duca di Cesarò.

Senatore Oldofredi, Relatore. Il cav. comm. Giovanni Filingeri Colonna duca di Cesarò attualmente prefetto della provincia di Bergamo, è nato il 18 settembre 1819 ed ha per conseguenza l'età prescritta dalla legge.

Fu Pari ereditario del regno di Sicilia nel 1848; prese parte a tutti gli atti importanti di quel Parlamento, come quello della decadenza dei Borboni dal trono della Sicilia, e dell'elezione del duca di Genova a Re di quell'isola ed ultimamente dell'annessione dell'isola al Regno d'Italia.

Fu poscia Governatore e Prefetto di Palermo ed ora lo è della provincia di Bergamo.

Appartiene alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto risultando dalle informazioni assunte dai suoi concorrenti che siedono in Senato, che il duca di Cesarò possiede al di là del censo necessario per essere Senatore. Avendo perciò le qualità volute, propone a nome dell'Ufficio V che sia ammesso all'esercizio delle funzioni di Senatore.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè emesse dal Senatore Oldofredi.

Chi le approva sorga.

(Approvato.)

Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore Melegari, prego i signori Senatori Chiesi ed Orso Serra a volerlo introdurre per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Melegari presta giuramento nella formula consueta.)

Ne atto al signor commendatore Melegari del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UN CORDONE TELEGRAFICO SOTTOMARINO.

(V. Atti del Senato N. 219.)

Presidente. Debbo avvertire che, come nella seduta precedente, oggi il numero legale è di 87.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto

di legge per lo stabilimento di un cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia.

Darò lettura del testo del progetto di legge (V. infra.)

La discussione generale è aperta.

La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Dichiaro al Senato che il Ministero accetta questo progetto di legge.

Presidente. Se non si domanda la parola passo alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata il 3 luglio 1862 dai Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici col signor D. P. Gamble, come rappresentante della casa Glass ed Elliot d'Inghilterra, per la costruzione, l'immersione e posti in esercizio di un cordone sottomarino tra le isole di Sardegna e di Sicilia.

Se nessuno domanda la lettura della convenzione di cui è menzione in questo primo articolo, si passerà oltre, come per l'ordinario si pratica.

Non essendovi osservazione in contrario, metto ai voti l'articolo testè letto, chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

La esecuzione dell'art. 9 della convenzione sarà iscritta la somma di lire 1,110,000, compresa quella di lire 10,000 per le spese di assistenza ed altre relative alla detta costruzione ed immersione, nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici del corrente anno 1862, titolo II (spese straordinarie) in apposito capitolo col numero 178 ter. sotto la denominazione seguente: Costruzione della linea telegrafica sottomarina tra la Sardegna e la Sicilia.

(Approvato.)

Si procede ora allo squittinio segreto.

Il Senatore Segretario D'Adda fa l'appello nominale.

Risultato della votazione.

Numero dei votanti 93

Favorevoli 74

Contrari 19

Il Senato approva.

Prima di passare all'altro progetto che è all'ordine del giorno darò lettura di un messaggio testè ricevuto dal sig. Presidente della Camera dei Deputati.

Il sottoscritto si pregia trasmettere all'onorevole sig. Presidente del Senato del Regno, il progetto di legge di iniziativa della Camera dei Deputati e dalla medesima approvato nella seduta del 13 dicembre 1862 concernente La estensione alla Sicilia del decreto del produttore di Napoli 22 ottobre 1860, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di questa assemblea. Lo scrivente preferisce all'onorevole signor Presidente gli atti della disintissima sua considerazione.

Torino, 15 dicembre 1862.

Sott. Il Presidente
S. Teccio

Il progetto sarà stampato ed avrà il suo corso negli Uffici.

Essendo presente ora anche il duca di Cesard i cui titoli furono verificati in questa seduta, prego i signori Senatori conte di Pollone e conte Amari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'aula il Senatore Filingeri Colonna duca di Cesard, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al signor duca di Cesard del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento delle guardie doganali.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola: siccome il signor Ministro delle Finanze trovasi alla Camera dei Deputati, pregherei il Senato di voler differire la discussione del presente progetto di legge e di passare all'altro che è ugualmente portato all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLE STRADE FERRATE DI SARDEGNA

(V. Atti del Senato N. 217.)

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario terrò il Senato per assenziente alla trasposizione di questo progetto, e s'intenderà la discussione del medesimo rinviata dopo quella relativa alle ferrovie di Sardegna.

Prego i Membri dell'Ufficio Centrale a voler prendere posto al banco delle commissioni.

Leggerò il progetto di legge:

Art. 1. È approvata la Convenzione coll'annesso capitolato in data del 14 luglio 1862, intesa fra i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, ed il signor Gaetano Semenza, di Londra, contraente in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, relativa alla concessione di strade ferrate nell'isola di Sardegna.

Art. 2. Per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta Convenzione è fatta facoltà al Governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivili in Sardegna, compresi quelli conosciuti sotto la denominazione di cussergie, ettari 200 mila da assegnarsi in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'isola.

Art. 3. La scorporazione dei terreni di cui sopra si farà dividendo in due lotti di qualità e valore eguali i terreni ademprivili situati nella giurisdizione di ciascuna Comune.

La sorte deciderà quale debba essere la porzione da assegnarsi ai concessionari.

Art. 4. Il riparto sarà fatto coll'opera di tre periti, dei quali l'uno rappresenterà i concessionari, un altro i Comuni, il terzo sarà nominato d'ufficio dal Ministro d'agricoltura e commercio.

« Il perito per conto dei Comuni sarà nominato dalla riunione dei sindaci che compongono il distretto mandamentale a maggioranza assoluta di voti ed in caso che non si ottenesse la maggioranza suddetta, dalla deputazione provinciale.

« Art. 5. Dopo l'estrazione a sorte, l'arbitramento fatto dai periti sarà per decreto del Prefetto reso immediatamente esecutorio.

« Art. 6. Se la porzione per tal modo assegnata ai concessionari non risultasse di ettari 200 mila, e vi fosse eccedenza, le deputazioni provinciali delibereranno riunite, come e per quali terreni parimente adempribili debba farsi l'aumento o la diminuzione.

« Art. 7. I decreti dei Prefetti di cui all'art. 5 corredati dalle relative perizie e verbali avranno forza di atti pubblici, e sulla loro presentazione avrà luogo la relativa mutazione di proprietà in catasto.

« Art. 8. Le spese occorrenti alla scorporazione e riparto dei terreni ed alla fissazione dei limiti restano a carico dei concessionari.

« Art. 9. Con legge soppressiva degli adempribi si provvederà ai diritti dei Comuni e dei cussorgiali ed altri utenti mediante la cessione ad essi dei rimanenti terreni adempribili in quelle proporzioni e con quelle prescrizioni ed oneri che saranno stabiliti dalla stessa legge. »

La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei lavori Pubblici. Signori: Il Ministero crede che la Sardegna ha diritto ad avere strade ferrate nello stesso modo che questo nuovo mezzo di comunicazione è stato accordato alle altre provincie dello Stato. Perciò esso non potrebbe opporsi ad una legge la quale ha per iscopo di dotare quest'isola importante di un vasto sistema di comunicazioni.

È vero che esaminando le condizioni che formano l'oggetto delle stipulazioni relative a questa legge, si potrebbe studiare e forse trovare il mezzo di meglio ordinare gli interessi dei Comuni e dello Stato, non che la rete delle strade ordinarie provinciali e comunali con quella delle ferrovie che si tratta d'eseguire.

Ma considerando che questo progetto di legge è l'oggetto dei desideri di tutta l'isola, è già stato approvato dalla Camera dei deputati, e lo è pure dalla maggioranza del vostro ufficio Centrale, il Ministero crede doverlo accettare, non credendo che sia né utile né prudente il togliere a quest'isola perfino la speranza che io essa era nata col progetto di legge che è sottoposto alle vostre deliberazioni. Perciò, come io diceva por' anzi, il Ministero accetta questo progetto di legge, e completamente si rimette al voto del Senato.

Presidente. Siccome il signor Senatore Riva intende di muovere una questione pregiudiziale, darò in prima la parola a lui, ben inteso sulla riserva che dopo esaurita questa questione, qualora non vi fosse ammessa, si aprirà la discussione generale sul merito della legge.

Ministro dei lavori Pubblici. Domanderò prima la parola per una comunicazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Onde abbreviare le discussioni che possono sorgere intorno a questo progetto, è debito mio di comunicare al Senato alcune dichiarazioni che furono fatte al signor Semenza il quale rappresenta la compagnia dei concessionari. La prima è la seguente:

« A maggior schiarimento circa il numero dei chilometri a costruire per la concessione delle strade ferrate della Sardegna, il sottoscritto dichiara che il quantitativo colla garanzia del Governo non eccederà il numero di trecento novanta.

« Il sottoscritto prega l'E. V. a voler dar copia di questa dichiarazione alla presidenza del Senato del Regno.

« Firmato, GAETANO SEMENZA

per sé e per i suoi consoci, come da procura esistente presso il Ministero dei lavori pubblici.

« Torino, 11 dicembre 1862. »

Vi è inoltre quest'altra dichiarazione:

« A maggior schiarimento dell'articolo 55 del capitolo di concessione per le ferrovie dell'isola di Sardegna relativamente all'impegno assunto per ridurre a coltura domestica i terreni ceduti, il sottoscritto assume speciale impegno di coltivare a cotone un'estensione di circa 5 mila ettari di essi terreni suscettibili nelle condizioni economiche di tal genere di utile coltura.

« Il sottoscritto assume pure l'impegno che la compagnia fiancheggerà dove possibile le linee della ferrovia con piante adatte al suolo ed al clima.

« Pregasi l'E. V. Illustrissima di voler far noto alla presidenza del Senato del Regno il contenuto della presente dichiarazione.

« Firmato, GAETANO SEMENZA

per sé e per i suoi consoci concessionari come da procura depositata al Ministero dei lavori pubblici.

« Torino, 15 dicembre 1862. »

Quest'ultima dichiarazione tende a provare che la società concessionaria ha intenzione di sviluppare nei terreni che le saranno concessi tutte le colture che sono più adatte alla natura del suolo della Sardegna.

Debo anche rammentare al Senato che la Società concessionaria, onde maggiormente chiarire la concessione di 200 mila ettari di terreno, di cui è cenno anche nel progetto di legge, ha fatto la dichiarazione che trovasi in seguito alla relazione dell'Ufficio Centrale e della quale darò nuovamente lettura:

« Eccellenza,

A maggiore schiarimento degli obblighi reciprocamente assunti dal Governo e dalla Compagnia concessionaria delle strade ferrate di Sardegna relativamente alla cessione dei terreni ademprivili, il sottoscritto tanto a nome proprio, quanto a quello dei suoi consoci, si obbliga, che fereno il disposto degli articoli della legge dal 4 al 7 inclusivi, la Compagnia non molesterà il Governo per qualunque controversia possa p i insorgere fra la stessa Compagnia e qualche individuo o Comune della Sardegna, in conseguenza dei suddetti articoli di legge.

« Il sottoscritto prega l'E. V. a voler informare l'Ufficio del Senato della presente dichiarazione, acciò possa avervi riguardo.

« GAETANO SEMENZA

per sè e per i suoi consoci, come da procura esistente presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

« Torino, il 5 dicembre 1852. »

Come vedete, o Signori, la Società concessionaria ha avuto in mira di limitare l'estensione della rete ferroviaria in modo che non si credesse che essa fosse indefinita.

In secondo luogo si sono date spiegazioni circa l'interpretazione dell'articolo relativo alla cessione di 200 mila ettari di terreno, in guisa da evitare quelle difficoltà che potessero sorgere, ove la cessione di questi 200 mila ettari trovasse qualche ostacolo rispetto all'altra legge che è già stata presentata al Senato a quest'uopo.

Quindi vi è la terza dichiarazione che ho avuto l'onore di leggere, nella quale si vede l'intenzione della Società, come già accennava, di procurare all'isola sopra i 200 mila ettari di terreno che sono stati conceduti, quel genere di cultura più acconcia alle varie località.

Ho l'onore di deporre sul banco della presidenza le dichiarazioni testè lette.

Presidente. Trasmetto queste dichiarazioni al relatore dell'Ufficio Centrale.

Il senatore Riva ha la parola.

Senatore Riva. Altro dei membri della minoranza dell'Ufficio Centrale, la quale opinava non potersi accogliere la legge che venne presentata sulle ferrovie di Sardegna, sento il debito di esprimere in poche parole i motivi del mio voto.

Questi motivi non riguardano la parte tecnica del progetto; nemmeno hanno tratto all'aggravio che il Governo si assume per la garanzia di un prodotto chilometrico delle ferrovie medesime; incompetente a tale riguardo io riservai il mio voto, e mi riservai d'informarlo alla convinzione che sarà in me sorta dalla discussione che avrebbe potuto aver luogo a tale riguardo

in questo caso stesso. Le osservazioni, oltre ciò, che emettevo nell'Ufficio Centrale non avevano per iscopo diretto l'opposizione ad accogliere tale legge, ma non tenevano ad altro che a fare sospendere la discussione di essa, e di fare precedere alla medesima la discussione sulla legge degli ademprivi.

Questa mia risoluzione aveva per iscopo non di negare alla Sardegna strade ferrate, nè di allontanare il Governo dal fare nei limiti del possibile quei maggiori sacrifici che fossero necessari per ottenere l'intento.

Il mio scopo era solo di sottrarre il Governo dal pericolo di assumere un'obbligazione la quale non potesse poi suo malgrado, e per difficoltà materiali esguire, e quindi vedersi soggetto a dare con indennità ciò che non potrebbe dare in natura, e subire una spesa impreveduta che a calcoli fatti non può essere inferiore a 30 milioni.

L'articolo 8 del capitolato stabilisce che sono reduti a titolo di sussidio 200 mila ettari di terreni ademprivili nell'isola di Sardegna alla società concessionaria delle ferrovie.

Questa disposizione, a parer mio, suppone due cose, primo che il Governo abbia la proprietà di 200 mila ettari di beni ademprivili in Sardegna, in secondo luogo combinando il disposto di quest'articolo 8 col disposto della legge all'articolo 2 nel quale si accenna come questi beni debbano trasmutarsi in libera proprietà egli è evidente che si presuppone anche che i beni non solo sieno del Governo, ma sieno ancora liberi dagli ademprivi. Ora questa libertà e questa proprietà sono esse provate?

Ecco la questione. Nel 1859 veniva presentata una legge suppressiva degli ademprivi; nella relazione che precede quella legge il Ministro accennava come i comuni della Sardegna facessero parecchie opposizioni tra le quali fossero più notevoli quelle che riguardavano il modo di riparto della proprietà; alcuni, diceva il Ministro, pretendono i due terzi della proprietà, altri la vogliono tutta assolutamente; quella legge sfuggiva quindi alla difficoltà accennando con un articolo inserito nella medesima che la disposizione di quella legge relativa all'abolizione degli ademprivi non avrebbe ostato a che chiunque od individuo o Comune avesse poscia esposto delle ragioni che crecessero potergli competere riguardo alla proprietà dei beni sciolti dagli ademprivi; e noi, o Signori, ricordiamo che in questo recinto voci autorevoli si elevarono per provare che la totalità dei beni ademprivili apparteneva ai Comuni. Quella legge non ebbe esito ulteriore e rimase allo stato di progetto.

Nella relazione che precede la legge attuale il Ministro allude a quella discussione, e dice che dopo di essa vennero trasmesse al Senato migliaia di petizioni nelle quali fra le altre cose, taluni pretendevano la proprietà di tutti i beni ademprivili. Quindi senza accennare in alcun modo come questa questione sia stata risolta dico che egli confida che i Sardi si adatteranno a questo riparto di beni ademprivili, sapendo che una

metà è data assolutamente ai Comuni, e l'altra metà, riservata al Governo sarebbe impiegata nella formazione di una rete di strade ferrate nella Sardegna, e così che, anche questa parte dei beni ademprivili sarebbe tornata a vantaggio dei Sardi medesimi.

Ma questa è una speranza, che fino ad un certo punto posso dividere anch'io, ma noi dobbiamo fondarci sulla certezza quando si tratta di una convenzione. D'altronde quest'argomento ha anche il suo lato debole, e credo che appunto per questo motivo debba precedere la discussione della legge sugli ademprivi a quella della legge sulle strade ferrate, perchè si potrebbe fare un argomento contrario.

Quando i Sardi vedano che una volta approvata irrevocabilmente la legge sulle ferrovie essi potranno godere di ambedue questi vantaggi, cioè delle ferrovie e degli ademprivi, domando se la probabilità prevista dal Governo non verrà almeno a scembarci alquanto?

Tanto è vero poi che la legge sulla libertà di questi terreni non è ancora emanata, che la Camera dei Deputati la quale ha voluto far precedere la discussione di questa legge a quella sugli ademprivi ha dovuto sconvolgere le cose, alterare radicalmente il testo del progetto del Ministero, perchè altro è il dare 200jm. ettari di beni già ademprivili, come diceva il testo primitivo, altro è il dare 200jm. ettari di beni ademprivili; e sono certo che la Società non si adatterebbe guari a veder eseguita letteralmente la convenzione si come venne tradotta dall'altro ramo del Parlamento.

A rinfrancare il Senato da questi dubbi e da queste difficoltà venne trasmessa la dichiarazione stata testè letta dal signor Ministro e che è inserita in calce della relazione. Se il significato di questa dichiarazione importasse assolutamente pella Società concessionaria la rinuncia al diritto di evizione verso il Demanio, se l'effetto di questa dichiarazione fosse quello di far passare nelle mani dei concessionari il beni ademprivili tali quali sono presso il Governo, vale a dire che il Governo non avesse a cedere altro che i diritti che ad esso possono competere su questi beni ademprivili, per me l'ostacolo sarebbe riuolto, ed in questa parte non avrei difficoltà di votare la legge; ma pare a me che tale non si possa ravvisare la portata di questa promessa, o dichiarazione. D'atti cosa si pro-nette?

Si promette di non molestare il Governo per qualunque controversia, possa poi insorgere fra la stessa compagnia e qualche individuo o Comune della Sardegna, ed evidentemente con ciò si fa allusione a quei turbamenti di possesso che è prevedibile che sorgeranno, anche dopo che una legge abolitiva degli ademprivi abbia stabilito che la proprietà della metà di questi beni ademprivili spetta al Governo.

D'altronde poi altro è non molestare il Governo, ed altro il rinunciare alle ragioni che in caso di evizione possono competere.

Un creditore non molesta il suo debitore allorchando concede more discrete al pagamento, ma quando, trascorse

queste more, esso esige il fatto suo, non si può certamente dire che con ciò molesti il suo debitore.

Così egli è noto in giurisprudenza che quando non si appone una condizione sospensiva, o non è fissata una mora per l'esecuzione d'una convenzione, il giorno scade immediatamente, e la convenzione si deve subito eseguire.

In questo caso noi facciamo una di queste convenzioni, nelle quali non è apposta condizione veruna, non è fissata una mora per l'esecuzione della obbligazione stessa.

Appena definitivamente approvata la convenzione: la compagnia sarebbe quindi in diritto a terminare della convenzione medesima di domandare l'esecuzione per parte del Governo degli obblighi che si sarebbe assunti.

In questa dichiarazione la Società promette che non molesterà il Governo.

Questo può significare che non richiederà subito l'esecuzione per parte di quello dell'assuntasi obbligazione, della rimessione, cioè, dei 200jm. ettari; ma alloquando sarà passato un semestre, od un anno, e la società concessionaria avrà già adempiuto in parte alle sue obbligazioni, essa non moleterebbe, secondo me, il Governo quando venisse a domandare l'esecuzione delle obbligazioni che il Governo si assume, ma solo esigerebbe quello che le è dovuto, e nulla più, e nessuno le potrebbe opporre di aver violato la promessa che in questa dichiarazione contiene.

Escrivi brevemente, o Signori, il perchè lo opinava che questa legge si dovesse sospendere fin visto l'esito della legge sugli ademprivi.

Io vi propongo dunque questa questione, e vi prego a voler rimandare questa discussione fin veduto l'esito della legge sugli ademprivi, nella quale siano stabiliti i due estremi richiesti, cioè, proprietà presso il Demanio dei beni ademprivili, o libertà dei medesimi.

Riassumendo pongo la questione in questi termini:

È egli possibile sì o no, che dopo approvata definitivamente la legge sulle ferrovie, non venga del pari approvata quella degli ademprivi, come successe nel 1859?

E non è egli possibile che per non potere il Governo rimettere alla società i 200jm. ettari di terreno promessi, sia poi obbligato a pagarle in denaro ciò che non ha potuto rimettere in natura? Io lascio al Senato il giudicarlo.

Senatore **Slotto Pintor**. Domando la parola.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Slotto Pintor**, il Senatore **Paleocapa** l'avrà dopo.

Senatore **Paleocapa**. È solo per dare uno schiarimento; dire cioè che io parlerò contro la legge per ciò che riguarda la parte tecnica ed economica, ma che questo mio discorso, che farò leggere, non avrà luogo finchè non sia decisa la questione pregiudiziale.

Se il Senato respingerà la questione pregiudiziale, prego il Presidente di esserarmi allora la parola.

Presidente. Sarà riservata la parola nel caso cui accenna l'onorevole signor Senatore.

La parola è al sig. Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Io prego vivamente il Senato a voler respingere la questione pregiudiziale.

Si propone di differire la discussione della legge presente perchè si possa colla discussione sopra un'altra legge trovare la soluzione di un problema il quale, secondo me, è stato già risolto in questa stessa legge coll'articolo ottavo.

Quando la Camera dei Deputati votava l'art. 8, autorizzando il Governo a cedere 200 mila ettari di terreno ha già risolta la questione, che cioè il Governo può disporre della metà di questi beni.

Senatore Serra F. M. Domando la parola.

Senatore Siotto Pintor. Ma sia pure che la questione non sia decisa.

O questi terreni appartengono intieramente o soltanto per metà al Governo, e nessuno negherà che il demanio può disporre della sua metà; o appartengono totalmente ai Comuni, ed anche in questo caso io dico che si debbe procedere alla discussione di questa legge.

Tralasciando che la miglior soluzione di questa vertenza antica è quella appunto che si propone in questa legge, colla coscienza che tutti i sardi vogliono le ferrovie, che nessuno si oppone allo scorporo di una metà dei terreni purchè la ferrovia si faccia, io dico: è forse pregiudicata la ragione del compenso?

Se questi beni saranno all'istutto dei Comuni, i Comuni che non hanno terreni adempribili dovranno compensare quelli altri che ne hanno e che ne danno la metà alla società imprenditrice della ferrovia.

Così fece appunto la Camera dei Deputati.

È vero che nella legge proposta, leggevasi gli articoli 8 9 e 10 ne quali era espressamente detto che i Comuni i quali avranno terreni adempribili saranno compensati dagli altri che ne sono privi; ma non ha la Camera negato espressamente il diritto a compensi. Si vedrà dunque a suo tempo se i Comuni anzidetti debbano essere compensati, come, quante, ed anche se in parte non siano già compensati coi sussidi dati dal Consiglio provinciale di Cagliari che sarà quanto prima istituito dal Consiglio provinciale di Sassari.

Egli è vero che in tutte cose umana la prima questione è l'opportunità.

Ma vi hanno casi nei quali il tempo entra come elemento essenziale del bene, e avviene molto spesso che parte del far bene sia il far presto.

Il Senato non ignora l'agitazione quasi febbrile che invade l'isola non al tutto si poté sospettare che la legge potesse pericolare nel Senato.

Ora dunque il Senato, differendo la discussione di questa legge, condannerebbe, per così dire, alla febbre seicentomila suoi concittadini.

Signori, la febbre non entra nel sistema del nostro codice penale. Voi non avete il diritto, voi non avrete il cuore d'indigerla.

Per questi motivi credo che si debba respingere la questione pregiudiziale.

Presidente. La parola è al Senatore Serra F. Maria.

Senatore Serra F. M. Non era nella mia intenzione di prendere la parola sopra questo progetto di legge; dichiaro anzi al Senato che non avevo nemmeno il timore di potervi essere costretto, e dico timore perchè il parlare davanti ad un consesso così autorevole come è il Senato del Regno è sempre per me, o signori, causa di grandissima trepidazione d'animo.

In verità io vedevo una legge luiziata nella Camera elettiva, come legge di carattere essenzialmente finanziario, accolta in quel recinto con una fortissima maggioranza di suffragi, e tanto meno potevo concepire timore che contro di essa sorgessero serie difficoltà nel primo stadio di esame presso gli uffizi del Senato, nè in questa discussione solenne quanto più la legge mi pareva informata a principii di giustizia e di equità, e consigliata da altissime considerazioni di politica convenienza.

Ma poichè sento annunziarmi una opposizione in merito da uno degli uomini più autorevoli nella subietta materia, e più da me venerato e vedo proporsi una questione pregiudiziale, la quale, ove mai venisse adottata dal Senato equivarrebbe a respingere la legge, io non posso, o Signori, rimanermi in silenzio senza mancare al mio dovere come cittadino e come Senatore sardo, come membro dei consigli del municipio e della provincia di Cagliari.

Però nè parlando sulla questione pregiudiziale, nè parlando sul merito della legge aspettatevi da me discorsi brillanti, e molto meno discorsi appassionati. Quand'anche avessi la potenza di farli, e dichiaro che pur troppo non l'ho, me ne scongiurerebbe sempre il riflesso che in questa atmosfera così calma e temperata i discorsi appassionati quanto meno sarebbero fuori di posto. Io adunque e parlando sulla questione pregiudiziale, e quando si tratterà di rispondere all'onorevole Senatore Paleocapa, su di che mi riservo il mio diritto come primo iscritto, io mi collocherò sul terreno pratico e dei fatti positivi.

Alla proposta pregiudiziale dell'onorevole Senatore Riva ed agli scrupoli, dirò così, di sua coscienza, io credo abbiano dato occasione almeno fine ad un certo punto, alcune poco considerate asserzioni, e dichiaro ad ogni buon fine, che queste asserzioni non furono mai fatte da alcuno dei membri che siedono in questo recinto; dico, alcune asserzioni poco ponderate che la stampa ha rese di pubblica ragione, colle quali in compendio si è detto, che dopo la discussione intervenuta nel Parlamento nel 1859 a proposito della legge soppressiva dei diritti così detti di adempribio, la questione aveva fatto un gran passo avanti dacchè dichiarando quella legge che era libero a chiunque pretendesse la

proprietà dei terreni adempribili, di esperire dei suoi diritti avanti ai Tribunali, per effetto di quella sola dichiarazione e come per incanto tante liti insorsero in Sardegna, moltissime questioni furono promosse avanti i Tribunali per parte dei Comuni, o privati reclamanti o l'adempriuo, o il diritto di proprietà sui terreni che vi erano soggetti. Si disse di più, che quei Tribunali avevano costantemente giudicato contro del Demanio ed a favore degli attori, quantunque a capo della magistratura sarda s'edesse quello stesso giureconsulto il quale sosteneva quella prima legge come Regio Commissario aveva manifestato opinioni meno favorevoli ai Comuni. Signori, quel giureconsulto, quel Commissario Regio, quel capo della magistratura della Sardegna sono io; e in questa mia triplice qualità, e nell'ultima specialmente io debbo più che nell'interesse della mia ufficiale posizione, in quella della verità, rettificare costate erronee asserzioni.

Erronea asserzione, o Signori, prima di tutto è che soltanto per conseguenza della discussione avvenuta in Parlamento a proposito della legge degli adempribili siano suscitate in Sardegna o per ragioni adempribili, o per diritti di proprietà sui boschi o sui terreni demaniali controversie giudiziarie.

Chiunque conosce per poco la legislazione della Sardegna e la giurisprudenza dei suoi tribunali sa che somiglianti liti e per diritto d'uso e per diritto di proprietà si agitarono costantemente presso i Tribunali dell'Isola dai vassalli contro i baroni, prima del riscatto dei feudi, e dai Comuni e dai privati contro il Demanio, dopo che essi furono richiamati alla Corona.

È appunto perchè la legge nel 1859 approvata dalla Camera elettiva non potè avere il complemento di discussione in questo recinto, quantunque il suo articolo 3 il quale riconosceva il diritto del Demanio (salvo quelli di adempriuo a favore dei Comuni) per il di cui compenso fissava la misura e ne determinava le proporzioni, sia stato in questo stesso recinto approvato con immensa maggioranza di suffragi, (giacchè ritengo che non furono che cinque soli i voti contrari), appunto perciò presso i tribunali della Sardegna continuarono a discutersi e a decidersi somiglianti questioni colla scorta delle leggi e della giurisprudenza oggidì come addietro vigente nell'Isola.

Chi non prope legittime giustificava e giustifica di aver diritto di adempriuo o di proprietà su un terreno demaniale qualunque, ne è conservato nel possesso pacifico, e nel libero godimento, ma io affermo, che non si è dalla Corte d'appello di Sardegna pronunziata sentenza alcuna colla quale si sia attribuito il diritto alla proprietà o intera o parziale di un fondo demaniale a coloro che soltanto avessero nel medesimo esercitato l'uno o l'altro diritto di adempriuo.

Ben è vero che questioni di proprietà insorgono oggidì come sono intervenute sempre, e fra le altre mi piace citare la lite da più di mezzo secolo, vertente davanti

agli tribunali dell'Isola tra il Comune di Macomer ed il Demanio per la montagna così detta Sant'Antonio.

La Corte d'appello con sua sentenza del mese di agosto scorso aggiudicò al Comune di Macomer la proprietà di quella montagna.

Ma perchè, o Signori?

Forse perchè il Comune di Macomer per mezzo dei suoi abitanti avesse esercitato su quella montagna o il diritto di seminare, o il diritto di legnare o il diritto di pascolo?

Signori no. Sibbene perchè provò esuberantemente, che in quella montagna nè i feudatarii nè il Demanio esercitarono giammai ingerenza alcuna; che il Comune per mezzo de' suoi abitanti non solamente vi esercitò sempre il diritto di pascolo, e di seminazione, quello delle ghiande, della legna nella misura discreta dei ragionevoli bisogni loro, e del bestiame dei comunisti, ma a totale suo profitto e con assoluta esclusione dei feudatarii prima, e del Demanio dopo ha affittato costantemente ad estranei il superfluo delle ghiande e della legna, che i tiletti invitativi a questi affitti si pubblicavano nel capoluogo del circondario di Alghero dove risiedeva la superiore autorità amministrativa del circondario; che infine, anche i processi verbali per contravvenzioni boachive e di pascolo venivano dagli stessi agenti della pubblica amministrazione presentati ai sindaci del Comune di Macomer, i quali ad esclusivo vantaggio dell'erario municipale esigevano le oblazioni e le multe, ma in tutti i casi fu mantenuto sempre salvo ed illeso il principio della proprietà di questi fondi nel Demanio, salvo il diritto di adempriuo o di uso a favore dei comunisti; e questo in quella misura discreta del ragionevole loro bisogno, sicchè la proprietà non venisse resa illusoria per il Demanio.

E questi principii, o Signori, non sono solo della Corte d'appello di Sardegna. Chiunque si dia la pena di consultare le sentenze pronunciate dalla suprema Corte regolatrice sedente in Milano non più lungi del 10 gennaio 1862, nella causa del Comune di Oniferi ed il Demanio dello Stato, vedrà che questi stessi principii sono stati solennemente consacrati nella medesima, referente il dottissimo consigliere commendatore Caboni.

Or dunque queste asserzioni non sussistono. La questione degli adempribili non ha fatto, per la discussione intervenuta nel 1859, nè un passo avanti nè un passo indietro; oggi le cose sono come prima del 1859 erano.

Cosicchè, se il Governo oggi presentasse all'esame dei due rami del Parlamento una legge per la soppressione di quei dritti d'uso; se la presentasse sola, isolata, non preceduta dalla presente sulle ferrovie, come benissimo accennava l'onorevole Senatore Siotto Pintor, oggi come allora, o Signori, tal questione si presenterebbe nuovamente dinanzi a voi sempre irta di quelle stesse inestricabili difficoltà delle quali la vedeste la prima volta circondata. Invece il modo ed il mezzo che vi presenta questa legge scioglie decisamente il

problema; e quel che più importa lo scioglie in quella maniera, che la quasi unanimità della Sardegna legittimamente rappresentata proclama come la migliore, e la più soddisfacente al desiderio di tutti.

Uno scrupolo affacciavasi nella disamina della legge presso l'Ufficio Centrale, e dal più al meno trasparisce dalle parole dell'onorevole Senatore Riva a proponente la questione pregiudiziale; per evitare qualunque responsabilità possa incontrare il Governo nel concedere la proprietà di questi 200 mila ettari di terreno, sarebbe desiderato che si fosse premunito del preventivo assenso dei Comuni della Sardegna a così fatta cessione.

Fortunatamente io mi trovo in termini di potere rassicurare la timorata coscienza dell'onorevole Riva e di quanti si associassero a questo suo scrupolo.

Il Senato sa che dopo la discussione di questa legge nella Camera elettiva, ed in vista della probabilità che essa fosse accolta con favore, innumerevoli petizioni pervennero alla presidenza del Senato a proposito della legge medesima. Per quanto esatto sia stato, ed io lo dichiaro fedelissimo, il sunto letto nelle diverse adunanze del Senato, non è possibile con una sola lettura fugace e sprasso, permetterle che lo dica, non molto ascoltata, dei sunti singoli, ciascheduno di voi, o Signori, abbia potuto afferrarne il vero concetto, la vera significanza, e formarsi un esatto criterio sulla reale portata di quelle petizioni. Debitamente, come membro della maggioranza dell'Ufficio Centrale, era quello di esaminarle come le esaminai una per una tutte, e se il Senato lo permette io gliene darò un brevissimo compendio.

Queste petizioni prima di tutto hanno diversi oggetti e manifestano diversi desiderii. Vi è una petizione la quale conchiude perchè il Senato, respinto qualunque richiamo, o per i terreni adempribili da cedersi, o per il tracciato da darsi alla ferrovia, o per reintroduzione di articoli soppressi dalla Camera elettiva approvi la legge tal quale dalla medesima venne approvata.

C'hi è, o Signori, che scriveva a questa prima petizione? Essa ha in suo favore la rappresentanza del Consiglio provinciale di Cagliari e Sassari e questo credo sia un elemento validissimo per arguirne il consenso dei rappresentati. Sappiamo che nel sistema delle leggi attuali amministrative, i membri dei consigli provinciali sono nominati da ciascun mandamento.

In secondo luogo ha in appoggio gli ordinati consolari delle città tutte della Sardegna, eccettuata la sola Neoro, che non ne ha inviato alcuno, ossia dei municipi di Cagliari, Sassari, Oristano, Iglesias, Bosa, Alghero, Ozieri e Tempio.

Sono in suo favore gli ordinati dei Comuni rurali più cospicui, e tra questi ne cito alcuni, i quali hanno terreni adempribili, di cui saranno privi, e non sono a contatto, nè immediato, nè diretto colla ferrovia. Tali sono i municipi di Tortolì, di Muravera, di Tempio, di Calangianus, di Aggià, di Isili, di Genoni, ed altri parecchi. È in suo favore un altro immenso nu-

mero di petizioni, le quali quantunque non siano precedute di formalità ordinari consolari, pure vezzosi sottoscritte e dal Sindaco, e da tutti i membri del Consiglio municipale, e dai migliori abitanti del paese, le di cui firme sono legalizzate. Questo per riguardo alla prima petizione, scopo della quale è che il Senato approvi la legge senza modificazioni di sorta, sì e come fu votata dalla Camera elettiva: quindi colla cessione di duecento mila ettari di terreno che ne forma una delle basi principali.

Succede l'altra petizione colla quale si domanda che la distesa di terreno da cedersi sia limitata a cento mila ettari; ove ciò non si possa ottenere, si chiede che vengano introdotti gli articoli 8, 9, 10 del primitivo progetto ministeriale. I comuni che hanno sottoscritto a questa petizione sono quelli di Orani, Garofai, Talana ed Urzulei, aventi in complesso una popolazione di 1474 abitanti. Viene una terza petizione, e con essa si domanda che si lasci indeterminato il tracciato della ferrovia per fissarlo poi colla scelta di nuovi studi, e che i comuni i quali dovranno vedere terreni adempribili, siano indennizzati con compensi in consorzio fra tutti in proporzione del vantaggio che ciascuno ne risente.

A questa petizione hanno sottoscritto con ordinati i consigli comunali di Tertulia, Posada, Talana, Oniferi aventi una popolazione complessiva di 4942 abitanti, ed inoltre alla petizione medesima hanno sottoscritto con firme legalizzate 59 abitanti di Arzana, 45 di Nurague, 48 di Laroni.

A proposito di queste petizioni è bene che il Senato sappia che una dichiarazione è sottoscritta dall'avvocato Giuseppe Folgheri stampata a Cagliari nel 15 scorso novembre, e trasmessa alla presidenza affirma che l'autore di essa petizione, ed il propagatore nei diversi Comuni della Sardegna, è lui stesso, l'avvocato; che però intende di ritirarla, e prega chi ne ha una copia a rimmettergliela, ed il Senato accio l'abbia come non avvenuta, e di nessun effetto.

Vi è per ultimo una petizione del solo Comune di San Vito, che ha una popolazione di 2813 abitanti.

Questo Comune domanda che ai concessionari della ferrovia non si ceda neppure un ettaro di terreno adempribile, poichè tolti questi terreni adempribili, la sua pastorizia errante andrà in completa rovina.

A proposito di questa petizione debbo anche informare il Senato che questo Comune di San Vito fa parte d'un gruppo che giace allo sbocco del Flumendosa nel mare orientale di Cagliari: che questo gruppo si compone di tre Comuni: Muravera che è capo luogo di mandamento, Villa Pusa e San Vito che sono due altri villaggi distanti da 15 a 20 minuti l'uno dall'altro.

Questi tre Comuni facevano parte di uno stesso feudo, il marchesato di Quirra, avevano uguali diritti di adempribio sui terreni demaniali del medesimo, come oggi lo hanno sui terreni del demanio dello Stato.

Ebbene! Di questi tre Comuni costituiti in condizioni

identiche. San Vito solo reclama che non si ceda un ettare di terreno: Villapusa si acquieta; Muravera invoca con esplicito ordinato che il Senato respinga la petizione ed appovi la legge sì e come la Camera elettiva ebbe ad approvarla. Quali sono le conseguenze che da tutte queste petizioni deve trarre il Senato?

La conseguenza prima è, che nessuno dei Comuni ricorrenti impugna il diritto del Governo ad una parte di questi terreni adempivili: che San Vito solo si oppone a che se ne ceda un ettare, e le ragioni dell'opposizione sono costanti l'avversione assoluta a qualunque progresso dell'industria agraria e pastorale, sono quelle appunto per le quali essa è inattendibile, dappoiché è noto che in Sardegna la vera cancrena dell'Agricoltura è la pastorizia errante.

Si ha in fine da queste petizioni che i Consigli provinciali, le città, i comuni rurali i più popolosi, e parecchi di questi più disposti dalla ferrovia, che anche prilitando meno dei suoi vantaggi pure saranno obbligati a cedere terreni adempivili, invocano dal Senato che approvi la legge, che non vi introduca nessuna sorta di modificazioni.

Ora, o Signori, a fronte di queste petizioni, a fronte di questo unanime consenso della Sardegna, estrinsecato prima per mezzo di petizioni al Senato, confermato dopo coll'orgasmo indescrivibile, coll'agitazione, che pur troppo è in tutti i punti della Sardegna, si arresterà il Senato dal pronunziarsi per il principio che il Governo ha il diritto di cedere i 200.000 ettari di terreno solo perchè un Comune di 2.000 abitanti si oppone?

Io credo che approvando questa legge il Senato scioglie, come ripeto, benissimo diceva l'onorevole Stotto-Pintor, il Senato scioglie il quasi indissolubile problema degli adempivi nel modo che l'unanime consentimento della Sardegna trova essere il migliore ed il più appropriato.

E qui pongo fine alle mie osservazioni contro la questione pregiudiziale, e lascio al dottissimo mio collega, l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale di soggiungere quelle altre ragioni che stimerà opportune, se pur ne abbisognano, dopo l'ampio sviluppo che colla solita lucidità delle idee e felicità di espressione egli ha dato alla sua relazione.

Prego il Senato di respingere la questione pregiudiziale perchè questa una volta ammessa, la ferrovia di Sardegna non si farà più.

O Signori, oggi giorno può formarsi una Società di capitalisti, perchè sappiamo qual è il tasso del danaro in Inghilterra in questo momento in cui tanto serve la guerra americana. Con questa questione pregiudiziale, con questo aggiornamento la Società che ha già da sei mesi depositato nel tesoro dello Stato gran porzione della sua garanzia, non vorrà tenere più a lungo inoperosi i suoi capitali, nè aspetterà che con tutto il nostro comodo noi ci avventuriamo nel mare degli adempivi, con pericolo di naufragare fra la tempesta e gli scogli.

Per ciò lo prego il Senato di respingere la questione pregiudiziale promossa dal signor senatore Riva.

Presidente. Prima di dare la parola al senatore Musio, la do al Ministro della guerra per la presentazione di un progetto di legge.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato approvato dalla Camera elettiva. Esso si riferisce all'aumento delle pensioni degli allievi dell'istituto militare, portate da L. 600 a 700 all'anno.

Il progetto non è per sé di tale importanza che possa dar luogo a molta discussione, perciò pregherei il Senato di volersene occupare perchè si potesse fin dal principio dell'anno prossimo stabilire la pensione in modo regolare e legale.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

La parola è al senatore Musio.

Senatore Musio. Dopo due eloquenti oratori, a me non può restare che il compito di dire alcune parole.

L'onorevole senatore Riva propone la questione pregiudiziale, propone che la legge sulle ferrovie, venga sospesa fino a che possa essere discussa l'altra legge sugli adempivi. Egli nel fare questa proposta accennò a tonori, a pericoli, egli teme che anche dopo votata la legge sulle ferrovie, possa correre qualche pericolo il Governo e da parte della Compagnia che intraprende la costruzione, e da parte dei Comuni, quindi egli conchiude: sospendete questa legge e discutete prima l'altra.

La questione sugli adempivi, questione ardua e complessa ne racchiude due: una che dirò, questione accademica, questione speculativa, questione legislativa; l'altra dirò questione pratica, questione forense, questione di mio e di tuo.

Signori, parlando della questione legislativa, io non credo che oggi nel Parlamento italiano si possa ricorrere a dissepellire il carcame del medio evo. Io non credo che trattando questa questione si possano invocare principii diversi da quelli che furono adottati nel 1779 per la questione feudale in Piemonte. Io non credo che possano invocarsi principii diversi da quelli che l'anno scorso, discutendosi lo scioglimento dei vicoli feudali in Lombardia, furono adottati dal Governo e dal Parlamento, io non credo che possano adottarsi principii diversi da quelli che oggi servono di base a simili transazioni che tuttodì si stipulano e sanciscono per le province meridionali. In ogni tempo i principii sono gli stessi; in ogni tempo i diritti dell'uomo sono gli stessi, in ogni tempo adunque la Sardegna potrà invocare questi principii quando a proposito degli adempivi si dovrà trattare la questione legislativa.

L'altra è questione forense, è questione di mio e di tuo, e come ogni altra questione forense ha due parti, una di fatto, l'altra di diritto. La questione di fatto, e da lui di non poter essere in tutto d'accordo in essa coll'onorevole Senatore Serra, la questione di fatto, la questione che or si presenta al Parlamento, si è questa

che da una parte si asserisce, dall'altra si nega che siano i Comuni che han dato il compenso! Dunque si deve preliminarmente stabilire questo fatto.

E per stabilirlo bisogna vedere se esistono documenti. Esistono questi documenti? Esistono le cessioni feudali? Si ricorra ad esse. Chi è che ha dato il compenso? Colui che risulterà aver dato il compenso, avrà il diritto di ottenere tutte le conseguenze utili che ne devono derivare. E quando si verrà a verificare i fatti che sono stati stabiliti, quando si verrà a riconoscere che sono i Comuni quelli che hanno compensato i feudatari, io domando se si potrà ancor dubitare che siano i comuni quelli che possono invocare tutte le utili conseguenze di questi fatti? Ora questi fatti sono asseriti da una parte e negati dall'altra; non vi è dunque via di mezzo e bisogna ricorrere alle prove dei medesimi.

L'onorevole Senatore Riva diceva: Anche adottata la legge sulla ferrovia, il Governo può correre il pericolo di essere molestato e dalla Compagnia e dai Comuni. No, o signori!

Io credo che nè l'uno nè l'altro di questi pericoli possa sussistere: non può sussistere da parte della Compagnia, perchè dice chiaramente la Compagnia che essa non molesterà il Governo qualunque possano essere le conseguenze di questi patti: dunque se fosse così consigliata da venirlo a molestare, il Governo ha in mano un'eccezione perentoria. Egli non può temere pericoli e questo timore non avrebbe fondamento. Ma teme che forse vengano a molestarlo i Comuni. Ed esso si ricorda delle difficoltà che sollevò nel 1859 la questione dell'abolizione degli ademprivi. Ma prego l'onorevole senatore Riva a riconoscere che le cose adesso, le questioni giacciono precisamente all'antitesi.

Allora da una parte contendevano i Comuni, dall'altra contendeva il Governo. Il Governo voleva la metà ed i 2/3. I Comuni, volevano i 2/3 ed il tutto! Ma oggi i Comuni e Governo e Comuni che cosa vogliono? Vogliono dare 200 mila ettari di terreno per fare le ferrovie? La questione è tolta di mezzo; perchè dunque questo timore? Non ci può adunque esser pericolo nè da parte dei Comuni, nè da parte della Compagnia.

Io ho udito l'onorevole senatore Serra a parlare di certe questioni come se fossero definitivamente decise e passate in giudicato.

Egli dice: su certe questioni non v'è dubbio: è stato deciso ieri, è stato deciso sempre, che il Demanio ha diritto a non so qual parte di fondi ademprivili. Io non credo che vi siano molte decisioni nel senso che egli diceva: ma prego l'onorevole Serra a ritenere, come diceva io in principio, che la questione decisa da quelle sentenze, non è la questione che si presenta oggi a decidere, ma altra e ben diversa questione. Io l'ho accennata, ed è questa:

Quando i Comuni, col loro denaro hanno disinteressato, hanno compensato il feudatario, hanno essi diritto di godere di quel compenso? Ecco la questione che non si è ancora trattata, ecco la questione che non può es-

sere ancora decisa, ecco la questione che si propone. Convegno coll'onorevole senatore Serra che questa è questione ardua, ed egli converrà con me che se si potesse, sarebbe anche una questione da evitare.

Parmi quindi che siano prevalenti le ragioni e che sia più logico l'ordine delle idee, rigettando così la questione sospensiva, giacchè discusse ed adottate le ferrovie, perde ogni importanza la questione degli ademprivi, e ciascuno cui stia a cuore la calma degli spiriti, vedrà volentieri che non si faccia rivivere una questione tanto gigante.

Per le diavole ragioni, io spero che l'onorevole senatore Riva vorrà desistere dalla proposta questione sospensiva ed ove egli v'insista io voterò contro la medesima.

Senatore Laconi. Domando la parola.

Presidente. Il primo che ha domandato la parola è il Senatore Sauli. Dopo l'avrà il Senatore Laconi.

La parola è al Senatore Sauli.

Senatore Sauli L. Per causa di alcuni accidenti della mia vita politica, e per effetto di molte amicizie contratte, io sono condotto a prendere sempre un vivissimo interesse a tutto ciò che riguarda al miglioramento delle condizioni dell'isola di Sardegna.

Non posso quindi fare a meno di applaudire a tutto ciò che mira ad un tal fine, e perciò approvo la legge proposta ora ai nostri voti.

Presidente. Prego l'oratore di avvertire che ora si tratta della questione pregiudiziale.

Senatore Sauli... Ma per le considerazioni che in altri tempi mi caddero in mente sono condotto a scorger un pericolo assai grave nella disposizione dell'articolo 8 della convenzione proposta tra...

Presidente. Sui signor senatore, non si può entrare nei particolari, siamo ora solamente a discutere la questione pregiudiziale, vale a dire se debba passarsi alla discussione del progetto di legge.

Senatore Sauli. Questa è una questione pregiudiziale.

Senatore Giovanola Relatore. Domando la parola sull'incidente.

Il Senatore Sauli solleva obiezioni all'articolo 8 il quale contiene la concessione dei terreni ademprivili, credo che l'onorevole Senatore sia nella questione pregiudiziale, perchè effettivamente combatte la legge dal punto di vista della concessione dei terreni che forma oggetto della questione pregiudiziale sollevata dal Senatore Riva.

Presidente. Sarebbe facile di far entrare nella questione pregiudiziale la discussione su tutta la legge. Io non ho interrotto gli oratori quando entravano nel campo vasto degli ademprivi, perchè io intendeva che la legge degli ademprivi influiva sulla questione pregiudiziale; ma quando si viene a discutere articoli particolari di legge, non credo che ciò vada d'accordo colla discussione preliminare.

Il signor Senatore Sauli avrà la parola nella discus-

sione generale e nella discussione particolare, quando passeremo al merito della legge: frattanto lo pregherei, se vuole continuare a parlare, di restringersi alla questione pregiudiziale.

Senatore Sauti. Io la considero come questione pregiudiziale. Aggiungo solo poche parole.

Ma per le considerazioni che in altri tempi mi caddero in mente sono condotto a scorgere un pericolo assai grave nella disposizione dell'art. 8 della convenzione proposta tra i ministri e gli imprenditori delle ferrovie che si debbono costruire in quell'isola.

Propongo perciò che venga cancellato l'anzidetto articolo ottavo della convenzione, e che in compenso lo Stato si obblighi, per mezzo dell'art. 7 della medesima convenzione, a garantire per tutta la durata della concessione un annuo prodotto netto di lire dieci mila (invece di nove mila) per ogni chilometro di strada in esercizio.

Il sacrificio è grave, non lo niego, ma per lo meno è scevro dei gravi pericoli dei quali ora non voglio far parola, ma che si affacciano al pensiero di chi ebbe più d'una volta occasione di considerare le condizioni presenti e future del Mediterraneo, e l'importanza che ne deriva circa al possedimento dell'isola di Sardegna.

Presidente. La parola è al Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Il Senato capirà come io, che non sono usato a prendere la parola nelle pubbliche discussioni mi trovi un pochino turbato nell'aver dovuto prendere la parola improvvisamente su questa questione pregiudiziale.

Io non seguirò il senatore Serra ne' suoi argomenti per provare che non è il caso di adattare la questione pregiudiziale, giacchè mi sembra che egli come ha detto ora il signor Presidente, forse è già entrato nel merito della questione principale.

Io vorrei solamente sapere per qual motivo crede il senatore Serra che non si debba discutere anteriormente la legge sugli ademprivi e si debba dare la preferenza a quella sulle strade ferrate?

Senatore Serra F. M. Domando la parola.

Senatore Laconi. Se io non ho male inteso, credo che il senatore Serra ponga a questa sua opinione sugli inconvenienti che potrebbero venire dal dover ritardare la discussione di questa legge; ma io credo che la discussione della legge sulle ferrovie non sia poi così tanto urgente che non possa attendere due o tre mesi, e forse anche quattro, per farla perfetta in tutte le sue parti.

Io quindi per queste ragioni non credo che sia il caso di dover respingere la questione pregiudiziale.

Se si volesse combinare una e sa coll'altra, cioè l'intendesse di far presto le strade ferrate e metter da parte la questione pregiudiziale si potrebbe forse ottenere introducendo nell'art. 9 della legge che discutiamo una riserva per i diritti che possono competere ai comuni, ma con ciò non si ovierebbe l'inconveniente che accennava il senatore Riva; quindi se il senatore Serra

non modifica la sua proposta in modo da lasciare una riserva colla quale nell'art. 9 si dicesse che sono riservati ai Comuni i diritti che hanno sui beni adempribili, di avere un compenso, come era portato dal progetto presentato dal Ministero alla Camera dei deputati, se non si adatta una clausola che porti questa riserva, io mi vedrò obbligato ad appoggiare la questione pregiudiziale proposta dal senatore Riva.

Quindi io prego l'Ufficio Centrale a dichiarare se ammetterebbe questo emendamento all'articolo 9 ed in tal caso voterò per la discussione della legge; altrimenti sarei obbligato a votare la questione pregiudiziale proposta dal Senatore Riva.

Presidente. La parola è al Senatore Francesco Maria Serra.

Senatore Serra F. M. L'onorevole signor Senatore Di Laconi domanda a me che modifichi la mia proposta: proposta io non ne ho fatta alcuna; chi la fece fu l'onorevole Senatore Riva colla sua questione pregiudiziale.

Il signor Senatore Laconi dice che in una data contingenza se io non modifico la mia proposta...

Senatore Laconi. Domando la parola.

Senatore Serra F. M. ... egli si vedrà obbligato a votare per la questione sospensiva.

Io non ho ripeto proposte da modificare, io mi sono opposto alla questione sospensiva per la ragione che, nel mio modo di apprezzare, e credo sarà quello dei miei onorevoli colleghi della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ciò equivarrebbe a respingere la legge; ho detto le ragioni per cui ciò credevo e non le ripeterò: dirò solamente che se la Compagnia intraprenditrice dei lavori delle ferrovie di Sardegna non vedesse accettata la legge si e come uscì dalla Camera dei Deputati, e il domani si ritirasse dagli impegni assunti, non saprei se il Senatore Laconi vorrebbe assumere su di sè, nè in faccia alla Sardegna, nè in faccia allo Stato la responsabilità che essa non abbia più una ferrovia; oppure se è certo che oltre alla Compagnia Semenza ve ne siano nell'anticamera del Ministero dei lavori pubblici altre otto o dieci pronte ad accettare la condizione che egli vuol mettere circa i beni adempribili, od il tracciato delle linee.

Presidente. La parola è al Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Io forse mi sarò male spiegato: non ho fatto domanda al Senatore Serra che modificasse la sua proposta, io ho domandato all'Ufficio Centrale se era disposto ad ammettere nell'articolo 9 una riserva per cui si lasciasse ai Comuni che hanno beni adempribili il diritto di avere un indennizzo, da pagarsi dagli altri comuni che non hanno beni adempribili mediante un concorso come era già portato negli articoli 8, 9, e 10 del primo progetto presentato dal Ministero dei lavori pubblici all'altra Camera.

Io non mi preoccupo se vi sia o non un'altra compagnia che possa fare le strade ferrate di Sardegna, credo che quando entreremo nel merito della discussione,

di questa legge, se potrà prendere la parola, perchè io non sono molto capace nella discussione pubblica, potrà dimostrare che i patti sono assai favorevoli per la compagnia, ma adesso non è questa la questione.

Io ho detto che credeva di poter sostituire alla questione pregiudiziale del Senatore Riva una modificazione all'articolo ultimo della legge che ora discutiamo, e con ciò certamente si salverebbero i diritti dei comuni aventi beni adempribili.

Da quanto ha detto l'onorevole Senatore Serra (mi veggio anch'io obbligato ad entrare nel merito) moltissime sono le petizioni che si presentarono, ed io ne ho rimesso buon numero.

Queste petizioni, tanto quelle numerosissime dei comuni che non hanno beni adempribili, quanto quelle poche dei comuni che ne hanno, tutte dimandano che la strada ferrata si faccia: la sola divergenza sta in ciò che i comuni, che non hanno beni adempribili dimandano che non si dia nessun compenso agli altri, e viceversa quelli che ne hanno chiedono un compenso da quelli che non ne hanno.

Io credo quindi che si potrebbe benissimo cambiarsi la cosa introducendo nell'articolo ultimo della legge una modificazione che implichi la riserva che quando si discuterà la legge sugli adempribili si vedrà se sia il caso di dare questo compenso.

Con ciò si salverebbero due questioni; cioè si farebbe andar avanti la legge che stiamo ora discutendo, e si provvederebbe ad un tempo ai diritti che ai comuni possono competere.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al senatore Pareto e quindi sarà al senatore Siotto Pintor.

Senatore Pareto. La questione pregiudiziale come è presentata attualmente è quasi sinonimo di non presa in considerazione.

Ora domando se è prudente di non prendere in considerazione una legge la quale rende giustizia ai riclami d'una parte del regno, i quali da tanto tempo sono sollevati, ed ai quali volgarmente si dice che il Parlamento non abbia mai voluto accondiscendere.

Or bene, ripeto domando io se sia prudente di ciò fare, e porto la questione su questo terreno, e trovo che la parola prudenziale del senatore Sauli aveva qual che giustizia, e dico che non conviene ammettere la questione pregiudiziale, perchè altrimenti si verrebbe a denegare alla Sardegna un favore che essa domanda, e a cui ha diritto perchè ad altri si è accordato.

È vero che la questione degli adempribili è gravissima, ma la era in origine, mentre ora trovasi diminuita dalla sotmissione che i concessionari della ferrovia hanno fatto. Dal momento che essi dicono: non tormentare voi Governo, non faremo nulla contro di voi, di che cosa abbiamo noi paura?

Prima di questa dichiarazione confesso anch'io che sarei stato molto propenso a voler esaminare e definire

la questione degli adempribili, ma ora la condizione delle cose si trova d'assai mutata, e credo che il timore che poteva prima avere il Senato debba ora essere svanito, per così dire totalmente annullato.

Io penso dunque a convenire di non adottare la questione pregiudiziale, la quale, come ho detto in principio è sinonimo di non presa in considerazione, ed io non credo che il Senato voglia far questo torto ad una parte così importante del regno, e che a noi convien tenerci cara, ed in ciò credo che il Senato vorrà mostrarsi favorevole ancor per allontanare certe voci che si sono altre volte sparse, e che è interesse in ogni modo di non far con più nemmeno possibili. Pertanto io voterò per rigettare la questione pregiudiziale.

Presidente. La parola è ora al Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Mi pare che la questione pregiudiziale si possa riassumere in poche parole.

Il Parlamento fa quello che è di sua competenza, si tratta di stabilire di rafforzare la proprietà in un'isola dove per una grande estensione di terreni non hanno proprietà.

Questa è parte legislativa, è ciò che il Parlamento fa con questa legge, assegnando alla Società delle ferrovie in terra dei terreni acciò s'eno coltivati. Resta la parte meramente giuridica del mio e del tuo fra i comuni e i comuni o fra i comuni e i privati; questa parte non è di competenza di un'assemblea legislativa. Se qualche comune crede essere proprietario di tutte le terre delle quali si tratta faccia valere i suoi diritti avanti i tribunali. Che ha in ciò da fare il Senato?

Dopo ciò, io confesso che non intendo troppo bene quale senso abbia la questione pregiudiziale.

Senatore Mamell. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell. Giacchè tanta parte ho avuto nella questione degli adempribili, nella quale, come si ricorderà il Senato, ho dovuto sostenere la parte di relatore, è mio debito di concorrere coi deboli miei lumi ad aggiungere qualche schiarimento sulla questione pregiudiziale, che ha arrestato fin dal principio la discussione di questa legge. Sarà però mio studio di limitare il discorso negli stretti e rigorosi termini di siffatta questione, senza trascenderne menomamente i confini per non cagionare una confusione, che ci trascinerrebbe in un caos inestricabile.

Or bene, i signori Senatori Serra e Musio d'accordo nel contraddire alla questione sospensiva, discrepano essenzialmente nel mezzo onde raggiungere siffatto scopo. Il primo contends, che i terreni soggetti ai diritti di adempribio siano proprietà demaniale, soggetta bensì ai diritti di uso, vari secondo le consuetudini ed i bisogni dei luoghi; e quindi facoltativo allo Stato di farne concessioni utili all'interesse meglio inteso del pubblico bene, onde promuovere l'agricoltura od altri rami di industria e di commercio; mentre all'opposto l'altro si fa a sostenere, che la proprietà dei terreni suddetti sia dei comuni.

Veramente non mi pare molto logico questo secondo sistema. perciocchè, ammesso il principio della proprietà dei Comuni, la conseguenza legittima dovrebbe essere quella che lo Stato non possa a suo arbitrio disporre di ciò che non gli appartiene; laddove nel sistema del Senatore Serra emerge legittima la conseguenza, che lo Stato può fare su quei terreni assegnamenti e concessioni di pubblico bene, come ne ha sempre fatto, senza contrasto nè opposizione dei Comuni aventi quei dritti d'uso, che sono in sostanza tante servitù *sui generis*, cioè, sotto qualche rispetto, reali, e sotto altri ris-etti, personali.

Diffatti, anche quando era nell'Isola in pieno vigore il sistema feudale, i feudatari, e nei terreni di regio demanio lo Stato, hanno sempre fatto liberamente particolari concessioni di terreni soggetti a quelle servitù o dritti di uso. La legge del 1820, sulle chiudende ed altre successive, e più specialmente la Carta Reale del 1819 concernente disposizioni relative ai terreni liberati dai vincoli feudali, hanno consacrato quel principio.

Il riscatto poi dei feudi operato dallo Stato, non dai Comuni, non ha potuto avere altro effetto, che quello, di fare rientrare nel pieno dominio dello Stato, da cui partirono, i terreni non ha guari feudali.

Che se è vero, ciò che finora non appare, che i comuni siano concorsi per una serie d'anni in una quota di addebitazione dei capitali liquidati a favore dei feudatari per prezzo di riscatto, l'unica legittima conseguenza che se ne potrà dedurre, sarà quella d'una rifazione in terreni od in danari, non già, d'una comunione di dominio per questo solo fatto stabilita.

Per tanto io mi riassumo con dire, che lo Stato, come proprietario in qualunque delle ipotesi può fare la proposta concessione; che ai comuni resterà salva fra loro, e verso lo Stato, nel caso di parziale concorso alla suddetta addebitazione ogni ragione; onde in ogni caso rimane senza scopo, come senza ragione legittima la proposta sospensione sotto lo specioso colore di questione pregiudiziale.

Presidente. Il senatore Musio ha domandato la parola.

Senatore Musio. La prima volta dissi poche parole; la seconda ne dirò pochissime.

L'onorevole senatore Mameli è sorto protestando che avrebbe trattata la questione pregiudiziale e avrebbe abbandonata la questione sugli ademprivi.

Il calore dell'improvvisazione lo ha tradito. Egli ha asserito che non trattava la questione degli ademprivi ed è entrato nei principii ed asserzioni, che non posso accettare. Io rettifico quel che io non ho detto ed egli mi ha fatto dire. Io ho detto che la questione degli ademprivi è ardua e complicata e che converrebbe bene, si nell'interesse giuridico che politico, vi si potesse sopra-vedere a vere di essere discussa nuovamente e non so come definita. Primamente bisogna ritenere fin d'ora che la questione degli ademprivi non è stata tuttavia proposta perchè quando una questione di fatto

si propone contro ciò che risulta dai documenti relativi, è una questione falsata. Se verremo ai fatti, i fatti non sono come egli dice, problemi, ma o sono o non sono, se intorno ai fatti nascono dei dubbi, bisogna ricorrere alle prove, e le prove non mancano e non mancheranno certo all'uopo.

Visti i documenti allora si vedrà se il demanio od i comuni hanno pagato il compenso, e se il diritto agli utili che ne derivano spetti a chi ha pagato od a chi non ha pagato il compenso.

Se si tratta la discussione pregiudiziale semplicemente non dirò altre parole.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mameli. Si dice che ho appoggiato la questione pregiudiziale: per altro credo di avere in termini ben precisi detto il contrario. Del resto il signor Senatore Musio, che non può dimostrare nel 1859 il suo assunto, non potrà forse neppure al presente fornire migliori documenti.

Ma di ciò parleremo a suo tempo, quando cioè tornerà in discussione la legge sugli ademprivi. E passando oltre alla questione che ora ci occupa, dirò, che non vedo anche io che sarebbe stato più regolare, che avesse preceduto la discussione del progetto di legge agli ademprivi. Ma al punto in cui sono oggi le cose, mentre credo di avere abbastanza dimostrato, che anche proponendo con altro ordine, tutte le ragioni sono valide, e potranno avere una nota e soluzione in progresso senza compromettere menomamente, colla adozione del progetto di legge in esame, le ragioni dello Stato e dei Comuni, non mi pare prudente consiglio lo abbandonare la via intrapresa per lasciar sussistere più lungamente lo stato presente delle cose, che, mantenendo l'agitazione degli animi sempre crescente, e la incertezza d'ogni dritto è causa di una sfiducia, che da un momento all'altro può irrompere in disordini più funesti.

Senatore Musio. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Osservo al signor Senatore Musio che ha parlato due volte. Prego i signori Senatori a non dar luogo a questioni incidentali che non conferiscano alla chiarezza della discussione generale.

Senatore Musio. Dirò all'onorevole Senatore Mameli che qui in quest'Aula io ho presentato tutti i documenti; dirò al medesimo che io ne ho presentato un mucchio e che da questi documenti risultava chiaramente quel che io diceva testè. Pure io non ebbi l'onore, che questi documenti fossero stati guardati da nessuno, lui compreso. Ecco il fatto personale.

Senatore Laconi. Domando la parola perchè veggo che si entra nel merito della questione...

Presidente. Seusi signor Senatore, non si è entrato nel merito.

Senatore Laconi. Se mi permette il Senato io dirò due cose che mi sembra bisogna che si sappiano

ed è che la questione degli ademprivi non è veramente decisa. Vi sono delle buone ragioni per combattere la deliberazione che si è presa nel 1859; e anche volendo tenere come ferma quella deliberazione, le basi di questa convenzione cambiano la medesima, giacchè allora si accordava la metà ai Comuni dopo tacitati i cussorgiali e gli altri aventi diritto.

Ora viceversa se ne tolgono 200 mila ettari e si lascia il resto ai Comuni con l'obbligo a questi di tacitare i cussorgiali od altri aventi diritto. Ma siccome i beni adempribili nel 1860 non arrivavano a quattrocento mila ettari, e dopo il 1860, come si è accennato dal senatore Serra, si è ancora diminuita questa quantità, deducendone poi tutti i dritti che possono competere ai cussorgiali, si riduce la quantità a 300 mila ettari e dandone 200 mila alla Compagnia non resta più la metà, ma solo il terzo ai Comuni; quindi io credo che non convenga stabilire questo adesso, bensì bisogna riservare quei dritti che ho dette, alla discussione della legge sugli ademprivi.

Presidente. La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Giovanola, Relatore. Quando io ho chiesto la parola, il signor senatore Mameli non aveva ancora espresso l'intenzione di prendere parte a questa discussione.

Io mi prefiggevo allora per norma dei nostri colleghi delle nuove provincie, dei quali alcuni forse per la prima volta sentono parlare di ademprivi, di dare lettura delle conclusioni del sapiente rapporto che l'onorevole senatore Mameli nella memoranda discussione del 1859 aveva presentato.

Ora che egli medesimo fece sentire la sua autorevole voce me ne dispenso volentieri.

Aggiungerò soltanto alle osservazioni con molta dottrina svolte dall'egregio mio collega dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Senatore Serra, come dall'onorevole Senatore Mameli, una notizia di fatto, ed è che il Demanio, dacchè riscattò i feudi di Sardegna e successe nei diritti dei feudatarii, è sempre stato ed è tuttavia in possesso dei beni adempribili, e ne esercita il materiale godimento, in quanto che egli dispone dei loro prodotti per quella parte che eccede il bisogno delle popolazioni che hanno diritto di ademprivo.

Questo è un fatto costante.

Un altro fatto del pari incontrastabile si è, che i beni soggetti ad ademprivo non pagano punto l'imposta diretta allo Stato, ma che anzi lo Stato paga per i beni adempribili le sovrainposte provinciali e comunali.

Penso che questi fatti bastino per se stessi ad accludere lo scrupolo affacciato da quegli onorevoli colleghi, i quali non vorrebbero che sin d'ora la legge potesse disporre di una parte di questi beni, riservandone un'altra parte in compenso del godimento.

Nè mi spaventa la disposizione di quell'articolo che nella legge votata nel 1859 lasciava facoltà ai Comuni ed ai privati di fare valere le loro ragioni in via giudiziaria.

È ben naturale in un paese dove le condizioni della proprietà sono tanto incerte, dove il Demanio possiede una gran parte di territorio, che si trova in contatto con un infinito numero di proprietari i quali possono vantare dei diritti di inoltrarsi nelle proprietà che il Demanio crede siano sue, egli è ben naturale, dico, di lasciare la facoltà a chiunque di provvedersi giuridicamente contro il Demanio per stabilire se alcune di quelle proprietà sieno o non adempribili. Se i tribunali dichiarano comunale un dato fondo, sarà perchè non lo riconoscono adempribile. Ma se è stabilito il vincolo dell'ademprivo, il fondo è per ciò solo giudicato demaniale.

Questa verità per quanto sia stata combattuta con molta eloquenza ed autorità dagli onorevoli colleghi tuttavia favorevoli alla concessione stata già sancita da un voto del Senato nella discussione del 1859, che ora verrebbe disdetto, se si accettasse la proposta sospensiva, avrebbe per effetto di porre in dubbio oggi la proprietà del Demanio, con rendere più difficile la composizione della questione adempribile, perchè verrebbe a fomentare le eventuali maggiori pretese dei Comuni.

Di più il Senato, col ritardare la concessione delle ferrovie, susciterebbe tale malcontento in Sardegna che renderebbe gli animi alieni da qualunque equo compimento. Non bisogna dissimularsi che se si vuol seriamente promuovere il risorgimento della Sardegna, la prima condizione indispensabile è quella di sopprimere gli ademprivi; senza il consolidamento della proprietà, i sacrifici che lo Stato incontrerà per migliorare le sorti dell'isola, non potranno mai conseguire un corrispondente effetto, perchè vi saranno sempre grandi estensioni di terreni incolti e per conseguenza lo sviluppo della ricchezza agricola rimarrà sempre inceppato.

Dirò ancora qualche parola sul merito della dichiarazione fatta dal concessionario che è stampata in calco alla relazione.

Il signor Senatore Riva non la ritiene soddisfacente. Per parte mia, non posso dividere questa sua opinione; giacchè il concessionario prende l'assoluto impegno di non molestare il Governo per qualunque differenza che potesse insorgere fra la Compagnia concessionaria e qualunque individuo o Comune della Sardegna in conseguenza dei citati articoli di legge. Ora molestare in senso giuridico, significa far valere delle ragioni qualunque sia contro il terzo possessore, sia contro il venditore od un autore qualsiasi. Questa è un'espressione legale la quale deve avere il suo pieno valore; dal momento che il concessionario dice che non vuole muovere molestia al Governo, è chiaro che egli accetta la concessione come si potrà eseguire, e che qualunque molestia negli inferiti dai Comuni non sarà da lui rivolta contro il Governo. Pare che questa dichiarazione possa tranquillare abbastanza gli animi.

Non risponderò alle osservazioni del signor Senatore

Laconi che, a mio avviso, entrano nel merito della legge; perchè se fosse lecito sotto pretesto della quistione pregiudiziale di venire a dire: io voterò la quistione pregiudiziale se non mi si dà l'una e l'altra assicurazione, la cosa andrebbe all'infinito; altri potrebbe dire: io voterò la questione pregiudiziale se invece di 388 chilometri la strada non sarà ridotta a 350, un altro potrebbe imporre un'altra limitazione e non si finirebbe più. La quistione pregiudiziale è un concetto assoluto; si tratta di decidere se si vuole o non passare alla discussione della legge. Se si passerà a discuterla, allora si vedrà se nella convenzione sonvi condizioni che non si possano accettare, e si modificheranno e si introdurranno quelle correzioni che l'interesse generale dimostrerà convenienti; e viceversa. Se si vuole differire la concessione delle ferrovie fino dopo la discussione della legge sugli adempri, resta inutile discutere ora sulle sue condizioni.

Dirò ancora una parola sulle osservazioni fatte dall'onorevole mio amico Senatore Sauti, il quale con un certo riserbo diplomatico accennò a qualche pericolo che dal lato politico potrebbe contenere la concessione di tanti terreni ad una Compagnia estera nell'isola di Sardegna. Io lo imiterò nella sua riserva e non darò un nome al pericolo cui egli accenna.

Dirò soltanto che il miglior modo di assicurare la conservazione della Sardegna al Regno Italiano si è di cementarne l'unione coi benefizi, di ravvivare nelle popolazioni i sentimenti di mutuo affetto verso degli altri italiani, di confermarne la confidenza nel Governo nazionale.

Credo che questa sia la miglior politica, e perciò confido nella alta saviezza del Senato, il quale non vorrà porre indugio all'approvazione delle ferrovie tanto sospirate dalle sarde popolazioni.

Senatore Riva. Domando la parola, soltanto per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riva. Non tratterò il Senato più oltre nella discussione oramai lunga.

Accennerò soltanto come a parer mio la discussione che ebbe luogo, abbia provato vieppiù la necessità che si anteponga l'approvazione della legge degli adempri a quella di cui attualmente si tratta.

Due onorevoli magistrati nativi della Sardegna hanno esternato opinioni affatto contrarie l'una dall'altra. Ora io domando al Senato, che sarebbe qualora il pensiero del senatore Musio avesse la preferenza?

Io protesto che nel proporre la questione pregiudiziale non ho avuto altro intendimento che di favorire le sorti della Sardegna, allontanando uno dei principali ostacoli che forse si frapporrebbero all'adozione di questa legge.

E qui non starò a ridire come la dichiarazione prodotta in fine alla relazione non tolga le difficoltà.

Non molestare non vuol dire abdicare: e una semplice dichiarazione non può detrarre nulla ad una convenzione prestabilita.

Lascio quindi senz'altro al Senato di decidere sulla questione pregiudiziale che ho proposta.

Presidente. Il Senatore Riva propone la questione pregiudiziale in questi termini:

« Il Senato rinvia la discussione di questa legge sulle strade ferrate dell'isola di Sardegna, dopo che sarà stata votata la legge sugli adempri »

Senatore Riva. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riva. Io proposi la questione in questi termini, persuaso anche che nella stessa legge sugli adempri si porrà un articolo che stabilisca spettare al Demanio i 200 mila ettari reversibili esclusivamente a pro della Sardegna.

Presidente. Ciò non ha che fare colla questione pregiudiziale. La sua proposta sta nei termini in cui ebbe l'onore di leggerla? (segno affermativo del Senatore Riva).

Allora la metterò ai voti.

Prego i signori Senatori che intendono approvare la proposta del Senatore Riva, di voler rimanere in piedi per qualche tempo, affinchè possano essere numerati con precisione.

Chi intende approvare la proposta questione pregiudiziale voglia sorgere.

(Non è approvata).

Essendo l'ora tarda credo che il Senato approverà che si rimandi a domani alle ore due in adunanza pubblica la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXVII.

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di Petizioni — Giuramento del Senatore Pepoli — Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre 1863 — Seguito della discussione sul progetto di legge per la concessione delle ferrovie nell'isola di Sardegna — Comunicazione di due dichiarazioni del rappresentante la Società concessionaria delle dette ferrovie — Discorsi del Senatore Paleocapa contro il progetto, e dei Senatori F. M. Serru e Siotto Pintor in favore del medesimo — Presentazione di un progetto di legge relativo ai conflitti di giurisdizione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3224. Il Sindaco di Oristano (Cagliari) a nome di quel Consiglio comunale, ricorre al Senato perchè voglia approvare il progetto di legge per la concessione delle ferrovie dell'isola senza modificazioni.

» 3225. Il Consiglio comunale di Surni (Abruzzo Citeriore) porge al Senato motivate istanze onde ottenere che lo stesso comune venga sottratto dalla dipendenza del mandamento di Gissi, ed aggregato a quello di Casalbordine, ovvero a quello di Vasto.

GIURAMENTO
DEL SENATORE CONTE PEPOLI.

Presidente. Essendo presente il signor Senatore conte Pepoli, di cui ieri furono verificati i titoli, invito i Senatori Orso Serra ed Imperiali a volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta nell'Aula il Senatore Pepoli presta il giuramento nella formola consueta.)

Do atto al conte Pepoli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al signor Ministro delle finanze.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio per il primo trimestre del 1863, già approvato dalla Camera dei deputati

Io non ho mestieri di pregare il Senato di volersi colla massima possibile sollecitudine occupare di questo progetto di legge, la cui importanza è troppo palese.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Attesa la raccomandazione fatta dal signor Ministro delle finanze, interrogo il Senato se sia sua intenzione di radunarsi domani negli uffici per l'esame di questo progetto di legge, che sarà sicuramente stampato di questa notte e distribuito domattina per tempo.

Se non vi è osservazione in contrario, si ritirerà il Senato per assenziante, e lo convocherò per domani alle ore 12 negli Uffici, nella quale adunanza si potrebbero anche prendere in disamina i progetti di legge presentati ieri e che verranno stampati e distribuiti.

Siccome due nuovi Senatori hanno prestato giuramento, e sono entrati nell'esercizio delle loro funzioni, il numero legale oggi è di 89.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE DELLE STRADE FERRATE
DI SARDEGNA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle ferrovie di Sardegna.

ieri essendosi esaurita la questione pregiudiziale, oggi si entrerà nella discussione generale.

La discussione generale è aperta.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prima che si apra la discussione generale su questo progetto di legge credo opportuno di comunicare al Senato due dichiarazioni che mi furono recentemente mandate dal concessionario della strada ferrata, signor Semenza.

La prima è concepita in questi termini:

« Essendo insorto dubbio in Senato sul valore giuridico della parola *molestare* inclusa nella dichiarazione che trovasi unita al rapporto dell'Ufficio Centrale del Senato, il sottoscritto dichiara che colla frase *non molesterà il Governo*, intende assumere a suo rischio e pericolo la difesa dei diritti dello Stato sui terreni adempribili ceduti.

» Il sottoscritto prega la S. V. a voler far conoscere il contenuto nella presente dichiarazione alla Presidenza del Senato del Regno. »

La seconda dichiarazione è questa:

« Fermi stando i punti principali indicati nell'art. 1 della convenzione da toccarsi più o meno direttamente, io sottoscritto dichiaro di accettare nel tracciato quelle ragionevoli variazioni che, tenuto conto della relativa opera, saranno consigliati dal sig. Ministro dei Lavori Pubblici dopo eseguiti gli studi di massima.

» Prego la S. V. di voler partecipare alla Presidenza del Senato la presente dichiarazione. »

Presidente. In seguito alla riserva fatta ieri dall'onorevole senatore Paleocapa, la parola spetta al medesimo signor Senatore.

Senatore Paleocapa. Ho pregato il Senato e lo prego ora nuovamente che mi sia lecito di lasciar leggere dal collega senatore Riva il mio voto scritto. Ma prima io dirò qualche parola su due osservazioni che si fecero ieri discutendosi la questione pregiudiziale, le quali però non spettano veramente alla questione pregiudiziale, bensì al merito della questione intrinseca.

L'onorevole Serra diceva ieri che si aspettava tanto meno di trovar opposizioni a questa legge in quanto che prima di tutto essa era stata approvata dalla Camera dei Deputati ad una grande maggioranza, con gran favore, come è difatti, e che parvegli, trattandosi di una questione di finanza, non dovesse avere opposizione al Senato.

Senatore Serra. F. M. Domando la parola.

Senatore Paleocapa. Io non entrero a discutere se questa sia o non sia legge che possa riguardarsi in alcun modo come legge di finanza; i giureconsulti dottilissimi che siedono tra noi potranno su quest'argomento dare un giudizio ben più profondo e ben più sicuro del mio; io mi limiterò solo a far notare che se una legge di concessione di strade ferrate, per ciò che essa porta un grande aggravio alle finanze, o ne

porta uno qualunque, si dovesse riguardare come legge di finanza, ne nascerebbe, mi sembra, una conseguenza assai strana e direi quasi assurda.

Questa conseguenza sarebbe che se per esempio la Camera dei Deputati adotta uno schema di legge inteso a fare una concessione che non reca nessun aggravio allo Stato, perchè il concessionario assume a carico suo a proprio rischio e pericolo tanto la costruzione come l'esercizio con tutti gli oneri relativi, allora il Senato, poichè non ci è sacrificio per parte dello Stato, e quindi non può certo essere quello schema riguardato come una legge di finanza, potrebbe benissimo respingerla per qualsivoglia altro motivo: che se invece la Camera dei Deputati adottasse una legge nella quale il concessionario domandi gravi sacrifici allo Stato, allora il Senato non potrebbe più respingerla perchè invaderebbe i poteri, le facoltà della Camera elettiva, in quantochè si direbbe: qui in sostanza si tratta di una legge per la quale la finanza deve fare grandi sacrifici; e quando una legge di finanza è approvata dalla Camera elettiva, non avete più giusto motivo di respingerla.

Detto questo, passerò ad un'altra osservazione, a quella cioè che fu fatta da chi crede che respingendo questa legge, si neghi giustizia, si neghi quella equa ripartizione di benefizi che si vuol fare a tutte le provincie dello Stato per promuovere la loro prosperità.

A questa questione io credo che risponderà abbastanza il mio voto dal quale apparirà che posso ben ingannarmi, ma che il motivo che me lo ha fatto dettare, si è perchè credo che con sacrifici molto minori dello Stato si possa fare alla Sardegna quel vero bene di cui abbisogna, e senza del quale essa non avrà mai prosperità, cioè le comunicazioni generali per tutta la vastissima superficie dell'isola e principalmente per le parti interne che non sono conosciute, anzi, direi inesplorate. È mio avviso che con questo modo solo si potrà far prosperare la Sardegna, e che senz'esso le strade ferrate non le goveranno punto e forse le saranno dannose, imperocchè lo Stato dopo aver fatto quelli che a me paiono grandissimi sacrifici, non si troverebbe poi in disposizione di farne di nuovi per metter dopo quello che doveva mettere avanti.

Io credo che sia funesta l'illusione in cui sono i Sardi di ottenere un gran beneficio da questi 390 chilometri di strade ferrate; nello stato attuale delle cose non ne trarranno che pochissimo o punto. Ecco perchè ho desiderato e desidererei che si adottasse un altro sistema.

E non è che io proponga questo altro sistema perchè si diminuiscano i sacrifici allo Stato. Io voglio assolutamente che i 200,000 ettari siano esclusivamente impiegati a beneficio della Sardegna, ma di tutta la Sardegna e non di sole alcune parti, e specialmente di quelle parti interne che più ne hanno bisogno.

Ciò premesso, prego il Senato di permettere che sia letto il mio voto motivato.

Senatore F. M. Serra. Domando la parola...

Presidente. Dopo che sarà letto il discorso del senatore Paleocapa.

Senatore **F. M. Serra.** Domanderei di parlar subito per spiegare le parole che ho detto ieri.

Presidente. È per un fatto personale?

Senatore **F. M. Serra.** Per un fatto personale.

Presidente. Mi perdoni. Il regolamento non ammette fatto personale se non quando si tratta di affermare o di negare un fatto.

Senatore **F. M. Serra.** Allora aspetterò.

Presidente. Ella è iscritta per parlare immediatamente dopo, e avrà al suo turno facoltà di parlare.

La parola è al senatore Riva per leggere il discorso del senatore Paleocapa.

Senatore **Di Laconi.** Avevo pure domandato la parola...

Presidente. Ella è iscritta al suo turno dopo i senatori F. M. Serra e Siotto-Pintor.

(Senatore **Riva** legge il discorso del senatore Paleocapa).

Senatore **Paleocapa.** Signori Senatori. Per dare un maturo giudizio sullo schema di legge intorno alle strade ferrate dell'isola di Sardegna, mi parve necessario esaminarne le conseguenze sotto due aspetti principalissimi.

Il primo si riferisce al probabile aggravio che ne verrà al pubblico erario;

Il secondo riguarda i vantaggi che può ragionevolmente attendersi l'isola di Sardegna.

Quanto al primo deducesi dagli allegati e dalle relazioni che accompagnano il progetto di legge, che l'adottato tracciato della rete di strade ferrate ha uno sviluppo di chilometri 387, la cui costruzione insieme col materiale fisso e mobile si valuta 200 mila lire per chilometro, e per tutta la rete 77 milioni (numero tondo). La Società concessionaria assume la costruzione e l'esercizio di questa rete a tutto suo rischio e pericolo, ricevendo prima a titolo di sussidio, in piena sua proprietà i 200,000 ettari di terreno che si riguardano come appartenenti allo Stato dopo la ripartizione dei terreni *ademprivi* e *cussorgiati* dell'isola, liberati da ogni servitù e divisi in parti eguali fra le Comunità e il Demanio; poi ottenendo la garanzia di una rendita netta di 9000 lire per chilometro.

Per aver una base sicura ed evitare ogni questione nella riduzione del prodotto lordo in prodotto netto, è stabilito nella Convenzione colla Società (art. 7), che per norma generale si valuteranno le spese di manutenzione e d'esercizio al 50 per cento degli introiti. Però per cinque primi anni successivi all'apertura di ciascuna linea, qualora il prodotto lordo non superi le 10,000 lire al chilometro, le spese prementovate saranno valutate ai due terzi del prodotto lordo verificatosi.

Tali essendo le basi fondamentali della concessione, per riconoscere quale aggravio ne sopporterà lo Stato, sarà innanzi tutto necessario assegnare il probabile valore dei 200,000 ettari di terreno ceduti alla Società.

Di cotesti 200,000 ettari di terreno sono state fatte

le stime censuarie, stabilendone il valor capitale a venti volte la rendita censuaria, la quale è stata poi ridotta alla metà tenendo conto del carico enorme che gli *ademprivi* recavano a questa rendita. Malgrado ciò codesto valor capitale si assegnava in 13 1/2 milioni; onde, liberati i terreni da ogni servitù di *ademprivio* e di *cussorgia*, il loro valore censuario non sarebbe minore del doppio, cioè di 27 milioni. Ma se si consideri:

1. Che il valore cadastrale dei terreni in Sardegna è e doveva essere di molto inferiore al loro valore venale, come, ed anche più, che in tutti gli altri ben ordinati censimenti;

2. Che le condizioni, sino agli ultimi anni tristissime, della Sardegna vanno migliorando, e che l'isola è in un progresso tanto più efficace quanto più tristi erano codeste sue anteriori condizioni;

3. Che il tracciato proposto per le strade ferrate dell'isola è in gran parte piegato in guisa da rendersi specialmente vantaggioso alla facile estrazione dei legnami dalle selve cedute alla Società.

Se tutto ciò si consideri, si vedrà di leggeri come il valor venale dei terreni ceduti debba essere molto maggiore dei 27 milioni di valor catastale. Onde io credo che non si possa assegnare a codesti terreni un valore minore di 18 lire per pertica censuaria, che corrisponde a quello di 68 lire alla giornata di Piemonte, e che sarebbe sul continente il valore dei più infimi terreni, affatto o quasi affatto incolti, delle brughiere e di altri infelici terreni. Con questa norma sembra che non sia certo stimar troppo alto il valore dei 200 mila ettari ragguagliandolo a 36 milioni che il Governo cede alla Società.

Per valutare poi il sacrificio conseguente alla garanzia delle nove mila lire di prodotto netto per chilometro, bisogna anzitutto farsi carico delle circostanze speciali dell'isola; cioè, primo della sua scarsissima popolazione specifica, che non arriva a 24 anime per chilometro quadrato; poi della grande insufficienza di strade ordinarie di ogni classe, ma specialmente delle comunali, che possano mettere, immediatamente o per mezzo delle strade nazionali, in pronta e facile relazione colla rete delle ferrovie tutte le parti interne dell'isola.

La gravazza della prima delle quali circostanze, cioè la enorme sproporzione fra la popolazione assoluta e l'assoluta estensione dell'isola, si farà evidente quando si consideri che le provincie di Terraferma dell'antico regno (toltono pure la Savoia e la provincia di Nizza) hanno la estensione di 35,000 chilometri quadrati, cioè una estensione che sta a quella dell'isola di Sardegna come 7 a 5; e che la popolazione delle dette antiche provincie è di 3,625,000 anime, mentre la Sardegna non ha che quella di 573,000 abitanti, cioè la prima è sei volte e un terzo maggiore dell'altra.

Ora se si tien conto, oltrechè delle strade ferrate che sono già in esercizio nelle antiche provincie, anche della linea del litoral ligure, di quella da Savona a

Carmagnola e di quella da Bra ad Alessandria, le antiche provincie suddette avranno fra cinque o sei anni una rete di strade ferrate dello sviluppo di oltre 1300 chilometri, onde, se si volesse che le strade ferrate della Sardegna stessero nella proporzione della superficie, bisognerebbe procurarne alla Sardegna uno sviluppo di 950 chilometri circa; che se, invece, alle ferrovie dell'isola si volesse dare uno sviluppo nella proporzione della popolazione, la rete sarda non potrebbe essere più estesa di 210 chilometri, cioè di poco più della metà dell'estensione che le si vorrebbe assegnare attualmente.

Questo enorme disequilibrio fra ciò che conviene alla popolazione e ciò che conviene alla superficie, disequilibrio che si manifesterà egualmente grave quando anche il confronto si faccia colle condizioni di altri paesi dotati di una buona rete di strade ferrate basterebbe di per sé a far vedere se mai sia ancor giunto il momento in cui convenga avvisare a dotar la Sardegna di una rete di ferrovie con tal profitto che giustifichi il grave sacrificio che per esse conviene che faccia lo Stato; e ciò quando pure la poca popolazione benchè sparsa sopra una grandissima superficie, avesse sufficienti mezzi di mettersi in comunicazione colla rete delle strade ferrate mediante vie abbastanza facili ed economiche.

Ma quanto ciò sia lungi dal vero basterà a provarlo il notare che, supponendo pure che fossero già compiute tutte le strade ordinarie, dichiarate nazionali di prima e seconda categoria colla legge 27 luglio 1862, prima e seconda categoria colla legge 27 luglio 1862, la Sardegna non ne avrà che uno sviluppo di 1860 chilometri; sviluppo in vero notevolissimo e benissimo distribuito per una rete di strade principali che dee riguardarsi come l'arteria a cui dovranno concorrere le ramificazioni delle strade secondarie, cioè comunali o consortili. Ma questo sviluppo è molto meno quello di una rete di strade ferrate non potranno essere di efficace giovamento a tutta l'isola se non quando le ordinarie strade secondarie siano anch'esse compiute. Nei paesi su tutta l'estensione dei quali le strade ferrate spandono il loro beneficio più o meno grande si manifesta pur sempre notevole, le strade ordinarie nazionali o provinciali non hanno che una piccola estensione in confronto di quella delle strade comunali o consortili, le quali talvolta sono sussidiate dalle provincie o dallo Stato. In Francia sopra 84,905 chilometri di strade ordinarie a carico dello Stato e dei Dipartimenti, vi sono 504,500 chilometri di strade vicinali e comunali, costrutte a carico di uno o più comuni, o di consorzi, sussidiate dai Dipartimenti e talvolta anche dallo Stato; onde si vede che codesto complesso di strade della seconda categoria ha una estensione sei volte maggiore di quella delle strade di prima categoria, e che il totale sviluppo delle une e delle altre, somma assai prossimamente a 590 m. chilometri. Si sa bene che in codesto sviluppo di strade ordinarie se ne contengono buon numero di non carrettabili o imperfettamente carrettabili,

le quali vanno però progressivamente migliorando; ma, ammesso anche che delle dette inferiori strade ne esistono 90 m. chilometri, si può asseverare che la Francia ha 500 m. chilometri di buone strade ruotabili ordinarie di ogni categoria, cioè in ragione di un chilometro corrente per ogni chilometro quadrato.

Nelle antiche provincie di Terraferma tanta estensione di buone strade carrettabili di ogni categoria non vi è, ma pure non si eccede valutandone la estensione a soli 18 m. chilometri, cioè assai prossimamente a mezzo chilometro di lunghezza per ogni chilometro di superficie. Ed io credo che anche questa sia, oltre a molte altre, una delle ragioni per le quali il medio prodotto delle ferrovie di queste provincie è di gran lunga minore del medio delle ferrovie francesi, ad onta che la loro popolazione specifica sia molto maggiore, poichè essa sta a quella della Francia nel rapporto di 100 a 72. Ma non si pretende nemmeno che, prima che si possa convenientemente e con utilità della stessa isola di Sardegna applicarle una rete di strade ferrate, si debba esigere che nell'isola lo sviluppo delle strade ordinarie di ogni categoria raggiunga quella medesima proporzione colla superficie che si è ottenuta qui in Terraferma; si ammetterà anzi che basti avere un tale sviluppo di codeste strade che arrivi solo al quinto dei chilometri superficiali, che cioè tale sviluppo si limiti a 5 mila chilometri.

Attualmente, come abbiain detto, le nazionali hanno o andaron mano a mano acquistando nell'isola una lunghezza di 1860 chilometri quando nei 16^o anni, o, se vogliasi pure, in 12 anni sieno spesi i 24 milioni per ciò assegnati colla legge 27 luglio 1862. Io credo che non possa ritenersi più di 200 chilometri lo sviluppo delle strade comunali o eseguite o che si stanno eseguendo od anche soltanto studiate sopra linee determinate.

Da queste poche strade comunali o consortili in fuori non esiste in tutta la Sardegna alcuna traccia di via, che meriti il nome di strada, per legare le comuni fra di loro o colle strade nazionali; poichè le comunicazioni fra comune e comune hanno luogo passando sopra il suolo naturale in campo libero sulle orme impresse dal primo passante; ovvero in una zona di terreno talora larghissima e talora angusta, chiusa fra muri di tanca o fra siepi, che circondano le proprietà private sottratte al pascolo vagante. Chiunque percorra quei sentieri trova ad ogni tratto delle variazioni nei limiti della zona stradale, e vede sottratta al passaggio pubblico una parte e talora tutto un tronco di strada, quando alcuno siasi avvisato di appropriarsi il terreno, sul quale ha, o crede avere, diritto di possesso, chiudendo con muricci, con fossi o con siepi il passaggio per il sentiero che era anteriormente battuto ed obbligando i passanti a deviare per lungo giro onde riprendere la prima traccia; il che è anche non di rado cagione di liti, di vie di fatto e di risse.

Questo era nell'isola lo stato delle cose, pochissimi

anni or sono, nè crediamo che notevoli miglioramenti sieno avvenuti; onde si può ben dire che nell'isola di Sardegna manca perfino la classificazione di strade comunali, e che non vi è suolo pubblico ossia comunale destinato al servizio di tali strade, mercè la quale destinazione si possa almeno avvisare a qualche povera riparazione che mantenga il passaggio senza troppo gravi pericoli e danni. Solo nei paesi montani, dove gli scoscendimenti indotti da impetuose piogge hanno assolutamente tolto il passo, nè vi è modo di volgere il cammino per altra via, si fanno quelle riparazioni che appena bastano per ristabilire il passo medesimo.

Così essendo, per avere una appena sufficiente rete di strade ordinarie, converrà cominciare dallo stabilire la classe delle comunali, e di queste costruire poi almeno 3000 chilometri. Egli è vero che le comuni faranno grandi sforzi allo scopo di avere sufficienti vie di comunicazione quando sappiano che si dà opera ad una rete di strade ferrate a cui tanto anelano congiungersi. Ed è pur vero che i consigli provinciali mostrano non con vane parole soltanto ma con ferme e veramente patriottiche deliberazioni di assistere le comunità nei più pressanti loro bisogni, specialmente, credesi, per soccorrere nei lavori delle strade comunali; come appare da una luminosa relazione fatta al Consiglio provinciale di Cagliari intorno al bilancio del 1863, nella quale si domanda che la provincia contragga un prestito di due milioni al detto fine; onde se, come giova sperare, si avrà un egual concorso dalla provincia di Sassari, e se si supponga pure che dei 4 milioni la parte principale sia impiegata per lavori stradali, le Comuni potranno averne un sussidio non minore di due milioni. Ma a costruire i soli detti 3000 chilometri di strade comunali in un periodo abbastanza breve perchè possa giustificarsi il divisamento d'intraprendere tosto e compiere entro 6 anni al più tardi 387 chilometri di strade ferrate, ci vuol ben altro che codesti generosi, ma necessariamente limitati sussidi provinciali aggiunti agli sforzi di Comuni in gran parte assai poveri. Codesti 3000 chilometri, quando pure si suppongano costrutti tutti con grande economia e nella maggior parte con dimensioni e manufatti i più modesti, rinunciando a quell'amore e desiderio di migliori opere d'arte con cui sentiamo essersi formati alcuni progetti, importeranno però dalle 10 alle 15 mila lire al chilometro ossia nel complesso raggugliatamente 37 milioni e 1/2.

Se alle circostanze esaminate fin qui si aggiunga la condizione insulare della Sardegna, che non ammette che le sue ferrovie servano alla continuazione del transito dei convogli provenienti da ferrovie di altri paesi, si resterà convinti del poco movimento che può aspettarsi sulla divisata rete di strade ferrate.

In un opuscolo di un valente e in tali materie molto sperimentato ingegnere, valutandosi le favorevoli e propizie condizioni delle provincie della Lombardia e della Venezia in confronto delle condizioni ancor troppo infe-

riori dell'isola di Sardegna, si esprime la opinione: che la rete delle strade sarde non possa dar di prodotto brutto che sole 3000 lire al chilometro, cioè circa una ottava parte di quel che danno le ferrovie delle suddette provincie. Può credersi esagerato cotesto giudizio, e quindi — peccando di esagerazione in senso contrario — si ammette che anche nei primi cinque anni, dopo compiuta tutta la rete, se ne abbia un medio prodotto brutto di 6 mila lire al chilometro. E per vedere che questa è veramente supposizione esagerata in più, fingasi che sulle strade ferrate di Sardegna si muovano 1600 persone al giorno percorrendo raggugliatamente ciascuna 20 chilometri, ossia assai prossimamente la ventesima parte di tutta la rete. Sarà lo stesso come se ciascun chilometro della rete stessa fosse giornalmente percorso da 80 viaggiatori; e valutando a 6 centesimi per chilometro la tassa media che pagheranno, se ne avrebbe una rendita di lire 4, 80 per ogni chilometro. Fingasi poi che si abbia un trasporto giornaliero di 300 tonnellate di merci che percorrano raggugliatamente un quarto di tutta la rete, e che siavi un tanto movimento d'animali vivi che possa equipararsi al trasporto giornaliero di 20 tonnellate percorrenti pur sempre un quarto di tutta la rete; si avrà dunque 320 tonnellate di merci percorrenti un quarto della rete, ossia 80 tonnellate che giornalmente la percorrono tutta intera; ed ammettendo pur largamente che compreso il diritto fisso, quelle merci paghino 14 centesimi per chilometro e tonnellata, se ne avrà una rendita di lire 11 20. E così tutta la rendita giornaliera sarà di lire 16 per chilometro, e per tutto l'anno lire 5840, cioè ancora meno delle supposte 6000 lire per chilometro.

Ora, siccome a termini dell'art. 7 della convenzione relativa, 4000 L. al chilom. saranno assegnate alle spese di esercizio, così non resterà che il prodotto netto di 2000 L.; e lo Stato dovrà del proprio pagare alla Società concessionaria 7000 lire al chilometro e poi 387 chilometri esso avrà un carico annuo di 27.9,000 lire. E questo carico lo Stato dovrà sopportarlo anche ben al di là del primo quinquennio, cioè finché almeno non sia compiuta la rete delle strade ordinarie nazionali e comunali nelle proporzioni che si è detto. Ma quando anche si voglia supporre che dopo un periodo men lungo di quello che esigerà il detto compimento, sempre però ben più lungo del primo quinquennio, possa ottenersi che le strade ferrate rendano 8000 lire di prodotto brutto al chilometro, lo Stato ne avrà pur sempre un carico annuo di 1,935,000 lire, in ragione cioè di 5000 lire al chilometro. Il confronto con alcune linee ferrate secondarie delle antiche provincie e colla linea centrale Toscana da Empoli a Siena, linee traversanti paesi in condizioni di gran lunga migliori di quelle dell'isola di Sardegna, fa vedere impossibile che si abbia ad avere per le ferrovie sarde un prodotto brutto maggiore delle 8000 lire per chilometro; questo limite, lo si ripete ancora, non potrà forse superarsi che compiuta la rete delle strade ordinarie comunali.

Le tabelle d'importazione e d'esportazione della Sardegna che si sono presentate, lungi dallo smentire queste previsioni, lo confermerebbero quando si venisse a concreti calcoli e, determinata la qualità media del percorramento delle mercanzie sulla rete delle ferrovie sarde (giacchè ben si comprende che codeste mercanzie non van tutte girando da Cagliari a Porto-Torres e dal golfo degli Aranci ad Ozieri), vi si applicassero le giuste tariffe e se ne deducesse il prodotto chilometrico. Allora si riconoscerebbe come in questo caso ancor più che in molti altri, s'illudano gravemente coloro che fanno fondamento su numeri complessivi di statistiche commerciali, ammessa pure la loro esattezza.

Per dar qualche esempio della facilità con cui s'illudono coloro che fan fondamento sopra la vaga idea di un copioso trasporto di merci o di un notevole movimento di viaggiatori sulle ferrovie sarde, gioverà notare prima che si fa molto caso dei prodotti delle miniere che andranno per la via ferrata da Iglesias a Cagliari.

Ora suppongasì pure che ne vadano annualmente 150 mila quintali, ossia 15 mila tonnellate, il prodotto brutto riducesi a 1500 lire per chilometro, che vuol dire a 750 di prodotto netto, e se si badi che esso non è applicabile che a soli 25 chilometri circa, si vedrà quale meschino soccorso rechi al prodotto generale dei 387 kilom.

Aggiungasi che un'altra fonte di profitto credesi essere quella che, costrutte le strade ferrate così in Sardegna come in Corsica, deriverà dal movimento di numerosi passeggeri che, si suppone, preferiranno andar per mare dalle coste di Francia in Corsica, poi percorsa questa isola e nuovamente per mare traversato lo stretto di Bonifacio percorrere da Porto-Torres le ferrovie fino a Cagliari per quivi imbarcarsi una terza volta per l'Algeria. Ma vuolsi innanzi tutto notare che il grande trasporto di persone fra le coste meridionali di Francia e quelle dell'Algeria dipende principalissimamente dal movimento di corpi militari, i quali non si può certo credere che si faranno viaggiare attraverso il nostro Stato con un triplice passaggio dalla navigazione alle strade ferrate o viceversa. Anche i passeggeri civili profitteranno in gran parte degli stessi mezzi militari che haltono la via unica e diretta del mare. Ma ammettasi pure che una parte grandissima dei detti viaggiatori civili preferisca quel complicato giro che esige il traversar le due isole, e suppongasì anche che il numero di codesti viaggiatori che vanno dall'Algeria alla Francia e viceversa ammonti a non meno di 40 per ogni giorno, e cioè a 14,460 all'anno, il che certo non è contenersi in limiti troppo ristretti. Questi viaggiatori andando da Porto-Torres a Cagliari o viceversa, percorreranno i tre quarti dell'intero sviluppo della rete ferroviaria di Sardegna, quindi si fingerà invece tutta intiera la rete percorsa da 10,845 viaggiatori. Ammettendo che mediamente essi paghino la tariffa di seconda classe, se ne avrà un prodotto brutto chilometrico di 760 lire all'anno, ossia un prodotto netto di 380 lire. Ecco, ripetesi, come le illusioni cessino quando si viene a positivi concreti calcoli.

Se non che, dicesi che, se per cagione dell'insufficiente prodotto brutto il Governo soggiacerà a notevoli sacrificii per soddisfare alla garanzia, egli ne avrà però tali compensi indiretti da diminuire grandemente codesto aggravio.

E innanzi tutto si allega lo agravio che il Demanio, cedendo i beni ademprivili, otterrà dalle contribuzioni comunali e provinciali che attualmente ei deve pagare e che sono computate in 75 mila lire; e poi il vantaggio che avrà ricevendo l'imposta prediale dei detti beni ceduti la quale si vuol valutare in 140 mila lire. Ma su questo duplice vantaggio convien riflettere che esso, qual pure siasi in misura, è di sua natura non l'effetto della costruzione delle strade ferrate, ma l'effetto dello svincolo dei terreni dagli ademprivi e della giusta loro spartizione a metà fra i Comuni e il Demanio; svincolo e spartizione di cui io riconosco l'assoluta necessità e il beneficio immenso che ne avrà l'isola e che auguro possano compiersi colla maggiore sollecitudine, il che potrà condursi a felice termine anche senza uopo di cedere la metà demaniale dei terreni alla società che vuole eseguire le strade ferrate, giacchè a far cessare ogni questione basterà che nella legge che sancirà l'abolizione assoluta degli ademprivi, si dichiari che la metà dei terreni che spetterebbe al Demanio sarà esclusivamente devoluta a beneficio di tutta l'isola di Sardegna, e propriamente alla costruzione delle strade comunali ed alla miglioramento dei porti.

Un altro vantaggio indiretto si vuol ripetere dalla eccezionali tariffe consentite a pro della finanza per il trasporto dei generi di privata, dei militari e dei detenuti. Ma per vedere quanto tenue sarà questo vantaggio nell'isola, basterà osservare che per la descritta mancanza di strade ordinarie che succiano capo alle stazioni, esso si limiterà al percorramento di più o men brevi tratte di ferrovia, dopo i quali converrà ricorrere a mezzi ordinarii costosissimi, onde non saranno rari i casi in cui tenendo conto del carico e dello scarico ad una o ad un'altra stazione, converrà meglio andar direttamente dal punto di partenza a quello di destinazione.

L'utilità che recheranno le strade ferrate al servizio postale sarà per simigliante ragione anch'esso di poco conto; ma ammettendo pure che se ne ottenga un risparmio di 40 mila lire all'anno, si vede quanto sia tenue in confronto del grande aggravio che assumerà dovrebbe lo Stato.

Ben si vorrebbe rappresentare come ingente la utilità che recherebbero le strade ferrate pel risparmio che se ne otterrebbe nel servizio postale marittimo, risparmio che dalla Commissione della Camera elettiva sarebbe valutato fino a 896 mila lire all'anno. Ma per conteggiare codesto ingente risparmio si parte dalla supposizione che si sopprima il corso dei piroscafi postali da Genova fino a Cagliari, e che vi si sostituisca una traversata da Civitavecchia al Golfo degli Aranci, e finchè le condizioni politiche non consentono codesta traver-

sata, la si faccia invece partire dal porto di S. Stefano. Ma oltrechè quel risparmio che si ottiene facendo partire i piroscafi da S. Stefano o da Civitavecchia anzichè da Genova, sarebbe dovuto in principal parte alle strade ferrate del continente e non a quelle della Sardegna, si domanda se si vorrà poi sopprimere il corso dei piroscafi non solo da Genova al Golfo degli Aranci ma anche dal Golfo degli Aranci a Cagliari e così lasciar priva tutta la costa orientale della Sardegna da un corso di navigazione a vapore che riesce di tanta importanza e di tanta utilità. Imperciocchè non conviene dimenticare che il suddetto corso dei piroscafi è ben lungi che serva esclusivamente e nemmeno principalmente al trasporto delle lettere e dei dispacci; esso serve eziandio al trasporto delle merci e delle persone, ed il grande sussidio che dà il Governo alla compagnia della navigazione a vapore è appunto giustificato da questo importantissimo mezzo di comunicazione fra l'isola e il continente e specialmente fra l'isola e Genova con cui l'isola ha le sue più numerose ed importanti relazioni. E mi sembra che sopprimere la navigazione diretta da Genova all'isola e lungo tutta la costa orientale dell'isola stessa, per sostituirvi una semplice traversata da Civitavecchia o da S. Stefano, sarebbe fare alla Sardegna un danno maggiore del vantaggio che nello stato attuale delle cose può recarle la strada ferrata.

Vengasi ora all'esame dei vantaggi che otterrà l'isola da tanto aggravio che si vorrebbe imporre al pubblico Erario; e perciò si consideri innanzi tutto quali sieno i veri e principali bisogni dell'isola ond'essa possa trar profitto dalle sue ricchezze naturali e promuovere la prosperità della popolazione intiera e non soltanto quella di una o di un'altra località.

Le ricchezze dell'isola dipendono dalla fertilità del suolo e quindi dalla diligente coltivazione e dalla facilità e sicurezza dello spaccio dei prodotti a prezzi che possano vincere sui mercati la concorrenza dei prodotti provenienti da altri paesi. E se si consideri che spesso riscontrasi la maggior fertilità nei luoghi più interni dell'isola, si resterà convinti come lo sviluppo di una rete di strade ferrate, che nello stato attuale delle cose sopra descritto può giovare soltanto a una limitata zona di territorio su cui stendesi codesta rete, sarà di poco o nessun giovamento alla principalissima parte dell'isola. E si è anzi inclinati a credere che le parti dell'isola più lontane dalle linee ferroviarie, alle quali non potranno accedere che con mezzi stentati e dispendiosi, ne avranno danno anzichè utilità; giacchè esse non potranno concorrere sui detti mercati recando i loro prodotti se non che a prezzi più alti di quelli ai quali possono spacciare i proprii quelle comuni che hanno il vantaggio di essere percorse dalle strade ferrate o di essere in contatto con esse mediante le strade nazionali.

Arroge che i mercati sui quali vuoi procurare facile ed economico concorso alle produzioni dell'isola sono i mercati di terraferma; onde ne viene che le più essen-

ziali comunicazioni per l'isola stessa sieno quelle che vanno direttamente da tutte le parti interne dell'isola ai porti. La proposta rete di strade ferrate mette capo in vero a quattro dei principali porti dell'isola, ma per poco che si riguardi alla sua topografia si fa evidente che la più parte dei luoghi interni avrà ben maggiore facilità ad avviarsi direttamente ad un altro dei tanti porti aperti nelle lunghissime coste dell'isola, che non ad andar prima alla strada ferrata percorrendo una distanza spesso ben più lunga di quella che sarebbe necessaria per raggiungere direttamente il porto vicinore e dovendo poi per di più assoggettarsi a nuove spese di carico e scarico e percorrere una lunga linea di strada ferrata per arrivare a questo o a quello dei suddetti quattro porti. L'essenziale adunque per il bene dell'isola si è che si faciliti ad essa tutta l'accesso ai porti, e che si dia inoltre maggior vita alle comunicazioni marittime fra il continente e l'isola partendo da quanti punti più si possa delle sue coste.

Insomma, moltiplicare le dirette comunicazioni fra l'interno dell'isola e le coste in ogni direzione, migliorare i suoi porti e procurar frequenti comunicazioni fra essi e la terraferma sono i veri e soli provvedimenti che nello stato attuale delle cose domanda l'isola; ed anche quando, se non compiuti, grandemente avanzati saranno codesti provvedimenti, le strade ferrate, di cui allora potrà essere conveniente dotar l'isola, non saranno che di un'utilità affatto secondaria in confronto di quella che si sarà conseguita da codesti provvedimenti medesimi. I quali conferiranno all'incivilimento e alla prosperità dell'isola anche in altra maniera; perciocchè, in primo luogo, il diffondere le strade comunali darà occasione opportunissima, e ben maggiore di quella che possa avervi da limitate linee di strade ferrate, di far che tutta la popolazione concorra ai lavori e vi si eserciti allettata dai guadagni che ne avrà; in secondo luogo, questo indirizzare le popolazioni verso le coste farà a poco a poco sparire quella malaugurata condizione a cui è ridotta l'isola per le dolorose vicende, cui andò soggetta nei tempi passati, di vedere codeste sue coste deserte e mancare sopra di esse ogni arte marittima.

Finalmente vuoi anche notare che tali provvedimenti, nel mentre stesso che goveranno nel miglior modo alla Sardegna, riusciranno di non poca utilità anche al continente, al quale saranno grandemente facilitate le ricche importazioni dei prodotti naturali dell'isola e le esportazioni di ciò che l'isola deve andar cercando in terraferma; donde anche più frequenti e più intrinseche le relazioni fra le popolazioni continentali e le insulari con grande vantaggio dello Stato nel rispetto politico.

Ed i provvedimenti che io credo doversi sostituire alle strade ferrate mi sembrano domandati non solamente dai maggiori benefici per l'isola, ma sì ancora dalla più evidente giustizia; la quale esige che di codesti benefici, come dei sacrifici che far deve lo Stato

per procurarli, partecipi con equa misura tutta la popolazione dell'isola, al che certamente non soddisfa la proposta legge.

Collo svincolo degli ademprivii concessa la libera proprietà della metà dei terreni che vi sono soggetti alle comunità in cui essi giacciono, e l'altra metà restando in libera proprietà del Demanio, vuol giustizia che, se lo Stato intende disporre intieramente ed esclusivamente a vantaggio dell'isola, ei debba farlo per tutta l'intera isola stessa e non per alcune parti soltanto. E sembra anzi che quelle comunità fra le quali si distribuisce una metà dei terreni ademprivii liberati, abbiano meno ragione di pretendere altri sussidi che ne abbiano quelle che tale ricchezza non posseggono. Applicando l'intera metà dei terreni demaniali ademprivii alla costruzione delle strade ferrate, lo Stato non giova, come si è dimostrato, che ad una parte limitata dell'isola, per la quale inoltre farebbe ingenti sacrifici colla garanzia del prodotto netto assicurato alle strade stesse. Giustizia invece sarà fatta a tutti quando il valore dei terreni medesimi ed ogui altro sacrificio che pur volesse sopportare lo Stato saranno impiegati nei lavori delle strade comunali per tutta l'isola e al miglioramento dei suoi porti.

A persistere nella proposta concessione di strade ferrate sembra che induca anche il timore che, perduta l'occasione che ora ci offre una rispettabile ditta inglese di assumerne il carico, non debba esser cosa facile trovarne poi altra che vi si sobbarchi. Ma pare a me che codesto timore non abbia alcun fondamento; poichè, se nell'attual criso finanziaria generale si trova chi assume l'impresa a patti determinati, non sembra doverci temere che non s'abbia a trovare chi l'assuma in altre epoche meno critiche e quando dopo alquanti anni, migliorate le condizioni interne di tutta l'isola e specialmente le comunicazioni ordinarie, le strade ferrate avranno una ragione d'essere che ora non hanno. E per far ciò più evidente si esamini quali sieno i pesi che assume il concessionario delle strade ferrate di cui si tratta, e quale il profitto che esso può ripromettersene.

Il costo generale di tutta la rete compiuta ed aperta all'esercizio si è come sopra si disse, valutato, assenziente il concessionario medesimo, in 77 milioni, cioè in ragione di 200 mila lire al chilometro. Ed io sulla entità di codesto valor capitale non farò eccezione, nella fiducia che l'assuntore adempia perfettamente agli obblighi suoi costruendo una strada in buone condizioni tecniche e di sicura ed economica conservazione e manutenzione. Da questo capitale deducendo il presuntivo importo dei 200 mila ettari dei terreni ademprivii demaniali ceduti, valutato in 36 milioni — pur senza contare il valore delle piante mature le quali possono trarsi dalle selve cedute anche senza manometterle e forse migliorandone la condizione, si ridurrà a 41 milioni il capitale medesimo, che si ragguaglia a 106 mila lire al chilometro; onde l'assicurazione di 9 mila lire al

chilometro corrisponde assai prossimamente a quella del 9 per cento sul capitale impiegato — pur sempre ripetesi, supponendo che le ferrovie siano lodevolmente e solidamente eseguite e non tenendo conto nemmeno del valore delle sole piante venute a perfetta maturità non che di altre. Ora si vede che se questa assicurata garanzia del 9 per 0/10 può non sembrare eccessiva per le vantaggiose condizioni dell'epoca attuale e del paese, non può però dubitarsi che essa sarà non solo sufficiente ma diremo anzi esuberante in condizioni migliori.

Per le ragioni addotte fin qui io mi trovo coscienza di essere costretto a votare contro la legge; non solo e non tanto pel grave carico che essa imporrebbe allo Stato ma ben più ancora per il poco beneficio che se ne otterrà, e per la poca giustizia con cui il beneficio stesso sarebbe distribuito a pro dell'isola: della prosperità della quale io sono desideroso quanto altri mai. Ed è appunto questo vivo desiderio che m'induce ad esporre qui brevemente quale sia a parer mio il modo con cui si dovrebbe procedere per conseguire l'intento:

1. Si provveda innanzi tutto con una legge di chiare e positive disposizioni all'abolizione assoluta degli ademprivii e delle *cussorgie*.

Da questa legge sia formato il principio che i terreni così liberati saranno dati per metà in proprietà assoluta alle comunità, restando l'altra metà in proprietà del Demanio.

2. Si dichiari positivamente nella legge stessa che i 200 mila ettari di terreni demaniali, già ademprivii, saranno devoluti nel loro integro valor capitale ed esclusivo beneficio di tutta l'isola di Sardegna e tassativamente alla costruzione delle strade comunali, al miglioramento dei porti, e a dar sussidi quando occorra alle imprese di navigazione periodica fra l'isola e il continente.

E che la stessa destinazione avranno, fin dal momento della liberazione degli ademprivii, le rendite dei terreni medesimi.

3. Si costituisca una Commissione, composta di membri delle due Camere del Parlamento e di due delegati del Governo per regolare e sorvegliare l'Amministrazione delle rendite di questi terreni, e per disporre della loro vendita di mano in mano che ne verrà il bisogno per sopperire ai lavori a cui sono applicati.

4. Il Ministero dei lavori pubblici procederà immediatamente a far che si dia opera alla determinazione dei tracciati delle strade comunali incominciando da quelle che mettono in comunicazione coi porti e colla rete delle strade nazionali i siti interni più popolosi e più importanti dell'isola. Nel tempo stesso farà che sieno costituiti consorzi obbligatori di quelle comuni che hanno interesse ad una medesima strada e ad un medesimo porto e che devono perciò concorrere nelle spese che si renderanno necessarie, oltre ai sussidi che a termini dell'art. 2 saranno accordati in più o meno larga misura secondo la importanza dell'opera e le risorse dei comuni o dei consorzi medesimi.

5. Il Ministero stesso farà compilare i progetti di co-
teste strade comunali o consortili incominciando da
quella delle quali si riconosca maggiore la importanza
e l'utilità.

Ed a misura che questi progetti andranno approvan-
dosi, essi saranno dati in appalto pur dentro i limiti di
spesa che dalla Commissione suaccennata saranno giu-
dicati corrispondere ai mezzi dei quali essa può di-
sporre.

6. Di mano in mano che si andranno compiendo le
strade comunali o consortili, esse verranno tosto con-
segnate ai rispettivi comuni o consorzi che dovranno a
tutte loro spese mantenerle in buono stato.

7. Le somme che verranno destinate al miglioramento
dei porti e spiagge saranno applicate per sussidiare i
comuni o i consorzi a carico dei quali stanno i lavori
dei porti e spiagge di 3^a categoria a termini della legge
20 novembre 1859 sull'ordinamento del servizio dei la-
vori pubblici.

8. Le spese che avessero sostenuto le provincie del-
l'isola per gli studi e progetti eseguiti per servire alla
determinazione della rete di strade ferrate della Sarde-
gna saranno portate a carico dei fondi amministrati
dalla Commissione.

9. La Commissione sul finire di ogni esercizio pre-
senterà al Ministero, e il Ministero al Parlamento, il ren-
diconto della sua annuale amministrazione e quindi del-
l'impiego fatto dei fondi di cui essa poteva disporre e
dei lavori ai quali sono stati applicati.

Se queste proposizioni non troveranno favore, io fo
però troppa stima del sano e giusto criterio dei sardi
per temere che essi non le riconoscano dettate dal vivo
desiderio del vero bene dell'isola. E se il progetto delle
strade ferrate venga sancito, io medesimo sarò il primo
a desiderare che le mie previsioni vengano smentite dal
fatto.

Presidente. La parola è al Senatore F. M. Serra.

Senatore F. M. Serra. Il Senato comprenderà age-
volmente in qual difficile posizione io, magistrato, mi
trovi, dovendo rispondere alle osservazioni fatte dall'o-
norevole Senatore Paleocapa, così competente e cotanto
conoscitore del terreno per me ignoto delle cifre chilo-
metriche e di quelle dei prodotti delle ferrovie.

Per ciò io debbo implorare anche maggiore la bene-
volenza e la indulgenza del Senato.

E prima di entrare a rispondergli come meglio per
me si potrà, io debbo rettificare le parole che l'onore-
vole senatore Paleocapa mi ha attribuito come da me
pronunziate nella discussione di ieri.

Io le ripeterò testualmente al Senato, e ciò facendo mi
appello ed alla memoria di quelli che mi erano vicini
ed avranno potuto meglio udirle ed al resoconto che
ne darà la *Gazzetta Ufficiale*.

Io nient'altro dissi se non che queste precise e sa-
cramentali parole:

« Quando io vidi iniziata nell'altro ramo del Parla-
mento questa legge di carattere essenzialmente finan-

ziario, ed ivi accolta con così forte maggioranza di
suffragi, tanto meno potea temere che essa trovasse
serie difficoltà nei primi stadi di esame degli uffizi del
Senato ed in questa solenne discussione, quanto più
essa mi pareva informata a principii di giustizia e con-
sigliata da considerazioni di alta convenienza politica. »

Queste sono, o signori, le testuali parole da me pro-
nunziate ieri; non le troverete diverse nel resoconto
ufficiale; se esse abbiano la portata di quello che l'o-
norevole signor senatore Paleocapa mi ha attribuito io
ne lascio giudice il Senato, ne lascio giudice lui stesso.

Facendomi ora a rispondergli di proposito io debbo
prendere atto di una sua dichiarazione, ed è quella
che egli crede, desidera, vuole che i terreni adempri-
vili o per un verso o per l'altro siano tutti impie-
gati a beneficio dei comuni; in altri termini l'onorevole
Senatore Paleocapa crede che possa il governo disporre
di una porzione di questi beni.

Le intenzioni benivole che per il miglior vantaggio
della Sardegna ha testè manifestato, non sono nuove in
Sardegna, sono anche meno nuove per me.

Io conosco per più prove quale sia la buona dispo-
sizione dell'animo suo a favore della mia terra natale;
io ne lo ringrazio per me, ne lo ringrazio a nome dei
miei lontani compatrioti; ma mi perverrorà che gli dica,
che di buone intenzioni più o meno tradotte in fatto la
Sardegna ne ha già abbastanza; essa vorrebbe, ed ar-
dentemente lo vuole e lo desidera, fatti d'utilità più
pratica, d'utilità più immediata, di utilità più sentita
di quello che sia un progetto di legge così complicato,
così subordinato a soluzione di problemi d'adempri-
vi, a liberazione di proprietà, ad assegnamenti a favore di
comuni, a vendite più o meno sorvegliate da commis-
sioni miste di deputati, di senatori, d'agenti governa-
tivi, a studi, a calcoli per aprire strade comunali, per
favorire più o meno lo sviluppo dei porti.

Quello che la Sardegna desidera, quello che la Sar-
degna attende, è che si faccia per essa ciò che il no-
stro Stato fa per altre località costituite in condizione
non più favorevole, ciò che fanno altri governi per le
loro provincie che non sono certamente in condizione
più vantaggiosa della Sardegna.

Per verità se stessero tutti i calcoli dell'onorevole
Senatore Paleocapa, se stessero tutti i principii gene-
rali, che egli ha sviluppati, io non saprei, o signori, nè
come il Governo spagnolo abbia fatte strade ferrate in
Ispagna, nè come il nostro governo ne abbia decretato,
o nella maremma toscane, o nelle Calabrie, o nella Sicilia.

Ciò promesso verrò ad esaminare se realmente sus-
sistano le enormezze del sacrificio che l'onorevole Se-
natore Paleocapa attribuisce alla cessione di 200m. et-
tari di terreno ademprivile.

Nell'attuale condizione delle cose io domando quale
è il vantaggio che il governo trae da questi terreni?

Io domando, il governo può venderli? Il governo può
altrimenti che mediante la concessione di cui discu-
tiamo cederli a titolo oneroso ad industrie private?

Tutti voi, o Signori, ed il signor Senatore Paleocapa per il primo mi risponderete: il governo non lo può fare perchè quei terreni dal più al meno sono gravati dalla servitù degli ademprivi.

Ciò importa adunque che il governo dovrà continuare a tenerli nella condizione in cui si trovano; e se mai una legge degli ademprivi calcata più o meno sulle basi della legge del 1859 presentata sola, non accompagnata da una legge di ferrovie che ne semplificasse di molto la condizione, venisse presentata al Parlamento, e da esso rigettata, la Sardegna resterebbe ancora, chi sa per quanti anni, nella condizione in cui attualmente si trova, e tutte le benevoli intenzioni dell'onorevole Senatore Paleocapa, per quanto care le siano, non frutterebbero ad essa il più leggero vantaggio.

Ho detto che il governo continuerà ad avere i terreni demaniali nella Sardegna sì e come li ha attualmente, pagando cioè per contribuzioni provinciali 75m. lire all'anno, e l'onorevole Senatore Paleocapa lo ammette, e di più non percependo l'imposta di altre 140m. lire cui a cominciare da quest'anno assoggetterà, tanto quelli che cede all'intraprenditore delle ferrovie, quanto quelli che rilascia a favore dei comuni.

In conseguenza il governo a cominciare dal gennaio 1863 risparmierà da una parte 75m. lire, perceverà dall'altra 140m. lire, ciò che in totale vuol dire da questo solo oggetto un risparmio di lire 215m. rappresentanti un capitale di 4 milioni larghi.

Ammette l'onorevole signor Senatore Paleocapa anche l'altro risparmio immediato reale, immancabile che il governo farà per gli altri servizi interni della Sardegna. Egli attualmente paga per il trasporto della corrispondenza da Cagliari a Sassari, da Cagliari ad Iglesias, non 40 ma 50m. lire; egli spende una somma, non inferiore di certo a 10m. lire, e per trasporti militari e per traduzioni di detenuti e dei testimoni che spesso debbono chiamarsi improvvisamente alle Assisie. E questi detenuti ed i carabinieri che li accompagnano, questi testimoni che spesso l'amministrazione della giustizia richiede si chiamino anche per telegramma, vi arrivano pagando un posto di 30 o di 15 lire secondo la distanza sulla diligenza periodica da Cagliari a Sassari e viceversa.

Nè l'onorevole signor senatore Paleocapa mi dica che per questi servizi della giustizia la ferrovia gioverà nulla o poco; dappoichè egli deve sapere che i centri della amministrazione della giustizia criminale in Sardegna sono a Cagliari, a Sassari, a Oristano, punto intermedio, ossia tutti tre accessibili in un senso o in un altro per mezzo delle ferrovie.

Abbiamo dunque, o signori, da queste sole cifre un risparmio immediato, reale, immancabile di 265 mila lire, rappresentante un capitale di 5 milioni e più.

Queste considerazioni e queste cifre sulla cui esattezza non può cadere dubbio, attenuano già di molto la pretesa enormezza di questo sacrificio; ma essa sarà anche

più attenuata se la si contrappone ai sacrifici ben più gravi ed incontestati che il Governo e lo Stato fanno in altre località; e l'onorevole mio collega dell'Ufficio Centrale ha già abbondantemente dimostrato nella sua elaborata relazione, essere in condizioni assai più sfavorevoli che la Sardegna non sia, se la si contrapporrà a quell'immenso sviluppo d'industrie, di commercio, di coltivazione, e col tempo anche della popolazione che permetterà al Governo di riscuotere dalla Sardegna più assai di quello che attualmente ne riscuote.

Il signor senatore Paleocapa pare che creda che mentre tutto il mondo si muove, la Sardegna sola non debba muoversi per costruire strade comunali, non debba muoversi per fare sviluppare maggiormente le già avviate industrie ed i suoi commerci; e ciò tutto malgrado che ella sia e debba essere abbondantemente inaffiata coi milioni che i concessionari delle ferrovie dovranno necessariamente spendere e spandere nell'isola durante la costruzione delle linee ferroviarie e la loro apertura.

Ma io ho tutt'altra fiducia dell'avvenire e quando le ferrovie sono il movente prodigioso di ogni sviluppo in tutte le altre località, quando per le altre località non hanno valso nè la concorrenza del mare, nè la scarsità della popolazione, nè la mancanza di strade comunali, nè la tenuità dell'industria, io non so perchè l'onorevole Paleocapa voglia soltanto oggi cominciare ad accamparsi contro le strade ferrate della Sardegna.

Vi sono ragioni di economia del pubblico denaro.

Ma il Senato mi permetta di dirgli che è deplorabile che questa protuberanza, dirò così, dell'economia abbia soltanto a spuntare quando si tratta dell'ultimo sacrificio che è quello che si fa per l'isola della Sardegna.

Un altro ragguardevolissimo risparmio il Governo avrà senza dubbio nella spesa immensamente minore che farà per la corrispondenza postale tra il continente e l'isola.

Io non mi dilungherò su questo proposito, perchè dal più al meno l'onorevole senatore Paleocapa ammette già queste cifre considerevoli; e non le ammetta pure in 800 mila lire, le ammetta solo in 700 mila, in 600 mila, sarà sempre anche questa un'economia certamente non disprezzabile, sarà un margine considerevole per aiutarlo a far fronte all'assunta garanzia.

Del resto se seguendo il sistema dell'onorevole senatore Paleocapa non si dovessero calcolare a vantaggio della Sardegna tutti questi elementi di produzione, io non potrei che ricordargli il detto che ho soventissime volte inteso ripetere dal compianto conte di Cavour, sempre quando si discutevano nella Camera elettiva leggi di tasse e d'imposte.

A quegli oratori che in allora gli dicevano: « ma voi farete pagare 10 centesimi per questo e venti per l'altro minimo oggetto, questa è una misura vessatoria, perchè cosa mai sono per le finanze 10 o 20 centesimi? » il compianto conte di Cavour rispondea: « Votate la legge, o signori, che è a forza di centesimi che si formano i milioni. »

Or bene io non saprei il perchè se per formare i milioni si deve nelle leggi finanziarie tener conto dei centesimi, l'onorevole senatore Paleocapa, a favore del prodotto delle ferrovie di Sardegna, non voglia tener conto nemmeno delle decine, delle centinaia e delle migliaia di lire.

Egli da peritissimo come è nella materia ha parlato del sacrificio cui lo Stato si sobbarcava garantendo alla compagnia concessionaria della ferrovia di Sardegna un'indennità di 9 mila lire per chilometro.

A questo proposito gioverà innanzi tutto osservare che questa garanzia il Governo non la sopporterà *illico et immediate*, dappoichè le due prime linee da costruirsi ed aprirsi al servizio pubblico saranno quelle da Cagliari ad Iglesias, e da Cagliari ad Oristano.

Per queste la Società ha due anni di tempo, e lo Stato avrà tre esercizi, lungo i quali, parte per tributi provinciali non pagati, parte per tasse prediali percepite, nella somma di lire 215.000 all'anno, si troverà al chiudersi del primo anno della pattuita garanzia con un avanzo di ben 645 mila lire.

A riguardo poi della ferrovia di Iglesias l'onorevole senatore Paleocapa ha parlato dei prodotti minerali di quella provincia, ed ha fissato in una proporzione minima l'ammontare dei loro trasporti, e l'affluenza dei viaggiatori; ma non ha tenuto conto di altre sorgenti di prodotti, e forse egli non sa che sulla linea, che andrà da Cagliari ad Iglesias, si trovano precisamente in *Domus Novas*, le usine Serpieri; che colà si trovano le vaste estensioni della contea d'Oridde, così ricche di legnami e di metalli; che presso Iglesias è la miniera demaniale di Monteponi; che nel circondario d'Iglesias sono le miniere di Gonnesa, di Gennamo, di Gessa ed altre; sono le ricche tonnare di Porto Scuso e di Porto Paglia, che presso Iglesias finalmente sono quelle cave di fossile che lascio al Senato la libertà di battezzare col nome che più gli piacerà, o carbone o lignite o antracite, purchè ammetta che questo fossile è chiamato dagli Inglesi *Free Burning*, ossia che brucia liberamente purchè ammetta che da ben due anni e con consumazione di più centinaia di tonnellate fa agire le macchine a vapore delle officine Serpieri. Io ricorderò all'onorevole senatore Paleocapa che come oggi tutte le produzioni della vasta regione chiamata *Sulcis*, così feconda di cereali e specialmente di bestiami minuti, e di formaggi che formano l'oggetto più considerevole del commercio tra il porto di Cagliari e le provincie napoletane, accedono a Cagliari per mezzo della strada carreggiabile, così di necessità perchè non vi è altro accesso, vi si recheranno quindi innanzi per la linea ferroviaria. Ricorderò al signor senatore Paleocapa che la linea che da Cagliari va ad Oristano percorre moltissimi Comuni floridi e ricchi i cui prodotti servono giornalmente alla consumazione di Cagliari il cui territorio come ognuno sa, è sterilissimo e di nulla produttivo; gli ricorderò che in Oristano sono appunto le pechiere di ricchezza favolosa, una sola delle quali

di pertinenza un tempo del duca Pasqua, quella di *Portis* si affittava nientenmeno che per sessanta mila franchi. Io domanderò al signor senatore Paleocapa se egli crede che tutti i prodotti di queste pechiere i quali attualmente si smerciano in Sardegna parte percorrendo la via carrettiera per Cagliari, parte percorrendo lo stradale di Sassari, non preferiscano meglio di recarsi al punto di consumazione, o di ulteriori destinazioni per mezzo della ferrovia, che esporti al pericolo di vederli marcire per istrada con un viaggio molto più lungo.

Io ricorderò all'onorevole senatore Paleocapa che presso ad Oristano e per la stessa via carreggiabile oggi e ferroviaria in avvenire accedevano a Cagliari ed a Porto Torres per essere consumati o imbarcati quei gustosissimi agrumi che il meritissimo Casalis nel suo Dizionario Statistico attribuiva or sono vent'anni ai soli giardini di Millis in ben quaranta milioni di frutti, portogalli e limoni, e che da venti anni in qua, le piantagioni di questi alberi avendo in Millis più che raddoppiato, io non faccio un calcolo esagerato, quando li faccio ascendere a sessanta milioni larghi. Ora, o signori, i due anni che correranno dal principio della costruzione all'apertura di queste due linee ferroviarie gioveranno o non gioveranno allo sviluppo di quella comunicazione che l'onorevole senatore Paleocapa ben ragionevolmente desidera, sia mercè i fondi decretati dal Parlamento per le strade nazionali, sia per quelle che sono, con i fondi dei consorzi, in costruzione o in progetto, sia per quelle che i comuni dovranno aprire per mettersi a contatto delle ferrovie, sussidiati largamente coi due milioni che egli stesso ammette essere stati dal solo Consiglio provinciale di Cagliari con generosità ben lodevole iscritti fin dal presente bilancio? Per costruire ed aprire all'esercizio la linea da oltre Oristano per Sassari e per Terranova passando da Ozieri anderanno altri quattro anni; e che questi quattro anni debbano, mercè tutte le condizioni che vi si riuniscano, giovare allo sviluppo delle vie interne e di comunicazione e di accesso alla ferrovia, allo sviluppo delle industrie, della coltivazione e dei commerci, come ho dimostrato che gioveranno alle linee da Iglesias ad Oristano, i due anni che devono correre sino alla loro apertura all'esercizio, ella è cosa che non mi sembra suscettibile di dubbio; e nel mentre il governo risparmierà per questi quattro anni e cinque esercizi in ragione di 215 mila lire all'anno un milione e 75 mila franchi.

Aggiungete questa cifra alle altre precedenti e avrete, o signori, un margine amplissimo perchè il governo non abbia a pericolare gran fatto in questa sua garanzia. Aggiungete il risparmio che farà nella corrispondenza postale e avrete un margine anche del doppio più grande. E parlando delle corrispondenze postali l'onorevole sig. Paleocapa mi dice: « ma non crediate che con ciò debbano sospendersi le altre corrispondenti corse dirette tra Genova e Cagliari. » Ed io ammetto che queste corrispondenze vi saranno, lo desidero e lo spero fermamente; ma spero pure che di queste s'in-

caricherà o si potrà incaricare l'industria privata a misura che il commercio prenderà maggiore sviluppo; come non dubito punto che il governo siccome ne ha il diritto, così anche compia al dovere di fare partire le sue corrispondenze postali da quei siti i quali permettano di fare le più brevi e meno costose traversate.

Ma queste ferrovie una volta che siano complete hanno esse un'apparenza di probabilità di prodotto, il quale si approssimi almeno a quello che il Governo ha garantito? Certamente, o Signori, se io mi accingessi a dimostrare, massime contraddicendo all'onorevole Paleocapa, che le strade ferrate della Sardegna abbiano ad essere sia dal primo esercizio delle più produttive d'Italia, o quanto meno raggiungano la somma garantita dallo Stato ai concessionarii, io temerei di peccare di preannunzio soverchia, e forse anche di mancare a quel rispetto che debbo a questo consesso autorevolissimo. Per quanto sia grande in me l'amore della terra natale, io non l'ho mai nelle diverse circostanze della mia vita ufficiale o parlamentare spinto al punto di alterare i fatti.

Posso con ragione dire che ho affrontata la impopolarità per non venir meno a quei principii che la mia coscienza e il mio debole intelletto mi additavano come veri. Ma appunto perchè nelle circostanze più solenni di Italia, io, rappresentante della Sardegna non ho indietreggiato a fronte di qualunque sacrificio che da essa si chiedeva, appunto per questo, o Signori, la coscienza mi impone un dovere più stretto di reclamare per essa giustizia da voi, e di reclamarla con coraggio.

Il sentimentalismo e l'esagerazione posti da banda, e rientrando nel terreno pratico, osserverò anzitutto come l'onorevole Paleocapa vi accennava già, che appena si seppe in Francia essere più che probabile la favorevole accoglienza di una legge per costruzione di ferrovie in Sardegna, il Governo imperiale autorizzò lo studio di una ferrovia da aprirsi in Corsica, che correndo per San Florenzo, Bastia e Porto Vecchio, mettesse capo a Bonifacio, estremo limite meridionale della Corsica, in faccia alla punta settentrionale della Sardegna.

Il signor Senatore Paleocapa non lo ha detto, ma ciascuno di voi Signori, potrebbe dirmi o pensare che forse in questa determinazione imperiale abbia per qualche cosa potuto influire la simpatia dell'augusto sire di Francia per quell'isola che fu' culla dei suoi antenati. Ma per quanto vogliamo fare larga parte a questo sentimento, non bisogna però spingerlo fino al punto di credere che vogliamo imporre alle finanze francesi, quantunque inesaustibili, sacrifici anche più forti di quelli cui lo Stato nostro si solbarca per le ferrovie di Sardegna col solo scopo di procurare ai Corsi la soddisfazione di andare dall'una all'altra località della loro isola, molto più piccola, molto meno produttiva e meno popolata di quel che sia la Sardegna. Più consentaneo invece alla natura riguardosa, antiveggenza, calcolatrice

di quell'uomo straordinario che siede sul trono francese, sembrami il credere che per molto vi abbia influito la prospettiva dell'utilità che verrebbe alla Francia avente tanti rapporti colle coste d'Africa e oltre, e così caldamente proteggente il taglio dell'istmo di Sues dall'abbreviato passaggio per mezzo di quella linea intercontinentale dalle coste meridionali della Francia alle coste settentrionali dell'Africa.

Infatti, o Signori, attualmente chiunque dalla Francia, sia da Marsiglia, sia da Nizza vuol recarsi ad Algeri, a Philippeville, a Bona, a Tunisi, è costretto ad impiegare dalle 50 alle 53 ore di viaggio per un mare frequente di fortuali.

Invece per questa via intercontinentale il viaggio si potrà fare in 30 ore, e di queste, venti sole di traversata marittima.

Io non pretendo già che le mercanzie francesi sieno confiscate a favore di questa linea ferroviaria intercontinentale, sebbene l'onorevole Paleocapa sappia meglio di me che nel secolo in cui il genio industriale opera tanti miracoli non sia straordinario l'aspettarsi che mercè il perfezionamento del sistema conosciuto sotto il nome di *bateaux-vajons* possa riuscire ad abbreviare e rendere meno dispendioso il caricamento e lo scaricamento delle mercanzie nei punti intermedi delle due isole, e nel punto finale di destinazione.

Ma l'onorevole Senatore Paleocapa lungi dal contrastarmi, ammette che almeno per i dispacci sarà preferita questa linea più breve, e certamente voi tutti ammetterete che la preferirà la massima parte dei passeggeri, pei quali (e me ne appello a quelli che per accidente soffrissero il mar di mare), voi sapete che un'ora sola di patimenti risparmiati nella traversata marittima ha un pregio inestimabile.

Queste considerazioni, o Signori, mi portano a concludere che la decretata ferrovia nell'isola di Corsica presenta quanto meno una probabilità di vantaggi per la ferrovia di Sardegna.

Pervenuto a questo punto delle mie risposte all'onorevole Senatore Paleocapa, io non mi addentrerò più oltre nella discussione delle cifre sia perchè, ripeto, ne sono pochissimo perito, sia perchè non mi pare che una discussione su cifre sia molto adatta per una tornata parlamentare.

Ciascuno di voi avrà letto, come pare che il signor Senatore Paleocapa l'abbia letta, l'elaborata relazione che nella Camera dei Deputati redigeva l'egregio mio amico Antonio Costa, uomo distinto per onoratezza di carattere e per cognizioni speciali sulla materia. Egli ha fatto calcoli in parte desunti da documenti e dati ufficiali, in parte presentanti gli elementi della massima probabilità, posti i quali il reddito della linea ferroviaria della Sardegna potrebbe calcolarsi a ben più di 7 milioni.

Se non si voglia pure ammettere tutto questo reddito, si diminuisca pure di parecchie centinaia, e se si vuole, anche di qualche milione di lire, ma volerlo

assolutamente annullare io credo che tanto meno venga quanto meno dopo che quei calcoli furono fatti di pubblica ragione, nessuno ebbe fin qui a contrastarli. Eppure di questi calcoli redatti in appoggio della relazione presentata alla Camera elettiva, si hanno o non si hanno dati per crederli in parte veri, perchè tolti da documenti ufficiali, e in parte della massima probabilità?

Io lascerò da parte quelli che risultano da dati statistici ufficiali. Accennerò soltanto a questo proposito che l'importazione e l'esportazione di tutta Italia compreso il Veneto, Roma e l'Illiria nel 1858 era determinata in 1.410 milioni; che per la sola isola di Sardegna il commercio di importazione e di esportazione era determinato in 40 milioni. Ora, o Signori, l'Italia, compreso il Veneto, Roma e l'Illiria, ed esclusa la Sardegna ha una popolazione di 25 milioni e 500 mila abitanti. Fatta quindi la proporzione, ogni abitante di quelle provincie importa ed esporta per lire 56.

La Sardegna, calcolando la sua popolazione a 550 mila abitanti importa ed esporta lire 72 per ogni abitante! Credo che questo elemento sia incontestabile, perchè è tratto dagli annuali del commercio italiano anteriore e posteriore al nostro rinnovamento politico e che si stampano, credo, per cura del ministero di agricoltura e commercio.

E se le industrie della Sardegna progrediscono e s'anno in uno stato florido, apparisce da un altro dato ufficiale al quale l'onorevole signor Paleocapa non negherà certamente credenza.

Questa è la relazione dell'esposizione internazionale di Londra.

Ebbene, o Signori, all'articolo: *Industrie du tonnage et des matières employées en général*, ecco per quanto vi figura la città di Torino, per quanto la Liguria, per quanto Genova, per quanto Porto Maurizio e per quanto la Sardegna. Sono tutte categorie distinte e separate. Per questa sola categoria la Sardegna figura come avente 200 conee, 1666 operai; come che conci un milione di pelli; come che dia 1,522 mila chilogrammi di cuoio, e questi rappresentino in commercio un valore di ben 14 milioni.

Un altro dato statistico abbiamo sull'esportazione del bestiame grosso e minuto in Sardegna. I documenti della dogana di Portotorres ci fanno sicuri che soltanto dal mese di aprile al mese di agosto si esportassero dal solo porto di Portotorres ben 800 buoi per settimana, ed io garantisco al Senato sull'onor mio che da Cagliari partono settimanalmente due bastimenti carichi di grosso bestiame per alimentare i macelli di Palermo, Messina, Catania e anche di Napoli, e ciò oltre a 4, 5 o 600 bestie minute. E questo bestiame minuto è tanto abbondante in Sardegna che dai dati statistici ufficiali che abbiamo, sul numero totale delle pecore in tutta la superficie del regno italiano risulta che esse ascendono a 8,500,000 circa capi e che più di un decimo di questo totale si trova nell'isola di Sardegna, la quale

sola ne ha nella provincia di Cagliari 542,782 e nella provincia di Sassari 379,854.

Mi pare, o Signori, che questi dati statistici di cui credo nessuno impugnerà l'esattezza, perchè risultanti da documenti, bastano per far credere che non mancano assolutamente, come l'onorevole Senatore Paleocapa pretende, le produzioni che possono alimentare le ferrovie.

Io non aggiungerò altro a questo proposito, se non che nè Cagliari e il suo circondario, nè Porto Torres, nè Terranova colle loro rispettive adiacenze producono bestiame grosso in tale quantità da permettere così considerevole esportazione.

È saputo che in Sardegna gli emporii del bestiame grosso sono nella regione che corre dall'altipiano di Macomer ai colli di Ozieri sino alla montagna di Pattada.

Ora questo bestiame, che oggi per accedere a Cagliari impiega ben dodici giorni con grande accompagnamento d'uomini e cavalli, e vi arriva assai diminuito di bontà e di peso, io domando se non sarà elemento considerevole per le ferrovie per le quali dovrà necessariamente accedere all'uno od all'altro centro di consumazione o di esportazione.

Un'altra considerazione, o Signori, io mi permetto di sottoporvi, perchè vediate quali sieno le probabilità di successo a favore della ferrovia della Sardegna.

Io accennava testè a quelle certe cave di fossili battezzabili a vostro talento, ossia del così detto carbone fossile di Gonnesa.

Un saggio se ne è fatto non più in là del sette giugno ultimo scorso nel laboratorio della scuola governativa delle mine di Londra.

Mi permetterete che ve lo legga testualmente tradotto, e Laboratorio della scuola governativa delle mine, Termyn Street, 7 giugno 1862.

Signori, il campione del carbone di Gonnesa ha dato i seguenti risultati:

In parti	100.
Materia volatile	42 12.
Coke (in pezzi)	51 72.
Cenere	21 28.
Acqua	0 16.

L'analisi sarà mandata appena sarà finita.

Io sono, signore, pel D. Percy

CARLO TOORBY. »

Al signor Semenza.

35, Hotel Broad Street.

Ora io vi domando se questo fossile che già da due anni fa girare le macchine a vapore delle usine Serpieri; se questo fossile che adottato con diverso sistema di griglie, perchè l'aria soffiante possa più favorire la combustione e del quale precisamente ieri si fece un saggio a Torino, ed io ho visto ancora caldo, e toccato colle mie mani il coke, che s'accende come qualunque altro coke, se questo carbone fossile potesse utilizzarsi, come lo si potrà infallantemente per l'esercizio

della ferrovia di Sardegna, non sarebbe questo un elemento per alimentarne in una proporzione assai grande la produzione?

Questo fossile, più o meno utilizzabile, costa nella cava, dalla quale si estrae, dieci franchi, e condotto all'officina Serpieri quindici lire per tonnellata.

Essendo Iglesias molto più vicino alle cave, e da Iglesias movendo i vagoni della ferrovia, voi potete calcolare che questo combustibile si avrà colà tutt'al più per dodici lire la tonnellata.

Ora domando se quando con questo fossile potranno risparmiarsi per ben tre quarti le spese necessarie di combustione per le locomotive, si abbia un elemento di massima probabilità per credere, che la ferrovia o non sia assolutamente passiva, o si discosti poco da quella garanzia che il Governo ha acconsentita.

Egli è, o Signori, in grazia di queste probabilità di utili risultamenti, che in ogni petto sardo si alimentava la speranza, che quando il regno italiano fosse costituito, anche la Sardegna avesse potuto godere l'immenso beneficio di una strada ferrata.

Il merito di avere per il primo concretata un'idea a questo riguardo, è dovuto all'egregio patrio cagliaritano, al nostro collega signor marchese di Laconi.

Egli comunicò questa sua idea madre all'allora governatore di Cagliari, commendatore Mathieu, il quale, da amministratore distinto e solertissimo, la fece sua e la formulò in una proposta al Consiglio provinciale di Cagliari nella seduta del settembre 1860.

Signori! fu un solfanello acceso scagliato in un magazzino di polveri (*Sensazione*)

I consiglieri provinciali di Cagliari accolsero con entusiasmo questa proposizione: votarono immediatamente si iscrivesse nel bilancio una somma per fare gli studi di una linea, che andasse da Cagliari sino all'estremo confine della provincia verso Oristano.

Le scintille del telegrafo si prestarono maravigliosamente a trasmettere la notizia di questa deliberazione al Consiglio provinciale di Sassari allora sedente anch'egli.

Governava Sassari l'amico mio Lodovico Daxiani, di cui i Sassaresi deplorano l'allontanamento per ragioni di salute, poichè ha lasciato presso di loro troppo cara memoria.

Il Consiglio provinciale di Sassari non fu da meno di quello di Cagliari; e appena conosciutane la deliberazione, ne prese una conforme; iscrisse anch'egli una somma per fare lo studio della linea ferroviaria, che doveva correre lungo il territorio di quella provincia.

Governatori e Consigli si misero d'accordo: si deliberò ambi partissero dalla Sardegna accompagnati da membri dei due Consigli: partirono e partirono plaudente tutta la Sardegna!

Giunsero a Torino.

Presiedeva il gabinetto il non mai abbastanza compianto conte di Cavour.

Credete voi, o Signori, che quell'uomo di vastissimi

concepimenti abbia trattato questi deputati arrivati dalla Sardegna, da illusi, da sognatori, da uomini dalle speranze giammai realizzabili?

Signori no.

Il conte Cavour lodò il loro proposito, li incoraggiò a perseverarvi, autorizzò gli studi, ed il contratto col l'ingegnere si rogò in Torino.

Si incominciarono gli studi: nell'aprile del 1861 era Ministro dei lavori pubblici il commendatore Peruzzi; ed io allora rappresentante dell'isola di Sardegna nella Camera elettiva, accompagnato da parecchi miei colleghi, mi recai dal commendatore Peruzzi, e tutti gli raccomandammo la sorte della ferrovia di Sardegna.

Ci trattò egli da sognatori?

Niente affatto: ci disse, che quando gli studi fossero compiuti, ed avesse raccolti i dati necessari per vedere se la cosa si potesse fare, immediatamente avrebbe presentata una legge; o questa stessa dichiarazione ripeté pochi giorni dopo nella Camera elettiva, e precisamente il giorno in cui si trattò di dover presentare i progetti di legge per le strade ferrate delle provincie meridionali e della Sicilia.

Domando dopo tutto ciò al Senato, il Governo è egli moralmente impegnato dopo tutti questi precedenti in faccia alla Sardegna? Io credo, signori, che nessuno me lo negherà.

Gli studi si compirono, i dati statistici si raccolsero, si presentò la compagnia la quale offrendo di fare questa ferrovia offriva nello stesso tempo il mezzo di sciogliere il difficilissimo, intricatissimo problema degli ademprivi con soddisfazione di tutti gli interessati.

L'egregio commendatore Depretis che certamente ha una grande benemerenza presso la Sardegna, la quale altrettanto ne riconosce nel suo illustre successore, concretò l'idea, presentò il progetto di legge, la Camera elettiva lo accolse e l'approvò.

Vorrà il Senato respingerlo?

Signori Senatori delle provincie meridionali, voi non avevate in certe località strade, o le avevate senza ponti: chiedeste al Governo ed al Parlamento strade carreggiabili e ponti, gli chiedeste poi strade ferrate, e il Governo ed il Parlamento vi accordaron tutto, e certamente il voto dei Sardi nell'una e nell'altra Camera non vi fece difetto; ora tocca a voi di giudicare della causa della Sardegna colle norme di quello stesso diritto che voleste fosse a voi applicato.

Signori Senatori delle antiche provincie del regno sardo, ricordatevi che da più di un secolo e mezzo noi siamo associati a voi con vincoli indissolubili di fede e di amore verso una augusta dinastia nella quale si incarna e si identifica il gran concetto italiano; pensate, o Signori, che al dogma dell'unità noi Sardi, per i primi, abbiamo sacrificato i nostri privilegi, i nostri istituti, la nostra autonomia, ed il buon esempio fu felicemente imitato: da quel giorno vi fummo compagni inseparabili in quella lunghissima via di sacrifici che da voi e da noi si richiedevano perchè viva sempre si

mantenesse la fiamma della libertà e dell'indipendenza della nazione, perchè alto ai mantenesse quel vessillo glorioso alla cui ombra dovevano ricoverarsi tutte le sparse membra della gran patria italiana; ricordatevi che al fianco vostro i figli della Sardegna hanno combattuto dai campi della Lombardia alle lande della Tauride, da Solferino e da San Martino a Castelfidardo, al Garigliano, a Gaeta; che vi abbiano combattuto da degni figli d'Italia, da degni emuli del vostro celebrato valore, Signori, ne fanno fede i bollettini dell'armata, ne fanno fede gli elenchi delle ricompense e delle menzioni onorevoli. Mercè tanti sacrifici da voi e da noi e dagli altri sofferti, mercè lo slancio irrefrenabile dei popoli meridionali, continentali ed insulari verso il principio dell'unità italiana, oggi ben 22 milioni sono riuniti alla stessa mensa: da questa mensa fraterna vorrete voi escludere l'antica sorella la Sardegna così fedele al principio monarchico, così devota, così affezionata ai suoi principi?

Avrete voi cuore di dire alla Sardegna, vattene! fosti illusa: disingannati, alla mensa fraterna non vi è posto per te?

Io credo, o Signori, che la vostra rettitudine, la generosità vostra non vi permetteranno di pronunciare queste acerbe parole; ho profondo convincimento che vi scongiureranno dal pronunciarle considerazioni gravissime di prudenza, e di alta convenienza politica.

Signori Senatori di tutte le provincie del regno, votate questa legge. Io ve ne prego a nome della giustizia, a nome della equità, a nome della convenienza politica, ve ne prego, o Signori, soprattutto, a nome della conciliazione e della concordia degli animi, senza della quale è inutile lo sperare il compiuto riscatto della gran patria italiana.

Voci. Bravo, bene (applausi generali).

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega Ministro Guardasigilli un progetto di legge sui conflitti di giurisdizione, stato modificato dalla Camera dei Deputati e quindi rinviato al Senato.

Prego il Senato di voler esaminare d'urgenza questo progetto perchè vi sono molte e gravi cause e giudizi in sospenso, per la mancanza di questa legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffizi.

La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. Chiunque ha l'onore di sedere sopra questi scanni ha appreso per tempo il debito della riverenza inverso questo augusto consesso. Qui si dee usare la moderazione meglio che predicare; nessuno ha il diritto di asserirsene il monopolio, nessuno ha il diritto di insegnarlo altrui. Per la qual cosa, se anche io fossi da tanto, non tenterei oggi di farvi un discorso, come si dice, brillante, e che io

direi splendido, ma vi farò certamente un discorso moderatissimo.

Signori, sorge per ogni uomo un giorno nel quale la fortuna, le cui permutazioni non hanno tregua, si volge a lui con volto soave e benigno. E se il chiamato risponde e seguita sua stella, ben può essere sicuro di un lieto vivere e tranquillo. Guai a chi non ne curi il sorriso! I dispregi della fortuna, come gli errori delle battaglie, non ricevono emendamento, avvegnachè la fortuna sia inesorabile e vendicatrice.

E v'ha un giorno per i popoli per i quali ancora la Provvidenza eterna

« *Ordinò general ministra e duce*

Che permutasse a tempo li ben vani

Di gente in gente, e d'uno in altro sangue

Oltre la difesa de' senni umani. »

Questo giorno, o Signori, è venuto per l'Italia; e l'isola mia nativa, la quale, pochi anni or sono, con cuore timido e quasi tremante vi avrebbe domandati pochi chilometri di strade carreggiabili, ora poi, confortata dall'esempio delle altre provincie, caldeggiata dal patrocinio dell'egregio Ministro dei Lavori Pubblici, consolata dal voto dei rappresentanti della nazione, osa domandarvi una rete di strade ferrate.

Ne ha essa i titoli? Signori, i suoi titoli sono i suoi dolori, le sue glorie, o, a dirlo più modestamente, i suoi meriti verso l'Italia: sono la utilità dello Stato, sono la giustizia vostra.

I suoi dolori! Io non m'ho posto in animo di contristare il Senato colla narrazione di una lunga serie di sciagure.

Il Piemonte, questo nobile Piemonte, del quale è antica e proverbiale la probità, volle tutto il bene dell'Italia: ma esso non poté raggiungere interamente il suo scopo.

La mediocrità, o Signori, è retaggio di questa povera umanità, è patrimonio dei popoli e dei governi.

Le cose sono più forti degli uomini, e in quel giorno in cui Dio ha slanciato io mezzo alle acque una terra qualsiasi, egli ha detto a quell'isola: Tu sarai umile e sommersa fra le maggiori sorelle. Per quanto un Governo sia avveduto e benevole, mai non potrà pareggiare le isole al continente. La solidarietà si allenta fra queste e quelle, e quindi potete scorgere ragione sufficiente di quella cotale originalità degli isolani, i quali hanno un altro modo di vedere, d'intendere, di parlare, di sentire. La natura adunque delle cose, meglio che la colpa degli uomini, fu cagione che l'isola rimanesse un buon secolo indietro, derelitta, dimenticata, qualche volta accusata a torto, afflitta sempre.

E qui fo punto a questa parte del mio discorso, parendomi più d'ogni parola eloquente e dignitoso il silenzio.

Piuttosto chiederò venia al Senato se io tocchi un poco dei meriti della patria mia verso l'Italia. Io non evocherò dal seno rapace della eternità i secoli più rimoti. Vi schiero dinanzi quei secoli d'orrore nei quali

la stirpe irrequieta d'Ismaele e signoreggiava l'Africa e soggiogava le Spagne e bersagliava la Francia e invadeva le coste inarittime d'Italia, e armata e minacciosa veniva battendo alle porte di Roma.

Ebbene! la Sardegna discacciò colle sue forze il barbaro Saracino, non già che ella fosse più forte degli altri popoli testè mentovati, ma perchè forse era più vivo e più concorde in essa l'odio contro l'invasore straniero.

Non molto tempo dopo sorse una casa illustre tra le più illustri d'Europa, la casa d'Arborea, nella quale bene andò il valore di vaso in vaso, finchè lo scettro cangiando pervenne a mano di Eleonora, fortissima d'animo, dolcissima di sembiante, guerriera, legislatrice; la più bella al dire di Carlo Cattaneo, la più bella figura di donna in tutte le storie italiane.

Quando venne in mente al pontefice, divenuto re, di essere il signore de' signori, il dominatore de' dominatori, argomentando da quel verso della Genesi — Nel principio creò Iddio il cielo e la terra, — e da quell'altro del Salmo ventesimo terzo: — Del Signore è la terra, e quanto in essa si contiene; — e per virtù di tale investitura si fece lecito di donare l'isola al principe aragonese, videsi allora, esempio mirabile, raro, e quasi unico di un popoletto di poche centinaia di migliaia, il quale fece guerra assidua, atrocissima, incessante allo straniero, e riesci a mantenere nella più gran parte dell'isola la sua indipendenza. L'avarità d'Aragona non poté soggiogare lo spirito bellicoso dei sardi.

L'isola fu vinta quando per le nozze di Ferdinando e d'Isabella, chiamati (non so io perchè) il Cattolico e la Cattolica, la Spagna divenne il primario potentato d'Europa, e fu instaurato in essa quel sistema di sanguinosa inquisizione per la quale piange tuttavia e piangerà lungo tempo ancora la nobilissima ed eroica nazione spagnuola.

Che valse? Per quanto i governanti cercassero di trarre a sé l'animo dei sardi, per quanto facessero partecipare gli isolani a tutti i loro privilegi, per quanto (sia detto il vero) serbassero religiosamente lo Statuto, i sardi rimasero italiani per genio, per indole, per lingua, per carattere, per abitudini, per temperamento, per aspirazioni. E quando, come Dio volle, fu posto termine a quest'altra schiavitù d'Egitto, o se volete di Babilonia, l'isola salutò festosa lo avvenimento di Vittorio Amedeo II al suo trono, inchinò, riverente alla Croce di Savoia, e tanto le si avvinsse coi nodi d'intima, di profonda benevolenza che la fedeltà dei Sardi rimase proverbiale.

Ma io parlo forse cose obliate, e quasi immemore che la nobiltà è manto che tosto raccorcia, se non si appone di giorno in giorno, imito quei nobili scaduti i quali amano di ricordare le antiche glorie per ciò che patiscono difetto delle recenti.

Veniamo dunque allo scorcio del secolo passato quando l'isola della Sardegna, sola, abbandonata a se stessa, respinse l'oste francese.

Signori, considerate un po' questo grande privilegio dell'isola, che sola, al dire di quel caro ingegno di Carlo Cattaneo, sola tra i popoli mediterranei non poté mai tollerare la burbanza francese, sola non poté patire che bevessero all'onde del suo Tirso gallici armenti! Quello che poscia avvenisse, un altro Senatore con parole soprammodo più autorevoli che la mia non è, il dirà. Basti che alla fedeltà dei sardi si dee se la Casa di Savoia, cacciata dalle sue sedi continentali, non perdeva un istante dignità, nè titolo regio. Basti che l'isola poté in tempi fortunosi salvare la dinastia predestinata nei consigli di Dio a salvare l'Italia.

E nell'anno 1848 quale tra le provincie italiane intese meglio quella grande e stupenda rivoluzione? Quale sentì meglio il concetto nazionale? Con quanto animo non rinunziò spontanea a tutti i suoi privilegi, alle immunità della leva al non possibile aumento dei tributi?

Con quanto amore, permettetemi la frase, non si gettò nelle braccia di una terribile incognita per seguire le sorti della grande sua madre? Confidentemente lo dico, io ringrazio il cielo di avermi fatto nascere sardo isolano, non già (notate bene) che il popolo sardo sia migliore di alcun altro popolo italiano, ma sì perchè non è secondo a veruno.

Signori, dopo il discorso dell'onorevole Senatore che mi ha preceduto, io dirò breve della utilità delle ferrovie. Se l'isola di Sardegna è una gemma, fate che risplenda tra le altre gemme dell'italica Corona; so è la sentinella dell'Italia peninsulare, onoratela come tutti gli altri difensori della patria indipendenza; se è la chiave del Mediterraneo, tenetela ben cara, o Signori. E l'isola è tutto questo, è gemma per la dovizia del sotto suolo, per la ubertà del suolo. Grande come la Sicilia, fertile quant'essa, di un settimo più grande della Lombardia, la ferrovia tale vi recherà aumento d'industria e d'agricoltura e di commercio, che se oggi dà dodici milioni, in poco tempo, con poco disagio, ventiquattro milioni nell'erario dello Stato verserà.

È sentinella avanzata dell'Italia meridionale per l'ampiezza per la sicurezza de' suoi porti, e qui accenno principalmente al capace porto di Terranova e a quello sopra tutti i golfi bellissimo golfo degli Aranci, dove ricoverata in sicuro la classe navale italiana, sarà guardia vigilantissima della nostra Roma. È chiave del Mediterraneo, conciossiachè posta nel mezzo di quel mare, egli è evidente che lo dominerà chiunque possederà.

Avete mai posto mente ai prossimi destini dell'isola quando sia compiuto il taglio dell'istmo? Ebbene! preparatela a ricevervi, dirò meglio, abilitatela a portarvi la futura grandezza. La possessione dell'isola di Sardegna, politicamente parlando, è più importante della possessione della ricchissima Lombardia. Non io lo dico, o signori: nelle sue considerazioni sopra l'isola di Sardegna uno scrittore distintissimo, un nostro collega, il conte Baudi di Vesme lo dice.

E non ci si opponga col venerato senatore Paleocapa

la esigua popolazione. Cagione ed effetto, madre a un tempo e figliuola della popolazione, se vi ha mezzo di accrescerla contro l'ordinaria ragione dei tempi, egli è appunto la ferrovia.

Ci si dice ancora: piccolo il commercio, grande il sacrificio. Ho qui sott'occhio pur io le osservazioni finanziarie del mio concittadino signor Antonio Costa, membro della Camera dei Deputati, dove tale opposizione scorgesi vittoriosamente combattuta. Tra per il movimento de' prodotti e delle persone, e per risparmi che potrà fare lo Stato, la rendita lorda della ferrovia sarà di 7 e più milioni di franchi. ed essendo la garanzia per 3,483,500, anche io conchiudo con lui che lo Stato nulla rimetterà, anzi si avvantaggerà, dalla costruzione di questa grande opera.

Nè sia chi creda che l'edifizio del signor Costa sia come quella casa fabbricata in sull'arena. E vennero i fiumi, e cadde a scroscio la pioggia, eruppero i venti, nè più si trovò vestigia di essa. Imperocchè i calcoli del signor Costa fondano sopra documenti, sopra dati certi somministrati da quello esimio amministratore che è il commendatore Mathieu allora Governatore a Cagliari, che, a dirlo qui di passaggio, fu gran beneficio lo averci dato, ingiuria grandissima lo averci tolto.

L'onorevole senatore Paleocapa ci dice inoltre: che strade ferrate? Voi avete manco di strade carreggiabili; avete bisogno di pane; a voi non occorrono i dolci. Signori, questo è il linguaggio (da soddisfatti, i quali dicono al miserello: cibati de' briccioli che caggiono dalla nostra mensa!

Deplorable inconseguenza dello spirito umano! Talvolta col pretesto del bene ci si toglie il meglio; tale altra col pretesto del meglio il bene! Sopra di che il Senato mi permetta ora di fare brevissime osservazioni.

In primo luogo le ferrovie dell'isola, dopo che sono state provvedute di ferrovie tutte le altre provincie della Italia, sono esse veramente il meglio? Io direi che no; sono il bene positivo, postochè il non averle sia, come è di fatto, un grandissimo male; sono il bisogno del secolo, sono il pane, non sono i dolci.

In secondo luogo non pare a voi, o Signori, come a me pare, che nel concetto grammaticale e nel concetto logico il meglio comprenda il bene? Che direste di un ricco il quale a un uomo in cenci venutogli innanzi per chiedergli in grazia una veste, dicesse alteramente: Va tu prima a procurarti del pane? Al quale perchè non potrebbe quegli rispondere: ma fa per Dio che la lana delle tue pecore ricuopra la nudità delle mie carni, si ch'io possa vestito andare a procurarmi il pane? In terzo luogo quando avviene egli che il meglio guasti il bene? Certamente quando coll'acquisto del meglio il bene si perde.

Siamo noi nel caso per dirlo assolutamente? Forsechè la ferrovia è ostacolo alle strade carreggiabili? o non le rende invece più necessarie e più urgenti? In quarto luogo, a quale delle altre provincie abbiamo noi fatta quest'obbiezione?

Quante ha strade il continente napolitano? quante ha strade la Sicilia? tuttavia noi decretammo le ferrovie, e facemmo benissimo. E per ultimo, o signori, io mi farò a rispondere colla vulgata frase latina - *Petitis quod intus habetis* - Ricordiamo che fin dal 1822 l'isola ha una grande strada che la traversa in quasi tutta la sua lunghezza.

Ricordiamo che per primo atto di giustizia riparatrice del Parlamento subalpino, la Sardegna ebbe strade per otto milioni e mezzo; che molte altre nazionali e provinciali da allora in poi se ne fecero; che si votavano, non ha molto, altre strade per la somma di 24 milioni che per ultimo il Consiglio provinciale di Cagliari (il quale sarà fuor di dubbio imitato dal Consiglio provinciale di Sassari) decretava che due milioni per sussidio si dessero nell'intento di mettere in comunicazione colla ferrovia i paesi più distanti, il che vuol dire che si farà ancora un'altra spesa da dodici a quattordici milioni.

Come dunque ci si grida: voi avete bisogno di strade, quando noi siamo in sul farle talmente, che fra anni pochi l'isola non porterà invidia per questo conto a nessun'altra provincia del continente?

Ma pognamo pure che lo Stato non trovi tosto nella ferrovia dell'isola il suo tornaconto. Dove lasciamo il riguardo della convenienza politica, di questa grande questione che ad ogni altra questione sovrasta? Voi avete udito, o signori, quanta agitazione abbia destato nell'isola il solo sospetto che la fortuna della legge potesse pericolare nel Senato. Telegrammi si scrissero al rispettabile nostro Presidente, telegrammi ai deputati, telegrammi a tutti i Senatori dell'isola. E tutti qui sono; non uno dei Senatori sardi ha mancato alla chiamata della patria; e quale venne dall'isola, e chi mosse da Milano, e chi arrivava soltanto ieri dalla remota Ancona. Io stesso ebbi l'onore di presentare alla segreteria del Senato un numero stragrande di petizioni con otto mila e otto firme, tutte nel debito modo autenticate o come usan dire *legalizzate*. Qui ho lettera premurosa del municipio, qui ho lettere delle varie e poche associazioni popolari di Cagliari; qui ho copia di un indirizzo di quei cittadini che ebbi cura di far distribuire a tutti i Senatori; ed eccovi qui infine, un enorme quaderno, testè capitato, dove sopra 15 o 20 fogli di carta bollata sono le sottoscrizioni di 1921 cittadini cagliaritari. Io ebbi la pazienza di leggerle tutte quante. Lessivi i nomi della più eletta cittadinanza. Sottoscrissero la nobiltà primaria e secondaria, parte del clero, il commercio, il corpo insegnante, il foro, gli artigiani, e perfino le delicate dita del bel sesso non rifuggirono l'ufficio del sottoscrivere (*Si ride*). Che ne dite o signori? Non merita egli di aver le ferrovie quel popolo il quale intende così addentro e sente tanto profondamente la necessità, l'utilità e l'opportunità delle ferrovie? Che credete voi si direbbe nell'isola se dopo la favorevole votazione della Camera dei deputati la legge trovasse inceppamento nel Senato? Il Senato sarà egli meno generoso di quello sia stata la

Camera dei rappresentanti della nazione? Mai una legge eccezionale in favore della Sardegna non fu fatta (e di ciò faceste benissimo) quando si è trattato dell'imposte; e l'isola pagò senza lamenti. E vorreste ora grazia di questo luttuoso privilegio escludendola dal lauto bacchetto nazionale? Ma perchè dunque? Forse che non ha essa la veste nuziale? Forse che non è pur essa provincia italiana? Un governo straniero decreta le ferrovie della Corsica, e l'Italia non dovrebbe farle per la sua Sardegna? Carlo Cattaneo ci assenna in queste o in somiglianti parole — fate che l'isola di Sardegna non apprenda a odiare l'Italia — Con tutto il rispetto a quell'uomo grandissimo, non mi par ch'ei dica bene. Quale che sia per essere il voto del Senato la Sardegna non si ridurrà mai a odiare l'Italia; essa odierrebbe se stessa, la qual cosa è, come ognuno vede, impossibile, essendochè giusta la felice espressione del nostro Dante:

« Dall'odio proprio son le cose tute ».

Ma pure!...

Infine poi, o signori, noi ci richiamiamo soprattutto alla vostra giustizia. Nell'ordine morale la giustizia è quello che è la matematica nell'ordine logico, e io vo'qui dimostrarlovi brevemente.

L'isola di Sardegna paga essa o no quanto pagano le provincie più gravate di tutto lo Stato? Paga. Che dico? Più paga sotto qualche rispetto. Mai non mi fuggiranno dalla mente le tavole statistiche del compianto commendatore Despine, dalle quali si fa certo che, dove nelle altre provincie dello Stato, già Sarde, si paga il 7 e il 6, e perfino il 3, nell'isola di Sardegna il 10 della rendita prediale si paga. Il Parlamento Subalpino (sia detto con pace dei sepolti) volle, certo con buona intenzione, fare la prima prova nell'isola, e fece per avventura come fa quel mediconzolo il quale negli uomini di picciol conto sperimenta l'efficacia dei perigliosi medicamenti. *Faciamus experimentum in homunculo isto* (Si ride). Essendo ministro delle finanze, Camillo Cavour asseriva ingenuamente che l'isola di Sardegna paga per conto del tributo prediale più che altra provincia veruna dello Stato. Camillo di Cavour lo disse, ed io lo intesi dal mio seggio di deputato.

Ora, io domando, volete che l'isola di Sardegna continui a pagare? Di buon grado pagherà, ma datele i mezzi. Un popolo che non abbia ferrovie sta due secoli indietro degli altri. E vorreste che l'isola stesse indietro di due secoli, e che poi pagando camminasse col serolo? Ma questo è impossibile, o signori, questo, oso dirlo, sarebbe meno che giusto.

L'isola di Sardegna concorse sì o no a fare le ferrovie della rimanente Italia? Certo concorse: per qual ragione cape adunque che le altre provincie non debbano concorrere a fare le ferrovie dell'isola? Concorse a fare l'Italia? e l'Italia concorra a render felice la Sardegna. O che? Le altre provincie avranno le ferrovie e non le avrà la Sardegna? Le provincie che finora pagano meno le avranno, sola non le avrà l'isola di Sardegna?

A qualche altra provincia le strade di lusso si danno, e si negherà alla Sardegna quell'una che è necessaria per lo svolgimento della sua naturale ricchezza? Io lo ripeto, ciò non sarebbe giusto.

E forse che non paga del suo sangue l'isola di Sardegna? Guardate nei ruoli della milizia italiana se non troverete i nomi dei sardi combattenti, o quanti e quanti Voi avete dei nostri nell'esercito, in questa gloria della nostra Italia, 3 luogotenenti generali, 11 maggiori generali, 15 colonnelli, 28 tenenti colonnelli, 43 maggiori, 87 capitani, 167 luogotenenti, 201 sottotenenti, totale 555. Contingente della leva militare fino al 1861 uomini 14,502. Capi lista delle leve anteriori 3802, totale 18,304.

Signori lo Statuto è lì. Eguaglianza d'imposta, eguaglianza di benefici. E notate che l'isola vi chiede assai meno delle altre provincie, giacchè se un chilometro di ferrovia reca il dispendio di lire 193 mila, nelle altre provincie è di gran lunga maggiore, ond'è che per ogni chilometro basta la garanzia per lire 9 mila, dove nelle altre provincie gli imprenditori domandano la garanzia di 20 mila e persino di 24 mila lire.

Signori, se altre obiezioni ci si faranno, noi ci studieremo di ribatterle, e penso che a tutti i colpi troveremo gli schermi opportuni.

Frattanto il mio discorso volge al suo termine. Ogni cosa mi consigliava a essere breve toccando delle sventure dell'isola, acciocchè non paresse che io venissi al Senato per fare una piagnolosa venia; toccando delle nostre glorie perchè noi uomini italiani, a differenza dei nostri vicini d'oltre alpi, sappiamo e vogliamo essere più assegnati in questa turpe materia di vantamenti; toccando della utilità della ferrovia per non far torto alla vostra sagacia, e toccando infine del delicato riguardo della giustizia acciò non paresse che fosse in me manco di fede nella vostra rettitudine.

Signori, voi avete dinanzi un disegno di legge stato approvato dalla Camera dei Deputati, un abilissimo Ministro che lo difende, un popolo perfettibilissimo, governabilissimo, nel quale, lo dico colla coscienza di chi dice il vero, è meno plebe di quello sia in molti altri luoghi d'Europa reputati siccome luoghi di più avanzata coltura.

O Signori, ciascheduno di voi il sa meglio di me, la giustizia esalta i popoli, miseri soltanto li rende il suo contrario.

Di quello che ogni uomo, ogni popolo, ogni governo avrà seminato, di quello ei mieterà. Chi avrà seminato parzialità nei solchi della ingiustizia, mieterà sciagure, e stringerà nel pugno turbini e tempeste.

Chi avrà gittato buona semente di giustizia, raccoglierà frutti di pace. Peso e peso, misura e misura, l'una e l'altra cosa è abominevole davanti a Dio. Il cardinale Ottaviano Ubaldini disse molto empicamente: « Se un'anima è, io l'ho perduta pe' ghibellini. » Meglio di lui dirò io: se una giustizia è (e certamente è), la si dee trovare nel Senato del Regno.

Anche l'Italia, o Signori, ha bisogno di giustizia dal canto de' suoi amici, dal canto de' suoi nemici.

Iddio farà giustizia a chi avrà renduta giustizia. Vogliamo noi che il motore di tutte le cose commuova i cuori dei popoli e dei governi per lasciarci con tutta pace venire al possesso della roba nostra? Ebbene! Incominciamo per farci giustizia da noi.

Fatela, o signori, fatela questa giustizia alla patria di Amicore e d'Iosto e di Tigellio, di Lucifero cagliaritano e di Eusebio da Vercelli, di S. Simmaco e di S. Ilario sommi pontefici, de' Mariani e degli Ugoni di Arborea. Fatela alla patria di Domenico Azuni, legislatore del mare, del marchese di San Filippo sommo diplomatico e scrittore sapientissimo, di Giovanni Maria Dettoni che fu maestro al massimo Gioberti, il quale di lui con tutti e meco stesso ne' nostri amichevoli conversari grandemente si lodava. Fatela alla patria di

quell'Efisio Luigi Pintor il quale sullo scorcio del secolo passato mantenne ai Reali di Savoia la sovranità dell'isola che un partito avventato e imprevedente avvisava a sprofondare nella ignominia consegnandola allo straniero, alla Francia! Fatela, fatela, o signori, e voi avrete a suo tempo Roma, avrete Venezia, e frattanto sulle ali della benedizione de' popoli attirerete sopra questa tribolata Italia nostra le benigne guardature di Dio. (*Segni d'approvazione*)

Presidente. L'ora essendo tarda, credo che il Senato intenderà di rimandare a domani la continuazione della discussione.... Se non vi è osservazione in contrario, il Senato è convocato, dopo gli uffizi, alle ore due in adunanza pubblica pel seguito di questa discussione e quindi se ci è tempo, per la discussione dell'altra legge che doveva discutersi prima dell'attuale.

L'adunanza è sciolta (alle 5 1/2.)

CLXXVIII.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la concessione delle ferrovie nell'isola di Sardegna — Discorsi in favore dei Senatori Laconi, Manno, Della Marmora, Musio, e Mameli.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE

N. 3226. Gli ingegneri periti stimatori presso le Giunte del censimento in Milano che ricorrevano al Senato colla petizione numero 3218 affinché venisse introdotta in loro favore una modificazione nella legge sulle pensioni di riposo, rinnovano la loro istanza perchè quella prima petizione non era corredata dell'autenticità delle firme.

Presidente. Invito il signor Senatore segretario Arnulfo a dar conoscenza di una domanda di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge una lettera del Senatore Sagarriga, colla quale per motivi di salute chiede un congedo che gli viene dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE

SUL PROGETTO DI LEGGE

PER LA CONCESSIONE DELLE STRADE FERRATE
DI SARDEGNA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo alle ferrovie di Sardegna.

La parola è al Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Ieri voi avete sentito dal Senatore Serra come io ebbi qualche parte al progetto delle strade ferrate di Sardegna che discutiamo.

Il Senatore Paleocapa ha impugnato questo progetto di legge non solamente nella parte che concerne le fi-

nanze e l'opportunità sua, ma ancora l'utilità della legge verso la Sardegna, cioè che egli crede che le ferrovie non sieno utili alla Sardegna, e che sarebbero più utili le strade comunali e consortili, cioè il compimento delle strade carrettiere.

Io quindi mi trovo in debito di dover prendere la parola per cercare di dimostrare l'utilità delle strade ferrate della Sardegna, nelle quali ho, come è detto, preso parte.

Signori, è già da qualche anno che io mi sono fatto un quesito, ed è questo.

La Sardegna, un'isola così fertile, un'isola posta nel centro del Mediterraneo, che è il mare più commerciale d'Europa, un'isola che è grande come la Sicilia e le somiglia in tante cose, ed è così diversa sotto il rapporto economico; perchè la Sardegna è così differente da tutte le altre provincie che attorniano il Mediterraneo?

Ed a questo quesito io mi sono fatto la risposta, che il male della Sardegna proviene dal suo isolamento, e triplice barriera, dirò così, cioè isolamento politico, isolamento marittimo, che le viene dal mare che la circonda, e l'isolamento terrestre che le viene dalla sua configurazione fisica.

L'isolamento politico, o Signori, non esiste più.

Quando la Sardegna venne data alla Casa di Savoia, si trovò unita ad un piccolo Stato, che non aveva che un piccolo lembo di marina, e questo era anche separato dagli altri Stati della Casa di Savoia dalle Alpi.

Quindi il Piemonte non aveva nessun rapporto colla marina, e la Sardegna non aveva alcun rapporto cogli Stati del continente.

Noi ci troviamo isolati come se fossimo nell'Oceano; eccetto alcune corrispondenze personali, eccetto alcune persone che si recavano nella Sardegna per occupare alti impieghi, eccetto alcuni sardi che si recavano sul

continente per affari, non vi era nessun rapporto né commerciale, né alcun rapporto morale.

Noi non avevamo commercio né di mercanzie; né di idee.

Oltre quest'isolamento che ha fatto gran male alla Sardegna, ma che adesso fortunatamente è rimosso, viene l'isolamento marittimo.

Quest'isolamento, sotto il rapporto del commercio, non reca nessun pregiudizio, anzi è il miglior mezzo di trasporto, e avrebbe favorito il commercio senza gli altri ostacoli che dirò; però rapporto allo scambio delle idee, sicuramente che il mare è un ostacolo alla comunicazione delle persone per cui noi dovemmo stare molto addietro nella civilizzazione.

A questo isolamento si unisce pure un isolamento speciale all'isola, e che è necessario si conosca dal signor Senatore Paleocapa, perchè è particolarmente sopra questo fatto che si basa, dirò così, l'utilità delle strade ferrate della Sardegna.

La Sardegna non ha una catena di montagne che ne formi, dirò così, il nucleo, come la Sicilia e le altre isole in generale, e l'Italia stessa, dove le vallate scendendo al mare, ed allargandosi, presentano delle pianure e spiagge, e fanno sì, che i terreni più fertili e più coltivabili si trovano vicino al mare. Quindi è vicino al mare, che è il miglior mezzo di trasporto, che si sono potute stabilire le industrie, si è agglomerata la popolazione e si è arricchita.

La Sardegna invece ha una configurazione diversa.

Essa ha due catene di montagne; una che è la continuazione della catena della Corsica, cui forse una volta era unita, lambisce le coste di levante in molta prossimità del mare, anzi i contrafforti di questa catena scendono a picco o a pendenze molto scarpate sul mare.

Io queste coste non vi sono che alcune spiagge: la più grande è quella di Ogliastra, ed altre due o tre di poca importanza.

Dalla parte di ponente vi è un'altra catena di montagne che lambisce similmente a molta prossimità il mare.

Questa è per verità divisa in parecchi gruppi. Il primo gruppo più meridionale ha montagne elevate a circa mille metri sul livello del mare, ed ha al litorale una spiaggia o pianura che somiglia alla Aleria della costa della Corsica.

Poi abbiamo il secondo gruppo, che è il gruppo di Monte Linnase ed è di 1200 metri al di sopra del livello del mare, ed è diviso dal precedente dalla valle d'Iglesias dove dovrà passare la strada ferrata.

Il terzo gruppo è elevato da otto a 900 metri sul livello del mare, ed è separato dal precedente dalla valle di Arbus.

Il quarto gruppo è elevato sul livello del mare da 1100 a 1200 metri, ed è separato dal precedente dal golfo di Oristano.

Il quinto gruppo che è quello denominato del monte

della Minerva ed è elevato da 700 ad 800 metri sul livello del mare ed è separato dal precedente dalla valle del Temo.

Finalmente, l'ultimo gruppo, che è quello della Numa che è elevato d'un 800 metri sul livello del mare ed è separato dal precedente dal golfo d'Alghero.

Come vedete la Sardegna ha due catene di montagne che le danno, dirò così, la forma di una gran valle centrale.

Su queste due catene o coste si trovano diversi porti e spiagge ma di veramente utili non ve ne sono che due.

La catena, che è a levante, al nord ha i porti del Parau e di Arzachena; questi porti sono magoifici sotto il rapporto marittimo, ma però non hanno bacino di produzione, e quindi sono inutili al commercio: dopo questi viene il golfo degli Aranci o porto di Terranova ottimo su tutti i rapporti: poi viene il golfo di Orosei che non è che una spiaggia ed è cattivo: poi viene il porto di Turtoll che adesso si sta riparando, e che avrà una certa importanza marittima e servirà alla spiaggia della Ogliastra dove si trovano alcuni villaggi; ma siccome è separata quella spiaggia dalla montagna che ho indicato avrà un'importanza commerciale ristretta.

Finalmente viene la spiaggia del Sarrabus la quale è una spiaggia poco adatta al commercio; ivi possono solo approdare piccoli bastimenti, e quindi anche questo punto è inutile al commercio. Nella parte di ponente vi è l'ultimo porto Conte che è inutile al commercio, perchè è posto in mezzo alle montagne della Norra.

La rada d'Alghero non è molto alta al commercio perchè è dominata dai venti di libeccio e di ponente: il porto di Boia che si va ad accomodare sarà un piccolo porto molto utile a quella valle, servirà anche come porto di refugio, ma è poco importante come porto di commercio.

Il golfo di Oristano avrebbe molta importanza come porto di commercio, per lo sfogo delle merci della gran valle di Tirso, ma è cattivissimo sotto il rapporto marittimo perchè esposto ai venti di libeccio, di ponente e maestrale. Il Porto Scuso non ha importanza né marittima né commerciale.

Finalmente il golfo di Palmas è un buonissimo porto e servirà alla spiaggia del Sulcis ma non più.

Vi è dunque una valle centrale che è tramezzo a queste due catene, e si è quella che forma la parte più fertile e più suscettibile di prodotti e di progresso dell'isola.

La parte meridionale di questa gran valle che in alcuni siti si allarga talmente da prendere le proporzioni di una pianura e quella che è vicina ad un raggio di una sessantina di chilometri da Cagliari; per la vicinanza di quest'ottimo porto l'industria si è sviluppata fino ad un certo punto; ed è ben vero che le strade nazionali che si sono fatte ultimamente hanno portato un grande sviluppo all'industria, e questo non si può negare.

Al nord la stessa cosa è accaduta per l'esistenza dei porti di Torres e di Terranova. Nel centro poi vi è una regione sufficientemente vasta di questa grande valle la quale resta segregata: questa gran valle non potrebbe essere mai in comunicazione con Cagliari e con Porto Torres, dove sarebbe facile il passare, perchè la lontananza è troppo grande, nè potrebbe essere utile di partire da questa pianura centrale o recarsi alle spiagge laterali, perchè si devono passare le catene che ho accennate, e poi arrivare a cattivi porti.

Per queste ragioni, o Signori, in questa valle centrale l'industria è molto indietro, o per dir meglio non vi è industria. In questa regione la coltivazione vera, l'agricoltura non esiste, appena si coltivano alcuni piccoli tratti vicini ai villaggi per l'uso locale, ma per la esportazione non si coltiva, solamente l'industria che è esercitata in certi paesi è la pastorizia.

È la pastorizia priva d'agricoltura, e quindi priva di foraggi e delle risorse sue, è necessario che questo bestiame viva nell'incerto, quindi mentre in alcuni anni si raccoglie un beneficio del 20 o 30 per cento in vista delle poche spese di quest'industria di pastorizia, negli anni poi che per la molta neve o per la scarsità dell'acqua viene a mancare l'erba, allora perisce quasi tutto il bestiame. Quindi questa non si può dire industria seria.

In questa valle centrale, dove appunto per mancanza delle comunicazioni ciò accade: in questa pianura dove si trova il ponte di Illorai, a 160 metri sul livello del mare e che noi conosciamo sotto il nome di campi d'Orotelli, di Lachele, di Ottana, di Benetutti, che in lunghezza hanno una distesa di un 60 chilometri ed un 40 di larghezza ed è fertilissima, vi si trovano già fatte e progettate le strade nazionali che si incrocicchiano appunto in questo ponte di Lorai. Queste quattro strade nazionali recano una a Orsoi e questa dista un 80 chilometri: e si deve salire dal ponte di Lorai sino a 570 metri sul livello del mare per poi discendere ad Orsoi.

A Orsoi non vi è porto; vi è una spiaggia ove non possono approdare che piccoli bastimenti e perciò non vi sono negozianti. Non vi è che qualche accaparratore che compra le merci alla metà del valore che hanno a Cagliari.

Quindi come vedete il nolo delle merci dal ponte di Lorai ad Orsoi non potrebbe essere minore, stante la salita che vi è, di quattro franchi al quintale metrico, e in vista dei piccoli prezzi che si possono trovare ad Orsoi è impossibile che vi si possa stabilire un commercio.

Se invece si vuole andare a sormontare le montagne di ponente dal ponte di Lorai si andrà a Bosa passando per l'altipiano di Campeda a 650 metri al disopra del livello del mare.

Avremo in tal caso una distanza di 100 chilometri circa e un dispendio di cinque franchi per quintale.

Il porto di Bosa è migliore di quello d'Orsoi; esso

offre qualche facilità per affari di commercio, ma è sempre una cosa ristretta, sono sempre pochi negozianti che acquistano le merci a prezzi troppo bassi. Se invece si vuole andare con un'altra strada carrettiera a Terranova bisogna percorrere 150 chilometri, salire al villaggio di Patada che è a 700 metri al disopra del livello del mare e quindi fare un dispendio di 7 franchi per quintale metrico.

Se viceversa dal ponte di Lorai si vuol venire a Cagliari allora bisogna percorrere 200 chilometri, bisogna passare tre o quattro contrafforti della catena di levante, nei suoi versanti interni e per conseguenza la spesa non può essere minore di 10 franchi al quintale. E quindi anche andando a Cagliari, ove veramente si trova una piazza di commercio, un mercato, la concorrenza, prezzi adeguati a quelli di Genova, si deve incontrare una spesa che rende impossibile il commercio fra Cagliari e quelle valli.

Se invece di queste strade che veramente non sono state bene tracciate, giacchè la strada longitudinale che doveva essere più centrale e per errore si fece passare ad Oristano, e quindi fu necessario far passare l'altra strada, che appunto dobbiamo al Senatore Paleocapa, un po' troppo a levante ed avviarla verso i contrafforti della catena di levante che ho accennato, se invece dico si facesse passare una strada carrettiera dal ponte di Lorai e andare a Cagliari nel tracciato appunto che si è fatto adesso per la strada ferrata, vi si potrebbe arrivare con 150 chilometri in pendenza dolce, e quindi il dispendio da 10 franchi per quintale si ridurrebbe a 6 o 7 franchi.

Ora se invece a questa strada si sostituisce una ferrovia, questa per i detti 150 chilometri non porterà che un dispendio di lire 1, 50 per quintale metrico, e quindi il vantaggio che porterà la strada ferrata a confronto della strada carrettiera sarà considerevolissimo.

In questa valle, o Signori, oltre le ricchezze naturali del terreno, cioè oltre alla fertilità del suolo, v'è una massa grandissima, d'altre ricchezze latenti, come ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, vi è cioè una massa enorme di merci forestali. Voi avete visto dai dati statistici che vi sono presentati, che le merci provenienti dalle foreste; giuocano il primo ruolo della nostra esportazione; ora in questa valle che accennava vi è una quantità innumerevole di foreste le quali possono dare una massa grandissima di prodotti, e notate o Signori, che attualmente l'esportazione dei prodotti forestali sono ristretti al casiddu rusco, ed al sughero, ma i legnami di questi alberi abbattuti si abbandonano sul terreno a marcire perchè il dispendio non può permettere di trasportarli neanche ridotti a carbone. Come vedete la strada ferrata avrà una grande utilità per mettere in commercio questa ricchezza morta che esiste nel centro dell'Isola.

Altrettanto, o Signori, si deve dire per le miniere; vi sono delle miniere nelle montagne di levante che danno al centro che si potrebbero coltivare, e fra le quali la

miniera di Corru Boi che era coltivata pochi anni fa e che ha cessato di essere coltivata puramente perchè le spese di trasporto assorbivano il beneficio.

L'onorevole Senatore Paleocapa diceva, che credeva convenisse prima fare le strade carrettiere di terzo o quarto ordine, e poi fare le strade ferrate. Io non posso convenire in questo suo modo di vedere; io credo che la strada ferrata farà appunto il beneficio di stimolare la popolazione a fare le strade comunali. Finchè la circostanza delle strade nazionali così lunghe, cogli inconvenienti che ho accennati farà sì che il commercio resta languente, non è possibile che le comunità vogliano fare le strade che poi non sarebbero tanto utili; ma se invece le strade ferrate passassero per il centro della valle, certi paesi con dieci o venti chilometri di strada comunale possono rattaccarsi alla strada ferrata quindi in poche ore e poco dispendio andare a Cagliari od al porto di Terranova che sono appunto i porti migliori e ove si può trovare un prezzo adeguato alle loro merci. Credo che sia questo il modo di determinarli a fare le strade comunali.

Che poi le strade comunali debbano precedere le strade ferrate, ovvero le strade ferrate precedere le strade comunali, io credo che debbano precedere le strade ferrate, giacchè se le strade comunali si facessero nella direzione delle strade nazionali, queste diventerebbero inutili, dopo fatte le strade ferrate, se queste si facessero nella direzione delle strade ferrate, non avrebbero motivo di esistere finchè le strade ferrate fossero fatte, sarebbero i rami in sostanza fatti prima del tronco, e ciò non potrebbe sussistere.

Per queste ragioni, Signori, credo che si può concludere che sotto ogni rapporto economico la strada ferrata di Sardegna è utile e direi quasi necessaria.

Passando ai motivi che hanno determinato la ferrovia, motivi politici, io non rientrerò in questa questione; il Senatore Serra lo ha fatto così bene ieri, che non potrei far meglio; perciò io non entrerò in questa parte che su di una sola questione, ed è la questione della difesa dell'isola, questione che si può dire strategica.

L'isola di Sardegna è una posizione marittima militare d'importanza; ho letto a Cagliari alcuni anni sono delle lettere estratte da un'opera inglese, delle lettere dell'ammiraglio Nelson le quali dirigeva al suo Governo nelle guerre napoleoniche, del primo impero, nelle quali si dice che la Sardegna essendo la prima posizione del Mediterraneo, bisognava che il Governo cercasse di avere se non l'autorità assoluta, perchè l'Inghilterra era alleata alla casa di Savoia che allora era in Sardegna, bisognava avere in mano almeno il potere militare. La Sardegna valeva sotto questo rapporto cento volte Malta; in sostanza un giudizio che dice che la Sardegna è una gran posizione militare marittima.

Ora ciò posto, Signori, io credo che essendo una posizione militare d'importanza, si deve fare in modo di difenderla. Quest'isola si può difendere in due maniere, o mediante una difesa marittima o per mezzo di terra.

Difenderla per la parte di mare, esigerebbe una flotta molto più numerosa, ed è difficilissimo di poter tenere una crociera nei mari di ponente punto più vulnerabile di quest'isola.

Dunque io credo che riservando il naviglio che noi avremo a difesa dei canali, cioè del canale tra Genova e Capo Corso, tra Cagliari e la Sicilia, si potrà difendere l'isola molto meglio (in ciò mi rimetto al giudizio dei militari) dal lato di terra.

Tanto più che essa non è attaccabile che in questi punti che ho indicato, i quali sono Alghero, Iglesias, Oristano.

Tutte le invasioni che noi abbiamo avute, quella aragonese, quella dei francesi nel 1600 e l'invasione pure francese sul finire dello scorso secolo, sono avvenute da questi punti.

Quindi con la strada ferrata e con le diramazioni che vanno a Sassari, Iglesias ed a Oristano (o sia le diramazioni o la linea principale) il Governo si metterà in posizione di poter spedire delle truppe prima dalla Toscana a Terranova, e poi da Terranova colla strada ferrata recarle a Cagliari, Iglesias, Oristano e Sassari in vicinanza di Alghero, epperò la strada ferrata potrebbe favorire la difesa per terra, e risparmierebbe il naviglio militare per difendere i canali che ho detto.

Il Senatore Paleocapa ha detto che la popolazione della Sardegna era troppo scarsa; ed io certamente non posso negare questo fatto; ma bisogna che il Senatore Paleocapa sappia che questa popolazione si trova tutta agglomerata in questa valle centrale, e per dargli un esempio, gli dirò che questa popolazione si trova poco più poco meno come si trova sulle coste della Liguria e nelle valli della Savoia.

Quindi questa poca popolazione sarà posta in posizione di profittare tutta della strada ferrata, perchè o sarà sul tracciato o sarà a piccola distanza.

Del resto, o Signori, io credo che le strade ferrate non devono farsi solamente nei siti dove sono esistenti i prodotti, ma anche nei siti ove vi è suscettibilità di produrne, nei terreni dove vi è la possibilità di sviluppare l'industria e la ricchezza.

Se ciò non fosse, non si sarebbero eseguite le strade ferrate in Spagna, nell'Algeria e in Russia.

Nell'Algeria la Francia ha fatto le strade ferrate, nell'Algeria dove la popolazione è forse anche più scarsa di quello che sia nella Sardegna.

Le strade ferrate, secondo me, hanno il gran vantaggio di creare esse stesse, di fare esse stesse produrre quelle merci che ne alimentano il movimento.

Ma oltre allo sviluppo del commercio, io credo che le strade ferrate hanno ancora un altro vantaggio, cioè a dire, facilitando le comunicazioni personali, portano il commercio, dirò così, delle idee, e quindi recheranno nell'interno dell'isola quello sviluppo intellettuale che si trova nelle vicinanze di Cagliari e di Sassari, ed anche quello che le verrà dal continente.

Finalmente, o signori, questa strada ferrata avrà

pure un altro vantaggio, che si è quello che avendo noi un clima, il quale, come sapete, obbliga i proprietari a starsene lontani dai loro beni, senza che quindi li possano con diligenza coltivare, potendosi essi colla strada ferrata recare a questi beni e quindi ritornare a Cagliari, a Sassari, od in quelle altre città principali dove dimorano, senza essere esposti alla cattiva aria della campagna, progredirà l'industria agricola molto di più di quel che faccia adesso.

Dopo quanto ho detto, signori, io dovrei rispondere al Senatore Paleocapa relativamente al prodotto della strada ferrata che parmi egli abbia calcolato troppo basso.

Certamente il Senatore Paleocapa è uomo così versato in questa materia che io mi sento alquanto scoraggiato di dovere entrare in questa parte della questione; con tutto ciò io tenterò di dire quello che sento in me, ed il Senato giudicherà poi se siavi esagerazione anche dalla parte mia, cosa che può benissimo essere possibile.

Il prodotto della strada ferrata in Sardegna, nasce dal movimento delle persone e delle merci.

Noi non abbiamo dati statistici, e studii economici sufficienti per potere basare questi prodotti in modo incontestabile; ma però abbiamo due punti di partenza abbastanza sicuri, cioè il movimento della popolazione e quello del commercio.

Il movimento di popolazione che si introduce tutti i giorni a Cagliari è stato calcolato in mille persone.

Come ben sapete, o signori, Cagliari essendo a contatto col mare ed avendo dalla parte di ponente un lago, o stagno, si è appunto dalla parte che arriva la ferrovia che arriverà questo movimento di popolazione, cioè dall'interno dell'isola, dove vi sarà la strada ferrata e dalla valle di Iglesias, dove havvi un grandissimo numero di popolazione.

Questo movimento quindi si verificherà quasi tutto per mezzo della strada ferrata; ma poniamo pure che a vece di verificarsi in proporzione di mille, lo sia solo dei due terzi, e che un terzo venga a Cagliari da una diversa direzione.

Sarebbero dunque sempre 666 persone che corrobberanno sulla strada ferrata, e queste persone o vengono dalla valle di Iglesias (Iglesias è distante da Cagliari 58 chilometri, è un errore preso dal Senatore Paleocapa e prima dal Ministro dei lavori pubblici Depretis, per equivoco quando disse 25 chilometri; vi sono 40 chilometri da Decimo ad Iglesias, ve ne sono 18 da Decimo a Cagliari quindi non è possibile con 25 chilometri solamente fare quella diramazione; e la distanza da Cagliari a Iglesias sarà di circa 60 chilometri.)

Ora calcolo che quelle persone che vengono dalla valle d'Iglesias, e quelle che vengono dal centro dell'isola percorrano per media 40 chilometri ciascuno e per tornare al paese ne percorrano altri 40, saranno quindi 666 persone che percorrono al giorno 80 chilometri che

daranno a 6 centesimi per chilometro un prodotto di 4.160.000 franchi, aggiungendo poi i posti di seconda classe che pagheranno di più, si può ritenere che sarebbe un milione e 200 mila lire il prodotto del personale.

A Sassari, secondo i dati statistici pubblicati dal governatore Daziani, il movimento del personale che va a quella città si è di 790, possiamo dire di 800 individui al giorno, cioè i 4,5 del movimento di Cagliari, e quindi il movimento del personale che va a Sassari, darà un prodotto poco minore di lire 950 mila circa.

Oltre questo movimento delle due più grandi città, vi sarà anche il movimento delle altre secondarie, come Iglesias, Ozieri, Oristano e Terranova, che va a diventare un punto importante; di più tutto l'altro movimento dei comuni fra loro che vanno ai capo-luoghi di mandamento, in sostanza tutto il movimento interno.

Credo che questo movimento superi il movimento delle persone che vanno a Cagliari e a Sassari, quindi credo che il prodotto del personale in Sardegna non sarà minore di 4 milioni e 300 mila lire.

Quanto alle merci, i dati statistici che si sono pubblicati e che si trovano annessi alla relazione della commissione della Camera dei deputati danno di esportazione da 101 milioni di chilogrammi; di questi, 62 milioni sono di prodotti forestali, 18 milioni sono prodotti minerali, e 20 milioni solamente sono prodotti dell'industria agricola; si valuta 10 milioni di cereali e 10 milioni di prodotti agricoli, che sono formaggi, vino, olio, frutti, mandorle ed altri.

Queste merci per la natura loro devono venire dall'interno dell'isola, quindi lo calcolo che esse percorrano 100 chilometri di strada per venire al mare, calcolando alla tariffa delle merci di quarta classe a un centesimo per chilometro, se non erro, danno un prodotto di circa un milione. Ma io da questa quantità tolgo un quarto, perchè forse non percorrerà la via ferrata e si imbarcherà nei piccoli porti; sarebbe quindi un prodotto di 750 mila franchi per il movimento delle merci d'esportazione. Vi è poi l'importazione che da dati statistici che ho citati va a 30 milioni di chilogrammi di merci, i quali, calcolando nello stesso modo, daranno un prodotto di 225.000 franchi: riunendo tutto ciò avremo un prodotto di 6 milioni 670 mila franchi, poco più poco meno la quantità che sarà necessaria per far fronte al servizio della garanzia.

Oltre questi prodotti, come ho detto, che sono molto ipotetici, che possono essere esagerati non avendo basi positive, e credo che nessuno può dire ciò che renderà la strada ferrata, vi sono i risparmi. I risparmi che fa il Governo, gli ha già accennati il Senatore Serra, sono i contributi, e danno 215 mila lire. La posta dà 40 mila a 50 mila lire. Abbiamo il risparmio dei vapori, cioè i vapori sussidiati dal Governo. Io credo che non si debbano sopprimere le corrispondenze tra Terranova e Genova, tra Terranova e Napoli: e credo che queste due corrispondenze debbano essere mantenute e nell'interesse stesso della strada ferrata.

Però è certo che una volta fatta la strada ferrata da Terranova a Cagliari sarà certamente inutile la corrispondenza marittima. L'unica che potrà star ferma di queste corse è quella che partendo da Cagliari va alla Maddalena e ritorna a Cagliari per mettere in comunicazione fra loro i porti della costa di levante.

Dunque togliendo solo il tratto da Terranova a Cagliari per le corse dirette, che sono due alla settimana per Cagliari, e due per Porto-Torres, e di più un'altra ogni quindici giorni da Terranova a Cagliari, che è quella che va a Napoli, queste danno una distesa di 170 leghe marittime, e valutate queste alla tariffa portata dalla legge danno un risparmio di 360 mila lire.

Io credo che non si potrà forse interamente risparmiare questa somma, perchè si ha un contratto colla Compagnia Rubattino per 15 anni per queste linee, e questa distesa di leghe marittime dovrà essere mantenuta.

Ma però vi è la facoltà di trasportare le medesime, quando si riconoscesse utile, da un punto all'altro; quindi il Governo avrebbe a disposizione 170 leghe marittime.

Converrebbe forse fare una corsa fra la Sicilia e Tunisi, e non obbligare i Siciliani a venire fino a Cagliari per andare a Tunisi; un'altra corsa si potrebbe stabilire tra Cagliari e Bosa, e così converrebbe applicare il rimanente ad altra località. In sostanza il Governo avrebbe questa disponibilità che equivale ad un risparmio.

Oltre questi risparmi credo che ve ne è anche un altro, ed è questo. Il Governo ha votato in questa stessa sessione un dispendio di 24 milioni per le strade carrettieri di Sardegna. Io credo che porzione di queste strade sarà inutile, perchè la strada ferrata passerà nello stesso tracciato dove passano alcune di esse; quindi se non ho male calcolato, credo che le strade carrettieri che non sarebbero più necessarie, possano ascendere a 265 chilometri, cioè 160 di prima categoria e 105 di seconda, e calcolate alla tariffa portata dalla legge, danno un risparmio di 6 milioni, e l'interesse di questi 6 milioni al corso che abbiamo oggi si può calcolare di 400 mila lire. Quindi avremmo un risparmio totale di oltre un milione.

Se io quindi non erro, se non sono sbagliati i calcoli, il Governo non corre rischio di dover dare nessuna garanzia, di dover pagare veruna somma per la garanzia che si assume, e avrebbe inoltre un risparmio di un milione.

Io ripeto, e credo doverlo ripetere, non do queste cifre per positive, perchè senza studi precedenti è impossibile a nessuno il calcolare ciò che renderà una strada ferrata, ma io credo che se sbaglio, non sarà di molto, e che in ogni caso sarà ben piccola la somma che il Governo dovrà pagare per compimento della garanzia che assume.

Signori, io non ho altro a dire, di modo che finisco col pregare il signor Senatore Paleocapa di esaminare

bene se le circostanze locali o le indicazioni che io ho date non possano per avventura farlo cambiare di opinione e persuaderlo che le sue apprensioni non sono menomamente giustificate, e che la necessità della ferrovia non può essere negata.

La Sardegna, se non avrà oggi le strade ferrate, si rassegnerà, e le avrà quando potrà, ma però è positivo che sino a che non avrà questo mezzo potente di comunicazione nell'interno dell'isola, essa non potrà prendere quello sviluppo che le sue molteplici ricchezze naturali lasciano sperare.

Presidente. La parola è al signor Senatore Manno.
Senatore Manno. Nel vedermi sorgere in mezzo a voi per propugnare il voto della maggioranza del vostro Ufficio Centrale forse presenterassi a taluno questo quesito.

Perchè mai il Senatore Manno la cui voce è ignota ad una gran parte di voi, i cui principali doveri lo costringono a lontana residenza, si presenta oggi in quest'aula a chiedervi benigna accoglienza delle sue parole?

Chi parla, o Signori, appartiene e per origine, e per nascita, e per santo amore, dirò ancora per fortuna di zelanti studi, a quella Sardegna, le cui sorti si agitano oggidì in quest'aula.

Egli ha veduto anche da lungi addensarsi sul capo di questa legge per noi vitale minacce di scienza tecnica, minacce di scienza economica e finanziaria, non dirò minacce senatorie, che il cielo mi guardi dal pur pensarle, ma timori, ma sospetti popolari di antiche ruggini di stirpi continentali ed isolate (*Voci. No, no.*)

Io dunque benchè non scienziato, benchè non finanziere ho creduto debito mio, debito di patria carità il frapporre in questa discussione alcune di quelle parole che sono concesse anche agli ignari e ai profani, parole di concetto complessivo, parole di prudenza governativa.

Havvi nella vita delle nazioni condannate a lunghe sventure un momento inaspettato in cui sfiora repentinamente ai popoli un raggio promettitore di miglior avvenire. Come surge allora nei popoli calda speranza, così surge pel Governo il debito di non contrariarla.

Un Governo il quale tentasse di oscurare o spegnere questo raggio, commetterebbe grave errore politico errore-riachiuso.

Questo momento lucido è venuto per la Sardegna, e il Governo del Re accortamente e saggiamente lo ha colto. Quel consesso legislativo a cui è specialmente devoluta la cura e tutela dell'economia delle finanze si è associato al Governo. Sarà la Camera dei Senatori quella che vorrà negare il suo assenso? Non lo credo.

Nelle difficoltà di natura tecnica e nelle difficoltà di natura finanziaria si è talmente svolta la questione con i discorsi tenuti ieri, che l'impiegare nuove parole nel chiarirle sarebbe spendere tempo inutile.

Io toccherò dunque di volo alcune poche considerazioni.

Nessuno rispetta meglio di me, nessuno più di me stima l'illustre Senatore Paleocapa, il quale spero non avrà dimenticato l'aiuto leale e costante che io nel maggior seggio di questa Camera ebbi a prestargli per molti anni nelle opere tutte del saggio e memorabile suo Ministero.

Ma la verità non ha riguardi personali, e la verità si è che nei ragionamenti dell'illustre Senatore inattaccabili come scienza havvi un vizio radicale. Di questo vizio radicale, io prego i signori Senatori a voler tenere qualche conto, anche perchè fin ora non se ne fece cenno nella discussione. Egli giudica le strade ferrate sarde come un beneficio esclusivo della provincia. Io, al contrario, penso che il Senato debba considerarle come un beneficio massimo, come un interesse sommo, come un sommo bisogno non della provincia sarda, ma dello Stato. Lo Stato ha l'obbligo di connettere tutte le sue parti, lo Stato ha l'obbligo di abbreviare tutte le distanze fra queste parti, lo Stato ha specialmente l'obbligo di abbreviare le distanze marittime e di scemare i disagi ed i pericoli delle lunghe navigazioni. Ora è notorio come la comunicazione con la Sardegna per mezzo del canale di Bonifacio sia disastrosa. La Sardegna, sia che voi la consideriate come un posto avanzato, sia che la consideriate come un luogo felice, opportuno, di posa nel prossimo mescolamento delle acque del Mediterraneo coll'Eritreo, la Sardegna è in tale posizione che poche sono le provincie dello Stato che abbiano davanti a sé un più grande avvenire.

Dunque il Governo ha il bisogno, e perciò il dovere di abbreviare l'intervallo marittimo che la separa dal continente; e ciò non può ottenersi che per mezzo delle ferrovie toscane (almeno per ora) che fronteggiano più dappresso i lidi orientali dell'isola ed il golfo di Terranova. Il Governo adunque deve far sì che, valicato facilmente quell'intervallo, la Sardegna abbia da una sua estremità all'altra continuato il beneficio dei vapori; la Sardegna in una parola, deve avere la strada ferrata per la stessa ragione per cui ha il telegrafo. Che se in contraria ipotesi io dovessi aggiungere qualche parola, mi sarebbe facile il dire che i ragionamenti fatti si approssimano a ciò che chiamasi circolo vizioso ossia petizione di principii.

I progressi maggiori o minori sociali nella civiltà hanno fra sé tale colleganza, che ora si no ragione ora effetto di se stessi.

Nei paesi fortunati nei quali i popoli salirono da un gradino all'altro tutta la scala della civiltà, non ancora ultimata, è ben naturale si cominci colle preparazioni ai fluisca coi complimenti.

Ma nei paesi malavventurati in cui l'insipienza dei governi condannò i popoli a rimanere per secoli stazionari, conviene affrontare il più, perchè ne venga come corollario indispensabile anche il meno (*Bravo, bene.*)

Esempio ne siano le provincie meridionali, nelle quali la mancanza degli accessi secondari non ha punto im-

redito che si facciano le strade ferrate. Esempio ne sia la Sardegna stessa. Nella strada centrale dell'isola, osteggiata allora dal Ministro delle finanze e sostenuta dal ferreo e generoso volere di Re Carlo Felice, aiutata ancora dall'opera di chi parla, si cominciò pure dal salire al sommo grado prima di venire agli inferiori, i quali si attivarono dappoi come i mezzi ristretti dei popoli poterono permettere.

Ma ripeto che di maggiore importanza sono gli argomenti che ho dovuto svolgere innanzi a voi, riguardanti l'interesse massimo dello Stato e non della Provincia sola.

Pensate che per mezzo di queste ferrovie, i vapori o piroscafi che approderanno a Terranova daranno, se è lecita l'espressione, daranno la mano ai piroscafi che salpano da Cagliari.

Passo brevemente alla questione finanziaria, dove trovo essersi parlato lungamente ed anche in parte saggiamente e giustamente sui probabili eventi di sacrificii finanziari che oggi si incontrano; ma non sufficientemente anzi quasi niente sui vantaggi futuri.

Che cosa presentano oggidì i terreni da cedere? presentano erbe da pascere, ghiande da stritolare, fusti e rami d'alberi da recidere. Per le finanze poco o nulla di profitto. Che cosa presenteranno questi terreni da qui a non molti anni? Presenteranno poderi largamente instrutti, ville ubertose, selve regolate ad ordinati tagli, presenteranno insomma non più la ricchezza innocente dei patriarchi, non più le ricchezze tiranniche dei tempi feudali, ma la ricchezza illuminata dei moderni padri di famiglia (*Bravo, bene.*)

A menti così elevate come le vostre, io non ho d'uopo aggiungere altre parole.

Io mi fermerò di preferenza ad un argomento che parmi abbia maggior fermezza.

Voi, signori Senatori, cooperaste col vostro voto a dotare di strade ferrate tutte le novelle provincie dello Stato.

La Sardegna dovrà essa assidersi a questo banchetto fraterno? La ragione comune dice sì. Se in questa materia potesse aver luogo un trattamento privilegiato, chi potrà contendere alla Sardegna queste privilegiate ragioni?

La Sardegna ha due strenui diplomi per questo privilegio. Diploma primo.

Nel 1793 un poderoso esercito della repubblica francese, allora da per tutto vincitrice, condotto da tremendo naviglio invase il lido sardo. Armeggiava in quell'esercito in giovani anni e in ristretto comando il Giove terreno dei tempi nostri.

In tanta disparità di forze e povertà di mezzi di difesa non fu certamente il Governo locale che salvò la Sardegna; quel Governo che altri poté chiamare traditore, e che io mi contentai di chiamare stolido e male avvisato: furono i petti dei Sardi, furono i nostri contadini tramutati in soldati, furono i nostri artigiani formati artiglieri, furono i nostri gentiluomini improv-

visatisi capitani e generali che difesero l'isola ed obbligarono l'oste nemica a sgombrare dalle nostre acque.

Quale fu la conseguenza visibile anche oggi di questo eroismo dei sardi?

La conseguenza è questa: che l'Italia che oggi raduna le sparse sue membra perchè vi sia unità di dominio come vi è unità di aspirazioni, l'Italia oggi non deve deplorare che l'isola più geograficamente italiana formi con la Corsica un Dipartimento francese.

Diploma secondo;

Nel 1799 i nostri Sovrani esuli e spodestati cercarono ed ottennero non solamente rifugio, non solamente aiuto in Sardegna, ma vi trovarono quella continuazione di sovrana signoria, per cui non potè dirsi di essi ciò che di altri regnanti di quei tempi, cioè che erano sovrani *in partibus*. E se il figlio augusto di Vittorio Emanuele II nostro invitto sovrano, che Dio salvi, ebbe or sono pochi di così festosa accoglienza nei lidi cagliaritari, ciò dipese forse da che nel 1799 la Sardegna aprì le forti sue braccia, ed i poveri suoi tesori, per conservare sul capo dei nostri Sovrani quella corona di Re cui la Provvidenza divina aveva riservato tanta amplificazione e tanta gloria di dominio. (*Applausi generali e prolungati.*)

Mi commuovono questi ricordi, epperò sono parco di parole; ma non siate voi parchi nel valutarne la portata.

Vi chiedo il permesso di farvi una sola conclusione: mentre che le altre provincie dello Stato soffrivano ed aspiravano, la Sardegna soffriva ed operava; le altre provincie godono, goda anche la Sardegna.

Io magistrato chiamo ciò pretta giustizia: voi legislatori vorrete forse chiamarla generosità?

Ebbene io mi arrendo ai generosi, ma siatelo! (*Vivi applausi generali.*)

Presidente. La parola spetta al Senatore Della Marmora.

Senatore Della Marmora. Io comincio a domandar scusa se un'affezione di stomaco mi rende la voce debole, ma procurerò nondimeno di farmi sentire.

Quelli di voi, Signori, che seggono in questo recinto dal 1848 si ricordano, che ogni qualvolta qui venne dibattuta qualche proposta di legge che riflettesse la Sardegna, io essendo in Torino, ho sempre preso la parola sia per appoggiare quello che credeva utile, sia per combattere quello che credeva dannoso ed improprio a quell'isola.

Vi ricorderete pure, Signori, almeno alcuni di voi, che sulla fine del 1851 dopo che ho rassegnato il comando militare della Sardegna, qui nel mese di dicembre unitamente ad un altro collega, io mossi delle interpellanze al Ministero sullo stato in cui si voleva tenero quel paese. Ebbene allora vi sarete accorti che nella discussione specialmente col Ministero della guerra d'allora, ho dovuto soffocare dei sensi che erano ben naturali, ma prima di tutto v'era quello che io credeva il mio dovere.

Vi ricorderò parimenti che pochi mesi dopo sorsero dei guai nella Sardegna che mi diedero perfettamente ragione, ed allora il Governo dovette mandare dei reggimenti, dovette mandare dei cannoni, dovette stabilire lo stato di assedio, tutte cose che si sarebbero evitate se si avesse dato ascolto a chi conosceva bene le cose di Sardegna.

Questo lo rammento soltanto per dire quanto mi sta a cuore il bene di quel paese.

Conoscendo adunque, o signori, tutto l'affetto che ho per la Sardegna, vi avrà forse stupito che il 5° membro del vostro Ufficio Centrale sia l'ultimo a prendere la parola in questa grave questione. Ma ne saprete ben presto il motivo, e perciò vi prego di permettermi di entrare in alcune considerazioni su cui vi prego di darmi un buon ascolto e vi prometto che non cercherò di abusare della vostra sofferenza.

Egli è fuor di dubbio che la Sardegna, specialmente da 10 anni a questa parte, ha fatto grandissimi progressi in tutto, ma quantunque questi progressi siano stati grandi, certamente ci sono ancora molte cose a desiderare; fra queste io noterò specialmente la mancanza di ponti.

Or basti dire che il Flumendosa il quale compete per la priorità di fiume dell'isola col Tirso, ed il quale ha 60 miglia di corso, non ha che un solo ponte, e ancora questo ponte l'ho visto fabbricare io stesso nel 1853 quando vi fui in compagnia del compianto nostro collega il Senatore Di Collegno. Vi sono vicino a quel fiume dei villaggi che nell'inverno sono intieramente sequestrati; e vi citerò solamente il villaggio di Escalaplano, il quale si trova tra l'angolo che fa questo fiume Flumendosa ed il corso di un grau torrente che chiamasi il Flumineddu. li cui abitanti nell'inverno non possono andar in nessun luogo, e quei che si arrischiavano a passarlo, spesse volte periscono nel fiume, ed ogni anno quel paese paga a quelle acque un tributo di 15 o 20 vite, e perchè? perchè manca di ponti. La mancanza di ponti è generale anche in questo momento nell'isola. Anche la mancanza di strade comunali pure mi ha sempre colpito; e su questo punto io era perfettamente del parere dell'egregio nostro collega di cui avete udito ieri una ben elaborata scrittura, ma io non mi fermo su questo punto, solamente vi dirò che di pochi giorni fa io ebbi da un rispettabile ecclesiastico ottuagenario parroco di un paese della Barbagia degli incitamenti per ottenere dal Senato o dal Governo che si facessero le strade in quel suo dipartimento il quale non è compreso nel riparto delle strade ordinarie state ordinate con un decreto che ha avuto luogo poco tempo fa. E queste cose le dico per farvi ben capire che la Sardegna ha ancora dei grandissimi bisogni nel suo interno.

Passando poi ad un altro argomento, vi parlerò di un fatto piuttosto singolare, di una curiosa anomalia che presenta la Sardegna. Prendete tutti gli atlanti che volete, cercate in questi atlanti tutte le isole, non solo

del Mediterraneo, ma tutte quelle dell'Oceano e degli altri luoghi della terra, e vi sfido a trovare un paese come la Sardegna, isola o continente che sia, ove sopra una costa di circa 800 miglia non abbiate che 4 popolazioni che siano veramente bagnate dal mare, ciò che fa una popolazione marittima per ogni 200 miglia. Questa anomalia mi è sempre stata a cuore; ho sempre cercato di provvedervi, e quando pochi mesi fa venne in discussione la legge sulle strade ordinarie, io ho caldamente preso la parte di questo progetto, specialmente nell'intento di favorire le strade del litorale, perchè il mio pensiero era di promuovere molto la vita sulle coste, e sotto questo rapporto sono ancora dello stesso parere del nostro illustre collega il Senatore Paleocapa.

Ma, o Signori, io, dopo avere così perorato per questa rigenerazione della costa sarda, mi trovo in una posizione curiosa, e permettetemi di farvi un paragone che forse non sarà troppo conveniente, ma permettetemi di farlo, perchè è un'idea che esprime bene il mio pensiero.

Dopo avere perorato per le strade del litorale, io mi trovo nella posizione di un medico il quale dopo aver proposto al suo infermo un trattamento per chiamare alla cute tutta la vitalità, trovasi poi nell'obbligazione di firmare una ricetta che opera nel senso interamente opposto.

Un'altra cosa che mi sta molto a cuore è la crescente e fatale denudazione dei monti ed il vandalismo operato nelle foreste che è giunto all'ultimo termine. Secolari e non mai repressi incendi talvolta di foreste intiere cagionati da pastori; tagli operati senza riguardo, e molte volte bene al di là del pattuito, dalla scure dei concessionarii; la noncuranza dei Municipii che possiedono boschi vicini, tutte queste cose messe assieme producono all'isola ogni anno immensi danni, ed a quelli che sempre mi vantano le ricchezze forestali della Sardegna io non ho che una cosa a rispondere: prendete un vapore, andate, vedete, e poi sentirete che cosa direte!

Quantunque questa questione, o Signori, sia strettamente collegata con quella degli ademprivi, io non voglio abusare della vostra pazienza per entrare in questa materia, io mi riservo di trattarla, se Dio mi dà la vita, quando verrà presentata a questo consesso la legge tanto desiderata, cioè una buona legge forestale; ma io vi confesso che temo molto che in quel tempo non si verifichi il proverbio che dice: chiudere la stalla quando i buoi sono fuggiti.

Solamente dirò una cosa intorno alla distruzione degli alberi di sughero; quest'albero è una vera provvidenza per la Sardegna, è un albero che cresce dappertutto, ma specialmente su terreni di granito, i quali per la loro natura sono poco atti all'agricoltura; ebbene, Signori, quest'albero è prezioso per questo: le ghiande sono eccellenti per nutrire gli animali, le foglie servono per nutrimento delle altre bestie, e la corteccia ben col-

tivata del sughero serve nel commercio, e poi i rami ancora, di modo che quest'albero è preziosissimo; ebbene, Signori, vi sono degli speculatori i quali si sono introdotti nell'isola, e da alcuni anni fanno strage di quest'albero, li hanno comperati perfino a 25 centesimi l'uno, per cavarne cosa? Per cavarne quel poco di tannino che contengono, e poi bruciarlo, e cavarne la potassa; posso fissare forse a centinaia di mille il numero di quelli alberi così distrutti.

Signori, quelli che hanno le statistiche dell'esportazione della Sardegna, vedranno che il tannino e la potassa entrano per una gran parte nell'esportazione attuale, e dalla quantità di queste sostanze che si esportano si potrà vedere quale consumo di alberi si fa.

Io non vado più avanti su quest'argomento, solamente dirò che pigliando la cosa sotto un altro aspetto più generale, io non metto in dubbio, che il sempre crescente disseccamento delle fonti, e di molti torrenti, e da un altro lato le frequenti inondazioni, sono effetto di una sola causa cioè della spaventosa denudazione dei monti.

Queste erano, signori, tutte le gravi preoccupazioni che si presentavano a me, con quelle altre che ho dette prima, quando nell'Ufficio Centrale venne messo in discussione il progetto di legge; ed io vi concedo che aveva una certa propensione ad accostarmi al parere del nostro onorevole collega Senatore Paleocapa in quanto alle strade comunali ed in quanto alla vitalità da dare alle coste; ed io espressi il mio pensiero nel seno dell'Ufficio Centrale, però vi erano delle grandissime ragioni, e ragioni fortissime anche di cuore, che mi portavano dall'altro lato, di modo che nell'Ufficio era combattuto dall'idea fissa che aveva sulla prima necessità delle strade comunali, e della vitalità da darsi alle coste, e d'altra parte dal desiderio di adottare il progetto di legge; per conseguenza trovandomi nel bivio, io mi sono accostato al partito del sì, ed ho fatto in modo che la maggioranza dell'Ufficio Centrale fosse propensa al progetto.

A me importava molto di poter dare queste spiegazioni, perchè so che la mia condotta è stata criticata ed è stata presentata sotto tutt'altro aspetto. Adesso o da più giorni mi sono dichiarato per il progetto di legge.

Signori Senatori, avete udito ieri dalla bocca del mio vicino, e quest'oggi ancora dal Senatore Laconi, come veramente il primo concetto di queste ferrovie partisse da quel nostro collega che ha parlato pochi momenti fa, e come il governatore di Cagliari nel 1860 lo abbia poi quasi fatto suo, e portato ufficialmente nel seno del Consiglio di divisione, e come a questa idea quindi abbia fatto eco anche il Consiglio divisionale di Sassari, e tutta la Sardegna abbia applaudito a questo progetto.

Ma ricordatevi, o signori, che contemporaneamente un uomo straordinario s'imbarcava a Genova, sbarcava

a Marsala con un pugno di gente, ed in pochi giorni era padrone di tutta la Sicilia. Cos' ha fatto quell'uomo? Appena è stato padrone della Sicilia, sapendo che le strade ferrate avrebbero avuto grande accoglienza in quel paese ha decretato le strade ferrate per la Sicilia, senza andar a cercare se la Sicilia avesse o no bisogni più urgenti, ha fatto lo stesso, se non erro, per la Calabria e per le altre provincie dell' ex reame di Napoli; e voi sapete, o signori, che il Parlamento ha convalidato i decreti del Dittatore.

A tale annunzio la Sardegna si commosse, gli animi presero fuoco, e una società di speculatori capitalisti si formò. E così dico. Società di speculatori, perchè io ho dei motivi di credere che questo progetto non è stato fatto per un semplice amore platonico per la Sardegna; io non lo credo: io non conosco che un sol uomo il quale sin ora abbia spesa la sua vita, le sue fatiche e parte anche delle sue sostanze per quell'isola, ma non credo che una società abbia l'istesso amore che ha avuto quell'uomo!

Checchè ne sia, egli è certo che le proposte di quella società non potevano incontrare nell'isola nessuna opposizione, perchè la gran maggioranza di quelli che fruirebbero delle vie ferrate, la gran maggioranza dico, non sarebbe chiamata a dare nè un palmo di terreno nè un soldo, nè per la costruzione, nè pel mantenimento, nè per altro.

Egli è dunque naturale che dalla punta del Falcone che sta davanti alla Corsica a Capo Spartivento che sta in faccia a Bosa, e che da Bosa che sta sulla riva occidentale a Orozoi che trovasi sulla riva orientale, sia come da un sol petto sorta una voce per dire: *dare anche a noi le strade ferrate.*

E notate bene, o Signori, che a tutte queste idee di grandi vantaggi che i Sardi aspettano dalle ferrovie, è orasubentrato anche in gran parte l'amor proprio nazionale.

Io, Signori, non intendo con queate parole gettare nessuna specie di biasimo sopra questo amor proprio nazionale, perchè io lo conosco e lo vedo nell'animo di molti popoli e specialmente in quelli d'immaginazione molto viva. Ed io vi dirò che nel periodo di trent'anni che passai in gran parte nell'isola o come privato o come rivestito di alte cariche, ho sempre riconosciuto questo spirito di nazionalità.

Esistevano, è vero, alcune divisioni fomentate dagli Spagnuoli specialmente, fra un capo e l'altro, ma io ho sempre visto ed osservato che ogniqualvolta si trattava dell'onore dell'isola, non vi erano nè sassaresi, nè cagliaritari, nè galluresi, ma solamente dei Sardi (*bene*): l'amor nazionale è generale nel petto di tutti gli abitanti della Sardegna, ed il fatto sta che io questo amor proprio nazionale lo vedo ancora in un'altra maniera: lo trovo nei paesi i quali per la loro posizione non sono chiamati nè a veder fumare la locomotiva, nè ad udirne il fischio, eppure quei paesi stessi gridano anch'essi come tutti gli altri, e dateci, dateci, dateci la via ferrata. »

Avete udito ieri, o signori, la dotta discussione sopra i diritti del governo e dei comuni sui terreni di ademprio: ma a che giovano le controversie dappoichè tutti sono d'accordo? e la vera cagione di questo accordo, io non la posso ravvisare che nei due sensi qui sopra indicati, cioè il desiderio dell'utile e ben inteso amor proprio nazionale.

E questo, o signori, è lo stato presente degli animi nell'isola, incitati poi maggiormente dal voto favorevole ottenuto dalla Camera Elettiva, per cui già si fecero in Sardegna illuminazioni e grandi dimostrazioni d'allegria.

Ora, o signori, gli spiriti fremono; non vi è più un solo Sardo al mondo che non aspetti con ansietà febbrile, e quasi passata, dirò, allo stato di parossismo la decisione del Senato.

Credetelo, o signori, che io lo posso sapere più di ogni altro; io ho avuto un fascio di lettere dall'isola, perchè erasi sparsa la voce che io sarei stato contrario alla legge.

Tutti mi scrissero, tutti mi pregarono di non combatterla; e veramente, o Signori, gli animi sono giunti ad un tal punto che io vi direi quasi una cosa, ed è che se andate a parlare ad un sardo di non volere la strada ferrata, farebbe lo stesso effetto che se si dicesse in pien Parlamento che non si vuole più andare a Roma; colla differenza però che non abbiamo ad imbarterci contro le baionette amiche di Solferino. In quanto al *non possumus*, noi lo dobbiamo cambiare nel *volumus* o *non volumus*, e questo è molto più facile a farsi (*Haritè*.)

Del resto, o signori, io me ne appello a tutti quelli dei miei colleghi che fecero degli incitamenti per avere ferrovie nelle loro provincie: me ne appello a quelli che votarono dei milioni pel traforo del Moncenisio, e per le altre ferrovie, ma specialmente me ne appello a quelli che votarono per le ferrovie della Sicilia, e domando loro se avendo dotato la Sicilia di ferrovie, possono negare lo stesso favore alla sua sorella.

Ieri, o signori, avete sentito che la Francia dopo avere stabilito delle strade ferrate nell'Algeria, pensa ora stabilirne pure nell'isola di Corsica; di modochè la Sardegna si troverebbe il solo luogo di tutta l'Europa e di tutto il mondo incivilito che non avesse strade ferrate.

Ricordatevi, o signori, che la Sardegna fu la prima provincia che venne unita al piccolo Piemonte un secolo e mezzo fa, e che formò con esso quel nocciolo, il quale, a pari di una palla di neve che rotolando si ingrossa, ha formato quel regno d'Italia che tutti vediamo, rinunciando essa di buon grado a quel titolo regale che aveva portato alla casa Savoia.

Ricordiamoci, o Signori, che quell'isola (come ha detto benissimo l'oratore che mi ha preceduto e più eloquentemente) ha accolto e nutrito per sedici anni la famiglia reale, raminga ed espulsa dal continente per occupazione straniera.

Ricordiamoci, o Signori, che nel 1848 numerosi volontari partirono dalla Sardegna per arruolarsi sotto la bandiera di Carlo Alberto e spandere sui campi di Santa Lucia, di Goito e poi di Novara il loro sangue.

Ricordiamoci finalmente che quel paese si sottomise con un' esemplare docilità all'impianto della leva ed alle sempre crescenti imposte, e se da un lato diminuì quasi da per sé in Sardegna la gran piaga del banditismo, dall'altro il Governo che cosa faceva? Il Governo le toglieva intieramente tutte le truppe ed anche gran parte di carabinieri, lasciando i sardi in balia a loro stessi.

Io non dico questo, o Signori, come una minaccia di una insurrezione, come una minaccia dei sardi di volersi dare ad un altro Governo in caso di rifiuto delle attuali loro aspirazioni. Io li conosco troppo per non dividere tale timore, ma appunto perchè è un popolo docile e, non vi è alcuna ragione di profittare di questa sua docilità.

Ma che dico, o Signori? Sarebbe pur vero che in uno Stato libero ove l'uguaglianza di tutti davanti alla legge costituisce il perno della nostra vita sociale, una provincia sola fosse trattata diversamente dalle altre, e quasi quasi mi viene in bocca una brutta parola: volete che in Italia vi sia una popolazione di *Paria*?

Qui io mi fermo, o Signori, e finisco col dichiarare che qualunque fosse il mio modo di vedere sull'opportunità e sulla convenienza di questa legge, ragioni di altissimo interesse mi impongono di non anteporre un'opinione personale e forse erronea, o un poco esagerata, ai voti di una intera popolazione alla quale non potrei mostrarli ostile senza rinnegare il mio passato. (*Bravo, bene*).

In quanto alla riserva da me fatta rispetto al tracciamento delle linee, essa non è più di nessun valore, dopo le dichiarazioni fatte ieri e lette qui dal signor Miniato.

Io adunque darò il mio voto al progetto, e fo appello, o Signori, al vostro prudente giudizio, alla vostra equità. (*Bravo, bene*)

Presidente. La parola è al signor Senatore Musio.

Senatore Musio. Allora in cui siamo, al punto a cui è spinta la discussione, Signori, non aspettate da me un discorso: io non voglio, io non posso farlo.

Nel voglio per due ragioni: prima, l'eloquenza ha già avuto illustri e splendidi suoi organi: seconda, principalmente perchè l'adozione di una legge ferroviaria nella Sardegna è tale un atto di senno e di giustizia che il Senato più che nel mio discorso troverà lo slancio, troverà gli stimoli nella propria e profonda sapienza.

Molte ragioni mi comandavano starmene a casa, ma i telegrammi pervenuti dalla Sardegna mi hanno indicato quale sia colui in questo momento il cordoglio, quale lo sconforto, quale la costernazione degli animi: ho capito che a costo di qualunque sacrificio era in Senato il posto in cui oggi doveva trovarsi ogni Senatore nato in Sardegna.

Grandemente mi gode l'animo di veder qui altri illustri colleghi venuti da punti più o meno lontani, ma colla stessa nobiltà di affetti, colla stessa carità di patria chiamati dalla voce del più profondo dovere. Molto io me ne congratulo meco e seco loro; ed assumo il fatto come rosa del più lieto augurio.

Voi, signori, sentite che fo metto il piede in un campo già troppo abilmente mietuto; io quindi non posso che raccogliere poche spighe, e mi limiterò a pochissime considerazioni.

Allorchè udii che l'illustre Paleocapa era l'atleta e l'antesignano degli opposenti sentii tutto lo sgomento. È grande il rispetto che ho per lui, è troppo grande l'autorità del suo nome ed era perciò giustificato troppo il mio sgomento.

Ma udito il suo discorso ho visto che egli abbandonando la sfera dei principii si è circoscritto non solo nella sfera dei fatti ma nella parte più umile qual'è quella del tornaconto materiale.

Egli uomo dotto, grande filosofo, profondo statista sa che i fatti sono una parte giustificativa delle deliberazioni in questa materia, non sono il tutto. Che i principii e i fatti combinati insieme sono quelli che formano la guida, la norma, il criterio degli uomini di Stato, dei Parlamenti, dei legislatori. Ora, o signori, io ricordo all'onorevole Paleocapa alcuni esempi dei quali a lui è dovuto l'onore della iniziativa; io ricordo la ferrovia della Savoia, io ricordo il traforo del Moncenisio. Quando si parlò della ferrovia di Savoia, grandi sacrifici si domandavano allo Stato; ma l'illustre Paleocapa ha saviamente stimato allora di stare ai veri principii della scienza economica e di non entrare nei gretti calcoli del tornaconto mercantile; egli allora si è slanciato alla sfera di più alto idee, egli da sommo statista non ha badato al danaro, ed ha preso a suo criterio politico quella vasta serie di combinazioni morali, nelle quali è ben altra la stregua che quella del 5 per 100.

Il giorno in cui si propose il traforo del Moncenisio, opera di titanico ardimento e creduta di riuscita incerta, io mi ricordo che uomini sommi, e maestri nell'arte, sono sorti ad elevare grandi difficoltà in linea tecnica; ma non mi ricordo che una voce sia sorta a dire; questa spesa non renderà il 5 per 100; questa spesa non può essere sancita e deve essere condannata.

Signori, il giorno in cui dalla Svizzera io ritornava in Italia traversando i dirupi del Sempione, lo mi arrestai nel più profondo di essi, e sollevata per curiosità o per caso la fronte al cielo lessi in alto le parole: *are italico*; mi sentii preso da tale e tanta commozione che non saprò mai esprimere. Solo dirò che restai orgoglioso nel poter tra me stesso consolarmi nel dire che di questa grand'opera sempre ardua, e per quei tempi gigantesca, non lo straniero, ma noi eravamo gli autori.

Coloro i quali avranno la sorte di traversare il seno del Moncenisio in ferrovia, saranno molto più orgogliosi di me, nel dire: se quest'opera non getta per ora o

non getterà mai il 5 per 100, pure noi ne andiamo superbi e lieti poichè quantunque non se ne ottenga il lucro del 5 per 100, tuttavia essa sarà sempre una eterna e perenne testimonianza della grandezza, del genio e della maestà italiana.

Questi principii, o Signori, ci hanno guidato in tutte le proposte di questo genere, questi principii ci guidano sempre quando si tratta di stabilimenti filantropici, di università, di scuole tecniche e di ogni genere di studi, i quali sicuramente se si dovesse giudicare del loro merito dal 5 per 100, dovrebbero inappellabilmente tutti essere condannati.

Non è solamente in questa parte che l'uomo di Stato trova il vero tornaconto dei popoli, ma è soprattutto in quella parte di vantaggi, di utili, di beni che non sono materiali che sono però incalcolabili, immensi, reali, innamovibili e non trovano cifre aritmetiche che li possano determinare.

Ora l'opera che vi si sottopone oggi all'esame è come tutte le altre di simil genere, e se i principii che ci hanno regolati nelle altre spese, nelle altre opere sono stati quelli che io ho indicati, io spero che non saranno diversi i principii dai quali sarà oggi regolato il voto che concerne le ferrovie della Sardegna.

Il giorno in cui si inaugurava la ferrovia che congiunge Torino a Genova, io ebbi l'onore come altro dei Senatori che rappresentavano il Senato, di seguire il convoglio reale.

Un momento prima ero a Torino, un momento dopo, come per incantesimo, mi trovo a Genova.

Io esclamai allora: dunque la patria di Colombo è trasportata al piede delle Alpi, dunque Torino è trasportata in riva al Mediterraneo. Guardai subito l'orologio e vidi che non erano state nella corsa impiegate ore quattro. Allora mi ricordai, che qualche anno prima ben quattro giorni di noie e stenti costava il viaggio da Torino a Genova, e dovetti concludere che le ore della ferrovia equivalgono ai giorni del tempo passato, che la proporzione del tempo doveva stabilirsi nella ragione di uno a ventiquattro, che nella stessa ragione doveva venire moltiplicata l'operosità e la vita, e che per mezzo delle ferrovie le idee, i principii, gli interessi, i commerci e le industrie venivano a fondersi in una specie di massa compatta, ed i popoli anche lontani venivano a costituirsi come in un solo ente.

Io prego il signor Senatore Paleocapa a mettere tutti questi beni e tutti questi calcoli nella bilancia, e rimetto al suo alto giudizio la sorte delle ferrovie della Sardegna.

Dopo ciò, o signori, non mi rimane che altre due parole: una la dirigerò ai miei illustri colleghi della Sardegna, l'altra allo stesso venerando Paleocapa.

Dirò ai colleghi, che venuti da punti meno lontani sono stati chiamati dalla stessa voce del più profondo dolore e spinti dalla stessa nobiltà di affetti, e dalla più calda carità di patria, dirò ad essi, che io nutro la più ferma fiducia, che noi tutti partiremo di qua colla gioia sul

volto e colla consolazione nel cuore. Noi partiremo benedicendo al senno ed alla giustizia del Ministero passato e della Camera elettiva, al senno ed alla giustizia del Ministero attuale e del Senato. Noi potremo scrivere ai nostri di Sardegna: rialzate i vostri animi, rallegratevi, non siete stati respinti dal seno della comune madre, no non siete stati discredati e privati di quella legittima porzione che lo Statuto vi assegna nel comune patrimonio dello Stato e nella distribuzione dei comuni benefizi. Noi scriveremo ai medesimi: tutti i poteri dello Stato vi hanno fatto ragione e voi avrete le ferrovie, che la Francia ha testè decretato non dirò a segno d'invidia, ma a stimolo di più vivo desiderio. Voi avrete le ferrovie, come sono state decretate per tutta la rimanente Italia insulare e peninsulare. Voi siete stati trattati come tutti gli altri cittadini, come gli altri figli, come tutti gli altri prodi soldati italiani. Si prodi anche voi, a moltissimi dei quali pendono dal petto glorioso una, due, e più medaglie al valore. Voi avevate un diritto sacrosanto inviolabilmente protetto dallo Statuto. Voi avevate una causa giustissima e santissima, e voi da tutti i Poteri dello Stato siete mantenuti in una piena parità di diritti e di affetto.

All'onorevole Paleocapa io volgerò un'ultima parola. Io dirò a lui: signore date anche voi il voto alla legge. Quel giorno che ancora non è determinato, ma è certo ed inamovibile, quantunque ancora si celi negli arcani libri della Provvidenza e della giustizia di Dio; quel giorno che Paleocapa, che io, che noi tutti amiamo ardentemente vicino, prossimo, imminente, domani, oggi; quel giorno in cui a fianco delle altre cento altre città sederà pure la regina dell'Adriatico, la casta sposa del mare; quel giorno in cui egli potrà riposare lo stanco suo piè in quella nobile terra che alle altre glorie aggiunge quella di aver dato i natali a lui uomo di celebrità europea; quel giorno in cui egli potrà riacquistare la patria, quel giorno lo dirò a Paleocapa: signore! I Sardi vi hanno pagato il loro debito. I Sardi vi hanno ricambiato amore per amore, i Sardi sono superbi di avere anch'essi concorso col loro sangue a procurare il bene che vi è tanto caro, per crocci, per disagi, per sacrifici, per abnegazione e per quanto di più doloroso suole accompagnare l'esilio. Sì, i Sardi sono superbi di avere anch'essi procurato al magnanimo vostro cuore una tanto sospirata e tanto meritata consolazione (*Bravo! Bene! Applausi!*)

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al signor Senatore Paleocapa.

Senatore Mameli. Desidererei parlare prima, perchè probabilmente il signor Paleocapa avrà qualche cosa a rispondere alle mie parole.

Presidente. Domanderò al Senatore Paleocapa se vuol cedere la parola.

Senatore Paleocapa. Io la cedo ben volentieri. Faccio anzi osservare che l'ora essendo tardissima, la discussione non si potrà finire in questa seduta, perchè

vi sarebbe ancora quella degli articoli, onde io rimanderei le mie parole a domani e cederei adesso la parola al Senatore Mameli.

Presidente. Se così è, e se il Senato consente, do la parola al Senatore Mameli, domani l'avrà il Senatore Paleocapa.

Voci. Sì sì.

Presidente. La parola è al signor Senatore Mameli.

Senatore **Mameli.** Sempre breve nei miei discorsi, sarò questa volta oltre il solito brevissimo. Parrà forse strano, che io voglia essere così laconico, allorchè invece la gravità dell'argomento, così vitale e decisivo delle sorti dell'isola mia patria, sembrerebbe richiedere anche dal mio canto lunga e profonda discussione. Ma di questa mia condotta eccovi in poche parole la ragione.

Per un verso sono così ovvie e stringenti le ragioni per l'adozione della legge, e si riguarda la cosa dal lato della rigorosa giustizia, ovvero sotto il rispetto politico, economico e finanziario, che ormai credo superflua ogni ulteriore discussione: per altro verso ho tanta fiducia nella saviezza ed imparzialità del Senato, non che nella benevolenza, della quale ha date tante prove anche recenti per la Sardegna, che non posso dubitare che sia oggi per compiere e suggellare l'opera incominciata.

Duolmi che non sia questo il luogo di rammentare i molti titoli della nostra riconoscenza verso la casa regnante, l'autica stirpe sabauda: ricorderò solo, che nel 1847 bastò una sola parola della deputazione sarda, della quale ero membro designato dal popolo, perchè l'ottimo re Carlo Alberto col consiglio dei suoi ministri Des Ambrois, Revel e Broglia rompesse le barriere che da trent'anni separavano l'isola dagli Stati continentali, come se si trattasse di un paese straniero. E limitandomi a parlare dei favori ottenuti nei pochi anni del nostro regime parlamentare, non posso in primo luogo tacere la legge votata dal Parlamento e sancita dal re per dotare la Sardegna delle strade tanto desiderate, legge alla quale io, chiamato nel 1849 a sedere nei Consigli del re in qualità di ministro della pubblica istruzione, diedi il primo impulso, secondato in ciò dalla singolare benevolenza ed attività dell'ottimo sig. Paleocapa, che poco dopo venne anch'esso a formare

parte dell'istesso Ministero nel dicastero dei lavori pubblici, e per cui gli ho sempre professato la più viva e sincera gratitudine non disgiunta dalla più grande ammirazione per la sua vasta dottrina, e per gli altri pregi che lo distinguono.

Il tempo non consentendomi una minuta enumerazione di tutto ciò che si riferisce alla Sardegna ed ha potuto contribuire a migliorarne le sorti in questo nuovo stadio di vita politica, mi è dolce ricordare con quanta benevolenza e spontaneità siano state votate non ha guari senza discussione le leggi concernenti il porto di Tortulì ed i ventiquattro milioni per compiere la rete delle strade carreggiabili.

Sì, o Signori, questi fatti sono per se stessi troppo eloquenti senza abbisognare del sussidio delle deboli e disadorne mie parole, e mi sono ad un tempo garanti del buon successo della presente legge.

Non posso nè voglio certamente dissimulare la penosa impressione che ha destato nell'animo mio il dissenso dell'illustre commendatore Paleocapa della cui amicizia e stima altamente mi onoro, attesa l'autorità del suo giudizio e della sua esperienza, massime in questo genere di affari. Ma mi rassicura ad un tempo il riflesso, che se egli ha potuto in qualche parte meno esattamente giudicare delle condizioni dell'isola affatto speciali, e sotto molti rispetti quasi direi aborigene, ora che è meglio edotto dai dati statistici abbondantemente forniti dal signor Senatore Serra e dal signor Senatore Lacoui, dei quali io posso nella massima parte garantire l'esattezza, vorrà con quella ingenuità di carattere e con quello spirito che tanto lo distinguono e lo rendono a tutti caro e venerando, concorrere anch'esso col favorevole suo voto alla grande opera in favore della mia patria.

Signori, si dice che la statistica è la logica dell'uomo di Stato, e si dice con ragione, perchè è la logica stessa dei fatti, all'evidenza dei quali si arrende ogni uomo di retta mente e di cuore generoso ed ingenuo (*benissimo*).

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario, domani alle ore 2 si continuerà la discussione generale, ed il Senatore Paleocapa sarà il primo ad avere la parola.

La seduta è sciolta (alle ore 5).

CLXXIX.

TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per la concessione delle ferrovie in Sardegna* — *Discorso del Senatore Paleocapa in risposta agli oratori precedenti* — *Parole del Senatore Laconi per rettificare una cifra* — *Riassunto del Senatore Giovanola (relatore)* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Considerazioni del Senatore Villamarina e del Ministro dei Lavori pubblici in favore del progetto* — *Chiusura della discussione generale* — *Dichiarazione del Ministro dei Lavori pubblici* — *Approvazione dell'articolo primo* — *Riserva fatta dal Senatore Laconi* — *Adozione degli articoli 2 al 9 e dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia, della guerra, e più tardi intervengono esandio i Ministri delle finanze, degli affari esteri e dell'interno.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Presidente. Il signor Ministro di agricoltura e commercio fa omaggio al Senato di una copia del *Catologo degli attestati di privativa industriale rilasciati a partire dal 19 maggio 1855 a tutto dicembre 1860*;

Il cav. Botta fa omaggio al Senato della *Genealogia dei Reali di Savoia*. Opera diligentissima collocata sopra nobilissimo tema del nostro collega conte Luigi Cibrario.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE DELLE FERROVIE
NELL'ISOLA DI SARDEGNA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione generale del progetto di legge relativo alle strade ferrate dell'isola di Sardegna.

Senatore Laconi. Domando la parola per rettificazione di cifre.

Presidente. Gli darò la parola se il Senatore Paleocapa, cui spetta per il primo, lo consente, e se si limita alla accennata rettificazione.

Interpello il Senatore Paleocapa se consente.

Senatore Paleocapa. Se fosse una breve rettificazione non farei difficoltà, ma diversamente si prolungherebbe di troppo la discussione.

Io sono il primo a parlare; parlerò il più brevemente che potrò, ma non affatto brevemente. Se si interpongono altri discorsi, allora non si finirà più. Del resto avverto che io nelle osservazioni che sarò per fare non mi prevarrò punto delle cifre addotte dal sig. Senatore Laconi.

Senatore Laconi. Io non ho difficoltà a che s'iscrisca la mia rettificazione nel rendiconto, senza nemmeno leggerla...

Presidente. Allora la parola è al Senatore Paleocapa ed il Senatore Laconi l'avrà dopo.

Senatore Paleocapa. Io non mi fonderò punto sui numeri del signor Laconi, dunque egli può rettificare prima o dopo; il mio discorso non cambierà.

Io sono stato molto sensibile alle parole piene di benevolenza che hanno rivolto verso di me tutti gli oratori sardi che hanno parlato su quest'argomento importantissimo; e debbo loro esprimere tanta maggior gratitudine, in quanto che, in primo luogo, è raro trovare che si lodi chi si oppone un po' fermamente alle opinioni d'altri che sostengono un argomento dal quale credono che il loro paese possa avere la più grande prosperità; in secondo luogo perchè gli elogi che mi sono fatti, sento di non meritargli; sì perchè finalmente quel poco che ho potuto fare, essendo ministro, in condizioni nelle quali i mezzi dello Stato erano ben più ristretti, non l'ho fatto che per adempiere al mio più stretto dovere; e se posso dire in mio vantaggio qualche cosa, egli è solamente che facendo tutto quello che ho potuto per la Sardegna, l'ho fatto col più gran disinteresse non solo, ma colla più grande soddisfazione di cercar di giovare quanto per me si potesse a quell'isola, da cui credo che possiamo aspettarci un grado

di prosperità così grande che influirà anche sulla prosperità generale del paese.

Detto ciò, io farò osservare pure al signor Musio che non credo che egli sia stato veramente giusto, quando ha detto che io mi lasciassi trascinare dalle teorie dei fatti, piuttosto che dalle teorie dei principii, e che attenendomi alla grettezza di queste teorie di fatto ed a quella dell'interesse del denaro che s'impiega a prod' un paese, concludessi contro ciò che dovrebbero dettare i principii di generosa amministrazione e di buon governo, tanto ai governanti, come ai legislatori, cioè al Parlamento.

Questo rimprovero potrebbe essere meritato se io avessi espresso il mio voto contro alla legge per ciò solo che esaminandola bene mi fosse parso (come infatti mi è sembrato) che portava un grande aggravio allo Stato, e che quindi ne concludessi immediatamente che si dovesse respingere. Ma questo non è, e quando si esamina quel mio scritto, che l'onorevole Riva ebbe la bontà di leggere, si vedrà evidentemente che io ho detto a chiare note che malgrado che trovassi questo enorme aggravio allo Stato, io certamente non era indotto da ciò solamente a respingere la legge, ho detto che mi conveniva prima esaminare se questi sacrifici grandi dello Stato fossero proporzionati al bene che ne otteneva l'isola, e vi dico chiaramente e schiettamente che se li avessi trovati proporzionati, o se non eguali, vicini a quel sacrificio che faceva lo Stato, io avrei votato in favore della legge, appunto perchè, lo ripeto, dalla prosperità della Sardegna può venire un gran beneficio a tutta l'Italia.

Ma esaminando nella seconda parte del mio scritto i vantaggi che ne avrebbe la Sardegna, io ho trovato che nel suo stato attuale non avrebbe che pochissimi vantaggi; e poi prendendo ad esame un terzo punto se col fare dei sacrifici pur sempre assai larghi, si possa ottenere per la Sardegna condizioni migliori e farla prosperare più sicuramente e più prestamente, mi è sembrato che ci sia un sistema sicuro, ed ecco perchè voto contro la legge, e non solamente per la gretta considerazione dell'interesse materiale immediato, dell'interesse di denaro proporzionato al sacrificio che faceva lo Stato.

Dirò poi rispetto a quanto osservava in ultimo il senatore Mameli che non mi pare nemmeno giusto ciò che egli asseriva, cioè che io fossi stato tratto in errore dal non avere buona e sicura conoscenza delle condizioni dell'isola, o almeno dal non valutare abbastanza quei fatti statistici che sono stati esposti nell'altra Camera e con tanta eloquenza e tanta nitidezza di idee espressi dall'onorevole Serra.

Ma dico che anche questa incolpazione non mi par giusta, perchè io non saprei quale è il dato statistico che io abbia rifiutato, alterato o modificato, o al quale ne abbia opposto degli altri.

Ho anzi dichiarato apertamente che io li ammettevo tanto più che mi si diceva: sono ufficiali. E ammet-

tendoli tutti che cosa ho detto? Ho detto che altro è leggere una quantità di dati statistici che in apparenza possono far pensare che sono tali da rendere utilissima una rete di strade ferrate, altro è valutarli al giusto, cioè, nella loro applicazione immediata al movimento che recheranno, alla rendita che produrrà questa rete di strade ferrate. In questo io non ho potuto essere di accordo cogli altri. Quindi è che io ho trovato che ammettendo pur tutti i dati statistici allegati, la supposta rendita delle strade ferrate era di gran lunga inferiore a quella che altri aveva dedotta dagli stessi dati statistici, che, ripeto, non ho punto alterati; perciò ho creduto di poter arguire per comparazione sulla norma che mi parve sicura dopo tanti esempi che abbiamo di strade ferrate in differentissime condizioni, e di tante differentissime produzioni. Così io ho supposto, quanto al movimento delle persone, un concorso in ogni giorno sulle strade ferrate della Sardegna di 1600 persone, e che vi percorrano ogni giorno 20 chilometri.

Questa supposizione, Signori, sapete a che corrisponde, e perchè l'ho fatta con queste cifre? Perchè 1600 persone al giorno corrispondono a 580 mila persone all'anno, quindi la mia supposizione corrisponde a questo, che tutta la popolazione dell'isola senza eccezione, dai bambini fino ai decrepiti, uomini e donne, si movesse in un anno sulle strade ferrate, e tutti facessero un 20 chilometri medii di percorso; il che è assolutamente assurdo, principalmente in un'isola dove una parte di essa non ha comunicazione col resto dell'altra.

E prendendo norma anche da paesi nei quali le condizioni sono notevolmente migliori della Sardegna, ho trovato che era ancora larga supposizione, ritenendo che un quinto di tutta la popolazione venga sulle strade ferrate...

Senatore Villamarina. Domando la parola.

Senatore Paleocapa..... facendo 100 chilometri di percorramento. Gli è con questi dati che ho dedotto che il prodotto brutto, sarebbe se non sbaglio, di 5800 lire al chilometro, il che sarebbe molto meno del dato che ho posto per base definitiva de' miei calcoli; cioè delle 6 mila lire di prodotto per chilometro. In questo non si potrà dire che abbia falsati i dati statistici; sono partito dalla popolazione, dai confronti che risultano da altre statistiche sicure e sono venuto a questa conclusione, la quale è niente meno che il doppio di quello che è stato da un altro ingegnere, come già avvertiva, pure con base assai razionale, calcolato.

Quanto al movimento delle merci, ho forse falsato, o dimenticato dati statistici? Mi pare di no. I dati statistici dicevano che il movimento d'importazione e di esportazione, era di 110 milioni di chilogrammi, il che vuol dire 110 mila tonnellate, ma certamente queste 110 mila tonnellate non girano tutte; e tutti gli anni per la rete si dividono percorrendo una parte della rete.

Io sono partito dalla supposizione che 300 tonnellate

percorrano 100 chilometri al giorno, ed ho fatto un calcolo, aggiungendovi 20 tonnellate, il cui importo larghissimo, quando si tien conto della tariffa, può corrispondere a tutto il movimento d' animali che è stato accennato aver luogo nell'isola; ho fatto il conto dunque che si muovono 320 tonnellate al giorno su 100 chilometri, e siccome 100 chilometri sono a un dipresso la quarta parte della rete, gli è lo stesso come supporre che 80 tonnellate percorrano ogni giorno tutta quella la rete della strada ferrata; e di qui ho dedotto un valore di trasporto molto maggiore di quello che io deduceva dal solo movimento delle persone; e mi pareva anche cosa ragionevole, perchè quantunque nelle nostre strade della Lombardia e dell'Italia centrale, ed in quasi la maggior parte di quelle delle antiche province il prodotto chilometrico delle merci non sia che la metà del prodotto chilometrico dei viaggiatori, io tuttavia portava il prodotto chilometrico delle merci a più che il doppio di quello dei viaggiatori. Ma dopo ciò cosa mi veniva? Mi venivano 16 mila lire per chilometro, e per tutta la rete, come ho già detto, mi veniva un po' meno delle calcolate lire 6 mila per chilometro.

Mi si è fatto appunto, dicendo che considerando alcuni elementi del movimento, non ho tenuto conto poi di molti altri. Io debbo far presente prima di tutto che se non avessi tenuto conto di tutti gli elementi, allora non avrei fatto quel calcolo di comparazione dal quale sono stato condotto a fissare per norma le 6 mila lire per chilometro; questo calcolo speciale per cosa l'ho fatto? L'ho fatto unicamente per far cadere quell'illusione che troppo facilmente nasce da questi dati statistici che io ritengo per veri. Perchè quando si dice, c'è il movimento delle materie uscenti dalle miniere, c'è un movimento straordinario di persone per questo argomento o per quest'altro, ci si fa illusione, ma quando si viene a calcolare cosa questo movimento importerà, si vedrà quanto ne siano stretti i limiti.

Ecco perchè parlando del prodotto della miniera che percorre la linea d'Iglesias sono venuto a calcoli dai quali appariva che tutto si riduce a 1500 lire per chilometro, prodotto brutto, e quindi a lire 750, prodotto netto. Quindi nessuno vorrà dire che abbia tenuto conto ristretto, io ho supposto che si trasportino 150 mila quintali all'anno, il che vuol dire 15 mila tonnellate. Ma si dice, come sta che non avete trovato su quelle strade che un prodotto di 1500 lire? Io non ho parlato di tutti gli altri prodotti, perchè ciò era inutile pel mio scopo, che era di dimostrare il movimento di questo materiale.

E a quello soddisfaceva pienamente; perchè del resto su quelle strade certamente ci sarà movimento di persone, ci saranno altri movimenti importantissimi, e tutto questo farà che si arriva dalle L. 1500 alle L. 6000 di media, e farà che forse si passeranno le L. 6000, ed esse diventeranno 7, 8, 9, 10 mila, ma ho parlato della media generale.

Se questo tronco dunque renderà 7, 8, 9, 10 mila lire, ve ne saranno poi degli altri che invece di darne 6000, ne daranno solo 5, 4 mila, ed ecco come si comporrà il prodotto, e come io creda di esser nel giusto, ed anche con molta larghezza, fissando il prodotto a lire 6000.

Mi si è appuntato anche di non aver parlato del prodotto della miniera di Gonessa, sulla quale si è fatta una luminosa digressione, da cui apparirebbe l'eccellenza del suo combustibile.

Ha io negato questo fatto?

No; ma come non ho parlato di altri elementi, non ho parlato neppur di questo; siccome però adesso venne questa miniera rappresentata come cosa della più grande importanza, io dirò sinceramente che per giudicare dell'importanza d'una cava qualunque, e specialmente di una cava di carbon fossile, non bisogna solamente abbaiare alla bontà e qualità del combustibile.

Sarà ottima la qualità, lo concedo; ma cosa ne viene da questo, fosse anche vero litantrace?

Guardiamo invece quale sia la quantità; e questa quantità io la vedo scarsissima, e credo che se fosse vero che si potesse con essa alimentare le strade ferrate di Sardegna, questa alimentazione durerebbe forse 3, 4 anni, e poi cesserebbe.

E non credete, o Signori, che questa sia mia opinione; la è opinione di un'autorità che certamente nessuno vorrà contestare; la è opinione del nostro onorevole collega generale Lamarzoni.

Finalmente osserverò anche, che si è detto che io non ho tenuto conto, come doveva, del movimento di persone che avverrà pel transito dalla Francia all'Algeria, alle coste d'Africa in generale.

Io non ho detto che non ci sia transito.

Il transito si farà perchè l'Imperatore dei Francesi fa fare le strade ferrate in Corsica, cosicchè dalla Francia si verrà in Corsica; dalla Corsica nella Sardegna, dopo aver passato lo stretto di Bonifacio, poi uno si imbarcherà nuovamente a Cagliari e andrà in Africa.

Il Governo francese appunto si è determinato a queste strade quando ha sentito che esse pur dovevansi fare in Sardegna. Ma è poi questo unicamente lo scopo che si attribuisce all'Imperatore?

Io non so da tanto da indagare negli intimi recessi della mente dell'Imperatore; ma io ho l'abitudine di credere che quando mi pare che sia patente la causa d'un effetto, non ci sia bisogno di andarne a cercar cause da lunge.

Non è naturale che l'Imperatore alla patria della sua dinastia faccia qualche favore, il quale non è poi una gran cosa per una nazione che ha 300 mila milioni di rendita annua?

Spenderà un piccolo capitale per fare una limitata rete di strade ferrate nella Corsica.

Ma quand'anche io mal mi apponessi; quand'anche fosse vero che l'intenzione sia di fare che il passaggio delle persone avvenga per di là, l'ha io forse dimen-

licata questa possibilità di passaggio? Non ne ho forse tenuto conto?

Non certamente: io ho supposto che 15 mila persone all'anno si muovono fra andata e ritorno, e passino per la Sardegna onde recarsi dalla Francia alle coste di Africa, e viceversa, e da questa mia supposizione cosa ne è avvenuto?

Ne è avvenuto, se non erro, come ho dimostrato nel mio scritto, che distribuita questa rendita su tutta la rete, la vi darà 180 lire per chilometro di prodotto.

Dico che in tutti questi calcoli speciali che ho fatto non ho inteso certamente di esaurire la materia, di calcolare tutto quello che si deve calcolare; ci sarà ben altro.

E infatti sarebbero questi elementi che bastassero a fare quelle sei mila lire per chilometro che ho pur riconosciuto potersi stabilire per media ragionevole? È piuttosto larga e altri dirà larghissima certamente. Ma lo torno a dire ho voluto togliere molte illusioni e mi sia permesso dirlo ne toglierò un'altra per far vedere come troppo facilmente si attribuisce un gran peso, un gran fonte di utilità a delle cose che poi non ne danno che una limitatissima.

L'onorevole Serra vi ha parlato di 60 milioni di aranci, cioè di frutti di aranci, di agrumi che si trasportano per un buon tratto sino al porto; ma 60 milioni di questi aranci, di questi agrumi che cosa importano? importano 5 milioni di chilogrammi contandone 12 per chilogramma.

Dunque 5 mila tonnellate. Cosa percorreranno? 80 chilometri, mediamente mi pare aver sentito, e forse non tanto; ma metto 80 chilometri; un quinto di tutta la rete; dunque è come se di questi aranci venissero trasportati su tutta la rete mille tonnellate, cioè un quinto; ebbene queste tonnellate, mettetela a 16 centesimi invece di 10 o 12 come è stato calcolato, cosa ne avrete? ne avrete un prodotto brutto di 200 lire per chilometro, netto 100 lire per chilometro; anche questa mi è parsa un'illusione, cioè mi è parso che non valga molto l'argomento che si trae da questo speciale trasporto e locale concorrenza.

Lo torno a dire per avere grande rendita da una strada ferrata bisogna che ci sia molta popolazione, e molto più poi che quella che ci è possa comunicare facilmente con la strada ferrata, e qui siamo troppo lontani da ciò: nè in questo insisterò ulteriormente perché mi pare averlo abbastanza dimostrato nel mio primo parere descrivendo lo stato miserabile delle strade comunali ossia di quelle che dovrebbero essere strade comunali nella Sardegna.

Come dissi, io non insisterò più lungamente su questo argomento nè farò altri calcoli. Ripeterò solo che fra i calcoli che io faceva pure sul valore, sulla importanza di quei vantaggi indiretti che ne verranno al Governo, ho additati tutti quelli che mi parevano giusti, quanto agli altri ho fatto vedere i motivi, e mi pare abbastanza chiaramente, perché non si possa gran fatto

aspettare da essi. Sopra uno poi che è il principalissimo e che era valutato nell'altra Camera 880 mila lire, ho detto che è assolutamente una grande esagerazione, principalmente perché col modo che si è adoperato per dare tanta importanza a questo vantaggio, si veniva a stabilire in principio che non fosse della più grande utilità il moltiplicare per quanto si può in tutti i modi le comunicazioni marittime fra l'isola ed il continente.

E poi di questo ha già fatto giustizia mi pare abbastanza anche l'onorevole marchese Laconi, il quale se non erro, se la memoria non mi fallisce, nel suo discorso di ieri ha ridotto le 880 mila lire a 300 mila circa, ed io non credo nemmeno a questa. Ma non voglio noiarvi con altri calcoli essendomi anche stato fatto l'appunto, che non è affatto fuori di proposito, che poco veramente si conviene discutere davanti a un consesso di legislatori con tante cifre, con tanti numeri e con tanti calcoli.

Io ne sono penetrato, e dirò solo a mia giustificazione che se ho fatto questi calcoli è stato per necessità. Era evidente che calcoli nel seno dell'Ufficio Centrale non era uopo farne, perché già l'Ufficio Centrale nella sua maggioranza era disposto a sostenere la legge, e quindi era molto giusto che si appoggiasse ai calcoli che erano stati fatti con molti dettagli nell'altra Camera.

Io dunque volendo esprimere un voto contrario poteva a meno di formularne altri? Not poteva. L'unico rispetto che ebbi fu ai dati statistici mostrando il loro valore e dichiarando che conveniva invece ricorrere a delle giuste e ragionevoli comparazioni, a delle giuste e ragionevoli supposizioni.

E per finire appunto questa materia dei calcoli mi permetta il Senato che io ne faccia un'altra di queste comparazioni, e che la faccia partendo da un dato che la mia posizione mi permette di conoscere assai precisamente.

Le strade ferrate della Lombardia si stendono sopra una rete che è di 358 chilometri, e di poco la memoria mi può fallire in questo; insomma sono 25 o 30 chilometri meno di quella rete di strade ferrate che si vuol dare e che si darà alla Sardegna. Ebbene, al principio di dicembre avendo i conti di tutto il prodotto brutto recato da quella rete di strade ferrate dal 1. gennaio fino a tutto novembre, questo prodotto era di 7 milioni e 30 o 40 mila franchi. Aggiungendo il prodotto probabile ragguagliate alle altre settimane, e tenendo conto che sono le peggiori dell'anno, aggiungendo dico le 4 settimane di dicembre, si può star certi che alla fine di questo anno la rete della Lombardia che, come dissi, non è molto più lunga della rete della Sardegna, darà 8 milioni e 30 o 40 mila lire.

Ma, o Signori, è mai possibile che regga, quando la è così, il calcolo che è stato fatto nell'altra Camera che questa rendita della rete di Sardegna debba essere di 7 milioni poco meno, e come l'ha trovato l'onorevole Senatore Laconi, che mi pare di 6 milioni e 600 mila lire? Credete voi che la Lombardia che ha 9 milioni di abitanti invece di 600 mila circa che ne ha

la Sardegna, credete voi che la Lombardia che ha questa fitta popolazione, ancor più fitta sul percorso delle linee ferrate; la Lombardia così ricca e di agricoltura e d'industria, la Lombardia che può fornire accesso a tutti i paesi vicini non solo, ma ancora a tutti i lontani, perchè su tutta essa si estende una rete delle più fitte di strade ordinarie; credete voi, dico, che queste strade ferrate di Lombardia che hanno oltrecciò un transitò notevolissimo di linee tedesche verso le linee sue, sia proprio, sia per un transitò più prolungato anche per la Francia; credete voi, che non abbiano da dare che pochissimo di più di quello della Sardegna che ha sparsi su 25 chilometri quadrati, che è la superficie circa dell'isola, circa 600 mila abitanti? mentre la superficie è presso a poco eguale a quella della Lombardia che ha circa tre milioni di abitanti?

Credete voi questo? a me pare impossibile, e lo ritengo anzi assolutamente impossibile.

Credo dunque che sia una grande esagerazione quella di 7 milioni, che non convenga nemmeno pensarvi, e che se ne abbia una prova anche dal vedere che l'onorevole Senatore Serra che fece un discorso tanto meritevole per abile eloquenza, quanto savio, riservato e cinto nel non mettere innanzi troppi fatti favorevoli o condizioni esagerate, anzi invece di esagerare troppo i fatti, egli stesso ammise che vi era qualche esagerazione.

Altri non l'hanno riconosciuto, ma egli l'ha riconosciuto, e coi fatti che io vi ho messo dinanzi spero che ciò vi sarà reso abbastanza evidente.

Ma quantunque infin da quando io estesi il mio voto in iscritto, io fossi intimamente convinto della poca rendita che daranno le strade ferrate di Sardegna, fossi dico pienamente convinto che la supposizione di 6 mila lire brutte per chilometro sarà certamente eccedente anzichè no, tuttavolta non ne ho io da questo solo conchiuso che si debba respingere la legge, no certamente; io sono andato prima ad esaminare quali saranno i benefici che ne trarrà la Sardegna, e torno a ripetere che se io avessi trovato che veramente beneficii proporzionali essa ritraesse avrei votato in favore della legge.

Ma tutt'altro; mi risultò che i benefici saranno pochissimi.

Feci un terzo esame, e vidi che con i sacrifici pur grandi che io voleva che si facessero, cedendo niente meno che tutti i terreni liberati dagli adempri e venuti in proprietà dello Stato a favore della Sardegna, esclusivamente per lei, e per la sua utilità, poteva trovarsi questo miglior sistema, che si avesse cioè a votare perchè la legge fosse respinta, e procurare invece di impiegare tutti i sacrifici che si vogliono fare nella costruzione di strade comunali, nel qual modo oltre all'ottenere un vero e grandissimo beneficio, si otterrebbe una ripartizione di beneficii quale la vuole la giustizia, e quale certamente colla vostra rete di strade ferrate non otterrete, perchè oltrecciò si faciliterà con esso l'accesso ad ogni più interna parte dell'isola e si

avvierebbero col lavoro verso la civilizzazione tutte le popolazioni che ora sono segregate per così dire da ogni consorzio sociale. Per questo, ripeto, rigettando la legge io avrei voluto che si stabilisse invece questo sistema e che l'applicazione dei frutti ricavandi fosse fatta alle strade comunali, al miglioramento dei porti, e a dare più larghi sussidii alla navigazione fra le coste del continente e quelle dell'isola. Ed io sono adesso tanto più convinto della bontà di questo sistema in quanto che, tornerò a citare l'onorevole generale Lamarmora, tanto perfetto conoscitore di quell'isola. Voi avete udito il suo discorso d'ieri. Egli ha ben detto che voterà in favore della legge, ma avete sentito in che contensione d'animo egli stesse: perchè egli stesso disse: strade interne comunali e consortili, che vadano essenzialmente alle coste e ai porti, trasporto del movimento dell'isola sulle coste, moltiplicazione delle relazioni fra le coste del continente e quelle della Sardegna, questi sono i veri benefici a fare a quelle province dello Stato; ma egli ha soggiunto, quando si è suscitato un incendio intensissimo nell'isola, io non credo che si possa resistere, e non vi resisto e voto per la legge.

Queste sono parole generose, parole che fanno nello stesso tempo onore e alla mente e al cuore del signor senatore Lamarmora, ma non resta perciò men vero, ed egli è d'accordo con me, che quelli che io proporrei sarebbero i veri mezzi per giovare alla Sardegna.

Un altro appunto ho inteso farmi e si è questo: voi che predicate contro l'opportunità attuale di dotare di una rete di strade ferrate la Sardegna, voi che tuttavolta riconoscete che quando essa avesse almeno ottenuto di avere 3 mila chilometri di strade ordinarie comunali e consortili mercè un largo sussidio dello Stato che renda piccolo l'aggravio dei Comuni e forse nullo in taluni Comuni più miserabili, voi che volete pure che aspettiamo tanto ad avere la strada ferrata, come avviene che abbiate votato per la costruzione di una strada ferrata nella Sicilia che è pure un'isola? Io dirò perchè ho votato in favore di quella.

Potrei dire che la Sicilia ha certamente una popolazione molto più fitta che non sia quella della Sardegna; potrei dire che nella Sicilia l'animazione della popolazione è lungo le coste; potrei dire che sovra queste coste si trovano città importantissime, delle prime non d'Italia, ma d'Europa, poichè vi si trovano Palermo, Messina, Catania, Siracusa, credo, Girgenti ed altre più o meno grandi e popolate città. Ma io non dico niente di tutto questo; vi dico solamente e sinceramente che ho votata la legge per la strada ferrata della Sicilia perchè così con un male (che io lo credo un male) si rimediava ad un male maggiore, ad un male incredibile qual era quella concessione strana di 600 milioni che era stata fatta poco dianzi.

Mi ricordo, quando si trattava di questa concessione, di averne parlato col conte di Cavour, e fra le altre cose d'aver fatto, presente quanto fosse precoce far strade ferrate in Sicilia.

Il conte di Cavour era preoccupatissimo di tale affare, e avrebbe desiderato annullare affatto questa convenzione; ma mi diceva egli stesso. Che volete! i giureconsulti dicono, che il contratto è stabilito regolarmente dall'autorità che allora era competente, che era autorità vera sovrana; fare adesso questo odioso atto, contro il dominio passato, è troppo pericoloso, e bisogna rimediarsi in altro modo, e l'altro modo qual fu? Fu quella di altra convenzione che attenuasse di gran lunga il male che era stato fatto prima. Ecco perchè ho votato per le strade ferrate di Sicilia.

Del resto io credo che il fare strade ferrate in Sicilia è grande errore. In un'isola dove nelle parti interne non solo è poca la civiltà, ma vi sono luoghi affatto selvaggi, dove il popolo non è mai uscito dalle sue spelonche, dove non vi è accesso, dove non si conosce da un passo all'altro, volete fare una serie di strade ferrate per crescere ancora l'animazione delle grandi città e lasciare la maggior parte della popolazione interna in questo miserabile stato?

Egli è per simili motivi, che ho dichiarato, che votava contro le strade ferrate della Sardegna.

Ma io credo che i signori sardi avrebbero grave torto se volessero trarne la conseguenza che non si voglia fare nulla per l'isola di Sardegna.

Io non andrò ricordando, quello che è stato fatto molti anni passati. Non andrò ricordando che si sarebbe pure fatto di più fino d'allora se si avessero avuto mezzi corrispondenti e non fosse stato lo Stato gravato da infiniti altri pesi sproporzionati all'estensione del paese; non andrò ricordando che allora è vero che nella terra ferma si estesero largamente le strade ferrate, ma o signori, bisogna anche ricordarsi i sacrifici enormi che fecero le provincie del proprio denaro; e che queste strade ferrate costarono pochissimo allo Stato.

Lo Stato non fece sacrifici grandi che per la linea principale che egli assumeva a tutto suo rischio e pericolo e che amministra ancora e dalla quale ricaverà presto un interesse di tutto il denaro impiegato.

Ma tutte le altre strade da chi furono fatte? Che sborso fece il Governo? Nessuno.

Lo Stato non ne ebbe che i benefici per i privilegi delle sue tariffe. Ma chi ha sopportato i carichi, chi perdette nelle azioni? È stato il paese. Il Governo che ha poi riscattato queste strade ferrate dalle Società ha ancora fatto un buon affare.

Dunque tutte queste cose ricordando, ma poi ancora ricordando la deliberazione più recente del Parlamento, le leggi che sono state pubblicate a favore della Sardegna, e fra le altre quella che le accorda 24 milioni per fare strade ordinarie, ricordando i sacrifici fatti per dare sussidi alla navigazione che io vorrei non si diminuissero punto, ma vorrei che si accrescessero; ricordando, che anche recentemente è stato gettato in mare un cordone che costa un milione e centomila lire per aver comunicazione diretta tra la Sardegna e la Si-

cilia, io spero che vi persuaderete, che se vi sono di quelli, che credono, che non sia il momento adesso di fare strade ferrate in Sardegna, se vi sono di quelli che credono che vi sia un altro sistema più conveniente per giovare a quell'isola, sono ben lontani cotestoro dal voler respingere la Sardegna da quel banchetto comune a cui s'aggono tutte le altre parti del Regno.

No, signori!

Questo non si vuole, ed io lo voglio meno di qualunque altro. Io voglio che la Sardegna segga al banchetto comune con tutte le altre parti d'Italia, voglio, che vi abbia un posto distinto, ma invece d'imbandirle vivande composte di strade ferrate, voglio imbandirle vivande composte di strade comuni, di miglioramenti di porti, e di accrescimento di relazioni col mezzo della navigazione (*Segni di approvazione*).

Presidente. La parola spetta al Senatore Laconi per una rettificazione di cifre.

Senatore Giovanola, relatore. Io l'aveva chiesta prima del Senatore Laconi.

Presidente. Se il relatore insiste per avere la parola prima di questa rettificazione, io non posso negargliela come relatore, ma se crede, che, essendo brevi forse le parole che intende dire l'onorevole Senatore Laconi, sia meglio agombrare la discussione di questo incidente, allora darò la parola al Senatore Laconi per la sola rettificazione di cifre, ed immediatamente dopo all'onorevole relatore.

Senatore Giovanola, relatore. Quando si tratta di semplice rettificazione di cifre io non ho difficoltà di cedere la parola al Senatore Laconi, ma osservo essere desiderio generale del Senato che si finisca questa discussione.

Voci Sì, sì.

Senatore Giovanola relatore. Se si impegna un nuovo scambio di spiegazioni contraddittorie la cosa potrebbe essere portata ancora molto in lungo.

Presidente. Dopo una discussione di questo genere, dopo lo sviluppo che ha avuto, non occorre dire che abbia da finire presto: ma il Senato comprenderà che forse sarebbe una sconvenienza che appunto nel fine, non si desse quel certo allargamento che la natura stessa della discussione comporta.

La parola è al Senatore Laconi per una rettificazione di cifre.

Senatore Di Villamarina. Io pure ho chiesto la parola.

Presidente. L'avrà dopo il relatore.

Senatore Manno. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Manno. Io credo che una rettificazione di cifre sia un affare così semplice, così matematico che non occorra spendervi parole intorno; basta che sia deposta in iscritto sul tavolo della presidenza, o su quello dell'Ufficio Centrale, perchè il Senato ne possa avere notizia.

Presidente. Questo è un avvertimento all'indirizzo dell'oratore, il quale lo apprezzerà.

Senatore Laconi. Se il Senato intende adottare la chiusura, lo rinuncio alla parola, ma io credo che il tempo materiale che mi occorre sia così breve che non debba increscere al Senato.

Presidente. Entri nel soggetto.

Senatore Laconi. Signori, ieri per la poca luce della sala, e per debolezza della mia vista ho tralasciato di leggere nelle memorie che mi servivano di guida tre cifre, e quindi l'addizione totale non corrisponde alle cifre, parziali che sono venute numerando.

La prima cifra si riferisce al prodotto delle merci che transitano per l'interno dell'isola, che ho calcolato in una cifra eguale all'esportazione ed all'importazione.

La seconda al bestiame che si trasporta da quelle contrade, come le ha calcolate il Senatore Paleocapa, la terza al trasporto delle derrate di privativa, delle truppe ed altre.

La prima cifra è di L. 975,000; la seconda di lire 280,000; la terza di L. 140,000.

Queste cifre completano per dir così il totale che ieri ho voluto dare.

Del resto non ho nulla a dire.

Senatore Giovanola. Dopo gli splendidi discorsi che abbiamo udito in questa discussione memoranda, e per l'eloquenza e per l'autorità degli oratori che vi presero parte, io dovrei desiderare di tacere, ma l'ufficio di relatore...

Presidente. Signor Senatore, intende di riassumere la discussione?

Senatore Giovanola. Intendo di rispondere al signor Senatore Paleocapa: tutti hanno parlato in favore, non c'è stato che l'onorevole Paleocapa il quale abbia parlato contro: una parte de' suoi argomenti vennero già combattuti principalmente dall'onorevole Serra, ora credo mio debito di oppugnare il rimanente.

Presidente. Avvertivo solamente il signor Senatore che se intendeva riassumere la discussione vi era ancora un oratore iscritto.

Senatore Giovanola. Diceva adunque che l'obbligo di relatore mi ingiunge di continuare la risposta alle obiezioni dottamente discusse dall'illustre Senatore Paleocapa di cui tutti veneriamo la speciale competenza in questa materia.

Io non entrerò punto nelle considerazioni d'ordine politico le quali vennero con tanta nobiltà di sentimenti, con tanta dignità di linguaggio sviluppate nelle precedenti tornate.

Ritengo scolpita nella coscienza del Senato la persuasione che un'alta convenienza politica vuole siano concesse alla Sardegna le strade ferrate. Mi restringo perciò all'umile compito di dimostrare che quest'atto di buona politica, non è un atto di cattiva amministrazione.

La modestia della frase non vogliate, o Signori, at-

tribuirle a mancanza di fede nella bontà del principio che difendo, ma al rispetto che nutro vivo e sincero verso l'illustre contraddittore.

Il quale esaminò principalmente sotto due aspetti la concessione che ci occupa, riferendone il primo al probabile aggravio che ne deriverà al pubblico erario; il secondo ai vantaggi che può ragionevolmente attendere l'isola.

Io seguirò nel mio dire un ordine inverso. Parlerò prima dell'utilità che verosimilmente ne ridonderà all'isola, e passerò poscia a valutare i sacrifici che lo Stato si impone; perchè sembrami che quando sia stabilito che la concessione è sommanente benefica all'isola, la considerazione del carico finanziario che ne deriva sia poco influente, mentre all'opposto se rimane il dubbio che questa concessione non fosse per recare che un tenue vantaggio al paese cui si vuole provvedere; anche un piccolo aggravio dello Stato mi sembrerebbe, nelle presenti condizioni, doversi respingere.

Se io potessi supporre che l'introduzione delle ferrovie in Sardegna fosse per recare un'utilità soltanto proporzionata a quella che vediamo verificarsi nelle antiche provincie continentali, io confesso che mi accosterei di buon grado alle prudenti idee dell'illustre contraddittore dal quale per la prima volta mi duole il dover dissentire. Prenderò per termine di confronto i paesi che conosco più da vicino: il Novarese, la Lomellina, il Vercellese hanno strade ferrate, e ne ritraggono grandi vantaggi. Ma la condizione generale economica di quei paesi, e credo possa dirsi lo stesso di Cuneo, di Pinerolo, di Saluzzo, non è gran fatto diversa da quello che era prima che si aprissero le strade ferrate. Il valore delle proprietà immobili se non è diminuito, non è certo cresciuto, l'industria, gli scambi sono approssimativamente nel medesimo stato di prima. Accadrà ben altrimenti per Sardegna.

La Sardegna ha un vasto territorio dotato dalla natura di una potenza mirabile di produzione, rimasto per la più grande parte quasi incolto, sotto un clima che favorisce i più ricchi prodotti del suolo; altro non le manca per divenire uno de' paesi più floridi, più produttivi, che il capitale ed il lavoro.

Questi due essenziali elementi della ricchezza nazionale le mancheranno sempre, finchè non sia lecito accedere con celerità, con poco disagio e con pochissima spesa alle sue regioni interne, dove (come benissimo ha dimostrato ieri l'onorevole marchese Di Laconi) si riscontrano le zone più feraci.

Aprite una volta linee ferrate che dai principali porti come Cagliari, Terranova, Portotorres, conducano all'interno dell'isola, e vedrete con facilità affluirvi i capitali necessari per estrinsecarne la potenza, come disse, meravigliosa, accorrervi numerosi braccianti ed operai da ogni paese, come avviene nelle Americhe, nell'Oceania e nell'Algeria.

Le derrate che malgrado la scarsa produzione, giac-

cione neglette nei luoghi d'origine, perchè, attesa la mancanza di comunicazioni cogli scali marittimi, non possono utilizzarsi; trovando un mezzo di trasporto così potente, così economico come sono le strade ferrate, affuiranno in gran copia allo spaccio, e dal facile smercio ne verrà un irresistibile eccitamento alla coltura. Noi, o Signori, abbiamo visto negli anni scorsi alcune città del litorale sardo prossime a commoversi per temuta carestia, mentre altri paesi del centro rigurgitavano di cereali. Quando la Sardegna sia dotata d'una rete di strade ferrate, dopo avere soddisfatto copiosamente al bisogno dei suoi crescenti abitatori, contribuirà come già in antico a mantenere l'abbondanza sui mercati del continente.

Se in altri paesi l'introduzione delle ferrovie aumenta e moltiplica il valore del suolo fino a sette volte tanto; quale aumento non proverà la Sardegna con un suolo così ricco e tuttavia incolto? La superficie della Sardegna è maggiore di quella della Lombardia; è maggiore di quella della Toscana, eppure mentre la Sardegna non conta che 573,115 abitanti; la Toscana ne conta 1,815,243 e la Lombardia 2,742,370; come negli antichi tempi aveva una popolazione di oltre a due milioni di abitanti potrà l'isola in breve tempo, mercè la coltura delle terre e lo stimolo dell'operosità industriale, raggiungere la potenza della Lombardia.

Mi accadde sovente nell'altre rane del Parlamento di far parte di commissioni incaricate di studiare leggi relative alla Sardegna: ogni qualvolta veniva dal Governo proposta di fare alcunchè per l'isola, io sentiva sempre esprimere dei sinistri presagi sopra il nessun beneficio che ne sarebbe derivato, e ho sempre veduto che l'esperienza veniva poscia a smentirli.

Le migliori istituzioni di cui il nostro progresso politico ed economico ha dotato le provincie continentali vennero introdotte in Sardegna con buonissimi risultati. Citerò per un esempio l'estensione nell'isola della banca nazionale; si diceva che sarebbe stata di nessuna utilità; il fatto dimostrò il contrario.

Che la Sardegna possa in brevissimo tempo crescere le sue produzioni, ne dà indizio una relazione ufficiale, onde ritraggo che le sue esportazioni unicamente verso le antiche provincie del Piemonte, ascendevano nel 1859 al valore di L. 7,906,000 e nel 1860 sono salite a L. 12,352,089 crescendo così in un solo anno di circa il 50 per 0/0.

Fin qui non ho parlato che di un solo ramo di ricchezza.

La Sardegna non deve considerarsi soltanto sotto il punto di vista della ricchezza agricola, ma estendendosi della ricchezza minerale.

Fra le provincie d'Italia la Sardegna è quella che possiede un maggior numero, e la più grande varietà di giacimenti metalliferi.

Or non due o tre giorni, una persona assai competente in questa materia, ed affatto estranea alle cose della Sardegna, mi assicurava che ove vi fossero imple-

gati sufficienti capitali, essa ha tutti gli elementi per diventare una delle regioni più metallifere del globo.

La sola produzione della galena ha dato nel 1861 per ben 150 mila quintali; e se osserviamo il suo progressivo sviluppo negli ultimi dieci anni dobbiamo concepire le più brillanti speranze per l'avvenire. Mentre nel 1851 abbiamo soltanto quintali 15,076, nel 1860 sono 132,288. Si vede pertanto che applicando alla Sardegna capitale e lavoro, se ne ottengono sollecitamente maravigliosi effetti. Eppure questa produzione al momento rimane inceppata per il gran costo dei trasporti, giacchè dalla miniera di Monteponi il trasporto costa L. 1,04 per tonnellata al chilometro, e da Montevecchio centesimi 34; da altre miniere quando centesimi 83, quando centesimi 71 o poco presso, mentre colla strada ferrata si ridurrebbe la spesa a centesimi 10.

Poichè ho accennato le miniere, giova rammentare che le prime ferrovie non furono costruite né a Parigi né a Londra, ma bensì nelle squallide regioni minerarie; solo più tardi nel 1830 quando vennero perfezionati gli apparati locomotori fu dato d'imprimere alle strade ferrate una portentosa velocità; allora l'opinione pubblica colpita da quel grande fenomeno si diede a credere siccome un canone inconcusso che le strade ferrate fossero principalmente destinate al trasporto dei viaggiatori; quasi tutti i calcoli d'allora in poi si fondano sul numero della popolazione, sul movimento di persone da paese a paese, e poco si bada ai trasporti di piccola celerità.

Ma se il trasporto a grande velocità costituisce il lato brillante delle strade ferrate, sono i trasporti a piccola velocità che ne costituiscono il lato produttivo; e nella piccola velocità sta l'avvenire delle strade ferrate, perchè dopo i primi anni che le strade ferrate sono attivate in un paese, il movimento dei viaggiatori quasi non è più suscettivo di aumento, mentre invece il movimento delle merci viene bensì più tardi, ma tutti gli anni aprendosi nuovi sbocchi va aumentando l'affluenza del carico alle ferrovie.

L'esperienza dimostra che pel prodotto di 100 lire i viaggiatori rappresentano L. 47 in Inghilterra, L. 44 in Francia, L. 28 in Germania. Nello Stato della Georgia trova che una strada ferrata sopra la complessiva rendita di dollari 248m ricava per viaggiatori il prodotto di soli dollari 61m., vale a dire un solo quarto del provento è fornito dai viaggiatori.

Io credo che volendo istituire dei calcoli presuntivi per le strade ferrate di Sardegna, gli esempi si debbano togliere a preferenza dagli Stati meridionali dell'Unione Americana, dove sappiamo come le locomotive percorrono degli immensi territori in gran parte deserti, privi pure di strade; eppure la gran ricchezza del suolo basta a coprire le spese delle ferrovie.

Ma a mia avviso si citano gli esempi della Lombardia e del Piemonte, non che della Toscana, provincie, che per la loro posizione economica, non hanno nulla a che fare colle condizioni della Sardegna. Ho sen-

tito più volte negli scorsi giorni, quando in privati convegni si parlava di questa ferrovia, citarmi il poco favorevole risultato della ferrovia di Biella.

Ma, o signori, bisogna considerare che Biella è benissimo un centro d'industria, ed un paese di vivo commercio, ma per Biella esistevano già bene organizzate imprese di trasporti ordinari, le quali non volendo subire l'estremo destino, si sforzano per alcun tempo, come è avvenuto in tutti i paesi commerciali d'Europa, di sostenere la concorrenza delle ferrovie.

Di più giova riflettere che l'industria del Biellese si esercita principalmente sopra una merce ricca, sopra una merce di poco peso comparativamente al valore.

Un metro di panno, che è la principale industria Biellese pesa in media grammi 500, e vale 10 lire. Dunque un chilogramma di panno vale 20 lire; una tonnellata ne vale 2000.

Supponete un convoglio di 200 tonnellate di panno: il valore sarà di 4 milioni, che al prezzo di centesimi 16 per tonnellata sopra i 30 chilometri della ferrovia di Biella pagherà L. 960.

Io veramente non ho dati per stabilire l'ammontare complessivo dell'industria pannifera di Biella, ma credo non andar lontano dal vero supponendolo di 10 milioni. Dieci milioni faranno l'impiego di due convogli e mezzo, e daranno la rendita di L. 2400 alla strada ferrata; è il movimento di 500 tonnellate.

Vedete dunque, o Signori, se in questo stato di cose si può istituire un confronto per la Sardegna dove un solo ramo di produzione mineraria ancora incipiente, fornisce 1500 tonnellate.

Qui cade in acconto di rispondere alle obiezioni dell'onorevole Senatore, il quale vorrebbe dirmi: « ma voi parlate delle conseguenze delle strade ferrate di Sardegna come se la rete che si sta per costruire dovesse abbracciare tutta l'isola; come se nell'isola vi abbandonassero strade comuni per trasportare alla ferrovia i carichi pesanti e voluminosi. »

È vero, le strade ferrate che si propongono non abbracciano l'isola intera; ammetterò anche che non la percorrono nemmeno sulla linea più centrale; ma è pur vero che percorrendo l'isola da una estremità all'altra, esse hanno la forza di attrarre a sé tutto il movimento dell'isola, e di ciò ne è prova che anche i paesi assai remoti dalla linea centrale come sarebbe Bosa, ed altri luoghi più lontani, tutti mandano petizioni al Parlamento perchè questa strada si faccia, come è proposta; perchè tutti hanno la convinzione che una volta aperta questa arteria principale, si animeranno tutte le parti dell'isola per mettersi in comunicazione, senza che sia preclusa la speranza che per il servizio delle miniere si possa attivare un qualche altro tronco, tanto più poi se vorrà limitarsi alla piccola velocità, mentre è a tutti noto che le maggiori spese delle ferrovie provengono dal trasporto dei viaggiatori impazienti di arrivare, e che ove si potesse il servizio principale circoscrivere alla piccola

velocità, le ferrovie costerebbero assai meno tanto per la costruzione come per lo esercizio.

Quanto alla mancanza di strade che si deplora in Sardegna, osservo come la Lombardia sia certamente il paese più riccamente dotato di strade che abbiamo in Italia; ma neppure in Lombardia non sono fatte tutte le strade; la sua condizione stradale non è ancora perfetta. Però la Lombardia non è arrivata al presente stato di cose nè in un giorno, nè in un anno, nè in un quinquennio; sono 60 anni che lavora e non ha ancora finito. E notate bene, signori, che la Lombardia 60 anni fa era in condizione assai più prospera di quello che sia ora la Sardegna. L'agricoltura nel secolo passato in Lombardia era già molto avanzata, la città di Milano è stata anche nei tempi più calamitosi un centro di grandi affari commerciali e di un'industria assai attiva.

Se dunque la Lombardia ha impiegato 60 anni per far le sue strade e non ha ancora finito, quanto impiegherebbe la Sardegna se dovesse aspettare di fare le sue strade prima di avere le ferrovie? bisognerebbe che attendesse almeno 120 anni.

Ma qui osserva l'onorevole contraddittore che per dare alla Sardegna una discreta dotazione di strade comuni ci vogliono 37 1/2 milioni, dove troveranno i comuni sardi la ingente somma? lo credo che non bisogna disperare della potenza dei comuni. I comuni della Sardegna possiedono molti beni comunali, ne possederanno ancora maggiormente quando avranno la parte che loro si vuole attribuire di beni adempribili: vedranno col'esperienza che un'ettare di terra ben coltivata dà maggior quantità di pascolo che 100 ettari di spazio incolto; si persuaderanno che conviene alienare la massima parte dei beni comunali e ne ritrarranno le somme necessarie per farsi le strade. Di più i capitalisti che andranno in Sardegna ad intraprendere delle grandi speculazioni agrarie e minerarie avranno interesse di farsi delle strade ordinarie per mettersi in comunicazione colle strade ferrate. Una volta che sia impressa la spinta delle ferrovie, non v'è nessun dubbio che le strade comuni in poco tempo si faranno; penso anzi che sarà questo il migliore, l'unico espediente per dotare la Sardegna di strade ordinarie.

Se rimanesse ancora dubbio circa l'immensa utilità che deve risentire la Sardegna delle strade ferrate, bisognerebbe rinunciare alla fede che abbiamo nel progresso, bisognerebbe diadire i canoni più generalmente ammessi dall'economia pubblica.

Passo pertanto alla seconda parte che riguarda gli oneri assunti dal Governo. Il Governo cede 200 mila ettari di terreno già adempribili in piena proprietà alla Compagnia concessionaria; e garantisce un annuo prodotto netto di 9 mila lire per ogni chilometro di strada in esercizio.

Quale sarà il valore di questi 200 mila ettari?

L'onorevole Senatore con dei calcoli ingegnosi e dotti al suo solito viene a stabilirne il valore in 36 milioni

di lire. Credo che quell' apprezzazione sia esagerata e lo dimostrerò.

Qui non è il caso di parlare di valore intrinseco; per l' oggetto della presente discussione devesi ricercare il valore commerciale, cioè della quantità di prezzo a cui in giornata questi beni si potrebbero vendere se fossero liberi dalla servitù degli ademprivi.

Occorre di richiamare alla memoria del Senato una convenzione che, approvata dalla Camera dei Deputati, venne presentata a questo Consesso e che per circostanze le quali sarebbe lungo enumerare non ne otteneva l' approvazione.

Voglio parlare della convenzione in data del 10 di febbraio dell' anno 1856, colla quale il Ministro delle Finanze aveva ceduto ad una società di capitalisti 60 mila ettari di beni in Sardegna.

Nell' articolo decimo di quella convenzione è così stabilito:

« La cessione dei beni demaniali sovra designati si intenderà fatta al prezzo della stima censuaria con la riduzione del terzo, se si tratta di beni di libero dominio, onde favorire per quanto si può anche con tale agevolezza la proposta intrapresa di coltivazione e colonizzazione. »

Il prezzo era stabilito pertanto nella stima censuaria colla riduzione del terzo. Noti bene il Senato, qui si tratta di beni di libero dominio, perchè quanto ai beni di ademprivo era detto che si davano in doppia misura, riservando intatte le ragioni dei Comuni.

Oltre il prezzo limitato alla stima censuaria si attribuivano alla Società molti favori tra i quali quello della legge del 1852 che è di pagare il prezzo in 30 anni mediante l' interesse dell' uno per cento nel primo quinquennio, del 2 nel secondo, del 3 per cento per li successivi 20 anni. Vi era la franchigia telegrafica: v' era il trasporto dei coloni a spese dello Stato; e vi erano tante altre facilitazioni.

Vediamo quale sarebbe stato il prezzo in base della stima censuaria:

Il catasto della Sardegna sopra una totale superficie censita di ettari 2,147,348,73 contiene:

1. Pascoli	ettari	870,455,47
2. Gbiandiferi senza sughero	»	224,881,12
3. » con sughero	»	26,805,12
4. Boschi cedui	»	54,565,87

Totale di queste quattro categorie censuarie ettari 1,176,707,62

Colla rendita di L.	2,615,914,87	al num.	1
»	974,768,44	»	2
»	118,884,98	»	3
»	139,518,85	»	4

Totale della rendita corriapondente L. 3,879,087,14

onde si rileva la rendita media censuaria in L. 3,29 per ettare, che capitalizzata al cento per cinque dà l' importo capitale di L. 65,80, sul quale praticandosi

la riduzione del terzo, sarebbe rimasto stabilito il prezzo medio di ciascuna ettare in L. 43,87; mettiamo in numeri interi lire 44.

Ebbene malgrado le agevolezze delle quali lo testè fatto cenno, essendo caduta quella convenzione, non vi fu più mezzo di rannodarne un' altra. Anzi una parte degli stessi capitalisti volendo ritentare l' operazione sopra una base più ristretta, acquistarono dal governo a pubblico incanto il salto detto di Oridda della estensione di 5 mila ettari, e lo pagarono in ragione di lire 45 l' ettare. Presso a poco nel medesimo tempo fu venduto il salto di Gessa, che è di 8 mila ettari al prezzo di L. 26.

La Cassa ecclesiastica tutto di va vendendo beni nell' isola, e ricava all' asta pubblica da 30 a 50 lire per ettare; onde si chiarisce che questi beni anche allo stato di dominio perfetto non si possono valutare più di 50 lire lo ettare: e si dimostra ragionevole il valore di dieci milioni che in alcune memorie stampate nell' isola si attribuisce ai 200 mila ettari ceduti in premio alla società concessionaria delle ferrovie.

Veniamo ora alla guarentigia delle 9 mila lire di prodotto netto per chilometro.

Alcuni si danno a credere che la guarentigia di 9000 lire di prodotto netto corrisponda a 18 mila lire di prodotto brutto.

Questo è un errore, e lo provo con un esempio. Si supponga che la strada ferrata secondo i calcoli dell' egregio mio contraddittore, dia 6 mila lire per chilometro, se fosse guarentito il prodotto brutto, ne verrebbe che lo Stato dovrebbe pagare 12 mila lire, cioè la differenza tra le 6 mila lire di prodotto e le 18 mila guarentite; all' opposto essendo garantito il prodotto netto, e supposto pure che tutte le lire 6000 sieno assorbite dalle spese d' esercizio, lo Stato non pagherebbe che 9 mila lire, quindi un risparmio di L. 3 mila.

Ma si dice che è un errore il guarentire il prodotto netto in quanto ciò suole dare luogo a frequenti contestazioni: le Compagnie concessionarie sogliono trascurare, omettere anche delle spese di costruzione per riversarle poi sull' esercizio, o con altri mezzi esagerano queste spese, affinché nulla resti da imputarsi a sconto della guarentigia accordata dal governo.

A prevenire questo inconveniente ha provveduto con molto accorgimento il Ministero dei lavori pubblici nella convenzione dove all' art. 7 è detto:

« Lo Stato guarentisce per tutta la durata della concessione un annuo prodotto netto di lire novemila per ogni chilometro di strada in esercizio. »

« Nella determinazione dei compensi, che in vista dell' accordata guarentigia potessero essere dovuti alla società, le spese di manutenzione e di esercizio saranno tassate al 50 per 100 degli introiti. »

« Però per i cinque primi anni immediatamente successivi all' apertura di ciascheduna linea o sezione di linea, qualora il prodotto lordo dell' esercizio sulla medesima non superi la misura di lire diecimila al chilo-

metro, le spese prementovate saranno valutate ai due terzi del vero prodotto lordo verificatosi. »

Dunque lo Stato è assicurato che per le spese di esercizio, la Società non potrà mai pretendere più della metà del prodotto brutto, tranne nei primi 5 anni, quando il prodotto brutto fosse inferiore a 10 mila lire: allora imputerebbe soltanto un terzo alla garanzia.

Anche in questa peggiore ipotesi vi è sempre una parte di provento che frutterà all'Erario e vi sarà sempre qualche somma a dedurre dalle nove mila lire, le quali non dovranno mai pagarsi per intero dalla pubblica finanza.

Io veramente ho fede che le strade ferrate della Sardegna daranno un prodotto ben più ragguardevole di quello che veniva calcolato sopra gli esempi dedotti dalle strade ferrate della Toscana e dell'Italia settentrionale. Ma pur seguendo gli oppositori sopra questo terreno, osservo che i 390 chilometri circa di strada non si devono compiere nello stesso tempo, non tutta la linea andrà contemporaneamente in esercizio.

L'art. 2 della concessione prescrive che le prime linee a costruirsi saranno quelle da Cagliari ad Iglesias, da Cagliari ad Oristano, da Sassari a Porto Torres, da Ozieri a Terranova.

Suppongo approssimativamente che sia circa il terzo delle linee garantite che dovrà attivarsi nel 1° quinquennio, ossia cinque anni prima che si aprano tutte le altre linee per le quali è stato concesso un termine di 6 anni. Questi tronchi di cui ho testè fatto cenno mettono tutti ad un porto; da Iglesias a Cagliari, da Oristano a Cagliari, da Sassari a Portotorres, da Ozieri a Terranova.

Ora l'illustre Paleocapa mi ha insegnato, ed io faccio tesoro della sua dottrina, che le strade ferrate le quali fanno capo al mare hanno sempre una prospettiva di rendita maggiore delle strade interne. Atteso il movimento che già esiste nelle direzioni suaccennate, credo che non sarà esagerato il valutare a 9 mila lire il primo movimento che si verificherà da Iglesias a Cagliari e da Cagliari ad Oristano. Valutandolo 9 mila lire, troviamo che lo Stato per i primi cinque anni avrà lo sconto di L. 3000 sopra la propria guarentigia, e dovrà pagare lire 6 mila, locchè farà per i 130 chilometri una perdita di lire 780 mila.

Nel secondo quinquennio si avrà conseguito sopra quella prima linea uno sviluppo di movimento, certamente maggiore, e credo non si possa tacciare di esagerazione supponendolo di 12 mila lire: allora essendo a computarsi soltanto la metà per le spese d'esercizio, ne verrà che la perdita dello Stato sarà di 3 mila lire; perciò su questa parte della rete ascenderà alla somma totale di 390 mila lire. Gli altri 260 chilometri a lire 6000 peseranno sulla guarentigia dello Stato per L. 7000 e racheranno uno scapito di lire 1,820 mila; il totale concerne dello Stato sarà 2,610 mila. Credo che si possa ragionevolmente accettare questa cifra anche da

coloro che mettono minore fiducia nell'avvenire delle ferrovie sarde.

Qui si sarebbe a fare conto dei compensi. Non insisterò sopra le deduzioni già allegate e dibattute circa i risparmi delle contribuzioni, del servizio della posta terrestre, della indennità per la posta marittima e simili.

Accennerò di volo che il risparmio della nov'imposta e l'acquisto dell'imposta diretta, sebbene dipendano dalla soppressione degli ademprivi, sono intimamente legati colla concessione della ferrovia, senza la quale non sarebbe sciolta la questione ademprivile.

Quanto alla posta marittima sta benissimo che la navigazione continuerà e da Genova e nelle altre direzioni dell'isola; ma è anche vero che in conseguenza della ravvivata circolazione fra l'isola e il continente, non vi sarà bisogno di un vistoso concorso governativo per mantenere quella navigazione e quindi effettivamente si potrà fare un risparmio.

Ma non si deve restringere l'apprezzamento dei compensi al solo punto di vista finanziario, bisogna anche riguardare il punto di vista economico.

Che non guadagnerà lo Stato per lo sviluppo della possibile ricchezza della Sardegna?

Ho già detto che la superficie censita della Sardegna ammonta a 2.147,348 ettari. Supponiamo che un terzo di questa superficie già ridotta a qualche coltura rimanga nello stato attuale: che un altro terzo lasciato a bosco o pascolo non riceva alcuna coltivazione; avremo 700 mila ettari i quali ora producono nulla e che ridotti a coltura daranno almeno 100 lire per ettaro, è questo il minimo che possa dare un terreno alquanto produttivo, epperò sarà aumentata la produzione dell'isola di 70 milioni.

Ora, o Signori, nel nostro sistema finanziario coll'imposte svariate che pesano sugli averi, sugli atti e sopra i consumi dei privati, è una verità generalmente accettata che un decimo di tutte le rendite private, va a colare sotto l'una o l'altra forma nelle casse dello Stato. Coll'aumento di ricchezza di 70 milioni, lo Stato percepirà sette milioni di più d'entrata.

Mi resta a rispondere ad un'altra osservazione ieri espressa dall'onorevole Senatore.

Egli disse, alcuni si preoccupano a torto del timore di perdere quest'opportunità per la Sardegna. La concessione è tanto favorevole alla compagnia, che se questa si ritirasse, egli non sarebbe a disperare di trovarne un'altra che la assuma a condizioni anche più favorevoli allo Stato.

Ma all'onorevole Senatore era facile trovare un largo guadagno per la compagnia, egli aveva calcolato 36 milioni il valore dei 200 mila ettari di terreni.

Deducendo quella somma dai 77 milioni cui venne stimato il costo della ferrovia, non resterebbe più a carico della compagnia che il capitale di 41 milioni, sopra del quale la guarentigia delle lire 9000 al chilometro produce l'interesse di circa il 9 0/0.

Se invece i duecento mila ettari rappresentassero sol-

tanto dieci milioni come ho dimostrato, ne deriva che il capitale a versarsi dalla compagnia è di 67 milioni; e siccome le lire nove mila assicurate per 387 1/2 chilometri importano la somma di 3,487,500 lire, rappresentano appena un interesse del 5 1/5 p. 0/0.

Ora domando a chiunque è versato in simili affari se è possibile trovare in giornata per un'impresa industriale un capitale cospicuo ad un tasso così moderato. Ma vi è di più. Io ho supposto coll'onorevole Senatore che la maggior parte delle linee del 2° quinquennio renda soltanto un provento di lire sei mila. Sopra queste bisogna dedurre le lire due mila in conto della guarentigia, non restano alla Compagnia che quattro mila lire per pagare le spese di esercizio. Dicano gli uomini più competenti che sedono in questo recinto, se quattro mila lire basteranno per fare l'esercizio. Bisognerà che la Compagnia ci rimetta del suo, se il provento della linea rimanesse così limitato. Dunque la convenzione non è per nulla prodiga verso la Società, è anzi da ravvisarsi come un insigne beneficio per la Sardegna e per lo Stato, il quale dovrebbe altrimenti provvedere alla Sardegna, l'aver trovato una società disposta ad accettare tale impresa con patti così discreti.

Dopo che ho risposto alle obiezioni sollevate sul merito della convenzione, mi resta a dire ancora qualche cosa sulle varie e ben ragionevoli apprensioni che reberono schivi molti onorevoli Senatori dal rendere voto favorevole alla presente concessione.

Sorse da principio grave difficoltà per il dubbio che lo Stato potesse soggiacere a enorme responsabilità verso la compagnia in dipendenza della cessione dei beni adempribili, sui quali, non essendo sicuro, che i Comuni vogliano desistere dalle loro pretese, si teme, che i concessionari sieno per ripetere gravose indennità dallo Stato.

Il concessionario aveva creduto di sciogliere questa difficoltà mediante una prima dichiarazione che è stampata a seguito della mia relazione. I termini di quella dichiarazione essendo sembrati non abbastanza rassicuranti, il concessionario ne emise una seconda assai più esplicita, che mi permetterà di leggere nuovamente al Senato. « Essendo insorto dubbio sul significato giuridico della parola *molestare* inclusa nella dichiarazione che trovasi unita al rapporto dell'Ufficio Centrale del Senato, il sottoscritto dichiara, che colla frase *non molesterà il governo* intende assumere a suo rischio e pericolo la difesa giuridica dei diritti dello Stato sui terreni adempribili ceduti. »

Io m'appello ai sommi magistrati che seggono in questo recinto se ciò non basti ad assicurare le coscienze anche più timorate.

È insorta anche qualche incertezza circa la pronta e migliore utilizzazione dei terreni incolti ceduti alla società; ed a schiarimento di questo dubbio la società ha emessa un'altra dichiarazione già letta dal signor Ministro dei lavori pubblici, e così concepita.

« A maggiore schiarimento dell'articolo 53 del ca-

pitolato di concessione della ferrovia dell'isola di Sardegna relativamente all'impegno assunto di ridurre a coltura domestica i terreni ceduti, il sottoscritto assume speciale impegno di coltivare a cotone un'estensione di circa 5000 ettari di essi terreni suscettibili di tal genere di utile coltura. Il sottoscritto assume pure l'impegno che fiancheggierrà le linee della ferrovia con piante adatte al suolo ed al clima. »

Altri aveva espresso il timore che la società abusando della indeterminata indicazione della linea per non essere ancora approvati gli studi, volesse prolungare la ferrovia oltre la quantità dei chilometri indicata dal signor Ministro alla Camera dei Deputati e da me riferita nella relazione.

Anche su questo la compagnia diede speciale assicurazione.

« A maggiore schiarimento circa il numero dei chilometri a costruirsi per la strada ferrata della Sardegna, il sottoscritto dichiara, che il quantitativo colla garanzia del Governo non eccederà il numero dei 390 chilometri. »

Finalmente vi fu un'altra difficoltà, ed era quella della scelta del tracciato.

Veramente tanto l'onorevole generale Lamarmora quanto il Senatore Laconi, i quali avevano accennato in principio a qualche osservazione sul tracciato, animati dal desiderio di non frapporre indugio all'approvazione della concessione, non ne hanno più fatto l'oggetto di speciale discussione; pure per assicurare a questo riguardo tutti gli interessi della Sardegna il concessionario ha emesso la seguente dichiarazione:

« Fermi restando i punti principali indicati nell'articolo 1 della convenzione da toccarsi più o meno direttamente, il sottoscritto dichiara che accetterà nel tracciato quelle ragionevoli variazioni che, tenuto conto della relativa spesa saranno consigliate dal Ministro dei Lavori Pubblici dopo seguiti gli studi di massima. »

Tutte queste dichiarazioni devono far parte integrante del contratto, ed io non dubito che il signor Ministro vorrà assumere davanti al Senato l'impegno di includerle nella convenzione definitiva che dovrà stipulare col concessionario.

Per le cose sin qui esposte, oso presumere di avere dissipato le legittime apprensioni che si erano sollevate in punto di questa concessione. Io non dirò altro terminando, o Signori, se non che porto ferma fiducia che i numerosi vostri suffragi vorranno approvare una convenzione la quale schiudendo alla Sardegna un'era novella di prosperità, segnerà un nuovo passo del felice risorgimento della grande patria italiana.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola sarebbe al Senatore Villamarina, se non ha difficoltà, gliela darò dopo.

Ministro dei Lavori Pubblici. Assento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola per presentazione di un progetto di legge.

Presidente. Ha la parola.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati col quale provvisoriamente si dà forza di legge al regolamento doganale approvato col Regio Decreto 11 settembre 1862.

L'origine di questo progetto di legge fu la necessità di far sì che le multe e le pene stabilite per le contravvenzioni potessero essere applicate dai tribunali senza dar luogo ad eccezioni d'illegalità.

La Camera dei deputati ha creduto, lasciando impregiudicate tutte le questioni alle quali può dar luogo questo regolamento doganale, di dare ad esso intanto forza di legge, quasi direi in via d'urgenza, come cosa necessaria all'efficacia delle pene ivi stabilite. Presentandolo al Senato mi corre debito di raccomandarlo alla sua premura, giacchè si tratta di una cosa la quale potrà servire altresì alla repressione del contrabbando.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Il Senato ben comprende che toccando al termine questo periodo della sessione e forse non avendosi speranza che ne pochi giorni, che rimangono, vi sia un competente numero di Senatori a rendere valide le nostre sedute, converrà che questo progetto abbia il corso il più accelerato possibile.

Se non vi è osservazione in contrario, io terrò il Senato per assenziato a che domani si raccolgano gli uffizi per esaminarlo e quindi, se è possibile, dar passo al medesimo anche nella stessa tornata di domani.

La parola ora è al Senatore Villamarina in seguito alla niuna difficoltà del Ministro dei Lavori Pubblici di parlar dopo.

Senatore Villamarina. Dirò brevissime parole: sento il bisogno che questa questione raggiunga il suo termine, anzi se non fossi stato interessato, avrei già proposto fin da ieri la chiusura.

Per altro in presenza di un discorso pronunziato per la seconda volta da una valente autorità qual è quella dell'onorevole Senatore Paleocapa, avrei creduto mancare al debito che m'incumbe verso la mia patria, se avessi taciuto tanto più che, de' Senatori sardi, ognuno ha preso la parola, ed io sono il solo che fuori non la presi. Vi domando solo dieci minuti di attenzione, e ridurrò le cose a sommi capi che scorderò di volo.

L'onorevole Senatore Paleocapa per dire che la Sardegna non doveva avere le strade ferrate, cita l'esempio della Lombardia: ma egli non bada che nella Lombardia oramai le risorse sono esaurite, laddove in Sardegna non sono che al loro esordire e l'avveuire è per essa.

Il Senatore Paleocapa parlando della Sicilia, ove per

altro in quanto a strade ferrate non si è andato tanto pel sottile, disse che vi sono paesi ancora barbari. Osserverò che un mezzo di civilizzare i barbari è appunto quello delle ferrovie.

Il Senatore Paleocapa disse pure che la Sardegna dovrebbe in primo luogo contentarsi delle strade comunali, ed invece in Sardegna si è d'avviso che saranno le strade ferrate che precisamente creeranno le strade comunali. È verissimo che furono votati i fondi per queste strade, ma non so come, al momento di spenderli sorge sempre qualche difficoltà, vi è del rallento, e le strade non sono fatte.

Ora si vorrebbe provare il rovescio, se cioè procedendo in modo inverso si potranno avere più facilmente le strade comunali.

Premesse queste cose, io prendo la quistione da un lato più alto. Credo che la costruzione delle ferrovie in Sardegna sia oggi una necessità politica; ed è la quistione politica che secondo me deve dominare tutte le altre.

Voi conoscete l'aspettazione grandissima di quelle popolazioni, e con quali trasporti di gioia esse hanno accolto l'annuncio delle strade ferrate. Ora, negandole sarebbe per esse un grave disappunto, e credo non vogliate metterle in situazione di avere un giorno ad invidiare la sorte della Corsica, la quale sembra che possa esser vicina all'epoca in cui avrà essa pure le sue strade ferrate.

Colla costruzione delle strade ferrate sarde, la Sardegna entra in una nuova era di prosperità e di progresso.

Quindi non vorrete di certo, o Signori, che mentre intorno a lei si vedrà il movimento, il progresso, essa sola sia costretta a languire.

Avete ascoltato ieri una voce autorevole, la voce dell'illustre Senatore Manno, una delle nostre glorie. Egli vi espose i molti titoli che ha la Sardegna ai riguardi medesimi che si sono avuti per tutte le altre parti d'Italia. Lo avete inteso e se non isbaglio ne foste commossi.

Finora, o Signori, la Sardegna soffre e contribui con tutte le sue forze a fare grandi sacrifici, li fece in silenzio e vi ha molestato poco o nulla.

Oggi è la prima volta che picchia con insistenza alla porta onde essere ammessa anch'essa nel consorzio delle altre parti d'Italia. Io spero, o Signori, che voi non vorrete oggi chiuderle in faccia questa porta, e lasciatemi credere che noi potremo trasmettere ai nostri compatrioti dell'isola la dolce notizia che non invano fu fatto appello al vostro senno, al vostro patriotismo, alla vostra giustizia distributiva (*Bravo! Bene!*).

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Signori. All'esordire di questa discussione io accennava brevemente al Senato i motivi che avevano consigliato al Ministero di accogliere la presente legge sulle strade ferrate della

Sardegna. Dopo i discorsi degli oppositori di questa legge, e specialmente dopo quello del Senatore Paleocapa, credo che sia necessario dichiarare anche le ragioni che inducono il Ministero a persistere nella sua opinione.

Innanzi tutto io debbo combattere un sospetto che mi pare aver concitati gli animi dei signori Senatori sardi, i quali nel loro eloquenti discorsi furono dominati dal pensiero che tra coloro che combattono questa legge vi fosse taluno il quale volesse negare alla Sardegna ciò che si è concesso a tutte le altre provincie dello Stato.

Io non credo, o Signori, vi sia alcuno il quale voglia negare i diritti di questa nobile provincia, la cui prosperità tanto interessa l'Italia tutta; ma vi furono dispartiti sul modo di maggiormente giovare agli interessi della Sardegna, e mi pare che l'oratore sardo, il quale fu veramente nel vero, è il Senatore Mameli. Esso accennando ai varii benefizi che da alcuni anni a questa parte furono fatti alla Sardegna disse: *Fate ora le strade ferrate, questa sarà la corona dell'edifizio.* Se non che prima di giungere a coronare quest'edifizio, il Senatore Paleocapa crede che sia ancora necessario provvedere alla Sardegna di piccole comunicazioni delle quali essa è tuttora mancante; in conseguenza, signori, noi siamo in presenza di due sistemi, l'uno consisterebbe nel dotare ora la Sardegna delle sue piccole comunicazioni tra Comuni e Comuni, quindi aspettare lo svolgimento della prosperità che dovrebbe necessariamente derivare da un tal sistema di comunicazioni, e poi dotarla delle strade ferrate.

Gli altri vogliono immediatamente le strade ferrate perchè con questo mezzo la prosperità della Sardegna si svilupperà egualmente.

Vi sarebbe anche un altro sistema, il quale consisterebbe nel dotare la Sardegna di una parte della rete che essa desidera, quindi valersi dei fondi adempribili che sono ceduti alla Società onde sviluppare in tutta l'isola quelle comunicazioni di cui è tuttora deficiente; provvedere al miglioramento dei porti, e più specialmente al risanamento di alcune parti dell'isola; ma di questo terzo sistema, di cui non si trattò, non parlerò.

Certamente le ragioni sviluppate dall'onorevole Senatore Paleocapa sono molto potenti, tuttavia non credo che si possa concludere con lui, che le strade ferrate della Sardegna saranno inutili alla sua prosperità.

Non divido neanche tutte le speranze che furono vagheggiate dagli oratori, i quali presero la difesa del presente progetto di legge. Io non credo che le strade ferrate della Sardegna serviranno a transiti mondiali; a me pare che le strade ferrate della Sardegna abbiano un'utilità locale, un'utilità importante, ma che non è di certo quella che hanno le strade ferrate delle Calabrie, le quali hanno per principale scopo di collegare tra loro la parte settentrionale e meridionale dell'Italia, la città di Reggio, colle città di Milano, di Brescia e di Torino distanti più di 1400 chilometri.

Questo era il primo passo che bisognava fare per l'unità, ed il buon senso, e la nazione ha capito subito che per costituire quest'unità erano indispensabili.

Ma tornando alle strade ferrate della Sardegna, e considerando queste dal lato del solo interesse locale, io non penso si possa disconoscere che queste ferrovie receranno un grande beneficio a tutta l'isola. È notato in primo luogo che la costruzione stessa della strada ferrata versa nell'isola un gran capitale, che si spenderà per la formazione della strada, che si spenderà in tutta l'isola, e probabilmente promuoverà nelle varie popolazioni il gusto dell'agricoltura e anche delle minori comunicazioni alle quali comuni si volteranno senza dubbio.

La costruzione d'una rete ferroviaria nell'interno della Sardegna chiamerà fin d'ora i capitali esteri nell'isola, e farà rivolgere l'attenzione degli speculatori sulle ricchezze innegabili che esistono in questa provincia. Già da alcuni anni gli speculatori francesi ed inglesi hanno volto il pensiero alla Sardegna, e certamente uno degli ostacoli che questi trovano a recarsi nell'isola si è la mancanza di comunicazioni. Ma quando l'isola sarà dotata di una rete ferroviaria, ciò solo basterà a richiamare l'attenzione loro, e forse desterà fiducia in coloro che, possessori di grandi capitali, cercano per questi un conveniente impiego.

Questi, o signori, io credo siano fatti incontrastabili. Certamente i benefizi che recherà la strada ferrata alla Sardegna non si manifesteranno immediatamente, ma è certo che con questa influenza i capitalisti esteri si porteranno nell'isola, e che dopo qualche tempo la popolazione ora assai scarsa potrà notabilmente aumentare. Ciò gioverà pure non poco alla società, la quale diventata padrona dell'estensione immensa di 200 m. ettari di terreno (che rappresenta un quadrato, se non erro, di circa 45 chilometri; cosa enorme), avrà anche il suo interesse a svilupparvi l'agricoltura, a stabilirvi comunicazioni, a chiamarvi forse anche colonie, ove la popolazione non fosse bastante all'uopo. Di certo se la legge fosse ancora da proporre, si potrebbe forse studiare sotto altri aspetti, non già per rifiutare alla Sardegna un mezzo di comunicazione che le è dovuto, ma per vedere se non vi fosse stato modo di conciliare molti altri interessi che debbono pur giovare alla sua prosperità. Ma nello stato attuale delle cose, dopo che la Camera dei deputati ha votato alla quasi unanimità questo progetto di legge, dopo che tutte le speranze dell'isola furono sollevate, io credo, o signori, non essere prudente consiglio il rifiutare questa legge, la quale renderebbe illusoria, nelle popolazioni che hanno diritto a tutta la nostra simpatia, una speranza, che era per loro legittimamente acquistata.

Ed è per questi motivi, o signori, che, malgrado le opposizioni fatte a questo progetto di legge, il Ministero crede dover persistere nella sua primitiva opinione a favore del medesimo.

Senatore Della Marmora. La chiusura della discussione generale.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale. Chi vuole che la discussione generale sia chiusa, è pregato d'alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

Ministro dei Lavori Pubblici. Prima che si passi alla discussione degli articoli, domanderei la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io dimenticava di rispondere anche all'eccitamento fatto dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale intorno alle dichiarazioni fatte dai concessionari. Io posso assicurare il Senato che nello stringere il contratto colla Compagnia, queste medesime dichiarazioni saranno inserite, e i concessionari saranno vincolati nel modo istesso che lo furono colla convenzione stipulata col Ministero.

Presidente. Si passa alla discussione degli articoli.

Darò lettura dell'

Art. 1.

« È approvata la convenzione coll'annesso capitolato in data del 14 luglio 1862, intesa fra i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, ed il signor Gaetano Semenza, di Londra, contraente in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, relativa alla concessione di strade ferrate nell'isola di Sardegna. »

Secondo l'uso, non leggerò la convenzione ed il capitolato di cui si fa cenno nell'articolo stesso, a meno che qualcheduno dei Signori Senatori creda che ciò si debba fare, oppure che alla lettura dei singoli articoli avvenga il caso di riferirsi.

Se non si fanno osservazioni in contrario tengo il Senato per assenziente alla massima adottata già da lungo tempo che, salvo un richiamo espresso, non si leggono le convenzioni e gli annessi capitolati.

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 1.

Chi lo approva s'alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Per gli effetti di cui all'art. 8 della predetta convenzione è fatta facoltà al governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivili in Sardegna, compresi quelli conosciuti sotto la denominazione di cussorgie, ettari 200 mila da assegnarsi in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'isola. »

Senatore Laconi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Laconi. Ho chiesto la parola non per fare alcuna proposta, ma solo per fare una riserva, ed è che quando si voterà la legge degli ademprivi io intendo di mostrare che i Comuni, i quali avranno a

contribuire in questi beni ademprivili dovranno avere dagli altri Comuni dell'isola un certo compenso.

Per ora tuttavia non faccio proposta alcuna, e solo mi riservo di parlare quando si discuterà la legge sugli ademprivi.

Presidente. Se non vi è altro Senatore che domandi la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi l'approva, sorge.

(Approvato.)

Art. 3.

« La scorporazione dei terreni di cui sopra si farà, dividendo in due lotti di qualità e valore eguali i terreni ademprivili situati nella giurisdizione di ciascun Comune. »

La sorte deciderà quale debba essere la porzione da assegnarsi ai concessionari. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Il riparto sarà fatto coll'opera di tre periti, dei quali l'uno rappresenterà i concessionari, un altro i Comuni, il terzo sarà nominato d'ufficio dal ministro d'agricoltura e commercio. »

« Il perito per conto dei Comuni sarà nominato dalla riunione dei sindaci che compongono il distretto mandamentale a maggioranza assoluta di voti ed in caso che non si ottenesse la maggioranza suddetta, dalla deputazione provinciale. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Dopo l'estrazione a sorte, l'arbitramento fatto dai periti sarà per decreto del Prefetto reso immediatamente esecutorio. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Se la porzione per tal modo assegnata ai concessionari non risultasse di ettari 200 mila, o vi fosse eccedenza, le deputazioni provinciali delibereranno riunite, come, e per quali terreni parimente ademprivili debba farsi l'aumento o la diminuzione. »

(Approvato.)

Art. 7.

« I decreti dei Prefetti di cui all'art. 5 corredati dalle relative perizie e verbali avranno forza di atti pubblici e sulla loro presentazione avrà luogo la relativa mutazione di proprietà in catasto. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Le spese occorrenti alla scorporazione e riparto dei terreni ed alla fissazione dei limiti restano a carico dei concessionari. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Con legge *soppressiva* degli ademprivi si provvederà ai diritti dei Comuni e dei cussorgiali ed altri utenti mediante la cessione ad essi dei rimanenti terreni *ademprivi* in quelle proporzioni e con quelle prescrizioni ed oneri che saranno stabiliti dalla stessa legge. »

(Approvato.)

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto prego il Senato di voler fissare l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Vi sarebbe primieramente il progetto di legge che era già portato all'ordine del giorno e relativo alle modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento delle guardie doganali; quindi verrebbero gli altri presentati ultimamente, cioè:

- 2. Disposizioni intorno ai conflitti di giurisdizione.
- 3. Pensioni degli allievi dei collegi militari di istruzione secondaria.
- 4. Approvazione del regolamento doganale.
- 5. Autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1° trimestre del 1863.

Di questi cinque progetti di legge, come ho detto testè, uno è ancora all'ordine del giorno d'oggi; altri sono stati presentati solo ultimamente ed il penultimo non ha neppure ancora percorso lo stadio portato dal regolamento.

Tuttavia le circostanze in cui ci troviamo e la premura che vi sarebbe rispetto ad alcuni di essi di procedere ad una pronta discussione, indurranno il Senato a passare oltre.

Basterà al riguardo che io citi il progetto relativo ai conflitti di giurisdizione. Voi ritenete o signori Senatori che nella relazione del signor Ministro si accenna alla grave circostanza che vi sono parecchi individui in prigione che aspettano di conoscere il tribunale da cui debbono essere giudicati.

V'è inoltre il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del primo trimestre del 1863 stato già dalla Camera elettiva votato, il quale di sua natura domanda anche una straordinaria sollecitudine.

Interrogo quindi il Senato se intende che nella seduta di domani siano portati all'ordine del giorno tutti questi cinque progetti.

Chi intende che l'ordine del giorno per la seduta di domani sia fissato nella conformità che ho avuto l'onore di dire, si alzi.

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno è fissato in questa conformità.

Per conseguenza i signori Senatori sono pregati di convenire domani al tocco negli uffizi per l'esame della legge stata presentata oggi dal signor Ministro delle finanze e alle due precise in adunanza pubblica.

Raccomando ai signori Senatori di trovarsi alle due precise, perchè vi è abbondanza di materia, che sarebbe desiderabile di sbrigare nella seduta stessa, mentre dubito che in altra seduta si possa avere il numero legale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Avevo chiesto la parola unicamente per dire che anche il Ministero riguardava questi progetti come urgentissimi, ma ora dopo le parole del signor Presidente, e la deliberazione del Senato, non ho più nulla ad aggiungere.

Presidente. Come ho indicato nella seduta precedente, il numero legale è di 89.

Si procede ora allo squittinio segreto sopra il progetto di legge testè dal Senato approvato.

(Il Senatore Segretario D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero del votanti.	98
Favorevoli.	68
Contrari	30

Il Senato approva.

(Vivi e generali applausi.)

(Il Presidente rivolgendosi alle tribune.)

Sono vietati dal Regolamento gli applausi e le manifestazioni d'ogni maniera dalle tribune.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/2.)

CLXXX.

TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Discussione sul progetto di legge relativo ai conflitti di giurisdizione* — *Instanza del Senatore Jacquemoud cui risponde il Ministro di grazia e giustizia* — *Approvazione degli articoli 1 al 3, non che del progetto di legge per l'aumento della pensione agli allievi dei collegi militari secondari* — *Discussione sul progetto per modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento delle guardie doganali* — *Dichiarazione del Ministro delle finanze* — *Osservazione del senatore Gibrasio (relatore)* — *Approvazione del progetto summentovato* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Osservazioni del Ministro della guerra sul progetto già votato, relativo all'aumento delle pensioni agli allievi dei collegi militari* — *Risposta del Senatore Pastore (relatore)* — *Relazione sul progetto per l'approvazione del regolamento doganale* — *Discussione immediata del medesimo* — *Osservazioni del Senatore Pareto a cui rispondono il Senatore Matteucci ed il Ministro dell'istruzione pubblica* — *Approvazione dell'articolo unico* — *Discussione del progetto per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato durante il primo trimestre 1863* — *Istanze dei Senatori Revel e Jacquemoud* — *Risposta del Ministro delle finanze e del Senatore Scialoia* — *Approvazione degli articoli del progetto, non che di quello per l'autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1862, 63, 64, 65 del Ministero dei lavori pubblici per il servizio di acque, ponti e strade.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ed i Ministri degli esteri, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, e più tardi intervengono quelli delle finanze, della guerra, di agricoltura e commercio e dell'interno.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Invito il signor Senatore Segretario Arnulfo a dar conoscenza di alcune domande di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Nazari e Del Giudice, colle quali domandano un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. In seguito a questi due congedi conceduti, il numero legale si riduce ad 88.

DISCUSSIONE SUI PROGETTI DI LEGGE
RELATIVI AI CONFLITTI DI GIURISDIZIONE
E PER L'AUMENTO DELLE PENSIONI
AGLI ALLIEVI DEI COLLEGI MILITARI.

(V. atti del Senato N. 134 ter e 223).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo ai conflitti di giurisdizione.

Leggo il progetto di legge (V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

« Art. 1. Provvisoriamente e fino a nuovi provvedimenti definitivi sarà designata con decreto reale quale suprema magistratura giudiziaria debba decidere il conflitto che sorgesse: »

« a) Fra due o più Corti di cassazione, Tribunale di terza istanza di Lombardia, Corti d'appello, quando adempiano le funzioni di Corti di revisione, e Tribunale supremo di guerra.

« b) Fra una di queste magistrature supreme ed una o più Corti d'appello o d'assise, tribunale o giudici che non siano sottoposti alla di lei giurisdizione, o fra due o più Corti d'appello o di assise, tribunali o giudici dipendenti da diverse magistrature supreme.

« c) Fra due o più tribunali marittimi, fra tribunali marittimi e militari, o fra un tribunale marittimo o militare ed un giudice, tribunale o magistrato ordinario.

« La magistratura giudiziaria da designarsi con decreto reale dovrà essere fra quelle non interessate nel conflitto.

« Per gli effetti di quest'articolo, gli atti, scatenze »

documenti delle cause saranno trasmessi al Ministero di grazia e giustizia dalla parte più diligente o dal Pubblico Ministero se vi è posto in causa. »

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud. Le disposizioni di questo articolo dimostrano quanto sia necessario; anzi quanto sia urgente di non ritardar più oltre di procedere all'unificazione dell'organamento giudiziario in tutto il Regno, pubblicando quanto prima i Codici di procedura civile e criminale ed il Codice penale.

Non si può ammettere in un Governo ben ordinato che i cittadini non abbiano uguali garanzie in tutte le parti del Regno, e che un fatto punibile in una provincia sia impunito in un'altra o punibile con pene diverse.

Abbiamo province, nelle quali non esiste ancora né il sistema dei giurati, né il Codice penale italiano; ed io credo opportuno di far preghiera all'onorevole sig. Ministro di Grazia e Giustizia perchè voglia quanto prima occuparsi di questa materia urgentissima, e di procurar l'estensione in tutto il Regno italiano dei Codici di procedura civile e criminale e del Codice penale, che sono già in vigore nella maggior parte delle provincie del Regno.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Certamente i voti del Governo sono per unificare le leggi tutte dello Stato, perchè esso riconosce l'importanza non solo, ma la necessità di questa unificazione, e tanto più per ciò che riguarda ai conflitti onde togliere i dubbi che si incontrano ad ogni passo nei contrasti che sorgono fra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa.

Tale unificazione è del pari sommanente necessaria per ciò che riguarda il Codice penale, le leggi di procedura penale e quelle di ordinamento giudiziario, le quali sono leggi di diritto pubblico, essendo poco conveniente che nel medesimo Stato vi sieno alcune provincie rette da un diritto pubblico diverso da quello con cui sono regolate tutte le altre.

Dal canto mio posso assicurare l'onorevole Senatore che testè mi rivolgeva la parola, come tutto il Senato, che non mancherò di consacrare le mie deboli forze per adempiere a questo voto, che è voto, come dissi, del Governo, e credo del Parlamento intero.

Presidente. Se non più si domanda la parola, metto ai voti quest'articolo 1.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« La magistratura chiamata con decreto reale a decidere pronuncerà sentenza in seduta plenaria od a sezioni riunite quando il conflitto a risolversi sia sorto fra due magistrature supreme, o fra una di esse e

qualche magistratura sottoposta ad altra magistratura suprema. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Soltanto in materia penale nei conflitti che si elevassero fra Corti d'appello, Tribunali o giudici di Lombardia, e Corti d'appello, Tribunali o giudici delle altre provincie soggette alla Corte di cassazione sedente in Milano, nulla è innovato al disposto dell'art. 22 della legge 27 marzo 1862 sull'ordinamento giudiziario in Lombardia. »

(Approvato.)

Se crede il Senato, si potrebbe passare senz'altro al progetto di legge per l'aumento delle pensioni agli allievi dei collegi militari secondari, riservando a fare due squittini segreti con una sola chiamata.

Se non vi sono osservazioni in contrario, tengo il Senato per assenziente.

Si passa alla discussione del secondo progetto portato all'ordine del giorno relativo all'aumento delle pensioni agli allievi dei collegi militari secondari.

Leggo l'articolo unico della legge (*V. infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« La pensione annua degli allievi dei collegi militari di educazione e d'istruzione secondaria è recata a lire settecento.

« Gli attuali allievi però continueranno a pagare, finchè rimangono nel collegio a cui ora appartengono, la pensione fissata dalle norme precedenti. »

Nessuno chiedendo la parola ed essendo un articolo unico, non è il caso di metterlo ai voti e si passa allo squittinio segreto sopra ambedue i progetti.

(Il Senatore Segretario D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo ai conflitti di giurisdizione:

Numero dei votanti 96.

Favorevol 93.

Contrarii 3.

Il Senato approva.

Su quello relativo all'aumento di pensione agli allievi dei collegi militari secondari:

Numero dei votanti 96.

Favorevoli 95.

Contrarii 1.

Il Senato approva.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE
SULL'ORDINAMENTO DELLE GUARDIE DOGANALI.

(*V. atti del Senato N. 212*).

Presidente. Viene in discussione il progetto di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sull'ordinamento delle guardie doganali.

Leggo il progetto di legge (*V. infra*).

La discussione generale è aperta.

La parola è accordata al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. L'Ufficio Centrale nel proporre al Senato l'adozione di questo progetto di legge, che fu presentato dal mio predecessore, avrebbe manifestato il desiderio che i Ministri della guerra e delle finanze si mettessero d'accordo per presentare alla sanzione del Parlamento un articolo di legge col quale si dichiarasse: « Che la ferma doganale contratta all'età di anni 18 per un tempo uguale a quello prescritto per la leva militare formi titolo d'esenzione da essa leva. »

Su questo punto, e sono persuaso che sarà con me di accordo il mio onorevole collega il Ministro della guerra, posso prendere l'impegno di studiare la questione, ma non l'impegno assoluto di presentare una legge nel senso espresso nella relazione dell'Ufficio Centrale.

La materia è troppo grave e richiede perciò un'accurata disamina prima di presentare una legge al riguardo.

Presidente. Il signor senatore Cibrario ha la parola.

Senatore Cibrario, relatore. Come relatore dell'Ufficio Centrale debbo far osservare, che l'ufficio si è fatto organo dei desiderj espressi da moltissimi senatori; esso però non ha punto inteso che i ministri assumessero l'impegno formale di presentare una legge.

Basta all'Ufficio Centrale, come credo basti ai senatori che hanno manifestato uguale desiderio, che sia studiata la questione, colla speranza che per le ragioni addotte sommariamente nella relazione dell'Ufficio Centrale, possa essere risolta affermativamente.

Presidente. Domando se il Senato vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« Perchè alcuno possa essere ammesso nelle guardie doganali è necessario che abbia raggiunto il diciottesimo anno d'età e non oltrepassato il trentesimo. »

« Quelli che escono dal servizio di pubblica sicurezza sono ammessi sino all'età d'anni trentacinque. »

« Quelli che avessero già prestato servizio nelle guardie doganali potranno con autorizzazione speciale del Ministero venir riammessi fino all'età d'anni quaranta. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Coloro i quali sono per la prima volta ammessi nel numero delle guardie doganali, debbono assumere all'atto dell'ammissione la ferma obbligatoria per anni cinque. »

« La ferma obbligatoria di cinque o tre anni può essere sciolta anche per esonerazione dal servizio. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Per le guardie di mare la rendita richiesta a poter contrarre matrimonio è ridotta alle seguenti proporzioni. »

« a) Di L. 200 corrispondenti al capitale di L. 4000 per i brigadieri; »

« b) Di L. 100 corrispondenti al capitale di L. 2000 per i sottobrigadieri; »

« c) Di L. 50 corrispondenti al capitale di L. 1000 per le semplici guardie. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Per coadiuvare nel servizio le guardie attive di mare, è istituita una classe di mozzi doganali. »

« I mozzi saranno comuni o scelti; questi saranno tratti dai comuni distinti per buona condotta, i quali continuo almeno due anni di servizio. »

(Approvato.)

Art. 5.

« I mozzi comuni avranno il soldo di L. 480, li scelti di L. 510. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Per essere ammesso come mozzo è necessario avere raggiunto il dodicesimo, e non oltrepassato il quindicesimo anno di età, e riunire i requisiti indicati ai numeri 1, 4, 5, 7 dell'art. 4 della legge 13 maggio 1862 sulle guardie doganali. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Raggiunto il diciottesimo anno di età i mozzi non possono rimanere in servizio che come guardie attive, ed assumendo la ferma obbligatoria di servizio. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti commesse dai mozzi sono punite nei modi indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'articolo 7 della citata legge. »

(Approvato.)

Art. 9.

È derogato agli art. 4, 5 e 6 della legge 13 maggio 1862 in quanto sono contrari alle disposizioni della presente. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Arnulfo procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti 102.

Favorevoli . . . 98

Contrarii . . . 4

Il Senato approva.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Guerra per la presentazione di un progetto di legge.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento per estendere ad alcuni ufficiali ed impiegati militari del già esercito borbonico alcuni benefici per la giubilazione. Questi ufficiali furono collocati a riposo d'autorità, e taluni di essi avrebbero a scapitare moltissimo nelle pensioni per mancanza di pochi mesi per raggiungere l'epoca fissata dai loro antichi regolamenti, sicchè non avrebbero diritto che a pensioni piccolissime in confronto di quelle che avrebbero potuto ottenere, quando avessero durato qualche mese di più nel loro impiego.

Io quindi lo raccomando al Senato, perchè lo voglia accogliere con quella benigna considerazione colla quale già fu accolto dall'altro ramo del Parlamento, essendo un atto di giustizia.

Poichè ho la parola, io debbo fare un'osservazione al Senato sopra il progetto per l'aumento delle pensioni agli allievi dei collegi militari che è stato votato in questa stessa seduta...

Voci. È già stata votata.

Presidente. Intende dare spiegazioni?

Ministro della Guerra. Debbo sottoporre al Senato un'osservazione, e mi rincresce di non essere giunto in tempo per darla prima.

Onde la mia osservazione possa essere compresa è d'uopo che io accenni al Senato che questa legge, che era già intendimento mio di attuare, allorchando ero Ministro della Guerra nel Ministero Ricasoli, fu poi redatta dal mio successore fin dal mese di giugno scorso. In essa era detto che gli alunni che dovevano entrare nei collegi militari dovessero pagare lire 700, e che gli alunni già esistenti a quell'epoca pagassero solamente lire 600: si sperava allora che la legge sarebbe stata votata prima che i nuovi alunni entrassero nel collegio (nel mese di settembre), invece essa non lo fu che in oggi, allorchando cioè gli alunni erano già entrati.

Il testo della legge non fu punto ritoccato, esso dice: « gli attuali allievi però continueranno a pagare finchè rimangono nel collegio a cui era appartengono, la pensione fissata dalle norme precedenti. » Dunque il testo della legge stabilisce che questi allievi entrati nel mese di settembre ed ai quali si voleva applicare l'aggravio di lire cento di più, dovranno solo pagare 600 lire.

Io ho creduto dover fare questo cenno, perchè nella relazione dell'Ufficio Centrale vi sono alcune parole che non possono andar d'accordo colla legge, e quindi io spero che non si potrà far colpa al Ministero, se non potrà stare ai consigli dell'Ufficio Centrale e bisognerà che si attenga al testo preciso della legge. Le parole dell'Ufficio Centrale sono queste: « e si limita impertanto a farvi osservare che siccome l'eccezione contenuta nell'alinea dell'articolo unico della legge, non sarebbe applicabile a quegli allievi i quali furono am-

messi nei collegi militari al principio del volgente anno scolastico, così si dovrà intendere che le parole: *attuali allievi*, debbano riferirsi a quelli soli che già vi si trovavano prima di tale epoca. »

Io credo che non mi sia possibile accettare le fatte spiegazioni dopo che la legge fu votata senza cambiamento; gli attuali allievi, cioè quelli dell'epoca in cui verrà pubblicata la legge (che sarà forse fra due o tre giorni, il 23 o 24 dicembre) diranno non vogliamo pagare lire 700, ed io credo che saranno in pieno diritto; sicchè dimando di nuovo scusa al Senato, se non potrà seguire il consiglio che mi dava l'Ufficio Centrale nella sua relazione.

Senatore Pastore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pastore. Come relatore dell'Ufficio Centrale debbo fare osservare al Senato, che non avendo potuto ieri vedere il signor Ministro della Guerra, e tuttavia premendo che la relazione fosse scritta e stampata da ieri, procurai di trovare il segretario generale il quale mi diede schiarimenti che indussero l'Ufficio Centrale ad inscrivere nella relazione la riserva di cui si fa cenno. Ora giacchè il Ministro della Guerra dichiara di non poterla accettare, io credo che l'Ufficio Centrale non abbia difficoltà a ritirarla.

Mi premeva solo di far conoscere questa circostanza al Senato onde non mi appuntasse di avere inserito quelle osservazioni nella relazione senza aver prima consultato il signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho fatto il possibile per assistere alla discussione del progetto che fu testè discusso in Senato, desiderando che ne fosse modificato il testo: se il Senato avesse accettato una modificazione la quale avesse posto a carico degli allievi entrati nel mese di settembre l'aumento della pensione, come erasene già dato il diffidamento ai parenti, io mi sarei fatto carico di riportare questo progetto all'altro ramo del Parlamento; senza di che non si potrà far pagare quell'aumento ai parenti con questa legge. Ma non avendo potuto arrivare in tempo, non mi resta che a chiedere scusa al Senato se non potrà più prendere in considerazione le osservazioni del suo Ufficio Centrale.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'APPROVAZIONE
DEL REGOLAMENTO DOGANALE
(V. atti del Senato N. 225).

Presidente. L'incidente essendo esaurito, darò la parola al signor Senatore Vigliani per leggere una relazione.

Il Senato rammenta che nella serie dei progetti di legge che, per sua deliberazione di ieri, furono portati all'ordine del giorno per oggi, vi è ancor quello che approva il Regolamento Doganale. Questo progetto essendo stato presentato ieri soltanto dal signor Ministro di finanze, l'urgenza delle disposizioni contenute ha fatto sì che, se ciò si accetta col voto del Senato, io mi per-

metta di portarlo fin d'oggi in discussione; e siccome non vi fu tempo sufficiente per far stampare la relazione del medesimo, pregherò il senatore Vigliani a volerne dar lettura al Senato.

Senatore Vigliani. Signori,

I vostri Uffici hanno assunto nel più sollecito esame il progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento e col quale si attribuisce provvisoriamente forza di legge al regolamento delle dogane sancito col Decreto R. dell'11 settembre 1862.

I Commissari eletti dagli Uffici sono stati unanimi nel riconoscere la somma convenienza, per non dire la urgente necessità di accogliere senza indugio il progetto a voi presentato nella tornata di ieri, siccome quello che provvede ad un tempo all'interesse di uno dei più importanti rami della finanza ed alla regolare azione della giustizia nella materia doganale.

La riserva fatta dal Ministro proponente di mantenere intatte tutte le questioni di principii che si incontrano in una legge sopra le dogane sino a che vi si possa provvedere in modo definitivo, e la fiducia che il governo avrà particolar cura di porre al più presto il Parlamento in grado di esaminare e discutere colla dovuta maturità e ponderazione questo grave argomento scaverando la parte legislativa dalla regolamentaria, hanno principalmente contribuito a fare intanto approvare il provvedimento di cui si tratta. Esso presenta sin d'ora l'incontestabile vantaggio di imprimere un carattere di regolarità ad uno stato di cose che da qualche tempo per imperiose e straordinarie circostanze era divenuto meno regolare e reclamava perciò un qualche provvedimento.

Con queste brevi considerazioni io ho l'onore di proporvi, o Signori, per incarico del vostro Ufficio centrale di voler ammettere il progetto quale vi è stato presentato.

Presidente. Do prima atto al signor ministro della guerra della presentazione del progetto di legge di cui egli ha riferito il sunto, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Leggo ora l'articolo unico del progetto di legge relativo al regolamento doganale (*V. infra.*)

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Faccio i miei complimenti al signor Ministro delle finanze il quale ha finalmente capito che un regolamento doganale, in cui si contengono delle penali e simili, non è un semplice regolamento bensì una legge. Faccio questi complimenti, dico, perchè su questa materia vari mesi fa io ebbi a reclamare perchè il penultimo Ministero aveva preso queste disposizioni all'infuori della legge stessa.

Vedo ora che malgrado quello che si disse allora, che cioè il potere legislativo non avesse ad entrare in queste cose, è stato riconosciuto dal Ministero essere questa materia altamente legislativa, e di competenza dei due rami del Parlamento. Applaudo poi all'idea di ri-

servare ad una discussione generale, ad una discussione espressa la materia importante dei porto-franchi e delle franchigie doganali, perchè era difficile che in un regolamento si potessero stabilire cose di sì alta importanza senza che il Parlamento avesse a intervenire e assoggettarle al suo più profondo esame.

Prendo poi da ciò occasione di fare un invito ad un altro ministro (è a quello dell'istruzione pubblica che intendo rivolgermi) perchè certi regolamenti ultimamente portati sopra l'insegnamento universitario, regolamenti i quali mi pare che siano entrati molto addentro nella materia legislativa.....

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Senatore Pareto... Dico che desidero che questi subiscano la sanzione del Parlamento, perchè non si può lasciar passare, che con atto puramente ministeriale siano toccati certi gravissimi punti i quali devono essere visti ed approvati dal Parlamento intiero e non decretati dall'arbitrio di un solo Ministro.

Senatore Matteucci. Io non credo che il Senato voglia ora entrare in discussione sul regolamento universitario; quando ne avesse volontà, io sono ben disposto a parlarne ampiamente, e dichiaro fin d'ora, che nel fare il regolamento sono rimasto interamente nelle attribuzioni che la legge mi dava e che ho la ferma convinzione di aver fatto opera buona pel mio paese.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Farò osservare all'onorevole signor Ministro che non converrebbe, che la discussione si prolungasse sopra un incidente che non ha rapporto col progetto di legge in discussione.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io non contraddirò ora alle parole che disse l'onorevole Senatore Pareto il quale si presentò a me insieme con altri Senatori e deputati di Genova per parlare del regolamento universitario. Io risposi loro che non aveva ancora studiato abbastanza le ragioni delle difficoltà che si fossero trovate circa gli effetti del regolamento accennato per poter dare un giudizio maturo, come lo richiede una materia così importante.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale, è pregato alzarsi.

(La discussione generale è chiusa).

Leggo l'articolo unico della legge.

« Il regolamento doganale approvato col regio decreto 11 settembre 1862, ad eccezione per ora delle disposizioni relative alla cessazione delle città franche, delle fiere franche e delle cambiali doganali nelle provincie napoletane e siciliane, avrà provvisoriamente forza di legge. »

Se non v'è chi domandi la parola, si passerà, a termine del regolamento, immediatamente allo squittinio segreto.

(Il senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale)

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti 102
Favorevoli 99
Contrari 3

Il Senato approva.

Secondo l'ordine del giorno fissato ieri verrebbe in ultimo la legge per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato durante il primo trimestre dell'anno prossimo venturo.

Ieri si parlò delle leggi che erano di maggiore urgenza; rimane tuttavia un progetto di legge la cui relazione stampata è già distribuita da alcuni giorni, e che per la sua natura meriterebbe, io credo, che il Senato permettesse che si portasse in discussione dentro oggi; esso è il progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci 1862, 63, 64 e 65 del Ministero dei lavori pubblici per il servizio di acque, ponti e strade.

Se il Senato intendesse che dopo la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio si desse anche passo a questo progetto, io credo che ciò servirebbe ad agevolare la sistemazione della contabilità. Se non c'è osservazione in contrario, questo progetto di legge verrà in discussione dopo quello dell'esercizio provvisorio del bilancio.

Preglierei per conseguenza i signori senatori di voler dopo la discussione del progetto di legge che si sta per intraprendere, fermarsi ancora per dar passo a questo ultimo progetto di legge.

Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assenziente.

Leggo il progetto di legge (*Vedi infra.*)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DEL 1863.

(*V. atti del Senato N. 224.*)

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Non è mio intendimento di oppormi all'adozione del progetto di legge che è in discussione; chiunque consideri un momento la condizione delle cose, non può non dare il suo voto ad una legge che è un'ineluttabile necessità.

Io desidero e faccio voti perchè questa sia l'ultima volta che il Senato sia chiamato a dare un voto di questa natura, lo spero e lo desidero più che non lo spero. Ma intendo rivolgere al signor Ministro delle finanze una preghiera, perchè egli, all'appoggio del bilancio che discuteremo in altro momento, voglia presentare uno stato il quale comprenda tutte le somme per cui vi ha già autorizzazione negli anni successivi al 1863, ed un altro in cui sia distinto l'impegno che il Governo ha preso relativamente al tenere rilevate da certe spese società od altre intraprese.

Dai bilanci e dalle esposizioni finanziarie che furono

fatte, noi vediamo le condizioni attuali per riguardo alle spese fatte o da farsi ancora in quest'anno, col bilancio del 1863 potremo sapere a quali spese andiamo incontro quest'anno, ma se non abbiamo una tabella che indichi le spese che sono già vincolate, sia in dipendenza di leggi già emanate, sia di progetti che siano ancora in corso di discussione, io credo che il Parlamento non potrà farsi un giusto criterio della condizione delle finanze, se non è al fatto degli impegni che si sono assunti. Questo lavoro, ciascun membro del Parlamento lo potrebbe fare individualmente, ricorrendo all'esame della raccolta di tutte le leggi che si sono al riguardo emanate, e delle proposte che sono tuttavia in corso, ma un tale lavoro sarebbe piuttosto improbo, e credo che il signor Ministro delle finanze abbia alla mano tutti gli elementi per fornire egli stesso queste tabelle.

Quindi io domando, se il signor Ministro delle finanze non sia disposto ad aggiungere, come appendice al bilancio del 1863, uno stato che comprenda tutte le spese che già sono vincolate dal 1863 in avanti in dipendenza di leggi già sancite o di progetti in corso, come pure uno stato in cui siano indicate tutte le garanzie che il governo ha assunte in favore di stabilimenti o di strade o qualunque altra opera di natura qualsiasi, onde si possa anche vedere quali saranno gli oneri che lo Stato dovrà sostenere in conseguenza di impegni assunti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La domanda che fa l'onorevole senatore Revel è certamente giustissima; non basta che noi abbiamo un concetto esatto dei bilanci attuali, bisogna ancora che noi conosciamo quali siano gli impegni che abbiamo presi per gli esercizi avvenire, impegni che non si possono determinare esattamente se non dietro la tabella che l'onorevole conte di Revel ha richiesto, e che io ben volentieri assumo di far compilare come appendice al bilancio del 1863.

Questo suo desiderio si riscontra perfettamente colle mie intenzioni, imperocchè quel giorno in cui io dovrò esporre al Parlamento la situazione finanziaria, è evidente che io non potrò limitare le mie osservazioni al solo anno presente, ma dovrò comprenderne molti altri per mostrare in qual modo sia possibile di giungere al pareggio tra le entrate e le spese, senza del quale sarebbe vano lo sperare il compimento dei nostri desideri.

Accetto dunque con tutto il piacere, e prendo l'impegno di fornire al Parlamento la tabella richiesta.

Quanto alla speranza, od al desiderio, più che speranza, come ha detto l'onorevole conte di Revel, che questo sia l'ultimo esercizio provvisorio, io veramente oserei dire che ne ho speranza ancora, oltre il desiderio, imperocchè la Commissione della Camera dei deputati essendo già al termine dei suoi lavori, ed avendo già pressochè presentate tutte le relazioni sui bilanci speciali, io mi auguro e confido che quando il

Parlamento sarà riconvocato, la prima cosa, alla quale la Camera elettiva vorrà rivolgere la sua attenzione, sarà quella appunto di votare i bilanci.

La votazione del bilancio oltre che ci metterà anche in una posizione normale, nella quale pur troppo da molto tempo non siamo, credo ancora che gioverà molto ad accrescere il credito dello Stato, e ad agevolare i miglioramenti tanto necessari al nostro benessere (*Senza di approvazione.*)

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud. Io colgo l'occasione di questa legge, a cui io darò il mio voto favorevole, per richiamare l'attenzione del Ministero sulla necessità di entrare recisamente nella strada dell'economia, rinunciando ad ogni spesa che non sia assolutamente necessaria.

Nella relazione di una legge che fu presentata il 18 novembre alla Camera elettiva dal Ministro delle finanze sta scritto che gli stipendi degli impiegati civili e militari ascendono a 150 milioni, e che le pensioni di riposo e gli assegnamenti di aspettativa o disponibilità rilevano a 31 milioni; quindi io mi appoggio su questa ingente somma per fare una preghiera al signor Ministro delle finanze, cioè di studiare se non fosse opportuno che si presentasse al Parlamento un quadro, una pianta degli impiegati addetti al disimpegno degli affari dello Stato in ciascun ramo di servizio, coll'indicazione delle leggi, ovvero dei regolamenti in esecuzione di leggi, in virtù dei quali sono istituiti questi nuovi impieghi. In quel modo si potrebbe vedere se il numero degli impiegati non sia stato oltremodo accresciuto, od anche illegalmente, e quando ciò venisse a riconoscersi, il Parlamento avrebbe i documenti necessari per rimediarvi affinché sia diminuito di mano in mano il numero degli impieghi che non siano richiesti dall'interesse pubblico. Io non credo che senza una legge od un regolamento fatto in esecuzione di legge, si possano creare nuove cariche e stipendarle mediante una semplice inserzione della spesa nel bilancio. Il Parlamento ha diritto di essere informato, non solo di quanto si spende per i servizi pubblici, ma anche di essere messo in grado di giudicare dell'utilità e della legalità della spesa. Io non dubito che il Ministero si atterrà alla massima, già più volte dal Parlamento sancita, che non si possano istituire nuove cariche, o variare gli stipendi stabiliti per legge, colle sole iscrizioni nel bilancio; ma che questi nuovi organamenti, creazioni, variazioni debbansi fare per legge, non potendosi ad una legge speciale derogare altrimenti che con altra speciale legge.

Avendo piena fiducia nelle buone intenzioni del Ministero, io desidererei sapere se sarebbe disposto ad aderire alla mia preghiera nella presentazione di una pianta per ciascun Ministero del numero degli impiegati necessari al servizio pubblico, colla legge costitutiva e i relativi stipendi, affinché possa il Parlamento sapere in qual modo il servizio è stabilito, e quanto

costa ai contribuenti, mentre diversamente non se ne saprebbe nulla, per essersi da alcuni anni talmente aumentato il numero degli impiegati, che non è più possibile, nemmeno leggendo il bilancio, di sapere in qual modo si provveda ai vari rami di servizio. Non volendo prolungare una discussione, in questo momento, sopra una questione gravissima di diritto costituzionale, io mi limito per ora a fare le mie riserve, per riprendere quest'argomento a tempo più opportuno.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al Ministro delle finanze, che l'aveva chiesta prima, ella l'avrà dopo.

Ministro delle Finanze. Io la cedo al senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io volevo fare una semplice osservazione perchè potesse il Senato meglio intendere la domanda dell'onorevole Senatore Jacquemoud.

Egli domanda la pianta degli impiegati, egli domanda le spese, egli domanda la descrizione, credo, dei diversi uffici, per vedere se questi rispondano alle esigenze del servizio.

La spesa del personale apparisce dal bilancio; le piante sono certamente annesse a ciascuna legge o regolamento organico dei singoli uffici.

Quanto al giudizio del modo onde gli uffici sono ordinati e al bisogno che per ciascun servizio si avrà del tale o tale numero di impiegati, credo che ciò sia proprio ufficio del potere esecutivo. Ora se i poteri vogliono realmente, ciascuno nella sua sfera agire liberamente, ed è questa secondo me la condizione unica della loro esistenza costituzionale, è mio avviso che a questa seconda parte non sia tenuto il Ministero, anzi non debba, dirò così, sottomettere alla discussione di persone che quantunque individualmente possano essere competentissime, pure come Corpo mi pare che non lo siano, non potendo il Corpo legislativo giudicare veramente dei bisogni di un servizio di cui è giudice solo il potere esecutivo.

Ripeto dunque che se il precipitante vuole un quadro complessivo delle spese e del numero degli impiegati, questo apparisce dal bilancio.

Se poi per maggior chiarezza egli vuole una tabella unica, allora non avrei a fare osservazioni in contrario.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Il sentimento dal quale è mossa la domanda e la osservazione del senatore Jacquemoud è lodevolissimo, ed è a tutti dolorosa la cifra che egli accennava or ora, cifra però la quale risulta da una serie di avvenimenti che abbiamo attraversato, e che hanno portato in questa parte una complicazione troppo lontana da ciò che dovrebbe essere lo stato normale.

Quanto alla tabella della pianta degli impiegati tali quali esistono, io credo che sia precisamente annessa ai bilanci, ed è cosa molto facile, se non lo è, l'annet-

terla, perocchè essa risulta da leggi e regolamenti che si sono pubblicati.

Quanto poi al dire fin d'ora in che limiti si potrebbero modificare queste piante e quale sarebbe il ristretto numero degli impiegati che occorre per i pubblici servizi, io lo prego di riflettere che ciò non potrà farsi se non quando si sia ben determinato l'ordinamento amministrativo del regno. Questo è il perno sul quale ogni altra cosa si appoggia, perchè secondo il grado maggiore o minore di discentramento, secondo la libertà e le attribuzioni che si daranno ai poteri locali sarà maggiore o minore la necessità degli uffizi presso il potere centrale.

Quanto alle disposizioni, ai desiderii del Ministero io credo che certamente gli atti nostri e le parole che abbiamo in molte occasioni profferite non solo avendo l'onore di esser nei Consigli della Corona ma altresì come Senatori e Deputati, indicano che la nostra tendenza sarebbe appunto quella di volere discentrare amministrativamente il più che sia possibile e diminuire in tale guisa la burocrazia.

Ma non si può, mi sembra, formalmente assumere l'impegno di determinare, prima che il Parlamento abbia deciso questa questione di massima, quale sarebbe la pianta minima possibile pel servizio pubblico.

Quando la questione del sistema amministrativo sarà stata decisa allora la domanda dell'onorevole Jacquemond potrà essere facilmente soddisfatta.

Rispetto alla seconda parte della sua domanda credo di poter asserire che ci terremo rigorosamente stretti alla legge, e siccome nella votazione del bilancio le questioni degli stipendi saranno dibattute, sarà quella l'occasione ancora più solenne di fissare in modo irrevocabile questo punto assai importante della questione amministrativa.

Presidente. Se più non si domanda la parola metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato dal primo gennaio a tutto marzo 1863 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto del bilancio per l'esercizio 1863 colla relativa appendice, e le straordinarie che non ammettono dilazione e dipendono da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate. »

(Approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Ministro delle finanze di mantenere la circolazione dei buoni del tesoro nei limiti stabiliti dalle leggi del 6 maggio, del 30 giugno e del 21 agosto 1862, n. 605, 668 e 793. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Voci. L'altra legge.

Presidente. Trattandosi di grave argomento io debbo rilevarvi una difficoltà ed una incertezza che nasce spesso.

I doppi squittinii per lo più lasciano dei dubbi; molti dei signori Senatori sbagliano, o mettendo due palle in un'urna o non mettendo la palla corrispondente nell'altra. Credo per conseguenza che allorquando si tratta di materia così grave come questa, sia il caso di dare l'incomodo di venire alla chiamata.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Avevo anch'io in mente il desiderio espresso da alcuni dei Senatori che mi stanno dirimpetto, e mi pare che possa essere soddisfatto senza inconveniente, sospendendo cioè la votazione della legge attualmente riferita, leggendo quella per l'autorizzazione di maggiori spese, e procedendo poi alla votazione di ambedue con due distinte chiamate.

Presidente. Sarebbe cosa insolita; si procederà quindi all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	98
Favorevoli	96
Contrarii	2

Il Senato approva.

Poichè non ci è stata osservazione in contrario, il Senato ha assentito che si porti in discussione oggi la legge di approvazione di maggiori spese, cosa che credo conferisca, come dissi, alla regolarità dell'amministrazione e della contabilità.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE
SUI BILANCI 62, 63, 64, 65
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PER SERVIZIO D'ACQUE, PONTI E STRADE.
(V. atti del Senato N. 220).

Presidente. Leggo il progetto di legge.

(V. *infra*.)

Se mi permette il Senato mi riservo a leggere la tabella quando si verrà alla discussione particolare.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola si passa alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1 colla successiva tabella:

Art. 1.

« Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire 3,374,769.58 per le nuove opere riflettenti il servizio d'acque, ponti e strade, descritte nel quadro, come in appresso, le quali verranno stanziare in appositi e separati capitoli colla corrispondente designazione nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1862 ed in quelli degli anni 1863, 1864 e 1865 ripartitamente come segue:

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1861-62.

Per l'esercizio 1862 l'assegno verrà stanziato		OPERE DA COSTRUIRSI	TOTALE annuale dell'opera	ESERCIZI			
nel capitolo	nell' articolo			1862	1863	1864	1865
69		<i>Strada nazionale da Torino in Francia pel colle di Sestières.</i>					
		Riedificazione a struttura mista del ponte sul torrente Ghianzone sulla diramazione da Pinerolo a Cuneo	80,000	80,000	»	»	»
74		<i>Strada nazionale da Genova al confine francese.</i>					
	1	Ricostruzione in muratura del ponte sul Sensobbia presso Albissola-Mare	79,500	30,000	»	49,500	»
75		<i>Strada nazionale da Genova all'Emilia — Diramazione da Genova a Piacenza per Bobbio.</i>					
	2	Prosecuzione della strada da Varese a Centocroci.	270,000	100,000	50,000	120,000	»
	3	Costruzione di un nuovo ponte sul torrente Calcandola presso Sarzana	36,000	36,000	»	»	»
76		<i>Strada nazionale da Genova alla Svizzera pel Sempione — Diramazione per Pallanza.</i>					
		Apertura del tronco fra Barbi e Cannobbio ed ultimazione della linea fino al confine svizzero	355,000	175,000	140,000	40,000	»
86		<i>Strada Flaminia dal ponte sul Tevere all'arco di Augusto in Rimini, detta del Furlo.</i>					
		Ricostruzione del ponte sul torrente Ventena	35,000	35,000	»	»	»
87		<i>Strada Lauretana da Fuligno per Loreto a Fano.</i>					
	1	Ricostruzione del ponte in legno sul fiume Cesano	120,000	60,000	60,000	»	»
	2	Ricostruzione in laterizi del ponte ora in legname sul Potenza presso le rovine di Elvia	250,000	60,000	100,000	90,000	»
88		<i>Strada Aprutina da Loreto al Tronto.</i>					
		Ricostruzione del ponte in legname sul Potenza presso la sua foce sull'Adriatico	58,350	28,350	30,000	»	»
93		<i>Strada da Parma alla Spezia per la Cisa con diramazione dall'Aulla a Cesaronno.</i>					
	7	Costruzioni di ponti sull'Aulella, sulla Civiglia e sul Tavarone, oltre gli esecutori di lire 150,000					

Per l'esercizio 1862 l'assegno verrà stanziato		OPERE DA COSTRUIRSI	TOTALE ammontare dell'opera	E S E R C I Z I			
nel capitolo	nell' articolo			1862	1863	1864	1865
102		<i>Strada Grosselana.</i>					
	1	Ricostruzione di un tratto lungo il fosso Sorrino					
	2	Costruzione di volta al ponte della Tressa	90,523 34	40,261 62	50,261 72		
	3	Correzione della salita della costa Fabbri					
122		<i>Strada degli Abruzzi.</i>					
	2	Costruzione di un ponte stabile sul torrente Manopello lungo il tratto di strada nazionale fra Popoli e Pescara	111,742 02	64,173 40	47,568 62		
124		<i>Strada di Piedimonte d'Alife.</i>					
		Costruzione di un ponte sul Volturno presso la scafa di Laurenzana	653,800	100,000	200,000	211,454 20	142,385 80
129		<i>Naviglio interno di Milano. (Demaniale).</i>					
		Ricostruzione del ponte detto delle Pioppette sul naviglio interno di Milano	47,644 22	47,644 22			
131		<i>Fiume Po.</i>					
	2	Costruzione di un argine maestro alla rada di Pontelagoscuro	77,000	47,000	30,000		
132		<i>Fiume Reno.</i>					
		Correzione di un tronco tortuoso del fiume presso la chiesa di Bagno per togliere molte botte pericolosissime fra le quali quella del Canalaccio	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
133		<i>Fiume Samoggia.</i>					
		Correzione del tronco della penultima colonia Zambercari, superiormente al ponte della strada di Persiceto fino allo sbocco dei torrenti Ghironda e Savino	150,000	50,000	50,000	50,000	
137		<i>Fiume Santerno.</i>					
		Raddrizzamento del tronco fra le botte Bazzina e Monte Bettona	187,210	50,000	50,000	87,210	
		TOTALE GENERALE	3,374,769 58				

Se nessuno domanda la parola sull'art. 1 e sulla tabella che ne fa parte, metto ai voti l'articolo stesso e l'unita tabella.

(Approvato)

Art. 2.

Le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1862, come le somme per supplire alle medesime passeranno nell'esercizio 1863.

(Approvato)

Prima di divenire allo squittinio informo il Senato che non rimane più all'ordine del giorno verun progetto di legge che sia preparato per la discussione;

conseguentemente i signori Senatori saranno convocati all'occorrenza con avviso a domicilio.

Si passa ora allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero de' votanti . . .	96
Favorevoli	85
Contrari	11

Il Senato adotta.

I signori Senatori saranno convocati con lettera a domicilio.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXI.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario — Verbale di deposito di due atti di stato civile — Omaggi — Comunicazioni del Governo.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4.

Siede al banco dei ministri il Presidente del Consiglio dei ministri.

Presidente. Prima che si dia lettura del processo verbale, mancando uno dei signori segretari, che a termini del regolamento debbono essere almeno due, prego il sig. senatore Sappa di voler far le veci di segretario.

(Il senatore Sappa prende posto al banco della presidenza.)

Invito il sig. senatore segretario Arnulfo a dar lettura del processo verbale.

Il senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Prego il signor segretario di dare lettura del verbale di deposito di due atti di stato civile riflettenti le reali principesse di Savoia, Clotilde e Maria Pia, i quali sono stati depositati negli archivi del Senato a termini dell'art. 38 dello Statuto.

Il senatore segretario Arnulfo (*legge*):

Verbale di deposizione negli Archivi del Senato degli Atti di matrimonio delle LL. AA. RR. le principesse Maria Clotilde e Maria Pia di Savoia.

Avendo il Ministro degli Esteri trasmesso al Senato in esecuzione del disposto dell'art. 38 dello Statuto, i due atti di matrimonio e di rinuncia al trono delle due principesse della famiglia reale sovrannominate, per essere depositi negli Archivi del Senato, si sono il giorno d'oggi trasferiti nella sala della segreteria al primo piano di questo palazzo, denominato di Madama, li signori Senatori infranominati, cioè: S. E. il conte Sclopis, vice-presidente, commendatore Arnulfo, segretario, e conte Di-Pollone, questore del Senato, ed ivi con intervento del sig. cavaliere Giovanni Flecchia, bibliotecario archivista, si è proceduto all'apertura del forziere destinato ad archivio per gli atti enunciati nel suddetto art. 28 dello Statuto, valendosi delle tre chiavi fra loro

diverse ritenute dalli signori vice-presidente, questore e archivista suddetti, e si sono riposte in tale forziere copie degli atti seguenti, i quali furono prima trascritti in apposito registro tenuto dall'archivista del Senato, cioè:

1. Copia autentica del contratto solenne di matrimonio di S. A. R. la principessa Maria Clotilde, Teresa Luisa di Savoia e S. A. il principe Napoleone di Francia, firmato nel reale palazzo di Torino il 29 gennaio 1859.

2. Atto originale del matrimonio suddetto celebrato in Torino addì 30 gennaio 1859.

3. Copia autentica dell'atto di rinuncia al trono di S. A. R. la principessa Maria Clotilde di Savoia, firmato in Torino il 29 gennaio 1859.

4. Copia autentica del contratto solenne di matrimonio di S. A. R. la principessa Maria Pia di Savoia, principessa reale d'Italia con S. M. D. Luigi I Re di Portogallo e delle Algarvie, firmato nel reale palazzo di Torino il 28 settembre 1862.

5. Atte originale del matrimonio suddetto celebrato in Torino addì 27 settembre 1862.

6. Copia autentica dell'atto di rinuncia al trono di S. A. R. la principessa Maria Pia di Savoia firmato in Torino il 25 settembre 1862.

7. Uno dei due originali del presente verbale.

Il che eseguite, venne nuovamente chiuso il forziere mediante le tre chiavi suddette, che furono ritirate dalli signori vice-presidente, questore, ed archivista.

Del che tutto si è fatto risultare dal presente verbale redatto per doppio, dai quali sovra sottoscritto, il quale verrà letto in pubblica seduta in conformità del sin qui praticato.

Addì 20 dicembre 1862.

Sottoscritti in originale

Sclopis, Arnulfo, Di Pollone, Gio. Flecchia.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Capo dell'Ufficio superiore del Corpo di Stato Maggiore delle dispense N. 25, 26, 27 della carta delle antiche provincie del Regno litografate per cura di esso Ufficio Superiore.

L'avvocato Anastasio Solliotti di una lettera da esso pubblicata diretta al Senatore Aymerik di Laconi, in risposta ad una circolare da questo diramata nell'isola relativa alle ferrovie in Sardegna.

Il Direttore generale delle regie Poste N. 6 esemplari di uno specchio riassuntivo delle disposizioni della legge postale 6 maggio 1862.

Il prefetto della provincia di Como di due copie di una sua esposizione delle condizioni di quella provincia nel 1862.

La parola è all'onorevolissimo Presidente del Consiglio.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Presidente del Consiglio.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interne.

Udito il Consiglio dei Ministri,
Visto l'articolo 9 dello Statuto,
Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'attuale Sessione del Senato e della Camera dei Deputati è prorogata.

Un altro nostro posteriore decreto stabilirà il giorno della riconvocazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 24 dicembre 1862.

VITTORIO EMANUELE.

Controsegretario PERUZZI.

Presidente. Do atto al signor Ministro Presidente del Consiglio della partecipazione di questo reale decreto, in seguito al quale sciolgo immediatamente la seduta.

La seduta è sciolta (ore 1 1/2).

CLXXXII.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Comunicazione del Regio Decreto di riconvocazione del Parlamento* — *Sunto di petizioni* — *Congedi* — *Annunzio della morte del Senatore marchese d'Azeglio* — *Omaggi* — *Presentazione di un progetto di codice per la marina mercantile* — *Comunicazione del Governo* — *Composizione degli uffizi* — *Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, della Guerra, della Pubblica Istruzione, e più tardi intervengono quelli degli Affari Esteri e delle Finanze.

(Il senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.)

Presidente. Invito il signor senatore segretario Cibrario a dar lettura del Reale Decreto di riconvocazione del Parlamento.

Il senatore segretario Cibrario legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 dello Statuto ed il precedente Nostro Decreto del 21 dicembre 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Senato e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno 28 del corrente gennaio 1863.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 13 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

Controsegretario PERUZZI.

Presidente. Si dà ora lettura di un sunto di petizioni.

Il senatore segretario D'Adda legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3227. La badessa del monastero di santa Chiara di Chieti ricorre al Senato onde ottenere che la religiosa famiglia di quel convento non venga traslocata dal locale attualmente da essa occupato.

N. 3228. Numero 6 ufficiali della milizia nazionale del 1848 in Sicilia domandano che il Senato voglia approvare la legge relativa al riconoscimento dei loro gradi.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

N. 3229. Alcuni rappresentanti di famiglie di Teramo e di Caserta (Napoli), espongono che avendo già soddisfatto al debito della leva, giusta il prescritto dalle leggi in allora vigenti, non credono che la legge attuale possa colpirli, a meno che le si voglia dare un effetto retroattivo.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

Presidente. Si portano a conoscenza del Senato alcune domande di congedo.

(Il senatore segretario D'Adda legge le lettere dei signori senatori Domenico Serra, Gozzadini, Gonnet, Coppi, colle quali i due primi per affari di famiglia, e gli altri per motivi di salute, chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.)

Presidente. Ancora una dolorosa, una grave perdita fatta dal Senato mi tocca oggi annunziarvi, onorandi colleghi, ed è quella del marchese Roberto Tapparelli d'Azeglio, trapassato il 23 dello scorso dicembre. Uomo fornito di qualità rare di mente e di cuore, ricco di meriti verso la patria, altamente pregiato da questa Camera di cui fece parte fino dalla prima sua forma-

sione, il Senatore Roberto d'Azeglio lascia in tutti che lo conobbero di persona o di fama, e soprattutto in quelli, ai quali, come a me, toccò la sorte felice di essere stretto con lui d'amicizia, vivissimo desiderio di sè e profonda memoria delle virtù sue pubbliche e private.

Altri dirà della perizia nelle arti del disegno da lui posseduta, altri parlerà della sua vasta erudizione e del suo nitido stile di cui diede così bella prova nell'illustrazione dei quadri della real Galleria di Torino; noi facendo plauso a questi pregi che tanto distinguevano il marchese d'Azeglio, ci soffermeremo di preferenza, guardando al luogo dove parliamo, alle qualità d'uomo politico, e di preclaro cittadino che lo resero tanto commendevole nelle diverse vicende fra le quali trascorse la di lui vita.

Schiettamente liberale, caldo promotore d'ogni opera che mirasse all'indipendenza della patria, tanto pronto, quanto largo soccorritore nei travagli e nei mali, cccì pubblici, come privati. Roberto d'Azeglio si procacciò in ogni occorrenza non che la stima, l'affetto dei suoi concittadini. Appena spuntava un pericolo nella sua terra nativa, egli si mostrava intrepido ad affrontarlo, preparato ad alleviarne le conseguenze; così lo vedemmo quando inferiva il colera, o quando giungevano i feriti nelle ultime gloriose guerre; non semplice cooperatore, ma capo, e guida ed esempio: e questo esempio ispirava nella moltitudine fiducia e vigore.

Conscio del bene immenso che si procura ad un popolo curando l'educazione religiosa, morale e sociale delle classi povere, Roberto d'Azeglio nulla ebbe più a cuore che di contribuirvi possentemente. E sorsero mercè di lui, e di quella egregia donna che gli fu consorte degnissima, scuole ed istituti fondati col loro censo, animati del loro spirito, che durano, monumento perenne di pietà religiosa e d'intelligenza civile.

Ma non solo sulla educazione degli anni primieri, dei figli del popolo vegliava con occhio e con mano solerte il nostro collega, egli pure attendeva a migliorarli nell'età progrediente, e ne sia testimonio quel dono cospicuo col quale, pochi mesi sono, ricompensava la Società operaia di Torino del senno e della moderazione con che essa aveva saputo andar diritta sulla via del dovere che è pur quella del suo durevole e vitale interesse.

Il marchese d'Azeglio attuava in sè il nobile concetto del vero patriziato che si fa al popolo modello e maestro di vivere civile.

Assiduo a compiere ogni parte dei suoi pubblici doveri, egli si mostrava tra noi diligente sempre ed operoso sia che prendesse parte nei lavori preparatori e nelle discussioni, sia che attendesse al disimpegno dell'ufficio rilevantissimo di Questore che tenne per vari anni.

Ornamento dell'Ordine nostro fu il compianto collega ed il suo nome, che conta un altro così illustre rap-

presentante in quest'Aula, rimarrà riverito e caro fra noi ed in tutta Italia.

Ponendo fine a queste meste parole, io applicherò al marchese d'Azeglio quello che il celebre storico Macanlay scriveva di un venerato membro della Camera dei Pari d'Inghilterra.

« Que' che il conobbero ricorderanno pure che colui il cui nome essi tennero in riverenza, non era meno distinto per la inflessibile elevatezza della sua condotta politica che per l'amorevolezza dell'indole sua, e pel modo con che sapeva cattivarsi l'altrui benevolenza. » (1)

Si fanno i seguenti omaggi al Senato:

Dal Presidente della Società ginnastica di Torino di 260 esemplari d'un estratto della *Gazzetta Ufficiale* relativo all'andamento e chiusura del corso magistrale gratuito di ginnastica.

Dai Prefetti di Novara, Cremona e d'Alessandria di alcuni esemplari degli Atti di quei Consigli provinciali della Sessione 1862.

Dal Prefetto di Sondrio di N. 40 esemplari delle Osservazioni di quella Deputazione provinciale sullo schema di legge forestale.

Dal signor Bursotti di N. 100 copie d'un suo scritto, col titolo: *False opinioni correnti e loro effetti*.

Dal signor Tommaso Torteroli di N. 230 copie dei suoi Racconti Storici, col titolo: *Grizia Valente*.

Dal comm. Salvatore Penicia d'alcune copie de' seguenti suoi scritti: Copia dei primi due libri della sua politica — Monografia di Ruvo di Magna Grecia — Congetture sulle metamorfosi di Taranto e sulle cause delle sue singolari produzioni di terra e di mare — Canto sopra Venezia — Cenni sul Vortice di Carride — La Galleria degli uomini illustri della Sicilia, 1 e 2 dispensa — L'oracolo d'Esculapio d'Epidaurò sulla lebbra d'Italia — Memoria archeologica sopra li dodici vasi scelti nella collezione delle anticaglie dei signori Jatta — L'ingresso di Bacco nelle Indie.

Da R. Comitato per l'esposizione internazionale di Londra di N. 250 copie della Relazione da esso fatta al Ministro di agricoltura, industria e commercio, sull'esposizione medesima, e di N. 150 esemplari d'altra relazione fatta dal deputato G. Devincenzi, Commissario per la stessa esposizione, sulla coltivazione del cotone in Italia.

Dal Miniatero delle finanze di N. 280 copie del vol. I (Dogane) delle leggi, decreti e regolamenti sulle Dogane e privative ed altri rami della Amministrazione delle Gabelle del Regno d'Italia.

Dal Municipio di Siena di 250 esemplari d'un rapporto della Commissione Municipale sul riordinamento dei Monti rioniti di quella città.

(1) « They will remember too, that he whose name they hold in reverence, was not less distinguished by the inflexible uprightness of his political conduct, than by his loving disposition and his winning manners. » — Essays; the late lord Holland. »

Dal signor Gerolamo Bono della Necrologia da esso scritta del defunto Maestro di musica Andrea Butera.

Dal sindaco di Castel S. Lorenzo d'un suo scritto, col titolo: Rapporti diversi di un cittadino.

Dal signor Luigi Cadorna, commissario governativo alla Banca Nazionale, d'alcune copie d'una sua memoria sulla Banca Nazionale fondiaria.

Dall'avvocato Enrico Venasco d'un suo scritto sulla pena di morte.

Dal sindaco del comune di Azeglio di alcune copie del verbale di quella Giunta municipale con cui si decretarono pubbliche preci in suffragio dell'anima del defunto Senatore Marchese Roberto D'Azeglio, susseguito da analoghe iscrizioni funebri.

Dal sindaco della città d'Asti, a nome di quel municipio, di alcuni esemplari delle poesie stampate in occasione dell'inaugurazione del monumento Allierì.

Dal presidente la Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia, dei fascicoli 3, 4 e 5 vol. 3 serie 2, del suo Giornale.

Dal cav. Luigi Borghi di 250 copie d'una sua lettera al ministro della marina Marchese Giovanni Ricci, *sul presente e sull'avvenire dell'armata navale italiana.*

Dal Consiglio compartimentale di Livorno d'alcune copie de' suoi atti della sessione ordinaria del 1862.

Prima di procedere al sorteggio per la composizione degli uffici, credo sarà bene che il Senato oda lo stato in cui si trovano gli affari pendenti davanti ad esso.

Progetti di legge rimasti a discutersi nell'ultimo periodo della presente sessione.

1. Acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie Livornesi in Firenze (Trovasi già composto l'Ufficio Centrale).

2. Autorizzazione del passaggio nel Corpo Reali Equipaggi di una parte di lle reclute dell'esercito (Relatore Senatore Mameli).

3. Estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali rigente nelle provincie Sarde e Lombarde (La relazione venne già distribuita).

4. Tassa sopra varie concessioni del Governo (Rinviate all'Ufficio Centrale nella seduta dell'11 agosto 1862).

5. Aspettativa, congedi, e disponibilità degli impiegati civili (Trovasi già composto l'Ufficio Centrale).

6. Istituzione di nuove casse dei depositi e prestiti. (Trovasi già composto l'Ufficio Centrale).

7. Estensione alla Sicilia del decreto del Produttore di Napoli 22 ottobre 1860 (Relatore Senatore Vacca).

8. Estensione ad ufficiali del cessato esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione (Da esaminarsi negli uffici).

9. Alotazione degli ademprovi nell'isola di Sardegna (Trovasi già composto l'Ufficio Centrale).

10. Pesca fluviale (Trovasi già composto l'Ufficio Centrale).

11. Caccia (Relatore senatore Jacquemoud).

12. Proprietà letteraria (Da esaminarsi negli uffici).

13. Alienazione di beni demaniali in Val di Chiana (Iniziato dal senatore De-Gori — Relatore senatore Di Revel).

Si hanno inoltre i progetti di Codici già stati presentati al principio di questa così protratta sessione, sui quali il Senato si è riservato di concertarsi col signor Ministro della Giustizia per l'esame preliminare e la discussione successiva.

Siccome manca ancora il complemento di quella comunicazione, questi progetti di Codici non possono mettersi immediatamente in esame e in discussione.

La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato, in assenza del Ministro della Marina, la cui nomina sarà quanto prima annunziata al Senato, il progetto di Codice della marina mercantile, progetto elaborato da molto tempo, e richiesto dai bisogni della marina stessa.

Presidente. Da atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione, a nome del Ministro della marina, di questo progetto di legge contenente il Codice per la marina mercantile; e siccome il medesimo si compone di non meno di 500 articoli, scorderà di leggeri il Senato che sarebbe impossibile, volendo fare opera matura e ad un tempo spedita, il procedere all'esame del medesimo nello stesso modo con cui si procede per l'esame degli altri progetti.

Crederei perciò opportuno che il Senato si occupasse del modo dell'esame preliminare, e della discussione successiva di esso in conferenza privata, e poscia stabilisse una norma, come già si fece in altra occasione, per esempio, quando si presentò il Codice di procedura civile: così si potrà raggiungere più convenientemente lo scopo, quello cioè di un esame preparatorio sufficiente per non dar luogo ad una discussione troppo intricata.

Se non ci è osservazione in contrario, ritengo il Senato come assenziente a questo mio divisamento.

Il signor Presidente del Consiglio ha la parola.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO

Presidente del Consiglio. S. M. ha accettato le dimissioni date il 22 del corrente mese dal marchese Giovanni Ricci dalla carica di Ministro segretario di Stato per gli affari della marina, e il Ministro dei lavori pubblici generale Membrini fu incaricato della reggenza interinale di quel Ministero. Con altro decreto del 25 gennaio S. M. ha nominato Ministro della Marina il vice-ammiraglio marchese Orazi, di Negro qui presente.

Presidente. Ora si procederà al sorteggio per la composizione degli uffizi.

(Il Presidente fa l'estrazione degli uffizi che risultano composti nel modo seguente:

UFFIZIO I.

Serra Francesco M.	Ferrigni
Torrearsu	Pallavicini Ignazio
Vigliani	Deferrari Domenico
Beretta	Biscaretti
Merini	Sauli Francesco
Musio	Mossotti
Capocci	Montanari
Pallavicini Fabio	Elena
Pizzardi	Imperialf
Belgioioso	Caccia
De-Monte	Farina
Marzucchi	Castelli Michel Angelo
Chicci	Mameli
Dabormida	Irelli
Correale	Melegari
Colonna Gioachino	Durando Giacomo
Di Negro	S. Vitale
Saluzzo	Gozzadini
Manna	Strongoli
Pavese	Gualterio
Lambruschini	Caveri
Scialoia	Roncalli Francesco
Duchonquè	

UFFIZIO II.

Cadorna	Bona
S. A. R. il principe Eugenio	Della Rocca
Simonda	De-Cardenas
Lella	Des-ambrois
Di S. Martino	Deferrari Raffaele
Natoli	Amari Conte
Ricci	Di S. Elia
Sagarriga	Oneto
Plezza	Malaspina
Carradori	Quaranta
Prinetti	Casati
De-Gori	Ceppi
Dragonetti	Torelli
Serra Francesco	Martinengo
Balbi Senarega	Centofanti
De Gregorio	Araldi
Stara	Cibrario
Nazari	Linati
Tanari	Mosca
Fanti	Bevilacqua
Spinola	Jacquemond
Manno	Gallina
Colonna Andrea	

UFFIZIO III.

Castelli Edoardo	Di S. Giuliano
Prulente	Sisto-Pintor
Lauzi	Di-Fondi
Di S. Marzano	Ferretti
Doria	Gonnet
Capponi	Gianotti
Di Campello	Pinelli
De Gasparis	De Foresta
Saltuico	Roncalli Vincenzo
Cesaro	Avesa
D'Alitto	Monti
Colla	Piraino
D'Angennes	Capriolo
Massa Saluzza	Guardabassi
Di Colobiano	Bonelli
Montezemolo	Carbonieri
Di Bovino	Borromeo
Coppi	Bolmida
Varano	Gioia
Sforza	Gasoino
Di Castagnetto	Di Breme
Giovannola	Taverna
Scacchi	

UFFIZIO IV.

Durando Giovanni	Arese
Simonetti	Serra Domenico
Borghesi	Pallavicino Mossi
Della Bruca	Di Laconi
Piazzoni	Canozzi
Villamarina	Torremuzza
Pastore	Menabrea
Regis	Arnolfo
D'Adda	Perro
Pepoli	Cotta
Puccioni	Riva
Giorgini	Ghignini
Dalla Valle	Strozzi
Del Giudice	Cataldi
Cambry Digny	Gagliardi
De Sonnaz	Di Pollone
Oldofredi	Di Revel
Cantu	Di Callabiana
Alfieri	Quarelli
Della Rovere	Benintendi
Galvagno	Poggi
Arrivabene	Corsi

UFFIZIO V.

De Saugot	Pallavicino-Trivulzio
Bellelli	Matteucci
Ricotti	Salmour
Pandolfina	Tornelli

Gamba	Pasolini
Lecchi	Paleocapa
Di Vesme	Ridolfi
Della Marmora	Sella
Amari Prof.	Audiffredi
Di S. Cataldo	Balbi Piovera
Sauli Ludovico	Di Pamparato
Vacca	Di Nociglia
Pareto	Maazoni
Notta	Serra Orso
Acquaviva	Conelli
Chigi	Pernati
Sappa	Nigra
Piria	D'Azeglio Massimo
Plana	Fenzi
Niutta	Ambrosetti
Panizza	Spada
Moria	Malvezzi

(Durante l'estrazione, al nome del Senatore Malaspina il Senatore Audiffredi osserva essera nota la morte del medesimo).

Presidente. Il Senato non può tener conto degli avvisi che gli sono dati indirettamente in queste circostanze. Finora non è giunto alla Presidenza di questa Camera veruna notizia ufficiale nè per parte della famiglia del marchese Malaspina, nè per parte del Governo, che noi abbiamo perduto questo nostro Collega, e quindi il Senato deve comprenderne il nome nella estrazione degli Uffici.

L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione del progetto di legge per le pensioni degli impiegati civili ma teno che il Senato non sia in numero.

In seguito ai calcoli fatti oggi, il numero legale deve essere di 98. Perciò si procederà all'appello nominale.

Invito il Senato a radunarsi domani al tocco per la costituzione degli uffici e per l'esame del progetto di legge per l'estensione agli ufficiali del già esercito borbonico di alcuni benefici relativi alle giubilazioni, in seguito si farà luogo alla conferenza privata per determinare il modo di esaminare preliminarmente e quindi quello di discutere il progetto di legge relativo alla ma-

rina mercantile presentato quest'oggi dal signor Ministro dei Lavori Pubblici. Poi alle due vi sarà adunanza pubblica per la discussione del progetto di legge che era già oggi all'ordine del giorno.

Se non ci è osservazione in contrario s'intenderà l'ordine del giorno di domani fissato nella conformità che ebbi l'onore di dire al Senato.

I signori segretari mi riferiscono che il risultato dell'enumerazione da essi fatta dei presenti non darebbe che il numero di 89 Senatori; resta quindi avverato che non siamo in numero, essendo, come dissi, 98 il numero legale. Si procederà in conseguenza all'appello nominale ed i nomi degli assenti saranno iscritti domani nel Giornale Ufficiale.

(Il senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultano mancanti i seguenti Senatori:

Acquaviva — Ambrosetti — Arese — Avossa — Balbi-Piovera — Balbi-Senarega — Bellelli — Bevilacqua — Bolmida — Bona — Bonelli — Borghesi — Borromeo — Cadorna — Cambray-Digny — Camozzi — Capocci — Capone — Capriolo — Carbonieri — Carradori — Casati — Castelli Michelangelo — Cataldi — Caveri — Centofanti — Chigi — Colonna Andrea — Colonna Giacobino — Correale — D'Azeglio M. — Deferrari duca di Galliera — De Gasparis — De Gori — De Gregorio — Del Giudice — Della Bruca — Della Verdura — De Monte — De Sauget — Di Campello — Di Fondi — Di S. Giuliano — Doria — Fenzi — Ferrigui — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Galvagno — Genoio — Ghigliini — Giorgini — Giovanola — Guardabassi — Guevara — Lambruschini — Lella — Linati — Malvezzi — Mameli — Nauna — Maazoni — Montanari — Monti — Mossotti — Natoli — Nazari — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini Ignazio — Pallavicini Trivulzio — Pamparato — Pandolfina — Pareto — Popoli — Pirano — Piria — Pizzardi — Prudente — Puccioni — Ridolfi — Roncalli Vincenzo — Sagarriga — Saluzzo — San Marzano — Sauli Francesco — Scacchi — Sella — Sforza — Simonetti — Strongoli — Strozzi — Tornielli — Torremuzza — Trigona — Varano.

La seduta è sciolta (oro 4 1/4).

CLXXXIII.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Relazione sui titoli dei senatori Torrigiani, Longo, Martili, Mariani* — *Giuramento del Senatore Torrigiani* — *Omaggio* — *Annunzio della morte del senatore Malaspina* — *Comunicazione del Presidente della Corte dei Conti* — *Annunzio del ricevimento della Deputazione del Senato fatto da S. M. il primo di dell'anno* — *Lettura del Decreto Reale con cui si nomina il commendatore Ajostino Magliani, segretario generale della Corte dei conti, a commissario per sostenere dinanzi al Parlamento Nazionale la discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili* — *Discussione generale del progetto per le pensioni degli impiegati civili* — *Appunti alla legge del Senatore Audiffredi* — *Discorso del Senatore Pulrocchia in appoggio di una petizione degli impiegati della Giunta del censimento di Milano* — *Considerazioni dei Senatori Lauzi e Vacca in risposta al Senatore Audiffredi* — *Proposta del Senatore Revel* — *Replia del Senatore Audiffredi* — *Discorso del Ministro delle Finanze* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Jacquemoud sulla proposta Revel* — *Risposta del Senatore Revel* — *Osservazioni del Senatore di San Martino* — *Spiegazioni del Senatore Duchoqué* — *Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, degli esteri, di grazia e giustizia, della guerra, dell'istruzione pubblica, dell'interno ed il Commissario Regio commendatore Magliani.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si darà conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario D'Adda legge le lettere dei senatori Rodolfo Varano, Imperiali, De Gregorio Camozzi, e Degiannis colle quali i tre primi per affari di famiglia, il quarto per ragioni d'ufficio, e l'ultimo per motivi di salute chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

RELAZIONE
SUI TITOLI D'AMMISSIONE
DI QUATTRO NUOVI SENATORI.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué per la relazione sui titoli a Senatore del marchese Torrigiani.

Senatore Duchoqué, relatore. Con R. Decreto del 16 novembre del decorso anno 1862 è stato nominato Senatore il marchese Carlo Torrigiani.

Essendosi fatto constare che egli ha l'età richiesta e

cho da oltre tre anni ha pagato per imposizioni dirette in ragione dei suoi beni la somma superiore d'annue lire 3000, e che per questo è compreso nella categoria 21, articolo 33 dello Statuto, ho l'onore in nome del primo Ufficio di proporvi la convalidazione della nomina a Senatore d'un cittadino così benemerito come è nella stima di tutti il marchese Carlo Torrigiani.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva voglia sorgere.

(Approvato).

La parola è al Senatore Irelli per la relazione sui titoli a Senatore del signor Longo.

Senatore Irelli, relatore. Con Reale Decreto del 30 novembre 1862 il nobile Francesco Longo veniva elevato alla dignità di Senatore del Regno, e veniva considerato come appartenente alla categoria 21.

Dal certificato di nascita risulta che la sua età sia quella voluta della legge, perchè nato il primo gennaio 1802.

Dagli altri certificati anche legali risulta che egli paghi da oltre tre anni un censo molto superiore a quello richiesto.

Quindi si propone la convalidazione della nomina a Senatore del nobile Francesco Longo.

Presidente. Pongo ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva sorga.

(Approvato).

La parola è al Senatore Riva per la relazione sui titoli a Senatore del signor conte Marsili.

Senatore Riva, *relatore*. Con Decreto Reale in data del 16 scorso novembre venne nominato Senatore del Regno il conte Carlo Marsili da Bologna.

Nato nel 1805, ha raggiunto l'età richiesta per tale carica, e risultando dai documenti prodotti come da più di un triennio egli paghi un'imposta diretta di oltre L. 3000 annue, l'Ufficio quarto ravvisandolo compreso nella categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto vi propone per organo mio la convalidazione della sua nomina a Senatore.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo presente il sig. marchese Torrigiani si farà luogo alla prestazione del giuramento. Prego i signori Senatori Duchoqué ed Orso Serra di introdurlo nell'aula.

(Introdotta nell'aula il Senatore Torrigiani presta giuramento nella formula consueta.)

Do atto al sig. marchese Torrigiani del prestato giuramento, lo proclamano Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è al Senatore Jacquemoud per la relazione dei titoli a Senatore del cavaliere Marliani.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Con Decreto Reale del 30 novembre ultimo S. M. nominava Senatore del Regno il signor cavaliere Emanuele Marliani, deputato al Parlamento nazionale.

È risultato al primo Ufficio che il cavaliere e commendatore Marliani fu eletto Deputato a tre legislature, cioè all'assemblea delle Romagne, la quale ebbe l'alta ventura di proclamare l'annessione di quelle provincie al Regno costituzionale della Casa di Savoia, e successivamente alle legislature del 1860 e 1861 nel Parlamento nazionale; quindi si trova compreso nella categoria 3 dell'art. 33 dello Statuto.

L'Ufficio non credette di occuparsi degli altri titoli che il cavaliere Marliani potrebbe invocar, nemmeno di quelli del censo, di cui nella categoria 21 dell'articolo medesimo.

Per queste considerazioni ho l'onore di proporvi d'approvare la nomina del cav. Emanuele Marliani, ammettendolo a sede e voto nel Senato.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

Il commendatore Salvatore Fenicia fa omaggio al Senato di due suoi scritti intitolati: *Il sogno e la morte del Duca d'Enghien*. (Tragedia)

Il Senatore Ricci scrive in data 23 gennaio:

« Eccellenza,

« Per incarico ricevuto da' Ill. ma signora marchesa Teresa Malaspina, ho l'onore di far parte a Vostra Eccellenza, della morte del marchese Luigi Malaspina Senatore del Regno suo consorte, avvenuta in Bobbio nel giorno 24 corrente alle ore otto della sera.

« Persuaso che l'E. V. al pari di me e di tutti i suoi colleghi in Senato, sarà dolente di questa nuova perdita che facciamo, mi prego di rinnovarle i sensi della più alta considerazione con cui ho l'onore di essere, ecc. »

Sicuramente tutti i senatori con me compiangeranno la perdita di questo nostro collega, il quale colla sua assiduità al Senato dimostrava di essere concio e persuaso dell'importanza di questa funzione, e coll'opere del suo patriottismo si era acquistato bella fama sino dai primi giorni della guerra della nostra indipendenza.

Il signor Presidente della Corte dei conti scrive all'ufficio di presidenza in data 28 corrente:

« Il sottoscritto Presidente ha l'onore di comunicare a termini dell'art. 18 della legge 14 agosto 1862, numero 800, all'onorevole ufficio di presidenza del Senato del Regno l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva fino a tutto il mese di settembre 1862 dalla cessata Corte dei conti subalpina, e dal mese di ottobre a tutto dicembre dello stesso anno dalla Corte dei conti del Regno.

« Sono uniti all'elenco i documenti e le deliberazioni relative.

« Il Presidente

« Colla. »

« Sa il Senato che ciò è in adempimento del precitato articolo concepito in questi termini:

Art. 18.

« La Corte in gennaio d'ogni anno comunica agli uffici di presidenza del Senato e della Camera dei Deputati l'elenco delle registrazioni eseguite con riserva accompagnato dalle deliberazioni relative. »

Prima di aprire la discussione sul progetto di legge portato all'ordine del giorno, debbo informare il Senato che il primo giorno dell'anno l'Ufficio di Presidenza si recò a compiere S. M. ed a esprimerle i voti ed auguri sinceri e fervidi che forma il Senato del Regno per la sua felicità.

Non si potè in tale circostanza fare il sorteggio per comporre la deputazione perchè eravamo in tempo di proroga, e quindi compii a questo dovere l'Ufficio di Presidenza. S. M. si degnò accogliere i nostri voti ed i nostri auguri colla consueta sua benignità, ed esternò la sua soddisfazione per lo zelo costante dimostrato dal Senato nel disimpegno delle sue incumbenze e la sua fiducia che l'attivo concorso di questo ramo del Parlamento possa essere di vero bene al Re ed alla Patria.

Si dà lettura del reale decreto di nomina a Commissario regio del Comm. Magliani per sostenere la discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

(Il Senatore Segretario Cibrario legge:

VITTORIO EMANUELE II,

per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia.

Sulla proposta del Ministro delle finanze.

Abbiamo nominato e nominiamo il commendatore

Agostino Magliani segretario generale della Corte de conti a postro Commissario per sostenere dinanzi al Parlamento nazionale la discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Il Ministro delle finanze è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Torino, addì 29 gennaio 1863.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI
(V. atti del Senato N. 213).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge per le pensioni agli impiegati civili.

Conformemente a quanto si è fatto in altre occasioni, io credo, che il Senato vorrà dispensarsi dalla lettura dell'intero progetto di legge.

Se non c'è osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Intende parlare sulla discussione generale?

Senatore Paleocapa. Precisamente.

Presidente. In tal caso il Senatore Audiffredi è iscritto per primo; dopo di lui avrà la parola il Senatore Paleocapa.

Il Senatore Audiffredi ha la parola.

Senatore Audiffredi. Non abuserò della pazienza del Senato dilungandomi in questa discussione; accennerò soltanto a poche considerazioni generali, che mi sembrano d'alta importanza nelle circostanze gravi in cui trovansi le nostre finanze.

Voi sapete, o signori, quanto sia aggravato il bilancio dello Stato, il grande disavanzo che si presenta per equiparare le spese colle entrate: epperò, stretto dovere ci incombe di sorvegliare perchè la più stretta economia presieda alle spese.

Tutte le leggi hanno un'opportunità, e l'opportunità della presente relativa alla pensione degli impiegati civili, io credo sia altamente dimostrata, come ben venne riconosciuta dall'Ufficio Centrale, il quale entrò nel saggio divicamento di proporre alcune restrizioni al progetto ministeriale.

Io però, altamente penetrato d'un interesse maggiore, che è quello di tutelare gli interessi generali, non credo, che queste restrizioni siano ancora sufficienti.

Noi vediamo che un'affluenza straordinaria si verifica ogni giorno nei ministeri per cercare impieghi, vediamo che molte persone furono collocate senza le qualità richieste per adempiere all'ufficio loro; vediamo un numero considerevole di vecchi impiegati che per aver fatto parte di un altro governo ed avendo poca simpatia, o meglio propensione per il presente reggime, hanno bisogno di una speciale sorveglianza. Vediamo infine nelle provincie meridionali, per esempio, una quantità straordinaria d'impiegati che non è paragona-

bile col numero di quelli che sono impiegati in queste provincie.

La Camera de' conti è chiamata a sorvegliare e liquidare le pensioni, ma malgrado di essa vediamo pur troppo che ad ogni cambiamento di Ministero, seguono traslocamenti che a mio giudizio sono poco giustificabili nell'interesse delle finanze.

Io credo quindi necessario, anzi indispensabile un freno a questo riguardo, perchè veggio esservi la cifra di 31 milioni 340 e più mila lire a cui sommano le pensioni accordate dallo Stato; questa cifra merita ben sicuramente di essere riveduta, di essere analizzata dalle persone che sorvegliano la distribuzione del pubblico danaro.

Io non so vedere perchè una Commissione della Camera dei Deputati o una Commissione del Senato non siano incaricate di rivedere queste liste nelle quali sono persuaso, troveranno materia per farvi vistose correzioni.

Nè è soltanto l'ordinamento delle pensioni per l'avvenire che bisogna aver in mira, ma lo spoglio generale degli impiegati in tutti, e lo spoglio di quelli che sono adatti agli uffici. Si vuole una restrizione alla burocrazia che ci invade.

Che sia necessaria una pensione a chi ha servito lo Stato, nessuno lo contesta, ma la giustizia di questa legge è relativa agli impieghi. Chi ha maggior diritto a pensione sono le persone che nel servizio dello Stato hanno esposto la loro vita, come i militari, i sorveglianti e macchinisti delle strade ferrate, ed altri impiegati di tal genere; ma l'impiegato che tranquillamente adempie al suo ufficio seduto al suo scanno, che non ha mai esposto la sua vita...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Audiffredi, (continuando)... costui, ebbe costantemente dal Governo una posizione agiata; io credo perciò che egli abbia il dovere di continuare nel suo ufficio il più lungamente che sia possibile.

L'obbligo di servire lo Stato l'abbiamo tutti, ciascuno sa che l'obbligo più grave è quello della coscrizione, e noi vediamo le povere genti che non hanno altro da dare allo Stato, offrire la propria persona concorrendo così alla difesa dello Stato. Egli è perciò che questo diritto così spesso ripetuto alla pensione, credo debba essere relativo alle circostanze finanziarie in cui versiamo.

Quando l'erario era florido poteva spendere; quando i fondi pubblici erano al 100, 120, una larga tariffa delle giubilazioni poteva compensare chi serviva lo Stato; ma nelle presenti emergenze sono necessarie delle restrizioni.

Qual è il danno di una legge troppo larga?

Il danno di una legge troppo larga è quello di privarvi dei servizi di un impiegato che ha studiato, che ha servito con zelo, che è riconosciuto capace dai suoi superiori, che è esperto in quello che ha da fare: quando si toglie un impiegato dal suo ufficio si rende

un cattivo servizio allo Stato, oltre che gli si impone un aggravio.

Noi ci imbattiamo tutti i giorni in conoscenti, in amici che godono pensioni di 3, 4 mila lire, senza aver mai esposto la loro vita, e che forse godranno delle medesime per un 20 o 30 anni. Questa è cosa, a senso mio, che ripugna.

Noi abbiamo bisogno di rinforzarci nel principio del lavoro utile, e non più credere oramai che lo Stato debba dare pensioni a tutti quelli che hanno idoneità a servire.

Se vogliamo essere una nazione potente abbiamo bisogno d'imparare a lavorare, e non sempre servire lo Stato, bisogna servire nell'industria privata.

Che cosa è l'industria italiana? Che cosa è l'agricoltura italiana?

Risa è in uno stato talmente infimo che mi fa vergogna il dirlo. Noi non abbiamo figurato brillantemente all'esposizione di Londra, nè a quella di Parigi; se vogliamo diventare una nazione potente, lo ripeto, abbiamo bisogno d'imparare a lavorare; ed insegnare a tutti a lavorare.

Dopo queste osservazioni generali, il Senato ha sentito qual è il mio pensiero.

Nella legge, all'art. 4 è detto, che hanno diritto di conseguire pensione gli impiegati che hanno compiuti quaranta anni di servizio.

Io credo, che vi sono impiegati che hanno servito lo Stato per 47 anni, ancora capaci di continuare questo servizio; così che questa cifra di 40 anni non è, a mio avviso; il *non plus ultra*: il diritto alla giubilazione, mi pare che potrebbe essere prorogato almeno di 5 anni, portarlo cioè a 45 anni.

Vedo che l'età massima per il diritto alla pensione è portata a 65 anni; io vedo in quest'assemblea messa un numero d'impiegati, e dei migliori, personaggi copiosi per sapere amministrativo, i quali hanno oltre i 70 anni; perciò noi possiamo prolungare anche quest'età, da 65 a 70.

Io do termine alle mie parole, riservandomi a fare in seguito quelle proposte che crederò opportune nella discussione dei singoli articoli.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Leggendo la relazione dell'Ufficio Centrale sulla legge che entra in discussione, avete riconosciuto, Signori, che l'Ufficio Centrale, ha fatto un breve cenno di una petizione stata presentata al Senato dagli impiegati tecnici della Giunta del censimento, i quali chiedono che sia fatta ragione ai tituli giusti che hanno per ottenere pensione dopo d'aver svolto quel luogo lasso di tempo che ad ottenerla è richiesto secondo la legge che si discute per tutti gli altri impiegati degli altri rami d'amministrazione.

Questi impiegati tecnici sono ispettori censuari, commissari, aggiunti estimatori, ingegneri periti....

Presidente. Scusi se l'interrompo signor Senatore, ma intenderebbe di proporre un'aggiunta alla legge?

Senatore Paleocapa. L'aggiunta la proporrò...

Presidente. Allora sarebbe d'uopo aspettare quando saremo alla discussione degli articoli.

Ors siamo nella discussione generale. Lascio a lei l'apprezzare questa circostanza.

Senatore Paleocapa. Adesso farò notare al signor Presidente perchè mi pareva ragionevole che io ne parlassi ora.

Io intendo adesso di far conoscere i titoli che hanno i reclamanti alla pensione, e di dimostrare che in tutto il corso della legge, che non vado esaminando articolo per articolo perchè siamo nella discussione generale, non c'è alcun provvedimento per essi, per concludere che un provvedimento speciale è necessario.

Quando poi la discussione sarà portata a quell'articolo, al quale credo che debba essere fatta un'aggiunta, allora proporrò la modificazione che io vorrei fosse adottata.

Mi pare che in tal modo si procederebbe forse più speditamente che non interrompendo la discussione, per esporre i motivi per cui credo che quella petizione meriti di essere esaudita al momento stesso della discussione dell'articolo in cui credo debba essere posta; tanto più che potrebbe intanto avvenire che nel corso della discussione si facessero modificazioni tali che non consentirebbero più di fare quella modificazione che io volevo fare o almeno di farla in quel modo che io aveva divisato di farla.

Io dunque amerai di esporre i motivi per cui credo che quella petizione meriti di essere esaudita.

Ripeterò dunque quello che avevo incominciato a dire e compierò il mio discorso:

Avrete riconosciuto, o signori Senatori, dalla lettura dell'elaborata e dotta relazione dell'Ufficio Centrale, che vi è fatto un cenno superficiale di una petizione presentata dagli ingegneri e periti che col nome d'ispettori, commissari ed aggiunti censuari erano addetti alla suprema Giunta del censo residente in Milano, per le operazioni tecniche.

Con questa petizione essi chiedono di essere equiparati agli altri impiegati dello Stato per ciò che riguarda il diritto alle pensioni.

L'Ufficio centrale propone di rimandare questa petizione al Ministero perchè riconosca se, come si voleva opinare l'Ufficio Centrale medesimo, essi non sieno per avventura contemplati nel caso eccezionale di cui tratta l'articolo 42 dello schema di legge presentato dal Ministero stesso.

Se questa petizione fosse ora per la prima volta presentata al Senato, ben si potrebbe ammettere il proposto rinvio purchè intanto si sospendesse di scrivere una legge colla quale mi sarà facile dimostrare, sarà tolta ai petenti ogni speranza di essere esauditi.

Ma ciò non è. Chi avesse tenuto dietro accuratamente a codesta questione avrebbe riconosciuto che la stessa petizione molto più diffusa fu presentata alla Camera dei Deputati, e che da una diligentissima Re-

lazione della Commissione delle petizioni, e dopo una lunga e minuta discussione la Camera aveva riconosciuto tale essere la giustizia della domanda e i titoli allegati, che rinviandola fin d'allora al Ministero delle finanze la raccomandò perchè esso provvedesse non solo, se aveva potere di farlo, ma perchè in caso diverso promovesse una disposizione legislativa. Ed il Presidente del Consiglio non meno che il Ministro delle Finanze dichiararono accogliere in questo senso il rinvio.

Nè io posso darmi a credere che i signori Ministri, sia dell'antecedente, sia dell'attuale Gabinetto, non abbiano voluto farsene carico; perchè io spero potere dimostrare che gli argomenti a cui si appoggiava la petizione degli operatori tecnici della Giunta del censimento e gli allegati di cui la avevano corredata presentandola alla Camera sono di tanta evidenza, che rende impossibile a chi amministra giustizia che non vi faccia ragione.

Io credo invece che il Ministero abbia inteso avervi fatta questa ragione colla disposizione dell'articolo 6, che forse tal quale fu proposto od al più con qualche chiarimento avrebbe bastato. Ma come ora venne modificato dall'Ufficio Centrale, esso manca affatto all'intento, e lo proverò a suo tempo, e proverò non meno che è assolutamente inammissibile che al caso degli impiegati tecnici della Giunta del censimento si possa applicare la disposizione del sovracitato art. 42.

Che cosa avverrà dunque, o Signori, se sarà sancita la legge che vi si propone, e voi non avrete fatto altro che mandare nuovamente la petizione al Ministero perchè esamini se il caso sia nella stessa legge contemplato? Il Ministero riconoscerà evidentemente che contemplato non è; e la legge essendo sancita, le speranze di uomini che consumarono la loro vita in un continuo pubblico servizio e che sotto il Governo austriaco erano ormai fatti certi di non aver rifiuto alle domande di pensione che avessero fatte, sarebbero ora vanite, ed essi si troverebbero gettati sul lastrico dopo 25, 30, 35 e forse più anni di durata dei loro servigi, conseguenza di cui ognuno vedrà facilmente la ingiustizia gravissima e la non men grave inconvenienza politica.

Ma per ben chiarire come avvenga che questi impiegati si trovino in una posizione anormale benchè abbiano così lunghi e continui servigi, come per di più avvenga che il Governo austriaco accordasse loro la pensione ogni qualvolta se ne presentava il caso, e possano essi ora temere di vedersela rifiutata da questa legge, mi permetta il Senato che io esponga le condizioni speciali di quel ramo di servizio di cui si tratta. L'essere io stato per otto interi anni addetto alla suprema Giunta centrale del censimento mi mette in grado di dare sicure e giuste informazioni.

Sotto il Governo del primo regno italico di Napoleone il Grande si stabilì, fino dal 1807, di estendere il censimento regolare a tutte le provincie che non erano anteriormente state censite regolarmente come l'antica

Lombardia e l'antico Ducato di Mantova. Questa grande operazione era affidata allora alla Direzione generale del censo residente nella capitale di Milano, la quale assumeva ingegneri e periti man mano che andavano estendendo i lavori sia di misura sia primordiali di perizia che ne erano inseparabili. I lavori della misura erano avanzatissimi, quando, sopravvenuta la guerra, essi furono interrotti, ma non cessarono mai affatto nemmeno negli anni 1813-14, e gli operatori tecnici seguirono sempre in ufficio.

Nel 1817 il Governo austriaco cominciò ad occuparsi delle disposizioni necessarie per riprendere con maggior vigore la bell'opera in tutto il Regno Lombardo-Veneto come era allora costituito. Ed era tanto più naturale che lo facesse quanto che si trattava di continuare come ho detto la grande e bell'opera che aveva fatto l'onore del regno di Maria Teresa e di Giuseppe II, cioè il censimento milanese e mantovano. E nel 1819 si promulgò la Patente Sovrana che vi dava ordinamento definitivo.

Secondo questa patente era istituita una Giunta suprema del censimento di Milano, dicastero superiore che presieduto dal Vicerè non dipendeva nè dal Governo di Milano nè da quello di Venezia, ma aveva sue immediate relazioni coi dicasteri autici di Vienna. La suprema Giunta era composta di consiglieri, di procuratori fiscali e di un collegio d'ingegneri periti che costituiva il Superior Consiglio d'arte della Giunta stessa, ed è di questo che lo feci parte dal 1821 fino al 1830.

La Giunta così costituita era riguardata e trattata come ogni altro dicastero stabile e permanente, e gli impiegati addettivi, sia amministrativi, sia legali, sia membri del Consiglio tecnico, erano in conseguenza graduati e trattati come tutti gli altri impiegati stabili dello Stato.

Alla Giunta poi, che risiedeva, come ho detto, stabilmente in Milano, erano addetti Ispettori censuari, uno per ciascuno dei Circondari in cui era diviso il territorio, Commissari censuari ed Aggiunti, Ingegneri Periti, tutti incaricati di compiere le operazioni di misura e di eseguire le stime. Tutti questi impiegati operatori in campagna avevano regolare decreto di nomina; prestavano giuramento, ed avevano soldo regolato in vero a diurno, ma pagato mensilmente come gli stipendi degli altri impiegati, e naturalmente a carico dello Stato, che faceva eseguire la grande opera. Dirò di più, che quando (se la memoria non mi fallisce) nel 1826 fu approvato il regolamento per la classificazione generale di tutti gli impiegati dello Stato, vi ebbero il loro posto anche gli operatori tecnici del Censo col nome appunto di Ispettori, Commissari ed Aggiunti.

L'essere poi fissato il soldo originariamente a diurno ha dipenduto oltrechè dalla posizione diversa e dal diverso trattamento che si voleva loro assegnare quando operavano in campagna o quando rientrati negli uffici centrali delle provincie operavano al tavolo, ha dipenduto (dirò) anche da ciò che quando nel 1819 la Patente Sovrana dava ordinamento stabile alla formazione

del nuovo Censimento, era ben lungi dal supporre che le operazioni dovessero durare quasi un mezzo secolo, come infatti durarono quando si prendano le mosse dal 1807 in cui erano incominciate. Si sapeva allora le operazioni geodetiche di misura in molte provincie essere compiute, dovunque avanzatissime e presso al termine, e si teneva per fermo che in dieci o dodici anni al più tutte le operazioni, in campagna, tanto di misura quanto di stima, sarebbero state compiute, e che quindi gli operatori avrebbero potuto esser licenziati prima di avere acquistato diritto a pensione secondo i regolamenti generali, e che sarebbe stato sufficiente conservare la Giunta Suprema con tutti gli uffici anche tecnici ad essa addetti per dare la definitiva sanzione a tutte le operazioni e compiere ogni parte dell'opera del Censimento.

Ma le previsioni di allora fallirono di gran lunga, specialmente per ciò che si riferisce alle stime dei terreni. Era venuta la fine del 1825, e non solo, rispetto a queste stime, non erasi ancor fatto nulla di positivo nemmeno nelle provincie in cui la misura era da tempo compiuta, ma non si erano nemmeno potute fissare le norme che servir dovevano di base alle perizie, nè le istruzioni da darsi agli Ispettori e Commissari; i quali intanto non potevano far altro, rispetto alle stime, che andar raccogliendo notizie vaghe le quali a poco valsero in seguito. I contrasti e i dissensi di opinioni fra la Giunta di Milano e il Dicastero Aulico si complicavano sempre più, di guisa che alla fine del detto anno furono mandati in missione a Vienna presso la Commissione Aulica del Censo due impiegati superiori della Giunta, uno dei quali per la parte tecnica fui io.

La missione durò fino al 1828, e nel frattempo, dopo nuove e continuate discussioni, la Giunta propose tutte le istruzioni che credeva necessarie per compiere le stime secondo le quali presagiva che le operazioni principali sarebbero state compiute, se la memoria non mi fallisse, nel 1835.

Ma era troppo facile riconoscere, e la Commissione Aulica dovette convincersene, che il compimento delle dette operazioni sarebbe andato ben più in lungo, attesa la complicazione grandissima del sistema adottato che si diceva essere la continuazione di quello dell'antico Censo milanese, ed era in sostanza, non mi periterò a dirlo, affatto diverso.

E la esperienza lo mostrò in fatto, poichè nelle provincie venete non credo fossero compiute le operazioni nemmeno nel 1850. E in Lombardia durano ancora in servizio impiegati tecnici addetti alla Giunta che hanno 30, 35 e fin 40 anni e più di servizio. Ond'è che quando questa condizione di cose si fece palese, il Governo Austriaco non si rifiutò mai a concedere, caso per caso in via di grazia, pensioni a coloro che avevano servigi così lunghi che le avrebbero meritate in qualunque altro ramo di pubblica amministrazione avessero servito. E non solo ciò si fece prima del 1848, ma exaquo dopo gli eventi di quella epoca, quando gli Au-

striaci riconquistarono le provincie del Lombardo Veneto come è stato provato evidentemente dai documenti presentati colla petizione alla Camera dei Deputati.

Sotto il Governo austriaco così potevasi procedere; perchè innanzi tutto non era vietato al poter Sovrano di concedere pensioni di grazia, come è ora vietato dal nostro Statuto; e perchè si può ben dire che queste grazie, convertite in consuetudine, erano diventate un sicuro diritto.

Ma se ora che si sta per sancire una legge definitiva per le pensioni che farà parte inalterabile della nostra legislazione, e sotto l'impero dello Statuto che vieta le pensioni di grazia sovrana o governativa, se ora, dico, respingete le giustissime domande degli Ispettori e Commissari della Giunta, non è egli evidente che ne verrà la conseguenza che ho detto: che saranno cioè gettate sul lastrico una trentina di famiglie (che credo di più non siano) le quali se avesse durato il Governo austriaco sarebbero state secondo il sistema allora vigente provvedute, perchè i loro capi hanno 25, 30, 35 e più anni di servizio, come lo prova, pur troppo, il ricordare che alcuni servirono contemporaneamente con me che entrai in servizio della Giunta or sono quarantadue anni?

Lo ripeto, Signori, considerate quanta, non solo durezza, ma vera ingiustizia vi sarebbe in ciò e quanto ciò sarebbe impolitico! Io non sono certamente fra quelli che si danno a credere che ad un Governo convenga spreocar danari senza motivi giusti o senza vera utilità dello Stato onde acquistare un'effimera popolarità. Ma credo, e spero che con me consentirete, o Signori, che non conviene nemmeno, onde ottenere qualche povera economia, far cose contrarie alla più evidente equità ed esacerbando gli animi renderli meno affezionati al Governo.

Per le quali cose io ho piena confidenza che approverete una proposizione che verrò facendovi quando si discuterà l'articolo 42 della legge; aggiugnendo al quale un semplice alinea, credo si possa provvedere equamente alla giusta domanda senza punto alterare i principii della legge medesima, nè temere che sorgano altre pretese meno giuste e meno fondate di quelle degli operatori tecnici della Giunta del Censimento.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Signori Senatori. Se avessi potuto esitare a trattenere il Senato con alcune mie osservazioni, da tale esitazione io dovevo uscire quando il nostro collega Audiffredi ha considerato la presente legge da un punto di vista dal quale io sono agli antipodi.

Se egli ravvisa non sufficienti le restrizioni portate dalla legge, quale fu presentata dal Ministero: ed accresciute in qualche parte dall'Ufficio Centrale, io le ravviso eccessive anche nel progetto stesso presentato dal Ministero.

Io ho trovato nella relazione del Ministero e nella relazione stessa dell'Ufficio Centrale posta a fondamento

di questa legge questa dichiarazione, che non è un dono, che non è una liberalità quella che fa il Governo agli impiegati coll' accordare loro una pensione, ma che è una giusta retribuzione del loro servigi, e che è fondamento, si direbbe, dell'organamento generale dello Stato, di una buona amministrazione, l'assicurare la sorte degli impiegati negli ultimi anni della loro vita, nelle eventualità delle malattie, non che sulla sorte delle loro famiglie, l'assicurare cioè la sorte di cittadini valenti, atti a servire utilmente lo Stato i quali si sobbarcano alla lunga, difficile, penosa carriera dell'impiegato.

Ma non ho poi trovato, che a questa dichiarazione fondamentale corrispondessero perfettamente le disposizioni della legge.

Non creda il Senato che io voglia venire adesso ad esporre in lungo ed in largo le mie idee su questo argomento. Io ho un punto di partenza al quale mi appoggio, e dal quale non mi discosterò, il che abbrevierà moltissimo il mio dire.

La legge, che fu presentata si direbbe basata in generale su quella che venne approvata, come progetto di legge, dalla Commissione legislativa, che nel 1860 e parte del 1861 fu chiamata appunto a preparare diversi progetti di legge sui diversi rami della pubblica amministrazione.

Ed in quella Commissione, nella quale io era infimo fra tanto senno, certamente si accoglievano persone competentissime sia per l'alta posizione, essendovi parecchi consiglieri di Stato, sia per la posizione speciale delle persone stesse che dalle diverse parti dell'Italia erano state chiamate appunto perchè portando i lumi e direi anche le consuetudini delle diverse provincie italiane, tutti concorressero a fare una legge che il buono prendesse in tutte le parti dove si fosse trovato.

Dunque io dichiaro, che la mia intenzione nel corso della discussione della legge sarà di proporre al Senato, mediante emendamenti, che si riduca, in quella parte che riguarda il numero degli anni, per la capacità ad avere la pensione, e la misura stessa della pensione a quei termini che erano stati proposti nel progetto di legge redatto dalla Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato. E spero, che alle proposte redatte in questi termini troverò qualche appoggio. Lo troverò, credo, nel Ministero alla cui presidenza vedo preposto chi come Ministro radunò la Commissione legislativa, ed in cui vedo stare come consiglieri della Corona tre degli illustri membri di quella Commissione. E spero di più. Spero che in vece della mia non autorevole parola, possa, viacendo certa delicatezza, che io onoro, ma non approvo, farsi sentire quella dell'illustre senatore, che fu relatore della Commissione legislativa per la legge in discorso.

Ciò posto pongo fine al mio dire riservandomi nella discussione degli articoli di fare delle proposizioni nel senso da me testè accennato.

Presidente. La parola è al senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Non è mio intendimento di entrare nella discussione generale del progetto che attualmente è sottoposto al Senato, ma solo di presentare qualche considerazione preliminare per ottenere, io credo, l'intento che contribuirebbe molto alla discussione della legge ossia alla economia della medesima.

Noi vediamo che la legge determina il modo di liquidare le pensioni di riposo sulla base degli anni di servizio e sulla base dello stipendio.

Il Senato non vede che per farsi un'idea del valore e della portata di questa legge bisognerebbe in molti casi fare un calcolo, risolvere un problema per stabilire la pensione. Io credo che il lavoro del Senato sarebbe assai facilitato se venissero formati e sottoposti al Senato alcuni esempi e tabelle di pensioni liquidate.

Si potrebbe per esempio prendere un impiegato dell'ordine giudiziario; si sa che ha tanti anni di servizio e lo stipendio di tanto, il risultato della sua giubilazione è il tale: così di un consigliere d'appello, di un direttore generale, di un capo di divisione, nelle varie amministrazioni, nel vario ordine degli impiegati.

Con ciò ci faremo un criterio più sicuro, più netto della portata e delle conseguenze di questa legge. Quindi io mi limito a chiedere al Ministero che faccia formare alcuni esempi di liquidazione di pensioni secondo le basi che vengono proposte, tolti dai vari ordini delle amministrazioni e delle varie categorie delle medesime, a seconda dei vari casi.

Spero che il Ministro non avrà difficoltà di accettare questa mia proposta, perchè non ha altro scopo che quello di mettere sotto gli occhi schiarimenti e risultati pratici.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io mi sarei astenuto per verità dal prender la parola nella discussione generale di questa legge riservandomi taluna osservazione nella discussione de' singoli articoli, ma non potrei lasciar passare senza risposta i gravi appunti che il Senatore Audifredi ha creduto di muovere a questa legge, censurandola di eccessiva larghezza e di generosità soverchia. Questa censura per conto mio non l'accetto, la credo anzi poco opportuna, e mi piace che l'onorevole senatore Laus sia già venuto a conforto delle mie osservazioni.

Io consento che nelle strettezze in cui versa oggi l'azienda pubblica, ogni spendio del pubblico danaro, ogni spesa che non andasse giustificata da imprescindibile necessità o da evidente giustizia, sarebbe più che un errore, una colpa: consento che dove inesorabili necessità impongono sacrifici a tutti, questi sacrifici non si abbiano solo a chiedere al contribuente, ma anche ai pubblici funzionari, ai salariati dallo Stato. Se mi si dicesse pertanto è necessario che vadano assottigliati, ridotti i grossi stipendi, io risponderci, si faccia, sta bene; ma, signori, io credo che il diritto alla pensione di riposo non esprima punto un atto di liberalità del Governo.

In primo luogo dirò, che questo diritto corrisponde già in parte alla ritenzione progressiva che si fa sugli stipendi degli impiegati stessi, corrisponde anzi tutto ad un debito sacro che lo Stato contrae verso quegli impiegati che hanno speso tutta una vita e lunghi servizi a pro dello Stato medesimo. Così la intesero tutti i governi anche i più liberi, a capo di cui l'Inghilterra; così l'intesero tutte le assemblee deliberanti, fra le quali l'assemblea Costituente di Francia del 1790 quando ebbe a discutere la legge sulle pensioni, e solennemente proclamava questo principio. Nè questo è tutto: Noi abbiamo a discutere una legge la quale è destinata a ridurre in una tutte le svariate discipline e legislazioni imperanti nei vari Stati d'Italia; ebbene passando a rassegna queste varie discipline e sistemi legislativi, ci accadrà di incontrarne alcuni ben più larghi e invidiabili al paragone della legge che viene in disamina, e a questo proposito cadrà in acconcio il ricordare le discipline, ed il sistema Napoletano non che il Toscano.

Quale adunque sarà il criterio a seguire?

Convertrà tenere una via mezzana la quale non pieghi di troppo nè al duro e al getto, nè all'eccesso di generosità incompatibile con gl'interessi del pubblico erario, imperocchè se questo criterio si smarrisse io mi penso che si verrebbe ad infrangere e tradire molte aspettative, molte speranze, molti impegni fondati precisamente su quelle promesse, e su quella prospettiva più lieta.

A queste considerazioni io ne aggiungo un'altra: noi ci troviamo in presenza di una situazione straordinaria, imperocchè l'assorbimento e lo spegnimento di tutti i Governi e amministrazioni locali, ha già sovraccaricato l'erario pubblico di un'immensa falange d'impiegati alla cui sorte giustizia vuole che si provvegga.

Io non mi associo punto al giudizio severo che pronunziava testè l'onorevole Senatore Audiffredi....

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Senatore Vacca.... il quale lo dirò francamente facendosi eco di un grido appassionato di riprovazione che incalza i funzionari dei caduti Governi, vorrebbe assolutamente che si molterasse in faocio, che si gettassero via come inutili arnesi.

Io vorrei che si sceverasse il grano dal loglio, io vorrei che i buoni impiegati, gl'impiegati intelligenti ed onesti non si avessero a confondere con i tristi e gli inetti.

So bene che la legge sulle aspettative provvederà alla sorte di costoro, ma egli è certo che non potendosi tutti alloggiare nei pubblici uffizi convertirà pure che una gran parte di essi siano messi a riposo; e questa sarà certamente una posizione forzata e indipendente dal fatto loro.

Si scieglierà dunque questo momento per aggravare la loro sorte con una legge la quale non si attempa opportunamente a queste esigenze straordinarie?

Colla scorta di questi convincenti e di questi prin-

cipii io mi diedi a studiare il disegno di legge presentato dal Ministero e, lo dirò a sua lode, mi è parso che abbia almeno per approssimazione risolto il problema di conciliare gl'interessi del pubblico erario coi riguardi di giustizia sociale e di interesse politico, perchè anche di questo bisogna tenere ben conto; non così potrei dare il mio assentimento a taluni degli emendamenti recati dall'Ufficio Centrale il quale per verità mi pare abbia lesinato un po' troppo sugli'interessi d'una classe infelice e degna dei maggiori riguardi in quanto alle pensioni.

Ma di questo farò soggetto delle mie osservazioni nella discussione degli articoli; per ora mi basterà lo aver presentato al Senato queste idee generali dalle quali io torrò norma nella disamina della legge.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Dirò brevi parole in risposta alle osservazioni fatte dagli onorevoli Senatori Lauzi e Vacca.

Essi hanno creduto ch'io abbia con troppo rigore stigmatizzato la legge sulle pensioni, e che io non abbia ammesso il principio del diritto alle medesime.

Questo diritto assoluto, io non lo ammetto; è una convenzione generosa che il Governo fa cogli impiegati quando li prende; il Governo ha diritto di utilizzarli fintantochè possono servire e solo quando più nol possono, essi acquistano giusto diritto ad essere compensati.

Io ho accennato all'esempio delle persone che espongono la loro vita, come quelle che hanno un vero diritto alla pensione; così, per esempio, l'impiegato militare, ed impiegati d'altro genere, che per l'esercizio del proprio impiego, sono nel caso di vedere mancare il loro stipendio a danno della loro famiglia.

Ma il caso è ben diverso degli impiegati civili.

Io ammetto che una legge debba procedere con una certa generosità, con una certa giustizia, perchè l'impiegato possa avere la sorte assicurata alla sua famiglia in caso ch'esso per circostanze straordinarie venisse privato dei mezzi di continuare il suo impiego.

Ma il rigore di questo diritto si trova molto attenuato, si trova in una categoria molto al disotto di quella del militare.

Io prego dunque che non si voglia dare un'eccessiva interpretazione alle mie parole. — Ho semplicemente osservato che si largheggia molto nelle pensioni, e lo stesso senatore Vacca ha accennato al vero ingombro d'impiegati dell'Italia Meridionale e di altri paesi, ed ha detto come sia necessario fare uno spoglio per vedere quali vogliano essere conservati, quali no.

Io ho detto inoltre che non si deve di troppo questa legge allargare; che si deve porre un freno agli abusi.

Infatti noi vediamo in pratica giubilazioni sproporzionate al servizio reso da certi impiegati; vediamo persone che hanno servito pochi mesi lo Stato, godersi da quattro o cinque anni la loro pensione, e questo, lo dico schiettamente, è uno spreco del pubblico denaro,

è un abuso al quale spero si porterà pronto rimedio.

Non parlerò di persone che in principio di lor carriera erano militari e che furono chiamati ad altri impieghi largamente retribuiti, che godevano cinque o sei mila franchi di stipendio, e che dopo tre o quattro anni hanno ricevuto una giubilazione di tre, di quattro mila franchi, che godranno forse ancora per 40 anni; col quale fatto è evidente che sono 100 o 120 mila lire che lo Stato dà a queste persone: da ciò chiaro appare ogni qual volta si dimette o si giubila un impiegato che può ancora servire, è un vero danno che allo Stato si arreca.

È notisi che questo danno si fa non solo allo Stato, ma sibbene al pubblico servizio, perchè talvolta si toglie un impiegato buono per sostituirvene uno inesperto.

Io insisto dunque perchè si venga alla correzione di questo abuso, correzione che credo tanto più necessaria in quanto che l'educazione nazionale noi la dobbiamo chiedere ad altri principii, al principio di favorire l'industria e l'agricoltura, vere sorgenti della ricchezza, e non all'abuso che il Governo debba dare alimento a tutte le persone che per poco han coperto impieghi.

Noi vediamo i ministeri assediati da postulanti: noi dobbiamo dunque imporre condizioni rigorose di pratica, e non ammettere di sbalzo ad impieghi elevati persone che non abbiano fatto un tirocinio soddisfacente.

Questi abusi io li veggio così generali, così lamentati da tutti, che io ho creduto di rendermi interprete della pubblica opinione colle poche parole da me pronunciate, intorno alle quali, quantunque loro sia stata data una troppo rigorosa interpretazione, io non credo aver nulla a ritrattare.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze.—Quando S. M. mi fece l'onore di chiamarmi al Ministero delle finanze, io trovai che la legge, oggi in discussione dinanzi al Senato, non solo era stata presentata dal Ministero precedente, ma era studiata esandio quasi sino al suo ultimo termine dal vostro Ufficio Centrale. Allora io chiesi a me stesso, se convenisse di profondamente prenderla in esame, o se non fosse più conveniente il fondare casse speciali per le pensioni, mantenute o dalle ritenute degli impiegati o con un sussidio fisso del Governo.

Questo studio però richiedeva molto tempo e meditazioni; ed io era spinto dall'urgenza di altre leggi assai più pressanti, come pure dall'urgenza di unificare le pensioni in tutto il regno d'Italia e di mettere ordine nella varietà grandissima che vi si trovava, imperocchè non meno di sette leggi diverse e con disposizioni talvolta disparatissime vigevano e vigono tuttavia a questo riguardo.

Per tali motivi io mi risolsi di accettare la legge presente tante più volentieri in quanto che l'Ufficio Centrale l'aveva in alcune parti emendata e migliorata.

Dico questo senza pregiudizio di alcune osservazioni

che si faranno a suo tempo sopra taluno degli emendamenti dell'Ufficio Centrale; ma questi emendamenti in generale sono accettati dal Ministero, il quale non ha alcuna difficoltà a convenire che il Senato faccia la sua discussione sopra il progetto emendato dall'Ufficio Centrale.

Ora dirò brevemente alcune cose in risposta agli onorevoli Senatori che hanno parlato nella discussione generale di questa materia.

L'onorevole Senatore Audiffredi ha parlato di un principio molto giusto quale è quello di rivolgere l'attività e previdenza piuttosto alle industrie ed ai commerci, che non al servizio pubblico, ed ha deplorato come il Governo sia assediato da una quantità di postulanti i quali domandano impiego come mezzo di vivere, non come efficace modo di servire la patria.

Io deploro, come egli, questo stato di cose; ma mentre credo che non lo si possa toglier ad un tratto, e che solo il progresso della ricchezza, della moralità e dell'educazione possa condurci ai risultati che egli desidera, è mio avviso per altra parte che le buone leggi, e fra le altre anche questa che oggi trattiamo, possano formare un argomento, se non primario, secondario per giungere al fine che egli desidera.

Quanto agli arbitrii con i quali le pensioni possono essere concesse, io debbo fare una distinzione. Io credo che realmente dagli antichi governi, e anche nei periodi di rivoluzioni che abbiamo attraversato e sotto i governi temporanei che sorsero durante le medesime sianzi date pensioni di grazia; io non voglio affermarlo, perchè non ho presenti i fatti, ma non voglio neppure negarlo: credo però che quanto al Governo presente questo non si sia fatto nè potrebbe farsi, perchè la stessa Corte dei conti, che è guardiana di questa parte come di molte altre del pubblico servizio, lo impedirebbe.

Quanto poi alle Commissioni che l'onorevole senatore Audiffredi nel suo primo discorso ha mostrato di desiderare per rivedere le pensioni, gli farò sapere che ne esistono due, una presso il Ministero dell'Interno, la quale appunto rivede le pensioni di grazia accordate dai cessati governi, e credo che già molte ne abbia tolte: l'altra che riguarda le aspettative, è istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha già molte proceduto nei suoi lavori e con ottimi risultati. Io non saprei in verità comprendere quali altre Commissioni il signor senatore Audiffredi possa desiderare: qualora però egli formulasse le sue proposte in modo più speciale io potrei rispondergli adeguatamente.

L'onorevole senatore Paleocapa ha raccomandato che si abbia speciale riguardo agli impiegati della Giunta del Censimento di Milano, e si è deluso che l'art. 6 del progetto dell'Ufficio Centrale del Senato precisasse più determinatamente coloro ai quali una pensione deve essere retribuita, e così abbia tolto la possibilità d'includere anche quegli impiegati nella interpretazione dell'articolo medesimo quale era stato dal Ministero proposto.

Egli poi ha con la lucidità e la eloquenza che gli è propria mostrato quanti titoli abbiano quelli impiegati alla considerazione del governo.

Io non nego certamente che tali impiegati abbiano resi distinti servigi, nè credo che la questione debba studiarci senza un senso di equità; ma sarei molto lontano dall'ammettere o che si lasciasse un articolo alquanto indeterminato che desse luogo a diversa interpretazione, ovvero che si facessero nella legge medesima delle eccezioni.

Io non posso dimenticare che nelle condizioni stesse degli impiegati delle Giunte del Censimento, o in condizioni assai analoghe trovansi molti altri di varii rami di servizio pubblico nel regno, i quali erano parte di privata e parte di pubblica azienda, e che reclamano oggi provvedimenti. Io non entrero più a lungo su questa materia, bensì dirò che non repugna punto alle mie disposizioni di presentare un provvedimento speciale a questo o all'altro ramo del Parlamento circa questi ed altri impiegati ai quali l'onorevole Paleocapa faceva allusione, ma che non potrei consentire a rinunciare all'art. 6, formulato così precisamente dall'Ufficio Centrale nè a stabilire nella legge presente eccezioni a favore di una categoria sola di questi impiegati.

L'onorevole Senatore Lauzi si è lagnato che il Governo abbia presentato una legge assai diversa e più grave di quella che fu già da tempo preparata da una Commissione, della quale io mi onoro di avere fatto parte; ma io prego l'onorevole Lauzi di considerare che se quella legge era più benigna verso gli impiegati di tutta l'Italia, la condizione degli impiegati rispetto agli stipendi era assai inferiore a quella che oggi prevale: e che si deve avere questo riguardo, che impiegati oggi meglio retribuiti, comechè stretti da una legge più severa sulle pensioni, potranno aver vantaggi, che in quel caso non avrebbero avuto. Oltredichè la strettezza della legge presentata dal mio predecessore mi sembra abbastanza giustificata dalla condizione eccezionale delle nostre finanze, la quale merita che le più rigorose economie sieno fatte in ogni parte del pubblico servizio.

È veramente quando guardiamo nel bilancio la somma enorme, la quale è affetta a questo particolare capitolo delle pensioni, noi non possiamo a meno di rimanerne colpiti.

So bene che ciò si deve in gran parte ai mutamenti che sono succeduti in Italia, e che una delle conseguenze di essi, specialmente quando furono fatti senza violenza, o con riguardo al passato, è appunto questa di coprire uno spazio grande nel Bilancio.

Ma è anche a considerare che noi dobbiamo fin d'ora metterci a tutta possa a portare la più severa economia in ogni parte ed anche in questa; perchè se i contribuenti saranno chiamati a fare grandi sacrifici in favore dell'erario pubblico, questi sacrifici debbono egualmente imporsi a coloro che servono il Governo.

L'onorevole senatore Di Revel finalmente ha doman-

dato che fossero presentate delle tabelle, nelle quali a colpo d'occhio, e con cifre fosse rappresentato il risultato della legge proposta dal Ministero, e delle modificazioni dell'Ufficio Centrale rispetto al destino degli impiegati; e credo anche della legge che era stata elaborata dalla Commissione legislativa.

Mi è sembrato che l'onorevole senatore Di Revel chiedesse una tabella nella quale prendendo alcuni impiegati dei varii gradi si mostrasse secondo questi vari progetti qual ne sarebbe stato il risultato. Non so se sia così....

Senatore Di Revel. Non ho parlato della legge stata preparata da quella Commissione; ma bensì della legge che è in discussione, sia che si prenda conforme alla proposta del Governo, sia a quella dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Riconosco quanto possa essere utile la tabella di cui si tratta, e che farò compilare, spero durante questa discussione, così che il Senato potrà averla sott'occhio, sembrandomi opera di breve momento.

Credo che se non potrà essere presentata domani, lo sarà certo dopo domani. Sarà una tabella che prenderà nei varii rami e nei varii gradi un impiegato e farà vedere quale sarebbe il risultato, secondo l'una o l'altra proposta nel caso di pensione.

Ora non mi resta altro da aggiungere, riferendomi per la discussione parziale di questa legge a quanto sarà per dire l'onorevole Commendatore Magliani, cui Sua Maestà ha dato l'incarico di sostenerla.

Io volevo solo dichiarare come il Governo in massima, e salvo i punti sui quali esprimerà le sue osservazioni, accetti l'opera del vostro Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al sig. relatore dell'Ufficio Centrale. Ella ha già parlato due volte...

Senatore Audiffredi. Io volevo solamente dare la spiegazione che mi è richiesta...

Presidente. Mi è interdetto dal regolamento di ricordarle la parola per la terza volta, eccettuato il caso di un fatto personale.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale a meno che voglia cederla al sig. Senatore Di Revel per uno schiarimento.

Senatore Jacquemoud, relatore. Io prego il signor Senatore Di Revel a volermi dare alcuni schiarimenti sulla tabella che ha dimostrato desiderio d'aver. Nel concetto della legge non vi sono altri elementi, per determinare la pensione che lo stipendio attribuito all'impiegato ed il numero degli anni di servizio; ma non si tratta nè punto nè poco di ricercare se l'impiegato appartenga alla magistratura, all'amministrazione, alle finanze, o a qualsiasi altro ramo di servizio. Quindi, questa sarà una tabella semplicemente aritmetica, che ciascuno può fare da se anche per gli impiegati contemplati nell'articolo 8 ai quali è concesso il

benefizio di alcuni anni di servizio; io domando perciò al signor Senatore Di Revel, se egli voglia qualche cosa di più che una tabella aritmetica o se ne voglia una comparativa colle pensioni concesse dalle varie leggi vigenti.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. La mia intenzione era di mettere sott'occhi di ciascun Senatore il risultato dell'operazione che si fa per liquidare la pensione.

Io non domando che sia preso per ogni amministrazione un esempio, ma si dica un consigliere di prefettura ha L. 8000, un capo di servizio che ne ha sei, dopo tanti anni di servizio vengono ad aver tanto; in sostanza io vorrei che a colpo d'occhio e a prima giunta si vedesse in che condizione un impiegato viene ad avere tale o tal altra pensione, secondo gli anni di servizio.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola... soltanto per dire che era precisamente così che io aveva inteso.

Presidente. Il signor Senatore di San Martino ha la parola.

Senatore Di S. Martino. Poichè l'onorevole Senatore Lauzi ha invocato l'aiuto dei componenti la Commissione legislativa per procurare agli impiegati un trattamento migliore di quello che procura il progetto dell'Ufficio Centrale del Senato, essendo io stato relatore presso quella Commissione straordinaria, debbo ricordare che tanto io quanto alcuni altri dei membri che appartenevano alla classe degli antichi amministratori, erano stati piuttosto di sentimento che si largheggiasse meno, non già nell'intento di privare gli impiegati di quei compensi che loro concedeva la maggior larghezza proposta dai membri di quella Commissione che non appartenevano all'amministrazione, ma sibbene perchè, avuto riguardo alle condizioni finanziarie dello Stato, pareva che non fosse il momento di largheggiare maggiormente.

Ora pertanto, con mio rincrescimento deggio dichiarare all'onorevole senatore Lauzi che non mi sento il coraggio di proporre larghezze maggiori, massimamente perchè fra il tempo in cui si è fatta la legge dalla Commissione legislativa e quello in cui ora la discutiamo, non ho veduto che lo stato delle finanze sia migliorato.

Presidente. Il signor Senatore Duchoqué ha la parola.

Senatore Duchoqué. Avendo il signor Ministro delle Finanze toccato della Commissione che è incaricata di verificare gli indebiti aggravati che siano in bilancio sotto il capitolo di stipendi per disponibilità o aspettativa, mi credo in dovere, come Presidente della Commissione, di far conoscere lo stato dei suoi lavori, tanto più che l'argomento si ricollega ad iniziativa che ne fu presa in Senato.

La Commissione è nel più perfetto corrente, giacchè nell'ultima sua seduta di pochi giorni or sono finì di spedire tutti gli affari, intorno ai quali le erano pervenuti i documenti dai competenti ministeri. Ho anche voluto prender la parola su questo tema, perchè non sorgano illusioni sopra il risultato dei lavori della Commissione di cui ho l'onore di far parte.

Il maggior numero degli impiegati in disponibilità si trova in questo stato per riforme amministrative o per soppressione di posti, in molta parte consequenziali alla formazione del nuovo regno.

Ora il Senato sa che la Commissione non estende il suo mandato a proporre misure sopra i disponibili di questa categoria intorno alla quale sono giustamente da avere particolari riguardi, e pende già in proposito negli uffici del Senato uno speciale progetto di legge.

Ciò premesso, sono in grado di dichiarare al Senato che di 842 nomi intorno ai quali si ebbe dai ministeri comunicazione di documenti, 532 sono in disponibilità od in aspettativa per effetto di riforme amministrative o di soppressione di posti, e quindi intorno a questi non era da fare alcuna proposta. Quanto ai rimanenti 310, 202 sono di quelli, ai quali è stato constatato pagarsi illegalmente il soldo, che perciò dee cessare, salvo il diritto possibile a pensione a termini di legge; per 104 ha dovuto proporsi la riduzione dello stipendio secondo il disposto degli ordini; per soli 4 non essendo stati trovati i documenti bastantemente concludenti, si è chiesto supplemento ai ministeri.

Presidente. Se non si domanda più la parola, interrogo il Senato se vuole chiedere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Intende il Senato che si prosegua per la discussione degli articoli?

Voci. A domani, a domani.

Presidente. Domani dunque alle ore due precise seduta pubblica pel seguito di questa discussione che sarà sopra gli articoli.

La seduta è sciolta (ore 5).

CLXXXIV.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del senatore Longo — Omaggi — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di codice per la marina mercantile — Appello nominale — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Emendamento all'art. 1 del senatore Audiffredi, non appoggiato — Rettifica del senatore conte Amari di alcuni fatti esposti dal senatore Audiffredi — Emendamenti del senatore Francesco Roncalli — Parole al riguardo dei senatori Lauzi e Paleocapa — Considerazioni del R. Commissario contra gli emendamenti proposti dal Sen. Roncalli — Emendamento del senatore Corsi — Osservazioni dei senatori Arnulfo e Jacquemond (relatore) contro i detti emendamenti — Risposta del senatore Corsi — Replica del R. Commissario — Reiezione degli emendamenti Corsi e Roncalli — Approvazione del § 2 dell'art. 1. — Emendamenti del senatore Lauzi ai §§ b e c — Aggiornamento della seduta a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dei lavori pubblici, delle finanze, della pubblica istruzione, degli esteri, della marina, non che il R. Commissario comm. Magliani.

(Il senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni).

Il senatore segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3230. Carmine Miraglia di Napoli, giudice di Gran Corte Criminale in ritiro, porge motivata istanza perchè il beneficio del condono del biennio per la giubilazione concesso agli ufficiali in ritiro del cessato esercito borbonico dal progetto di legge in corso presso il Senato venga con apposita aggiunta esteso agli impiegati civili (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

N. 3231. L'avvocato Aurelio Casini, consigliere alla Corte d'appello di Firenze, ravvisando dannosa per gli impiegati toscani la disposizione dell'art. 40 del progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili, ricorre al Senato acciò tenuto calcolo delle osservazioni in istampa unite alla petizione, vengano adottate le modificazioni ivi suggerite.

N. 3232. Parecchi impiegati presso i due rami del Parlamento ricorrono al Senato acciò nel progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili venga intro-

dotta una clausola espressa che loro conferisca il diritto di partecipare alle disposizioni della stessa legge.

— Presidente. Si portano a conoscenza del Senato alcune domande di congedo.

— (Il Senatore segretario Arnulfo legge le lettere dei senatori Siotto Pintor e Francesco Maria Serra, colle quali i medesimi per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.)

— Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo senatore Longo invito i senatori Orso Serra e Vacca a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il senatore nobile Longo presta giuramento nella formula consueta.)

Do atto al senatore nobile Longo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle funzioni di senatore.

Fanno omaggio al Senato:

1. Il sig. G. Queirolo di n. 200 copie delle sue Riflessioni sugli effetti della vendita dei beni demaniali per mezzo del credito fondiario;

2. Il Presidente del Comitato della Società promotrice della ferrovia meridionale ticinese di una Memoria all'Assemblea generale elvetica circa la necessità dell'iniziativa federale per la costruzione di una ferrovia attraverso delle Alpi;

3. Il Ministro dei lavori pubblici di n. 230 copie del Resoconto delle ferrovie esercite dallo Stato per gli anni 1860-61-62.

In conformità della deliberazione presa ieri dal Se-

nato in conferenza privata, l'Ufficio di Presidenza ha formato una lista dei senatori designati a comporre la Commissione per l'esame del progetto di codice per la marina mercantile, colla dichiarazione ieri apposta dal Senato nella stessa conferenza, che per la validità delle deliberazioni di questa Commissione, basterà che convenga il numero di cinque de' suoi membri.

I designati per questa Commissione sono i senatori Conte Amari, Castelli Edoardo, Duchoquè, Galvagno, Mameli, Serra Francesco, Spinola, Vacca e Vigliani.

Come ho avuto l'onore d'indicare altre volte, il numero legale debb'essere oggi di 96: e siccome pare che non siasi ancora raggiunto, prego il signor segretario D'Adda di voler procedere all'appello nominale.

Il Senatore segretario D'Adda procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Acquaviva — Avossa — Balbi Piovera — Balbi Senarega — Bellèlli — Beretta — Bonelli — Borghesi — Borromeo — Cadorna — Cambray Digny — Capocci — Capone — Carbonieri — Carradori — Casati — Cataldi — Caveri — Centofanti — Chigi — Colonna Andrea — Colonna Gioachino — Correale — D'Azeglio — De Ferrari di Galliera — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — De Monte — De Sauget — Di Campello — Di Fondi — Di San Giuliano — Doria — Durando Giacomo — Fenzi — Ferrigni — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Galvagno — Genoio — Ghiglini — Giorgini — Guardabassi — Guevara — Lambruschini — Lella — Linati — Malvezzi — Mameli — Manna — Manzoni — Montanari — Monti — Mossotti — Natoli — Nazari — Oneto — Pallavicini Igoazio — Pallavicini Trivulzio — Pamparato — Pandolfina — Panizza — Pareto — Pepoli — Piraino — Piria — Pizzardi — Porro — Prinetti — Prudente — Puccioli — Ridolfi — Roncalli Vincenzo — Sagarriga — Saluzzo — S. Marzano — S. Vitale — Sappa — Sauli Francesco — Scacchi — Sella — Simonetti — Strongoli — Strozzi — Tornielli — Torre Muzza — Torrigiani — Trigona — Vesme.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. I nomi dei Senatori che risultarono assenti saranno iscritti nel *Giornale ufficiale*. Fratanto durante l'appello nominale parecchi colleghi essendo sopraggiunti, si potrà così andare innanzi a proseguire la discussione degli articoli del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Stante la dichiarazione fatta ieri dal signor Ministro delle finanze, si prenderà per testo il progetto modificato dall'Ufficio Centrale sotto la riserva fatta dal Ministro di discutere e rinvenire sopra alcuni articoli speciali.

Darò lettura dell'articolo primo.

TITOLO PRIMO.

Del collocamento a riposo
e del diritto a pensione degli impiegati

Art. 1.

« Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

» a) Gli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

» b) Quelli che dopo 25 anni di servizio, sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo;

» c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici. »

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Aveva accennato ieri alla troppa larghezza di questa legge. Per definire prima di tutto i diritti degli impiegati, vuolsi che sia stabilito che rimpetto al Governo si trovassero in posizione diversa da quella in cui sono le altre persone nel diritto comune.

Qual è il diritto comune? quando io presto un servizio, ho il diritto di essere pagato: ma nessuno ha diritto di essere pagato quando cessa di prestar servizi.

Qual è il diritto dell'impiegato? è quello di avere il saldo del suo stipendio in proporzione de' servigi che ha prestato.

Il Governo per riparare all'imprevidenza loro, s'incarica di provvedere alla sorte delle loro famiglie, quando quegli impiegati diventano inabili al loro servizio, è un atto di generosità che il Governo vuole usar loro, e a tal fine ha istituito le pensioni di ritiro, è una larghezza che il governo concede loro, ma come diritto assoluto, essi non ne hanno altro che quello della retribuzione annuale che è proporzionata ai loro servizi secondo la legge comune.

Vi è poi un diritto relativo il quale viene loro conferito dalla presente legge.

Questa legge è desunta in massima parte dalle antiche leggi che regolavano il diritto alla pensione per il passato, ma se noi la consideriamo in relazione alle gravi condizioni in cui versa il nostro erario, io spero che noi vi metteremo anche restrizioni.

Noi vediamo attualmente nelle provincie meridionali una sovrabbondanza d'impiegati; vi sono anche persone che non hanno mai servito neppure nella qualità di veri impiegati, i quali aggravano il bilancio dello Stato.

Voi sapete che, per viziosa consuetudine del cessato Governo napoletano, alcuni impiegati ottenevano il permesso di mettere rappresentanti nei loro uffici. Io credo che stiano sulle liste dei nostri impiegati una quantità di persone che non sono mai state al loro ufficio.

Io domando se queste persone debbano figurare nella categoria degli impiegati?

Io spero che verremo tutti ad una comune regola, cioè che vorremo escludere quegli impiegati dalle liste dei pensionati in ritiro, perchè realmente non hanno servito.

Se ho parlato in modo rigoroso, è perchè il cuore mi doleva di vedere tanti abusi, tante domande di pensioni che non sono giustificate da ragioni di diritto. Corre ad ogni persona il dovere di pensare da sé all'interesse futuro della sua famiglia senza aver bisogno della tutela del Governo. Se così si facesse, i governi non sarebbero sopracaricati di tante ingiuste pensioni che si ottengono per favore con private raccomandazioni. Insomma in massima non sono contrario che il Governo conceda pensioni, purchè siano giustificate da una legge adatta alle nostre circostanze finanziarie.

Io ho pure accennato ieri che era necessaria una revisione alla lista dei pensionati; questa revisione mi disse il Ministro che si sta facendo da una Commissione apposita.

L'onorevole Senatore Duchoquè ci ha esposto ieri una parte delle riduzioni che vennero fatte da questa Commissione, ma come l'interesse dell'erario deve essere rigorosamente tutelato, io credo che non sarebbe male che una Commissione speciale composta di delegati della Camera dei Deputati e del Senato fosse istituita nello scopo di controllare la lista dei pensionati. È una troppa latitudine che si lascia, e si è lasciato al Ministero in passato di fare tutte le mutazioni che credeva. Noi vediamo pur troppo che una parte di queste mutazioni non ha il consenso dell'opinione pubblica; noi vediamo che ad ogni rinnovamento di Ministero succedono cambiamenti d'impiegati non richiesti dal bisogno del servizio pubblico.

È nell'interesse dello Stato che si conservino persone esperte nei Ministeri, persone che abbiano pratica degli affari. Quelli che sono in grado di rendere maggiori servizi allo Stato non debbono con tanta facilità essere dislocati.

Cosa noi vediamo per esempio in Francia? Abbiamo veduto grandi mutamenti di governi senza che il quadro generale degli impiegati dei ministeri sia mai stato mutato.

Io vorrei che noi prendessimo quest'esempio per stabilire dietro buone tradizioni l'amministrazione del nostro Stato.

Pensate, Signori, che la nostra condotta è osservata con attenzione da quei finanziari che ambiscono di prestarci danaro. Essi tengono d'occhio a quello che facciamo, e cosa dicono? Io ho parlato con alcuni di loro e mi permetterò d'indicare brevemente le osservazioni che mi hanno fatto.

Hanno notato per esempio che la legge della tassa di registro ed altre che abbiamo fatto, non fruttano nell'Italia meridionale quello che dovrebbero fruttare. Questo è verissimo; e perchè non fruttano? Per mancanza

del controllo necessario. Se ci fossero impiegati più esperti, più accesi di vero amore del loro dovere, di vero amore alla causa nazionale, se lo spirito pubblico prevalesse all'interesse privato, quelle tasse frutterebbero assai di più.

Io spero adunque che il Ministero vorrà fare osservazione al pareggio delle tasse fra le diverse provincie e che anche nell'Italia meridionale saranno rigorosamente sorvegliati quelli che applicano la tassa di registro; non è giusto che noi abbiamo tutti i pesi e che ne siano esonerati quelli che si sono affratellati con noi per un interesse comune, quello cioè di costituire l'Italia in grande nazione; e non si può su sode basi fondare un regno, se non si consolida il credito pubblico dello Stato. Questo credito pubblico ci dà pena di non vederlo sodamente stabilito; non si ha fede ancora che noi siamo capaci di mettere riparo agli abusi che corrodono le nostre finanze, noi dobbiamo far vedere che abbiamo questa forza morale, e questa forza morale io la invoco specialmente da quelli che ne sono i principali rappresentanti, cioè i ministri.

Essi osservarono che siamo troppo dispendiosi, ed in questo io credo che abbiamo completa ragione; molte vistose spese a mio giudizio potevano essere rimandate a tempi migliori. Se noi vogliamo rialzare il credito dello Stato, dobbiamo dimostrare col fatto di essere capaci di correggere i nostri difetti e di provvedere ai maggiori interessi delle nostre finanze.

Essi hanno osservato che noi ci troviamo in una posizione assai equivoca, che non dipende pur troppo da noi di modificare, quella di avere un'armata sproporzionata alle forze delle nostre finanze (*rumori*). Io vorrei che rinforzassimo le finanze per avere un'armata più forte, quale è richiesta dalle circostanze politiche in cui ci troviamo. Gli interessi dell'armata noi li dobbiamo solidamente tutelare, migliorando la nostra situazione finanziaria.

Presidente. Prego il signor senatore Audiffredi a volersi restringere particolarmente al concetto dell'articolo 1, e non rientrare nella discussione generale che già ha occupato tutta la seduta di ieri. Credo che ciò sarà nell'interesse del buon andamento di questa discussione.

Senatore Audiffredi. Comprendo anch'io di essermi scostato d'alquanto dalla discussione essenziale, che era di restringermi al concetto speciale dell'articolo 1; ma come per verità io non ho pienissima fiducia che questa legge ottenga quelle restrizioni che io credo necessarie, così io intendeva essenzialmente definire l'importanza relativa delle modificazioni più sostanziali.

Presidente. Se ne è parlato largamente ieri nella discussione generale, perciò sarà meglio di restringersi al concetto speciale dell'articolo, e così distinguere i due stadi di discussione.

Ora che abbiamo percorso il primo stadio, che è quello della discussione generale, bisogna che ci restringiamo al concetto speciale di ciascun articolo.

Senatore **Audiffredi**. Io vedo che all' articolo 1, sta scritto che: gli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione. Io aveva ieri proposto che invece di 40 anni, si potesse ammettere anche il termine di 50 anni... (*Oh oh! Rumori*) ovvero anche di soli 45 anni.

Senatore **Roncalli**. Domando la parola.

Senatore **Audiffredi**... Io veggio che nei nostri Ministeri vi sono molti impiegati che hanno 45 anni di servizio, e che sono ancora dei migliori, e penso quindi che si possa benissimo a vece di 65 anni portare la età a 70.

Questo è l'emendamento che io propongo.

Presidente. Abbia la bontà di farlo passare al banco della presidenza a norma del Regolamento. — Io ne darò lettura, e quindi interrogherò il Senato per sapere se sia questo emendamento appoggiato, e se debba poi porsi in discussione.

(Il Senatore **Audiffredi** scrive il suo emendamento che trasmette quindi al signor **Presidente**.)

L'emendamento dell'onorevole senatore **Audiffredi** consiste in ciò, che l' articolo 1, paragrafo a, sia modificato in questo senso: « Gli impiegati che hanno compiuto 45 anni di servizio, ovvero 70 di età con 25 anni di servizio. »

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi lo appoggia...

Senatore **Corsi**. Domando la divisione di questo emendamento.

Presidente. Prima di tutto occorre vedere se è o no appoggiato.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore **Audiffredi** testè letto è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato.)

La parola spetta al signor senatore conte **Amari**.

Senatore conte **Amari**. Io ho domandato la parola per rettificare taluni fatti e detti del signor senatore **Audiffredi**.

Egli ha parlato con molta franchezza, ma forse con non molta esattezza delle provincie meridionali: egli ha rappresentato quelle provincie come popolate semplicemente da una classe innumerevole di impiegati.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Senatore **Amari**.... impiegati tutti che possono chiedere una pensione.

Io credo che egli abbia ignorato assolutamente quale era il modo per ottenere queste pensioni; esso era giusto, legale e solenne, con una legge erano stabiliti i diritti di coloro che potevano avere diritto a pensioni; la Corte dei Conti ne esaminava scrupolosamente i titoli, i diritti. Essa emetteva la sua decisione o il suo avviso.

Il Governo allora altro non faceva se non se ubbidire ad una decisione di questa Corte; ed approvava la decisione e con essa la cifra della pensione che ordinava iscriversi sul debito pubblico.

Dunque arbitrio in questa parte non poteva esservi.

Egli, l'onorevole senatore, ha forse confuso le così dette pensioni di *grazia* con quelle di *giustizia*; ma dalle une alle altre corre una gran differenza.

È vero che i governi passati accordavano talvolta pensioni dette di *grazia*, ma è vero altresì che, venuta la rivoluzione ed i mutamenti politici, coloro che furono a capo della cosa pubblica delle provincie meridionali, credettero fare esaminare rigorosamente quelle pensioni chiamate di *grazia*, non da una ma da diverse Commissioni le quali con diligenza e coscienza cancellarono quelle pensioni le quali o per favore, o talvolta per causa indegna erano state accordate.

Dunque in questa parte, le proposizioni dell'onorevole preopinante mi sembrano erronee ed insussistenti.

Ma egli aggiunge: badate: che vi erano taluni, ancora nelle fasce nominati ad uffici pubblici, e oggi a costoro noi dovremmo dare la pensione e ciò sarebbe un caso assai mostruoso.

Eppure io ripiglio che questo fatto è molto esagerato; mettiamolo nei suoi veri termini: è vero che tal volta per una specie di privilegio dei dispotici governi di Napoli, si eleggevano degli impiegati assai giovani. Ma questi erano pochissimi e precisamente si facevano tali nomine, quando si trattava di uffici per cui si doveva dar cauzione, ma i nominati non avevano nessun diritto alla pensione; dunque io credo, che questi fatti non provino nessuna delle asserzioni dell'onorevole senatore.

Avendo detto queste poche parole per rispondere alle vaghe accuse fatte agli impiegati delle provincie napoletane, stimo entrare nell' argomento, se agli impiegati si competa un pieno diritto ad ottenere le pensioni di ritiro.

Per me questo è un diritto così sacro quanto ogni altro diritto di proprietà. Essi impiegati hanno pagato del loro allo scopo di godere di un sussidio nella loro avanzata età. La pensione è quasi l'eseguimento di una convenzione tacita tra il Governo e il suo impiegato. Quindi non debbe in nessun modo essere turbato questo diritto.

Mi accorgo che le cose or ora da me dette appartengono piuttosto alla discussione generale della legge e non mai all' articolo di cui si tratta. Quindi è necessario che su di questo particolare io mi laccia, concludendo però che le pensioni che si accordano agli impiegati sono un atto di giustizia e di restituzione di quello che si è da loro pagato. Non so se possa passare per la mente a taluni il dubbio ed elevare la questione sull' utilità di stabilire le ritenute per ottenere la pensione. Questi dubbi e queste questioni non sono nuovi. Ma al punto a cui siamo, sono oziose ed inopportune, ed inoltre sarebbero dannose perchè turberebbero gli interessi di tutti coloro che hanno pagato, di coloro che attualmente percepiscono pensioni, di coloro finalmente che ancora sono in aspettativa di questo beneficio loro dovuto sotto ogni riguardo.

Insomma il principio in generale delle pensioni è principio equo e giusto.

Quanto riguarda le condizioni delle provincie meridionali io stimo riguardar pure le altre provincie italiane.

Su questa parte io credo avere detto bastantemente, non volendo null'altro aggiungere per non stancare il Senato in una questione inutile, che è divenuta lunga e forse noiosa.

Presidente. La parola è al Senatore Roncalli.

Senatore Roncalli F. Ho chiesto la parola per proporre un emendamento all'articolo primo cioè la soppressione assoluta del paragrafo *a* e la restituzione secondo la dizione del Ministero del paragrafo *c*.

La soppressione del paragrafo *a* la chiedo perchè ritengo che non sia conveniente lo stabilire un'età in cui un uomo sia impotente a servire lo Stato. La natura ha misure molto diverse fra individuo e individuo, e trovando giusto che lo Stato debba concedere la pensione a quelli infelici che precocemente ha ridotti all'impotenza di servire lo Stato, ravviso egualmente giusto ch'esso esiga la continuazione del servizio da quelli più fortunati che continuano anche in vecchia età ad aver robustezza di mente ed attitudine.

Ho poi chiesto la restituzione del paragrafo *c* del Ministero, perchè mi sembra che adottando quello proposto dall'ufficio centrale, ne venga per conseguenza che per qualunque causa fosse un impiegato dispensato dall'impiego, avesse egualmente diritto alla pensione; cosa che credo non conveniente. Mi pare che questo equivoco sarebbe tolto perfettamente lasciando la dizione del Ministero. Credo che l'intenzione di questi emendamenti sia per se stessa evidente, perciò non mi dilungo a maggiormente svilupparli, perchè avrei rimorso di rubare istanti preziosi al Senato.

Se però venendo appoggiato, ci fosse qualche obiezione, procurerò chiarir meglio le mie idee.

Presidente. Il signor Senatore Roncalli propone due emendamenti all'articolo primo. Il primo consiste nella soppressione del paragrafo *a*. Il secondo nel ristabilimento del paragrafo *c* nella dizione, come egli dice, proposta dal Ministero.

Io interrogherò il Senato separatamente sull'appoggio dei due emendamenti. Leggo il primo. » Soppressione del § *a*.

Chi appoggia questo emendamento è pregato di alzarsi. (Appoggiato).

Siccome la discussione versa su tutto l'articolo, è meglio che si sappia fino a che punto ci sono divergenze; perciò interrogo il Senato sul secondo emendamento, vale a dire sulla surrogazione del § *c* secondo la redazione ministeriale invece della redazione dell'Ufficio Centrale.

La redazione ministeriale è in questi termini:

(c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, o collocati in aspettativa per soppressione o riforma degli uffizi.

Invece quella dell'Ufficio Centrale è così concepita:

(c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi.

Chi appoggia questo secondo emendamento voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Sono appoggiati ambedue.

Intende il signor Senatore Roncalli di svolgere ancora i suoi emendamenti?

(Il Senatore Roncalli fa un cenno negativo.)

Presidente. Allora prima di metterli ai voti dò la parola al signor Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Volevo semplicemente rispondere al signor Senatore Amari che per le osservazioni da me fatte non intendevo già significare che io conosca a fondo la legislazione napoletana.

Ho soltanto accennato alla voce comune che corre sulla quantità degli impieghi, e sulla quantità degli impiegati che non cuoprivano le loro cariche.

Se queste circostanze non sono vere, mi congratolo davvero col signor Senatore Amari che questo male non esista. D'altronde essendoci Commissioni incaricate di rivedere i titoli di questi impiegati, sarà loro cura di tener conto delle osservazioni generali che ho fatte, della verità o no dei fatti che ho indicati.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sul primo emendamento...

Senatore Lauzi. Domanderò la parola relativamente alla prima parte dell'emendamento del Senatore Roncalli...

Presidente. Che è la soppressione del § *a*.

Senatore Lauzi... perchè lo stesso Senatore Roncalli possa vedere se mi sono formato una idea giusta del suo concetto.

Mi pare che egli intenda di togliere l'elemento dell'età, e di fare con ciò che non possa nè chiedere la giubilazione nè essere d'ufficio giubilato l'impiegato che, quantunque abbia raggiunta una determinata età, sia tuttora atto a servire lo Stato.

È in questo senso il suo emendamento? Se fosse in altro senso, mi riserverei di chiedere altre spiegazioni.

Presidente. Il sig. Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore Paleocapa. Io trovo che non convenga sopprimere un termine di età, perchè corre un termine probabile di età dopo il quale è a credere che l'impiegato non sia più in grado di prestare attivo e valente servizio senza sacrificio assoluto della sua salute.

Dunque un termine io vorrei prescriverlo, ma quello che mi pare dovesse ammettersi e che è ammesso infatti da altre legislazioni. Parlerò principalmente delle due che conosco meglio, cioè della legislazione dell'antico Governo Italiano, e della legislazione del Governo austriaco nel Regno Lombardo-Veneto.

Il Governo austriaco, per dar diritto alla pensione,

prescriveva l'età di 50 anni e questa era esagerata, come fu da tutti riconosciuto, e non solo prescriveva l'età di 50 anni, ma voleva che fosse anche constatato che l'impiegato, per la natura dell'impiego stesso che copriva, non poteva più prestare buon servizio, o non poteva prestarlo senza assoluto sacrificio della sua salute.

La legislazione allora aveva questo principio, che potevano benissimo esservi impieghi tali che potessero essere utilmente esercitati anche dopo 50 anni di servizio da coloro che vi avessero acquistato lumi sufficienti e maturità di consiglio.

Sotto il Governo austriaco era ritenuta l'età di 40 anni per dar diritto a tutta la pensione, ma quando? Quando una commissione medica (ordinariamente si affidava l'incarico al medico provinciale, che allora esisteva l'ufficio del medico provinciale che ora più non esiste) composta del medico provinciale e del chirurgo doveva esaminare lo stato fisico dello impiegato chiedente la pensione dopo 40 anni, e vedere veramente se egli non fosse più in grado di prestare utile servizio.

Non bastavano dunque i quaranta anni, ma conveniva oltre a ciò fosse dichiarato che non erano tali impiegati più in grado di prestare un servizio utile senza assoluto sacrificio della loro salute.

A me pare adunque che un termine si dovrebbe pur sempre ammettere, perchè sarebbe troppo vago ed incerto il lasciare indeterminata l'età, e fare quindi che chiunque, a qualunque età potesse pretestare di aver diritto alla pensione, ma che fissato questo termine, se un impiegato crede non poter oltre continuare nel suo impiego, abbia diritto alla pensione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Secondo lo emendamento proposto dal signor senatore Roncalli si vorrebbe...

Voci. Più forte.

Presidente. La prego di voler parlar più forte.

Commissario Regio. Si vorrebbe eliminare il termine dell'età perchè si abbia diritto alla pensione di riposo.

Io osserverò innanzi tutto che una volta che si ammetta che l'impiegato abbia diritto alla pensione di riposo, è ben necessario che si determinino le condizioni che si richiedono perchè questo diritto possa effettivamente esercitarsi.

Queste condizioni sono principalmente la durata del servizio, e l'età dell'impiegato. Ve ne ha ancora alcune altre che si ricchieggono in casi eccezionali, come l'invalidità, l'impotenza dello impiegato, e altre cause che gli impediscano di continuare nello esercizio delle sue funzioni.

Qualora la legge non determinasse con precisione le condizioni, che sono la base fondamentale del diritto alla pensione, io credo che effettivamente si ricadrebbe in uno stato di cose affatto arbitrario e si nuocerebbe

all'interesse delle finanze e all'ordine generale della pubblica amministrazione.

Vediamo difatti, o Signori, che in tutte le legislazioni relative alle pensioni, queste condizioni sono definite; possono variare i termini dell'età, della durata del servizio, possono variare anche i modi coi quali si faccia constare delle infermità od inabilità degli impiegati a continuare nel servizio, ma è indubitato che in tutte le legislazioni che regolano le pensioni degli impiegati civili, sono stabilito in modo preciso le condizioni richieste per aver diritto alla pensione.

E, venendo specialmente alla condizione dell'età, troviamo che in Francia, a modo d'esempio, basta l'età di 30 anni perchè si abbia diritto alla pensione di riposo, e basta quella di 25 anni per gli impiegati che servono nella carriera attiva. Nelle legislazioni degli antichi Stati italiani, per la maggior parte almeno, salvo forse l'ex Ducato di Modena, il termine era fissato a 40 anni.

È stata quasi presunzione generale, a cui tutti i legislatori si sono attenuti, che un uomo che ha servito continuamente lo Stato per 40 anni, sia talmente logoro e nelle forze intellettuali e anche nelle fisiche, che non possa più utilmente continuare a prestare allo Stato l'opera sua. Difatti, poichè secondo il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato il principio della durata del servizio per la pensione non si computa che a 20 anni compiuti, dopo 40 anni di servizio l'età sarà di 60 anni, supponendo che questi 40 anni di servizio fossero stati senza nessuna discontinuazione, il che rare volte avviene; laddove nel caso frequentissimo d'interruzione di servizio, è a presumere che dopo 40 anni di servizio effettivo siasi raggiunto un'età di oltre 65 anni e forse di 70 e più.

In questa condizione di cose, è presunzione naturale che l'impiegato non possa continuare colla stessa energia a prestare l'opera sua a servizio dello Stato. È vero che possono esservi eccezioni in cui anche in età molto inoltrata si possa continuare a rendere utili servizi, ma questo avviene in casi molto rari, che sfuggono alle previsioni ordinarie e generali della legge, e quasi mai nella carriera attiva, nella carriera diremmo militante, ma in una sfera superiore di funzioni governative, in cui si ha bisogno meno dell'opera efficace, e di operosa attività personale, che dell'esperienza e della maturità del senno.

Aggiungerò finalmente che, quantunque la legge conferisca il diritto all'impiegato che ha raggiunto l'età di 40 anni di servizio di chiedere il riposo, ciò nondimeno questo diritto non può essere esercitato nelle forme legali giudiziarie come si eserciterebbe l'altro diritto di far liquidare la pensione dopo il collocamento a riposo.

Il diritto del collocamento a riposo non sembra si possa esercitare altrimenti che nella via di ricorso al Governo.

Non si può prescindere da quei provvedimenti amministrativi che sono inerenti alla condizione stessa e

alla dipendenza gerarchica dell'impiegato; ed è poi ben naturale che quando si avvera il caso eccezionale in cui un impiegato superiore possa anche in età molto avanzata arrecare il sussidio della sua capacità e della sua esperienza a servizio dello Stato, certamente il suo patriottismo sarebbe tale da non fargli invocare l'esperimento del diritto di esser collocato a riposo.

Del resto, questi sono casi eccezionali, e la legge deve essere fondata sopra criterii e presunzioni generali, e ritenere per base che a 40 anni di servizio e a 60 o 70 anni di età non è in condizioni di più prestare utili servigi allo Stato.

Questo rispetto agli interessi governativi.

Rispetto poi alle persone stesse degli impiegati, sembra giusto, come sembrò a tutti i legislatori in questa materia, che un impiegato che comincia la sua carriera negli uffici pubblici dopo un certo tempo abbia diritto al riposo, altrimenti la sua efficacia stessa viene ad essere infiacchita, altrimenti egli non vede più un termine certo alla sua carriera.

Egli non sa quando al Governo piacerà concedergli l'effetto di un diritto che sarebbe solo astrattamente dichiarato dalla legge. Questo diritto stesso sarebbe illusorio ed effimero.

Per queste considerazioni parrebbe che il proposto emendamento soppressivo non possa meritare l'approvazione del Senato, siccome quello che sconvolgerebbe tutta l'economia, e i principii fondamentali della legge che vi è stata proposta.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Fui fortunato di avere pel mio emendamento l'appoggio dell'illustre Senatore Paleocapa, appoggio validissimo certamente, e del quale più d'ogni altro avevo bisogno, stante le deboli mie forze intellettuali.

Però il Senatore Paleocapa avrebbe opinato che non si dovesse togliere affatto quel paragrafo, ma stabilendo il limite d'età, unirvi ancora la condizione dell'attitudine alla continuazione dell'ufficio.

Io debbo pregare l'onorevole Senatore Paleocapa a perdonarmi se non posso dividere la sua opinione, perchè allora converrebbe sopprimere anche il paragrafo b che stabilisce che in caso d'impotenza a qualunque età, od almeno ad età molto minore, possa l'impiegato essere ammesso alla pensione.

Fatti questi brevi cenni intorno a quanto disse l'onorevole Senatore Paleocapa, risponderò brevi parole al Commissario regio.

E, li si è dilungato alquanto a dimostrare l'improbabilità che dopo 65 anni di età o dopo 40 anni di servizio, un impiegato possa ancora continuare utilmente l'opera sua.

Io convergo con lui finchè si parla di probabilità, ma non potrò mai ammettere nell'età avanzata un'imprescindibilità assoluta di servire lo Stato.

D'altronde il Regio Commissario non si è curato

di dimostrare il suo assunto, dicendo solo che l'impiegato a quell'età non sarebbe probabilmente più capace di servire, e quindi l'emendamento mio starebbe, giacchè suppone come difatti accade, che l'uomo anche in età avanzata sia in grado di servire utilmente.

Egli ha poi detto che nella maggior parte delle legislazioni si è ammessa una base d'età, ma come l'onorevole Senatore Paleocapa ha detto, ed è cosa verissima, nella legge austriaca che appunto reggeva la Lombardia alla quale appartengo, l'età era richiesta quanto alla misura delle pensioni, ma non vi era età in quanto al diritto di essere messo a ritiro, perchè un tal diritto era subordinato a una visita medica, la quale fosse poi illusoria o no, doveva prevedere l'atto del collocamento a riposo e del diritto alla pensione.

Quindi io persisto nel mio emendamento, e non volendo più oltre trattenermi il Senato, mi rimetto alla sapienza sua.

Senatore Corsi. Non posso concorrere nell'opinione dell'onorevole Senatore preopinante atteso che non si può a meno di non stabilire un punto generale da cui si parta per fare luogo alla pensione.

Io credo realmente che ogni impiegato il quale ha servito onorevolmente, ha diritto di essere retribuito negli ultimi anni della sua vita, acciò non abbiano questi ad essere i peggiori, mentre dovrebbero essere i migliori; epperò si accompagni il suo riposo con quel sussidio governativo che il lungo servizio prestato allo Stato gli meriti.

Io non entrò nella questione del diritto alla pensione per la ragione della ritenuta sullo stipendio; la ritenuta ha potuto in origine avere per scopo di fare un fondo per la futura pensione dell'impiegato.

Io credo la ritenenza piuttosto come una quota d'imposta sull'impiegato, il quale avendo una rendita per effetto del suo stipendio viene colpita anch'essa a favore dell'erario.

Tanto è vero che nelle nostre leggi regolatrici degli stipendi e pensioni (a parte di quelli relativi agli impiegati delle finanze), non vi era, come tutti sanno, cenno di ritenuta sui medesimi.

A parte questa questione, io dico che bisogna fissare un tempo nel quale l'impiegato che vi è giunto, possa ottenere il suo riposo onorevole, onde non può essere questione di soppressione dell'articolo.

Io non so se a termini del nostro regolamento si possa proporre un sotto emendamento all'emendamento proposto dal preopinante che chiede la soppressione del § a dell'articolo primo....

Presidente. Se intendo proporre un sotto emendamento abbia la bontà di scriverlo ed inviarlo al banco della presidenza.

Senatore Corsi. Io l'ho già scritto; domandava soltanto se allo stato attuale della discussione erano permessi i sotto emendamenti.

Presidente. I sotto emendamenti sono sempre per-

... mossi e si mettono ai voti prima degli emendamenti.

Senatore **Corsi**. Io propongo di dire:

§ a dell'art. 1. « *Gli impiegati, che hanno compiuto 40 anni di servizio, o 65 anni d'età.* »

Io per conseguenza sopprimo le altre parole del § a che contemplano un secondo caso previsto dallo stesso paragrafo.

Ritengo l'età d'anni 65 e la applico ai 40 anni di servizio e sopprimo la seconda categoria di impiegati, cioè che giunti a 65 anni hanno pure diritto a pensione quando abbiano 25 anni di servizio.

Presidente. Per la regolarità della votazione debbo osservare, che la proposta del senatore **Corsi** non è un sotto emendamento, ma un emendamento.

L'emendamento del senatore **Roncalli** è soppressivo, quello del senatore **Corsi** è modificativo.

Per conseguenza si dovrà mettere ai voti prima l'emendamento del senatore **Roncalli**, poscia quello del senatore **Corsi**.

(Il senatore **Corsi** trasmette il suo emendamento al banco della presidenza.)

Do lettura dell'emendamento del senatore **Corsi**.

« *Gli impiegati che hanno compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età.* »

Interrogo il Senato se intende appoggiare questo emendamento.

Chi l'appoggia sorge.

(Appoggiato)

La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Lauzi**. Prima che parli il relatore vorrei ancora dire alcune parole, se mi si permette...

Presidente. Sull'emendamento **Roncalli**?

Ha parlato una sola volta, e può parlare la seconda.

Senatore **Lauzi**. Aveva forse ragione di dimandare se il concetto che mi ero fatto dell'emendamento **Roncalli** era esatto, giacchè mi pare che non nello stesso modo sia stato compreso da tutti.

Di più mi pare che non sia stato ancora fatto cenno di un'importanza speciale di questo stesso emendamento.

Se non mi sono ingannato, mi è parso che il signor Commissario governativo alludesse ad una terza condizione e probabilmente a quel caso del § a, la condizione di inettitudine al servizio...

Regio Commissario. No, no.

Senatore **Lauzi**. Tanto meglio. Dunque allora sta il concetto che il senatore **Roncalli** attribuisce al § a, che l'impiegato che avesse 65 anni di età, o 40 di servizio a qualunque età, ha diritto di avere la pensione, ancorchè fosse abile a servire.

Mi pare appunto che a questo scopo andasse incontro l'emendamento **Roncalli**; ma la portata di questa disposizione è maggiore ancora di quella che fu accennata, giacchè all'art. 4 il progetto di legge dispone che il Governo potrà d'ufficio collocare a riposo l'impiegato che vi abbia diritto a termine degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda. Quindi la portata del § a non è solamente di dire che l'impiegato tuttora

abile a servire abbia diritto a dimandare la pensione nelle condizioni ivi indicate, ma anche di autorizzare il Governo a metterlo a riposo con pensione, quantunque abbia ancora mezzo di servire. Laonde io non faccio che richiamare l'attenzione del Senato su questo secondo punto di vista, sotto il quale si presenta la questione, onde nel votare sul medesimo abbia ben presenti tutte le conseguenze della votazione.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Se il signor relatore dell'Ufficio Centrale si riserva di parlare dopo, allora...

Senatore **Jacquemoud**, relatore. Mi riservo.

Presidente. La parola è al Senatore **Arnulfo**.

Senatore **Arnulfo**. Io non posso consentire nell'emendamento che è in discussione: per provare che i medesimo non è da ammettersi, parmi si debba risalire allo scopo che il legislatore si deve proporre quando determina la sorte degli impiegati dello Stato.

È desiderio comune e passò, sto per dire, in proverbio il detto, che gli impiegati devono essere pochi e buoni. Affinchè siano buoni, vi sono diversi sistemi da abbracciare, cioè: uno di tali sistemi sta nell'accordare lauti stipendi, i quali valgono a provvedere agli impiegati ed alle loro famiglie il sostentamento durante il servizio ed inoltre procurano risparmi tali che suppliscano alla pensione di riposo, che lo Stato in tale caso non accorda.

Un altro sistema consiste nell'accordare stipendi discreti, sufficienti per vivere decentemente e nel provvedere di pensione di riposo l'impiegato, e dopo di lui alla famiglia un qualche sollievo, quando la abbandona morendo. Questo è il sistema che si è abbracciato col presente progetto.

Ma sarà più gradito agli impiegati il vedere che l'epoca della giubilazione sia lasciata in arbitrio di chi deve pronunziarla, ovvero che sia determinata un'epoca dipendente dagli anni di servizio e dall'età, raggiunta la quale, si acquisti diritto alla pensione?

Io non esito ad affermare che il sistema che al verificarsi di determinate circostanze riferibili all'età ed al servizio, si abbia diritto a pensione, sarà sempre preferito da quelli i quali vogliono abbracciare la carriera degli impieghi, ed io lo considero come un potente ed efficace mezzo per assicurare allo Stato sempre migliori impiegati, lo che è uno dei supremi bisogni del medesimo, al soddisfare al quale deve tendere la legge sulle pensioni.

Quando uno intraprende una carriera, calcola quale sarà il suo avvenire; se in questo calcolo può tener conto di un diritto il quale si acquista dopo un determinato periodo d'anni di servizio, io per fermo credo, che più facilmente le persone capaci di rendere per la loro idoneità utili servizi, si decideranno ad abbracciare la carriera degli impieghi, ed il contrario al verificherebbe, quando tutto fosse lasciato all'arbitrio del Ministro da cui deve dipendere.

L'onorevole proponente dell'emendamento soppressivo appoggiò la proposta, ricorrendo ad un caso raro ed ec-

cezionale, cioè che anche dopo 40 anni sonovi individui dalla natura, sto per dire, privilegiati, i quali sono tuttavia capaci di prestare degli utili servizi; ma siccome si tratta di fare una legge la quale deve riferirsi alla generalità dei casi, non mi pare che si possa prendere per norma un caso d'eccezione; ora nella generalità dei casi è evidente che dopo 40 anni di continuo e ben prestato servizio, e 60 anni d'età (giacchè 20 anni devono correre prima che cominci la serie di quelli che attribuiscono diritto alla pensione) la generalità degli impiegati è inetti a continuare un servizio vigoroso, e quale si conviene; o se per avventura vi sarà qualche fortunata eccezione, la possibilità della medesima non deve esserci di guida nella compilazione della legge, la quale ove richiedesse per condizione del diritto a riposo, l'incapacità d'ulteriore servizio, lascierebbe luogo ad incerti e pericolosi giudicii, essendochè è difficile di pronunziare sulla altrui idoneità ulteriore al lavoro.

Che poi siano eccezionalissimi i casi di chi ha 60 anni e 40 anni di servizio, non lo contende lo stesso proponente l'emendamento.

Per queste considerazioni riassumendo dico, che per procurare allo Stato buoni impiegati, è mestieri di fare loro buone condizioni, d'assicurare loro un avvenire il quale non dipenda dall'arbitrio o da un più o meno giusto criterio che altri si faccia di attribuire ad essi dei diritti i quali possono essere invocati a tempo e luogo opportuni, e sui quali possono calcolare fin dall'epoca in cui scelgono la carriera degli impieghi: che per fare una legge sulle pensioni, è uopo tener conto della generalità dei casi e non delle eccezioni.

Quindi io non voterò l'emendamento proposto, e mi lusingo che non sarà dal Senato ammesso.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare nè la soppressione proposta dal signor senatore Roncalli, nè l'emendamento proposto dal signor senatore Corsi, imperocchè l'ammissione dell'uno o dell'altro emendamento avrebbe per effetto di distrurre tutto il nerbo della legge.

Tali emendamenti contengono implicitamente la negazione del diritto dell'impiegato ad ottenere una pensione dopo quarant'anni di servizio, ovvero dopo venticinque anni di servizio e sessanta cinque anni di età.

Ora si è già stabilito nella relazione dell'Ufficio Centrale che gli impiegati sono retribuiti in parte con uno stipendio annuo, ed in parte con una speranza alla pensione; che senza questa speranza, sarebbe necessario di accrescere gli stipendi in modo molto più oneroso per l'erario di quello adottato col sistema delle pensioni.

La legge ha preso in considerazione i casi generali, e non poteva ragionevolmente fondarsi sui casi affatto eccezionali.

Già ben rari sono gli impiegati che arrivano a 40 anni

di servizio, ovvero a 65 anni di età, con 25 anni di servizio, e se si togliesse loro la speranza di ottenere un poco di riposo dopo 40 anni di lavoro continuo o dopo un'età matura, questo non sarebbe il modo di assicurarsi buoni e zelanti impiegati, e si sconvolgerebbe tutto l'andamento del pubblico servizio.

Gli uomini capaci non vorrebbero entrare al servizio del Governo con queste condizioni, e si dedicherebbero piuttosto all'industria privata, dove sono più generosamente retribuiti.

Il Governo dovendo avere impiegati in numero maggiore e meno capaci, spenderebbe molto di più che accordando il diritto alla pensione.

Si è proposto che all'età di 65 anni e con 25 anni di servizio un impiegato abbia diritto alla pensione.

Ma, o Signori, se voi volete consultare le tavole di mortalità, voi vedrete che una ben piccola quantità di quelli che nascono arrivano fino all'età di 65 anni. E se l'uomo all'età di 65 anni non si sente più di poter servire, voi gli negherete dopo 25 anni di servizio la facoltà di prendere qualche tempo di riposo prima di morire?

Si, o Signori, se si volesse entrare in questa via, la legge sarebbe nociva e all'erario ed al pubblico servizio; essa si discosterebbe dalle massime vigenti in tutti i governi civili, e quanto si risparmierebbe sulle pensioni, si dovrebbe duplicare od anche triplicare in maggiori stipendi.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Senatore Jacquemond, relatore. Aggiungerò ancora una breve osservazione:

Si è detto, fate attenzione all'articolo 4 il quale dà diritto al Governo di mettere a riposo quell'impiegato che ha raggiunto i 40 anni di servizio, o 65 d'età con 25 di servizio.

Signori, questa disposizione è correlativa al diritto accordato all'impiegato ed è molto provvida, perchè se dopo 40 anni di servizio un impiegato volesse continuare a servire, e che per altra parte il Governo credesse i di lui servizi meno utili, egli avrà la facoltà di collocarlo a riposo.

Egual osservazione farò relativamente agli impiegati che hanno raggiunto l'età d'anni 65 con 25 di servizio, imperocchè giunto a quest'età in generale, salvo onorevoli eccezioni, l'uomo non conserva tutta quella forza fisica e morale che si richiede in molti impieghi per poter rendere buoni servizi; bisogna dunque lasciare il Governo giudice dell'opportunità di conservarlo o di collocarlo a riposo.

Per queste considerazioni io spero che il Senato vorrà rigettare i proposti emendamenti.

Presidente. La parola è al Senatore Corsi.

Senatore Corsi. Io non ho forse domandato la parola abbastanza a tempo, perchè l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ha già spiegato le ragioni per cui intende respingere il mio emendamento, ma la prendo ora per spiegare alcune mie idee relativamente alla

fatta proposta. Io quali desidero far conoscere prima che la medesima sia accettata o respinta.

In questo paragrafo a io trovo due serie, due specie di provvedimenti; l'uno riguarda gli impiegati che hanno compiuto 40 anni di servizio, l'altro quelli che hanno compiuto 65 anni d'età con 25 di servizio, e se ammetto la prima disposizione, non così posso fare per la seconda, perchè quando dallo Stato si conferisce una pensione, la si deve dare in remunerazione dei servizi durante una tale lunga serie d'anni, che realmente meritino all'impiegato il riposo e la pensione.

Ora io non trovo che soli 25 anni di servizio pel solo motivo che un dato impiegato ha raggiunto 65 anni di età, siano sufficienti per dare diritto alla pensione, mentre per un altro che non ha raggiunto quest'età se ne richiedono 40.

Per avere soli 25 anni di servizio a 65 anni bisogna entrare negli impieghi a 40 anni d'età. Ora chi incomincia a servire a 40 anni lo Stato, ha già oltrepassato la metà di sua vita la più operosa, la più adatta alle fatiche, nell'ambizione di segnalarsi, di far bene. Di poi tal impiegato solo a 40 anni, ha già avuto tempo od a farsi col lavoro un patrimonio od a consumarlo nei divertimenti e nell'ozio, e si trova quindi a quell'età in cui o per piacere o per circostanze o per altre ragioni ottiene un impiego.

Naturalmente chi comincia a 40 anni, non comincia da volontario, non comincia semplicemente da scritturale; comincia ad entrare in una posizione che corrisponde all'età. Ora questi all'età di 65 anni (e di questi esempi nella mia vita ne ho veduti) si prenderanno una bella pensione, come se avessero servito 40 anni, ben inteso fatta la media e contati gli anni.

Io non posso accettare questa seconda serie di impiegati, ne voglio una sola, ne propongo una sola; e sono quelli che hanno 40 anni di servizio; ma di più vi aggiungo i 65 anni di età, perchè generalmente sta ancora un'età in cui si può ancora servire quella da 61 a 65 anni.

Il fatto poi sta che se si comincia a 21 anni avrete i vostri 40 anni a 61; e quando potreste servire lo Stato certamente sino a 65, non vi sarà male pello Stato avendo impiegati maturi, nè sarà di grave peso all'impiegato: se si comincia a 25 anni troverete i 40 anni a 65. Io perciò così propongo per conciliare l'opinione di coloro i quali non vorrebbero nemmeno questa posizione assoluta di 40 anni per la pensione.

Le ragioni che ho inteso dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, si raccolgono in che, gli uomini che sono giunti all'età di 61 anno, volgano già verso la vecchiaia, non sono più abili, è tempo che si riposino, hanno lavorato abbastanza; ma io non contesto un tale modo assoluto di giudicare gli uomini che amano il lavoro, se essi si trovano inabili per infermità, provvede, ed io non lo tocco, il paragrafo b; ma di poi l'età la mettete agli impiegati della seconda categoria, che cominciano a servire a 40 anni? Ora, e per conciliare e poi-

chè veramente chi può servire deve servire, e chi non potrà servire sarà compreso nel paragrafo a, ho proposto che nel paragrafo a si aggiunga ai 40 anni di servizio l'età di 65 anni e si limiti il paragrafo a a tali soli impiegati, e qualora avvenga che tale distinto uomo per ingegno, riputazione di sapere, di abilità, venga chiamato al pubblico servizio in età già provetta, non mancheranno mai mezzi per ricompensarlo anche con pensioni in via straordinaria, ma non si stabilisca una regola generale che può essere poco giusta e sovraccaricare di maggior numero di pensioni il nostro Bilancio già tanto caricato.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Il Commissario regio ha diritto di parlare.

La parola è al Commissario regio.

Commissario Regio. Pregherei il Senato di osservare che l'impiegato il quale ha servito 25 anni soltanto ed ha 65 anni di età, non ha già diritto alla medesima pensione a cui avrebbe diritto un impiegato che ha servito per la durata di 40, dappoichè la pensione si computa in ragione di ogni anno di servizio, vale a dire, si ha diritto ad un quarantesimo sulle prime due mila lire di stipendio, e ad un sessantesimo sulla somma eccedente le due mila lire; ma sempre questa somma è proporzionata agli anni di servizio. Di modo che la pensione che ha questo impiegato di 25 anni di servizio e 65 anni di età è poco maggiore della metà di quella che compete ad un impiegato che avesse una durata di servizio di 40 anni.

È poi anche da osservare che la concessione del diritto alla pensione ad un impiegato che, avendo cominciato a servire all'età di 40 anni, abbia durato in questi servizi fino a quelle di 65 anni, è giustificata da considerazioni speciali e degne de' maggiori riguardi.

Coloro i quali sono chiamati ad un servizio pubblico ad un'età così inoltrata come quella di 40 anni, sogliono essere uomini speciali, uomini distinti per capacità e per ingegno, di cui il governo crede potersi valere molto utilmente. Ora se si togliesse a questi impiegati la prospettiva legittima di conseguire una pensione quando fossero giunti all'età di 65 anni, ed avessero compiuti 25 anni di servizio, difficilmente s'indurrebbero a prestare l'opera loro allo Stato.

D'altra parte in tutte le leggi esistenti ora nelle varie provincie italiane in materia di pensioni, troviamo stabilito un *minimum* ed un *maximum* di età. Il *minimum* d'ordinario è stabilito a 20 anni e in alcune provincie italiane sono in vigore le leggi, colle quali si dà diritto a pensioni dopo un periodo di 10 anni di servizio; di modo che il progetto di legge che è stato sottoposto alle deliberazioni del Senato richiedendo 65 anni di età ed un periodo di 25 anni di servizio, stabilisce già un *minimum* abbastanza rigoroso e più severo di quello che è stabilito dalle molteplici e difformi leggi ora esistenti in Italia.

Presidente. Metto ai voti il § a dell'articolo 1. Su questo paragrafo c'è l'emendamento modificativo proposto dal senatore Corsi, e quello soppressivo proposto dal senator Roncalli. Secondo il nostro regolamento la soppressione non si vota astrattamente, e quindi ove non sia ammesso l'emendamento Corsi, si voterà sul § a del progetto di legge, e quelli che saranno del parere del sen. Roncalli voteranno contro questo membro dell'art. 1.

Credo che in questo modo si debba procedere per la votazione.

Darò nuovamente lettura dell'emendamento Corsi, così concepito:

« Gli impiegati che hanno compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età. »

Chi approva l'emendamento Corsi è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Adesso metto ai voti il § a come sta nel progetto dell'Ufficio Centrale, e chi intende seguire la proposta del senatore Roncalli di sopprimere questo §, voterà contro, cioè a dire non voterà in favore di questo §.

Questo, lo ripeto, è in conformità del nostro regolamento, perchè tutti sanno che le soppressioni non si votano astrattamente.

Metto a voti il § a in questi termini:

« Hanno diritto di essere collocati a riposo o di conseguire pensione:

« a) Gli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio. »

Chi approva questo § voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora al § b, così concepito:

« b) Quelli che dopo 25 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo o a riassumerlo. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io vorrei fare una preghiera. Ho già prevenuto il signor Presidente che intenderei di proporre un emendamento nel senso delle dichiarazioni da me fatte nella seduta di ieri, cioè di ampliamento, di maggior larghezza, la quale si applicherebbe tanto al § b, che al § a dell'articolo 1.

Avrei bisogno di dare qualche sviluppo a questa proposta, ma l'ora essendo tarda...

Voci. Continui.

Senatore Lauzi. Se il Senato lo desidera, sono ai suoi ordini. Segnalerò però l'inconveniente che accade qualche volta che un Senatore abbia a sentire al mattino le obbiezioni fatte a ciò che si è detto oggi senza aver assistito alle ragioni dette in favore dell'emendamento.

Del resto, ripeto, sono agli ordini del Senato.

Voci. Continui.

Presidente. L'ora non essendo ancora troppo avanzata, si potrà continuare. La materia è importante, ed è necessario che continui l'assistenza dei signori Senatori.

Senatore Lauzi. Come ho avuto l'onore di dire ieri nella discussione generale, è mio proposito di presentare alcuni riflessi, e di fare alcuni emendamenti nel senso di maggior larghezza della legge a favore degli impiegati.

Il primo di questi emendamenti, che io considero come radicale nel mio qualsiasi sistema, è quello di diminuire il numero degli anni di servizio che il progetto di legge pone come condizione della capacità ad avere diritto alla pensione.

Ed io oggi veramente mi sento rasserenato nel prendere la parola, mentre ad eccezione di un solo Senatore, è le parole del Regio Commissario, e le parole di tutti gli oratori che parlarono nella precedente discussione hanno tutte conchiuso in questo senso che la pensione è un vero debito che lo Stato ha verso gli impiegati; chè anzi l'onorevolissimo Relatore dell'Ufficio Centrale usò questa giustissima espressione, che la speranza della pensione è parte integrante del corrispettivo che si dà all'impiegato.

Spero quindi che le disposizioni del Senato siano favorevoli ai miei riflessi. Ma prima di enunciare il numero d'anni al quale io intenderei di limitare il termine necessario per essere capace di pensione, io desidero sbarazzarmi un momento di alcune considerazioni contrarie, che furono dette e dal Ministero, e nella relazione dell'Ufficio Centrale, ed anche da diversi Senatori nella seduta di ieri, cioè, di sbarazzarmi di quella eccezione preliminare della ristrettezza delle nostre finanze.

Prima di tutto dal momento che si riconosce essere debito di giustizia il dare la pensione, la ristrettezza delle finanze non è più un argomento in contrario, poichè sicuramente a chiunque ha un debito non corre la facoltà di diminuirlo perchè è in povere sostanze, o di accrescerlo perchè è in ricche condizioni. Un debito è sempre un debito, e non può variare a piacere.

Devo poi osservare che la ristrettezza delle finanze che è un fatto doloroso, e certo nei momenti attuali dobbiamo confidare che non continuerà sempre.

Dobbiamo sperare che per le vigili cure del Ministero e per l'opera del Parlamento, non tanto diminuendo le spese, quanto aumentando gli introiti, potrà il bilancio dello Stato tra pochi anni essere portato all'equilibrio, mentre la portata della legge che siamo per fare deve essere continuativa per molti e molti anni in avvenire.

Aggiungerò che il dispendio gravissimo cui si accenna da molti e che figura nel bilancio passivo, dei molti milioni a titolo di pensioni, non deve nemmeno essere un argomento a non ampliare il beneficio della legge attuale a favore degli impiegati, mentre l'enormità della cifra, che per quest'oggetto colpisce le finanze dello Stato, è un debito che si è ereditato dalle molte pensioni che, con leggi molto più favorevoli, erano accordate dai cesati governi, è una parte per così dire, del debito pubblico che abbiamo ereditato,

di un debito, però che ha una ammortizzazione fissata dalla natura nella vita dei pensionati.

Il mio emendamento adunque consisterebbe nel ridurre nei due paragrafi (mettendo poi in armonia anche il rimanente della legge) che sono attualmente in discussione la cifra di anni 25 *minimum* necessario per essere capaci di pensione, alla cifra di anni 10 (*rumori*).

Il Senato sa già che questo limite non l'ho inventato io. Questo limite era proposto alla Commissione legislativa, adottato da essa, e la relazione dell'Ufficio Centrale fa ampia fede che tale limite era stato adottato da molte delle legislazioni vigenti nelle diverse province d'Italia, non solamente nelle province Lombarde, come fu poc' anzi accennato.

Io debbo dolermi nel venir a recar in mezzo una determinazione della accennata Commissione legislativa, che l'onorevole relatore di essa, dal quale sperava appoggio, l'onorevole conte Di San Martino, mi abbia così apertamente e francamente, come è del suo lealissimo carattere, dintelegata la sua cooperazione; debbo però rammentare che la cifra di 10 anni non fu già introdotta dalla Commissione forse per influenza di quei membri della medesima che non si possono qualificare (mi riferisco all'espressione usata ieri dal signor conte

Di San Martino) di vecchi amministratori, ma fa la stessa cifra proposta dalla sotto Commissione che era sotto la presidenza dell'onorevole Di San Martino medesimo e colla sua sanzione...

Senatore Di S. Martino. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Debbo anzi accennare che se in quella Commissione la cifra di 10 anni trovò degli oppositori in minoranza, non vi fu però nessuno, se ben la memoria mi serve, che raccomandasse il *minimum* di servizio di 25 anni, ma fuvi una proposta, non adottata, per una durata di 15 anni....

Presidente. Permetta che lo interrompa.... vedo che il numero dei Senatori è di molto diradato, ed avendo il signor Senatore Di San Martino anche domandato la parola, credo sarà forse meglio, onde la discussione abbia miglior corso, di rimandare il seguito di essa a domani....

Senatore Lauzi. Io aveva appunto dapprima fatto questa proposta per le considerazioni ora esposte dal signor Presidente, e non ho difficoltà di accettarla.

Presidente. Il Senato è dunque convocato per domani alle due pomeridiane pel seguito di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 5.)

CLXXXV.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. *Giuramento del senatore Marliani — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Comunicazione di alcune tabelle per parte del R. Commissario — Instanza del senatore Di Revel — Sviluppo dell'emendamento del senatore Lausi, combattuto dai senatori Di San Martino, Arrivabene, Jacquemoud (relatore) e dal R. Commissario — Osservazioni del senatore Sappa in appoggio del medesimo — Reiezione dell'emendamento Lausi — Parole del senatore Jacquemoud a confutazione dell'emendamento del senatore Roncalli F. sul § c — Risposta del senatore Roncalli — Schieramenti richiesti dal senatore Di Pollone, forniti dai senatori Jacquemoud e Di Revel — Reiezione dell'emendamento Roncalli — Approvazione dei §§ b e c e dell'art. 1 — Emendamento del senatore Martinengo all'articolo 2 — Nuova redazione del detto articolo proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col R. Commissario, combattuta dai senatori Paleocapa e Di Pollone — Proposta del senatore Jacquemoud pel rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Osservazione e riserva del senatore Lausi — Rinvio degli articoli 2 e 3 all'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 4 — Emendamento all'art. 5 del senatore Di Revel, combattuto dal Regio Commissario — Emendamento del senatore Di Pollone — Considerazioni del senatore Gallina — Emendamento del senatore Vacca — Ritiro dell'emendamento Di Revel, e nuova sua proposta al riguardo appoggiata dal senatore Arnulfo — Parole del senatore Sappa contro l'emendamento Vacca — Reiezione dell'emendamento Vacca — Osservazioni dei senatori Alfieri, Gallina, Di San Martino e Di Pollone — Aggiornamento della discussione a martedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione Pubblica ed il Commissario Regio e più tardi anche il Ministro della Guerra.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Essendo presente il signor Senatore Marliani, i cui titoli furono già verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e Oldofredi di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta nell'aula il Senatore Marliani presta giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor cavaliere Marliani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si darà conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario Cibrario legge le lettere dei Senatori Belgioioso, Bellelli e Sagarriga, colle quali chi per motivi di famiglia e chi di salute chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore Di Revel mostrava desiderio di avere sott'occhio una tabella che presentasse i risultati pratici dell'applicazione del progetto ministeriale che è in discussione, in confronto colle modificazioni arrecaatevi dall'Ufficio Centrale.

Io ho l'onore di presentare al Senato due tabelle. L'una che presenta precisamente questo confronto, e l'altra in cui è indicato ancora l'ammontare progressivo delle ritenute sugli stipendi degli impiegati in relazione colla misura delle pensioni proposta col progetto ministeriale.

Presidente. Le tabelle che dal sig. Commissario Regio vennero deposte sul banco della presidenza sa-

ranno trasmesse all'Ufficio Centrale che vedrà se sarà il caso di farle stampare e di valersene all'uopo.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Crederei conveniente che queste tabelle, invece di sottoporle prima all'esame dell'Ufficio Centrale perchè veda se sia il caso o no di stamparle, siano mandate immediatamente a stampare, onde così ciascuno possa averle sott'occhio, massime che la spesa non può essere che minima.

Presidente. Basta che un Senatore creda necessario che un documento si stampi per istruire il procedimento della discussione, perchè lo debba essere; e perciò questi documenti verranno stampati e distribuiti ai Senatori.

Continua la discussione intrapresa ieri sull'articolo primo.

Rammenta il Senato che ieri fu votato il primo paragrafo di quest'articolo, il paragrafo a, e che la discussione si era portata sul paragrafo b, e che rimaneva poi un emendamento proposto dal senatore Roncalli, già appoggiato, sul paragrafo c.

Il signor senatore Lauzi, che ieri aveva la parola, quando venne sciolta l'adunanza, ha facoltà di continuare a parlare.

Senatore Lauzi. Essendo stato ieri interrotto il mio discorso per la circostanza che diversi Senatori, attesa l'ora tarda, si erano assentati, mi permetterà il Senato di ricapitolare in pochissime parole il poco che avevo detto.

Ho cominciato dal rallegrarmi che quasi tutti i miei colleghi e lo stesso Commissario Regio e il relatore dell'Ufficio Centrale riconobbero come nell'accordare la pensione il Governo non fa atto di liberalità, ma fa atto di vera giustizia.

Ho in seguito brevemente respinto l'eccezione delle strettezze delle finanze che obbligavano a tenere in istretti limiti anche la legge sulle pensioni.

L'ho respinta in genere sul riflesso che lo squilibrio delle finanze, che dolorosamente oggi ci aggrava, non sarà continuativo, e che vi ha luogo a sperare nella solerzia del Ministero e nell'opera del Parlamento che l'equilibrio in pochi anni possa essere ristabilito: mentre d'altra parte l'effetto di questa legge si estende ad un lungo numero d'anni.

Ho anche osservato, che l'aggravio speciale delle finanze per pensioni, che ora si verifica, è cosa meramente transitoria, è un'eredità di debiti che il Regno d'Italia ha ricevuto dagli Stati diversi che ora compongono il Regno Italiano.

Dopo ciò ho esposto il mio emendamento che consiste nel sostituire ai §§ b, c dell'articolo 1, del progetto di legge che è in trattazione, alle parole: « dopo 25 anni di servizio » quelle di « dopo 10 anni. »

Il che ha per iscopo di rendere capaci di ottenere la pensione nelle condizioni determinate da quei due pa-

ragrafi, gli impiegati che avessero anche soltanto dieci anni di servizio utile.

Se veramente le retribuzione della pensione è l'adempimento di un obbligo, non si saprebbe perchè ad un punto così lontano, ad un punto che supera la metà dell'ordinaria carriera degli impiegati, debba incominciare la soddisfazione di quest'obbligo.

Nessuno forse dei miei onorevoli colleghi ignora come molte volte anche in un'età, che non può comportare 25 anni di pubblico servizio, si verificano dei casi che rendono un impiegato assolutamente inabile a proseguire nella sua carriera.

Innumerevoli accidenti si possono verificare nel corpo e nelle facoltà mentali tanto per l'impiegato provetto, come per l'impiegato giovane.

Tutti sicuramente abbiamo veduti casi miserevoli di persone, che anche in fresca età furono ridotti all'impotenza del lavoro; nè giustizia comporterebbe che questi dovessero languire nella miseria.

Dirò di più.

Negli anni non primi primi, ma negli anni non ultimi della carriera, mentre l'uomo si trova ancora nella sua gioventù si possono verificare gravi casi di malattia, ed io mi limiterò ad accennare una delle più gravi infermità, disgraziatamente molto frequente, e più specialmente in alcune parti d'Italia, voglio dire la tisi tubercolare, la quale si pasce di giovani e rispetta l'età avanzata.

Dirò ancora che le malattie possono farsi ora più frequenti negli impiegati anche giovani di quello avvenisse per l'innanzi in diverse provincie dell'Italia.

E sicuramente di grave disturbo di salute può essere cagione la frequenza dei viaggi degli impiegati in causa delle traslocazioni, e per i pericoli del mare, e per la varietà dei climi che si trovano in una parte o nell'altra d'Italia.

Ma si dirà che a questi impiegati provvede la legge coll'indennità, provvede la legge anche con la pensione quando la malattia d'impotenza provenga dal servizio stesso.

Ma l'indennità è così poca, e data per una volta sola, che nessuno sicuramente vorrà credere che questo possa servire nemmeno per 2 o 3 anni ad alimentare una famiglia che mancasse dell'appuntamento che al capo di essa era prima devoluto.

In quanto all'impotenza che deriva precisamente dal servizio, il Senato ben vede che saranno i casi minori, e che d'ordinario più facilmente saranno gli impiegati resi impotenti da accidenti di malattia che non provengono direttamente dal servizio.

Io prevedo anche che mi si obietti come grande difficoltà, che lo Stato andrebbe ad aggravarsi di una somma di gran lunga superiore di quella che deriverebbe dal progetto di legge che è stato presentato al Senato. Io non credo che questa difficoltà abbia un gran valore. È vero che la pensione secondo il progetto di legge non incomincia che a 25 anni; ma è

altresi vero che è calcolata in modo, di cui parlerò fra poco, che la pensione che potrà competere ad un impiegato che avrà più di 25 anni di servizio, sarà sempre tale da oltrepassare notevolmente la metà dello stipendio e quindi una pensione di riguardo per le finanze dello Stato; mentre per le pensioni che si darebbero per gli impiegati che contano per esempio 15 anni di servizio sarebbero molto lievi sia in ragione dei pochi anni di servizio, sia in ragione del minor stipendio.

Il Senato mi permetterà che gli presenti un brevissimo calcolo per spiegar meglio il mio concetto.

Io suppongo e credo poter in parte aver assenzienti gli avversari della mia proposta, suppongo che sopra un dato numero d'impiegati (200 per esempio), si possano verificare 4 casi di giubilazione per impotenza al servizio, cioè dopo 10 anni, dopo 15 anni, dopo 20 e dopo 25. Ad un impiegato dopo 10 anni di servizio, calcolata anche abbondantemente una media di 1200 lire di stipendio, la sua pensione di 10 quarantesimi sarebbe per conseguenza di 300 lire. Ad un impiegato dopo 15 anni, voglio calcolare una media di 1600, la sua pensione di 15 quarantesimi, sarebbe di lire 600; ad un impiegato che abbia 20 anni di servizio, suppongo una media di 2000 lire, sulle quali per 20 quarantesimi si darebbe di pensione mille lire; finalmente all'impiegato che conta 25 anni di servizio, credo non poter attribuire meno di una media di stipendio di lire 3000, sulle quali, pelle prime due mila per 25 quarantesimi, e suppongo per le altre 1000 a 25/50, spetterebbe la pensione di lire 1750.

Sicuramente, che a prima vista avrete da un lato 1750 lire, dall'altro 1900, pare che vi sia risparmio per parte dello Stato, ma io debbo fare un riflesso. L'impiegato che ha dieci anni di servizio, secondo l'attuale progetto, rimasto senza pensione, come pare quello che ne ha 15, se non hanno mezzi propri di sussistenza andranno disgraziatamente a morire all'ospedale; ma quello che ne ha 20 non ci andrà.

Al disopra delle leggi positive vi sono delle leggi eterne nel cuore dell'uomo, leggi di umanità, leggi di carità fraterna che non permettono mai ad un capo di ufficio, ad un Ministro qualunque di condannare alla mendicizia un uomo che si rende impotente dopo 20, 21, 22 anni di servizio con una semplice indegnità senza lasciargli trascorrere il tempo di metterlo a riposo colla pensione cui dopo due o tre anni potrebbe aver diritto. Succederà allora quello che accade adesso, e quello che accadeva in alcune provincie d'Italia: si comincerà a chiudere un occhio sulle mancanze dell'impiegato, si seguirà con dare un congedo per motivi di salute; dopo un breve ritorno dell'impiegato si tornerà a ripetere un congedo per nuovi motivi di salute, si finirà per metterlo in aspettativa e si farà tanto che quel povero uomo possa raggiungere i 25 anni, onde poter conseguire la pensione.

Io credo adunque, che il sistema che propongo in

effetto non produrrà le conseguenze del maggiore dispendio che sono temute.

Altra obbiezione, quantunque non fatta direttamente al mio emendamento, sta pure nelle parole dette da un onorvole nostro collega, nella seduta di ieri l'altro, il quale supponendo il caso di un impiegato che sopravvivesse 40 anni alla concessione d'una pensione di L. 3000, ha moltiplicato il numero degli anni visauti pel montare della somma e ci ha messo davanti lo spauracchio di L. 120,000 che lo Stato largirebbe ad una sola persona.

Ora Signori non credo che quelli che saranno giubilati dopo pochi anni di servizio dopo 10, 15, 20 anni possano godere la pensione oltre 40 anni.

Quando un uomo senza malattie ha potuto varcare la metà della vita, quando giunge sano e salvo all'età matura, questo si può dire che camperà molto; epperò mi rallegro coll'autore dell'obbiezione accennata, di vedere nel Senato tanti illustri funzionari, decoro del nostro Corpo, che in età molto avanzata compiono egregiamente le funzioni pubbliche loro attribuite. Ma il giovane che diventerà impotente per malattie all'età di 30 anni, non camperà altri 40 anni e camperà stentatamente 5, 6, 7, 8 anni e non di più. La storia dell'umana natura è tale che prova, credo, quanto asserisco.

Per queste ragioni che ho cercato di abbreviare per quanto possibile onde recare meno disturbo al Senato, spero che qualcheduno sorgerà in appoggio a sostenere questa classe interessante dei pubblici impiegati, alla quale se non ho l'onore di appartenere, le porto però un grandissimo interesse e perchè ho avuto sott'occhi molte volte l'esempio di famiglie ridotte all'indigenza dopo essere state in considerevole agiatezza, quando il Capo era abile a servire lo Stato, e perchè ritengo, e in questo ho conforme l'opinione del signor regio Commisario, che senza l'assicurazione dell'avvenire è impossibile avere dei buoni impiegati, e quando ci saranno buoni impiegati non solamente lo Stato sarà ben servito, non solamente l'amministrazione non darà luogo a lagni, ma si potrà anche restringerne il numero quando saranno valenti ed operosi, e quindi si otterrà da un altro lato quell'economia che, secondo me con poca giustizia, si vorrebbe ottenere col sistema della legge.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi ha deposto sul banco della presidenza un emendamento così concepito:

« Propongo che in ambo i paragrafi b, c invece di dopo 25 anni si legga dopo 10 anni. »

Quantunque quest'emendamento sia doppio, vale a dire si riferisca a due parti dell'articolo, nella sostanza però è uno solo. Interrogo il Senato se voglia appoggiarlo complessivamente.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di San Martino che l'aveva chiesta nella seduta di ieri.

Senatore Di S. Martino. L'onorevole Senatore Lauzi ieri ha di bel nuovo invocato la mia testimonianza sull'andole dei lavori che si erano intrapresi dalla Commissione legislativa riguardo al progetto di legge sulle pensioni. Esso nel fare la sua istanza al Senato perchè portasse al decennio il tempo necessario a conseguire la pensione, si appoggiava principalmente al voto allora espresso dalla Commissione e dall'ufficio preparatorio del medesimo di cui io aveva l'onore ad un tempo di essere e presidente e relatore.

Sta infatti che la Commissione legislativa esaminando con molta maturità questa questione, si preoccupò vivamente dell'effetto primitivo che poteva produrre nelle provincie aggregate allora alla Monarchia italiana l'introdurre un sistema molto più restrittivo, molto meno favorevole agli impiegati, di quello che fossero i diversi sistemi precedentemente adottati dai passati governi di queste provincie.

Allora la Commissione ebbe a sostenitore delle idee conformi a quelle testè spiegate dal signor Lauzi un collega che tutti vediamo mancare con immenso rammarico nei banchi del Senato, il conte Giulini, il quale senza aver mai appartenuto neppure esso a nessuna categoria d'impieghi, si era talmente fatto interprete dei bisogni della classe degli impiegati, che con la sua eloquenza, la quale scaturiva dal cuore, parlando di piaghe e di bisogni che pur troppo erano noti a molti dei membri della Commissione ottenne molti voti dati più, quasi direi, dal cuore, che dallo stretto calcolo delle condizioni delle finanze.

Ora io non intendo in nessuna maniera di venire in Senato a farmi il contraddittore dei bisogni degli impiegati, perchè ho sempre vissuto in mezzo a loro, ed ho conosciuto da vicino i pregi che li adornano; bensì io voto come Senatore e come privato, secondo il mio modo particolare di vedere.

Io mi preoccupo immensamente a questo punto della questione finanziaria.

Quando ho fatto parte, anche col signor senatore Lauzi, della Commissione legislativa, aveva in allora idee molto più sorridenti in fatto di finanze, di quelle che non abbia oggi: io sperava che un'energia immediata, che una serie di provvedimenti che parevano possibili, potessero in uno spazio di tempo non molto lungo portare le nostre finanze in una condizione molto diversa da quella in cui adesso si trovano.

Ora io dichiaro e ripeto che non mi sento il coraggio di proporre che si allarghi il progetto presentato dal Ministero, il quale se ha molte disposizioni, le quali sicuramente combattono idee universalmente invalse in alcune provincie, non che diritti creduti definitivamente acquisiti, non combatte però, secondo me, veri diritti, perchè non credo vi sia chi voglia seriamente sostenere che la legge sulle pensioni dia un vero diritto avente tutti i caratteri ed i requisiti d'un contratto; è invece

un'obbligazione di buona fede, che può variarsi se necessità impellenti, se urgenti motivi lo consigliano.

Io sarei il primo a combattere una legge in cui vedessi gli impiegati trattati duramente per puro capriccio, ma quando le ragioni che consigliano il Governo a portare in siffatta materia una restrizione sono così evidenti, io dichiaro nuovamente che ben mio malgrado mi trovo costretto a votare contro il proposto emendamento.

Presidente. La parola è al senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi duole molto di dover combattere l'emendamento dell'onorevole senatore Lauzi, ispirato come è da sentimenti generosi che sempre mi piacerebbe dividere; ma in questo momento mi pare che ciò non si possa fare.

Quanto agli impiegati, ai quali io mi interesso vivamente, agli impiegati per così dire passati, io credo che è nostro dovere, qualunque sia la situazione finanziaria di rispettarne la posizione acquistata e le promesse fatte, ma quanto agli impiegati avvenire, lasciando ancora da parte la questione finanziaria, io credo che la legge che forma oggetto della presente discussione li tratti in un modo conveniente, e che non sia quindi nè necessario nè utile il largheggiare di più.

Farò a questo proposito un'osservazione che non dirò economica ma di buon senso: Egli è fuor di dubbio che quando si deve conferire un impiego vi sono 10, 20, 30 postulanti: è una legge generale, che non voglio dire di economia politica, perchè forse mi troverei in causa propria, ma è legge, lo dirò ancora, di buon senso, che quando molti offrono i loro servizi, bisogna che questi servizi abbiano tali vantaggi, che anche remunerati moderatamente, pur siano abbastanza remunerati.

Questa legge è seguita nella questione degli operai della mano, per così dire, e non voglio certo con queste ragguagliare le condizioni degli operai dell'intelligenza, ma trovo per altro che costoro sono bastantemente ricompensati nel modo dal Governo stabilito; e quindi io credo che dobbiamo attenerci al progetto di legge quale fu proposto, e non largheggiare, ripeto, di vantaggio.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non posso che far plauso ai generosi sentimenti che hanno ispirato l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Lauzi, e che egli ha svolto con tante belle ed eloquenti parole.

Sento però il debito di richiamare l'attenzione del Senato sopra alcune condizioni speciali di fatto e sopra alcune considerazioni per le quali io credo che non si possa facilmente accogliere il proposto emendamento.

Bisogna indubitatamente distinguere l'impiegato quale il diventa inabile per infermità derivanti da cause ordinarie e non dall'esercizio o a causa dell'esercizio delle sue funzioni; e l'impiegato il quale diventa inabile al

lavoro per infermità contratte nell'esercizio, o a causa dell'esercizio delle sue funzioni.

Quando si tratta d'infermità, di inabilità le quali derivino dall'esercizio dell'impiego, è evidente che la legge deve usare i maggiori riguardi, anzi riguardi assolutamente eccezionali.

E a ciò provvede l'articolo 2 del progetto di legge secondo il quale si concede una pensione a questi impiegati qualunque sia l'età loro, qualunque sia la durata dei loro servizi.

Non è certamente nella medesima condizione l'impiegato il quale diventi infermo e inabile per una causa qualunque indipendente dall'esercizio dell'impiego, per una sventura che può colpir lui come qualunque altro cittadino.

Allorchè l'impiegato si trova in questa condizione pare che non possa considerarsi in un modo diverso e più favorevole di quello con cui viene considerato l'impiegato che ha servito per 25 anni continui ed ha raggiunto l'età di 65 anni; vale a dire l'impotenza in cui questo impiegato viene costituito per una causa accidentale non può essere considerata altrimenti che come l'impotenza che derivi dal fatto naturale dell'età.

Ora se l'impiegato il quale diventa inabile od almeno si presume che diventi inabile all'età di 65 anni, perchè possa aver diritto alla pensione, è mestieri che abbia servito per 25 anni, mi pare che collo stesso criterio si debba ancora ritenere che l'impiegato il quale diventa inabile per malattia non possa avere diritto alla pensione se non quando abbia durato nel servizio per un periodo almeno di 25 anni; altrimenti non si applicherebbe un criterio uniforme; e vi sarebbero quasi due pesi e due misure perchè si darebbe all'inabilità derivante da cause accidentali un favore maggiore di quello che si concede all'inabilità presunta, e pur vera nel maggior numero dei casi che deriva dall'età molto inoltrata.

L'onorevole Senatore Di S. Martino ha già parlato abbastanza delle condizioni finanziarie le quali non possono consentire che si largheggi di troppo in un progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Queste ragioni sono gravissime, e non abbisognano di dimostrazioni e di parole ulteriori.

Pur nondimeno a mostrare anche col fatto quale sarebbe la portata finanziaria di una riduzione di questo periodo di servizio da 25 anni a 10, basterà osservare che dopo soli dieci anni di servizio la rendita vitalizia a cui avrebbe diritto l'impiegato pel cumulo cogli interessi composti delle ritenute fatte sopra il suo stipendio non eccede la quota frazionaria di 46 millesimi. Di modo che sopra uno stipendio medio di 2160 lire la pensione non potrebbe corrispondere a più di 100 lire annue; e conseguentemente la pensione che si accorderebbe realmente in questo caso, cioè dopo 10 anni di servizio, sarebbe più del quintuplo di quella a cui si avrebbe diritto per la ritenuta.

Al contrario dopo 25 anni di servizio, mettendo in

confronto la rendita vitalizia a cui l'impiegato avrebbe diritto per il cumulo delle ritenute sugli stipendi con la pensione che il progetto di legge gli concede, questa corrisponderebbe a quattro volte l'ammontare della rendita vitalizia derivante dalle ritenute.

Questo esempio, e se ne potrebbero arrecare molti altri, mostra effettivamente l'aggravio grandissimo delle finanze dello Stato.

Aggiungo che col progetto di legge non si abbandona poi assolutamente senza alcun compenso l'impiegato, il quale diventi inabile per infermità prima del compimento dei 25 anni di servizio. Il progetto di legge stabilisce che in questo caso l'impiegato ha diritto ad un'indennità la quale è determinata in tanti dodicesimi sulle prime 2000 lire di stipendio, e in tanti ventiquattresimi sulle somme ulteriori, quanti sono gli anni di servizio. Intendo che questa è una indennità per una volta sola; ma è ben naturale che non si restringa a 10 anni il termine minimo della durata del servizio perchè si abbia diritto ad una pensione vitalizia. È ben naturale che quantunque le ritenute sullo stipendio non costituiscano un corrispettivo vero della pensione, pur nondimeno si debbono considerare come una delle basi su cui si misura la quantità della pensione; in modo che, quando troviamo che il cumulo delle ritenute è immensamente sproporzionato colla quantità della pensione che si concederebbe, allora ogni ragione di prudenza esige che invece di una pensione vitalizia si conceda una indennità per una volta sola. Questa può essere concessa per ragione di equità bene intesa, e non arreca le conseguenze di un aggravio continuativo sul bilancio dello Stato.

Oltre a ciò vi sono altre leggi le quali possono provvedere nei casi gravi, e nelle contingenze speciali e lacrimevoli alle quali accennava così eloquentemente l'onorevole Senatore Lauzi. Vi è la legge, o almeno vi sono ora delle disposizioni concernenti le aspettative degli impiegati. Quando un impiegato non abbia raggiunto 25 anni di servizio e si trovi veramente in condizioni gravi di salute; quando per i suoi antecedenti e per la utilità dell'opera da lui prestata meriti una considerazione speciale, allora non è impedito al Governo di collocarlo in aspettativa con metà o con $\frac{1}{3}$ dello stipendio. Quantunque l'aspettativa non possa durare per oltre un anno o due, pur tuttavia è sempre uno dei modi con cui si può arrecar sollievo alla condizione dell'impiegato e della sua famiglia.

Si aggiunga a questo espediente, a questo temperamento possibile, l'indennità; e si vedrà che lo Stato viene in soccorso nel miglior modo ad una condizione sventurata sì, ma che non deriva nè dal fatto del Governo, nè dall'esercizio delle funzioni pubbliche dell'impiegato.

Egli è vero, o Signori, che in alcune provincie italiane vi sono delle leggi le quali prevedendo appunto il caso d'infermità, o d'inabilità degli impiegati accordano il diritto alla pensione dopo soli 10 anni di ser-

vizio. Vi è, per esempio, tale disposizione in Toscana, in Lombardia, in Parma. Ma è ancora da considerare che quando queste leggi sulle pensioni erano promulgate in quei paesi, gli stipendi degli impiegati erano molto più tenui che non sono presentemente; e quindi la larghezza delle leggi sulle pensioni, trovava un certo corrispettivo nella tenuità degli stipendi. Questi stipendi sono ora raddoppiati a fronte di ciò che erano nelle provincie testè citate. E difatti in altre provincie italiane, come nelle napoletane e nella Sicilia, dove gli stipendi erano tenui si nella classe inferiore degli impiegati, ma meno tenui che in Toscana, in quelle provincie la legge sulle pensioni stabiliva a 20 anni il *minimum* della durata di servizio perchè si avesse diritto alla pensione di riposo.

Queste considerazioni e specialmente quella gravissima, che domina tutte le altre, della condizione delle finanze, e della necessità di diminuire quanto più sia possibile gli aggravii del bilancio dello Stato, il quale presenta ormai un disavanzo così enorme, sono tali che io spero che la saviezza del Senato non vorrà approvare l'emendamento proposto dal Senatore Lauzi.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto dal signor Senatore Lauzi, imperocchè è nell'obbligo di tener una giusta bilancia tra la giustizia che è dovuta agli impiegati e le esigenze dell'erario, cioè ai diritti dei contribuenti i quali non debbono accordare agli impiegati più del necessario, del convenevole, del giusto.

Quindi riferendomi alle osservazioni svolte dal sig. Commissario Regio, io sono convinto che se si entrasse nella via proposta dal signor Senatore Lauzi, la legge sarebbe troppo generosa, mentre deve essere soltanto giusta; motivo per cui l'Ufficio Centrale insiste per l'adozione del progetto ministeriale.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Prego il Senato di permettermi alcune considerazioni che, a mio avviso, possono servire a formarsi un criterio pratico della questione di cui si tratta.

Come fu osservato dall'onorevole Senatore Lauzi, e dal Commissario del Governo, parecchie legislazioni dell'Italia ed anche fuori d'Italia (citerò quelle del Belgio fra le altre) ammettono che si possa far luogo al diritto di ottenere la pensione di riposo una volta che l'impiegato esce dal servizio dopo 10 anni, e che è incapace di continuarlo per ragioni di salute, o perchè altrimenti l'impiego al quale apparteneva è soppresso.

Questo principio che esisteva in queste legislazioni non esisteva nel Regio Brevetto del 1835 che regolava le pensioni degli impiegati civili nelle antiche provincie dello Stato; esistevano però parecchie leggi relative alle pensioni di alcune categorie di impiegati, come

quelli di dogana, di finanza, che facevano luogo appunto a questa più breve durata del servizio.

Nel 1835 quando venne sancito il Brevetto Regio che introdusse delle norme fisse per accordare pensioni, imperocchè prima si accordavano a beneplacito del Re, e si accordavano dopo un servizio molto minore, ed a misura che piaceva al Governo per ragioni di equità, e solo nel 1835, dico, che fu stabilito il periodo di 25 anni per aver titolo (poichè allora non c'era diritto) alla pensione di riposo, ma si ammetteva dallo stesso Regio Brevetto il principio dell'aspettativa, il quale non era limitato a nessun periodo di tempo, quindi il correttivo della regola, della disposizione dei 25 anni si trovava per compenso in questo principio della aspettativa.

Di questo principio dell'aspettativa si è forse anche abusato, soprattutto nei cambiamenti politici dei Governi che sorvennero, sicchè molti impiegati hanno dovuto lasciare il loro impiego.

L'equità volle che non avendo diritto ad ottenere una pensione di riposo si provvedesse altrimenti, e si è provveduto colle aspettative.

Queste formavano una categoria gravissima del bilancio dello Stato, e talmente grave, che parecchie volte nelle Camere si erano sollevati richiami contro questa spesa che pesava sulle finanze dello Stato.

Si fu allora che dalla Commissione del bilancio della Camera dei deputati presieduta dall'onorevole conte Di Revel, e della quale io faceva parte, si è pensato al modo per far cessare questo inconveniente a carico del nostro bilancio, conciliando le esigenze dell'equità, ed appunto il conte Di Revel, così sollecito delle condizioni delle finanze ha in allora proposto alla Camera elettiva e furono adottati dai due rami del Parlamento alcuni articoli che vennero inseriti come addizionali alla legge del bilancio del 1851; fra le disposizioni che si erano introdotte in quel bilancio vi era questa, che di tutte le aspettative si facessero varie categorie; che coloro che avevano un servizio inferiore a dieci anni, se erano in istato di ripigliare servizio, si collocavano in qualche impiego, se non erano in istato di prestare servizio, oppure se non volevano rientrare, cessavano dallo avere qualunque assegnamento; che coloro che avevano più di 10 anni di servizio avevano diritto a farsi liquidare la pensione in proporzione degli anni di servizio che avevano prestato, e sulla base del Brevetto del 1835. Questa pensione non poteva che essere assai tenue, imperocchè era regolata secondo il Brevetto medesimo.

In conseguenza di questa disposizione scomparve la categoria 24 del bilancio passivo e scomparvero così tutte le aspettative.

Ma quel rimedio era temporario, non provvedeva che a quelle aspettative che esistevano, e necessariamente le cause che avevano determinato prima le aspettative si potevano rinnovare.

Il Governo, d'accordo col Parlamento, preoccupato di questa questione, ha studiato un progetto di legge

sulle pensioni civili. Questo progetto che fu preparato da una Commissione di persone espertissime, che fu discusso dalla Camera dei deputati, recava appunto il principio che tuttavolta che per un' infermità o per soppressione di impiego un impiegato cessava dal servizio, se aveva 10 anni di servizio aveva diritto ad una tenue pensione.

Questo principio è stato adottato dalla Camera a grande maggioranza. Quel progetto di legge non fu poi adottato non perchè contenesse tale principio, ma perchè nei vari emendamenti proposti e adottati eravene alcuno che sconvolgeva l'economia della legge per cui essa fece naufragio ma il principio della convenienza di provvedere dopo un decennio di servizio all'impiegato che fosse reso inabile a prestar servizio o che altrimenti per fatto indipendente dalla sua volontà dovesse cessare dal medesimo, venne sancito in massima dalla Camera.

Preoccupata, m'immagino, da questa stessa idea, la Commissione legislativa a cui alludeva l'onorevole Lauzi ha introdotto lo stesso principio nel progetto di legge che aveva preparato.

Il Ministero attualmente ha adottato un principio diverso e l'Ufficio Centrale ha accettato questo sistema. Io faccio però osservare che il principio su cui posava quella disposizione era un principio di evidente equità, talmente evidente, che non vi fu questione nel 1851, quando fu proposto per far cessare quelle aspettative che esistevano; non vi fu questione quando si venne nella Camera a proporlo come articolo di legge.

Se non si introduce questa disposizione nella legge ne verrà per conseguenza necessaria (poichè essendo un principio di equità, è proprio dei principii di equità per un verso o l'altro di farsi strada, e ciò ritengo dirlo in onore della società umana) che voi aprite l'adito alle aspettative; giacchè togliete il modo di provvedere alla sorte dell'impiegato che per causa indipendente dalla propria volontà ha dovuto cessare il servizio dello Stato; e ciò già lo accennava il signor Commissario del Governo, il quale appunto diceva che a quegli impiegati si sarebbe provveduto colla legge sulle aspettative; ma l'aspettativa che è proposta nel citato progetto di legge è limitata a due anni; ora, le infermità pur troppo possono essere più durevoli.

Osservo ancora che sono in procinto tante riforme, che necessariamente per l'economia stessa dello Stato si dovranno forse ridurre molti uffici, e come si potranno ridurre tutti questi uffici se non si provvede alla sorte degli impiegati che coprono gl'impieghi? Per necessità dovrà il Governo privarsi degl'impiegati più capaci ed esperimentati, perchè hanno diritto alla pensione e valersi di impiegati non pratici ed inesperti perchè quelli non avrebbero diritto alla pensione!

Il Commissario regio ci ha accennato la disposizione dell'articolo 2 che, cioè, quando un' infermità è contratta a causa dell'impiego si potrà avere il diritto di pensione; ora tutti sappiamo che l'accertare le vere cause

delle cose è difficilissimo assunto, talmente che è noto il verso,

Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

In questa oscurità delle cause che hanno potuto produrre nell'impiegato l'incapacità al servizio, forse l'equità troverà anche altro scampo alla posizione di quegli impiegati che saranno privati dell'impiego.

Ho creduto di dover sottoporre al Senato queste considerazioni per accennare come la questione che si agita presentemente, non è questione nuova, ma è questione che fu discussa e considerata varie volte, che venne sempre risolta nel senso che proponeva l'onorevole senatore Lauzi; ho voluto osservare al Senato che quando sia rigettata la proposta dell'onorevole Lauzi, necessariamente si dovrà in altro modo appagare questo sentimento d'equità e che forse l'economia che si propongono gli oppositori della medesima è disinteressata in questa questione, perchè se non si spende in questo modo, si spenderà in un altro, ma l'equità e le sue esigenze verranno essere appagate; e questo santo principio saprà trovare altrimenti adito presso il Governo, ma forse meno legalmente.

Presidente. Non domandandosi la parola metto ai voti prima l'emendamento del Senatore Lauzi che colpisce due paragrafi b e c. Siccome però esso sorge dalla stessa considerazione, e mira allo stesso effetto, credo che si possa mettere complessivamente ai voti.

L'emendamento consiste a porre in ambo i paragrafi b e c dell'art. 1, invece delle parole *dopo 25 anni* le parole *dopo 10 anni*.

Chi approva l'emendamento voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova non è adottato.)

Si passa al paragrafo c, sul quale vi è l'emendamento proposto dal Senatore Roncalli.

Egli propone che si sostituisca alla redazione dell'Ufficio Centrale la primitiva del Ministero. La differenza tra queste due redazioni consiste in ciò che alla redazione del Ministero l'Ufficio Centrale ha fatto le seguenti variazioni: cioè alla particella o ha surrogato la particella e, poi ha aggiunto *quelli che dopo il tempo medesimo fossero*, clausola, la quale non si incontra nel paragrafo del progetto ministeriale. Poi ha surrogato la parola *disponibilità* a quella di *aspettativa*.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Roncalli.

Senatore Jacquemond, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale non ha fatto nessun cambiamento al progetto ministeriale. Egli ha spiegato soltanto in modo più chiaro il concetto del Ministero: dunque l'emendamento proposto dal Senatore Roncalli sarebbe senza effetto pratico, motivo per cui non lo credo utile.

Si è voluto in quest'articolo contemplare due casi: cioè il caso in cui un impiegato è dispensato dall'ufficio dopo 25 anni di servizio, ed il caso in cui un im-

piegato è collocato in disponibilità dopo 25 anni di servizio.

Tale era il concetto del Ministero, e tale fu la redazione dell'Ufficio Centrale, ond'io domando in che il Senatore Roncalli trovi differenza nelle due redazioni?

Senatore Roncalli. Quando l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale avrà terminato di parlare mi riservo di spiegare l'enorme differenza che passa a mio parere fra le due redazioni.

Senatore Jacquemoud, relatore. Io ho terminato. Presidente. La parola spetta al senatore Roncalli.

Senatore Roncalli. Io mi permetterò di rileggere, poiché sono brevi parole, i membri dell'uno e dell'altro articolo.

Quello del Ministero dice: « Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione § C quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego o collocati in aspettativa per soppressione o riforma degli uffici. »

Prego i signori Senatori di notar bene che le condizioni di collocamento in aspettativa o della dispensa dall'impiego sono comuni a tutti questi due casi, soppressione dell'impiego o riforma degli uffici.

Nell'articolo invece dell'Ufficio Centrale è detto § C: « Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici. »

Dalla semplice lettura di questi articoli si argomenta che la condizione della soppressione o riforma degli uffici non si riferisce che alla seconda parte, cioè a quelli che fossero collocati in disponibilità, ma quelli che fossero dispensati sarebbero esonerati da questa seconda condizione.

Ora io domando se non vi ha una differenza enorme tra i due articoli.

Soggiungerò poi che credo questa differenza essenziale, e se non vi fosse stata, io penso che l'Ufficio Centrale non si sarebbe preso la cura di variare l'articolo del progetto ministeriale.

Non bastando di più perocchè mi sembra che la cosa emerga evidentemente dal confronto dei due articoli, e mi rimetto alla saviezza del Senato.

Senatore Di Pollone. Supponendo che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale voglia rispondere al proponente, io mi fo lecito di pregarlo a dire cosa intenda colla parola *disponibilità*, perchè se male non m'appongo, finora questa classe d'impiegati nelle antiche provincie dello Stato non esiste per gli impieghi civili.

È vero che il Ministro della Guerra pone spesse volte in *disponibilità* uffiziali superiori che appartengono all'esercito, ma io ripeto, finora non ho inteso a dire che un impiegato che percorre la carriera civile sia passato in *disponibilità*; forse verso in un errore, quindi prego il relatore dell'Ufficio Centrale a voler dare quelle spie-

gazioni che possono chiarire il dubbio ed appagare me ed il Senato.

Senatore Jacquemoud, relatore. Volendo mettere questa legge in armonia colle leggi già votate ed anche con quelle che il Ministero ha presentato al Parlamento l'Ufficio centrale ha fatto quell'emendamento al paragrafo C precisamente per servirsi della parola *disponibilità*, invece della parola *aspettativa*, imperocchè nella legge che fu presentata alla Camera dei deputati, e che credo verrà fra poco in discussione, è stabilito nell'articolo primo: « gli impiegati civili dello Stato possono essere messi in *disponibilità* soltanto per soppressione d'ufficio o riduzione di ruoli organici; possono essere collocati in *aspettativa* solamente per le seguenti cause: 1° d'infermità, 2° motivi di famiglia in seguito a loro domanda. »

L'Ufficio Centrale ha adoperato l'espressione del progetto di legge sovraccennato applicabile al caso di cui si tratta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Ciò che voleva dir io, è stato detto testè dall'onorevole proponente. La legge che provvede sull'*aspettativa* e sulla *disponibilità* degli impiegati che non sono in servizio attivo, dispone che non vi saranno che due categorie d'impiegati fuori del servizio attivo, cioè quella in *disponibilità* per soppressione del loro ufficio o per ragione dei ruoli organici, e quella in *aspettativa* per infermità o per motivo di famiglia; altre categorie questa legge non riconosce.

Egli è vero però che per quanto concerne le antiche provincie la qualità di impiegato in *disponibilità* non esisteva legalmente per gli impiegati dell'ordine civile; sta poi infatto che ricorrendo quella sterminata e lunga serie d'impiegati che non sono in servizio attivo, si sono esaurite tutte le formule per trovar modo di dare un assegno ad un impiegato che non fosse più in attività.

Venendo poi al progetto di legge che discutiamo, non si sono del pari stabilite che due categorie di non impiegati attivi, cioè quelli posti in *disponibilità* per ragione di soppressione o per riforma degli uffici, e di impiegati in *aspettativa* per motivi di malattia o per motivi di famiglia; quindi mi pare che la proposta dell'Ufficio Centrale sia da adottarsi perchè armonizza con quella del disegno di legge che provvede sull'*aspettativa* e *disponibilità* degli impiegati, il quale probabilmente verrà anche ad essere sancito dal Parlamento.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Pregherei il Senato d'osservare che tra il paragrafo C dell'articolo primo come era proposto nel progetto ministeriale, e lo stesso paragrafo come è modificato nel progetto dell'Ufficio Centrale non vi è differenza di sostanza ma unicamente di forma.

Secondo la locuzione del progetto del Ministero si diceva che hanno diritto di essere collocati a riposo gli

impiegati che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego e collocati in aspettativa per soppressione o riforma degli uffici. Erano dunque due i casi che si prevedevano. Il primo, la dispensa dal servizio per ragioni d'ordine amministrativo, di servizio, o per un motivo qualunque; il secondo, il collocamento in aspettativa per soppressione o riforma d'ufficio.

La riforma o soppressione degli uffici non può dar luogo a dispensa dal servizio dell'impiegato, ma secondo il progetto di legge presentato per le aspettative e le disponibilità può dar luogo al collocamento dello impiegato in disponibilità. Ecco perchè alla prima clausola di questo paragrafo *dispensati dall'impiego* non si possono riferire le parole *soppressione e riforma degli uffici*; le quali si riferiscono unicamente al secondo inciso, ove si parla degli impiegati collocati in aspettativa. Nulladimeno questa locuzione era alquanto dubbia e l'Ufficio Centrale non ha fatto che renderla più chiara distinguendo più nettamente i due casi, col sostituire la particella e alla particella o, e col cambiare la parola *aspettativa* nella parola *disponibilità*, per essere d'accordo col progetto di legge presentato dal Governo sulla materia speciale delle aspettative.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del senatore Roncalli, la cui sostanza e forma è già stata ampiamente spiegata.

Chi approva l'emendamento del senatore Roncalli sul paragrafo C dell'articolo 1 voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti il paragrafo B redatto dall'Ufficio Centrale, che concorda perfettamente con quello del Ministero.

Chi approva questo paragrafo voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti il paragrafo C. Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo primo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. L'impiegato che in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo, e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. »

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Domando permesso al Senato di sottoporre un emendamento a quest'articolo io quanto che lo trovo un poco indeterminato.

L'emendamento che io proporrei consiste nell'aggiungere la parola *immediata* dopo la parola *conseguenza*. Esso sarebbe perciò concepito così: « L'impiegato che in conseguenza immediata dell'esercizio delle proprie funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ecc... »

Il lasciare, come disse, indeterminata questa circo-

stanza di fatto che può rendere inabile alle funzioni un impiegato, parmi non possa essere nell'interesse dello Stato.

Sono condotte a questa riflessione anche dalla somiglianza di trattamento che dà questa stessa legge all'articolo 21 ove leggonasi queste parole: « La vedova dell'impiegato... ha diritto ad una parte di pensione... ove la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio. »

Presidente. Prego il signor Senatore a far passare il suo emendamento al banco della Presidenza.

Prima ch'io dia contezza dell'emendamento proposto dal Senatore Martinengo debbo informare il Senato che mi venne porta dal signor Commissario Regio d'accordo coll'Ufficio Centrale una nuova redazione dell'articolo 2, il quale sarebbe concepito in questi termini:

« L'impiegato che per inabilità derivata da ferite ricevute o da accidenti sopraggiunti nell'esercizio o a causa dell'esercizio delle sue funzioni fu reso incapace a prestare, ecc. »

Senatore Martinengo. Io accolgo la nuova redazione proposta dal signor Commissario Regio d'accordo coll'Ufficio Centrale, perchè spiega ancor meglio l'effetto di quest'articolo, epperò quand'essa venga adottata dal Senato, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Questa nuova redazione si metterà ai voti come testo del progetto di legge.

In arguito alla dichiarazione del Senatore Martinengo di prescindere per ora dal suo emendamento, io porrò ai voti il testo della nuova redazione dell'Ufficio Centrale fatta d'accordo col Regio Commissario.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Forse non ho compreso bene, ma mi pare che qui si parli del caso che merita pensione uno che non ha conseguito l'età voluta dalla legge quando non è più in grado di servire per ferite, od accidenti...

Presidente. Scusi signor Senatore, leggerò di nuovo il testo come mi è stato trasmesso. (Vedi sopra)

Senatore Paleocapa. Io non posso ben comprendere che senso si abbia quella lata espressione *od accidenti sorvenuti* quando si specifica poi anche le ferite.

Se si vuole abbracciare in generale tutti gli accidenti sorvenuti, tanto faceva omettere anche le ferite e dire semplicemente *per accidenti sorvenuti*. Se si crede che le ferite meritino una speciale indicazione, parmi che possa meritarsela anche qualche altra malattia; perchè solamente *ferite* od *accidenti sorvenuti*? supponiamo che uno nell'esercizio delle sue funzioni (cosa che può darsi benissimo) contragga una gravissima malattia che non sia *ferita*; questa si chiamerà un *accidente sorvenuto*? Ma perchè allora non considerate come *accidente sorvenuto* anche le ferite? Quello specificare le ferite, e poi abbracciare tutto negli *accidenti sorvenuti*, mi pare che possa dar origine a molte questioni e con-

trasti, e che la disposizione della legge a questo riguardo non sia abbastanza chiara e precisa.

Senatore Di Pollone. Domanda la parola.

Presidente. Il senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Vorrei che la mia voce fosse più autorevole che non lo è, onde persuadere il Senato dell'ingiustizia della disposizione dell'articolo ora presentato.

La legge Belga prevede più casi, cioè quello di malattia sopraggiunta nell'esercizio delle funzioni, e dà facilità agli impiegati che ne vengono affetti di ottenere la pensione di ritiro dopo dieci anni di servizio; ed era appunto lo stesso spirito di umanità verso gli impiegati che aveva dettato l'articolo 2 presentato dal Governo ed ammesso senza difficoltà dall'Ufficio Centrale.

Ora io non so perchè mutando affatto consiglio si voglia e dal Regio Commissario e dall'Ufficio Centrale sopprimere quella disposizione per venire ad un'altra che io trovo anche giusta, e che vedo scritta all'articolo 4 della mentovata legge Belga, ma che provvede a tutt'altro caso.

Se il Senato me lo permette io darò lettura dei tre articoli che riguardano i diversi casi di eccezione.

L'articolo 3 dice così:

« Tout magistrat, fonctionnaire ou employé, reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, pourra être admis à la pension, quelque soit son âge, s'il compte au moins 10 années de service. »

Vede il Senato come questa disposizione votata in un paese retto costituzionalmente, stata profondamente e lungamente discussa, sia assai più favorevole di quanto lo sarebbe quella che ci è ora presentata.

Il 4 articolo della legge Belga, che corrisponde appunto alla proposta sorta attualmente d'accordo tra il Commissario Regio e l'Ufficio Centrale, dice che: « Le magistrat, fonctionnaire ou employé, atteint d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, et qui le mettent dans l'impossibilité de les continuer, pourra être admis à la pension, quelque soit son âge, s'il compte au moins 5 années de service. »

Mi si permetta di leggere ancora l'art. 5:

« Aura droit à une pension, quels que soient son âge et la durée de ses services, tout magistrat, fonctionnaire ou employé, qui par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions aura été mis hors d'état de les continuer et de les reprendre ultérieurement. »

Si segua la legge Belga che è assai più provvida della nostra, poichè provvede a tre casi, che per amor di brevità mi asterrò dal riepilogare, ma non si restringa l'eccezione nei limiti proposti alle vostre deliberazioni; prego perciò il Senato a non ammettere la nuova redazione dell'Ufficio Centrale.

Diffatti quando dico che questa proposizione non è giusta, credo sia ovvio il dimostrarlo; voglia il Senato considerare che non sempre un impiegato può aver rovinata la sua carriera per una ferita ricevuta o per

un accidente qualunque, di natura tale da impedirgli la continuazione del suo servizio, ma può anzi più facilmente vedersi la sua salute logorata da un lungo ed assiduo servizio; posso per esempio citare al Senato in prova di ciò, il servizio prestato dagli impiegati del Ministero della guerra negli anni 1848 e 1849 e poi nel 1859, quello degli impiegati del Debito pubblico in occasione dei seguiti imprestiti, e quello di parte degli attuali impiegati delle finanze, che a mia particolare conoscenza lavorano non solo l'intera giornata ma tutta la notte. Si signori proprio tutte le notti incessantemente.

Ora se ad un povero impiegato che sia anche padre di famiglia; ad impiegato che avesse in questo servizio perduto la vista, o contratti altri gravi malori, stando alla nuda proposta or ora fatta si verrebbe a dire che non ha diritto ad alcun compenso, che non ha diritto nemmeno ad una tenue pensione, perchè mancano alcuni anni di servizio che non può più prestare! Se ciò fosse, od io mi inganno grandemente, o sarebbe questa una risposta improntata della più grande ingiustizia, e non posso assolutamente persuadermi che il Senato voglia ammettere una così dura conseguenza, la quale deriverebbe dall'ammissione dell'articolo ora proposto, se non si aggiungono le disposizioni della legge Belga, la quale provvede saviamente a diversi casi.

Non mi oppongo a che la nuova redazione dell'Ufficio Centrale venga aggiunta, come paragrafo addizionale all'articolo 2° come era concepito, prevedendo e provvedendo a' casi di coloro che fossero colpiti da accidenti gravi o da ferite, come può facilmente accadere appunto alla classe degli impiegati addetti al servizio delle ferrovie, ma purchè, lo ripeto, non si tolga la disposizione che riguarda l'impiegato, il quale fa un servizio sebbene sedentario pendente molti e molti anni, e che contrarrà, come l'esperienza pur troppo ce lo insegna, gravissime malattie, le quali certamente meritano favorevoli riguardi, che spero il Senato vorrà loro usare, ciò che avrà per diretta conseguenza di dare eccitamento ai buoni impiegati di raddoppiare di zelo a ben servire il paese.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond. Io credo che l'intensione, sì dell'Ufficio Centrale che del Ministero e del Regio Commissario differiscano poco da quella che fu così bene espressa dall'onorevole signor senatore Di Pollone. Si trova anzi nella legge francese del 9 giugno 1853 una disposizione analoga a quella dell'articolo 2 della legge, disposizione così concepita:

« Art. 11. Peuvent, exceptionnellement, obtenir pension quels que soient leur âge et la durée de leur activité:

« Premièrement les fonctionnaires et employés qui auront été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt

public, ou en exposant leurs jours pour sauver la vie d'un de leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat soutenu dans l'exercice de leurs fonctions.

« Secondement, ceux qu'un accident grave, résultant notoirement de l'exercice de leurs fonctions, met dans l'impossibilité de les continuer. »

Io credo che sarebbe cosa provvida che il Senato volesse rimandare la redazione di questo articolo all'Ufficio Centrale, il quale terrà conto delle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Pollone e di quelle degli altri oratori affine di non introdurre improvvisamente un emendamento che potesse danneggiare la legge.

Se il Senato credesse di entrare in questa via si potrebbe passare all'articolo seguente.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il signor Commissario Regio non avrebbe difficoltà?

Commissario Regio. No, no.

Presidente. Interrogo il Senato...

Senatore Lauzi. Avevo domandato la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io non avevo che a dire due parole, cioè che riprenderò come emendamento mio particolare l'articolo 2 già proposto d'accordo dal Governo e dall'Ufficio Centrale, dal quale non so perchè se ne siano discostati; trovo anzi una contraddizione in questo cambiamento per parte del Regio Commissario il quale a me, che avrei voluto anticipare il termine d'anni di servizio che può essere titolo ad ottenere la pensione, rispondeva credere che in tutti i casi in cui la cessazione dal servizio avvenisse anche prima dei 25 anni per conseguenza del servizio dell'impiegato, la legge abbondantemente provvedeva.

Ora non provvederà più a nessun impiegato, se non ad impiegati di pubblica sicurezza che saranno soggetti a ricevere un colpo di revolver, e non saprei a quali altri impiegati civili.

Per conseguenza non potendo vedere il perchè di questo mutamento, e persuaso, credo, giustamente che il Senato fosse per accogliere favorevolmente l'articolo originario, io lo riprendevo come mio proprio.

Siccome però si è proposto di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale, così mi riservo di usare di questa facoltà, quando avrò sentita l'opinione dell'Ufficio medesimo.

Presidente. Essendosi fatta la proposta di rinviare all'Ufficio Centrale tutte queste quistioni comprese di redazione e di osservazioni, parmi che sia inutile il prolungare per ora la discussione, e sia meglio forse il provocare il voto del Senato su questo rinvio.

Interrogo dunque il Senato sul rinvio di questo articolo all'Ufficio Centrale.

Chi approva questo partito voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo ora all'articolo 3.

Art. 3.

« Ha diritto ad essere collocato a riposo, e ad una indennità:

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per infermità non dipendenti dalle cause accennate nell'articolo precedente;

« b) L'impiegato che non avendo servito per 25 anni, ma non meno di dieci, fosse dispensato dall'impiego per soppressione o per riforma degli uffizi. »

Senatori Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Mi pare che essendosi testè rimandato all'Ufficio Centrale l'art. 2, sia cosa conveniente di sospendere la discussione del paragrafo a dell'art. 3, il quale evidentemente vi si riferisce.

Dalla locuzione che sarà usata nell'art. 2, si misureranno i termini coi quali l'art. 3 debba essere concepito nel paragrafo a; senza del che potrebbe poi trovarsi una contraddizione fra ciò che si proporrà per l'art. 2, e ciò che fin d'ora fosse votato per l'articolo terzo.

Mi pare che la cosa è talmente connessa, da non potersi disgiungere, e quindi debba sospendersi la discussione sull'articolo terzo, se non altro nella prima parte.

Presidente. Crederebbe l'Ufficio Centrale che fosse opportuno che si rimandasse anche questo articolo? Prego il signor relatore a volere emettere la sua opinione in proposito.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Il signor Commissario Regio fa egli difficoltà a che si rinvii l'articolo all'Ufficio Centrale?

Commissario Regio. No signore.

Presidente. Netto ai voti il rinvio dell'articolo 3 all'Ufficio Centrale per coordinarlo, e per quelle osservazioni che occorreranno.

(Approvato.)

Leggo l'art. 4.

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei Magistrati e dei professori collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 5.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Ci è un'alinea di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione.

Siccome si tratta di un progetto che è stato presen-

tato direttamente al Senato e che non viene dalla Camera dei Deputati non occorre che si faccia votazione sulla parte di cui si chiede la soppressione, acconsentita anche dal Commissario Regio.

La discussione è aperta sull'articolo 5.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Domanderei il perchè con questo articolo si vuole che il decreto che colloca d'ufficio a riposo un impiegato debba essere preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si crede forse che la deliberazione del Consiglio dei Ministri abbia maggior peso e valore di quel che l'abbia la proposta del Ministro stesso? Non lo credo. Credo che in un regime costituzionale i Ministri debbano tutti avere una stessa politica, uno stesso sistema di amministrazione e di azione, e quindi dove ci sia accordo fra loro, quel che sarà proposto da uno di essi in Consiglio, sarà senza più scettato dagli altri. Dove non ci sia questo accordo nel Consiglio dei Ministri, è uopo che si procuri.

Quindi la deliberazione del Consiglio dei Ministri non dà maggior autorità, maggior efficacia, maggior garanzia di quel che si abbia la proposta isolata del Ministro che pone il suo nome al decreto reale.

Io troverei invece qualche garanzia se non altro di censura, se le ragioni del collocamento a riposo di un impiegato, senza sua domanda, fossero pubblicate nel Giornale Ufficiale.

Allora ognuno, anche il Ministro, avrebbe un certo, non so se debito dire, ritugno, quando volesse disfarsi troppo facilmente di un impiegato, nel doverne dare le ragioni pubblicamente, e nelle censure che fossero per farne i giornali. Ma che la deliberazione sia presa dal Ministro stesso o dal Consiglio dei Ministri, io non trovo veruna differenza. Proporrei dunque di dire: « Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale sarà inserito nel Giornale Ufficiale del Regno coi motivi del medesimo.

Commissario regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario regio. Allorchè si proponeva che il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con decreto reale fosse preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, non si aveva in mente altro scopo che quello di dare una garanzia maggiore agli impiegati i quali vennero collocati a riposo senza loro domanda.

Del resto è una questione puramente di forma sulla quale non credo che valga la pena di insistere d'avvantaggio.

Non pare però che si possa ammettere la proposizione dell'onorevole signor Senatore Di Revel, il quale vorrebbe che fossero pubblicati nel Giornale Ufficiale i motivi che determinano i Ministri a collocare a riposo gli impiegati da loro dipendenti.

Questi motivi non sono sempre tali che possano essere pubblicati. È lasciato al criterio, alla prudenza del Ministro di apprezzare i casi e le circostanze diverse in cui il collocamento a riposo di un impiegato sia richiesto dall'interesse del pubblico servizio, o reso indispensabile per motivi e per fatti speciali che sovente sono d'indole così delicata che nè prudenza vorrebbe che si manifestassero, nè vi sarebbe utilità pratica di farlo.

In tutti i casi il Ministro il quale è responsabile dei suoi atti non credo che debba avere un obbligo preciso, imposto per legge, di esporre i motivi che lo inducano a collocare d'ufficio un impiegato a riposo.

Quando pure il Senato reputi inopportuno il richiedere la deliberazione del Consiglio dei Ministri, non vorrà nella sua sapienza richiedere una condizione così rigida e in certi casi anche impossibile, come è quella che il Ministro fosse obbligato a pubblicare i motivi che lo determinano a mettere a riposo un impiegato da lui dipendente.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Come già ha accennato il Regio Commissario, l'art. 5 del progetto di legge non aveva altro intendimento fuorchè quello di dare una maggiore garanzia a quell'impiegato che fosse stato posto a riposo d'ufficio, e tale sentimento animava pure la Commissione di cui fu già fatto cenno; la Commissione straordinaria legislativa, quando nell'anno scorso si è occupata di formare un progetto di legge sulle pensioni, credette che era talmente necessario di dare una garanzia agli impiegati, che non si limitava a proporla unicamente nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma ve n'aggiungeva una seconda ne' termini seguenti: « In ogni caso il provvedimento d'ufficio dovrà essere preceduto da una deliberazione del Consiglio dei Ministri cui sarà esteso presentato il parere di apposita Commissione nei modi che verranno determinati dai regolamenti sull'amministrazione centrale e sempre che si tratti di impiegati nominati da decreto regio. »

Quindi io non solo non vorrei vedere scomparire la garanzia della deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma amerei che si introducesse nella legge questa stessa disposizione che credo utilissima.

Ognuno sa che i Ministri soprattutti da gravi occupazioni non possono scendere ad esaminare essi stessi i motivi delle proposte che loro vengono fatte di rimuovere dal suo ufficio un impiegato e tanto più se si tratti d'impiegati subalterni; quindi se una apposita Commissione in ciascun Ministero, nominata dal Ministro, la quale goda la sua fiducia, deliberi sui motivi che possono dar luogo al rimpiego dell'impiegato, il Ministro sarà illuminato, potrà meglio giudicare delle circostanze ed evitare le conseguenze fatali di malumore di un capo di divisione o di un impiegato superiore, che per avventura possono prodursi: vedrei in queste

due deliberazioni due gradi di guarentigia che mi sembrano utili sempre se non necessari.

Mi permetterò poi di osservare all'onorevole conte Di Revel che la sua proposta avrebbe un grave inconveniente, poichè pubblicando i motivi che avessero consigliato il rimando di un impiegato potrebbero per avventura esarvene talà che intaccassero la riputazione dell'impiegato stesso e venissero a togliere così ad un disgraziato il mezzo di provvedere in seguito alla necessaria sua sussistenza ed a quella della sua famiglia.

Quindi io mi riservo di proporre l'aggiunta che trovo nel progetto della Commissione legislativa ove sia ammesso l'articolo proposto dapprima, e domando intanto la non ammissione della proposta del conte Di Revel.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. La proposta dell'onorevole Di Revel....

Presidente. Se intende parlare sull'emendamento del conte di Revel, prima di accordarle la parola debbo interpellare il Senato se lo appoggia.

Senatore Gallina. Intendo parlare sull'articolo e per necessità dovrò toccare della proposta del conte Di Revel.

Alle osservazioni fatte dal senatore di Revel sull'articolo 5, io aderisco per una parte, ma non così per l'altra.

Aderisco nella parte che concerne la soppressione della parola *preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri*, in quanto che la deliberazione collettiva del Consiglio dei ministri non può aver forza maggiore di quella del Ministro che contrassegna il decreto, con cui si ammette a riposo l'impiegato che non si vuole più ritenere al servizio.

Io credo che ridotta la cosa alla persona del Ministro responsabile che contrafirma il decreto, la sorte dell'impiegato è meglio tutelata, che non lo sarebbe con una deliberazione presa collettivamente dal Consiglio dei ministri.

Il principio della responsabilità ministeriale, sebene difficile a determinarsi, ha però moralmente una grande efficacia quando si riferisce a fatti di ciascun Ministro; esso rimane attenuato allorquando si riferisce al Consiglio collettivo dei Ministri; accozzamento di forza, che sotto un certo aspetto scema la responsabilità di ciascun Ministro, senza per nulla snidare il diritto che il pubblico ha di invocarla.

Un atto ingiusto controfirmato da un Ministro solo presenta più facile il destro di un processo che contro di lui si volesse intentare. Io non ho mai veduto nella storia parlamentare, o rarissimamente, che si porti accusa contro tutto il Ministero. Vidi anzi che allorquando questo è accusato, cerca di far cadere sopra i suoi colleghi la colpa che deve rimproverare a sé; e ciò tanto più dove il Ministero ha un Presidente del Consiglio.

Secondo adunque il principio della responsabilità mi-

nisteriale ciascun Ministro deve rispondere del fatto proprio, e se questo fatto è diviso dagli altri, ognuno deve assumere la parte di responsabilità che gli può toccare, ma nel nostro caso quegli che ha sollecitato dal Principe un decreto che colloca d'ufficio a riposo un impiegato, ed ha controsegnato la firma reale, deve solo rispondere della giustizia del decreto medesimo.

Riguardo poi alla parte che concerne la pubblicazione del Giornale ufficiale dei motivi che hanno determinato quel provvedimento, io, ripeto, non posso aderirvi, in quanto che, dato il principio di responsabilità non credo che si possa voler scendere ad una così stretta condizione.

Se l'atto è ingiusto, l'opinione pubblica ha il mezzo di censurarlo; l'individuo stesso che è colpito può agire sull'opinione pubblica; mentre in un governo costituzionale la luce si fa o si può fare ancora che non precedano dichiarazioni che qualche volta possono essere velate, nascoste, senza che vi sia mezzo di farle esprimere più chiaramente.

Perciò sono d'avviso che si debba sopprimere la disposizione dell'articolo che sottopone alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il provvedimento che colloca d'ufficio a riposo un impiegato; ma che non sia il caso di aggiungere la disposizione suggerita dal conte Di Revel che si debbano inserire nella *Gazzetta Ufficiale* i motivi che lo indussero a tale provvedimento.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Sono lieto di avere udito i due onorevoli proponenti, senatore Di Revel e senatore Di Pollone, preoccuparsi, con lodevole intento, della sorte e della posizione degli impiegati da porre a riposo.

L'uno e l'altro hanno trovato inefficaci ed insufficienti le garanzie stabilite dall'art. 5. Ma che quelle garanzie si abbiano veramente a coordinare alla inviolabilità dei diritti degli impiegati non che ai rispetti più elevati dei pubblici interessi, non ci avrà chi ne dubiti.

Insomma si tratterebbe di porre dei limiti e dei freni all'autocrazia (lasciatemi passare la frase) all'autocrazia ministeriale la quale in più casi non ci porge punto lo esempio della più sagace oculatezza nel definire la sorte degli impiegati da collocare sia in istato di disponibilità, sia di riposo.

Io so bene che il potere esecutivo, che il Ministero nella sua responsabilità sarà sempre il migliore giudice delle esigenze e delle convenienze del pubblico servizio, e che questa responsabilità domanda libertà d'azione. Ma so pure, o signori, che di questo arbitrio si è abusato, e si abusa e quindi si lamentano le intemperanti misure dei collocamenti a riposo, col porre tuttodì una sterminata falange d'impiegati a carico del pubblico erario. Io domando adunque se queste misure si potrebbero sempre giustificare sul riflesso del pubblico interesse.

Aggiungasi che qui vi s'intromette sovente l'influenza politica e certamente la giustizia politica raramente s'in-

contra colla giustizia morale e assoluta. Posta adunque la necessità di porre dei limiti all'arbitrio sconfinato del Ministero, non si tratta che d'indicare il miglior metodo pratico a seguire.

L'onorevole senatore Di Revel proponeva la rivelazione dei motivi, che darebbero luogo alla collocazione a riposo, nel Giornale ufficiale. Pare a me tuttavia che il Commissario regio abbia date risposte vittoriose: egli dimostrava i pericoli non lievi che verrebbero da questa divulgazione, pericoli, che potrebbero interessare non solo la fama dell'impiegato, ma ancora l'invulnerabilità dei segreti del Governo medesimo.

Un altro sistema vi proponeva il senatore Di Pollone, quello, cioè, di sottomettere alla disamina di speciale Commissione i motivi, che potrebbero per avventura giustificare il collocamento a riposo dell'impiegato. Ma io dirò francamente, che non potrei nemmeno accedere a questo sistema, perocchè mi parrebbe in se stesso poco tutelare.

In vece io credo di proporre una terza soluzione siccome quella che potrebbe dare una solenne e seria guarentigia.

Io domando: Non si potrebbe nei casi di messa a riposo di un impiegato, interrogare il Consiglio di Stato?

Rammentate che il medesimo interviene altral quando trattasi della rimozione o messa a riposo di altri impiegati.

Questo precedente si rannoda precisamente alla discussione della legge sull'ordinamento della Corte dei Conti.

Ma si dirà, che allora trattavasi di funzionari inamovibili ed investiti di un sindacato sugli atti del Ministero. Ma per verità non so perchè la sorte degli impiegati amovibili si abbia a lasciare a discrezione dello arbitrio ministeriale.

Io credo in conclusione che una qualche guarentigia si voglia per i casi del collocamento a riposo, e questa guarentigia non potrebbe essere nè più autorevole, nè più solenne e seria, che nell'intervento del Consiglio di Stato.

Io quindi proporrei un emendamento all'art. 5 in questo senso: « Il provvedimento col quale sono collocati a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale debb'essere preceduto da un avviso del Consiglio di Stato. »

Queste parole sarebbero sostituite a quelle dell'articolo e preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Senatore Di Revel. Non disconosco gli inconvenienti che potrebbero nascere dalla proposta che ho fatto, cioè dalla pubblicazione dei motivi, che hanno consigliato la collocazione a riposo di un impiegato. Ma per altra parte non posso ammettere, che non vi sia nessuna guarentigia maggiore per l'impiegato che si collocasse a riposo qualora questo abbia da seguire dopo un avviso del Consiglio dei Ministri, poichè, come a mio av-

viso perfettamente avvertiva il Senatore Gallina, credo che questa responsabilità collettiva diventi nulla; per conseguenza è meglio, che la responsabilità sia unica piuttosto che divisa fra tanti.

Non capirei altro motivo per cui la questione fosse portata al Consiglio dei Ministri, salvo che per avere una guarentigia, che il Ministro delle Finanze, più d'ogni altro interessato a che non si aumentino le spese morte dello Stato, possa interloquire ogni qualvolta si presenta alcuno di questi provvedimenti.

Io mi asterrò pertanto dall'insistere a che siano resi di pubblica ragione i motivi che avessero consigliato il collocamento a riposo di un impiegato, perchè, come ben si accennò, vi possono essere motivi che non farebbero torto all'impiegato, ma ve ne possono essere altri in cui il torto se non assoluto, sia almeno relativo, e possa togliere al medesimo il mezzo di procurarsi altrove occupazione. Insisto però sulla soppressione delle parole « preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri » ma siccome l'articolo allora diventa inutile, mentre ritirerò il mio emendamento, per le ragioni anzidette, propongo la soppressione assoluta dell'articolo 5.

Presidente. Il Senatore di Revel ritira il suo emendamento e chiede la soppressione dell'articolo 5°.

Il Senatore Vacca propone sostituire alle parole « preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri » le parole preceduto da un avviso del Consiglio di Stato.

Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Vacca: chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Vacca.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Le stesse ragioni addotte or ora per dimostrare che la responsabilità ministeriale sarebbe sommanente scemata tuttavolta che si sottoponessero le proposte di collocamento a riposo d'ufficio al Consiglio dei ministri, parmi siano applicabili all'emendamento proposto di sostituire al Consiglio dei ministri il Consiglio di Stato, poichè la responsabilità del ministro proponente sarebbe coperta dalla deliberazione del Corpo cioè dal Consiglio di Stato.

Per altra parte non può temersi che si faccia abuso nel collocamento a riposo ove si ritenga che d'ufficio ciò non si può fare, salvo quando l'impiegato abbia acquistato il diritto alla pensione di riposo come espressamente dichiara l'art. 4. Ora siccome l'impiegato potrebbe chiedere il collocamento a riposo senza addurre i motivi della sua domanda, per reciprocità è giusto d'accordare al Governo un eguale diritto; quindi ac dal lasciare facoltà ad ogni ministro, sotto la sua responsabilità, di collocare d'ufficio impiegati a riposo non vi possono nascere gravi inconvenienti, non vi è motivo per sottoporre la proposta del Ministro al Consiglio dei Ministri, od al Consiglio di Stato.

D'altronde la ragione che fu or ora addotta per combattere l'emendamento proposto dall'onorevole conte Di Ravel, cioè di non permettere che i motivi per i quali si fa il collocamento a riposo d'ufficio acquistino pubblicità, escano dal recinto del Ministero, possono anche persuadere della convenienza di non sottoporre ad un Corpo qualunque i motivi medesimi.

Inoltre sembra che mentre il Ministro assume la responsabilità del suo operato, è necessario che possa avere una certa tal quale libertà d'azione, in quanto che ci sono delle ragioni per le quali egli può avere convinzione ben fondata che un impiegato più non conviene che continui il servizio, ma che non può delle medesime dare giustificazioni tali che valgano a persuadere altri, e tanto più un Corpo della necessità dell'allontanamento d'una persona dal servizio; quindi in tali non infrequenti casi, il Ministro sarebbe costretto a valersi dell'opera di persona che più non merita la sua fiducia e che potrebbe comprometterlo; dal che ne deriverebbero gravi inconvenienti nel servizio, ed inoltre maggiore dispendio, perchè si provvederebbe altro impiegato lasciando inoperosa la persona in cui non si ha più fiducia.

Per queste ragioni io penso che il Senato non vorrà ammettere gli emendamenti proposti e sopprimere l'articolo che è in discussione.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Sappa.

Senatore Sappa. Io mi oppongo ancora all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca, e considero che il Consiglio di Stato si troverebbe in gravissimo imbarazzo quando dovesse dare un avviso a questo riguardo, inquantochè assumerebbe sopra di sé la responsabilità del servizio che deve pesare semplicemente sul Ministero.

Se il Consiglio di Stato troppo facilmente contraddice al Ministero, evidentemente assume la responsabilità del servizio; se è compiacente al Ministero assume la responsabilità dell'atto ministeriale che potrebbe essere meno giusto.

Io credo che il Consiglio di Stato debba rimanere estraneo a questa questione.

Faccio poi osservare al Senato, che l'impiegato che si trova allontanato dal servizio per cause ingiuste, ha pure un mezzo per poter reclamare.

Nella legge costitutiva del Consiglio di Stato, si è appunto introdotta una disposizione la quale reca che il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio sempre quando un individuo reclama per provvedimenti d'ordine governativo, contro i quali il reclamante ha già esaurito tutti i mezzi in via gerarchica, e che non ha potuto ottenere ragione. In questo caso il pregiudicato ricorre al Re, il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio a termini dell'art. 15 di questa legge; ma in questo caso il Consiglio di Stato non si associa al provvedimento governativo che emanò sotto la responsabilità del Ministro; solamente dà il suo parere sui reclami

proposti, parere che è in piena facoltà del Ministro di non adottare. Perciò vi ha in tale disposizione di legge un'essenziale guarentigia per questi impiegati i quali, come ogni cittadino, esercitando, ove lo credano, il diritto di fare petizioni al Parlamento, possono invocare la comunicazione di quel parere alle Camere che potrebbero in ogni caso domandare case stesse, e con ciò nell'esame di queste petizioni il Parlamento ha il concorso del voto di un Corpo alto locato nella gerarchia dei funzionari dello Stato, e si trova vieppiù in grado di apprezzare le ragioni proposte dal reclamante contro questi atti ministeriali che potrebbero essere determinati da motivi meno giusti.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto a quest'articolo per le considerazioni esposte dagli oratori che mi hanno preceduto alle quali si riferisce, come si riferisce alla saviezza del Senato in quanto all'adozione dell'articolo, il quale offre una garanzia maggiore agli impiegati.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Vacca; esso intende, come ho detto ripetutamente, di sostituire alle parole « preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri » le parole « avviso del Consiglio di Stato. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io pregherei il Commissario regio e l'Ufficio Centrale di osservare se non sia utile di mettere il Senato in avvertenza sul voto che sta per dare su quest'articolo, poichè ne è stata proposta da alcuni la soppressione assoluta.

Ora, come hanno notato anche i miei vicini, in questo articolo non si tratta solamente dell'intervento del Consiglio dei ministri, ma si tratta del modo con cui deve emanare questo provvedimento; non si può cancellare dalla legge una prescrizione sulle forme in cui esso debbe emanare.

Prego i miei colleghi di voler tener conto di questa osservazione, che se fosse soppresso l'articolo, ne verrebbe questa conseguenza, che non ci sarebbe più la forma con cui deve essere dato il provvedimento d'ammissione a riposo.

Senatore Gallina. Domando la parola,

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallina. L'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri, che sopprimendo quest'articolo viene a mancare la forma necessaria per il provvedimento di cui si parla, vuole essere ponderata.

Io però non credo che sia necessaria per il provvedimento che colloca a riposo gli impiegati una forma speciale, diversa da quella ordinaria, cioè per Decreto reale se la nomina è stata fatta con Decreto reale.

Senatore Alfieri. Bisogna dirlo.

Senatore Gallina. La forma speciale può forse es-

sere utile per distinguere quei provvedimenti che riflettono impiegati di nomina puramente ministeriale, non così per quelli che riguardano impiegati nominati per Decreto Reale.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Senatore Gallina. Comunque, ripeto, che l'osservazione del Senatore Alfieri merita di essere esaminata attentamente.

Presidente. La parola è al Senatore Di San Martino.

Senatore Di San Martino. Ho osservato che nella legge si tratterà ulteriormente la questione se gli impiegati abbiano da ricevere il diritto di conseguire la pensione da un Decreto Reale o se non l'abbiano già sia dall'atto della loro nomina all'impiego sia dai loro titoli conformi a quelli stabiliti dalla legge; è pertanto inutile che si discuta per ora questo punto della forma, perchè tale discussione verrà nel progresso ulteriore della legge.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per far osservare come nell'art. 25 venne stabilito il modo con cui un impiegato deve essere posto in ritiro, e se mai non mi appongo non vedo nell'art. 5, di cui io desidero la conservazione, menomamente inserita alcuna disposizione che stabilisca la forma colla quale debbono essere posti a riposo gli impiegati.

Quindi credo che coloro i quali vogliono rigettare l'articolo 5 non debbano preoccuparsi delle conseguenze accennate dall'onorevole senatore Alfieri; la questione della forma rimane integra e potrà discutersi quando giungeremo all'art. 25.

Voci. Ai voti, ai voti.

Un Senatore. Se però siamo ancora in numero.

Presidente. Qualcuno dei senatori fa osservare che forse non siamo più in numero; io prego perciò i signori segretari di verificare questa circostanza.

(I signori segretari verificano il numero.)

Non siamo più in numero, e non resta quindi che a fissare l'ordine del giorno per la prossima seduta.

La seduta sarebbe per lunedì, ma da taluni mi è stato detto che lunedì è giorno festivo in alcune provincie dello Stato, e forse questa circostanza sarebbe d'impedimento per raggiungere un numero un po' maggiore di Senatori di quel che si è finora potuto avere; perciò se il Senato lo crede, nella speranza che il numero sia maggiore, si potrebbe, pel seguito della discussione di questa legge, rimandare la seduta a martedì prossimo alle due precise pomeridiane.

Io prego i signori Senatori di essere alquanto più solleciti nel venire alle sedute, perchè l'incominciare alle tre non serve a far progredire sollecitamente l'opera ed il lavoro della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXVI.

TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Comunicazione del R. Decreto per il ritiro del progetto relativo al passaggio nel corpo R. Equipaggi di una parte delle reclute dell'esercito devolute al già corpo R. Navi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Nuova redazione degli articoli 2, 3, 5 e 6 progetto dell'Ufficio Centrale — Ritiro degli emendamenti Martinengo e Di Revel — Adozione degli articoli 2 e 3 colle modificazioni proposte dal senatore Scialoia e dal R. Commissario — Emendamento del senatore Di Pollone all'articolo 5 combattuto dai senatori Di Revel, Gallina e Castelli Edoardo, ed appoggiato dai senatori Scialoia e Alferi — Osservazioni del senatore Jacquemoud (relatore) e del R. Commissario — Ritiro della seconda parte dell'emendamento Di Pollone — Ripresa del medesimo dal senatore Gallina — Parole del Ministro delle finanze in risposta al senatore Gallina — Incidente sull'ordine della discussione, sul quale parlano i senatori Scialoia, Di Pollone e Arrivabene — Approvazione della prima parte dell'emendamento del senatore Di Pollone — Osservazioni del senatore Scialoia combattute dal senatore Jacquemoud — Nuova proposta del senatore Scialoia e del senatore Di Pollone — Aggiornamento della discussione e domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Marina ed il R. Commissario, e più tardi intervengono il Ministro degli affari esteri, quello della istruzione pubblica, dei lavori pubblici e delle finanze.

(Il senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.)

Presidente. Si portano a conoscenza del Senato alcune domande di congedo.

(Il senatore segretario D'Adda legge le lettere dei senatori Linati, Araldi Erizzo, Strozzi, Guardabassi, Di Campello, Carbonieri, Balbi Piovera, Puccioni, Ceotofanti, Casati e Pizzardi, colle quali chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.)

Il senatore segretario Cibrario legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

• N. 3233. Davide de Cholet di Parigi sottopone alle considerazioni del Senato un progetto di banca territoriale e agricola che intenderebbe di stabilire in Italia (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

• 3234. Gli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie collocati a riposo fanno istanza perchè il Senato

dia sollecito corso al progetto di legge relativo al congedo del biennio dell'ultimo grado pel conseguimento dell'intera pensione (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

• 3235. Luigi Pignataro di Napoli, capitano in ritiro, espone i motivi per cui crede insufficiente il trattamento di riposo accordatogli, e domanda che gli sia aumentato in proporzione dei servizi che allega prestati (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

• 3236. Parecchi impiegati presso i cessati dicasteri di Sicilia domandano di essere pareggiati a tutti gli altri impiegati del Regno, e fanno istanza che sia nominata un'apposita Commissione che per tal effetto proceda all'esame dei loro titoli (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Ravenna degli *Atti* di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1862;

Il signor Francesco Bindi di alcune copie delle Osservazioni del professore Alberto Rinieri De Rocchi sul progetto municipale per la riforma del Monte dei Paschi di Siena;

Il professore Gallo Giuseppe d'un suo Discorso sull'armonia dell'empirismo col razionalismo e di quest'ultimo con lo spiritualismo e con Dio;

L'avv. Cavagnari di una quantità di copie a stampa di una proposta di legge per la soppressione dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un Decreto Reale così concepito:

« Sulla proposizione del Ministro della Marina, il prefato nostro Ministro è autorizzato a ritirare dal Senato del Regno il progetto di legge riguardante il passaggio nel Corpo Reali Equipaggi di una parte delle reclute dell'esercito devolute al già Corpo Real Navi, presentato nella tornata del 17 giugno 1862. »

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina del Decreto Reale testè letto per ritirare il progetto di cui in esso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Senatore Jacquemond, relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond, relatore. In seguito alla deliberazione del Senato nell'ultima adunanza, l'Ufficio Centrale si è riunito coll'intervento del signor Commissario Regio, e si è combinata una nuova redazione degli articoli 2, 3, 5, e 6, che fu stampata e distribuita a tutti i signori Senatori.

Quindi la discussione continuerà sulla redazione adesso proposta dall'Ufficio Centrale, osservando che la redazione dell'articolo 5, è relativa soltanto alla questione di forma pel collocamento a riposo, tanto d'ufficio che in seguito alla domanda dell'impiegato, e che per la questione relativa alla guarentigia della previa deliberazione del Consiglio dei Ministri pel collocamento d'ufficio a riposo degli impiegati nominati con Decreto Reale, l'Ufficio Centrale si rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale dunque, in conformità di quanto si era deliberato nell'adunanza di sabato, ha riformato la redazione degli articoli 2, 3, 5, e 6.

Sarà bene che io dia lettura di tutte queste nuove redazioni:

Art. 2.

« L'impiegato che, per ferite ricevute o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni, fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo, e di conseguire

la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi. »

Art. 3.

« Ha diritto di essere collocato a riposo, coll'indennità di cui all'articolo 20:

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente;

« b) L'impiegato che non avendo servito per 25 anni, ma non meno di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici. »

« Art. 4. Già votato. »

Art. 5.

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Art. 6.

« Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge, coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi, e a' quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Erano proposti due emendamenti, uno del Senatore Martinengo e l'altro del Senatore Di Revel.

Intendono essi sostenere questi emendamenti in seguito alla nuova redazione?

Pregheret il Senatore Di Revel a dirmi se intende di sostenere il suo.

Senatore Di Revel. Lo ritiro.

Presidente. Dunque l'emendamento del Senatore Di Revel è ritirato.

Il signor Senatore Martinengo intende di fare altrettanto?

Senatore Martinengo. Ritiro anche il mio emendamento.

Presidente. È ritirato anche l'emendamento del Senatore Martinengo.

Dunque dall'art. 5 a cui eravamo giunti nella seduta precedente, risaliremo all'art. 2.

Art. 2.

« L'impiegato che per ferite ricevute o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio,

ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi. »

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Farei un'osservazione sulla redazione dell'articolo 2. L'articolo 2, dice: L'impiegato che per ferite ricevute ecc. Mi pare che questo participio ricevute faccia supporre che la ferita sia data da un essere intelligente. Direi piuttosto, per ferite riportate.

Presidente. Il signor Senatore Scialoja propone di sostituire alla parola ricevute, la parola riportate. Si tratta di una semplice variante di redazione.

Interrogo l'Ufficio Centrale se intende ammettere questa surrogazione di parole.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Il signor Commissario Regio ?

Commissario Regio. L'ammetto.

Presidente. Non credo quindi necessario provocare il voto del Senato per questo emendamento, trattandosi di semplice variante di redazione.

Se non vi è altra osservazione sull'articolo 2, lo metto ai voti colla sostituzione della parola riportate alla parola ricevute.

Chi approva l'articolo 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato)

Art. 3.

« Ha diritto ad essere collocato a riposo, coll'indennità di cui all'articolo 20.

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di dieci, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente.

« b) L'impiegato che non avendo servito per 25 anni, ma non meno di dieci, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici. »

Il signor Commissario Regio proporrebbe una variante di redazione al paragrafo b, per cui si direbbe:

« L'impiegato che avendo servito meno di 25 anni ma più di dieci fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici.

Credo che con questo si corregga una locuzione, la quale forse non era rigorosamente grammaticale.

L'Ufficio Centrale accetta questa redazione ?

Senatore Jacquemoud, relatore. L'accetta.

Presidente. Se non c'è chi domandi la parola sull'articolo 3, lo rileggo per metterlo ai voti (Vedi sopra.)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Anche qui mi permetterei di fare una leggerissima variante di redazione :

Dice l'articolo 3 sotto il § a. per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente. Nell'articolo precedente vedo indicati diversi effetti, ma una causa sola. Temerei che qui usando la parola in plurale, non si potesse indurre in equivoco il lettore, confondendo la causa con gli effetti. Direi dunque, causa diversa da quella indicata.

Difatti nell'articolo precedente si dice: ferite o infermità; ecco gli effetti; contratte a cagione dell'esercizio delle funzioni, ecco la causa; e questa bisognerebbe qui richiamare, dicendo: per causa diversa da quella indicata nell'articolo precedente.

Presidente. L'Ufficio Centrale fa difficoltà ad accettare la variante ?

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale se ne rimette alla saviezza del Senato.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja. C'è difatti equivoco.

Presidente. Permetta; il signor Senatore Di Revel ha la parola. La cede al signor Senatore Scialoja ?

Senatore Di Revel. Sì Signore.

Senatore Scialoja. Voleva spiegar meglio il mio concetto.

Io medesimo ero incorso in un errore, che appunto ora rilevo in senso contrario, perchè qui realmente non si parla di cause ma di effetti.

Dunque correggeroi altrimenti l'articolo, appunto perchè sono mal citate come cause quelle che nell'articolo precedente non lo sono, cioè: ferite riportate e infermità contratte a cagione dell'esercizio, ecc.

Bisognerebbe spiegar meglio questo concetto: per cagioni diverse; piuttosto direi per motivi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Volevo parlare sul paragrafo susseguente.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta che si debba mutare le parole per cause diverse in quelle per cagioni o motivi diversi ?

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Crederei si possa chiarir meglio il senso dell'articolo, sostituendo altra espressione a quella che si legge nell'articolo medesimo e diventati « inabili a continuare od a riassumere il servizio per cause diverse da quelle indicate nell'articolo precedente: » perchè effettivamente le infermità, le ferite non sono cause dell'inabilità, ma conseguenze dell'esercizio dell'impiego.

Presidente. Avrò avvertito che ora il signor Senatore Scialoja si ricrede, propone anzi di considerarli come motivi; procuri di mettersi d'accordo col signor Senatore Scialoja.

Commissario Regio. Se si vuol togliere la parola

cause, direi piuttosto fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente. Invece delle parole cause diverse, ecc. si direbbe: per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente. È un'espressione generale che si può riferire tanto agli effetti quanto alle cause...

Presidente. L'Ufficio Centrale e il signor senatore Scialoja accettano questa variante di riduzione, questa mutazione di parole?

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale accetta.

Senatore Scialoja. Io pure aderisco.

Presidente. Ora che si è dato sfogo a questo incidente, do la parola al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Parmi che la locuzione da ultimo proposta dal signor Commissario Regio cambi un tantino le condizioni dell'impiegato, quali sarebbero indicate nel paragrafo b: noi vediamo nell'art. 3 come è proposto dall'Ufficio Centrale che « l'impiegato che non « avendo servito per 25 anni, ma non meno di dieci » fosse dispensato dall'impiego ovvero fosse posto in « disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici », può aver diritto ad essere collocato a riposo con un'indennità.

Dunque questo articolo vuole, perchè si faccia luogo al conseguimento della pensione, che lo impiegato abbia non meno di 10 anni di servizio, o più, ma che non raggiunga 25 anni.

Ora, se non sbaglio, la locuzione proposta dall'onorevole Commissario Regio vorrebbe che avesse più di dieci anni di servizio, e chi non avesse che i dieci anni, in tal caso ne rimarrebbe escluso.

Quindi da una parte ci vogliono i dieci anni, dall'altra si vorrebbe che fossero più di 10.

Io desidererei sapere quale delle due proposte ha da prevalere; poichè con ciò si cambia la condizione degli impiegati.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. Prego l'onorevole senatore Di Revel di osservare la locuzione del paragrafo a e vedrà che si domanda anche in essa come in quella del paragrafo b che l'impiegato abbia più di 10 anni di servizio; poichè ivi è detto: « l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10; » dunque la nuova redazione proposta entra assolutamente nello stesso concetto già votato e adottato nel paragrafo a. Io credo che dopo queste osservazioni egli non insisterà.

Presidente. Domando se il signor Di Revel non ha più difficoltà ad opporre a questo riguardo (*Segni negativi da parte del Senatore Di Revel.*)

Se non ci è altra osservazione sulle nuove locuzioni che si sono introdotte all'articolo 3 lo metterò ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'articolo 4 già si disse che fu votato nell'ultima tornata.

Art. 5.

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Il novello articolo proposto dall'Ufficio Centrale non dà, per quanto a me pare, motivi a riflessioni e può senza difficoltà essere accettato, ma ha però l'inconveniente, secondo il mio sentire, assai grave, di togliere dalla legge il precedente art. 5, il quale provvedeva ad un caso affatto diverso, e sul quale il Senato ha già intesa una grave discussione, nella quale si sono spiegate due opinioni contrarie: una, quella che fosse utile una deliberazione del Consiglio dei Ministri a tutela degli interessi degli impiegati che si vorrebbero porre d'ufficio a riposo, l'altra che tendeva a dimostrare che la guarentigia della deliberazione del Consiglio dei Ministri si riducesse a presso che nulla.

Confesso di non potermi arrendere a questa seconda opinione, e domando anzi al Senato di permettermi di riproporre l'articolo ministeriale abbandonato dall'Ufficio Centrale, quale emendamento da aggiungersi al nuovo art. 5 che il relatore del medesimo ha proposto.

Si disse sullo scorcio dell'ultima seduta che il Consiglio dei Ministri non aveva efficacia; si disse pure che qualunque intoppo che si venisse a mettere alla libera azione di ciaschedun Ministro sarebbe un diminuire la sua responsabilità e violare persino i principii costituzionali che ci reggono.

Io non posso riconoscere assolutamente quest'opinione fondata, mentre vedo che quando il Consiglio dei Ministri si occupa di una questione, non è già per influire sulla responsabilità di ciascuno dei Ministri, ma è un mezzo di chiarire ogni questione; è un appello che si fa da un Ministro al lume de' suoi colleghi, e che poi, più illuminato, può ricredersi di un'opinione formatasi precipitosamente dietro ad una prima impressione, firmatasi talvolta sovra un'esposizione incompleta, erronea, di fatti non veri, i quali fatti, ascoltando le riflessioni che possono sorgere in consiglio, anti-vengono le deplorabili conseguenze che avrebbe una decisione presa, come pur troppo l'esperienza lo dimostra, senza avervi maturatamente riflettuto.

Nessuno, o Signori, di voi vorrà contendere che siasi usato ed anche abusato largamente da molti de' passati Ministri di questa facoltà di mettere, cioè, senza giusta causa impiegati a riposo; e diciamolo pure, per soddisfare ad esigenze di parte; quindi è avviso di molti, sia opportuno, necessario di ricercare il modo di limitare quest'azione che si è esercitata con tanto danno della cosa pubblica; a me pare che appunto il mezzo che si propone di obbligare cadun Ministro di ricorrere all'avviso del Consiglio dei Ministri prima di prendere una definitiva decisione, possa avere questa utilità.

È forza il riconoscere che fra le principali cause che hanno fatto mettere molti impiegati in riposo si è l'impazienza dei giovani impiegati che vogliono con straordinari avanzamenti procurarsi vantaggi che dovrebbero ottenere da lunghi e buoni servizi prestati allo Stato; essi cercano di circonvenire con ogni maniera l'opinione del ministro il quale non sentendo talvolta che una sola voce quella degli interessati a schiudersi la via a progredire, può essere indotto in errore, e ciò si spiega tanto più facilmente, se si pon mente alla mole degli affari di cui ogni ministro deve preoccuparsi.

Siccome aveva l'onore di esprimermi nella precedente seduta, ritengo che ogni ministro deve provare una vera soddisfazione che i suoi colleghi gli facciano, ove d'uopo, osservazioni, sovra i suoi divisamenti intorno alla materia di che è argomento, senza che perciò sia menomata la sua influenza, la sua libertà d'azione, mentre, può sempre usando della propria e spontanea volontà mutare consiglio, il che non avrebbe per avventura potuto fare se giuste riflessioni non gli fossero state sottoposte e non avessero influito sul suo animo.

Disse il conte di Revel nella precedente seduta che non avrebbe avuto difficoltà, qualora il ministro che vuole porre d'ufficio a riposo un impiegato, di sottoporre l'azione di quel ministro al veto del ministro delle finanze il quale per non aggravare l'erario avrebbe dovuto impedire collocamenti a riposo non sufficientemente giustificati; ma ciò ognun vede non essere possibile, perchè oltre al menomare la libertà d'azione del ministro, e quindi la sua responsabilità, si verrebbe a creare un sistema impossibile quello cioè di fare del ministro delle finanze per questa parte un superiore di ognuno dei suoi colleghi.

Ma se invece di sottoporre l'azione di un ministro a quella del ministro delle finanze, viene invece invocato il giudizio del Consiglio dei ministri, il quale, mi sia permesso il dirlo, rappresenta un corpo collegiale, il cui voto certamente ha una gravità molto maggiore di quello di un solo individuo, potrà succedere, dico, che il ministro proponente si ricreda di un'opinione ricevuta da un primo impulso.

Vedo nel voto del Consiglio dei ministri, come ebbi già l'onore di accennare, una guarentia per gli impiegati, la quale guarentia fu pure giudicata utile dalla Commissione straordinaria legislativa che l'introdusse nel progetto di legge per essa preparato; vedo che il Ministero stesso l'ha proposta nella legge che discute il Senato; vedo ancora che l'Ufficio Centrale senza difficoltà l'avova accettata nel controprogetto che ha formulato, e non so non meravigliarmi perchè ora si voglia abbandonare, e mi domando: se avremo noi da essere più ministeriali del Ministero stesso?

Non mi pare vi sia limitazione di sorta della responsabilità di cadaun ministro, e non comprendo nemmeno come si possa intaccare di in costituzionalità una disposizione che non ha altro scopo se non quello di salvare qualche impiegato dall'arbitrio di un ministro

mal informato, ed in questo convincimento persisto nel riportare l'articolo 5, come sta scritto nell'antico progetto di legge.

Non dico che l'intervento del Consiglio dei ministri avrà sempre una grande efficacia, ma avrà però il gravissimo ed importante risultato di lasciar campo al ministro di ricredersi, quando realmente non esistano cause incontrastabili onde persistere nella prima sua determinazione. La necessità di limitare l'arbitrio di un solo ministro, nessuno la vorrà contestare, e per persuadervi di tale necessità basta gittare gli occhi sulla somma cospicua che ogni anno si spende per le pensioni di riposo, basta vedere quanti impiegati sono posti d'ufficio in ritiro.

Non è certamente mio intendimento di citare nomi, casi speciali accaduti recentemente.

Non è compito di nessuno di noi di svelare deplorabili fatti, ma è a mia cognizione, come non dubito lo sia egualmente alla vostra, o signori, come in passato ed anche recentemente buoni impiegati, validi e capaci, furono posti in disponibilità ed a riposo non per altra ragione che per far posto ad altri impiegati più benevisti del ministro...

Mi pare che il ministro della pubblica istruzione si preoccupi di questa mia osservazione e mi affretto a dire ad onore del vero, che le disposizioni a cui alludo ebbero luogo sotto l'ultimo Ministero e non avrei difficoltà di dichiararle privatamente ai signori ministri ove lo desiderassero.

Se altri mezzi più efficaci si proponessero per evitare i lamentati inconvenienti li abbraccerei con premura, ma siccome io non ne so vedere, e convinto che qualche beneficio si otterrà dal mio emendamento prego il Senato di accoglierlo favorevolmente ponendolo, se così crede, in aggiunta all'articolo 5 e dire:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale deve essere preceduto da deliberazione del « Consiglio dei Ministri. » A questo poi aggiungerei una seconda parte concepita in questi termini:

« Cui sarà eziandio presentato il parere di apposita Commissione nei modi che verranno determinati da speciale regolamento da approvarsi per Decreto regio. »

Mi riservo, qualora sorga qualche osservazione che mi persuada ad accettarla, pronto a ricredermi come puro a combattere quelle che non mi sembrassero di natura a distruggere l'opinione che ho emessa.

Senatore **DI REVEL**. Essendo io stato quegli che ha proposto di sopprimere l'articolo che impone l'obbligo ai Ministri di convenire in consiglio di Conferenza prima di provvedere al collocamento a riposo degli impiegati posti in una certa posizione, debbo riprodurre alcune delle considerazioni già espresse, e mi sia permesso di combattere alcune di quelle che l'onorevole proponente ha emesse.

Io comincio col domandare: Che cosa è il Consiglio dei Ministri? È desso un corpo collettivo? È desso un

corpo che abbia un'autorità collettiva? No. Sono i consiglieri del Re che lo compongono, ed essi sono responsabili individualmente per i loro atti. Ma il Consiglio dei Ministri per se stesso non è un corpo; sono Ministri riuniti insieme che si consigliano; ma da questo loro fatto di convenire insieme non nasce per alcuno di essi o per il Consiglio una autorità o diritto maggiore di quello che abbia ognuno di essi preso individualmente.

Dunque se si vuole, che il decreto che debbe conferire la pensione di riposo, in certi dati casi sia portato avanti al Consiglio dei Ministri, questo non si può volere altrimenti se non perchè vi sia una discussione sulla proposta acciocchè venga il Ministro che la propone meglio illuminato, e se si vuole ancora, perchè le basi, i sistemi che si seguiranno, siano conformi in ogni Ministero.

Questo è il bello ideale, ma la cosa in realtà non la credo possibile, e per chi ha avuto l'onore di far parte in altri tempi del Consiglio della Corona, si sa che di queste cose non si conferisce.

Capisco che un Ministro conferisca con i colleghi intorno a certi affari sui quali ha bisogno di essere illuminato, e questi dargli consigli, ma che un Ministro deferisca il collocamento a riposo di un impiegato posto nella sua dipendenza ed i cui servizi egli non crede più convenienti ed utili, o per cui abbia altre cause da addurre al Consiglio dei Ministri in conferenza, mi sia permesso di dirlo, sarebbe troppa semplicità il crederlo, ed io faccio appello ai signori Ministri presenti ed ai passati, se mai ebbero ad occuparsi di cosa di così poca importanza in mezzo alle gravissime cui hanno da provvedere.

Quindi non posso ammettere che l'intervento del Consiglio dei Ministri sia di garanzia o di utilità; non lo è per rispetto all'impiegato, non lo è per la cosa pubblica.

Io lo capirei sotto il punto di vista finanziario, qualora questi provvedimenti dovessero venire non dico sanciti ma conferiti col Ministro delle Finanze cui sta a cuore che la cosa pubblica non venga così facilmente manomessa, perocchè è suo doloroso dovere di aggravare o proporre di aggravare le contribuzioni onde far fronte alle spese; ma, ripeto, che relativamente all'impiegato che debb'essere collocato a riposo, questa garanzia è illusoria.

Si dice che è un appello, io però non lo so vedere. Io ve lo vedrei se dopo che il Ministro ha provocato il collocamento a riposo dell'impiegato, questi potesse ricorrere per riparazione al Consiglio. Ma quando il Decreto sia emanato, il Consiglio dei Ministri non sarà quello che vorrà rinvenire sul fatto. Dunque l'intervento del Consiglio in questi affari non potrà avere alcun valore, epperò credo miglior consiglio il prescindere.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Io suppongo che il Relatore dell'Ufficio

Centrale bramerà che prima parli il Senatore Di Pollone perchè in ogni caso volendo egli esporre l'avviso dell'Ufficio Centrale sull'emendamento, si veda prima se l'emendamento sia o non appoggiato.

La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io non abuserò dei momenti del Senato; ho chiesto facoltà di parlare solo per aggiungere brevi spiegazioni a quanto disse il conte Di Revel.

Confesso ingenuamente che verso in quella semplicità a cui alludeva il proponente e sotto la sua influenza persisto a credere che l'art. 5 che ripropongo al voto del Senato tale qual era scritto nel primitivo progetto della legge possa avere qualche efficacia; ho detto che non sarà grande ed in ciò sono d'accordo col conte Di Revel; ma perchè non sempre si sogliono osservare le discipline che si stabiliscono e che con facilità si eludono, non mi pare che sia una sufficiente ragione per rinunciare ad introdurle nella legge.

Se così fosse dimanderei all'onorevole conte Di Revel il perchè vediamo in molte delle nostre leggi e segnatamente nella legge del 13 novembre 1859 all'art. 33 ove è appunto detto che ogni qualvolta la Corte dei Conti non dà passo ad un mandato, debba il Ministro che ha ordinato la spesa, riferirne al Consiglio dei Ministri, quindi il Consiglio dei Ministri è reputato dalla legge superiore all'azione assoluta di un Ministro solo.

Una consimile disposizione si rinviene nell'articolo 11 della legge del 14 agosto 1862 sulla istituzione della Corte dei Conti, senza che venga perciò menomata la responsabilità dei singoli Ministri.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Continuando. Soggiungerò poi che qui non si tratta di una decisione che imponga assolutamente ad un Ministro la volontà del Consiglio, ma si tratta unicamente di riferire al Consiglio le circostanze che lo hanno indotto a determinare d'ufficio il collocamento a riposo di tale altro impiegato, e porto opinione che tanto i ministri passati quanto i presenti ed anche i futuri debbano per lo meno supporre che ogni qualvolta venne o verrà loro fatta una relazione, la esamineranno con tutta quell'attenzione che uomini seri prestano agli affari che si trattano.

Ora se l'avviso del Consiglio sarà contrario all'idea del Ministro, questi avrà tempo di riesaminare la cosa e di vedere se veramente debba arrendersi o non al parere dei suoi colleghi. Si volle contendere l'influenza del Consiglio dei Ministri, ed invece la vedo chiamata persino ad occuparsi del conferimento di gradi superiori nell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, poichè i gradi superiori a quello di commendatore non potrebbero essere conferiti se non dietro proposta deliberata dal Consiglio dei Ministri; se non m'inganno credo che sia così nel regolamento.

Io domando che riducendo alle sue vere proporzioni la proposta, voglia il Senato considerare nella sua saviezza se vi sarà un qualche inconveniente, che un Mi-

nistro il quale voglia proporre il collocamento a riposo di un impiegato ne faccia relazione al Consiglio dei Ministri? Si tratta di illuminarsi; e perchè non lo potrà fare, perchè non potrà sentire l'avviso de' suoi colleghi? Sarà una guarentigia, una salvaguardia per l'avvenire di tanti benemeriti impiegati, una prova che il Senato darà a questa numerosa classe di cittadini che non intende per quanto può da lui dipendere ch'essi possano per semplice arbitrio del Ministro o per semplice capriccio di un dipendente del Ministro che faccia una relazione *ab irato*, parziale, inesatta, compromettere, troncando il suo avvenire, il ben essere anche di un'intera famiglia. Non insisterò ulteriormente qualunque sia l'avviso contrario, rimettendome come di dovere all'alto senno del Senato.

Presidente. Prima di dare la parola al signor senatore Scialoja come al relatore dell'Ufficio Centrale che l'aveva chiesta, leggerò l'emendamento proposto dal signor senatore Di Pollone per vedere se è appoggiato.

Riprende la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale così concepito:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Senatore Di Pollone. Proporrei fin d'ora al Senato, se mai venisse appoggiato l'emendamento da me proposto, la divisione del medesimo.

Presidente. Interrogo il Senato se la proposta del Senatore Di Pollone è appoggiata.

(Appoggiata.)

Presidente. La Parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Sorgo per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Pollone. E per farmi strada ad alcune ragioni che sottometterò al Senato per sostenerlo, comincerò da qualche osservazione sulla nuova compilazione dell'articolo 5 che si vorrebbe sostituire all'articolo del progetto ministeriale. Questa nuova compilazione non è da accettarsi per intero, perchè le sta contro un principio di diritto che cioè le cose si debbano sciogliere come si sono legate. Difatti l'articolo proposto dice: « il collocamento a riposo sarà dato con decreto Reale se l'impiegato fu nominato per decreto Reale... » stabilisce cioè in una massima generale che basta un semplice decreto Reale colle sue forme ordinarie per mettere a riposo qualunque specie di impiegati.

Ma rammenti il Senato che per molti impieghi superiori quali sono per esempio direttori generali, segretari generali ecc., le nostre leggi richiedono un decreto Reale dopo la proposizione fatta dal Ministro proponente nel Consiglio dei Ministri e dal Consiglio deliberata. Sicchè almeno per questi impiegati dovrebbe farsi menzione di questa forma speciale nel caso che sieno collocati a riposo.

Dicevo che questa osservazione mi apriva la strada a sostenere l'emendamento Pollone, poichè quello che per

le nostre leggi medesime è creduto una guarentia di buona scelta nei casi degli impiegati superiori, può essere egualmente creduto una guarentia sia per l'impiegato che potrebbe essere facilmente messo a riposo, specialmente quando essendo nelle condizioni di questa legge, non si potrebbe ragionevolmente rimproverare il Ministro di un abuso del suo potere; sia per le finanze le quali potrebbero essere gravate di nuovi stipendi, quando l'impiegato che ha diritto a riposo, non domandandolo, volesse continuare a rendere i suoi servizi allo Stato. Che sia poi una duplice guarentigia io lo credo, malgrado le autorevoli osservazioni di un uomo sperimentato qual è il Senatore Di Revel.

Egli cominciava da un'obbiezione che io dirò di diritto costituzionale. Egli diceva che il Consiglio dei Ministri non è un vero corpo. Io sono con lui in quanto a credere che non sia sempre ed in ogni caso un vero corpo deliberante; ma nessuno vorrà contendere che non sia in certo modo un Corpo, in quanto che i suoi membri riuniti, deliberando su qualche generale materia, divengano solidarii della risoluzione collettiva.

Notava nell'ultima tornata il conte Di Revel, che estendendo a tutti i Ministri la responsabilità dell'atto, si rendeva meno grave la responsabilità individuale del Ministro; ed è per questo motivo che ei non credeva prudente la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ma oggi egli medesimo ha per l'opposto osservato che nei casi ordinari, ancorchè abbia luogo una discussione del Consiglio, la responsabilità rimane sempre al Ministro proponente, che è il vero autore dell'atto e lo contrassegna.

La guarentia adunque per ciò che riguarda alla responsabilità legale, costituzionale, non mancherebbe; e secondo me a questa guarentia se ne aggiungerebbe una morale assai più degna di considerazione. Questa consiste in ciò che quando un Ministro è dalla legge costretto a riferire al Consiglio dei Ministri una proposizione qualunque, è chiamato a rendersi egli medesimo conto di quello che fa, ed a risolversi dopo più matura deliberazione. Per lo contrario se la legge non gli impone questa condizione, può avvenire che egli secondando poco ponderatamente, siccome accade fra molte preoccupazioni, la proposizione d'un capo d'amministrazione, o giudicando sotto l'impeto di qualche momentaneo moto dell'animo, può avvenire, dico che sia spinto facilmente a congedare un impiegato, che poteva rendere ancora utili servizi allo Stato.

Da che dunque sarebbe indirettamente chiamato dalla legge a deliberare egli medesimo intorno alla proposizione sulla quale dovrebbe far deliberare il Consiglio dei Ministri, si avrebbe senza dubbio in questo una grandissima guarentia morale.

Ma ce ne è un'altra che l'onorevole conte Di Revel stesso mi suggeriva poc'anzi; egli diceva: se si trattasse di riferire i collocamenti a riposo al Ministro delle finanze, ci troverei almeno una guarentia per le finanze dello Stato. Ma come un Ministro potrebbe poi riferire

questa materia al suo collega delle finanze altrimenti che riferendola al Consiglio dei Ministri, in cui siede il suo collega delle finanze: e come si potrebbe fare una eccezione in favore del Ministro delle finanze pel collocamento a riposo de' suoi medesimi impiegati se anche si potesse stabilire che gli altri Ministri dovessero avere ricorso al parere del collega loro delle finanze?

Per queste ragioni adunque credo che anche nell'interesse generale dello Stato, anzichè semplicemente per la sola guarentigia degli interessi dell'impiegato, sia d'una evidente utilità il disporre che le giubilazioni di ufficio sieno riferite al Consiglio dei Ministri.

Io dunque appoggio l'emendamento del Senatore Di Pollone e prego il Senato a votarlo.

Senatore Gallina. Se la debolezza della mia salute non m'impedisce di lungamente parlare, io mi affiderò di poter portare avanti al Senato una serie d'argomenti i quali potrebbero efficacemente appoggiare l'opinione da me ieri espressa; che cioè il deferire al Consiglio dei Ministri i provvedimenti coi quali sono d'ufficio collocati a riposo gli impiegati nominati con R. Decreto, non solamente sarebbe inutile, ma anzi sotto certi rapporti nocivo agli impiegati medesimi. Mi restringo perciò a rispondere brevi osservazioni.

Io non mi affermerò a far parola delle considerazioni dell'onorevole senatore Di Revel: considerazioni che da esso quest'oggi ripetute ed estese vennero rilevate dall'onorevole Senatore Scialoja per combatterle.

L'onorevole Senatore Di Revel ha domandato: che cosa è il Consiglio dei Ministri?

Io non so che alcuno l'abbia finora definito, nè mi pare che la discussione che ha avuto luogo fin ora l'abbia in qualche modo chiarito. Secondo me tale definizione non può darsi.

Si disse che il Consiglio dei Ministri è Consiglio della Corona, ma non è però il Consiglio che riguarda direttamente la nazione o gli individui. E se in taluna delle nostre leggi si è creduto di deferire al Consiglio di Conferenza certe questioni, certi casi personali, io sono però lontano dal credere che ciò sia stato utile.

Il Consiglio di Conferenza presieduto da un Capo, che è il primo ministro presso di noi, ha sicuramente per iscopo (prima di prendere una risoluzione qualunque da sottoporsi al Re) di sentire il parere dei diversi Ministri; ma questo mezzo d'illuminarsi reciprocamente, che in altri luoghi si fa anche senza la riunione di un Consiglio, non può avere per effetto di dare al provvedimento che si prende una forza maggiore di quella che nasce immediatamente dall'emanazione di un decreto reale controsegnaato da un Ministro.

Se il Consiglio dei Ministri fosse un Corpo, non dico deliberante ma anche semplicemente consultivo, avrebbe norme precise per il suo procedere, e condizioni improntabili da osservare.

Ora io domando qual legge havvi che dia norme, che stabilisca condizioni al Consiglio di Conferenza?

Mi permetta il Senato che ragionando di questo, lo faccia un'osservazione retrospettiva, la quale, mi si dirà forse, non ha a che fare coi tempi presenti; tuttavia secondo me gioverà molto, perchè dimostrerà che nemmeno sotto il governo assoluto il Consiglio di Conferenza poteva prendere una forma che influisse sulla deliberazione sovrana.

Anche sotto il Governo assoluto esisteva un Consiglio di Conferenza, ed in allora si cercò in mille guise di definirlo, di stabilire quali erano le sue attribuzioni, ma non fu possibile per la gran ragione che ciascun ministro è indipendente e difficilmente si sottomette a restrizioni, le quali gli tolgano l'autorità che gli compete. Ora se in un Governo assoluto era ciò difficile, come mai in un Governo rappresentativo, in un Governo costituzionale, dove la responsabilità dei Ministri è precisa, è stabilita, assoluta, sebbene in termini non definiti abbastanza, come mai dico, si potrà determinare il modo di procedere del Consiglio dei Ministri?

Se un Ministro a termini di legge o di un regolamento interno dovesse riferire in Consiglio di Conferenza sopra tale o tal'altro provvedimento a prendersi e non lo facesse, chi è che lo correggerebbe, chi è che lo punirebbe, e metterebbe freno a quest'arbitrio?

Io non lo trovo, o Signori. Se qualcheduno sapesse indicarmi io nutrei d'opinione immediatamente e direi che il Consiglio dei Ministri è la perfezione del Governo costituzionale.

Nelle osservazioni che ho avuto l'onore di sottoporre ieri l'altro nel miglior modo possibile, giacchè in quel momento mi sentiva sommamente oppresso, io emisi due principii semplici e schietti; la responsabilità ministeriale è individuale; la responsabilità ministeriale colpisce immediatamente il Ministro che ha controsegnaato il decreto.

Essa può diventare collettiva in questione di politica, d'ordine generale, ma in massima secondo i principii costituzionali, il ministro che controfirma un decreto ha la piena responsabilità del suo atto.

Talvolta si è veduto i ministri unirsi assieme per sottoscrivere un atto qualunque, e ciò si faceva per dividere la responsabilità, vale a dire per rispondere uniti di quel che poteva succedere.

Io potrei invocare le famose ordinanze di taglio emanate in paese vicini, potrei invocare altri provvedimenti in circostanze più prossime; potrei anche invocare qui al cospetto dei ministri attuali fatti recenti che hanno prodotto disordini, o quanto meno se non disordini, che questa non è la vera parola, dissensi seguiti da atti, non sempre troppo utili all'amministrazione, ed avvenuti appunto perchè in Conferenza certi provvedimenti non furono sottoposti ai ministri cui interessavano.

Io non ho bisogno di entrare in maggiori spiegazioni a questo riguardo, poichè è noto a tutti, ed il signor Senatore Scialoja non lo ignora neppur esso, che questi fatti non è gran tempo che son succeduti.

Ora mi sia lecito di chiedere a coloro che sostengono essere cosa utile il sottomettere certi provvedimenti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, quale sia la forma ed il mezzo per ciò ottenere, quale sia la legge che stabilisce la responsabilità che sul Consiglio dei ministri ricade.

Mi si permetta di accennare a fatti più recenti ancora; se vogliamo invocare questioni calde in questo momento, anzi caldissime, e forse sorgenti di movimenti rivoluzionarii, non abbiamo che ad alludere ad atti sottoscritti bensì da tutti i ministri, ma per violare la legge e la costituzione.

Questi fatti non ci riguardano è vero, per conseguenza non insisto suvr'essi; ma posso appellarmi all'opinione del Senato per domandare se quanti qui siedono, non dividano la mia opinione, i miei principii precisi, positivi sulla responsabilità ministeriale, la quale ricade su ciascuno dei ministri che sottoscrive un atto, e come l'unione di tutti i ministri per sottoscrivere un decreto qualunque invece di accrescere...

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Gallina. ...scema questa responsabilità.

L'onorevole signor conte Di Pollone ha accompagnato la sua proposta con una seconda la quale è fatta per appoggiare la prima, ed a cui egli dà un gravissimo peso, perchè fornisce al Consiglio dei Ministri un secondo grado di cognizione, facendovi precedere il parere d'una Commissione.

Allorquando il Ministro cui ciò riguarda ha comunicato ad una Commissione il provvedimento per collocare a riposo un impiegato e che questa dà il suo parere, in tal caso il Consiglio dei Ministri dovendo dare il suo giudizio lo darà con un semplicissimo sì o no. Ma domando anche in questo caso che specie di responsabilità, di guarentigia ha un impiegato?

Alcune leggi hanno stabilito che debba precedere in certi casi l'avviso del Consiglio di Stato, io però senza discutere queste leggi che si devono osservare fino al punto in cui si possono osservare, non le credo utili in nessun modo.

Io non voglio qui entrare in casi speciali nè in osservazioni secondarie come quelle che possono nuocere ai principii generali, mentre in questioni costituzionali di questa natura conviene restringersi a porre i veri termini della questione e non divagare, perchè divagando le questioni si suddividono in cento altre, come è avvenuto nel caso di cui parliamo.

Procuriamo e in questo e in tutti i casi che la responsabilità ministeriale sia certa, facile ad essere osservata; cerchiamo il modo, come altre volte, di far argine a certi arbitrii che succedono tutti i dì, invocando appunto la responsabilità ministeriale e non temendola, e poi vedrete che faremo cosa utile allo Stato, che faremo cosa utile al principio costituzionale che è l'unico vincolo, e mi piace qui dichiararlo, l'unico vincolo che mantiene insieme uniti gli uomini che amano il bene del paese e la regolarità del procedere, vincolo che se

mai viene a sciogliersi porterà con se la rovina di tutto lo Stato.

Il principio costituzionale ha sofferto e soffre lesioni immense dal dì che fu proclamato, epperò io supplico il Senato di far attenzione a che sia mantenuto tale principio, che è, ripeto, l'ancora di salute dello Stato, e sono persuaso che non ammettendo l'articolo di legge che è proposto, non facciamo nessun pregiudizio agli impiegati, non pregiudichiamo in niente la sostanza delle cose, non togliamo vigore alle disposizioni legislative attuali, ma facciamo anzi cosa utile e necessaria allo Stato.

Presidente. Il senatore Alfieri ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che dopo le parole pronunziate dall'onorevole mio amico il senatore Gallina importi al Senato di ben stabilire i termini di questa discussione per prepararne la soluzione.

Veramente leggendo il testo della legge e tenendo dietro al corso della discussione, io non credevo dover interpretare questo articolo nel senso che il Consiglio dei Ministri cui si vuole riferire la questione del collocamento a riposo di un impiegato, avviasi in circostanze date a statuire su questo proposito.

Io credevo che questa relazione al Consiglio dei Ministri non portasse altra conseguenza che una deliberazione, direi, intima dei Consiglieri della Corona, deliberazione che non vincolava punto il Ministro proponente; così che se dopo uditi i suoi colleghi egli, qualunque fossero contrari al suo proposito, credesse mantenerlo, avesse autorità di farlo, e rimanesse responsabile del fatto proprio.

Mi sembra ora che l'onorevole senatore Gallina intenda la cosa altrimenti, cioè che il Consiglio dei Ministri abbia a statuire sulla proposta a lui presentata dal Ministro referente; e in conseguenza domanda quale forma, quale guarentigia della propria efficacia avrà questa deliberazione dello stesso Consiglio dei ministri?

In quanto alla forma io credo che non avendo il Consiglio dei Ministri a pronunziare una sentenza, essa resta quella di una semplice dichiarazione che si fa nel processo verbale della opinione della maggioranza del Consiglio.

La guarentigia poi sta nelle leggi che già esistono, che sono emanate e recentemente ancora confermate dal voto stesso del Senato.

Così io mi persuado che quando un decreto con cui fosse collocato a riposo un impiegato nelle circostanze, a cui si allude, venisse presentato alla Corte dei Conti senza che vi fosse l'attestazione dell'essersi adempiuto a siffatte condizioni, il decreto verrebbe dalla medesima rimandato. Vi sarebbe, nel caso in cui non avesse avuto il suo effetto questa tutela, il ricorso al Parlamento; vi sarebbe forse, non voglio affermarlo in modo assoluto, il ricorso ai tribunali.

Dopo queste osservazioni che mi sono permesso di mettere innanzi, perchè, ripeto, credo sia bene che il Senato abbia presente quali siano i veri termini di una

questione sulla quale deve pronunziare, io ritornerò sulla questione già sollevata nella seduta precedente.

L'onorevole Senatore Di Revel e l'onorevole Senatore Gallina dicono, e dicono giusto, che una responsabilità più sparsa, dirò così, è meno efficace. Ciò, ripeto, mi pare vero, e non avrei nulla ad opporvi: mi vi opporrei bensì se questa considerazione fosse presentata in modo troppo assoluto.

Questa responsabilità collettiva che si considera come meno efficace, lo è veramente, e perchè? Perchè tra le altre, essa, mi si permetta di dirlo, diventa anonima.

Tale però non è il caso nostro. Qui vi è un Ministro proponente, un Ministro che controfirmando il decreto reale assume individualmente la responsabilità del decreto che ha presentato alla firma del Re.

E perciò, sono forse in errore, ma non crederei che si potesse dire che ogni responsabilità efficace sia distrutta coll'essersi riferito al Consiglio dei Ministri.

Dirò poi che mi pare esservi molta verità nella considerazione che l'onorevole Senatore Scialoja esprime nel suo discorso.

Difatti chiunque deve rendere conto ad altri del proprio avviso, lo rende in più ampia maniera, in più larga misura, che non fa quando non deve renderlo, che a se stesso. Egli è certo che quando non si ha che a persuadere se stesso non si accettano, per così dire, fuorchè le ragioni che militano in favore della proposta verso cui pendiamo, e le altre non si vedono, mi si permetta di dirlo, che in iscorcio; del che non si contentiamo quando dobbiamo riferire ad altri le proposte medesime, perchè sappiamo che andiamo incontro ad osservazioni, ad obiezioni. Per tali motivi anche in questa parte io credo che non sia inopportuno il richiamare la disposizione che si trovava nel primo progetto di legge.

Farò ancora un'ultima avvertenza, se il Senato me lo concede, ed è che, per quanto mi sembra, noi tendiamo verso un certo quale più o meno esteso discentramento.

Se la disposizione primitiva del progetto ministeriale si presenta meno opportuna, gli è che attualmente si esige un decreto Reale per moltissime nomine che forse si potrebbero fare senza di esso, vista la loro minore importanza: ma se invece si facessero per decreto Reale quelle sole nomine che possono esigere questa maggior solennità di forma, mi pare che allora diventerebbe assai più evidente che la presente questione interessa non solo gli impiegati ma il bene stesso del servizio, poichè è fuor di dubbio che il pubblico servizio ne soffre quando un impiegato, tanto più se di grado elevato, vien messo inopportunamente, senza ragione, fuori del suo impiego.

Credo che quando si consideri più particolarmente questa categoria di impiegati superiori non si possa negare che il Consiglio dei Ministri non abbia a recare utili lumi dibattendosi una di tali questioni.

Dicevo poi che non credo sia il caso che il Consi-

glio dei Ministri possa dire al Ministro proponente: *Non farete*; ma potrà colle sue osservazioni riescire a persuadere il Ministro che la misura che egli proporrebbe, in certe circostanze, sarebbe inopportuna e contraria all'interesse del pubblico servizio.

Per tutte queste ragioni io pure desidero che sia mantenuta nel progetto la disposizione con cui il provvedimento che colloca d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto regio, debba essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il relatore che l'aveva domandata prima.

Senatore **Jacquemond**, *relatore*. Nell'ultima adunanza del Senato l'articolo 5 del progetto ministeriale fu l'oggetto di due osservazioni di un genere affatto diverso. L'una si riferiva alla garanzia della deliberazione del Consiglio dei Ministri per il collocamento d'ufficio a riposo degli impiegati nominati con decreto reale, garanzia che alcuni oratori credevano illusoria per l'impiegato. L'altra osservazione, fatta dall'onorevole Senatore **Alfieri**, e che aveva un gran valore, si riferiva alla forma con cui gl'impiegati dovevano essere collocati a riposo tanto d'ufficio che in seguito alla loro domanda.

L'articolo ministeriale assicurava soltanto una garanzia particolare, cioè la deliberazione del Consiglio dei Ministri, affinchè un impiegato nominato con decreto reale potesse essere collocato d'ufficio a riposo; ma non disponeva nulla per gl'impiegati nominati con decreto ministeriale. L'ufficio centrale radunatosi ha redatto la disposizione che è sottomessa alle vostre deliberazioni, in cui è stabilita la forma colla quale il collocamento a riposo, sia d'ufficio, sia in seguito alla domanda dell'impiegato, sarà fatto con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale od in altro modo per gli altri. Questa disposizione risponde alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore **Alfieri** ed è necessario che sia mantenuta nella legge.

Viene poi la proposizione fatta dall'onorevole Senatore **Di Pollone**, il quale, riprendendo come emendamento la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale, domanda che il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati per decreto reale, sia preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

In quanto a questa proposizione, l'Ufficio Centrale continua a rinnettersi alla saviezza del Senato, credendo che questo provvedimento è una maggior garanzia accordata agli impiegati nominati con Decreto Reale; ma in quanto alla proposizione di obbligare il Ministro a prender l'avviso di una apposita Commissione, come sembra desiderarlo il Senatore **Di Pollone**, l'Ufficio Centrale per le ragioni che furono già esposte nell'ultima adunanza, non può assentire a questa seconda parte del proposto emendamento.

Quindi io credo che, nello stato attuale della discussione, si dovrebbe mettere ai voti, prima la proposizione dell'Ufficio Centrale così concepita:

« Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale, se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, e con Decreto Ministeriale per tutti gli altri. »

In seguito sarà il caso di passare all'emendamento proposto dal signor Senatore Di Pollone, in virtù del quale il provvedimento con cui un impiegato è collocato d'ufficio a riposo, debba essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. Stabilito in questo modo l'ordine della votazione, l'Ufficio Centrale ripete che approva ed adotta la prima parte dell'emendamento proposto dal Senatore Di Pollone, ma che non può accettare la seconda parte, cioè quella che è relativa all'avviso preventivo di una apposita Commissione.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di Pollone si divide in due parti. Colla prima parte l'onorevole Senatore Di Pollone, ripigliando il progetto ministeriale all'art. 5, insiste affinché il provvedimento col quale si pongono a riposo gli impiegati civili, sia preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Colla seconda parte poi del suo emendamento, il conte Di Pollone vorrebbe che non solamente questo provvedimento debba essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri, ma che il Ministro da cui l'impiegato dipende non possa invitare il Consiglio a deliberare sulla sua proposta, se non dopo avere sentito una Commissione *ad hoc*.

Quanto alla prima parte dell'emendamento proposto, non potrei dopo la lunga discussione seguita in proposito che riferirmene alla alta saggezza del Senato. Relativamente alla seconda parte dell'emendamento...

Senatore Di Pollone. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Di Pollone. Ritiro la seconda parte dell'emendamento, perchè con ciò parmi si possa abbreviare la discussione.

Quando vedo di non esser appoggiato nè dall'Ufficio Centrale nè dal Governo, debbo credere che io sbaglio, e sono disposto perciò a ritirare il mio secondo emendamento: riguardo al primo persisto.

Presidente. Ritira la seconda parte del suo emendamento, « e sentito il parere di apposita Commissione? »

Senatore Gallina. La prendo per mio conto.

Commissario Regio. Poichè l'onorevole senatore Di Pollone ritira la seconda parte del suo emendamento, riguardo alla prima non posso che rimettermene alla saviezza del Senato.

Senatore Castellì. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì Edoardo, Finora la discussione

relativamente al merito dell'art. 5, ha versato esclusivamente sull'utilità o non di dare queste garanzie maggiori agli impiegati, ed anche sulla costituzionalità più o meno di stabilire le norme in esso articolo proposte. A mio avviso però la questione vuole essere anche esaminata, direi anzi, si sarebbe potuta esaminare quasi esclusivamente sotto il rapporto dell'opportunità.

E dico opportunità, perchè secondo quest'articolo si darebbe all'impiegato, il quale ha raggiunto il termine per essere collocato a riposo, una guarentigia assai maggiore di quella che si dà all'impiegato che non ha nessun diritto ancora a giubilazione.

Voglio dire con questo che mentre la massima parte degli impiegati possono essere rivotati dal loro impiego per sola volontà del Ministro dal cui dicastero dipendono, questi stessi impiegati non potrebbero a senso del preposto articolo essere collocati a riposo senza il consentimento e la deliberazione dell'intero Consiglio dei Ministri: il che a parer mio sarebbe veramente esorbitante.

È vero che vi sono alcune categorie d'impieghi superiori, i cui titolari, come sarebbero i membri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, non possono per espressa disposizione della legge essere rivotati senza l'approvazione del Consiglio dei Ministri; ma per garantirli da una giubilazione che non desiderano, io non credo sia per essi necessaria questa disposizione.

È chiaro infatti che un tale funzionario non può essere allontanato dal suo posto nè con pensione, nè senza, per sola volontà del Ministro dal quale dipende direttamente; e quindi ha diritto di starvi se per allontanarlo non si sono osservate le norme che la legge ha stabilito a sua guarentigia; altrimenti questa sarebbe illusoria.

Dunque per essi l'articolo mi pare inutile. Per tutti gli altri impiegati, rivotabili dalla sola volontà dei Ministri, è esorbitante, secondo me, che si voglia dare a costoro una maggiore garanzia quando si tratta solo di collocarli a riposo.

Quindi io credo, che senza addentrarsi molto nell'esame, se per l'impiegato possa essere più o meno utile che disponga il solo Ministro o sia sentita l'opinione dell'intero Consiglio ciò disturberebbe anche il servizio, perchè nel corso dell'anno in uno Stato grande com'è il nostro, molte sono le disposizioni da prendersi d'accordo fra i Ministri, e se per fare luogo a giubilazioni, il Consiglio si debba intrattenere, ed avendo da deliberare, ha da informarsi bene delle cose, succederà un perditempo di cui non so se potrà vantaggiarsi il pubblico servizio.

Non esaminerò neppure la questione di costituzionalità. Non so fino a qual punto si potrebbe sostenere che sia meno conforme agli usi costituzionali che questo esame si faccia; certo è, che a mio avviso questa disposizione non è opportuna perchè, come ho detto, quelli che hanno diritto ad una guarentigia, l'hanno già nella legge, che proibisce il loro allontanamento senza

quella formalità; e per quelli che non hanno dalla legge questa garanzia che li premunisca da una troppo facile revoca dall'impiego, non vi ha motivo per cui si debba mettere quella, che non possono essere collocati a riposo senza il voto del Consiglio.

Quindi mi unisco al voto di quelli che credono conveniente che si respinga la riproduzione dell'articolo 5.

Senatore Gallina. Certamente le parole dette da me non portano la conseguenza che non s'abbia a ritirare nemmeno una parte dell'emendamento proposto dal conte Di Pollone; ma l'onorevole conte Di Pollone ha ritirato la parte della sua proposizione, che secondo me poteva avere qualche influenza.

L'onorevole senatore Alfieri nelle sue osservazioni ha insistito in termini più larghi non ristrettivamente ad una Commissione, sul modo di far risultare del parere del Consiglio dei Ministri sopra le proposte del Ministro speciale per giubilazione di un impiegato, ed ha accennato, che anzi nel Decreto di collocamento a riposo vi doveva essere una dichiarazione della comunicazione fatta al Consiglio dei Ministri.

L'accennata circostanza di una dichiarazione, ha un grandissimo peso, di modo che qualora la proposta dell'onorevole senatore Di Pollone venisse contro l'avviso di alcuni, adottata, bisognerebbe che si venisse ad una seconda parte in forza della quale siffatto provvedimento non potesse diventare illusorio. Che se non si trattasse, che di mettere nel decreto, *sentito il Consiglio dei Ministri*, è la stessa cosa come se si dicesse, *non sentito il Consiglio ecc.*

Non voglio qui entrare nella discussione intorno alla formola; potrei fare una serie di osservazioni che provverebbero al Senato cose, che tutti quelli i quali hanno l'onore di appartenere all'Amministrazione dello Stato sanno, vale a dire, l'inefficacia assoluta di queste parole, perchè bene spesso si è parlato dell'avviso che non si è sentito, e ciò accade tuttora.

Dunque io persisto nelle mie osservazioni e nella mia opposizione.

Ministro delle Finanze. L'onorevole proponente trova inutile questa formola per una ragione che mi è sembrata assai strana; a quanto mi sembrò d'udire, egli dica che il Consiglio di Ministri di cui nella formola è detto *sentito il Consiglio ecc.*, non sia effettivamente sentito.

Io debbo rispondere in quanto alla nostra amministrazione ben recisamente, che sempre quando è richiesto, il Consiglio dei Ministri è sentito.

Senatore Gallina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Non voglio ricercare ciò che siano fatte dagli altri.

Dirò poi che quando il Consiglio dei Ministri è sentito, io credo che la cosa abbia realmente un'efficacia, in quanto che è preceduta sempre da una relazione del Ministro referente e dà luogo ad una discussione della quale non si può disconoscere la gravità.

Quanto alla proposta di una Commissione, io debbo

poi respingerla recisamente, perchè legherebbe le mani al potere esecutivo in una delle materie la quale più da vicine lo riguarda.

Presidente. Il Senatore Gallina ha già parlato due volte; pure se è per un semplice schiarimento gli darò la parola.

Senatore Gallina. Dirò brevissime parole.

Presidente. La prego di osservare che il regolamento è preciso.

Senatore Gallina. Quando l'onorevole Ministro delle Finanze restringe le sue osservazioni agli atti della sua amministrazione, io non ho nulla da ripetere; ma quanto al resto, mi appellerò non ad una testimonianza palese, ma alla coscienza di tutti coloro che hanno avuto parte all'amministrazione e nei Consigli di Stato, ed inoltre farò appello allo stesso signor Ministro delle Finanze, non per i fatti suoi, ma per i fatti dei suoi antecessori, e gli dirò se egli crede fermamente che sempre che si è adoperata la formola, *sentito il parere del Consiglio di Stato*, questo parere si sia effettivamente sentito.

Ministro delle Finanze. Quanto al Consiglio di Stato, non solo non si fa ma non può, nè deve farsi, di mettere cioè la formola, *sentito il Consiglio di Stato*, quando ciò non fosse; è espressamente richiesto di far conoscere il voto del Consiglio di Stato nella relazione medesima sulla quale si fa il Decreto.

Io credo dunque che nessuno il quale abbia avuto l'onore di far parte dei Consiglieri della Corona potrebbe rispondere se non negativamente alle osservazioni che l'onorevole proponente ha credute di fare.

Presidente. Il signor Senatore Pollone ha rinunciato alla 2ª parte del suo emendamento e rimane intanto la prima, che consiste nel ristabilire il testo dell'articolo 5.

Senatore Jacquemoud, relatore. La proposta del Senatore Di Pollone non è che aggiunta fatta alla redazione dell'articolo 5 che si riferisce alla forma: quindi si potrebbe mettere ai voti la proposta fatta dall'Ufficio Centrale, poscia l'aggiunta proposta dal Senatore Di Pollone.

Presidente. Io adesso non faceva altro che riassumere lo stato in cui si trova la questione; sicuramente non avrei dimenticato quanto il signor Senatore aveva detto sull'aggiunta del Senatore Di Pollone che, credeva cioè che senza pregiudicare in nessuna parte gli emendamenti che fossero proposti, si dovesse prima di tutto mettere ai voti l'articolo quale era stato concepito nell'ultima redazione vale a dire:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, o con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

In questa parte credo che nemmeno il Senatore Di Pollone dissenta.

Senatore Di Pollone. L'ho dichiarato.

Presidente. Rimane l'altra parte. Il senatore Di Pollone proponeva di mantenere il § 1 dell'art. 5 del

primitivo progetto coll'aggiunta che ha poi abbandonato. Il § 1 dell'articolo 5 primitivo diceva:

« Il provvedimento col quale saranno collocati di ufficio a riposo gli impiegati nominati con decreto reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri. »

Senatore Scialoja. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola per una mozione di ordine.

Senatore Scialoja. L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale domandava che si mettesse prima ai voti l'articolo 5 di nuova compilazione e poi l'emendamento del Senatore Pollone. A me pare che convenga fare il contrario; imperciocchè l'emendamento del Senatore Di Pollone non è che la riproduzione di una prima parte dell'art. 5. Ora l'art. 5 parla di tutti gli impiegati nominati con decreto reale e vuole che quando questi impiegati son messi a riposo d'ufficio, intervenga un decreto reale deliberato in Consiglio dei Ministri.

L'articolo 5 di nuova compilazione mette in generale che il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato con decreto reale. Vi sarebbe dunque per questa parte che riguarda i collocamenti di ufficio, una mera ripetizione che si potrebbe evitare combinando altrimenti l'articolo e facendone un articolo solo che contenesse in sé quell'emendamento.

Presidente. Questa non è più una mozione d'ordine, ma è una fusione d'articoli.

Senatore Scialoja. Vengo alla mozione d'ordine. Che se il Senato non accettasse l'idea di compilare un articolo unico che contenesse l'emendamento Pollone, il quale si potrebbe votare semplicemente per ciò che contiene e non per la sua forma, dico che vi sarebbe un inconveniente grave a votare l'art. 5 com'è compilato dall'Ufficio Centrale prima dell'emendamento. Perché, a ragion d'esempio, se l'emendamento Pollone è ammesso, io non proporrei alcun grave mutamento all'articolo rifatto; ma se l'emendamento Pollone è respinto, allora io mi permetto di osservare che nell'art. 5 bisogna specificare le giubilazioni di ufficio dalle altre, e distinguere in amendue i casi gli impieghi ai quali si è nominati per solo Decreto Reale, dagli impieghi ai quali si è nominati con Decreto Reale deliberato in Consiglio dei Ministri.

Dall'esito della votazione dell'emendamento dipende dunque (almeno per me) qualche mutamento da introdursi nell'art. 5 di nuova compilazione. Mi pare perciò che l'emendamento Pollone dovrebbe essere prima messo ai voti. Aggiungo che questo emendamento potrebbe quindi esser messo ai voti quanto alla sostanza, per l'idea che racchiude, e rimandato all'Ufficio Centrale perchè colla scorta di questa deliberazione, ne facesse un nuovo art. 5, comprendendovi gli altri casi che sono implicitamente considerati dall'ultimo articolo proposto.

Presidente. Il nostro regolamento formalmente si oppone acchè si metta in deliberazione una massima generica ed astratta: bisogna votare nel concreto e sopra una redazione. Se il Senatore Scialoja intende proporre una redazione, io la sottoporro al voto del Senato, altrimenti seguirò l'ordine prestabilito.

Senatore Scialoja. Se avessi due soli minuti di tempo, farei la redazione dell'articolo, ma così all'improvviso sa l'onorevole nostro Presidente, che malamente si compila un articolo di legge.

Presidente. Se il Senato vuole accordargli questo tempo, io sono agli ordini di esso; ma per altro non posso sospendere la discussione, se non c'è una proposizione formale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io credo che si potrebbe sciogliere la difficoltà che è sorta, se si seguisse la proposizione di porre il mio emendamento in votazione prima dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Io primo luogo il regolamento ci assiste in quante cose dice che gli emendamenti dei senatori debbono essere posti in votazione prima di quelli dell'Ufficio Centrale; e ciò darebbe campo all'onorevole senatore Scialoja, quando il mio emendamento avesse l'onore di essere accettato dal Senato, di domandare, prima che si votasse l'articolo 5 proposto dall'Ufficio Centrale, di rimandarlo all'Ufficio medesimo, onde avesse campo di introdurre quelle modificazioni, che il senatore Scialoja sarebbe per proporre, e che io non conosco in questo momento.

Quindi senza violare il regolamento e anzi uniformandovi per quante mi pare maggiormente, si verrebbe a soddisfare i vari desideri che si sono manifestati.

Senatore Scialoja. Mi uniforino all'opinione dell'onorevole senatore Pollone, perchè l'emendamento può stare anche colla riforma dell'articolo quale è compilato.

Presidente. La prima cosa su cui dobbiamo fermarci, è l'impossibilità di votare una massima astratta.

Siccome ho citato il regolamento leggo l'articolo del medesimo:

Art. 46.

« Non può mettersi in deliberazione una massima generica ed astratta come norma di disposizione da formularsi. »

Vengo ora alla quistione della priorità da darsi all'una od all'altra votazione:

Le due parti di quest'articolo, supposto che sia adottato l'emendamento Pollone, non urtano fra loro, perchè una è semplicemente dichiarativa....

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Mi pare che ci sia una tale differenza d'opinione in questa questione che sarebbe forse prudente rimandare il tutto all'Ufficio Centrale acciò faccia una nuova redazione.

Presidente. Per ora non c'è che una questione d'ordine, di posizione. Quanto alla parte alla quale si riferisce l'emendamento futuro del senatore Scialoja, si potrà poi votare se si deve o no mandare all'Ufficio Centrale; ma per la prima parte cioè per l'emendamento del senatore Pollone, non vedo ci sia difficoltà a metterlo ai voti.

Se il Senato però crede che ci sia difficoltà....

Voci. No! No!

Presidente. Dunque metto ai voti la prima parte dell'articolo del progetto ministeriale ripreso in emendamento dal senatore Pollone.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale, deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Chi approva questa disposizione voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora verrebbe la seconda parte, e siccome il Senatore Scialoja aveva esternato l'idea di emettere ancora una sua proposizione, così lo pregherei di dire quale sia.

Senatore Scialoja. La mia proposizione era pel caso venisse respinto l'emendamento Pollone: ora mi limiterò a fare un'osservazione di compilazione, per evitare alcuna ripetizione che sarebbe inutile; si potrebbe quindi pregare l'Ufficio Centrale di vedere se quest'articolo com'è compilato può incastrarsi bene coll'emendamento che è già votato.

Certo vi è combinazione d'idea, ma la forma lascerebbe a desiderare qualche cosa.

Senatore Jacquemond, Relatore. La proposta fatta dall'Ufficio Centrale deve precedere l'aggiunta già votata dal Senato, e non vedo che vi sia né contraddizione, né ripetizione inutile di parole; quindi l'Ufficio Centrale prega il Senato di voler deliberare.

Senatore Scialoja. Allora proporrei immediatamente, se non altro, la trasposizione di quest'articolo altrove, perchè l'art. 5 parla semplicemente del provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale, e segue immediatamente l'art. 4, il quale prevede il caso di collocamento a riposo d'ufficio.

L'art. 5 come è compilato contiene una massima generalissima ed applicabile al collocamento a riposo in ogni caso, sia che il Governo lo faccia d'ufficio, sia che nol faccia d'ufficio. Per tutti questi casi poi richiede semplicemente la forma del Decreto Reale, se gli impiegati sono nominati con simile Decreto, e la forma del Decreto ministeriale ove gli impiegati non siano nominati dal Re.

Si vede dunque se non altro che questi due articoli potrebbero staccarsi e divenire due articoli distinti; ma certo se si mettono insieme, ne nasce da una parte qualche ripetizione inutile, dall'altra una certa ambiguità che si potrebbe eliminare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. L'ora è tarda, e non darò certamente un grande sviluppo alla proposta che feci, mi permetterò soltanto d'indicare che a parer mio la miglior sede della disposizione proposta dall'Ufficio Centrale, sarebbe nell'art. 25 del progetto emendato dall'Ufficio medesimo, se non vado errato. Cos'ha voluto l'Ufficio Centrale? Che nessun impiegato possa abbandonare da sé l'ufficio, di cui è investito e chiedere senz'altra formalità la sua pensione; ha voluto invece che un atto prescritto dalla legge precedesse il suo collocamento a riposo, e quest'atto propone che sia un Decreto ministeriale, quando l'impiegato è nominato per Decreto ministeriale ed un Decreto Reale, quando sia nominato per Decreto Reale.

Io prego l'Ufficio Centrale di esaminare se realmente senza pregiudicare la questione nella sostanza, si possa rimandare all'articolo 25 la disposizione che propone nel nuovo articolo 5.

Senatore Gallina. Io propongo che si verifichi il numero dei senatori presenti.

(I signori segretari verificano il numero dei senatori.)

Presidente. Risulta che non siamo più in numero, dimodochè la continuazione della discussione di questo progetto è rimandata a domani in adunanza pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXVII.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Deliberazione per l'aggiunta di membri mancanti alla Commissione di finanze — Seguito della Discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Adozione della proposta dell'Ufficio Centrale per la trasposizione degli articoli 4 e 5, ed approvazione dell'articolo 5 divenuto articolo 4 — Aggiunta all'articolo 6 del Senatore Arnulfo accettata dall'Ufficio Centrale e dal R. Commissario — Osservazioni del Senatore Scialoja — Schiarimenti richiesti dal Senatore Duchoqué, forniti dal R. Commissario — Considerazioni al riguardo del Senatore Arnulfo — Istanze del Senatore Paleocapa, cui risponde il R. Commissario — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Pollone, date dal Senatore Arnulfo — Approvazione dell'articolo 6^o coll'aggiunta del Senatore Arnulfo — Rinvio all'Ufficio Centrale dell'articolo 7 cogli emendamenti proposti dai Senatori Scialoja e Castelli Edoardo — Osservazioni al riguardo del Senatore Di Pollone — Proposta soppressiva della tabella A annessa all'articolo 8 del Senatore Di Revel — Lettura della petizione dei professori dell'Università di Torino — Osservazioni del Senatore Ricotti contro la proposta Di Revel — Risposta del Senatore Di Revel — Considerazioni dei Senatori Matteucci e Lauzi contro la stessa — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio e più tardi intervengono pure i Ministri delle finanze e della guerra.

Il Senatore segretario **D'Adda** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si dà lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3237. Alcuni ufficiali della Milizia siciliana del 1848, ricorrono al Senato perchè voglia dare sollecito corso al progetto di legge relativo al riconoscimento dei loro gradi (*Petizione mancante dell'autenticità delle Arme.*)

N. 3238. La Giunta Municipale di Alife (Terra di Lavoro) fa istanza che dal Senato venga modificato l'art. 3 del progetto di legge sull'imposta della ricchezza mobile.

Presidente. Si porta a conoscenza del Senato la domanda di congedo del Senatore **Mossotti**.

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge la lettera del Senatore **Mossotti** colla quale, per motivi di salute, domanda un congedo, il quale gli è dal Senato concesso.

Presidente. Prima di passare all'ordine del giorno,

debbo pregare il Senato di avvertire che la discussione del bilancio procede nella Camera elettiva, e che quindi pare necessario che la nostra Commissione di finanze si metta anche all'opera, e conformemente a quanto si fece negli anni precedenti, prepari il lavoro, onde poi non debba seguire troppo grande intervallo, dopochè i bilanci saranno approvati dalla Camera dei Deputati, per la discussione e deliberazione di questa materia nella nostra Camera.

Debbo far presente al Senato che nella Commissione permanente di finanze, nominata sull'esordio di questa sessione mancano quattro membri.

Uno morì, ed è il compianto Senatore **Gori**; l'altro si trova assente ed occupato da funzioni permanenti, ed è il marchese **D'Asditto**, attualmente prefetto di Napoli; il terzo per le funzioni che attualmente esercita non potrebbe più convenevolmente prender parte alle deliberazioni, e questi è il signor ministro conte **Menabrea**; e finalmente il quarto è il signor **Lella**, il quale è trattenuto per causa di malattia in Sicilia.

Consequentemente io prego il Senato di voler provvedere affinchè la Commissione di finanza abbia il numero effettivo disponibile dei suoi membri, vale a dire siano surrogati i signori **Gori**, **Lella**, **D'Asditto** ed il ministro **Menabrea**.

Voci. Il presidente, il presidente.

Presidente. Spetta al Senato di nominare, come si è fatto in principio, i membri di questa Commissione.

Voci. Li nomini il presidente.

Presidente. Interrogherò allora il Senato se intende di deferire all'Ufficio di presidenza la surrogazione a farsi dei membri mancanti o che non possono più prender parte alle deliberazioni della Commissione di finanze.

Chi è di questo avviso voglia sorgere.

(Approvato.)

L'Ufficio di Presidenza dunque si occuperà della surrogazione di questi membri.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Nell'adunanza di ieri si era fatta la questione di sapere in qual posto converrebbe stabilire la disposizione relativa alla forma del collocamento a riposo; l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo in proposito col signor Commissario Regio e coi signori proponenti, Senatore Scialoja e Senatore Di Pollone, e si riconobbe all'unanimità che quella disposizione così concepita: « Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, e con Decreto Ministeriale per tutti gli altri; » fosse posta immediatamente dopo l'art. 3 facendone un articolo separato sotto il N. 4. Quindi l'articolo 4 già votato diverrebbe art. 5:

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza della legge relativa alla inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo l'impiegato che vi abbia diritto a termine degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda. »

Poi verrebbe la proposta fatta dal signor Senatore Di Pollone, dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, e che fu parimente votata dal Senato, che formerebbe nello stesso articolo il paragrafo così concepito:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale dev'essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei Ministri. »

Con questo sistema si comincia dalla disposizione generale sulla forma con cui si deve fare il collocamento a riposo; quindi si stabilisce il diritto del Governo di collocare d'ufficio a riposo gli impiegati. Poi nel paragrafo si accorda a quelli che sono nominati con Decreto Reale, la guarentigia della previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Io pregherei il signor Presidente di voler mettere ai voti questa proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senato ha inteso come l'Ufficio Centrale d'accordo coi Senatori Scialoja e Di Pollone, che nella seduta di ieri proposero alcune variazioni all'articolo in discussione, abbia proposto di fare una ricomposizione e una trasposizione di articoli.

La ricomposizione consisterebbe in ciò, che all'articolo 4, che è già stato votato dal Senato, si aggiunga un'alinea in questi termini:

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo gli impiegati nominati con Decreto Reale deve essere preceduto da deliberazione del Consiglio de' ministri. »

E questo è l'alinea che stava prima nell'art. 5.

Poi si tratterebbe di mettere al luogo dell'art. 4 la disposizione in questi termini:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato con decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Se non c'è nessuna difficoltà, comincerò per mettere ai voti non la sostanza parziale delle disposizioni dell'articolo 5 che furono già votate, ma la forma, solamente del medesimo, perchè queste due parti vengano ad unirsi. Poichè riterrà il Senato che la prima parte dell'articolo, che secondo la proposta dell'Ufficio Centrale diverrebbe 5, era l'articolo 4, e la seconda parte è l'emendamento stato approvato ieri in seguito alla proposta del senatore Di Pollone. Poi verrebbe l'art. 5 il quale diventerebbe l'articolo 4.

Comincio adunque per mettere ai voti la prima, che è già stata per la sostanza oggetto di precedente votazione, e che non riflette che l'unione all'articolo 4 di quella parte già approvata, che formava l'emendamento del Senatore di Pollone, e che prenderà il numero 5.

Chi approva l'articolo 4 che diventerà 5, nella conformità che ho letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metterò ai voti l'articolo 5 che diventerà articolo 4:

« Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato per decreto reale, e con decreto ministeriale per tutti gli altri. »

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

« Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge, coloro che nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto ed in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi, e a' quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Questa è l'ultima redazione fatta in seguito dei concerti presi tra l'Ufficio Centrale e il Commissario Regio.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. L'articolo 6 dispone che per essere considerati impiegati civili, ed avere conseguentemente diritto alla pensione, è mestieri che siano *retribuili in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio*.

Prese queste parole nello stretto loro significato, ne deriverebbe la conseguenza che sto per accennare, vale a dire che gli impiegati del registro e del bollo e delle ipoteche i quali siccome sono attualmente retribuiti unicamente con aggio, non potrebbero avere la pensione, vale a dire non potrebbero essere per l'oggetto della pensione considerati come impiegati civili, poichè né in tutto né in parte sarebbero stipendiali.

L'articolo come è proposto, io non lo credo redatto per escludere tale classe d'impiegati, anzi penso che costoro siano ravvisati dal Ministero, e lo saranno dal Parlamento, eguali agli altri impiegati, perchè sono di concetto, nei quali si richiede molta istruzione, poichè sono chiamati ad applicare leggi per sè difficili, e ad apprezzare il valore delle contrattazioni, delle disposizioni testamentarie e simili, locchè esige perizia e non poca esperienza.

Quindi per togliere ogni dubbio che sorgerebbe, ritenuti i termini coi quali è concepito l'articolo, io propongo un emendamento, il quale ho fiducia sia per essere consentito e dall'Ufficio Centrale, dal Commissario Regio e dal Senato approvato, perchè io non credo che il Senato voglia stabilire una differenza che in fatti non è né può essere, fra impiegati ed impiegati coll'attribuire diritto a pensione ai percettori delle contribuzioni, ai tesorieri e simili, che sono impiegati dipendenti dallo stesso ramo finanziario, e si voglia negare ad un altro genere di percettori, nei quali si richiedono altresì altre cognizioni speciali.

Io proporrei per conseguenza che l'alinea dell'art. 6 fosse così redatto;

« I ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, e gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

In tal modo scomparirà ogni dubbio che i sovra nominati impiegati ottengano quel tanto che hanno diritto di aspettarsi.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Il signor relatore ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale ha riconosciuto e riconosce che gli impiegati demaniali, cioè, i ricevitori del registro e i conservatori delle ipoteche debbono necessariamente essere contemplati nella legge sulle pensioni civili ed essere considerati come

impiegati civili per gli effetti della presente legge; ma non si credeva che fosse assolutamente necessario di nominarli espressamente nella legge, se è vero che alcuni conservatori delle ipoteche abbiano uno stipendio fisso, e che il Governo garantisca ai ricevitori del demanio un *minimum* di stipendio di lire 800, che potrebbe anche essere considerato come uno stipendio fisso.

Tuttavia poichè questo dubbio è stato mosso, e che la intenzione tanto dell'Ufficio Centrale quanto del Governo è che questa importante categoria d'impiegati sia compresa nella legge sulle pensioni civili, il relatore dichiara che l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal signor senatore Arnulfo.

Presidente. La parola spetta al senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Appoggio l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Arnulfo, ma lo solamente osservare al Senato che bisognerebbe esprimerlo in modo, che non conferisse un beneficio ad impiegati di alcune provincie, come le provincie meridionali, che fino ad oggi non hanno tal beneficio.

In queste vi sono individui retribuiti o con aggio o con aggio e parte di stipendio, e sono i così detti percettori che non furono mai considerati come impiegati del Governo, ma come semplici individui nominati dal Governo per riscuotere le imposte annue.

Godono essi le retribuzioni di un aggio, ma non hanno mai goduto del beneficio delle pensioni, e non dovrebbe questa legge estendere a tali individui un diritto che prima non avevano.

Sono bensì d'accordo col propinante che agli impiegati di altre provincie retribuiti solamente con aggio, ai quali le vigenti leggi conferiscono questo diritto, la legge che noi siamo per votare non debba loro menarlo.

Vorrei quindi si facesse una distinzione la quale potrebbe essere concepita così: « Gli impiegati presso i due rami del Parlamento e gli impiegati retribuiti con aggio e aventi diritto alla pensione secondo la legge locale. »

Senatore Jacquemoud, relatore. L'emendamento proposto dal senatore Arnulfo, non considera né punto né poco i percettori, ma solo gli impiegati del registro e bollo e i conservatori delle ipoteche.

In quanto ai percettori non se ne fa parola, e quando fossero semplicemente retribuiti con aggio nelle provincie meridionali essi non avrebbero diritto a pensione secondo le disposizioni dell'articolo 6.

Quindi ne risulta che l'intento del senatore Scialoja si trova già compito.

Dopo queste osservazioni io credo che non insisterà per mettere nel paragrafo la disposizione di cui ha parlato, per i percettori nelle provincie meridionali.

Senatore Scialoja. Quali sono le parole precise?

Senatore Jacquemoud, relatore. Sono queste:

« I ricevitori del registro e bollo, ed i conservatori delle ipoteche sebbene retribuiti solamente con aggio,

e gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Dunque questo non contrasta per nulla a quanto esiste nelle provincie napoletane.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale diceva testè che gli impiegati del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche avendo guarentito dal Governo un *minimum* di retribuzione fissa, anche quando non si faccia di essi espressamente parola, si debba intendere che abbiano diritto a pensione.

In verità questa guarentia del *minimum* non esiste. Secondo i nuovi ordinamenti dell'amministrazione demaniale in tutto il regno d'Italia, è stabilito che i ricevitori del registro e bollo, e così anche i conservatori delle ipoteche sono unicamente ed esclusivamente retribuiti ad aggio nè hanno garantito nessun *minimum* di retribuzione certa, di modo che, io credo che se non si facesse espressamente menzione di questi impiegati nell'articolo di legge che sta in discussione, non vi potrebbe essere nessun dubbio che sarebbero esclusi dal novero degli impiegati civili che hanno diritto a pensione.

Fatta questa dichiarazione, io non mi oppongo all'emendamento proposto dall'onorevole senatore Arnulfo.

I ricevitori di registro e bollo sono veramente impiegati governativi di una classe ben diversa da quella a cui appartengono i percettori delle imposte dirette e gli altri contabili.

I percettori delle imposte dirette sono agenti dell'amministrazione pubblica che non hanno altra incumbenza se non di riscuotere le quote d'imposta secondo i ruoli che ricevono dalle Direzioni delle contribuzioni dirette. Non è così dei ricevitori del registro e bollo. Costoro sono impiegati di concetto. Debbono essere istruiti non solo nelle materie speciali concernenti la legge di registro e bollo e delle altre tasse, ma debbono ancora avere sufficienti cognizioni de' principii legali, per poter intendere la natura dei contratti, e per potere interpretare ed applicare convenientemente la legge.

È noto che questi agenti sono costituiti primi giudici dell'applicazione della legge, primi tassatori dell'imposta; ed è noto altresì che gli ispettori, che sono i revisori delle operazioni dei ricevitori del registro e bollo, possono ben rare volte arrecar rimedio agli inconvenienti ed al danno finanziario, che deriva da poca perizia o da poca diligenza ed onestà dei ricevitori.

È ancora da osservare, che già si manifesta una certa renitenza nell'accettare quest'ufficio pubblico, sia perchè i ricevitori del registro non hanno retribuzione stabilmente assicurata, sia perchè hanno la responsabilità della custodia materiale del danaro, sia ancora perchè sono obbligati a prestare una cauzione.

Ora questa renitenza si farà ancora maggiore qualora si togliesse loro il diritto ad una pensione di riposo.

Questo diritto infatti lo hanno i ricevitori del regi-

stro e bollo in varie provincie d'Italia. Solamente nelle provincie meridionali non lo hanno, o per dir meglio non l'avevano prima del nuovo ordinamento demaniale, poichè l'applicazione delle leggi dell'ex-Reame era sì poca cosa che non si richiedevano impiegati così elevati ed istruiti come presentemente si richieggono.

Ma oggi che nuove tasse di registro e bollo sono applicate in tutto il Regno, e formano un complesso di legislazione già molto difficile ed importante, si è immutato tutto l'ordinamento del personale, ed i ricevitori di questo ramo anche nelle provincie meridionali sono messi nelle stesse condizioni di quelli delle altre provincie, onde non sarebbe giusto il fare distinzione tra gli uni e gli altri.

Se per ragioni d'equità anzi di giustizia, il Senato crederà, che si debba ai ricevitori del registro e bollo accordare diritto a pensione, è evidente, che questo diritto deve ancora accordarsi a quelli delle provincie meridionali che sono nelle stesse condizioni; queste considerazioni valgono pure per i conservatori delle ipoteche.

Quindi io non posso non aderire all'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo, cioè che si aggiunga all'articolo 6 un inciso, per effetto del quale i conservatori delle ipoteche sarebbero assimilati agli altri impiegati civili pel conseguimento della pensione.

Adottando la formola tassativa dell'emendamento, non vi ha pericolo che si possano valere di questo beneficio i percettori o contabili di altra amministrazione come i ricevitori del lotto, od i percettori delle contribuzioni dirette, perocchè quanto a costoro, non concorrendo gli stessi motivi, non si deve certamente dare lo stesso beneficio.

Presidente. L'Ufficio centrale avendo aderito all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, è inteso che il medesimo si ritiene appoggiato.

La parola spetta al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. L'ho ceduta al Senatore Duchoqué.

Presidente. La parola spetta al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Dalle parole dell'onorevole Commissario regio rilevo, che fin qui nelle provincie meridionali, i ricevitori del registro non avevano diritto a pensione.

Parmi che il Senato debba sentire, come io sento, il bisogno di uno schiarimento.

Questa classe numerosissima d'impiegati, che fino ad oggi non aveva diritto a pensione verrà essa ad acquistarlo per effetto della legge attuale anche per tutto il servizio che ha prestato?

Io dubito, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo possa lasciare la questione in grande incertezza; epperò io pregherei l'onorevole Commissario Regio a volermi dire quali sono in proposito le sue idee.

Commissario Regio. Risponderò all'onorevole se-

natore Duchoqué che il dubbio chiaramente si risolve colla applicazione dei principii generali della legge.

In essa è dichiarato che si considererà come utile per la pensione di riposo il servizio prestato come volontario od alunno, cioè il servizio non retribuito.

Ma non si può al certo considerare come utile, per il conseguimento della pensione, il servizio prestato sotto l'impero di una legislazione che non gli attribuiva alcun valore per gli effetti della pensione.

Quindi parrebbe che i ricevitori del registro delle provincie meridionali non potrebbero far valere come utile per il conseguimento della pensione di riposo il tempo durante il quale hanno prestato servizio sotto lo impero delle antiche leggi.

Il loro diritto comincierebbe coll'applicazione della legge nuova.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io l'aveva ceduta al Senatore Duchoqué, ma poichè il signor Presidente mi chiama al mio turno, noterò solamente che ove questa clausola non venisse espressa, credo che potrebbe sorgere il dubbio nell'applicazione, in quanto che questi impiegati conservando lo stesso nome e lo stesso ufficio e solo variando l'importanza del loro ufficio medesimo perchè la legge è variata, potrebbesi applicare questa legge il giorno in cui essi domandassero di essere messi a riposo, nel senso in cui si applicano sempre le leggi di pensione, cioè considerandola come applicabile pel giorno in cui si ottiene il collocamento a riposo, e calcolando tutti gli anni precedenti di servizio, sotto qualunque altra legge abbiano avuto luogo.

Se questa legge dunque crea per tale classe di persone un diritto che non aveva sin oggi, io credo che, ove non si spieghi che questo diritto comincia da oggi in quanto al tempo utile per la pensione, possa sorgere nella pratica quel dubbio che sollevava il nostro collega Senatore Duchoqué.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo per una mozione d'ordine.

Senatore Arnulfo. Poichè tutti concordano nel riconoscere l'opportunità dell'emendamento proposto, e soltanto si dice che occorre di fare una qualche disposizione relativa ad alcune provincie dello Stato; e siccome nel titolo secondo della presente legge si tratta del servizio utile al conseguimento della pensione, parmi che la controversia che ora si agita, debba trovar luogo in uno degli articoli di tal titolo secondo, e che per la stessa ragione che all'articolo 6 si farebbe l'aggiunta che ho proposta, si farebbe colà un'aggiunta in quanto riguarda le provincie che si trovano in uno stato diverso dalle altre; così operando potrebbe procedersi alla votazione dell'articolo 6, rimandando la controversia attuale al titolo 2. -

Presidente. Aderiscono a questa sospensione i signori preopinanti?

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Fin da quando ebbe luogo la discussione generale, aveva fatto presente che io credevo di stretta giustizia che gl'impiegati tecnici addetti alla Giunta del censimento, dovessero essere riguardati, come impiegati aventi titolo alla pensione al pari di tutti gli altri impiegati stabili dello Stato.

E dissi pure che mi riservava di fare a questo scopo una proposizione di aggiunta ad alcun articolo e forse all'art. 42 che a ciò mi pareva più proprio; e soggiunsi ancora che quando fosse venuto in discussione l'art. 6 vi avrei aderito senza più, appunto perchè, ripeto, non ad esso, ma al 42, parevami opportuno portare la proposta aggiunta.

Il signor Ministro forse non avendo ben compreso il senso del mio discorso, e rispondendo dopo ad altri ed anche a me, credette che io avessi voluto oppormi a che fosse introdotto nell'articolo 6 proposto dal Ministero, quel cambiamento che fu introdotto dall'Ufficio Centrale, e che fu dal Ministro stesso accettato, supponendo appunto che tale opposizione io facessi perchè l'articolo tal quale fu proposto dal Ministero potesse giovare a far ragione ai diritti degli impiegati della Giunta da me propugnati.

Ma questo non era il mio concetto. Io ho detto chiaramente, che avrei approvato, come approvo interamente l'art. 6 modificato, e che mi riservavo invece di proporre quell'emendamento che io credevo necessario a tutelare i diritti degli impiegati della Giunta, all'art. 42, perchè era appunto in quell'articolo che lo stesso Ufficio Centrale diceva si sarebbero potuti prendere in considerazione altri impiegati che si credesse non essere stati abbastanza considerati dalla legge generale. Io dunque ripeto che se mi vien riservata la facoltà di proporre la mia modificazione all'art. 42, approvo interamente questo articolo 6. Ma siccome malgrado la dichiarazione fatta antecedentemente dal signor Ministro, quando io parlava in favore degli impiegati della Giunta, malgrado, dico, la fatta dichiarazione che egli non avrebbe accettato nessuna modificazione all'articolo 6 e che lo voleva conservare tale e quale era stato modificato dall'Ufficio Centrale, vedo che adesso si comincia ad introdurre delle variazioni, per prendere in considerazione altri impiegati, che prima pareva non potessero esservi compresi, così io domando al signor Commissario Regio se egli crede che quando venga l'art. 42 e io proponga la mia modificazione, non mi verrà poi detto: ora che l'articolo 6, dove abbiamo già introdotto qualche modificazione, è approvato, non si possono più accettare altre modificazioni.

Se mi è riservata la facoltà di proporre la mia modificazione all'art. 42, la discuterò allora; ma se si credesse che dovesse essere proposta in questo momento, cioè in relazione all'art. 6, piuttosto che perdere l'opportunità di modificare questa legge per un argomento che io credo della più stretta giustizia, farò fin d'ora la mia proposizione.

Presidente. La parola è al Regio Commissario.

Commissario Regio. La proposta alla quale accenna l'onorevole Senatore Paleocapa, concerne piuttosto una quistione transitoria che una quistione generale. Epper- ciò qualunque discussione sulla medesima sarebbe meno opportuna ora, che quando si verrà a parlare delle di- sposizioni transitorie. Ora si tratta delle massime ge- nerali che debbono regolare la concessione delle pen- sioni di riposo agli impiegati civili, e tra queste mas- sime generali non potrebbe trovar luogo una disposi- zione la quale fosse motivata da fatti e circostanze pu- ramente eccezionali.

Presidente. Continua la parola al Senatore Pa- leocapa.

Senatore Paleocapa. Stando le cose in questo modo io non ho altro ad aggiungere. Io non ho fatto che interpellare il Commissario Regio sulla opportunità di presentare una mia proposta relativamente agli impie- gati della Giunta del Censimento. Essendomi risposto che questa proposta troverà sede opportuna all'art. 42, io mi riservo quando il detto articolo verrà in discus- sione, a sottoporla al Senato.

Presidente. Si terrà conto della riserva proposta dal Senatore Paleocapa, e consentita dal Regio Com- missario.

La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Pregherei prima il Senatore Scialoia a dichiarare se ha ritirato il suo emenda- mento....

Presidente. Il Senatore Scialoia non ha formulato un emendamento....

Senatore Di Pollone. Se il Senatore Scialoia desse alla sua proposta la forma di emendamento, io mi ri- serverei la parola per combatterlo.

Poichè ho la parola, mi farò sostenitore di un'osser- vazione che ho inteso, e che pare possa meritare l'at- tenzione del proponente Senatore Arnolfo. Nel proporre l'aggiunta delle tre classi d'impiegati che potevano ri- manere privi di pensione, forse egli non ha avvertito a questa circostanza, che gli impiegati generalmente hanno per condizione ad ottenere la pensione l'obbligo della ritenuta, e gli impiegati appartenenti a queste tre classi ne andrebbero esenti.

Senatore Jacquemoud, Relatore. Questi impiegati sono già sottoposti alla ritenuta.

Senatore Di Pollone. E come la pagano questa ri- tenuta, se non hanno che l'aggio?

Senatore Arnolfo. Domando la parola per un sem- plice schiarimento. Questi impiegati sono soggetti alla ritenuta sopra una media, che il Ministero stabilisce con regolamenti speciali.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la pa- rola, metterò ai voti disgiuntamente le varie parti del- l'art. 6.

Comincerò dal mettere ai voti la prima parte sulla quale non è caduta nè variazione, nè contestazione. La rileggerò:

« Sono considerati come impiegati civili per gli ef-

fetti della presente legge, coloro che nominati dal Go- verno sono retribuiti in tutto od in parte con uno sti- pendio fisso, a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pen- sioni dei militari di terra e di mare. »

Metto ai voti questa prima parte dell'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Adesso occorre mettere innanzi tutto ai voti l'eme- ndamento del signor Senatore Arnolfo, così concepito:

« I ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche sebbene retribuiti solamente con aggio... »

Chi approva quest'emendamento che viene in aggiunta all'alinea dell'articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'ultima parte.

« Gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questa ultima parte dell'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 6.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

TITOLO SECONDO.

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

Art. 7.

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Go- verno nominato al suo primo impiego, o ammesso col Decreto Reale o Ministeriale della qualità di soprannu- merario, di alunno o volontario.

« Non è computato il servizio prestato prima dell'età di venti anni compiuti. »

Senatore Jacquemoud, Relatore. Domando la pa- rola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, Relatore. Siccome l'onore- vole Senatore Scialoia ha fatto un'osservazione sull'ar- ticolo 6 che doveva trovare la sua sede nell'art. 7, io pregherei il Senato di voler rimandare quest'articolo all'esame dell'Ufficio Centrale a fine di non improvvi- sare un emendamento su quest'articolo.

Quindi se il Senato non avesse difficoltà quest'articolo potrebbe essere rimandato all'esame dell'Ufficio Centrale ond'essere combinato d'accordo col Commissario Regio, e coll'onorevole Senatore proponente.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Era solo per fare l'osserva-

zione già fatta dal Relatore dell'Ufficio Centrale alla quale mi unisco.

Senatore **Castelli Edoardo**. Posto che l'art. 7 pare debba essere rinviato all'Ufficio Centrale per essere emendato, io farò cenno di un emendamento, che ad ogni modo avrei dovuto presentare.

L'articolo 7 stabilisce che:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con *Decreto Reale o Ministeriale* nella qualità di soprannumerario, di alunno o di volontario. »

Evidentemente nessuna di queste indicazioni si può applicare a quei giovani che fanno il loro tirocinio per entrare in Magistratura.

In Magistratura non si conoscono né soprannumerari, né alunni, né volontari, si conoscono unicamente gli uditori; di modo che se quest'articolo fosse votato nei termini nei quali fu proposto, ne verrebbe per conseguenza che il servizio d'uditore non verrebbe calcolato per il conseguimento della pensione.

Secondo la legge del 13 novembre 1859 è stabilito all'art. 12 « Che il tirocinio per le funzioni giudiziarie si compie in qualità di uditore presso l'Ufficio del Pubblico Ministero delle Corti e dei Tribunali di circondario; non che presso l'Ufficio dell'Avvocato dei Poveri. »

Questo è l'unico mezzo di fare il tirocinio per essere ammesso ad uffici effettivi nella Magistratura; ma questo tirocinio dà diritto sicuramente alla pensione, come lo dava quello di semplice volontario che si conosceva prima in Magistratura.

Per conseguenza ripeto, se quest'articolo si lasciasse qual è proposto, i Magistrati verrebbero a perdere un vantaggio che loro dà l'esercizio della qualità di uditore, e quindi, facendo astrazione dalle variazioni a cui deve dar luogo la proposta del signor Senatore Scialoia, io dar luogo la proposta del signor Senatore Scialoia, io credo che l'articolo dovrebbe essere formulato nei seguenti termini:

« Art. 7. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare a compiere il tirocinio nell'amministrazione a cui è aggregato. »

Il tirocinio lo compiono così i volontari come i soprannumerari, come gli alunni, come gli altri uditori. Con un'unica parola si comprenderebbero tutti quelli che cominciano la loro carriera senza stipendio.

Io quindi propongo quest'emendamento col quale non intendo per nulla di escludere le modificazioni che l'Ufficio Centrale ha già indicate.

Presidente. Prima d'interrogare il Senato se voglia far luogo al rinvio di quest'articolo all'Ufficio Centrale proposto dal signor Relatore, aspetterò che siano anche depositi sul banco della Presidenza gli emendamenti dei signori Senatori Scialoia e Castelli.

Allora li leggerò ed il Senato determinerà se sia il caso di comunicarli anche all'Ufficio Centrale: prego

perciò gli onorevoli Senatori proponenti a farmeli avere. (I Senatori Scialoia e Castelli trasmettono i loro emendamenti al banco della Presidenza.)

L'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoia è in questi termini:

« Per gli impiegati remunerati con soli aggi, di cui fa menzione il 2° paragrafo dell'articolo precedente, non è computato il servizio prestato sotto l'impero delle precedenti leggi nelle Province dove non avevano diritto a pensione. »

L'emendamento dell'onorevole Senatore Edoardo Castelli è così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare a compiere il tirocinio nell'amministrazione a cui è aggregato. »

Ora che il Senato...

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Se il Senato me lo permette, io direi due sole parole per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Castelli, il quale io credo tanto più necessario per evitare le questioni che potrebbero nascere relativamente al tirocinio fatto in alcune provincie italiane sotto altre denominazioni, ma perfettamente equiparabili a quello di cui parla il progetto.

Se si indica il nome preciso, tassativo di soprannumerario, di volontario, di alunno, potrebbe nascere il dubbio se si possa questa legge applicare per il servizio prestato non solo come uditore, ma, soggiungo io, anche a quello prestato come ascoltante.

Tutti sanno che in Lombardia il tirocinio nelle funzioni giudiziarie era fatto sotto la denominazione di ascoltante; e per conseguenza affinché non siavi pericolo che questi anni di servizio siano perduti per tutti coloro, che già si trovano nella magistratura dopo aver per altro fatto il loro tirocinio sotto quel nome io appoggio la frase generica proposta dall'onorevole Senatore Castelli applicabile a tutti i casi.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io appoggerò il rimando all'Ufficio Centrale dell'articolo 7, in quanto che non ho veduto che l'Ufficio abbia proposto una nuova dizione dell'articolo stesso, sebbene fosse disposto a ciò fare.

Io mi permetto di far presente al Senato che avendo avuto l'onore di essere invitato ad una seduta dell'Ufficio Centrale, sebbene per un'altra questione, mi sono fatto lecito di osservare che quest'articolo non poteva stare come era concepito, e mi pareva, e forse mi sarò ingannato, di essere riuscito a persuadere di ciò gli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale.

La mia osservazione versa sulle parole, l'impiegato che sarà stato nominato ed ammesso con decreto reale e ministeriale, le quali a mio avviso non potevano contemplare tutti gli impiegati al servizio dello Stato.

Io accennava come col regio decreto delli 8 o del 9 settembre 1861 si fosse adottato un sistema di discen- tramento, per cui i prefetti avevano ricevuto la delega- zione di nominare gli impiegati della forza pubblica, e che perciò, se si fossero mantenute le mentovate parole, le nomine fatte da questi prefetti non avrebbero avuto nessuna efficacia per ottenere la pensione di riposo.

Questo sistema che ora è stato semplicemente ini- ziato, potrebbe anch'essere in seguito allargato; quindi mi pare che sia molto migliore la dizione generale di un titolo regolare e emanato dall'autorità, salvo poi ai regolamenti d'intervenire per l'esecuzione della legge, a determinare la forma con cui questi impiegati do- vranno essere nominati per avere diritto alla pensione.

Queste osservazioni aggiunte alla proposta dell'ono- revole Senatore Castelli mi sembrano di natura tale da esigere di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Mi pare che nei termini nei quali ho avuto l'onore di proporre il mio emendamento all'articolo 7 sia chiarita ogni dubbio compresa quella che molto opportunamente ha indicato l'onorevole Senatore Di Pollone, perchè nel mio emendamento è detto: » *nominati con titolo regolare.* »

Con ciò si ovvierà alla incertezza che poteva lasciare l'espressione *con decreto reale o ministeriale*, e quella di *soprannumerari, di alunni, di volontari*. Non saprei perciò con quale utilità, quando l'Ufficio Centrale non trovi sufficiente questa relazione, non saprei, dico, con quale utilità si sospenderebbe la votazione di questo articolo.

È vero che vi è anche l'emendamento proposto dal signor Senatore Scialoia, ma l'emendamento del Sena- tore Scialoia può servire di un inciso a quest'articolo come l'altro, non è computato il servizio prestato prima dell'età di 20 anni.

Parmi perciò che il rinvio all'Ufficio Centrale non presenti nessuna utilità. —

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la pa- rola.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Cen- trale.

Senatore Jacquemoud, relatore. Veramente l'emenda- mento proposto dal Senatore Castelli non potrebbe essere accettato dall'Ufficio Centrale quale fu presen- tato; esso non si potrebbe votare per ora, imperocchè se l'Ufficio ha sostituito le parole: *decreto reale o mi- nisteriale* a quelle di *titolo regolare*, era perchè non voleva lasciare all'arbitrio dei regolamenti il modo di stabilire in che consiste questo titolo regolare.

L'Ufficio Centrale ha creduto, d'accordo col signor Commissario Regio, che era necessario di stabilire nella legge stessa una norma fissa, invariabile e credo che si potrà fare una redazione sufficientemente precisa e soddisfacente per non aver bisogno di rimettersi al regolamento.

Perciò insisterei affinché il Senato voglia rimandare cogli emendamenti che sono stati presentati, quest'ar- ticolo all'esame dell'Ufficio Centrale.

Senatore Torrigiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torrigiani. Mi permetto di domandare quale sia il significato che si attribuisce alla parola *aggio*, perchè in Toscana non sarebbe intesa, credo, nel senso voluto dal Senato.

Aggio presso di noi non si riferisce che alla moneta, quindi domando quale significato si attribuisce a questa parola, parendomi che nelle leggi sia necessaria la mas- sima chiarezza.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Per *aggio* si intende comu- nemente quella quota che si riceve da un agente del- l'amministrazione come retribuzione all'opera sua in proporzione delle somme che riscuote per conto dello Stato. Così, per esempio, un ricevitore del registro e bollo ritiene sulle somme che riscuote per applicazione delle leggi di tassa una quota percentuale: questa quota dicesi *aggio*.

Presidente. Non dandosi seguito all'eccitamento sulla parola *aggio*, interrogherò il Senato prima di tutto sul rinvio dell'art. 7 all'Ufficio Centrale.

Chi intende di rinviare all'Ufficio Centrale l'art. 7, non che le due proposte di emendamento, non per anco appoggiate, onde veder il modo di fornire una reda- zione e portarla nella seduta di domani, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Poichè quest'articolo è stato rimandato all'Ufficio Centrale, io pregherei il medesimo di vedere se per avventura quella disposizione assoluta che è nell'ultimo alinea, e che dice « non è computato il servizio prestato prima della età di venti anni compiuti » non venga ad impingere colla disposizione del- l'articolo 9, il quale dice « il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile, ecc. »

Ora parmi che secondo le leggi militari quel servizio sia computato prima degli anni venti.

Non trattengo maggiormente il Senato sopra questo oggetto. Mi sembra però che questo punto meriti di essere chiarito, ed in ciò mi rimetto alla saviezza del- l'Ufficio Centrale.

Presidente. L'Ufficio Centrale se ne farà carico an- che nell'esame che seguirà sopra quest'articolo.

Si passa all'articolo 8.

« Il tempo del servizio prestato in uno degli impie- ghi indicati nelle tabelle a, b, c, unite alla presente legge, sarà aumentato del terzo per quelli iscritti nella tabella a, del quarto per quelli iscritti nella

tabella b, e del quinto per quelli inseriti nella tabella c. »

Sarà bene che si dia lettura delle Tabelle.

Tabelle degli impiegati ai quali è applicabile il disposto dell'art. 8 della presente legge.

« Tabella a — Professori nelle università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori.

« Tabella b — Macchinisti, scaldatori, guarda-ten-
ders delle strade ferrate.

« Tabella c — Agenti diplomatici, agenti, giudici, ed interpreti consolari di prima categoria, nel Levante o fuori d'Europa. »

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel si era fatto inscrivere fin da ieri per parlare sull'articolo 8, perciò debbo accordargli la parola prima d'ogni altro.

Senatore **Di Revel**. Il progetto presentato dal Ministro di Finanze relativamente alla legge delle pensioni di riposo, di cui si discorre, era improntato di un principio di uguaglianza fra tutti gli impiegati.

Due sole erano le basi che dovevano servire di norma nella liquidazione delle pensioni; il tempo del servizio prestato e l'ammontare dello stipendio goduto nell'ultimo periodo del servizio. Una sola era l'eccezione che il progetto ministeriale faceva, ed era a favore di una classe di impiegati subalterni, il servizio dei quali è così grave, è così logorante la salute, che credette di dover proporre che il tempo per essi fosse contato in misura maggiore di quello che fosse realmente, onde avvicinarli più presto all'epoca in cui avrebbero potuto conseguire la pensione di riposo; e questi erano i macchinisti, i guarda-ten-
ders e gli scaldatori delle strade ferrate.

Ognuno a prima giunta poteva comprendere quanto giusta, quanto salutare fosse questa eccezione, in quanto che a tutti è noto come il servizio di questi impiegati sia di tanta gravità, sia di tanta fatica che evidentemente la salute ne debba essere facilmente alterata.

Invece l'Ufficio Centrale ha creduto di estendere questa disposizione anche ad altri impiegati di condizione sicuramente molto diversa da quella contemplata nel progetto ministeriale. Poichè mentre mantiene il favore accordato agli impiegati subalterni delle strade ferrate, lo allarga in un modo che credo eccessivo a riguardo di altri impiegati, e questi sono i professori delle Università....

Senatore **Ricotti**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**.... e degli istituti tecnici e quegli altri che sono compresi nella tabella annessa al progetto dell'Ufficio Centrale sotto la lettera a.

A questi è proposto che il servizio venga contato per un terzo di più del reale, cioè, a chi ha 15 anni se ne computano 20: il terzo in sostanza di più di quello che sia realmente. La ragione per la quale l'Ufficio ha fatto tale aggiunta, la sola che abbia a mio giudizio qualche peso, ma che giudico di poca impor-

tanza, è quella che i professori entrano nella carriera assai più tardi che non gli altri impiegati, e che generalmente essi non conseguono un posto di professore, se non che verso i 30 anni, o forse più tardi, perciò non arrivano alla cattedra senza aver fatto studi lunghi e profondi, in sostanza senza essersi posti in condizione di esercitare quel loro importante ufficio colla convenienza che si esige; altre ragioni io non so trovare.

Io osservo, o Signori, che se per taluno dei professori la carriera non comincia che ad un'età più avanzata, che non quella in genere degli altri impiegati, ciò non costituisce la norma solita, ma l'eccezione; poichè anche coloro che intraprendono la carriera dello insegnamento cercano e trovano ad essere impiegati prima di conseguire una cattedra.

Quindi non è rigorosamente esatto il dire che gli impiegati che si dedicano all'insegnamento non comincino ad avere un tempo computabile per la pensione di riposo, se non se quando sono giunti ad un'età avanzata.

Debbo poi fare un'altra osservazione. Non voglio sicuramente mettermi a combattere, a rompere una lancia coll'ordine degli insegnanti, che sarebbe presto spuntata, ma debbo però dire la cosa come mi pare rispetto all'insegnamento, rispetto agli studi; io domando se dopo conseguita una cattedra, la importanza del lavoro, delle occupazioni degli insegnanti sia poi quale si riscontra nella massa generale degli impiegati.

Io sono stato all'Università, come la più gran parte dei miei onorevoli colleghi, molti anni fa, poichè corre il quarantesimo anno da che ho conseguita la laurea. Eravi allora nell'Università di Torino 5 professori di diritto. Insegnavano tutti i giorni, ed avevano uno stipendio dalle due mila lire o poco più, e credo che non fossero inferiori a molti di quelli che si distinguono ora in questa Università, e che coloro che conseguivano la laurea in quell'epoca imparassero, come credo imparino quelli di oggi, il modo di studiare, e che non uscissero inferiori ai presenti. E sempre parlando di quella facoltà di cui ho frequentato le scuole, dirò ancora che credo che il numero dei professori di essa si sia assai aumentato ed anche quintuplicato, e veggio che gli stipendi che erano allora di 2000 circa lire sono portati a circa 6 mila, con facoltà di poter ancora progredire, potendo essi coll'andar del tempo conseguire aumento di stipendio. Io veggio che le pensioni che verrebbero ai professori, pel fatto istesso dell'aumento dello stipendio, debbono riuscire assai maggiori di quelle che fossero per lo passato, dacchè si partirà da una base di stipendio che è per lo meno doppia di quello dei tempi scorsi.

Quanto all'insegnamento poi, non so se sbaglio, ma se sto al calendario dell'Università che ho veduto, mi pare che l'occupazione dei professori non sia più di due o tre lezioni per settimana; godono poi di circa 4 mesi di vacanza e anche più, mentre una parte dei

professori, quelli che appartengono alla facoltà di giurisprudenza, quelli che appartengono alla facoltà dell'arte salutare, quelli che appartengono alle scienze fisiche, come gl'ingegneri, trovano (cosa giusta e naturale) modo di esercire la loro professione per conto dei privati, e quindi hanno benefizi oltre il loro stipendio come professori.

Quindi mi pare che la loro condizione non sia poi così degna di tanti speciali riguardi, per cui relativamente a loro si debba fare una eccezione così grande come quella di calcolare un terzo di tempo maggiore del vero trascorso nell'impiego, nel liquidare la pensione.

Vi è poi un'altra circostanza che parmi cozzare collo spirito della legge, voglio dire il cumulo degli impieghi (e appunto l'impiegato dipendente dal Ministero della Istruzione pubblica ha maggior facoltà di godere certi cumuli che non gli altri impiegati), mentre nella legge si vuole che laddove vi sia cumulo di due stipendi, non si prenda per base il maggiore di essi, ma si prendano le due somme cumulate assieme per stabilire la liquidazione della pensione.

Per tutte queste circostanze, considerando la di molto migliorata condizione degli insegnanti, considerando (e questo non dobbiamo mai perdere di vista) la condizione in cui si trovano le finanze, condizione che è grave per se stessa, e che quando pur si adoperassero tutti i mezzi più efficaci per ricondurle in buon essere, si dovrà durare gran tempo prima di raggiungere l'intento, considerando che le pensioni di riposo sono di 31 e più milioni a carico dello Stato, carico che rappresenta non meno del 5 per cento della rendita generale dello Stato, considerando anche che gli stipendi in generale sono stati aumentati, e che quindi liquidando le pensioni le quote di esse saranno maggiori, io lo dichiaro schiettamente, non posso accostarmi alla proposta dell'Ufficio Centrale, perchè sarebbe una parzialità evidentemente contraria al principio della giustizia distributiva, contraria a quanto si debba fare a riguardo di tutti gli impiegati.

Rispetto l'insegnamento quanto altri mai, ed ho imparato all'università a rispettarlo, ma tengo conto anche di coloro che si applicano ad altre carriere, o che lavorano nelle amministrazioni dello Stato. Io veggio con bigrazia i magistrati i quali cominciano nemmeno essi la carriera in età così precoce come la maggior parte degli altri impiegati; essi debbono essere laureati in legge, e non si consegue la laurea sempre a 20 o 21 anni, nè quando si ha conseguito la laurea in legge, si entra subito in carriera; con tutto ciò io veggio che i magistrati sono costretti a fare lungo tirocinio, ad andare ora qua, ora là, nell'una o nell'altra provincia; e quando vengono finalmente ad ottenere un posto un po' di considerazione, debbono lavorare tutti i giorni continuamente e non hanno che un mediocre riposo nel corso dell'anno.

Del resto non si può dire che la carriera dei professori si limiti all'esercizio della professione.

Vedo che nella Corte dei conti, nella Corte di cassazione e nel Consiglio di Stato, seggono, e meritamente, professori che hanno insegnato nelle università; epperò la carriera non è loro chiusa e possono trovarla anche altrove; ma intanto il fare questa parzialità, questo favore, ai professori, che ora costituiscono pure una classe numerosissima d'impiegati del Governo, credo non sia nè equo, nè secondo lo spirito di giustizia, nè che l'interesse delle finanze consenta di ciò fare. Quindi io propongo di eliminare l'eccezione di cui parla la tabella sotto la lettera a.

Senatore **Matteucci**. Domando la parola.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola il senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud**. Siccome dai professori dell'università di Torino è stata presentata al Senato una petizione che si riferisce all'articolo in discussione, e che questa petizione è stata rimandata all'Ufficio Centrale, è necessario che se ne dia lettura.

Presidente. Ne darà lettura dopo che gli altri oratori avranno parlato; la parola è al senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Ho domandata la parola per dire alcune cose in favore dei macchinisti, dei guardatenders e degli scaldatori.....

Senatore **Lauzi**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi dispiace avere interrotto il nostro venerando collega senatore Paleocapa, ma mi pare che per la chiarezza della discussione converrebbe fare la divisione dei tre paragrafi della tabella, e che si trattasse prima esclusivamente di quello che parla dei professori, e poi parlare degli altri.

Non facendosi in questa maniera si andrebbe intralciando la discussione, e credo che ciò conferirebbe ben poco alla chiarezza delle idee che si debbono formare i senatori sopra ciascuno degli articoli medesimi.

Chiederei che si limitasse la discussione, mediante opportuna divisione che è di regola, al paragrafo a.

Presidente. Ha perfettamente ragione l'onorevole Lauzi; sicuramente per la chiarezza della discussione è meglio fermarsi esclusivamente su quanto si riferisce al paragrafo a della tabella; ma non sapeva su qual punto volesse parlare l'onorevole Paleocapa. Ora però lo inviterò, se lo crede, ad aspettare che si sia dato sfogo a questa prima parte della discussione, per poi riprendere la parola per l'oggetto che ha accennato.

Senatore **Paleocapa**. Io sono agli ordini del presidente, basta che possa avere la parola quando sarà il momento opportuno.

Presidente. Allora prego i senatori Ricotti e Matteucci di volermi dire se intendono parlare sulla questione che tocca i professori; perchè in questo caso sarà opportuno che si dia prima lettura della petizione dei professori dell'università di Torino a cui alludeva il relatore dell'Ufficio Centrale.

(I senatori Matteucci e Ricotti fanno segni affermativi.)

Presidente. Poichè i senatori Ricotti e Matteucci intendono parlare precisamente sul paragrafo a della tabella indicata nell'articolo 8, a cui io credo che la petizione si riferisca, invito il relatore dell'Ufficio Centrale a darne lettura.

Senatore **Oldofredi**, *Membro dell'Ufficio Centrale (legge).*

« Onorevoli signori Senatori,

« In occasione dell'imminente discussione intorno al nuovo progetto di legge sulle pensioni di riposo recentemente presentato al Senato del Regno, i sottoscritti membri del Corpo Accademico della R. Università di Torino pregano le SS. VV. Onorevolissime a voler porre che sotto le forme di un'apparente eguaglianza, quel progetto di legge verrebbe in realtà ad introdurre per professori universitari un'eccezione ad essi pregiudicevole, e meno conforme alla giustizia.

« Secondo l'accennato progetto, nessuno avrebbe diritto a pensione di riposo, se non dopo 25 anni di lavoro; a condizione inoltre di giustificare i motivi della domanda, ove il petente non abbia raggiunto l'età di anni 65. E dietro le basi progettate per fissare il rispettivo ammontare di detta pensione, soltanto dopo 40 anni di continuo lavoro essa potrebbe pareggiar lo stipendio, con che tuttavia non eccedesse una certa meta.

« Si comprende l'equità di simile base per gl'impieghi in generale, nei quali l'impiegato comincia bene spesso la sua carriera prima di 20 anni; poichè, lavorando anche 40 anni di seguito, egli viene ad ottenere, sotto forma di pensione, la continuazione a un dipresso del suo stipendio all'età media di 60 anni, in cui ragionevolmente può ancora sperare qualche anno di meritato riposo. Ma pel professore universitario che raramente comincia la sua carriera prima dei 35 anni, ed il cui lavoro non è certo men faticoso di quello di qualsiasi impiegato, ottenere al più presto la pienezza della pensione di riposo a 75 anni equivale (nella massima parte dei casi) a non potervi giungere affatto.

« In confronto pertanto degli altri stipendiati dal governo, il narrato progetto ritarda in media di 15 anni il diritto alla pensione di riposo per professori dell'Università: vale a dire per quella classe precisamente che dovette fare studi preparatori più lunghi, e consumare intera l'età più verde senza retribuzioni di sorta.

« Egli è su questo riflesso che le costituzioni dell'Università nostra ai 14 anni di servizio davano il diritto al titolo di professore emerito ed alla metà dello stipendio e sulla medesima base un posteriore R. Biglietto stabiliva che 28 anni di lavoro bastino ai professori universitari per conseguire intera la pensione di riposo; col che tuttavia non possono in media ottenerla prima dei 63 anni.

« I sottoscritti vanno persuasi che l'evidente giustizia delle esposte riflessioni fermerà l'attenzione della SS. VV. Onorevolissime; affinchè sotto il velo d'una uniformità

apparente, non venga in realtà nella legge progettata fatto torto ai professori universitari. Solamente la considerazione di questa evidente giustizia, che reclama in loro favore, potè indurre i sottoscritti a muovere cenno intorno ad una materia di cui torna sempre spiacevole il parlare a chi possa avervi un giorno qualche interesse.»

Presidente. La parola spetta al Senatore Ricotti.

Senatore **Ricotti.** Spiacemi dover prendere la parola contro l'opinione espressa dal Senatore Di Revel verso le cui cognizioni finanziarie ed amministrative nutro un'antica e profonda stima: ma le opinioni mie sono dettate da una profonda convinzione, e, se vogliamo anche, da una certa pratica degli ordinamenti universitari.

Ritenga il Senato che pochissimi hanno nella carriera dell'insegnamento universitario la ventura simile a quella che ebbi io d'entrare giovane nella carriera delle armi: pochissimi entrarono in altre carriere, prima di dedicarsi all'insegnamento universitario.

Quella è eccezione rarissima: la vera regola qual'è?

Bssa può apparire da uno specchio, che fu sottoposto all'Ufficio Centrale, e di cui io posso fare brevisimo cenno al Senato stesso: posciacchè è una base di fatto, da cui si debbe partire in questo argomento, e secondo la quale io credo il Senato debba essere guidato nel suo voto finale. A formare codesto specchio fu scelta una facoltà qualunque, per esempio la facoltà medico-chirurgica. Esso contiene prima di tutto il nome dei soli professori ordinari di essa, perchè sa il Senato che i professori straordinari, i supplenti, gl'incaricati non hanno carriera: tutto quanto essi adoprano di fatica e di tempo per l'insegnamento non è calcolato per la giubilazione; la carriera universitaria incomincia soltanto da professore ordinario.

Ebbene lo specchio, che sta presso l'Ufficio Centrale, contiene il nome di dieci o dodici professori ordinari della facoltà medico-chirurgica della Università torinese, contiene la data della loro nascita, la data della loro entrata nell'ufficio di professore ordinario e per conseguenza l'età a cui essi giunsero a quest'ufficio.

Che cosa io vedo? uno fu fatto professore di 33 anni, un altro di 51, un altro di 50, un 4° di 43, un 5° di 51, un 6° di 45, un 7° di 44, l'ottavo di 40, il 9° di 47, il 10° di 39, l'11 di 41. Due insegnanti della stessa facoltà dei quali uno è professore straordinario l'altro supplente, e che sembrano designati a divenire professori forse l'anno venturo o fra due o tre anni, non hanno ciascuno meno di 43 a 44 anni, di modocchè noi possiamo già sapere che non saranno professori se non all'età di 45 o 46 anni.

Da questo specchio prendendo la media, cioè dividendo la somma totale delle età per il numero dei professori, si ha la media dell'età alla quale ordinariamente si diviene professori ordinari universitari; sa il Senato quale è questa media? sono 43 anni ed un mese: vuol dire dunque che mediamente si diventa professore in un'università a 43 anni e un mese.

Per questo semplice fatto vedrà il Senato molto chiaramente la differenza essenziale che sta tra tutte le altre carriere, giudiziarie, amministrative e politiche e la carriera, se vuoi si così chiamare, universitaria. Nelle altre si entra presso a poco a venti anni, nell'Università si entra a 43 anni ed un mese.

Quando nelle altre carriere l'impiegato conta già 23 anni di servizio....

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Ricotti...e di servizio quasi sempre retribuito, quegli che si destina alla carriera universitaria, ha fatto sì una carriera, una carriera laboriosa, una carriera penosa di sacrifici, di mortificazioni, di fatiche, di gravosi pensieri, ma tutta questa carriera non appare sui ruoli, non giova pel suo collocamento a riposo. Di tutto questo non si tien conto; la legge computa la carriera per la giubilazione solo dal momento che taluno entra professore ordinario: quivi solo essa comincia.

Per questo io credo, che essenzialmente la carriera universitaria va scerverata, per il collocamento a riposo, da tutte le altre carriere: essa va misurata con altra misura, ed è per questo che nelle antiche provincie una legge speciale riguardava gl'insegnanti universitari. Secondo questa legge era decretato l'intero stipendio a 28 anni di cattedra, la metà dello stipendio a 14 anni, e proporzionalmente da 14 a 28 anni di servizio. Io credo che, a voler esser logici, appunto perchè la carriera universitaria è così diversa proprio nell'intrinseco ordinamento e nella sua base stessa dalle altre carriere, il meglio sarebbe contemplare i professori universitari con una legge speciale come furono contemplati fino ad ora. Ma per altra parte, essendovi ora l'occasione di fare una legge sulle pensioni di tutto il Regno felicemente riunito, e di fare una legge unificatrice, io credo che si possa transigere su alcuni punti, credo che il corpo insegnante rinunzierà di buona voglia a molti de' vantaggi che gli vennero assegnati colle leggi anteriori, a confronto del bene di veder unificata in una sola legge questa parte importantissima di pubblico servizio.

Tuttavia non si può a meno che fare, direi così, l'inventario dei danni che nascerebbero, confrontando la legge vigente nelle antiche provincie colla proposta fatta dall'Ufficio Centrale.

I danni essenzialmente sarebbero questi:

Sotto la legge suddetta i membri del corpo insegnante delle antiche provincie non avevano bisogno di aver fatto un tirocinio per essere collocati a riposo sulla base dell'ultimo stipendio: bastava aver raggiunto uno stipendio, perchè la pensione fosse regolata sull'ammontare del medesimo.

Inoltre il massimo dello stipendio serviva al massimo della giubilazione; mentre la legge proposta riduce il massimo della giubilazione ai 4/5.

Finalmente a 28 anni vi era giubilazione futura:

mentre, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, appena ai 32 se ne avrebbero i 4/5.

Questi sono sicuramente danni, che risulterebbero al corpo insegnante, ove fossero accettate le proposte fatte dall'Ufficio Centrale soltanto. Non posso poi vedere come si possa accettar quelle che vennero proposte dall'onorevole conte Di Revel. Queste assolutamente disconoscono quello stato di cose così disforme dallo stato corrispondente degli altri servizi amministrativi e giudiziari. Lo disconoscono affatto mettendo a raffronto la condizione tutta particolare dei professori universitari con quella degli altri impiegati diversissima.

Alcune delle ragioni da lui addotte poi vanno incontro a tali obiezioni, che non posso fare a meno che esporne alcune.

Per esempio, il Senatore Di Revel diceva che molti entrano nella carriera universitaria dopo aver fatto altre carriere. Ebbene! In quella tabella, che io ho presentato, non ci è nessuno il quale abbia fatto altra carriera. Si osservi pure nei cataloghi dei professori universitari, e si vedrà, che coloro i quali sono passati per altre carriere prima di entrare in quella di professore all'università, sono pochissimi.

La regola essenziale è quella d'un uomo, il quale si consacra alla scienza, e vi dedicò 20 o 23 anni dopo la laurea, perchè prego nuovamente il Senato di ritenere, che la qualità di professore straordinario, incaricato, supplente non ha diritto alla giubilazione.

Dunque questa difficoltà non mi sembra che possa preoccupare gran che il Senato. Nè credo che possa preoccuparlo grandemente l'altra difficoltà mossa dall'onorevole Senatore Di Revel intorno ai lauti stipendi e alle poche occupazioni del corpo insegnante.

Quanto ai lauti stipendi, io farò tre brevi osservazioni. Prima di tutto dirò che in molte università, anzichè essere stati accresciuti, gli stipendi furono diminuiti; in secondo luogo, che gli stipendi furono accresciuti in tutte le carriere; in terzo luogo, che in qualche provincia, e fra esse in qualche università, gli stipendi erano così esigui, che l'opinione pubblica si risentiva della loro esiguità.

Quanto alle poche occupazioni, sarò d'accordo col conte di Revel, se egli intende parlare delle occupazioni, dirò, obbligatorie. È certo, che il professore universitario non ha da passare cinque, sei od otto ore al tavolino come se fosse impiegato amministrativo; ma il professore universitario deve essere misurato ad un'altra stregua; il professore universitario ha un compito innanzi al paese, innanzi al mondo scientifico. Questo compito gli è grave, questo compito lo seguita non solo alla scuola, ma lo seguita a casa, dappertutto. Egli ha il compito di studiare tutti i progressi della scienza, ha il compito di far progredire questa scienza medesima. Questo carico è grave di sicuro, nè certo si può misurare a ore e giorni; ma appunto è tanto più grave quanto è meno misurabile materialmente; è tanto più grave quanto più impegna il professore presso al

mondo scientifico, e lo mette in obbligo di adempierlo religiosamente. E lo deve adempiere! Siffatto compito poi è reso tanto più grave dopo gli ultimi ordinamenti universitari; pościachè il professore stesso è stimolato dal libero insegnamento, che gli sta in faccia: oltre che è stimolato dall'opinione, la quale veglia sopra di lui; dall'interesse dei parenti degli studiosi, quali hanno l'occhio fisso sopra di lui, e infine da tutto quel movimento di progresso e di miglioramento, il quale lo spinge ad andare avanti.

Un'altra osservazione ho sentito dalla bocca dell'onorevole preopinante, cioè che il professore universitario può passare a carriera superiore.

Prima di tutto farò osservare, quanto sia difficile che un professore di eloquenza greca, di lingua sanscrita possa passare a carriera superiore e diversa.

In secondo luogo, domanderò se sia naturale, se sia utile all'insegnamento, collocare l'insegnante in tale condizione, che per migliorare il proprio stato, sia costretto a desiderare di cambiarlo; se sia conveniente nell'interesse della scienza e dei giovani che vi si dedicano, spingere in tale condizione i professori, che per star meglio, debbano lasciare l'insegnamento dopo molta pratica, ed entrare in altra carriera.

Crede che questo sistema del quale forse si abusò negli anni andati, va smesso; perchè, se si vuole un corpo insegnante, forte, potente, amante veramente del progresso scientifico del paese, bisogna collocarlo in tali condizioni, sia rispetto agli stipendi d'attività, sia rispetto al collocamento a riposo, che esso non abbia a desiderare di uscire dall'insegnamento, di lasciare gli studi di tutta la sua vita, per stringersi in qualche occupazione amministrativa o giudiziaria.

L'insegnante che abbia vestita la toga dell'ufficio suo, non deve smetterla se non quando le forze gli manchino, o quando la morte gli tronchi la sua carriera.

Ora, o signori, non crediate che io abbia parlato solamente nell'interesse degli insegnanti; io credo di aver parlato anche nell'interesse del Governo; parlo di un Governo illuminato, come è il nostro, come deve essere un Governo italiano; il Governo del paese ove ebbero sede e culla loro propria la scienza, le arti e le lettere, ove queste scienze, queste arti e queste lettere debbono averla, e quando non l'abbiano, debbono riacquistarla. Ebbene, o signori, io credo che nell'interesse stesso del Governo, come rappresentante della Nazione, come rappresentante dell'Italia, si debba provvedere meglio di quanto voglia l'onorevole signor conte Di Revel alla giubilazione del corpo insegnante universitario; imperocchè, supponiamo che il corpo insegnante universitario venga, quanto alla pensione, collocato perfettamente sullo stesso piede degli altri impiegati amministrativi; ne avverrà che il professore conterà neanche un anno di servizio quando gli altri ne conterranno 23, pościachè il professore non entrerà in servizio che a 43 anni, come abbiamo veduto.

Ciò ritenuto, dopo 15, dopo 20 anni di cattedra, il

professore avrà 60 anni, 65 anni d'età; potrà egli ancora accudire all'insegnamento con quella forza progressiva che la scienza stessa esige?

Voltiamo gli occhi tutt'attorno; vediamo con quanta energia la scienza si sviluppi; quanti passi fa di giorno in giorno la chimica, la fisica, anzi quasi tutte le scienze e specialmente le naturali. Si può asserire che in 10 anni esse cambiano d'aspetto. Ebbene, quando il professore sia giunto ai 55, ai 60, ai 65 anni, è impossibile che tenga dietro alla scienza; la scienza, per così dire, lo abbandona, o, per dir meglio, lo abbandonano le forze e quell'impeto il quale è necessario per tener dietro alla scienza che va veloce. Allora che cosa succederà? Il professore non sarà giubilabile salvo ad una condizione, di essere gittato sul lastrico. Per altra parte la legge dell'inamovibilità impedirà al Governo di giubilarlo; il professore non sarà capace di fare scuola, perciocchè è vecchio ed è rimasto addietro della scienza; incapace di fare scuola, perciò che tuttavia la legge sull'inamovibilità non permetterà di metterlo a riposo, oppure non permetterà di metterlo a riposo se non a due condizioni, umiliante l'una, e l'altra rovinosa; cioè si comincerà a dichiararlo inetto a fare scuola, sottomettendolo al giudizio del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e poi lo si collocherà a riposo con 1000 o 1500 lire all'anno.

Quest'uomo dunque, dopo aver consumato 23 anni di volontariato per la scienza, dopo aver speso nella scienza 20, 22, 25 anni di sua età, giunto agli ultimi confini della vita, stanco degli sforzi sostenuti, stanco dalle privazioni che egli dovette subire prima di arrivare alla cattedra, sarà gettato sul lastrico, solo, abbandonato, quasi senza nulla. Se non che per spirito d'umanità, succederà altrimenti. Per spirito d'umanità giunto al principio di inamovibilità, il professore sarà mantenuto sulla cattedra, e allora si avrà un insegnamento scadente; oppure non volendosi avere un insegnamento scadente, stombato, senile, si prenderà un altro espediente, si lascerà il professore sull'albo e gli si metterà sulla cattedra un supplente.

Allora si avranno due mali, uno scientifico, in quanto che il supplente male sosterrà una cattedra destinata al professore ordinario; in secondo luogo un danno finanziario, in quanto che il Governo avrà a pagare due stipendi, uno pel professore e l'altro per il supplente; di modo che alla fine dei conti, addottando la conclusione dell'onorevole senatore di Revel, non solamente si offenderebbero, non direi i diritti legali, ma insomma gli interessi più vivi e della scienza e degli scienziati, ma nello stesso tempo si offenderebbe l'interesse stesso scientifico e materiale del Governo, perciocchè il Governo sarebbe costretto a tollerare sulla cattedra un insegnante vecchio, stanco, inetto, oppure a mettergli un supplente, lasciando l'insegnamento molto imperfetto.

In conseguenza io non posso se non unirmi alla proposta dell'ufficio Centrale, ed opinare contro quanto esprimeva l'onorevole preopinante.

Presidente. La parola è al signor Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Siccome io parlo nello stesso senso dell'oratore che or ora ha parlato, la cederei all'onorevole Senatore Di Revel che parla in senso contrario, salvo poi a replicargli.

Presidente. Allora facendosi luogo all'alternativa prevista dal Regolamento avrà la parola il sig. Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Poichè la parola mi venne ceduta da un onorevole professore, contro quanto fu detto da un altro professore, è veramente temerità la mia di mettermi fra due per combattere quanto è stato testè detto.

Io insisto nella mia proposta; il quadro lagrimevole che l'onorevole proponente ha fatto delle condizioni degli insegnanti, io lo dichiaro schiettamente, non mi ha commosso (*Harid*).

Io non vedo che la condizione del Corpo insegnante abbia peggiorato in questi tempi; veggio invece che si è di molto vantaggiata.

Egli ci mette innanzi, fra i professori dell'Università di Torino, lo stato di quelli della Facoltà medica, alla quale, secondo un calcolo dell'età, parrebbe che in media un professore non potrebbe entrare in carica se non all'età di 42 anni.

Io ignorava questa circostanza, sono persuaso della sua esattezza, ma ciò che non credo si è che essa possa servire di norma generale.

Se non vado errato, nelle altre Università, nella stessa Università di Torino vi sono professori ben lontani dallo avere la barba grigia, come parrebbe che dovrebbe essere per tutti coloro che entrano nel santuario dell'Università di Torino; conseguentemente io devo partire da fatti più positivi, più materiali.

È verissimo che per distinguersi all'Università come professori, bisogna aver compiuto studii scientifici e profondi, è però altresì verissimo che molte delle Facoltà, che all'Università si insegnano, permettono ai rispettivi professori di esercitare la loro professione e di lucrare convenientemente, e ciò non solo prima di avere una cattedra, ma anche quando la coprono.

È di fatto che dove una volta erano cinque professori, ora ve n'ha a un dipresso il triplo; ed è pur di fatto che le lezioni non sono che due alla settimana; e non potrebbero essere di più, perchè mancherebbe la possibilità di avere gli insegnanti; per cui resta loro un tempo largo e più che sufficiente per potere con altri mezzi migliorare la loro posizione indipendentemente dalla qualità di professore.

Non credo poi di andar errato nell'asserire che molti di coloro i quali aspirano alla qualità di professori, vi aspirano non per la cattedra in se stessa, ma in quanto, oltre all'onore che loro ne viene, la cattedra dà loro un certo nome nell'esercizio della professione che insegnano.

Ora io dico che non ci dobbiamo illudere, nè con-

siderare la questione sotto un solo punto di vista. Noi abbiamo sentito un'esposizione molto interessante ed eloquente sulla condizione degli impiegati: io vi fo una esposizione, la quale è molto più lagrimevole, quella cioè delle condizioni delle finanze, delle quali vi prego, Signori, non dimenticarvi ogni qualvolta dobbiamo far leggi che possono avere una gravissima importanza.

A coloro che dicono che i professori delle Università, almeno quelli di Torino, avevano una pensione per cui a 28 anni conseguivano l'integrità dello stipendio, ed a 14 la metà, io rispondo che l'integrità dello stipendio d'allora era rappresentato dalla metà di quello che fruiscono ora; quindi sotto questo rapporto non è variata la loro condizione: a 28 anni avevano lire 2jm. a 14 ne avevano 1.500. Ora ne hanno 6.000, ed a 25 anni ne avranno 3.000, e per conseguenza, anzi che perdere, io credo che abbiano guadagnato.

Del resto io non trovo per nulla ingiusto questo trattamento che è conforme ai principii generali proposti dal Governo, il quale ancor non ha detto se accettava o no la fatta proposta, e trovo anzi consciamente che questa sarebbe una parzialità, un privilegio a cui nelle nostre condizioni attuali nessuno deve aderire.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Mi dispiace di dover abusare della pazienza del Senato, ma avrei rimorso se non dicessi poche parole per difendere una causa che io credo perfettamente giusta.

Nessuno è più di me persuaso e penetrato della necessità di osservare le regole della più stretta economia, ma io dichiaro però che queste regole non devono andare oltre certi limiti, oltre i quali sonvi gravi interessi da difendere dagli eccessi, ed anche regole di buona amministrazione da rispettare.

L'onorevole conte Di Revel considera gli insegnanti come tutti gli altri impiegati amministrativi, ne misura le ore del servizio, e li tiene quasi in conto di impiegati di gabella, od impiegati qualunque, i quali lavorano per un determinato tempo, mentre come diceva l'onorevole senatore Ricotti, egli è evidente che dai professori, dai membri del Corpo insegnante si fa qualche cosa di più d'un semplice amministratore.

Nel servizio che prestano i professori, non sono da considerarsi solo come insegnanti, non come individui che solamente devono per tre, quattro ore della settimana andare all'Università ad insegnar certe materie. Vi sono nel corpo insegnante delle funzioni ben più elevate ancora e che meritano grande considerazione.

Credo che nessuno in questo recinto mi vorrà negare che gli uomini di scienza rendono al paese servizi e lustro che non si valutano.

Nessuno ha mai potuto valutare nè lo potrebbe quanto ha fatto Volta colla sua pila; nessuno ha mai mostrato che cosa valgono le storie del Machiavelli; sono il primo pur troppo a riconoscere che nelle nostre università le condizioni degli studii sono oggi ridotte infe-

lici per il numero eccessivo delle università stesse, ma è pur di là che vien ancora quel poco che il paese produce; è pur di là che la gloria scientifica e letteraria dell'Italia è proceduta e tornerà a procedere, quando gli studi si rialzeranno.

Intanto è certo che si nuocerebbe grandemente a questa produzione intellettuale anche scarsa e che è pure il carattere più brillante di ogni paese, e che importa soprattutto per noi che non abbiamo mai contato al mondo e non monteremo che sotto questo aspetto, si nuocerebbe, dico, non favorendo per quanto si può gli interessi del Corpo insegnante.

Si dice che gli insegnanti hanno oggi grandi stipendi, che la loro condizione economica è molto migliorata; ma bisogna considerare che questa condizione estremamente mediocre, eccessivamente mediocre alcuni anni sono, non si è fatto che migliorarla leggermente se si considera quello che si è fatto in altri paesi per professori delle grandi università. I nostri professori hanno ancora uno stipendio molto inferiore a quello che hanno i professori delle facoltà in Francia, e dell'università di Germania.

Nel Belgio stesso i professori hanno 7000 ed 8000 lire ed i nostri professori non ne hanno 5000 che nelle grandi università.

È indubitato che se avessimo grandi stipendi, non si parlerebbe di pensioni, non vi si sarebbe forse mai pensato.

Nelle università dove sono grandi stipendi, come in Inghilterra, si fa quello che la libertà vera insegna di fare, cioè di lasciare ad ognuno di fare economia per conto proprio; ma nel caso nostro gli stipendi, ripeto, sono così tenui che è stato necessario ricorrere alla legge delle pensioni, e queste leggi in tutte le provincie italiane hanno sempre contenuto eccezioni o riguardi speciali per il Corpo insegnante; e la legge che ora discutiamo fece già a quest'ora una cattiva impressione in molte provincie e specialmente in Toscana dove le pensioni dei professori erano regolate con una maggior larghezza; se noi aggiungeremo anche questa disposizione che si vorrebbe portare ora dal progetto ministeriale, sono sicuro che la legge non solo sarebbe non provvida, ingiusta, per le ragioni che si sono dette, pel Corpo insegnante, ma che sarebbe anche politicamente dannosa.

Bisogna poi considerare, quando si parla di professori, che essi sono oggi in concorrenza con gli impiegati amministrativi e soprattutto colle carriere commerciali e industriali.

Non c'è oggi un giovane ingegnere il quale non riesca anche con scarse cognizioni e studi minori di quelli di un professore, ad aver uno stipendio maggiore di quello che ha un professore di un'Università primaria. Oggi coi grandi lavori pubblici che ci sono, in poco tempo un ingegnere ha 10 o 12 e più mila lire di stipendio.

Un professore nostro non potrà mai arrivare a questo punto, fosse un Lagrangia.

Se voi volete far concorrenza alla carriera industriale e commerciale, se volete strappare da queste carriere industriali coloro che devono far fiorire le scienze nel paese, che devono far risplendere le lettere, che devono restituirci questa gloria, bisognerà pur far loro una posizione mediocre, e ciò tanto più per quelli che si dedicano all'insegnamento con grandi sacrifici fatti negli studi. Non si danno professori, come l'onorevole Ricotti lo ha provato, prima di 38 o 40 anni: ma prima di arrivare ad esser professore, bisogna aver studiato in una Università, e dopo aver studiato ed essere uscito dall'Università, bisogna ancora studiare per 10 o 12 anni.

Tutti noi oggi professori abbiamo dovuto spendere una parte, forse tutto il nostro patrimonio per arrivare ad una cattedra a quella età. La carriera del professore è faticosa. Si ha bel dire che il professore fa lezioni di un'ora, e che la cosa è finita. Se vuol fare il suo dovere, non si contenta di quello, bisogna che continui a studiare. Un professore non è solo un distributore agli studenti di cognizioni, di teorie scientifiche: un professore è un uomo destinato a fare progredire le scienze, a produrre delle opere e delle scoperte: deve lavorare e continuare a studiare costantemente.

L'opera del professore non è quindi mai finita, e non è finita quando è finito il suo insegnamento.

Ripeto dunque che credo che il Senatore Di Revel fedele e rispettoso a quelle regole di stretta economia che rappresenta giustamente qui dentro, per le cognizioni che ha più precise di molti di noi dello stato delle finanze, le applichi però troppo rigorosamente in questa occasione, e non valuti abbastanza il valore dell'ufficio prestato dai Professori.

Il Corpo insegnante, per essere le nostre Università troppe e quindi necessariamente imperfette, non splende pur troppo in paese, come spero splenderà un giorno, e come splende presso gli altri popoli. Ma di certo presso gli altri popoli questa classe appunto per il lustro che rende al paese, è considerata a parte e ad essa si usano riguardi speciali.

Per queste ragioni ritengo che dobbiamo essere grati all'Ufficio Centrale di aver fatta questa eccezione, e soprattutto di non aver confuso i Professori coi macchinisti o fochisti, come si sarebbe fatto non considerandoli particolarmente. C'è qualche cosa da far stringere le viscere di un vecchio professore, quando si vedono i professori quasi mescolati coi fochisti, coi macchinisti.

Per tutte queste considerazioni le quali stabiliscono una condizione eccezionale per i professori in questa legge e per quella maggiore soprattutto che importa dare al Corpo insegnante una condizione speciale che valga ad attirare all'insegnamento quelli ingegni eletti che hanno amore alla scienza, e che oggi sono distratti dalle attrattive delle altre carriere, prego il Senato a voler votare la Tabella come è stata proposta dall'Ufficio Centrale. Spero che il Senato vorrà pigliare in

considerazione queste ragioni, le quali hanno una grandissima importanza anche politicamente riguardate.

Parliamo sempre di grandi economie: desidero ardentemente che se ne facciano; ma sono sicuro che la più piccola economia che si facesse sopra un capitolo qualunque dei Ministeri della guerra e della marina varrebbe venti, trenta, quaranta volte di più di questa che si vorrebbe fare dal progetto ministeriale e a compensare lo Stato di quella piccolissima spesa destinata a dare un incoraggiamento di più al corpo insegnante. Forse la decima o la centesima parte del prezzo di una fregata corazzata vale la somma che lo Stato oggi deve spendere per questa concessione al corpo insegnante.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ella ha parlato due volte.

Voci. Parli! parli!

Presidente. Il Senato le concede di parlare.

Senatore Di Revel. Io ho combattuto gli emendamenti fatti dall'Ufficio Centrale e sostenuto il progetto di legge.

L'onorevole preopinante combatte ora quel che ha proposto altra volta.

Il progetto di legge è stato presentato al Senato sotto l'amministrazione della quale faceva parte il signor Senatore Matteucci. Quindi io mi associo a lui quando era Ministro, dissento ora che non lo è. *(Istoria.)*

Senatore Matteucci. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. La cedo al signor Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Capisco bene che l'osservazione del Senatore Di Revel possa far sorridere il Senato: ma non so realmente, se bene si consideri, quanta importanza possa avere.

Confesso (commetto pur ora una specie d'indiscretezza, ma dico la verità), confesso di aver sentito parlare della legge delle pensioni per la prima volta da che se ne è aperta la discussione in Senato.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola non per ripetere in modo sicuramente meno autorevole le ragioni che sono state svolte dall'onorevole Senatore Ricotti e dall'onorevole signor Senatore Matteucci, ma appunto perchè credo che sia bene che anche la voce di chi non ha l'onore di appartenere all'Università, di chi non può esser noverato nella schiera dei dotti, possa farsi sentire favorevole al progetto dell'Ufficio Centrale. Mi limiterò a pochissime osservazioni.

Prima di tutto dirò che i professori dell'Università di Pavia i quali forse un poco troppo tardi conobbero la legge sulle pensioni, non sono stati a tempo a mandare una petizione, come ne avevano pensiero, che potesse essere presa in considerazione dall'Ufficio Centrale.

Dirò però che uno di questi professori ha svolto egregiamente le ragioni che militano a favore dei professori per lo accorciamento del tempo necessario ad avere una conveniente pensione, ma ha pensato di svolgerle in diversi articoli di giornale, che ebbero il solo torto di venire troppo tardi.

Limitandomi pertanto ad alcune osservazioni brevissime, dirò che l'onorevole Senatore Di Revel rimarcava che il professore che tale diventa presso una università in un'età alquanto avanzata, può avere avuto impieghi in altra carriera prima di diventare professore d'università; osservo che oltre all'essere questo un caso eccezionale (come ha rilevato il Senatore Ricotti,) occorre ritenere che il tempo passato in altra carriera non gli verrà valutato per l'aumento. La legge dice evidentemente, chiarissimamente che si valuta col terzo di più il solo tempo passato nell'istruzione universitaria.

Del resto che il professore oltre tutte le doti di cui deve essere fornito, logori nell'adempimento delle sue funzioni l'intelletto che si stanca più presto che non il corpo, ed anche il corpo stesso, è ben naturale: ho sempre sentito dire che la vociferazione necessaria per l'insegnamento da una cattedra è cosa che logora grandemente le forze del corpo, le forze vitali.

Così per il professore, come fu ben rimarcato dai preopinanti, se per essere al corrente di tutte le scoperte, e dei miglioramenti che accadono nelle scienze, non deve cessare dallo studiare, dacchè diventa professore, ma deve anzi continuare con maggiore assiduità, è ben naturale che anche si logori la salute, in particolare la vista, tanto quanto l'impiegato che passa alcune ore di più nell'amministrazione.

Penso che la poca attenzione che il Senato mi presta, derivi dalla persuasione che questa discussione sia superflua, e che senza dubbio debbano essere accolte le proposte dell'Ufficio Centrale, epperò pongo fine al mio discorso.

Presidente. Vedo che il Senato è scarso di numero, e non credo che ci sia più il numero legale, perciò si rimanda a domani il seguito della discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXVIII.

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi* — *Nomina di membri a complemento della Commissione di finanze* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili* — *Nuova redazione dell'art. 7 proposta dall'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del senatore Di Revel* — *Risposta del senatore Jacquemond (relatore)* — *Approvazione dell'art. 7* — *Parole del Ministro dell'Istruzione pubblica in appoggio dei professori nelle Università* — *Emendamento alla tabella A unnessa all'art. 8 del senatore Duchoqué* — *Proposta del R. Commissario* — *Parole dei senatori Di Revel, Paleocapa e Di Pollone sull'ordine della discussione* — *Osservazioni del senatore Ricotti* — *Considerazioni del senatore Audiffredi in appoggio della proposta del R. Commissario* — *Emendamento Torrigiani* — *Proposta del senatore Arnulfo, combattuta dai senatori Jacquemond, Matteucci e Audiffredi* — *Ritiro della proposta Arnulfo* — *Emendamento del senatore Castelli Edoardo* — *Parole del senatore Ricotti sulla posizione della questione* — *Considerazioni dei senatori Castelli Edoardo e Duchoqué a sviluppo dei loro emendamenti* — *Parole del senatore Torrigiani* — *Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro della pubblica istruzione ed il R. Commissario cav. Magliano.

Il Senatore Segretario Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Invito il Senatore segretario Arnulfo a dar conoscenza al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Giorgini e Lambruschini, colle quali il primo per motivi di salute ed il secondo per ragioni d'ufficio chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Annunzio essere stati fatti al Senato i seguenti omaggi:

1. Dal prefetto di Como di 4 esemplari a stampa degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione straordinaria 1 e 2 maggio 1862;

2. Dal professore Luigi del Punta, di parecchie copie delle sue Memorie ed Osservazioni sopra alcune più essenziali riforme dell'insegnamento medico-chirurgico in Italia;

3. Dal signor Giovanni Ardizzone, presidente della Corte di Assisie del Circolo di Caltanissetta, d'un suo Discorso letto in occasione dell'apertura della seconda sessione di essa Corte;

4. Dal Presidente del Consiglio provinciale di Brescia di due copie dei suoi Atti del 1862.

Il presidente annunzia poi la deliberazione del Consiglio di Presidenza, per cui in seguito all'incarico dal Senato dato al medesimo nell'adunanza di ieri vengono ad essere aggiunti alla Commissione di finanza i signori senatori:

Amari conte Michele
Di San Martino
Duchoqué
Pastore
Vacca

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La parola è al sig. relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale si è fatto carico di tutti gli emendamenti e aggiunte che sono state proposte all'art. 7, ed entrando nel concetto di questi emendamenti, ha fatto una nuova redazione nella quale fu introdotto in parte l'emendamento proposto dal signor Senatore Castelli.

In quanto all' emendamento proposto dal signor senatore Scialoja, si è pensato che la discussione relativa alla computazione del tempo di servizio anteriore alla presente legge per gli impiegati i quali prima non avevano diritto alla pensione, sarebbe più opportuna quando si tratterebbe delle disposizioni transitorie. Il signor senatore Di Pollone aveva anche fatto un' osservazione, cioè che l' art. 7, in cui è detto che il tempo di servizio non sarà computato che dopo venti anni compiuti, potrebbe forse pugnare coll' art. 9 in cui è detto che il tempo per il servizio militare secondo le leggi militari, si computa dall' età di 17 anni.

Ma si è osservato che la nostra legge si occupa soltanto degli impiegati civili, e che eccezionalmente parla degli impiegati che hanno servito nella carriera delle armi.

Naturalmente per quelli che hanno fatto un servizio militare questo sarà computato dall' età in cui lo permettono le leggi militari; ma in quanto al servizio come impiegato civile esso non sarà computato che dall' età di 20 anni compiuti.

Per dare una data certa a quel titolo regolare dal quale deve computarsi l' ammissione in servizio degli impiegati civili, in qualità di volontario od altro titolo equivalente, si è prescritto che questo titolo debba essere registrato alla Corte dei conti, o nei suoi uffizi di riscontro che sono nelle provincie.

In questo modo vi sarà un registro che darà data certa del tempo dell' ammissione dell' impiegato in qualità di volontario. Ma bisogna ben osservare che questa disposizione non concerne che l' avvenire, imperocchè nell' art. 37 della legge si è stabilito che per gli impiegati in carriera i titoli d' ammissione richiesti da quest' art. 7, sarebbero regolati dalle disposizioni vigenti ed applicabili ai medesimi al momento in cui entrarono in carriera.

L' art. 7 colla sua nuova redazione è così concepito:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l' impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, od ammesso con titolo regolare, registrato alla Corte dei conti ed ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell' età di venti anni compiuti. »

Presidente. L' Ufficio centrale, d' accordo coi senatori che ieri presero parte alla discussione e col Regio Commissario, propone una nuova redazione dell' art. 7 in questi termini (*V. sopra*).

Senatore Di Revel. Non so se abbia ben inteso, ma parmi che la nuova redazione porti: « con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od agli uffizi di governo. »

Presidente. Con titolo regolare registrato alla Corte dei conti od ai suoi uffizi.

Senatore Di Revel. Debbo osservare che vi è una massa d' impiegati che non sono ancora impiegati, ma

che sono ammessi al servizio col titolo di volontari; che quindi, se la registrazione di questi titoli alla Corte dei Conti produrrà il suo effetto per l' avvenire, non faccio in tal caso difficoltà, ma se invece si intendesse che titoli regolari pel conseguimento della pensione si avessero a ritenere solo quelli che furono registrati alla Corte dei Conti, quando emanarono, siccome in allora non si ammetterebbe come computabile per la pensione che una parte solo del servizio, non potrei adattarmi.

Io quindi domando se rimane inteso che i titoli che conferiscono la qualità di volontario, o altra qualità, che non sono però impieghi retribuiti, venendo registrati alla Corte dei Conti, saranno menati buoni quando si tratti dell' ammissione a riposo, giacchè diversamente crederei che questa legge avrebbe un effetto retroattivo.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, relatore. Ho l' onore di rispondere che queste disposizioni non avranno effetto che per l' avvenire, cioè dal momento in cui la legge andrà in vigore; e che per quanto a quelli che sono stati nominati anteriormente alla promulgazione della presente legge, si è provveduto coll' articolo 37 in cui è detto: « che per gli impiegati in carriera, al momento della promulgazione di questa legge, il titolo d' ammissione richiesto all' articolo 7, sarà regolato dalle disposizioni vigenti ed applicabili ai medesimi al momento in cui entrarono in carriera. »

In questo modo tutti gli interessi sono mantenuti salvi, e non si dà retroattività alla legge.

Presidente. Se non vi è altra osservazione su quest' articolo lo metterò ai voti.

Chi approva l' art. 7, redatto nella conformità testè letta, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Veniamo all' articolo 8, sul quale ieri già si era intrapresa discussione.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell' Istruzione Pubblica. Mi rincresco che ieri per molti affari che mi occupavano al Ministero, non potei essere presente ad una discussione in cui era molto interessato per ragion dell' ufficio mio, voglio dire alla discussione sulla diminuzione del tempo utile per la pensione di ritiro ai professori dell' Università.

Due eloquentissimi Senatori ai quali certamente io cedo il passo, hanno largamente sviluppato le ragioni per le quali si debbe accordare questa eccezione ai professori; epperò dalla parte mia non posso che confermarle, aggiungendo soltanto quella che mi pare la ragione principale, e che è indipendente anche da qualunque considerazione del merito che abbiano i professori, e che perciò esclude qualunque paragone odioso dei medesimi cogli altri impiegati, voglio dire l' età alla quale ordinariamente si è nominato alla carica di professore. Negli altri impieghi s' incomincia a servire

appena esiti nell'adolescenza, laddove ad una cattedra non si sale, se non se a quarant'anni circa.

Ne questa è una varia asserzione, perchè io ebbi cura di mettermi sotto gli occhi uno specchio de' professori di varie università, e ad un dipresso la media è risultata di anni 40 circa. Dunque è naturale che se non si ammettesse veruna eccezione per i professori quasi nessun di loro potrebbe aver diritto alla pensione.

Ora io faccio osservare al Senato come questo sarebbe e ingiusto e aggravante verso una classe non dico la più benemerita di tutte quelle che servono lo Stato, ma certamente una delle più benemerite.

Io debbo rassegnare al Senato che in questa parte sono interessato come Ministro della pubblica istruzione, e non già personalmente come professore (e spero di esserlo di nuovo al più presto che sia possibile), perchè quando ebbi la disgrazia di ricominciare a servire in un ufficio pubblico io era, non dico giovinetto, ma quasi adolescente, epperò non sono assolutamente in caso di profittare di questa legge, perchè avrei diritto alla pensione in qualunque caso.

Io prego perciò il Senato di voler esser benigno verso la classe dei professori ed insegnanti in generale perchè veramente una classe che si dedica al servizio pubblico e di cui abbiamo tanto bisogno, debbe essere presa in considerazione per la sua posizione eccezionale, nè restar priva del beneficio che è accordato a tutti gli impiegati; mentre, lo replico, quando non si accordasse nessuna diminuzione di tempo ai professori, la legge sarebbe per loro una lettera morta, e vi sarebbero pochissimi o nessun professore che avrebbero diritto alla pensione.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. La cedo al Senatore Duchoqué.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Nella seduta di ieri ho religiosamente ascoltato tutto quanto fu detto per introdurre nella legge una disposizione eccezionale in favore dell'onorevolissimo ceto dei professori universitari; e mi è parso che tutti gli argomenti possano riassumersi in questo che entrando i professori nell'università in età assai provetta, colla legge comune il più delle volte non verrebbero a godere del beneficio della pensione, o almeno verrebbero a goderne in misura troppo inferiore a quella in cui ne godrebbero gli altri impiegati dello Stato.

L'onorevole senatore Ricotti mostrò coll'eloquenza incavillabile delle cifre, come i professori, se non erro, della facoltà medica di Torino sono tutti entrati nell'insegnamento in età media di 43 anni. Niuno può contestare quella cifra. Egli con esattezza che non era necessaria, bastando la sua asserzione, pose sotto gli occhi del Senato le cifre elementari, onde emergere la media. Però lo esame delle cifre elementari fu in qualche parte utile perchè essendosi per ciascun professore citati gli

anni della sua età al momento dell'ingresso nel servizio, poté escludersi che tra gli estremi massimo e minimo vi fosse tanta distanza da togliere alla media il valore morale che l'esponente le attribuiva. Tuttavia non può disconoscersi che se il valore di quella media è incontrastabile rispetto alla facoltà medica di Torino o di altra che si trattasse oggi di privilegiare, non vedo che possa averne abbastanza per tutti i professori universitari d'Italia, ai quali verrebbe ad estendersi il privilegio.

Io dubito forte che raccogliendo dati sopra una grande scala, se ne avrebbe il risultato che è emerso dalla riunione dei dati limitati alla facoltà medica di Torino. Ma io davvero non ho chiesto la parola per combattere i professori universitari e molto meno la causa della scienza che possa in essi identificarsi.

Mi pare che tutti siamo d'accordo in questo che se ragione è di privilegiare oggi i professori, essa non è altra se non quella che ha pure espressa l'onorevole Ministro di pubblica istruzione, quella cioè del loro tardo ingresso nella carriera degli impieghi; la quale circostanza tanto meno debbe loro riuscire gravosa nel trattamento a fronte degli altri impiegati, dacchè generalmente può credersi che più profittano all'insegnamento quelli che in età provetta cominciano più preparati, che non gli altri che cominciano più giovani, salvo splendide eccezioni che tutti conosciamo e delle quali abbiamo una personificata dinanzi a noi.

A me dunque pare che tenendoci stretti a questa ragione, possa introdursi nella legge una misura proporzionata, per cui quelli che entrano tardi nell'insegnamento universitario abbiano un giusto eccezionale beneficio senza comunicarlo a coloro che entrano presto tanto o poco meno di altri impiegati pe' quali pur si esiga preparazione di studii.

Con questo sistema mi pare che si farebbe perfetta giustizia.

Quando nella legge fosse detto che i professori, che per primo servizio entrarono nell'insegnamento universitario all'età non inferiore ai 35 anni godranno dello aumento di un terzo sul tempo materiale del loro servizio, mi pare che verrebbe data piena soddisfazione ai reclami pervenuti al Senato da alcuni professori della Università di Torino che venivano ieri così nobilmente difesi dai senatori Ricotti e Matteucci, nè s'urtirebbe negli obietti contrarii dei quali non può contestarsi la solidità quando resti così lata com'è la proposta dell'Ufficio Centrale. Ma io non posso tacere come altri pubblici funzionari possono trovarsi nell'istesso caso in cui si trovano i professori che vogliamo privilegiare, onde giustizia vorrebbe che agli uni e agli altri si facesse comune la sorte.

Io alludo con questo alla magistratura giudiziaria. Nè temete, o signori, che io venga a proporvi di introdurre nella legge larghezze che contrastino ai bisogni attuali delle finanze.

Ogni volta che un avvocato esercente fosse promosso

a un posto elevato di magistratura, e dopo aver onorata la Curia venisse a sedere negli alti ranghi della magistratura, non vedo come potrebbe negarsi ad esso il beneficio che si cerca pe' professori.

Limitando la disposizione a coloro che per primo impiego siano nominati a posti giudiziarii non inferiori a quello di consiglieri di Corte d'appello o di presidente di tribunale di circondario, sono certo che non si ferirebbe il bilancio, e si conferirebbe a mantenere un giusto equilibrio di forze tra la magistratura e la curia militante con grande vantaggio e decoro del pubblico servizio.

Debbo dire che in Toscana da una disposizione presso che analoga il servizio pubblico ha avuto grandemente a giovare, e mentre alcuni dei primi avvocati della curia si sono chiamati onorati di venir a sedere negli alti ranghi della magistratura, la magistratura gli ha accolti nobilmente sentendo l'acquisto che faceva.

Sotto l'influenza di analoga disposizione la Toscana ha oggi dei magistrati i quali non sarebbero certamente venuti al servizio dello Stato se non avessero saputo che mentre lasciavano larghi guadagni nella professione coll'acquistare una posizione onorevole nella magistratura, assicuravano altresì per la loro vecchiaia, e in caso di loro morte per la loro famiglia una discretissima ma sicura sussistenza. Questi magistrati ed altri impiegati che erano sotto altre condizioni, sarebbero colpiti troppo severamente dalla presente legge.

Nè io alludo a ciò in questo momento se non per porgere amica mano all'onorevole collega Ricotti, aspettandomi di trovarci forse insieme quando dovendo discutere intorno alle disposizioni transitorie di questa legge sia da vedere se forse non sia in tal sede che abbia da farsi ragione a quelle considerazioni eccezionali dei professori dell'Università di Torino che egli difendeva ieri con tanto zelo.

Concludendo io presento un emendamento col quale, approvata la proposta dell'Ufficio Centrale rispetto ai professori, sia fatta alla tabella e l'aggiunta seguente: « I magistrati nei gradi non inferiori ai posti di consiglieri di Corti d'appello o di presidenti di tribunali di circondario, ognora che abbiano per primo servizio occupato alcuna delle dette cariche in età non minore agli anni 35. »

Io mi sono fermato ai 35 anni perchè ho veduto che sulla base della legge che stiamo discutendo si perviene col proposto aumento del terzo all'estremo massimo stabilito per avere la più alta pensione.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Nella discussione di ieri l'onorevole senatore Di Revel domandava se il Governo intenda di accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale all'art. 8 del progetto ministeriale.

L'onorevole Ministro delle Finanze nel prender parte alla discussione generale dichiarò al Senato che egli accettava in massima gli emendamenti proposti dal vostro Ufficio, ma che si riservava però di presentare al-

cune osservazioni intorno a laluno di quegli emendamenti.

Venendo alla questione speciale che occupa presentemente il Senato, io premetterò che quando fu compilato il progetto ministeriale si ebbe presente il disegno di legge sulle pensioni civili già presentato nel 1851 al Parlamento subalpino, e l'altro progetto più recente formulato dalla Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato.

Con l'uno e con l'altro si proponeva solamente di aumentare in ragione del quinto il servizio prestato dai machinisti, scaldatori e guarda *tenders* delle strade ferrate; ma non si proponeva nessuna eccezione a riguardo dei professori. Si ebbero ancora presenti le leggi vigenti nella Francia e nel Belgio dove parimenti non vi ha eccezione di sorta pe' membri del Corpò insegnante.

L'Ufficio Centrale è stato meno severo. Non solamente ha ampliato le tabelle proposte dal Ministero, aggiungendovi i professori e gli agenti consolari e diplomatici residenti nel Levante e fuori d'Europa, ma ha variato ancora la proporzione che si era stabilita nel progetto ministeriale; imperocchè mentre il progetto ministeriale accordava il quinto d'aumento ai machinisti, scaldatori e guarda *tenders*, l'Ufficio Centrale propone di accordare il terzo ai professori universitari, a quelli delle scuole di applicazione per gl'ingegneri e a professori degli istituti superiori, di accordare il quarto ai machinisti, scaldatori e guarda *tenders* ed il quinto agli agenti consolari e diplomatici in Levante e fuori d'Europa.

Certamente coloro i quali cominciano troppo tardi la loro carriera, come avviene ai professori che hanno bisogno di lunghi studi e di lunghe preparazioni, e coloro i quali per ragioni diverse sono obbligati a lasciare troppo presto il servizio come avviene ai machinisti, la cui vita assai rapidamente si consuma, sono meritevoli di riguardi speciali.

Le ragioni già svolte da onorevoli ed eloquenti oratori, e le parole testè pronunziate dall'onorevole ministro della pubblica istruzione bastano a provare, che non sia soltanto equo, ma conveniente estendere anche a' professori l'eccezione che secondo il progetto ministeriale si limitava ai machinisti.

Non occorre poi far parola degli agenti diplomatici perchè l'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale non è che una conseguenza della legge dell'ordinamento consolare del 1858.

Quindi io dichiaro di accettare intieramente la tabella nel modo come è stata ampliata dall'Ufficio centrale, vale a dire che oltre ai machinisti, gli scaldatori e i guarda *tenders* si comprendano ancora nell'eccezione i professori e gli agenti consolari e diplomatici in Levante e fuori d'Europa.

Ma l'Ufficio centrale, come dicevo testè, non solamente ha ampliato la tabella aumentando le eccezioni, ma ha ancora variato la proporzione dell'aumento.

È intorno a questo che non potrei essere d'accordo. Il concedere l'aumento del terzo ai professori può effettivamente sembrare una larghezza eccessiva. L'onorevole senatore Duchoqué faceva or ora osservare al Senato che in un gran numero di casi anche i professori giungono ad occupare il loro nobile seggio in età non molto avanzata. I professori godono di vantaggi e di privilegi che non sono comuni alle altre classi degli impiegati civili. Essi sono inamovibili; essi non solamente possono cumulare e cumulano di fatto l'insegnamento ufficiale con l'esercizio libero della loro professione, ma possono cumulare altresì più stipendi e più impieghi governativi.

I professori hanno anche essi oggi una carriera come gli altri impiegati dello Stato; i loro stipendi sono stati quasi triplicati, il loro numero è ancora oggi grandemente aumentato, e finalmente il loro stipendio non è stazionario, poichè la legge accorda ad essi il beneficio dell'aumento di un quinto di stipendio a certi periodi determinati. Bisogna tener calcolo di tutti questi vantaggi che meritamente sono concessuti ad una classe così distinta e benemerita d'impiegati civili. Bisogna tenerne conto a fine di restringere l'ampiezza di questo altro privilegio che s'intende loro concedere relativamente alla pensione. La legge sulle pensioni dev'essere giusta, ma non può essere generosa. Ogni sentimento di generosità deve cedere, quando si pon mente all'interesse dei contribuenti ed ai bisogni dell'Eraio.

Non convenendo dunque nella proposta dell'Ufficio Centrale di aumentarsi di un terzo il numero degli anni di servizio effettivamente prestato dai professori, io non mi oppongo alla tabella proposta dall'Ufficio Centrale, ma prego nel tempo stesso il Senato di volere approvare la proposta ministeriale che accordava solamente il beneficio di un quinto; cioè di approvare l'articolo 8 nella stessa forma con cui era stato proposto nel progetto ministeriale, in modo che l'aumento del quinto si accordi così ai professori, come ai macchinisti, scaldatori, guarda-tenders e agli agenti consolari e diplomatici residenti in Levante e fuori d'Europa.

Non potrei poi assentire alla proposizione accennata dall'onorevole Senatore Duchoqué, di estendere l'eccezione ancora ai magistrati. Ove queste eccezioni si ampliassero troppo, tutta l'economia ed i principii fondamentali della legge verrebbero ad essere sconvolti. Non vi sarebbe allora ragione per negare un simile favore anche a quella classe d'impiegati in genere che non possono ascendere all'ufficio loro se non dopo aver conseguito i gradi accademici, nei quali occorre pure una certa età determinata.

Estendendo di soverchio questi privilegi non solamente il danno della finanza sarebbe grandissimo, ma si verrebbe a fare una legge fondata meno sopra principii generali e di necessario eguaglianza civile, senza di cui non vi può esser giustizia che sopra privilegi e distinzioni odiose e poco giustificabili tra le varie classi dei pubblici funzionari.

Se una eccezione è ben giustificata nel caso dei professori e dei macchinisti, non si può dire che concorran le medesime ragioni, perchè una eccezione si abbia a fare ancora per altre classi comunque onorevoli e distinte, di impiegati governativi.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Se non sbaglio ieri era rimasto inteso che la discussione procedrebbe distintamente per paragrafi. Il paragrafo primo concerneva i professori, il secondo i macchinisti ed altri impiegati delle strade ferrate, il terzo poi il corpo diplomatico.

Siccome le ragioni che militano in favore di ciascuno di tali impiegati sono tutte diverse, io credo si avvantaggerebbe la discussione seguitando l'ordine proposto ieri, cioè discutere prima il paragrafo a, salvo poi a applicare o no ai paragrafi successivi le disposizioni relative.

Presidente. Ha inteso l'onorevole Senatore Di Revel che ora si proporrebbe un altro sistema. Il Commissario Regio propone di ristabilire l'articolo 8 come stava nel progetto ministeriale, e aggiungervi le tabelle come stanno nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Credo che sia in questi termini la proposta del signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Perfettamente questa.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Prima di accordarle la parola, domanderò all'Ufficio Centrale se aderisce alla proposta del Commissario Regio: dopo darò la parola al signor Senatore Paleocapa.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. L'Ufficio Centrale ha spiegato nella sua relazione le ragioni per cui ha creduto di dover stabilire le tabelle che ha sottoposte alla saviezza del Senato, e non può che riferirsi alle considerazioni avute nella relazione medesima, quindi l'Ufficio Centrale mantiene le tabelle e l'articolo 8 che ha proposto.

Presidente. Il Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Ho domandato la parola per confermare la mozione d'ordine che ha fatta l'onorevole Senatore Di Revel.

Faccio presente che ieri quando si è cominciata la discussione di questo articolo io ho domandato la parola ed ho detto che era nell'intenzione di proporre un cambiamento nella tabella delle disposizioni relative ai macchinisti.

Mi si è risposto che non era il momento, perchè si intendeva di definire prima determinatamente la questione relativa ai professori, ed allora mi sono tacito.

Adesso si vuol fare una questione sola e mettere ai voti, dopo aver discusso esclusivamente la questione relativa ai professori, tutto il complesso dell'articolo, e così tutto il complesso delle tre tabelle, onde mi sarebbe tolta l'occasione di poter parlare in favore dei macchinisti i quali, credo (rispettando le giuste ragioni degli altri), sono quelli che lo meritano più di tutti.

Quello che io cercherò non sarà un favore certamente, sarà una condizione che è necessaria se volete che quella classe di persone possa venire in stato tale da domandare una pensione. Se voi persistete nel credere che la diminuzione del periodo del tempo necessario ad essi per ottenere la pensione nella misura di un quinto o di un quarto non sia opportuna, tanto è che diciate assolutamente che nè i macchinisti, nè i fuochisti, nè i guarda *tenders* potranno mai venire nel caso di avere la pensione, il che se mi fosse permesso, crederei di poter dimostrare.

Se adunque si mantiene l'ordine della discussione come proponeva l'onorevole Senatore Di Revel, spero che quando sarà finita la questione relativa ai professori mi sarà accordato di fare la proposta in favore dei macchinisti.

Presidente. Il signor Senatore Paleocapa può essere perfettamente tranquillo che la riserva da lui fatta ieri sarà mantenuta; unicamente si è dovuto prendere la questione in generale perchè l'onorevole Commissario Regio ha creduto di dover emettere la sua opinione sul sistema intero, ma ciò non pregiudica punto il corso della discussione.

Senatore Paleocapa. Mi permetta il signor Presidente che io aggiunga una semplice osservazione: se si segue l'ordine che è proposto dal sig. Commissario Regio, non si fa più separazione.

Il signor Commissario Regio ha proposto che si conservi la disposizione dell'articolo 8 tal quale fu dal Ministero proposta, estendendola a tutte e tre le classi per le quali erano dall'Ufficio Centrale stabilite diverse misure di accorciamento del tempo....

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Senatore Paleocapa.... Si voterebbe adunque complessivamente su tutte; ora se si va ai voti su tutte non si potrà più proporre....

Presidente. Forse l'onorevole senatore Paleocapa è andato più oltre di quel che portavano le parole pronunziate dal signor Commissario Regio.

Nè il Commissario Regio, nè altri hanno proposto che si voti complessivamente; dico e ripeto che si manterrà l'ordine della discussione. Frattanto la parola è all'onorevole senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Volevo solamente far osservare all'onorevole senatore Paleocapa che la divisione è sempre di diritto, e che quand'anche si discutessero in massa le diverse proposte dell'Ufficio Centrale, sarebbe sempre, per la votazione, in diritto di chiedere la divisione.

Io credo però che si potrebbe, per guadagnar tempo, comprendere le diverse proposte in una sola discussione, e mi spiego. Comprendo perfettamente che si sia fatta una tabella a b c, perchè nell'articolo 8 dell'Ufficio Centrale si stabilivano diverse misure da tenersi coi diversi impiegati compresi in quella tabella; ma se per avventura prevalesse l'opinione emessa dall'ono-

revole Duchoqué, di dare a tutti un quinto, allora tanto vale....

Presidente. Scusi; non è il senatore Duchoqué, ma il Commissario Regio che propone il quinto.

Senatore Di Pollone. Mi pareva che fosse il signor senatore Duchoqué, ma fa lo stesso. Se si ammette la proposta di un quinto per tutti, non vi ha più ragione di dividere la tabella in tre parti e di votare una ad una le classi di questi individui.

Senatore Ricotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricotti. Io intendo di parlare, se si tratta soltanto di discutere il punto relativo ai professori e giusta la norma della divisione stabilita dalla tabella; ove però vi fosse una questione preliminare intorno all'ordine della discussione, io aspetterei il mio turno.

Presidente. Non vi è nessuna ragione di cambiare l'ordine prestabilito; vi è unicamente l'espressione di un'opinione complessa per parte del signor Commissario regio.

Continua dunque la discussione sul paragrafo a. La parola è al senatore Ricotti.

Senatore Ricotti. Appunto su questo paragrafo desidero soggiungere poche parole, e specialmente desidererei, che il Senato si facesse un concetto preciso delle conseguenze finanziarie, materiali, che deriverebbero ove si adottasse la proposta dell'Ufficio Centrale, cioè che si aggiungesse il terzo agli anni di servizio consultati dai professori universitarii. E prima di tutto bisogna che il Senato conosca presso a poco le condizioni del corpo degli insegnanti. Presenterò le condizioni di quello dell'università, che io conosco più, quella di Torino.

La legge proposta per le pensioni chiede 40 anni di servizio per conseguire i $\frac{4}{5}$ dello stipendio. Ebbene nell'Università di Torino non ci sono che due soli professori, i quali hanno 40 anni di servizio; essi sono ornamento di quest'Aula e anzi uno di essi è ornamento non solo di questa nostr'Aula ma, direi, d'Europa; se non che da parecchi anni, stante l'età sua, non fa più scuola. Due soli professori adunque nell'Università di Torino hanno raggiunto i 40 anni di servizio, ai quali (se non si tenesse conto della proposta dell'Ufficio Centrale) la legge vuole si giunga affine di ottenere i $\frac{4}{5}$ dello stipendio a titolo di pensione.

Come sa il Senato la legge vigente intorno alle pensioni degli insegnanti universitari delle antiche provincie, assegna 28 anni, onde ottenere la pensione intera. Ebbene! Ho cercato quest'oggi quanti professori della nostra Università potrebbero a questo titolo venire giubilati. Oltre i due, cui ho accennato, non ne ho trovato che 2 o 3. Nell'Università di Torino fra 70 professori circa, non vi sono che 5, tutt'al più, che avrebbero diritto alla pensione di ritiro per aver terminato il corso loro assegnato dalla legge attuale di 28 anni di servizio. Tutti gli altri non hanno ancora raggiunto questo tempo di servizio.

Per altra parte mi sono ricordato dell'osservazione che ieri faceva l'onorevole conte Di Revel, del perchè l'Ufficio Centrale non si fosse occupato piuttosto di altra facoltà oltre quella di medico-chirurgica. Imperciocchè ho consultato anche la matricola dei professori della facoltà legale, facoltà appunto della quale il signor conte Di Revel può forse avere più precisi ragguagli.

Ho trovato, che in questa facoltà uno entrò professore a 38 anni, un altro a 41, uno a 39, uno a 33, uno a 42, uno a 38; di 3 soli professori non ho potuto avere l'indicazione dell'anno della loro nascita e quindi l'età a cui furono assunti all'ufficio d'insegnanti.

Ma credo che questi professori vi sono stati assunti in una età che s'aggira fra i 30 e 35 anni. E ciò fa un fatto strano avvenuto negli ultimi tempi.

In questi tempi la facoltà legale, che è quella più vicina alla vita politica, diede alcuni nomi insigni all'alta Magistratura ed al Consiglio di Stato, ne venne per conseguenza, che tra per questi motivi, e tra per l'aggiunta di cattedre all'insegnamento, alcuni professori dell'età anzidetta furono chiamati all'insegnamento. Ma essenzialmente l'età a cui la massa dei professori attuali della facoltà legale fu assunta all'ufficio d'insegnante, sta fra i 33 anni ed i 41.

Ora, stabilita questa base, facciamoci un'idea delle conseguenze che possono derivare, ove fosse adottata la proposta dell'aggiunta del terzo, come venne fatta dall'Ufficio Centrale.

Ritenga sempre il Senato, che quando anche non si volesse ammettere la media età dei 43 anni, come risulta per la facoltà medico-chirurgica, per lo meno la media non potrebbe essere minore dei 40 anni. Prenderò adunque questa per base.

Ciò posto, dopo 20 o 25 anni di cattedra, il professore avrebbe 60 o 65 anni di età. Allora, tra per il progredire della scienza, tra per il mancamento delle proprie forze, tra per lo stimolo che sempre gli sta in faccia del libero insegnamento, non potrà proseguire nell'insegnamento con quell'energia, con quell'utilità, che nel medesimo tempo richiedono, ed il suo amor proprio e l'interesse della scienza, e l'interesse materiale anche, se così si vuole, del Governo.

Quindi ai 60 ed ai 65 anni di età egli dovrebbe ritirarsi, e tuttavia supposto, come si è detto, che avesse incominciato l'insegnamento a 40 anni avrebbe soltanto 20 ovvero 25 anni di servizio, epperò diritto presso a poco a L. 2000 o L. 2500 di pensione.

Piccola pensione! se noi badiamo ai bisogni crescenti di tutte le cose, al prezzo che aumenta ognora per quanto occorre alla vita umana: se noi badiamo poi soprattutto alla stessa vita d'insegnante, la quale oltre ai bisogni comuni a tutti gli altri uomini, lo assoggettò ad altri bisogni molto superiori, e molto delicati, a quelli che la sua vita studiosa e la sua stessa intelligenza gli imposero.

Ebbene! Dopo essersi egli creato questi bisogni, e fattisene abitudine, e dopo esserseli creati per la natura

stessa dell'ufficio esercitato, ove non si adottasse la proposta dell'Ufficio Centrale egli si troverà allo stato degli altri giubilati a 20 o 25 anni di servizio, cioè a 2000 o a 2500 lire di pensione.

Adottandosi invece la proposta dell'Ufficio Centrale, che cosa si farebbe? Qual peso si imporrebbe all'Erario?

A questi 25 anni di servizio, cui sarebbe egli giunto a 65 anni d'età, s'aggiungerebbero 8 anni: gli si terrebbe conto in tutto di 33 anni di servizio, sicchè egli verrebbe a conseguire, non $\frac{4}{5}$ dell'intero suo stipendio, ma circa $\frac{3}{5}$ di esso.

Ecco la pensione a cui arriverebbe la media degli insegnanti?

E quando dico ciò, accenno una cosa che succede tutti i giorni davanti noi: perocchè il Senato ricorda il fatto, che ho avuto l'onore di indicargli testè, cioè che nell'Università di Torino appena cinque insegnanti hanno raggiunto il termine di 28 anni di cattedra: tutti gli altri sono al di sotto.

In sostanza adunque adottando la proposta dell'Ufficio Centrale dell'aumento del terzo: si aggiungerebbe alla carriera ordinaria dell'insegnante lo spazio di circa 8 anni. Sicchè la carriera, che effettivamente comincia in media, o per lo meno a 40 anni, la si supporrebbe cominciata a 31.

Ora si volga pure il Senato attorno, ed esamini tutte le altre carriere amministrative ed anche giudiziarie, e, salva qualche rara eccezione accennata dall'onorevole Senatore Duchoqué, vedrà che nessuna carriera comincia a 31 anni, tutte le altre, salvo eccezioni rarissime e affatto individuali, cominciano molto innanzi. Anche la stessa carriera giudiziaria, anche tutte le carriere, le quali esigono preventivi speciali tirocinii e studi, sogliono cominciare ai 23 ai 24 anni.

Coll'aumento adunque del terzo proposto dall'Ufficio Centrale non si farebbe, se non dare alla carriera universitaria cominciamento legale ai 31 anni, mentre dai fatti narrati risulta che in effetto essa comincia ai 40 anni ed anche dopo.

Ecco dunque la gran concessione a cui riuscirebbe la proposta dell'Ufficio Centrale. Io credo che questa concessione è così piccola e così poco gravosa alle finanze, che il Senato non vorrà ricusarle il proprio appoggio; tanto più poi, perchè, come ho avuto l'onore d'osservare ieri, ove non si adottasse, si andrebbe ad urtare in uno scoglio che si deve evitare.

Infatti si farebbe al Corpo insegnante una condizione così ristretta, che nè il professore nè il Governo potrebbero consentire alla giubilazione, e quindi il Governo si troverebbe nella necessità, o di tollerare sulla cattedra un insegnante inetto, oppure di pagare l'insegnante inetto per età e nel medesimo tempo pagargli un supplente: la qual cosa tornerebbe non solo a danno della scienza, a danno delle famiglie, a danno dell'interesse generale dello Stato, ma anche a danno diretto delle finanze.

Senatore **Audifredi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Voi sapete, o Signori, che io aveva parlato in senso restrittivo della legge: confesso che una parte delle ragioni esposte dall'onorevole Senatore Ricotti mi ha persuaso che si debba concedere maggior larghezza ai professori, come le poche cose espresse dall'onorevole Senatore Paleocapa che intende più largamente parlare in favore dei macchinisti mi hanno anche persuaso a favore di costoro.

Malgrado ciò confesso che la troppa larghezza sarebbe dannosa: io desidererei che ci restringessimo alle concessioni proposte testè dall'onorevole Commissario Regio, nelle quali havvi un giusto limite alle larghezze.

Difatti, o signori, se consideriamo che da noi si spende il doppio delle rendite annuali, che abbiamo forse 800 milioni di disavanzo, si riconoscerà che è saggio partito l'andar molto a rilento nel concedere larghezze.

Ciò però non vuol dire che non si debba essere giusti verso le persone che hanno diritto a remunerazione per i servizi che essi hanno prestato allo Stato.

Presidente. La parola è al Senatore Torrigiani.

Senatore Torrigiani. Dopo le parole che dagli onorevoli preopinanti furono dette a favore dei professori universitari, e alle quali io faccio eco, credo che il Senato non sarà alieno dall'accogliere la proposta che concerne questi professori, e sono persuaso che troverà modo di conciliare gli interessi dello Stato, con quelli che riguardano una sì eletta classe di persone a benemerite.

Ma se adatterà questa deliberazione, parmi che non si possa senza ingiustizia escludere i professori dei Licei. I licei sono al limite dell'università, e in taluni di essi l'ultimo anno dell'insegnamento equivale al primo dell'insegnamento universitario.

Inoltre i professori e insegnanti liceali sono men retribuiti che gli universitari e hanno molto maggiori fatiche.

Per queste ragioni io proporrei che alla disposizione proposta dall'onorevole Duchoqué si aggiunga anche la classe dei professori liceali, la quale parmi essere meritevole degli stessi riguardi.

Presidente. Invito l'onorevole Senatore Torrigiani a formulare per iscritto la sua proposta e trasmetterla al banco della Presidenza.

Fraintanto darò lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Duchoqué il quale verrebbe a collocarsi in aggiunta al § a della tabella.

Rileggo il § a della tabella (V. sopra.)

L'emendamento del Senatore Duchoqué sarebbe così concepito:

« ... e magistrati di grado non inferiore a consiglieri di Corte d'appello, e di presidente di tribunale di circondario, ognorachè siano stati per primo impiego nominati ad alcuna delle dette cariche dell'insegnamento o della magistratura in età non inferiore a 35 anni, »

La condizione dei 35 anni si applica per conseguenza tanto ai professori che ai magistrati.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Lo stato della discussione fa palese che il Ministero non accetta nessuno degli emendamenti, vale a dire ritorna all'articolo 8, e lo mantiene quale fu proposto.

L'Ufficio Centrale fece aggiunte relativamente alle classi di persone che possono godere di un qualche vantaggio eccezionale, e di più cambiò la quota, dirò, dei vantaggi che nell'articolo del progetto ministeriale eransi proposti.

L'onorevole Duchoqué fa un emendamento il quale, mentre estende ancora ad un'altra classe d'impiegati le condizioni eccezionali della tabella, vi introduce però una modificazione relativa all'età, la quale toglierebbe, secondo me, di mezzo tutte quelle questioni che si sono suscitate ieri ed oggi, in quanto che l'aumento che si accorderebbe, averrebbe allora soltanto che si verificano le circostanze sulle quali si è ragionato fin qui, ma che non sempre si verificano; motivo per cui l'emendamento, a mio credere, tendente a procurare qualche vantaggio a favore degli insegnanti e ad altre persone, giungerebbe più direttamente allo scopo che si prefiggono i proponenti dei diversi emendamenti qualora fosse mandato all'Ufficio centrale.

Non so se l'Ufficio centrale voglia su due piedi deliberare intorno alle conseguenze dell'emendamento del senatore Duchoqué, per ammetterlo, per respingerlo, o per modificarlo; ma qualora non credesse di poter immediatamente prendere una deliberazione, io credo che potrebbe sommanente giovare alla discussione non solo, ma particolarmente alla risoluzione delle diverse questioni che si sono proposte, il mandare all'Ufficio centrale ogni cosa, e pregare il proponente dell'emendamento, e ben inteso il Commissario Regio, d'aggiungersi all'Ufficio medesimo, affine di vedere se per avventura potesse concordarsi una redazione di uno o più articoli della tabella, la quale corrispondesse allo scopo che mi pare più logico, che è in massima accennato dall'emendamento Duchoqué.

Se ciò riesce, la discussione sarà compiuta, o poco meno che compiuta, ed il Senato con maggior chiarezza potrà domani verificare qual'è lo stato delle cose, qual'è il valore delle disposizioni che avesse da votare. Ove poi qualche dissenso tuttavia nascesse, si farà una relazione mercè la quale sarà ben chiarito dove il dissenso ancora esiste, fra il Ministero, l'Ufficio centrale, od il proponente dell'emendamento, o fra taluni di essi.

Mi pare che in materia di tanta gravità per la quale, ripeto, per consenso pure della generalità dei senatori, si vuole fare qualche cosa a vantaggio degli insegnanti, e di altre classi d'impiegati, sia più prudente il procedere in questo modo; tanto più che abbiamo precedenti

in questa medesima discussione che gli articoli i quali furono rimandati all'Ufficio centrale con un nuovo lavoro uscirono quali il Senato li desiderava e furono approvati. Io mi lusingo che questo mezzo sia per riescire anche questa volta, e proporrei per conseguenza che si rimandasse ogni cosa all'Ufficio centrale.

Presidente. Prima di mettere ai voti il rinvio proposto dal signor Senatore Arnulfo, conviene che io legga l'emendamento proposto dal signor Senatore Torrigiani il quale consisterebbe nell'aggiungere alla proposta Duchoqué le parole *professori liceali*.

Interrogo il Senato per vedere se appoggia l'emendamento.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Ora viene la proposta di rinvio e su questa do la parola al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, *relatore.* L'Ufficio Centrale esaminati i due emendamenti proposti, cioè l'emendamento del signor Senatore Duchoqué, e l'emendamento del signor Senatore Torrigiani, è unanime nel dichiarare che non può accettare né l'uno né l'altro, e che insiste nelle sue osservazioni e mantiene l'art. 8 tale quale lo ha formulato.

Senatore Matteucci. Al punto in cui trovasi la discussione, e stante massime le ragioni dette da una parte e dall'altra io credo che non ci sia più altro da aggiungere; onde il meglio che possa fare il Senato è di adottare il partito proposto dall'Ufficio Centrale, di mettere, cioè, ai voti la tabella a, che riguarda specialmente ai professori.

Le ragioni addotte consistono specialmente nelle eccezioni che si verificano in tutte le leggi sulle pensioni del Regno d'Italia, perciò mi pare che bastino a persuadere il Senato a dover realmente avere un riguardo al corpo degli insegnanti.

Senatore Audiffredi. Se l'Ufficio Centrale e il Commissario regio fossero d'accordo, si potrebbero rimandare gli emendamenti all'Ufficio Centrale per coordinarli. Ma ora prima di tutto mi pare che si debba votare la redazione o del Commissario regio o dell'Ufficio Centrale, epperò credo non si debba adottare la proposta di rinvio all'Ufficio fintanto che non siamo di accordo sul principio e sulla base.

Presidente. Essendovi una proposta di rinvio debbe essere messa ai voti.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Siccome l'Ufficio Centrale respinge la proposta che feci, io la ritiro.

Nel proporre credetti di fare cosa utile alla discussione, ma quando l'Ufficio non l'accetta, io ripeto, la ritiro.

Presidente. Ora se non si domanda altrimenti la parola sulla tabella a, sarà il caso prima di tutto di mettere ai voti gli emendamenti proposti sulla tabella medesima.

Senatore Castelli Ed. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Castelli.

Senatore Castelli Ed. Se si tratta di mettere ai voti gli emendamenti proposti, fra i quali parmi che primeggi quello presentato dal Senatore Duchoqué, siccome io mi propongo di presentarne uno in un senso più largo, per conseguenza domando se io debba proporlo adesso, ovvero se dovrò aspettare dopo che sia votata la tabella a, quale è proposta dall'Ufficio Centrale. Non so quale ordine si voglia seguire; se si vuole ch'io proponga l'emendamento prima, prego il signor presidente di darmi la parola per dire le ragioni per le quali credo che si deve ammettere un emendamento più largo di quello proposto dal Senatore Duchoqué.

Presidente. Il regolamento dice che prima della questione principale si mettono ai voti gli emendamenti ed i sotto emendamenti prima degli emendamenti. Ci sono emendamenti proposti su questa tabella e a termini del regolamento io debbo metterli ai voti.

Se adesso il signor senatore Castelli intende di presentare un altro emendamento lo prego di formularlo e di mandarlo al banco della presidenza.

Senatore Castelli E. Io propongo di riformare lo art. 8 in questo senso:

Art. 8.

« Il tempo del servizio prestato in uno degli impieghi indicati nelle tabelle a, b, c, d unite alla presente legge, sarà aumentato del terzo per quelli iscritti nella tabella a, del quarto per quelli iscritti nella tabella b, del quinto per quelli iscritti nella tabella c, e dell'ottavo per quelli iscritti nella tabella d. »

Tabelle a b c come nel progetto dell'Ufficio centrale. Aggiungere la tabella d, la quale sarebbe concepita in questi termini:

« d) Funzionari degli ordini giudiziario e amministrativo per la cui ammissione all'impiego è richiesta per legge la qualità di laureato. »

Questo è l'emendamento ch'io propongo e se troverò appoggio dal Senato io mi farò a svilupparlo.

Presidente. La proposta del senatore Castelli consisterebbe in ciò, cioè alle tabelle a, b, c, che egli lascierebbe stare come sono nel progetto, venisse aggiunta la tabella d. « Funzionari degli ordini giudiziario e amministrativo per la cui ammissione all'impiego è richiesta per legge la qualità di laureato. »

Crede veramente il senatore Castelli che quest'aggiunta si debba fare dopo la designazione o la enumerazione delle altre tabelle?

Senatore Castelli E. Io credo di sì, e se il Senato appoggia la mia aggiunta, io dopo la svilupperò.

Presidente. Domandavo unicamente al senatore Castelli se intendeva di insistere sul collocamento di questa sua aggiunta dopo la tabella c, perchè parmi che avrebbe un'affinità cogli impieghi specificati nella tabella a.

Senatore **Castelli**. Mi spiegherò meglio. Io ho della mia aggiunta dovuto farne oggetto d'una tabella a parte, perchè, quanto a questi impiegati, io faccio loro un favore assai minore di quanto è proposto per i professori, macchinisti ed altri, per quali è proposto il 3, il 4, il 5, mentre per l'ordine di funzionari che io colloco nella tabella *d*, propongo semplicemente l'ottavo.

È per questo motivo che ho dovuto fare una tabella speciale.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore **Castelli** (*Vedi sopra.*)

Interrogo il Senato se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorge.

(Appoggiato.)

La parola spetta ora al Senatore **Spinola**.

Senatore **Spinola**. Ho chiesta la parola, giacchè mi pare che prima di mettere ai voti questa tabella, sarebbe conveniente intenderci sulle disposizioni dell'articolo 8, quale venne formulato dal Ministero, e dell'articolo 8, quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

L'Ufficio modificando quest'articolo ha detto che invece del quinto egli credeva di accordare il terzo (per quelli inscritti nella tabella *a*, il quarto per quelli della tabella *b*, e il quinto per quelli della tabella *c*; ma, se non ho mal inteso, mi sembra che il Regio Commissario non abbia aderito a questa maggior larghezza, che l'Ufficio Centrale avrebbe voluto accordare a coloro che sono designati in queste tabelle.

Ora a me pare che prima di tutto sarebbe utile il vedere quali dei due sistemi sarebbe intenzione del Senato di seguitare, dappoichè alcuni, ed io per mio conto, per esempio, potrei essere disposto a votare piuttosto in un senso che nell'altro, secondo il principio che venisse adottato per la tabella *a*; per quella *b*, per quella *c*, vale a dire se si trattasse veramente di accordare solamente un favore del quinto, o se si volesse stabilire questa scala graduale del terzo, del quarto, del quinto.

Io ho creduto bene di sottoporre queste mie osservazioni al Senato, giacchè parmi che la questione dipenda tutta dal modo con cui sarà stabilito il principio.

Presidente. Converrà che si segua nella votazione l'ordine stabilito dal regolamento.

Il regolamento all'art. 38 stabilisce che si mettano a partito gli emendamenti secondo l'ordine in cui vennero proposti o secondo che dal Presidente, assente il Senato, si riconosce migliore per la chiarezza della discussione.

I sotto emendamenti sono messi ai voti prima degli emendamenti; gli emendamenti dei Senatori prima di quelli della Commissione o dell'Ufficio Centrale.

Qui probabilmente converrà seguire l'ordine della priorità, poichè vi sono emendamenti e sotto emendamenti che si escludono gli uni cogli altri.

Quanto ai primi due, quello del signor Senatore **Duhoqué** e del signor Senatore **Torrigiani** si potranno

mettere ai voti, prima quello del Senatore **Duhoqué**, poi quello del Senatore **Torrigiani**.

C'è poi quello del Senatore **Castelli** il quale è più generico, più largo.

Senatore **Castelli**. Domando la parola per sviluppare.

Presidente. Mi permetta un momento....

Senatore **Ricotti**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Permetta, prima dobbiamo sentire lo sviluppo dell'emendamento del Senatore **Castelli**.

Senatore **Ricotti**. Ma io domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Lo sviluppo della proposta del Senatore **Castelli**, credo che servirà anche per l'ordine della discussione; prego il signor Senatore **Castelli** di svolgere la sua proposta.

Senatore **Ricotti**. La mia mozione non servirà più dopo.

Presidente. Ma mi scusi signor Senatore; quando si tratta di ben afferrare il senso e la portata di un emendamento, conviene che chi l'ha proposto lo sviluppi.

La parola è al Senatore **Castelli**, dopo l'avrà il Senatore **Ricotti**.

Senatore **Castelli**. Il primo articolo del progetto di legge che discutiamo, dichiara che l'impiegato, il quale ha compiuti 40 anni di servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione che, con successive disposizioni, è, nella sua maggiore o minore misura, regolata dalla durata del servizio prestato.

In quella disposizione generale non è fatta parola dell'età dell'impiegato, ma siccome nell'articolo 7 è detto che, per gli effetti della legge sulle pensioni, non è computato il servizio prestato prima del ventesimo anno di età, così è chiaro che, combinando queste due disposizioni, si fa manifesto il concetto della legge di ammettere di pien diritto a riposo l'impiegato che giunto all'età di anni 60, ne abbia trascorsi 40 in servizio dello Stato.

Questo principio fondamentale della legge era sembrato soverchiamente largo all'onorevole Senatore **Corsi**, il quale fu perciò indotto a proporre al Senato di emendare l'articolo primo, stabilendo che alla condizione dei 40 anni di servizio dovesse aggiungersi quella di 65 anni di età: ma quella proposta veniva a grande maggioranza di voti respinta, ed era così viemmeglio riconosciuto e sanzionato non potersi di regola generale richiedere dall'impiegato la prestazione dell'opera sua oltre l'età di anni 60.

Posta questa principalissima base, non isfuggì agli autori del progetto, come fosse mestieri, per essere giusti e conseguenti a se medesimi, di provvedere in modo che la sua applicazione non si riducesse ad un privilegio per qualche categoria soltanto d'impiegati, ma li favorisse tutti ugualmente: epperò, ben conoscendo che in parecchie specialità di impiegati, il principio della

carriera all'età di soli anni 20, e per conseguenza il compimento di 40 anni di servizio all'età di soli anni 60, non si potrebbe mai verificare, avvisarono opportunamente, onde parificare la condizione di tutti indistintamente gli impiegati, di stabilire, per via di alcune determinate eccezioni, che rispetto ai professori nelle Università del Regno, nelle scuole di applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori il servizio prestato si aumenterà del terzo; per i macchinisti, scaldatori, guarda-tenders delle strade ferrate si aumenterà del quarto; e per gli agenti diplomatici, agenti, giudici ed interpreti consolari di prima categoria nel Levante o fuori d'Europa si aumenterà del quinto.

La giustizia di queste disposizioni eccezionali è per sé manifesta perocchè, se per un verso è certissimo, che, in moltissime categorie d'impieghi, e più propriamente in quelli che, meglio che di concetto, possono appellarsi di ordine, l'iniziamento della carriera può anche precedere l'età di anni 20, per la ovvia ragione che onde esservi ammessi non è mestieri di lunghi e difficili studi, nè di un preventivo tirocinio, è certo del pari che a nessuno di quelli menzionati nelle preindicate eccezioni, può con effetto aspirarsi prima dell'età di anni 25 ed anche 30: a tale che è di tutta evidenza, che se queste eccezioni alla regola generale non si fossero fatte, ne avverrebbe ciò, con ingiustizia troppo manifesta, l'impiegato che ha prestato servizi al certo pregiati, ma non tali da avergli all'età di 60 anni logorato la mente ed il corpo, sarebbe assai meglio rimunerato di quanto potrebbe esserlo il funzionario che, indipendentemente da un lungo e difficile corso di studi dispendiosi, ha ben altrimenti dovuto stancare l'intelletto ed infralire la persona sotto il peso di molto più penosi ed importanti lavori mentali.

Saggiamente adunque, giova ripeterlo, furono introdotte nella legge che discutiamo le surriferite eccezionali disposizioni.

Ma gli autori di esse che per tale guisa ebbero in pensiero di mostrarsi legislatori imparziali, lo furono poi veramente rispetto a tutte indistintamente le categorie degli impiegati? O non piuttosto vennero meno, in danno di parecchie classi dei più importanti funzionari allo scopo che si erano proposti? La risposta affermativa è di facilissima dimostrazione.

Ho già accennato che il principalissimo concetto dal quale emerge il diritto incondizionato al conseguimento della maggiore pensione ordinaria, sta nella prestazione del servizio per anni 40 colla possibilità di cominciarlo all'età di 20 anni, e nella presunzione della legge che l'impiegato, giunto all'età di anni 60, non possa più senza soverchio sacrificio della sua persona, e con apprezzabile vantaggio dello Stato, durare in servizio.

Or questa presunzione che la legge ritiene applicabile alla generalità degli impiegati si applica per pozzività di ragioni ai funzionari dell'ordine giudiziario, sia che appartengano al corpo giudicante, sia che costituiscono il pubblico Ministero: giustizia vuole pertanto

che ad essi sia fatta dalla legge una posizione, se non più vantaggiosa, pari almeno a quella della generalità degli impiegati dello Stato; il che giammai potrebbe, rispetto ad essi avverarsi, se l'art. 8 della legge in esame non venisse emendato.

È di vero, a termini della legge del 13 novembre 1859 sull'ordinamento della magistratura, onde essere ammesso a funzioni giudiziarie, colle quali non sono da confondersi gli impieghi nelle segreterie giudiziarie, è richiesto un preventivo tirocinio in qualità di uditor: ma per conseguire siffatta qualità, colla quale s'inizia l'ordinario servizio utile dell'impiegato giudiziario, vuolsi avere conseguita la laurea in leggi in una Università italiana, avere iodi atteso alla pratica forense per due anni presso un avvocato patrocinante o nell'ufficio di un avvocato de'poveri, ed avere subito con approvazione un apposito esame.

Ora essendo noto che, nella generalità dei casi, la laurea in leggi non si può ottenere prima dell'età di 22 o 23 anni, è perciò stesso palese che dovendo il giovine laureato attendere ancora per due anni alla pratica forense, dovrà riputarsi tra i maggiormente favoriti dalla sorte se, giunto all'età di 25 anni, potrà conseguire la qualità di uditor, cominciando così allora soltanto a prestare gratuitamente un servizio, che gli sarà poi, al termine della sua carriera, tenuto a calcolo per regolare su di esso la dovutagli pensione.

Posto ciò, non è egli ben palese che questo funzionario non potrà contare 40 anni di servizio prima di avere raggiunta la troppo grave età di 65 anni, e che in conseguenza, contrariamente a ciò che è stabilito per una infinità di meno importanti e faticosi impieghi, i soli funzionari giudiziari saranno colpiti dall'emendamento Corsi che pure fu dal Senato a tanta maggioranza respinto? E non sarebbe egli assurdo e ridevole il vedere, come tuttodì avverrebbe, che tra un Magistrato e il suo segretario giunti entrambi all'età di anni 60, questi ancora robustissimo chiedesse con effetto il massimo della pensione ordinaria, mentre l'altro per ottenerla in una più ristretta misura, dovesse, giusta il prescritto del paragrafo B dell'articolo 1 della legge dimostrare di essere divenuto per infermità inabile a continuare un servizio che se anche non gli avesse cagionata una manifesta infermità, lo avrà certamente spessato di mente e di corpo, ben altrimenti di quello che possa accadere all'impiegato di segreteria?

Questa sconsigliata prospettiva non solamente implicherebbe una troppo patente ingiustizia, ma in fin dei conti non potrebbe non riuscire a pregiudizio dello Stato, il quale vanamente spererebbe di veder concorrere i più eletti ingegni alle funzioni giudiziarie; troppo essendo evidente che se la modestia degli stipendi coi quali sono retribuiti gli impieghi, non è compensata dalla prospettiva di una discreta pensione di riposo ad un'età non troppo grave, la gioventù studiosa darà sempre la preferenza alla ben più proficua, egualmente ono-

rifica, ed assai meno vincolata e faticosa carriera del pubblico arringo.

Nè le cose fin qui dette si applicano al solo ordine giudiziario: altrettanto, o con ben poca differenza può affermarsi e dimostrarsi degli uffici amministrativi pei quali è per legge imprescindibile, in coloro che vi aspirano, la qualità di laureato.

Senza quindi stancare con ulteriori ragionamenti la pazienza del Senato, io concluderò pregandolo che per sentimento di giustizia, che non gli permetterebbe di disdire in parte molto importante la stessa sua deliberazione relativa all'emendamento dell'onorevole senatore Corsi e nell'interesse stesso di assicurare allo Stato ottimi aspiranti alle carriere della magistratura e delle superiori amministrazioni, voglia adottare il propositogli emendamento che ridurrebbe per questo interessanti categorie di pubblici funzionari ad anni 35 il servizio che la legge stessa riduce per alcuni impiegati a soli anni trenta, per altri a trentadue, e per altri ancora ad anni trentatre e mezzo.

Presidente. La parola è al senatore Ricotti.

Senatore **Ricotti.** Io aveva domandato di parlare per una mozione d'ordine, che a mio avviso deve prendere il passo su qualunque altra.

Presidente. Ho l'onore di ripeterle che lo svolgimento di un emendamento quando è appoggiato precede a tutto. Ora ha la parola.

Senatore **Ricotti.** Io proponevo soltanto che la mozione dell'onorevole Castelli, la quale ha per iscopo non di emendare la tabella, ma di aggiungere una questione alle tre a, b, c, venisse svolta dopo queste; così, come erasi già stabilito, che prima si trattasse della lettera a, poi della b e della c; quindi come l'onorevole signor presidente aveva impedito di parlare al signor senatore Paleocapa intorno ai macchinisti, cioè intorno al paragrafo c, così io trovava naturale, anche nell'interesse stesso della mozione del signor senatore Castelli, che si differisse lo svolgimento della sua mozione dopo esauriti gli altri paragrafi.

Presidente. Ho l'onore di osservare all'onorevole Ricotti che nell'emendamento del signor Senatore Castelli si parla di impiegati dell'ordine giudiziario; e il signor Senatore Ricotti converrà meco che ciò tocca anche allo spirito dell'emendamento del signor Duchoqué.

Si fu per queste ragioni che io credetti di dover mantenere la regola già ammessa, che lo svolgimento di una proposta debba precedere qualunque mozione d'ordine.

Ora, se non si domanda altrimenti la parola, verrò stabilendo l'ordine della votazione. La materia è un po' intricata, e perciò prego il Senato di volermi usare la sua benigna attenzione.

Ci sono tre emendamenti: l'uno del Senatore Duchoqué; l'altro del Senatore Torrigiani che non è che l'aggiunta di una categoria di impiegati, e quello del Senatore Castelli che comprende gli impiegati giudiziarii e gli impiegati amministrativi.

Forse il Senatore Castelli avvertirà se non sarebbe più utile, quando si dia passo al suo emendamento, di spiegare che questi funzionari dell'ordine giudiziario non facciano confusione con quelli che sono compresi nell'emendamento Duchoqué.

Senatore **Castelli.** Io nel mio emendamento ho fatto una proposta più larga che quella del signor Duchoqué. Egli vuol favorire esclusivamente quei magistrati che abbiano intrapresa la loro carriera dopo i 35 anni, e partiva da questo ragionamento; che vi sono laureati che, dopo alcuni anni di servizio nel foro, attendono ad entrare nella magistratura, e vi entrano con gradi elevati, che esso limita ai Consiglieri in una Corte di Appello o Presidenti nei Tribunali. Egli diceva: per questi non possono contare gli anni di servizio che di regola sono prescritti dalla legge. Ora interessa alla stessa amministrazione della giustizia che patrocinanti distinti aspirino ad entrare nella magistratura, ma questi non vi aspirano che ad età avanzata; dunque non li inviterete a ciò fare se non gli farete questo favore.

• Credo che questo ragionamento sta fino ad un certo punto, ma faccio osservare in primo luogo che questi patrocinanti che aspirano in un'età avanzata ad entrare nella magistratura, vi aspirano dopo che coll'esercizio dell'avvocatura hanno potuto formarsi un assai discreto patrimonio, mentre che il giovane che entra all'età di 25 anni o 26, percorre tutta la sua carriera con un tenue stipendio che non gli permette di far risparmi.

Ora se vi è ragione per favorire in qualche modo i patrocinanti per il solo motivo che aumentasi così il numero degli uomini distinti nella magistratura, sicuramente vi è ragione per non pregiudicare quelli che intraprendono di botto la carriera della magistratura, ma che non possono intraprenderla a 20 anni come la legge suppone di regola che si intraprenda la carriera degli impieghi. Nella magistratura, come credo aver dimostrato, prima di 25 anni, è impossibile, generalmente parlando, di entrare in carriera: qualche eccezione vi è, ma la legge parla di regole e non parla di eccezioni.

Dunque io dico che le ragioni che possono far valere a favore di quelli che entrano, per unica loro convenienza, più tardi in magistratura, ed occuparono subito un posto elevato con uno stipendio rilevante, quelle stesse ragioni militano per quelli, che vi entrano in età più giovane, ma non mai prima dei 25 anni.

Senatore **Duchoqué.** Sento il bisogno di dire poche parole in sostegno del mio emendamento, dacché brevemente vi rispondeva opponendosi l'onorevole Commissario Regio, indirettamente veniva quello modificato coll'emendamento ampliativo dell'onorevole Torrigiani, ed in parte per ampliazione, in parte per restrizione pur tendeva a modificarlo con altro suo emendamento l'onorevole Castelli.

Comincerò col rispondere al silenzio dell'Ufficio Centrale, il quale ha dichiarato di non accettare il mio emendamento senza darne alcuna ragione.

Sono da questo silenzio autorizzato a ritenere che l'Ufficio Centrale rigetta il mio emendamento per le ragioni medesime per le quali ha creduto di dover sostenere la sua proposta, vale a dire perchè i professori sono tra i pubblici funzionari quelli, ed io dovrei aggiungere pel suo silenzio, tutti ed i soli che entrano tardi in carriera.

Questo argomento a senso mio in parte pecca per eccesso, in parte pecca per difetto. Pecca per eccesso, perchè molti professori entrano presto in carriera, e per questo io me ne appello alla esperienza di tutti voi.

Pecca per difetto, perchè anche in altre carriere di specialità professionali, epperò degne di particolari considerazioni, alcuni entrano in carriera tardi quanto i professori.

Per me sta che l'Ufficio Centrale ha proposto l'aumento del terzo sul servizio in favore dei professori, in quanto i professori entrano tardi in carriera; ma quando sia vero, il che mi pare innegabile, che alcuni professori entrano presto, altri professori entrano tardi, io non veggio perchè, essendo modo di fare giustizia agli uni ed agli altri, non debba accettarsi.

Molte volte la condizione della materia regolata da una legge impedisce quella perfetta giustizia raccomandata dalla ragione delle cose, ma quando la possibilità vi è, non veggio perchè vi si debba rinunciare per amore di una eguaglianza che in cose ineguali diviene ingiustizia.

Io non nego ai professori il beneficio che reclamano; anzi lo accordo loro interamente; ma lo accordo nella misura che essi lo reclamano, e non più oltre.

I professori entrano tardi in servizio, e per professori della facoltà di Torino ben lo provava con cifre l'onorevole Ricotti; ebbene io col mio emendamento faccio loro larga ragione quanta appunto ne proponeva l'Ufficio Centrale.

Siccome poi oltre ai professori vi sono altri benemeriti funzionari che possono entrare tardi, io domando perchè, potendo rendere loro la stessa giustizia, dobbiamo negarla?

L'onorevole Commissario Regio obbiettavami due cose, danno della finanza e confronto odioso, nel fare ai magistrati un favore che si nega agli altri impiegati dello Stato. Danno della finanza? In verità io non credo quando si osservino i due limiti che io poneva per condizione al proposto beneficio, cioè ingresso nel servizio, 1° in età non minore a 35 anni, 2° in grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e di presidente di tribunale di circondario.

È impossibile entro il limite di queste due condizioni scorgere un danno apprezzabile di finanza; mentre in contrario abbiamo lo sperato vantaggio di qualche ottima scelta nelle più alte sfere di importantissimi servizi.

Quanto al confronto meno favorevole per altri impiegati che pur vengono più tardi di 20 anni, ma non dopo i 34, rispondo che non è facendo una legge generale

che noi possiamo tener conto dei confronti che verrebbero da piccole differenze. Una legge come questa dee far ragione delle grandi disparità e basta, ed in questo io mi trovo a rispondere all'onorevole Senatore Castelli.

Egli trova che bisogna essere più larghi nell'estensione delle classi a cui deve accordarsi il beneficio da me proposto, che egli attenuerebbe d'altra parte nella misura.

Vi sono degli impiegati che entrano in servizio necessariamente alquanto più tardi di 20 anni. Ma io non ammetto, come diceva, che la legge debba tener conto di piccole differenze tanto più poi che queste, a senso mio, trovano un compenso altrimenti nei maggiori stipendi che subito prendono, e nella più vantaggiosa carriera di coloro che dopo aver preso i gradi di necessaria abilitazione entrano nei servizi giudiziari.

Quando io veggio che si può entrare nell'amministrazione a 20 anni, che nel giudiziario non vi si può entrare che a circa 25 anni, io non posso in una legge generale tener conto di queste differenze le quali sono abbastanza pareggiate in qualche modo da altri compensi. E molto meno ammetterci, come mi è sembrato ammettere il Senatore Castelli, che quel tal beneficio, di cui stiam discutendo, possa estendersi a coloro che dopo aver preso certi gradi di abilitazione entrano in impieghi amministrativi per quali possono quei gradi richiedersi: perchè vedrei pericolo grande che bastasse aver preso nella prima età un titolo di abilitazione senza mai averlo convertito in esercizio professionale, senza mai averlo speso o fatto utilmente valere, per venir poi ad espiare tardi pentimenti con indulgenti iscrizioni nei ruoli delle amministrazioni, e colla promessa di favori eccezionali sul capitolo delle pensioni. Il qual pericolo non è certo in coloro, che abbiano convertito il loro titolo in un esercizio professionale, dal quale solo è concepibile che escano per venire elevati agli alti seggi della magistratura compresi nel mio emendamento.

Nella carriera amministrativa possono essere singolari eccezioni di chi vi entri tardi dopo avere applicato tutta la vita agli studi, ma queste sono rarità alle quali la legge non dee provvedere, anco perchè provvedendovi non potrebbe circondare le sue disposizioni di cautele sufficienti a salvare da troppo facili abusi.

Chi entri tardi nelle amministrazioni o perchè gli venne più tardi il senno dell'applicazione, o perchè innanzi attese con poco frutto alla direzione delle cose sue, o perchè all'attrattive di speculazioni industriali non rispose felice successo, questi ed altri simili non meritano un favore speciale che si può avere ai professori, ed agli avvocati ai quali lo studio solitario o d'esercizio preparò meglio la via per l'alto insegnamento e per la magistratura superiore.

Presidente. Mi si fa osservare che non siamo più in numero, nè si potrebbe procedere alla votazione e neppure forse nella discussione stessa in cosa di tanto momento...

Senatore Duchoqué. Un'ultima parola vorrei dirgerò all'onorevole Senatore Torrigiani; e questa è di pregarlo a non insistere nel suo emendamento il quale non potrebbe far altro che compromettere una causa giusta. I professori dei Licei sono certamente professori pur essi benemeriti della società, ma ai posti di professore di Liceo si arriva più spesso nell'età molto giovane e quindi mancherebbe per essi la ragione del beneficio che s'invoca. Né per quelli che vi entrano troppo tardi, potrebbe dirsi che ciò è avvenuto per una lunga preparazione di studio che si voglia per salire a quei primi gradi del pubblico insegnamento.

Senatore Torrigiani. Io ho inteso sostenere la causa dei professori di Licei perchè mi è sembrata giusta,

mi associo d'altronde a quanto ha detto l'onorevole Senatore Duchoqué, in quanto all'età, giacchè io non intenderei applicare questo favore ai professori dei Licei, se non in quanto fossero entrati in carriera dopo i 35 anni.

Senatore Castelli Edoardo. Domando che mi sia conservata la parola per la seduta di domani.

Presidente. La parola sarà mantenuta al Senatore Castelli.

Il Senato è convocato per domani alle 2 pomeridiane in pubblica adunanza per la continuazione della presente discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CLXXXIX.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SGLOBIE.

Sommario. Omaggi — Sequito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Lettura della petizione del corpo degli insegnanti nei licei — Osservazioni del senatore Jacquemoud (relatore) a confutazione degli emendamenti proposti all'art. 8 — Parole del senatore Edoardo Castelli in risposta ai senatori Duchoqué e Jacquemoud — Dichiarazione del R. Commissario in ordine all'emendamento Duchoqué — Ritiro della seconda parte dell'emendamento Duchoqué — Discorso del senatore Dabormida contro i proposti emendamenti — Risposta del senatore Duchoqué — Incidente sull'ordine della discussione, sul quale parlano i senatori Audiffredi, Roncalli e Torrigiani — Revisione della prima parte della modificazione fatta dallo Ufficio Centrale all'art. 8 — Emendamento alla tabella B del senatore Paleocapa — Sotto-emendamento al medesimo del Senatore Audiffredi non appoggiato — Approvazione dell'emendamento del senatore Paleocapa — Emendamento del senatore Matteucci alla tabella C — Osservazioni al riguardo del senatore Jacquemoud — Nuovo incidente sull'ordine della discussione, sul quale parlano i senatori Alfieri, Jacquemoud, Cadorna, Matteucci e Scialoja — Nuova redazione dell'art. 8 proposta dal R. Commissario comprensiva degli emendamenti Matteucci e Duchoqué — Incidente sul modo della votazione — Parlano i senatori Torrigiani, Roncalli, Arnulfo, Alfieri e Di Pollone — Approvazione della prima parte della nuova redazione dell'articolo 8 colla tabella A — Revisione dell'aggiunta Torrigiani — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Commissario Regio, e più tardi intervengono pure i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e degli Affari Esteri.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Si dà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore Segretario Cibrario legge le lettere dei Senatori De Monte e De Saugel, i quali per motivi di salute chiedono un congedo, che loro è dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Municipio di Bosa di una quantità di esemplari di uno scritto del signor Gavino Nino intitolato: *Del capoluogo del nuovo circondario nel territorio della soppressa provincia di Cuglieri*;

L'avvocato Francesco De Vincenti di alcune copie di un suo opuscolo col titolo: *Provvedimenti d'urgenza nella bisogna della unificazione italiana*.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale. Senatore Jacquemoud, Relatore. Prima di prendere la parola sulla presente discussione, essendo stata mandata all'Ufficio Centrale una petizione relativa all'articolo che si discute, è debito dell'Ufficio medesimo di darne lettura.

Prego il signor Senatore Gamba di voler compire questo incarico.

Presidente. Scusi: quali sono i petenti?

Senatore Jacquemoud, Relatore. È una petizione presentata dai membri del Corpo insegnante, cioè dai professori del liceo d'Alessandria, e siccome questa questione verrà all'occasione dell'emendamento dell'onorevole Senatore Torrigiani, è necessario che si dia lettura di essa.

Presidente È perfettamente legale?

(Il Relatore fa cenno affermativo.)

Senatore Gamba (legge:)

« Onorevolissimi Signori.

« La legge che ha regolato finora il diritto degli insegnanti nelle scuole secondarie dello Stato al conseguimento della pensione di riposo fissava a trentadue anni il massimo servizio per ottenere l'intera pensione; questa era uguagliata allo stipendio di cui godevano negli ultimi due anni della loro carriera; e di più stabiliva il diritto ad una pensione proporzionale al servizio prestato quando dopo dieci anni di carriera avessero dovuto abbandonarla per motivi indipendenti dalla loro volontà e scervi da colpa.

« Tali disposizioni sono conformi ai dettati della più rigorosa giustizia, tanto attesa la natura dell'ufficio agli insegnanti delle scuole secondarie affidato, che da un lato esige vigoria e freschezza di mente e di corpo, dall'altro logora in pochi anni le più robuste complessioni, quanto della tenuità dello stipendio a loro assegnato, che eziandio ad un Governo assoluto (di cui non sono principal cura l'istruzione e la coltura) fece parere cosa troppo crudele il torne una parte ad impiegati che nella loro carriera sono così male retribuiti.

« Ma ben diverse sono le disposizioni relative alla pensione di riposo per gl'insegnanti delle scuole secondarie che tende a stabilire lo schema di legge che deve regolare le pensioni degl'impiegati civili, e che appunto dal Senato del Regno si sta discutendo. Quella proposta di legge confondendo gl'insegnanti con tutti gli altri impiegati civili vuole che il massimo del servizio per il diritto alla pensione sia di anni quaranta, riduce la pensione ai quattro quinti dello stipendio, e non riconosce diritto a pensione per avanzata età prima dei venticinque anni di servizio. Dei diritti fin qui acquistati in forza delle vigenti leggi non tiene conto di sorta. La Commissione del Senato incaricata di riferire su tale proposta di legge ne modificò le disposizioni per rispetto ai professori universitari, ma non tenne conto degli insegnanti delle scuole secondarie, mentre per questi esistono ragioni ben più valide che vietano di confonderli cogli altri impiegati civili.

« La norma che servir deve di base a fissare il servizio richiesto pel conseguimento della pensione è determinata dalla moralità degl'impiegati e dalla natura dell'ufficio che a questi è commesso. Ma se il Senato vorrà tener conto delle tavole statistiche dovrà convincersi che la vita di un insegnante delle scuole secondarie non supera la media di 13 anni e che nemmeno il tre per cento fra di essi perviene a conseguire l'intera pensione. E ciò quando questa si ottiene a 32 anni di servizio. Ove tale servizio si protragga a 40 anni e si voglia evitare una sanguinosa ironia è meglio che la legge dichiari non accordarsi pensione agli insegnanti delle scuole secondarie. L'ufficio poi che di

questi è proprio non permette che uomini affranti dalle fatiche e logori da malanni di cui solo ha idea chi percorre la durissima carriera dell'insegnamento, occupino le cattedre con danno troppo grave di quella istruzione che non ponno più dare a dovere.

« Nè più giusta è la disposizione che riduce di un quinto dello stipendio la pensione di riposo. Perchè gl'insegnanti delle scuole secondarie sieno per tal modo equiparati agli altri impiegati civili, dovrebbe esistere parità negli stipendi.

« Ma la legge Casati pubblicata quando così notevolmente lo stipendio miglioravasi di tutti gli altri impiegati civili, non mutava quello degli insegnanti delle scuole secondarie, di cui il massimo era fissato a L. 2200 ed il minimo a L. 1160; cosicchè quando essi sono tanto felici da raggiungere l'apice della loro carriera, godono dello stipendio di un applicato di un dicastero qualunque. È vero che la legge Casati fissò l'aumento di un decimo dello stipendio per ciascun biennio di insegnamento. Ma tale disposizione quanta differenza lascia sussistere fra gli insegnanti e gli altri impiegati!

« Ma questi han pure una carriera a percorrere, che frutta a loro notevoli aumenti di stipendio, mentre gli insegnanti non hanno carriera alcuna. Nessuna disposizione di legge dà diritto al reggente di conseguire lo stipendio di professore titolare; al professore titolare in un istituto inferiore, di essere promosso ad un'istituto superiore; al professore dopo qualunque numero di anni di servizio ad essere nominato direttore o preside di un istituto, ispettore o provveditore agli studi in una provincia.

« Questa trista condizione degli insegnanti è causa che fin d'ora non solo i migliori ingegni, ma generalmente i giovani studiosi rifuggono da una carriera così laboriosa e micidiale, e così male retribuita. Che sarà se Parlamento e Governo si accordano nel peggiorarla, togliendo quell'unico beneficio, mediocre sempre, di cui godevano colla legge eccezionale, che regola presentemente la loro pensione di riposo?

« Per il che, i sottoscritti, a nome anche dei loro colleghi, di cui ben conoscono i sentimenti, senza poterne, a motivo della scarsità del tempo, procurare la esplicita adesione, si rivolgono alle SS. VV. onorevolissime, chiedendo a nome della equità e della giustizia che sieno mantenute le leggi che regolano attualmente la collocazione a riposo degli insegnanti delle scuole secondarie, almeno finchè non siasi più equamente provveduto alla loro carriera. Che se tale giusta domanda debba essere rigettata, manteneando intatti i diritti acquistati colla carriera percorsa, siano, come male minore, inchiusi nella eccezione fatta a favore degli insegnanti universitari.»

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. Signori senatori, il gran numero d'emendamenti, di sotto emendamenti, di aggiunte, di proposizioni, di petizioni a cui hanno

dato luogo le tabelle proposte dall'Ufficio Centrale sembrerebbero veramente un'amara censura di esse, imperocchè poco alla volta vediamo arrivare tutte le categorie d'impiegati. Si era proposto di accordare ai professori il beneficio di un terzo sugli anni di cattedra, e questo sembrava giusto per le ragioni svolte nella relazione dell'Ufficio Centrale; ma vengono ora come voi vedete le petizioni dei professori nei licei; poi vi è stata una proposta del signor senatore Duchoqué, la quale apre l'adito ai magistrati; poi quella del signor senatore Castelli la quale apre l'adito ai funzionari degli ordini giudiziari ed amministrativi. Se si accordano favori speciali agli impiegati dell'insegnamento pubblico dell'università e dei licei, agli impiegati giudiziari ed amministrativi, io domando, o Signori, a quale categoria d'impiegati saranno applicabili gli articoli della presente legge che sono già stati votati.

Voi capirete facilmente che tutti gli emendamenti che sono stati proposti debbono essere respinti dall'Ufficio Centrale, come ho il mandato di farlo, e comincerò dall'emendamento proposto dal signor senatore Duchoqué. Egli propone due cose, primo una limitazione di anni; secondo egli vuole far comprendere nella tabella *a* i magistrati di grado non inferiore ai consiglieri di Corte di appello, o di presidente di tribunale.

In quanto alla limitazione d'anni, io credo che ciò non sarebbe consentaneo al concetto della legge. Se uno scienziato diviene professore prima dei 35 anni perchè ha molto ingegno, perchè ha acquistate molte cognizioni nella sua specialità, non pare giusto di privarlo del beneficio che sarebbe accordato a quello che è entrato dopo i 35 anni. Il professore che fosse entrato a 34 anni non godrebbe di nessun beneficio, ed il professore nominato dopo l'età di 35 anni godrebbe il beneficio del terzo. Infine egli propone di estendere il beneficio del terzo ai magistrati non inferiori al grado di consigliere di Corte d'appello o di presidente di tribunale di circondario, che siano stati per primo impiego nominati ad alcune delle dette cariche in età maggiore di 35 anni: questo si riferisce agli avvocati che entrano nella magistratura dopo l'età dei 35 anni.

A questo riguardo io farò osservare che un avvocato che entra tardi nella magistratura, che non percorre i gradi inferiori di quella onoratissima carriera ed è nominato immediatamente all'alta carica di consigliere di appello o di presidente di tribunale, deve necessariamente avere acquistato una fama distinta nel foro. In questo caso la sua posizione di fortuna è fatta, e se preferisce entrare nella magistratura non è certamente per l'allettamento di una pensione di riposo, ma perchè avendo acquistato già fama e fortuna, trova più conveniente di acquistare anche quella considerazione che in tutti i paesi è accordata alla magistratura. Se si tratta poi degli altri impieghi amministrativi, per esempio, quando un senatore o un deputato è nominato ambasciatore, prefetto, segretario generale in un Ministero, direttore generale, entrando naturalmente in un'età ma-

tura in queste alte cariche, non è certamente, o Signori, perchè sia allettato dalla speranza di una pensione, ma è perchè ha idee politiche che intende di far prevalere e non per altro.

Donque è inutile lo stabilire norme per concedere pensioni a quelli che entrano tardi nella carriera, perchè entrano tardi per ragioni tutt'affatto estranee alla speranza di una pensione.

Per altra parte non conviene allettare le mediocrità ad entrare tardi negli impieghi governativi, e soprattutto nella magistratura, perchè se per speranza di pensione si allettano le mediocrità ad entrarvi, ne risulterebbero danni gravissimi pel servizio pubblico.

Queste osservazioni io credo rispondano all'emendamento del signor Senatore Duchoqué.

Passo ora all'emendamento proposto dal signor Senatore Torrigiani, col quale egli desidera che i professori liceali abbiano gli stessi vantaggi accordati dalla tabella *a* ai professori universitari. Ma ognuno comprende che vi è una gran differenza tra un professore d'università ed un professore liceale; il primo entra tardi in carriera, imperocchè è necessaria una laboriosa preparazione; il secondo può essere ammesso appena uscito dagli studi. Del resto se il professore liceale è distinto, sicuramente arriverà ad essere professore in una università, e se al contrario non ha meriti sufficienti per progredire oltre l'insegnamento liceale, egli non deve essere ammesso ai vantaggi speciali accordati dalla tabella *a* ai professori delle università.

In quanto alla aggiunta proposta dal signor Senatore Castelli così concepita: « tabella *d* » che riguarda i funzionari a cui egli accorda un ottavo del tempo di servizio, cioè: « i funzionari degli ordini giudiziari ed amministrativi, per la cui ammissione all'impiego è richiesta per legge la qualità di laureato » mi pare che se questo emendamento dovesse essere accettato, dovrebbero pur comprendere quelli che sono laureati ingegneri, perchè credo trovansi nelle stesse condizioni; ma dichiaro però che nè per gli uni, nè per gli altri l'Ufficio Centrale non può accettare questo emendamento, imperocchè se per tali impiegati è richiesta la laurea, egli si è perchè essi arrivano subito ad impieghi superiori, meglio retribuiti, e che in conseguenza, hanno una maggiore pensione di quelli impiegati in un ufficio governativo meno retribuiti, in cui sono ammessi all'età di anni 20, ed ai quali certamente non possono essere equiparati gli impiegati, che possono entrare subito nelle funzioni della magistratura, o nell'amministrazione superiore come consiglieri o sottoprefetti ed anche come prefetti.

Per queste considerazioni non sovi ragioni speciali per concedere loro un vantaggio maggiore qualunque nel computo degli anni di servizio.

Signori, se noi ora entrassimo nella via...

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Senatore **Jacquemoud, relatore**..... nella via delle eccezioni, la legge sarebbe completamente scompigliata

perché noi arriveremo a dare tanti vantaggi e tanti privilegi a presso che tutti gli impiegati, che di molti milioni si dovrebbe accrescere la spesa annualmente destinata alle pensioni civili.

Quindi io prego il Senato di voler deliberare sulle proposte che sono state fatte dall'Ufficio Centrale il quale si rimette alla saviezza del Senato.

Presidente. Il senatore Castelli si era riservata ieri la parola: intende ora di parlare?

Senatore Castelli Edoardo. Mi ero riservata la parola per rispondere alle obbiezioni dell'onorevole senatore Duchoqué sull'emendamento che proponeva, e posto che ora mi vien data ne approfitterò per rispondere anche alle osservazioni dell'Ufficio Centrale.

Il senatore Duchoqué trovava primieramente che l'emendamento da me proposto peccava in questo, che, invece di lasciare che la legge dia delle disposizioni generali, che comprendano la massima parte degli impiegati, farebbe sì che si venisse ad occupare di unanime e troppo numerose eccezioni, cosicchè maggiori sarebbero le eccezioni che non le regole generali.

Io credo che questo argomento, il quale, se in fatto sussistesse sarebbe gravissimo, non sia però applicabile all'emendamento mio.

Se si trattasse di voler con esso favorire la condizione degli impiegati ai quali io ho accennato, sol perchè vi fosse un anno o due di differenza nell'ingresso della loro carriera, al confronto di altri, direi anch'io la differenza non abbastanza grave per meritare che la legge se ne occupi; ma io ho già detto ieri e credo di averlo dimostrato che non intendo parlare di tutti gli impiegati giudiziari, parlo solo di quei funzionari giudiziari i quali per entrare in carriera devono avere conseguito la laurea.

Per tutti questi il conseguimento della laurea non è ancora un titolo sufficiente per entrare in carriera (e la laurea, ripeto, non si consegue prima dei 22 o dei 23 anni). Ma presa la laurea indispensabilmente per prescrizione testuale della legge, altri due anni devono impiegarsi nella pratica forense, fatta la quale, il giovane laureato non è ancor impiegato; giacchè bisogna che subisca un esame d'idoneità il quale gli dà semplicemente l'attitudine per essere nominato uditore; e supposto che ottenga questa nomina appena avrà preso l'esame, entrerà in carriera a 25 anni; ma questa non è una minima differenza dalla regola generale che ha stabilito la legge. Essa dice « che il servizio si computa dai 20 anni » e perchè ha detto questo? Perchè suppone che in moltissimi casi possa cominciare a questa età; e ha detto bene perchè è vero. E qui risponderò al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Il signor relatore ha obbietato al mio emendamento: se esso si ammette non ci sarà più nessuno che non goda di questo privilegio.

Domando scusa. Tutti gli impiegati delle poste, tutti gli impiegati delle dogane, delle gabelle, la massima parte degli impiegati demaniali, tutti gli impiegati di

segreteria, molti degli impiegati dei Ministeri e delle direzioni generali, tutti questi possono entrare in carriera benissimo, e ci entrano all'età di 20 anni; dunque vi è una quantità immensa d'impiegati ai quali può efficacemente applicarsi la disposizione della legge, la quale dà loro questi vantaggi che all'età di 60 anni possono contare 40 anni di servizio e quindi aver diritto ai quattro quinti della pensione.

Ma questi vantaggi i magistrati non li possono avere niente affatto. Dunque rispondendo a quanto si diceva dal senatore Duchoqué, ripeterò che non si tratta di una piccola differenza, si tratta di una differenza essenziale, perchè 5 anni più 5 anni meno sono da calcolarsi molto nella vita di un impiegato che ne abbia all'età di anni 60 consumato 35 in servizio dello Stato.

Un secondo appunto fu fatto e consiste in questo: È vero, diceva il senatore Duchoqué, che per entrare in magistratura bisogna aspettare qualche anno di più, ma avete un compenso nella prontezza della carriera.

Ma in verità non saprei come si possa sostenere questa proposizione. La prontezza della carriera in magistratura! Ma in magistratura vi sono eccezioni come da per tutto: vi sono dei fortunati che hanno corso molto nella carriera; ma sono pochi, mentre ne sono moltissimi che hanno percorso tutt'altro che una carriera pronta. Vi è una quantità grandissima di giudici di mandamento, persone sul conto delle quali non si potrebbe dir nulla, che sono abili, che sono zelanti, sono probissime. Ebbene a 45 a 50 anni sono ancora giudici di mandamento la massima parte; se arrivano ad entrare in un tribunale, possono dire di aver fatto una carriera. Dove è dunque la prontezza della carriera? Non andiamo a cercare quei pochi che sono stati fortunati, ma questa non è una norma che debba misurare la giustizia o no di una proposta del genere di quella che ho fatto.

Elevazione di stipendi, è il terzo argomento col quale si combatteva il mio emendamento. Elevazione di stipendio. Ritorno ai giudici di mandamento di 1600 franchi. Sarà uno stipendio elevato; ma se ha la pazienza di aspettare arriva a 2000 franchi. Abbia ancora un altro poco di pazienza, e avrà 2400 franchi. Elevazione di stipendio: se arriverà poi nei tribunali (e qui ripeterò sempre bisogna stare alle generalità), se arriverà poi ai tribunali, quando sarà vecchio avrà 3500 lire annue.

Oh, per bacco, sarà ricco! avrà famiglia, avrà stentato a vivere, e all'età di 60 anni sarà già discretamente logoro; avrà 35 anni di servizio e mentre la sua pensione sarà regolata in ragione di 35 anni di servizio, quella del suo segretario sarà regolata in ragione di 40 anni.

Ora domanderei se merita più favore l'impiegato di segreteria, il quale non ha avuto a fare studi come quelli del giudice, le cui occupazioni sono, infinitamente meno gravi di quelle del giudice stesso, che non ha la responsabilità di questo, domanderei, dico,

se sia giusto il favorire di preferenza questi impiegati di segreteria e attribuir loro una pensione regolata sui 40 anni di servizio all'età di 60 anni, e non regolarla che per 35 anni di servizio pel giudice che ha egualmente 60 anni.

Credo quindi con questo aver risposto agli appunti che vennero fatti al mio emendamento, lascio poi alla saviamente del Senato di apprezzarlo.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio, dopo l'avrà il signor Senatore Duchoqué.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'aveva domandata prima io.

Presidente. Il signor Commissario Regio ha la preferenza.

Commissario Regio. Signori, si sono proposti tanti emendamenti, e tante ampliazioni, che per verità si può dire che ormai le eccezioni assorbitano la regola generale. Io spero che il Senato vorrà riconoscere che ove s'entrasse in una via così larga di eccezioni e di privilegi non solo si offenderebbe l'interesse finanziario, ma quel che è più si offenderebbe la giustizia, imperocchè la legge dev'essere eguale per tutti.

Si è proposto di estendere anche ai professori liceali l'eccezione che si trovava in certa guisa giustificata ed equa per i professori universitari. Ma la stessa ragione per la quale si è trovata questa eccezione equa e conveniente per i professori universitari, deve farla giudicare inammissibile per i professori liceali.

I professori universitari, si è detto e si è ripetuto, cominciano troppo tardi la loro nobile carriera, perchè hanno bisogno di lunghi studi e di lunga preparazione.

Poichè dunque si presume che cominciano troppo tardi, è conveniente che si accorci il numero degli anni del loro servizio.

Ma per i professori dei licei, per coloro che sono addeuti ad un insegnamento elementare vale una presunzione perfettamente opposta; imperocchè si presume che essi comincino, e cominciano di fatto, ben presto la loro carriera.

Si è sollevata ancora questione relativamente ai Magistrati.

L'onorevole senatore Duchoqué presentava ieri un emendamento, il quale credo vada distinto in due parti. Colla prima parte proponeva di aggiungere due condizioni limitative del beneficio da concedersi a professori universitari; l'una che si dovesse concedere l'aumento del periodo degli anni di servizio a coloro solamente che entrassero in ufficio all'età di 35 anni; l'altra che non vi sieno servizi anteriori valutabili per la pensione.

Colla seconda parte dell'emendamento egli proponeva di estendero la medesima eccezione a taluni magistrati superiori, ma sempre col limite anzidette delle due condizioni dell'età di 35 anni, e della non esistenza di servizi o di carriera anteriore.

Io accetto interamente l'emendamento dell'onorevole Duchoqué in quanto concerne i due limiti, le due condizioni che egli propone di stabilire, affinché possano i

professori universitari godere del vantaggio di un aumento del numero degli anni di servizio.

Trovo queste condizioni perfettamente logiche e consentanee al motivo che può giustificare l'eccezione.

Se questo motivo è la presunzione generale del fatto che i professori universitari comincino in età non molto giovane, è logico e conveniente che il beneficio sia limitato precisamente a coloro che cominciano tardi, a 35 anni, ed è egualmente logico e conseguente che non si conceda questo beneficio a coloro che possono unire al servizio dell'insegnamento universitario una carriera precedente.

Però nel mentre accetto per queste ragioni l'emendamento proposto dal senatore Duchoqué in quanto alle due condizioni dette innanzi, ripeto quello che ebbi l'onore di dire ieri al Senato, cioè che si debba mantenere fermo il limite del quinto che già era proposto nel progetto ministeriale, in modo che il beneficio da concedersi ai professori universitari non debba estendersi al terzo degli anni di servizio siccome proponeva l'Ufficio Centrale, ma debba limitarsi al quinto.

Non potrei poi accettare la seconda parte dell'emendamento Duchoqué, cioè l'estensione del medesimo beneficio a taluni magistrati superiori.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Commissario Regio. E qui non aggiungerò altre parole a quelle già dette dall'onorevole relatore dello Ufficio Centrale; nè sembra anche necessario che io mi trattenga a dimostrare come non sia da approvare il più largo emendamento proposto dal Senatore Castelli a favore di altri funzionari dell'ordine giudiziario. Questa ampliazione di favore non avrebbe altra giustificazione se non l'età tarda in cui si entra in carriera. Ora io domando se per le stesse ragioni, volendo essere logici, non si abbia ad estendere lo stesso beneficio a tutti gli impiegati in genere che per intraprendere la loro carriera hanno bisogno di gradi accademici, ed in conseguenza di una certa e determinata età. Dimando perchè non si dovrebbe estendere il beneficio medesimo ai consiglieri di prefettura, ai sottoprefetti e prefetti, agli ingegneri del genio civile, a tutti coloro infine i quali assumono un ufficio che ha bisogno, per essere esercitato, di sufficiente coltura, e spesso di studi speciali.

Conchiudo queste poche parole col pregare il Senato a voler esaminare attentamente quali sarebbero le condizioni difficili a cui le finanze dello Stato verrebbero esposte, e quale sarebbe il criterio stesso di questa legge, laddove si aprisse l'adito ad emendamenti così ampliativi, a privilegi così estesi.

Ove si ammettessero questi emendamenti per via indiretta, verrebbe ad essere scollato il principio fondamentale della legge, cioè la disposizione che il Senato ha già votato circa il numero degli anni di servizio necessari perchè si possa aver diritto alla pensione.

Questo numero di anni stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge verrebbe ad essere diminuito nel maggior numero dei casi, cioè in tutti quei casi cui si appli-

cessero le molteplici eccezioni che sono state proposte.

Insisterò quindi perchè la eccezione sia limitata esclusivamente ai professori indicati nella tabella *a* dell'Ufficio Centrale; che la proporzione del terzo d'aumento sia ridotta ad un quinto nei limiti del progetto ministeriale, che si aggiungano altresì le condizioni proposte nella prima parte dell'emendamento Duchoqué, e che tutti gli altri emendamenti sia a favore dei professori liceali che dei magistrati di qualunque ordine vengano respinti.

Presidente. La parola è al signor Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Ieri avevo proposto nel mio emendamento che il favore che può accordarsi ai professori venisse anche accordato ai magistrati che fossero stati chiamati, per primo impiego negli alti gradi del loro ordine. Ieri ero sotto l'impressione di una speranza; oggi, lo confesso, sono sotto l'impressione di un timore, e nell'argomento presente più sopra di me il timore che la speranza.

Mi si oppone in sostanza esservi pericolo che si apra una via troppo facile a mediocri ambizioni d'insinuarsi negli alti ordini della magistratura.

Questo obietto molto me ne impone. Io avrei voluto che si facilitasse la via a qualche eletto ingegno della curia militante di entrare nella magistratura superiore. Questo è certamente un vantaggio che continuerei a desiderare, ma vi rinuncio di fronte al grave timore, che non posso non dividere anch'io, che si apra troppo facile via alle mediocrità di venire a conturbare le fila della magistratura senza corrispondente vantaggio del pubblico servizio, ma anzi con grave suo danno. In ogni resto tengo fermo il mio emendamento.

Presidente. Il signor Senatore Torrigiani ha la parola.

Senatore Torrigiani. Mi sento in dovere di sostenere l'emendamento che ieri proposi e di rispondere brevi parole a ciò che hanno detto l'onorevole Commissario Regio ed il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io ho sostenuto la causa dei professori liceali perchè veramente la credo giusta, e non ritengo la mia proposta come un'eccezione di favore. Io intendo che siano parificati ai professori delle Università, e credo lo meritino essendo io stato testimone quasi quotidiano delle moltissime fatiche che durano.

Il loro ufficio è assai grave, richiede molti studi e non lascia loro altro mezzo di lucrare.

Io ritengo perciò che i professori liceali debbano essere parificati ai professori universitari, e lo ritengo anche perchè la materia del loro insegnamento è tanto analoga fra gli uni e gli altri che, come ieri avvertiva, in molti licei l'ultimo anno di corso equivale al primo anno di corso delle Università.

Io credo che debbano pure esser tenuti in considerazione in quanto che non è vero che a disimpegnare il loro ufficio possa bastare anche un mediocre ingegno; io sono interamente persuaso che si richiegga per ciò

molto sapere e molto studio; d'altronde essi vi sono ammessi per concorso come gli altri professori.

D'altra specie possono essere i funzionari di cui parlano i Senatori Duchoqué e Castelli, ma i professori liceali hanno moltissima analogia con i professori universitari.

Per tutte queste ragioni io insisto perchè si adotti il mio emendamento anche qualora il Senato creda di dover accettare le modificazioni proposte dal Commissario Regio.

Presidente. La parola spetta al Relatore.

Senatore Jacquemoud, *Relatore.* Al punto in cui si trova la discussione, quando il Senato si sarà pronunciato sui vari emendamenti che sono stati proposti dai Senatori Castelli, Torrigiani e Duchoqué, altro non rimarrà a fare che decidere tra la proposta dell'Ufficio Centrale e quella del Commissario Regio.

La differenza consiste in ciò: che il Regio Commissario vuole che le varie categorie di impiegati contemplate nella tabella dell'Ufficio Centrale godano soltanto il beneficio del quinto, mentre l'Ufficio Centrale ha fatto alcune differenze concedendo il terzo a quelli indicati nella tabella *a*, cioè i professori; un quarto a quelli della tabella *b*, cioè i macchinisti e guarda *tenders*, ed un quinto a quelli della tabella *c*, cioè gli impiegati nella carriera diplomatica o consolare di prima categoria, nel Levante o fuori d'Europa.

Non posso però dispensarmi di aggiungere una osservazione generale. È contrario al concetto della legge di credere che ogni impiegato che entra in carriera debba conseguire una pensione di riposo, e tanto meno di arrivar ai 40 anni di servizio. Gli impiegati non arrivano che in minorità ad ottenere una pensione di riposo. Ma appena uno sopra cento arriva ai 40 anni di servizio. Diversamente l'erario avrebbe per le pensioni civili un carico troppo oneroso, poichè l'ammontare della spesa per le pensioni, si avvicinerrebbe a quello degli stipendi.

Mi pare che la discussione sia abbastanza inoltrata e che sia il caso di passare ai voti.

Presidente. Il signor Senatore Duchoqué ha ritirato quella parte del suo emendamento che riflette i magistrati. Rimane la condizione che egli aveva posta alla prima e seconda parte del paragrafo, vale a dire la condizione che si trattasse di persone che fossero state per primo impiego nominate ad alcuna delle dette cariche in età non minore di 35 anni.

Pare che l'Ufficio Centrale accetti questa condizione da aggiungersi...?

Senatore Jacquemoud, *relatore.* L'Ufficio Centrale ha dichiarato che non l'accetta.

Presidente. Il Senatore Duchoqué mantiene questa condizione?

Senatore Duchoqué. La mantengo.

Senatore Dabormida. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dabormida. Non per artificio oratorio ma

per fatale necessità, conseguenza della crudele mia malattia, io debbo fare appello all'indulgenza del Senato per le poche parole che io mi accingo a pronunciare e che diffidando di poter esporre le mie idee con ordine e chiarezza improvvisandole, ho creduto bene di mettere per iscritto.

L'ardua questione che si agita e sulla quale già parlarono tanti valenti oratori, questione d'altronde che io riconosco non essere di mia competenza, mi consiglierebbe di tacere, come soglio fare, se non credessi di dover comunicare al Senato alcune osservazioni sull'emendamento del signor Senatore Duchoqué, le quali mi sembrano avere qualche importanza.

Il signor Duchoqué tenendo conto della principale delle ragioni che vennero messe in campo dai propugnatori della proposta dell'Ufficio Centrale d'aumentare d'un terzo il numero degli anni passati in servizio dai professori delle R. Università, per far loro raggiungere più presto il tempo che dà diritto alla pensione di ritiro e dar loro la possibilità di ottenere il *maximum* della medesima, tenendo conto, dico, della considerazione che la carriera del professore comincia ordinariamente in una età più avanzata che non quella in cui si iniziano le altre carriere, ma non volendo d'altra parte che fruiscono del beneficio dell'aumento del tempo passato in servizio quelli fra i medesimi che potrebbero aver cominciato la loro carriera in giovanile età, propone che siano ammessi a godere dell'aumento del terzo del numero degli anni passati in servizio coloro soltanto il servizio dei quali non abbia cominciato prima del 35.º anno di loro età. Una tale proposta suggerita da un sentimento d'equità, condurrebbe però, quando venisse accettata dal Senato, ad una ingiustizia che è certamente sfuggita all'onorevole Senatore, e che io procurerò di rendere evidente con un esempio pratico.

Supponga il Senato che due aspiranti al professorato aventi ciascuno 34 anni di età, si presentino al concorso per ottenere una cattedra: Tizio vince la prova ed è nominato professore. Sempronio è vinto, ma presentandosi ad un nuovo concorso per un'altra cattedra dell'istessa facoltà allorché ha raggiunto l'età di 35 anni, riesce vincitore ed è a suo turno nominato professore. Ora quale sarà poi detti due professori l'età alla quale ciascuno di essi potrà avere il *maximum* della pensione di ritiro? Tizio, ossia il vincitore, non potrà averla che a 74 anni, Sempronio il vinto l'otterrà invece a 65 anni. Che se il Senato stima che l'età di 65 anni debba essere il limite al quale convenga che un professore cessi dal professorato, ne avverrà che a 65 anni Sempronio avrà il *maximum*, della medesima mentre Tizio non otterrà alla detta età che 31,40 sulle due prime mila lire del suo stipendio e 31,60 sul rimanente del medesimo; cosicchè supponendo che lo stipendio sia di 6000 lire, mentre Sempronio avrà diritto a lire 4666 di pensione, Tizio non ne otterrà che lire 3616, cioè 1050 meno di quelle ottenute da Sempronio da lui vinto nella prova.

Questo vantaggio con proporzione però decrescente, risulterà parimenti per tutti coloro che siano entrati in carriera all'età di 33, 32, 31... e 26 anni, non potendosi raggiungere il *maximum* dovuto ai 40 anni di servizio che dal professore che sia entrato in carriera a 25 anni o prima di tale età.

Io mi limito a tale dimostrazione nè mi impegno di additare al Senato in che modo si potrebbe riparare alla dimostrata ingiustizia, solo aggiungerò che questa è una nuova prova degli inconvenienti delle eccezioni che si introducono nelle leggi. Io riconosco volentieri i molti titoli dei professori alla riconoscenza della nazione, l'utile che risulta alla medesima da professori eccellenti e la necessità di allettare uomini d'ingegno e studiosi ad abbracciare una sì difficile ed onorata carriera.

I titoli dei professori furono lungamente e minutamente discorsi con molta facondia da vari oratori e particolarmente dai signori Senatori Ricotti e Matteucci e debbo confessare che dopo avere intesi questi oratori, volentieri voterei una misura eccezionale per professori, se non sorgesse in me il dubbio che in altre carriere uomini d'ingegno possono rendere non minori servizi alla nazione, nè durare minori fatiche per abilitarsi alle medesime, nè sopportare minori disagi dei professori nell'esercizio delle loro funzioni.

Lasciando ad altri, di me più competenti, il compito di analizzare i diritti derivanti dalle acquistate cognizioni, i sacrifici occorsi per lo acquisto delle medesime, l'intensità e la difficoltà del lavoro nell'esercizio delle carriere politica, giudiziaria ed amministrativa, io non mi saprò risolvere a dare il mio voto favorevole ai professori, se non sarà dimostrato che l'eccezione che si vorrebbe introdurre nella legge in loro favore, non debba riuscire ingiusta e lesiva in confronto ai titoli di altri funzionari.

Senatore Duchoqué Domando la parola.

Presidente. Ha la parola come proponente l'emendamento per quegli schiarimenti che sono opportuni poichè altrimenti avrebbe già parlato due volte.

Senatore Duchoqué. Ogni volta che una legge è nel bisogno di stabilire un termine, s'incontra o può incontrarsi negli inconvenienti dei quali rendeva conto al Senato l'onorevole Dabormida: questi inconvenienti sono inevitabili perchè essenziali alla natura del provvedimento determinativo di un termine; però non sono apprezzabili se non in casi molto rari, nei casi nei quali i fatti posti a confronto si aggirino in uno spazio di tempo molto prossimo avanti e dopo il termine dalla legge stabilito.

Ed appunto l'onorevole Dabormida configurava un esempio desunto dal grande ravvicinamento dei due termini prossimi a quello stabilito nel mio emendamento.

Io adunque non posso negare l'inconveniente.

Ho pensato se potesse esservi un correttivo, non a distruggere il vizio insito che è nella necessità delle

cose, ma a diminuirne praticamente gli effetti possibili nei rari casi nei quali potrebbero essere maggiormente sensibili; ma confesso non averne trovato che mi appagasse; e dirò meglio ne avrei trovati alcuni, ma troppo complicati per farne la esposizione al Senato, e meno adatti per tradurli in un emendamento.

Se per avventura l'onorevole Senatore preopinante, o altri colleghi avessero nella ricerca più fortuna di me, io volentieri aderirei ai loro suggerimenti.

Avrei pensato, se non si sarebbe potuto modificare l'emendamento con stabilire la finzione che i professori che entrino tardi in servizio, abbiano per l'effetto della pensione a ritenersi come entrati per esempio a 25 anni, ma ho calcolato che si incontrerebbe nell'altro inconveniente di far maturare troppo presto il diritto a pensione con scapito della finanza, e con alterazione troppo sensibile alla economia della legge.

Altre combinazioni di termini scalari sarebbero assai complicate, nè vi trattengo il Senato perchè non ci condurrebbero a buona riuscita.

Ripeto; lo inconveniente notato più o meno può verificarsi sempre quando una legge ha bisogno di stabilire qualche termine, ma non sarà apprezzabile che in casi rarissimi.

Voglio per ultimo lealmente far considerare che la nota dell'onorevole Senatore Dabormida avrà maggiore o minor importanza secondo che il Senato si deciderà ad ammettere l'aumento del tempo della misura di un quinto, ovvero del terzo, giacchè nel primo caso sarebbe l'inconveniente grandemente diminuito; nel secondo convegno che in alcuni casi, sebbene sempre assai rari, potrebbe riuscire maggiormente apprezzabile.

Presidente. Sarà ora il caso di procedere alla votazione del § A.

Prima di tutto conviene ben stabilire la base sulla quale si procederà a questa votazione.

Ritiene il Senato che il Commissario Regio ha ricusato di accettare l'art. 8 dell'Ufficio Centrale, bensì accettò la tabella.

Quanto al concetto dell'art. 8 egli intendeva che si mantenesse l'art. 8 del progetto ministeriale; per conseguenza non accordandosi il Commissario Regio coll'Ufficio Centrale, ne viene che l'art. 8 dell'Ufficio Centrale diventa un emendamento, il quale deve avere la preferenza nella votazione.

L'art. 8 dell'Ufficio Centrale, nella parte sulla quale si è discusso fin ora, è concepito nei seguenti termini: « Il tempo del servizio prestato in uno degli impieghi indicati nelle tabelle A, B, C, unite alla presente legge, sarà aumentato del terzo per quelli iscritti nella tabella A, del quarto per quelli iscritti nella tabella B, e del quinto per quelli iscritti nella tabella C. »

La discussione non essendosi portata più in là della tabella A ne viene, secondo che io credo, che la votazione dovrebbe farsi sulla parte di quest'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale concepito in questi termini:

« Il tempo del servizio prestato in uno degli impieghi indicati nella tabella A sarà aumentato del terzo. »

E così abbiamo il concetto compiuto della disposizione.

A questo primo emendamento si fanno due aggiunte: l'una del senatore Torrigiani il quale vorrebbe che ai professori indicati nella tabella A si aggiungessero anche i professori liceali; l'altra del senatore Duchocqué la quale rimarrebbe ora concepita in questi termini:

« Ognorachè siano stati per primo impiego nominati alla carriera dell'insegnamento in età non minore di 35 anni. »

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Sulla posizione della questione?

Senatore Audiffredi. Sulla posizione della questione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Siccome si tratta di votare il § A e siccome io intenderei domandare che agli impiegati in esso considerati se ne aggiungessero altri che nel progetto di legge sono compresi nel § B, cioè i macchinisti e guarda *tenders*, così io bramerei....

Presidente. Mi perdoni. Quando si verrà al § b allora sarà il caso di proporre quelle aggiunte che riguardano le persone in esso comprese.

Convien ora limitarci al § a per evitare ogni confusione.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Sulla posizione della questione?

Senatore Roncalli. Per dichiarare che nel caso che sia accettata dal Senato la tabella a, tale e quale venne proposta dall'Ufficio Centrale, io avrei intenzione di proporre alla medesima un'aggiunta.

Presidente. Mi pare che sarebbe più consentaneo all'ordine della discussione, di aspettare che la discussione relativa al § a fosse esaurita.

Senatore Roncalli. Siccome forse la conoscenza di questa aggiunta potrebbe influire sul voto del Senato: io pregherei il signor presidente di permettermi di leggerla, riservandomi a svilupparla in seguito.

Presidente. Essendo conveniente di abbondare ogniqualvolta si tratta di conferire alla chiarezza della discussione, le accedo la parola.

Senatore Roncalli. L'aggiunta che proporrei al § a sarebbe del seguente tenore:

« Nel calcolare però il tempo del servizio prestato dai funzionari descritti nella tabella a non si potranno contare quegli anni nei quali essi avessero ommesso più del quinto delle lezioni loro prescritte dal rispettivo regolamento. » (*ilarità.*)

Presidente. Essa verrà in aggiunta.

Senatore Torrigiani. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Torrigiani.

Senatore Torrigiani. Io intendo riservarmi il diritto di riproporre il mio emendamento; sicchè qualora non fosse ammessa la proposta dell'Ufficio Centrale, io lo aggiungerei allora a quella del Regio Commissario.

Presidente. Ella si riserva perciò questa facoltà. Comincerò ora a mettere ai voti la prima parte dell'articolo 8 dell'Ufficio Centrale.

La rileggo:

« Il tempo del servizio prestato in uno degli impieghi indicati nella tabella a sarà aumentato d'un terzo. » Chi intende approvare questa parte voglia sorgere. (Non è approvata.)

In seguito a questo rifiuto cadono forse tutte le proposte che si erano fatte di aggiunte.

Senatore Torrigiani. Ho detto poc' anzi che avrei aggiunto il mio emendamento alla proposta del Commissario Regio.

Presidente. Ella ha inteso che non si è accettata dal Senato la prima parte dell'articolo dell'Ufficio Centrale, in cui la sua proposta entrava come aggiunta.

Senatore Torrigiani. Adesso vorrei proporla per il quinto.

Presidente. Questa è un'altra questione che verrà quando si metterà in votazione l'articolo proposto dal Ministero.

Senatore Torrigiani. Io credo che il mio emendamento sussista tuttora.

Presidente. Il suo emendamento verrà dopo. Quanto a quello del Senatore Duchoqué credo che non intenda più mantenerlo.

Senatore Duchoqué. Anzi lo mantengo.

Presidente. Tutti questi emendamenti, riferendosi all'articolo ministeriale, rimangono per ora in sospeso. Essendo conveniente, che si dia sfogo alla discussione sull'articolo dell'Ufficio Centrale, si passerà alle altre categorie. Credo che questo sia il sistema più semplice.

Adunque ripeto, che sospesa per ora ogni discussione sugli emendamenti Duchoqué e Torrigiani che verrebbero applicati all'art. 8 del progetto ministeriale, passo a dar lettura della seconda tabella contemplata nell'articolo 8 dell'Ufficio Centrale (V. sopra.)

Su questa tabella essendosi riservata la parola al Senatore Paleocapa gliela accordo.

Senatore Paleocapa. Io farò quanto meno parole sarà possibile, per far conoscere la condizione degli impiegati, che sono compresi nella tabella b e che meritano veramente una speciale considerazione del Senato.

Io ammetto il principio proclamato dall'onorevole Commissario Regio, che la legge debba essere eguale per tutti; che vuol dire egualmente giusta per tutti; ma io dico chiaramente, che se si conserva l'articolo, tal quale vorrebbe fosse conservato il Commissario Regio, cioè se non si accorda ai macchinisti e agli altri che un quinto, un solo quinto del tempo del loro servizio attivo per fare che acquistino diritto a pensione, e quand'anche si accordi loro un quarto di questo tempo, come proponeva l'Ufficio Centrale, voi o Signori venite a dichiarare che un macchinista, un fuochista, un guarda *tenders* non avrà mai diritto a pensione; imperciocchè nel primo caso del quinto, converrebbe che egli avesse 21 anni di servizio continuo, cioè che e-

sercitasse il mestiere di macchinista, scaldatore o guarda *tenders* per 21 anni senza interruzione, nel secondo caso basterebbe meno di, ma pochissimo meno; ci vorrebbero 20 anni, perchè il quarto di 20 anni essendo cinque, l'individuo verrebbe ad avere dopo 20 anni il tempo necessario per conseguire la pensione.

Ora o Signori, io non esito punto a dichiarare che è assolutamente impossibile che un impiegato di questi tre ordini, cioè nè un macchinista, nè uno scaldatore, nè un guarda *tenders* durino continuamente 20 anni nelle loro funzioni, qualunque sia l'età a cui comincino.

E vi faccio poi osservare che non bisogna credere che possano cominciare a 20 anni, limite minore prescritto dalla legge per far titolo a contare il tempo della pensione, imperciocchè questi uomini, se pur siano di una condizione sociale inferiore, non credete che debbano essere privi affatto di cognizioni; debbono averne, e debbono averne di sicure: non saranno cognizioni sublimi, ma sono cognizioni di utile ed indispensabile pratica che debbono avere anticipatamente acquistate; quindi essi si traggono in generale dalle officine, e di preferenza dalle officine di fabbro ferrajo, e fra quelli che hanno mostrato più ingegno naturale, più disposizione a conoscere la costruzione di una macchina, a distinguere tutte le parti e a intenderne le funzioni; e ciò appunto deve conoscere perfettamente il macchinista il quale ordinariamente ha percorso prima le funzioni di guarda *tenders* e di scaldatore.

Codesti impiegati adunque entreranno in servizio a 25 o 26 anni, a 28, a 30; e non è possibile che dall'epoca in cui entrano continuino 20 anni un servizio non interrotto, cioè lo continuino sino ai 45 e 48 anni di età; e quindi non è possibile secondo la vostra legge che essi acquistino diritto a pensione e se pur l'acquistano saranno eccezioni rarissime.

Io Signori non posso citarvi esempi perchè non sono ancora 20 anni che sono introdotte e messe in esercizio le strade ferrate nel nostro paese; ma per quella poca pratica che ho acquistata negli otto anni che ho sostenuto il Ministero dei Lavori Pubblici ho veduto in quali condizioni si mettano questi benemeriti impiegati.

Volgete vi prego qualche pensiero alla dura vita loro. Un macchinista, che ben s'intende è giunto all'apice della sua carriera perchè certamente non ha altra carriera da seguire, un macchinista quando è incaricato della corsa mattutina deve entrare in servizio qualche ora prima della corsa, cioè prima dello spuntare del giorno in ogni epoca dell'anno, deve entrare in servizio per allestire la locomotiva, per esaminarla parte a parte, cosa che esso deve fare in compagnia dello scaldatore e del guarda *tenders*; esaminare se siavi qualche difetto; unire la macchina; preparare il fuoco, accenderlo, e tener la caldaia pronta cioè piena di vapore; e tutto ciò prima che venga il momento della partenza, nel che fare deve pur consumare non breve lasso di tempo.

Quando egli ha fatte queste operazioni prima dello

apuntare del giorno, voi lo vedete montar sulla locomotiva e starvi per 4, 5, 6 o 7 ore qualunque siano le intemperie, qualunque l'imperversare delle stagioni; ed in che posizione poi lo trovate, o Signori? lo vedete esercitare le sue funzioni manovrando la macchina con un fuoco ardente davanti al petto ed al ventre, e spesso involto in un turbine di neve, di grandine, di dirotta pioggia che lo perseguita talvolta per più e più ore senza possibilità di rifugio o di schermo.

E quando il macchinista ha finito la sua corsa, credete voi che possa andare tranquillamente a rifocillarsi, od a dormire?

No, Signori, egli ha ancora altre funzioni cui accudire: egli deve immediatamente attendere all'estinzione del fuoco, guardare se non siano sorti inconvenienti nella macchina, vuotare la caldaia, vedere che non siavi guasti onde per avventura la locomotiva debba essere posta fuori di servizio, e sarà solo dopo questa diligente ispezione che egli si potrà riposare per riprendere forse il servizio l'indomani per tempissimo se è il giorno in cui continui l'attivo mattinale servizio.

Ora io vi domando, o Signori, come è mai possibile che un uomo faccia per 20 anni questa straordinaria fatica?

Mi si dirà che vi è provveduto. Che se egli si rompe un braccio nell'esercizio delle sue funzioni, o contrae una malattia tale da non poter più procedere innanzi, acquisterà diritto a pensione.

Tante grazie! Bisogna dunque che egli sia storpio o sull'orlo del sepolcro per poter essere dichiarato meritevole della pensione!

Questa ultima condizione per acquistare diritto alla pensione non basta per questi poveri servitori dello Stato, e se non basta per loro, molto meno deve bastare per il bene della amministrazione e per il vero utile delle finanze.

Io ricordo che l'onorevole Ricotti, con quell'eloquenza che lo distingue, ha fatto vedere che uno dei motivi per i quali si doveva riguardare come giusto l'accordare quella facilitazione di tempo agli impiegati della tabella a, si era il considerare che entrando essi troppo tardi in servizio, come sogliono entrare i professori che assumono una cattedra universitaria ad un'età già avanzata se si fosse voluto che percorressero la lunga carriera di 25 anni almeno per aver diritto a pensione, era certo che negli ultimi anni non avrebbero potuto rendere quei servizi, che rende un uomo nella pienezza delle sue facoltà mentali, nella maggior forza dell'ingegno.

Ciò è giusto ma un argomento simile può addursi per macchinisti in un modo molto più convincente.

Qui si tratta di macchinisti che non saranno ancora storpi, la Dio mercè, non ridotti a tale da non potere assolutamente più andare innanzi; ma si tratta di macchinisti che hanno perduto la vigoria della persona e la potenza d'azione che non possono conservare per 20 anni interi.

Ed allora che cosa avverrà? Volete gittarli sul lastrico come si diceva dei professori? No certamente. Ma che riguardo avrete per essi?

Non è più il caso di avere quei riguardi che si avrebbero per i professori dando loro un sostituto o tollerando che facciano men bene le loro lezioni.

Così operando coi professori, cioè tollerando che seguino a fare le lezioni benchè meno approfonditi negli ultimi progressi della scienza, meno energici, meno eloquenti, non si compromette almeno la sicurezza pubblica.

Ma il caso di cui parlo è ben differente; non si potrà certo volere che seguiti a lavorare un povero macchinista che ancorchè non infermo è affievolito della persona e manca della necessaria energia. Volete affidargli un convoglio? Volete che un uomo che ha lavorato 20 anni ed è affranto dalle fatiche, continui a governare la locomotiva e ad avere in mano la vita di centinaia di persone? Non lo vorrete certamente. Che cosa avverrà dunque? Avverrà che l'amministrazione compresa di compassione per un povero impiegato spesso carico di famiglia, che non ebbe mai altro che un meschino assegno, non vorrà per di più gettarlo sul lastrico, e quindi lo tollererà ancora in servizio; ma come farà a tollerarlo? Lo farà procurando che non faccia che rare corse, che eviti di farle in tempo di troppo gravi intemperie, e nella stagione severa, ciò si tollererà per non vederlo morire di fame. Ma questa tolleranza a che condurrà? Condurrà a prendere un più gran numero di macchinisti, e preso un più gran numero di macchinisti avrete ben altra spesa di quella che vi sarebbe necessario sopportare se accordaste loro che essi potessero conseguire la pensione anche prima di avere toccati i 20 anni di servizio continuo.

E qui ripeto esser sacro il principio che la legge deve esser eguale per tutti. Ma deve intendersi legge giusta per tutti e che a tutti possa con giustizia applicarsi.

Ora io dico che la legge tale quale è stata proposta e anche tal quale fu modificata da l'Ufficio Centrale non può equamente applicarsi ai macchinisti per le ragioni suddette. E lascio pur di dire delle disposizioni dell'articolo 1° il quale esigendo 25 anni di servizio e 65 di età, è veramente un'amara ironia per quella classe di persone di cui ci occupiamo, chè un'amara ironia sarebbe il dire ad un macchinista, ad un fuochista: Quando avrete 65 anni e servite 25, allora potrete aver diritto alla pensione.

È assolutamente necessaria per essi una misura straordinaria, ed io credo di stare nei termini della più grande moderazione proponendo che nel paragrafo relativo ad essi, cioè alla tabella b, si sostituisca all'abbuono di un quarto, l'abbuono di due quinti del servizio che hanno prestato.

Con questa concessione sarà forse possibile (ma non ho le prove sicure perchè tra noi la locomotiva non è in esercizio che da circa 14 anni) che vi abbiano macchinisti che durino in servizio tanto da acquistare

diritto a pensione. Ma non crediate che ciò sia da sperarsi per tutti nè per moltissimi.

Se la misura da me proposta pecca, pecca certamente in difetto e se io avessi a secondare l'intimo mio sentimento vi proporrei certo una misura di più largo favore per le persone di cui si tratta e più conforme insieme all'interesse del pubblico e della finanza.

Si assicuri il signor Commissario Regio che ho acquistato pratica abbastanza per convincermi che è impossibile non muoversi a compassione per quegli individui che si vedono scendere dalla locomotiva dopo un viaggio di più ore percorso sotto l'imperversare della tempesta, della neve, del ghiaccio, avendo intanto dinanzi a sé una fornace.

Basi si son sostenuti di animo e di forze finchè durava quella energia con cui dovevano governare la macchina, ispirata dal conoscere che è loro affidata la vita di tante persone.

Ma questo vigore spesso cessa ad un tratto, cessando l'azione; ed io li ho veduti talvolta cogli occhi miei (quando li avevo) smontare dalla macchina in uno stato veramente compassionevole. Or come volete che durino essi 20 anni in questo duro servizio?

Io domando dunque che alla tabella b, o al § relativo a detta tabella si sostituiscono ad 1/4 i due quinti. E finirò con un'altra osservazione onde attenuare quella impressione che potrebbe fare una eccezione maggiore di quella che si domandava per i professori.

Si domandava per essi 1/3; ed io che cosa domando? Domando 2/5. Ma da 2/5 ad un terzo che differenza ci corre? Quella di un quindicesimo, che corrisponde assai prossimamente ad un anno di maggior vantaggio che si vorrebbe accordare ai macchinisti in confronto di quello che l'Ufficio Centrale proponeva già si accordasse ai professori.

Ed io lo ripeto limitandomi a questo, mi limito a tali termini che forse non sono nemmeno affatto consentanei all'equità.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Commissario Regio ha la parola; dopo interrogherò il Senato per vedere se l'emendamento proposto dal signor Senatore Paleocapa è appoggiato.

Commissario Regio. Consulti pure il Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se l'emendamento proposto dal Senatore Paleocapa è appoggiato. Ritieni il Senato che questo emendamento consiste nel portare da 1/4 a 2/5 l'aumento stabilito nell'articolo 8 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. La parola è data dall'onorevole Senatore Paleocapa mi hanno dispiacimento approvato, e mi sembra che esse siano state così favorevolmente accolte dal Senato, che io forse credo di potermi far

l'interprete dei comuni sentimenti, proponendo di elevare i 2/5 alla metà, cosa che mi pare non sarebbe troppo.

Questi impiegati espongono giornalmente la loro vita, sono responsabili della condotta dei convogli, la vita di migliaia di persone è nelle loro mani, se non si fa una eccezione straordinaria per essi, io non so davvero per quali altri possa esser fatta.

Presidente. Interpello il Senato per vedere se l'emendamento proposto dal Senatore Audiffredi, che porterebbe i 2/5 alla metà, è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ha la parola il signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Dopo le parole autorevoli dette dall'illustre Senatore Paleocapa, e dopo le efficaci ragioni che egli ha così lucidamente ed eloquentemente esposte, io dichiaro di rimettermi, in quanto a questo emendamento, alla saggezza ed alla equità del Senato.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Paleocapa di portare dal quarto ai 2/5 l'aumento del tempo contemplato nell'articolo 8.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Rimane inteso che il Senato ammise l'aumento di proporzione, ma resta ad approvarsi la tabella b.

Metto perciò ai voti, se altri non domanda la parola la tabella b, che comprende i macchinisti, scaldatori, guarda tenders delle strade ferrate, colla aggiunta quanto a questi che il tempo del servizio prestato sarà aumentato di due quinti.

Chi approva la tabella b concepita nei termini suddetti voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa alla tabella c che comprende gli agenti diplomatici, agenti, giudici ed interpreti consolari di prima categoria, nel Levante o fuori d'Europa.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Matteucci. Siccome parmi che la tabella a ormai sia andata, e premendomi di assicurare in qualche modo la sorte dei professori, dirò come già ebbi a dire l'altro giorno che nel vederli collocati fra i macchinisti, e scaldatori vi era qualche cosa che scuoteva le viscere di un vecchio professore; proporrei perciò che almeno fossero collocati nella tabella c.

Presidente. Abbia la bontà di scrivere il suo emendamento, e di trasmetterlo al banco della presidenza.

Senatore Matteucci. Il mio emendamento si riduce a comprendere nella tabella c i professori nelle Università.

Presidente. Il regolamento stabilisce che qualunque proposta debba essere scritta.

Senatore Torrigiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torrigiani. A me pare che sulla tabella a non si sia emesso altro voto che quello di rigurre

al quinto quello che l'Ufficio Centrale voleva stabilire al terzo.

Io mi ero riservato di aggiungere i professori liceali alla proposizione accettata dal signor Commissario Regio relativa ai professori universitari...

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, relatore. Credo che l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Matteucci è superfluo, imperocchè si è votato bensì che non si deve dare il beneficio del terzo ai professori, ma essi non sono stati tolti dalla tabella, e siccome il Commissario Regio acconsente a che i professori siano compresi nella tabella e coll'aumento del quinto, credo che la domanda del Senatore Matteucci sia già soddisfatta.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Matteucci. Non ho nulla da aggiungere quando resta inteso che almeno nella tabella e sono compresi...

Presidente. Mi permetta. Le tabelle rimangono; sono state accettate anche dal Commissario Regio, ed è soltanto la quota del tempo sulla quale si è votato.

Senatore Matteucci. La tabella e è inutile se non vi si aggiunge la condizione del tempo.

Presidente. Ella faccia la proposta che crede. Io devo dare questo schiarimento affinché non si creda che sia stata tolta via del tutto la tabella e.

Essa esiste, e fu solo modificata la quota di aumento del tempo che era stata portata dall'articolo 8 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Se il signor Senatore intende proporre qualche aggiunta, favorisca mandarla per iscritto.

Senatore Matteucci. Io non intendo fare altro che accettare la proposta del Commissario Regio relativamente ai professori e per conseguenza aggiungere i medesimi nella tabella e.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Desidero che il relatore dell'Ufficio Centrale, o il Commissario Regio, o il sig. Presidente mi accertino di un fatto.

Esiste o non esiste ancora l'emendamento dell'Ufficio Centrale?

Io avrei creduto che veramente dopo il primo voto, l'emendamento dell'Ufficio Centrale cessasse di esistere, e dovesse entrare in discussione l'articolo del progetto ministeriale emendato dal signor Commissario Regio e dalle proposte di vari Senatori. Ma ripeto, esiste o non esiste l'articolo 8 dell'Ufficio Centrale? Finora non si è dichiarato.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. La tabella relativa ai professori è mantenuta.

Si è votato soltanto che i professori non godranno

del beneficio dell'aumento del terzo. Il Commissario Regio ha accettato che fosse dato ai professori l'aumento del quinto ed ha consentito che fossero mantenuti nella tabella per godere del vantaggio del quinto accordato dal progetto ministeriale.

Senatore Alfieri. La spiegazione non mi pare sufficiente. L'Ufficio Centrale aveva proposto un emendamento che era concepito in termini precisi. Domando se rimane ancora la redazione di quell'articolo: « Il tempo del servizio prescritto in uno degli impieghi indicati, ecc. » come era proposto dall'Ufficio Centrale? No. Dunque non abbiamo più testo; abbiamo una cosa separata dall'articolo cui apparteneva e che si chiama tabella.

Il testo adunque su cui dobbiamo discutere parmi quello dell'articolo del progetto ministeriale primitivo, emendato dal Commissario Regio, emendato anche per le aggiunte delle tabelle. Così avremo un ordine di discussione, potremo procedere come si era proceduto finora, prendendo per testo l'articolo ministeriale: cioè prima votando relativamente ai professori, che era l'argomento stato discusso per tre giorni, quindi ai macchinisti e poi agli altri indicati nella terza tabella, e forse anche ad una quarta.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Quando vi è un testo di legge a cui si riferiscono gli emendamenti, questi emendamenti possono essi stessi avere una parte comune fra di loro, e una parte in cui si differenziano. La parte comune non si può mai votare definitivamente votando un solo di questi emendamenti, perchè resta ancora la parte dell'altro emendamento, che ha diritto di essere votato dopo. Ora l'emendamento dell'Ufficio Centrale consta di due parti, cioè: 1° della indicazione della classe degli impiegati; 2° dell'indicazione del vantaggio che loro si vuole fare coll'aumento del tempo. Nella prima indicazione questo emendamento aveva una parte comune coll'altro che è ancora da votare e questa riguarda soltanto il quinto. Dunque l'indicazione della classe degli impiegati non ha potuto essere votata, altrimenti evidentemente si sarebbe pregiudicato, impedito di votare l'altro emendamento. Si è potuto votare unicamente la seconda parte dell'emendamento; quella che riguardava l'aumento del terzo colla riserva di mettere ai voti poi le altre parti che riguardano il quinto. Se tutte e due saranno rigettate, allora soltanto si potranno ritenere assolutamente escluse quelle classi d'impiegati dal beneficio del quale si parla.

Ecco l'ordine logico, il solo possibile in una votazione.

Dunque se si vuole che il Senato abbia ancora la libertà di votare il quinto per i professori, bisogna ammettere che non sono assolutamente esclusi da ogni vantaggio, e per conseguenza l'indicazione di questa categoria d'impiegati non è ancora cassata dagli emendamenti.

Quindi io credo, che per procedere logicamente, dopo

di aver escluso l'aumento del terzo, si debba votare sopra l'aumento del quinto immediatamente dopo.

Se questo secondo emendamento non è ammesso, si verrà all'articolo del Ministero.

Presidente. Mi pare, che fin da principio io aveva fatto osservare al Senato come ci fosse il testo ministeriale, e come il testo dell'Ufficio Centrale venisse proposto quale emendamento in quella parte nella quale non combinava coll'accettazione della tabella precedentemente fatta dal Commissario Regio.

Dunque non è pregiudicato sulla tabella, ma soltanto sul beneficio del tempo sul quale si è votato. Siccome poi quest' articolo emendato dall' Ufficio Centrale si componeva di tre parti, che si riferivano ai tre paragrafi delle tre tabelle, così si è seguito l'ordine naturale, che era quello di discutere la tabella a, poscia la tabella b; ora rimane a discutere la tabella c.

Se il senatore Matteucci intende di farvi un'aggiunta egli è nella facoltà di farla.

Senatore Matteucci. Si è discussa la tabella b, prima di disinteressare la tabella a.

Vi è la questione del tempo, e credo che se si fossero messe prima ai voti le disposizioni che riflettono i professori prima di passare ad altra tabella, non ne sarebbe nata questa confusione.

Presidente. Non si possono confondere i testi: noi abbiamo il testo, che è il progetto ministeriale, ed il testo dell' Ufficio Centrale, che serve di emendamento. Se l'emendamento non sarà accolto si passerà al testo del progetto ministeriale.

Senatore Scialoja. Realmente noi abbiamo due testi. Il testo ministeriale non fa distinzione di tabelle, ed è quello compreso sotto l'articolo 8 dal Ministero presentato al Parlamento: abbiamo poi il testo dell'emendamento, che fa l'Ufficio Centrale a questo primo testo ministeriale.

Noi abbiamo pure una terza proposta, la quale non ha testo alcuno, ed è quella specie di emendamento, che ora il Governo fa all'emendamento dell' Ufficio Centrale, accettato in massima in quanto alle distinzioni della tabella.

Appunto perchè manchiamo di questo terzo testo parmi sia surta tutta questa apparente, non sostanziale, confusione nella votazione.

Se l'onorevole Commissario Regio volesse compiacersi di formulare l'emendamento che aveva proposto verbalmente, mi pare che ogni dubbio sarebbe dileguato.

Se di fatti si scrivessero queste parole: « Il tempo del servizio prestato negli impieghi indicati nella tabella a, sarà aumentato di un quinto » e poi venisse la tabella a coll'emendamento dell'onorevole Durboqué, io credo che allora il Presidente avrebbe un testo chiaro da mettere ai voti.

Il primo che ha messo ai voti era il testo dell'Ufficio Centrale, che forma emendamento, ma questo l'ha messo ai voti unicamente per quanto dispone riguardo all'aumento del terzo; quindi rimane adesso non più il

testo ministeriale, che non distingue, ma l'emendamento fatto dopo dal Commissario Regio, che distingue condizionatamente, e queste condizioni sono tre, cioè aumento del quinto, età di 35 anni, primo impiego.

Se il Commissario Regio formola questa proposta io credo che sparirà ogni dubbio, e potrà così essere messa ai voti.

Presidente. Il signor Commissario Regio ha inteso le osservazioni del Senatore Scialoja: se crede di formulare l'intero articolo che vuol sostenere, allora mi permetterò di fargli nota la proposta che fu deposta in questo momento al banco della Presidenza dal signor Senatore Matteucci, così concepita:

« Resta inteso che rimane fermo il quinto per professori. »

(Il Regio Commissario e il Senatore Matteucci combinano d'accordo un articolo che è trasmesso al Presidente.)

Do lettura di un progetto d'articolo redatto dal Regio Commissario e combinato d'accordo col Senatore Matteucci.

Pregherei l'Ufficio Centrale di far attenzione affinché, se lo credesse, aggiungendo la sua adesione, si potesse passar oltre.

« Il tempo del servizio prestato in una delle cariche indicate nella tabella a sarà aumentato d'un quinto per quei funzionari che sieno stati per primo impiego dominati ad una di esse in età non minore d'anni 35. »

« Quello degli impiegati indicati nella tabella b sarà aumentato di due quinti; quello degli impiegati indicati nella tabella c sarà aumentato d'un quinto. »

Senatore Torrigiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Torrigiani. Mi rincresce di tediarlo il Senato con soverchia insistenza, ma io credo che alla tabella a bisogna aggiungere la mia proposta.

Presidente. La sua proposta verrà messa ai voti; ora si diede solo lettura di un progetto di redazione.

Senatore Torrigiani. Ma se il Senato l'approva resta pregiudicata la questione.

Presidente. No, no. Noi adesso abbiamo fatto due votazioni, una sulla tabella a, l'altra sulla tabella b, rimane ancora la tabella c. Le tabelle rimangono sempre fuori dell'applicazione che si faceva del beneficio del terzo.

Siccome il signor Senatore Scialoja ha invitato il Commissario Regio a stendere un nuovo progetto, il Commissario Regio l'ha steso di concerto col signor Senatore Matteucci, ed io ne ho data lettura; ma questo non pregiudica il punto della discussione e della votazione. Quando si discuterà l'art. ministeriale si terrà conto della proposta del signor Senatore Torrigiani.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli. Se non ho male inteso si farebbe una sola votazione della tabella a e della tabella c...

Voci. No, no....

Presidente. Ripeterò ancora che questo incidente si è sollevato in seguito all'eccitamento fatto dal Senatore Scialoja al signor Commissario Regio per una nuova redazione, di cui diedi lettura e che non cambia in nulla il soggetto della discussione.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. A me sembra che ora non si debba fare altro che discutere, se si vuole ancora votare sulla tabella a, vale a dire sulla nuova redazione presentata dal Commissario Regio, ma votandola per parte, cioè nella prima parte che riflette i professori colla variante che ebbe dal terzo al quinto: fatta questa votazione, sarà il caso di deliberare sull'aggiunta del signor Senatore Torrigiani e sopra tutte le altre che siano presentate come tali.

Quanto alla tabella b, è già votata, per cui per essa più nulla occorre; quanto alla tabella c, sarà ancora a discutere, e questa sarà cosa separata.

Io penso che procedendosi in questo modo non possa esservi difficoltà a che si segua il testo che il signor Commissario Regio ha presentato all'ufficio di Presidenza.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io volevo solamente dire che anche supposto che la prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale non fosse stata rigettata, se vi è emendamento si suppone che vi sia pure un testo emendato al quale si debba l'emendamento contrapporre.

Ora il Ministero per organo del Commissario Regio avendo rinunziato all'articolo primitivo, era necessità che vi si supplisse con altro articolo, che fosse la materia emendata, altrimenti manca il soggetto; epperò mi pare che non sia stato irregolare il sollecitare la presentazione di questo testo, che deve servire di punto di paragone.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Non è certamente per aggiungere un imbarazzo di più all'intricatissima discussione nella quale versiamo, che io prendo la parola; ma solo per far osservare la conseguenza che può derivare dalla proposta di votare prima il nuovo testo che sarebbe quello cioè di concedere per gli impiegati descritti nella tabella a il quinto. Quando questa proposta fosse approvata, e poi non si approvasse la tabella, sarebbe questa una disposizione che non avrebbe effetto; io penso quindi che bisognerebbe prima di tutto cominciare a votare la tabella a.

Presidente. Intende il Senato che si debba procedere alla votazione della tabella a in conformità di quanto è indicato nell'articolo che è stato redatto dal Commissario Regio, e del quale do nuova lettura nella prima parte?

« Il tempo del servizio prestato in una delle cariche indicate nella tabella a, sarà aumentato d'un quinto

per quei funzionari che siano stati per primo impiego nominati ad una di esse in età non minore di anni 35.»

Adesso si leggerà la tabella.

« Tabella a. Professori nelle Università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri e negli istituti superiori. »

Poi verrebbe l'aggiunta del senatore Torrigiani, il quale ai funzionari contemplati nella tabella a vorrebbe aggiungere i professori insegnanti nei regi licei dello Stato, di modo che il suo emendamento o meglio la sua aggiunta consiste nelle parole: « professori insegnanti nei regi licei dello Stato. »

Senatore Torrigiani. Io credo che la mia aggiunta debba, come sotto emendamento, far oggetto di una votazione speciale, mentre io amo meglio che esso possa far naufragio, piuttostochè ritirarlo, il che potrebbe essere considerato come segno di debolezza.

Presidente. Essendo un'aggiunta, è naturale che sia votata a parte.

Intende il Senato che si proceda in questo modo?

Che cioè sia votata la tabella a, contemporaneamente alla prima parte dell'articolo ultimamente redatto dal Commissario Regio?

Rileggo ancora una volta questa prima parte..

Voci. No, no.

Presidente. Permettano, la discussione è talmente intricata che credo conferisca anche alla sincerità del voto il far questa nuova lettura.

L'articolo che il Ministero propone nella sua ultima parte dice:

« Il tempo del servizio (Vedi sopra.)

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Io non posso che approvare questa nuova redazione perchè in essa sta perfettamente racchiuso il mio emendamento; ma temo che possa sorgere qualche difficoltà sopra una parola, seppure non ho male inteso.

Presidente. Rileggerò nuovamente:

« Il tempo del servizio prestato in una delle cariche, ecc. »

Senatore Duchoqué. Va benissimo, non avevo bene inteso.

Presidente. Metto ai voti questa prima parte dell'articolo ministeriale colla relativa tabella a.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Adesso metto ai voti l'emendamento Torrigiani che consiste nell'aggiunta seguente:

« I professori insegnanti nei Regi Licei dello Stato.»

Chi approva questa aggiunta voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Il Senatore Roncalli intende ancora di proporre la sua aggiunta?

Senatore Roncalli. Non intendo più proporre, perchè stando a quello che ho detto prima, la mia proposta era subordinata al caso che venisse adottato il

paragrafo dell'Ufficio Centrale, e siccome questo caso non si è verificato, io desisto dal proporre la mia aggiunta.

Presidente. Passeremo alla tabella c.

Voci. A domani! a domani!

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Quantunque la proposta che feci relativamente ai professori non abbia avuto l'esito che me ne ripromettevo, tuttavia non mi perdo di coraggio e vengo riguardo agli agenti diplomatici e con-

solari a rinnovare una proposta analoga, quella cioè che siano assolutamente cancellati dalla tabella c.

Scendiamo a vedere per quali considerazioni, per quali cause...

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Molti domandano di rimandare la discussione a domani, il che, trattandosi di cosa assai grave, sarebbe forse meglio.

Domani dunque alle ore due in adunanza pubblica per la continuazione della presente discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

CLXL.

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Congedi — Sunto di petizioni — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Emendamento alla tabella C proposto dal Ministro delle finanze — Osservazioni del senatore Di Revel contro la detta tabella e l'emendamento del Ministero — Risposta del Ministro delle finanze — Sotto emendamento del senatore Di Pollone — Reiezione della tabella C nella parte che riflette gli agenti diplomatici e gli interpreti consolari — Approvazione della medesima nella parte che concerne gli agenti consolari — Reiezione dell'aggiunta proposta del senatore Castelli Edoardo — Approvazione dell'intero art. 8 — Dubbio del senatore Di Pollone sull'art. 9 chiarito dai senatori Jacquemoud (relatore) e dal Regio Commissario — Approvazione dell'articolo 9 — Schiarimenti richiesti dal senatore Lauzi sull'art. 10, forniti dal senatore Jacquemoud e dal R. Commissario — Parlano sul proposto i senatori Paleocapa, Di Revel e Di Pollone — Adozione degli articoli 10 e 11 — Approvazione dei due primi paragrafi dell'art. 12 colla variante proposta dal R. Commissario — Soppressione dell'aggiunta all'art. 12 chiesta dal Senatore Di Revel e combattuta dai senatori Jacquemoud, Alfieri, Cibrario e Sappa, ed appoggiata dal Regio Commissario e dai senatori Cadorna e Arnulfo — Incidente sull'ordine della votazione, parlano i senatori Di Pollone, Cadorna, il Ministro della guerra, e i senatori Cibrario e Lauzi — Proposta del senatore Arnulfo — Reiezione dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Emendamenti dei senatori Di Pollone e Scialoja all'art. 13 — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro delle finanze ed il R. Commissario, e più tardi intervengono i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

Il senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Invito il senatore segretario Cibrario a dar lettura al Senato di alcune domande di congedo.

Il senatore segretario Cibrario legge le lettere dei senatori Bonelli, Di Strongoli, Ridolfi, Di Fondi e Ghigliini, colle quali chi per motivi di famiglia, chi di salute, chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il senatore segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3239. Parecchi professori del liceo di Alessandria, ricorrono al Senato onde ottenere che siano mantenute le leggi che regolano attualmente le pensioni di riposo degli insegnanti delle scuole secondarie, finchè non siasi più equamente provveduto alla loro carriera.

» 3240. N. 10 insegnanti di scuole secondarie d'Aqui, protestano contro la misura che li riguarda nel progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

» 3241. I professori del R. liceo e ginnasio di Novara fanno adesione alla petizione n. 3239 dei professori del liceo d'Alessandria.

» 3242. I professori del ginnasio e delle scuole tecniche d'Alba (Petizione identica alla precedente.)

» 3243. I professori del R. ginnasio di Vigevano (Petizione identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme.)

Presidente. Il sindaco di Napoli fa omaggio al Senato di alcune copie dei Conti del 1862 e dello stato presuntivo del 1863 degli asili infantili privati di quella città, presentati dal Consiglio direttivo degli asili medesimi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Il Ministero ha concordato coll'Ufficio Centrale la redazione dell'ultimo alinea della tabella annessa all'articolo 8 in questi termini:

« Agenti diplomatici, agenti consolari di prima categoria e interpreti diplomatici e consolari di prima categoria nell'impero Ottomano e fuori d'Europa. »

Per conseguenza vengono tolti i giudici addetti ai Consolati finchè da una legge non sia stabilita la loro legale esistenza.

Presidente. Ritiene dunque il Senato che la tabella C sarebbe a seguito della proposta ministeriale modificata nella seguente conformità (V. sopra.)

L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore Jacquemond, relatore. Acconsente.

Presidente. La parola è al sig. senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. La pregherei, se non è indiscretezza la mia, di rileggere prima l'emendamento proposto dal Ministero per rendermi conto della differenza che esiste fra questo e la proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Si sono eliminati i giudici per non essere ancora emanata la legge che li riguarda.

Senatore Di Revel. Dunque vuol dire che sono tolti i giudici.

Presidente. Lo rileggo. La tabella C, secondo l'ultima redazione proposta dal Ministero, senza i giudici, è in questi termini (V. sopra.)

Senatore Di Revel. Come avevo l'onore ieri di cominciare dopo che mi fu data la parola, quantunque l'esito della prima mia proposta in ordine ai professori non abbia sortito quell'effetto che io mi riprometteva, tuttavia non mi perdo d'animo, e verrò a combattere in modo assoluto la proposizione dell'Ufficio Centrale in ordine agli agenti consolari e agenti diplomatici nei termini ora proposti dal Ministero.

Perchè in una legge che vuol tutti ricondotti gli impiegati sotto una medesima stregua riguardo al modo di conseguir la pensione, si possa fare differenza, conviene che vi sia qualche condizione talmente essenziale, che valga ad introdurre questa differenza: ora io non ne veggo alcuna rispetto agli agenti diplomatici ed agli agenti consolari.

Gli agenti diplomatici sono di due qualità: o si tratta di agenti che hanno percorso una carriera cominciando dagli infimi gradi, come sono la maggior parte degli impiegati, degli agenti diplomatici, e per questi non vi è ragione di ridurre a minor termine il tempo necessario per conseguire la pensione, perchè il loro servizio parte anche dai primi anni della loro gioventù come parte per tutti gli altri impiegati del Regno.

O si tratta di agenti diplomatici che non vengono dalla carriera inferiore, e sono entrati nella carriera superiore ad età già avanzata, od almeno non più nella gioventù, ed in tal caso costoro non possono considerarsi come veri impiegati di carriera; sono agenti che furono destinati perchè la politica lo ha consigliato, e

che cessano d'ordinario quando si trasforma la politica del Governo; quindi sarebbe quasi impossibile che questi potessero mai conseguire un tempo sufficiente acciò possano godere di una pensione, perchè la loro carriera comincia tardi, e, cominciando tardi, non dura e non può durare un tempo sufficiente pel conseguimento della pensione, anche colla riduzione proposta dall'Ufficio Centrale.

Rispetto poi agli agenti diplomatici, dirò che se essi sono di carriera, quando la intraprendono, sanno perfettamente che non è per rimanere in paese, ma è per andar fuori della loro patria, il che se a molti non garba a parecchi garba assai.

Non credo dunque che per costoro si debba avere una considerazione particolare, perchè realmente non sono assoggettati a nessuna delle condizioni che non abbiano prevedute e che non abbiano voluto accettare.

Rispetto agli agenti consolari che sono in identica posizione, sono per lo più, anzi quasi sempre agenti di carriera, hanno cominciato nei minimi gradi, nell'infima età a 20 anni o poco più; epperò hanno una qualità che già fa sì che si computi il loro servizio. Molti sono o figli o nipoti o parenti di consoli che già sono all'estero e mantengono l'abitudine di rimanervi; di più quando intraprendono questa carriera, sanno, come dissi, che debbono vivere fuori paese.

Se una volta, per rispetto ai consoli, si faceva una distinzione fra quelli che erano in Africa, in Levante e fuori d'Europa, si è perchè i paesi d'Africa e di Levante si potevano considerare come paesi veramente e compiutamente barbari, come separati dal resto dei paesi inciviliti, per le difficoltà di navigazione, per il mal vivere e per i pericoli che si correvano in quegli scali.

Ma la posizione loro è di molto cambiata da una serie d'anni a questa parte, e segnatamente doporchè, col mezzo delle strade ferrate e dei vapori, le comunicazioni sono divenute così facili, pronte e sicure, e ciò è tanto vero che ormai si vede che parecchie persone vanno ora nelle cattive stagioni a passare un certo tempo nei paesi medesimi, cioè ad Alessandria d'Egitto, al Cairo, a Madera ed in altri paesi, favoriti da un clima molto più mite, e preferibile per loro a quello stesso d'Italia; credo quindi che non si possa per questi considerare come un sacrificio lo andarvi per dovere.

Lo stesso si dica dei paesi fuori d'Europa. Oramai è quasi più facile andare a New-York negli Stati Uniti di America che non di recarsi a Mosca o a Pietroburgo. Le comunicazioni sono frequenti, sicure, chi va chi viene, e le distanze non sono difficili a superarsi. Quindi, lo ripeto ancora, le condizioni sono ora assolutamente cambiate; epperò credo che non si debba introdurre questa disposizione a favore degli impiegati consolari.

Gli agenti diplomatici sono impiegati di carriera, e cominciano ad essere impiegati negli infimi gradi di

essa e per un posto che possano avere meno conveniente ne trovano poi altri che sono convenienti.

Se vogliono realmente col tempo rappresentare il Governo come si deve, fa d'uopo che siano muniti di una sostanza personale. Ma trovano in compenso un'aureola di gloria, si trovano nelle alte società, si trovano insomma in condizioni speciali, e perciò si sottomettono volentieri ad abbandonare il paese nativo, purché possano appartenere al Corpo diplomatico.

Riguardo ai consoli, ripeto, sono agenti che cominciano dagli ultimi gradi e che percorrono la loro carriera frequentemente in paesi buonissimi, e qualche volta in paesi meno buoni; ma in sostanza fanno bene i loro affari, perchè, sebbene ad essi sia vietato di fare operazioni commerciali, ciò non pertanto, se è vero quanto mi fu detto, fanno sotto nome altrui speculazioni di commercio, e conseguentemente mentre proteggono i loro concittadini che trovansi nelle regioni di loro residenza, curano pure i propri interessi, aumentando le proprie sostanze.

Signori, noi dobbiamo guardarci dall'introdurre disposizioni speciali. Ma si dirà, la legge è uguale a quella emanata nel 1858 a questo riguardo. Quella legge porta la stessa disposizione. Sia pure. Ma non dobbiamo noi accingerci a riformarla? Se allora meno avvertitamente si è introdotta questa distinzione per gli agenti diplomatici e consolari, ora non vi è ragione perchè si mantenga, quando vediamo che la disposizione non solo è inutile ma dannosa. Perchè, ripeto, credo che ogni volta che furono stabilite eccezioni per conseguire una pensione maggiore o per conseguirla con un tempo minore di servizio da quello stabilito per legge generale si è gravata la condizione delle finanze del paese.

Ho piacere di vedere il signor Ministro delle Finanze assiso al banco dei Ministri. Egli sarà d'accordo con me, egli che desidera che le sollecitudini del Parlamento e del Ministero convergano a ritornare le nostre finanze in condizioni migliori.

Io perciò ricuso il mio voto, tanto al progetto dell'Ufficio Centrale, quanto a quello proposto dall'onorevole Ministro di Finanze.

Ministro delle Finanze. Dovrei ringraziare l'onorevole preopinante in quanto che egli spiega il suo rifiuto col proposito di portare una economia al bilancio dello Stato; e veramente non credo che mai l'Italia sia stata in condizioni tali da aver bisogno di economia più severa.

Nondimeno la giustizia da una parte, e dall'altra parte la tenuità del carico che in questo caso verrebbe, allo Stato, mi impongono di difendere l'emendamento concordato coll'Ufficio Centrale, tanto più che il mio collega degli affari esteri oggi, per circostanze speciali, non ha potuto intervenire al Senato.

L'onorevole conte Di Revel ha posto il principio che io accetto pienamente, che per costituire una differenza fra le sorti di un impiegato e quelle di un altro è necessario si dimostri che vi sia una ragione sufficiente.

Su questo punto noi siamo pienamente d'accordo. Resta dunque a vedere soltanto nell'applicazione se vi ha ragione sufficiente perchè si faccia questo beneficio agli agenti consolari che si trovano fuori d'Europa, ed anche in Europa, ma nell'impero Ottomano esclusivamente.

L'onorevole conte Di Revel ha detto, che questi impiegati fanno la loro carriera come tutti gli altri; e qui non vi ha nulla a ridire perchè in generale tal è lo stato delle cose.

Ha detto inoltre, che hanno la coscienza di dover fare una vita, se mi è lecito il dir così, nomade, di dovere peregrinare dall'una parte all'altra del globo, ed anche questo è vero.

Ma il beneficio che si dà loro non è per questa vita nomade e peregrina, è bensì per la loro dimora in paesi dove in generale i pericoli ed i disagi sono molto maggiori che altrove.

Per me la ragione sufficiente sta appunto in questo, che gli agenti consolari i quali vanno nei paesi fuori d'Europa, e specialmente nel Levante si trovano in condizioni assai più malagevoli sotto ogni rapporto di quelle degli altri impiegati a qualunque ramo essi appartengano.

E la legge stabilisce per riguardo a ciò una restrizione perchè accorda il vantaggio del quinto ristrettivamente per il tempo che si è passato in quella contrade.

Ora, se noi facciamo pochissime eccezioni, che io credo non poter essere più che due o tre, come Nuova York e Costantinopoli; i paesi nei quali noi abbiamo agenti consolari sono tutti in circostanze speciali, che rendono dura la vita.

Per lo più sono malsani, poco adattati alle nostre abitudini e ai nostri temperamenti, e testè ancora abbiamo avuto nell'America spagnuola l'esempio di uno dei nostri giovani agenti consolari rapito improvvisamente dalla febbre gialla. Le abitudini degli abitanti sono contrarie o poco favorevoli alla vita europea; le stesse colonie europee che vi dimorano, creano a quelli che debbono difenderle, una serie infinita di difficoltà.

Tutti coloro che hanno viaggiato nel Levante, debbono avere ammirato il coraggio, la solerzia e la pazienza delle quali i nostri consoli debbono usare per l'adempimento della loro difficile missione. Perciò non è strano che se essi hanno pericoli e difficoltà maggiori, abbiano merito maggiore, e di questo merito per il tempo che vi dimorarono debba il Governo tener loro conto.

L'onorevole conte Di Revel ha detto, che le comunicazioni oggi rese facili fra l'Europa e le altre parti del mondo fanno sì, che molti viaggiatori per diletto vi si rechino, ed ha citato in esempio il viaggio dell'Egitto.

Io ne convengo: ma altro è il caso del viaggiatore il quale sceglie la stagione opportuna, va munito di tutti i conforti, il quale non ha a trattare affari, non ha rapporti diretti quasi cogli indigeni, altro è quegli che

vive in mezzo a loro continuamente e che ad ogni passo incontra difficoltà da sormontare.

Egli affermava poi, che gli assegnamenti degli agenti consolari possono essere resi maggiori da negozi commerciali. Su questo punto io debbo dichiarare, che è assolutamente proibito ai nostri agenti, dei quali ora trattiamo, di fare qualsivoglia atto di commercio, e che se essi lo facessero, avrebbero punizione.

Dirò di più, che quanto è dalla legge nostra ordinato non si viola, a quanto io sappia, giammai; e coloro che hanno viaggiato nelle regioni fuori d'Europa hanno potuto vedere come gli agenti consolari dell'antico regno di Sardegna fossero reputati fra i più distinti, e sapessero cattivarvi la stima e l'affetto di tutti nei paesi dove dimoravano.

Per questa parte adunque io debbo escludere assolutamente gli argomenti dell'onorevole conte Di Revel. D'altra parte se il carico che lo Stato si addossa fosse molto grave, qualunque fossero i titoli di preferenza che vogliamo dare ai nostri consoli, l'interesse delle finanze mi disconsiglierebbe dall'appoggiarlo: ma quando io considero che ventiquattro soli sono i paesi nei quali noi abbiamo consolati, e legazioni fuori d'Europa e nell'impero Ottomano, e considero che non si dà il beneficio del quinto se non per quelli anni che quivi l'impiegato ha passato, e che il peso che può venirne allo Stato è tanto lieve, io credo fermamente che il sentimento dell'equità non permetta di negare un tale beneficio a servitori dello Stato cotanto benemeriti.

Finalmente citerò l'esempio della legislazione francese, come pure l'esempio della nostra legge del 1858, la quale aveva ad essi riguardo.

Per siffatte ragioni tutte io credo di dover raccomandare al Senato l'adozione dell'emendamento concordato coll'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Avevo pregato, entrando in Senato, il Presidente di concedermi la parola su questa questione, ma dopo le cose dette dal conte Di Revel, poco mi rimane ad aggiungere: non sarò tanto assoluto come egli lo fu, nel manifestare la sua opinione: se veramente il Senato crede questa categoria d'impiegati degna di un qualche riguardo, io domando al Senato di limitarsi a quanto disponeva la legge del 1858.

La legge del 1858 parla del personale della prima categoria nel quale sono compresi i consoli generali, i consoli di prima e seconda classe ed i vice consoli: a questi la legge del 15 agosto 1858 concede il diritto alla pensione di riposo secondo le norme fissate dal Regio Brevetto del 21 febbraio 1835, e aggiunge che nel computo di detta pensione il numero degli anni di servizio passati in Levante e fuori d'Europa sarà considerato come se fosse maggiore del quinto.

Ora io trovo nell'emendamento redatto dall'onorevole Ministro delle Finanze aggiunti alcuni altri impiegati che non figuravano nella legge dianzi citata, e questi sono gli agenti diplomatici.

Diceva appunto l'onorevole signor Ministro delle Finanze che in tre sole località si trovano di questi agenti diplomatici. Io non vedeva come in queste tre località da lui citate, fossero applicabili le stesse ragioni che militano in favore dei consoli i quali abitano costantemente nei paesi dove veramente può esservi qualche pericolo: quindi mio desiderio sarebbe, ove il Senato entri nel senso di mantenere un favore a questa classe di onorevolissimi impiegati, che non si discostasse da quanto era stabilito nella legge del 1858.

Toglierei quindi dalla tabella e gli agenti diplomatici e gli interpreti consolari dei quali non fa parola la legge di cui ho dato lettura.

Il signor Ministro ha fatto già un olocusto dei giudici, dimando che faccia lo stesso degli interpreti consolari e degli agenti diplomatici: egli parlava di giustizia, ed io non tornerò certamente a rinnovare la lunga ed intricata discussione da cui con gran piacere siamo usciti ieri a sera, ma se parlasi per ragione di giustizia, io la invocherò per quelli i quali entrano in una età provetta al servizio dello Stato, come sarebbero gli uomini politici; quando si prende un prefetto a 33 o 40 anni; quando questo prefetto, come ne abbiamo avuto esempi, era capo di una casa di commercio in Genova, od altrove, non dovrebbe egli avere un corrispettivo per la rinuncia che fa a curare i suoi proprii interessi? Quindi se vogliamo usare ugual peso, ugual misura, dal momento che il Senato non ha ammesso nessuna eccezione all'infuori di quella dei professori e dei macchinisti, non vedrei come vorrebbe ammetterla in favore degli agenti diplomatici.

Non mi dilungherò di più, solo come sotto emendamento propongo di concedere esclusivamente il favore dei 5 anni agli agenti consolari di prima categoria portata dalla legge 15 agosto 1858.

Presidente. Per la votazione è necessario che si conosca precisamente la categoria che il signor senatore Di Pollone intenderebbe di sopprimere.

In caso poi sia appoggiato il suo emendamento, bisognerà che mettiamo ai voti distintamente le varie categorie di impiegati, perchè ricorre sempre la regola che la soppressione non si vota astrattamente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola unicamente per rettificare un'idea che avrà male espressa.

Accennando a due o tre luoghi, fra i quali Nuova York, io il feci per indicare come ivi non si potesse applicare rigorosamente la condizione di vita disagiata e pericolosa di cui io parlava; ma non volli punto alludere ad essi come residenza di agenti diplomatici, mentre oltre la legazione di Costantinopoli, ne abbiamo a Washington, Rio Janeiro e la Plata.

Del resto, quanto agli agenti diplomatici, mi pare che la legge attuale deteriori la loro condizione, imperocchè leggo nella relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'ordinamento del servizio consolare e potrebbesi pigliare altro argomento dal Regio Brevetto del 1835 col quale è sta-

« bilita la quota delle pensioni di riposo agli agenti diplomatici i cui anni di servizio si computano col-
« l'aumento di un terzo. »

Vi sarebbe dunque, ripeto, qui, anzichè un privilegio speciale, piuttosto un deterioramento della loro posizione.

Quanto poi all'escludere gli interpreti, per dire la verità, non saprei vederne la ragione; la classe degli interpreti è molto rispettabile, ed è molto difficile a rinvenirsi, giacchè mentre i consoli sovente ritornano in Europa, essi debbono rimanere in quelle contrade.

Quindi è il caso, al fine di avere buoni interpreti, di migliorare la loro condizione.

Non potrei adunque lodare l'emendamento Di Pollone perchè, ripeto, gli agenti diplomatici si trovano in condizione eguale a quella degli agenti consolari, e la loro posizione è piuttosto disavvantaggiata, e quanto agli interpreti, veggio piuttosto ragioni di preferenza che di esclusione.

Senatore Di Pollone. Progherei il signor Ministro a volermi indicare il documento testè accennato.

Ministro delle finanze. Io ho citato la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'ordinamento del servizio consolare.

Senatore Di Pollone. Si è citato un progetto di legge e ben vede il Senato che non abbiamo da occuparcene...

Ministro delle finanze. Domando perdono; non è il progetto di legge che ho citato, ma bensì la relazione della Commissione che si riferisce al Regio Brevetto del 1835, col quale è stata stabilita la quota di pensione di riposo per agenti diplomatici, i cui anni di servizio si computano coll'aumento di un terzo.

Senatore Di Pollone. Vede dunque che non si riferisce alla legge che è in discussione, è un documento che io non conosceva, credo che sia un'altra disposizione che regola le pensioni; il brevetto che regola le pensioni porta la data del 21 febbraio 1835.

Del resto poi non soggiungerò che due sole parole, ed è che questo favore che si chiede ora al Senato per gli agenti diplomatici e consolari non è concesso in Belgio e nemmeno in Francia, poichè in Francia il solo favore che si fa agli agenti diplomatici, è di portare il *maximum* della pensione, che è fissata per tutte le categorie di impiegati in L. 61m., fino a L. 121m. per i Ministri plenipotenziari e ambasciatori, per i restanti a L. 101m., per tutti gli altri gradi a L. 81m.; e per i Consoli generali, se ben ricordo (gli altri li garantisco, questi li do con dubbio), credo che non oltrepassino le L. 51m.

Quindi vede il Senato che il sistema che si vuole ora far trionfare, non è ammesso nè nel Belgio nè in Francia, è un sistema che viene, secondo me, a stabilire un metodo ingiusto, poichè molti altri impiegati avrebbero diritto ad egual favore, e non vedo ragione bastante, perchè l'essere a Washington, a New-York, a Costantinopoli ci debba piegare in loro favore.

foci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Dunque il signor Senatore Di Pollone propone l'eliminazione...

Senatore Di Pollone. Propongo di ridurre la tabella e agli agenti consolari.

Presidente. Bisogna che abbia la bontà di darmi l'indicazione precisa, per poter venire a voti speciali su ciascuna categoria.

(Il Senatore Di Pollone trasmette la proposta.)

Presidente. La proposta del Senatore Di Pollone è in questi termini:

« Agli agenti consolari di cui nell'art. 4 della legge 15 agosto 1858. »

Senatore Di Pollone. Mi permette una parola sulla votazione? Io credo che ammettendo anche l'emendamento alla tabella, come l'ha proposto l'Ufficio Centrale e facendo la divisione si viene a conseguire lo scopo che io mi proponeva, votando cioè prima sugli agenti diplomatici, poi sugli agenti consolari e quindi sugli interpreti.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia la proposta del Senatore Di Pollone: chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti distintamente prima di tutto la tabella di cui si parlava, alla quale si riferisce poi la disposizione d'articolo presentato nell'adunanza di ieri in queste parole: « quello degli impiegati indicati nella tabella e sarà aumentato di un quinto. »

Cominceremo dal mettere in votazione la tabella e, distintamente categoria per categoria. « Agenti diplomatici. »

È inteso che trattasi degli agenti diplomatici che sono nell'Impero Ottomano o fuori d'Europa.

Chi approva questa categoria sorga.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

Viene ora l'altra categoria di « Agenti consolari di prima categoria. »

Chi approva sorga.

(Approvata.)

Viene ora l'ultima categoria di: « Interpreti diplomatici e consolari di prima categoria. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova non è approvata.)

La tabella risulta per conseguenza ristretta a queste parole: « Agenti consolari di prima categoria nell'Impero Ottomano o fuori d'Europa. »

Ora metterò ai voti la parte dispositiva che riflette questa tabella, la quale sta nel progetto d'articolo compilato ieri, che dice: « Quello (il tempo del servizio) degli impiegati indicati nella tabella e sarà aumentato d'un quinto. »

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal Senatore Edoardo Castelli che consisterebbe nella tabella segnata

colla lettera *d* così concepita: « Funzionari degli ordini giudiziari e amministrativi, per la cui ammissione è richiesta per legge la qualità di laureato » ai quali si tratterebbe di aggiungere l'ottavo.

Chi approva quest'aggiunta sorga.

(Non è approvata.)

Infine metterò ai voti l'articolo intero così concepito: « Il tempo del servizio prestato in una delle cariche indicate nella tabella *a* sarà aumentato di un quinto per quei funzionari che siano stati per primo impiego nominati ad una di esse in età non minore di anni 35.

« Quello degli impiegati indicati nella tabella *b*, sarà aumentato di due quinti:

« Quello degli impiegati indicati nella tabella *c* sarà aumentato di un quinto. »

Le tabelle rimangono le due prime quali le aveva proposte l'Ufficio Centrale, che riguardano cioè i professori nelle università del Regno, nelle scuole di applicazione degli ingegneri e degli istituti superiori, non che i macchinisti, scaldatori e guarda *tenders* delle strade ferrate, e la terza è ristretta agli agenti consolari di prima categoria nell'impero Ottomano o fuori d'Europa.

Chi approva l'intero articolo colle relative tabelle in questa conformità voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora all'art. 9.

« Art. 9. Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna pei militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agli impiegati civili che avranno prestato servizio presso l'armata sia di terra come di mare. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Comincerò coll'assicurare il Senato con tutta la sincerità dell'animo mio, che mi duole di averlo ad intrattenere ancora per qualche momento, ma la dizione di questo articolo mi aveva fatto nascere un dubbio, per risolvere il quale io aveva pregato l'Ufficio Centrale di voler ponderare se quella disposizione che forma parte dell'articolo 7, nel quale è detto che « non è computato il servizio prestato prima degli anni 20 » non venisse ad impingere in certo modo, ed a formare contraddizione colle disposizioni dell'articolo 9, che si applica al servizio prestato nella carriera militare, ed avevo soggiunto che mi sarebbe bastato una dichiarazione dell'Ufficio Centrale nel senso che il servizio militare sarebbe intieramente applicato secondo le leggi militari.

Ora dal rendiconto che mi ha favorito l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, questa dichiarazione non mi pare sufficiente, anzi viene ad accrescere i miei

dubbi; onde mi faccio lecito di chiamare per un momento l'attenzione del Senato per vedere se per avventura m'inganno. Diceva il relatore dell'Ufficio Centrale nella tornata del 5 febbraio, quella di ieri l'altro:

« Il Senatore Di Pollone aveva fatto un'osservazione, che l'art. 7, in cui è detto che il tempo pel servizio militare non sarà computato che dopo 20 anni compiuti, potrebbe forse pugnare coll'articolo 9 in cui è detto che il tempo pel servizio militare secondo le leggi militari si computa dall'età di 17 anni. »

E poi soggiunge:

« Naturalmente per quelli che hanno fatto un servizio militare, questo sarà computato dall'età in cui lo permettono le leggi militari. »

Noti il Senato queste parole: « per quelli che hanno fatto un servizio militare. » Dunque parrebbe che il servizio sia intieramente militare.

E poi soggiunge: « In quanto al servizio come impiegato civile, esso non sarà computato che dall'età di venti anni compiuti. »

Quindi io vedo accresciuto il mio dubbio, cioè che quando un militare il quale cominci dall'età di 17 anni a termini della legge militare, dopo 5, 6, 10 anni di servizio militare, verrà ad assumere un impiego civile, gli anni passati nella carriera militare non gli sarebbero nemmeno computati prima dell'anno 20.

Ripeto, è un dubbio che desidero veder chiarito, onde non accada nell'applicazione della legge qualche imbarazzo o qualche interpretazione meno favorevole, perocchè credo che sia intendimento e del Ministero che l'ha proposta e dell'Ufficio Centrale che l'ha emendata, e spero del Senato che l'adotterà, che coloro i quali entrano all'età di 17 anni al servizio militare, in occasione della liquidazione della pensione, questo servizio loro sia computato e non vengano difalcati tre anni di buon servizio.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale si fa debito di rassicurare l'onorevole Senatore Di Pollone, facendo la dichiarazione che sembra da lui desiderata; imperocchè l'articolo 7 è esclusivamente applicabile al servizio nella carriera civile; cosicchè è bene stabilito che il tempo di computazione del servizio nella carriera degli impieghi civili comincia soltanto dopo venti anni compiuti. Ma per quelli che hanno percorso la carriera militare, vi è una eccezione contenuta nell'articolo 9, nel quale è detto che il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile.

Ora questo servizio militare dovrà necessariamente essere computato a seconda delle disposizioni vigenti nella legge militare; cosicchè, se l'impiegato ha cominciato la sua carriera nel servizio militare, gli anni di servizio saranno computati dall'età in cui lo permettono le leggi militari; quindi io credo che questo dubbio sia sciolto, ed io spero che questa dichiarazione dell'Uffi-

cio Centrale soddisferà l'onorevole Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non dubito che il Governo la veda anche così.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Credo che non vi sia nessun dubbio intorno all'intelligenza della legge nel senso accennato dall'onorevole senatore di Pollone.

Difatti l'art. 7 riguarda esclusivamente i servizi prestati nella carriera civile, ed è esclusivamente a questi servizi che si riferisce la limitazione dell'età di 20 anni. Una tale limitazione non si applica ai servizi prestati nella carriera militare, perchè questi, come è detto nell'art. 9, sono valutati e computati a norma delle leggi militari. Quindi non può mai sorgere dubbio, a mio modo di vedere, che i servizi militari prestati prima dell'età di venti anni non siano utili, cioè che si debba aggiungere al servizio civile tutto il periodo di servizio prestato nella carriera militare a cominciare da quell'anno in cui le leggi militari lo dichiarano utile per la pensione.

Spererei che questa dichiarazione aggiunta all'altra dell'Ufficio Centrale possa soddisfare i voti giustissimi dell'onorevole Senatore Di Pollone.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti l'articolo 9.

Lo rileggo. (V. sopra)

(Approvato.)

Art. 10.

« Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia, non sono computati.

« Negli altri casi di disponibilità o di aspettativa, il tempo è valutato per intero. »

Se non si domanda la parola.....

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Ho sentito da alcuni proporre un dubbio sul quale per lo meno desidererei qualche spiegazione per parte del Commissario Regio e dell'Ufficio Centrale.

L'ultima parte di questo articolo dispone che eccettuata l'aspettativa per motivi di famiglia, negli altri casi di disponibilità o di aspettativa, il tempo è valutato per intero.

Mi si propone pertanto questo dubbio. Un impiegato è collocato a riposo mentre si trova in aspettativa o disponibilità per le ragioni ammesse in questa parte dell'articolo, nella quale aspettativa o disponibilità può aver passato 1, 2 e forse anche più anni, ed egli ha passato questo tempo non coll'intero stipendio, perchè mi pare che questo d'ora innanzi non si consegua, supponiamo, con 1/3, o colla metà dello stipendio. Come si regolerà la sua pensione?

Facciamo un caso pratico.

Un impiegato che aveva uno stipendio di tremila lire può essere stato in aspettativa o in disponibilità per due anni, o con due mila, o con mille lire solamente di stipendio.

Ora la media in questo caso si prenderà sulla quota intera dello stipendio che gli era assegnato quando fu messo in disponibilità, o sulla media, computando anche la riduzione sopportata durante l'aspettativa o la disponibilità? È evidente che se si tenesse quest'ultima misura, si ridurrebbe la condizione dell'impiegato miseramente, e si darebbe un adito anche al Governo di pregiudicare l'impiegato stesso.

Prego dunque, per togliere questo dubbio, che non mi è parso irragionevole, si faccia qualche dichiarazione nella legge, o se il Senato crede che basti di avere una dichiarazione soddisfacente dal Commissario Regio o dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, venga fatta almeno questa.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. La media si computa sullo stipendio di attività goduto dall'impiegato, durante i tre ultimi anni di servizio effettivo. Il suo diritto non è cambiato, ancorchè in caso di disponibilità egli non goda che di un assegno; imperocchè il tempo di disponibilità, non meno che quello di aspettativa per causa di salute, sono computati negli anni utili per il conseguimento della pensione.

Quindi l'Ufficio Centrale crede che questo dubbio non sia fondato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'impiegato che è messo in aspettativa o in disponibilità non perde la qualità di impiegato. Il suo stipendio è sempre quello di cui ha goduto durante i tre ultimi anni di servizio attivo.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Accetto per parte mia di buon grado questa dichiarazione, ma credo che, avuto riguardo alle espressioni precise dell'articolo 13, fosse affatto ragionevole il mio dubbio, e che forse potesse anche richiedersi per quello la risoluzione medesima.

Infatti si dice: « La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media dello stipendio ad esso retribuito. »

Poteva anche questa parola *retribuito* far credere che lo stipendio fosse quello che materialmente riceve nel tempo di aspettativa.

Ad ogni modo mi dichiaro soddisfatto.

Senatore Paleocapa. Anch'io trovo che le dichiarazioni del Ministero e dell'Ufficio Centrale dovrebbero non lasciare alcun dubbio; ma tutti sanno che quando il testo della legge non è preciso, non so quanto si possa confidare in una dichiarazione fatta in una seduta del Parlamento. Mi pare perciò che sarebbe bene per

maggior sicurezza di introdurre una frase che assicurasse l'interpretazione attualmente data dal Commissario Regio e dall'Ufficio Centrale, e ciò tanto più in quanto che vi si potrebbe cavillare sopra in qualche modo, mentre nella legge all'articolo 6, si dice che un impiegato, per aver diritto alla pensione, deve aver pagata la ritenuta sul suo stipendio.

Ora io domando: questi impiegati che tassa di ritenuta pagheranno?

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Hanno pagato la tassa sull'intero stipendio che hanno goduto nei tre ultimi anni di servizio attivo; e ciò è previsto nella legge sulla disponibilità.

Senatore Paleocapa. Ma questa legge non è votata; ed io non so come si possa far fondamento sopra un semplice progetto di legge.

Non dico già che stando al senso giusto dell'articolo, ed alle dichiarazioni così esplicitamente fatte, la cosa abbia ad incontrare ostacolo nell'applicazione; ma, lo ripeto, noi abbiamo veduto non di rado che le dichiarazioni fatte in Parlamento non hanno avuto valore, quando il testo della legge era effettivamente oscuro od incerto.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Concorro nell'osservazione del preopinante. Effettivamente, quantunque si possa credere che sia mente della legge che le pensioni vengano regolate sullo stipendio goduto dall'impiegato in aspettativa o disponibilità prima di essere stato posto in disponibilità od aspettativa, tuttavia la dizione rimane non sufficientemente determinata; ma mi pare che si potrebbe prendere occasione quando verrà l'articolo 13 per aggiungere una spiegazione che dilucidi la questione.

Relativamente poi alla questione che il preopinante moveva sulla ritenuta, la legge attuale non ne parla, e credo che questa disposizione debba rientrare tutta nella legge che si discuterà in altro recinto e che concerne precisamente la stessa materia.

Dunque, ripeto, mi pare che la questione attuale si debba rimandare all'articolo 13.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Voleva dire assolutamente lo stesso. Di più aggiungerei una parola che mi pare possa risolvere tutte le difficoltà, ma questa cadrebbe sull'articolo 13 e sarebbe di dire *servizio attivo*.

Presidente. Non occorre ora.... si rimanda all'articolo 13.

Metto ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Art. 11. Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei

mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti cessa dal servizio fino al giorno che viene riammesso, non è calcolato.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto.

« Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevute l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 saranno computati egualmente per liquidare la pensione di riposo, quando fosse stato riammesso in servizio; ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Proponerei una diversa compilazione della prima parte dell'articolo 12 in questi termini:

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità di impiegato fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato. »

La differenza consiste in ciò che alla frase *o altrimenti cessa dal servizio* verrebbe sostituita l'altra: *o altrimenti perde la qualità di impiegato.* »

Ecco la ragione di questa variante.

Nell'art. 10 testè votato è detto che in alcuni casi si calcola per intero il tempo in cui l'impiegato è rimasto in disponibilità o in aspettativa.

L'impiegato che rimane in disponibilità o in aspettativa cessa dal servizio, ma il tempo della aspettativa gli è utile per la pensione, perchè egli non cessa di avere la qualità di impiegato.

In conseguenza quest'articolo sarebbe in contraddizione coll'articolo 12 quante volte si mantenesse la locuzione *o altrimenti cessa dal servizio.*

Secondo l'art. 12 come è compilato nel progetto, si dovrebbe escludere l'impiegato in disponibilità, mentre l'art. 10 non lo esclude. Ad evitare quindi la contraddizione, propongo che si sostituisca la frase: *o altrimenti perda la qualità di impiegato.*

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Rileggo l'articolo.

Senatore Di Revel. Domando la divisione.

Presidente. Metterò ai voti ripartitamente l'articolo:

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo, od altrimenti perde la qualità d'im-

piegato fino al giorno che viene riammesso, non è calcolato. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo la seconda parte.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'anteriore per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo la terza parte.

« Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 saranno computati ugualmente per liquidare la pensione di riposo quando fosse stato riammesso in servizio; ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Se la proposta che ho testè fatta peccava forse di fiscalità, quella che sto per fare credo sarà considerata come larghezza.

Non so vedere perchè si voglia tenere conto corrente coll'impiegato per parte della Corte dei conti di tutto il tempo che questi essendo stato posto a pensione col trattamento portato dagli articoli 3 e 20 di questa legge e non avendo gli anni di servizio sufficienti per essere posto a riposo, tuttavia ottenne una qualche indennità perchè ove venga riammesso al servizio e poscia collocato a riposo, abbia a rimborsare il Governo di quanto ha ricevuto durante il tempo in cui egli trovavasi nella condizione di riposo.

Io credo che per chi è messo a riposo cessa a suo riguardo ogni diritto verso il Governo per pensione, ed ogni diritto del Governo pel rimborso di quanto ha goduto durante questo tempo.

In sostanza a me pare, che un impiegato posto a riposo coll'assegnamento di cui negli articoli 3 e 20 è un impiegato, che non esiste più, e se mai ritorna in servizio, vi debbe ritornare colle condizioni che aveva anteriormente all'epoca in cui fu messo a riposo, ma il tempo trascorso in riposo, non debbe più contare per calcolo futuro della pensione come non si debbe computare quanto ha percepito; è un conteggio che mi pare poco convenevole.

Per conseguenza, mentre parmi giurato che gli si computi il tempo anteriore al riposo, non troverei egualmente che gli si dovesse tener conto dello intervallo trascorso tra questo e la sua riammissione in servizio. Circa poi al chiedergli conto della indennità per farla entrare nel calcolo della pensione, io non lo ravviso nè giusto nè, direi, decoroso per parte del Governo, perciò eliminerei quest'ultima parte.

Presidente. È la soppressione della intera parte terza che chiede il Senatore Di Revel?

Senatore Di Revel. Sì.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Le considerazioni che hanno mosso l'Ufficio Centrale, e che furono dal Ministero accettate, nel proporre l'aggiunta alla quale si oppone l'onorevole Senatore Di Revel, sono le seguenti:

A seconda dell'articolo 3 già votato, l'impiegato il quale abbia servito per un tempo minore d'anni 25 e maggiore di 10, e che deve abbandonare il servizio o per infermità o per sospensione o riforma degli uffizi, riceverà in virtù dell'articolo 20 un'indennità pagata una volta tanto. Tale indennità corrisponde a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire due mila, e a tanti ventiquattresimi sulla rimanente somma. Ora supponiamo che un impiegato dopo 20 anni di servizio riceva quest'indennità che è di un certo rilievo, poi che sia riammesso al servizio: quando avrà, col nuovo servizio, unito all'anteriore, compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere una pensione di riposo, egli è evidente che gli stessi anni di servizio anteriore avranno ricevuto una duplice remunerazione, cioè l'una con una indennità pagata una volta tanto, e l'altra con una pensione di riposo, alla quale l'impiegato non avrebbe potuto avere diritto, senza la computazione degli stessi anni di servizio già remunerati mediante una indennità.

Era dunque conforme alla giustizia nel caso concreto che fosse tenuto conto di questa indennità all'occasione della pensione di riposo. Tale è il concetto di quel paragrafo il quale ha inoltre lo scopo di antivenire a certi abusi che potrebbero lamentarsi, quando non fosse ammesso.

Presidente. Pregherei l'onorevole Senatore Di Revel per schiarimento della discussione di volermi dire se la sua proposta sia per la soppressione dell'intera terza parte, oppure solamente del secondo membro della medesima, perchè ritiene il Senato come questa terza parte si componga di due membri; il primo è concepito così: « Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 saranno computati ugualmente per liquidare la pensione di riposo quando fosse stato riammesso in servizio. » Il secondo membro è il seguente:

« Ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

Prego dunque il signor Senatore Di Revel di chiarire il senso della sua proposta.

Senatore Di Revel. Ho detto testè che stavo per la soppressione dell'intero paragrafo.

Commissario Regio. Il senso dell'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale a quest'articolo si può chiarire con un esempio.

Un impiegato ha prestato servizio per 20 anni; divenuto inabile per malattia a proseguire, ha diritto a

termine dell'art. 3 di essere collocato a riposo con una indennità; consegue materialmente quest'indennità; dopo un anno o due guarisce dall'infermità sua, è riammesso di nuovo in servizio, e prosegue in esso fino all'età di 40 anni, allorchè acquista diritto al collocamento a riposo con pensione vitalizia.

In questo caso sarà computato o no, il tempo in cui l'impiegato è rimasto in istato di quiescenza mediante un'indennità, che gli è stata pagata per una sola volta?

L'Ufficio Centrale sembra che intenda che questo tempo intermedio si dovesse computare.

Senatore Jacquemond. No, no.

Commissario Regio. Io credevo che fosse questo il pensiero dell'Ufficio Centrale; ed allora mi sembrava conseguenza logica del suo sistema il doversi ritenere sulla pensione l'indennità già pagata; altrimenti si accorderebbero due benefici nello stesso tempo, quello di aumentare gli anni di servizio, computando il tempo intermedio e l'altro di non richiedere il rimborso della indennità pagata. Ma se l'Ufficio Centrale intende che si abbia ad escludere il tempo intermedio, non trovo più ragione perchè si abbia a pretendere il rimborso dell'indennità pagata. La seconda parte dell'aggiunta non è più conveniente, e forse neppur giusta; e la prima diviene inutile non potendovi esser dubbio che i due periodi di servizio si debbano congiungere, e non essendo necessario di ripetere in questo caso speciale ciò che è stabilito sul proposito per regola generale.

Senatore Jacquemond, relatore. Domando la parola per spiegare quest'aggiunta con un esempio. Supponiamo un impiegato il quale dopo 24 anni di servizio sia divenuto malato e sia stato per questo motivo dispensato dal servizio. In questo caso, egli riceverà una indennità presso a poco eguale a due anni di stipendio; essendo guarito dopo poco tempo, ed essendo stato riammesso in servizio, egli avrà già ricevuta l'indennità, in ricompensa di questi 24 anni di servizio. Poi gli stessi 24 anni saranno remunerati una seconda volta, perchè saranno uniti al nuovo servizio per la liquidazione della pensione di riposo.

Si potrebbero temere degli abusi, quando non si adottasse l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale, la quale è rigorosamente giusta.

Vi è pericolo che un Ministro possa abusare della facoltà di dispensare per causa di salute un impiegato dal servizio, concedendogli una indennità pagata una volta tanto, poi di riammetterlo al servizio, senza che sia tenuto conto della ricevuta indennità; se il Senato crede che non sia conveniente di stabilire nella legge la proposta riserva, l'Ufficio Centrale se ne rimette alla sua saviezza.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Se un impiegato giunto a 40 anni di servizio trovasi in condizione di malattia, vi è una legge la quale verrà fra poco in discussione che provvede onde per un certo tempo possa essere posto in aspettativa senza che il suo posto sia soppresso, sic-

chè, se a capo del termine stabilito, si può riavere, rientra in servizio.

Se poi venne ammalato prima dei 24 anni; e se dopo l'aspettativa, non è guarito, si farà luogo a concedergli quel tanto che è portato dalla legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Del resto io dico, di due cose l'una, o gli computate il servizio pel tempo in cui stette a riposo, ed allora potrebbe capirsi che gli si volesse poi imputare altresì quella quota di cui ha goduto durante quel tempo; o non glielo computate ed allora non veggo ragione perchè rientrando in servizio gli si voglia imputare la somma ricevuta a titolo d'indennità.

Del resto il caso di cui parlava il relatore dell'Ufficio Centrale, quando l'impiegato fosse giunto ai 40 anni non è del tutto a proposito, giacchè bisognerebbe che egli avesse 41 anni di servizio, perchè l'anno che avesse passato non in servizio, non potrebbe venire imputato. Comunque, io ripeto, esser necessario che il tempo da computarsi sia quello solo che è trascorso fino al momento in cui fu messo a riposo, e che si rannodi con quello posteriormente passato in servizio; e che il tempo intermedio che l'impiegato ha passato fuori di servizio, non si computi mai nel calcolo della pensione, come non deve più tenersi a calcolo la somma che ha ricevuta quando fu posto a riposo in quel modo straordinario.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. L'onorevole Senatore Di Revel parla di un caso ipotetico mentre qui si tratta di un caso che è creato dalla legge stessa di cui ci stiamo occupando.

Egli suppone che anche qui si tratti di un impiegato messo a riposo.

Non è di un impiegato messo a riposo che si tratta in questa legge; è bensì di un impiegato il quale essendo incapace a servire maggiormente, e non avendo il tempo richiesto per essere messo a riposo, riceve una indennità per una volta tanto.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Se forse non sono nel vero lascio ad altri di spiegare meglio la cosa.

Voci. Sì, sì.

Senatore Alfieri. Credo però di essere nel vero. Ora evidentemente se quest'impiegato, che per una incapacità assoluta ha dovuto cessare dal servizio e che ha ricevuto un'indennità, contro le proprie speranze è nuovamente diventato abile al servizio e vi è stato riammesso, aggiungendo i cinque primi anni, che io suppongo abbia già passato in servizio, ai 20 che presterà dopo la riammissione, diventerà capace di essere posto a riposo.

Ora se voi non sottraete l'indennità ricevuta, evidentemente di quei 5 primi anni egli sarà doppiamente ricompensato.

Sarà cioè ricompensato sommando i 5 anni prestati

prima dell'interruzione del servizio coi 20 prestati dopo, e di più avrà quell'indennità che gli è stata data in capitale per una volta tanto, quando ha cessato dal servizio per ragioni di infermità.

Evidentemente, ripeto, mi pare che se non si pone nella legge una restrizione qualunque, si troverà quest'impiegato doppiamente remunerato senza che abbia meriti sufficienti.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Nell'articolo 12 già votato è stabilita la massima generale che il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo ed altrimenti perde la qualità di impiegato, sino al giorno in cui viene riammesso non è calcolato. Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere.

Ora è appunto questa regola generale che si applica all'impiegato, il quale è stato collocato a riposo con un'indennità, e poi è stato riammesso in servizio.

Non è un beneficio nuovo quello che gli si concede coll'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale allo art. 12, ma l'applicazione di una regola comune a tutti gli impiegati, i quali o sono collocati a riposo, od hanno altrimenti perduto la qualità di impiegati e dopo sono riammessi al servizio. In tutti questi casi i due periodi si congiungono, ed è solamente il periodo intermedio che non è computato.

Ciò posto io non veggio come nel caso che non si facesse restituire all'impiegato la percepita indennità, gli si concederebbe un secondo beneficio.

Io ho voluto premettere questo schiarimento per venire viepiù nella conclusione del Senatore Di Revel, cioè che bisogna scegliere uno di questi partiti: o si vuol computare eccezionalmente il tempo in cui non si presta servizio; ed allora è giusto che l'impiegato riammesso al servizio restituisca l'indennità, o non si vuole computare questo tempo intermedio ed allora non è giusto obbligare l'impiegato a restituire l'indennità ricevuta. E poichè l'Ufficio Centrale ha dichiarato che non è stata sua intenzione quella di concedere un beneficio eccezionale, cioè il vantaggio di computare anche come utile il periodo intermedio, allora non solo non ha ragione di essere l'ultima parte di quest'aggiunta che ha proposta, ma tutta intera l'aggiunta sembra che debba essere soppressa.

La prima parte non è che la ripetizione del secondo alinea dell'articolo 12; e la seconda parte non è giustificata da alcun ragionevole motivo.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Cibrario, e quindi l'avrà il Senatore Cadorna.

Senatore Cibrario. Mi permetto di fare brevi osservazioni che tendono a schiarire questa materia, la quale mi pare sia divenuta intricata, e che a prima fronte non mi pareva dovesse riuscire tanto oscura.

L'articolo terzo suppone il caso di un impiegato il quale dopo alcuni anni di servizio è divenuto per in-

fermità inabile a continuarlo; egli è di fatto che vi sono certe infermità che hanno l'apparenza di essere incurabili e che qualche volta poi riescono curabili. Dunque nel caso in cui taluno di questi impiegati sia caduto in una di tali infermità o abbia desiderato egli stesso il riposo, oppure il Governo abbia creduto di doverglielo concedere, non avendo raggiunto il numero degli anni prescritti per aver diritto alla pensione, esso consegue una indennità.

Di lì a due, tre o quattro anni diventa di nuovo abile al servizio: i servizi prestati anteriormente fanno desiderare al Governo che egli riprenda servizio.

Il Governo poteva considerare questo servizio reso da un impiegato che aveva già servito per un numero di anni e per cui esso aveva ricevuto un'indennità, poteva, dico, considerare questo servizio come nuovo e fare, per dir così, che ricominciasse la sua carriera; e in questo caso potrebbe accadere molto spesso che nè nella prima parte del suo servizio, nè nella seconda avesse il numero d'anni necessario per conseguire la pensione. La legge ha voluto favorire l'impiegato e ha detto che il servizio nuovo sarebbe riunito all'antico per calcolare la pensione, ben inteso però che il tempo intermedio in cui era a riposo non debba contare.

Unendo dunque il servizio antico al nuovo ne viene di necessità che se non si vuole remunerare due volte lo stesso servizio, bisogna che, computandogli la pensione per il numero d'anni intero, venga a restituire all'erario quell'indennità che ha percepita per gli anni del suo primo servizio. A me pare che la cosa sia tanto evidente che non esiga ulteriore dimostrazione.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Il signor Commissario Regio mi ha prevenuto nella prima osservazione che volevo fare, la quale aveva per scopo di dimostrare che la prima parte dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale era inutile a fronte dell'articolo 12 che contiene già precisamente la massima che è nella prima parte dell'aggiunta dell'Ufficio Centrale.

Ora mi limiterò alla seconda parte dell'articolo, cioè, all'aggiunta dell'Ufficio Centrale, nel senso della proposta fatta dall'onorevole Senatore Di Revel che a me pare giustissima. L'Ufficio Centrale parte dalla base che, se non si adotta la sua proposta, si fa un doppio beneficio all'impiegato, ed io credo che appunto questa base sia erronea.

Allorquando la legge per una persona la quale secondo la regola generale di questa legge non avrebbe diritto ad essere collocata a riposo, pure accorda una indennità, l'accorda perchè circostanze speciali, o il servizio prestato è tale che si riconosce nell'impiegato il diritto di avere un certo sussidio per vivere negli anni in cui non potrà più prestare servizio.

L'impiegato il quale, supponiamo, collocato con una indennità a riposo, dico a riposo perchè è la locuzione dell'articolo terzo, rimanga fuori di servizio per esempio

5, 10 anni, se rientra, evidentemente i 40 anni di servizio non li compirà che 5 o 10 anni dopo, cioè, sono 5 o 10 anni di meno di pensione di riposo sulla base dei 40 anni che avrà, per la ragione che è stato colla sola indennità. Se voi negate a quest'impiegato il diritto di ottenere quell'indennità che ha avuto per gli anni che è rimasto fuori di servizio, evidentemente negate il principio della legge che ammette per l'impiegato che non ha 25 anni di servizio, e che ne ha più di 10, il diritto all'indennità; cioè dite, per quelli anni per cui non siete stato in servizio (contro ciò che questa legge dispone) non avevate diritto a vivere sull'erario.

Dunque se da una parte l'impiegato guadagna, in quanto che è fissata la sua pensione di riposo sulla base di 40 anni, dall'altra parte perde perchè è fissata questa pensione 5 anni più in là nella sua vita: e conseguentemente gode per 5 anni meno la pensione sulla base di 40 anni.

Quindi non ci è dubbio, anzi la cosa è affatto naturale; l'indennità è data per un motivo, la pensione di servizio è data per un altro.

Ad ogni modo ripeto, non ci è dubbio, e mi pare sarebbe negare il principio della legge, se si ammettesse la proposta dell'Ufficio Centrale. Quindi io voterò per la proposta dell'onorevole senatore Di Revel, cioè voterò per la soppressione intiera del paragrafo proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Il senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io non ripeterò le ragioni che furono fin qui addotte per giustificare la soppressione dell'intero periodo che è in discussione; solo mi riferirò a quanto dagli altri si disse, e più particolarmente dall'ultimo oratore, il quale parmi abbia dimostrato che non sia equitativo di prescrivere che l'impiegato, il quale per malattia o per altro motivo non avendo gli anni di servizio sufficienti per pretendere alla pensione, non ha conseguita salvo una tenue indennità, la quale non basta per dargli di che vivere nel tempo che non potè continuare il servizio, debba rappresentarla all'erario, quando, riammesso all'impiego, acquisti diritto alla pensione. Ma aggiungerò soltanto che se si adottasse il sistema proposto dall'Ufficio Centrale in questa parte, bisognerebbe, per logica conseguenza, estenderlo ad un altro caso.

Di fatto l'Ufficio Centrale, nell'articolo che discutiamo, ha previsto il caso in cui l'impiegato posto a riposo con un'indennità (e dico posto a riposo perchè l'articolo 3 chiama posti a riposo anche coloro cui non si attribuisce che un'indennità) debba compensare l'erario dell'indennità medesima, quando, dopo richiamato al servizio, abbia diritto alla pensione; ma mi sia lecito di domandare; quando si tratti di un impiegato posto a riposo col diritto alla vera pensione, non all'indennità, e che dopo venga nuovamente chiamato al servizio, risarcirà, o non risarcirà l'erario di quanto percepì negli anni in cui stette a riposo? Questo caso

non è contemplato nel progetto dell'Ufficio Centrale, eppure per esser logici bisognerebbe anche dichiarare che questo impiegato richiamato in servizio deve compensare l'erario del rilevare delle somme esatte per pensione che conseguì nel tempo di riposo, per la stessa ragione che si vuole a senso dell'Ufficio Centrale che compensi l'erario colui che ebbe l'indennità.

Io credo che nè le viste dell'Ufficio Centrale, nè quelle del Senato vogliamo estendersi tant'oltre e spingere le cose a tale rigorosa, ma logica conseguenza.

Per altra parte domanderò: la riammissione dell'impiegato al servizio è forse obbligatoria? No certo, essa è facoltativa: quindi il Governo riammette l'impiegato se e quando crede che i servizi che può prestare sono di tale importanza dal dovere richiederli.

Ora il Governo sa fare i suoi conti.

Se troverà che l'impiegato gli è necessario o per lo meno sommamente utile, lo richiamerà, abbenchè nella liquidazione della pensione alla quale col tempo possa acquistare diritto, non debba tener conto dell'indennità pagatagli, altrimenti è in sua facoltà di lasciarlo dov'è, e lo lascerà.

Riassumendo dirò che parmi, se non si vuole, e credo non si debba spingere il sistema contenuto nella proposta dell'Ufficio Centrale sino alle estreme ma logiche ed inevitabili sue conseguenze, ma procedere equitativamente, si debba, sopprimere la parte dell'articolo di cui si tratta come fu proposto.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Per rendersi ragione della proposta dell'Ufficio Centrale, io credo che bisogna ben stabilire che la indennità a cui fa luogo la legge a favore dell'impiegato che servì per un tempo minore di quello che dà titolo ad una pensione di riposo, consiste in un risarcimento di un danno, come la parola stessa lo dice.

L'impiegato secondo il sistema della legge, dopo un periodo d'anni che non può essere minore di 25 anni, può aver titolo alla pensione.

L'impiegato contemporaneamente è assoggettato ad una ritenenza sul suo stipendio la quale non corrisponde perfettamente all'entità della pensione che dovrà percepire, ma serve di un fondo anche per la pensione.

Tuttavolta adunque che un impiegato cessa dal servizio prima di aver compiuto quel periodo di tempo per cui la legge gli attribuisce titolo ad una pensione, ha però fatto dal canto suo un sacrificio che è quello della ritenenza.

Qui dunque sta la base di questa indennità che la legge in difetto di pensione gli accorda.

Quello che non avrà diritto ad avere la pensione, cioè il vantaggio che deriva dalla ritenenza, deve quanto meno avere diritto ad un risarcimento che corrisponda sino ad un certo punto alla ritenenza cui fu assoggettato.

L'indennità non si riferisce, come da alcuni si è detto, al tempo per cui questo impiegato non è più in servi-

zio, ma bensì al tempo passato per cui ha servito, ed ha pagato la ritenenza.

Per conseguenza, quando la legge vuole attribuire a questo tempo che non era sufficiente per dar titolo alla pensione l'efficacia di essere utile per la pensione congiungendolo con un periodo successivo, allora non vi è più ragione perchè questo primo periodo di tempo di servizio possa attribuire all'impiegato altri vantaggi oltre quelli che sono attribuiti agli altri impiegati.

Nel caso adunque a cui accenna l'alinea proposto dall'Ufficio Centrale, il tempo di servizio per cui l'impiegato ottenne un'indennità venendo ritenuto utile allo effetto di ottenere la pensione di riposo, pare logico e giusto che l'indennità ottenuta sia da esso impiegato restituita alle finanze dello Stato, altrimenti quel periodo di servizio verrebbe a produrre a favore dell'impiegato un doppio vantaggio che non sarebbe nello spirito della legge.

Io ritengo pertanto che la proposta dell'Ufficio Centrale sia in questo senso logica e regolare.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Mi pare che c'è equivoco.

Si dice che l'indennità l'ha ottenuta per il tempo che ha servito; non credo che l'espressione sia esatta.

L'indennità l'ha ottenuta certamente in ragione del tempo che ha servito, ma più pel tempo che non serve più.

L'indennità evidentemente gli è data per vivere negli anni in cui più non serve; se gliela togliete, è lo stesso che dire che per questi anni non doveva aver nulla.

Sussiste dunque l'osservazione che io avevo fatto.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti separatamente i due membri di questa terza parte dell'articolo:

« Gli anni di servizio per cui un impiegato avesse ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20 » (noti il Senato che questi numeri si riferiscono alla numerazione del progetto dell'Ufficio Centrale) « saranno computati egualmente per liquidare la pensione di riposo, quando fosse stato riammesso in servizio; ma in tal caso l'impiegato non percepirà che i due terzi della pensione medesima sino a tanto che l'erario non sia stato interamente compensato della mentovata indennità. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Se mi si permette, farò un'osservazione.

Mi pare che se si mette ai voti l'articolo diviso in tal modo, e non si voti poi la seconda parte, non avrebbe più senso.

Io credo che sarebbe meglio che si cominciasse a votare la seconda parte e nel caso che sia ammessa, rimandare all'Ufficio Centrale l'articolo per coordinarlo coi due paragrafi già votati.

Presidente. Io non posso seguire all'ordine che

quello della redazione; non posso capovolgere la votazione; se si propone di farlo...

Senatore Cadorna. Per facilitare la votazione, mi pare che si potrebbe mettere ai voti la soppressione della prima parte della proposta dell'Ufficio Centrale, perchè non è che la ripetizione dell'art. 12.

Si può votare poi la sola seconda parte, e nel caso sia ammessa, si resterà intesi che si manderà all'Ufficio Centrale per coordinarla.

Presidente. La soppressione non si può votare separatamente; dunque bisogna che si metta ai voti il primo membro dell'articolo.

Ministro della Guerra. A me pare che la parte dell'articolo di cui si tratta, così sola, sia inutile, perchè ci è già l'alinea precedente che dice: « Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente. »

Senatore Cibrario. Farei osservare che questa parte non contiene punto una ripetizione inutile, ma invece un'idea nuova; si parla qui solamente di quegli impiegati che hanno ricevuto l'indennità di cui negli articoli 3 e 20. Nella parte che precede sta la teoria generale ed in questa la specie.

Senatore Lauzi. Mi pare che il signor Senatore Di Revel col quale, se non m'inganno, ha pienamente concordato il Regio Commissario, ha proposta la soppressione intera di questo ultimo alinea, riconoscendo ambedue che la prima parte non poteva stare se non congiunta alla seconda, mentre la regola posta nel 2° paragrafo già votato, indica già che il servizio anteriore di un impiegato stato posto a riposo, quando riprende servizio, si unisce al primo servizio per il calcolo della pensione.

Dunque questa disposizione è generale, come diceva il senatore Cibrario, e non mi pare che abbia bisogno di essere spiegata particolarmente per quelli che hanno ricevuto l'indennità, per cui non ne verrà nessun inconveniente, se quest'alinea viene soppresso.

Non so chi abbia domandato la divisione, ma, ripeto, mi pare che la proposta fosse per la soppressione dell'intero alinea, sicchè ponendolo ai voti, mi pare che la cosa sia di molto semplificata.

Presidente. Avvertirà il signor senatore, che il conte Di Revel aveva dapprima proposto la soppressione dell'intero articolo, e dopo, se non isbaglio, si restrinse a proporre solo la soppressione della seconda parte di esso.

Senatore Arnulfo. Io propongo la soppressione dell'intero alinea che ora è in discussione in quanto che, la prima parte è superflua, e l'altra non è da ammettersi come già si dimostrò. Di fatti l'articolo 3 dichiara che ha diritto ad essere collocato a riposo ed all'indennità chi ecc. ecc.; il che spiega che anche quando si paga soltanto un'indennità l'impiegato si dice collocato a riposo. Quindi non è più necessario di parlare nell'attuale alinea in modo speciale dell'impiegato che ebbe l'indennità di cui nell'art. 3 e 20, dopo che già

si parlò nella prima parte dell' art. 12, di chi è posto a riposo.

Mettendo perciò ai voti la soppressione dell' intero alinea si evitano gli inconvenienti derivanti dalla votazione per divisione.

Senatore **Di Revel**. Mi unisco all' opinione del preopinante.

Presidente. Non essendovi più alcuno che domandi la parola, metterò ai voti tutta intiera la terza parte dell' articolo 12 (V. sopra.)

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvata.)

Allora metterò ai voti l' articolo intiero, che si compone delle due prime parti del progetto ministeriale colla proposta ed adottata variante.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

TITOLO TERZO.

Delle pensioni degl' impiegati.

Art. 13.

« La pensione a cui ha diritto l' impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media dello stipendio ad esso retribuito durante l' ultimo triennio di servizio.

« Saranno calcolati gli aggi, le propine e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese di ufficio o a stipendiare subalterni.

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese di ufficio, di rappresentanza e simili. »

Su quest' articolo il Senatore **Di Pollone** propone un doppio emendamento nella prima parte. Intenderebbe cioè che dopo le parole:

« La pensione a cui ha diritto l' impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media dello stipendio » si dicesse dell' intero stipendio; quindi proseguendo « ad

esso retribuito durante l' ultimo triennio di servizio » si dicesse di effettivo servizio.

L' emendamento consisterebbe nell' aggiunta delle parole *intero ed effettivo*.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Scialoia**. Domanderei la parola per proporre un emendamento.

Presidente. La parola spetta al Senatore **Jacquemoud**, dopo l' accorderò al Senatore **Scialoia**.

Senatore **Jacquemoud**, *Relatore*. La cedo.

Presidente. Il Senatore **Scialoia** ha la parola.

Senatore **Scialoia**. Io credo basti la lettura del mio emendamento per dispensarmi anche dall' esporne l' importanza dopo le cose dette sull' art. 10; dirò solo, parermi che lo stesso ronderà forse anche più chiaramente l' idea del Senatore **Di Pollone**.

Proporrèi dunque il seguente emendamento.

L' art. 13 dice: « La pensione a cui ha diritto sarà liquidata sulla media dello stipendio ecc. »

Io sostituirei « sulla media dell' intero stipendio spettante al grado degli impieghi da lui avuti nell' ultimo triennio sia in attività di servizio, sia nei casi previsti dalla seconda parte dell' art. 10. »

Io veggio in fatti nella pratica che oggi alla Corte dei Conti per alcune leggi del Regno d' Italia si tiene conto di ciò che realmente si è percepito, non di ciò che sarebbe spettato all' ufficio.

Ora per le cose dette intorno all' art. 10, pare che il pensiero sia di calcolare lo stipendio spettante al grado, realmente percepito tanto in attività di servizio, quanto in disponibilità, od aspettativa nei casi previsti dall' art. 10.

Mi sembra perciò che l' emendamento renda più chiaramente questo pensiero.

Senatore **Lauzi**. Siccome si tratta di un nuovo titolo e che nel primo articolo di esso sono già stati proposti diversi emendamenti, dimanderei se siamo ancora in numero.

Presidente. Vedo che i signori Senatori hanno intenzione di ritirarsi, in conseguenza rimando la continuazione della discussione a lunedì, alle due precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

CLXLI.

TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SGLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Approvazione dell'art. 13 secondo la nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale, coordinata cogli emendamenti dei Senatori Di Pollone e Scialoja — Dubbio del Senatore Duchoqué sull'art. 14 chiarito dal Senatore Jacquemoud (relatore) — Approvazione di quest'articolo e dell'art. 15 modificati dall'Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Di Revel combattuta dal Senatore Jacquemoud — Approvazione dell'art. 16 del progetto ministeriale secondo la proposta Di Revel — Adozione degli articoli 17 al 20 — Osservazioni sull'art. 21 del Senatore Vacca, combattute dal Senatore Jacquemoud — Aggiunta al detto articolo proposta dal Regio Commissario, accettata dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Paleocapa cui rispondono il Senatore Jacquemoud ed il Regio Commissario — Emendamento al medesimo del Senatore Vacca — Schiarimenti richiesti dal Senatore Lauzi, forniti dal Senatore Jacquemoud — Emendamento del Senatore Lauzi combattuto dai Senatori Duchoqué, Arnulfo e dal Regio Commissario — Ritiro dell'emendamento Lauzi — Parole del Senatore Paleocapa e del Regio Commissario — Approvazione della prima parte e dell'aggiunta all'art. 21 fatta dal Regio Commissario — Osservazioni contro l'emendamento Vacca dei Senatori Arrivabene, Di Revel, Duchoqué, Arnulfo e Jacquemoud — Reiezione dell'emendamento Vacca — Approvazione della terza parte dell'art. 21 — Emendamento all'art. 22 del Senatore Vacca — Aggiornamento della discussione a domani..*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione pubblica, di Agricoltura e Commercio ed il Commissario Regio.

Il Senatore Segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore Segretario Arnulfo legge una lettera del Senatore Avossa che per motivi di salute chiede un congedo che gli viene dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor professore Jean Joseph Garnier della quarta edizione d'un suo *Trattato di contabilità* ad uso delle scuole tecniche e degli istituti di Commercio e di industria;

Il signor Orazio De Mita di parecchi esemplari delle sue *Osservazioni sul progetto di legge forestale* pel Regno d'Italia, pubblicato dal Ministero di Agricoltura e Commercio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Nell'adunanza precedente eravamo giunti all'articolo 13.

La parola è al signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, Relatore. L'Ufficio Centrale, in seguito alla discussione che ebbe luogo nell'ultima seduta, si è radunato ieri col Regio Commissario, avendo pregato ad intervenire anche quei Senatori, i quali avevano proposto degli emendamenti.

In questa adunanza si sono combinati d'accordo gli articoli 13, 14, e 15, nei quali non s'è cambiata la sostanza delle primitive disposizioni, ma si introdussero alcune modificazioni di redazione.

Ne darò lettura al Senato:

Art 13.

« La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo sarà liquidata sulla media degli stipendi ad esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo. »

Colla parola *effettivo* si corrisponde agli emendamenti che erano stati proposti, e si sono messe al plurale le parole: « la media degli stipendi, » mentre che nel progetto sta: « la media dello stipendio, » perchè vi sono necessariamente più stipendi, quando si parla di tre anni.

Si aggiunse di poi:

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che giusta i regolamenti speciali non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio od a stipendiare subalterni. »

Si è tolto soltanto la parola *propine*, pensando che le parole: « e gli altri proventi » basterebbero per spiegare il senso di quest'articolo.

Poi si è aggiunto:

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione sarà di 4/5 quando la media sia inferiore a lire 3000, e di 2/3 quando ascende a lire 3000 o ad una somma maggiore. »

Quest'alinea è stato inserito in seguito alla proposta del Ministro delle finanze, perchè conforme a quanto si pratica attualmente.

Quindi segue:

« Non saranno computate le indennità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

Gli art. 14 e 15 furono redatti come segue:

Art. 14.

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

Art. 15.

« La media sarà accresciuta di un quinto quando l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio un aumento di stipendio che importi l'accrescimento di un quinto sulla media. »

« Non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni, allorchè si fa luogo all'aggiunta del quinto sulla media degli stipendi. »

Come vede il Senato, non si è cambiata in nulla la sostanza di quegli articoli, solo la redazione fu migliorata.

Presidente. Prima di leggere la nuova redazione combinata tra il signor R. Commissario, l'Ufficio Centrale, e credo anche coi Senatori che proposero emendamenti, interrogherò il signor Senatore Scialoja se aderisce.

Senatore Scialoja. Aderisco.

Presidente. Non veggio presente il Senatore Di Polone, ma crede che aderisca?

Senatore Jacquemoud, *relatore.* Aderisce anch'esso.

Presidente. Dunque la nuova redazione sarebbe nella seguente conformità (V. sopra.)

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'articolo 13 nella conformità testè letta.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

L'art. 14 subì pure una modificazione dall'Ufficio Cen-

trale d'accordo col signor Regio Commissario. Lo rileggo (V. sopra.)

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Mi pare, che dalla redazione di quest'articolo, per quanto almeno ne apprendo nell'udirne la lettura, non si rilevi se quando è permesso il cumulo di più impieghi abbiano a tenersi diverse ragioni di liquidazione per ciascun impiego secondo la permanenza in esso più o meno lunga.

Pregherò intorno a ciò di uno schiarimento o l'Ufficio Centrale o il R. Commissario.

Senatore Jacquemoud, *relatore.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore Jacquemoud, *relatore.* Può darsi che un impiegato non abbia che un solo impiego e poi che tre o quattro anni prima di ottenere la sua pensione di riposo ottenga un altro impiego il quale in virtù della legge sui cumuli degli impieghi, è ammesso a cumulare coll'impiego di cui gode. Questo deve essere considerato assolutamente come se quell'impiegato avesse ottenuto un aumento di stipendio, ed in questo caso, la media sarà desunta, a tenore dell'articolo 14, tal quale è stato formulato nuovamente, sulla somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. Si è messa la parola *effettivamente goduti*, imperocchè nella legge dei cumuli è preveduto che, in certe circostanze, quando si possono cumulare due stipendi si fa una riduzione sopra uno di essi, ed allora non si deve prendere per base lo stipendio intero dei due impieghi, ma solamente la parte di stipendio che l'impiegato è stato ammesso a godere effettivamente in virtù della legge sopra i cumuli.

Non so se queste osservazioni avranno risposto al dubbio sollevato dall'onorevole Senatore Duchoqué, o se creda che quel dubbio rimanga ancora dopo la redazione testè presentata dall'Ufficio Centrale.

Senatore Duchoqué. Mi persuado che il dubbio è veramente risoluto nel senso che ha spiegato l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale. Nè ho ragione da soggiungere.

Presidente. Se altri non domanda la parola, metto ai voti l'articolo 14 nella conformità in cui l'ho letto.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 15 del progetto ministeriale è stato soppresso e non se ne domanda la restituzione.

Veniamo ora all'articolo 15 del progetto dell'Ufficio Centrale, pel quale si è anche combinata una nuova redazione di cui darò pure lettura. (V. sopra.)

Senatore Jacquemoud, *relatore.* È lo stesso pensiero, solamente è spiegato con maggior brevità.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, io metto ai voti l'art. 15.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 16.

« Quando la media non supera lire 2000, la pensione sarà eguale al due e mezzo per cento di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale al due e mezzo per cento sopra le prime lire 2000, e all'uno e tre quarti per cento di essa sopra ogni rimanente somma, per ciascun anno di servizio. »

« Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 16... »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Si tratta di cosa di non grave entità, su cui tuttavia desidero una spiegazione.

Io non saprei vedere la ragione per la quale si sia mutato il sistema di liquidazione delle pensioni.

Nel progetto ministeriale è detto che quando la media non supera le lire 2000, la pensione sarà eguale ad un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio. Se poi la media supera quella somma, la pensione sarà eguale ad un quarantesimo sopra le prime lire 2000, ed ad un sessantesimo sopra ogni rimanente somma.

L'Ufficio Centrale invece cambia questo sistema, e mentre ammette una locuzione che equivale a quella del Ministero per le prime lire 2000, poichè il 2 1/2 per 100 equivale precisamente ad un quarantesimo; sopra le somme poi eccedenti le lire 2000 l'Ufficio Centrale propone di sostituire al sessantesimo l'1 3/4 p. 100, il che produrrebbe aumento nella pensione.

È vero che non è aumento di rilievo, ma è sempre un aumento di cui non so trovare la ragione, per cui io propongo il ristabilimento dell'articolo ministeriale.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. Io quanto al 40. mo che era nel progetto ministeriale non si è nulla a dire, poichè la computazione del 2 1/2 p. 100 vi corrisponde perfettamente.

Non bavi dunque differenza che tra il 60. mo del progetto ministeriale, e l'1 3/4 p. 100 del progetto dell'Ufficio centrale.

Ora bisogna anzitutto ritenere che dalle varie Commissioni che prepararono questo progetto di legge e specialmente dalla Commissione governativa del 1861, a vece del 60. mo si era proposto il 50. mo. Il Ministero non credette di aderire a questa proposta, si dispose però facilmente ad accordare l'1 3/4 p. 100 che corrisponde a 57 p. 100 circa, invece del 60; differenza questa che in pratica sarà di poco risultato.

Diffatti se si pon mente alle tabelle state preparate per cura del signor Commissario Regio, si vedrà che per tutte le pensioni il cui stipendio è inferiore a L. 6000, la differenza scompare a 40 anni di servizio, per mezzo della riduzione ai quattro quinti dello stipendio. Il Mi-

nistero ha creduto di dovere entrare in questa via, tanto più che il sistema del 60. mo necessitava per la liquidazione delle pensioni alla Corte dei conti un doppio lavoro molto improbo, imperocchè il numero 100 diviso per 60 produce una frazione infinitesimale di uno e 66, di difficile applicazione nella pratica.

Si è per questo motivo che si è adottato tale sistema di computazione, il quale non importa in pratica che un aggravio impercettibile alle finanze.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io ammetto facilmente che l'aumento, come ho detto fin da principio, non è di grande entità, ma non so trovar motivo di accrescere le pensioni in ciò solo che nella liquidazione la cosa riesca più facile. Sono persuaso che alla Corte dei Conti non si troveranno guori imbarazzati a fare queste liquidazioni, quantunque si venga ai millesimi; si sa che per queste operazioni vi sono delle tabelle preparate dalle quali non si ha che a copiare le cifre, ed io che appartengo ad una amministrazione ove si calcolano i millesimi e le frazioni di millesimi, come quella della Cassa di Risparmio, so bene come queste operazioni si fanno.

So che rispetto alle pensioni inferiori a lire due mila non ci sarà aumento, perchè il modo di computazione è lo stesso proposto dal Ministero; ma il vantaggio non sarà che per le pensioni al di sopra di L. 2000.

Sicuramente non è cosa di grave entità, ma se si ricorre alle tabelle si vedrà che vi è una diversità in più motivata unicamente da una facilità di conteggio, che, dico, non essere reale, perocchè per parte di computati la cosa non riesce difficile.

Per queste ragioni, io che credo che laddove si può far qualche risparmio anche piccolo, convenga farlo, se non vi è motivo serio di fare altrimenti, propongo sia ristabilito il testo del Ministero a questo riguardo, e lo riprendo come emendamento.

Presidente. Il senatore Di Revel riprende in via di emendamento tutto intero l'articolo o solamente la seconda parte?

Senatore Di Revel. Tutto intero l'articolo.

Presidente. Domando se è appoggiato questo emendamento, che consiste nel riprendere l'articolo del progetto ministeriale:

« Quando la media non supera lire 2000, la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime lire 2000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma. »

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti questo articolo che rimane il 16.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 17.

« Le pensioni non potranno essere inferiori alle lire 150 né eccedere i quattro quinti della media dello stipendio calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale. »

« L'impiegato che abbia quaranta anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti della media dello stipendio, senza che si possa però eccedere le lire 8000. »

Chi l'approva sorga.
(Approvato.)

Art. 18.

« Il maximum delle pensioni civili è fissato in ogni caso alle lire 8000. »

Chi lo approva sorga.
(Approvato.)

Art. 19.

« Nel caso espresso nell'art. 2 la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni. »

« Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai 4/5 della media dello stipendio, non eccedendo però mai il maximum stabilito dall'art. 20. »

Senatore Jacquemoud, relatore. La citazione dell'art. 20 dev'essere cambiata con quella degli articoli 17 e 18 stati testè votati.

Presidente. Bisogna dunque dire: stabilito dagli articoli 17 e 18.

Rileggo l'articolo con questa variante (V. sopra.)
Chi l'approva sorga.
(Approvato.)

Art. 20.

« L'indennità, di cui è parola negli articoli 3 e 4, consiste in una somma fissa per una sola volta. »

« Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime L. 2000, e a tanti ventiquattresimi sulla rimanente somma. »

Senatore Jacquemoud, relatore. In principio di questo articolo si citano gli articoli 3 e 4.

Basta citare l'art. 3 e dire così: L'indennità di cui è parola nell'art. 3, ecc.

Presidente. Se nessuno domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti colla modificazione testè accennata (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.
(Approvato.)

L'articolo 20 del progetto ministeriale è soppresso perchè, come si dice, fu trasportato agli articoli 17 e 18 con modificazione.

TITOLO IV.

Delte pensioni delle vedove e dei figli degli impiegati.

Art. 21.

« La vedova dell'impiegato, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio. »

« In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Io sento il dovere d'invocare la più seria attenzione del Senato sulla discussione di codesto articolo 21 non che sulla serie degli articoli posteriori che toccano di una materia delicatissima, cioè le pensioni attribuite alle vedove e alla prole superstite degli impiegati. Si tratterà di scegliere tra due sistemi. Il sistema abbracciato dal Ministero, il quale a dir vero mi pare abbastanza equo e temperato, abbastanza flessibile ed accomodato alle svariate esigenze, non che ai precedenti delle varie legislazioni d'Italia, di cui si avrà a tenere ben conto, e d'altro canto tra l'opposto sistema serbato dall'Ufficio Centrale nei suoi emendamenti, il qual sistema dirò francamente mi pare soverchiamente duro e improntato di esclusivismo esagerato.

Dimostrerò ora questa mia proposizione col confronto del progetto ministeriale e del contro-progetto dell'Ufficio Centrale. Comincerò dall'articolo 21 che viene in disamina.

L'art. 21 dell'Ufficio Centrale riproduce nel primo alinea e mantiene il progetto ministeriale.

Se non che nel secondo alinea insinua una variante di molta importanza che potrebbe condurre a gravissime conseguenze.

Gioverà leggere e porre a riscontro i due articoli rispondenti.

L'articolo del progetto ministeriale è così concepito:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli sieno in età minore, e le figlie nubili. »

Quello dell'Ufficio Centrale è formulato così:

« In mancanza della vedova lo stesso diritto compete alla prole orfana dall'impiegato, finchè i figli siano minorenni, e le figlie siano inoltre nubili. »

Egli è chiaro dal confronto di queste due locuzioni che nel concetto ministeriale il godimento della pensione alla prole orfana è continuato sinchè sia raggiunta l'età maggiore dal figlio maschio, ed accompa-

gna poi la figliuola femmina quanto duri il suo stato nubile.

Ma col sistema dell'Ufficio Centrale si mette in parità di condizioni la prole superstita senza condizione di sesso, facendo cessare indistintamente il godimento della pensione all'inizio dell'età maggiore, sia che la figliuola femmina fosse uscita o rimanesse ancora in istato nubile.

Ciò posto, io domando se veramente questo sistema tenuto dall'Ufficio Centrale che aggrava sì duramente la sorte delle figliuole femmine abbiasi a reputare consentaneo ai dettami di giustizia e di equità, e aggiungerò, di convenienza politica e sociale. Io non lo credo.

Sarebbe assurda in primo luogo l'idea di eguagliare la condizione sociale della donna a quella dell'uomo.

L'uomo indubitatamente, come prima abbia raggiunto l'età maggiore, l'età cioè della pienezza dello sviluppo delle sue facoltà fisiche ed intellettuali, assume la piena responsabilità del suo destino e del bene e del male; egli non ha nulla a domandare alla carità pubblica, salvo il caso di assoluta impotenza al lavoro; molto meno poi potrebbe avere diritto a sovraimporre il peso della sua esistenza al pubblico erario; ma diremo forse che la stessa cosa sia della donna?

Essere debole, delicato, privilegiato, la donna, solitaria nel mondo, non può bastare a se stessa, ha bisogno di completare la sua esistenza, ha bisogno d'invocare protezione ed appoggio, e quando, per accidenti di fortuna, questa protezione non la trova più nei suoi genitori, non può che domandarla e cercarla nella società coniugale che è il suo stato naturale.

Nè si dica, o signori, che la donna non possa sottrarsi alla inesorabile legge del lavoro.

Lo sappiamo; ma il lavoro rispetto alle donne raramente potrà bastare alle supreme necessità della vita.

Ricorderò a tal proposito che un illustre scrittore francese tracciando il lugubre quadro della miseria pubblica, notava con dati statistici, che il maggior contingente alla prostituzione pubblica lo forniscono le povere operaie di Lione.

Ma vediamo da quali considerazioni è mosso l'Ufficio Centrale per trattare, come io diceva, con alquanto durezza la donna.

Io non trovo, leggendo la relazione, che un solo argomento, o, dirò meglio, un esempio.

Si ricorda il dettato della legge sulle pensioni militari, e poichè quella legge ha seguito precisamente le stesse norme, queste norme si vogliono applicate al regime delle pensioni civili.

Io non so veramente intendere il valore e la efficacia di codesto esempio. Se non si dimostra la giustizia intrinseca che regge le pensioni militari, vi sarà in tal caso un vizio e una ingiustizia di più da correggere. Nè veggio quale ostacolo si opporrebbe ad attenuare le disposizioni alquanto più dure della legge per le pensioni militari col favore delle più larghe conces-

sioni che noi potremmo introdurre nel sistema delle pensioni civili.

Ma, io dirò di più, il sistema delle pensioni militari, laddove si volesse pigliare a norma per regolare il diritto delle vedove ed orfani, bisognerebbe che si facesse per via di assimilazione compiuta. E qui cade in acconcio l'osservare che nella legge per le pensioni militari si racchiudono disposizioni speciali, eccezionali, che provvedono con buon diritto alla sorte delle vedove e delle orfane; per esempio vi sono contemplati i casi di riforma che pure fan luogo a pensioni a pro' dei militari e delle loro vedove, non ostante che il periodo per la pensione di riposo non sia trascorso. Adunque per logica conseguenza codesta disposizione eccezionale dovrebbe pure accomunare al regime delle pensioni civili.

Aggiungerò un altro argomento che non mi pare destituito di fondamento.

Ricorderanno che secondo gli organamenti militari, non si consente ai militari il matrimonio senza la dote di 25 mila lire. Ciò importa che la condizione delle vedove ed orfani di militari riesce d'ordinario molto meno triste che quella delle vedove ed orfani degli impiegati civili.

Io vi richiamerò ad una considerazione che vi esponea testè nella discussione generale. Noi abbiamo a discutere una legge che impronta un carattere generale. Ciò vuol dire che non potremmo assolutamente pretermettere tutte le varietà delle singole legislazioni d'Italia. Sarebbe desiderabile che questa legge portasse l'impronta di un sistema eclettico che non tenesse in non cale i più benigni dettati seguiti dalla legge sulle pensioni nel Napoletano, di quella largamente benigna seguita in Toscana, e, vorrei aggiungere, in Lombardia. In quei sistemi noi troviamo più generosamente trattata la sorte delle vedove e degli orfani.

Io credo che dovremmo tener gran conto di questa considerazione e non trincerarci dietro la massima dei precedenti e della immobilità delle discipline delle antiche Provincie; facciamo anzi che, sia ritemprata la stessa legge sulle pensioni militari (ed io primo invocherò questa misura), che in essa si seguano codesti principii di più elevata giustizia sociale.

Io non voglio dissimulare che faccio grande assegnamento sull'appoggio del Regio Commissario perchè non voglio supporre, in verità, che il Ministero potesse ripudiare l'opera sua. Ma perchè egli vorrebbe disdirlo? Perchè dall'Ufficio Centrale gli si fa balenare agli occhi una larva di economia tapina, che non si potrebbe ottenere che a prezzo di sacrifici durissimi e di sofferenze infinite? Io ogni caso invocherò fiducioso l'alta equità ed il senno del Senato.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'onorevole signor Senatore Vacca ha fatto appunto all'Ufficio Centrale di aver mutato il paragrafo del progetto ministeriale.

La differenza esistente tra la proposta ministeriale e quella dell'Ufficio Centrale consiste in ciò che l'Ufficio

Centrale non accorda la pensione alle figlie maggiorenni quantunque nubili, invece secondo la proposta ministeriale, quando un impiegato venga a morire e che lasci una figlia, questa avrà diritto alla pensione non solo mentre è in stato minorenni, ma anche per tutta la sua vita quando non trovasse un marito; di modochè, avvenendo la morte di un impiegato, potrebbe accadere che per 60 anni, e più ancora, il Governo fosse tenuto di dare una pensione alla figlia nubile.

È vero che l'Ufficio Centrale non ha creduto di entrare in maggiori particolari per non ammettere questa disposizione del progetto ministeriale, e che si è riferito semplicemente alle disposizioni della legge sulle pensioni militari, dicendo che non vi erano ragioni per dare alle vedove ed alla prole degli impiegati civili, pensioni e vantaggi maggiori, di quelli che sono accordati dalle leggi militari alle donne ed alla prole dei militari.

Ma poichè l'onorevole Senatore Vacca vuole un più largo sviluppo, ragioni più stringenti, non sarà difficile il darle.

In primo luogo se si vuol consultare la legislazione francese, la belga e varie altre, si vedrà che questo vantaggio non è accordato alle figlie maggiorenni quantunque nubili, e con molta ragione; imperocchè mentre che per la prole orfana e minorenni, si presume che essa non può procurarsi i mezzi di sussistenza, ma quando essa è arrivata all'età maggiore, la figlia dell'impiegato civile si trova nelle stesse condizioni che la figlia dell'impiegato militare, cioè che debbono provvedere alla propria sussistenza. Se si adottasse la proposta dell'onorevole Senatore Vacca, non v'è dubbio che si aggraverebbe di molto l'erario pubblico; avendo voluto fare una legge di unificazione si dovettero applicare le massime che furono già sancite dal Parlamento e quelle vigenti in tutte le provincie d'Italia.

Questa questione che è proposta non è nuova, essa fu già esaminata all'occasione della legge sulle pensioni militari; e fu decisa nel senso che trovandosi scritto nell'articolo 28 della legge militare, cioè di accordare una quota di pensione ai figli ed alle figlie nubili minorenni dei militari.

Poi vi è un articolo che dice che una figlia anche minorenni collocata in matrimonio, perde il diritto alla pensione.

Questo è un provvedimento che era già scritto nel brevetto del 1835 in cui la pensione non era accordata alla prole che quando era minorenni; anzi quando le figlie si maritavano prima di essere giunte all'età maggiore, esse perdevano il diritto alla pensione. Tale disposizione è pure scritta nelle leggi delle diverse provincie italiane.

Non vedo il motivo perchè adesso si debba far prevalere un altro sistema che non è fondato nè sulla equità, nè sulla giustizia, nè sovra un precedente delle altre legislazioni, nè massimamente sulla legge votata dal Parlamento relativa alle pensioni dei militari.

L'onorevole Senatore Vacca ha detto che se la legge

sulle pensioni militari non è giusta, noi dobbiamo correggerla.

Ma qui certamente non vi è ingiustizia, e quando lo stato delle finanze permetterà di concedere maggiori larghezze tanto alla prole minorenni, quanto alle figlie nubili, sia dei militari, sia degli impiegati civili, allora facendosi una legge nuova si provvederà per le vedove, e per la prole degli impiegati tanto militari che civili; ma nelle circostanze attuali io credo che sarebbe una larghezza alla quale l'Ufficio Centrale coscienziosamente non potrebbe assentire.

Commissario Regio. L'Ufficio Centrale ha arrecato al progetto ministeriale parecchie modificazioni, la maggior parte delle quali hanno lo scopo di restringere viepiù la misura delle pensioni nell'interesse dell'erario.

Queste limitazioni il Governo non può in massima che accettarle ben volentieri segnatamente nelle condizioni presenti delle nostre finanze. Una di esse è relativa alla pensione a cui hanno diritto le figlie degli impiegati civili; poichè, mentre il progetto ministeriale poneva la sola condizione di dover le figliuole orfane essere nubili, l'Ufficio Centrale aggiunse anche l'altra che debbono essere di minore età.

Io ripeto che il Ministero ha accettata questa limitazione aggiunta dall'Ufficio Centrale e le altre somiglianti dettate dal medesimo scopo finanziario.

Il Senato ha udito le ragioni già largamente esposte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Tra queste è certamente gravissima la comparazione col trattamento a cui sono sottoposte le figlie degli impiegati militari.

Quantunque la legge sulle pensioni militari sia fondata su principii alquanto diversi da quelli su cui si fonda la legge sulle pensioni civili, tuttavia è facile il riconoscere che, quanto alla vedova e alla prole, la condizione nell'uno e nell'altro caso è sempre la medesima, e conviene sia applicata la stessa misura.

Le ragioni per le quali la pensione dee cessare non possono essere diverse per la prole degli impiegati civili, e per quella degli impiegati militari. Esse sono desunte dalle condizioni e dallo stato delle persone a cui la pensione è attribuita non dalla misura più o meno diversa della pensione stessa.

L'interesse finanziario reclama rigorosamente l'accettazione della proposta dell'Ufficio Centrale. Nessuna ragione di giustizia vi si oppone. Ragioni invece di eguaglianza e di opportunità la consigliano.

Intanto, poichè ho la parola, prendo occasione di proporre, d'accordo coll'Ufficio Centrale, un'aggiunta alla prima parte dell'art. 21 la quale sarebbe concepita nei termini seguenti:

« La vedova colle condizioni sopradette, avrà diritto alla pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio. »

La ragione di quest'aggiunta è evidente, allorchè l'impiegato è morto dopo 25 anni di servizio egli è stato

fatalmente costretto a cessare dal servizio; la morte ha posto un termine definitivo e irretrattabile alla sua carriera. Quindi sarebbe duro e inconsequente il negare alla vedova il diritto a conseguire la pensione che è conceduta per legge nel caso in cui fosse provata la inabilità del marito a proseguire nel servizio pubblico.

Ancora un'altra lieve modificazione proporrei al principio del 2° alinea di quest'articolo. Essa consiste nel sopprimere le parole: « In mancanza della vedova » ristabilendo le prime parole del testo ministeriale « Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato... »

Le parole « in mancanza della vedova » sembrano superflue perchè si tratta di *prole orfana*, e mentre sono superflue potrebbero dare luogo ad equivoci nell'applicazione della legge.

Presidente. Prego il Commissario Regio di farmi passare la redazione nuova che propone.

(È fatta passare al banco della Presidenza.)

Prima di dare la parola al Senatore Paleocapa informerò il Senato della variazione proposta dal Commissario Regio, e interrogherò l'Ufficio Centrale se vi aderisce.

Rileggo la prima parte dell' articolo.

« La vedova dell'impiegato, contro del quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero ci fosse prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio. »

Qui il signor Commissario Regio fa la seguente aggiunta:

« La vedova, colle condizioni sopradette, avrà anche diritto a pensione ove il marito sia morto dopo 25 anni di servizio. »

E poi far susseguire l'ultimo alinea in questa conformità.

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. »

Senatore Jacquemoud, *relatore*. L'Ufficio Centrale accetta la nuova proposta del Commissario Regio.

Presidente. Ora la parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Volevo fare un'osservazione, in forza della quale a dir vero non mi pare abbastanza equa la disposizione portata da quest' articolo sul trattamento delle vedove.

Io trovo giustificato che la prole venuta a maggiore età non abbia diritto ad alcuna pensione, appunto perchè ci è la presunzione che essa possa procurarsi modo di vivere e che possa reggere da sé. Ma quanto alla prole in età minore mi pare che dovrebbe esserle riconosciuto un diritto, sia che viva ancora la madre, sia che abbia cessato di vivere. A me non par giusto che si debba dare ad una vedova la stessa pensione sia che

non abbia figli assolutamente, sia che abbia figli maggiori, come la si darebbe ad una vedova che resti abbandonata dal marito con figli minori e con più figli minori che deve mantenere: mi pare che questo sia un trattamento assai poco equo.

Si dirà forse che il voler assegnare una quota di pensione anche ai figli minori, questa quota, per quanto sia tenue, verrà ad aggravare di troppo l'erario, e quindi incorreremo in quello scoglio dal quale si è creduto potersi in simili casi salvare con altre disposizioni di legge.

Ma io faccio osservare che quando siano ben commisurate le pensioni delle vedove, non credo che l'assegnare quote anche ai figli minori possa aggravare di più l'erario. Io dimando: come si sarà stabilita la pensione da assegnarsi alla vedova? Probabilmente tenendo conto dei casi che possono avvenire, che ella cioè abbia anche dei figli minori da mantere: cosa che certamente è possibile e che è anzi più o meno probabile. Ora se avete tenuto conto di questa circostanza, avrete dato alla vedova una pensione maggiore di quella che le avrebbe bastato se non aveste tenuto conto di questa circostanza.

Io dico adunque: esaminate con che fondamento avete assegnato la quota alle vedove; se avete preso per norma la supposizione che essa possa restar con figli minori, diminuite la sua quota ed invece introducetene una da assegnarsi ai figli minori, che a tutto rigore dovrebbe essere accordata secondo il numero delle teste di questi figli, in modo che ciascun figlio minore avesse, sia pur tenue, una quota di pensione; e la vedova avesse oltre le pensioni di questi ragazzi, quella pensione che le competerebbe ove non avesse figli minori.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud. Le osservazioni che sono state fatte dal Senatore Paleocapa si riferiscono all'idea che il Governo debba dare una pensione alla vedova ed una pensione ai figli dell'impiegato.

Ma questo non è il concetto della legge. La legge dà e pensioni alle vedove, sia che vi sia o non prole minorenni. Quando vi sono figli o figlie minorenni, la vedova è tenuta ad alimentarli secondo le disposizioni del Codice civile e la pensione l'aiuta ad adempire quest'obbligo.

In mancanza della madre vedova, allora quel diritto che era accordato alla vedova, lo è ai figli o figlie minorenni; sicchè nel primo caso la pensione va alla vedova; nel secondo caso va alla prole minorenni.

Il volere ora esigere che si diano due distinte pensioni una alla vedova, l'altra alla prole, sarebbe un ritornare indirettamente nella questione analoga al sistema di premiare i genitori di numerosa prole.

Questo non è il sistema della legge. La legge vuol provvedere alla vedova, la quale poi è tenuta a provvedere alla prole minorenni; e solo quando viene a

manca la vedova, sottomette nel diritto alla pensione la prole minore.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Prego l'onorevole relatore di osservare che sarà più o meno giusto quanto io ho fatto presente; ma non comprendo come si possa confondere l'obbligo che in altri tempi e in altre legislazioni lo Stato si era imposto di accordare sussidii ai padri di numerosa prole, o di esentarli da imposta colla disposizione che ora discutiamo di provvedere ai bisogni dei figli minorenni degli impiegati.

Io farò osservare che tutto quello che ha detto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale non collima menomamente con quello che ho inteso di dire. Io non intendo dire che lo Stato sia obbligato di mantenere le vedove e i figli; dico che bisogna assegnare alle vedove e ai figli una giusta pensione, proporzionata alle loro speciali circostanze.

Ora domando io: quando assegnate per assoluto una pensione ad una vedova, qualunque sianò le sue circostanze di famiglia, riuscite voi ad ottenere tale equità di trattamento? Ma si dirà: si è soddisfatto al debito dello Stato, assegnando alla vedova una pensione colla quale se essa ha figli minori potrà mantenerli.

Ed io rispondo: vuol dire adunque che le è assegnata una pensione in moltissimi casi troppo larga, perchè se figli minori non ha, non è obbligata a mantenerli; e quindi le è dato più del necessario. Ecco in sostanza in che sta il mio argomento: non vedo equità di trattamento fra la vedova che il marito ha lasciata senza figli o con soli figli maggiori, e la vedova rimasta coll'obbligo di mantenere figli minori. O la pensione è troppo grande, se data in misura da provvedere in ogni caso come se ci fossero figli minori, o se data supponendo che figli minori non ci siano, sarà troppo tenue quando figli minori ci saranno di fatto.

Senatore Castellì Edoardo. Domando la parola.

Commissario Regio. Io credo che la questione sollevata dal Senatore Paleocapa si riferisca piuttosto all'articolo 22 che al 21. Difatti all'articolo 21 non si fa che dichiarare il diritto che ha la vedova dell'impiegato alla pensione, e il diritto medesimo che ha la prole orfana dell'impiegato. Non si parla in quest'articolo della quota di pensione che viene alla vedova, od alla prole attribuita, ma se ne parla invece all'articolo 22.

Quanto all'articolo 22 vi è poi differenza sostanziale tra il progetto ministeriale, e quello dell'Ufficio centrale, perchè nel progetto ministeriale entrandosi appunto nelle viste del Senatore Paleocapa si faceva distinzione di due casi. Nel caso in cui sia rimasta superstite soltanto la vedova si proponeva d'accorderle una quota di pensione eguale al terzo della pensione che aveva il marito, e nel caso in cui vi sia ancora prole superstite nelle condizioni espresse nel 2° alinea del precedente articolo, la quota di pensione dal terzo si aumentava alla metà.

L'Ufficio Centrale adotta un sistema più rigoroso,

cancella la distinzione accennata di sopra, e propone che la quota di pensione indistintamente in tutti i casi non ecceda il quarto di quella di cui godeva il marito. Ma, ripeto, questa discussione potrà essere opportuna quando si giungerà all'art. 22.

Presidente. La parola è al Senatore Castellì.

Senatore Castellì Edoardo. Vi rinunzio, perchè il mio scopo era di dire appunto quanto fu detto dal Commissario Regio.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Non abuserò dell'indulgenza del Senato per ritornare sulle osservazioni che ho già prima sviluppate; dirò solo che le risposte date dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale non mi rimuovono dalla mia sentenza, e per concludere propongo che in linea d'emendamento il Senato mantenga la redazione del 2° alinea dell'articolo 21 del progetto ministeriale concepito così:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli sieno di età minore, e le figlie nubili. »

Presidente. Abbia la compiacenza di trasmettermi scritto il suo emendamento.

(Il Senatore Vacca trasmette il suo emendamento.)

Presidente. L'emendamento del sig. Senatore Vacca è concepito in questi termini:

« Il Senatore Vacca aderendo all'emendamento dell'art. 21 del progetto presentato dal Commissario Regio, propone in via di emendamento che sia mantenuta la redazione del secondo alinea del progetto ministeriale. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola sullo stesso articolo per una sola osservazione. Temerei che le parole « per conseguenza immediata » potessero essere una restrizione del concetto che il Senato ha adottato colla nuova redazione dell'art. 2.

Io credo veramente che la condizione nella quale la vedova, secondo l'ultima frase della prima parte dell'articolo, è ammessa a godere il diritto della pensione, sia identica a quella stabilita dall'art. 2 per l'impiegato, ogni qual volta l'inabilità al servizio proviene da infermità o ferite riportate in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni.

Temerei, dico, che la parola *immediata*, che deve avere un senso, poichè un onorevole Senatore, che oggi non vedo presente alla seduta, ne aveva fatto testo di una proposta da aggiungersi all'articolo 2, producesse uno sconcio. Pregherei quindi Senato di toglierla e sostituire tutto al più, se si crede, un rimando all'art. 2.

Desidererei sentire l'opinione del signor relatore su questo dubbio.

Senatore Jacquemond, relatore. Secondo il mio modo di vedere, e dico il mio modo di vedere perchè

non ho avuto il mezzo di sentire l'avviso degli altri membri dell'Ufficio Centrale, io osserverò che nel concetto del progetto il caso previsto nell'art. 21 era correlativo all'articolo 2; ma questo articolo fu variato dal Senato in modo più largo. Il Senato vedrà se voglia mantenere la stessa larghezza nell'art. 21.

Senatore Lauzi. Insisto perchè venga tolta la parola immediata.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Io dubito che non abbia da essere tra l'art. 2 e questo che siamo discutendo, la correlazione che si vorrebbe.

L'art. 2, se ben rammento, poichè non ho sotto gli occhi i precisi termini della redazione definitiva accettata dal Senato, ma credo ricordarmi a sufficienza della sostanza, l'art. 2, ripeto, stabilisce un rapporto assai largo tra la causa del servizio e l'effetto dell'inabilitazione a proseguire in esso.

In questa sede della legge credo invece che si abbia bisogno di stringere maggiormente quel rapporto, per evitare che la disposizione del termine biennale del matrimonio venga a mancare per troppo larghe interpretazioni, ed in casi che siano fuori dello spirito della legge.

Io non dissimulo che quando si discusse intorno all'art. 2, l'animo mio provò qualche esitazione ad accettare una redazione che teneva assai largo il rapporto tra causa del servizio, ed effetto della inabilitazione; ma mi acquietai alla proposta quando mi parve di dover ritenere che nella tabella degli impiegati, ai quali si accordava un aumento nel computo degli anni del servizio, non avrebbero figurato coloro che risiedono nei luoghi di malaria.

Io resi conto a qualcuno privatamente, prima di trattenerlo il Senato in formali proposte, del desiderio di estendere il beneficio di tale aumento anco agli impiegati delle maremme, ed ebbi a cedere alle opposte difficoltà di stabilire in un gran regno e con tante varietà di luoghi le condizioni di una permanenza più o meno pericolosa, e vi cedei anco perchè gli impiegati delle maremme avrebbero trovato nella comprensione abbastanza larga dell'art. 2, modo di avere un trattamento eccezionale quando per causa di malattie contratte in luoghi di mal aria, fossero resi inabili a continuare nel servizio; così come mi adattai a non proporre un trattamento speciale per gli impiegati delle maremme, lasciai ogni esitazione intorno ai dubbii della soverchia larghezza di rapporto che si ammetteva nell'art. 2 tra la causa del servizio e l'effetto della inabilitazione; ma oggi che quella stessa larghezza vorrebbe qui richiamarsi, io credo di dover far notare al Senato i pericoli di questo richiamo.

Noi ora abbiamo bisogno di stabilire un rapporto strettissimo tra la causa del servizio, e l'effetto della morte dell'impiegato, perchè la dispensa del termine biennale del matrimonio non si faccia in ogni caso di-

pendere da un giudizio opinativo della massima incertezza, ed avvenga che con matrimoni serotini e fatti in estremi momenti si facciano legati a favore di benemerite sul tesoro nazionale. Né sono queste ipotesi fantastiche, ma trovano qualche riscontro nella esperienza. Lascio poi la estimazione di queste osservazioni alla saviezza del Senato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. A me pare che fra l'articolo 2 e la prima parte dell'articolo 21 non vi sia correlazione.

Nell'articolo 2 è dichiarato in quali casi l'impiegato possa aver diritto alla pensione di riposo prima di aver raggiunto il numero degli anni di servizio stabilito per legge; ed è detto che queste cause sono le ferite riportate, o le infermità contratte in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni.

Nell'articolo 21 si parla unicamente dei casi in cui la vedova possa aver diritto a pensione. Le condizioni che si richieggono perchè la vedova possa aver un tal diritto sono due: la prima è che il marito avesse già conseguita la pensione, oppure che fosse morto col diritto ad averla.

La seconda condizione è che il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima che il marito abbia cessato dal servizio.

Ora quando esista la prima condizione cioè che il marito avesse già conseguita la pensione, o avesse già acquistato diritto a conseguirla, è evidente che la vedova potrà esercitare questo medesimo diritto in tutti i casi, e quindi anche in quello contemplato dall'art. 2, cioè quando il marito poteva essere collocato a riposo per inabilità derivante dall'esercizio delle sue funzioni.

Ma in questo come negli altri casi è sempre necessario che concorra la seconda condizione, che il matrimonio sia stato contratto due anni prima della cessazione del servizio del marito. A questa condizione però nell'articolo 21 si fanno alcune eccezioni, tra le quali è la seguente: se la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

Quest'eccezione dunque si riferisce unicamente alla seconda condizione necessaria perchè la vedova possa avere diritto a pensione.

Da ciò sembra che non vi sia effettivamente nessuna relazione logica tra il caso espresso nell'articolo 2 e quello di cui all'articolo 21. Ed io trovo che precisamente nel caso dell'articolo 21 si debba essere molto più rigorosi che non conveniva esserlo in quello dell'articolo 2.

Nel caso dell'articolo 2 si trattava del diritto a pensione di un impiegato che era diventato inabile per ferite riportate, per inabilità derivanti dall'esercizio delle sue funzioni. Nel caso dell'articolo 21 si tratterebbe di concedere diritto a pensione alla vedova, la quale non potrebbe averlo perchè il suo matrimonio non ha la data di due anni anteriori alla cessazione del servizio

del marito. Si tratterebbe di ampliare un favore concedendo diritto a pensione alla vedova in un caso in cui per regola non lo avrebbe. È quindi ben naturale che la legge sia molto più rigorosa, richiedendo che la morte del marito sia stata conseguenza immediata del servizio.

Non trovando dunque verun nesso tra l'articolo 21 e l'art. 2, e trovando anzi ragionevole che nel caso dell'art. 21 si usi una severità maggiore di quella che era ragionevole di usare nel caso dell'art. 2, propongo e insisto perchè si mantenga la parola *immediata* nel modo come è stato proposto nel progetto ministeriale accettato dall'Ufficio Centrale.

In tal modo non si arreca punto restrizione al diritto della vedova; ma le si concede invece maggior favore e più ampio beneficio.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. A me pare che debba mantenersi la parola *immediata*.

Questo articolo ha per iscopo di dare incoraggiamento agli impiegati dicendo loro: se per causa immediata del servizio verrete a morire, i diritti delle vostre vedove e dei figli saranno maggiori di quelli che avrete, qualora per causa non immediatamente dipendente dal servizio veniste a morire. Nello stesso modo che in altre leggi s'introdussero disposizioni eccezionali, per esempio per i militari, tuttavolta che muoiono sul campo di battaglia, ed il trattamento è diverso se la morte non avviene sul campo di battaglia, è conveniente una disposizione simile per gli impiegati.

Ma qualora non si usasse la precauzione d'inserire nella legge la parola *immediata* che cosa avverrebbe?

Avverrebbe una specie di litigio continuo; poichè alla morte di ogni impiegato, è facile che si venga sempre dicendo: questo impiegato è morto in conseguenza del servizio sostenuto, poichè inevitabilmente il servizio logora la vita, e logorandola finisce colla morte. Motivo per cui parmi di tutta necessità, onde evitare gravi inconvenienti, e pareggiare fino ad un certo punto la condizione degli impiegati civili alla condizione dei militari, si dichiara che la sola morte per immediata causa del servizio possa dar diritto alla pensione come è proposto in questo articolo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Le chiarissime spiegazioni date dal sig. Commissario Regio mi hanno persuaso; desumo da esse che se il defunto impiegato si trovava già nella posizione fatta dall'articolo 2 per cui avesse diritto alla pensione, verrebbe pure il diritto alla pensione per la moglie; e che la causa della *conseguenza immediata* non è che restrittiva e correttiva di quella parte della disposizione che esige il matrimonio biennale, e che quindi in ultima analisi è più favorevole che dannosa alla moglie, perchè la ammette in questo caso, ancorchè il matrimonio non abbia la data di due anni,

e che non abbia prole. Ritenute in questo senso le disposizioni della legge, non trovo più nessuna necessità di proporre il mio emendamento.

Presidente. Metterò ai voti separatamente le due parti di questo articolo.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Per una semplice spiegazione. Io ho fatto una osservazione su questo articolo, che forse non è stata trovata fuori di proposito, perchè lo stesso signor Commissario Regio ha detto che era semplicemente fuori di luogo, e che sarebbe venuta l'opportunità di discuterla quando si prenderà ad esame, mi pare, l'articolo 22; ed anzi egli ha soggiunto che la disposizione di quell'articolo tal quale era stato proposto dal Ministero avrebbe in certo modo soddisfatto alla mia osservazione. Io non ho sotto gli occhi l'articolo 21, ma prego il signor Commissario regio di guardare se quando esso fosse adottato tal quale è stato ultimamente modificato, si possa poi far luogo anche alla mia osservazione richiamando in vigore l'articolo 22 tal quale l'aveva proposto il Ministero e perciò il Commissario regio medesimo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Essendo l'articolo 22, indipendente affatto dall'articolo 21, qualora l'articolo 21 fosse approvato secondo l'ultima redazione, rimarrebbe sempre integra a proposito dell'articolo 22 la questione sollevata dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Difatti (non leggerò l'articolo 21, perchè è stato testè letto dall'onorevole signor Presidente), l'articolo 22 del progetto ministeriale è concepito così:

Art. 22.

« Allorchè è superstite soltanto la vedova, la quota di pensione che le spetta sarà eguale al terzo di quella di cui godeva o a cui aveva diritto il marito.

« Se oltre alla vedova vi sia prole dell'impiegato nelle condizioni espresse nel secondo alinea dell'articolo precedente, la quota sarà eguale alla metà. »

Le disposizioni di quest'articolo sono interamente distinte da quelle dell'articolo 21, e non verrebbero pregiudicate nel caso che l'articolo 21 fosse approvato nel modo come è stato proposto.

Presidente. Il Senatore Paleocapa ha la parola per continuare...

Senatore Paleocapa. Non avendo l'articolo sotto gli occhi dubitavo che approvandolo rimanesse esclusa la possibilità di richiamare in vigore la redazione dell'articolo 22, secondo il progetto ministeriale.

Voci. No, no.

Senatore Paleocapa. In tal caso non ho per ora nulla da aggiungere.

Presidente. Dunque metterò ai voti separatamente le due prime parti di questo articolo 21, vale a dire la prima parte del progetto ministeriale, indi l'aggiunta

fattavi dal signor Commissario Regio e consentita dall'ufficio Centrale, in ultimo poi quella su cui cade l'emendamento proposto dal signor Senatore Vacca, sul quale mi riservo di domandare al Senato se lo appoggia.

Rileggo la prima parte dell'articolo per metterla ai voti (V. sopra.)

Chi approva questa prima parte dell'articolo 21 voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo ora la seconda parte, vale a dire l'aggiunta del Commissario Regio (V. sopra.)

Chi approva questa seconda parte voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora l'ultima parte dell'articolo.

Ritiene il Senato che il Commissario Regio aveva combinato coll'Ufficio Centrale quest'ultima parte nei seguenti termini:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato finchè i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. »

Su questo il Senatore Vacca ha proposto un emendamento il quale consiste nel mantenere l'alinea del progetto ministeriale e così togliere la parola *inoltre*, in guisa che la condizione di minorità non venga pure ad applicarsi alle figlie.

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

(Appoggiato.)

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Se io ho ben compreso, l'emendamento del Senatore Vacca stabilirebbe che le figlie cessando di essere minori e continuando ad essere nubili per 20, 30, 40, 50 anni proseguirebbero a godere la pensione.

Questa cosa mi pare talmente esagerata, che credo non si possa ammettere.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Per verità non potrei accettare punto la critica che mi muove l'onorevole Senatore Arrivabene.

Parmi che egli non abbia tenuto conto di due importantissime osservazioni.

Primamente la figlia femmina è posta in condizioni meno favorevoli della prole maschia e in effetto vediamo che verificandosi il caso di collocamento in matrimonio innanzi di aver raggiunto la maggiore età, è chiaro che il godimento della pensione viene meno e così l'interesse finanziario da questo lato sarebbe liberato dall'onere, locchè non accade per il maschio a cui si continua il godimento della pensione sinchè abbia raggiunta l'età maggiore.

Prego di osservare inoltre che questa ipotesi, fatta dall'onorevole preopinante, che una figlia nubile possa rimanere per un tempo indeterminato a carico dell'erario pubblico, non credo che si possa ammettere per

un caso ordinario, ma che, essendo lo stato normale per le donne il maritaggio, l'eccezione sia precisamente la condizione di nubile a tempo indefinito.

Mi pare poi, dirò francamente, inconcepibile che il signor Senatore Arrivabene voglia appuntare questa mia proposizione di assurda, quando io invoco l'esempio della legislazione napoletana e di quella toscana che precisamente contengono queste norme equitative a sostegno del mio emendamento.

Presidente. Ha la parola il sig. Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. L'onorevole Senatore Arrivabene ha detto in altri termini, quello che io intendevo di dire. Bisogna guardarsi da questo sentimento di umanità spinto troppo oltre. Sovvenire alla prole orfana durante la minore età, lo comprendo, perchè non si potrebbe ammettere l'idea che tali individui fossero assolutamente abbandonati, quando non giungono oltre l'età minorenni, e questo credo sia quanto il sentimento di umanità, anche spinto, possa comportare ed autorizzare per legge. Pensate, Signori, quale condizione farete all'erario; perciocchè non è raro il caso che impiegati muoiano lasciando vedove con molta prole, e non è raro nemmeno il caso in cui le figlie trovino difficilmente marito, perchè, naturalmente se sono in povere condizioni hanno poca dote, e quindi ci è poca facilità di collocarsi in matrimonio. Epperò queste pensioni durerebbero un tempo infinito. È un carico nuovo. In sostanza la vedova non può avere diritto alla pensione che in quanto l'ebbe il marito, e ne goda pure la prole finchè è minorenni.

Signori, se andiamo ascoltando così la voce di umanità, noi estenderemo il soccorso del Governo ai nipoti, lo estenderemo quasi a tutta la società.

Convien guardarsi, dico, da questo sentimento, ed avere sempre in vista quello che è comunemente ammesso, ma non allargare soverchiamente, il che apporterà una spesa assai grave allo Stato in aggiunta a quella che già esiste presentemente. Quindi dimando che sia mantenuta la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Non dispiaccia al Senatore Vacca che per studio d'esattezza io dica che veramente non esiste nella legislazione toscana una disposizione che assicuri alla figlia dell'impiegato nubile il godimento della pensione in qualunque età.

Colla minore età cessa sempre la pensione della figlia, e se si marita prima degli anni 21, cessa pure la pensione, come viene proposto nel presente progetto di legge.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha ancora la parola come proponente.

Senatore Vacca. Ringrazio l'onorevole Senatore Duchoqué di aver voluto rettificare una nozione di fatto poco esatta, perchè mi era parso per verità discorrendo rapidamente i vari ordinamenti delle pensioni in To-

scana, che questa stessa regola, che è stata accolta dalla nostra legislazione napoletana, fosse anche stata imitata dalla più benigna legislazione toscana.

Rimarrà sempre vero, ed in ciò non ho timore di essere smentito, che dalla legislazione napoletana questo principio umanitario è stato accolto.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Vorrei solo aggiungere alle osservazioni già da altri fatte, che conviene ritenere che la pensione alle vedove, nel sistema di questa legge, si accorda, sieno esse povere o facoltose.

Il sistema proposto dall'onorevole Senatore Vacca avrebbe una qualche plausibilità quando per condizione del dritto alla pensione vi fosse quella della povertà, poichè allora si potrebbe almeno dire che le figlie saranno povere; ma se si adottasse l'emendamento proposto, ne avverrebbe che anche la figlia di un impiegato facoltoso godrebbe per tutta la vita della pensione che la legge le accorderebbe, locchè si scosta parmi dalla idea del preopinante, quella cioè di venire in soccorso alla misera condizione delle figlie povere nel caso di morte della madre.

Ora se l'onorevole preopinante vorrà avere presente questa circostanza, forse vedrà mancar di base i suoi argomenti e potrà per conseguenza esser forse condotto ad abbandonare la sua proposta.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Vi è il relatore che l'ha domandata prima: la parola è al relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale non può assolutamente accettare l'emendamento del Senatore Vacca, il quale trasformerebbe la pensione accordata agli impiegati in un vero fidecommesso di terzo od almeno di secondo grado, cioè dal defunto impiegato alla vedova, e dalla defunta vedova alla figlia nubile, pensione che si potrebbe continuare sino a 70 anni dopo la morte dell'impiegato. Non è possibile che l'erario sopperisca a tutte queste pensioni; perciò io rifiuto il proposto emendamento.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. È già la terza volta.....

Senatore Vacca. Vi rinunzio.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Vacca concepito in questi termini:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli siano di età minore, e le figlie nubili. »

Chi approva questo emendamento sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'ultima parte dell'art. 21 secondo il progetto dell'Ufficio Centrale (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 21.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 22.

« La quota di pensione che spetta alla vedova od in difetto alla prole minore, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al quarto di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media dello stipendio del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Per quanto mi tolga fede questa inflessibilità sistematica dell'interesse fiscale, che si vuol mettere al disopra d'ogni rispetto e giustizia morale e di equità, tuttavia io non posso non combattere l'emendamento recato dall'ufficio Centrale all'articolo proposto dal Ministero.

Ravvicinando i due articoli è manifesto che l'emendamento dell'Ufficio Centrale induce due varianti importantissime.

La prima sta nella misura della quota della pensione da attribuirsi alla vedova.

Il Ministero, con questo progetto, tenendosi nella via mezzana, aveva creduto di fissare la quota della pensione delle vedove al terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

L'Ufficio Centrale, per l'opposto, la riduce alla misura del quarto.

Ora io domando quali ragioni valgano a giustificare codesta riduzione dal terzo al quarto, quali siano i motivi dirigenti l'Ufficio Centrale.

Io non ne trovo altri fuorchè l'argomento tratto dall'esempio della legge sulle pensioni militari che ha seguito tali norme.

Da qui s'inferisce, che sarebbe conturbare i principii dell'uguaglianza laddove la quota, che è stata adottata dalla legge sulle pensioni militari si volesse elevare al terzo a beneficio delle vedove degli impiegati civili.

Io non ripeterò gli argomenti, che ho esposto testè intorno al valore di questo esempio della legge sulle pensioni militari; dirò solo, che il principio d'uguaglianza lo rispettiamo, ma vogliamo l'uguaglianza del favore, non già quella del danno e del sacrificio. E qui io domando al Senato qual caso potrà meritare maggior favore, maggiori simpatie, maggiori riguardi pietosi che quello di esseri infelicissimi cui viene rapito in un giorno il padre, il marito, la guida, il sostegno, il dispensatore del pane quotidiano? E mi sia lecito in tale argomento tornare all'esame comparativo delle altre legislazioni d'Italia.

Comincio dal Napolitano.

Il sistema napolitano attribuiva alla vedova, a titolo di pensione, il sesto sullo stipendio che godeva il ma-

rito: senonchè il diritto della vedova sorgeva dopo un ventennio di servizio del marito: epperò negli effetti riesciva assai più benigna la concessione.

Che cosa dirò poi del sistema toscano che accordava il sesto alla vedova sullo stipendio del marito dopo un decennio di servizio, ed il terzo sullo stipendio stesso dopo un ventennio!

Io domando se a fronte di questi sistemi, di queste discipline assai più larghe, assai più generose sarebbe permesso di lesionare su quanto ha accordato il progetto ministeriale.

Io non potrò adunque che sostenere il progetto ministeriale, e mi dorrebbe assai che l'onorevole Commisario Regio mi potesse lasciar solo a difenderlo invertendo le parti, lasciando a me la difesa del suo progetto e a lui l'abbandono (ilarità.)

Questo non basta. Passo al secondo alinea dell'articolo 22 ministeriale, che è scritto così:

« Se oltre alla vedova vi sia prole dell'impiegato nelle condizioni espresse nel secondo alinea dell'articolo precedente, la quota sarà eguale alla metà. »

Qui ricorrono le osservazioni già antecedentemente avute da una voce molto più autorevole della mia,

quella cioè dell'onorevole Senatore Paleocapa, il quale si preoccupava di questa mutilazione dell'Ufficio Centrale, la quale è ingiusta, e gli lasciava dire: ma come vorreste voi credere di adeguare e confondere i due casi? come vorreste trattare alla stessa stregua la vedova che vive sola e la vedova che si trova in concorrenza colla prole superstite?

A me pare, o signori, di non potersi muover dubbio sulla giustizia di quest'osservazione, ed io senza abusare dell'indulgenza del Senato, confido pienamente che sarà mantenuto l'articolo ministeriale che io propongo in via di emendamento.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Scorgo essere scarso il numero dei Senatori e non esservi neppure più la maggioranza dell'Ufficio Centrale, epperò rimando a domani il seguito della presente discussione.

Prego il Senato di convenire mezz'ora prima, e così al tocco e mezzo in conferenza privata e quindi alle due in adunanza pubblica per la continuazione di questa discussione.

La parola è riservata al Senatore Paleocapa.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

CLXLII.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Emendamenti all'art. 22 del Senatore Paleocapa, combattuti in parte ed in parte appoggiati dal Regio Commissario — Risposta del Senatore Paleocapa — Parole del Senatore Lauzi in risposta al Regio Commissario — Osservazioni del Senatore Di Revel contro la proposta del Senatore Paleocapa — Dichiarazione del Senatore Vacca — Parole del Senatore Di Castagnetto in appoggio della proposta Paleocapa — Considerazioni del Senatore Jacquemoud (relatore) a sostegno dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale — Parlano sul proposito i Senatori Paleocapa, Duchoqué e Arrivabene — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia, degli esteri, dell'istruzione pubblica e di agricoltura e commercio, non che il Regio Commissario.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3244. Parecchi professori dei licei e ginnasi di Mondovì ed Asti fanno adesione alla petizione N. 3239 dei professori del liceo d'Alessandria per riguardo alle pensioni di riposo degl'insegnanti delle scuole secondarie (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

« 3245. Battilana Carlo Federico Adolfo, fu Pietro, direttore dell'impresa rigeneratrice italiana, società in partecipazione con sede principale in Livorno, reclama contro l'ingiunzione che gli venne fatta da quel delegato della sezione di S. Leopoldo di sciogliere la Società medesima, e insta perchè siffatta ingiunzione di scioglimento venga dichiarata nulla dal Senato (*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

« 3246. Il Corpo insegnante del liceo di San Remo (*Petizione identica alla surriferita sotto il n. 3244.*)

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo legge la lettera del Senatore Francesco Sauli, colla quale, per motivi di famiglia, chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il dott. cav. Maurizio Herczeghy di una quantità di copie d'un suo *Schizzo storico-critico sulla questione austro-ungherese*, dedicato all'unità italiana.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Ieri siamo giunti all'art. 22.

La parola era stata riservata al signor Senatore Paleocapa.

Do pertanto la parola al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Ieri, mentre davanti al Senato si discuteva l'art. 21, io esposi i motivi per i quali credevo che dovessero essere portate delle mutazioni nel trattamento di pensione che si intendeva assegnare alle vedove ed ai pupilli. Ma il signor Commissario Regio mi faceva giustamente osservare che quello non sarebbe stato il luogo di prendere in considerazione

queste mie osservazioni; le quali invece sarebbero venute a proposito nel seguente art. 22.

Io adunque prendo ora la parola per ripetere brevemente quello che dissi ieri; confortato anche della speranza che il Commissario Regio non respinga la mia proposizione in quanto che egli stesso ha osservato che vi si farebbe luogo quando alla mutazione introdotta dall'Ufficio Centrale si sostituissero invece le primitive disposizioni dell'articolo della legge quale era stato proposto dal Ministero.

Io domandava ieri che non fosse assegnata una sola misura di pensione per tutte le vedove indistintamente, e facevo vedere che questa disposizione era poco equa in quanto che molto diversa era la posizione d'una vedova superstite senza figli, o con figli che siano pervenuti a maggiore età, e che possano quindi (almeno o si deve presumere) guadagnarsi la loro esistenza, da quella d'una vedova con figli minori.

Io diceva che quale pur si fosse questa misura uniforme di pensione che si voleva assegnare alla vedova, essa sarebbe indubitatamente stata difettosa, perchè o era abbastanza larga per provvedere ai bisogni d'una vedova che avesse figli minori, e sarebbe riuscita esuberante per quella che figli minori non aveva, od era semplicemente proporzionata ai bisogni della vedova senza considerazione alcuna ai minori che potesse avere, e sarebbe stata insufficiente per una vedova che avesse figli minori.

Aggiungeva inoltre che non mi pareva che si potesse temere dal mio concetto che l'erario ne avesse troppo grave peso, perchè, quando la quota uniforme per tutte le vedove fosse stata giustamente calcolata, non avrebbe potuto essere che una quota tale che fosse una media fra quella che conveniva alla vedova senza figli minori, e quella che avrebbe convenuto alla vedova con figli minori; onde io diceva; invece d'assegnare questa misura uniforme a tutte, colla quale non si provvede bene nè all'una nè all'altra, perchè all'una darete sempre troppo poco, all'altra darete troppo, stabilite precisamente quale sarà la misura della pensione delle vedove con figli minori, e quale quella delle vedove senza figli minori.

Questo è quello che ho detto, e questo è quello che io propongo in un emendamento che presento al Senato.

Prego di leggerlo, perchè oltre questa prima proposizione di mutamento sulla quale ho discusso già ieri, e che mi parve essere già presa in considerazione, e certo non respinta dal signor Commissario Regio, ve ne sono altre due. E se dopo la lettura mi si accorderà di sviluppare quella ulterior parte del mio emendamento, lo farò.

Presidente. Darò lettura dello scritto che mi ha trasmesso il signor Senatore Paleocapa così concepito:
Cambiamenti proposti all' art. 22.

1. Alla prima parte di quest' articolo quale fu proposto dall' Ufficio Centrale sarà sostituito l' articolo del Mi-

nistero, nell' intento di fermare il principio: che la vedova superstite con figli minori abbia diritto ad una quota di pensione maggiore della quota che sarà conceduta alla vedova superstite senza figli minori; salvo poi a determinare la misura di coteste quote.

« 2. Si conservi il secondo membro dell' articolo quale fu proposto dall' Ufficio Centrale, perchè contiene un provvedimento di tutta equità, e perchè non si abbia a ricorrere a ciò che è stato stabilito nella legge sulle pensioni militari, delle disposizioni della quale non dobbiamo punto preoccuparci.

« 3. Sia stabilito un *minimum* alle pensioni delle vedove, come fu stabilito all' articolo 17 per le pensioni dei mariti.

« Questo limite propongo che sia di lire 100 per la vedova superstite senza figli minorenni; e di lire 120 per la vedova superstite con figli minori. »

Siccome queste proposte non sono ancora formulate in modo d' articolo, non posso ancora interrogare il Senato se intende di appoggiarle.

Se il Senatore Paleocapa crede, potrà proseguirne lo svolgimento, e frattanto io pregherei il Relatore dell' Ufficio Centrale di volere avere la compiacenza di formulare una redazione in conformità di queste proposte, le quali poi saranno messe ai voti.

Senatore **Paleocapa.** La seconda di queste mie proposte è conforme....

Presidente. Scusi se l' interrompo, ma la preghiera che io indirizzai all' Ufficio Centrale è unicamente per agevolare la discussione; non è che con questo io intenda di impegnare il voto dell' Ufficio Centrale, è solamente per combinare una redazione che possa poi essere presentata al Senato e vedere se sia appoggiata per porla ai voti.

(Il relatore dell' Ufficio Centrale concerta col signor Senatore Paleocapa la redazione delle proposte fatte dal medesimo).

Senatore **Jacquemoud, relatore.** In seguito al mandato datoci dal signor presidente....

Presidente. È una preghiera.

Senatore **Jacquemoud, relatore.** L' Ufficio si è fatto carico delle proposte del signor Senatore Paleocapa.

Il signor Senatore Paleocapa propone di ristabilire l' art. 22 del progetto ministeriale, cambiando solamente le parole *del terzo* in quelle *del quarto* e le parole *della metà* in quelle *del terzo*; di modo che la proposta formulata dal signor Senatore Paleocapa sarebbe questa:

« Allorchè è superstite soltanto la vedova, la quota di pensione che le spetta sarà eguale al quarto di quella di cui godeva o a cui aveva diritto il marito.

« Se oltre alla vedova vi sia prole dell' impiegato nelle condizioni espresse nel secondo alinea dell' articolo precedente, la quota sarà eguale al terzo. »

Poi egli ristabilisce la seconda parte dell' art. 22 del progetto dell' Ufficio Centrale, cioè: « Se l' impiegato ha perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà eguale alla

metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media dello stipendio del marito qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

Prego il signor Senatore Paleocapa di dire se ho reso bene il suo concetto.

Senatore **Paleocapa**. Benissimo. Mancherebbe la terza proposta.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. La terza è di stabilire che il *minimum* della pensione sia di L. 100 per le vedove superstiti senza figli minori, e di L. 120 se la vedova ha figli minorenni.

Soltanto io osservo che nell'art. 17 è detto in modo generico, che le pensioni non potranno essere inferiori alle lire 150, con questa proposta egli verrebbe a restringere questo *minimum*.

Io domando se tale sia la sua intenzione.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Paleocapa continua ad avere la parola.

Senatore **Paleocapa**. Dirò ora poche parole in ordine alla seconda delle mie proposizioni, in ordine a quella cioè con cui io ritengo che sia conservato il secondo membro dell'articolo dell'Ufficio Centrale, e dirò solo poche parole, ripeto, perchè la cosa mi pare di tale equità da non potersi da alcuno disconoscere.

Questa mia proposta mira ad incoraggiamenti che si darebbero ai servitori dello Stato, che si espongono a quelle dure condizioni, nelle quali si può inopinatamente perdere la vita, ed abbandonare immediatamente e per sempre la famiglia. Ed io non vedo come in questo argomento si possa esitare ad assicurare la sussistenza alla famiglia del povero impiegato che si vede esposto ad una di queste tristissime fatali cause; ed è inoltre una disposizione correlativa a quella per gli impiegati portata dall'articolo 2.

Dopo le poche parole da me dette non mi resta che a pregare il Senato di voler ricordare quanto diceva ieri l'onorevole Senatore Duchoqué per dimostrare l'interesse grande che vi è d'incoraggiare gli impiegati, che vanno a prestare il loro servizio in difficilissime e pericolosissime circostanze, e se la parola del signor Duchoqué non ha valso ad introdurre altre mutazioni nelle disposizioni dell'attuale progetto di legge, facciamo almeno che vi si introduca questa, che è della più stretta equità, e che è correlativa, ripeto, a quella che abbiamo votata per gli impiegati, ed è infine tale che varrà ancor meglio ad incoraggiare gli impiegati stessi che non le disposizioni che possiamo prendere per le loro persone; perchè tutti conosciamo quanta sia la tenerezza dei padri e dei mariti per i loro figli e le vedove, che lasciano talvolta senza alcun mezzo di sussistenza.

Soggiungo ancora che adottando la mia proposta voi, o Signori, gioverete non solo alle famiglie degli impiegati, ma estendendo alla buona amministrazione dello Stato, perchè saranno minori le difficoltà per avere buoni impiegati che vadano volentieri ad esporsi ai

pericoli a cui i doveri del loro impiego li chiamerebbero.

Tutti sappiamo le difficoltà che si incontravano per mandare in Sardegna buoni impiegati, i quali pressochè tutti, chi con un pretesto, chi con un altro cercavano sottrarsi; la stessa cosa suppongo avverrà per coloro che sono destinati a servire nelle Maremme di Grosseto ed in altre simili località; io credo che se non incoraggiate quanto meglio si possa questi impiegati a recarsi in siffatti luoghi, finirete coll'essere costretti o di compensarli più largamente in altro modo, o veramente di mandarvi gente meno alta all'ufficio cui sono destinati.

Venendo finalmente alla terza domanda io debbo dichiarare che veramente sono lungi di aver inteso di voler restringere i diritti delle vedove alla pensione; e se sta vero che l'art. 17 possa applicarsi anche alle vedove, io rinuzio immediatamente alla relativa mutazione che volevo recare al terzo membro dell'art. 22. Ma io credo che sarebbe almeno necessario fare una dichiarazione che anche alle vedove è applicabile l'art. 17 in quanto che quest'articolo 17 viene dopo che si è parlato propriamente degli impiegati; e le vedove certamente non sono impiegati; poi si è fatto un titolo affatto separato per le vedove; e così la condizione delle vedove si è determinata in una parte della legge affatto separata; onde io temo che se non ci è una dichiarazione espressa che l'art. 17 è applicabile anche alle vedove, non riusciremo ad ottenere per esse quel *minimum* che per gli impiegati è stato determinato nell'art. 17 medesimo.

Ma ad ogni modo, poichè il relatore dell'Ufficio Centrale dice positivamente che l'art. 17 deve intendersi applicabile anche alle vedove, domanderei che sul fine di quest'art. 22 si dicesse che le disposizioni dell'articolo 17 sono applicabili anche alle vedove.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Ieri l'onorevole Senatore Vacca mostrava di maravigliarsi come io non sorgessi a difendere l'art. 22 del progetto ministeriale.

Tra le modificazioni arretrate dal vostro Ufficio Centrale al primo progetto presentato dal Ministero, che vennero dal Ministero stesso accettate, sono quelle che si riferiscono all'art. 22. Onde ben vede l'onorevole Senatore che egli non difende l'opinione del Ministero, ma combatte le proposte dell'Ufficio Centrale che il Ministero ha accettate e fatte sue.

Venendo ora a queste modificazioni esse si riducono a due.

La prima consiste in ciò che mentre l'art. 22 del progetto ministeriale faceva distinzione fra il caso in cui la vedova rimanesse superstita sola, e quello in cui rimanesse superstita con figliuoli, l'Ufficio Centrale non fa alcuna distinzione.

La seconda modificazione consiste in ciò, che mentre col progetto ministeriale si concedeva nel primo caso un terzo della pensione spettante al marito e nel secondo la metà, l'Ufficio Centrale propone di accordare

indistintamente in tutti i casi non più che la quarta parte della pensione o conseguita dal marito, o che al marito sarebbe spettata.

Io distinguerò le due questioni, e comincerò dalla prima.

Un sentimento istintivo di equità può far parere a drimo aspetto che la distinzione già scritta nell'art. 22 del primo progetto ministeriale fosse consentanea alla natura medesima delle cose. E se non vi fosse veramente altra ragione se non quella già gravissima per se stessa dell'interesse finanziario, io confesso che esisterei grandemente a sostenere la proposta dell'Ufficio Centrale.

Ma a me pare che vi siano ancora altre ragioni, le quali vengono in appoggio alla proposta combattuta dagli onorevoli Senatori Paleocapa e Vacca.

In nessuna delle legislazioni esistenti in materia di pensioni troviamo fatta questa distinzione; non la troviamo nelle leggi vigenti in Francia, non in quelle vigenti nel Belgio, non la troviamo in quasi nessuna delle legislazioni che sono in vigore nelle varie provincie italiane.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Commissario Regio. Questa distinzione non è stata ammessa nella legge concernente la pensione degli impiegati militari, e delle loro vedove, o dei loro figliuoli, la quale fu preceduta da lunghe discussioni e da lunghi studi.

Questa distinzione finalmente non fu ammessa nè anche nel progetto elaborato dalla Commissione legislativa composta d'illustri giureconsulti e di valenti uomini di Stato.

Quando si fa ricordo di questi precedenti già molto per se stessi autorevoli, bisogna concludere che tutto ciò non sia avvenuto a caso.

Difatti tutte le leggi concedono alla vedova dell'impiegato una retribuzione corrispondente ad una parte o dello stipendio o della pensione del marito; e ciò per considerazioni bene intese di equità, non in corrispondenza del maggiore o minor bisogno che possa avere la vedova, secondo che vi ha o non vi ha figliuoli che essa debba mantenere o educare. Se la quota di pensione vedovile si dovesse proporzionare secondo i bisogni della vedova e della sua famiglia, secondo che abbia o non abbia figliuoli, allora per esser giusti e per esser logici bisognerebbe andar ricercando ancora qual sia lo stato di fortuna della vedova, quale la sua agiatezza o la sua povertà; e se vi fossero per avventura dei figliuoli educati a spese dello Stato.

Ma la nostra legge respinge queste indagini, poichè è fondata sopra un criterio più generale. Se lo stipendio dell'impiegato non è proporzionato ai bisogni dell'impiegato medesimo, secondochè abbia una famiglia più o meno numerosa, se la pensione che si retribuisce all'impiegato non è misurata a questa stregua, pare che al modo medesimo si abbia a procedere quando trattasi della quota di pensione che si retribuisce alla vedova,

imperocchè la quota di pensione vedovile non è che una parte o dello stipendio del marito o della pensione che al marito spettava. Ove si ammettesse un criterio diverso la legge sulle pensioni potrebbe aver carattere di legge di assistenza pubblica; e se ne falserebbe il concetto che non è quello di sovvenire ai maggiori o minori bisogni della vedova, ma solamente di concederle per considerazioni di equità la continuazione di una parte di ciò a cui aveva diritto il marito.

Per questi motivi io credo che sia da approvarsi la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale respinge qualunque distinzione tra i due casi; e che non possa conseguentemente approvarsi l'emendamento che si è proposto.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Commissario Regio. Segue la seconda questione la quale concerne la quota della pensione da concedersi alla vedova. Nelle leggi esistenti troviamo seguiti due sistemi. Secondo alcune leggi si concede una parte dello stipendio goduto dal marito; secondo altre si concede una parte della pensione. Per i risultamenti pratici torna allo stesso seguire o l'uno o l'altro sistema. L'Ufficio Centrale ha seguito quello di concedere una quota della pensione spettante al marito. Questa quota però esso ha creduto abbastanza rigorosamente che dovesse limitarsi soltanto alla quarta parte della pensione che il marito aveva goduta effettivamente, oppure aveva acquistato diritto a conseguire.

Veramente quando si considera che tutte le leggi ora esistenti in fatto di pensioni, almeno in Italia, concedono alle vedove una quota assai meno scarsa di quella che si propone dall'Ufficio Centrale, quando si considera che il quarto conceduto alla vedova può talvolta risultare in una somma così esigua da non poter bastare al sostentamento non dirò della sua famiglia, ma neanche di lei sola, si potrà forse giudicare che l'Ufficio Centrale sia stato per avventura troppo severo. E quantunque ragioni di interesse finanziario mi debbano far accogliere anche in questa parte la sua proposta, nondimeno io me ne rimetto interamente all'alta saviezza del Senato.

Aggiungerò solo che non potrei essere d'accordo col l'Ufficio nell'interpretazione che esso intende di dare allo articolo 17 dove è stabilito il *minimum* della pensione a L. 150.

Quell'articolo è scritto nel titolo in cui si parla delle pensioni degli impiegati civili, e non si può applicare che unicamente agli impiegati.

Quando questo articolo non fosse ripetuto nel titolo apposito dove si parla delle pensioni delle vedove, certamente io credo che non sarebbe applicabile anche ad esse.

Poichè alle vedove è detto che compete una quarta parte della pensione spettante al marito, è chiaro che, ove non si aggiunga un'altra disposizione speciale e più equa, il *minimum* della pensione spettante alla ve-

dova non potrebbe eccedere lire 36, essendo di lire 150 il *minimum* delle pensioni degli impiegati.

Non potendo dunque convenire nella interpretazione data dall'Ufficio Centrale all'art. 17, e parendomi indubitato che questo articolo possa avere la sua applicazione soltanto rispetto agli impiegati, ma non mai rispetto alle vedove, io mi unisco interamente all'opinione dell'onorevole Senatore Paleocapa, che sia necessario con un articolo espresso, o con un'aggiunta all'articolo 22, dichiarare qual sia il *minimum* della pensione da accordarsi alle vedove.

Quanto poi alla quota del *minimum* mi pare che potrebbe essere la somma di lire 120 a cui già accennavasi dall'onorevole Senatore Paleocapa, escludendo però qualunque distinzione tra il caso in cui la vedova fosse sola, e quello in cui fosse superstita con figli al marito.

Senatore Jacquemond, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Lauzi intendero di rileggere le modificazioni all'articolo dell'Ufficio Centrale proposte dal Senatore Paleocapa per vedere se sono appoggiate (V. sopra.)

Il Senatore Paleocapa aveva poi proposto quest'ultima parte:

« Il *minimum* della pensione delle vedove sarà di lire 100 per le vedove superstiti senza figli minori, e di lire 120 per le vedove superstiti con figli minori. »

Poi mi pare che abbia invece proposto di dire: « Sono applicabili anche alle vedove le disposizioni dell'articolo 17. »

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Quanto alla distinzione di pensione fra le vedove che non hanno prole minore, e quelle che ne hanno da mantenere, io non posso che richiamare le cose che ho detto per mostrare che è di tutta equità la distinzione che propongo, perchè la condizione di queste due classi di vedove è assolutamente diversa.

Io rispetto tutte le legislazioni d'altri paesi, ma io credo che essenzialmente dobbiamo guardare di stabilire disposizioni di legge eque e sicure, comunque possa essere stato disposto in altri paesi.

Osserverò poi, quanto all'argomento sul quale si è fondato il signor Commissario Regio, che cioè non si deve andare indagando i bisogni delle famiglie (cosa che certo nessuno nega), che si sono appunto perciò stabilite le gradazioni delle pensioni secondo i servizi prestati, e non punto secondo le circostanze di famiglia.

Ma ciò non toglie che non si debba aver riguardo per le vedove che sono in condizioni affatto differenti indipendentemente dai servizi e dallo stato economico delle famiglie.

Osserverò inoltre che se non si volesse assolutamente

avere nessun riguardo ai figli minori, morta la vedova, bisognerebbe negare ogni soccorso agli orfani.

Ma se invece si trova giusto ed equo occuparsi di questi figliuoli onde possano avere un mantenimento dopo che la madre è morta, perchè non dovremo avere un riguardo alla madre vivente che è obbligata a mantenerli?

Io perciò, ripeto, crederei assolutamente necessario far la prima da me proposta distinzione e vi rinuncierei solo quando la quota di pensione che si vuole assegnare alle vedove fosse stabilita con tale riguardo che si potesse sperare che desse un conveniente sussidio anche a quelle che hanno figli minori; e poichè il signor Commissario Regio ha riconosciuto che la quota assegnata dall'Ufficio Centrale è veramente troppo tenue, e per sè stessa e per riguardo anche a ciò che si è fatto e si fa con altre legislazioni, se il signor Commissario Regio crede di ammettere che le pensioni delle vedove sieno in ogni caso misurate sul *terzo*, io mi arrendo a questa nuova disposizione, ma allora avverrà quello che ho detto, cioè che forse questa quota sarà alquanto esuberante per le vedove senza figli minori, e sarà più equa per quelle che ne avranno, avverrà cioè che non vi sarà perfetta eguaglianza di trattamento fra queste due categorie di vedove, ma ad ogni modo sarà per tutte trattamento conveniente e sopportabile.

Ma, o signori, il *quarto* per le vedove e anche per quelle che avessero prole mi pare veramente una disposizione troppo dura.

Vengo al *terzo*. Nel *terzo* sono perfettamente consentiente coll'onorevole Commissario Regio. Se sarà aumentata la quota, e sia pure uniforme per tutte le vedove portandola ad un terzo, sarà del pari uniforme il *minimum* della pensione che si vuole loro assegnare in L. 120 all'anno.

Certo è (e lo ha confermato l'onorevole Commissario Regio) che era troppo difficile di poter credere che l'articolo 17 fosse applicabile anche alle vedove, e perciò io aveva proposto anche per esse uno speciale assegno del *minimum*, e mi conforta di vedere che il principio della misura è stato adottato dal signor Commissario Regio; perchè senza questa disposizione d'assegno minimo, come egli stesso ha osservato, una vedova di un impiegato il quale avesse avuto il minimo di pensione, cioè 150 franchi, sarebbe ridotta ad avere L. 37, 50 all'anno, cioè a dire appunto 2 soldi al giorno.

Io domando se questa misura è equa e decorosa per un Governo paterno?

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Adesso rileggerò l'ultima parte...

Senatore Paleocapa. Domando scusa; io rinuncio alla mia proposizione, quando facendo la quota uniforme per tutte le vedove, essa sia portata almeno ad un terzo; in altri termini aderisco alla proposta di fare una misura sola per tutte le vedove quando nell'articolo dell'Ufficio Centrale si metta un *terzo* invece di

un quarto, che non è poi grande differenza non essendo che di 1/12.

Presidente. Ma io non posso mettere ai voti una proposta condizionale.

Comincerò a domandare se è appoggiato l'emendamento del Senatore Paleocapa quanto alla 1ª parte, vale a dire quanto al surrogare nel 1º membro dell'art. 22 al quarto il terzo, nella 2ª il terzo alla metà, o poi nel portare nell'articolo solamente la 2ª parte del progetto dell'Ufficio Centrale così concepita: « se l'impiegato ha perduta la vita in servizio comandato, od in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà eguale alla metà del *maximum* della pensione calcolata sulla media dello stipendio del marito qualunque sia la durata dei servizi di lui. »

Lascio in sospenso l'ultima parte perchè non mi pare sia stata ben espressa l'intenzione del proponente.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Ho detto che ritiro l'emendamento della prima parte, ed accetto la disposizione dell'Ufficio Centrale, sostituendo un terzo ad un quarto.

Ho poi fatto la dichiarazione che quando questa proposizione non fosse adottata, io tornerei a riprendere la mia prima proposizione di assegnare un quarto alle vedove senza prole minorenni, ed un terzo a quelle con prole minorenni. Questa è una proposizione che farò dopo, e mi pare che attualmente non sia da mettersi alle voci che la nuova proposizione che faccio ritirando l'antecedente, cioè che sia accordato a tutte le vedove indistintamente la quota di un terzo della pensione del marito.

Venendo al terzo farò la stessa dichiarazione, proponendo che ammesso il principio che a tutte le vedove siano fatti gli stessi assegni, il minimo dell'assegno sia per tutte le vedove di 120 lire annue come proponeva lo stesso Commissario Regio.

Presidente. Dunque l'idea del proponente sarebbe di abbandonare la modificazione, che suggeriva nelle due prime parti dell'art. 22 ministeriale, vale a dire di sostituire al 3º il 4º, ed alla metà il terzo; e di portare invece la modificazione seguente alla prima parte del l'art. 22 del progetto dell'Ufficio Centrale vale a dire: « La quota di pensione, che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenni in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di cui godeva, od a cui aveva diritto il marito. » Sta così?

Senatore Paleocapa. Appunto.

Presidente. E poi verrebbe l'ultima parte dell'articolo dell'Ufficio Centrale. « Se questi ha perduta la vita in servizio comandato, od in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione calcolata sulla media dello stipendio del marito qualunque sia la durata del servizio di lui.

Senatore Paleocapa. Appunto.

Presidente. Consulto il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

La parola spetta al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola quando l'onorevole signor Commissario Regio osservava che nessuna delle legislazioni vigenti in materia di pensioni nelle varie parti dell'Italia faceva una differenza tra la pensione della vedova con figli, e la vedova senza figli.

Ora mi permetto di accusare d'alcun che d'inesattezza il concetto, non la frase, in quanto che le leggi, che regolavano le pensioni nella Lombardia non facevano, è vero, distinzione nella pensione della vedova tra il caso che avesse prole e quello che non ne avesse, ma oltre alla pensione della vedova, la legge accordava sussidi ai figli minorenni, sussidi, che avevano il loro *minimum* a venti fiorini, e potevano giungere, e giungevano di fatto a 120.

Ciò dimostra, che anche senza fare una materiale distinzione nella pensione della vedova, quel sistema apprezzava il caso del maggior bisogno che viene dall'obbligo di mantenere dei figli, i quali aumentano il carico della famiglia, in età da non potersi ancora procacciare il vitto.

E veramente quel sistema avrebbe potuto anche omettere questo caso, se non l'avesse tenuto per un principio di giustizia. Avrebbe potuto ometterlo, in quanto è notissimo come fosse larga la pensione la quale era misurata sul terzo, non già della pensione che spettava, od avrebbe spettato al marito, ma sull'ultimo stipendio di questo con un limite sino a mille lire; indi cominciava una serie di pensioni regolate dal grado che aveva il marito, e che erano di 400, 500 e 600 fiorini e potevano salire fino a mille.

Ma per me la questione non è di vedere se esempi di questo genere, che facessero simile distinzione, sussistessero o no nelle varie legislazioni. La questione è di fare, che la pensione, in quella misura che la legge vuol dare, sia una verità, cioè corrona veramente, se non in tutto, in gran parte almeno, al mantenimento della famiglia del povero impiegato che è morto, per impedire che questa famiglia vada a mendicare il pane, o debba in occasione di malattia essere portata all'ospedale.

Ora, dal momento che si è tanto assottigliata la pensione della vedova, dapprima assottigliando quella del marito, che non può conseguirsi se non dopo 25 anni di servizio, e che non può eccedere i quattro quinti della media dello stipendio dei tre ultimi anni di servizio, e che mette nel calcolo una parte soltanto dei proventi straordinari aggiunti allo stipendio fisso, che possa oltrepassare i quattro quinti del loro importo; se dopo tutto questo dovendo anche la pensione del marito essere in una misura non troppo larga, si vuole ancora assottigliare la proporzione della pensione della vedova, quella stessa proporzione che era tenuta in

maggior larghezza dalle legislazioni di altre parti italiane, e che era tenuta nella misura di un terzo dalla legge che regola tuttavia le pensioni nelle antiche provincie, cioè dal Brevetto di Re Carlo Alberto del febbraio 1835, io non so come, ridotta questa pensione ad un quarto della pensione che spetterebbe al marito, si possa ancora sperare che una vedova con figli, con 3, 4 figli, possa vivere.

Per me questa è una questione d'apprezzamento più che di fatto, e non so come si potrebbero razionalmente stabilire formole matematiche che indicassero quei terzi, quei quarti, quei quinti.

Il Ministero, e con mio dispiacere anche l'Ufficio Centrale, che è stato più ministeriale che il Ministero stesso, questa volta si preoccupò grandemente di un gran sentimento, della miseria delle finanze; dice che c'è un gran povero, un povero più povero di tutti gli altri, e che questo è lo Stato. Io invece mi preoccupo e mi sono preoccupato sin dal principio della discussione di questa legge, della situazione di queste povere famiglie che un impiegato benemerito lascia dopo di sé.

Dopo questa osservazione venendo ai particolari dell'emendamento dell'onorevole Senatore Paleocapa, dirò prima di tutto che compreso anch'egli, come me, dallo stesso sentimento, ha forse dimenticato che ieri l'onorevole Senatore Vacca aveva già ripreso il progetto originario del Ministero per proporlo come emendamento, sul quale doveva appunto aprirsi la discussione quest'oggi. Intendo dire che la proposta la quale dava il terzo della pensione del marito quando la vedova fosse senza prole, e la metà quando la vedova avesse prole, l'ha ridotta a darne un quarto alla vedova senza prole, ed un terzo quando la vedova ha prole. Forse l'onorevole Paleocapa è stato a ciò indotto dal pensiero di ottenere un qualche riguardo e che quel gran sentimento della povertà dello Stato potesse almeno in questa condizione cambiarsi in un sentimento di commiserazione per le famiglie degli impiegati. Ed io perciò mentre che non lascierò di appoggiare per quanto può un debole ed isolato voto l'emendamento del Senatore Vacca, mi arconcierò anche a quello del Senatore Paleocapa. In quanto poi all'ultima parte, faccio osservare che la disposizione che applicava alla pensione delle vedove il *minimum* della pensione degli impiegati, esisteva veramente nel progetto ministeriale ed era l'articolo 24 così concepito:

« La quota di pensione non potrà mai essere inferiore al *minimum* nè maggiore della metà del *maximum* determinati nell'art. 22 (ora 17). »

Quindi io credo si abbia a ristabilire quest'articolo, o ammettere, come per parte mia appoggio, la proposta del signor Commissario Regio, accettata già dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Presidente. Debbo dire a schiarimento della discussione che il signor Senatore Vacca non ha fatto passare al banco della Presidenza alcun emendamento.

Senatore DI Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore DI Revel. Sorgo a combattere la proposta fatta dall'onorevole Senatore Paleocapa. Io veramente in questa discussione assumo una parte che non è certo la più gradevole, quella cioè di reclamare contro le larghezze che io credo si vadano usando in ordine ai pensionati; e questa parte sicuramente non mi darà popolarità specialmente presso agli impiegati. Ma quando si tratta di far leggi che possono onerare le finanze oltre quanto credo conveniente, non posso tacermi e bisogna ch'io parli. E poichè si è fatto cenno testè del povero, dirò con un compianto statista, che in queste emergenze il più povero veramente è lo Stato, e che perciò allo Stato bisogna innanzi tutto provvedere.

Io prego il Senato di risalire all'origine delle pensioni accordate alle vedove ed alla prole degli impiegati.

Perchè alla vedove ed alla prole concedesi una pensione? Perchè l'impiegato ne aveva già una, o aveva diritto ad ottenerla. Quindi queste pensioni alle vedove ed alla prole debbono proporzionarsi a quel tanto che aveva prima o avrebbe dovuto avere al momento di morire, l'impiegato morto.

In ciò non si può fare distinzione fra impiegato povero e impiegato ricco.

Se la legge dovesse solo provvedere in ragione delle maggiori o minori facoltà dell'impiegato, capirei che si volesse in questa circostanza largheggiare un po' più verso le vedove che hanno figliuoli; ma la legge, quale si presenta, non fa nessuna distinzione fra gli impiegati ricchi e impiegati meno agiati. Infatti quando di due impiegati uno è agiato e l'altro meno, sicuramente la famiglia del meno agiato dovrà versare in maggiori strettezze che quella dell'impiegato più agiato; quest'impiegato sia desso ricco o povero, non è punto retribuito in ragione delle sue facoltà ma in ragione dei servizi da esso prestati allo Stato; e quindi è naturale che ritirandosi egli dal servizio la remunerazione debba proporzionarsi non alla sua condizione privata, ma a questo stesso servizio.

Noi dobbiamo fermarci a questo punto nè progredire più oltre nell'investigazione dello stato di fortuna dell'impiegato; che se noi volessimo entrare in particolarità, erigerci a tutori della sua famiglia, e distribuire ad essa il pane, allora, diciamolo pur francamente, noi saremo più o meno costretti a tenere conto di tutti gli enti onde essa si compone, cercare se si dovrà dare la preferenza ai figli o alle figlie, oppure alle figlie sui figli, in una parola entreremo in un'ingerenza così intricata che credo non potremmo per niun modo arrogarci.

Del resto, o Signori, non bisogna mai perdere di vista questo fatto, che le pensioni che si concedono agli impiegati, siano esse più o meno larghe, per l'ordinario durano poco, mentre invece le pensioni alle vedove possono durare anni ed anni.

La ragione di questo sta in ciò che i matrimoni degli impiegati appunto si contraggono quando questi son

giunti ad una età avanzata e fruiscono d'uno stipendio che loro permette di prender moglie. Ora molte volte queste mogli sono giovani e quindi dura per lungo tempo la loro vedovanza, e perciò la gravezza per l'erario. Quantunque poi questa gravezza paia sulle prime di poco momento, pure coll'accumularsi delle pensioni diviene ingente, e gravita comparativamente sui bilanci in modo estremamente penoso.

Io non cesserò pertanto dal rammentare che dal bilancio del 1863 ricavasi le pensioni oltrepassare oramai i 31 milioni; il che mi porta a credere che se noi andiamo avanti di questo passo, non passeranno molti anni che la somma delle pensioni diverrà insopportabile; ed io allora mi preoccupò della possibilità che il Parlamento, quando vedesse che tali pensioni eccedono realmente una misura razionale tra le entrate dello Stato e le sue spese, fosse costretto a prendere qualche misura che attenuasse questo carico.

Io non lascerò ancora di far presente al Senato che dacchè l'unione dell'Italia si è fatta, in generale tutti gli stipendi degli impiegati sono stati considerevolmente accresciuti, quindi le pensioni che loro toccheranno saranno assai maggiori di quelle che per lo passato, e per naturale conseguenza quelle che spetteranno alle vedove saranno in proporzioni maggiori.

Io prego il Senato di guardarsi contro questo spirito, lodevolissimo sì, ma forse non adatto in tal punto, di troppa umanità, di troppa condiscendenza verso una categoria di persone la quale certo per una parte è degna di riguardi.

Passando ora a far parola del brevetto già citato del 1835 che regolava le pensioni di riposo nelle antiche provincie pedemontane, dirò che quel brevetto non stabiliva un diritto per la vedova alla pensione; esso lasciava in arbitrio, in facoltà del Governo di dare una pensione che non poteva eccedere il terzo, se non sbagliasse, sempre che le condizioni della vedova si trovassero tali che potessero determinare questa pensione; ma però quando vi era una certa agiatezza non si accordava. È bensì vero che fu presa successivamente una disposizione la quale stabiliva in modo regolare la pensione alla vedova; ma quel brevetto, lo ripeto, non assegnò mai verun diritto alla pensione.

La legge che stabilì un tale diritto, è quella sulle ritenenze; ma anche per questa vi era un correttivo, cioè un *maximum* di pensione che non si poteva superare secondo il grado, e la qualità degli impiegati.

Per esempio gli esattori delle contribuzioni, ed altri impiegati di simile categoria, qualunque fosse il tempo di servizio, la misura degli agi e proventi di cui godevano, non potevano avere più di 1400 lire e la vedova ne aveva la metà; quasi tutti gli impiegati dell'amministrazione delle gabelle erano nella stessa condizione; il *maximum* della pensione che si poteva loro concedere era di 3000 lire.

Capisco che quando sono posti limiti così fissi perchè non si oltrepassino le pensioni agli impiegati, si possa

largheggiare un po' per le vedove; ma quando si lascia una misura per l'impiegato, che può ascendere sino alle lire 8000, io opino che rispetto alle vedove convenga andare molto più cauti, perchè, ripeto, sono quelle che toccheranno più lungamente la pensione dallo Stato.

Per tutte queste considerazioni io credo dover respingere i cambiamenti che si vogliono fare al progetto dell'Ufficio Centrale, e stando in questi termini è mio avviso che noi curiamo sufficientemente gli interessi degli impiegati e delle loro vedove, e non perdiamo di vista il maggior interesse dello Stato.

Presidente. Do la parola al relatore dell'Ufficio Centrale, poi l'avrà il Senatore Vacca, e dopo l'onorevolissimo Senatore Paleocapa.

Senatore Jacquemoud. Parlerò l'ultimo.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Per amore di brevità, e per non abusare dell'indulgenza del Senato, non istarò a ripetere gli argomenti che ebbi l'onore di esporre ieri al Senato a conforto del mio emendamento; dirò solo il perchè mi sia astenuto dall'insistere per l'ammissione del mio emendamento più largo. Quando ho visto il progetto del Ministero osteggiato dall'Ufficio Centrale, diariato dallo stesso Commissario Regio, per verità ho creduto più prudente consiglio l'associarmi volontieri all'emendamento dimezzato, dirò così, proposto dall'onorevole Senatore Paleocapa siccome quello che troverà, lo spero, eco nel Senato e riscuoterà il suo suffragio.

Aderisco adunque pienamente all'emendamento del signor Senatore Paleocapa.

Presidente. Il signor Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore Paleocapa. Io farò poche osservazioni su quanto ha detto l'onorevole conte Di Revel.

Io rispetto gradamente ed anche approvo i principii d'economia che egli propugna, ma mi pare che applicando quelle norme, ch'egli dice si devono esclusivamente osservare nell'assegno delle pensioni, si dovrebbe dedurne la assoluta conseguenza che alle vedove non sia in nessun caso accordata pensione; se abbiamo da commisurare le pensioni unicamente (e forse in principio astratto è giusto) sui servizi che ha reso l'impiegato, la vedova certamente non ha nessun titolo, perchè l'impiegato rende eguale e forse miglior servizio quando è celibe, di quello che lo renda quando è ammogliato.

Dunque non visarebbe nessuna ragione di pensionarla. Ma vi sono di quelle massime di troppo rigorosa giustizia che nell'applicazione bisogna assolutamente modificare per non urtare coi sentimenti di equità che sono in tutti gli animi. La stessa cosa dirò anche rispetto ai pupilli; e non vedo perchè non vi si debba avere riguardo; e tanto meno in quanto che in tutti i paesi, in tutte le legislazioni, quando la vedova cessa di vivere e restano gli orfani, la pensione passa a provvedere alla vita di questi infelici. Ora se non volete propriamente avere loro nessun riguardo bisognerebbe

che quando la vedova cessa di vivere, quantunque abbia pensione, cessasse tuttavolta ogni debito dello Stato verso quella famiglia. Ma più logicamente quando si volessero strettamente applicare i principii esposti dall'onorevole conte Di Revel bisognerebbe assolutamente che, morto il pensionato, nessun ulteriore provvedimento si facesse per la sua famiglia, siavi o non siavi vedova, vi siano o non vi siano pupilli.

Se questa sia cosa comportabile io lo lascio giudicare al Senato.

Quanto all'eccesso a cui egli teme che si sia tratti dando una pensione alquanto meno gretta alle vedove, di quella che è stata proposta dall'Ufficio Centrale, io non ne temo certamente uno squilibrio notevole. Ma egli dice che si sono grandemente aumentati gli assegni di tutti gl'impiegati dello Stato.

È vero, ma il rimedio sarebbe nel diminuire gli assegni stessi, e non vedo perchè dopo che non si è pensato ad economizzare sugli stipendi, si voglia rivalersene portando eccessive economie sulle pensioni degli impiegati e tanto più su quelle delle vedove, le quali, ripeto, per gli argomenti addotti dal signor conte Di Revel, ed anche per quello che le vedove vivono più lungamente dei mariti, bisognerebbe assolutamente escluderle dalla pensione o dar loro una pensione tanto tenue che in sostanza riuscisse a farle mancare della necessaria sussistenza.

Dice benissimo il conte Di Revel che lo Stato non deve preoccuparsi delle condizioni delle famiglie, nè andar ad esaminare se una famiglia abbia o non abbia mezzi sufficienti, e che deve unicamente corrispondere ai servizi resi e cercare in qualci e modo, quando l'impiegato non è più in grado di continuare nel servizio, di dargli una meritata ricompensa.

Sta bene, ma con questo principio, lo ripeto, alle vedove dovrete dar nulla. Nè certamente è a temere che coll'attuale legge anche modificata come propongo, si dia loro troppo, massime se si considerino le vedove degli impiegati inferiori, le quali sono le più bisognose.

È verissimo, lo ripeto, che non si deve aver riguardo se l'impiegato si trovava in migliori od in peggiori condizioni economiche, ma non puossi a meno di non por mente che in generale l'impiegato delle alte classi è più largamente retribuito, e che la di lui vedova avrà, oltre una pensione più larga, le economie fatte dal marito, cosa che non è quasi mai concessa alla vedova d'un impiegato della classe inferiore, il quale coprendo un impiego più modesto e meno retribuito, lascia pure la vedova senza mezzi propri di sussistenza e con pensione in strettissima misura.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Le ragioni esposte dall'onorevole conte Di Revel per escludere ogni distinzione tra le vedove con prole, e quelle senza prole, io le trovo talmente fondate, che non ho difficoltà di pie-

namente aderirvi; non sono tuttavia dello stesso avviso relativamente alla quota della pensione.

Io prego il Senato di riflettere che noi stiamo facendo una legge generale, una legge organica, non di circostanza, che noi vogliamo una legge normale la quale abbia un tratto durativo.

Sicuramente, a parer mio, se vi è una cosa a lamentare, si è che forse questa legge sia prematura, perciocchè noi la consideriamo sotto il prisma di 34 milioni di pensioni, sotto l'impressione della situazione attuale delle finanze; ma conviene pure riflettere che il nostro desiderio comune, l'opera nostra incessante esser deve quella di meglio regolare lo stato della finanza, e di organizzare il paese in modo che le spese non eccedano le entrate.

Aver pochi impiegati e buoni e ben retribuiti, dovrà essere sempre la base delle nostre istituzioni; ora perchè gli impiegati siano buoni e ben retribuiti, io penso che convenga anche preoccuparsi dello stato delle loro famiglie, perchè bella parte della retribuzione sarà che l'impiegato sia tranquillo sull'avvenire della vedova, della sua prole.

Io quindi non posso a meno di accostarmi alla proposta del Senatore Paleocapa, di sostituire cioè al quarto il terzo della pensione del defunto impiegato.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Domanda la parola. Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, *relatore*. Io credo debito dell'Ufficio Centrale di richiamare la questione ai suoi veri termini.

La pensione è data alla vedova senza distinzione, sia essa o no agiata, poichè questa è la conseguenza di un diritto accordato al marito. L'Ufficio Centrale è partito dal principio che non vi è nessuna ragione di concedere pensioni alle vedove od alla prole degli impiegati civili in proporzione maggiore di quella che è stabilita per le pensioni militari, e ciò perchè tutte le considerazioni lamentevoli che sono state fatte riguardo alle vedove degli impiegati civili sono con maggior ragione applicabili alle vedove degli impiegati militari.

Dunque per respingere tutti i proposti emendamenti mi basterà di dar lettura dell'articolo 33 della legge sulle pensioni militari, e voi vedrete, o signori, che la pensione di un sottotenente è di 720 franchi e che è accordato alla sua vedova, sia che abbia o non prole, soltanto il quarto di questa modica pensione. Leggerò l'articolo:

« Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro o comunque vi avevano diritto, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa. »

Ora, o signori, io vi domando quali ragioni si possono addurre per concedere alle vedove degli impiegati

civili più di quello che sia stato concesso alle vedove degl'impiegati militari.

Motivo per cui l'Ufficio Centrale insiste nelle proposte che ha fatto.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Mi pare che il signor Senatore Paleocapa abbia domandato la parola; le farò osservare che ella ha già parlato più volte.

Senatore **Paleocapa**. È per un semplice schiarimento.

Presidente. Se è per un semplice schiarimento, allora ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Un semplice schiarimento che consiste in questo, che prima di tutto io credo che non ci convenga nè punto, nè poco prendere esempi dalla legge sulle pensioni militari, perchè se vorremo imitare quella legge in alcuni articoli che rendono meno grave il peso delle finanze, si potrà domandare perchè non la imitiamo in altri articoli che renderebbero il peso delle finanze enormemente maggiore.

In secondo luogo farò osservare all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale che è verissimo che le pensioni delle vedove sono portate ad un limite strettissimo, ma conviene che si ricordi che non è libero ai militari di ammogliarsi, e che il permesso non si dà se non quando possono assicurare alle vedove 1200 lire di pensione.

Dunque è evidente che quando si tratta di dare un sussidio ad una vedova che si sa già di certo che ha 1200 lire di pensione si può tenere una base molto più ristretta.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Ho chiesto la parola per toccare l'argomento di parità, che l'Ufficio Centrale ha desunto dalla legge delle pensioni militari, per stabilire la pensione delle vedove degli impiegati civili nella proporzione di un quarto della pensione del marito, appunto perchè in questa misura trovansi la pensione stabilita per le vedove dei militari.

Mi preveniva l'onorevole Senatore Paleocapa accennando in genere che troppo grandi varietà sono tra il trattamento dei militari e il trattamento degli impiegati civili, perchè l'argomento possa procedere.

Vi diceva poi in specie l'onorevole Paleocapa, che i militari non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Governo; che rari sono più che non siano per gli impiegati civili i matrimoni dei militari; esser di regola che i militari non ottengano permesso di ammogliarsi, se non facciano constare di avere una rendita se non sbaglio di 1200 lire.

Intendo che la circostanza di matrimoni più rari tra i militari potrebbe volersi ritorcere contro la tesi per la quale si invocava, col rispondere che se più rari sono i matrimoni dei militari, dovrebbe lo Stato trovarsi più disposto a favorire le vedove dei militari,

stante il minor carico che complessivamente ne avrebbe il tesoro.

E forse anche l'argomento della richiesta prova di una rendita di 1200 lire, troppo astrattamente preso, potrebbe sostenersi indifferente, una volta che la pensione si dà indipendentemente dalla condizione economica delle vedove pensionate.

Tuttavia anch'io mi sento disposto a ritenere, come ritiene l'onorevole Paleocapa, che dalla legge militare non si possa argomentare per la legge da farsi sulle pensioni degli impiegati civili. Io credo che il complesso della legislazione militare formi un sistema così strettamente congegnato in ogni sua parte, che la legge delle pensioni non possa scompagnarsi da tutto il rimanente di quel sistema.

Oltracciò e limitandoci anco isolatamente alla legge delle pensioni, mi pare che in tutti gli Stati ad assicurare la base dell'esercito si sia molto tenuto ad incoraggiare principalmente la bassa forza a rimanere al più possibile nel servizio colla promessa di pensioni indipendentemente da condizioni di età e d'incomodi di salute: condizioni che neppur si vogliono dopo un dato tempo e non molto lungo per tutti i gradi degli uffiziali; e che le pensioni alle vedove stiano come una rara eccezione. Della quale eccezione a potere rendere minore il carico si è voluto appunto per condizione del matrimonio, la prova di un censo che permettesse di dare una più bassa pensione.

Signori, se noi consultiamo la legislazione di Francia, che in questa parte credo ci possa dar norma, come di paese eminentemente militare, noi troviamo che alle vedove dei militari si dà appunto diritto a pensione nella misura di un quarto della pensione dovuta al marito: le vedove degli impiegati civili hanno invece anche in Francia un terzo, precisamente come sarebbe tra noi, se l'emendamento proposto dall'onorevole Paleocapa fosse accettato.

È notate, o Signori, che non è questa una sconcordanza accidentale, una sconcordanza che sia rimasta in antiche leggi, intorno alle quali sia mancata occasione alla legislatura di occuparsi.

Vi prego di notare che la legge che regola le pensioni dei militari in Francia è del 1831. La legge generale sulle pensioni degli impiegati civili è del 1853. Il legislatore francese si trovò allora nella identica posizione nella quale ci troviamo noi oggi. Dovè presentarsi ovvio l'argomento che non si facesse alle mogli degli impiegati civili un trattamento differente e più favorevole di quello che la legge del 1831 aveva fatto alle vedove dei militari. Eppure restò ferma nella legge delle pensioni militari la misura di un quarto per le vedove dei militari, e si stabilì la maggior misura di un terzo per le vedove degli impiegati civili.

Niuno potrà credere che questo avvenisse a caso. No, io credo essersi dovuto ritenere anco in Francia, essere troppo grandi le differenze tra lo stato degl'impiegati

civili e quello dei militari, perchè si possa argomentare da una legge all'altra.

Io non tratterò il Senato nel fare una analisi troppo minuta del trattamento dei militari in materia di pensioni per porlo a riscontro colle disposizioni del progetto che stiamo discutendo.

Mi basterà notare che i militari a 25 anni, provino o non provino di aver incomodi di salute, hanno diritto di ritirarsi. Questo è già un carico gravissimo che lo Stato assume; e gravissimo poi di fronte alla bassa forza.

Anco gli ufficiali inferiori al grado di capitano mi pare che dopo 25 anni di servizio, forse non dico esatto.....

Una voce. A 25 anni hanno diritto.....

Senatore Duchoqué. Dunque dicovo bene che la legge dà agli ufficiali di grado inferiore al capitano il diritto di ritirarsi dopo 25 anni, senza bisogno di provare che abbiano incomodi di salute che loro impediscano di continuare nel servizio.

Nei gradi superiori si richiedono 30 anni, e dopo 30 anni esiste lo stesso diritto di ritirarsi.

La legge poi dello stato militare garantisce tanto i militari, che in caso di revocazione ed anco di remozione assicura sempre una pensione con o senza il grado, tantochè meno i casi di gravi condanne vere e proprie che non devono entrare in valutazione, il diritto a pensione si matura più presto ed è ben altrimenti garantito che non sia per gli impiegati civili.

I figli dei militari sono anco preferiti per posti gratuiti di educazione negli istituti militari e questo davvero non solo sta bene, ma sta benissimo. Ed è ben lungi da me il pensiero che abbiano a diminuirsi mai i privilegi che si debbono all'esercito; ma vuolsi solamente inferirne che non è sicuro abbastanza lo argomentare dalla legge dei militari alla legge degli impiegati civili, e che senza pericolo di contraddizione potremmo tenerci a diverse misure nel trattamento delle pensioni come si vede praticato nella legislazione francese.

Non dimentichiamo poi, o signori, che il servizio militare è un debito comune che tutti paghiamo. Ora, questo debito che molti pagano senza compenso, in coloro che prestano servizio fino a 25 anni è remunerato colla ricompensa della pensione anco per quella parte che costituiva un debito comune.

Il debito del servizio militare è pagato in sostanza da tutti o virtualmente perchè i nomi di ciascuno sono stati nelle urne di coscrizione, o pecuniariamente per chi si redime dal servizio, o effettivamente anche da coloro che dopo averlo effettivamente pagato, rientrano nella vita civile senza continuare dopo per elezione la vita militare.

Or quelli che rimangono nel servizio e che giungono

a 25 anni, si veggono utilmente computati per la pensione tutti gli anni che rappresentano anco per loro un debito che doveano pagare, e che tutti pur pagarono senza compenso.

Il quarto od il terzo della pensione da darsi alle vedove non è una di quelle misure che abbiano per sè una ragione di facile evidenza.

La quistione è di ben largo apprezzamento, ma certamente non mi deciderei per il quarto anzichè per il terzo, per impressione che mi faccia l'argomento dedotto dalla legge sulle pensioni militari.

Si è detto molto opportunamente or ora, che discutiamo la legge delle pensioni in cattivo momento; la discutiamo sotto la grave preoccupazione di un bilancio spaventoso; la discutiamo spettatori di una facilità grandissima di collocamenti a riposo, se vuolsi in parte anco dipendenti da continue riforme.

Confesso che la ragione del bilancio forse meno me ne imporrebbe se troppo non temessi che si confermassero le abitudini di facile cessazione dal servizio, che tanto potrebbe farsi più facile quanto fosse migliore il trattamento che si facesse ai pensionandi. Ma quando parliamo di vedove questa considerazione non me ne impone egualmente.

Noi potremmo citare moltissimi casi di impiegati che hanno lasciato il servizio quando avrebbero potuto ancora continuare a prestarlo.

Trattandosi di vedove, la causa per la quale esso vengono a chiedere pensione, non è causa, pur troppo, mai di elezione.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Non ho nè la facoltà nè la volontà di abusare del tempo del Senato.

Vorrei soltanto fare un'osservazione, cioè: che la questione da un certo lato è stata portata, per così dire, sopra la carità legale.

Il Senatore Di Revel ha fatto osservare che le pensioni vanno a tutte le vedove agiate o non, e quindi ripeto, si farebbe, per così dire, una carità legale della peggiore specie perchè andrebbe a recur soccorso a chi non ne ha bisogno.

Questa osservazione la rimetto alla saviezza del Senato.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metterò ai voti l'emendamento....

Senatore Vacca. Si dovrebbe verificare se siamo in numero; ciò è importante per la votazione.

(I Senatori segretari verificano.)

Presidente. Non siamo più in numero.

Si continua domani la discussione di questo progetto di legge alle ore 2 in adunanza pubblica.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)

CLXLIII.

TORNATA DELL'11 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Dichiarazione del Regio Commissario sugli emendamenti del Senatore Paleocopa all'articolo 22 — Parole del Senatore Paleocopa — Approvazione dell'emendamento del Senatore Paleocopa alla prima parte dell'articolo 22 e della prima e seconda parte del detto articolo, non che dell'aggiunta allo stesso proposta pure dal Senatore Paleocopa — Emendamento all'articolo 23 (25 del progetto ministeriale) del Senatore Vesme, combattuto dal Regio Commissario — Approvazione dell'art. 23 — Aggiunta all'articolo 24 fatta dal Regio Commissario d'accordo coll'Ufficio Centrale — Emendamento al medesimo del Senatore Duchoqué, combattuto dal Senatore Jacquemoud (relatore) e dal Regio Commissario — Osservazioni al riguardo del Senatore Edoardo Castelli — Proposta di rinvio all'Ufficio Centrale dell'articolo del Senatore Lausi — Emendamento al detto articolo del Senatore Edoardo Castelli — Considerazioni del Senatore Cadorna e del Regio Commissario — Approvazione del rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Adozione della nuova redazione dell'articolo 25 (28 del progetto ministeriale) — Emendamento all'art. 26 (29 del progetto ministeriale) del Senatore Di Pollone, acconsentito dall'Ufficio Centrale e dal Regio Commissario — Adozione dell'articolo 26 coll'emendamento Di Pollone — Emendamento all'art. 27 (30 del P. M.) del Regio Commissario appoggiato dal Senatore E. Castelli ed acconsentito dall'Ufficio Centrale — Osservazioni al riguardo dei Senatori Alfieri, Duchoqué, Di Pollone, Lausi e R. Commissario — Adozione degli articoli 27, 28 e 29 (30, 31 e 32 del progetto ministeriale) colle modificazioni proposte dal R. Commissario — Emendamento all'art. 30 (33 del progetto ministeriale) del Senatore Vacca, combattuto dal R. Commissario, non dissentito dal Senatore Jacquemoud — Proposta al riguardo del Senatore Di S. Martino, cui si unisce il Senatore Vacca — Parole in appoggio del Senatore Edoardo Castelli — Proposta per il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale del Senatore Di Pollone — Considerazioni del Senatore Jacquemoud e del Regio Commissario — Risposta del Senatore Di S. Martino — Aggiunta all'articolo stesso proposta dal Senatore Duchoqué — Approvazione del rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica, degli esteri ed il Commissario Regio, e più tardi interviene pure il Ministro delle finanze.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Mancando un segretario a compire il numero prescritto dal nostro Regolamento, invito il Senatore Quarelli a volerne fare le veci.

(Il Senatore Quarelli piglia posto al banco dei segretarii.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE :
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Essa era rimasta all'art. 22.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Secondo il risultato della discussione di ieri sembra che due siano gli emendamenti che si riferiscono all'art. 22.

Il primo riguarda la quota della pensione vedovile, trattandosi di vedere se debba rimanere nella proporzione del quarto, siccome è stato proposto dall'Ufficio Centrale, oppure si debba elevare al terzo siccome è stato proposto dall'onorevole Senatore Paleocopa.

Il secondo sarebbe più propriamente un'aggiunta all'articolo 22.

Nel progetto ministeriale era stabilito all'art. 24 un minimum della pensione vedovile nella stessa misura accordata per la pensione degli impiegati.

L'Ufficio Centrale ha soppresso quest'articolo.

Da ciò segue, come fu chiarito dalla discussione di

ieri, che non sarebbe più applicabile alla pensione vedovile la misura del *minimum* stabilita nell'art. 17 per gl'impiegati civili.

Quindi la necessità di ripetere la disposizione medesima in proposito della pensione vedovile e di far conseguentemente un'aggiunta all'art. 22, la quale d'accordo coll'onorevole Senatore Paleocapa è stata compilata nei termini seguenti :

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato nell'articolo 17. »

Sicchè l'articolo 22 in questione sarebbe diviso in tre parti.

Nella prima parte si determinerebbe la quota della pensione vedovile, o nel terzo, secondo l'emendamento Paleocapa, al quale io non mi oppongo, o nella proporzione del quarto, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale.

La seconda parte consisterebbe nella proposta fatta dall'Ufficio Centrale, adottata dal Governo, vale a dire nella proposta relativa al caso dell'impiegato che avesse perduta la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio.

La terza parte consisterebbe nell'aggiunta relativa alla determinazione del *minimum* della quota della pensione vedovile, ed è quella che ho testè avuto l'onore di leggere.

Senatore Paleocapa. Vedendo che il signor Commissario Regio aderisce alla proposta di sostituire ad un quarto il terzo nel determinare la quota di pensione del marito che spetta alla vedova, io confido che questa proposizione possa essere accettata.

Le cose che ho detto ieri mi pare che giustifichino ciò pienamente. L'argomento in sostanza è questo, che un quarto della pensione del marito è cosa così tenue, che principalmente quando si voglia applicare a tutte le vedove, epperò anche a quelle che rimangono con prole minorenni, diventa assolutamente incompatibile coi bisogni dell'esistenza.

Poichè adunque la massima di non fare distinzioni si può riguardare come determinata, dal consenso espresso della grande maggioranza del Senato, e quindi non ammessa la distinzione fra vedove con prole minorenni, e vedove senza prole minorenni, credo di tutta equità estendere a tutte la quota di un terzo della pensione del marito.

Faccio di più osservare che nella legislazione francese alla quale più che ad ogni altra pare ragionevole acconciarai, è pure stabilita la stessa quota.

E se il Senato prenderà questa deliberazione, allora si tratterà appunto di vedere quale sia il *minimum* della pensione da assegnarsi alle vedove, e dichiarerò la mia opinione; ma fin d'ora dico che sono pienamente d'accordo col signor Commissario Regio, cioè di richiamare quanto aveva il Ministero già proposto nel suo articolo 24 che è stato poi soppresso dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda la parola, metterò ai voti l'emendamento del signor Senatore Paleocapa

alla prima parte dell'articolo 22 dell'Ufficio Centrale, il quale consiste nel sostituire la parola *terzo* alla parola *quarto*, per cui la medesima rimarrebbe concepita nei seguenti termini :

« La quota di pensione che spetta alla vedova od in difetto alla prole minorenni, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al *terzo* di quella, di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. »

Chi approva l'emendamento proposto dal Senatore Paleocapa voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti la parte prima dell'articolo 22 coll'emendamento già approvato del Senatore Paleocapa (V. sopra.)

Chi approva questa prima parte emendata voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora metto ai voti la seconda parte.

« Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media dello stipendio del marito, qualunque sia la durata del servizio di lui. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora leggo l'aggiunta a quest'articolo proposta dal Senatore Paleocapa ed accettata dal signor Commissario Regio.

Senatore Jacquemoud, relatore. E dall'Ufficio Centrale.

Presidente. E dall'Ufficio Centrale.

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato nell'articolo 17. »

Se non si domanda la parola, la metterò ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti l'intero articolo. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Gli articoli 23 e 24 rimangono soppressi secondo il progetto dell'Ufficio Centrale e credo che il signor Commissario Regio non fa difficoltà sulla soppressione.

Commissario Regio. Mi pare che la soppressione sia necessaria.

Nell'articolo 23 si ripeteva la distinzione delle vedove rimaste con figli o senza figli; e dopo la votazione dell'articolo 21, la distinzione non può più sussistere.

L'art. 24 poi determinava il *minimum* della pensione vedovile, il che forma oggetto dell'articolo già votato. Quindi aderisco pienamente alla soppressione.

Presidente. Passiamo all'articolo 25, che diventa articolo 23.

Art. 23.

« La pensione si perde:

« Dalla vedova che passi ad altre nozze; »

« Dalla prole maschile quando sia giunta all'età maggiore;

« Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio. »

Senatore Vesme. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vesme.

Senatore Vesme. Volendo essere consentanei all'articolo 21, in seguito all'emendamento ivi approvato, cioè che la pensione si perde dalle figlie non solo se sono nubili, ma anche se cessano di essere di minore età, mi pare che nel secondo alinea del presente articolo si debba togliere la parola *maschile*, dicendo semplicemente: la pensione si perde dalla prole, quando sia giunta all'età maggiore.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Vesme ne fa formale proposta?

Senatore Vesme. Nell'art. 21 del progetto ministeriale era detto:

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'impiegato, quando i figli siano d'età minore, o le figlie nubili. »

Invece l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale stabiliva: *e le figlie sieno inoltre nubili*, per indicare che non solo i figli maschi, ma anche le figlie perdono la pensione quando cessano di essere minori. Ora se noi lasciamo nell'art. 23 la parola *maschile*, ci mettiamo in contraddizione con quanto abbiamo già stabilito.

Sottometto la cosa al giudizio del Senato.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. A me pare che bisogna assolutamente distinguere la prole maschile dalla femminile e far due incisi separati dell'articolo. Imperocchè per la prole maschile basta la condizione che sia d'età minore, e per la prole femminile al contrario si richiedono due condizioni, che sia di minore età e nubile. Quindi non si potrebbe comprendere nel paragrafo di quest'articolo, dove si parla della prole maschile, anche la disposizione che riguarda la prole femminile.

Presidente. Il signor Senatore Vesme insiste?

Senatore Vesme. Non insisto.

Presidente. Allora rileggo l'art. 25 che diventa 23 (V. sopra.)

Chi approva l'art. 25 che diventa 23, voglia sorgere. (Approvato.)

Art. 24.

« Quando la vedova per giusti motivi non conviva insieme coi figliuoli suoi, o con quelli di un matrimonio precedente del marito, o i figliuoli orfani non convivano insieme, la pensione sarà divisa tra essi per capi. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io propongo che a questo

articolo sia fatta un'aggiunta, che è pure stata consentita dall'Ufficio Centrale in questi termini:

« Le quote degli individui che muoiono, o perdono il diritto alla pensione cedono a favore degli altri. »

Quest'aggiunta è consentanea a ciò che era proposto nel progetto ministeriale, e che era anche stato proposto per ragioni gravi di equità, anzi di giustizia, dalla Commissione legislativa presso il Consiglio di Stato.

Presidente. Ha inteso il Senato che il Commissario Regio d'accordo coll'Ufficio Centrale propone di introdurre nell'articolo 26 ora 24 la seguente aggiunta:

« Le quote degli individui che muoiono, o perdono il diritto alla pensione cedono a favore degli altri. »

Io comincerò a mettere ai voti la prima parte dell'articolo quale sta stampato.

Art. 24.

« Quando la vedova per giusti motivi non conviva insieme coi figliuoli suoi o con quelli di un matrimonio precedente del marito, o i figliuoli orfani non convivano insieme, la pensione sarà divisa tra essi per capi. »

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Richiamo un momento l'attenzione del Senato sulle parole: « per giusti motivi » che si leggono nell'articolo. Temo che nella pratica possano produrre imbarazzi, o almeno sul momento non son chiaro sulle conseguenze di tal condizione.

Se non avessi schiarimenti soddisfacenti sopra l'osservazione che fo', come mi viene suggerita ora soltanto nel sentir leggere l'articolo sul punto di una decisiva soluzione, inclinerei a proporre di quelle parole la soppressione.

Presidente. Intenderebbe il Senatore Duchoqué che si soppressero le parole « per giusti motivi »?

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale non può acconsentire alla soppressione di queste parole, le quali sono state appositamente introdotte affinché la madre non avesse un interesse a lasciare i suoi figliuoli, abbandonandoli colla loro quota di pensione, che talvolta sarebbe minima, ed è perciò assolutamente necessario che questi giusti motivi siano apprezzati, e qualora tali non siano riconosciuti o dal Ministero o dal consiglio di famiglia o dal tribunale competente, abbia la madre a perdere la sua quota, che si accrescerebbe a favore dei minorenni da lei abbandonati.

Questa disposizione è appoggiata sopra ragioni di moralità ed è anche nell'interesse della prole minorenni.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non posso dal canto mio acconsentire alla proposta di sopprimere la frase per

giusti motivi, poichè si è nell'interesse della moralità pubblica che si è messa nella legge, ed il Governo potrà sempre avere il modo di apprezzare i motivi per i quali la vedova non convive coi proprii figliuoli.

Ho domandata poi la parola principalmente per chiarire che nel caso, in cui la vedova non convivesse per giusti motivi coi figliuoli suoi, o con quelli d'un precedente matrimonio, essa non perderebbe la sua quota di pensione, ma la pensione si dividerebbe per capi tanto per la vedova, quanto per ciascuno dei figliuoli, che vivono separatamente da lei.

Presidente. Il Senatore Duchoqué ne fa oggetto di un emendamento soppresivo?

Senatore Duchoqué. Confesso che le dichiarazioni dell'onorevole Commissario Regio non hanno dileguato il mio dubbio, ma forse lo hanno aggravato. Indipendentemente anche da questo, intenderei però che dei giusti motivi di separazione avesse ad essere giudice il Ministro delle Finanze o chi per lui. La cosa non potrebbe che lasciarsi alla regola di ragione. Ma l'articolo è compilato sopra un ordine d'idee negative, per cui non mi riesce chiaro sul momento valutare tutte le conseguenze di quanto dispone.

Forse per la impressione improvvisa che ne ricevo, non sono nel vero, ma ad ogni modo le mie osservazioni, se non sono pel Senato evidentemente inutili, potrebbero provocare una discussione atta a portare negli effetti della disposizione quella chiarezza che io non so trovare.

Senatore Castellì E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì E. Il motivo sul quale si è fondato il Commissario Regio per mantenere le parole *per giusti motivi*, se non ho male inteso, consiste in questo, che se la vedova per motivi che non siano giusti si separa dai figli, abbia da perdere la pensione.

Il senso mi pare questo. Ma questo nella legge non vi è; perchè secondo la legge, l'unico caso in cui la vedova perda la pensione è quello in cui essa passi a seconde nozze. Escluso il caso di passaggio a seconde nozze, la pensione spetta tutta alla vedova, perchè la legge dice che alla vedova che abbia figli spetta il terzo della pensione che competeva al marito; ora l'art. 26 dicendo che questa pensione si divide per capi nel caso in cui la vedova non conviva per giusti motivi coi figli, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se i figli hanno ragione di separarsi dalla madre, allora hanno diritto di dividere la pensione con lei. Che se invece si separano dalla madre senza avere giusti motivi, non acquistano nessun diritto, e la vedova continua a percepire essa esclusivamente la pensione. Che se la madre si separa dai figli e che questi motivi non siano imputabili ad essa, essa non dà niente loro...

Voci. No, no, no.

Senatore Castellì E. Il senso di quest' articolo non può essere diverso, perchè per legge, ripeto, la vedova non perde la pensione la quale era assegnata per in-

terio ad essa; non la perde che nel passaggio a seconde nozze.

Dunque il caso di divisione fra essa ed i figli è quello soltanto in cui la separazione fra essi abbia luogo per giusti motivi, ma non perchè, se la madre siasi separata per giusti motivi, debba essere pregiudicata, non è questo lo spirito della legge.

Se convive coi figli, ha la pensione tutta per essa, se si separa perchè ha giusti motivi, deve perderne una porzione quanti sono i figli.

Sopprimendo questo inciso non si viene alla conseguenza alla quale accennava il signor Commissario Regio.

Mi pare che insomma questo inciso *per giusti motivi* non renda il pensiero che si deve supporre che abbia avuto chi ha redatto l'articolo; in ogni caso, non provvede convenientemente allo scopo morale che si è avuto in mira, perchè, prego il Senato di ritenere sempre questo, che, secondo l'articolo precedente, la vedova la quale è l'unica che ottiene la pensione dal Governo, non la perde che nel caso in cui essa passi a seconde nozze. Dunque non è possibile immaginare una diminuzione di questo diritto solo perchè per giuste ragioni si separa dai figli. Escludendo le giuste ragioni, resta solo la legge, non si applica più la divisione, resta il principio generale che tutta la pensione è dovuta ad essa.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io prego pure di fare un altro riflesso, che sarebbe necessario di fare, si tenga o non si tenga l'inciso che è stato combattuto dall'onorevole Duchoqué, di precisare, cioè che si tratta di figli minorenni. Imperocchè, come fu sviluppato ieri a proposito dell'articolo 22, si vede che il pensiero della legge è questo, che la vedova colla pensione pensi anche a mantenere i figli minorenni, quei figli che si suppongono non ancora atti a procacciarsi un guadagno. Ed è in questo senso che appunto, in mancanza della vedova la legge attribuisce ai figli soltanto in età minore la pensione che avrebbe goduto la madre. Ma sarebbe una esagerazione che una povera vedova di un impiegato fosse costretta a rimanere sempre insieme, se non vuol essere pregiudicata, coi figli suoi divenuti maggiorenni, divenuti capaci di guadagno, ed anco di convivere coi figli maggiorenni di un altro matrimonio, che non sono nemmeno figli suoi.

Io credo dunque che sarà meglio rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale; anche per questo motivo, che sarebbe indispensabile esprimere nell'articolo, che i figli dai quali non potrebbe senza pregiudizio dividersi la madre, siano i figli minorenni, e non quelli che hanno raggiunto la maggiore età.

Senatore Castellì Edoardo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì Edoardo. Mi pare che questo articolo possa andare benissimo con una modificazione.

Invece di dire, quando la vedova per giusti motivi ecc., se si dica: quando i figli per giusti motivi non convivano con essa, la pensione si dividerà per capi ecc.; io credo che si risponde esattamente al pensiero che si è avuto nel formulare questo articolo. Quando i figli per giusti motivi non possano convivere colla loro madre, e debbano da essa separarsi, qualche cosa è giusto che abbiano. Che invece se si separano dalla madre perchè sono indisciplinati, perchè non vogliono stare con essa, ne sopportino la pena, e la pensione rimanga tutta alla madre.

Credo che il senso dell'articolo non sia altro che questo, perciò direi « quando i figli minori non convivano per giusti motivi colla vedova loro madre, la pensione sarà divisa tra essi per capi. »

Senatore Cadorna. Si sono sollevate due questioni: una sull'opportunità di conservare le parole per giusti motivi, l'altra sul senso e l'efficacia delle medesime.

Quanto alla prima questione, credo che sia abbastanza ragionevole il conservare queste parole nell'articolo, e che non ne debbano venire le conseguenze che se ne temerebbero, cioè che sia posto nell'arbitrio del Ministro delle finanze il giudicare dei motivi dell'abbandono dei figli.

La legge con queste parole crea un diritto in certe circostanze; il ministro in via amministrativa provvede; ma se le parti si credono gravate dalla decisione del ministro, colla legge in mano, che accorda a loro favore un diritto, adiscono i tribunali i quali giudicano se esistano gli estremi per revocare i provvedimenti del Ministro. È questo ciò che accade in numerosissimi casi, e questo mi pare essere la conseguenza immediata e naturale delle disposizioni della legge.

Circa poi all'efficacia, alla portata di queste parole, in quanto che si debba da esse inferire che nel caso che la vedova si separi senza giusti motivi, essa debba godere di quella pensione intera di cui non gode che una parte se si separa con giusti motivi, mi pare che l'articolo tal qual è condurrebbe precisamente ad una conseguenza contraria.

L'articolo porta la disposizione che sia debito della madre di convivere coi proprii figli minori, finchè non abbia giusti motivi di separarsene.

Consequentemente egli è solo nel caso che ella abbia giusti motivi per separarsene, che questo articolo conserva alla madre una parte della pensione, la quale le è data non soltanto per sé, ma anche pei figli, poichè questo articolo nel suo concetto, come è, vuol continuare a provvedere all'una ed agli altri. Se non che quando la madre si separa per giusti motivi, essendovi per parte sua il pieno adempimento dei proprii doveri, e non potendo essa riputarsi in colpa, le si conserva una quota proporzionale della pensione. Ma sarebbe evidentemente assurdo che nel mentre la legge conserva una parte sola della pensione alla vedova che si separa per giusti motivi, l'avesse poi tutta quando si separa per motivi ingiusti.

Dunque tal quale è la disposizione di questo articolo vorrebbe essere applicata in questo modo, cioè che se la vedova si separa per giusti motivi, si farà la divisione in senso dell'articolo, se si separa per ingiusti motivi, non avrebbe più nulla.

Se si vuole che l'articolo abbia una diversa portata bisognerebbe cambiarlo.

Presidente. Si è fatta la proposta di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale per vedere il modo di concertare colle osservazioni fatte una nuova redazione.

Le ultime considerazioni esposte dal signor Senatore Cadorna portano anche a questa conclusione.

L'Ufficio Centrale accetta questo rinvio?

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale crede che l'articolo possa rimanere tal qual è, perchè sufficientemente chiaro; se ne rimette però alla saviezza del Senato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La ragione per la quale è conceduta la pensione alla vedova, è perchè abbia il modo di sostenere non solamente se medesima ma ancora i suoi figli.

La pensione si intende data alla vedova ed ai figli cumulativamente, e non vi è nessuna distinzione quando convivono insieme. Se per contrario non convivono insieme, allora per la stessa ragione testè detta, essendo la pensione data pel mantenimento e della vedova e dei figli, è mestieri che si divida per capi, poichè ognuno di essi provvede allora isolatamente al suo mantenimento.

Nondimeno l'inciso *quando la vedova per giusti motivi*, ha fatto sorgere difficoltà, ha fatto dubitare persino della intelligenza di questo articolo, che io credo essere chiarissima.

Si sono fatti due appunti; si è detto: ma chi giudicherà di questi motivi *giusti o non giusti*? sarà in arbitrio del Governo il vedere se il motivo della non convivenza della vedova coi figli sia giusto o no?

Il Governo sarà egli stesso imbarazzato nel fare questo giudizio.

Ma a ciò pare che sia sufficientemente risposto quando si è detto che laddove il giudizio che il Governo porta sulla giustizia del motivo, non fosse soddisfacente e abbastanza fondato, la parte che si crede offesa ha diritto di ricorrere ai tribunali, poichè vi sono i magistrati per giudicare della applicazione di un articolo espresso di legge, per far valere l'esercizio che si domanda di un diritto garantito da essa.

Quindi non vi è per questa parte pericolo alcuno di arbitrio.

Si è fatto poi un secondo appunto: si è detto che prevedendo l'articolo il caso della separazione per giusti motivi, e non prevedendo l'altro caso di separazione per motivi ingiusti, ne deriva la conseguenza che quando la vedova fosse separata da suoi figli per motivi ingiusti, riterrebbe intera la pensione.

Ma io credo che questa conseguenza non potrebbe mai avverarsi; qualunque sia la causa della separazione, la vedova non può ritenere tutta intera la pensione, nè perdere la sua quota.

Supponendo che essa sia in colpa, e che i motivi della separazione sieno giusti per rispetto ai figli, sarebbe assurdo che essa conservasse il godimento intero della pensione e i figli ne fossero privati. Ma non si potrebbe neanche togliere alla madre in questa condizione di cose la sua quota di pensione, imperciocchè è stabilito nell'articolo precedente che la pensione vedovile non si perde che nel caso di passaggio a seconde nozze, e non si vuol qui introdurre una nuova sanzione penale; non è un nuovo caso di perdita del diritto alla pensione vedovile che si vuole stabilire.

Quest'articolo non si propone altro scopo se non di dichiarare ciò che è conseguenza logica e necessaria del principio stesso per cui si concede la pensione vedovile, cioè che quando la vedova convive con i suoi figli, la pensione è pagata a lei per intero, poichè essa ha il debito di mantenere ed educare i figli.

Quando per giusti motivi, giusti per le vedove o giusti per i figli, ha luogo la separazione, allora la pensione si divide per capi. Così rimane sempre vero esser la pensione destinata al mantenimento della vedova e dei figli, e quando vivono uniti, e quando sieno divisi.

Sembrando a me chiaro il senso di questo articolo, e sembrandomi che non possa derivarne nessuno degli inconvenienti che si sono accennati, pregherei il Senato a volerlo approvare nel modo che fu proposto nel progetto ministeriale ed accettato dall'Ufficio Centrale.

Presidente. L'Ufficio Centrale si è rimesso alla saviezza del Senato a riguardo del rinvio della nuova redazione.

Il signor Commissario Regio è entrato in un ampio svolgimento per l'intelligenza di questo articolo, e questo svolgimento indica appunto che l'articolo può dar luogo a qualche dubbietà. Essendovi l'eccitamento di rinviarlo all'Ufficio Centrale, e premendo soprattutto che ci sia una grande chiarezza nelle leggi, io metterò ai voti il rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale onde sia combinata la sua redazione colle osservazioni fatte sull'argomento.

Chi intende si rinvii l'articolo all'Ufficio Centrale all'oggetto che ho avuto l'onore di indicare, e quindi anche l'aggiunta che si è fatta in ultimo è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 27 del progetto ministeriale è soppresso.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 25.

« Gli impiegati non potranno essere ammessi a far valere i loro diritti alla pensione di riposo, se non in

forza di decreto reale emanato sulla relazione del Ministro da cui gli stessi impiegati dipendono.

« Quindi le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite per i relativi procedimenti.

« Il Ministro delle finanze promuoverà in seguito un decreto reale per la concessione della pensione.

« Di questi decreti reali si farà cenno nella Gazzetta Ufficiale del Regno. »

Senatore Jacquemond, relatore. In seguito alla votazione dell'art. 5, la prima parte di quest'articolo diviene inutile, quindi l'Ufficio Centrale si è messo d'accordo col Regio Commissario per una nuova redazione di cui sarà data lettura.

Commissario Regio. La nuova redazione è in questi termini:

« Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite per i relativi procedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e l'elenco delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. »

Presidente. La redazione comprenderebbe l'intero articolo. L'articolo 25 sarebbe riformato nei seguenti termini (V. sopra.)

Essendosi presentata dal Commissario Regio una leggiera modificazione rileggerò l'articolo.

« Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite per i relativi procedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo 25, chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 26. (29 del progetto ministeriale.)

« Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio dell'impiegato..

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io trovo una disparità nelle due disposizioni contenute in questo articolo.

Nella prima si stabilisce che il godimento della pensione comincia a decorrere solo dal giorno in cui cessa lo stipendio dell'impiegato.

Fin qui siamo d'accordo.

Ma non vedo per qual ragione le pensioni delle vedove e degli orfani debbano decorrere solo dal primo del mese successivo a quello della morte del marito.

Può accadere che un impiegato venga a mancare nei primi giorni del mese, il 2, il 3, il 5, e che la pensione non decorra che 20 o 25 giorni dopo.

Questo non parmi giusto, e trovo che è una parsimonia senza ragione, la quale cade a danno di una classe interessantissima, quella delle vedove e della prole degli impiegati, classe che è stata così ben difesa dall'onorevole Paleocapa, per cui non occorre più spendere altre parole; solo domando che la pensione delle vedove e degli orfani decorra dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato.

È un emendamento che io prego il Senato di voler accettare.

Senatore **Jacquemond**, *relatore*. Veramente la disposizione di quest'articolo non era sfuggita all'Ufficio Centrale, ma esso non aveva creduto di proporvi un emendamento per un interesse così minimo; però non si può disconoscere in diritto la giustizia dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Quindi non vi sarebbe per parte dell'Ufficio Centrale nessuna difficoltà ad accettare il proposto emendamento.

E poichè ho la parola credo sarebbe anche necessario di fare un'aggiunta a quest'articolo 26: ivi è detto: « Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio, » ora si dovrebbe aggiungere « o l'assegno dell'impiegato. »

Imperocchè quando un impiegato è messo in disponibilità non riceve più uno stipendio a termini della legge, ma esso riceve un *assegno*; perciò è necessario a maggiore chiarezza di inserire questa parola.

In seguito, verrebbe, in conformità dell'emendamento proposto dal sig. Senatore Di Pollone, la disposizione seguente: « Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova. »

Commissario Regio. Aderisco intieramente all'emendamento del Senatore Di Pollone ed all'aggiunta che l'Ufficio Centrale propone di fare alla prima parte dell'articolo, delle parole *o assegno*; imperocchè possono essere collocati a riposo-impiegati in aspettativa, che godono di un *assegno*.

Presidente. Secondo le proposte fatte e consentite dal Commissario Regio, l'articolo 26 sarebbe in questi termini:

« Il godimento della pensione incomincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato. »

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato della vedova. »

Chi approva l'articolo nella conformità testè letta sorga.

(Approvato.)

Art. 27.

« Le pensioni sono pagate a trimestri maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

Commissario Regio. Nel progetto ministeriale era

stabilito che le pensioni sono pagate a bimestri maturati. L'Ufficio Centrale ha invece proposto, che debbano essere pagate a trimestri maturati.

Io non potrei accettare la proposta dell'Ufficio Centrale e ne dirò brevemente le ragioni.

L'Ufficio Centrale si fonda in primo luogo sopra un decreto del 26 dicembre 1852, nel quale è stabilito, che il pagamento delle pensioni si abbia a fare a trimestri maturati.

Ma questo decreto, di molto anteriore alla costituzione del nuovo Regno, è stato abrogato col decreto posteriore del 27 marzo 1861.

Leggerò le disposizioni testuali di questo decreto.

« Le pensioni iscritte nel bilancio generale del Regno saranno pagate a mesi maturati. »

« Colla premessa disposizione viene abrogato l'ultimo alinea dell'articolo 321 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato. »

« Nelle antiche provincie del Regno sarà conservato durante l'anno corrente il sistema del pagamento della pensione a trimestri maturati e si porrà in atto quello a mesi posticipati dal gennaio 1862 in avanti. »

Per effetto di altre disposizioni posteriori si è continuato a fare il pagamento delle pensioni in alcune provincie del Regno secondo le leggi locali, e così nelle antiche provincie si sono continuate a pagare come si pagano a trimestri maturati, e nelle provincie napoletane e siciliane a bimestri maturati, secondo i regolamenti che erano quivi in vigore. Solamente in Toscana vi fu mutazione: poichè mentre prima secondo i regolamenti antichi le pensioni si pagavano a quindici anticipate, dopo del decreto 27 marzo 1861 si introdusse il sistema di pagarle a mesi maturati. Nè vi furono poche difficoltà per fare che i pensionati Toscani si fossero accomodati a questa disposizione che sembrò durissima al momento in cui venne pubblicata.

Or dunque la disposizione del decreto del 1852 citata dall'Ufficio Centrale nella sua relazione, non mi pare che possa giustificare abbastanza la proposta che fa di doversi pagare le pensioni a trimestri maturati, cioè la proposta di estendere il sistema che è oggi in vigore nelle antiche provincie a tutte le altre provincie dello Stato.

L'Ufficio Centrale ha addotto ancora una seconda ragione, che ove si mutasse il sistema del pagamento, si dovrebbero rifare da capo i registri, gli stampati, i moduli della contabilità, locchè importerebbe spesa ed aumento di lavoro. Questa ragione potrebbe aver peso se in tutto il regno presentemente le pensioni si pagassero a trimestri maturati; ma io ho avuto l'onore di dire che è solamente nelle antiche provincie, che le pensioni si pagano a trimestri maturati. Quindi bisognerà sempre rifare i registri e i moduli, sia che si adotti il sistema dell'Ufficio Centrale, sia che si adotti un altro sistema qualunque.

Finalmente, dice l'Ufficio Centrale che ove i paga-

menti si facessero a bimestri, sarebbe un recare noia ai pensionati e noia anche ai sindaci. Ma qui si tratta di concedere una facilitazione ai pensionati, non d'imporre ad essi l'obbligo di riscuotere il pagamento alla fine di un mese o alla fine di un bimestre. Quei pensionati i quali non volessero aver l'incomodo di procurarsi ogni mese, ogni due mesi i certificati di vita, potrebbero attendere 6 mesi, un anno, e riscuotere tutta in una volta o in due la pensione. Non si intende che dare loro la facoltà di riscuotere per mesi o bimestri maturati, ma non d'imporre l'obbligo di così esigere la loro pensione.

Perciò mi pare che la proposta dell'Ufficio Centrale non sia abbastanza giustificata. Io propongo invece che stando alla disposizione già approvata con decreto del 17 marzo 1861, si debba prescrivere che il pagamento della pensione si faccia a mesi maturati. Questa disposizione renderebbe meno sgradevole la nuova legge a quelle provincie del Regno, ove giungerà molto più rigorosa, che non erano le precedenti disposizioni legislative in materia di pensione.

Formolo quindi la mia proposta nel senso che all'art. 27 del progetto dell'Ufficio Centrale si sostituisca un altro articolo così concepito:

« Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

Presidente. La parola è al Senatore Castelli Edoardo.

Senatore Castelli Edoardo. Io aveva chiesto la parola per sottomettere al Senato le stesse osservazioni state presentate dal Regio Commissario: tuttavia venendo alla stessa conclusione, ne aggiungerò ancora una.

L'Ufficio Centrale ha stabilito nel suo articolo che le pensioni saranno pagate a trimestri, partendo fors'anche dalla ragione che nel sistema attuale, per lo meno per le antiche provincie si pagavano a trimestri; ma quando fu stabilito nelle antiche provincie che le pensioni si pagassero a trimestri, ciò era egualmente stabilito per gli stipendi; ma poi si stabilì che gli stipendi venissero pagati a mesi; ond'io veggio in ciò una ragione di più per pagare a mesi anche le pensioni.

Colla pensione si provvede generalmente ad un bisogno assai più urgente di quello cui si provvede collo stipendio.

Dunque, se il Governo ha creduto che fosse giusto e ragionevole il retribuire i suoi impiegati mensilmente sarà anche più giusto che quella tenue porzione di stipendio che è data all'impiegato giubilato, perchè possa campare, gli sia ugualmente pagata a mesi. Se aveva bisogno di essere pagato a mesi per l'intero stipendio, a più forte ragione ha bisogno di esserlo a mese per il terzo o il quarto, o la metà di quello che aveva prima.

Quindi le ragioni per le quali, ripeto, furono stabiliti i pagamenti mensili dello stipendio, militano egualmente pel pagamento della pensione.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, relatore. Il Ministero nel suo progetto di legge aveva stabilito nell'articolo 27, che le pensioni sarebbero pagate a *bimestri* maturati. L'Ufficio Centrale ha creduto che fosse meglio di stabilire a *trimestri*, sia perchè tale disposizione è scritta nelle leggi francese e belga, sia per essere consentaneo a quello che era già stabilito nel decreto del 1852. Però poichè viene esserito che il pagamento mensile è più confacente ai desideri della maggior parte delle provincie d'Italia, ben volentieri l'Ufficio Centrale acconsente alla proposta fatta dal signor Regio Commissario.

Senatore Alfieri. Vorrei fare un'osservazione che mi pare abbia qualche valore, ed è che per ottenere il pagamento di questa pensione divisa per mesi occorrono certe spese. Queste spese per verità non sono gravi per chi ha una pensione vistosa, ma lo sono per chi ha una piccola pensione...

Voci. No, è facoltativo...

Senatore Alfieri. Domando scusa, non è facoltativo. Io sono in grado di sapere che i contabili non si contentano, quando uno aspetta a ricevere la pensione alla fine dell'anno, dell'ultimo certificato trimestrale, ma esigono quattro certificati trimestrali.

Voci. No, no.

Senatore Alfieri. Non parlo senza un fondamento, la cosa sta così; spero che i miei colleghi mi crederanno. Dunque è un'imposta che si mette sulla pensione, e questa moltiplicazione di pagamenti non è certo un beneficio come l'intende il Senato.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. L'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri veramente me ne impone, ma non per l'effetto di tornare indietro dalla concessione fatta dal Commissario Regio, che io avrei provocata se non veniva spontanea.

Confesso che fra molti lamenti che si fanno per lentezza nella spedizione degli affari, per ritardo specialmente nei pagamenti, e per la esigenza di formalità di cui non sempre si trova sufficiente ragione, ho sentito riferire di Toscana anche questo, che ad un pensionato richiedente in un tempo la sua pensione per più mesi, siasi domandata la presentazione di tanti certificati di vita quante erano le rate mensuali di cui andava creditore. È confesso pure che non ho indagato la verità del racconto per averlo creduto una *burletta*, come usa dirsi popolarmente in Toscana; ma in verità che se questo è avvenuto o può supporre mai che sia per avvenire, bisogna gridar forte che non abbia da essere, e che le amministrazioni superiori facciano circolare ordini contro tanta sublimità di ridicolo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io ignoro i fatti dei quali si è testè fatto cenno; so però che è conforme al più volgare senso comune che un pensionato, il quale si pre-

enta alla fin dell'anno a riscuotere la sua pensione, non abbia a esibire che un solo certificato di vita, poichè non si può supporre che un uomo che è vivo al 31 dicembre non lo fosse stato anteriormente. E se mai avvenisse che un agente contabile dell'amministrazione fosse così ignorante, e così privo di senso comune da voler richiedere l'adempimento d'una formalità tanto assurda, l'autorità superiore saprebbe richiamarlo all'osservanza di ciò che è ragionevole e giusto, ed anche prendere, ove occorresse, convenienti misure di rigore.

Ora aggiungerò che quanto ha luogo per la prova della vita, non è sempre applicabile alla prova dello stato, o della qualità della persona, poichè se per esempio dopo sei mesi una vedova si presenta col semplice certificato di vita e di attuale stato vedovile, è evidente che questo documento non basta, essendo possibile che nel periodo di sei mesi la vedova sia passata a seconde nozze, perdendo la pensione, e poi sia ritornata a rimaner vedova.

In questo caso è necessario che il certificato attesti che essa è stata nella condizione vedovile per tutti i sei mesi, e quando il certificato presentato non contenga una dichiarazione così esplicita, forse potrà avvenire che il contabile esiga una prova più piena, e anche più certificati che valgano ad attestare la continuazione dello stato vedovile.

Conchiudo col dire che gl'inconvenienti che si temono sono legalmente e moralmente impossibili, e che quando per avventura succedessero, l'autorità superiore saprebbe certamente farli cessare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io voglio fare due sole osservazioni.

La prima porta su ciò che realmente il certificato di vita da prodursi mensilmente è un aggravio pel piccolo pensionato.

Vero è che una disposizione eccettua le pensioni che sono al disotto di 500 lire dal diritto di bullo; ma io credo che sarà cosa utile, se il Governo vorrà prendere in esame, se non possa quest'esenzione estendersi a maggior somma, per esempio alle L. 1000, 1200.

L'altra osservazione che io volevo fare è relativa alla circostanza accennata dall'onorevole senatore Alfieri, che cioè certi contabili avessero richiesto più certificati di vita anteriori a quello che si presentava per l'ultimo pagamento. A ciò vi è una ragione, e dipende dai regolamenti ora esistenti. Ogni contabile per discarico dei suoi conti, deve unire ai mandati tutti i titoli a corredo; prego il signor Commissario Regio ad informarsene, e quantunque egli faccia segni negativi vedrà che la cosa è così.

Quindi deve intervenire una nuova istruzione per parte del Ministro delle Finanze, la quale dichiara che quando un mandato sarà pagato unitamente ad un altro posteriore basta un solo certificato di vita; ma intan-

tochè una disposizione precisa, esplicita non sia emanata dall'autorità superiore, nessun contabile, io credo, si adatterà a dispensare quello che va a riscuotere una pensione dal rappresentare tutti i certificati di vita; è una materialità, è un assurdo, ma è un assurdo prescritto dai regolamenti, cui non può certamente non obbedire il contabile. Certamente non deve essere una misura d'ordine fiscale, ma semplicemente di buon senso.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Risponderò pochissime parole a ciò che diceva l'onorevole Senatore Di Pollone.

È indubitato che il contabile deve unire ai mandati quitanzati tutti i documenti giustificativi e tra questi il certificato di vita del pensionato. Ma se il pagamento della pensione si fa ogni mese, è evidente che in ogni mese il pensionato deve presentare il suo certificato di vita che è posto a corredo del mandato; ma se il pensionato lascia trascorrere parecchi mesi dell'anno e si presenta alla fine dei sei mesi o dell'anno a riscuotere la pensione, allora si può con apposite istruzioni provvedere in guisa che si spedisca un solo mandato: nel qual caso basterà esibire un certificato solo.

Senatore Di Pollone. Domando di fare una semplice osservazione.

I mandati sono spediti mensilmente ai rispettivi tesorieri che li tengono in deposito finchè il pensionato non si presenti, e ciaschedun mandato ha un numero d'ordine progressivo, e non si riuniscono mai più mandati con un solo. Questa è una cosa che tutti sanno.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Molto volentieri prendo atto di ciò che è risultato nella presente discussione per far nascere o rafforzare, quanto io vorrei, la convinzione del gran bisogno che si semplicizzino i metodi dell'amministrazione.

Credo poter dire che quello che diceva l'onorevole Senatore Di Pollone sia vero, anzi è positivamente vero, che per ciascun pagamento prestabilito si spedisce un distinto ordine di pagamento o mandato; e così è per ciascuna rata di pensione. Ma da ciò non dee trarsi la conseguenza assurda che a ciascun mandato, quando se ne rischiotano più contemporaneamente abbia ad essere annesso il documento giustificativo della vita del pensionato; bastando naturalmente che questo documento unito ad uno dei mandati sia semplicemente citato negli altri mandati che sono stati estinti in un medesimo tempo.

Però, voglio ripetere di prendere atto di quanto oggi qui è emerso, per indurne la necessità di reagire contro lo spirito di soverchie formalità che quando non sono richieste dal buon servizio, non fanno che imbarazzarlo con danno pubblico e privato.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola...

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io non dirò altro, dopo le parole che si sono già pronunziate, se non questo, che ove per avventura vi sia ancora qualche vizio nella esecuzione materiale del pagamento delle pensioni e delle spese fisse, questo potrà essere avvertito dal Ministero delle Finanze, il quale vi potrà provvedere con analoghe istruzioni.

Senatore Di Pollone. Nel fare la mia osservazione non ebbi altro scopo che quello di far sì che il Governo ne prendesse nota affinché nel regolamento di amministrazione pubblica che verrà emanato per l'attuazione della presente legge si provveda appunto a tutti questi casi di semplice esecuzione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha facoltà di parlare.

Senatore Lauzi. Mi valgo di questa facoltà per fare una sola osservazione in aggiunta a quella del Senatore Di Pollone, ed è che se l'accennato inconveniente, che è indubitabile per le autorevoli osservazioni che sono state fatte al Senato, esiste, pregherei il signor Ministro delle Finanze ad occuparsene fin d'ora, senza aspettare la legge nuova e il regolamento in esecuzione della medesima, che verrà poi, ma da qui a molto tempo sicuramente.

Presidente. Rileggo l'art. 27 secondo l'ultima redazione proposta dal Commissario Regio e accettata dall'Ufficio Centrale;

« Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 28 (31 del progetto ministeriale).

« I trimestri non reclamati entro due anni sono prescritti. »

Qui converrà cambiare e dire: I mesi non reclamati, ecc.

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« I mesi non reclamati entro due anni sono prescritti. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Mi pare che invece di mesi dovrebbe dirsi: pensioni mensili.

Commissario Regio. Converrà dire rate mensuali.

Presidente. Rileggo l'articolo:

« Le rate mensuali non reclamate entro due anni sono prescritte. »

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 29 (32 del progetto ministeriale.)

« Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui ne comincia il godimento, senza farne domanda e senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà

ammesso a goderne che dal primo giorno del trimestre successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

« I minori sono eccettuati da questa disposizione. » Nella prima parte di questo articolo converrà fare la correzione della parola *trimestre* surrogandovi la parola *me*.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Per maggior chiarezza proporrei che dove si dice: « Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui ne comincia il godimento... » si dicesse: dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento.

Presidente. Rileggo la prima parte dell'art. 29 per metterla ai voti, colle variazioni proposte:

« Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciarne il godimento, senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a goderne che al primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora la seconda parte:

« I minori sono eccettuati da questa disposizione. »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Passo all'articolo 33 del progetto ministeriale e che resta il 30:

« La destituzione dall'impiego e la condanna ad una pena criminale tolgono ogni diritto al conseguimento della pensione. »

« L'esercizio di tale diritto è sospeso durante il tempo della espiazione della pena per condanna a pena correzionale, eccedente sei mesi di carcere. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Fra i casi enunciati nell'art. 30 che fanno luogo alla privazione della pensione di riposo, io trovo contemplato il caso della destituzione dell'impiegato.

Questo dettato severo mi porge occasione di alcune osservazioni che sommerterò all'alto senno del Senato.

È veramente un principio giusto, indisputabile, accettabile codesto principio assoluto, che cioè ogni atto di destituzione dell'impiegato abbia per conseguenza la privazione, la perdita del diritto acquistato alla pensione di riposo?

Quanto a me ne dubito assai.

Osserverò primamente che il diritto alla pensione di giustizia rappresenta di certo il corrispettivo di una ri-

tenzione progressiva sullo stipendio dell'impiegato; dunque è titolo di credito verso lo Stato.

Ma vi ha di più. La misura della destituzione potrà essere motivata (da molte ragioni; da un qualunque mancamento dell'impiegato abbastanza grave per farlo cadere dalla fiducia del Governo, e sta bene: ma inferiremo noi da ciò che la pena della destituzione abbia a privarlo altresì del diritto acquistato alla pensione di riposo?

Io non lo credo: quando si disputa della conservazione o della perdita del diritto alla pensione, io non veggo impegnata una questione di fiducia o di sfiducia del Governo rispetto all'impiegato.

Io credo finalmente che il diritto alla pensione non va considerato come un diritto puramente personale, e intrasmissibile; ma egli è un diritto bensì il quale per naturale espansione abbraccia e garantisce tutti gl'interessi più sacri ed intangibili della famiglia dell'impiegato.

Nè crediate, o Signori, che io venga qui a proclamare principii nuovi; mi è grato anzi poter ricordare esempi opportunissimi. Un esempio lo cercherò nella legislazione napoletana. Ai di della dominazione decennale francese nel 1808, fu elevato il dubbio, se in massima generale la destituzione dell'impiegato fosse efficace a privarlo dei diritti acquistati alla pensione.

Il Consiglio di Stato, a sezioni riunite, dietro gravi e ponderate considerazioni venne in sentenza: che sarebbe massima esorbitante il privare del diritto acquisito alla pensione un impiegato nei casi in cui la destituzione non fosse già l'effetto di un fatto delittuoso, di una inquisizione giuridica e di una condanna, ma bensì di un provvedimento discrezionale del Governo.

Questo avviso si ebbe la sanzione sovrana.

Ma io voglio premunirmi contro un'obiezione che già preveggo. Si potrebbe adunque rispondere: se voi consacrate questo principio la conseguenza sarà, che quelli tra gl'impiegati che avranno per sé il diritto acquisito alla pensione crederanno di potersi far lecita ogni cosa, crederanno sotto l'ombra di quel principio di potere impunemente sfidare i rigori dei ministri.

Avremo dunque tolto di mezzo uno stimolo potente, ed una sanzione efficace all'adempimento del proprio dovere.

Io consento in ciò e apprezzo tutto il valore di questa obiezione; e però io mi limiterò a domandare qualche cosa di meno.

Io non intendo che si abbia ad entrare in questa via larga, invocando l'esempio dell'avviso del Consiglio di Stato testè addotto. Dirò invece: facciamo per lo meno che questo atto al grave e che ingenera conseguenze di tanta importanza; facciamo che, per lo meno, si circondi quest'atto di garanzie tali da tutelare i diritti, non dirò solo degl'impiegati, ma della loro famiglia.

Esistono invero certe leggi e certi regolamenti che provvegono a questa garanzia, ma io fo appello all'e-

sperienza quotidiana, e, senza esprimere dubbi nè diffidenze rispetto alla rettitudine di chi è a capo delle amministrazioni, affermo però che talvolta il Ministero animato dalle più pure intenzioni può egli stesso piegarlo ed errare in certi casi, e aggiungerò pure, in certe qualità di tempi, quando sventuratamente le influenze politiche e partigiane si mescolano nel decidere le sorti dei pubblici funzionari, sicchè ben si potrebbe aprire facile il varco a misure di destituzione inconsulte che traggono seco conseguenze gravissime, cioè la perdita delle pensioni di giustizia.

Parrai adunque che verremmo a capo di tutelare tutti gli interessi, aggiungendo all'articolo 33 che risponde al 30 dell'Ufficio Centrale queste parole: *nei casi e nei modi preveduti dalle leggi e dai regolamenti.*

Propongo un emendamento in questi termini, cioè che alle parole: *la destituzione dall'impiego*, si aggiungano le parole: *nei casi e nei modi preveduti dalle leggi e dai regolamenti.*

Presidente. Il Commissario Regio ha la parola.

Commissario Regio. Pareva che l'onorevole Senatore Vacca volesse sostenere la tesi che fosse ingiusto privare del diritto della pensione l'impiegato destituito.

Ma egli stesso ha abbandonato questo tema, ed in conseguenza non mi sembra necessario il rispondere alla sua prima argomentazione.

Se non che dopo aver abbandonata la tesi che aveva intrapreso a sostenere, egli si è fatto a proporre un emendamento.

Se con questo emendamento egli intende di stabilire delle garanzie per gli impiegati, delle forme necessarie senza l'adempimento delle quali il potere esecutivo non abbia facoltà di destituirli, allora io dirò che la sua proposta non sembra possa aver luogo in proposito di questa legge. Essa sarebbe opportuna quando si trattasse di una legge sullo stato degli impiegati.

Se poi col suo emendamento egli non intende dir altro se non che la destituzione si debba fare nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, mi sembra inutile perchè è evidente che se vi è una legge o un regolamento che stabilisca i casi e le forme della destituzione, il Ministero non può non uniformarsi alle norme stabilite, e non è a prevedersi che se ne allontani.

Senatore Vacca. Donando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Vacca debbo interrogare il Senato per vedere se il proposto emendamento è appoggiato.

Il Senatore Vacca propone di aggiungere alle parole: *destituzione dall'impiego*, le seguenti: *nei casi e nei modi preveduti dalle leggi e dai regolamenti.*

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Risponderò brevemente alle argomentazioni ed alle obiezioni del Commissario Regio.

Egli dapprima diceva, non è questa la sede in cui si debba procedere a questa discussione, essa deve for-

mare soggetto di una legge speciale, opponendomi così un fine di non ricevere; ed io risponderò invocando opportunamente un esempio: ricorderò dunque che nel 1855 in Francia nel corpo legislativo venne in discussione anche una legge intorno alle pensioni civili.

Vi fu taluno dei deputati che mosse un emendamento in questo stesso senso, e perchè? Perchè si credette che in materia sì grave non si dovesse lasciare indifesa la sorte degli impiegati, e che fosse anche utile ed opportuno aggiungere queste garanzie.

Se poi mi si voglia dire: Ma queste garanzie sono supervacane, perchè si intende che ogni Ministero non vorrà sciogliersi da questi freni, che sono imposti dai regolamenti e dalle leggi; io ripeto non esprimo punto sfiducia, nè diffidenze, ma credo che trattandosi di materia così grave che tocca la sorte degli impiegati e delle famiglie, non sia dispregievole codesta garanzia salutare, che vorrei consacrata nella redazione dell'articolo.

Presidente. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Jacquemond, relatore. Veramente per non protrarre una discussione, che fu già così lunga, io dirò che non veggio grandi inconvenienti a che sia adottata l'aggiunta proposta dal signor Senatore Vacca, imperocchè quando vi siano leggi o regolamenti relativi al modo ed ai motivi per indiggere la destituzione ad un impiegato, evidentemente i Ministri debbono osservarli.

Senatore San Martino. Io credo che un emendamento nella forma proposta dall'onorevole Senatore Vacca non provveda nel modo col quale a mio senso conviene formulare la legge.

Si tratta in questa legge di proclamare, che la condizione degli impiegati non è condizione che dipenda nè dall'arbitrio, nè dal capriccio dei Ministri in quanto possa ciò riguardare il loro diritto al conseguimento della pensione.

Ora, io dico, che se si ammette nei Ministri il diritto di decretare le destituzioni quand'anche ciò si facesse in conformità di un regolamento formato dallo stesso Ministro, si priverebbero gli impiegati di una sufficiente guarentigia; dico che noi dopo di avere proclamato, che il conseguimento della pensione è un diritto, proclamiamo poi che questo diritto lo abbandoniamo al capriccio. Io credo sia impossibile entrare in questa via. Se si vuole che gli impiegati servano il paese in quelle condizioni di dignità e d'indipendenza, che sono necessarie all'interesse pubblico, conviene evitare assolutamente di entrare in simili disposizioni.

Sono certo, che lo stesso Ministro badando alle conseguenze di questa disposizione della legge ed all'urto assoluto delle stesse col principio generale della legge istessa, vorrà consentire alla soppressione assoluta che io propongo di queste parole che impugno, che cioè acconsentirà alla soppressione delle parole: *la destituzione dall'impiego.*

Osserverò che restando nell'articolo la disposizione per la quale l'impiegato perde il diritto alla pensione, se incorre in una condanna a una pena criminale, si avrà egualmente un sicuro rimedio contro gli impiegati che tengano una condotta riprovevole.

Questo è il punto che conviene ammettere, perchè è importante, che l'impiegato il quale manca a' suoi doveri, ed ha la sua mancanza riconosciuta e proclamata da un tribunale, non abbia diritto a conseguire a carico dello Stato nessun assegnamento; ma attribuire questo diritto ad altri, che ad un tribunale, credo sia tale esorbitanza che non possa venire in mente al Senato di consentire.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Castellì. Domando la parola.

Presidente. Prima domanderò se l'emendamento dal Senatore San Martino proposto, e consistente nella soppressione delle parole *la destituzione dall'impiego* è appoggiato.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato.)

La parola spetta al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Non posso a meno di esprimere altamente il mio compiacimento per l'autorevole appoggio che trovo nello emendamento proposto dall'onorevole Senatore San Martino, nè avrò mestieri di dichiarare ch'io m'associa di gran cuore a codesto più largo emendamento, siccome quello che risponde allo stesso concetto mio primitivo. Dichiaro quindi che io sarò pronto a rinunziare al mio emendamento, laddove quello del preopinante San Martino ottenga l'adesione del Senato.

Senatore Castellì E. Io mi unisco tanto più facilmente alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Di San Martino, in quanto che considero, che siccome scopo della sua proposta, dell'Ufficio Centrale e del Governo nel formular l'articolo in discussione, è quello di non lasciare il Governo, dirò così, disarmato rispetto allo impiegato che abbia acquistato il diritto alla pensione, questo scopo non fallisce completamente col sopprimere la parola *destituzione.*

Il Senato nel votare l'articolo 4, ha riservato la facoltà al Governo di collocare d'ufficio a riposo l'impiegato. Dunque se un impiegato, il quale ha già acquistato il diritto alla pensione e non servirà più bene, o non piacerà più al Governo, od anche commetterà qualche mancanza, avrà la sua punizione coll'essere collocato d'ufficio a riposo; perchè se dopo aver acquistato il diritto di essere collocato a riposo, ciò non ostante volesse continuare a servire, perchè trova il suo tornaconto nel maggior stipendio che gode, collocandolo il Governo a riposo d'ufficio, naturalmente gli infligge una punizione. Ciò parmi possa essere un freno bastante, perchè il Governo non si trovi disarmato rispetto all'impiegato, e perciò non è da temere nessuna conseguenza di indisciplinà, col sopprimere quest'articolo.

In conseguenza mi unisco alla proposta, perchè sia soppressa la parola *destituzione*.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pollone.

Senatore Di Pollone. Io pregherei il Senato di voler rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale, e ne dirò il motivo.

Per quanto all'emendamento del Senatore San Martino, io l'appoggierei certamente se non me lo impedisse un dubbio che mi nasce.

La destituzione arbitraria che priva un impiegato dell'ufficio è una disposizione veramente esorbitante, mentre egli sarebbe posto in una condizione deteriore a colui il quale condannato dai tribunali, e riabilitato, venisse a riacquistare il diritto alla pensione, laddove stando al testo della legge, l'impiegato destituito non avrebbe nemmeno il mezzo di riabilitarsi.

Mi pare d'altra parte che possa accadere che un impiegato abbia commesso atti d'indelicatezza, atti contrarii all'onore per cui non sia possibile dei procedimenti giudiziari per riguardi che voglia usargli il Ministro; in questo caso, io credo che debba esser lasciata aperta la porta alla destituzione ed anche alla privazione della pensione, poichè malgrado il diritto assoluto che questa legge dà all'impiegato, debba questi essere punito quando se ne sia renduto veramente meritevole.

Per queste ragioni io stimo essere migliore consiglio il mandare all'Ufficio Centrale l'articolo, affinchè possa per le ragioni svolte nell'uno e nell'altro senso venire nella seduta di domani a proporre una soluzione soddisfacente della questione.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Mentre la legge dichiara che l'impiegato ha diritto alla pensione, stabilisce le condizioni necessarie perchè questo diritto possa recarsi ad atto.

Una delle condizioni è che l'impiegato non sia destituito.

Per conseguenza l'articolo col quale si dice che la destituzione dell'impiegato gli fa perdere il diritto alla pensione, non credo che sia in contraddizione col principio proclamato dalla legge, che l'impiegato ha diritto alla pensione.

L'impiegato ha diritto alla pensione, quando si trova nelle condizioni che la legge stessa prescrive, perchè questo diritto possa sperimentarsi.

Sono poi gravi le ragioni per le quali non si può non insistere che sia approvata la disposizione proposta, che la destituzione faccia perdere il diritto alla pensione.

Gl'impiegati possono rendersi colpevoli di reati i quali sono preveduti dalle leggi penali, ed allora sono i magistrati competenti che procedono per l'applicazione della legge. Ma più spesso gl'impiegati possono rendersi colpevoli di mancanze d'ufficio, di indelicatezza, di oblio dei loro doveri che la legge penale

non prevede. Possono mancare gravemente, e nondimeno non essere colpevoli dinanzi alla legge comune. In questo caso il giudice dell'impiegato è il Governo, imperocchè l'impiegato è rimpetto al Governo in una condizione ben diversa da quella cui si trovano gli altri cittadini. In questo caso il Governo deve avere il modo e la facoltà di punirlo.

Non pertanto si dice....

Senatore Vacca. Domando la parola.

Commissario Regio.... altro è privare l'impiegato dell'ufficio, altro è il privarlo del diritto che ha acquistato alla pensione.

Ma è evidente, o Signori, che la privazione dell'ufficio non è per se stessa una pena sufficiente.

L'impiegato che ha già compiuto un numero d'anni di servizio che gli dà diritto a pensione, potrebbe mancare impunemente a' suoi doveri, al suo onore, e compromettere gl'interessi del Governo; poichè la privazione dell'ufficio non sarebbe più una pena, anzi egli avrebbe calcolato sulla conseguenza della perdita del suo impiego, ben sapendo, che, per quanto grave fosse la sua colpa, non gli si potrebbe infliggere altra pena se non quella della privazione dell'ufficio, ma sempre conserverebbe il diritto alla pensione. Egli sarebbe nella stessa condizione di colui che dopo onorati ed utili servizi fosse collocato a riposo.

Quale demoralizzazione non deriverebbe da questo stato di cose!

Gl'interessi dello Stato, della pubblica amministrazione e la moralità pubblica ne sarebbero gravemente scossi ed offesi.

Mi pare che non sia mestieri di molte parole per dimostrare come questa disposizione, la quale è in tutte le leggi in materia di pensioni, sia giustificata da ragioni gravissime d'interesse pubblico.

Non trovo poi che vi sia contraddizione tra il caso della destituzione che fa perdere all'impiegato il diritto alla pensione, e quello della condanna a pena criminale, in quanto che l'impiegato che ha subita la pena, ed è riabilitato, può riacquistare il diritto alla pensione. La destituzione s'infligge sempre per reati d'ufficio; la pena può essere inflitta dal Magistrato per reati comuni, e quando l'impiegato è imputato di reati comuni il Governo presume, fino alla condanna, che sia innocente. Se la legge comune anche dopo espiata la pena lo riabilita, allora il Governo anch'esso lo riabilita quanto agli effetti del godimento della pensione.

Ad ogni modo io non credo che sia necessario di rimandare l'articolo all'Ufficio Centrale. L'articolo non fa che stabilire un principio generale. La discussione può cadere su questo principio; ma non vi è nessun vizio, nessuna inconveniente pel modo con cui l'articolo è compilato.

Presidente. Do la parola al relatore dell'Ufficio Centrale quindi l'avrà il Senatore Di San Martino.

Senatore Jacquemoud. Le osservazioni fatte dai precedenti oratori si riferiscono a due oggetti di natura

affatto diversa. Cioè alla questione di diritto e alla questione di opportunità.

Quando una legge accorda un diritto, quello a cui il diritto è concesso, non ne può essere privato che per due motivi, od in virtù di una sentenza od in virtù di una disposizione legislativa.

Dunque, se si vuole che la destituzione possa produrre l'effetto di privare l'impiegato della pensione, oltre il caso di una sentenza, è necessario di stabilirlo nella presente legge con un articolo restrittivo dei diritti accordati agli impiegati nel titolo primo.

Ora bisogna esaminare se convenga introdurre nella legge la proposta restrizione.

Io credo che essa sia assolutamente indispensabile, con maggiori o minori guarentigie da darsi con una legge apposita sullo stato degli impiegati, attesochè le condanne dei tribunali si pronunciano per i reati comuni; ma numerosissimi sono i reati molto gravi che possono essere commessi da un impiegato, e che pure sfuggono al codice penale o che il codice medesimo non punisce con pene criminali.

Io citerò per esempio un guardiano di carceri, che abbia lasciato fuggire volontariamente, anche sotto l'aspetto di semplice negligenza, dei condannati ai lavori forzati o alla morte.

In che pena incorrerà questo guardiano a termini del codice penale? Egli sarà punito, per lo più, con una pena correzionale, e se egli avesse già acquistato il diritto alla pensione egli naturalmente avrà calcolato le conseguenze che potevano derivare dal suo delitto. Egli verrà poi a richiamare la sua pensione di riposo, che il governo non gli potrà negare. Sarebbe un'immoralità.

Citerò pure un esempio che interessa l'erario.

Vi sarà un contabile neglimentissimo che lascerà correre i diritti dell'erario, o nelle cui casse si verificheranno deficienze, le quali però non darebbero luogo che ad una pena correzionale; anche questo contabile reclamerebbe la sua pensione. Altra immoralità.

Simile osservazione è applicabile ad alcuni fatti di prevaricazione, però dannosissimi allo Stato.

Ora se non vi fosse per tutti questi casi il timore della destituzione e della perdita del diritto a pensione, come potrebbe mantenersi la disciplina negli impiegati?

Questa è una questione di principio; appartiene al Senato di deciderla. Se vi sono inconvenienti a lasciare un ministro giudice assoluto della sorte e dei diritti dell'impiegato, vi sono inconvenienti molto maggiori a lasciare il potere esecutivo disarmato contro i gravi danni che gli impiegati possono cagionare al servizio pubblico. Anzi, arriverebbe qualche volta che al Governo non convenisse di mettere l'impiegato nelle mani della giustizia, quantunque egli fosse incorso in una pena criminale, per non essere costretto ad appoggiar l'accusa sovra segreti di Stato che non si debbono palesare. Così il colpevole sarebbe impunito e godrebbe di una pensione.

L'Ufficio Centrale quando gli si rimandasse questo

articolo non potrebbe certamente adottare un altro principio, prima che il Senato abbia dichiarato quale sia il suo voto, sull'opportunità o no di accordare al potere esecutivo l'autorità di far perdere ad un impiegato di diritto alla pensione, col pronunciare la sua destituzione.

Contro l'arbitrio ministeriale, in caso d'ingiustizia, l'impiegato è tutelato dall'opinione pubblica, dal diritto di petizione al Parlamento; ma il potere esecutivo sarebbe assolutamente disarmato contro i delitti di un impiegato, che ha acquistato il diritto alla pensione, ed io prego il Senato di mantenere il principio che la destituzione fa perdere il diritto al conseguimento della pensione.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore di San Martino, poscia l'avrà il Senatore Vacca, quindi il Senatore Duchoqué.

Senatore San Martino. Le risposte che io ho sentite contro l'obbiezione che ho avuto l'onore di fare contro quest'articolo di legge, lasciano credere che negli oppositori prevalga il dubbio che, togliendo questa disposizione dalla legge, si voglia consacrare il diritto degli impiegati di non compiere regolarmente ai loro doveri.

Io sono lontano le mille miglia dal desiderare una cosa simile: nessuno più di me desidera che gli impiegati siano condotti con una mano di ferro e obbligati a compiere i loro doveri senza nessuna eccezione. Ma non per questo mi pare che per raggiungere questo scopo si debbano privare gli impiegati medesimi di ogni specie di garanzia nel conseguimento di un diritto acquisito, e che si debba metterli nella dipendenza assoluta dell'arbitrio.

Ciò che ho proposto e propongo al Senato, è di studiare bene la questione; di ponderare se non sia assolutamente incongruo di proclamare da un canto in questa legge il principio, che il conseguire la pensione è un diritto, e da un altro canto proclamare il principio che questo diritto si perde per una destituzione posta interamente nell'arbitrio dei Ministri. Io trovo che questi due principii proclamati nella stessa legge fanno a pugni tra loro. Il Ministro trovando insufficiente la legge penale destinata a reprimere i traviaimenti degli impiegati ci proponga altre leggi che provvedano a ricercare i mancati loro ed a punirli, e sarò io il primo a votare la legge che presenterà; ma non trovo che le disposizioni che ci sono proposte contengano garanzie di nessuna specie. In fatti poi osservo che questa mancanza di garanzia esclude le destituzioni. Io non ho la memoria di nessuna destituzione proclamata nell'intento di far perdere la pensione ad un impiegato.

Riconosco coi Senatori che hanno mosso opposizione alla mia proposta, che possono essere occorsi molti casi in cui sarebbe anche stato conveniente di istituire almeno un procedimento onde vedere se l'impiegato meritasse o non di perdere la pensione, ma non mi ricordo che in nessuno di tali casi siasi dai Ministri

ricusata l'ammissione dell'impiegato a far valere i suoi diritti pel conseguimento della pensione: forse si sarà proceduto in questa guisa per mancanza di mezzi che permettessero d'instruire un regolare procedimento; ma i Ministri piuttostochè prendere sopra di sé una decisione personale che condannasse l'impiegato a starsene senza pensione piuttostochè intervenire personalmente a decretare un atto arbitrario, hanno preferito di lasciare che l'impiegato godesse la sua pensione.

Io quindi credo che se vogliamo, come è opportuno di volerlo, che gli impiegati siano costretti al loro dovere con maggior severità, sia opportuno di fare una legge, ma mi oppongo che si provveda con un articolo di questa fatta, che è la negazione della giustizia, è la negazione di tutti i diritti.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io non risponderò per filo e per segno agli argomenti esposti dall'onorevole Commissario Regio perchè mi pare che la discussione è esaurita, e la luce è fatta. Ma non voglio lasciare senza risposta un argomento di fatto di cui tengo a rettificare la inesattezza.

Diceva l'onorevole Commissario Regio, combattendo l'emendamento proposto dal Senatore Di San Martino: noi verremmo ad introdurre un diritto nuovo e senza precedenti; chieggo perdono: io son lieto di poter recare gli esempi della legge sulle pensioni militari tanto più in quanto che da questa legge si è voluto togliere norme per regolare le pensioni civili. Ora io trovo che nelle disposizioni generali è contemplato il caso all'articolo 39 in cui il militare va privato del diritto alla pensione, e l'articolo è scritto così:

« Il militare condannato ad una pena che tragga seco la degradazione non è più ammesso a far valere per il conseguimento della pensione i servizi militari da lui prestati prima della condanna. »

Adunque se per gli ordinamenti militari il diritto alla pensione si perde solo nei casi di degradazione e di degradazione che sia conseguenza della pena della reclusione; ecco come la legge sulle pensioni militari si mostri molto più razionale, molto più temperata in quanto che non annette la perdita del diritto alla pensione che agli effetti di una condanna giuridica.

Non così nei casi di revocazione che per avventura fossero pronunziati da un Consiglio di disciplina. Il militare revocato non perde il diritto alla pensione.

Questo mi pare un argomento di più per far plauso all'emendamento proposto dall'onorevole S. Martino.

Presidente. Il Senatore Duchoqué ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Questa mi pare una questione gravissima; il perchè io pure desidererei che l'articolo fosse nuovamente sottoposto all'esame dell'Ufficio Centrale.

Credo che tra il lasciare nell'arbitrio ministeriale un diritto che la legge stabilisce, e il sopprimere affatto nel Governo la facoltà di destituire un impiegato sia

qualche cosa di mezzo che abbia da esser preso in considerazione senza accettare uno dei due partiti estremi.

L'onorevole S. Martino diceva benissimo che creare il diritto alla pensione, e poi dare al Governo libera facoltà di destituire era distruggere quel diritto.

Questo è vero. Ma è anche vero che con questa legge all'impiegato che è giunto a 25 anni di servizio, il diritto a pensione non è dato che sotto la condizione di essere per cattiva salute inabilitato a continuarlo.

Ma se neghiamo affatto la facoltà nel Governo di liberare le amministrazioni da un cattivo impiegato, tanto vale quanto dispensare il cattivo impiegato da quella condizione; tanto vale quanto lasciare l'impiegato negligente nella libertà di andarsene, ebbene sanissimo, portando via una pensione.

L'uno o l'altro così assolutamente non può essere; perchè l'uno o l'altro implicherebbe contraddizione colle disposizioni di questa stessa legge. Però io credo che qualche cosa abbia ad essere fatto, affinché senza sopprimere la facoltà della destituzione, sia l'arbitrio ministeriale abbastanza frenato.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Senatore **Duchoqué**. La legge colla quale dovrebbe essere a ciò provveduto; non può essere la presente; credo che dovrebbe provvedersi con una legge sullo stato degli impiegati civili; cosa che sembrami avere pure avvertito l'onorevole Senatore di S. Martino. Ma intanto che la legge sullo stato degli impiegati civili non esiste, qual partito sarà da prendere?

O questa questione tornerà all'esame dell'Ufficio Centrale e forse ne potrà venire una proposta meglio calcolata di quella che io forse non abbia saputo qui improvvisamente immaginare; o la questione non si rinvia all'Ufficio Centrale, ed in questo caso lo sottopongo alle deliberazioni del Senato un mio emendamento. Si noterà che io non ho incluso nel mio emendamento, come avrebbe accennato l'onorevole Senatore Vacca, la promessa di una prefinitone di casi di destituzione difficile ad ammettersi senza almeno più matura discussione, e solamente quando avesse a farsi una legge sullo stato degli impiegati, ma mi sono contentato di esigere la osservanza di forme da stabilirsi per ora con regolamento.

Proporrò quindi per emendamento l'aggiunta della seguente disposizione:

« Finchè non sia emanata una legge sullo stato degli impiegati civili, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, provvederà con un regolamento generale intorno alle forme colle quali possa pronunziarsi la destituzione. »

Presidente. La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. Quando si agitava la questione in modo assoluto se, nell'art. 30, si dovesse sopprimere o no, la parola *destituzione*, l'Ufficio Centrale non poteva accettare il rinvio, perchè si trat-

tava di una questione di massima, ma adesso che ai signori proponenti sembra utile di conservare la disposizione relativa alla destituzione, e solo di stabilire alcune norme per la guarentigia degli impiegati, affinché essi non siano assolutamente sottoposti all'arbitrio ministeriale, l'Ufficio Centrale non fa più nessuna difficoltà di accettare il rinvio, e pregherò i signori proponenti di volersi riunire nella sala delle conferenze domani a mezzodi, per combinare la redazione di quest'articolo.

Presidente. Metterò ai voti il rinvio che è stato

proposto da parecchi Senatori; e lo stesso Senatore Duchoqué benchè abbia proposto un emendamento, tuttavia lo subordina al rinvio; è quindi maggior convenienza di rimandar l'articolo all'Ufficio Centrale perchè lo prenda a nuovo esame unitamente ai proponenti gli emendamenti.

Chi approva questo rinvio è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senato è convocato domani alle due precise per il seguito della discussione di questa legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

CLXLIV.

TORNATA DEL 12 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Rettificazione di un'asserzione del Senatore Di Pollone — Sunto di petizione — Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Nuova redazione degli articoli 24 e 30 proposta dall'Ufficio Centrale — Schiarimenti richiesti dal Senatore Di Pollone forniti dal Senatore Jacquemoud (relatore) — Emendamento all'art. 24 del Senatore Pinelli, combattuto dal Senatore Jacquemoud e dal Regio Commissario — Aggiunta al medesimo del Senatore Arnulfo — Parole del Senatore Pinelli al proposito — Osservazione del Senatore Di Pollone in appoggio della fatta proposta — Emendamento del Senatore Sappa combattuto dal Regio Commissario — Emendamento del Senatore Edoardo Castelli — Parlano in proposito i Senatori Arnulfo, Audiffredi, Jacquemoud e Di Pollone — Proposta del Senatore Sappa, assentita dal Senatore Edoardo Castelli e combattuta dal Senatore Audiffredi — Osservazione del Senatore Di Pollone cui risponde il Senatore Sappa — Adozione dell'articolo proposto dal Senatore Sappa e dell'aggiunta del R. Commissario (che forma l'art. 24 bis) — Emendamento del Senatore San Martino all'art. 30 accettato dall'Ufficio Centrale e dal R. Commissario — Emendamento allo stesso del Senatore Pinelli combattuto dal Regio Commissario — Emendamento del Senatore Corsi oppugnato dal Senatore Duchoqué e dal Regio Commissario — Osservazioni in risposta del Senatore Corsi — Reiezione dell'emendamento Corsi — Approvazione dell'emendamento del Senatore San Martino e dell'intero articolo 30 modificato dall'Ufficio Centrale, non che degli articoli 31, 32, 33 e 34 secondo la redazione dell'Ufficio Centrale — Proposta dei Senatori Vesme e Di Pollone sull'articolo 35 del progetto ministeriale, appoggiata dal Senatore Arrivabene — Emendamento del Senatore Mortinengo al medesimo, non appoggiato — Soppressione dell'articolo 35 — Osservazione del Senatore Jacquemoud sull'articolo 36 del progetto ministeriale — Emendamento del Senatore Di Revel al medesimo, combattuto dal Regio Commissario — Osservazione del Senatore Duchoqué cui risponde il Senatore Di Revel — Approvazione dell'emendamento del Senatore Di Revel — Instanza del Senatore Alfieri — Approvazione dell'art. 36.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dell'Istruzione Pubblica ed il Regio Commissario, e più tardi intervengono i Ministri di Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Arnulfo, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di permettermi non di parlare sul processo verbale, relativamente al quale non ho nulla da dire, ma in occasione della lettura del medesimo, per rettificare una mia asserzione.

Io mi credo in debito di confessare di essere caduto ieri in errore, quando asserii che i mandati per le pensioni erano anticipatamente spediti. Non è così che si procede, me n'era accorto immediatamente, domandai

la parola sul finire della seduta per rettificare l'errore, ma non ebbi campo di farlo.

Lo faccio oggi, accennando, cioè che il pensionario deve procurarsi il certificato di vita, il quale è steso sopra un modulo dato dal Ministero a termini della contabilità generale dello Stato prescritto dall'articolo 269 e presentando il certificato di vita si spedisce il mandato; ma non sta il fatto che io accennai, della spedizione anticipata del mandato medesimo.

È questo un omaggio che io volevo rendere alla verità ed alle parole del signor Commissario Regio.

Presidente. Non essendovi propriamente osservazioni contro il contenuto del processo verbale, questo s'intenderà approvato.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il seguente
SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3429. Nicola Barbelli di Potenza (Basilicata) ricorre al Senato onde ottenere di essere reintegrato nel

suo impiego di vice-segretario nella direzione del demanio e tasse (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

Legge quindi le lettere dei Senatori Lella, Torrigiani e Del Giudice, i quali, chi per motivi di salute e chi di famiglia, chiedono un congedo che viene loro dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

La parola è al sig. relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* L'Ufficio Centrale si è riunito oggi coll' intervento dei signori proponenti degli emendamenti agli articoli 24 e 30, che gli furono rimandati per una nuova redazione.

D'accordo col sig. Commissario Regio e con i Senatori proponenti si è redatto l'art. 24 nei termini seguenti:

« Nel caso in cui la vedova e la prole minore non convivano insieme, la pensione sarà divisa fra loro per capi. »

Non si è più entrato nella questione di sapere se vi siano o no giusti motivi. Questo si è lasciato al giudizio dei tribunali. Se vi è il consenso di tutte le parti interessate la legge non considera altra cosa, se non il fatto della separazione; quando convivano insieme la vedova e la prole, la pensione è ritirata dalla vedova che provvede al mantenimento dei figli; se non convivono insieme, allora si fa la divisione per capi. Quelli che crederanno aver diritto o di convivenza o di separazione legale, faranno valere le proprie ragioni innanzi ai tribunali competenti.

L'art. 30 poi fu redatto nel modo seguente:

« Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

« Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna ad una pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione;

« Per destituzione dall'impiego quando il Ministro del ramo a cui appartiene l'impiegato destituito abbia precedentemente consultata una Commissione da lui all'uopo composta di tre magistrati inamovibili e di due funzionari amministrativi, o questa abbia avvisato che i motivi i quali determinarono il Ministro a proporre la destituzione sono tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione;

« In questo caso, nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. »

Quindi si sono presi ad esame gli articoli 31, 32 e seguenti, e questi non furono punto modificati, nè nella

sostanza, nè nella redazione, ma soltanto nell'ordine e nella divisione loro.

Presidente. Do lettura della nuova redazione dell'articolo 24 (*V. sopra.*)

Se non vi è osservazione metterò ai voti l'articolo concordato come si è detto tra l'Ufficio Centrale, il Regio Commissario ed i Senatori proponenti.

Senatore **Di Pollone.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone.** Mi nasce un dubbio circa le parole: « quando non convivano insieme. » Io parto dal punto che la pensione è concessa alla vedova e che è essa che deve goderne colla prole, se per avventura ancora in minore età; nel caso che uno o più figli, per ragione d'incondotta abbandonassero la madre, non convivessero con lei, avranno essi diritto a questa quota?

Pregherei l'Ufficio Centrale a volermi chiarire questo dubbio.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* Bisogna considerare che il diritto alla pensione è accordato alla vedova ed è concessa una quota parte della pensione ai figli minorenni quando non convivano colla loro madre.

Se la madre è tutrice naturalmente avrà i diritti che sono accordati ai tutori e potrà costringere i figli che si diportassero male a ritornare a casa, e quindi i tribunali decideranno.

La legge non ha voluto entrare nei particolari dei diritti diversi delle parti, perchè questi sono regolati dal diritto civile: ha voluto solamente considerare il fatto; ed il fatto sarà necessariamente una conseguenza del diritto, sul quale decideranno i tribunali in caso di contestazione, o le parti concorderanno.

Senatore **Pinelli.** Certamente il dubbio sollevato dal Senatore Di Pollone non manca di gravità; se esso deve trovare uno scioglimento nelle osservazioni del Relatore dell'Ufficio Centrale, in quanto che si debbe sempre lasciar larga azione ai tribunali, mi pare che sarebbe espediente che la redazione stessa l'accennasse, e così si potrebbe benissimo adottare la redazione proposta dall'Ufficio Centrale con aggiungere in fine: *salvo il ricorso ai tribunali.*

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* Il diritto di ricorrere ai tribunali esiste sempre, questo non è impedito dall'articolo come è redatto; la madre tutrice avrà sempre il diritto di costringere....

Senatore **Di Pollone**, (*interrompendo*). E se non è tutrice?

Senatore **Jacquemoud**, *relatore.* Si rivolgerà al tutore, i quale li costringerà.

Senatore **Pinelli.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli.** Mi permetto di rispondere che il ricorso ai tribunali, certamente ha luogo dove la legge non stabilisca tassativamente un dato riparto, ma se vi ha un riparto tassativo nella legge, quantunque il ricorso al tribunale non sia impedito ad alcuno, tuttavia il tri-

bunale si troverà imbarazzato per decidere se possa far decadere dal diritto di questa porzione di riparto stabilito nella legge, quello fra i figli che avrà dato luogo al ricorso.

Bisognerebbe pertanto che si facesse sentire che questo riparto è bensì stabilito in via d'ordine nella legge, ma che nell'attribuzione stessa della quota, vi ha luogo all'azione dei tribunali.

Presidente. Se l'onorevole Senatore Pinelli intende con questa sua avvertenza fare un emendamento, abbia la compiacenza di farlo passare per iscritto alla presidenza.

Senatore Pinelli. Darò la forma di emendamento alle mie osservazioni.

(Il Senatore Pinelli trasmette l'emendamento al banco della presidenza.)

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Pinelli consiste nell'aggiungere in fine dell'articolo queste parole:

«Salvo il ricorso al tribunale competente, eziandio per quanto riguarda al riparto delle quote.»

«Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.»

(Appoggiato.)

Commissario Regio. Prego il Senato d'osservare che l'art. 24, nel modo che è stato ultimamente compilato suppone il fatto che la vedova e la prole non convivano insieme, e regola le conseguenze di questo fatto, stabilendo che la quota di pensione si ripartisca per capi tra la vedova ed i figli.

La legge non si occupa de' motivi di questa separazione: essi sono lasciati all'estimazione del magistrato competente. Quando la vedova ed i figli non convivano insieme, basta per sé solo questo fatto perchè ne segua la ripartizione della pensione per capi. Se poi la separazione sia giusta o no, è materia di competenza dei tribunali ordinari.

Supponiamo che i figli siano separati indebitamente dalla madre; questa potrà allora, esercitando la sua autorità materna, od il suo diritto tutorio, ricorrere ai tribunali ed obbligarli a tornare a convivere con lei.

Parimente se la madre ingiustamente abbandoni i propri figli, il tutore surrogato vedendo, che vi ha collisione di interessi tra la madre ed i figli minori, potrà ricorrere al Magistrato, e far condannare la madre a ciò che è di diritto.

Il fatto della separazione potrà cessare per ordine del Magistrato; e cessando il fatto della separazione, cesserà del pari il fatto consequenziale della divisione della pensione per capi tra la vedova ed i figli. Mi pare adunque che non si debba confondere una materia la quale è regolata esclusivamente dal diritto comune e non può formare oggetto di questa legge, cioè tutto quanto concerne i motivi più o meno giusti della separazione della madre dai figli, e l'oggetto di questo articolo, cioè la ripartizione della pensione per capi, quando si verifichi il fatto della separazione.

Posti questi schiarimenti, l'aggiunta, salvo il ricorso

a tribunali competenti eziandio in materia di riparto della quota di pensione, mi sembra inopportuna ed estranea allo scopo della disposizione con questo articolo proposta.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Duolmi di non poter acconsentire con quanto l'onorevole Commissario Regio veniva testè accennando. Se ben si considera il tenore dell'articolo in discussione, e se ne fa, siccome è necessario, il confronto coll'articolo 22, non ne viene la conseguenza che l'onorevole Commissario Regio ne ha dedotta.

Coll'articolo 22 si accorda alla vedova la pensione, abbia o non abbia figli. L'articolo che ora propone l'Ufficio Centrale e che si tratta di sancire, dichiara che quando la vedova ha figli, e vivono separatamente, i figli hanno diritto alla loro quota di pensione. Tali due articoli sussistono da sé, sono due disposizioni distinte, poste le quali è impossibile, senza che si introduca una modificazione all'articolo che discutiamo, che i tribunali possano avere la menoma ingerenza a dichiarare che non si fa luogo alla divisione per quote in qualche caso, perchè manca una disposizione che autorizzi i tribunali ad attribuire tutta la pensione alla madre escludendo i figli se vi saranno o non cause legittime di vivere separati. Il diritto comune non supplisce, inquantochè in primo luogo essendovi questa legge speciale che attribuisce diritto pel solo fatto della separata convivenza, niun riguardo avuto alla causa della medesima, non si potrebbe ricorrere al diritto comune; d'altronde poi anche il diritto comune sarebbe inapplicabile in molti casi, perchè non sempre la madre è tutrice, per avere il diritto di pretendere che i figli convivano con essa: onde io credo che salvo si aggiunga una clausola colla quale si dica, che quando non vi sono giusti motivi per vivere separati, non vi sia luogo a dividere per capi la pensione, il diritto comune, né i tribunali, non potranno essere utilmente invocati a favore della madre che si rifiuti a dividere coi figli la pensione. Ed io credo tanto più importante che sia inserita tale clausola, cioè dei giusti motivi di separazione, cioè che la non convivenza sia determinata da giuste cause, inquantochè importa di procurare che si mantengano le migliori relazioni di famiglia, i vincoli fra madre e figli, e la dipendenza di costoro dalla genitrice per quanto più sia possibile. Lasciando l'articolo tale e quale fu proposto dall'Ufficio Centrale, ne avverrebbe che i figli, non sempre ben penetrati dei loro doveri verso la madre, e dell'interesse che hanno di convivere con essa, sarebbero direi quasi allettati con questo articolo a lasciare la madre onde godersi libera una somma che non avrebbero altrimenti disponibile.

Per conseguenza io prego il Senato di non voler ammettere l'articolo tal quale fu proposto, ma di ammettere un'aggiunta che cioè la separazione sia determinata da giusti motivi.

Facendo questa aggiunta, quella fatta dall'onorevole Senatore Pinelli troverà opportunità di applicazione, perchè in allora i tribunali saranno chiamati a giudicare della giustizia o non dei motivi per i quali ha luogo la separazione e ad autorizzare o rifiutare la divisione per quote.

Io quindi propongo tale emendamento.

Senatore Pinelli Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Dirò poche parole per dichiarare che io non avrei difficoltà d'accostarmi all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Arnulfo, se non mi paresse che la semplice enunciativa del ricorso ai tribunali, già rinchiusa l'apprezzamento dei motivi della giusta separazione. Dacchè vi è ricorso ai tribunali, non si può supporre, se non che i tribunali siano chiamati a decidere secondo le norme della giustizia e dell'equità.

E quand'anco si dovesse stare in quest'idea, che cioè vi debba essere l'apprezzamento dei giusti motivi, io soggiungo che non cesserebbe perciò assolutamente la ragione di indicare quella speciale aggiunta che riguarda anche il rapporto dell'equità.

Io prego infatti i signori Senatori a riflettere una cosa semplicissima. La disposizione della legge nel senso in cui la considera l'onorevole Regio Commissario, non deve riflettere che la materialità, il puro fatto della convivenza della madre colla prole. Ora io dico, che vi può essere una separazione materiale, senza che sia sciolto veruno dei vincoli della convivenza: possono esservi motivi d'educazione a cagion d'esempio, i quali inducano la madre a separarsi dal figlio per metterlo in un collegio. Certamente, stando alle cose dette dal Regio Commissario, che nella separazione non debbasi badare che al tutto materiale, vi saranno tutte le ragioni per dire che una tal separazione esiste.

Ma io trovo che sarebbe assai improvido che l'amministrazione non dovesse badare che al fatto materiale, e non considerarne i motivi; ecco perchè non solo la questione dei motivi deve essere apprezzata, ma anche quella di sapere se vi sia o no reale separazione; in vista del qual caso io proponeva appunto il mio emendamento. Certamente la madre la quale facesse educare il suo figlio in un collegio, non sarebbe da considerare come separata dal figlio medesimo; e in questo caso si dovrebbe di porre della pensione a favore della madre e non farne tante quote, quanti sono i figli che vengono a fruire di essa.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se appoggia l'emendamento del Senatore Arnulfo, che consisterebbe nell'inscrivere nella prima parte del proposto articolo 24, dopo le parole *la prole minorenni*, questo inciso: *per giusti motivi*.

(Appoggiato.)

La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale non accetta gli emendamenti perchè mentre si litigherebbe per far decidere se siano giusti o non giusti i

motivi di non convivenza, non si potrebbe pagare la pensione né agli uni, né agli altri, e si pregiudicherebbe nello stesso tempo ed i minori e la vedova.

Meglio è considerare il fatto; cioè che mentre saranno separati di fatto, e che nessuno farà dei richiami, si pagherà a ciascheduno la sua quota; quando la questione fosse portata innanzi ai giudici competenti, e che questi avranno giudicato non farsi luogo alla separazione tra la vedova e i figli minorenni, si pagherà la pensione alla vedova; ma se si introducono in questa legge disposizioni che siano di competenza esclusiva del Codice civile, noi pregiudicheremo e la vedova, ed i figli.

Senatore Arnulfo. Prego l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale di avvertire che ove si adotti l'emendamento da me proposto non ne deriverà certo la conseguenza cui egli testè accennava, cioè che le pensioni non si pagheranno né alla madre né ai figli durante la discussione sul punto se la separata convivenza sia determinata da giusti motivi; poichè le finanze pagheranno e dovranno sempre pagare la pensione alle vedove, fintantochè un provvedimento dei tribunali venga a stabilire quale è la quota che ad ognuno possa spettare. Diversamente non può avvenire, perchè l'art. 22 dà titolo e per conseguenza diritto alla sola vedova di percevere la pensione a lei assegnata, e che in proprio capo sarà iscritta nei registri della contabilità finanziaria; e sarà soltanto il caso di non pagarla, o di pagarla ad altri, tuttavolta che i tribunali abbiano pronunciata la divisione per quote. Non potendo perciò verificarsi l'accennato inconveniente, io spero che il Senato vorrà far buon viso all'emendamento.

Senatore Di Polloné. Mi limiterò a pregare il Senato a volersi adattare all'opinione dell'Ufficio Centrale di ieri, e non a quella d'oggi, perchè ieri il signor Relatore eloquentemente respingeva la soppressione delle parole *per giusti motivi*.

Senatore Sappa. Per l'opposto io proporrei di sopprimere l'intero articolo. La ragione di quest'articolo stava nel primo progetto ministeriale allorchè si faceva luogo ad una quota diversa di pensione, se la madre era vedova con figli, o senza figli; era ragionevole che la madre la quale otteneva una quota maggiore di pensione perchè aveva figli, se non conviveva con i figli, fosse privata di questa quota o dovesse spartire l'intera pensione coi medesimi; ma ora nel sistema che fu adottato dal Senato la quota è sempre la medesima; epperò non vedo più la stessa ragione perchè la legge venga ad intramettersi in cotesto riparto di famiglia.

Io credo anzi che sia molto più prudente di rimettersi all'affezione materna che per lo più non manca mai, senza che la legge veogu essa stessa ad intervenire a fare una divisione fra madre e figli, con investigazione sui motivi che possono avere determinata la separazione della madre dai figli.

D'altronde se accadesse poi che una madre fosse così snaturata a non pensare ai figli, io credo, che la

legge provveda abbastanza, e che i tribunali siano chiamati essi stessi a decidere a termine di ragione e equità sui diritti che possono avere i figli sulla pensione della madre, come se si trattasse di qualunque altra proprietà che appartenesse alla madre. Quindi credo che quello che potrebbe fare il Senato di meglio per evitare tutte le questioni e tutti i dubbi che furono accennati, sarebbe il sopprimere l'intero articolo.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Regio Commissario, dopo l'avrà il Senatore Castelli.

Commissario Regio. Se la legge dà la pensione alla vedova, questa ha l'obbligo di mantenere e di educare i figli. Un tale dovere, che deriva dal diritto naturale e civile, non cessa nel caso che i figli non convivano con la madre.

Sicchè quando con quest'articolo si dichiara che nel caso che la vedova e la prole non convivano insieme, la pensione si divide per quote tra essi, non si fa che dichiarare la conseguenza del principio, che la vedova sia sempre tenuta a mantenere ed educare i figli anche quando non convivano con lei.

La soppressione dell'articolo menerebbe alla conseguenza, che nel caso della separazione continuando a pagarsi tutta la pensione in capo alla vedova, i figliuoli minori dovrebbero procedere giudiziariamente per ottenere dalla madre gli alimenti e i mezzi per la loro educazione. Si farebbe così certamente un danno gravissimo ai figliuoli obbligandoli a ricorrere ai mezzi del diritto comune.

La soppressione dell'articolo mi parrebbe proposta tutta a danno dei minori ed a favore della vedova, la quale in moltissimi casi, per ragioni poco plausibili, può separarsi dai suoi figli e non provvedere al mantenimento ed alla educazione loro.

Risponderò poi a ciò che osservava l'onorevole Senatore Pinelli, che cioè i tribunali debbono anche essere chiamati a determinare la quota di pensione che spetta a ciascuno.

Pare che i tribunali non possono mai entrare in tale questione, imperocchè la quota è determinata dalla legge, la quale prescrive che la pensione si divide in parti eguali.

Credo inoltre che il fare in quest'articolo una riserva espressa del ricorso ai tribunali, non solamente sia superfluo, ma possa dar luogo a fallaci interpretazioni.

È superfluo, perchè ognuno sa che quando i motivi della separazione non sono giusti, la vedova ha diritto di agire per far ritornare i figli a convivere con lei, come pure il tutore surrogato che rappresenta i diritti dei minori in contraddizione della madre tutrice può farla condannare a riceverli presso di lei, quante volte capricciosamente voglia viverne separata.

Vi è l'azione che la legge comune dà tanto alla madre che ai figliuoli minori rappresentati dal loro tu-

tore o dal tutore surrogato, ed è inutile una riserva espressa di una tale azione.

Al contrario aggiungendo una clausola, che non è strettamente necessaria si potrebbe ritenere che l'amministrazione pubblica non potesse fare materialmente il riparto delle quote della pensione infino a quando i tribunali non avessero deciso, poichè può avvenire molte volte che la separazione sia convenzionale, sia accolta per ragioni di convenienza reciproca e della madre e dei figli e non vi sia ricorso ai tribunali.

Ove si aggiungesse la clausola della salvezza del ricorso ai tribunali si potrebbe intendere che anche in quei casi in cui non c'è motivo di ricorso per parte di nessuno, l'amministrazione debba continuare a pagare la pensione intera alla vedova: il che è contrario all'interesse dei minori.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli E.** La soppressione proposta dall'onorevole Senatore Sappa era creduta anche da me conveniente, e l'aveva proposta nella riunione che si è tenuta dall'Ufficio Centrale; un'osservazione però del relatore dell'Ufficio stesso mi ha fatto riconoscere che sarebbe meno opportuna.

Quest'osservazione consiste in ciò, che l'impiegato morendo può lasciare figli di due matrimoni, di un precedente, cioè, e di quello che esisteva al momento della morte; assegnandosi la pensione alla vedova, i figli di primo letto, i quali hanno un tutore non rimangono presso la matrigna, non convivono colla medesima. Essa non ha debito per legge d'alimentarli, quindi ne verrebbe la conseguenza, se si sopprimesse l'articolo, che non rimarrebbe provvisto all'interesse di questi figliastri, i quali non parteciperebbero per nessuna proporzione alla pensione data alla vedova dal padre loro; quindi mi parve che questa soppressione sarebbe stata poco provvida.

Ma, come io aveva detto ieri al Senato, il primo progetto che accennava ai giusti motivi porta, secondo me, inconvenienti, e che io non credo perciò sia il caso di nuovamente adottarlo; parmi però che si potrebbe trovare una soluzione che provvedesse a tutte le esigenze ed a tutti i diritti, stabilendo, che qualora l'impiegato morendo lasci figli d'un precedente matrimonio, ad essi sulla pensione attribuita alla vedova sia assegnata una quota corrispondente al numero dei figli lasciati dall'impiegato.

Con ciò i figli non avrebbero diritto di reclamare dalla madre un'assegnazione speciale, la quale d'altronde è tenuta ad alimentarli, e sarebbe pur provveduto all'interesse dei figliastri, che avrebbero una quota proporzionata alla pensione della loro matrigna.

Quindi, mentre non concorro nell'opinione in principio sostenuta da altro Senatore, di ristabilire cioè le parole per giusti motivi, come anche non entro nelle viste di chi opinava che si introducesse la riserva di ricorrere ai tribunali, e mentre ancora crederei pericoloso di sopprimere affatto l'articolo, proporrei invece

che a questo si sostituisse la disposizione alla quale ho accennato, che cioè, lasciando l'impiegato figli d'un matrimonio precedente, sulla pensione data alla vedova sia ad essi assegnata una quota corrispondente al numero di tutti i figli lasciati.

Presidente. Se il Senatore Castelli intende fare di questa sua proposta un espresso emendamento, abbia la bontà di farlo passare scritto al banco della presidenza.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Arnulfo che l'ha domandata prima, poi l'avrà il Senatore Audiffredi.

Senatore Arnulfo. Se il Senato me lo permette farò una breve osservazione.

Le parole dette dall'onorevole Commissario Regio mi costringono a dar lettura d'un articolo del Codice civile, cioè dell'articolo 312, il quale dispone:

« Il Consiglio di famiglia qualora il minore non sia sotto la tutela della madre, potrà deliberare sul luogo ove il minore debba essere allevato, e sull'educazione che convenga di dargli, sentito lo stesso minore.

« In mancanza di deliberazione in proposito, il tutore vi provvederà. »

Ecco dunque avverato il caso in cui la madre non può pretendere che i figli seco lei convivano; per conseguenza se l'articolo sta quale fu proposto, i figli, o chi per essi, avranno diritto di chiedere la divisione della pensione senz'altro, e non potrà essere rifiutata da chicchessia.

Sull'osservazione poi dell'onorevole Senatore Castelli, che le parole per giusti motivi hanno ieri fatto nascere dubbi, farò presente che questi ora scompaiono di fronte alla nuova redazione dell'articolo ultimamente fatta dall'Ufficio Centrale, la quale toglie ogni difficoltà sorta ieri a fronte della redazione primitiva. Tali dubbi eransi ieri presentati perchè era dal tenore dell'articolo incerto se si volesse riferire la separata convivenza alla colpa della madre o dei figli; ma la redazione attuale accennando al solo fatto della non convivenza fra madre e figli dà il diritto di dividere la pensione in quote; qualora si aggiunga che debba essere determinata da giusti motivi, non nascono i dubbi che ieri si rilevavano, per cui io insisto nel mio emendamento.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io volevo prendere la parola precisamente per accennare quanto ha ora ottimamente detto l'onorevole Senatore Arnulfo.

Le parole per giusti motivi le stimo necessarie, mentre anzi che pregiudicare l'interpretazione esatta della legge, la chiariscono.

Bensi non sembra necessario indicare salvo il ricorso ai tribunali, perchè questo è facoltativo. Insisto dunque, che si faccia l'aggiunta delle parole per giusti motivi all'articolo proposto dall'Ufficio Centrale, perchè, occorrendo che i figli di primo letto debbano es-

sere separati dalla madre per giusti motivi i tribunali vi possano provvedere.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale ha accettato di buon grado il rinvio che gli era fatto dell'articolo 24 per occuparsi di una nuova redazione ed ha invitato tutti i signori opposenti e proponenti ad intervenire nel suo seno; la maggior parte dei convocati sono intervenuti ed ora fanno obiezioni dopo avere sentito alla redazione combinata d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Prima dell'adunanza non vi erano che due emendamenti, adesso che gli opposenti hanno accettato di intervenire all'adunanza dell'Ufficio Centrale e aderito alla nuova redazione, si fanno da loro nuovi emendamenti.

Io non dico questo per troncane la discussione, ma solamente per riferire un fatto e per dire che se l'Ufficio Centrale ha rinunziato alla redazione che aveva presentata, fu per entrare nel concetto di proponenti.

Ma del resto, entrando poi nel merito, esaminiamo quello che si è fatto dalla legge sulle pensioni militari e si vedrà che essa stabilisce per decreto reale quello che l'articolo ora propone di stabilire per legge.

L'art. 38 della legge sulle pensioni militari dice: « Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei. »

Che cosa facciamo coll'articolo proposto dall'Ufficio Centrale? Facciamo quello che farebbe il decreto reale, si stabilisce che la pensione sarà divisa per capi.

Veramente non credo che non sia il caso di protrarre la discussione su questo punto, il Senato deciderà questa questione nella sua saviezza.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Volevo solo purgarmi dalla taccia che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale mi ha fatto. Io sono intervenuto alla riunione dell'Ufficio Centrale per gentile invito, ma vi giunsi sul fine, per cui questo articolo non mi venne comunicato. Ho esaminato gli altri, e vi ho aderito.

E poichè ho la parola faccio osservare che quanto disse poc'anzi il signor relatore, è precisamente un argomento in favore dell'opinione che sosteniamo, perchè la legge militare dice che un decreto Reale usserà la quota; invece qui che cosa facciamo?

Se veramente quel dubbio, che ho manifestato in principio della discussione, è fondato, noi veniamo a dare alla prole un diritto assoluto di avere una quota della pensione.

Questo diritto non lo vorrei assoluto; vorrei che fossero apprezzati i motivi; riconosciuti quando fossero giusti e quando nol fossero.

Ed è perciò che insisto per l'adozione del sotto emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo, il quale sta-

bilisce che vi debbano essere giuste cause che i Tribunali apprezzeranno.

Senatore Castelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli Edoardo. Il relatore dell'Ufficio Centrale più al mio indirizzo che all'indirizzo del Senatore Di Pollone ha detto che gli faceva sorpresa che dopo aver assentito alla redazione testè letta, si venisse ora a fare obiezioni.

Io debbo dire che quanto a me sarebbe grave, perchè io parlai lungamente nell'Ufficio di quest'articolo, ma è inesatto che io venga a combattere una redazione che fu da me assentita.

Ho detto al primo momento in cui ho preso la parola, che io aveva assentito a questa nuova redazione; ma in questa discussione si sono prodotti due emendamenti, uno in senso affatto opposto all'altro; in uno si voleva stabilire le giuste cause, in un altro si voleva abolire l'articolo.

Dunque non è che io combatta ciò che precedentemente ho accettato. Ho cercato una soluzione che fosse tra i due estremi che si erano proposti contro la redazione attuale. La redazione attuale non si voleva da nessuno dei proponenti gli emendamenti. Con un emendamento si voleva ritornare, o poco presso, alla redazione di ieri; coll'altro emendamento si voleva sopprimere l'articolo. Io ho sostenuto invece che con un terzo emendamento, che sto redigendo adesso, si possano conciliare le varie differenze insorte tra i Senatori proponenti.

Presidente. Prego il signor Senatore Castelli a volerli mandare il suo emendamento.

Senatore Castelli Edoardo. Perdoni un momento, sto redigendolo.

Senatore Sappa. Il signor relatore ha dato lettura dell'articolo della legge sulle pensioni militari. Mi pare che quell'articolo provveda ampiamente a tutti i casi che sono proposti; nè veggo ragione perchè in questa parte le vedove degli impiegati civili debbano essere trattate diversamente dalle vedove degli impiegati militari. Mi pare che le ragioni siano identiche, e ci sarebbe anche questo vantaggio, che la legge sulle pensioni militari fu già applicata, ha già stabilito una giurisprudenza, non dà luogo a nessuna questione, e che perciò quando si può avere nella nostra legge una disposizione che ha già avuto un'applicazione sia meglio tenersi a quella che andare a cercarne un'altra.

Voci. Ai voti!

Presidente. Non si può passare ai voti, perchè c'è una proposta di emendamento che non è stata trasmessa ancora al banco della presenza.

Senatore Castelli Edoardo. L'onorevole Senatore Sappa propone che si riproduca nella presente legge la disposizione che trovasi in quella relativa alle pensioni militari. Io mi unisco a questa proposta e quindi rinunciò al mio emendamento.

Presidente. C'è una proposta iniziata dal Senatore

Sappa, e secondata dal Senatore Castelli di riprodurre in questo progetto di legge il testo dell'articolo 38 della legge del 27 giugno 1850 sulle pensioni militari, il quale articolo sarebbe concepito in questi termini:

« Il Governo stabilirà con apposito decreto reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione, non abitassero con lei. »

Interrogo il Senato se questo articolo che veste la forma di emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Audiffredi. Mi pare che un decreto reale non sia necessario, in quanto che in materia civile il ricorso ai tribunali è di diritto. Perchè dunque dobbiamo introdurre incidentalmente l'obbligo di un decreto reale?

Prima si accennava ad un ricorso ai tribunali. Questo ricorso ai tribunali non fu stimato, a quanto pare, necessario, ed io credo egualmente superfluo l'obbligo di un decreto reale.

Presidente. Metto ai voti l'art. 38 ..

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per la posizione della questione.

Pregherei il signor Presidente di voler esaminare se prima non si debba votare il principio della divisione per capi; la nuova redazione dell'Ufficio Centrale, se male non mi appongo, regola il principio della divisione per capi, il quale non è ancora stato ammesso.

Presidente. Occorre che i signori proponenti abbiano la bontà di ben circoscrivere le loro proposte, cioè se intendano che questo articolo 38 sia sostituito all'altro, oppure a una sola parte di esso.

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Se si surroga all'articolo del progetto che stiamo esaminando l'art. 38 della legge sulle pensioni militari, come io ho proposto, non crederei necessario di far precedere una dichiarazione del principio perchè è implicita.

Nella legge sulle pensioni militari che fu intesa ed applicata, non si è creduta necessaria una tale dichiarazione preliminare del principio della divisione.

Presidente. Dunque è formale la proposta che si sostituisca l'art. 38 all'art. 24, e che approvandosi questa proposta, l'articolo 24 con tutti gli emendamenti fatti in proposito del medesimo vengono tolti.

Rileggo l'articolo 38 della legge sulle pensioni militari (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. L'articolo 24 si componeva di due parti.

Nella prima parte si parlava della divisione delle quote nel caso che la vedova non convivesse colla prole.

Adesso a quella prima parte si è sostituito l'articolo 38 della legge sulle pensioni militari.

Ma rimane ancora la seconda parte la quale era concepita nei seguenti termini:

« Le quote degli individui che muoiono o perdono il diritto alla pensione accresceranno agli altri. »

Quindi domando che sia ora deliberato su questa seconda parte dell'articolo 24.

Presidente. Ne farebbe oggetto di un articolo a parte?

Commissario Regio. Piuttosto di un'aggiunta.

Presidente. Non so sino a qual punto si potrebbe mettere come aggiunta, perchè l'articolo 38 della legge sulle pensioni militari ha un oggetto suo proprio e riserva al Governo lo stabilire apposite regole.

Conferirebbe forse alla chiarezza di farne oggetto di un articolo separato.

Se non c'è osservazione in contrario lo metterò ai voti come articolo separato.

(Approvato.)

Adesso nel seguito degli articoli conserveremo sempre la stessa numerazione; la coordineremo poi nella minuta finale; ma ora per non far confusione, quantunque si sia introdotto quest'articolo di più, continueremo la numerazione antica.

Passiamo all'art. 30 riformato pure dall'Ufficio Centrale d'accordo col Commissario Regio e coi vari Senatori che avevano proposto varianti nella seduta precedente. (V. *infra*.)

Senatore Di S. Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di S. Martino. La redazione non provvede, a parer mio, sufficientemente ad assicurare agli impiegati che l'arbitrio, che l'ingiustizia anche, non possano far capo in questa destituzione; poichè se l'impiegato che crede di essere avversato dal ministro senza giuste cagioni, sa che dipende interamente dal ministro medesimo la composizione della Commissione che lo deve giudicare a guisa di giuri, non avrà mai fiducia che le sue ragioni siano sentite, che i suoi diritti siano rispettati. Questa Commissione, a primo aspetto, fa l'effetto sull'animo mio delle Commissioni che si nominavano sotto il Governo assoluto per dare un'apparenza di giustizia ad atti che si volevano togliere al sindacato di una giustizia reale.

Io comprendo la necessità di non disarmare il governo io faccio agli impiegati, di conservare pienamente intatta ai ministri la facoltà di liberarsi degli impiegati i quali non rispondano al loro diritto di salvare la propria responsabilità servendosi dell'opera di persone in cui abbiano fiducia, ma non credo che possa essere nell'intenzione di nessuno, e ho troppa fiducia nei mi-

nistri che conosco personalmente, per credere che in nessun caso vogliano far prevalere il principio di ingiustizia personale.

Quindi per associarmi in quanto è possibile all'idea manifestata, e provvedere nel tempo stesso ad escludere che le Commissioni abbiano l'apparenza di essere nominate per danneggiare personalmente un individuo, proporrei la seguente redazione:

« Una Commissione nominata al principio di ogni anno con decreto reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri e composta » come nel progetto. Perchè essendo nominata al principio di ogni anno, non per funzionare nominativamente contro un individuo, ma per funzionare in tutti i casi che si presenteranno, resta esclusa l'idea della personalità.

Quindi prego il Senato di volerla accettare.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale accetta la proposta del signor Senatore Di S. Martino.

Presidente. Il Senatore Pinelli ha la parola.

Senatore Pinelli. Il concetto dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale è quello di dare garanzie agli impiegati nel caso di destituzione.

Se si adotta quest'articolo senza nessuna modificazione esso dovrassi applicare anche alla classe degli impiegati giudiziari, dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Ora in quanto a questi funzionari vi esiste la legge in vigore del 13 novembre 1859, la quale determina eziandio i casi in cui decadono dalla pensione, e, se non erro, ciò è stabilito agli art. 108 e 109.

Nel primo articolo si parla delle condanne criminali, vi si parla pure dell'impiegato dell'ordine giudiziario il quale è stato rinvocato per il rifiuto di adempiere al dovere che la legge gli impone.

Nel secondo articolo sono contemplati gli altri casi nei quali non vi ha decadenza stabilita in modo assoluto, ma vi può essere luogo a decadenza, e sono quelli, in cui si trattasse di atti per cui il magistrato abbia offesa la propria dignità.

La legge è stata provvida, ed ha da un canto considerato le cause di natura tale da indurre necessariamente la privazione della pensione, ed è stata anche provvida nel senso di organizzare il modo di applicare questa pena.

Quindi io credo, che non dovendo essere sicuramente nelle intenzioni del Senato di considerare abolita questa legge dal momento che si voterebbe l'articolo del quale si tratta, vi sarebbe da inserire nell'articolo proposto una riserva della legge relativa alla inamovibilità dei magistrati.

Presidente. Abbia la bontà di dirmi i termini nei quali intende fare quest'aggiunta.

Commissario Regio. Dichiaro d'accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di S. Martino.

Quanto poi all'altro emendamento, che in seguito si è proposto dal proponente osserverò, che la legge sulle

pensioni non deroga in dèssuta parte alle leggi sull'inamovibilità dei magistrati e dei professori.

La destituzione non si può applicare che agli impiegati amovibili; non mai a quelli che godono per legge della inamovibilità.

Senatore Jacquemond, *relatore*. Io mi riferisco intieramente alle osservazioni del signor Commissario Regio.

Presidente. Il signor Senatore Pinelli insiste nella sua proposta?

Senatore Pinelli. Le osservazioni del Commissario Regio, che cioè questa legge non deroghi alla inamovibilità dell'ordine giudiziario; fino ad un certo punto si presentano col corredo di una certa evidenza; ma mi pare che per questo non tralasci di lasciare dubbi la disposizione relativa al caso di destituzione.

E da notare che nella legge sull'ordinamento giudiziario propriamente non si parla di destituzione; si parla di revocazione del funzionario. Tuttavia se la cosa è intesa in questo senso che non si possa fare di questa disposizione applicazione ad altri impiegati, salvo a quelli i quali appunto per non essere inamovibili possono essere rimossi dall'impiego, allora io non ho più niente da osservare.

Senatore Corsi. Dovendo la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Mi permetto di prendere anch'io parte colla mia voce a questa discussione. Io vedo che siamo in questa necessità di non ammettere, almeno secondo il mio avviso, l'articolo assoluto come è proposto dal Governo e dall'Ufficio Centrale accettato, che la destituzione di pieno diritto importa la perdita del diritto al conseguimento della pensione. Siamo nell'altra necessità di vedere che quando vi è una destituzione la quale sia per cause che non condanno l'impiegato dinanzi alla Corte d'Assise, o tribunali correzionali, possono verificarsi però circostanze le quali non comportano assolutamente che questo impiegato destituito abbia ancora un diritto a conseguire la pensione in retribuzione del servizio. Essendo i fatti, per i quali è destituito, tali che non possono più onestamente, normalmente consentirgli l'esercizio di questo diritto, egli è d'uopo che sia trovata via per cui quest'impiegato sia giudicato in modo che il giudizio sia assolutamente chiaro, semplice, ed assicurato, imparziale, che non sia leggiero, determinato da partiti, non arbitrario.

Ora vedo che l'Ufficio Centrale cui si è inviato questo articolo propone d'instituire volte per volta una Commissione di tre magistrati inamovibili e di due amministrativi, e si provvede così all'opportunità nelle singolari contingenze; altri propone che una Commissione permanente debba essere creata in principio di ogni anno, in previdenza cioè che vi saranno degli impiegati da destituire. Vi sono dei Magistrati criminali, correzionali, permanenti che giudicano dei reati che pur troppo succedono; ed ogni anno è vero che vi ha gran numero di delinquenti da punire: ma i casi di destitu-

zione di impiegati sono rarissimi, e mi fa senso che già se ne prevedano in tal numero e sempre da doverne già avere pronta una Commissione per giudicare sulla conservazione del diritto alla pensione all'impiegato destituito.

Presidente. Ella entra già nella discussione dell'emendamento proposto dal Senatore Pinelli; dimanderò se sia appoggiato.

Senatore Corsi. Io vengo a proporre un nuovo emendamento ed entravo a dire poche parole per spiegarlo.

Il mio emendamento parte da questo principio che non bisogna ammettere un diritto assoluto di perdita della pensione per il solo fatto della destituzione, per i motivi che si sono sviluppati ieri e l'altro ieri; e dopo che siamo già da lungo tempo presso questa legge, sarebbe soverchio ripetere il già detto, e preme andare avanti. Per la necessità di trovare chi possa fare esame se sia il caso di aggiungere alla destituzione la perdita del diritto alla pensione, bisognerà ricorrere ad un Corpo il quale abbia con sé i requisiti per giudicare di questi casi; avea pensato perciò sulle prime che in questi casi si dovesse sentire il Consiglio di Stato; ma alcuni mi hanno fatto osservare che non era il caso di mischiare qui il Consiglio di Stato. Io non sono poi d'avviso per una Commissione, o nominata volta per volta o nominata una volta all'anno. Penso è sono di avviso che il Magistrato il quale meglio possa appoggiare il Ministero quando vede il bisogno di aggiungere alla destituzione la perdita del diritto alla pensione di riposo per motivi plausibili, ragionevoli, per sé evidenti, non facilmente contestabili, debba essere la Corte dei conti. Intenderei quindi riformare l'articolo in questo senso.

« La condanna dell'impiegato ad una pena eriminalle od a pena correzionale sino ad un anno di carcere toglie il diritto al conseguimento della pensione.

« La destituzione dell'impiegato potrà altresì comprendere la perdita del diritto alla pensione, avuto a tal oggetto il parere della Corte de' Conti. »

La Corte de' Conti è un magistrato inamovibile e cui in un altro senso è già demandata la liquidazione delle pensioni; epperò può anche esaminare e dare il suo parere se sia e non il caso di pronunciare anche la perdita del diritto alla pensione.

Presidente. Faccia passare il suo emendamento.

Mentre l'onorevole Senatore Corsi sta scrivendo il suo emendamento per trasmetterlo alla Presidenza, io interrogherò il Senato per vedere se appoggia l'altro emendamento testè presentato dal Senatore Di San Martino.

Quest' emendamento consiste nel sostituire dopo le parole abbia precedentemente consultata la Commissione, le parole nominata al principio d'ogni anno con decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Leggo ora l'emendamento proposto dal Senatore Corsi (Vedi sopra.)

Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Lo metto ai voti....

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. La ingerenza che si proporrrebbe di attribuire alla Corte dei conti non ha alcuna essenziale analogia colla sua missione. Non mi par buono che la Corte abbia da occuparsi di giudizi di disciplina sulla condotta degli impiegati e molto meno sopra fatti che possono talvolta implicare apprezzamenti di natura politica.

È di grandissima importanza mantenere ai corpi dello Stato il carattere della loro costituzione, nè deservi con attribuzioni estranee diminuire il rispetto di quel carattere. Per queste considerazioni credo dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Senatore Corsi.

Senatore Corsi. Risponderò brevi parole a brevissime osservazioni.

Comincio per dire che se mi si indicasse un altro magistrato il quale ai miei occhi presentasse tutte le assicuranze che si esigono in queste contingenze, io forse l'accetterei. Come ho avuto l'onore di dire, aveva in mente di accennare al Consiglio di Stato, ma siccome non è magistrato inamovibile ma un magistrato assolutamente consultivo del Governo, rinunciai a questa mia idea; ho esaminato quale poteva essere quest'altro magistrato che avesse in sè i requisiti, e che ispirasse fiducia all'impiegato che si trova destituito e deve perdere il diritto alla pensione; non ho trovato altro che la Corte dei conti. In essa si ha fiducia per molte ragioni; per la sua inamovibilità, per la sua alta posizione e poi perchè nessuno mi negherà, che chi ha già parte nella liquidazione delle pensioni sia ben più atto a questo giudizio.

Può essere che sieno giuste le ragioni del Senatore Duchoqué, che realmente non ci abbia molto a fare la Corte dei conti, ma non so se altri corpi abbiano più a farci che la Corte dei conti.

Un magistrato bisogna trovarlo: io non sono per le Commissioni create di primo tratto per la destituzione dell'impiegato, nè sono per quelle create al principio dell'anno; in mancanza di altro magistrato che soddisfi a queste necessità, secondo la mia debole idea, il parere della Corte dei conti può rassicurar tutti; e ciò è tanto vero che quando accadesse che questo Corpo pronunziasse che tale impiegato destituito non è nemmeno meritevole della pensione, esso vi si rassegnerebbe con dolore, ma non avrà ragione di lagnarsene, nè troverà patrocinatori.

Presidente. La parola è al relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. Io adotto le considerazioni che furono espresse dall'onorevole Senatore

Duchoqué per non rimandare questo giudizio alla Corte dei conti; ma prego il Senato di osservare che l'emendamento proposto dal signor Senatore Corsi introduce molte altre variazioni sostanziali alla redazione proposta dall'Ufficio Centrale, imperocchè egli non fa nessuna parola nè dell'impiegato concussionario; nè dell'impiegato prevaricatore, nè degli altri casi previsti dall'Ufficio Centrale.

Quindi io spero che il Senato non vorrà cambiare la redazione dell'Ufficio Centrale.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Corsi ha la parola.

Senatore Corsi. È per dare una spiegazione all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Lo accetto il progetto quanto alla condanna a pena criminale; si è anche detto a pena correzionale sino a sei mesi.

Molte voci. No! no!

Senatore Corsi. Insomma, se non si è aggiunto alla pena correzionale un tempo si può tuttavia farlo.

Presidente. Il progetto dice: per condanna a pena criminale per qualunque reato, o per condanna ad una pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione.

Senatore Corsi. Se l'Ufficio Centrale si limita a tali casi, io accetterò anche di limitare. La mia vera idea però sarebbe di dire che chi è condannato ad un anno di pena correzionale, debba perdere il diritto alla pensione, e andare a cercare se sia per una ragione o per un'altra.

Chi è condannato ad un anno di carcere ha già un grave reato a suo conto per poter meritare altresì la perdita della pensione; tuttavia aderisco di aggiungere la dizione limitativa dell'Ufficio Centrale.

Un senatore. Allora bisogna rifare la proposta.

Senatore Corsi. Se mi permettono la rifarò.

« La condanna dell'impiegato ad una pena criminale od a pena correzionale per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione toglie il diritto al conseguimento della pensione.

« La destituzione dell'impiegato potrà altresì comprendere la perdita del diritto alla pensione, avuto a tale oggetto il parere della Corte dei conti. »

Presidente. Rileggo il testo dell'emendamento del Senatore Corsi coll'ultima variante (V. sopra.)

Lo metto ai voti, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggerò ora l'emendamento del signor Senatore Di San Martino per poi porlo ai voti.

Quest'emendamento consiste nel sostituire alle parole: « una Commissione da lui composta », le seguenti altre: « una Commissione nominata in principio d'ogni anno con Decreto Reale sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta ecc. », come sta scritto nel progetto combinato coll'Ufficio Centrale.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere.

(Approvato.)

Non domandandosi altrimenti la parola, metterò ai voti l'intero articolo, che rileggerò.

Art. 30.

« Il diritto al conseguimento della pensione si perde: »
 « Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna ad una pena correzionale per reati di corruzione, di prevaricazione, o di malversazione; »

« Per destituzione dall'impiego, quando il ministro del ramo, a cui appartiene l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultata una Commissione nominata al principio d'ogni anno con decreto reale sulla proposta del Consiglio dei ministri, e composta di tre magistrati inamovibili, e di due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi, i quali determinarono il Ministero a proporre la destituzione, sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso nel decreto di destituzione sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 32 (34 del P. M.).

« La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale o per naturalizzazione all'estero. »

« Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà stabilita a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione. »

« Il godimento della pensione è sospeso per le cause indicate e durante il tempo determinato dall'articolo precedente. »

« Nel caso di condanna a pena criminale la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione, a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto. »

« Questo assegnamento cesserà nel caso di riabilitazione del condannato. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale ha qualche osservazione a fare?

Senatore **Jacquemond**. Le proposizioni dell'Ufficio Centrale relativamente agli articoli 31, 32, 33, 34, hanno per oggetto non di cambiare le proposte ministeriali da esso accettate, ma di dividere soltanto in articoli separati materie diverse che si trovavano riunite in un solo articolo, come è facile di averne la convinzione, quando si mettano in confronto le disposizioni del progetto ministeriale, e quelle proposte dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Dunque non si tratta che di spezzare quest'articolo, e di dividerlo in parecchi?

Qui si propone dal relatore dell'Ufficio Centrale una altra serie di articoli. Li leggerò nella nuova forma, affinché possa il Senato farsi un'idea di questo cambiamento, poi li metterò ai voti.

Art. 31 (divenuto 32.)

« Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo della espiazione della pena per condanna correzionale. »

Lo metto ai voti. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 32 (33).

« La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale o per la perdita della nazionalità italiana. »

(Approvato.)

Art. 33 (34).

« Nel caso di riabilitazione del condannato la pensione sarà concessuta dalla data del decreto di riabilitazione. »

« Nel caso di condanna a pena criminale la moglie e la prole del condannato conseguiranno la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto. Questo assegnamento cesserà nel caso di riabilitazione del condannato. »

(Approvato.)

Art. 34 (35).

« Il godimento della pensione è sospeso per le cause indicate, e durante il tempo determinato dall'art. 31. »

(Approvato.)

Viene l'art. 32, che ora diventa art. 35 (36).

Art. 35 (36).

« Le pensioni non si potranno godere all'estero senza permesso del Governo. »

Senatore **Vesme**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vesme**. Non è questa la prima volta che viene in discussione in Senato un articolo di legge se non al tutto conforme a quello intorno al quale discutiamo, almeno informato agli stessi principii.

Nell'anno 1854 il conte Cavour proponeva una legge affinché s'imponessero di gravissime tasse le pensioni di riposo che si godessero all'estero, e in certi casi anche si perdessero, cioè quando i pensionati che godevano la pensione all'estero fra un certo termine non facessero dichiarazione della loro assenza.

Non conosco i motivi per i quali fu nella presente legge conservata, ed anzi aggravata quella disposizione; non essendosene fatta parola nè nella relazione del Ministero, nè in quella dell'Ufficio Centrale.

È bensì probabile che uguale disposizione esistesse nella maggior parte degli Stati dei quali si è formato il regno d'Italia, essendo siffatta disposizione al tutto conforme all'indole di quei tempi e di quei governi.

Nello Stato Sardo però la disposizione non era al tutto conforme a quella ora proposta. Col Regio Brevetto dei 21 febbraio 1835 che regolava le pensioni, si stabiliva che le pensioni si perdesero dall'impiegato che si fosse trasportato all'estero senza permesso del Governo.

Venivano per altro eccettuati da tale regola gli impiegati dipendenti dalle Aziende delle Finanze e delle Gabelle, come quelli che erano sottoposti a ritenuta per la pensione; pei quali perciò si considerò la pensione non come semplice effetto del regio beneplacito, quali erano allora le altre pensioni, ma come un diritto acquistato per mezzo della ritenuta, e che perciò non si poteva perderle per un fatto che non fosse illegale o colpevole.

Secondo la presente legislazione siamo perfettamente nel caso medesimo; abbiamo la ritenuta alle pensioni, abbiamo le pensioni sancite dalla presente legge come un diritto. Per lo stesso motivo adunque pel quale erano conservate le pensioni di ritiro anche in caso di assenza agli impiegati dipendenti dalle Gabelle e dalle Finanze, ora che le paghe di tutti gli impiegati sono soggette a ritenuta, devono conservarsi a tutti gli impiegati.

Questa ragione di giustizia non è tuttavia per me il più forte motivo, pel quale io credo si debba rigettare questo articolo; la ragione principale si è nell'indole stessa della disposizione, la quale è informata a principii che assolutamente più non sono dei nostri tempi.

Nella discussione che ebbe luogo in Senato nell'anno 1854 in occasione della legge che ho testè accennata, il Ministero dichiarava altamente che quella legge non era fondata su motivi o considerazioni politiche, ma soltanto su considerazioni finanziarie; perchè esso ben vedeva, che il proporre una sanzione politica di questo genere sarebbe stato contro i principii dei tempi, e direi quasi contro ogni ragione di giustizia.

Il conte Cavour nella discussione così si esprimeva:

« Il governo fu indotto a presentare questa legge, perchè non ha creduto opportuno, e non lo crede tuttora, di valersi di un potere assolutamente arbitrario, l'uso del quale non è determinato da nessuna norma fissa.... » Il Governo avvisava far prova della sua imparzialità e del suo desiderio di sostituire all'arbitrio il buon volere della legge e delle norme fisse.

Soggiungeva poi:

« Se questa legge venisse rigettata, siccome sono conseguente alle mie opinioni, non avrei alcuna difficoltà di accostarmi alla proposta di coloro che vorrebbero togliere in modo assoluto il vincolo che attualmente esiste rispetto agli impiegati, vincolo più di nome che di fatto, e che finchè sarò io Ministro delle Finanze certamente non avrà alcuna conseguenza cattiva per gli impiegati. »

Vede adunque il Senato che si tratta di una disposizione che un Ministro il quale voglia seguire i principii di equità, di giustizia e d'imparzialità, dichiara preventivamente che non applicherà.

Di fatti per qual ragione potrà applicarla? Per motivi politici, mi si dirà, per impedire che un impiegato che gode di pensione, vada fuori di Stato a macchinare contro lo Stato. Ma, per Dio, noi vediamo che si gode della pensione di ritiro in tarda età, dopo lunghi servizi resi allo Stato; vediamo che godono di pensione di ri-

ritiro vedove, pupilli, persone ferite, o altrimenti rese inabili per motivi di servizio.

Possiamo noi supporre che tali persone vadano all'estero per macchinare contro lo Stato, che per tanti anni servirono?

Che se taluno di essi andasse fuori dello Stato per tal motivo, non certo la perdita della pensione sarebbe motivo sufficiente per ritrarlo dal triste proposito. Se non che anche in questo caso l'articolo in questione è al tutto inutile poichè chi si rende reo di macchinazioni e di congiure contro lo Stato è soggetto alle leggi criminali, è già contemplato negli articoli che abbiamo or ora votati.

L'altra volta che fu dibattuta presso di noi una così fatta disposizione, il consenso del Senato in rigettare la legge fu tale, che uno dei compagni nel Ministero dello stesso Cavour, e nostro collega in Senato, nello uscire dell'aula diceva: « come Ministro mi dolgo del voto di oggi che rigetta la legge; me ne rallegro come Senatore. »

Non dubito che le stesse disposizioni che già si trovarono nel Senato Sardo si troveranno nel Senato del Regno d'Italia, e che esso sarà concorde nel rigettare questo articolo del presente progetto di legge.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Volevo combattere questo articolo e con brevissime parole far notare la differenza che passa fra il giorno in cui è riconosciuto il diritto alla pensione e il tempo in cui questa non era che una concessione di favore.

Credo che quando lo Stato ha fatto i suoi conti col l'impiegato, e che gli ha concesso una pensione, questa pensione è proprietà dello impiegato, che deve naturalmente avere il diritto di goderla là dove più gli talenta.

Questa è la breve osservazione che io volevo fare al Senato, pregandolo di non votare l'articolo.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Volevo fare una osservazione nel senso dell'onorevole Senatore Vesme.

Pare a me pure che la disposizione di questo articolo sia informata a un principio non degno dei nostri tempi.

D'altra parte è fuor di dubbio che gli stranieri sono spinti da certo interesse a venire ad abitare il nostro paese, che grandemente li attrae; e forse noi, adottando questo articolo, potremmo eccitare altri Governi a fare una legge analoga, per punirci di questa disposizione poco liberale.

Senatore Di Vesme. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Vesme. Se mi si permette farò ancora una breve osservazione.

L'articolo dice che le pensioni non si potranno godere all'estero senza permissione del Governo. Secondo

l'espressione di questo articolo, se uno non chiede il permesso al Governo non potrà neppure fare all'estero un semplice viaggio di piacere, locchè credo che nessuno voglia stabilire.

D'altra parte che cosa si intende con queste parole, *senza permissione del Governo?*

Forse senza permissione del Ministro dell'interno? o del Ministro degli Esteri? o si esige un decreto reale?

Non è indicato nè la durata dell'assenza che si vieta nè il modo di chiedere la permissione del Governo, nè le norme per concederla.

In ogni parte di questa disposizione regna l'incertezza, regna l'arbitrio, senza ragione, senza limiti, senza norme di sorta alcuna.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io proporrei il seguente emendamento:

« Il domicilio stabile in estero Stato fa perdere il diritto alla pensione. »

Presidente. Il Senatore Martinengo propone questo emendamento (V. sopra.)

Interrogo il Senato se lo appoggia.

(Non è appoggiato.)

Ora metterò ai voti l'articolo 35.

« Le pensioni non si potranno godere all'estero senza permissione del Governo. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Non è approvato.)

Leggo l'art. 36 (37): « Le pensioni di riposo sono vitalizie.

« Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Né le pensioni né gli arretrati di esse possono codersi o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, salvo il disposto dell'articolo 12; e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

Senatore Jacquemond, relatore. In seguito alla soppressione del paragrafo che era stato introdotto dall'Ufficio Centrale nell'art. 12 relativamente alla restituzione delle indebiti ricevute, bisogna riferirsi interamente alla riduzione dell'articolo come era stato proposto dal Ministero.

Presidente. Allora riprenderemo il testo del progetto ministeriale (V. sopra, meno l'alinea 3 che non contiene più: *salvo il disposto dell'art. 12.*)

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Bramerei sapere che cosa s'intende per debito verso lo Stato, laddove si vuole che la pensione possa essere sequestrata nel caso di debito verso lo stesso.

Io capisco che il sequestro possa aver luogo quando si tratta di un debito contratto nell'esercizio delle pro-

prie funzioni, quando in un resocato un contabile si trova debitore e non vi è malizia, non vi è dolo, per cui altrimenti si farebbe luogo a condanna criminale, capisco, dico, che si possa mettere un sequestro sulla pensione per estinguere il debito.

Altri casi possono succedere in cui uno si trovi debitore verso lo Stato; supponiamo, che abbia acquistato una proprietà e, credendola libera, l'abbia pagata.

Interviene una causa in cui si presenta il Demanio che domanda una somma perchè crede siagli dovuta. La sentenza fa luogo all'istanza del Demanio. Chiedo se in questo caso la pensione possa essere sequestrata. Io non lo credo, poichè questo caso cade sotto la legge comune e il Governo in tale circostanza è nella condizione di un privato.

La pensione è sacra, e il Governo non può mettervi sopra la mano quando il debito sia dipendente dalle cause estranee all'ufficio dell'impiegato. Perciò io vorrei che si mettesse dopo le parole « verso lo Stato » queste altre, « dipendentemente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato » perchè allora si riferisce realmente a debiti, che l'impiegato ha verso lo Stato e resta una causa quasi privilegiata in quanto che ha contratto debito nell'occasione di queste funzioni. Ma l'andare a cercare che si trovi debitore verso lo Stato per tutt'altra causa, volere che lo Stato possa imputare il suo credito sulla pensione che si corrisponde all'impiegato, non mi pare che sia una massima da seguire.

Quindi, ripeto, aggiungerei una parola che valesse a restringere questa latitudine, e direi *debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato.*

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta quest'aggiunta? Senatore Jacquemond, relatore. L'Ufficio Centrale non accetta.

Commissario Regio. Allorchè lo Stato è creditore di una somma liquida e certa verso il pensionato, per diritto comune dovrebbe avere luogo la compensazione. Ma siccome d'altra parte alla pensione si attribuiscono gli stessi privilegi che il diritto civile concede alle prestazioni alimentari; così adottando un temperamento di equità, si dà allo Stato, la facoltà di fare ritenzione solamente del quinto della pensione.

Lo scopo pertanto per cui questa disposizione è stata scritta è di applicarla a tutti i casi indistintamente in cui il Governo fosse creditore liquido e certo di una somma qualunque verso il pensionato.

Secondo la restrizione proposta dall'onorevole Senatore Di Revel la ritenzione sino al quinto sarebbe permessa nel caso soltanto di debiti derivanti dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato.

Veramente è questo un caso, che quasi sarebbe superfluo di prevedere, imperocchè si riferisce propriamente ai contabili, sulla cauzione dei quali d'ordinario lo Stato trova modo di essere pagato.

Il diritto della ritenzione è più utilmente stabilito

nella previsione ancora di altri casi nei quali, per possibili rapporti giuridici, il pensionato risulti debitore del Governo.

Io quindi credo, che il Senato possa approvare l'articolo nel modo che è stato proposto nel progetto ministeriale ed adottato dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo il testo dell'emendamento proposto dal Senatore Di Revel.

« Eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato. »

Interrogo il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato.)

Il Senatore Duchoqué ha la parola.

Senatore **Duchoqué.** Mi vien fatto di presentare il dubbio se per avventura non avesse anco a prevedersi un debito egualmente privilegiato che quello dipendente da un esercizio di contabilità, voglio dire il debito per contribuzioni allo Stato.

Senatore **Di Revel.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel.** Credo che quello che facciamo qui non può distruggere per nulla il privilegio che compete all'Erario per le contribuzioni: se gli comperterà, lo eserciterà sopra la pensione, se non gli comperterà, non lo eserciterà.

Bisogna distinguere le contribuzioni:

Per la contribuzione fondiaria è il fondo che risponde: per le altre contribuzioni dirette quando saranno estese a tutto il Regno, forse una legge interverrà che vi provvederà. Oltre alla contribuzione diretta, oltre alla fondiaria, esistono altre che non potrei ora indicare.

Del resto anche il Codice civile non è pubblicato per tutto lo Stato, e quindi le stesse disposizioni non sono per tutti obbligatorie.

Si sa però per principio generale che le contribuzioni hanno un privilegio, hanno diritti, facoltà che non hanno tutti gli altri crediti, e non so se in questo momento per la contribuzione personale e mobiliare si potrebbe andare sino al punto di sequestrare la pensione; io ne dubito assai; si potrebbe andare sopra altre attività, ma non sulla pensione.

Il mio scopo solo fu questo: se voi ammettete in genere che si possa sequestrare la pensione di un impiegato collocato a riposo, per un debito verso lo Stato, voi fate allo Stato una posizione particolare rispetto alla natura della pensione, una posizione diversa da quella di tutti gli altri creditori.

Un creditore non può sequestrare la pensione del suo debitore salvo che per cause privilegiate. Io dico che il creditore del Governo è privilegiato, e lo considero tale quando il debito nasce dall'esercizio e dalle funzioni dell'impiegato; ma laddove il credito è per qualunque altro titolo, perchè volete farlo pesare sulla pensione dell'impiegato? La pensione in sostanza è il corrispettivo del servizio prestato, è una cosa che è data per sovvenire i suoi bisogni. Io ammetto che il Governo,

quando l'impiegato ha contratto debiti verso lui nell'esercizio delle sue funzioni, possa ritenere una parte della pensione per essere reintegrato; ma quando il Governo è creditore a qualunque altro titolo, io non ammetto questa facoltà.

Del resto può darsi molte volte il caso che un impiegato posto a riposo sia debitore verso lo Stato per diritti di successione, e che la successione non dia di che soddisfare lo Stato, volete voi andare a colpire la pensione per rimborso di un debito che non è proprio del pensionato, ma della eredità? Io credo che questo non sarebbe un sistema giusto.

L'equità, la giustizia suggerisce di dare al Governo la facoltà di farsi rimborsare sulla pensione dell'impiegato posto a riposo nel solo caso da me accennato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ho domandato la parola solo per soggiungere che non si accorda già allo Stato un diritto privilegiato di poter sequestrare quello che è in-sequestrabile, ma si applica allo Stato una disposizione generale di diritto comune, cioè che una persona la quale ha un debito ed un credito verso un'altra può compensarlo fino alla quantità concorrente.

La compensazione è di diritto: ora lo Stato si trova precisamente in questa condizione. Se non che l'applicazione del diritto civile in materia di compensazione è limitata al quinto, perchè si è considerato che la pensione fino a un certo punto tien luogo di alimenti.

Non mi pare adunque di vedere che con queste disposizioni si voglia concedere allo Stato un diritto assolutamente diverso da quello che gli compete a norma della legge comune.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Di Revel concepito nei seguenti termini:

« Eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dalle funzioni dell'impiegato. »

(Approvato.)

Essendo approvato questo emendamento si vedrà se sia il caso di riformare la redazione...

Senatore **Alfieri.** Io prego l'onorevolissimo signor Presidente di vedere se non fosse il caso di far ristampare per una prossima adunanza il testo degli articoli quali sono già stati votati dal Senato.

Presidente. Il desiderio dell'onorevolissimo Senatore Alfieri è già anticipatamente soddisfatto, dacchè quegli articoli si stanno precisamente stampando.

Senatore **Alfieri.** Sono riconoscentissimo di trovar soddisfatto questo mio desiderio.

Presidente. Leggo ora l'art. 36 (37) del progetto del Ministero coll'introdottavi modificazione.

Art. 36 (37).

« Le pensioni di riposo sono vitalizie. Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Né le pensioni, né gli arretrati di esse possono cederai o essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio

delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto; e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

(Approvato.)

Senatore **Jacquemoud**, relatore. Giacchè l'onorevole Senatore **Alfieri** ha fatto un eccitamento relativo alla stampa degli articoli già votati, io vorrei pregare

il Senato di fare un cambiamento nella numerazione degli articoli.

Presidente. I Senatori stando già per uscire dall'aula prego l'onorevole Senatore **Jacquemoud** a voler rimandare a domani questa sua proposta.

La parola gli è perciò riservata per formularla in principio della seduta di domani.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

CLXLV.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Proposta del Senatore Arnulfo sull'articolo 37 del progetto ministeriale combattuta dal Regio Commissario — Risposta del Senatore Arnulfo — Dichiarazione del Senatore Jacquemoud (relatore) al riguardo — Approvazione dell'art. 37 secondo la proposta Arnulfo — Proposta del Senatore De Gori in ordine agli articoli 34, 35 e 36 del progetto dell'Ufficio Centrale appoggiata dal Senatore Cambray-Digny — Dichiarazione del Regio Commissario — Considerazioni del Senatore Jacquemoud a sostegno dell'art. 34 dell'Ufficio Centrale, cui rispondono i Senatori De Gori, Duchoqué e Vacca — Considerazioni del Senatore Di Revel in appoggio dell'articolo 34 dell'Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Duchoqué — Parole del Senatore conte Amari — Risposta del Senatore Di Revel — Parole del Senatore Duchoqué per un fatto personale — Adesione del Senatore De Gori alla proposta del Senatore Duchoqué — Instanza del Senatore Di Pollone per la divisione dell'articolo — Approvazione della prima parte dell'articolo 34 (37 del progetto ministeriale) — Instanza del Senatore Palavicino-Mossi per la votazione a squittinio segreto della seconda parte del detto articolo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica, degli esteri e di agricoltura e commercio, non che il Commissario Regio.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Do lettura al Senato di un messaggio, del Presidente della Camera dei Deputati:

« Torino, addì 12 febbraio 1863.

« La Camera nella tornata di ieri avendo proceduto alla votazione per la elezione di due vice-presidenti a complemento del suo orgoglio presidenziale, il sottoscritto pregiasi annunziare all'onorevolissimo signor Presidente del Senato del Regno che furono proclamati i signori deputati Restelli avvocato Francesco, e Miglicetti commendatore Vincenzo.

« Il Vice-Presidente.

« C. Poerio. »

Il Ministro delle finanze fa omaggio al Senato di 160

esemplari del *Movimento commerciale delle provincie settentrionali nel 1859.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Ieri si è approvato l'articolo 36 di nuova numerazione, e penultimo del titolo V. *disposizioni generali.* Rimarrebbe ora l'art. 37 di cui l'Ufficio Centrale propone la soppressione; soppressione consentita, credo, dal Regio Commissario.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. L'Ufficio Centrale ha creduto superfluo l'art. 37 del progetto ministeriale, ed io penso che debba mantenersene la prima parte, cioè in quanto dispone che è vietato il cumulo di più pensioni.

L'Ufficio Centrale addusse nella relazione i motivi per i quali fu condotto a proporre la soppressione scrivendo ivi in questi termini:

« La legge sui cumuli, votata quest'anno dal Parlamento, ha già stabilito lo massimo che reggono la materia; quindi quest'articolo deve essere appresso, come superfluo; ma se si volesse conservarlo, bisognerebbe determinare che le pensioni le quali non si possono cumulare, sono quelle a carico dello Stato. »

Ora questa considerazione dell'Ufficio Centrale è applicabile all'altra parte dell'art. 37, cioè al cumulo di una pensione con uno stipendio d'attività; ma non lo è al cumulo delle pensioni.

Sarà facile, ricorrendo alle leggi del 13 luglio 1862, di riconoscere che evidentemente per il cumulo di più pensioni nulla si è in essa disposto.

Quella legge non contempla salvo la proibizione del cumulo fra due o più impieghi, di un impiego con una pensione, d'uno stipendio o di una pensione con assegni temporarii o vitalizi e simili.

Debbo a questo riguardo dichiarare, non perchè sia autorevole il voto, ma per dimostrare come s'intende da chi fu chiamato a dar parere per l'applicazione della legge sui cumuli degli impieghi, cioè dalla Commissione a tale riguardo creata, che ho l'onore di presiedere, che essa ha con voto unanime riconosciuto di non poter emettere parere tuttavolta che si tratta di cumulo di due o più pensioni, perchè è caso non compreso nella legge del 19 luglio 1862.

Ma a questa opinione un'altra più autorevole io aggiungerò, ed è quella contenuta nella relazione dell'Ufficio Centrale del Senato (del quale Ufficio faceva parte l'onorevole Senatore Jacquemoud) sul progetto che diventò poi la suindicata legge il 19 luglio 1862; relazione fatta dall'egregio nostro collega, l'onorevole Senatore Vigliani.

In tale relazione è detto:

« Vuolsi ancora osservare che l'articolo 12 modificato nel modo avanti riferito non parla di cumulo di pensioni di ritiro, nè pel passato, nè per l'avvenire. Ma ciò non riguarda punto questa legge dei cumuli come bene fu osservato nella Camera elettiva, ma appartiene alle leggi sopra le pensioni. Del resto il presente progetto di legge, ad esempio della legge del 1851, non contiene alcuna disposizione che arrechi pregiudizio nè alle passate, nè alle future concessioni di pensioni. »

Parmi quindi evidentemente dimostrato, in aggiunta a quanto risulta dai termini col quali è concepita la legge del 19 luglio 1862, che non si contemplò in essa il cumulo di più pensioni, per dimenticanza, ma appositamente non se ne parlò, nulla si dispose per il motivo, che tanto il Senato quanto la Camera dei deputati riconobbero essere più opportuno, ed essere anzi l'unico suo luogo, il provvedere relativamente al cumulo delle pensioni nella legge da farsi sulle pensioni.

Ciò premesso, io credo che l'Ufficio Centrale, come l'onorevole Commissario Regio, vorranno acconsentire alla proposta che fo di mantenere la prima parte dell'art. 37, perchè conservando tal parte si ottiene il

complemento delle disposizioni legislative riflettenti ogni sorta di cumuli, o siano di stipendi con stipendi, o siano di stipendi con pensioni, o siano di pensioni con assegnamenti vitalizi e simili o di pensioni con pensioni.

Nell'art. 37 non si tratta delle pensioni salvo per l'avvenire, cioè di quelle che saranno concesse dopo la legge; poichè per quelle già acquistate si propongono negli articoli successivi delle speciali disposizioni. Quindi credo che nè l'Ufficio Centrale, nè il Commissario Regio si opporranno alla mia proposta; che anzi parmi che l'Ufficio Centrale, per mezzo dell'onorevole suo relatore, abbia già in certo qual modo riconosciuto che non potesse questo art. 37, od in tutto od in parte essere considerato per superfluo, in quanto che ebbe la precauzione di suggerire che, in ogni caso, si dovesse fare l'aggiunta, che il cumulo di pensioni proibito dovesse essere delle pensioni a carico dello Stato; aggiunta questa che io accetto nel proporre che si mantenga l'articolo 37, nella parte proibitiva del cumulo delle pensioni retribuite dallo Stato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È verissimo ciò che diceva l'onorevole Senatore Arnulfo che la legge del 19 luglio 1862 sul cumulo degli stipendi non prevede il caso del cumulo di pensioni.

Posta questa osservazione di fatto, che non si può revocare in dubbio, l'onorevole Senatore propone che si ristabilisca la prima parte dell'articolo 37 del progetto del Ministero.

Io sento il debito di sottoporre al Senato un dubbio che in questo momento mi sorge nell'animo.

L'articolo 37 proposto dal Ministero riguarda l'avvenire, non il passato, e di ciò conveniva anche giustamente l'onorevole Senatore Arnulfo. Ora sembra che in avvenire non sia mai possibile il caso di cumuli di più pensioni, dappoichè in questa medesima legge vi ha un articolo già votato dal Senato, il 14, ove si stabilisce che quando vi è cumulo di più impieghi permesso per legge, la media su cui si liquida la pensione si deduce dalla somma degli stipendi riuniti; di sorta che la pensione è sempre una sola; può essere di una somma maggiore, secondo che è maggiore la somma della media, ma è sempre una sola.

Veduta adunque la disposizione dell'articolo 14, se per il tratto avvenire non sarà possibile il caso del godimento cumulativo di più pensioni; e se ciò non ostante, rimanesse la prima parte dell'articolo 37, non potendo essa avere applicazione pel tratto successivo, si potrebbe dubitare che non si voglia con essa introdurre una disposizione che riguardi il passato; la qual cosa non solo offenderebbe il principio di giustizia universale, che la legge non può avere effetto retroattivo, ma sarebbe in opposizione coll'articolo 38, in cui è detto che le pensioni attualmente esistenti a carico dell'era

rio continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori.

Il mantenere quindi la prima parte di questo articolo 37, come propone l'onorevole Senatore Arnulfo, non solo parrebbe superfluo, anzi potrebbe dar luogo ad una interpretazione che non è certo conforme nè all'intenzione del Ministero, nè a quella dell'Ufficio Centrale, cioè che una tale disposizione si avesse a riferire al passato.

Presidente. L'onorevole Senatore Arnulfo ha deposto sul banco della presidenza il suo emendamento, il quale consisterebbe nel ristabilire la prima parte dell'art. 37 del progetto ministeriale così concepita: « È vietato il cumulo di più pensioni a carico dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge. »

Consulto il Senato per vedere se questo emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

La parola è ora al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Osserverò in primo luogo che il motivo addotto dall'Ufficio Centrale nel proporre la soppressione di questo articolo unicamente si riferisce alla superfluità supponendo che la legge sul cumulo degli impieghi già provvedesse al riguardo.

L'Ufficio non disse già che l'art. 37 fosse superfluo perchè un'analogha disposizione si contenesse in altri articoli di questa legge che esaminiamo; ma disse che era superfluo in quanto che la legge sul cumulo degli stipendi e delle pensioni già provvedesse al riguardo.

Quindi l'onorevole Commissario Regio io penso non farà difficoltà ad ammettere che le sue osservazioni conducono ad un altro ordine di idee affatto diverso da quelle dell'Ufficio Centrale.

Stando per conseguenza alle risultanze della legge sugli stipendi, innegabilmente è necessaria la disposizione di cui nell'art. 37 nella parte da me proposta.

Rimane ora a vedere se l'art. 14, già votato, sia così ampio, così esplicito da non lasciare dubbio, se disponga sufficientemente riguardo al cumulo delle pensioni.

In una materia di tanta importanza credo che la legge non debba lasciar luogo a dubbi, ma debba ampiamente, esplicitamente dichiarare ciò che essa vuole.

L'articolo 14 è così concepito:

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, la media sarà desunta dall'ammontare complessivo di quelli dei quali l'impiegato godeva al tempo del suo collocamento a riposo. »

Quest'articolo non ha altro scopo salvo di determinare il modo di calcolare l'ammontare della pensione quando un impiegato ebbe due impieghi stipendiati cumulabili, non è scritto nello scopo di esplicitamente difendere gli impiegati che non possono avere due o più pensioni. In una parola, l'art. 14 provvede al modo di calcolare le pensioni di uno che abbia avuto due impieghi, ma non ha altro scopo qualsiasi. Comprendo che argomentando sottilmente, anzi troppo sottilmente, si possa forse inferire indirettamente che pensiero del

legislatore sia di non ammettere il cumulo di alcune pensioni; ma non è men vero che l'articolo non fu scritto in tale scopo. Quando si tratta di far conoscere agli impiegati ciò che si vuole o non si vuole loro accordare in caso di collocamento a riposo, ciò che potranno sperare, è opportuno, indispensabile che il legislatore con espressa disposizione chiarisca quale sarà la futura loro condizione; ed è tanto più utile il ciò fare perchè vi furono fin qui delle leggi le quali ammettevano il cumulo di pensioni, di assegni temporari o vitalizii e simili.

Ragione per cui credo che sia convenientissimo di mantenere la parte dell'art. 37, la quale dica esplicitamente che non si vuole ammettere il cumulo delle pensioni, e vi si aggiunga *delle pensioni a carico dello Stato.*

Ed è tanto più necessario di mantenere la parte dell'articolo di cui si parla per potervi aggiungere tale clausola, poichè in difetto di essa sarebbe sempre per lo meno dubbio se possa aver luogo il cumulo delle pensioni a carico dello Stato con quelle da altri corpi morali concesse e pagate.

Non basta adunque la disposizione dell'art. 14, ma è necessaria quella dell'art. 37 onde sia prescritto chiaramente che le pensioni che sono accordate da altri che non sia lo Stato, possono cumularsi, senza del che questo cumulo non si saprebbe se sia proibito o permesso.

Presidente. Per l'esattezza della discussione debbo avvertire che l'oratore ha citato l'articolo 14 secondo la redazione primitiva; invece la redazione dell'art. 14 è stata cambiata in questi termini:

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

Senatore **Arnulfo.** Il significato dell'articolo è sempre lo stesso sebbene vi sia cambiamento parziale di redazione.

Presidente. È solamente per l'esattezza della discussione.

La parola è al Senatore Jacquemoud.

Senatore **Jacquemoud, relatore.** Io sono lieto di poter assicurare l'onorevole Senatore Arnulfo che il concetto dell'Ufficio Centrale è perfettamente identico al suo.

Sicuramente non si è voluto, sopprimendo la proposta ministeriale, ammettere il principio che si possano godere due pensioni a carico dello Stato; anzi si è creduto che colla nuova legge si erano stabilite norme talmente strette che non potesse accadere che due pensioni a carico dell'erario pubblico fossero concesse alla stessa persona.

Ad ogni modo, se il Senato crede che sia più chiaro, più utile di adottare l'emendamento proposto dal signor Senatore Arnulfo, quantunque l'Ufficio Centrale persista nel credere che sia superfluo, non fa nessuna difficoltà

ad ammetterlo, aggiungendo però questa disposizione che è vietato il cumulo di più pensioni a carico del bilancio generale dello Stato, perchè è l'espressione che è stata sempre usata nel corso di questa legge.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Mi pare conveniente richiamare l'attenzione del Senato sopra l'effetto che potrebbe avere l'emendamento dell'onorevole Senatore Arnulfo nei casi nei quali la legge dei cumuli permette il cumulo di uno stipendio e di una pensione.

Se ben rammento quella legge permette che nella misura di L. 500 possa cumularsi una pensione con uno stipendio. Quando un impiegato che si trovi in questo caso viene collocato a riposo, gli si liquidava la pensione di riposo sulla base dello stipendio e si lascia che continui a godere della pensione di cui già godeva nei limiti permessi dalla legge del cumulo.

Ora io non vorrei che l'emendamento proposto potesse avere un effetto che certamente non è, per quanto io credo, nell'intenzione dell'onorevole proponente.

Senatore Arnulfo. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola per un semplice schiarimento.

Senatore Arnulfo. Darò lettura dell'articolo della legge sul cumulo degli impieghi che contiene, credo, la disposizione cui accennava il Senatore Duchoqué:

« Ogniqualvolta un impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di L. 800, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di L. 2000. »

Siccome nell'art. 37 ci è anche questa disposizione: *Eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge*, mi pare che ogni temuto inconveniente scomparirebbe, adottando come proposi anche tal parte.

Soggiungerò, che il Ministero fu quegli che ha proposto l'articolo 14, che io ebbi l'onore di leggere (approvato in altri termini equivalenti e che non ne cambiano la disposizione) ed ha pure contemporaneamente proposto l'art. 37.

Il che dimostra che egli riconobbe che il solo art. 14 non era sufficiente per tener luogo di quanto contenesi nell'art. 37 nella parte che si riferisce ai cumuli delle pensioni; il che risponde alle attuali obiezioni del Regio Commissario.

Se nell'art. 37 si dirà: « È vietato il cumulo di più pensioni a carico del bilancio generale dello Stato (come propone il relatore dell'Ufficio Centrale) e se si aggiungerà in fine « eccettuati i casi espressamente determinati per legge » io credo che si eviterà ogni inconveniente e si provvederà opportunamente.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Ho chiesto la parola solo per uno schiarimento.

Il Ministero, è vero, propose l'art. 14 che è stato votato, e poi l'art. 37; ma quando il progetto di questa legge era compilato non si era peranco pubblicata la legge sul cumulo degli stipendi. E lo scopo dell'articolo 37 era non solamente quello di vietare il cumulo di più pensioni, il che può parer superfluo dopo l'articolo 14, ma ancora quello di vietare il cumulo di una pensione collo stipendio in attività, il che è stato poi fatto colla legge sul divieto del cumulo degli stipendi.

Presidente. Leggo l'articolo...

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Non mi pare che le fatte considerazioni risolvano il dubbio.

Ripeto che la legge permette talvolta il cumulo di una pensione e di uno stipendio.

Ora la riserva che si faccia in questo articolo 37 non potrebbe che riferirsi alla legge sui cumuli, ma appunto perchè la legge dei cumuli non dispone intorno al cumulo di più pensioni, così neppure possono in essa trovarsi eccezioni al divieto del cumulo di più pensioni.

La riserva perciò non troverebbe riscontro in nessuna disposizione nè di questa nè di altra legge, e così il divieto di due pensioni rimarrebbe assoluto.

Sta in fatto che quando sarà pubblicata questa legge si troveranno alcuni impiegati come già oggi se ne trovano, nella condizione di godere di una pensione che è permesso di cumulare con uno stipendio.

Avverrà allora come avviene adesso che questo impiegato, riposato che sia, venga a farsi liquidare la pensione di riposo.

Ora se si scrive nella legge, che non è permesso il godimento di due pensioni, dubito se dovrebbe o non darglisi la pensione di riposo, o farglisi perdere quella di cui già godeva.

Intendo perfettamente che l'onorevole Senatore Arnulfo non vuole andare a questa conseguenza, ma temo che noi vi andiamo....

Senatore Arnulfo. Se il Senato lo consente darei uno schiarimento....

Senatore Duchoqué. Richiamo a vedere se non si potrebbe ovviare all'inconveniente che io temo aggiungendo dopo le parole *più pensioni* le altre *di riposo*, dicendo: « è vietato il cumulo di più pensioni di riposo. »

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io consento ben di buon grado all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore e mio amico Duchoqué.

Solo accennerò di volo che le disposizioni da lui accennate potrebbero trovar luogo nelle disposizioni transitorie e nel titolo ad esse relativo che esamineremo, perchè la proposta che feci all'articolo 37 non ha altro scopo che di regolare le pensioni di riposo per l'avve-

nire; motivo per cui se quel timore non scomparisce, ammettendo la proposta fatta ora dall'onorevole Duchoqué, sarebbe da farsi nelle disposizioni transitorie un articolo diretto ad eliminare i dubbi ed i timori che egli ha elevati; ma se coll'aggiunta delle parole di riposo dall'onorevole Senatore proposte, tali dubbi scompaiono, io sono ben lieto di aggiungerle e le aggiungo alla mia proposta.

Presidente. Leggo l'articolo come è combinato in seguito alle varie osservazioni che si sono fatte, e l'emendamento Arnulfo.

L'articolo è dunque concepito nei seguenti termini:

« È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccetto nei casi espressamente determinati dalla legge. »

Se nessuno domanda la parola lo porrò ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 34.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salva la disposizione dell'articolo 18. »

Avverto che io mi servo sempre dell'antica numerazione degli articoli, che la numerazione definitiva sarà poi stabilita sulla minuta finale.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Nella relazione che precede il presente progetto di legge è stata ammessa e riconosciuta una verità di fatto, quella cioè che per le leggi anteriori vigenti nei diversi Stati che ora compongono il regno, un periodo di tempo passato in servizio dello Stato, ovvero una determinata età costituiscono un vero e proprio diritto a conseguire una pensione, e veniva anco avvertito nella relazione stessa come, a termini di una delle legislazioni in vigore, era stabilito pur anco il modo giuridico onde esercitare questo diritto.

Di più, l'ardua e delicata questione, se le ragioni a conseguire pensione costituiscono un diritto acquisito, è stata a mente del Ministero proponente risolta nel senso più favorevole ai funzionari dello Stato, postochè nella relazione si espresse in questo modo:

« Diffatti non può non riconoscersi giusto il rispettare il diritto acquisito in guisa che l'impiegato attualmente in attività si abbia in ogni evento la pensione che in virtù di leggi anteriori più favorevoli gli competesse in ragione dello stipendio che godeva a tempi del... ».

In questo concetto il Ministero che presentò questo progetto di legge, si trovava perfettamente d'accordo col Ministero precedente che aveva emanato il decreto del 26 febbraio dell'anno decorso, col quale veniva fatta facoltà a tutti i funzionari degli antichi Stati di

liquidare la pensione alla quale potevano aver ragione a termini della legislazione in vigore sulla base dell'antico stipendio ovvero a termini della legge nuovamente emanata.

Senatore Scialoja (interrompendo). Osservo che parla sull'articolo 35 il quale non è in discussione.

Presidente. Lo prego di non interrompere l'oratore.

Senatore Scialoja. Era per una mozione d'ordine.

Presidente. Non si può interrompere un oratore. Se intende fare qualche osservazione, la farà dopo.

Senatore De Gori. Il Ministero che ha proposto il presente progetto di legge e dal quale proviene la relazione che lo accompagna, quello che lo ha preceduto e che emanò le disposizioni transitorie del febbraio 1862, il Ministero successivo che ha fatto proprio e adottato il progetto di legge che trovò già presentato alla sanzione del Parlamento, hanno per conseguenza concordemente opinato che i titoli al conseguimento di una pensione, a termini delle leggi precedentemente in vigore, costituivano un diritto acquisito.

Coloro dunque che per tre volte hanno avuto l'onore di sedere nei Consigli della Corona si sono trovati concordi in questa massima.

Il presente progetto di legge contempla gli antichi impiegati in tre condizioni, e ne forma tre categorie le quali formano subbietto degli articoli 38, 39 e 40 sui quali a tranquillità dell'onorevole Scialoja, intendo parlare.

Io non potevo chiedere la parola che al primo articolo nel numero d'ordine, non essendo permesso chiederla sopra un titolo complessivo, e per conseguenza ringraziando l'onorevole Scialoja dell'avvertenza intendo di parlare sopra tutti tra tali articoli.

All'articolo 38 del progetto ministeriale vengono considerati coloro i quali a termini delle legislazioni precedentemente vigenti hanno già liquidata la loro pensione, e la pensione di questi forma un vero e proprio carico dello Stato, e per conseguenza al seguito di un giudizio solennemente pronunziato nelle forme prescritte dalla legge sono divenuti veri e proprii creditori dello Stato per una somma già liquidata che non può essere ulteriormente riposta in controversia.

Col successivo art. 39 viene considerata quella classe d'impiegati i quali alla pubblicazione del presente progetto di legge hanno già completamente raggiunto la pienezza del diritto a conseguire una pensione, e per conseguenza non manca loro che l'esercizio di questo diritto e prescrive che possano esercitarlo a termini delle leggi antiche.

Finalmente l'articolo 40 contempla gli impiegati i quali sono attualmente in servizio, ma non hanno raggiunto le condizioni per le quali si fa luogo al possesso, ed all'esercizio del diritto, ma hanno raggiunto soltanto un primo termine di tempo utile a conseguire una pensione sia pure nella misura del *minimum* la quale potrà accrescersi coll'andare del tempo o degli anni di servizio,

ed accorda loro la facoltà di liquidarla a termini della legislazione precedente in base degli antichi stipendi, o della legge successivamente posta in vigore e che adesso si discute.

L'Ufficio Centrale ha creduto di portare alcune modificazioni a tutti tre gli articoli in discorso; e cominciando dal 1° articolo del titolo vale a dire dall'art. 38, mentre che ha ammesso che le pensioni oramai liquidate sono un fatto sul quale non vi ha luogo a tornarvi sopra, si è determinato a proporre che in qualunque cifra fossero liquidate, queste cifre debbano essere suscettibili di una falciatura, e debbano venire ridotte a quelle lire ottomila che sono, dirò così, « il termine fisso d'eterno consiglio » in fatto di pensioni.

Successivamente ha cumulato l'articolo 39 coll'articolo 40, e colla nuova redazione mentre ha tolto quel limite dei 475 come massimo delle pensioni da conseguirsi secondo che veniva proposto nel progetto ministeriale, ed in questo l'Ufficio Centrale è stato più benevolo, e, mi compiaccio riconoscerlo, del testo primitivo; ha per altro adottato una tale redazione per la quale resta grandemente dubbio se l'azione fra la liquidazione della pensione, a termini delle leggi precedenti o delle leggi nuove, sia estesa a tutti coloro che hanno raggiunto un primo termine a conseguire una qualsiasi pensione, sia pure nella minima misura, ovvero se questa facoltà sia riservata a coloro unicamente i quali hanno raggiunto il primo possesso del diritto completamente maturato ed immediatamente esercitabile.

Ove veramente l'Ufficio Centrale abbia inteso di accordare l'azione a tutti coloro i quali hanno raggiunto un primo termine al conseguimento di una pensione qualsiasi, io spero che l'onorevole e dotto mio collega relatore dell'Ufficio Centrale vorrà consentire in una redazione più esplicita.

Ove l'Ufficio Centrale poi ritenesse che tale facoltà deve considerarsi soltanto limitata a coloro i quali hanno raggiunto la pienezza del diritto esercitabile, in questo caso io mi prenderò la libertà di proporre un emendamento.

Ad ogni modo e per l'articolo 38 e per l'articolo 39 del progetto ministeriale, io propongo l'adozione loro pura e semplice.

Presidente. Quando saremo all'articolo 39 si parlerà di questo, ora si tratta del 38 ministeriale che è il 34 dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Gori. Io propongo appunto l'adozione tale quale degli articoli 38 e 39 del testo ministeriale in sostituzione degli articoli 34 e 35 del testo dell'Ufficio Centrale.

Il Senato ha presente come al conseguimento di una pensione si facesse luogo a termini delle leggi in vigore nel regno di Napoli, dopo 20 anni di servizio, e 65 d'età; dopo 30 d'età nelle Romagne; dopo 10 anni di servizio e per cause sopraggiunte di malattia in Lombardia, e Parma, e in Toscana, dopo 15 anni a Modena, dopo qualunque tempo nelle Romagne.

Io sono ben lungi dal voler promuovere adesso la disputa di diritti acquisiti o di diritti acquirenti; io non intendo sollevare la discussione se la pensione sia l'effetto di un contratto bilaterale che si fa tra l'individuo che serve lo Stato e lo Stato medesimo, e che per conseguenza non possa essere mai nè rievocata, nè vulnerata l'efficacia di questo patto, nè tampoco sostenere la tesi che un cambiamento della legge legittimamente deliberata ed emanata dai poteri costituiti cambi essenzialmente la posizione di coloro che collo Stato hanno contrattato.

Lascierò ad altri il promuovere questa questione di diritto, io non sarò giammai quello che voglia arrogarmene l'iniziativa: desidero soltanto che il Senato tenga conto del fatto e di una condizione di cose che è la conseguenza legittima del fatto stesso: credo che non vi sia bisogno di dimostrare che tutti coloro che hanno vissuto fin qui, non già soltanto sotto l'impero di una speranza come enuncia la relazione dell'Ufficio Centrale, ma nella sicurezza di aver conseguito una pensione a carico dello Stato in virtù di un patto stipulato con pienezza di buona fede, hanno sistemato la loro condizione domestica, hanno stabilito l'avvenire della famiglia nella tranquilla sicurezza della perfetta osservanza di questo patto.

Non è perciò che non vegga la grave perturbazione nell'esistenza e nella posizione di tanti e tanti servitori dello Stato, che nel temuto cambiamento scorgono la revoca di un patto sulla fede del quale sicuramente hanno fin qui vissuto.

Questa è la considerazione di opportunità, di convenienza che io credo nella circostanza attuale debba essere tenuta in gran conto dal Senato.

Ma io aggiungerò ancora un'altra considerazione, la quale, se io non presumo eccessivamente, vorrà essere riconosciuta di qualche momento anche dall'onorevole Senatore che nella presente discussione si è fatto strenuo ed assiduo sostenitore degli interessi dell'erario, ed ha aggiunto così un nuovo titolo a quei molti che di già possedeva alla stima ed alla riconoscenza del paese per la parte luminosa che ebbe nell'amministrazione finanziaria dell'antico Regno. Io credo che il Governo debba tenere gran conto dell'opera degli antichi funzionari in quanto essi alle qualità speciali per le quali vennero mantenuti o promossi negli uffici che attualmente ricoprono, congiungono certamente una grandissima qualità che al momento attuale è di molto rilievo: intendo parlare delle tradizioni del dicastero, della amministrazione, alla quale appartengono: qualità la quale è di grandissima efficacia in questi momenti in cui il buono e regolare andamento della amministrazione governativa pur troppo, non giova il dissimularlo, è in molta parte un desiderio.

Per questi motivi, ripeto, io raccomando al Senato in via di emendamento, in luogo degli articoli 34 e 35 del testo dell'Ufficio Centrale, l'adozione degli articoli 38 e 39 del testo ministeriale; come pure l'adozione

dell'art. 40 con un sotto emendamento che mi prenderò la libertà di proporre.

Io credo che a fronte di una possibile e non molto sensibile economia, si debba tener conto delle ragioni di opportunità e di convenienza e dirò pure di accorgimento politico. E dico di una possibile economia, perchè anche a questo riguardo mi sia permesso il dubitare, in quanto che nelle trepidazioni e nelle agitazioni in cui possono essere posti tutti coloro che a ragione temono di veder annientata in un momento la loro posizione, possono per avventura avvenire de' fatti che il Regio Commissario deve di già avere potuto calcolare, i quali potrebbero sollecitamente parificare quella presunta economia che può ottenersi restringendo l'azione solamente a quelli che hanno possesso della pienezza del diritto ad ottenere la pensione di riposo.

Ad ogni modo quand'anco ciò non fosse, io credo che nelle circostanze attuali debba ai responsi del sommo diritto prevalere l'intendimento di tenere negli impiegati dello Stato alto il concetto della moralità della legge e della temperanza del legislatore.

Presidente. La proposta dell'onorevole Senatore De Gori è complessiva, è cioè la soppressione di un sistema per sostituirvene un altro. Ma questo cambiamento non farà sì che non si possano mettere ai voti i vari articoli separatamente. Tuttavia per la complessività del sistema proposto dal Senatore De Gori credo opportuno d'interrogare il Senato per vedere se appoggia l'emendamento complessivo, che colpisce gli articoli 34 e 35 i quali verrebbero sostituiti dagli articoli 38 e 39 del progetto ministeriale.

Chi appoggia quest'emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Cambray Digny.

Senatore Cambray Digny. Io aveva domandato la parola unicamente per proporre un emendamento all'articolo 34 dell'Ufficio Centrale. Ma siccome questo mio emendamento concorderebbe in sostanza con quello proposto dal Senatore De Gori, così non mi resta più che ad associarmi a quello stesso dell'onorevole preopinante.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Avendo l'onorevole Senatore De Gori dichiarato di ripigliare sotto forma di emendamento gli articoli del progetto ministeriale che l'Ufficio Centrale ha modificati, io ho il debito di sottoporre brevi osservazioni al Senato.

Parlerò solamente dell'art. 34 poichè pare che sia unicamente quest'articolo ora in discussione: gli altri verranno appresso.

Col progetto ministeriale era stabilito che la misura del maximum delle pensioni di 8000 lire fosse applicabile anche a quegli impiegati i quali avevano già acquisito diritto ad essere collocati a riposo, od a conseguire la pensione, ma non si estendeva però meno-

mamente a quegli impiegati i quali già fossero stati prima della nuova legge collocati a riposo, ed avessero ottenuta la liquidazione della pensione in una somma maggiore di 8000 lire e ne fossero già in godimento.

L'Ufficio Centrale propone di estendere il limite delle 8000 lire all'uno ed all'altro caso, non solamente a quelli che hanno il diritto a conseguire la pensione, ma effettivamente non l'hanno ancora conseguita, ma ancora a quegli altri che l'hanno effettivamente e materialmente ottenuta.

Il progetto ministeriale rendeva omaggio al principio che la legge non può avere effetto retroattivo, che la legge non può annullare diritti perfetti ed acquisiti irrevocabilmente.

Le ragioni per contrario sulle quali si fonda l'Ufficio Centrale si riducono a due; la prima che qualche cosa di simile, sebbene sott'altra forma, fosse stato fatto dal Parlamento subalpino nel 1851; la seconda che quante volte non si applicasse adesso la medesima misura, coloro i quali nel 1851 furono privati delle somme che eccedevano le 8000 lire sulla loro pensione, avrebbero diritto ad essere reintegrati, ed a riscuotere anche di più tutti gli arretrati fino a questo tempo.

Io lascerò al giudizio ed alla sapienza del Senato di apprezzare l'esattezza di questo ragionamento; e quanto alla questione della quale si tratta non posso far altro che rimettermene interamente alla saggezza stessa ed all'alta giustizia del Senato.

Solamente affinchè si possa valutare l'importanza pratica e finanziaria della misura proposta dall'Ufficio Centrale credo utile di sottomettere al Senato alcune notizie che si può ritenere che sieno abbastanza esatte intorno all'economia che deriverebbe alla finanza dello Stato qualora si adottasse la misura proposta dall'Ufficio Centrale.

Presentemente in tutto il Regno d'Italia non vi è che un numero di 78 pensioni eccedenti la somma di 8000 lire; di queste ce n'è 8 in Lombardia, 12 nella Toscana, 46 nelle provincie napoletane e 12 nelle provincie siciliane.

Tutte queste pensioni le quali eccedono la somma di L. 8000m ognuna, importano una spesa annuale a carico dell'erario di L. 900,233, ma la somma che eccede le lire 8000 complessivamente su tutte le anzidette pensioni ammonta a L. 276,235.

Laddove la proposta dell'Ufficio Centrale non fosse approvata l'erario continuerebbe ancora a pagare questa somma di L. 276000m all'anno, ma non sopporterebbe un tal peso che per pochi altri anni, imperocchè naturalmente i titolari di queste pensioni sono tutti d'età inoltrata, e le pensioni vedovili è chiaro che difficilmente, anzi in nessun caso giungono, anche secondo le legislazioni ora vigenti, alla somma di 8000 lire.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Jacquemoud.
Senatore Jacquemoud, relatore. La questione sul-

levata è gravissima, non solo sotto l'aspetto economico, ma anche sotto l'aspetto politico.

Essa fu già per molte sedute discussa nel Parlamento subalpino. L'Ufficio Centrale era in debito di richiamarla all'occasione di questa legge; quindi fu unanime nello introdurre la massima che, anche per le pensioni già liquidate, in virtù delle leggi anteriori, si adottasse la limitazione a lire otto mila, deliberata ed eseguita nel 1851 dal Parlamento subalpino.

Qual'è la ragione per la quale il Parlamento ha ridotto ad 8jm lire le pensioni già accordate?

I difensori delle pensioni eccedenti le lire 8jm dicevano: le leggi non hanno effetto retroattivo, i pensionati hanno dei diritti acquisiti e non possono esserne privati da leggi posteriori, senza commettere una ingiustizia, la quale dovrebbe considerarsi come un vero atto rivoluzionario.

A queste ragioni i proponenti rispondevano: è vero che i pensionati avevano diritti acquisiti in virtù delle leggi o dei regolamenti anteriori, ma i contribuenti hanno anch'essi dei diritti acquisiti, e questi diritti sono che essi non debbono sopportare pensioni maggiori di quello che è giusto, di quello che è conveniente, e quando si danno pensioni maggiori di quelle che sono concesse negli altri governi liberi, in Francia, per esempio, nel Belgio, i contribuenti hanno soddisfatto al loro debito.

Ben si sa che sotto i governi assoluti si creano grandi sinecure, grandi cariche largamente retribuite affine di avere sostenitori dell'assolutismo, e quindi si accordano pensioni larghissime. Ma sotto un governo liberale è necessario mantenere i diritti acquisiti tanto dei pensionati quanto dei contribuenti.

Ecco insomma le ragioni per le quali il Parlamento subalpino ha votato questa disposizione. Io ricorderò la storia di un fatto che produsse una così grande sensazione e che fu il precursore, l'indizio di una fermezza di proposito, di una severità di principii, di un amore del progresso appoggiato sui principii dell'equità, che saranno un eterno onore per il Parlamento subalpino.

Era stata presentata dal Ministero alla Camera elettiva una legge sulle pensioni civili, la quale appunto conteneva una disposizione in virtù della quale il *maximum* delle pensioni era fissato a lire otto mila, tanto per le pensioni future quanto per le pensioni anteriormente concesse; ma emendamenti improvvisamente proposti e troppo facilmente accettati fecero sì che la Camera dei deputati dovette respingere il complesso della legge.

Allora il Parlamento non volendo retrocedere dal principio che aveva proclamato impose al Ministero l'obbligo di presentare una lista di tutte le pensioni che eccedevano le lire otto mila, ed all'occasione della votazione dei bilanci si fece questa riduzione volta per volta, e ad ogni nome, a cui si trovava annessa una pensione eccedente questa somma di lire otto mila.

Bisogna ad onor del vero, e ad elogio di coloro che

soffersero questa riduzione, dire che essi vi si adattarono senza reclami, per un sentimento di nobile patriottismo degno di ammirazione.

Quando per la tutela delle nostre libertà, quando per procurarsi armi e mezzi di difesa, era necessario di quadruplicare le imposte gravitanti sulla nazione, l'esempio dei sacrifici doveva esser dato da alto al popolo, cioè dagli uomini, i quali dopo aver coperto le cariche le più elevate nella diplomazia, nell'armata, nella carriera giudiziaria od amministrativa, erano stati collocati a riposo con pensioni eccedenti otto mila lire. Essi, come ho detto, non fecero reclami contro la mentovata riduzione, la quale fu votata dalla Camera elettiva e successivamente dal Senato in cui sedevano però alcuni personaggi egregi, a cui era applicata questa misura.

Ora l'Ufficio Centrale ha considerato che se le ragioni che il Parlamento subalpino ha trovato valevoli nel 1851 non fossero più trovate tali dal Parlamento attuale, cosa ne risulterebbe?

Ne verrebbe un'accusa al Parlamento subalpino di un atto d'ingiustizia, di un atto di spogliazione, di un atto rivoluzionario, ed in questo caso non solo non sarebbe più sufficiente il mantenere pensioni oltre le lire 8jm a quelli che ora le godono, ma il Parlamento attuale si associerebbe all'atto d'ingiustizia, di spogliazione che si direbbe commesso, quando nello stesso tempo egli non votasse la restituzione di tutti gli arretrati a coloro che furono privati di questa maggiore pensione nelle antiche provincie, e ciò perchè se il Parlamento attuale col suo voto venisse a proclamare che il Parlamento subalpino ha commesso nel 1851 un atto di spogliazione, non basterebbe il dichiararlo, ma sarebbe un debito di coscienza di ripararlo.

Signori, quelli che hanno seguito la storia delle nostre discussioni parlamentari, avranno potuto accorgersi che ogni qual volta si è voluto distruggere un abuso, ogni qual volta si è voluto fare un progresso, gli oppositori hanno subito invocato il principio dei diritti acquisiti. Essi dicevano, voi non avete la facoltà di ricercare se questi diritti, questi privilegi siano abusivi. La loro esistenza è appoggiata sopra leggi anteriori. Vi sono diritti acquisiti, questo non si può fare senza dare alle leggi un effetto retroattivo.

Così si diceva quando si volle abolire il foro ecclesiastico; così si diceva quando si vollero introdurre nell'amministrazione regole più confacenti al servizio pubblico; così si disse quando si volle diminuire il numero dei conventi, e massimamente il numero degli ordini mendicanti; avevano tutti diritti acquisiti, intangibili, che si doveano rispettare.

Signori, in faccia al progresso troverete sempre i diritti acquisiti dei privilegi. Se vogliamo progredire bisogna avere il coraggio di non dare a questi pretesi diritti acquisiti maggior valore di quello che nell'equità debbono avere.

Quando nella rivoluzione francese si volle proclamare

l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, oh quanti diritti acquisiti si elevarono, e quanti torrenti di sangue si versarono per la conservazione dei privilegi i quali erano avversi a quel principio!

Quando si volle proclamare il principio della libertà di coscienza oh quanti diritti acquisiti si elevarono contro questo principio!

E oggi, o Signori, che spettacolo vediamo in America? Tutti i popoli civili sono d'accordo che la schiavitù dei neri è contraria al progresso, alla ragione, alla coscienza, a tutti i principii della morale, al rispetto dell'umanità, ai diritti che Iddio ha concesso alle creature umane.

Ebbene, invano si sono fatti trattati per impedire la tratta dei negri. Invano tutti gli scrittori, tutti i moralisti si sono elevati con indignazione contro la schiavitù dei neri; i difensori della schiavitù rispondono: vi sono i diritti acquisiti dei padroni sugli schiavi, dunque questo privilegio deve essere conservato, e tutte quelle ragioni di moralità, tutte quelle ragioni di giustizia noi le teniamo per nulla; noi vogliamo conservare i diritti acquisiti.

Ebbene, Signori, vi è la punizione del cielo: l'America per voler conservare la schiavitù, ha dovuto sopportare una guerra fratricida che ha costato la vita a cittadini bianchi e liberi, in maggior numero che quello dei neri che si è voluto conservare in schiavitù, si sono fatte spese, si è fatto uno spreco e del danaro pubblico e delle fortune private in proporzioni immensamente maggiori di quello che fosse stato necessario per riscattare questi schiavi.

Voi non vorrete, o Signori, ricominciare la lotta che abbiamo dovuto sostenere, noi antichi veterani del Parlamento, per opporci agli abusi e per camminare nella via del progresso. Io confido nel vostro senno, e l'Ufficio Centrale è convinto che il Parlamento italiano vorrà seguire le tracce di quel Parlamento che camminò con tanto coraggio e perseveranza all'avanguardia, nell'interesse dell'unità e della libertà dell'Italia. L'Ufficio Centrale è convinto che i grossi pensionati dell'Italia non saranno secondi in patriottismo ai pensionati delle antiche provincie che hanno dato un così nobile esempio di patriottismo e di abnegazione.

Se ogni qualvolta si fanno entrare nella bilancia i diritti del popolo, per adottare una disposizione consentanea all'equità e all'interesse generale, si viene a dire: questo è un atto rivoluzionario, che calpesta i diritti acquisiti, voi siete tutti rivoluzionarii, o signori, perchè avete preferito i diritti sacri degli italiani a formare una nazione, ai diritti dei duchi e dei principi sovrani, che avevano privilegio, interesse e diritto acquisito di mantenere l'Italia divisa e soggetta agli stranieri che l'opprimevano. Consolatevi o Signori di questo titolo, e siatene orgogliosi. Quando io vedo in questo augusto consesso i nobili rappresentanti di tutte le parti d'Italia, illustri per ingegno, per antichità di patriziato, per ricchezza, per virtù cittadine e per devozione al prin-

cipio sacro dell'unità e della libertà d'Italia, non sono a temere nè eccessi, nè ingiustizie. (*Bravo bene!*)

L'Ufficio Centrale col suo emendamento ha rispettato le massime votate dal Parlamento subalpino, riducendo ad una giusta misura i diritti acquisiti dei pensionati, in virtù delle leggi anteriori.

Del resto io dico, se voi accusate col vostro voto il Parlamento subalpino di aver fatto un atto d'ingiustizia, di essersi reso colpevole di un atto di spogliazione, altri ritorceranno questo argomento contro l'attuale Parlamento e gli lanceranno la stessa accusa.

E se voi credete che fu fatto nel 1851 un atto di spogliazione, quando si fece anche per il passato la riduzione delle pensioni a lire 8000, è debito di vostra coscienza di riparare queste spogliazioni, rendendo a quelli che furono privati delle somme superiori alle lire 800 tutti gli arretrati.

Mi basteranno queste poche parole per spiegare qual fu il sentimento che mosse l'Ufficio Centrale a proporvi in questa legge una disposizione che già esisteva, e che già fu messa in pratica dal Parlamento subalpino.

Senatore **De Gori**. L'onorevole relatore ha voluto parlare di un tema che io dichiarai di non voler discutere. Egli ha trattato di una questione dalla quale io esplicitamente mi astenni, voglio dire la questione dei diritti acquisiti.

Per conseguenza io non lo seguirò su questo terreno, ma mi terrò all'unico subietto che fin da principio ho trattato.

Quindi portò il suo discorso (e mi permetto osservarlo) ben lungi dalla questione, parlando di rivoluzioni, di schiavitù, di conflitti fra uomini bianchi e fra uomini neri, e perfino di punizione del cielo. Io non potrò ripeto, seguirlo su questo terreno, sul quale, a lui rispettato e rispettabile veterano di questo consesso, è forse concesso lo estenderci; non così a me, recluta del Senato.

Per altro non posso lasciare sfuggire l'avvertenza che egli ha fatto quando ha rammentato il sacrificio che i funzionari dell'antico regno sardo fecero allorchando videro menomarsi le pensioni che avevano già ottenute. La storia dei sacrifici è memoranda su questa terra; gli esempi sono molti. Dio voglia che ogni terra e ogni popolo italiano sappia emularla!

Vengo al merito della questione, e tenendomi strettamente al soggetto che si discute, farò una semplice osservazione, la quale forse stabilirà ben nettamente la posizione differente che esiate fra la falceia che fu portata alle pensioni che furono resecate al momento della promulgazione della legge del 1851, e quella di cui adesso si parla.

Prima del 1851 non esisteva nelle antiche provincie sarde una legge sulle pensioni civili, eravi solo una legge sulle pensioni degli impiegati di finanza.

La legge per le pensioni civili porta soltanto la data del 1851, in conseguenza le pensioni ottenute prima di quell'epoca erano ottenute per concessione individuale;

erano atti parziali, quelle pensioni non erano liquidate in forma alcuna giuridica.

Adesso si tratta di tornar sopra ad un solenne pronunziato di tribunali giudicanti sulla materia, quali erano le Corti dei conti.

Altro è il portare una modificazione ad un atto speciale, altro si è il rivocare un pronunziato così solenne qual è quello della Corte dei conti, la quale secondo il prescritto della legge ha liquidato la pensione attribuita a quei tali individui, con tutte le solennità di forma, con tutti gli estremi di fatto che costituivano un diritto.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Io parlo in questa questione con grandissima trepidazione, e per ciò la mia parola sarà brevissima; sarà piuttosto la semplice motivazione del mio voto che non un ragionamento a sostegno di caso.

La ragione della mia trepidazione è nel timore di adombrare un vero che splende di massima luce.

Coll'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo del progetto ministeriale si viola un principio di giustizia, si viola un diritto.

Credo che ciò debba essere nella coscienza di tutti; onde non oso di accingermi a provarlo.

Molti di voi, o signori, avete certamente preso parte ed alcuni tuttavia la prendete, ad atti di amministrazione di giustizia; toccò anche a me questo onore.

Quando siamo per dare una sentenza nel senso che si crede evidentemente giusto, fortunatamente non abbiamo il dovere di provare che fosse men giusto un precedente giudicato che ci si opponga dato contrariamente in caso preteso identico.

La ragione (non che la convenienza) la ragione ci dispensa da ciò; dirò meglio, la incompetenza di rivedere un giudicato attaccabile d'ingiustizia ci crea il dovere di farci supporre che nel caso nel quale fu dato concorressero condizioni palesate o no alquanto diverse da quelle del caso sul quale si tratta di far giustizia presentemente.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io confesso, o signori Senatori, che mi sarei imposto silenzio e mi sarei astenuto dallo entrare in una discussione, la quale potrebbe per avventura sollevare molte preoccupazioni e molte passioni ardenti, ma mi muovo ad alzare la mia debole voce perchè credo che al cospetto di un Senato conservatore, custode geloso dei principii dello Statuto non solo, ma altresì dei principii di universale giustizia, non abbiano a passare senza risposta e senza protesta certe teoriche che si vengon a snaltire, mi sia permesso il dirlo, con alquanto esagerazione pericolosa.

Ho udito e con meraviglia l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale inorgogliarsi a legittimare, a giustificare la violazione o le offese ai diritti acquistati, e non po-

tendo attaccare di fronte il rispetto religioso a questi diritti acquistati, egli ha creduto di evocare esempi e precedenti storici in certi fatti d'ordine più elevato. Egli ha ricordato una serie di grandi ingiustizie sociali, le quali sarebbero cadute, sarebbero state recise da grandi atti rivoluzionari, e, per esempio, sappiamo tutti della Costituente francese nella famosa notte del 10 agosto che ebbero reciso irrevocabilmente tutti i grandi abusi, tutte le antiche ingiustizie, la feudalità, le manimorte, ecc. Ma, io domando, è questo il luogo, è veramente opportuno questo ricordo storico? Io nol credo.

Qui si tratta, o Signori, di ben altro argomento. Qui si tratta di diritti acquistati all'ombra di leggi, le quali garantivano l'esercizio di quei diritti; dunque io non veggio come una legge posteriore, la quale in ogni caso deve conservare inviolato il carattere di non retroattività, codesta legge potesse attentare al mantenimento, al rispetto di questi diritti irrevocabilmente acquistati.

Premesse queste generali considerazioni, non mi intratterrò più a lungo su tale assunto, perchè in verità crederei di fare onta al senno altissimo del Senato se mi allargassi a dimostrare una proposizione che si sente e si comprende dalla coscienza universale. Io mi permetterò ora di scendere un po' più d'avvicino nel campo pratico della questione. Veggio dapprima che il Regio Commissario non osa disdire il suo concetto primitivo, il progetto ministeriale. Egli non osa associarsi e far plauso alle modificazioni dell'Ufficio Centrale; egli professa lo stesso rispetto ai diritti acquistati, se non che metteva innanzi una considerazione finanziaria, e vi presentava degli elementi statistici i quali per verità darebbero per risultato che, laddove si adottasse il sistema dell'Ufficio Centrale e si togliessero via le pensioni di cui già si trovano al godimento i pensionati, l'interesse finanziario pare a me che non ne sarebbe gran fatto avvantaggiato. In ogni modo il Commissario Regio si riportava alla giustizia del Senato.

Non così il signor Relatore il quale ha creduto di persistere nel suo contrario divisamento. Or bene, vediamo quali siano gli argomenti che adduceva, e di qual peso.

Un argomento lo trovava nei precedenti, e diceva: ma il Parlamento subalpino, altra volta nella stessa questione, stimò di potere senza ingiustizia ridurre le pensioni eccessive. Qui lo sento il debito di presentare al Senato brevi osservazioni.

Ricorda benissimo il Senato che codesta questione intorno alla riduzione delle pensioni eccessive nel 1851, qui nel Parlamento subalpino fu mossa, ma occasionalmente, per incidente, nella discussione cioè del bilancio. Ed in vero allora la Camera elettiva preoccupandosi delle pensioni eccessive, non esitò punto a portarvi una riduzione. Questa riduzione passò; ma non è a maravigliare, se in una questione, che toccava dappresso gli interessi finanziari, si fu proclivi a sacrificare altre considerazioni a questo interesse vivo finanziario: non era questa insomma una discussione la quale tendesse

a proclamare un principio, era un espediente. Ma ci troviamo forse noi in parità di condizioni? No.

Noi stiamo qui discutendo una legge organica, nella quale abbiamo proclamato un principio, cioè che il diritto alla pensione costituisca un debito dello Stato.

Ebbene, io domando, quando avremo proclamato questo principio, ci sarà permesso poi di neutralizzarlo, di annullarlo nelle logiche sue conseguenze venendo col fatto ad attentare ai diritti acquisiti?

Ecco la prima considerazione la quale mi pare già di gravissimo peso.

Aggiungo: Bisogna eziandio tener conto del come, e del modo col quale codeste pensioni si sono ottenute, e liquidate negli Stati annessi.

Nel napoletano, a modo d'esempio, le pensioni costituivano un debito dello Stato iscritto sul libro del debito pubblico. Le pensioni erano il corrispettivo di una ritenzione sullo stipendio: le pensioni non procedano da una concessione sovrana, come accadeva nell'antico Piemonte, dove il Re, tenuto conto di variabili circostanze, accordava il più od il meno.

Ebbene, io credo, che anche questa sarà una ragione di più per far comprendere i titoli legittimi e inviolabili delle pensioni esistenti e godute.

Ma l'Ufficio Centrale aggiungeva un altro argomento ragionando così: Se voi fate passare il principio del rispetto al diritto acquisito a pensioni godute attualmente, allora si tratterà pure di riparare una ingiustizia, che fu consumata nel Parlamento subalpino a danno dei pensionati.

Signori, io confesso di non intendere bene la forza ed il valore di questo argomento.

A me non pare in primo luogo un buon argomento lo allegare una ingiustizia antica, e dove ancora questo argomento si volesse far valere ed accettare tutte le conseguenze estreme, allora io direi al Senato, e confido che il Senato non vorrebbe disdirmi. Se questa ingiustizia apparisce veramente evidente e irrecusabile, allora ripariamola in prò di tutti. E qui, o signori, mi sia lecita una considerazione ben triste che mi sgorga dall'animo.

In tempi in cui vediamo sventuratamente il sentimento della giustizia morale pervertito ed oscurato, in tempi in cui per il mutare sì rapido di eventi e di principii, noi vediamo tutti i partiti politici sforzarsi di sostituire il diritto della forza alla forza del diritto, rendiamo omaggio solenne alla purità del diritto, e così non avremo a meritare quel rimprovero che faceva un grande statista francese ai suoi concittadini: « Se volete essere liberi, cominciate dall'essere giusti. »

Senatore Di Revel. La favorevole accoglienza che il Senato fece ad alcune mie proposte intese a temperare quello spirito di soverchia larghezza, di umanità, di carità, in sostanza quello spirito che inclinava a largheggiare a favore degli impiegati senza tenere, a mio giudizio, sufficientemente conto delle strettezze dell'erario, quest'accoglienza, dico, mi muove ad entrare an-

cora in questo arringo per continuare in quell'impresa che mi sono assunto, non so il perchè, di tutelare l'interesse delle finanze, più di quanto faccia lo stesso Ministero, il quale nelle questioni, in cui più grande è l'interesse delle finanze, ha creduto miglior partito lo starsene frammesso e non prendere ingerenza alcuna (ilarità.)

So di fare ufficio ingrato, perchè si tratta di sostenere le conclusioni dell'Ufficio Centrale, le quali hanno per oggetto di ridurre alla medesima stregua il *maximum* delle pensioni del Regno Italiano. Io non mi soffermerò sul principio del diritto assoluto posto innanzi da taluni degli oratori che mi hanno preceduto. Io riconosco nella pensione di riposo una larghezza ben giusta, ben conveniente, fatta a chi presta servizio allo Stato: io riconosco che di questa larghezza non si può essere privati, nè esserne la quantità alterata, senza gravissimi motivi; ma non posso riconoscere del pari nella concessione di una pensione il godimento di un diritto così semplice, così esclusivo come lo vogliono alcuni, ma bensì un diritto della natura di tutti gli altri; e se mal non mi appongo, anche nella legge attuale, si riconosce così poco che una pensione sia il godimento di un diritto assoluto, di una proprietà come tutte le altre, che pur dichiarando questo diritto, si dice che la pensione è data pel sussidio, pel mantenimento dell'impiegato e della sua famiglia.

Io non ho presenti tutte le leggi che regolano o regolarono finora le pensioni nelle varie parti d'Italia, ma non crederei d'andare errato dicendo che esse debbono essere improntate del medesimo spirito, cioè che lo Stato concede all'impiegato che l'ha ben servito una quota, un assegno, perchè egli possa vivere e goderne sino all'ultimo suo respiro. Se possa poi o no la legge temperare e moderare le pensioni che attualmente esistono (e per me non ne fo una questione assoluta di principio legale) io credo che in questa parte bisogna badare alla convenienza, alla giustizia distributiva che lo Stato dee ad ognuno. Nell'antico Stato subalpino esistevano altresì pensioni maggiori delle lire 8000: il Parlamento credette opportuno di ridurle, e quindi togliere quanto vi era in più.

Queste pensioni erano concesse a titolo egualmente giusto e a titolo egualmente legale quanto lo possono essere quelle che eccedono questa misura e che furono concesse negli altri Stati d'Italia; tuttavia non sorse il dubbio sulla convenienza e, direi, sul diritto del Governo di ridurle. Queste pensioni furono ridotte, e nessuno mosse parola. Ora però non si vorrebbe che allo stesso segno si riducessero le altre pensioni. Ma io domando perchè non si dovrà, riguardo alle pensioni godute in altre parti dello Stato, adottare la stessa misura?

In altra occasione in cui si potevano fare considerazioni di una natura analoga a questa, il Senato ha forse esitato a dare il suo voto nel senso che io dimando? Signori, no.

Io rammento che quando si trattò dell'unificazione del debito pubblico, vi erano portatori di titoli i quali avevano per concessione fatta colla maggiore solennità possibile, il diritto di vedere i loro titoli estratti a sorte almeno per una parte per il rimborso al valor integrale; questo favore di cui avevano sempre goduto dava a questi titoli un prezzo che gli altri non avevano. Io fui tra coloro che sostennero non potersi unificare anche questa parte del debito, non per riguardo unicamente ai portatori dei titoli, ma nell'interesse dello Stato, perchè lo Stato non venisse a menomare il suo credito togliendo una parte delle guarentigie, delle facoltà dei vantaggi loro accordati.

Ciò non pertanto il Senato non esitò punto e deliberò che l'unificazione dovesse pur farsi riguardo a questi titoli. Ma la questione non è ora del credito dello Stato, poichè penso che il credito dello Stato non vacillerà, sia che si tolga, sia che si conservi questo di più che i pensionati godono sopra le 8 mila lire. La questione, a mio giudizio, è di giustizia distributiva; non bisogna cioè che in uno Stato si trovino impiegati in condizioni tre volte migliori di quelle in cui altri si trovano; ed io credo che nel novero delle pensioni di cui l'onorevole R. Commissario ha dato un cenno, ve ne sono talune che giungono al triplo di quelle che si danno tra noi.

Io non credo che per costoro si possa mettere avanti le considerazioni che si torrebbero loro i mezzi di sussistenza, perchè le persone che hanno di questi assegni superiori alle 8000 lire, non patiranno grave novero se tali assegni saranno ridotti a tal cifra.

Comunque, indipendentemente anche dal principio di convenienza politica e distributiva, si tratta qui di una somma che non è da disprezzare.

Secondo i dati che somministrò il R. Commissario, risulterebbe che portando il *maximum* a 8000 lire per tutte le pensioni, si otterrebbe un'economia di 276 mila franchi. Ora, o signori, una somma di 276 mila franchi non è cosa da disprezzare. Quando pensiamo alla condizione in cui si trovavo le finanze, per cui non anderà certamente gran tempo senza che si debba caricare e stracaricare il paese di nuove imposte o aggravare le antiche, io credo che ogniquale volta si presenta un'occasione in cui senza ingiustizia, ed anzi, a mio avviso, colla maggiore giustizia distributiva, si possa fare un'economia di tanta entità, si debba cogliere con molta premura.

Io non mi dilungherò maggiormente per sostenere il mio assunto. Credo che siffatte questioni vanno considerate da un punto di vista più alto, vanno considerate nel loro complesso e non solo rispetto ai diritti e alle convenienze particolari che possono trovarsi lese; spero perciò che il Senato accoglierà la proposta dell'Ufficio Centrale, e che anche in ciò introdurrà quel principio di unificazione, di purificazione e d'eguaglianza che si vuole, e giustamente introdurre in tutte le leggi dello Stato.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. L'onorevole Senatore di Revel faceva appunto al Ministero di essere poco zelante degli interessi finanziari.

Il Ministero aveva compilato un progetto di legge che gli pareva giusto: l'Ufficio Centrale lo ha modificato in parecchie parti. Quando le modificazioni dell'Ufficio Centrale avevano principalmente in mira l'interesse finanziario, e non offendevano la giustizia, il Governo non ha esitato ad accettarle. Ma quando, come nella questione presente, l'utile può giudicarsi che sia in opposizione col giusto, il Governo non può che rimettersene alla saggezza del Senato.

Risponderò inoltre che allorchè si trattò dell'unificazione de' debiti dello Stato, furono religiosamente e scrupolosamente rispettati i diritti acquistati, come niuno può ignorare e per le lunghe discussioni che precederono quel provvedimento, e per il testo stesso della legge.

Diffatti tra i debiti unificati non furono compresi nè quelli che avevano garanzia speciale, nè quelli che si dovevano estinguere per sorteggi o in altra guisa.

Furono unificati solamente quei debiti, ed erano la massima parte, i quali non erano stati costituiti con condizioni, con patti, o con guarentigie diverse da quelle stabilite colla legge istitutiva del gran libro del debito pubblico del Regno.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Ho chiesto di parlare per porre bene in chiaro che in alcune provincie d'Italia la materia delle pensioni era positivamente regolata da leggi attributive di un diritto esercitabile avanti una giurisdizione contenziosa, nè era tuttavia materia riservata all'autorità regia, come in altre provincie ed anco nelle antiche del Regno, sebbene in queste da due anni in qua dalle liquidazioni fatte sotto la sanzione dell'autorità regia fosse ammesso ricorso innanzi al Consiglio di Stato.

In Toscana appunto il diritto a pensione era esercitabile in via contenziosa, nè mancano casi nei quali la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato abbiano fatto diritto alle domande dei giubilati in contraddittorio a chi rappresentava gli interessi del tesoro.

Per me è la prima volta che veggio farsi una legge la quale potendo offendere nella sua prima applicazione alcuni interessi, accolga disposizioni transitorie non per mitigare gli effetti in riguardo a semplici interessi compromessi, che per molte rispettabili ragioni morali e politiche possano meritare un riguardo, ma anzi per retroagire sopra diritti già consacrati da leggi precedenti.

Io riguardo la disposizione dell'articolo 34 come inutile, salvo l'eccezione che contiene; come assolutamente inutile riguardo la disposizione corrispondente proposta dal Governo, la quale non fa che rimettersi per le pensioni già date alle leggi preesistenti sulle pensioni.

Ma le leggi in materia di pensioni non hanno più nulla che fare sulle pensioni già date; una volta che queste sono date, su di esse le leggi in materia di pensioni non possono avere più azione: la legge che investe le pensioni già date è il codice civile, è la legge che regola il mio ed il tuo.

Posta la verità, come a me sembra evidente, che la disposizione del Ministero è perfettamente inutile, ne consegue che la riserva aggiuntavi dall'Ufficio Centrale pecca contro la logica, è un vero *antilogismo*.

Se il progetto nulla dicesse delle pensioni già date, queste per le regole di ragione non sarebbero investite dalla nuova legge.

Il Ministero coerentemente a ciò, ma senza bisogno, le lascia sotto le leggi precedenti fossero pur quelle delle pensioni, e non in sostanza le leggi comuni come io credo; lo che però è indifferente; ma una semplice riserva aggiunta ad una disposizione non necessaria, non contraddice essa al concetto giuridico della disposizione che non fa che dichiarare le pensioni già date sotto la influenza delle leggi preesistenti? La riserva non può avere che uno effetto negativo, mentre qui verrebbe ad averne un positivo contro la ragione della disposizione alla quale è aggiunta. Per queste ragioni io mi decido a chiedere la soppressione e dell'articolo del progetto ministeriale ripreso per emendamento da alcuni dei preopinanti, e dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Amari**, *conte*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Amari.

Senatore **Amari**, *conte*. Voglio aggiungere qualche riflessione rispondendo all'onorevole conte Di Revel.

Egli pare che desumesse il suo grande argomento dal fatto del Parlamento subalpino, che regolò le pensioni.

Io amerei ricordare essere grande la differenza tra pensioni e pensioni. Quelle dello Stato Sardo non erano pensioni propriamente di giustizia, ma piuttosto di grazia, e tutte le pensioni che si accordavano, portavano con sé questa clausola: « da durare e godersi durante il nostro beneplacido. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Amari**, *conte*. Questo fatto è vero, e tale io lo reputo stante il reale biglietto del 1835 nel quale erasi riservato il Governo di determinare a seconda dei casi e delle circostanze, il limite delle pensioni, che gli sarebbe piaciuto di fissare.

Diversamente però la cosa andava in talune altre provincie in cui si lasciava dagli impiegati sul proprio stipendio una quota per ottenere dallo Stato la pensione, e così si stabiliva quasi un contratto tra Governo ed impiegato.

Le Corti dei conti altro non facevano se non se approvare e dare esecuzione alla Convenzione. Il Governo doveva necessariamente approvare e non mancò mai di farlo e quindi oggi quelle pensioni non possono in nessun verso essere turbate.

È vero che sta in tesi generale che il Parlamento possa tutto fare, ma io sono sicuro, che il Parlamento italiano farà omaggio alla giustizia col rispettare i diritti acquisiti.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Ho domandato la parola per rispondere a ciò che ha detto l'onorevole preopinante, cioè che non si possa trarre conseguenza da quanto venne fatto dal Parlamento subalpino, a riguardo delle pensioni che eccedevano le 8000 lire in quanto che, egli dice, le pensioni che si trattava di ridurre, erano state concesse da un Governo che era assoluto, come lo erano del pari tutti i governi d'Italia.

Osservo che se quel Governo era assoluto nel nome, non lo era nei fatti, poichè nella concessione delle pensioni, se non vi era un diritto da poter invocare davanti ai tribunali, ve n'era uno davanti alla coscienza dei ministri e del Re che non si invocava mai invano.

Quindi per questo lato, le pensioni accordate, lo furono così legittimamente come possono essere state quelle che emanavano per leggi che era in facoltà dei principi d'Italia di revocare, poichè in tutti gli Stati di Italia vigeva lo stesso regime.

Perciò non posso ammettere che le pensioni accordate dall'antico Governo piemontese prima della promulgazione dello Statuto non si concedessero che a piacimento. Esse si concedevano secondo una legge che si osservava scrupolosamente. Bisogna ritenere che tutte le pensioni state ridotte per effetto della legge approvata dal Parlamento subalpino, od erano anteriori alla legge del 1835 che regolava la qualità delle pensioni, ed allora erano assolutamente date a beneplacito, perchè non esisteva legge, o se erano posteriori, egli è perchè la legge del 1835 portava che nella liquidazione non si oltrepassasse quel segno.

Quindi, io dichiaro francamente, non credo si possa convenientemente dire che in questo paese, prima dell'emanazione dello Statuto, si procedesse meno regolarmente, meno legalmente di quanto si procedesse in altre parti d'Italia.

Io ho fatto parte dell'amministrazione in quel tempo e posso dire che non ho mai ricusato una pensione a coloro che invocavano le disposizioni della legge, come non ho mai tollerato che venissero manomessi i diritti nè dei privati, nè degli impiegati, nè dei pensionati.

Senatore **Duchoqué**. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué per un fatto personale.

Senatore **Duchoqué**. L'onorevole Senatore Di Revel ha mostrato d'inclinare a credere che in tutti gli antichi Stati d'Italia non esistesse una legge la quale attribuisse un vero e proprio diritto a pensione.

Senatore **Di Revel**. Non ho espresso che un dubbio.

Senatore **Duchoqué**. Appunto io volli dilucidare questo dubbio. Lungi dunque da me il pensiero di aver voluto fare dei delicati confronti, che non sono mai

nelle mie intenzioni, tra provincia e provincia. Ma quando la natura delle questioni che si discutono, li rende necessari, come fu per me nel caso presente, non ammetto che dalle mie parole possano trarsi induzioni meno convenienti per qualunque nobile sentimento.

Ho detto e mantengo che in Toscana era una legge che attribuiva un vero e proprio diritto a pensione, e tanto lo attribuiva che era esperibile in prima e seconda istanza avanti ai tribunali e che non mancano esempi di sentenze proferite in contraddittorio di chi rappresentava il Tesoro, ed a carico di questo.

Del resto io posso dichiarare che se vi fossero nelle nuove provincie pensioni date contro la legge, date da una autorità diversa da quella a cui la legge ne demandava la giurisdizione, io intendo che esse non dovrebbero da questa legge ricevere sanzione; ed anco per questo e perchè la votazione non sia preoccupata da considerazioni di circostanza, io chiedo la soppressione assoluta dell'articolo.

Non debbo spingermi oltre. Tutti conosciamo la teoria dei diritti *dativi*, e quanto maggiori condizioni si vogliono perchè questi divengano veramente questi ed irrevocabili. Ma diritti fondati sopra una legge, la cui applicazione è demandata ai tribunali, quando hanno le condizioni prestabilite, non sono più revocabili, e quando è venuto il tempo del loro esercizio, e molto più quando si sono convertiti nella prestazione che n'era l'utile oggetto, costituiscono una proprietà verso cui non resta a far altro che rispettarla.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento attuale del Senatore De Gori.

Dico attuale, perchè il Senatore De Gori ha fatto la riserva di proporre un altro.

Quest'emendamento consiste nel surrogare gli art. 38 e 39 del Ministero agli articoli 34 e 35 dell'Ufficio Centrale.

Quanto alla soppressione demandata dal Senatore Duchoqué, essa secondo il nostro regolamento si risolve in un voto negativo.

Quei Senatori che sono del parere del Senatore Duchoqué, non si alterano.

Siccome la materia è molto grave rileggerò i due testi, prima quello del progetto dell'Ufficio Centrale, poi quello del Ministero, per far vedere la varietà dei due cancelli:

Art. 34.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori salva la disposizione dell'art. 18. »

Art. 35.

L'impiegato che alla promulgazione della presente legge abbia diritto alla pensione, e continui però a servire, potrà, quando cesserà dal servizio, esercitare il suo diritto, o a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione

lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei cessati Governi, salva la disposizione dell'articolo 18. »

Viene ora il testo del Ministero:

Art. 38.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori per tutti i successivi loro effetti. »

Art. 39.

« L'impiegato che alla promulgazione della presente legge ha diritto alla pensione può esercitarlo a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto. »

Metto ai voti l'art. 38.

Senatore De Gori. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Gori. Io mi unisco alla proposta di soppressione dell'onorevole Senatore Duchoqué e ritiro il mio emendamento, proponendo poi in via di emendamenti gli art. 39 e 40 del progetto ministeriale.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 34 dell'Ufficio Centrale che rileggo (V. sopra.)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Domando la divisione, perchè può esservi taluno che voglia votare il testo del Ministero senza l'aggiunta.

Presidente. La divisione è di diritto una volta che è domandata.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 34 così concepita:

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'erario continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori. »

Chi approva questa disposizione, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ai voti la seconda parte dell'art. 34 in questi termini:

« Salva la disposizione dell'art. 18.

(Dopo prova e controprova la votazione rimane dubbia.)

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la votazione per sì e per no.

Presidente: Il nostro regolamento prescrive che essa si faccia per alzata e seduta o per squittinio segreto.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando allora che si faccia per squittinio segreto (*rumori*); ho diritto di domandarlo.

Presidente. Sia persuaso il signor Senatore Pallavicino-Mossi che il suo diritto sarà rispettato, a termini dell'articolo del nostro regolamento che leggerò:

« Art. 44. Il Senato esprime generalmente il suo voto per alzata e seduta, salvchè trattandosi di un articolo di legge, di un emendamento o di un ordine del giorno, dieci Senatori domandino il voto per divisione o per appello nominale e squittinio segreto; si segue

sempre questa ultima forma nella votazione complessiva e finale d'ogni legge.

Il Senatore Pallavicino Mossi ha fatto la proposta dello squittinio segreto; perchè si proceda a questo modo, converrà che la proposta sia firmata da altri nove Senatori.

Senatore Pallavicino-Mossi. Pregherei il signor Presidente a domandare, se qualcuno intende essere della mia opinione, a volere alzarsi.

Presidente. Bisogna che la proposta sia firmata da dieci Senatori e mandata al banco della Presidenza.

Prego i signori Senatori a non volersi allontanare dalla sala perchè la materia è molto grave, ed è necessario che ci sia il maggior numero possibile.

(Dopo alcuni minuti di aspettativa il Senatore Pallavicino-Mossi reca al banco della Presidenza la proposta firmata.)

I Signori Senatori Pallavicino — Amari — Galvagne

— Cotta — Bolmida — Sanvitale — Capone — Dalla Valle — Di Pollone — Montanari, domandano lo squittinio segreto.

Si fa luogo allo squittinio segreto.

Però prima bisogna verificare se siamo precisamente in numero legale, perchè, a quanto parmi, alcuni sono usciti dall'aula.

Il numero legale oggi è di 83.

(I Signori Senatori segretari verificano il numero.)

Mancano due Senatori pel numero legale.

Il Senato è convocato domani alle ore due pel seguito della discussione del presente progetto di legge.

Prego i signori Senatori di avvertire che domani sarà probabilmente il giorno che precederà alcuni giorni di vacanza; se non siamo esatti nel trovarci all'ora indicata in seduta pubblica, sarà impossibile terminare la discussione di questa legge prima delle vacanze.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

CLXLVI.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedo — Volazione per la nomina di tre Commissari per le Commissioni di sorveglianza presso la Cassa ecclesiastica e presso quella dei depositi e prestiti — Seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Approvazione del secondo inciso dell'art. 38 (34 dell'Ufficio Centrale) e dell'intero articolo — Nuova redazione dell'art. 39 (35 dell'Ufficio Centrale) proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Regio Commissario — Dichiarazione del Senatore De Gori — Approvazione degli articoli 39 e 40 (36 dell'Ufficio Centrale, colle modificazioni propostevi) — Aggiunte e modificazioni all'art. 41 (37 dell'Ufficio Centrale) — Emendamento al medesimo del Senatore Duchoqué assentito dall'Ufficio Centrale e dal Regio Commissario — Approvazione dello stesso in un colle fattevi aggiunte e modificazioni — Nuova redazione dell'art. 42 (39 dell'Ufficio Centrale) — Spiegazioni richieste dal Senatore Di Revel, fornite del Senatore Scialoia — Adozione dell'articolo 42 emendato — Aggiunte all'articolo 43 (40 dell'Ufficio Centrale) introdottevi dall'Ufficio medesimo — Articolo addizionale del Senatore Piria — Osservazioni e dichiarazione del Senatore Paleocapa — Aggiornamento della discussione a giovedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della guerra, dell'istruzione pubblica ed il Regio Commissario; più tardi intervengono i Ministri di marina e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3248. Carmine Miraglia di Napoli ripete l'istanza fatta precedentemente colla petizione N. 3230 col corredo dell'autenticità della firma.

« 3249. N. 45 esercenti la veterinaria senza patente in diverse provincie del Piemonte fanno istanza presso il Senato acciò sia iniziata una legge che provveda di regolare patente per l'esercizio della professione quelli fra essi che faranno constare di aver compiuto un apposito corso privato, ovvero che il loro esercizio sia anteriore al 1818.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore segretario Cibrario legge la lettera del Senatore Acquaviva duca d'Atri, colla quale, per motivi di salute, chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. A termini della legge 29 maggio 1855, articolo 8, debbono essere annualmente nominati tre commissari per la Commissione di sorveglianza presso la Cassa ecclesiastica, e secondo quella del 30 giugno 1857 devono essere pure annualmente a tenore dell'articolo 23 nominati tre commissari per la Commissione di sorveglianza presso la cassa dei depositi e prestiti.

Invito perciò i signori Senatori a voler scrivere tre nomi sopra una scheda e tre sopra un'altra per venirle poi a deporre nelle urne a ciò destinate.

Non è il caso di occuparsi della nomina dei commissari per la Commissione di sorveglianza presso l'amministrazione del Debito pubblico, stando essi in ufficio durante l'intera sessione.

(Il senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale, ed i Senatori chiamati vanno a deporre le loro schede nelle due urne deposte sul banco della presidenza. Terminato l'appello, il Presidente procede alla tratta a sorte di tre Senatori per lo spoglio delle schede, e risultano scrutatori per la nomina dei commissari alla Cassa ecclesiastica i signori Senatori:

Pallavicino-Mossi
Arrivabene
Quarelli.

Per quelli alla Cassa dei depositi e prestiti, i signori Senatori:

Picelli
Marzucchi
Sanvitale.

Secondo l'uso, il risultato della votazione si annunzierà poi in una seduta successiva.

I signori scrutatori procederanno a questa operazione in fine della seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE PENSIONI AGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

Si procederà quindi allo squittinio segreto per la votazione della seconda parte dell'art. 34, che diventa 38 cioè sulla disposizione così concepita: « salva la disposizione dell'art. 18. »

Avverto il Senato che oggi il numero legale è di 83. (Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio segreto:

Votanti.	88
Favorevoli.	45
Contrari	43

Il Senato approva.

Prima di passare alla votazione...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Faccio osservare che non è stato votato l'articolo intero.

Presidente. L'intero art. 38 sarà messo ai voti.

Io intendeva solo di porre prima in avvertenza il Senato che ai successivi articoli si erano dall'Ufficio Centrale proposte nuove redazioni.

Ora porrò ai voti l'intero art. 38.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetto di notare che l'articolo come è stato votato, coll'adozione cioè del secondo inciso, comprende tutte le parti del Regno.

Ora è mio dovere di richiamare all'attenzione del Senato, non perchè da molti lo si ignori, ma perchè è bene che qualcuno lo dica, che coll'applicazione di questo secondo inciso agli impiegati la cui pensione eccedesse il *maximum*, si verrebbe, per quanto riguarda agli impiegati della Lombardia, a violare un espresso articolo del trattato di Zurigo.

Presidente. Fra due prove non è permesso di parlare. Io debbo prima di tutto mettere ai voti l'articolo intero.

Senatore Lauzi. Ma io posso parlare contro l'articolo.

Molti Senatori. È già votato.

Presidente. Chi approva l'articolo intero voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato.)

Prego i signori Senatori di prestare attenzione alla lettura che si darà dei successivi articoli, perchè l'Ufficio Centrale d'accordo col Regio Commissario, ai medesimi sostituì nuove redazioni.

L'art. 35 del progetto dell'Ufficio Centrale (ora 39) è concepito nei seguenti termini:

« Alla promulgazione della presente legge l'impiegato che abbia diritto a pensione o che abbia raggiunto quel tempo di servizio, che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuta la giubilazione, potrà, quando cesserà dal servizio, esercitare il suo diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godeva secondo i regolamenti dei cessati Governi, salva la disposizione dell'art. 18. »

Veggio qui impiegata una parola che a quanto mi pare non incontrasi in tutta la legge, ed è quella di *giubilazione*.

Senatore Jacquemond, *relatore*. Si può correggere e sostituirvi le parole *collocamento a riposo*.

Presidente. Rileggo l'articolo con questo cambiamento (*V. sopra*.)

Il signor Senatore De Gori si era riservato un emendamento su quest'articolo 35 dell'Ufficio Centrale che corrisponde al 39 ministeriale.

Intende ancora di presentare il suo emendamento?

Senatore De Gori. Proponeva come emendamento all'articolo 35 dell'Ufficio Centrale, l'articolo 39 del testo ministeriale, ma soddisfacendo la nuova redazione a quelle ragioni a conseguire una pensione che mi sembrò giusto di sostenere ieri, accolgo la nuova redazione.

Presidente. Non essendovi altra osservazione nè dimandandosi da alcuno la parola, metterò ai voti l'articolo come è stato letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'art. 40; ma ritengo il Senato che l'articolo 40 del progetto ministeriale rimane soppresso. Il signor Senatore De Gori aveva anche fatto la riserva di un emendamento su quest'articolo.

Senatore De Gori. La disposizione che intendeva togliere dall'articolo 40 non essendo compresa nell'articolo 39, tale quale è adesso adottato, non ha più luogo l'emendamento.

Presidente. Dunque passiamo all'articolo 41 del testo ministeriale che corrisponde all'articolo 36 dell'Ufficio Centrale nuovamente modificato dall'Ufficio stesso d'accordo col Commissario, nel modo seguente:

« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove ed alla prole degli impiegati. »

Se non si domanda la parola, metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 37, ora 41; converrà che lo legga, facendo avvertire che vi sono delle intercalazioni proposte dall'Ufficio Centrale ed accettate dal Commissario Regio.

« Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono, a tenore dell'art. 1, invocare l'applicazione di questa legge, sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano, in virtù di leggi precistenti, titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico erario. »

Qui si propone un'alinca concepito in queste parole:

« Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge, pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'erario. »

Questa è una disposizione nuova, introdotta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Commissario Regio.

Viene ora l'ultima parte nuovamente redatta dall'Ufficio Centrale.

« Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare d'ammissione in qualità d'uditore, soprannumerario, alunno o volontario, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al momento in cui essi entrarono in servizio. »

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Nell'art. 7 già votato si è aggiunto alle qualifiche analoghe a quelle che trovansi in quest'articolo, una qualifica generica cioè *altra qualità equivalente*. Crederei che per concordanza si dovrebbe ripetere la medesima qualifica anche in quest'articolo.

Presidente. L'art. 7 già votato è nella seguente conformità:

« Il servizio utile al conseguimento della pensione, si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, ed ammesso con titolo regolare, registrato alla Corte dei Conti ed ai suoi uffizi, nella qualità di editore, soprannumerario, alunno, volontario, od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di venti anni compiuti. »

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale accetta quest'aggiunta.

Presidente. L'articolo resterebbe pertanto redatto nella seguente conformità:

« Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge, sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di editore, soprannumerario, alunno, volontario, od altra qualità equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti al momento in cui essi entrarono in servizio. »

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 39, essendo soppresso l'articolo 38...

Senatore Jacquemoud, relatore. L'art. 38 è stato soppresso, perchè le disposizioni a cui esso si riferiva vennero pure sopprese.

Presidente. Dunque l'art. 38 rimane soppresso d'accordo fra il Commissario Regio e l'Ufficio Centrale.

Viene pertanto l'art. 42 della nuova redazione che corrisponde all'art. 39 quale era stato proposto dall'Ufficio Centrale.

Art. 42.

« Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili rimossi dall'impiego sotto i cessati Governi per causa politica le loro vedove ed i loro figli. »

« Il Decreto del 26 settembre 1860 pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il Decreto del 16 stesso mese ed anno in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime. »

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io desidero che spargasi un po' di luce sopra quest'articolo sul quale dichiaro d'essere assolutamente all'oscuro.

Si fa una nuova redazione, si fanno citazioni, si accennano decreti che non abbiamo sott'occhio; coloro che li conoscono sapranno come votare, quanto a me dichiaro che se il Governo, se l'Ufficio Centrale, se i signori proponenti non danno spiegazioni a tal riguardo, mi astengo dal votare.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Siccome l'Ufficio Centrale sopra alcune mie osservazioni fatte intorno alla compilazione dell'art. 39 sostituì la sua nuova proposizione, così sono in grado di poter dare all'onorevole Senatore Di Revel le spiegazioni che giustamente egli richiede.

Diceva l'articolo 39: « Il Decreto Reale del 9 agosto 1859 concernente gli impiegati civili privati dell'impiego sotto i cessati Governi, è esteso a tutte le provincie del Regno. »

Ciascuno di noi rammenta quel Decreto. Con esso, pel conseguimento della pensione, si rese utile agli impiegati il tempo trascorso dal giorno della loro rimozione dall'ufficio per causa politica sotto il Governo austriaco, sino al giorno della data del Decreto medesimo, cioè sino al giorno 9 agosto 1859.

Dall'Ufficio Centrale si proponeva di estendere a tutte le provincie del nuovo Regno italiano il beneficio che il Decreto 9 agosto 1859 concede agli impiegati lombardi.

Mi parve che accettando intieramente il pensiero del-

l'Ufficio Centrale, tutta la compilazione dell'articolo fosse non pertanto viziosa, in ciò che quando la Corte dei conti applica il Decreto del 9 agosto 1859, lo applica come se quel Decreto generale fosse per ciascuno come un Decreto di collocamento a riposo, val quanto dire, calcola come utile il tempo trascorso dal giorno della rimozione dall'uffizio sino al 9 agosto 1859.

Era assurdo estendere con questa limitazione implicita alla data del Decreto medesimo lo stesso beneficio a tutta Italia, poichè le altre provincie, annesse posteriormente, non lo erano al 9 agosto 1859. Bisognava adunque aver ricorso all'indicazione di altri decreti che sono stati successivamente pubblicati nelle varie provincie dopo la loro annessione, e che in sostanza sono il Decreto 9 agosto 1859.

Di fatto il 26 settembre 1860 nell' Umbria il Commissario Regio richiamava per l'appunto ciò che si era fatto negli antichi Stati colla legge del 14 agosto 1848 quanto agli impiegati del 1821 e del 9 agosto 1859, quanto agli impiegati costituiti dopo il 1848 in Lombardia, ed applicava, colla data del 26 settembre, questo Decreto all'Umbria.

Così, quando in Napoli il Dittatore venne a preparare l'annessione di quelle provincie al Regno italiano, pubblicò un decreto che è perfettamente simile a quello del 9 agosto 1859, e colui che oggi ha l'onore di parlare al Senato ne faceva la proposizione.

Ma quel decreto ha la data del 16 settembre 1860, poichè la dittatura cominciò in Napoli al 7 di quello stesso mese, e quindi necessariamente il tempo utile, ora che vengono le liquidazioni alla Corte dei conti, si calcola sino al 16 settembre 1860.

Ecco perchè era necessario di sostituire il richiamo di questi due decreti 26 settembre per l' Umbria, e 16 settembre per le provincie napoletane, all' unica indicazione del Decreto del 9 agosto 1859 che era nell' articolo della legge.

Fino qui dunque la sostanza è perfettamente identica, non vi è variazione che dell' indicazione di questi vari decreti, che sono la medesima cosa sotto diverse date.

Ma l'art. 39 estendeva il beneficio del Decreto 9 agosto a tutte le provincie italiane.

Ora tra queste provincie italiane ci sono quelle delle Marche, dove non fu nulla provveduto per questi impiegati costituiti per cause politiche dopo il 1848, vi sono le provincie siciliane dove non fu provveduto per atto legislativo o dittatoriale, ma vi fu semplicemente una determinazione provvisoria per alcuni casi fatta dal Prodittatore, in forma di semplice risoluzione del Consiglio dei Ministri.

Dovendo dunque, siccome proponeva l' Ufficio Centrale, estendere lo stesso beneficio alle Marche dove nulla si era provveduto, alla Sicilia dove si era provveduto presso a poco con una formola che equivaleva al nulla, poichè non vi era atto legislativo, non si poteva neppure per le ragioni che ho sottinteso al Senato citare il Decreto del 9 agosto 1859.

Ecco perchè si è detto: Il decreto del 26 settembre pubblicato nell' Umbria, che in sostanza è quello del 9 agosto, s' intende esteso alle Marche sotto la data medesima, poichè quelle provincie nello stesso tempo si mossero per l'annessione; e così in Napoli il decreto del 16 settembre, che in sostanza sempre è quello del 9 agosto, s' intende esteso alla Sicilia colla stessa data, poichè è pubblicato appunto dalla dittatura che allora vigeva in Napoli ed in Sicilia.

Credo dunque che le spiegazioni date siano sufficienti per dimostrare al Senato che nulla si è immutato al concetto dell'articolo 39, ma che si è creduto necessario di sostituire l'indicazione di quei vari decreti, perchè essi portano date diverse, ed è impossibile il contare il tempo utile per tutte le provincie di Napoli sino al 9 agosto 1859.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Credo che il Senato dopo quanto ha udito sarà perfettamente edotto su quanto ha da fare, così la mia interpellanza non è stata oziosa, e do il mio voto all'articolo.

Presidente. Dunque rileggo l'art. 42 che corrisponde all'art. 39 dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti (V. sopra.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Non trovandosi nella nuova redazione il riferimento al Decreto Reale 9 agosto 1859, che era indicato prima nell'articolo 39 dell'Ufficio Centrale, desidererei sapere se non debba esso essere applicato.

Senatore Solalita. Sì, sì, lo è implicitamente.

Senatore Lauzi. Mi basta questa spiegazione.

Presidente. Se non si fa altra osservazione metto ai voti l'art. 42 nella conformità letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 40 dell'Ufficio Centrale che corrisponde al 43 del Ministero di cui darò lettura, avvertendo i signori Senatori che vi sono variazioni nelle differenze numeriche, cioè che a vece di leggere, salvo il disposto degli art. 34, 35, 36 e 37, come stava prima scritto, devosi leggere « salvo il disposto degli articoli 38, 39, 40, 41. »

Art. 40.

« Sono abrogate le leggi e altre disposizioni attualmente vigenti intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto degli art. 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 maggio 1862, per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato. »

Senatore Piria. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Piria. Sono dolente, o Signori, che la prima volta in cui mi è dato l'onore di parlare in que-

at'aula, io lo debbo fare per ritornare su di un argomento che fu soggetto di lunghe discussioni.

Presidente. Scusi il Signor Senatore Piria se lo interrompo, ma mi viene in questo momento posta sott'occhio ancora un'aggiunta a quest'articolo stata concertata d'accordo tra l'Ufficio Centrale ed il Commissario Regio, del seguente tenore:

« Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano, allorchè sieno nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta. »

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ora la parola continua al Senatore Piria, poi l'avrà il Senatore Paleocapa.

Senatore Piria. Io dicevo dunque che se da una parte sono dolente di dover prendere la parola per la prima volta sopra una questione che è stata ampiamente discussa in quest'aula da due valenti oratori, ciò non ostante non posso esimersi da quest'obbligo, dappoichè molti dei miei colleghi ed amici appartenenti ad altre università italiane, me ne hanno fatto imperioso dovere.

Io mi sono astenuto dal parlare quando fu mossa la questione intorno alle condizioni dei professori, prima di tutto per ragioni di delicatezza che il Senato vorrà certamente apprezzare, trovandomi io appunto in quella categoria, ed in secondo luogo perchè altri oratori certamente più valenti di me, avendola ampiamente trattata, la mia debole voce nulla avrebbe potuto aggiungermi.

Finalmente me ne sono astenuto, perchè l'Ufficio Centrale proponeva tale temperamento che mi sembrava poter soddisfare a tutte le esigenze, ed io nutriva lusinga di vederlo accettato dal Regio Commissario.

Ora, come ho già detto, da diversi miei colleghi delle Università italiane, mi si fa quasi rimprovero perchè avendo l'onore di sedere in quest'aula, ed appartenendo alla classe dei professori, non mi sia mosso a difendere la loro causa, ond'io non posso astenermi dal parlarne parendomi la circostanza opportuna.

Infatti, a proposito dell'articolo di cui si tratta e nelle disposizioni transitorie, io vengo a farvi una proposta, mercè la quale sarebbe fatta una distinzione tra coloro che si trovano professori attualmente nelle Università, cioè che lo sono all'epoca della promulgazione di questa legge e coloro che saranno nominati dopo che la legge sarà promulgata.

Io non ho bisogno di dire parole onde impietosire il Senato sulla condizione degl'insegnanti; e ciò dico perchè queste parole furono già pronunciate; attingerò invece le mie ispirazioni da un sentimento più nobile quello del diritto e della giustizia.

E prima di tutto, o signori, io vi prego di riflettere come la condizione dei professori si trovi, per moltissimi riguardi, diversa da quella degli altri impiegati; diversa perchè inamovibili, diversa perchè dal principio

sino alla fine della loro carriera lo stipendio dei professori non subisce grandi variazioni, e per conseguenza le ritenute e la pensione di riposo vengono calcolate presso a poco sulle stesse basi.

Dove invece gli impiegati ordinari che cominciano giovanissimi lasciano una ritenuta minima ne' primi anni, e la loro pensione di riposo è calcolata sullo stipendio massimo che vengono a percepire negli ultimi anni della loro carriera.

Questa differenza è tale che i professori titolari delle Università lasciano sotto forma di ritenuta più di quello che la legge attuale accorda ad essi come pensione, e se voi, come spero, vorrete fare lieta accoglienza all'articolo che sono per proporvi, non farete altro, come vi mostrerò con cifre, che restituire ad essi quello che il governo ha ritenuto sui loro stipendi.

E prima di tutto, dicevo che la condizione dei professori differisce da quella degli altri impiegati, perchè inamovibili.

Questa circostanza al momento della loro nomina riveste tutto l'aspetto di un contratto bilaterale. Essi sono nominati professori a queste condizioni; essi le adempiono ed hanno diritto che la condizione dello stipendio e della pensione stabilita a loro vantaggio sia egualmente adempiuta.

Per gli altri impiegati il governo può sempre esonerarli dall'impiego, ed ha il diritto di dire: potrei rimuovervi, ciò non ostante non lo fo, mi contento di tarpare il vostro stipendio, mi contento di diminuire la vostra pensione, il danno che vi arreco è minore di quello che potrei fare rimuovendovi dall'impiego, per conseguenza contentatevi.

Ma per i professori vi è un vero contratto bilaterale il quale non si può sciogliere che col consentimento delle due parti.

E in questo caso sarebbe una parte sola, sarebbe soltanto il governo che rescinderebbe il contratto.

Il Commissario Regio ci diceva, quando si oppose al progetto dell'Ufficio Centrale: negli altri paesi, in Francia, nel Belgio, i professori dell'Università, sono parificati a tutti gli altri impiegati. È vero, o signori; ma un sistema bisogna adottarlo intero, o interamente respingerlo, non si può prenderlo a metà.

Il signor Commissario Regio avrebbe dovuto aggiungere che nei paesi da lui citati prima di tutto non vi è nulla che somigli alla nostra legge sul cumulo degli impieghi, che là gli stipendi dei professori sono molto più elevati; che là i professori, come si disse, hanno poco da fare; invece qui sono occupatissimi dal principio sino alla fine dell'anno; non possono prendere altro incarico, e la facoltà che loro attribuisce la legge dei cumuli di poter coprire due impieghi è un'eccezione interamente illusoria, come or ora spero potervi dimostrare.

In Francia, nel Belgio che cosa accade?

Un professore è obbligato ad insegnare per quattro mesi soltanto, e due volte la settimana, sicchè se egli

vuol insegnare per tutto l'anno può tenere due cattedre, poichè là non vi è legge che impedisca di cumulare più stipendi. Se invece di voler fare due lezioni alla settimana, ne vuol fare quattro, egli può cumularne quattro e senza nessuna riduzione.

In una parola tutti gli uomini di scienza in Francia e nel Belgio hanno da 25 a 30 mila franchi di stipendio, e perciò non è necessario che lo Stato si occupi di essi; non è necessario che lo Stato faccia loro da tutore; che faccia per essi delle piccole economie; tali economie potranno farle ampiamente essi stessi.

Quindi permetta il signor Regio Commissario ch'io dica che il suo confronto non regge sotto nessun rapporto. Presso noi invece la legge dei cumuli vieta il cumulo degli impieghi. Si è detto, che si fa eccezione in favore de' professori. Ma vediamo a quali condizioni vien fatta questa eccezione, e ognuno ravviserà di leggieri che non è niente esagerato quanto vi accennava testè, vale a dire che questa eccezione è illusoria.

Il professore può cumulare due insegnamenti. Prima di tutto io dirò che presso noi non mai si verifica che il professore abbia tempo sufficiente da attendere a due insegnamenti, perchè ha lezioni, e esami, e commissioni, cose tutte che richieggono lungo tempo.

Quelli poi tra i professori, e ve ne hanno molti in quest'aula, i quali sono membri dell'Accademia delle scienze, sono obbligati a tenere le loro sedute di domenica, lo che vuol dire che non hanno tempo libero nei giorni di lavoro.

Ma v'ha di più. La legge di pubblica istruzione stabilisce una prima riduzione sullo stipendio, e dice che un professore dell'Università può bensì dare un altro insegnamento, ma che in questo caso non potrà mai percepire che i $\frac{7}{10}$ dello stipendio: e vi prego, o signori, di osservare che questi $\frac{7}{10}$ fissati dalla legge costituiscono un *maximum* che non mai si raggiunge; ordinariamente non si dà che la metà. A questa riduzione già fatta dalla legge di pubblica istruzione se ne aggiunge un'altra del terzo fatta dalla legge dei cumuli; di guisa che dallo stipendio viene dedotto prima una metà, poi un terzo su questa metà, vale a dire i $\frac{2}{3}$, di guisa che anche nei casi in cui la legge permette al professore di cumulare due impieghi, sull'uno di essi non percepisce che $\frac{1}{3}$ dello stipendio assegnato al detto impiego.

Ora io dico, non ci sono due Università nella stessa città. Se un professore di Università può dare un altro insegnamento, sarà in un altro istituto secondario, ed in questi istituti le cattedre vengono retribuite meno di quelle dell'Università; sono nel termine medio dalle 2400 alle 3 mila lire.

Sicchè questo terzo che la legge dei cumuli permette, si riduce a 800, o a mille lire al *maximum*. Ma i professori non possono goderne, perchè, come dissi, non c'è esempio di professori che diano due insegnamenti nel tempo stesso.

S'invoca dai sostenitori del progetto ministeriale un'al-

tra ragione, la quale, se fosse esatta, sarebbe certamente di molto peso; si dice che le condizioni dei professori sono state molto migliorate, poichè nell'Università di Torino gli stipendi che prima erano di 2 mila si sono portati sino a 5 mila lire.

Io intenderei questa maniera d'argomentare se si facesse una legge per Torino; ma noi facciamo una legge per il Regno d'Italia, e in tal caso bisogna mettere a confronto le altre università. Nell'università di Pavia, per esempio, i professori erano meglio retribuiti di quello che lo siano attualmente.

In Toscana vi era una legge larghissima per cui il professore e il magistrato potevano conseguire l'intera pensione di riposo per due titoli, e non era necessario che questi due titoli si cumulassero; per dir meglio non era necessario che questi due titoli concorressero nello stesso individuo; si richiedevano cioè 65 anni di età, o 30 anni di servizio; laddove per gl'impiegati ordinari era stabilito che le due condizioni dovessero concorrere. Non so se queste cose siano state modificate dopo che io ho lasciato l'università di Pisa; ma erano così quando avevo l'onore di farne parte.

Finalmente s'invoca un'altra ragione, alla quale non si saprebbe che cosa rispondere, se essa fosse invocata in massima per stabilire una legge restrittiva sulle pensioni degli impiegati: si dice: lo Stato è obbligato a supplire alle pensioni, aggiungendo la vistosa somma di 30 o 31 milioni alle ritenute sugli stipendi, abbiamo bisogno di fare economia; sta bene, ma non mi sembra giusto che queste economie si debbano prelevare da una classe d'impiegati piuttosto che da un'altra, e dico che in proporzione si prelevano dalla classe dei professori più che da qualunque altra classe d'impiegati.

In appoggio, permettete ch'io legga alcune cifre che mi sono procurato da una società di assicurazione, dalla società Gresham.

Io ho domandato: secondo la legge attuale un professore lascia 240 franchi all'anno; ammettendo che sia entrato in carriera all'età di 30 anni, cosa problematica molto; ma attenendoci a questa ipotesi, cioè che un professore entri in carica all'età di 30 anni, ho domandato: quanto darete voi per un premio di lire 240 che vi si paghi annualmente da un individuo, cominciando all'età di 30 anni quando questo individuo avrà raggiunto l'età di 70 anni, che sarà quella in cui avrà terminati i 40 anni di servizio voluti dalla legge attuale per conseguire una pensione uguale ai $\frac{4}{5}$ dello stipendio?

Mi è stata trasmessa in principio della seduta la risposta da un impiegato, della quale se il Senato me lo permette, darò lettura.

« Rente viagère différée, payable dès l'âge de 70 ans.
« Prime annuelle payable de 30 à 70 ans, fr. 240.
Rente fr. 4897. 95. »

Dunque secondo questo dato, l'individuo avrebbe presso a poco 5 mila lire, vale a dire che la società

darebbe i cinque sestì, mentre il Governo dà solo i quattro quinti.

Dirò di più: una società particolare non fa queste intraprese gratuitamente; ha spese di ufficio, di amministrazione che vengono prelevate sopra tali capitali; da ciò risulta che lo Stato non perde nulla sulle pensioni dei professori, ma anzi vi fa un lieve guadagno, e per conseguenza i 30 o 31 milioni riguardano soltanto gli altri impiegati.

Per tutte queste ragioni credo debito mio, a nome anche di tutti questi miei colleghi che me n'incaricano, di proporre al Senato un'articolo....

Presidente. Parli in suo nome, le proposizioni in Senato non si possono fare che in nome proprio...

Senatore Piria. Volevo dire che sono stato incaricato da professori delle altre università italiane di difendere la loro causa innanzi al Senato, ma certamente la proposizione è in nome mio.

Questo articolo avrebbe per oggetto di stabilire una differenza tra i professori che attualmente si trovano in carriera e quelli che verranno in appresso, vale a dire dopo la promulgazione della presente legge; cosicchè per quanto difficili siano le condizioni che la legge loro voglia fare, vedranno in avvenire se loro converrà di mettersi in questa carriera, oppure di prenderne un'altra.

Se io dovessi esprimere il mio particolare convincimento, direi essere quasi certo che sotto l'impero delle leggi attuali, le cattedre delle università italiane resteranno deserte in un avvenire non molto lontano, o almeno non saranno occupate che da persone le quali dopo avere abbracciate altre carriere e non esservi riuscite, si rivolgeranno a quella dell'insegnamento per non poter far di meglio.

L'articolo è concepito in questi termini:

« Quanto ai professori titolari delle università dello Stato, le disposizioni della presente legge non saranno applicabili a quelli tra i detti professori che venissero nominati dopo la promulgazione della legge anzidetta. »

Presidente. Mi pare che questa redazione dica il contrario di ciò che vorrebbe il signor proponente.

Senatore Piria. Faccia grazia di aggiungere dopo applicabili *una che*, oppure si tolga via il non e dicai soltanto, ecc.

Una voce. Domando la parola.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Paleocapa cui spetta, debbo interrogare il Senato se la proposta del Senatore Piria sia appoggiata.

La rileggo come è stata corretta.

« Quanto ai professori titolari delle università dello Stato, le disposizioni della presente legge saranno applicabili a quelli soltanto tra i detti professori che venissero nominati dopo la promulgazione della legge anzidetta. »

Domando al Senato se appoggia la proposta aggiunta di questo articolo.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Fin da quando si discuteva la legge dappriincipio, nella discussione generale, io feci presente al Senato i motivi per quali credevo che fosse di tutta equità, dirò anzi di stretta giustizia, di far ragione ad una petizione presentata dagli impiegati addetti alla Giunta del censimento, e mi riservava di esporre i motivi che militavano in favore di questi impiegati, quando fosse appunto venuto, come è venuto adesso, il momento in cui fossero state proposte alcune disposizioni transitorie alla legge medesima.

Fin d'allora però io aveva minutamente esposto i detti motivi che militavano a favore di questi impiegati. Venuto il momento attuale io ho conferito e col relatore dell'Ufficio Centrale e col signor Commissario Regio con i quali si è concertata quella disposizione transitoria che fu letta testè dal signor Presidente.

Io aderisco pienamente a questa disposizione transitoria perchè ho fiducia che essa soddisfaccia convenientemente ai diritti degli impiegati che lo presi a patrocinare. E per mostrare che essi meritano che si adott a loro vantaggio questa disposizione cercherò di esporre più brevemente che mi sarà dato le loro condizioni speciali.

Essi sono stati assunti come impiegati, addetti alla Giunta col nome di ispettori censuarii, commissarii censuarii, aggiunti, ed altri: sono stati assunti in servizio pagati esclusivamente dallo Stato con un soldo che per verità non era ragguagliato ad anno, ma a diaria per le ragioni che ho detto nella discussione generale, cioè principalmente perchè trattavasi di operatori, che prestando l'opera loro nella buona stagione in campagna per le operazioni della misura e perizie, e prestandola nelle città principali dove si raccoglievano per far parte dell'ufficio dell'ispettore, o per far parte dell'ufficio stesso della Giunta, erano trattati diversamente, e quindi secondo che si prolungava più o meno la campagna si calcolavano le loro competenze che erano mensilmente pagate nel ragguaglio portato da questa diaria, sia applicata al lavoro di campagna, che al lavoro d'Ufficio Centrale.

Questi impiegati nel regolamento generale che assegnava le classi alle varie cariche d'impieghi pubblici, furono parificati, ed ebbero la loro classe.

Essi si mantennero in servizio continuo per lunghi anni, e quando avevano raggiunto quel periodo di servizio per il quale a tutti gli altri impiegati d'altri rami d'amministrazione si accordava pensione di riposo, essi avevano individualmente la loro pensione, che non mancava loro mai; perchè da che si cominciò ad assegnarla loro non si cessò dal far ciò tutte le volte che il caso si verificava.

Che se questa circostanza, d'esser data la pensione caso per caso, poteva fare che essa si riguardasse come una pensione di grazia, non bisogna però confondere questa pensione di grazia con quelle che incorrono nella sfavor generale, perchè si suppone che dipendano

o da arbitrio del Sovrano che le concede, o veramente per favori personali poco meritati.

Queste pensioni di grazia non erano accordate a questo o a quell'impiegato, e negate ad uno o ad un altro, erano accordate a tutti indistintamente per rimediare a un difetto della legge che istituiva la Giunta, o per dire meglio non ad un difetto ma alla circostanza che codesta legge non aveva preveduto, cosa che per verità era imprevedibile, ma che pure si verificò. Imperocchè la Patente Sovrana che ordinava la formazione del nuovo censo generale per tutte le provincie che non avevano avuto l'antico censimento, la legge (dico) del 1819 era emanata dopo che le operazioni censuarie erano state già cominciate fino dal 1807 dal Governo italiano, ed a quell'epoca erano già avanzatissimi i lavori principali, che sono i lavori di misura i quali in molte provincie erano già compiuti.

Non potevasi dunque supporre, nè certo il legislatore lo suppose, che i nuovi lavori che incominciavano nel 1819, dopo che già una gran parte dell'opera era compiuta, potessero durar tanto da dare agli individui addetti alla Giunta il diritto a pensione.

Ma questa supposizione fallì; venne il 1830, il 35, il 40, ed il censo non era compiuto. Non fu compiuto se non che per una parte delle provincie nel 50 e nel 51; e in altre provincie le operazioni durano tuttavia.

E fu allora che il legislatore riconobbe come la più evidente equità richiedesse che si dessero provvedimenti speciali per tutti quegli impiegati che mano mano andavano maturando il periodo di servizio che a termini della legge comune dava diritto a pensione a tutti gli impiegati degli altri rami di amministrazione.

E le pensioni perciò furono così concesse caso per caso.

Il relatore dell'Ufficio Centrale e credo pure il signor Commissario Regio hanno potuto vedere i lunghi elenchi di pensioni accordate che erano allegati alla petizione dei ricorrenti; ed a me recentemente ne furono trasmessi altri di venti diverse pensioni. Ed io credo che se si andasse cercando se ne troverebbero ancora in maggior numero.

Basta insomma dire che la pensione non fu mai negata ad alcuno che fosse nelle condizioni stesse che si richieggono negli altri impiegati per ottenerla.

Dirò di più che questo sistema che durò sempre prima del 1848, cioè prima degli svolgimenti politici d'allora, fu non solo continuato anche dopo, ma vi fu per di più data anche una forma più sicura e più generale.

Perciocchè sul finire del 1848 o sul principio del 1849, il maresciallo Radetzky al quale S. M. l'imperatore aveva demandati i supremi poteri, civile e militare, e ne avea per così dire fatto un dittatore del regno Lombardo-Veneto, emanò un decreto col quale dichiarò che tutti gli impiegati addetti alla Giunta del censo che per le circostanze della guerra non avevano potuto continuare le operazioni e mantenersi nel loro impiego,

sarebbero stati pensionati se avevano gli anni di servizio sufficienti per conseguir la pensione, oppure sarebbero stati messi in quiescenza in cui avrebbero durato finchè non fosse ricostituita l'amministrazione della Giunta e potessero rientrare nei loro uffici.

Io prego adunque il Senato di vedere se non abbiano un pieno diritto ad avere una pensione questi impiegati, fra i quali se ne trovano che hanno 25, 30, 35, 40 e più anni di servizio. Io ebbi già a notare che ce ne sono alcuni che quando io era addetto alla Giunta come membro del collegio peritale che costituiva l'ufficio tecnico superiore della Giunta stessa, servivano già il Governo, che vuol dire 38 anni fa; e non avevano certamente cominciato soltanto allora la loro carriera.

Ecco i motivi pei quali ho invocato una deliberazione del Parlamento che ho trovato di stretta giustizia.

Si tratta di provvedere con una disposizione transitoria introdotta nella legge alla sorte di impiegati che pei lunghissimi e non interrotti servigi resi allo Stato, ottenevano la pensione caso per caso come pensione di grazia. E pei quali perciò non basterebbe dire che si mantengono i diritti acquistati, imperciocchè quando venisse il momento di farli valere si direbbe loro che veramente diritti acquistati non avevano, giacchè procedevano da un atto sovrano di grazia il quale, sia pure che si concedesse alla evenienza di ogni caso, vestiva pur sempre il carattere di grazia e non avrebbe perciò potuto farsi valere perchè le istituzioni nostre non ne concedono al Sovrano la facoltà.

Dopo ciò non mi resta che ad aggiungere che le pensioni da accordare per ora sarebbero pochissime; non solo perchè non sono molti gli impiegati che hanno compiuto quei lunghi servizi dopo i quali la legge li ammette a far valere i loro titoli al conseguimento di una pensione di riposo, ma perchè sono uomini di grande capacità, onde sarebbe contrario agli interessi dello Stato, il non profitarne continuando a mantenerli in servizio; ma bisogna che possano continuare in questo servizio colla prospettiva che, tenuto loro conto degli antecedenti servigi, possano dopo altri anni di attività conseguire un onorato riposo; per il che è necessario che se ne assicuri loro l'ottenimento mediante una disposizione speciale introdotta in questa legge.

Presidente. Non siamo più in numero pel seguito della discussione. Convien perciò che il Senato determini il suo ordine del giorno per l'adunanza successiva.

È consuetudine che in questi ultimi giorni di carnevale il Senato non si raduni in seduta pubblica.

Intendo il Senato riunirsi giovedì 19 corrente?

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Non per me, che sarei pronto a continuare le sedute anche in questi ultimi giorni di

carnevale, ma per quei signori Senatori delle provincie lontane che intendono recarsi alle loro case, proporrei che le adunanze del Senato non si riprendessero che lunedì 23 di questo mese.

Voci. No, no.

Presidente. Si fa la proposta che il Senato non si riunisca più che il 23 di questo mese, vale a dire lunedì prossimo in otto.

Chi intende che l'adunanza sia rimandata a lunedì 23, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Il Senato dunque è convocato giovedì 19 corrente alle ore due in seduta pubblica per la continuazione della discussione del progetto di legge per le pensioni degli impiegati civili. Dopo questo si porrà all'ordine del giorno il progetto di legge per l'estensione a tutto il regno della legge sulle privative industriali vigente nelle provincie sarde e lombarde, quello per l'estensione alla Sicilia del decreto del Produttore di Napoli 22 ottobre, e successivamente quegli altri che potranno essere in pronto.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

CLXLVII.

TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Omaggi — Appello nominale — Congedo — Continuazione della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili — Osservazioni del Regio Commissario e del Senatore Gamba (membro dell'Ufficio Centrale) contro l'emendamento del Senatore Piria — Ritiro dell'emendamento Piria — Modificazione all'articolo 43 proposta dal Senatore Alfieri, acconsentita dal Regio Commissario — Approvazione degli articoli 43 e 44 e dell'intero progetto di legge — Comunicazione del risultato della votazione per le nomine dei Commissari alla Cassa ecclesiastica e a quella dei depositi e prestiti.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica, d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia, della guerra, ed il Regio Commissario.

Mancando uno dei segretari a compiere il numero prescritto dal Regolamento il Presidente invita il Senatore Quarelli a farne le veci.

Il Senatore Quarelli piglia posto al banco dei segretari.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il dottore Stefano Trivella di due copie di un suo scritto col titolo: *I corpi e gli agenti naturali*;

2. Il dottore Francesco Murlicchio di alcune sue *Notizie statistiche del Municipio di Scafati*;

3. La Commissione di statistica della comunità di Grosseto di parecchi esemplari d'un *Rapporto sul bonificamento della Maremma Grossetana*;

4. Il Prefetto di Modena degli Atti di quel Consiglio divisionale dell'anno 1862.

Non essendo ancora il Senato in numero, e non trovandosi nemmeno l'Ufficio Centrale in maggioranza, per essere l'onorevole signor Relatore ammalato, ed un altro dei suoi membri assente, si procederà intanto allo appello nominale, ed i nomi dei mancanti saranno iscritti nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Il Senatore segretario Arnulfo, fa l'appello nominale.)

Risultano mancanti i seguenti Senatori:

Balbi Senarega - Beretta - Bevilacqua - Bona - Borghesi - Borromeo - Breme - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Chigi - Cibrario - Colonna Andrea - Colonna Gioachino - Conelli - Correale - Dabormida - D'Adda - D'Azeglio - Desferrari Raffaele - Della Bruca - Di Negro - Di S. Giuliano - Doria - Durando Giacomo - Fenzi - Ferrigni - Filingeri Colonna - Gagliardi - Gallone - Genoio - Laconi - Lechi - Longo - Malvezzi - Mameli - Manzoni - Marliani - Martinengo - Menabrea - Merini - Montanari - Monti - Natoli - Nazari - Nigra - Oldofredi - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Panparato - Pandolfina - Panizza - Pareto - Pastore - Pepoli - Piraino - Porro - Prinetti - Prudente - Roucaldi Vincenzo - Saluzzo - S. Marzano - Scacchi - Scialoia - Sella - Simonetti - Taverna - Torielli - Torre Muzza - Trigona.

Nel frattempo il Presidente dà contezza di una lettera del Senatore Piazzoni il quale scusa la sua assenza stante la morte di suo fratello.

Presidente. Trovandosi ora il Senato in numero si darà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo, legge la lettera del Senatore Guevara duca di Bovino, colla quale, per motivi di salute, chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE

DEL PROGETTO DI LEGGE

SULLE PENSIONI AGLI INPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili.

È stato votato l'art. 42 secondo la nuova proposta redazione.

L'onorevole Senatore Paleocapa aveva dapprima proposto un emendamento, ma essendosi dall'Ufficio Centrale, d'accordo col proponente e il signor Commissario presentato un'alinea all'articolo 43 in cui la sostanza dell'emendamento Paleocapa è racchiusa, non è più il caso di occuparsi dell'emendamento medesimo; rimane però quello proposto dal signor Senatore professore Piria, già appoggiato e che rileggerò per metterlo ai voti.

« Quanto ai professori titolari delle Università dello Stato, le disposizioni della presente legge saranno applicabili a quelli soltanto tra i detti professori che venissero nominati dopo la promulgazione della legge anzidetta. »

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore Gamba. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Duolmi di non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Piria.

La questione relativa ai professori è stata già lungamente discussa dinanzi al Senato.

Valenti oratori sostenevano che si dovesse approvare il sistema proposto dall'Ufficio Centrale di aumentare del terzo il numero degli anni di servizio dei professori universitari. Udite le ragioni largamente esposte *pro e contra*, il Senato decise. Dopo questa decisione mi parrebbe superfluo il rivenire novellamente sulle cose allora dette, il voto del Senato ha posto definitivamente termine ad ogni questione.

Se non che l'onorevole Senatore Piria intenderebbe in proposito delle disposizioni transitorie introdurre un articolo mediante il quale si verrebbe a concedere ai professori universitari un favore anche maggiore di quello che il Senato crede giusto di negare in proposito della disposizione precedente.

Secondo l'emendamento dell'onorevole Senatore Piria tutti i professori universitari i quali sono presentemente in servizio non sarebbero soggetti all'applicazione della legge nuova sulle pensioni.

Essi avrebbero il diritto d'invocare l'applicazione delle leggi preesistenti dei cessati governi italiani. In altri termini, la legge nuova sulle pensioni avrebbe applicazione per tutti i funzionari ed impiegati dello Stato, eccettuati soltanto i professori.

Io credo che il Senato non riputerà cosa giusta il concedere loro un privilegio, un'eccezione così notevole, oggi che trattasi di fare una legge generale per tutti.

È noto, o signori, che scopo precipuo di questa legge si è quello di unificare le norme e la misura delle pensioni. Questo scopo è reclamato da un principio di giustizia, affinché tutti gli impiegati sieno sottoposti a trattamento eguale, è reclamato da un interesse finanziario, affinché non abbiamo per lungo tempo a con-

tinuare le larghezze eccessive, che derivano dall'applicazione di varie delle leggi ora in vigore; è reclamato ancora da bisogni di servizio pubblico affinché l'amministrazione non si trovi più costretta ad applicare ad ogni pie' sospinto leggi, decreti, patenti, regolamenti, brevetti, dispacci difformi e talvolta contrari e repugnanti fra di loro.

Ora mentre è necessario che quest'unificazione si compia al più presto, è chiaro dall'altra parte che ove si adottasse il sistema proposto dall'onorevole Senatore Piria bisognerebbe attendere un'altra generazione, prima che la legge si potesse applicare ai professori universitari.

Io intendo benissimo che se con questa unificazione si avesse a violare un principio di giustizia, bisognerebbe arrestarsi, o procedere a rilente; ma la legge, ognun sa, che deve rispettare i diritti acquisiti, e li rispetta abbastanza siccome rilevasi dall'articolo 39 già stato approvato dal Senato. Non credo che si possa voler di più.

La legge non deve tener conto delle speranze, delle semplici aspettative. Quando rispetta i diritti acquisiti cioè i diritti di coloro che già potevano far liquidare la loro pensione sotto l'impero delle preesistenti leggi, non deve certo la nuova legge tener conto di quelli che, solo perchè hanno incominciato a servire sotto l'impero di leggi preesistenti, possono avere concepito una speranza lontana di aver un giorno diritto ad una pensione più favorevole di quella che non sia colla nuova legge accordata.

Aggiungerò ancora che io dubito che tra le varie leggi che sono oggi in vigore in Italia, non ve ne sia qualcheduna meno favorevole ai professori universitari, di quello che è la stessa nuova legge ora in discussione.

Citerò a cagion d'esempio la legge napoletana e siciliana, che non stabilendo nessun privilegio, nessuna eccezione a favore dei professori universitari, sono meno in ciò favorevoli della presente legge che concede il beneficio dell'aumento del quinto degli anni di servizio, sicchè l'emendamento di cui si tratta potrebbe forse concedere favore ai professori della Lombardia e dell'Italia centrale, e arrecar danno a quelli dell'Italia meridionale.

Da ciò si vede che quando si vuol ricorrere ad espedienti, a mezzi eccezionali, si va per lo più lungi dalla giustizia. Invece si rende omaggio alla giustizia quando si stabilisce che la legge si applichi egualmente e indistintamente a tutti.

Io non aggiungerò altre parole, e confido che il Senato non vorrà approvare l'emendamento proposto dall'onorevole professore Piria.

Presidente. La parola è al Senatore Gamba.

Senatore Gamba. Dopo quanto ha detto l'onorevole Commissario Regio, l'Ufficio Centrale non ha nulla ad aggiungere. Non può però omettere di dichiarare che esso non aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Piria.

L'Ufficio, parmi, abbia dimostrato abbastanza quanto egli creda meritevoli di riguardo gl'insegnanti, quando si feco iniziatore egli stesso della proposta sancita col l'articolo 8 di questa legge e della tabella relativa, ma non crede di poter spingere la cosa al punto di appoggiare l'emendamento proposto, perchè avrebbe conseguenze gravi, come l'onorevole Commissario del Governo ha dimostrato.

Senatore Pirla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pirla. Il Signor Commissario Regio, nella sua breve risposta, diceva respingere l'articolo che io proponeva nelle disposizioni transitorie, per ragioni di giustizia, per interesse finanziario e finalmente per non accordare ai professori un favore indebito rispetto agli altri impiegati.

A me sarebbe facile il dimostrare come appunto ragioni di giustizia mi indussero a proporre quell'emendamento.

Di fatti, senza parlare d'altro, rammenterò il Senato che con cifre ho provato come il Governo non farebbe, accettando la mia proposta, che restituire ai professori quello che avrebbe ritenuto sui loro stipendi, anzi qualche cosa meno.

Si parla di interessi finanziari, ed io a questo proposito potrei soggiungere che lo Stato non guadagna niente in questa misura, che anzi i professori sarebbero più favoriti in fatto se non in diritto dall'attuale disposizione di legge.

Si, o Signori, pare un assurdo, ma pure è così. Ammettendo, come per tutti gli altri impiegati, 40 anni di servizio che si richiedono per conseguire i quattro quinti dello stipendio, i professori guadagnano di più che se si fosse ad essi accordato quanto si proponeva dall'Ufficio Centrale.

Ed invero, e il Senatore Ricotti già ve lo ha detto, che cosa accadrà di fatto?

Se dopo 30 anni di servizio il professore si troverà sano di mente e di corpo, e in condizioni tali da poter continuare, state sicuri che egli continuerà.

Ed lo ho veduto sempre da 20 e più anni che sono nella carriera dell'insegnamento che i Ministri di pubblica istruzione hanno trovato la più grande difficoltà ad impegnare i professori ad abbandonare la cattedra; e dirò qui ciò che è accaduto a me stesso quando andai professore a Pisa. Il mio predecessore, uomo stimabilissimo, aveva circa 80 anni; ebbene, quantunque il Governo cercasse di circondarlo di tutti i riguardi possibili per metterlo a riposo e gli attribuisse l'intera pensione, lo decorasse di una commenda, tutto questo non valse; ed io rammento che quel pover uomo dopo due o tre anni morì di dolore.

Il Senato intenderà per quali ragioni di delicatezza io mi astenga da altre considerazioni; potrei citar fatti più vicini accaduti nelle nostre Università, si vedrebbe che anche lontani dall'età di 80 anni i professori non

si sanno adattare, se non colla massima difficoltà ad abbandonare il loro ufficio.

Dunque se un professore è in stato di continuare, continuerà, e se non è in stato di continuare, se cioè le facoltà della sua mente si sono indebolite, che cosa farete allora? Voi non glielo restituirate certamente colla legge; è necessario che questo professore che non faccia più lezioni abbia chi lo sostituisca; ed allora come opportunamente il Senatore Ricotti vi diceva, invece di uno stipendio ne pagherete due. Ed io aggiungo che invece di ritirarsi coi quattro quinti dello stipendio, seguirà a percepire lo stipendio intero, e di più in quel forzato riposo in cui si troverà, il suo stipendio, giusta le leggi vigenti, continuerà ad aumentare di 1/10 ogni 5 anni: sicchè vedrete che il tesoro ci rimetterà.

Ma mi si domanderà perchè sono io venuto allora a difendere le condizioni dei professori, e a dire che sarebbe conveniente fosse accettata la proposta dell'Ufficio Centrale, che riduceva a 30 anni il servizio utile per conseguire i 4/5 della pensione. Perchè, o Signori, quando un uomo si accinge ad una carriera, credetelo pure, la lontana speranza di poter provvedere alla sua vecchiezza influisce per molto. Nessuno si dedicherà alla carriera dell'insegnamento, se sa che mai non potrà riposare; giacchè questa legge non lascia concepire la più lontana speranza di potersi quando che sia riposare.

Ebbene se chi si accinge a questa carriera è convinto che non potrà mai raggiungere l'età in cui potrà riposarsi ed avere la sua giubilazione, la carriera dell'insegnamento sarà abbandonata, e le nostre università saranno deserte.

E credete voi, o Signori, che dei professori ne abbiamo molti? Sì, vi sono molti professori che insegnano nelle 19 o 20 università che si trovano in Italia; ma di quelli che realmente meritino questo titolo e che possano degnamente occupare quel posto, ve ne sarebbero appena da provvedere tre università. Noi possiamo illuderci quanto vogliamo, ma il fatto è così.

Ebbene se continuate ad allontanare le persone dalla carriera dell'insegnamento, che cosa nascerà? Nascerà che di qui a pochi anni non avremo addirittura professori che siano all'altezza della loro missione.

Del resto io avevo fatta la mia proposta perchè soddisfaceva in parte a quella dell'Ufficio Centrale: io chiedevo per alcuni quello che l'Ufficio aveva chiesto per tutti.

Poichè vedo che essa non è appoggiata nè dal Commissario Regio nè dall'Ufficio Centrale, preferisco di ritirarla e prego il signor Presidente a non tenerne conto.

Presidente. Il sig. Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Dappoichè l'emendamento è stato ritirato, io non ho più nulla a dire.

Presidente. Avendo il sig. Senatore Pirla ritirata la sua proposta, non è più caso di parlarne.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Intenderei di proporre al Senato il cambiamento di due parole adoperate nell'articolo 43, perchè mi sembra che esse possano dar luogo ad una interpretazione troppo generica.

L'articolo 43 dica:

« Sono abrogate le leggi e altre disposizioni attualmente vigenti intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili. »

Ora noi sappiamo che ci sono atti internazionali i quali regolano certe pensioni; pochissime per vero dire, ma tuttavia regolano talune pensioni.

Se si usano le parole, *disposizioni attualmente vigenti*, questa espressione ha un senso così esteso che potrebbe sembrare che si volesse includere anche le pensioni regolate da questi atti internazionali. Il Senato non vuole, nè può volere che sia così. Proporrei per conseguenza di sostituire a queste parole, le seguenti: e altri provvedimenti governativi.....

L'articolo di un trattato non può sicuramente comprendersi sotto le parole provvedimenti governativi.

Commissario Regio. Accetto la proposta fatta dall'onorevole Senatore Alfieri nel senso che alle parole e altre disposizioni ecc. si sostituiscano le parole e i provvedimenti governativi. Sopprimerei la parola *altri*; perchè i provvedimenti governativi sono cosa differente dalle leggi. E quindi direi: Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore, con quel che segue.

Senatore Gamba. L'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. L'Ufficio Centrale avendo anche aderito, leggo quindi l'art. 43 colla variante testè introdotta:

« Sono abrogate le leggi ed i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto degli articoli 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 maggio 1862, per le pensioni di riposo degli agenti doganali, cui nulla è innovato. —

Sarà continuato il sistema di concedere pensione agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi fino ad ora conceduta. »

Metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene l'art. 44:

« Con regolamento approvato con Decreto Reale saranno stabiliti:

« I titoli e documenti che dovranno essere presentati per giustificare il diritto alla pensione;

« Le norme colle quali dovranno essere accertate le cause, la natura, la gravità, le conseguenze delle infermità e ferite che danno diritto alla pensione a termini di questa legge;

« Le altre disposizioni necessarie all'esecuzione della presente legge. »

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Quanto alle tabelle, esse sono già state votate in un coll'articolo, cui le medesime si riferiscono.

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Nell'ultima seduta, per la nomina dei Commissari alla Cassa Ecclesiastica ed alla Cassa dei Depositi e Prestiti, risultarono eletti per la Cassa Ecclesiastica i signori Senatori Des Ambrois, Galvagno, Spada; per la Cassa dei Depositi e Prestiti i signori Senatori Cotta, Sanvitale e Colla

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.

Il numero legale oggi è di 82.

Prego i signori Senatori a voler rimanere o per continuare l'ordine del giorno o per fissare in seguito la serie dei lavori del Senato.

Risultato della votazione:

Volanti 83.

Favorevoli . . . 73.

Contrari 10.

Il Senato approva.

Dopo aver messo la palla nell'urna alcuni Senatori sono usciti dall'aula, e quindi non siamo più in numero legale.

Resta che il Senato decida se vuol riunirsi domani per la continuazione dell'ordine del giorno fissato per oggi, oppure se preferisca radunarsi lunedì prossimo.

Prego i signori Senatori di voler riprendere i loro posti.

Senatore Roncalli Fr. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli Fr. Quando sabato scorso fu fatta la proposta di prorogare le sedute fino a lunedì 23 corrente, io vi aderiva, in quanto che la circostanza di straordinari divertimenti a Milano poteva chiamare colà molti Lombardi, ed anche vari abitanti de' paesi vicini; ora che abbiamo lasciato trascorrere tale circostanza che parecchi Senatori hanno fatto il sacrificio di rimanere qui, il prendere una proroga che ha tutti gli inconvenienti della prima senza averne i comodi, a dir la verità, mi pare cosa poco conveniente.

Presidente. La difficoltà somma che c'è stata oggi nell'aver il numero legale, fece sì che ho creduto necessario di proporre che il Senato si adunasse lunedì prossimo; ma la proposta del Senatore Roncalli di adunarsi domani deve avere la priorità, e perciò la metto ai voti....

Senatore Alfieri, interrompendo. Prego il signor Presidente di farci conoscere quale sarebbe l'ordine del giorno.

Presidente. L'ordine del giorno fu già letto nella seduta antecedente; esso è il seguente:

1. Discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali;
2. Estensione alla Sicilia del decreto prodittoriale 22 ottobre 1860.

Altri lavori non si trovano in pronto.

Spero che dentro la settimana vi sarà la relazione sopra il progetto di legge relativo all'aspettativa e disponibilità degli impiegati.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. L'Ufficio Centrale era convocato per quest'oggi onde udire la lettura della relazione, ma di tutti i membri di essa non mi trovai che io solo e quindi non poteva leggerla a me stesso (*ilarità*)

Presidente. Spero che gli altri membri dell'Ufficio Centrale risponderanno ad un'altra chiamata dell'onorevole Relatore, e che si potrà presto mettere all'ordine

del giorno questo progetto di legge, il quale in certo modo si connette con quello che abbiamo votato or ora.

Vede dunque il Senato che non vi sono che due soli progetti di legge all'ordine del giorno.

Chi intende che il Senato si raduni domani alle ore due in adunanza pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno che ho avuto l'onore d'indicare voglia alzarsi....

(Dopo prova e controprova è approvato.)

La seduta è fissata per domani in adunanza pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 4 1/2.)

CLXLVIII.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi — Appello nominale — Aggiornamento della seduta a Lunedì.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri d'agricoltura, industria e commercio e quello di grazia e giustizia.

Il Senatore *segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Ministro di grazia e giustizia di 240 esemplari della Relazione della Commissione di sorveglianza presso la Cassa ecclesiastica sulle operazioni dell'anno 1861;

Il signor Ministro della pubblica istruzione di un volume contenente i diplomi arabi del R. Archivio fiorentino; testo originale del professore Senatore Michele Amari, tradotto ed illustrato. — Opera egregia dell'illustre nostro collega.

Ora l'ordine del giorno porterebbe la discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali, ma non essendo il Senato in numero, si procederà all'appello nominale, ed il nome degli assenti sarà pubblicato nel *Giornale ufficiale*.

Il Senatore *segretario Arnulfo* procede all'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti Senatori:

Audiffredi - Balbi Senarega - Beretta - Bevilacqua - Bona - Borghesi - Borromeo - Breme - Caccia - Cambridge Diguy - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Chigi - Cibrario - Colonna A. - Colonna G. - Correale -

Corsi - D'Adda - D'Azeglio - Deferrari Raffaele - Della Bruca - Della Rocca - Della Rovere - Di Negro - Di San Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Fezzi - Ferrigni - Filingeri - Gagliardi - Gallone - Genoino - Gianotti - Irelli - Lacony - Lechi - Longo - Malvezzi - Manzoui - Marliani - Martinengo - Melegari - Menabrea - Merini - Montanari - Monti - Natoli - Nazari - Oldofredi - Oneto - Pallavicini I. - Pallavicini T. - Pamparato - Pandolfina - Panizza - Parato - Pepoli - Piraino - Piria - Plana - Porro - Prinetti - Prudente - Ricci - Ricotti - Roncalli V. - Saluzzo - San Marzano - Scacchi - Scialoia - Sella - Sforza - Simonetti - Stara - Taverna - Tornielli - Torremuzza - Trigona - Vesme.

Presidente. Dalla verifica fatta dai segretari il Senato non è in numero; nè credo che si voglia tentare ancora un'altra prova domani.

Voci. No, no.

Presidente. Dunque il Senato si aggiorna a lunedì prossimo per la continuazione dell'ordine del giorno fissato per oggi; vale a dire:

Discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali, di quello per l'estensione alla Sicilia del decreto del Produttore di Napoli 22 ottobre 1860, e di quegli altri progetti che potranno essere in pronto.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2.)

CXCIX.

TORNATA DEL 23 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggio* — *Discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali* — *Dichiarazioni e schiarimenti del Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Chiusura della discussione generale* — *Proposta del Senatore Alfieri in ordine all'articolo 1, assentita dal Senatore De Foresta (membro dell'Ufficio Centrale) e dal Ministro suddetto* — *Adozione degli articoli 1 e 2* — *Emendamenti agli articoli 3 e 4 del Ministro summentovato, accettati dai Senatori Arnulfo e Arrivabene (membri dell'Ufficio Centrale)* — *Approvazione dell'articolo 3 colle modificazioni ed aggiunte proposte dal Ministro, non che dell'articolo 5 divenuto 4, emendato dal Senatore Arnulfo* — *Osservazioni del Senatore Arnulfo sulla tabella delle tasse a pagarsi per ottenere attestati di privative* — *Discussione sul progetto di legge per la estensione alla Sicilia del Decreto del Prodittatore di Napoli 22 ottobre 1860* — *Approvazione dell'articolo 1* — *Dichiarazione ed istanze del Senatore Vacca* — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Approvazione dell'articolo 2 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro. Intervengono più tardi i Ministri di agricoltura e commercio, della guerra, dell'istruzione pubblica, e sul fine della seduta anche il Ministro di grazia e giustizia.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il colonnello Domenico Martines di due copie di alcuni suoi scritti scientifici e letterari.

Col mio rammarico debbo differire dall'invitare il Senato ad intraprendere la discussione dei progetti di legge portati all'ordine del giorno, perchè è ancora scarso il numero dei Senatori, ed inoltre manca il signor Ministro di Agricoltura e Commercio, il quale ha presentato il progetto di legge che è per il primo posto all'ordine del giorno.

(Nel frattempo entrano nell'aula il Ministro d'Agricoltura e Commercio ed alcuni Senatori.)

DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE A TUTTO IL REGNO
DELLA LEGGE SULLE PRIVATIVE INDUSTRIALI
(V. atti del Senato N. 161).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali.

Prego il signor Ministro a volermi dire se aderisce alle modificazioni introdotte nel progetto dall'Ufficio Centrale, ed a che si prenda per testo il progetto modificato dal medesimo.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Accetto le modificazioni agli articoli 1, 2 ed all'ultimo; solo mi riservo di fare osservazioni sugli articoli 3 e 4. Consento per conseguenza a che sia preso per testo il progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il signor Ministro farà quelle osservazioni che crederà sugli articoli da lui accennati.

Intanto, stante la sua dichiarazione, darò lettura del progetto modificato dall'Ufficio Centrale (*Vedi infra.*)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola s'intenderà chiusa la discussione generale, e rileggerò.....

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Credo mio dovere di esprimere al Senato qual sia stato l'intendimento del Ministero nel presentare questo progetto di legge, il quale piuttosto che un progetto di legge si può dire essere il progetto d'applicazione a tutto il Regno di una legge già esistente.

Diversi ed opposti sistemi esistevano nelle varie provincie del Regno intorno al regolamento delle privative. Cominciando dal sistema dove il Governo, pigliando

conoscenza diretta dell'invenzione, garantiva la verità di essa, si arrivava sino a quello assolutamente opposto, cioè a quello dove nessuna garanzia il Governo dava alle privative, anzi non riconosceva privativa alcuna a favore di nessuno.

Accenno con ciò ai sistemi napolitano e toscano che esprimevano appunto questi due metodi estremi ed opposti.

Era evidente la convenienza, dirò anzi la necessità di applicare una norma comune a tutto il Regno in una materia così importante.

Il Governo sentiva dunque il dovere di venire ad una legge unica; ma fortunatamente egli trovava che già nell'Italia superiore una legge era stata sufficientemente discussa nel 1855, e poscia nel 1859 nuovamente esaminata ed applicata nelle provincie lombarde.

Il Governo trovava in quella tutti i caratteri d'una buona legge, tutte le condizioni desiderabili.

Trovava aver quella subita una lunga e matura discussione, ed oltretutto essere stata modellata sopra le migliori leggi europee e specialmente sopra l'ultima francese del 1844. Trovava di più che questa legge aveva subito un utile esperimento di alcuni anni, senza che alcun inconveniente si fosse manifestato e quasi senza che alcun reclamo si fosse mosso da alcuno.

In questa condizione di cose, il bisogno urgente di unificare il sistema e la esistenza di un' eccellente legge (che tale fu appunto chiamata da un distinto economista francese il Renouard), hanno indotto il Governo a proporre al Parlamento un progetto al solo scopo di estendere alle altre parti dello Stato la legge già in vigore nell'Italia superiore del 30 ottobre 1859.

Ecco accennato brevemente l'oggetto della proposta che si presenta al Parlamento.

E questo concetto è riassunto, per così dire, nell'articolo primo, che secondo è proposto dal Ministero trovavasi così concepito:

« La legge sulle privative industriali del 30 ottobre 1859 è estesa a tutto il Regno. »

L'Ufficio Centrale invece lo modificò nel seguente modo:

« La legge 30 ottobre 1859 avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno colle seguenti modificazioni. »

Badi il Senato. Le modificazioni introdotte riguardano piuttosto il modo di applicazione al nuovo territorio, che innovazioni della legge. Mirano, direi quasi, a togliere via quel tanto che di transitorio contenevasi nella legge del 1859. Nell'art. 2 del progetto del Ministero era detto:

« I brevetti d'invenzione, privilegi industriali e patenti già concesse dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concesse, sempre che a cura degli interessati vengano iscritte all'ufficio delle Privative presso il Ministero di agricoltura, indu-

stria e commercio nella conformità e dentro il termine stabiliti agli articoli 75 e seguenti dell'anzidetta legge. »

L'Ufficio Centrale ha modificato l'articolo piuttosto nel senso di dispensarsi dal richiamare alcuni articoli della legge anziché per mutare il progetto ministeriale. La nuova redazione, che io non ho nessuna difficoltà di accettare, è la seguente:

« I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concesse dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, sempre che a cura degli interessati vengano iscritti all'ufficio delle privative presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi...

I quali sei mesi erano indicati negli articoli transitori della legge del 59; l'Ufficio Centrale ha creduto, e forse bene, di menzionarli nell'articolo medesimo. Indi prosegue:

« ...nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa, sino al termine per cui fu concessa o sino al suo legale annullamento. »

Riguardo poi agli articoli 3 e 4 mi riservo di proporre alcuni emendamenti.

Infine l'articolo 5 ed ultimo, come è stato modificato dall'Ufficio Centrale, non è che la dichiarazione espressa di quello che si può credere implicito, cioè, l'indicazione degli articoli i quali coll'applicazione del nuovo progetto vengono ad essere aboliti.

Finalmente ci era un ultimo articolo nel progetto ministeriale che diceva:

« Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge sarà presentato al Parlamento un progetto di revisione della medesima. »

Accetto con piacere la soppressione di esso fatta dall'Ufficio Centrale, perchè confesso anch'io che non parmi dimostrato, che la legge del 1859 abbia bisogno di una prossima revisione.

Ecco le poche idee che ho creduto necessario esporre al Senato prima che si passi alla discussione degli articoli. Ripeto, mi riservo solo di proporre alcune modificazioni agli articoli 3 e 4.

Presidente. Se altri non domanda la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo il primo articolo:

« La legge 30 ottobre 1859 avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno colle seguenti modificazioni. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Mi pare che tenendo conto delle considerazioni espresse testè dall'onorevole signor Ministro, si potrebbero surrogare alle parole colle seguenti

modificazioni; queste altre e dire: *sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni e togliere così la parola modificazioni che non ha veramente un valore reale.*

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale conosce anche esso che la parola *modificazioni* non è forse molto appropriata perchè veramente con questo progetto di legge non si propone alcuna modificazione alla legge del 30 ottobre 1859. Ma parmi che per il concetto dell'onorevole proponente, basterebbe surrogare alla parola *modificazioni* quest'altra *dichiarazioni* e dire: *colle seguenti dichiarazioni invece di colle seguenti modificazioni*, poichè le disposizioni contenute nei successivi articoli non sono altro che semplici dichiarazioni per regolare l'applicazione di detta legge a tutto il Regno.

Presidente. Aderisce il Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Io aderirei volentieri, solo mi pare che la dicitura non sarebbe per sè perfetta; si potrebbe dire *andrà in vigore colle dichiarazioni.*

Ministro di Agricoltura e Commercio. Poichè si fanno osservazioni sulle parole, *seguenti modificazioni*, io proporrei all'Ufficio Centrale di voler ritornare alla redazione dell'articolo ministeriale, perchè realmente quello che viene detto nell'articolo 2 non è escluso per niente dalla redazione del primo; anzi sembra più semplice il dire con una sola frase: « La legge sulle privative industriali è estesa a tutto il Regno. » Mi pare che ci sia anche più dignità nella forma, poichè si tratta di applicare una legge.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale proporrebbe una transazione: cioè di mantenere la redazione da esso proposta, la quale sembra concepita in termini più legislativi, e di togliere le parole: *colle seguenti modificazioni.* In questo modo restano eliminate tutte le difficoltà. Si direbbe quindi:

« La legge del 30 ottobre 1859 avrà quindi innanzi vigore in tutto il Regno. » Senza verun'altra aggiunta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Benissimo.

Presidente. Se non si fanno osservazioni sulla nuova redazione proposta, metto ai voti l'art. 1 in tale conformità.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concesse dai cessati governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, sempre che a cura degli interessati vengano inscritti all'ufficio delle privative presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in conformità degli articoli 75 e 78 dell'anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente e senza che siano dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della priva-

tiva, sino al termine per cui fu concessa o sino al suo legale annullamento. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 3 sul quale verserà poi l'emendamento che si è riservato di farvi l'onorevole signor ministro d'Agricoltura e Commercio.

Art. 3.

« Le privative iscritte in conformità dell'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859 potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire venti da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvi sempre i diritti preesistenti.

« Le domande di privativa ancora in corso possono essere ripresentate nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente e le medesime saranno rette secondo le leggi speciali di ciascuna provincia. »

La parola è al Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È appunto sopra questo articolo 3 che io mi era riservato di presentare un emendamento.

La prima parte dell'articolo non porta alcuna difficoltà; quindi io l'accetto come venne redatta dall'Ufficio Centrale.

Quanto alla seconda parte che intende a provvedere alle domande in corso, alle domande su cui il Governo non ha ancor provveduto, osserverò che scopo e oggetto principale delle disposizioni transitorie di questa legge debb'essere quello di dire qual destino queste domande avranno.

È vero che la nuova legge, a differenza della legge napoletana, non concede la privativa, ma non fa che attestarla: ossia, senza garantire l'invenzione, prende atto della dichiarazione degli interessati, e lascia poi ai tribunali il decidere se la privativa sia stata debitamente domandata, se ci sia veramente la materia di una privativa se vi sono altri diritti superiori o prevalenti a quelli di colui che ha domandato la privativa: è vero, ripeto, che è questo lo spirito della nuova legge, e con ciò si uniforma alle norme più accettate adesso in Europa, ma non è men vero che le domande solamente presentate, fino a che il Governo non vi abbia provveduto sono un'atto in compiuto. Il diritto non è ancora riconosciuto, l'attestato del Governo non è ancora dato, e non si può, per quanto valore si possa attribuire alla domanda, ritenere che essa abbia già fatto acquistare una preferenza ai richiedenti.

Dunque bisogna provvedere sulle domande già presentate.

Nella legge precedente del 1859 questo quesito si

ebbe a presentare: diffatti vi ha un articolo il quale dice: « Le domande di privativa ancora in corso presso le autorità delle nuove provincie possono essere ripresentate sino a tutto il 1 gennaio 1860, secondo le norme prescritte dal presente Decreto, e mediante il pagamento delle tasse indicate nell'art. 14.

« L'effetto di queste domande risulterà al giorno in cui furono presentate la prima volta, purchè cadano sull'identica materia. »

Come vede il Senato, colla legge del 1859 si volle fossero rispettate le domande presentate, sì che la data dell'attestato di privativa rilasciata dal Governo si faceva rimontare sino alla data della domanda medesima.

Questa era un' importante dichiarazione; ma nel tempo stesso non si era voluto che le leggi precedenti continuassero ad aver vigore.

Si era detto: *secondo le norme prescritte dal presente decreto*: cioè del 1859. Il che vuol dire che le domande presentate prima, conservando la data, venivano a cadere sotto la sanzione di tutte le prescrizioni della nuova legge, e tra le altre era principalissima quella che invece di rimanere circoscritte nell'ambito dell'antico Stato dove la domanda era presentata, erano applicate per tutto il Regno.

Prego di badare ora alla redazione dell'Ufficio Centrale che porta un'idea diversa; le domande di privativa ancora in corso, dice all'alinea dell'articolo terzo l'Ufficio Centrale, possono essere ripresentate nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente, e le medesime saranno rette secondo le leggi speciali di ciascuna provincia.

Or la differenza è grave, là si tratta di applicare la nuova legge, qui si tratta di conservare le leggi antiche.

Le conseguenze che verrebbero da questa novità sarebbero dunque, che provvedendosi sulle domande già presentate, il nuovo Governo, l'autorità nuova che rilasciasse gli attestati di privativa, conserverebbe l'antica circoscrizione delle provincie dove le domande furono fatte.

Credo che ne verrebbero anche altre conseguenze non solo dal lato finanziario, per la conservazione delle tasse precedenti, ma forse anche circa alla procedura ed alle garanzie che implicavano le antiche leggi a carico del Governo.

Comunque sia, sono già due conseguenze certe, quella della continuazione della circoscrizione antica e quella della continuazione delle tasse antiche.

Io debbo confessare al Senato che non posso arquetarmi a questa novità: accetto piuttosto la disposizione della legge del 1859, accetto cioè che si provvegga sulle nuove domande, che si conservi la data della presentazione delle antiche, ma che il provvedimento del Governo sia dato secondo la nuova legge. Ciò porterà due conseguenze, cioè che la privativa nuova ossia l'attestato nuovo di privativa abbia efficacia per tutto il Regno, il che è necessario, mi pare, e conveniente

come sarebbe inconveniente che oggi il Governo italiano rilasciasse attestati di privativa che si circoscrivano al territorio napoletano, al territorio delle Marche, e via discorrendo.

Questa prima conseguenza adunque mi pare importante; la seconda che riguarda l'interesse finanziario non è meno importante, perchè le nuove tasse sono un poco più forti delle prime, ed è bene che siano applicate secondo la nuova legge.

Io pregherei perciò il Senato ad accettare l'emendamento che propongo in questo senso e che è un ritorno presso a poco alla redazione del 1859.

Intanto non mi è sfuggita una obiezione che si può fare, ed è che se l'oggetto della privativa fosse identico a quello di un'altra domanda già fatta e già approvata nelle antiche provincie, potrebbe nascere un conflitto grave d'interessi.

Si concederrebbe oggi sopra una domanda fatta legalmente un attestato di privativa, il quale si troverebbe in contraddizione con un attestato di privativa già rilasciato precedentemente. Potrebbero insomma due persone pretendere, una per l'approvazione antica, un'altra per l'approvazione nuova, di esercitare la medesima privativa. Non v'è dubbio che ci vogliono certe condizioni non facili a verificarsi, ma il caso è possibile.

Ad ovviare a queste difficoltà nell'emendamento che io propongo, aggiungo una clausola per dire che laddove questo conflitto si possa verificare, la privativa resta localizzata, ossia, colui, che venne ad ottenerla dopo, non abbia diritto ad estenderla a tutto il regno.

Questo mi pare necessario. Quando si trova già data una privativa in altra parte d'Italia, e un'altra ne sorge nelle nuove provincie, restano l'una e l'altra circoscritte, ossia l'una resta nella estensione dove aveva ottenuta la facoltà di esercitarsi, e l'altra rimane nei termini nei quali era stata richiesta. Con questo non si offende affatto il diritto di alcuno, perchè colui che aveva domandata la privativa non l'aveva richiesta che per quel territorio.

Premesse queste spiegazioni, prego il Senato di ascoltare l'emendamento che io propongo, il quale si sostituisce all'alinea dell'articolo 3; l'emendamento è questo:

« Le domande ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di mesi due (ritengo quella giusta prescrizione di un termine dentro il quale debbano essere rinnovate) dalla pubblicazione della presente legge per essere estese a tutto il regno; e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del regno, la domanda sarà limitata a quella provincia per la quale fu avanzata. »

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Debbo aggiungere, ed anticipo un po' sull'articolo seguente. Questo articolo, a mio avviso, dovrebbe

scompare, e questa non è che questione di redazione; cioè invece di fare un articolo separato del 4 che dice: « Le domande di attestati completivi, di prolungamento e di riduzione concernenti privative contemplate all'articolo 2 della presente saranno regolate dagli articoli 16, 17 e 24 della citata legge 30 ottobre 1859 » io aggiungerei un secondo alinea all'articolo 3 e direi: « Le domande di attestati completivi di prolungamento e di riduzione di privativa esistente saranno regolate secondo la legge medesima. »

Presidente. Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore Arnulfo. Corre debito all'Ufficio Centrale di addurre le ragioni per le quali propone l'alinea dell'articolo 3.

L'Ufficio Centrale propose questo alinea perchè considerò che le domande costituiscono tutto ciò, che coloro i quali chiedono la privativa, debbono fare. Che ciò stante, quando per loro parte si è adempito al disposto della legge, si potesse considerare come diritto quasi quesito colla presentazione della fatta domanda; poichè vero egli è che il Governo deve poi rilasciare un attestato di privativa, ma non è men vero che ciò non dipenda da colui che ha fatto la domanda medesima.

Quindi l'Ufficio Centrale procedette, dirò, con scrupolo, nel rispettare tal condizione di cose per le provincie che ora compongono il Regno. Con ciò crede l'Ufficio Centrale di aver giustificata la convenienza del proposto alinea.

Di fronte però alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro e a fronte altresì del disposto per circostanze simili della legge del 1859, io credo che l'Ufficio Centrale non dissenterà di accettare la nuova redazione la quale mantiene tutti i diritti che colla presentazione delle domande si vollero o si sono potuti acquistare, in quanto che gli effetti della presentazione, quanto alla data, sono conservati a fronte di chi non abbia ottenuto un certificato di privativa anteriormente.

La variante essenziale consiste in questo che nel sistema dell'Ufficio Centrale non si sarebbero dovuti pagare maggiori diritti di quelli portati dalle leggi dello Stato, ora provincia, in cui si è chiesta la privativa, e che nel sistema ora proposto dall'onorevole signor Ministro, si dovrebbero pagare i diritti portati dalla legge del 1859.

Ma a compenso di questa variante viene la circostanza che nel sistema dell'Ufficio, la privativa rimaneva limitata al luogo ossia allo Stato pel quale si fece la domanda; nel sistema invece attualmente proposto, la domanda fatta in uno dei preesistenti Regni, purchè rinnovata nel termine di due mesi, gioverebbe per ottenere il certificato di privativa per tutto intero lo Stato attuale, vale a dire pel Regno d'Italia.

Così essendo, giusto egli è che colui il quale ottiene un più esteso diritto, si sottoponga a pagare quelle tasse che nella legge del 1859 sono stabilite.

Coll'essersi poi dichiarato nell'emendamento ora pre-

sentato dal Ministero all'art. 3 che a fronte di privative già ammesse in altre provincie dello Stato la data della domanda fatta in un determinato Regno debba solamente prevalere a fronte d'altre domande nel medesimo fatto, parmi che siasi provveduto a tutela e conservazione degli interessi degli uni e degli altri.

Per queste considerazioni, parmi giustificato che l'Ufficio Centrale, mentre ebbe presenti le domande fatte in uno dei preesistenti Stati, volle però che ogni relativo diritto fosse ristretto nei limiti del territorio a cui le medesime si riferivano; ma che volendosi ora fare una legge applicabile a tutto il Regno d'Italia, la quale si può dire s'interpone fra le domande particolari ad alcune provincie, ed il certificato di privativa che non è ancora spedito, sia più logico e più consentaneo alle condizioni dello Stato attuale che non conosce più le antiche circoscrizioni dei Regni che più non sono, che le privative si estendano a tutto intero il Regno attuale, e che non si richiamino con una legge fatta dal nuovo Regno le disposizioni di legge che si riferivano a località e circoscrizioni che sono scomparse.

Per queste ragioni accetto per parte mia l'emendamento, ossia la proposta del signor Ministro, e credo che i miei colleghi, dei quali non ho avuto tempo di esplorare le opinioni, saranno pure per aderire alla proposta medesima.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Come sapete, o signori Senatori, la relazione sopra questa legge è stata fatta da uno dei nostri colleghi che per sventura nostra e del paese più non esiste; quindi l'Ufficio Centrale si è fatto per così dire, uno scrupolo di modificarla il meno che gli fu possibile, anzi s'accordò di non farvi che una o due modificazioni di redazione.

Per esempio si è creduto che nella linea quinta dell'articolo 3, si dovesse levare la parola *tempo* e dire invece: *il resto della loro durata*; parve che questa frase non fosse molto conveniente. Si è pure convenuto che nella seconda parte dell'art. 3, invece di dire: *le domande di privativa ancora in corso*, si dicesse soltanto: *le domande in corso*, giacchè si sa bene che non possono essere che domande di privativa.

Mi limito a queste due osservazioni di semplice redazione sulle quali il Senato sarà per deliberare.

Presidente. L'Ufficio Centrale aderisce alla proposta del signor Ministro? (*Segni di adesione dal Banco dell'Ufficio Centrale.*)

Come intese il Senato, la proposta del signor Ministro non si limita soltanto all'alinea dell'art. 3, ma comprende anche l'art. 4, il quale si fonderebbe in una redazione sola coll'articolo 3.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io accetto la piccola modificazione dell'Ufficio Centrale al primo alinea allo scopo di sopprimere le parole *del tempo*.

La seconda modifica che proponeva l'Ufficio Cen-

trale è inclusa nel mio emendamento e resta perciò inutile parlarne.

Presidente. Desidero sapere dall'Ufficio Centrale se non vi sia opposizione a che siano messe ai voti, come un tutto di un solo articolo, la prima parte dell'articolo 3 e le due parti dell'emendamento presentato dal Signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Se l'Ufficio Centrale non oppone difficoltà, leggerò la prima parte dell'articolo 3 e la seconda, e poi la terza, le quali, se saranno adottate, comporranno l'articolo intero.

Senatore De Foresta. Non ho ritenute tutte le parole dell'emendamento proposto dal Signor Ministro, e credo che non comprendano la speciale disposizione dell'articolo 4.

Presidente. È anche compresa nell'emendamento del Signor Ministro. Senza pregiudicare per niente sull'ordine della votazione, rileggerò l'emendamento:

« Le domande ancora in corso, conservando le date della loro primitiva presentazione, potranno essere estese a tutto il Regno, e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie per le quali fu avanzata.

« Le domande di attestato, di prolungamento e di riduzione di privativa esistenti saranno regolate secondo la legge medesima. »

Senatore De Foresta. Veggo che quella disposizione è compresa.

Presidente. Leggo dunque la prima parte dell'articolo 3:

« Le privative iscritte in conformità dell'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859, potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire venti da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvi sempre i diritti preesistenti. »

Lo metterò ai voti, chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Viene la seconda parte che è la prima dell'emendamento del signor Ministro (*V. sopra.*)

Se non si domanda la divisione metterò ai voti tutta insieme questa parte.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Viene l'ultima parte che comprende l'articolo 4 (*V. sopra.*)

Se non si domanda parola metterò ai voti quest'ultima parte.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 3.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 5 che diventa 4:

« Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, e 98 non che i tre ultimi paragrafi dell'articolo 78 della ripetuta legge 30 ottobre 1859.

Senatore Arnulfo. Siccome nell'articolo 4 votato non si è detto che la legge del 30 ottobre si riferisce alle privative, pare che sarebbe opportuno di dirlo nell'articolo 5, per ben dichiarare in sostanza a che si riferisce la legge del 30 ottobre, ed aggiungere perciò in fine dell'articolo alle parole « legge del 30 ottobre 1859 » sulle privative.

Presidente. Accetta il signor Ministro questa aggiunta?

Ministro di Agricoltura e Commercio. Accetto e propongo anzi che vi si aggiunga la parola *industriali*.

Presidente. « Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, e 98, non che i tre ultimi paragrafi dell'articolo 78 della ripetuta legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. »

Chi l'approva si alzi. 8

(Approvato.)

Se il Senato lo crede opportuno si faranno due squittinii con una sola chiamata.

Avverto che siamo nello stretto numero legale che è di 80, e che se manca uno lo squittinio sarebbe nullo.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE ALLA SICILIA
DEL DECRETO DEL PRODITTATORE.
DI NAPOLI.

(*V. atti del Senato N. 222.*)

Presidente. Darò lettura del progetto di legge, che secondo l'ordine del giorno viene in discussione, per l'estensione alla Sicilia del Decreto del Prodittatore di Napoli (*V. infra.*)

La discussione generale è aperta.

Però mentre aspettiamo il signor Ministro di Grazia e Giustizia converrà che si chiarisca un dubbio che potrebbe sorgere a riguardo della tabella posta a seguito della legge, i cui articoli sono stati testè votati.

Senatore Arnulfo. Siccome la tabella esiste nella legge del 1859 e quella annessa al progetto non è che indicativa, non occorre di votarla (*Entra il Ministro di Grazia e Giustizia.*)

Presidente. Era appunto per avere questa spiegazione che io aveva fatto tale eccitamento.

Essendo ora presente il Ministro di Grazia e Giustizia, domando se si vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passerò alla lettura dell'articolo 1 del progetto di legge.

Art. 1.

« Il decreto prodittoriale del 22 ottobre 1860 sull'introspetto ed il prospetto delle case religiose o di educazione, già vigente nelle provincie Napoletane, sarà pubblicato ed avrà tutti i suoi effetti nelle provincie Siciliane. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Sono abrogati nelle provincie Napolitane e Siciliane il dispaccio 28 dicembre 1786 e relativo rescritto, 25 marzo 1821; il decreto 21 agosto 1851 che dichiara non applicabile ai muri delle chiese, dei monasteri, dei conventi e ritiri religiosi il disposto dell'articolo 582 delle leggi civili, e ogni altra disposizione che deroghi al diritto comune in favore delle corporazioni contemplate all'articolo 1 del decreto prodittoriale 22 ottobre 1860. »

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. La redazione di questo art. 2 nei termini troppo vaghi e generali ond'è formulato nel disegno di legge iniziato ed accolto dalla Camera Elettiva lascia desiderare alcun chiarimento. Trattasi di determinare e fermar bene l'intendimento e le conseguenze giuridiche di questo articolo.

Quest'articolo reca l'abrogazione del decreto emanato nell'ex reame di Napoli, in data del 21 agosto 1851.

Gioverà ricordare che codesto decreto emanato in tempi in cui la potestà civile poco sollecita di sua indipendenza era prontissima ad ogni maniera di concessioni alle esigenze clericali, questo decreto intendeva a dichiarare non applicabile alle chiese, monasteri, conventi e ritiri religiosi, il dettato dell'articolo 582 delle leggi civili che accorda ad ogni proprietario di un edificio contiguo, la facoltà di chiedere la comunione del muro pagando il valente della metà.

Ma era forse necessario che intervenisse una dichiarazione legislativa perchè si creasse questa eccezione?

Non era punto necessaria, anzi poteva riescire inopportuna e pericolosa. Difatti l'articolo 582 del nostro Codice rispondente all'articolo 661 del Codice civile di Francia, era stato costantemente interpretato dalla Scuola e dal Foro e contenuto nei giusti confini.

Non si era mai dubitato che quest'articolo avesse a pigliar norma dai principii generali che reggono la distinzione dei beni, la natura e le modalità di essi.

Non si era dubitato mai che sfuggissero all'impero dell'articolo 582 le cose poste fuori commercio, come per esempio le chiese, gli edifici consecrati al culto religioso, le prigioni e via via.

Questa era la dottrina insegnata dagli espositori del diritto francese, tra quali basterà citare il Dalloz, il Delvincourt, il Zachariae: questa era la dottrina con-

secrata dalla giurisprudenza. Così secondo se la interpretazione giudiziaria efficacemente provvedea alle restrizioni che limitavano il principio generale, egli è palese che una dichiarazione autentica non pur tornava supervacanea, ma improvvida e pericolosa: perciocchè o avrebbe detto troppo, o troppo poco. D'altra banda verrebbe a circoscrivere il campo della libera interpretazione giudiziaria.

Ecco le considerazioni che giustificano l'abrogazione del summentovato decreto del 1851: se non che la redazione troppo vaga e indeterminata dell'art. 2 potrebbe per avventura ingenerare il dubbio che si intendesse introdurre per essa un diritto nuovo, che si intendesse alterare la condizione giuridica di certi enti morali, e di certe cose poste fuori commercio. Ciò posto ad antivenire i dubbi, l'Ufficio Centrale stimava opportuno formulare una dichiarazione spiegativa nei seguenti termini.

« La disposizione dell'articolo 2 della presente legge non altera nè modifica i rapporti giuridici emergenti e dalla natura e dalla qualità dei beni posti fuori commercio. »

Presidente. Intende che sia inserita questa dichiarazione nel processo verbale in questi termini?

Senatore Vacca. Sì.

Presidente. Sarà inserita.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il Governo accettando nell'altro ramo del Parlamento la proposta di legge che ora è sottoposta alle deliberazioni del Senato, in quanto al secondo articolo aveva l'intendimento medesimo, che testè è stato espresso dal Senatore Vacca, cioè credeva che l'abrogazione del decreto del 21 agosto 1851 ricollocasse le relazioni giuridiche, che a questo oggetto si riferiscono, sotto lo impero dell'art. 582, cioè sotto l'impero del diritto comune; e certamente intendeva che nell'applicazione di quest'articolo si sarebbero seguiti quei principii generali a cui la giurisprudenza in tutti i paesi si era sempre attenuta.

In quanto adunque al Governo, esso non si oppone perchè si inserisca nel processo verbale, se si crede, la dichiarazione testè fatta dall'onorevole Senatore Vacca, perchè il Governo pensa che effettivamente la abrogazione di questo decreto non può già creare un nuovo diritto, un diritto eccezionale, ma non fa che restituire questa materia all'applicazione del diritto comune.

Mi occorre ancora dichiarare che le ultime parole di quest'articolo, benchè molto larghe e molto generali, furono dal Governo accettate senza difficoltà, poichè per la regola costante d'interpretazione, si dovevano riferire alla materia che era argomento del decreto medesimo. Ed esse precisamente si riferiscono ad una disposizione promulgata in Sicilia, secondo la quale tutte le questioni per introspetto e per servitù di prospetto delle quali nel decreto del 51 è fatta menzione, non

si debbono anche in materia possessoria deferire ai giudici di mandamento, ma eccezionalmente ai tribunali circondariali. Però con le ultime parole dell'articolo 2, si intese restituire al diritto comune tutte quelle disposizioni sopra le altre materie che concernono il subbietto del decreto del 1851. È con questa intelligenza che il Governo accettava la legge proposta nella Camera dei Deputati, epperò esso si trova perfettamente concorde con quanto poco innanzi esponeva l'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola metto ai voti l'articolo 2 testè letto.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto, interrogherò il Senato per l'ordine del giorno di domani.

Se il Senato lo crede, domani si porterebbe all'ordine del giorno il progetto di legge relativo alle aspettative e alle disponibilità, la cui relazione è già stata distribuita fin da ieri l'altro a sera o da ieri mattina.

Non essendoci osservazione in contrario, l'ordine del

giorno per la seduta pubblica di domani alle 2 pomeridiane si intende stabilito in questa conformità.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali.

Numero dei votanti . . . 81

Favorevoli . . . 73

Contrarii . . . 8

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per l'estensione alla Sicilia del decreto del Prodittatore di Napoli 22 ottobre 1860.

Numero dei votanti . . . 81

Favorevoli . . . 69

Contrarii . . . 12

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 4½.)

CC.

TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Omaggi — Cenno sullo stato dei lavori del Senato — Parlano al proposito i Senatori Martinengo, Sappa, De Gori, Di Revel ed il Ministro delle Finanze — Discussione sul progetto di legge per l'aspettativa, la disponibilità ed i congedi degli impiegati civili — Dichiarazioni del Ministro delle Finanze e del Senatore Di Revel (relatore) — Approvazione degli articoli 1 al 4 — Emendamento all'articolo 5 del Senatore Alfieri — Osservazioni del Ministro delle Finanze e dei Senatori Di Revel e Sappa — Proposta del Senatore De Foresta oppugnata dal Senatore Di Revel — Parole del Senatore Sappa cui risponde il Senatore Di Revel — Modificazione al detto articolo del Ministro delle Finanze, accettata dall'Ufficio Centrale — Approvazione della proposta De Foresta pel rinvio all'Ufficio Centrale dell'articolo 5 colle modificazioni — Emendamento all'art. 6 del Senatore Alfieri — Spiegazioni del Senatore Di Revel — Emendamento del Senatore Arnulfo a cui aderiscono il Senatore Alfieri e l'Ufficio Centrale — Appunto del Senatore Arrivabene — Aggiunta al detto articolo del Senatore De Foresta, combattuta dal Senatore Di Revel e dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 6 coll'emendamento Arnulfo — Reiezione dell'aggiunta De Foresta — Approvazione dell'art. 7 — Soppressione dell'art. 8 ministeriale — Schiarimenti sull'art. 9 richiesti dal Senatore Alfieri, dati dal Senatore Di Revel — Parole del Senatore Colla — Adozione dell'art. 9 coll'emendamento propostovi dal Ministro delle Finanze, acconsentito dall'Ufficio Centrale, non che dell'art. 10 — Emendamento all'articolo 11 del Senatore Alfieri — Osservazioni del Senatore Di Revel — Considerazioni del Ministro delle Finanze contro le modificazioni introdotte in detto articolo dall'Ufficio Centrale e del Senatore Paleocapa in appoggio — Risposta del Senatore Di Revel — Proposta del Senatore Duchoqué, a cui aderiscono il Ministro delle Finanze e l'Ufficio Centrale — Obbiezione del Senatore Alfieri — Risposta dei Senatori Duchoqué e Di Revel — Soppressione dell'art. 11 — Emendamento all'art. 12 del Senatore Correato, combattuto dal Ministro delle Finanze e dai Senatori Di Revel e Arnulfo — Reiezione dell'emendamento Correato — Approvazione degli articoli 12 e 13 — Osservazioni del Senatore Alfieri sull'art. 14 — Risposta al medesimo del Senatore Di Revel — Approvazione degli articoli 14 e 15 — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro delle finanze, e più tardi intervengono i Ministri dell'istruzione pubblica, di agricoltura e commercio e degli esteri.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario D'Adda legge le lettere dei Senatori Balbi Senarega, Di Vesme, Lauzi e Torremuzza, colle quali, il primo per motivi di salute e gli altri per affari di famiglia, chiedono un congedo che loro viene dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

La Società Reale di Napoli di una copia del Quederno del mese di gennaio 1863 contenente il rendiconto delle

tornate e dei lavori dell'Accademia di scienze morali e politiche;

Il signor Luigi Nascionbene di una quantità di copie d'un suo opuscolo intitolato: *Roma dell'Italia nuova.*

Il signor Tommaso Torteroli di una sua memoria storica dell'impero francese, per titolo: *La lapide della dogana di Savona.*

Prima di passare alla discussione del progetto di legge che è all'ordine del giorno, sarà bene che il Senato veda lo stato in cui si trovano i suoi lavori, per vedere di accelerarne la spedizione.

Tre progetti di legge sarebbero disposti per essere portati in discussione; uno è relativo all'acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze.

L'Ufficio ha detto di attendere dal Ministero comunicazione di documenti che finora credo non abbia avuti. Spero che l'Ufficio vorrà rinnovare le sue istanze, facendo sentire al Ministero che non si potrebbe aspettare più oltre. Quando i progetti sono portati davanti al Senato debbono seguire il loro corso, a meno che il Ministero intenda ritirarli.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Avendo l'onore di essere stato eletto relatore per questo progetto di legge, posso annunciare al Senato che il Ministero avendo forniti i chiesti schiarimenti, quanto prima sarà dato corso alla relazione.

Presidente. Il progetto di legge relativo alle tasse sopra varie concessioni del Governo è stato rinviato all'Ufficio Centrale nella seduta dell'11 agosto 1862....

Senatore **Sappa**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sappa**. Il relatore di questo progetto di legge, il Senatore Coppi, trovandosi ammalato, l'Ufficio Centrale aspettava che fosse ristabilito per riunirsi, e vedere cosa doveva fare in seguito all'ultimo voto emesso dal Senato, sul quale vi è stato un dubbio se si dovesse rifare il progetto, oppure insistere sul medesimo.

Presidente. Siccome non è da sperare che il signor Senatore Coppi possa tra breve essere a Torino, mentre lo stato di sua salute gli impedisce di intervenire alle nostre adunanze nell'inverno, forse sarà bene che l'Ufficio Centrale provveda a supplire alla mancanza del relatore....

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Domanderei al Senato, prima di procedere all'atto di supplire al relatore assente, di permettermi di avere una conferenza cogli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, giacchè la questione è molto grave, trattandosi di una legge che è stata votata dalla Camera dei Deputati, poi modificata dal Senato, e che ora torna rimodificata al Senato.

Oggi il Senato è desideroso di vederla riprodotta in pristino stato; desidero pertanto di avere prima una conferenza coll'Ufficio Centrale prima che si proceda alla nomina di un nuovo relatore.

Senatore **Sappa**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sappa**. Come Commissario del primo Ufficio io mi farò dovere di riunirlo e di rendere informato il signor Ministro del giorno e dell'ora in cui avrà luogo tale riunione.

Presidente. Il terzo progetto è relativo all'estensione ad ufficiali del cessato esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

Il relatore di questo progetto mi ha oggi informato che è in pronto la relazione, che verrà stampata e distribuita al Senato.

Furono poi presentati nel tempo addietro vari pro-

getti di legge dal signor Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il primo di essi è relativo agli ademprivi nell'isola di Sardegna, il secondo alla pesca fluviale, il terzo alla caccia, il quarto alla proprietà letteraria: di questi lo stesso Ministro ha domandato che si sospendesse per qualche tempo la spedizione per certe sue ragioni particolari.

Dunque per questi quattro progetti di legge si attenderà per vedere se debbano avere il loro corso, oppure se debbano essere ritirati con apposito Decreto Reale.

Vi è ancora un altro progetto relativo all'alienazione dei beni demaniali in Val di Chiana, iniziato dal Senatore De Gori.

Senatore **De Gori**. Autore di quella proposta ho pregato il Senato di sospendere questa trattazione perchè desideravo di vedere il risultato pratico della legge generale per la vendita dei beni demaniali....

Senatore **Di Revel**. Io che fui nominato relatore per quella proposta di legge mi sono astenuto dal fare la relazione, a motivo che fu presentato dal Governo un progetto di legge che comprendeva tutti i beni demaniali.

Presidente. È una ragione sufficiente perchè il Senato sia fatto capace che non è per ritardo volontario che tale proposta non ebbe ulteriore corso.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ASPETTATIVA, LA DISPONIBILITÀ
ED I CONGEDI DEGLI IMPIEGATI.

(V. atti del Senato N. 211.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'aspettativa e la disponibilità degli impiegati civili.

Trattandosi di un progetto un po' lungo, credo d'interpretare l'intenzione del Senato, prescindendo come si pratica in altri casi consimili dalla lettura preliminare di tutto intero il progetto. Mi limito perciò a domandare al signor Ministro delle finanze se accetta che sia preso per testo della discussione il progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Aderisco a che sia preso per testo della discussione il progetto dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Di Revel**, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**, relatore. Trovandomi unico rappresentante dell'Ufficio Centrale per questa legge, qualora esso abbia emesso opinioni sue io le esporrò, ma ove si presentino altre questioni nelle quali io non possa naturalmente rappresentare l'Ufficio, allora dirò la mia opinione, la quale in certe circostanze forse si troverà non perfettamente conforme a quella che esprime l'Ufficio medesimo.

Presidente. Debbo avvertire il Senato che l'Ufficio Centrale è composto dei Senatori Di Revel, Scialoja (che fu chiamato a Napoli per gravissima malattia di

suo padre), Gualterio e Farina, che ora sono alle loro rispettive residenze siccome prefetti e del Senatore conte Oldofredi che non è presente attualmente.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Fo presente al Senato che nella stampa del progetto dell'Ufficio Centrale occorsero alcuni errori nella numerazione degli articoli; non si riformò, cioè, regolarmente la numerazione come avrebbe dovuto esserlo per la soppressione di alcuni articoli.

Vedrà il Senato se nella discussione valga meglio applicare il numero reale che dovrebbero avere gli articoli, ovvero discuterli con quello che attualmente si hanno.

A parer mio, converrà forse meglio lasciar sussistere i numeri attuali, salvo poi quando la legge sia votata a rettificare la numerazione degli articoli.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario s'intenderà il Senato assenziente all'opinione del signor Senatore Di Revel, di rettificare poi la numerazione degli articoli dopo che saranno votati e prima che si addivenga allo scrutinio segreto.

Se non c'è difficoltà aprirò la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« Gli impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffici e per riduzione de' ruoli organici.

« Non possono del pari essere posti in aspettativa salvo per causa d'infermità, ovvero, dove il chiedano, per motivi di famiglia.

« Possono ottenere congedi per un determinato tempo. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con Decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreti ministeriali.

« Esso è annunziato nella *Gazzetta* colla indicazione del motivo che l'ha determinato. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La disponibilità nei mentovati casi e l'aspettativa per caso d'infermità non potranno durare oltre due anni.

« L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà l'anno. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Scaduti questi termini, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quel-

l'altro assegno che a termini di legge possa competergli. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa, ma si considererà come vacante se allo spirare del termine assegnato per la durata dell'aspettativa l'impiegato non abbia chiesta la sua ri-ammissione nel servizio attivo, e non sia in grado di riassumerlo. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Parrebbe che l'art. 5 potrebbe venir redatto in un modo più chiaro e preciso. Infatti leggendolo qual è, sembra che la prima disposizione possa considerarsi nella sua applicazione come contemporanea della seconda; invece, debbono essere successive l'una all'altra.

Credo che una lieve modificazione gioverebbe a rendere più chiara l'idea del legislatore.

Io proporrei quindi di aggiungere dopo le parole: « Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa, » le seguenti: « essa durante, ecc. »

La differenza sta nell'esprimere l'idea che mentre l'aspettativa dura ancora, non si può disporre del posto coperto dall'impiegato.

Presidente. Il Senatore Alfieri proporrebbe una variante di redazione alla prima parte dell'art. 5.

Ne darò lettura (*V. sopra.*)

Ministro delle Finanze. Mi sembra che la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri non sia di sola forma, ma modifichi anche sostanzialmente il testo. L'impiegato può essere posto in aspettativa anche per causa di infermità. Vuol egli stabilirsi che durante la sua infermità, la quale può avere una durata come è detto nell'articolo precedente, non si potrà disporre del posto da lui coperto? Questo mi parrebbe il senso dell'emendamento proposto dal Senatore Alfieri.

Ora io credo che vi sono de' posti dei quali si deve disporre immediatamente.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Voleva solamente far osservare che anche nel caso di aspettativa per infermità, il tempo della medesima è limitato; dunque durante quel limite di tempo non potrà essere dato ad altri l'impiego che coprirebbe l'impiegato in aspettativa. Del resto mi rimetto al relatore che ha meglio studiato la legge.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Non v'ha dubbio che il concetto dell'articolo 5 si è, che durante l'aspettativa, sia per ragione di infermità, sia per ragione di privati interessi, non si debba disporre dell'impiego; se occorrerà di provvedere a quell'impiego vi si provvederà in modo provvisorio.

In un' amministrazione vi è sempre chi può fare le veci di colui che è assente, ma questo si può far di fatto ma non di diritto; mentre che l'impiegato che è in aspettativa per ragione di salute prende una parte dello stipendio, per cui se si volesse surrogarlo mancherebbe il fondo per far fronte al pagamento dell'impiegato che fosse nominato in sua vece. Il concetto del corrispondente articolo del progetto ministeriale è conforme; e infatti in esso si legge:

« Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa ma si considererà come vacante se allo spirare del termine assegnato per la durata dell'aspettativa l'impiegato non abbia chiesta la sua riammissione ecc. »

Dal medesimo si scorge come non si potesse durante questo tempo disporre del posto occupato dall'impiegato.

Le varianti introdotte dall'Ufficio Centrale non hanno tratto che all'impiegato che non sia in condizione di riassumere il servizio.

L'aggiunta perciò proposta dall'onorevole Alfieri credo che conferisca alla chiarezza e non aggiunga nulla di nuovo alla disposizione dell'art. 5.

Presidente. Accetta dunque la variante proposta dal Senatore Alfieri?

Senatore Di Revel, relatore. Accetto.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze accetta?

Ministro delle Finanze. Mi rimetto al Senato.

Presidente. Rileggo dunque l'articolo colla variante introdotta dal signor Senatore Alfieri e consentita dal relatore dell'Ufficio Centrale e dal Ministro delle finanze.

« Non si disporrà del posto coperto dall'impiegato collocato in aspettativa, essa durante, ma si considererà come vacante se allo spirare del termine assegnato per la durata dell'aspettativa l'impiegato non abbia chiesta la sua riammissione nel servizio attivo, e non sia in grado di riassumerla. »

Senatore Sappa. Io trovo che veramente la disposizione dell'articolo 5 sia del progetto ministeriale che dell'Ufficio Centrale, ha qualche cosa di grave.

Si tratta degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di salute, la quale aspettativa può protrarsi fino a due anni, io non so se qualora un impiego possa star così vacante per due anni, non sia questa una dimostrazione evidente dell'inutilità di quell'impiego vacante medesimo, giacchè un impiego che può star vacante per due anni è un impiego di cui si può fare a meno.

Io suppongo che l'impiegato posto in aspettativa fosse un impiegato di somma importanza, un Prefetto a cagion d'esempio; chiedo se una Prefettura di qualche importanza possa rimanere così scoperta od affidata ad un impiegato subalterno per due anni? Ciò che dico del Prefetto può riferirsi ad altri funzionari di eguale importanza.

Io ritengo che cotesta disposizione in pratica sarà per recare non lievi inconvenienti.

Senatore Di Revel, relatore. Io credo che convenga non perdere mai di vista le condizioni straordinarie in cui attualmente versiamo. Se fossimo in tempi regolarissimi, in tempi di ordine perfetto, e con finanze in assetto e floride, quando un impiegato venisse collocato in aspettativa per motivi di salute, ammetterei che potesse farsi luogo alla di lui surrogazione. Ma nelle circostanze in cui ci troviamo, io credo che non sia necessaria questa disposizione. Noi abbiamo infatti ancora attualmente una quantità così sterminata di impiegati che stanno aspettando una destinazione e fra questi ve ne sono di quelli i quali hanno capacità a riceverla e a condegnamente coprirla, che non vi può esser dubbio che occorrendo questi casi, il posto dell'impiegato messo in aspettativa potrà essere provvisoriamente coperto; che anzi vi è una disposizione posteriore in cui è detto che gli impiegati che sono attualmente in disponibilità quando vengono collocati o in modo definitivo o in modo provvisorio, potranno conseguire a titolo di supplemento, lo stipendio che avevano prima di essere posti in quella qualità. Io credo che in questa circostanza il Governo troverà sempre modo di provvedere al servizio; ma se noi vogliamo realmente porre un fine a questa lebbra, che la chiamerò tale, degli impiegati in aspettativa, conviene che teniam fermo.

Io credo pertanto che non si avranno mai da lamentare gli inconvenienti che si mostra di temere; e per venire al caso esposto del prefetto posto in aspettativa dirò che se il prefetto non potrà più continuare il suo servizio, se non è impiegato da molto tempo, si lascerà andare in congedo. E poi quando sarà ristabilito, rientrerà al servizio. Ma tutti questi fatti individuali non devono distrarre la nostra attenzione dallo scopo principale di questa legge che è quello di impedire che si falsi lo spirito della medesima. In genere le osservazioni fatte hanno molto peso, ma nella massima credo che non sia possibile allontanarsi da questo principio. Che se l'amministrazione giungerà a quel limite che non vi sia più che il numero strettamente necessario di impiegati, nello stesso modo che ora si fa questa legge per ridurre tale numero, si potrà farne un'altra per allargarlo maggiormente. Intanto credo che non sia conveniente di ammettere questo principio, perchè ammettendolo per gli uni converrà ammetterlo successivamente anche per gli altri. Dopo gli impiegati della magistratura avremo quelli dell'ordine politico che sono ancora molti; io sostanza arriveremo al punto che qualsiasi impiegato venga posto in aspettativa, converrà conferire il suo posto ad un altro.

Senatore De Foresta. Sebbene le osservazioni fatte dall'onorevole signor relatore dell'Ufficio Centrale sian gravi e meritino tutta l'attenzione del Senato, massime nell'attuale condizione delle finanze dello Stato, tuttavia io appoggio l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Sappa, e l'appoggio principalmente per la magistratura a cui accennava or ora il medesimo relatore.

A me pare che non sia possibile tollerare nell'intere-

resse dell'amministrazione della giustizia che si lasci vacante per un termine così lungo, cioè fino a due anni, un posto della magistratura il cui titolare sia stato posto in aspettativa.

Se ciò accadesse, per esempio, riguardo ad un presidente di tribunale di circondario dove talvolta il numero dei giudici è così ristretto, che anche nelle condizioni normali talvolta non si possono tenere le regolari sedute, perchè manca il numero legale, ovvero per un giudice di mandamento e dove non vi sia vice-giudice, ben vede il Senato come ciò pregiudicherebbe il servizio della giustizia. A me pare pertanto che ritenendo in massima generale il principio proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale in questo articolo, sarebbe conveniente di farvi alcune eccezioni tra le quali si presentano ovvie appunto quelle dei prefetti nei quali è concentrata nelle provincie l'autorità del Governo, e poi funzionari giudiziari, od almeno per quelli la cui mancanza può incagliare il servizio della giustizia. Vorrei quindi che si rimandasse quest'articolo all'Ufficio Centrale affinché...

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**.... volesse egli concretare un emendamento in questo senso.

Presidente. Osservo prima di dar la parola al relatore che non si è formolata ancora nessuna proposta.

Senatore **De Foresta**. Mi pare che la proposta sia abbastanza precisa, giacchè chiedo che si rimandi l'articolo all'Ufficio Centrale affinché egli proponga una eccezione nel senso sostenuto dall'onorevole Sappa e da me. Noi abbiamo accennato ai prefetti ed ai membri della magistratura giudicante; potrebbe darsi che ci fossero anche alcune altre eccezioni che importasse nell'interesse del servizio d'introdurre in quest'articolo medesimo.

Presidente. Tanto il Senatore **De Foresta** che il Senatore **Sappa** si sono limitati a osservazioni; è questo che io volevo porre in evidenza.

La parola è al Senatore **Di Revel**.

Senatore **Di Revel**, relatore. L'Ufficio Centrale, non crede di dover accettare un rinvio sopra un principio che viene messo fuori dai due preopianti, ma che non è ancora sancito dal Senato.

Egli mantiene che non vi ha la possibilità od almeno la probabilità che possano succedere gravi inconvenienti a questo riguardo; bisogna ritenere che è detto: non si disporrà del posto coperto dall'impiegato. Io però andrei sino al punto che per via d'interpretazione si dica, non si disporrà del posto d'identica natura; per esempio, in un'amministrazione vi ha due, tre capi di divisione, cinque, sei capi di sezione, uno di costoro viene posto in aspettativa per ragioni di salute; se il posto di questo è necessità che venga coperto, perchè non può rimanere in un modo provvisorio, ebbene un altro capo di divisione lo prenderà e l'altra divisione rimarrà disponibile per colui che è in aspettativa. Così credo ancora per chi è nella magistratura giudiziaria; se mai avvenga che

un presidente di tribunale o di una data classe sia posto in aspettativa per ragioni di salute, se il posto non può rimanere scoperto si conferisca ad un altro, ma rimanga un altro posto di ugual natura a disposizione di colui che rientrerà per riprendere il suo.

Io credo che l'istessa cosa si possa dire rispetto ai prefetti; se una prefettura viene ad essere vacante, perchè il prefetto è posto in aspettativa a cagione di salute, se interessa molto che questa prefettura non resti vacante, si prenda un altro prefetto e lo si trasferisca lasciandosi vacante quella che potrà essere conferita all'impiegato quando rientrerà in servizio.

In sostanza a questo riguardo io credo si possa facilmente trovare ripiego nell'atto pratico; ma se noi cominciamo a far eccezioni per i prefetti, eccezioni per i magistrati, andremo via via per modo di assimilazione, per identità di natura, a fare un'eccezione generale, ed in allora apriamo nuovamente quella via che cerchiamo invece di precludere.

Presidente. La parola è al Senatore **Sappa**.

Senatore **Sappa**. Io riconosco coll'onorevole relatore la gravità delle circostanze in cui attualmente versa il paese, sia per la grande spesa che deve sopportare, per il gran numero forse di impiegati che si troverebbero in questa categoria; ma io temo che il rimedio sia poi peggiore del male e che forse invece di guarire il male si finisca per ucciderlo, perchè io non posso comprendere una disposizione che lascia per un tempo così lungo vacanti tanti posti che possono essere importantissimi.

Io ho citato l'esempio di un prefetto: citerò ancora quello d'un capo d'una missione diplomatica, e soggiungerò che può benissimo occorrere il caso in cui questo capo non possa essere supplito da un segretario di legazione: or bene si potrà questo posto lasciare vacante?

E se la legge sta quale è, l'impiegato in aspettativa ha diritto che il suo posto sia lasciato vacante, finchè l'aspettativa dura, per poterlo riprendere ristabilito che sia in salute entro il periodo di tempo dalla legge stabilito.

A fronte della disposizione di questo articolo io non credo che veramente si possa adottare il sistema cui accennava l'onorevole Relatore, che cioè si possa chiamare un altro impiegato a quel posto, salvo a lasciare vacante poi un altro impiego simile.

La legge non dice che si lascia un corrispondente posto vacante, ma sibbene che si lascia vacante quel determinato posto; da ciò ne viene che, o la legge si applica come è scritta, ed allora possono nascere inconvenienti, ovvero non la si può applicare in quel modo, e questo prova che la legge, secondo me, è viziosa.

Presidente. Per motivare il rinvio che venne indicato dagli onorevoli Senatori **Sappa** e **De Foresta** converrebbe che prima di tutto si formulasse un emendamento il quale venisse appoggiato, e che dopo il Senato

si spiegasse se intende rinviare l'articolo o no all'Ufficio Centrale; ma su semplici osservazioni io non posso al certo mettere ai voti il rinvio...

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Mi permetto ancora di far presente al Senato che non saranno frequenti i casi che un impiegato sia posto in aspettativa per ragioni di salute, e che vi debba rimanere per due anni, perchè se realmente questo impiegato ha una infermità che non si creda guaribile, allora vi ha la possibilità di collocarlo a riposo se ha già raggiunto il voluto numero d'anni.

Dunque anche per questo lato non sarà frequente, ripeto, il caso che si teme.

Questo è un favore che si è voluto umanamente usare all'impiegato che non per colpa propria ma per infermità si trova in tal condizione. Però se il Senato credesse che il periodo di due anni sia troppo, per me non mi oppongo a che si riduca; ma penso che si debba insistere che allorquando un impiegato è posto in aspettativa non lo si possa surrogare, perchè quando quello in aspettativa potrà rientrare, gli si dovrà fare un posto nuovo, e così in definitiva si apre nuovamente la possibilità di moltiplicare gli impieghi o per un verso o per l'altro, mentre invece noi dobbiamo tendere a ridurli il più che sia possibile.

Del resto poi se ci fosse una locuzione che togliesse il dubbio, che si è affacciato all'onorevole preopinante, cioè che sia tassativamente detto che l'impiego lasciato sia quello che l'impiegato dee riprendere, l'Ufficio non si opporrebbe poichè nella sua mente fu sempre di dire che quest'ufficio debba essere di natura identica a quello dapprima occupato, tanto è vero che posteriormente si vedrà che non si è tolta la possibilità di sopprimere l'impiego mentre l'impiegato è in aspettativa, ma se l'impiego venisse soppresso egli passa a riposo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le spiegazioni date dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale mi pare che possano conciliare tanto il pensiero dell'Ufficio stesso quanto le osservazioni degli onorevoli Senatori Sappa e De Foresta.

Io stesso ebbi a far riflettere al Senato che la cosa presentata così in modo assoluto aveva alcun che di grave, e mi soccorreva subito al pensiero l'esempio di un prefetto, che fu citato dall'onorevole Senatore Sappa.

Ora le spiegazioni che ha date il relatore modificano, od almeno danno un'interpretazione che rende più facile l'andamento dell'amministrazione, conservando l'articolo tal quale è.

Non si tratta di quel preciso, identico posto, si tratta di un posto di eguale natura e stipendio; in tal caso nella vastità dell'amministrazione quegli inconvenienti che per avventura sarebbero gravi, e direi anche insuperabili se quel posto identico non potesse coprirsi

durante tutto questo tempo, sarebbero d'assai scemati.

Epperò qualora l'Ufficio Centrale credesse di trovare una redazione che corrispondesse all'incirca a questa idea: che durante il tempo che l'impiegato è collocato in aspettativa non si disporrà del suo posto, o si terrà vuoto altro posto di eguale stipendio, parmi che la cosa potesse conciliare e le esigenze della buona amministrazione e le esigenze fortissime ed urgentissime delle finanze.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale accetta.

Presidente. Leggo la relazione proposta dal signor Ministro che sarebbe concepita in questi termini:

« Durante il tempo che l'impiegato è collocato in aspettativa non si disporrà del suo posto, o si terrà vuoto altro posto di eguale stipendio. »

Senatore De Foresta. Mi pare che questa redazione possa in genere soddisfare al desiderio mio ed a quello dell'onorevole mio amico Senatore Sappa, purchè si determinasse maggiormente la natura del posto che si dovrebbe lasciare vacante, e che si dicesse, per esempio, che si lascerà vacante un posto di uguale grado e stipendio e nella stessa carriera.

Presidente. Rilleggerò l'articolo tenendo conto di quello che ha soggiunto il Senatore De Foresta.

« Durante il tempo che l'impiegato è collocato in aspettativa non si disporrà del suo posto, o si terrà vuoto altro posto di egual grado, carriera e stipendio. »

Senatore Di Revel. Se il Senato accetta una modificazione per cui resti più precisa la disposizione della legge, l'Ufficio non dissente di prenderla ad esame; ma quando si dovesse fin d'ora accettare il principio di mantenere vacante un posto di eguale grado, carriera e stipendio, credo che sia lo stesso che dire che rimanga soltanto quello disponibile; perchè è impossibile che nella pratica si trovino tutte riunite queste condizioni.

Comunque, dico, l'Ufficio Centrale non dissente di prendere ad esame la proposta e riferirne al Senato.

Presidente. Accetterebbe dunque il rinvio?

Senatore Di Revel. Accetto.

Ministro delle Finanze. Tanto più sarebbe utile il rinvio in quanto che la redazione è stata fatta col *currenti calamo*, e veramente merita di essere esaminata.

Presidente. Metto ai voti il rinvio dell'articolo 5 all'Ufficio Centrale per combinare la modificazione di cui si è tenuto parola.

(Il rinvio è approvato.)

Art. 6.

« All'impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà o di un terzo dello stipendio, secondochè conterranno dieci o più anni di servizio, oppure meno di anni dieci.

« Nel caso che l'impiegato abbia aggi od altri pro-

venti, l'assegno sarà regolato sulla base stabilita per la pensione di riposo. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Anche in questo articolo mi pare sarebbe desiderabile una maggior chiarezza.

Infatti (parlo dell'alinea, non del 1 §) si dice: Nel caso che l'impiegato abbia aggi od altri proventi, l'assegno sarà regolato sulla base stabilita per la pensione. Forse sarebbe miglior riduzione quella che era usata nel progetto primitivo, ove si diceva, *retribuiti ad aggio*, perchè non si verrebbe a comprendere in certo modo gli aggi che costui personalmente potesse avere.

Io quindi direi piuttosto, « nel caso in cui l'impiegato fosse retribuito con aggio o con altri proventi non costituenti una determinata somma, ecc. »

Mi rimane però un dubbio dalla lettura dell'alinea medesimo, ed è se s'intenda con questo di permettere il cumulo di uno stipendio con aggio o provento, ovvero se questo cumulo si debba reputare escluso.

L'articolo non è esplicito su questo punto, e mi pare che in qualche modo sarebbe bene che fosse chiarito.

Senatore Di Revel. Qui non si è che variata la locuzione, e si è detto *non maggiore della metà o di 1/3 dello stipendio*, laddove il Governo nel suo progetto stabiliva in modo assoluto che l'aggio potrebbe essere della metà: si considerò che quando si dice *può essere della metà*, in questa circostanza sarà sempre della metà. Ed è per questo che l'Ufficio Centrale ha creduto che il miglior partito fosse quello di mettere due tasse; la metà se si conta un certo numero di anni, un terzo solo se se ne conta un numero minore.

Rispetto poi agli impiegati retribuiti ad aggio od altri proventi si è usato questa locuzione in quanto che vi sono impiegati i quali hanno il loro stipendio che consiste in un prelevato di un tanto p. 0/10 sulle riscossioni che fanno.

Ora, o l'aggio è dato sul provento delle riscossioni, oppure è un tanto che loro si attribuisce su altri proventi dell'ufficio. Per esempio, i conservatori delle ipoteche, se non isbaglio, e il nostro collega Arnulfo lo dirà, hanno un aggio sulle riscossioni che fanno per conto del Governo. Percepiscono poi una porzione dei proventi d'ufficio, che sono spedizione di copie ed altri; che in sostanza si sono voluti comprendere in questa locuzione, ma non si comprendono che quei proventi ed aggi i quali si valutano nella pensione di riposo.

È detto per le pensioni di riposo che si liquida la pensione sulla quota dell'aggio che è considerato come parte dello stipendio dell'impiegato, ma non su quella che è considerata come facente fronte alle spese di ufficio.

Qui abbiamo voluto dire che si darà all'impiegato una quota d'aggi e di altri proventi regolata secondo le norme per la pensione di riposo.

Così essendo la cosa, non avverrà mai che possa

esservi il dubbio, giacchè si rimanda al sistema che si è stabilito per la liquidazione delle pensioni di riposo.

Del resto ogni volta che si tratterà di ammettere una locuzione che rappresenti in modo più semplice, più esplicito questo concetto, l'Ufficio l'accoglierà sempre con piacere.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Arnulfo cui spetta, leggo la variante proposta dal signor Senatore Alfieri che si riferisce all'alinea dell'articolo 6 così concepito:

« Nel caso che l'impiegato fosse retribuito con aggio o con altri proventi non costituenti una determinata somma, l'assegno sarà regolato, » ecc. come nel progetto.

La parola è al signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Mi pare che qualora si adottasse l'alinea del progetto del Ministero a vece di quello dell'Ufficio Centrale con qualche aggiunta, forse si risponderebbe allo scopo che si propongono gli onorevoli preopinanti.

Qualora si dicesse: « per gli impiegati retribuiti in tutto od in parte ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolato per la legge sulle pensioni di riposo. »

Mi pare che così scrivendo si toglie il dubbio che si sollevò or ora da uno degli onorevoli colleghi, cioè se chi è retribuito soltanto in parte con aggi possa cumularli collo stipendio.

Si aggiungerebbe la disposizione adottata dall'ufficio Centrale, relativa alla metà od al terzo dello stipendio, e così facendo e riferendosi inoltre alla legge sulle pensioni, non sarebbe più mestieri di accennare nella legge come si propone, che i proventi sieno certi, perchè la legge sulle pensioni di riposo ha già definito ciò che deve calcolarsi relativamente agli impiegati retribuiti con aggi.

In questo modo io spero che si soddisfaccia alle viste di tutti gli onorevoli proponenti.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Faccio una osservazione che può parere vana: la parola *proventi* mi fa nascere un dubbio. Mi pare che si dovrebbe dichiarare essere questi proventi dipendenti da un impiego del Governo.....

Voci. No, no, è inutile.

Presidente. Mi pare che la parola *proventi* trattandosi della materia soggetta non possa dar luogo al dubbio espresso dal signor Senatore Arrivabene.

Insiste il signor Senatore per l'aggiunta che proponeva?

Senatore Arrivabene. Non insisto.

Presidente. Allora leggerò l'alinea dell'articolo 6 del progetto ministeriale colle modificazioni che vor-

rebbe introdurvi il Senatore Arnulfo, alle quali mi pare che aderisca il Senatore Algeri.

L'alinea sarebbe allora concepito in questi termini :

« Per gli impiegati retribuiti in tutto od in parte ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Ho domandato la parola per proporre un'aggiunta...

Presidente. La sua aggiunta cade sulla proposta Arnulfo?

Senatore De Foresta. No...

Presidente. Allora permetta che si termini questa parte di discussione, e dopo avrà la parola.

Prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se accetta la proposta del Senatore Arnulfo.

Senatore Di Revel, relatore. L'accetta.

Presidente. (Rilegge la proposta.)

L'ultimo membro di quest'articolo 6 non si riprodurrebbe più.

Metteremo ai voti partitamente le diverse frazioni di questo articolo.

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. In questo articolo si determina l'assegno da darsi agli impiegati posti in disponibilità ed a quelli collocati in aspettativa per motivi di salute.

L'Ufficio Centrale ha già molto assennatamente fatto una distinzione tra gli impiegati aventi meno di 10 anni di servizio e quelli che abbiano un servizio maggiore, e propone che si dichiari che si concederà il terzo dello stipendio agli impiegati aventi un servizio minore di dieci anni, e la metà a quelli che abbiano un servizio maggiore.

Io vorrei che si facesse ancora un'altra eccezione; cioè che si distinguessero gli stipendi considerevoli dagli stipendi minimi, appena sufficienti per la sussistenza degli impiegati e che ridotti al terzo od alla metà, non potrebbero più bastare al loro trattamento massime quando questi impiegati abbiano famiglia; che si dicesse che in quanto agli impiegati il cui stipendio, compresi gli aggi e proventi di cui godono, non oltrepassi le L. 1200, l'assegno potrà estendersi in tutti i casi fino ai due terzi.

Non fa mestieri di lunghe parole per dimostrare come questa proposta sia giusta ed equa e sia anche conveniente nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato, poichè quando avvenisse il caso di collocare un impiegato in aspettativa per ragioni di salute, se le conseguenze di questo provvedimento saranno di togliere a lui ed alla sua famiglia il pane quotidiano, mentre avrebbe bisogno di maggiori mezzi per curare la sua salute, il Governo andrà a rilento a risolversi al provvedimento medesimo, e lascerà l'impiegato in fermo al suo posto a danno di questo e del servizio.

D'altronde la distinzione che io propongo non è nuova nella nostra legislazione; essa fu adottata nella legge del 1852 sullo stato degli ufficiali, colla quale si stabilì appunto che l'assegno agli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa nei casi ivi previsti sarebbe della metà dello stipendio quanto ai capitani ed ufficiali superiori, e di tre quinti quanto ai luogotenenti e sottotenenti, e ciò appunto perchè questi ultimi avevano uno stipendio minimo, riducendolo alla metà si toglievano loro i mezzi per vivere decentemente.

Io pregherei quindi l'Ufficio Centrale ed anche il signor Ministro a voler aderire a questa aggiunta, la quale consiste nella dichiarazione che quando si tratta di impiegati aventi uno stipendio non maggiore di lire 1200, l'assegno potrà estendersi fino ai due terzi. E noti il Senato che io propongo solo che si lasci la facoltà al Governo di potere in questi casi portare l'assegno fino ai due terzi, in guisa che sarà in facoltà del Governo medesimo di usare o no di questa facoltà a seconda dei casi. Se si tratterà di un impiegato ricco e senza famiglia, ebbene ancorchè non abbia che uno stipendio di lire 1200 o meno, non gli sarà fatto altro assegno che quello del terzo o della metà dello stipendio medesimo: ma se avvenga il caso di un impiegato che non abbia altra risorsa che il suo stipendio e che per sopraggiunta abbia moglie e figli, lasciate che l'assegno possa portarsi fino ai due terzi.

Questa proposta mi pare di una giustizia evidente, e perciò non aggiungo altre parole.

Presidente. Favorisca di mandarmi la sua proposta per iscritto.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Io non cesserò di pregare il Senato di porsi in guardia contro un sentimento di commiserazione.

Le condizioni in cui versiamo sono state con gran lucidità descritte non ha guari dal signor Ministro delle Finanze, e per chi ha gettato lo sguardo su quella descrizione, non sose gli occhi gli si siano aperti, ma credo che gli si siano oscurati di molto. In quanto a me, non posso aderire alla proposta dell'onorevole preopinante perocchè essa non potrebbe riferirsi che agli impiegati posti in aspettativa per ragioni di salute; adunque non si tratta che di questa categoria d'impiegati, ebbene che cosa si fa per costoro?

Se hanno dieci anni di servizio, loro si dà il terzo dello stipendio, se hanno più di quindici anni di servizio si dà loro la metà: e si dà loro questo perchè servono lo Stato; se servissero amministrazioni private la cosa andrebbe assai diversamente: dopo qualche giorno che l'impiegato non venisse all'ufficio, lo si manda a casa senza un soldo,

Quindi non ci è da commiserare cotanto la condizione degli impiegati, perchè possono essere lasciati a casa durante due anni, conservare la loro anzianità il diritto di rientrare in ufficio e solo durante il tempo

che non prestano servizio si concede loro il terzo o la metà dello stipendio, mi pare che la condizione loro sia molto favorevole.

L'onorevole preopinante ha detto che nella legge sullo stato degli ufficiali vi è una disposizione più ampia a questo riguardo, mentre in certi casi lascia i 2/5 o i 3/5 dello stipendio.

Io per verità non saprei ora dire se le circostanze siano identiche e se un ufficiale che trovasi per ragione di salute in istato di non poter continuare il servizio, possa rimanere due anni con una parte di stipendio maggiore di quella che proponiamo per gli impiegati civili.

Comunque io dirò che le leggi ricevono l'impronta delle circostanze in cui son fatte; e nelle circostanze attuali l'impronta che esse debbono ricevere è quella delle maggiori strettezze in cui versiamo. Ripeto: l'impiegato che riceve, secondo le circostanze, 1/3 o la 1/2 dello stipendio secondo il numero d'anni di servizio prestato, non riceve gran cosa, ma la riceve assai maggiore che se servisse a privati.

Egli può a capo di due anni riprendere il suo posto. Che se il suo stipendio è minore, bisogna anche ritenere che le sue condizioni, le sue abitudini debbono anche essere più modeste, i suoi bisogni più limitati. Dunque francamente non entriamo troppo in questione particolari di commiserazione, perchè altrimenti ci troveremo ad aver da disfare ciò che vogliamo fare, cioè porre un argine alla facilità colla quale si mettono gli impiegati in aspettativa. Perciò l'Ufficio Centrale respinge la proposta del Senatore De Foresta.

Presidente. Leggo l'aggiunta proposta dal Senatore De Foresta per vedere se è appoggiata.

Essa è così concepita: « Per gli impiegati i cui stipendi non sono maggiori di lire 1200 compresi gli aggi di cui godevano, l'assegno potrà ascendere fino ai 2/3. »

Domando se è appoggiata.

(Appoggiata.)

Senatore De Foresta. Risponderò brevissime parole all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Io convengo con lui che lo stato delle nostre finanze è tale per cui dobbiamo cercare di fare tutte le possibili economie; ed egli diceva opportunamente che dobbiamo diffidarcì di tutto ciò che ci può allontanare da questo principio. Dobbiamo nostro malgrado essere severi, anche laddove vorremmo essere pietosi; tuttavia se a questo rigore può e deve farsi una eccezione, certo è questa che favorisce gli impiegati onesti che mancano talvolta del necessario alla vita e che tanto meno sono retribuiti quanto più lavorano e che appunto nel continuo loro lavoro hanno logorata la loro salute.

Del resto, la mia proposta, come ben vede il Senato, non può recare un aggravio considerevole al bilancio dello Stato.

Si tratta di casi che convien sperare non succede-

ranno molto di frequente, poichè è solo questione degli impiegati posti in aspettativa per ragion di salute, e la facoltà che io chiedo che si lasci al Governo di estendere l'assegno di aspettativa fino ai due terzi dello stipendio è limitata ai soli stipendi non maggiori di lire 1200, che per verità non sono il più gran numero.

Io ho d'altronde già ricordato che questa distinzione si è fatta per le disponibilità e le aspettative degli uffiziali, nè so vedere per qual ragione non debba farsi per gli impiegati civili, nei quali vi è anzi maggiore ragione; giacchè più grande è tra questi impiegati il numero degli ammogliati con famiglia.

Il riflesso fatto dall'onorevole signor relatore dell'Ufficio Centrale, che quando si è fatta la legge del 1852 sullo stato degli uffiziali le finanze non fossero nella condizione in cui sono presentemente, non mi pare di molto peso, imperocchè, come ho già detto, l'approvazione della mia proposta non può arrecare un peso molto considerevole al bilancio dello Stato.

Mi duole pertanto assai che l'Ufficio Centrale non abbia stimato di fare buon viso alla medesima proposta, e ad ogni modo prego il Senato di approvarla.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Dirò brevi parole poichè l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ha già sviluppatate molto bene questa materia.

Prima di tutto non vi è oggi, si può dire, parità di materia in finanza; tutto è grave nella situazione in cui siamo; ma vorrei che l'attenzione del Senato si portasse sopra questo punto, che la legge sull'aspettativa è già un favore, un favore che in molte delle provincie italiane non esisteva. Ammesso questo principio, mi sembra, che potendo gli impiegati già essere sicuri che in caso di una malattia non perdono il posto e rimangono un certo tempo colla possibilità di ritornarvi, sia già un beneficio tanto grande da non doverlo rendere maggiore con ulteriori larghezze.

Per conseguenza accetto e tengo ferma la redazione dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Siccome l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore De Foresta forma corpo da sè, mi riserverò a metterla ai voti in ultimo e comincerò ora a mettere in votazione le due prime parti dell'art. 6 che rileggerò.

La prima consiste in queste parole (V. sopra.)

Metto ai voti questa prima parte dell'art. 6.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Metto ora ai voti la seconda parte giusta la variante introdotta in questa seduta.

Essa è così concepita (V. sopra.)

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'aggiunta proposta dal Senatore De Foresta che rileggerò:

« Per gli impiegati i cui stipendi non sono maggiori

di L. 1200 compresi gli aggi di cui godessero l'assegno potrà ascendere fino ai 2/3. »

Chi approva quest'aggiunta sorga.

(Non è approvata.)

Metto ora ai voti l'intero art. 6.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 7 che leggerò:

Art. 7.

« Non sarà concesso assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

L'art. 8 rimane soppresso.

Aderisce il signor Ministro di finanze a questa espressione?

Ministro di Finanze. Aderisco.

Presidente. Viene ora l'articolo 9 che deve diventare 8.

Io leggo ora la numerazione come è stampata, colla riserva di rettificare poi la cosa in fine.

Art. 9.

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporariamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione eguale alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto, e potrà continuare nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'articolo 3.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io spero che l'Ufficio Centrale vorrà soddisfare ad un desiderio mio, che non mi pare indiscreto riguardo al disposto di questo articolo 9.

Ivi è detto che quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporariamente servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo di indennità, ecc. ecc.

Ora si intende che questo temporario impiego sia fuori pianta o dentro pianta?

Senatore Di Revel, relatore. Fuori pianta.

Senatore Alfieri. In tal caso mi pare che l'efficacia della legge sarà molto compromessa, ma mi rimetto a quanto giudicherà il Senato.

Senatore Di Revel. Si è voluto con quest'articolo prevedere il caso in cui essendovi impiegati in disponibilità, ed occorrendo lavori straordinari in questa o

in quell'altra Amministrazione meglio convenga usufruire impiegati che hanno già uno stipendio e che aspettano un ricollocamento, anziché cercarli altrove; ed appunto è detto temporariamente, perchè non debbono far parte della pianta organica e debbono essere retribuiti sulle somme applicate in bilancio per l'Amministrazione medesima, o in difetto sui casuali dello stesso bilancio.

Dipenderà dal Parlamento il restringere le disponibilità del bilancio in modo che ce ne resti quanto è necessario pel servizio, ma che non vi sia però tale larghezza da poter retribuire un numero troppo considerevole d'impiegati.

Se non si ammette che sia temporaneamente, allora rientra come impiegato definitivo, rientra nel ruolo organico, nella pianta.

L'Ufficio Centrale ha creduto tanto più conveniente di introdurre questa disposizione, in quanto che non va forse errato dicendo che in parecchie amministrazioni e segnalamente nell'amministrazione militare, vi è una quantità considerevole di impiegati che non sono impiegati, ma aiuti straordinari retribuiti a mese che durano da anni e anni, e quando costoro hanno posto piede in un ufficio e che vi lavorano da due, da tre o da quattro anni, evidentemente conseguiscono, quasi direi, naturalmente un diritto di essere collocati; dunque finchè vi hanno impiegati in disponibilità, si adoperino costoro anziché cercarne degli altri.

Spero di aver spiegato l'intenzione dell'Ufficio Centrale, ora vedrò se le considerazioni esposte da altri mi possano far diversamente opinare.

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. È noto al Senato che nella composizione della Corte dei Conti del Regno d'Italia il Ministero si è trovato costretto di collocare in disponibilità alcuni distinti ed onorandi magistrati i quali avevano prestato un lungo servizio e facevano parte della Corte soppressa e nella quale alcuni di essi avevano anche diritto all'inamovibilità.

Per riparare o per mitigare in qualche modo la durezza di tale provvedimento il Ministero chiamò questi magistrati a far parte di certe Commissioni temporarie che sono incaricate di rivedere i conti anteriori al 1862 e collocando questi impiegati superiori...

Senatore Di Revel (interrompendo.) Permetta. Forse non è ancora il caso di ciò, qui provvediamo per l'avvenire, vengono in seguito le disposizioni transitorie...

Senatore Colla. Se nelle disposizioni transitorie si facesse parola di questo, mi tacerei: qui vedo una disposizione generale, la quale, a mio credere, non può essere applicata alle Commissioni temporanee per la revisione dei conti anteriori al 1862.

Presidente. Se l'onorevole Senatore si riserverà a parlare quando saremo alle disposizioni transitorie, mi pare che verrebbe meglio il desso di toccare la materia cui allude.

Senatore Colla. Io credo che sarebbe qui luogo di fare una eccezione, perchè queste Commissioni possono durare molti anni.

Ma se si vuole aspettare, mi riservo di parlare più tardi.

Presidente. Per amore di chiarezza è meglio che ne sia fatta parola quando saremo alle disposizioni transitorie, in cui si potrà, ove il Senato lo creda, introdurre un articolo modificativo, in certa parte, della regola generale che si sta per adottare in questo articolo. Le riservo perciò la parola quando saremo alle disposizioni transitorie.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io per dir la verità debbo far considerare al Senato come l'Ufficio Centrale abbia aggiunto qui all'articolo quale era proposto dal Ministero una clausola che mi sembra poter dar luogo a non lievi inconvenienti. La clausola consiste nelle seguenti parole: « E potrà continuare nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'articolo 3; » il qual limite, come il Senato ricorda, è di due anni.

Ora egli è di fatto che nell'amministrazione, quale oggi si sta organizzando, è necessario talvolta far uso di un personale straordinario, il cui pagamento venne stanziato nei fondi appositi del Bilancio o preso dai casuali.

Per dare un esempio, l'amministrazione del Debito pubblico ha richiesto e richiede ancora l'uso di molti impiegati straordinari. E che si preferisca di prendere a quest'uopo degli impiegati in disponibilità, cioè di coloro che sono stati privati dell'impiego o per soppressione d'ufficio, o per variazione dei quadri organici questo mi pare completamente giusto. Ancora che a questi impiegati che si sono adoprati si dia la differenza fra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da essi coperto, parmi del pari ragionevole. Ma che questo servizio straordinario faccia durare nell'individuo adoperato il diritto di rimanere in una condizione che è diversa da quelle prescritte dalle leggi, ciò mi pare poter dar luogo a degli inconvenienti.

Mi pare che in questo modo mediante i servizi straordinari a cui si chiamerebbero tali individui si potrebbe far durare la loro disponibilità. E l'inconveniente in che sta? Sta in ciò che quando la disponibilità loro cessasse e si dovessero fare lavori straordinari, l'amministrazione allora libera andrebbe a prendere quegli individui sul lavoro dei quali potesse maggiormente contare. Vi sarà un'economia, e sarà utile chiamare a questi servizi straordinari degli impiegati in disponibilità, il giorno che la loro disponibilità cessa: mi pare più consentaneo e più utile che l'amministrazione vada a prendere dei migliori e più idonei al servizio.

Per conseguenza mentre io riconosco, come diceva, la giustizia di preferirli ora, e di dar loro la differenza di un'indennità, pregherei il Senato a non accettare la

clausola che mette gl'impiegati nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'art. 3.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor relatore.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio è lieto di vedere il signor Ministro delle finanze proporre delle riduzioni che accetta con molta compiacenza.

Presidente. La proposta consiste nell'eliminare le parole:

« Potrà continuare nello stato di disponibilità anche oltre il limite stabilito dall'articolo 3. »

Questa soppressione proposta dal signor Ministro è anche accettata dall'Ufficio Centrale.

Se non si domanda da altri la parola metto ai voti l'articolo così modificato.

Art. 9.

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporariamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione eguale alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati per servizio della Amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Gl'impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Qualora gl'impiegati in disponibilità ricusino senza addurre i motivi, di rientrare in attività, o non si rechino nel termine prefisso al luogo della destinazione o temporanea o definitiva che sia loro data, e dopo un ulteriore perentorio diffidamento non assumano l'esercizio delle loro funzioni, saranno considerati come dimissionari.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che sarebbe il caso di aggiungere la parola *giusti* a motivi; tutti possono addurre motivi, è da vedere se siano attendibili...

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel relatore.

Senatore Di Revel, relatore. Darò una semplice spiegazione.

La prima volta che l'Ufficio Centrale trovavasi in numero, alcuni membri di esso notarono esser troppo

dura e recisa la disposizione per cui un impiegato quando non si recasse nel termine prefisso al luogo di sua destinazione fosse considerato come dimissionario.

Si diceva: o la legge vuol essere eseguita e sarà troppo dura; o non si eseguisce e allora è inutile che si prefigga un termine per portarsi in un dato sito.

La distanza può essere più o meno grande; può essere tale che l'andata non possa aver luogo nel termine prefisso; l'impiegato può per altre circostanze più o meno giustificabili non essere arrivato alla sua destinazione, e tuttavia sarebbe considerato come dimissionario.

Si tratta di cosa di non piccolo rilievo. L'impiegato può già contare parecchi anni di servizio, e per un fallo di poco momento, perderebbe esso ad un tratto la sua condizione?

Queste considerazioni fatte da alcuni membri dell'Ufficio Centrale, che ora non siedono su questi banchi, indussero l'Ufficio Centrale ed il relatore ad introdurre questa variante: *senza addurre i motivi*. Si è voluto con ciò dire: o ricusa assolutamente di ottemperare all'ordine ricevuto e allora si consideri come dimissionario, ma se ricusa adducendo dei motivi, questi o saranno buoni e come tali verranno ammessi dal Ministro da cui l'impiegato dipende, o non lo saranno e allora sarà mantenuta la disposizione del Ministro. Si è voluto dire soltanto che colui che ricusa ricicciamente di andare ad un tal posto dà segno di aver preso un partito deciso e si può considerare come dimissionario; ma se il suo rifiuto veste, direi, l'apparenza di spiegare i motivi per cui non può recarsi ove gli è ordinato di andare, il trattarlo addirittura come dimissionario parve cosa troppo dura.

Per questi motivi si è detto: *diasi una sommation*, un ulteriore diffidamento e se ricusa ancora, allora potrà considerarsi come dimissionario.

Ma il considerarlo dimissionario perchè o non si trova precisamente al giorno prefisso o perchè ricusi adducendo le ragioni per le quali o non può obbedire o non può trovarsi al suo posto al giorno prefisso, è condizione dura, acerba, che probabilmente non avrebbe poi esecuzione, ed in tal caso è meglio non inserirla nella legge, che vederla poi trascurata nell'applicazione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Egli era appunto sull'argomento trattato or ora dall'onorevole Senatore Di Revel che io aveva domandato la parola.

Apprezzo le intenzioni e le ragioni degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale che ebbero per far le modificazioni all'articolo proposto dal Ministero, ma confesso in verità che non mi sembrano abbastanza efficaci ad ottenere lo scopo che si propongono, mentre per altra parte lasciano una indeterminatazza assai pericolosa nella legge. Prima di tutto qui non si tratta di

impiegati in aspettativa; si tratta di impiegati in disponibilità vale a dire che non sono usciti dal Ministero per motivi di famiglia o per infermità; si tratta di individui quali sono fuori di servizio per soppressione di ufficio. E poniamo che l'ufficio non fosse stato soppresso o che l'individuo fosse reimpiegato, certo nessuno vorrebbe stabilire la massima che quando un impiegato è destinato ad un ufficio egli abbia dei diritti se ricusa di entrarvi o se non entra nel termine prefisso.

Io non ho udito mai stabilito come massima generale che agli impiegati che ricusino recarsi al loro destino si debba fare un invito e poi dare un ulteriore perentorio diffidamento.

Questo non essendo per gl'impiegati in attività dell'Amministrazione, non vedrei ragione di applicarlo agli impiegati in disponibilità.

Io secondo luogo l'articolo dice: *senza addurre i motivi*, ma questi motivi saranno giusti, saranno ingiusti, avranno un valore maggiore o minore. E chi ne sarà il giudice? Insomma che cosa si è voluto evitare? Si è voluto porre un ostacolo al pericolo di arbitrio ministeriale, si è voluto evitare che, per una durezza esorbitante il Ministro dica: il tale che era in disponibilità chiamato a rientrarsi al suo posto non essendovisi reso è mandato via.

Ma io noto che devesi per una parte supporre che i Ministri abbiano una giusta ragione di prendere, ove la prendano, così grave deliberazione, e per altra parte dubito che qualche disposizione in un articolo di questa legge non li impedirebbe di prenderla se lo volessero risolutamente. Un tale articolo rispetto a quelli che sono in disponibilità, non aggiungerebbe un grano nella bilancia, la quale bilancia io credo, spero e desidero che debba essere tanta per la giustizia, anche senza le frasi e le clausole che sono qui indicate.

Queste clausole dunque mentre per una parte mi sembra che non raggiungano lo scopo, per l'altra parte mi sembra che lascino della vaghezza nella dizione, per cui in quanto a me preferirei che fosse accettato l'articolo ministeriale.

Presidente. Il Senatore Alfieri non insiste per la qualifica dei motivi?

Senatore Alfieri. Mi pare che sia bene innocente l'aggiunta che proposi.

Senatore Di Revel. Io espressi i motivi per cui l'Ufficio Centrale ha inserito in questo articolo le disposizioni che parevano modificare la durezza della proposta ministeriale.

L'onorevole Ministro delle Finanze non crede di accettarle, e dimanda il ristabilimento dell'articolo del Ministero, il quale prescrive che quando gl'impiegati in disponibilità ricusino di entrare in attività o non si rechino nel tempo prefisso ecc., saranno considerati come dimissionari.

Io mi acquieto anche a questa disposizione molto recisa. Osservo però che se si possono aggiustare le cose

in modo che questa disposizione non venga eseguita, in tal caso sarebbe meglio di non inserirla.

Per me credo che questa disposizione nel tempo in cui ho avuto parte all'amministrazione non l'ho mai veduta osservare, e per conseguenza non proporrei ora di ammetterla in modo assoluto perchè sono sicuro che non verrebbe eseguita.

Del resto il Signor Ministro ci dice che non abbiamo modo di frenare l'arbitrio ministeriale, il quale sotto un aspetto o sotto un altro troverebbe sempre il mezzo di mandar via l'impiegato che più non si vuole e tener quello che si desidera.

Io confesso che sono molto addietro in questo sistema, per cui mi rimetto ad altri. (*Harità*)

Presidente. L'Ufficio Centrale per altro mantiene il suo articolo?

Senatore Di Revel, Lo mantiene.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io domando la parola unicamente per rettificare la mia espressione o almeno per ispiegarla.

Ho detto che l'articolo mi pareva non ottenesse il suo scopo, se s'intendeva con ciò mettere una specie di freno all'arbitrio ministeriale, perchè il Ministro sarà egli il giudice dei motivi; poichè ivi si dice, qualora l'impiegato in disponibilità ricusi di rientrare in attività senza addurne i motivi. Ci vorrebbe un tribunale a giudicare se i motivi sono o non sono plausibili, perchè la guarentigia fosse valida, altrimenti essendo il Ministro che giudica della validità di questi motivi, mi pare che la clausola non tolga nulla, non deroghi per nulla alle sue facoltà; similmente il secondo ulteriore perentorio diffidamento mi sembrava piuttosto una clausola apparente che reale, ed è perciò che io dissi, che mettendomi nel punto di vista dell'Ufficio Centrale, mi pare che non ottenesse lo scopo; e quando una formola non ottiene lo scopo, mi sembra preferibile di lasciarla a parte. Oltre di che, ripeto, bisognerebbe adottare li stessi temperamenti per gli impiegati che sono in attività di servizio, bisognerebbe stabilire questa massima che il Governo non può destinare alcuni suoi impiegati a tale o tal altra parte di servizio, a tale o tal altro luogo e obbligarli ad andarci senza che sia fatta una disamina dei motivi. Certo lo si fa in pratica, ma inserirlo in una legge, non mi pare, ripeto, che ottenga lo scopo che si desidera.

Senatore Di Revel, relatore. Osservo che si parla di arbitrio ministeriale, e la questione non versa su ciò. Il signor Ministro delle Finanze quando fa un movimento per cui taluni degli impiegati sono trasferiti da un luogo ad un altro, non può sicuramente dar ragione a indagare i motivi per cui è fatto questo movimento. Può però avvenire ch'egli prenda sbaglio; può succedere ch'egli destini un individuo ad una tale sede a cui non può e non deve andare. Col principio dell'Ufficio Centrale si cerca modo d'impedire questo sbaglio, il quale

è probabilissimo che occorra. Ecco il motivo per cui l'Ufficio mantiene la sua proposta.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Desidererei solamente far osservare che mi par poco giusto ed anche duro il confondere questi due casi; quello cioè di un impiegato che ricisamente rifiuta il posto cui è destinato, richiamandolo in attività, e quello di un impiegato che può benissimo dar giusti motivi di non potersi recare nel tempo prescritto dai regolamenti.

Io manterrei l'assoluta disposizione dell'articolo ministeriale per gli impiegati che si trovano nella prima condizione, vale a dire per quelli che rifiutano assolutamente di accettare il posto che loro è assegnato.

Ma quanto agli altri adotterei la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, perchè mi par giusto che un padre di famiglia il quale, per esempio, sia slanciato dalla Lombardia alle Calabrie senza forse sapere che per circostanze gravissime o per motivi di famiglia, o per malattia, non possa cimentarsi ad un lungo viaggio, è un tal mutamento, che realmente merita che si faccia luogo a sentire le sue ragioni. Dunque io farei la distinzione che ho accennata.

Senatore Duchoqué. Io veramente non veggo, perchè si abbia a costituire una finzione per regolare due casi ben distinti che possono apprezzarsi nella loro verità. O l'impiegato in disponibilità non vuole andar al posto cui è destinato e vuol dimettersi; il caso è molto semplice, è il caso di dimissione da accettare. Ovvero l'impiegato in disponibilità espone motivi per non essere dal Governo obbligato ad accettare la posizione che gli è fatta; ed in questo caso se il Governo trova giusti quei motivi lo riserverà ad altro posto, o secondo i casi lo collocherà in riposo; se trova quei motivi ingiusti, opporrà la destituzione alla di lui resistenza.

Quando si discusse la legge delle pensioni, onorevoli oratori si mossero a sostenere che non doveva darsi al Governo la facoltà di destituire.

Io fui tra coloro che non credei si dovesse andare a partito così deciso. La saviezza del Senato si tenne a un partito mezzano e stabilì che il Governo avesse facoltà di destituire, ma che una Commissione conoscesse se la destituzione dovesse secondo i casi privare o no l'impiegato del diritto a pensione. Credevo che l'articolo 11 potesse essere soppresso, esso d'altronde prevede casi che si possono verificare per tutti gli impiegati come bene avvertiva l'onorevole Ministro delle finanze e non solamente per gli impiegati in disponibilità.

Noi non facciamo oggi una legge generale sullo stato degli impiegati, noi facciamo una legge sulle disponibilità.

Le discipline proprie degli impiegati sono pure applicabili agli impiegati in disponibilità al momento che il Governo vuol disporre di loro. Dedurre per finzione

una dimissione da fatti e da circostanze che possono meritare nei congrui casi una destituzione con effetti più o meno gravi, dando così alla dimissione gli effetti della destituzione con privazione dei diritti a pensione e ciò senza le garanzie, colle quali altrove si sarebbe voluto circondare le facoltà ministeriali, non mi pare conveniente.

Quindi io proporrei la soppressione pura e semplice dell'articolo 11 e lascierei alla disciplina generale intorno agli impiegati il regolare la materia.

Presidente. La soppressione secondo il solito si risolve in un voto negativo; quelli che saranno del parere del Senatore Duchoqué non si alzeranno nè per l'articolo dell'Ufficio Centrale nè per l'articolo del Ministero.

Ministro delle Finanze. Io dichiaro di accettare la soppressione; per me tutta la difficoltà stava appunto nella differenza che si metteva fra questi impiegati e quelli in attività di servizio.

Senatore Di Revel, relatore. Anche l'ufficio Centrale accetta la soppressione.

Senatore Alfieri. Non so se rinunziando a quest'articolo con quella facilità che mi pare si dimostri, si abbia ben presente il disposto dell'articolo 23 dove è detto che: « fino a tutto il 1863 i tre quinti dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità ecc. » Se costoro preferiscono la loro disponibilità e non vogliono essere collocati in impiego, come fare?

Senatore Duchoqué. Faccio osservare che l'art. 23 è tra le disposizioni transitorie e queste hanno una ragione loro propria di che vedremo quando su di esso cadrà la discussione; ma in ogni ipotesi, la resistenza non giustificata contro una destinazione implicherà sempre il caso di destituzione; e credo che la questione del bilancio rimarrà la medesima.

L'impiegato che non raggiunge il posto al quale fu destinato, deduce o no i motivi del suo non andare? Quei motivi sono o no giusti e meritevoli di riguardo? Se questi motivi sono giusti mi concederò l'onorevole Senatore Alfieri che bisognerà trattare umanamente quest'impiegato: se non ne deduce, o i dedotti sono ingiusti, sarà destituito, una volta che esso non conchiuda con una vera domanda di dimissione.

Ora io non intendo come invece di accettare la posizione delle cose com'è veramente nei varii casi i quali perchè varii devono variamente trattarsi, si abbia a creare una finzione col pericolo di mettere alla pari alcuni casi affatto differenti.

Insomma io non vedo la ragione di costituire questa finzione legale, che spesso contraerà troppo patentemente alla verità.

Dov'è la necessità di dichiarare, contro il vero, dimissionario un impiegato che negli anzi di volersi dimettere e che solamente creda avere buone ragioni per essere dispensato da recarsi al posto cui è stato destinato? La sua condotta non è giustificata? Il suo

operato è di vera resistenza? Il Ministro lo destituirà, osservando le formalità prescritte per la destituzione.

Senatore Di Revel, relatore. Bisogna ritenere che questi impiegati sono in disponibilità, ma sono impiegati, quindi debbono essere sottoposti a tutte le discipline che li concernono.

Se un impiegato in attività di servizio riceve una destinazione e ricusa di accettarla, la legge sicuramente dirà che è considerato come dimissionario.

Quanto si fa per l'impiegato in attività di servizio, applichiamo all'impiegato in disponibilità che non cessa di essere impiegato, di appartenere a quella o quell'altra amministrazione, anzi ha una ragione di rientrare in quell'amministrazione a preferenza ancora di un altro; quindi se le disposizioni che regolano il movimento degli altri impiegati in attività hanno l'efficacia sufficiente perchè vi sia disciplina, perchè gli uni si rechino là dove debbono recarsi e in difetto vi sono punizioni sufficienti per ottenere lo scopo, credo che le medesime potranno essere applicate agli impiegati in disponibilità, e che sotto questo punto di vista non occorra fare una disposizione speciale per essi.

Nè credo che osti all'abbandonare il disposto di quest'articolo la circostanza che stabilisce che un terzo dei posti vacanti in ogni amministrazione sia conferito ad impiegati in disponibilità; questo è per l'avvenire; si suppone che per un tempo ancora farassi un'ulteriore riduzione del numero degli impiegati, sulla quale anzi fa assegno l'onorevole Ministro di Finanze nella sua esposizione finanziaria, e può succedere che vi sia nuovamente un certo numero di impiegati in disponibilità, i quali sempre avranno per un terzo la preferenza ai posti vacanti finchè ve ne saranno.

Questa disposizione non concerne il fatto attuale, non il passato, ma l'avvenire; ed a me pare che, ogni cosa ben considerata, si adotterebbe una disposizione che, secondo il progetto ministeriale io trovo dura, e che nell'applicazione non verrebbe sicuramente osservata, e secondo quello dell'Ufficio Centrale, quantunque paia portare una mitigazione, non disconfesso che questa è più apparente che reale; perocchè, dal momento che il Ministro si è fitto in capo che un impiegato debba andare in un dato posto, siccome egli è il solo giudice della bontà delle ragioni che l'impiegato adduce per non andarvi, se queste ragioni non le trova buone lo manda a casa. Per questi motivi l'Ufficio Centrale credo che sia meglio a questo riguardo riferirsi alla legge per gli impiegati in attività di servizio.

Presidente. Ora metterò ai voti l'articolo del progetto ministeriale, e quelli che aderiscono alla soppressione non si alzeranno.

Art. 11.

« Qualora gl'impiegati in disponibilità ricusino di entrare in attività o non si rechino nel termine prefisso al luogo della destinazione o temporanea o definitiva

che sia loro data, saranno considerati come dimissionari. »

Chi approva questo articolo sorga.

(Non è approvato.)

Art. 12.

« Un terzo dei posti vacanti in ogni Amministrazione verrà conferito ad impiegati in disponibilità. »

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Io pregherei il Senato d'introdurre in questo articolo una maggiore larghezza; cioè desidererei che invece del terzo fossero portati alla metà i posti da conferirsi agli impiegati in disponibilità.

Questa variante forse, ed anzi senza forse, non nuocerebbe alle finanze, ma sarebbe ad esse di vantaggio perchè invece di chiamare nuovi impiegati, metterebbe in servizio coloro, che già hanno un soldo.

Io perciò la raccomando alla saviezza del Senato.

Ministro delle Finanze. Io prego l'onorevole preopinante di por mente che questa legge è divisa in due parti: la prima è stabile; la seconda è transitoria.

Se egli pon mente all'articolo 23 vedrà che fino a tutto il 1868 i 3/5 dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della loro attitudine, ed ove il Senatore **Correale** creda di dover persistere nella sua proposta di allargamento io credo che sia a quell'articolo che lo si debba fare, non qui dove si tratta della parte stabile, ed ove, direi quasi, parmi che il terzo sia già una larga misura.

Senatore **Correale**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Correale**. Io desidererei che in questo stesso articolo fosse la variante, giacchè esso appunto parla o dispone di impiegati stabili.

Io desidererei, ripeto, che per tutti gl'impiegati vi fosse maggior larghezza, larghezza, la quale non fa che giovare all'erario, perchè invece di chiamare nuovi impiegati con nuovi soldi, chiama quelli che sono in servizio.

Presidente. Il Signor Senatore **Correale** propone di sostituire alle parole *un terzo* le parole *la metà*.

Consulto il Senato per vedere se questo emendamento del Senatore **Correale** è appoggiato.

(Appoggiato.)

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io credo che non bisogna spingere le cose troppo oltre; quando stabiliamo in modo permanente per l'avvenire che un terzo dei posti vacanti si conferisce ad impiegati in disponibilità, noi lasciamo agli impiegati che sono in esercizio quel giusto compenso che loro si debbe di avanzamenti per incoraggiarli e perchè l'opera loro sia fruttifera; ma se noi mettiamo addirittura che la metà degli impiegati in disponibilità debba essere collocata in ufficio, io credo

che metteremo in essi uno scoraggiamento, una sfiducia che non frutterà al servizio.

Riteniamo sempre che questa disposizione è per l'avvenire, che per quanto al passato ve ne sono molto più larghe; riteniamo ancora che questi impiegati, se trascorsi i due anni di disponibilità non ricevono collocamento, cessano di essere impiegati, ma hanno ragione a qualche pensione, a qualche retribuzione; sicchè non saranno molti gli impiegati che si troveranno in disponibilità contemporaneamente.

Quand'anche però fossero molti, non converrebbe tagliare la strada a tutti gli impiegati che si trovano in esercizio ad avere un avanzamento.

Io non sono partigiano per nulla di spingere oltre l'avanzamento degli impiegati, ma credo che se si vuole che i medesimi prestino utile servizio, non bisogna che si veggano chiusa la strada ad avere un avanzamento ragionevole; quindi parmi che il limite proposto sia sufficiente.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. Credo che debbasi ritenere la proporzione fatta dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, cioè del terzo, appunto per il disposto dell'art. 23, per la ragione che fino al 1868 bisognerà trovar modo di collocare i tre quinti degli impiegati i quali saranno in disponibilità all'epoca della pubblicazione della legge; più collocare il terzo di quelli i quali verranno posti in disponibilità dopo la promulgazione della legge, lochè farà sì che agli impiegati rimangono limitatissimi posti per progredire nella carriera per lo meno fino al 1868, il che non è giusto nè conveniente se si vuol ottenere un buon servizio.

Se non si trattasse delle circostanze transitorie ed eccezionali alle quali vuol provvedere l'articolo 23, forse si potrebbe allargare alquanto la quota degli impiegati in disponibilità da ricollocarsi, ma dovendo fin al 1868 trovar posto i tre quinti degli impiegati che si troveranno in disponibilità all'epoca della pubblicazione della legge, credo che si andrebbe troppo oltre qualora si accettasse l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore **Correale**, che prego il Senato di non adottare.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento del Senatore **Correale**, consistente, come si è già detto, nel sostituire la parola *metà* invece di *terzo*.

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 12 nella conformità in cui sta nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 13.

« Negli allegati al Bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità, e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Li congedi per un tempo maggiore di mesi tre saranno conceduti con Decreto Reale e fatti di pubblica ragione nella *Gazzetta Ufficiale* coll' indicazione del motivo. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Farei un'osservazione. Se si dovranno concedere con Decreto Reale questi congedi anche a coloro che non sono nominati con Decreto Reale sarà una congerie di annunzi nella *Gazzetta Ufficiale*, che darà occasione ad una spesa non indifferente.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Come il Senato ha potuto osservare l'Ufficio non ha potuto consentire nell'idea di far per legge un regolamento relativo ai congedi: credette che quando si tratta di congedi per un tempo minore di tre mesi la cosa dovesse essere abbandonata intieramente al regolamento che ciascuna amministrazione avrebbe compilato, tanto più che non si poteva determinare per legge, essendo varie le condizioni degli impiegati; per cui taluno per esempio nella magistratura ha congedi di una forma particolare; quelli del corpo diplomatico non ne hanno tutti gli anni, ma devono averne uno ogni tanti anni di più lunga durata, perchè possano fruirne.

Dunque l'Ufficio Centrale ha creduto di dover restringere la concessione dei congedi per mezzo di decreto a quelli che oltrepassassero i tre mesi.

O si tratta di casi che non saranno frequenti per quegli impiegati di quelle categorie che ricevono la nomina dal Ministro, od anche impiegati d'ordine inferiore, o di quelli che la ricevono per Decreto Reale.

Quindi si è creduto che a vece di ripetere tutta la nomenclatura che si era dovuto da principio usare cioè a dire, se con decreto ministeriale, o con decreto dipendente anche da un prefetto, perchè ora possono anch'essi fare certe nomine, meglio valesse dire per Decreto Reale.

Se si crede però che per alcuni sia evidentemente più proprio il fare ancora questa distinzione, l'Ufficio non vi fa ostacolo; ma io penso che il miglior consiglio sia questo, perchè evidentemente coloro che domandano

un congedo maggiore di tre mesi saranno quelli che posti in una certa categoria di cui era menzione nella relazione del Ministro delle Finanze, vanno fuori con disegno di acquistare cognizioni o di fare viaggi d'esperimenti e che so io; costoro sono impiegati certamente nominati con Decreto Regio e non con Decreto ministeriale.

Quando si concederà ad un impiegato di minor categoria un congedo di tre mesi, di due, di 29 giorni, non ci sarà bisogno di un Decreto Reale o di un Decreto ministeriale. Se eccede questo tempo, evidentemente è una cosa anormale, una derogazione alla legge, e deve essere fatta in forma più solenne.

Presidente. Non domandandosi altrimenti la parola metto ai voti l'art. 14 che rileggo (*V. sopra.*)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Una voce. La controprova.

Presidente. La votazione è compiuta; l'Ufficio di Presidenza ha esaminato, e non crede vi sia motivo di dubbio.

Art. 15.

« Se la durata del congedo non eccede l'anno, l'impiegato rimane tanto personalmente quanto rispetto all'Amministrazione nella condizione dell'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia.

« Se oltrepassa l'anno e sino alli tre l'anzianità dell'impiego rimane stazionaria.

« Oltre a questo limite non si accordano congedi. »

Metto ai voti l'articolo 15.

Prego i signori Senatori di volersi alzare acciocchè la votazione non dia luogo ad incertezze.

(Approvato.)

L'articolo 16 rimarrebbe soppresso: il signor Ministro delle finanze accetta la soppressione?

Ministro delle Finanze. L'accetto.

Presidente. L'articolo 17 è anche soppresso è acconsentita dal signor Ministro la soppressione?

Ministro delle Finanze. È acconsentita.

Presidente. Veniamo ora alle disposizioni transitorie.

Poichè su questa parte si è già domandata la parola, stante l'ora tarda, proporrei al Senato di rimandare il seguito della discussione a domani alle due. La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

CCI.

TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedo — Omaggio — Annuncio della morte del Senatore Caccia — Seguito della discussione del progetto di legge per l'aspettativa, la disponibilità ed i congedi degli impiegati civili — Nuova redazione dell'articolo 5, proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero — Osservazioni del Senatore De Foresta, cui risponde il Senatore Di Revel (relatore) — Istanza del Senatore Roncalli per la divisione dell'articolo 5 — Obbiezione del Senatore Ricotti — Risposta del Senatore Di Revel — Adozione delle due parti dell'articolo 5 — Emendamento all'articolo 18 del Senatore Martinengo — Parole del Senatore Di Revel e del Ministro dell'Istruzione Pubblica al riguardo — Emendamento del Senatore Chiesi, oppugnato dal Senatore Di Revel e dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Spiegazioni chieste dal Senatore De Foresta, fornite dai Senatori Di Revel e Arnulfo — Adozione degli articoli 18 e 19 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Spinola sull'articolo 20 e dati dal Senatore Di Revel — Adozione degli articoli 20 e 21 — Emendamento del Senatore Spinola all'art. 22, combattuto dal Senatore Di Revel — Proposta del Senatore Di Pollone assentita dal Senatore Spinola e respinta dal Senatore Di Revel — Ritiro della proposta del Senatore Di Pollone — Reiezione dell'emendamento Spinola — Adozione dell'articolo 22 — Articolo addizionale del Senatore Colla, oppugnato dal Senatore Di Revel e sostenuto dal Senatore Duchoqué — Osservazione del Senatore Sappa — Risposta del Senatore Colla — Approvazione dell'articolo addizionale del Senatore Colla e degli articoli 23 e 24, non che dell'intero progetto — Istanze del Senatore Di Revel — Risposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri d'agricoltura e commercio, dell'istruzione pubblica e più tardi intervengono anche i Ministri della guerra e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Il Senatore segretario Arnulfo legge una lettera del Senatore Marzucchi, colla quale, per ragioni di servizio, chiede un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Il prefetto di Cremona fa omaggio al Senato di 4 copie del Discorso letto dal cav. Francesco Piazza, presidente di quel Consiglio provinciale, in occasione dell'inaugurazione dell'istituto tecnico di quella città.

Onorevoli Colleghi,

Una settimana non è ancora trascorsa da che il Senatore conte Francesco Caccia colla consueta sua assi-

duità sedeva in questo consesso, e già fin da ieri a sera abbiamo dovuto lamentarne la perdita.

La vita operosa del conte Francesco Caccia fu tutta dedicata a servizio dello Stato.

Intendente di provincia, membro della Commissione diplomatica di liquidazione del debito pubblico del cessato Regno d'Italia, primo ufficiale del Ministero di finanze, intendente generale del Tesoro e membro della Commissione superiore di liquidazione, il nostro collega riempì queste varie e ragguardevoli funzioni con singolare intelligente esattezza.

Severo nei principii, franco e leale di carattere, cortese nei modi, il conte Caccia seppe conciliarsi il rispetto e la stima di tutti, non meno che la più favorevole considerazione per parte del Governo.

Nol poi lo vedemmo tra noi mostrarci tanto più degno della dignità senatoria quanto più esattamente appunto compiva i doveri che ad essa vanno congiunti.

Amico da lunghi anni del conte Caccia so che queste parole di sincero e doloroso compianto troveranno un'eco in tutti quelli che lo conobbero.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LE DISPONIBILITÀ, LE ASPETTATIVE
ED I CONGEDI
DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge per le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

Il signor Ministro delle finanze essendo oggi trattato alla Camera dei Deputati, ha incaricato uno dei suoi colleghi di sostenere la discussione. Credo che il signor Ministro dell'istruzione pubblica ne sarà informato.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministro delle finanze mi ha comunicate le sue idee ed io le sottometterò al Senato.

Presidente. Ieri siamo rimasti all'art. 18 secondo la numerazione antica.

Nella stessa seduta di ieri venne pure rinviato all'Ufficio Centrale l'articolo 5 per un nuovo esame del medesimo.

Domanderò al Relatore se l'Ufficio ha già provveduto.

(Segni affermativi del relatore.)

Allora gli do la parola.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale ha conferito col signor Ministro dell'istruzione pubblica relativamente al modo di riparare agli inconvenienti che si temevano dalla dizione dell'articolo 5 come era stata proposta dall'Ufficio Centrale, riguardo all'obbligo di lasciar vacante il posto dell'impiegato messo in aspettativa durante il tempo di essa.

L'obbiezione fatta ieri a questo proposito rifletteva quegli uffici, i quali non è possibile lasciare vacanti durante molto tempo, e fra gli altri si citarono quelli di prefetti e di presidenti delle Corti e dei Tribunali; ufficio il primo importantissimo anche dal lato politico, che certamente non può rimanere vacante per sì lungo tempo.

Udite queste varie osservazioni il Senato stimò bene di rinviare all'Ufficio Centrale l'articolo in discussione onde vedesse modo di risolvere questa difficoltà.

L'Ufficio Centrale, come ho detto, ha conferito col signor ministro dell'istruzione pubblica di ciò incaricato dal signor Ministro delle finanze, e d'accordo col medesimo proporrebbe una nuova redazione dell'art. 5, che, a suo giudizio, allarga di molto la facoltà che l'articolo primitivo tendeva a restringere, ma forse si soddisfa a certe esigenze di servizio.

L'articolo sarebbe così modificato:

« Durante il tempo che l'impiegato trovasi in aspettativa, non si disporrà del suo posto, o se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di uguale grado e stipendio. Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesta la sua riammissione al servi-

zio attivo e sia in grado di riassumerlo, il posto vacante diverrà disponibile.

« La disposizione di quest'articolo non concerne i prefetti, i direttori generali, i presidenti delle Corti o Tribunali, non che i procuratori generali ed i procuratori del Re. »

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Aderisco alla redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Rileggo l'articolo presentato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, da sostituirsi all'art. 5 (V. sopra.)

Senatore De Foresta. Nelle Corti, vi sono dei primi presidenti e dei presidenti di sezione. Quindi per evitare ogni dubbio credo che sia bene di menzionare esplicitamente sì gli uni che gli altri.

Senatore Di Revel, relatore. Parmi che il dubbio che avrebbe potuto nascere sarebbe questo: non già che fossero omissi i primi presidenti, ma che nella locuzione *presidenti* venissero compresi anche quelli di classe.

Se vi ha dubbio io dirò che i presidenti di classe non hanno quella importanza che hanno i capi del magistrato intero.

Del resto si aggiunga pure nell'articolo la parola *primi* a quella di *presidenti*; in tal caso saranno esclusi i presidenti di classe.

Senatore De Foresta. Debbono essere compresi tanto gli uni quanto gli altri, perocchè è anche importante che il posto di presidente di sezione non rimanga scoperto.

Presidente. Intende l'Ufficio che si aggiungano alla redazione le parole: *primi presidenti e i presidenti*?

Senatore Di Revel, relatore. Non ha difficoltà alcuna.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggo l'articolo coll'aggiunta testè ammessa dall'Ufficio Centrale (V. sopra.)

Senatore Roncalli. Pregherei il signor Presidente di voler dividere la votazione, separando le prime parti dell'articolo, dall'alinea che venne aggiunto.

Presidente. La divisione è di diritto, epperò si farà la votazione separata secondo il suo desiderio.

Senatore Roncalli. Vorrei che fosse votata a parte l'eccezione.

Presidente. Trattandosi di divisione è indispensabile che si rilegga l'articolo:

« Durante il tempo che l'impiegato trovasi in aspettativa non si disporrà del suo posto o se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di uguale grado e stipendio. »

« Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesta la sua riammissione al servizio attivo, e sia in grado di riassumerlo, il posto lasciato vacante diverrà disponibile. »

Cbi approva queste due parti dell'articolo 5 voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora viene l'ultima parte :

« La disposizione di quest'articolo non concerne i prefetti, i direttori generali, i primi presidenti, i presidenti delle Corti e Tribunali, non che i procuratori generali ed i procuratori del Re. »

Se non si domanda la parola la metterò ai voti.

Senatore **Ricotti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ricotti**. Chiederei una spiegazione; e la chiederei specialmente all'Ufficio Centrale.

Sono pochi i posti dei primi presidenti e dei presidenti dei magistrati supremi. Ove si desse luogo all'eccezione indicata, cioè ove si coprisse il posto reso vacante dall'aspettativa di uno di quelli, io domanderei come si potrebbe, spirati, i due anni dell'aspettativa, far luogo opportuno al presidente o al primo presidente il quale l'avesse ottenuta? Infatti allora si troverebbero due presidenti in faccia l'uno all'altro: cioè quello surrogato nell'ufficio, e quello che ha finito l'aspettativa e che aspetta di rientrarvi. Dimanderei adunque in qual modo l'Ufficio Centrale crederebbe che si potesse far luogo e al diritto di colui che ha ed esercita realmente l'ufficio, e al diritto di colui che dimanda di rientrarvi.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Io credo che si provvederà come si è sempre provveduto per lo passato.

Ogni qual volta non si credette di dover lasciare scoperto un posto d'importanza, vi si è provveduto.

Al proposito gioverà ritenere che il limite di due anni è una facoltà fatta al Governo, il quale potrà se così crede, lasciare l'impiegato in aspettativa per tutto il detto tempo, ma non è un diritto concesso all'impiegato di voler essere mantenuto in aspettativa durante due anni.

Se il Governo crede che il funzionario messo in aspettativa non possa riaversi, che non si possa più realmente usufruttare il suo lavoro, lo porrà a riposo, gli darà quella pensione che ha diritto di avere; e stando all'esempio recato dal signor Senatore Ricotti, de' primi presidenti presso le Corti, è assai ragionevole di credere che costoro non arriveranno ad essere presidenti senza avere percorso una carriera, ed avere così anni di servizio tali, per cui si faccia luogo a loro riguardo alla pensione.

Egli è però certo che la legge non potrà prevedere tutti i casi. L'articolo 5 in discussione sia del progetto del Governo, che dell'Ufficio Centrale, era ristretto assai più; il Senato ha creduto utile di fare qualche eccezione a riguardo di certi posti, la importanza dei quali non poteva permettere che rimanessero così a lungo scoperti del titolare, l'Ufficio Centrale si è associato a questa idea, ma non crede con ciò di avere preclusa la via a tutti i possibili inconvenienti che possono accadere.

Senatore **Ricotti**. Farò osservare che un presidente o primo presidente ha il diritto dell'inamovibilità. A termine della legge sulla Magistratura, egli non può

venire, senza il consenso, collocato a riposo, altrimenti che dopo un giudizio della Corte di Cassazione. Ciò premesso, non so veramente che cosa si potrebbe rispondere a un primo presidente o a un presidente di una Corte d'appello, il quale, dopo scaduti i due anni di aspettativa, domandasse di rientrare nell'esercizio delle sue funzioni. Metterlo a riposo non potrà il Governo da sé, senza il voto della Cassazione, e questa potrebbe giudicare in senso contrario ai desideri del Governo; tenerlo in aspettativa non si potrebbe nemmeno, in quanto che egli ha diritto e fa istanza per cessare da cotesto stato. Io quindi vedo il Governo in un grande imbarazzo fra due presidenti; l'uno in esercizio e l'altro che ha tutti i diritti di rientrarvi, senza poter forse collocare a riposo nè l'uno nè l'altro, giacchè il decidere se sia caso di collocamento a riposo non dipende già dall'arbitrio del Governo, ma dal giudizio della Corte di Cassazione che ne è indipendente, e non può tener conto dei riguardi amministrativi o finanziari.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Io penso che il Governo potrà facilmente evitare l'inconveniente a cui accennava l'onorevole preopinante, imperocchè qualora esso preveda che un primo presidente o presidente, il quale per motivi di salute abbia chiesto di essere posto in aspettativa, non lascia speranza di riaversi, allora non lo metterà in aspettativa, ma dopo qualche tempo rappresenterà alla Corte di cassazione, come il medesimo non possa più attendere all'adempimento delle sue funzioni. Che ne avverrà? la Corte di cassazione che è supremo giudice non solamente delle questioni di diritto, ma anche di quelle che riflettono il buon senso, dirà: se questo funzionario non può più servire, mettetelo a riposo.

In sostanza io lo ripeto, non si può in una legge tener conto di tutte le possibili ipotesi che si possono presentare. L'Ufficio era stato più schietto, esso voleva che si lasciassero assolutamente scoperti i posti; si è cominciato a proporre alcune eccezioni, poi se ne sono aggiunte altre; esso non potendo disconoscere che veramente vi sono certi posti che non possono restare scoperti per due anni senza grandissimi inconvenienti; come a cagion d'esempio per quelli dei Prefetti e di primi presidenti e presidenti, vi aderì.

Comunque il Governo avrà, avvenendo simili casi, mezzo di appianare ogni difficoltà.

Presidente. Metto ai voti l'ultima parte dell'articolo già più volte letta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Ora passiamo alle disposizioni transitorie.

La parola è stata riservata fin da ieri al Senatore Colla.

Intende il signor Senatore Colla di prendere la parola fin da principio, oppure vuole riservarsela sopra qualche speciale articolo?

Senatore **Colla**. Io non intendo di proporre un

emendamento, ma bensì un'aggiunta che verrebbe dopo l'art. 22. Mi riservo quindi di parlare dopochè i precedenti articoli saranno votati.

Presidente. Passerò alla lettura degli articoli.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

« Gli impiegati che sono attualmente fuori pianta o in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro averi per la durata di un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Senatore **Martinengo.** Proponerei che venga sostituita alla parola *averi* di cui si fa uso nell'articolo testè letto la parola *stipendi*, affinchè non nasca confusione fra gli averi proprii delle persone e quelli dello Stato.

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Signori. Dacchè siamo entrati nel tema delle disposizioni transitorie, mi sono permesso di chiedere la parola per fare qualche osservazione in favore degli impiegati in disponibilità...

Presidente. Allora prima di lasciarlo continuare, se mi permette, pregherei l'Ufficio Centrale di dirmi se accetta la variante proposta dal Senatore Martinengo che consiste a sostituire la parola *stipendi* a quella di *averi*.

Senatore **Di Revel, relatore.** La parola *averi* è una parola generica e può stare benissimo; quando si parla di *averi* d'impiegati si intende di *averi* come impiegati; tuttavia vi si potrebbe sostituire la parola *assegni* se si crede.

Senatore **Stara, Proventi.**

Senatore **Di Revel, relatore.** La parola *proventi* amministrativamente riguarda gli eventuali.

Presidente. Persiste il Senatore Martinengo a voler sostituire alla parola *averi* la parola *stipendi*?

Senatore **Martinengo.** Io insisterei sulla sostituzione della parola *stipendi* o *assegni*.

Senatore **Di Revel, relatore.** Io preferirei la parola *assegni*, perchè è più generale; *stipendio* esprime più propriamente la somma che dà il Governo.

Presidente. Acconcente il signor Ministro dell'Istruzione pubblica che si metta *assegni* invece di *averi*?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io acconsento, quantunque mi sembri che la parola *averi* esprima sostanzialmente il concetto.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Signori, non possiamo dimenticare che una grande rivoluzione si è compiuta in Italia; sei dinastie sono state mandate in esilio; i diversi Stati, in che i trattati del 1815 avevano divisa l'Italia, sono ora ridotti a provincie del regno italiano; il governo temporale del Papa ridotto a minimi termini.

Questi sono risultati meravigliosi della rivoluzione

italiana, ma il risultato che ha sbalordito persino i nostri nemici è la calma, la moderazione, e dirò anzi, la generosità con cui ha potuto compiersi.

Sarebbe stato facile ai governi provvisori che prepararono le annessioni, di fare *tabula rasa* di tutti i vecchi impiegati attuando il principio da taluni invocato: a cose nuove, uomini nuovi; ma le idee dei tempi ripugnavano assolutamente a queste idee di rigore che avrebbero sentito d'odio e di vendette politiche. Quasi tutti gli impiegati dei vecchi governi furono conservati, e ciò tanto più in quanto che si prestarono al chiesto giuramento al nuovo governo; e dirò anzi che le colpe politiche di molti furono lavate sul campo di battaglia col sangue dei loro figliuoli.

Io mi ricordo, e mi sia permesso ricordare questo fatto, io mi ricordo di un vecchio magistrato che nell'Emilia era stato destituito, ebbene egli venne a reclamare la pensione di riposo che poteva competergli a termini di legge, e sapete o Signori, quale lettera di raccomandazione presentava questo magistrato?

Il certificato di morte di suo figlio trapassato da una palla alla battaglia di Palestro.

Tutte le rivoluzioni, anche le più pure, hanno le loro esigenze, ed i governi saggi devono soddisfarle.

Se si conservarono la maggior parte dei vecchi impiegati, certamente era necessità nominarne altresì dei nuovi, e questa necessità era voluta dal bisogno delle nuove riforme, dal bisogno, che i governanti avevano di circondarsi di uomini di fiducia, sui quali essi potessero far assegnamento.

Vi erano inoltre molti impiegati destituiti dai vecchi governi, che dovevano essere riammessi ai loro posti, ed ecco così le cause principali per cui si accrebbe il numero degli impiegati.

E se, o signori, dopo le annessioni, dopo che furono sopprese tante amministrazioni autonome, il numero degli impiegati riescì soverchio ed esorbitante, è egli giusto che tante famiglie siano poste nella desolazione?

È ciò non già per loro colpa o demerito, ma solo perchè si è compiuta l'unità d'Italia! Solo perchè molte capitali si sono ora convertite in città di provincia! Solo perchè molti palazzi e reggie dei principi spodestati sono ora diventate collegi militari!

Io credo che il Senato vorrà tener calcolo di queste considerazioni, le quali rendono ragione del soverchio numero degli impiegati posti in disponibilità per cause assolutamente necessarie e dipendenti dalle fatte annessioni.

So bene che mi si opporrà il bisogno dell'economia, la strettezza delle nostre finanze; ma, o signori, non dobbiamo confondere l'avvenire col passato. Si facciano per l'avvenire tutte le possibili economie, si semplifichino pure le piante degli impiegati, ma non si mettano nella desolazione tante onorate e benemerite famiglie, che ora vivono d'impiego.

Il Senato, lo spero, vorrà tener in considerazione queste mie poche osservazioni per rendere più che sia possibile migliore la sorte di questi impiegati in disponibilità, ed a quest'effetto io mi permetto di sostituire in via di emendamento alla durata di un anno di cui parla quest'articolo, quella di *tre anni*.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Prego il signor Senatore Chiesi di far passare il suo emendamento scritto e firmato al tavolo della presidenza, ed intanto do la parola al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel, relatore. Io per verità, considerando la condizione, che non posso perdere di vista, in cui versa il paese; considerando che le disposizioni, su cui siamo chiamati a dar il nostro voto, sono improntate d'una larghezza, che mi pare forse eccessiva, mi sarei aspettato che taluno sorgesse invece a proporre la riduzione del termine, per il quale si vorrebbe durativo il godimento dell'assegno attuale degli impiegati a stuolo posti in aspettativa o in disponibilità.

Era anzi quasi quasi per proporre una variante a quest'articolo nel senso di conservare il concetto che il Governo aveva, quando proponeva questa legge.

Questa legge è stata presentata al Senato sino dal mese di novembre; da allora in poi sono trascorsi tre mesi e più, tuttavia il termine è sempre lo stesso, anzi prima che la legge vada in osservanza vi saranno ad un dipresso altri tre mesi.

Quindi io trovava che non era più di un anno dal punto in cui il Governo proponeva la legge, ma restavano 18 mesi, e per conseguenza io volevo proporre di ridurre questo termine e dire *fra sei mesi dalla pubblicazione della legge*.

Ripeto, adunque, che io veramente non mi aspettavo che si venisse a lamentare così fortemente la condizione di questi impiegati.

La relazione dice quali sono le cause che hanno portato una massa così considerevole di impiegati fuori dei ruoli organici: evidentemente non si fa una rivoluzione come quella che è succeduta in Italia; sette governi non scompaiono per farne un solo, senza che una massa di impiegati resti sulla strada, non abbia più collocamento.

I governi dittatoriali che si sono succeduti in questo frattempo hanno licenziato parecchi impiegati; ne hanno messo dei nuovi, i quali poi dovettero anche essi lasciare il posto, perchè nella fusione generale dell'amministrazione questi posti sono stati soppressi.

Ma dobbiamo noi considerare che l'impiego coperto da un impiegato sia un patrimonio per cui in tutte le circostanze, anche straordinarie del paese, non si possa ad esso fare veruna riduzione?

Se noi ammettiamo che anche gli impiegati che prestano servizio, quando le circostanze del paese fossero gravi, possono essere soggetti ad una diminuzione di stipendio, ad una ritenuta a favore dello Stato, a più forte ragione coloro che non prestano servizio non pos-

sono lamentarsi se si riduce ad essi il soldo che hanno.

Non dirò che vi sono parecchi impiegati che godono del soldo intero dopo aver prestato solo pochi mesi di servizio; e questo credo sia uno sconcio, uno sconcio cui il Senato deve affrettarsi a riparare perchè in faccia alle condizioni del paese è veramente uno scandalo che vi siano impiegati di questa natura; quindi quando si propone che durante un anno continuino a godere quel tanto che hanno goduto finora e che la diminuzione non abbia luogo che dopo questo tempo, credo che sia tale provvedimento che pecca piuttosto di eccesso, che di troppa fiscalità.

Quindi, se qualcheduno sorge a fare la proposta che in vece di un anno che deve durare la condizione attuale degli impiegati posti in aspettativa questo sia ridotto a sei mesi (non come relatore perchè ho fatto una proposta diversa, ma come Senatore) io lo appoggerò caldamente.

Presidente. Consulto prima di tutto il Senato per vedere se l'emendamento proposto dal signor Senatore Chiesi è appoggiato.

L'emendamento, come il Senato ritiene, consiste nel sostituire alle parole *per la durata di un anno*, quelle *per la durata di tre anni*.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Se non si domanda la parola...

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho domandato la parola per confermare pienamente le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale

Noi dobbiamo considerare che non per un anno solo, ma per tre, quanti appunto ne sono corsi dal 1860 a questa parte, questi impiegati hanno avuto il soldo.

Dobbiamo inoltre considerare che una parte di essi, quelli cioè che erano antichi e che si trovarono fuori dell'impiego loro per effetto di vicende politiche (e sono la maggior parte) hanno più o meno diritto alla pensione.

Quanto ai nuovi poi, cioè quelli i quali vennero dopo, se avranno tutte le qualità richiesto per essere buoni impiegati, il Governo certamente li adopererà. Ma quelli che, sia per le loro condizioni, sia per numero eccessivo non possono entrare nei ruoli, non debbono imporre l'obbligo al Governo di mantenerli per una gran parte della loro vita.

Io perciò credo che il termine di un anno, il quale difatti si trova aumentato dei sei mesi, dei quali ha fatto parola l'onorevole relatore, e forse di qualche mese di più che potrebbe scorrere, sia sufficientissimo per dar loro il tempo a procurarsi la sussistenza in altro modo, e una sussistenza certamente molto migliore per loro stessi, e molto più utile all'interesse

del paese, che il consumare improduttivamente uno stipendio.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento testè riferito dal signor Senatore Chiesi.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Prima che si proceda alla votazione di questo articolo e degli altri che seguono nel capo delle disposizioni transitorie, io ho bisogno di una spiegazione secondo la quale proporrò o no una dichiarazione intorno alle disposizioni contenute nel medesimo capo.

Io prego l'Ufficio Centrale di volermi dire se nel suo concetto le disposizioni riferite in questo articolo 18 e negli articoli seguenti si applicano eziandio agli impiegati fuori di pianta, per i quali provvedono leggi speciali. Dirò la ragione della domanda di questa spiegazione.

È a mia notizia che in occasione del riordinamento delle magistrature nell'Emilia, e poscia nell'Umbria e nelle Marche in virtù della legge del 27 ottobre 1860, come pure in occasione dell'organizzazione della magistratura nella Lombardia colla legge del 27 marzo 1862 fu disposto, che gl'impiegati d'ordine e di cancelleria che in seguito alla nuova organizzazione non potrebbero esser collocati nei posti stabiliti coi nuovi ordinamenti, conserverebbero il loro intero stipendio continuando a prestare il loro servizio in soprannumero in posti stabiliti dalla nuova organizzazione sino a tanto che fossero provvisti di uno stipendio uguale o maggiore.

Nell'articolo 31 di questa legge è detto:

« I funzionari e impiegati giudiziari della Lombardia che rimanendo fuori di pianta potranno essere applicati anche in eccedenza del numero stabilito ai diversi uffici giudiziari o ad altri amministrativi con quelle incombenze che loro verranno assegnate, conserveranno l'attuale loro stipendio fino a tanto che siano provvisti di altra carica o impiego, per cui sia loro assegnato uno stipendio uguale o maggiore. »

Uguale disposizione presso a poco era sancita cogli articoli 15 e 16.

Ora io desidero di sapere se si intende che cogli articoli transitorii che andiamo a votare rimangano abrogate le disposizioni che ho poc'h'anzi riferite per modo che tutti quegli impiegati (e so che ve ne sono ancora diversi tanto nella Lombardia quanto nelle altre provincie che ho accennato) dopo il termine d'un anno cesseranno dall'aver diritto al loro intero stipendio benchè siano applicati in soprannumero in diversi uffici di segreterie giudiziarie, oppure se conserveranno le loro funzioni.

Dopo le spiegazioni che sarà per favorire l'Ufficio Centrale mi riservo di vedere se sarà il caso di proporre a questo riguardo una dichiarazione in via di

emendamento o di aggiunta per guarentire l'attuale posizione dei detti impiegati.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Dirò in primo luogo che a me non spetta di spiegare il concetto della legge quando questo risulta dai termini della legge stessa.

Quando il progetto non fa distinzione, colpisce indistintamente tutti gli impiegati che sono in disponibilità.

Io domanderei all'onorevole interpellante se questi impiegati siano in disponibilità, oppure impiegati aggiunti ad un tribunale per compiere determinate funzioni.

Se sono impiegati aggiunti, anche in soprannumero ad un tribunale, essi sono aggiunti per legge ed evidentemente questa disposizione non li concerne, perchè questa comprende gli impiegati in aspettativa od in disponibilità che sono contemplati appunto in quell'allegato o categoria del bilancio che si riferisce a tutte queste varie denominazioni.

Probabilmente gli impiegati, di cui fa cenno l'onorevole Senatore De Foresta, sono quelli i quali percepiscono il loro stipendio sul fondo assegnato per il magistrato o tribunale presso il quale servono per legge; ma osservo che la legge ha già disposto a riguardo di coloro che fanno parte di questo o quell'altro tribunale, e ch'essi non possono essere contemplati da questa disposizione relativa appunto a quelli che sono in disponibilità per cessazione di impiego.

Del resto io non sarei in grado di dare una risposta a tale riguardo perchè mi riesce nuova questa osservazione. Anzi mi riesce doppiamente nuova perchè non ne fu fatto cenno nè dal Ministero nella sua relazione nè dalla Commissione che il Ministero stesso aveva nominato, della quale facevano parte tutti i Capi di Divisione dirigenti il personale dei vari Ministeri.

Ciò adunque vuol dire che questi impiegati non si devono considerare come in disponibilità nel senso di questa legge, e tanto meno ridurre il loro stipendio in quanto che prestano un servizio ed hanno un'applicazione data loro per legge.

Ma siccome non so in che termini precisi la loro applicazione abbia luogo, se cioè percepiscono lo stipendio sulla categoria su cui la percepiscono egualmente gli altri membri del tribunale cui sono applicati, perciò, ripeto, non saprei dare una spiegazione.

In ogni caso non so se ciò che la legge ha fatto una volta, non lo potrebbe disfare; non so perchè costoro dovrebbero avere un privilegio così esorbitante a riguardo di tutti gli altri impiegati che rimangono in eterno applicati ad un ufficio fuori numero, mentre in tutte le altre amministrazioni si è voluto sceverare e non prendere che quelli di cui si ha bisogno e gli altri mettere in disponibilità.

Ma, ripeto, non posso chiarire la questione perchè ne ignoro le basi, bisognerebbe vedere se questi im-

piegati percepiscono il loro stipendio e figurano nella categoria dedicata alle aspettative; ad ogni modo è da osservare che non è per ragione di servizio che furono collocati in aspettativa ma per interesse privato. Ora, avanti l'interesse pubblico deve cedere l'interesse privato; e se realmente sono di troppo presso il tribunale, se il loro servizio non è necessario nè utile, non so perchè essi non dovrebbero correre la sorte degli altri impiegati.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Se ho ben inteso la risposta dell'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, essa si divide in due parti. V'è la questione di fatto, e poi la questione di principio nella quale egli è già entrato.

Quanto al fatto, osservo anzi tutto che gli impiegati ai quali accennavo prestano servizio nelle varie segreterie dei tribunali e delle Corti in qualità di applicati in soprannumero e continuano a percepire lo stipendio di cui godevano prima della nuova organizzazione.

L'onorevole relatore diceva: se la cosa è così, questi continueranno nell'attuale loro posizione a mente dell'articolo 8 di questa stessa legge in cui è detto, che potranno gli impiegati posti in aspettativa essere chiamati a prestare servizio in altri uffici e che mentre presteranno tale servizio riceveranno oltre all'assegno di disponibilità o di aspettativa, che sarà della metà del loro stipendio, l'altra metà o sui casuali o sui fondi dell'amministrazione nella quale presteranno servizio.

Questa spiegazione potrebbe sino ad un certo punto tranquillizzarmi se nell'articolo che stiamo per votare non fossero espressamente contemplati gli impiegati fuori pianta, e non si dicesse che sì questi che quelli che sono in disponibilità non avranno diritto all'intero stipendio che pel termine di un anno e che, scaduto l'anno, non avranno più diritto che ad un assegno uguale alla metà dello stipendio. Io chiedo quindi che in un modo o nell'altro sia chiarito il dubbio e che quei poveri impiegati vengano assicurati sulla loro posizione.

Mi duole però, e qui passo alla seconda questione, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale abbia soggiunto che le disposizioni transitorie di questa legge essendo generali per tutti gli impiegati attualmente fuori pianta ed in disponibilità non si potrebbe fare una eccezione in favore dei funzionari contemplati nelle leggi speciali che io ho invocate.

In primo luogo, sebbene sia vero che una legge posteriore possa derogare alle anteriori, parmi che non sarebbe molto conveniente, che, a così breve distanza, il Parlamento si disdicesse e che privasse poveri impiegati della posizione tutt'altro che larga, che aveva loro conservata nel privarli dell'impiego che avevano quando si sono fatte le nuove organizzazioni giudiziarie nelle dette provincie.

Io ho avuto l'onore di essere relatore della legge per l'organizzazione della magistratura nella Lombardia, e

eo con quanto ardore il Ministero sostenne appunto l'articolo che ho riferito. Si diceva allora che non era giusto nè politico di lasciare sul lastrico od in una posizione incerta e precaria quegli impiegati la maggior parte bisognosi e poco retribuiti, che per effetto della nuova organizzazione rimanevano senza impiego. Ora come potrebbe trovarsi giusto ciò che allora si diceva non essere nè giusto nè politico? Se questa legge dovesse riguardo a questi impiegati avere l'effetto di ridurli dopo un anno al solo assegno della metà del loro stipendio, essa darebbe luogo a gravissime lagnanze, e sarebbe cagione di rincreasevoli perturbazioni.

Aggiungerò ancora un'osservazione riguardo specialmente agli impiegati nelle provincie dell'Emilia. In quelle provincie, prima che avesse luogo l'annessione alla Monarchia italiana vi fu un decreto del Governo provvisorio delle medesime provincie che guarentiva a tutti gli impiegati la posizione che avevano in quell'epoca. E questo decreto non fu per certo dimenticato quando vennero sancite le disposizioni che ho accennate per gli impiegati di cancelleria che non poterono essere collocati nei nuovi uffici.

Quindi a fronte delle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, io dichiaro fin d'ora, che onde la questione sia risolta io mi riservo di proporre al fine di questo capo un'aggiunta per cui si dichiara, che le disposizioni tutte in esso capo contenute non sono applicabili agli impiegati fuori pianta per cui già provvedono leggi speciali, e spero che quell'aggiunta verrà approvata dalla giustizia e dalla saviezza del Senato.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al Senatore Arnulfo, e dopo di lui al relatore.

Senatore Arnulfo. L'onorevole Senatore De Foresta ha dichiarato, che egli si accontenterebbe del disposto dell'articolo 8, e voterebbe l'articolo che è in esame, semprechè in esso non si parlasse degli impiegati fuori pianta; perchè, egli dice, se contemplate soltanto gli impiegati che sono in disponibilità, l'articolo 8 provvede a sufficienza per essi. A me pare che facendo un passo di più, cioè dall'art. 18 all'art. 19, si trova una disposizione che debbe compiutamente soddisfare l'onorevole Senatore, perchè ivi si dispone conformemente all'articolo 8 ma comprendendo non tanto gli impiegati che sono in disponibilità quanto quelli fuori pianta.

L'articolo 19 dopo avere determinato che « se dopo decorso l'anno non saranno stati collocati in ufficio secondo i ruoli normali delle varie amministrazioni, ciò che presentemente percepiscono, quando sia maggiore della metà dello stipendio di cui godevano nell'ultimo impiego avuto, sarà ridotto a questo limite. » Soggiunge, ed è questa la disposizione che credo desidera l'onorevole Senatore De Foresta la quale è compresa nell'alinea dello stesso articolo così concepito:

« Coloro che nel suddetto termine non sieno stati collocati definitivamente in ufficio, ma prestino servizio

in un'amministrazione qualunque dello Stato, riceveranno l'altra metà dello stipendio finchè dura il loro servizio a titolo d'indennità personale nel modo prescritto dall'art. 8. »

Ed ecco ripetuta la disposizione di cui nell'art. 8, con questa differenza che il medesimo si riferisce unicamente agli impiegati in disponibilità, e l'art. 19 si riferisce a questi ed a quelli fuori pianta. Perciò parmi soddisfatto il desiderio dell'onorevole De Foresta, il quale vuole che la posizione degli impiegati che ebbero affidamenti si mantengano e si manterrebbero coll'art. 19, in quanto all'interesse pecuniario, perchè tali impiegati vengono per effetto del medesimo a conseguire la stessa somma di cui attualmente godono in dipendenza delle disposizioni delle leggi riferite dall'onorevole Senatore De Foresta.

Spero per conseguenza che il medesimo riconoscerà che nella disposizione che ho avuto l'onore di leggere, vi ha quanto egli desidera e si dileguerà il giusto timore che aveva concepito, perchè nell'articolo 19 vi è una disposizione conforme a quella dell'art. 8 la quale si estende altresì agli impiegati fuori pianta.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Le do la parola se è per aderire, perchè ha già parlato due volte.

Senatore De Foresta. Precisamente dimandava la parola per dichiarare che siccome, mercè le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Arnulfo e non contraddette dall'Ufficio Centrale, resterebbe inteso che gli impiegati dei quali è questione rimarranno nell'attuale posizione e continueranno a percepire in un modo o nell'altro lo stipendio di cui godono, rimane inutile la aggiunta che mi era riservato di proporre, e sulla quale non credo perciò necessario di provocare un voto del Senato.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 18 e lo rileggo:

« Gli impiegati che sono attualmente fuori pianta o in disponibilità per soppressione d'uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata d'un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 19.

« Se dopo decorso l'anno non saranno stati collocati in ufficio secondo i ruoli normali delle varie Amministrazioni, ciò che presentemente percepiscono, quando sia maggiore della metà dello stipendio di cui godevano nell'ultimo impiego avuto, sarà ridotto a questo limite.

« Coloro che nel suddetto termine non sieno stati collocati definitivamente in ufficio, ma prestino servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceveranno l'altra metà dello stipendio, finchè dura il loro servizio, a titolo d'indennità personale, nel modo prescritto dall'art. 8. »

Non crede l'Ufficio Centrale che fosse il caso di aggiungere il nominativo e dire: « Se gli impiegati di cui si parla nell'articolo precedente, dopo decorso l'anno, ecc. »

In tal modo si starebbe meglio alla sintassi.

Senatore Di Revel, relatore. Sebbene vi sia una successività di designazioni che al parere dell'Ufficio Centrale valga a torre ogni dubbio, tuttavia trattandosi di aggiungere chiarezza alla disposizione, l'Ufficio acconsente.

Presidente. Metto ai voti l'art. 19 con questa modificazione.

(Approvato.)

Art. 20.

« Gli impiegati contemplati nell'articolo 17, i quali, durante l'anno a partire dalla pubblicazione della presente legge rinuncino alla condizione d'impiegati in disponibilità, riceveranno per una sola volta una gratificazione eguale allo stipendio di un anno. »

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spinola. Confesso ingenuamente che per quanto abbia curato di farlo, non ho saputo rendermi conto chiaro e preciso delle disposizioni che sono contenute in quest'articolo.

Qui evidentemente non si tratta di un impiegato il quale abbia diritto al conseguimento della pensione.

Ciò posto, io non so vedere come un impiegato il quale per un anno può ancora percepire il suo stipendio intero, e durante quattro anni successivi la metà di questo stesso stipendio, si indurrebbe a rinunziarvi per la sola gratificazione di un anno di stipendio.

Tanto più che qualche volta i cinque anni trascorsi potrebbero fornirgli mezzo a raggiungere il tempo che gli desse diritto ad una pensione. Che se poi questi cinque anni non potessero neanche esser vevoli per fargli acquistare il tempo necessario a conseguire una pensione, mi pare allora che egli avrebbe ricorso a preferenza alle disposizioni dell'art. 22, le quali sicuramente gli offrono un compenso assai maggiore.

Forse io verso in errore, e non ho saputo rendermi ragione abbastanza chiara, come dicevo, della disposizione di quest'articolo; per conseguenza pregherei l'Ufficio Centrale a voler avere la compiacenza di darmi qualche spiegazione a questo proposito, giacchè in modo diverso io ne proporrei la soppressione.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale ha accolto la proposta fatta dal Ministero la quale disponeva però in modo un po' diverso; in essa è detto: « Gli impiegati contemplati nell'art. precedente, i quali scorso l'anno di disponibilità colle intero stipendio, rinuncino alla condizione di impiegati in disponibilità, riceveranno ecc. »

Invece l'Ufficio Centrale ha detto: « Gli impiegati... i quali durante l'anno a partire dalla pubblicazione della presente legge rinuncino alla condizione d'impie-

gati in disponibilità riceveranno ecc. » Il motivo mi pare evidente: a che cosa debbe mirare l'Amministrazione? A poter dare al più presto un collocamento definitivo a questo sterminato numero di impiegati che l'assediano da ogni parte per essere collocati.

Se si aspettava, secondo il progetto del Governo, dopo un anno, non c'era più tutto quell'incentivo di prendere ad un tratto e in una sol volta l'intero stipendio, come vi può essere quando durante l'anno possono dire: dateci un'annata di stipendio ed io rinuncio ai quattro anni entro i quali avrei ancora ragione di percepire la metà. Evidentemente il contratto è di ricevere in una sola volta una cosa che si dovrebbe aspettare a prendere in più.

Noi abbiamo creduto che l'Amministrazione dovesse essere ben contenta di liberarsi in tal modo di un impiegato.

Frattanto può darsi che coloro i quali sanno che anche trascorsi questi cinque anni d'aspettativa non potrebbero aver diritto ad una pensione di riposo, preferiscano prendere questa somma una volta tanto ed occuparsi in altro modo.

Quindi non saprei il perchè non si voglia ammettere che questo possa essere un mezzo termine per liberarsi più presto di impiegati il cui collocamento forse non verrà mai.

Presidente. La parola è al Senatore Spinola.

Senatore Spinola. Se quest'articolo è stato posto come un allettativo affinché l'impiegato rinunci più facilmente alla propria disponibilità, io non ho difficoltà alcuna che sia conservato; ma se debbo dire il vero mi pare che sarà molto difficile che un impiegato il quale ha ancora avanti di sé il godimento di quattro anni di metà del suo stipendio, si rassegni a rinunciare a questa disponibilità col solo corrispettivo di un anno di tale stipendio.

Del resto desideravo unicamente questa spiegazione per mostrare l'inutilità secondo me dell'art. 20; ma non ho nessuna difficoltà a ritirare la mia proposta.

Presidente. Rileggo l'art. 20 (V. sopra.)

Chi approva quest'articolo si alzi.

(Approvato.)

Art. 21.

« Ove li medesimi non sieno stati collocati in ufficio nel termine di quattro anni da quello in cui il loro stipendio venne ridotto alla metà, cesserà il pagamento dell'assegno, eccetto il caso che prestino servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato. Essi potranno far valere il diritto che loro compete alla pensione di riposo. »

Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Art. 22.

« Gli impiegati di cui allo stesso articolo 17 i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non

banno già titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento, ovvero di rinunciare alla condizione di disponibilità ricevendo un compenso vitalizio e non reversibile stabilito come segue:

1° Per quelli che contano più di 10 e fino a 15 anni di servizio attivo, un sesto dello stipendio;

2° Per quelli che ne contano più di 15 fino a 20, un quarto;

3° Per quelli che ne contano più di 20 fino a 25, un terzo.

« Il computo del servizio seguirà colle norme delle varie leggi di pensione in vigore. »

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Spinola.

Senatore Spinola. Io ho chiesto la parola per proporre un emendamento all'articolo che cade in esame.

I motivi che mi hanno suggerito questo emendamento derivano da un principio di giustizia distributiva, del quale mi pare non si sia tenuto abbastanza conto nelle disposizioni di quest'articolo a fronte di altre disposizioni di questo stesso progetto di legge non che di quello che già venne adottato dal Senato sulle pensioni.

Io avrò l'onore di leggere il mio emendamento ed ove esso venga appoggiato, mi riservo allora di svilupparlo in poche parole.

Io manterrei la prima parte dell'articolo così concepito:

« Gli impiegati di cui allo stesso articolo 17 i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non hanno già titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento, ovvero di rinunciare alla condizione di disponibilità ricevendo.... »

Qui comincierebbe il mio emendamento consistente nelle parole seguenti: « Ricevendo un'indennità in somma fissa e per una sola volta corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti saranno stati gli anni del loro servizio sulle prime L. 2^a m., ed a tanti ventiquattresimi sulla somma rimanente. »

Seguirei poi coll'ultimo alinea dicente:

« Il computo del servizio seguirà colle norme delle varie leggi di pensione in vigore. »

Come il Senato vede, questo emendamento non è che la riproduzione letterale delle disposizioni, che, riguardo degli impiegati che ancor non hanno compiuto 25 anni di servizio, sono state sancite nella legge delle pensioni, ed io aspetterò ora di vedere se esso è appoggiato.

Presidente. Il Senatore Spinola propone un emendamento il quale consiste nello scrivere dopo la parola ricevendo le seguenti (V. sopra.)

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi l'appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Domando ora all'Ufficio Centrale se accetta o no questo emendamento.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale prima di spiegarsi brama di sentire le ragioni che possono suggerire questo cambiamento di sistema, e sarà solo dallo svolgimento di quelle che potrà apprezzarne la portata.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Spinola per sviluppare il suo emendamento.

Senatore Spinola. Signori Senatori. Nell'espore il mio emendamento io ho detto che esso mi era stato suggerito da un principio di giustizia distributiva, del quale non mi pareva che si fosse tenuto abbastanza conto in queste disposizioni a fronte di altre che esistono in questo stesso progetto di legge e di altre che sono già state votate dal Senato a riguardo della legge sulle pensioni.

Infatti nell'articolo 4 di questo progetto di legge è detto, che dove un impiegato in disponibilità trascorra due anni senza essere stato ricollocato si intenderà aver cessato di far parte dell'amministrazione, e non avrà diritto che al conseguimento della pensione o di quell'assegno che gli potesse spettare a termini di legge.

Ora se questo impiegato il quale dopo due anni di disponibilità e che cessa perciò dal far parte dell'amministrazione non essendo stato ricollocato, non ha 25 anni di servizio, secondo il principio sancito dalla legge sulle pensioni non ha diritto che ad una indennità in somma fissa e per una sola volta.

Invece secondo questo sistema e secondo le disposizioni dell'articolo 22, l'impiegato il quale si trova in aspettativa alla promulgazione di questa legge viene ad avere la scelta; o di aspettare il suo ricollocamento, m'immagino per i quattro anni, oppure di ottenere un compenso vitalizio quale è determinato nelle proporzioni che si leggono nell'articolo stesso.

Ora io domando: perchè questa diversità di trattamento tra l'impiegato che si trova in disponibilità il giorno in cui sarà pubblicata la legge e l'impiegato il quale sarà posto in disponibilità il giorno dopo, e che anche dopo aver percorso due anni in disponibilità non avrà raggiunto i 25 anni che sono richiesti dalla legge? Capisco bene che mi si può forse rispondere che qui si tratta di una misura eccezionale, di una misura transitoria e che d'altra parte questo compenso vitalizio è valutato in termini diversi da quelli che sono valutate le pensioni normali; ma a queste osservazioni io mi permetterò a mia volta di rispondere che giustizia vuole che le disposizioni transitorie siano esse pure messe in correlazione giusta colle disposizioni permanenti; di più, che il compenso vitalizio che si accorda è già di gran lunga superiore a quello che si accorda all'impiegato che non ha 25 anni di servizio.

Infatti supponiamo due impiegati i quali abbiano contemporaneamente lo stipendio per esempio di 3,000 lire ciascuno. Supponiamo che di questi due impiegati uno sia già in istato di aspettativa o di disponibilità al

momento in cui si pubblica la legge attuale, e l'altro vi sia posto il giorno dopo, come diceva testè, e che anche percorrendo i due anni di disponibilità non raggiunga i 25 anni; vediamo la differenza che esiste fra questi due impiegati.

L'uno otterrebbe un assegno vitalizio di 500 lire, il secondo; l'altro otterrebbe un'indennità fissa e per una sola volta di 3,100 lire.

Ora questa differenza parla da sè; mi pare che sia abbastanza significativa per non aver bisogno di essere confortata con altri esempi i quali darebbero sempre lo stesso risultato nella loro proporzione, e per conseguenza confortata neppure con più lungo discorso.

Io spero quindi che il Senato, per un sentimento di giustizia nel trattamento di tutti gli impiegati, la cui sorte deve essere regolata in un modo uniforme per tutti, vorrà accogliere questo mio emendamento, il quale tende appunto a ristabilire l'uniformità fra i diversi impiegati.

Presidente. Il signor relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. L'Ufficio Centrale non crede poter accogliere la proposta che venne fatta, e le ragioni sono queste.

In primo luogo bisogna ben distinguere la condizione permanente delle cose, cioè la legge quando dispone per i casi avvenire dalla legge che dispone per i casi passati, che sono in una circostanza affatto diversa.

Noi non ci dissimuliamo che abbiamo trattato più largamente gli impiegati che all'atto della pubblicazione di questa legge si troveranno in istato di disponibilità, in sostanza fuori d'impiego, che non quelli che a partire da essa, verranno posti in quella condizione. Io credo pure che, ridotta la cosa a questione di semplice uniformità, di semplice convenienza finanziaria, giustizia vorrebbe che il trattamento fosse eguale per tutti.

Ma, Signori, qui soccorre la ragione politica; voi non ignorate come una massa enorme di impiegati esiste in condizioni speciali, e che sono tali appunto per effetto dei rivolgimenti politici avvenuti in così breve tempo; quindi abbiamo creduto che a loro riguardo si dovesse fare anche qualche cosa di più di quanto si è fatto per gli altri.

Del resto osserverò che questa legge parte dal Ministero stesso che ha presentato la legge sulle pensioni, e suppongo che se non ha usato lo stesso trattamento così per gli impiegati in aspettativa di data antica, come per gli impiegati che verranno in seguito alla legge posti in quelle condizioni di cui poc'anzi si parlava, forse le ragioni sono quelle che ho detto, cioè le convenienze politiche, le quali dovettero far sì che questi impiegati i quali per una rivoluzione, per un movimento politico, furono posti fuori dei loro impieghi, siano trattati un poco più, direi, largamente di quanto non sono trattati gli altri.

Non so poi se anche finanziariamente parlando si potesse dire più conveniente la proposta fatta dall'ono-

revolesse il Senatore Spinola, che non quella fatta dal Governo e secondata dall'Ufficio Centrale.

Io non so se metter fuori a questi momenti, al tasso a cui lo Stato si procura i danari, capitali di tre mila e tante lire, come poc'anzi accennava, a vece di 500 lire all'anno per molti anni ancora, non so, ripeto, se non fosse miglior partito quello di dare un po' più ratamente piuttosto che dare a un tratto una somma di tanto riguardo.

Comunque, io non disconvegno per nulla che la posizione che si fa a questi impiegati posti in aspettativa o in disponibilità o altrimenti esclusi dai ruoli normali per effetto delle cause politiche, non sia affatto eccezionale. All'avvenire non ci sarà più questa massa d'impiegati, e si potrà entrare in una via meno larga. Ma per il passato, credo sia ragione di prudenza, di convenienza politica il lasciarli in tal condizione; quindi con mio rincrescimento l'Ufficio Centrale non potrebbe accettare questo emendamento.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola

Senatore Di Pollone. Voleva solo far notare al Senato un'altra conseguenza che trovo grave e che può dipendere dalle disposizioni contenute nell'art. 21.

Io non entrerei in una larga discussione per un motivo semplicissimo cioè, che fisicamente non la potrei sostenere. Sceglierò per esempio il n° 3 il quale dice che gli impiegati che contano più di 20 anni e meno di 25 avranno diritto ad un terzo del loro stipendio.

Ora io prendo lo stesso esempio citato dal signor Senatore Spinola, quello cioè di un impiegato che avesse usufruito dello stipendio di tre mila lire; egli, secondo questa disposizione, avrebbe diritto ad una pensione vitalizia di lire mille.

Ma io faccio osservare che quell'impiegato il quale avesse consumato 24 anni di buoni servizi e per ragione di infermità gravi non potesse più continuare, perchè gli mancherebbero pochi mesi non avrebbe assolutamente possibilità di ottenere una pensione vitalizia, non avrebbe altro diritto che di conseguire quell'assegno che proponeva il signor Senatore Tommaso Spinola.

Invero se vi è una ragione politica, io la lascerò in disparte, perchè mi pare che le ragioni politiche ci facciano fare falsa strada, e che se per ragioni politiche noi apriamo ancora l'abisso del quale ci troviamo all'orlo, faremo cosa poco prudente.

Io credo invece che noi dovremmo lasciare in disparte la questione politica e veder ciò che la giustizia ci impone di concedere; e sono convinto che esaminando la cosa dal solo lato della giustizia, noi verremmo a persuaderci che gli assegni proposti sono in troppo larga misura, e che stabilirebbero una differenza troppo grave tra gli impiegati che rimangono in carriera, e non potrebbero al disotto di 25 anni conseguire nemmeno un centesimo di pensione.

In ogni caso, come non intendo di decidere una que-

stione così grave proporrei al Senato (mentre io credo che sarà difficile di votare oggi la legge) di pregare l'Ufficio Centrale a riprendere in esame l'articolo; così si potrebbe forse venire ad un mezzo termine conciliativo, poichè se da un lato non trovo ammissibile la proposta dell'Ufficio Centrale, credo dall'altro che quella fatta dall'onorevole Senatore Spinola potrebbe in via eccezionale, e per le particolari circostanze essere alquanto allargata.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Capisco che si rinvii all'Ufficio Centrale un articolo per meglio esaminarlo e proporre una nuova redazione, quando l'Ufficio vi acconsente in massima; ma quando dissente assolutamente sul principio, mi pare che stia al proponente il fare l'emendamento all'articolo come meglio intende, e l'Ufficio, se dopo la traduzione in forma del pensiero che si propone, troverà che le sue opinioni possano modificarsi, le modificherà. Dirò poi che l'onorevole preopinante non ha fatto che dare maggior svolgimento alla opinione prima espressa dal Senatore Spinola; egli non ha fatto avvertire se non che vi è una differenza tra il trattamento che si farà agli impiegati in avvenire e quello che si fa per gli impiegati passati.

Noi ciò ammettiamo perfettamente, e diciamo che il trattamento è più largo, ed abbiamo soggiunto che ciò si fece per considerazioni politiche.

Il preopinante non ha inteso di entrare in queste considerazioni, ed io non posso tirarvelo, ma queste si possono apprezzare senza che sia d'uopo di svolgerne parzialmente i motivi.

In sostanza noi abbiamo creduto che in mezzo al grido continuo di questa massa d'impiegati che per ragione di Stato trovasi in disponibilità, conveniva fare per essi qualche cosa di più che quando si tratta di pochi e di casi molto meno frequenti.

Quindi non potrei accettare il chiesto rinvio, perchè mi pare cosa superflua.

Meglio varrebbe prendere ad esame l'emendamento proposto da uno dei nostri colleghi, e se il Senato stima di accettarlo, noi ci arrenderemo.

Presidente. La parola è al signor Senatore Spinola proponente.

Senatore Spinola. La risposta che ha avuto la compiacenza di darmi il Senatore Di Revel si basa su motivi politici che possono aver dato luogo alla disposizione eccezionale a riguardo della quale io aveva proposto il mio emendamento.

Questi motivi per quanto non mi persuadano interamente, in quanto che mi pare che i principii di giustizia dovrebbero essere applicati in un modo più uniforme, tuttavia non mi lasciano molto tranquillo sull'accoglienza che probabilmente il Senato sarebbe per fare alla mia proposta; mi ripiego quindi sopra quella che ha testè fatta il Senatore Di Pollone; ma aggiungerò che veramente, siccome su questo io non mi era preparato, con-

sarebbe difficile che io qui potessi improvvisare, a meno che non lo possa il Senatore Di Pollone, le proporzioni nelle quali si potrebbe credere più equo di ridurre le quote che sono stabilite nell'articolo di cui ora ragioniamo.

Sp l'onorevole Senatore Di Pollone crede di assumersi questo incarico, non dissento anche di vedere se in questo momento non si possa venire ad una conclusione definitiva; in caso diverso mi unirò anch'io alla sua proposta, per insistere affinché il Senato almeno voglia acconsentire che si rimandi all'Ufficio Centrale l'articolo onde veda se sia il caso di poterlo modificare.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Non ho potuto intervenire alle due precedenti sedute, quindi non so cosa abbia deciso il Senato in merito alla legge che stiamo discutendo; ma essendomi posto ad esaminarla prima di dover rimanere in casa, quando fui all'articolo 22, mi si presentò questa obbiezione: non veniamo noi con questa disposizione ad impingere nelle disposizioni della legge sulle pensioni?

Preoccupato da quest'idea, volli riandare quello che si era fatto in occasione della soppressione delle aziende. Rammenterò l'onorevole Relatore che colla legge 20 luglio 1854, che va unita al bilancio, si disponeva che gli impiegati che rimanessero in disponibilità, avrebbero in via eccezionale potuto essere provvisti di pensione, ancorchè non avessero servito il tempo voluto. Era mio intendimento di svolgere quest'idea e di fare un calcolo proporzionale, onde vedere di presentare al Senato un emendamento, non dirò in modo assoluto accettabile, ma che meritasse almeno i suoi riguardi. Non ne ho avuto la possibilità, ed era perciò che proponevo il rinvio all'Ufficio Centrale, che meglio di me poteva studiare la materia. Sull'invito fattomi ora dall'onorevole collega Senatore Spinola, io non potrei realmente improvvisare, in materia tanto delicata e dalla quale dipende la sorte di molti impiegati, una disposizione precisa. Quindi mi limito ad insistere sul rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, o a riservarmi la facoltà che abbiamo tutti, di respingerlo nel mio particolare.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Per me credo che l'ultima alternativa sia accettabile. Quanto alla proposta in cui si persiste di rinviare l'articolo all'Ufficio Centrale per studiarlo e riformarlo secondo l'idea dei preopinanti, io non so perchè l'Ufficio Centrale debba incaricarsi di riferire sopra un concetto diametralmente opposto al suo ch'egli sia costretto di studiarlo e di riferirne e poi domandare ai proponenti: Ho ben intesa la vostra idea? Chi ha l'idea, la svolga. Il Senato la accetterà o non la accetterà. L'Ufficio Centrale, lo ha dichiarato abbastanza; esso fu guidato nel suo concetto da considerazioni politiche. Io che ho fatto parte di quella

Commissione la quale amministrativamente si è occupata di questa questione, dico schietto che se ho aderito a tale proposta si è per considerazioni politiche; e non sono uomo da rinunciar così facilmente alle mie convinzioni, segnatamente in argomenti di finanze.

Presidente. Veramente è difficile fare un rinvio all'Ufficio Centrale, quando non ci sono elementi su cui fondare un giudizio.

Finora non c'è altro, che il testo dell'articolo, e l'emendamento del Senatore Spinola.

L'Ufficio Centrale respinge l'emendamento, ond'io non vedo come vi possa essere un termine d'aggiustamento per cui si possa fare luogo al rinvio.

Il signor Senatore Di Pollone ha detto, che si sarebbe riservato di proporre un altro emendamento; ora sarebbe il caso di vedere se alcuno dei signori Senatori creda fare sua l'idea emessa dall'onorevole Senatore Di Pollone proponendo che si sospenda la discussione di quest'articolo, e si rinvii ad un altro giorno.

Senatore Di Pollone. Desidero spiegare meglio quello che intendeva di dire.

Io ho troppo grande riverenza per il Corpo cui appartengo, perchè per una semplice mia idea, voglia rinviare ad altra seduta una discussione che è già stata maturata; accennava solo che prima di ammalarmi aveva concepito l'idea di proporre emendamenti a varie disposizioni di questa legge che sono state votate ieri, e su cui non ho più da interloquire, ed ho aggiunto che non aveva potuto formulare un articolo, perchè mi era mancato il tempo di studiarlo.

Ora non vorrei che domani io dovessi venire a dire al Senato che dopo più maturi studi, non mi è riuscito di combinare una cosa che fosse presentabile; perciò ritiro ogni mia osservazione piuttosto che porre il Senato in questo caso, ove per tratto di singolare gentilezza volesse sospendere le sue deliberazioni.

Presidente. Allora metterò ai voti l'emendamento del Senatore Spinola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. È stato ritirato.

Senatore Spinola. L'aveva ritirato subordinatamente alla proposta del Senatore Di Pollone.

Presidente. La proposta non essendo stata definitivamente formulata, domando se persiste nel suo emendamento.

Senatore Spinola. Vi persisto e desidero sia posto ai voti.

Presidente. Ritiene il Senato, che l'emendamento dell'onorevole Senatore Spinola consiste nel porre in vece delle parole: *ricevendo un compenso vitalizio col rimanente dell'articolo che contiene tre diverse proporzioni, le seguenti parole: «ricevendo un'indennità, in somma fissa e per una sol volta corrispondente a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti saranno stati gli anni del loro servizio sulle prime Lire 2,000, ed a tanti ventiquattresimi sulla somma rimanente.»* Così che con ciò verrebbero surrogate tutte le tre

proporzioni indicate nell'articolo, e non rimarrebbe più che l'ultimo membro: « Il computo del servizio ecc. »

Metto ai voti l'emendamento Spinola.

Chi lo approva sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo l'intero articolo per metterlo ai voti (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ora la parola sarebbe riservata al Senatore Colla, pregherei i signori Senatori d'avere la compiacenza di soffermarsi oggi alquanto di più.

Non rimangono più che due articoli e così si potranno dispensare dal venire domani, perocchè non vi sarebbe altra materia da mettere in discussione.

La parola è al Senatore Colla.

Senatore Colla. Come accennava ieri al Senato, le osservazioni, che la mia coscienza mi impone di esporgli, hanno il solo fine di impedire che si aggravi la condizione già troppo spiacevole in cui furono posti alcuni distinti magistrati, i quali componevano le Corti de' Conti sopresse, e non furono compresi nel ruolo personale dei componenti la Corte del Regno d'Italia.

Il Governo sollecito di temperare l'amarezza di questa esclusione, considerò gli impiegati che erano rimasti fuori di questi ruoli come impiegati fuori pianta ossia in disponibilità; quindi giudicò conveniente di destinarli a comporre la Commissione di stralcio e revisione dei conti anteriori al 1862, e fece in modo che essi conservassero l'intero loro stipendio.

A questa Commissione di stralcio assegnò impiegati quanti erano necessari per un'incumbenza così grave, stabili e stabili in bilancio fondi sufficienti e speciali pel pagamento dei loro stipendi e delle spese dei loro uffici.

Ora se a questi impiegati che il Governo dichiarò voler considerare come impiegati in disponibilità e fuori pianta, destinati ad una Commissione temporanea, si applicassero le disposizioni della legge che ci è proposta, la condizione loro sarebbe grandemente pregiudicata; gravissimo sarebbe il danno che risulterebbe a carico di questi distinti e benemeriti servitori dello Stato.

Il loro stipendio essendo per una metà ridotto a semplice indennità, grave pericolo correrebbero di essere pregiudicati nel computo della pensione di riposo. Credo assolutamente necessario che una speciale disposizione provveda a riguardo di questi impiegati, che forse mal a proposito mi pare si intenda considerare come in disponibilità e così fuori pianta, quantunque abbiano incumbenze per se stesse gravissime e di grandissimo momento; quindi io proporrei che si aggiungesse qui un articolo speciale che sarebbe così concepito:

« Le disposizioni dei precedenti articoli 9, 18, 19, 20 e 21 non sono applicabili a quelli impiegati fuori pianta o in disponibilità i quali furono destinati a prestare l'opera loro nelle Commissioni temporanee insti-

tuite colla legge del 14 agosto 1862, numero 800, per la definizione dei conti degli anni precedenti. Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio ed a godere dell'intero loro stipendio. »

Senatore Di Revel, *relatore*. Il Senato capirà quanto sia il mio imbarazzo e quanto il mio dolore di venire a contrastare una proposta fatta dall'onorando nostro collega, riguardo agli antichi suoi collaboratori coi quali io mi trovo stretto da vincoli di amicizia e di collaborazione che è di vecchia data. Ma però bisogna che io dica quello che io penso a questo riguardo; e ricorderò che non ha guari l'onorevole Senatore De Foresta faceva una proposizione, la quale si presentava sotto un aspetto assai più seducente forse che questa; giacchè il Senatore De Foresta l'appoggiava ad una disposizione di legge nella quale è detto che gli impiegati essendo applicati a tribunali o ad altri magistrati, avrebbero goduto l'intero loro soldo. La proposta attuale dell'onorevole Senatore Colla si fonda in ciò che la legge organica della Corte de' Conti per tutto il regno ha detto che Commissioni speciali avrebbero provveduto per la liquidazione ossia per l'assetto dei conti per le epoche anteriori al 62, e che per un provvedimento che non può essere altro che governativo, furono applicati a queste Commissioni coloro che nell'organamento del personale della Corte de' Conti non poterono trovare posto.

Ma io mi permetto di osservare che la condizione di questi impiegati è tale bensì da ispirare tutti i sentimenti di compassione, ma tuttavia non saprei come si potrebbe fare un'eccezione a loro riguardo.

Essi si trovano veramente in disponibilità, e fuori pianta, ma hanno avuto una missione, quella cioè di costituire queste Commissioni che devono rivedere le contabilità passate. Per cinque anni (se durano tanto, e forse dureranno di più) sono assicurati; si trovano nelle stesse condizioni finanziarie, ed anche in condizioni identiche per rispetto alla pensione, perchè nel computo della loro pensione si terrà conto non solo di quanto percevano a titolo di stipendio, ma ancora di quanto percevano a titolo di complemento di stipendio (non come stipendio ma a titolo di indennità), quindi non soffrono per ora alcun pregiudizio.

Dico di più. Forse l'onorevole Colla avrebbe un mezzo, che credo regolare, per soddisfare l'amor proprio di questi impiegati, ed è di far sì che il Ministero inserisca in loro favore un articolo nella legge del bilancio nel senso cui alludeva. Questi impiegati non figurerebbero più nelle categorie degli impiegati in aspettativa, ma potrebbero figurare annualmente in un'altra.

Ma quando si tratta di una legge, la quale debbe essere uguale per tutti quando già il Senato non ha accolto la proposta De Foresta, che del resto l'aveva ritirata, perchè vedeva che in sostanza per cinque anni gli impiegati non avevano gravame nei loro averi, se erano applicati ad un ufficio; per verità, molto a ma-

lincuore, lo dichiaro schiettamente, ma non potrei assentire a che si faccia quest'eccezione, la quale quando fosse applicata per questi, forse darebbe luogo ad osservazioni, perchè non fu fatta anche a riguardo agli altri che trovansi in condizioni forse ancora più favorevoli, che non quelli di cui si tratta.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Il mio suffragio certamente non è per aggiungere all'autorità dell'onorevole Senatore Colla, ma non so ristarmi dall'osservare che il caso contemplato nel suo emendamento è alquanto differente da quello che era contemplato nell'emendamento proposto e poi ritirato dall'onorevole Senatore De Foresta.

Si vede bene che nelle leggi per l'ordinamento della Magistratura in Lombardia e nell'Emilia, si volle scrivere una disposizione tutta di equità in favore degli impiegati che rimanevano, come dicono, fuori pianta, ed ai quali fu concesso di applicarsi fino a nuovi ordini al servizio delle cancellerie o segreterie dei tribunali di dette provincie.

Nel caso contemplato dal Senatore Colla si tratta veramente di ufficio di grande importanza cui si volle e si doveva provvedere. La legge della Corte dei conti ha sanzionato la istituzione di Commissioni, non per motivi di equità da averli ad impiegati, ma per necessità di un servizio importantissimo, di parte di quello stesso servizio, che era proprio delle cessate Corti dei Conti, e che ora è stato affidato a onorandi Magistrati che già facevano parte di dette Corti.

Le Commissioni di che è parola, sebbene non siano permanenti, costituiscono pur sempre un alto ed importantissimo ufficio, espressamente riconosciuto da una legge.

Questo non è perciò da confondersi con una disposizione transitoria di pura equità.

Ciò premesso e me pare che sia di tutta convenienza accettare l'emendamento del mio prestantissimo amico, l'onorevole Senatore Colla.

Presidente. Consulto il Senato per vedere se l'emendamento o per meglio dire l'aggiunta di un articolo proposta dal Senatore Colla sia appoggiata.

La rileggo, art. 23 che prenderebbe posto dopo il 22 (V. sopra.)

Chi appoggia quest'aggiunta è pregato di sorgere.

(Appoggiata.)

Senatore Sappa. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Sappa.

Senatore Sappa. Io ritengo che la disposizione suggerita dall'onorevole Senatore Colla non sia necessaria per ottenere lo scopo che si propone.

Le Commissioni a cui l'onorevole Senatore Colla accenna nel suo emendamento sono istituite dal Governo per una delegazione espressa della legge; dunque sono Commissioni che hanno il loro mandato dalla legge, e quelli che disimpegnano queste incombenze sono legittimi impiegati come qualunque altro impiegato dello Stato.

Ora avendo essi questo incarico dalla legge, io veramente non so con qual diritto si potrebbero considerare in disponibilità od in aspettativa.

Essi non sono in disponibilità, perchè la legge ha disposto di loro, e per conseguenza la sola differenza che vi ha tra essi e gli altri impiegati dello Stato si è che la loro posizione è temporaria; ma l'emendamento Colla non esclude questa condizione; perchè egli stesso ammette che cessando quest'incombenza temporaria, debba cessare il trattamento accordato a quegli impiegati, ed io crederei che con quest'aggiunta non solo si farebbe cosa non necessaria, ma tale che pregiudicherebbe la loro posizione.

Io ritengo, ripeto, che gli impiegati di cui si tratta non si possono altrimenti considerare che come impiegati in attività di servizio, e se erroneamente nel bilancio furono collocati come in disponibilità, io non credo che un'erronea indicazione nel bilancio possa cambiare un titolo che viene direttamente dalla legge organica.

Senatore Colla. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Colla. Io sarei lieto di accettare le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Sappa, ma debbo far noto al Senato che mi consta, in modo da non poterne dubitare, che il Ministro di Finanze intende di considerare questi impiegati, che compongono le Commissioni di stralcio, come impiegati in disponibilità e fuori pianta, e soggetti perciò a tutte le regole imposte agli altri; quindi veggo una ben triste condizione fatta a questi benemeriti impiegati.

Poco vale che per 5 anni essi possano godere dello stesso stipendio: l'uomo non vive assolutamente e solamente di denaro, ma tutti provano il sentimento dell'amor proprio offeso nell'essere ridotti a godere d'un'indennità, invece di uno stipendio fisso e guadagnato con onorevoli fatiche.

Non so poi persuadermi della ragione addotta dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, che anche di questo trattamento personale sarebbe tenuto conto per la pensione di riposo, del che dubito assai, e credo anzi assolutamente il contrario, per cui sotto questo rapporto si avrà anche un danno pecuniario grave.

Del resto mi fa specie che il relatore, propenso come sicuramente sempre è a tutto ciò che è suggerito dalla giustizia e dall'equità, voglia ora rimandare ad una legge di bilanci, forse meno appropriata, una disposizione che avrebbe qui la sua miglior sede: nondimeno...

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Senatore Colla..... nondimeno io mi adatto a ciò che il Senato sarà per determinare, non senza insistere però con tutte le mie forze, e con tutto il cuore perchè si renda giustizia a persone, che veramente la meritano.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. Quanto ha detto l'onorevole Senatore preopinante sarebbe di natura da indurmi ad insistere maggiormente, acciocchè non si introduca questa eccezione.

Egli ha dichiarato che il Ministro delle finanze intende che questi impiegati siano considerati come impiegati in disponibilità, non come impiegati permanenti in attività.

Che cosa vuol dir ciò?

Vuol dire che perseverando il Ministro in questa sua idea, ed essendo la legge portata in altro recinto, forse subirebbe quegli stralci a quegli emendamenti che potrebbero per avventura essere inavvertentemente stati introdotti.

Se parliamo di cuore e di sentimento, l'onorevole Senatore Colla sa quali sono le ragioni che mi spingerebbero a pensare come lui, mentre uno dei membri a cui allude è antico mio collega che ho molto stimato, e stimo e venero; ma quando io fo una legge debbo astrarre dalle persone, e sebbene io riconosca che l'ufficio affidato a quelle Commissioni, a seconda della legge istitutiva della Corte dei Conti, sia importante e venga anch'io che coloro, che l'avranno a disimpegnare, sentano anche il loro amor proprio, tuttavia dico che, quando il Senato ha respinto la proposta di fare una disposizione speciale per gl'impiegati dell'ordine giudiziario nella Lombardia e nell'Emilia, non può ora fare una disposizione apposita per gl'impiegati di una categoria per i quali, parlando legalmente, non c'è la stessa ragione.

Me ne duole; ma come relatore dell'Ufficio Centrale debbo persistere nelle prese conclusioni.

Presidente. Metto ai voti l'articolo d'aggiunta proposto dal signor Senatore Colla e già letto due volte.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Art. 23.

Del progetto primitivo dell'Ufficio Centrale.

« Fino a tutto il 1868 i tre quinti dei posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine da qualunque Ministero dipendano.

« Fra li medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera in qualche Amministrazione dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Con regolamento approvato per reale decreto sarà provveduto alla esecuzione della presente legge colla quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

(Approvato.)

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Non per proporre aggiunte alla legge, ma solo per fare un invito al Ministero di provvedere ad una parte del servizio che si collega con essa, « che aveva fatto oggetto delle discussioni e delle proposte della Commissione governativa di cui ho fatto

parte, debbo esporre alcune osservazioni sui volontari dell'amministrazione pubblica.

Io credo che se il Governo di proposito intende diminuire il numero degli impiegati e portarlo a quella quantità necessaria, ma non eccedente i bisogni del servizio, se egli vuole, dico, arrivare risolutamente a questo risultato, ei deve opporre un argine all'accogliere nell'amministrazione una quantità di soggetti i quali una volta che vi hanno messo piede, sia a titolo di volontari, sia a titolo di soprannumerari, o di qualunque altro, evidentemente non ne escono più.

Io credo non andare errato, dicendo che i volontari addetti all'amministrazione dello Stato probabilmente sommano a più di due mila.

Questi individui, come dissi, entrano con più o meno capacità, ma una volta entrati in un ufficio non ne escono più; e allora viene la necessità di collocare a riposo innanzi tempo impiegati che potrebbero ancora servire; viene la necessità di allargare i quadri per poter far luogo a costoro; viene in sostanza a riprodursi quell'inconveniente contro il quale si lotta. Invece precludendo la via all'ammissione di volontari (e qui io credo di secondare i principii esposti dal Ministro delle finanze in altro recinto), si verrà ad assottigliare questa massa di impiegati.

Provvedano i Ministri a questo riguardo se vogliono davvero arrivare alla riduzione degli impiegati, altrimenti aprendo l'adito troppo facilmente ai medesimi o in soprannumero, o come volontari, avremo a lamentare sempre quella eccedenza che ora cerchiamo ogni modo di far cessare.

Ministro della Pubblica Istruzione. Io debbo dichiarare che si faranno conoscere al Ministro delle Finanze, e agli altri, le savie osservazioni del signor Relatore dell'Ufficio Centrale; e posso assicurarlo che la intenzione dei Ministri non è lontana da quelle giuste regole che egli ha accennate e che essi porteranno nell'ammissione dei volontari tutta la parsimonia e tutta quella cura che domandano le particolari condizioni dell'erario.

Presidente. Prima di procedere allo squittinio segreto, io debbo pregare il Senato di acconsentire a che la verificaione dei numeri degli articoli di questa legge, essendoci state delle aggiunte e delle soppressioni si faccia d'accordo tra l'Ufficio Centrale e la Presidenza.

Se non si osserva nulla in contrario s'intenderà il Senato assente.

Inoltre debbo prevenire il Senato che di presente non ci sarebbe materia per fornire ad un'adunanza pubblica conseguentemente appena ci sarà lavoro sufficiente, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

(Il Senatore segretario **Arnulfo** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti. 84

Voti favorevoli . . . 73

Contrari . . . 11

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2.)

CCII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Presentazione del progetto di legge per la facoltà al Governo di contrarre un prestito di 700 milioni di lire — Istanse del Ministro delle Finanze — Osservazione al riguardo del Senatore Di Castagnello — Risposta del Senatore Vigliani — Considerazione del Senatore Correato cui risponde il Ministro delle Finanze — Proposta del Senatore Audiffredi combattuta dal Senatore Vigliani — Approvazione dell'istanza per l'esame preliminare ed immediato del progetto suddetto negli affari.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è adottato.

Lo stesso dà quindi lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3250. Il Consiglio provinciale di Catania, ricorre al Senato acciò venga proclamata l'abolizione definitiva delle decime anticamente riscosse dalla mensa arcivescovile di quella città, e con ciò sia preclusa la via a qualunque rivendicazione delle medesime.

3251. Luigi Di Ferrante del Comune di Diamante (Calabria Citeriore) domanda l'esenzione dalla leva del suo figlio Carlo Giuseppe e la sua applicazione alla telegrafia dell'armata, ed in caso subordinato un'indennità per sopperire ai bisogni della famiglia.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Gozzadini e Ferrigni, i quali chiedono un congedo che vien loro accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il signor Vincenzo Caprara, delle sue considerazioni pratiche intorno all'importanza della scelta dei libri d'istruzione in generale.

La Direzione della Rivista forestale del Regno di Italia del primo fascicolo del 1863 della Rivista medesima.

Il signor Filadelfo Rosso, consigliere della provincia di Messina, di alcune copie di un suo opuscolo per titolo: *Ragioni del Mandamento di Capisi per essere aggregato alla provincia di Catania ed al circondario di Nicosia.*

Il prefetto di Forlì, degli atti di quel Consiglio provinciale.

Il sig. cav. Perotti, dei due primi fascicoli di un suo periodico amministrativo per titolo: *Le Massime, giornale del registro e del notariato.*

Il signor Senatore Elia Lombardini, di due suoi scritti: *sui progetti intesi ad estendere l'irrigazione della pianura nella valle del Po, e studii sull'origine dei terreni quadernarii di trasporto e specialmente di quelli della pianura lombarda.*

L'onorevolissimo signor Senatore Cibrario ha scritto alla Presidenza.

« La R. Deputazione sovra gli studi di Storia Patria sempre intenta a far di pubblica ragione quanto possa conferire a far conoscere sotto ogni aspetto le condizioni d'Italia nei secoli scorsi, ha posto mano ad una pubblicazione d'opuscoli vari col titolo di *Miscellanea di storia italiana.*

« Venutone testè alla luce il primo volume, la Deputazione si reca a ben grato dovere di farne omaggio al Parlamento, ed il sottoscritto Presidente a nome della medesima ha l'onore di rassegnarne per mezzo della S. V. Onorevolissima un esemplare al Senato del Regno d'Italia.

« Si ascrive intanto a singolar ventura quest'occa-

sione di offrire all'onorevolissimo signor Presidente l'attestato del suo più profondo ossequio.

« Per il Presidente della R. Deputazione.

« Il Vice Presidente Cibrario. »

La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge pel quale è data facoltà al Ministro delle finanze di alienare tanta rendita 5 per cento da iscriversi sul Gran Libro del Debito Pubblico, quanta valga a far entrare nel Tesoro 700 milioni di lire.

Questo progetto di legge è già stato votato nell'altro ramo del Parlamento.

Le ragioni di esso sono manifeste; una parte del prestito è destinata a sopperire al disavanzo incontrato nel 1862 e a quello a cui si va incontro nel 1863; e per l'altra parte si connette al riordinamento generale delle nostre finanze. Questo poi si collega, come il Senato ben comprende, al riordinamento generale dell'amministrazione, e all'andamento regolare e sicuro della politica interna ed esterna del Regno.

Questo progetto di legge offerse occasione nella Camera dei Deputati ad una discussione nella quale e il Ministro delle Finanze e gli altri Ministri diedero ampi schiarimenti; ed ora per parte mia e de' miei colleghi, dichiaro che saranno dati anche al Senato tutti quegli schiarimenti che esso possa desiderare.

Di una cosa però io pregherei vivamente questo onorevole Consesso, e sarebbe di voler immediatamente prendere in esame il progetto stesso; imperocchè non ignorate, o Signori, come il tempo che passa tra la domanda di un prestito di tale entità e il momento in cui sarà definitivamente sancito dai poteri dello Stato, ricada grandemente pericoloso pel corso delle rendite pubbliche. Per far cessare la sospensione degli animi e l'incertezza dell'avvenire, siffatto tempo intermedio deve essere il più breve possibile.

Dunque prego il Senato, e faccio appello al suo patriottismo, affinchè voglia procedere con quanta sollecitudine è possibile all'esame del presente progetto di legge.

Presidente. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze della presentazione di questo progetto di legge, che è già stampato, e che sarà distribuito, se si vuole, anche nell'attuale seduta; e si è fatto stampare atteso appunto l'istanza del signor Ministro e la natura stessa della materia.

Il signor Ministro ha pregato il Senato se credeva di volersi ritirare immediatamente negli uffizi per esaminare preliminarmente questo progetto, e quindi procedere alla nomina dei rispettivi Commissari.

Se non c'è osservazione in proposito, io metterò a partito la proposta del signor Ministro delle finanze.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Siccome il Ministro delle finanze giustamente insisteva perchè questo progetto di

legge fosse preso in considerazione con molta maturità, pare a me che oggi il Senato non essendo in numero, non lo possa essere nemmeno negli uffizi dove non si potrà forse procedere con quel savio intendimento cui accennava il signor Ministro delle finanze.

In quanto alla sollecitudine, divido ancor io il sentimento dell'onorevole signor Ministro; ma appunto perchè desidero, che si possa discutere col maggiore concorso dei nostri colleghi, parmi, che si debba attendere fino a domani.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Merita certamente non lieve riguardo l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Di Castagnetto, circa il numero scarso dei Senatori presenti a quest'adunanza; ma parmi, che il timore dell'onorevole Senatore preopinante si possa facilmente calmare, ove si rifletta, che ciò che importa maggiormente, è, che il progetto presentato dall'onorevole Ministro delle finanze sia esaminato dai Senatori per il giorno in cui venga sottoposto alla discussione ed alle deliberazioni del Senato; ciò, che ora importa, è di accelerare quel giorno, e per ottenere quest'effetto, parmi che non inuisca, che abbiasi presente un numero ragguardevole di Senatori per procedere unicamente all'esame immediato del progetto negli uffizi.

Sicuramente sarebbe desiderabile che anche negli uffizi fossero numerosi i Senatori, ma pur troppo questo scopo si può raramente ottenere, e la materia che si tratta di discutere, è materia speciale; quindi io credo, che per ciò che riguarda la scelta degli uomini i quali possono essere i più competenti ad esaminare il progetto di legge, se ne avrà un numero sufficiente nei membri del Senato che sono presenti; epperò mi pare che la ragione esposta dal Senatore Di Castagnetto non sia di tanta importanza da ritardare l'esame di un progetto sulla cui urgenza si è d'accordo, ed i motivi addotti dall'onorevole Ministro delle finanze, e la natura stessa della cosa ce ne rendono tutti persuasi.

Quindi io pregherei il Senato a voler accogliere la proposta di esaminare immediatamente negli uffizi il progetto di legge, salvo poi a lasciare un qualche intervallo, perchè ciascun membro del Senato possa avere comunicazione del progetto, e farne quell'attento e ponderato esame che merita una materia tanto importante.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario metto a partito la domanda del signor Ministro delle finanze, che il Senato si ritiri immediatamente negli uffizi per la preliminare disamina di questo progetto di legge e la successiva nomina dei Commissari.

Senatore Correale. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Correale. Se male non ho inteso, il signor Ministro non ha chiesto che il Senato si ritiri immediatamente negli uffizi, ma ha chiesto l'urgenza; parmi perciò più opportuno che il Senato si raduni negli uf-

fici in un giorno in cui sarà più numeroso di quello che al presente non è; tanto più che il rinvio ad altro giorno non sarebbe contrario alla domanda del Ministro.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non appartiene a me insistere su questo punto, che è tutto proprio del Senato; tuttavia mi sia permesso osservare quanto sia importante lo accelerare tutto quello che è preparatorio e preliminare, affinché la Commissione, la quale probabilmente chiamerà il Ministro nel suo seno, possa avere maggiore larghezza di tempo, e il Senato stesso possa avere ampio modo di svolgere la discussione.

E siccome per cura dell'ufficio della presidenza del Senato la stampa del progetto di legge e della relazione che lo accompagna è già fatta, così mi pare che la riunione immediata negli uffizi possa affrettare gli studii preparatorii che sono necessari, senza togliere nulla a quella maturità che è desiderabile in così importante argomento.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Io non sorgo certamente per contrastare l'urgenza di questo progetto di legge; ma l'importanza del medesimo, un prestito di 700 milioni, pare sia tale da richiedere il più maturo esame negli uffizi.

L'osservazione testè fatta da un altro Senatore, che il Senato trovasi oggi in numero troppo ristretto per radunarsi immediatamente negli uffizi, e procedere all'esame di questo progetto, mi sembra fondamentale.

Qualora venisse determinato il rinvio negli uffizi a domani, molti Senatori, ora non presenti, vi potranno intervenire.

Io propongo adunque che sia posta ai voti la riunione per domani negli uffizi.

Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti. L'onorevole Senatore Audiffredi propone che sia rinviato negli uffizi per domani lo esame del progetto, per non essere oggi il Senato in numero.

Io mi permetto di sollevare grave dubbio sopra questo; non so se i signori Senatori invitati unicamente per intervenire negli uffizi, siano per radunarsi domani in numero maggiore di quello d'oggi; quindi io credo che non si muti la condizione.

Ciò che importa, lo ripeto, è che i Senatori non siano obbligati a discutere questo progetto senza avere avuto il tempo necessario per esaminarlo in tutte le parti e dal lato politico e dal lato economico; epperò io credo che per questa discussione non guadagneremo niente rinviando a domani la riunione negli uffizi per comporre l'Ufficio Centrale.

Io rinnovo perciò la mia preghiera al Senato perchè voglia accogliere la proposta fattasi di esaminare immediatamente negli uffizi il progetto e nominare l'Ufficio Centrale che ne deve poi fare apposita relazione.

Presidente. Quanto alla riunione, se il Senato lo crede, si potrebbe fare oggi, ma sicuramente senza prefiggere limiti, giacchè gli uffizi, ove credessero di dover esaminare il progetto ulteriormente, devono essere e sono liberi di rimandare questo esame a domani od a quel giorno che crederanno meglio.

Siccome dunque vi è la prima proposta fatta dal signor Ministro di ritirarsi immediatamente negli uffizi per l'esame del progetto, se questa non fosse accolta, verrebbe dipoi quella del Senatore Audiffredi.

Porrò ai voti la prima proposta: chi intende di ritirarsi immediatamente negli uffizi per procedere all'esame preliminare del progetto di legge testè presentato e che già trovasi stampato, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il Senato si ritira immediatamente negli uffizi per procedere all'esame di questo progetto.

La seduta è sciolta (ore 3 1/2.)

CCIII.

TORNATA DEL 9 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Giuramento del Senatore Marsili — Omaggi — Annunzio della morte del Senatore Di Pamparato — Discussione sul progetto di legge portante facoltà al Governo di contrarre un prestito di 700 milioni di lire — Discorsi del Senatore Vacca in favore del medesimo, del Senatore Siotto Pintor in merito, del Senatore Montanari in favore, e del Senatore Audiffredi in merito — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze, degli esteri, dell'interno, d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia, della guerra e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3252. La Giunta Municipale di Gromo (Circondario di Clusone) domanda la sollecita riforma delle strade di quel Circondario.

« 3253. Carlotta Baravelli di Bologna, vedova del professore Alessandrini, domanda che in vista delle benemeritenze scientifiche e politiche di suo marito le venga accordata una congrua pensione.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Guardabassi, Tornielli, De Monte, Biscaretti, Irelli, Sforza e Camozzi, colle quali i quattro primi per motivi di salute, i due penultimi per affari di famiglia, e l'ultimo per ragioni di ufficio, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente il signor conte Marsili, i cui titoli furono già verificati in altra precedente tornata, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

(Il conte Marsili introdotto dai Senatori Nigra e Orso Serra presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al signor conte Marsili del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il colonnello Domenico Martines, di due copie di un suo scritto col titolo: *Istruzione popolare sul termometro.*

Il signor Gaetano Poscia d'un suo opuscolo intitolato: *La verità alle prese colla calunnia.*

Il signor Felice Mascio d'una sua *Memoria* in difesa di certo *Rocco Mascio.*

L'avv. Matteo Barrella da Napoli d'una sua *lettera al Re d'Italia Vittorio Emanuele II.*

Il signor conte Lodovico Bettoni; in un colla Deputazione provinciale di Brescia, di N. 180 esemplari di una *Relazione sulla condizione economica dei possessori d'immobili di quella provincia*, dello stesso conte Bettoni membro di essa deputazione provinciale.

Il Presidente della Commissione di Agricoltura e Pastorizia per la Sicilia, d'una copia del 6° fascicolo, volume 3° serie seconda del *Giornale della Commissione medesima.*

Il gerente del giornale *La Discussione* di 100 copie di un esemplare del medesimo, contenente uno scritto *sul prestito di 700 milioni.*

Il signor cav. D. Carlo Orio delle sue *osservazioni e proposte sull'Epizoozia Bombicina.*

Con vivo dolore annunzio al Senato la morte del Senatore marchese Stanislao Cordero di Pamparato, maggior generale di cavalleria, trapassato ieri sera. Uomo di antica fede, di schietto carattere, di nobilissimi sentimenti, servi il Re e la patria nella milizia, ed in uffici d'alta amministrazione e fu sempre apprezzatissimo da tutti quelli che ebbero seco lui relazione. La sua da molto tempo mal ferma salute ed il lungo soggiorno

che faceva fuori della nostra città, non gli permisero da parecchi anni il dividere assiduamente i nostri lavori, ma sempre egli serbò verso il Senato riverenza affettuosa e devota.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PORTANTE FACOLTÀ AL GOVERNO
DI CONTRARRE UN PRESTITO
DI 700 MILIONI DI LIRE.

(V. atti del Senato N. 228.)

Presidente. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge portante facoltà al Governo di contrarre un prestito di 700 milioni effettivi di lire.

Leggo il progetto di legge:

Art. 1.

« È data facoltà al Ministro delle finanze di alienare tanta rendita 5 0/0 da iscriversi nel Gran Libro del Debito Pubblico quanta valga a far entrare nel Tesoro settecento milioni di lire.

Art. 2.

« L'emissione dei 300 milioni di buoni del Tesoro, già accordata da leggi precedenti al Governo del Re, sarà ridotta a 150 milioni entro l'anno corrente.

Art. 3.

« Il Ministro delle finanze, compiuta l'operazione del prestito, ne renderà conto al Parlamento. »

Invito i signori Commissari a recarsi al loro banco. (I Commissari pigliano posto al banco delle Commissioni.)

È aperta la discussione generale.

La parola è al signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Signori Senatori, ho dubitato assai se fosse dicevole, se fosse opportuno di recare in quest'aula una discussione alquanto allargata intorno alla legge del prestito, e se io mi fossi persuaso per avventura che una discussione di simil natura non potrebbe riuscire che ad un vano torneo accademico e nulla più, io me ne sarei passato, imperocchè non vorrei meritare quel rimprovero che pur troppo si fa al nostro giovane Parlamento italiano di togliere credito al regime parlamentare coll'intemperanza della parola; ma mi è parso, che in sì grave argomento, e nelle condizioni gravissime in cui versa l'Italia, il silenzio non sarebbe lecito, nè sarebbe degno del primo Corpo politico dello Stato.

Quando noi veggiamo il Governo del Re fare appello al paese per chiedere nuovi e grandi sacrifici, quando volgendoci attorno a noi pur troppo scorgiamo molti sconforti, molte esitanze e molte diffidenze sul trionfo finale del principio, onde l'Italia nostra sulla dignità di nazione, quando soprattutto veggiamo i nostri inimici e dentro e fuori travagliarsi con perfide arti a sconcertare il nuovo ordine di cose, egli è pur debito che il Senato intervenga con tutto il peso della sua autorità

morale, perchè la luce si faccia, la situazione si chiarisca, e si tolgano molte illusioni ai nostri avversari e si dia conforto ai timidi ed agli incerti.

Come potrebbe eclissarsi ed ammutire il Senato, nell'atto che ci suonano ancora all'orecchio le discussioni del Parlamento inglese e le nobili parole pronunziate a difesa dell'Italia da lord John Russell, quell'antico campione della libertà politica e religiosa, il quale strenuamente difendendo l'Italia, riduceva al silenzio un antico e dialeale avversario, lord Normandy; e d'altro canto udiamo la discussione intervenuta nel Senato francese, quella discussione che io dirò francamente astiosa e partigiana? Eppure sorge una voce eloquente ed autorevole, la voce dell'ex ministro Thouvenel, il quale difendendo l'Italia, difendendo la politica imperiale, toglieva molte illusioni ai paladini della legittimità e delle restaurazioni, ai federalisti vaneggianti della scuola di Laguerronnière.

Eccovi, o Signori, le ragioni che mi mossero ad intrattenere colla maggior brevità possibile questo illustre concesso delle condizioni della politica esterna, non che delle condizioni dell'interna politica nei suoi rapporti colla questione finanziaria.

Non è agevole compito il discorrere le condizioni della politica esterna, in tanto viluppo di cose, in tanta incertezza di eventi, in tanto buio dell'avvenire.

Chi saprebbe per esempio decifrare il logogrifo della politica imperiale di Francia; chi saprebbe sollevare i veli dell'avvenire, e rivelarci che cosa uscirà fuori dai grandi problemi che agitano il mondo? Nondimeno io credo che il criterio più sicuro e meno fallace a seguire sia quello d'interrogare il passato siccome a scuola e norma dell'avvenire; e questo passato, questa politica retrospettiva, o signori, si riassume e si personifica in Italia in una grande individualità, la quale fu rapita alla patria nostra nel maggior uopo, e mancando all'Italia non lasciò dietro di sé nè continuatori nè eredi.

Qual era la politica del conte Di Cavour? Se non erro e ben la intendo, noi la potremmo giudicare così. La politica del conte Di Cavour, movendo da certi principii fissi e da profonde convinzioni teneva l'occhio affisato ad un grande obbiettivo, e questo grande obbiettivo egli era la nazionale indipendenza sposata al principio di libertà; la politica del conte di Cavour come accade degli spiriti superiori, aveva libera la scelta dei mezzi, nè si ostinava punto nelle vie senza uscita, nè si ostinava nelle soluzioni impossibili; mistura felice di prudenza e di audacia, egli ora sapeva osare assai, ed ora sapeva fermarsi in tempo, ora si appoggiava agli istinti conservatori, ora invocava gli impeti rivoluzionari; si egli non respingeva l'alleanza della rivoluzione, ma della rivoluzione ordinata, disciplinata e posta sotto la grande ombra della Monarchia costituzionale della Casa di Savoia; la politica del conte di Cavour si adagiava come sopra una gran base piramidale sull'alleanza francese, l'alleanza francese come forza viva, operante, efficace; l'alleanza francese ce-

mentata dalla comunanza dell'origine, della stirpe, della lingua, delle glorie e degli infortuni comuni, cementata soprattutto dall'identità degli interessi tra l'Italia e il secondo impero impegnati entrambi a lacerare i trattati del 1815, e rifare la carta europea.

Se ci piacesse gettare uno sguardo sugli atti più spiccati e più recenti della politica del conte Di Cavour che ci ha condotti di trionfo in trionfo sin qui, noi troveremo il più eloquente commentario di codesto giudizio. Al Congresso di Parigi il conte Di Cavour riusciva con ammirabile sagacia a far accettare ed affermare l'esistenza di una questione italiana della quale la vecchia Europa non voleva sapere, e vi riuscì in nome del principio conservatore, affacciando cioè i pericoli della rivoluzione, del mazzinismo e dei cattivi governi.

Nella guerra d'indipendenza del 1859, il conte Di Cavour poté impegnarsi nella gran lotta coll'Austria, poté procacciarsi il potente ausilio delle armi francesi in nome del principio conservatore e del principio dell'equilibrio europeo.

Di poi sorvenuta la inopinata pace di Villafranca, e rotto a mezzo il programma nazionale il conte Di Cavour vide essere venuto il tempo di appoggiarsi al principio della rivoluzione, della rivoluzione pacifica che ci fruttò l'annessione dell'Italia del centro, e della rivoluzione armata che tirò nell'orbita nazionale l'Italia del Sud. Il conte Di Cavour ebbe fede nel genio di Garibaldi, dell'eroe popolare, la rivoluzione trionfò per miracoli di eroismo e di fortuna: l'Italia del sud era redenta, ma la reazione militare era pronta a pigliare la rivincita, ma il mazzinismo lampeggiava e minacciava, ma tutto era precario, incerto e caduco. Allora il conte Di Cavour non esitò un istante, egli riuscì a farsi assolvere dall'Europa in nome del principio di conservazione, niente meno che l'infrusione del principio del non intervento, ed intervenne a nome dell'ordine europeo; e la storia imparziale, o signori, nella calma delle passioni dirà, che se l'Italia meridionale fu redenta dalle armi del prode Garibaldi, aiutata da quella che chiamerei rivoluzione d'abbandono e di disprezzo, la vittoria fu confermata, la rivoluzione fu salvata dagli ardimenti del conte Di Cavour, dai magnanimi propositi del nostro Re, dallo invito valore di questa prode armata.

Fatte le annessioni di 22 milioni d'Italiansi il conte Di Cavour vide giunto il momento di proclamare altamente in faccia all'Europa l'Italia costituita a nazione; ma egli non poteva proclamare un'Italia acefala, ed aveva bisogno di trovare una capitale.

Questa capitale, o signori, era indicata dalla storia di due civiltà; era indicata dalla coscienza universale del popolo italiano; questa capitale era Roma, ed il conte di Cavour non dubitò di proclamare arditamente Roma capitale d'Italia.

Ma in quel dì il conte di Cavour non si dissimulava le difficoltà infinite che questa questione romana poteva

auscitare: egli ben vide, e non lo tacque, che il problema romano era problema complesso e pieno di elementi fra loro pugnanti, imperocchè in questo problema entrava l'interesse italiano non solo, ma l'interesse francese altresì, ed un interesse più elevato ancora, l'interesse del mondo cattolico; epperò il conte Di Cavour raccomandava e dichiarava recisamente che la questione di Roma non si poteva nè affrontare, nè sciogliere se non col beneplacito della Francia e con l'adopramento di mezzi puramente morali, che non si scioglierebbe nè coi canoni, nè con la rivoluzione; che in conseguenza codesta era questione dell'avvenire, per la quale era mestieri di propiziarsi l'opinione pubblica, non che l'opinione del mondo cattolico, e sintetizzando la questione, il grand'uomo inventò la gran formola « libera Chiesa in libero Stato » abbandonandola alla speculazione, alla polemica e all'azione del tempo.

Ora, credete voi ch'ei non vedesse le difficoltà infinite che questa formola presentava?

Egli ben comprendeva che l'idea di libera Chiesa in libero Stato domanda una duplice condizione: domanda in prima che la Chiesa facendo ritorno alla purità delle antiche discipline smetta le idee di terreno dominio e sappia liberarsi dalle pastoie del potere laico, e domanda che il potere laico abdicchi la pretesa di sovrainporci alla Chiesa e possa e voglia veramente romperla colle viete tradizioni del Gallicanismo e del Giuseppismo.

Ma quest'opera è ben ardua o lontana, imperocchè nè la Chiesa ci par disposta a ritemprarsi e ringiovanirsi, nè il gallicanismo pare disposto a dar la sua dimissione.

A dir breve il conte Di Cavour presentava la soluzione della questione di Roma come soluzione dell'avvenire.

Ma egli non preoccupavasi solo della questione di Roma; egli pensava pure alla questione del Veneto.

Questa era questione di essere o non essere, era questione gravissima, imperocchè egli non poteva certo non vedere che tutto sarebbe insicuro e caduco insino a tanto che un esercito austriaco si tenesse accampato nel quadrilatero pronto a piombarci addosso al primo soffio di nemica fortuna.

Premesse queste idee e questi giudizi intorno alla politica del conte Di Cavour, ei sarebbe a domandare se veramente codesto programma del conte Di Cavour sia stato fedelmente continuato e mantenuto dai Ministri che vennero dipoi. Ma qui io non oserò sollevare una discussione scottante, ed irta di tante difficoltà, e di tanti pericoli. Dichiarerò anzi con franche parole che l'indirizzo politico seguito dal Ministero rispetto alla questione di Roma è il solo possibile, il solo accettabile.

Noi siamo evidentemente in un periodo di sosta; ed è questa una necessità inesorata che non possiamo evitare e che ci è forza subire: adunque la sola politica commendabile è quella politica assennata e riguardosa, che lontana da ogni temeraria provocazione, da ogni

sterile agitazione, si tenga nei limiti della prudenza e dell'aspettativa.

Aspettazione e raccoglimento non vuol dire certo nè abbandono, nè abdicazione, in questi limiti io non troverei di certo di che censurare la politica del Ministero.

Ma guardiamo la questione dal lato dell'indipendenza nazionale.

Questa, o Signori, non è d'uopo che mi travagli a dimostrarlo, l'è una questione vitalissima per l'Italia, è questione la quale sovrasta ad ogni altra, e le domina tutte; ma si dirà, questa è questione d'armi e di forza e noi non siamo preparati a combattere contro l'Austria le supreme battaglie dell'indipendenza; or bene, egli è appunto per questo che il Governo debbe intendere principalmente, assiduamente all'armamento nazionale, che non debbe perdonare nè a sacrifici, nè a spese, nè a sforzi; e chi altrimenti pensasse, chi pensasse per avventura a consigliare la riduzione dell'esercito o del naviglio, costui, o signori, o non vorrebbe l'Italia, o si farebbe le più strane illusioni sulle condizioni dell'Italia e dell'Europa. Noi abbiamo bisogno di armi, non dirò solo per prepararci alle supreme lotte contro l'Austria, ma per acquistare il diritto di pesare davvero nella bilancia europea e per pigliare quel posto che oramai ci conviene, per non rappresentare una parte secondaria nelle grandi questioni che si dibattono. E chi ci dice, o signori, che la questione del Veneto abbia a sciogliersi di necessità colle armi, ma che forse in questo periodo di preparazione, in questo periodo, dirò così, di ricostituzione europea, in cui questioni di tanta mole sono già sul tappeto, in un momento in cui la questione orientale giganteggia e a passi accelerati avanza al suo compimento, in cui l'imprevisto può sorprenderci da un giorno all'altro, in cui le alleanze sono così incerte che potrebbero sorgere nuove combinazioni e nuove relazioni; ebbene, chi ci dice che la questione del Veneto non possa ricevere una soluzione diplomatica, e che l'Austria stessa, la Casa di Absburgo, fatta accorta dei suoi veri interessi, del suo grande avvenire non si capaci una volta a cessare di essere potenza italiana per divenire potenza danubiana?

Queste considerazioni, signori, mi menano a concludere che il Governo del Re abbia con ogni studio a coltivare tutte le alleanze e soprattutto le alleanze occidentali, imperocchè, faccio ammenda di un'omissione, quando io ho parlato dell'alleanza francese io non avrei di certo potuto dimenticare un'altra alleanza, di cui il conte Di Cavour sentiva pure tutto il prezzo e tutto il valore, parlo dell'alleanza inglese. Il conte Di Cavour si valeva dell'alleanza inglese, dirò così, come di un correttivo, di un compensatore contro la soverchiante influenza francese, come malleadrice ancora dei grandi principii di libertà. Il conte Di Cavour si sarebbe ben guardato di far cosa che potesse dividere queste due alleanze; talvolta le opponeva l'una all'altra, come nel caso delle annessioni; ma avrebbe considerato come

una grande sventura il discioglimento dell'alleanza anglo-francese.

E qui mi sia permesso di felicitarmi con l'onorevole Pasolini, il quale interpretò egregiamente il pensiero del conte di Cavour in un altro recinto, dicendo, che sarebbe una grande calamità per l'Italia quando avesse a scegliere fra l'alleanza inglese e l'alleanza francese.

Dunque io mi penso che il Governo del Re abbia il debito di coltivare e le antiche e le nuove alleanze che per avventura potrebbero uscire da questo rimescolio d'Europa.

Io credo infine che abbia pur un altro compito, quello cioè di non dimenticare un'altra alleanza morale, un'altra solidità fraterna che noi italiani abbiamo pur troppo con tutti i popoli anelanti alla patria indipendenza.

E qui, o signori, mi sia lecito accennare, poichè mi sgorga dal cuore, a quel dramma sanguinoso e sublime che si svolge sulle rive della Vistola. Colà noi veggiamo un popolo di martiri o di eroi levarsi in piedi a rivendicare una patria; un popolo che dopo essersi prostrato ai piedi della croce colla preghiera, si lancia fieramente in una lotta disperata fermo nel proposito di recuperare la patria o immolarsi e morire.

Ma qui voglio ripetere le parole dell'eloquente oratore Montalambert: quando un popolo vuol morire tutto intero, questo popolo non può morire, questo popolo trionferà.

Quando invero io vedo il prete ricordevole della sua missione sublime benedire le vittime, fulminare il carnefice e santificare la rivoluzione; quando io veggio la donna memore della sua prodigiosa potenza incitare alla guerra santa il figlio, il fratello, il marito e dividerne i rischi; quando veggio l'eletta della aristocrazia polacca lanciarsi contro i cannoni ed immolarsi per salvare i compagni della insurrezione; quando veggio le falci vincere la potenza dei cannoni, io dico e ripeto, di fronte a questi miracoli d'eroismo, le parole di Montalambert *quel popolo non può morire, quel popolo trionferà (Bene!)*

Ma che cosa faranno i governi nella insurrezione polacca? Che farà la diplomazia? Per verità ci sarebbe da disperare, se le sorti della Polonia fossero nelle mani della diplomazia: ci sarebbe da credere che tutto abbia a terminare come quella curiosa commedia di Shakespeare *much ado about nothing* — molto rumore per nulla.

È pur troppo le evoluzioni subitanee della stampa inglese ci hanno fatto disgusto; abbiamo veduto quel gran giornale della City, il *Times* al primo scoppio della insurrezione polacca lanciar fulmini, minacciare interventi, e poi tutto questo rumor vano è finito, l'umor bellicoso è cessato e non sanno trovar il *Times* e i suoi confratelli della stampa inglese che parole di compassione per la Polonia, non sanno dare che sterili simpatie, che predicare rassegnazione e pazienza.

L'Inghilterra adunque non so se veramente comprenderà la sua grande missione nel mondo; ne dubito e me ne duole, perchè rispetto ed amo l'Inghilterra.

Ma che cosa farà il secondo impero? Signori, io non so se m'inganno, nè ho la pretesione di sorprendere i reconditi misteri della politica imperiale, ma io credo che il secondo impero non possa così alla leggiera dispregiare e tenere in non cale le antiche e le più calde aspirazioni del popolo francese, che oggidì vediamo erompere con tanta unanimità di voti.

Io credo che il secondo impero non potrà mai consentire che un suo ministro pronunzi dalla tribuna francese quelle brutali parole di Sebastiani, *l'ordine regna a Varsavia*. No, il secondo impero non può disdire se stesso.

Io attingo infine la mia fiducia in più alti concetti: io credo che dove le sorti di un gran popolo siano state maturate davvero nei consigli della Provvidenza e cementate da tanta serie di sacrifici e di martirii, una causa così santa non possa perire, e sia destinata a trionfare, poco importa se il trionfo sia più o meno vicino.

E quali infine saranno i doveri del nostro Governo? Qui, o Signori, mi sia lecito esprimere consigli di prudenza, consigli di temperanza, imperocchè sarebbe una gran temerità di gettarsi in tempi sì perigliosi nella politica cavalleresca compromettendo le nostre alleanze.

Aggiungasi che l'Italia non è segnataria dei trattati del 15, il che la pone in posizione più delicata nello sviluppo dell'azione diplomatica; senonchè io mi penso che il Governo italiano senza trascurare questa riguardosa prudenza, abbia ben il diritto ed il dovere di far ascoltare la sua voce e i suoi consigli, e credo poi che abbia un altro dovere impreteribile, quello di protestare e non patire in silenzio che sia mai violato il principio del non intervento, perchè se essa patisse questa violazione nella questione polacca, questa violazione potrebbe domani ritorcersi contro di noi; e qui sono lieto di rendere all'onorevole conte Pasolini testimonianza dell'ammirazione colla quale ho seguito la discussione intervenuta in un altro recinto, e le nobili parole colla da lui pronunziate.

Signori, io non abuserò dell'indulgenza del Senato, nè dirò altro della politica estera.

Mi rimarrebbe di discutere della questione finanziaria ma io dichiaro che la questione puramente finanziaria la cederò volentieri ad una parola più autorevole della mia.

Mi si conceda soltanto di esporre considerazioni generali, forse non senza frutto.

Ho letto e meditato la esposizione finanziaria dell'on. Ministro Minghetti e mi è grato di unire il mio vero suffragio a quello più autorevole che gli fu reso dallo straniero, schivo sempre di lodi, col giudizio che ne recava testè uno dei più eminenti pubblicisti di Francia, Eugène Foucarde, il quale diceva quella esposizione finanziaria degna di un Cancelliere dello Scacchiere dell'Inghilterra.

Ma pur troppo so che quella esposizione è giudicata con due correnti di opposti giudizi.

Taluno per esagerato pessimismo vede in quell'esposizione niente altro che brillanti promesse, che riescono ad una fantasmagoria degna del sistema di Law: tal altro per esagerato ottimismo piglia quelle promesse tutte in buona moneta ed è disposto ad interpretarle alla lettera, ed augurarsi davvero che nel periodo breve di 4 anni potremo giungere al pareggio della entrata e della uscita.

Quanto a me io non mi associo nè alle illusioni degli uni, nè al pessimismo degli altri.

Io credo che il sistema finanziario esposto dal Ministro sia tutto quello che è possibile, sia la combinazione la più felice per colmare man mano l'enorme disavanzo, e venire alla ristorazione delle nostre finanze oramai spossate e stremate; ma io credo altresì che quella esposizione abbia un altro merito, quello di aver confutato vittoriosamente molte insinuazioni maligne e molte calunnie impudenti.

E qui mi sia lecito segnalare una sconcia diatriba che non posso, nè debbo passare sotto silenzio.

Intendo accennare ad una relazione segreta che abbiamo trovato in un giornale di Francoforte, la relazione fatta dal marchese De L'Isle, agente segreto mandato qua per investigare lo stato finanziario dell'Italia. Quella impudente pubblicazione, o Signori, ha eccitato anche la riprovazione della stampa francese. Il *Constitutionnel* la definiva una colpevole indiscrezione.

Il signor De L'Isle, facendo una pittura veramente spaventevole delle nostre condizioni finanziarie, rappresentava l'Italia come sull'orlo dell'abisso e come presso alla bancarotta. Egli andava più in là, e diceva: per voi non c'è rimedio, non ci è salute; voi non potete creare nuove imposte, poichè le popolazioni vi osteggiano, e le nuove imposte sarebbero il segnale dell'insurrezione.

La esposizione del signor Ministro delle finanze col l'incursorabile logica delle cifre smentisce quella bugiarda relazione.

Risponderò poi al signor Dell'Isle, che egli mente e calunnia! Che noi italiani abbiamo pur fatto una grande rivoluzione, non meno grande della rivoluzione francese: e nondimeno non abbiamo fatto ricorso nè ricorremo, nè al *maximum*, nè agli *assegnati*, gli dirò che noi non abbiamo ancora sentito il bisogno di ricorrere a quegli espedienti estremi ai quali era ridotta l'Austria, come al corso forzato della carta-moneta ed all'alienazione delle strade ferrate!

Dunque, la nostra condizione non è così disperata come la dipinge quel mendace indagatore dei fatti nostri.

L'Italia è ben ricca di forze produttive latenti; l'Italia ha il sentimento e la coscienza del suo dovere; essa ha dinanzi agli occhi l'esempio del nobile Piemonte, il quale non risparmiò nè oro, nè sangue per fare l'Italia e tutti i popoli d'Italia lo imiteranno con gara patriottica. Questo risponderò al Dell'Isle.

Al signor Ministro delle Finanze mi permetterò di fare alcuni eccitamenti ed alcune avvertenze.

Qui si tratta d'impianare nuove imposte. Benissimol! È una necessità alla quale pur troppo dovremo piegarci; ed io metto pegno che le provincie meridionali risponderanno all'appello. Ma, o Signori, non si vuol pure dimenticare che le provincie meridionali si trovano in condizioni veramente anormali, deplorabili, desolanti! Non si vuol dimenticare che l'imposta secondo i principii della scienza economica, non è che il prezzo ed il corrispettivo della protezione sociale, il che vuol dire sicurezza delle proprietà e delle persone, e che perciò riscuotendo ed aggravando le imposte il Governo contrae un debito supremo di provvedere alla pubblica sicurezza.

Non dirò già che il Governo abbia trascurato l'adempimento di questo suo dovere; mi guarderò di far censure al Governo e di imitare le facili improntitudini di chi vuole tutto far risalire alla responsabilità governativa.

Dichiaro un fatto però, e dico che quelle provincie non tutte, ma talune di esse si trovano in condizioni sì misere, e spossate di forze da non poter patire ad ogni patto aggravii nuovi. Io accenno, come bene intendete, alle provincie travagliate dal brigantaggio.

Ho pronunciato una parola la quale mi fa sentire il bisogno, non dirò di una larga discussione cui non basterebbero le forze spossate né l'ora inoltrata, ma bensì di una qualche osservazione che esprima il mio concetto, il mio modo di giudicare il brigantaggio. Mi sia permesso adunque che io parli alcuni momenti del brigantaggio.

Il brigantaggio delle provincie meridionali non va considerato né come un fatto accidentale, né nuovo. Il brigantaggio è una manifestazione esteriore di una degenerazione sociale.

Il brigantaggio mette capo a molte cause morali ed antiche: egli è l'amaro frutto di quella mala signoria che fu detta negazione di Dio: alle cause antiche, dipoi si accoppiarono le nuove, perocché il brigantaggio deve pigliare alimento e lo pigliò da quella immensa perturbazione sociale, da quel rimescollo di tante passioni, di tanti interessi offesi, di tanti istinti malvagi.

Io diceva, non è un fatto nuovo, avvegnachè abbiasi a considerare come una malattia endemica, né io ricorderò la storia del brigantaggio nel periodo decennale francese, quando un'armata francese fu decimata nelle Calabrie ed il brigantaggio ebbe stanza in quelle contrade per ben sei lunghi anni, ma tutti sanno che il brigantaggio apparisse in quelle provincie, a quando a quando, e dirò cosa dolorosa a ricordare, il brigantaggio improntava pure un colore di comunismo, che fece rinnovare alcuna flata le stragi della Gallizia. Sì o signori, abbiamo visto con orrore il Governo stesso alzare e scatenare il proletariato, e il contadiname contro gli abbienti sol per sospetto di opinioni liberali.

Ma con tutto ciò, o Signori, il brigantaggio non riveste alcun carattere o fisionomia politica, né accadrà mai che l'acquisti.

Vero è che la reazione clericale e borbonica che ha

sede e centro a Roma (e lo dico con dolore e con fiero disdegno), codesta reazione si fa del brigantaggio un'arma scellerata, e una macchina di guerra, ma non per questo il brigantaggio ha potuto assumere, né assumerà colore politico.

Noi non abbiamo una Vandea: non abbiamo i nomi storici di un Charette, di un Catelineau, di un Larochejaquelin, uomini fanatizzati che sapeano morire per una fede ed un principio. Noi non abbiamo che rifiuto di ergastoli e di galere, uomini avidi d'oro e di sangue, certi nomi sozzi e sinistri che non ho cuore di citare, un Chiavone, un Pilone, un Ninco-Nanco: ecco per Dio i paladini dell'Altare e del Trono: e questo sia detto per isbugiardare quella stampa clericale e legitimista, la quale non ha pudore di trovar lacrime per quei malviventi e stigmatizzare le nostre notabilità militari. E qui mi viene in taglio di rispondere anche a Montalambert che glorificando la Polonia volle calunniare l'Italia, mettendo a canto ai generali russi macellatori gli onorati nomi del generale Pinelli, e del colonnello Fumel.

Se questa adunque è la genesi, il tipo, il carattere del brigantaggio, si domanda quali saranno i mezzi ed i rimedi per guarirlo.

Io, Signori, dirò schietto il mio concetto e mi gode l'animo che in questo concetto non sia solo, mi gode l'animo che in questo concetto abbia meco consenzienti tutti gli uomini più assennati e che più da vicino hanno potuto esaminare il brigantaggio e studiarne le cause.

Invano noi ci auguriamo di spegnere il brigantaggio e di venirne a capo col solo mezzo delle forze militari.

I mezzi della intimidazione, delle fucilazioni e del terrore sono ormai esauriti senza frutto. Questi mezzi non bastano; il brigantaggio vi si presenta come questione essenzialmente morale e sociale.

Il brigantaggio solo potrà attaccarsi nella radice quando si verrà a capo di una buona legge amministrativa, di un'efficace legge di pubblica sicurezza, di una saggia e forte amministrazione penale; quando si sarà dato un'impulsione vigorosa al lavoro nazionale, e quando si sarà moralizzata ed educata la popolazione delle campagne.

So bene che questi mezzi hanno un'azione lenta e graduale; ma sventuratamente il brigantaggio non sarà spento che con questi mezzi morali: e la repressione, e le rappresaglie non cureranno che i sintomi di quella labe profonda.

Signori! Io sento l'alto dovere d'indicare, e di entrare in qualche breve svolgimento di questi mezzi morali, che reputo gli unici adatti ed efficaci a combattere il brigantaggio.

Ho accennato ad una buona legge amministrativa e l'ho detto pensatamente, e ne appello a tutti gli uomini, che potranno senza prevenzione recare un giu-

dizio intorno alle funzioni dei nuovi ordinamenti amministrativi nell'Italia Meridionale.

Non dubito, che al mio appello risponderanno che questi ordinamenti funzionano male, malissimo: e per segnalarne un vizio tra i molti, parlerò della composizione dei Consigli municipali secondo le leggi importanti.

Cotesta composizione dei municipi acconcia alle condizioni dell'Italia superiore, è inapplicabile nelle condizioni speciali in cui si trova l'Italia Meridionale.

Imperocchè, la legge amministrativa ha ordinato i Consigli Comunali con esuberanza di componenti. Ha creduto di poter trovare nei comuni gli elementi di una buona composizione dei municipi facendo appello a 30 probi uomini. Ma applicate ora questi stessi ordinamenti all'Italia Meridionale!

Bisognerebbe ignorare davvero le condizioni morali dei nostri comuni minori, per credere che questi ordinamenti possano mai ricevere una vera e sincera applicazione.

E qui mi è grato chiamare in testimonianza l'onorevole Senatore Scialoja, che reduce da Napoli riportava eguali impressioni e giudizi.

Ritengasi che con un numero stragrande di consiglieri municipali, l'azienda pubblica è manomessa: i maneggi, le manovre dei partiti vi si mescolano, e quindi il Governo è condotto ad usare del rimedio estremo delle dissoluzioni, rimedio che egli impiega di frequente siccome apparisce dalle pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*. Ma questi mezzi sono inefficaci, perocchè nel riordinamento cercando altri uomini, non li trova, manca la stoffa.

Quindi la necessità di correggere la nostra legge municipale, e stringere in un solo fascio le poche forze vive, che trovansi nei comuni.

Io accennava all'opportunità, ed all'efficacia di una buona legge di pubblica sicurezza.

Sventuratamente questa legge di pubblica sicurezza accomunata alle provincie meridionali ha fatto pessima prova.

E per notare un solo dei suoi vizi, e che oramai reclama provvedimenti urgenti, dirò, che la disposizione per cui vennero sottratte le funzioni dell'ordinaria polizia dai giudici di Mandamento per deferirla ai sindaci e delegati di pubblica sicurezza, è riuscita fatale avendo questa innovazione sciolto e perturbato l'ordinamento della polizia: ed invero quando le funzioni di polizia ordinaria erano confidate al giudice di Mandamento, nel magistrato avevate un uomo di provata perizia, un uomo, che aveva per sé un avvenire, una carriera, ed era estraneo alle influenze locali.

E che si è fatto? Si è sostituito il Sindaco al Giudice di Mandamento!

Ora il Sindaco sarà sempre uomo del paese, sotto la pressione delle influenze locali, epperò voi lo trovate nella lotta col brigantaggio talvolta complice, talvolta passivo spettatore dei malefizii, ed aggiungerò che quest'in-

novazione che ha sostituito alle funzioni del giudice mandamentale quelle dei delegati, dei sindaci, ha recato all'erario pubblico un danno grave, immenso; imperciocchè colle cifre alla mano, può ben dimostrarsi che la spesa occorrente per quell'esercito di delegati, imperiti ed inetti in gran parte che si sono cacciati nelle provincie, rappresenta nientemeno che l'enorme cifra di 2 milioni all'incirca di lire.

Ecco come tornando agli antichi ordini nostri, noi potremo anche con queste emendazioni provvedere alla ristorazione della pubblica sicurezza.

Non mi resta a parlare che delle economie; imperocchè il Ministro delle finanze fa grande assegnamento sulle economie e sui risparmi, egli confida di ottenere notevoli economie tanto da pareggiare l'entrata e l'uscita nel giro di 4 anni, ed ottenerle per via di mutamenti radicali ed organici.

Io non intendo di anticipare la questione gravissima, che si presenterà allorchè verranno qui in discussione nuovi ordinamenti amministrativi, informati dal principio di largo decentramento, ma non posso, o Signori, passare sotto silenzio ciò che si è detto, ciò che si minaccia alla gran famiglia della così detta burocrazia.

Io non sorgo campione della burocrazia, so bene che questa è un'antica labe dei Governi assoluti, e so pure quanto pesi sull'Italia, ma io credo che bisogna ben ponderare la situazione fatale che ci è imposta, situazione che non ci è dato invertire di balzo senza offendere i dritti più sacri della giustizia sociale e morale.

La burocrazia va considerata una triste eredità, che si raccoglie dal passato: ciò non toglie che il Governo non debba con tutti i mezzi e con ogni cura intendere e menomare progressivamente il danno e il tarlo della burocrazia.

Ma quando io sento dalla stampa e dalla tribuna levarsi un grido di riprovazione e di condanna contro tante classi di pubblici funzionari, io sento anche il dovere di protestare e di condannare questa, direi così, crociata che si bandisce; imperocchè se i pubblici funzionari voi li spogliate di ogni considerazione morale, se li ponete sotto l'incubo della perenne minaccia di una cacciata, avrete distrutto così nei loro animi ogni senso di dovere, ogni fiducia nel domani, ogni legittima ambizione del ben fare.

Io credo che per mettere veramente il dito sulla piaga, vuolsi che il Ministero, ed io non ne dubito, rimanga fedele al suo programma, che il Ministero si guardi bene dal discostarsi dall'esecuzione della legge che abbiamo votato sulle disponibilità, e nel provvedere alle nuove cariche tenga conto principalmente delle aspettative, e che chiuda la porta alle invasioni dei nuovi pretendenti.

Io credo che il Ministero, e non ne dubito punto, dovrà smettere una volta il malvezzo di formarsi della burocrazia una clientela politica a spese del servizio pubblico e dell'erario.

Con queste norme io credo che noi potremo emendare gli abusi e rimediare a questa piaga enorme della burocrazia che tanto ci pesa addosso.

Ora io conchiudo: lo voterò il prestito perchè è una necessità ineluttabile alla quale non possiamo sottrarci; io voto il prestito perchè tengo fede nell'onestà politica del Ministero, e credo che senza iscrivere sulla loro bandiera la parola economia, i Ministri sostituiranno alla parola la realtà degli atti.

Io voterò il prestito perchè credo che la questione economica potrà sciogliere la questione politica, e condurci presto al compimento dei destini d'Italia.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Signori Senatori: Se io avessi la coscienza di essere il primo finanziere di tutta Europa, io ricuserei il portafoglio delle finanze italiane, tranne che intervenisse una previa deliberazione dommatica sulla moralità del suicidio. In queste o in somiglianti parole parlavami, or fa tre o quattro mesi un uomo distintissimo di Stato e già ministro di finanze.

E perchè? dissi io.

Perchè, rispose, come si fa egli a vivere quando si sa che ogni giorno che passa porta un disavanzo di un milione e mezzo? E poichè senza il sonno è impossibile la vita, chiaro si appalesa che chi accetta il ministero delle finanze è suicida.

In verità, o Signori, che nessuno di noi italiani della presente generazione dee paventare di rinascere col pugno chiuso, sibbene tutti risorgeremo co' crini scemi, noi che sapemmo così bene imitare lo Stricca

Che seppe far le temperate spese,
E Nicolò che la costuma ricca
Del garofano prima discoperse
Nell'orto dove tal seme s'appicca,
E l'allegra brigata in che disperse
Caccia d'Ascian la vigna e la gran fronda,
E l'abbagliato suo senno profferse.

Affermano i nostri nemici che se fosse in poter nostro, noi metteremmo in pegno il sole e ci mangeremmo in una frittata a colazione la luna.

Abbiamo noi un bilancio? No signori! Chiamatelo sbilancio, se volete, e troverete la parola vera!

Nè però è questo vizio esclusivo dell'Italia. Sono malattie morali contagiose, come sono malattie fisiche.

Se il sommo, se per tutti i rispetti il primissimo degli uomini del secolo, Vincenzo Gioberti, non lo avesse nella sua *Protologia* provato, il senso comune basterebbe per intuire che, come uomo veruno, per quantunque sano, non può sfuggire alla azione dell'atmosfera, così nessun governo, per quantunque savio, non può sottrarsi alla influenza dell'ambiente morale.

I tempi corrono spenderecci, i governi danno l'esempio, ed il cittadino che abbia una rendita di 20m lire, ne spende, a dir poco, 25000! Dove andrà a finire, l'avvenire non tardo il dirà.

Sarebbe lungo, o Signori, se io volessi per filo e per segno dimostrarvi l'esito furioso che facciamo delle nostre sostanze. Tempo è di molti fatti, di parole poche; ond'io travolando farò sui bilanci dei singoli ministeri brevissime e succinte considerazioni.

E venga prima in rassegna il Ministero dell'Istruzione pubblica. Noi vi spendiamo attorno 15 milioni; e sapete perchè, o Signori? Da un lato dottori non sempre dotti, insegnanti che non insegnano, rettori che non reggono, direttori che non dirigono, ispettori che non ispezionano, provveditori che non provvedono! dall'altro un numero senza numero di università, di istituti, di corpi scientifici, di accademie!

Pelago assai più vasto ed egualmente tempestoso è il Ministero dell'interno. Personale del Ministero, 758,000 lire! Spese d'ufficio 100m lire! Titoli di spese enormissime gli archivi, i teatri, i molti Consigli di Stato, la sicurezza pubblica male organata, e però in parte inetta, e certo dispendiosissima, le carceri pessime, all'amministrazione delle quali se si fosse posto ben mente, a quest'ora avriansi potuto fare gli ammattonati d'oro, e per ultimo, o Signori, 60 prefetti in una Italia farebbero piangere, se non facessero ridere. Di tal guisa si spendono intorno 64 milioni i quali dovrebbero poter bastare per due Italie.

Marina. Tradizionale proverbiale è l'imbarazzo di quell'amministrazione. Lessi con molto studio, dirò anche con amore, un libro di piccola mole, ma libro prezioso, lavoro del cavaliere Luigi Borghi, indirito al marchese Giovanni Ricci, già ministro della marina.

Se l'evidenza avesse bisogno di dimostrazione, il cavaliere Borghi avrebbe provato che il Mediterraneo può e dee essere lago italiano.

A raggiungere questo scopo egli avvisa che l'Italia debba avere una forza marittima rappresentata da 16 vascelli di linea, da altrettante fregate, e da un numero proporzionato di trasporti a vapore. E che abbiamo noi? domanda a se stesso, l'uomo competentissimo. E risponde: *nulla, nulla*. E per questo *nulla* l'Italia spende 51 milioni!

Grazia e giustizia. Giudicature di Mandamento senza numero; Tribunali provinciali a iosa, Corti d'appello soverchie, un Tribunale anormale di terza istanza: personale del Ministero 742 mila lire, spese di giustizia 3 milioni e 500 mila lire... E questa benedetta grazia, e questa benedetta giustizia leva via dalle tasche dei contribuenti 30 milioni di lire!

Agricoltura, industria e commercio. Quattro milioni e un quarto di milione. E notate, o signori, si spende più assai per l'industria che non si spende per l'agricoltura, quando pure si sa da ognuno e da tutti che l'Italia è essenzialmente agricola, non è, non sarà, nè potrà in alcun tempo essere, una nazione grandemente industriale.

Vorrei dire alcun che del Ministero dei lavori pubblici, quantunque, a dir vero, le spese che lo riguardano sieno in molta parte straordinarie. Passiva è l'am-

amministrazione dei telegrafi, passiva la costosissima amministrazione delle poste. Si volle estendere alle provincie meridionali il beneficio della posta quotidiana, e lo Stato vi rimette del suo quattro milioni. Ben so che le spese di questa natura sono utili, riproduttive, ma pure salgono alla somma cospicua di settanta milioni. Sostiamo, o Signori!... E a mostrare che pur qui si fa sciupo del danaro pubblico, diròvi che nella città di Milano sono 6 ingegneri capi, 21 ingegneri, ed un numero sterminato di alunni e di amanuensi. Or bene, io ebbi occasione di parlare con uno di quelli ingegneri capi, il quale mi disse che stanno colle mani in mano, e che sei ingegneri bastano a disimpegnare tutto il servizio.

Finanze. Udite somma paurosa, 340 milioni, più che i tre quinti di tutta la rendita stimata largamente a 546 milioni! E come no? Il Ministero delle Finanze ha, oltre un segretario generale, quattro direttori generali, 23 direttori capi divisione, 6 ispettori generali, 6 ispettori centrali, 50 direttori capi di sezione, un segretario del ministro, 26 segretari, 314 applicati, totale 535, un battaglione di bersaglieri! (*ilarità.*)

Mi duole invero che la storia sintetica di Mosè non sia discesa, tranne in casi pochi ai particolari de' fatti, chè altrimenti noi oggi potremmo istituire un assai curioso confronto tra il numero degli ufficiali addetti alle finanze e il numero delle cavallette d'Egitto (*ilarità.*)

Esteri. Io ricordo che durante il Regno Sardo, ora felicemente disfatto, si trovarono nel nostro ministero degli esteri tanti ufficiali, quanti erano e sono nel ministero di Londra. Cosa incredibile se non fosse vera! E ora, o Signori, non vi paiono troppi i nostri consoli? non troppi gli agenti consolari? non alquanto immodici gli assegnamenti fatti alla diplomazia? o credete che anche oggi la modestia di Beniamino Franklin non sarebbe rispettata in tutte le corti d'Europa?

Intendo benissimo la distanza che è tra una monarchia e una repubblica; ma, signori, ogni cosa umana ha un limite estremo, vi è un confine a tutto, vi è un confine in tutto.

Di mal grado mi conduco a dire una qualche parola del ministero della guerra.

Non sarò io certamente che biasimi i 200 milioni che si spendono per l'esercito, avvegnachè l'esercito sia il nostro gaudio, la nostra speranza, e l'esercito sarà fra non molto, oso sperarlo, corona della nostra gloria. Ma tuttavia vorrebbonsi migliori ordinamenti, talchè colla stessa spesa si potessero conseguire effetti migliori.

Un rispettabilissimo nostro collega, il generale Manfredi Fanti, nel libro che indirizzò al Senato del Regno prova, o par che provi, che, distrutto quel primo suo ordinamento, lo Stato soffre assai maggiore spesa senza corrispondente profitto. Voi avete in più 216 ufficiali 1804 graduati di bassa forza, oltre ai cresciuti Stati maggiori, senza che oggi 9 di marzo dell'anno di grazia 1863, abbiate non una batteria, non una com-

pagnia, non uno squadrone, non un solo uomo di più di quello che aveste nell'aprile 1862.

Io dichiaro la mia incompetenza nelle cose militari. Ma sono, la Dio mercè, certi veri che leggermente si afferrano da qualunque intelletto esercitato al raziocinio. Così, a cagion d'esempio, io non mi accordo col generale Fanti in quello che asserisce, che debbono cioè essere nell'esercito uomini vestiti con pomposi adornamenti alla persiana, e che i reggimenti debbano essere un mero numero, o che basti nelle presenti condizioni d'Italia la forza attiva di 340 mila soldati, o che infine si debba indugiare per uno o due anni la leva per fare, come egli dice, respirar l'Italia; che anzi io penso che senza mezzi rivoluzionari l'Italia possa mettere insieme 400 mila soldati. Ma invece io consento pienamente con lui allorchè afferma essere superflua e poco meno che irrisoria la distinzione che vorrebbe farsi tra lo stato di pace e lo stato di guerra, quando tante cagioni presenti e prossime sono di guerra in Italia.

Prima che io passi ad altro, non istimo di offendere la suscettività de' più schifiliosi, se mi farò a invocare l'attenzione del Senato intorno a un grande sconcio che venemmi fatto di notare nelle spese del bilancio della guerra.

Io non suggerisco certo che si tolgano le indennità ai luogotenenti generali ispettori dell'esercito. Ciò sarebbe ingiusto a un tempo e sconveniente. Ma vogliate temperarle, o signori, riducendole a somma fissa, anzichè pagarle a piede di lista.

Credete a me, o signori, i contribuenti pagano assai mal volentieri i pranzi giocondi degli ispettori generali consolati dagli aromi della spumante Sciampagna (*ilarità.*)

Il guaio sta nel sistema generale dell'amministrazione. Anzitutto si fanno spese che non hanno ragione veruna di esistere, di che tratteremo a tempo debito quando verranno in discussione i bilanci. Appresso, si autorizzano spese sconfinato. Voi avete testè udito delle indennità che si concedono agli ispettori generali dell'esercito: peggio avviene degli ispettori degli studi, i quali vanno quasi a diletto dove vogliono e quando vogliono. Si calcola a lire mille per giorno la indennità dei viaggi di tali ispettori. In terzo luogo si fa spreco di danaro nelle spese utili o necessarie.

Pigliatevi, in grazia, la briga di sommare le spese per le stampe sovra tutti i bilanci, e voi vedrete che i tipografi dello Stato divorano per due reggimenti.

In fin dei conti poi, o signori, il tutto si risolve in quella grande piaga della burocrazia, nel volere cioè far fare da dieci uomini quello che si potrebbe egualmente o meglio fare da tre, forse da due, forse ancora da un solo.

Di fatto noi abbiamo un esercito di pubblici ufficiali o come dicono, di impiegati. Riboccano i gaudenti, sovrabbondano gli aspettanti, straboccano i pretendenti. La burocrazia ci costa 180 milioni, compresi in questa

somma i 33 milioni pei pensionati, ed i 10 milioni per gli uomini messi in disponibilità, ovvero in aspettativa.

Io vi confesso, o signori, che rimasi atterrito al solo vedere quel libro gigante nel quale sono scritti i nomi dei pensionati del Regno d'Italia.

Lavora tutta questa gente? Sibbene! Ma quanto maggior somma di lavoro si otterrebbe se non fossero quelle saporose e lunghe e talvolta interminabili colazioni! (*Haritè*). E quasi tutto ciò non bastasse, noi abbiamo un'altra peste, quella peste che con barbaro vocabolo appellano de' *diurnisti*, degli uomini cioè retribuiti alla giornata. De' quali gran numero è nel Ministero sopra la guerra, e in quello di Grazia e Giustizia troverete per la sola Lombardia, per la riconosciuta *deficienza del personale*, allogata la spesa di lire 230 mila.

A buon conto i governi sono a mano dei capitalisti. Rothschild è il re del re della terra. La burocrazia ingrossa la plutocrazia.

È il sistema del principe di Metternich; metà dello Stato che lavora, metà che vive allegramente a spese di quell'altra. È una forma del socialismo, disse il Ministro delle finanze; e io dirò inoltre; è la forma più odiabile del socialismo. Grandi socialisti sono i presenti governi, rifiutano la dottrina, accettano la pratica; come allora che vollero condannata la enormezza dell'usura, e poi pigliavano egli stessi a prestito al sessantacinque per cento.

Il signor Luigi Blanc e il sig. Proudhon e tutta la schiera dei socialisti possono andarne superbi!

Il peggio è che il vizio della burocrazia è radicato nelle ossa dei cittadini.

Tutti vogliono affizi pubblici, li vogliono perchè si dispongono a figliare, li vogliono perchè hanno figliato, li vogliono perchè amano ancora di figliare (*ilarità*), quasi che il governo debba fare le spese alle precoci libidinali, o quasi che debba venire in soccorso della imprevidenza di coloro i quali seguono l'istinto bruto e cieco della riproduzione (*ilarità*); anziché piegare agli ammonimenti del virtuoso e calunniato Riccardo Malthus.

È cagione di tutto questo? Io il dirò nettamente e francamente. Cagione sono gli amori disordinati, le antipatie riprovevoli, e qualche volta ancora le piccole vendette dei Ministri stanti, o tentennanti, o sorgenti, o cadenti, o risorgenti a ogni fiato di vento.

Cagione e limitazione servile della Francia, la quale ha il privilegio di guastare tutto che tocca; e può perfino gloriarsi di avere gittato il discredito sulle istituzioni costituzionali. Cagione precipua infine è il concetto inesatto o a dir meglio erroneo che ci facciamo dello Stato confondendolo colla società.

Lo Stato, o signori, non è altro fuorchè un grande reprimitore di ogni ingiuria. A rimuovere l'ingiuria esterna vale lo esercito di terra e di mare, vale la diplomazia; a rimuovere l'ingiuria interna serve l'amministrazione interna, la dispensazione della giustizia; e

per avere tutto questo ci vogliono i mezzi opportuni, e a capo di questi il Ministro delle finanze. Io non so quanto siavi di vero nella sentenza della più recente scuola degli economisti, i quali negano allo Stato la missione di antivenire i delitti, concedendogli soltanto l'altra di reprimerli. Citerò l'uno dei più dotti, dei più eloquenti, dei più simpatici economisti viventi, Gerolamo Boccardo. Ma io lascio la questione e dico: la società ha per fermo il diritto e il debito d'insegnare, di soccorrere, di lavorare, di far lavorare. Ha tutti questi diritti, ha tutti questi doveri lo Stato?

Rispondo coi sommi scrittori: no, assolutamente no.

Frattanto, o signori, noi abbiamo una spesa certa di milioni 821, una entrata presunta di 546 milioni, un disavanzo spaventevole di milioni 275, tenuto conto delle sole spese ordinarie. Gli interessi del Debito Pubblico sonosi in un solo triennio accresciuti di settanta milioni! No, chi non sentè la gravità di tale situazione (dirò ancor io col Ministro delle finanze) non è italiano, egli non ama la patria.

Io commendo altamente il Ministro il quale ci ha fatta una lucidissima esposizione delle cagioni e degli effetti del disastro finanziario. Nulla ci ha egli celato, e di gran cuore lo dico, forse nessun Ministro delle Finanze ha mai fatto altrettanto.

Ma entro qual tempo ci promette egli il ristoro di tanto danno? Quale è il dittamo che egli appresta a questa plaga cancerosa? Tempo, anni quattro. Signori! potremo noi vivere? All'inferno in agonia si appresta la medicina per la domani. Non appena il medico ha disceso i gradini della scala, egli è richiamato; l'inferno è passato! La casa arde; ditelo alla mia donna, rispondeva il filosofo; e fra pochi istanti il filosofo ardeva colla sua casa.

A me sembra, o signori, che qui *proximus ardet Ucaleyon*, e sempre mi sta negli orecchi quel *troppo tardi*. Ma io non mi fermo a ciò per timore d'impeccarmi, perocchè l'accusa di poeta politico equivale a una patente di matto (*ilarità*.) Vengo dunque difilato a discorrere dei mezzi di restaurare le finanze.

Tre grandi mezzi ci viene proponendo l'onorevole ministro delle Finanze. Col primo si propone di fare un risparmio di cento milioni sopra i diversi bilanci dello Stato. Dall'aumento della pubblica ricchezza si ripromette sopra le imposte già esistenti un aumento di 60 milioni. E per ultimo ci annunzia che nuove imposte chiederà per la somma di 115 milioni.

Signori, il secondo dei proposti mezzi è profezia, la profezia è visione, la visione, se non venga da Dio, è immaginazione, è l'immaginazione nel campo della finanza e della politica è sogno!

Trà l'imposta e l'aumento della ricchezza pubblica è la proporzione che è tra l'aumento della produzione e l'aumento della popolazione; che dove quest'ultima cresce in ragione composta, ossia geometrica, l'altra non può crescere fuorchè in proporzione semplice, o vogliamo

dire aritmetica: il che forma tutto il perno della teoria del Malthus.

Supponiamo che l'imposta nazionale rappresenti la decima parte della rendita dello Stato. Sessanta milioni d'aumento nelle imposte vorrebbero significare un aumento di produzione di seicento milioni dentro anni quattro. *Credat judæus Appella*. Per me no'l credo.

Nuove tasse per 115 milioni. Ma d'onde, e come? Già le tasse esistenti gravissime, sono rese ancora più gravi dai regolamenti arbitrari, e da metodi di riscossione, se non vo'dire vessatorii, al più certo indiscreti. Abbiamo l'esempio di tasse che percuotono tre volte lo stesso obbietto imponibile. Dove vorremo noi portare l'aumento delle imposte? Forse sulle contrattazioni? Ma è già una tassa gravissima, incomportevole.

Forse sulla tassa graduale delle sentenze, del bollo, del registro negli atti giudiziari? Ma queste stesse sono aumenti delle tasse sulle contrattazioni. Ovvero vorremo noi tassare nel secolo decimonono le finestre, la luce, l'igiene pubblica?

Peggio poi se il signor Ministro pensi di domandare alla proprietà fondaria ancora 35 milioni.

Si può egli parlare di aumento di tassa prediale senza prima fare il pareggiamento delle imposte? L'isola di Sardegna, in grazia d'esempio, paga il 10 per 0,10, un dieci (intendetelo) che rinviene al venti pel modo arbitrario con che vennero fatte le stime. Aumentate ancora un po', e voi avrete decretata la universale confisca. Aggiungete i dazi di consumazione, e voi avrete resa impossibile la vita. Io non ammetto che il migliore de' governi sia il governo al minimo costo. I governi che poco costano sono quelli che fanno nulla, nè dee tanto badarsi alla gravità delle imposte, che non si debba più assai avere l'occhio attento all'uso che se ne fa. Ma nondimeno, o Signori, io lo ripeto, ancora una volta, in tutte cose umane ci ha pure da essere un confine.

O vi piace di fare molte imposte indirette? Bene. Ma ricordatevi che le imposte indirette tanto più rendono, quanto sono più miti; tassate tutto, ma tassate poco. Questo è quanto di meglio ha saputo escogitare l'ultima scuola degli economisti.

O mettiamo l'imposta sulla rendita? Ma quanto è accettabile nel concreto razionale, altrettanto è difficile a mettersi in atto.

L'imposta sulla rendita è un sistema schifoso di inquisizione pel quale il Governo si fa lecito di addentrarsi nei più riposti segreti delle famiglie. E per ultimo l'imposta sulla rendita, acciò che sia grandemente utile, è mestieri che sia progressiva.

E ora giova egli di mettere l'imposta progressiva? Fu già in uso in Atene. Ma forse che gli Ateniesi furono i migliori economisti del mondo? o vi ha paragone a instituite tra una repubblicetta di venticinque secoli fa e i regni vastissimi del decimonono secolo?

L'imposta progressiva sulla rendita è il socialismo; essa spegne ogni industria nella sua sorgente: impo-

rocchè quale è l'interesse ad aumentare la rendita del patrimonio se ad ogni pie' sospinto cresce in ragione geometrica l'imposta?

Noi metteremo un limite, ci dicono. Ma quale il punto di partenza? Quale il termine estremo? Ammesso una volta il principio, siamo noi certi che sarà dai venturi rispettato quel limite? Sono questi a un dipresso gli argomenti pei quali il signor Thiers dimostra che l'imposta progressiva è la negazione della proprietà.

Signori, io non mi opporrò certo alle nuove imposte, purchè siano eque e convenienti. Ma il mezzo più spedito a ristorare la finanza, il mezzo più certo perchè non soggetto a divinazioni sono i risparmi. Taluni credono un'utopia il risparmio di 100 milioni; ma a costo di udirmi dare del poeta io affermo che si può risparmiare anche più, solo che il Governo e il Parlamento intendano d'accordo a una grande opera di edificazione, ad una grande opera di demolizione.

Quanto all'opera di edificazione alla quale ha accennato il signor ministro, basterà di esporla in poche parole. Essa è il pareggiamento delle imposte, mediante (ci s'intende) un catasto provvisorio, la legge sopra i crediti supplementari, non già col temperato sistema inglese, sibbene col sistema più severo dell'Olanda e del Belgio, ed infine il decentramento amministrativo con una buona legge comunale e provinciale.

Quanto è poi della demolizione, o Signori, demolite subito il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; fate una buona legge sulla istruzione, e gittate a terra il Ministero dell'Istruzione Pubblica. Come sieno recati a termine i lavori ora pendenti in Italia, fate che ruini puranco il Ministero dei Lavori Pubblici.

E piuttosto, o Signori, se vi è un Ministero a creare, dovrebbe essere quello del tesoro, controllo vigilantissimo di tutti i Ministri; e nelle condizioni in che versa l'Italia nostra io penso che non sarebbe senza utilità un Ministero dei culti. Basti intorno a ciò il considerare che non tutti quelli che si chiamano e sono guardiani dei sigilli nazionali hanno fatto o potuto fare gli studi seri profondi, ostinati che si richiedono per esercitare quell'altissimo ufficio.

Di altre parziali demolizioni io avrò l'onore d'intrattenervi nella discussione dei bilanci.

Così, per darvene fin d'ora qualche sentore, io vi proporrò la ricostituzione delle giudicature di mandamento, l'abolizione assoluta dei tribunali provinciali, tribunali ermafroditi, ibridi, quinta ruota della carrozza della giustizia, la riduzione delle Corti d'appello, la cessazione della Corte di terza istanza, la riforma fondamentale del sistema della riscossione delle imposte, l'assottigliamento del numero dei prefetti, l'annullamento delle categorie delle spese di indennità, tranne nei grandi centri.

Io intendo come e perchè debbano avere spese d'indennità i prefetti di Milano, di Firenze, di Napoli, di Palermo, e forse anche quello di Genova. Ma il prefetto di Chieti, o Signori, il prefetto di Caltanissetta!

Signori, io non venni parato a fare una quistione politica; ma posciachè un nostro spettabilissimo collega, il Senatore Vacca, ne ha fatto subbietto di un assai eloquente e coscienzioso discorso, io voglio apporre alle sue una qualche parola mia.

Mai non fu detta verità più vera di questa, che cioè la buona politica fa la buona finanza. La proposizione può invertirsi: la buona finanza fa la buona politica e la cattiva finanza fa la cattiva politica.

Pensate voi, o Signori, che se noi avessimo riassetate le finanze, se un esercito forte di numero come è di valore avessimo in piedi, noi saremmo tuttavia mendicando la nostra capitale? Si perdura nella vieta formula dello andare a Roma quando vorrà la Francia, quando vorrà l'Europa, quando vorranno 200 milioni di cattolici.

Signori, se in questo guazzabuglio di parole vi ha alcun che di serio, l'Italia ha vinta la sua causa, conciossiachè questo accomodante programma è da tutti i nostri avversarii accettato, dal Papa, dal cardinale Antonelli, e perfino da monsignore De Merode. Ma io vi dico che per tal via non andrete in quattro secoli a Roma! Rifate la formola, o Signori. Rifare la formola significa rifare la strada. Noi non potremo con essa sciogliere il nostro problema. Mutatela tanto più, in quanto che essa è una menzogna.

Chi di noi non sente nel cuore che se noi fossimo fin d'ora più forti della Francia, noi a dispetto della Francia andremmo fin d'ora a Roma? Io mi permetterò di proporvi una nuova formola dell'Unità Italiana, quando mi venga il destro di pregare il Ministero di voler udire una mia interpellanza intorno alla politica estera e alla politica interna. Tanto più volentieri io la farò, quanto più sono persuaso che il Senato del Regno ancor esso deve essere ed è palestra eminentemente politica.

Frattanto chi ci mette in dissesto le nostre finanze? Non è forse l'occupazione francese? Dal 15 gennaio al 15 febbrajo noi abbiamo mandato a Napoli 16 milioni. Vedete come la cattiva politica fa la cattiva finanza! Ne vogliamo una prova di fatto? Il governo romano fa ogni giorno prestiti smisurati, siccome quelli che non hanno proporzione colle forze di quel microscopico Stato. E voi non protestate? e voi, quando sarete padroni di Roma, dovrete riconoscere per vostri creditori i nemici più sfogati d'Italia!

Ancora un'altra. Il ciarliero giornalismo francese insolentisce ogni giorno contro l'Unità Italiana: e voi non protestate? Ma quale, voi dite, quale protesta abbiamo noi da fare? Signori, la protesta sono 400 mila soldati e 200 mila guardie nazionali! È per questa fiducia, e soltanto per questa fiducia che io voto la legge del prestito.

Se il Governo rimetterà in assetto le dissestate nostre finanze; se della buona finanza saprà valersi per mettere in piedi un esercito formidabile, vogliono o non vogliono i nostri aperti nemici; vogliono o non vo-

gliano i nostri falsi amici, noi compiremo l'opera di nostra redenzione, e noi entreremo nella città eterna, confortati dal nostro diritto, tutelati dalle baionette dei nostri soldati, aiutati dalla rivoluzione legale, guidata dal più prode e dal più leale dei Principi, dal primo soldato della indipendenza italiana.

Senatore Montanari. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Montanari. Rinunzierei volentieri alla parola perchè l'ora è tarda.

Voci. Non sono che le ore quattro.

Senatore Montanari. Signori Senatori. L'atto a cui siamo quest'oggi chiamati, non vi ha dubbio, è uno degli atti più gravi che abbia mai votato il Senato. Grave, o Signori, perchè si chiede un prestito di 700 milioni, locchè vale a dire di un miliardo; e quindi noi aggraviamo la presente e le future generazioni di 50 e più milioni nell'annuo bilancio dello Stato.

Grave, o Signori, tanto più quando noi pensiamo che votiamo questi 700 milioni dopo due anni soli che noi ne votammo altri 500; e dopo un anno solo dacchè abbiamo dato facoltà al Ministro delle finanze di emettere 300 milioni di buoni del Tesoro. Grave, se noi consideriamo le condizioni delle finanze dei varii Stati italiani prima dell'annessione; mentre prima delle annessioni, tutti gli Stati italiani insieme riuniti spendevano 500 milioni incirca, e noi ora ne spendiamo 962. Gli Stati italiani prima dell'annessione avevano un disavanzo annuo, è vero, ma, tutto compreso, esso non oltrepassava i 50 milioni; e noi in quest'anno solamente abbiamo un disavanzo di 353 milioni. Gli Stati italiani infine prima dell'annessione avevano un debito complessivo di due miliardi in circa, e noi oggi abbiamo un debito pubblico di quattro miliardi e forse più.

Grave, infine, perchè noi, pur troppo, entriamo nel gran pelago di quel debito pubblico che aggrava l'Europa di 60 miliardi, in cui per lo passato noi avevamo ben piccola parte, e nel quale in avvenire noi figureremo per una grave somma, e questo per verità è doloroso, poichè, o Signori, pur troppo il debito pubblico d'Europa è una delle piaghe più gravi della società moderna.

Ma, dopo tutto questo le cifre sono lì, le cifre sono positive ed eloquenti: l'esposizione lucida, franca, sapiente, del Ministro delle finanze ci ha mostrato come abbiamo aumentato il debito pubblico; come abbiamo speso, e come stiamo ora; ed il fatto si è che per l'esercizio del 1862 noi abbiamo un disavanzo di 418 milioni; per l'anno presente un disavanzo di 353 milioni, totale disavanzo in quest'anno 772 milioni. Ebbene, davanti ad un disavanzo di 772 milioni bisognava pur provvedere, bisognava cercare un rimedio. Il rimedio dove sta?

La mente finanziaria del Ministro, quantunque sia molto feconda, pure doveva circoscriversi ne' soli mezzi pratici che abbiamo. I mezzi si riducono a questi: vendita dei beni demaniali, prestito, tasse novelle, economie.

Niuno di questi mezzi da sè solo bastava, bisognava adunque adoperarli tutti ad un tempo. La difficoltà consisteva nel contemperare, proporzionare questi mezzi; ed io credo che il Ministro delle Finanze abbia raggiunto benissimo lo scopo suo.

Infatti il Ministro non solo ci propone oggi un prestito, ma ci propone un piano finanziario, non solo ci propone un piano finanziario, ma un programma intero di politica interna. Ebbene, come il Ministro delle Finanze intende egli di far fronte al disavanzo che ci ha indicato, e di raggiungere il pareggio dei redditi colle spese? Intende di farvi fronte coi 700 milioni del prestito, con 100 milioni che egli suppone di poter risparmiare mediante le economie, il decentramento, e nuove leggi organiche; con 115 milioni di tasse novelle, con 60 milioni che egli spera di ricavare di più dalle tasse indirette già esistenti. Così il Ministro in 4 anni spera il pareggio del bilancio, il suo concetto è lodevolissimo, io l'approvo intieramente.

Ma qui sorgono delle obiezioni, si dice: 1. Il prestito non è troppo forte? non bastavano 500 milioni? 2. I risparmi che il Ministro attende dalle riforme si potranno conseguire? Il Governo potrà risparmiare i 100 milioni che il Ministro presagisce? 3. Le tasse novelle che il Ministro vuole imporre potranno sopportarsi dalle popolazioni? Renderanno alle finanze ciò che egli suppone?

Signori, io risponderò brevemente a queste tre obiezioni, a queste tre questioni che mi paiono fondamentali.

Primieramente io parlerò del prestito. Il Ministro dimanda 700 milioni: ma si dice, questa somma è troppo forte; una somma che nessuna nazione d'Europa ha dimandato sin ora in una sol volta e la dimanda una nazione che pel credito pubblico non ha acquistata la solidità delle altre da gran tempo costituite.

Il Ministro Sella che precesse l'attuale, nella sua relazione all'appendice del bilancio, aveva fatto un altro piano. Egli proponeva di fare un prestito di soli 500 milioni, e l'idea certamente sorride assai meglio di quella di pigliarne 700. Perfettamente.

Ma il Sella aggiungeva ai 500 milioni, 150 milioni di buoni del Tesoro da tenersi in circolazione, e così coi 500 milioni ed i buoni del Tesoro intendeva provvedere al disavanzo straordinario, che così chiamava il disavanzo dell'anno passato, e la spesa straordinaria di quest'anno che ascende a 546 milioni. E con ciò secondo i suoi calcoli rimanevano 100 milioni disponibili per l'anno venturo.

Inoltre il Sella poi aveva un altro piano pel bilancio ordinario; il quale presentando un deficit di 250 milioni, egli arguiva di cavarne 100 dalle tasse, e gli altri 150 intendeva ritrarre dalla alienazione o locazione delle strade ferrate dello Stato.

Io non osserverò qui quanto sia improvvido e inopportuno far fronte alle spese ordinarie coi mezzi dell'alienazione delle strade ferrate. Ma è però certo, o Signori,

che il sistema del Sella aveva tre inconvenienti. È vero che si presentava all'Europa con una domanda di prestito assai minore, ma in fondo non provvedeva che al 63! Inoltre lasciava sospesa sui fondi italiani la spada di Damocle, lasciava sospesa sui fondi italiani la minaccia di prestiti novelli. In fine si privava lo Stato d'una risorsa importantissima e da valere in gravi e straordinarie contingenze.

Le obiezioni poi principali che stavano contro il prestito presente, mi paiono già levate di mezzo, perchè si riducevano a due. Si diceva: quando sia annunziato il prestito è certo che vi sarà un ribasso nei fondi italiani sulle piazze commerciali d'Europa. Ebbene, o Signori, il ribasso non è avvenuto: essi sono rimasti all'altezza cui erano prima del prestito. Si diceva ancora: quando sia annunziato il prestito bisognerà pur trovare i sottoscrittori e questi forse difetteranno. Ma allo stesso modo che i fondi non ribassarono; si trovarono anche i concorrenti disposti ad assumere il prestito! Per conseguenza quei timori si possono dire dileguati.

Vengo ora alla seconda obiezione. Questa obiezione versa sui risparmi, sulle economie delle spese, sulla semplificazione delle leggi, sul decentramento; e si dice: è egli mai possibile che il Ministro delle finanze coi mezzi predetti che si propone, possa ottenere un risparmio di 100 milioni?

Noi crediamo che questa sia un'illusione, sia un pio desiderio. Ma io non mi perderò in lunghe ipotesi; starò ai fatti col confronto di altre nazioni. E quando io piglio in mano il bilancio di Francia e lo paragono al nostro, io trovo subito, o Signori, la ragione che giustifica il Ministero; perciocchè io vedo che in Francia, per esempio, la giustizia costa 30 milioni, in Italia ne costa 32; l'istruzione pubblica ne costa 16, in Italia 15; l'interno in Francia costa 60, in Italia ne costa 96 milioni. Non parlerò del Ministero dei lavori pubblici, delle finanze o degli altri ministeri; non parlerò del Ministero di agricoltura e commercio, il quale già sento che deve cessare; ma è chiaro che facendo il confronto tra i bilanci della Francia ed il bilancio italiano, noi troviamo subito che si può fare dei grandi risparmi; mentre la Francia conta 38 e più milioni d'abitanti e la Italia ne conta solo 22 milioni. E se la Francia per i ministeri che ho citato spende all'incirca quello che spendiamo noi; certo si è che pigliando l'esempio della Francia, noi potremo introdurre nei medesimi delle considerevoli economie. Non entrerei in minuti particolari nei quali un altro oratore mi ha preceduto. E quindi mi asterrò dall'accennare i risparmi che si possono fare nell'istruzione pubblica, nella giustizia, nell'interno, nelle finanze, nella marina e nella guerra.

Ma qui ho d'uopo di notare un pregiudizio generalmente invalso: quando si parla di risparmi da fare sui bilanci, io sento per lo più porre innanzi l'istruzione pubblica e la giustizia. Io credo, che questi due bilanci debbono diminuire; penso che sulla giustizia, sull'istruzione pubblica si possono fare dei risparmi; ma non

sono questi i grossi bilanci; grossi bilanci sono quello dell'interno perchè di 64 milioni; quello della marina perchè di 96 milioni; quello delle finanze perchè di 369 milioni; quello della guerra, perchè di 262 milioni; ebbene quando parliamo delle riforme da introdursi, perchè di preferenza ci voltiamo ai due bilanci minimi, sui quali alla fine dei conti poco risparmieremo, e non pigliamo invece di mira i grossi bilanci, dove è pinguedine e polpa? Non vorrei che noi imitassimo il padre di famiglia, il quale per risparmiare le spese della casa pensasse per la prima cosa a cacciar via il maestro di scuola dei suoi figli; o come quell'altro il quale trova che si spende molto nei convitti, e per far economia si rivolge ai solfanelli ed al sale.

Certo importantissimi sono i Lavori pubblici perchè sorgente di prosperità avvenire per la Nazione. Certo dobbiamo tenere in gran conto l'armata e la marina, perchè sono il palladio nostro, e dobbiamo conseguire col mezzo loro la nostra unificazione ed indipendenza; ma badiamo di non praticare coi Ministeri della Marina, della Guerra e dei Lavori pubblici ciò che fanno, permettetemi la frase, gl'innamorati colle loro belle; i quali non solo non ne veggono i difetti, ma i difetti a loro sembrano pregi.

Ma io spero che il Ministro delle Finanze il quale si propone 100 milioni di risparmi, sia con me consentiente, ed intenda di ricavarli specialmente dai grossi bilanci della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dell'interno e dal proprio stesso.

Se non che il Ministro dell'Interno e delle Finanze ci hanno fatto presentire le riforme organiche, l'uno colla legge comunale, della sicurezza pubblica, e del contenzioso; l'altro colle leggi di contabilità e di percezione delle imposte: solo i Ministri della Guerra, della Marina e dei Lavori pubblici non hanno comunicato sin qui i loro divisamenti.

Ma si obietta: badate col vostro discentramento, colle vostre economie di non mettere alla strada una quantità grande di impiegati; e di ciò affermava temere testè un nostro collega. Ma io risponderò, che appunto il Ministro delle Finanze si propone di ottenere le economie e fare le leggi nel periodo di quattro anni; mentre in questo tempo si potranno trapassare gli impiegati parte ai Comuni, parte alle provincie, parte si potranno collocare nelle strade ferrate, parte negli istituti di credito e via dicendo. E poi, o Signori, quello che importa si è di dare alla burocrazia un'altra direzione; oggi, come diceva poch'anzi un oratore, gran parte degli uomini e delle famiglie guardano al Governo e cercano di collocare sè o i loro congiunti nei pubblici impieghi; ma noi invece dobbiamo studiarci che le famiglie, gl'individui si rivolgano specialmente a cercare provisioni, sostentamento e comodi nell'attività industriale, nell'attività agricola, nelle arti liberali; che invece di vivere cogli stipendi dello Stato, cerchino fortuna e ben essere colla fatica libera ed indipendente.

La terza obiezione riguarda l'imposizione di nuove

tasse, e si dice: come è possibile che il Ministro delle finanze possa credere sul serio di ricavare 115 milioni dalle tasse nuove sulla perequazione della prediale, sulla ricchezza mobile, sul consumo, che egli intenda di proporre: come è possibile che egli possa sperare di ricavare 60 milioni di più dalle tasse indirette già esistenti?

Ma anche qui, o Signori, quando io confronto ciò che paga l'Italia è ciò che pagano le altre nazioni la obiezione sparisce, o scema grandemente. Mentre io veggio, per esempio, che l'Italia ora paga in complesso per ogni individuo 21 lira; mentre la Francia ne paga 32 e l'Inghilterra 58; e scendendo ai particolari noto, che per i tributi diretti l'Italia paga L. 5 per testa, la Francia ne paga 8, e l'Inghilterra 12; che pel registro e bollo l'Italia paga L. 4, la Francia 10, l'Inghilterra 7 e più.

Infine veggio che per le dogane e le gabelle insieme comprese, l'Italia paga L. 6, la Francia 8 e l'Inghilterra 22. Dunque, o Signori, perchè l'Italia non potrà sostenere tasse maggiori delle presenti tanto dirette che indirette. So bene che mi si può rispondere: se la Francia paga di più, se paga di più l'Inghilterra, esse hanno produzioni maggiori e maggiore prosperità. Ma io faccio osservare che il ministro di finanze appunto attende gli aumenti progressivi, non gli aspetta tutti nel primo anno.

Inoltre ha nella sua relazione annunziato che il Governo intende accompagnare le leggi da presentarsi già indicate, con altri provvedimenti concomitanti, come per esempio la legge sul credito fondiario, la legge per estendere la Banca Nazionale, la legge per lo svincolo dei canoni e livelli, leggi che concorrono certamente a far prosperare la nazione. E poi, o Signori, non spendiamo noi enormemente nei lavori pubblici e massime di strade ferrate? E perchè? perchè questi lavori debbono fruttare per l'avvenire, e frutteranno non solo per l'unità politica, ma ben anche per la pubblica prosperità. Ebbene tutte queste cose insieme riunite faranno sì che l'Italia possa pagare in appresso quanto pagano le altre nazioni civili, e per conseguenza io non dubito punto che le cifre che il ministro delle finanze si aspetta abbiano a fallire. E così appoggio e voto il prestito, perchè ho fiducia che con esso si provvederà all'avvenire, e lo voto pure perchè le riforme e gli risparmi che il Ministero si aspetta, io pure li attendo perciocchè io credo il Ministero veramente risoluto a mantenere ciò che ha promesso.

Signori, io credo che una sola e grave obiezione, un'obiezione che nessuno ha fatto sin qui al ministro, si possa presentare; ed è quella che si ricava dall'esperienza degli anni passati. E quale è? Eccola in poche parole: Due anni fa il ministro Bastogi domandava 500 milioni e poi ci annunziava varie leggi, come quella della ricchezza mobile, della perequazione della imposta fondiaria, delle bevande, o consumo, dei ta-

bacchi, ed altre somiglianti colle quali egli ci mostrava che nel 1861 noi avremmo conseguito il pareggio nel bilancio, a meno, diceva egli, d'un 20 milioni, cui si poteva sopperire con buoni del tesoro.

Ebbene i 500 milioni furono dati e spesi; le leggi proposte parte furono votate e parte no; le votate non corrisposero all'aspettativa. E noi ci trovammo alla fine con un disavanzo molto grave. Un anno fa il Ministro Sella ci proponeva la vendita dei beni demaniali e l'emissione di 300 milioni di buoni del tesoro, e con ciò ci parlava egli pure di pareggio; e che ne è avvenuto? La legge sui beni demaniali si è votata, ma i beni rimasero per la massima parte inventuti, e furono invece consumati i 300 milioni di buoni del tesoro, e ci siamo quindi trovati con un abilancio molto maggiore di quello dell'anno scorso. Ebbene ora, o Signori, si potrebbe dire lo stesso al Ministro presente, mio amico Minghetti. Si potrebbe dire: badate che il Ministro Bastogi ha promesso il pareggio e non lo ha ottenuto; badate che il Ministro Sella fece la stessa promessa e non la potè mantenere, ed anzi lasciarono entrambi un disavanzo enorme; badate che anche a voi non accada il somigliante: che i 700 milioni che domandate non si consumino tosto, e quindi invece del pareggio alla fine dei 4 anni non si verifichi un disavanzo anche maggiore!

Signori, io ho fiducia nel Ministro delle finanze, ho fede nelle sue convinzioni politiche, e nel suo patriottismo; e so che egli pensa essere il pareggio dei bilanci cosa fondamentale per l'Italia. Il Ministero ne ha preso nell'altro ramo del Parlamento l'impegno; ed ha promesse le economie e le leggi organiche; ed ha dichiarato, che intende effettuarle, e sostenerle, sino a farne una questione ministeriale. Ebbene io ritengo che il Ministero non esiterà a rinnovare le stesse promesse anche davanti al Senato; sono persuaso che vorrà con fermezza ciò che ha indicato circa i risparmi e le proposte di legge. E per tal mezzo confido che le nostre finanze in pochi anni verranno ristorate.

Ma dopo aver dichiarato di appoggiare interamente il Ministero per la politica interna, dopo aver dichiarato che accetto il suo programma, dirò della politica estera due parole soltanto, perchè non voglio abusare della indulgenza del Senato. Io non intendo neppure qui di fare opposizione al Ministero, e quindi sono persuaso che il Ministro degli esteri accetterà la mia parola come si accettano quelle di un amico.

Di grazia, o Signori, la politica estera sta ora all'altezza, al grado che deve avere la nazione italiana? Io ho sentito qui in Senato due frasi cui non posso accogliere ed alle quali mi oppongo recisamente. Io ho inteso parlare di raccoglimento, ho inteso parlare di astensione. Ebbene io non ammetto nè il raccoglimento nè l'astensione. *(Il Senatore Vacca domanda la parola).*

La politica di raccoglimento stava bene nel 1849 quando il piccolo Piemonte era stato battuto a Novara, non aveva più mezzi per sostenere la guerra; e fu coraggioso e fu grande Massimo d'Azeglio quando assunse

di persuadere a' suoi concittadini il doloroso ma necessario compito di sobbarcarsi ad una politica di raccoglimento. Il raccoglimento stava bene alla Russia, dopo la sconfitta di Crimea, e la resa di Sebastopoli. Stava bene all'Austria dopo Magenta e Solferino, ma come raccomandare all'Italia una politica di raccoglimento, quando noi siamo già 22 milioni di abitanti; quando abbiamo 300 mila uomini sotto le armi, quando noi non fummo i perdenti; ma bensì i vittoriosi? Si raccolgano i vinti, non i vincitori! Ebbene, il Ministero risponderà certamente che questa non è la sua politica, anzi se non erro nell'altro ramo del Parlamento il Ministro degli esteri accennava a rannodare la politica di tre anni fa, vale a dire la politica del conte di Cavour. Sta benissimo. E difatti poc'anzi ho sentito parlare di quella politica; ma crediamo noi, o Signori, sul serio che la politica del conte di Cavour ai giorni nostri è nella questione di Roma in mezzo alle grandi questioni europee sarebbe politica di astensione e di raccoglimento? No certo, perchè quanto il conte di Cavour fu abile, altrettanto era operoso ed audace; e se il conte di Cavour col piccolo Piemonte, con una piccola armata fu tanto audace, si potrebbe nelle condizioni presenti adottare una politica di raccoglimento, di astensione? Ma ripeto che il Ministro risponderà che questa non è la sua politica. Ebbene rispetto a Roma che politica abbiamo? Parmi pur troppo che sia politica di astensione; almeno da ciò che si conosce e si può arguire. Ma quando il conte di Cavour veniva a morte, preparava forse l'Italia a questa politica? Sanno bene i suoi amici, sanno bene quelli che lo conoscevano intimamente che egli teneva in mano molte fila sulla questione romana; sanno che il conte di Cavour faceva camminare molte idee di fronte: sanno che agiva ufficialmente a Londra, a Parigi; officiosamente ed in più guise a Parigi ed a Roma.

Per cui se il conte di Cavour fosse ancora al mondo non credo che la questione romana si troverebbe tuttavia nelle condizioni presenti. So ben che mi può dire il Ministro; la questione romana non si è fermata per colpa nostra, ma per colpa della Francia; è la Francia che ha voluto la crisi presente.

Che la Francia si sia fermata, posso ammetterlo; ma quando mai essa ci ramminò innanzi e ci precesse nei nostri intendimenti? Inoltre v'è un fatto, v'è un documento, la lettera di Napoleone III. È vero, quella lettera dal ministero francese degli esteri passato fu interpretata in un senso, dal ministero presente in un altro. L'uno voleva forse estenderla più di quel che intendeva lo stesso imperatore; il presente pare voglia darle una portata anche minore. Ma che importa? La lettera di Napoleone, il confesso chiaramente, poteva essere una base di politica italiana colla Francia; e senza rinunciare affatto alle deliberazioni del Parlamento alla ferma volontà della nazione italiana. Pensiamo che per noi l'importante si è di fare qualche passo innanzi. L'importante si è che il popolo romano possa esprimere il

suo voto; l'importante si è che cessi colà l'occupazione straniera.

Quindi non sono persuaso che davanti alla politica inaugurata dal ministro degli esteri attuale di Francia, il conte di Cavour si sarebbe fermato. Ma vi ha di più ancora. Se il conte di Cavour alla testa di un piccolo Stato sapeva indurre la Francia a fare la guerra all'Austria; se egli sapeva indurre la Francia e l'Europa a sopportare l'intervento nostro nelle Marche e nell'Umbria; noi non potremmo mostrare alla Francia, non dirò già affinché non paia che io faccia qui della politica sentimentale, che è contro alla sua dignità il domandare per tanti anni alla Corte Romana riforme, e questa non farle mai; non dirò già che lo stare a Roma contrasta coi principii di una nazione la quale ha proclamato l'indipendenza e libertà dei popoli, o si regge sul suffragio universale. Non dirò questo, ma una cosa pratica. La Francia a Roma, non vi ha dubbio, cuopre colla sua bandiera il covo del brigantaggio. La Francia a Roma lascia cospirare il Borbone di Napoli. E chi non sa che il Borbone di Napoli fomenta di colà il brigantaggio? Ebbene, come non dire alla Francia: Voi ci predicate di continuo che noi dobbiamo pensare ad organizzarci, a stabilire ed ordinare l'amministrazione. Ma come lo faremo se voi ci ponete un bastone fra le gambe? Come possiamo ordinarci, quando lasciate a Roma il fomite che travaglia le provincie meridionali, tuttavia agitate e sconvolte con danno e sperpero delle fortune pubbliche e dei privati? Ebbene che la politica italiana non possa far questo intendere efficacemente alla Francia, e far cessare a Roma la causa del brigantaggio, non lo posso comprendere in verità.

Di più: avete voi pensato a due cose che potrebbero accadere a non lungo andare di tempo? Siete preparati alla morte possibile del Papa, alla possibilità di una guerra europea? Che accadrà in Roma alla mancanza del Pontefice? E se venisse una guerra europea, come potremmo parteciparvi, essendo obbligati a tenere nelle provincie meridionali più di centomila uomini?

Intanto quale è la situazione presente?

La Francia aspetta da Roma le riforme: la Curia Pontificia le promette e non le dà: il governo d'Italia si tiene in riserva. Ma una tale politica può gradire alla Francia occupata in altro: piacerà alla Corte Romana che aspetta i tempi. Ma può conferire al bene dell'Italia che ha mestieri, per organizzarsi, di affrettare l'ingresso del governo nella sua capitale?

Ho detto che non approvo la astensione nella politica romana, ma francamente non veggio neppure l'attività, l'energia, l'influenza che deve esercitare l'Italia nei fatti d'Europa. Nella questione d'Oriente, per esempio, l'Italia dovrebbe avere una parte importante. L'Italia mediante il Piemonte ha sparso colà il suo sangue; essa si è assisa nel congresso di Parigi. Ebbene nella questione greca che è pure una questione vitale, importante, non so che influenza abbia la politica italiana.

Nè posso chiudere il mio discorso senza due parole sulla Polonia.

La Polonia oggi ci dimostra un fatto evidentissimo, ed è che la forza ha fatto tutta la sua posaa; e non basta più a tenere per sempre compressa quella nazione, la forza ha mostrato la sua impotenza coll'inutilità delle sue vittorie.

È tempo che vi intervenga la giustizia. Non ripeterò quello che diceva non ha guari un illustre scrittore di Francia, che il fare giustizia alla Polonia sarebbe il più grande atto del secolo, non dirò neppure che sarebbe il più gran trionfo del principio di nazionalità di cui fu per lungo tempo apostolo e martire insieme quella nazione; questo non dirò, o Signori, ma vi prego a considerare soltanto che la Polonia è una colonna maestra dell'equilibrio d'Europa; ricostituendo la Polonia, dandole la sua autonomia, si ristabilisce l'equilibrio europeo tra il settentrione e l'occidente. Ben lo sapeva Napoleone il Grande quando diceva da Sant'Elena: c'è un pericolo in Europa, e pericolo gravissimo a motivo della Russia che ha un piede nell'Asia e l'altro in Europa, che possiede 60 milioni d'uomini, e si stende dal mar Nero al Baltico. Questo pericolo che soprasta all'Europa cesserà quando la Polonia sia ricostituita. Dunque per me la questione della Polonia non è una questione sentimentale, ma di politica pratica. Non dico che debba l'Italia ricostituire la Polonia; ma se un atto di giustizia europea si deve compiere verso quella sventurata nazione: tocca all'intervento, alla mediazione della diplomazia.

Quindi io amerei che l'Italia, che ha grande interesse in ciò, concorresse colle grandi potenze a quest'opera dell'instaurazione della Polonia, che è questione di equilibrio europeo non solo, ma è anche questione finanziaria. Noi riconosciamo tutti ormai che una delle cause principali del debito pubblico europeo e dello squilibrio delle finanze, viene dalle armate strabocchevoli. Ora perchè stanno in piedi queste armate colossali, questo aggravio enorme dei bilanci? Per causa della minaccia del settentrione verso l'occidente. Ma costituendosi la Polonia, cessano questi timori, e le finanze delle nazioni europee risparmierebbero 100 e più milioni per ciascuna.

Dunque per l'Italia la questione polacca è politica e finanziaria insieme, e voi acorgerete che occupandoci della mediazione, dell'intervento diplomatico insieme alle altre potenze occidentali in favore della Polonia, noi verremo ad avvantaggiare altresì a non lungo andare le nostre finanze.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Già essendo l'ora avanzata, temo d'impazientare il Senato...

Presidente. Vuole rimettere a domani il suo discorso? (*Rumori.*)

Senatore Vacca. Io aveva chiesto la parola per rispondere al sig. Senatore Montanari.

Presidente. La parola spettava prima al Senatore Audiffredi; esso l'avrà dopo.

Interrogo il Senato se intende che sia concessa ancora in questa seduta la parola al Senatore Audiffredi.

Voci. Sì, sì.

Senatore Audiffredi. Sapete, o Signori, che alla questione finanziaria si collegano tutte le questioni più importanti che interessano l'ordine pubblico, che interessano la nazione.

Io sicuramente procurerò di essere breve, ma è pur necessario che io tocchi le questioni più essenziali dalle quali possa risultare una vera economia che non sia fittizia come quelle proposte dal Ministero, dalle quali possa pure risultare quell'equilibrio che da tanto tempo abbiamo desiderato, che da tutti i Ministri di finanze ne fu promesso, ma che vediamo sempre sfuggire avanti a noi come una larva che non possiamo mai colpire.

È gran disgrazia per l'Italia che dal 1848 in qua gli imprestiti siano succeduti agli imprestiti senza che mai l'equilibrio finanziario si sia potuto stabilire. Di questo però si può dare una ragione. Questa ragione, o Signori, io lo dico francamente, sta in parte nel sistema generale delle nostre imposte e in parte nelle gravi circostanze che noi abbiamo traversato.

Grandi sacrifici si dovettero fare da noi per acquistare quell'indipendenza che è onore e gloria presente dell'Italia. Il Piemonte solo non guardò a sacrifici: il conte Cavour ci ha animati del suo spirito, ci ha infuso il suo coraggio per imprimere in noi la forza di sacrificio che era necessaria alla grande opera del compimento dell'unità nazionale.

Questa unità arose in un modo quasi miracoloso; mai non si sarebbe creduto che in così poco tempo tanta fusione d'animi e di spiriti sarebbe stata possibile, fusione d'animi e di spiriti che ha resa possibile l'unità nazionale.

Ma in questa unità, o Signori, non tutti ci hanno fede: vi è chi ne dubita; vi è chi cospira a dividere quest'Italia che noi abbiamo formato; e quali sono le conseguenze gravissime di questa politica? Io credo che gli instigatori delle nostre discordie non le abbiano calcolate. Diceva un oratore che mi ha testè preceduto, che non si conosce l'idea di Napoleone a riguardo dell'Italia, perchè dopo avere promossa la nostra causa, è stato obbligato di retrocedere.

Sì, o Signori, Napoleone è il più potente dei sovrani della più potente delle nazioni, ma non vi è sovrano che sia tanto potente da fare ciò che sarebbe contrario all'interesse generale dell'Europa, ciò che scomporrebbe l'ordine stabilito, ciò che porterebbe conseguenze eccessivamente gravi nell'ordine politico e nell'ordine morale.

Sì, Signori, Napoleone ci ha detto: accordatevi con Roma. Napoleone sapeva forse che accordarsi con Roma non era possibile, perchè in fatti Roma non ha mai desistito d'un punto dalle sue pretese: a soddisfare i

propri desiderii essa pretenderebbe conquistare quanto ha perduto.

Ma lo ripeto, il Sovrano della Francia non è padrone delle circostanze, esso ha dovuto rispettare l'opinione della nazione che rappresenta. Quella nazione sventuratamente non conosce l'Italia. Non crede che la nostra unità sia inscindibile, che vi siano di quelli che non vogliano quest'unità nazionale, che cospirino per distarla, che vorrebbero dare un trono ad una dinastia decaduta e che nel suo decadimento ha dato una prova che mai più potrà risorgere.

Garibaldi con mille uomini ha abbattuto il trono di Napoli, ha ridotto quella dinastia a ritirarsi nella fortezza di Gaeta.

Quando è dato ad un uomo solo di operare con tali forze una rivoluzione, che ha obbligato il Sovrano ad una ritirata quasi ignominiosa, io non credo che questo Sovrano possa mai più risorgere.

La dinastia è caduta sotto gli orrori di un dispotismo che disonorava un regno, che era la vergogna dell'Europa, contro cui hanno protestato l'Inghilterra, la Francia e la Russia stessa.

Ma, o Signori, i francesi credono che sia compromesso il sentimento religioso della loro nazione.

Conoscono forse i francesi, credono essi forse che la falsa posizione in cui hanno messo il Capo della Chiesa, possa essere vantaggiosa a quel sentimento di religione?

Io credo che i francesi male siano in grado di rendersi conto che cosa sia il Governo di Roma.

Per quante concessioni voglia fare il Capo della Chiesa, io non credo che possa mai conciliarsi gli animi della popolazione che è ancora sotto il suo reggimento.

Che un Sovrano debba essere sostenuto con armi straniere è un fenomeno tale che disonora altamente quel Governo.

Io non credo, o Signori, che il potere temporale e lo spirituale possano durare a lungo uniti: uno disonora l'altro, il potere temporale (l'abbiamo veduto nella storia) più volte è stato di grave disonore alla Chiesa, ed in questi tempi ancora che cosa vediamo?

Vediamo che il Capo della Chiesa per sostenere il suo Stato è obbligato a dar ricovero a gente che viene in Italia a suscitare rivoluzioni, che deruba i privati cittadini, che mette in iscompiglio i popoli, ed incoraggia il brigantaggio nell'Italia Meridionale.

Questo Stato è forse possibile che si mantenga, quando vediamo che il Pontefice per sostenere i miseri avanzi del potere temporale è obbligato a permettere ad una parte del clero d'instigare al disordine morale quella popolazione ed animare il brigantaggio agli orrori della guerra civile?

Questa posizione è forse degna per il Capo della Chiesa?

Noi tutti vediamo che un tale Governo non può durare, ed ho ferma fiducia che l'opinione dei francesi si modificherà a tal riguardo, e quando quest'opinione

sia modificata noi potremo fare una transazione col Capo della Chiesa.

Nè si dica che transazioni non sono state proposte: fin dai tempi del conte Cavour molte ne furono proposte, ma nessuna si trovò accettabile. Il Capo della Chiesa ha risposto coll'eterno *non possumus*.

Pintantochè egli non sia disposto a riconoscere l'ordine presente dell'Italia, s'intanto che egli non ponga freno al clero che abusa del suo potere spirituale, io domando a voi, se sarà possibile un accordo col Capo della Chiesa come sovrano di Roma, imperocchè io, faccio una grande distinzione tra la qualità di Capo della Chiesa, e quella di sovrano che comanda a Roma.

Io onoro, e rispetto il Capo della Chiesa, ma dico nettamente che disapprovo, e non posso a meno di condannare quel governo che agisce con mezzi riprovati dalla civiltà dei tempi, riprovati dalle leggi comuni della civiltà che sono riconosciute dalla maggior parte dei popoli.

Io credo dunque, che una conciliazione sarà possibile allora soltanto, che il capo della chiesa vorrà riconoscere, e rispettare il diritto pubblico nostro, e quando cesserà dal cospirare contro il regno d'Italia.

Ma io dico francamente che poco spero in ciò; dico anzi, che non ho fiducia che questa circostanza si presenti, almeno per qualche tempo.

Quanto poi alla politica, che io credo maggiormente collegata alla questione finanziaria, essa sta nelle vistose spese che fummo obbligati a fare per mantenere un grande esercito. Finchè non avremo la nostra indipendenza assicurata, finchè non saremo padroni in casa nostra, noi non saremo sicuri contro le molestie, nè saremo in posizione di fare riduzioni sull'esercito.

Io credo che difficilmente sia possibile di arrivare al pareggio delle nostre finanze finchè non potremo fare tali riduzioni.

La sorte delle nostre finanze è strettamente collegata alla nostra causa politica.

Noi abbiamo bisogno, che la porta di nostra casa sia assicurata. L'Austria colle sue quattro fortezze non può mai lasciarci tranquilli in casa nostra; epperò noi saremo sempre obbligati ad armamenti, ed essa pure a stare armata.

Essa ci obbliga a rovinarci, mentre rovina sé stessa.

Questa posizione falsa io non credo che possa durare a lungo.

Forse l'epoca non è lontana che dal complesso delle questioni delle nazionalità, uno scioglimento diverrà possibile alla causa italiana, e che altre condizioni potranno essere proposte all'Austria; che l'Austria però si ritiri senza combattere, io non lo credo; sarebbe questa un'illusione per noi.

Noi dobbiamo tenere l'esercito per l'occasione in cui dovremo fare l'ultimo sforzo per acquistare la nostra indipendenza.

Quando avremo conseguito questa, allora noi potremo alleggerire grandemente il nostro bilancio della guerra.

Parlo ora delle economie. Sulla questione delle economie, vedo che il cenno che io n'aveva dato, è stato altamente sentito ed apprezzato dal Ministro delle Finanze. Vedo che nell'altro ramo del Parlamento tutti gli oratori sono propensi ed hanno la miglior volontà di provvedere alla economia delle spese dello Stato. Ma è però vero che questa economia riesca cosa molto difficile; io credo che le leggi stesse che abbiamo votato sulle pensioni e sulle aspettative, benchè più ristrette che non erano le leggi vigenti, sono ancora impresse di una tale larghezza, da rendere al Ministero assai difficile questa economia.

Io voglio supporre che nell'altro ramo del Parlamento le leggi sulle aspettative e sulle pensioni possano essere rivedute ancora in senso più ristrettivo; perchè il danno della burocrazia è pur troppo una gran verità.

È pur troppo vero che noi avviamo questo popolo non al lavoro, non a fecondare la ricchezza del paese, non a favorire l'agricoltura e l'industria, ma a vivere a spese dello Stato.

Questa falsa tendenza, questa viziosa situazione è frutto delle contingenze del passato.

Noi abbiamo poche industrie; lo sviluppo dell'agricoltura è ancora molto trascurato; le sorgenti della ricchezza d'Italia derivare debbono da queste due fonti, agricoltura ed industria, ed io non spero che il commercio possa dare grandi prodotti all'Italia, finchè questi due rami di produzione di ricchezza non siano fecondati.

Che cosa abbiamo fatto noi o Signori, per favorire l'agricoltura e l'industria? Mi riaccede il dirlo, noi abbiamo progredito in senso inverso: noi abbiamo scoraggiata l'agricoltura, scoraggiata l'industria.

Un risultato forse del sistema che venne iniziato è di credere che noi siamo in istato di rivalleggiare colle altre potenze in fatto d'industria, mentre che la nostra è tuttora bambina, scarsa di capitali. In un paese in cui l'interesse del denaro è al 7, all'8, al 10 per cento, credete voi che quest'industria possa rialzarsi? io lo credo difficilmente.

L'industria ha bisogno di grandi capitali, ha bisogno d'avviamento.

Ciò non si acquista se non col tempo, e noi abbiamo pur troppo, lo ripeto, scoraggiati in parte i nostri industriali, e in parte i nostri agricoltori.

Dico, o Signori, che abbiamo scoraggiato i nostri agricoltori, perchè nell'antico Piemonte dove si fa maggiormente sentire il danno del sistema economico iniziato, noi vediamo le proprietà stabili decadere forse del 50 per cento dal loro valore.

Io domando se in presenza di questo fatto gli economisti non debbano mettersi la mano sulla fronte per vedere se tale sistema sia il migliore.

Io riconosco benissimo che la deprezzazione della proprietà è strettamente collegata alla deprezzazione dei fondi pubblici. Una parte non può stare senza dell'altra.

La deprezzazione dei fondi pubblici influisce sulla deprezzazione della proprietà.

Dunque voi vedete, o Signori, quale immenso interesse abbiamo noi di mettere ordine alle finanze, di riparare al disavanzo, altrimenti la deprezzazione che avete qui si estenderà a tutta l'Italia.

L'Europa ci osserva; essa ci accusa di essere spenderecci, di essere disordinati, di essere sempre andati di prestito in prestito, di non avere mai dato gran prova di saviezza economica.

Io ho il coraggio di dirlo, mi rincresce è vero questa predizione, ma io credo che il trattato commerciale che noi stiamo per stipulare col governo di Francia, ci mette in una posizione tale che ci rende più difficile....

Presidente. Mi perdoni! Quel trattato non è ancora stato presentato al Senato, e forse appena i Signori Senatori possono averne presa notizia, non crede che il fermarvisi sopra sarebbe intempestivo?

Ministro delle Finanze. È già stampato.

Senatore Audiffredi. Prego il signor Presidente di lasciarmi svolgere la mia idea; gli oratori che mi precedettero hanno trattato la quistione assai largamente; io spero di poter mostrare come quella questione si colleghi alla presente che trattiamo.

Noi abbiamo due rami di imposte: le dirette e le indirette. Ora, o Signori, riflettete che riguardo alle imposte dirette i Comuni quasi senza controllo si prevalgono della facoltà di imporre centesimi addizionali. Sta di fatti che la legge sottopone l'esame dei bilanci comunali ai Consigli provinciali, ma non vediamo in verità che questa operazione si faccia. Realmente no, non si fa! I prefetti dicono che ad essi non compete di fare queste restrizioni; dimodochè la libertà dei Comuni trovasi talmente sconfinata, che tende ad accrescere le imposte ad un punto indefinito.

Noi vediamo infatti che in molti Comuni i centesimi addizionali superano di molto l'imposta regia; in altri anche la duplicano. Noi vediamo una disegualianza immensa d'imposte. Se non mettiamo un freno alla libertà delle imposte che fu pur troppo lasciata ai Comuni,

non credo che realmente il Ministro delle Finanze possa sperare di accrescere il contributo regio; perchè è fuor di dubbio che quando un'imposta è eccessiva, non è più sopportabile.

Il pareggio delle imposte è guarentito dallo Statuto; ma la libertà illimitata concessa ai Comuni di accrescere i centesimi addizionali, toglie questa guarentigia.

Le imposte governative sono stabilite dal Parlamento, sono sanzionate dal Re. Le imposte invece dei Comuni le vediamo pur troppo regolate da una legge che non è adatta alle circostanze, lasciate in balia dei medesimi, e questi tendono pur troppo sempre ad aggravare i propri bilanci.

Essi si sono messi in concorrenza gli uni cogli altri, un Comune vuole un vasto collegio, un altro una caserma, un altro un'altra spesa, insomma si largheggia in spese così esuberanti, che sono molte volte sproporzionate ai loro mezzi.

Io non vorrei abusare troppo della pazienza del Senato e se me lo si permette, domani continuerò il mio discorso.

Presidente. L'ora essendo avanzata si rimanda la discussione a domani.

Il primo oratore che avrà la parola sarà il Senatore Audiffredi per la continuazione del suo discorso, quindi l'avrà il Senatore Vacca.

Prego i signori Senatori a rimanere al loro posto per la fissazione dell'ordine del giorno di domani.

Domani vi sarà la continuazione della discussione sul progetto relativo al prestito di 700 milioni; poi se ci sarà tempo, e se il Senato lo consente, si porterebbe in discussione il progetto di legge relativo all'acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze.

Se non c'è osservazione in contrario, l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato in questa conformità.

Invito i signori Senatori di trovarsi alle ore due precise.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

CCIV.

TORNATA DEL 10 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di contrarre un prestito di 700 milioni di lire* — *Continuazione del discorso del Senatore Audiffredi* — *Parole del Senatore Vacca in risposta al Senatore Montanari* — *Discorso del Senatore Scialoja in favore del progetto* — *Osservazioni del Senatore Audiffredi* — *Riassunto del Senatore Di Level (relatore)* — *Discorso del Ministro delle Finanze* — *Adozione dell'istanza di otto Senatori per la chiusura della discussione generale* — *Approvazione degli articoli 1 e 2* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Approvazione dell'articolo 3 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri degli esteri, delle finanze, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, della guerra, dell'interno e di agricoltura e commercio.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata che viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1° Il signor Senatore Massa Saluzzo di due esemplari d'un suo scritto intitolato: *Il Codice di procedura penale del Regno d'Italia con commenti tratti dalla teoria della giurisprudenza e della pratica*; opera egregia del nostro collega e veramente utile alla magistratura ed al foro;

2° Il signor abate Benedetto Zeuner, cappellano nel 37° reggimento, di N. 80 esemplari d'unq scritto *Sulle condizioni della Sicilia*;

3° L'esecutore testamentario del compianto nostro collega marchese Roberto d'Azeglio scrive al Presidente in questi termini:

« Torino, il 9 marzo 1863.

« Onorevolissimo signor Presidente,

« Il fu marchese Roberto Tapparelli d'Azeglio negli ultimi istanti di sua vita manifestò il suo desiderio che fosse offerta al Senato del Regno, a cui esso ebbe l'onore di appartenere sino dall'epoca della prima inaugurazione delle nostre franchigie costituzionali, una copia delle opere da esso dettate, e che raccolte in quattro

volumi stavano pubblicandosi dai tipi del Le-Monnier di Firenze.

« Il marchese Emanuele D'Azeglio, ministro di S. M. a Londra, fedele al doveroso suo intento di dar puntuale esecuzione alle intenzioni del compianto suo genitore, ora che per la fatta pubblicazione del quarto volume è compiuta la edizione di quegli scritti, gode la soddisfazione di farla presentare all'onorevolissimo signor Presidente acciò voglia procurare sia gradita dal Senato.

« A nome del predetto signor marchese Emanuele D'Azeglio

« L'esecutore testamentario
« Avv. G. Ferrero. »

Il Senato sicuramente gradirà l'offerta di questa nuova testimonianza dell'operosità degna ed utile del nostro compianto collega.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA FACOLTA' AL GOVERNO
DI CONTRARRE UN PRESTITO
DI 700 MILIONI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale del progetto di legge per il prestito di 700 milioni.

La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Le parole che io dissi ieri, che non conveniva a noi di fare ulteriori passi di conciliazione verso Roma, finchè Roma fosse venuta a noi, hanno costato un certo sentimento di disapprovazione in alcuni.

Io dichiaro che questa condotta è seriamente comandata non solo dall'interesse nostro politico, ma dall'interesse stesso della religione.

No, o Signori, noi non siamo oppositori alla Corte di Roma per tener dietro alle vane idee di quegli spiriti dissolventi che sono nemici della religione; ci soffre il cuore nel vedere che il Capo dei fedeli sia strascinato da una setta al di là della linea dei suoi interessi, e dei suoi stretti doveri, perchè anche il Capo della Chiesa ha una coscienza, ha un dovere che primeggia su tutti, il dovere della conciliazione che gli è comandata dalla morale del Vangelo.

Nella sua coscienza l'interesse della religione deve primeggiare su quello della politica, ma invece noi vediamo in Roma questa prevalere su quella, ed è questo stato anormale che offende il giusto sentimento religioso di una grande parte del clero, e di noi italiani che bramiamo di conservare al Capo della Chiesa la maggior deferenza possibile.

Io spero che queste circostanze transitorie passeranno; ma intanto è vero, che i consiglieri di queste discordie ci vengono dalla Francia; da quella Francia che mal conosce lo spirito d'Italia; da quella Francia che mal conosce qual sentimento di riconoscenza noi nutriamo per i sacrifici che ha fatto per noi, e che dimostra di poco apprezzare l'alleanza nostra.

Noi saremo fedeli all'alleanza francese, ma, lo dico sinceramente, noi speriamo pure che la Francia si libererà da quel fascino che la travolge, e le fa credere che gli italiani per interesse politico siano avversi alla Chiesa; cosa questa, o Signori, che assolutamente non è, e ch'io spero non avverrà mai. Verrà invece il tempo in cui noi mostreremo alla Chiesa il sincero nostro affetto, la nostra obbedienza, la nostra sottomissione; ma intanto è pur giusto che accordo vi sia fra lo Stato e la Chiesa, come vi dee essere fra Chiesa e Stato.

Premesse queste poche dichiarazioni che io credeva necessarie, ritorno alla parte economica che io aveva intrapreso a trattare ieri.

Io aveva accennato, o Signori, che la libertà dei Comuni è pregiudizievole agli interessi generali delle finanze, come è di fatto.

Io veggio che nei paesi meglio amministrati le imposte dei Comuni sono sorvegliate dal Governo; veggio pure che la libertà assoluta dei Comuni non è concessa in nessun paese; nè io credo che le nostre istituzioni vogliano accordare tale libertà.

Mi si affaccia un'obiezione molto grave che consiste nel sapere quale sarà il controllo, che noi metteremo all'eccessivo dispendio dei Comuni.

Franca mente vi dico che nei consigli provinciali,

quali sono presentemente costituiti, io non vedo se questo controllo possa essere efficace.

Voi mi direte: ma allora noi saremmo costretti a ricorrere all'autorità del Prefetto?

Io vi risponderò; e perchè no?

Abbiamo noi rinnegato intieramente il principio di autorità?

Noi vogliamo essere liberali, franchi di cuore, ma non rinneghiamo questo principio dell'autorità perchè abbiamo gran bisogno della sua tutela.

Credete voi che una nazione appena sorta a libertà, composta di provincie, che erano prima soggette a Governi contrari ad ogni rappresentativa istituzione, ad ogni spirito pubblico, credete voi, e volete voi sperare che in questi Comuni medesimi lo spirito pubblico sia nato d'improvviso colla libertà?

Io francamente non lo spero.

Vi accennava l'onorevole Senatore Vacca che anche nell'Italia Meridionale i Comuni non avevano prima quell'eccessivo numero di consiglieri che hanno di presente e che qualora i Consigli venissero disciolti, non potrebbero meglio essere ricomposti.

Dunque noi giriamo in un circolo vizioso, supponiamo che un Consiglio comunale abbia male provveduto agli interessi del Comune e l'autorità promuova una nuova elezione; sperate voi che verranno eletti consiglieri diversi da quelli che furono causa di quel cattivo provvedimento? Io non lo credo.

Io vedo poi un fatto profondamente anormale, cioè che la massima parte degli elettori non pagano l'aumento delle imposte che essi votano. E questo è giusto?

Il censo elettorale che noi abbiamo imposto ai Comuni è così largo e così libero, che noi vediamo in molti Comuni, che i maggiori registratori ne sono esclusi, perchè quelli che non pagano l'accrescimento delle imposte trovano comodo di disporre a loro grado dei denari dei contribuenti.

Un freno è necessario a ciò: un richiamo alla giustizia dei Comuni, un richiamo a quelle loro deliberazioni che possono essere erronee.

Io non credo che le maggioranze siano mai infallibili, esse sono composte d'individui fallibili, come siamo fallibili tutti. Noi possiamo anche sbagliare in una disposizione di legge. Molte volte le deliberazioni dei Comuni possono essere promosse da interessi giusti ed onesti; molte volte possono essere promossi da interessi non affatto tali. Io perciò credo necessaria una sorveglianza alle spese loro: credo che questa sorveglianza sarebbe più efficace, più opportuna qualora si accresse la forza ai Consigli di prefettura per avvalorare il principio di autorità, il quale congiunto al principio di libertà, assicuri il benessere della nazione.

Adunque faccio voto perchè il Ministero nelle future providenze voglia serbare maggiore autorità ai Prefetti.

Signori, nei tempi che corrono, noi vediamo fatti così anormali che veramente ci mettono dolore; noi

vediamo che i rappresentanti del Governo non hanno bastante autorità morale. E di vero in molti Comuni, in molte Provincie, hanno maggior autorità presso il Ministero le raccomandazioni d'individui, di rappresentanti del paese, cioè dei deputati che non le informazioni che vengono dai Prefetti che sono i delegati del potere esecutivo.

Io raccomando a voi, o Ministri, di giudicare profondamente dei meriti reali, dell'imparzialità, del criterio, dello spirito di questa autorità che noi supponiamo delegata dal potere centrale.

Noi vogliamo decentralizzare; ma per decentralizzare abbiamo bisogno che queste autorità provinciali sieno veramente ascoltate dal Ministero quando esse danno informazioni. Non voglio dire con ciò che i Prefetti non debbano essere rigorosamente sorvegliati, anzi vogliono essere giudicati severamente quando falliscono al loro dovere; e in tal caso l'autorità deve parlar loro con forza, deve dir loro: voi avete mancato; avete trascurato il vostro dovere; non avete abilità, siete insufficiente al vostro grado.

Questo è in gran parte il modo con cui possiamo conservare queste libere istituzioni che ci hanno dato credito in Europa.

L'Europa ci osserva, l'Europa liberale ha fede nel nostro avvenire, ma l'Europa reazionaria non vi ha fede ancora. Noi dobbiamo assicurare questo avvenire, dobbiamo, lo ripeto ancora, dar forza all'autorità, perchè questa sia protettrice delle libertà che ci sono garantite dallo Statuto, e che fecero dell'Italia una nazione grande e potente.

Ma, Signori, una delle prime condizioni ad essere potente è l'ordine finanziario. Quest'ordine finanziario ci è sfuggito fino ad ora. In parte, lo dicevo ieri, ne sono colpa le circostanze gravi in cui ci siamo trovati. Noi abbiamo dovuto redimer l'Italia a forza di sacrifici, e se non progredivamo, saremmo stati soffocati, saremmo stati oppressi dall'invidia dei nostri vicini.

Signori! L'Austria non poteva vedere con indifferenza uno Stato liberale accanto al suo, quando ella non aveva dato eguali istituzioni: questa invidia la portò al punto di muoverci guerra. Questa guerra fu da noi vinta colla protezione dei nostri alleati, e a quest'alleanza spero che saremo fedeli, conservando però sempre la nostra dignità, facendo vedere ai nostri vicini quali siano le critiche circostanze in cui versiamo.

Accennava il Ministero fra le riforme finanziarie quella di usufruire sui dazi di consumo. Questo contributo è di facile esecuzione nelle provincie dell'Emilia, ove sono grandi Comuni, ricche popolazioni; ma il caso è molto diverso nelle antiche provincie dello Stato. Non sarebbe possibile esercire un dazio di consumo nei Comuni delle antiche provincie del regno; non credo che sarebbe possibile istituirlo nelle provincie meridionali d'Italia.

Spero adunque che dovendo noi lasciare ai Comuni una certa latitudine d'imposte, sia meno dannosa quella dei dazi comunali che quella delle imposte dirette, perchè il Governo può aver bisogno di ricorrere forse in avvenire ad un aumento d'imposte, e il Governo deve sorvegliare che i Comuni non siano troppo gravati, altrimenti si troverà nella impossibilità assoluta di equipartire le imposte.

Se noi continuiamo il sistema presente, questa disparità d'imposte andrà sempre più crescendo.

Noi vediamo che da Comune a Comune vi è una differenza enorme nelle imposte: in alcuni di essi tra l'imposta regia e quella comunale si pagano da 50 a 70 centesimi di sovraimposta.

Questa imposta è già ben grave; eppure vediamo che in diversi Comuni essa è largamente superata. Quando questi Comuni abbiano contratto delle passività, quando siano impegnati nell'esecuzione di opere che sorpassano le loro forze, ben possono dire al Governo: con che diritto ci togliete voi i mezzi di sopperire agli impegni che abbiamo contratti? E il Governo sarebbe imbarazzato a rispondere.

L'unico mezzo a ciò, si è di mettere pronto riparo a tali anomalie, a tali disparità di gravanze.

In alcune parti del regno si paga dal 5 al 10 per cento, in altre si paga il 30, come mi sarebbe facile dimostrarlo coi fatti.

Non sarà difficile però al Ministero di prendere le opportune informazioni al riguardo.

Io accennava, o Signori, alla necessità di limitare il contributo regio, perchè vedo che per sopperire al disavanzo delle nostre finanze restano necessari i contributi indiretti.

E quali sono questi contributi indiretti di maggior profitto allo Stato?

I contributi indiretti di più facile esazione sono quelli sulla introduzione estera delle merci che ci vengono dall'estero, questo è il modo, io credo, di colpire più equamente i contribuenti più facoltosi.

Sarebbe meno giusto di aggravare i Comuni con contributi sulla carne e sul vino che sono i prodotti più necessari alla vita, di quello che lo sia aggravare molte derrate che ci vengono dall'estero; e su questo contributo sulle merci estere io ho accennato ieri, e ripeto oggi che credo altamente pregiudizievoli le condizioni del trattato commerciale che abbiamo stabilito colla Francia.

Per parte mia dichiaro che sarò fortemente oppositore a quel trattato, e non sicuramente per antipatia verso la Francia, ma pel sentimento della nostra conservazione, pel dovere che mi incombe come rappresentante gli interessi della classe possidente, di dire che le imposte indirette possono essere accrepite a norma dei nostri bisogni.

Non si può ad ogni urgenza creare nuove imposte che sono sempre odiose, che rendono il Governo malveduto, e che creano nemici alle nostre istituzioni.

Le imposte indirette, ripeto, sono quelle che reputo di più facile esazione; ed io non so vedere, o Signori, perchè noi riuozieremmo a questa ricca sorgente di produzione finanziaria.

I trattati commerciali impegnano il nostro avvenire per nove, per dieci anni, e non credo che noi siamo in posizione di stabilire la nostra situazione finanziaria per dieci anni avvenire, la quale può aggravarsi assai più di quello che sia aggravata attualmente.

Per fondare questa opinione basta guardare al passato.

Siamo andati in disavanzi continui d'anno in anno.

Io vorrei che questo imprestito fosse l'ultimo, ma ne dubito, e perciò faccio appello alla necessità di accrescere i contributi.

Noi abbiamo bisogno di sopperire ai disavanzi dell'erario. Mi compiaccio nel vedere che questa sia la ferma risoluzione della maggioranza del Parlamento.

Io ho sentito che si è parlato di economia. Nessuno l'ha predicata con maggior convinzione di me stesso; ne ho sentito il bisogno, ma vi dico sinceramente che io dubito che queste economie possano ascendere alle cifre che l'onorevole Ministro delle Finanze ci ha esposto nel suo eloquente discorso pronunciato alla Camera Elettiva. Delle economie sono possibili nel personale delle amministrazioni diverse, ma avrà forse il Ministero tanta forza morale da levarsi tutti questi parassiti che assalgono lo Stato?

Ho detto la parola parassiti, e sono tali quelli che sopravvanzano allo stretto bisogno del pubblico servizio.

Io spero che il Governo vorrà fare una scelta di questi impiegati. Non ne abbiamo bisogno di tanti. Con la metà degli attuali vi sarebbe di che provvedere agli interessi del pubblico, purchè fossero zelanti e veramente affezionati alle nostre istituzioni. Ma, o Signori, una parte degli impiegati non possiede tali qualità. Io credo necessario un'indagine rigorosa sulla loro capacità, sulla loro moralità, sulla loro attività, per licenziare quelli che non corrispondono alle speranze che si avevano della loro idoneità. Non è il numero degli impiegati che fa d'uopo, ma è la qualità.

Vi citerò un esempio. Negli antichi nostri Consigli d'Intendenza avevamo abbastanza di sei a sette impiegati di concetto, intendo di concetto quelli che avevano il giudizio delle carte che loro erano sottoposte ad esame. Ebbene, ora non sono più sei o sette, sono cinquanta e sessanta! Io spero che anche di questi sarà fatta una cerna e una cerna rigorosa.

Per fare queste riforme il Ministero ha bisogno di forza, ha bisogno di coraggio civile. Non sono io che negherò al Ministero questa forza e questo coraggio civile. Io sono disposto per parte mia a dare appoggio a tutti i Ministri che vedrò sinceramente zelanti del bene pubblico, che non vedrò ambiziosi dei favori né di questo, né di quello, che non cercheranno introdurre nei Ministri i loro amici per avere dei protettori; lo spirito di consorteria dev'essere bandito.

Una sola dev'essere la nazione, e una sola la società; in conseguenza non ci è la supremazia di nessun individuo, di nessuna società parziale che possa avvantaggiare l'interesse pubblico.

Se noi non tagliamo le radici allo spirito di consorteria, non faremo mai l'Italia. Lo spirito di consorteria è quello che forma i partiti estremi che contribuiscono ad aggravare il nostro bilancio. Sono gli errori degli impazienti che si tirano dietro gli errori dei reazionari, e la Francia ce ne offre tristi esempi.

Vedete la Francia dal 1789 quante sollevazioni politiche ebbe a soffrire! E dovute a che? A che si versa da diritta a sinistra; l'eccesso dello spirito rivoluzionario produce lo spirito di reazione sistematica, e collo spirito di reazione sistematica non vi è più istituzione che possa durare, è una guerra continua fra questi due partiti estremi.

Bisogna che il gran corpo della maggioranza nazionale sia costituito, ed in questa maggioranza io confido per stabilire l'ordine politico in Italia.

Non è a caso, che accenno al bisogno di questa maggioranza, perchè fra i mali maggiori che ci affliggono, vi è quello appunto di vedere che questa maggioranza si sia scissa per alcune questioni non prossime, e faccio voto, perchè sieno spenti i piccoli dissapori, perchè un interesse maggiore sovrasti a tutti, ed è quello di costituire la nazione; su questi dissensi della maggioranza speculano i nostri nemici, ma spero che resteranno completamente delusi, quando vedranno che l'Italia non è paese che si lasci trascinare ad intemperanze di nessuna specie.

Un sentimento di libertà è naturale che esista in alcuni individui forse più sentito che in alcuni altri.

Nella società è impossibile che tutti abbiano la stessa opinione, sarà sempre impossibile l'evitare che non vi sieno degli incontentabili di rivoluzione, degli incontentabili di reazione; ma noi metteremo in mezzo a questi due partiti una maggioranza coalizzata che possa far tacere tutte le dissensioni interne, e incutere rispetto ai nostri nemici dell'estero.

Permettetemi ora che io dica due parole intorno alla politica estera.

Io ho sentito pochi giorni sono a far voti per la Polonia.

Che questi voti sieno fatti, è cosa naturalissima. Noi vediamo che vi prendono parte tutte le nazioni più incivili, tutta l'Europa prende parte alla sorte della Polonia.

È penoso a tutti noi il vedere che una nazione piena di coraggio e di sentimento nazionale, a cui furono negati i suoi diritti, sia trascinata ad atti di disperazione; e chiamo atti di disperazione quelli con cui uomini quasi disarmati vengono a lottare contro le forze di un esercito poderoso quale è quello dello Czar della Russia.

La sorte della Polonia sinceramente mi affligge; conosco i diritti dei Polacchi, ed è sperabile che questi diritti sieno riconosciuti.

Infatti una parte della diplomazia fece uffici presso lo Czar per ottenere una transazione a favore della Polonia; ed io dico francamente, o Signori, che se questa transazione venisse accettata dalle due parti sarebbe la più lieta soluzione che potesse aver questa spinosa questione.

Io non credo che colla forza materiale si possa mai soffocare il sentimento nazionale dei popoli.

Io credo che ogni forza materiale non farebbe che estendere questa rivoluzione, che è alto interesse della Russia di pacificare.

Perciò faccio appello al Ministero onde appoggi i voti che furono espressi dalle potenze occidentali alla Russia in favore della costituzione della Polonia; ma nello stesso tempo io mi permetterò di avvertire i zelanti della libertà a non ispingere le idee rivoluzionarie in Polonia al di là dei giusti limiti di una dignitosa transazione, perchè chi troppo vuole si espone a tutto perdere, e sarebbe questa la disgrazia in cui potrebbe incorrere la Polonia qualora gli spiriti troppo avanzati volessero spingere la rivoluzione ad atti al di là delle convenienze di una transazione.

Non manca in Polonia un partito esaltato. Da chi è spinto questo partito? Dai nemici stessi della Polonia.

Questi sanno che a soffocare la libertà non v'è miglior mezzo che spingere agli eccessi; questo per essi è divenuto un sistema: essi sperano, col mezzo degli incontentabili, di ridurre la Russia ad unirsi colla Prussia e coll'Austria per non transigere mai coll'accordare una costituzione. Ebbene! se questo partito vincessero sarebbe rivoluzione continua; ecco perchè una transazione è necessaria.

I tempi pendono verso un certo grado di libertà: i popoli sono chiamati a prendere parte alla gestione dei loro interessi.

Io spero dunque che la Russia non abbia nulla da temere nel fare concessioni.

Tornando poi alle imposte, io credo che una parte di quelle che abbiamo votate non sono applicate in alcune provincie. Abbiamo votato l'imposta del registro e del bollo, ma nelle provincie meridionali riesce di difficile esazione.

Faccio voti adunque perchè impiegati più attivi siano posti in grado di far sì che il pareggio delle imposte sia esteso a tutte le provincie dello Stato.

Il solo pareggio delle imposte credo sarà sufficiente a risparmiare molti aggravi che dovremmo sopportare.

Mi riservo poi all'occasione che venga in discussione in questo Consesso il trattato concluso col Governo della Francia di farvi una viva opposizione.

La Francia ci ha aiutati, e noi le dobbiamo essere riconoscenti, ma sarebbe indecoroso per essa di volere approfittare dei nostri bisogni per vincolarci a conclusioni che fossero contrarie ai nostri diritti, e voglio che noi ci riserviamo la facoltà di crescere le tariffe

doganali in proporzione di questi bisogni che l'avvenire ci indicherà, tanto più che dalla conclusione di questo trattato si determinerà l'uniformità degli altri trattati che dovranno essere stabiliti con altre potenze.

Nè si potrà dire questo uno spirito d'opposizione, poichè la Francia non potrà mai credere che l'Italia non le sia obbligata; ma la Francia deve riconoscere che il bisogno nostro ci mette in questa triste condizione, ed io credo che tali circostanze saranno ben sentite da quelli che ci furono compagni sul campo di battaglia a difendere i nostri diritti e le nostre istituzioni.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Nella tornata di ieri ebbi a chiedere la parola per non lasciare senza risposta un appunto che mi mosse l'onorevole Senatore Montanari, il quale stimava degna di censura una mia frase, un mio concetto.

Io credevo commendabile, rispetto alla questione di Roma, la politica di aspettazione, di raccoglimento, soggiungendo però che la politica di aspettazione e di raccoglimento non avesse a suonare abdicazione ed abbandono.

Io credo che se l'onorevole Senatore Montanari avesse interrogato il retto senso della maggioranza degli italiani che hanno perfettamente compreso la necessità della situazione e si rassegnano volentieri a cotesta politica di aspettazione e di raccoglimento senza rimettere punto dei diritti e del programma nazionale, se il Senatore Montanari avesse considerato che persino la Camera dei deputati in cui si mosse la discussione sulla questione di Roma, ebbe in tale argomento a mostrarsi di più facile contentatura per un tatto squisito della delicatezza della questione, io credo, dico, che egli non avrebbe censurato la politica di aspettativa e di raccoglimento, egli avrebbe creduto di dovervisi associare, anzi di dover far plauso precisamente a questa politica riservata e prudente; e non mai d'altra parte avrebbe dovuto dimenticare che, tolta di mezzo la questione di Roma, riportandomi io con uno sguardo generale alle grandi questioni che in questo momento agitano l'Europa, io a disegno invocai e ricordai gli esempi della politica del conte di Cavour, e ne trascelsi precisamente gli atti più ardui per dedurne la logica conseguenza che il Ministero, che il Governo del Re dovesse in queste grandi questioni, che si dibattono in Europa, abbracciare una politica ad un tempo ardita e prudente, una politica la quale senza disgiungersi dalla prudenza, senza mai trascorrere a temerità, sappia cogliere le grandi occasioni europee a compiere le sorti d'Italia.

Mi premeva di spiegare il mio concetto: questa è la risposta che ho creduto di dare al Senatore Montanari.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Signori, il Governo ci chiede la facoltà di contrarre un ingente prestito di 700 milioni di lire: in questa occasione ciascuno di noi dimanda a

ne medesimo: vi è stretta necessità di contrarre questo prestito?

Le forme indicate dal Ministro delle finanze per contrarlo, sono le più adatte, le meglio convenienti? Esistono le condizioni perchè questo prestito possa essere contrattato con vantaggio?

Quanto alla necessità indubitabilmente essa apparisce dai nostri bilanci.

Quanto alla forma, dico veramente che io non ho, scientificamente parlando, quell'illimitata fiducia che oggi si ha generalmente nell'unità del titolo delle persone che versano ne' negozi e nelle operazioni bancarie.

Ma poichè questa è opinione generale, e poichè questa opinione corrisponde alla tendenza che v'è in Europa verso l'unità delle istituzioni di credito, le quali emettono titoli che hanno un valore rappresentante moneta, io reputo che ben abbia fatto il Ministro di rispettare questa opinione, facendo che il nuovo prestito entri in quella unità, la quale testè fu iniziata e compiuta ad un tempo, del debito pubblico italiano e dei suoi vari titoli.

Quanto alla distribuzione del prestito in più volte, ieri fu toccata dal nostro collega Montanari. Egli difese il progetto ministeriale nel quale vi si domanda la facoltà di contrarre il prestito, senza indicare se l'operazione sarà divisa in più parti, e se queste saranno contemporanee o successive.

La domanda del Ministero, oltre alla giustificazione che ha già avuto dal corso delle Borse europee, che non se ne è risentito, ne ha ancora un'altra in se medesima: bisognava scegliere tra due vie: o domandare l'autorizzazione di fare un grosso prestito e nello stesso tempo esporre un disegno compiuto di finanza, il cui risultamento fosse il pareggiamento fra le uscite e le entrate; ovvero arrestarsi ad una domanda parziale e lasciare ancora incompiuta questa esposizione.

Per dire il vero io preferisco il sistema seguito dal Ministro.

Indicando i modi con cui in un tempo più o meno lontano giungerassi al pareggiamento, si riesce meglio ad ispirare quella fiducia che è condizione necessaria per ben contrarre un prestito. Epperò io dico, o Signori, che in parte l'esposizione del Ministero adempiva le condizioni alle quali accennavo poc'anzi. Perciocchè per avere l'opportunità di negoziare vantaggiosamente un prestito, si deve mostrare come il pareggio tra l'entrata e l'uscita quand'anco non possa essere immediato sia però sicuro in un tempo più o meno lontano. Aggiungo poi che bisogna altresì far certa la gente che il Governo seguirà una buona politica.

Intendo per buona politica, quella che non ci metta alla balla assoluta degli amici, e che non ci esponga al pericolo di lasciarci alla discrezione de' nemici. Quella politica ferma e nel tempo stesso prudente, la quale ci mostri risoluti di evitare e di reprimere qualunque tentativo arriechiato.

Quanto al pareggio, o Signori, il Ministro ve lo prometteva in quattro anni, e indicava tre mezzi per conseguirlo. Cento milioni di risparmio, 115 milioni di nuove imposte, 60 milioni di aumento nella rendita delle imposte esistenti. Fu già criticata questa sua esposizione sia pel tempo, sia per la poca efficacia dei mezzi.

Io accetto il disegno del Ministero, e lo lodo come un'indicazione meno di mezzi precisi, che di tendenze, le quali se sono fortemente ed energicamente seguite, io credo che ci condurranno all'indicato pareggio, non tanto per le cifre dal Ministro indicate, quanto per un risultamento meno precisamente prevedibile, ma certo.

Difatti, Signori, la prima parte che riguarda i risparmi, dal Ministro non solo, ma da tutti li oratori che mi hanno preceduto, si fonda sul discentramento e sulla riduzione della burocrazia.

Questa parola burocrazia, Signori, se male non mi avviso, è stata generalmente adoperata in un senso diverso da quello che essa suoni. Per burocrazia si è voluto designare il gran numero, il soverchio numero degli impiegati, la moltitudine dico degli impiegati. Ma burocrazia realmente mi pare che suoni preponderanza nella cosa pubblica di funzionari governativi. L'una cosa, o Signori, è strettamente connessa coll'altra; poichè quando le leggi e gli ordinamenti di un paese danno preponderanza al governo nell'amministrazione della cosa pubblica, necessariamente l'amministrazione della cosa pubblica deve essere esercitata da un numero considerevole d'impiegati. Epperò io dico che i precedenti oratori anzi che insistere troppo sulla moltitudine degli impiegati, che forse in alcuni casi possono anche essere soverchi, avrebbero assai meglio insistito contro gli ordini amministrativi che originano i vizii della troppo grande burocrazia. Sono poi oltremodo dolente, o Signori, di aver udito che nel Senato del Regno, tutta questa classe stimabile di cittadini è stata da un oratore dichiarata un insieme, una masnada, quasi direi, di gente priva d'ogni affetto per le nostre istituzioni, d'ogni capacità, e d'ogni alacrità per ben servire lo Stato.

Avendo avuto io l'onore d'essere più d'una volta capo d'amministrazione, sono garante al Senato che se nel gran numero vi ha alcuni da cui possano quei rimproveri essere meritati, egli è certo che nella massima parte quei bravi nostri concittadini, i quali prestano l'opera loro allo Stato, non cedono a nessuno nè per capacità, nè per attività, nè per affetto alle istituzioni del paese (Bravo.)

Il vizio principale, o Signori, sta nelle altre leggi, il vizio sta nei nostri ordinamenti. Ond'è che la burocrazia sarà notevolmente ridotta, e per la sua influenza e conseguentemente pel numero degli impiegati, quando si sarà raggiunto il secondo scopo che indicava il Ministro, cioè il discentramento.

Anche il discentramento si compone di due parti: e questa parola, discentramento, come l'altra, burocrazia,

sovente è adoperata per rappresentare qualche cosa di indeterminato, di oscuro.

Le due parti in cui il discentramento si distingue sono a mio credere queste, cioè, l'abbandono delle competenze superchie dell'amministrazione all'attività dei privati, od ai comuni, o alle provincie; ed il conferire gerarchicamente ad agenti locali attribuzioni più estese, sicchè l'azione dell'amministrazione non sia ritardata dalla decisione che spesso deve giungere da lontano, e sempre sopra informazioni le quali essendo puramente scritte, rappresentano male ciò che nei fatti singoli vi è di vivo e di reale.

Signori, questa seconda parte è quella che più facilmente può conseguirsi: perchè essa massimamente dipende da ordinamenti a cui basta il potere esecutivo, senza il concorso energico al certo ed autorevole, ma sempre abbastanza lento del potere legislativo.

Il succentramento intanto, come tutte le riforme, può riuscire dannoso, anzi che solamente inutile quando non è in tutte le sue parti compiuto, e logicamente ordinato.

Avviene, per esempio, che in qualche amministrazione si è voluto conferire alcuna considerevole facoltà ad impiegati locali, estendendo le loro attribuzioni ad una certa circoscrizione di territorio; ma ciò si è fatto senza indurre nell'ordinamento dei Ministeri alcuna modificazione; ma ciò si è fatto senza obbligare gli agenti locali a provvedere, e lasciandoli liberi di riferire al Ministro. Che cosa perciò è avvenuto in pratica?

Questi agenti locali sono divenuti ruote sovrapposte alle ruote precedenti, sono divenuti un impaccio invece di diventare un'agevolazione.

Volete davvero il discentramento in questa parte che chiamo succentramento? Lo lodo, ma vogliatelo interamente, ma vogliatelo logicamente, ma cominciate dal restituire una certa autonomia alle vostre direzioni centrali dei Ministeri, ma fate accconciamente studiare quali sono le attribuzioni che possono essere senza pericolo esercitate dagli agenti locali, e non solamente conferitele loro come facoltà, ma come dovere. Applimate insomma all'amministrazione il principio della divisione del lavoro, così nel centro come al di fuori, e vivificatele colla responsabilità personale.

Spesso rammentate l'Inghilterra quando si tratta di discentramento, ma in Inghilterra, o Signori, il paese più costituzionale del mondo, non si considera come lesa per niente la responsabilità ministeriale quando si obbligano gli agenti locali a provvedere, ed a provvedere sotto la responsabilità loro propria. Allora solo potete fare dei vostri impiegati degli esseri pensanti, allora potete avere anche mediante errori che si possono commettere e correggere, una scuola che a capo di qualche anno vi darà ottimi ufficiali.

Quanto al discentramento vero, cioè all'abbandono delle attribuzioni del Governo a' privati o a corporazioni, conviene, o Signori, che vi si proceda anche arditamente sì, ma con i debiti riguardi dovuti allo stato

della nostra educazione ed alla capacità di coloro a cui si commette di fare quello che fin oggi ha fatto sebbene smodatamente il Governo. E dico, ha fatto il Governo, perchè in quasi tutta Italia, in quasi tutti i Governi degli Stati precedenti, era la mania di tutto fare e di tutto regolare.

Ed a questo proposito rammento ciò che ieri l'onorevole collega Vacca diceva rispetto alle leggi amministrative, riferendo una mia opinione intorno al numero dei rappresentanti comunali.

Certamente, Signori, egli espose nettamente quel mio pensiero, il quale riducesi sostanzialmente in ciò, che reputando io utile di conferire ai comuni ampie attribuzioni e credendo, come parecchi credono, che non sieno ancora molto diffuse le cognizioni di pubblica amministrazione appreso noi, sia difficile avere un gran numero di agenti accconci ad esercitarle. Un numero di rappresentanti comunali più ristretto, credo che offra l'opportunità agli elettori di proporre alle amministrazioni locali gente più proba, più abile e meglio atta ad esercitare le larghe attribuzioni che il discentramento richiede che ad essi siano conferite.

Ma si dirà, se voi credete che il discentramento debba procedere per effetto di leggi e con molte cautele ed io parte tradursi in un succentramento, sarà impossibile di sperare tutti i vantaggi, tutti i risparmi proposti dal Ministro, e sarà difficile altresì di conseguire in breve tempo la parte di risparmi che ragionevolmente se ne potrà sperare.

Se intendete per questi risparmi la sola riduzione della quantità degli stipendi, io credo realmente che sarà lenta e scarsa; ma io reputo che il discentramento in tutte e due le sue parti, cioè il riordinamento dell'amministrazione fatto per leggi e per decreti in tutte le sue parti, ci dia risultati per altra via molto maggiore di quelli che il Ministro indicava sotto forma di risparmio sugli stipendi. Perciocchè, o Signori, la migliore amministrazione nelle dogane, a cagion d'esempio, scemerà il contrabbando che per confessione degli stessi ufficiali preposti a reprimerlo, oggi è tuttavia molto esteso.

Si migliorerà pure nelle altre parti la rimanente riscossione delle pubbliche entrate; e si migliorerà di molto il maneggio del pubblico denaro sì nel fare i contratti, e sì nel provvedere a quanto altro occorre alla pubblica amministrazione.

Mediante la riduzione delle minute incombenze che oggi opprimono i capi d'amministrazione, s'introdurranno quei miglioramenti, che consistono non dirò già nell'evitare frodi, poichè non voglio supporre che ve ne siano, ma sì nell'accrescere quell'accorgimento, quella diligenza, quella solerzia, da cui spesso volte risultano vantaggi di milioni allo Stato, senza che il pubblico ne sia informato, siccome per lo contrario avvengono perdite di eguale importanza senza che, nè coloro che sono chiamati al riscontro delle spese, nè altri siano in grado di avvelersene.

Nell'esercizio delle mie funzioni, per esempio, ho veduto molti fatti, che han generato all'animo mio questa profonda convinzione. Ne rammonterò un solo.

Trattavasi dell'esecuzione della convenzione di Zurigo e del pagamento alla Francia delle indennità, che erano indicate in quello stesso trattato, mediante pubblica rendita.

Era sorta colla Francia una questione di esecuzione abbastanza grave pel nostro Erario: il Ministero aveva risoluto di cedere.

Nel momento che il nostro mandatario partiva per Parigi, uno dei capi di amministrazione, suggerì un certo modo ingegnoso di risolvere la questione. Da principio quel suggerimento parve poco accettabile; ma, acconciamente svolto, e formulato in una proposizione semplice e chiara, fu accolto a prima giunta dal governo francese.

Da questo accorgimento derivò allo Stato un risparmio di 387 mila lire.

Quando dunque, o Signori, per la buona scelta degli individui, e per lo migliore ordinamento dell'amministrazione ottenete simili risultamenti, io penso che essi compensano di gran lunga quei risparmi che non so se altrimenti avreste potuto conseguire.

Due altri mezzi indica il Ministero per raggiungere il pareggio, cioè l'imposizione di nuovi tributi, e l'aumento dell'entrata, pel progresso di rendita derivante dall'avanzamento della pubblica prosperità.

Dubitasi da alcuni che l'aumento di 60 milioni di entrata sulle imposizioni esistenti possa conseguirsi, e possa soprattutto ottenersi nel breve periodo di quattro anni.

Ma, rifletta innanzi tutto il Senato che quando la nostra amministrazione sarà migliorata una parte di questo aumento non dipenderà direttamente dal progresso della ricchezza, bensì rappresenterà quella parte di rendita che oggi è perduta. Migliorata l'amministrazione delle dogane, dei tabacchi, del sale, è facile intendere come si possa ottenere questo scopo.

Quanto al progresso della ricchezza io credo che senza dubbio anche nel breve periodo di quattro anni, essa avrà una parte notevole nell'aumento delle entrate.

Il Senatore Audiffredi sembra che l'abbia nel suo discorso più d'una volta negato; poichè egli dice: il sistema iniziato dal conte di Cavour, il nostro sistema finanziario, in tutte le sue parti è un sistema rovinoso per la pubblica ricchezza; è un sistema funesto specialmente all'agricoltura. Quindi non si può sperare che proseguendo in questo sistema, come si crede che voglia l'attuale Governo, come prova il recente trattato di commercio, si consegua quell'aumento di ricchezza che debbe poi gettare all'Erario un aumento di entrata.

Io non dissenterò qui teoricamente sul libero scambio, dirò solamente che il Piemonte, l'antico Piemonte ha fatto già prova di questo funesto sistema iniziato dal conte di Cavour; e questo sistema ha permesso al povero Piemonte di sopportare tante maggiori imposte,

quante il Senatore Audiffredi credeva che, estendendole al resto d'Italia, sarebbe pareggiato il nostro bilancio.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Senatore Scialoja. Signori, se la rovina medesima deve seguire per tutta l'Italia, e se questa rovina deve permettere a tutta l'Italia di pagare le maggiori imposte che pagava il Piemonte, il nostro Ministro delle finanze ha causa vinta, il suo pareggio sarà certo.

Il trattato, dirò all'onorevole Senatore Audiffredi, è un nuovo passo fatto da noi in questo sistema; ma un passo ben piccolo; mentrechè un passo immenso nel sistema medesimo ha fatto la Francia. Perchè noi non abbiamo fatto altro che ritoccare in pochissime parti le nostre tariffe, in guisa che nella ipotesi, al certo la più sfavorevole, che il movimento del commercio non avesse per nulla ad aumentare, le modificazioni da noi introdotte pel trattato, le concessioni da noi fatte potrebbero cagionare alle nostre finanze una perdita minore di un solo milione; mentre che la Francia abbatte di un sol colpo tutto il suo sistema proibitivo; rinuncia a quaranta proibizioni e riduce i suoi dazi che correvano dal 50 al 200 per 0,0 a dazi di cui quasi nessuno è maggiore del 20, e pressochè tutti restano fra il 10 ed il 15 per 0,0.

Ma si dice dall'onorevole Senatore Audiffredi: il sistema di libero scambio rovina soprattutto la proprietà fondiaria. In Piemonte, diceva ieri egli medesimo, i fondi valgono la metà di quello che valevano prima. Ma Signori, egli medesimo osserva, l'Italia essere paese sommamente agricolo, avere cioè dalla natura sortito mezzi e forze efficaci a compiere facilmente ed abbondantemente quella che chiamasi produzione agraria e che è composta di tante e sì svariate parti.

Ora se l'Italia è tanto favorita dalla natura in questo genere di produzione, perchè chiedete che essa sia artificialmente protetta? Oltre che, la libertà del commercio, o Signori, non ha dato forse occasione all'agricoltura di fornirsi a più basso prezzo di macchine agrarie, di ferro e di tante altre cose che servono alla sua produzione? E le strade di ferro e le vie ordinarie migliorate, non offrono un gran risparmio di trasporto a' suoi prodotti?

Il trattato di commercio, o Signori, aggiunge altri vantaggi per l'agricoltura italiana.

Farà accettare il riso in Francia a soli 50 centesimi, l'olio per sole 3 lire; e di riscontro, offre ai proprietari degli oliveti nel mezzo giorno d'Italia l'altro vantaggio di vedere ridotto da 9 ad una sola lira il dazio sulla esportazione degli olii medesimi.

Dà agli agricoltori la facoltà di spacciare i loro grani a prezzi più vantaggiosi, poichè ammette le paste in Francia colla tassa di sole lire tre; ammette la conapa liberamente, gli aranci con due lire di dazio; e qui mi arresto perchè riservo ad altra discussione l'entrare in più minuti particolari.

La produzione agraria dunque non solo non è con-

trariata dal libero scambio, nè minacciata dal nuovo trattato, ma dall'uno è favorita come dall'altro.

Senza dubbio, o Signori, in alcune provincie può essere avvenuto che il valor capitale dei fondi di terra sia scemato; ma questo è un fenomeno che ha cause temporanee, estranee però alla libertà del commercio, ed ha una causa permanente. La causa permanente è la legge a cui è sottoposta in genere la rendita dei capitali, poichè la terra è un capitale anch'essa.

Per questa legge, o Signori, i capitali aumentano, ma il tanto per cento scema. Ora la terra per essere sottoposta a questa legge, senza che il suo valore scemi ha bisogno di nuovi ed abbondanti impieghi di capitale.

Questo sarà il rimedio all'inconveniente di cui parlava l'onorevole Senatore Audiffredi. Ma a ciò provvederanno le istituzioni di credito, e tutti gli altri miglioramenti legislativi che debbono dare all'incremento della industria agraria e al valor della terra un'importanza maggiore che ora non ha.

Credo che i varii Ministri già si adoperino a questo intento: quello della Giustizia, a ragion d'esempio, so che attende a preparare un progetto di legge sul sistema ipotecario; e nel riordinamento del sistema ipotecario deve principalmente fondarsi la speranza dell'incremento del credito e della ricchezza territoriale.

Ritornando ora al proposito dell'aumento dell'entrate e delle nuove imposizioni, mi permetterò di sottomettere al Senato un ravvicinamento statistico che renderà certo ciascheduno di noi, come non sia vano il pretendere e quell'aumento di entrate, e quello accrescimento d'imposte.

Questo confronto sarà tra il bilancio del Regno d'Italia e quello della Francia.

Già prevedo che ognuno di voi dirà: ma quale immensa distanza non separa lo stato presente nostro dallo stato della Francia? Signori, non intendo io già parlarvi della Francia del 1863, bensì della Francia del 1789. Il bilancio della Francia del 1789, è questo:

Imposte dirette 363,209,000 lire.

Imposte indirette 240,795,000 lire, e trascurando il demanio, la posta, e le rendite diverse, che davano altre 87,359,000 lire: questi due capi d'entrata, queste due specie d'imposta gettavano allora 604 milioni nell'erario francese. La Francia aveva una popolazione di 24 milioni, e noi abbiamo una popolazione di 22 milioni.

Sottraete dunque il dodicesimo da 604 milioni di imposta: per avere una quantità proporzionale alla popolazione italiana, rimarranno 554 milioni. Le nostre imposte dirette ed indirette e le gabelle sommano a 424 milioni.

Ora nell'Italia del 1863 colle sue strade ferrate, sebbene parziali, col movimento commerciale di tutta Europa, a cui certamente partecipa, nell'Italia del 1863, io dico, perchè si avesse un bilancio proporzionato a quello della Francia dell'89, le nostre imposte dirette ed indirette dovrebbero aumentare di altri 130 milioni.

Quando il Ministro di Finanze dunque vi domanda solo 115 milioni di aumento d'imposta, io non potrò mai credere che l'Italia del 1863 non possa sopportare questo che sarebbe ancora minore del peso che sopportava la Francia del 1789; di quella Francia dove esistevano ancora in gran parte e le esenzioni delle imposte e le vessazioni della feudalità, che rendevano ancora più grave la condizione dei contribuenti; di quella Francia, che non era stata ancora rimoderata dalla famosa notte del 4 agosto. Ma ciò non è tutto, o Signori; perchè si possa riposare nella fiducia, che ragionevolmente si ha di vedere aumentare la entrata delle imposte esistenti, rammenterò pure al Senato che nel 1815, dopo la stanchezza di una cruenta rivoluzione, di una liquidazione di 50 miliardi di carta-monetata, di una guerra europea, continuata per molti lustri, nel 1815 il Governo dello Imperatore lasciava alla ristorazione 650 milioni di debito da consolidare, ed a questo aggiungevasi l'obbligo verso le armate straniere di pagare ingenti indebiti; che costringevano lo Stato a contrarre un prestito di un miliardo e 400 milioni. Vale a dire che la Francia si aveva in prospettiva un debito di due miliardi e 50 milioni, mentre il corso della rendita era a 58, 35, ed il bilancio attivo di soli 735 milioni. E pure dopo 9 anni, cioè dal 1815 al 1824, dopo 9 anni soli di buona amministrazione, (poichè, bisogna dirlo, la ristorazione amministrò bene la Francia), dopo 9 anni di buona amministrazione le imposte dirette ed indirette da 660 milioni, senza che se ne aggiungessero altre nuove, salirono a 879 milioni; vi fu cioè sulle imposte indirette, sebbene non accresciute, un incremento di 219 milioni, proveniente dall'aumento della prosperità in soli 9 anni. E questa prosperità era conseguita da una nazione esausta di danaro e d'uomini, e conseguita in tempi in cui non esistevano ancora quei mezzi maravigliosi di progresso che le strade ferrate, le macchine ed il credito offrono oggi all'Italia.

Ho detto, o Signori, che una delle condizioni per contrattare un prestito a patti favorevoli è non solamente la sicurezza che presto o tardi vi sarà un pareggiamento tra le entrate e le uscite, ma ancora la sicurezza che le previsioni economiche non sieno distrutte da una cattiva politica.

Ieri uno dei nostri colleghi rimproverava al Ministero il suo raccoglimento, un altro confidava unicamente in 400 mila soldati.

Signori, io credo che la politica del Governo non debba essere e non sia una politica di semplice raccoglimento.

E perchè ho fiducia che non sia, appoggio il presente Ministero. Chi si raccoglie osserva, medita e non opera. Ma a noi spetta invece di fare.

Gli Italiani mostrarono che avevano e volontà e capacità ed energia sufficiente per fare, quando la loro attività si svolgeva sul campo militante; oggi l'attività medesima si deve svolgere nel campo amministrativo.

Dall'amministrazione fortemente voluta e ordinata, dall'ordinamento delle nostre finanze, dal pareggio tra l'entrata e l'uscita raccoglierà, o Signori, l'Italia una forza, una forza tanto efficace, tanto potente, che io la credo ben maggiore di quella di un esercito di 500 mila uomini.

L'Italia è divenuta abbastanza grande, perchè tutta l'Europa di continuo l'osservi, perchè in tutta l'Europa si spiri o si tema del suo avvenire, secondo i varii interessi e le varie inclinazioni.

Sotto quest'aspetto, l'Italia presente è in condizione peggiore che non era il piccolo Piemonte. D'altra parte, o Signori, ad una nazione tanto grande quanto è oggi l'Italia nostra, non convengono, non possono convenire certi adoperamenti che si consentono a piccoli Stati. E nel tempo medesimo essa sventuratamente non è ancora abbastanza forte per poter fare sola a modo suo.

Non credo che in questo consorzio europeo, alcuna, benchè antica e potente nazione siavi, la quale possa sola fare a modo suo. Ma se pur vi fosse, questa certo non è l'Italia, nè può essere, poichè non è, come io diceva, abbastanza forte.

La forza nondimeno a cui essa deve agognare, quella che deve conseguire, e che conseguirà certamente non è tanto la forza materiale delle artiglierie e dei militi, è la forza morale, o Signori, è quella forza innanzi alla quale oggi si piegano i più potenti della terra, è quella forza innanzi a cui nè i cannoni, nè le baionette valgono gran cosa. Questa forza morale principalmente ci ha sorretti fino ad oggi, ed essa conferiva tanta potenza e tanto impeto a mille uomini sbarcati a Marsala, da far crollare un trono. Questa forza morale è la forza su cui noi dobbiamo principalmente fondare il nostro avvenire. Essa consiste nella simpatia dell'Europa.

Per l'Italia questa simpatia è anche più difficile a conservare ed accrescere, perchè essa è turbata di tratto in tratto da una questione che si agita nel seno suo, dalla questione di Roma. Epperò maggiore debb'essere per noi la prudenza, e maggiore quel deliberato e fermo proposito di evitar di fare senza preparazione, ciò che opportunamente si farà più tardi.

Ora, o signori, perchè l'Italia manteuga ed accresca questa forza morale che consiste nella simpatia di Europa, conviene principalmente che provi co' fatti come essa sappia e possa ordinarsi, se non completamente, almeno in modo da poter mostrare abbastanza consolidazione, perchè l'amministrazione sua proceda regolarmente ed efficacemente, ed il suo bilancio sia equiparato nelle entrate e nell'uscite.

Il pareggiamento tra l'entrata e l'uscita dello Stato, è certo una questione non solo politica, ma sociale: e però io l'antepongo alla questione medesima dell'armamento.

Quando il pareggiamento non si ottiene, si corre rovinosamente al fallimento; ed il fallimento ha dopo di sé, come sua ombra, la carta-moneta, e forse più indietro la ghiagliottina o l'anarchia.

Fortunatamente l'evitar questi mali è in nostra balla;

se noi, siccome io non ne dubito, vogliamo energicamente il pareggio del nostro bilancio, l'avremo. Per esso le apprensioni dell'Europa si calmeranno: la simpatia delle nazioni civili aumenterà e la forza morale che ne ritrarremo ci aiuterà immensamente a compiere la grande opera che è già tanto avanzata e che sarebbe follia, anzi delitto, il rimettere a repentaglio per precipitazione o per imprudenza.

Signori, al rammarico che ciascuno di noi sente per la necessità di caricare il nostro debito pubblico di un altro prestito così grave, credo che possa essere efficace conforto il magnifico spettacolo che oggi offre all'Italia l'Europa intera.

All'annuncio che una nazione nuova e non ancora ordinata, con un bilancio, il quale lascia appena in quattro anni sperare il pareggiamento tra l'entrata e l'uscita, è costretta a compiere in capo a due anni un debito di due miliardi, le Borse europee non si commossero: potenti banchieri si mettono in viaggio e traversano il Moncenisio: ed il nostro Ministro delle finanze non si vede per un istante solo perdere la consueta sua serenità (*Harità*.)

Questo magnifico spettacolo ci assicura di una cosa, cioè che l'Europa nella sua parte più fredda, più calcolatrice e più potente, nel presente stato sociale, l'Europa è sicura delle sorti d'Italia.

Se l'Europa intera mostra tanta fiducia nella patria nostra, e se noi sapremo conservare ed accrescere questa fiducia, nessuno, o Signori, potrà dubitare del prospero e glorioso nostro avvenire (*Applausi*.)

Presidente. Il Senatore Audiffredi ha la parola. Debbo però prima far avvertire una disposizione del nostro regolamento.

L'articolo 36 del regolamento porta che è vietata ogni spiegazione in forma di dialogo ed ogni diretta interpellazione.

Lo invito per conseguenza a voler astenersi per quanto è possibile dallo stabilire una discussione di tal fatta per cercare di procurare tra i discutenti convinzioni reciproche, che poi non conferiscono il più sovente nè alla brevità, nè alla chiarezza della discussione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi pareva che l'onorevole conte Di Revel avesse chiesto la parola prima ancora del Senatore Audiffredi.

Io sono disposto ad ascoltare le parole del conte Di Revel prima di prendere la parola, perchè credo tratterà la questione finanziaria.

Se poi l'ordine della discussione è diverso, in tal caso mi riservo di parlare.

Presidente. Credo che il Senatore Audiffredi dirà pochissime parole, perchè non conviene, come dissi, fare una discussione a forma di dialogo.

Dopo il Senatore Audiffredi, avrà la parola il relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Audiffredi. Si tratta, o Signori, di principii

generalmente, ed in fatto di principii è cosa di sommo momento lo stabilirne dei giusti.

L'onorevole Senatore Scialoja parve accennare che io fossi contrario ai principii del libero scambio. Io non ho mai rinnegato i principii del libero scambio, ma credo che nei trattati commerciali si debba avere un corrispettivo, non si debba cioè concedere più di quello che si riceve.

Ora io credo che nel trattato conchiuso colla Francia non siamo a parità di circostanze: noi concediamo molto più di quello che otteniamo.

Infatti, Signori, che cosa ci domanda la Francia?

Le materie prime di cui essa ha bisogno, e noi concediamo ad essa larghi favori sopra materie lavorate che non ci sono necessarie, ma che la Francia ha grande interesse d'introdurre in Italia. Se io fossi francese sarei partigiano del libero scambio più zelante ancora dei francesi; io non temerei danno alla Francia dalla concorrenza dell'Italia.

L'Italia non può fare concorrenza alla Francia.

Noi abbiamo la forza motrice a miglior mercato se volete, ma non abbiamo i capitali.

Noi vogliamo diventare una nazione forte e potente ma voi sapete che la forza e la potenza delle nazioni si fondano sulla ricchezza.

Quale è la vera forza dell'Inghilterra e della Francia? Sono le fonti inesauribili di questa ricchezza.

Io domando ai nostri economisti se sono stati sollecitati di promuovere queste fonti di ricchezza presso noi. Io non le vedo promosse. Ho udito proclamare principii teorici, ma che ci legano le mani come schiavi ad un governo che vuole profittare delle circostanze per stringerci a patti che sono indecorosi (*sussurri*), gravosi e pregiudizievole ai nostri interessi.

Io spero che ci riserveremo la nostra libertà nella convenzione.

Faremo trattati colla Francia di relazioni generali, ma tariffe non ne farei mai nessuna; noi non possiamo impegnare il nostro avvenire, noi non possiamo vedere fin d'ora che cosa ci converrà di fare di qui a qualche tempo, che cosa la politica ci imporrà di fare.

La nostra indipendenza noi dobbiamo assicurarla. Io temo, che questo imprestito non sia sufficiente: benchè o abbia viva fede nell'avvenire d'Italia, non ho egual fede nel sistema economico da noi seguito; e lo dico sinceramente al Senatore Scialoja....

Presidente. Lo prego di astenersi dalle allusioni personali; il nostro regolamento non le permette.

Senatore Audiffredi. Non faccio allusioni personali, ma ad un sistema economico, che fu iniziato dal Governo piemontese prima che fossero fatte le unessioni, non sicuramente dall'onorevole Senatore Scialoja.

L'onorevole Senatore accennava, che il Piemonte ha fatti grandi sacrifici, ha compiuto grandi opere ed ha potuto sopportare gravi imposte e per conseguenza la ricchezza pubblica è cresciuta.

Di quest'aumento della ricchezza pubblica mi è permesso dubitare. Io vedo le sorgenti della ricchezza non esser ora più fecondate di quello che fossero prima.

Io dico sinceramente a tutti gli Italiani che abbiamo bisogno di aprire larghe sorgenti di ricchezza alla nostra agricoltura ed alle nostre industrie; io credo che il trattato è pregiudizievole all'industria, pregiudizievole al nostro avvenire. Vi è sicuramente una solidarietà d'interesse tra la classe operaia e la classe produttrice. La classe produttrice non è in ben essere; non si creda che il popolo possa essere mai vantaggiato; noi ci siamo messi in una via dannosa; si è creduto che la proprietà stabile potesse sopportare da sola tutti gli aggravii; questo è un errore, perchè se la proprietà stabile non fosse assicurata, che le imposte fossero regolate da giuste norme, che fosse limitata la sovrainposta ai comuni, la diminuzione del valore delle proprietà stabili andrebbe crescendo come pur troppo abbiamo veduto.

Questo fatto è significativo, ed io credo che a fronte di esso poco concludano le varie teorie economiche di cui si volle fare esperimento da noi.

Noi vediamo che le proprietà stabili hanno diminuito troppo di valore, perchè questo benessere possa essere così affermato, così assicurato come si vuole.

Io spero adunque che queste poche parole possano valere se non altro, a far modificare il trattato che io credo dannoso al nostro paese.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io credo che sia agevole il compito dell'Ufficio Centrale nel riassumere la discussione; poichè, se mal non mi appongo, nessuno degli oratori che hanno fin qui parlato, ha contraddetto le conclusioni dell'Ufficio Centrale, la necessità del prestito, nè toccò della forma del prestito stesso, nelle condizioni proposte dal Ministero; quindi potrebbe l'Ufficio Centrale limitarsi a questo breve cenno, e dire che nulla essendosi opposto alle conclusioni ed alle osservazioni che egli ha addotte, non occorrerebbe di fare maggiori parole al riguardo.

Tuttavia io mi permetterò di dare qualche più ampio svolgimento intorno alle cose dette nella relazione dell'Ufficio Centrale, il quale per la massima brevità del tempo concesso non potrà sicuramente entrare in particolari.

Nel principio della relazione si accennò essere doloroso, che a capo di soli 20 mesi si dovesse ricorrere ad un prestito ancor maggiore di quello contratto venti mesi prima, e come in quell'epoca si fossero proposti molti mezzi per ristaurare le finanze, sia cioè col diminuire le spese, sia aumentando le entrate.

Questi suggerimenti non ebbero alcun risultato. Io non ne accagiono i Ministri presenti, nè tanto meno quelli che immediatamente li precedettero.

Nello spazio di due anni abbiamo veduto quattro ministri schierarsi avanti noi; non so perciò a quali di essi si debbano imputare i risultati che abbiamo ottenuti.

Io credo che questo frequente mutamento di Ministeri sia una delle cagioni, per cui l'amministrazione trovasi così male ordinata. I cambiamenti di sistema provengono dal cambiamento delle persone; conseguentemente gli impegni presi da un Ministro non sono o non si vogliono sostenere da quelli che gli succedono, e quando ci accade di aver qualche osservazione a fare intorno a qualche atto dell'amministrazione, non sappiamo chi ne sia responsabile.

Che poi nel breve spazio di tre o quattro anni sianoi i bilanci siffattamente accresciuti da obbligarci a contrarre prestiti così vistosi e frequenti, lo si debbe essenzialmente a che nel 1859 essendosi per le necessità della guerra dovuto concedere al Governo facoltà eccezionali, esso se ne valse non solo per le cose che strettamente si collegavano alla guerra, ma ne usò largamente anche per tutte le altre parti dell'amministrazione.

Ed anche rispetto alla guerra, non solo non si limitò quella facoltà alle spese che erano necessarie, ma se ne fecero di molte, che non erano di tal natura e potevano senza alcun inconveniente intralasciarsi; ne citerò un esempio.

Quando ferveva la guerra del 1859, anzi dopo la pace di Villafranca, quando era ancor fresca e viva l'impressione della guerra e tutte le menti ne erano preoccupate, il Ministero della guerra emanava un decreto col quale si stabiliva la costruzione della facciata dell'arsenale!

Io domando se questa era una di quelle spese che il Parlamento, quando concesse al potere esecutivo quelle facoltà eccezionali, intese comprendere nelle medesime? Se questa era una spesa che meritasse una tal preferenza?

Ma l'abitudine è ora invalsa nell'amministrazione della guerra, come in tutte le altre, di spendere, senza prima ricercare se le finanze siano in condizione di sopportare tali spese!

Di questo stato di cose io credo pure che debbano essere accagionati i Ministri delle finanze in genere che da qualche anno ressero la cosa pubblica; essi non seppero o non vollero opporre un argine alle spese.

Ed io qui dichiaro schiettamente, che finché il Ministro delle finanze non avrà nei Consigli della Corona quella influenza che è necessaria per contenere le spese nei voluti limiti, non potremo mai fare assegno sovra un riassetto delle nostre finanze.

Evidentemente si sono introdotti in ogni ramo di amministrazione abusi gravissimi; evidentemente il numero degli impiegati in tutte le amministrazioni è eccessivo.

Ma non è qui né opportuno né conveniente di entrare a discutere del modo onde sono composte le amministrazioni. Dirò solo che ve ne sono alcune recentemente istituite, in cui il numero degli impiegati è in un'assoluta disproporzione coll'entità degli affari. Citerò a modo d'esempio una direzione del Demanio nelle Provincie Napolitane in cui vi sono sette impiegati alla dire-

zione per sorvegliare sette impiegati percettori delle imposte!

Io domando se questi fatti possono stare avanti alla ragione, al buon senso. È evidente dunque, a mio avviso, che vi fu una profusione immensa d'impieghi, per cui riesce ora molto difficile il rimettere le cose in uno stato normale, senza procedere ad una riforma rispetto al numero degli impiegati.

Se non si viene ad un discentramento, però non in modo così largo come molti lo vogliono, ma come lo intendo io, perchè considero che vi sono certe amministrazioni per le quali un discentramento non è possibile, come, per esempio, le amministrazioni militari, le amministrazioni delle finanze, come quelle che debbono ricevere impulso dal centro principale, se non si viene, dico, a questo discentramento, non sarà certo possibile progredire.

Quanto alle entrate, l'Ufficio Centrale ha esposto le sue vedute; esso sicuramente non si fa garante che possano realizzarsi tutte le speranze che il Ministro ha inesse avanti; però esternò un'opinione a riguardo di taluna, forse ancora più larga di quella del Ministro stesso delle Finanze, espressa nella sua esposizione, la quale fu da me, debbo dichiararlo schiettamente, letta con una soddisfazione particolare, perchè ho veduto schiettezza e ampiezza di dichiarazioni e lealtà, la quale se è sempre utile adoperare in ogni cosa, lo è tanto più quando si deve ricorrere al credito.

Quando il Governo mette sotto gli occhi del pubblico sotto gli occhi dell'Europa, le condizioni vere, le condizioni schiette del paese, nessun sospetto può venire che le cose non siano come furono esposte; il che invece di recar nocimento al credito, lo avvantaggia di assai. Onde io lodo sommamente il signor Ministro di aver agito in tale conformità.

Rispetto all'incremento delle imposte, l'Ufficio Centrale opinò, che riguardo a taluni degli incrementi indicati, vi era anzi a sperare che sarebbero per risultare in una somma forse maggiore di quella portata dal Ministro.

Evidentemente i prodotti delle dogane, del sale e dei tabacchi sono attualmente in uno stato di avvilitamento così grande, che per poco l'amministrazione si riconduca a migliori consigli, diventi un po' più morale, un po' più energica, dovranno prendere un incremento grandissimo, ed un argomento lo si trae da quanto avvenne nell'antico Piemonte. I prodotti di questi rami d'amministrazione nel corso di pochi anni, e segnatamente quello dei tabacchi, furono raddoppiati intieramente.

Riguardo alle dogane, non posso esprimere un'opinione così fondata; io ignoro i termini del trattato di commercio stato ora concluso colla Francia; io ne ho intesa un'esposizione succinta dall'eloquente oratore che mi ha preceduto. Mi permetterà però di riservare la mia opinione, intorno ad un atto che egli ha operato, e sul quale avendovi esso preso una parte così diretta, naturalmente non ha potuto trovare a ridire.

Io mi reservo adunque di esprimere la mia opinione,

quando il trattato verrà in discussione, ma dichiaro però fin d'ora, come ho dichiarato in altre circostanze, che io sarò sempre avverso a quei trattati, coi quali viene vincolata la facoltà che debbo avere il Governo di maneggiare le sue tariffe a seconda dei suoi bisogni, a seconda delle sue contingenze.

Dirò di più, che nelle circostanze in cui versiamo, mi preoccupo meno degli effetti di una modificazione di ariffo nei tempi avvenire, di quello che mi preoccupino i risultati immediati per il tesoro; fra quello cui dobbiamo mirare si è d'accrescere le rendite, le risorse dello Stato, poichè come ottimamente disse l'onorevole preopinante, finchè lo Stato trovasi in condizioni da poter far onore ai suoi impegni, non gli mancherà nè il credito, nè la forza, nè tutte le condizioni per essere una nazione grande, influente; ma laddove noi per colpa nostra, e dico colpa nostra, colpa dei Ministri, del Parlamento, ci trovassimo dovere fra pochi anni nuovamente ricorrere ad un altro prestito di questa natura, io credo che allora non lo potremmo contrarre che a condizioni rovinosissime.

Ma voglia il Parlamento, voglia il Ministero costantemente, e pertinacemente le economiche, la perequazione delle imposte, ed io sono pienamente convinto che quando noi non giungessimo in capo a pochi anni a toccare il pareggio, avremo però talmente migliorate le nostre condizioni, accresciuto il nostro credito, che se mai dovessimo avervi ancora una volta ricorso, ciò avverrà non più ricercando i contraenti, ma bensì allontanandoli, perchè alzeremmo ognor più il tasso della somma che avremo a prendere a prestanza.

In sostanza non voglio più a lungo trattenermi il Senato; nessuno avendo contrastato nè la necessità del prestito, nè il modo con cui si debbe fare, l'Ufficio Centrale non può che confermare le conclusioni prese a questo riguardo, le quali spera saranno pure confermate dal Senato.

Debbo però ancora aggiungere un'osservazione, ed è che l'Ufficio Centrale ha domandato che gli fosse presentato il conto del prestito precedente di 500 milioni.

Quando il Senato si occupò di quel prestito, il Ministro delle Finanze d'allora, chiamato in seno dell'Ufficio Centrale, promise che compiuta l'operazione ne avrebbe reso conto, ed il Senato si astenne allora dal fare un'aggiunta al proposito nel progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Penso che il signor Ministro non avrà difficoltà a dichiarare al Senato che presenterà questo conto.

Presidente. La parola è al Ministro delle finanze.

Ministro delle finanze. L'Ufficio Centrale del Senato, o Signori, mentre conviene nella necessità di votare il prestito di 700 milioni, rivolge indietro lo sguardo al momento in cui un altro prestito alquanto meno grave, ma però assai rilevante fu proposto, e rimpiange che dal tempo in cui quel prestito fu contratto fino ad oggi ben poco si sia fatto e per la diminuzione delle spese e per l'aumento delle rendite.

A chi la colpa? La colpa, l'Ufficio Centrale lo dice francamente, è tanto del Ministero che del Parlamento.

Questo sentimento, che io credo penetrato nella coscienza d'ognuno, cioè che noi non abbiamo fatto quanto potevamo e dovevamo pel riordinamento interno del Regno, questo sentimento convalidato ora dall'autorità del primo Corpo politico dello Stato, io spero che sarà stimolo e sprone a riparare al passato indugio e a conseguire il fine che tutti desideriamo.

Il mio compito non sarà molto grave, nè lungo, poichè a vero dire e dall'Ufficio Centrale e dagli oratori che mi hanno preceduto, io ho avuto assai favorevoli giudizi su quanto ebbi l'onore di esporre intorno alla situazione finanziaria.

Non di meno io prenderò quest'occasione per dare alcun maggior schiarimento in alcuni punti che furono da vari oratori accennati.

L'Ufficio Centrale ha convenuto che faceva mestieri il prendere dinanzi a sè un certo lasso di tempo per poter sperare fondatamente di raggiungere il pareggio fra le entrate e le spese ordinarie, ed ha convenuto del pari che si dovevano indicare fin d'ora, e gradatamente attuare quei provvedimenti per i quali, il disavanzo che si verificherà fino all'epoca del pareggio, possa essere colmato.

Venne poi ad esaminare i particolari del piano finanziario, accennando cioè all'aumento e all'introduzione di nuove imposte, all'accrescimento naturale del prodotto delle imposte attuali, ed alle economie.

In quanto alla prima parte, cioè all'introduzione di nuove imposte, l'Ufficio vostro Centrale ha ammesso in generalità i miei calcoli sulla perequazione della fondiaria, sulla ricchezza mobile, sul dazio-consumo, sull'estensione del monopolio dei tabacchi alla Sicilia; e non trovò che le previsioni fossero sproporzionate nè alle forze economiche del paese, nè a quello che altre nazioni sopportano.

Su questa parte adunque non mi resta se non ad assicurare il Senato che io userò ogni cura e diligenza, perchè la legge relativa alla perequazione fondiaria sia compiuta e presentata al più presto e perchè questa e le altre sopra accennate siano sollecitamente votate nell'altro ramo del Parlamento e portate quindi alla decisione del Senato.

Quanto alla seconda parte, cioè all'aumento naturale del prodotto delle imposte attualmente esistenti che io calcolava in 60 milioni, mi fu sommamente confortevole e rassicurante vedere che uomini grandemente esperti e conoscitori di questa materia giudicassero come, non che avessi peccato di esagerazione, vi era al contrario una ragionevole speranza che il prodotto di queste imposte avrebbe dato un aumento anche maggiore.

Ora ad avvalorare vieppiù questo concetto io credo di dover aggiungere alcune indicazioni.

Io dissi già alla Camera dei deputati, come l'ultimo trimestre dello scorso anno avesse dato risultati superiori a quelli che la Commissione del bilancio, sulla

base del trimestre antecedente, aveva creduto di poter prevedere: indicai allora che i sali avevano reso 1,097,000 lire di più di quanto erasi previsto; i tabacchi pure avevano reso 1,662,000 lire di più; il registro 845,000 lire.

Ora aggiungerò i prodotti di alcuni capitoli d'entrata che allora non toccai; per esempio il lotto ha nell'ultimo trimestre del 1862. reso 662,000 di più del presunto, ed il bollo 352,000 lire pure di più, che la Commissione non avesse previsto sulla base dei risultati del trimestre anteriore.

Nè i primi saggi dell'anno in cui siamo entrati sono diversi: che anzi ini è caro accennare, come per cagion d'esempio nei rami delle dogane, sali e tabacchi paragonando il mese di gennaio 1863 a quello del 1862, noi abbiamo avuto un aumento di 1,094,000 lire, e mi piace notare che la dogana di Napoli, che avea bisogno di più severa vigilanza e condotta, ha reso essa sola nel gennaio 1863. 254,000 lire di più che nello stesso mese del 1862, che è quanto dire quasi il 50 per cento di vantaggio.

Nè altrimenti avviene nei capitoli che riguardano l'amministrazione del demanio e delle tasse; nelle quali preso a termine di paragone il gennaio 1863, non più il gennaio 1862 che non si potrebbe (perchè in allora il bollo, il registro, le ipoteche ed altrettali tasse non erano uniformi, nè dappertutto in vigore) ma sibbene in dicembre 1862, noi troviamo una differenza in più di 596,000 lire. E questa differenza a vantaggio del gennaio 1863 è tanto più notevole, in quanto che egli è noto che il mese di dicembre suol essere mese in cui sono maggiori le conclusioni d'affari e maggiori i versamenti di denaro nelle pubbliche casse.

Io credo adunque e per l'autorità degli uomini, i quali suffragarono del loro voto la mia opinione e per i calcoli che ho recato dinanzi alla Camera dei Deputati e per i risultati che ora aggiungo, io credo che in questa parte si possa riposare tranquilli sull'avvenire; a meno che qualche grave avvenimento non venga a turbare il movimento naturale nello svolgimento dell'attività e della pubblica ricchezza.

Si è da alcuno degli oratori che mi hanno preceduto discorso del trattato di commercio concluso colla Francia, io lascerò intieramente da parte la questione in se stessa o in quanto possa riguardare i vantaggi ed i così detti compensi dell'una e dell'altra parte; ma toccherò brevemente la questione dal lato pratico cui testè accennava l'onorevole conte Di Revel, cioè dal lato dei suoi effetti immediati sopra il prodotto delle dogane; imperocchè taluno potrebbe supporre che quando anche in appresso vi possa essere vantaggio per un maggior numero di transazioni ed un maggiore svolgimento della ricchezza pubblica, nondimeno gli effetti immediati possono essere tali da contraddire a quelle aspettative cui testè andava accennando.

Ora due punti in questa materia toccherò; l'uno in particolare è il diritto di spedizione degli olii, l'altro è

in generale le diminuzioni che pel trattato di commercio avranno luogo nelle tariffe doganali.

È indubitabile che per effetto di questo trattato di commercio, il diritto così detto di spedizione il quale percuote gli olii nella loro sortita dalle provincie meridionali e che rende allo Stato 2,500,000 lire circa, è indubitabile che questo dazio eccezionale andrà a cessare.

Ma, o Signori, non bisogna dimenticare che la cessazione di questo dazio come era una promessa formale di tutti i miei antecessori, così è una conseguenza inevitabile della perequazione delle imposte, e soprattutto della perequazione della imposta prediale.

Non si può concepire che gli olii i quali partono dalle provincie napoletane debbano pagare 9 lire e mezza; e quelli che partono dalle siciliane fin 10 lire e mezza, dazi eccezionali di cui le altre provincie dello Stato sono esenti.

E questo dazio esorbitante non solo è dovuto per la estrazione all'estero, ma per il semplice trapasso in altre provincie che furono già estere quando l'Italia era divisa e che oggi appartengono al medesimo Stato. Era impossibile, o Signori, qualunque fossero le condizioni del trattato di commercio, era impossibile il mantenere fermo questo dazio.

Io ne ho fatto la detrazione quando faceva il calcolo sugli effetti della perequazione prediale, e non potei a meno di considerare che il giorno in cui noi avremmo perequata l'imposta prediale in tutte le provincie d'Italia il giorno in cui avremmo portato nelle provincie meridionali un'imposta sulla ricchezza non fondiaria, un dazio sul consumo, quel giorno dovevamo abolire tal diritto che era assurdo ed assolutamente contrario a giustizia.

So non che mediante il trattato di commercio colla Francia noi ci siamo riservata la facoltà d'imporre un dazio di estrazione sugli olii che andranno all'estero di una lira, il che ci buonificherà se non in tutto certamente in parte notevole lo svantaggio che, come dissi, fu da me calcolato nel proporre la perequazione dell'imposta fondiaria.

L'altro punto che mi riserbava poco fa di toccare è la diminuzione, che potrà accadere sui prodotti doganali di quegli altri oggetti di cui la tariffa è stata diminuita.

Ma, o da quella Signori, come ben diceva l'onorevole Scialoja, in ciò l'Italia si trovava in una posizione ben diversa da quella della Francia; noi avevamo già una tariffa molto bassa, mentre la Francia aveva a nostro riguardo una tariffa alta; noi non avevamo proibizioni, mentre la Francia ne aveva molte.

Questo fa sì che la diminuzione dei nostri dazi non ha potuto essere tale, a mio avviso, da indurre un gran cambiamento nei risultati erariali delle dogane.

Ed invero io ho fatto lo spoglio quanto seppi esatto dei prodotti doganali di quelle merci, i cui dazi sono stati diminuiti, come l'olio d'oliva, i prodotti chimici, le pelli verniciate, i tessuti di seta, i tessuti di lana,

il sapone, la porcellana bianca, i cristalli ed i vetri. Calcolata la diminuzione e supposto che questa diminuzione non modifichi per nulla l'importazione straniera (nella quale supposizione il Senato mi concederà che io sono troppo severo) e supposto quindi che non sia per accadere alcuna importazione maggiore di quella che vi è stata negli anni scorsi, nonostante il ribasso delle tariffe, si potrebbe calcolare la diminuzione dei nostri proventi doganali a 850,000 lire. Ma se da un'altra parte consideriamo che circa 40 proibizioni sono state cancellate dalla tariffa francese; se consideriamo al grandissimo numero di prodotti i cui dazi sono stati ridotti dal cento, dal cinquanta al quindici o dieci per cento, mi sembra ben fondata l'opinione che il movimento della esportazione creando un movimento maggiore d'importazione, il vantaggio che avremo da questo movimento accresciuto sarà maggiore di quella perdita la quale nella ipotesi antecedente ho supposto.

Io credo dunque che il trattato di commercio nei suoi effetti non potrà menomare per alcun modo i calcoli che l'Ufficio Centrale del Senato credette giusti e plausibili.

Dirò alcune parole ancora sulle economie. È questa la parte del mio disegno finanziario la quale ha trovato più contraddittori; è quella che io stesso allorchè presentai il mio piano alla Camera esposi con qualche esitanza.

Ma non finisco più io considero questa parte, e più la svolgo sotto i suoi vari aspetti, più mi pare che l'intento possa essere nel corso di quattro anni conseguito.

Non indicherò al Senato parte a parte quelle economie che speriamo dal mutamento di certi ordini amministrativi, dalla semplificazione portata nella procedura e nell'ordinamento giudiziario, dalle riforme nella finanza stessa e nelle direzioni, che ne dipendono, le quali come ben diceva l'onorevole conte Di Revel dianzi e sono troppe in sè ed hanno un numero d'impiegati che soverchia ogni ragionevole misura.

Annunziando come possibile un risparmio di cento milioni in quattro anni, io il feci in seguito ad uno studio parziale e diligente fatto sulle varie parti del bilancio; ed ebbi la soddisfazione, avendo richiesto ciascuno dei Ministri di esaminare peculiarmente il bilancio proprio, di ottenere risposte, le quali nella parte sostanziale riconfermavano i miei calcoli. E veggio che la Camera dei Deputati nella discussione del bilancio ha già cominciato a porvi mano, e introdusse oltre un milione di economie nel bilancio di Agricoltura e Commercio, e otto milioni, se non erro, in quello dei Lavori Pubblici.

Ma io credo che si possa fare anche di più; se la Camera dei Deputati continuerà nell'esame degli altri bilanci con più severa alacrità potrà partare proporzionalmente anche maggiori economie.

Ho più volte considerato come il Piemonte negli ultimi anni che precedettero il rinnovamento d'Italia, e

precisamente nel 1858 avesse un bilancio ordinario di circa 145 milioni, con una popolazione di 5 015,000 abitanti.

Si sarebbe detto che riunendosi l'Italia insieme, l'amministrazione d'un regno quadruplo dovesse essere proporzionalmente più economica, e lo si sarebbe detto tanto più, in quanto che sebbene il Piemonte fosse amministrato con severità, non aveva risparmiato nulla delle opere della moderna civiltà; aveva compiuti od intrapresi dei grandi lavori pubblici, aveva mantenuto e manteneva in piedi sempre un esercito ragguagliato più che alla sua estensione territoriale, ed alla sua popolazione, alle sue aspirazioni ed alle sue speranze.

Or bene se il Regno d'Italia che ha popolazione quadrupla in numero di quella dell'antico Piemonte, avesse quadruplicato il bilancio passivo che aveva il Piemonte nel 1848, esso avrebbe un bilancio passivo maggiore di 580 milioni. Se aggiungiamo pur anche 100 milioni per l'incremento dei bilanci della guerra e della marina, non arriveremmo al più a 700 milioni di lire.

Come è adunque che questo bilancio si è accresciuto di tanto di più?

Non sono certo gli interessi del debito pubblico, perchè l'ammontare di questi interessi non è ancora quattro volte tanto quale era quello del Piemonte, nè le dotazioni, nè le pensioni vitalizie le quali non quadruplicano quelle che allora esistevano.

La ragione di ciò bisogna cercarla altrove, o Signori, e appunto in alcune di quelle cagioni le quali testè vi accennava l'onorevole conte Di Revel, relatore del vostro Ufficio Centrale; le quali hanno non già solamente quadruplicato, ma accresciuto a dismisura la spesa in ogni ramo di pubblica amministrazione.

Se io avessi tempo dimostrerei questa cosa assai largamente, ma mi basterà di citare che se per esempio il servizio delle tesorerie fosse stato quadruplicato costerebbe solo 875,000 lire e invece costa 3,008,000 lire; che gli ufficiali di pubblica sicurezza, cioè Questori, Ispettori e Delegati se fossero stati quadruplicati soltanto come la popolazione del Regno avrebbero costato 1,108,000 lire, e invece costano 3,851,000 lire, che le spese d'ufficio per questi impiegati, se fossero state soltanto quadruplicate, come la popolazione del Regno, avrebbero costato 9,600 lire, mentre invece costano 296,000 lire. (*Sensazione e movimento.*)

Potrei continuare queste indicazioni, ma nol farò per non annoiare il Senato.

Che cosa vuoi concludere da ciò?

Vuolsi concludere che non è impossibile il condurre l'Italia non dirò ad un bilancio passivo proporzionato a quello che aveva il Piemonte nel 1858, ma di condurla almeno ad avere un bilancio passivo che non se ne scosti troppo grandemente, mentre invero il servizio pubblico non si può dire migliore di quello che fosse allora. (*Bravo.*)

Tra le osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale ve n'ha

una che ha relazione alle spese straordinarie e alle garantigie delle strade ferrate.

Io già ebbi occasione di dire altra volta che ciò di cui mi sono preoccupato sommamente è la parte che riguarda il pareggio futuro delle rendite e delle spese ordinarie; non di meno io credo che anche nelle spese straordinarie sia necessario di mettere piombo anzichè ali ai nostri desideri. Ma avendo fatto sopra di ciò, per quanto le induzioni possano valere in questa materia, alcuni calcoli, d'accordo in ciò anche col mio onorevole collega dei lavori pubblici, ci è sembrato che la garanzia delle strade ferrate nei 4 anni che io presi per limite al pareggio fra le spese e le entrate ordinarie, le spese, dico per la garanzia delle strade ferrate non potranno oltrepassare al massimo i 42 milioni. Non dico già che in appresso non potranno avere un periodo di accrescimento maggiore come poi avranno un periodo di diminuzione progressiva, di cessazione e di rimborso al Governo, ma in questi quattro anni, abbiamo calcolato che le garanzie per le strade ferrate dell'Italia superiore e centrale ci possono imporre circa 6 milioni di sborso al Tesoro, e che 35 a 36 milioni ci possono costare le garanzie di quelle dell'Italia meridionale, le quali strade ferrate evidentemente nei primi tempi di loro apertura non potranno rendere, a gran pezza, quella somma che loro è stata assicurata.

Pertanto facendo questo calcolo che non do che come approssimativo, e riunendo la suddetta cifra alli 286 milioni, dei quali ebbi l'onore di dare la distinta indicazione al Senato, di spese, o impegnate, o semplicemente proposte, e supponendo pure che queste tutte si facciano, rimarrebbe però sempre un margine abbastanza largo per i 400 milioni che ho supposto poter essere impiegati nelle opere straordinarie in questi quattro anni. Ma io ripeterò che quand' anche in questa parte dovessero essere d'alquanto oltrepassate le previsioni, se per l'altra parte si camminasse rapidamente al pareggio delle spese ordinarie, e delle entrate ordinarie noi potremmo non turbarci soverchiamente di questa differenza. A questo riguardo accetto di gran cuore le conclusioni dell'Ufficio Centrale, il quale diceva che quando con irremovibile fermezza di proposito si fosse operato, e quando l'Europa vedesse che noi abbiamo proceduto di anno in anno con passo sicuro a questo pareggio, se anche all'ultimo non fosse conseguito lo scopo materiale, sarebbe conseguito lo scopo morale di gran lunga più importante, ed il credito dello Stato sarebbe intieramente assodato.

Nell'accettare questa conclusione dell'Ufficio Centrale e mentre confido che tutti i Ministri porranno a severa disamina i loro bilanci, per parte mia non posso che rinnovare la espressione della risoluzione la più profonda e la più determinata di mantenere ferme le basi del riordinamento finanziario, senza di che sono convinto che il paese andrebbe a rovina (*Bravo, segni generali di approvazione.*)

E qui, o signori, io potrei dar termine al mio di-

scorso se nella discussione non si fosse parlato assai largamente della questione di ordinamento interno e della questione estera. Queste discussioni venivano naturalmente a far capo in quella del prestito, per ragione della fiducia, la quale è implicitamente concessa ad un Ministero, al quale si dà si grande facoltà.

Ed io avrei di buon grado lasciato, siccome era mio debito, ai miei colleghi il parlare di queste materie, se facendo esse quasi direi corona all'argomento finanziario, non mi fosse per avventura sembrato opportuno, che io stesso ne trattassi con brevi parole.

L'Ufficio Centrale fa esplicita riserva della sua opinione sulle leggi amministrative, e sulle organiche disposizioni che saranno presentate al Parlamento. L'Ufficio Centrale ha ragione, perchè non si può sulla semplice indicazione di leggi dar giudizio sulla loro intrinseca bontà. Ma quanto a noi, che dobbiamo proporle, è nostro debito, è nostra ferma risoluzione di mantenerle quali le abbiamo indicate.

Noi crediamo che il decentramento amministrativo in Italia sia una necessità maggiore che in ogni altro paese; e di ciò sono a mio avviso, molte le ragioni, ma accennerò solo le tradizioni del nostro paese dove nè feudalismo regnò mai come altrove, nè l'assolutismo spese giammai certi elementi di vita municipale.

Noi crediamo anche in generale che le libertà politiche non possano mettere salde radici se non sono fondate sopra tutte le altre libertà civili, non solo individuali, ma dei comuni, delle provincie e dei consorzi; e parlando delle libertà vi comprendo anche la libertà religiosa, che ne è la corona ed il complemento.

In secondo luogo noi crediamo che il decentramento sia il solo sistema che, lasciando molta libertà a corrispettivo di molti oneri alle autorità locali, renderà minore l'aggravio dei contribuenti e ageverà il riordinamento delle finanze.

Quanto al concetto informativo delle leggi che saranno presentate dall'onorevole mio collega Ministro dell'interno, esso consiste nell'allargare le libertà comunali, e nel ricostituire la provincia, dando ad essa quelle attribuzioni, che in alcune parti d'Italia le furono tolte, accrescendole ancora di altre che le sono connaturate.

Il Senatore Vacca si è ieri occupato grandemente della condizione degli spiriti in certe parti del regno, per poter loro accordare senza pericolo queste grandi libertà; ed oggi l'onorevole Senatore Scialoja ha indicato alcuni temperamenti e restrizioni che bisogna introdurre a misura che per mezzo del decentramento si allargano le facoltà del comune e della provincia.

Singolarmente il Senatore Vacca mostravasi grandemente preoccupato della necessità di una tutela governativa.

Io, ripeto, non è mio compito di entrare in questa materia, ma se si guarda la storia anche recente si ve-

drà che la tutela governativa ha fatto così cattiva prova, e vuoi sotto l'aspetto amministrativo, e vuoi sotto l'aspetto economico, in tutti i comuni del regno dove fu largamente esercitata; sicchè non temiamo asserire che sebbene possano essere in questo principio alcuni inconvenienti, la libertà stessa sarà rimedio ai mali che da principio ne scaturissero; e lo sarà maggiormente qualora al principio della tutela governativa si surrogli il principio dei ricorsi; lasciando cioè ad una parte dei contribuenti, alla minorità modo di ottenere legalmente la riforma e la rinnovazione di quelle deliberazioni che per avventura i consigli avessero preso troppo precipitosamente (*segnì d'assenso*).

Non posso consentire coll'onorevole Senatore Vacca, laddove fece appunto alle nostre leggi per aver distolto dal giudice di Mandamento il servizio di polizia per darlo ai Delegati ed al Sindaco, imperocchè io credo di poter francamente asserire che questa riforma si collega necessariamente coll'insieme delle nostre istituzioni. L'ufficio d'inquirere e prevenire male si concilia con quello di giudicare, e la loro separazione è una delle garanzie della libertà individuale e dei diritti dei cittadini.

Ciò non toglie però, che in certe circostanze non si possa per temperamenti temporanei e locali, congiungere queste due attribuzioni; nè credo andare errato dicendo, che l'onorevole mio collega, il Ministro dell'interuo, ne fa appunto oggetto di studi speciali.

Dirò ancora alcune parole sulla politica estera rispondendo all'onorevole mio amico Senatore Montanari.

Il programma italiano, o signori, è semplicissimo e chiaro; esso è sublime e popolare ad un tempo; congiunge la prudenza coll'ardimento; tutti i Ministeri i quali si succedettero l'hanno adottato, e non potevano non adottarlo.

Questo programma consiste nel compimento dell'unità nazionale.

La differenza di condotta politica sta tutta nei mezzi, negli apparecchi, nel saper giovarsi delle opportunità.

Ma per giudicare di ciò è d'uopo attendere gli atti, e i risultamenti loro, nè si potrebbe a priori portare la discussione di questa materia nel Parlamento.

Gli onorevoli Senatori Montanari e Vacca ci hanno ricordato, come il conte Di Cavour avesse in ogni parte d'Europa annodate le sue fila, e come egli sapesse abilmente preparare e profittare di tutti gli avvenimenti, il che è verissimo, e non torna a piccola lode di quel grande uomo di Stato: ma io non so che il conte Di Cavour venisse mai in Parlamento, prima che i fatti si compissero; a sottoporre a discussione quello che non era che inizio, apparecchio, predisposizione.

Io non so dove l'onorevole Senatore Montanari abbia trovato il concetto che il Ministero attuale voglia praticare una politica di raccoglimento e di astensione.

In verità questo concetto egli non può dedurlo, nè dagli atti nostri, nè dalle nostre parole.

In altro recinto fu accusato il Ministro degli affari

esteri di non aver presentato ancora quella collezione di note e di documenti diplomatici, che suole pubblicarsi in altre nazioni; ma egli rispose, ed a ragione, che come il Ministero antecedente nei suoi ultimi giorni aveva dato conto appunto del suo operato, non poteva in sì breve termine il Ministero nuovo recare nuova messe di atti e documenti innanzi al Parlamento. Che se l'onorevole senatore Montanari trae la sua opinione dall'aver noi proclamato innanzi tutto la necessità del riordinamento interno, egli deve vedere in questo nostro proposito il concetto di fare di quest'ordinamento interno un mezzo ed un argomento il più efficace di conseguire potenza al di fuori.

E finalmente se deduce l'argomento dalla riserva in cui il Governo ha creduto dover tenersi in alcune questioni, egli debbe considerare che questa riserva era il modo più sicuro di tutelare la nostra dignità, di conservarsi libera azione ogni qual volta l'occasione si presenti (*Bravo, bene.*)

L'onorevole Senatore Montanari ha parlato specialmente della questione di Roma.

La questione romana fu posta dal conte Di Cavour in termini altrettanto chiari e precisi, quanto larghi e comprensivi; imperocchè mentre egli lasciava libero campo alla conciliazione di tutti gli interessi legittimi, e alla soddisfazione di tutti i nobili sentimenti, affermava francamente il diritto nazionale.

Il Parlamento accettava con solenne voto quella politica del conte Di Cavour, ma dopo la sua morte la questione romana ebbe diverse fasi. Ebbe la fase di trattative diplomatiche, ebbe la fase di commovimenti popolari. Le trattative non sortirono favorevole esito; le agitazioni lo sortirono funesto.

Che cosa doveva fare il Ministero presente quando è venuto al potere? Egli doveva ricondurre la questione verso i suoi principii dai quali si era per avventura discostata.

Fedele al voto del Parlamento egli non doveva suscitare impazienze, nè intempestive aspettative nel paese, ponendo mente che queste aspettative e queste impazienze potevano appunto essere cagione di allontanare i negoziati o di renderli più difficili di quello che già lo siano per se medesimi. Ma egli ha sempre dichiarato di essere disposto a trattare sopra questa base che l'intervento straniero debba aver fine. Il principio del non intervento il quale fu per l'Italia uno dei cardini principali del suo risorgimento, sarà da noi considerato sempre in questa e in tutte le altre questioni come fondamento della politica esterna. (*Bene, bene.*)

L'Italia, o Signori, vuole un Governo forte, ed un Governo morale; essa vuole che l'ordine interno sia severamente rispettato, che la legge sia osservata, ma vuole lo svolgimento della libertà per mezzo del più ampio decentramento, essa vuole all'estero un'attitudine dignitosa, benevola per tutti, ma libera di afferrare con sicura mano le occasioni quando le si presentano; una politica che sia ad un tempo prudente ed ardita, con-

servatrice e progressiva. Il nostro compito, o Signori, o per dir meglio la nostra speranza è di far trionfare questa politica.

Ma per riuscire è prima di tutto necessario il fare fondamento sopra una buona finanza, senza di ciò, come saremmo deboli al di fuori, così avremmo disorganizzazione all'interno: e ciò mi riconduce là onde ho preso le mosse, poichè il Ministero perfettamente concorde, credette che le riforme che noi vogliamo operare dovessero dal riordinamento finanziario prendere inizio.

E a questo riordinamento, o Signori, che si fonda nell'economia da una parte, e dall'altra nelle nuove imposte, e nello svolgimento della ricchezza pubblica, coopereranno, ne sono certo, le riforme importantissime alle quali alluse l'onorevole Scialoja, vale a dire la riforma ipotecaria, ed altresì la riorganizzazione della banca e degli istituti di credito, l'estensione della legge sui depositi e prestiti, l'affrancamento dei canoni enfiteutici, il riordinamento delle strade ferrate e tutti quei provvedimenti, che in un altro recinto del Parlamento ebbi l'onore d'indicare.

Signori, se noi volgiamo indietro lo sguardo noi troviamo uno spettacolo molto nobile del Piemonte quale era prima del 1848. In quell'epoca erano pari le rendite alle spese non solo, ma bastavano le prime a compiere una parte dei lavori pubblici a dar mano alla costruzione delle ferrovie e a preparare quel tesoro che servi a sostenere nobilmente sibi bene infelicemente la guerra dell'indipendenza italiana.

Pur troppo sarebbe vana ogni speranza di tornare a quella condizione di cose. Ma v'ha un altro periodo nella storia di questo paese dal quale possiamo prendere norma più consona alla situazione nostra presente, e questo periodo è quello posteriore al 1849, quando il Piemonte si trovò in faccia ad un disavanzo grandissimo, colla necessità di dover tenere in piedi un esercito più numeroso di quello che gli consentisse l'entrata, col debito pubblico notevolmente accresciuto colla necessità di fare molti lavori, e di farli rapidamente.

Ebbene! il Piemonte ci ha mostrato come in pochi anni ei fosse capace a forza di sacrifici di avviarsi a quel risultamento che oggi l'Italia debbe cercare con tutte le forze.

Io credo che questi esempi saranno vevoli nell'animo di tutti gl'italiani, i quali in essi si ispireranno.

Quando noi guardiamo gl'immensi sforzi che ha fatto questo paese dal 1849 al 1859, noi non abbiamo alcun dubbio che se l'Italia seguirà questo esempio, raggiungerà presto il fine, che il nostro destino e la volontà nazionale hanno segnato. Simbologgiando, dissero gli antichi, che quando Anteo si sentiva fiaccato di forze, toccata la terra, il vigore e la lena gli si rinnovellavano.

Or bene, quando all'Italia vengono lo sconforto e la disperazione dell'avvenire, volga gli occhi a quanto ha fatto il Piemonte, e sentirà la sua lena e il suo vigore raddoppiarsi, per giungere al grande scopo che si è proposto (*Applausi generali.*)

Presidente. I signori Senatori Cambray-Digny, Spada, Simonetti, Bevilacqua, Salvatico, Algeri, Sappa, Deforesta, Desambrois, chiedono a termini dell'art. 43 del Regolamento del Senato, la chiusura della discussione generale.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvato.)

Si passa alla discussione dei singoli articoli.

Art. 1.

« È data facoltà al Ministro delle finanze di alienare tanta rendita 5 0/0 da iscriversi nel Gran Libro del Debito pubblico quanta valga a far entrare nel tesoro settecento milioni di lire. »

(Approvato.)

Art. 2.

« L'emissione dei 300 milioni di buoni del tesoro, già accordata da leggi precedenti al Governo del Re sarà ridotta a 150 milioni entro l'anno corrente. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il Ministro delle finanze, compiuta l'operazione del prestito, ne renderà conto al Parlamento. »

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Non appena io ebbi l'onore di assumere il portafogli delle finanze domandai subito il resoconto del prestito dei 500 milioni.

A quel resoconto mancavano ancora alcune piccole liquidazioni di conti di partite vendute all'estero, le quali furono richieste e devono giungere a momenti, che però non modificano che di centesimi l'esito della operazione. Ciò non dimeno ho creduto bene di non presentare un conto con lacune, o soggetto a modificazioni; ed aspetterò ancora alcuni giorni a presentarlo e così il Senato l'avrà fra breve in tutti i suoi rigorosi risulamenti.

Presidente. Chi approva l'articolo 3 ed ultimo, sorga.

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto, consulto il Senato sopra l'ordine del giorno per domani.

È portato in discussione il progetto di legge relativo all'acquisto per parte del Governo della stazione delle ferrovie livornesi.

Non essendovi osservazioni in contrario, s'intenderà che questo progetto sarà all'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

(Il Senatore *Segretario Arnulfo* fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione:

Votanti . . .	121
Favorevoli . . .	116
Contrari . . .	5

Il Senato approva (*Applausi.*)

Avverto che sono vietati i segni di approvazione e di disapprovazione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

CCV.

TORNATA DELL'11 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi — Presentazione di un progetto di legge — Interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dell'Interno — Risposta di questo — Suggerimento del Senatore Arrivabene al proposito — Relazione di petizioni — Osservazioni del Senatore Martinengo sulla petizione n. 3120, cui rispondono il Senatore Regis (relatore) ed il Ministro dell'Interno — Considerazioni del Senatore Alfieri sulla petizione n. 3084 — Risposta del Senatore Regis e del Ministro dell'Interno — Discussione sul progetto di legge per l'acquisto dallo Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze per l'esposizione italiana — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo unico del detto progetto — Adozione dell'istanza del Ministro delle Finanze in ordine al progetto per la tassa sopra varie concessioni del Governo e di quella del Ministro di Agricoltura e Commercio riguardo al progetto sulla proprietà letteraria — Continuazione della relazione di petizioni — Osservazioni dei Senatori Cambray-Digny sulla petizione n. 3127 e del Senatore Martinengo su quella n. 3129 — e dei Senatori Matteucci ed Alfieri sull'ultima petizione riferita, cui risponde il Senatore Lauzi (relatore.)*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze, dell'interno, di agricoltura e commercio e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Si darà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Sagarriga e Puccioni, colle quali domandano un congedo che viene loro dal Senato concesso.

Presidente. Il signor Ministro di agricoltura, industria e commercio fa omaggio al Senato di numero sei copie del censimento della popolazione delle antiche provincie del Regno, non che di quelle della Lombardia, di Parma e di Modena pubblicato per cura di quel Ministero.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO AL MINISTRO DELL'INTERNO.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Giacchè vedo al banco dei Ministri l'onorevole signor Ministro dell'interno, domanderei permesso al Senato di fare una brevissima interpellanza al medesimo.

Presidente. Abbia la bontà d'indicare l'oggetto.

Senatore Martinengo. Essa si aggirerebbe sui provvedimenti che avrebbe preso onde impedire o possibilmente prevenire i danni dell'epizoozia da cui è minacciato il nostro territorio tanto dal lato del Veneto, come dall'interno dello Stato.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. Sebbene l'argomento al quale accenna l'onorevole Senatore Martinengo non sia tra quelli che dipendono dal Ministero che ho l'onore di reggere, ma bensì da quello di agricoltura, industria e commercio, pur non ostante sono in grado di assicurarlo che in seguito alle comunicazioni che avemmo ed abbiamo dai nostri agenti all'estero e dalle autorità governative presso le frontiere da lui accennate, comunicazioni tutte che tanto il mio collega degli esteri, quanto io stesso, abbiamo trasmesso al Ministro di agri-

coltura, industria e commercio, sono state date le più energiche disposizioni, perchè siano usate le debite cautele in quanto all'introduzione delle bestie dall'estero. Anzi ultimamente alla Camera dei deputati fui interpellato intorno a 300 bovine che dovevano essere da Civitavecchia trasportate nelle Maremme toscane, per le quali furono date per telegrafo disposizioni precisissime.

Dirò di più che mi consta avere il mio collega Ministro dell'agricoltura e commercio inviati abili veterinari in quelle provincie per dare tutte le disposizioni opportune e per riferire al Ministero intorno alle condizioni di questa malattia ed ai provvedimenti da adottare per impedirne l'estensione nel caso che si manifesti.

Finora però per quanto consta dalle comunicazioni pervenutemi, non si sarebbe manifestato che qualche caso in Fabriano, e so che furono prese misure molto energiche, anzi dirò forse un po' troppo energiche, di fronte al rispetto dovuto alle transazioni commerciali ed alla libertà industriale, per cui ho comunicato al mio collega il Ministro di agricoltura e commercio alcune osservazioni in proposito.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Ringrazio il sig. Ministro dell'interno della risposta alla domanda che ho diretta a lui specialmente, perchè mi constava che nella Camera dei deputati egli stesso aveva risposto sopra simile argomento. Lo pregherei poi se fosse possibile di far in modo che il risultato delle indagini fatte dai veterinari fosse anche per mezzo di circolari diffuso ad istruzione delle popolazioni vicine ai confini, onde possano più facilmente conoscere i sintomi di questa malattia, ed anche le cure che furono con profitto fatte in altri paesi, locchè gioverebbe a rendere più tranquille quelle popolazioni e a dimostrare la vigilanza del Governo su tutti i rami dell'industria e soprattutto su quello dell'agricoltura che forse non è quello che preoccupa di più il Ministero d'agricoltura e commercio.

Ministro dell'Interno. Non mancherò di riferire questo desiderio giustissimo al Ministro di agricoltura e commercio che ritengo farà tesoro dei risultati di queste indagini, appunto per illuminare le popolazioni e tutti quelli che devono aver parte alle provvidenze necessarie in questa grave materia.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. L'interpellanza del Senatore **Martinengo** mi ha suggerito l'idea di domandare al signor Ministro se ha conoscenza del sistema, che si pratica nel Belgio, d'inoculazione per evitare le malattie delle bestie. Questa scoperta è combattuta da alcuni, soprattutto dagli uomini dell'arte, ma sostenuta dagli uomini pratici.

Nel Belgio vi sono grandi fabbriche di zucchero in cui s'ingrassano centinaia e centinaia di bestie. Ebbene tutti i proprietari di bestie sono favorevoli a questo sistema d'inoculazione.

Credo che tale scoperta sia conosciuta anche in Italia, e sarebbe bene d'invitare i veterinari a studiare questa materia, e vedere se veramente quel sistema ha l'efficacia che il suo inventore le attribuisce.

Ministro dell'Interno. Ringrazio l'onorevole Senatore **Arrivabene** di queste nozioni, sulle quali richiamerò l'attenzione del Ministro di agricoltura e commercio, giacchè non sarei in grado di rispondergli, essendo io ignorantissimo su questa materia, e non essendo chiamato dal debito del mio ufficio ad occuparmene se non in quanto possa influire sull'igiene pubblica.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Presidente. Siccome l'elenco di petizioni da riferirsi è già da più di tre giorni distribuito ai signori Senatori, quindi a termini del nostro regolamento, esse devono reputarsi tacitamente poste all'ordine del giorno, inviterò perciò la Commissione delle petizioni a voler riferire sulle medesime, tanto più che essendo questo elenco molto lungo, forse sarà bene poi d'interromperne la relazione e rimandarla ad altro giorno per far luogo alla discussione del progetto concernente l'acquisto dallo Stato della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze.

Prego perciò i signori Commissari delle petizioni a volersi recare al loro banco, e intraprendere la rispettiva relazione.

(I Commissari pigliano posto al banco della Commissione.)

Senatore **Regis, relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Regis, relatore**. Nel compiere l'onorevole incarico affidatomi dalla Commissione delle petizioni di riferire al Senato sopra le prime 48 distinte nell'elenco ultimo N. 7, dal N. 3079 al 3126 inclusivamente, comincerò dal sceverare quelle sulle quali a termini del Regolamento non occorre veruna deliberazione.

E primieramente, quelle che portano i N. 3100, 3103, 3107, 3108, 3112, 3115, 3117 e 3120 vennero tutte a suo tempo comunicate ai rispettivi Uffici Centrali perchè riguardanti oggetti contemplati in relativi schemi di leggi sottoposti al loro esame.

In secondo luogo quelle che recano i N. 3082, 3094, 3095, 3099, 3105, 3110, 3111, 3113, 3114, 3118, 3121, 3122, non possono prendersi in considerazione perchè non munite della prescritta autenticità delle firme.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Ho domandato la parola per avere schiarimenti sul rimando alla Commissione speciale del N. 3120 che ha per oggetto una petizione della Deputazione provinciale di Brescia che fa istanza presso al Senato acciò sia riconosciuta di utilità nazionale e decretata la costruzione del tronco di ferrovia da Coccuglio a Treviglio.

Su questo argomento il Senato si occupò più di una volta, e nell'ultima si propose un ordine del giorno, nel quale il signor Ministro dei lavori pubblici, allora signor Depretis, che l'accettava, assumeva impegno di studiare la materia onde riferire poi al Senato, se infatti fosse giunto il tempo nel quale la Società delle ferrovie Lombardo-Venete dovesse dar principio a questo tronco di ferrovia.

Mi pare che per l'effetto di quell'ordine del giorno, l'Ufficio dovrebbe avere in mira tale petizione e riferirne a parte, onde possa il Senato emanare quelle disposizioni che valgano a dare un corso più efficace ai suoi ordini del giorno. Sentirò in proposito gli schiarimenti che ho avuto l'onore di chiedere.

Senatore Regis, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis, relatore. La Commissione delle petizioni non ha creduto di fare un rapporto speciale sulla petizione descritta al N. 3120, della quale ha ragionato il signor Senatore Martinengo, perchè appunto in quest'elenco quella petizione venne indicata come avente già formato oggetto di discussione presso l'Ufficio Centrale che trattò della concessione della ferrovia tra Coccaglio e Treviglio.

La Commissione non ha dovuto occuparsene, e l'ha qui richiamata soltanto tra quelle per cui non si faceva luogo a provvedimenti; però, se il signor Senatore Martinengo desidera che essa sia presa in speciale esame, credo che i miei colleghi della Commissione non avranno difficoltà di riferirne in altra tornata, perchè non sarebbe questo il momento di discutere una petizione che non venne presa in esame.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Mi giova aggiungere alle dichiarazioni che il signor relatore delle petizioni mi fa, e che io accetto di buon grado, che non si tratta qui di aggravare lo Stato di una spesa, ma bensì di apportare allo Stato medesimo un vantaggio, e di fare che la società adempia ad un onere già contratto: che poi questa spesa possa essere o no giustificata, lo sapremo quando avremo gli schiarimenti del Ministero.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. Prendo la parola per dare uno schiarimento su questo incidente, cioè per dire che la linea da Coccaglio a Treviglio è nel novero di quelle che devono essere eventualmente costrutte.

Ora nella concessione delle strade ferrate lombarde, per quanto mi ricordo, è stabilito che questa debbe essere costrutta a richiesta del Governo quando si verificano le due seguenti condizioni: primo che sia compiuta la rete concessa a quella Società; secondo, che il Governo la ritenga necessaria.

Ora farò osservare che la rete concessa a quella Società non è ancora condotta a compimento; e per ri-

spetto a quella linea, vi è una questione di giudizio quanto all'utilità e alla necessità della medesima, il quale giudizio non potrebbe aver luogo se non quando la prima delle due condizioni fosse verificata.

Che sia utile allo Stato il far adempiere un onere ad una società in astratto, ne convengo, ma in concreto quando tale società è garantita dallo Stato, bisogna vedere se lo adempimento di questo onere riesce tale da diminuire o da accrescere il carico che il Governo ha assunto con tale garanzia.

Ora nelle condizioni attuali del traffico della rete lombarda, intralciata come è dagli ostacoli senza fine che porta la divisione del Lombardo-Veneto in due Stati, che non sono in relazioni troppo buone nè troppo facili, è evidente che il traffico non è tale quale dalla ricchezza di quelle provincia si sarebbe dovuto aspettare, e quale noi tutti desideriamo di potere al più presto possibile ottenere.

Senatore Regis, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis, relatore. Mi permetterò di chiedere al signor senatore Martinengo, se dopo le spiegazioni testè date dall'onorevole signor Ministro dell'interno, egli insisto ancora nel pensiero che la petizione di cui è questione venga esaminata dalla Commissione e quindi sia a suo tempo riferita al Senato; perchè qualora egli non insistesse, sarebbe inutile che fosse tale petizione l'oggetto di uno studio ulteriore.

Senatore Martinengo. Io insisto nella domanda già fatta al Senato, in quanto che la risposta dell'on. Ministro dell'interno, che potrà anche al caso essere opportuna, non è però fatta dal sig. Ministro dei lavori pubblici al quale il Senato erasi rivolto per le informazioni.

Presidente. Continuo la parola al signor relatore della Commissione.

Senatore Regis, relatore. Ciò premesso, passerò alle petizioni sulle quali, dopo maturo esame, la vostra Commissione ha creduto di dover proporre al Senato analoghe determinazioni.

Colla petizione n. 3079 la Giunta municipale di Casteltermini (Sicilia) e parecchi abitanti dello stesso Comune, muovono reclami perchè nei quadri della circoscrizione elettorale e nella tabella della circoscrizione giudiziaria, il Comune sopradetto non sia classificato qual capo di circondario, e domandano che venga rettificato un tale errore.

Trattandosi della rettificazione di un semplice errore invalso nella pubblicazione delle tabelle di circoscrizione giudiziaria, secondochè viene esposto nella petizione, e per tal effetto, coll'avvertenza che la designazione di capo di circondario adoperata dalle leggi del cessato Governo, corrisponderebbe ora a quella di capo luogo di mandamento, la vostra Commissione, Signori, vi propone di rinviare questa petizione al Ministro di grazia e giustizia, affinchè, riconosciuto lo stato preciso

delle cose esposte, determini al proposito come possa essere di ragione.

(Approvato.)

Colla petizione N. 3080 la Giunta municipale di Castelvetro (Sicilia), porge al Senato motivate istanze acciò venga in quel paese istituito un tribunale di circondario, facendo soprattutto presente che il detto Comune che conta 20,000 abitanti ed è ricco di prodotti, essendosi compreso nel circondario di Trapani dal cui capo-luogo trovasi distante di ben 50 miglia, ne incontra danni ed inconvenienti assai gravi, ai quali non poté finora ottenere un rimedio, non ostante il già inoltrati ricorsi.

Sebbene debba formare oggetto di legge speciale la materia in quistione, nondimeno, avuto riguardo alle circostanze di fatto allegate in questa petizione corredata da minuti dati statistici, crede la vostra Commissione non inopportuno che essa venga sottoposta allo studio del dicastero da cui dipende di provvedere in proposito, e perciò vi propone di rinviare questa petizione al Ministro di grazia e giustizia.

(Approvato.)

La petizione 2081 contiene una domanda di Ballarini Cesare di Crevalcore (Bologna), diretta ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti per cause politiche sotto il cessato Governo pontificio, vale a dire, come egli narra, il carcere sofferto per l'imputazione di avere tenuto nel 1856 corrispondenze per mene rivoluzionarie, non presentando però alcuna giustificazione al proposito; essendo poi da notare che il Sindaco locale certificò bensì la firma del petente, ma non aggiunse parola sulla verità dei fatti dal medesimo esposti.

Per quanto possano essere degne di commiserazione le sofferenze che assicura il petente aver incontrate per la causa della libertà, la vostra Commissione ebbe però ad osservare che un risarcimento di danni potrebbe ove ne fosse il caso, essere proseguito davanti ai tribunali ordinarii.

Allo stato delle cose la Commissione non ha che a proporvi l'ordine del giorno.

(Approvato.)

N. 3083. Sebastiano Blasco di Augusta (Sicilia) vorrebbe che quella città venisse dichiarata sede del 4° Dipartimento marittimo del Regno, che fosse elevata a capo luogo di circondario, che fosse inclusa nella rete ferroviaria e fosse fatta centro di tutte quelle istituzioni cui per proprio rango avrebbe diritto.

Tale scrittura, colla quale il suo autore dice di voler venire in appoggio di una *memoria stampata* in favore della città d'Augusta da certo sig. Ferraguti, non può troppo qualificarsi quale una vera petizione avente uno scopo ben determinato, oltre all'essere mancante di qualsivoglia giustificazione; la Commissione non può che proporre al Senato l'ordine del giorno per questa petizione.

(Approvato.)

Colla petizione N. 3084 la Giunta Municipale di Au-

gusta (Sicilia), con due distinte deliberazioni domanda che quella città venga staccata dalla provincia di Noto, ed aggregata a quella di Catania, e che la ferrovia da costruirsi tra Catania e Siracusa tocchi il porto d'Augusta.

La prima delle accennate domande riguarda una questione d'interesse amministrativo la cui convenienza ed opportunità vuol essere esaminata dal Governo onde promuova occorrendo nei modi competenti quei provvedimenti che fossero del caso, ed è in questo senso che la Commissione vi propone, signori, il rinvio di questa petizione al Ministro dell'interno per quanto riflette la prima parte.

Non occorre poi deliberazione sulla seconda che riguarda la ferrovia tra Catania e Siracusa, perchè già venne comunicata per quest'oggetto a suo tempo all'Ufficio Centrale che esaminò la legge sulle ferrovie siciliane.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non intendo muovere opposizione a ciò che è proposto dal relatore della Commissione delle petizioni, ma mi credo in debito di fare un'osservazione.

Riconosco, comprendo, per dir meglio, che la Commissione rifugga dall'abusare della proposta dell'ordine del giorno, tuttavia mi pare che vi sia qualche inconveniente a rimandare al Ministero petizioni sulle quali il Senato non è competente a decidere, ovvero non ha nemmeno potuto formarsi su di esse un'opinione. Il Senato diventerebbe così un ufficio di trasmissione, cosa, mi pare, poco dicevole al suo carattere.

Siccome già in questa seduta se ne sono rimandate parecchie, io non mi oppongo a che abbia luogo anche su questa petizione lo stesso procedimento seguito per le altre; ma ho creduto dover porre in avvertenza il Senato contro una troppo facile ripetizione di questi rinvii, che fra gli altri inconvenienti possono avere quello di ritardare la soluzione delle questioni; poichè se i petenti fidando nell'appoggio di tali trasmissioni si dirigono al Senato invece di dirigersi direttamente al Ministro competente, soffriranno probabilmente un ritardo nell'ottenere la soluzione delle questioni nello quali sono interessati.

Io crederei che, salvo che vi sia una ragione un poco evidente che possa consigliare al Senato questo rinvio, sia meglio passare all'ordine del giorno puro e semplice, quando trattasi di argomenti sui quali il Senato non può avere dati sufficienti per portare un giudizio.

Senatore Regis, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis, relatore. Sebbene l'onorevole Senatore Alfieri colle prime sue parole abbia detto che non intendeva far opposizione alla proposta della Commissione delle petizioni, e che dietro questa dichiarazione, io non avrei nulla a replicare, giacchè verrebbe accolto il suo intento; tuttavia debbo osservare che la

Commissione delle petizioni fu certamente parca nel proporre al Senato il rinvio delle petizioni al Ministero; essa però non ha, in massima, creduto di poter adottare un altro partito, cioè l'ordine del giorno, quando il contenuto nelle petizioni presenta i caratteri speciali, come allorchè si tratta di verificare fatti che possono condurre a divisamenti più confacenti, più equi, più convenienti agli interessi delle località o degli individui ricorrenti. Ma come si è detto fin da principio, e come si vedrà in appresso, il numero delle proposte per l'ordine del giorno è più frequente che non sia il rinvio ai Ministeri appunto per le osservazioni mosse dall'onorevole Senatore Alfieri che non sfuggirono alla Commissione.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Mi permetterei di proporre un temperamento che mi pare potrebbe conciliare l'opinione della Commissione con quella dell'onorevole Senatore Alfieri.

Trattandosi di una disposizione la quale non potrebbe essere adottata dal solo potere esecutivo, ma dovrebbe venire in discussione innanzi al Senato, quando fosse per qualunque iniziativa o dal potere esecutivo, proposto ad uno dei due rami del Parlamento messo in discussione, io mi permetterei di proporre che fosse la petizione rinviata dagli archivi del Senato, tanto più che in ordine alla petizione sulla circoscrizione territoriale, mi pare che sia stato adottato questo temperamento anche nell'altro ramo del Parlamento.

In questo caso, quando si presenti qualche progetto di legge sulla modificazione della circoscrizione territoriale, materia che verrà discussa dopo che saranno fatte le leggi dell'ordinamento generale del Regno, il Senato, senza che assuma un ufficio di trasmissione al Ministero, che forse non è nelle sue convenienze come benissimo osservava l'onorevole Senatore Alfieri, può così soddisfare ai desiderii dei petenti mostrando di tener conto delle loro petizioni col scriverle pel momento opportuno.

Presidente. Dietro la proposta del Ministro dell'interno, credo opportuno di rammentare al Senato, che l'articolo 83 all'ultimo alinea del nostro regolamento comprende le petizioni che contengono utili informazioni e suggerimenti e che possano dar luogo ad un atto dell'iniziativa attribuita dallo Statuto ai membri del Parlamento, oppure a qualche provvedimento dell'autorità amministrativa, e quindi su questo genere appunto di petizioni l'art. 85 stabilisce che:

« Per le petizioni della quinta categoria può proporsi il deposito negli archivi del Senato, la trasmissione ad un ufficio speciale, ad una Commissione, od anche ad uno o più Ministri. »

Tanto ho creduto utile di ricordare al Senato per la chiarezza della discussione.

Senatore Regis, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis, relatore. La Commissione delle petizioni ritenendo che stante la discussione che si è fatta intorno alla presente petizione a cui partecipò il signor Ministro dell'interno che potrà darne contezza anche al signor Ministro dei lavori pubblici, sarà raggiunto l'intento della Commissione, vale a dire che si abbiano presenti le cose rappresentate per quei riguardi che fossero del caso all'occorrenza, non si oppone a che invece di rinviare la petizione al Ministero, sia dessa deposta negli archivi del Senato, potendosi con tal mezzo conservarne un'utile memoria così dal Senato medesimo come dal Ministero.

Presidente. La Commissione prede le sue conclusioni nel senso espresso dal Ministro dell'interno, vale a dire per il deposito negli archivi del Senato a termine degli articoli del regolamento testè letti.

Metto ai voti le conclusioni riformate nel modo che si è detto testè; chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

Senatore Regis, relatore. Petizione N. 3085. L'avvocato Antonio Ceravolo, di Chiaravalle (Calabria ulteriore 2.a), ricorre al Senato onde ottenere per sua intercessione un impiego in vista delle persecuzioni da esso sofferte per la causa della libertà, come si certifica dalla Giunta Municipale di Chiaravalle.

Non occorre dimostrazione per provare che non è ufficio del Senato d'intercedere per domande d'impieghi, per quanto interessanti possano essere le ragioni che le determinarono, epperò a nome della Commissione ho l'onore di proporvi l'ordine del giorno.

(Approvato.)

Le petizioni che recano i N. 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3092, 3093, 3096, 3097 e 3102, sono tutte identiche e provenienti da vari Consigli o Giunte di Comuni della Calabria. Esse riguardano le ferrovie di quelle provincie; ma siccome pervennero al Senato dopo l'approvazione della legge a cui si riferivano, non hanno più potuto avere il loro corso, epperò non resta oggidì che proporre come si fa l'ordine del giorno.

(Approvato.)

La petizione N. 3091 procede da parecchi elettori e cittadini di Cercepiccola (M. Ise) e quella n. 3098 dal Sindaco e da vari consiglieri ed abitanti del Comune di Castellana in Terra di Bari. Colla prima si vuole l'abolizione, e colla seconda la riforma delle leggi sulle tasse di registro e di bollo; le numerose firme di tali petizioni non si scorgono legalizzate dal Sindaco.

Le dette tasse si rappresentano dai petenti come assai gravose, di una riscossione molto incomoda ai privati, e che potrebbe alienarne l'affetto al Governo senza fermarsi ad osservare che inconvenienti di tal fatta, più o meno si appuntano sempre ed ovunque alle leggi fiscali, ma che esse debbono subirsi quale necessità ineluttabile d'ogni Governo. La vostra Commissione crede che alle narrate due petizioni abbia ad applicarsi l'ordine del giorno.

(Approvato.)

Colla petizione N. 3101 parecchi abitanti di Messina in numero di 216 e le cui firme sono certiorate dal Sindaco, censurando la quantità e la natura delle imposte di cui sono gravati i cittadini e come pure il vigente sistema d'amministrazione, vorrebbero varie riforme in molti rami di servizio.

A prima giunta la vostra Commissione avrebbe opinato di proporvi l'ordine del giorno per questa petizione. Tuttavia riflettendo potere in ogni caso riescire di grande utilità lo studio, venendone l'opportunità, delle molte riforme domandate, essa ha creduto miglior partito di proporre che questa petizione venga comunicata per ogni buon fine al Ministero dell'interno, e subordinatamente che possa ordinarsene il deposito negli Archivi del Senato.

Presidente. Io metterò dunque prima ai voti...

Senatore Regis, relatore (interrompendo). Propongo anzi d'accordo cogli altri membri della Commissione, solamente il deposito negli Archivi del Senato.

Presidente. Metto ai voti il deposito negli Archivi del Senato.

Chi l'approva sorge.

(Approvato.)

Senatore Regis, relatore. Petizione N. 3104. Clementina Gambarà di Parma ricorre al Senato perchè avuto riguardo a circostanze eccezionali, venga dichiarata bastevole la dote di L. 500 di rendita che sarebbe in grado di prestare per essere autorizzata a contrarre matrimonio con un ufficiale dell'esercito.

È abbastanza evidente che l'oggetto di questa petizione essendo in urto colla legge, e poi ad ogni modo estraneo alle attribuzioni del Parlamento, sarebbe superfluo di corroborare di ulteriori motivi la proposta che vi si fa dell'ordine del giorno.

Presidente. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto su questa petizione; chi l'approva sorge.

(Approvato.)

Senatore Regis, relatore. Petizione N. 3106. Per un puro motivo dell'ostacolo che trova nella veglianti leggi, la Commissione vi propone pure l'ordine del giorno sopra questa petizione, colla quale il signor Antonio Durante, da Catanzaro, domanda di essere dispensato dall'esame di laurea in architettura, trovandosi già insignito, come asserisce, del diploma di licenza dell'Università di Napoli.

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno su questa petizione voglia alzarsi.

(Approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER ACQUISTO DALLO STATO
DELLA STAZIONE DELLE FERROVIE LIVORNESI
A FIRENZE.

(Vedi Atti del Senato N. 127.)

Presidente. Siccome il Senato è perfettamente in numero, ed il progetto di legge, che è portato all'ordine del giorno è di qualche urgenza, io credo sia con-

veniente sospendere la relazione sulle petizioni, salvo a riprenderla dopo la discussione e la votazione del progetto.

Oggi il numero legale per la validità della deliberazioni del Senato è di 91.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Riguardo al progetto di legge relativo all'acquisto per parte dello Stato della stazione delle ferrovie Livornesi in Firenze per l'esposizione italiana mi corre l'obbligo di dichiarare che il Ministero accetta le modificazioni dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggerò il progetto di legge colle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, ed accolte come si è udito testè dal signor Ministro delle Finanze.

Pregho i signori Senatori di fare attenzione a tali modificazioni, imperocchè nel primo testo delle medesime era corsa un'omissione che si è rettificata come appare dall'*errata-corrige* che è stato ieri distribuito.

I signori Senatori avranno anche, leggendo la relazione, avvertito una circostanza essenziale, qual'è espressa alla pagine 3 della medesima colle seguenti parole: « Prima però di entrare in materia, è d'uopo avvertire essere occorso un errore di trascrizione nel progetto ministeriale dove al primo alinea del § 4, invece di lire 2,368,000 devesi leggere lire 3,368,000. »

Quest'errore di scrittura è stato di già avvertito, ma tuttavia per obbligo di esattezza bisognava ancora notarlo.

Ora dunque prego il Senato di riportarsi sull'*errata corrige*.

Articolo unico (*V. infra*.)

Siccome trattasi di legge già approvata dalla Camera dei Deputati converrà che si voti ripartitamente ed estensivamente anche alle parti la cui soppressione è ora proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro delle Finanze.

La discussione generale è aperta.

Se non si dimanda la parola leggerò i vari membri dell'articolo per poi metterli successivamente ai voti:

Articolo unico.

« È convertito in legge il decreto reale del 13 febbraio 1861 colla qui sottonotata aggiunta all'art. 3 di detto decreto, il quale rimane del tenore seguente:

« § 1. È approvata la cessione allo Stato della stazione di Firenze delle ferrovie livornesi, posta presso la porta a Prato e doi terreni attigui, in conformità delle piante concordate fra le due parti, e che saranno annesse al contratto definitivo di cessione.

(Approvato.)

« § 2. La Società delle strade ferrate livornesi, dovrà:

« a) Eseguire, oltre quello già costruito, un braccio di strada ferrata che ponga in diretta comunicazione le sue linee di destra e di sinistra presso Firenze;

(Approvato.)

« b) Collocare il secondo binario pel tronco di congiunzione già costruito in conformità del decreto del Governo della Toscana del 12 agosto 1859;

(Approvato.)

« c) Eseguire nella sua stazione di Firenze presso la Chiesa di Santa Maria Novella, i lavori di riduzione ed ampliamento necessari per renderla atta a servire di stazione centrale per passeggeri, non che effettuare le espropriazioni ed i lavori occorrenti per stabilire i suoi uffici e magazzini in quegli edifici che a tal uopo saranno riconosciuti più idonei, in prossimità della stazione medesima;

(Approvato.)

« d) Costruire una stazione provvisoria per le merci presso Firenze; »

(Approvato.)

Adesso metterò ai voti la parte segnata colla lettera (c) della quale l'Ufficio Centrale propone la soppressione ed il Ministero aderisce.

Coloro che intendono di sopprimere questa parte non si alzeranno.

« e) Eseguire sulla linea di destra i lavori necessari per ridurla a doppio binario, per una lunghezza non minore di chilometri dieci, compresa fra Pistoia e Lucca, dovendo questi lavori essere fatti in quei tratti che saranno in seguito più specialmente determinati dal Regio Governo. »

Chi intende approvare questa parte d'articolo segnata (e) vaglia alzarsi.

(Non è approvata.)

« § 3. I lavori contemplati nel paragrafo precedente, lettere a, b, c, d, dovranno essere intrapresi immediatamente e condotti a compimento nel più breve spazio di tempo possibile. »

(Approvato.)

Ora viene l'alinea di cui si propone pure dall'Ufficio Centrale la soppressione consentita anche dal Ministero.

« Quelli di cui è parola alla lettera e del suddetto paragrafo saranno eseguiti col sistema degli appalti, e verranno incominciati all'epoca che sarà in seguito combinata col Regio Governo, dovendo per altro essere intieramente ultimati allorchè la strada ferrata centrale italiana sarà attivata al pubblico transito per tutto il tronco da Bologna a Pistoia. »

Chi approva quest'alinea del § 3 vaglia alzarsi.

(Non è approvato.)

« § 4. In corresponsività della suddetta cessione e per supplire alle spese motivate dai sopra indicati lavori, dagli sgombri, traslocamenti di uffici e di magazzini, e ad ogni altra spesa direttamente occasionata dalla cessione della stazione di porta a Prato, la Società delle strade ferrate livornesi è autorizzata ad emettere quel numero di obbligazioni in L. 500 ciascuna, fruttifero al 3 per cento e rimborsabili alla pari per estrazione a sorte di anni 90 che saranno a tal uopo necessarie, in aumento a quelle della serie C, conside-

rate nel decreto del regio Governo della Toscana del dì 10 febbraio 1860.

(Approvato.)

« La somma da procurarsi colle obbligazioni predette non potrà eccedere le effettive lire 2,368,000. »

(Approvato.)

« Queste obbligazioni saranno in tutto simili a quelle della suddetta serie C, ed esse godranno, tanto per il pagamento semestrale dei frutti, quanto per il rimborso alla pari del capitale alle rispettive scadenze, delle garanzie governative stabilite dagli articoli 7 e 17 del sopracitato decreto 10 febbraio 1860. »

(Approvato.)

« Tutte le altre disposizioni del decreto medesimo saranno parimente applicabili a queste nuove obbligazioni. »

(Approvato.)

« § 5. A forma dell'articolo 9 del decreto del regio Governo della Toscana del 2 marzo 1860, sono dichiarati a tutti gli effetti di pubblica utilità, i lavori tutti contemplati nel paragrafo 2 del presente decreto, e quindi per le espropriazioni che la Società avesse luogo di fare per la loro esecuzione, si applicherà la legge del 24 ottobre 1860. »

(Approvato.)

Trattandosi di una legge d'un solo articolo si passerà immediatamente allo squittinio segreto. Prima però sarà bene che il Senato fissi il suo ordine del giorno ulteriore. Attualmente non sono in pronto lavori che possano dar luogo ad un'adunanza per domani. Due progetti di legge sono in via di inoltrata spedizione e sopra questi consulterò il Senato.

Il progetto di legge per la tassa sopra varie concessioni del Governo n. 113, fu rinviato all'Ufficio Centrale nella seduta dell'11 agosto 1862; su questo io pregherò il Senatore Sappa relatore, di voler dare spiegazioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Pregherei il Senato riguardo al progetto per una tassa sopra varie concessioni del Governo, a volerlo porre all'ordine del giorno dopo quelli altri d'imposta che verrò proponendo, essendo di molto minore importanza, e che per avventura potrebbe anche dalla loro votazione ricevere qualche modificazione.

Presidente. Consulto il Senato per vedere se sia luogo ad aderire alla dimanda del signor Ministro delle finanze, per rimandare la discussione di questo progetto di legge dopo tutte le altre leggi di imposta che saranno presentate.

Chi approva questo rinvio vaglia sorgere.

(Approvato.)

Vi è un altro progetto di legge relativo all'estensione ad ufficiali del cessato esercito borbonico di alcuni benefici per le giubilazioni, credo che la relazione sia in pronto e che presto si potrà portare in discussione.

Senatore Quaranta. Si attendono solo schiarimenti dal Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Saranno trasmessi il più prontamente possibile.

Presidente. Allora appena avuti questi schiarimenti si porrà all'ordine del giorno questo progetto di legge.

Rimangono ancora quattro progetti di legge presentati dal signor Ministro d'Agricoltura e Commercio relativi alla caccia — alla pesca fluviale — alla proprietà letteraria — agli adempivi, dei quali il Ministro stesso fece istanza perchè ne fosse sospeso l'esame.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Pregai il Senato di voler sospendere l'esame, almeno per tre di questi progetti, pei quali le mie idee non sono ancora mature abbastanza, ed ho bisogno di ulteriori studii. Quanto poi al progetto relativo alla proprietà letteraria, per il quale non venne nominata la Commissione per esaminarlo, pregherei il Senato di voler procedere intanto a tale nomina, onde poter portar il progetto medesimo in discussione.

Presidente. Il Senato potrà adunque procedere alla nomina di questo Ufficio Centrale, il quale abbia poi a portare in discussione il progetto di legge cui si riferisce l'istanza del signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Intanto non essendovi in pronto alcun altro progetto, i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

Invito però il Senato a volersi radunare lunedì alle due negli uffizi per l'esame del progetto di legge che è stato presentato nella seduta d'oggi e per la nomina dell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge relativo alla proprietà letteraria.

Si procede allo squittinio segreto sul progetto di legge per l'acquisto della stazione delle ferrovie livornesi in Firenze per parte dello Stato.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	93
Voti favorevoli . . .	82
Contrari	11

Il Senato approva.

RIPRESA DELLA RELAZIONE DI PETIZIONI.

Presidente. La parola è al Senatore Regis, onde prosegua la relazione delle petizioni.

Senatore Regis, relatore. La petizione N. 3109 è di certo signor Milesi Antonio, esattore di Tremosine (Circondario di Salò), il quale domanda il prolungamento del privilegio fiscale degli esattori per la riscossione delle imposte.

Senza entrare nel merito della domanda, basterà l'osservare che la petizione in discorso porta la data del

13 giugno 1862 e che la domanda era per una proroga di sessanta giorni che dovevano decorrere da quella data, e che il ricorrente narra di avere invano chiesta alla sotto-prefettura di Salò dalla quale opponevasi il disposto delle leggi; quindi la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(Approvato.)

N. 3116. L'avv. Enrico Prandi di Torino, ricorre al Senato onde ottenere per la sua intercessione che, in vista dei servigi da esso antecedentemente resi al Governo, sia provveduto in qualche modo alla sua sorte.

Anche per questa petizione, già più volte rinnovata dal suo autore, si propone l'ordine del giorno, il cui motivo si presenta evidente dalla sola enunciazione dell'oggetto.

(Approvato.)

Colla petizione N. 3119 il Consiglio Comunale di Carpignano (Terra d'Otranto), domanda che vengano assegnati al Comune i beni della Cappella della Grotta coi pesi che vi sono inerenti.

In una diffusa deliberazione del 12 di giugno ultimo, quel Consiglio Comunale espone varie ragioni per cui allega che i beni di cui domanda la rivendicazione, appartenevano di primitiva istituzione al Comune, e che l'attuale possesso dei medesimi per parte del Seminario non sarebbe che un'usurpazione.

Le questioni che pone innanzi il predetto Consiglio Comunale, non lasciano per loro natura dubitare che ne spetti la decisione ai tribunali ordinari, e non ostante l'opinione ed il desiderio di quel Consiglio di vederle risolte dal Parlamento, non può tuttavia a meno la vostra Commissione di proporvi, come fa, di passare sopra questa petizione all'ordine del giorno.

(Approvato.)

N. 3123. Tre individui appartenenti già all'in oggi disciolto corpo dei *Trabanti* nel Ducato di Modena, domandano un aumento alla loro pensione di riposo, che narrano essere stata liquidata colla semplice parificazione alle pensioni dei soldati dell'antico esercito Sardo, ritenuta più favorevole, osservando che giusta gli ordinamenti Estensi, i *Trabanti* fossero di grado superiore ai semplici soldati. Asseriscono poi i ricorrenti di avere inoltrato invano i loro reclami ai Ministeri di Guerra e delle Finanze.

Sembra evidente che l'assegno di riposo di cui godono i petenti, essendo loro misurato in forza di una legge, ove essi credano, siccome espongono, ed abbiano prove sufficienti per dimostrare che questa legge venne violata a loro riguardo, debbano ricorrere nelle vie ordinarie competenti a giudicare sulla retta applicazione della legge. In conseguenza la vostra Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato.)

La petizione distinta col N. 3124 è di Domenico Bachi di Modena, il quale domanda di essere risarcito del danno sofferto per essere stato arbitrariamente privato dal cessato Governo dell'impresa delle macel-

lerie della stessa Città, che teneva con suo padre sin dal 1817, e per le persecuzioni patite per cause politiche.

Non è la prima volta che si sottomette al Senato una domanda di tale natura. Il risarcimento dei danni patiti per cause politiche non è attribuzione del Parlamento, per quanto possa esserne interessante la causa; che se, come si asserisce nella petizione, esiste qualche provvedimento speciale al proposito, il petente potrà avervi ricorso per quell'effetto che sia del caso. Ciò ritenuto, la Commissione, senza più, conchiude per l'adozione dell'ordine del giorno.

(Approvato.)

Diego Gulli, di Scilla, colla petizione N. 3125 domanda di essere riammesso al posto di ricevitore doganale in detta città, dal quale allega di essere stato rimosso dal Governo dittatoriale senza legittima causa.

Appena occorre di osservare che la disciplina degli impiegati governativi è oggetto affatto estraneo alle attribuzioni del Parlamento, epper tanto la Commissione per organo mio vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato.)

Per ultimo colla petizione N. 3126 la Giunta municipale di Monte Cosaro (Macerata), bramerebbe la emanazione di un provvedimento mercò cui siano devoluti ai rispettivi Municipi i beni delle soppresse corporazioni religiose.

Parve alla Commissione che la materia gravissima trattata dal Municipio di Monte Cosaro sia da lasciarsi alle meditazioni del Governo e del Parlamento, e per la sostanza, e per l'opportunità di relative disposizioni legislative, senza che sia il caso di aprirvi la via occasionalmente a particolari rappresentanze.

Laonde su questa petizione, la Commissione conchiude pure che il Senato voglia passare all'ordine del giorno.

(Approvato.)

Presidente. La parola è ora al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Signori Senatori.

È mio dovere parlarvi a nome della Commissione sopra cento ventitre petizioni. Nessuno si sgomenta per così gran numero; imperocchè molte di esse hanno tratto all'argomento di leggi discusse, e già furono prese ad esame dai rispettivi Uffici Centrali, e sono in numero di 91 per le ferrovie della Sardegna, e 11 sulla materia delle pensioni civili, e così in tutto 102 petizioni, sulle quali non è più a deliberarsi. Così pure non possono essere oggetto di trattazione altre 11 petizioni mancanti di autenticità di firma, di modo che io non avrò a chiamare l'attenzione del Senato che sopra 10, che sono le seguenti:

Petizione N. 3127. Alcuni padri di famiglia delle provincie Toscane ricorrono al Senato onde ottenere che giusta le leggi sulla leva colà vigenti prima dell'applicazione di quella del 20 marzo del 1854, vengano dichiarati esenti dal servizio militare i secondogeniti che

sono rappresentati da un surrogante tuttora sotto le armi.

Dacchè la più santa delle unificazioni quella della legge sulla leva era stata applicata alle provincie Toscane, diveniva impossibile che particolari privilegi valessero nè in quella, nè in qualunque altra delle parti dell'Italia. Ai ragionevoli desiderii delle famiglie già ben corrispose la legge sancita in questa stessa sessione, e posta in atto nella leva testè compiuta.

La Commissione non può per conseguenza proporvi se non l'ordine del giorno.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cambray Digny. Pregherei il signor relatore della Commissione a volere in primo luogo verificare in qual modo qui si dica: « giusta le leggi sulla leva colà vigenti prima dell'applicazione di quella del 20 marzo 1854 » imperocchè è a mia notizia che la petizione tendente ad ottenere il risultato in discorso si appoggia non solo alla legislazione vigente avanti il 1854, ma su quella che ha perdurato fino alla promulgazione dell'ultima legge di leva sancita dal Parlamento. Per conseguenza non si dovrebbe qui dire in primo luogo « la legge sulla leva vigente prima della applicazione di quella del 20 marzo 1854; » ma si dovrebbe dire « la legge sulla leva vigente prima della pubblicazione dell'ultima legge di leva emanata dal Parlamento. » Questo è il primo punto che desidererei di vedere rischiarato; riservandomi di fare ulteriori osservazioni, se ne sarà il caso.

Senatore Lauzi. Non so se anche una modificazione di fatto su quest'articolo varrebbe a modificare le conclusioni della Commissione; ma sicuramente questo è stato detto nella petizione stessa, la quale non è stata presentata recentemente, ma da più di un anno fa. Io non so per quali combinazioni questa petizione non sia stata riferita. Essa ha tratto, ripeto, alla leva penultima, e quella cioè che comprende i nati del 41 e non a quella del 42. Nella medesima si accenna all'applicazione della legge del 1854 vigente in Toscana a quell'epoca, e per conseguenza non può riguardarne un'altra.

Attivata la legge del 54 non è più possibile avere riguardi che non siano fondati sulle disposizioni della legge stessa.

La Commissione ha anche fatto riflesso che colla legge dell'agosto 1862, approvata in questa stessa sessione, essendosi allargato i titoli di esenzione, ha preso in considerazione, per quanto si poteva, i riguardi dovuti alle famiglie stesse, onde non è il caso che di proporvi l'ordine del giorno.

Senatore Cambray-Digny. Quando non si tratta, che dell'applicazione della legge del 20 marzo 1854, io non insisto ulteriormente.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione sulla petizione 3127.

Chi approva le conclusioni della Commissione voglia sorgere.

(Approvate.)

Senatore Lauzi, *relatore*. Petizione N. 3129.

La Deputazione provinciale di Brescia replica l'istanza contenuta in precedente petizione, numero 3057, sulla quale il Senato ha già deliberato in seduta pubblica del 4 maggio 1862.

Come vedete, signori Senatori, questa petizione ce richiama la dolorosa circostanza di quella interessante e benemerita Provincia, che è la provincia di Brescia, nulla di nuovo riferisce, perchè una novella deliberazione sia necessaria oltre quella già presa, e la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io confesso d'aver dimenticato quale deliberazione siasi presa allora su tale petizione; pregherei perciò il relatore a volermela ricordare, onde vedere se non fosse il caso di proporvi qualche modificazione.

Senatore Lauzi, *relatore*. Io credo che sia stata rimandata al Ministero della guerra; ma non saprei asserirlo immediatamente, perchè, come ognuno sa, la Commissione delle petizioni si rinnova biennalmente e io non presi parte a quest'ultima deliberazione. Ecco però ciò che accenna il registro che ho sott'occhio:

« Rinvio al Ministero perchè solleciti, e quanto ai danni faccia degli studi se sia o no il caso di fare qualche cosa. »

Dunque il rinvio al Ministero perchè provveda è quello che venne deliberato, come ebbi l'onore di dire testè.

Senatore Martinengo. Così essendo le cose non ho altra osservazione a fare.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi approva le conclusioni della Commissione voglia sorgere.

(Approvate.)

Senatore Lauzi, *relatore*.

N. 3139. Il Consiglio compartimentale di Livorno (Toscana), espone le considerazioni per cui crede che il Governo ed il Parlamento debbano provvedere il più presto possibile alla completa unificazione legislativa ed amministrativa del Regno, od almeno alla parificazione della Toscana alle antiche Province riguardo all'ordinamento comunale e provinciale, all'ordinamento giudiziario ed alla legislazione penale e di procedura penale.

Il Senato sarà lieto di conoscere per la presente petizione come una rispettabile rappresentanza di una provincia Toscana venga ad esprimere generosi voti che sono certamente nel cuore di tutti. Il Senato non può dubitare e già ne ha le prove in progetti di legge pendenti nell'altro ramo del Parlamento, che il Governo del Re non pensi ad attuare la desiderata ge-

nerale unificazione delle leggi in tutte le province italiane, con sollecitudine non disgiunta dalla debita ponderazione.

Perciò a soddisfazione dei petenti ho l'onore di proporvi a nome della Commissione il rinvio della presente petizione ai Ministri dell'Interno e della Giustizia.

(Approvato.)

N. 3186. Il Consiglio provinciale di Messina ricorre al Senato onde voglia adoperarsi perchè la Sicilia venga dotata di un'acconcia rete di strade nazionali.

La petizione ben corrisponde a sentiti bisogni, ed a ragionevoli aspettative di quella importantissima e generosa parte d'Italia. Ma siccome non è dubbio che a tali aspettative non sia per corrispondere il Governo, per quanto le forze finanziarie il consentano, e poichè del resto la petizione sembra piuttosto accennare alla più appropriata direzione delle strade da farsi nella provincia di Messina, così crede la Commissione di proporvi il deposito della petizione stessa negli archivi del Senato per avervi a tempo opportuno i voluti riguardi.

(Approvato.)

N. 3187. Giuseppe Cipriani di Livorno (Toscana), ricorre al Senato perchè voglia votare un'inchiesta ministeriale o parlamentare diretta a stabilire i danni che derivano ai Livornesi dall'abolizione del porto franco in quella città, onde poscia venga rievocata un tale disposizione.

Per quanto gl'interessi che il petizionale intenderebbe rappresentare possano stare a cuore al Senato del Regno, pure mancherebbe di ragione, ed uscirebbe dalle consuetudini del Senato la provocazione di inchiesta sia governativa, sia parlamentare che il signor Cipriani ci chiede.

È a crederci che anche fatta un'inchiesta sull'argomento, gli interessi locali trovandosi in lotta cogli interessi generali dovrebbero cadere a questi per necessario sacrificio, che tanto parrà men duro quanto più con patriottico slancio sarà sofferto. La Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato.)

N. 3225. Il Consiglio comunale di Scerni (Abruzzo Citeriore), porge al Senato motivate istanze onde ottenere che lo stesso Comune venga sottratto dalla dipendenza del Mandamento di Gissi ed aggregato a quello di Casalbordino, ovvero a quello di Vasto.

Non tanto il calore con cui il Consiglio Comunale di Scerni espone la sua dimanda come le gravi circostanze locali con cui l'avvalora, inducono la Commissione a proporre il rinvio di questa petizione al Ministro dell'Interno.

(Approvato.)

N. 3227. La Badessa del Monastero di Santa Chiara di Chieti, ricorre al Senato, onde ottenere che la religiosa famiglia di quel convento non venga traslocata dal locale attualmente da essa occupato.

Le religiose di cui la Badessa espone le inquietudini

trovansi già concentrate in altro monastero, in quello che ora occupano in Chieti, e vi sarebbero collocate molto alle strette, se è vero, come non si dubita, l'asserto della petizione. Nessuna ufficiale ricerca venne fatta per quanto consta, per occupazione in utile dello Stato della attuale dimora delle petenti, e perciò non si vedrebbe un motivo sufficiente di timori nelle asserite minacce dei concittadini.

Pure se il rinvio della petizione può assicurare la quiete dell'animo a quelle buone religiose, la Commissione non esita a proporvelo pel Ministro dell'interno.

Le inquietudini di cui fanno cenno le monache non nascono dal timore di essere richiamate secondo le leggi sulle case religiose, ma da molestie per parte di concittadini, del Consiglio Municipale, e d'altre siffatte cause. Egli è perciò che la Commissione appunto pensatamente ha domandato il rinvio al Ministro dell'interno, anzi che a quello della giustizia.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Commissione sulla petizione N. 3227 voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore **Lauzi**. N. 3238. La Giunta Municipale di Alice (Terra di Lavoro), fa istanza che dal Senato venga modificato l'art. 3 del progetto di legge sulla imposta della ricchezza mobile.

Evidentemente la discussione circa l'oggetto della petizione sarebbe prematura e troverà luogo a tempo opportuno.

Intanto la Commissione ve ne propone il deposito negli archivi del Senato.

(Approvato.)

N. 3245. **Battilana Carlo Federico Adolfo**, fu Pietro, direttore dell'impresa rigeneratrice italiana in Livorno, reclama contro l'ingiunzione che gli venne fatta dal delegato della sezione di S. Leopoldo, di sciogliere quella società ed insta perchè tale ingiunzione sia dichiarata nulla dal Senato.

Dall'enunciato scopo della petizione scorge il Senato, che avendo il signor Battilana contro il preteso sopruso del delegato di pubblica sicurezza di Livorno l'adito aperto a ricorrere alla Prefettura, al Ministero, alle giudiziali magistrature, non è il caso che il Senato si occupi della sua dimanda. Ma siccome il passare all'ordine del giorno per questa, direi incompetenza, per *fin de non recevoir*, potrebbe lasciare qualche dubbio sull'operato dell'autorità di pubblica sicurezza, così mi permetto di far conoscere al Senato che la Società rigeneratrice d'Italia doveva rigenerare col lavoro femminile, cioè cogli aghi, e coi ferri da calze; che in sostanza tale società si risolveva in società di mutuo soccorso; che, finalmente la Società prendendo nome dall'impresa, e dovendo fondarsi con emissione di azioni, presenta il carattere di società anonima per azioni, per la quale appunto si vuole il permesso governativo.

Ciò osservato, si propone l'ordine del giorno.

(Approvato.)

N. 3249. N. 45 esercenti la veterinaria senza patente in diverse provincie del Piemonte, fanno istanza presso il Senato acciò sia iniziata una legge che provveda di regolare patente per l'esercizio della professione quelli fra essi che faranno constare di aver compiuto un apposito corso privato, ovvero che il loro esercizio sia anteriore al 1818.

La Commissione non crede che il Senato voglia ora prendere l'iniziativa della legge che i petenti reclamano.

Siccome però la petizione contiene dei fatti e delle osservazioni che all'evenienza potrebbero riuscire utili a consultarsi, così anche di questa petizione vi si propone il deposito negli archivi.

(Approvato.)

Le petizioni di cui l'elenco fu stampato sarebbero così tutte esaurite. In questi ultimi giorni però ne sono sopravvenute alcune altre.

Io chiederei il permesso al Senato, a nome pure della Commissione, di riferire anche su queste, che non sono che quattro, facendo una relazione verbale, giacchè non c'è stato il tempo di compilarla per iscritto.

Presidente. Consulto il Senato per sapere se voglia assentire a che si riferiscano queste petizioni quantunque non indicate nell'elenco stampato e distribuito tre giorni prima come prescrive il nostro regolamento.

Chi ciò approva si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Lauzi**. Colla petizione N. 3250 il Consiglio provinciale di Catania ricorre al Senato acciò venga proclamata l'abolizione definitiva delle decime anticamente riscosse dalla mensa arcivescovile di quella città, e con ciò sia preclusa la via a qualunque rivendicazione delle medesime.

La Commissione propone l'ordine del giorno su questa petizione, e ciò per le seguenti ragioni.

La prima è che da quanto si espone in questa petizione risulterebbe che queste decime sono state controverse da anni, e direi anche da secoli, e che anche recentemente vi sarebbe lite avanti ai tribunali tra l'arcivescovo che le reclama ed i colpiti dalle decime che non le vogliono pagare, per cui essa crederebbe cosa affatto estranea al Senato lo ingerirsi in una materia che dipende da un giudizio di magistratura giudiziaria.

La seconda ragione si è che quando si trattasse anche di una misura legislativa, il Senato può confidare che il Governo il quale ha già l'idea di svincolare più che sia possibile i beni, di mobilitarli, per dir così, togliendone i pesi, troverà forse occasione e modo di occuparsi di questa materia; ma sarebbe troppo grave che il Senato sin d'ora volesse prendersi cura d'influire in certo modo con una raccomandazione su quest'argomento legislativo.

In conseguenza la Commissione, ripeto, propone l'ordine del giorno.

Presidente. Chi approva le conclusioni della Commissione si alzi.

(Approvato.)

Senatore **Lauzi**. La petizione N. 3251 non è stata presentata da alcun Senatore, e non ha firma legalizzata, per cui non occorre di farne argomento di deliberazione.

La petizione numero 3252 è della Giunta municipale di Gromo, Circondario di Clusone, e con essa si domanda la sollecita riforma delle strade di quel Circondario.

Le ragioni esposte dalla detta Giunta sono che quella provincia, come abbiamo avuto occasione di vedere, fu colpita da ogni sorta di sventure, ed anche da disastri celesti nei raccolti, per cui vorrebbe almeno poter aver buone strade e così più facili vie di comunicazione, massime riguardo alle miniere di ferro, di cui è ricco quel Circondario.

Siccome però in essa non si parla di strade nazionali, ma si parla di fondi, di 30 mila lire già stanziati per miglioramenti di strade, che non si sono ancora fatte, unicamente perchè i progetti non vennero ancora preparati, così non saprebbe quale altra conclusione prendere la Commissione se non l'ordine del giorno.

Presidente. Se non vi è osservazione in contrario metto ai voti le conclusioni della Commissione per l'ordine del giorno sulla petizione N. 3252.

Chi le approva sorga.

(Approvate.)

Senatore **Lauzi**, *relatore*. L'ultima di queste quattro petizioni N. 3253 è quella di Carlotta Baravelli di Bologna, vedova del professore Alessandrini, la quale domanda che, in vista delle benemeritenze scientifiche di suo marito, le venga accordata una congrua pensione.

La signora vedova Alessandrini asserisce, e dalle informazioni prese dalla Commissione credo con fondamento, che il di lei marito, dopo aver servito per 47 anni in qualità di professore, morì lasciando nessun diritto a pensione alla vedova, giacchè mi si assicura, che le leggi pontificie non accordavano pensione alle vedove di professori.

Asserisce pure, ed anche questo è confermato da rispettabili testimonianze, anche di nostri colleghi, che quest'uomo, tutto dato alla scienza, allestito in modo onorevole ed utilissimo per la scienza, il museo d'anatomia comparata di Bologna, ed in quest'opera non solo consumò tutta la sua vita, ma ben anche le proprie sostanze; giacchè fece continue preparazioni, e quando non erano fondi pubblici, sopperiva del suo.

Di più asserisce ancora, che a seguito di una di queste preparazioni avrebbe riportata una ferita, nella quale si sarebbe inoculato un *virus* non saprei quale, in conseguenza del che dovette subire l'amputazione d'un braccio, e ciò precisamente in dipendenza dell'esercizio delle proprie funzioni.

Legalmente la Commissione non saprebbe qual provvedimento proporre, ma però le attestazioni avute sul complesso di queste circostanze, ponendo in una condizione eccezionale la vedova Alessandrini, hanno in-

dotto ad unanimità la Commissione a proporre al Senato di rimandare questa petizione al Ministro della pubblica istruzione, perchè od a titolo di risarcimento per le spese fatte, od a titolo di assegno straordinario o di sussidio, od in quel miglior modo che si crederà e si potrà, venga in soccorso ai testificati bisogni della petente.

Senatore **Matteucci**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Matteucci**. Non per disdire il marchese Alfieri, ma per onore del vero debbo raccomandare al Senato la petizione della vedova Alessandrini.

Tutto quello che l'onorevole relatore ha detto è perfettamente vero.

Sebbene io dubiti assai, che anche colle nostre raccomandazioni si possa riuscire ad ottenere un qualche risultato favorevole per la petente, tuttavia, ripeto, le ragioni addotte sono talmente vere, talmente stringenti, che sarebbe cosa equa non solo, ma giusta, che si potesse provvedere alla trista condizione di questa vedova.

Sussiste che l'Alessandrini ha fatto da sé un bel gabinetto d'anatomia comparata; sussiste che lavorando sopra cadaveri fu colpito da un flemone, per cui dovette subire l'amputazione del braccio; sussiste che tutta quella collezione è stata regalata all'università di Bologna.

Ci sono in una parola tutti gli estremi che valgono ad appoggiare e raccomandare al Governo questa domanda.

Prego perciò il Senato per parte mia di dare un attestato a questa vedova dell'interesse che piglia per quello che il marito ha fatto per la scienza e per l'università di Bologna.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Veramente non ho inteso, quando ho fatto un'osservazione sopra una delle proposte della Commissione, di voler indurre il Senato ad usare rigore eccessivo, intendevo dire solo come alla Commissione stessa dovesse ripugnare il proporre troppo spesso l'ordine del giorno.

Nel caso presente però io credo che possa ragionevolmente usarsi riguardo alla petizione della vedova Alessandrini.

Aggiungerò che veramente io non vorrei dare con questa trasmissione all'onorevole signor Ministro dell'istruzione pubblica l'occasione di fare cosa, benefica sì, ma che fosse o contraria od in fuori della legge.

Ma per altra parte mi pare che tenendo conto delle circostanze esposte dall'onorevole relatore della Commissione, sia da sperare che un caso, come quello di cui si tratta, possa essere ben stato previsto dalla legge; ed è nella speranza che legalmente si possa ciò fare, che aderisco volentieri alla proposta della Commissione appoggiata dal Senatore Matteucci, onde cioè si trovi via di provvedere in modo decoroso la petente che merita veramente tutti i riguardi.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della Commissione sopra la petizione della vedova Alessandrini N. 3253.

Chi le approva sorga.

(Approvate.)

Non essendovi più altro all'ordine del giorno, ram-

mento al Senato che il medesimo è convocato lunedì alle ore due, negli uffici, per l'esame del progetto presentato oggi non che per l'esame di quello relativo alla proprietà letteraria.

La seduta è sciolta (ore 5.)

CCVI.

TORNATA DEL 24 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Annunzio della morte dei Senatori Tornielli e Mossotti — Comunicazione del Governo — Presentazione di sette progetti di legge — Comunicazione delle lettere del Senatore Sant'Elia, del Presidente del Senato ai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, e delle risposte dei medesimi intorno al fatto di cui fu oggetto il Senatore mentovato — Discorso del Senatore Vigliani — Risposta e schiarimenti forniti al proposito dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Vigliani — Proposta del Senatore Di Revel, combattuta dal Senatore Vigliani e dal Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Cadorna — Dichiarazioni del Senatore Di Revel e del Ministro di Grazia e Giustizia — Appunto del Senatore Galvagno, combattuto dal Senatore Di Revel ed appoggiato dal Senatore Alfieri — Pariano al riguardo i Senatori Duchoquod, Alfieri, Di Revel e il Ministro di Grazia e Giustizia — Adozione della proposta del Senatore Di Revel.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra, della Marina, di Agricoltura e Commercio e dell'Interno.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3254. Numero cinque ufficiali appartenenti alla Milizia Siciliana del 1818 domandano che venga dato sollecito corso al progetto di legge riguardante il riconoscimento dei loro gradi.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario Cibrario legge le lettere dei Senatori Cambray-Digny, Roncalli Francesco, Dragonetti, Piazioni, e Gallina, colle quali, chi per motivi di famiglia, chi per ragioni d'ufficio, chiedono un congedo che loro viene dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor avvocato Raffaele Drago di alcune copie delle sue Osservazioni sul progetto di legge relativo alla proprietà letteraria;

Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio di nu-

mero 50 esemplari di una *Monografia sul tifo bovino*, del prof. Spinola di Berlino;

Il Comandante generale del dipartimento marittimo meridionale, a nome del capitano di fregata cavaliere Di St Bon, di numero 50 copie di un suo opuscolo col titolo: *Pensieri sulla Marineria Militare*;

Il signor N. D. Casilli di un suo scritto sul *Collegio medico-chirurgico di Napoli*;

Il cav. Luigi Borghi di n. 260 copie delle sue *Osservazioni sulle navi corazzate*;

Il signor Prefetto di Sondrio degli atti di quel Consiglio provinciale dello scorso anno 1862;

Il signor Presidente della Deputazione di storia patria nelle provincie modenesi del 1° volume delle *Cronache modenesi* di Tommasino de' Bianchi detto Lancellotti;

Il signor Pacifico Pizzorni, cappellano nella R. Marina italiana, di alcune copie di un suo scritto per titolo: *L'Avvento del 1847 nella metropolitana di Torino*;

Il signor Nicola Loviselli, direttore del *Corriere italiano* in Grecia, di un suo opuscolo intitolato: *Due parole sulla Grecia libera*;

La Giunta Municipale di Sansevero di un suo *Memorandum alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio*.

Il signor C. Studiati, prof. di fisiologia nella R. Università di Pisa, di parecchi esemplari delle sue *Consi-*

derazioni intorno all'ordinamento degli studi medico-chirurgici;

Il signor Senatore Giacomo Plezza di N. 160 esemplari de' suoi *Pensieri sulla legge relativa al credito fondiario ed agricolo*.

Il signor avv. Cavagnari scrive da Parma al Presidente del Senato :

« Eccellenza,

« Volge un mese circa che io aveva l'onore di presentare in omaggio al Senato una mia scrittura tendente a conseguire la soppressione dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme.

« Giuste considerazioni propostemi da persona che altamente stimo, mi hanno persuaso della non convenienza di suscitare oggi simili questioni, ed è per questo che io mi prendo la libertà di pregare V. E. a voler riguardare nell'offerta fatta al Senato della mia povera scrittura, un omaggio di riverenza e di rispetto e nulla più.

« Colgo questo incontro per rassegnarmi con profondo ossequio.

« Di Vostra Eccellenza

« Devotissimo servo
« ALFONSO CAVAGNARI

« Prima 15 marzo 1863. »

Onorandi colleghi,

Ancora due perdite recenti di colleghi debbo annunziare al Senato, che vengono ad aggiungersi alle tante altre dolorose e gravi che ebbe a soffrire l'ordine nostro nel corso di questa Sessione.

Affranto da lunga malattia trapassò il Senatore marchese Gerolamo Tornielli di Borgolavezzaro. Egli, distinto per antichità di stirpe e per larghezza di censo, si mostrò cittadino intelligente e solerte negli uffici municipali della città di Novara sua patria, e chiamato a far parte del Senato fin dalla prima formazione di questo, diede prova di attenta assiduità nel compiere i doveri a tale dignità inerenti.

La morte ci ha pure rapito il Senatore professore Ottaviano Fabrizio Mossotti, matematico di chiaro grido, uomo tanto devoto alla scienza quanto all'Italia.

Antepoendo le sue convinzioni politiche alla quiete della vita fu il Mossotti costretto ne' suoi giovani anni ad emigrare, e diffuse in straniero regioni, per pubblico insegnamento, la ricchezza di dottrina che s'era già con profondi studi procacciata. Così lo vide l'americana Buenos-Ayres, così la greca Corcira.

Richiamato poscia in Italia, l'illustre Università di Pisa lo accolse con schietta gioia e con riverente affetto. Ivi tenendo cattedra di fisica matematica, di meccanica celeste, e di geodesia, e contribuendo ai progressi della scienza con importanti memorie, crebbe in favore presso i dotti ed in pregio affettuoso presso la gioventù.

E quando suonò l'ora dei perigli guerreschi per l'indipendenza d'Italia nell'epoca quant' altra mai gloriosa e memorabile del 1848, egli si fece ardito ad incontrarli alla testa di que' giovani che non minore fiducia aveano in lui come professore che come duce.

Retto d'animo, alto d'intelletto, soavissimo di modi, inconcusso nella sua fede politica, il Senatore Mossotti fu tanto riverito ed amato dai contemporanei quanto sarà stimato e lodato dai posteri. (*Bene, bravo!*)

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO E PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Adempio ad un doloroso incarico annunziando al Senato come l'illustre nostro Presidente del Consiglio dei Ministri per motivi di salute abbia dovuto rassegnare a S. M. la demissione dal proprio ufficio.

S. M. accettandola, si è degnata di nominarmi presidente del Consiglio dei Ministri, mantenendomi il portafoglio delle finanze.

Nello stesso tempo debbo annunziare al Senato che l'onorevole sig. conte Giuseppe Pasolini, ministro degli affari esteri, avrebbe pure per ragioni al tutto estranee alla politica e indipendenti dalla sua volontà data la sua demissione.

S. M. accettandola ha nominato a Ministro degli affari esteri in sua vece il sig. Deputato Emilio Visconti Venosta.

Non ho d'uopo di dire al Senato che la politica del Ministero rimane completamente la medesima.

Se il signor Presidente mi permette, ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci durante il mese di aprile 1863, l'altro al bilancio della entrata pel 1863, entrambi già votati nell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze, Presidente del Consiglio, della presentazione di questi due progetti di legge: il primo dei quali, quello, cioè concernente l'esercizio provvisorio dei bilanci avrà il consueto corso; e quanto poi al progetto di legge riguardante il bilancio attivo del 1863, sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

Il signor Ministro di grazia e giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge tendente a confermare il Decreto dell'11 gennaio 1863, col quale fu temporaneamente sospesa l'esecuzione del Decreto di indulto promulgato a Napoli il 6 settembre 1860.

Presidente. Do atto al signor Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

La parola è al signor Ministro della guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare

al Senato quattro progetti di legge per maggiori spese sul bilancio del 1863.

Il 1. per autorizzazione della spesa straordinaria di L. 2,500,000 per provvista di effetti di casermaggio.

Il 2. per autorizzazione della spesa di L. 100,000 per la costruzione di un nuovo braccio di caserma a levante del castello della città di Sassari.

Il 3. portante autorizzazione della spesa straordinaria per provvista di materiale d'artiglieria.

Il 4. per spesa straordinaria di lire 450,000 per restauri, ampliamenti eccezionali e fitti di locali ad uso militare.

Siccome queste spese sono portate sul bilancio del 1863, e che noi siamo già molto avanti in questo esercizio, pregherei il Senato di voler dichiarare di urgenza questi progetti di legge.

Presidente. L'urgenza richiesta s'intende semplicemente per la maggior possibile sollecitudine nell'esame di questi progetti di legge.

Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questi progetti di legge per maggiori spese, che secondo l'uso saranno trasmessi alla Commissione delle finanze, la quale sono certo se ne occuperà nel più breve termine possibile.

Debbo rendere conto al Senato di una pratica che riguarda il nostro collega signor Senatore principe di S. Elia.

Venerdì scorso, 20 del corrente, verso sera ricevetti una lettera del signor principe di Sant'Elia di cui darò lettura al Senato.

« Eccellenza,

« Onorando sig. Presidente,

« Un disgustoso ed imprevedibile avvenimento mi mette nel dovere di rivolgermi all'E. V. come capo illustre del nobilissimo Senato del Regno d'Italia.

« La notte del 12 corrente verso l'ora 1 ant. un giudice istruttore si presentava al mio domicilio per mandato del Consigliere della Corte d'appello sig. Mari, delegato per la istruzione del processo dei pugnatori; egli era autorizzato ad eseguire una perquisizione del mio domicilio, anche in quell'ora notturna, che l'articolo 142 del Codice di procedura penale esclude per regola, tranne il caso che vi fosse *pericolo imminente nel ritardo*.

« L'apparato di forza con cui devenivasi a tal perquisizione, la simultaneità in quella notte stessa di molti altri arresti, il carico preciso, che contro me portava il mandato, cioè, *capo ed autore di attentato contro la sicurezza interna dello Stato*, riempivami di inesprimibile sorpresa, la quale fu il domani partecipata dall'universale dei cittadini.

« Ignorando finora su quali elementi l'istruttore del processo determinavasi ad un fatto cotanto grave, nè da chi proceda la strana calunnia, che i miei notissimi principii, e precedenti pubblici e privati, mi danno il

dritto di altamente sprezzare, non mi è dato per ora, se non deplorare la falsa via in cui i tristi riescono ad impegnare l'istruttoria dell'autorità giudiziaria, la quale pare non riesca sempre a premunirsi contro cost' trasparenti insidie.

« Forte del sentimento della mia probità e della mia fede politica, pago delle inattese, spontanee e lusinghiere assicurazioni di stima della primaria autorità locale, non che di altri alti funzionari, che han debito per ufficio di conoscere intimamente gli individui che qui dimorano, e testimonio da ultimo delle manifestazioni unanimi, energiche e compatte della più viva indignazione del paese per un così deplorabile attentato, io avrei di già largamente conseguito, quanto il mio amor proprio avrebbe potuto sperare.

« Dolente però, non tanto per me stesso, ma per le conseguenze politiche che un tal fatto produce nel paese, profondamente commosso al vedere amalgamato un tale incidente con l'arresto di persone di principii, di colore e di moralità opposte, che rendono impossibile la più lontana connivenza, io debbo protestare contro tali inqualificabili incoerenze, che fanno alzare la testa agli uomini del partito sovversivo, che veggono metter le mani sopra gli uomini, che han tutto sacrificato per propugnare con energica perseveranza la nobile causa.

« Dopo tali dolorosi fatti sento tutto il dovere di dare notizia del caso all'E. V., non solo perchè nel pubblico interesse spinga nella sua alta saggezza quei provvedimenti che la gravità della circostanza esige, ma perchè possa esattamente valutare, se nella mia persona possano venire offese le alte prerogative del nobilissimo consesso, al quale ho l'onore di appartenere.

« Palermo, 14 marzo 1863.

« *Dev. mo Servo*

« Princ. di S. Elia, Senatore del Regno. »

Appena ricevuta questa lettera indirizzai un ufficio al signor Ministro dell'interno in questi termini:

« Torino, 20 marzo 1863.

« Onorevolissimo signor Ministro,

« Ho ricevuto oggi dopo le 4 pomeridiane una lettera del signor Senatore principe Di Sant'Elia in data di Palermo 14 corrente, di cui mi fo debito di trasmetterle immediatamente copia.

« La natura dei fatti esposti in detta lettera non mi lascia punto dubitare che la S. V. Onorevolissima mi favorirà un riscontro che mi metta in grado così di rispondero al prelodato collega, come di dare nei modi e termini convenienti gli opportuni ragguagli al Senato di cosa che tocca così di presso le prerogative dei membri che lo compongono.

« Parmi più semplice e regolare il dirigermi, per quest'oggetto, alla S. V. Onorevolissima, che è il Mini-

stro nel cui dicastero entrano in genere gli affari che riguardano il Parlamento. Ma la prego ad un tempo di volere anche a nome mio rivolgersi, ove d'uopo, al signor Ministro guardasigilli per quanto i fatti di cui le parlo hanno dipendenza dall'autorità giudiziaria.

« Nella fiducia che la S. V. Onorevolissima vorrà aderire a questa mia riverente istanza, le anticipo i miei ringraziamenti e le offro ad un tempo l'attestato del più sincero mio ossequio. »

Contemporaneamente, nella stessa sera, io inviava un telegramma al signor principe Di Sant'Elia, per avvisarlo che aveva ricevuto la sua lettera, e che aveva incominciato quelle pratiche che credeva necessarie presso il Ministero.

Il Principe Di Sant'Elia mi mandò l'indomani una risposta in cui esprimeva gradimento di quel che si era fatto. Ebbi in seguito la seguente risposta dal signor Ministro dell'interno.

« Torino addì 22 marzo 1863.

« La perquisizione nel domicilio del Principe di Sant'Elia, Senatore del Regno, essendo stata promossa ed eseguita per mandato e cura dell'Autorità giudiziaria, è il Ministro Guardasigilli il quale soltanto può dare i ragguagli che la S. V. ricerca con la pregiata sua comunicazione del 20 marzo corrente.

« Mi sono già rivolto al prefato Ministro per domandarglieli e non appena li avrò ottenuti mi farò carico di parteciparli alla S. V.

« Intanto la prego aggradire gli atti del mio sincero ossequio.

« Il Ministro
« U. Peruzzi. »

Questa lettera del 22 non mi pervenne che il 23, cioè il giorno di ieri. Immediatamente dopo indirizzai la seguente lettera al sig. Ministro Guardasigilli:

« Torino, 23 marzo 1863.

« Onorevolissimo Sig. Ministro Guardasigilli

« Ricevo dall'onorevolissimo signor Ministro dell'interno risposta ad una lettera che io gli dirigeva il 20 del corrente, pregandolo di procurarmi schiarimenti sopra i fatti relativi all'avvenuta perquisizione nel domicilio del Signor Senatore Principe di S. Elia in Palermo, mentre io gli comunicava copia di una lettera indirettami su tale oggetto dallo stesso signor Principe di Sant'Elia.

« In questa risposta il prelodato signor Ministro dell'interno mi dice essere soltanto il Ministro Guardasigilli che può dare i ragguagli da me desiderati, poichè la perquisizione anzidetta fu promossa ed eseguita per mandato e cura dell'autorità giudiziaria, e mi accenna ad un tempo essersi già a lei rivolte per domandare tali ragguagli e quindi parteciparmeli.

« È ora parte del mio dovere di venire a pregare direttamente la S. V. Onorevolissima di volermi quanto più presto le sia possibile favorire i sovraccennati riscontri, trattandosi di oggetto grave e delicatissimo che interessa non meno la persona del signor Principe di Sant'Elia che il ramo del Parlamento al quale esso appartiene.

« Sarà noto alla S. V. Onorevolissima che il prelodato mio collega ha trasmesso a parecchi membri dell'una e dell'altra Camera un foglio d'informazione di quanto è avvenuto nella circostanza sovradditata, ed ella converrà meco essere naturale che da tutti i membri della rappresentanza nazionale vi si ponga la più seria attenzione.

« Debbo inoltre pregare la S. V. Onorevolissima di avere presente che nella prima seduta del Senato che avrà luogo, e questa dovrà essere assai prossima, poichè si ha da presentare il progetto di Legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci, è debito mio indispensabile il riferire al Senato la comunicazione avuta dal signor Senatore di Sant'Elia, e che può essere utile che in tale occasione sieno preparati quei riscontri, i quali parmi più che probabile che il Governo di S. M. abbia in pronto, trattandosi di fatti avvenuti il 12 del corrente.

« Ho l'onore di offrire alla S. V. Onorevolissima l'attestato del mio profondo ossequio. »

A questa lettera rispondeva l'onorevole Guardasigilli questa mattina nei seguenti termini:

Torino, 24 marzo 1863.

« Eccellenza,

« Ecco i ragguagli che il sottoscritto è in grado di partecipare a V. E. intorno ai dolorosi fatti avvenuti nella città di Palermo il 12 del corrente mese.

« Gravi reati conturbavano i palermitani nei primi giorni di ottobre. Parecchi cittadini erano ad un tempo colpiti da pugnale in vari punti della città. La giustizia fu pronta a raggiungere i colpevoli, ma mentre i giurati erano sul punto di proferire il loro verdetto, nuove pugnazioni insanguinavano la città di Palermo e tendevano ad eccitare lo sgomento nell'animo di tutti.

« I giurati ed i magistrati che doveano giudicare gli accusati adempirono al loro debito; e d'altra parte la sezione d'accusa, compresa dal sentimento di procedere con fermezza ed energia alla repressione di nuovi reati avocò a sè l'istruzione del processo per le nuove pugnazioni, e non risparmiò cura e diligenza per giungere allo scoprimento del vero.

« Le indagini giudiziarie misero il Magistrato sulle tracce di una cospirazione diretta contro la sicurezza dello Stato; e da siffatte indagini ebbero origine gli arresti eseguiti nella notte del 12 al 13 marzo e la perquisizione fatta in casa del Principe di S. Elia.

« Però i detti arresti e la detta perquisizione furono eseguiti per decreto dell'autorità giudiziaria, emanato nel corso di una istruzione criminale. Dei motivi »

degli argomenti che hanno suggerito coteste disposizioni, non ha fin ora il sottoscritto piena notizia, e d'altra parte essi sono involti nel corso della istruzione giudiziaria.

« Ben è lieto il sottoscritto di poter dire che la perquisizione fatta nella casa del Principe di S. Elia ebbe un risultato negativo.

« Ho l'onore di offrire a V. E. l'attestato del mio profondo ossequio.

« Il Ministro
« G. Pisanelli. »

Aggiungerò al Senato che ho riferito quanto occorre a' miei colleghi dell'Ufficio della Presidenza, dai quali fui pure confortato a produrre l'esposizione che ho ora avuto l'onore di fare.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Due dolorose comunicazioni ci è toccato, o Signori, di ricevere in questa adunanza, l'una dell'allontanamento dagli affari di un egregio uomo di Stato, uno dei più benemeriti dell'italiano risorgimento, che è sgraziatamente colpito da malattia che priva il Governo dei suoi servizi in momenti nei quali gli potevano forse tornare di grande vantaggio. Son certo che un sentimento generale regna nel Senato a questo riguardo, un sentimento di dolore per cotanta disgrazia, come ognuno di noi è certo, che la simpatia, la stima, la riconoscenza pubblica accompagna quell'onorando cittadino nel suo riposo con voti che egli possa ancora tornare alla tutela della pubblica cosa a cui ha prestato un appoggio cotanto valido.

Un'altra comunicazione di un genere molto diverso, ma non meno penosa, abbiamo dovuto ascoltare dal seggio della Presidenza.

Una lettera piena di dignità e insieme di moderazione del nostro onorevole collega il principe di S. Elia ci informa di un fatto veramente grave che è avvenuto a Palermo nel suo Palazzo.

Risulta da quella lettera, che per sospetto di partecipazione ad un orribile attentato contro la sicurezza dello Stato fu rilasciato mandato di visita domiciliare contro il Senatore di S. Elia, che a quel mandato si dava esecuzione nel fitto della notte del 13 di questo mese con grande apparato di forze, che circuinavano il palazzo e ne occupavano anche l'interno.

Appare da quella stessa lettera che quel fatto commosse profondamente la città di Palermo, e fu oggetto non solo di disapprovazione del pubblico, ma anche delle autorità istesse governative, le quali riconoscevano l'opportunità di recarsi presso l'onorevole Senatore per fare atto di convenienza.

Tale stato di cose, o Signori, non può non interessare profondamente questo eminente Consesso. Io comprendo quanta riserva ci debba essere imposta nel chiamare ad esame un fatto che è emanato dall'autorità

giudiziaria; non sono io certamente magistrato, che v'impegnerò a farvi giudici di atti dipendenti da altri poteri; ma mentre rendo questo omaggio all'autorità giudiziaria; mentre riconosco la indipendenza de' suoi atti, io non posso ad un tempo disconoscere i diritti ed i doveri che a quest'assemblea appartengono di vegliare gelosa per la difesa della propria dignità, del proprio onore, che si riflette naturalmente sopra tutti i suoi membri, ed ancora più per la tutela delle sue prerogative.

Io vi dirò francamente anzi tutto, che per la conoscenza personale, che ho degli uomini che dovettero prendere parte a questo atto giudiziario, non posso nemmeno concepire ombra di sospetto, che le loro intenzioni non siano assolutamente pure e rette; ma avviene, o Signori, all'autorità giudiziaria come a tutti gli uomini accade di qualunque grado e condizione che sgraziatamente debbono pagare tributo alla umana debolezza, e cadere qualche volta in errore.

Io non anticiperò alcun giudizio nel caso di cui si tratta, ma ben dirò, che tutte le circostanze che compongono questo fatto si presentano sotto un aspetto, che per lo meno, rende necessario di fare pronte ed esatte investigazioni per riconoscere, se realmente, si sia proceduto come la legge vuole si proceda, con quella regolarità e prudenza che è imposta ad un magistrato, e se di più nessuna prerogativa del Senato sia stata offesa.

E poichè l'offesa di una prerogativa di questo Consesso sarebbe certamente il punto più grave, io toccherò soltanto della possibilità che ciò sia accaduto.

Non è dubbio in diritto, che la casa del povero, come quella del ricco può essere visitata dall'autorità giudiziaria; il principio d'uguaglianza civile colloca tutti i domicili come sotto la tutela dell'inviolabilità, così sotto il debito di permettere all'autorità tutrice della società, all'autorità giudiziaria, d'entrare a visitarli quando alte ragioni della giustizia lo esigono.

Ma è da fare distinzione tra caso e caso nel divenire ad una visita domiciliare.

La legge autorizza il giudice, che procede in materia penale a visitare il domicilio del cittadino tanto nei processi, che sono diretti contro il cittadino stesso di cui si visita la casa, quanto il domicilio d'ogni terzo dove si credesse per gravi indizi e gravi argomenti di poter trovare elementi di prova di un reato.

Nel caso nostro non è per lo meno abbastanza chiaro, per quale di queste due cause da me accennate l'autorità giudiziaria procedesse a visitare il palazzo del principe di S. Elia.

Se noi stiamo alla narrazione del Senatore di S. Elia, della quale certamente noi non possiamo dubitare, tranne per la supposizione di qualche equivoco in cui egli per avventura in quei momenti di agitazione fosse caduto, egli sarebbe stato visitato nella sua casa come sospetto di partecipazione ad un reato di cospirazione contro lo Stato.

Per verità mi duole di dovere associare queste due idee, quella della persona del principe di S. Elia e quella di un attentato contro lo Stato, contro quella causa per cui, come voi ben sapete, egli ha esposto a pericolo le sue sostanze, la sua quiete, ed anche la sua vita. Mi pare, ripeto, cosa che veramente esca dalla linea del credibile il potere associare queste due idee, salvochè le più imperiose ragioni a tanto forzassero il criterio dei giudici.

Risulta a ogni modo che il Senatore di Sant'Elia ricevette dal giudice istruttore precedente la dichiarazione che egli era tenuto sospetto di questo reato. Ciò posto, la visita domiciliare a cui si procedeva presso il Senatore di Sant'Elia deve essere collocata fra quelle che si fanno contro l'imputato, non fra quelle che si fanno contro terze persone.

Ritenuta questa circostanza, sorgerebbe sicuramente il dubbio assai grave che la prerogativa del Senato, per la quale egli è il solo giudice de' reati apposti a' suoi membri, possa essere stata in qualche modo disconosciuta o dimenticata; ed invero egli è riconosciuto dalla giurisprudenza dei paesi retti da diritto pubblico conforme al nostro, che la disposizione costituzionale che riserva al Senato e ad ogni altra assemblea politica consimile il potere di giudicare i suoi membri di qualunque reato sia loro apposto, abbraccia non solo il giudizio ma anche l'istruzione; ma v'ha di più, non è permesso nella via ordinaria di por mano all'istruzione, se non precede una deliberazione del corpo stesso che autorizzi la procedura.

Si eccettuano da questa regola ordinaria due casi, che naturalmente ragion vuole siano eccettuati per la tutela sociale, tale è quello del flagrante reato. Allora, come è permesso all'autorità ordinaria di fare arrestare il membro del Parlamento, così lo è permesso di divenire agli atti dell'istruzione; tale è pur anche il caso d'urgenza; allora una ragione suprema di sicurezza pubblica prevale naturalmente alla prerogativa, benchè questa sia pure d'ordine pubblico.

Quando l'urgenza è dimostrata, quando vi è pericolo nell'indugio, è sospesa la prerogativa della competenza eccezionale, e l'autorità giudiziaria può procedere agli atti ordinari della processura.

Per verità io non potrei nello stato delle cose portare giudizio se nel fatto attuale si verificasse alcuno di questi casi.

Non pare però che potesse verificarsi quello del reato flagrante, poichè quando veggio l'autorità cercare la prova del reato nel domicilio dell'incolpato, parmi poter con sicurezza concludere che non esista flagrante reato.

Quanto all'urgenza, io veggio parimente che non abbiamo gli elementi di fatto per pronunciare, per fare un retto apprezzamento.

Resta però per lo manco, allo stato delle cose, pel Senato il dubbio se siasi proceduto coi debiti riguardi verso la sua prerogativa.

Sorgono altri dubbi di minor importanza, ma che pur meritano la nostra attenzione, dal complesso delle circostanze, se siano cioè state osservate veramente tutte le norme della legge. Ed in prima si è proceduto a quest'atto di perquisizione, a questa visita domiciliare presso uno dei cittadini più cospicui della città di Palermo, presso uno degli uomini più benemeriti dello Stato, circondato dalla stima, dalla riverenza pubblica con tutta quella ponderazione che tutte queste qualità imponevano di usare? La legge nell'autorizzare il potere giudiziario a procedere a visite domiciliari, non ha dimenticato quanto importasse che di questo potere si facesse un uso molto sobrio, molto circospetto. Quindi è che e la legge e tutti gli autori che si occuparono di questa materia, raccomandano altamente ai giudici di non divenire a visite domiciliari se non per indizi molto gravi. E la gravità di questi indizi, come voi ben comprendete, o Signori, vuol essere misurata da tutti gli aggiunti e in particolare dalle qualità personali.

Quando si tratta di procedere contro un uomo sospetto, contro un facinoroso, contro un abituale delinquente in materia penale, si procede con molta facilità e molto minor ritegno, perchè in questi casi l'autorità giudiziaria è quasi certa di arrivare a risultati sicuri. Ma quando si tratta della casa di un uomo onesto, di una persona che sarebbe fuori di ogni sospetto e che non potrebbe se non per cause straordinarie essere caduta in quel reato, di cui s'intende dargli carico, oh! allora non vi è precauzione, non vi è prudenza, che si possa dire soverchia. Ora, nel caso nostro, non abbiamo sufficienti nozioni per poter andar persuasi che realmente l'autorità giudiziaria avesse tali argomenti che la potessero determinare a penetrare nel domicilio del Senatore Di Sant'Elia nel cuor della notte, con quell'apparato di forze di cui abbiamo inteso la descrizione, cose tutte le quali esigevano sicuramente che vi fossero argomenti molto gagliardi a carico dell'onorevole Di Sant'Elia.

Che diremo poi del tempo in cui si è proceduto a quest'atto? La circostanza è molto grave. Voi non ignorate certamente che le leggi di molti paesi vietano assolutamente che si proceda a visite domiciliari nella notte. La Francia la quale sicuramente in fatto di istituzioni liberali non vuole da tutti essere accettata come modello, in questa parte tuttavia professa un principio assoluto, professa il principio pel quale ben si può assicurare, durante la notte, la casa del cittadino, ma non è permesso mai di entrarvi. Si può essa cinger d'armati, si ponno prendere tutte le precauzioni per le quali venga garantita l'azione della giustizia, e non arrivi troppo tardi; ma il disturbare il riposo del cittadino che si trova nel sacro della sua quiete, che si trova in ciò che da tutte le leggi dei popoli civili è considerato per l'asilo più santo e rispettabile, cioè il domicilio, il penetrarvi, dico, in tali circostanze, da quelle leggi non è concesso.

Però la nostra legge per indulgenza verso i diritti della giustizia largheggia alquanto, nè caso io voglio far

rimprovero alla nostra legislazione di questa maggiore larghezza, la quale saviamente usata può rendere vantaggi alla società e non recarle mai danno.

Ma dove si ammetta il principio che si può penetrare di notte nel domicilio del cittadino nel caso cui siavi eminente pericolo nel ritardo, come è prescritto precisamente nell'articolo 142 del Codice di procedura penale, conviene che l'esecuzione della legge sia accompagnata dalle più grandi precauzioni dei magistrati. Ora è egli ben sicuro per noi, o signori, che il giorno che precedette la notte del 13, l'autorità giudiziaria non potesse egualmente procedere a questa perquisizione nella casa del Senatore Di Sant'Elia?

È questa una circostanza la quale io credo che esiga pure di essere ben chiarita affinché il pubblico che si è giustamente commosso per un atto tanto grave, riconosca che o i suoi magistrati non fecero che ubbidire ai loro doveri, o che, se vi fu errore, esso non è sfuggito a quell'autorità che deve vegliare perchè la legge sia esattamente osservata.

Due parole ancora io dirò circa il modo con cui si è proceduto a questa perquisizione, poichè tutto in essa veramente è straordinario.

Voi avete inteso dalla lettera dell'onorevole Di Sant'Elia, che il suo palazzo è stato circondato di armati e che di più la forza armata vi si è introdotta e l'ha occupato.

Io comprendo che quando sovrastano pericoli molto gravi, si usino queste precauzioni, ma esse sogliono usarsi, o signori, ordinariamente contro i facinorosi contro le persone violente, le persone astute le quali fanno temere di eludere facilmente la vigilanza, e l'azione della giustizia; ma il Senatore di Sant'Elia non pare veramente che possa essere reputato uomo da fare temere alcuno di questi pericoli all'autorità giudiziaria.

Rimarrebbe quindi a ricercare la causa dell'apparato armato in qualche motivo estrinseco, in qualche timore forse di commozione popolare; ma di queste circostanze non possiamo nemmeno dire di avere tali argomenti per quali sia permesso di pronunciare che realmente non si è ecceduto nell'usare una precauzione cotanto odiosa verso un personaggio che per se stesso, per i suoi precedenti pareva invece dovere aver diritto a tutti i riguardi conciliabili coll'azione della giustizia.

Io non ho fatto, o Signori, che esporre tutti i dubbi che mi sono sorti nella mente intorno a questo fatto, per concludere, che evvi una necessità che essi siano chiariti, affinché l'opinione pubblica, la quale si è giustamente commossa, venga illuminata, e rientri così la fiducia, non dirò nell'animo del Senatore di Sant'Elia del quale voi avete inteso le nobili parole, ed il quale voi non dubitate che riposi sicuro sotto l'usbergo di sentirsi puro, ma di quelle persone amiche al Governo che sempre unirono i loro sforzi con quelli dell'onorevole Di Sant'Elia per sostenere la causa Italiana: per-

sone che, ripeto, si sono profondamente commosse per l'atto di cui fu oggetto l'onorevole Di Sant'Elia, e che naturalmente si può temere da ognuno che si trovi in condizioni somiglianti.

Or dunque parendomi evidente la necessità che sia fatta luce sopra le circostanze che accompagnarono quest'atto, sia per ciò che riguarda le prerogative del Senato, sia per ciò che riguarda l'esatta osservanza della legge, e dei doveri anche di convenienza proprii di questa materia, io mi rivolgerò pieno di fiducia all'onorevole Ministro della Giustizia, pregandolo di volerci fornire tutti quegli schiarimenti che egli potrà ottenere sopra questo fatto, affinché il Senato si abbia tutta quella soddisfazione alla quale ha giurato diritto ed il pubblico sia pienamente illuminato sopra un fatto che ha destato la sua attenzione e la sua apprensione.

Non dubito punto che l'onorevole Ministro vorrà soddisfare a questo desiderio, se non subito, poichè la risposta da lui data all'onorevole nostro Presidente dimostra che per ora egli non è ancora in grado di farlo, mancando di informazioni precise sul fatto, ma almeno nel più breve tempo possibile, ed allorchè lo stato della procedura (di cui sicuramente non è permesso intorbidare il corso) gli permetterà di farlo (*Bravo! Bene!*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non ho nessuna difficoltà ad accettare le teoriche esposte dall'onorevole Senatore Vigliani, e tutti quei suggerimenti di prudenza con cui egli crede debbano essere accompagnati i passi della giustizia; ma io divido con lui tutti i dubbi intorno al fatto del principe Di Sant'Elia, e senza la soluzione di questi dubbi è impossibile portare un giusto giudizio, ed avere un adeguato concetto delle cose.

Ed invero fu offesa la prerogativa senatoria nel Principe Di Sant'Elia? Chi potrebbe insino ad oggi con sicurezza affermarlo in tanta incertezza di notizie? Il mandato dell'autorità giudiziaria fu determinato dal bisogno di urgenti provvedimenti? Nessuno di noi potrebbe affermarlo o contestarlo.

Perchè non nel giorno del 12 marzo fu fatta la perquisizione? Perchè si attese la notte? Perchè la casa del Principe di Sant'Elia fu circondata dalla forza pubblica? Nessuno di noi, e nemmeno il Governo potrebbe dare sufficienti risposte su queste domande.

Io ho avuto l'onore di comunicare al Senato le sole notizie che aveva sino a questo punto; le ripeterò.

Il primo giorno di ottobre era la città di Palermo insanguinata; in molti punti di quella città all'ora medesima erano parecchi cittadini colpiti da un pugnale di sicario. La giustizia procedette ad inquirere su questi fatti e scopri che quei colpi e quelle aggressioni procedevano da premeditato disegno.

Esisteva in Palermo una società tenebrosa detta dei pugnatori, dalla quale erano assoldati alcuni miserabili col patto che in un dato giorno, ad una data ora, essi avrebbero portate le loro mani e le loro armi sulle persone che dai mandanti sarebbero state loro designate;

questo giorno fu il primo di ottobre. La giustizia procedette ad inquirere e contro i mandanti e contro i mandatari; la causa fu sottoposta al pubblico dibattimento innanzi alla Corte d'Assisie; si era alla vigilia del giorno in cui i giurati dovevano pronunziare il loro verdetto, quando nuove aggressioni e nuove pugnazioni insanguinarono di nuovo la città; era un tentativo diretto a spargere lo sgomento nell'animo di tutti i cittadini, a prostrare l'energia dei giurati e dei magistrati: ma i giurati ed i magistrati si tennero fermi, ed il giorno appresso adempirono il loro debito.

Quel fatto nuovo però eccitava l'alacrità dell'autorità giudiziaria, e la sezione d'accusa, credendo di compiere con zelo al suo debito avvocava a sé l'istruzione per i nuovi reati.

Le indagini misero il giudice istruttore sulle tracce d'una cospirazione diretta contro la sicurezza interna dello Stato, e per effetto di queste indagini furono spediti i mandati di arresto, che si eseguirono nel giorno 12 marzo, e fu pure eseguita la perquisizione in casa del principe di Sant'Elia.

Signori, io comprendo il dolore che ha dovuto provare il principe di S'Elia, non già quando ha visto la sua casa attornata dalla forza pubblica, ma quando ha pensato che contro di lui potevasi rivolgere un'accusa di felonìa, contro di lui che fu tra i primi ad acclamare il nuovo regno d'Italia; contro di lui, che con costanza serena si è tenuto sempre lontano dai partiti estremi, e con fede incorrotta fu sempre devoto alla monarchia di Savoia, ed alla causa nazionale; contro di lui, che ha saputo sfidare e spregiare quella menzogna impopolarità, la quale spesso è arra di stabile lode, ma talvolta pur commuove e turba gli animi onesti (*bravo*) e comprendo, o Signori, com'egli abbia dovuto essere penetrato di profonda amarezza quando si è visto fatto segno ad una procedura giudiziaria.

Ebbene, o Signori, io credo che a questa medesima amarezza hanno partecipato col principe di Sant'Elia quanti hanno con lui comuni i principii di devozione alla casa di Savoia, alla causa nazionale, ed io lo dirò francamente ed apertamente, io ne ho quant'ogni altro partecipato (*bravo*.)

Ma partecipando a quest'amarezza, io sentiva un solo dovere come Ministro della giustizia, quello cioè di rispettare l'autorità giudiziaria da un lato, e di prendere dall'altro esatto conto, esatte informazioni intorno ai fondamenti, agli indizi, alle ragioni che avevano determinato i suoi passi.

In effetto io non ho tralasciato, appena mi pervenne questa notizia, di richiedere un'informazione precisa su tale fatto; e ieri mi giunse un telegramma nel quale mi era significato che nel giorno 19 era già partito dalla Sicilia un rapporto contenente tutte le notizie che io dimandava. Questo rapporto non mi è ancora giunto; spero però che mi perverrà nel corso della giornata, o domani. Intanto il Senato intende che, trattandosi di ragioni, di fatti che sono involti nel corso d'una pro-

cedura penale, non potrebbero in questo punto avere pubblicità, senza impedire il corso della giustizia stessa, della quale non dubito che il Senato deve essere ed è grandemente sollecito; io posso sibbene promettere al Senato che quando il Governo sarà pienamente chiarito, non mancherà di prendere tutti quei provvedimenti che saranno richiesti, tanto nell'interesse delle prerogative del Senato, ove fossero state mai in alcun modo attaccate, quanto nell'interesse generale della legge.

Nè ho difficoltà alcuna, quando il tempo sia opportuno, quando senza impedimento del corso della giustizia possa ciò eseguirsi, di rendere al Senato comunicazione di tutte quelle notizie che mi saranno pervenute, e di tutti i provvedimenti che si saranno presi dal Governo (*Bravo, bravo*.)

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io non mi potevo attendere meno dall'animo nobile e patriottico dell'onorevole Guardasigilli di quanto egli ci è venuto con calde e sentite parole esponendo. Io sono veramente lieto di aver potuto provocare da parte di personaggio così autorevole le dichiarazioni che egli fece per riguardo alla persona dell'onorevole Senatore di Sant'Elia.

Questi sentimenti sono divisi da noi e da ognuno che conosce e riverisce quell'ottimo personaggio.

Per ciò che riguarda il merito delle osservazioni e degli eccitamenti da me fatti all'onorevole signor Ministro, egli ci espone come abbia già chieste informazioni più ampie intorno alle circostanze essenziali che accompagnarono la dolorosa visita domiciliare di cui ci occupiamo, come le attenda fra breve, e come sia disposto a comunicarci tutto ciò che può interessare questa questione e ad un tempo egli ha francamente dichiarato che non esiterà a prendere i provvedimenti che siano richiesti a tutela della prerogativa del Senato, non che della esatta e fedele osservanza della legge.

Io credo che il Senato non possa per ora desiderare dichiarazione più soddisfacente, ma penso

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani** ma penso che convenga attendere quei maggiori ragguagli di cui il Ministro ci ha fatto così franca, così larga promessa per poter prendere una matura deliberazione.

Quindi proporrei al Senato di rinviare ogni ulteriore discussione al giorno in cui il Ministro si troverà in grado di comunicare quei maggiori ragguagli, che ci sono indispensabili per poter deliberare maturamente sopra questo così grave argomento.

Presidente. Ha la parola il Senatore di Revel.

Senatore **Di Revel**. Io non potrei così facilmente adagiarmi alla proposta che venne fatta, cioè di ammettere per buono che il Ministro della giustizia si riservi di far conoscere al Senato quanto egli crederà utile, conveniente, possibile di essere dal medesimo conosciuto intorno allo spiacevole affare di cui si ragiona.

Anzitutto io dico che non mi preoccupo della con-

dizione del nostro onorando collega il principe di Sant'Elia.

Tutti coloro che lo conoscono, tutti coloro che ne hanno inteso a parlare, sono assolutamente in grado da non poter credere che il principe di Sant'Elia abbia potuto farsi capo di una cospirazione che avesse per oggetto non solo di rovesciare il governo attuale, ma ancora di usare i mezzi con i quali pareva si volesse raggiungere questo scopo, quelli cioè de' pugnatori.

Quello di cui mi preoccupo io è dei diritti, della dignità e dei doveri del Senato; e di questi suoi diritti, di questa sua dignità il Senato è solo giudice, e non li può demandare nè ad un Ministro nè ad altre persone. Magistrato anch'io ne' primi anni della mia carriera, so quanto rispetto sia dovuto all'ordine giudiziario, e come non si debba porre impedimento alla legale azione della giustizia. Ma il Senato è altresì un'alta magistratura, la quale deve vegliare a che una magistratura inferiore non abbia a pregiudicare i propri diritti.

Io conseguentemente non posso ammettere che le informazioni che saranno pervenute al signor Guardasigilli debbano restare fra le sue mani, e che il Senato sia messo da banda in una questione che tanto e si delicatezza lo interessa. Io lo credo tanto più, quando rammento che un incidente di quasi identica natura già ebbe luogo con un altro nostro collega, e che sul medesimo, a mio giudizio, il Senato passò troppo facilmente sopra.

Quindi, ripeto, non è nell'interesse del principe di Sant'Elia, che riceve a quest'ora un così largo compenso di stima e di affetto per lo sfregio che ebbe a soffrire, ma è per l'interesse della cosa pubblica, per il principio costituzionale che io mantengo dover il Senato entrare a fondo in questa questione, per vedere se i suoi diritti siano stati lesi, o pregiudicati.

Io quindi non ammetto che possa esservi segreto per il Senato in una cosa che lo interessa così direttamente, e questo segreto non sia pel signor Ministro della giustizia, nè per i suoi copisti, nè per coloro che avranno a prender cognizione di questo affare. Bensì io credo che sia il caso che una Commissione nominata dal Senato sia delegata a ricevere dal Ministro comunicazione di tutti i particolari di questo spiacevolissimo affare; onde, se non altro, il Senato commetta a membri scelti nel suo seno l'apprezzazione del fatto sin che un segreto debba ancora serbarsi su questo avvenimento, ma non rimanere intanto nell'aspettativa, che non si sa quando cesserà, di conoscere il fondo di questa questione.

Io non ho relazioni col principe di Sant'Elia, nè ho ricevuto nemmeno una copia di quella comunicazione che ha fatto ad altri suoi colleghi. Però sentii anch'io persone, come ne sentono tutti coloro che sono in questo recinto, che parlano di questo affare, e credo sapere che il principe di Sant'Elia sia stato indicato come uno di coloro che dovessero somministrare danari ai pugna-

tori. I primi interrogatorii dovrebbero a quest'ora esser fatti di pubblica ragione, poichè se la causa ha avuto il suo effetto se il giudizio è stato pronunciato, gli atti di quella istruttoria non debbono più essere un segreto.

Ma, se mal non mi appongo deve risultare da questi interrogatorii che i pugnatori esaminati per sapere chi avesse loro dato mandato di eseguire questi infami atti, diedero come indicatore un tal Castelli, il quale alla sua volta pretendeva essere stato incaricato da un altro individuo, che fu arrestato in quest'ultima occasione. E siccome questo individuo non presentava agli occhi di questi pugnatori sufficiente responsabilità per pagare quella mercede che essi pretendevano, questi indicò essere il principe di Sant'Elia quegli che avrebbe loro procurato il danaro occorrente.

E credo sapere ancora che tale fatto, tale allegazione parve così insulsa, così sciocca, che nemmeno nel corso del dibattimento ne fu fatto uso davanti ai giurati, e che il Procuratore Regio, se non isbaglio, ebbe persino a dire qualche parola che metteva in derisione questa allegazione, con cui si veniva a purgare il principe di Sant'Elia da un simile sospetto.

Come dunque dopo questi fatti che già erano a notizia non solo dei giudici ma del pubblico, si potè fare una notturna perquisizione, con tanto apparato, ad un membro di questo consesso, qualificandolo come capo di una così infame congiura?

È cosa strana, incredibile, e per parte mia dico che il Senato debbe andar a fondo della questione e conoscere quanto vi sia di vero, e se i magistrati abbiano o no ecceduto in questo fatto; e per questa parte mantengo che il Ministro non è giudice della dignità del Senato, è il Senato stesso che deve prendere conoscenza della cosa per vedere se i suoi diritti, le sue prerogative, la Costituzione, in una parola, sia stata in questo caso violata a suo riguardo.

Quindi propongo che sia nominata una Commissione scelta negli uffizi, la quale sia incaricata di ricevere dal signor Ministro comunicazione di tutti i documenti che le saranno necessari, di chiedere quelli che mancassero, ed avuti questi, far poi relazione al Senato perchè esso giudichi se i suoi diritti, le sue prerogative siano stati violati.

Dico di più: noi non abbiamo precedenti, ma in altri paesi in cui vige da lungo tempo il regime costituzionale, in cui i diritti dei Corpi costituzionali sono maggiormente stabiliti, questi Corpi usano essi stessi di questi diritti per tutelare la loro dignità.

Io non domando altro, se non che il Senato prenda, per mezzo di una Commissione da lui nominata, cognizione dei fatti, e che questa debba poi riferirne al medesimo.

Presidente. Lo prego di ridurre in iscritto la sua proposta, affinchè io possa vedere se è appoggiata, per poi porla ai voti.

La parola è al signor Senatore Vigliani: egli ha già

parlato due volte, ma credo che il Senato acconsentirà.

Voci. Parli, parli.

Senatore **Vigliani**. Mi permetterò di aggiungere ancora qualche parola per purgarmi dalla taccia di troppa facilità, che l'onorevole Senatore Di Revel ha creduto potermi apporre.

Sono veramente dolente che, in tutto concorde col l'onorevole Senatore Di Revel circa allo scopo a cui tendiamo, io non possa però seguirlo nella via che egli propone. Parmi che questa via ch'egli addita non sia ancora quella in cui noi dobbiamo entrare, che anzi essa sia contraria ai principii costituzionali ed ai principii che reggono le procedure giudiziarie.

Parmi che egli mi abbia supposto l'intenzione (nel domandare che io faceva il rinvio della discussione al giorno in cui il Ministro potrà dare più ampi ragguagli) di abbandonare il giudizio dell'affare in tutto al Ministro della Giustizia.

Per quanta sia la fiducia che io ho nel carattere dell'onorevole Ministro, non ho certamente mai avuto l'idea di proporre al Senato che l'affare fosse interamente abbandonato al medesimo, e penso che egli stesso non si sia mai lusingato che il Senato voglia fare nelle sue mani una specie di compromesso.

Ma che cosa importa, o Signori, di avere in questo momento?

Importa avere gli elementi necessari per vedere se ci sia o no colpa od errore, per riconoscere, se vi abbia in questo affare alcuna cosa che esiga la disamina del Senato.

Il Ministro ci ha fatto intendere che ha domandato informazioni, e che le stende domani o posdomani.

A me pare adunque, non ostante le osservazioni in contrario dell'onorevole Senatore Di Revel, che sia più conveniente lo attendere che queste maggiori informazioni ci vengano comunicate dal Ministro della Giustizia, e dopo di ciò si potrà avvisare a quello che occorra di fare, lo che vorrebbe che si facesse immediatamente il signor conte Di Revel.

Può accadere che il Senato non si trovi abbastanza pago delle informazioni che gli venissero sottoposte dal signor Ministro; può accadere che egli vi trovi tali circostanze, per cui i sospetti di offesa delle sue prerogative possano verificarsi, ed altri casi che io non ho la pretesa di prevedere in questo momento, ma che siano tali da determinare la saviezza del Senato a domandare forse anche la trasmissione degli atti della procedura per prenderli ad esame più minuto, e quindi adottare quella deliberazione che egli crederà più conveniente.

Ma io non credo che sia giunto ancora quel punto in cui questa istanza debba essere fatta. Dirò di più, che facendola, noi corriamo pericolo di usurpare le attribuzioni dell'autorità giudiziaria. La procedura non è verente, conviene ben ritenerlo, contro l'onorevole Di Sant'Elia. La parte che riguarda l'onorevole di S. Elia

si è arrestata all'infelice visita domiciliare, che non ebbe altro risultato che di inquietare il padrone della casa e di commuovere il pubblico. La procedura principale verte contro diverse altre persone le quali molto probabilmente stanno bene in quel processo. Ora, possiamo noi per l'incidente che riguarda l'onorevole Sant'Elia, arrestare il corso della giustizia in un affare tanto grave quale è quello che con colori così oscuri ci dipinge l'onorevole Ministro della giustizia? Noi metteremo evidentemente la falce nella messe altrui; noi andremo ad interrompere l'azione della giustizia senza averne per ora motivi abbastanza urgenti. Poichè io vi domando, o Signori, le carte che riguardano il Senatore Di Sant'Elia, si possono forse mutare?

No, certamente; sono documenti che noi potremo sempre avere, e come si tratta di portare un giudizio su ciò che è accaduto, su fatti che sgraziatamente sono consumati, e non si tratta di prevenire altri atti che si vogliono tentare contro l'onorevole Di Sant'Elia, a me pare che sia assolutamente regolare, prudente, opportuno, che noi sentiamo dapprima le maggiori spiegazioni che il Ministero promette di darci, riservandoci poi di prendere in merito quelle deliberazioni che saranno reputate più convenienti.

Quindi io insisto ancora perchè il Senato voglia rimandare la discussione sopra questo affare ad un giorno che potrebbe essere anche sin d'ora combinato col Ministro della giustizia per intendere le maggiori spiegazioni che egli sarà in grado di porgere.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io ripeto che non posso consentire alla proposta dell'onorevole Vigliani. Il Ministero riceverà queste informative, e sono persuaso che non entrerà in tutti i particolari.

Esso dirà che durante il processo non può dar comunicazione delle carte, ciò mi aspetto, ed è evidente. Ci saranno certe nozioni, certe particolarità che non conviene fare di pubblica ragione a quest'ora; ma altro è il farlo di pubblica ragione in una seduta pubblica del Senato, ove gli stenografi raccolgono la menoma parola che venga pronunziata, altro è darne comunicazione ad una Commissione sulla prudenza della quale il Senato può far assegnamento e può farlo altresì il Governo, la quale visti ed esaminati i documenti, riferirà la cosa in pubblica adunanza, e potrà anche tacere ciò che dovrà essere taciuto, ma tacendolo, assumerà la responsabilità delle cose che non si possono dire.

Ma il rimandare l'esame del fatto ad un'epoca in cui tutto possa essere fatto di pubblica ragione, è rimandare la cosa alle calende greche, e quando si tratta di fatti così clamorosi in cui vedo le prerogative del Senato così violentemente intaccate, io non posso ammettere il rinvio ad un'epoca così remota.

Insisto per conseguenza nella mia proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io debbo pregare il Senato a non accogliere la proposta del signor conte Di Revel.

Potrà forse venire il giorno in cui opportunamente il Senato possa nominare una Commissione per inquirere sopra i fatti già avvenuti, per valutarli, per giudicare intorno ad essi, e intorno alle persone che vi hanno concorso. Ma io credo di non ingannarmi dicendo che se il Senato nello stato in cui si trovano le cose quando cioè non vi è Senatore in questa Camera che possa affermare un sì o un no sul punto medesimo, quando il Governo stesso non è in grado di dare ad uno dei fatti che possono costituire la colpa o la difesa, l'affermazione o la negazione, se dico, in questo punto medesimo il Senato nominasse una Commissione nell'ignoranza di tutti i fatti per avocare a sé queste carte (*rumori*) per distorle dal corso della pubblica giustizia, io credo....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia.... che si precipiterebbe in un passo del quale egli stesso potrebbe dolersene. Signori, lo Statuto consacra le prerogative dei Senatori, e qui tutti i Senatori ed il Governo non meno, hanno fermo intendimento che queste prerogative debbano essere rispettate.

Senatore Ricci. E non lo sono.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi si potrà dire che non lo siano, ma non in questo punto, e sarebbe cosa detta inopportuna.

Io credo, o signori, che queste prerogative debbono essere rispettate; che il Senato abbia il diritto ed il potere di pigliare tutti i provvedimenti i quali possono farlo giungere a giudicare se le prerogative furono in alcun modo violate o no; ma pigliando questo provvedimento, il Senato deve certamente, e vorrà, rispettare la legge.

Ora sarebbe una grave turbazione dell'ordine giudiziario; sarebbe una violazione della legge il metterlo mano nei procedimenti giudiziari in questo momento e ricavare da tali procedimenti tutte quelle notizie delle quali il Senato potrebbe aver desiderio.

Io non ripugno a dare le opportune comunicazioni al Senato, od anche ad una Commissione, che il Senato voglia destinare per riceverle dal Governo; e confido che da esse si avranno dati sufficienti per giudicare tanto sulla prerogativa quanto sull'osservanza della legge.

Ma una Commissione nominata fin d'oggi per chiarire il vero intorno a questi fatti, mi parrebbe provvedimento immaturo, e per conseguenza lo respingo.

Presidente. Prima d'accordare la parola al Senatore Cadorna che l'ha chiesta, darò lettura della proposta del Senatore Di Revel per vedere se è appoggiata; la medesima è così concepita:

« Il Senato invita il Ministro della giustizia a comunicare ad una Commissione da nominarsi dal Senato

negli uffizii tutte le relazioni, e carte che siano necessarie per prendere esatta cognizione del fatto di cui fu oggetto il Senatore di S. Elia, e manda quindi alla Commissione di farne oggetto di relazione al Senato. »

Interrogo il Senato per vedere se questa proposizione è appoggiata.

(Appoggiata.)

La parola spetta al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Se la Commissione la di cui nomina è stata proposta dall'onorevole Senatore Di Revel avesse realmente lo scopo che le ha supposto il Ministro guardasigilli, non dubiterei di affermare che essa non dovrebbe essere attualmente nominata, imperocchè egli suppose che questa Commissione dovesse fin d'ora essere incaricata non solo di prendere cognizione degli elementi di fatto di questa dolorosa controversia, ma ben anche di rivolgersi direttamente al potere giudiziario, e di pronunciare un giudizio, prima ancora che questi elementi di fatto possano essere posseduti. Ma se non prendo abbaglio, la proposta del Senatore Di Revel ha tutt'altro scopo. Per essa la Commissione debbe ricevere dal Ministero le notizie relative a questo affare, ed essa non è pel Senato che un mezzo preparatorio onde accertare lo stato delle cose ed aprirsi la via a poter poscia esaminare egli stesso la questione. Questo esame dovrà farlo il Senato stesso colla scorta di quegli elementi, che la Commissione avrà ottenuti dal Ministero, e che essa comunicherà al Senato in quella misura che si debbe serbare, affinchè la giustizia non abbia alcun incaglio od impedimento.

Perciò, ben lungi dal considerare questa Commissione come un impedimento al corso della giustizia, io credo che essa debba ripularsi un mezzo di prudenza, che ha per iscopo di tutelare ad un tempo le prerogative del Senato e dei suoi membri, e di evitare, che si facciano pubbliche discussioni su fatti che può interessare alla giustizia, che non siano portati a cognizione del pubblico e che non si facciano questioni di natura tale che possano compromettere l'esito del procedimento criminale che è in corso.

Ciò premesso intorno alla natura della Commissione ed al di lei mandato, mi limiterò ad alcune poche e generali osservazioni.

Non v'ha dubbio che i corpi politici sono essi stessi i giudici ed i tutori, mediante l'uso dei mezzi loro propri costituzionalmente, delle proprie loro prerogative. La prerogativa fa parte dell'essenza stessa del corpo perchè è la guarentigia dell'esistenza e della libertà del medesimo. Che se il giudizio o la tutela della prerogativa di un corpo si potesse deferire ad un altro corpo, od a qualsivoglia altro potere, l'esistenza stessa di quel corpo sarebbe immediatamente resa precaria, ed esso non avrebbe più nè indipendenza nè libertà.

Conseguentemente è principio incontrovertibile, che ciascun corpo politico è esso stesso giudice unico, in ogni caso in cui si dubiti, che una sua prerogativa non sia stata rispettata, e che egli solo è tutore e vin-

dice della medesima nella cerchia dei propri mezzi costituzionali. Ciò accade appunto nella presente questione della quale perciò il Senato ha diritto di occuparsi e lo debbe.

Ora che cosa diceva l'onorevole signor Ministro di grazia e giustizia? Egli, mostrandosi pienamente convinto di questi principii, è disposto a procacciarsi tutti gli elementi che potevano essere atti a chiarire una sì dolorosa controversia, si riservava poi di comunicarli al Senato; non diceva nè il quando nè il come avrebbe ciò eseguito, sicchè il Senato dovrebbe aspettare il giudizio del signor Ministro sull'opportunità, il che non può convenire nè ai diritti, nè alla dignità del Senato.

Abbiamo da una parte il procedimento giudiziario il quale certamente non deve essere in alcun modo compromesso; ma abbiamo dall'altra il Senato che, giudice egli stesso ed egli solo della propria prerogativa, non può neppure aspettare il momento in cui a giudizio del signor Ministro potrà venire l'opportunità dello esaminare la questione che cotanto lo interessa.

In mezzo a questi due elementi che pur si debbono conciliare, qual altro mezzo più conforme a ragione od a prudenza se non quello di nominare una Commissione, la quale preparatoriamente raccolga innanzi tutto dal Ministero gli elementi che possano mettere il Senato in grado di giudicare la questione nell'interesse della sua prerogativa, e nello stesso tempo allontanare il pericolo che siano portate in discussione pubblica questioni che possano compromettere il procedimento giudiziario?

In questo stato di cose, io non vedrei motivo per cui si potesse rifiutare la nomina della proposta Commissione; nè saprei trovare partito più equo, e più prudente di questo. Con questo mezzo in sostanza si soddisferebbe alle giuste esigenze del Senato e si eviterebbe ogni inconveniente che da una discussione pubblica, precipitata e fatta senza sufficienti elementi e senza una precedente seria disamina potrebbe derivare.

Quindi io prego l'onorevole Ministro di non voler fare opposizione a questa proposta, la quale mi pare conciliabile collo sue idee, ove egli la vegga e la giudichi sotto il vero suo aspetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ringrazio l'onorevole Senatore Cadorna di avermi chiarito intorno al concetto della proposta del Senatore Di Revel, perchè le parole del Senatore Di Revel mi avevano fatto credere che questa Commissione fosse come una Commissione indagatrice a danno dell'ordine giudiziario.

Voci. No, no.

Presidente (*Interrompendo.*) Scusi signor Ministro se l'interrompo; per rischiarare le cose, rileggo l'ordine del giorno del Senatore Di Revel (*Vedi sopra.*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Il concetto, che mi pareva dover racchiudere le parole del Senatore Di

Revel, era quello di una Commissione incaricata di ricercare di inquirire e conseguentemente di mescolare la azione sua a quella stessa del potere giudiziario; nè la lettura dell'ordine del giorno mi libera del tutto da questo concetto, perchè la Commissione, secondo il medesimo, sarebbe incaricata di raccogliere tutti gli atti, e tutte le procedure che possono chiarire la questione.

Del resto mi pare che possiamo abbreviare la discussione, intendendoci sul mandato della Commissione. Se la Commissione che nominerà il Senato ha l'incarico che le attribuiva il Senatore Cadorna, cioè di raccogliere dal Ministro tutte le informazioni che io prometteva testè di dare al Senato, aderisco a che si faccia tale nomina; anzi dalle ultime parole che ho avuto l'onore di profferire, mi pareva evidentemente già significato il mio assentimento.

Se poi si trattasse di una Commissione incaricata di un'inchiesta, di una Commissione che potesse intralciare...

Voci. No, no.

Ministro di Grazia e Giustizia...... l'andamento della procedura, in tal caso io sarei nella dolorosa posizione di rifiutarla.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel proponente.

Senatore Di Revel. Pregho il Senato a consentire ch'io parli per la terza volta giacchè nè la prima nè la seconda io fui bene inteso. Io non credo che le parole da me dette possano significare che io intendessi dire che il Senato ordinasse un'inchiesta sul fatto; intendevo che il Senato avesse cognizione di tutte le carte, di tutti i documenti che sono necessari per farsi un esatto criterio nella verità dei fatti. Ma queste carte, questi documenti li chiederà al signor Ministro; se il Ministro crederà di mutarli, la Commissione verrà a dirci che il Ministro non volle darli, e il Senato avrà mezzi di farseli dare. Io non intendo che si stabiliscano Commissioni d'inchiesta per assumere informazioni fuori del canale del Ministero. Se avessi avuto quest'intenzione (io sono solito a dire le cose schiettamente) lo avrei detto al signor Ministro, affinchè anche il Ministro avesse potuto schiettamente combattermi.

La sola mia intenzione era ed è che il Senato sappia quello che è accaduto riguardo ad uno dei suoi colleghi, non tanto, ripeto, per l'interesse del collega, il quale è già abbastanza mondato da ogni sospetto, ma per l'interesse, dignità e rispetto alle prerogative del Senato, e per la conservazione dei diritti portati dallo Statuto (*Bravo.*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo queste spiegazioni non ho più difficoltà ad accettare la proposta...

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno proposto dal Senatore Di Revel. Se altri non chiede più la parola...

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Geloso quant' altri mai delle prerogative del Senato, vedo con somma soddisfazione che il Senato intenda prendere quel provvedimento il quale valga a porlo in grado di tutelarle. Quindi son disposto a dare favorevole il mio voto all'ordine del giorno proposto, massime dachè il signor Ministro Guardasigilli ha dichiarato non aver difficoltà di accettarlo.

Vi è però una parola la quale mi fa un' impressione per cui temerei che non fossimo, per tutelar troppo la nostra prerogativa, nella condizione di recare qualche lesione al potere giudiziario. E queste sono le parole con cui è detto che la Commissione « esaminerà tutte le carte che siano necessarie. »

Ora, sarà la Commissione giudice delle carte necessarie? La Commissione esaminerà tutte le carte che saranno trasmesse dal Ministero. V'ha di più!

Io ammetto che la Commissione esaminerà tutte le carte necessarie, ma dichiaro francamente che potrebbe darsi il caso che tutte le carte non si potessero avere che dopo finito il processo, e allora la Commissione avrà pazienza di sospendere il suo lavoro finchè il processo sia conosciuto, poichè se il potere giudiziario avrà delle carte delle quali non voglia spogliarsi, la prerogativa del Senato farà essa che il medesimo se ne spogli onde la Commissione possa esaminare tutte le carte che crede necessarie? Quindi io crederei che l'ordine del giorno possa stare nei termini in cui è proposto, eliminando però quelle parole, e dicendo solo, *le carte che verranno comunicate dal sig. Ministro.*

Senatore Di Revel. Poichè si contrasta l'ordine del giorno da me proposto, bisogna che lo dica francamente, io non ammetto la semplicità di dire: la Commissione giudicherà sulle carte che il signor Ministro le trasmetterà. Dichiaro che se fossi membro di quella Commissione, e vedessi che le carte trasmesse dal signor Ministro non sono di natura da poter formare un concetto, ne domanderei ancora altre; e se il signor Ministro mi dicesse, non posso ancora mandarle, aspetterei, ma non darei un giudizio; perchè se io mi contento delle carte che il Ministro mi manda, egli mi manderà quelle che a lui piacerà. Son persuaso che le manderà tutte, ma si può prevedere anche il caso che mandi carte mutilate, e di questo non potrei appagarmi, e voglio avere la facoltà di chiedere ancora quelle che possano lasciarmi formare un concetto adeguato della cosa.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno, dopo l'avrà il Senatore Alfieri.

Senatore Galvagno: Mi pare che il signor Senatore Di Revel viene d'accordo con me poichè dice: *quando non fossero comunicate tutte le carte, la Commissione aspetterà*; io l'ammetto subito, ma non intendo che la Commissione possa dire al guardasigilli che debba ordinare al magistrato procedente di comunicargli le carte necessarie (Voci, no, no.)

Mi scusi: si rilegga l'ordine del giorno, e io domando se non ha questo significato. Se il Senatore Di Revel gliene dà un altro, sono d'accordo con lui, e do il voto al suo ordine del giorno.

Senatore Alfieri. Mi pare questione gravissima quella di decidere se il Senato abbia azione diretta sulla magistratura.

L'ordine del giorno del Senatore Di Revel costituisce la Commissione non solamente nel diritto ma nell'obbligo di richiedere qualunque documento alla stessa. Ora come la farà questa richiesta?

La farà al Ministro o direttamente al magistrato? E se il Ministro o la magistratura non volessero, o non potessero aderire alla richiesta di questi schiarimenti, la farà il Senato? Ma io non credo che il Senato possa entrare in questa via.

Sono d'accordo col Senatore Di Revel in quanto alla convenienza di nominare una Commissione per avere dal Ministro tutte le necessarie informazioni, e perchè ne faccia quindi la sua relazione al Senato il quale deliberi sulle medesime.

Ma supponendo che le informazioni non siano sufficienti, che cosa potrà fare il Senato? Esercitare un'azione sulla Magistratura?

No, certamente: esso non potrà, secondo il regime nostro parlamentare, che dare un voto contro il Ministero.

Sono persuaso che questo voto non sarà meritato nè dato mai; diedi questo esempio unicamente per meglio spiegare la mia idea.

Sono dunque d'avviso che si possa accettare la proposta del Senatore Di Revel per la nomina di una Commissione la quale sia incaricata di prendere cognizione esatta del fatto relativo al Senatore di Sant'Elia, avere a tal effetto comunicazione dal Ministro di tutte le carte necessarie onde raggiungere lo scopo che noi abbiamo in mira, e che essa debba riferirne al Senato in pubblico od in privato, come sarà dal Senato giudicato; ma che non si possa dare a questa Commissione una facoltà che accenti ad un'azione diretta sulla magistratura.

Senatore Di Revel. È rincrescevole che l'onorevole preopinante abbia aspettato all'ultimo momento ad accampare una questione di tale gravità come quella accennata, cioè che si tratti qui di ledere le prerogative della Magistratura, di turbare l'ordine giudiziario; non ho mai avuto questa intenzione, ho detto d'aver fatto anch'io parte della Magistratura e di riconoscerne i diritti come i doveri. Se le espressioni dell'ordine del giorno da me proposto potessero menomamente significare un'ingerenza di questa Commissione nell'ordine giudiziario, io le ritratterei come non affatto rispondenti al mio pensiero.

Io ho solo voluto dire che per fare una relazione compiuta al Senato, la Commissione doveva prendere cognizione di tutte le carte che possono essere necessarie.

Ho ben escluso che possa procurarsene altrimenti che per la via del signor Ministro, ho ammesso che il si-

gnor Ministro possa ricusare per a tempo le comunicazioni di quelle la cui pubblicità non possa farsi. Può darsi che il Ministro dica: non posso ancora darle; la Commissione aspetterà, e intanto sospenderà il suo giudizio.

Non credo con ciò aver detto una così grande eresia politica, che l'onorevole preopinante mi attribuisce.

Senatore Duchoqué. Chiedo di parlare.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Prima ha la parola il Senatore Duchoqué, poi l'avrà il Senatore Alfieri.

Senatore Duchoqué. Mi pare che coll'aggiungere alla proposta dell'onorevole Senatore Di Revel qualche parola, per cui sia fuori di controversia, che il Senato non abbia da ricevere le informazioni che si ricercano nel proposto ordine del giorno se non direttamente dal Ministro, sia risolta la difficoltà posta avanti dall'onorevole Senatore Galvagno.

Certamente non mi pare che sia, nè potrebbe ammettersi che il Senato, coll'attitudine che va a prendere accettando la proposta, attenti alla indipendenza della ordinaria magistratura giudiziaria, e disturbi il corso di una procedura pendente. Questo non credo che possa essere nell'opinione di alcuno di noi; e ritengo che certamente non fu neppure nella intenzione dell'onorevole proponente, onde dovrebbero calmarsi le apprensioni in contrario degli onorevoli Senatori Galvagno ed Alfieri.

In tutte le questioni le quali si riferiscono alle prerogative degli alti poteri dello Stato tra se indipendenti, quello che importa è di salvare i principii senza precorrere intempestivamente tutte le estreme conseguenze che potrebbero dedursene, col pericolo di condurle ad un punto di questione insolubile a scapito dei principii stessi che vogliono difendersi.

Quando il signor Ministro dice che comunicherà al Senato le informazioni che sarà per raccogliere, noi possiamo esser sicuri che egli lealmente adempirà questa sua promessa. E l'onorevole Guardasigilli per sua parte può essere sicuro, che quando il Senato coll'accettazione dell'ordine del giorno vede riconosciuta la sua prerogativa, esso e la Commissione che sarà per scegliere, non esigeranno oltre quanto la prerogativa stessa reclama, senza voler turbare il corso di un procedimento indipendente, sul quale non vi è parola nell'ordine del giorno che accenni ad indurre: dacchè oggi il Senato spiega l'attitudine di sorveglianza intorno ad una sua prerogativa, e non accenna punto a costituirsi in alta autorità di giustizia, di che altronde mancherebbero nel fatto le condizioni.

Ripeto, se mai potesse essere dubbio sulle relazioni alle quali la proposta dell'onorevole Di Revel apre la via, potrebbe introdursi in essa quanto basti ad assicurare che tali relazioni dovranno essere direttamente col Ministro guardasigilli.

Presidente. Prima di accordare la parola al Sena-

tor Alfieri credo sia utile che il Senato senta per la terza volta lettura dell'ordine del giorno proposto dal Senatore Di Revel (V. sopra.)

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al Senatore Alfieri poi l'avrà il Senatore Duchoqué.

Senatore Alfieri. Parli pure, io parlerò dopo.

Presidente. Poichè il Senatore Alfieri vi aderisce accordo la parola al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Dichiaro che l'ultima lettura della proposta dell'onorevole Senatore Di Revel, mi fa manifesto che l'idea che avrei voluto introdurre vi è espressa, senza bisogno, a mio giudizio, di alcuna aggiunta.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io credo di essere nella necessità di scolparmi dell'appunto che mi venne fatto dall'onorevole mio collega ed amico Senatore Di Revel.

Egli in primo luogo mi ha accusato di portare troppo tardi le mie osservazioni innanzi al Senato, ma io ho fatto queste osservazioni in seguito alle parole da lui usate nella penultima volta, le quali ci han fatto conoscere che la sua proposta andava assai più oltre di quello che era parso dal tenore della medesima.

Egli dice che, antico magistrato, non ha mai inteso di voler col suo ordine del giorno soverchiare l'autorità della giustizia, ed io ne sono persuaso; ma ripeto, il sentimento, che mi doveva preoccupare, si era quello dell'effetto probabile, dell'effetto possibile delle sue parole consegnate nella sua proposta d'ordine del giorno.

Io mantengo che l'ordine del giorno, tal quale è proposto col commento delle sue parole, trae con sé la conseguenza che non deferendo il Ministero per una qualsiasi ragione (e supponiamo anche per ragioni valide), alla comunicazione di qualche carta, la Commissione del Senato non dovesse fermarsi innanzi a quest'opposizione.

Io non intendo che il Senato si contenti di quello che il signor Ministro vorrà dare, ed è per questo che ho creduto dover fare osservare che, secondo questa opinione si arriverebbe ad esercitare un'azione sulla magistratura.

Questo non è nel pensiero dell'onorevole Senatore Di Revel: egli protesta che le parole, con cui questo suo ordine del giorno è formulato, non debbono essere intese in questo senso; io ammetto questa sua dichiarazione, e sono persuaso che egli non ha mai creduto di andare oltre....

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. La discussione avvenuta mi avrà scolpato innanzi agli occhi dell'onorevole Senatore Di Revel, se nel principio ho ricevuto dalle sue parole quella medesima impressione, che ho

visto che era già nella mente di molti; però il secondo discorso suo mi ha tranquillato, poichè, se non erro, egli ha dichiarato espressamente che la Commissione nominata dal Senato avrebbe ricevuto dal Ministro quelle comunicazioni che il Ministro credeva opportuno di farle, salvo alla Commissione, quando avesse chiesto altri documenti, ed il Ministro li avesse rifiutati, di poter riferire al Senato questa sua domanda e questo rifiuto, la qual cosa certamente è nel suo diritto, nè io poteva contrastare.

In questo intendimento io aveva accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Di Revel, il quale chiarito anche dalle parole dell'onorevole Senatore Cadorna, non mi pareva potesse ricevere una diversa idea, ed in questo intendimento ancora io l'accetto nuovamente, riservandomi cioè il diritto di rifiutare alla Commissione quei documenti che mi paresse necessità del mio dovere di rifiutare, salvo ben inteso alla Commis-

sione di riferire al Senato la domanda ed il rifiuto, e di commettere il giudizio intorno alla sua opinione all'intero Senato.

Voci generali. Ai voti, ai voti.

Presidente. Metto ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Di Revel di cui ometto le lettura, per averlo già letto tre volte.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

L'ordine del giorno d'oggi essendo esaurito, io invito il Senato, se lo consente, a radunarsi domani alle due negli Uffici per la nomina di questa Commissione e per l'esame del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci presentato nella seduta d'oggi.

Non essendovi osservazioni in contrario, il Senato si intenderà convocato per domani alle due negli Uffici per l'oggetto avanti spiegato, ed intanto sciolgo la seduta (ore 5.)

CCVII.

TORNATA DEL 27 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Presentazione di quattro progetti di legge — Omaggi — Comunicazione della formazione della Commissione per la pratica del Senatore di Sant'Elia — Appello nominale — Presentazione di un altro progetto di legge — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori pubblici, dell'Istruzione pubblica, e più tardi intervengono pure i Ministri della Guerra e della Marina.

Il Senatore *segretario Arnulfo* legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione di vendita di beni e diritti demaniali già votato dall'altro ramo del Parlamento; similmente il progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese, e spese nuove sui bilanci 1860 e 1861 già pure votato dall'altro ramo del Parlamento; infine quello per maggiore spesa sul capitolo 85 del bilancio 1862 del Ministero della Guerra per servizio sanitario.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi tre progetti di legge; il primo cioè, quello relativo alla vendita di beni demaniali avrà il solito corso, e quelli per maggiori spese saranno trasmessi alla Commissione permanente di Finanze.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'acquisto di un cordone sottomarino.

Questo progetto è già stato votato dalla Camera Elettiva.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori

pubblici della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Ministro della Marina, di N. 20 copie dell'*Annuario ufficiale della marina italiana del 1863.*

Il signor Ministro dei Lavori pubblici, di N. 3 esemplari del *Dizionario geografico postale d'Italia.*

Il signor Prefetto di Pavia, *Degli atti di quel Consiglio provinciale del 1862.*

Ho l'onore di informare il Senato che a termini della deliberazione presa nella seduta precedente gli uffici del Senato hanno proceduto alla elezione della Commissione relativa alla pratica riguardante il Senatore principe di S. Elia.

Essa è risultata composta dei signori Senatori De Foresta, Vigliani, Di Revel, Ricci e Vacca.

Il numero legale oggi sarebbe di 91; mi risulta che siamo ancora lungi dall'averlo raggiunto; si procederà quindi all'appello nominale.

Il Senatore *segretario Arnulfo* fa l'appello nominale, e risultano assenti i Senatori:

Acquaviva - Amari conte - Arese - Avossa - Balbi Piovra - Bellelli - Belgioioso - Beretta - Biscaretti - Bonelli - Borghesi - Borromeo - Brema - Carradori - Casati - Cataldi - Caveri - Centofanti - Chigi - Colonna A. - Colonna G. - Coppi - Dabornida - D'Adda - D'Azeglio - De Cardenas - Deferrari Dom. - De Gasparis - De Gori - Della Bruca - De Sauguet - Di Campello - Di Fondi - Di S. Giuliano - Doria - Fenzi - Filingeri - Gagliardi - Gallone - Genoio - Giulini - Gianotti - Giorgini - Giovanola - Guevara - Imperiali - Lechi - Linati - Longo - Malvezzi - Manna - Manzoni - Marliani - Mar-

sili - Merini - Montauari - Monti - Natoli - Nazari - Nigra - Oneto - Pallavicini I. - Pallavicino Mossi - Pallavicino Trivulzio - Panizza - Pareto - Pasolini - Pe- poli - Piraino - Piria - Pizzardi - Plezza - Porro - Pri- netti - Prudente - Regis - Ridolfi - Riva - Roncalli Vin- cenzo - Saluzzo - S. Marzano - Sauli Fr. - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Simonetti - Siotto Pintor - Strongoli - Strozzi - Taverna - Torrearza - Trigona - Varano - Vesme.

I nomi dei Senatori assenti saranno inseriti nel Gior- nale Ufficiale.

La parola è al signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato votato dall'al- tro ramo del Parlamento, relativo alla conversione in legge del decreto 9 novembre 1862 per l'approvazione di spese straordinarie iscritte sui bilanci 1862-63 del ministero della guerra.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra

della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di finanze.

Non essendo il Senato in numero, pregherei tuttavia i signori Senatori di voler fissare l'ordine del giorno per la prossima seduta che io proporrei per domani.

Se non c'è difficoltà, io crederei che sarebbe utile che il Senato si radunasse domani al tocco in conferenza privata per l'esame del suo bilancio interno e dei conti della gestione dell'anno precedente, e quindi alle ore due in adunanza pubblica per l'oggetto pel quale era stato convocato oggi, vale a dire per la discussione del progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio dei bilanci.

Se non c'è osservazione in contrario, l'ordine del giorno s'intenderà stabilito in tale conformità, cioè al tocco in conferenza privata ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4.)

CCVIII.

TORNATA DEL 28 MARZO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato durante il mese di aprile — Istanze del Senatore Di Revel — Risposta del Ministro delle Finanze, dei Senatori Arnulfo e Duchoqué — Spiegazioni richieste dal Senatore Alfieri, fornite dal Senatore Di Revel relatore e dal Ministro delle Finanze — Osservazione del Senatore Furina, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'articolo unico.*

La seduta è aperta alle ore 4.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, di Agricoltura e Commercio, della Marina e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3255. Pasqualina, Giovanni, Foresta e Alfonso Coscarello di San Benedetto Ullano (Calabria citeriore) ricorrono al Senato onde ottenere una pensione per servizi che allegano prestati in favore della causa dell'indipendenza (*Petizione mancante dell'autenticità delle Arme.*)

Presidente. Si darà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore segretario Cibrario legge le lettere dei Senatori Balbi-Senarega e Lambruschini, colle quali il primo per motivi di salute, e il secondo per ragione d'ufficio, domandano un congedo che il Senato loro concede.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Prefetto di Torino di alcune copie degli atti del Consiglio provinciale di questa città:

Il Presidente dell'Associazione marittima di Genova di num. 100 copie di una relazione dell'associazione medesima sulla proposta di una convenzione di navigazione, e trattato di commercio colla Francia.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO
DEI BILANCI A TUTTO APRILE 1863.
(V. Atti del Senato N. 230.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto aprile 1863.

Leggo l'articolo unico di questo progetto di legge.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato pel mese d'aprile 1863 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte d'ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio 1863 colle relative appendici, e le straordinarie che non ammettono dilazione e dipendano da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate. »

La discussione generale è aperta.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Non è come relatore di questa legge che io chiedo la parola: ma solo per domandare al signor Ministro di Finanze qualche riscontro, e fargli qualche preghiera, cogliendo sempre con piacere l'occasione che mi si presenta di far qualche cosa che io credo utile a migliorare le condizioni della finanza.

In primo luogo io pregherei il signor Ministro a dire il perchè abbia limitato ad un solo mese la domanda dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

Io ricordo che ebbi, non so se fosse imprudenza, a

dire, quando si domandò l'esercizio del primo trimestre del corrente anno, che probabilmente non basterebbe, e che sarebbe stato d'uopo venire a domandare un'altra proroga.

Il signor Ministro allora espresse la speranza che sarebbe quella l'ultima volta che verrebbe domandato l'esercizio provvisorio. Ora veggio che siamo alla seconda volta; e lo prego di dirmi perchè non l'abbia domandato per un tempo abbastanza sufficiente, perchè sia realmente l'ultima volta; conciossiachè, se mal non mi appongo, se i bilanci vogliono esser votati entro il mese di aprile, è impossibile che lo siano, e conseguentemente converrà che venga nuovamente a chiedere l'esercizio provvisorio.

Profitto poi di questa circostanza per pregarlo di daro qualche riscontro che possa esser fatto di pubblica ragione intorno all'esito che abbiano già avuto due disposizioni di cui una emanata per legge, e l'altra per un decreto reale promosso dall'antecessore del signor Ministro delle finanze.

Una legge votata dal Parlamento ha stabilito i casi in cui potrebbe farsi luogo al cumulo di più stipendi. Di più, in dipendenza di quella legge fu nominata una Commissione, la quale è presieduta da uno dei nostri onorevoli e più operosi Senatori, la quale ha già, se non isbaglio, dato il suo avviso su circa due mila casi di cumuli di stipendi.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Io desidererei che fossero fatte di pubblica ragione le risoluzioni che in dipendenza di questo parere furono prese dal Governo.

Credo ciò abbastanza importante, perchè il pubblico ed il Parlamento specialmente, ne siano informati.

L'altro mio desiderio è di conoscere egualmente quale sia stata la risoluzione pratica dell'istituzione di una Commissione fatta con decreto reale del mese di agosto del 1862, la quale aveva per incarico di prendere ad esame tutti gli individui collocati negli elenchi annessi al bilancio, come godenti un trattamento di disponibilità o di aspettativa.

Quel Decreto portava che si dovessero da quella Commissione esaminare le posizioni di questi impiegati, e laddove vedesse che questa non fosse consona alle leggi esistenti dietro le quali avrebbero dovuto avere una destinazione diversa, proponesse di mettere la posizione di questi impiegati d'accordo colle leggi.

Anche questa Commissione so che è presieduta da un onorevole nostro collega, che essa lavora, ed anche con molta solerzia; ma che il Parlamento ignora i risultati di queste operazioni, ed io ho una curiosità in questo genere di cose che non sarà, parmi, indiscreta; prego perciò il sig. Ministro di farmi conoscere se sia disposto a dare al Parlamento un ragguaglio di questi risultati, e dire a che punto si trovino le operazioni delle rispettive Commissioni.

In ciò fare, io ho uno scopo, che è quello di spingere quanto più so e posso il signor Ministro ad entrare

e perseverare in quella via che ci ha additato nella splendida sua esposizione finanziaria.

Io credo realmente che se la Corona volle in questi momenti dare una preponderanza al Ministro delle finanze, sia appunto pel senso di procedere energicamente al ristoramento di esse; e se il signor Ministro prendendo vivamente a petto le cose, vorrà spingere ai risultati ed alle conclusioni che ha indicate nella anzidetta esposizione, non avremo che a far plauso a' risultati pratici nell'avvenire, come già lo facemmo alle viste assennate in essa svolte.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze e poscia l'avrà il signor Senatore Arnulfo.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Di Revel desidera conoscere perchè il Ministero abbia limitato ad un solo mese la domanda dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato.

Veramente io non oso dire che si possa ragionevolmente sperare che dentro il mese di aprile i bilanci siano votati completamente non solo dalla Camera dei deputati, ma possano essere trasmessi al Senato, e da questo esaminati con quella maturità che si richiede e poscia votati.

La Camera elettiva al momento presente ha votato soltanto quelli del Ministero d'agricoltura e commercio, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, e sta oggi discutendo quello degli affari esteri, ma quelli che rimangono sono per avventura i più gravi, e susciterranno maggiori discussioni.

La ragione per la quale il Ministero ha creduto di dover chiedere per un solo mese l'esercizio provvisorio dei bilanci, fu questa principalmente, cioè, che qualora egli sia costretto di chiederlo nuovamente, lo chiederà soltanto per il bilancio passivo imperciocchè spero che nel corso del corrente mese e del mese prossimo, il bilancio attivo che già fu da me presentato a quest'illustre Consesso possa venire....

Senatore Di Revel (interrompendo). Domando la parola.

Ministro delle Finanze... da esso votato. Così noi entreremo, se non del tutto, almeno per una parte, che è importantissima, nella via regolare e normale, perchè appunto nell'essenza e nello spirito della costituzione sta che la percezione delle imposte debba essere autorizzata regolarmente dalle assemblee deliberanti.

Quanto alla seconda domanda dell'onorevole conte Di Revel rispetto alla pubblicazione dei risultati finora ottenuti tanto dalla Commissione la quale lavora con moltissimo zelo all'applicazione della legge sui cumuli, quanto dall'altra Commissione che pure ha fatto molto lavoro per l'esame e sindacato degli individui che si trovavano in aspettativa (risultati che già in parte sono ottenuti e che continuansi ad ottenere) io sono dispostissimo a dare la maggiore pubblicità a questi lavori.

Credo anche io che per arrivare al fine che tutti desideriamo, e che l'onorevole conte Di Revel racco-

manda con quel patriottismo e con quella maturità di esperienza che i suoi lumi e le alte cariche da lui coperte gli suggeriscono, credo anch'io, dico, che la pubblicità sia uno dei migliori aiuti del Ministro di finanze, il quale da sè solo non potrebbe raggiungere tal fine, se la luce della pubblicità non lo aiutasse a superare in gran parte gli ostacoli che si attraversano al suo cammino.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. La Commissione consultiva per l'applicazione della legge delli 19 luglio ultimo scorso sui cumuli, ha cominciato i suoi lavori il 12 dicembre ultimo passato, e, procedendo con tutta la possibile alacrità, alli 26 di questo mese aveva esaminata la posizione di 3056 individui.

Sopra questo numero, essa ha riconosciuto che per 289 individui, non aveva da emettere alcun parere, in quanto che si trattava di cumuli di sole pensioni con pensioni, o di pensioni con assegni che non sono a carico dello Stato, casi questi non contemplati nella legge summentovata ed ai quali provvederà la legge sulle pensioni; ovvero perchè si trattava di qualche altro speciale caso non previsto del pari dalla legge.

Riguardo agli altri impiegati, constatò che per 1011 potevano aver luogo dei cumuli applicando però nei casi di cumuli, ma con giustizia, la legge nella parte in cui per eccezione permette cumuli. Che 1081 individui non potevano cumulare impieghi, pensioni od assegni di cui godevano al 1° ottobre ultimo. Ed è da notarsi, che la cifra di 1081 rappresenta il numero degli impiegati; ma il numero dei cumuli non ammissibili, a giudizio della Commissione, è molto maggiore, in quanto che vi erano degli individui i quali cumulavano due, tre, quattro ed anche più impieghi oppure due, tre, quattro impieghi oltre ad assegni temporarii o vitalizii, o somme corrisposte con altri titoli non ammissibili.

Siccome poi vi erano dei casi nei quali la posizione degli impiegati non era compiutamente chiarita in qualche parte, la Commissione, nello scopo di non ritardare il lavoro, ed adempiere tuttavia all'incarico che ebbe, diede quanto a 526 il suo parere subordinato all'accertamento di una o di altra circostanza, la cui verifica si farà dal Ministero da cui dipende l'impiegato, così che è più che probabile, che anche di questi 526, un buon numero vi sia, al cui riguardo non si faccia luogo al cumulo verificandosi le circostanze, in vista delle quali si deve ammettere o non il cumulo; onde una parte di detti 526 accrescerà il suaccennato numero 1081.

Occorre di ritenere ancora che nella legge del 19 luglio vi ha una disposizione transitoria all'art. 19, la quale mantiene temporariamente il cumulo degli impieghi il cui stipendio complessivo non ecceda le L. 200 mensili.

La Commissione che ha dovuto riferire i suoi pareri,

considerando la posizione che avevano gli impiegati al 1° ottobre 1862, epoca in cui è andata in vigore la legge, necessariamente applicò quest'articolo a quegli impiegati, che allora trovavansi in tale condizione, e questi sono 149. Ma anche riguardo di costoro posso fin d'ora affermare che la posizione di buona parte di loro fu cambiata posteriormente, in quanto che la facoltà di cumulare, di cui nell'art. 19, era subordinata a due condizioni, cioè allo stipendio non maggiore di 200 lire mensili, e che non godessero di un impiego con stipendio parificato. Ora consta che posteriormente al 1° ottobre la massima parte degli impieghi sono stati parreggiati, o gli impiegati ebbero altre posizioni, epperò il numero di 149 deve considerarsi ridotto d'assai fin d'ora, ed una parte aumenterà quello sovra accennato di 1081.

Questo è il risultato dei lavori della Commissione sino e compreso il giorno 26 marzo. Debbo soggiungere che oggi fuvi un'altra seduta, e che forse in una o due sedute avvenire i lavori saranno compiuti, ed allora essa avrà esaminato la posizione di non meno e forse di più di 3200 impiegati, tenendo conto ad ognuno delle circostanze risultanti dalle loro dichiarazioni, o delle indicazioni somministrate dai Dicasteri da cui dipendono, ed esternando sopra ciascuno il di lei parere.

Indipendentemente da questo lavoro, fu pure richiesta la Commissione di formulare le massime che ha abbracciate nella risoluzione dei singoli casi in relazione a ciaschedun articolo della legge 19 luglio ultimo; e rispose altresì a diversi quesiti che le vennero fatti. Tali lavori sono compiuti, e trasmessi, per modo che fra non molto, dirò meglio, fra pochi giorni, la Commissione, spero, avrà compiute le sue incombenze.

Questi lavori hanno già prodotto dei risultati, poichè la Commissione di mano in mano che esaminava le singole pratiche, le restituiva, accompagnate dalle risoluzioni prese, al Ministero delle Finanze, col quale la Commissione corrisponde, ed il Ministro li trasmetterà ai singoli Dicasteri affine che facessero (e so, che ne fecero) le analoghe disposizioni. L'applicazione della legge 19 luglio ultimo produrrà vantaggi importanti, alcuni dei quali saranno finanziari e diretti, in quanto che cesseranno ben molti assegni vitalizi e temporari, o di diversa denominazione, e molte somme che si pagavano senza titolo regolare in origine, o non riconosciuto dalla legge del 19 luglio.

Un altro vantaggio, che sarà pur finanziario ma indiretto, consisterà nell'aver molti impieghi da disporre, quelli cioè che, a giudizio della Commissione, non possono cumularsi sopra un solo individuo, nei quali potranno trovar posto molti degli impiegati che ora sono in aspettativa o disponibilità; il che produrrà altresì notevole vantaggio finanziario, perchè esonererà il bilancio degli stipendi di aspettativa e di disponibilità.

Tali sono i riscontri che posso dare dell'operato della Commissione che ho l'onore di presiedere.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Ringrazio il signor Ministro delle finanze dell'accoglienza che ha fatto alla mia proposta e aspetterò con piacere di vedere pubblicati i risultati dei lavori delle due Commissioni testè accennate.

Intanto io debbo prevenirlo che essendo io il relatore del bilancio attivo dello Stato, sicuramente non prendo impegno di riferirlo entro questo mese, avendo solo ricevute questa mattina le modificazioni votate dalla Camera dei Deputati al progetto del Ministero.

Nel corso del corrente mese io non posso ripromettermi di fare una relazione che possa convenientemente vedere la luce, perchè la materia è così vasta e complessa, che difficilmente in breve tempo si può fare; ma sicuramente dentro il mese veniente io sarò in grado di sottomettere questo lavoro al Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prendo la parola unicamente per rettificare un'espressione che forse mi è sfuggita. Io intendeva parlare del mese d'aprile, pel quale ho chiesto l'esercizio provvisorio, sperando che quando si venga a ridomandarlo al di là di esso, si chiederà ed alla Camera ed al Senato l'esercizio provvisorio solo per il bilancio passivo; il che sarà già un passo assai notevole dopo tre anni che ci troviamo in una condizione anormale rispetto ai bilanci.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. L'onorevole Senatore Di Revel ha parlato della Commissione destinata a dar parere intorno all'applicazione del decreto dell'agosto dell'anno scorso relativo agli impiegati in aspettativa e in disponibilità.

Avendo io l'onore di presiedere quella Commissione, sono in grado di assicurare che essa si è tenuta sempre in corrente, a mano a mano che i Ministeri le hanno comunicato i documenti sui quali era chiamata a deliberare, e che nell'ultima seduta che tenne il 23 del presente mese, spedì tutti gli affari che erano pendenti presso di lei; nè si è arrestata dal fare le più vive premure al Governo, perchè le siano comunicati al più presto tutti i documenti per compire interamente il dato incarico.

Io non sono venuto fornito dei dati che mi sarebbero necessari per dare più particolari ragguagli fino al giorno d'oggi sul risultato dei lavori della Commissione: potrei farlo in altra occasione che mi venne fatto di prevedere, oggi debbo limitarmi a dire che la Commissione non ha presso di sé alcun affare pendente.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io penso che il signor Ministro delle Finanze non avrà difficoltà di fornire alcune spiegazioni sulle seguenti parole che leggonsi nell'articolo unico del

progetto sottoposto alle nostre deliberazioni. In esso si dice: « il Governo del Re è autorizzato a riscuotere le entrate ecc.... ed a pagare le spese nella misura stabilita dal progetto di bilancio 1863 colle relative appendici. »

Siccome si può dare che vi siano due progetti di bilancio, cioè, quello primitivo presentato dal Ministro delle Finanze e quello uscito testè dalle deliberazioni della Camera Elettiva, potrebbe, a mio credere, insorgere qualche dubbio quindi sarebbe desiderabile che si dicesse ben chiaro a quale dei due progetti il presente articolo si riferisce.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Nella mia qualità di Relatore dell'Ufficio Centrale, crederei di essere inescusabile se in cosa di tanto rilievo si potesse lasciar sussistere il minimo dubbio. È chiaro che il progetto al quale si riferiscono le deliberazioni del Senato, è quello stato presentato dal Governo, colle relative appendici.

La legge accenna al progetto e alle aggiunte che vi furono introdotte e che formano varianti; ma il Senato e l'Ufficio Centrale non possono nè debbono conoscere le proposizioni fatte nell'altro ramo del Parlamento.

Dunque ciò che ora si approva in quest'articolo è il progetto di bilancio quale fu presentato dal Governo e da esso modificato: questa, credo, sia l'unica interpretazione vera che debbe darsi alla legge, e sulla quale l'Ufficio Centrale non ebbe alcun dubbio, nè mosse osservazione. Che se fosse altrimenti, l'Ufficio, come dissi, sarebbe inescusabile di non aver sollevata tale questione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. È indubitabile che legalmente non sussiste nè può sussistere se non il progetto di bilancio presentato dal Governo colle relative appendici. Ciò che può essere stato discusso e votato nell'altro ramo del Parlamento, non può avere alcuna forza assoluta, finchè non sia pur stato discusso e votato dal Senato, nè abbia ricevuto la sanzione reale. Ma se legalmente ciò che diceva l'onorevole Senatore Di Revel è perfettamente giusto, vi è non di meno un sentimento di convenienza e di dovere al quale il potere esecutivo non potrebbe mancare. E per conseguenza io sono lieto di potere dichiarare all'onorevole conte Di Revel che in tutti i bilanci i quali sono stati discussi e votati nell'altro ramo del Parlamento, il Governo rispetterà scrupolosamente le disposizioni già sancite nella Camera dei Deputati fino a che il Senato non abbia sovra di esse deciso; le rispetterà per il dovere morale che ha verso di essa, le rispetterà tanto più volentieri in quanto che già fin d'ora apportano un'economia di ben dieci milioni sul progetto che il Governo avea presentato.

Queste sono le spiegazioni che mi credevo in dovere

di dare, e che ritengo soddisfaranno l'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore **Farina**. Credo molto conveniente la risposta data dall'onorevole Ministro delle finanze, ma credo anche che per maggior chiarezza sia opportuno distinguere fra le spese in più del bilancio ministeriale, e le spese in meno.

Per le riduzioni state fatte nell'altro ramo del Parlamento, io convengo pienamente nell'opinione del signor Ministro, in quanto che se è vero che come legge, nessuna legge può riguardarsi tale se non quando ha avuto il voto di tutti e due i rami del Parlamento, egli è vero altresì, che nessuna spesa può farsi se non ha riportata l'approvazione di tutti e due i rami del Parlamento, e che per conseguenza, alle spese in più che erano comprese nel bilancio originario presentato dal Ministero, mancando già fin d'ora certamente l'assenso di un ramo del Parlamento, quelle spese non si possono legalmente fare. Quanto poi a quelle in più della proposta del Ministero, che sono state votate dall'altro ramo del Parlamento, per la stessa ragione che si è adottata riguardo alla diminuzione, credo che quelle non si possono mettere in pratica fin d'ora, perchè appunto ad esse manca la sanzione di questo ramo del Parlamento che non si può supporre accordata per una spesa, che legalmente parlando, gli è ignota.

Quindi credo che convenga distinguere fra le spese in più della proposta ministeriale, e le spese in meno.

Ministro delle Finanze. Sebbene a mo' sembri, che la dichiarazione che ho avuto l'onore di fare testè, rispondendo all'onorevole Senatore Alfieri, comprenda in se medesima, almeno implicitamente, la risposta ancora alle osservazioni del Senatore Farina, nondimeno se desidera più esplicita dichiarazione sono ben lieto di farla.

Dal momento che ho dichiarato, cosa che del resto è per sé evidente come la luce del sole, che una qualunque disposizione, finchè non ha ricevuta la sanzione di entrambi i rami del Parlamento, non può avere alcuna forza legale, fassi palese che se il Ministero si valesse delle disposizioni sanzionate dalla sola Camera dei deputati, d'accrescere in alcune parti le proposte del bilancio che furono del resto, amo il dirlo, pochissime, incorrerebbe in grave colpa, e sarebbe veramente

risponsabile di cosa che non può e non deve mai fare.

D'altra parte poi le disposizioni di spese in meno, se non strettamente obbligatorie per il Ministero, lo sono però a mio avviso moralmente, ed il Governo deve ed è deciso di rispettare le diminuzioni che la Camera dei Deputati ha introdotte nei bilanci esaminati fin ora, fin tanto che il Senato non abbia su di esse pronunziato.

Spero che queste mie parole avranno tranquillato l'animo del Senatore Farina.

Senatore **Alfieri**. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle finanze della sua risposta, che è veramente secondo l'opinione che io mi era formato, e spero che il Senato non vorrà credere che mi sia venuto in mente l'idea che si potesse dar forza di legge a disposizioni che non hanno ancora ricevuta la sanzione dei due rami del Parlamento.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo unico della legge (V. sopra.)

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di legge di un solo articolo, si passa allo squittinio segreto.

Prima per altro prego il Senato di voler fissare il suo ordine del giorno per lunedì.

Io proporrei che per lunedì vi fosse al tocco riunione negli uffizi per l'esame dei tre seguenti progetti di legge: 1. Conferma del decreto d'indulto promulgato in Napoli il 6 settembre 1860; 2. Approvazione di vendita di beni e diritti demaniali; 3. Acquisto di un cordone telegrafico sottomarino.

Dopo converrebbe che il Senato si riunisse nella sala di conferenza in seduta privata pel seguito della discussione su vari punti che non poterono oggi avere sfogo.

Se il Senato dunque non ha difficoltà, s'intenderà fissato l'ordine del giorno per lunedì prossimo nell'anzidetta conformità.

(Il Senatore segretario **Arnolfo** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti. 91

Favorevoli. 91

Contrari nessuno.

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 4 3/4.)

CCIX.

TORNATA DEL 14 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Omaggi* — *Composizione degli uffici* — *Appello nominale* — *Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore tre.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dell' Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore Segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Presidente. Prego il Senatore Segretario Cibrario di dar lettura di alcune domande di congedo.

(Il Senatore Cibrario legge le lettere dei signori Senatori Merini, De Gregorio, Chigi, Piazzoni, Correale, Coppi e Gianotti, colle quali chi per ragioni di ufficio e chi per motivi di famiglia chieggono un congedo, che viene loro accordato.)

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Cuppari d'alcune copie delle sue *Considerazioni intorno all'insegnamento agrario.*

Il Ministro Guardasigilli di N. 50 copie dei *Quadri statistici degli affari giudiziari trattati nel 1861 nell'Italia superiore.*

Il Ministro dei Lavori Pubblici di N. 250 esemplari della *Relazione della Commissione incaricata dell'esame delle proposte relative alla costruzione delle ferrovie Spezia, Parma e Lucca-Reggio.*

La Deputazione provinciale di Bologna d'un esemplare a stampa degli *Atti di quel Consiglio provinciale del 1862.*

Il Sindaco di Pausula, provincia di Macerata, di una *Memoria sulla coltivazione del riso in quel territorio del dott. Marino Marini.*

Il signor Michele Perratore, commissario del Genio militare, delle sue *Osservazioni intorno al servizio tecnico di quel Corpo.*

La Direzione generale del tiro a segno nazionale di N. 100 copie d'uno scritto del Senatore Torelli col titolo: *Il tiro a segno nazionale, suo scopo e suo organismo.*

Il professore Luigi Chierici d'una sua *prolusione al corso libero di medicina civile, dato in questa Università: su l'igiene e la Civiltà.*

Il signor Carlo Sturani d'alcune copie d'un libro *Sulla sua destituzione da Sindaco di Paterno, provincia d'Ancona.*

Il signor Salvatore Cantarella da Vittoria di parecchi esemplari d'un suo scritto *sulle finanze.*

Il signor Giuseppe Majorana della Nicchiara d'un suo *Discorso per l'inaugurazione della Camera di commercio ed arti della provincia di Catania.*

Il Gonfaloniere di Siena d'una quantità di esemplari della *Relazione della Commissione legale di quel Municipio intorno ai reclami di due Comunità sul riordinamento del Monte de' Paschi.*

Il cav. dott. B. G. Miraglia del progetto di *Regolamento generale pel Real Morotrofo di Aversa da lui formulato per incarico del Governo.*

Il deputato Luciano Scarabelli d'una sua *Avvertenza al Ministro della pubblica istruzione.*

Le Regie Deputazioni Modenese e Parmense sopra gli studi di storia patria del fascicolo 4 del 1° volume contenente *Gli atti e le memorie delle Deputazioni medesime.*

Il Prefetto di Ferrara degli *Atti di quel Consiglio provinciale.*

Il Direttore della Cassa Ecclesiastica di Napoli di num. 200 copie d'una *Relazione sulle operazioni e sullo stato di quella Cassa medesima.*

Il Professore avv. Luigi Palma di due copie d'una sua *Prolusione allo studio dell'economia politica nell'Istituto tecnico di Bergamo.*

L'ingegnere Pellati di N. 10 esemplari d'una *Relazione da lui fatta alla Commissione per l'industria*

delle ferriere in Italia, sulla fabbricazione delle lastre di corazzatura.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio d'un esemplare della 15.a dispensa, testè pubblicata contenente la descrizione ed i disegni delle macchine e procedimenti per quali vennero accordati attestati di privativa durante il 1.o semestre 1862.

Il signor Andrea Costantini da Teramo d'alcune copie d'un suo opuscolo per titolo: *Dei modi per far cessare il brigantaggio nelle provincie meridionali.*

Il signor Berardo Costantini da Teramo di alcuni esemplari d'un suo scritto intitolato: *Cagioni e rimedi del brigantaggio, ed altri mali del Regno.*

Presidente. Si procede ora al sorteggio per la formazione degli uffici.

(Il Presidente fa l'estrazione a sorte degli uffici, i quali risultano così composti:)

UFFICIO I.

Coppi	Conelli
Pallavicini Ignazio	Merini
Pizzardi	Longo
Genoino	Sagarriga
Vacca	Di Sonnaz
Desambrois	Duchoqué
Puccioni	Gamba
Ferrigni	Giorgini
Spada	Sauli Francesco
Pandolfina	Bellielli
Torrighiani	Menabrea
Corsi	Di San Marzano
Ghiglini	Della Bruca
De Gregorio	Ricci
Spinola	De Cardenas
Deferrari Domenico	Linati
Sella	Gianotti
Lauzi	Bonelli
Della Rocca	Moris
Arrivabene	Di Negro
Roncalli Francesco	Pernati
Centofanti	Oneto
Amari Conte	

UFFICIO II.

Guardabassi	Carnozzi
Cotta	Di Campello
S. A. R. il Principe Eugenio	Durando Giacomo
Quarelli	Pastore
Elena	Bolmida
Araldi	Strozzi
Della Marmora	D'Adda
Capriolo	Pasolini
Gozzadini	Nazari
Vigliani	Benintendi
Gallina	Doria

Prudente	Regis
Jacquemoud	Carbonieri
Gagliardi	Beretta
Algeri	Acquaviva
Biscaretti	Di Colobiano
Massa Saluzzo	Audiffredi
Di Fondi	Quaranta
De Gori	De Foresta
Musio	Calabiana
Dabormida	Di Revel
Carraduri	Marliani

UFFICIO III.

Colonna Gioachino	Ridolfi
Lella	Fanti
Pallavicino-Mossi	Pallavicino Trivulzio
Notta	Dragenetti
Di S. Elia	Strongoli
Matteucci	Balbi Piovera
De Sauget	Amari Prof.
D'Azeglio	Balbi-Senarega
Chigi	Durando Giovanni
Castagnetto	Serra Francesco Maria
Di Nociglia	Stotto Pintor
Taverna	Torelli
Tanari	Piria
Cambray-Digny	Cadorna
Marrucchi	Oldofredi
Bevilacqua	Chiesi
Demonte	Deferrari Raffaele
Poggi	Nigra
Correale	Sforza
De Gasparis	Lechi
Scacchi	Ferretti
Irelli	Colla

UFFICIO IV.

Niutta	Mameli
Avossa	Manna
Salmour	Gualterio
Saluzzo	Casati
Serra Domenico	Capocci
Sauli Ludovico	Pepoli
Piazza	Piraino
Di Laconi	Gonnet
Mosca	Pareto
Pallavicini Fabio	Bovino
Lambruschini	Varano
Gioia	Vesme
Plana	Della Rovere
Cibrario	Manzoni
Ceppi	Farina
Piazzoni	Arese
Giovanola	Natoli
Dalla Valle	Monti

Del Giudice	Pinelli
Fenzi	Ambrosetti
Panizza	Ricotti
Capponi	Stara

UFFICIO V.

Di S. Martino	Scialoia
Sappa	Villamarina
D'Angennes	Castelli Edoardo
Colonna Andrea	Manna
Caveri	Pollone
Riva	Martinengo
Borromeo	Borghesi
Serra Orso	Sismonda
Cantù	Castelli Michel Angelo
Breme	Arnulfo
Melegari	Salvatico
Di S. Cataldo	Torremuzza
Galvagno	Malvezzi
Porro	Pavese
Prinetti	Imperiali
Montanari	Serra Francesco
Simonetti	Bona
Belgioioso	Montezemolo
Di S. Giuliano	Torrearsa
D'Affitto	S. Vitale
Roncalli Vincenzo	Cesarò
Cataldi	Palencapa

Presidente. Il numero legale oggi è di 95, per cui mancando alcuni Senatori a raggiungere il numero legale non sarebbe possibile procedere a veruna votazione;

si farà perciò l'appello nominale, e quindi se non vi ha opposizione, il Senato si riunirà negli Uffici per procedere alla costituzione dei medesimi.

(Il Senatore segretario **Arnulfo** fa l'appello nominale, e risultano mancanti i seguenti signori Senatori:

Acquaviva - Arese - Avossa - Balbi Piovera - Bellelli - Beretta - Bevilacqua - Bolmida - Bonelli - Borghesi - Borromeo - Breme - Cantù - Carbonieri - Carradori - Casati - Cataldi - Caveri - Centofanti - Colla - Colonna A. - Colonna G. - Conelli - D'Azeglio - Deferrari R. - De Gasparis - De Gori - Del Giudice - Della Bruca - Della Rocca - De Monte - De Sauguet - Di Campello - Di Fondi - Di Negro - Di S. Giuliano - Farina - Fenzi - Ferrigni - Filingeri - Gagliardi - Gallone - Genoino - Ghiglini - Giorgini - Guardabassi - Guevara - Laconi - Lechi - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Mariani - Martinengo - Menabrea - Montanari - Monti - Natoli - Nazari - Nigra - Oneto - Paleocapa - Pallavicini Fabio - Pallavicini I. - Pallavicino Trivulzio - Pandolfina - Panizza - Pareto - Pasolini - Pepoli - Piraino - Piria - Pizzardi - Prudente - Puccioni - Ridolfi - Roncalli Vinc. - Saggarriga - Saluzzo - San Marzano - Sauli F. - Sella - Sforza - Simonetti - Strongoli - Strozzi - Torremuzza - Torrigiani - Trigona - Vesme.

Presidente. Invito il Senato a riunirsi domani alle ore due in adunanza pubblica per la discussione dei progetti di legge che erano portati all'ordine del giorno di oggi, ed a ritirarsi immediatamente negli Uffici per la costituzione dei medesimi.

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/4.)

CCX.

TORNATA DEL 15 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione, — Congedi — Giuramento del Senatore Gallotti — Omaggio — Discussione sul progetto di legge per l'estensione agli uffiziali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione — Discorsi del Senatore Vacca e del Ministro della guerra contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale — Risposta del Senatore Pernati (membro dell'Ufficio Centrale) — Replica del Ministro della guerra — Parole del Senatore De Sonnaz in appoggio dell'Ufficio Centrale, e del Senatore Della Marmora in favore del progetto — Instanza del Senatore Plezza, cui risponde il Ministro della guerra — Nuove osservazioni del Senatore Pernati e nuova risposta del Ministro della guerra — Considerazioni del Senatore Di Revel contro il progetto, combattute dal Ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Reiezione dell'art. 1 — Dichiarazione del Ministro della guerra e ritiro del progetto — Deliberazione per ritenere come in congedo alcuni Senatori che si trovano al seguito di S. M. — Instanza del Senatore De Cardenas per sottoporre a squittinio separato il progetto di legge per provvista di materiale da guerra — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. per la costruzione di un nuovo braccio di caserma a levante del castello di Sassari; 2. per provviste di effetti di casermaggio; 3. per ristauri, ampliamenti e fitti di locali ad uso militare; 4. per provvista di materiale d'artiglieria — Rinvio a domani del rinnovamento dello squittinio segreto sopra i detti progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri della Guerra, d'Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene pure il Ministro delle Finanze.

Il Senatore Segretario D'Adda legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3256. Il Consiglio delegato di Naro (Girgenti) suggerisce al Parlamento ed al Governo alcuni rimedi che crede necessari ad estirpare il brigantaggio nel Province meridionali.

Legge pure una lettera del Senatore Guardabassi, colla quale domanda un congedo, che gli viene dal Senato accordato.

Presidente. I Senatori Gbiglini, Marsili e Capriolo essendo ammalati, onde regolarizzare la loro assenza, chiedono un congedo.

Chi intende di accordare questi congedi voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo presente il signor barone Gallotti, si farà luogo alla prestazione del giuramento del medesimo; prego perciò i Senatori Vacca ed Orso Serra di volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il signor barone Gallotti presta giuramento nella formola consueta.)

Do atto al sig. barone Gallotti del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, e entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il sig. Fabio Carcani da Trani fa omaggio al Senato delle sue Osservazioni sul brigantaggio nelle provincie napoletane.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE AGLI UFFIZIALI
DEL CESSATO ESERCITO BORBONICO
DI ALCUNI BENEFICI PER LA GIUBILAZIONE.
(V. Atti del Senato N. 226).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'estensione agli uffiziali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione.

Leggo il progetto di legge:

Art. 1.

« Agli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie, che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816 di quell'ex-Regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'art. 9 del detto decreto.

« Tale concessione è puro estesa agl'impiegati di quelle provincie dipendenti dall'amministrazione della guerra, che furono dal nostro Governo posti al ritiro, senza che ne abbiano essi fatta domanda. »

Art. 2.

« È condonata la mancanza ai periodi di servizio stabiliti dall'articolo 3 del precitato decreto del 3 maggio 1816 per la fissazione della pensione, sino a sei mesi, ai militari di qualunque grado dell'esercito anzidetto, ed agl'impiegati summentovati, parimenti stati collocati a riposo di autorità dal nostro Governo. »

Art. 3.

« Le disposizioni contenute negli ora detti due articoli non saranno applicabili ai militari ed impiegati di quelle provincie che saranno posti al ritiro dopo l'emanazione della presente legge. »

La discussione generale è aperta.

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io sento il dovere di combattere come meglio saprò le conclusioni severe dell'Ufficio Centrale; anzi non potrei dissimulare, o Signori, un sentimento di dolorosa sorpresa che mi ha cagionato la proposta di reiezione recisa del progetto ministeriale.

Io non mi attendevo per verità che un disegno di legge informato da alte considerazioni di equità e morale e di convenienza politica, un disegno di legge il quale aveva già ricevuto un principio di esecuzione, e quel che è più notevole aveva meritato il suffragio della Camera elettiva avesse poi ad incontrare una netta riprovazione dell'Ufficio Centrale.

Ma prima di rispondere agli argomenti ed agli obiettivi dell'Ufficio Centrale, gioverà rendersi ben conto della situazione delle cose e delle ragioni che sorreggono il progetto ministeriale.

Allorquando si venne al definire le sorti degli ufficiali dell'esercito borbonico disciolto, il Governo del Re si trovò in presenza di un problema complicatissimo.

Io non voglio indagare se la soluzione di quel problema fosse stata la migliore: se il sistema tenuto possa passare senza censura; meglio varrà tirare un velo su quel triste episodio, e su quei ricordi irritanti; certo è

però che il Governo del Re fece piegare ogni considerazione, ogni altro interesse agli interessi generali ed altissimi dell'Italia ed al decoro, allo splendore, all'avvenire dell'armata. Imperocchè si vide che un giovane esercito, rigoglioso di vita e di moto, chiamato a nuove prove, e nuove glorie, questo esercito non potrebbe aprire, senza pericolo, le sue file ad uomini educati ad altri istituti, ad altre abitudini, uomini affranti generalmente e dagli anni, e dai bisogni, e dalle relazioni di famiglia, epperò fu necessità inesorabile condannare una gran moltitudine di ufficiali all'oblio e al riposo.

Ma bisogna pur provvedere alle condizioni di esistenza di codesta gran famiglia di uffiziali.

Qui dunque si presentava da un lato la legge napoletana del 3 maggio 1816, la quale conteneva una prescrizione abbastanza rigorosa, la quale voleva che nella liquidazione della pensione non si potesse pigliare a norma lo stipendio dell'ultimo impiego, se non quando concorresse il periodo di un biennio di esercizio.

Se non che l'asprezza di questa disposizione era poi nei casi pratici temperata dal favore, dall'arbitrio, se volete, del principe, che veniva in soccorso di quegli uffiziali principalmente, ai quali si accordava il ritiro d'autorità e condonava loro il biennio.

Ma d'altra parte incontravasi la legge piemontese, in questa parte meno aspra e più indulgente, la quale non riconosceva punto la condizione del biennio, nei casi in cui il ritiro agli uffiziali si accordasse d'autorità, e non per volontario abbandono del servizio.

Adunque stando così le cose, molti ed insistenti richiami si elevarono da tutta quella lunga schiera di uffiziali borbonici condannati al ritiro; ed essi invocavano il beneficio del sistema piemontese, che non voleva, come ho osservato, la condizione del biennio.

Aggiungerò che l'esimio generale Lamarmora, che nomino a cagione di lode, uomo certamente di nobile carattere e di austeri principii, era così penetrato della posizione miserrima di quegli uffiziali, che egli stesso levava la sua voce presso il Ministero per reclamare il beneficio del condono del biennio.

Fu allora che il Ministero Ricasoli apprezzando la necessità della situazione, ed elevandosi a tutti i riguardi e di buona politica e di umanità e di equità, non esitava punto ad accogliere quei reclami e aderire al beneficio invocato.

Ma più tardi col rapido mutare dei Ministeri, il Ministero Rattazzi proponeasi uno scrupolo costituzionale, e credette indispensabile l'intervento del potere legislativo. Quindi il progetto di legge, il quale recato alla Camera elettiva dopo una discussione alquanto viva passò.

Riepilogata così la posizione dei fatti, è chiaro che questa legge ci si presenta con un carattere di evidente giustizia, con un carattere direi quasi riparatore. Imperocchè quando il Governo del Re per alte considerazioni d'interesse pubblico e di riguardi all'armata, stimò di porre in fascio gli uffiziali borbonici e gettarli tutti,

dirò così, nell'abbandono e nel ritiro, era ben giusto che si affrettasse a temperare la durezza di quell'espedito consentendo il beneficio del condono del biennio.

Vediamo ora quali sono gli argomenti e le obiezioni dell'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale osserva da prima che sarebbe disdicevole cosa di convertire in legge un espediente di favore, o, come dice, di arbitrio, che dettava il condono del biennio nel sistema napoletano. Ma io credo per verità che questo argomento non abbia alcun valore. Mi pare invece che si tratti precisamente di far cessare il regime dell'arbitrio e ricondurre le cose al sistema puramente piemontese, vale a dire di accomunare il beneficio del sistema piemontese che non riconosceva la condizione del biennio.

Ma si aggiunge: voi col condono del biennio avrete disuguagliate le condizioni delle due armate. Sarà trattata più benignamente l'armata napoletana di quello che lo fosse il glorioso esercito piemontese. Io non veggio affatto come potrebbe giustificarsi questa disuguaglianza; laddove non si tratta che di estendere lo stesso beneficio largito dal sistema piemontese la disuguaglianza non c'è.

Si dirà forse che la legge piemontese si presenta alquanto più dura della stessa legge napoletana.

Ma se questo da un lato è vero, non è men vero che lo stipendio degli Ufficiali napoletani era assai minore di quel che fossero gli stipendi dell'armata piemontese.

Io non veggio adunque come sarebbe invertita l'uguaglianza tra le due armate, anzi sarebbe precisamente renduto omaggio al principio d'uguaglianza.

L'ultimo ed il capitale argomento dell'Ufficio Centrale è questo: egli dice: fatta la concessione si presenteranno non solamente i militari a reclamare il beneficio del condono del biennio, ma eziandio gli impiegati civili che si trovino in parità di condizione. Adunque se le circostanze dell'erario, se l'opposizione del signor Ministro delle Finanze non ci permette la estensione di questo principio, di questo beneficio che agli impiegati soli militari, negandolo ai civili, sarebbe questa una flagrantissima offesa al principio di giustizia e di uguaglianza.

Io dichiaro, o Signori, che non comprendo punto il valore logico di questo argomento. Se una riparazione non si può accordare compiuta a tutti, ne verrà dunque la conseguenza del doverci negare ad una classe tanto necessitosa come quella dei militari? Ma vi è di più.

Le cose non sono procedute nella stessa guisa quando si son posti a ritiro gli impiegati civili e i militari. Imperocchè pei militari stanno precisamente le considerazioni che io testè ricordava, e la misura è stata generale, ed imposta da alte considerazioni che non si potrebbero punto applicare agli impiegati civili, pei quali non so come siasi proceduto, ma certo non militavano le stesse considerazioni che pei militari posti al ritiro.

Esi adunque non potrebbero invocare l'eguaglianza del beneficio, mancando la parità delle condizioni. Ma un'altra considerazione infine è pur degna di riguardi.

Un militare quando sia tolto dalla carriera attiva, e

gettato nella posizione di ritiro è certo che si troverà in posizione la più stretta e disperata: egli non avrà innanzi a sè altro avvenire, altra carriera. Se togliete gli uffiziali dei corpi scientifici i quali per le loro speciali attitudini potrebbero probabilmente ancora addirsi ad altro ufficio lucrativo, lo stesso non si potrebbe dire pegli impiegati civili, nei quali in generale si suppone maggiore istruzione, intelligenza e capacità che potrebbero abilitarli a procacciarsi il sostentamento in altra carriera.

Io non insisterò di più su queste considerazioni che mi paiono di evidente giustizia, e con fiducia sovrabbondante affido le sorti di questi infelici al grave senno ed all'alta equità del Senato, e voglio augurarmi che sarà accolto favorevolmente il progetto ministeriale come già lo fu dalla Camera Elettiva.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Avrei creduto che qualche membro dell'Ufficio Centrale sarebbe sorto per combattere gli argomenti svolti dal signor Senatore Vacca, ma non sorgendo nessuno di essi, prenderò la parola ancora io nello stesso senso dell'onorevole preopinante, cioè in favore di questa legge, ed esaminando di mano in mano le obiezioni fatte dall'Ufficio Centrale, su ciascuna di esse presenterò le mie speciali considerazioni.

La prima obiezione che fa l'Ufficio Centrale è la seguente: « Sarebbe poco consono ai principii costituzionali che reggono il Governo di erigere in diritto estendendo e confermando con una legge a tutti li militari ed impiegati dell'amministrazione della guerra un favore che il Sovrano assoluto dell'ex regno delle Due Sicilie era in uso di esercitare per compensare soltanto, per quanto ci consta, coloro che meglio gli tentavano. »

Io veramente non sono profondo in diritto costituzionale, ma a me pare che appunto sia atto costituzionale quello di fare su questo riguardo una legge secondo tutte le norme stabilite dallo Statuto. Può questa legge essere più o meno opportuna, più o meno conveniente, ma credo che sia il solo mezzo costituzionale con cui in tempi anormali, in tempi di convulsioni politiche si possa riparare a certe eccezioni, che nei tempi normali non si presentano.

Altra obiezione fatta dall'Ufficio Centrale si è che urterebbe coi principii di giustizia il provvedere soltanto pei militari o impiegati militari e non per gli impiegati civili che furono pure collocati a riposo.

A questa obiezione osservo anzitutto che gli impiegati civili, quando ha luogo uno sconvolgimento di Governo come quello succeduto nelle Province Meridionali d'Italia è difficile sieno collocati a riposo. Vi possono essere collocati quelli soltanto che presero parte attiva nelle questioni politiche, ma la gran massa degli impiegati resta negli impieghi.

Solitamente poi prevale l'opinione, la quale non sarà forse giusta, ma è generalmente ammessa, che tutte le

volte che succedono simili convulsioni politiche non si debba attribuire ai militari un sentimento politico nel quale abbiano potuto impegnarsi, mentre per gli impiegati civili più di soventi accade che vi sia una disposizione a supportarli parteggiando ad un ordine avverso al nuovo istituito. E quindi vi è una maggior simpatia in generale per i militari che debbono soffrire nei loro interessi per gli avvenimenti politici. Oltre a ciò, questi impiegati civili per rispetto ai quali si vorrebbe rigettare la legge, non so se siano molti, l'Ufficio Centrale ne cita uno solo, e su questo solo fonda tutto il suo ragionamento.

L'Ufficio opina pure che la legge non si debba approvare perchè ne ridonderebbe allo Stato un soverchio aggravio; poichè, esso dice, ascendendo a 300.000 lire circa l'aumento proposto alle pensioni di questi militari ove fosse ammessa la legge, tenendo conto che da tre anni essi furono collocati a riposo, si caricherebbe alla finanza una spesa di 1 milione circa in più.

Io osserverò al Senato che si è detto 300,000 lire per essere certi di non eccedere poi la somma proposta, ma dai calcoli fatti presso il Ministero pare che la spesa sarà in realtà d'alquanto minore.

Quand'anche poi dovesse l'intera somma essere portata nel bilancio, io credo che per le considerazioni che aggiungerò, la si dovrebbe approvare, poichè stanno per essa certe ragioni grandissime di equità, se non motivi di assoluta giustizia.

L'Ufficio Centrale accenna che la legge napoletana era molto più favorevole che la legge sarda, la quale fu estesa a tutto l'esercito, e che quindi questi ufficiali stati collocati a riposo in virtù di una legge molto più favorevole si trovino abbastanza avvantaggiati, nè più si debba far loro maggiori favori.

La legge napoletana io la trovo perfetta, e quando, poco tempo fa si votava qui una legge sulle pensioni io fra me diceva, sarebbe stato meglio adottare per tutto il Regno la legge napoletana siccome quella ch'è più breve, più semplice e precisa, favorisce molto gli impiegati ai militari che civili che hanno percorso una lunga carriera ed hanno molto faticato, offrendo per contro pochissimo vantaggio a coloro che hanno poco lavorato. Così a chi ha servito per 20 anni non dà che il terzo del soldo; a chi ha servito per 25 anni, la metà; e poi andando più in su li favorisce in modo, da accordare l'intero soldo a chi ha servito 40 anni.

Quindi nei gradi più elevati, per coloro che hanno servito maggiormente, vi è un immenso vantaggio; e così sta pure la cosa per i gradi inferiori, per coloro che hanno servito lungo tempo.

Ma a proposito di pensioni militari è d'uopo osservare innanzi tutto, che la legge napoletana preludeva per base il semplice soldo, e devo far presente al Senato, che i militari in servizio attivo nell'esercito napoletano, avevano tre competenze diverse; le quali tutte assieme costituivano la loro rendita mensile ed annuale. Essi avevano la parte principale detta soldo; a questa ag-

giungevasi una seconda parte detta indennità d'alloggio e mobiglia, e per ultimo una terza dovuta all'attività di servizio.

Io totale venivano ad avere una paga mensile ed annua di poco inferiore alla nostra. Ma quando si faceva il calcolo della pensione, di queste tre competenze, una sola, il soldo veniva preso a base per stabilire la pensione, e così la paga totale si trovava scemata di una buona porzione e solamente forse i tre quarti od i due terzi erano tenuti in conto per stabilire la pensione.

Questa differenza, questa diminuzione nel calcolo della pensione non si avverava per gli impiegati civili, i quali avevano una sola competenza, non avevano indennità nè di mobiglia nè di servizio attivo; quindi l'impiegato civile si trovava meglio retribuito nella pensione napoletana che non l'impiegato militare.

Ciò premesso, non so vedere con quali ragioni di equità si vogliano condannare tanti ufficiali, i quali, quando successe l'annessione delle provincie Napoletane, furono trovati troppo vecchi, troppo logori, troppo carichi di famiglia, per essere ammessi in un esercito attivo, ed erano troppo numerosi per collocarli in servizio sedentario.

Ho fatto fare un ricavo dei posti sedentarii che possono offrire i Comandi di Piazza, per esempio nelle provincie Napoletane, e questi sommano a trecento. Ebbene quelli che furono collocati a riposo d'autorità, erano oltre i 1500.

Si avverta ancora che molti ufficiali non furono collocati a riposo; ma essendo un poco più validi e facendo sperare di render ancora utile servizio furono collocati nei così detti veterani di Napoli. Là ve ne sono un cinquecento circa.

Che cosa si doveva fare degli altri. Si dovevano tenere in servizio? Ma allora invece di fare economia si sarebbe fatto un spreco enorme di denaro. Era impossibile collocarli nei quadri perchè erano invalidi o carichi di famiglia e non potevano essere traslocati.

Da che sono al Ministero, qualche volta m'avvenne di dover traslocare un ufficiale napoletano fra quelli stati collocati nelle piazze, e quasi sempre ricorrevano per non essere traslocati, protestando la numerosa famiglia; e quando per imperiose circostanze sono forzato d'insistere per la traslocazione, dopo che sono stati spostati domandano dei sussidii straordinarii, perchè dovettero fare spese enormi per trasportare seco tutta la famiglia. In tale condizione di cose come volete che il ministro della guerra possa utilizzare questa gente? Come volete che richiami questa gente in attività? Li richiamerò, ma poi li metterò in disponibilità; ed invece di prendere un terzo del soldo, percepiranno il mezzo soldo facendo nulla; e quando arriverà il tempo della loro pensione saranno collocati a riposo con tutto quello, che ora si vuole negare? No certo.

Viene poi un'altra osservazione che io debbo respingere a nome dell'esercito, ed è quella colla quale dall'Ufficio

Centrale si dice, che facendosi questo favore del condono del biennio, di grado o dei sei mesi a raggiungere il tempo prescritto per la pensione, possa ingenerarsi disgusto nel resto dell'esercito.

Io respingo altamente questa supposizione.

Non credo vi sia sentimento d'invidia nei militari dell'esercito attivo verso soldati vecchi collocati a riposo; anzi io credo, che qualunque disposizione sia presa a favore di antichi soldati tornerà sempre ben accetta a tutti.

Io credo aver detto quanto poteva in favore della legge e contro le conclusioni dell'Ufficio Centrale, e terminerò col raccomandare al Senato che voglia prendere in considerazione questa legge, e votarla.

Non farà con questo un atto di giustizia completa come l'Ufficio Centrale vorrebbe, estendendo pure questo favore agli impiegati civili; ma farà un atto giusto ed equo; e credo non sia far cosa conveniente, perchè non si possono favorire tutti egualmente, di non favorire quelli che si possono.

Senatore **Pernati**. L'Ufficio Centrale crede che le osservazioni che ha fatte nella sua relazione sopra questo progetto di legge tolgano di mezzo le ragioni addotte dagli onorevoli signori Senatore Vacca e Ministro della guerra per sostenere il progetto medesimo.

Pare a noi che richiamando la questione a suoi veri termini la cosa è semplicissima.

Di che si trattava infatti?

Avvennero dei cambiamenti politici nelle provincie meridionali, furono collocati a riposo d'autorità molti impiegati civili e molti impiegati militari.

Come si è già detto replicatamente, un'unica legge regola le pensioni di tutti gl'impiegati civili e militari in quelle provincie.

Il Ministero Ricasoli ha creduto di potere ancora, in via di dispensa dalla legge, favorire gl'impiegati tanto militari che civili stati d'autorità collocati a riposo, ed in Consiglio dei Ministri si è presa una determinazione per cui si dispensava dalla necessità del biennio di grado per avere la pensione ad esso grado corrispondente, e si suppliva alla deficienza dei sei mesi di servizio richiesti per i diversi periodi da raggiungersi per una migliore giubilazione.

Il Ministero credette di essere appoggiato in ciò ad usi precedenti del Governo borbonico. Evidentemente questi non erano usi, ma abusi; di più erano arbitrî per determinati casi individuali, non prendevano il carattere di misure generali; v'erbero casi in cui sotto il Governo borbonico si prendevano di queste misure in generale quando si volevano fare delle destituzioni; ma non credo che misure generali d'estensione di un doppio favore in una legge già favorevole abbiano avuto luogo.

In ogni modo s'invoca questo precedente.

Sopravvenne il cambiamento di Ministero, e l'ultimo che ha preceduto l'attuale, ha creduto di dover rivo-

care quella deliberazione del Consiglio dei Ministri che non fu più applicata da esso.

Ora si vuole legalizzare ciò che si era già fatto in via d'arbitrio, e si vorrebbe accordare questo favore ai soli militari ed impiegati dell'amministrazione militare ad esclusione dei civili.

Non crediamo che il Senato possa accettare una legge così eccezionale contraria ai principii di eguaglianza che sono la base di un Governo costituzionale.

L'onorevole signor Ministro della Guerra non vuol ammettere questa incostituzionalità perchè dice che si vuol appunto legalizzare ciò che si è fatto. Ma noi sosteniamo che il proposto provvedimento sarebbe incostituzionale, ledendo i principii che in un Governo costituzionale debbono essere osservati, ed è questo vizio capitale, che noi crediamo di ritrovare nella legge che ci viene proposta.

Essa, secondo noi, crea o almeno trae seco una grande ingiustizia, la quale sta nella disparità di trattamento che introduce tra gli impiegati civili ed i militari stati collocati a riposo d'autorità nelle circostanze che abbiamo accennato.

Infatti questi impiegati sia civili che militari prestarono tutti il loro servizio sotto l'impero della medesima legge, ed i loro servizi sono un fatto compiuto; da quella legge debbono essere esclusivamente e tutti egualmente regolati i diritti nascenti dal loro servizio. Furono collocati a riposo in pari circostanze tanto gli uni che gli altri, ossia d'autorità furono dispensati dal servizio. Se sono pari i casi, perchè questa disparità di trattamento?

Era logica nel suo arbitrio e non ingiusta la deliberazione presa dal Ministero Ricasoli che estendeva la dispensa tanto ai civili che ai militari. Se questo fatto si contesta dal signor Ministro, dirò che a noi fu allegato ed era asserito in una petizione presentata al Senato.

Ne abbiamo chiesto al Ministero spiegazioni, ed il Ministro delle Finanze in un dispaccio che, se vuole l'onorevole Ministro della Guerra, io leggerò, dichiarò che la cosa era veramente in questi termini.

Ministro della Guerra (*Interrompendo*). Solamente per i militari, io ho la minuta di quel dispaccio.

Senatore **Pernati** (*Proseguendo*). Il Ministro delle Finanze, io ripeto, dice nella sua risposta all'Ufficio Centrale che quella dispensa era stata estesa dal Ministro Ricasoli ai civili ed ai militari.

Ora invece si tratta di soli militari, ed è evidente l'ingiustizia di una disparità di trattamento che non è giustificata e che noi non possiamo ammettere.

Quale sarebbe la conseguenza di questa legge che oggi fosse votata in questi termini? Evidentemente saremmo obbligati domani a farne un'altra per gli impiegati civili; la logica lo vuole, la giustizia lo esige in un Governo costituzionale. E se una legge così fatta venisse estesa a tutti gl'impiegati civili, sarebbe rovinosa assolutamente alle finanze.

In quel medesimo dispaccio che ho testè citato, il Ministro delle Finanze vi si oppone, non la vuole.

Serva esso di risposta all'osservazione del signor Ministro della Guerra, il quale crede che sarebbero ben pochi gli impiegati civili che potrebbero domandarla.

Il Ministro delle Finanze crede l'opposto e respinse la estensione perchè la somma delle pensioni che si dovrebbero accordare in tal caso agli impiegati civili sarebbe enormemente onerosa alle finanze.

Dunque una delle due, o estendere questa legge a tutti gli impiegati civili e militari, e ciò non è ammissibile perchè incomportabile alle finanze, o non estenderla, ed allora la legge è ingiusta pella disparità di trattamento che fra essi introduce.

Ma non è solo ingiusta la legge perchè introduce una disparità di trattamento tra gli impiegati civili ed i militari, è ingiusta ancora perchè introduce di più una disparità di trattamento tra impiegati civili ed impiegati civili.

Infatti il 1° alinea della legge dice: « Tale concessione è pure estesa agli impiegati di quelle provincie dipendenti dall'Amministrazione della guerra. »

Or dunque gli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare nelle provincie napolitane avrebbero essi pure un privilegio che si vuole concedere agli uffiziali; e qui vi ha doppia ingiustizia, perchè non c'è nessuna ragione per distinguere impiegati civili da altri impiegati civili, tuttochè dipendenti dal Ministero della guerra.

Nè nelle provincie meridionali, nè nelle nostre leggi esiste questa irragionevole distinzione; per conseguenza sarebbe una novità assolutamente ingiusta.

Del resto le ragioni che sono addotte pegli uffiziali non valgono negli impiegati civili; l'essere carico di famiglia, l'essere inetto ad un servizio attivo, non impedisce di lavorare negli uffici siano pur questi dipendenti dall'Amministrazione militare.

Vi è ancora una terza ingiustizia, e questa è per la disparità di condizione che si creerebbe tra militari e militari; tra militari e militari, dico, dell'esercito già borbonico; imperocchè se la legge fosse ammessa, un uffiziale ex borbonico ne profitterebbe a 19 anni e sei mesi per avere la sua pensione, cioè il terzo del soldo d'attività; un altro uffiziale già suo collega il quale fosse passato nell'Esercito nazionale, una volta incorporato, è soggetto alla legge del 1850, non ha più diritto alla pensione se non se a 25 anni. Se a 24 anni per una causa qualunque dovesse ritirarsi dal servizio è escluso dal favore di avere un terzo del soldo che avrebbe potuto avere.....

Ministro della Guerra. Ha diritto a scegliere la legge napoletana.

Senatore Pernati. Non so se questo diritto sia legalmente concesso....

Ministro della Guerra. C'è un decreto.

Senatore Pernati. Risponderò al signor Ministro che, se lo crederà, discuteremo anche su quel punto.

Ad ogni modo, invocando la legge napoletana, se gli sarà sempre permesso, non potrà profittare del maggior numero d'anni del servizio prestato nell'esercito nazionale.

Ma vi ha di più, tra i medesimi uffiziali borbonici collocati d'autorità a riposo, non voglio fare una questione personale; certamente ve ne saranno di ostili all'attuale Governo nazionale; ebbene questi sono insieme cogli altri colmati de' favori che si vogliono aggiungere ad una legge già favorevole.

Non dimenticate, o Signori, che a 20 anni di servizio il militare ex borbonico ha diritto al terzo del soldo a titolo di pensione, all'intero soldo a 40 anni; dai nostri a 25 anni non si acquista che una piccola pensione, ed a 50 anni poco più della metà del soldo; dunque vedete che divario passa tra il trattamento che si accorda dalla legge del 1816 agli uffiziali ex borbonici, e quello che viene accordato ai militari italiani dalla legge del 1850.

Queste osservazioni ci inducono a respingere il concetto della legge che si esprime nei due primi articoli. Ma la legge ne ha un terzo il quale dice: « Le disposizioni contenute negli ora detti due articoli non saranno applicabili ai militari ed impiegati di quelle provincie che saranno posti al ritiro dopo la emanazione della presente legge. »

Ora, o Signori, qual è la portata di questa disposizione? Essa è chiara: non si tratta solamente di fare una riparazione, come diceva l'onorevole Senatore Vacca, dell'occorso, per i militari stati mandati a casa d'autorità in quel momento in cui fu sciolto l'esercito borbonico. La disposizione di quest'articolo evidentemente favorisce quelli che sono stati collocati a riposo anche dopo lo scioglimento dell'esercito borbonico, ossia nel tempo intermedio fino al dì d'oggi, anzi sarebbero ancora chiamati a profittarne quei militari i quali fossero collocati ancora dopo quest'oggi ietesso, sempre che prima della promulgazione della legge.

Certamente non voglio fare un'accusa al Ministro che volesse in tal modo abusare di questa legge; ma noi non facciamo la legge per un Ministro; noi dobbiamo farla per qualunque Ministro, dobbiamo prevedere gli abusi; le sue disposizioni debbono corrispondere a quello che si vuole.

Ora dico, quest'articolo di legge ha dei termini così estesi, che comprenderebbe gli uffiziali giubilati all'epoca dello scioglimento dell'esercito ex borbonico e quelli giubilati di poi, e quelli che potrebbero ancora essere giubilati prima della promulgazione della legge; una tale estensione anderebbe al di là assai di quello scopo al quale è diretto il progetto e la ragione del progetto medesimo.

Il signor Ministro ha invocato un principio, direi, di equità, un principio di riguardo che si debba usare ai militari forse a preferenza dei civili.

Io non entrero su questo terreno, perchè, come ho

detto, la legge nelle provincie napoletane è unica per i civili e per i militari.

Tuttavia se al criterio legale, quello cioè che ha condotto l'Ufficio Centrale a respingere la legge, si vuole aggiungere anche un criterio, dirò morale, io credo che questo criterio sta contro alla legge proposta.

Mi si permetta qui di fare un'osservazione mia particolare, non a nome dell'Ufficio Centrale. Io prego il Senato di osservare chi siede in questo banco; io solo sono estraneo affatto alla milizia, e quindi non pretendo di poter dare, direi, quell'apprezzamento da giurato sopra una questione che riguarda l'organizzazione e l'interesse dell'armata: ma accanto a me siede il relatore, il quale è un antico magistrato che per moltissimi anni come Ministero pubblico prendeva parte all'amministrazione della giustizia militare, e conosce perfettamente l'esercito, e sa quali riguardi possa meritare. Seggono poi e fanno la maggioranza dell'Ufficio Centrale tre fra i più distinti e più anziani Generali dell'armata; due di questi dirò ancora sono i veterani forse dell'esercito, e rappresentano il grande esercito Napoleonico, o per meglio dire i due eserciti Napoleonici, giacchè l'uno fece parte dell'esercito imperiale, e l'altro dell'esercito italiano.

Questi colleghi, ai quali ebbi l'onore di essere aggiunto, e che ebbero la fiducia degli Uffizii, sono unanimi contro questo progetto di legge; il sentimento militare, dirò, quell'apprezzamento morale, quell'apprezzamento da giurato che fa un provetto militare di un fatto, di un provvedimento che tocca agli interessi della milizia, li ha portati a respingere unanimemente il progetto di legge.

Confesso che questa risoluzione unanime dei miei colleghi mi ha fatto una grande impressione, ed è perciò che voto con sicura coscienza contro questo progetto di legge, e mi permetto di chiamare su di ciò l'attenzione del Senato.

Qui avrei finito, ma aggiungerò ancora poche parole: l'Ufficio Centrale rappresenta il Senato, corpo conservatore; e noi tuttochè contrarii in questa questione non siamo ostili e tanto meno per massima al Ministero; non vogliamo dunque creargli, per quanto possibile, imbarazzi, e credo che non abbiamo nè anche ecceduto il nostro mandato quando ci siamo permessi di entrare sopra altro campo, quello cioè di vedere se c'era un ripiego per ovviare ai lamenti inconvenienti, per uscire dal ginepraio nel quale si trova il Ministero.

L'Ufficio ha considerato che il Ministero della guerra ha preso un'immensa estensione in questi ultimi anni; ha delle migliaia d'impieghi disponibili d'ogni genere....

Ministro della Guerra. Nemmeno uno.

Senatore Pernati.... il suo personale è immenso. Or dunque di che si tratta? Di poche centinaia d'uffiziali. E qui mi permetta l'onorevole signor Ministro che io rettifico le cifre ch'egli ha date, o almeno che giustifichi quelle che ha date l'Ufficio Centrale.

Queste cifre sono desunte precisamente da una comu-

nicazione avuta ufficialmente dal Ministro della guerra; sta per conseguenza il numero di poche centinaia di uffiziali, la cifra delle pensioni 300,000, sta quella di un milione che per giunta si dovrebbe dare pegli arretrati se la legge fosse ammessa.

Or dunque dico, si tratta di provvedere per poche centinaia di uffiziali ex borbonici; su questi, io credo, ve ne saranno, e forse non tanto pochi, che per le ragioni che ho anzi accennate non meritano straordinari favori; essendo già un favore la legge napoletana a fronte della legge del 1850 che regge l'esercito italiano: basta il trattamento loro fatto coll'applicazione di quella legge; essa costituisce il loro diritto e nulla di più loro è dovuto; non occorre per essi altro speciale provvedimento.

Difficili questi si riducono a ben minor numero coloro che si vogliono altrimenti favorire, e non sarà veramente imbarazzato il Ministero a trovare per questi pochi dei posti disponibili.

Egli dice che nelle Piazze vi ha già una quantità sufficiente di uffiziali, che le dimande tuttodì abbondano e che tutti i posti sono abbastanza riempiti.

Io non entrerò in questi particolari, ma tengo per fermo che nelle Piazze, ed in altri servizi sedentari ed anche negli impieghi civili, dipendenti dal Ministero della guerra, non mancano collocamenti onde veder modo di soddisfare a questo riguardo di equità, che consiglia il Governo a favorire questi uffiziali ex borbonici.

Adottando questo partito si evita una legge che noi crediamo ingiusta; le finanze farebbero un sensibile risparmio; non pagherelbersi per doppio le pensioni da un lato, e l'effettività del soldo dall'altro; ne avverrebbe infine che queste poche centinaia di individui sarebbero ancor meglio trattati, in quanto che, a vece d'una pensione avrebbero un soldo, uno stipendio che sicuramente loro sarebbe più vantaggioso; ed infine sarebbe pur sempre questo un mezzo di togliere tali persone ad una vita disoccupata.

Queste osservazioni l'Ufficio Centrale ha creduto di sottoporle al signor Ministro della Guerra per dimostrarli che esso non è mosso da idee ostili, ma unicamente per tracciargli, se mi è permesso di così dire, una via in quest'affare; ma ciò su cui l'Ufficio è fermo, e di cui ha profonda convinzione, si è che questa legge sarebbe ingiusta, gravosa di già, e gravosissima poi alle finanze se, come la giustizia e la logica lo vogliono, dovesse ancora venire estesa agli impiegati civili.

Non è una mera ipotesi che noi facciamo che una legge eguale sarebbe ad egual titolo reclamata dagli impiegati civili, perchè vi è già al riguardo una petizione presentata al Senato. L'onorevole Senatore Vacca stesso, e credo non s'isene scordato, egli stesso nello Ufficio, di cui io pure faceva parte, sollevò questa questione, ed io ebbi come Commissario l'incarico di sentirne l'avviso dell'Ufficio Centrale sulla estensione della legge stessa agli impiegati civili.

Or dunque voi vedete che se all'onorevole Senatore

Vacca già venne il pensiero di domandar questa estensione, sebbene non l'abbia domandata al Senato, ma solo all'Ufficio a cui apparteneva, ciò era perchè la logica ve lo conduceva, e questa logica sarebbe tosto invocata dagli Interessati, e questa condurrebbe ad oneri gravosissimi allo Stato.

Noi abbiamo pochi giorni fa votato molti milioni, ma con che fossero bene spesi e non si facessero spese non assolutamente necessarie.

D'altra parte il Ministero si è impegnato, ed ha formalmente promesso di far severa economia; or bene facciamo che questa promessa sia una verità.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io credo di non potere assolutamente accettare i consigli dell'Ufficio Centrale di mettere in servizio tanta gente: io vorrei vedere il Senatore Pernati al mio posto; lo vorrei vedere con tutti i resti dell'esercito borbonico, dell'esercito meridionale del 1860, di quello del 1848, dell'esercito pontificio, e vorrei pur vedere se saprebbe come collocarli tutti, e vorrei infine ancora vedere se all'epoca della discussione del bilancio egli avrebbe tuttavia quell'idea.

Io credo invece che allora egli troverà che nelle piazze vi sono troppi ufficiali, che nei dicasteri vi sono troppi impiegati, e che allora mi dirà riducete, riducete, e non punto come fa ora collocate, collocate.

Io poi debbo insistere molto su d'una cosa, cioè sul modo con cui è avvenuto questo collocamento a riposo di tutta questa gente, forse non vi ho insistito abbastanza quando ho parlato la prima volta.

Tutti questi ufficiali quando erano nell'esercito borbonico erano certi di venire sino al loro 40° anno di servizio, senza essere mai tolti da quel posto ed avrebbero avuto il loro soldo intero; nell'esercito borbonico, era stabilito che mai si metteva uno a riposo prima che non avesse compiuto quel suo 40° anno di servizio; solo quando si voleva punire qualcheduno lo si metteva allora in questa posizione; ma del resto quel sistema era così stabilito, che tutti invecchiavano, tutti venivano avanti in questo modo; colpirti, così improvvisamente al momento di un'annessione, alla fusione di un Regno, troncava affatto la loro carriera (poichè potevano essere poco attivi, ma servivano pel Regno di Napoli; potevano essere carichi di famiglia, ma siccome non si traslocavano molto di guarnigione, servivano laggiù,) gettarli da un soldo di 1300 lire ad uno di 300 lire all'anno non mi pare sia equo se non si pone riparo con qualche misura, e mantengo sempre la distinzione che c'è fra impiegati civili ed impiegati militari.

L'impiegato civile anche quando abbia molta riduzione di soldo, non avendo più nulla a fare, trova il modo di che occuparsi; e dirò di più, che massime gli impiegati civili napoletani avevano questo sistema, almeno per quanto ho potuto conoscere quando ero a Na-

poli, stavano poco in ufficio e prendevano altri impieghi in altre ore, questo è un fatto.

Io ho voluto traslocare alcuni impiegati napoletani dalle provincie napoletane in queste; avevano un soldo maggiore, eppure preferivano essere collocati a riposo perchè perdevano tutti i guadagni sussidiari; insomma la posizione dell'impiegato civile è molto più favorevole, ed oltre a ciò egli ha un maggior guadagno quando è collocato a riposo che non il militare.

Sull'osservazione poi che vi sono degli impiegati civili che verrebbero a godere di un vantaggio, mentre altri impiegati non l'avrebbero, dirò che questi impiegati sono i commissarii di guerra che avevano precisamente quelle tre competenze delle quali il signor relatore non ha voluto tener conto, che nel fare il calcolo della pensione, il soldo calcolato agli uffiziali è inferiore di molto al soldo calcolato ai civili; questa è una cosa di fatto e prego sia ritenuta anche presente.

In quanto poi all'osservazione che fa il relatore che questo vantaggio fatto agli uffiziali dell'esercito borbonico, che furono collocati a riposo, sarebbe un'ingiustizia rispetto agli uffiziali del già esercito borbonico che furono versati nel nostro esercito, dirò che non sta; perchè vi è un decreto del tempo dei pieni poteri che stabilisce che gli uffiziali i quali sono ammessi nell'esercito italiano sono in facoltà di chiedere il ritiro o sulla legge napoletana o sulla legge italiana mediante certe condizioni, considerando il servizio che avevano al momento che furono collocati a riposo.

In quanto poi al sospetto che lasciò trapelare il signor Pernati che il Ministro della guerra potrebbe nel tempo che passerebbe fra l'approvazione del Senato e l'emanazione della medesima nel giornale uffiziale, collocare a riposo tanta gente per avvantaggiarla, la cosa non sta; sta pur certo che degli uffiziali napoletani che vennero a far parte dell'esercito italiano, pochi sono che abbiano chiesto il loro riposo; ma gli posso dire che se lo chiesero, lo chiesero certi del loro diritto, che avevano il loro biennio, che avevano i loro 25 anni prefissi, e non calcolando punto su questa legge: perchè naturalmente chi domanda di essere collocato a riposo fa i suoi conti ben positivi, ben sodi, e non sta sulle probabilità, fidando sopra un voto del Senato, di una Camera a venire; anzi quando furono collocati a riposo non si sapeva nemmeno che questa legge sarebbe presentata.

In quanto all'osservazione sua particolare che fa, che tre veterani dell'esercito facevano parte dell'Ufficio...

Senatore Della Marmora. Domando la parola.

Senatore De Sonnaz. Domando la parola.

Ministro della Guerra.... io credo che i tre veterani, siano forse stati un poco influenzati dalle ragioni giuridiche degli altri due membri; credo che forse abbiano temuto di aggravare il bilancio, di commettere una ingiustizia rispetto agli impiegati civili, come appunto osservo in tutti gli altri giudicati; quando si tratta

di questioni di diritto i militari sono sempre i più peritosi.

In conseguenza mi raccomando nuovamente al Senato perchè voglia passare la legge.

Senatore Vacca. Domando la parola solo per verificare una circostanza.

Il signor Senatore Pernati faceva appello alla mia memoria, di una circostanza verissima, cioè che nella discussione dell'Ufficio, cui ebbi l'onore di appartenere, siasi l'Ufficio seriamente preoccupato della sorte degli impiegati civili. Questo è vero. Ma non poteva mai cadermi in pensiero che laddove ostacoli insuperabili si opponessero alla estensione del medesimo beneficio agli impiegati civili, si avesse a dedurre la conseguenza di negarlo anche ai militari.

Mi permetterò poi d'interrogare a mia volta la memoria del Senatore Pernati commissario del 5 Ufficio, e ricordargli che l'Ufficio fu unanime nell'approvare il disegno di legge, nè alcuno mosse obiezione nel senso cioè della reiezione, che io con sorpresa ho veduto proporsi dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Della Marmora ha la parola.

Senatore Della Marmora. La cedo al signor Senatore De Sonnaz.

Senatore De Sonnaz. Io prendo la parola per dire che desidero quant'altri mai di vedere diminuito il numero dei malcontenti nell'Italia Meridionale; ben volentieri, se avessi veduto la cosa giusta, mi sarei adattato a propugnare questa legge; ma mi parve così ingiusta e poco atta a diminuire di molto il numero dei malcontenti, che io non potei aderirvi.

Il motivo che mi fa pensar così si è che questa concessione del biennio ad un numero di ufficiali che probabilmente saranno già nei gradi superiori per la più parte, non dà nessun vantaggio al più gran numero degli ufficiali dell'esercito delle due Sicilie che non avevano 20 anni di servizio, e i quali posti a riposo, o dimessi, come si è usato per misura generale, non si trovano soccorsi per nulla da questa legge.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Senatore De Sonnaz. Vorrei aggiungere che l'Ufficio Centrale non ha avuto intenzione di tacciare l'esercito di poca generosità. Noi certamente non avremmo aderito a questo. Credo che le parole sieno un po' largamente interpretate in questo senso che veramente non hanno.

Ministro della Guerra. Io domando immediatamente la parola per dire che le ragioni che indussero il generale a votar contro questa legge non esistono, precisamente perchè nessuno di quelli che avevano meno di 20 anni fu collocato a riposo...

Senatore De Sonnaz. A riposo no, ma destituiti.

Ministro della Guerra.... nè furono destituiti: perchè gli ufficiali napoletani che si trovarono nelle capitolarioni di Gaeta e di Capua, e di Messina furono

trattati secondo le capitolarioni; gli altri avevano fatto adesione.

Tutti coloro che fecero adesione furono ammessi nell'esercito, e se non avevano i 20 anni di servizio furono mantenuti, e ve ne sono alcuni che stanno in aspettativa.

Quelli che avevano più di 20 anni di servizio, che non potevano essere impiegati per le stesse ragioni che ho accennato furono collocati a riposo. Ma nessuno vi è che abbia fatto adesione oppure siasi trovato fra i capitolati che sia stato collocato a riposo prima di 20 anni.

Presidente. Il Senatore Della Marmora ha la parola.

Senatore Della Marmora. Io certamente non aveva desiderio di prender la parola; ma il Senatore Pernati, parlando di due suoi colleghi dell'Ufficio Centrale, che sono veterani dell'esercito imperiale, mi ha scosso la fibra, ed io pure veterano dell'esercito napoleonico ho domandato la parola per dire che a malincuore non divido interamente l'idea dei miei colleghi. Quando scorgo un uomo così positivo come è il nostro Ministro della guerra, sostenere il progetto di legge, ben guardando l'opportunità di esso, e specialmente lo stato miserabile in cui si trovano tutti questi militari messi a riposo, io non posso nascondere che preferisco vedere il Senato adottare il progetto, che dargli il suo voto contrario.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Onde io possa formarmi un esatto criterio della giustizia di questo progetto di legge, avrei bisogno che il signor Ministro avesse la bontà di dichiarare, se non troverebbe difficoltà ad accordare eguale favore e eguali benefici a quei militari dell'esercito sardo che si trovano in identiche posizioni, anzi in posizioni maggiormente meritevoli di favore.

Al fine che egli possa ben comprendere il mio concetto citerò un fatto, al quale possono esservi e vi saranno certamente altri simili, vale a dire il caso del capitano Bergonzi, morto nel 1819 per malattia contratta militando nell'assedio di Peschiera.

Egli aveva 28 anni di servizio, e siccome la legge allora vigente ne richiedeva 30, perchè la vedova e i figli avessero diritto a pensione, non poterono essi ottenerla, ed ebbero invece a ricevere soltanto qualche piccolo sussidio di quando in quando ed un gabellotto di suli e tabarchi che rende 80 franchi, ma tutto insieme insufficiente a provvedere al loro sostentamento, se la munificenza del Re non fosse venuta in loro soccorso pagando sulla sua lista civile la metà della pensione in un collegio militare pel figlio, oltre qualche sussidio straordinario e senza l'aiuto degli amici, ed il lavoro continuo e gravissimo di quella povera madre.

Domando adunque se il signor Ministro non avrebbe difficoltà d'inserire nella legge attuale una disposizione per cui si dichiara che anche i militari dell'esercito sardo e le loro vedove e i figli i quali in conformità della

legge oggi vigente avrebbero diritto alla pensione, ma che non l'hanno perchè cessarono dal servizio, o perchè i rispettivi mariti e padri morirono sotto l'impero della legge antica, godranno i favori ed i benefici che la legge attuale accorda ai borbonici.

A mio avviso non è nè giusto, nè equo il negare la pensione alle vedove ed ai figli di uomini che hanno servito per un numero di anni maggiore di quello che la legge d'oggi richiede per avere una pensione, pel solo motivo che quando sono morti la legge vigente allora non dava loro diritto a pensione.

A mio avviso è una durezza d'interpretazione soverchia; ed il signor Ministro ben vede, che quando io chiedo che 28 anni di servizio allo Stato compiuti dal capitano Bergonzi nel 1849 colla morte per febbre contratta sotto le mura di Peschiera siano valutati per la pensione quanto la legge d'oggi valuta 25 anni anche a chi sorte dall'esercito sano e robusto, chiedo un favore, se di favore fa d'uopo, assai più assistito da ragioni di equità che quello che forma oggetto della legge.

Ripeto, adunque, che desidererei di sapere se il Ministro non dissentirebbe di inserire una disposizione in questo progetto, la quale faccia per l'avvenire scomparire questa durezza.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro della guerra ha la parola.

Ministro della Guerra. Credo di avere con me il Senato tutto intero nel respingere la proposta dell'onorevole Senatore precopinante.

Fare una legge per i morti, od anche per coloro che furono collocati a riposo sotto una legge ben regolata ed in circostanze normali, non sarebbe conveniente.

Qui invece è un caso affatto speciale sul quale prego il Senato di ben riflettere, è un caso di convulsioni politiche nel quale per necessità, si dovette improvvisamente troncare la carriera ad una quantità considerevole di ufficiali. Se non fosse eccezionale questo caso non si sarebbe presentata la legge.

Risponderò poi al Senatore Piazza sul caso speciale da lui citato, che vi sono due osservazioni da fare sul capitano Bergonzi. Il capitano Bergonzi è morto per malattia, egli dica, incontrata all'assedio di Peschiera. Io gli dico che se fosse veramente morto per malattia incontrata in servizio, avrebbero avuto diritto alla pensione la sua vedova ed i suoi figli; ma anche con la legge attuale e con la napoletana che era molto condiscendente, se non è veramente constatato con buoni documenti che la malattia sia stata incontrata in servizio, non si ha diritto a nessuna pensione. Io credo che quel disgraziato capitano sia morto a cagione delle febbri che regnavano allora, ma nessuno che sia morto allora per le febbri trasmise diritto a pensione, perchè vi si oppone il disposto della legge che stabilisce delimitazioni molto precise, appunto perchè non succedano abusi.

Dirò poi che se questo caso fosse stato conosciuto

dal Ministro della Guerra egli avrebbe fatto qualche cosa per i congiunti del Bergonzi.

Quando vi sono disgraziati che muoiono lasciando una vedova e che avrebbero avuto dopo poco tempo diritto alla pensione, il Ministro della Guerra, sui fondi che ha per i casuali, accorda sempre sussidi i quali sono, direi, quasi pensioni permanenti.

In questo modo il Ministro della Guerra ripara quando lo può e quando veramente si presenta il caso evidente, alla troppa durezza della legge.

Senatore Piazza. So, ed anch'io accennai che la legge d'allora non dava diritto alla pensione; ma siccome il caso da me toccato e gli altri che possono esservi a questo simili, sono più degni di compassione di quelli contemplati dalla legge attuale, perchè si tratta di militari morti con un numero d'anni di servizio maggiore di quello che richiede la legge ora in vigore per avere una pensione, e che il capitano Bergonzi è morto, non per una malattia contratta per causa di servizio, ma certo contratta mentre era sotto le mura di Peschiera, per cui morì nell'anno successivo senza essersi più alzato dal letto, perciò chiedo che la legge attuale estenda il suo beneficio anche a questi casi.

Si vuol fare una eccezione alla legge; si vuol fare una legge retroattiva che condoni gli anni di servizio che non hanno gli ufficiali borbonici, si estenda almeno l'eguale favore eziandio agli ufficiali dell'esercito sardo che hanno servito più anni di quelli che la legge d'oggi richiede per la pensione e che non l'hanno per essere sortiti dall'esercito sotto l'impero della legge anteriore che richiedeva per la pensione un numero di anni maggiore.

Senatore Pernati. Non risponderò che due parole al signor Ministro della Guerra il quale mi dirigeva il quesito: che cosa avrei fatto o cosa farei se io fossi Ministro della Guerra.

Mi permetta che io gli risponda che non sarò mai Ministro della Guerra, nè vorrei certamente dare consigli in cose così complicate come quelle da esso espresse, ad un uomo così esperto e di distinti talenti, che gode la fiducia del Re e del paese. Dunque egli saprà levarsi d'imbarazzo quando lo voglia. Noi abbiamo dato un suggerimento che egli prenderà in quella considerazione di cui lo crederà meritevole. Del resto egli dice: Come fare ad impiegare tanta gente? Mi pare, che pochi giorni fa, abbiamo votato una legge prescrivente che i due terzi dei posti che si rendono vacanti, siano dati ad impiegati non nuovi, ma che sono in aspettativa. Ora lo credo che in questi due terzi dei posti vacanti sotto il Ministero della Guerra, in pochi mesi o in un anno si possa collocare qualche centinaio di uffiziali in favore dei quali il signor Ministro invocava, direi, la commiserazione del Senato.

Del resto il signor Ministro della Guerra ha dichiarato or ora che ai militari che avevano meno di 20 anni di servizio, quelli cioè che non avrebbero avuto ancora

diritto al terzo del soldo, di questi nessuno fu collocato a riposo e ciò onde potessero compiere i vent'anni e raggiungere quel tempo che loro dà il diritto al terzo dello stipendio.

Dunque la legge sarebbe applicabile a coloro, che sono nei periodi superiori di anzianità, cioè a dire, che toccherebbero rispettivamente i 25 o 30 o 35 o 40 anni di servizio; nei quali casi avrebbero diritto alla metà, ai due terzi, ai cinque sesti od alla totalità del loro soldo, e così ad un assegno abbastanza largo da non lasciarli in uno stato degno di commiserazione e di sussidi.

Almeno ho così capito, che i militari che non avevano i 20 anni, li ha tenuti al servizio od in aspettativa finchè li compissero.

Dunque per questi un beneficio è già fatto; ha già favorito quelli che hanno meno di 20 anni, ossia che avrebbero, per la pochezza della pensione, titolo ad un riguardo. Pegli altri aventi una maggiore anzianità ed una pensione maggiore non pare sia necessario un miglioramento d'una posizione già assai buona od almeno discreta.

Non voglio lasciare, in fine, senza risposta la osservazione fatta dal signor Ministro che quasi io sospettassi delle sue intenzioni, e che volessi abusare della disposizione dell'articolo 3, per fare ancora numerosi gibbilazioni d'autorità prima della pubblicazione della legge.

Sono certo che il signor Ministro della Guerra, e parmi d'averlo chiaramente detto, non avrebbe abusato della legge, ma la disposizione proposta lascia adito a questo abuso e si dovrebbe assolutamente impedirlo.

I legislatori debbono guardare la legge astrattamente, e non cercare nell'opinione che si ha personalmente del Ministro, se esso ne abuserà o non ne abuserà.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io faccio osservazione sui 20 anni. Io non ho messo a riposo nessuno dei militari che avessero meno di 20 anni di servizio. Dunque non è il caso di parlare di quelli. Ma vi sono quelli che avevano vent'anni di servizio, e non avevano i due anni di grado. Supponga un ufficiale sottotenente che avesse solo un anno di grado, quest'ufficiale sottotenente sarebbe collocato a riposo colla pensione di sergente, quando anche avesse i venti anni di servizio, e col terzo del soldo di sergente: e si sa che cosa è il soldo di sergente, 400 lire annue; faccia il conto del terzo di 400 lire annue, e quella sarà la pensione.

Questo dissi per controporre all'osservazione del preopinante sui 20 anni di servizio.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io prego il Senato di andare

molto ponderatamente nell'accettare questa legge, e nel momento di doversi decidere io lo prego a rian-dare un poco le sue discussioni di alcun tempo addietro.

Noi nel decorso dell'attuale parte della sessione abbiamo votato due leggi che concernono direttamente gl'impiegati, l'una per le pensioni a riposo agli impiegati civili, l'altra per regolare la condizione degli impiegati posti in aspettativa od in disponibilità, o che per qualunque titolo godono di un assegno a carico del bilancio dello Stato e non prestano un servizio. Noi nel votare queste leggi abbiamo preso in considerazione le condizioni degli individui ma non abbiamo dimenticato quelle in cui versa lo Stato.

Noi nelle leggi di finanza abbiamo portato un criterio giusto nell'assegnare pensioni ai gl'impiegati che alle vedove. Abbiamo fatto qualche cosa di più: abbiamo stabilito un massimo delle pensioni, anzi abbiamo ridotto a questo tasso le pensioni che eccedevano quel limite; abbiamo quindi tagliato ricisamente gli effetti dei decreti, dei provvedimenti che erano stati fatti legalmente al tempo in cui emanavano; poichè bisogna aver in mente che queste pensioni che eccedevano il limite portato dalla legge, non erano il frutto di un favore, ma di una liquidazione di pensioni fatte a norma delle leggi allora in vigore.

Non arrestandoci a questa considerazione abbiamo detto: le condizioni delle finanze sono tali che anche questa riduzione si può e si deve fare senza esitazione, e l'abbiamo fatta.

Nè si trattava solo di qualche migliaia di lire: nel corso della discussione fu accennato, che il ritaglio di queste pensioni doveva eccedere una somma di L. 174,000. Rispetto poi agli impiegati in aspettativa od in condizione di non prestare servizio, e di godere intanto il soldo, si trattava degl'impiegati civili e non militari, e questi erano da ben sette od otto mila, ed in condizioni analoghe a quelle dei militari di cui poc'anzi si parlava.

Per effetto del rivolgimento politico e della trasformazione amministrativa, questi impiegati si sono veduto intercettata la loro carriera, e spegnersi la speranza di avere migliori condizioni; eppure il Senato non ha esitato a dichiarare, che questa condizione precaria di cose dovesse durare ancora per qualche tempo, trascorso il quale si facesse luogo a quella pensione cui avevano ragione di diritto, oppure se non avevasi ragione a pensione, passato un certo numero d'anni, questa condizione precaria cessasse compiutamente.

Signori. ciò che ho votato per le pensioni degli impiegati civili lo voto per le pensioni degli impiegati militari. Io non mi convinco, che perchè in un governo assoluto, in cui la volontà del Re stava in luogo di legge si era uso di concedere un favore, o negarlo se la condizione personale non piaceva, quest'uso si abbia a rispettare.

Io dico, che se si trattasse di una questione di diritto io vi avrei maggiore riguardo e rispetto; ma si tratta di voler ora estendere un favore che era veramente un arbitrio, un favore forse che era connaturale al sistema di quel Governo, di fare cioè tutto risalire all'autorità del Re perchè tutto dipendesse dalla sua persona. Qui si tratta di un fatto consumato da tre anni e più; anzi pochi momenti sono uno dei nostri colleghi, che nella qualità di Commissario straordinario resse quelle province, mi ha dichiarato, che ai tempi appunto in cui era al Governo delle medesime, ricevette dal Governo centrale parecchi decreti portanti concessione di questi favori, e che egli non credette darvi corso, ordinando che le pensioni fossero concesse sulle basi del diritto, senza che dal canto di coloro cui si riduceva la pensione si muovessero lagnanze.

Del resto, teniamo conto un momento della condizione delle nostre finanze.

Tuttociò domandiamo al Ministero, che faccia economie; gridiamo contro le spese imprevedute, e intanto stiamo per sobbarcarci ad un accrescimento di un milione presentemente, poichè le 300 mila lire circa sarebbero da pagarsi per un periodo già trascorso di tre anni, oltre ad un onere ragguardevole per gli anni a venire.

Io domando come si potrebbe ritagliare le pensioni a coloro che avevano maggiori diritti, quando concedete a questi militari un tale favore?

Io dichiaro perciò di non potere votar questo, e, credo, che il Senato, mantenendosi coerente a suoi precedenti, cioè a quel sistema che mi pare abbia introdotto di ben vegliare alla sostanza pubblica, rigetterà questa legge.

Ministro della Guerra. Mi rincresce di dover nuovamente intrattenere il Senato su questa questione, ma credo dover rispondere alcune cose alle osservazioni dell'onorevole Senatore Di Revel. Egli osserva, per respingere questa legge, che già il Senato si dimostrò molto economico, riducendo le pensioni maggiori che alcuni godevano, portandole solo a ottomila lire. Qui mi permetto di fargli osservare che questa legge per contrario riguarda solo le pensioni minori di gente povera che riceverebbe poco dallo Stato. Il Senatore Di Revel in secondo luogo fa un'altra osservazione, e dice: bisogna abbattere all'economia delle finanze che si trovano in condizioni difficili; ed io sono precisamente di questo avviso. Egli dice, si è presa una determinazione per quei 6 a 7 mila impiegati civili i quali non possono essere ammessi nei quadri del regno d'Italia, perchè si lascino in aspettativa per 2 o 3 anni (non so il termine fissato dalla nuova legge) o ancora più, e poi siano collocati a riposo, oppure siano esonerati se non hanno diritto a riposo... Ma io dico a questo modo cosa dovrei fare? Dovrei prendere questi 1200 ufficiali, lasciarli due anni e più collocati in aspettativa, dovrei pagare per questi 2 anni questi ufficiali con soldo d'aspettativa, e poi sarei certo che

in capo a due anni avrebbero il biennio che io domando per loro adesso; quindi sotto quest'aspetto non ci vedo una grande economia. Mi si potrà dire: impiegate questa gente; ma io prego il Senato di apprezzare un'altra considerazione molto più importante.

In questi tempi dobbiamo avere un'armata molto attiva, efficace, e quindi se fra uno o due anni io devo rispondere della sicurezza del paese con un esercito valido, io dico non posso metterci dentro gente invalida in questo momento; ed io dico assolutamente questa gente non la posso mettere in attività perchè non mi farà il servizio regolarmente, non sorveglierà i soldati attivamente, ma lascerà andare la disciplina in condizioni rilassate: si apprezzi bene questa considerazione che io sottopongo al Senato prima di procedere alla votazione.

Senatore Di Revel. Farò osservare che sarebbe opportuna la legge, quando si trattasse di licenziare questi militari senza nulla accordar loro: ma deve ritenersi che si concede ad essi quello che per diritto hanno ragione d'avere; solo si nega loro quanto è di favore: ecco la distinzione.

Io non dimando che i militari siano privati dell'impiego; io dico anzi che siano messi a riposo quelli i quali non hanno mezzi fisici ed intellettuali per poter continuare il loro servizio: ma ciò a cui non posso assentire si è che nel momento stesso in cui forse una parte di questi ufficiali non ha voluto servire ed ha domandato di essere posta a riposo, in questo momento si voglia usare loro un favore. I favori si debbono lasciare alla grazia del Re nei limiti della sua autorità; il Parlamento faccia leggi basate sulla giustizia o sulla convenienza del paese nelle circostanze in cui versa.

Ministro della Guerra. Tutta la gente che è stata collocata a riposo è stata collocata dietro la capitolazione di Gaeta, ed è ingiusto infatti escludere da questa legge i diritti salvoguardati da quella capitolazione, tutti gli altri sono gente che hanno fatto adesione, tutti volevano servire. Ed ogni volta che se ne metteva uno a riposo erano due o tre richiami che venivano fatti al Ministero. Tenevano al soldo intero, e credevano di poter continuare a fare quella vita di prima ben tranquilla.

Questo posso assicurare, che non vi ha nessuno di coloro che furono chiamati per fare la loro adesione, il quale non abbia dichiarato di non voler servire: questo non sarebbe stato tollerato, sarebbero stati sottoposti al Consiglio di disciplina.

Senatore Pernati. Domando al Senato di leggere le cifre autentiche fornite dal Ministero della guerra all'Ufficio Centrale: sono dati ufficiali. Ascendono a 1613 in totale gli ufficiali collocati d'autorità a riposo; di 828 si sono liquidate le pensioni e fra questi sono 260 cui mancava il biennio del grado; restano le pensioni a liquidare di 525 ufficiali e ritenendo che fra questi ci possono essere ancora di quelli cui possa occorrere la concessione del biennio del grado, la cifra della pen-

sione, si dice, andrà a L. 300,000. Dunque si tratta di ben poche centinaia di ufficiali, perchè 1,600 sono gli ufficiali messi a riposo, ma di quelli a cui la legge proposta sarebbe applicabile si è riconosciuto già un numero di 260, e non ve ne saranno molti di più da quanto pare da questi stati nominativi forniti dal Ministero stesso.

Dunque mi permetta il Ministro che gli dica che non c'è gran difficoltà a collocare queste persone, mentre ha tanti posti da dare nelle piazze, e negli impieghi sedentarii.

Ministro della Guerra. Io prego di prendere il bilancio della guerra e di guardare in fondo del bilancio la nota immensa della gente in aspettativa. A questa nota immensa bisognerebbe aggiungere 785 altre persone; io non posso sicuramente; quindi credo sia meglio decidere questa cosa, troncarla, e lasciar libero il bilancio da tutta questa gente la quale non servirebbe affatto.

Senatore De Sonnaz. Certo che l'Ufficio Centrale non poteva che basare la sua opinione sulle carte che gli vennero comunicate; si vede bene che sono molti gli ufficiali; non abbiamo potuto fare il calcolo di quelli che hanno 20 anni o no, ma noi non potevamo persuaderci che in quel gran numero di ufficiali tutti avessero già 20 anni di servizio.

I miei due collega militari ed io abbiamo molta stima per la gente di legge che si trova nell'Ufficio Centrale, ma noi pure abbiamo la nostra opinione, e sappiamo mantenerla.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende chiudere la discussione generale voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò gli articoli.

Art. 1.

« Agli ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie che, dopo aver fatto adesione al nuovo ordine di cose, sono stati collocati a riposo d'autorità dal nostro Governo, la cui pensione di ritiro deve essere regolata a mente del decreto 3 maggio 1816 di quell'ex-Regno, è accordata la dispensa del biennio del soldo richiesto dall'art. 9 del detto decreto.

« Tale concessione è pure estesa agli impiegati di quelle provincie dipendenti dall'amministrazione della guerra, che furono dal nostro Governo posti al ritiro, senza che ne abbiano essi fatta domanda. »

Se nessuno domanda la parola metterò ai voti l'articolo primo.

Chi intende di approvare l'articolo primo è pregato di sorgere.

(Dopo prova e controprova l'articolo non è approvato.)

Leggerò l'articolo del regolamento il quale può riferirsi al caso presente.

Art. 47. « Quando in una proposta di legge compresa in più articoli, fosse rigettato quello che ne rappresenta

il concetto essenziale, sarà tuttavia proceduto, secondo il disposto dell'alineea dell'art. 55 dello Statuto, alla deliberazione degli articoli successivi, ed al voto definitivo e complessivo per mezzo di squittinio segreto, salvochè il Ministro dal quale fu presentata la proposta medesima dichiarerà l'intendimento di ritirarla, ovvero un Senatore domandando che sia sospesa sovr'essa ogni ulteriore deliberazione, il Senato vi consenta con voto per alzata e seduta..

« In questo caso la proposta di sospensione potrà farsi anche a termine indefinito. »

Domando al signor Ministro della guerra se intende che si proceda ancora alla lettura ed alla votazione di questo progetto di legge.

Ministro della Guerra. Io credo che è definitivamente respinto, cosicchè lo ritiro per ripresentarlo di poi in circostanza opportuna.

Presidente. La legge dunque si considera per respinta.

Prima di passare a un'altra legge fra quelle portate all'ordine del giorno è importante che renda conto al Senato di una comunicazione che mi fu fatta nel corso di questa adunanza.

Il signor Ministro dell'interno mi ha comunicato ufficialmente il nome dei signori Senatori attualmente al seguito di Sua Maestà assente da Torino; essi sono i signori conte Della Rocca, conte Menabrea, marchese Di Breme, conte Nigra e marchese Di Negro

In seguito a questa comunicazione ufficiale, io interrogo il Senato se non crede che questi cinque Senatori debbano riconoscersi nell'attuale circostanza come implicitamente provvisti di congedo. Questo conferisce anche alla numerazione dei presenti.

Se non c'è osservazione in contrario provocherà il voto del Senato perchè si stabilisca che quei Senatori che sono al seguito di Sua Maestà quando è assente da Torino, s'intendano provvisti di congedo legale.

Chi ammette questa interpretazione voglia sorgere.

(Approvata.)

In seguito a questa decisione il numero legale sarà di 90.

Il secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno è quello per l'approvazione di una spesa straordinaria sul bilancio del 1863 per provviste di casermaggio. A questo progetto tengono dietro tre altri i quali furono tutti compresi in una sola relazione.

Sarà bene che anticipatamente io interroghi il Senato onde sapere come voglia procedere per la votazione, chè anche per la discussione questo conferirà molto.

L'articolo 55 del nostro regolamento porta: « Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di

queste leggi, si procede a squittinio segreto sopra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione. »

Si tratta di vedere se non sarebbe il caso di applicare la disposizione di quest'articolo a questi quattro progetti di legge.

Siccome non si è fatto nessun rilievo in contrario dall'Ufficio Centrale, che anzi si sono compresi tutti quattro in una sola relazione, crederei che, se non c'è osservazione in contrario, sia forse il caso di applicare il disposto dell'articolo 55 del nostro Regolamento onde abbreviare anche il corso dei nostri lavori.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Decardenas ha la parola.

Senatore Decardenas. Mi pare che questi quattro progetti di legge non siano affatto analoghi; tre riguardano il principio umanitario sopra il trattamento migliore che possono avere i militari sia nelle loro competenze, sia nella posizione che avranno nei quartieri e negli ospedali, il quarto riguarda l'affare militare sotto l'aspetto di provviste di materiali d'artiglieria.

Le materie mi paiono così distinte, che per lo meno pare debba la votazione essere separata in due, comprendendo nella prima i tre progetti che concernono la parte umanitaria, e nella seconda l'altro progetto che riguarda solo provviste ad uso militare e delle fortezze.

Presidente. I progetti che vengono ora in discussione sono quattro: il primo per la costruzione d'un nuovo braccio di caserma a levante del castello della città di Sassari con una spesa di L. 100,000; il secondo per la provvista di effetti di casermaggio con una spesa di L. 2,500,000; il terzo per la provvista di materiale d'artiglieria con una spesa di L. 2,334,000 (avverto che qui nella stampa della relazione è occorso un errore tipografico; essendosi stampato 2,234,000, a vece di 2,334,000, come facilmente si vedrà riferendosi all'addizione di queste somme), il quarto infine per restauri ed ampliamenti di locali ad uso militare per L. 450,000.

Ora invito il Senatore Decardenas a voler indicare il progetto di legge sul quale vorrebbe che si procedesse ad una votazione separata.

Senatore Decardenas. Io domando la votazione a parte di quello che riflette la provvista di materiale d'artiglieria, che non ha uno scopo umanitario.

Presidente. Il Senatore Decardenas propone che il progetto di legge per provvista di materiale d'artiglieria, distinto col n. 235, sia votato separatamente; se non si fanno osservazioni in contrario si terrà questo sistema, vale a dire, si procederà a due squittini segreti con una sola chiamata.

Uno si farà in complesso sui tre progetti di legge per la costruzione del nuovo braccio di caserma a Sassari, per la provvista di effetti di casermaggio, e per restauri ed ampliamenti di locali ad uso militare, e l'altro distinto per il progetto di legge relativo alla provvista di materiale d'artiglieria.

Leggo ora il primo dei progetti portati in questa relazione complessiva che è quello relativo alla costruzione d'un nuovo braccio di caserma a Sassari (V. *infra* e *Atti del Senato N. 234.*)

La discussione generale è aperta.

Non essendo domandata la parola, passerò a nuova lettura degli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È approvata la spesa di L. 100,000, necessaria per la costruzione del nuovo braccio di caserma sull'area demaniale a levante del castello nella città di Sassari. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Questa spesa di L. 100,000, sarà iscritta nei due bilanci passivi dello Stato per gli anni 1863 e 1864, e ripartita per parti eguali in appositi capitoli col N. 55, e sotto il titolo: *Costruzione di caserma nella città di Sassari.* »

(Approvato.)

Art. 3.

« È abrogata la legge 13 luglio 1858 con cui veniva approvata in massima la spesa di L. 320,000 per ampliare la caserma di Castello nella città di Sassari; e la somma residua di L. 49,782, 34 ancora disponibile per tale oggetto sulla categoria 73 bis, del bilancio 1861, fondo anni precedenti, sarà definitivamente cancellata dal detto bilancio. »

(Approvato.)

Passo al secondo progetto relativo a provviste di effetti di casermaggio.

(V. *Atti del Senato N. 233.*)

Articolo unico.

« È approvata la spesa di lire due milioni e cinquecentomila per provvista di effetti di casermaggio, proposta dal Ministro della guerra, ed iscritta al capitolo 54 del progetto di bilancio passivo della guerra per l'anno 1863, parte straordinaria. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, trattandosi di una legge di un articolo unico, a termini del nostro regolamento, non si vota per alzata e seduta e si farà poi luogo sul medesimo allo squittinio segreto.

Passo al terzo progetto per autorizzazione delle spese straordinarie sul 1863 per restauri, ampliamenti e fitti di locali ad uso militare, il quale è così concepito (V. *infra* e *Atti del Senato N. 236.*)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola rileggerò gli articoli per porli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 450,000 per restauri ed ampliamenti eccezionali di fabbricati ad

uso militare, in eccedenza alla somma inscritta nei capitoli 45 e 46 della parte ordinaria del bilancio 1863. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Della spesa sarà iscritta in apposito capitolo col N. 67 e col titolo: *Spese straordinarie per restauri, ampliamenti e Atti di locali per servizio militare.* »
(Approvato.)

Si sono dunque approvati gli articoli dei tre progetti di legge, i quali verranno messi a partito con un solo squittinio.

Ora viene in discussione il quarto progetto, cioè quello per l'approvazione di una spesa straordinaria per provvista di materiale d'artiglieria, il quale farà oggetto di uno squittinio distinto.

Leggo il progetto di legge (*V. infra e Atti del Senato N. 235.*)

La discussione generale è aperta.

Non chiedendosi la parola, rileggo gli articoli:

Art. 1.

« È approvata la spesa straordinaria di lire 2,334,000 per il servizio del materiale di artiglieria. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Tale spesa straordinaria sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero della guerra per l'anno 1863 in

apposito capitolo, col numero 66, e con la intitolazione di *spese straordinarie per il servizio del materiale di artiglieria.* »

(Approvato.)

Debbo avvertire il Senato che essendosi allontanati alcuni Senatori, non saremmo forse più in numero legale; e prego perciò i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula.

Prima di procedere allo squittinio segreto, prego il Senato a voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Vi è ancora un progetto di legge portato all'ordine del giorno d'oggi e relativo all'acquisto di un cordone sottomarino dalla società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Vi sarebbero inoltre in pronto due progetti: l'uno per autorizzazione di nuove e maggiori spese sul bilancio 1860 e 1861.

L'altro per l'approvazione del bilancio attivo dello Stato per il 1863.

Se il Senato crede, questi due progetti di legge potrebbero essere portati all'ordine del giorno di domani, unitamente all'altro testè mentovato.

Se non ci sono osservazioni in contrario l'ordine del giorno per domani rimane fissato in tale conformità.

(Il Senatore D'Adda fa l'appello nominale.)

Presidente. Risulta che al momento dello squittinio, il Senato non era più in numero legale; la votazione avrà dunque a ripetersi nella prossima adunanza.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)

CCXI.

TORNATA DEL 16 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario — Congedo — Omaggi — Rinnovamento della votazione dei quattro progetti di legge approvati nella seduta precedente — Presentazione di un progetto di legge per una pensione e un dono nazionale al cav. Farini — Adozione dell'istanza del Presidente del Consiglio dei Ministri al riguardo — Sospensione della seduta — Relazione ed approvazione immediata del progetto medesimo.

La seduta si apre alle ore 4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, di Agricoltura e Commercio, ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore Segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore Segretario D'Adda legge la lettera del Senatore Avossa con cui chiede un congedo, che gli è dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il notaio Pietro Antonio Boggio da Mortigliengo, di due esemplari di una lettera politica all'Imperatore Napoleone III.

Il signor F. Finocchietti di due copie di un suo discorso *Sulle naturali armonie fra religione e ragione in ordine all'economia ed al Governo.*

Signori Senatori. Ieri il Senato fu in numero per il maggior tempo della tornata: quando si approssimò l'epoca della votazione per squittinio segreto, alcuni Signori Senatori si allontanarono dall'Aula.

Questo fece sì, che mentre le deliberazioni precedenti furono prese dal numero legale che io aveva annunciato al Senato, invece per due squittinii segreti su quattro progetti di legge discussi in quella seduta mancarono due voti; si debbono per conseguenza oggi rifare.

Essendo tal inconveniente già avvenuto altra volta, debbo perciò porre in avvertenza i signori Senatori di essere quanto possibile frequenti al Senato e di volervi rimanere durante tutto il corso della seduta.

Tutti i miei colleghi sicuramente sentono con me la strettezza del dovere che loro è imposto; il paese ha diritto di esigerlo da noi, il nostro giuramento vi ci impegna, e non dubito, che la frequenza d'or innanzi, massime nelle circostanze in cui versa il paese, sarà

dimostrata dai Senatori in modo, che più non avverrà quello che è accaduto nei giorni scorsi.

Avverto i signori Senatori, che dopo il rinnovamento del doppio squittinio, verranno in discussione i tre progetti di legge portati all'ordine del giorno, il primo relativo all'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino; il secondo a spese nuove e maggiori spese sui bilanci del 1860, ed il terzo al bilancio attivo del 1863.

I Signori Senatori conoscono l'importanza soprattutto di quest'ultimo progetto, e se mancasse ancor oggi alcun Senatore sul fine della seduta, converrebbe rimandare lo squittinio ad altro giorno anche con grave scapito del servizio pubblico.

Il numero legale oggi è di 90.

Prego il signor segretario D'Adda di fare l'appello nominale.

(Il Senatore segretario D'Adda, fa l'appello nominale.)

Presidente. Vengo ora informato che il signor Senatore Amari, ministro dell'istruzione pubblica, è partito ieri per raggiungere S. M. il Re a Firenze, e per conseguenza secondo la massima adottata ieri si deve ritenere come in congedo regolare: sicchè tenendo anche calcolo dell'altro congedo concesso oggi al Senatore Avossa, il numero legale rimane ristretto a 89.

Risultato della votazione sulla legge per provvista di materiale d'artiglieria (N. 235.)

Numero dei votanti 90.
Voti favorevoli . . . 84
Contrari 6

Il Senato approva.

Sulle leggi per provviste di effetti di casermaggio, costruzione di un nuovo braccio di caserma a Sassari, e per ristauri, ampliamenti e fitti di locali ad uso militare (numeri 233, 234, 236 ;

Numero dei votanti 90.
Favorevoli 85
Contrari 5

Il Senato approva.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato nell'altro ramo del Parlamento, inteso a concedere una pensione ed un dono nazionale al cav. Carlo Luigi Farini.

Questo progetto fu questa mattina stessa presentato all'altro ramo del Parlamento, il quale credette di non seguire i soliti stadi che occorrono per la discussione e votazione di una legge, ma di procedere immediatamente, e quasi direi, per acclamazione, alla votazione di questa legge.

A ciò la Camera dei deputati fu mossa, oltre alle altre considerazioni, da una preoccupazione, ed è lo stato molto grave della salute di questo illustre uomo di Stato, tanto grave da far temere che il ritardo di un giorno non lo trovi più vivo!

Tale considerazione fa sì che io osi pregare il Senato a volere in ciò anche esso allontanarsi dal consueto metodo deliberando come fece, se non m'inganno, in altra circostanza, di ritirarsi negli uffizi per procedere immediatamente all'esame del disegno di legge e divenire poi per relazione verbale alla votazione del medesimo.

Tale è la preghiera che ho l'onore di fare al Senato: non aggiungo parola, Imperocchè il caso di cui si tratta è tanto singolare, che mi pare raccomandarsi da sé, e mi par giusto ed onorevole che la patria dia un segno di gratitudine ad un uomo che fu servitore al fedele al Re e così devoto alla nazione.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Presidente del Consiglio, vale a dire, che il Senato voglia ritirarsi immediatamente negli uffizi per procedere all'esame del progetto di legge che il signor Ministro ci ha presentato per la pensione e ricompensa nazionale all'illustre cavaliere Luigi Carlo Farini, e che successivamente rientri nella sala delle sue adunanze per udire la relazione verbale che si farebbe su di esso.

Chi approva questo partito voglia alzarsi.

(Approvato.)

Il Senato passerà immediatamente negli uffizi.

Senatore Galvagno. Siccome non vi sono copie del progetto per i singoli uffizi, pregherei il signor Presidente di volerne dare lettura in pubblico.

Presidente. Se ne darà lettura in pubblico, e se ne faranno copie per i singoli uffizi.

Voci. È meglio leggerlo.

Presidente. Lo leggerò, e frattanto se ne faranno cinque copie per gli uffizi.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

« È assegnata a Luigi Carlo Farini già Presidente del Consiglio dei Ministri, una rendita vitalizia di L. 25 mila reversibile dopo la di lui morte per lire 4 mila alla madre, e per altrettante alla moglie. »

Art. 2.

« È inoltre accordato al cav. Luigi Carlo Farini un dono nazionale di L. 200,000 effettive. »

Art. 3.

« Gli assegni di che agli articoli precedenti saranno iscritti nel bilancio passivo dello Stato in appositi capitoli. »

Invito di nuovo il Senato a ritirarsi negli uffizi, e lo prego di avere la sofferenza di udire una seconda raccomandazione, affinché possiamo, rientrando nell'aula, essere in numero legale.

L'adunanza è sospesa fino al ritorno dagli uffizi.

(La seduta è sospesa alle ore 4 1/2 e ripresa alle ore 5.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER UNA PENSIONE ED UN DONO NAZIONALE
AL CAVALIERE CARLO LUIGI FARINI.

(V. Atti del Senato N. 243.)

Presidente. Si ripiglia la seduta; attualmente non sono che 88 i signori Senatori presenti, ma siccome so che alcuni verranno anche dopo, rimarrà continuato lo squittinio con permanenza dell'ufficio di presidenza sino a che sia raggiunto il numero legale.

Intanto do la parola al signor Senatore Matteucci nominato relatore dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge testè stato presentato dal signor Presidente del Consiglio.

Senatore Matteucci, relatore. Gli Uffici del Senato furono unanimi nell'approvare il progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati inteso a concedere una pensione vitalizia di L. 25,000 a Carlo Luigi Farini, reversibili per 4,000 alla madre, e per altre 4,000 alla moglie; e per un dono nazionale di L. 200,000.

Il vostro Ufficio Centrale è certo di essere l'interprete del voto di questa Assemblea proponendovi di accogliere favorevolmente questa proposta di legge, che è l'espressione del sentimento della riconoscenza nazionale verso un uomo di Stato colpito oggi da una grande sciagura, e che rese eminenti servigi all'Italia.

Noi auguriamo al paese e al nuovo Regno di aver sempre uomini di Stato, che abbiano splendide facoltà d'ingegno riunite a nobili e grandi virtù d'animo, come le aveva il Farini, e che dopo una luminosa carriera, si ritirino dal potere non avendo forse altro rimprovero da farsi, se è pur rimprovero, che un eccesso di generosità.

Presidente. Leggo il progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta; se nessuno domanda la parola passo alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È assegnata a Luigi Carlo Farini, già Presidente del Consiglio dei Ministri, una rendita vitalizia di lire 25,000, reversibile dopo la di lui morte, per L. 4,000 alla madre, e per altrettante alla moglie. »

(Approvato.)

Art. 2.

« È inoltre accordato al cav. Farini un dono nazionale di L. 200,000 effettive. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Gli assegni di che agli articoli precedenti saranno iscritti nel bilancio passivo dello Stato in appositi capitoli. »

(Approvato.)

Prima di addivenire allo squittinio segreto, consulto il Senato per la seduta di domani, perchè temo che oggi non voglia rimanere più oltre.

Domani, se non c'è osservazione in contrario, il Senato si radunerà alle ore due per la continuazione dell'ordine del giorno stabilito per oggi, vale a dire, per il progetto di legge per l'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino; per le spese maggiori e spese nuove sui bilanci 1860 e 1861, e per il bilancio attivo.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	90
Favorevoli	65
Contrarii	25

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

CCXII.

TORNATA DEL 17 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIG.

Sommario — *Congedi — Relazione della Commissione incaricata di esaminare e riferire sopra il fatto della perquisizione eseguita contro il Senatore di S. Elia. — Parole del Senatore di Collobiano al riguardo — Rinvio della discussione sull'ordine del giorno proposto dalla detta Commissione ad altra seduta — Presentazione di un progetto di legge — Discussione sul progetto di legge relativo al bilancio attivo dello Stato pel 1863 — Osservazioni e schiarimenti del Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Scialoja — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri della guerra, d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura delle lettere dei Senatori, Imperiali, Lauzi, Audiffredi, Belgioioso e Balbi Piovera, colle quali, cbi per motivi di famiglia, cbi di salute, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Nella qualità di relatore della Commissione stata incaricata di esaminare il delicato affare del Senatore di Sant'Elia, ho l'onore d'annunciare al Senato che la relazione è in pronto, e che sono agli ordini suoi per esporla.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di udire immediatamente la relazione testè enunciata, avvertendo che trovasi presente il Ministro Guardasigilli.

Non essendovi osservazione in contrario, darò la parola al signor Senatore Vigliani per la lettura della relazione concernente l'affare del signor Senatore Principe di S. Elia.

La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani**. Signori Senatori.

La Commissione da voi istituita nella tornata del 24 marzo ora scorso per ricevere dal Ministro della giu-

stizia la comunicazione delle relazioni e carte necessarie alla esatta cognizione del fatto di cui fu oggetto il Senatore Di S. Elia, e riferirne poscia al Senato, si è dedicata alla esecuzione del suo mandato con tutta la sollecitudine e la diligenza che la natura dell'argomento ed il voto del Senato le imponevano.

Appena costituita dai vostri uffizi essa teneva una conferenza coll'onorevole Ministro della Giustizia, dal quale le veniva comunicato un rapporto pervenutogli dal pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Palermo, e siccome i ragguagli in esso contenuti apparivano molto insufficienti, invitava lo stesso Ministro a procurarle una copia degli atti relativi alla perquisizione fatta presso il Senatore Di S. Elia, e più ampie informazioni circa le cause che vi avevano dato luogo.

Aderiva a tale domanda il guardaigilli con la cortese condiscendenza e franca lealtà che dimostrò costantemente, e in capo ad alcuni giorni trasmetteva alla Commissione la copia degli atti predetti insieme con un nuovo e più particolareggiato rapporto sopra l'origine, il corso, ed i risultamenti del procedimento, nel quale la perquisizione presso il principe Di S. Elia fu ordinata.

Procedeva incontanente la Commissione alla lettura dei documenti ad essa comunicati, e si faceva ad esaminare attentamente, se da essi emergesse che la prerogativa politica sancita dall'articolo 37 dello Statuto per riguardo ai membri del Senato sia stata in qualche modo offesa nella persona del Senatore di S. Elia.

Ora venendo, o Signori, a rendervi conto del risultato di questa disamina, voi intenderete di leggieri,

quale misura e quale riserva si debba imporre la vostra Commissione nel ragionare di fatti relativi ad una procedura criminale che trovasi tuttora in corso d'istruzione. Geloso giustamente il Senato del mantenimento delle sue prerogative e dei suoi diritti, vorrà per fermo mostrarsi non meno rispettoso verso le prerogative e i diritti degli altri pubblici poteri dello Stato.

Rispettando quindi l'inviolabilità del segreto che copre gli atti dell'autorità giudiziaria nella istruzione penale di che si tratta, noi vi esporremo quei risultati delle nostre investigazioni che, mentre da una parte non ledono il segreto giudiziario, vi porgeranno d'altra parte elementi bastevoli a formare con maturità quel giudizio che al Senato appartiene in tutto ciò che riguarda le sue prerogative.

In seguito alla condanna di alcuni degli accusati dello barbare e misteriose pugnale che costernarono Palermo il primo dell'ottobre scorso, rimaneva nell'autorità giudiziaria ed in quella di pubblica sicurezza, grave e tormentoso il dubbio circa la vera causa e i veri motori di quegli atti atroci, che apparivano evidentemente commessi da vili strumenti di assoldatori più vili che si nascondevano nell'ombra. Qualche dichiarazione era uscita a questo riguardo dal labbro di alcuno dei pugnatori, ma non era sembrata abbastanza verosimile per occuparsene.

Succedevano intanto altri colpi di pugnale dello stesso genere, e la Questura di Palermo sentiva più incalzante il bisogno di adoprarsi a tutto potere a squarciare il tenebroso mistero che gli avvolgeva. A questo fine raccoglieva col mezzo di un agente segreto, di male affare e prezzolato una serie di rivelazioni e di informazioni stragiudiziali, che comunicava mano mano alla autorità giudiziaria. In esse si riferiva con insistenza che un partito avverso al Governo macchinava una estesa cospirazione armata contro il nuovo ordine politico, si nominavano i principali promotori, fautori ed agenti, fra i quali figurava il nome di S. Elia, e si accennava pure come prossimo il giorno in cui l'attentato doveva scoppiare ed inondare di sangue Palermo ed altre parti della Sicilia.

Mentre di queste comunicazioni ragguagliava il Ministro della giustizia con rapporto dell'11 febbraio, l'autorità giudiziaria, alla quale l'istruzione di quel procedimento era delegata, esitava tuttavia a prestarvi fede e ad agire, manifestando desiderio di prove più conclusive, allorchè riceveva dal Questore altri più stringenti rapporti, nei quali si rappresentava la sussistenza del gravissimo pericolo che la cospirazione scoppiasse fra pochi giorni, si accennava a segrete conventicole, a distribuzione d'armi, e si dimostrava la necessità di dare pronti e vigorosi provvedimenti nell'interesse della pubblica sicurezza gravemente minacciata.

Questi rapporti di cui il tenore e la gravità veramente autorizzavano ognuno a ritenere per certo che di ogni cosa il Prefetto fosse informato dal Questore, e che anzi questi agisse di concerto col suo superiore in affare di

tanta importanza politica, determinavano col peso di una terribile responsabilità l'autorità giudiziaria a rompere gli indugi ed ordinare gli arresti e le perquisizioni che si eseguirono la notte del 12 al 13 marzo.

Nell'ordinare la perquisizione nel domicilio del principe di S. Elia, come indiziato egli pure del reato di cospirazione, il Pubblico Ministero ed il Consigliere Delegato, ebbero presente la di lui qualità di Senatore del Regno. Ma considerarono che se l'articolo 37 dello Statuto vietava che, fuori del caso di reato flagrante, si procedesse al suo arresto senza un ordine del Senato, al quale solo ne riservava il giudizio, non impediva però che anche contro di lui si procedesse dai giudici ordinari per motivo di urgenza, ed atteso un imminente pericolo, a tutti gli atti d'istruzione, compreso pur quello della perquisizione.

Quanto al tempo notturno in cui si procedette alla perquisizione, si ritenne che la stessa imminenza e gravità del temuto pericolo ed il gran numero di arresti e perquisizioni cui importava di eseguire contemporaneamente, suggerivano di applicare la disposizione eccezionale del secondo alinea dell'articolo 142 del Codice di procedura penale. Il modo con cui si procedette, ossia l'apparato di forza che si impiegò nel guardare gli ingressi e l'interno dei locali perquisiti, venne ordinato dall'Autorità di pubblica sicurezza, alla cui prudenza l'autorità procedente ne avea rimessa la cura secondo l'uso consueto.

Eccovi, o Signori, il sunto delle nozioni che noi abbiamo raccolte dalle ricevute comunicazioni, e che crediamo di dover sottoporre all'attenzione del Senato.

Risulta da esse che una perquisizione domiciliare fu ordinata ed eseguita dall'autorità giudiziaria ordinaria contro il Senatore di Sant'Elia come imputato di reato contro la sicurezza interna dello Stato.

Ora quest'atto che l'onorevole Di Sant'Elia denunciava regolarmente e con savio consiglio al Senato, non tanto nell'interesse proprio, quanto in quello del primo Corpo dello Stato del quale fa parte, costituisce egli una violazione o lesione qualunque della prerogativa che l'articolo 37 dello Statuto attribuisce ai membri del Senato?

La Magistratura ordinaria di Palermo nel procedere ad una perquisizione domiciliare contro il Senatore di Sant'Elia, ha ella usurpata la competenza penale riservata al Senato sopra i suoi membri?

Ravvisando parte essenziale del suo mandato l'esaminare questa delicata questione, che è la sola di cui il Senato possa e debba occuparsi in questo disgustoso affare, la Commissione si farà ad esporvi francamente, quale sia la convinzione che su di essa si è unanimemente formata.

Ansitutto è forza il lamentare in quest'occasione, che nessun provvedimento abbia regolato il modo con che dal Senato si abbia ad esercitare la privilegiata giurisdizione di cui lo Statuto lo ha investito. Non esiste sinora che il nudo principio che stabilisce questa giu-

risoluzione; ma essa attende come naturale e necessario complemento per la sua attuazione un atto che determini i modi con cui si debbano iniziare, istruire o portare davanti al Senato i processi pei reati di sua competenza, che distribuisca le parti dell'istruzione e dell'accusa; che stabilisca come il Senato, che è Corpo essenzialmente politico, si costituisca in Alta Corte di giustizia per occuparsi degli affari giudiziari riservati alla sua cognizione, e come infine debba procedere all'accusa, al dibattimento ed al giudizio.

Codesta mancanza di ogni norma di procedura speciale lascia un vuoto tanto più grave e sensibile, in quantochè il Senato non essendo di sua natura un Corpo politico e giudiziario ad un tempo, qual è la Camera Alta in altri paesi costituzionali, ma assumendo soltanto per eccezione il carattere giudiziario, nessuna induzione o direzione di analogia può trarre dal suo modo di procedere nelle ordinarie funzioni parlamentari, poichè esse sono d'un'indole totalmente diversa dalle funzioni giudiziarie.

In difetto quindi di ogni norma o direzione particolare, la Commissione ha creduto di dovere necessariamente ricorrere alle norme ed ai principii comuni alle giurisdizioni speciali, non che ai precedenti di altri consimili Corpi politici.

Entrando in quest'ordine d'investigazione, si osservava che in tesi generale, il giudice competente per giudicare, è pure competente per istruire in virtù della massima antica di ragione comune. -- A cui è commessa una giurisdizione s'intendono commessi tutti i mezzi per esercitarla (1).

Ma se la competenza di giudicare è esclusiva al giudice investito della giurisdizione, non è tale la competenza di fare gli atti d'istruzione.

Questa competenza che consiste nell'accertare colla massima prontezza le tracce ancora fresche e palpitanti del reato, nel ricercare e raccogliere le prove della materiale esistenza del fatto criminoso e dei suoi autori, è cumulativo ossia comune, per una evidente necessità di sicurezza pubblica, a qualunque giudice ed a tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria nell'ordine delle loro attribuzioni. E invero nel Codice di procedura penale leggiamo, all'art. 28, che: « Qualunque giudice può ricevere querele o denunce ed assumere informazioni sopra ogni reato coll'obbligo di trasmetterle al giudice competente ». — E nell'art. 56 lo stesso Codice ci dice che: « La polizia giudiziaria ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, e di raccoglierne le prove e fornire all'autorità giudiziaria tutte le indicazioni che possono condurre allo scoprimento degli autori e dei complici. »

Queste disposizioni di pubblico interesse che ogni

(1) Questa regola è sancita nel fragmento secondo del titolo *De jurisdictione* delle Pandette in questi termini — « Cui jurisdictione mandata est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictione explicari non potest. »

giorno si applicano anche ai reati di competenza speciale, come sono, per esempio, i reati militari o marittimi, debbono per ragione non solo pari, ma più potente applicarsi ai reati riservati al giudizio del Senato, perchè si tratta di un Corpo politico che non sedendo sempre ed avendo inoltre una sede ordinariamente lontana dal luogo del commesso reato, può difficilmente trovarsi in grado di assumere prontamente l'istruzione preparatoria, cosicchè il dover attendere un suo ordine od il suo intervento per procedere ai primi atti informativi equivarrebbe, nella maggior parte dei casi, ad un privilegio d'impunità, in quanto l'accertamento del fatto e degli autori sarebbe differito ad un tempo in cui sovente per la sparizione delle tracce del reato e dei migliori elementi di prova più non sarebbe possibile. La quale perniciosa conseguenza sarebbe non meno contraria alla giustizia ed all'ordine pubblico, che alla mente dello Statuto, il quale certamente non ha inteso nè potuto intendere, che la prerogativa concessa alla qualità di Senatore debba prevalere ai principii più sacri ed ai supremi interessi dell'ordine pubblico e della sicurezza sociale.

La prerogativa essendo concessa alla dignità, alla indipendenza ed alla funzione del Senatore, non è punto incompatibile colla ingerenza dei giudici ordinari negli atti di semplice istruzione relativi a reati ascritti a Senatori, poichè tali atti non toccano la persona dell'imputato, non ne offendono la dignità, e non la distolgono dal libero esercizio delle funzioni parlamentari.

L'articolo 37 dello Statuto eccettua espressamente il solo mandato di arresto, pel quale, fuori del caso di flagrante reato, esige un ordine del Senato, perchè esso tocca la dignità, e toglie in effetto al Parlamento uno dei suoi membri. Questa eccezione, secondo la massima generale, fa supporre lasciata alla autorità ordinaria la facoltà di compiere tutti gli atti della procedura penale.

Che se la seconda parte di quell'articolo dello Statuto la quale proclama il Senato solo competente a giudicare dei reati imputati a suoi membri, riservasse al Senato col giudizio tutti gli atti dell'istruzione preparatoria, egli è palese che rimarrebbe affatto inutile il divieto dello arresto contenuto nella prima parte, poichè tale divieto già sarebbe implicitamente compreso nella riserva generale degli atti di istruzione di cui il mandato di cattura fa parte.

E in questo senso risulta essere stati dalla Camera dei Pari di Francia interpretati i consimili articoli 34 della Carta costituzionale del 1814 e 29 dell'altra Carta riformata nel 1830, secondo i quali « aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle. »

Siccome quella Camera dei Pari non ebbe mai, come non ha il nostro Senato, un regolamento definitivo per l'esercizio delle sue funzioni giudiziarie, così nei diversi casi in cui fu chiamata da sinistri avvenimenti ad eser-

citarle, riconobbe sempre che gli atti d'istruzione potevano essere compiuti da giudici ordinari.

L'illustre Legraveud esaminando nel dotto suo trattato della legislazione criminale la giurisdizione privilegiata della Camera dei Pari, non esita a riconoscere, che ogni delitto dovendo essere accertato con processo verbale, semprechè sia possibile, e le prove materiali della sua esistenza dovendo pure essere prontamente raccolte, tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria sono competenti per distendere processi verbali dei delitti commessi o presunti, commessi da Pari di Francia, come da qualsiasi altro individuo; che in conseguenza tutte le regole dell'istruzione in materia criminale sono applicabili alle procedure dirette contro un Pari, salvo quelle modificazioni che una legge speciale vi apportasse (1).

Intervenne l'8 marzo del 1816 un progetto di risoluzione della Camera dei Pari per regolare le sue funzioni giudiziarie nella luttuosa occasione del processo fatto contro il prode Maresciallo Ney. In quel progetto, che mai non ottenne definitiva sanzione, malgrado un esivo rapporto del Pari Molé, si dichiarava nell'art. 10 che, indipendentemente dall'azione del Procuratore generale presso la Corte dei Pari, i funzionari pubblici qualificati dalla legge agenti diretti od ausiliari del potere giudiziario, potevano per ogni crimine o delitto di cognizione della Corte medesima ricevere le querele e le denunzie, e fare tutte le ricerche e gli atti di procedura, secondo la loro competenza. E l'art. 12 soggiungeva, che le denunzie e le querele ricevute dai detti funzionari pubblici sarebbero trasmesse senza indugio, coi risultati delle loro ricerche, al Procuratore generale del distretto, il quale ne avrebbe informato immediatamente il Presidente della Corte dei Pari, « sans que les poursuites demeurent suspendues ou ralenties, » le quali parole sono degne di essere specialmente notate.

Colla scorta di questi principii di legislazione, di giurisprudenza e di dottrina, la Commissione scendendo alla specie dell'atto di perquisizione di cui si tratta, si è domandato, se esso debba annoverarsi fra gli atti di istruzione che sono permessi, per la suprema ra-

gione di tutela sociale, a qualunque giudice per qualunque caso.

Considerava a questo riguardo la Commissione, che se le visite domiciliari o le perquisizioni fanno veramente parte della istruzione criminale, esse ne sono però gli atti più gravi, più delicati, e più importanti: che perciò la legge le assoggetta a condizioni ed a cautele speciali; che, per regola, le riserva al solo Giudice istruttore (art. 141 Cod. proc. pen.) e che soltanto per eccezione autorizza i Giudici di Mandamento e gli altri Uffiziali di polizia giudiziaria a procedervi, quando vi sia pericolo nell'indugio (articoli 64 e 74 dello stesso Codice.)

5. Ora, se si trattasse di una perquisizione fatta nella abitazione di un Senatore, non perchè egli fosse imputato di alcun reato, ma perchè si credesse di potervi trovare oggetti utili allo scoprimento di un reato qualunque, non si potrebbe mettere in dubbio che la casa del Senatore, come quella di ogni altro cittadino, è accessibile alle visite della giustizia inquirente, poichè la competenza senatoria sarebbe estranea al reato, e la prerogativa è concessa alla persona, non al domicilio del Senatore.

Ma il caso nostro è assai diverso, poichè si tratta di perquisizione domiciliare presso un Senatore come indiziato di un reato: codesto atto in virtù dell'articolo 141 del Codice di procedura penale deve appartenere per regola al Giudice istruttore proprio del Senatore, ossia al Senato che è il vero e legittimo giudice incaricato dei procedimenti penali contro i suoi membri. A ciò si aggiunga, che tale atto è diretto contro la persona dell'imputato, in quanto lo costituisce sotto processo; che se non tocca direttamente la libertà personale del Senatore, se non lo toglie, come l'arresto, all'esercizio delle funzioni parlamentarie, può tuttavia od offendere la dignità, ove la visita riesca inutile, o dare luogo all'immediato ordine di cattura, quando riesca efficace.

Nel primo caso lederebbe in qualche parte la prerogativa, nel secondo comprometterebbe l'interesse della giustizia, perchè non potendo il giudice procedente ordinare l'arresto del Senatore, ancorchè abbia trovato la prova del reato nella sua casa, per non essere questo un caso di reato flagrante, lo spingerebbe a sottrarsi facilmente alla giustizia colla fuga. Perciò il giudice ordinario non può dirsi competente per tale atto: egli dovrebbe arrestarsi al punto in cui riconoscesse necessaria la visita domiciliare, e darne avviso al Presidente del Senato o direttamente, o per mezzo del Ministro della giustizia per le occorrenti disposizioni (1).

(1) Conforme è la dottrina di Faustin Helie, il quale nel citato paragrafo del lodato suo trattato insegna che « hors le cas de flagrant delit, la garantie politique, sans désarmer entièrement le juge d'instruction, arrête néanmoins son action... le juge d'instruction doit suspendre les actes de la procédure qui auraient pour effet de placer l'inculpé en état de prévention, il doit se borner à la constatation du corps du délit. »

(1) Chap. 12, sect. 1., § 1, tom. 2 de l'Édition de Bruxelles, 1839, pag. 4:3. — Vedi anche il *Manuel des Juges d'instruction*, del chiaro Duverger, tom. 1., N. 73, pag. 2:0 — Edition de Paris 1844 — Ivi si legge: « La police judiciaire relève les faits punissables, à quelque juridiction qu'ils appartiennent, ordinaire ou extraordinaire, sauf à renvoyer les procédures à qui de droit. » — Vedi infine il recente ed erudito trattato *De l'instruction criminelle*, dell'illustre Faustin Helie, Cons. di Casant., vol. 5, pag. 234, § 327 dell'Edizione di Parigi, dove si legge: « En principe général, la compétence du juge d'instruction et du Procureur Impérial pour la poursuite et l'instruction des délits et des crimes, s'étend à toutes personnes, quelles que soient leur position et leur qualité. La loi en effet établit cette compétence sur les délits et les crimes, quelques en soient les auteurs. Elle la fait donc descendre de la seule nature du fait. »

Ma se questa è la norma dei casi ordinari, non si può non ammettere un'eccezione nei casi straordinari, quando cioè vi abbia urgenza e pericolo nel ritardo, massime se si tratti di un reato grave e che stia per consumarsi.

In tali casi, come la procedura comune autorizza anche gli ufficiali di polizia giudiziaria a procedere a perquisizioni, non si potrebbe negare che, per una specie di tacita delegazione del Senato nei processi di sua speciale competenza, vi possa procedere il Giudice istruttore ordinario ed ancor più un Consigliere delegato da una Corte di appello, dandone tosto avviso al Senato per gli ulteriori provvedimenti richiesti dal risultato della visita domiciliare.

Ciò persuade un evidente argomento di analogia, e ciò vuole la suprema delle leggi, quella della pubblica salute.

Occorre adunque di vedere, se nella perquisizione fatta presso il Senatore di Sant'Elia si verificassero le condizioni della eccezione, ossia se vi fosse urgenza e pericolo nello indugio.

Dal tenore dell'ordinanza del Consigliere delegato che mandò procedere a quell'atto, e delle requisitorie del Pubblico Ministero che la precedettero, si desume che veramente si riconobbe la esistenza dell'urgenza e dell'imminente pericolo sociale, e che appunto questo motivo ha servito di base a quel giudiziale provvedimento.

Se, a fronte di questa dichiarazione emanata da quell'Autorità, al cui prudente discernimento la legge ha dovuto rimettere in ciascun caso l'apprezzamento della esistenza della urgenza e del pericolo, fosse permesso alla vostra Commissione di esprimere un suo giudizio, mal si saprebbe conformare a quello del Giudice procedente, in quanto concerne la persona del Senatore di Sant'Elia, poichè le specchiate di lui qualità, la notoria integrità, gli splendidi antecedenti politici, le solenni testimonianze di calda devozione alla causa ed alla Dinastia Nazionale, e per fino lo stesso interesse individuale sono sembrati alla Commissione tali argomenti da vincere a gran pezza se non volessi dire, da ridurre al nulla quelle indicazioni pur troppo non solide e sospette sulle quali l'ordine di perquisizione contro l'onorevole di Sant'Elia si è fondato. Se è vero che tutti i cittadini sono eguali di diritto, nessuno che abbia fior di senno, sosterrà mai, che gli indizi di reità abbiano uguale valore per tutte le persone di ogni qualità e di ogni condizione, e così tanto pel cittadino di fama intemerata e di notoria virtù, quanto per l'uomo sospetto, malvagio o facinoroso. Se pel primo a cui favore sta solida presunzione d'innocenza, [la ragione esige indizi gravissimi e palpabili prove per credere alla possibilità del delitto, per l'altro che è oppresso dalla contraria presunzione di reità, si contenta di più lievi e meno fondati indizi per sottoporlo ad atti odiosi.

Ma se puossi moralmente dissentire dal giudizio pronunziato in quella circostanza, del resto grave e impo-

nente, dall'Autorità giudiziaria, non è lecito a ogni modo di disconoscere la esterna veste giuridica del suo provvedimento: lo che basta ad escludere che *legalmente* si possa dire offesa da quell'atto, comunque esso possa sembrare deplorabile, la prerogativa dei membri del Senato.

Potrà non pertanto da questo caso infelice uscire più di un utile insegnamento per l'avvenire, ove esso non passi senza le opportune avvertenze rivolte a fare meglio conoscere, e più strettamente osservare quei riguardi che la senatoria prerogativa impone all'Autorità giudiziaria verso il Senato, nel divenire per reati apposti a'suoi membri a quegli atti d'istruzione informativa, che la necessità delle cose non pure le permette, ma le comanda.

A qual fine gioverà soprattutto l'accelerare la formazione d'un provvedimento che chiarisca il modo di procedere del Senato nell'esercizio delle speciali sue funzioni giudiziarie.

Quest'atto varrà a risolvere e dissipare quel dubbi e quelle incertezze in cui è ora avvolta questa materia per la totale mancanza di norme fisse e positive.

Intanto per le speciali considerazioni che siamo venuti esponendo circa il fatto penoso del quale ci avete commesso l'esame, noi stimiamo nostro debito di chiudere la nostra relazione proponendovi con unanime voto il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, intesa la relazione della sua Commissione incaricata dell'esame del fatto della perquisizione eseguita a Palermo, nella notte dal 12 al 13 dello scorso marzo nell'abitazione del Senatore di Sant'Elia, mentre, allo stato delle cose, riconosce non essere stata intaccata la prerogativa sancita dall'articolo 37 dello Statuto, invita però il signor Ministro della Giustizia a fare le opportune disposizioni:

« 1. Perchè non sia proceduto ad ulteriori atti contro la persona del detto Senatore, senza previa partecipazione del Senato;

« 2. Perchè le Autorità giudiziarie siano avvertite che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un Senatore, ne debbono dare pronto avviso al Presidente del Senato ed attenderne gli ordini, prima di procedere ad atti che occedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente. »

Accordando la savia sua approvazione a questa proposta, ci sembra che il Senato provvederebbe per ora a meglio guarentire il pieno rispetto della sua prerogativa, insino a tanto che vi abbia in modo più preciso e certo provveduto quello speciale ordinamento di procedura, di cui crediamo di dovervi raccomandare la sollecita formazione.

Presidente. Io credo che le conclusioni della Commissione incaricata dell'esame dell'affare summentovato non possano venir ora discusse, e che sia meglio attendere che la relazione sia stampata, acciò ognuno possa esaminare i punti cadenti in questione.

Conseguentemente io proporrei...

Senatore Di Collobiano. Domando la parola.

Presidente. Prego il signor Senatore di permettermi di finire... proporrei al Senato di rimandarne la discussione in una delle prossime tornate.

La parola è al signor Senatore Di Collobiano.

Senatore Di Collobiano. Solo in mezzo a voi, o Signori, cui sia toccato il caso tristissimo che oggi lamentiamo, e vorremmo non fosse toccato al nostro collega Senatore principe di Sant'Elia, solo in tale condizione, non vi farà sorpresa, se sorgo per aggiungere parole di dolore, di urgenza, e di convenienza di provvedimento.

Il fatto ed il modo con cui fu eseguito ora a danno del Senatore Di Sant'Elia in Palermo, del quale avete testè udite le lodi, le virtù politiche e cittadine, come allora a mio danno in Firenze, il fatto della perquisizione, le forme, i modi di esecuzione, tormentano il mio pensiero, come sono persuaso sarà sempre oggetto di triste rimembranza al nostro collega e di certa inquietudine a tutti voi, ai membri tutti del Parlamento.

Se si riflette che a nulla valgono la innocenza, che fin ora tutte furono inutili le perquisizioni di cui parliamo, a nulla le prerogative accordate dallo Statuto, a nulla valgono per salvare il cittadino, di qualunque grado o dignità rivestito, da un fatto che può avere conseguenze gravissime se malato voi od i vostri di famiglia, se irritabile prorompe in atti di difesa, che da innocente possono farvi nocente, e nuocere a chi vi insulta violando il vostro domicilio.

Voi, o Signori, vi preoccuperete dei diritti della magistratura, difenderete od accuserete i magistrati, interpreterete o spiegherete la legge, lo Statuto, il diritto, la inviolabilità.

Per questa parte siamo nelle mani di maestri di Temi, e seguirà retto giudizio e savio parere al Senato, sia pure omaggio alla magistratura, sia pure come la intende taluno, sia pure che tutto si annichili, che tutti i diritti cessino in faccia al giudice; che niente però dispenserà mai dall'usare riguardi verso il cittadino che non è ancora costituito colpevole.

Sia pure così, ma non mi pare siasi così praticato sempre; da tutte le autorità a Firenze si operava a mio danno, senza l'intervento della magistratura a Torino, come altrove distintissimi personaggi, padri di famiglia, venerandi ecclesiastici, ministri di quella religione colla quale intendeva il Re Magnanimo ornare ed onorare il primo articolo dello Statuto, molti prelati, vescovi e cardinali, dignità eminenti che tutto l'orbe cattolico onora, perquisiti, sequestrati i loro beni, arrestati, ridotti in carcere, che carcere è da considerarsi il luogo di pena che chiude il cittadino d'onde non può uscire per tornare a casa sua, ai suoi affetti; come riduce pure in carcere quell'atto che chiude al cittadino la casa sua, gli sequestra i beni, e tratto fuori dal suo paese, da sue stanze, glie ne impedisce il ritorno senza fargli conoscere il giudice, l'accusa; questo è carcere più duro

del primo: l'effetto è lo stesso, l'uomo è tratto e chiuso fuori casa sua; ed in molti di questi atti non si è visto l'intervento della magistratura che, secondo certi pareri testè uditi, tutto sana e regola, e sovente questi atti, eseguiti senza riguardo alcuno e senza quel trattamento uniforme per tutti i cittadini prescritto dallo Statuto.

Ecco, che non sempre e non da tutti questo concorso di giustizia e di riguardi fu ricercato ed impiegato, le autorità di Palermo, più accorte delle altre, si sono fatte scudo della magistratura. Valga pure la loro previdenza; vedrà la Commissione, provvederà il Senato, il Governo, perchè sia al caso, questa suprema parte dell'organizzazione sociale, sia quale dev'essere, dal primo all'ultimo grado, perfetta, essa tiene fulmini potenti, o sono potenti assai, poichè se dopo avrà il popolo eletto il suo rappresentante, la Camera riconosciuto, ammesso, avrà il Governo esaminato, il Re nominato, il Senato deliberato, essere il Senatore proposto degno della scelta, sorge nella notte il giudice che stabilisce altrimenti, lo visita, fa perquisizione, lo arresta, se lo crede, senza l'intervento dell'Alta Corte, voluto dallo Statuto, disturba, reca danno, e trova niente.

Presidente. Se il signor Senatore Collobiano entra nella discussione, io non posso continuargli la parola. Finchè domandava al Senato che a suo tempo si occupasse di questa materia lo l'ho lasciato continuare; ma ora che parmi venga ad entrare nel merito, io debbo invitarlo a non volervi entrare, perchè diversamente....

Senatore Di Collobiano (*Interrompendolo*). Non entro nel merito, perchè anch'io sono d'avviso che non sia per ora il caso di farlo.

Rillettete, o Signori, al gran potere che state sanzionando o regolando, questo gran potere al quale sono pronto fare omaggio ne'suoi limiti, e sia pure potente, ma non prepotente, ed onnipotente ed intervenga come prescrive la legge, non si facciano atti senza l'intervento del giudice, come è accaduto a me ed a molti nei casi lamentati, e sempre coi riguardi dovuti, e l'invulnerabilità sia una legge ammessa, rispettata sempre.

Conunque piacerà al Senato di decidere sui diritti rispettivi del condannato o del condannante, rimarrà però una parte che richiede la vostra attenzione, sulla quale grida giustizia, ed il collega nostro è con lui, io mi lagno ancora con tanti onesti cittadini la mancanza di riguardi nell'esecuzione in parte di dolci e soavi costumi, in Italia, paese maestro di civiltà, il riguardo nei modi di esecuzione dev'essere segno di quella civiltà oggetto e scopo dello Statuto, che fu a noi largito, come compimento di civiltà e perchè eravamo maturi, dove mancano questi requisiti di civiltà, di riguardi, non sono maturi.

Il riguardo, lo studio delle circostanze, deve praticarsi dal Magistrato se opera, dal Governo se ordina per alle ragioni di Stato.

Se così fosse stato, nè io, nè il principe di S. Elia

non avremmo tanto a dolerci con altri onesti cittadini, e non si facciano perquisizioni con tale apparato appena comportabile, se già avete il corpo del delitto nelle mani, quando fin ora, si è sempre operato con poca conoscenza dei fatti e sempre infruttuosamente.

Spero pertanto vorrà la Commissione, il Senato, il Ministero, far caso delle accadute infrazioni allo Statuto, alle leggi, e soprattutto penserà il Senato a fissare come vi propone la Commissione, questa volta un provvedimento, che se già fosse stato fissato, nelle prime contingenze avremmo evitato forse il tristissimo caso, che lamentiamo oggi. Darete, o Signori, io sono persuaso, tale provvedimento, che valga a dare al cittadino d'ogni classe, d'ogni ordine, quella quiete, quella securità che intendeva a noi largire il Re quando firmava lo Statuto.

Presidente. Interrogo il Senato se voglia aderire alla proposta che io facevo che si rimandi ad una delle prossime adunanze la discussione e la deliberazione sulla proposta della Commissione che ha riferito su quest'affare.

Chi intende che si proceda in questo modo voglia sorgere.

(Approvato.)

È rimandata ogni discussione e deliberazione al riguardo in una delle prossime tornate.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro di grazia e giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzare il Governo a concedere le sanatorie ad alcuni matrimoni di cittadini, contratti nelle provincie meridionali senza le forme che dalle leggi civili ivi in vigore sono richieste. Trattandosi d'affari che riguardano lo stato delle famiglie, prego il Senato a volersene occupare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Quanto alla chiesta urgenza, io credo che il signor Ministro intenda che si proceda con quella maggiore sollecitudine che sarà possibile senza venire all'urgenza strettamente contemplata dal regolamento (*Il Ministro di grazia e giustizia fa segni affermativi.*)

Chiedo ora al Senato di poter invertire l'ordine del giorno.

Nell'ordine del giorno d'oggi è portato in terzo luogo il progetto di legge sul bilancio attivo dello Stato pel 1863; io proporrei, trovandosi il Senato in numero strettamente legale, cioè di 86, di passare senz'altro alla discussione di questo progetto.

Voci. Sì, sì.

DISCUSSIONE SUL BILANCIO ATTIVO DELLO STATO PEL 1863.

(V. Atti del Senato N. 231)

Presidente. Io credo che conformemente all'uso seguito in altre sessioni, il Senato vorrà dispeusare il Presidente dal leggere preventivamente il testo del progetto di legge e la lunga tabella annessa, epper ciò, se non vi ha esservazione in contrario, io dichiaro aperta la discussione generale sul detto progetto di legge.

Se non si domanda la parola....

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. Nessuno degli onorevoli Senatori avendo chiesto la parola nella discussione generale del bilancio attivo, credo mio debito di prenderla io medesimo, sia per dare alcuni schiarimenti relativi alla relazione presentata dall'onorevole sua Commissione, sia per aggiungervi alcune osservazioni.

La vostra Commissione sul bilancio attivo fa in primo luogo talune osservazioni sul metodo che si seguì col discutere e votare il bilancio attivo prima del passivo. Intorno a ciò mi occorre soltanto di dire che proponendomi io, come ebbi altra volta occasione di accennare, di stabilire la divisione del bilancio attivo e passivo in due parti, cioè a dire nel bilancio attivo e passivo ordinari, e nel bilancio attivo e passivo straordinari, una parte di quegli inconveuenti, che nel metodo fin qui seguito si incontrerebbero, viene in questo modo completamente removedo.

Un'altra osservazione mi occorre di fare sopra la cifra delle deduzioni fatte dalla Camera dei Deputati alle somme di cui si presume l'incasso nell'anno presente; le quali deduzioni ammontano per le entrate ordinarie a 30 milioni circa.

Intorno a queste deduzioni è necessario che non si pretermetta, come per una parte esse non sono altro che semplici trasporti o partite d'incontro; per conseguenza non è una diminuzione vera di rendita che si presuma, poichè è compensata da diminuzioni di spese, che vi si contrappongono.

Ma vi sono alcune reali deduzioni sul bilancio preventivo delle entrate, fatte dalla Camera dei Deputati, alle quali non credetti di oppormi; imperocchè, trattandosi di previsioni, mi parve che il concetto di rimanere nei limiti più stretti possibili fosse assai plausibile, nell'intento che la realtà sorpassi l'aspettativa, anzichè si verifici una diminuzione nei proventi presunti dello Stato.

Osserva ultimamente la Commissione permanente, che il bilancio attivo, quale è nelle sue forme, presenta poca regolarità, e non segue un ordine bastantemente razionale; lo che deriva in gran parte dall'urgenza colla

quale molti bilanci compilati anteriormente con forme e con regole diverse furono in un solo agglomerati.

Quindi ne viene che la distribuzione non fu sintetica ma piuttosto materiale.

A tor di mezzo questo inconveniente, mi è grato dire che io avevo già inteso l'animo, e che le disposizioni date per la compilazione del bilancio dell'anno 1864, gli daranno un ordine assai più regolare e razionale.

Secondo il mio concetto, le imposte e i proventi vari dello Stato possono raccogliersi in nove capi principali e sono: proventi che derivano dall'imposta fondiaria; quelli che derivano dalle imposte sui redditi della ricchezza non fondiaria; quelli che derivano da beni demaniali e da altri capitali dello Stato; quelli che derivano da tasse d'affari; il prodotto dei dazi di confine, quello dei dazi di consumo interno, i proventi delle privative, i proventi eventuali, finalmente i rimborsi ed i proventi d'ordine.

Osserva la Commissione permanente che le basi di alcuni proventi, anche di tasse indirette, non sono ancora parificate e cita ad esempio i dazi sugli olii per le provincie napoletane e siciliane.

Io ebbi già occasione intorno a questo punto di dare al Senato alcune spiegazioni allora quando si trattò della questione del prestito.

Col trattato di commercio che sarà sottoposto alle vostre deliberazioni questa condizione anormale dovrà cessare, e, a mio avviso, una tassa comune di esportazione dovrà estendersi su tutti gli olii del Regno.

Osserva similmente la Commissione che riguardo ai sali, alcune provincie come le meridionali e quelle delle Marche e dell'Umbria, vanno esenti dalla soprataassa del decimo di guerra, ma intorno a ciò mi occorre dichiarare che nell'occasione in cui si tratterà la legge proposta dal mio antecessore per la modificazione di alcuni prezzi sulle tariffe del sale specialmente macinato e raffinato, legge che sta al presente innanzi alla Camera dei Deputati, è mia intenzione di proporre alla medesima che sia parificato ovunque questo balzello, il che posso fare tanto più francamente in quanto che suppongo, che contemporaneamente l'anormale tassa di spedizione degli olii potrà cessare nelle provincie meridionali.

Finalmente, quanto alla privativa dei tabacchi che non esiste nella Sicilia, vi ha pure un disegno di legge già presentato, e che è negli Uffici della Camera dei Deputati.

Io non parlerò delle altre tasse che sono da unificare, poichè la Commissione medesima non ne fa cenno; dirò solo che già sono presentate all'altro ramo del Parlamento le due leggi principali di unificazione, quella cioè che riguarda il conguaglio delle tasse fondiarie, e quella che riguarda le tasse sopra i redditi della ricchezza non fondiaria. Fu altresì presentato, ed è in discussione, un progetto di legge che unificherà la riscossione delle imposte dirette. Rimane però un'importantissima e ardua unificazione da farsi nella tassa di dazio

consumo, o di fabbricazione di certi generi: per la quale io sono deliberato dentro il corrente mese di proporre analogo progetto in sostituzione di quello presentato dal mio predecessore.

Per questa parte dunque credo che ciò che si è fatto, che sta per farsi, e che ho l'onore di annunziare al Senato, possa soddisfare ai giusti desideri che l'onorevole Commissione permanente espresse; e che la quasi completa unificazione finanziaria possa essere attuata al più presto possibile in Italia. E questa unificazione avrà il vantaggio di portare anche un aumento nei proventi dello Stato, poichè, come ben osserva la Commissione, sebbene non si possa dalle quote del riparto per abitante trarre un argomento ben fondato ed assoluto sull'entità dell'imposta, non lascia però questa indicazione di avere la sua importanza; e paragonato quanto si paga in Italia oggi con quel che si paga presso altre nazioni civili che trovansi allo stesso grado di progresso, vi ha certo tal margine e tale differenza, da affidare il Governo che si possa, senza inconveniente e senza esaurire le fonti della ricchezza pubblica, aumentare le imposte per tutto il regno.

Scendendo da queste considerazioni generali ad alcune considerazioni alquanto più speciali, che io accetto ora per evitare la discussione nei varii articoli, dirò alcune parole sul ramo Dogane.

La Commissione permanente si meraviglia della esiguità dei proventi delle dogane italiane. Io però su questo punto credo opportuno far notare che non è così piccolo il reddito che speriamo dalle nostre dogane in confronto di quello di altre nazioni. La Francia per esempio trae circa 130 milioni dalle sue dogane: dalla qual somma se si tolgono le restituzioni per uscita, ne resta che il provento delle dogane francesi è di poco più che 100 milioni.

Non mi sembra dunque che il provento delle dogane italiane in 60 milioni e 400.000 lire circa, qual è proposto nel bilancio attivo sia così esiguo come per avventura è stato giudicato. Resta solo a desiderare che non venga meno alla somma presunta.

Nè si può far calcolo di quello che le antiche provincie fruttavano, imperocchè è da notare che quando vi erano molti Stati in Italia, alcuni di questi dazii si duplicavano, e che togliendo tutte le frontiere interne mercè l'unità della patria comune, dovevano queste duplicazioni scomparire, ed i proventi delle dogane tenere una ragione minore di quella che allora tenevano. Ma neppure in comparazione del provento delle dogane sarte, quello delle dogane italiane può dirsi notevolmente inferiore.

Un'altra osservazione la quale mi sembra avere un certo peso si è la circostanza che una delle industrie principali, quella dei cotonei, ha subito un decrescimento per cagione della guerra americana. La minore quantità dei cotonei importati occasionò nei proventi delle dogane delle altre nazioni una diminuzione, e non poteva questa conseguenza a meno di non farsi sentire

eziandio nei proventi delle nostre dogane. Se a ciò si aggiunge il rapido cambiamento delle tariffe; se si considera che in alcune provincie del Regno italiano taluni articoli a un tratto discesero dell'80 per cento dal dazio che prima avevano, non farà meraviglia che quinci ancora possa trarsi un argomento del perchè siano diminuiti in alcune parti i proventi delle dogane.

Finalmente la notizia stessa del trattato di commercio concluso colla Francia, e delle modificazioni che in virtù di esso subiranno le nostre tariffe, ha, come era ben da aspettarsi, recato un influsso sui proventi doganali, e un esempio si potrebbe cercarne per avventura nei tessuti di seta, ma mi atterro a quello che è più spiccato di tutti gli altri, a quello cioè sugli olii.

I dazi di esportazione delle provincie meridionali diedero nel febbraio dell'anno scorso, per esempio L. 881 mila e di queste circa 910 erano per il diritto di spedizione sugli olii.

Sapendosi oggi che in virtù del trattato di commercio che è sottoposto al Parlamento, questo diritto (che era veramente esorbitante) va a cessare, la spedizione degli olii si è arrestata; e se nel confronto dei prodotti doganali fra il primo bimestre 1863 e quello 1862 si tiene conto della diminuzione che vi è stata in questo solo articolo, avremo la spiegazione sufficiente del perchè il bimestre 1863 sia stato inferiore a quello dello scorso anno. Io con ciò non voglio mica togliere il loro valore alle altre considerazioni che sono fatte dalla Commissione; specialmente sulla mancanza di sicurezza pubblica in alcune provincie, e sull'esistenza del contrabbando su larga scala, anzi do a queste tutto il valore che si meritano: io convengo che l'aver dovuto disfare il Corpo delle Guardie doganali e ricomporlo ha lasciato inevitabilmente un intervallo disastroso; una specie di disorganizzazione e d'anarchia, che non ha potuto a meno di portare i suoi effetti sopra questo importante ramo della pubblica entrata.

Dirò bensì che non attribuisco ai regolamenti, ed ai principii liberali che erano in essi applicati la diminuzione del prodotto di questi proventi, ma alle ragioni da me annoverate ed all'ultima in specie che forse è la principale; e mi è grato di sperare che col riordinamento delle Guardie doganali procederà di meglio in meglio il prodotto dei dazi di confine, che è uno dei principali delle nostre entrate.

In quanto ai soli debbo osservare.....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... che la nuova tariffa è andata in vigore solo col 1° luglio 1862, e che se essa avesse avuto vigore dal principio dello stesso anno, il prodotto non sarebbe potuto stato inferiore a quello già previsto pel 1862, ed a quello che è previsto pel 1863; perciò se è stato inferiore si è perchè nel primo semestre i prezzi erano differenti da quelli che furono stabiliti dopo il 1° luglio.

Se si vuole posso dimostrarlo.....

Senatore Di Revel. Non ho detto che fosse inferiore.

Ministro delle Finanze. Do la spiegazione di questo fatto, che nello scorso anno non è già che la quantità del sale consumato sia stata minore, ma vi fu differenza di prezzo, perchè la nuova tariffa non entrò in vigore che al 1° luglio e la consumazione della stessa quantità soltanto di sale nel 1863 darebbe un prodotto all'Erario di non poco maggiore.

Un'altra considerazione dee farsi, ed è che fu anche ribassato notabilmente il prezzo del sale nel momento della rivoluzione di Napoli, e quindi vi fu un approvvigionamento maggiore in quell'epoca, il quale ha dato poi nei tempi successivi un minore acquisto di sale.

Ma di mano in mano che questo approvvigionamento va cessando, e che il sale che era presso i particolari viene smaltito, si vede naturalmente ricrescere l'acquisto di sale, per le necessità del consumo.

Laonde anche da questa fonte vi è luogo a sperare che la entrata del tesoro sarà maggiore di quella che è prevista.

Quanto ai tabacchi, convengo esservi necessità di grandi riforme; è questo anzi uno degli argomenti che debbono formare il più assiduo studio del Ministro delle finanze.

Noterò solo che nel 1861 il prodotto dei tabacchi è stato di circa 60 milioni, e nel 1862 poco meno di 64 milioni, locchè dimostra che nonostante che siamo lontani dal desiderabile per ottenere tutte quelle condizioni che giustamente la Commissione permanente raccomanda che sieno ricercate in questo ramo di privativa; però l'aumento dell'entrata si va verificando. Esso crescerà molto di più quando saranno sopra questo punto fatte le riforme che la Commissione giustamente invoca.

Non parlo dalla contribuzione prediale perchè ho già accennato che intorno ad essa vi è già un progetto di conguaglio per tutto il Regno e di aumento della tassa medesima. Dirò solo una parola sopra quelle disposizioni che sono comprese negli articoli 3 e 4 dello schema di legge.

Certamente cravi, nello stato presente delle cose, una disuguaglianza e una ingiustizia a riparare, della quale non si gravavano solo le provincie lombarde ma ben anche e più giustamente le parmensi e le modenesi.

Alla Camera dei deputati, io non feci difficoltà di accettare in via di transazione, e per evitare una discussione che sarebbe stata lunga e non senza acrimonia per avventura, quegli articoli. Ciò feci tanto più in quanto che ho piena fiducia che dentro l'anno corrente sarà dai due rami del Parlamento votata la legge sull'imposta prediale, la quale darà fine all'efficacia degli articoli medesimi, imperocchè se questi articoli dovessero avere vigore ancora per anni avvenire, io stesso mi vi sarei opposto, trovando in essi il germe, anzi l'effettuazione di nuove disuguaglianze, di nuove ingiustizie.

Quanto alla tassa di registro e di bollo ed altre tasse analoghe mi è caro di vedere che, se nei primi mesi della loro pubblicazione vi fu realmente una sosta e anzi un regresso nei prodotti delle medesime, vi abbia fatto seguito un movimento ascendente che cominciò nell'ultimo trimestre dell'anno scorso, va via via aumentando; imperocchè dal prospetto riassuntivo delle riscossioni dei due mesi di gennaio e febbraio 1863, messi in parallelo con quelli dello stesso periodo di tempo per l'anno 1862, risulta che nei due mesi predetti vi fu un aumento di incassi di oltre due milioni di lire, e ciò nonostante che nelle antiche provincie sarde, come era naturale, vi sia una diminuzione di circa 500 mila lire; ma nelle altre provincie e specialmente nelle napoletane e siciliane l'aumento fu notevolissimo e tanto grande che non solo copre la diminuzione avvertita nelle antiche provincie, ma dà un supero di due milioni sopra i prodotti di gennaio e febbraio del 1862. Il che mi fa sperare che queste tasse ricevute dapprincipio con tanta ripugnanza, e contro le quali si è tanto gridato, finiranno almeno coll'essere grandemente utili al tesoro; e allora quando l'esperienza ne avrà mostrato i difetti, allora sarà il momento di proporre quelle modificazioni che tolgano ciò che può esservi di meno buono e mantengano o accrescano ancora i proventi del tesoro.

Certo è a deplorare che il giuoco del lotto sia conservato; e non converrebbe parlare di questo cepite di rendite se non per proporre l'abolizione, ma le circostanze nelle quali ci troviamo sono tali, che io non credo che alcun Ministro delle finanze oserebbe in questo momento di chiudere qualsiasi fonte dell'entrata pubblica. Bensì riconosco la necessità non solo dell'unificare questo servizio, ma di sradicare il giuoco clandestino, il quale pur troppo in molte parti d'Italia è vivissimo, e che mentre accresce il giuoco defrauda l'erario di una parte notevole dei suoi proventi.

Tali sono le osservazioni che ho creduto di dovere aggiungere su quanto la Commissione permanente di finanze ha detto; anche nell'intento di mostrare che io non solo aderisco ai suoi divisamenti, ma che una parte delle leggi da essa desiderate sta già innanzi al Parlamento, ed altra è in via di studio. Stimò poi mio debito dichiarare che porrò ogni mia cura all'ordinamento ed alla unificazione completa delle leggi e del sistema finanziario.

Mi resterebbe a dire del prodotto della vendita dei beni demaniali portato fra le rendite straordinarie; ma su questo punto mi basti osservare che non volli mutare la cifra portata dal mio onorevole predecessore nell'appendice al bilancio da esso presentata. Convengo pienamente, e si desume anche dal complesso del piano finanziario che ebbi l'onore di proporre, che sopra la vendita di questi beni, particolarmente in quest'anno, un assegnamento preciso non può e non deve farsi.

La vendita di questi beni demaniali è un fatto complessivo che bisogna riguardare in una serie d'anni, ma

non preoccuparsi molto della distribuzione degli incassi in un anno piuttosto che in un altro.

Queste sono le osservazioni che ho creduto bene di sottoporre al Senato per riguardo delle considerazioni della Commissione permanente.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Dirò brevi parole intorno alle osservazioni che leggo nella relazione sul capitolo 1. Dogane. Vi ha alcuni indizi statistici....

Presidente. Si tiene nella discussione generale?

Senatore Scialoja. Sì nella discussione generale. Vi ha alcuni indizi statistici, vi è alcuna enunciazione di principii che io credo poco esatti, e non avendo veduto nella risposta del Ministro una confutazione categorica, credo opportuno di sottoporre relativamente agli uni ed agli altri poche e brevi osservazioni al Senato.

Certamente la cifra di sessanta milioni per le entrate doganali, non è tanto lieve come diceva benissimo il Ministro delle finanze. Ma egli paragonava questa cifra a quella delle dogane francesi, e in quanto ai termini di questi confronti, mi permetterò di fare qualche rettificazione.

Nel bilancio francese del 1863 si è preveduto l'entrata di 134,000,000 per le dogane d'importazione, e una lieve somma per diritti d'esportazione, che eleverebbe quella cifra a quasi 135,000,000.

È vero che secondo la legge francese si dà un premio agli zuccheri nella esportazione, il qual premio rappresenta quasi esattamente l'imposta di consumazione percepita sulla fabbricazione dello zucchero all'interno della Francia, fabbricazione che noi non abbiamo in Italia; epperò ragionevolmente questi premi debbono essere sottratti dalla somma di 135,000,000, onde è che la somma loro essendo di poco più di 20,000,000, resterebbero 114,880,000 lire per le entrate puramente doganali.

Ma se il signor Ministro sottrae la restituzione del dazio pagato all'interno sullo zucchero, quando questo viene esportato, bisogna che egli aggiunga alla somma dei diritti doganali la somma del dazio percepita nell'interno sulle quantità di zucchero fabbricato e consumato in Francia. La quale somma è prevista in bilancio per 31 milioni di franchi. Questa aggiunta è necessaria perchè noi non avendo fabbricazione italiana di zucchero, il dazio doganale su questa merce per noi rappresenta il dazio doganale sugli zuccheri che sono importati in Francia, più il diritto di fabbricazione sullo zucchero indigeno francese colà consumato.

A questo modo la cifra dei dazi doganali in Francia andrebbe a 145,800,000 franchi; ed in proporzione della popolazione francese rispetto alla popolazione italiana, le dogane nostre dovrebbero gettare anche più di quegli 80 milioni di cui parla la relazione. Di fatto 37 milioni stanno a 145, come 22 stanno a circa 86.

Ma io mi era proposto di fare la critica della cifra degli 80 milioni per un'altra considerazione.

A me sembra che anche nella ipotesi di consumazione

eguale, noi non potremo mai sperare colle nostre tariffe di raggiungere gli 80 o 86 milioni, che sarebbero la quantità proporzionale di rendita doganale rispetto alla rendita doganale francese.

Io credo che non possiamo mai raggiungerla: perchè la somma di 145 milioni, in cui è compreso il dazio di consumazione interna sullo zucchero, e la sopratassa sullo zucchero esterno, è per 57 parti su 100 formata dal dazio sugli zuccheri, che in Francia nel 1862 è stato elevato da 32 lire, sullo zucchero brutto a 44, e sullo zucchero raffinato da 41 a 55 lire.

Questi dazi sono quasi doppi de'dazi sugli zuccheri alla loro importazione in Italia, i quali sono veri dazii di consumazione percepiti per mezzo delle dogane, non avendo noi nè raffinerie, nè produzione di zucchero nell'interno.

Dacchè dunque il dazio sugli zuccheri in Italia è la metà del dazio sugli zuccheri in Francia, ne deriva, che anche quando la consumazione italiana raggiungesse l'importanza della consumazione francese, questo capo d'importazione non potrebbe mai renderci una somma che in ragione della popolazione fosse corrispondente alla somma di 85 milioni che lo zucchero rende alla Francia: renderebbe anzi appresso a poco la metà.

Dunque dai 145 milioni si dovrebbe sottrarre la metà degli 85 ricavati dallo zucchero per stabilire un confronto fra le dogane francesi e le nostre. A questo modo si ricade nella cifra presunta dal nostro bilancio; in quella cioè di 60 milioni di lire.

Epperò io non mi meraviglio neppure, che questa cifra non sia raggiunta: dacchè per poterlo, si dovrebbe supporre in Italia una consumazione uguale, per quantità e per testa, alla consumazione di simile materia in Francia.

E dico di simile materia facendo per poco astrazione dalle altre; perchè essa, così nella nostra tariffa come in quella francese ed in quella inglese, rappresenta la massima parte dell'entrata doganale.

E di fatto anche rispetto all'Inghilterra noi leggiamo nelle statistiche, che l'entrata delle dogane in quel regno dà per l'anno che finisce col mese di marzo 1862, niente meno che 23,500,000 lire sterline.

Ma anche questa cifra conviene sia esaminata per essere bene intesa.

In questa cifra di fatti c'entra il tabacco; perchè il diritto che percepisce lo Stato sul tabacco in Inghilterra è un diritto doganale; ed il tabacco conta per 5,596,000 lire sterline.

Ci entra pure il dazio sugli spiriti e sul vino, che in Francia è dazio di consumazione come sarà presso di noi, perchè e la Francia e l'Italia sono produttrici di vino e non l'Inghilterra. Or questo dazio dà niente meno che 3 milioni 753 mila lire sterline. Vi si aggiunge pure il dazio sui cereali, che quantunque minimo, perchè corrisponde presso a poco a 70 o 75 centesimi per quintale, frutta colà la considerevole somma di 800 mila lire sterline.

In tutto queste cifre sommano 10 milioni e 500,000 lire sterline, che debbono sottrarsi dai 23,000,000 e mezzo di lire sterline, quando si vuol fare un ragguglio tra le rendite doganali inglesi e le rendite doganali francesi e le nostre.

Anche in ciò che rimane, che sarebbero più di 13,000,000 di lire sterline, cioè l'ingente somma di più di 333,000,000 di franchi, vi entrano altri elementi che non possiamo tener presenti, quando facciamo il ragguglio delle nostre dogane, o delle francesi, con le dogane inglesi. Vi entra, per esempio, il thè, per niente meno che per 96,000,000 di lire, le quali danno l'enorme cifra di 138,000,000 di dazio. Ora il thè in Inghilterra non ha riscontro col caffè in Francia e in Italia, perchè è una vera bevanda di uso quasi generale; ed il dazio su di essa rappresenta una parte del dazio di consumo sulle bevande spiritose e sul vino nei paesi dove è più generalmente consumato come prodotto indigeno.

Da ciò si vede come l'organismo della tariffa inglese è tanto diverso da quello della tariffa nostra che non si possono stabilire plausibili confronti tra le rendite doganali dei due paesi.

In ogni modo, se dal raffronto tra le nostre dogane e le francesi, risulta che la somma di 60 milioni prevista in bilancio sarà difficilmente raggiunta, non è men vero che quella di poco più di 47 milioni di dazi di importazione che le dogane hanno renduto nel 1861, è certamente assai bassa, poichè è di gran lunga inferiore alla cifra di 60 milioni, che starebbe nei termini del ragguglio colla entrata doganale francese.

Una parte della differenza tra l'47 e i 60 milioni è appunto quella che si deve imputare ad alcuna delle cause enunciate dalla Giunta permanente per le finanze, ed a quelle toccate dal signor Ministro. Tra queste cause non si può negare che siavi quel difetto di sorveglianza, che è imputabile non tanto agli individui, quanto all'ordinamento generale delle dogane, sia perchè fatto di fresco, sia perchè tante volte fatto e rifatto, ed informato da spiriti diversi, e soventi volte opposti; sicchè peccano più nella parte morale, che nella parte organica e materiale: sulla qual cosa richiamo l'attenzione e la solerzia del signor Ministro delle finanze.

Non sono d'accordo però colla Commissione in quanto alla parte che ella crede che possa avere avuto su questa poca rendita, l'insufficienza o la mitessa de'mezzi di repressione consentiti da un regolamento improntato a certi principii umanitari, che mal si addicono al carattere poco sensitivo dei contrabbandieri.

Veggio sul banco dei Ministri l'autore di un regolamento anche in alcune parti più mite dell'attuale, e non vorrei che nè egli, che ne fu il principale autore, nè io, per quella minima parte che ho potuto avervi, coll'assistere ad alcune delle importanti discussioni preparatorie che si fecero per stabilirne le basi, avessimo anche involontariamente fatto cosa dalla quale

sia derivata una grave perdita per lo Stato. E per vero la Giunta permanente di finanza dice che *segnatamente* dal mito regolamento dipende la poca rendita delle dogane, che essa crede assai considerevole, perchè confronta l'entrata effettiva colla sua presunta entrata di 80 milioni di lire.

Signori, quando le leggi penali si rendono più miti non è per fare omaggio al carattere sensitivo dei delinquenti; questo carattere è sempre poco sensitivo, così quando i delinquenti sono contrabbandieri, come quando sono ladri o assassini. Le leggi penali si rendono più miti, per renderle più ragionevoli, e perciò appunto più efficaci. E credo che se il regolamento doganale si rese in apparenza più mite, esso fu anche in pratica più efficace. E se non se ne vide, nè se n'è veduta ancora tutta la efficacia, ciò si deve a quella imperfezione d'ordinamenti alla quale io poco innanzi alludevo. Ma si è tante e poi tante volte parlato di questo regolamento ed in quest'aula e fuori, che il Senato mi consentirà di toccare brevemente delle principali mutazioni fatte all'arca intangibile de' vecchi regolamenti.

Vediamo, di grazia, se essi meritano la nota di rilassatezza; perciocchè la mitezza ha i suoi confini; e se la mitezza arrivasse ad essere rilassatezza, anch'io vorrei che fosse emendata e corretta.

Il primo mutamento fu quello di sostituire alla confisca della merce il triplo, e poi il quintuplo del dazio; più il pagamento del dazio medesimo.

Ora, Signori, in tempi più remoti, prima che il Conte di Cavour introducesse e spingesse innanzi arditamente la nuova politica finanziaria, per cui dal 1851 in poi si sono veduti scemando continuamente i dazi, quale importanza repressiva aveva la confisca della merce rispetto al premio sperato dal contrabbandiere, cioè al dazio frodato che lo stimola a delinquere?

La confisca della merce, questa pena condannata dai principii generali del diritto penale, era, economicamente parlando, minore del quintuplo ed anche del triplo di dazi allora esistenti. Di fatto quasi tutte le merci erano allora sottoposte a dazi che andavano dal 25 al 50 e talvolta al 60 per cento. Val quanto dire che al premio sperato dal contrabbandiere sarebbe stata allora contrapposta colla confisca una pena relativamente più mite.

Insomma io non comprendo perchè oggi si dovrebbe dire insufficiente una pena che in alcuni casi può essere minore del valore intero della merce, ma che è costantemente uguale a quattro o cinque volte il dazio; quando in altri tempi credevasi sufficiente la confisca di quel valore che talvolta rappresentava appena il doppio del dazio.

Forse a questa osservazione non hanno posto mente coloro, che in genere avendo veduto sostituire alla confisca un multiplo del dazio, hanno creduto che questa fosse una condannevole rilassatezza.

L'altro mutamento di qualche importanza è stato quello delle zone. Bisogna pur dirlo, o Signori, il nostro regolamento doganale sarebbe stato il solo che

avrebbe conservata in diritto un'enormità inutile in fatto: il solo che avrebbe sancita la massima che il contrabbando si sarebbe potuto trovare dovunque, che la merce si sarebbe potuta inseguire a qualunque distanza della frontiera.

Quando diversi Stati d'Italia si univano in un solo, erano già in ciascuno di essi regolamenti doganali, e se ne doveva tener conto. Ora in codesti regolamenti erano segnate delle zone, ed aggiungo che in quelli di tutta l'Europa civile sono segnate delle zone, oltre le quali non si ricerca il contrabbando.

Ebbe dunque le sue zone anche il Regno d'Italia.

Le dogane francesi non hanno riputazione di essere nè molto indulgenti, nè molto rilassate. Ciò nonostante la legge francese stabilisce le zone. E si noti che con rigore che ha pochi esempi il regolamento italiano crea due zone di vigilanza, una sul mare ed una sulla terra: il che ha una grande importanza per una penisola che ha più migliaia di miglia di coste.

L'altro mutamento che fu fatto nei precedenti regolamenti, e del quale il presente Ministro di Commercio sarebbe il principalissimo colpevole, fu quello dell'abolizione del bollo ai tessuti. Fu poi rivocato: non dovrei più parlarne; e fu rivocato su richiami di coloro che diconsi onesti commercianti e che sono realmente tali, ma che come tutti gli uomini pratici acquistano per abito, fede cieca in ciò che hanno veduto costantemente farsi. Ora però i più intelligenti (ciò consta a me che lo asserisco al Senato) lamentansi della reimposizione del bollo, di cui scorgono, per effetto del confronto, l'inutile molestia.

Con i processi chimici e meccanici che oggidì sono noti a tutti, credete voi che il bollo dei tessuti sia una guarentigia contro il contrabbando? Per poco che ci riflettiate vi persuaderete che invece è un mezzo assai facile per consumare il contrabbando e di legalizzarlo.

Il contrabbandiere non è solamente uomo audace, che si arrischi a passare la frontiera e sfidare la forza, esso è principalmente un frodatore; e i frodatori non si fanno scrupolo di ricorrere alle male arti, quando queste agevolano loro l'impresa che metto a repentaglio la loro salute e le loro borse.

I bolli saranno imitati, ed il bollare i tessuti diventa, come io diceva, un mezzo di facilitare il contrabbando.

Da questa terza apparente larghezza, se pur si fosse lasciata sussistere, non credo che sarebbe potuto in nessuna parte dipendere quella deficienza di entrata che in pur troppo lamento e compiangio colla Commissione.

Nella prima parte della relazione sul capitolo che disamino, leggo un'altra osservazione, che mi aiuta a far la critica di certi principii, che copertamente contengono nell'ultimo paragrafo.

Notasi che l'antico Piemonte dava un'entrata doganale di 18 milioni; ed intanto accennasi ai danni che potrebbero derivare dal trattato di commercio che sebbene con molta circospezione, pure fa fare alla nostra poli-

tica commerciale un altro passo nella via del libero scambio.

Questa nota statistica risponde implicitamente ai dubbi e calma i timori accennati per indiretto dalla Commissione.

Perciocchè se si confronta la popolazione dell'antico Piemonte colla popolazione francese, si trova che i 18 milioni di rendita doganale pel Piemonte rappresentano relativamente una cifra maggiore di quella che rappresenta l'entrata doganale francese rispetto alla popolazione della Francia.

Ora, Signori, se la politica riformatrice del conte di Cavour, se il libero scambio in Piemonte aveva prodotti quei risultati, non ci è a trepidare ancora, quando taluno persiste nella politica medesima; tanto più ch'è mutata la politica commerciale che allora la Francia aveva rispetto al Piemonte.

E dico che la Francia aveva; perchè la Francia fu l'ultima cittadella del protezionismo, ma oggi ha ceduto le armi. Coloro i quali allora ci dicevano: « se il protezionismo è abbandonato dall'Inghilterra, ciò avviene perchè l'abbandonarlo è tutto suo vantaggio: » e con compiacenza soggiungevano: « guardate invece alla Francia; » oggi han perduto anche questo argomento: perchè la Francia è di recente entrata largamente nella via del libero scambio ancor essa.

E qui son lieto che la Giunta permanente col richia-

mo che fa del trattato, e co' timori che fa balenare, accenna ad una discussione di principii che riserba al tempo in cui verrà in disamina quel trattato.

Io me ne compiaccio altamente. E per vero io temeva, o Signori, che avendo già il principio del libero scambio avuto un gran trionfo, quale è quello di essere stato accolto anche dalla nazione, che quasi sola rimaneva a contrastarlo in Europa, potesse incorrere in quel grave inconveniente, in cui è d'uopo che i principii, come gl'individui e come le nazioni, non debbono incorrere, di riposare cioè troppo facilmente sul loro trionfo.

Io sono lieto che vi sarà un campione, il quale potrà qui portare tutta l'autorità dei suoi precedenti, tutta l'efficacia delle sue parole, tutta l'importanza della sua esperienza per combattere quei principii, e per rendere la discussione ampia e grave: acciocchè la discrepanza silenziosa dell'urna possa rappresentare veramente la discrepanza delle opinioni largamente e solennemente dibattute.

Presidente. La parola spetterebbe al Senatore Di Revel, ma l'ora essendo avanzata credo convenga meglio rimandare la discussione a domani. Se perciò non si fanno osservazioni in contrario, il Senato è convocato a domani alle due in adunanza pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno di quest'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

CCXIII.

TORNATA DEL 18 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggio* — *Comunicazione di una lettera del Senatore Alberto Della Marmora* — *Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al bilancio attivo dello Stato pel 1863* — *Discorso del Senatore Di Revel in risposta al Ministro delle finanze e al Senatore Scialoia* — *Risposta del Senatore Scialoia* — *Osservazioni del Senatore Audiffredi* — *Replica del Senatore Di Revel* — *Chiusura della discussione generale* — *Osservazioni del Senatore Berretta sul n. 8 della tabella annessa al progetto* — *Dichiarazione e schiarimenti al riguardo del Ministro delle finanze* — *Spiegazioni sul n. 103 della stessa tabella richieste dal Senatore Bellèlli, fornite dai Ministri di finanze e di agricoltura e commercio* — *Approvazione dell'articolo primo e dei successivi, non che dell'annessa tabella e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e d'Agricoltura e Commercio, e più tardi intervengono eziandio quelli della Guerra e dei Lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore segretario D'Adda legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3257. I cittadini di Palermo protestano contro le perquisizioni operate in quella città la notte del 13 marzo 1863 per ordine dell'autorità giudiziaria. (*Petizione anonima*).

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura delle lettere dei Senatori Vesme e Moris, i quali, per motivi di famiglia, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Il signor Direttore del *Giornale delle Arti e delle Industrie* fa omaggio al Senato di una quantità d'esemplari del periodico medesimo contenente un articolo sulla questione del credito fondiario.

Il nostro egregio collega, il Senatore Della Marmora, scrive alla presidenza:

« Mi do l'onore di volgere all'E. V. per essere presentato al Senato del Regno come pegno del mio omag-

gio un libro uscito oggi stesso dalla stamperia avento per titolo: *Memorie sulla vita e sulle gesta militari di Carlo Emilio San Martino di Parella, ossia Cronaca militare aneddotica delle guerre succedute in Piemonte dal 1672 al 1706, dedicato alla studiosa gioventù militare italiana.*

« Ed intanto mi pregio di rassegnarle, signor Presidente, gli atti del riverentissimo mio ossequio.

« Il Senatore
« A. DELLA MARMORA. »

Credo d'aver interpretato il voto dei miei colleghi esprimendo la riconoscenza dovuta al nostro egregio collega.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL BILANCIO ATTIVO DELLO STATO
PEL 1863.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del bilancio attivo.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Ieri gli onorevoli Ministro delle finanze e Senatore Scialoia fecero alcuni appunti alla relazione stata presentata per mio organo dalla Commissione permanente di finanze intorno al bilancio dell'entrata per l'anno ora volgente.

Io mi tratterò in primo luogo a discorrere dei pochi

e benevoli appunti fatti dall'onorevole Ministro delle finanze. Passerò di poi a fare qualche riflessione su quelli dell'onorevole Scialoja, rettificando qualche cifra meno esattamente accennata in questa discussione.

La relazione del bilancio dell'entrata accenna che stando all'esito che hanno avuto i prodotti doganali durante il primo trimestre del corrente anno, non si potrebbe fare assegno che sopra un'entrata di 48 milioni. La cifra è evidente. Soli 8 milioni e 16 mila lire sono stati riscossi durante il primo bimestre di quest'anno. Se questa cifra non viene aumentata di molto nei bimestri futuri, sei via otto sono quarantotto, non sarebbero che 48 milioni sui quali si potrebbe fare assegno, non ostante che il bilancio dell'entrata ne valuti la riscossione a 60 milioni e 400 mila lire.

L'onorevole Ministro delle finanze fece osservare, e molto opportunamente, che la diminuzione che si riscontra comparativamente allo scorso anno nei prodotti del mese di febbraio, procede da che gli olii che pagano un diritto di spedizione nelle provincie meridionali, non essendo stati posti in movimento, la minore entrata di questo diritto porta per se sola la diminuzione di oltre ottocento mila lire.

Io voglio concedere che stia questa riflessione; anzi io vado più oltre e dico: dato anche che la cessazione di questo diritto di spedizione si verificasse per tutto il corrente anno, si avranno 3 milioni a 3 milioni e mezzo da aggiungere ai 48 milioni anzidetti, e quindi non sarebbe che 51,500,000 lire che getterebbero le dogane durante il 1863, se non venissero a succedere altre circostanze che io non so prevedere, le quali potessero fare spingere l'aumento dell'entrata di 9 milioni, che sono necessari per arrivare alla cifra di 60 che furono opinati.

Dunque credo di aver opportunamente osservato che i redditi delle dogane non sono quali dovrebbero essere nelle condizioni attuali di questo paese.

Io ho detto nella relazione che stando a quanto gettano i prodotti doganali in altri paesi, dovrebbero produrre molto più nel regno d'Italia.

L'onorevole Ministro delle finanze ha citato delle cifre: io non so dove le abbia attinte. Le mie le ho attinte al *budget* del 1863 della Francia.

Il Ministro delle finanze accennò che la Francia, per esempio, trae circa 130 milioni dalle dogane, dalla qual somma se si tolgono le restituzioni per nascita ne resta che il provento delle dogane francesi, è poco più di cento milioni.

Dunque trovando 100 milioni per la Francia, gli parve che 60 milioni per l'Italia stessero in ragionevole proporzione.

Dal bilancio del 1863 stato sanzionato con legge del 2 luglio 1862, trovo invece che le dogane in Francia furono comprensivamente opinati in 185 milioni 714 mila lire: che i diritti sulla fabbricazione degli zuccheri, che corrispondono esattamente al diritto che si paga sugli zuccheri di provenienza coloniale o estera, furono

valutati a 44,797,000; cosicchè in complesso vi sarebbero 230,511,000 lire; dalle quali deducendo il diritto che si paga per sali, che sono 20 milioni e 346 mila lire, rimarrebbero 210,165,000 di prodotti doganali. Ma da questi bisogna sottraggano i rimborsi alla riesportazione segnatamente degli zuccheri e di qualche altro genere. Confesso che nella biblioteca della Camera non ho saputo trovare la cifra di questo *drawback*.

Senatore Scialoja. È nello stesso bilancio.

Senatore Di Revel, *relatore*. Io non l'ho trovata; se vi è lo prego a mostrarmela.

Senatore Scialoja. Sono 31 milioni.

Senatore Di Revel, *relatore*. Cosicchè restano 180 milioni per diritti doganali, perchè ritengo che i diritti pagati per gli zuccheri fabbricati in Francia, che sono identici a quelli di provenienza estera, vogliono essere considerati come diritti doganali.

Dunque sarebbero 180 milioni i prodotti dei diritti doganali in Francia; e sopra una popolazione di 37 milioni, ciò torna a circa 5 franchi per testa. Ho voluto un po' vedere in altri paesi coi quali un tempo l'antico piccolo Piemonte aveva qualche somiglianza se non identità di condizioni, come per esempio, nel Belgio.

Non ho potuto consultare che l'anno 1862, le dogane sono opinate per 13 milioni e 500 mila lire. A queste bisogna aggiungere 1,800,000 lire per $\frac{3}{4}$ del diritto sul caffè che è stato attribuito ai comuni in dipendenza della cessazione del dazio comunale. Bisogna inoltre aggiungere che il diritto di *accise* sugli zuccheri che è di due milioni e 840,000 lire. Più sugli zuccheri il $\frac{3}{8}$ per 0,0 attribuito ai comuni per la quota di loro partecipazione in dipendenza dei dazi comunali soppressi, che salì a 2,160,000. Quelle cifre assieme fanno 71,300,000 lire: riducendo queste cifre per capi sopra una popolazione di 4,500 mila anime ritorna per testa a 5 lire circa.

Ora nel bilancio nostro, per l'Italia, le dogane sono portate per 60 milioni e 400 mila lire, riducendo questa cifra per capi su 22 milioni di abitanti si ha L. 2,70, cioè quasi la sola metà di quel che si ha per la Francia e per il Belgio.

Non parlo per ora dell'Inghilterra perchè il signor Ministro non ha fatto allusione a quella nazione, ma solo faccio osservare che per parte mia non fu avvertita l'asserzione che le dogane non rendessero da noi quanto era sperabile avessero a rendere.

Ammetto che il prodotto delle dogane abbia dovuto provare una diminuzione per la cessazione della materia imponibile, dipendentemente dall'aggregazione in uno di tutti gli Stati componenti l'Italia, per la soppressione cioè delle dogane intermedie.

Ma a questo punto debbo fare un'altra osservazione: se fosse vero che la diminuzione del prodotto, come lo ammetto, dipendesse in parte dalla soppressione di queste barriere, dovrebbero per conseguenza della soppressione delle linee delle dogane diminuire proporzionalmente le spese di sorveglianza, ma invece trovo che

l'aumento è progressivo. Veggo che in Piemonte (e non è per sentimento di municipalismo che cito questo Stato antico, ma perchè è il solo da cui si possano desumere dati autentici perchè entrato assai prima degli altri italiani nella vita costituzionale), veggo che in Piemonte per un prodotto di 18 milioni di dogana, la spesa del personale di sorveglianza era di 2,150,000 lire, attualmente pel Regno Italico esse sono di 10 milioni 160 mila lire.

Ma le linee da osservare sono forse cresciute?

Credo di no, anzi evidentemente hanno diminuito; ora si custodisce il perimetro dell'Italia, e la porzione di essa non fusa col resto, e tutte le barriere che esistevano fra uno Stato e l'altro, che costituivano doppie linee, cioè una di fronte all'altra: tutte queste linee intermedie, dico, furono soppresse.

Quindi anche avendo da custodire una lunga linea, un lungo perimetro, avrebbero tuttavia dovuto diminuire considerevolmente le spese di sorveglianza, ma veggo invece che, data la proporzione, sono cresciute di molto.

Si dirà forse che questa questione è estranea per il momento perchè ci occupiamo del bilancio attivo e non del passivo, ma credo che non è mai inopportuno far risalire certi fatti discrepanti che meritano seria attenzione.

Del resto io non ho che a lodarmi delle altre osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro intorno all'esposto nella relazione; egli commente nella massima parte delle osservazioni esposte dalla Commissione, e in conseguenza io non intratterrò ulteriormente il Senato a questo riguardo.

Le cose cambiano alquanto di aspetto allorchè debbo rispondere all'onorevole Senatore Scialoja. Il Senatore Scialoja, con quella parola facile e brillante che cotanto lo distingue, ha fatto a certe osservazioni della Commissione permanente delle finanze, una censura un po' risentita che parmi non meritassero. Comincerò per dire che io ignoravo interamente la partecipazione dell'onorevole Scialoja nella paternità della prima legge sulle dogane, ma tuttavia non posso a meno che mantenere quanto dissi intorno alla larghezza con cui la trovo concepita.

Aggiungerò solo che là dove la sua paternità cessò, il parto cambiò di natura, poichè mentre il primo progetto non portava che una multa di tre volte il diritto in caso di contrabbando, dopo le subite modificazioni, fu portata la multa a cinque volte il diritto.

A questo riguardo, egli disse che non sono le leggi improntate di troppa severità quelle che si addicono alla moderna civiltà, ma bensì quelle che assicurano maggiormente l'esecuzione di esse. Sono con lui, se si tratta di certi reati o crimini, i quali sono per se stessi tali, che una riparazione materiale troppo forte non è in relazione con essi. Non consento con lui, quando si tratta di quistioni di frode; ed osservo che mentre la legge doganale non colpisce che di una

multa che non può essere maggiore di cinque volte il diritto tentato frodarsi, vedo che in altre leggi fiscali sono stabilite penalità che sono assai più forti di quelle, e sì, che l'incentivo a violare la legge non è così grande come in questa.

Evidentemente l'appunto che io ho fatto al regolamento doganale è di essere troppo mite nella repressione del contrabbando; l'autore del progetto crede di no; e io credo di sì; finchè non abbiamo dati statistici che vengano a dimostrarci chi dei due abbia errato, io mantengo il mio avviso, e lascio che l'onorevole Scialoja mantenga il suo.

In quanto a me, dico, che l'esempio di altri Stati mi prova che è troppo mite. Io so che la Francia ha ancora per base il regolamento *draconiano* dell'epoca del blocco continentale, che andò via moderandone partitamente le disposizioni veramente eccessive ed acerbe, ma che in sostanza la base è quella, e credo che quando si tratta di reati che tendono a privare il tesoro dei suoi redditi, se le multe sono alquanto sostenute, non c'è alcun male.

Egli disse: la confisca fu abolita e non istà in relazione collo spirito de' tempi moderni. Io ammetto che sia la confisca un'odiosità, come lo è in materia politica: però quando la confisca materiale di una mercanzia non importa in realtà la definitiva perdita della medesima, si sa bene che le leggi doganali ammettono che si addivenga a transazioni e si restituiscia in tale caso la merce che fu staggita.

Queste transazioni si possono compiere egualmente nelle condizioni attuali, perchè quand'anche vi sia una multa che anderà sino a cinque volte il diritto, tuttavia è sempre meglio comporre la differenza. Ma l'onorevole Scialoja diceva che la legge attuale è ancora più dura di quello che fosse quando vi era la confisca.

Guardate, egli diceva, al tempo in cui vi era la confisca, i dazi erano elevatissimi, del 20 o 25 e persino 50 per 100. Confiscando la mercanzia voi non potevate giungere a multare di 5 volte il dazio.

Su tale base non si poteva sicuramente prendere cinque diritti, quando la mercanzia per se stessa non valeva tanto; ma quando vi era la confisca, si confiscava tutto il valore, e se era 100 si confiscava cento.

Del resto si sa come dissi che la confisca non si operava, e che si transigeva secondo i casi anche per somme di poca entità; perchè nella transazione si valutava l'intenzione di frode, apprezzando se fosse l'effetto di un fallo, od inavvertenza, oppure di un dolo con intenzione di delinquere.

Quanto alle altre disposizioni del regolamento doganale relative alle zone, io ammetto che vi sieno delle zone e che non si possa più oltre al limite di queste ricercare se vi è frode; ma credo che in pratica non sempre si faccia, e domanderò perchè allo scalo delle ferrovie di Torino vi sieno dei doganieri. Che cosa fanno questi doganieri? Quando la merce è entrata nello Stato,

non ci è più nulla da vedere, eppure stanno là, e frugano molto volentieri nelle valigie dei viaggiatori, se trovano qualche sigaro di contrabbando. Epperò io dico, se la legge vuole che passata la zona doganale, non si debba più ricercare la mercanzia, evidentemente nemmeno costoro dovrebbero esserci.

Ma vi sono certe cose che in principio stanno, ma nell'applicazione conviene fare eccezione, perchè se ne vede la necessità.

Questo sia detto per il regolamento doganale, che, come dissi, non sapevo che avesse una paternità così estesa, come quella che ora conosco.

Relativamente poi al confronto che l'onorevole Senatore Scialoja ha voluto fare tra li nostri proventi doganali e quelli dell'Inghilterra, confesso che non ho avuto nè tempo nè opportunità per provvendermi documenti, onde contrastare le cifre da lui proposte.

Solo osservo esser facile che venga nella sentenza da lui espressa che cioè, proporzione data, noi paghiamo diritti di dogana piuttosto ragionevoli, in relazione colle nostre condizioni, ma se, per esempio, comincia dal prodotto della dogana inglese, deve togliere 130 milioni che dà il dazio dell'introduzione del thè.

Egli considera il dazio sul thè come un' imposta di consumazione; ma io credo che queste distinzioni saranno sapientissime, ma nella pratica non si possono ammettere.

L'Inghilterra tassa, ed in modo straordinariamente grave, una sostanza alimentare di prima necessità, di generale abitudine degli inglesi.

E perchè la tassa? Perchè ha trovato la sua convenienza ad avere dazi forti che le producono quanto abbisogna.

Lo spirito della tariffa inglese ha evidentemente lasciato in fuori le materie alimentari inferiori comuni ed ha tralasciato le materie prime, per favorire la fabbricazione. Essa voleva che la popolazione vivesse e si vestisse a buon mercato, ma non vi è esempio di diritti così gravi come quelli che ha l'Inghilterra per taluno degli articoli di maggiore consumo.

Così i vini, gli spiriti, i tabacchi, il thè sono gravati da dazi fortissimi; in quanto a me, dichiaro che quando mi occupo di una tariffa, quando ho da determinarne la base, credo che il principio che si debbe tenere, sia quello di far sì che il dazio non scemi la consumazione dell'articolo, rendendolo troppo costoso ai consumatori, e renda così un prodotto minore del ricercato.

Per i tempi poi che corrono, e nelle condizioni in cui versa il paese, la prima questione che mi si affaccia, questione di attualità, è quella della finanza.

Questo mio modo di vedere lo esprimo con un proverbio volgare, cioè dico che amo meglio un uovo oggi che una gallina domani. Noi dobbiamo e seriamente pensare a provvedere per l'avvenire acciò non ci sia applicabile il detto *Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur*.

Epperò io dirò sempre che le dogane debbono oggi produrre tutto ciò che è possibile che producano, e quanto è conseguenza remota di miglioramenti e riforme abbiasi a rimandare all'epoca in cui avremo riassetate le nostre finanze, astenendoci da tentativi od esperimenti che potrebbero riescire dannosi.

L'onorevole Senatore Scialoja ha, dirò così, subodorato che nella mia relazione vi fosse qualche sentore di *protezionismo*, e quasi avrebbe voluto intentermi un processo di tendenze protezioniste.

Egli ha sbagliato; ma se io avessi questa convinzione, sono abbastanza avvezzo a dire senza reticenze le mie opinioni, perchè le avessi a celare in questa circostanza.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Senatore **Di Revel**, *relatore*. So che in altri tempi e per certe considerazioni che non aveano maggior significazione di quel brano della mia relazione cui accenna l'onorevole Scialoja, io fui da coloro, che pur dividevano altre mie idee, tacciato di protezionista sdegnato.

Io mi appellerò sempre ai miei atti, ed ai miei detti contro simili imputazioni.

Ho combattuto virilmente i trattati coll'Inghilterra e col Belgio quando furono presentati. È vero! Ma io chieggo a coloro che hanno sentito, o letto, o vogliono informarsi del vero se i principii che ho messo avanti siano quelli che mi sono attribuiti.

Io non ho mai contrastato la riduzione graduale delle tariffe sino al punto da non renderle troppo fiscali e che producano un reddito ragionevole sull'introduzione, ma quello che ho contrastato, e lo contrasterò sempre, sono le rivoluzioni in questa materia; sono i cambiamenti subitanei che compromettono esistenze legittimamente stabilite, sono i vincoli dei trattati che tolgono la libertà di azione. Io aveva la convinzione che al piccolo Piemonte non convenisse per principii politici e finanziari di assumere nessun vincolo di tale natura, imperocchè quando si era stretto un trattato con una potenza, e si credeva di ottenerne vantaggi reciproci, altra potenza di egual peso veniva e diceva: io voglio fare un trattato con voi.

Non importava che questo trattato non ci convenisse, nè che le nostre relazioni non fossero di uguale natura, o che invocassimo vantaggi corrispondenti; conveniva di venire ad accordi onde conservare buone relazioni con grave danno degl'interessi del paese e del tesoro perchè, ripeto, gl'interessi del paese, del tesoro per me hanno sempre avuto una prevalenza grandissima in tutte le circostanze, e tanto più oggi in cui la questione delle finanze è questione suprema ed è quella che noi dobbiamo ad ogni momento cercare di sorreggere in ogni maniera, e che ci darà forza e credito, oppure ci perderà nella considerazione delle altre nazioni, e ci toglierà forza nell'interno.

Dirò poi, che provo una soddisfazione, ed è quella, che nel trattato, che per opera del nostro egregio col-

lega Scialoja è stato conchiuso colla Francia, siasi seguito una delle mie idee, vale a dire, la riduzione graduale e non di un sol tratto.

Io non voglio ancora apprezzarne il valore, perocchè questo non è tempo opportuno; ciò constatato solo che vi veggio tradotta una delle mie idee. Si è dovuto fare una convenzione che capisco ma non approvo, comunque sia, un principio, che credo giusto, è stato ammesso.

Io non voglio entrare in altri particolari; mi pare che la relazione della Commissione di finanze abbia dato un cenno su tutti i principali articoli sui quali credeva che vi fosse qualche osservazione da fare; ho ammesso che il prodotto sui soli si verificherà anche in aumento al presunto, ho ammesso che il prodotto sui tabacchi si migliorerà, ed arriverà al punto desiderabile; sovra altri prodotti manifestai qualche dubbio, e su quello delle dogane, ho esposto le ragioni dalle quali la Commissione permanente delle finanze è stata condotta a muoverlo, e m'auguro che il trattato, quando sia discusso ed approvato, produca in atto quei salutarî effetti che altri fin d'ora se ne ripromette.

Quanto a me in questa materia ho un precedente che non mi fallirà.

Nel 1851 furono fatti i trattati coll'Inghilterra e col Belgio, mercè cui fu la nostra tariffa ridotta ad un tasso bassissimo: si è creduto allora da chi reggeva la somma degli affari, che i prodotti doganali avrebbero in poco tempo superato di molto quelli che allora si riscuotevano.

Questo fatto non si è avverato, poichè prima del trattato i prodotti delle dogane gettavano 20 milioni e dopo le riduzioni con esso o per effetto di esso operate non diedero più che 18 milioni.

Io non lamento che si siano ridotte grandemente le tariffe doganali, quello che ho lamentato e lamento è, che prendessimo impegno di non più poter toccare a certi articoli che all'occorrenza ci potrebbero essere di grande aiuto.

Incidentalmente qui cade un'osservazione che non ho ben potuto tener a memoria, fattami dall'onorevole Senatore Scialoja; egli dice guardate: è vero che la Francia ha un prodotto doganale di una certa rilevanza, ma ciò scompare se togliete i zuccheri che sono di un'importanza grandissima i quali sono stati accresciuti al punto, ed ora pagano 40, 50 franchi per quintale, che è il doppio di quanto paghiamo noi: ma domando io: un giorno dovremo forse anche noi aumentare quest'articolo, laddove ci vedessimo la convenienza; e perchè non potremo aumentare gli zuccheri, il caffè ed altri articoli? Quando avremo percorsa tutta la serie delle imposte da riscuotersi per migliorare la condizione delle finanze e che ci troveremo forse ancora con un disavanzo importante perchè non avremo la facoltà di trarre da quelle sorgenti quanto ci può essere necessario per essere al corrente? Io francamente amo, stimo e venero la scienza, ma amo la scienza che tradotta in pratica

mi dà i risultati a cui agogno; io ho studiato anche alcunchè delle teorie, ma la mia convinzione profonda è basata sull'esperienza acquistata con una lunga carriera di 40 anni.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Rispondendo brevemente alle osservazioni dell'onorevole conte Di Revel, comincerò da quelle che riguardano il regolamento doganale.

Ieri io dissi, che l'onore principale della paternità di quell'atto spettava al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio; soggiunsi solamente che io ci aveva avuto una minima parte; perchè ognuno sa che simili atti si preparano da Commissioni, ed io veramente non ero membro di quella che fu incaricata di compilare il regolamento del quale ora si parla; ma nella mia qualità di segretario generale delle finanze, più d'una volta fui cortesemente invitato ad assistere alle discussioni che avevano luogo sulla materia. Trattandosi di un atto contro cui sono stati fatti, e si fanno tuttavia appunti e censure, io credetti di non conservare l'anonimo e di pigliare anche per me quella minima parte di responsabilità che mi toccava. E per vero è mio costume di non respingere mai il sindacato degli atti a' quali abbia potuto in qualsiasi modo concorrere.

Signori, la teorica di diritto penale che il conte Di Revel invoca per preferire la confisca ad una pena consistente in un multiplo del dazio, si riduce a questo cioè, che la pena debba essere proporzionata alla spinta che si ha per delinquere, e perchè nel contrabbando la spinta a delinquere è il lucro che il contrabbandiere si propone di fare, la pena deve essere proporzionata a questo lucro.

Ma precisamente questa teorica era invocata da quella tale Commissione, quando escluse la confisca, non solo perchè in se medesima condannevole, ma perchè pena sproporzionata e disuguale.

Difatti, quale è la spinta che ha il contrabbandiere per delinquere? quale è il lucro che può fare ove riesca a consumare la sua frode? Il dazio che non paga; ecco la quantità determinata nel lucro che costituisce per lui la spinta a delinquere.

Ora quando voi, per trattenere da questa spinta il contrabbandiere, gli minacciate la confisca della merce, che pena gli minacciate? La perdita del valore principale della cosa che egli tenta d'introdurre in contrabbando.

Ma questo valore sta al dazio, che è la spinta criminosa, in una ragione disuguale. Dunque la confisca è una pena disuguale.

Quando i dazii montavano dal 25 al 60 per 0/0 (questi rapporti sono indicati nella lucidissima relazione che quel bell'ingegno del Giulio fece sui trattati del 1851) avveniva questo, o Signori, che trattandosi di contrabbando di materie per le quali il dazio era del 60 0/0, la perdita della materia principale, la confisca era una

pena molto minore del doppio del dazio; e trattandosi di materie colpite d'un dazio del 25 0/0, la confisca elevavasi ad una pena quattro volte maggiore del dazio.

Diceva dunque bene io che in tesi generale la confisca era minor pena del quintuplo del dazio, e che non solo era inefficace, ma disugualissima, secondo le diverse merci, e per nulla proporzionata alla spinta del contrabbandiere a delinquere.

La vera pena proporzionata a questa spinta e nel tempo stesso al dolo ed al danno del contrabbandio, la sola giusta e perciò la sola efficace è un multiplo del dazio che il contrabbandiere si propone di frodare.

Aggiungasi che quando fu fatta la legge doganale che portava per pena la confisca, allora nel maggior numero dei casi il valore principale della merce era in ragion media, uguale presso a poco a tre volte il dazio; ond'è che la Commissione che ebbe l'onore della paternità del primo regolamento doganale, tenne appunto questo criterio nel sostituire alla confisca il triplo del dazio.

E perchè ora si è portata al quintuplo, questa pena, come io diceva, è diventata molto maggiore che originariamente non fosse la confisca. Solamente è più giusta, perchè è uguale, val quanto dire, perchè non è in un caso molto lieve, in un altro gravissima, come realmente era la confisca proporzionalmente al dazio.

Il signor conte Di Revel vagheggiando la confisca, riconosceva che in essa era qualche cosa di condannevole; ma soggiungeva che la legge aveva somministrato il mezzo di emendarla, ammettendo le transazioni.

Ecco la censura più energica che potesse mai farsi di quella pena.

Il legislatore accorgendosi di avere inflitto una pena contraria ai principii ed avversata dalla coscienza generale, le metteva accanto un rimedio arbitrario, la transazione; rimedio che in pratica faceva riuscire in gran parte inutile quella pena. Perciocchè sopra dieci casi, per otto aveva luogo la transazione. E questa transazione da chi era estinata? In ultima analisi dal Ministro, il quale, o Signori, non essendo in grado di poter minutamente ponderare tutti quegli argomenti morali che potevano valere per la diminuzione, ne seguiva per necessità che il più delle volte la transazione si riduceva involontariamente ad un vero favore personale.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja. La transazione col nuovo regolamento è abolita, dunque anche per questa parte la nuova pena diventa più efficace.

Il contrabbandiere non ha da una parte la minaccia della confisca che lo trattiene, e dall'altra la speranza della transazione che lo alletta. Quando egli è spinto a delinquere dall'avidità di riaparmiare il dazio, vede contro di sé la legge inesorabile che lo minaccia di una pena la quale col primo regolamento ammontava al triplo, ed oggi al quintuplo del dazio.

Ricorreva l'onorevole Di Revel all'esempio della Francia, ma egli medesimo chiamava quel regolamento dra-

coniano. Ebbene, o Signori, il draconiano regolamento francese reggeva, perchè il sistema continentale che fu il vero padre del protezionismo in Francia, aveva lasciato dopo di sé questo suo figliuolo il quale era venuto di mano in mano crescendo, e solo da pochi mesi in qua si può dire che questo figliuolo del blocco abbia cessato di esercitare il suo pieno imperio sulla legislazione doganale francese.

Io sono sicuro che la Francia la quale ha di recente abbandonato il sistema protezionista, quando vorrà compiere l'opera sua, ciò farà col rendere anche più mite, più ragionevole, più giusto, epperò anche più efficace il suo regolamento doganale.

Passo ora alle cifre, e se il Ministro delle Finanze mi permette darò spiegazione di quelle da lui addotte ieri e che io per altro mi feci lecito di emendare sopra cifre più recenti che aveva estratte dal documento, che ora sta dinanzi all'onorevole conte Di Revel (*bilancio francese del 1863.*)

Secondo l'*exposé comparatif de la situation économique et commerciale* che in questi mesi venne ufficialmente pubblicato negli annali del commercio esterno della Francia, i diritti di dogana propriamente detti, che furono riscossi dal tesoro francese nel 1861, sommarono a 126,749,579 sulla importazione. E questa è la cifra precisa che fu indicata dal Ministro, alla quale aggiungendo 1,610,655 di diritti sull'esportazione, si ha in tutto la somma di 128,360,234 franchi.

In quello stesso documento a pagina 77 sono indicati i diritti detti di *Drawback* o *Prime*, così sugli zuccheri come su altre materie, le quali allora (nel 1861) ricevevano, ma non ricevono più oggi, la restituzione di certi diritti all'uscita, e la cifra di questi *Drawbacks* era di 22,004,850 franchi.

Da 128 milioni, sottraendone 22; restavano 106 milioni circa. In modo che fatta la debita proporzione fra la popolazione francese d'oggi che è di 37,400,000 abitanti circa, colla popolazione italiana, che è solo di circa 22,000,000, e questi 106 milioni colla cifra dei diritti doganali che dovrebbe dare l'Italia, diventa assai probabile quella dal Ministro accennata di 60 milioni.

Apparisce dal documento sopra citato che i diritti di dogana propriamente detti sono da distinguere dagli altri diritti, che sebbene percepiti dall'amministrazione doganale, pur non sono diritti di dogana. Tali sono i diritti di navigazione, i così detti diritti o prodotti accessori, e quella parte di tassa di consumazione sul sale che è distinta dal diritto interno di consumazione, perchè si percepisce dalle dogane nella zona doganale.

Sottratte queste somme restava quella di 126 milioni dal Ministro indicata; ma io credetti non arrestarmi alla rendita de' diritti doganali del 1861 in Francia; e però avendo consultato il così detto *budget*, lo stato presuntivo delle entrate pel 1863, in Francia, estrassi da una tabella particolareggiata che ne fa parte la cifra di 134,776,000 lire per l'entrata presunta di quei soli

diritti di dogana *propriamente detti* sull'importazione, e di 410,000 lire sull'esportazione; donde la cifra di 135,186,000 franchi da me indicata come entrata delle dogane francesi.

Da questa somma sottrassi la cifra non più di 22 milioni, come era stata nel 1861, per Drawbacks, ma la cifra di 20,300,000 registrata in un altro allegato del bilancio francese del 63. La qual cifra è minore della precedente, perchè la legislazione sui sali è cambiata in Francia durante il 1862.

Prima i sali che si davano all'industria pagavano il diritto di consumazione; ma all'uscita dei prodotti in cui entrava il sale, si restituiva la tassa anticipata. Dal 1862 in poi il sale si dà gratuitamente alle fabbriche, epperò non si restituisce alcun diritto all'uscita. Quindi invece di 22 milioni, i Drawbacks furono preveduti pel 1863 nella cifra di 20 milioni e 300 mila lire.

Ond'è che sottratti questi 20 milioni dai 135, restano poi diritti doganali *propriamente detti*, secondo la previsione del bilancio 1863, 114 milioni 886 mila lire.

Però, o Signori, da questi 114 milioni 886 mila lire bisogna anche fare una piccola detrazione, la quale non è numericamente indicata nel bilancio presuntivo francese.

Questa detrazione deve rappresentare la sopratassa che dopo il 62 è stata imposta sui prodotti chimici in cui entra il sale; la quale sopratassa rappresenta non il diritto di consumazione sul sale, poichè fu abolito, come ho detto precedentemente, ma la spesa che ciascun fabbricante deve fare per pagare gli agenti doganali i quali sono nella fabbrica per assicurare l'impiego del sale che fu somministrato gratuitamente per la produzione di prodotti chimici.

La quantità di sopratassa che rappresenta questa spesa, non è un introito doganale, ma io non posso indicarla con precisione; perchè bisognerebbe dal movimento commerciale del 62 estrarre tutte le quantità di ciascuno de' prodotti soggetti a sopratassa e moltiplicarle per le sopratasse corrispondenti per presumere la somma delle sopratasse pel 1863. Suppongo pertanto che non oltrepassasse quattro milioni. Sicchè l'entrata de' diritti di dogana *propriamente detti* resterebbe di 110 milioni.

Però io notava al Ministro delle finanze, e qui venivo in parte a spiegare le cifre indicate dalla Commissione, che se egli sottraeva il Drawback sullo zucchero doveva aggiungere ai diritti doganali sullo zucchero i diritti di consumazione dello zucchero indigeno realmente consumato in Francia.

E per vero non avendo noi fabbriche di zucchero in Italia, tutto ciò che da noi si paga come diritto doganale, è in Francia percepito come diritto doganale sullo zucchero che viene di fuori e come diritto di consumazione, o per dir meglio di fabbricazione sullo zucchero indigeno.

Questa somma nel bilancio del 63 è preveduta per

31 milioni e 700 mila lire; i quali aggiunti ai 110 milioni danno la cifra di 141,700,000 lire.

Ora fatto ragguglio tre le due popolazioni e tra queste cifre e quelle che dovrebbero rendere le dogane italiane, si troverebbe la cifra degli 80 milioni preveduti dalla Commissione, siccome anche ieri feci osservare.

Soggiunsi in contrario che in questa cifra di 141 milioni entra il dazio sullo zucchero, il quale è un dazio misto di due diritti, uno di dogana e l'altro di consumazione, uno fiscale ed un altro protettore per la fabbricazione interna dello zucchero.

Tra questo dazio misto in Francia e il dazio di dogana che gravita presso di noi sullo zucchero, vi è quasi la differenza del cinquanta per cento. Sicchè nel confronto de' diritti doganali che riscuote la Francia, colla somma di quelli che si può sperare d'ottenere dalle dogane italiane colla nostra tariffa, deve sottrarsi dalla rendita doganale francese poco meno della metà del dazio sugli zuccheri. Ma gli zuccheri rendono alla Francia 85 milioni: dunque bisognerebbe sottrarre più di 40 a 42 milioni. Sottraggo 41,700,000 lire per togliere la cifra residuale, che sarebbe di 100 milioni.

Da quest'analisi risulta che anche quando la consumazione interna dell'Italia giungesse al punto della consumazione interna della Francia, noi ragionevolmente non potremmo per ora sperare che la cifra di 60,000,000 fosse oltrepassata. Nondimeno la cifra di 48,000,000 a cui accenna la Commissione sarebbe di molto inferiore: epperò sin da ieri dichiarai che molte di quelle cause che la Commissione enumerò e che lo stesso Ministro riconobbe, esistono realmente; e che è debito del Ministero di fare quanto è possibile per eliminare quelle che possono essere rimosse.

Ecco giustificate le cifre da me addotte, e convalidato il mio ragionamento.

Quando poi all'allusione che ho creduto di scorgere nell'ultimo paragrafo della relazione, sul capitolo delle dogane, sono lieto di udire la professione di fede dell'onorevole conte Di Revel. Io l'accetto senza reticenze di sorta; e quindi spero che egli sposando la fiducia ne' principii colla prudenza che tutti gli riconoscono, gioverà grandemente a tenerci nella retta via della politica commerciale in cui siamo. Perciocchè certamente è più sicuro il trionfo dei principii, allorchè nell'applicarli si consulta la voce dell'esperienza e della prudenza, purchè queste non si convertano in malintesa timidità o in ostinata ripugnanza per le ragionevoli mutazioni. Ed a tal proposito lo ringrazio di aver egli notato con lode l'accorgimento serbato nella negoziazione del trattato, di scalare, cioè, la diminuzione di alcuni dazi.

Gli farò inoltre osservare, nel senso appunto di ciò che egli diceva, in altra parte del suo discorso, che quando si è trattato di dazi su' prodotti di consumazione che non hanno riscontro nella produzione interna, cioè quando si è trattato di dazi che quantunque doganali sono veri dazi di consumazione, come quelli sullo

zucchero; i negozianti del trattato si sono adoperati a tenerli quanto più alti potevansi. Difatti nel dazio sullo zucchero si è fatto passare come dazio normale, riconosciuto dalla Francia e ratificato nella tariffa, il diritto straordinario del decimo di guerra, e il mezzo decimo dei diritti di spedizione, sicchè in realtà quel dazio sarebbe nella tariffa franco-italiana più alto del dazio principale sugli zuccheri portato dalla tariffa sarda prima del 1859.

Sono anche d'accordo con lui intieramente in quanto a credere che le modificazioni delle tariffe sieno assai meglio fatte per leggi interne che per trattati; ma non posso pertanto sconoscere che praticamente non si può giungere a quest'ultimo risultato se non per mezzo dei trattati.

Egli che è uomo pratico mi permetterà che, concordando con lui sui principii, scenda dall'altezza loro nel campo dei fatti. La libertà del commercio, il libero scambio, non sono astrazioni; sono realtà che suppongono un commercio, uno scambio, cioè, relazioni economiche effettive tra più nazioni che permutano tra loro i proprii prodotti, che navigano, che trafficano, che negoziano tra di loro.

Quando tutti gli Stati non consentono nella dottrina ricordata dal conte Di Revel, che certo è la sola scientificamente vera, non è possibile di procedere altrimenti, se non per trattati, verso il trionfo dei principii liberali. Se non che i trattati saranno tanto più lodevoli per quanto più affrettano il tempo in cui la libertà commerciale, consentita da tutte le nazioni, li renda inutili per l'avvenire. L'ultimo trattato colla Francia mira efficacemente a questo fine; poichè si è fatto scrivere in esso un articolo, col quale è stabilito che tutte le concessioni che mai si facessero da una delle due parti contraenti ad altre potenze, di diritto fossero estese all'altra parte senza la consueta clausola dei compensi.

Questo significa che in brevissimo tempo, quando la Francia avrà compiute le sue riforme commerciali per mezzo di trattati con tutte le nazioni più considerevoli d'Europa, il che non tarderà a verificarsi, i trattati stessi, mediante l'articolo testè rammentato, renderanno per l'avvenire inutili altri trattati.

A questo modo si arriverà con maggior sicurezza a quello stato in cui si potrà seguire il sistema prematuramente propugnato dal conte Di Revel.

Occorre non pertanto esaminare se i trattati sieno informati ai principii della scienza, e nel tempo stesso alle giuste vedute della prudenza, secondo le varie condizioni speciali di ciascun paese, prima di approvarli o di condannarli.

Quando il signor conte Di Revel si convincerà che questi riguardi sono stati per quanto era possibile osservati nell'ultimo trattato colla Francia, io sono certo che egli con quella lealtà che lo distingue, non sarà per negargli il suo appoggio.

Presidente. La parola è al signor Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. La questione finanziaria del bilancio ci ha condotti a ragionare del trattato commerciale colla Francia; ed è certo che la questione di questo trattato implica, a mio avviso, gravezze al nostro interesse finanziario.

Anche quando siano esauriti tutti i sistemi d'imposte che il signor Ministro delle Finanze volle studiare e presentare, non credo che potremo equiparare le entrate colle spese.

Un grande disavanzo resterà ancora: come cuoprirlo? o colle imposte dirette (e già abbiamo osservato altre volte che in ordine ad esse si è alquanto pregiudicato l'interesse dell'erario colla libertà assoluta lasciata ai Comuni di accrescere i centesimi addizionali) oppure colle imposte indirette che sono di più facile esazione che non quelle di dazio o di ingresso delle derrate che vengono dall'estero.

Noi stringiamo un trattato colla Francia che ha l'industria molto più fiorente della nostra, e che versa in condizioni molto più favorevoli delle nostre: tuttavia che cosa vediamo noi? Vediamo che questa Francia è restia, è economica all'infinito per quanto si riferisce a trattati; negozia con un'avarizia estrema tutto ciò che concerne l'interesse del suo commercio d'esportazione e della sua industria.

Dal che si scorge quanto essa conosca che gli interessi dell'erario strettamente si collegano cogli interessi generali dell'industria.

Troppo diverse, o Signori, sono le circostanze nostre da quelle della Francia. Io vi dirò per modo d'esempio: se nel 1815, quando fu ricostituito il regno di Sardegna, si fosse adottato il libero scambio come l'abbiamo adesso, avremmo noi quell'industria manifatturiera che ora abbiamo? con quali modi si sono svolti tali elementi di industria?

Appunto colla protezione, mi sia permesso di dirlo, che io non disconfero essere stata altamente utile alle nostre manifatture.

Che cosa si richiede per accettare gli uomini al lavoro? si richiede che essi vi abbiano un largo interesse; senza questo non sacrificano la propria indipendenza, non si rinchiudono in una manifattura a menare una vita di sacrifici, a studiare i progressi dell'arte. Non niego però che vi ha in tutto ciò una gran parte di virtù; quella virtù che seconda e fa grandi gli Stati.

L'economia pubblica dei governi segue le stesse leggi dell'economia privata.

Gli Stati non sono che grandi famiglie, la loro ricchezza, il loro benessere è frutto delle stesse virtù sociali; si arricchiscono quelle che alla virtù ed alla costanza del lavoro uniscono la virtù e la costanza di far risparmi sui loro guadagni.

È con questo mezzo che si arricchirono la Francia, l'Inghilterra e la Svizzera; in tal modo esse hanno riunito i capitali necessari al progresso della loro industria e della loro ricchezza. Noi invece non abbiamo

badato che a favorire la consumazione; abbiamo dimenticato di favorire le condizioni del lavoro alle classi industriali.

A questo proposito piacemi citarvi alcune parole che ho intese dal labbro di un popolano. Poco tempo dopo il trattato di Villafranca, io veniva da Milano; al Ticino si guasta la macchina della locomotiva e siamo obbligati a fermarci. Io viaggiava in un convoglio di francesi, dove trovavasi uno zuavo e un caporale che discorrevano fra loro. Io non ho mai potuto dimenticare quel colloquio, tanta fu l'impressione che mi fece il buon senso di quel popolano. Lo zuavo faceva l'elogio di questa bella Italia dicendo che la Francia non era così ridente, che non vi si vedevano tante belle città nè tanta floridezza, che non vi prosperavano con tanta meraviglia le arti belle, che quanto a civiltà l'Italia poteva essere uguale alla Francia. Sapete voi che cosa rispose il grosso caporale: « Tais toi, bon homme, « dis-lui, tu ne sais rien. Ne vois-tu pas que l'Italie « ne consomme que des marchandises françaises? L'Italie dépend de la France et de l'Angleterre... L'Italie est encore à faire, elle n'a pas encore d'industries. »

Queste parole, ripeto, io non le ho potute dimenticare perchè il buon senso del popolano dimostrava con esse che la prosperità di uno Stato non riposa solamente nella forza delle armi, ma deriva dalla forza della sua industria, dal lavoro che è ben altrimenti pregiato dagli economisti di Francia e d'Inghilterra che non da quelli d'Italia.

Pregiamo noi egualmente il lavoro? No; noi non siamo al punto a cui sono quelle due nazioni, eppure noi vogliamo insegnare agli Stati più ricchi di noi il modo di arricchirsi; noi dovremmo invece seguire il loro esempio. Noi vogliamo insegnar loro i principii economici che essi intendono in modo pratico assai meglio di noi. Noi ci lusinghiamo di farci a loro uguali e che possiamo competere con essi.

Io faccio voti che sorga presto il giorno che possiamo competere con loro; ma frattanto non posso tacere che saremo ridotti alla sola agricoltura.

Io apprezzo l'agricoltura; sono agricoltore, credo che l'agricoltura debba tenersi in pregio, ma non credo che dessa basti a sopperire a tutti i nostri bisogni; conviene aggiungerci le arti industriali.

Non ignoro che per fare buoni industriali ci vuol tempo e capitali, una paziente abitudine al lavoro; i capitali necessari all'industria non si possono improvvisare, essi sono frutto del risparmio e del lavoro; abbiamo noi favorito il risparmio e il lavoro? Io non lo credo; penso anzi che abbiamo progredito in senso inverso scoraggiando gli industriali dal lavoro.

I capitali necessari alle diverse industrie debbono essere guadagnati dagli stessi industriali che le coltivano; essi sono il frutto di molte pazienti cure, di molte virtù private a cui è d'uopo di allivare il nostro popolo. Così hanno progredito lentamente le arti industriali in tutti

i paesi, ma noi non pensiamo a questo, noi anteponiamo completamente l'interesse dei consumatori a quelli dell'erario, agli interessi molteplici delle nostre industrie che già sono arrivate ad un certo grado d'avanzamento. Se noi temiamo di lasciar guadagnare gli industriali è ben certo che non avremo mai una industria di nessuna specie.

Non è senza rammarico ch'io mi permetto di ricordare queste verità elementari d'economia pubblica che sono il frutto di quei sacrifici che abbiamo fatto (e molti e di gravi ne abbiamo fatti), per elevare quest'industria; ora non ne facciamo quella giusta stima che si merita; anzi la teniamo poco meno che inutile, vogliamo perdere quei frutti penosamente acquistati.

Qui però non è soltanto questione d'industria, ma dell'interesse finanziario dello Stato. Perchè non potremo noi far fruttare al nostro erario molto maggiore prodotto dalle dogane?

Io credo che le dogane si debbano considerare come una sorgente d'imposta poco gravosa alla generalità dei consumatori.

Quando io esamino queste tariffe doganali, io confesso che non so capire come a fronte dei bisogni crescenti dell'erario noi abbiamo il coraggio di diminuire i dazi statuiti a cui è abituata la nostra popolazione. Una delle ragioni a questo nuovo sistema era il timore di favorire il contrabbando.

Io non nego che le nostre dogane siano state, e siano ancora assai male amministrate. Ma questa cosa si riferisce essenzialmente al cattivo esercizio dell'esazione. Credo specialmente dannoso di estendere i diritti *ad valorem*; quando una merce è tassata *ad valorem*, che cosa fa il commerciante? Egli procura d'intendersi col commesso delle dogane per frodare una gran parte di quei dritti: così succede che quello che vale 50 si noti 25 e quello che vale 25 si metta meno: si mette la metà o molto meno della metà, sicchè per l'interesse stesso della moralità questi diritti *ad valorem* li vorrei vedere diminuiti.

Vedo in queste tariffe che molti articoli di lusso, di solo consumo della classe agiata, sono tassati pochissimo. Vedo i cristalli di Francia, i tessuti di seta, i bronzi dorati, i tappeti di lana, i fiori artificiali, gli articoli di moda tassati a basso prezzo.

I dritti sui cotonei, quelli sui ferri lavorati di anno in anno, li abbiamo sempre diminuiti al punto che certe industrie che erano possibili nel nostro paese ora si vanno perdendo. I filati di ferro, credo che difficilmente potrebbero durare coi dazi della nuova tariffa. Non temiamo di metterci in lotta con nazioni che hanno maggiori capitali e maggior avviamento al lavoro; io dico francamente che noi distruggeremo quel poco d'industria che ancora abbiamo, mentrè noi danneggeremo l'erario dello Stato.

Dico ancora francamente che a discutere minutamente un trattato di commercio sia necessario il concorso di

persone tecniche che noi non abbiamo nel corpo legislativo. Nessuno di noi saprebbe dire con precisione come si componga il valore di molti generi di manifattura, quanto vi entri di materia prima e di mano d'opera.

Io credo che sarebbero migliori giudici e più competenti le Camere di commercio; e perchè non furono queste consultate? Così si usa in Francia e in Inghilterra ove ogni mutamento di diritti doganali è preceduto da profondi studi di persone tecniche speciali. Bisognerebbe che i teorici avessero pazienza a discendere all'analisi dei fatti e delle circostanze importanti che interessano le varie industrie e ad esaminare se le ragioni addotte dalle Camere di commercio siano fondate. Molte industrie, è vero, non si possono mantenere nello stato presente per mancanza di capitali che sono necessari per farle valere, perchè noi non abbiamo lo avviamento industriale che hanno quelle nazioni che hanno uno smercio grandissimo in tutto il mondo come in Inghilterra e in Francia; la loro industria incoraggiata da più di un secolo, ha acquistata una prevalenza che in parte anche noi potremo raggiungere.

Ora si dice, che questi diritti protettori erano draconiani. L'imperatore Napoleone I, che aveva una gelosia, e certo giusta gelosia della grandezza economica dell'Inghilterra, che era ambizioso di favorire nella Francia il progresso dell'industria, fece dei regolamenti severi, giusti nel principio, e man mano che le industrie andarono progredendo furono modificati e sono ora in proporzione più ragionevole. Ma intanto noi vediamo che essi mantengono dei dritti molto più alti dei nostri; questa circostanza è molto significante. Eppure: i bisogni dell'erario di Francia sono forse proporzionati ai nostri? No.

La Francia è in condizioni economiche incomparabili colle nostre; noi siamo in condizioni tali da lasciare il dubbio ai nostri sovventori di danno se i loro capitali sono assicurati.

Io dunque non posso a meno di far plauso alle eccellenti ragioni addotte dall'onorevole Senatore Di Revel.

Spero che prima di sanzionare questo trattato ci rifletteremo maturamente. La Francia è una nazione generosa che combatterà con noi sui campi di Lattaglia di Magenta e Solferino e non vorrà certamente obbligarci a sottoscrivere un trattato molto a lei favorevole e che metterebbe noi in circostanze difficili.

È cosa di fatto, Signori, che se noi non poniamo maggiori dritti sulle dogane, non arriveremo a paraggiare il disavanzo del nostro erario. Epperò io credo pericoloso che noi ci vogliamo impacciare fin d'ora con trattati, che legano il nostro avvenire, come ci disse il conte Di Revel.

I nostri bisogni futuri noi non li possiamo calcolare; quindi è necessario che ci conserviamo la giusta libertà di accrescere le nostre imposte indirette.

L'imperatore dei francesi, io credo che apprez-

zar meglio dei negozianti di questo trattato i giusti interessi dell'Italia. Io penso che arriveremo ad ottenere da lui quanto ci fu con tanta gelosia negato dai negozianti del trattato.

Io compiango le circostanze contrarie dei tempi che hanno reso così difficile questa negoziazione del trattato; sono intimamente convinto che i nostri negozianti hanno fatto il possibile per tutelare i nostri interessi commerciali; ma sono del pari persuaso, che noi abbiamo negoziato questo trattato in circostanze di tempo non opportune. Noi vediamo infatti che molti francesi osano ancora di contrastare la nostra autonomia nazionale; essi si studiano di mettere incagli politici ed economici d'ogni maniera ai nostri interessi.

Si discuteva in Francia di ridurre l'Italia a confederazione: in sostanza si trattava di noi senza di noi quasi che la nostra esistenza politica non fosse riconosciuta dalle maggiori potenze.

Ora io spero, che procrastinando l'approvazione di questo trattato si potranno ottenere condizioni più vantaggiose di quelle che malgrado ogni sforzo non hanno potuto ottenere i nostri negozianti.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel, relatore. Chiedo la parola solo per giustificare le cifre da me addotte. Quelle citate dal Ministro di Finanze e dall'onorevole Scialoja rispetto alla Francia sono riferibili od al 1861, od al progetto di bilancio del 1863. Ora io ho citato quelle ammesse nella legge approvativa del bilancio del 1863, in data del 2 luglio 1862.

Quindi io credo che le mie stanno più nel vero, perchè sono il risultato della discussione e dell'approvazione del bilancio. Secondo la legge anzitutto i dritti di dogana sono portati per 185,714,000 compresi li zuccheri delle colonie e gli esteri, nonchè i dritti di navigazione per 4 milioni, le esportazioni per sole 410 000 lire e li prodotti diversi per più di un milione. Diffalcando il diritto sul sale in 20,346,000, riducevasi il prodotto a 165,368,000; ma aggiungendovi li 44 milioni 797 mila per il dazio sugli zuccheri indigeni si ottiene l'introito complessivo da me indicato di L. 210,165,000. Conveniva da questa cifra sottrarre il premio di riepportazione o *drawback*: non avendo trovato la cifra di questa spesa nei documenti avuti sott'occhio, mi sono riferito a quella di 30 milioni indicata dal signor Ministro di Finanze, cosicchè in definitiva il prodotto riducevasi a 180,165,000, come lo aveva accennato; se il *drawback* è di soli 21 milioni vuol dire che il prodotto doganale anzichè essere di sole 180,165,000, rileverà a 189,165,000.

Questo solo io voleva notare a giustificazione di cifre da me desunte da documenti li più autentici e li più recenti che desiderare si potesse.

Una sola parola rispetto al componimento delle contravvenzioni.

Non entrava nelle attribuzioni del Ministro delle Finanze lo aggiustare le contravvenzioni; io sono stato Ministro a quell'epoca e non mi sono mai occupato di

queste cose; era l'azienda di gabelle cui tali attribuzioni competeivano.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Cbi intende che sia chiusa voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Siccome all'art. 1 del progetto di legge vi è annessa anche la tabella, credo che sia utile seguire il praticato del Senato in materie analoghe. Secondo i precedenti del Senato, si usò di leggere la tabella e di far luogo alla discussione dei singoli capi o numeri quando un Senatore lo richiedeva; se non vi erano osservazioni si passava oltre, ritenendo il Senato per assenziente, e si votava quindi in complesso l'articolo con la tabella cui si riferiva.

Il Senato intende di seguire questa norma già tenuta precedentemente?

Se non vi sono osservazioni in contrario terrò il Senato per assenziente, e darò lettura dell'articolo primo.

« Il Governo del Re è autorizzato ad esigere le entrate ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1863 giusta l'annessa tabella non che a snaltire i generi di privativa in conformità delle leggi in vigore. »

Passo ora a dar lettura della tabella cui questo articolo primo si riferisce.

(Il Presidente legge i numeri della detta tabella sino al num. 6.) (Veggasi la tabella negli Atti del Senato, N. 231.)

§ » N. 7. Dazio consumo forese 3,500,000 » »

§ » N. 8. Dazio consumo murato 12,695,945 54 »

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore **Beretta.** Vedo registrato nel titolo primo delle entrate ordinarie il dazio consumo murato, ed il dazio consumo forese, ora la legge comunale e provinciale del 1859 portando che l'istituire dazi di consumo è diritto dei comuni, domando all'onorevole Ministro delle finanze, come figuri ancora nell'entrata ordinaria il dazio consumo forese e murato, a fronte delle disposizioni della legge suddetta che regola i diritti ed i pesi dei comuni.

I pesi che quella legge comunale impone ai comuni sono tutti dai medesimi sopportati; in conseguenza, sarebbe giusto che anche i diritti portati dalla legge medesima vengano pure dai comuni goduti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. È verissimo quanto l'onorevole Senatore Beretta afferma circa la legge comunale, ma è vero del pari che quella legge era stata fatta per le antiche provincie nelle quali si pagava il canone gabellario in corrispettivo in qualche modo del dazio consumo, egli è perciò che quando essa fu applicata alla Lombardia, come quando fu applicata in appresso dal Dittatore dell'Emilia, a quella Provincia, si ritenne

implicitamente che quell'articolo non avrebbe il suo pieno effetto, se non quando fosse stabilita e nella Lombardia e nell'Emilia una tassa, la quale corrispondesse al canone gabellario, e permettesse così al tesoro di non perdere un provento, e nello stesso tempo di lasciare ai comuni quella facoltà che era loro dalla legge attribuita.

Ciò non lascia d'essere irregolare, ma l'irregolarità divenne anche maggiore quando nella Toscana furono dati dazi consumo ai comuni, conforme avrebbe prescritto la legge 29 ottobre, senza che quella legge fosse applicata, e quando similmente a Napoli e a Palermo il Dittatore assegnò ai comuni quella parte dei dazi di consumo, che prima apparteneva allo Stato.

Dico che l'irregolarità allora divenne più flagrante: perchè se fra le antiche provincie e la Lombardia e l'Emilia poteva dirsi esservi una specie di corrispettivo nel canone gabellario, questo corrispettivo mancava del tutto quando si paragonava la condizione della Lombardia e dell'Emilia alla Toscana, e alle provincie meridionali. Ciò costituisce una flagrante ingiustizia, alla quale, è d'uopo il dirlo, è necessario porre un rimedio. Questo rimedio però non può essere altro se non una legge, e se l'onorevole Senatore Beretta ieri si fosse trovato al Senato, avrebbe udito come annunciassi essere mia intenzione di presentare nell'altro ramo del Parlamento un nuovo progetto di legge sul dazio consumo, per una parte come tassa governativa, per l'altra come dazio comunale, la qual legge unificherebbe questo ramo di servizio in tutte le provincie d'Italia.

In essa è anche mia intenzione d'inserire alcuni articoli transitorii affinché, se nell'anno corrente non potesse essere applicata, si possa avere qualche riguardo alla Lombardia e all'Emilia che sono gravate da questa tassa.

Ma anche questi articoli transitorii dovranno essere sanzionati dal Parlamento; la vera unificazione di tale materia non può essere fatta che per legge, e fino a che questa non sia volata e sancita dalla potestà reale, il Ministro delle finanze non può togliere dal suo bilancio attivo un cespite qualsiasi, tanto più quando trova che una consuetudine, sia pur anche non perfettamente e rigorosamente legale, l'ha già messo in tutti i bilanci antecedenti dal 1859 in poi.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Beretta ha la parola.

Senatore **Beretta.** Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole signor Ministro delle Finanze che riconosce una flagrante ingiustizia nei numeri di cui si tratta del bilancio attivo che portano quell'imposta fra le rendite ordinarie dello Stato. Io non era presente ieri alla seduta quando il signor Ministro fece la dichiarazione a cui accenna; ma ne prendo atto e ritengo che il signor Ministro vorrà presentare la legge nel più breve tempo possibile, onde questa flagrante ingiustizia venga riparata, riservando tutti i diritti competenti ai Comuni in forza delle leggi vigenti nello Stato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. Bisogna che io rettifichi brevissimamente un'espressione: io non trovo ingiustizia nell'aver messo nel bilancio attivo questo provento, la trovo bensì nel diverso trattamento che hanno le diverse provincie dell'Italia, per cui alcune hanno un dazio consumo a favore governativo, mentre altre lo hanno tutto a favore comunale, e alcune di queste pagano un canone gabellario, mentre altre non pagano niente. È in questa sì diversa condizione di cose che trovo la flagrante ingiustizia la quale credo dovermi riparare, e spero che il Parlamento riparerà: ma la riparerà in modo non già di non dare effetto all'articolo dall'onorevole proponente invocato, ma in guisa che dal pareggiamento della condizione dei comuni rispetto a questa imposta nelle varie provincie del regno, non solo non venga diminuito il provento di questi numeri 7 e 8 del bilancio attivo, ma sibbene riulti un aumento ai proventi dell'erario.

In questi termini è la mia dichiarazione.

(Il Presidente continua la lettura dei successivi numeri della tabella annessa al progetto del bilancio attivo pel 1863 sino al N. 102.)

Presidente. « N. 103. Interessi del 6 per 0/0 sul milione di ducati di proprietà della Tesoreria generale di Napoli impiegati per le negoziazioni della Cassa di sconto L. 255,000. »

Senatore Bellelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bellelli. Confesso di vedere con meraviglia nel bilancio attivo figurare questa somma di 255 mila lire, poichè credo che il Tesoro sia stato soddisfatto nella somma capitale di 4 250,000 lire, di cui le 255 mila lire portate nell'art. 103 del bilancio attivo rappresentano l'interesse al sei per cento.

Mi permetta il Senato che io dia qualche schiarimento circa all'origine di questo credito del Tesoro.

Con decreto del 13 giugno 1818 fu creata in Napoli la Cassa di sconto, che è quanto dire che fu data al Banco di Napoli la facoltà di fare lo sconto.

Lo Stato contribuì a questa nuova operazione per un 4,000,000 di ducati, che corrispondono a 4,250,000, come io diceva testè, e nell'art. 2 del regolamento che accompagna quel decreto del 13 giugno 1818 venne detto così: « Il di più del prodotto, dedotta la prestazione annua in favore del tesoro (bisogna che io premetta che al milione di ducati che lo Stato mutuò alla Cassa di sconto, da principio fu fissato un interesse al 9 0/0 che poi venne ridotto al 6 0/0) fu detto dunque nell'art. 2 del regolamento che accompagna il decreto del 1818 che il di più del prodotto, dedotta la prestazione annua in favore del tesoro in 60,000 ducati, si sarebbe costantemente in ogni fine di trimestre investito in comprè d'iscrizioni sul gran libro, e a mano a mano che se ne sarebbe fatto l'acquisto si sarebbe trasferito

al tesoro in estinzione del fondo d'imprestito, e minorata per conseguenza la prestazione, finchè estinta l'anticipazione, il fondo della cassa non sarebbe stato più soggetto a prestazione alcuna.

È avvenuta questa estinzione del debito capitale della Cassa di sconto? Certamente il Ministero è al caso di conoscerlo meglio di me. Io da parte mia credo di sì, e dai dati da me raccolti credo sapere che dal giugno 1860, epoca in cui era a Napoli ancora l'antica dinastia, sino all'agosto 1861 il tesoro ritirò in varie volte non solo le L. 4,250,000, ma altri 2 668,818 e 27, le quali furono pagate dal Banco per errore scusabile certo per quella confusione che nei grandi mutamenti politici suole spesso verificarsi; tanto che nei bilanci mensuali che il Banco di Napoli presenta figura sempre a credito del Banco stesso contro il tesoro la detta somma di 2,668.818 lire.

Prego l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle finanze di dichiarare categoricamente e nettamente se la cosa stia così o no. Poichè io debbo confessare di essere stato mosso a fare queste osservazioni da due ragioni. La prima, evidente a tutti, ed è quella di voler far scomparire dal bilancio attivo un credito insussistente. La seconda ragione è quella di voler chiarire questo fatto, se è vero cioè che il Banco di Napoli, o la cassa di sconto di Napoli che è la stessa cosa in sostanza, non sia sussidiata dal governo; poichè da molti si crede il contrario, in guisa che esso Banco di Napoli non rappresenta altro che un semplice istituto di credito il quale non ha altra forza che la fiducia pubblica e lunghi ed utili servizi resi a quelle provincie, e non attinge da privilegi e da sussidi straordinari nessun potere, nessuna forza maggiore da renderlo prevalente ad altri istituti di credito della stessa natura.

Io credo che da questo fatto, una volta chiarito, derivino gravissime conseguenze per l'avvenire di quell'istituto di credito: ed io me ne appello al mio onorevole amico il Ministro di agricoltura e commercio, che mi compiacchio veder qui presente, al quale lascio piena libertà di giudizio intorno alle conseguenze del fatto stesso che spero di veder confermato dall'onorevole Ministro delle finanze, nei termini stessi nei quali ho avuto l'onore di esporlo.

Ministro delle Finanze. Mi permetterà l'onorevole proponente di riservare ad altra volta, e ad altra discussione se crede, tutto ciò che non riguarda strettamente la questione del capitolo 103, di cui ora ci occupiamo, anche per affrettarne la discussione.

Sopra questo io debbo rispondere alla sua domanda, che non risulta al Ministero delle finanze in modo formale, che il Banco abbia restituito all'erario governativo il milione di ducati, dato in dote alla Cassa di sconto. Egli è però vero che sotto il Governo borbonico, poi sotto la dittatura, e sotto la luogotenenza, il Governo fece versare al tesoro gli utili della Cassa di sconto, e trasferire al tesoro stesso la rendita che era intestata a conto utili della Cassa di sconto; ma il Go-

verno intendeva valersi di questi utili in diritto, il che non era d'altra parte ammesso, onde la questione è tuttavia a risolversi.

Il tesoro accampava alcune pretese le quali non furono mai pienamente chiarite, e che si stanno ora appunto liquidando, se così mi è lecito di dire, ad istigazione specialmente ed a premura del mio collega il Ministro d'agricoltura e commercio.

Quanto poi agli interessi del detto milione portati nel bilancio attivo dello Stato, consta in modo positivo che il Banco li ha pagati anche nell'anno 1861. Non si può dire se nel 1862 li abbia o no pagati: poichè all'amministrazione centrale non pervenne ancora alcuna comunicazione se siano stati pagati, o se da parte del Banco si facciano eccezioni al pagamento.

Senatore Bellelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di agricoltura e commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dopo le dichiarazioni fatte dal signor Ministro delle finanze mi permetterà l'onorevole Senatore Bellelli che io mi taccia e che non risponda all'istanza che mi fa sopra una questione troppo grave sulle condizioni e sull'avvenire del Banco di Napoli. Egli ha potuto accorgersi dalle parole stesse del Ministro delle finanze che il disinteressare il Banco di Napoli è appunto un cominciamento di disposizioni, e che questa parte, dirò, di istruzione dell'argomento, mi apparecchia alla risoluzione ulteriore, la quale io voglio sperare che egli stesso mi aiuterà a fare con tutte le precauzioni necessarie, di modo che i timori cui egli sembra accennare non abbiano per nulla a verificarsi.

Senatore Bellelli. Io non ho inteso di fare nessuna provocazione, ho solo inteso di chiedere spiegazioni, e francamente dichiaro di essere soddisfatto delle risposte date dai Ministri delle finanze e d'agricoltura e commercio, e benchè le risposte del Ministro delle finanze non siano così precise come io avrei desiderato, pur tuttavia il modo come sono state fatte su tale, le risposte furono così trasparenti, che io me ne dichiaro soddisfatto.

Quanto alle promesse dell'onorevole Ministro di agricoltura e commercio io dichiaro che non ne avevo bisogno per esser persuaso che egli farà quanto gli interessi generali d'Italia e delle sue provincie natio richiedono (Sogni di approvazione.)

(Il Presidente prosegue la lettura dei numeri della tabella sino alla fine.)

Presidente. Ora metterò ai voti l'articolo primo del progetto (V. sopra.)

Chi intende di approvare quest'articolo non che la annessa tabella voglia alzarsi.

(Approvato.)

Darò lettura dell'art. 2.

Art. 2.

« Le leggi e le disposizioni che regolano le imposte

dirette e le relative sovraimposte nelle vario parti del Regno sono manteute in vigore per l'esercizio del 1863. »

(Approvato.)

Art. 3.

« I centesimi addizionali per le spese di riscossione e quelli imposti pel rimborso delle spese già provinciali obbligatorio a partire dal 1 gennaio 1864 e nel caso che a quell'epoca sia ancora in vigore l'articolo 241 della legge 23 ottobre 1859, N. 3702, saranno regolati, nelle provincie piemontesi, lombarde, parmensi e modenesi nella misura che era rispettivamente in vigore nell'anno 1860.

« Colla detta epoca 1 gennaio 1864 i Decreti 12 dicembre 1860 e 13 marzo 1861 resteranno, nel precaccennato caso, senza effetto.

« Per l'anno 1863 i centesimi addizionali per le spese di riscossione e quelli imposti pel rimborso delle spese già provinciali obbligatorie continuano a riscuotersi sulle basi del 1862. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Il decimo di guerra viene applicato in tutto il territorio dello Stato su tutte indistintamente le contribuzioni dirette, e non solamente sulle contribuzioni dirette che lo Stato esige per conto proprio, ma ezandio su quelle che esso esige in compenso delle dette spese provinciali obbligatorie assunte e su quelle che al riguardo delle dette spese provinciali obbligatorie assunte dallo Stato in alcune provincie le altre provincie esigono o si presume che debbano esigere sia col mezzo dello Stato, sia direttamente.

« Conseguentemente nelle provincie antiche, nella Lombardia, nel Modenese e nel Parmense il decimo di guerra è applicato a tutte indistintamente le cifre delle contribuzioni dirette poste per dette provincie in bilancio; nelle Romagne, nelle Marche, nell'Umbria e nella Toscana il decimo di guerra è applicato a tutte indistintamente le cifre delle contribuzioni dirette poste per dette provincie in bilancio, ed è inoltre applicato una seconda volta alla quarta parte delle cifre medesime, quarta parte che è considerata equivalente alle spese provinciali obbligatorie di esse provincie; nelle provincie napoletane e nelle Siciliane il decimo di guerra è applicato a tutte indistintamente le cifre delle contribuzioni dirette poste per dette provincie in bilancio, ed è inoltre applicato a L. 2 123.607 50 di fondo speciale per le provincie napoletane ed a lire 2.132 686 89 di fondo speciale per le provincie siciliane, quantunque questi fondi speciali non figurino nel bilancio dello Stato.

(Approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto: ma prima prego il Senato di volere fissare l'ordine dei suoi lavori. Io proporrei al Senato di ritardare di alcuni giorni la sua con-

vocazione onde potere raccogliere una massa di lavori tale che possa occupare per lo meno due sedute.

Quindi, se il Senato me lo acconsente, io proporrei il seguente ordine del giorno per giovedì 23 del corrente mese

Al tocco, riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge presentato ieri dal Ministro di grazia e giustizia.

Alle 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Acquisto d'un cordone telegrafico sottomarino;
2. Approvazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci del 1860 e 1861;
3. Due distinti progetti, compresi in una sola relazione, per l'approvazione d'una maggiore spesa e di spese straordinarie sul bilancio della guerra.

4. Istituzione di casse di depositi e prestiti;

5. Ove sia in pronto la relazione, il progetto per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Se non si fanno osservazioni s'intenderà in tale conformità fissato l'ordine del giorno per giovedì.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	89
Voti favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4.)

CCXIV.

TORNATA DEL 23 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione del Governo — Istanza del Ministro dei Lavori Pubblici — Discussione sul progetto di legge per l'instituzione di nuove Casse di depositi e prestiti — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione degli art. 1 al 37 colle modificazioni ed emendamenti proposti agli articoli 3, 7, 14, 16, 18, 28, 29 e 34, non che dell'aggiunta all'articolo 6 del Senatore Di Pollone — Aggiornamento della votazione del progetto a domani — Presentazione di due progetti di legge — Osservazioni dei Senatori Vigliani e Bellelli — Interpellanza del Senatore Duchoquè, cui risponde il Ministro dei Lavori Pubblici.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario D'Adda* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3258. Alcuni cittadini di Bologna, in numero di 9, fanno voti perchè l'attuale insurrezione della Polonia venga dal Governo aiutata con mezzi efficaci ad ottenere la sua indipendenza.

3259. Parecchi abitanti di Cerreto (provincia di Benevento) porgono al Senato motivate istanze per essere esonerati dalla sovra imposta alle contribuzioni dirette decretata dal contiguo comune di San Lorenzo.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Segretario D'Adda* dà lettura delle lettere dei Senatori Puccioni, Prinetti, Camozzi, Longo, Porro, Panizza, Serra Domenico, Varano, Nazari e Spada, colle quali, chi per motivi di salute, chi di famiglia, chiedono un congedo che loro viene dal Senato accordato.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Signori Senatori. Per incarico avuto dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri, ho l'onore d'annunziare al Senato che S. M. si è degnata di accettare la dimissione data dal marchese Di Negro, Ministro della Marina, ed in sua vece ha nominato alle stesse funzioni il signor generale Effisio Cugia Deputato al Parlamento.

In questa medesima occasione pregherei il Senato di voler immediatamente discutere il progetto di legge sulle Casse dei depositi e prestiti che si trova compreso fra quelli che sono all'ordine del giorno.

Io chieggo l'urgenza per tale progetto, sia perchè è necessario provvedere a questi importanti stabilimenti, sia perchè la discussione riuscirà assai più agevole, essendo esso già stato discusso una volta in seno del Senato.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette che si dia la preferenza sugli altri progetti portati all'ordine del giorno, a quello relativo alle Casse di depositi e prestiti di cui ha testè fatto menzione l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Chi l'ammette voglia sorgere.

(Approvato.)

DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE CASSE
DI DEPOSITI E PRESTITI.
(V. Atti del Senato N. 221.)

Senatore Regis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis. Io credo che per la discussione di questo progetto di legge sarebbe indispensabile la presenza dell'onorevolissimo signor Ministro delle Finanze, il quale intervenne in seno dell'Ufficio Centrale, fece osservazioni e dichiarazioni, e potrebbe averne qualche altra a fare nella discussione che si sta per intraprendere.

Presidente. All'osservazione fatta dal Senatore Regis, che si era già preveduta, si è provveduto, facendo pregare il signor Ministro delle Finanze a voler intervenire al Senato, trattandosi appunto della discussione di questo progetto di legge; e credo che fra pochi momenti il signor Ministro potrà essere in Senato. Frattanto...

Senatore Regis. Allora la difficoltà è tolta.

Presidente. Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale di recarsi al banco della Commissione.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco della Commissione.)

Intanto che si aspetta il signor Ministro delle Finanze comincerò a dar lettura del progetto dell'Ufficio Centrale, riservandomi quando sarà presente il Ministro, di interrogarlo se accetta, come credo che accetterà, che la discussione si porti sul progetto modificato dall'Ufficio Centrale (*Legge il progetto modificato dall'Ufficio Centrale. V. infra.*)

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io pregherei il Senato di voler aspettare per qualche istante l'arrivo del signor Ministro delle Finanze, il quale è trattenuto alla Camera dei Deputati da una discussione nella quale credo sia impegnato.

Presidente. Se il Senato crede si potrà sospendere l'adunanza per dieci minuti (*L'adunanza è sospesa per 10 minuti, nel qual frattempo giunge il signor Ministro delle Finanze*)

Si riprende la seduta.

Prego il signor Ministro delle Finanze di voler dichiarare se accetta le modificazioni dell'Ufficio Centrale al progetto in discussione, e se consente perciò che la discussione si porti sul progetto dell'Ufficio medesimo.

Ministro delle Finanze. Accetto il contro-progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Essendosi già data lettura di quel contro-progetto, dichiaro aperta la discussione generale sul medesimo.

Se non si domanda la parola, passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

« È istituita una Cassa di depositi e prestiti in ciascuna delle città ove ha sede una Direzione del debito pubblico. »

« Con Decreto Reale potranno instituirsi casse di depositi e prestiti in altre città, *determinandone la circoscrizione, con le norme d'amministrazione, e le attribuzioni conferite dalla presente legge.* »

« La Cassa della città, dove è la sede del Governo, ha, nei limiti indicati nella presente legge, titolo ed ufficio di Cassa centrale. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Le Casse dei depositi e prestiti sono poste sotto la guarentigia dello Stato, e la dipendenza del Ministero delle finanze. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Ogni Cassa avrà un Amministratore ed un Consiglio permanente di Amministrazione del quale il medesimo avrà la presidenza. »

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore De Cardenas.

Senatore De Cardenas. Avrei a proporre una lieve modificazione di redazione.

L'articolo dice: « *Ogni Cassa avrà un Amministratore ed un Consiglio permanente di Amministrazione del quale il medesimo avrà la presidenza.* »

Ora è il Consiglio permanente che avrà la presidenza, o l'amministratore nominato dal Governo?

Ben si vede che l'intendimento del legislatore è di attribuire la presidenza all'amministratore, ma tuttavia il modo con cui l'articolo è espresso, lascia grave dubbio, che credo conveniente di togliere.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Ceppi, relatore. Fu veramente intendimento dell'Ufficio Centrale che la presidenza di questo consiglio appartenga all'amministratore. Ammesso che dopo la fatta osservazione, potrebbe rimanervi qualche dubbio, quindi accetterò di buon grado la proposta che viene accennando l'onorevole Senatore Scialoja, che si è di dire « avrà un amministratore ed un consiglio che sarà da lui presieduto. »

Ministro delle Finanze. Mi pare che la più semplice dizione sarebbe questa « Ogni Cassa avrà un consiglio permanente di amministrazione, ed un amministratore che ne avrà la presidenza, oppure ripetere la parola amministratore. »

Presidente. Mi pare che secondo la proposta fatta

dal signor Ministro delle finanze correrebbe benissimo il senso e rimarrebbe tolta l'ambiguità accennata dal signor Senatore De Cardenas.

Senatore Taverna. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Taverna.

Senatore Taverna. Io proporrei di dire: « Ogni Cassa avrà un amministratore ed un consiglio permanente d'amministrazione presieduto dal medesimo. »

Presidente. Accetta L'Ufficio Centrale la redazione proposta dal Ministro delle finanze?

Senatore Ceppl, relatore. Se si ripete la parola amministratore, come proponeva il signor Ministro delle finanze, mi pare che la cosa non presenti difficoltà.

Presidente. Rileggerò l'articolo terzo così redatto:

Art. 3.

« Ogni Cassa avrà un amministratore ed un Consiglio permanente di Amministrazione del quale l'amministratore medesimo avrà la presidenza. »

Chi approva quest'articolo è pregato di sorgere. (Approvato.)

Art. 4.

« Nelle città ove ha sede la Direzione generale o una Direzione speciale del Debito pubblico, il direttore generale e i direttori speciali saranno gli amministratori delle rispettive Casse. »

« Venendo ad instituirsi per Decreto Reale qualche Cassa fuori della sede d'una direzione del debito pubblico, l'Amministratore sarà nominato dal Re sulla proposta del Ministro delle finanze. »

« I Consigli permanenti di Amministrazione saranno composti di quattro, di sei ed otto persone, secondo la importanza della Cassa, da nominarsi dal Re sopra proposta dei Ministri dell'Interno, delle Finanze, e dei Lavori Pubblici. »

Domando al signor relatore dell'Ufficio Centrale se dove dice: « I Consigli permanenti saranno composti di quattro, di sei ed otto persone » non sarebbe il caso di mettere quattro, sei ed otto.

Senatore Ceppl, relatore. L'Ufficio acconsente.

Presidente. Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

« L'Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti sarà separata da quella del Debito pubblico. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Sebbene l'art. 6 del progetto ministeriale sia a termini della proposta dell'Ufficio Centrale suppresso, tuttavia trattandosi di legge iniziata in Senato non è il caso di promuovere un voto sull'articolo stesso per far dichiarare la soppressione.

Ligerò l'articolo 7 ministeriale che diventa articolo 6.

Art. 7.

« L'Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di tre Senatori e di tre Deputati, scelti dalle rispettive Camere, di tre Consiglieri di Stato a nomina del Presidente del Consiglio di Stato, e di un Consigliere della Corte dei Conti, eletto dal Presidente della medesima. »

« La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno; essa nominerà il suo Presidente fra i membri che la compongono. »

« Nell'intervallo delle sessioni e legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

TITOLO II.

Dei depositi.

Art. 7.

« Le Casse ricevono in deposito:

« a) Denaro;

« b) Titoli di rendita pubblica, di comuni, province e pubblici stabilimenti;

« c) Buoni del Tesoro;

« d) Azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io debbo dichiarare che la osservazione che intendo fare è forse intempestiva e che avrebbe dovuto essere fatta prima.

Confesso anche di non aver avuto tempo di studiare questo progetto, perchè non credeva che sarebbe venuto oggi in discussione.

L'articolo 6 votato testè dal Senato porta che nello intervallo delle sessioni e legislature, i deputati continueranno a far parte della Commissione; ma se venisse sciolta la Camera? Desidererei vedere risolto questo dubbio.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. È già stato deciso in casi analoghi dal Senato che tale attribuzione si poteva conferire alla persona che rivestiva prima il carattere di deputato finchè non fosse surrogato nell'ufficio suo.

Senatore Di Pollone. Io ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri della spiegazione. Ciò che mi mosse a fare questa osservazione, si è che mi pare che nella legge sul debito pubblico vi sia qualche disposizione speciale a tale riguardo.

Non posso dire positivamente che ci sia, ma la mia mente mi suggerisce che il dubbio debbe essere stato risolto nel senso espresso dall'onorevole Senatore Alfieri. Purmi però, ripeto, che vi sia una disposizione che lo

dica; chè altrimenti se non si dicesse, la sola interpretazione data dal Senato non potrebbe far legge.

Quindi io prego il Senato di voler riservare la facoltà a qualunque Senatore, verificata la cosa, di proporre un'aggiunta, se sarà il caso.

Senatore **Alfieri**. Forse che non ho inteso bene l'osservazione che veniva fatta dall'onorevole Senatore Di Pollone. Io credeva che egli desiderasse essere chiarito sulla continuazione di queste funzioni nella persona che aveva cessato di essere deputato ove la Camera elettiva venisse sciolta; ed accennando appunto a questa difficoltà, io rispondeva che tale questione era stata risolta in un'altra occasione dal Senato nello stesso senso. Ora da alcuni dei colleghi che mi stanno vicino vien supposto che il Senatore Di Pollone intenda dire che nell'articolo 6 non sia abbastanza espressa la continuazione del mandato quando la Camera elettiva è sciolta. Siccome però nell'articolo medesimo è detto che i deputati continueranno a far parte della Commissione nell'intervallo delle sessioni e delle legislature, non si saprebbe cosa aggiungere di più, poichè la legislatura, come l'onorevole Senatore Di Pollone sa quanto me, è il complesso delle varie sessioni tenute da una Camera sorta da una sola elezione.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Mi pare che la lettera o paragrafo b come è espresso possa far nascere un qualche dubbio; ivi si legge: *Titoli di rendita pubblica; di Comuni, di Province, ecc.*, e pare a me che sarebbe questo paragrafo meglio espresso se si ripetesse la parola *rendita* al plurale prima della parola *comuni*, e si dicesse così: *Titoli di rendita pubblica, di rendite di comuni, ecc.*

Presidente. Assente l'Ufficio Centrale alla proposta del Senatore Arrivabene?

Senatore **Bellelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Bellelli**. A me pare che al paragrafo b sarebbe più semplice il dire: *Titoli di rendite dello Stato, di comuni, di provincie, e pubblici stabilimenti.*

Presidente. Accetta l'Ufficio Centrale questa seconda proposta del Senatore Bellelli, che modificherebbe quella del Senatore Arrivabene, il quale parrai già vi abbia acconsentito?...

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Io desidererei una spiegazione sulla modificazione che proporrebbe l'onorevole Senatore Bellelli, perchè io non so quali siano le rendite dello Stato che si possano depositare.

Io comprendo benissimo che si possano depositare titoli di rendite del Debito pubblico dello Stato; ma non saprei a quali altre rendite si voglia accennare.

Io perciò propono di dire: « Titoli di rendita del debito pubblico dello Stato; dei Comuni, provincie, ecc. »

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. In questo caso, come ho già osservato, converrebbe ripetere la parola *rendita* al plurale prima della parola *Comuni*.

Presidente. In seguito a tutte queste osservazioni, se esse fossero tutte ben accolte e dall'Ufficio Centrale e dal Ministero si dovrebbe dire: « Titoli di rendita del Debito pubblico dello Stato, di rendite di Comuni, provincie e pubblici stabilimenti. »

Senatore **Ceppl**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Ceppl**. Io ritengo che veramente sia bene il ripetere la parola *rendita* al plurale prima di quella di *comuni*, perchè aggiungendo quelle del *Debito pubblico dello Stato* proposte dall'onorevole Senatore Di Pollone, che io non intendo punto di contrastare, si lascierebbe quasi credere con ciò che anche i comuni potessero avere il Debito pubblico.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. La dizione di *Titoli di rendita* non mi sembra appropriabile ai Comuni ed alle Province, quindi forse sarebbe più opportuno di dire: *titoli di rendita pubblica* (qui non può nascere contestazione); obbligazioni di Province, Comuni e pubblici stabilimenti.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta anche questa redazione?

Senatore **Regis**. Accetta.

Presidente. Allora l'articolo sarebbe in questa conformità.

Art. 7.

« Le Casse ricevono in deposito:

« a) Denaro;

« b) Titoli di rendita del debito pubblico, obbligazioni di Comuni, Province e pubblici stabilimenti;

« c) Buoni del Tesoro;

« d) Azioni ed obbligazioni di società anonime ed in accomandita. »

Se non c'è osservazione metto ai voti l'art. 7.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 8.

« I depositi prescritti da legge, da regolamenti o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa debbono farsi nelle Casse dei depositi e prestiti. Debbono farsi nelle stesse Casse anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

« I depositi giudiziarii dovranno farsi in quella fra le Casse di depositi e prestiti che per legge o per provvedimento di giudice sarà destinata a riceverli. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Le Casse ricevono i depositi volontari che si fanno per impiego di capitale dai privati, dai Corpi morali,

dagli stabilimenti o dalle amministrazioni pubbliche, dalle Casse di risparmio, dalle Società commerciali o da qualunque altra persona giuridica. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione di ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori o volontari, dovranno entro il termine di un mese fare il versamento del danaro o la consegna dei titoli alle Casse dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degli interessi, che dopo il trentesimo giorno le Casse avrebbero pagati, ma pur anche di ogni evento a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro delle Finanze, sopra proposta dell' amministratore della Cassa centrale, e sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinerà la ragione d' interesse da corrispondersi per le somme che nell' anno seguente si depositeranno a frutto nelle Casse.

« L' interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del deponente. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Per il deposito di valori sarà dovuta alle Casse la tassa annua dell' uno per mille sul valor nominale, computato al ventuplo della rendita o interesse.

« È però dovuta sull' effettivo capitale nominale qualunque sia la rendita od interesse, allorchè il titolo depositato dà diritto al rimborso del medesimo.

« Le frazioni di migliaia sono calcolate per unità. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a L. 200, qualunque sia la specie del deposito. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Gli interessi sul numerario depositato, i quali non sieno reclamati entro 5 anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

« Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent'anni continui nè il capitale, nè gli interessi.

« La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Vi è chi desidererebbe che invece di dire *gli interessi sul numerario depositato*, si dicesse: *gli interessi sulle somme depositate*, come dizione preferibile in lingua.

Presidente. Accetta il signor Ministro questa variante?

Senatore Di Pollone. Progherei l'Ufficio Centrale a fornirmi una spiegazione su questo articolo: esso dice: *gli interessi sul numerario depositato ecc.*, ma se si depositassero titoli del debito pubblico, la Cassa pagherebbe gli interessi?

Voci. No. No.

Senatore Di Pollone. Dunque mi pare che la parola numerario stia bene, perchè la Cassa non deve pagare che gli interessi sul danaro depositato.

Senatore Alfieri. Dunque si metta danaro...

Senatore Di Pollone. Io non intendeva distruggere l'osservazione fatta dal Senatore Alfieri, miro solo ad avere una spiegazione.

Presidente. Allora si sostituirebbe alla parola numerario, la parola danaro. C'è qualche osservazione?

Senatore Arrivabene. Farò notare che i biglietti di banca sono come danaro; dunque anche su questi devonosi pagare gli interessi. Capisco che gli interessi non si devono pagare sulle azioni di fondi pubblici, perchè il possessore delle medesime gode dell'interesse; ma depositando biglietti di banca è lo stesso che depositare danaro.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi fo lecito di osservare al preopinante che i biglietti di banca sono considerati come danaro; ciò è fuor di dubbio; aggiungerò che la parola numerario potrebbe anche senza inconvenienti sussistere, perchè la maggior parte dei depositi che verranno fatti, si faranno dagli appaltatori di opere i quali sono obbligati di depositare nelle Casse le loro malleverie.

Ora la legge 16 febbraio 1854 che regge la materia delle malleverie dichiara, che queste dovranno essere prestate o in numerario od in effetti del Debito pubblico dello Stato. Quindi è una locuzione già stata ammessa.

Del resto dico questo per una semplice osservazione e non per fare una proposta; danaro o numerario può stare l'uno o l'altro.

Senatore Alfieri. Io credo che l'Ufficio Centrale non abbia una preferenza decisa in questo. Ma siccome si osservava che all'art. 8 già votato si è detto: *Le Casse ricevono in deposito danaro ecc.*; converrebbe almeno per conformare un articolo coll'altro ripetere la parola danaro.

Presidente. Rileggo l'articolo:

« Gli interessi sul danaro depositato, i quali non sieno reclamati entro 5 anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

« Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa

iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trenta anni continui nè il capitale nè gli interessi.

« La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati. »

(Approvato.)

Art. 15.

« Il regolamento stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi. »

(Approvato.)

TITOLO III.

Dei prestiti e degli altri impieghi delle somme depositate nelle Casse.

Art. 16.

« Il numerario depositato nelle Casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero sarà impiegato in prestiti alle province, ai comuni, ai loro consorzii e istituti di beneficenza, riconosciuti dalla legge quali opere pie, per l'eseguimento di opere di pubblica utilità debitamente autorizzate, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Credo converrebbe mettere anche qui la parola *denaro* invece di numerario, per essere consequenti.

Presidente. Verissimo. Rileggo l'articolo con questa variante:

« Il denaro depositato nelle Casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero sarà impiegato in prestiti alle Province, ai Comuni, ai loro consorzii e Istituti di beneficenza riconosciuti dalla legge quali opere pie, per l'eseguimento di opere di pubblica utilità debitamente autorizzate, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Nel mese di dicembre di ogni anno, il Ministro delle finanze, sopra proposta dell'Amministratore della Cassa centrale, e uditi i Consigli permanenti di amministrazione delle varie casse, non che la Commissione di vigilanza, fissa l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo. »

(Approvato.)

Si sono soppressi gli articoli 19 e 20 del progetto del Ministero tenendone però conto nel seguente articolo 19 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 18.

« Gli amministratori delle Casse, in seguito alle de-

liberazioni del Consiglio d'Amministrazione, rassegnano alla fine di ogni bimestre all'Amministrazione della Cassa centrale per essere sottoposti al Ministro delle finanze il prospetto dei depositi ricevuti, il presuntivo di quelli da restituirsi, l'elenco delle domande di prestito debitamente giustificate, e nell'ordine della precedenza rispettivamente ad esse attribuita le proposte per le concessioni dei prestiti, e la richiesta, dove occorra, per assegnazioni ulteriori di fondi.

« Nelle proposte per le concessioni dei prestiti si dovrà principalmente tener conto, e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui il Corpo morale intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragione d'urgenza, di utilità, o d'importanza alle domande, e del modo di restituzione. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Proporrei, e mi credo in ciò d'accordo coll'Ufficio Centrale, di sostituire alle parole *Amministrazione della Cassa centrale*, le altre *amministratore della Cassa centrale*; e l'articolo allora verrebbe redatto così: Gli amministratori delle Casse in seguito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rassegnano alla fine di ogni bimestre all'amministratore della Cassa centrale ecc.

Senatore Ceppi, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. L'Ufficio Centrale vi aderisce, perchè si è servito egli stesso della parola *amministratore* invece di *amministrazione* negli altri articoli.

Presidente. Se non ci sono osservazioni rileggo l'articolo per metterlo a voti.

Art. 18.

« Gli amministratori delle Casse in seguito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione rassegnano alla fine di ogni bimestre all'amministratore della Cassa centrale per essere sottoposti al Ministro delle finanze il prospetto dei depositi ricevuti, il presuntivo di quelli da restituirsi, l'elenco delle domande di prestito debitamente giustificate, e nell'ordine della precedenza rispettivamente ad esse attribuita, le proposte per le concessioni dei prestiti, e la richiesta, dove occorra, per assegnazioni ulteriori di fondi.

« Nelle proposte per le concessioni dei prestiti si dovrà principalmente tener conto, e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui il Corpo morale intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragione d'urgenza, di utilità, e d'importanza alle domande, e del modo di restituzione. »

(Approvato.)

Art. 19.

« Il Ministero delibera sulle domande di prestito, ne promuove l'approvazione per Decreto Reale sovra apposito elenco, ed assegna a ciascuna Cassa i fondi necessari.

« Nel fare queste assegnazioni il Ministro avrà cura di applicare di preferenza agli imprestiti proposti dalle Amministrazioni delle rispettive Casse i loro fondi speciali che consistono nei depositi giudiziari ed in quelli volontari: potrà assegnare gli altri fondi generali a favore di qualsiasi Cassa colle avvertenze di cui nell'articolo precedente, e dovrà sentire il parere della Commissione di vigilanza per le anticipazioni a farsi dal Tesoro dello Stato nei limiti stabiliti nell'art. 25 della presente legge. »

(Approvato.)

Art. 20.

« Dopo l'emanazione del Decreto Reale gli amministratori delle Casse procederanno all'effettuazione dei relativi prestiti da esso autorizzati. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Il modo, le cautele ed il tempo per la concessione dei prestiti saranno stabiliti con regolamento speciale dal Ministro delle finanze. »

« Non si potrà oltrepassare il termine di 10 anni per la restituzione dei prestiti, ad eccezione di quelli per i quali fosse convenuto l'ammortamento annuale, nel qual caso l'estinzione dovrà compiersi entro un pericolo non maggiore di 25 anni. »

(Approvato.)

Art. 22.

« I fondi eccedenti il bisogno complessivo delle Casse potranno coll'assenso del Ministro delle Finanze impiegarsi in rendite iscritte del debito pubblico o in buoni del Tesoro, o in conto corrente al Tesoro dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 23.

« I fondi delle Casse non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio, se non in quanto sieno restituite le somme anticipate del Tesoro. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Le rendite dovranno essere intestate alle Casse di depositi e prestiti in generale, e l'alienazione delle medesime potrà farsi, sulla proposta dell'amministratore della Cassa Centrale per ordine del Ministro delle finanze. »

(Approvato.)

Art. 35.

« Il Ministro delle finanze potrà nelle assegnazioni alle Casse fare anticipazioni dal Tesoro dello Stato fino alla somma complessiva di dodici milioni di lire, u-

dita la Commissione di vigilanza giusta il precedente articolo 19. »

(Approvato.)

Art. 26.

« Tanto sulle somme somministrate alle Casse dal Tesoro dello Stato a titolo di anticipazione quanto per quelle di cui le stesse Casse fossero creditrici dal medesimo in conto corrente, sarà corrisposta la media dell'interesse stabilito per i Buoni del Tesoro. »

(Approvato.)

Art. 27.

« Col profitti netti delle Casse e sotto deduzione dei pesi che loro fossero attribuiti per altre leggi, si costituirà un fondo di riserva fino alla concorrente somma di quattro milioni di lire. »

« I profitti netti annuali dopo che il fondo di riserva sarà giunto alla somma indicata saranno per una metà devoluti al Tesoro dello Stato, e per l'altra metà saranno ripartiti nell'esercizio successivo a quello corrente all'epoca dell'accertamento, in aggiunta all'interesse che dovrà essere corrisposto sui depositi per surrogazioni militari. »

(Approvato.)

TITOLO IV.

Dell'Amministrazione delle Casse.

Art. 28.

« Le spese di amministrazione delle Casse saranno ogni anno preventivamente stabilite con Decreto del Ministro delle finanze, sopra proposta della Direzione generale, sentiti i Consigli permanenti e la Commissione di vigilanza. »

« Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal Tesoro dello Stato, il quale ne sarà rimborsato. »

Senatore Ceppl, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppl, *relatore*. Avverto che nell'art. 28 forse invece della parola *Direzione Generale*, sarà meglio dire *Amministratore generale della Cassa Centrale*, come altrove; perchè questa espressione *Direzione Generale* si risente ancora del progetto precedente.

Senatore Di Pollone. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Già all'art. 4 si è detto *Direzione Generale*, si potrebbe ripetere qui la stessa espressione.

Presidente. È questa l'opinione dell'Ufficio Centrale?

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Le parole *Direzione Generale* adoperate nell'art. 4 non sono applicabili al caso: là si riferiscono alla *Direzione Generale del debito pubblico*: su-

rebbe meglio dire: « sopra proposta dell'amministratore della Cassa Centrale, sentiti, ecc. »

Presidente. Rileggo l'art. 28 colle modificazioni proposte per metterlo ai voti.

« Le spese di amministrazione delle Casse saranno ogni anno preventivamente stabilite con Decreto del Ministro delle finanze, sopra proposta dell'amministratore della Cassa Centrale, sentiti i Consigli permanenti e la Commissione di vigilanza.

« Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal Tesoro dello Stato, il quale ne sarà rimborsato. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Farò forse un'osservazione alquanto futile, ma poichè veggio espresso nell'alinea: « Gli stipendi verranno anticipati dal Tesoro dello Stato il quale ne sarà rimborsato. »

Io domando: ma da chi? Sarebbe forse meglio ripetere: « sarà rimborsato dalle Amministrazioni delle Casse... »

Presidente. Che cosa intende l'Ufficio Centrale in proposito di questa osservazione e proposta d'aggiunta?

Senatore Ceppi, relatore. Mi pare si possano aggiungere le parole *dalle Casse* per chiarezza, benchè sia già sottointeso....

Presidente. Leggerò ancora l'articolo con queste modificazioni per metterlo ai voti.

« Le spese di Amministrazione delle Casse saranno ogni anno preventivamente stabilite con Decreto del Ministro delle finanze, sopra proposta dell'amministratore della Cassa Centrale, sentiti i Consigli permanenti e la Commissione di vigilanza.

« Gli stipendi degli impiegati verranno anticipati dal Tesoro dello Stato, il quale ne sarà rimborsato dalle Casse. »

Chi approva l'articolo così concepito voglia sorgere. (Approvato.)

Art. 29.

« Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'Amministrazione della Cassa Centrale.

« Presso la Cassa Centrale sarà tenuta la contabilità generale delle casse di depositi e prestiti, formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse.

« Per i profitti e per il fondo di riserva le Casse hanno un solo fondo comune. »

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Domando la divisione di questo articolo.

Quanto al primo paragrafo, fo questa osservazione, ripeto cioè l'osservazione già fatta di sostituire alle parole *Amministrazione della Cassa* le parole *amministratore della Cassa*.

Quanto al secondo paragrafo, proporrei di sostituire per emendamento questa compilazione. « La contabi-

lità generale delle Casse dei depositi e prestiti verrà formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse sotto la direzione dell'amministratore della Cassa Centrale. »

Presidente. Due sono le avvertenze che fa il signor Senatore Scialoja. Riguardo alla prima, la quale non è che una semplice riforma di redazione, non potrebbe sollevare difficoltà, pregherei perciò il proponente a dire come vorrebbe costruire questa prima parte dell'articolo.

Senatore Scialoja. Si tratta semplicemente di sostituire alla parola *amministrazione* l'altra *amministratore*.

Presidente. « Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'amministratore della Cassa Centrale. »

Su questa parte credo non vi sia alcuna difficoltà, perchè combina con tutto quello che si è fatto precedentemente.

Verrebbe poi un emendamento al secondo alinea dell'articolo che sarebbe in surrogazione all'alinea dell'articolo 29, così concepito (*V. sopra*.)

Prima di tutto interrogo il Senato per sapere se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Senatore Ceppi, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi, relatore. Quanto alla prima parte della proposta fatta dall'onorevole Scialoja, si è già accennato altrove che si sostituisca alla parola *Amministrazione* quella di *Amministratore*, e per conseguenza non vi è difficoltà a che sia pure qui ammessa. Quanto alla seconda parte, io credo che l'emendamento proposto possa avere una tal quale portata, ed è quella che escluda che l'amministratore della Cassa Centrale possa essere al corrente dello stato della contabilità. Se si volesse per via del regolamento disporre che quando il tesoriere provinciale od altri riceve un fondo per conto delle Casse, ne dia avviso all'Amministrazione della Cassa locale e all'Amministrazione della Cassa Centrale, io credo che senza esservi inconveniente od una perdita a danno dell'Amministrazione della Cassa locale, l'Amministrazione della Cassa Centrale potrebbe da un momento all'altro sapere in qual posizione si trovano le Casse.

Nel sistema proposto dall'onorevole Scialoja ne viene che deve attendere due mesi per sapere in quale stato si trovino le Amministrazioni delle varie Casse. Io credo che questo possa avere una portata molto considerevole sulla contabilità e che possa nuocere anche un poco all'andamento dell'istituzione, poichè quegli che ha da pensare a provvedere alla restituzione di tale o tal'altro prestito il quale è ignorato da un amministratore di una Cassa (mentre deve farsi da un altro) importa grandemente che possa essere al corrente intorno allo stato della contabilità delle varie Casse. Ammetterei che ciascuno possa tenerla, ma non vorrei escludere che l'amministratore della Cassa Centrale possa averla.

Lascio alla saviezza dell'onorevole Ministro delle Finanze il decidere se la cosa non possa avere una gran portata. Io avrei le mie difficoltà ad ammettere la proposta.

Non saprei quale scopo possa avere l'onorevole Senatore Scialoja nel proporre questo emendamento che esclude veramente che l'amministratore della Cassa Centrale possa conoscere in quale stato si trovino le varie Casse.

Debbe aspettare al bimestre lo stato di situazione di ciascuna, ed io non sarei guari disposto ad ammetterlo.

Non so che cosa si guadagnerà, perchè non voglio escludere che ciascuna Cassa abbia il suo stato di contabilità; non è cosa indifferente che quando un contabile riceve una somma che ha da andare a far parte dei fondi della Cassa, l'amministratore della Cassa Centrale possa sapere giorno per giorno lo stato della contabilità, e parlo di contabilità, perchè ammetto che in fatto di prestiti non debba prendere alcuna diretta ingerenza nelle altre Casse.

Io bramerei sentire le osservazioni del Ministro delle Finanze, e lo pregherei ad appoggiare il mio sistema, che credo sia quello dell'Ufficio Centrale, per lasciare le cose come sono.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Non era mia intenzione di recare mutamenti sostanziali all'articolo 29; ma si di concordarlo con le altre modificazioni che si sono introdotte negli articoli precedenti, ed anche nel primo paragrafo di quest'articolo; quanto a quelle attribuzioni che si erano date all'Amministrazione della Cassa Centrale, si è spiegato che si intendeva di darle all'amministratore della Cassa Centrale; sicchè la Cassa Centrale fosse, quanto all'Amministrazione, una cassa, tanto locale, quanto qualunque altra delle altre Casse istituite con questa legge: epperò dicendo al secondo paragrafo «presso la Cassa Centrale sarà tenuta la contabilità generale delle Casse dei depositi e prestiti, formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse,» io riteneva questa medesima compilazione; ma non era mia intenzione di dire che l'amministratore della Cassa Centrale non potesse avere questi specchi o settimanali o mensili dei conti di ciascuna delle Amministrazioni delle casse; questo non è il mio intendimento, e se mai le parole avessero superato le mie intenzioni, io non sono alieno dall'accogliere quelle osservazioni che si potessero fare al mio emendamento, perchè questo paragrafo dell'art. 29 si accordi bene coll'insieme degli altri articoli, e del primo paragrafo che si è modificato sostituendo all'Amministrazione, l'Amministratore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Pareva anche a me che la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoja fosse un po' più larga di quello che egli intendeva.

Aveva messo la frase sotto la direzione dell'amministratore; ma poichè ora ha spiegato il suo concetto, credo che l'Ufficio Centrale non avrà difficoltà di annuire a che riunendo il primo ed il secondo membro di quest'articolo, si dica: «Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'amministratore della Cassa Centrale, presso il quale sarà tenuta la contabilità generale delle Casse dei depositi e prestiti.»

Senatore Scialoja. Accetto; direi però semplicemente, invece di *presso il quale, il quale terrà ecc.*

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Ceppi, relatore. Accetta.

Presidente. Sarebbe allora statuito nei seguenti termini l'articolo 29.

«Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle finanze per mezzo dell'amministratore della Cassa Centrale, il quale terrà la contabilità generale delle Casse di depositi e prestiti formata dalla riunione delle contabilità speciali di ciascuna di esse.

«Per i profitti e per il fondo di riserva le Casse hanno un solo fondo comune.»

Essendosi concordato tutto l'articolo nella conformità testè letta al Senato, non credo sia più il caso di fare la divisione dell'articolo e provocare un voto separato.

Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo 29.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 30.

«Sarà determinato con regolamento il modo nel quale le singole Casse dovranno trasmettere i prospetti e i rendiconti delle proprie operazioni.»

(Approvato.)

Art. 31.

«Si formerà alla fine di ogni quadrimestre dall'amministratore della Cassa Centrale il conto della situazione delle varie Casse, che verrà sottoposto al Ministro delle finanze ed alla Commissione di vigilanza. Questo conto sarà fatto di pubblica ragione.»

(Approvato.)

Art. 32.

«La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si proceda a tutte quelle verificazioni che reputerà necessario.»

(Approvato.)

Art. 33.

«Ogni anno il presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale delle Casse.»

(Approvato.)

Art. 34.

« Per tutte le operazioni di deposito dipendenti da surrogazioni militari, sarà tenuto un conto unico presso la Cassa Centrale, ed a questo l'autorità militare potrà rivolgersi per le proprie domande. »

Ministro delle Finanze. Poichè negli articoli precedenti si è sempre detto amministratore della Cassa Centrale, parmi sarebbe il caso di fare altrettanto anche qui.

Presidente. Qual è l'opinione dell'Ufficio Centrale?
Senatore Alfieri. L'Ufficio Centrale acconsente.

Senatore Lauzi. Mi pare che non sia il caso di surrogare la parola amministratore a quella di Amministrazione, poichè questa non è citata nell'articolo, anzi si sono dall'Ufficio Centrale sostituite alle parole l'ufficio di contabilità Centrale, quelle di *la Cassa Centrale*.

Ministro delle Finanze. La Cassa Centrale è composta dal Consiglio e dall'amministratore. Negli articoli precedenti, dal Senato si è creduto, che in ciò che riflette la Cassa, si disponesse che si avesse a far capo all'amministratore, epperò parmi che convenga anche qui dire l'amministratore, il quale poi naturalmente si servirà de' suoi uffizi.

Senatore Lauzi. Io credeva che si trattasse puramente di surrogare una parola ad un'altra, parmi che il signor Ministro voglia invece aggiungere la parola *amministratore*.

Senatore De Cardenas. L'articolo dice che l'autorità militare potrà rivolgersi all'ufficio di contabilità centrale; ma quando l'autorità militare non si rivolge all'Amministratore della Cassa Centrale, a chi dovrà rivolgersi?

Parmi che i rapporti dell'Autorità militare in quanto a depositi per surrogazioni militari siano diretti cogli interessati.

Ministro delle Finanze. L'autorità militare può sempre rivolgersi al suo superiore, cioè al Ministro della Guerra, il quale si rivolgerà egli stesso all'amministratore della Cassa Centrale; ma in questo caso si può anche rivolgere direttamente all'amministratore della Cassa Centrale. Questo parmi sia stato il concetto del Ministro che propose la legge.

Presidente. Rileggerò l'articolo prima di metterlo ai voti (*Vedi sopra*.)

Senatore Scialoja. Sarebbe forse meglio dire: sarà tenuto un conto unico dall'amministratore della Cassa Centrale.

Senatore Ceppl, relatore. Io per verità non avrei difficoltà di ammettere questa variante, ma mi pare che sia inutile, e credo che il timore che induce il Senatore Scialoja a proporre che l'amministratore della Cassa Centrale tenga lui il conto, non faccia sì, che il Consiglio d'Amministrazione possa prendervi ingerenza: io non lo difficoltà, dico, sulla parola, ma mi pare meno conveniente.

Presidente. Il Senatore Scialoja insiste nella sua proposta?

Senatore Scialoja. Non insisto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo che ho letto. Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 35.

« Con Decreto Reale sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge, e sarà stabilito il tempo in cui la medesima comincerà ad entrare in osservanza. »

(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

Art. 36.

« Le Casse dei depositi e prestiti succederanno a quelle istituzioni governative che sotto queste od altre denominazioni sono destinate a fare identiche operazioni. »

« Sarà liquidato l'attivo ed il passivo dei depositi esistenti presso le medesime, e verrà portato a debito e credito delle nuove Casse. »

(Approvato.)

Art. 37.

« Le istituzioni non governative dovranno versare alle Casse dei depositi e prestiti le somme che ritengono a titolo di deposito obbligatorio fatto prima della pubblicazione della presente legge, ovvero corrispondere gli interessi alla ragione medesima delle Casse dei depositi e prestiti, e ciò senza pregiudizio del disposto dell'art. 12. »

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Mi pare che la frase usata e le istituzioni non governative lasci qualche oscurità, la quale vorrebbe esser chiarita.

Senatore Alfieri. Prego l'onorevole Senatore Arrivabene a voler considerare che qui si dice: le istituzioni governative che ritengono somme a titolo di deposito obbligatorio, e che sono caratterizzate da quest'aggiunta, quindi non può esservi dubbio che altre istituzioni non governative possano essere comprese in questa espressione.

Senatore Arrivabene. Le parole dell'onorevole Senatore Alfieri mi hanno abbastanza chiarito ed appagato.

Presidente. Metto ai voti l'art. 37 testè letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Ho chiesto al Senato di concedermi la facoltà di proporre un'aggiunta all'articolo 6, ove ne fosse il caso, e diceva per motivo di questa riserva, che mi pareva di ricordarmi che la legge co-

stituiva del Debito Pubblico avesse una disposizione simile a quella che si legge nell'articolo 6 relativa alla continuazione dell'Ufficio dei Deputati e Senatori, nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari.

Io confesso che l'aggiunta non dà gran forza all'articolo, tuttavia ho riconosciuto che la mia povera mente non m'ingannava, poichè ivi si legge lo stesso pensiero concepito in questi termini: « I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari sino a nuova elezione. »

Vedrà il Senato e l'Ufficio Centrale nella sua saviezza se sia il caso di fare quest'aggiunta.

Presidente. Che ne pensa l'Ufficio Centrale?

Ministro delle Finanze. Io credo che si potrebbero riprodurre le frasi che sono nell'articolo 6 della legge del debito pubblico.

Presidente. Leggerò al Senato l'art. 6 della legge 10 luglio 1861, colla quale è istituito il Gran Libro del debito pubblico del Regno d'Italia.

L'articolo 6 è concepito in questi termini. Lo leggerò nella parte dove si riferisce l'osservazione del signor Senatore Di Pollone.

« L'Amministrazione del Debito pubblico è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta:

« Di tre Senatori e di tre Deputati, a nomina delle rispettive Camere in ciascuna sessione.

« I Senatori ed i Deputati continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni parlamentari fino a nuova elezione. »

Il signor Senatore Di Pollone suggerisce che si metta anche nell'art. 6 di questo progetto questa dichiarazione: *fino a nuova elezione.*

L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore **Alfieri.** Acconsente.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario...

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi.** Io domando se la parola *elezione* si riferisce all'elezione con destinazione di nuovi membri per parte delle Camere o alle elezioni generali dei deputati.

Nel primo caso, convengo pienamente che la frase aggiunta starebbe; non così nel secondo.

Di modo che, se la cosa è intesa nel primo senso per parte mia non ho difficoltà ad ammetterla, ma se fosse nel senso di elezioni generali, io non potrei aderire alla proposta.

Ministro delle Finanze. Non mi pare che possa cadere dubbio, s'intende sino a nuova elezione della Commissione di vigilanza.

Presidente. Prego i signori Senatori di volersi trattenerne fino a che possiamo concludere definitivamente quest'ultima parte.

« Nell'intervallo delle sessioni e legislature i Senatori e Deputati continueranno a far parte della Commissione sino a nuova elezione. »

Metto ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Siccome il Senato non è più in numero, non si potrà procedere oggi allo squittinio segreto; e questo si farà domani in adunanza pubblica, nella quale si porteranno in discussione gli altri progetti di legge che erano oggi all'ordine del giorno.

Se non c'è osservazione...

Senatore **Duchoqué.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Duchoqué ha la parola.

Senatore **Duchoqué.** Vedendo presente il Ministro dei Lavori Pubblici, se il Senato me lo concedesse, vorrei dirigerli una brevissima interpellanza.

Presidente. Permetta allora che si termini; sta inteso che domani vi sarà la votazione per questa legge, o si porteranno in discussione in adunanza pubblica alle ore due i progetti di legge che erano oggi all'ordine del giorno.

Presidente. La parola è al Presidente del Consiglio.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia, trattato nell'altra Camera, un progetto di legge intorno all'arresto personale in materia civile e commerciale. Ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge il quale riguarda la *Sila delle Calabrie*.

Io raccomando al Senato molto vivamente questo progetto, il quale ha il vantaggio altretanto di essere brevissimo.

Il Senato ha dinanzi a sé un altro progetto di legge sul Tavoliere delle Puglie, ed io credo che se la legge sul Tavoliere e quella della *Sila delle Calabrie* potessero essere prestamente votate, si renderebbe un gran servizio a quelle popolazioni dell'Italia Meridionale, e si otterrebbe questo risultato veramente notevole di sciogliere così questioni le quali, si può dire, hanno durato per secoli con gran danno ed agitazione di quelle popolazioni stesse.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione del progetto di legge a nome del signor Ministro di Grazia e Giustizia intorno all'arresto personale, e della presentazione dell'altro progetto relativo alla *Sila delle Calabrie*. Questi due progetti saranno stampati e distribuiti.

Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Poichè l'onorevole Presidente del Consiglio ha espresso il desiderio che il progetto di legge testè da lui presentato al Senato venga esaminato contemporaneamente a quello che riguarda l'affrancamento del Tavoliere delle Puglie, mi permetterò di fare una breve osservazione al Senato a questo riguardo.

Poichè ho l'onore di essere relatore del progetto di legge sull'affrancamento del Tavoliere, dirò che la relazione del medesimo sta per toccare il suo termine, e che quanto prima verrà presentata al Senato, al quale anzi venne già annunziato dall'Ufficio di Presidenza, che il progetto sarebbe stato posto all'ordine del giorno di oggi, alla condizione che la relazione fosse apparecchiata. Se il ritardo che naturalmente ne verrebbe dall'esame dell'altro progetto di legge stato presentato testè, non fa alcuna difficoltà, credo che gli onorevoli miei colleghi, come io, ben potremo esaminare contemporaneamente i due progetti, qualora piaccia al Senato di affidare la disamina di quello ora presentato a coloro che ebbero già l'onore di essere incaricati di esaminare quello sul Tavoliere delle Puglie.

Presidente. Questo starà agli Uffici del Senato.

Fra tanto ha la parola il Senatore Duchoqué.

Senatore Bellelli. Domando la parola.

Presidente. Permetta: la parola spetta ora al Senatore Duchoqué, a cui l'ho conceduta.

Senatore Bellelli. Il Senatore Duchoqué vuol fare una mozione nuova od un'interpellanza su altro oggetto, mentre io vorrei dire due parole in risposta a quanto disse l'onorevole Senatore Vighiani.

Presidente. Ma io non posso invertire l'ordine....

Senatore Duchoqué. Parli pure il Senatore Bellelli che io gli cedo la parola, e parlerò dopo di lui.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Bellelli.

Senatore Bellelli. Io credo che l'onorevole signor Ministro delle finanze abbia bensì inteso di promuovere la sollecita discussione dei due progetti della Sila delle Calabrie e del Tavoliere delle Puglie, ma non penso poi che abbia voluto connetterli.

Queste due materie sono così diverse fra loro, che non possono assolutamente fondere insieme.

Io penso quindi che il Senato, plaudendo alle cose dette, delibererà bensì di procedere presto alla discussione di questi due progetti, ma vorrà ad un tempo nominare due diverse Commissioni per esaminarli separatamente.

Presidente. Io credo che non si sia punto parlato di confondere insieme questi due progetti.

Quanto poi al deferire l'esame del progetto di legge della Sila delle Calabrie all'Ufficio Centrale che è già incaricato di esaminare e riferire quello del Tavoliere delle Puglie, ciò sarà oggetto degli Uffici del Senato, i quali ne prenderanno cognizione preliminare: ma frattanto non credo che sia nemmeno intenzione del signor Ministro delle finanze che si sospenda il corso del progetto relativo al Tavoliere di Puglia per esaminare prima anche quello testè presentato, avendo egli solo osservato che questo aveva una certa analogia coll'altro, e che entrambi reclamavano la sollecitudine del Senato.

Ora la parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Mi venne supposto che il signor Ministro dei lavori pubblici, nel suo recente viaggio in Toscana, abbia fatto sui luoghi la ispezione delle

opere pel congiungimento col mezzo delle vie ferrate di quelle provincie alle altre d'Italia.

Lo pregherei a farci sapere se è sperabile che quei lavori abbiano presto un felice successo, onde cessi il grave danno che viene alla Toscana pel suo isolamento dalla rete delle ferrovie del resto d'Italia.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Ministero desidera, quanto le popolazioni della Toscana, che il congiungimento di quell'importante provincia si faccia, più prestamente sia possibile, colle altre parti del Regno.

Io ho visitato, rapidamente a dir vero, ma pur l'ho fatto, i lavori che si fanno tanto dalla parte della Liguria, come da quella di Bologna per congiungere le ferrovie Toscane colle altre ferrovie dello Stato. Verso la parte della Liguria si sa che il tronco fu aperto da Massa sino a Sarzana, ed è probabile che nel mese di novembre di quest'anno ne sarà aperto un altro tratto da Sarzana sino alla Spezia; anzi il Ministero fece le premure più vive presso la società, affinchè questi lavori fossero compiuti ed il servizio si potesse stabilire regolarmente tra la Spezia ed il rimanente della Toscana. In questo modo, mediante la navigazione di ore 3 1/2 o 4 da Genova alla Spezia, si potrà evitare la lunga traversata tra quella città e Livorno, e si potrà così dalla Spezia giungere a Firenze in un tempo non maggiore di ore 4 1/2 circa.

In quanto poi al compimento della linea tra la Spezia e Genova si richiederà un tempo assai maggiore, perchè debbonsi fare opere che presentano grandissime difficoltà e che richiedono un tempo lungo. Fra queste vi è la galleria di Biassa che è vicina alla Spezia molto lunga, e che esige grandi lavori, i quali secondo gl'ingegneri non permetteranno che essa possa essere aperta prima del 1868. Sicchè deve essere differito fino a detta epoca il definitivo congiungimento di questa linea con Genova.

Ma verso Bologna le cose procedono assai più alacramente.

Ho visitati i lavori che si fanno da Pistoia per andare fino a Vergato, e questi sono molto inoltrati. La parte che è ancora meno avanzata è la galleria degli Apennini che ha la sua imboccatura nord verso Pracchia. Questa galleria è lunghissima, ma ora più non rimangono che 500 metri da ultimare. Si lavora con molta alacrità sulle due estremità di questo tronco che rimane ancora a farsi ed inoltre intorno ad un pozzo il quale fra pochi mesi raggiungerà il livello della galleria. Vi potranno allora essere quattro attacchi sopra questa parte che è ancora a farsi e si spera che nel 1864 essa potrà essere aperta; anzi gl'ingegneri lo tengono come certo, procedendo il lavoro con molta regolarità, e quantunque vi siano alcune difficoltà grandi rispetto all'acqua, queste si possono dire superate e non vi è più che una roccia,

nella quale lavorando con facilità, si può calcolare, e quasi con esattezza geometrica, l'epoca probabile in cui questa galleria potrà essere compiuta.

Rimane ancora il tratto tra Vergato e la parte superiore del Reno nella quale i lavori sono pure assai inoltrati. La società ha già annunciato che per il mese di ottobre o di novembre si potrebbe aprire il tronco tra Vergato e Porretta di guisa che più non rimarrebbe a percorrere per mezzo della strada ordinaria che la parte compresa tra Porretta e Pistoia.

Ma siccome la strada che percorre il Reno è molto incomoda e presenta gravi inconvenienti specialmente nelle cattive stagioni, è desiderio del Ministero che la società faccia i massimi sforzi onde protrarre i lavori fino a Pracchia, cioè fino all'imboccatura della galleria degli Appennini. Ed ho fatto in proposito le opportune istanze al direttore di questi lavori, e al Commissario Regio.

È vero che vi sono difficoltà non comuni; ma credo che la società metterà il più grande impegno, e spero che continuando a spiegare la diligenza che finora ha usato, potrà risolvere gli ostacoli che sembrano opporsi a che questo tronco sia aperto all'esercizio pubblico verso la fine di quest'anno.

Se giungiamo poi a Pracchia, rimarrà tuttora un tronco di strada ordinaria tra questa località ed il ponte di pietra, punto in cui si incontra la strada bellissima dell'Abetone che mette a Pistoia. Ora questo tronco essendo aperto, si potrà da Pracchia in due ore di vettura ordinaria giungere a Pistoia ove si trova la strada ferrata, di modo che la comunicazione tra Firenze e Bologna mediante la strada ferrata, non avrà altra interruzione tranne quella di circa due ore di strada ordinaria.

Ho poi scritto al Prefetto di Firenze perchè convo-

casse il Consiglio provinciale onde stabilire alcuni fondi per la sistemazione di quella strada tra Pracchia e il ponte di pietra che abbisogna di essere alquanto riformata.

Il Governo concorrerà con qualche sussidio a questa strada, non essendo essa nazionale, e si spera quindi che i lavori della medesima potranno fra non molto essere ultimati. Ho parimenti dato istruzioni al Commissario Regio affinchè combinasse colla Società tutti i mezzi più adatti onde mettere in esercizio quel tronco da Vergato sino a Pracchia, e spero che gli sforzi del Ministero non saranno inutili e che sul finire dell'anno si potrà pure avere compiuto quel tratto di strada, il quale diminuirà di molto le difficoltà di comunicazione che esistono tra Bologna e Firenze.

Come vede il Senato, il Ministero fa quanto è in mano sua affinchè gli ostacoli che fino ad ora avevano separato la Toscana dalle rimanenti parti d'Italia, siano per mezzo delle strade ferrate compiutamente superati.

Infine anche verso la parte di Roma vi sarà, forse nell'anno venturo, comunicazione tra Ancona e la Toscana, poichè la linea Aretina verrà prolungata sino all'incontro della linea che da Ancona deve raggiungere Roma, e secondo i rapporti degli ingegneri della Società della ferrovia romana si spera che nell'anno venturo sarà aperta la linea fra queste due città.

Si ha dunque motivo di credere che fra pochi anni vi sarà un congiungimento perfetto tra tutte le parti d'Italia.

Senatore **Duchoqué**. Ringrazio il signor Ministro della cortese risposta che egli ha dato.

Presidente. Domani dunque il Senato è convocato in adunanza pubblica alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

CCXV.

TORNATA DEL 24 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario — *Congedi* — *Omaggi* — *Osservazioni dei Senatori Alfieri, Di Pollone e Regis sull'art. 7 del progetto di legge per l'istituzione di nuove Casse dei prestiti e depositi* — *Adozione di una variante al detto art. 7* — *Votazione del mentovato progetto di legge* — *Approvazione dei seguenti progetti di legge*: 1. *Per acquisto di un cordone telegrafico sottomarino*; 2. *Per una maggiore spesa sul bilancio della guerra 1862 relativa al servizio sanitario*; 3. *Per maggiori spese sui bilanci dello Stato, 1860 1861*; 4. *Per la conversione in legge del decreto 9 novembre 1862, relativo a spese straordinarie sul bilancio della guerra 1862 e 1863.*

La seduta è aperta alle 3 3/4.

Sono presenti i Ministri della guerra e dei lavori pubblici, e più tardi interviene il presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Il Senatore segretario D'Adda legge le lettere dei Senatori Centofanti, Di San Cataldo e Sagarriga, colle quali, chi per motivi di salute, chi per ragione d'ufficio, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'avv. Luciano Berretta, direttore del giornale *La Legge*, di una copia dell'*Annuario giudiziario del Regno d'Italia per 1863*, da lui pubblicato;

Il Comitato politico Veneto centrale di N. 80 copie di uno scritto di Andrea Meneghini, intitolato: *Le imposte nella Venezia e nella Lombardia*;

Il signor G. Gargano di alcuni esemplari delle sue *Osservazioni sul Codice penale e di procedura penale*;

Il signor G. M. Maldini, tenente di Vascello, di vari esemplari di un opuscolo col titolo: *Le navi corazzate e la marina italiana*;

Il Ministro dei lavori pubblici dei primi 14 fascicoli del *Duomo di Monreale*, illustrato dall'abate Domenico Gravina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
E VOTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE CASSE DEI
PRESTITI E DEPOSITI.

Presidente. L'ordine del giorno chiama innanzi tutto lo squittinio segreto per la legge relativa alla istituzione di nuove Casse di depositi e prestiti.

Prima però di procedere al medesimo pregherei il Senato di voler avvertire alla redazione dell'art. 7, sulla quale temo che possa correre qualche equivoco.

L'articolo 7 è così concepito:

« Le Casse ricevono in deposito:

« a) Denaro;

« b) Titoli di rendita pubblica, obbligazioni di comuni, provincie e pubblici stabilimenti; ecc. »

Nella discussione fattasi al proposito, l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale diceva:

« Io ritengo che veramente sia bene ripetere la parola *rendita* al plurale, prima di quelle di *Comuni*, perchè aggiungendo quelle del *debito pubblico dello Stato* proposto dall'onorevole Senatore Di Pollone, che io non intendo di contrastare, si lascierebbe quasi credere con ciò, che i Comuni potessero avere il debito pubblico. »

Ora mi è venuto lo scrupolo che le parole *titoli di*

rendita pubblica non rendano esattamente l'idea di rendita del debito pubblico dello Stato.

Rendita pubblica può essere qualunque rendita dello Stato, oltre la rendita del debito pubblico; le parole *titoli del debito pubblico dello Stato* toglierebbero a mio avviso ogni dubbio.

Prego il Senato di voler osservare se il mio scrupolo sia fondato.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Ieri veramente io non ho preso parte a questa discussione, ma ricordo benissimo che si è presentata la difficoltà sollevata ora dall'onorevolissimo nostro Presidente.

Il sig. Senatore Di Pollone osservava che poteva forse essere meno esatto l'articolo, giacchè parlando semplicemente di *rendita pubblica*, senza dire altro, e facendosi seguire le parole *dei comuni, provincie, e pubblici stabilimenti*, si poteva dubitare che si accomunassero ai comuni, alle provincie ed ai pubblici stabilimenti questi titoli di rendita pubblica, mentre le obbligazioni dei comuni, delle provincie e dei pubblici stabilimenti non costituivano veramente una rendita pubblica.

Allora si era proposto di aggiungere le parole *dello Stato*, ma fu osservato da un altro dei nostri colleghi, che questo modo di dire non era acconcio; e credo, se la memoria mi soccorre, sia stato proposto invece di dire *titoli del debito pubblico dello Stato* senza aggiungere la parola *rendita*.

In questo modo mi pare correrrebbe meglio la dicitura dell'articolo e che tale fosse l'intendimento avuto nel redigerlo.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di accettare la locuzione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri, poichè con essa si esprime quanto io aveva avuto intenzione di dire. Io non ho più sott'occhio il testo di quest'articolo, posso aver sbagliato, ma io intendeva di dire precisamente ciò che ha testè espresso molto chiaramente l'onorevole Senatore Alfieri la cui proposta elimina ogni inconveniente.

Senatore Regis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Regis. Il Senato è d'accordo sul concetto di quest'articolo, nel quale la parola *rendita* non può riferirsi ad altro che alla rendita sul debito pubblico dello Stato. Ciò nullameno, l'onorevole signor Presidente osservava che una frase di questo articolo poteva lasciar qualche esitazione sul suo valore, perchè le parole *rendita pubblica* hanno un senso più ampio di quello che porge l'espressione più concreta di *rendita dello Stato*.

Per togliere ogni dubbio cui possa dar luogo la predetta frase, io credo che, come osservarono gli onorevoli Senatori Alfieri e Di Pollone, valga meglio l'adoperare le parole *titoli del debito pubblico*. Questa locuzione

toglie ogni dubbio sul suo significato. Quando si dice *rendite*, s'intendono volgarmente quelle portate da *cedole* ed oggi dai *certificati* del debito pubblico. Ora, dicendo *titoli del debito dello Stato*, vi si comprendono anche valori di diversa natura, come sono le *obbligazioni dello Stato* delle varie emissioni fattesiene, e con ciò, la disposizione della legge si presenta in tutta l'ampiezza del senso avutosi di mira.

Io parlo come membro dell'Ufficio Centrale, e poichè altri onorevoli colleghi del medesimo Ufficio hanno la stessa opinione, io credo veramente che la frase propria, che toglie ogni dubbio, sia quella suggerita di: *titoli del Debito pubblico dello Stato*.

Presidente. Dunque si può tenere per assenziente l'Ufficio Centrale a questa variazione; io la metto ai voti, e se sarà approvata, si passerà allo squittinio segreto.

Si tratta solo di approvare il paragrafo b dell'art. 7 in questi termini: *Titoli del Debito pubblico dello Stato; obbligazioni di Comuni*, ecc.

Chi approva questa variazione sorga.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore segretario D'Adda fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti. 82

Favorevoli. 80

Contrari. 2

Il Senato approva.

DISCUSSIONE DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE.

(V. Atti del Senato N. 241, 240, 239 e 242.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'acquisto di un cordone sottomarino dalla società del telegrafo sottomarino del Mediterraneo.

Leggo il progetto di legge.

(V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata una nuova spesa di L. 100,000 per l'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino dalla Compagnia del telegrafo sottomarino del Mediterraneo. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Questa spesa sarà portata nel bilancio del Ministero dei Lavori pubblici dell'anno 1862 sotto il titolo II (spese straordinarie) al capitolo 178 bis, colla denominazione: *Acquisto di un cordone telegrafico sottomarino.* »

(Approvato.)

Se il Senato lo approva si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge portato all'ordine del giorno, cioè di quello per l'autorizzazione di una maggiore spesa sul bilancio della guerra 1862, relativa al servizio sanitario, poi si faranno due squittini con una sola chiamata.

Non facendosi osservazione, si procederà in questa conformità.

Leggo l'articolo unico del progetto di legge.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 921,680 45 al capitolo 85, bilancio 1862 del Ministero della Guerra, servizio sanitario. »

A termini del regolamento trattandosi di un articolo unico si passa senz'altro allo squittinio segreto.

Avverto il Senato che dopo vi sono ancora due altri progetti di legge da discutere e votare.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sul progetto di legge per l'acquisto di un cordone telegrafico sottomarino:

Numero dei votanti	82
Voti favorevoli	78
Contrarii	4

Il Senato approva.

Risultato della votazione sul progetto di legge per maggiore spesa sul bilancio della guerra, servizio sanitario:

Numero dei votanti	82
Favorevoli	76
Contrarii	6

Il Senato approva.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge per l'approvazione di nuove e maggiori spese sui bilanci dello Stato per gli anni 1860 e 1861.

Leggerò il progetto medesimo, riservando la lettura dei relativi quadri, allorchando si verrà alla discussione separata degli articoli.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Non domandando la parola, passo alla lettura degli articoli e dei relativi quadri.

Prego quei Senatori che avranno a fare osservazioni, di avere la bontà di attendere al momento in cui si leggeranno le categorie dei quadri annessi a ciascun articolo.

Non domandandosi la parola per un numero separato di dette categorie si passerà oltre e si voterà l'articolo ed i quadri relativi complessivamente.

Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

« Sono autorizzate maggiori spese e spese nuove sui vari bilanci dello Stato del 1860 e 1861 per la complessiva somma di lire 8.151,585 64 ripartitamente fra le diverse categorie o capitoli in conformità dei quadri A, B, C, D annessi alla presente legge. »

Leggo i quadri A, B, C, D annessi a quest'articolo (Vedi *Atti del del Senato N. 239*.)

Non essendo stata chiesta la parola, metto ai voti complessivamente l'art. 1 ed i quadri annessi.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo secondo.

Art. 2.

« In compenso di una parte delle maggiori spese e spese nuove suddette sono annullati sui bilanci 1861 dei crediti per la complessiva somma di lire 366,804 35 da ripartirsi pure fra le categorie o capitoli, come risulta dagli annessi quadri E, F. »

Leggo i quadri E, F annessi a quest'articolo (Vedi *Atti del Senato N. 239*.)

Nessuno chiedendo la parola metto ai voti l'art. 2 coi quadri annessi complessivamente.

Chi li approva si alzi.

(Approvato.)

Se il Senato lo crede, per risparmio di tempo, si procederà alla discussione dell'ultimo progetto di legge posto all'ordine del giorno, e si faranno due squittini con una sola chiamata.

Do lettura del progetto per conversione in legge del decreto 9 novembre 1862, relativo a spese straordinarie iscritte sul bilanci della Guerra 1862 1863 (Vedi *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Avrà forza di legge, entro i limiti indicati nel presente articolo, il Reale Decreto in data 9 novembre 1862, portante l'approvazione a carico del bilancio passivo della guerra per l'anno 1862 e successivi delle seguenti spese straordinarie, cioè:

« Di lire 2,500.000 per provviste di letti ad uso delle truppe, iscritte al capitolo 57 del bilancio 1862;

« Di lire 2,200,000 per nuovi acquisti di materiali da carreggio ed attendamento necessari per i corpi di nuova formazione, da erogarsi solo per la concorrente di lire 2,157,000 nel capitolo 79 del bilancio 1862, e per le restanti lire 43,000 sul bilancio 1863.

« Di lire 600,000 per compra cavalli-stalloni iscritte al capitolo 80 del bilancio 1862. »

(Approvato.)

Art. 2.

« È autorizzata una variazione al citato Decreto in quanto al riparto della spesa di 2,500,000 per provvista di letti, la quale rimarrà suddivisa in due quote, cioè per sole lire 1,897,826 nel bilancio 1852 e per le restanti lire 602,177 verrà trasportato in aggiunta al bilancio 1863 ed al capitolo 54, il quale s'intenderà approvato in lire 3,102,177 (tre milioni centoduemila centosettantasette.) »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il Ministro della Guerra è incaricato dell'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Prima di passare allo squittinio segreto informo il Senato che non essendovi per ora materia in pronto, per la prima adunanza pubblica i signori Senatori saranno avvisati a domicilio.

Intanto però se il Senato accede alla mia proposta, esso sarebbe convocato per il giorno 27 corrente, alle ore due negli uffizi per l'esame dei seguenti progetti di legge, cioè:

1. Disposizioni sulla Sila delle Calabrie;

2. Arresto personale in materia civile e commerciale.

Si passa allo squittinio segreto sopra questi due progetti di legge.

(Il Senatore *Segretario D'Adda* procede all'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge relativo alle spese straordinarie iscritte nel bilancio della guerra 1862-1863.

Numero dei votanti	84
Favorevoli	75
Contrarii	9

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per autorizzazione di spese nuove e maggiori spese sui bilanci degli anni 1860-1861.

Numero dei votanti	82
Favorevoli	72
Contrarii	10

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5.)

CCXVI.

TORNATA DEL 28 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi* — *Comunicazione di un dispaccio sullo stato di salute del Presidente del Senato Ruggiero Settimo* — *Presentazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci passivi dello Stato durante il mese di maggio.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'interno.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il signor Alfonso De Felce Protopapa di un suo discorso inaugurale letto al comune di Galatro il 18 gennaio 1863;

Il signor Tommaso Tortoroli di un suo opuscolo intitolato: *Una nuova passeggiata, ossia Storia dei Merletti di Genova lavorati in Albissola*;

Il signor Senatore marchese Pallavicini Trivulzio di N. 100 copie di un suo scritto sulla *questione romana*;

I Signori Possenti e Rabbini di N. 300 esemplari di una *Memoria* da essi compilata riguardante ad un nuovo riparto del contingente d'imp. sta. assegnato alle provincie piemontesi e liguri.

Il Ministro dei lavori pubblici di N. 3 copie della *carta generale delle linee telegrafiche dello Stato*,

Il Presidente del Consiglio provinciale di Macerata degli atti di esso Consiglio della sessione ordinaria del 1862.

Signori Senatori, avendo saputo che l'illustre Presidente del Senato il cavaliere Don Ruggiero Settimo si trova gravemente ammalato, ho creduto d'interpretare il desiderio di tutti i colleghi, richiedendo il Ministro degli affari esteri acciò volesse procurarne notizie per mezzo telegrafico. Ricevette or ora il seguente dispaccio di cui do lettura:

« Il Presidente del Senato continua molto aggravato con pericolo di scendere da un momento all'altro. Ricevette i conforti della religione. »

Il telegramma è in data del 28 aprile 1863, ore 10 antimeridiane.

Facciamo voti unanimi, perchè una vita così preziosa sia conservata all'Italia, alla venerazione del Senato.

La parola è al Ministro dell'Interno.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. In assenza del mio collega il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati nella seduta di ieri, col quale il governo del Re chiede di essere autorizzato per il mese di maggio all'esercizio provvisorio del bilancio delle spese nella misura stabilita dal progetto del bilancio stesso 1863 colla relativa appendice.

Non credo rammentare al Senato essere di tutta urgenza che questa legge sia tosto votata onde venga promulgata prima della fine del mese corrente.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito. Attesa l'urgenza indicata dal Ministro, inerente al fatto istesso a cui si riferisce il progetto, proporrei al Senato di riunirsi domani alle ore 3 negli Uffici per esaminarlo, e giovedì alle ore due in seduta pubblica per la discussione di esso.

Se non vi è osservazione in contrario, riterrò il Senato per assente.

Voci. Si potrebbe fare domani la seduta.

Presidente. Se si vuole altrimenti, si faccia una proposta formale; avverto però che oggi siamo in piccolissimo numero.

Senatore Jacquemoud. La legge, di cui il progetto fu testè presentato, dovendo regolarmente essere pro-

mulgata il 30 aprile, io avrei l'onore di proporre al Senato, che domani dopo la riunione negli uffizii per esaminare questo progetto, e preparata la relazione dell'Ufficio Centrale, si passasse immediatamente in seduta pubblica alla discussione del medesimo.

Presidente. Non credo che sia nei precedenti del Senato che si faccia una riunione negli Uffizii, e poi anticipatamente, soltanto ove sia possibile, si stabilisca una riunione successiva in adunanza pubblica. Nondimeno se si appoggia tale proposta la metto ai voti.

Chi l'appoggia voglia sorgere.

(Appoggiata.)

Metto ai voti la proposta che il Senato si riunisca domani non più alle tre, ma a mezzogiorno negli Uffizii, e successivamente, ove ciò sia richiesto dalle circostanze, in seduta pubblica, alle ore tre, per dar seguito alla medesima nello stesso giorno.

Sicuramente l'azione del Senato non dovrebbe mai essere inceppata per una preventiva decisione di forma.

Ma poichè la proposta fu appoggiata, metto ai voti che domani, ove ci sia luogo, il Senato, dopo la riunione negli Uffizii a mezzodi, sia convocato in seduta pubblica alle ore tre.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Questa mi pare sia una convocazione ipotetica; siamo o non siamo convocati?

Presidente. Ho prevenuto il Senato che questo era un precedente nuovo.

Ben ci sono stati vari casi in cui il Senato dopo la presentazione di un progetto di legge si ritirò immediatamente negli Uffizii, e, nominato l'Ufficio Centrale, per la relazione, procedette in seduta pubblica, alla discussione del medesimo; ma che si sia fatta una convocazione negli Uffizii per il giorno successivo e poi dopo una convocazione ipotetica per una seduta pubblica, è la prima volta; del resto il Senato deciderà.

Senatore Galvagno. Mi pare che si potrebbe fare una convocazione non ipotetica ma in modo assoluto; se poi l'Ufficio Centrale venisse in seduta pubblica a dichiarare di non aver potuto fare la relazione su questo difficilissimo argomento, allora il Senato si ritirerebbe senza far nulla.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Mi pare che l'espedito più semplice sarebbe che i signori Senatori che si trovano presenti si ritirassero immediatamente negli Uffizii per nominare l'Ufficio Centrale, che questo preparasse il suo lavoro; che intanto fin d'ora si fissasse che giovedì sarà il giorno in cui verrebbe discusso questo schema di legge.

Con ciò si sarebbe certi che giovedì il Senato si troverebbe in numero, mentre invece con quest'ipotesi nell'incertezza che vi sia o non vi sia seduta pubblica potrebbe benissimo darsi che taluno non intervenisse, e non si potesse così avere il numero legale.

Signori, noi siamo stretti dalla necessità a votare questo progetto: col giorno 30 scade al Governo la facoltà di fare le spese, epperò bisogna assolutamente che il Senato fruisca almeno di quei pochi momenti che gli restano acciò la cosa pubblica non abbia a restare compromessa.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Io appoggio la proposta dell'onorevole Senatore Di Revel che sia la seduta pubblica fissata per giovedì, perchè così i Senatori assenti avranno tempo ad esserne avvertiti, e ad intervenire, mentre invece se lo fosse per domani molti non vi verrebbero.

È poi indispensabile che questa seduta non sia protratta oltre giovedì perchè entreremmo in maggio, e non vi sarebbe più tempo a votare il progetto.

Presidente. È appunto per questo motivo che io mi era permesso di proporre al Senato di radunarsi domani negli Uffizii, per potersi poi convocare in pubblica adunanza giovedì.

Io non aveva osato di proporre al Senato di ritirarsi immediatamente negli Uffizii, perchè esso è ora poco frequente, e mi pareva che una convocazione per domani alle tre negli Uffizii per la disamina di questo progetto, e per la nomina dell'Ufficio Centrale fosse sufficiente, perchè si potesse giovedì tenere con effetto seduta pubblica: ora però che vi sono parecchie proposte, metto ai voti...

Senatore Di Revel. Io non credo che sia il caso di porre ai voti alcuna proposta: il presidente può sempre dare le disposizioni che crede per la convocazione del Senato: se non siamo in numero per una cosa non lo siamo nemmeno per l'altra. Parmi dunque sia precisamente qui il caso in cui il Presidente possa usare del suo potere discrezionale, invitando i membri presenti a ritirarsi subito negli Uffizii, nei quali non è necessario il numero legale per esaminare questo progetto e per la nomina dell'Ufficio Centrale, convocando quindi il Senato in pubblica adunanza per giovedì.

Presidente. La proposta del Senatore Di Revel è diversa da quella del Senatore Jacquemoud.

Il Senatore Jacquemoud proponeva che il Senato si riunisse domani negli Uffizii, e si passasse quindi dopo in seduta pubblica; mentre che il Senatore Di Revel propone che il Senato si ritiri subito negli Uffizii per la disamina di questo progetto, e la nomina dell'Ufficio Centrale, e che per la discussione del progetto stesso si fissi fin d'ora la seduta di giovedì.

Io pongo ai voti quest'ultima proposta.

Chi è di quest'avviso voglia sorgere.

(Approvato.)

In seguito di questo voto il Senato, mentre s'intende convocato in seduta pubblica per giovedì alle due pom., si ritira intanto immediatamente negli Uffizii.

La seduta è acciolla (ore 3.)

CCXVII.

TORNATA DEL 30 APRILE 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Omaggi* — *Comunicazione di un dispaccio sullo stato di salute del Presidente del Senato Ruggiero Settimo* — *Discussione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo dello Stato durante il mese di maggio* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze* — *Osservazioni del Senatore Di Revel, relatore* — *Replica del Ministro suddetto* — *Interpellanze del Senatore Di Revel* — *Risposta del Ministro delle Finanze e dei Senatori Scialoja e Duchoqué* — *Instanza del Senatore Di Pollone, cui risponde il Ministro* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Incidente sulla fissazione dell'ordine del giorno per le prossime sedute, sul quale parlano i Senatori Cadorna, Scialoja, Serra, Vigliani, Vacca e Arrivabene* — *Votazione del mentovato progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'istruzione pubblica, della guerra, di agricoltura e commercio, delle finanze e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore segretario D'Adda legge le lettere dei Senatori Di Bovino e De Monte i quali domandano un congedo per motivi di salute che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'ingegnere signor Giuseppe Martines di due copie d'un suo *Discorso intorno ai pubblici macelli*;

Il signor Carlo Basile da Napoli di due suoi scritti: *Sulla materia Anasziaria.*

Signori Senatori. Avendo richiesto nuovamente al Ministero degli Esteri d'interporvi affinché potessimo avere notizie dell'illustre Presidente del Senato, ho ricevuto questa mattina la seguente comunicazione:

« Ecco il tenore del telegramma che riceviamo da Malta, in data di questa mattina 30 aprile.

« Continua il pericolo dell'illustre infermo, con maggiore indebolimento e straordinaria difficoltà di deglutizione.

« Il Regio Console SLYTHE. »

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO
DEL BILANCIO PASSIVO DURANTE
IL MESE DI MAGGIO.

(V. Atti del Senato N. 248.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo durante il mese di maggio.

(V. *infra*.)

La discussione generale è aperta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io prendo la parola unicamente per dire alcuna cosa intorno ad un'espressione che il Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato ha inserito nella sua relazione.

Esso suppone che il Ministero chiedendo per un mese solo l'esercizio provvisorio del bilancio passivo debba rinnovare simile domanda: suppone inoltre che possa essere suo pensiero di mettere il Senato in condizione di tale strettezza di tempo per cui la libertà di esame e di deliberazione gli possa venir meno.

Io posso convenire nella prima parte: respingo assolutamente la seconda. Nessuno certamente sarà più geloso di noi nel rispettare le giuste prerogative che i grandi Corpi dello Stato si hanno dalle nostre istituzioni.

Ma perchè adunque, si dirà, se voi altri prevedete

la possibilità di dover rinnovare ancora una simil domanda, perchè non l'avete fatta per due o tre mesi?

Io dirò chiaramente che in questa domanda di un sol mese, quand'anche essa dovesse rinnovarsi, v'è un concetto, non rispetto al Senato, non rispetto alla Camera dei Deputati, ma rispetto alla nazione, quello cioè di mostrare che il Governo assolutamente desidera, anela di arrivare al compimento della votazione dei bilanci.

Ho sempre creduto, davanti all'altro ramo del Parlamento, di dover insistere perchè ogni volta che una relazione del bilancio era in pronto, nessun'altro progetto di legge venisse ad interpersi nella discussione del medesimo. E per quanto tenessi alla votazione di alcune leggi organiche e di alcune leggi d'imposta, le quali sono veramente di primo ordine, nondimeno ho sempre dichiarato che volevo poter presentare all'Italia ed all'Europa il fatto compiuto di un bilancio regolarmente votato. Questo per me e per tutto il Ministero, dopo il prestito e dopo il concorso che i capitalisti di Europa ci hanno offerto, era un dovere.

Egli è perciò che maturamente esaminata la cosa, e a rischio ancora di dover rinnovare più di una volta all'uno e all'altro ramo del Parlamento la domanda di questo esercizio provvisorio, fu deciso dal Consiglio, che dopo il primo trimestre si sarebbe chiesto sempre un mese fino a che il bilancio non fosse votato da ambedue le Camere.

Il concetto è quale io l'ho espresso, e non toglie nulla alle mature considerazioni e deliberazioni che il Senato potrà e dovrà portare sul bilancio. E quando nel mese che sta per entrare, il bilancio, che non è ancora presentato se non parzialmente e quasi privatamente al Senato...

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze... non potesse essere dal medesimo votato, il Governo è fin d'ora deliberato a chiedere una proroga di un altro mese, e in niun caso una proroga più lunga, per indicar nettamente il desiderio e il bisogno di chiudere al più presto l'era di una vita finanziaria che non può dirsi, se non irregolare e anormale nelle istituzioni costituzionali.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel relatore.

Senatore Di Revel. Se vi ha nella relazione intorno all'esercizio provvisorio, di cui si tratta, qualche espressione che abbia potuto ferire l'onorevole Ministro delle finanze, presidente del Consiglio, io ne assumo solo la responsabilità, perchè l'Ufficio Centrale dando al relatore un mandato di fiducia intorno all'estensione della relazione, non ne ha presa conoscenza dopo che la medesima fu fatta. Ma assumendo questa responsabilità, per verità non credo di fare una cosa molto grave, di sbarcarmi ad una soma che io non possa reggere.

Che cosa ha detto testè il Ministro delle finanze? Ha fatto conoscere un concetto che riesce quanto meno nuovo per noi, perchè avevamo sempre creduto che domandasse l'esercizio provvisorio per tutto quel tempo

che era necessario onde il bilancio potesse esser votato.

Fino da quando lo domandò per i primi tre mesi sorsero in questo recinto osservazioni che tale periodo di tempo non sarebbe bastante perchè il bilancio fosse approvato. Quando ne domandò un altro, furono rinnovate le stesse osservazioni. Ora per la terza volta, lo domando se il signor Ministro delle finanze possa nutrire fiducia, che il bilancio dello Stato possa venir approvato prima della fine del mese in cui stiamo per entrare.

Io non lo credo, la mia previsione fin d'ora è, che io non ho la speranza che il signor Ministro ebbe una prima e seconda volta, ed ora anche una terza, di veder verificarsi un fatto che non si è per due volte avverato. S'egli però crede miglior consiglio di vivere alla spicciolata, di fare la domanda mese per mese, e finchè lo Stato ha bisogno, io non glie lo voglio contrastare. Io avrei creduto piuttosto che questo suo domandare il pane per vivere nascesse dal timore di vederselo ricusato per un tempo più lungo. Intanto, se non isbaglio, anche nell'altro ramo del Parlamento sorse l'osservazione che il mese di maggio forse non basterebbe.

Su questo punto adunque assumo, come dissi, la responsabilità non dell'osservazione, ma del modo in cui sta espressa.

Relativamente poi alla discolpa che il Ministro fa in risposta al contenuto nella relazione, nella parte in cui si dice, che il Senato non ammetterà mai di essere posto in una condizione di tale strettezza di tempo per cui la libertà di esame e di deliberazione gli possa venir meno, io non dirò certo che il Ministro abbia avuto od abbia intenzione di porre il Senato in condizione di non aver tempo bastante per fare un esame accurato del Bilancio, ma potrebbe però succedere che i bilanci fossero presentati al Senato quando manchino pochi giorni per approvarli. Allora gli si dirà che solleciti, perchè si è alla fine del mese di maggio: questa pressione il Senato non deve subirla; e quanto a me dichiaro che se venissi nominato relatore di un lavoro di tanto rilievo, e che non potessi compirlo in quel tempo che stimassi necessario a ciò, io ricuserei la responsabilità, perchè è mio fermo avviso che i voti del Senato debbano sempre essere spontanei, liberi, e che perciò abbia tempo sufficiente per poter esaminare, maturare, e votare con cognizione di causa.

Dico perciò che siccome noi non votiamo il bilancio passivo separatamente per ciascun Ministero, ma facciamo una relazione sul bilancio intero, e che non siamo ancora legalmente in possessione del medesimo, ma soltanto vi sono comunicazioni d'alcune parti fatte in modo officioso, nè possiamo ancora studiare le questioni, così il bilancio non ci arriverà che quando si tratta di votarne il complesso, ed a tale epoca sarà necessariamente rimandato l'esame complessivo ed essenziale.

Sicuramente i membri della Commissione permanente di finanza, ai quali in prevenzione è stata comunicata una parte del bilancio, si saranno messi a studiarlo e

avranno (io non intendo di ciò indagare) preparato qualche lavoro in proposito, ma vi sarà chi deve riassumere il tutto e compilare la relazione generale, la quale certamente non sarà preparata da quelli unicamente che hanno già esaminato partitamente il bilancio, ma bisognerà sentire la Commissione intera discutere colla scorta della discussione e della votazione seguita nell'altro ramo del Parlamento la quale sarà compiuta appena qualche giorno prima che il bilancio si presenti al Senato.

Quindi il lavoro non sarà così agevole a concertare con tutti i membri della Commissione permanente del bilancio, nè la relazione redatta in brevissimo tempo.

Dunque anche per questo rispetto credo che quando ho detto che il Senato non ammetterà di essere posto nella necessità per la strettezza del tempo di non dare un voto ponderato, non ho voluto dir altro se non che, ove avvenisse che nell'altro ramo del Parlamento la discussione e l'approvazione dei bilanci che rimangono, si trovasse protratta sino ad epoca inoltrata del mese in cui siamo per entrare, il Governo dovrebbe domandare un'altra volta l'esercizio provvisorio per un quarto o un quinto mese, onde il Senato abbia sempre quella latitudine che mantengo debba avere, se le cose debbono procedere legalmente.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Tanto è vero ciò che accennavo all'onorevole preopinante, che la questione politica è stata eliminata in questa trattazione anche nell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione eletta negli uffici della Camera dei Deputati era disposta ad accordare al Ministero due e forse tre mesi invece di un solo; ma come ho detto, il Ministero ricusò questa agevolezza, e le ragioni che ne ho accennato furono tali che anche l'onorevole preopinante mi sembra non avere nulla a ridire intorno ad esse.

D'altra parte, respinta l'accusa che in qualunque modo il Governo potesse voler fare una pressione sul Senato, dichiaro che, qualora l'altro ramo del Parlamento procedesse tardi in ordine alla discussione ed allo studio dei bilanci non ancora votati, il Ministero domanderà una proroga per quel tempo che al Senato potrà occorrere per l'esame accurato dei bilanci; nè l'altro ramo del Parlamento che ebbe avanti a sé largo spazio di tempo, potrà lagnarsi che questo Corpo dello Stato voglia anche esso procedere con quella inattività e libertà che la natura dell'argomento richiede.

A noi basta, come Governo, di mostrare che tutto il nostro impegno è per il più sollecito compimento della discussione del bilancio; che nostro desiderio è di non inframmettere, ove sia possibile, nessun'altra legge prima della votazione del medesimo, e che perciò preferiamo di chiedere mese per mese il pane come diceva l'onorevole preopinante, per vivere, piuttosto che assicurarcelo con quella condiscendenza che avremmo

trovato favorevole tanto nella Camera dei Deputati che nel Senato.

Senatore Di Revel, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Io non intendo di proseguire questa discussione, mi tengo pago delle risposte del signor Ministro: ma domanderò al Senato se mi darebbe facoltà, approfittando della circostanza che si parla di una legge di finanza, e della presenza del Ministro delle finanze, di fare interpellanze a questo riguardo onde avere qualche spiegazione.

Presidente. Discutendosi una legge di bilancio e trattandosi di un progetto di questa materia, sembra naturale che si domandino schiarimenti, senza che sia il caso d'interpellanza intorno alle varie questioni e proposte che si possono presentare. Credo perciò che non vi sia necessità alcuna di provocare un voto particolare del Senato su questo punto.

Il relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Di Revel, relatore. Quando l'altra volta si trattò di accordare l'esercizio provvisorio del bilancio, ebbi a pregare il signor Ministro delle finanze di fare conoscere qual fosse il risultato pratico, effettivo, finanziario dei lavori delle due Commissioni che erano state incaricate di dare pareri per l'applicazione della legge sui cumuli degli impieghi e del decreto del mese di agosto 1862 tendente a sceverare il bilancio da certi assegni che sono goduti illegalmente, irregolarmente da parecchi individui.

Il Ministro delle finanze promise di far conoscere il risultato di questo lavoro, ed ora io lo pregherei di fare in modo che ciò si conosca. Credo tanto più conveniente e necessario che tal lavoro venga alla luce, poichè in tal modo l'opinione pubblica verrà in aiuto al Ministero per mandare ad effetto una misura che, toccando così da vicino importanti interessi, può trovare nell'esecuzione molte difficoltà che non possono essere vinte, che quando realmente l'opinione pubblica si manifesti in modo molto deciso.

Quindi rinnovo la preghiera perchè sieno fatti di pubblica ragione i risultati finanziari del lavoro fatto dalle due Commissioni.

I due presidenti di queste Commissioni diedero in altra occasione dati statistici intorno ai lavori che esse hanno compiuti, ma non sappiamo quale partito abbia tratto il Ministero da questi lavori, non sappiamo se le proposte delle Commissioni sieno state adottate, quali siano ed a che rilevinò i risultati pratici e definitivi in prò dell'Erario. Questo non lo conosciamo, ed è questo che io e molti altri de' miei colleghi desideriamo conoscere per poterli meglio apprezzare.

Nella stessa occasione io non posso a meno di rinnovare, sempre sullo stesso argomento, una domanda al signor Ministro delle finanze.

Il signor Ministro in occasione della discussione sulla legge del prestito fece, come tutti abbiamo avuto il piacere di udire o di leggere, una esposizione lucida-

sima sulla condizione delle finanze nostre. Egli indicò altresì quali sarebbero i mezzi di ristorar le medesime e ricondurre il pareggio fra l'entrata e l'uscita.

Egli indicò esservi da operare una economia di circa 100 milioni (naturalmente in uno spazio di 4 anni che ha preso per termine necessario al pareggio). Egli indicava pure che una economia di circa 40 milioni può essere fatta senza che occorran provvedimenti legislativi ma semplicemente per mezzo di disposizioni Ministeriali o Regi decreti.

Ora, io domando se qualche cosa si è fatto da allora in poi, ed ove no, io domando che queste economie si facciano. Io non chiedo qui per ora spiegazioni particolari, ma insisto perchè le economie si facciano, poichè in buona sostanza i 700 milioni furono votati dal Parlamento, e 500 milioni furono già collocati e a condizioni che conosciamo abbastanza vantaggiose; ma non bisogna addormentarsi, non bisogna dimenticare che è forza fare economie, ed è su questo punto che io insisto, perchè prima che voi domandiate ai contribuenti di pagare nuove imposte, dovete fare loro intendere che siete amministratori economi dei tributi che essi pagano; e se dovete aprire la via delle imposte, dovete altresì aprire quella delle economie. Quindi anche a questo riguardo io prego il signor Ministro a volermi dare qualche riscontro.

Finalmente io lo pregherei ancora di preparare qualche elemento per poter poi venire a portare un giudizio con qualche fondamento intorno ad una questione di molta gravità, che non debbe tardare a venire in discussione prima nell'altro ramo del Parlamento, poi anche in questo, cioè l'esame del trattato di commercio colla Francia. In tale occasione potremo portare giudizio se le riduzioni consentite dal nostro Governo relative alle nostre tariffe, sieno realmente vantaggiose; dobbiamo ancora sapere che cosa producano gli articoli su cui si ammisero riduzioni: ora se domandassimo le ragioni, per cui queste furono ammesse, noi dovremmo dire che le ignoriamo completamente, non sapendo niente del modo con cui le tariffe funzionano.

Ora sono ormai due anni che sono innovate le tariffe in tutta l'Italia, ma noi non sappiamo niente intorno ai risultati, cioè qual prodotto danno per esempio i generi coloniali, quale i tessuti, e quale i metalli e simili.

Noi sappiamo in sostanza dai resoconti mensili che in blocco le dogane rendono, a mio giudizio, assai meno di quello che dovrebbero produrre; ma come il minor prodotto sia applicabile, cioè se ai tessuti, ai generi coloniali o minerali, lo ignoriamo.

Domando, se noi potremo conscienziosamente votare il trattato di commercio che porta delle variazioni importanti all'attuale tariffa senza sapere il risultato che queste variazioni possono avere.

Quindi io domando non solo che pel mese ora spirante, ma che di mese in mese (uniformandosi a quanto si fa in altri paesi retti a libertà come l'Inghilterra, la Francia ed il Belgio) si facciano conoscere i prodotti

delle dogane, divisi cioè per i generi coloniali tanto, per i tessuti tanto, per i prodotti minerali tanto, e così per ogni specie di oggetti in guisa che prendendo le categorie più importanti, dal paragone delle somme, potremo esser messi in grado di dare un giudizio con qualche fondamento perchè del resto andando nella via dell'apprezzazione individuale, sgraziatamente invece di incontrarci, ci acosteremo.

Io credo di non essere indiscreto facendo queste domande, e credo che il Senato che mi ha acconsentito di farle, le riconoscerà convenienti, ed il Ministero vorrà adeguatamente rispondermi.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Rammento benissimo come io promettessi all'onorevole preopinante ed al Senato di presentare i risultati delle due Commissioni tanto dei cumuli, quanto sopra certe aspettative ed assegni indebitamente percepiti; e se non erro, la domanda del Senatore Di Revel era allora più ristretta di quello che ora è.

Egli desiderava un brevissimo riassunto delle pratiche, la quantità e le somme economizzate dall'Esercizio.

A queste due cose desiderava io aggiungere una terza di accompagnare cioè questi risultati con un cenno che indicasse le massime che erano state seguite dalle Commissioni e quello che erasi fatto dai diversi Ministeri. Io sperava poter presentare il risultato di tali lavori delle Commissioni in cifre complessive e credeva anzi di poterlo fare più diffusamente in questa circostanza.

Sventuratamente la relazione non essendo finita, e non avendo ancora ricevuto da due Ministeri le risposte, non sono in grado di dare al Senato queste due tabelle; credo però che prima che il bilancio venga in discussione, entrambe saranno presentate e non solo colle cifre dei risultati, ma con un cenno che le accompagni, e che indicherà la via per la quale si è proceduto e dalle Commissioni e dal Ministero.

Quanto alla seconda parte, veramente gravissima, cioè quali sono le economie che, già divise, sono in via d'esecuzione, io non potrei rispondere immediatamente.

Dirò tuttavia, che l'onorevole preopinante ed il Senato troveranno alcune di queste economie nelle votazioni fatte dalla Camera dei Deputati; e d'altra parte dirò come per iniziativa ed eccitamento del Ministro delle Finanze siano costituite già varie Commissioni composte di un membro delegato da ciascun Ministero per vedere quali riforme con Decreti Reali, o con disposizioni Ministeriali si potrebbero operare sopra tale o tal altro determinato oggetto.

Ne accennerò un solo che è quello di cui io spero si vedrà prossimamente i risultati, vale a dire i costi dei trasporti o spese di trasferta o traslocamenti per cui esiste una Commissione che compirà fra breve il suo lavoro, e che modificherà sostanzialmente questo

costosissimo ramo d'amministrazione, e basterà perciò di un solo Decreto Reale che modificando i decreti antecedenti riduca a proporzioni modiche quello che oggi, a mio avviso, è dato con larghezza eccessiva.

Altre Commissioni speciali sono instituite sopra altri oggetti; ma siccome non hanno ancora compiuto il loro lavoro, così prego il Senato a permettermi che in altra circostanza io venga a produrre i risultati di cui alcuni si avranno nelle economie già incominciate sul bilancio del 1863 sottoposto alla discussione dell'altro ramo del Parlamento.

La terza interpellanza dell'onorevole Senatore Di Revel riguarda il trattato commerciale.

Su questo punto ho già scritto da alcun tempo al Ministro dell'agricoltura e commercio ed a quello della marina, perchè mi comunicassero tutto quanto può riguardare il movimento della navigazione, del commercio d'importazione ed esportazione.

Io per parte mia faccio raccogliere tutti i documenti che hanno servito di base alla trattazione di questo importante affare e confido, anzi tengo per certo, che prima della discussione del trattato tutto ciò che sarà raccolto, e nel Ministero delle finanze, in quello della marina ed in quello d'agricoltura e commercio sarà pubblicato, come altresì saranno pubblicati i pareri delle Camere di commercio alle quali fu comunicato il trattato con richiesta delle loro osservazioni in proposito.

Io dichiaro poi che credo essere assoluta necessità che un governo libero faccia una pubblicazione del genere di quella di cui l'onorevole Di Revel accenna, e ciò non solo per i risultati complessivi, ma per articoli, per titoli, per materie, imperocchè senza di questo è impossibile farsi un concetto giusto e completo del movimento commerciale e dell'introito doganale del Regno.

Debbo altresì dichiarare che a questi oggetti si rivolsero le prime mie cure, ma ho trovate difficoltà grandi nell'organamento al tutto nuovo delle varie direzioni doganali del Regno; organamento fatto l'anno scorso dal mio predecessore, con regolamenti sostanzialmente innovati.

Ciò fa sì che le cose camminano assai lentamente, e che quella pubblicazione, la quale spero fra qualche mese, quando le cose siano avviate, potrà aver luogo, sino ad ora sia riuacita e riesca difficilissima, appunto perchè questi uffizi nuovamente impiantati hanno ancora da apprendere l'uso dei regolamenti stessi, mentre sarebbero pur quelli che avrebbero da fare le trasmissioni, da operare le divisioni per categorie, epperò non potrebbero rispondere al desiderio del Ministro, ed a quello dell'onorevole interpellante.

Dunque, sebbene pel momento io non presenti alcuna delle cose le quali l'onorevole Di Revel ha chiesto, credo d'aver indicato essere io in tutte e tre le materie in quella via che egli desidera, e potrò in conseguenza in un tempo non remoto soddisfare pienamente al suo desiderio.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Ringrazio il signor Ministro delle sue buone disposizioni, e sono contento di vedere accettate le idee che ho messo avanti.

Rispetto poi all'esatto specchio del prodotto del movimento delle dogane, che io desidererei fosse conosciuto in ciascun mese, osservo che non si tratta che di fare uno spoglio semplice onde conoscere quali siano le materie che sono introdotte ed il dazio che è stato loro applicato; è una cosa che ciascun direttore, per poco che conosca la sua divisione, sa, quando fa il riassunto dei prodotti delle dogane durante il mese che è passato, se vi sono cioè aumenti o diminuzioni per ogni categoria di generi soggetti a dazio; se l'aumento in un articolo sia compensato dalla diminuzione su altri articoli; in sostanza, un direttore per poco capace, per poco che sia alla corrente della sua direzione, dello stato del movimento mensile, ritrova le cause per le quali si verificano gli aumenti e le diminuzioni che hanno avuto luogo. Quindi, s'intanto che si possa fare uno spoglio più esteso e regolare che gli impiegati dell'amministrazione doganale, forse poco esperti, ma sicuramente non pochi in numero non sanno ora fare, finchè, gl'impiegati abbiano acquistato maggior capacità per fare tale spoglio, più ampio e più soddisfacente come desidera il signor Ministro, ammetto che possa rimandarsi la cosa ad un tempo più remoto, ma quanto al fare pubblico, al partecipare al paese le cause che hanno aumentato o diminuito i prodotti doganali per ciascun mese, io credo che ciò si possa tosto eseguire. Del resto, quando verrà il giorno in cui si dovrà discutere il trattato colla Francia, allora bisognerà che noi domandiamo, per esempio, lo zucchero quanto produce, e così d'altri generi; ed è da avvertirsi che tale prodotto dello zucchero che entra nello Stato, conviege sia basato sull'entrata di un anno addietro almeno per fare il confronto. Altrimenti, se non abbiamo questi dati ed altri consimili, è un voto di fiducia che si dà, il che non basta per dire che si approva o non un trattato con cognizione di causa.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Lo spoglio che desidera il signor Senatore Di Revel esiste già pel 1861, che le dogane hanno fatto pubblicare nel 1862; essendo stato negoziatore del trattato, era naturale che avessi la curiosità che oggi manifesta il signor Senatore Di Revel, perciò posso dire che lo specchio che egli desidera è stampato; ed è lo spoglio riassuntivo del movimento delle dogane per articoli principali, e se il Ministro lo vuole comunicare al Senato, egli vedrà che questo è fatto: a suo tempo si farà pure quello del 1862.

Senatore Duchoqué. In conferma di quello che diceva l'onorevole propinquo....

Senatore Di Revel, Relatore. Domando la parola per una sola osservazione.

Presidente. Ha la parola: il Senatore Duchoqué parlerà dopo.

Senatore Di Revel, Relatore. La conclusione che deduce da quanto disse l'onorevole preopinante in ordine alla mia domanda, è che, postochè lo spoglio del 1861 era già preparato, si può aggiungere quello del 1862.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il conte Di Revel, chiedeva semplici risultati del movimento doganale, ed io invece desidero dargli una cosa più completa. Egli desiderava la pubblicazione mensile, per esempio, dei prodotti doganali distribuiti non solo per dogana, ma per articoli, di tutti i loro prodotti; a ciò rispondo che si fa quant'è possibile per le grandi dogane, ma che non è così facile per il gran numero delle piccole.

Quanto al passato, se si vuol dati complessivi, non ho difficoltà di fornirli anche per i mesi che abbiamo percorso nell'anno corrente, ma io credeva che l'onorevole preopinante desiderasse una pubblicazione mensile fatta con quella precisione e regolarità che debbono avere i dati statistici quando escono da un Ministero.

Per la parte che riguarda il trattato di commercio, saranno dati ragguagli sufficienti per illuminare il Senato su questa importante materia; in sostanza noi siamo in disaccordo nè sulla necessità di farlo, nè intorno alle difficoltà, perchè quelle stesse che io accennavo, si riferiscono piuttosto ad una pubblicazione periodica, regolare, mensile di tutte le dogane, mentre quella che l'onorevole Senatore Di Revel desidera è una pubblicazione complessiva che sia bastevole alla discussione su di un atto così importante come quello del trattato di commercio.

Senatore Duchoqué. Avevo chiesto di parlare per chiarire appunto come, a senso mio, poteva conciliarsi l'apparente contraddizione fra le parole degli onorevoli preopinanti. Ma tutto mi pare abbastanza spiegato da quanto ha soggiunto il signor Ministro. Quindi non ho più ragione di parlare. Del resto la pubblicazione delle notizie di che ha detto il Senatore Scialoja, non solo esiste come egli ha notato per l'anno 1861; ma fu fatta altresì nel 1860, e per recentissime ricerche che mi è occorso di fare, sono venute a conoscere che l'Amministrazione ha pressochè in pronto eguale pubblicazione per ciò che si riferisce al 1862.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Poichè si è istituito in certa guisa l'inventario delle promesse fatte dal Ministro delle finanze, promesse le quali non porto dubbio che egli avesse in mente di soddisfare, mi permetto di ricordargliene un'altra per esso fatta, di fornire cioè al Senato il risultamento del prestito dei 500 milioni, di cui non ho inteso parlare in quest'inventario che diceva essersi

fatto; prego perciò il signor Ministro a voler dire se siasi mantenuta questa promessa.

Ministro delle Finanze. La pubblicazione sarebbe fatta già da gran tempo, e dico anche, avrebbe dovuto farsi se non vi fosse sorto un ostacolo di lieve entità per alcuni titoli per cui vi era una corrispondenza con unacasa bancaria estera, e nascevano difficoltà di riscontro fra i nostri calcoli. Siccome in un conto di questo genere anche i centesimi debbono essere calcolati rigorosamente, ne veniva che da questa piccolissima variazione nasceva una differenza, che solo pochissimi giorni fa è stata tolta; fu appurato dove era l'equivoco, e la pubblicazione avverrà fra pochi giorni.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorga.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo il progetto di legge:

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato pel mese di maggio 1863 a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio 1863 colle relative appendici, e le straordinarie che non ammettono dilazioni, e dipendono da obbligazioni anteriori o siano specialmente approvate. »

Se nessuno domanda la parola trattandosi di legge di un articolo solo, si passerà alla votazione.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già votati dalla Camera dei deputati; il primo per la costruzione di un porto nella Rada di Busa; il secondo per la costruzione di un porto in Santa Venere nel golfo di Santa Eufemia.

Presidente. Do atto al Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Prima di procedere alla votazione, la quale trattandosi di un progetto di un solo articolo non si fa per alzata e seduta ma per squittinio segreto, a termini del regolamento, pregherei il Senato di voler fissare l'ordine del giorno per le sue ulteriori sedute.

Non essendovi lavori in pronto per poter immediatamente far luogo ad una seduta, proporrei al Senato che si volesse radunare mercoledì prossimo sei maggio, al tocco, negli Uffici per l'esame dei progetti di legge ora presentati dal signor Ministro dei lavori pubblici; alle ore 2 in seduta pubblica per la discussione, in primo luogo, del progetto di legge sull'affrancamento delle

terre del Tavoliere di Puglia, essendo stato accertato dal relatore dell'Ufficio Centrale che per detto giorno potrà essere in pronto, e preventivamente distribuita la relazione; poi per l'affare del principe di Sant'Elia.

Se dunque non vi è osservazione in contrario, la seduta s'intende fissata per mercoledì 8 maggio, e l'ordine del giorno quello sovra accennato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Io non intendo di avere spiegazioni dal relatore dell'Ufficio Centrale nominato per l'esame del progetto sulla questione della Sila, ma qualora fosse presentata e distribuita la relazione su tale progetto, pregherei il Senato a voler porre in questo caso anche all'ordine del giorno la discussione del medesimo.

Presidente. Questa mattina ho interrogato l'onorevole Senatore Scialoja sul tempo in cui era da aspettarsi che fosse in pronto la relazione sul progetto di legge relativo alla Sila, ed egli era in grado di dare all'onorevole sig. Presidente del Consiglio le occorrenti spiegazioni.

Senatore Scialoja. Ieri alle ore due appena sono stato eletto relatore dell'Ufficio che si è radunato pur ieri per la prima volta, ho avuto l'incarico di domandare molte informazioni di fatto e molte spiegazioni, e di riferirne quindi all'Ufficio acciò questo pigli quelle deliberazioni che crede intorno al progetto stesso; ciò fatto allora sul sarà in grado di poter dire in quanto tempo potrà essere fatta la relazione.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Mi pare che per ovviare le difficoltà che soventi volte incontrano le nostre sedute, ed anche per riguardo di molti Senatori che occupano alti impieghi ai quali sono chiamati necessariamente in luoghi fuori della capitale, e donde debbono poi venirvi, sarebbe conveniente, se fosse possibile, l'adottare un sistema pel quale si potessero tenere di seguito molte sedute, epperiò non cominciare le medesime finchè un ragguardevole numero di progetti fosse in pronto per essere discusso.

Siccome ora non potrebbe essere in pronto che un progetto solo e la relazione sull'affare del principe di Sant'Elia, così io porrei che si ritardasse fino a che vi fosse qualche altro progetto; ed allora i membri del Senato che sono fuori di Torino potrebbero venire qui colla certezza di dovervi rimanere parecchi giorni per la spedizione di molti affari, e non colla certezza di non doversi fermare che pochi.

Pregherei quindi il signor Presidente di vedere se non fosse opportuno di protrarre d'alcun poco l'epoca della fissazione del giorno per una prossima seduta allo scopo che ho ora indicato.

Presidente. Il pensiero del Senatore Cadorna è

stato costantemente quello dell'Ufficio di Presidenza; ma fu un pensiero che non poté mai essere messo ad esecuzione, perchè per la disparità che vi ebbe sempre sul trattamento tra il Senato e la Camera dei Deputati quanto alla presentazione dei progetti di legge, non essendovi mai stato uguale riparto nell'iniziativa di presentazione alle due Camere, non si è mai potuto stabilire un sistema regolare per la spedizione degli affari.

Si aggiunga che nelle circostanze in cui il Senato si trova, e perchè massimamente molte volte sonovi progetti non accompagnati dai necessari schiarimenti, non si è mai potuto nemmeno stabilire un ordine successivo e regolare sugli affari distribuiti, o ciò è tanto vero che adesso darò lettura, come già mi ero proposto di fare, prima che ne avesse parlato l'onorevole Senatore Cadorna, della nota dei lavori che sono in corso ed i signori relatori degli Uffici Centrali, ed i signori Senatori, che fanno le veci di presidenti, potranno dar conto dei motivi per i quali questi progetti, di cui io farò cenno, non hanno finora potuto essere portati in pubblica discussione.

Il Ministero già aveva fatto qualche premura perchè il progetto sul Tavoliere di Puglia venisse discusso, ed io aveva creduto che fosse il caso di ciò fare nella seduta di cui ho testè parlato. Quanto all'affare del Principe di Sant'Elia, naturalmente esso non ammette dilazione; ed ecco perchè io aveva creduto opportuno di proporre al Senato che fissasse il giorno di mercoledì prossimo per la discussione di queste due cose.

Se poi il Senato vuol rimandare indeterminatamente le sue sedute, è in facoltà di farlo, ed io starò aspettando che i signori Senatori mi indichino il giorno di poter determinare una seduta, perchè dallo stato delle informazioni che ho preso e che sicuramente saranno confermate dai colleghi incaricati delle relazioni, non posso argomentare quali progetti di legge, oltre quelli da me indicati, siano o non in istato di una possibile prossima discussione.

Frattanto prego i signori Senatori a voler dare ascolto allo stato degli affari pendenti che aveva fatto preparare.

Vi ha anzitutto il progetto di legge sulla proprietà letteraria di cui è relatore il signor Senatore Scialoja il quale potrà dare quelle spiegazioni che in seguito al fatto eccitamento, possono occorrere.

Senatore Scialoja. Venne chiamato il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio nel seno dell'Ufficio Centrale ed egli cortesemente si affidò al medesimo per preparare un controprogetto sopra alcuni punti principali che vennero discussi collo stesso signor Ministro.

Questo controprogetto già venne preparato dal relatore, il quale ha pure pregato il Presidente dell'Ufficio Centrale di farne la convocazione, per darne lettura a tutti i membri, e potersi quindi l'Ufficio stesso porre pienamente d'accordo anche col signor Ministro su tutti i punti principali in cui vi potesse essere dissenso.

Questo progetto per ciò non può ancora per ora essere portato alla pubblica discussione, e non sarà che dopo compiuti gli incumbenti a cui ho accennato, che io sarò in grado di presentare la mia relazione al Senato.

Presidente. Dunque questo progetto non ha per ora un termine prevedibile di attuazione.

Viene in secondo luogo il progetto di Codice per la marina mercantile, del cui esame è stata incaricata una Commissione speciale, della quale è Presidente il signor Senatore Serra, a cui faccio preghiera di dare qualche spiegazione.

Senatore **Francesco Serra.** La Commissione che ho l'onore di presiedere, ha nominato una Sotto Commissione fra i suoi membri, la quale si occupa alacremente di questo lavoro; ma si tratta, o Signori, di un lavoro di molto rilievo e di grossa mole, e per conseguenza, non ostante si faccia tutto il possibile per preparare al più presto la relazione, non potrei per ora precisare il tempo in cui potrà questo importante progetto venir discusso.

Presidente. Vede così il Senato che anche su questo progetto non si può determinare l'epoca relativa in cui si potrà discutere.

Soggiungo ora che mi è stato detto che nella Commissione si è fatto l'eccitamento perchè si stampassero i processi verbali delle sedute della Commissione presso il Consiglio di Stato, che hanno tratto a questa materia: se si fa luogo a questo diviamento, cosa che finora non si è usata, ne avverrà certamente una prolungazione notevole del lavoro.

Viene in terzo luogo il progetto per la conferma del decreto di sospensione dell'intulto promulgato in Napoli; l'onorevole signor Senatore Vigliani, essendo Vice presidente dell'Ufficio che deve esaminarlo, potrà dare schiarimenti al riguardo.

Senatore **Vigliani.** Dirò quel poco che è a mia notizia a questo riguardo.

L'Ufficio si è radunato una volta; ha riconosciuto la necessità di domandare schiarimenti al signor Ministro di Grazia e Giustizia; la domanda è stata trasmessa; si ebbe un primo riscontro con riserva di dare schiarimenti più compiuti; in questo stato di cose, l'Ufficio non ha creduto di prendere alcuna di liberazione, aspettando che il Ministro abbia compiute quelle comunicazioni che gli sono state richieste.

Presidente. Anche questo progetto di legge non può essere portato così presto in discussione. Viene in quinto luogo il progetto per la sanatoria di matrimoni, di cui il Senatore Vacca è relatore.

Senatore **Vacca.** A nome dell'Ufficio risponderò che, non prima di ieri, l'Ufficio per alcuni dubbi che si erano elevati in ordine a questo progetto, ha stimato opportuno invitare il Ministro guardasigilli ad intervenire nel suo seno, e in seguito a schiarimenti che il Ministro

stesso ci ha dati, sono in grado di assicurare il Senato che questo progetto si potrebbe portare in discussione nella stessa seduta di mercoledì prossimo che il signor Presidente ha accennata.

Presidente. Sarà un progetto il quale si porterà in aggiunta a quelli messi all'ordine del giorno per mercoledì prossimo.

Viene in sesto luogo il progetto di legge relativo alla Sila delle Calabrie, sul quale si sono già dati schiarimenti.

Finalmente viene il progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale; relatore dell'Ufficio che deve esaminarlo si è il signor Senatore Vacca il quale potrà dare al Senato gli schiarimenti opportuni.

Senatore **Vacca.** A nome dell'Ufficio Centrale, come relatore, io risponderò che non prima di stamane l'Ufficio si è occupato della discussione di quel progetto di grandissima importanza; e considerando appunto tale sua importanza ed il lungo studio che vi si dovrà portare sopra, non sarei in grado fin da questo momento di dire quando questo progetto potrà essere maturo per la discussione.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene.** L'onorevole signor Ministro dei lavori pubblici avendo presentati due progetti mi pare che si potrebbero riunire gli Uffici domani o dopo domani per l'esame dei medesimi, ed allora questi due progetti potrebbero, se la relazione fosse in pronto, essere posti all'ordine del giorno per la seduta di mercoledì prossimo unitamente agli altri già accennati dall'onorevole signor Presidente.

Presidente. Il nostro regolamento stabilisce un termine prima del quale non può prendersi ad esame negli Uffici un progetto di legge, e di più deve precedere un altro spazio di tempo per la stampa e la distribuzione del medesimo.

Queste dilazioni, non tenuto conto della domenica, ci porterebbero probabilmente a martedì prossimo; ed io credetti di prostrarlo a mercoledì per non incomodare due volte i signori Senatori.

Ora che il Senato ha conoscenza dello stato dei suoi lavori, rinnovo la proposta che ho già avuto l'onore di fargli, vale a dire, se voglia riunirsi mercoledì prossimo, 6 del venturo maggio, al tocco negli Uffici per l'esame dei due progetti che sono stati presentati quest'oggi, ed alle due in seduta pubblica per la discussione del progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia, dell'affare del principe di Sant'Elia, non che del progetto relativo alla sanatoria di matrimoni di cui ha fatto cenno l'onorevole Senatore Vacca.

Chi approva quest'ordine del giorno voglia alzarsi.
(Approvato.)

Il Senato dunque è convocato per mercoledì.

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1861-62.

Si passa ora all'appello nominale.
Il numero legale oggi è di 87.
(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)
Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . . 91
Voti favorevoli 90
« contrari 1

Il Senato approva,
La seduta è sciolta (ore 4 3/4.)

CCLXVIII.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Annunzio della morte di S. E. il cavaliere Ruggiero Settimo Presidente del Senato del Regno — Approvazione delle proposte dell'Ufficio di presidenza per gli onori funebri da rendersi al medesimo — Relazione dei titoli dei signori Senatori duca Della Verdura e Gravina — Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tuoliere di Puglia — Discorso del Ministro di Agricoltura e Commercio — Presentazione del resoconto del prestito dei 500 milioni, non che del risultato dello spoglio delle Commissioni sugli assegni di aspettativa e sui cumuli — Istanza del Senatore Di Revel per la stampa di questi documenti — Chiusura della discussione generale del mentovato progetto — Approvazione dell'art. 1 — Art. 2 — Parlano sul medesimo i Senatori Impertali, Gallotti, Vigliani, (relatore) Lausi, Scialoja, il Ministro d'Agricoltura e Commercio, e il Ministro delle Finanze — Sono approvati gli articoli 3 e 4 — Art. 4 — Proposta del Ministro delle Finanze — Risposta del Relatore — Replica del Ministro di Finanze — Considerazioni del Senatore Arnulfo (membro dell'Ufficio Centrale contro la proposta — Presentazione di tre progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri d'Agricoltura e Commercio, dell'Istruzione pubblica, e più tardi interviene il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Si dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3260. Sola-Vaggione Giuseppe da Carmagnola, già luogotenente aiutante maggiore della Guardia Nazionale di Torino, col corredo di parecchi documenti constatanti i servizi da lui prestati nell'armata e nella milizia nazionale e le infermità contratte per causa di servizio, e quali lo reano inabile a continuarlo, domanda di essere provveduto di una congrua pensione di riposo o di altro equivalente compenso.

I Senatori Vincenzo Roncalli, Della Bruca, Genoino, Capone, Strongoli, Laconi, quali per affari di famiglia, quali per ragione di salute domandano un congedo che loro viene dal Senato accordato.

Presidente. Fa nno omaggio al Senato.

Il prefetto di Cagliari, di alcune copie degli Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1862.

Il deputato Petitti, di N. 10 copie d'un suo scritto avente per titolo: *L'ordinamento dell'Esercito italiano esposto col bilancio per 1863. Esame delle osservazioni di S. E. il Generale Fanti.*

Il presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, del Tomo X degli atti dell'Istituto medesimo.

Il cavaliere avvocato Antonio De Candia di due esemplari de' suoi *Commenti alla legge 30 ottobre 1859 sul Contenzioso amministrativo.*

Il Direttore della Banca Nazionale di Toscana di numero 150 copie d'un *Rapporto della Commissione incaricata di esaminare e riferire sulla fusione della Banca Toscana con quella di Torino per costituire una sola Banca Italiana.*

Il professore signor Angelo Vegni di N. 200 esemplari d'un discorso da esso letto per l'inaugurazione del R. Istituto tecnico fiorentino.

Il Sindaco di Torino, d'alcune copie del *Riassunto statistico del Movimento professionale ed industriale avvenuto in Torino nel quadriennio dal 1858 al 1861 e d'una sua Relazione fatta al Consiglio Comunale all'aprirsi della sessione ordinaria del 1863.*

Dall'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio dei ministri ho ricevuto questa mane una lettera di cui darò lettura al Senato.

« Eccellenza,

« Un telegramma del nostro Console residente in Malta, ha recato l'infausta notizia della morte di S. E. Ruggiero Settimo, Presidente del Senato italiano e cavaliere dell'Ordine supremo della SS. Annunziata, avvenuta colà il 2 corrente alle ore 4 1/2 pomeridiane.

Il sottoscritto adempie al doloroso ufficio di darne partecipazione all'Eccellenza vostra, notificandole in pari tempo che il Governo di S. M. ha tosto ordinato che la pirocorvetta *Malfattano* si rechi a Malta per ivi imbarcare, previi gli opportuni concerti col predetto Console, la salma dell'illustre defunto, onde trasportarla a Palermo coi dovuti onori. Il Governo ha già avuto annunzio che in Palermo saranno resi cospicui onori funerali al defunto che ai tanti servizi alla patria aggiunse il lustro di occupare l'eminente posto di Presidente del primo Corpo dello Stato. »

« Il sottoscritto, esprimendo il profondo suo cordoglio pel luttuoso avvenimento, si reca ad onore di porgere all'E. V. i sensi della sua più alta considerazione.

« Il Presidente del Consiglio
« M. Minghetti. »

Signori Senatori,

La vita del nostro illustre Presidente (che nacque nel 1778) è scritta nelle pagine della storia nostra, e superfluo sarebbe ora il richiamare la serie dei fatti che la compongono a voi, o Signori, che l'avete seguita con amore e rintracciata con sollecitudine, a voi, che compresi da giusto e profondo cordoglio avete già misurato dalla qualità dei meriti dell'estinto l'estensione della perdita che ha fatto l'Italia e che il Senato più d'ogni altro risente.

Il nome di Ruggiero Settimo scritto nell'albo dei Senatori, la designazione di lui a Presidente di questa Camera fatta con tanto applauso della Corona, tornarono ad insigne ornamento dell'ordine nostro, anzi dell'intero Parlamento italiano. Ad esso possiamo con intima compiacenza volgere lo sguardo, dirizzare l'attenzione come ad un vanto che ci invidieranno le età future.

Ed il venerando vecchio aveva sentito nell'anima la significazione d'onore che dalla Maestà del Re, interprete del voto pubblico, venivagli conferita.

« Sarei stato lietissimo » egli a me scriveva da Malta « nel marzo del 1861 « se la età senile e le malattie « mi avessero permesso recarmi subito costì e per de- « voto omaggio di gratitudine verso la Maestà Sua, e « per darmi l'onore di partecipare alle importanti de- « liberazioni della nobile assemblea nella quale con- « corre tanto senno e lustro d'Italia nostra, » e mi commetteva di esprimere « i suoi sentimenti di gratitu- « dine e di stima presso tutti i signori del Senato. »

Pur troppo siffatti impedimenti al desiderio di Ruggiero Settimo di recarsi tra noi, anziché scemare, si accrebbero, e quindi non ci fu dato contemplare la sua presenza, ascoltare la sua voce in quest' recinto ed in questa città, d'onde pigliò le mosse il genio armigero che volle, seppè, e poté aspirare all'alta impresa della indipendenza italiana.

Ma se spenta è la vita di Ruggiero Settimo non si è dileguata nè si dilagherà la memoria delle sue gesta e delle sue virtù. Reggente del Regno e Presidente del Governo di Sicilia, egli si mostrò più splendidamente che mai quale era stato durante tutto il corso della sua vita pubblica, integerrimo, savio e valoroso, e, come scrisse un suo chiaro compatriota, che ben lo conobbe, *la sua fronte serena non fu turbata giammai da un pensiero ambizioso* (1).

Fu detto con molto senno che ciò che forma il potere è la relazione che passa tra gli avvenimenti ed il carattere degli uomini. Ed appunto i casi di Sicilia si riantravano coll'indole di Ruggiero Settimo; schiettissimo patriottismo; tradizioni comuni; desiderio di liberali istituzioni a beneficio del popolo, a decoro del Regno. Il Presidente del Governo era l'espressione elevata e veridica dell'opinione universale; era l'uomo della nazione.

E tale si mantenne e come tale fu rimunerato dal Parlamento siciliano, il quale a seguito dello Statuto fondamentale di quel regno, nel momento istesso in cui nel 10 luglio 1848 proclamava Re dei Siciliani Alberto Amedeo di Savoia, attribuiva specialissimi onori a Ruggiero Settimo.

A lui venne dopo dal Parlamento medesimo decretato il titolo che suona superiore ad ogni altro tra liberi cittadini, quello di *Padre della patria*.

Quando poi giunsero i tempi difficili e pericolosi, Ruggiero Settimo sempre eguale a se stesso dopo di avere resistito con ogni sforzo possibile alla prepotente fortuna, non mai cessò di mostrarsi più pensoso d'altrui che di se stesso.

Erano costretti a lasciar l'isola i promotori del moto nazionale, tra i quali alcuni, che ora ci è dato di salutare come colleghi; esuli egregi partivano portando con se inconcussa la fede nei destini d'Italia, e la devozione alla patria. Fra le agitazioni ed i pericoli, Ruggiero Settimo, qual capitano che nel naufragio cede alla tempesta ma colà dignità del dovere, ambi l'onore di essere l'ultimo ad abbandonare la Sicilia.

Silphè egli dall'isola il 25 d'aprile 1849 per riparare a Malta d'onde più non uscì, ma dove gli fu dato l'applaudire ancora e l'associarsi col cuore al risorgimento italiano avvenuto dieci anni dopo.

Si ripeteranno, come ho detto, dalla storia le lodi di Ruggiero Settimo considerate come military e come au-

(1) Giuseppe La Farina — La rivoluzione siciliana nel 1848-1849, Storia documentata parte I. ma, pag. 240.

ministratore. Noi guardando al luogo in cui siamo raccolti, ci soffermeremo ora sul profondo amore che lo scaldava alla patria, e sul progio della sua sapienza civile; di quella sapienza che è propria singolarmente dell'uomo di Stato, e per dirla con stile classico parlando d'un personaggio di virtù antica

*Animus
Rerumque prudens, et secundis
Temporibus dubisque rectus (1)*

Così Ruggiero Settimo ferreo ne' principii religiosi morali e politici, sprezzatore dei pericoli, devoto senza limiti alla patria, sarà sempre per noi una gloria, un ammaestramento, un esempio (*Bravo, Bravo!*)

In seguito al triste avvenimento di cui ho dovuto far partecipe il Senato, l'Ufficio di Presidenza si fa a proporre al Senato istesso alcune risoluzioni che tendono a stabilire quali siano gli onori da rendersi alla memoria dell'illustre nostro Presidente.

L'Ufficio di Presidenza propone al Senato le tre seguenti risoluzioni:

Che per il corso di nove sedute si pongano gramaglie al banco della presidenza ed alla bandiera, che si faccia celebrare un solenne ufficio funebre nella basilica magistrale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro; che dall'Ufficio della Presidenza venga destinata una deputazione di Senatori, che possano trovarsi in Palermo, per rappresentare il Senato ai solenni funerali che si celebreranno in quella città per il cavaliere Ruggiero Settimo, con facoltà alla stessa deputazione di aggiungersi quegli altri Senatori che si trovassero pure in Palermo o che volessero recarvisi a tal uopo.

Su queste tre proposte, se non ci è osservazione in contrario, provocherà il voto del Senato.

Chi le approva si alzi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Lauzi per la relazione sui titoli dell'onorevole signor Senatore Duca Della Verdura.

Senatore Lauzi. Con decreto 16 novembre 1862 il signor Duca Della Verdura fu nominato Senatore del Regno.

L'Ufficio primo incaricato di esaminare i titoli del nuovo Senatore, ha potuto accertare che essendo egli nato il 16 luglio del 1816 conta l'età di 46 anni, e che paga d'imposte dirette da oltre tre anni una somma superiore a quella stabilita dallo Statuto, per cui rientra nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto, nella quale ha la Corona il diritto di scegliere i Senatori.

Per queste ragioni a nome del primo Ufficio io ho l'onore di proporre al Senato di approvarne la nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Vacca per riferire intorno alla verifica dei titoli dell'onorevole Senatore Gravina.

Senatore Vacca. Per quest'elezione del signor Gravina da Catania a Senatore del Regno, i documenti esaminati dal quinto Ufficio hanno pienamente giustificato i requisiti voluti dallo Statuto, l'età ed il censo.

Era sorto solo il dubbio del pagamento per un triennio del tributo fondiario richiesto a termini della categoria 21 dell'art. 33.

Se non che il dubbio essendo svanito in seguito ai documenti che pienamente attestano il pagamento del censo per il triennio, io, a nome del quinto Ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione della sua nomina a Senatore.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE
DEL TAVOLIÈRE DI PUGLIA.
(V. *Atti del Senato* N. 229.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Se il Senato lo crede si potrà prescindere dalla lettura preliminare degli articoli di questo progetto.

Non essendovi osservazioni in contrario dichiaro aperta la discussione generale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Nella assenza del mio collega il Ministro delle Finanze, trattenuto nell'altra Camera del Parlamento, mi permetto di dire io alcuna cosa sopra quest'importante progetto di legge da lui presentato come riguardante l'affrancamento di un cespite finanziario.

Signori, il Tavoliere di Puglia, è un argomento così discusso, così maturo, apparecchiato da così lunga espressione dell'opinione pubblica, che io ho ragione di sperare che il Senato facilmente prenderà sopra di esso le sue risoluzioni e facilmente verrà alla votazione del progetto proposto.

Ma appunto perchè l'argomento è stato tanto discusso, e così lungamente apparecchiato, io temo che se troppo rapidamente si procedesse a qualche conclusione, coloro che ci sono molto interessati non avessero a dubitare o che non si fosse tenuto conto di tutti i precedenti o non si fosse avuto riguardo alle obiezioni, che sebbene attenuate dalla forza del tempo e delle

(1) Horat. Carm., Lib. 4, Ode 9.

confutazioni, pure nell'animo di molti non sono del tutto cadute.

Riguardo dunque quasi come dovere il celeremente toccare la storia di questo argomento e ricordare le principali obiezioni che si fanno all'affrancamento del Tavoliere.

Di che si tratta, o Signori?

Una vasta pianura è nel centro del territorio italiano, una pianura, che dopo quella bellissima e ricchissima del Po, è forse la più bella che sia in Italia, il così detto *Tavoliere di Puglia*, la cui estensione oltrepassa i cento chilometri di lunghezza, e raggiunge quasi i cinquanta in larghezza. Quella pianura, irrigata da molti fiumi, circondata da magnifiche catene di monti, piena di prodotti di ogni genere, a considerarla attentamente non mostra punto dopo tanto decorso di tempo, dopo tanti sforzi dell'industria umana, quella prosperità che le felici condizioni del suolo parrebbero promettere: anzi manca pur troppo quella desiderata prosperità, e molte penose riflessioni si risvegliano nell'animo dei riguardanti.

Naturalmente quindi ciascuno domanda la ragione di quella trista posizione, e si ode rispondere, che quella pianura è sotto una legislazione eccezionale che le leggi che regolano le proprietà di quella contrada non sono le medesime che regolano le proprietà del resto del Regno, che la gran massa dei possessori di quelle terre non hanno il dominio assoluto delle loro terre, che sono quasi tutti censuarii e si direbbe quasi *tributari* di un padrone comune che sovrasta a tutti, che tiene quelle terre quasi non nell'interesse proprio, ma in un interesse esterno, in un interesse fiscale.

Questo è il primo carattere eccezionale, la prima eccezionale condizione che si scopre in quelle proprietà; una divisione assoluta e generale tra il dominio vero delle terre, ed il possesso ed uso effettivo delle medesime.

È vero che nella legislazione delle provincie napoletane questa divisione è ammessa, poichè è ammessa l'*enfiteusi*, ma è pur vero, che in nessuna parte di quel territorio si vede in proporzioni così gigantesche espressa la divisione della proprietà nei suoi più intimi e vitali elementi.

E pure, quando si guardi poi da vicino, si vede che ci è anche di peggio cioè, che anche questo dominio così diviso non esprime l'intero uso della proprietà, ossia che neppure così precariamente l'uso della proprietà è affidato tutto intero ai censuari; i censuari non somigliano neppure ai censuari comuni, non hanno la facoltà di usare intieramente della terra che possiedono.

Essi hanno dei limiti, delle condizioni: possono usare del terreno in certe maniere, non in certe altre, possono dissodare in certe piccole proporzioni, non dissodare il resto.

Infine si vede e si comprende che una vecchia legislazione non solo coi suoi vincoli presenti, ma anche

colle sue ricordanze funeste, colle sue funeste tradizioni pesa sopra quel territorio e lo spossa e l'opprime, sì che una quantità di pregiudizi prevale per tutto, ed una quantità di vincoli, che forse non stanno scritti nella legge, sono nelle menti e nelle abitudini di quelle popolazioni.

Quella legislazione ha avute molte vicende. Il Tavoliere e le sue leggi hanno una storia, una complicata storia; il Tavoliere ha avuto un tempo direi quasi la sua *carta*, cioè la famosa prammatica della metà del secolo XV di Alfonso I d'Aragona, il quale ebbe la prima volta a regolare e costituire la proprietà del Tavoliere di Puglia.

Coloro che si sono occupati di queste ricerche hanno descritto minutamente tutte le fasi del Tavoliere fino alla fine del secolo passato. Ci è tutto in questa storia, ci sono de' pessimi fatti, ce ne sono degli ottimi; grandi uomini di Stato, illustri principi, scrittori, pensatori egregi hanno in molte maniere lasciata la loro memoria nella storia e nelle vicende del Tavoliere.

Mille prove sono state fatte per migliorarne le condizioni: si è anche tentata la colonizzazione di quei terreni e appariscono ancora adesso alcuni saggi di piccole colonie. Si sono spesso fatte largizioni grandissime per sollevare il così detto ceto dei censuari, si è provveduto spesso con leggi e regolamenti molto discussi e molto meditati.

Ebbene, o Signori, tutti gli sforzi fatti, tutte le prove di buona volontà sono riuscite sterili e vane.

Il Tavoliere in certi momenti ha avuto una certa apparenza di prosperità, e ci sono stati certi momenti nei quali il numero del bestiame pascolante è arrivato a tre milioni di capi e la rendita ha passato il mezzo milione di ducati.

Ma tutto questo era di poca durata: dopo una breve apparenza di progresso e di prosperità si ricadeva in miseria anche maggiore.

Perchè mai tanti sforzi, tanti tentativi sono andati senza effetto? Perchè per quante variazioni si siano fatte, non si è voluto mai rivenire da quella cotale legislazione eccezionale che anche oggi noi troviamo innanzi ai nostri occhi.

Or noi, a questo momento, invece di affaticarci come tutti quelli che si sono affaticati prima di noi a rivolgere da un lato o dall'altro le vecchie forme, noi a questo momento abbiamo un concetto affatto diverso, noi ci arrestiamo in faccia alle tristi conseguenze del passato e dimandiamo: ma perchè questa legislazione eccezionale deve ancora durare? ma perchè il Tavoliere non ha ad essere nelle medesime condizioni di tutto il resto del Regno? ma perchè non si deve venire finalmente ad una soluzione finale, ad una soluzione terminativa? La risposta è nel progetto di legge che presentiamo.

Se finora tanti tentativi non sono riusciti allo scopo, ciò è stato perchè non si è avuto il coraggio di andare ad una soluzione definitiva. Ebbene: è questa appunto

a cui ora ci risolviamo: è questa appunto che contiene il progetto.

Che si vuole oggi da noi? come si intende risolvere la vecchia questione? Si vuole, rispondiamo, la liberazione assoluta e definitiva del Tavoliere, si vuole, o Signori, uscire dalla legislazione eccezionale, si vuole integrare, e liberare quella proprietà, si vuole arrivare al punto che quella proprietà si riunisca nelle mani di veri proprietari, si vuole che l'uso di questa proprietà sia veramente perfetto, cioè che i vincoli cessino interamente e che scompaisca ogni differenza di dominio utile e diretto.

È questo lo scopo del progetto. Appunto perchè veniamo dopo tanti inutili sforzi, il progetto doveva esser radicale e decisivo.

Noi non ci contentiamo di dichiarare la facoltà di integrare la proprietà, la facoltà di riunire i due domini, noi non ci contentiamo di dichiarare la libertà della disodazione, noi veniamo con un atto che a prima vista sembrerà forte, sembrerà arduo, noi veniamo all'integrazione obbligatoria della proprietà del Tavoliere; alla immediata e legale abolizione della qualità di censuario.

Noi vogliamo che con mezzi che assomigliano alla appropriazione d'utilità pubblica, il Tavoliere sia condotto alle condizioni comuni, che quella eccezionale forma, che fa di quella classe di possessori quasi una classe di tributari, scompaia con tutti i suoi precedenti.

La legge vuole, non solo integrare e liberare la proprietà, ma vuole, dirò così, liquidare questo vecchio ceppo del Tavoliere. Tutta quella storia, tutti quegli imbarazzi, tutte quelle conseguenze dell'antico sistema non scompariranno, se non si viene ad un espediente terminativo, il quale faccia da questo momento cominciare un ordine nuovo di cose.

Ecco lo scopo del progetto che abbiamo presentato.

Ciò posto, se non ricordassi quello che ho detto poco fa, cioè, che coloro che hanno nell'animo altre idee, coloro che sono contro la liberazione del Tavoliere, potrebbero dubitare che noi abbiamo ignorato le loro obiezioni, io le trascurerei; ma è ben necessario che io le ricordi rapidamente al Senato affinché la nostra discussione appaia intera ed imparziale.

Coloro, o Signori, che oppugnano la liberazione del Tavoliere, e che in conseguenza non accetterebbero questo progetto di legge, ci dicono, che con questa legge prima di tutto si contraddice la storia, si contraddice tutta una serie di tradizioni.

Questa sola ragione, quantunque non tocchi il merito della questione, è pure per molti vanevissima.

Poichè, essi dicono, per tanto tempo si è fatto così, poichè tanti uomini di Stato hanno voluto così, hanno voluto quest'ordine di cose, ciò significa, che ci è qualche difficoltà, la quale voi non comprendete o non sapete scoprire.

Urtare così questo vecchio edificio, è poco sennò, è poca discrezione.

A questa ragione troppo generica aggiungono: ma voi con questa vostra legge sacrificate una specie di industria ad un'altra, non è permesso far danno ad un'industria per vantaggiarne un'altra; voi vi proponete di aprire una larga via all'agricoltura, è vero, ma voi ucciderete la pastorizia; voi fate un danno immediato a delle intiere provincie, voi preparate la rovina di molti comuni, voi ammiserirete il Tavoliere e le provincie le quali vivono sul Tavoliere.

E qui ho bisogno di spiegare al Senato la forza di questa obiezione.

Nelle provincie meridionali avviene ciò che avviene in tutta Europa, cioè che il bestiame nei mesi estivi si raccolga nei pascoli dei monti per poi diffondersi nei mesi invernali nella pianura. I monti nei quali questi armenti si vanno a rifugiare nei mesi estivi, sono le montagne dell'Abbruzzo; nei mesi invernali e di media stagione si diffondono tutti sul Tavoliere. Ebbene, dicono, quei grossi armenti fanno la ricchezza degli Abruzzi, ma quei grossi armenti non possono vivere negli Abruzzi che alcuni mesi dell'anno; se manca loro il pascolo invernale saranno condannati a morire, perchè mancherà loro il nutrimento per la maggior parte dell'anno.

Molti dei comuni degli Abruzzi non vivono che di questa ricchezza, e il giorno in cui avrete loro distrutta questa risorsa dei pascoli invernali, avrete condannato a morire tutti questi comuni.

Aggiungono: ma voi non raggiungerete lo scopo che vi proponete, voi non riuscirete a fare la prosperità del Tavoliere di cui tanto parete occuparvi.

Il Tavoliere ha certe condizioni antiche, naturali, per le quali non può facilmente risorgere, il Tavoliere non ha acqua, ha aria in parte cattiva, ha certe malattie, certi venti, certe privazioni, per le quali la sua agricoltura ha limiti e impedimenti che non si superano se non con grandi sforzi e con moltissimi milioni; quando i moltissimi milioni si potranno spendere, solo allora potrebbe essere possibile e utile il dissodamento dei terreni. Voi dunque non riuscirete ad arricchire il Tavoliere, e riuscirete ad ammiserire gli Abruzzi.

Signori, per quanto io possa ricordare, le principali obiezioni sono queste che si fanno alla liberazione del Tavoliere. Ma a queste obiezioni hanno tanti risposto, cominciando dal Palinieri e dal Filangieri fino al Cagnazzi ed al d'Agostini, che veramente io crederci annoiare il Senato se volessi trattare da capo questo argomento. Io credo anzi che la semplice esposizione di tali obiezioni basta a confutarle.

Le risposte sono semplicissime, le risposte stanno nei più comuni canoni di economia pubblica e di amministrazione. Pretendere che la legislazione del paese, oltre il regolare le relazioni giuridiche della proprietà e dei proprietari, si faccia dotta di economia e maestra e guida ai particolari interessi, e venga a regolare il

cammino dell'industria è cosa oramai che nessuno vuole e nessuno accetta.

Or questo appunto si pretenderebbe, ed è chiaro che a voler mantenere l'attuale legislazione del Tavoliere non si potrebbe a meno di accettare una massima oggi respinta e riprovata da tutti gli economisti e da tutti gli uomini di Stato. La legislazione non deve mai entrare nella valutazione degli interessi privati, nel senso di volerne reggere l'andamento, di voler regolare l'equilibrio dell'industria tra di loro, di voler sapere quale debba prevalere all'altra, ed in che maniera debbano stare insieme.

Tutto questo è calcolo che deve essere lasciato al giudizio ed all'interesse privato: ciascun'industria ha le sue esigenze e le sue condizioni e ciascun'industria si mette in relazione colle altre industrie a seconda delle diverse condizioni del paese, e le soverchia, o ne è superata secondo l'andamento naturale delle cose.

Se i mali del Tavoliere sono stati grandi non sono nati che da quest'errore, cioè che si è preteso di regolare la pastorizia rispetto all'agricoltura e questa rispetto a quella.

Ma qui io debbo dire al Senato che non credo che in principio sia stato veramente il concetto di regolare l'industria della pastorizia e della agricoltura che abbia presieduto all'ordinamento del Tavoliere.

È accaduto quanto avvenne nelle dogane: dapprima si posero delle gravissime tasse che servivano ad uno scopo veramente fiscale. Quando all'ombra di queste tasse nacquero infiniti interessi fittizii, dei quali si sono fatto scudo, hanno cominciato a benedire a quelle tasse, e se qualcuno ha pensato a toccarle, hanno cominciato a gridar contro, ed a dire che ci era bisogno di quelle e che esse costituivano un'utile protezione.

Allora dalla quistione meramente fiscale si è passato ad una quistione economica, e quella che non era che opera fiscale, è diventata nella mente degli uomini opera sapiente e direttiva dell'industria d'un paese.

A capo di tempo si è dovuto ritornare al primo concetto, si è dovuto diminuire la tariffa, riconoscere che la protezione dell'industria non poteva e non doveva essere lo scopo della tariffa.

Il Tavoliere in origine era stato oggetto di mera speculazione fiscale. Direi anzi che la stessa famosa prammatica di Alfonso I, non ebbe in generale che uno scopo finanziario: egli volle costituire una grande, una magnifica privativa, cosa che entrava nelle idee di quei tempi: egli volle usare i pascoli che ci erano e ne volle raccogliere quanto più poté dai comuni e dai privati, e per via di contrattazioni, costituire un immenso pascolo in cui scendessero gli armenti a pasturare.

Chi legge quelle storie arriva a certe conclusioni curiose, arriva cioè a vedere la proibizione della vendita degli armenti, fino al punto che il proprietario degli armenti non li poteva vendere, perchè essi dovevano pascolare sul Tavoliere. Il mezzo era diventato

il fine; si voleva che non mancassero gli armenti da tassare, quindi violenze e vessazioni senza fine.

Questa non era che mira fiscale, ma quando il Governo, che si era molto impegnato in quella via, vide nascere tante difficoltà, è naturale che cercò dei compensi, ed allora cominciò ad usare generosità, a dare privilegi ed esenzioni ai così detti *locati*. Le quali agevolazioni erano nella mente del Governo come delle piccole medicine ai grandi mali che esso medesimo aveva cagionati.

Il Governo aveva messo quei possessori in una posizione coattiva ed eccezionale, aveva quindi bisogno di mitigare la durezza delle conseguenze; ma tutto questo faceva senza mai uscire del primo concetto, che era quello di avere i pascoli esclusivi e forzati. Ci è voluto molto tempo per arrivare a dire, che la legislazione del Tavoliere serviva alla protezione della pastorizia. Allora a coloro che cominciavano ad agitarsi e a volere scuotere in qualche maniera quel giogo, si disse voi v'ingannate: voi credete che siano delle misure fiscali, ma questi sono canoni di sapienza economica applicati alla contrada del Tavoliere.

Ecco come nacque tutta quella discussione la quale in questi ultimi tempi eccitò tanta polemica e tanta curiosità. Da un lato si sosteneva che non dovesse toccarsi a quell'ordine di cose, dall'altro si diceva che era un ordine di cose fittizio e fallace che bisognava distruggere.

E di fatto gli intoppi che troviamo adesso, le opposizioni che ci fanno gli avversari del progetto non sono che questi; sono l'espressione delle cattive conseguenze dell'antico fatto, sono l'espressione dei fittizi interessi creati all'ombra di queste disposizioni. È accaduto, ripeto, quello che è accaduto nelle industrie quando sono state protette dalle tariffe. Si è trovata una quantità di interessi che bisognava rispettare. Ma coloro che si dolgono adesso dei danni che soffrirebbe a loro avviso la pastorizia, non debbono dolersi della disposizione che si prende oggi, sibbene delle disposizioni prese allora, le quali partoriscono ora queste conseguenze, ossia hanno messo l'industria del paese in una posizione falsa dalla quale è necessario oggi ritrarla.

Ma diranno: dunque usate quelle cautele che si usano dai prudenti finanziari in questi casi: cioè non si esce di botto da una posizione falsa, quando quegli interessi ne resterebbero offesi.

Ecco la terza obiezione: Voi fate troppo, dicono, voi andate troppo in là. Carezzate questi interessi; risparmiateli per quanto potete e non cagionate nuovi danni e dolori.

La risposta anche a questa obiezione sta nelle prime parole che ho avuto l'onore di pronunciare dinanzi al Senato, cioè il male è così vecchio, è così incangrenito, che se non abbiamo il coraggio di toglierlo davvero, non lo faremo mai più. Non è questione di piccoli interessi, messi all'ombra di certe disposizioni, le quali leggermente modificate, finiranno col cadere,

quando l'interesse fittizio cade; qui è un insieme di cose quasi tutto falso; è un insieme di cose il quale non si scuote, se il colpo non è sufficiente per scuoterlo. Bisogna che in quelle contrade vivano le norme comuni d'industria e di legge, e perchè queste norme comuni vivano, qualunque transazione riesce inetta. Si può al più dire semplicemente che è aperta la facoltà all'integramento del dominio utile col diretto cioè all'affrancazione che è di conseguenza voluta dal divieto del dissodamento. Ma ciò non basta, ciò non rimedierebbe al male. La condizione di quelle terre adesso è così complicata, la condizione dei censuari è talmente diversa per i mezzi, per le fortune, per le abitudini, che se si lasciasse una semplice facoltà di rivenire dall'antico non so ne riceverebbe che dopo lunghissimo tempo. I più ricchi ne profitterebbero subito; le migliori terre sarebbero subito affrancate; ma la questione economica ne resterebbe tanto poco risolta quanto la questione finanziaria.

Il progetto, è pur vero, ha un carattere principalmente economico: il progetto intende principalmente di mantenere questo carattere: esso intende di liberare il Tavoliere, intende di mettere l'industria di quella contrada nelle condizioni comuni.

Ma il progetto ha anche un carattere finanziario. Questa rendita di circa 2,000,000 che esige il fisco lo obbliga naturalmente ad una amministrazione. Quest'amministrazione erede di tutte quelle vecchie e pessime amministrazioni, ha qualche cosa nelle sue tradizioni che la fa, direi quasi, essenzialmente cattiva. Se non si arriva a distruggere quell'amministrazione in mezzo al Tavoliere, non si riuscirà a liberarlo ed a avvincolarlo davvero. Ora, non si riesce a distruggere questa amministrazione, se non quando si sia intieramente fatto cessare il bisogno della divisione tra il dominio utile e il dominio diretto. Se il dominio utile arriva ad integrarsi davvero in tutto colla proprietà, allora ogni carattere finanziario sarà tolto; l'amministrazione delle finanze non avrà bisogno d'ingerirsi in quella contrada. Ciò è supremamente desiderabile per il miglioramento e per il progresso del Tavoliere. Se non si prende l'espedito di liberare in tutto il Tavoliere, di far scomparire quel centro di amministrazione e con essa tutte le vecchie tradizioni, o per poco o per molto l'amministrazione avrebbe a rimanervi; ed allora non solo si avrebbe il dispendio che non è lieve, ma si avrebbe la continuazione di quella serie di abitudini, di quelle tradizioni per le quali dalle menti dei censuari, dalle menti delle popolazioni di quella Provincia non si toglierebbe mai il concetto di una proprietà suddita, di una proprietà vincolata, di una proprietà soggetta e tributaria.

Ci è bisogno dunque di venire a questa liberazione. Ma, si dirà, l'espedito è forte, l'espedito è duro, poichè si tratta di costringere a comprare, costringere ad acquistare.

Signori, in fondo la facoltà di espropriare per uti-

lità pubblica non è cosa molto differente da questa: ci si va per una maniera indiretta, ma è lo stesso, se il Governo dice che i censuari sieno obbligati a riscattare il loro canone, se dice che dopo certi termini non riscattandolo il Governo esproprierà la porzione corrispondente al capitale del canone. Vedete che in fondo si ricade nell'ultima sanzione, e allora la prima misura si giudica colla ragion comune della espropriazione.

Se una grande ragione di Stato lo richiede, se veramente è desiderabile che quella infelice contrada esca da quella triste condizione, sarà permesso di esigere che quasi a titolo di espropriazione per utilità pubblica il dominio utile scompaia. Ma ho bisogno di aggiungere che l'apparente durezza di questa risoluzione potrebbe essere temperata da tale espediente, da non riuscire che leggerissima agli stessi censuarii.

Immaginiamo che per i modi e termini di pagamento, per la tenuità dei diritti da pagare, per la semplicità e rapidità della procedura, per la semplicità delle forme si potesse agevolare grandemente questo riscatto, allora il Governo avrebbe ottenuto quello scopo cui mirava e la misura non riuscirebbe niente affatto grave ai censuarii.

Ripigliando da capo il discorso, debbo dunque dire al Senato che lo scopo del progetto di legge in esame è propriamente questo. Si vuole integrare e liberare la proprietà del Tavoliere, e questo è l'argomento di tutti gli articoli del progetto. Si vuole, come dicevo, liquidare quella massa di proprietà, si vuol finirla interamente con quella divisione di dominio, e perciò s'impone l'affrancamento, ma s'impone con una serie di temperamenti che fanno la legge dolcissima.

Si dà un termine non minore di 12 anni, si dà un termine di due anni per cominciare i pagamenti: si permette (ed è questa una delle ragioni di piccola divergenza tra il Ministero e l'Ufficio Centrale) si permette il pagamento del prezzo in rendita dello Stato.

Quando questo lungo periodo è finito, quando queste piccole quotità non fossero pagate, infine a capo di quel lungo termine il Governo si riserverebbe anche coi modi più giusti e più legali di venire alla spropriazione dei terreni, cioè di tanta parte dell'intero fondo, quanta fosse per rappresentare il capitale del canone.

L'economia della legge era questa in principio, ed è questa anche dopo le riforme fatte dall'Ufficio. Il dovere di dire che la riforma apportata dall'Ufficio Centrale è in generale accettata dal Ministero, perchè non fa che entrare anche più precisamente, più coraggiosamente nella via che il Ministero desiderava.

E avendo mutato il principio della legge si è dovuto per conseguenza un poco modificare la tessitura degli articoli.

Il Ministero aveva detto: dopo un giorno determinato i censuarii sono invitati a stipulare col Governo per conquistare la piena proprietà dei loro terreni e per veder

cambiato il debito del censo in un debito verso il fisco, ipotecato sul terreno.

Allora albisognava una serie di contrattazioni con ciascun censuario per costituire il titolo del credito del tesoro.

Ebbene, l'Ufficio (e in questo fo plauso alla sua sagacia), ha trovato un mezzo più speditivo ed ha detto: perchè fare una serie di stipulazioni con ciascuno dei censuari? Perchè la legge non può dichiarare essa medesima che dal giorno della sua pubblicazione, o dopo un certo periodo che indicherebbe, i censuarii utili divengano proprietari veri, assoluti dei loro fondi? E perchè non dichiarare in essa che il debito censuario è invertito in un debito verso il fisco, pagabile a rate, ed ipotecato sul fondo?

È chiaro che con questo si va più speditamente, e perciò non c'era ragione per non accettare.

Il Ministero adunque accetta questo primo articolo ed accetta per conseguenza tutte le modificazioni di ordine che ne sono derivate.

C'è tuttavia qualche divergenza della quale fo giudice il Senato. Ho detto che la gravità dello affrancamento obbligatorio meritava dei compensi, dei temperamenti tali da far, direi quasi, perdonare quella risoluzione un poco forte che prendeva il Governo. Dirò dunque che tra questi temperamenti principalissimo era quello di permettere che si pagasse in rendita inscritta, ossia che si pagasse cedendo al Governo tanta quantità di rendita inscritta quanta potesse rispondere al capitale che secondo certe forme verrebbe liquidato fra i censuarii. Questa agevolazione all'Ufficio Centrale pareva soverchia.

La discussione fu lunga, l'Ufficio Centrale trovò in massima che si poteva farne a meno, e perciò il nuovo progetto esclude intieramente questa agevolazione, ossia mette il credito del Tesoro nella condizione comune, cioè che deve essere pagato in contante.

Una obbiezione che si faceva (e i membri dell'Ufficio Centrale hanno avuto la bontà di manifestarla) era che si può essere certi che ad un certo momento in cui per gli avvenimenti il prezzo della rendita fosse molto basso, se si permette di pagare in rendita, i debitori si affretteranno a profittare di questo momento per andare a prendere della rendita, e gettarla nelle casse del Tesoro.

Questa obbiezione dirò che non mi scosse, anzi mi confermò nella mia prima opinione, perchè mi parve di vedere che nell'economia della legge vi era una certa risorsa non disprezzabile.

Se infatti l'economia di una legge porta che in un momento difficile, nel momento in cui il Governo si trovasse aver bisogno di danaro, nel momento in cui la rendita potesse parere abbandonata, i censuarii, si rivolgerebbero con premura verso la rendita per acquistarla, si presenterebbero in folla al tesoro per versarvi dei milioni, francamente questo non è una eventualità da sgomentare le finanze; è un vantaggio anzi che si

può desiderare in una eventualità come quella notata nella relazione. Bisogna che ci sia questo grave momento perchè si svegli tanto desiderio di acquistare rendita, di dare danaro al tesoro. Io lascio giudicare al Senato se il mio collega Ministro delle finanze poteva allarmarsi a questo pericolo anzichè confermarsi nel desiderio di ammettere l'agevolazione dei pagamenti in rendita.

Non dico che sia questa solamente la ragione per insistere sull'espedito, ma ritengo essere questa forse la principalissima agevolazione che si può offrire in compenso di quella severa misura per la quale i censuarii sono obbligati all'affrancamento.

Credo che non vi sia che quest'unica divergenza tra il progetto dell'Ufficio Centrale e quello del Ministero, perchè in tutto il resto, per parte mia e del mio collega il Ministro delle finanze, non vi è difficoltà.

Un'altra difficoltà, ma di molto più lieve momento è quella che si riferisce all'art. 5 e della quale mi riservo a dare maggiori schiarimenti nella discussione particolare. Essendosi dovuto tener conto di quella specie di diritto che si paga ai proprietari nell'enteusi, e dovuto dai censuarii, debito eventuale si, ma che sparirebbe interamente coll'innovazione che propone la nuova legge; essendosi dovuto tener conto di ciò, alla cifra del 5 0/0 ossia al calcolo di 20 volte l'interesse che costituisce il modo di capitalizzare il censo, si dovette aggiungere un altro mezzo per cento che riguardato dal lato del capitale importa che si moltiplichi per 22 volte la cifra.

Ora è chiaro che dal momento in cui avvenga l'accertamento del debito del censuario, la somma che ne risulta cresce di un decimo, inquantochè aggiungendovi la parte relativa al laudemio, questa va a confondersi col debito principale e, p. es., chi doveva 100 dovrà 110, chi doveva 10 dovrà 11, e così il titolo vero espresso dal titolo nuovo che sorge, verrà ad essere aumentato di un decimo. L'interesse adunque che il censuario dovrebbe pagare sarebbe l'interesse della somma totale del debito che si liquida, e si deve anche aggiungere che si sarebbe permesso di cumulare nel nuovo debito accertato anche gli arretrati che per caso si trovassero. Parve necessario stabilire che, dal giorno in cui la legge incominciava ad avere efficacia, il debito del censuario diventato proprietario rappresentasse il tutto insieme di questi interessi e che dovesse pagare un 5 0/0 sopra tutto.

Ne nasce così una piccola modificazione dell'articolo 5 per la quale vien detto che fino dal primo momento in cui la legge entra in vigore, quella prestazione che il censuario ha pagato non più a titolo di censo, ma d'interesse del capitale, sia collocata sul capitale, e non rappresentata dal censo soltanto.

Meno queste due modificazioni, delle quali la prima ha certa importanza, la seconda ne ha pochissima, del resto il Ministero accetta la redazione dell'Ufficio Centrale ed aspetta che il Senato si compiaccia d'approvarla.

Presidente. Il signor Ministro facendo le riserve di quelle divergenze non si oppone a che la discussione si porti sul testo dell'Ufficio Centrale?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Ministro delle Finanze. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prima che incominci la discussione speciale adempio alla promessa che feci al Senato giorni sono, presentando il resoconto del prestito dei 500 milioni fatto dal mio predecessore e quello delle due Commissioni sopra gli assegni d'aspettativa e sui cumuli d'impieghi.

Ho l'onore di deporli sul banco della Presidenza, e prego il Senato, dopo presane cognizione, di dichiarare se debbano essere stampati.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle finanze della presentazione di questi documenti che saranno deposti negli uffici del Senato....

Senatore Di Revel, (Interrompendo.) Crederei che debbano essere stampati.

Presidente. Parmi opportuno che la Commissione di finanze ne abbia prima cognizione, e dopo si stamperanno, credo questo sia il procedere più naturale.

Senatore Di Revel. Questi sono documenti che debbono essere fatti di pubblica ragione, e crederei perciò debbano essere stampati senza che passino prima alla Commissione del bilancio la quale potrà poi alla sua volta prenderne notizia.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario si intenderà accolta l'istanza che fa l'onorevole Senatore Di Revel di mandare a stampare subito questi documenti che saranno anche distribuiti ai Senatori.

Se non si domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Dal giorno primo di gennaio del 1864 le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli, derivanti dalla legge del 13 gennaio 1857 ora in vigore nelle Provincie Napoletane, ed il dominio utile è consolidato a favore dei censuari col dominio diretto spettante al Demanio dello Stato. »

Senatore Vigliani, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani, relatore. Faccio osservare che occorre un errore di stampa: dove è scritto 1857 deve leggersi invece 1817.

Presidente. Fatta la rettificazione di cifra indicata dal relatore, metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del

Demanio verso i censuari, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto: tale credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà delle terre affrancato con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse terre. Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'articolo 3. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io non sono venuto in Senato preparato per parlare su questa legge, perocchè non ne ho ricevuta neppure la relazione che in questo momento; ma vedendo che nessuno prende la parola su di un articolo che mi pare molto importante, e che nel discorso del signor Ministro si è venuto a dimostrare doverci imporre l'obbligo ai proprietari di affrancare le loro terre dai canoni che sono per loro un debito verso del Governo, ma che non li incomoda a motivo degli affitti molto lucrosi dei loro pascoli; mi sembra, che la facilitazione di potersi affrancare da questo canone verso il Governo con una rendita iscritta, come stava nel testo della legge proposta dal Ministero, non dovrebbe esser tolta, come pare che l'Ufficio Centrale abbia voluto fare, per non so quali motivi, forse finanziari, che non sono però stati aviluppati.

Domanderei perciò che questa facilitazione di pagare il capitale del canone, che si affranca verso il Governo, fosse mantenuta, come sta nel testo del progetto ministeriale, cioè di poter dare al Governo una rendita iscritta al cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico del regno eguale all'ammontare del canone totale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Se me lo si permette, io dirò che questa discussione è prematura, imperocchè colla modificazione che io intenderei proporre, verrebbe rimandata la proposta del pagamento in rendite dello Stato all'art. 4.

Si può dunque accettare l'articolo 2 come sta, perchè non pregiudica la questione.

Senatore Imperiali. Domando scusa al signor Ministro se ho presa la parola troppo presto, ma mi pare, che l'articolo secondo sia così preciso da non ammettere più questa facilitazione, poichè quest'articolo dice: « Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del Demanio verso i censuari corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto ecc. »

Se però all'articolo 4 si farà discussione su questo argomento, io ritiro per ora la mia osservazione.

Presidente. Se non vi è altra osservazione...

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Gallotti ha la parola.

Senatore Gallotti. Vorrei sapere dall'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio se desidera che io esponga alcuni miei dubbi intorno al rendere obbligatorio e non volontario l'affrancamento.

Se l'onorevole signor Ministro crede meglio che io li esponga adesso, lo farò, altrimenti aspetterò che venga in discussione l'articolo relativo che credo il 4, perchè ho veduto dalle variazioni in esso introdotte che rimane qualche confusione.

Presidente. La parola spetta al Senatore Lauzi, dopo al relatore.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Veramente questo rientrerebbe nella discussione generale, del resto io credo che la votazione del primo articolo abbia pregiudicato la questione; tuttavia se il Senato crede che sia il caso di fare nuova discussione, io mi rimetto.

Senatore Gallotti. Come si vuole. Mi pare però che l'articolo 4 dica questo:

« Nel termine di 12 anni a contare dal primo di gennaio del 1864 i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un decimo per ogni anno a cominciare dalla scadenza del primo biennio. »

Gli è perciò ch'io non aveva parlato prima, ma se il Senato crede che la cosa sia già decisa, non parlo più.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Per parte del Ministero non vi è difficoltà che si faccia qui discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi, dopo al Relatore.

Senatore Lauzi. La cedo al Relatore.

Senatore Vigilani, relatore. Dopo le cose opportunamente osservate dal Ministro d'Agricoltura e Commercio, poco mi resta a dire sull'osservazione che è stata fatta dall'onorevole Senatore Gallotti. Io credo che alla medesima osti assolutamente il voto del Senato sopra l'articolo 1. Egli è evidente per chi legga attentamente l'art. 1 che vi è sancito il principio del riscatto coattivo in forza del quale la legge stessa si fa svincolatrice e proclama il riscatto delle terre del Tavoliere.

L'art. 4 a cui alludeva l'onorevole Senatore Gallotti che cosa fa? Stabilisce il termine entro il quale i possessori delle terre francate dovranno pagare il prezzo dell'affrancamento, ma in quell'articolo non si tratta più nè della facoltà nè dell'obbligo di affrancare, si regola unicamente il tempo entro cui il prezzo dell'affrancamento deve essere pagato; quindi io non credo che il Senato possa deliberare sopra la proposta del Senatore Gallotti senza ritornare sopra i suoi passi e senza esporci al pericolo di disdirsi.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Ho domandato la parola piuttosto per avere uno schiarimento, che per fare osservazioni.

Lo schiarimento che desidererei, si riferisce all'aggiunta che si è fatta alla parola canone. Nel progetto primitivo si diceva *canone annuale*, qui si è detto *canone netto*, della quale aggiunta si dà una spiegazione nella relazione.

La relazione così si esprime: « Si è detto canone netto per indicare che si debbono detrarre i carichi del di-

rettario e specialmente quello della distribuzione del sale prescritta dagli articoli 69 e seguenti della legge del 1817 in ragione di due rotoli per ogni dieci carlini di canone a favore di coloro che godono i pascoli del Tavoliere. »

Io non posso comprendere che in questo modo le ragioni di questa riduzione del canone a canone netto, cioè che quella parte di carichi che non si calcolano nello stabilire il prezzo del riscatto sia poi sopportata dai censuari stessi, diversamente questo sarebbe un guadagno indebito; ora prima di tutto io pregherei l'Ufficio Centrale od il Ministro a volermi chiarire che cosa siano questi carichi, se siano cioè quelli che noi chiamiamo generalmente carichi od imposte verso lo Stato, o se siano carichi più speciali, della natura di quello appunto che sarebbe la prestazione del sale agli utenti del pascolo.

Lascio stare la circostanza che questa distribuzione del sale che noi siamo per distrarre dal canone, non è un obbligo perpetuo, giacchè la legge mira alla lunga a favorire l'agricoltura e a far cessare la pastorizia, e ciò è anche evidente per la disposizione che si riferisce ai tratturi, ma vorrei sapere di qual indole sono questi carichi, e se veramente, ciò che nella legge non è detto, questi carichi che impone il Governo al direttore, passino poi ai censuari.

Domanderò poi una spiegazione relativamente all'imposta prediale, cioè se sussista a carico di questi beni del Tavoliere, e se si paghi dal solo utilista, come è in pratica in tutte le regole catastali, e pei tributi prediali che vigono nelle provincie settentrionali, o se pure sia divisa, nel qual caso, vorrei che fosse abbastanza chiarito che questo carico, il cui importo si distrae nel computo del capitale a favore dell'utilista, non pregiudicherà l'erario pubblico, e sarà supportato per conseguenza dall'utilista. L'Ufficio Centrale, ed occorrendo il signor Ministro, vorranno, spero, fornirmi i chiesti schiarimenti.

Senatore Vigilani, relatore. Molto volentieri mi faccio a soddisfare a nome dell'Ufficio Centrale il desiderio che è stato espresso dal Senatore Lauzi. Dirò anzi tutto che la parola *netto*, non è stata una invenzione, nè un'aggiunta dell'Ufficio Centrale; l'Ufficio Centrale trovò questa parola nell'articolo 10 dove appunto si regola secondo il progetto del Governo il capitale che deve costituire il prezzo dell'affrancamento, ed ivi si dice che « si farà un distacco di tanta parte del fondo, quanta corrisponda al valore capitale risultante dalla moltiplicazione per venti volte della somma del canone netto coll'aggiunta dell'ammontare di un *laudemio*. »

È poi stato condotto l'Ufficio Centrale a mantenere questa espressione ed a spiegarne il concetto, dacchè gli sono pervenute osservazioni da parte di persone che si mostravano ben informate dello stato delle cose del Tavoliere di Puglia, le quali domandavano che si mantenesse, come molto importante, quell'espressione, acciocchè nel fare il calcolo del prezzo dell'affrancamento, fossero

dedotti tutti quei carichi che cadevano a peso del Demanio; si accennava principalmente il carico della somministrazione del sale a cui il Governo è tenuto in forza della legge del 1817 verso quei possessori che tengono terreni a pascolo; siccome questa somministrazione del sale costituisce manifestamente un peso del Governo verso quei possessori, si è ravvisato del tutto conforme a giustizia che di questo peso si tenesse conto nella liquidazione del debito a vantaggio dell'enfiteuta.

Possono esistere altri carichi a peso del Governo sopra quei feudi enfiteutici; nessuna specificazione è riuscita all'Ufficio di ottenere; ma pure venne allegata la cosa, e come si tratta di materia la quale è molto complicata, involta anche nelle tenebre dei tempi antichi, si è creduto che l'espressione di *canone netto* potesse corrispondere a qualunque esigenza degli enfiteuti nella liquidazione giusta e retta del loro debito.

In quanto poi a ciò che l'onorevole Lauzi domandava circa il pagamento dei tributi, mi basterà l'osservare che una disposizione della legge del 1817 prescriveva che i tributi non si dovessero dedurre dai canoni, che cioè i canoni o i censi venissero pagati oltre al tributo.

Per queste ragioni noi crediamo, che, sebbene in generale nelle leggi di riscatto delle enfiteusi sia prescritto che si debba dedurre dal canone il montare del tributo quando questo è a carico del direttario, precisamente perchè l'enfiteuta dovrebbe dopo il riscatto pagare questo tributo che diminuirebbe il suo utile, così non debba avvenire nella nostra specie in cui una disposizione speciale di legge vuole che l'enfiteuta sopporti il canone e inoltre il tributo.

Voglio sperare che queste spiegazioni riescano sufficienti all'onorevole Lauzi.

Presidente. Il Senatore Gallotti aveva domandato la parola. Quantunque egli abbia già parlato due volte tuttavia la prima volta essendo stato interrotto...

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Pare che l'onorevole relatore abbia detto che io non aveva più diritto di parlare in quanto all'oppormi a rendere obbligatorio, per coloro che pagano i canoni, l'affrancamento.

Ma se è detto che io non abbia più diritto di parlare sopra questo argomento, mi basta che i possessori delle terre del Tavoliere sappiano che per mia inesperienza non mi sono opposto quando poteva oppormi. Se poi il Senato me lo permette, allora dirò le poche parole che spiegano il mio povero parere.

Presidente. Mi pare che il Ministro ha avvertito che forse sarebbe stato più opportuna la sua osservazione nella discussione generale, tuttavia, concedendolo al Senato, può parlare.

Senatore Gallotti. Io dunque voleva dire, o Signori, che l'obbligare i possessori delle terre del Tavoliere di Puglia ad affrancare i loro canoni sia un fatto, mi si permetta l'espressione, non giusto, un fatto alquanto

arbitrario, come dottamente il mio onorevole amico Ministro di agricoltura e commercio ha detto; mi pare che, se io che sono padrone diretto di talune mie terre, obbligassi i padroni utili (io non so se tutti conoscono queste espressioni)...

Voci diverse. Sì, sì.

Senatore Gallotti.... obbligassi, dico, i padroni utili ad affrancare il loro canone, e dicessi loro: Se voi non affrancherete fra tanto tempo, io staccherò dalle vostre terre tanto quanto basti al capitale delle 22 annate, ovvero farò quello che il creditore più severo possa fare contro il suo debitore, e questo a mio arbitrio; io domando se questo sarebbe giusto.

Colui che possiede terre nel Tavoliere di Puglia ha l'obbligo, è vero, di non coltivarle come egli vuole; ma però ha l'obbligo solamente di pagarne i laudemii, non di affrancarle.

Questo pare che sia un beneficio; ma i benefici non si fanno a chi non li vuole; se poi per taluno questo è un danno, se è un peso grandissimo, con qual diritto noi obbligheremo costui all'affrancazione dal laudemio?

Ci sarebbe forse anche una ragione politica per non farlo; perchè, o Signori, la natura umana è così fatta, che anche un favore, quando lo si deve accettare per forza, non è più ricevuto come tale, ma si come una ingiuria.

La seconda parte del mio dire comprendeva la non necessità di questa affrancazione: perchè sia permesso ai possessori delle terre del Tavoliere di coltivarle come essi vogliono, non è necessario che affrancino le loro terre dal *laudemio*; e ciò è tanto vero che è stato negli andati tempi permesso a questi possessori di dissodare la quinta parte, e quindi si potrebbe consentire anche ora che si desse loro il permesso di dissodare o tutto subito, o metà ora e metà dopo alquanti anni, secondo si crederà meglio, senza che sia necessaria l'affrancazione del *laudemio*.

Dirò di più che non ne veggo l'utile. Colui che ha dissodato la sua terra, che l'ha migliorata, potrà più facilmente pagare il laudemio. Ora il mio povero ingegno non arriva ad intendere quale sia la ragione per cui debbasi rendere obbligatorio quest'affrancamento.

Una sola io ne vedrei, ed è questa, per fare cioè che le terre siano nelle mani di coloro che posseggono capitali possano farle meglio valere.

Se io, oberato da debiti, non ho la somma necessaria per affrancare il laudemio, sarò obbligato a vendere le mie terre, ed allora se non vi è che questa ragione per così fare, mi si permetta il dirlo, la cosa non mi par giusta, perchè una legge che dicesse ad un proprietario che possiede molte terre, ed ha la sventura di aver molti debiti: O vendete le vostre terre, e pagate i vostri debiti; potrebbe essere una legge che forse produrrebbe utile, ma violerebbe quel diritto, che, grazie al cielo, finora è ancora sacro, il diritto di proprietà.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. Come questione d'ordine, debbo far osservare che

non si può più tornare sull'argomento, poichè l'art. 4 essendo stato votato, la massima dell'affrancamento necessario è pur stata sancita dal Senato.

Comprendo che all'articolo 4 si può ripigliare la discussione, in quanto che l'onorevole Senatore preopinante potrebbe dire; voi date la proprietà senza esigermi il pagamento; ma non posso supporre che tale sia stato il suo concetto, e come questione d'ordine, ripeto, non saprei come potesse rimettersi ai voti.

Ma poichè al Senato piacque di ascoltare le ragioni dell'onorevole preopinante, a me pare che sia assai agevole il rispondervi.

Ciò che con questa legge si vuole ottenere si è di definire le inveterate e molteplici quistioni che vertono sul Tavoliere di Puglia; si è che abbia a cessare la Amministrazione governativa, si è di convertire quelle grandi estensioni di terre vincolate in terre libere.

Ora se dello svincolo si facesse una facoltà e non un obbligo, non sarebbe ottenuto lo scopo della legge. Finchè il Governo avesse colà censuari i quali, si rifiutassero di convertirsi in proprietari, esso dovrebbe tenervi del pari un'Amministrazione, epperò il grande scopo che ci proponiamo colla legge presente andrebbe in gran parte a vuoto.

Siccome poi, come l'onorevole preopinante ammette anche egli, questo affrancamento è utile ai censuari stessi, dacchè essi vengono in possesso d'una cosa che torna a loro utile, non possono lagnarsi se questa cosa è imposta loro per obbligo; fra la proprietà e la servitù delle terre, io non credo che essi preferiscano la servitù.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io non vorrei che le cose che si leggono nella relazione, confortate ora dalle parole pronunziate dall'onorevole Relatore, avessero qualche conseguenza per le finanze e prego il signor Ministro delle Finanze a volermi chiarire alcuni dubbi che sottometterò al Senato.

Io rammento che quando il conte Bastogi era Ministro della Finanza fu presentato al Parlamento un disegno di legge perchè il Ministro delle Finanze fosse autorizzato a dare per un prezzo diminuito il sale all'industria ed all'agricoltura. Allora si pensò appunto al Tavoliere di Puglia e si disse: che importanza avrà questa legge poi censuari del Tavoliere? Nella legge del 1817 il sale era lor dato alla metà del prezzo; la facoltà che si concedeva al Ministero colla nuova legge fu (se non erro) di dare il sale a otto lire, cioè per meno della metà del prezzo: parve quindi che i censuari del Tavoliere di Puglia non avessero a lamentarsi, e che anzi avessero un vantaggio per la nuova legge che abbassava dalla metà ad un quarto il prezzo del sale per la pastorizia.

Essendo dunque divenuta legge generale di dare il sale all'agricoltura ad otto lire, non vedo perchè dovrebbe darsi a quelli del Tavoliere un compenso per

beneficio che prima avevano essi soli, in quanto che la legge dava loro come privilegio il sale per la metà del prezzo.

Dico questo come chiarimento di fatto; perchè non vorrei che le parole dette qui avessero conseguenze poi nella liquidazione dei canoni. Capisco che con queste osservazioni che fo, contrapponendole a quelle del Relatore, gli esecutori della legge saranno abbastanza illuminati per vedere se bisognerà o no detrarre dal canone una parte per compenso del sale, che io credo che non debba essere detratta.

Quanto poi alla fondiaria: per tutte le terre dette del Tavoliere di Puglia, quelle cioè che sono sempre state del Tavoliere *ab antiquo*, non v'ha dubbio, come diceva il Relatore, che il peso fondiario è a carico dei censuari, in modo che il canone è distinto dal tributo fondiario; perchè nello stabilire i canoni invece di mettere un canone maggiore e dar facoltà ai censuari di ritenerne una parte per pagamento del tributo, si è messo un canone minore e si è detto che il tributo sarà pagato dai censuari.

Quanto però alle 480 e più carra che sono terre aggregate al Tavoliere (questa parola *aggregate* significa che furono prese o da privati o da Corpi morali ed aggiunte all'estensione prima demaniale *ab antiquo* del Tavoliere), siccome si trovavano già dei canoni fatti, secondo l'usanza del paese, così il censuario ritiene il quinto del canone per far fronte al pagamento del contributo fondiario.

Quindi per queste 480 e più carra la legge nostra si dovrà applicare in modo che il quinto debba essere dedotto per avere il canone netto.

Credo che queste spiegazioni di fatto siano sufficienti per risolvere i dubbi sollevati dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Sarei pienamente soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole Senatore Scialoja in quanto che appunto viene a confermare ciò che io diceva; ma non mi pare concordare affatto colle osservazioni inserite nella relazione dell'Ufficio Centrale. Quando l'Ufficio Centrale, come spero, dietro le autorevoli parole e il desiderio manifestato nell'interesse delle finanze dal preopinante, acconsentiva che questo peso non sia dedotto, allora sarà pienamente soddisfatto il mio desiderio, perchè io non voleva altro se non che non si facesse una deduzione a favore del censuario, la quale poi non ricadesse sopra di lui, perchè ciò sarebbe un beneficio senza verun compenso.

Senatore Vigilanti, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti, relatore. Il rilievo che è stato fatto dall'onorevole Senatore Scialoja non era sfuggito all'Ufficio Centrale, in quanto che in una seduta tenuta col Ministro di agricoltura e commercio si è precisamente parlato del provvedimento che aveva ridotto il prezzo

del sale; e fu intenzione così del Ministro come dell'Ufficio Centrale che l'espressione di *canone netto* importasse che si dovesse dedurre ciò che si sarebbe dovuto pagare dal Demanio; che cioè la valutazione del sale fosse regolata secondo il prezzo che aveva, e si deducesse quindi a vantaggio degli enfiteuti il prezzo corrente di quella porzione di sale che essi avevano diritto di ricevere dal Demanio.

Credo che così intesa la disposizione della legge tolga ogni difficoltà.

In quanto poi alla particolare osservazione che riguarda una parte delle terre del Tavoliere che si terrebbero soggette al tributo fondiario, è sicuramente utile l'osservazione fatta dall'onorevole Scialoja. Credo però che essa dimostri precisamente l'importanza di aver mantenuta nel progetto la generica espressione di *canone netto*, in quanto che questa espressione verrebbe appunto a risolvere anche la questione che riguarda quelle terre, di cui i possessori vanno esenti, al dire dell'onorevole Scialoja, dal pagamento del tributo; poichè rispetto a quei possessori il tributo potrà costituire uno di quei carichi che sono da portarsi in deduzione a loro favore.

Credo quindi che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Scialoja non diano materia ad apportare alcuna modificazione all'articolo che cade in discussione.

Presidente. Se non si domanda la parola...

Ministro delle Finanze. Dopo queste dichiarazioni mi sembra inutile il soggiungere altro.

Presidente. Se nessuno domanda la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato)

L'articolo 3 e l'articolo 4 del progetto ministeriale sarebbero soppressi. Siccome si tratta di un progetto iniziato in Senato credo si possa passare oltre senza provocare il suo voto.

Art. 3.

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ciascun censuario dovrà accertare davanti all'Autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il montare del suo debito verso il Demanio sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendosi anche i canoni arretrati, se ve ne sono.

« Di tale accertamento sarà disteso nelle forme da prescriversi anche con regolamento un atto pel quale il censuario pagherà la metà del diritto portato dalla legge sul registro per le ricognizioni di debito.

« Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti prescritto, l'Autorità amministrativa procederà d'ufficio alla liquidazione del debito e la farà notificare al censuario dal quale si intenderà accettata, qualora non vi faccia opposizione per iscritto davanti all'Autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Nel termine di dodici anni a contare dal primo di

gennaio del 1864 i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un decimo per ogni anno, a cominciare dalla scadenza del primo biennio. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io proporrei che a questo articolo, come già ebbe occasione di dire il mio onorevole collega Ministro d'agricoltura e commercio, sia aggiunto un'alinea che dica:

« Tal pagamento potrà eseguirsi mediante cartelle del debito pubblico. »

Senatore Vigilani, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani, relatore. L'Ufficio Centrale sente il debito di spiegare al Senato i motivi dai quali è stato mosso a non ammettere l'agevolezza che nel progetto ministeriale si proponeva di accordare ai possessori delle terre del Tavoliere quella cioè di eseguire il pagamento del prezzo dell'affrancamento, mediante rimessione di rendite al 5 0/0 sul Debito Pubblico dello Stato al valore nominale.

Si è osservato dall'Ufficio che la proposta misura del prezzo dello affrancamento si presentava già molto moderata.

Risultava all'Ufficio di esempi di affrancamenti volontari effettuati nel cessato reame di Napoli sopra basi anche più onerose di quelle che sono portate dal progetto; pareva quindi che ammettendo una base già molto moderata in rapporto soprattutto alla proporzione che ora esiste tra l'interesse e il capitale, non occorresse più lo ammettere un'agevolezza la quale equivale a dire che i possessori del Tavoliere pagheranno un 30 0/0 meno del prezzo che è stabilito.

L'ammissione a pagare il prezzo col mezzo di altrettanta rendita iscritta sul Debito pubblico equivarrebbe, diciamo, nello stato attuale del corso della rendita, ad una riduzione del 30 0/0 del prezzo.

Ma il corso della rendita è forse permanente e stabile? Certamente no: le oscillazioni della rendita pubblica sono tali che facilmente ci persuadono che si possa andar incontro ad una diminuzione più grave.

Può accadere (osservava l'Ufficio) che il corso della rendita dello Stato per una causa momentanea subisca uno straordinario ribasso, nel qual caso, vigili i possessori delle terre del Tavoliere per il loro interesse, coglierebbero fuor di dubbio questa occasione per affollarsi ad eseguire a basso prezzo il pagamento del prezzo dell'affrancamento.

In questo caso, osservava l'onorevole Ministro d'agricoltura e commercio, che il Ministro delle finanze potrebbe allietarsi di veder accorrere alle casse una tanta quantità di capitali, mentre le finanze si troverebbero in condizioni poco felici.

Ma se bene esaminiamo la natura della grande quantità di valori che accorrerebbero copiosamente alle finanze, facilmente ci persuaderemo che non avrebbe di

che andarne lieto il Ministro delle finanze, in quanto che si vedrebbe riempire le casse non di contanti, non di moneta, ma di una carta avvilita dalla quale difficilmente egli potrebbe ricavare vantaggio per sopperire ai bisogni stringenti del tesoro.

Questa eventualità ha persuaso l'ufficio a togliere dal progetto la facoltà di pagare il prezzo in un modo per sua natura così incerto ed anche pericoloso.

È inoltre da osservarsi che questa facoltà, secondo il progetto ministeriale, si accordava per un decennio, mora concessa al pagamento, e secondo le modificazioni proposte dall'Ufficio essa si estenderebbe a 12 anni, termine che si propone di concedere al detto pagamento: perciò si stabilirebbero condizioni molto più gravi per l'Esercizio, si accrescerebbe ancora il pericolo cui accennavo che il tesoro si trovi costretto a ricevere in condizioni molto infelici il pagamento del prezzo dell'affrancamento mediante rendita sopra il Debito pubblico.

Nè da questa sua opinione l'Ufficio saprebbe recedere, ove non venisse almeno apposta una limitazione di tempo alla facoltà di pagare nel modo che veniva proposto dal signor Ministro delle finanze.

Quando questa facoltà invece di estendersi a tutta la mora che sarebbe di 12 anni, venisse ristretta dal Ministro ad un tempo assai breve, cosicchè ne rimanesse, se non escluso, almeno di molto scemato quel pericolo che temeva l'Ufficio Centrale, in questa ipotesi la maggioranza dei Commissari presenti si accosterebbe all'opinione dell'onorevole Ministro, spiacciuto ad essa che in questo punto non si sia potuto eguale convinzione trasferire nel terzo Commissario, l'opinione del quale vuol essere molto rispettabile e molto rispettata.

Udiremo quindi dall'onorevole Ministro delle finanze se egli persista nella sua proposizione illimitata, oppure se si disponga a modificarla in quanto al tempo; nel secondo caso vi è probabilità che l'Ufficio Centrale, o almeno la maggioranza dei suoi membri presenti possa intendersi col signor Ministro medesimo.

Senatore **Arnolfo**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle finanze ha la parola.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. L'onorevole Senator Gallotti testè invocava dal Senato una disposizione la quale non rendesse obbligatorio l'affrancamento, ma lo facesse soltanto facoltativo. A lui pareva che il voler costringere quei censuari a divenir proprietari fosse tale atto da meritare molta ponderazione.

Io ho adottate le ragioni per le quali credeva che volendo fare quell'operazione, nell'intento e del bene del censuario e dell'utile pubblico fosse necessario di farla completa, e d'assicurarne i risultamenti.

Ora viene una seconda questione nella quale io mi pongo dalla parte dei censuari, parendomi che, appunto perchè il Governo li costringe a convertire il proprio censo in un debito di prezzo, e a pagare questo debito entro un determinato termine, egli deve esandio far

loro ogni specie di ragionevoli agevolezze. Che se si fosse creduto che il calcolo del capitale sui canoni che si pagano dovesse farsi con una ragione la quale desse una somma capitale maggiore, io non ne avrei forse disconvenuto. Ma quando nel progetto di legge già votato dal Senato per lo affrancamento delle enfiteusi, è stabilito a favore dell'enfiteuta la facilità di dare titoli di rendita pubblica invece di numerario, io non vedrei per qual ragione non si potrebbe accordare questa medesima facilità ai censuari. Ma si dice: voi ricaverete in realtà una somma minore di quella che risulti apparentemente. Ciò è indubitabile se si fa la ragione dell'oggi, ma dobbiamo sperare che la nostra rendita 5 0/0, della quale esclusivamente si parla nell'aggiunta che io proponevo, in un non remoto tempo abbia a salire al pari. E se i censuari profittano nell'intervallo che correrà da oggi a quell'epoca, e non aspettano gli ultimi termini fissati dalla legge, essi vantaggiano il tesoro con queste anticipazioni per cui quello che desidera la maggioranza dell'Ufficio Centrale, cioè a dire, che si restringa il tempo al pagamento, viene per sé naturalmente, almeno all'avviso del Ministro delle finanze.

Se questi censuari vorranno pagare in rendita del Debito pubblico italiano dovranno affrettarsi, perchè siamo in una via nella quale ogni giorno che passerà, queste cartelle di rendita cresceranno in valore; per guisa che implicitamente io credo che se i censuari vorranno valersi della differenza che passa tra il valore corrente ed il valore nominale, dovranno affrettarsi a saldare il loro debito, e avremo per conseguenza il vantaggio che l'Ufficio Centrale ha indicato.

Nondimeno non avrei difficoltà a ridurre il tempo, che potrebbe essere limitato, per esempio, a tre anni; che, cioè, durante i primi tre anni essi fossero autorizzati a fare il pagamento in cartelle del Gran Libro del Debito pubblico del Regno Italiano al 5 0/0 al valor nominale.

Se l'Ufficio Centrale crede di aderire alla mia proposta con questa clausola, io non ho difficoltà di accettarla.

Senatore **Vigliani, relatore**. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani, relatore**. L'Ufficio Centrale consente di approvare la proposta così limitata ad un triennio e nel dare la sua adesione si appoggia ad un voto già emesso dal Senato in materia consimile.

Quando si discusse la legge sull'affrancamento delle rendite appartenenti a corpi morali, e per conseguenza allo Stato, il Senato, dopo una viva discussione, ha creduto nella sua saviezza di ammettere questo modo di affrancamento limitato ad un biennio soltanto: in quella deliberazione comprese lo Stato non solo, ma perfino altri corpi morali, la cui causa era sicuramente più degna di riguardo.

Ritenuto questo precedente del Senato, e ritenute ad un tempo le dichiarazioni del Ministero, le quali fimi-

tano d'assai l'inconveniente che abbiamo notato, ripeto la dichiarazione che dei tre membri presenti dell'Ufficio Centrale due si accosterebbero alla proposta fatta testè dal signor Ministro; il terzo, che intende esporre le sue ragioni, rimane dissenziente.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io la cedo; quando avevo chiesto la parola non si era spiegato che la rendita fosse al 5 per 0/0, epperò vi era l'inconveniente che potesse anche supporci che fosse il 3 per 0/0, per cui il capitale sarebbe divenuto assai minore, e invece di 70 non si sarebbe dato che 40 o poco più.

Io cedo poi volentieri la parola, perchè in quanto alla questione vi è un membro dell'Ufficio Centrale dissenziente.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. L'Ufficio Centrale con voto unanime approvò la parte della relazione che leggerò, la quale esprime l'opinione non di una maggioranza, ma dell'Ufficio perchè non vi fu dissenso o minoranza. La relazione a pagina 9 dice:

« Non si è creduto dall'Ufficio di ammettere la facoltà di pagare il prezzo mediante cartelle del Debito pubblico del Regno al valore nominale, sia perchè questa facilitazione che di molto scemerebbe la realtà del pagamento, è sembrato un soverchio favore, e sia perchè essa esporrebbe, nel corso di 12 anni, l'erario al grave e non improbabile pericolo che dai censuari si colga un momentaneo ribasso straordinario dei fondi pubblici per liberarsi a vile prezzo dal loro debito. »

La maggioranza dell'Ufficio Centrale (essendo ora l'Ufficio limitato a tre, me compreso) inclinerebbe ora a recedere se non in tutto, in parte dal rigore delle conseguenze che derivano da questo paragrafo della relazione, il quale serve a giustificare l'art. 4 del progetto dell'Ufficio Centrale che ora si discute.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Arnulfo. Siccome nell'ultima seduta dell'Ufficio Centrale in cui intervenne il signor Ministro che non accettò detto articolo, si manifestò questa opinione dai due miei colleghi presenti in oggi ed a questo banco, ed io ebbi a contraddire alla loro più recente opinione, sono in obbligo di esporre al Senato le ragioni della mia, che fu l'originaria dell'Ufficio. Sono però dolente di trovarmi solo, per non essere presenti al Senato gli altri membri, e che mi tocchi di sostenere un'opinione che fu lo un tempo comune a tutti: dolente tanto più, perchè mi trovo in opposizione di due egregi colleghi autorevoli sotto tutti i rapporti.

Ad ogni modo però le convinzioni sono in me profonde, nè nascono oggi; poichè sopra un punto consimile sebbene non compiutamente identico, ebbi già a manifestare al Senato un'opinione diversa da quella che ora si abatterebbe dai due miei colleghi, e conforme a quella che ora mi propongo di sostenere, di-

mostrandone la giustizia con riflessioni in aggiunta di quelle contenute nella relazione da me or ora letta.

Veniamo alla semplificazione della cosa. Sostanzialmente il Demanio con questa legge realizzerebbe nulla più, nulla meno, che una vendita; vendita, diremo, forzata per parte degli acquirenti, non forzata per parte del venditore, ma il fatto sta che è una vendita.

Una delle condizioni, una delle parti sostanziali del contratto di compra e vendita è la certezza del prezzo, il che è cosa non dubbia, come tutti sanno.

Se si adottasse la proposta che viene riprodotta dal signor Ministro all'articolo 4 dell'Ufficio Centrale la quale faceva parte dell'articolo 2 del Ministero, ne verrebbe la conseguenza che il prezzo sarebbe non che incerto, incertissimo.

E lo dico tanto più incerto, perchè la mora pel pagamento sarebbe assai lunga, cioè d'anni 12, e durante la medesima l'estinzione del debito sarebbe facoltativa pel debitore, ed il pagamento dovrebbe farsi con titoli del debito pubblico, i quali titoli ognuno sa, che sono soggetti a ben molte oscillazioni nel valore, tanto in più che in meno, indipendenti per lo più da circostanze che non provengono dal Governo, ma ben sovente molto più da complicazioni esterne le quali influiscono sommamente sul corso dei fondi pubblici dello Stato. E dico che sarebbe incertissimo il prezzo e potrebbe l'incertezza essere pregiudiziale od alle finanze, od al debitore; al debitore poichè può pure accadere, che le rendite del Debito pubblico salgano a tale un valore il quale ponga chi le dovrebbe comprare per pagare il debito in una condizione assai più onerosa di quella che possa prevedersi, alle finanze perchè può pure avvenire che nel corso di 12 anni il prezzo dei titoli del debito pubblico sia d'assai inferiore a quello che ora corre alla borsa, o correrà al tempo della promulgazione della legge.

Ciò posto io dico: l'incertezza di prezzo, che è una condizione regolarmente non ammissibile nel contratto di compra e vendita ma lo deve essere tanto più nella specie, perchè può produrre dannose conseguenze od al venditore od al compratore, è cosa di somma importanza, che invano ora si cercherebbe di misurare.

Parmi per conseguenza, che il Senato non si debba scostare dai principii generali di diritto, che regolano il contratto di compra e vendita che con questa legge si vuol rendere obbligatorio.

Ma si adduce: il principio del pagamento del prezzo mediante cartelle del Debito pubblico è già riconosciuto nelle ultime leggi ammesse dalla Camera dei Deputati.

A questo riguardo mi si permetterà di osservare che in quanto alle leggi riflettenti l'alienazione dei beni demaniali, tale clausola non si è dalla Camera ammessa; fu bensì proposta dal Ministero, ma nella legge vi si sostituì una mora al pagamento di cinque a dieci anni in ragione del maggiore o minore importare del prezzo, ma coll'obbligo di pagare in contanti: respingendo così la clausola relativa alla facoltà di pagare

con titoli del Debito pubblico dello Stato proposta dal Ministero.

Ora se per la vendita di beni da seguire all'asta pubblica, come è quella dei Demaniali, non si volle ammettere il pagamento del prezzo con cedole del debito pubblico, vi è mo to maggior ragione per non ammetterlo nel caso presente. E mi spiego. Il prezzo all'asta pubblica dei beni demaniali, quand'anche si fosse dovuto pagare in titoli del debito pubblico, poteva l'acquistatore calcolarlo, ed offrire tanto di meno, o tanto di più, tenendo conto del corso dei fondi pubblici all'epoca del contratto, perchè li avrebbe potuti acquistare o prima o tosto dopo del medesimo; ma nel caso di cui si tratta che il debito è di un fisso capitale, ragguagliato sul canone, vale a dire sul canone capitalizzato, la cosa cambia molto d'aspetto.

Di fatti nell'articolo 2 si è detto, che i censuari pagheranno un capitale in ragione di cento per cinque oltre ad un mezzo laudemio, il che si tradusse poi nel progetto dell'Ufficio Centrale in un capitale corrispondente a 22 volte il canone. — Ma ammettendosi il pagamento con rendite del debito pubblico, tale norma dell'articolo 2 non riesce invariabile, ma può realizzarsi il pagamento con un capitale d'assai minore; nè si può oggi dire quale sarà la somma di prezzo che percepiranno le finanze in definitiva, perchè non si può nè sapere nè tampoco prevedere, neppure per approssimazione, quale sarà il prezzo delle rendite sul debito pubblico al tempo del pagamento.

Dal che ne concludo che sarebbe più consono ed ai principii generali che regolano i contratti ed all'interesse dei debitori, ed al creditore che invece di dire come si disse nell'articolo secondo già votato, si dicesse che il capitale sarà ragguagliato 18 o 20 volte al canone, pagabile in contanti, poichè in tal caso almeno si conoscerebbe il prezzo certo ed invariabile, alla somma che le finanze in ogni tempo, ed in qualunque futuro evento incasserebbero.

Ma già or ora disse il signor relatore, constare all'Ufficio che il pagare un capitale in numerario in ragione di 22 volte il canone costituisce una condizione molto favorevole agli utilisti; motivo per cui mai vi sarebbe ragione per cambiare la base di cui all'articolo 2 per calcolare il capitale; solo è mestieri di non ammettere la modificazione all'articolo 4 voluta oggi dal signor Ministro, mercè la quale si viene a distrarre la certezza della somma fissata nell'articolo 2. Ma l'onorevole Ministro d'agricoltura e commercio disse testè: non sarà poi una gran disgrazia che quando i censuari vedranno che il prezzo delle cartelle del debito pubblico è assai limitato e basso, vengano a pagare il debito alle finanze; se ciò accadesse sarebbe quando le finanze sono in cattive condizioni, bisognose di danaro e l'esazione con titoli del debito pubblico riescirebbe vantaggiosa, perchè l'acquisto di molte delle medesime ne vantaggerebbe il corso. Io non posso persuadermi che ciò abbia ad essere un vantaggio finanziario.

Il signor Ministro lo trova in ciò che vi saranno molti acquirenti di titoli alla borsa, il che produrrà un aumento sul loro prezzo; ma a ciò risponde quanto già disse il relatore che i debitori non portando denaro ma carta, la condizione finanziaria non si sarà per nulla vantaggiata.

Ma dirò di più. L'aumento che si presuppone che avrà luogo sulla piazza, presentandosi molti acquirenti di titoli in epoca di prezzo basso, sarà paralizzato, distrutto dalla necessità in cui si troverà il Governo di vendere la medesima carta alla borsa per realizzare danaro. Il signor Ministro ammette che quando il prezzo delle cartelle del Debito pubblico sarà basso, le finanze si troveranno in ristrettezze, ed allora si faranno degli acquisti; ma da ciò ne inferisco che niun vantaggio vi sarà per le finanze, bensì tutto al più nè vantaggio nè danno, perchè le finanze prenderanno da una mano ciò che venderanno dall'altra. Dunque ciò non può influire a determinare in questa legge che il pagamento abbia luogo in cartelle del Debito pubblico; ove ciò si determinasse, il pericolo ed il danno sarebbe per le finanze, perchè nel periodo di 12 anni, od in quell'altro periodo minore che i miei due colleghi dell'ufficio inclinano ad accettare, il debitore pagherà con cartelle se non prechè abbia opportunità d'acquistarle a basso prezzo, e per le finanze vantaggio non vi sarà mai; quindi non vi è ragione per scostarsi dai principii generali che regolano il contratto di compra e vendita in quanto riflettono la certezza del prezzo.

Io ripeto, non entrò ad esaminare se il prezzo calcolato a 22 volte il canone, sia oneroso; il che niuno fin qui allegò, perchè sono autorizzato a credere che produce anzi un corrispettivo assai modico a giudizio delle persone conoscitrici delle località, dalle quali l'Ufficio Centrale ebbe relazioni, quindi non vi è ragione per la quale il capitale debba essere pagato in un modo che lo renda assolutamente incerto.

Io ho esposto le ragioni del mio dissenso in questa sola parte coi due membri dell'Ufficio Centrale presenti; io ho detto ciò che una profonda convinzione mi suggerisce; il Senato nella sua saviezza terrà in quel conto che crederà le mie per lo meno consciense osservazioni.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'istruzione pubblica

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del Ministro dei lavori pubblici tre progetti di legge:

Uno per la costruzione di ponti sui fiumi Platani, Inera, Pollina e Belice in Sicilia;

Un altro per la costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Catatafimi;

Ed il terzo per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'istruzione pubblica della presentazione a nome del Ministro dei lavori pubblici di questi tre progetti di legge i quali sono già stampati, e per conseguenza, ove il Senato lo creda potranno domani essere esaminati negli Uffizii.

L'ora essendo avanzata, ed il Senato non trovandosi

più in numero, io lo pregherei di voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Se non ci è osservazione in contrario, domani al tocco vi sarà riunione negli uffizi per l'esame dei progetti di legge testè presentati e che sono già stampati, e saranno questa sera distribuiti.

Alle due adunanza pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La parola è riservata prima al Senatore Farina poi ai Senatori Lauzi, Scialoia e Vacca.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2.)

CCXIX.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIA.

Sommario — *Sunto di petizione — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Aggiunte all'art. 4 proposte dal Ministro delle Finanze e dal Senatore Paleocapa — Sviluppo dell'aggiunta proposta dal Senatore Paleocapa — Osservazioni del Senatore Farina contro l'art. 4 e l'aggiunta — Considerazioni del Ministro delle Finanze in risposta al Senatore Farina, ed a sviluppo dell'aggiunta da esso proposta — Parole del Senatore Vacca a sostegno delle proposte dell'Ufficio Centrale e ministeriale; e del Senatore Lauzi in appoggio di quella del Senatore Paleocapa — Aggiunta all'art. 4 del Senatore Di Revel — Dichiarazioni del Senatore Arnulfo — Nuove osservazioni del Senatore Farina — Schiarimenti ed osservazioni del Senatore Scialoia e del Senatore Gallotti — Lettura di un'aggiunta al detto articolo del Senatore Piazza — Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, ed i Ministri d'Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONE

N. 3261. I deputati generali del ceto dei censuari del Tavoliere di Puglia ricorrono al Senato acciò vengano introdotte alcune modificazioni alla legge per l'affrancamento di quelle terre.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL
PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO
DELLE TERRE DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia.

Prima di dare la parola agli oratori iscritti sull'art. 4, su cui ieri si è fermata la discussione, credo opportuno di dar lettura di due aggiunte che si propongono all'anzidetto art. 4, una è dell'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, l'altra dell'onorevolissimo signor Senatore Paleocapa.

Quella del sig. Presidente del Consiglio è in questi termini:

« Sino al 31 dicembre 1866 il pagamento del debito accertato potrà effettuarsi per intero con rendita iscritta al 5 0/0 a valore nominale.

« In questo caso il disposto coll'art. 1 avrà effetto dal giorno del pagamento ancorchè questo sia fatto innanzi del 1 gennaio 1864. »

L'aggiunta proposta dal sig. Senatore Paleocapa è così concepita:

« Ai censuari però che estinguessero il loro debito verso il Demanio entro i tre primi anni del periodo sovra indicato sarà fatto un abbuono del 20 0/0. »

Quando sarà esaurita la lista degli oratori iscritti precedentemente, darò la parola al sig. Senatore Paleocapa, affinchè possa esporre i motivi sui quali appoggia la sua aggiunta.

La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Quando io ho chiesta la parola non erano stati proposti gli emendamenti ora letti i quali cambiano in parte il terreno della questione.

Essendovi ora un emendamento del Senatore Paleocapa il quale nella sua importanza attenuerebbe l'effetto della proposta ministeriale, se il sig. Senatore Paleocapa credesse di svilupparlo, io mi riserverei di parlare dopo per combattere o per accettare le proposte che da lui verrebbero fatte.

Presidente I Senatori Vacca, Scialoia e Lauzi che sono iscritti dopo il Senatore Farina acconsentono essi a

che il Senatore Paleocapa sviluppi il suo emendamento, affinché si possa vedere se è appoggiato, e quindi entrare nella discussione, ove occorra, ristrettivamente a quella parte?

(Segni di adesione per parte dei signori Senatori Vacca, Scialoja e Lauzi.)

Acconsentendo essi, accordo la parola al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Io prego il Senato di permettermi che faccia leggere dal collega Senatore Riva, alcune righe che ho estese per giustificare la mia aggiunta.

Presidente. La parola è al Senatore Riva per dar lettura dello scritto del Senatore Paleocapa.

Senatore **Riva** (*legge*). Sulla discussione cui ha dato luogo la proposta fatta di aggiungere all'articolo 4 della legge una alinea col quale siano autorizzati gli utilisti a pagare il capitale per l'acquisto del dominio diretto in cartelle di rendita dello Stato al 5 0/0, quando estinguano il loro debito dentro un determinato periodo di anni, mi permetterò di fare le seguenti considerazioni e proposta.

1. Mi sembra non potersi dire che se l'affrancamento dei canoni è obbligatorio, esso sia però fatto in guisa molto vantaggiosa per gli utilisti.

Prendendosi per base di quella affrancazione il canone depurato da ogni peso e ridotto al netto, e capitalizzando questo canone col moltiplicarlo per ventidue, si viene in sostanza a dire che chi dovrebbe pagare lire 4,55 centesimi circa di rendita al Demanio, gli pagherà invece un capitale di lire 100. Ora, se l'utilista avesse questo capitale che è forzato a pagare, egli potrebbe, impiegandolo in altri modi, averne facilmente una rendita del 6 e anche del 7 0/0. Riconosco quanto sia migliore l'impiego del danaro in fondi stabili che non in cartelle del Debito pubblico od in speculazioni industriali, ma la differenza fra l'uno e l'altro impiego è troppo grande nel rispetto dell'utile immediato che ne trae il capitalista, perchè non si debba tenerne conto.

2. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Gallotti, benchè intempestivamente, e più ancora ciò che disse l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze, provano abbastanza che è pur di tutta equità che, obbligando gli utilisti, buono o mal grado loro, a comprare anche il dominio diretto, bisogna almeno aver qualche riguardo a questa coazione. Si ha un bel dire che la coazione medesima è giustificata da un immenso utile pubblico, sta bene; ma a me pare che quanto più grande è l'utile pubblico, tanto maggiore sia la ragione, che hanno i privati che lo procurano con compre forzate, di averne anche essi un vantaggio. Se prendiamo a considerare il caso inverso, quello cioè della forzata servitù imposta ad un fondo o della espropriazione pur forzata per ragione di pubblica utilità, troveremo che le leggi che consacrano codesti atti fanno largamente ragione ai proprietari che li subiscono.

Così la servitù imposta per l'acquidotto coattivo si procura col pagamento del 20 0/0 di più di quello che risulterebbe dalle giuste perizie. E quanto alla vera espropriazione forzata, una lunga esperienza mi ha dimostrato che le disposizioni legislative son tali che la si consegue solo pagando al proprietario il 30, il 50 e talvolta il 100 e più per cento di quel valore che sarebbe dato da una perizia che rappresenti il vero prezzo del fondo. Non veggio dunque perchè non si dovesse anche nel caso di un forzato acquisto assicurare all'acquirente un giusto profitto.

3. Egli è però fuor di dubbio che le condizioni attuali delle finanze dello Stato esigono che, salvati i principii di equità, si procuri al Demanio, anche nel render perfetta e pienamente libera la proprietà del Tavoliere di Puglia, il maggior vantaggio possibile. È inoltre evidente che i bisogni attuali dell'Erario domandano che i pagamenti pel riscatto del canone si facciano in danaro sonante. E per ultimo si deve cercare che il riscatto stesso faccia versare nelle casse delle finanze il danaro nel più breve periodo; perchè è appunto nelle attuali circostanze che i bisogni delle finanze stesse sono più pressanti.

4. La obbiezione fatta contro la facoltà che era proposto concedersi agli utilisti di pagare il capitale equivalente al canone in rendita dello Stato al 5 0/0 quando il pagamento si effettui in un breve periodo, osservando che in questo modo non si stabilisce un valore preciso della vendita e della compra come esigono le leggi sulle stipulazioni dei contratti, mi pare obbiezione più di forma o di regolarità di procedura che non di merito. E non mi par giusto che per evitare codeste irregolarità si debba rinunciare a quel riguardo che si deve ai compratori forzati, senza cercare se non vi sia altro modo di salvare la regolare procedura offrendo insieme ai compratori un modo di ottenere un soddisfacente compenso alla coazione che loro s'impone.

5. Alla sostituzione delle cartelle di rendita al 5 0/0 al danaro effettivo può anche giustamente obbiettarsi che autorizzando questo modo di pagamento si verrebbe a porsi in contraddizione colla disposizione dell'art. 2, giusta la quale il capitale che si domanda si agguaglia a 22 volte il canone, supposto appunto che si paghi la danaro effettivo.

Ora a me pare che si soddisferebbe a tutte le suindicate considerazioni introducendo in fine dell'articolo quarto la seguente disposizione:

« Ai censuari però che estingueranno il loro debito verso il Demanio entro i tre primi anni del periodo sovra indicato, sarà fatto un abbuono del 20 0/0. »

Questo sconto corrisponderebbe al pagamento in rendita dello Stato al 5 per cento quando il corso di questa rendita giungesse all'80. E potendosi sperare che ad ottenere tal corso si riesca in un non lungo periodo d'anni, mi pare che si avrebbe provveduto abbastanza bene tanto all'interesse degli utilisti, quanto a quello delle finanze.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se appoggia l'aggiunta che propone il Senatore Paleocapa all'articolo 4, e che rileggo (*Vedi sopra.*)

Chi appoggia quest'aggiunta sorga.

(Appoggiata.)

Ora ripiglieremo il corso dell'isplorazione degli oratori. Il Senatore Farina ha la parola.

Senatore Farina. Come ho avvertito ieri, io ho chiesto la parola quando si parlava del metodo di affrancazione per segnalare la differenza che veniva dall'ammettere l'affrancazione mediante titoli del 3 per 0/0; da quella di ammetterla mediante titoli del 5 per 0/0; ma portata ora la discussione non sulla differenza fra i due titoli, ma sulla massima dell'affrancazione mediante titoli di rendita dello Stato, parmi (devo osservare che parlo quasi impreparato) che si possano far presenti alcune osservazioni tanto ovvie, che sicuramente non possono a meno di richiamare l'attenzione del Senato.

Quale è il motivo, per cui si vuole concedere questa facilitazione?

Che l'alienazione di una rendita spettante allo Stato costituisca una vera ed assoluta vendita; credo che nessuno lo vorrà rievocare in dubbio.

Ciò premesso, perchè, per questa vendita noi ci dovremo contentare di un terzo di meno del prezzo che pretendiamo per le altre vendite?

Perchè se invece di ricevere cento riceviamo solo settanta, evidentemente noi rinunciando ad un terzo circa del prezzo della vendita.

Questo perchè, si dice, è ovvio il vederlo: voi volete obbligare uno a comprare, mentre forse non ne ha voglia, non ha i mezzi di comprare.

Ma, o Signori, con questa obbiezione voi non giustificate questa misura, ma fate invece la critica della legge, la quale costringe uno a fare uno sforzo che forse non è in caso di fare, e che dovrà forse vendere la sua proprietà, per effettuare il riscatto di un censo che gravita sulla medesima; uno che non ha probabilmente nessuna volontà di acquistare, e per giustificare questa coazione, questa ingiustizia del principio fondamentale sul quale è basata la legge, volete fare un favore.

Ma perchè questo favore?

Perchè ammettete voi stessi che avete violato il principio di giustizia, obbligando a comprare uno che non ha voglia di farlo.

A me pare che questo metodo di cura sia peggiore del male, e lo è tanto più in quanto che introduce un precedente, in forza del quale temo che, come ora si vuol fare un regalo agli utilisti, non si venga altra volta a dire che convien farne un altro a tutti quelli che compreranno beni dello Stato.

Io non mi estenderò a mostrare che lo stato delle nostre finanze è tutt'altro che così prospero da poter fare siffatti regali, ma combattendo quel principio che ieri si metteva da taluno avanti, cioè a dire che me-

dante ciò si procuri l'aumento nel valore dei fondi pubblici, aggiungerò a quanto già diceva l'onorevole mio amico il Senatore Arnulfo che quest'aumento non sarà che provvisorio e che poi produrrà invece un ribasso perchè rientrando questi titoli nelle Casse dello Stato bisognerà che li rivenda e li metta in circolazione e che quindi mettendo in circolazione tanti valori in una volta, ciò produrrà un ribasso.

Ma aggiungerò di più che se veramente si trattasse di far conoscere i nostri fondi pubblici sopra una piazza di gran commercio come sarebbe la piazza di Londra o quella di Parigi, allora, capisco, che questo potesse portare un grande vantaggio, perchè veramente si farebbe conoscere un titolo nuovo sopra un grande mercato sul quale poi l'affluenza dei capitali potrebbe nuovamente richiamarlo; ma quando voi obbligate a comprare titoli di vendita contadini, coltivatori che generalmente scarseggiano di capitali, essi li compreranno per quella volta soltanto nella quale hanno una convenienza immediata di comprarli, ma poi dopo non ne compreranno più, perchè non avendo capitali, non essendovi affluenza di danaro nelle località, sicuramente non si accosteranno più a un'altra compra per eseguire la quale mancano loro naturalmente i mezzi; dunque questo preteso vantaggio, a mio senso, è una preta chimera.

L'onorevole Senatore Paleocapa attenuando la proposizione del Ministero credeva di trovare una giustificazione nel favore che si vuol fare a coloro che riscattano le loro proprietà, pretendendo di trovare un'analogia fra questo fatto e quello dell'espropriazione forzata.

Ma, o Signori, il fatto è qui del tutto opposto. Che si conceda un favore ai proprietari che si vuol obbligare, per casi di pubblica necessità a cedere il loro fondo allo Stato, questo lo capisco perchè: *salus publica suprema lex esto*; e allora naturalmente lo Stato che vuole approfittare del fondo del privato deve dargli un compenso per la privazione che gli impone; ma qui invece nel caso in cui per migliorare la condizione del privato l'obbligare per forza a fare quello che non ha il mezzo di fare, non vedo che tale favore sia giusto, perchè non è la conseguenza di una privazione imposta, ma bensì l'attenuazione della vostra coazione, per cui volete obbligare un uomo a far quello che voi credete gli torni utile, sebbene egli per avventura la pensi diversamente.

L'onorevole Senatore Paleocapa trovava anche conveniente questo metodo di agire, basandosi sulla circostanza che il riscatto attuale porterebbe un impiego di capitali non solo maggiore del capitale rappresentato dall'annua rendita, ma altresì inferiore nel suo reddito di gran lunga a quello che si percepirebbe impiegandolo in fondi pubblici.

Ansitutto quanto al pagare 22 annualità, invece di 20, bisogna considerare che si obbliga a riscattarsi anche dal laudemio e che le due annualità di più sono niente più niente meno che un corrispettivo del laudemio

e che quindi sotto questo aspetto la legge mi sembra intaccabile e non sarebbe giusto di rinunziarvi perchè allora andremo sempre più nel sistema dei regali che mi pare che le finanze dello Stato non siano in grado di fare a chicchessia. Quanto poi al poter impiegare i denari ad un frutto maggiore, ma, Dio mio, ritorniamo sempre nella questione di prima; perchè volete forzare un uomo a fare un impiego che forse non può convenirgli?

Questo accusa l'ingiustizia della legge ma non giustifica l'eccezione che voi volete mettere avanti.

Per conseguenza io dico che le ragioni che si adducono ora per giustificare questi favori che si vogliono fare, sono tante accuse per distruggere la legge, ed io quindi dichiaro francamente che voterò contro la stessa, qualunque volta l'affrancamento non sia: 1. facoltativo; 2. qualunque volta si parli di affrancazione non facoltativa; qualunque volta si tratti che il corrispettivo non sia quello che deve essere giustamente, secondo le norme determinate nella generalità dei contratti; giacchè, lo ripeto, non trovo che col fare un regalo ad uno cui s'impone una ingiusta obbligazione di fare quel che si dice essere il suo utile quando non ne ha nè la volontà, nè la possibilità, si venga a dare un compenso adeguato alla violenza che gli si fa.

Per conseguenza voterò contro la proposta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Presidente del Consiglio.

Ministro delle Finanze. Le osservazioni dell'onorevole preopinante hanno due parti: una riguarda la legge in se stessa; e su questo punto parmi che esse sarebbero tornate più acconcie nella discussione generale, ovvero in quella dell'articolo 1, epperò non credo di rientrare in questa materia, poichè il mio onorevole collega Ministro di agricoltura e commercio ne discorse ieri distesamente.

La seconda parte del suo discorso si riferisce particolarmente alla questione speciale che si agita, cioè se si debba permettere il pagamento con cartelle di rendita pubblica anzichè in numerario effettivo.

Prima di tutto credo che per sciogliere questa questione bisogni portarla sul suo vero terreno.

Che cosa si propone il Governo di fare con questa legge?

Esso si propone di produrre un beneficio a quattro importanti provincie del Regno.

Si propone di far cessare un'amministrazione viziosa e difficilmente correggibile; di creare una classe di mezzani proprietari, e con questa classe di mezzani proprietari ravvivare l'industria, accrescere la ricchezza e la prosperità di quei paesi. Questo è lo scopo precipuo della legge. Non è già una legge esclusivamente finanziaria o fiscale che il Ministero ha l'onore di proporre al Senato; ma è una legge economica richiesta da lungissimi tempo da quelle popolazioni; una legge che mostrerà come il Governo con gran solerzia si

occupi del loro benessere, e in breve tempo sciogla quelle questioni che sotto il Governo caduto sono rimaste insolute al lungamente; sicchè i vantaggi debbono aspettarsi all'Erario non diretti, non immediati, ma indiretti dall'aumento della ricchezza, dal miglioramento di condizione di quelle popolazioni.

Egli è da questo punto di vista che io prego gli onorevoli Senatori a voler considerare questa legge; ed avverto anche che se essa dovesse considerarsi sotto l'aspetto puramente finanziario e fiscale, non vi sarebbe stato argomento di riservare il Tavoliere di Puglia ad una disposizione apposita, ma sarebbe stato compreso nella legge generale della vendita dei beni demaniali.

E di vero, quando quella legge fu proposta dal mio onorevole antecessore, egli riservò esplicitamente le terre del Tavoliere, appunto perchè esse formano una eccezione, richiedono particolari disposizioni.

Se il Senato, lo ripeto, non considera questo come un espediente di finanza, la legge attuale non merita i suoi suffragi; ma se si pone dal punto di vista non solo finanziario ma principalmente economico e politico, nel quale il Ministero si è posto, la legge, io credo debba essere bene accolta da esso, e il temperamento che ho l'onore di proporre in aggiunta a quelle cose che l'Ufficio Centrale ha stabilito, debba trovare anche esso accoglimento benevolo.

Si è parlato dell'affrancamento obbligatorio, e si è detto: imporsi un onere ingiusto. È questa una obiezione, che avrebbe trovato suo luogo altrove; ma tale provvedimento discende anch'esso dal principio informativo di tutta la legge: egli è perchè si vogliono svincolare quelle terre, ridonarle all'agricoltura e all'industria, far cessare al più presto un'amministrazione viziosa dello Stato; egli è per ciò che si è considerato questo come caso di utilità pubblica, e si è imposto lo affrancamento forzoso come il Senato ha già ammesso coll'articolo 1.

Viene la seconda questione, vale a dire: posta l'obbligazione di convertire il censo in un capitale corrispondente e posta l'obbligazione di pagarlo in un dato termine, non deve egli offrirsi ai censuari la facilità massima, cioè quella di pagare in rendita pubblica?

Pare a me evidente che anche questa seconda parte discenda per logica conseguenza dal principio informativo della legge.

Vero è che la maggioranza dell'Ufficio espresso il desiderio che il tempo di questa concessione fosse limitato, nè io mi oppongo a tale voto; imperocchè esso scaturiva da uno di quei punti che abbiamo in mira; cioè dall'intento di far cessare il più presto possibile quell'amministrazione gravosa allo Stato, far divenire private quelle terre come lo sono tutte le altre.

Si è opposta la questione che le cartelle del Debito pubblico hanno un valore reale corrente, minore del nominale, ma questo è appunto ciò che costituisce il vantaggio che si offre a quei censuarii. Se così non fosse, noi non offriremmo ad essi vantaggio alcuno.

Accennò già ieri l'onorevole mio collega il Ministro di agricoltura e commercio che il creare un mercato di cartelle del Debito pubblico in alcune provincie dello Stato sarebbe stato di molta utilità.

A ciò l'onorevole Senatore Arnulfo rispose dicendo che se per una parte si creava una domanda di cartelle del Debito pubblico per pagare il Governo, dall'altra il Governo doveva poi rivenderle ed aumentare di altrettanto l'offerta, epperò non si sarebbe ottenuto alcun vantaggio.

Io non posso accettare completamente questa opinione: prima perchè non vi è simultaneità fra la domanda che si farà di cartelle del Debito pubblico dai censuari, e l'epoca in cui il Governo dovrà rimetterle sul mercato, che sarà scelto da esso secondo opportunità e convenienza; in secondo luogo perchè parmi di moltissima importanza il creare nelle provincie meridionali una domanda di rendita pubblica.

Se voi, o Signori, avete consultato le pubblicazioni che furono fatte recentemente in occasione del prestito, vi sarà avvenuto di notare come nella pubblica sottoscrizione la massima parte delle domande fosse fatta nelle provincie settentrionali del Regno, come una parte assai inferiore fosse nelle mediane, ed un parte minima infine nelle meridionali.

Ora il porgere il dextro e l'occasione, a che anche queste ultime provincie conoscano ed apprezzino la rendita pubblica, è di grandissima utilità.

Per queste due ragioni non posso accettare l'obbiezione fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Conchiudo che l'agevolezza che noi proponiamo di introdurre a favore dei censuari nella legge non è in vista di aumentare di presente le entrate del Tesoro, ma collo scopo di rendere più facile e pronta una operazione dalla quale il Tesoro indirettamente spera di ottenere nell'avvenire molto maggior frutto di quello che ritrarrebbe ora.

Così quando il Tavoliere delle Puglie la cui fertilità è decantata da tutti gli scrittori e che per tanto tempo è stato sottoposto a vincolo, avrà i benefici della libera proprietà, io non dubito di asserire che lo svantaggio che avremmo per avventura nel riacatto dei censi in cartelle di Debito pubblico, sarà a breve andare di gran lunga compensato dai vantaggi indiretti che nasceranno dall'aumento della ricchezza pubblica.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Nella tornata d'ieri ebbi a chiedere la parola nel solo intento di spiegare il mio voto come membro dell'Ufficio Centrale, imperocchè veramente la mia posizione in così grave disamina è ben delicata. L'Ufficio Centrale cui ho l'onore di appartenere si trova assottigliato per l'assenza di due dei suoi membri, talchè io mi trovai posto fra due opinioni discrepanti, l'una sostenuta dall'onorevole Senatore Arnulfo, il quale recisamente rifiutava il progetto ministeriale in quanto alla facoltà data ai censuari di pagare in rendita iscritta sul gran Libro al valor nominale. L'altra abbracciata dal-

l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, Senatore Vignani, il quale si mostrava inchinevole ad accettare il sistema ministeriale, però con una limitazione di tempo.

Dirò adunque con brevi parole le ragioni che mi consigliano a discostarmi dall'opinione dell'onorevole Senatore Arnulfo, il che mi è grave, perchè la sua opinione è per me di grande peso e ad accostarmi di preferenza all'opinione del relatore dell'Ufficio Centrale che propugna, cioè, la facoltà del riscatto in rendita iscritta, ma con limitazione di tempo.

Io consideravo in primo luogo, che questa legge impone ai censuari il riscatto coattivo. Non isiarò a ripetere le ragioni e gli argomenti che ampiamente furono svolti ieri a dimostrare che il sistema dell'affrancamento coattivo è il solo efficace a raggiungere i fini economici che questa legge si propone.

Augungerò solo che la legge di affrancamento del 1806 fallì in gran parte al suo scopo o almeno si chiari impotente e difettiva appunto perchè non osò di entrare nella via del riscatto coattivo. Che cosa avvenne? Avvenne allora che i grandi censuari si affrettarono ad usare del beneficio garantito loro dalla legge ed affrancarono, ma i piccoli censuari no. Avvenne che le terre migliori si affrancarono, le terre di peggiore qualità, no.

E basterebbe questa sola considerazione a mostrare, o Signori, come lo scopo della legge fallisse. Invano la legge aveva proclamato la libertà dei domini ed aveva sciolto i vincoli delle terre, poichè l'opera dell'affrancamento procedeva stentata e lenta.

Sotto questo rapporto adunque io credo che non si potrebbe abbastanza commendare questa riforma economica che arditamente si è abbracciata dal Ministero e più arditamente si è completata dall'Ufficio Centrale.

Ma premesse queste considerazioni a chiarire la convenienza del sistema del riscatto coattivo, non sarà a dissimulare che questo sistema del riscatto coattivo indubitatamente viene in contrasto, ed offende la legge del contratto. Ebbene ecco una prima gravanza imposta ai censuari, ma ve ne ha una seconda, ed è quella che per buone ragioni l'Ufficio Centrale ha creduto di sovrainporre ai censuari.

Noi abbiamo pensato che si potrebbe senza ostacolo, e provvedendo meglio all'interesse finanziario, elevare la base, e la ragion dell'affrancamento. Ma imponendo una nuova gravanza vorremo poi ricusare ai censuari anche un presidio benigno che il progetto ministeriale offriva loro, abilitandoli ad eseguire il pagamento in cartelle al valore nominale avvantaggiandosi così della differenza?

Io credo, o Signori, che questo benigno temperamento abbia a meritare il suffragio ed il lavoro del Senato, imperocchè non dobbiamo dimenticare che le condizioni dei censuari in quelle provincie sono ben misere e tristi, e se togliete i grossi censuari, pesa sui piccoli un enorme carico di debiti in generale.

Dunque quando voi avete concesso questo beneficio,

questo potrebbe equivalere alla libertà di locomozione che daresti al paralitico. Converterà quindi allargare per tutti i modi le facoltà del riscatto, ed io penso che così solo potremo raggiungere davvero quegli alti fini economici che l'onorevole Ministro Presidente del Consiglio con acconcie ed eloquenti parole segnalava all'attenzione del Senato.

Egli ben diceva che questa legge non è informata da gretto spirito fiscale, che questa legge intende allo scopo eminente di creare la piccola proprietà, di sciogliere i vincoli, e schiudere nuove sorgenti alla ricchezza pubblica. Sotto tali vedute adunque io non esiterò punto ad associarmi al sistema del Ministero.

Debito però occuparmi di talune obiezioni che ieri elevava l'onorevole Senatore Arnulfo.

Egli in primo luogo pareva che si preoccupasse della sorte stessa dei censuari, imperocchè diceva, che mercè il sistema della facoltà del riscatto in rendite, il censuario potrebbe per avventura esporci al rischio di veder deteriorata la sua condizione nella eventualità di un possibile rialzo del saggio della rendita pubblica. Ma io credo che egli non abbia avvertito che il sistema proposto dal Ministro non implica il pagamento coattivo in rendita iscritta, ma bensì il pagamento facoltativo, donde questo timore non è punto fondato.

In quanto poi ai danni temibili per gl'interessi finanziari, per verità io mi sento più inclinato a lasciarne giudice il Ministero, ed il Ministero con buon senso elevava la quistione ed accennava a quel grande scopo cui mira questa riforma economica, epperò non si preoccupava molto di questi possibili danni che si temono per gli interessi finanziari, ma in ogni caso questa sarà poi un'alea. Il Ministero naturalmente accetta quest'alea, la quale può ben promettere al Tesoro vantaggi e compensi nella ipotesi della elevazione della rendita pubblica. In ogni caso io credo che quando questo sistema si adotti, ma però con limitazione di tempo per guisa che non si lasci in balia dei censuari di procedere al riscatto per il lungo corso di 12 anni, ma restringendolo al biennio...

Voci. Al triennio.

Presidente. Nella proposta d'aggiunta fatta dal signor Presidente del Consiglio, il termine scade col 31 dicembre 1866.

Senatore Vacca. Dunque il Ministero pigliava per base il triennio, il Relatore vi annuiva, ed anch'io credo potermi associare alla stessa proposta.

Io non voleva lasciare senza nota un ultimo vantaggio che sarebbe da attendersi dall'idea della limitazione del tempo.

Egli è certo, che quando metteremo in atto la legge di riscatto coattivo accadrà, che molti dei censuari e propriamente i più poveri, quando vedranno in essi consolidata la pienezza del dominio faranno bene i loro conti. E quando si lasci loro un corso nientemeno che di 12 anni per eseguire a rate annuali il riscatto potrà benissimo accadere che quei proprietari i quali si tro-

vano, come diceva, in una condizione da non poter valersi del beneficio della legge col pronto riscatto, perchè mancano loro i mezzi, costoro non avranno nessun interesse a conservare, ad usufruttare la terra, avrebbero anzi un interesse contrario, l'interesse di sfruttarla, ed allora avverrebbe che il fisco dopo il lasso di 12 anni, che è il limite estremo, si troverebbe per le mani delle terre che per la via del distacco andrebbero ridotte ad una qualche cosa di veramente sterile ed inutile; per lo contrario quando noi avremo allestiti col vantaggio del 30 per 100 i censuari ad affrancare presto, e nel termine di 3 anni, avverrà, che questo stimolo sarà tanto efficace per essi da persuaderli facilmente ad affrettare il riscatto, e così ne verranno vantaggi incontestabili al censuario, che affrancando profitta del beneficio, e vantaggi all'Erario, come ben dimostrava il Ministro delle Finanze, pel copioso versamento delle cartelle che reagiranno sul saggio della rendita pubblica, vantaggi infine per la condizione delle terre stesse, imperocchè, come ho creduto dimostrare, il censuario allora troverà il suo conto ad accelerare il riscatto, e non si avrà a temere quel pericolo che io segnalava, cioè, che per la lunghezza del termine, quelle terre potrebbero sterilire nelle loro mani. Imperocchè non bisogna dimenticare che la qualità di queste terre non è veramente delle più promettenti ed ubertose, e quando si voglia invertire il modo di coltivazione si troverà che quelle terre nel primo periodo rispondono alle cure dell'industria agricola, ma più tardi si muteranno in terre di poco conto e valore, le quali avranno bisogno di grandi processi agronomici ed aiuti d'industria per essere ridotte in condizioni di produttività.

Per queste considerazioni adunque io non esiterò ad accogliere l'opinione del Senatore Vigliani, salvo a presentare nuove osservazioni intorno al sistema proposto dall'onorevole Senatore Palcocapa.

Presidente. La parola spetta al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Vi rinunzio per il momento, ma mi riservo di parlare dopo gli altri oratori ove occorra.

Presidente. La parola allora spetta al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Dopo le molte cose dette io restringerò in poco le mie osservazioni.

Io veramente trovavo logico il sistema del progetto ministeriale.

Nel progetto ministeriale essendosi valutato il prezzo del riscatto in rendita, bene stava compensare rendita con rendita; e così opportunamente lo Stato riceveva le carte pubbliche che rappresentavano la rendita che lo Stato cessava di percepire col mezzo del canone.

Ma dal momento che l'Ufficio Centrale allora unanime o con eccellenti ragioni aveva sostenuto e messo innanzi un sistema diverso, quello cioè di pagare il riscatto mediante il capitale, fornito con ventidue annualità, non capisco come possa ancora sorgersi a sostenere il progetto di pagare colla rendita...

Senatore Vigliani, relatore. Domando la parola.

Senatore Lauzi. Non trovo tra queste cose un nesso abbastanza logico. Ciò che poi anche mi dispiace nella proposta della quale si tratta, è che il pagamento della rendita che si viene a proporre, lasciando il rimanente del progetto di legge come è stato presentato dall'Ufficio Centrale, aggrava molto la condizione dell'Esercizio, e giova eccessivamente all'interesse de' censuari.

Io vedo che l'Ufficio Centrale mentre ha cambiato il modo dell'affrancazione della rendita, ha modificato assai i pesi e le condizioni che erano imposte nel primo progetto ai censuari che si affrancano, prima di tutto coll'aggiunta di quelle due annualità in surrogato al laudemio, misura che ho creduto e credo abbastanza equa se non generosa, e che seco porta anche un vantaggio grandissimo evitando le spese di liti e di perizie che possono facilmente insorgere per la liquidazione del laudemio.

Questo è un vantaggio grandissimo, come ho detto, che io credo si debba tenere in conto.

Altro vantaggio introdotto nella legge è stato quello di sopprimere l'atto d'affrancazione, il quale doveva essere a tutta spesa de' censuari, ed avrebbe portato loro un dispendio grave, specialmente a riscuoto di censi di non grande entità.

Un terzo utile è quello della tassa di registro, dalla quale non erano esenti nel progetto originario, e che avrebbero dovuto pagare per un atto d'affrancazione di beni stabili, che porta una tassa gravosa, mentre il progetto dell'Ufficio Centrale sostituisce il pagamento della metà tassa della ricognizione semplice di debito.

Ora si vuole aggiungere a tutti questi vantaggi ancora quello di pagare in rendite; io trovo che la condizione dei censuari, la quale sicuramente merita un grande riguardo, rimane però troppo avvantaggiata; perchè la proposta delle 22 annualità rappresenta il pagamento di 99 lire per ogni 4 1/2 di rendita; ed io credo benissimo che questo prezzo sia già più vantaggioso all'acquirente che al venditore. Quando poi, per le ragioni testè dette, l'Ufficio Centrale, o almeno la maggioranza dell'Ufficio Centrale volesse venire a migliorare ancora la condizione di questi acquirenti, e tale pensiero accolto anche dalla maggioranza del Senato, io crederei che fosse sempre più consono al sistema della legge, l'aggiunta dell'onorevole Senatore Paleocapa, la quale almeno ha il vantaggio di dare un abbuono certo e non variabile e di portare nelle casse dello Stato effettivo numerario sempre utile alle finanze, alle quali io credo essere sempre un imbarazzo il ritirare della rendita con una mano, per poi venderla coll'altra forse con perdita secondo le condizioni del giorno; mentre poi il denaro che entra nelle casse dello Stato, secondo la proposta Paleocapa, è di maggiore prodotto perchè rappresenterebbe l'80 per cento, ed io non credo che l'80 per cento sulla rendita si possa raggiungere così presto.

Io desidero quanto il Ministro delle Finanze, e quanto qualunque buon cittadino, che gli effetti del Debito

Pubblico possano avvantaggiare, ma non credo che questo possa accadere prima che avvenga il pareggio dei bilanci, il quale con fiducia grande, e colla sua abilità e eolenzia il signor Ministro delle Finanze spera di poter ottenere nel termine di quattro anni, ma nei primi tre anni non credo che questa cosa possa essere talmente accertata che ne abbia ad essere avvantaggiato il nostro credito.

Accetterò quindi per il minor male l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Paleocapa.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel. Prima di accordargliela leggerò l'aggiunta che anche egli propone all'articolo 4, la quale mi pare possa ritenersi come una modificazione della proposta del Senatore Paleocapa.

Essa è così concepita:

« Ai censuari che estinguessero il loro debito verso il demanio entro i tre primi anni del periodo sovra indicato sarà fatto un abbuono del 15 0/0 se nel primo anno, del 10 0/0 se durante il secondo, e del 5 0/0 se nel terzo anno. »

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Il Senato, come vede, si trova in presenza di quattro sistemi diversi, quello già unanime dell'Ufficio Centrale per cui si voleva che il prezzo del riscatto fosse pagato a danari; quello poi modificato da una parte dell'Ufficio Centrale per cui si vorrebbe che durante i tre primi anni fosse facoltativo di pagare con cartelle del Debito pubblico; quello dell'onorevole Paleocapa secondo il quale, durante questi tre primi anni, si farebbe un abbuono del 20 0/0; infine quello di chi ha l'onore di parlare, il quale vorrebbe benal facilitare grandemente il mezzo del riscatto, col dare un abbuono, ma lo limiterebbe al 15 0/0 per il primo anno, al 10 0/0 per il secondo, al 5 0/0 per il terzo.

Di questi sistemi, evidentemente propugnerò quello da me proposto, procurando di combattere quelli che maggiormente vi distano.

Io non voglio riandare tutta la discussione che già ha avuto luogo a questo riguardo, la quale mi pare abbia già portato una sufficiente chiarezza intorno a questa questione.

Io ammetto che lo spirito che informa questa legge sia di rendere libera il più presto possibile quest'immensa superficie di eccellenti terreni, che ora per i pesi ed i vincoli da cui è obbligata, la rende meno proficua; ma mentre si vuol fare quest'operazione, mentre si ha l'intento ad una operazione economica, io credo che se bisogna voler il fine, debbasi nello stesso tempo non recare pregiudizio alla finanza pubblica.

Se realmente si vuole solo ricondurre a libertà questi beni, allora io dico: facilitate sulle condizioni dell'affrancamento. Io capirei perfettamente che a vece di avere raggugliato il capitale, come era nel primo progetto ministeriale, a 20 volte la rendita oltre il laudemio, si fosse detto che non si ragguglierebbe che a 15, 16 o 18 volte la rendita. Capirei egualmente che

ora; come ha proposto l'Ufficio Centrale, anzi che portare il capitale a 22 volte la rendita ivi compreso il laudemio, si fosse detto: non lo porteremo che a 16 o 18. Ma dal momento che si è già ammessa (e questo conviene ritenere) la base, il modo di calcolare il prezzo del riscatto, e che è già stabilito come vedesi all'art. 2, che questo prezzo è 22 volte la rendita del canone netto, non so se con questa premessa si potrebbe ancora discutere il punto, se dato il capitale si possa poi questo convertire in una rendita che non corrisponda al capitale debito.

Io avrei qualche dubbio che secondo gli usi costituzionali, una volta votato un articolo col quale si stabilisce la base, si possa poi con un altro articolo scambiarne lo scopo e distrurne gli effetti.

Comunque, io abbandono questa questione; e dico solo, che dal momento che è stabilito in base di pagare un capitale non si ha più che a discutere se sia ragionevole ed utile che questo capitale venga pagato in rendita o almeno con un favore.

L'onorevole Ministro delle Finanze accertando che questa non è propriamente un'operazione finanziaria ma un'operazione economica che deve avere un effetto avvenire, e non un effetto d'attualità, quantunque avesse proposto che il prezzo di riscatto fosse interamente pagabile con cartelle alla pari, e questa sua proposta sia stata respinta dall'Ufficio Centrale e dal Senato, ha tuttavia accettato la modificazione ora proposta da una parte dell'Ufficio Centrale la quale riduce a tre anni la facoltà di pagare in rendita; dunque a coloro che pagheranno durante i tre primi anni voi fate un'agevolezza immensa, perchè risparmieranno il 25, il 26 o il 27 0/0; ma coloro che si libereranno dopo i tre anni sino ai nove non riceveranno più compenso.

Agevolate larghissimamente per i tre primi anni e per li successivi non date più nulla.

Io capirei ancora che si potesse fare quest'agevolezza....

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Senatore di Revel.... questa agevolezza, direi, da figlio di famiglia, quando le urgenze delle finanze fossero tali per cui importasse di ricevere al più presto un capitale; ma in questo caso le finanze non ricevono un capitale, ma soltanto una rendita la quale esse debbono poi nuovamente porre in vendita.

L'idea poi che la rendita sottratta alla circolazione migliori il corso della rendita medesima, è un'idea che non può essere tradotta in atto, perchè mentre da una mano voi ricevete dal censuario la rendita, dall'altra voi la rivendete, la riversate sul mercato. Sarebbe come uno che volesse togliere vino da un tino e poi lo riversasse nuovamente dentro; la questione si riduce ad una questione meccanica, non più questione nè finanziaria nè morale.

Evidentemente questo principio di migliorare il corso della rendita facendone far ricerca dai censuari per

liberarsi del loro debito è, ripeto, un'idea che assolutamente non può avere attuazione.

Il sig. Ministro però dice: lo scopo che abbiamo si è quello di fare entrare quelle popolazioni nella rendita, facendone loro con tale mezzo conoscere il vantaggio e quindi invogliandole di possederne.

Io ben comprenderei che potesse entrare nelle abitudini di quelle popolazioni l'uso di questa sorta di effetti pubblici, qualora si dovessero loro dare in pagamento, perchè in tal caso, ricevendoli, esse direbbero: questo mi fu dato in pagamento per tanto, mi frutta un tanto all'anno, potrò venderlo o ritenerlo, giusta le mie convenienze.

Ma non si tratta di ciò: si tratta solo dei censuari di prendero con una mano queste cartelle del Debito pubblico, per farle dall'altra ritornare alle finanze. Dunque lo scopo non è raggiunto; che anzi dirò che il più delle volte accadrà che il debitore censuario non conosca nemmeno le cartelle, e che più probabilmente avverrà che uomini d'affari si intromettano in questo e dicano: voi dovete riscattare, quanto dovete pagare? Tanto: Ebbene io vi prenderò le cartelle, ve le darò a tanto e vi libero; e allora saranno ancora degli imbrogliatori che profitteranno a vece dei censuari medesimi.

In questo movimento di cartelle io non ci vedo altro che un impaccio per i poveri censuari che dovranno passare per le mani altrui.

Capisco però che essendo cosa di utilità pubblica che il riscatto di queste terre abbia luogo il più presto possibile, sia conveniente che i debitori censuari abbiano un incentivo per liberarsi più presto, ed è perciò ch'io annuisco alla proposta dell'onorevole Senatore Palorapa, dalla quale non mi sono scostato, se non in quanto che ha l'inconveniente di trattare egualmente colui che arriva il primo, come chi arriva il secondo, ed il terzo.

Io so che nella vigua del Signore anche chi arriva l'ultimo è ben accolto come il primo, ma a questo mondo le cose non vanno così, ed in conseguenza io, a colui che arriva il primo, che è più sollecito a render libere le terre di cui usufruisce, e col metterle in commercio rende un servizio alla società, propongo un abbuono del 15 p. 0/0, se riscatta nel primo anno, del 10 p. 0/0 se nel secondo e del cinque se nel terzo; e non sarei neppure alieno di migliorare ancora queste condizioni, quantunque io le consideri già molto larghe; ma non trovo per nulla giusto, chè anzi ravviso esagerata la facilità di pagare con rendita durante indistintamente i tre primi anni, e di non concedere niente per gli anni successivi.

Bisogna poi non dimenticare mai che queste rendite si tolgono dal commercio da una mano per riporvele coll'altra, e che da ciò ne nasce un fatto economico finanziario di qualche importanza, l'influenza cioè che può avere sul corso della rendita la circostanza che il Governo venda col mezzo di agenti di cambio le rendite dello Stato.

Io ammetto che il Governo possa far compra di rendite alla spicciolata, ma non vendite. Il mezzo di pagamento del prezzo del riscatto con rendita sarebbe giustificato ed ammissibile quando questa si dovesse ammortizzare, ma costringere i censuari a procurarsela per consegnarla alle finanze che la rivenderebbero tosto, ciò, secondo me, frutterebbe agli agenti di cambio od a que' tali imbroglianti, e coloro che ci starebbero di mezzo, sarebbero quei poveri, non so se contadini, o con qual altro nome chiamarli, che, ignari di questa disposizione, si fideranno e saranno da costoro manomessi, non verranno a sentirne vantaggio di sorta, ed in definitiva il danno ricadrà sulla pubblica finanza.

Se il pagamento in rendita lo si considera come un favore che si vuol fatto per diminuire la quantità della somma cui si liquida il debito in capitale, allora non si deve limitare solo ai primi anni, giacchè il far sì che costoro soltanto godano d'un beneficio, forse del 30 p. 0/0 sarebbe secondo me uno sconcio che non potrei ammettere: del resto in massima io mi accosto all'opinione dell'onorevole Senatore Paleocapa, il quale spero vorrà anch'egli accostarsi un po' alla mia idea.

Presidente. Interrogo il Senato per sapere se appoggia l'emendamento del Senatore di Revel.

Chi lo appoggia sorga.

(Appoggiato.)

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Arnulfo, ed a suo tempo l'avrà il Senatore Gallotti.

Senatore Arnulfo. Io sono lieto che l'onorevole Ministro delle finanze abbia in parte accettate le osservazioni da me fatte ieri; siccome però non le accolse completamente, io aggiungerò qualche breve considerazione per vedere se potrà riuscire a far accogliere anche la parte che non fu accettata.

Egli disse: che se è vero che le vendite che si faranno, essendo pagate con rendite del Debito pubblico, le finanze dovranno rivenderle, non è però egualmente vero che la rivendita che queste dovranno fare delle medesime, debba essere contemporanea, e ciò può darsi. Ripeto però quanto dissi ieri, che ciò vi sarebbe stato un giro puro e materiale, vale a dire, dai privati alle finanze, e dalle finanze alla piazza; in quanto che l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio aveva detto, che non era un male che venissero delle rendite a mani delle finanze, quando queste si trovassero in istrettezze; ed è appunto per questo che io dissi che se le finanze fossero in istrettezze la vendita sarebbe contemporanea: ma indipendentemente da ciò che le finanze possano o non vendere immediatamente le cedole che riceveranno, non è però men vero che quando la stessa quantità di cedole venga posta sulla piazza, qualunque sia l'epoca, produrrà lo stesso effetto diminuendone il valore sulla piazza eguale all'aumento ottenuto quando se ne fece l'acquisto; cosicchè qualunque non fosse contemporanea l'operazione, locchè

è molto dubbio, la conseguenza sarebbe ad un dipresso la stessa.

L'onorevole Ministro delle Finanze addusse una delle ragioni per le quali esso crede vantaggioso che il pagamento si faccia in rendite del Debito pubblico, ed è di far apprezzare le rendite del Debito pubblico nelle provincie meridionali, di far che le medesime vengano, come dicono i francesi in termine di banca, *classées*.

A questo riguardo debbo far presente che se le rendite passeranno dalla borsa alle mani dei debitori per mezzo di quei certi individui di cui faceva cenno l'onorevole Senatore Di Revel, coll'unico scopo di tosto farle passare alle finanze, io dubiterei che il desiderio e lo scopo che si propone il signor Ministro possano essere raggiunti.

Le rendite si ritengono *classées*, non quando i privati le comprano come una merce da rimettere immediatamente ad altri, perchè hanno l'obbligo di comprarle e rimetterle, ma quando le comprano perchè ne conoscono il valore e l'importanza di ritenerle.

Queste brevi osservazioni mi concilieranno, spero, dal sig. Ministro un riguardo per le ragioni che ho addotte ieri.

Risponderò ora due parole eziandio all'onorevole mio amico e collega Senatore Vacca.

Esso disse che io mi sono preoccupato della condizione dei debitori.

È veramente ieri io sostenni che poteva, la condizione di pagare in rendita, essere pregiudizievole alle finanze e che poteva altresì diventare dannosa ai debitori.

Ma allorchè pronunziai quelle parole, l'emendamento dell'onorevole signor Ministro delle Finanze, che rende facoltativo tale pagamento ai debitori, non era ancora stato presentato; allora io era in tema della proposta ministeriale di cui all'articolo 2, al quale l'onorevole Ministro di agricoltura e commercio si era richiamato nel suo discorso.

L'articolo 2 dice: i censuari *cederanno* allo Stato una rendita inscritta al 5 per cento sul Libro del Debito Pubblico, vale a dire non c'era altro mezzo di pagamento che quello in cartelle del Debito Pubblico.

A fronte dell'aggiunta proposta in questa seduta dal Ministro delle Finanze, tale modo di pagamento rimanendo facoltativo, convengo che ove fosse adottato, il pregiudizio dei debitori di cui io ieri mi preoccupava, non potrebbe più verificarsi.

Ma in allora questo pregiudizio sussisterebbe compiutamente nelle finanze, ed è questa una ragione di più per cui io sostengo che l'aggiunta del Ministro delle Finanze non debba ammettersi, poichè le finanze sarebbero quelle che avrebbero a sottostare al pregiudizio, nel caso che la rendita venisse a discendere, e non lo sopporterebbero ove si adottasse un'altra via, giacchè evidentemente i censuari si prevarranno del mezzo di pagare con cartelle del Debito Pubblico tanto più presto, quanto più queste saranno basse di prezzo.

Premesse queste osservazioni ricorderò al Senato come io abbia riconosciuto e sia stato concorde coi membri dell'Ufficio Centrale per evincolare questi beni, sia per i vantaggi economici, sia per i vantaggi finanziari che ne ridonderebbero, ma che quanto ai vantaggi finanziari era ed è mio scopo che sieno conosciuti, che siano positivi, che siano certi. Ed aggiungo che se si vogliono fare facilitazioni si facciano, ma evidenti, ma positive, non dipendenti dal caso.

Ripeto, io ho aderito sempre a tali facilitazioni (ed i miei colleghi dell'Ufficio Centrale me ne renderanno giustizia) sia allorchando si volle accreditare un più lungo termine per pagare, sia allorchando si esclusero i primi due anni dei 12, nel corso dei quali difficilmente i possessori dei beni avrebbero potuto aver mezzo di pagare il debito; insomma io acconsentii a tutte le facilitazioni che si proponevano al riguardo.

Consequente a me medesimo io debbo quindi acconsentire che si facciano facilitazioni, ma che queste siano, certe e positive. Epperò, mentre persisto ad oppormi all'accettazione dell'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro delle Finanze, io in'acosto io massima a quella dell'onorevole Paleocapa, modificata dall'onorevole conte Di Revel.

Accetto però di preferenza quella del conte Di Revel, perchè contiene in sé la massima dell'aggiunta Paleocapa, e rende positiva la facilitazione, o meglio, il sacrificio che fanno le finanze motivato da giuste cause. Mi accosto tanto più alla proposta del conte Di Revel, in quanto che essa soddisfa a quel desiderio che si ha di ottenere, più presto che si possa, liquidato questo affare. L'aggiunta del Senatore Di Revel fa sì che ci sia il massimo interesse per i possessori di pagare piuttosto nel primo che nel secondo, piuttosto nel secondo che nel terzo anno, perchè pagando nel primo ottengono un beneficio del 15 0,0; pagando nel secondo il beneficio non è più che del 10 0,0, pagando nel terzo non sarebbe più che del 5 0,0.

Io quindi accetto l'aggiunta del conte Di Revel.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. L'onorevole Ministro esordiva il suo discorso dicendo che lo scopo di questa legge era quello di creare dei proprietari. È egli vero che questo sia lo scopo? Evidentemente no, mentre i censuari attuali sono utilisti e proprietari. Dunque i proprietari esistono, e non si tratta di crearli. Se il Ministro avesse detto che obbligando questi proprietari a dar fuori un denaro che non hanno, e che attese le misere condizioni di cui faceva cenno il Senatore Vacca, saranno obbligati a vendere la loro proprietà per riscattarla, obbligati a vendere che la legge voleva a cambiare i proprietari, ma non certo a crearli, perchè fino da oggi i censuari sono veri proprietari utili e conseguentemente non hanno bisogno nuovamente di divenirli.

In secondo luogo si è dibattuto lungamente sulla circostanza che già essendo votato il primo articolo, non

si dovesse ritornare sulla questione della coazione del riscatto. Ma in verità, sono quelli che non vogliono cambiare il votato, o sono quelli che lo vogliono cambiare, che tornano su questa discussione? L'articolo 1 votato era in termini assoluti. Chi viene ora a dirci: bisogna che torniamo sul votato, che diminuiamo il corrispettivo, perchè costringiamo i censuari al riscatto?

Sono quelli che propongono il pagamento in rendite dello Stato; perchè sono essi che vogliono diminuire il corrispettivo, e sono essi che ritornano su quella questione, dalla quale poi non vogliono che prendano argomento per combatterli i loro avversari. Ora se la cosa è già votata invariabilmente, tenetela dunque nei termini nei quali è votata; e non proponete un emendamento che diminuire il corrispettivo. Dunque non siamo noi che ritorniamo sulla votazione, ma sono quelli che propongono un corrispettivo minore di quello che era stabilito in principio.

L'onorevole Ministro soggiunge che la rendita quando il Governo la rimetterà in circolazione non farà diminuire il corso, perchè il Governo sceglierà il momento opportuno per fare ciò.

Ma per potere attendere questo momento di prosperità finanziaria, bisognerebbe potersi astenere dai continui prestiti che andiamo facendo, senza ciò non facciamo illusioni, quando avremo bisogno di danaro, sia che emettiamo rendita nuova, sia che rimettiamo in circolazione quella già emessa, noi sempre caccieremo sul mercato una massa di valori, e produrremo un ribasso, qualunque sia il titolo di questa rendita, sia di rendita nuova o di rendita vecchia.

Per conseguenza l'obbiezione colla quale egli si è schermito dagli inconvenienti di dover rimettere la rendita stessa in circolazione non sussiste.

Del resto la maggiore censura della legge la fate voi stessi che proponete di diminuire il corrispettivo del riscatto, pel motivo che il riscatto è già una condizione onerosa per i proprietari; e permetteteci di dirvi, che dachè avete uno scopo non finanziario, ma economico, qualunque legge coattiva è diametralmente opposta allo sviluppo economico che ci dite di voler promuovere.

Infatti se i censuari attuali sono miserabili, come ce li ha dipinti il Senatore Vacca, è evidente che per pagare una somma essi debbono o mutuare a condizioni onerosissime, appunto pella difficoltà loro di trovare danaro, per la triste condizione di finanze in cui si trovano o debbono vendere la loro proprietà per poter mettere insieme una somma sufficiente per riscattarla dal canone che debbono pagare al Governo.

Dunque non è vero che si migliori la loro condizione, non è vero che si promuova la prosperità industriale e quella del suolo; si peggiorano tutte e due perchè si mette il debitore in condizione di dovere far fronte ad una spesa per la quale non ha il capitale, e conseguentemente avremo uno spuntamento della proprietà prima, poi forse verrà dopo il miglioramento della medesima,

ma per il momento avremo una perturbazione economica, pericolosa nelle attuali condizioni politiche e nessun miglioramento di proprietà; e coloro che vengono a proporre leggi coattive per promuovere miglioramenti economici, coloro hanno principii economici cui io non desidererò di associarmi mai.

Io non posso conseguentemente accettare questa legge perchè dal momento che mi si presenti, non come una legge finanziaria come l'avevo considerata quando si è votato il primo articolo, ma come una legge economica, io dico che la coazione è pessimo principio di economia, non posso acconodarvi ad esso, e voterò contro la medesima.

Quando poi questo articolo non fosse respinto, accetterei per minor male l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Di Revel come quello che si accosta meno, in fondo, dalle mie idee che considerano questa come una legge meramente finanziaria.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vigilani, relatore. Essendosi fatte alcune proposte, è intenzione dell'Ufficio Centrale di lasciare parlare anzitutto l'onorevole Ministro delle finanze per conoscere anche la sua opinione, o poter così più compiutamente deliberare sopra la scelta a farsi.

Ministro delle finanze. Io avevo chiesto di parlare, ma mi riservo di prendere la parola alla fine, anche perchè i termini della questione sono stati sensibilmente alterati.

Senatore Gallotti. Io avevo anche domandato la parola.

Presidente. Avverto il Senato che vi è un emendamento stato trasmesso al banco della presidenza dal Senatore Plezza; io ne darò lettura quando avranno parlato gli oratori iscritti che sono i Senatori Vigilani, Scialoja, Gallotti e dopo di essi avrà la parola il Senatore Plezza.

La parola è ora al Senatore Vigilani.

Senatore Vigilani, relatore. Vi rinuncio per ora, ed aspetterò che tutti gli oratori abbiano parlato sulle diverse proposte, acciocchè possa l'Ufficio Centrale per mezzo mio esporre il suo parere sulle medesime.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Farò qualche brevissima osservazione sulle cose dette dai tre Senatori Farina, Di Revel ed Arnolfo.

L'onorevole Senatore Farina diceva, che coloro i quali propongono emendamenti all'articolo 4, ritornano sulle cose già votate. Veramente a me pare che ciò non sia.

Noi abbiamo coll'art. 1 proclamato il principio che al 1° gennaio 1864 i censuari del Tavoliere di Puglia sono convertiti in proprietari. Coll'art. 2 abbiamo stabilito il metodo secondo il quale dovrà il canone essere convertito in capitale.

Ma il modo del pagamento del debito che da questa conversione risulta, è precisamente stabilito dall'art. 4.

Ora, se si debba pagare in danaro o in rendita; se si debba pagare in una volta o a rate; se in alcuni casi si possa pagare in rendita ed in altri non; tutti questi sono modi di pagamento ed è naturale che si possano proporre come emendamento all'art. 4.

Un'altra osservazione semplicissima e di fatto io voleva contrapporre all'affermazione del nostro collega che, cioè i censuari del Tavoliere di Puglia già sono proprietari.

Se realmente i censuari del Tavoliere di Puglia fossero come tutti gli altri censuari, se avessero una parte del dominio, il dominio utile, intendo che potrebbero dirsi, sotto un certo rispetto, proprietari, nel senso lato della parola, perchè sarebbero *condomini*; ma da ciò che l'onorevole nostro collega ha detto, mi avveggo che non ha cognizioni speciali delle cose del Tavoliere di Puglia poichè altrimenti avrebbe saputo, come sappiamo noi altri nati in quelle provincie (che certo non è questo un punto di scienza generale), che i censuari del Tavoliere di Puglia sono qualche cosa di molto diverso da tutti gli altri censuari. Ed è questa diversità congiunta ad altre speciali ragioni, che giustifica l'art. 1 da noi già votato, il quale altrimenti non avrebbe nessun fondamento giuridico.

I censuari del Tavoliere di Puglia non possono coltivare se non una sola quinta parte delle terre censite; i censuari del Tavoliere di Puglia sono costretti a mantenere una *mezzana* nel centro di certe parti coltivate, cioè una porzione di terra incolta; i censuari del Tavoliere di Puglia non possono alienare il dominio diretto senza il permesso speciale del Governo, anzi di un incaricato del Governo; i censuari del Tavoliere di Puglia non possono, neppure col permesso del Governo, trasferire il dominio utile parziale, se non quando è maggiore di un *carro*, che è pure una misura considerevole di terreno.

Vede dunque il Senato che qui non si tratta di quei censuari che potrebbero sotto un certo rispetto dirsi veri condomini, e quasi parziali proprietari. Si tratta di censuari posti in condizioni eccezionali, i quali non posseggono solo alcune terre in alcune provincie, ma quasi un'intera provincia, quale è la Capitanata e una parte cospicua di due altre provincie, la Basilicata e la Terra di Bari, oltre la parte minore che trovasi in terra di Otranto.

In queste provincie e specialmente nella Capitanata questa legge produrrà una vera rivoluzione sociale: ed io prego il Senato di fermarsi su questa mia parola, perchè questa legge veramente ha un'importanza di gran lunga maggiore di quella che potesse avere una legge di vendita dei beni demaniali, per fine puramente finanziario.

La Capitanata giace quasi tutta sul Tavoliere di Puglia: in essa la proprietà privata è una eccezione.

Si tratta adunque di convertire i possedimenti che sono quasi tutti vincolati in quella provincia; le terre censite ed in gran parte addette alla pastorizia, in una

vera e libera proprietà. Si tratta di far passare quella provincia da uno stato sociale ad un altro.

È dunque questa legge di tanta importanza, ed è così alto lo scopo a cui mira, che a me sembra superiore ai piccoli riguardi amministrativi e finanziari, sui quali si è forse soverchiamente insistito.

Se l'articolo 1 già approvato dal Senato dichiara che i censi del Tavoliere sono convertiti di diritto in proprietà, è però forza non proprietari ad abbandonare la loro proprietà, per causa d'utilità pubblica, come nella espropriazione forzata, bensì gente che possiede quei vasti terreni sotto forma di censi straordinariamente vincolati, a diventare liberi proprietari, se quest'articolo considerato per se medesimo ed astrattamente ripugna ai principii economici, esso riesce utile in pratica, conveniente e giusto, perchè risponde allo stato eccezionale sul quale abbiamo a provvedere.

Quei poveri censuari, e dico poveri non perchè rozzi e miserabili come ho udito dire, ma poveri perchè la legge li mise in condizione di non potere esercitare il diritto di proprietà su poteri che formano intere provincie, le quali sarebbero altrimenti diventate sede di civili popolazioni; quei censuari talvolta ricchi come sono tutti gli Abruzzesi possessori d'armenti, come sono pure i Montmorency e Fuentes che tra gli altri possiedono censi sul Tavoliere di Puglia, quei poveri censuari, ripeto, ricchi o miseri che sieno, hanno veduto nel corso di molti secoli una serie infinita di leggi succedersi le une alle altre, le più recenti spesso modificare essenzialmente le più antiche; ma tutte perpetuare uno stato artefatto e nocevole al naturale sviluppo economico di quelle contrade: rammentano che fu fatta facoltà ai censuari di affrancarsi nel 1807, e che ciò non ostante le loro terre che essi ebbero la speranza di vedere liberate, caddero un'altra volta sotto i vincoli dai quali ora noi li vogliamo liberare. In breve quei censuari hanno dinanzi alla mente la rimebranza di tante fasi legislative, che per ispirar loro la piena fiducia nella proprietà che vanno ad acquistare, l'Ufficio Centrale ha creduto, e secondo me con ragione, che la legge dovesse dichiarare come già acquistata di diritto dai censuari, al primo di gennaio 1864, la piena, assoluta e libera proprietà delle terre loro censite.

Ma la certezza in essi non sarà intera, o Signori, sino a che non avranno pagato il prezzo, che è il corrispettivo di questa liberazione. Allora solo il diritto annunziato diventerà un fatto consumato.

Durante 12 anni, fino a che il prezzo non sarebbe pagato, secondo il progetto dell'Ufficio Centrale, essi non avrebbero la certezza nell'avvenire, ed è la certezza nell'avvenire, o Signori, che feconda la terra; è la certezza nell'avvenire, che è uno dei principali sproni perchè l'agricoltura progredisca: la condizione per cui la proprietà diventa strumento di civiltà, ed introdotta in quelle vaste tenute darà origine ad un mutamento sociale dal quale si raccoglieranno preziosi frutti economici al tempo stesso e politici.

Epperò io diceva, o Signori, che a coloro i quali, col primo di gennaio, noi facciamo proprietari di diritto, bisogna offerire allettamenti efficaci, perchè possano nel più breve termine possibile convertirsi in proprietari di fatto; e non abbiano più a temere nè accantonamenti, nè pentimenti, nè mutamenti di sorta.

Appoggio quindi il concetto principale dell'emendamento del Ministro delle finanze, proponendomi soltanto di presentare un sotto-emendamento, che abbrevii il termine dei tre anni: appunto perchè possa meglio rispondere al mio intento che è quello di giungere nel più breve tempo possibile a cambiare in fatto la proprietà del Tavoliere che proclamiamo in diritto.

Quanto all'emendamento del signor Senatore Di Revel appoggiato dai signori Senatori Arnulfo e Farina io osservo, che si propone uno scopo che non raggiungerebbe.

Egli dice: « Io vorrei concedere un compenso graduale; maggiore a chi compie prima il pagamento, minore a chi lo va compiendo dopo, purchè però lo compia nei tre anni: dopo i tre anni, io non intendo dare vantaggio alcuno a chi paga secondo le norme stabilite dall'Ufficio Centrale. Fo questo per allettare i più a pagare prima, per allettare tutti a pagare nei tre anni. Lo fo perchè il sistema da voi proposto di pagare in rendita, stabilirebbe una grande disuguaglianza tra coloro che vorrebbero ad approfittare di questa facoltà e coloro i quali non potendolo o non volendolo dovrebbero pagare secondo le norme stabilite dall'Ufficio Centrale. »

Signori, mi pare, che queste considerazioni, che prese astrattamente hanno una grande apparenza di giustizia, mancano di fondamento in fatto; perciocchè qual è il sistema proposto dall'Ufficio Centrale?

L'Ufficio Centrale propone il pagamento del debito liquidato in 12 anni: esso vorrebbe che pel primo biennio fosse conceduta la facoltà di pagare il solo canone convertito in interesse; il che vale quanto pagare sul debito liquidato il 4 1/2 per cento; vorrebbe inoltre che il Governo non potesse costringere al pagamento se non quando per tre anni di continuo non si fosse pagata alcuna rata annuale, la prima delle quali, non minore del decimo, può cominciare dopo il primo biennio.

Dunque l'Ufficio Centrale offrirebbe a tutti il vantaggio di cominciare a pagare dopo i cinque anni.

Ora, o Signori, se si può cominciare dopo cinque anni, cattivo massaio sarebbe colui che cominciasse a pagare sin dal primo, poichè potendo per due anni contribuire al Governo il 4 1/2 per cento sul suo debito, e potendo per tre altri anni pagare il cinque, egli nei cinque anni impiegherà il suo denaro nell'acquisto di certi valori, che sono in commercio e che tutti conosciamo, da quali caverebbe facilmente il sette per cento.

Egli quindi per i primi due anni guadagnerebbe la differenza tra il 7 0/0 ed il 4 1/2; e per gli altri tre

anni guadagnerebbe il 2 per cento, il che significa, che dentro i cinque anni guadagnerebbe, coll'interesse composto, più del 12 per cento del suo debito principale.

Dunque, secondo le norme stabilite dall'Ufficio Centrale, si concederebbe a tutti i censuari che han danaro, e ve ne son molti, la opportunità di guadagnare il 12 per cento, quando, liquidato il loro debito, lascino trascorrere cinque anni prima di cominciare a pagare.

Ora se si offre l'opportunità di guadagnare il 12 per cento a chi paga il più tardi che può, colla giunta degli altri guadagni che trarrebbe dal pagamento a rate annuali; quando il signor conte Di Revel offre invece a chi paga nel primo anno il vantaggio del 15 per 0/0, egli in realtà non egli offre altro che la possibilità di un beneficio rappresentato dalla differenza tra il 15 ed il 12, cioè un beneficio del 3 per 0/0; che non comprenderebbe neppure il vantaggio del pagamento a rate, a cui dianzi accennavo. Già s'intende che il beneficio del 10 a chi pagasse nel secondo anno, e quello del 5 a chi pagasse nel terzo, rimarrebbero assolutamente senza effetto.

Questa osservazione di fatto che io sottometto al Senato, risponde anche all'altra obiezione che fa al sistema delle rendite, il Senatore Di Revel; quando dice: « Io non voglio mettere una grandissima disparità tra coloro ai quali offerite dal 27 al 30 per cento di guadagno, collo abilitarli a pagarci in rendite, e gli altri che non potendoci ora pagare in rendite, dovrebbero più tardi pagarci in danaro: » poichè avendo testè dimostrato che coloro i quali volessero seguire il metodo proposto dall'Ufficio Centrale potrebbero guadagnare il 12 per cento, ne risulta che veramente a coloro i quali pagassero subito sarebbe concesso uno speciale beneficio, rappresentato soltanto dalla differenza tra il 27 ed il 12 per cento: val quanto dire quel 15 per cento che l'onorevole conte Di Revel vorrebbe concedere a coloro che pagassero nel primo anno. Se dunque, siccome io penso, l'egregio Senatore Di Revel aveva l'intenzione di promettere a' più solleciti pagatori il 15 per cento di vantaggio rispetto a' meno solleciti, ne segue che, potendo costoro risparmiare almeno il 12 per cento sul montare del loro debito, agli altri dovrebbe offerire l'opportunità di guadagnare il 15 più il 12 per cento; cioè almeno il 27 per cento; cifra che presso a poco rappresenta la differenza tra il valore nominale ed il valore corrente oggi della nostra rendita pubblica.

Il Senatore Di Revel col suo emendamento intendeva restringere i maggiori vantaggi a coloro che soddisfacessero il debito loro nel primo anno.

Su questo punto io mi avvicino alla sua opinione. Io vorrei accorciare d'uno o due anni il termine proposto dal signor Ministro: perciocchè per quanto questo tempo più si diminuisce, altrettanto più facilmente si consegue quel fine economico-sociale al quale io accennava, ed il fine amministrativo che si propone il Ministero,

quello cioè di far cessare un'amministrazione relativamente costosa, e che io credo importi un cento mila franchi all'anno. Queste osservazioni di fatto ho voluto sottomettere al Senato perchè possa averle presenti nella più ampia discussione che sarà per farsi sopra i vari emendamenti proposti.

Presidente. La parola è al signor Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Signori: io dirò poche parole, poichè molto difficilmente potrei aggiungere argomenti a quanto si disse dottamente da altri, ed alle cose ottimamente dette dal Senatore Scialoja. Io non dirò una parola sola sopra quel mutamento che io credevo necessario a farsi, perchè una legge utile per se stessa non fosse nè ingiusta, nè dannosa alle finanze, nè causa di quel grande spostamento industriale che ne verrà indito: queste parole sarebbero inutili perchè già è votato il primo articolo. Io certamente non posso non applaudire a ciò che il Senatore Paleocapa ha detto, parole che furon certamente conseguenza della mitezza e bontà dell'animo suo; io non dimando favori per i padroni delle terre del Tavoliere di Puglia, dimando giustizia, dimando che essi siano trattati come si tratta ogni uomo cui non si vuol togliere quello che è suo.

Se il Ministero, se il Senato si credono in diritto di dire a coloro che posseggono terre nel Tavoliere di Puglia: voi dovete indispensabilmente affrancare i vostri canoni, io non so con qual ragione possano pure dir loro che ogni 5 franchi di rendita debbono essere affrancati per 100 franchi, mentre 5 franchi di rendita ora non sono rappresentati punto da 100, nè in Italia dove la rendita iscritta va al 72 0/0, crederei che lo siano neppure rappresentati nella maggior parte degli Stati d'Europa, dove l'immenso numero d'intraprese che si fanno pel crescere dell'industria, fa sì che l'utile di ogni capitale diventa ogni giorno maggiore.

Che cosa si domanda dai censuari? Si domanda che nel momento in cui essi debbono dissodare le loro terre, siano spogliati di quel poco capitale che forse posseggono, e lo siano pagando 100 per ogni 5 di rendita.

Io domando, o Signori, che essi sieno obbligati ad affrancare i loro canoni, poichè così è stato deliberato e non intendo chieder per loro alcun favore, ma voglio che ad ogni 5 franchi di canone si dia quel giusto valore che merita, valore che certamente è assai minore del 100, ed allora metterò da un lato la questione se i pagamenti debbano farsi per cartelle, rendita o in altro modo. Molte cose ho udite dottamente dire intorno alle affrancazioni per cartelle di rendita, ma francamente non saprei intendere quale sia la ragione per cui tanto si teme che ribassi la rendita, e dai censuari ne sia comprata una grande quantità per affrancare i loro canoni; nè verrà sì gran danno alla finanza, questo anzi sarà un mezzo per non farla molto ribassare.

Sia pur vero che Italia debba nei tempi avvenire fare altri debiti, qual danno le verrà dalla facoltà data ai censuari di pagare in cartelle di rendita? È pur pos-

sibile che per nuovi debiti che si faranno la rendita non ribassi come è ora accaduto.

Ma accade pure questo ribasso di rendita, accadrà pure che il gran numero di coloro che ne compreranno per affrancare i loro canoni, ne impedirà il celere ribasso.

Io chiedo giustizia e non favori, non formulerò altri argomenti perchè quando si chiede solo giustizia ai miei onorevoli colleghi, non si deve dire altra cosa.

In altro caso direi come quegli infelici popoli siano bersagliati dal brigantaggio; direi come in questo momento essi provano i danni di tanti mutamenti e non quei vantaggi che forse un dì ne verranno; parlerei delle scissure politiche che colà sono, e delle loro tristi conseguenze, queste cose sono inutili a dire, perchè parlo a gente che vuole giustizia, e per dignità di quei popoli io non domando grazie. Epperò io credo che i miei colleghi mai non vorranno che i censuari del Tavoliere di Puglia per affrancare i loro canoni siano obbligati a pagar 100 per ogni 5 di rendita, perchè questo sarebbe come impor loro un nuovo balzello.

Signori, mi permettano poche altre parole; tutte queste cose che si propongono, si propongono dicendo di volere il bene di quei popoli. Io so che vi sono contrade nel mondo dove sono uomini i quali credono dar prova del loro amore alle donne loro per colpi di bastone che loro danno; non vorrei che questo si potesse dire per quelle infelici provincie.

Presidente. Riungano iscritti ancora tre altri oratori, il Senatore Palocapa, il Senatore Plezza e il Senatore Di Revel. Dopo parlerebbe il Ministro delle Finanze, ma l'ora è tarda ed il Senato non è più in nu-

mero; conseguentemente propongo al Senato di radunarsi domani....

Senatore Alfieri. Converrebbe sapere almeno come è concepito l'emendamento del signor Plezza.

Presidente. Allora bisognerebbe anche dare la parola al Senatore Plezza per svilupparlo.

Molti Senatori. Si legga intanto.

Presidente. L'emendamento del Senatore Plezza di cui si desidera da alcuni Senatori la lettura è il seguente:

« Il pagamento dovrà essere fatto entro tre anni dalla pubblicazione della legge quando il censuario non elegga di estinguere il suo debito per ammortizzazione non inferiore però alla ragione dell'annuo 1 0/0.

« Chi pagherà nei primi tre anni godrà dei favori proposti nell'emendamento che precede.

« Sarà sempre lecito a chi ha prescelto l'ammortizzazione di accorciare il periodo, versando somme in acconto non inferiori ad un decimo del capitale totale. »

Questo è l'emendamento del Senatore Plezza; ma siccome il Senato non è più in numero, non si può provocare un voto sul medesimo, quindi prego il Senato di radunarsi domani anche un po' più presto alle ore due precise, se è possibile, per la continuazione della discussione di questo progetto di legge e delle altre materie portate all'ordine del giorno come l'affare del Senatore di Sant'Elia.

Senatore Farina. Io domando che si facciano stampare tutti gli emendamenti proposti e si distribuiscano

Presidente. Si faranno stampare e saranno distribuiti domani per tempo ai signori Senatori.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

CCXX.

TORNATA DELL'8 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi* — *Giuramento del Senatore duca Della Verdura* — *Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia* — *Discorso del Senatore Paleocapa a sostegno della proposta aggiunta* — *Sviluppo della proposta Plezza* — *Risposta del Senatore Di Revel alle osservazioni fatte ieri dal Senatore Scialoia* — *Sotto emendamento all'aggiunta Paleocapa proposto dal Senatore Scialoia* — *Osservazioni del Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione del Senatore Paleocapa* — *Riassunto del Senatore Vigliani (relatore)* — *Proposta del Senatore Arrivabene* — *Considerazioni del Senatore Plezza in risposta al Senatore Vigliani* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze, dei Senatori Vigliani ed Arrivabene* — *Reiezione della proposta Plezza* — *Approvazione dell'aggiunta Paleocapa col sotto emendamento Scialoia e dell'art. 4 coll'emendamento Arrivabene* — *Aggiornamento della seduta a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze, i Ministri di agricoltura e commercio, dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura di due lettere dei signori Senatori Belcinoso e Lambruschini, i quali, per motivi di famiglia il primo, per ragione di ufficio il secondo, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il signor duca Della Verdura, i cui titoli sono già stati verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento; prego perciò i signori Senatori Orso Serra e Bellelli a compiacersi d'introdurlo nell'aula.

(I Senatori Orso Serra e Bellelli introducono il duca Della Verdura, il quale presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al signor duca Della Verdura del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE
DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

La parola spetta per primo al signor Senatore Paleocapa.

Io credo che tutti i signori Senatori avranno avuti gli emendamenti, che si sono fatti stampare, compreso quello del Senatore Plezza non stato peranco appoggiato, e sul quale mi riservo di provocare il voto del Senato per vedere se lo sarà, dopo che il Senatore proponente lo avrà sviluppato, per cui gli darò la parola dopo il Senatore Paleocapa.

Il Senatore Paleocapa ha la parola.

Senatore **Paleocapa.** Dopo la discussione luminosa che è stata fatta ieri sopra l'argomento in questione, io cercherò di addurre alcune ragioni per sostenere la mia proposta anche contro osservazioni che sono state fatte per contraddirla; ed io spero che se conscienziosamente convinto della bontà della mia proposta, qualunque possa essere l'opinione d'altri, se dico, convinto di ciò, la sostengo tuttavia non mi si potrà appuntare di troppa tenacità della mia opinione.

Quando si considera lo stato lagrimevole, in cui giace tutto il territorio che conosciamo sotto il nome di Tavoliere di Puglia, si vede che esso abbraccia un'intera vasta provincia, la quale potrebbe essere delle più ricche di tutto il regno nostro; e di più si considera che a tutta questa provincia si aggiungono nel Tavoliere stesso, anche estese parti di altre due provincie, e che il tutto giace nella miseria e nella povertà per cagione delle condizioni in cui si trova la proprietà, non solamente cioè per essere separato il dominio utile dal dominio diretto, ma ancora perchè le condizioni del dominio utile sono tali che non possono dar modo ad un utilista di sviluppare quei mezzi che potrebbe in più eque condizioni, come benissimo si vede in altri paesi; quando

dico, si considera allo stato lagrimevole di tutto il Tavoliero, non mi pare che si possa dubitare che non sia di pubblica utilità la legge proposta, la quale non intende già a palliativi, a provvedimenti effimeri, ma intende a radicalmente togliere tutti gli inconvenienti ed a far prosperare quel territorio.

E se è legge di pubblica utilità, mi pare giustissimo il divisamento proposto dal Ministero di costringere i proprietari utilisti ad acquistare anche il dominio utile, e a farlo in quei modi che ha stabilito, perciocchè così si tolgono affatto tutti gli altri inconvenienti onde è viziato questo dominio utile.

Ciò posto io dico: è giustissimo costringere a comprare, ma la coazione mi pare che esiga dei riguardi; a me pare che essa esiga quegli stessi riguardi che si hanno nelle espropriazioni forzate.

Nè quello che ho detto ieri mi pare meritasse di appuntarmi di aver confuso l'espropriazione forzata col caso della compra forzata.

Io non ho confuso una cosa coll'altra; ho detto anzi che l'una era tutto il contrario dell'altra; ma ho preso in considerazione la coazione ed ho detto: che bisogna attenuarne la gravità, così quando costringete a vendere come quando costringete a comprare, cioè che se è giusto che quello che costringete a cedere abbia un abbuono, un compenso alquanto maggiore in una data non lieve misura della perizia del vero valore del fondo ceduto, mi pare anche giusto, e conveniente che colui che costringete a comprare e che forse nel momento è imbarazzato a trovarne i mezzi abbia un giusto sollievo; e questo sollievo, poichè si tratta di comprare, non può essere altro che una diminuzione effettiva del capitale che dovrebbe pagare al direttario.

Ma ho del pari considerato che in questa agevolezza che si vuole fare all'utilista nello sforzarlo a comprare il dominio diretto, ci vuole un limite conveniente; nello stabilire questo limite, nell'osservarne la convenienza deve tenersi conto anche degli interessi del direttario per quanto sia degna di lode la dichiarazione del Ministro, che questa non è legge fiscale, ma legge dettata dai sani principii di ordine pubblico e di vera pubblica economia.

Mi è sembrato che nel momento attuale dei corsi della rendita pubblica dare la facoltà di pagare in rendita dello Stato sia troppa larghezza; dare cioè il 28 o il 29 per 0/0 sia troppo, e mi è parso d'altronde che sia una misura tanto incerta che non convenga adottare.

Quando con una legge si vuole stabilire che l'utilista che compra abbia un vantaggio, è giusto che determinate positivamente questo vantaggio, e che facciate precisamente conoscere quale esso sarà.

Voi fate la legge oggi, ed il vantaggio è del 27 per 0/0, chi sa quando la legge comincerà ad andare in vigore che esso non sia invece del 30, o forse, come io spero si riduca al 24 ed al 20? E tanta incertezza mi pare troppa in un contratto positivo.

Ma, diceva io, dunque non vi sarà modo di supplire a questo? C'è benissimo. Non si ammetta il pagamento in rendita per qualsivoglia periodo, si faccia che gli utilisti paghino in danaro, ma sulle somme che devono pagare si conceda loro un abbuono.

Io proponeva, ad esempio di quello che si fa in altre disposizioni consimili di legge, che si desse un abbuono del 20 per 0/0, che mi pareva assai discreto e conveniente per qualunque cui sia concesso di fare questo pagamento.

D'altronde io osservo che interesse grande dell'Erario è di raccogliere danaro, non raccogliere cartelle di rendita. Ma si dirà; se raccoglie cartelle di rendita non paga più la rendita stessa; questo è verissimo, ma io credo di non dovermi distendere molto per fare conoscere ciò che si rende evidente per i prestiti fatti; cioè che quel che importa al Governo ed all'Erario nelle condizioni attuali delle finanze, è d'incassare danaro.

Dunque, soggiungevo, quando voi sottrarte il 20 per cento, vi resta da incassare l'ottanta per cento in danaro, e arricchite già molto generosamente le casse. D'altra parte interesse grande dell'Erario è di sollecitamente fare questo incasso, e per questo io limitava a tre anni il periodo dentro il quale si sarebbe potuto esercitare questo diritto di pagare l'ottanta invece del cento del capitale determinato. Del che non ho fatto proposizione mia propria ma ho seguito quanto proponeva lo stesso signor Ministro Presidente del Consiglio, e che era stato adottato anche dall'Ufficio Centrale.

Del resto su questo termine se si volesse allargarlo, non avrei difficoltà di restringerlo non sarei punto persuaso per i motivi che dirò poi.

Ciò posto, fissato dunque che si paghi in danaro l'ottanta per cento, fissato che si dia un termine, io veramente non so più vedere come si potesse appuntare d'ingiusta la disposizione della legge.

È stato osservato dall'onorevole Di Revel che sarebbe meglio (ammesso il principio, come ammetteva egli stesso, del pagamento in danaro e dell'abbuonamento di una quota) distribuire questa quota in tre rate diverse, ossia in tre tassi diversi secondo gli stadi del pagamento. E dopo ciò l'onorevole Scialoja non ammettendo però il principio del pagamento in danaro, e preferendo che si conceda di pagare in cartelle del Debito pubblico, voleva restringere il periodo di favore concesso ai censuarii ad un anno solo; perchè, egli diceva, in questo modo costringendo quelli che vogliono fruire del vantaggio che offre loro la legge, a fare il pagamento dentro un anno, lo scopo importantissimo, e che per tale riconosco anch'io, di aiutare l'Erario il più presto possibile sia che si paghi in danaro, sia che si paghi in cartelle, come egli desiderava, sarebbe raggiunto; e più sollecitamente anche si sarebbero ottenuti quegli utili effetti che si vogliono conseguire dalla liberazione dei canoni.

Ma a dir vero questo restringimento di tempo mi pare che impedisca di applicare la legge con quei prin-

cipii di equità, che tutti siamo d'accordo che si devono osservare.

Infatti, egli stesso, l'onorevole Scialoja ci ha detto che non bisogna credere che tutti i possidenti utili del Tavoliere, tutti quelli che saranno chiamati a convertire il canone in un capitale per acquistare il dominio diretto, siano tutti poveri. Egli ci ha detto anzi che ve ne sono di ricchi e di ricchissimi: basta dire che egli ha citate le case Montmorency e Fuentes, se la memoria non mi fallisce. Dunque se ci sono questi grandi ricchi, questi ricchissimi, e ci sono anche indubbiamente dei poverissimi, ci sarà una grande sproporzione fra gli uni e gli altri.

E che cosa avverrà se accordate il vantaggio del riscatto a minor prezzo durante un solo anno? avverrà che i ricchi, quelli che hanno i mezzi sicuri di approfittarne ne approfittano subito; e che cosa sarà poi degli altri, di quelli che non potranno liberarsi perchè non ne hanno i mezzi dentro quel solo anno? E che cosa avrete ottenuto?

Avrete ottenuto che i più ricchi fruiscono di questo vantaggio che loro assicura la legge, che ne fruiscono cioè quelli che ne hanno minor bisogno, e che forse contribuiscono meno all'aumento della prosperità del Tavoliere; giacchè io non potrei dirlo di fatto, ma probabilmente questi ricchi non abitano nel Tavoliere; e sono appunto coloro che soggiornano nel Tavoliere, sono i piccoli possidenti quelli da cui possiamo aspettare più prontamente un gran miglioramento nella prosperità agricola di quel territorio. Si saranno dunque giovati di questo vantaggio, di questa facilità che offre la legge i più ricchi, quelli (ripetete) che ne hanno meno bisogno, ed i più poveri saranno sacrificati, cioè dovranno subire l'intero pagamento quando loro avvenga di poterlo eseguire.

Questo stesso motivo ha fatto che la modificazione proposta dall'onorevole Di Revel che sulle prime mi pareva assai logica, assai giusta, ben considerata mi sia parsa invece una di quelle proposizioni che in massima astratta sembrano conformi a giustizia ed equità, ma quando si viene al concreto contravvengono a quello che si vuol ottenere; imperciocchè egli divide in tre stadi il periodo, cioè in tre anni, supposto che si assegnasse il periodo di tre anni per affrancarsi col vantaggio consentito dalla legge.

Egli assegna un vantaggio maggiore al riscatto quando è fatto nel primo anno, assegna un utile minore quando è fatto nel secondo, ed un minimo quando è fatto nel terzo. Ma che cosa avverrà? Avverrà anche qui che i molti ricchi profiteranno subito, e otterranno tutto il vantaggio maggiore, i medesimi se potranno profittare dell'affrancamento nel secondo anno ne avranno un vantaggio minore, e i più poveri dovranno affrancarsi, se possono, nel terzo anno, e si affrancheranno col minimo vantaggio possibile.

Avremo anche qui l'inconveniente che si sarà fatto il maggior bene a chi ne ha meno bisogno, a chi può

far prosperare meno sicuramente l'agricoltura del Tavoliere di Puglia.

Ecco perchè non saprei nemmeno accostarmi all'emendamento dell'onorevole Di Revel.

Ma mi si dirà, siete voi certo che assegnando una quota uniforme per tutti i tre anni potranno approfittarne anche i poveri, i piccoli proprietari?

Non oso affermare questo, ma mi pare che 3 anni siano un termine abbastanza lato e ragionevole; quanto all'Erario poi per quelli che non pagano, mi pare che sia provveduto prearrivendo la legge, che quelli che sono in mora paghino l'interesse del 5 per cento.

Si dirà che passerà forse il triennio, e malgrado ciò vi saranno dei più poveri che non potranno trovare danaro, e questa, secondo me, potrebbe essere una ragione per protrarre il periodo invece che a tre anni, a quattro, a cinque; ed io mi vi accosterei assai volentieri, ma non vorrei mai distribuire questo periodo in modo da far sì che i più pronti a soddisfare la quota ne abbiano il massimo vantaggio; ciò non mi par giusto.

Sarebbe giusto se il ritardo dipendesse da incuria o malvolere, chè allora si potrebbe dire ai morosi se non avete voluto sdebitarvi ed affrancarvi nel primo anno, il torto è vostro.

Se il ritardo dipendesse dalla volontà, il dir loro così, sarebbe giusto, ma se dipende dalla mancanza di mezzi, come sarà per quei poveri che non potranno pagare se non dopo molto tempo, io domando se sia giusto far loro questo rimprovero.

Ma quanto a questo proposito di pagare in danaro effettivo con un abbuono piuttosto che in cartelle dello Stato il signor Ministro ha addotto un altro argomento pel quale preferirebbe questo secondo mezzo. Egli spera che questo mezzo gioverebbe a collocare la rendita.

Ma io dico il vero, non so pensare che queste accidentali domande di cartelle per affrancare i capitali dovuti al demanio, siano veramente un modo che giovi a mantenere alto il prezzo del loro corso, perciocchè tale affrancamento fa solo che si cerchion le cartelle non per mantenerle in mano di quelli che le acquistano, ma per rovesciarle nelle casse dello Stato dalle quali un po' prima un po' dopo dovranno uscire.

Quello che giova a mantenere alto il prezzo del corso delle cartelle è di sottrarre la più grande copia che si possa dal commercio e dai raggiri di borsa. E questo si ottiene secondo la proposta del Ministro? Non mi pare.

Il modo con cui si ottiene è, quando il paese avendo migliorato in civiltà, essendo aumentato in ricchezza, si troverà in seno ad esso un gran numero di famiglie che faranno o! avranno fatte economie e che troveranno opportunissimo di comperar cartelle non per giuocare alla borsa o per far altri cambi e farle tornare nelle casse dello Stato, ma per conservarle come il miglior mezzo d'impiego che si possa avere del proprio danaro; mezzo sicuro che non vi dà nessuna spesa,

nessun impaccio di amministrazione. E nelle circostanze di prosperità del paese ciò si otterrà anche quando i titoli di rendita, come avviene in altri Stati, avranno di gran lunga migliorato il loro tasso. Vi sarà sempre una quantità di persone che cercheranno la rendita per avere il più semplice, il più facile, il più sicuro impiego del danaro, e tuttavolta un impiego certamente assai conveniente; ma questo non si può mai ottenere in quel modo che si proporrebbe dal signor Ministro. Ciò non si potrà ottenere nelle provincie meridionali fino a che le condizioni di esse non sieno migliorate, finchè non godano di una prosperità maggiore, finchè una grande quantità di famiglie non impieghi il frutto delle sue economie in cartelle per avere una rendita assicurata.

Allora scomparirà dal mercato una grande quantità di cartelle, e si otterrà di fare aumentare il prezzo di quelle che rimarranno.

Io non potrei pertanto rinunciare alla proposta fatta ieri.

Presidente. Ha ora la parola il Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Si è lungamente discusso dei vantaggi a farsi a quelli che vorranno eseguire il pagamento della loro affrancazione nei primi tre anni dopo la pubblicazione della legge. Io non dissento a che si facciano loro vantaggi, perchè riconosco essere di tutta utilità che sia eseguita l'affrancazione, e che si lasci per quanto è conciliabile coll'interesse pubblico, in mano al censuario il capitale necessario pel miglioramento dei fondi.

Ma prego il Senato di osservare che questi vantaggi sono esclusivamente riservati ai ricchi, perchè essi soli potranno eseguire il pagamento del capitale nei primi tre anni.

Ho voluto dare un'occhiata ai dati statistici che ci sono stati distribuiti nella relazione, per capacitarvi quale fosse il numero dei censuarii ricchi, e quale quello dei poveri, e mi è risultato che il Tavoliere è composto di 300,000 ettari dei quali 225,000 sono a pascolo, posseduti da 1066 censuarii dei quali 300 non possiedono che 73 ettari, 400 ne possiedono meno.

Sicuramente 73 ettari di pascolo che probabilmente si trovano sulla schiena dell'arido Apennino, non possono fare i possessori ricchi.

Epperò io ritengo che di questi possessori di pascoli, 700 si possono ritenere per poveri o quasi poveri; ma la proporzione è ben maggiore se si passa a considerare gli ettari di terreno coltivati.

Sono gli ettari a coltura 75 mila, posseduti da 3220 possessori; dei quali possessori 1032 possiedono in media 62 ettari, 2138 non possiedono che 5 ettari.

Voi vedete dunque che sono tanto poveri, che ben pochi di loro saranno in grado di fare il pagamento nei primi tre anni. Ma vi ha di più.

Non contento di essermi persuaso che non potranno approfittare dei vantaggi che offrirebbe l'aggiunta dell'onorevole Ministro delle finanze e del Senatore Paleocapa e Di Roverè, ho voluto esaminare se questi poveri pos-

essori, che non godranno del vantaggio, quando sieno obbligati a pagare, secondo il metodo progettato nell'articolo 4 della legge, saranno in grado di fare il pagamento che loro s'impone, e se non sono in errore, credo che non possono essere in caso di eseguire quest'articolo della legge, e dovranno abbandonare i loro fondi al Governo, se l'articolo della legge sarà eseguito con rigore.

Per dare di ciò una dimostrazione precisa, sarebbe necessario avere una tabella statistica che indicasse qual quota del reddito del fondo è rappresentata dal canone.

Ho chiesto al Ministro d'Agricoltura e di Commercio ed ai membri dell'Ufficio Centrale questa tabella, e nessuno suppe dirmi in modo preciso quale quota di reddito rappresentino i canoni, di modo che non sappiamo se il canone assorbe molta o poca parte del reddito, e non sappiamo se quando si intimasse coll'articolo quarto di pagare il decimo del capitale del canone cogli interessi del capitale totale, lasciamo a loro disposizione ancora qualche parte di reddito, ovvero se tutto lo assorbiamo per dieci anni a favore delle finanze.

Non avendo dati precisi, ho dovuto attenermi ad induzioni, le quali però mi sembrano assai plausibili. Eccovele.

Questi livelli non sono in origine veri canoni enfiteutici come gli altri, nei quali il canone era semplice segno di dominio, ma sono invece una vera espressione del reddito dei fondi.

Questi redditi, fino al 1806 non erano livelli, ma erano veri affitti, per conseguenza il canone rappresenta sicuramente il fitto, cioè i frutti che poteva produrre il fondo nel 1806.

È vero, che dal 1806 a questa parte saranno aumentati questi redditi, essendo aumentati i prezzi del generi e del bestiame, ma quando io supponga che sia dal 1806 ad oggi triplicato il reddito in provincie senza strade e ancora mal governate, in fondi nei quali per colpa delle leggi non si è fatta alcuna miglioria, mi pare che il calcolo sia abbastanza largo.

Suppongo dunque, che adesso rendano tre volte il fitto che valevano nel 1806.

Farò, se il Senato lo permette, il conto di ciò che converrà pagare dietro questa mia supposizione ad un censuario debitore di cinque lire di canone. Se è stato triplicato il reddito dal 1806 a questa parte, il canone che rappresentava il reddito del 1806 essendo di lire 5, il fondo deve oggi rendere 15 lire.

Che cosa paga a termini dell'art. 4 di questa legge il censuario per liberarsi da queste 5 lire?

Paga il decimo di 22 annualità: (22 annualità per 5 di canone importano L. 110, ed il decimo è 11 lire). Dunque paga 11 lire a conto del capitale.

Egli paga pure l'interesse di questo capitale, che è L. 5 50. Dunque egli paga L. 16 50.

Paga poi per i tributi per lo meno il decimo del reddito totale; dunque paga L. 18 annue per un fondo che non gliene frutta che 15.

Io dico; questi piccoli proprietari, che non hanno altro reddito fuorchè quello delle loro braccia sul loro piccolo fondo in provincie senza commercio e senza strade, dove non sono capitalisti che prelatino il danaro (e se capitalisti vi fossero non presterebbero a chi deve pagare per molti anni un'annualità superiore al suo reddito) come faranno a pagare 18 lire per un fondo da cui non ne ritraggono che 15?

Essi saranno compiutamente rovinati se hanno da continuare a pagare per dieci anni più di quanto ricevono dal loro lavoro: bisogna che abbandonino il fondo su cui non hanno di che vivere e che non possono migliorare.

Quand'anche questo calcolo dovesse andare soggetto a qualche riduzione, pur tuttavia credo meriti l'attenzione del Senato, imperocchè è vero, che si è detto da tutti che si vuole far ai censuarii un beneficio; ma questo beneficio potrebbe essere convertito in una rovina anche senza e contro la volontà dei legislatori.

Si è fissato un termine breve pel desiderio che si ha di liberarli presto, ma il termine breve per liberarli è quello solo entro il quale è possibile il pagare.

Se i modi di pagamento sono tali, che i piccoli proprietari non possano pagare, invece di liberarli dal canone, li libereremo dal fondo, cioè confischeremo loro i fondi.

Per questi motivi io ho proposto il mio emendamento che contiene un modo di estinzione per ammortizzazione, il quale mentre rende possibile al piccolo proprietario di pagare l'annualità senza essere rovinato, rende pure possibile anche il miglioramento dei fondi, lasciando a sue mani buona parte del reddito.

Per ottenere questo risultato, io non ho visto altro modo fuorchè quello di accordare un pagamento a lungo termine. Per i poveri, qualunque abbuonamento in danaro per eccitarli a pagamento pronto, non serve, poichè non sono nella possibilità di trovare il danaro necessario onde profittare dell'abbuonamento.

Il pagamento a lungo termine che io propongo è l'ammortizzazione in ragione non minore dell'1 per cento.

Con tal modo di pagamento, chi deve 5 lire di canone ne pagherà 6 per 37 anni. Alla fine dei 37 anni saranno dunque entrate nelle casse del Governo 6×37 , cioè lire 222 per ogni 100 lire di capitale dovuto.

Col sistema della legge invece, le Casse del Governo non toccheranno che 153, cioè, lire 69 di meno. È vero però che le riceveranno in dieci anni invece di trentasette.

Ad un privato che può morire senza aver potuto godere dei suoi denari, che può dalle circostanze venir costretto a far cessione de' suoi crediti, può interessare di ricevere presto il suo danaro anche ricevendo meno.

Al Governo che non muore mai, e che non può cadere in assoluta rovina, conviene più ricevere maggior somma che ricevere presto.

Il mio emendamento, se ciò è vero, provvede all'in-

teresse vero del Governo e nel tempo stesso all'interesse vero del censuario.

Per questi motivi io ho proposto questo emendamento, e prego il Senato di guardare quello che fa nel votare il modo di pagamento proposto nell'art. 4 perchè vi può esser pericolo di rovinare quelli stessi che il Governo ed il Senato vorrebbero lenificare.

Presidente. Dimanderò al Senato se l'emendamento Plezza sia appoggiato: l'emendamento consiste in questi termini:

« Il pagamento dovrà essere fatto entro tre anni dalla pubblicazione della legge quando il censuario non elegga di estinguere il suo debito per ammortizzazione non inferiore però alla ragione dell'annuo 1 per 100.

« Chi pagherà nei primi tre anni godrà dei favori proposti nell'emendamento che precede (proposto dal Senatore Di Revel.)

« Sarà sempre lecito a chi ha prescelto l'ammortizzazione di accorciarne il periodo versando somme in acconto non inferiori ad un decimo del capitale totale. »

Senatore Plezza. Lo prego di sostituire il sistema Paleocapa poichè ha maggior larghezza e sembra aver maggiore eguaglianza di trattamento, che quello del signor conte Di Revel.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se intende d'appoggiare l'emendamento del Senatore Plezza. Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Ieri l'onorevole Scialoja rispondendo alle osservazioni da me fatte, considero l'emendamento, o per meglio dire il sotto emendamento da me proposto all'aggiunta dell'onorevole Senatore Paleocapa, come una proposta che poteva avere astrattamente apparenza di verità, ma che io sostanza non era ammissibile.

Per vero un appunto di tal natura produsse in me un senso di sorpresa, tanto più che io cerco sempre di stare nella verità, nella realtà, e talvolta nel positivismismo forse troppo spinto nelle materie segnatamente di finanza.

Ma la mia sorpresa non venne punto meno quando intesi od almeno cercai di capire per quali ragioni egli appuntasse il mio emendamento di proposta astratta.

Io aveva proposto che a coloro che si libererebbero nel primo anno fosse concesso un abbuono del 15 per cento, del 10 per cento nel secondo, del 5 per cento nel terzo.

Egli imprese a dimostrare che l'abbuono di un 15 per cento concesso a coloro che si libererebbero nel primo anno non era in sostanza un favore, e per provarlo entrò in certi calcoli che io dichiaro schiettamente di non aver potuto afferrar bene. Consultai i membri dell'Ufficio Centrale, e parecchi altri Senatori che più di me non furono fortunati nel cogliere quest'apprezzazione, però, se male non mi appungo, parmi che egli presentasse la questione in questi termini: co-

lui che vuole affrancarsi, a vece di farlo nel primo anno e di approfittare dell'abbuono del 15 per cento, prende quella somma che sarebbe destinata per l'affrancamento, la colloca in fondi pubblici che gli fruttano il 7 e forse più per cento, e poi a capo di 5 anni paga il suo capitale in ragione assoluta di quanto è portato dalla legge.

La differenza, egli dice, fra gl'interessi che riceve dai titoli in cui investì il suo capitale, e l'interesse che debbe corrispondere alle finanze, viene a costituire una differenza a suo vantaggio del 12 1/2 per cento, così voi vedete, diceva egli, che il favore del 15 per cento che vi proponete di fare, non è più un gran favore per colui che aspettando a pagare al quinto anno economizza il 12 per cento.

Questa idea non so se possa essere più legittimamente appuntata d'astratta che non la mia, la quale era alla portata di tutti.

Il Senato ha capito la mia proposta molto agevolmente, ma quella dell'onorevole Senatore Scialoja non purmi abbia avuto egual successo. Quindi se una proposta di tal natura non è stata così facilmente compresa dal Senato, che sicuramente conta uomini insigni, io dubito assai che essa lo possa essere da coloro ai quali sarebbe destinata.

Un individuo può comprendere facilmente che un capitale il quale debbe essere soddisfatto nel termine di cinque anni, pagandolo invece nel primo anno riceve un abbuono del 15 0/0, e può perciò calcolare perfettamente il vantaggio che ne ricaverà; ma se egli debbe fare il calcolo di investire questo capitale in fondi che gli rendano un interesse maggiore, perchè poi la cumulazione di questo maggiore interesse valga alla fine dei cinque anni a produrgli quella differenza di cui lo volete favorire, io non credo che costui possa giungere a comprendere questa sottigliezza.

Dirò di più, se questi censuari sono capaci di fare tali calcoli, calcoli da banchieri, calcoli da speculatori, per venire a non profittare del 15 0/0 che loro si offre ed aspettare a pagare a capo dei cinque anni, io non so più darvi ragione del motivo per cui il signor Ministro insista cotanto per l'adozione della sua proposta di fare estinguere il debito dai censuari verso il demanio con cartelle del Debito pubblico, onde queste possano venir a loro mani, ed essere così conosciute in quelle provincie, giacchè mi pare che, se essi sono capaci di far calcoli di tal natura, debbono essere assai più accorti di tutti i frequentatori della borsa.

Mi permetta l'onorevole Senatore Scialoja di osservargli che se la mia proposizione fu astratta, la sua lo fu in grado superlativo.

Farò ora ritorno ad una questione la quale mi pare siasi perduta di vista. La base che è stata tolta per prezzo del riscatto è ella giusta sì o no?

È ella informata ad un principio di equità sì o no? Io debbo credere che essa sia informata non solo al principio di giustizia, ma eziandio a quello di equità,

poichè che cosa si vuole? Si vuole che abbia luogo l'affrancamento, e per questo bisogna fare a coloro che si affrancano agevolzze e facilità nel modo di calcolare il capitale.

Ora quel calcolo si è fatto; è stato preso per punto di partenza, che il capitale sia ragguagliato a 22 volte il canone, ivi compreso un decimo in più per tener luogo del ludemio, che verrebbe con ciò abbandonato.

Se dunque noi partiamo dalla base che la somma capitalizzata sia ragionevole ed equitativa al rispetto allo Stato che ai censuari, se noi adesso vogliamo fare agevolzze a coloro che intendono soddisfare il loro debito prima del termine ultimo loro lasciato, con quale vista le facciamo noi? Le facciamo forse nell'interesse dei censuari od in quello del Governo? Le facciamo forse per favorire maggiormente quelli che hanno danaro per tale immediata operazione, oppure per arrivare più presto a conseguire l'intento cui mira la legge, quello cioè di rendere libera la proprietà? Non perdiamo di vista questo punto, ed allora l'altra questione verrà assai più facilmente sciolta; perchè ripeto, non è un favore che si fa ai censuari, ma egli è allo scopo che la proprietà venga più presto resa libera.

Dunque non inquietiamoci di sapere se saranno ricchi o poveri quelli che avranno o non avranno a profittare di quest'agevolezza; la questione non va portata su questo terreno.

Mi si permetta ora di fare un passo addietro: è ella giusta sì o no la base posta per il riscatto di questi canoni? Io, ripeto, non ho potuto prendere altre cognizioni che quelle che risultano dalla relazione ministeriale e da quella dell'Ufficio Centrale, ma mi pare che questa base debba essere quella del prodotto che si potrà ricavare dai beni enfiteutici affrancati.

Ora il Senatore Scialoja ieri ci diceva che non solo non bisogna credere che il censuario possa godere dell'integralità dei beni enfiteutici, mentre esso non ha la facoltà di goderne che per un quinto, e gli altri 4/5 è obbligato a lasciarli ad uso di pastura.

Egli è dunque evidente che il canone lo paga in corrispettivo della goldita, che se non ha che la goldita di 1/5 e che però gli lasciate per la totalità anche gli altri quattro quinti, evidentemente il censuario approfitta largamente della facoltà, anzi dell'obbligo che gli imponete di affrancare.

Quindi non veggo che nel momento in cui siamo per decidere il modo di pagamento, si possa aver presente la condizione dei censuari: noi ci dobbiamo preoccupare del modo di pagamento perchè si raggiunga al più presto lo scopo della legge, che è quello dell'affrancamento dei beni; e per ottenere ciò io opino che la miglior via sia quella di dare un premio maggiore per chi si affretta di affrancar prima, e minore gradatamente per chi più ritarda: nè monta che questo premio sia di due, di tre, di quattro: ciò che importa si è che si osservi la gradazione, la quale sola

deve servir di stimolo per conseguire presto lo scopo a cui si mira.

Per conseguenza, ripeto, che per parte mia io credo che lo abbuono graduato è consono e correlativo allo scopo che la legge si prefigge, mentre invece il premio uguale per tutti, è premio che si dà all'individuo, ma che non accelera l'importante operazione dell'affrancamento.

Quando ho detto ieri che l'abbuono graduale parevami conforme alle convenienze del Governo, ed anche, direi, conforme ad un certo sentimento di giustizia verso coloro che tolgono il Governo da questo impiccio, non ho inteso di stabilire in modo assoluto e tassativo che questo abbuono dovesse essere del 15, del 10, del 5, ed il Senato naturalmente è libero di accrescere, se così crede, queste proporzioni; ma io prego pur sempre il Senato a riflettere che in questa questione non trattasi dell'individualità dei censuari, ma d'un interesse superiore, cioè di dare un proporzionato premio a coloro che più presto contribuiranno a conseguire lo scopo dell'affrancamento di questi beni.

Presidente. La parola spetterebbe ora al Senatore Scialoja, ma avendo egli già parlato due volte su questa questione, a termini del regolamento.....

Senatore Scialoja. Domando scusa; ho parlato due volte in questa discussione, ma una sola sul punto ora in questione.

Presidente. Interrogo il Senato se intende che il Senatore Scialoja parli per la terza volta.

Voci varie. Parli, parli.

Presidente. Allora il Senato consentendolo il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. L'onorevole Senatore Di Revel diceva, ed io credo con ragione, che non gli riuscì di capire il mio ragionamento di ieri. Ciò mi prova che non seppi bene spiegarmi; nè potrei dubitarne, perchè egli soggiunse che dal Senato intero non fui capito, il che mi fa intendere ch'egli lo consultò, poichè l'onorevole Senatore è abituato a dire sempre le cose tali e quali sono.

Se ieri dunque io non seppi bene spiegarmi, nè fa meraviglia, perchè parlavo improvviso, io credo che potrò riparare oggi cercando di farmi meglio comprendere.

Il Senatore Di Revel aveva proposto un abbuono del 15 0/0 ai censuari che pagassero il debito loro nel primo anno, del 10 a quelli che lo pagassero nel secondo, e del 5 a quelli che lo pagassero nel terzo.

A me parve che se l'intento dello emendamento era quello che io credeva, e quello che egli medesimo, il Senatore Di Revel, ha oggi dichiarato, che debba essere, cioè abbreviare l'operazione di affrancamento a cui mira la legge, ed abbreviarla non tanto nell'interesse delle finanze, quanto nell'interesse sociale, ch'è quello di creare al più presto possibile la proprietà sulle terre del Tavoliere, dovessero offerirsi a coloro che s'invitano a pagar presto, vantaggi considerevolmente maggiori di

quelli che si offrono a coloro a cui si dà facoltà di pagare tardi.

Ora io dimostravo con calcoli e non con astrattezze, che stando al metodo proposto dall'Ufficio Centrale, si dà il vantaggio a coloro che pagheranno tardi, di poter risparmiare o guadagnare, che vale lo stesso, il 12 0/0 del debito loro.

Soggiungo quindi che bisognava offerire un vantaggio molto più largo a coloro che stimolate a pagarvi presto, se non volete che essi sieno piuttosto allettati a pagarvi tardi.

Il vostro emendamento, diceva io al signor conte Di Revel, non dà questo vantaggio molto maggiore; dunque non raggiunge il suo scopo.

Egli conviene con me intorno allo scopo; ma sostiene che reputa sufficiente il mezzo da lui proposto; e non confuta altrimenti la mia obbiezione se non col dichiarare di non avermi capito, ed io ripeto che ciò dipende dal non essermi bene spiegato.

Ecco i fatti su cui io fondavo il mio ragionamento. Credete voi che vi pagheranno presto coloro che hanno denari o coloro che non ne hanno? Certo coloro che ne hanno; ora coloro che ne hanno sono agiati, ed intendo sicuramente certe cose, che veramente io non so come il conte Di Revel tanto esercitato nelle materie finanziarie possa chiamare astratte.

Ogni censuario del Tavoliere, che non sia un rozzo colono o pastore, ogni censuario del Tavoliere, intende che quando il suo denaro può facilmente impiegarsi al 7, e che la legge gli lascia la facoltà o di pagare immediatamente o di cominciare a pagare dopo cinque anni, contentandosi di esigere per questo intervallo di tempo il 4 1/2 o il 5, egli non può far nulla di meglio che impiegare il suo denaro a una ragione tanto più alta e profittare della differenza.

L'impiego del danaro al 7 gliel'offrono le cartelle del Debito pubblico; e siccome secondo il metodo generale di pagamento proposto dall'Ufficio Centrale, egli non dovrebbe pagare altro che il 4 1/2 per un biennio, e per altri tre anni potrebbe, volendolo, indugiare il pagamento delle rate di debito, mediante l'interesse del 5 per cento, così nei cinque anni, lucrerebbe circa il 12 per cento, e più ancora se vi aggiunge l'interesse composto.

La differenza sia tra l'11 1/4 per 0/0, sia fra 12 ed il 15 0/0 non è molto considerevole, perchè si possa sperare di conseguire il pagamento nel primo anno.

Quanto al secondo, sarebbe maggiore il guadagno di pagare più tardi; e perciò nessuno vorrà pagare più presto; e così ancora per il terzo anno.

Conchiudevo da ciò che l'emendamento Revel falliva al suo intento; e sotto questo rispetto io diceva che la forma del suo emendamento, cioè la parte astratta era giusta, ma per le considerazioni da me fatte diventava insufficiente in pratica.

Non mi sono certamente mai arrischiato di credere,

che il signor conte Di Revel si compiacesse di vuote astrazioni.

Io so che egli preferisce le cose pratiche, quantunque ognuno sappia che è versatissimo nelle teoriche.

Diceva dunque il conte Di Revel, ed in ciò sono lieto di essere d'accordo con lui, che l'intento principale dev'essere di far presto, cioè di fare che quella dichiarazione di diritto per la quale i censuari del Tavoliere si muteranno in proprietari al 1° di gennaio 1864, diventi un fatto, mediante il pagamento del prezzo, che solo li converte in reali ed effettivi proprietari. E però il conte Di Revel desidera, ed io desidero come lui, di allestire costoro con un considerevole vantaggio, a pagare in breve tempo il prezzo del loro riscatto. Ma per le cose che ha detto ieri e che ha ripetute oggi, mi sembra che la differenza tra il 15 ed il 12 0,0 non sarebbe tanto considerevole vantaggio da farci raggiungere il comune intento.

Ieri perciò difesi l'opinione del pagamento io rendite non per altro, se non perchè lo trovavo più vantaggioso fra tutti gli altri modi di pagamento proposti, come quello che avrebbe offerto, almeno pel primo anno, dal 25 al 27 per cento di vantaggio. Oggi nondimeno dichiaro, che intendendo sempre al fine che vogliamo raggiungere tutti, m'accosto sempre più agli onorevoli Senatori Di Revel e Paleocapa, quanto alla forma generica dei due loro emendamenti, restringendo però i tre anni a due, acciocchè sia nel più breve tempo possibile compiuta l'operazione, ed elevando il vantaggio, il premio d'incoraggiamento a far presto dal 15 al 25 per cento. Il che intendo proporre, come conclusione delle brevi osservazioni che ho sottoposte al Senato.

Presidente. Abbia la bontà di mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. La questione ha fatto nella discussione di oggi un gran passo, a mio avviso, imperocchè ieri insorsero alcune obiezioni, delle quali non accade più parlare non essendosi rinnovate. Si era detto per esempio che il Senato avendo ammesso il primo articolo non era più luogo a discutere questa materia; al che poteva e doveva opporsi, che il mio onorevole collega Ministro di Agricoltura e Commercio nella discussione generale aveva espressamente riservata la questione all'art. 4, d'accordo, io credo, coll'Ufficio Centrale.

Parimente non occorre parlare della differenza che passa fra i censuari e i proprietari, i quali da un onorevole oratore ieri furono accorinati; nè occorre mostrare come invece s'invocavano le teoriche di libertà economica per combattere lo svincolo obbligatorio delle terre e la libertà nell'esercizio della proprietà.

Un vantaggio ancora si è ottenuto nella discussione, a mio credere, ed è questo, che l'argomento è stato considerato sotto il suo vero punto di vista, cioè non più come una legge di vendita di beni demaniali avente

per oggetto precipuo di far denaro per l'Erario, ma come una legge economica e sociale, che tende a trasformare le condizioni di alcune importantissime provincie del Regno.

Giunti a questo punto nel quale tutti oggi convennero, ne veniva per logica conseguenza, che avendo stabilito l'affrancamento obbligatorio, si dovesse usare ai censuari che affrancavano, qualche ulteriore riguardo, oltre a quelli che erano stati proposti. E qui sono sorti vari progetti. Essendo stato ammesso da tutti gli oratori il principio di vantaggiare le condizioni del censuario offrendogli qualche temperamento che renda il suo pagamento più facile, io mi limiterò a dire brevemente perchè mi pareva e mi pare, che il metodo di dargli facoltà di pagare in cartelle del Debito pubblico fosse da preferirsi.

Questo era il concetto originale del Ministero, il quale nella prima sua proposta trasformava appunto il censo in altrettanta rendita pubblica. La cosa era semplicissima e chiarissima, ed io lo ricordo per combattere la obiezione di coloro che hanno parlato di detrimento, di nocimento che in questo modo ne patirebbe l'Erario. Io prego il Senato di riflettere che nocimento vero non esiste perchè i censuari darebbero un titolo di rendita pubblica corrispondente a quella a cui lo Stato rinuncierebbe.

Quanto poi al vantaggio da me accennato di diffondere in quelle popolazioni e di rendere più cognita la rendita e i titoli del Debito pubblico, debbo dichiarare che i miei oppositori hanno considerata la cosa troppo meccanicamente. Essi hanno guardato da un lato i censuari che acquistano i titoli di rendita e li pagano immediatamente al Governo, dall'altro il Governo che li rimette pure immediatamente sul mercato, parlando di certi inframettitori che assumerebbero invece dei censuari di pagare la rendita.

Queste cose hanno un lato di vero; ma ve n'è un altro assai più importante, ed è di far conoscere nei paesi dove è quasi al tutto ignoto, che esiste questo titolo di Debito pubblico; di associare l'idea del titolo del Debito pubblico all'idea di un vantaggio proprio, di un collocamento possibile e lucroso dei capitali di riserva; infine di dare al Governo l'opportunità e la scelta del tempo in cui queste cartelle del Debito pubblico dovrebbero essere di nuovo riveriate nel mercato.

Le opposizioni dunque che si facevano alla proposta del Ministero, la quale era una transazione tra il primo progetto e quello dell'Ufficio Centrale, cadono, quando sia dimostrato, come parmi lo sia, che con ciò non si reca detrimento alcuno all'Erario; che anzi un vantaggio per questa diffusione e maggior cognizione dei titoli del Debito pubblico si può conseguire.

Non disconosco però che questo è un intento secondario rispetto al principale che è quello di offrire ai censuari agevolezze e comodità, specialmente nei primi tempi, ad affrancare i loro possessi. E in tal senso, mentre io mi rimetto alla saviezza del Senato sull'emen-

damento che il Ministero proponeva, non avrei difficoltà di accettare il sotto emendamento dell'onorevole Scialoja, anche perchè veggo che esso si collega coll'art. 4 in modo assai logico.

Diffatti l'Ufficio Centrale dichiara che si comincerà dal pagare al fine del primo biennio.

Ora colui il quale pagherà nel primo biennio, farà qualche cosa di più di quello che gli è imposto mediante la legge che oggi è in discussione; e così si ottiene il doppio scopo che ci proponiamo, cioè quello diretto del miglioramento di quelle terre, dipendente dalla scissione, e quello indiretto, ma pure utilissimo della cessazione di un'amministrazione assai costosa e viziosa. Per conseguenza mentre credo che l'emendamento che noi avevamo proposto corrispondesse oltre al fine precipuo anche al fine secondario, e che le obiezioni che gli sono state fatte possono essere vittoriosamente confutate, non ho difficoltà ad accettare per parte mia il sotto emendamento dell'onorevole Scialoja.

Ciò che importa innanzi tutto è di facilitare a quei censuari il pagamento, di accelerarlo e di preparare colla libertà delle terre e colla maggiore industria che ne risulterà uno stato di prosperità sociale in quei paesi, che non potrà a meno di recare anche all'Erario grandi vantaggi.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Prima di tutto mi permetta che io domandi se è appoggiato il sotto emendamento del Senatore Scialoja. Esso consiste nel surrogare alle parole *tre primi anni* dell'emendamento del Senatore Paleocapa le parole *due primi anni*; e poi sostituire il 25 a 20 per 0/0.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Vediamo prima se il sotto emendamento è appoggiato, dopo avrà la parola.

Chi appoggia il sotto emendamento Scialoja voglia alzarsi.

(E appoggiato).

Presidente. Ha la parola il Senatore Paleocapa e poi la darò al relatore, che forse vorrà parlare l'ultimo.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Cedo la parola al Senatore Paleocapa.

Senatore **Paleocapa**. Io mi associo al sotto emendamento dell'onorevole Scialoja che porta al 25 0/0 il vantaggio che si reca ai censuari, poichè non vi è graziazione di compenso, malgrado il restringimento del periodo a due che col primo biennio danno un periodo di 4 anni ad approfittar dell'abbuono.

Presidente. Il Senatore Paleocapa per conseguenza adotta il sotto emendamento del Senatore Scialoja.

Senatore **Paleocapa**. Sì.

Presidente. Il signor Presidente del Consiglio ha detto che si rimetteva alla saviezza del Senato sul suo primo emendamento. Ritenga questo il Senato, perchè non so se ciò voglia significare l'abbandono di esso emendamento....

Presidente del Consiglio. Desidererei prima sentire il parere dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al signor relatore.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Compio anzitutto al dovere di rendere noto al Senato che una petizione è stata testè trasmessa all'Ufficio Centrale, la quale proviene dai deputati generali del ceto dei censuari e pastori del Tavoliere di Puglia. Questa petizione riferendosi principalmente al termine che dalla legge verrebbe accordato per il pagamento della somma d'affrancamento, importa che in questo momento il Senato ne abbia cognizione, e, se lo permette, ne darò lettura, affinché gli argomenti esposti possano essere apprezzati. La petizione non è lunga, ed eccone il tenore:

« Fra non guari sarà discusso nel Senato il progetto di Legge sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia presentato dal Ministro delle Finanze.

« I sottoscritti, Deputati Generali del ceto de' censuarii del Tavoliere, non possono fare a meno di esprimere, a nome di tutti i numerosi interessati, la speranza vivissima di vedere modificate dalla saggezza del Senato, varie delle condizioni in esso prescritte; e specialmente quelle del termine brevissimo di dieci anni stabilito per le affrancazioni de' canoni, il pagamento del capitale della metà del laudemio, il sistema degli accantonamenti.

« Egli è impossibile agli utilisti del Tavoliere di poter pagare in sì breve tempo una somma così enorme qual'è quella di quattro in cinque milioni di lire all'anno. Per convincersene sarà sufficiente dare uno sguardo ai residui, che in ogni anno restano a pagarsi pel solo canone, ed allo stato deplorabile degli industriali, pastori ed agricoltori, in cui li ha gettati il feroce brigantaggio, che da due a tre anni ne ha distrutti i bestiami, arsi i campi, devastati i poderi. Per il che il valore di quelle terre si è ridotto ad una misura così bassa, che non arriva presentemente neppure al quarto degli anni passati, molti campi e molte pasture essendo rimaste incolte, e deserte di uomini e bestiami.

« Per le stesse ragioni vieppiù grave si renderà quel progetto pel pagamento della metà del capitale del laudemio, il quale d'altronde verrebbe imposto e contro la legge comune e contro quelle del 1817, che stabiliscono il laudemio solo ne' passaggi del dominio indiretto da censuario a censuario, non nella consolidazione dell'intera proprietà dell'utilista istesso.

« Il periodo che solo potrebbe corrispondere alle esigenze miserevoli del ceto de' censuarii, e delle industrie del Tavoliere, sarebbe quello di 30 od almeno di 26 anni, in altrettante annualità. Solo con questa durata si renderebbe possibile alla maggior parte degli utilisti l'affrancazione de' canoni; e solo così potrebbe questa non apportare un danno notevole allo Stato, ed un disquilibrio rovinoso alla circolazione, ed all'aumento dei capitali monetarii, ed alla prosperità dell'agricoltura e della pastorizia, alla quale con il sistema del breve periodo, verrebbero quei capitali medesimi dannosamente

sottratti. Con queste agevolanze soltanto potrà evitarsi il sistema degli accantonamenti, proposto nella legge medesima: il quale se da una parte verrebbe a ledere i dritti del censuario sull'intero dominio utile delle terre loro concesse, dall'altra sarebbe estremamente nocivo allo Stato per la difficile e dispendiosa operazione dei distacchi, e dopo di questa per le gravi spese che ne dovrebbe sopportare lo Stato per l'amministrazione di quelle terre, la quale per ben lungo tempo verrebbe a protrarsi: giacchè l'alienazione de' piccoli appezzamenti di terreni distaccati in quelle contrade dove è in uso la grande coltura ed i vasti pascoli, lunga si renderebbe e difficoltosa. »

Ommetto la parte che riguarda il sale, perchè è già stata esaminata. Rimane un ultimo periodo relativo ai *Tratturi*, e come occorre di parlarne in seguito, se il Senato lo crederà, se ne farà menzione a suo luogo, sebbene le cose già sia stata presa in particolare considerazione dall'Ufficio Centrale.

Vengo alla questione che da più ore occupa vivamente il Senato.

Convien riconoscerò che l'articolo 4 del progetto è divenuto l'*Illion nexata* della discussione. Non pareva che quest'articolo dovesse essere riservato a tal sorte.

Ogni previsione dell'Ufficio Centrale avrebbe fatto credere che il campo di battaglia principale si fosse portato sull'art. 1 e 2.

In questi due articoli propriamente stanno i cardini della legge stessa, le basi principali sopra cui questa grande riforma debbe essere posta. Quindi l'Ufficio Centrale pensava di essere chiamato a sostenere la discussione principale nell'esame di quei due articoli.

Ma sia l'impressione prodotta dall'eloquente e doto discorso dell'onorevole Ministro d'Agricoltura e Commercio sull'aprirsi della discussione, sia che certe riflessioni non si siano affacciate immediatamente alla mente di alcuni oppositori, è avvenuto che nella discussione dell'articolo 4 fecero capolino molte di quelle obiezioni che dovevano più propriamente, logicamente, ed ordinatamente presentarsi sopra gli articoli 1 e 2. Non credo però dover trattenere ancora il Senato in ora così tarda sopra alcune obiezioni al certo gravissime le quali sarebbero state fatte al progetto, e singolarmente sopra quella d'ingiustizia; ce ne occuperemo quando il Senato non l'avesse già, col suo voto sopra i due articoli che accennavano, assolto da ogni imputazione di simil genere; diremo solo che nel nostro concetto si sono scambiate due idee molto diverse, l'una dell'ingiustizia od iniquità, l'altra, di una certa durezza del provvedimento.

Chi dicesse che il provvedimento ha carattere d'ingiustizia ed iniquità direbbe cosa assolutamente falsa, perchè non si può contendere a nessuna società bene ordinata di procedere a provvedimento per ragione di utilità pubblica, il quale imponga ai proprietari la pri-

vazione della loro proprietà, o di alcune parti di essa mediante giusto compenso; ciò che la legge permette per il tutto lo deve consentire per la parte.

Ma chi dicesse che questa legge presenta qualche carattere di durezza, noi confessiamo che non si dilungherebbe dal vero. Si tratta certamente di un provvedimento straordinario, di uno di quei provvedimenti che fissano un'epoca nella condizione civile di un popolo.

Il provvedimento che sta davanti al Senato ha questo carattere veramente grave, che cambia la posizione degli attuali possessori del Tavoliere di Puglia, i quali sono appoggiati ad un titolo di proprietà imperfetta, gravata di diverse servitù, di perpetui canoni e vincoli diversi: questo provvedimento viene ad imporre loro un affrancamento obbligatorio, coattivo, da tutti i vincoli che gravano quella proprietà, ed offre ad un tempo a quei possessori grandi compensi, e singolarmente quello di scioglierli da tutti i vincoli, da tutte le servitù, da tutte le pastoie che ingombrano ed inceppano quelle proprietà, e le rendono molto meno proficue ai possessori o meno vantaggiose alla società in generale.

Dunque, ritenuto che il provvedimento non sia nè ingiusto, nè iniquo, ma che abbia carattere di qualche durezza, si presenta naturale l'idea che debba essere questo provvedimento accompagnato da tutti i possibili temperamenti; e se noi riandiamo il corso della discussione che si è andata di molto protrando, noi vedremo che fu sollecitudine di tutti il cercare temperamenti che rendessero il principio, alquanto duro del provvedimento, più equo, più sopportabile, più conforme alle norme di giustizia.

Venne l'Ufficio Centrale accusato d'incoerenza, di instabilità nelle sue deliberazioni.

L'Ufficio Centrale sente il dovere di dire poche parole per purgarsi da questa taccia, da cui si sente fuori di ragione aggravato.

E ad ottenere quest'intento, basterà richiamare soltanto il modo con cui le cose sono avvenute per riguardo al pagamento del prezzo d'affrancamento, e la opinione che l'Ufficio Centrale esprimeva nella sua relazione coi motivi che l'accompagnavano.

L'Ufficio Centrale, com'è stato osservato dal Senatore Lauzi, ha procurato di accordare agli utilitati molti vantaggi superiori a quelli che erano scritti nel progetto presentato dal Ministero.

Quando giunse al punto del modo di pagamento, si occupò seriamente della questione, se fusse anche da mantenersi la facilitazione, che il progetto ministeriale accordava ai possessori od enfiteuti, d'affrancarsi mediante pagamento con altrettanta rendita inscritta sul debito pubblico dello Stato, quanto era l'ammontare della rendita dovuta.

Era sembrato all'Ufficio Centrale, che le larghezze già accordate bastassero, e che soprattutto questa facilitazione circa il modo di pagamento, mediante rendita sullo Stato cagionasse un pericolo grave, quando si estendesse per

una lunga mora, ossia, come proponeva l'Ufficio Centrale, da un decennio ad un dodicennio.

Per queste ragioni s'arrestava l'Ufficio Centrale, e credeva poter escludere questa facilitazione, farla scomparire dal progetto.

Debbo dire che da principio quest'idea dell'Ufficio Centrale non parve incontrasse nessuna aperta opposizione da parte del Ministro a cui si era prima fatta conoscere.

Voglio credere che probabilmente il Ministro, a cui si fece la prima comunicazione, badando alle modificazioni più essenziali che si erano introdotte dall'Ufficio nel progetto, non abbia fermato molto la sua attenzione su quel punto: ma fatto è che quel punto non parve incontrare difficoltà; allora l'Ufficio Centrale si è viemmeglio persuaso che realmente fosse soverchia quella larghezza.

Ma quando poi si venne ad un esame più minuto del progetto e si tenne l'ultima conferenza col Ministro, accadde che l'idea circa il modo di affrancare col mezzo di rendite sullo Stato venisse rievocata e trovasse anzi nel Ministro un sostenitore alquanto fermo.

Si tentò in quel momento un modo di accomodamento, e si cercò se vi fosse mezzo d'intendersi su quel punto.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale, giacchè allora, come adesso, l'Ufficio Centrale era sgraziatamente privo di due membri, i quali appartengono alle provincie meridionali, e dai quali si aspettava il contingente di cognizioni locali, ha creduto che si potesse ammettere il pagamento col mezzo di cartelle del Debito pubblico, purchè si limitasse ad un termine molto più breve.

In quel momento non era veramente possibile avere la legale maggioranza dell'Ufficio Centrale come il Senato comprenderà, per trovarsi l'Ufficio Centrale ridotto a tre; due soli non potevano mai rappresentarne la maggioranza, comunque essi costituissero la maggioranza dei membri presenti: che si pensò di fare? Per non ritardare la discussione di un progetto che già figurava all'ordine del giorno del Senato si convenne che la questione sarebbe portata avanti al Senato e che nel seno di quest'assemblea si sarebbero presi i più convenienti concerti. Ora il Ministero recedendo dalla lunga mora di 10 o 12 anni ha consentito di accostarsi all'Ufficio Centrale ammettendo la facoltà di pagare col mezzo della rendita inscritta sul gran libro del Debito pubblico in un tempo più breve, cioè entro 3 anni: così limitato questo mezzo di pagamento, è parso alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, ossia dei membri presenti, che potesse essere accettata; con la quale accettazione io credo per verità, che non si commise verun peccato d'incoerenza, come ognuno può scorgere dal confronto delle ragioni per le quali l'Ufficio Centrale aveva dapprima escluso questo modo di pagamento, con quelle per le quali da ultimo lo accettò. La prima ragione del rifiuto era che questa larghezza potesse essere soverchia; ma le cose dette in Senato anche molto se-

veramente da alcuni oppositori hanno dimostrato che questa larghezza ben lungi dal sembrare soverchia a taluni, parve anzi insufficiente e troppo scarsa.

Così la prima considerazione rimaneva di molto affievolita in presenza principalmente di un progetto di legge, il quale avendo un carattere coattivo voleva essere il più che era possibile temperato.

Rimaneva la seconda considerazione, quella del pericolo che lo Stato, in un lungo periodo di tempo, si trovasse esposto a dover ricevere a bassissimo corso in pagamento del suo credito le sue cartelle; ma per la limitazione del tempo, se non è escluso affatto, come ebbi l'onore di dire, è di tanto attenuato tale pericolo, che anche la seconda considerazione viene meno: donde la taccia d'incoerenza data ai due membri dell'Ufficio Centrale, che ammisero questo mezzo di pagamento, quest'agevolazione, entro l'accennato limite rimane evidentemente senza fondamento.

Premesse queste poche considerazioni verrò all'esame dei varii emendamenti che sono stati presentati sull'articolo 4. Se ben si esaminano e si raffrontano tra di loro, essi hanno un carattere comune ed hanno alcune note differenziali.

Il carattere a tutti comune sta nello scopo; essi tutti tendono a rendere più facile l'operazione definitiva dell'affrancamento del Tavoliere di Puglia da tanto tempo desiderato, e che la civiltà altamente reclama; concordati tutti i proponenti in questo scopo, tendono ad arrivarvi per vie diverse; le differenze stanno nei mezzi e nella misura.

Il Ministero avrebbe desiderato che la facilitazione consistesse nel pagamento in rendite, secondo il loro valore nominale, fatta astrazione del loro corso in commercio. Nello stato attuale del corso delle rendite, questa facilitazione corrisponderebbe al 28 o 28 1/2 per cento.

L'onorevole Paleocapa ha creduto di ravvisare nella proposta del Ministero un carattere d'incertezza non tollerabile circa il prezzo dell'affrancamento, ed ha pensato che a rendere certa l'agevolezza che vuolsi usare convenisse fissarla in una somma determinata, e vi proponeva una riduzione del 20 per 0/0 a favore di chi entro i tre primi anni eseguisse l'intero affrancamento della rendita.

Questo sistema dell'onorevole Paleocapa, sistema essenzialmente di sconto a vantaggio di un più diligente pagatore, suggeriva naturalmente all'onorevole Di Revel l'idea di fare una graduazione fra i diligenti, e di trattare più vantaggiosamente coloro che avessero fatto prova di maggiore diligenza; quindi egli si faceva sostenitore di una riduzione graduale o progressiva cioè del 15 per 0/0 a favore di chi avesse pagato entro il primo anno, del 10 per chi avesse pagato nel secondo, e del 5 per chi avesse pagato nel terzo.

Questo sistema dell'onorevole Di Revel, il quale ridotto ai principi di un banco di sconto sicuramente non andrebbe soggetto a nessuna obiezione, veniva però

vivamente combattuto dall'onorevole Scialoia il quale lo credeva affatto insufficiente.

Io non verrò qui ad esaminare i calcoli alquanto sottili ed ingegnosi, che l'onorevole Scialoia ha posto per due volte avanti al Senato, ma sicuramente si presenta naturale a chiunque abbia posto mente a quei calcoli un'osservazione, ed è che essi suppongono una prontezza una facilità immediata di collocamento dei capitali, così che ogni pastore od agricoltore del Tavoliere, facendosi speculatore di capitali, possa immediatamente collocare il suo danaro senza perdere un giorno di tempo, e riceverne un frutto determinato; e così procedendo giungerebbe forse ad ottenere un vantaggio maggiore di quello che verrebbe proposto dall'emendamento dell'onorevole Di Revel. Lasciando però da parte questi calcoli, mi limito ad accennare, che presentano certamente pericoli e dubbiezza nella loro applicazione.

Mi farò a dire ancora due parole di un ultimo emendamento prodotto dall'onorevole Plezza; preoccupandosi egli con pietoso consiglio dei poveri, anzichè dei ricchi possessori del Tavoliere, vi propone un sistema d'ammortamento, come aggiunta al sistema dell'onorevole Senatore Paleocapa, per quelli che non pagano nel primo triennio; egli vi propone di accordar loro il beneficio di pagare per mezzo d'ammortamento l'uno per cento all'anno oltre l'interesse, così che arriverebbero in 37 anni a compiere il pagamento del loro debito.

Cominciando ad esaminare in senso inverso queste diverse proposte, io dirò che quantunque ravvisi filantropica la proposta dell'onorevole Plezza, non mi pare però che essa possa essere consigliata a nessun Governo, essa convertirebbe il Ministro delle finanze in una specie di tenente banco di sconto, di ammortamento. Il voto dell'onorevole Plezza, più che da questa legge, potrà ottenere il suo soddisfacimento da un'istituzione che il paese reclama, e che noi speriamo di vedere presto introdotta nel Regno sopra basi rette, savie, e per quanto possibile, con elementi nazionali, voglio dire una banca di credito fondiario. Questa banca potrà fornire ai meno facoltosi, ai bisognosi, il mezzo di operare il riscatto nel modo che l'onorevole Plezza desidera, così che io penso che non possa essere assolutamente ammesso nella legge il sistema dell'onorevole Plezza, come quello che non converrebbe a nessun Governo per gli imbarazzi che introdurrebbe nell'Amministrazione.

Portando quindi l'attenzione sopra gli altri emendamenti, io diceva, e mi giova ripeterlo, che essi sostanzialmente differiscono nella somma, oltre l'essere più o meno certi nelle loro conseguenze.

Ha sicuramente il sistema del Governo l'inconveniente di essere incerto in quanto concerne il prodotto che l'affrancamento porterebbe nelle casse dello Stato: ma non ci dissimuliamo che questo carattere d'incertezza non è poi assoluto, in quanto che si ammette di accettare in pagamento i titoli di credito al loro va-

lore nominale, valore che in faccia al Governo essi rappresentano ed hanno; quindi il valore di questi titoli è certo in faccia al Governo: hanno inoltre quei titoli un'altra cosa ben certa ed è la rendita. Ora si scambierebbero due cose fra loro certe, vale a dire la rendita che i possessori del Tavoliere debbono allo Stato colle rendite che lo Stato dovrebbe ai presentatori dei titoli che servirebbero ad operare il riscatto.

Il sistema del Governo presenterebbe, ancorchè in proporzione non tanto larga quanto si suppone, il vantaggio non lieve di diffondere un po' più nelle provincie meridionali il commercio delle nostre cartelle del Debito pubblico; in quelle provincie, dove come avviene generalmente nei paesi nuovi a libertà, nei paesi non molto avanzati nelle cose di credito, i titoli del nostro Debito pubblico, secondo che asserisce l'onorevole Ministro delle finanze ben informato, sono quasi ignoti, nè vi sarebbe punto di dubbio che potrebbe non poco giovare il diffondere questo commercio: ma non possiamo d'altra parte dissimulare che avendo noi in mira il vantaggio non solo del Governo, ma anche degli utilisti o degli enfiteuti ai quali vogliamo procurare un'agevolezza nel soddisfare al loro debito quando siano solleciti a farlo, il beneficio potrebbe essere molto acemato dalla necessità in cui molti di quegli enfiteuti, e soprattutto i più rozzi, si troverebbero di dover ricorrere a speculatori per procurarsi le cartelle del Debito pubblico.

E ognuno sa quanto quelle persone, che l'onorevole Di Revel chiamava *imbroglianti*, e molte volte lo sono, siano ingorde ed avide nel dividere coi loro clienti i lucri, così che certamente sarebbe da temere che la facilitazione in apparenza più larga che il Governo vorrebbe fare, nel risultato poi riuscisse realmente meno vantaggiosa.

La proposta dell'onorevole Senatore Paleocapa va esente da questo pericolo, e presenta il vantaggio della certezza; divide lo stesso vantaggio la proposta fatta dall'onorevole Senatore Scialoia, un carattere speciale notiamo nella proposta del Senatore Di Revel, ed è la progressione graduale dello sconto a misura del tempo più o meno pronto in cui venga fatto il pagamento.

Abbiamo accennato che secondo i principii delle banche di sconto questa base sarebbe certamente inattuabile, sarebbe molto giusta; ma essa è poi realmente giusta, è poi realmente acconcia, raggiunge poi veramente il suo intento di favorire i più bisognosi nel riscatto di cui si tratta, nella materia in questione? Questo è il grave dubbio che dobbiamo particolarmente additare all'attenzione del Senato.

Abbiamo inteso che molti di quei possessori sono poveri, sono rozzi; questi sicuramente non si troverebbero nella condizione di effettuare così presto il pagamento, essi si troverebbero probabilmente e per necessità nel novero dei meno solleciti, dei più morosi, essi quindi godrebbero in minor proporzione del vantaggio accordato dalla legge principalmente a loro riguardo.

Dunque questo sistema, il quale risponde bene ai principii della banca, non risponderebbe bene ai principii della legge, favorirebbe i facoltosi più che i bisognosi, questo non è, o Signori, lo scopo a cui noi intendiamo.

Questa misura avrebbe sicuramente il risultato infelice di accrescere in quei paesi i malcontenti, e di più di far nascere l'idea che il Parlamento non si sia tanto occupato di coloro che più abbisognano quanto di coloro che abbisognano meno. Per questa grave ragione che è stata molto opportunamente già avvertita e sviluppata dall'onorevole Senatore Paleocapa, ed anche da qualche altro oppositore, noi crediamo che questo sistema non sia da ammettersi, ma che meglio convenga adottare un sistema il quale accordi una facilitazione che sia per tutti uguale e sia certa e determinata.

Noi ci troviamo quindi in presenza di due emendamenti, vale a dire di quello che accorda la riduzione del 20 per cento e dell'altro che l'accorda del 25...

Senatore Paleocapa. Domando scusa, il mio emendamento non esisterebbe più, perchè io mi sono unito a quell'onorevole Scialoja.

Senatore Vigilani. Approfitto volentieri della dichiarazione dell'onorevole Senatore Paleocapa, che ripara ad una mia dimenticanza circa l'adesione da esso prestata all'emendamento Scialoja, il quale, se non erro, limita a due anni il tempo, e porta lo sconto al 25 per cento.

Questo sistema, che corre mezzano tra le proposte degli onorevoli Paleocapa, Di Revel e Scialoja e quello del Ministro che si riduceva a concedere lire 28 o 28 50 per cento, porge opportuno mezzo di conciliazione delle diverse opinioni che si sono presentate, e come tale l'Ufficio Centrale lo accoglie, e si permette di vivamente raccomandarlo all'adozione del Senato.

Seguiamo qui l'antico principio: *Inter utrumque tene, in medio tutissimus ibis*; e noi crediamo che andremo sicuri battendo questa strada di mezzo, questa via di conciliazione.

Noi ci dobbiamo dissimulare che la legge che stiamo per votare, è una legge che induce un'innovazione grandissima ed essenzialissima in provincie cospicue del mezzodi d'Italia; l'Ufficio Centrale si era contentato di dire che essa operava una trasformazione territoriale, l'onorevole Senatore Scialoja ha elevato il pensiero ad una trasformazione sociale, ed avendo riguardo alle conseguenze che saranno per derivare dal nuovo assetto che si darà alla proprietà nelle Puglie, riconosciamo che bene si può dire che ne deriverà una specie di trasformazione sociale.

Ora questa trasformazione, noi non ne dubitiamo, avrà l'approvazione e le benedizioni dei posteri, ma possiamo noi dire la stessa cosa dei contemporanei?

Questi nei loro giudizi hanno la disgrazia d'incontrare sempre la lotta degli interessi, e spesso l'influsso dei pregiudizi, e non dubitiamo quindi che aggraziata-

mente in quei paesi, a cui ora le nostre cure sono rivolte, questo provvedimento incontrerà certamente la disapprovazione, il mal umore di non pochi, l'avversione di coloro che sono tenaci amatori del tempo antico.

Ora qual è il miglior mezzo di prevenire, od almeno di attenuare queste cattive conseguenze che possono derivare dalla legge?

Egli è quello, o Signori, di essere il più che sia possibile larghi e generosi verso coloro, i cui interessi possono essere da questa legge in qualche modo offesi, almeno nei primi momenti.

Noi vi proponiamo dunque di essere generosi francamente e nobilmente adottando quella riduzione nel prezzo del riscatto che vi è stata proposta dall'onorevole Scialoja.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. A me pare che sarebbe meglio forse che si mettesse prima ai voti il primo emendamento proposto, e poi quando questo venisse respinto, allora il signor Senatore Plezza avrebbe la parola.

Senatore Plezza. Il mio emendamento varia tutta l'economia di quest'articolo, e credo quindi abbia il diritto di essere posto ai voti pel primo.

Presidente. Su ciò deciderà il Senato; del resto quanto alla massima, il nostro regolamento dice che gli emendamenti sono posti ai voti nell'ordine in cui furono presentati, e per conseguenza quello del Senatore Plezza verrebbe dopo; se però egli insiste, io provocherò su questo incidente il voto del Senato.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Ministro delle Finanze. Se l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento dell'onorevole Scialoja, anche il Ministero ritira il suo e lo accetta anch'esso.

Presidente. Il Senatore Plezza insiste per avere la precedenza del suo emendamento?

Senatore Plezza. Insisto per avere la precedenza, perchè gli altri emendamenti non sono che aggiunte all'articolo, mentre il mio è un cambiamento radicale del sistema...

Presidente. Prima di continuarle la parola...

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Senatore Plezza. Domando di rispondere a quanto è stato detto dal relatore...

Presidente. Prima di continuarle la parola, la darò al Senatore Arrivabene che forse intende parlare sull'ordine della votazione...

Senatore Arrivabene. Sarò molto breve. Mi pare che un nuovo elemento sia entrato nella questione del Tavoliere di Puglia, cioè la petizione dei possidenti del Tavoliere di Puglia, testè letta dal signor relatore. Siccome quegli abitanti sono competenti in queste materie a giudicare che cosa sia utile o dannoso, così io domando che questa petizione sia presa in considerazione, e proporrei perciò che il termine di 10 anni fosse portato a 15.

Presidente. Abbia la bontà di scrivere la sua proposta e di farla passare.

(Il Senatore Arrivabene scrive la sua proposta e la trasmette al banco della Presidenza.)

Presidente. Se il Senato ora consente do la parola al Senatore Plezza....

Senatore Plezza. Prima dichiaro che avendo il Senatore Paleocapa accettato il sotto-emendamento del Senatore Scialoia, anche io nella parte che il mio lo riguarda, mi unisco al medesimo.

Ciò detto risponderò all'onorevole Relatore, che forse non ho avuto la fortuna di spiegarmi abbastanza bene per essere da lui capito.

In realtà egli ha fatte tali risposte che dimostrano che siamo lontani di molto nell'intelligenza del mio emendamento.

Egli dice che il lasciar la facoltà di liberarsi col sistema dell'ammortizzazione non può permettersi, perchè questo sistema porterebbe un'incertezza nei diversi modi di liberazione. Io non ho lasciato questa facoltà: ho detto che devono i censuari scegliere e dichiarare di pagare nei primi due anni il capitale intero, oppure scegliere l'ammortamento; ho lasciato solamente la facoltà durante l'ammortamento di abbreviare questo periodo pagando somme in acconto del debito. Egli poi soggiunse che questo sistema sarebbe insequibile, perchè porterebbe il Ministro delle Finanze a dover fare una specie di banca di credito fondiario per la ricostituzione del capitale. Io non ho mai sognato di imporre questo peso al Ministro delle Finanze; ho detto che invece di pagare il decimo per 10 anni, i censuari debbono pagare l'1 0/0 per 37 anni.

Il Ministro delle Finanze con la quantità di debiti che ha, ha la banca del credito fondiario già bell'e fatta!

Quell'1 0/0 che riceve a conto del capitale, gli risparmia di emettere buoni del Tesoro per altrettanta somma; tanto riceve, tanto meno mette fuori buoni del Tesoro e risparmia di pagare interessi per i medesimi.

Coi buoni del Tesoro risparmiati il Governo in 37 anni avrà lucrato 69 lire ogni 100 di più che col metodo della legge, e di più avrà lucrato tutti gli interessi dei buoni stessi anch'essi risparmiati.

Bisogna che ci capacitiamo bene, che se vogliamo che questi fondi siano liberati, è necessario che adottiamo un mezzo pratico ed eseguibile dai censuari. Niuna legge può far pagare un impotente.

Io ho mostrato colle cifre che il metodo proposto col l'articolo 4 non è eseguibile, perchè assorbe tre lire di più del reddito totale, cioè assorbe lire 18, mentre il fondo non ne rende che 15 annue. Non è possibile che il proprietario cui si toglie più del reddito intero possa migliorare il fondo stesso e pagare il suo debito.

Adesso in appoggio delle mie cifre, che l'onorevole Relatore ha saltato a piè pari e non ha tenuto in alcun conto, viene la petizione degli stessi interessati che è arrivata molto a proposito, i quali dicono che è assolutamente impossibile che paghino in questo termine,

e domandano, senza saperlo, un termine quasi uguale a quello ch'io ho proposto. Io credo che si debba tener conto di questa petizione, tanto più che il Governo infine ci guadagna, ed i censuari pagheranno più volentieri, quando siano esauriti i loro voti e si trovino nella possibilità di eseguire il pagamento.

Persisto perciò nella mia proposta.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Il Ministero aderisce alla proposta fatta da uno degli onorevoli Senatori di portare a 14 anni il tempo del pagamento, se non che bisognerebbe allora dichiarare, che si pagherà un dodicesimo per ogni anno a cominciare dal primo gennaio.

Presidente. Il signor Ministro ha ritenuto bene che il signor Senatore Arrivabene aveva proposto quindici anni?

Ministro delle Finanze. Su questo mi rimetto all'Ufficio Centrale.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore Vigliani, relatore. Credo che veramente possano bastare 14 anni, e che sia questa una concessione da farsi alla petizione che l'onorevole Plezza ha osservato esser giunta opportuna al Senato.

Senatore Arrivabene. Io pure vi aderisco.

Presidente. Io mi riservo poi di mettere ai voti la prima parte dell'articolo, ora siamo all'aggiunta di cui si è discusso fin qui.

L'emendamento proposto dal Senatore Plezza si compone di due elementi; uno è l'emendamento Paleocapa-Scialoia accettato dall'Ufficio Centrale, l'altro è quello dell'ammortizzazione.

Ora se io metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Plezza, bisogna che faccia in riserva dell'emendamento Scialoia-Paleocapa e Ufficio Centrale, il quale nel caso che l'emendamento Plezza non venisse accolto, rimarrà intatto. Questa è una dichiarazione che debbo fare, che cioè mettendo ai voti l'emendamento Plezza, nel caso che questo emendamento non sia approvato, non rimane pregiudicato l'emendamento Paleocapa, acconsentito dal Senatore Scialoia e dall'Ufficio Centrale.

Leggerò per conseguenza le due parti dell'emendamento del Senatore Plezza che hanno tratto all'ammortizzazione e le metterò ai voti.

« Il pagamento dovrà essere fatto entro tre anni dalla pubblicazione della legge quando il censuario non elegga di estinguere il suo debito per ammortizzazione non inferiore però alla ragione dell'annuo 1 per 0,0.

« Sarà sempre lecito a chi ha prescelto l'ammortizzazione di accorciarne il periodo versando somme in acconto non inferiori ad un decimo del capitale totale. »

Chi approva questo emendamento del Senatore Plezza voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora passo all'emendamento Paleocapa-Scialoja, Ufficio Centrale e Ministero.

Si è presentata al banco della Presidenza una nuova redazione di questo emendamento, la quale si è fatta unicamente per amore di chiarezza.

Leggo il testo dell'emendamento secondo l'ultima redazione:

« Ai censuari però che estinguessero il loro debito verso il Demanio entro i primi due anni a contare dal 1 gennaio 1864, sarà fatto un abbuono del 25 per 0/0. »

Metto ai voti l'emendamento che ha qualità di vera aggiunta che si fa all'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Adesso rileggo prima e metto poi ai voti questa parte dell'articolo 4 sulla quale non si è fatta altra variazione che quella di surrogare 14 a 12 anni.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dovrebbe dirsi poi, « pagandone almeno un dodicesimo per ogni anno. »

Presidente. Abbia la bontà di redigere l'articolo...
Senatore Vigliani, relatore. Si tratta di dire un dodicesimo invece di un decimo.

Presidente. Leggo adunque questa parte dell'articolo:

« Nel termine di 14 anni a contare dal 1° di gennaio del 1864 i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un dodicesimo per ogni anno a cominciare dalla scadenza del primo biennio. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo colle variazioni state introdotte in ultimo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 4 che rileggo (V. sopra.)

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 5.

Voci. A domani.

Presidente. Allora prego il Senato di volersi riunire alle due il più possibile precise, in adunanza pubblica, per la continuazione della discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4.)

CCXXI.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Aggiunta all'art. 2 del Senatore Lauzi — Dichiarazione dei Senatori Vigliani (relatore) e Lauzi — Approvazione dell'aggiunta Lauzi colla modificazione proposita dal Senatore Vigliani — Osservazioni del Senatore Gallotti sull'art. 5 combattute dal Senatore Vigliani e dal Ministro di Agricoltura e Commercio — Aggiunta all'art. 4 del Ministro suddetto — Emendamento all'art. 5 del Senatore Scialoja — Dichiarazione al riguardo del Ministro di Agricoltura e Commercio — Approvazione dell'aggiunta all'art. 4 proposta dal Ministro e dell'emendamento Scialoja, non che dell'art. 5 — Dubbio riguardo all'art. 6 del Senatore Lauzi, chiarito dal Senatore Vigliani — Approvazione degli articoli 6 al 13 — Comunicazione di un progetto d'iniziativa parlamentare — Aggiornamento della discussione a martedì.*

La seduta è aperta alle 3 1/4.

Sono presenti i Ministri d'agricoltura e commercio, di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Legge quindi le lettere dei Senatori Ricci Alberto e Gallina con cui per affari di famiglia il primo, per motivi di salute il secondo, chiedono un congedo che viene loro accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato:

Il capitano Angelo Angelucci di alcune copie d'una sua lettera che ha per titolo: *Di uno schioppetto di ferro fatto a lumaca esistente nella Rocca di Guastalla l'anno 1476.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL
PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAMENTO
DELLE TERRE DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore Lauzi. Domando perdono al Senato se gli faccio fare un passo indietro col proporre un'aggiunta, di cui cercherò di dimostrare la necessità, da farsi all'articolo 2, aggiunta che secondo il nostro regolamento

può essere proposta anche in questo stadio della discussione.

Nell'articolo 2 il progetto di legge dopo avere ottimamente prescritto che il credito dello Stato surrogato al dominio diretto, si garantisce col privilegio sui beni affrancati, stabilisce, in conformità alla legislazione delle Due Sicilie, che questo privilegio dovrà essere iscritto entro 60 giorni dalla data dell'atto di accertamento di cui all'art. 3.

Ora l'art. 3, mentre dispone che uniformandosi i censuari al disposto della legge, prestandosi cioè ad accertare il loro debito, si farà luogo all'atto di accertamento; dispone altresì che quando il censuario entro il termine prescritto dalla legge non si presenti all'atto di accertamento, l'autorità amministrativa ha facoltà, e dirò anche dovere, di liquidare d'ufficio il debito del censuario e di farne a lui la notificazione che si riterrà accettata quando entro un mese non presenti opposizione.

Questo secondo modo di sciogliere i contratti vigenti dei beni del Tavoliere di Puglia e di stabilire il credito dello Stato, non si presterebbe al disposto dell'articolo 2, mentre manca l'atto di accertamento, e così mancherebbe quel punto dal quale parte il termine di 60 giorni prescritti per l'iscrizione del privilegio. Ora nella legislazione delle Due Sicilie è disposto nell'articolo 1999, se non erro, che i crediti privilegiati soggetti ad iscrizione, se non sono iscritti nel termine prescritto, restano bensì ipotecari ma non prendono effetto che dalla data della loro iscrizione.

Per queste ragioni mi sembra che vi sia una lacuna che preme nell'interesse dello Stato di riempire nel disposto dell'art. 2; mentre potrebbe pericolare il privilegio dello Stato in tutti quei casi in cui, invece dell'accertamento fatto in concorso del censuario, seguisse la liquidazione d'ufficio.

A riempire questa lacuna io mi permetto di proporre la seguente aggiunta all'art. 2.

L'art. 2 finisce in questo modo:

« Il privilegio sarà iscritto entro 60 giorni dalla data dell'atto d'accertamento di cui nell'articolo 3. »

Io proporrei di aggiungere « o dalla notificazione della liquidazione d'ufficio che ne tiene luogo giusta l'articolo stesso. »

Ho preso per punto di partenza la notificazione perchè quest'atto dovrà essere necessariamente fatto da un pubblico ufficiale ed è un punto che debbe essere accertato per servire di principio al termine di un mese che la legge accorda ai reclami dei censuari.

Spero che l'Ufficio Centrale farà buona accoglienza a questa proposta, che sarà pure accolta dal Senato.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. L'onorevole Senatore Lauzi ritornando ad esaminare l'articolo 2 e confrontandolo coll'articolo 3, vi propone di farvi un'aggiunta all'oggetto di rendere più certo il punto di partenza del termine di 60 giorni che l'articolo 2 stabilisce per effettuare l'iscrizione del privilegio ivi accordato al Demanio.

Appoggia l'onorevole Lauzi la sua proposta a queste osservazioni.

Egli avverte che l'articolo 2 fissa a sessanta giorni il termine per l'iscrizione del privilegio dalla data dell'atto d'accertamento di cui nell'art. 3, soggiunge che nel citato art. 3 vi sono due casi, l'uno dell'accertamento fatto in contraddittorio del censuario: l'altro dell'accertamento fatto in contumacia del medesimo per non essersi presentato davanti all'autorità amministrativa.

Nel primo caso è evidente la decorrenza del termine perchè si ha un punto certo che è la data dell'atto di accertamento seguito tra il Demanio, ossia tra l'autorità amministrativa ed il censuario; riguardo al secondo caso, l'onorevole Lauzi nota che mancherebbe un punto certo di partenza, in quanto che è stabilito che l'atto d'accertamento debbe essere notificato al censuario, e che, ove il censuario non vi faccia opposizione entro il mese dal giorno della notificazione, avrassi per accettato l'accertamento fatto in sua contumacia. A questo caso intende provvedere colla proposta aggiunta.

Non si può disconoscere che l'osservazione fatta dal Senatore Lauzi abbia veramente qualche importanza.

È bensì vero che si potrebbe, a rigor di diritto, sostenere che l'atto d'accertamento diviene perfetto

alla scadenza del mese che è accordato per fare opposizione, ove questa non sia fatta, e che precisamente dalla scadenza di quel termine dovrebbe, per retta interpretazione, decorrere il termine dei 60 giorni che è accordato dall'articolo 2 per l'iscrizione del privilegio, giacchè la data dell'atto d'accertamento fatto in contumacia rimarrebbe fissata allo scadere del termine di un mese, come appare dall'articolo 3.

Ad ogni modo l'Ufficio Centrale ravvisando la convenienza di una maggiore precisione non disdirebbe d'accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Lauzi, quando però invece di prendere per punto di partenza il giorno che egli propone, e che sarebbe quello della notificazione, si adottasse il giorno della scadenza del mese accordato per fare opposizione: imperocchè il Senato ben comprende che, se intervenisse un'opposizione, allora seguirebbe un altro atto di accertamento in contraddittorio col censuario, e la data dell'atto di accertamento in questa supposizione non sarebbe più quella del giorno della notificazione, ma quella del giorno in cui l'accertamento seguirebbe.

Ora trattandosi di provvedere al caso in cui non segua l'accertamento in contraddittorio, ma abbia luogo in contumacia, e in forza della tacita accettazione per difetto d'opposizione, a noi pare, che in conformità della osservazione stessa dell'onorevole Lauzi, egli non dovrebbe dissentire dall'accettare per punto di partenza quello, che l'Ufficio Centrale crederebbe più conveniente, cioè il giorno della scadenza del mese accordato per fare opposizione.

Qualora l'onorevole Lauzi non dissenta d'accettare questa modificazione alla sua aggiunta, si potrebbe in tale conformità concertare la redazione.

Senatore **Lauzi**. Non ho difficoltà di accettare la proposta, e di valermi così del suffragio dell'Ufficio Centrale, tanto più che restando le cose in questi termini col poterne il tempo si procura vantaggio nell'interesse delle finanze.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. In tal senso anche il Ministero l'accetta.

Presidente. L'onorevole Senatore Lauzi prevalendosi del disposto dall'articolo 65 del regolamento domanda che in fine dell'art. 2 si aggiungano le seguenti parole, che io ripeterò tenendo conto della modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, ed acconsentita dal proponente.

« Il privilegio sarà iscritto entro 60 giorni dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'art. 3 o dal giorno della scadenza del termine accordato per la notificazione... »

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Si potrebbe dire: dalla scadenza del termine accordato per fare l'opposizione ivi menzionata.

Presidente. Abbia la bontà di mettere l'aggiunta in iscritto.

(I Senatori **Vigliani**, **Scialoja** e **Lauzi** si recano al banco della Presidenza.)

Presidente. Si aspetta un momento, perchè essendosi dal signor Senatore Scialoja presentata una variazione di redazione, si desidera che sia combinata col signor Senatore Lauzi.

(Dopo un momento di sospensione.)

La redazione dell'aggiunta rimarrebbe così concepita:

« O dal giorno in cui si avrà per accettata la liquidazione di Ufficio preveduta nell'ultimo [linea] dell'articolo medesimo » vale a dire dell'articolo terzo.

Siccome quest'aggiunta è stata accettata dall'Ufficio Centrale non è più il caso che io interroghi il Senato se intende appoggiarla. Se non si domanda la parola metterò ai voti quest'aggiunta proposta dal Senatore Lauzi ed accettata dall'Ufficio Centrale.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 5 del progetto di legge.

Art. 5.

« Sino a che abbiano estinto il loro debito, i censuari continueranno per un biennio a corrispondere, a titolo d'interesse, il canone antico e poscia pagheranno l'interesse del cinque per cento della somma per essi dovuta nei termini stabiliti pel pagamento del canone. Per la esazione dell'interesse è conservato al Demanio il privilegio che attualmente esercita per la riscossione del canone. »

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori, prima di tutto io asserisco di non possedere un palmo di terra nel Tavoliere di Puglia, altrimenti mi sarei astenuto di parlare; in secondo luogo ripeto quello che dissi ieri l'altro quando dichiarai che per i possessori di censi nel Tavoliere di Puglia io non dimandava favori ma giustizia.

Aggiungo che questa giustizia ora non la domando punto per i ricchi, ma per i poveri: i ricchi, o Signori, potranno giovare del 25 per cento di ribasso nel primo biennio, affrancheranno il canone, ma i poveri (rammentando ciò che disse l'onorevole Plezza) i poveri tra le rate del capitale, tra l'interesse che viene a risultare maggiore del canone che essi pagavano, non avranno di che vivere, e saranno obbligati a vendere le loro terre a vilissimo prezzo; le venderanno ai ricchi: questo fatto aumenterà l'agiatezza dei medesimi, ma tale agiatezza, o Signori, se fosse premuta, stillerebbe sangue dei poveri.

Ieri l'altro ho inteso dire da un onorevole Ministro che l'affrancamento dei canoni somigliava alla libertà che si vorrebbe dare agli schiavi. Accetto il paragone.

Ma se per dare la libertà agli schiavi, venissero costoro obbligati non solo a pagare il loro riscatto, ma a pagare un prezzo maggiore di quello al quale quello schiavo sarebbe stato venduto dall'uno all'altro padrone,

io dimando se chi così comandasse farebbe cosa giusta. Ciò appunto accade, o Signori, per i poveri del Tavoliere di Puglia, perchè il valore reale dei canoni è minore assai del valore nominale.

Se è vero, come tutti sanno, che una cosa vale tanto quanto si può vendere, se è pur vero che in quelle provincie il denaro si presta all'8 ed al 9 per cento, come è possibile che si pretenda cento di capitale per ogni 5 di canone che essi pagano?

Ho voluto dire queste cose perchè i miei onorevoli colleghi che sono tanto giusti sapessero ciò che votano; ho voluto dirle, perchè altra volta quando si chiedeva di pagare in cartelle di rendita, invece di pagare in contanti, si dichiarò da un onorevole nostro collega che non si voleva far male alle finanze.

Ma io so di certo, perchè conosco la sua onoratezza, ch'egli non vorrebbe far bene alle finanze a spese di coloro che sono obbligati ad affrancare i loro canoni.

Ecco perchè io desidererei che come si dà un disfalco ai ricchi, se ne desse pure in qualche modo ai poveri, i quali non possono giovare dell'agevolezza ch'è accordata ai ricchi. Ovvero vorrei che per equità si diminuisse l'interesse che si vuole riscuotere dal capitale assegnato, o che si facesse qualche altra cosa in pro dei censuari poveri, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale credesse di poter proporre.

Presidente. La parola è al Senatore Vigilani.

Senatore Vigilani, relatore. Poichè all'onorevole Senatore Gallotti è piaciuto di far appello al relatore dell'Ufficio Centrale per dare effetto ai pietosi suoi propositi verso i censuari più poveri del Tavoliere, io dirò francamente quello che penso a questo riguardo.

Non disconosco che veramente la condizione dei censuari più poveri si farà alquanto più difficile per l'applicazione dell'art. 5; è verissimo che, scaduto il primo biennio, essi dovranno pagare qualche cosa più del canone oltre la rata annuale del prezzo di riscatto ed il tributo prediale; ma se consideriamo in che consista la differenza, non sarà difficile persuaderci che il peso non è molto grave, e che di più il miglioramento della loro condizione circa il modo di disporre dei terreni da essi posseduti può abbastanza favorire la loro condizione, e metterli in grado di soddisfare il maggior carico ad essi imposto.

Per due anni successivi alla pubblicazione di questa legge l'art. 5 mantiene le cose nello stato in cui si trovano, poichè fa facoltà a tutti i censuari di pagare soltanto il canone antico.

In questi due anni, non v'ha dubbio, che valendosi i possessori delle terre del Tavoliere della facoltà loro concessa di disporre liberamente della loro proprietà, di dissodare, di eleggere quel genere di coltura che meglio conviene, potranno avvantaggiare la propria condizione.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Vigilani, relatore. Scaduti i due anni,

l'art. 5 esige che, invece del canone antico, i censuari paghino l'interesse del prezzo del riscatto.

L'interesse del prezzo del riscatto supera di un decimo il canone antico, in quanto che esso include anche l'interesse corrispondente alla metà del laudemio che si capitalizza ed è inchiuso nel prezzo dell'affrancamento. Ma questa differenza non è certamente di tale importanza che ci possa muovere ad usare ai censuari una maggiore larghezza.

Del resto che cosa ci converrebbe fare? Ci converrebbe discendere al canone antico, ma ciò facendo, si renderebbe certamente meno pronta l'operazione dell'affrancamento, poichè possiamo essere sicuri che ognuno ne profitterà almeno pel triennio di tolleranza verso i morosi, potendosi impunemente lasciar scorrere dai censuari quest'intervallo, senza pericolo di atti odiosi da parte del Demanio a termini dell'articolo 7.

Avremo dunque quest'inconveniente quasi certo cioè il rallentamento dell'operazione dell'affrancamento che tanto importa accelerare.

Il beneficio che si potrebbe procurare ai censuari, non sarebbe poi di tale importanza, che si possa dire che influisca in generale sulle posizioni di quei censuari; forse i soli meschinissimi si potrebbero dire alleviati, di cui il numero non è grande; quanto agli altri, il beneficio sarebbe di tale tenuità, che veramente non metterebbe conto di inserirlo nella legge. Se poi si volesse discendere al disotto del canone antico, allora si creerebbe uno stato di cose, che non sarebbe comportabile pel Demanio, poichè si farebbe la condizione di esso inferiore a quella in cui ora si trova, per avvantaggiare la condizione dei censuari, senza che si possa addurre una ragione plausibile di tale liberalità, che anzi esiste la ragione contraria che accennava ed è quella del miglioramento arrecato alla condizione dei censuari.

Quindi io mi trovo veramente nella spiacevole impossibilità di potere in qualche modo aderire al desiderio espresso dall'onorevole Gallotti, per quanto lo riconosca suggerito da un sentimento certamente lodevole.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Ringrazio l'onorevole relatore delle sue gentili parole, ma io domando come sarà possibile che quei censuari poveri i quali non hanno potuto profittare della diminuzione del 25 0/0, i quali dovranno pagare per interesse del capitale una somma maggiore di quella che pagavano come canone, di più, che saranno obbligati a pagare in ogni anno la dodicesima parte del capitale, come potranno, dico, far dissodare le loro terre? Come potranno profittare di questo vantaggio? Se non si crede diminuire l'utile del capitale, almeno io domanderei che questo capitale fosse in parte ridotto come lo fu per quelli che possono, cioè per i ricchi, affrancando in due anni. Ciò mi pare sia richiesto da giustizia, da umanità.

Se la maggioranza del Senato giudicherà diversamente

da me, crederò aver errato, non pertanto sarò contento di aver propugnata la causa degli uomini sventurati.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non venendo al suo posto il mio collega, mi permetto di rispondere io all'onorevole Senatore Gallotti, e dico che egli è conseguente alla opinione da lui prima espressa, in quanto all'obbligatorio affrancamento delle terre; ma poichè la risoluzione contraria è stata accettata dal Senato ci permetta di essere conseguenti anche noi.

Il sistema è ora stabilito dalla legge in maniera che non si può uscirne senza, dire quasi, uscire dalla logica. È già detto che per un biennio, che quasi si riduce ad un triennio, c'è un'agevolazione così grande che c'è da sperare che un grandissimo sforzo sarà fatto da molti per affrancare, e sebbene io non possa pregare col Senatore Gallotti, che nel modo in cui parrebbe che le cose dovessero andare, se niente intervenisse ad aiutare il ceto dei censuari, i più ricchi profitterebbero dell'abbuono dei primi anni, e la maggior parte dei piccoli censuari rimarrebbero nella condizione più dura, di dovere cioè pagare l'intero capitale accresciuto dell'interesse; pure è impossibile uscire oramai da questa posizione. Anch'io aveva desiderato che insieme coll'affrancamento obbligatorio, vi fosse, quasi contrappeso, una grande agevolazione, qual era quella di pagare in rendite iscritte. Ma il Senato per ragioni che debbo credere giuste, ha messo da parte questo expediente. Ora dunque ci è quanto basta per dire che l'articolo come è formulato non si possa mutare. Io non potrei perciò accettare che ci fosse una riduzione d'interesse, perchè allora accadrebbe quello che si è voluto principalmente evitare, cioè la diminuzione degli introiti pel Demanio; il fisco esige oggi il canone, il quale se fosse stato ragguagliato a rendita iscritta, non gli avrebbe tolto un soldo dalla cifra totale dell'introito annuale; ma se si toccasse la cifra degli interessi successivi, si verrebbe propriamente a toccare la cifra totale d'introito delle finanze, e per dire così, si farebbe peggio che non si faceva coll'ammersione del pagamento in rendita.

Siccome poi non potrei accettare diminuzione di interessi, così non ho diritto di chiedere una diminuzione nel capitale, perchè la risoluzione di ieri del Senato ha già definita la differenza tra i primi anni ed il dodicesimo, nel quale si dovrà affrancare senza abbuono. Sono quindi obbligato a dire che sto fermo ai termini precisi del progetto, che cioè il pagamento debba farsi del dodicesimo, e dell'interesse ragguagliato al 5 per cento sul totale della somma accertata.

Se non che, colgo questa occasione per pregare il Senato di tornare alquanto indietro, ed esprimere una conseguenza della risoluzione presa ieri circa l'articolo 4.

Ieri si è detto che coloro che pagassero in due

anni, godrebbero d'un abbuono del 25 per cento. Ora è impossibile che il Senato non intenda anche che coloro i quali anticipassero la data del primo gennaio o pagassero immediatamente, non abbiano a godere di questo medesimo abbuono.

Ma oltre a ciò, ci è anche da indicare una seconda conseguenza, cioè che coloro i quali pagassero innanzi il primo gennaio, debbano nel tempo medesimo avere la libera disposizione della loro proprietà.

Ecco dunque una piccola aggiunta all'articolo 4 (poiché non è ancora votato l'articolo 5), la quale direbbe così: « Nel caso che alcuno effettuasse il pagamento e innanzi il gennaio 1864, oltre dell'abbuono suddetto e egli godrà dell'affrancamento di cui nell'articolo 1 e dal giorno del pagamento, » cioè dovrebbe considerarsi come libero ed assoluto proprietario del fondo, poichè questa conseguenza scende direttamente dal pagamento totale del prezzo.

Prego dunque il Senato di ammettere quest'aggiunta all'articolo 4 e di votare il 5 tal quale è.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. L'onorevole Ministro di agricoltura e commercio diceva di non poter accettare alcun mutamento sull'articolo 5, perchè non può acconsentire ad alcuna diminuzione degli introiti delle finanze; ma a me pare che per effetto di quest'articolo l'introito della finanza si aumenti, e non resti solamente quale è, durante il tempo dell'estinzione del debito.

Diffatti il metodo proposto per capitalizzare il canone, è quello di moltiplicarlo per 22 e non per 20, aggiungendovi due volte il canone per rappresentare il laudemio, che sarebbe una somma eventuale dovuta in capitale alle finanze. Ma mentre si rappresenta il laudemio in capitale, per l'articolo 5 si richiede l'interesse del 5 p. 0/0 su questa somma del laudemio capitalizzato, di modo che chiunque oggi paga cinquanta lire di canone, quando la liquidazione del suo debito sarà fatta, e dopo il primo biennio pagherà d'interesse non più cinquanta lire, ma cinquantacinque.

Vede dunque il Senato che la condizione di questi censuari, i quali non approfitteranno dell'articolo che ieri abbiamo votato, si è di pagare un dieci per cento di più del canone che oggi pagano, e ciò perchè invece del canone, dovranno pagare gli interessi di un capitale che è aumentato appunto del decimo.

Ora a me pare che sarebbe perfettamente secondo giustizia il distinguere queste due parti del capitale da noi formato per invertire il canone in denaro, cioè la parte del canone capitalizzato che darebbe 20 volte il canone, della parte del laudemio capitalizzato.

E per vero non mi pare giusto di riscuotere un interesse su questa seconda parte; perchè il laudemio è una somma eventuale che può rappresentarsi coll'aumento del decimo, ma che non debbe fruttare interessi.

L'articolo 5 dice: « Sino a che abbiano estinto il loro debito, i censuari continueranno per un biennio a corrispondere a titolo d'interesse il canone antico (e qui sta bene, perchè non hanno obbligo ancora durante i primi anni di cominciare a soddisfare il loro debito) e poscia pagheranno l'interesse (dice l'articolo) del 5 p. 0/0 della somma per essi dovuta nei termini stabiliti pel pagamento del canone. »

Ma la somma da essi dovuta non è il solo canone capitalizzato, ma anche il laudemio capitalizzato.

Non essendovi ragione sufficiente per riscuotere un interesse su questa parte aggiunta che è il decimo del capitale intero; e volendo che i censuari continuino a pagare una contribuzione quasi perfettamente uguale a quella che essi pagano già sotto forma di canone, si dovrebbe da essi richiedere non il 5 p. 0/0, ma il 4 1/2 p. 0/0 sulla somma capitale aumentata del dieci p. 0/0.

Quindi il mio emendamento si ridurrebbe a sostituire alla cifra 5 p. 0/0 la cifra 4 1/2 p. 0/0; acciocchè, ripeto, i censuari più poveri non veggano aggravata la loro condizione, non veggano (solo perchè cambiato il nome di canone in interessi) aumentato il canone che presentemente pagano.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non accetto la frase d'ingiusto. È giusto e conseguente, che fatta innovazione degli obblighi dei censuari rispetto al Tesoro, fatta la liquidazione, stabilito qual è il capitale da qualunque sorgente venga, si dica che dal momento in cui una dilazione è data ai paghi l'interesse del 5 per cento sul totale della somma. Ciò mi pare chiaro, ed è inutile l'analizzare gli elementi del capitale che risulta.

Se il Senato vuol lasciare quel mezzo per cento a titolo di agevolazione, sarà un'agevolazione ma non sarà mai questione di giustizia.

Sotto questo aspetto mi rimetterei al senno, alla discrezione del Senato.

Presidente. Prima di tutto interrogo il Senato per sapere se sia appoggiato l'emendamento proposto dal Senatore Scialoja, il quale consiste nel surrogare alle parole 5 per 0/0 le parole 4 1/2 per 0/0, cioè ridurre al 4 1/2 l'interesse di cui fa cenno l'articolo 5.

Chi appoggia questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Se altri non domanda la parola, prima di mettere ai voti l'articolo 5 converrà che si risalga all'articolo 4.

L'onorevolissimo signor Ministro d'agricoltura e commercio propone all'articolo 4 la seguente aggiunta:

« Nel caso che alcuno effettuasse il pagamento innanzi il 1° gennaio 1864, oltre dell'abbuono suddetto, egli godrà dell'affrancamento, di cui nell'art. 1, da giorno del pagamento. »

Cosa dice l'Ufficio Centrale?

Senatore **Vigliani**, *relatore*. L'Ufficio Centrale che ha accettato il primo emendamento proposto dal Ministero, in cui questa disposizione era inchiusa, non può che dichiarare al presente d'accettare l'aggiunta che opportunamente si propone.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola metto ai voti l'aggiunta che ho testè letta.

Chi approva quest'aggiunta all'articolo 4 è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora non domandandosi altrimenti la parola sull'articolo 5, metterò ai voti l'emendamento Scialoja, vale a dire la surrogazione del 4 1/2 per cento al 5 per cento degli interessi.

Chi ammette questa riduzione proposta in via di emendamento dal Senatore Scialoja voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'art. 5 coll'emendamento che è già stato approvato. Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 7 e la prima parte dell'art. 8 del progetto ministeriale sono soppressi.

Veniamo all'articolo 6 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 6.

« Coloro che proveranno nelle forme prescritte dall'articolo 1203, num. 2 delle leggi civili delle Due Sicilie di avere prestato danaro pel pagamento della somma dovuta dai censuari al Demanio, subentreranno nel privilegio riservato al Demanio stesso dall'art. 2 a garanzia del suo credito. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Ardisco fare una osservazione all'Ufficio Centrale invocando i suoi lumi sopra un mio dubbio.

L'articolo 1203, num. 2 del Codice vigente nelle provincie meridionali stabilisce per queste surrogazioni che debbano intervenire due atti notarili, uno per stabilire un mutuo, il prestito fatto all'oggetto di abilitare un tale a soddisfare un credito ipotecario o privilegiato; l'altro per constatare nella quietanza di pagamento che realmente questo pagamento fu fatto col danaro prestato coll'atto precedente.

Ora io domanderei all'Ufficio Centrale se il costringere in questi casi i censuari a stare alle forme prescritte dal diritto comune nell'articolo testè citato non portasse qualche inconveniente. Inconveniente principale è quello di obbligare i censuari che pagano una parte del prezzo di affrancazione, o anche tutto, a sostenere le spese di due atti notarili, mentre l'Ufficio Centrale ha convenuto di aver voluto fare un beneficio col sollevarli dalla celebrazione del solo atto di affrancaimento e dalle relative tasse di registro. E questo caso non sarà infrequente, mentre mi pare che nella discussione di

questa legge sia stato generale il concetto che il maggior numero dei censuari non potrà prevalersi dei vantaggi dell'affrancazione e dei vantaggi più speciali della anticipazione dell'affrancazione, se non facendosi prestare danaro.

L'altro inconveniente è nell'incasso; mentre una volta fatto l'accertamento o la liquidazione del debito di ciascun censuario, i pagamenti non richiederebbero altra formalità che una semplice quietanza di cassa.

Ora stabilito l'obbligo in questo caso di osservare le forme dell'articolo 1203 del Codice del Regno delle Due Sicilie, ne viene per conseguenza che all'atto dell'incasso si dovrebbe per parte dell'amministrazione pubblica addivenire ad un atto notarile senza di che la surrogazione non potrebbe aver luogo.

Io presento questa difficoltà all'Ufficio Centrale senza fare alcuna proposta.

Se l'Ufficio Centrale vede veramente gli inconvenienti, che credo di vedere, saprà nel suo senno proporre quelle modificazioni che bastino a togliere gli inconvenienti enunciati.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**, *relatore*. L'Ufficio Centrale si fa un dovere di corrispondere alla domanda che gli è indirizzata dall'onorevole Senatore Lauzi circa alcuni inconvenienti che egli teme possano derivare nella applicazione dell'articolo 6 come sta scritto relativamente a coloro che prestassero danaro per operare l'affrancazione.

Secondo il tenore dell'articolo 6, la surrogazione di chi mutua danaro all'oggetto di operare l'affrancaimento, nei diritti di privilegio del Demanio, non avrebbe luogo che mediante la osservanza di quelle formalità che dal diritto comune civile nelle provincie meridionali sono stabilite per così fatta surrogazione.

L'Ufficio nel concepire l'articolo 6 nei termini nei quali sta scritto nel suo progetto, ha creduto che in una materia la quale è prevista dalla legge comune, non convenisse di introdurre un diritto speciale.

Mosso da questa considerazione, esso ha ravvisato opportuno di riprodurre in questo articolo null'altro che un richiamo della disposizione del diritto comune ossia dell'articolo 1203 numero 2 del Codice civile del cessato reame di Napoli.

È verissimo che quella disposizione esige che si addivenga agli atti che sono stati menzionati dall'onorevole Lauzi, ossia all'atto di mutuo, e quindi all'atto di quietanza in guisa che sia bene stabilito ed accertato che il danaro mutuato è stato convertito nel pagamento di quel debito che la legge ha moito di privilegio.

La ragione per cui la legge suol essere vigile ed esigente in questa materia è evidente. Era da temersi che alcuno tentasse di surrogare a danno dei terzi un tale in un privilegio senza una causa legittima, che in altri termini il debitore turbasse con frode l'ordine dei suoi creditori ipotecari.

Per evitare questo pericolo bisognava assicurare due condizioni; l'una che il denaro fosse stato da colui, che intende di essere surrogato nel privilegio, realmente imprestato; l'altra che quel denaro fosse stato realmente convertito nell'estinzione del debito privilegiato.

Applicando queste norme al caso attuale, i due atti che si devono compiere saranno l'uno quello dell'imprestito del denaro, l'altro sarà il versamento di tale denaro nelle casse delle finanze all'oggetto di estinguere il debito dell'affrancamento. Se l'atto del pagamento del prezzo dell'affrancamento si facesse in un col prestito avanti al notaio, i due atti sarebbero congiunti come realmente avviene quasi sempre nella pratica, in quanto che nello stesso tempo e nel medesimo atto accade che si mutui la somma che è destinata ad estinguere il debito privilegiato, e si faccia constare colla quitanza del creditore che la somma mutuata fu convertita nella soddisfazione di quel debito. Nulla sembra impedire che, anche nel caso nostro, si proceda coll'intervento del Demanio ad un atto unico di mutuo e di pagamento con quitanza del Demanio stesso. Per ciò che concerne poi i diritti da pagarsi per tale atto, essi non sono gravi, e d'altronde sono occasionati da un fatto del censuario debitore che non potrebbe giustamente dolersene.

Se si cercasse di semplificare questa materia ed entrare in un altro sistema particolare, oltre al separarci dalle disposizioni del diritto civile senza una ragione sufficiente, e forse con qualche pericolo, si cadrebbe anche nell'inconveniente di dover creare un diritto, un procedere, direi, speciale per un caso cui si attaglia la regola comune, cosa che non ci sembra sia di necessità richiesta dallo scopo che ha l'articolo 6.

Quindi l'Ufficio Centrale crede che possa essere mantenuta la disposizione dell'art. 6 come sta scritta, e volge preghiera all'onorevole Senatore Lauzi di voler anch'egli accettarla.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Quantunque io non possa veramente persuadermi che l'accertamento del pagamento in quelle forme che saranno stabilite dall'autorità amministrativa possa essere considerato come un atto di notaio, come espressamente e recisamente impone l'articolo 1203 del Codice delle Due Sicilie, ad ogni modo ho già dichiarato prima, e confermo adesso che mi rietto interamente al savio giudizio dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 6.

Chi l'approva s'alzi.

(Approvato.)

L'articolo 9 del progetto ministeriale sarebbe soppresso.

Art. 7.

« Quando il censuario abbia trascurato per un triennio di pagare alcuna rata del suo debito, oppure non lo

abbia intieramente estinto nel termine fissato dall'art. 4, il Demanio avrà la scelta o di procedere all'accantonamento, ossia al distacco di tanta parte del fondo censito, quanta corrisponde alla somma ancora dovuta, oppure di valersi dei mezzi ordinari di esecuzione sopra il medesimo fondo. »

(Approvato.)

Art. 8.

« L'accantonamento si farà per mezzo di periti scelti d'accordo tra l'Amministrazione del Demanio e i censuari, o nominati dal giudice quando le parti non sieno d'accordo.

« Le quistioni che potranno sorgere saranno decise dai Tribunali ordinari. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Le quote assegnate al Demanio per effetto dell'accantonamento o del distacco, di cui nell'articolo precedente, saranno libere da ogni vincolo; le ipoteche od altre gravanze reali consentite a qualunque titolo dai censuari saranno ristrette alle quote che rimarranno presso i medesimi censuari. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Le terre, che giusta gli articoli precedenti saranno attribuite in piena proprietà al Demanio dello Stato, verranno alienate secondo le norme stabilite per la vendita dei beni nazionali. »

(Approvato.)

Art. 11.

« I tratturi e i riposi del Tavoliere saranno conservati, per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale per quanto il bisogno lo richieda.

« A misura che il bisogno cessa saranno messi in vendita come gli altri beni dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Nulla è innovato alle leggi e ai regolamenti intorno alle acque o alle foreste. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Con regolamento approvato per R. Decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Ora siamo all'articolo ultimo; ma temo che non ci troviamo più in numero, perchè alcuni Senatori si sono assentati.

Non so se sieno nelle altresale; gli uscieri verificheranno e pregheranno i signori Senatori che possono trovarvisi di rientrare nell'aula.

Frattanto i signori Senatori-segretari verificheranno il numero dei Senatori presenti.

CCXXII.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Presentazione di cinque progetti di legge — Discussione sul fatto relativo alla perquisizione seguita nella casa del Senatore Principe di S. Elia — Discorso del Senatore Siotto Pintor contro le conclusioni della Commissione e suo ordine del giorno motivato — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Approvazione dell'art. 15 ultimo del progetto — Dichiarazioni del Senatore Imperiali — Discussione sul progetto di legge per la sanatoria di matrimoni contratti da cittadini delle provincie meridionali senza gli atti civili — Emendamento all' art. 1 del Senatore Vigliani, accettato e modificato dal Senatore Vacca e dal Ministro di grazia e giustizia — Adozione dell'art. 1 colle modificazioni proposte e dell'art. 2, non che dell'art. 3 coll'emendamento del Ministro di grazia e giustizia — votazione dei due suddetti progetti — Continuazione della sospesa discussione dell'affare del Senatore di S. Elia — Discorso del Senatore Cadorna contro le conclusioni della Commissione — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia e più tardi intervengono pure i Ministri della Marina, dell' Interno, di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell' ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni Il Senatore segretario D'Adda legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3262. La Giunta Municipale di Bosa (Cagliari.)

N. 3263. La Giunta Municipale di Macomer (Cagliari.)

N. 3264. La Giunta Municipale di Montresta (Cagliari.)

Porgono al Senato motivate istanze con apposita deliberazione acciò venga sollecitamente approvato il progetto di legge relativo alla costruzione di un porto nella rada di Bosa.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Trapani di due esemplari degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria 1862.*

Il presidente della Cassa di risparmio di Torino, di N. 20 esemplari del *Riassunto delle operazioni di essa Cassa per lo scorso esercizio 1862.*

Il signor Ernesto D'Amico, ispettore capo dei telegrafi, di N. 200 copie di un suo *Ragionamento sulla telegrafia italiana.*

Il signor Camillo Verdi da Genova, de' suoi *Cenni sugli impiegati civili e sulle loro pensioni di riposo.*

DISCUSSIONE SUL FATTO DELLA
PERQUISIZIONE NELLA CASA DEL SENATORE
DI S. ELIA.

Presidente. L'ordine del giorno chiamerebbe in 1.º luogo il seguito della discussione e la votazione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Ma siccome il Senato non sarebbe ancora rigorosamente in numero, se non vi è osservazione in contrario crederei più opportuno che si intraprendesse fin d'ora la discussione sul fatto relativo alla perquisizione nella casa del principe di Sant'Elia, e tosto che il Senato sarà in numero si sospenderà questa per continuare quella sul progetto di legge per lo affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, e successivamente aprirla sull'altro progetto di legge, posto pure all'ordine del giorno, riguardante la sanatoria di matrimoni contratti [da cittadini delle provincie meridionali senza gli atti civili, e

quindi rimanendo tempo si riprenderebbe la discussione sull'affare relativo al principe di Sant'Elia.

Se non vi è osservazione in contrario, io pregherò i Signori membri della Commissione che si occupò dell'affare del principe di Sant'Elia a prendere i loro posti al banco della Commissione.

(I membri della Commissione summentovata pigliano posto al banco ad essi destinato.)

PRESENTAZIONE DI 5 PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato vari progetti di legge che furono già votati dalla Camera elettiva, relativi:

Il 1. Alla costruzione di carrozze postali;

Il 2. All'autorizzazione di spese straordinarie sui bilanci del 63, 64 e 65 per l'eseguimento di opere pubbliche;

Il 3. A spese straordinarie concernenti il servizio di ponti, arce e strade sui bilanci 62, 63, 64 e 65.

Il 4. Al concorso dello Stato nella costruzione di strade nelle provincie di Benevento e della Calabria Citeriore.

Il 5. Finalmente al consolidamento, ristauo e trasporto di un piroscalo dal Lago Maggiore a quello di Garda.

Tutti questi progetti poi si riferiscono a somme che già furono stanziare nel bilancio del 1863.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli Uffici.

Non essendovi stata osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione sopra l'affare del principe di Sant'Elia.

Rammenta il Senato che la Commissione prese due conclusioni a cui aggiunge una raccomandazione.

Le conclusioni della Commissione sono in questi termini:

« 1. Perchè non sia proceduto ad ulteriori atti contro la persona del detto Senatore, senza previa partecipazione del Senato. »

« 2. Perchè le Autorità giudiziarie siano avvertite che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale per reati ascritti ad un Senatore, ne debbano dare pronto avviso al Presidente del Senato ed attenderne gli ordini, prima di procedere ad atti che eccedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente. »

Dopo queste due conclusioni formali, la Commissione fa una raccomandazione, e questa sarebbe perchè il Senato si voglia occupare particolarmente della formazione di un regolamento giudiziario suo proprio.

Il primo fra i Senatori iscritti per parlare in questa

discussione sarebbe il Senatore Cadorna; siccome esso non è presente, do la parola al Senatore Siotto-Pintor che fu iscritto immediatamente dopo.

Senatore Siotto-Pintor. Signori Senatori. In una questione abbastanza seria che tocca così da vicino, non dico io già la prerogativa dei membri del Senato del Regno, ma la più sacra, la più preziosa di tutte le libertà cittadine, l'inviolabilità del domicilio, vogliate tollerare per poco che parli ancor io la mia parola.

La relazione della Commissione, dettata con quella maestria che sa e suole in tutte cose adoperare l'abile giurisperito e collega nostro Senatore Vigliani, dà pure appiccico a ragionevole censura. Eccovene il suto con poche parole.

La prerogativa del Senatore è personale. Nessuno ha il diritto di giudicarlo, tranne il Senato. Ma non si può mettergli le mani addosso, senza il beneplacito del Senato, quando non sia caso di presente, o come usano dire con strana metafora, di *flagrante reato*. Così nell'articolo 37 dello Statuto del Regno. Lecita dunque la perquisizione domiciliare per trovarvi il corpo del reato. Chi dovrà farla? Qualunque giudice, se non si faccia inchiesta penale contro il Senatore, ciò arguendosi chiaramente dalla disposizione generale degli articoli 28 e 56 del Codice di procedura pubblicato nel 1859. Che se il Senatore stesso sia indiziato o imputato, la ricerca dee farsi dal giudice istruttore proprio del Senatore, per virtù dell'art. 142. Ma questa è norma dei casi ordinarii. In tutti gli altri casi, dove si consideri che la legge comune di procedura autorizza alle perquisizioni anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, non si può negare che quasi per tacita delegazione del Senato vi possa procedere il giudice istruttore ordinario. Fu caso straordinario, urgente quello del quale si tratta, tanto che nè occorresse il previo assenso del Senato, nè vi dovesse procedere il giudice istruttore proprio del Senatore, e per di più si potesse fare di notte, giusta la eccezione compresa nel secondo capoverso del mentovato art. 142? La Commissione risponde che sì. Per la qual cosa, esclusa la violazione dell'articolo 37 dello Statuto, conchiude acciò che il Senato inviti il Ministro Guardasigilli a provvedere: 1. perchè non si proceda ad atti ulteriori senza previa partecipazione del Senato; 2. perchè le Autorità giudiziarie restino intese che sempre quando occorra loro di fare atti d'istruzione penale contro un Senatore, debbano tosto darne avviso al Presidente del Senato e attenderne gli ordini prima di venire ad atti che eccedano l'accertamento dell'esistenza del reato e che non sieno di natura urgente.

Con buona venia dell'onorevole Senatore Vigliani e dei riveriti membri della Commissione, io non partecipo del tutto alle loro convinzioni giuridiche, nè posso chiamarmi soddisfatto pienamente di quelle sbiadite loro conclusioni.

La perquisizione nel domicilio, se pure non sia questione della reità di un Senatore, non viola la sua prerogativa personale? Io mi permetto dubitarne di

fronte alla disposizione dell' articolo, se non erro, 123 del Codice anzidetto.

Il giudice fa chiudere le porte, ordina che tutti stieno, vieta che alcuno si muova prima che sia chiuso il verbale. Oh che? Non è sequestro della persona questo? non è arresto? Se dunque non vogliate le conseguenze, affrettatevi a ripudiare il principio che vi ci mena.

Quando il Senatore sia imputato, procede il giudice istruttore proprio del Senatore.

Non ho io il diritto di domandare chi sia questo giudice istruttore proprio del Senatore? E se sia per avventura il Senato, non vi par ciò in contraddizione con quello che prima si è asserito, che cioè altro è il giudice del merito, altro è il giudice della istruzione, principalmente per gli atti primi e preparatorii?

Nei casi straordinari, urgenti, interviene tacita delegazione del Senato acciò che proceda alla perquisizione il giudice istruttore ordinario. Ci credete voi, o Signori, a questa *tacita delegazione del Senato*? Io no.

E per ultimo la Commissione sembra avere creduto che il Senato non possa esercitare il suo potere giudiziario se non sia costituito in alta Corte di giustizia; lo che reputo essere inusato. Conciossiachè se noi vorremo mettere a confronto la diversa locuzione degli art. 36 e 37 dello Statuto, noi dovremo venire in questa sentenza, che cioè non altrimenti il Senato è costituito in alta Corte di giustizia se non quando esso giudichi di reati di alto tradimento.

Che se un reato di altra natura si apponesse a un Senatore, con altro metodo, con altre forme, dovrebbe il Senato conoscere e giudicare.

Badate, o Signori, che per erigere il Senato in alta Corte di giustizia vuoi che intervenga un Decreto Reale, là dove di tale Decreto non ha uopo il Senato per giudicare uno dei suoi membri, o che la prerogativa del Senatore se n'è ita in fumo quando il Ministro guardasigilli non istimi di provocare quel Decreto.

Ma io vo' entrare nel vivo della questione. La Commissione viene a quelle conclusioni perchè le requisizioni del Pubblico Ministero e l'ordinanza del consigliere delegato pongono in essere il fatto della urgenza e dello imminente pericolo sociale. E se si può, dice, dissentire *moralmente* dal giudizio allora pronunziato dall'autorità giudiziaria, non è lecito discoprire la *esterna veste giuridica* del suo provvedimento, lo che basta a escludere che *legalmente* si possa dire offesa da quell'atto, comunque deplorabile, la prerogativa del Senatore.

Noi abbiamo qui tutto un sistema di ragionamento che, a parer mio, non cammina di buone gambe.

S'istituire opposizione tra la stima *morale* dei fatti preceduti e la *legalità* della susseguita inquisizione. La retta stima delle prove o degli indizi è la sostanza della giustizia, la legalità è l'apparenza, la veste esterna. Vi piace, o Signori, la iniquità che ha avuto la cura, meglio direi l'audacia di assumere le sembianze della giu-

stizia? A me non piace! È il quadrupede di Esopo che raggia nei cortili il quale indossa la pelle del leone che rugge e arruffa il vello e fa tremare il bosco e la campagna (*Ilarità*.)

La legge vuole la giustizia prima, la legalità poi, o certo le vuole simultanee. Molti tiranni, perfino quella bestia di Tiberio, perfino Filippo II che disonorò il nome sacro di *cattolico* del quale noi tutti ci onoriamo, molti iniqui magistrati, da Sejano al Presidente Navarro, di sanguinosa ed esecrata memoria, serbarono le forme della legge; e nondimeno contaminarono la vita e cogli assassini legali contristarono la commossa umanità.

La forma è il mezzo, la giustizia è il fine.

Ora, o Signori, se non si voglia calpestare ogni dottrina filosofica e spegnere quel senso morale che dà vita agli Stati, il mezzo non può levarsi alla altezza del fine; e se nell'ordine dei fatti il mezzo precede, nell'ordine logico precede a tutti i mezzi il fine.

E ora venendo ai fatti, o Signori, non vuoi avere impallidito nei libri del diritto comune, ovvero del diritto costituzionale per iscorgere di prima veduta quanta insipienza di calcoli giuridici, quanta sia stata (lo dico apertamente) sconcezza morale nel fatto del quale si tratta.

Il giudice procedente ha dalla legge la facoltà di apprezzare, un potere, per così esprimermi, discrezionale nell'intento di rintracciare le prove del reato. Se, non potendo prevedere tutti i casi possibili, si contenta di dare norme generali, e del resto se ne rimette allo arbitrio del giudice, non è a dire per questo che essa costituisca lui signore assolutissimo dell'onore e della libertà del cittadino. La legge parla d'intelletto sano, non di cervello infermo e stravolto quale fu, in grazia d'esempio, il cervello del famoso cavaliere della Mancia il quale potè scambiare con un esercito di combattenti i molini a vento (*Ilarità*.)

La legge intende di arbitrio ragionevole e ragionato, non di arbitrio sconsigliato e sfrenato. La legge suppone nei magistrati, da un lato la logica, dall'altro la rettitudine del giudizio. Che del resto sarebbe mattezza il credere che la legge di un libero Governo consegnasse indifesi, legati mani e piedi, i cittadini alla buona o rea digestione di un magistrato qualsiasi, fosse egli pure un Fabrizio o un Cincinnato.

Non è questione di scienza qui, è questione di senso comune, vorrei anzi dire di senso grossolano. Come? una fanciulla è stata rapita, e si va dililato a trovare il reo nel caso vincitore di Annibale o nell'angelico Luigi di Gonzaga? Un furto si commette, e andremo a rintracciarne la prova nelle case di Catone o di Scipione Nasica? Si ordisce una congiura a scopo democratico, e noi ne accuseremo per autor primo l'aristocraticissimo Coriolano?!

Quale suo malanno o sciagura trasse quel giudice istruttore alla dimora di un Grande la cui soglia avria dovuto rispettare? al palagio di un uomo che pose sua persona e sue sostanze a servizio della causa nazionale?

che fu sempre ed è tuttavia circondato dall'amore e dalla riverenza de' suoi concittadini, che fu degno di rappresentare più volte nelle più auguste solennità della nostra santa religione la persona del venerato nostro Monarca?... Come o perchè osò egli, nel più fitto delle tenebre notturne, a notte già grande, turbare la pace di uno de' primi personaggi dell'isola siciliana, anzi dell'Italia, e accogliere ingiurioso sospetto di settario contro un principe Trigona di S. Elia, contro un Senatore del Regno?

Signori, la questione, io lo ripeto, è di senso comune.

Alla casa del Senatore principe di S. Elia trasse lo istruttore.... sapete che? Forse la logica del giurisperito o il calcolo del filosofo? Signori no. Lui trasse « una serie di rivelazioni (così il relatore) adunate col mezzo di un agente segreto, di mal affare, prezzolato, » rivelazioni di pugnatori, di quest'ultima espressione della degradata natura umana! Evidentemente adunque lui trasse il vento de' borbonici, trasse il vento degli autonomisti, de' chiericali, de' repubblicani di mala fede, legati in vincolo di strettissima concordia per rendere impossibile il Governo e pescare nel torbido delle agitazioni popolari!

Io non conosco per nessun modo quel giudice. Ma certo ei non conosce il luogo nel quale egli vive, ei non sa nulla di quelle tante sette dalle quali è travagliata miseramente quella vulcanica terra. Ebbene! io non oso chiamarlo partigiano, ma non esito un istante a dichiararlo illogico.

Potrei qui forse metter termine al mio dire. Ma non voglio senza una osservazione di fatto che mi sembra (non so se pure a voi) molto opportuna.

Il relatore afferma che delle comunicazioni di quella gente nefanda che sono i pugnatori, il Ministero Pubblico del luogo ragguagliò il Ministro della giustizia per riceverne gli ordini, per averne le direzioni. Or io domando: rispondeva egli? sì? no? Se no, perchè taceva? Se sì, come parlava?

Signori, la dignità del Senato è offesa vivamente nella persona di uno de' più cospicui suoi membri, offesa la libertà del cittadino, offesa la maestà della giustizia, adombrata la fama della magistratura, e indegnamente oltraggiata la coscienza pubblica.

La gravità del fatto dovrebbe suggerire al Senato espedienti gravi. Per felice temperamento d'animo, per abitudine di vita, per educazione e per studi, per situazione sociale abborrente dai partiti estremi, farò mite proposizione. Mentre adunque prego il Guardasigilli di volere rispondere alla mia interpellanza, e mentre mi riservo il diritto di replicare alla risposta che vorrà farmi l'onorevole relatore, io ho l'onore di proporre al Senato l'approvazione del seguente ordine del giorno:

« Il Senato dichiarandosi solo giudice competente degli atti d'istruzione contro il Senatore del Regno principe di S. Elia, richiama a sé l'esercizio della relativa giu-

risdizione: ordina che gli sieno trasmessi tutti gli atti riguardanti il Senatore di S. Elia, senz'altro debba partire indugio il processo che occorresse di fare contro gli altri coinvolti nella stessa causa: si riserva di dare, veduti gli atti, gli opportuni provvedimenti per la continuazione di essi, ove ne sia il caso; crea una Commissione di sette Senatori, da nominarsi dal Presidente, incaricata dello studio e della proposta di un Regolamento pel quale sia ordinato il modo con che s'abbia a esercitare dal Senato la giurisdizione esclusiva impartitagli dallo Statuto sovra tutti i suoi membri: e passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Facendosi luogo alla riserva che io emetteva in principio della seduta, trovandosi il Senato in numero, si sospende per ora la discussione sopra il fatto della perquisizione eseguita contro il principe di S. Elia per tornare alla discussione delle leggi che sono pendenti, ed anzitutto di quella per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia. Questo è il solo mezzo di poter utilizzare il tempo.

Dopo immediatamente metterò ai voti l'ordine del giorno proposto dal Senatore Siotto-Pintor per vedere se è appoggiato, e si darà seguito al rimanente della discussione.

Leggo l'ultimo articolo del progetto di legge relativo all'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

L'articolo 14 è concepito in questi termini:

« È derogato ad ogni legge contraria alla presente. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Se il Senato concede, per risparmio di tempo, passeremo alla discussione dell'altra legge relativa alla sanatoria di matrimoni contratti da cittadini delle provincie meridionali, e faremo due squittinii con una sola chiamata.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io come proprietario nel Tavoliere di Puglia non credetti di dovermi astenere dal parlare nella discussione; e difatti mi permisi di arrestare un momento la discussione all'art. 2, perchè pensavo che in quell'articolo non fosse mantenuta una disposizione che doveva essere inserita nella legge, a mio credere. Però, ora che si sta per votare la legge, e direi in certo modo giudicare la legge stessa, credo di mia delicatezza dovermi astenere dal dare il mio voto.

Presidente. Il processo verbale farà menzione della sua astensione, e del motivo che l'ha dettata. Frattanto apro la discussione sul progetto di legge per la sanatoria di matrimoni contratti da cittadini delle provincie meridionali senza gli atti dello stato civile.

(V. Atti del Senato N.214)

Leggerò il progetto dell'Ufficio Centrale, credo che il signor Ministro Guardasigilli accetti la discussione sul progetto dell'Ufficio medesimo.

(Il Ministro di Grazia e Giustizia fa cenno affermativo.)

Art. 1.

« I matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle Province meridionali innanzi il 1 maggio 1863 senza che sieno state precedentemente osservate le forme richieste dalle leggi civili ivi imperanti, potranno entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge venir trascritti sui Registri dello Stato civile sulla domanda delle parti interessate »

Art. 2.

« A conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti esibire all'Ufficiale dello Stato civile un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi l'Autorità ecclesiastica. »

Art. 3.

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei Registri dello Stato civile, produrranno gli effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola passo alla lettura dell'articolo primo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Il provvedimento che viene proposto al Senato ha un carattere molto straordinario, ed è uno di quelli che non si possono veder comparire davanti al potere legislativo senza un qualche riaccredimento.

Egli tende a rimediare ad un grave inconveniente che esiste nella legislazione civile delle provincie Meridionali, nella parte che riguarda al matrimonio.

Le forme che reggono il matrimonio in quelle provincie, sono tali che i matrimoni i quali sarebbero legittimi nelle provincie del Nord, sono là illegali. Questa differenza non esiste solo fra questi due estremi d'Italia, ma, ove si percorrano le diverse provincie e si osservino le legislazioni civili che reggono la base della società, il matrimonio, se ne incontreranno sgraziatamente altre forse non egualmente gravi, ma certo meritevoli dell'attenzione del legislatore.

Una necessità di cui troviamo la dimostrazione nei precedenti del cessato reame di Napoli in questa materia, i quali sono lucidamente esposti nella relazione dell'Ufficio Centrale, costringerà me, come credo anche la maggioranza del Senato, ad approvare questo provvedimento.

Certamente io porto opinione che, dove sgraziatamente questa legislazione debba ancora durare qualche tempo nel Regno delle Due Sicilie più non venga a ricomparire avanti al Parlamento un altro disegno di legge di

questa natura: ma questo inconveniente sarà molto facilmente e radicalmente allontanato quando il Ministro di Grazia e Giustizia, secondo i suoi savii intendimenti, accelererà le riforme almeno di quella parte del diritto civile che regge lo stato delle persone, acciocchè non abbiamo in Italia cittadini rivestiti di diritti diversi secondo le diverse parti dove sortirono la vita.

Accettando dunque per ora come una specie di necessità questo provvedimento, io penso però che si debba concepire colla maggiore esattezza e precisione e contenere entro quegli stretti limiti che la necessità suggerisce e comanda.

Nell'articolo 1 sta la sostanza della legge e con piacere io noto che l'Ufficio Centrale ha dato al disegno ministeriale una forma che è più legislativa e più tutelare dei diritti delle famiglie.

Ciò che il disegno ministeriale rimetteva all'arbitrio del potere esecutivo, l'articolo 1 del progetto dell'Ufficio lo rimette alla sola autorità della legge.

Ma nel riferirci alla legge io credo che convenga seguirne le tracce.

Ora nell'ultima parte dell'articolo 1 dove si dice che i matrimoni celebrati ecclesiasticamente saranno trascritti sui registri dello stato civile sulla domanda delle parti interessate, parmi che non sia abbastanza determinato il concetto della legge e si sia dimenticato il modo con cui questa trascrizione debbe essere eseguita secondo le leggi civili napoletane.

In ogni altra materia la forma suole avere minore importanza, e si rinette talvolta anche ai regolamenti; ma in ciò che concerne lo stato civile la legge vuole essere sempre molto accurata e precisa nel determinare le forme che si debbono osservare. Or nella materia del matrimonio le leggi civili nelle provincie meridionali vogliono che la trascrizione dell'atto ecclesiastico si faccia in margine della dichiarazione che deve precedere avanti l'ufficiale dello Stato civile di voler solennemente celebrare il matrimonio avanti la Chiesa.

Noi intendiamo d'invertire questo ordine. Vogliamo eseguite dopo, ciò che secondo la legge si sarebbe dovuto far prima, vale a dire la trascrizione del matrimonio religioso nei registri dello stato civile, la quale secondo le leggi che regolano il matrimonio in quelle provincie dovrebbe farsi in margine della dichiarazione cui ho accennato, secondo il progetto attuale, essendo il matrimonio ecclesiastico avvenuto senza la dichiarazione prescritta dalla legge civile, dovrebbe farsi in margine di una domanda delle parti che la richiedono.

Questa domanda alle parti torrebbe luogo, in qualche modo, della dichiarazione che le parti stesse avrebbero dovuto fare prima del matrimonio ecclesiastico avanti all'Ufficiale dello stato civile.

Ora dunque, io credo essenziale che l'articolo 1 sia concepito in guisa che si dia forma a questa domanda e che nel medesimo tempo si prescriva che la trascrizione debba avere luogo a tenore delle leggi alle quali noi intendiamo di informare questo provvedi-

mento in margine della dichiarazione della domanda stessa.

A questo fine io proporrei all'Ufficio Centrale di voler consentire a modificare l'ultima parte dell'articolo 1 in questi termini: dopo le parole *sui registri dello stato civile*, aggiungerei le seguenti: *in margine della domanda che sarà fatta dalle parti contraenti e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile il quale la sottoscriverà colle parti medesime.*

In questo modo vede il Senato che la domanda sarebbe rivestita di una forma precisa che l'ufficiale dello stato civile la deve sottoscrivere insieme colle parti, come si farebbe per la dichiarazione che avesse preceduto il matrimonio ecclesiastico. Il certificato poi comprovante la celebrazione del matrimonio ecclesiastico verrebbe trascritto in margine a questa domanda nello stesso modo che esso si sarebbe dovuto trascrivere accanto alla dichiarazione di celebrazione del matrimonio ecclesiastico.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, *relatore*. Io non ripeterò gli argomenti che ho svolti ampiamente nella relazione che ebbi l'onore di rassegnare al Senato in nome dell'Ufficio Centrale. Osservo che il mio egregio amico Senatore Vigliani ha bene definito il carattere di codesta legge.

Egli opportunamente osservava essere questa una legge di circostanza; legge la quale intende a provvedere ad una situazione anormale, eccezionale esistente nelle provincie meridionali, e questa come conseguenza di una legislazione essa stessa incerta e mal definita in ordine al regime matrimoniale.

Io unisco pure i miei voti, e voti caldissimi a quelli che testè esprimeva il sig. Senatore Vigliani, cioè che si entri una volta in un sistema definitivo, in un sistema che faccia cessare queste antitesi nella nostra legislazione, e che questa parte della legislazione, che è fondamento allo stato delle famiglie, acquisti veramente un assetto stabile, definitivo, universale e contemporaneo alla ragion dei tempi.

Premesse queste osservazioni generali scenderò a rispondere all'avvertenza che l'onorevole Senatore Vigliani faceva intorno alla redazione dell'articolo 1.

Egli vorrebbe insinuare nella redazione di questo articolo una variante, la quale avrebbe per scopo di chiarire meglio la posizione delle parti che si presentano all'ufficiale dello stato civile per richiedere la trascrizione del matrimonio che ha già ricevuto la sanatoria, e vorrebbe riportarsi a quelle regole tracciate dal Codice civile imperante nelle provincie napoletane, e propriamente nell'art. 80.

Io consentirei volentieri con lui, che questa redazione meglio provvede e determina l'estremo della dichiarazione e lo scopo della trascrizione; non potrei però consentire in una frase che egli vorrebbe introdurre in questo emendamento, ed è questa.

Egli dice..... in margine della domanda che sarà fatta

dalle parti contraenti, e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile il quale la sottoscriverà *colle parti medesime.*

Ma io domanderei allora uno schiarimento a questa parola: *colle parti medesime.*

Quale significazione vuole dar loro l'onorevole autore dell'emendamento?

Intenderebbe solo entrambi i coniugi senza che possa estendersi al coniuge superstite, od ai figli nati da quel matrimonio?

Se egli crede darvi questa interpretazione io non potrei ammetterla punto in questi termini e sarei costretto a respingerla riserbandomi di addurne le ragioni.

Senatore Vigliani. Desumerò la risposta che l'onorevole mio amico Vacca mi domanda circa l'espressione inserita nella mia aggiunta dove dice *parti contraenti*, dai provvedimenti stessi delle provincie meridionali a cui si riferisce questo disegno di legge.

È opportuno che il Senato conosca che nel 1837 in ottobre un Rescritto Reale permetteva colà, che certi matrimoni contratti ecclesiasticamente in Palermo nei mesi di giugno, luglio ed agosto nei quali aveva inferito il cholera, se non m'inganno, si potessero trascrivere, a un dipresso come si tratta presentemente di stabilire, sui registri dello stato civile, affinché producessero gli effetti civili. In seguito a questo Rescritto Sovrano è insorto il dubbio, se esso si applicasse a quei casi in cui o amendue i coniugi, od uno di essi fosse deceduto.

Si ricorse al Sovrano per avere spiegazioni a questo riguardo.

Nel 1838 emanava un altro Rescritto con cui si permetteva la domanda fatta pel caso che ho avuto l'onore di accennare, e si soggiungeva, che S. M. si era degnata manifestare non essere luogo a provvedimento per modo di regola, salvo solo di accordare gli effetti civili ai matrimoni ecclesiastici sulla petizione degli interessati.

Desumo da questo provvedimento che il legislatore napoletano non credeva d'applicare la sanatoria che ora si tratterebbe di tradurre in una legge, ai casi in cui i due coniugi avevano cessato di vivere, od uno solo era superstite.

Parmi che la ragione per cui il legislatore di Napoli non voleva estendere il suo Rescritto a questi casi, fosse chiara e conforme ai principii di ragione.

Come si può sanare un matrimonio, iscriverlo nei registri dello stato civile, quando non è più permesso di accertare la volontà dei coniugi? Quando i due coniugi, o l'uno di essi è scomparso?

Ciò basta perchè non possiamo più essere certi che l'uno e l'altro coniuge voglia questa sanatoria, e abbia veramente il proposito di rivestire delle forme civili un matrimonio, che aveva contratto soltanto ecclesiasticamente, e di cui potè anche andare pentito.

Notate, o Signori, che quando uno solo dei coniugi fosse morto, ha potuto accadere, che dopo la morte di lui, un altro matrimonio si fosse contratto dal superstite, nella quale specie, il venire a convalidare un

matrimonio precedente, potrebbe turbare non lievemente l'ordine delle famiglie, ed in qualche modo offendere anche la dignità di quel coniuge che contrasse matrimonio quando aveva ragione di credere che nessun altro matrimonio esisteva.

Il legislatore si riservava di provvedere sopra le petizioni nei singoli casi in quanto che, essendo nel Codice penale delle Due Sicilie ammessa la legittimazione per Rescritto sovrano come l'ammette il Codice Albertino, alla sorte dei figli si poteva provvedere con altro mezzo che era più legale e conforme alle circostanze dei casi esposti: questa considerazione io abbandono all'apprezzamento degli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, e lascio ad essi di vedere, se non sia conveniente ed opportuno di limitare la facoltà ai soli coniugi contraenti, ed ai casi in cui ambidue possono concorrere colla loro volontà a rivestire il matrimonio ecclesiastico di forme civili.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro di grazia e giustizia, poscia l'avrà il Senatore Vacca.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le osservazioni mosse dall'onorevole Senatore Vigliani, all'occasione di questa legge, non possono non avere gran forza nell'animo mio per affrettarmi all'adempimento dei miei doveri. È senza dubbio urgente segnatamente la unificazione della legislazione per quella parte che concerne i diritti di famiglia.

In vero è spettacolo triste in Italia il vedere, la patria potestà, la potestà maritale, i diritti di famiglia, le relazioni che costituiscono il fondamento della società, il matrimonio, regolati con leggi diverse, le quali producono, secondo le varie provincie, effetti distinti, diritti diversi.

Questa legge particolare provvede ad uno stato anormale di cose, ed essa stessa ci rammenta la necessità a cui ho accennato. Nelle provincie napoletane, il matrimonio consta di due elementi; della promessa civile, e del sacramento, vale a dire di una parte civile e di un'altra ecclesiastica.

Ora è avvenuto come doveva avvenire che dai primi tempi in cui questa legislazione fu introdotta, furono parecchi che contrassero un matrimonio ecclesiastico senza adempiere alle solennità civili.

È fin dai primi tempi apparve necessario, o almeno in taluni casi parve indispensabile dover assicurare un legittimo avvenire ai coniugi, e soccorrere alla condizione triste dei loro figli, sovvenire a ciò con un potere eccezionale che un Re assoluto esercita molte volte con la sanatoria. Effetto di questa sanatoria era il convalidare il matrimonio ecclesiastico, l'attribuire a quel matrimonio tutti gli effetti civili che avrebbe ottenuto ove le forme delle leggi civili si fossero osservate.

Questo è il concetto stabilito dall'art. 1. Nell'art. 1 è stabilito questo concetto in modo generale. Io non

entro a ricordare le ragioni che avevano mosso il potere esecutivo ad attenersi ad un sistema diverso, avendo pienamente accettato il sistema a cui l'Ufficio Centrale si appigliò.

L'onorevole Senatore Vigliani ha avvertito che per rendere il concetto di questa legge corrispondente anche nelle forme alle disposizioni che vigevano nelle provincie napoletane, era utile che si stabilisse la maniera in cui questa registrazione si dovesse effettuare.

Egli diceva che siccome le leggi napoletane richiedevano la promessa ed accanto alla promessa doveva pur registrarsi il matrimonio ecclesiasticamente eseguito; così sarebbe ottenuta la medesima forma stabilendo che la domanda de' coniugi prendesse posto nei registri dello stato civile, quasi tenendo luogo di quella solenne promessa che mancava, e ponendo accanto a questa domanda la trascrizione del matrimonio. Nondimeno è da avvertire che secondo la legislazione napoletana, che nasce dal rescritto per virtù del quale era permessa la registrazione dei matrimoni che non fossero celebrati secondo le forme generali, si teneva un apposito registro in cui questi matrimoni erano trascritti; ciò avveniva pei matrimoni celebrati all'estero con forme diverse da quelle stabilite dal Codice napoletano, ed avveniva per i matrimoni celebrati ecclesiasticamente che avessero poi dal principe ottenuta la sanatoria. Però non ci sarebbe ragione per dilungarci da questa consuetudine. Ma poichè la proposta del Senatore Vigliani non muta sostanzialmente il diritto, e contiene qualche cosa che appaga anche la prescrizione formale del Codice civile, non ho difficoltà alcuna ad aderire.

In quanto all'avvertenza fatta dal Senatore Vigliani intorno alla persona da cui potrebbe essere fatta la domanda, mi è necessario dichiarare che il Senatore Vigliani ha citato il rescritto del 30; è il solo rescritto che s'incontra nella legislazione napoletana, il quale per via generale concede la sanatoria. Fu con quel rescritto concessa la sanatoria per via generale, perchè caso riguardava i matrimoni contratti in un brevissimo spazio di tempo, credo lo spazio di tre mesi, e non più. Adesso ci troviamo in un caso molto diverso, perchè si concede la facoltà della trascrizione ai matrimoni, che hanno potuto essere contratti molti anni addietro in un lungo spazio di tempo.

Generalmente nelle provincie napoletane, come ha osservato l'Ufficio Centrale, come ha creduto lo stesso Senatore Vigliani, la sanatoria non era concessa che per casi speciali, ed era il principe che determinava o sulla domanda di uno dei coniugi, o sulla domanda di entrambi, o sulla domanda dei figli superstiti, la larghezza e gli effetti di questa concessione stessa. Eccetto il rescritto citato dal Senatore Vigliani, non vi è altro caso di una concessione come quella sulla quale procediamo per virtù del potere legislativo, e certamente non vi sarebbe stata mai possibile una sanatoria che comprendesse un lungo periodo di tempo, come è quello che viene compreso in questa legge.

Ora quale è la condizione delle cose relativamente ai provvedimenti legislativi a cui ci accingiamo? Noi abbiamo dei matrimoni ecclesiastici contratti da lungo tempo; probabilmente sarà morto uno dei coniugi, probabilmente saranno morti entrambi i coniugi. Vogliamo che questo provvedimento legislativo operi gli stessi effetti che operava la sanatoria prima conceduta dal principe nelle provincie napoletane. Se vogliamo che quel matrimonio si tenga validamente contratto dal giorno in cui è stato celebrato, non ostante che non si fossero osservate le formalità prescritte dalla legge civile, dobbiamo dire che si possa chiedere la convalidazione del matrimonio da entrambi i coniugi, se entrambi sono viventi, da uno di essi, se uno sia superstite, perchè il matrimonio si ha come valido dal momento in cui venne celebrato: dobbiamo dire che possono domandarlo giustamente i figli, se essi soltanto sopravvivono. Però io pregherei il Senatore Vighiani, se non crede altrimenti, a mutare la parola di *contraenti*.

La frase sulla domanda delle parti interessate è molto vaga ed indeterminata; mi sembra si debba restringere alle persone che io sono venuto indicando, e forse non sarebbe neppure d'uopo riportarle nell'articolo 1, basterebbe nell'art. 2 aggiungere: « A conseguire la detta trascrizione dovranno i coniugi, od uno di essi, od i figli, esibire all'uffiziale dello stato civile un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi l'autorità ecclesiastica. »

Credo che in questo modo sarebbero conciliate le opinioni senza difficoltà.

Senatore Vacca, *relatore*. L'onorevole Ministro Guardasigilli mi ha già prevenuto in quelle tali osservazioni che io intendevo proporre circa i dubbi elevati dall'onorevole Senatore Vighiani, e per rispondere adeguatamente a questi dubbi, io stimo opportuno d'informare il Senato della discussione che si fece in proposito nell'Ufficio Centrale. Così andrà giustificata la redazione dell'articolo 1 come io l'avevo concepita...

Presidente. Scusi, signor Senatore, l'Ufficio Centrale opina definitivamente per adottare l'aggiunta indicata dal Senatore Vighiani, oppure quella proposta dal signor Ministro della Giustizia?

Mi pare che per abbreviare la discussione...

Senatore Vacca, *relatore*. Ebbene, se crede, per amore di brevità, di restringere la discussione, io non ho difficoltà di accettare l'emendamento nei termini in cui lo propone il signor Ministro, non mai però potrei accettare la dizione dell'onorevole Vighiani, imperocchè questa evidentemente tenderebbe a restringere il concetto della sanatoria alle sole parti contraenti, ai soli coniugi, senza provvedere alla domanda di un solo coniuge superstite, ovvero dei figliuoli che reclamassero la sanatoria.

In conseguenza, a nome dell'Ufficio Centrale, io credo

di poter pienamente aderire alla proposta testè fatta dal signor Ministro.

Presidente. Il signor Senatore Vighiani si accosta a questo temperamento?

Senatore Vighiani. L'autorità di due egregi giurisperiti, l'onorevole Guardasigilli e l'illustre mio amico Vacca, certamente più esperti di me della materia che si discute, mi muove ad abbandonare la mia proposta, ancorchè essa fosse appoggiata, come osservò l'onorevole Ministro, all'unico provvedimento generale, e perciò unico provvedimento somigliante a quello che noi intendiamo di fare, pubblicatosi nelle Due Sicilie.

Ad ogni modo, se tale era l'uso e la pratica nelle Due Sicilie, se questa non diede colà luogo a quegli inconvenienti che crederei che ne potessero derivare, io non ho difficoltà di rimettermi in questa parte ad un'autorità che ravviso superiore alla mia.

Presidente. Allora io pregherei il signor Ministro di voler favorire i termini dell'aggiunta che vorrebbe inserire.

Senatore Vacca, *relatore*. Questa non è che la riproduzione della prima versione.

Presidente. Si presenta una redazione combinata fra l'onorevolissimo signor Ministro della giustizia, l'Ufficio Centrale, ed il primo proponente Senatore Vighiani.

Questa redazione porterà un'aggiunta all'articolo primo, che leggerò unitamente a detta aggiunta.

Art. 1.

« I matrimoni puramente ecclesiastici contratti dai cittadini delle Provincie meridionali innanzi il 1 maggio 1862, senza che sieno state precedentemente osservate le forme richieste dalle leggi civili ivi imperanti, potranno entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge venir trascritti sui registri dello Stato civile sulla domanda (qui comincia l'aggiunta) che sarà fatta dai coniugi o dal superstite o dalla loro prole e in caso di predeceaso di entrambi: la domanda sarà ricevuta dall'uffiziale dello stato civile il quale la sottoscriverà colle parti richiedenti. »

Se non ci è osservazione in contrario, e se non si domanda la divisione di questi due paragrafi per la separata loro votazione, io metterò l'articolo ai voti nel suo complesso coll'aggiunta di cui ho dato lettura.

Chi approva l'articolo primo, coll'aggiunta or ora letta, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« A conseguire la detta trascrizione dovranno i richiedenti esibire all'uffiziale dello stato civile un certificato in forma autentica comprovante la seguita celebrazione del matrimonio innanzi all'autorità ecclesiastica. »

(Approvato.)

Art. 3.

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei registri dello stato civile, produrranno gli effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per rendere più rettamente il concetto che è stato nell'animo dell'Ufficio Centrale, io proporrei di aggiungere poche parole che sarebbero le seguenti cioè: « dal dì della loro celebrazione » per cui l'articolo resterebbe così concepito:

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei registri dello stato civile, produrranno (e qui verrebbe l'aggiunta) dal dì della loro celebrazione gli effetti civili, senza verun pregiudizio ecc.

Presidente. Consente l'Ufficio Centrale a questa aggiunta?

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Darò di nuovo lettura dell'articolo 3 coll'aggiunta acconsentita:

Art. 3.

« I matrimoni enunciati nei precedenti articoli, trascritti nei registri dello stato civile, produrranno dal dì della loro celebrazione gli effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra enunciata. »

Chi approva l'art. 3 nella conformità testè letta voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto sui due progetti di legge che oggi sono venuti in discussione.

Il **Senatore segretario Arnulfo** fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia.

Numero dei votanti 86

Favorevoli 74

Contrari 12

(Un Senatore astenuto.)

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per sanatoria di matrimoni.

Numero dei votanti 87

Favorevoli 85

Contrari 2

Il Senato approva.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE
SULL'AFFARE DEL SENATORE DI SANT'ELIA.

Ora si torna immediatamente alla continuazione della discussione relativa all'affare del Principe di Sant'Elia.

Prima però pregherò il Senato di voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Proporrei al Senato di volersi domani riunire al tocco nella sala delle conferenze per provvedimenti

di servizio interno; alle due in seduta pubblica pel seguito della discussione relativa al fatto del Principe di Sant'Elia.

Verranno poi in discussione i seguenti progetti di legge di cui i signori Senatori hanno ricevuto comunicazione.

1. Concessione di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

2. Costruzione di ponti sopra i fiumi Platani, Imera, Polina e Belice in Sicilia.

3. Costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi.

Non essendovi osservazione in contrario l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato nell'anzidetta conformità.

Ora comincio per domandare al Senato se appoggia l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Siotto-Pintor.

Darò poscia la parola al signor Senatore Cadorna che era iscritto prima, e che per ragioni di pubblico servizio non potè trovarsi al principio della seduta.

Chi appoggia l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Siotto-Pintor voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

La parola è al signor Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Signori Senatori. Confesso che sono dolente di dover prendere la parola in ora prossima a quella in cui il Senato suole sciogliere la sua seduta, poichè dovrò abusare forse più lungamente di quello che vorrei della sua benignità; ma poichè a me tocca ora il parlare, non mancherò di adempiere al mio dovere. Farò di essere il più breve che mi sarà possibile.

Voci. Potrebbe aspettare a domani.

Senatore Cadorna. Io sono agli ordini del Senato; se si vuoi anche rimandare la discussione a domani io vi sono disposto (*Humori varii*.)

Presidente. Usi pienamente del suo diritto; sicuramente il Senato lo ascolterà con piacere.

Senatore Cadorna. Ho lungamente pensato meco stesso se mi convenisse di combattere il voto di una Commissione composta di eminenti personaggi nella maggior parte di distintissimi magistrati; poichè il combattere un voto dato con tanta autorità riesce sempre cosa grave a chiunque suol pensare prima di emettere le proprie sue opinioni.

Ma la profonda mia convinzione che la Commissione non siasi posta nella buona via, e che gravi assai possano esserne le conseguenze, mi hanno spinto ad assumermi la difficile impresa, stimando di adempiere con ciò ad un dovere. Pregho il Senato e la Commissione stessa a voler tener conto di questa mia dichiarazione.

Non ho la fortuna di conoscere particolarmente il nostro collega Senatore Di S. Elia, che per la fama del suo nobile carattere, delle sue virtù civili, e dei servizi eminenti che egli ha resi alla patria. Perciò questa non è per me che una nuda questione di diritto.

Un'altra dichiarazione io debbo fare rispetto ai giudici che hanno proceduto in quest'affare. Dirichio pertanto altamente che ho la più profonda convinzione della piena rettitudine delle intenzioni di quei distinti ed egregi magistrati.

Le dichiarazioni da essi fatte e le circostanze in cui si sono trovati, debbono essere tenute a calcolo anche da chi crede che essi abbiano errato, come accade più volte ai Tribunali ed alle Corti, le cui sentenze sono talvolta riformate, ed anche annullate dalle Corti d'appello o dalla Corte di cassazione.

Non bisogna dimenticare lo stato in cui si trovava la città di Palermo nei giorni in cui intervennero i fatti che diedero luogo alla presente discussione; uopo è ricordarsi che quei giudici, prima ancora di procedere alla perquisizione, mandavano avviso alle Autorità supreme della necessità in cui credevano di trovarsi di procedere contro un Senatore; è mestieri tener presente che essi riconobbero la competenza del Senato; che non operarono che come presunti delegati del Senato, e che perciò fu assai lontana da essi l'intenzione di arrogarsi la competenza del Senato nel procedere agli atti che danno luogo alla presente discussione. Tutte queste circostanze debbono convincere chiunque che la rettitudine delle intenzioni di quelli egregi magistrati non può in nessun modo essere messa in dubbio. Puossi bensì discutere se essi abbiano regolarmente e legittimamente proceduto, e ciò nello stesso modo che avanti ad una Corte d'appello od alla Corte di cassazione si disputa se una sentenza sia stata proferita regolarmente e legittimamente. Ma ciò non riguarda la persona, nè le intenzioni dei giudici; ed è da questo punto di vista unicamente che io imprendo ad esaminare la presente controversia.

Innanzi tutto credo sia necessario lo stabilire in quale qualità il Senato si occupi dell'esame di questa questione, poichè dalla risoluzione di questo punto dipende lo stabilire il come egli debba procedere, e quale cosa egli debba fare.

L'articolo 37 dello Statuto, dopo d'aver nella sua prima parte consecrato il privilegio a favore di ciascun Senatore di non poter essere arrestato fuori del caso di flagrante delitto, senza un ordine del Senato, stabilisce, che il Senato solo è competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Dai termini di questo articolo è evidente, che allorchando si presenta l'esame di un reato di cui sia imputato un Senatore, il Senato è creato egli stesso unico giudice competente di questo reato, ad esclusione di qualsivoglia altra giurisdizione giudiziaria. Allorchando pertanto il Senato apprende, ed esamina un soggetto di questa natura, egli lo fa, e lo debbe fare, a termini dello Statuto col carattere, e coi poteri di Corpo essenzialmente ed unicamente giudiziario.

In ciò le disposizioni dello Statuto differenziano assai la condizione dei membri della Camera elettiva da quella dei Senatori; imperocchè questa prerogativa, è

unicamente conceduta al Senato in favore dei membri del Senato.

Non andrò indagando le ragioni che voi, o Signori, meglio di me conoscete, di questa differenza; mi basterà di conchiuderne, che il Senato in forza di questa disposizione, allorchando si occupa dell'esame di una questione relativa ad un reato imputato ad uno de' suoi membri, non giudica come Corpo politico, ma come Corpo giudiziario.

E, notisi bene, che il Senato in questo caso non ha mestieri di un atto espresso del Capo del potere esecutivo che lo costituirà in Corpo giudicante, a differenza di ciò, che è prescritto nell'articolo 36 rispetto ai reati d'alto tradimento. L'articolo 36 dello Statuto ammette anche in questo caso la competenza del Senato, ma per esso vuole espressamente, che in prima il Senato sia costituito in alta Corte di giustizia col mezzo di un reale decreto. Per l'opposto, secondo l'articolo 37, egli è costituito giudice ordinario e permanente, e pel solo effetto della disposizione statutaria ogni qualvolta si tratti di giudicare di un reato imputato ad un membro del Senato. In altri termini, il Senato pei suoi membri è Corte permanente di giustizia. Egli non ha bisogno di essere costituito espressamente con un atto separato in Tribunale giudicante. Il solo fatto dell'occuparsi di questa materia in forza dell'articolo 37 dello Statuto lo costituisce Corte giudicante.

Le conseguenze di ciò sono manifeste. La prima è che tutte le discussioni che possono avere luogo in occasione di una questione di questa natura non debbono uscire dai termini e dai limiti di un pacato ragionamento, e di una serena discussione giuridica; di una discussione di mero diritto da applicarsi ai fatti, che costituiscono il soggetto da giudicarsi. La seconda conseguenza è che il pronunziamento del Senato non potrà mai essere nè un ordine del giorno, nè qualsivoglia altro di quegli atti, che il Senato suol fare come Corpo politico, ma non può essere altro che un atto di natura giudiziaria, fatto con forme giudiziarie; sia esso un'ordinanza, o sia una sentenza. La terza conseguenza è, che quest'atto essendo di sua natura giudiziario, ed una vera sentenza, perchè pronunziata da un Tribunale nella materia in cui egli solo è competente, un tale pronunziamento ha tutti i caratteri e tutti i mezzi di esecutorietà, che hanno le sentenze secondo il diritto comune. In altri termini la sentenza pronunziata dal Senato in quest'oggetto di sua competenza, ha parata esecuzione, ha tutti i mezzi di esecuzione che hanno le sentenze dei Tribunali, e delle Corti del Regno a termini del diritto comune, e chi ha l'obbligo di far eseguire le sentenze dei Tribunali, è pure in obbligo di far eseguire quelle dal Senato pronunziate.

Un'altra conseguenza indiretta che io credo dover rilevare in questi casi è nei rapporti tra i giudicanti ed i membri della magistratura, che hanno proceduto finora. Qualsivoglia provvedimento egli sia per dare in forma giudiziaria emanando da esso, come da una Corte, non

andrebbe direttamente mai contro la persona de' giudici, come accadrebbe di un voto politico, ma colpirebbe unicamente i provvedimenti dati dai medesimi, nel modo stesso che una sentenza della Corte di Cassazione che si pronunziasse ad infermare la sentenza di una Corte d'appello. Il che niuno non vede quanto debba giovare a togliere ogni asperità alla presente discussione, ed ai provvedimenti che dovranno da noi emanare.

Io credo che appunto per non avere considerato la questione da questo punto di vista, la Commissione sia andata in conclusioni diverse da quelle alle quali io credo di dover giungere, e porto opinione che essa, ove si fosse collocata sul terreno meramente giudiziario, avrebbe abbracciato per logica conseguenza dei principii e conclusioni simili, almeno in parte, a quelle a cui io fui condotto.

Prima di abbandonare questo soggetto debbo prevenire una difficoltà che udii muoversi da taluno. Come mai, si dirà, il Senato potrà funzionare come Corpo giudicante dappoichè non vi hanno regolamenti e norme preventivamente stabilite a regolare il procedimento?

Ma facile è la risposta. A termini dell'art. 37 dello Statuto, il Senato, nel presente caso, non è solo Corpo giudicante, ma egli stesso stabilisce le norme di procedura che intende di osservare; poichè lo Statuto non pone verun limite, nè dà veruna norma a questo riguardo.

Or bene, dico che il Senato avendo potere supremo anche per istabilire le norme del procedimento, appunto per questo non può dare a sè stesso una legge che lo vincoli pei casi avvenire. Il potere di variare a piacimento, ed in modo supremo queste norme, e la compilazione di una regola obbligatoria per l'avvenire sono due cose manifestamente contraddirenti. Ne abbiamo un esempio nell'Inghilterra ove l'alta Camera dei *Lords* eretta pure in Tribunale giudiziario, ha attribuzioni molto più larghe e più estese di quelle che abbiamo noi.

Colà non è mai emanato alcun provvedimento generale preventivo vincolante l'avvenire pel quale siano state fissate le norme dei procedimenti. Quel corpo giudicante ha stabilito in ciascun caso, e col fatto delle regole di procedura, che ebbero soltanto dall'uso e dal fatto di non essere state variate la loro sanzione.

Lo stesso avviene, anche secondo il diritto comune civile nei tribunali di arbitri eletti dalle parti. Allorquando non sia stato prescritto di osservare il Codice di procedura civile, e le norme del procedimento siansi lasciate in balia degli arbitri stessi, gli arbitri stessi indicano il modo di procedimento, stabiliscono i termini per le risposte, e repliche delle parti litiganti, e danno tutte le norme che sono necessarie al procedimento in tutto ciò che, rispetto al giudizio d'arbitri, non sia già determinato dal Codice di procedura.

Nè per le ragioni che ho dette, noi possiamo fare altrimenti, e credo che invano si cercherebbe negli

annali di qualsivoglia Parlamento un esempio dell'applicazione di un contrario sistema.

Invano si cercherebbe l'esempio di un regolamento generale, stabilito a priori, il quale regolasse con norme stabili il modo di procedimento di codesti Corpi politici costituiti in Corpi supremi giudicanti. Perciò tengo per fermo, che la mancanza di un regolamento di procedura non sia di ostacolo a che il Senato possa fin d'ora funzionare come Corpo giudicante; e che egli ora dovrà soltanto col fatto abbracciare nel presente caso quelle poche norme che crederà opportune.

Del resto la questione del metodo nella presente circostanza non presenta veruna difficoltà. Noi non abbiamo da esaminare un caso nel quale siavi un imputato già costituito in accusa, per cui debba aver luogo un pubblico dibattimento, sull'istanza di un ministero pubblico, colla difesa dell'imputato, e con tutti quegli altri incombeni che necessariamente richiedono la determinazione di molteplici norme.

Ora non v'ha neppure ancora un accusato; epperò il processo è unicamente allo stadio nel quale si trovano i procedimenti ordinarii, allorquando contro l'imputato si sono assunte soltanto alcune informazioni preliminari, e l'affare è portato alla Camera d'accusa, onde decida se sia il caso di costituire in accusa l'imputato, o no.

Tale è appunto lo stadio in cui si trova attualmente questo processo, nè perciò si richiedono molteplici norme di procedura.

Che se mi è permesso di indicare il sistema col quale mi parrebbe opportuno di procedere in avvenire in simili casi, io lo desumerei da quello che è seguito nelle materie penali avanti i Tribunali, essendochè è consigliato dagli stessi principii razionali.

È pertanto mio avviso che finchè il Senato non abbia costituito un Senatore in stato di accusa, il nome del medesimo non dovrebbe mai essere trascinato in una pubblica discussione.

Il Senato dovrebbe abbracciare pel procedimento il sistema medesimo che è stabilito nei tribunali, i quali non portano ai pubblici dibattimenti il nome di un imputato prima che egli sia costituito in accusa. E in vero è cosa troppo grave ed anzi intollerabile, l'obbligare un cittadino a sopportare una pubblica discussione per l'imputazione di un reato, prima che il tribunale, a cui è demandato di riconoscere, se sia almeno il caso di procedere o no, abbia giudicato che è il caso di procedere, e di costituirlo in accusa.

Ora però la discussione pubblica ebbe già luogo nè si potrebbe troncata anche nell'interesse dell'imputato, il quale dopo che innanzi al paese è stato il soggetto di un pubblico dibattimento, ha il diritto che le sue ragioni appaiano al paese intero.

Mi permetta ora il Senato che enunci alcuni principii che mi servirono di guida nell'esame della presente questione.

Ogni potere è il naturale custode, e vindice della

propria prerogativa. Questo principio non si applica soltanto ai Corpi politici, ma si addice anche ai Corpi giudicanti ordinari.

Egli è perciò che ciascun magistrato o Tribunale ha diritto di pronunziare sulla propria competenza, salvo il ricorso in appello, se la legge lo ammetta.

Inoltre ogni Tribunale ha diritto anche di dare disposizioni in materia penale, allorchando esse sieno necessarie per far rispettare la sua autorità che sia stata dalle parti disconosciuta nell'esercizio delle sue funzioni. Tuttociò nasce da quell'autonomia, da quell'autorità che è necessaria a codesti Corpi, acciocchè possano conseguire il fine a cui essi sono destinati.

Se non che questo diritto, massime quando s'applica alle prerogative che appartengono ai Corpi politici, apre la via a due contrari pericoli, cioè all'eccesso ed alla mancanza della difesa.

Vi sono taluni i quali credono che nell'interesse della libertà sia sempre utile che i Corpi politici cerchino di allargare grandemente la sfera delle loro attribuzioni, e l'applicazione del loro privilegi. Io dichiaro che non parteggio per questa opinione. Credo per l'opposto che la vera libertà stia in che ciascun Governo, secondo il sistema col quale è ordinato, funzioni colle norme del sistema stesso, col più grande rispetto delle medesime.

L'organismo costituzionale è guasto dal punto che sia tolta la equilibrata forza dei poteri, mediante la interperanza di uno di essi. Gli esempi nella storia non sono lontani, nei quali è dimostrato che la tirannia delle Assemblee non è meno grave né funesta della tirannia del Re; e che la tirannia delle Assemblee conduce alla reazione ed al dispotismo.

Ma tengo del pari per fermo che sarebbe grande errore, che un Corpo qual'è il Senato, venisse meno alla difesa delle proprie prerogative, per tutta quella estensione che è consentita dallo scopo e dalla lettera dello Statuto.

Le prerogative ed i privilegi dei Corpi sono conceduti dagli Statuti, perchè essi abbiano un'esistenza reale, effettiva; e perchè possano funzionare secondo la destinazione che hanno nell'organizzazione costituzionale. Dal momento che la difesa di questa prerogativa vien meno, evidentemente a questi Corpi mancano quella forza, quella potenza e quel credito che lo Statuto ha voluto mantenere in essi acciocchè le loro funzioni fossero conformi agli scopi costituzionali. Ed ecco da ciò il perchè anche dal fatto della difesa delle prerogative può venire grandissimo danno. Da ciò avviene che allora quando i Corpi politici non sono abbastanza gelosi custodi delle proprie prerogative screditano il Governo costituzionale di cui fanno parte, e danno ragione di essere e di alzare il capo ai partiti esagerati ed avventati, dei quali le migliori ragioni sogliono appunto consistere nei nostri errori.

Però nell'interpretare le disposizioni statutarie è necessario procedere con molta equanimità.

Questa interpretazione sebbene non possa essere fatta

con principii diversi da quelli generali di ermeneutica, ciò non pertanto richiede particolari riguardi. Le disposizioni della Costituzione sono per necessità generali; esse si limitano a consacrare dei principii talvolta astratti, nè quasi mai contengono disposizioni particolarizzate, le quali vengano in soccorso a risolvere quei dubbi che la semplice enunciazione di un principio fa sovente nascere. Egli è quindi indispensabile che nell'interpretazione delle disposizioni statutarie, poichè la lettera della legge sovente vien meno, non si perda mai di vista lo scopo delle medesime, imperocchè se mai in alcuni casi quelle disposizioni venissero interpretate in modo che lo scopo che lo statuyente si è prefisso mancasse, tanto varrebbe che quelle disposizioni fossero cancellate. E qui il danno non sarebbe soltanto quale potrebbe avvenire nella discussione fra privati, ma sarebbe danno grandissimo; poichè l'autorità del Corpo politico, ove fosse scemata per un'erronea o restrittiva interpretazione, sarebbe profondamente vulnerata, e le conseguenze sarebbero sempre funestissime. Ciò appare più evidentemente ove si consideri che in queste materie i precedenti sono sempre di grandissima importanza.

Guai pertanto a chi si avvisasse di procedere coi metodi ordinari forensi, col tenersi alla corteccia delle parole, col fare delle questioni grammaticali sulla significazione de' vocaboli. Questi mezzi d'interpretazione talvolta non debbonsi trascurare nelle semplici dispute forensi; ma nelle questioni politiche debbono essere respinte, ed in esse l'interpretazione deve sempre e principalmente soddisfare allo scopo dello Statuto.

Ciò premesso, domando innanzi tutto quale sarà il soggetto della presente discussione, e quale il soggetto del provvedimento che a noi occorre di pronunziare come giudicanti.

Noi abbiamo per soggetto un provvedimento dato contro un membro del Senato; ci giunsero i suoi reclami; dobbiamo quindi esaminare se si è operato regolarmente e legittimamente cogli atti che ci furono denunziati; e se si debba continuare ancora il procedimento. Ciò è quanto farebbero appunto i Tribunali ordinari alla cui giurisdizione noi fummo surrogati. Queste due parti del nostro soggetto io intendo appunto di esaminare.

In quanto alla prima parte, cioè quanto al giudizio degli atti che si sono fatti finora, e che formano il principale oggetto dei richiami del principe Senatore di Sant'Elia, la prima questione che si presenta è quella di competenza. La nostra prerogativa, la nostra competenza fu essa usurpata e violata?

A me pare che questa questione nel caso nostro non esiste, ed in ciò credo di non allontanarmi dalle idee espresse dalla Commissione medesima. Un conflitto di competenza non può esistere se non quando due Tribunali asseriscono amendue di essere competenti sopra uno stesso oggetto.

Ma questo fatto non si verifica nel caso presente. I

giudici procedenti non hanno mai preteso di disconoscere la competenza del Senato in questa causa.

Essi hanno dichiarato (e lo dico appoggiandomi alla relazione della Commissione, perchè come il Senato sa che gli altri membri del Senato non hanno cognizione delle carte che riguardano quest'affare) essi hanno dichiarato di aver proceduto per urgenza, e come presunti delegati del Senato, precisamente per l'allegata urgenza.

Evidentemente pertanto essi non hanno voluto procedere *auctoritate propria*, per propria competenza, e non si sono creduti autorizzati neppure dall'urgenza, che a procedere come delegati. È quindi manifesto che manca la causa, e che mancano gli elementi d'uno conflitto di competenza, non essendovi due Tribunali che pretendano di giudicare la stessa causa. Parmi pertanto che la questione di competenza debba assolutamente esser posta da parte, e che niun provvedimento occorrerà a tale riguardo.

Io penso pertanto che il Senato nella qualità di giudice competente incontestato debba soltanto esaminare se i Magistrati, che procedettero come nostri presunti delegati, abbiano proceduto regolarmente e legittimamente, addentrandoci per tal modo unicamente in un esame di merito dei loro atti.

Venendo pertanto unicamente all'esame della regolarità e della legittimità del procedimento io debbo dichiarare francamente che giudicando codesti atti come farebbe una Corte d'appello od un Giudice delegante, dopo serio esame, sono venuto nella profonda convinzione che il procedimento non fu nè regolare, nè legittimo.

La prima irregolarità consiste, a mio avviso, in che colla perquisizione domiciliare si è veramente violato il privilegio che appartiene ai membri di questo Consesso.

Io debbo giustificare la mia asserzione.

Lo Statuto all'art. 37 prescrive, che fuori del caso di flagrantissimo reato niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato.

Qui il Senato avrà già notato la differenza che passa tra le disposizioni dello Statuto che riguardano i membri di questo Corpo e quelle che riguardano i membri della Camera elettiva.

Quanto alla Camera elettiva, essa non ordina l'arresto; lo permette soltanto sull'istanza del giudice ordinario che debbe ordinario, essendochè a questi giudici è conservata la competenza del procedimento salvo solo il permesso della Camera.

Per l'opposto l'art. 37 dello Statuto stabilisce che un Senatore non possa essere arrestato che per ordine del Senato.

La differenza scende dalle disposizioni di questo stesso articolo, contenute nella seconda sua parte. Di fatto siccome l'art. 37 crea il Senato solo giudice competente dei reati dei suoi membri, evidentemente nessun altro giudice poteva ordinare l'arresto, nè la facoltà di ordinarlo poteva accordarsi che a quel Corpo il quale

è solo competente a giudicare del reato medesimo. Questa differenza credo sia degna di essere notata, perchè serve sempre più a chiarire il vero carattere e lo spirito dell'art. 37. Ora è a vedersi se questa disposizione che vieta l'arresto senza un ordine del Senato importi la proibizione di una perquisizione domiciliare nella casa di un Senatore, senza un ordine del Senato stesso.

Non è certamente mestieri che io vada indagando innanzi al Senato quale sia stato lo scopo del privilegio personale sancito dall'art. 37. Esso è per altra parte evidentissimo, non potendo rimanere dubbio, che con ciò si volle tutelare e assicurare l'indipendenza e la libertà dei membri di questo consesso e l'indipendenza del Senato medesimo.

Questa maggior tutela accordata al Senato che non alla Camera Elettiva ha per principale ragione la origine stessa del Senato, che emanando dal potere esecutivo, esigeva maggiori garanzie, e la perpetuità, e permanenza del Corpo stesso.

Il testo della disposizione vieta l'arresto dei Senatori. Ora che cosa è l'arresto?

L'arresto non è altro nella sua naturale ed ampia significazione che la privazione della libertà personale, la privazione di quella libertà, la quale fa sì che ogni individuo possa andare, stare, e fare ciò che gli conviene. Esso è costituito da quei vincoli i quali in sostanza mettono un ostacolo al libero esercizio delle nostre naturali e giuridiche facoltà.

Or bene egli è evidente che perchè un uomo sia arrestato (e massime collo scopo e spirito dell'art. 37 dello Statuto), non è necessario che egli sia legato, condotto in prigione ed ivi trattenuto, e tanto meno poi che questo stato sia prolungato indefinitamente. Un uomo è in istato d'arresto e di sequestro della sua persona e libertà dal punto che anche solo temporaneamente sia tenuto in tale stato, che per uso della forza la sua libertà personale sia impedita.

Or bene io dico che colla perquisizione domiciliare fatta a un Senatore si viola apertamente e lo scopo e il testo stesso della disposizione dell'articolo 37 dello Statuto.

Il domicilio di un cittadino è la cosa più sacra che egli possa avere, poichè nel domicilio stanno racchiuse tutte le cose a lui più care. Ciascun cittadino ha nel suo domicilio la propria famiglia; vi ha tutti i suoi interessi, vi ha tutte le sue affezioni, e i segreti di tutta la sua vita, del suo cuore. Egli vi ha la storia delle sue azioni dei suoi pensieri, e delle sue opinioni.

La violazione del domicilio è quindi evidentemente la violazione di una parte, dirò così, della persona stessa, imperocchè è impossibile il separare questo complesso di cose che hanno sede nel domicilio della persona alla quale queste cose tutte si riferiscono. Egli è perciò che e gli Statuti e le leggi civili nei governi liberi hanno sempre trattato il domicilio del cittadino con quelli stessi riguardi con cui si tratta la persona

del cittadino. Per esse il domicilio è veramente parte della persona del cittadino stesso.

Or bene, lo domando, quali sono i diritti di un perquirente, di un magistrato qualsivoglia, il quale faccia una perquisizione domiciliare?

Dedurrò le cose che sto per dire dalle disposizioni del Codice di procedura penale, le quali spero non saranno contestate, ma che mi riservo di leggere ove possaro ingenerare qualche dubbio.

Il magistrato, che si accosta a fare una perquisizione domiciliare, ha diritto di essere assistito dalla pubblica forza. Egli prima di entrare nella casa ha diritto di mettervi la forza pubblica alle porte, e di farle custodire acciocchè niuno vi possa entrare, e niuno ne possa uscire.

Entrato nella casa, sempre accompagnato dalla forza pubblica, egli ha facoltà di farsi rimettere le chiavi di tutti gli armadi, e di tutti gli stipi anche i più riposti; ha diritto di metter le mani su tutte le carte, anche le più segrete e recondite; ha diritto di leggerle, di sigillarle e di portarle via dalla casa. Egli ha diritto di intimare a chiunque, ed anche al padrone di casa, di non uscire da una camera in cui si trovi, sotto pena dell'arresto. Egli può vietare ogni atto che gli possa essere sospetto, e di impedire ogni comunicazione fra i membri della famiglia e di questa col suo capo. Egli è padrone di ordinare agli agenti della forza pubblica di perquisire la persona stessa del proprietario della casa, e occorrendo anche di denudarlo.

Ora, o Signori, lo vi domando; un Senatore al quale sieno applicate queste disposizioni, è egli in stato d'arresto secondo lo scopo e secondo il testo dell'art. 37 dello Statuto? In fede vostra come è mai possibile il negarlo? Evidentemente un uomo il quale ha le guardie alla porta, che è stato impedito di passare da una camera all'altra, di fare liberamente ogni atto che meglio gli convenga; il quale è stato impedito anche, occorrendo, di comunicare colla propria famiglia; che è stato perquisito anche personalmente, ed al quale la forza pubblica, ed un atto di violenza alla sua libertà di difesa toglie le cose e gli oggetti più cari e segreti, senza che li possa tutelare, è evidentemente privato della sua libertà finchè dura questo stato, e la sua persona è in vero stato di sequestro (*Interruzione.*)

Pregherai ora il Senato di permettermi soltanto di

concludere su questa questione e di rimandare poi a domani la continuazione della discussione. Io più di tutti vi sono interessato, come il Senato vede, giacchè il signor Relatore della Commissione ha dovuto assentarsi.

Dico adunque che è evidente che un Senatore nel tempo in cui questa operazione si è fatta era in un vero stato di arresto, per cui non si può disconoscere che non solo lo spirito e lo scopo dell'articolo 37, ma anche la lettera stessa sarebbe violata ove la casa di un Senatore fosse perquisita.

Nè si dica che col Senatore di S. Elia non si erano usati tutti codesti rigori. La è questa una cosa affatto accidentale che non può influire sulla questione di massima e di principio.

Allorquando emanò il decreto che mandò farsi una perquisizione domiciliare nella casa del Senatore di S. Elia, questo decreto importava che si avesse il diritto di fare una perquisizione a termini e nei modi prescritti e permessi dal Codice di procedura penale.

È quindi evidente, che il fatto accidentale che il precedente abbia adoperato tutti i mezzi che gli erano permessi o non li abbia adoperati, non entra per nulla nella risoluzione della questione di diritto, che consiste in vedere se la perquisizione domiciliare, in massima, possa essere pernessa a danno di un Senatore del Regno senza violare l'articolo 37 dello Statuto.

Del resto noterò che dalla relazione della Commissione risulta che le guardie sono state poste alla porta della casa del principe di S. Elia; la casa in cui egli dimorava, per quel tempo, era divenuta per lui una prigione; imperocchè da essa egli non avrebbe potuto uscire, chè le guardie glielo avrebbero impedito; e ciò basterebbe per poter affermare che la libertà eragli stata temporaneamente tolta, e che per quel tempo egli era in istato di vero arresto.

Rinnoverò la preghiera al Senato di voler rimandare la discussione a domani, poichè dovrei abusare troppo lungamente, in ora sì tarda, della sua sofferenza....

Presidente. Domani dunque, come già avvertii, il Senato è invitato a raccogliersi al tocco in adunanza privata e alle due in seduta pubblica pel seguito della presente discussione; la parola sarà continuata al signor Senatore Cadorna.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).

CCXXIII.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Annunzio di un'interpellanza del Senatore De Foresta — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Seguito della discussione sopra il fatto della perquisizione contro il Senatore di S. Elia — Continuazione del discorso del Senatore Cadorna contro le conclusioni della Commissione e sua proposta — Discorso del Senatore Vigliani, (relatore) in risposta — Presentazione di un progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo a tutto giugno — Adozione della proposta del Senatore Alfieri — Aggiornamento della discussione a venerdì.*

La seduta è aperta alle 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'interno e più tardi intervengono i Ministri d'agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica, delle finanze e dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario D'Adda legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3265. Filippo Bosco di Monte Sant' Angelo (Capitanata), ricorre al Senato perchè voglia avocare a sè il processo contro di lui vertente presso la gran Corte criminale di Lucera, ordinare il risarcimento dei danni sofferti e promuovere altre concessioni a favor suo e dei membri di sua famiglia (*Petizione mancante della autenticità della firma.*)

N. 3266. Vito Caravelli di Napoli, capitano in riposo, domanda che venga ordinato in di lui favore il pagamento di 30 ducati al mese, pensione che allega dovutagli dal Ministero della guerra dal mese di agosto 1861, per 37 anni di servizio militare (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

Legge quindi due lettere dei Senatori De Gregorio e Cambray-Digny colle quali chiedono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Torino di alcune copie di una sua relazione al Ministro di Agricoltura e Commercio sull'esercizio della

pubblica condizione e del saggio normale delle sete nell'anno 1862.

Prima di aprire la continuazione della discussione sull'affare del principe di S. Elia, dà la parola al signor Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Molti di voi, o Signori, avranno letto nei giornali ciò che testè dicevasi nel Parlamento inglese sui fatti nostri e massime sulla situazione dell'Italia meridionale. Le cose dette nella seduta della Camera dei Lordi del 5 di questo mese sono così gravi che non solo qualunque buon italiano, ma qualunque uomo di cuore deve esserne commosso. Egli è vero che sommi ministri, costanti amici dell'Italia, respinsero energicamente le infondate ed immeritate accuse. Ma ciò non toglie che il Senato non debba preoccuparsene e che non debba esigere dai Ministri del Re quelle ampie e categoriche spiegazioni che possano tranquillarlo su questo grave argomento, e specialmente dal signor Ministro dell'Interno che vedo con piacere sedere sul suo banco.

Io lo prego quindi a volermi dire, se egli sarebbe disposto a rispondere alle interpellanze che mi propongo di muovergli sul detto argomento, ed il Senato a voler a tale uopo designare una delle prossime sedute.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Il Ministero non domandai di meglio che di dare le più ampie spiegazioni al Senato e al paese intorno ai gravi fatti che formarono argomento di lunghe e ripetute discussioni nel Parlamento inglese. La importanza degli oratori che presero parte a quelle discussioni, la circostanza dell'essere al-

cuni di loro stati non ha guari a visitare le province meridionali, e la gravità di quel consesso che è il decano dei consessi parlamentari delle nazioni civili d'Europa, rendono, mi pare, opportunissima l'interpellanza annunciata dall'onorevole Senatore De Foresta. Egli è perciò che a nome mio, come anche a nome dei miei colleghi, accetto di buon grado di rispondere a questa interpellanza. E se il Senato crede, giacchè in materia come questa, il rispondere subito forse non potrebbe essere opportuno, si potrebbe fissare la seduta di venerdì, ove il Senato lo giudicasse conveniente.

Pregherei il Senato di fissarla a venerdì anzichè a domani, anche per un'altra circostanza, ed è, che ho veduto dai dispacci telegrafici testè pervenutimi, come lunedì scorso ebbe luogo nella Camera dei *lords* una nuova discussione intorno ai fatti, che hanno qualche analogia coll'argomento sul quale l'onorevole De Foresta richiamava l'attenzione del Senato, sopra un processo, cioè, di un tale Bishop, inglese, che ha dato luogo a molte dicerie e a molti articoli di giornali inglesi ed ha, fino ad un certo punto, commossa l'opinione pubblica di quel paese.

Domani arriveranno probabilmente i rendiconti della seduta di lunedì, per cui, se il Senato credesse, si potrebbe fissare la seduta di venerdì o di sabato come stima meglio per tale interpellanza.

Presidente. Se non vi ha osservazione in contrario, s'intenderà accettata la proposta del Ministro dell'interno, che le interpellanze seguano venerdì, cioè dopo domani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL FATTO DELLA PERQUISIZIONE CONTRO IL SENATORE DI S. ELIA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sull'affare del principe di S. Elia.

La parola spetta al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Nella seduta di ieri ebbe l'onore di stabilire anzitutto quale fosse la qualità nella quale il Senato debbe occuparsi dell'esame della presente questione, e credo d'aver dimostrato che egli non se ne può occupare che nella qualità di giudice e di giudice già costituito dallo Statuto, e che non ha bisogno di un atto speciale di costituzione, per parte del potere esecutivo.

Poecia passando ad esaminare il soggetto nelle sue due distinte parti, cioè rispetto agli atti di procedimento già fatti, e quelli che occorresse di fare, cioè alle cose da determinarsi per l'avvenire, e prendendo ad esame la prima parte, ho posto fuori di questione la discussione sulla competenza.

Esaminando poi rispetto a questa stessa prima parte del soggetto, se gli atti di procedimento stati fatti finora fossero regolari e legittimi, credo d'aver provato che

questa regolarità e questa legittimità non esisteva per una prima gravissima ragione, cioè perchè eseguendosi la perquisizione, si era violato il privilegio personale dei membri di questo consesso sancito dall'articolo 37 dello Statuto.

Senza ritornare sulle cose dette, ma a compimento della discussione riguardante questo speciale fatto irregolare ed illegittimo del procedimento, debbo rispondere ad una opposizione che suole farsi a questo riguardo.

Si dice: ma come mai si può supporre che lo Statuto abbia voluto andare tant'oltre da impedire l'esercizio dei diritti legittimi e necessari della giustizia? Quali non saranno le conseguenze, se non si potrà procedere ad una perquisizione contro ad un Senatore del Regno?

Questa opposizione che muove certamente da un bello e degno sentimento, non mi pare però fondata.

Lo Statuto allorchando dovette darsi delle disposizioni intorno alla prerogativa del Senato ed al privilegio dei suoi membri sulle materie che riguardano l'amministrazione della giustizia, ha dovuto far ragione a due diverse e dirò quasi contrarie necessità. Gli fu mestieri temperare i diritti della giustizia coi diritti e colla necessità di tutelare la dignità, la libertà e l'indipendenza di questo ramo del Parlamento.

Egli è evidente, che, prendendo un temperamento, quale appariva necessario, attesa l'importanza di questi due soggetti, non si poteva fare assolutamente ragione all'uno a detrimento dell'altro.

Ora qual temperamento prese l'art. 37? Nell'interesse della giustizia ha stabilito che si possa procedere non solo alla perquisizione domiciliare, ma ben anche ad arresto di un Senatore, allorchando vi sia il flagrante reato, e allorchè l'arresto sia ordinato dal Senato.

Facendo poi la parte dovuta alla tutela della libertà e dell'indipendenza parlamentare, volle che fuori di questi casi che comprendono le supreme necessità della giustizia, prevalesse il privilegio.

Ecco come lo Statuto ha determinato i limiti dei due diversi diritti ed ha fatto ragione equamente a due diverse necessità.

Allora quando si esaminano controversie di questa natura, egli è impossibile il tener conto di un elemento solo della questione, la quale di sua natura abbia più attinenze, nè può avervi una buona soluzione, se di tutti codesti elementi non si tenga il debito conto. E parmi che la Commissione abbia fatto troppo buon mercato delle guarentigie parlamentari.

Del resto il Senato non durerà molta fatica a persuadersi che i timori che si pongono innanzi, e le descrizioni dei grandi pericoli che può correre lo Stato, se la casa dei Senatori non può essere perquisita, sono l'esagerazione di un nobile sentimento e che non sono fondati. Ed inverso a chi può venire in mente che la salute d'Italia, e la pubblica pace abbia a temere grandemente dall'azione di Senatori del Regno?

In verità dirò non impossibile moralmente un tal fatto; ma la sua grandissima improbabilità basterebbe a giustificare lo Statuto che non ne tiene conto, per tutelare invece la indipendenza parlamentare, la quale è pure importantissima, e che richiede una continua, permanente difesa.

La Commissione, a confortare la propria opinione, ha addotto l'autorità della Camera de'Pari Francese, e d'autori francesi. Mi permetta il Senato che io dica francamente a questo riguardo la mia opinione. Io penso che e noi e molti altri paesi d'Europa abbiamo assai da imparare dalla Francia, ed in verità molte cose abbiamo da lei imparate; ma porto opinione fermissima che nelle materie parlamentari, non sia questa la fonte migliore, alla quale noi possiamo attingere i migliori esempi.

Se esaminiamo le assemblee parlamentari che hanno preceduto il principio di questo secolo, e quelle che hanno funzionato durante la ristorazione, e quelle che esistettero dopo la rivoluzione di luglio, non è possibile trovare in esse quello sviluppo del vero e sincero sistema parlamentare di cui l'Inghilterra è singolare, imitabile e accolare esempio.

Ond'è che da questa nazione io credo che si debbano, a preferenza della Francia, prendere gli esempi dell'uso delle franchigie parlamentari.

Io sono convinto che faremmo cosa feconda di funeste conseguenze, se seguissimo il vezzo di quei Parlamenti, nei quali spesso si è dimenticato ciò che le assemblee dovevano a loro stesse, per far atto di adesione, di deferenza e talvolta persino di soggezione al potere esecutivo. Io credo che poco si possa imparare da quei Parlamenti, che per non contrastare al potere esecutivo, non ebbero mai nè la forza nè l'energia per esercitare il diritto d'inchiesta parlamentare.

Pur troppo il fatto ha provato come quel sistema non fosse il migliore, imperocchè allorquando i Ministri della Corona credevano di avere a sostegno, e dietro di loro il paese, perciò solo che avevano per sè un'assemblea molto accondiscendente, e talvolta servile, trovarono che non avevano per loro che una vana larva, e videro il paese disertare non solo il Ministero, ma la stessa Corona.

Per altra parte noi Italiani, che da 15 anni abbiamo la fortuna di avere un Parlamento, abbiamo dato sufficienti prove di capacità parlamentare, per avere un poco di confidenza in noi stessi. Abbiamo passati tempi difficilissimi, abbiamo saputo superarli con fermezza, con energia e con prudenza, e bene spesso anche a dispetto dei consigli, che ci venivano di là, d'onde ora si vorrebbe prendere gli esempi. Ripeto pertanto, che tenendo gran conto di quel molto di cui ci possono giovare gli esempi di quel paese, non credo di dir cosa sconveniente, sostenendo che non dobbiamo tutto imparare da lui, e che dobbiamo anzi evitare alcuni suoi errori.

Confesserò poi, che non è senza un sentimento di

pena che ho veduto citato nella relazione della Commissione l'esempio dell'alta Camera Francese del 1816 e di un regolamento stato compilato da quella Assemblea che ha condotto a morte l'illustre e prode generale Ney, il cui nome vivrà sempre bello ed onorato nella storia.

Per le cose ora dette parmi dimostrato che le argomentazioni che ora ho confutate, non valgono a scemare la forza delle prove che ho addotte per istabilire che la perquisizione domiciliare è un vero arresto, perchè nel tempo della perquisizione, il perquisito è in istato di sequestro personale, in vero stato d'arresto. Ond'è che ciò puossi affermare ricisamente non solo se si riguarda allo spirito ed allo scopo della legge, il quale è evidentissimo, ma ben anco se la discussione vogliasi ridurre al testo della legge stessa.

Io non dubito perciò di affermare che i provvedimenti dati dal giudice precedente, non possono in nessun modo approvarsi, e che anzi peccano di grave irregolarità e di illegittimità, per la gravissima ragione che il privilegio del Senatore non è stato rispettato.

Ma per una seconda ragione, credo irregolari ed illegittimi questi procedimenti; poichè, posto anche in disparte l'argomento dedotto dalla violazione del privilegio personale del Senatore, e ridotta la questione anche ai termini del diritto comune di procedura penale, quei giudici non potevano procedere alla perquisizione, perchè giudici incompetenti, essendo la medesima a questi vietata. A tale riguardo è mestieri ch'io richiami l'argomentazione della Commissione. Essa ammette che di regola generale il giudice competente a giudicare è pure il solo giudice competente ad istruire il processo; nè su di ciò avrebbe potuto muoversi ragionevole dubbio.

Ma essa soggiunge che vi sono dei casi nei quali, a termini del Codice di procedura penale, anche il giudice incompetente può far atti d'istruttoria, i quali anzi gli sono espressamente permessi dal Codice di procedura penale.

Ora, dice la Commissione, i giudici che procedevano a Palermo, appunto perchè incompetenti, nel presente caso si possono considerare rispetto al Senato come si considererebbe un giudice di mandamento rispetto ad una Corte d'appello; cioè si debbe per analogia ammettere che quei giudici avessero per un processo di competenza del Senato le stesse facoltà che il Codice di procedura penale concede al giudice di mandamento anche nei processi nei quali non è competente.

Debbo innanzi tutto dichiarare che per alcuni atti di procedura non ho difficoltà di ammettere questa teoria, la quale però ora non intendo rispetto ai suoi confini di discutere. Allorquando si tratta di quei semplici atti di procedura dei quali parlano gli articoli 28 e 56 del Codice di procedura penale e che consistono unicamente nell'assunzione di semplici informazioni, nel ricevere deposizioni o denunzie, nel tenere depositi di corpi di reato, e di altri atti di simile natura, i quali non toccano, benchè menomamente, la persona di co-

lui che è caduto in sospetto di reato, volentieri inclinerei ad ammettere quelle asserzioni della Commissione, ed io vi sono mosso da che, nel mentre ne ha giovamento la giustizia, non ne viene alcun danno alle disposizioni dello Statuto che riguardano il privilegio dei Senatori e la prerogativa della competenza del Senato nei processi riguardanti i suoi membri.

Ma allorchando una tale teoria vuoi applicare alla perquisizione domiciliare, io debbo assolutamente contrastarla; imperocchè nello stesso Codice di procedura penale trovo disposizioni apposite riguardanti le perquisizioni permesse ai giudici incompetenti, contrarie a quelle che riguardano gli altri semplici atti conservatorii di cui ora ho parlato, e dei quali parlano i già citati articoli 28 e 56 del Codice di procedura penale. Queste disposizioni trovansi appunto in quegli stessi articoli che la Commissione ha citati in appoggio del di lei assunto. La Commissione ha citati in appoggio del di lei assunto. La Commissione nella sua relazione dice:

« Considerava a questo riguardo la Commissione, che se le visite domiciliari o le perquisizioni fanno veramente parte della istruzione criminale, esse ne sono però gli atti più gravi, più delicati e più importanti: che perciò la legge le assoggetta a condizioni ed a cautele speciali; che, per regola, le riserva al solo Giudice istruttore (art. 141 Cod. proc. pen.) e che soltanto per eccezione autorizza i Giudici di Mandamento e gli altri Ufficiali di polizia giudiziaria a procedervi, quando vi sia pericolo nell'indugio; » e cita in appoggio di questa di lei asserzione gli articoli 64 e 71 del Codice suddetto. Soggiunge poi poco dopo:

« In tali casi, come la procedura comune autorizza anche gli uffiziali di polizia giudiziaria a procedere a perquisizioni, non si potrebbe negare che, per una specie di tacita delegazione del Senato nei processi di sua speciale competenza, vi possa procedere il Giudice istruttore ordinario ed ancor più un Consigliere delegato da una Corte di appello, dandone tosto avviso al Senato per gli ulteriori provvedimenti richiesti dal risultato della visita domiciliare. »

In altri termini allega la Commissione che gli articoli 64 e 71 del Codice di procedura penale stabiliscono che per la sola urgenza, un giudice incompetente ed anche un semplice Uffiziale qualsivoglia di polizia giudiziaria, può procedere ad una perquisizione domiciliare.

Or bene, esaminando questi due articoli cioè gli articoli 64 e 71 io vi trovo una disposizione affatto contraria.

L'articolo 71 dice: « I giudici di mandamento dovranno, nei reati d'azione pubblica che seguissero nella loro giurisdizione, procedere in conformità del disposto degli articoli 62, 1^a parte, 63 e 64 ecc. »

Questo articolo pertanto si riferisce all'articolo 64 per stabilire il modo di procedimento.

Ora vediamo che cosa dice l'art. 64, che è posto nel capo che riguarda ai delegati ed applicati di pubblica sicurezza, non che agli Ufficiali e bass'ufficiali dei ca-

rabinieri reali, ai Sindaci ed a quelli che ne fanno le veci, i quali sono tutti Ufficiali di polizia giudiziaria.

L'art. 64 è così concepito:

« Nel caso di flagrante reato, che importi pena del carcere e maggiore, i suddetti Ufficiali ordineranno l'arresto degli imputati, ed a tale effetto si faranno rispettivamente dare mano forte.

« Essi raccoglieranno le prove che potranno essere sull'istante somministrate relativamente ai fatti più importanti; e qualora vi sia pericolo nell'indugio, procederanno a perquisizione nel domicilio degli imputati, o di ogni altra persona sospetta di connivenza. »

Pertanto al principio di quest'articolo si pone la condizione generale, che deve esistere acciocchè si possano esercitare tutti gli atti che sono nell'articolo stesso indicati. Questa generale condizione quale è? Il caso di flagrante reato. Non sussiste perciò l'allegazione che la semplice urgenza autorizzi la perquisizione per parte del Giudice incompetente, nel mentre, perchè questi possa avere una tale facoltà, bisogna che si avveri il caso di flagrante reato.

Ognuno poi può persuadersi di leggieri come una tale disposizione fosse assolutamente necessaria a tutela della libertà dei cittadini. E quando mai potrà il Codice d'una nazione civile e libera sancire il principio che qualunque ufficiale di polizia giudiziaria, sia esso un basso ufficiale dei carabinieri reali, od un agente della sicurezza pubblica, od un Sindaco possa, per una urgenza da giudicarsi da lui stesso, introdursi nel domicilio di qualsivoglia cittadino, ed esercitarvi tutti quegli atti, che ieri ha avuto l'onore di declinarvi, e che sono la conseguenza necessaria d'una domiciliare perquisizione? Io domando dove n'andrebbe la libertà dei cittadini? In quali mani sarebbe collocata l'invulnerabilità di questo sacro patrimonio di ogni uomo? A che più varrebbe la disposizione dell'art. 27 dello Statuto che dichiara il domicilio inviolabile?

Il Codice ha considerato il caso più urgente, e che ad un tempo offre minori pericoli di errore, cioè quello di flagrante reato, ed ha per tutti gli altri casi ritenuto che vi sono i magistrati, i quali alla fin fine non sono poi tanto lontani, che, all'infuori del flagrante reato, non possano dare opportunamente ed in tempo sufficiente le loro disposizioni ed i necessari provvedimenti.

Perciò il codice nell'interesse della libertà dei cittadini, ha voluto restringere il diritto dell'ufficiale di polizia giudiziaria di perquisire il domicilio del cittadino al caso di flagrante reato, e volle coll'art. 71 applicare la stessa disposizione ai giudici incompetenti.

Se ciò è, come a me pare, evidentemente dimostrato, ne conseguita che siccome un giudice di mandamento, un ufficiale di pubblica sicurezza o qualsivoglia altro ufficiale di polizia giudiziaria, come autorità incompetente a giudicare, non avrebbe potuto, fuori del caso di flagrante reato, perquisire il domicilio di un cittadino, così applicando la stessa teoria della Commissione, neppure i giudici precedenti di Palermo non potevano,

non essendovi il flagrant reato, procedere a questa perquisizione, la quale doveva riputarsi loro vietata come sarebbe stata vietata dal Codice di procedura penale agli ufficiali di polizia giudiziaria, ove si fosse trattato di un altro cittadino qualsivoglia.

Dico pertanto, che il procedimento fu irregolare ed illegittimo, anche considerato e giudicato alla stregua del Codice di procedura penale.

Una terza irregolarità del procedimento di cui si tratta consiste in che si è proceduto, per quanto ne appare, senza sufficienti prove e senza urgenza.

La Commissione stabilisce che quella perquisizione, che io contesto si possa eseguire per la sola ragione dell'urgenza, debba dalla urgenza della medesima essere giustificata, e che debbano esservi prove gravi le quali persuadano la necessità di mandarla ad effetto; or bene, la Commissione stessa nella sua relazione ammette che sostanzialmente queste prove non vi erano; essa ha temperato gli argomenti che si potevano addurre ad escludere l'esistenza di gravi prove, e dell'urgenza, ma ciò non pertanto non poté a meno di non riconoscere che veramente nè le prove gravi, nè urgenza di procedere esistettero, e che perciò tanto meno eravi necessità di procedere alla perquisizione domiciliare in tempo di notte.

La Commissione si limitò ad affermare che se urgenza non c'era, essendo essa stata allegata, v'era almeno il titolo colorato. Ma invero io non giungo a comprendere come il titolo colorato, cioè l'allegazione nuda di un fatto, che non sussiste, possa equivalere alla esistenza del fatto stesso, che si reputa necessario a legittimare la perquisizione.

È perciò evidente che vi fu irregolarità per parte dei giudici precedenti, i quali, anche nel sistema della Commissione, non potevano procedere alla perquisizione domiciliare, che all'appoggio di gravi indizi e per urgenza, massime che si trattava della persona di un membro del Senato.

Illo già notato che la Commissione, non ostante la mancanza d'urgenza, credette di non trovare nulla a ridire, e nulla a proporre al Senato a questo riguardo, osservando che se urgenza non v'era stata, c'era almeno il titolo colorato, cioè, esisteva l'allegazione, che erasi proceduto per urgenza, e che ciò bastava a coprire la responsabilità di quei giudici.

Ma se ciò può valere per provare che non si sono arrogati la competenza del Senato, ciò non può valere a provare che il procedimento sia stato ponderato, giusto, regolare; imperocchè possono non avere violato la competenza, ed avere proceduto non abbastanza prudentemente, con insufficienti ragioni, per le quali era loro tolta la facoltà di effettuare la perquisizione.

Ora la Commissione stessa ammette che la ragione sufficiente e l'urgenza non v'erano. Che se l'indicazione del titolo dell'urgenza, come titolo colorato, poteva coprirli dall'aggravio di essersi arrogati la competenza del Senato del quale essi hanno assunto la qualità di dele-

gati, dovevasi riconoscere che l'allegazione essendo erronea, non li salvava da che si giudicasse irregolare ed illegittima quella perquisizione, che senza gravi prove e senza vera urgenza non si può, anche secondo la teoria della Commissione, effettuare. Però questa conclusione ha sfuggita la Commissione, sebbene essa scendesse dalla sua stessa teoria, dai fatti da lei ammessi.

Un'ultima irregolarità io la trovo (qual sia il sistema che si adottò per le precedenti questioni), in che i giudici proceduti riconoscendosi non competenti, allegando di avere proceduto per urgenza e come delegati prestanti del Senato, non si sono poi curati di trasmettere al giudice competente, cioè al Senato, quegli atti che naturalmente gli appartengono come giudice competente.

Io voglio, per ipotesi negata, supporre che il sistema che ho finora combattuto sia vero; voglio supporre che il Codice di procedura autorizzasse a fare la perquisizione per l'urgenza; voglio supporre che vi sia stata urgenza, e che vi fossero prove sufficienti per poter autorizzare una perquisizione; ma evidentemente i giudici dovevano, dopo fatta la perquisizione, trasmettere gli atti al Senato.

Il Senato è il solo giudice competente. Ciò non è contestato da alcuno.

Quegli atti eransi fatti a nome del Senato, per delegazione presunta del medesimo, essi perciò gli appartengono, e a lui dovevano tosto giungere.

Ciò è anche conforme alle disposizioni del Codice di procedura penale, il quale nei casi nei quali permette a giudici incompetenti di fare qualche atto di procedura, prescrive però sempre che gli atti da essi fatti debbano essere immediatamente trasmessi ai giudici competenti. Lo che essendo nella natura stessa della cosa, non ha certamente bisogno di essere giustificata la ragionevolezza di una tale disposizione.

Questa prescrizione è più volte ripetuta nel Codice di procedura penale. Mi limiterò a citare gli articoli 28, 56, 62, 67, 71, 73, 74 e 75 del detto Codice.

Perciò anche per questo rispetto ci fu irregolarità, e questa irregolarità dura tuttora, imperocchè gli atti originali non sono ancora in potere del Senato che pur debbe pronunziare sui richiami del principe Senatore di S. Elia.

Dalle cose sin qui dette apprezzando gli atti del procedimento sin ora fattisi, debbesi concludere che in casi incorsero parecchie irregolarità e cause di illegittimità. Furono illegittimi, perchè con essi, e principalmente colla perquisizione, si violò il privilegio dei Senatori del Regno. Furono illegittimi ed irregolari perchè, anche sulle basi del Codice di procedura penale, non si poteva procedere alla perquisizione; perchè non ci sono state nè gravi prove, nè ci fu urgenza la quale, in qualsivoglia ipotesi, autorizzasse, anche nel sistema della Commissione, la perquisizione; perchè infine non fu adempiuto ciò che lo stesso Codice di procedura penale prescrive in simili casi, cioè non fu trasmesso

il processo, per quanto riguardava il principe di San Elia, al solo tribunale incontestatamente competente, cioè al Senato.

In seguito a questi risultamenti quali sono le proposte della Commissione rispetto agli atti fin qui compiuti?

La Commissione propone a questo riguardo unicamente che si dichiari non essere stato violato l'articolo 37 dello Statuto. Io credo che questa proposta, per quanto riguarda la questione di competenza, manchi di soggetto, perchè dalle cose che ho dette ieri, e che non contrastano in ciò coll'opinione della Commissione, risulta che la questione di competenza non esiste, e non essendovi una tale questione, non è necessario neppure di deciderla.

In quanto poi questa declaratoria di non violazione dell'articolo 37 riguarda la prima parte dell'articolo 37, cioè il privilegio dei Senatori del Regno, penso che questa proposta non sia accettabile, per le ragioni per le quali credo aver dimostrato che per l'opposto in questo caso il privilegio dei Senatori fu violato. Tengo perciò per fermo che non si possa accettare questa prima conclusione della Commissione.

La Commissione poi nulla propone riguardo a tutte le altre irregolarità che si sono commesse dai giudici precedenti.

Quanto alla perquisizione eseguita sul fondamento del codice di procedura penale, io lo comprendo, poichè essa porta un'opinione diversa dalla mia, cioè trova negli articoli 64 e 71 ciò che io non ci ho trovato, ed anzi il contrario di ciò che io vi leggo letteralmente.

Ma non lo comprendo poi rispetto alle prove della necessità e dell'urgenza di procedere, le quali essa stessa ammette che non esistevano; e del pari non comprendo come essa nulla proponga sul fatto che gli atti del processo non sono ancora pervenuti al Senato, al quale anche a termini del Codice di procedura penale dovevano immediatamente essere trasmessi.

Evidentemente vi ha nella suddetta proposta una lacuna alla quale bisogna riparare; poichè l'unico giudice competente della causa non può dispensarsi dal giudicare gli atti contro cui reclama il Senatore di S. Elia, e che furono fatti per delegazione presunta del Senato stesso; nè può lasciare con valore giuridico atti di tal natura.

Un tale sistema non sarebbe giusto nè pel Senatore, il quale è stato il soggetto del procedimento, nè nell'interesse pubblico, nè infine decoroso per noi.

È pertanto mio avviso, che se dovessimo pronunziare allo stato attuale delle nozioni che abbiamo intorno a questo processo, trovandovi i difetti, le irregolarità, e le illegittimità che credo di aver finora dimostrate, dovremmo revocare ed annullare gli atti del procedimento.

Ho proposta questa conclusione in modo condizionale, perchè mi riservo di dimostrare alla fine del mio

discorso che un definitivo provvedimento allo stato attuale delle cose non è ancora possibile.

Passo ora alla seconda parte del soggetto che mi sono proposto di trattare, cioè, dopo di aver discorso del giudizio che debba recarsi sugli atti del procedimento fatti fin qui, intendo di esaminare che cosa debba farsi per l'avvenire in questo procedimento.

Il principe di S. Elia è stato dai giudici precedenti di Palermo assoggettato ad un procedimento criminale.

Egli ha reclamato contro quest'atto al Senato che è il naturale ed ordinario suo giudice, ed il Senato, non può rifiutarsi dal giudicare, poichè ove il facesse, commetterebbe un vero diniego di giustizia.

Egli debbe adunque pronunziare o che si debba continuare il processo, o che al processo si debba por termine; essendochè un processo non possa essere tenuto in sospeso come la spada di Damocle sopra un cittadino qualsivoglia, senza che si continui il procedimento, o che lo si dichiari non proseguibile.

Io non conosco nè le prove, nè gli argomenti che si possano dedurre dagli atti stessi perchè, come ho già detto, nè io nè alcun altro membro del Senato, e fuori dei membri della Commissione, conosciamo gli atti del procedimento.

Perciò anche a questo riguardo non posso ragionare che sulle basi delle notizie che ci fornisce la relazione della Commissione.

Stando a questa relazione in verità mi pare che non ci vada molta fatica a riconoscere che non vi sono prove contro il principe di Sant'Elia, e la Commissione stessa lo ammette.

Che anzi la Commissione rendendo la debita giustizia alle qualità personali del Senatore di Sant'Elia, ai suoi precedenti ed ai servizi resi al paese, trova giustamente in questi fatti delle prove e degli indizi esclusivi di una ipotesi di reato.

Conseguentemente, se si potesse giudicare a questo stato delle cose, credo che dovendo noi giudicare se il processo debba essere finito, non potremmo a meno di non dichiarare non essersi fatto, nè farsi luogo ad ulteriore procedimento; e ciò appunto dovremmo fare come farebbe la Camera d'accusa di una Corte d'appello in caso identico.

Ora, che cosa propone invece la Commissione a questo riguardo?

La Commissione, nella seconda parte delle sue proposte, comincia a stabilire il principio che tutto ciò che il Senato crederà di ordinare a questo riguardo lo debba fare coll'intermezzo e colla mediazione del Ministero. Essa vuole che le comunicazioni tra il Senato e i giudici di Palermo debbano avvenire coll'intermezzo del potere esecutivo.

Questa conclusione è la conseguenza di che la Commissione non si è posta su quel terreno sul quale io penso che noi dobbiamo unicamente collocarci in questa questione, cioè sul terreno giudiziario.

Parmi di fatto evidente che la Commissione la quale

ha supposto che noi dovessimo dare un voto politico, ove fosse entrata nell'idea che noi dovessimo invece pronunziare con carattere giudiziario, non avrebbe dubitato che, come giudici, non avevamo bisogno dell'intermezzo del Ministero, per fare eseguire le nostre sentenze.

È veramente parini che dopo di aver dimostrato, come mi pare di averlo fatto nella giornata d'ieri, che non possiamo occuparci e che non ci occupiamo di questo procedimento che nella qualità di giudici, la conseguenza immediata che ne viene è che, pronunziando noi come giudici e avendo i nostri *pronunziati* la forza esecutiva che hanno tutte le sentenze a termini anche del diritto comune, non dobbiamo dipendere da alcun intermediario per farle eseguire, imperocchè l'esecuzione la si deve fare nel modo col quale si fanno eseguire tutte le altre sentenze.

Io comprendo come l'intermezzo del Ministero possa essere richiesto allorchando, invece di dare una sentenza, si dia un voto politico, come avviene e deve sempre necessariamente avvenire in simili casi nella Camera elettiva, la quale non è giudice competente a giudicare dei reati imputati ai propri membri, e che conseguentemente non può mai emettere che un voto politico. Ora codesto voto non potendo esercitare un'azione diretta sul potere giudiziario per causa della separazione ed indipendenza dei poteri costituzionali, non può darsi al medesimo un effetto se non coll'intermezzo di un terzo potere, cioè coll'intermezzo del potere esecutivo al quale sostanzialmente è confidata l'esecuzione dei giudicati. Comprendo perciò che un voto emesso da quel Corpo politico in questa materia, diretto a paralizzare un atto indebito del potere giudiziario, richiegga in molti casi l'intermezzo del Ministero, onde ricevere qualche effetto. Ma allorchando il pronunziamento ha, come nel presente nostro caso, il carattere di una vera sentenza; allorchando chi giudica non pronunzia come corpo politico, ma come giudice, in verità non vedo ragione per cui debbasi dipendere dal Ministero più di quello che non lo si possa trovare per la Corte di cassazione, o per una Corte di appello.

Per altra parte poi, dire che il Senato non ha dipendenza alcuna dal potere esecutivo, i giudici possono, o debbono essi dipendere in alcun modo dal medesimo potere esecutivo? Mai no. Col pronunziamento col quale invitassimo il Ministero ad ordinare ai giudici ordinari di ottemperare ai suoi ordini, o ad una nostra deliberazione politica, potremmo noi credere di fare una cosa efficace? Se non che noi faremmo inoltre cosa eminentemente incostituzionale. Che se il facessimo, noi stabiliremmo un precedente pericolosissimo, non potendo non essere senza gravissime conseguenze l'esempio di un Corpo come il Senato, il quale spinga il potere esecutivo ad esercitare un'azione illegittima sopra l'ordine giudiziario, la cui indipendenza assoluta è uno dei principali palladii delle libertà costituzionali.

Io credo pertanto che la massima, che è il fonda-

mento a tutte le conclusioni della Commissione, cioè che ciò che il Senato ordinerà, lo farà eseguire coll'intermezzo del Ministero, sia assolutamente inaccettabile, e che essa sia pericolosa, qualunque pur sia l'opinione poi che si voglia avere su tutte le altre questioni.

La Commissione facendo applicazione di questo suo metodo propone poi che il Senato ordini, col mezzo del Ministero, che si sospenda il procedimento. Sul punto della sospensione del procedimento, parmi non vi possa essere nessuna questione, ma che ciò si debba fare coll'intermezzo del Ministero, rimane escluso dalle rose che ho finora dette. L'ordine della sospensione debb'essere dato dal Senato come Corpo giudicante, e debb'essere eseguito come ordinanza e sentenza di un Corpo giudicante.

Ma un altro grave difetto io trovo in questa disposizione della Commissione che prescrive la sospensione del processo, come provvedimento definitivo.

Qual'è l'effetto di questa sospensione, non seguita da altra disposizione qualsivoglia? È quello d'impedire bensì che si vada avanti da quei Giudici, ma di lasciare il processo aperto indefinitamente senza che sia stabilito il modo col quale questo processo o sarà epinto innanzi o sarà finito.

Ora io domando, secondo le più ovvie regole nella materia penale, è egli ammissibile che un imputato che non è ancora soggetto a formale accusa, ma che fu soggetto a provvedimenti assai severi, i quali hanno inoltre avuta la disgrazia della pubblicità, che un imputato appartenente al primo Corpo politico dello Stato si lasci soggetto indefinitamente ad un processo iniziato, e che non emani quel provvedimento che qualsivoglia cittadino sarebbe in diritto di conseguire, pel quale sia dichiarato, se il processo debba essere continuato o definitivamente finito?

È dunque manifesto che se per una parte è necessario che innanzi tutto si sospenda il procedimento da quei Giudici che non sono competenti a procedere per l'altra debbasi fare una espressa riserva del giudizio definitivo, dal quale debbe essere stabilito, se debba continuare l'istruzione del processo mediante la costituzione dell'imputato in accusa, ovvero se debba essere definitivamente chiuso.

La Commissione per ultimo propone una disposizione di massima, cioè: invita il Ministero a far sì che le autorità giudiziarie siano avvertite che in qualunque caso loro occorra di procedere ad atti d'istruzione penale, per reati ascritti ad un Senatore, ne debbano dare pronto avviso al Presidente ed attenderne gli ordini prima di procedere ad atti che eccedano l'accertamento del reato in genere e non siano di natura urgente.

Evidentemente questa ultima conclusione contiene una implicita censura degli atti dei Giudici che hanno proceduto; imperocchè questo avvertimento non può essere motivato se non dalla supposizione che al medesimo non siano stati conformi gli atti di cui si tratta.

Ciò proverebbe sempre più, a mio avviso, come la

Commissione avrebbe dovuto proporre al Senato di pronunziare sulla legittimità e regolarità di codesti atti i quali essa stessa implicitamente riconosce non essere stati regolari.

Ma, a parte questa considerazione, a me pare, che quest'ultima parte delle conclusioni della Commissione non si possa ammettere.

Ponendo sempre per base che siamo un Corpo giudicante, noi non possiamo ora far altro, se non che giudicare dello speciale reato, imputato ad un nostro collega, e degli atti che riguardano l'effettuatosi procedimento.

Una sentenza non può mai decidere che il caso speciale che ne forma il soggetto, nè può dettare norme, o leggi, o regolamenti per l'avvenire.

Per altra parte la massima non ha bisogno di essere consecrata: essa è consecrata dallo Statuto, nè può ricevere maggior forza da un nostro pronunziamento a modo di generale norma per l'avvenire.

Inoltre codesta massima riceverà la sua sanzione col fatto del nostro giudizio, che ne farà l'applicazione, nel modo che è proprio dei Corpi giudicanti.

Io sono pertanto convinto che le proposte della Commissione non siano ammissibili. Non sono ammissibili quelle che riguardano la prima parte del soggetto di cui ho parlato, cioè gli atti fin qui compiuti, perchè, come dissi, la Commissione propone di riconoscere che non fu violato il privilegio, e perchè nulla propone di giudicare su tutte le altre irregolarità che ho indicate.

Non sono ammissibili le proposte della Commissione che si riferiscono alla seconda parte del soggetto che ho trattato, cioè a ciò che è da farsi; perchè essa stabilisce in massima l'ingerenza e la mediazione del Ministero; perchè lascia aperto il processo che deve essere deciso, e perchè infine stabilisce massime generali le quali non si possono prescrivere con una sentenza.

Dopo le cose che ho avuto l'onore di esporre, mi sarebbe molto facile di formulare una conclusione e la proposta di un provvedimento definitivo di ogni questione. Però, come ebbi già l'onore di notare, questa proposta non sarebbe fondata che sulle semplici notizie che ci sono fornite dalla Commissione nella sua relazione, le quali, secondo ciò che la stessa Commissione affermò, non sono compiute, avendo essa creduto di osservare molto riserbo nel compilare la sua relazione.

In verità sarebbe molto strano che vi fosse giudice, il quale pronunziasse sovra un reato, gli atti del cui procedimento, fatti da altro giudice delegato, non fossero ancora stati trasmessi al giudice che debbe pronunziare.

Essendo pertanto necessario il possedere gli atti del procedimento prima di pronunziare un definitivo giudizio, dobbiamo limitarci per ora ad un provvedimento interinale e preparatorio, il quale non pregiudichi nulla su alcuna delle questioni di merito che finora si sono discusse.

Io credo pertanto che il provvedimento a darsi debba

consistere: 1° nel sospendere ogni ulteriore procedimento per parte de' giudici incompetenti; 2° nel farsi mandare immediatamente, come a giudice competente, tutti gli atti del processo, per quanto riguardano unicamente il Senatore di Sant'Elia.

Questa deliberazione mi parrebbe conveniente non solo per le cose ora dette, ma anche perchè credo, che con questo metodo il Senato si potrebbe rimettere su quella via, che io avrei desiderato che fin da principio fosse stata seguita.

Di fatto non pronunziando che un provvedimento preparatorio, sarebbe agevole, e sarebbe affatto consentaneo alle norme generali dei procedimenti penali, il determinare, che il Senato proceda oltre in questo affare in cui ancora non esiste un accusato, nè Camera di Consiglio.

La mia profonda convinzione, che le conclusioni della Commissione sarebbero feconde di gravi conseguenze, mi spinge a pregare vivamente il Senato ad accettare la mia proposta.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. L'onorevole relatore della Commissione avendomi testè espresso il desiderio che gli cedessi la priorità, io di buon grado lo faccio, riservandomi poi di chiedere la parola ove lo creda opportuno.

Presidente. La parola in seguito spetterebbe al Senatore Siotto-Pintor, ma siccome il relatore della Commissione ha la preferenza per dirigere la discussione, così do la parola al signor Senatore Vigliani, poi l'avrà il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Vigliani, relatore. Signori, prima che io imprenda a sostenere le conclusioni della Commissione, ed a rivendicarle dalle diverse censure che vennero contro le medesime mosse dagli onorevoli due oratori precedenti, io stimo mio debito di volgere ad essi i miei ringraziamenti, non che quelli della Commissione intera, per la veste del tutto benevola e cortese che piacque loro di dare alle loro opposizioni in quanto riguarda i membri della Commissione.

Io sento pure il debito di ringraziare particolarmente l'onorevole Senatore Cadorna delle parole confortevoli, che egli mosso da un savio sentimento di giustizia, ha rivolto a quei giudici che istrussero il procedimento a Palermo, dove intervenne l'atto che dà luogo alla questione che noi dobbiamo oggi esaminare.

Mi duole di non poter estendere lo stesso ringraziamento all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, dal quale confesserò, che mi attendeva veramente parole molto più temperate verso quel Corpo di cui egli fa parte. Chè, anzi, io debbo rammaricarmi, che la vivace e briosa sua eloquenza lo abbia trascinato a mostrarsi più che severo verso i Magistrati i quali istrussero a Palermo il processo di cui ci occorre di ragionare.

Mi duole, ripeto, profondamente di aver sentito dal suo labbro pronunziare un giudizio oltremodo severo, e dirò anche non giusto, verso quei magistrati di cui

io conosco ed ebbi occasione di apprezzare le ottime qualità.

Ed invero come poteva io intendere senza vivo rammarico l'onorevole Senatore e magistrato Siotto-Pintor accusare quei magistrati d'insipienza di calcoli giuridici, di una specie di turpitudine morale, di cervelli infermi e stravolti e somiglianti a quello del cavaliere della Mancia, ed infine di mancanza del grossolano buon senso?

Mi perdoni l'onorevole Siotto-Pintor, se io sono costretto a rilevare queste sue espressioni e riprodurle davanti il Senato; io non potrei assolutamente lasciarle passare inavvertite senza mancare ad un dovere di giustizia verso persone che assolutamente non meritano, non dirò rimproveri così fatti, ma nessun altro somigliante.

Debbo andare più oltre e dirò che nelle circostanze in cui quei magistrati procedettero, fecero prova di un grande zelo e di una grande devozione al loro dovere, poichè, o Signori, l'esercizio dell'autorità giudiziaria in quella parte d'Italia, in quei momenti, non era facile, perchè non andava scevro da pericoli. Ed incontro a questi pericoli andarono quei magistrati non spinti certamente da alcun sentimento personale, o di loro interesse, poichè tale sentimento gli avrebbe consigliati a seguire ben altra via; ma unicamente guidati da quel coraggio civile da cui tanto importa che i magistrati siano animati nei tempi che somigliano a quelli che noi dobbiamo trascorrere e nei paesi che somigliano a quelli dove quei magistrati sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.

Io ho la profonda persuasione che l'onorevole Siotto Pintor, acceso come egli è da sentimento di perfetta rettitudine, nella sua coscienza del tutto intemerata, riflettendo sopra queste parole, egli, o sentirà rincrescimento di averle pronunziate, o certamente ne vorrà con qualche spiegazione di molto temperare la significazione.

Premesse queste dichiarazioni che erano un dovere per me più nella qualità di magistrato che in quella di Senatore, io verrò ad esaminare la questione che trattiamo.

È stato saggiamente osservato dall'onorevole Senatore Cadorna, che la questione della prerogativa senatoria presenta due lati, l'uno che riguarda il Corpo del Senato, l'altro che riguarda la giustizia e la pubblica sicurezza.

In questi due rispetti la questione vuole veramente essere esaminata, e così appunto la vostra Commissione si propose di esaminarla e risolverla, imperocchè è stato suo studio speciale di contemperare e conciliare in siffatta materia tutti i riguardi che a questo primo Corpo dello Stato vogliono usarsi, con le esigenze inalterabili e supreme della pubblica sicurezza.

Non credo però che ambedue gli onorevoli oratori che mi precedettero, abbiano tenuto ugual conto di questi due ordini di idee che assolutamente vogliono essere tenuti costantemente presenti.

Ben se n'è occupato l'onorevole Senatore Cadorna, ancorchè, a parer mio e certamente anche secondo l'opinione della Commissione, egli siasi lasciato di troppo trascinare verso quella parte che riguarda alla garanzia politica dei membri del Senato.

In tutta buona fede certamente nel prendere a disamina questioni così fatte, può accadere con grande facilità che si trasmodi dall'una o dall'altra parte, quando non si tenga conto esatto di tutti quegli elementi che vogliono essere posti nella bilancia.

Ma prima che io entri ad esaminare ad una ad una le obiezioni fatte alle conclusioni della Commissione, io debbo farvi parola d'una osservazione preliminare dell'onorevole Senatore Cadorna, la quale in qualche modo domina tutta la discussione.

Mentre il Senatore Siotto-Pintor si limitava ad esaminare la questione avanti al Senato come Corpo politico, concludendo con un ordine del giorno, dissimile bensì da quello della Commissione, ma che contiene pur sempre un provvedimento proprio del Senato come Corpo politico, l'onorevole Senatore Cadorna ha creduto dover camminare per altra via.

Egli si è persuaso che noi già da questo momento sediamo in questo recinto, non come membri di un Corpo politico, ma sì come membri d'un Corpo giudicante.

Noi siamo giudici più che Senatori in questo momento, secondo l'avviso dell'onorevole Cadorna.

Ognuno comprenderà come, partendo da questo punto di vista, egli abbia dovuto consigliare modi di procedura e modi di pronunziare che sono proprii dei Corpi giudiziari, mentre invece per chi considera la questione dal lato politico, e per chi ritiene che il Senato se ne deve occupare come Corpo politico, salvo a vedersi più tardi, se si debba entrare in un altro stadio di discussione giudiziaria, egli è evidente che devonosi proporre modi di procedura e di sentenziare molto diversi.

Or dunque egli è indispensabile che noi fissiamo bene la nostra mente sopra questo punto che ben posso dire pregiudiziale, inquantochè recherebbe veramente pregiudizio alla principale questione che si tratta di risolvere.

Io non ardirò di pronunziare un'opinione recisa sopra il punto, se realmente il Senato, allorchè si tratta di giudicare d'un reato ascritto ad uno dei suoi membri, possa di diritto costituirsi in alta Corte di giustizia, e trasformarsi per tale guisa da Corpo politico in Corpo giudicante.

Io non credo occorra per ora di entrare in questa questione, poichè quando anche volessi essere largo coll'onorevole Cadorna, e concedergli che il Senato possa egli stesso costituirsi in alta Corte di giustizia, in tale caso io penso che egli, ben riflettendo, non dovrebbe ricusare a me di concedere, che se il Senato lo può fare, non s'intende però che ciò si faccia di diritto, che si faccia tacitamente, che si faccia per la natura stessa della questione che si vuol trattare, ma che si

esige pur sempre un atto, una dichiarazione del Senato medesimo che si costituisca in alta Corte di giustizia o in Corpo giudicante.

Ora che cosa abbiamo fatto noi dal primo momento in cui quest'affare pel richiamo dell'onorevole Senatore di S. Elia, fu recato davanti al Senato?

Noi ce ne siamo costantemente occupati come membri d'un Corpo politico.

Se l'onorevole Cadorna, il quale accenna ora che si doveva procedere dal Senato come *Corpo giudiziario* avea realmente questa persuasione il giorno in cui si proferì la prima parola, in cui si tenne la prima discussione, io credo che avrebbe opportunamente fatto proponendo al Senato che anzitutto con un atto suo si costituisse in alta Corte di giustizia o procedesse nelle forme proprie di Corte giudiziaria all'esame dell'affare che ad esso veniva sottoposto.

Ma io non rammento che egli nemmeno accennasse quest'idea; e se pure l'accennò, non la dedusse certamente ad una conclusione; poichè rammento assai bene che egli accettò l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Di Revel, membro della Commissione, ordine del giorno che non era certamente una sentenza, non era un'ordinanza. Per giudizio del medesimo Senatore Cadorna, era un atto che è proprio del modo di procedere dei Corpi politici.

Dunque egli con tutto il Senato in quel giorno consentiva di esaminare quest'affare non sotto l'aspetto giudiziario, non con forme giudiziarie, ma sotto l'aspetto politico e con quelle forme che sono proprie dei Parlamentari.

Procediamo ulteriormente nelle fasi che ebbe questo affare davanti al Senato, e sempre meglio ci accorgiamo che a nessuno io credo sia mai venuto in mente di essere giudice nella parte che prendeva al medesimo.

Ed in vero quando la Commissione da voi costituita si abboccò col Ministro di Grazia e Giustizia, memore che essa avea incarico di domandare quei ragguagli e quelle comunicazioni che potessero fare apprezzare il vero stato delle cose intorno a questo fatto, invitava il Ministero a dare tali ragguagli ed a confortarli anche con quelle carte che meglio li potessero chiarire.

Si ebbero in realtà dall'onorevole Ministro della Giustizia diverse comunicazioni, ma non sicuramente in forma giudiziaria.

Avanti tutto, come assai opportunamente osservava l'onorevole Senatore Cadorna stesso, ben penetrato del suo sistema, queste comunicazioni fra due Corpi giudiziari non avrebbero luogo col mezzo del Ministro della Giustizia; ma invece il Senato che non intendeva ancora di procedere come Corpo giudiziario si contentava di ricevere delle comunicazioni in via amministrativa.

Quando le spiegazioni dell'onorevole signor Ministro parvero abbastanza compiute alla Commissione, si venne a deliberare sopra il loro complesso. Allora nè io nè gli altri miei colleghi abbiamo pensato di essere chiamati a proporvi un provvedimento giudiziario, a pre-

sentarvi conclusioni che dovessero essere, come si suol dire dai curiali, il dispositivo di una sentenza o di una ordinanza.

Questo pensiero assolutamente non è caduto, e penso veramente che cadere non potesse nella mente di nessuno di coloro che componevano la Commissione. Noi abbiamo deliberato nella piena persuasione che eravamo chiamati a comunicare colle debite riserve al Senato quelle nozioni che potessero giovare a fargli conoscere, se nel fatto del Senatore di Sant'Elia si fosse o no violata la prerogativa concessa ai membri del Senato; e se nel caso che questa fosse stata violata, occorresse di prendere qualche provvedimento perchè in avvenire non lo fosse.

Partendo da quest'ordine d'idee che è affatto diverso da quelle del Senatore Cadorna, non è meraviglia, se noi siamo giunti a conclusioni del tutto dissimili.

La nostra relazione non può essere considerata come fatta da membri di un Corpo giudicante, ma è veramente un atto di membri di un Corpo politico, atto anche rivestito di quelle forme che sono proprie delle relazioni parlamentari.

Dunque il Senato, fino al giorno in cui egli aprì questa discussione sopra la relazione e le conclusioni della sua Commissione, non ha fatto nulla che anche da lontano accenni alla intenzione di agire come Corpo giudicante.

Ora io domando, o Signori, in questo stato di cose, quando voi siete entrati in questo recinto il giorno in cui fu intrapresa questa discussione, io vi domando, se avete creduto di sedere sopra questi scanni come giudici e non come membri di un Corpo politico. Io ho la piena convinzione che nessuno di voi ha pensato di esser chiamato ad assistere ad una discussione giudiziaria e a proferire un giudizio.

Ma chi l'avesse per avventura pensato, si sarebbe scostato di molto dalla verità, poichè non basta il dire: il Senato in questo momento è un Corpo giudicante: ma ognuno che s'intenda di cose giudiziarie, che conosca la differenza che passa tra un Corpo giudicante ed un'Assemblea politica, mi concederà che sono affatto diverse le forme che si devono seguire.

Sapete voi, o Signori, qual'era l'atto primo che si sarebbe dovuto fare, se quest'Assemblea doveva comporre un Corpo giudicante? Un appello nominale doveva cominciare ad accertare quali erano i giudici presenti. Si doveva stabilire, se ci era la maggioranza. I giudici non presenti, quando comincia la discussione, non possono più prender parte alle deliberazioni, almeno a quegli atti che sono dipendenti dalla discussione che ha luogo in questo giorno. Ora questo non si è fatto. Nè io credo che veramente si dovesse fare, nè lo stesso onorevole Cadorna, che pur era invaso da quest'idea sull'aprirsi della discussione ha pensato a fare questa istanza.

Evvi di più: il processo che si tratterebbe di esaminare in che stato trovasi egli? L'onorevole Cadorna ret-

tamente ve lo ha detto: il processo è nello stadio che precede l'accusa.

Ora chi ignora che in questo stadio il processo è un segreto; che tutte le discussioni che si possono fare in tale fase del procedimento, devono aver luogo in Camera di Consiglio, come si suol dire? E appunto questa espressione sfuggiva all'onorevole Senatore Cadorna, spinto come egli era precisamente dalla coscienza di ciò che si dovrebbe fare dal Senato, se veramente egli sedesse in questo giorno, in questo momento, come un Corpo giudiziario, e se fosse chiamato non a prendere una deliberazione come Corpo politico, ma a pronunciare una vera sentenza.

Ora noi non ci siamo radunati in Camera di Consiglio; abbiamo creduto di ammettere il pubblico, secondo il consueto, alle nostre discussioni, perchè da tutti si ritiene che questa è una discussione parlamentare, non giudiziaria.

Che se si fosse dovuto presentare al Senato una relazione la quale lo mettesse in condizione di giudicare come magistrato, come Corpo giudiziario, ben altra sarebbe stata la tessitura della nostra relazione. Molte cose si dovettero tacere, perchè non erano necessarie all'apprezzamento delle questioni politiche che si presentavano, ma che pur sarebbero indispensabili per formare un giudizio d'accusa.

Dunque il Senato, ove anche egli avesse il potere che gli attribuisce l'onorevole Cadorna, di costituirsi, quando gli piaccia, in alta Corte di giustizia, io dichiaro e con me lo dichiara la Commissione, che egli non lo ha fatto, non si è costituito in alta Corte di giustizia; epperò quando si volesse entrare in quell'ordine d'idee, noi dovremmo intieramente rifare la nostra via.

Ma penso che non sia il caso di farlo, perchè il Senato ha saviamente riconosciuto col suo fatto che non si tratta ancora di entrare nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, e che crede unicamente di fare un esame preparatorio intorno alla convenienza di assumere o no il carattere di alta Corte di giustizia. Noi siamo ora in una disamina preparatoria, che potrebbe, secondo le circostanze, condurre a quello stadio giudiziario, che l'onorevole Cadorna ha creduto che già sia aperto, che già vi siamo entrati.

Poste queste considerazioni, penso potermi dispensare dall'addentrarmi nella questione, invero gravissima, e gravida di conseguenze, che il Senato può facilmente comprendere, se cioè a noi compete il diritto di costituirci in alta Corte di giustizia, quando lo crediamo opportuno per giudicare nel caso previsto dall'art. 37 dello Statuto.

Io mi permetterò solo di accennare, che si potrebbe seriamente dubitare della verità della opinione dell'onorevole Cadorna.

E invero il Senatore Cadorna prendeva le mosse dal confronto tra l'articolo 36 ed il 37 dello Statuto.

Egli osservava che, mentre l'articolo 36 ha stabilito che il Senato è costituito con Decreto Reale in alta

Corte di giustizia per giudicare dei reati di alto tradimento, dell'attentato contro la sicurezza pubblica, o dei ministri tradotti avanti ad esso dalla Camera dei Deputati, invece l'articolo 37 dichiara semplicemente, che il Senato è il solo giudice competente per i reati ascritti ad uno dei suoi membri: è questo, Signori, come ben vedete, uno di quegli argomenti che si dicono d'induzione. Io non vi dirò quanto, in generale, sogliono essere deboli e fallaci simili argomenti, potrei dirvi anche, che conducono più spesso all'errore che alla verità, ma nel caso nostro, forsechè non v'è altro modo di spiegare le diverse locuzioni usate in questi due articoli, cioè la menzione fatta nell'uno del Decreto Reale, ed il silenzio usato nell'altro a questo riguardo? forsechè non vi è altro modo di conciliare questi articoli, che dicendo il Decreto del Re è necessario nei casi previsti nell'articolo 36 e non è necessario nei casi previsti dall'articolo 37?

Noi non lo crediamo; pensiamo invece che ben altri modi di conciliare e spiegare quei due articoli si presenterebbero: ci basti il rifiutare che la giurisdizione contemplata nell'articolo 36, è giurisdizione facoltativa, che il potere esecutivo può conferire o non al Senato, allorchè si tratta dei reati contemplati in quell'articolo.

Invece la giurisdizione preveduta dall'art. 37, è una giurisdizione deferita di diritto al Senato.

Quindi non è maraviglia, se nell'articolo 36 si fa menzione di un Decreto Reale, il quale avrà per effetto di deferire alla cognizione del Senato i reati di cui ivi si tratta.

Nell'art. 37 invece, come per fissare la competenza non occorre alcun provvedimento del Capo supremo dello Stato, così non se ne è fatto parola.

Ma forsechè il silenzio indica chiaramente, come lo crede l'onorevole Cadorna, che il Senato stesso abbia il diritto di costituirsi in alta Corte di giustizia?

Faccio osservare che lo stesso silenzio si vede tenuto nelle disposizioni della Carta costituzionale di Francia (e mi perdoni l'onorevole Cadorna se lo richiamo alle istituzioni francesi per le quali egli non si mostra guari propenso): in parecchi articoli di essa, si dice in modo imperativo, che la Corte dei Pari sarà competente a giudicare dei delitti imputati ai suoi membri, dei reati di alto tradimento, e dei reati di attentato alla sicurezza dello Stato, nella qual parte la Carta francese era più larga verso la giurisdizione dell'alta Camera.

Ebbene si è forse creduto in Francia, che la Corte dei Pari si potesse mai in questi casi costituire da sé in alta Corte di giustizia? No certamente.

Tengo sotto gli occhi un'opera che ha per lo meno il pregio dell'esattezza pratica, ed è quella del signor Cauchy, segretario della Camera dei Pari intitolata: *Les précédents de la Cour des Pairs*; in questa opera trovo attestato formalmente che non mai la Camera dei Pari ha creduto di poter costituirsi in alta Corte di giustizia,

senza che precedesse un'ordinanza del Capo supremo dello Stato.

Presidente. Vorrebbe leggere la parte relativa a questo punto?

Senatore Vigliani, relatore. Soddisfacendo volentieri al desiderio opportunamente manifestato dall'onorevole nostro Presidente, leggerò al Senato un brano dell'opera che appunto si riferisce a ciò cui io accennava:

« Comme il n'entre pas dans notre dessein d'examiner, absolument parlant, ce qui pourrait se faire, mais de constater ce qui s'est fait, il suffit de rappeler que jusqu'ici, lors le cas prévu par l'article 47 de la Charte, la Chambre des Pairs n'a jamais été saisie d'aucune affaire criminelle ou correctionnelle, sans qu'il soit intervenue une ordonnance du Roi portant convocation de la Chambre en Cour de justice. »

Il citato art. 47 concerne i giudizi dei Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. Però io ho ricercato se anche in tal caso fosse o non intervenuta l'ordinanza reale, e non ho trovato menzione di alcun giudizio della Camera dei Pari non preceduto dalla Ordinanza Regia di convocazione.

Proseguo a leggere nella detta opera: « Il ne faut pas oublier non plus que la Cour des Pairs ne se tient point pour définitivement saisie par la convocation royale, mais regarde au contraire comme le premier de ses droits celui d'apprécier si l'affaire qui lui est soumise présente les caractères qui seuls doivent la déterminer à s'en réserver la connaissance. »

Passa in seguito l'autore a parlare della forma della costituzione dell'Alta Corte: ma percorrendo esso tutta la storia dei casi giudiziari che furono trattati avanti la Camera dei Pari di Francia, attesta che l'esordio consistette sempre nell'ordinanza reale che convocò quella Camera in alta Corte di giustizia.

Se adunque il silenzio osservato nell'art. 37 del nostro Statuto circa al Decreto Reale, noi lo troviamo in altri articoli correlativi di altre carte, e però la pratica ha interpretato quel silenzio non come esclusivo della necessità del decreto del potere esecutivo, ma come ricognitivo di questa necessità, si può per lo meno dubitare anche da noi, se realmente l'autore dello Statuto abbia inteso di escludere un atto, la cui importanza è così grave.

Infine poi occorre di ricordare al Senato, che quando esso non siede come Corpo politico, non potrebbe certamente convocarsi da sé in alta Corte criminale per assumere la cognizione di alcun affare giudiziario. In tal caso è assolutamente inevitabile l'intervento di un Decreto Reale, il quale convochi il Senato in alta Corte di giustizia e designi il suo presidente su la sessione fu chiusa. Ora dunque l'articolo 37 non potrebbe avere l'applicazione che l'onorevole Cadorna pretende in tutti i casi, e se il Decreto Reale di convocazione del Senato nell'intervallo tra le sessioni è necessario, sebbene occorra di rendere giustizia in materia di sua competenza,

perchè si potrà dire che non lo sia, allorchè siede bensì il Senato, ma come Corpo politico, non come Corpo giudiziario?

Un'ultima osservazione mi permetterà ancora per la delicatezza e la gravità della materia.

Il Senato non può sedere come Corpo giudiziario, o come alta Corte di giustizia senza il concorso di certi elementi che costituiscono i Corpi giudiziarii. Fra questi elementi, il Ministero pubblico tiene un posto principale, essendo esso il motore dell'azione penale. Non può certamente il Senato nominare da sé questo ministero pubblico, il quale presso ogni Corpo giudiziario, rappresentando il Governo, non può ricevere la sua missione che dal Governo medesimo. Egli è dunque indispensabile l'intervento del Governo, e poichè lo è per determinare gli elementi che si richiedono a formare l'alta Corte di giustizia, noi crediamo, che si possa molto ragionevolmente sostenere, che lo sia pure per costituire la Corte stessa.

Ma ho inteso accennare, che le attribuzioni del Senato sarebbero in questa guisa poste in balia del potere esecutivo. Parmi che questo sia un abbaglio evidente, imperocchè l'ordinamento del governo rappresentativo è tale, che tutte le parti sue funzionano: in modo che l'una invigila l'altra ed è di eccitamento ad agire a quella la quale non adempisse le sue funzioni.

Quindi facile è vedere, come il Senato ha mezzi sicuri, ha mezzi infallibili per obbligare il Ministero a convocarlo in alta Corte di giustizia, quando l'esecuzione della legge lo vuole; ed il potere esecutivo mancherebbe al primo de' suoi doveri, all'esecuzione della legge, quando presentandosi il caso di convocare il Senato per rendere giustizia, non lo convocasse; però credo di poter francamente asserire che nè il Governo si farebbe mai sollecitare, nè il Senato avrebbe mai da replicare la sua parola quando ne facesse l'eccitamento.

Dalle cose che ho avuto l'onore di esporre, credo di poter dedurre con sicurezza, che il Senato non è, per lo meno in questo momento, costituito in alta Corte di giustizia per occuparsi dell'affare di S. Elia.

Non lo è, perchè non intervenne il Decreto Reale, e non lo è certamente perchè non intervenne alcun atto da sua parte, che lo abbia trasformato in Corpo giudiziario.

Stabilita così la qualità in cui noi siamo chiamati a deliberare in modo affatto diverso da quello che sostenne l'onorevole Cadorna, ne consegue naturalmente che molti degli argomenti da lui adottati cadono a fronte di questa sola differenza nella posizione della questione.

E così cadono tutti quelli i quali riguardano la forma dell'ordine del giorno, che la vostra Commissione vi proponeva: imperocchè la forma dell'ordine del giorno è propria precisamente della qualità in cui noi discutiamo.

Oltre di che, le conclusioni inserite in quell'ordine

del giorno sono anche proprie di quel modo di agire che appartiene al Senato come Corpo politico.

Le sue relazioni colle autorità giudiziarie non possono, partendo da questo punto di vista, aver luogo altrimenti che coll'intermezzo del Ministero.

Diviene quindi chiara la ragione per cui la vostra Commissione vi propone per diversi oggetti di valersi dell'organo del Ministero, onde raggiungere quell'intento che essa ravvisa conforme ai diritti del Senato, e alle disposizioni della legge.

Ma non tutte le obiezioni che sono state poste in campo dall'onorevole Cadorna cadono innanzi alla confutazione che credo aver fatta dal punto di vista da cui egli è partito; sussistono tutte quelle che egli ha comuni coll'onorevole Siotto Pintor.

L'uno e l'altro hanno creduto potervi dimostrare, che nel procedere ad una perquisizione nel domicilio del Senatore di Sant'Elia, la prerogativa dei Senatori è stata lesa, la disposizione dell'art. 37 dello Statuto è stata violata.

L'uno e l'altro spinsero le loro obiezioni tant'oltre, da sostenere in modo assoluto, che l'autorità giudiziaria per nessun reato può mai procedere ad una perquisizione nella casa di un Senatore senza violarne la prerogativa, senza contravvenire all'art. 37 dello Statuto.

Mi pare che l'accennare soltanto questa conclusione, l'accennare soltanto un'opinione così sconfinata basti a dimostrare come essa sia esorbitante ed inaccettabile.

Ancorchè molte cose si trovino scritte nella relazione che noi abbiamo avuto l'onore di sottoporre al Senato, debbo tuttavia dimandare la permissione di riandare quelle parti le quali mi debbono giovare a rispondere agli argomenti con cui si è preteso di sostenere l'opinione che ho indicato.

La Commissione ha creduto di dovere stabilire una grande separazione tra due casi che sono realmente per loro natura molto diversi; l'uno è il caso in cui si procede alla visita domiciliare presso un Senatore non indiziato di alcun reato, ma soltanto perchè il giudice ha gravi motivi di credere che oggetti utili allo scoprimento della verità, in un dato processo, siano stati nascosti nella casa di un Senatore ed ivi si possano ritrovare. L'altro caso riguarda la perquisizione a cui si procede nel domicilio di un Senatore il quale sia imputato di un reato.

Non ha veduto la Commissione dubbio alcuno circa la facoltà competente ai Tribunali ordinari, ai giudici istruttori ordinari, di devenire ad una perquisizione nel primo degli accennati casi; la vostra Commissione in quel caso ha creduto che i Senatori come i membri dell'altro ramo del Parlamento in nulla si differenzino dagli altri cittadini, che il loro domicilio egualmente sacro, egualmente caro, che quello di tutti i cittadini va soggetto agli stessi pesi, alle stesse soggezioni, agli stessi sacrifici verso la più grande delle cause, quella della giustizia e della pubblica sicurezza.

Si confermava in questa opinione la vostra Commissione dall'esame dell'articolo 37 dello Statuto, che non le parve presentare verun dubbio a tale riguardo. Ed in vero quell'articolo che pure si vuol invocare per sostenere che non può mai essere perquisita l'abitazione di un membro di quest'assemblea, che cosa dice? Quell'articolo accenna due cose, l'una che non si può arrestare un Senatore, salvo nel caso di flagrante reato, senza un ordine del Senato; l'altra che il Senato è il solo giudice competente a giudicare de' Senatori imputati di qualunque reato.

Or bene, se l'autore dello Statuto avesse inteso di mettere l'arresto, e la perquisizione sullo stesso livello, come si pretenderebbe dagli onorevoli oppositori, forse che non l'avrebbe dichiarato? Forse che era cosa che gli potesse sfuggire, mentre al più volgare conoscitore delle cose giudiziarie non isfugge che questi due atti sono assolutamente diversi, assolutamente distinti? Ma pure lo Statuto non parla che dell'arresto. Osserviamo inoltre, che dell'arresto si è fatto una menzione speciale, ancorchè quell'articolo con disposizione generale riservi al Senato il giudizio de' Senatori imputati di qualunque reato: questa generale disposizione inchiudeva pure il concetto che tutti gli atti del giudizio sarebbero riservati al Senato, però l'autore dello Statuto ha saviamente fatto una menzione speciale dell'arresto, ancorchè fosse compreso come atto del giudizio nella disposizione generale. Perchè lo faceva? Lo faceva perchè non poteva dimenticare che se il giudizio sul merito del reato doveva essere fatto dal Senato, a cui solo apparteneva, gli atti però dell'istruttoria per un'inevitabile necessità, per un principio, che si osserva a riguardo di tutte le competenze speciali, si sarebbero potuti compiere dall'autorità giudiziaria ordinaria.

Ma siccome l'atto dell'arresto, è atto di sua natura troppo grave, perchè esso sottrarrebbe un membro al Parlamento, perciò ne faceva un'espressa riserva, e dichiarava, che come il giudizio, così l'arresto deve emanare dal Senato.

Con argomenti, che veramente sono più ingegnosi che solidi a nostro parere, si è creduto di poter dimostrare, che lo spirito dell'art. 37 inchiude anche il divieto della perquisizione, ancorchè non ne parli, perchè, si è detto, la perquisizione può condurre all'arresto; la facoltà di perquisire, a norma dell'art. 123, se non erro, del Codice di procedura penale, attribuire la facoltà al giudice procedente di vietare che escano dalla casa tutti coloro che vi si trovano, e così anche un Senatore, che vi si trovasse.

Questo divieto è sembrato all'onorevole Cadorna, come anche all'onorevole Siotto-Pintor, un ordine di arresto. Ma veramente o ci è una grande confusione nelle idee e nelle parole; o questi atti sono tra loro somminamente distinti e tali, che non possono essere scambiati.

Sia pure che il giudice istruttore possa momentanea-

mente, mentre procede ad una perquisizione, vietare alle persone che sono nella casa di uscirne; ma è questo un ordine di arresto? Esso è un semplice provvedimento di cautela per assicurare la sincerità dell'operazione, provvedimento, che, massime nei casi in cui si procede nell'abitazione di un tale non come imputato, ma unicamente come padrone della casa ove possono trovarsi oggetti influenti al reato, ha difficilmente la sua applicazione; che anzi il padrone della casa in quei casi suol essere sollecito egli medesimo di coadiuvare la giustizia. Ma di ciò non si appaga l'onorevole Cadorna e dice: sarà benissimo che possa non farlo un giudice procedente, ma egli ha la facoltà di farlo. Concediamo che, in tutti i casi, la legge accorda questa facoltà, la quale è però discrezionale, ma sosteniamo che il divieto di uscire dalla casa non è un arresto, e ciò è tanto vero al cospetto della legge, che quell'istesso articolo 123 dianzi citato, soggiunge, che quando un tale non obbedisca al divieto, sarà posto in arresto; dunque l'individuo cui si vieta di uscire di casa momentaneamente, non è posto in arresto; soltanto egli potrebbe essere posto in arresto in pena della sua disubbidienza, pena che si meriterebbe sicuramente qualunque cittadino, sia pure Senatore, Deputato o Ministro, il quale non volesse obbedire all'autorità legittima.

Dunque lasciando da banda tutta la parte patetica e commovente con cui è piaciuto all'onorevole Senatore Cadorna far prova del suo ingegno, dipingendovi coi più foschi colori una perquisizione, scendiamo alla sostanza della cosa, e riconosciamo ciò che a noi pare innegabile, che la perquisizione non è atto di arresto. E che tale sia il modo con cui da noi si debba intendere la disposizione dell'art. 37 dello Statuto, lo possiamo anche rilevare da un caso che si è avverato nell'altra Camera.

Una perquisizione domiciliare era stata fatta in Genova ad un membro della Camera elettiva; si è preteso che essa fosse irregolare ed illegittima, si è preteso che occorresse un'autorizzazione della Camera, si è detto che come si richiede l'assenso della Camera per procedere alla cattura di un deputato, fuori del caso di flagrante reato, così si dovesse richiedere quest'assenso per procedere ad una perquisizione, perchè anch'essa è diretta contro la persona.

Ciò che si diceva del deputato, qui si direbbe del Senatore, perchè secondo l'art. 37 dello Statuto, si richiede l'ordine del Senato per arrestarlo; la differenza consiste soltanto tra l'ordine e l'assenso, perchè dovrebbe precedere per l'arresto del deputato l'assenso della Camera, come per l'arresto del Senatore si richiede l'ordine del Corpo a cui appartiene.

Ebbene sopra una tale questione non si è esitato a passare all'ordine del giorno, e non si è punto riconosciuto che la prerogativa del deputato fosse stata offesa dalla perquisizione.

E noi pensiamo non dover il Senato essere certa-

mente più esigente in una materia che è affatto consimile.

Riflettiamo, o Signori, sulle conseguenze che deriverebbero dal sistema che si vorrebbe farvi accettare; esaminiamo che cosa accadrebbe, quando per nessuna circostanza, comunque grave ed imperiosa, non vi sia la flagranza del reato, sola eccezione ammessa dall'onorevole Cadorna, non si potesse assolutamente varcare la soglia dell'abitazione di un Senatore. Per farvi misurare tutte le conseguenze che da un simile sistema potrebbero derivare, noi non abbiamo bisogno di andar cercando lungi da noi un esempio; il caso stesso in cui sorge la questione, il caso dell'onorevole Sant'Elia porge elementi sufficienti per poter formare seriamente questo giudizio.

Già avete inteso dallo stesso Senatore Cadorna una descrizione delle condizioni in cui era Palermo allorchè sono avvenuti gli atti di cui ora stiamo facendo l'esame; vi era in quella città grande costernazione, serpeggiavano gravi sospetti, l'autorità politica denunciava con insistenza all'autorità giudiziaria imminente il pericolo di una sommossa, di una ribellione armata, di una strage meditata; insisteva perchè l'autorità giudiziaria prendesse energici provvedimenti, almeno nell'intento di aventarò il pericolo che esistesse; il sospetto non riguardava soltanto l'onorevole Sant'Elia, ma riguardava anche molti altri; le prove che si adducevano contro tutti, erano a un dipresso le stesse; forse potrei anche lasciare le parole, *ad un dipresso* e dire che le prove erano le stesse. Se non si fosse proceduto a quella perquisizione, se fosse avvenuto, ciò che non era impossibile, un gran misfatto in quell'Isola, se si fosse versato sangue cittadino, se atroci felitti avessero funestata quella parte del Regno, di chi sarebbe stata la responsabilità? chi ne sarebbe stata la causa?

Or come possiamo noi supporre che la legge voglia anteporre la prerogativa dei membri di un'assemblea parlamentare, anche del primo Corpo dello Stato, alla ragione suprema della sicurezza pubblica? Posti questi due elementi in bilancia, io vi domando, quale sarà persona ragionevole, la quale vorrà preoccuparsi piuttosto di una istituzione del Regno che del Regno stesso? Voi ben sapete che tutte le istituzioni sono create per la salute pubblica, pel pubblico bene, e che lo Stato non è fatto per alcuna istituzione. Quindi si cadrebbe nel più grande degli assurdi, quando si pretendesse che per qualunque causa, per qualunque minaccia, per qualunque pericolo, non si potesse fare una perquisizione nella casa di un membro del Parlamento.

E dico avvisatamente del Parlamento, perchè potrebbe la stessa argomentazione essere invocata in ambedue i rami del Parlamento.

Non è dunque possibile, senza sovvertire assolutamente i principii i più ovvii di ragione, il voler in modo assoluto sostenere, che non si possa mai dalla autorità

giudiziaria ordinaria entrare nell'abitazione di un Senatore.

Ma mi si dice che allorchè si tratta di un reato di speciale competenza del Senato, questa abbraccia anche l'atto di perquisizione.

Certamente in questo caso la facoltà dell'autorità giudiziaria ordinaria è molto più limitata, ed anzi la crediamo ridotta ai soli casi straordinari, e, come abbiamo detto nella nostra relazione, ai soli casi in cui vi ha pericolo nell'indugio. Ma anche in questi casi si pretende che si debba riferirne al Senato.

Ma, Dio buono! se esiste il pericolo nell'indugio, il Senato trovandosi per l'ordinario lontano dai luoghi dove avvengono i reati, e potendo anche succedere che non si trovi radunato, quali non saranno allora i pericoli a cui potrà la società essere esposta, se si dovesse aspettare tutto il tempo necessario a farne comunicazione al Senato, ed aspettarne una deliberazione?

Il tempo, che noi stiamo ora impiegando nel discutere questa questione, vi deve fare avvertiti di quello che si richiederà per avere una nostra deliberazione.

Che se il Senato non si trovasse radunato, allora voi comprenderete quanto più lungo tempo si richiederebbe; ora è egli ammissibile che si debba lasciare la società esposta a pericoli gravissimi solo per non entrare nella casa di un Senatore?

Non facciamoci, o Signori, uno spauracchio di una perquisizione.

Io non vi verrò a dire che sia una cosa grata, un atto piacevole, ma credo di potervi dire che per una persona onesta la perquisizione non è cosa che debba e possa fare sensazione penosa.

La sensazione penosa sapete voi chi la prova?

La provano coloro a cui la coscienza rimorde per misfatto, e noi non saremo certamente teneri per costoro; noi siamo solleciti solo di coloro i quali hanno pura la coscienza, e questi non avranno mai, o Signori, a sentire apprensione per una visita domiciliare.

Voi rammenterete ciò che leggesi nella storia di un probo e grande cittadino di Roma, al quale il suo architetto proponeva di fare la casa in modo che nessuno vedesse ciò che dentro succedeva.

Che cosa rispondeva quel probo cittadino al suo architetto?

Se tu mi stimi, diceva, fammi la mia casa in modo che tutti possano vedere ciò che in essa si fa.

Noi non andremo sicuramente fino a questo estremo, ma prendendo tale risposta solo come un simbolo della confidenza, che l'uomo onesto debbe avere nelle ricerche che la giustizia possa fare nella sua casa, noi non potremo certamente dividere la paura e l'apprensione vivissima, che gli onorevoli Senatori Siotto-Pintor e Cadorna venivano dimostrando per una perquisizione, col dare al loro quadro colori che accennavano a certe misure le quali se accadono in casi straordinari da non dovere mai essere tolte per regola, sono rarissime nei casi ordinari. L'onorevole Cadorna vi parlava per-

fino dell'autorità che il giudice istruttore avrebbe di denudare il proprietario della casa.

Io esercito le funzioni giudiziarie da molti anni; accanto a me stanno persone che le esercitano da tempo molto più lungo, io domando loro, se mai abbiano inteso parlare che un proprietario di casa sia stato denudato in una perquisizione?

Vi si parlò di una facoltà sterminata di tutto manomettere nelle case e di tutto trasportare con una specie di violenza e barbarie; ma io vi domanderei: a che ci servono i nostri Codici se noi ci troviamo esposti a questi pericoli? Abbiamo fortunatamente una magistratura costituita in modo che non permette a mente sana di concepire questi timori. Sì, o Signori, io lo dico francamente, io quasi non poteva prestare fede alle mie orecchie quando intendeva fare il quadro del modo con cui si procede ad una perquisizione.

Si usano in generale i più grandi riguardi in questi atti; abbiamo la legge la quale comanda di non farle che in casi gravi, che nel caso di bisogno, per gravi indizi; abbiamo la dottrina la quale ci spiega questo precetto e ce lo spiega in un modo severo: abbiamo la magistratura che colla sua giurisprudenza sancisce questi principii e ne assicura l'osservanza. Ora eredete voi, che ci sia da temere che un magistrato, sia pure dell'infimo grado, entrando a fare una perquisizione, commetta un atto duro che non sia richiesto dalla stretta necessità? e quando la necessità lo richiede, quando si tratta di quella necessità che ha per fondamento la giustizia, avremo noi allora a preoccuparcene, avremo noi da dolercene, avremo noi da impedire che la giustizia possa compiere l'alta sua missione per un riguardo che diverrebbe meramente personale? E dico meramente personale, poichè nessuna delle prerogative del Senato, non la sua libertà, non la sua indipendenza politica, in questi casi sarebbe compromessa.

Non lo sarebbe neppure la dignità del Senatore perchè procedendovi l'autorità giudiziaria per un mandato che deriva dalla legge a tutela sociale, nessun cittadino se ne potrebbe chiamare offeso.

Chiedo al Senato un momento di riposo, poichè mi sento veramente stanco.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Presidente. Prattanto do la parola al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato in nome del mio collega il Ministro delle finanze, il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per tutto il mese di giugno.

Prego il Senato a volersene occupare il più presto che sia possibile, perchè possa essere votato prima della fine della sessione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della presentazione che fa a nome del suo collega il Ministro delle

finanze del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il mese di giugno.

Ora viene appunto l'occasione di fissare l'ordine dei lavori del Senato.

Prego i signori Senatori di fare attenzione, perchè si tratta di determinare quando vorranno riunirsi negli uffici per l'esame preliminare di questo progetto, il quale sarebbe desiderabile fosse portato in discussione pubblica, almeno venerdì, cioè dopo domani.

L'uso del Senato non è di tenere adunanza pubblica in giorni festivi; domani è festa, dunque sarebbe il caso di riunirsi negli Uffici venerdì per esaminare i progetti di legge che sono stati presentati anteriormente, e quindi, per il seguito delle materie che occorre trattare, in adunanza pubblica.

Interrogo il Senato se intende che il progetto di legge testè presentato per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo che è stato raccomandato alla sollecitudine del Senato dal signor Ministro, venga esaminato domani negli Uffici oppure venerdì?

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Mi pare che avendo il Senato recentissimamente esaminato un consimile progetto di legge, lo si potrebbe rimandare alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminare l'analogo progetto senza che sia d'uopo che gli Uffici debbano riunirsi nuovamente ed unicamente per procedere alle nomine dei Commissari.

Presidente. Metto ai voti la proposta del Senatore Alfieri che consiste in ciò, che s'intende devoluta all'Ufficio Centrale che ha già esaminato il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del mese corrente di maggio, la disamina dell'altro progetto analogo pel mese di giugno.

Chi approva questo partito voglia alzarsi.

(Approvato.)

Dunque l'Ufficio Centrale è pregato di riunirsi e di preparare la relazione, affinchè nella seduta di venerdì possa portarsi in discussione questo progetto di legge.

Avverto il Senato che l'Ufficio Centrale che è stato incaricato dell'esame dell'altro progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio pel mese di maggio, era composto dei Senatori Arrivabene, Di Revel, Castagnetto, Plezza e Arnulfo.

Saranno adunque mandati avvisi particolari a ciascuno di questi Senatori, perchè si radunino e si mettano in grado di riferire per venerdì prossimo.

Il sig. relatore dell'Ufficio Centrale trovandosi alquanto stanco (e ne ha ben d'onde dopo aver parlato così a lungo con quella nobile facilità che lo distingue) bramerebbe fosse rimandata ad altra seduta la continuazione del suo discorso.

Io credo che il Senato aderirà a questo suo giustissimo desiderio.

Voti. Sì! sì!

Presidente. Ora conviene fissare l'ordine del giorno per venerdì.

Venerdì abbiamo le seguenti materie che proporrei in quest'ordine:

A mezzogiorno negli Uffici per l'esame dei progetti di legge presentati nella tornata di ieri dal Ministro dei lavori pubblici.

Al tocco in seduta pubblica per udire le interpellanze del Senatore De Foresta al Ministro dell'interno sullo stato delle provincie meridionali; quindi seguito della discussione sul fatto relativo al Senatore principe di S. Elia.

Pocia verrebbero in discussione i progetti:

1. Per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per tutto il mese di giugno;
2. Per la concessione di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese;
3. Per la costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi;
4. Per la costruzione di ponti sovra i fiumi Platani, Imera, Pollina e Belice in Sicilia.

Vedono dunque che l'ordine del giorno di venerdì è molto abbondante.

Per conseguenza pregherei il Senato di voler anticipare per quel giorno, e volersi riunire a mezzogiorno negli uffici per l'esame preliminare dei progetti di legge stati presentati dal signor Ministro dei lavori pubblici nella seduta di ieri, ed al tocco in adunanza pubblica per la spedizione degli altri affari che sono all'ordine del giorno.

Se non ci sono osservazioni in contrario, s'intenderà l'ordine del giorno fissato in questa conformità.

L'adunanza è sciolta (ore 5)

CCXXIV.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Approvazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo a tutto giugno — Instanza del Senatore Sauli, combattuta dai Senatori Giovanola e Lauzi ed appoggiata dai Senatori Paleocapa e Arrivabene — Approvazione del progetto di legge per la costruzione ed esercizio di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese — Interpellanza del Senatore De Foresta sullo stato delle provincie meridionali — Parole dei Senatori Vacca e Audiffredi — Discorso dei Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia in risposta — Dichiarazione del Senatore De Foresta — Presentazione di due progetti di legge — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e più tardi intervengono i Ministri della guerra, dei lavori pubblici, degli esteri e di agricoltura e commercio.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3267. La Giunta Municipale di Modolo (Cagliari.)

N. 3268. La Giunta Municipale di Flussio (Cagliari.)

N. 3269. La Giunta Municipale di Pozzo Maggiore (Sassari.)

Domandano la sollecita approvazione del progetto di legge per la costruzione di un porto nella rada di Boaa.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il presidente della Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia, di una copia del settimo volume del *Giornale di essa Commissione.*

Il cappellano Magliano D. Giovenale, di una sua *Orazione pel giorno natalizio di S. M. il Re.*

Il signor Alfurno Felice, Medico divisionale all'ospedale militare di Firenze, di alcune copie di due *Articoli estraatti dal Giornale La Nazione di Firenze. Sulle condizioni del Corpo sanitario militare.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO
DEL BILANCIO PASSIVO PER IL MESE
DI GIUGNO.

(V. *Atti del Senato N. 260*)

Presidente. Se il Senato crede si potrebbe mettere in discussione il progetto di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il mese di giugno, riservando lo squittinio segreto infine della seduta.

Dopo la discussione del suddetto progetto avrà luogo l'interpellanza del Senatore De Foresta.

Se non si fa osservazione in contrario, darò lettura dell'articolo unico del progetto ansidetto.

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato pel mese di giugno mille ottocento sessantatre a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio mille ottocento sessantatre colle relative appendici, e le straordinarie che non ammettono dilazione e dipendono da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate. »

È aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola sull'articolo in particolare, trattandosi di un progetto di legge di un solo articolo a termini del regolamento non si procede al voto per alzata e seduta, ma si passerà allo squittinio segreto in fine della tornata.

Senatore **Sault**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Sault**. Mi pare che si potrebbe procedere nella stessa guisa relativamente al progetto di legge per la ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

Presidente. Vi sono tre altri progetti di legge all'ordine del giorno; se il Senato secondò la domanda del Senatore Sault, darò la preferenza a quello relativo alla strada ferrata a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Mi pare che le cose che sono oggi all'ordine del giorno siano abbastanza gravi...

Presidente. Debbo rendere avvertito il Senatore Lauzi che questo progetto è pure all'ordine del giorno.

Senatore **Giovanola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Giovanola**. Credo che non vi sia alcun motivo per invertire l'ordine del giorno. Sono state portate all'ordine del giorno diverse leggi che riguardano ponti e strade in Sicilia; io credo che non c'è nessuna ragione perchè prima si debba mettere in discussione il progetto per la ferrovia a cavalli. Io pregherei invece il signor Presidente, se lo crede, di cominciare a dar lettura di tutti i progetti secondo l'ordine della loro iscrizione.

Presidente. Io credo che sia più conforme agli usi del Senato, che questi tre progetti, i quali non hanno un'urgenza particolarissima, come quello dell'esercizio del bilancio siano portati in discussione in fine della seduta: in questo modo si potrà anche provvedere colla sollecitudine che può meritare il progetto di legge per la ferrovia a cavalli.

Senatore **Paleocapa**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Paleocapa**. Mi pare che vi potrebbe essere una ragione specialissima per anteporre la discussione del progetto di legge per la strada ferrata a cavalli, ed è che gli altri progetti citati dall'onorevole Giovanola hanno certamente molta importanza e forse maggiore di quella della ferrovia a cavalli, ma vi è questa differenza: che questi progetti se venissero anche approvati più tardi, dipendendo unicamente l'esecuzione loro dal Governo al quale sono in conseguenza assegnati i fondi, non può recare alcun inconveniente. La strada ferrata a cavalli invece, bisogna, perchè possa essere posta in esecuzione, che chi ne assume l'impresa concerta una società, e tutti sanno come lo stabilimento di una società anonima incontri spesso difficoltà e principalmente quando s'incomincia a dubitare se sarà o non approvata.

Ecco perchè crederei che possa meritare la preferenza la discussione sul progetto di legge per la concessione di una ferrovia a cavalli tra Settimo Torinese e Rivarolo Canavese.

Senatore **Arrivabene**. Io appoggerò anche questa proposta per un altro motivo.

Io credo che quando si faranno le interpellanze al signor Ministro dell'Interno sopra lo stato delle provincie meridionali, sarebbe conveniente che i banchi del Senato fossero un po' più popolati; ora colla proposta discussione si guadagnerebbe tempo.

Presidente. Mettèrò ai voti se debba darsi la preferenza al progetto di legge relativo alla ferrovia a cavalli di cui si è parlato.

Quanto poi al differire ulteriormente l'apertura della discussione sulle interpellanze, io non posso dir altro se non che il Senato è stato convocato per quest'oggi al tocco specificamente per tale oggetto. Ora sono le due: e bisogna che si dia passo agli affari.

Senatore **Lauzi**. Io insisto su quello che avevo appena accennato un momento fa, e che avevo abbandonato credendo, che non si pensasse più a cambiare l'ordine del giorno.

Ieri l'altro si è stabilito, che quest'oggi si trattasse delle interpellanze del Senatore De Foresta, e quindi si continuasse l'importante discussione sull'affare del Senatore di Sant'Elia che è rimasta a mezzo.

Io non vedo perchè si debba ora mettere innanzi altri progetti di un ordine diverso, di cui ciascuno ha la sua importanza, e che ammesso l'uno, come proponevano il Senatore Sault ed il Senatore Paleocapa, può dar luogo alla discussione, se non siano da preferirsi quelli indicati dal Senatore Giovanola.

Io insisterei perchè fosse mantenuto l'ordine del giorno, cioè l'interpellanza del Senatore De Foresta, indi la continuazione della discussione dell'affare del principe di Sant'Elia.

Presidente. Il Senatore Lauzi ha udito, che si è fatta la proposta di questa inversione, e che è stata appoggiata.

Io non posso quindi fare a meno di metterla ai voti.

Senatore **Giovanola**. Dopo le osservazioni del Senatore Paleocapa, ritenuto, che le opere cui ho accennato sono in corso di costruzione, essendo già il Governo autorizzato ad eseguirle per legge io ritiro l'istanza che avevo fatta, perchè non fosse invertito l'ordine del giorno.

Presidente. Non resta che a conoscersi se il Senatore Lauzi insista, oppure lasci che si dia la preferenza al progetto di legge sulla ferrovia a cavalli.

Senatore **Lauzi**. Io sono sempre deferente ai desideri del signor Presidente.

Presidente. Io non sono che l'interprete e l'organo delle intenzioni del Senato e non ho desideri individuali.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COSTRUZIONE DI UNA
FERROVIA A CAVALLI DA SETTIMO TORINESE
A RIVAROLO CANAVESE.

(Vedi Atti del del Senato N. 253.)

Presidente. Viene in discussione il progetto di legge per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

Esso è così concepito (*Vedi infra.*)

Secondo l'uso costante del Senato, trattandosi di questa specie di convenzioni, non se ne darà lettura fuori del caso in cui qualche Senatore la domandi oppure la discussione esiga se ne dia cognizione in qualche parte.

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola, passo alla lettura degli articoli per la discussione particolare.

Art. 1.

« È approvata a favore della Società anonima della strada ferrata centrale del Canavese la concessione per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a cavalli tra Settimo Torinese in diramazione della strada ferrata *Vittorio Emanuele* e Rivarolo Canavese. ».

(Approvato.)

Art. 2.

« La detta concessione è fatta sotto l'osservanza delle condizioni espresse nella convenzione intesa addì 2 aprile 1862 tra il Ministro dei lavori pubblici ed il rappresentante della Società anonima predetta, ad eccezione dell'art. 11 al quale viene sostituito il seguente:

« La tariffa pel trasporto dei viaggiatori e delle merci non potrà eccedere per chilometro e per classe quella stabilita per le strade ferrate dello Stato. ».

(Approvato.)

Si rimanda anche lo squittinio segreto su questo progetto in fine della seduta, e si faranno, se il Senato lo consente, due squittinii con una sola chiamata.

INTERPELLANZA
DEL SENATORE DE FORESTA
SULLO STATO
DELLE PROVINCIE MERIDIONALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta ora che si faccia luogo alle interpellanze dell'onorevole Senatore De Foresta al signor Ministro degli interni.

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Signori Senatori, l'annuncio che ho già fatto nella seduta di mercoledì scorso delle mie interpellanze, potrebbe dispensarmi dallo svolgerle in questa seduta, poichè il signor Ministro ha già potuto conoscere i fatti sui quali desidero interpellarlo.

Sarà quindi brevissimo lo svolgimento che farò tuttavia, per uniformarmi agli usi del Senato, ed a ciò che il Senato possa viemmeglio apprezzare le risposte che saranno date dal signor Ministro.

Signori, ci occorre soventi di vedere che nei Parlamenti esteri alcuni oratori si occupino dei fatti nostri, nè io credo che dubbiamo adontarcene, nè preoccuparcene gran fatto; imperocchè essendo nuovi nel concerto delle grandi potenze europee, è naturale che le speranze ed i timori sulla consolidazione del novello

nostro edificio, possano e debbano anzi preoccupare gli uomini politici di tutti gli Stati Europei.

Io non avrei quindi mossa questa interpellanza se non avessi veduto che i fatti, che venivano affermando nel Parlamento inglese, specialmente nelle sedute della Camera dei Pari, e della Camera dei Comuni del 5 ed 8 di questo mese, erano siffattamente gravi che innanzi ad essi il Senato non poteva rimanere indifferente, nè silenzioso.

Dichiaro quindi anzi tutto, che non è mio desiderio che si risponda da questi stalli, e dal banco dei signori ministri, a ciò che si veniva dicendo nel Parlamento inglese, nè che s'istituisca una polemica tra un Parlamento ed un altro, la qual cosa non mi pare conveniente.

Io voglio soltanto che ci sia chiarito, se i fatti allegati nelle accennate sedute siano o no sussistenti, ed in questo caso quali siano i provvedimenti che il Governo ha presi, o che intende di prendere, al riguardo.

Molte cose gravi erano allegate nelle accennate sedute: dicevasi in primo luogo che il brigantaggio nelle Provincie meridionali lungi dal cessare andasse ogni giorno crescendo; che fosse sostenuto dal popolo napoletano intero; che i mezzi di repressione fossero orribili, e che fossero altrettanto impotenti quanto più crudeli, che vi prendessero parte tutti i ceti del popolo, e persone anche distinte e per nascita e per sapere; insomma, ciò che è più grave, che il brigantaggio costituisca nelle provincie meridionali una vera guerra civile, che la giustizia e massime la giustizia penale non funzioni, e sia impotente; che le carceri ribocchino di carcerati, i quali aspettino ancora, non solo di essere giudicati, ma anche di essere interrogati; che lo stato di queste carceri sia orribile; che i prigionieri non vi siano rinchiusi, ma piuttosto ammonticchiati. E citavasi ad esempio un carcere della città di Palermo il quale sebbene sia capace di soli 600 a 700 carcerati ne contenga 1400, ed un altro in Napoli, se non erro il carcere della Vicaria, capace solo di 600 carcerati, ne contenga 1200, e così di tanti altri; che la libertà della stampa non sia più che di nome, poichè i processi vi sieno quotidiani ed innumerevoli; che si sequestrino e si sopprimano giornali anche senza processo; che si trascorra talvolta anche a vie di fatto negli uffizi di alcuni giornali ed il Governo o non possa o non voglia reprimerle; che lo spionaggio sia all'ordine del giorno contro tutti e dappertutto; che la libertà individuale non vi sia più affatto, giacchè pel menomo sospetto si eseguono carcerazioni in massa; e si affermava che non ha guari sieno stati carcerati più di 200 tra uomini e donne, pel solo sospetto di essere conniventi coi briganti, che per ogni meo sospetto si facciano visite domiciliari nelle case di qualsivoglia cittadino, anche il più stimato; e insomma si aggiungeva, che le Provincie napoletane gemono sotto il più lurido dispotismo, peggiore del dispotismo borbonico.

Voi sentite, o Signori, che se fossero vere queste allegazioni noi non potremmo rimanere spettatori indifferenti e dovremmo chiedere conto ai signori Ministri dei provvedimenti che si siano dati per far cessare questo stato di cose.

Io sono però certo che in queste allegazioni vi saranno molte esagerazioni, poichè so cosa sia lo spirito di parte nelle cose politiche; esso fa travedere gli uomini anche i più accorti ed i più conscienciosi, i quali sono d'altronde per lo più essi stessi ingannati, perchè non possono a meno di attingere le loro informazioni da uomini parziali, da sorgenti impure e prezzolate.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. E con piacere ho veduto che i Ministri inglesi che erano presenti a quella seduta hanno respinto tali allegazioni come inausistenti, immeritate ed infondate, e segnatamente l'illustre e riverito Lord Palmerston, costante difensore dell'Italia, le segnalò al Parlamento come puro mezzo di opposizione e frutto di spirito di parte; tuttavia quando io veggio che queste affermazioni più o meno avventate, si ripetono sovente; quando veggio che sono recate alla tribuna del primo Parlamento d'Europa da uomini considerevoli, da uomini che io credo onesti, e di cui alcuni hanno essi stessi dichiarato essere amici d'Italia e della sua indipendenza, io confesso che non posso a meno di dubitare che se non in tutto, almeno in qualche parte possano essere vere.

Aggiungo che il mio timore si accresce per alcuni fatti interni del nostro paese, che a primo aspetto può sembrare che vengano in appoggio di quelle allegazioni.

Difatti, io ho veduto dai giornali che nell'altro ramo del nostro Parlamento, i signori Ministri hanno più volte detto di avere nelle provincie napoletane un esercito di sessanta e più mila uomini per reprimervi il brigantaggio.

Noi sappiamo pure che si è accresciuta la forza direttiva ed esecutiva della pubblica sicurezza, e che si è anche accresciuto il numero dei Reali Carabinieri.

In questi giorni poi un grave giornale del mattino, respingendo ben a ragione ed opportunamente un ingiurioso confronto che si faceva fra le misure di repressione contro il brigantaggio, e ciò che dolorosamente succede attualmente in una parte settentrionale d'Europa, diceva fra le altre cose, che il Governo reprime il brigantaggio non con schiacciare, ma con armare le popolazioni latesse meridionali; che tutti i Ministri hanno sempre trasmesse considerevoli quantità di fucili alle popolazioni meridionali; e che lo stesso Ministero attuale, benchè segga su questi banchi da poco tempo, ha già trasmesso colà per l'armamento della Guardia nazionale più di 70 mila fucili.

Quindi, io dico, tanti e sì energici rimedi, senza che la piaga sia finora stata guarita, ben ci fanno temere che questa sia profonda, e che prenda un carattere assai periciloso da pensarci seriamente.

Un altro fatto ancora mi ha prodotto profonda sen-

szazione, e confesso che si è principalmente esso che mi ha determinato a questa interpellanza.

Voi sapete, o Signori, che la Camera dei Deputati decretava non ha guari un'inchiesta sul brigantaggio, e per conoscere le misure che fosse opportuno e conveniente di adottare per estirpare quella dolorosa piaga. Quella Commissione si è recata sul luogo, ha proceduto alle indagini che ha creduto; di ritorno ha fatto la sua relazione alla Camera durante due sedute in conferenza segreta; e dopo queste due lunghe sedute segrete è uscito un ordine del giorno, il quale lungi di averci tranquillizzati sullo stato di quelle provincie, può farci temere che questo stato sia assai grave, non tanto per il silenzio in cui si tiene il risultato dell'inchiesta, quanto per le misure che si propongono.

Io rispetto i motivi che possono aver determinato l'altro ramo del Parlamento a tener segreto il risultato di quell'inchiesta; il motivo sarà forse anche lodevole; io spero inoltre che quando il progetto di legge che è accennato nell'ordine del giorno verrà presentato alla Camera, sarà fatta la luce, e che quando saremo pure chiamati a pronunziare il nostro giudizio su quella legge, ci si daranno tutti i ragguagli desiderabili sul vero stato delle cose.

Ma intanto voi ben comprendete, o Signori, che tutto ciò può dare credenza alle ridette allegazioni e all'interno ed all'estero, e che non possiamo perciò rimanere impassibili e silenziosi, massime che, se son vere le voci che corrono, quest'oggi è forse l'ultimo giorno di questa Sessione.

Io credo che sia quindi dovere del Senato di esigere precise spiegazioni su tutti questi fatti, onde poter all'uopo far sentire l'autorevole sua voce prima che abbia luogo la chiusura della Sessione.

Io quindi prego il signor Ministro dell'interno, e ove d'uopo anche il signor Ministro della giustizia, di volerli rispondere con quella schiettezza e lealtà che li distingue e che non può non avere chiunque abbia l'onore di essere Ministro del Re Vittorio Emanuele, di rispondermi, dico, schiettamente sulle seguenti domande:

1. Se siano veri i fatti che sono venuto compendiando, e che ho riferiti;
2. A quali cause possano attribuirsi tali fatti e la prolungazione dello stato anormale in cui si trovano le provincie meridionali;
3. Quali provvedimenti il Governo abbia preso, o intenda prendere per far cessare quello stato di cose e per assicurare in quelle importanti ed infelici provincie la tranquillità e la regolare osservanza della legge.

Io mi auguro che le spiegazioni che ci verranno date dai signori Ministri possano dissipare i nostri timori e dimostrare l'insussistenza delle affermazioni che ho riferite; ed in questo caso io dichiaro fin d'ora che non darò ulteriore seguito alla mia interpellanza.

In caso diverso mi riservo di proporre al Senato un

ordine del giorno, o quella risoluzione che crederò più opportuna.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Avendo sentito qualche altro Senatore chiedere la parola, io pregherei il signor Presidente a voler domandare se per avventura chi l'ha chiesta intendesse rivolgermi qualche altra interpellanza da aggiungere a quella dell'onorevole Senatore De Foresta; in tal caso crederei che fosse più conveniente che io cedessi la parola a questi onorevoli Senatori per poter rispondere a tutti nel tempo stesso senza riprenderla più volte.

Presidente. Due sono i Senatori iscritti; il primo il signor Senatore Varca, il secondo il signor Senatore Audiffredi; tocca ad essi a dare spiegazioni.

Senatore Vacca. Io mi era iscritto per la parola. Però, considerata bene la importanza dell'argomento, dopo lo sviluppo delle interpellanze del Senatore De Foresta, ho stimato miglior consiglio di posporre le mie parole alle spiegazioni che avrebbe fornite al Senato l'onorevole Ministro dell'interno.

Se non che mi pare che le inchieste, come sono formulate dall'onorevole Senatore De Foresta, lascino ancora una lacuna, e una lacuna per verità non indifferente.

Fra gli argomenti che formarono soggetto delle discussioni del Parlamento inglese, e parmi della Camera dei lords, vi fu quello della carcerazione del signor Bishop, di un suddito inglese che fu passibile di un giudizio, riportò una condanna, che sta ora espiando, ma però con benigne attenuazioni.

Eppure ben mi sovvengo che il trattamento usato verso il signor Bishop, per quanto attestasse la longanimità del Governo rispetto a uno straniero convinto di gravissime colpe, tuttavia aveva dato argomento agli avversari del Ministero, e, dirò pure dell'Italia, di fare grave carico al Governo italiano dell'aspro trattamento che si era usato al Bishop.

Or bene, per quanto le risposte e le spiegazioni di lord John Russel appariscano abbastanza soddisfacenti a smentire anche queste false insinuazioni dell'opposizione della Camera dei lords, io crederei nondimeno che a compiere le interpellanze dell'onorevole Senatore De Foresta, non sarebbe inutile, anzi opportunissimo che il signor Ministro dell'interno si compiacesse di rispondere anche a questa nuova interpellazione che io aggiungo a quelle già mosse dall'onorevole Senatore De Foresta, riserbandomi di pigliare la parola dopo.

Presidente. Il signor Senatore Audiffredi ha la parola.

Senatore Audiffredi. Le poche parole che sto per dire sono sicuramente correlative alle interpellanze dell'onorevole Senatore De Foresta; interpellanze queste che io trovo altamente necessarie, perchè realmente noi ci troviamo in circostanze gravi, tanto gravi da preoccupare non solamente noi italiani, ma anche gli altri governi d'Europa.

È umiliante per noi invero il vedere che le sorti d'Italia si discutano a Londra, si discutano a Parigi, senza che siano fortemente discusse e fortemente sentite nel Parlamento italiano.

Le circostanze in cui versa l'Italia meridionale sono sicuramente gravi. Si tratta essenzialmente di conoscere quali sono le cause di questo stato anormale delle provincie meridionali; si tratta di conoscere e di dimostrare alle maggiori potenze d'Europa chi le fomenti; quali siano gli scopi di questa politica d'intrighi che ci sottomette a questi danni.

L'Italia meridionale versa in circostanze difficili. La vita dei cittadini non è assicurata. Siamo obbligati a imprigionamenti, alcune volte senza che l'autorità legale possa assistervi. È un vero stato di guerra, e quasi di guerra civile, e promossa da chi? Da persone che accusano noi di essere incapaci di mantener l'ordine, quando essi stessi sono i promotori del disordine.

Essi invidiano quell'ordine civile che il Governo nostro si sforza d'introdurre e che ha di già in gran parte stabilito; essi invidiano il riconoscimento politico che abbiamo ottenuto dalle maggiori potenze.

È un doloroso fatto che sia inesplicabile la politica del governo francese a riguardo nostro.

La Francia è stata generosa verso l'Italia; i suoi soldati hanno versato il loro sangue per la nazionalità italiana, che alcuni settari della reazione vorrebbero disfare.

La causa dell'Italia ha onorato l'impero, e l'ha elevato a quella grandezza per cui i popoli sperano in lei salute.

Io credo che la tranquillità, che gode la Francia sia dovuta sicuramente a quella politica gloriosa che l'imperatore dei francesi seppe inaugurare in Italia.

Ma possiamo noi dire che questa politica non sia in parte mutata? Che vediamo noi oggigiorno? Noi vediamo che la Francia protegge in Roma un rifugio di cospiratori contro l'ordine politico dell'Italia; vediamo che quel Governo che gode la protezione della Francia si tiene quasi in istato di guerra con noi; ritiene di non aver verso di noi nessun obbligo di doveri internazionali.

La Francia permette al Governo di Roma di cospirare contro l'Italia, e non permette all'Italia di difendersi contro il Governo di Roma.

Questo stato di cose non può durare, e dico che sarebbe pregiudizievole anche alla Francia, giacchè la maggioranza dei francesi non pensa a questo modo; il popolo francese è generoso e non può volere questa politica a doppia faccia. Ho detto la parola e non posso ritirarla. È pur troppo una politica a doppia faccia quella che si erige in onore di proteggere l'Italia, che vorrebbe proteggere la causa dei popoli oppressi, mentrechè ci sacrifica alle basse passioni dei cospiratori della reazione.

Noi non possiamo essere nemici del Capo della Chiesa, quando questi stia nei limiti de' suoi doveri, quando

esso non abbia più da sostenere interessi politici che sono in diretta opposizione col Governo Italiano, e ciò è inutile il dirlo. Ma possiamo noi sperare di aver quiete finchè sta in Roma un sovrano intento a combattere gli interessi della causa nazionale dell'Italia? No. Noi non possiamo avere questa quiete e non l'avremo.

Spero adunque che il Ministero sarà energico nel fare conoscere alle potenze il vero stato delle cose nostre, acciocchè si sappia come una parte di quella influenza morale della Chiesa, che dovrebbe favorire la quiete dei popoli, ora sia diretta ad un fine opposto. Il Governo di Roma che in altri tempi si intrometteva mediatore della pace delle nazioni, ora ha mutata la sua politica per interessi non religiosi, ma politici. E qui è chiaro ed evidente che la scissione esiste; l'interesse religioso imporrebbe al Capo della Chiesa di essere conciliatore; ma l'interesse della politica che egli rappresenta lo rende nemico della quiete politica dell'Italia.

Col tempo i Francesi conosceranno che non è della loro dignità il sostenere un Governo che non rispetta l'interesse generale delle nazioni, e neanche quello della Chiesa.

Spero adunque che noi potremo ottenere non solo dall'Imperatore dei Francesi, ma anche dall'opinione pubblica della Francia che sia fatta giustizia all'Italia, e che si conosca infine che i mali attuali non sono imputabili che ad una politica inqualificabile, quale è quella sostenuta dai faziosi della reazione.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Non è nuovo, o Signori, il fatto di discussione avvenuto nel Parlamento della libera Inghilterra intorno alle condizioni ora di questa, ora di quella parte d'Italia.

Ognuno ricorderà le discussioni che vi ebbero luogo or sono molti anni, quando taluni membri di quel Congresso presero la difesa dei diritti della Sicilia conculcati dai Borboni di Napoli; ognuno ricorderà quelle che, in tempi a noi più vicini, avevano luogo intorno alle condizioni politiche, particolarmente a quelle concernenti i diritti più sacri dei cittadini nelle provincie costituenti il Regno delle Due Sicilie; ognuno ricorderà come anche intorno agli abusi commessi dalle truppe austriache, chiamate dai Governi di altri Stati italiani, in Toscana e nelle Romagne, si facevano discussioni in quel Parlamento.

Allora, o Signori, in molte parti d'Italia, non che poter chiarire la pubblica opinione intorno alla verità dei fatti che formavano argomento di quelle gravi discussioni, non giungevano neppure i giornali che le riferivano; allora vi erano Governi, e specialmente quello che reggeva le provincie meridionali, i quali erano nemici di ogni maniera di pubblicità.

Oggi che in Italia esiste un Parlamento, il quale discute gli affari del proprio paese, e liberamente ne discute; che gravemente e ripetutamente ha trattato, me-

lo permetta l'onorevole Senatore Audiffredi, delle condizioni delle provincie meridionali; oggi può parere a taluno che sieno meno convenienti queste discussioni intorno alle cose nostre in un Parlamento di un altro paese; e tale opinione fu persino manifestata nella discussione, la quale ha porto occasione all'interpellanza dell'onorevole Senatore De Foresta, da uno dei più caldi amici del nostro paese, dal sotto segretario di Stato per gli Affari Esteri signor Layard.

Io in verità, non consento nell'opinione del signor Layard.

Io per la parte mia non trovo nulla a ridire a che gli affari del nostro paese si discutano ovunque.

Io credo che la base del nostro essere nazionale, la ragione di quel che siamo, la speranza di quel che vogliamo essere, stia nel trionfo dei nostri principii presso la pubblica opinione delle libere nazioni dell'Europa.

E per questo motivo, o Signori, io desidero la pubblicità; desidero che di tutte le cose nostre si faccia argomento di discussione dovunque e da chiunque si voglia.

Eravi un tempo nel quale a Napoli si dava più importanza di quell'ora che si credeva alle discussioni che avevano luogo altrove; e tanta era l'importanza che vi si dava, che Ferdinando II si fece uno studio di creare una Napoli artificiale intorno alla capitale dei suoi Stati dove accorrevano i forestieri da tutte le parti del mondo.

Io ho avuto l'onore di dirlo altre volte in altro recinto: egli aveva accumulato attorno a quella grande città dei modelli, delle mostre di tutte quelle opere civili, le quali, se fossero state estese a tutti i suoi Stati avrebbero costituito quel regno in un'ottima condizione, e avrebbero forse assodato il suo trono meglio di quello che poté farlo colle tristi arti di Regno alle quali si era dato.

Ed infatti, voi vedevate come al sorgere di accuse per parte di onorevoli membri di assemblee delle libere nazioni, i quali avevano ben addentro studiato la condizione di quei paesi, sorgessero anche voci nel Parlamento inglese a difendere il governo che allora reggeva quelle provincie, come pure a favore dei governi che reggevano altre provincie italiane; e così si sentirono voci che difesero chi teneva in prigione il barone Pœrio, ed il commendatore Scialoja, Spaventa, ed altri valentissimi uomini; e quelle voci partivano da quei banchi del Parlamento inglese, dal quale partono ora le accuse contro il Governo del Re.

Ma grazie al cielo, anche su quei banchi si sono moltiplicate le opinioni rispetto all'Italia.

Ed avanti di addentrarmi nella questione, io non posso a meno di manifestare l'altissimo compiacimento col quale ho letto, come dopo le brillanti difese che di noi hanno fatto quegli illustri uomini di Lord Palmerston, Gladstone, Grey, Lord Russel, Layard, è sorto anche D'Israeli, il quale rese pure omaggio alla condotta del-

l'Italia, ed ha dimostrato credere oramai assicurata per sempre l'unità del nostro paese.

E questo mi piace constatarlo, perchè credo che sia una manifestazione del grande progresso che noi abbiamo fatto presso la pubblica opinione di quella nazione.

Adunque, o Signori, noi oggi non rifuggiamo dalla più larga pubblicità.

La facoltà di visitare le prigioni napoletane non l'abbiamo mai con gravissimo stento accordata a taluno, come faceva il Borbone. Noi l'abbiamo concessa a quanti uomini distinti ne hanno fatto richiesta. Non è vero quello che è stato detto in quel Parlamento che si sia rifiutato un tale permesso.

Ed infatti nelle recenti discussioni quattro membri del Parlamento hanno manifestato come nell'inverno decorso avessero visitato le prigioni napoletane; e di questi quattro membri del Parlamento, tre deposero in nostro favore; uno solo contro di noi.

Ma non basta. Domani la locomotiva la quale tre anni or sono partiva da Susa, e procedeva solo fino al confine del Regno di Sardegna, domani, o Signori, andrà a Pescara.

Io invito per l'inverno prossimo li onorevoli membri del Parlamento a venire in treno di piacere a Foggia. Là essi potranno vedere come noi abbiamo ricevute le provincie Napoletane dalle mani di quelli che le avevano rette in addietro, e potranno paragonare quello che il Governo del Re d'Italia ha fatto in tre anni, con quello che è stato il prodotto del secolare dominio borbonico.

Là essi vedranno come paesi divisi da brevissima distanza siano sconosciuti fra loro più che non lo sieno le parti meridionali dell'Inghilterra alle settentrionali della Scozia; là vedranno come un sacco di grano trasportato a pochi chilometri raddoppi quasi di prezzo. Là essi vedranno giungere la locomotiva mercè la cura del Governo italiano, là vedranno il Gargano solcato da strade, ed altre strade che si vanno intraprendendo. Là essi vedranno soprattutto delle scuole che si vanno fondando, e potranno far un paragone fra la generazione attuale e quella che sorge sotto il regime del Re d'Italia.

Ebbene, Signori, questa pubblicità noi la desideriamo, ma noi desideriamo altresì, che quando uomini gravi, in un'assemblea gravissima imprendono a parlare delle condizioni del paese nostro e imprendono a parlarne con un accento tale da dare ogni apparenza di veridicità alle loro asserzioni, noi abbiamo ragione di desiderare, e di chiedere, che gli studi siano fatti profondi, siano fatti per guisa da condurre alla conoscenza della verità.

Ora, senza entrare in tutti i minutissimi particolari nei quali io non crederei neppure della dignità nostra di seguire i nostri detrattori, mi basta, o Signori di ricordarvi come l'onorevole lord Lennox, il quale fra i nostri detrattori è stato il più acro, abbia detto essere egli venuto in Italia con il cuore pieno d'affetto per gli Italiani e per la monarchia di Vittorio Emanuele,

avere attinto le sue informazioni alle sorgenti le più pure, essere stato accompagnato nelle prigioni da un membro del Parlamento, ed avere consultati uomini caldissimi per affetto alla monarchia nazionale di Vittorio Emanuele, ed alla unità d'Italia.

Ebbene, o Signori, permettetemi che io vi ricordi pure con chi egli è stato a visitare le carceri di Napoli.

Egli le ha visitate con un signor Dassi, del quale io non intendo menomamente censurare le opinioni, ma di cui non temo asserire, e quanti havvi napoletani in quest'assemblea credo faranno eco alle mie parole, non essere egli certamente amico al Governo presente d'Italia.

Indubitatamente poi mi sembra nuocere assai alla credibilità delle asserzioni dell'onorevole lord Lennox, questo suo asserire essere il signor Dassi un membro del Parlamento, dopo averlo avuto a compagno nelle visite che egli faceva alle prigioni con il grave intendimento di renderne poi conto alla rappresentanza nazionale del suo paese.

Parlando della stampa, l'onorevole lord Lennox dice che i Questori sono incaricati da noi della repressione della stampa; che essi sono quelli che debbono leggere tutti i giornali che loro debbono essere rimessi prima di pubblicarli: aggiunge poi, che questi Questori, senza consultare nessuno, sono perfettamente liberi di sequestrare e confiscare questi giornali.

Voi sapete o Signori, come passano le cose: voi sapete che se qualche rimprovero può essere fatto a questo proposito al reggimento attuale in Italia, certamente non è quello di eccessiva severità in materia di stampa.

E voi sapete, o Signori, quanto sia lontano dal vero il fatto allegato di sequestro di giornali da Questori; niuno dei Questori, niuno degli ufficiali di polizia ebbe mai nel paese nostro, che io mi sappia l'ardire di procedere al sequestro di un giornale.

Stanno qui distinti Magistrati, i quali, se sono ben certo, avrebbero alzato la loro voce ben più fortemente di quella che possa fare qualunque membro del Parlamento inglese contro siffatto abuso di potere, ove avesse da lamentarsi (*Segni di approvazione*).

Di più lord Lennox asserisce per esempio che fra gli immani rigori da me adoperati contro la stampa siavi pur quello di aver sequestrato perfino quello assennato e grave giornale che è la *Perseveranza*.

In verità, o Signori, non solamente nego di aver mai sequestrato la *Perseveranza*, ma quasi potrei ergermi in profeta, e dire esser certo che non la sequestrerò mai (*ilarità*).

Di più l'onorevole signor Lennox asserisce aver noi soppresso l'Eco giornale clericale di Bologna; ebbene, Signori, ecco l'Eco di ieri del quale ho dato l'ordine sia mandata una copia all'onorevole gentiluomo.

Cio premesso, io lo ripeto, non seguirò gli onorevoli nostri avversari in tutte le asserzioni che essi hanno

emesse nel Parlamento inglese, sia perchè nel crederci cosa conveniente, come benissimo diceva l'onorevole Senatore interpellante, sia perchè questi fatti che ho ricordati scegliendoli fra moltissimi, vi dimostreranno come evidentemente quelle istruzioni, che erano state inviate da Roma, di circonvenire quell'onorevole gentiluomo, siano state egregiamente osservate dai partigiani della caduta dinastia, dai quali è stato attorniato a Napoli, e come la di lui buona fede sia evidentemente stata tradita.

Riprenderò piuttosto la questione più dall'alto, e ritornando a ricordare quelle condizioni nelle quali trovavansi le provincie Napoletane allorchando è sorto il Regno d'Italia, io mi permetterò di ricordare altresì come fin da quell'epoca due vie fossero additate agli uomini di Stato italiani, per costituire l'unità della nazione, ed il nuovo ordine di cose.

Evidentemente, come sempre accade all'indomani di una rivoluzione, quando all'opera del demolire tien dietro l'opera del ricostruire, s'affacciano due sistemi alla mente di chi deve por mano a questa gravissima impresa.

Il sistema della dittatura ed il sistema del libero svolgimento delle forze vive del paese.

Il Conte di Cavour, che allora teneva la somma delle cose nei Consigli della Corona, virilmente propugnò questo secondo sistema, ed io non posso a meno di tributargli per ciò i più grandi elogi ed essergliene altamente riconoscente.

Io credo che nello scegliere questo sistema di Governo, il Conte di Cavour abbia additato alla nazione una via irta di pericoli, una via per avventura più difficile, forse anche più lenta, per giungere alla meta; ma credo che con questo egli abbia reso due maniere di servizi al suo paese. Egli ha impiantato sopra solidissime fondamenta il Regno d'Italia; egli ha contribuito a far trionfare rapidamente la nostra causa nella pubblica opinione delle nazioni civili e nei Consigli dei Governi illuminati.

Io credo che se noi avessimo presa l'altra strada, molto probabilmente la pubblica opinione ci sarebbe stata assai meno favorevole.

Ora, scelta questa strada della libertà, che cosa abbiamo fatto, o Signori, per tutte le provincie del Regno, nell'applicare dovunque ugualmente i principii di un libero Governo? Che cosa abbiamo fatto più specialmente per le provincie Napoletane? Io mi fermerò soltanto a rispondere a questa seconda domanda; imperocchè le altre provincie essendo già state avviate più innanzi nei miglioramenti della vita civile, io credo che le maggiori difficoltà fossero nelle provincie meridionali.

Ebbene, là in materia economica abbiamo trovato un protezionismo spinto ad un segno il quale forse non aveva esempio in altro Stato d'Europa; e noi vi abbiamo ad un tratto applicato le tariffe doganali che erano perse il frutto di un soverchio ardimento del Conte di Cavour quando, libero cambista come tutti l'hanno conosciuto, lo aveva applicato al Regno di Sardegna; noi abbiamo

ribassate le tariffe dell'80 0/0 in quelle provincie, e la pubblica prosperità se n'è avvantaggiata.

Si è molto occupato il Parlamento inglese a proposito dell'interpellanza del signor Hennesey, delle condizioni economiche delle provincie Napoletane, ed essendo le condizioni economiche di quel paese importantissime rispetto agli inconvenienti che tuttavia là si lamentano, permettetemi, o Signori, che io vi dia qualche dato di fatto intorno alle condizioni presenti, ed alle conseguenze di questa rivoluzione economica, che fra tutte è quella che più generalmente colpisce i singoli individui, anche quelli i quali dalle rivoluzioni politiche sono lasciati illasi.

Nessuna tassa speciale, come alcuno ha asserito, è stata imposta nelle provincie Napoletane, salvo che il 10 0/0 su tutte le imposte, denominato il decimo di guerra, è stato applicato in quelle, come in tutte le altre provincie del regno, come la Toscana, la Lombardia, l'Emilia, ecc. L'aumento dei prodotti delle imposte indirette che è indizio certo di aumento di ricchezza si desume dai seguenti dati:

Gabelle, cioè sale, tabacchi, dogane, nell'anno 1861 producevano per Napoli	L. 33.763.186 36
e nell'anno 1862	» 38.458.125 13
In più nel 1862 L. 4.694.938 77.	
Nel primo trimestre 1862	L. 9.401.355 75
Nel primo trimestre 1863.	» 10.008.909 48
Con un aumento di circa 700,000 lire pel 1863.	
Tasse, cioè, registro, bollo, escluso il lotto, nell'anno 1861 a Napoli.	L. 5.183.481 83
Nell'anno 1862	» 10.071.605 50
In più nel 1862 L. 4.888.203 67.	
In Sicilia nel 1861.	L. 4.713.951 99
Nel 1862	» 5.097.337 74
Con un aumento di 3.383.425 72 quasi quadruplicato.	

L'importazione e l'esportazione hanno dato i seguenti risultati:

Nel 1861 per 13,042,774 84 di dazio; nel 1862 per 14,351,853 51, con un aumento di 1,309,029 67; e ciò che ha un'importanza anche maggiore di quella che per avventura si può desumere dalle cifre, imperocchè quand'anche vi fosse stata una diminuzione nell'importazione e nell'esportazione delle provincie meridionali, ciò non vorrebbe dire che se ne potesse trarre argomento di diminuzione di commercio, inquantochè nell'importazione e nell'esportazione di quelle provincie avanti l'annessione, cioè fino al terzo trimestre del 1860, erano considerati come paesi esteri tutte quelle altre parti d'Italia, del commercio colle quali non si tenne conto successivamente per determinare l'importazione e l'esportazione di quelle stesse provincie.

Ora l'attività commerciale fra quelle provincie e le altre d'Italia è divenuta grandissima; ed io citerò un solo articolo, per il quale il signor Hennesey, nel Parlamento inglese, lamentava la diminuzione d'esportazione dalle provincie napoletane e siciliane in Inghilterra, parlo dei vini.

I vini, i quali non venivano quasi punto nelle provincie settentrionali e centrali d'Italia, oggi vi vengono in larghissima quantità dalle provincie meridionali, e questo commercio fra le varie parti d'Italia è divenuto estesissimo, ed ogni giorno acquista maggiore attività.

Io mi son voluto fermare molto sopra le condizioni economiche delle provincie Napolitane, perchè credo che agli interessi economici convenga molto riguardare quando si vuol giudicare intorno al presente ed all'avvenire di un paese.

Un gran rivolgimento politico, come è quello che abbiamo attraversato, non può a meno di creare momentaneamente condizioni anormali; ed in quelle provincie, ove la trasformazione è stata più radicale, e più grande, gli interessi hanno avuto una maggiore alterazione che in altre provincie, dove il passaggio fu meno brusco, e lo spazio percorso molto minore.

Quali erano le condizioni dei cittadini napoletani sotto il governo Borbonico rispetto all'amministrazione della giustizia, rispetto alla polizia?

Voi tutti conoscete, o Signori, nè è mestieri che io ve lo ricordi, un processo fatto, poche settimane fa, a Napoli contro quei famosi testimoni, i quali per ufficio governativo, esercitato con stipendio, avevano deposto contro onorandissimi uomini, dei quali alcuni ora siedono nel Parlamento Italiano.

Questo processo, o Signori, vi dimostra abbastanza che cosa fosse l'amministrazione della giustizia criminale in materia politica in quelle provincie.

Oggi, o Signori, abbiamo noi sì tanto migliorato questi Tribunali? Abbiamo noi creduto di dovere unicamente purgare questa magistratura da quegli elementi, i quali macchiavano un corpo d'altronde rispettabilissimo, ed a cui appartenevano illustri personaggi?

Noi abbiamo fatto molto più: noi abbiamo fatto passare ad un tratto queste provincie da Tribunali che in materia politica erano servili, all'esperimento dei giurati.

Noi avevamo a Bologna, in una delle provincie le più civili d'Italia, in quella città che è chiamata la *dotta*, noi avevamo a Bologna, nei primi tempi del nostro reggimento somma difficoltà a vedere giudicati i processi criminali, particolarmente per grassazioni, per la difficoltà che si aveva a trovare testimoni. Abbiamo osato applicare il giuri perfino alle Provincie Napolitane, dove evidentemente la coltura era meno sparsa di quello che lo fosse nelle Romagne.

Ebbene, o Signori, nelle provincie Napolitane, nelle provincie Siciliane del pari che nelle altre d'Italia, il giuri ha dato magnifici risultati. Io credo che nessun paese civile del mondo possa vantare risultati più pronti e più efficaci nell'amministrazione della giustizia criminale per parte dei giurati, di quello che lo possiamo le provincie Napolitane; e questo dico con tanta maggior solennità in quanto che uno degli uomini che ci hanno maggiormente difesi nel Parlamento Inglese, l'onorevole Layard, ha creduto poterci difendere allegando le dif-

ficioltà, ben naturalmente presumibili, di poter applicare i sistemi liberi e particolarmente quello dei giurati in un paese dove ognuno poteva ragionevolmente credere che i cittadini non vi fossero apparecchiati.

Io sono intimamente convinto che quel distintissimo uomo di Stato sarà lieto di questa rettificazione che io faccio alle parole da lui pronunziate.

Mi permetta il Senato che io gli faccia conoscere alcuni dati a proposito dei giurati, dati che mi sono stati forniti dall'onorevole mio collega il Guardasigilli, che io mi permetterò di dare sommariamente, lasciando a lui la cura di svolgere più ampiamente questo argomento.

Ma io ho fretta di dirvi come per esempio nelle Assisie di Lucera fu trattato un processo nel quale ai giurati furono poste nientemeno che 7533 questioni; nel quale questi infelici giurati dovettero essere tratti in Camera delle deliberazioni e i giudici del diritto 20 ore per applicarvi la pena.

Io non mi prolungo sopra questo argomento sebbene abbia di questi esempi parecchi altri, ma lascio all'onorevole mio collega il Guardasigilli la cura di rendere a coloro che dipendono dal suo Ministero quella giustizia che è loro ampiamente dovuta.

Alla pubblica sicurezza come era provveduto nelle provincie Napolitane? Voi conoscete, o Signori, perchè vi era proverbiale, l'onnipotenza della polizia e dei suoi agenti. Questa polizia sarebbe secondo quello che ha detto l'onorevole Lennox ancora quale era in passato; noi tuttavia eserciteremmo perfino quello spionaggio domestico che era esercitato sotto il reggimento Borbonico.

In verità, o Signori, l'asserzione è così enorme che io non credo dovere spendere parole per ismentirla. Solamente mi basta osservare come per quanto grande sia stata la longanimità dei popoli italiani, al sorgere della libertà, contro coloro che erano stati istrumento della tirannide antica, io credo che troppo sanguinosi e troppo crudeli erano stati i danni che le popolazioni meridionali avevano patito dagli agenti della pubblica sicurezza, perchè si fosse osato mantenerli al loro posto; e se è vero che il Governo usando di questa longanimità ha cercato di ledere quanto meno si potesse gli interessi personali è altresì vero che a mano a mano non solamente quelli di una sfera superiore, come fu fatto fin dal principio, ma anche quelli di una sfera inferiore, si sono dovuti rimuovere; perchè ben si vedeva che senza una radicale riforma non si sarebbe potuto venire ad utili risultati: ed io stesso ho dovuto cambiare parecchi di questi impiegati di polizia. Ben qui non posso astenermi dall'osservare come sia ben difficile, come sa forse fra tutti gli uffici di un nuovo Governo libero il più difficile quello di ordinare una polizia conforme alle istituzioni costituzionali. So bene quanto sia difficile l'ordinarla nelle leggi, nei regolamenti e nelle istituzioni; quanto sia poi soprattutto difficile lo educare il personale a questa difficilissima missione di esercitare un'azione

preventiva senza ledere la libertà dei cittadini e i diritti sanciti dallo Statuto. E se questa difficoltà si ha per gli uomini nuovi, è innegabile che dessa è gravissima e spesso insormontabile per quelli che hanno avuto l'abitudine di servire Governi assoluti.

Per questo senza ricusare la possibilità che qualche abuso per parte di qualche agente subalterno di polizia possa essere qualche volta stato commesso nelle provincie meridionali, o in altre provincie del Regno, io per altro nego ricisamente che quello sia il sistema, come l'onorevole lord Lennox ha asserito, seguito in quelle provincie: ciò è assolutamente lontano dal vero.

Io posso assicurare il Senato che le leggi qui vigenti intorno alla pubblica sicurezza, sono del pari perfettamente in attività in quelle provincie. Posso assicurarlo che quando abusi si commettono, essi sono energicamente e severamente repressi. Ed a chi, o Signori, è ella raccomandata la pubblica sicurezza in quelle provincie? Essa è raccomandata principalmente ai cittadini.

Noi abbiamo la un esercito, si è detto che vi abbiamo numerose schiere di soldati. Ma chi è questo esercito? Come si reclutano nel nostro paese i soldati? Essi si reclutano colla leva. E questa leva, o Signori, che cosa fa ella se non trasportare successivamente nelle file dell'Esercito una gran parte dei cittadini dello Stato? Questa leva, che fra tutti i tributi è quello che generalmente incontra la maggior resistenza, questa leva ha proceduto maravigliosamente nelle provincie napoletane. Io credo che poche provincie del Regno abbiano dato in questo così splendidi risultati come le provincie napoletane; ed anzi devo dire che generalmente essa ha egregiamente proceduto in tutte le provincie del Regno, tranne in due, nella Sicilia e nelle Marche; e sapete voi perchè? Perchè essa non vi era mai stata fatta.

Talchè io credo potere asserire come la men favorevole riuscita di questa operazione in quelle due parti del Regno, non a causa politica, ma alla novità di questo tributo è da attribuirsi; e tanto è ciò vero che nelle Romagne stesse, le quali sono state da due anni or sono, per la prima volta assoggettate alla leva, si ebbero allora quegli stessi inconvenienti che poi si sono avuti in Sicilia e nelle Marche; inconvenienti che sono adesso quasi completamente spariti, come credo spariranno nelle provincie testè ricordate.

L'onorevole Senatore De Foresta accennava alle molte armi che noi abbiamo inviato alle guardie nazionali delle provincie meridionali. Ma a questo proposito io debbo fargli una risposta, la quale, credo sarà da lui trovata molto soddisfacente. Egli ha creduto che le armi fossero state colà inviate a motivo dei pericoli che vi si corrono; che questo invio di armi fosse un argomento del pericolo nel quale versano quelle provincie.

Invece quest'invio delle armi è agli occhi miei un argomento della pienissima fiducia che il Governo ha

in quelle popolazioni, imperocchè se là si combattesse la guerra civile, se là fossero cittadini i quali per principii politici diversi si dilaniassero come è avvenuto in quasi tutti i paesi d'Europa all'indomani di una grande rivoluzione, credete voi che noi avremmo inviato oltre 100 mila fucili per armare le guardie nazionali?

Credete voi che noi avremmo lasciato in certi momenti nella città di Napoli, per esempio, 18 mila guardie nazionali armate, e soli 4 mila soldati dell'esercito regolare?

Veramente, io credo, che pochi Governi avrebbero osato fare questo esperimento in paesi che verassero nelle condizioni del napoletano, specialmente avuto riguardo alla vicinanza di Roma.

Noi, o Signori, l'abbiamo osato, e Jobbiamo dire che non abbiamo che a lodarci dei risultati; imperocchè il brigantaggio è notevolmente diminuito, e principalmente dacchè l'azione delle valorose nostre truppe è stata confortata da un maggior e miglior personale di polizia, ed è stata sostenuta dal concorso vigoroso e spontaneo delle popolazioni. Imperocchè la più gran difficoltà che incontrano le nostre truppe in quelle provincie è quella di procacciarsi informazioni, e queste sono tanto più facilmente raccolte, quanto più associata all'azione delle truppe è quella delle guardie nazionali e delle popolazioni armate.

E tanto è ciò vero, che, nella recente incursione di briganti stata fatta dalle frontiere romane dal lato degli Abruzzi, e più specialmente nell'Ascolano, l'azione delle truppe è stata energicamente confortata da un concorso spontaneo di numerose guardie nazionali: le quali in pochi giorni hanno disperso quelle bande, talchè ora quel paese è quasi restituito ad una completa tranquillità. Ed anzi di tutte le varie invasioni che sono state fatte da diversi anni, questa, che era da tanto tempo strombazzata da tutti i reazionari d'Europa, è quella che ha avuto i minori risultati, ed è stata più prontamente repressa.

Veniamo alla libertà della stampa.

Ognuno conosce quali erano le condizioni della pubblicità nelle provincie meridionali, e come in quelle provincie perfino i libri e i giornali i più innocenti fossero proibiti. Or noi ad un tratto siamo passati alla più larga libertà di stampa: e questa libertà di stampa è regolata da quelle stesse leggi che la regolavano per molti anni nel civilissimo Piemonte, da quelle stesse leggi che la regolano in tutte le altre provincie dell'Italia. E qui io non ho bisogno di aggiungere una nuova smentita a quanto fu detto intorno alla limitazione parziale della libertà della stampa in quelle provincie; imperocchè, o Signori, basta leggere i giornali che vi si stampano, basta leggere per Napoli il *Popolo d'Italia*, e per Palermo l'*Aspromonte*, perchè possiate giudicare se in quei paesi sia vera libertà di stampa; se sia vero quello che è stato detto, credo dall'onorevole Lennox, che basta criticare le condizioni finan-

ziarie del nostro regno per passare per borbonico e reazionario o per far sequestrare un giornale. Io credo che in questo proposito nessuno potrebbe passare per più borbonico e più reazionario che il mio onorevole collega il Ministro delle finanze; imperocchè nessuno più di lui ha detto la verità intorno alle condizioni finanziarie del nostro Stato, nel lodevole intendimento di far sì che si provveda energicamente a questo che è supremo bisogno della Nazione.

Ma vi ha di più. Per conoscere quale sia lo spirito pubblico di quelle provincie, guardate come perfino la libertà delle riunioni vi sia stata religiosamente rispettata dal Governo e come in varie pubbliche adunanze state tenute nella città di Napoli, non si sia peritato qualcuno a proporre perfino la gelosissima fra tutte le quistioni, quella relativa al trasporto della capitale da Torino a Napoli. Ebbene questo tentativo fatto ripetutamente e per via di deliberazioni in pubblico, e per via di petizioni, questo tentativo si è infranto dinanzi al senno pratico ed al sentimento unitario del popolo napoletano.

Questo argomento, o Signori, io lo credo di una grande importanza, e perciò io sono lieto che si presenti l'occasione di ricordare questo fatto al Senato. Se voi considerate complessivamente queste trasformazioni e le altre che abbiamo fatte in quelle provincie; se voi considerate la trasformazione amministrativa del personale, e mille altre fatte colà, voi vedrete quanto ardito sia stato il sistema che il Conte di Cavour ha inaugurato per la costituzione del Regno d'Italia. Qualunque uomo di Stato di qualunque paese avrebbe impallidito e impallidisce anche oggi dinanzi ad una sola di queste riforme, per esempio alla riforma daziaria, alle riforme economiche, le quali tornano a grandissimo onore di certi uomini di Stato, di alcuni Sovrani, solo perchè le vanno operando gradatamente e con prudente lentezza in paesi tranquilli, dove l'autorità è solidamente costituita, operando in un certo numero d'anni quello che noi abbiamo fatto con un tratto di penna. E noi lo abbiamo fatto senza guai sensibili e senza compromettere momentaneamente l'unità e la costituzione della nazione!

Ora di fronte a questi arditi tentativi, di fronte a questa doppia opera che abbiamo fatto camminare di pari passo, della Costituzione, della unità e della libertà del nostro paese, quale meraviglia che inconvenienti vi siano, che vi siano interessi lesi, che rimangano partigiani del passato; qual meraviglia che vi siano italiani che del passato desiderino il ritorno? Qual'è quel paese che all'indomani di una rivoluzione ha visto ad un tratto sparire tutti i partigiani di reggimenti che dopo aver vissuto lunghi anni, furono rovesciati?

Ma qui, o Signori, noi avevamo anche maggiori difficoltà che altre da superare, imperocchè generalmente negli altri paesi il lavoro dei secoli aveva preparato in quanto all'unità il fatto che è stato poi com-

piuto da un movimento rivoluzionario; laddove in Italia il lavoro dei secoli era stato nel senso di una disaggregazione, talchè abbiamo dovuto di sette Stati farne ad un tratto uno solo. Malgrado ciò, sono convinto che se la questione fosse tutta interna, se la questione fosse tutta da Governo a paese, sono convinto, o Signori, che non avremmo che lieve difficoltà da superare, e che in brevissimo tempo potremmo superare, e credo che avremmo già compito di fatto la nazione, quale sta nei nostri cuori.

Ma disgraziatamente non è così. Disgraziatamente noi dobbiamo procedere come se l'Italia fosse compita mentre in fatto non lo è, mentre due nobilissime parti della penisola non sono ancora entrate a far parte della grande famiglia nostra.

Ora, o Signori, permettete che io proceda innanzi ad esaminare le condizioni del brigantaggio onde sono desolate le provincie Napoletane.

(L'oratore prende alcuni minuti di riposo.)

Presidente. Approfittando di questo riposo si potrebbe procedere, essendo il Senato in numero, al doppio acquittino segreto, sopra i progetti di legge testè approvati, cioè per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo per il mese di giugno e per la ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

(Il Segretario Senatore D'Adda fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione.

Progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio passivo dello Stato durante il mese di giugno 1863.

Numero dei votanti 88.

Favorevoli 85.

Contrari 3.

Il Senato approva.

Progetto di legge per la costruzione e l'esercizio di una ferrovia a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese.

Numero dei votanti 88.

Favorevoli 87.

Contrari 1.

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti, continuandosi la discussione sull'interpellanza. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno Riassumendo in poche parole quello che ho lungamente svolto nella parte del discorso che ho avuto l'onore di pronunziare prima che la bontà del Senato mi concedesse un breve riposo, io mi permetto di ricordarvi, come senza troppo dilungarmi sopra minuti e parziali fatti, io abbia constatato contro le asserzioni desunte da erronee o parziali informazioni, che nelle provincie meridionali del pari che in tutte le altre provincie del Regno d'Italia sono ampiamente svolte le libertà e le guarantee sancite dallo Statuto fondamentale del Regno; io vi ho dimostrato come intera sia la fiducia del Governo in quelle popo-

lazioni, come questo sia comprovato dallo aver raccomandato la pubblica sicurezza ai sindaci, alla guardia nazionale, dallo avervi inviato gran copia d'armi a disposizione dei cittadini ordinati a norma della legge della Guardia nazionale, dall'aver raccomandato l'amministrazione della giustizia ai Giurì, dall'aver lasciato liberamente manifestare le varie querimonie di quelle provincie, dal lasciare libera la manifestazione della pubblica opinione per mezzo della stampa, delle riunioni e delle petizioni; ed ho additati i mezzi per i quali chiunque può accertarsi coi propri occhi se questa libertà esista veramente nella pratica, e se i giornali che si pubblicano da certi partiti abbiano nulla da invidiare ai giornali che si pubblicano in altri paesi dove esiste libera stampa.

Io dirò ancora, come una nuova manifestazione sia venuta ad aggiungersi, non ha guari, a tutte quelle che ben si possono desumere dai fatti cui ho accennato.

Io voglio parlare della sottoscrizione nazionale stata fatta testè in tutte le provincie italiane per premiare gli atti di valore commessi dai cittadini nella repressione del brigantaggio, e per alleviare le pene di coloro i quali ne sono rimasti vittima.

Voi avete tutti veduto, o Signori, lo slancio col quale, dall'un capo all'altro d'Italia, i cittadini hanno concorso a questa manifestazione di solidarietà nazionale, che ben a ragione è stata chiamata da alcuni, con espressione felicissima, il nuovo plebiscito della carità, e queste ingenti somme, che sono state raccolte mercè offerte dei cittadini di ogni parte d'Italia, queste somme vennero raccomandate a Commissioni di privati cittadini, i quali devono curare di erogarle pel maggior vantaggio di quelle popolazioni. Ed io ho motivo di credere che di questo denaro già siasi fatto un uso altamente giovevole per lo scopo al quale è destinato.

Prima di procedere oltre, mi sia permesso di sgombrare dall'animo dell'onorevole interpellante un dubbio da lui manifestato, nel riguardare alle cautele colle quali l'altro ramo del Parlamento ha creduto di dover procedere nell'esame di quanto si attiene all'inchiesta da esso ordinata.

Il Senato ricorderà come fin dal principio fosse determinato che in comitato segreto venisse data comunicazione alla Camera di certi documenti dai quali fu desunta la convenienza d'un'inchiesta; e fin da quell'epoca la Camera ha creduto dover sempre procedere collo stesso sistema del segreto nell'esame di questa delicata questione.

Quando poi la Commissione d'inchiesta è venuta a fare la sua relazione, la Camera ha creduto che per l'indole istessa delle indagini, a cui la Commissione dovette procedere per le fonti a cui aveva dovuto attingere le sue informazioni, fosse prudente il non dare pubblicità ai documenti ed alle informazioni raccolte dalla Commissione.

Ora questa è stata una misura di prudenza per riguardo principalmente a privati cittadini, i quali avo-

vano apertamente manifestato quello che sapevano e credevano ai rappresentanti della nazione, ed è stato nell'interesse di questi privati cittadini e di funzionari e nell'interesse dell'ordine pubblico, relativamente alle origini di queste informazioni, più che per quello che concerner possa, come temeva l'onorevole De Foresta, i risultamenti di queste informazioni, che la Camera non ha creduto di dover deviare dalla deliberazione, fin dal principio adottata, intorno al segreto col quale dovesse venir trattata tale delicata materia.

A comprovarvi poi la verità della mia asserzione, basta ricordarvi, o Signori, come le conclusioni della Commissione sieno state immediatamente rese di pubblica ragione; dal che è facile al Senato ed al pubblico l'argomentare della verità di quanto ho avuto l'onore di esporvi, cioè del vero motivo della determinazione prudenziale presa dall'altro ramo del Parlamento; e ho voluto dirvi ciò in questo punto, perchè io non vorrei che, per il timore manifestato dall'onorevole interpellante, rimanesse qualche dubbio intorno alle conseguenze che io deducevo dalle premesse testè riassunte: che cioè il sentimento unitario, l'affezione al nuovo ordine di cose è abbastanza radicato in quelle popolazioni, perchè i disordini, gli inconvenienti che là tuttavia si lamentano non costituiscono in verun modo quello che i nostri nemici chiamano *guerra civile*.

Ma questi mali vorrò io forse negarli? Vorrò io forse dirvi che là non vi siano scene tristissime di sangue? Che là la pubblica sicurezza non sia gravemente compromessa, e che in alcune provincie siano anche bande armate le quali costituiscono il paese quasi in istato di guerra? Io non lo negherò, o Signori; questo è pur troppo vero. Vi hanno di questi mali, e questi durano là da più anni: ed hanno finora resistito, almeno per ciò che concerne la loro completa guarigione, alle cure che vi sono state applicate.

Ma se hanno resistito per guisa che per queste cure non si sia potuto ottenere una radicale guarigione, non esito a dire che con queste cure noi abbiamo ottenuto grandissimi miglioramenti; e questo io credo di nessuno potrà essere impugnato.

Io mi limiterò a ricordare come quando nel dicembre scorso fui chiamato all'onore di reggere il Ministero dell'interno, io fossi quasi scolorito dalle notizie che venivano da alcune di quelle provincie e segnatamente dalla Capitanata.

Ho avuto sott'occhio telegrammi di notevoli cittadini, dei principali proprietari di quella provincia, coi quali, si chiedevano aiuti, e quando io rispondevo loro che l'aiuto sarebbe dato, ma pur confortavo quei proprietari, confortavo i principali cittadini ad aiutare l'azione del Governo, la quale, senza l'opera delle persone conoscenti dei luoghi, difficilmente avrebbe potuto giungere a dar loro quella sicurezza che desideravano, essi mi rispondevano negativamente.

Ebbene; o Signori, a questo scoramamento che allora eravi perfino nei principali proprietari, è sottentrato

adesso una volonterosità meravigliosa, coll'aiuto della quale le valorose nostre truppe han restituito quella provincia ad una condizione assai soddisfacente di pubblica sicurezza.

Io non esito a dire che la Capitanata è oggi fra le provincie dell'Italia meridionale una di quelle nelle quali meno attivo è il brigantaggio; e si noti, o Signori, che questa è la stagione nella quale in tutti gli altri anni eravi una recrudescenza, anche in quest'anno notata in alcune provincie, ma in un minor numero di esse ed in proporzione assai minore che negli anni scorsi, e tanto ciò è vero, che poco fa ho asserito al Senato quello che non temo di ripetere, come l'invasione venuta dal territorio romano, della banda Stramengo ed altre negli Abruzzi, sebbene atrombazzata da tanto tempo, non ha prodotto nessun risultato, anzi, lungi dal trovare aiuto nel paese, i briganti invasori vi furono dispersi e sconfitti non solamente per parte della truppa, ma anche per parte delle guardie nazionali, e perfino dei contadini armati.

Ed io sono lieto di annunziare al Senato come nella settimana ventura quelle stesse contrade pochi giorni fa percorse da quelle bande che credevano portare sulle loro baionette Francesco II sul trono degli avi, quelle stesse contrade saranno percorse dall'erede preannunziato della corona d'Italia, e non esito ad affermare che quelle popolazioni, le quali sono rimaste sorde al grido di viva Francesco II, faranno echeggiare quelle montagne del grido di viva Vittorio Emanuele, viva l'Italia (*Bravo! Bene!*)

Ma io ve lo dicevo poco fa, o Signori, noi abbiamo proceduto a costituire l'Italia come se tutta l'Italia fosse già costituita sotto il reggimento costituzionale del Re d'Italia. Sventuratamente, come vi dicevo, noi abbiamo in mezzo al nostro paese un territorio il quale non fa ancora parte del Regno d'Italia.

Ora è stato detto da uno degli illustri nostri difensori nel Parlamento inglese: cosa accadrebbe se una città cospicua circondata da un territorio abbastanza considerevole, esistesse sotto un dominio nemico nel mezzo alla Francia od all'Inghilterra.

Supponete, o Signori, che all'indomani della grande rivoluzione inglese che produsse la libertà e consolidò l'unità dell'Impero Britannico, vi fosse stata una cospicua città dell'Inghilterra con un territorio attorno, dove con una guarnigione straniera avesse preso stanza uno degli Stuardi! Io credo, o Signori, che questa circostanza avrebbe reso molto più difficili di quello che lo siano state le condizioni politiche della nazione inglese, per quanto estremamente abile ella sia nel condurre i pubblici negozi.

Forse si dirà da taluno, e anzi da taluno si dice: ebbene se vi ha quest'ostacolo, abbattetelo. Noi, o Signori, abbiamo fatto di più: abbiamo mostrato un coraggio e una perseveranza anche maggiore.

Havvi a Roma un Governo a noi avverso: abbiamo a Roma un governo il quale dà asilo ad un pretendente,

anzi credo a vari pretendenti, giacchè ci sono anche dei principi di Toscana e d'altre famiglie ex regnanti d'Italia. Ebbene, o Signori, là bavvi una guarnigione francese. La presenza di questa guarnigione francese a Roma è altamente dolorosa, ed io credo che le condizioni in cui si trova la Francia a Roma siano anche dolorose per il Governo dell'Imperatore. Ma la presenza della Francia a Roma è conseguenza di un ordine di fatti ormai antichi; nè possiamo disconoscere le grandi difficoltà che il Governo dell'Imperatore deve superare relativamente alla questione romana.

Noi dobbiamo vivamente, energicamente desiderare lo sgombrò di Roma ed insistere a tal uopo.

Dobbiamo vivamente ed energicamente desiderare che Roma cessi di essere l'asilo dei nostri nemici e dei pretendenti ad alcuni dei troni sulle rovine dei quali si è costituito il Regno d'Italia.

Ma non possiamo a meno di protestare con tutto l'animo nostro contro la supposizione che ha fatto l'onorevole Senatore Audiffredi, il quale diceva che la presenza dei francesi a Roma è manifestazione di una politica di doppiezza dell'Imperatore Napoleone verso di noi; facendo parere quasi meno sincero per parte di quel Governo il riconoscimento del Regno d'Italia.

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Se non ha detto queste precise parole, mi è sembrato però questo il suo concetto.

Io non posso a meno, dissi, di protestare energicamente contro questo concetto.

Tuttavia ripeto che la presenza dei francesi a Roma è dolorosa molto; ripeto che è debito del Governo Italiano far di tutto perchè questa cessi; o almeno perchè fin d'ora cessi Roma di esser l'asilo ed il fomite del brigantaggio nelle nostre provincie, perchè efficace nei fatti, quanto è nei desideri del Governo Imperiale, sia almeno l'azione delle truppe francesi.

Ma, nel protestare contro ogni pensiero di doppiezza attribuito alla politica del Governo francese, mi è forza convenire pur troppo che il pensiero che l'onorevole Senatore Audiffredi manifestava in quest'assemblea, alberga nell'animo di parecchi italiani; e questo pensiero pare naturale a chi non si fa a considerare complessivamente tutte le circostanze che possono influir su un fatto politico di questa natura; è un pensiero, dicevo, che viene naturale a chi non è abituato a trattare le facende politiche, è un pensiero che albergando nell'animo di parecchi, particolarmente nelle provincie napoletane, costituisce una delle ragioni delle nostre difficoltà più specialmente in quelle provincie.

Si, o Signori, non conviene dissimularlo la presenza della bandiera francese nel territorio Romano, dal quale muovono pur troppo eccitamenti e tentativi di reazione nelle provincie napoletane, è interpretata da alcuni come una dimostrazione di ciò che, malgrado il riconoscimento del Regno d'Italia, il Governo Imperiale non ritenga per immutabilmente costituita l'unità d'Italia.

Io credo questa interpretazione della presenza dei francesi a Roma assolutamente lontana dal vero: ma non posso, dico, disconoscere come questo costituisca per certuni motivo o pretesto di una sfiducia nella durata dell'ordine di cose attuale, il quale può essere ed è facilmente sfruttato dai nostri avversari.

Ma vi è di più: Roma non è solo la sede di un Governo a noi avverso, essa non è solo il luogo di rifugio di uno o più pretendenti; Roma, per l'indole cosmopolita del Governo spirituale del Sovrano Pontefice, attrae uomini da tutte le parti del mondo; e quindi anche il Governo temporale dello Stato Pontificio, per gli uomini che lo compongono, e che contribuiscono coll'opera loro al reggimento di quel piccolo Stato, assume un carattere cosmopolita.

E poichè questi uomini appartengono tutti ai partiti che più avversano all'ordine di cose attualmente esistente in Italia, ed in altri Stati d'Europa, egli è naturale che Roma sia il punto obiettivo di tutte le mire del partito reazionario, stato vinto in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, ed in altri paesi dall'opinione liberale.

E poichè v'è ogni argomento per credere che il potere temporale del Papa non possa a lungo durare di fronte alla solida costituzione del Regno d'Italia, il quale si va sempre più svolgendo ed avvicinando alla sua maturità, qual meraviglia che Roma diventi contemporaneamente il punto di leva dei nostri nemici per attaccare il Regno d'Italia in quel punto in cui lo si crede più debole, cioè nelle provincie napoletane?

Una volta disfatta l'Unità d'Italia, essi potrebbero più saldamente piantare la sede della reazione a Roma, e di là pigliare la loro rivincita nei paesi dove dalla maggioranza dei loro concittadini furono vinti e tratti di seggio.

Ma l'Italia, o Signori, io non ne dubito, l'Italia saprà vincere tutti i tentativi dei reazionari nelle provincie napoletane.

Ciò premesso, io credo che nelle provincie napoletane il brigantaggio sia di due specie; vi è il brigantaggio il quale tanto nel fine quanto nei mezzi può essere meritamente designato dalla parola brigantaggio, e questo è particolarmente dovuto alle dolorose condizioni sociali di una parte di quelle provincie, al difetto di strade, di istruzione nel popolo, alla difficoltà che vi ha in esse maggiore che altrove di sostituire un nuovo modo di procacciare mezzi di sussistenza a coloro cui a motivo dei rivolgimenti politici ed economici sono stati tolti quelli cui abitualmente si fossero appigliati.

Mi spiego: mettetevi là in un gran centro di attività, mettetevi dove mediante facili comunicazioni potete trasportarvi da uno ad altro luogo posto in condizioni diverse, dove diversi sono i bisogni, diversi i servizi che si domandano all'attività individuale; ebbene, o Signori, se per effetto di una legge, se per effetto di cessazione di un qualche istituto, per cessazione di qualche in-

dustria, l'uomo rimane privo di sussistenza, egli ha un largo campo sul quale può scegliere nuovo scopo alla sua azione individuale. Trasportatevi, o signori, nelle provincie meridionali, dove la maggior parte della popolazione è priva di istruzione anche la più elementare, dove mancano le comunicazioni, dove ho trovato individui che per es., non erano mai stati in villaggi posti a 7, 8 o 10 chilometri di distanza da quello ove hanno abitualmente vissuto, e v'accorgete come sia estremamente difficile a quelle popolazioni il rifarsi ad un tratto al nuovo stato di cose.

Quando per effetto di qualche rivolgimento, e ve ne sono stati molti in questi ultimi tempi, siensi per taluni disseccate le sorgenti della sua attività e dei suoi guadagni, esso si sente, come suol dirsi, mancare la terra sotto i piedi, ed è naturale che egli possa facilmente lasciarsi trascinare a tentar di procurarsi lucri disonesti.

Molti sono gli esempi coi quali potrei confortare quest'asserzione, che all'indomani di grandi rivolgimenti politici in quasi tutti i paesi si manifestarono attentati più frequenti alla pubblica sicurezza.

Io non posso a meno di ricordare come per esempio nelle Romagne all'indomani degli avvenimenti del 1848 e 1849 le famose bande Pastore, Lazzarino ed altre fecero parlar di sé lungamente, quantunque il Governo pontificio vi avesse ordinato una polizia che, almeno per quanto concerneva i liberali, aveva un'azione efficacissima, alla quale polizia si aggiungeva anco quella dei militari austriaci, avendo allora l'Austria in quelle regioni molte migliaia di soldati sparsi dovunque. Questo accadeva in quelle provincie, in quell'epoca, e quanto tempo durò! Questo accadde a molte riprese nelle provincie napoletane, e vivono tuttora capi briganti, gratificati di pensione per capitolazioni fatte col Governo Borbonico.

Il Governo del Re non si è mai appigliato a sì fatti spedienti per distruggere il brigantaggio. Questo carattere del brigantaggio è precisamente quello che si riscontra nella maggior parte delle provincie nelle quali l'azione esterna non arriva ed è stato perciò più pretamente diminuito.

In certe località questo brigantaggio torna a pullulare a certe epoche ma in proporzione minore, tanto che possiamo sperare che le provincie in cui non vi è altra maniera di brigantaggio, ne saranno fra non molto agombre.

Io ho qui una relazione del procuratore generale di Cosenza la quale constatata che nelle Calabrie state così celebri ai tempi della rivoluzione francese per il brigantaggio che ha resistito a masse di truppe e a riputati generali di quella nazione, perchè aveva carattere politico, nelle Calabrie il brigantaggio presente perchè non ha tal carattere, è in grande diminuzione, ed in certe stagioni dell'anno è stato assolutamente nullo.

Le Calabrie sono state relativamente tranquille ed abbastanza sicure, tranne la provincia di Cosenza, dove

per altro le cose ora procedono con molto miglioramento; e questo io dico tanto a dimostrazione del mio assunto, quanto a grandissimo onore di quelle popolazioni le quali, come hanno sempre gagliardamente spiegata la bandiera della libertà, così si sono mostrate fedeli e ferme sostenitrici del nuovo ordine di cose, anche in presenza agli attacchi che sono venuti al Regno d'Italia dall'uno o dall'altro di quelli estremi partiti nei quali il Governo del Re trova accaniti oppositori.

Ma spesso gli agenti della reazione dei vari paesi di Europa vengono ad intromettersi fra il Paese ed il Governo.

Quel principio di non intervento, che, accettato dai Governi liberi d'Europa, ha permesso agli Italiani abbandonati a loro stessi di compiere quest'unità iniziata coll'aiuto delle gloriose armi francesi a Magenta e a Solferino, quel principio di non intervento che ha poi procacciato il riconoscimento del Regno d'Italia per parte dei Governi delle principali nazioni d'Europa, non fu ratificato dalla Nazione Europea; pur osservandolo scrupolosamente, i Governi non hanno uguale efficacia nel farlo osservare da coloro che nei vari paesi meditano di restituire l'antico ordine di cose in Italia per poter, io credo, restituirlo quindi alle nazioni alle quali appartengono.

Ebbene, quel brigantaggio cui accennai testè, col l'oro, colle armi, colle brighe di Roma e dell'estero è rivolto a tentare la ristorazione dell'antico ordine di cose.

Il mezzo certamente non è conforme alla morale, nè alla civiltà, ma questo mezzo è degno della causa che con esso si vuole servire.

A varie riprese noi vediamo infatti o per la via di mare o per la via di terra dalla frontiera romana, entrare briganti ora uniti, ora alla spicciolata; e spesso ci accade di cogliere fra i briganti degli stranieri che portano nomi conosciuti nella reazione presso le varie nazioni d'Europa.

Io non entrò in particolari intorno a questo argomento, mi basta ricordare come nell'anno decorso un belga molto distinto, il marchese Di Trasigny fosse preso nelle vicinanze di Sora od Isoletta; mi basta ricordare come, non ha guari, due prussiani furono presi ed altri prussiani già prima erano stati pur colti fra i briganti.

Mi basta ricordare come vari membri del partito legittimista francese, e vari irlandesi meno del pari stati trovati fra i briganti.

Ciò mi conduce naturalmente a parlare delle interpellanze fattemi dal Senatore Vacca intorno al signor Bishop.

Dopo che la stampa europea e particolarmente la stampa legittimista francese e reazionaria dei vari Stati d'Europa si era occupata del signor Bishop, e di quel gentiluomo francese che gli fu correo, il signor De

Christen, la causa di questo signor Bishop ha trovato un patrocinatore nel marchese di Normamby.

Non è la prima volta che ho l'onore di trovarmi a fronte di questo illustre gentiluomo che ha abitato lungamente la mia città natale.

Mi è accaduto nel 1859 di dover chiedergli una ritrattazione a delle osservazioni cui si era abbandonato nel Parlamento inglese in seguito ad informazioni erronee intorno a fatti accaduti in Firenze in occasione del rivolgimento dell'aprile 1859, e sono lieto di dire come quest'onorevole gentiluomo non esitasse un momento a far diritto alla mia domanda.

In verità questo antecedente fa sì, che io non mi meraviglio della facilità colla quale il marchese di Normamby ha creduto a informazioni pervenutegli intorno al signor Bishop. Sembra, che i corrispondenti del nobile marchese, non siano precisamente degni della molta sua facilità nel credere, ed io spero, che il nobile lord mi sarà grato del mezzo che gli porgo per rettificare la sua opinione intorno ad un argomento del quale intratteneva, non ha guari, il Parlamento del suo paese.

Il signor Bishop, secondo quello che è stato detto, sarebbe un inglese venuto in Italia per ristorare l'affranta sua salute.

Questo non nego: molti sono coloro i quali vengono in Italia per tale motivo, o per quello d'ammirare le nostre bellezze artistiche, e generalmente questi che sinceramente amano l'Italia, si sentono *mal à leur aise*, come sogliono dire, nel trovare un paese il quale non è più la *Terra dei morti*; il quale non è più quel tranquillo soggiorno di custodi delle grandezze di un tempo che fu; ma è un paese dove una vita nuova si va svolgendo, la quale indubitatamente toglie un poco di quella beata quiete, di quel dolce far niente, tanto ricercato ed ammirato da coloro che, forse per avere fatto troppo, avevano bisogno di qui riposarsi (*bens.*)

Ora, o Signori, il signor Bishop non è forse venuto coll'intenzione di cospirare contro il nostro Governo: ma fatto sta che io non posso a meno di ritenere, aver egli cospirato contro il nostro Governo; imperocchè, come benissimo diceva l'onorevole lord John Russell nel rispondere al marchese Normamby, tre quesiti furono sottoposti ai giurati, chiamati a giudicarlo nel settembre 62: e su questi tre quesiti la risposta di essi fu affermativa per guisa, che i magistrati non poterono a meno di applicargli la legge: la quale invero è sembrata piuttosto mite agli onorevoli membri del Parlamento inglese, dacchè, mentre il signor Bishop fu dai nostri tribunali condannato a 10 anni di lavori forzati, un nobile lord ha detto: che in Inghilterra sarebbe stato impiccato. (*Itarità.*)

Il signor Bishop aveva per compagni il signor De Christen, un certo signor Caracciolo, e vari altri Italiani.

Furono tutti ugualmente trattati, tanto nelle prigioni, dove a detta di loro stessi, si usò loro ogni riguardo,

quanto nel giudizio. E questo giudizio in verità io non so come si possa lamentare essere stato soverchiamente ritardato per l'istruzione, dacchè l'arresto avvenne nell'aprile del 1862, e il giudizio ebbe luogo nel settembre dell'anno stesso.

Ora quando si ha riguardo alle cause d'indole politica, alle difficoltà che s'incontrano dai magistrati istruenti nel raccogliere le prove di tali reati, appare naturalmente difficile il far più presto, segnatamente in sull'esordire di un libero Governo, cui i mezzi preventivi difettano; in verità io non credo che questo tempo possa sembrare soverchio.

L'onorevole Guardasigilli mi diè un telegramma del maggio 1862 delle autorità giudiziarie di Napoli, nel quale veniva asserito, come il signor Bisop fosse trattato con tutti i possibili riguardi, come egli vedesse in tutti i giorni il fratello, e come interrogato rispondesse non aversi a dolere; e come dal Generale La Marmora e dall'ambasciatore francese fosse spedita una Commissione inglese nelle carceri, la quale rimase soddisfatta.

Ho sott'occhio molti altri documenti dai quali risulta, che egli ed il De Christen furono trattati convenientemente, se non che mentre il De Christen sostenne con decoroso contegno il suo arresto e la sua detenzione, sembra che il Bishop, di carattere molto vivo, insultasse la forza armata nell'atto in cui fu arrestato; e sono prive di fondamento le asserzioni dell'onorevole marchese di Normamby sui mali trattamenti usati al Bishop: mentre anzi agl'insulti, e alla resistenza di lui gli agenti dell'autorità pubblica, avendo forse riguardo alla sua qualità di cittadino d'una Nazione libera ed amica all'Italia, altro non opposero che una pazienza ed una gentilezza di modi superiore ad ogni elogio.

Questi condannati dal Giurì credettero d'interporre ricorso in Cassazione: e questo pure fu regolarmente spedito nel dicembre o ai primi di gennaio, e tosto che la sentenza passò in istato di cosa giudicata, essi furono insieme con altri trasferiti a scontare la pena nel bagno di Nisida: questo è il punto nel quale io unisco il rammarico manifestato nel senò del Parlamento inglese e nella stampa di varii colori, i rammarichi miei e de' miei colleghi, ai quali credo faranno eco quelli del Senato.

Si, o Signori, non esitiamo a manifestare il rincrescimento che condannati per reato politico siano stati trasferiti nel bagno, con i rei di delitti comuni; ma tostochè questo fatto, che altro non era per le autorità locali fuorchè una conseguenza naturale del passaggio della sentenza in cosa giudicata, venne a notizia del Generale Lamarmora, questi si affrettò con suo telegramma ad avvertirne il Ministero ed il Ministero immediatamente ordinò il traslocamento di tutti questi condannati in una fortezza, e propose a S. M. un decreto per il quale la pena dei lavori forzati, per i condannati politici tanto italiani che stranieri era commutata in quella della relegazione.

La stessa misura è stata quindi proposta dal Mini-

stero a S. M. ed adottata rispetto a quei soldati del regio esercito i quali disertarono in occasione dei fatti che funestarono il nostro paese nella seconda metà dell'anno decorso.

Con ciò cadono, mi pare, tutte le accuse fatte al governo del Re in ordine all'imprigionamento di questi individui; imperocchè devo constatare che dopo quell'epoca hanno essi stessi manifestata la loro soddisfazione pel modo col quale sono stati trattati; e quando il Ministero fu informato che nel carcere di Gavi dove scontavano la loro pena non vi era un'infermeria nella quale a termini dei regolamenti si potessero separare compiutamente dai condannati per delitti comuni, il Ministero stesso si affrettò a farli trasferire nelle prigioni di Alessandria, dove infatti sono detenuti, e lo sono con loro soddisfazione (*ilarità*) per quanto, ben inteso, riguarda il trattamento; lo che risulta da una relazione di persona della Legazione inglese a bella posta colà inviata.

Io non entrerò, o Signori, nei particolari di un certo thè di Gavi dato senza latte (*ifarità*) del quale si è fatto molto rumore in alcuni giornali inglesi: mi basti il dire che il Governo del Re crede di avere agito rispetto a questi condannati politici nel modo in cui deve un Governo civile agire, ed esso è convinto di aver congiunto il rispetto alla cosa giudicata dai giurati e dai magistrati con la ragione dell'umanità e con quei riguardi dai quali noi non possiamo mai allontanarci per rispetto ai condannati per delitti politici.

Il Ministero sarebbe stato lieto di poter proporre alla clemenza di Sua Maestà di compiere l'atto di grazia che aveva iniziato rispetto a questi condannati; ma sono convinto che la pubblica opinione, la quale per noi è sovrana, non avrebbe approvato quest'atto del Governo: esso sarebbe stato reputato inopportuno, se si fosse esteso a tutti i condannati in questo processo; ed avrebbe avuto un carattere non consentaneo a quello che devono avere gli atti del Governo d'una nazione indipendente, se si fosse limitato ai soli due stranieri testè ricordati.

Io credo, o Signori, che la pubblica opinione ed in Francia, ed in Inghilterra, se vorrà considerare da questo punto la determinazione del Governo del Re, non potrà a meno di approvarla; siccome quella che resistè alle insinuazioni ed agli eccitamenti dei partiti reazionarii che si agitano in quei paesi contro l'unità d'Italia (*Benz.*)

Io sono intimamente convinto che se in Francia od in Inghilterra fosse dai giurati giudicato un processo di attentato alla sicurezza dello Stato, contro colpevoli nazionali e stranieri, e che il Governo di quelle due grandi nazioni facesse la grazia agli stranieri e non ai nazionali, io sono convinto, ripeto, che la pubblica opinione altamente disapproverebbe un simile atto.

Ebbene, o Signori, io sono certo che la pubblica opinione di quelle due grandi nazioni, la quale è stata favorevole a che, mercè l'applicazione del non intervento,

fossero gli Italiani lasciati liberi di governare loro stessi, approverà del pari la condotta del Governo del Re in quest'occasione, come altamente lo disapproverebbe se ne tenesse una diversa (*Bravo.*)

Ma con ciò intendo dire, o Signori, che noi non desideriamo proporre a Sua Maestà di allargare questa grazia, e di portarla anche all'ultimo suo compimento, col ritornare a tutti questi infelici traviati la libertà.

Il Governo affretta coi suoi voti il momento in cui un'occasione favorevole si presenti per fare questa proposizione, che tanto tornerebbe grata al cuore del nostro Monarca, quanto lo sarebbe alla pubblica opinione qualora ci trovassimo in condizioni tali, che questa misura non potesse sembrare argomento di pericolo per la sicurezza dello Stato, nè un'umiliazione per la dignità della nazione; e noi affrettiamo con tutti i nostri voti questo momento (*Bene bravo!*).

Io non vi tratterò più lungamente, o Signori, intorno a quest'argomento: dirò solo che il De Christen costituisce in certo modo un tipo di quelli i quali, al servizio della reazione, sono inviati in Italia per combattere in ogni guisa e per ogni via il Governo del Re d'Italia.

Mi basta il ripetere come i fatti di De Christen e di Bishop comprovino come il carattere politico del brigantaggio venga dall'estero; ch'esso è provocato dalle armi, dalle mene e dalle ire che vi soffiano dentro gli stranieri. Il paese poco o nulla risponde a tali inviti.

Infatti, il Boriès, celebre nei fasti della guerra civile della Spagna, il quale venne a sbarcare all'estremità meridionale d'Italia, e poté con pochi compagni, con molto ardire e con molta abilità traversare tutto l'ex Regno di Napoli per cadere sotto i colpi dei nostri soldati e delle guardie nazionali presso il confine romano a Tagliacozzo, il Boriès coi suoi compagni credeva di trovare un grand'eco al suo grido in favore della ristorazione del Governo Borbonico.

Egli traversò tutte l'ex provincie napoletane, traversò provincie dove il brigantaggio allora infieriva.

Io stesso ho letto il taccuino nel quale, giorno per giorno, quell'infelice segnava le proprie impressioni, e queste impressioni erano tutte di scoramento e di maledizione a coloro i quali lo avevano tratto in inganno facendogli credere che avrebbe trovato partigiani, là dove non trovò altro che ostacoli e combattenti.

Ho ricordato testè come anche durante il regime dei Borboni il brigantaggio fosse sorto a quando a quando nelle provincie napoletane; ma io non ho detto come più volte nelle provincie napoletane si fossero altresì formate bande insurrezionali. Ebbene, o Signori, il brigantaggio che ora dilania ed affligge le provincie napoletane ha egli il carattere del primo o delle seconde? Ha il carattere del brigantaggio fatto per attentare alle proprietà senza colore politico, non ha il carattere che avevano le bande insurrezionali costituite durante il Governo francese e quindi ai tempi del Governo Bor-

bonico per abatterlo; imperocchè queste erano composte di uomini riputatissimi, sorretti dai grandi proprietari del paese.

Queste bande entravano nei paesi, erano acclamate, costituivano sovente dei governi provvisori i quali elevavano il loro impero sopra un tratto più o meno vasto di paese, e duravano poi un certo tempo.

Questa volta nulla di tutto questo. I briganti possono aver trovato momentaneamente o per paura, o per interesse qualche aiuto in questo o in quel villaggio; ma non hanno potuto stabilire il loro impero sopra una zolla di terra, nè far sventolare la bandiera borbonica in verun paese per un tempo che valesse la pena di essere ricordato.

Resta ora che io ripari ad una dimenticanza fatta intorno alle prigioni.

Io ho già detto, o Signori, come i signori Bishop e De Christen non abbiano avuto motivo di lagnarsi nelle prigioni.

Io potrei aggiungere un certificato firmato dall'onorevole Lennox stesso, dal quale, come egli stesso asseriva in Parlamento, è resa giustizia alle carceri ed ai carcerieri di Napoli.

Potrei dire che se ingombro vi ha in quelle carceri, ingombro anche maggiore vi aveva durante l'antico governo. Potrei ricordare come il carcere di Palermo (il quale non è certamente in quella lodevole condizione in cui presto desidero che sia ridotto) nel quale son ogni 700 prigionieri, sotto il Governo Borbonico, ne contenne, credo, oltre duemila; e tanti ve ne erano quando uno degli onorevoli membri di questa assemblea vi fu detenuto per cause politiche.

Io potrei osservare che se vi ha materia della quale è difficile il far presto, ella è per l'appunto la materia delle riforme delle prigioni: imperocchè voi potete facilmente trasformare un locale in ospedale, in scuola, o per usi simili; voi potete facilmente lavorare in un locale destinato ad uso di scuole, o di ospedale per ridurlo in breve tempo, e mercè opere murarie: ma molti lavori si esigono per ridurre un edificio qualunque in condizioni lodevoli per essere destinato a carcere; e lente sono le riduzioni in carceri piene di detenuti, alla sicurezza dei quali conviene provvedere.

E qui un'osservazione occorre che io faccia ai sostenitori del governo caduto, a coloro che credono prendere le condizioni delle prigioni di Napoli come un argomento per attaccare lo stato attuale: io rivolgo contro di loro l'arme che vogliono adoprare contro di noi. Perché eguali lamenti non si fanno per le carceri delle altre parti d'Italia? Abbiamo noi forse speso più danari o un'opera più assidua e più zelante alle carceri delle altre provincie italiane di quello che abbiamo fatto per le carceri delle provincie meridionali? Voi, o Signori, dovrete credere che coloro che hanno retto la cosa pubblica in Italia avessero un cuore di tigre per fare questa supposizione. Egli è evidente che a mille doppi

maggior è stato lo zelo adoperato per migliorare le condizioni delle prigioni nelle provincie napoletane di quello che nelle altre parti d'Italia, nelle quali, se non dovunque lodevoli, erano almeno, e sono assai tollerabili.

Ebbene, o Signori, quantunque si sia fatto meno nelle altre provincie d'Italia di quel che si è fatto per migliorare le prigioni delle provincie meridionali, pur tuttavia le condizioni delle prigioni delle provincie meridionali sono tanto peggiori che le altre, sono tali da richiamare le critiche, sebbene io le creda in parte non vere, in parte esagerate, del signor conte Lennox e di altri.

Egli è evidente, o Signori, che queste prigioni dovevano essere in condizioni deplorabilissime quando noi abbiamo assunto le redini del governo anche in quelle provincie.

Ebbene, o Signori, vi ha questa differenza. Il governo secolare dei Borboni non aveva certo migliorato le carceri; probabilmente le aveva peggiorate. Il giovane governo del Re Vittorio Emanuele in pochi anni ha potuto cominciare a migliorare le carceri, ha potuto introdurre dei miglioramenti, altri ve ne sta introducendo, e ve ne apparecchia, e fra pochi giorni avrà l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la riforma radicale del sistema carcerario, e quindi per la costruzione e riduzione di varie carceri nelle varie parti del regno, secondo i sistemi i più conformi ai progressi fatti in questa materia.

A Napoli di già provvedemmo a sgombrare quelle carceri, a limitare le popolazioni delle due carceri attuali unicamente agli inquisiti; a ridurre il locale della Concordia ed un altro per i detenuti per conto dell'autorità di pubblica sicurezza. A Salerno, dove a ragione si è detto esservi ingombro di detenuti abbiamo già provveduto alla espropriazione di un Convento per destinarlo ad uso di prigione succursale, ed in altri luoghi abbiamo adottato usuali temperamenti. Abbiamo trovato che i detenuti giacevano sulla nuda terra, e si sono fatti degli oppalti per fornitura di letti, che si vanno di mano in mano somministrando.

Quanto poi a quel che si dice dell'ingombro delle carceri, affermando che là vi sono detenuti senza motivo giuridico per lunghi anni per conto della polizia, mi si permetta di non crederlo; imperocchè da varii fatti parziali che ho veduti allegati a sostegno di questa opinione, io devo argomentare che non siano veri neppure gli altri.

Così, per esempio, fu detto che un tal Blumenthal non sapeva da molti mesi perchè fosse detenuto, nè era mai stato interrogato: è certo invece che, poco dopo il suo arresto, venne interrogato dal giudice istruttore e fu quindi rinvio al secondo Circolo delle Assisie. Di certe tre sorelle Avitabile, dicevasi essere desse da 22 mesi carcerate per avere disteso dei panni bianchi alle loro finestre, i quali erano stati presi per bandiere borboniche. Non ho notizia nessuna di questa deten-

zione; non ho avuto tempo di avere relazioni ufficiali in proposito, dacchè mi è pervenuto il rendiconto della discussione del Parlamento inglese; ma avendo interrogato l'amico mio, commendatore Spaventa, il quale a quell'epoca (22 mesi fa) reggeva il Dicastero dell'interno a Napoli, non solo mi ha asserito non aver fatto arrestare queste signorine Avitabile, ma di essere puro di qualunque siasi arresto di persone del sesso gentile per causa politica.

D'altronde dal luogo in cui queste signorine erano detenute, dalle vive manifestazioni di gioia che l'onorevole conte disse aver esse fatte a veder entrare nel loro carcere un gentiluomo inglese, traggio argomento per credere che egli sia stato tratto in errore.

Signori, chi fa solo fondamento alle asserzioni sue le asserzioni dei detenuti, si appoggia su ben fallace fondamento.

Pochi giorni fa sono stato a visitare un carcere, dove erano taluni condannati in un celebre processo, ed ho attinto dalla loro bocca l'assicurazione della loro completa innocenza.

Finalmente, o Signori, mi riassumo ed osservo come inconvenienti vi hanno pur troppo nelle Provincie Napoletane, come inconvenienti vi hanno nelle altre Provincie del Regno, come una trasformazione del genere di quella che abbiamo operata coll'aiuto delle istituzioni libere, non poteva a meno di produrre inconvenienti, attriti di interessi lesi e spostati, e che ciò non poteva fare a meno di costituire grandi difficoltà pel Governo del Re.

Ma io non temo di essere smentito asserendo che noi non abbiamo motivo di paventare la pubblicità intorno a questi inconvenienti, imperocchè noi siamo certi che il più delle volte sono esagerati dallo spirito di parte dei nostri avversari, ed allora abbiamo interesse a rettificarli.

Ma abbiamo di più interesse a che di questi inconvenienti si occupi il pubblico, perchè avendo noi la ferma intenzione di ripararvi, egli è evidente che le discussioni che si fanno nei Parlamenti e nella stampa di qualsivoglia paese saranno, se non altro, uno stimolo di più che spronerà il Governo e Parlamento e privati cittadini ad adoperarsi con tutte le loro forze, perchè questi inconvenienti scompaiano.

Malgrado però questi inconvenienti, io non esito ad asserire che un grande miglioramento vi è nello spirito pubblico in Italia, e particolarmente nelle provincie meridionali.

Citerò a questo proposito la Sicilia, quantunque le condizioni della sicurezza pubblica vi siano gravemente compromesse per molti reitenti alla leva e per gli evasi dalle prigioni durante la rivoluzione.

Là dove non è mai nato il partito Borbonico, e dove per conseguenza quel secolare reggimento non ha lasciato nessuna traccia, fuorchè la ricordanza delle sue male opere, là dove non vi è la vicinanza di Roma, continuo fomite di brigantaggio, là anche in talune pro-

vincie ove le condizioni di sicurezza pubblica furono talvolta deplorabili, il brigantaggio non ha mai allignato, nè sembra voler allignare.

E ciò è tanto vero, che a Malta, dove molti sono soverchiamente devoti al potere clericale, e si cospira contro l'ordine di cose stabilito in Italia, le spedizioni che si apparecchiano, son piuttosto destinate alle provincie napoletane per combinare la loro azione con quelle che vengono da Roma; e raramente lo sono verso la Sicilia, dove sanno che non sarebbero favorevolmente accolte. A Malta, o Signori, del pari che a Roma, vi hanno disgraziatamente condizioni di fatto, le quali hanno formato argomento di reclami del nostro Governo; reclami che speriamo saranno ascoltati. Sappiamo p. es. che documenti vidimati dal Console delle Due Sicilie, che là tuttora esiste, sono stati poi vidimati dalle autorità locali.

Ora poichè a Malta le autorità locali hanno facoltà maggiori di quelle che hanno le autorità inglesi in Inghilterra, non dubito che il Governo centrale tosto informato di questi inconvenienti, darà le disposizioni opportune, perchè cessi una pressione che, a quanto diceasi, dall'opinione locale è esercitata sopra qualche autorità probabilmente subalterna.

Se l'Italia fosse compiutamente abbandonata a se stessa, se gli incessanti attacchi della reazione europea non venissero a turbarci nel libero svolgimento delle nostre istituzioni e della nostra vita nazionale, i miglioramenti della nostra situazione sarebbero molto più rapidi, e la condizione delle provincie meridionali molto più conforme al desiderio nostro e di quanti hanno a cuore il ben essere de'popoli.

Se l'Italia avesse già potuto compiersi, essa avrebbe certamente molto più presto proceduto nell'interno suo ordinamento; ma volendo aver riguardo alle presenti condizioni d'Europa, e procedere quindi ad ordinarsi anche innanzi di esser compiuta, l'Italia non dissimula a se stessa le maggiori difficoltà che deve superare per pervenire alla meta.

E per superarle l'Italia si affida alla efficacia dei suoi ordini liberi e delle forze della Nazione; ma confida altresì che i Governi amici, come lasciarono gli Italiani liberi di provvedere alle proprie sorti, così vigorosamente impediranno che, dai luoghi ove il possono impedire, altri venga ad immischiarsi nei nostri affari, a turbarci in un'opera difficile ed altamente benefica a tutti i Governi civili.

Al momento delle annessioni fu detto che l'Italia unita sarebbe stata argomento di tranquillità all'Europa quanto, divisa, lo era stata, per lo addietro, motivo di spessi rivolgimenti.

E credo che l'Italia abbia mantenuta la sua promessa; l'Italia, retta da una dinastia vecchia di otto secoli, la quale è simbolo delle tradizioni monarchiche, sotto l'impero di una Costituzione che è garantigia di libertà, fondata sopra il principio delle nazionalità, riassumo nel

suo essere di Nazione tutti insieme i principii della moderna civiltà. (*Vivi segni d'approvazione.*)

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo l'ampio discorso del mio onorevole collega il Ministro dell'Interno, io mi limiterò a dare al Senato brevi ragguagli intorno al punto che particolarmente mi riguarda, l'amministrazione della giustizia.

L'onorevole Senatore De Foresta chiedeva con nobile ansia, se veramente le condizioni dell'amministrazione della giustizia fossero anche oggi nelle provincie napoletane, quali erano prima, quali qualche membro della Camera dei Comuni d'Inghilterra aveva affermato che fossero. Nelle Camere inglesi, si era perfino affermato che l'ingombro delle prigioni, il trattamento dei detenuti, non che l'amministrazione della giustizia si trovassero in condizioni assai più tristi e più deplorabili di quello che fossero sotto il Governo dei Borboni, sotto il Governo della dinastia decaduta.

Non solamente nel Parlamento inglese, ma anche in Italia, io ho udito spesso parlare di detenuti che sono nelle prigioni di Napoli con grande esagerazione.

Ho sotto gli occhi uno stato ricavato dai rapporti che fui sollecito di chiedere fino dal mese del dicembre scorso, e che riguarda il mese di gennaio di questo anno.

Da questo stato risulta che i detenuti nelle prigioni di Napoli per il fatto del brigantaggio sono 4546; per reati politici 2668, meno i detenuti di Catanzaro, la cui cifra, calcolata con prudente discrezione, non può essere oltre di 400.

Credo che queste cifre sole bastino per rispondere alle esagerazioni che intorno a questo punto si sono sollevate nel Parlamento inglese.

Questi detenuti sono veramente stipati e maltrattati? Il Ministro dell'Interno vi ha parlato delle cure che ha spese il Governo perchè essi fossero umanamente e civilmente trattati; ma certamente tutte queste cure non possono produrre in un giorno tutto il loro frutto.

Io mi limiterò ad affermare che il trattamento dei prigionieri del Napoletano è ora molto diverso da quello ch'è stato sotto il Governo borbonico.

Rammento, o Signori, al Senato un documento autentico del quale esso non avrà forse notizia. È un rescritto del 1826, nel quale era stabilita una Commissione che doveva sorvegliare i detenuti, sia per reati comuni, sia politici.

Ebbene, o Signori, sapete voi qual'era l'autorità conceduta a questa Commissione? Essa era composta del Segretario Generale d'Intendenza, d'un Ispettore di Polizia, del Capitano della Gendarmeria, e aveva la facoltà di decretare le battiture, e le battiture per quale motivo?

Per risse, per voci allarmanti, per riunioni crimi-

nose, per detenzione, distribuzione, o formazione di carte, emblemi o figure criminose.

Ora chi ricorda com'era larga l'interpretazione che si dava in quelle provincie ed in quel tempo alle parole voci allarmanti: chi ricorda che un sospiro, od un gesto qualunque, che accennasse a disapprovazione dell'ordine esistente, era così qualificato, vedrà in quale dura ed umiliante condizione fossero posti tutti i prigionieri. Nè solo quelli per reati comuni: vi sono in Napoli uomini onorandi, che hanno subito questa inumana iattura, insolta ad arbitrio da un Commissario di Polizia, o da un Capitano di Gendarmeria.

Senatore Scialoja. In Santa Maria Apparente io stesso sono stato testimone di simile pena cui furono assoggettati Gambardella ed altri per avere ritenuto uno scritto in cui esisteva la parola *costituzione*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non aggiungerò altro, o Signori; se non che sarà opportuno, che io ricordi al Senato un recente rapporto pervenutomi dal Procuratore generale di Palermo.

Mi si era fatto supporre, che le persone arrestate nel 12 di marzo erano trattate poco umanamente.

Ebbene il Procuratore generale ha mandato imminente per verificare la condizione in cui erano i prigionieri, e tutti hanno dichiarato, che essi non avevano che a lodarsi dell'umana condotta che i direttori delle prigioni serbavano verso di loro, e del modo con cui erano trattati.

Vi sono le dichiarazioni stesse dei prigionieri, sottoscritte da loro medesimi. Ma se le prigioni sono ingombre, questo ingombro non è che un fatto accidentale, un fatto che è una conseguenza della posizione eccezionale in cui si trovano le provincie Napoletane.

L'ingombro, in cui erano le prigioni sotto il Governo cessato, costituiva una vera accusa contro quel Governo, era un fatto permanente, era una malattia cronica, la quale svelava la malsania del Governo stesso.

Ma chi ricorda per quali avvenimenti sono passate quelle popolazioni, chi ricorda come nel Napoletano non solamente ci è stata una rivoluzione politica, ma si è pure abbattuta una dinastia, si è disfatta l'autonomia del paese, non può non vedere come queste circostanze eccezionali e straordinarie debbano produrre certamente urti, commozioni, contese, prigionie, e quindi un gran numero di detenuti.

Se si volessero guardare le condizioni in cui si trovano la Francia e l'Inghilterra, ed in cui si sono trovati tutti i paesi del mondo il giorno appresso ad una rivoluzione, ed anche per molti anni dopo, non si farebbero le meraviglie dell'ingombro che si verifica nelle provincie del Napoletano.

Ma la giustizia, Signori, è inerte in faccia a questi fatti?

Ecco il punto su cui principalmente m'incombe di dare ragguagli al Senato del Regno.

Io ho qui la statistica dei lavori che si sono com-

pinti nel secondo semestre del 1862 dalle Corti d'Appello del Napoletano.

Io credo che i fatti rispondano eloquentemente alle accuse allegate nel Parlamento inglese. E innanzi che lo esponga i fatti, si consideri pure che nel Napoletano era istallato un nuovo ordinamento giudiziario nel primo del mese di maggio 1862, che ogni nuovo ordinamento porta per se stesso una lentezza nei procedimenti anche quando vi concorra tutta la buona volontà di coloro che sono destinati ad applicarli. Ebbene, o Signori, ecco le cifre.

La Corte d'Appello di Napoli nel secondo semestre 1862 ha spedito 1050 affari civili e commerciali, 944 cause correzionali.

La Sezione d'accusa ha spedito 1766 processi, la Corte d'Assisie 381 processi, 646 accusati: in tutto 4147 affari.

La Sezione di Potenza 130 cause civili, 458 correzionali, 243 di accusa, 48 dibattimenti, 104 accusati: in tutto 929 cause.

La Corte d'Appello d'Aquila in questo medesimo semestre ha spedito 194 cause civili, 344 correzionali, 456 nella sezione d'accusa, 197 processi coi giurati, 617 accusati: in tutto 929 affari.

La Corte d'Appello di Catanzaro ha spedito 463 cause civili, 1012 correzionali, 1204 nella sezione di accusa, 242 nelle Corti d'Assisie, 581 accusati: in tutto 2924 affari.

La Corte d'Appello di Trani ha spedito 364 cause civili, 426 correzionali, 495 nella sezione d'accusa, 130 giudizi coi giurati, 402 accusati: 1415 affari.

Signori, io non voglio, e non credo opportuno di riferire altre cifre; non voglio cioè paragonare i risultati di queste statistiche con i lavori fatti da altre Corti; posso affermare però che confrontati questi elementi con i risultati che danno le Corti francesi, che sono tenute operose, essi non appaiono punto minori.

Paragonata l'amministrazione della giustizia in Francia colla nostra, non so come possa muoversi accusa che essa proceda presso di noi lentamente.

Il mio onorevole collega il Ministro dell'Interno ha parlato dei giurati.

Io ho qui, o Signori, prove che mi paiono irrefragabili, del risultato che ha dato l'istituzione dei giurati in tutto il Regno d'Italia ed anche nelle provincie napoletane.

Io trovo che nel secondo semestre del 1862 sopra 4030 accusati in tutto lo Stato, ne sono stati condannati 2831, ne sono stati liberati 1199, per modo che si hanno le seguenti proporzioni; gli assolti stanno ai giudicati come 30 a 100, ed i condannati stanno agli assolti come 70 a 100; lo che per chiunque ha notizia di questa materia costituisce un argomento del regolare andamento della giustizia.

Io ultimo, o Signori, vi sono due altri fatti che è importante il ricordare. La Corte d'appello di Napoli ha trattato 140 cause, parlo dei giudizi spediti con

Giurati; quanti annullamenti si sono pronunziati? Uno solo.

Presso a poco il fatto medesimo si è riprodotto rispetto a tutte le Corti del Napoletano. Questi fatti invero sono consacrati in una statistica compilata presso la Cassazione di Napoli la quale dà i seguenti risultati:

Corte d'Assisie di Napoli, un solo annullamento;
Corte d'Assisie d'Aquila, 5 annullamenti;
Corte d'Assisie di Lucera, 2 annullamenti;
Corte d'Assisie di Salerno, 4 annullamenti;
Corte d'Assisie di Lecce, 4 annullamenti;
Corte d'Assisie di S. Maria, un solo annullamento;
Corte d'Assisie di Cosenza, tre annullamenti;
Corte d'Assisie di Teramo, un solo annullamento;
Corte d'Assisie di Terni, un solo annullamento.

Ora se considerate che una nuova procedura è stata introdotta in quelle Provincie, che essa ha cominciato a funzionare dal 1° maggio 1862, e se trovate che non ostante la novità di questa procedura l'amministrazione della giustizia ha proceduto in tal modo che la Cassazione non ha avuto che in pochi casi a pronunziare l'annullamento delle sentenze profferite dalle Corti di Assisie, io credo che questo costituisca un argomento ineluttabile della rettitudine dell'amministrazione della giustizia.

Ed un argomento più grave, o Signori, si ha pei giurati. Io mi asterrò dal riferire al Senato i rapporti fatti e pervenuti al Ministero da tutti i Procuratori generali del Regno; io debbo dire a gloria dell'Italia, ed a gloria della Magistratura Italiana, che si è verificato qui un fatto quasi raro pel continente d'Europa. In altri paesi in cui è sorta l'instituzione dei Giurati, i Magistrati spesso hanno guardato quasi con dispetto questa nuova istituzione che sorgeva accanto ad essi; hanno talvolta creduto scemato il loro potere, assai di rado hanno favorito questa istituzione.

Ciò è avvenuto in altri paesi d'Europa. Io debbo dichiarare ad onore del vero che i Magistrati italiani tutti, hanno potuto prima dubitare, alcuni di essi almeno, se convenisse istituire i giurati in queste provincie, ma quando una legge ha decretato la istituzione dei giurati, tutti con grande amore hanno concorso per contribuire al prospero successo di essa, e dopo di averla sperimentata, dopo di averla contemplata da vicino ed averne veduti gli utili risultamenti, la maggior parte di essi sono divenuti zelanti fautori di questa nobile istituzione.

I rapporti tutti che sono pervenuti al Ministero intorno ai giurati delle Province Napoletane, sono un documento splendido della devozione, del patriottismo, della rettitudine d'animo, dell'intelligenza con cui i giurati di quelle provincie si sono consacrati all'amministrazione della giustizia. Ed essi hanno dovuto consacrarsi all'amministrazione della giustizia in tempi in cui era difficile il farlo, in cui costava ad essi un gran sacrificio, imperocchè molte volte hanno dovuto percorrere

strade malagevoli, molte volte hanno dovuto traversare dei luoghi infestati dal brigantaggio; la voce del dovere è stata in essi più potente ed ha fatto tacere qualunque sentimento d'utilità personale, essi sono accorsi a giudicare e hanno pronunziato quasi sempre rettamente. Citerò, o Signori, un solo caso; poichè l'onorevole mio collega il Ministro dell'Interno ha ricordato il Borjes che veniva nelle nostre contrade con la speranza di trovare il paese devoto alla causa borbonica, io rammenterò che il Borjes aveva condotto con lui alcuni altri spagnuoli, e due di essi dopo di essersi accorti che erano in mezzo a ladri, deliberarono di abbandonare la banda a cui prima si trovavano ascritti, e con artifizii ingegnosi riescirono a distaccarsi dai compagni in mezzo ai quali erano assortiti.

Ramingarono per parecchi giorni; furono colti dalla Guardia Nazionale di Pietragalla; furono presentati ai giurati.

Ebbene, o Signori, questi giurati a cui in quel tempo stesso erano stati devastati i campi dai briganti, e trucidati i parenti, non furono vinti da alcuna cieca passione; essi compatirono, credettero all'inganno in cui si affermavano caduti quei due spagnuoli, pensarono che essi potettero credere di venire nel nostro paese a sostenere una causa, secondo la loro opinione legittima; fecero largo conto ad essi del pentimento e dell'essersi disgregati da quella banda anche con loro pericolo, e quei due spagnuoli furono assolti.

Signori, senza che io entri a discorrere di fatti particolari, addurrò un criterio che mi sembra ineluttabile.

I giurati possono fallire, è la legge provvidamente concede in taluni casi e con certe condizioni ai magistrati, i quali stanno accanto ai giurati per applicare la legge, la facoltà di rinviare l'esame della causa ad un'altra sessione.

Ebbene, o Signori, nelle provincie napolitane questo rinvio non è accaduto per quanto io sappia che sole quattro volte.

Ora se fate calcolo del numero delle cause attribuite ai giurati e da essi decise, voi avrete un argomento ineluttabile che il loro giudizio è stato dai magistrati medesimi, nei quali non si può non aver confidenza, giudicato immune da ogni censura.

Questo fatto, o Signori, io spero che provi abbastanza che l'amministrazione della giustizia in quelle provincie proceda assai meglio certamente di quanto procedeva prima; nè il Governo si è rimasto a questo solo, ma dappertutto ha cercato di eccitare lo zelo dei magistrati stessi e dei giurati, perchè essi si sobbarcassero a nuove fatiche, se bisognasse, nell'interesse del paese; ed io debbo dichiarare ad onore di quei magistrati e di quei giurati che essi hanno risposto con nobile entusiasmo all'appello del Governo, quando il Governo ha creduto di stabilire nuovi circoli e Corti di Assisie straordinarii.

Queste nuove Corti d'Assisie già sono stabilite e già

funzionano in Napoli, negli Abruzzi, nella Calabria, ed in altre parti del napoletano, e mercè questi lavori a cui non si rifiutano nè i magistrati, nè i giurati, è da sperare che in breve tempo si possa raggiungere quello stato normale a cui tutti aneliamo ed a cui non verrà meno l'opera dell'amministrazione della giustizia.

Senatore De Foresta. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

Voci. A domani, a domani.

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Dopo aver udito le franche ed estese osservazioni degli onorevoli signori Ministri, io credo che il Senato mi assolverà facilmente dal rimprovero, che avrei potuto meritare d'aver provocato quest'interpellanza negli ultimi momenti della sessione, poichè io sono persuaso che queste osservazioni avranno cancellato interamente la penosa impressione che avevano potuto farci le cose dette nella discussione seguita nel Parlamento inglese intorno ai fatti nostri, e dissipare e qui in Senato e fuori i timori che avevano potuto concepirsi sulle condizioni di quella importante ed interessantissima parte del regno che sono le provincie meridionali.

Essendo pertanto 'adempito lo scopo che mi era proposto con la stessa interpellanza, dichiaro di buon grado di non volervi dare ulteriore seguito.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Voci. A domani, a domani.

Senatore Vacca. Dunque si continua a domani.

Presidente. Dobbiamo ancora intenderci per l'ordine del giorno di domani; io credo che forse il Ministro voglia ancora parlare.

La parola è al sig. Ministro dell'Interno.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera dei Deputati, uno relativo all'autorizzazione di spese straordinarie da stanziarsi nei bilanci 62, 63, 64 e 65 del Ministero dell'Interno per l'armamento della Guardia Nazionale del Regno; l'altro che presento a nome del mio collega il Ministro dei lavori pubblici; il quale ha dovuto assentarsi in questo momento, perimenti approvato dalla Camera dei Deputati per autorizzazione di spese sui bilanci del 63 e seguenti del Ministero dei Lavori pubblici per opere da farsi ai porti e fari.

Io pregherei il Senato a voler dichiarare questi progetti d'urgenza, imperocchè per quello particolarmente della Guardia Nazionale vi sono già provviste in corso.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'interno della presentazione di questi due progetti di leggi (uno dei quali a nome del Ministro dei Lavori pubblici) che saranno stampati e distribuiti.

Siccome il signor Ministro invoca la sollecitudine del Senato, credo che si potrebbero pure portare all'ordine del giorno di lunedì negli Uffici, ma mi riserva di fissarlo nella seduta di domani.

Frattanto il Senato è convocato domani alle 2 in seduta pubblica per la continuazione della discussione.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

CCXXV.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Sunto di petizione — Omoggi — Seguito dell'interpellanza sullo stato delle province meridionali — Ordine del giorno motivato, proposto dal Senatore Vacca — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Parole del Senatore Audiffredi — Approvazione dell'ordine del giorno del Senatore Vacca — Continuazione della discussione sul fatto del Senatore di S. Elia — Discorso del Senatore Vigliani (relatore) in prosecuzione di quello della penultima seduta — Discorso del Senatore Siotto-Pintor in risposta al Senatore Vigliani — Aggiornamento della discussione a lunedì.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia, e più tardi interviene pure il Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore segretario D'Adda legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE

N. 3270. Il Consiglio comunale di Prà (Genova) ravvisando gravoso l'aumento d'imposta sui beni rurali di quel Comune portato dal progetto di legge in corso presso la Camera dei deputati pel conguaglio dell'imposta fondiaria, domanda che il medesimo non sia mandato ad effetto.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il presidente del Tribunale di Commercio di Trapani di alcuni esemplari di un suo scritto, col titolo: *Notazioni per la conservazione dei Tribunali di Commercio del Regno d'Italia.*

Il signor Berardo Costantini di parecchi esemplari di un suo *Opuscolo sulla città e Provincia di Teramo.*

Il signor Consiglio Norsa da Mantova di due copie delle sue *Considerazioni statistiche ed economiche sul compartimento territoriale e sull'amministrazione del nuovo regno d'Italia.*

Il signor colonnello Luigi Calligaris di un esemplare d'una sua *Grammatica arabica e della Storia dell'era napoleonica.*

SEGUITO DELL'INTERPELLANZA SULLO STATO DELLE PROVINCE MERIDIONALI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sull'interpellanza relativa allo stato delle provincie meridionali.

Ritiene il Senato che ieri sul fine della seduta il signor Senatore De Foresta interpellante si è dichiarato soddisfatto delle risposte date dal signor Ministro dell'interno. Rigorosamente parlando perciò siccome la discussione era stata sollevata dal signor Senatore De Foresta, si potrebbe ritenere la medesima esaurita. Tuttavia siccome anteriormente il signor Senatore Vacca aveva domandata la parola, ed in seguito poi l'ha domandata anche il signor Senatore Audiffredi, io sono in dovere di dare la parola al Senatore Vacca e dopo al Senatore Audiffredi, facendo però osservare lo stato in cui versa l'incidente; vale a dire che dopo la risposta del signor Ministro dell'interno, l'interpellante si è dichiarato soddisfatto.

La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io non ho l'abitudine, Signori Senatori, di abusare dell'indulgenza del Senato. Aveva creduto bensì di chieder la parola in una discussione sì grave, in quantochè toccava da vicino le condizioni delle provincie meridionali, cui mi pregio di appartenere.

Veggio che la discussione è largamente esaurita, e veggio pure che l'interpellante, l'onorevole Senatore De Foresta dichiarandosi pago delle spiegazioni ministeriali ritrattava l'interpellanza....

Presidente. Scusi signor Senatore se lo interrompo,

ma è per avvertire che non era il caso di ritrattare l'interpellanza perchè essa non era stata mossa che per informative. Date queste si è dichiarato soddisfatto.

Senatore Vacca. Benissimo: ma quando una interpellanza è proposta, si sa che essa appartiene al Senato, e a ninno dei Senatori potrebbe contendersi il diritto o la facoltà per lo meno, di portare delle osservazioni sulle interpellanze, e di sostituire, a cagion d'esempio, al ritiro delle medesime un ordine del giorno motivato. Potrebbe essere forse questo il caso.

Del rimanente, io ripeto, non avvezzo ad abusare dell'indulgenza del Senato, e tenendo principalmente conto delle angustie del tempo, degli affari e delle cure più incalzanti che potrebbero forse più utilmente occupare il Senato, non ho nessuna difficoltà di rinunciare alla parola. Se non che mi permetterei di esprimere al Senato un vivo desiderio, ed è questo che laddove il Senato preoccupandosi della grande importanza di questa discussione, credesse poter tornar utile un ordine del giorno, il cui scopo fosse di dare un risultato pratico a tutta questa larga ed importante discussione, io lo sottometterei al Senato, facendo dipendere da esso il mio silenzio, o la mia parola.

Presidente. Non posso mettere ai voti questa sua proposta, mentre bisognerebbe che mettesse ai voti un punto sul quale il Senato non è ancora esposto....

Senatore Vacca. Credo di aver esposto abbastanza chiaramente la mia idea....

Presidente. Ma non avendo fatta alcuna proposta speciale, io non potrei metterla ai voti. Abbia la bontà di redigere la sua proposta, così il Senato potrà giudicare sopra una materia cognita e dare il suo voto.

Senatore Vacca. L'ordine del giorno che io mi proponevo di sottoporre al Senato sarebbe il seguente, ma il suo sviluppo mi condurrebbe certamente ad alcune spiegazioni:

« Il Senato udite le spiegazioni del Ministro e confidando che il Ministero continuerà nelle sue più efficaci pratiche nello scopo di far cessare l'invasione del territorio italiano da bande armate, passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia quest'ordine del giorno.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. In genere il Ministero non avrebbe nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno; solamente prima di pronunziarsi pregherei il signor Presidente di volersi compiacere di darne nuovamente lettura.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno proposto dal signor Senatore Vacca.

(Vedi sopra.)

Ministro dell'Interno. Il Ministero non ha nessuna

difficoltà ad accettarlo, essendo precisamente conforme alle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare ieri al Senato e alle intenzioni del Ministero stesso.

Presidente. Se non si domanda la parola...

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audiffredi. Sono contento che siano avvenute queste interpellanze perchè hanno dato luogo alle utili spiegazioni che il signor Ministro dell'Interno ci ha fornite.

Non dubitavamo sicuramente dello zelo dei nostri Ministri per far cessare questo stato anormale in cui si trova l'Italia Meridionale.

Lo dissi da lungo tempo, i torti non vengono da noi, ma da una politica che è indipendente dalla nostra volontà.

Noi siamo sacrificati da questa politica, siamo le vittime di questa politica...

Varie voci. Oh! oh!

Presidente. È un grande elemento della politica la temperanza anche nelle espressioni.

Senatore Audiffredi. Non qualifico questa politica di doppiezza, ma è una politica almeno di esitazione inqualificabile; credo veramente che mentre il Governo di Francia protegge la causa nazionale dell'Italia, mentre è venuto in nostro soccorso, debba essere conseguente alla politica di ordinare l'Italia.

Ora noi vediamo sino a qual punto il Governo Francese secondi questa politica.

Io temo grandemente che vi siano dei partiti che intendano a sostituire in Italia la supremazia della Francia alla supremazia dell'Austria, perchè è un fatto che si cerca di disordinare l'Italia Meridionale coll'idea di provare l'incapacità del nostro Governo. Io credo che questa politica insidiosa abbia la disapprovazione generale di tutta la diplomazia; io penso adunque che il nostro Ministero abbia bell'agio di protestare contro questa politica, che compromette gli interessi generali (rumori) e noi italiani non dobbiamo dissentire che il Ministero si tenga in questa via.

Dunque io soprattutto ritengo che la mia espressione non si estenda a ledere chi deve rimanere illeso; soprattutto io non intendo con quest'espressione di qualificare la politica dell'imperatore dei francesi, il quale è venuto a mettersi a repentaglio per l'interesse delle cose d'Italia (rumori); e ciò dichiaro tanto più perchè ho veduto che nel rendiconto dei giornali alcuni avevano inteso le mie parole in questo senso molto diverso dalla mia intenzione.

Io spero che il Ministro degli esteri, accettando l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Vacca, vorrà rappresentare alle potenze appunto la necessità di costringere il Governo di Roma a rispettare il diritto internazionale verso il Governo d'Italia.

Presidente. Se altri non domanda la parola metto ai voti l'ordine del giorno del Senatore Vacca. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL FATTO
DEL SENATORE DI S. ELIA.

Presidente. La discussione è chiusa definitivamente sulla materia dell'interpellanza del signor Senatore De Foresta.

Ora avrà luogo la continuazione della discussione relativa all'affare del principe di S. Elia.

La parola era stata riservata al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Spegna al relatore.

Senatore Vigilani. Mi rimane da continuare il mio discorso.

Presidente. Intende dunque di riprendere il suo discorso?

Senatore Vigilani. Credo sia mio dovere il farlo.... Me ne dispenserei volentieri....

Presidente (interrompendo.) Credeva che volesse parlare in ultimo.

Senatore Vigilani. È mio dovere nella qualità di relatore di esporre le ragioni che debbono sostenere le conclusioni della Commissione.

Nella penultima tornata, o Signori, confutando le diverse censure che dai nostri onorevoli oppositori venivano fatte alle conclusioni della vostra Commissione, noi avevamo impresso a dimostrarvi come l'articolo 37 dello Statuto non contenga il pretezo divieto assoluto di procedere in qualunque caso a visita domiciliare presso un Senatore senza un ordine del Senato, come nè la lettera, nè lo spirito di quell'articolo diano appoggio a siffatta esorbitante supposizione che confonderebbe una perquisizione coll'arresto; come i più gravi inconvenienti ne deriverebbero a danno della giustizia e della pubblica tutela; come la ragione si opponga assolutamente ad ammettere una così larga interpretazione di quell'articolo.

Continuando il nostro argomento, noi aggiungeremo ancora qualche osservazione a conforto della nostra opinione.

E primieramente richiameremo la somma difficoltà, per non dire la impossibilità che si incontrerebbe di avere un ordine del Senato per procedere in tempo ad un atto che di sua natura esige prontezza e segretezza.

Chiunque ha qualche esperienza delle visite domiciliari che occorrono farsi nella procedura criminale, non ignora punto che vi si suole divenire a seguito di segrete comunicazioni circa i luoghi dove si possono trovare oggetti che influiscano allo scoprimento del reato.

Per poco che si ritardi a procedere, per poco che la cosa traspaia, la visita domiciliare diventa impossibile od inutile.

Ora vi domando, o Signori, ove occorresse fare la visita nella casa di un Senatore, dove si pretenda, per esempio, che un suo famiglia abbia nascosto qualche oggetto che possa influire allo scoprimento d'un reato, ricorrendo al Senato, comunicandogli le carte del processo, ed attendendo una sua deliberazione, si potrebbe egli ancora sperare di divenire con frutto alla visita

domiciliare, dal cui effetto forse dipenderebbe interamente l'esito della procedura?

Egli è molto facile il prevedere che un tale procedere, se non sempre assolutamente, quasi sempre al certo renderebbe inutile quest'atto che in generale suole tanto recare giovamento all'amministrazione della giustizia penale.

Ma questo non è il solo inconveniente, tuttochè gravissimo, che s'incontrerebbe seguendo nella pratica quell'interpretazione dell'articolo 37 dello Statuto che noi combattiamo.

Un altro assai grave noi ne troviamo nell'ingerenza che il Senato prenderebbe in procedure che non sarebbero di sua giurisdizione.

Pretendendosi che l'ordine del Senato si richieda, anche quando non si procede contro un Senatore, sorge necessaria la conseguenza che il Senato dovrebbe ingerirsi in procedure che non sarebbero di sua cognizione al solo oggetto di ordinare una visita domiciliare.

Lascio, o Signori, alla vostra intelligenza il comprendere quasi gravi inconvenienti si incontrerebbero in tal fatto modo di procedere. Noi avremmo il concorso di due autorità, l'una competente, l'altra non competente od almeno competente solo per riguardo di persone, nella compilazione di un processo in quella parte in cui si richiede la massima prontezza e segretezza come io diceva.

Sarebbe cosa affatto di nuovo esempio che per divenire ad un atto della natura di una visita domiciliare si debba richiedere non solamente l'intervento di un'autorità estranea alla procedura, ma della prima autorità dello Stato.

Io credo che la dignità del Senato, ben lungi dal guadagnarvi, ne rimarrebbe impicciolata, prendendo cognizione di cause che sarebbero di tanto inferiori alla sua importanza.

Un altro inconveniente ancora più serio nascerebbe da un tale sistema ed è l'introduzione di una specie di diritto d'asilo nelle case di tutti i membri del Parlamento, nelle loro abitazioni, nelle loro ville di campagna.

Supponendo che non si possa mai procedere a visita domiciliare presso un Senatore senza permesso del Senato, dobbiamo pur supporre che non si può procedere a perquisizione presso un Deputato, senza l'assenso della Camera dei Deputati, in quanto che l'argomento essendo dedotto dall'arresto, siccome lo Statuto esige l'ordine del Senato per l'arresto, del Senatore, e l'assenso della Camera dei Deputati per l'arresto di un deputato, così l'ordine del Senato, e l'assenso della Camera dei Deputati si richiederebbero ogni qual volta occorresse di procedere ad una visita non solo in una abitazione dei membri del Parlamento, ma eziandio quando occorresse di ricercarvi una persona ivi rifugiata di cui fosse decretata la cattura.

Le misure, che l'autorità giudiziaria prende in una visita domiciliare, sono egualmente autorizzate dalla legge quando si debbe procedere ad una cattura.

Or dunque, se non è permesso d'entrare nella casa di un membro del Parlamento senza l'assenso di quel Corpo a cui appartiene per una perquisizione, non vi si potrà nemmeno penetrare per eseguire una cattura.

Ne deriverà adunque un vero diritto d'asilo, un'immunità a favore delle case dei Membri del Parlamento.

Il solo enunciare un tale concetto deve bastare per farlo condannare.

Ed invero il voler fare risuscitare nel secolo XIX una specie di diritto d'asilo a favore della casa di qualunque cittadino, mentre l'abbiamo abolito nelle case di Dio, io credo sia veramente una pretensione più che straordinaria.

Aggiungete infine che trattandosi di un privilegio la interpretazione estensiva è respinta da tutti i principii di ragione.

Crediamo dunque di poter concludere che la supposizione che assolutamente non si possa mai a termini dell'art. 37 dello Statuto procedere a visite domiciliari presso un Senatore, senza che preceda un ordine del Senato, non possa essere ammessa.

Scendiamo ora ad esaminare la questione in un campo più ristretto; scendiamo ad esaminarla relativamente a quei procedimenti, che sono di cognizione del Senato, perchè riguardano uno dei suoi membri. Come già avemmo l'onore d'osservare, in questo caso la questione assume sicuramente maggiore gravità, come maggiore ingiustizia.

Se per l'esecuzione degli articoli 36 e 37 dello Statuto per l'esercizio della giurisdizione speciale è privilegiata che ivi è stabilita, si fosse fatto un regolamento, o fosse intervenuto altro provvedimento, sicuramente noi non verremmo nell'incertezza in cui ci troviamo; ma nella mancanza totale di un provvedimento speciale, noi ci troviamo costretti a domandare le norme della risoluzione di questa questione al diritto comune, ai precedenti adottati da altri consimili Corpi politici ai principii generali di ragione. Non tutte queste fonti sono state egualmente accette all'onorevole Senatore Cadorna.

Egli singolarmente avrebbe desiderato, che noi non avessimo fatto ricorso ai precedenti della Camera dei Pari di Francia, e molto meno ad un atto che è stato da quella Camera progettato, nell'infausta occasione del giudizio del maresciallo Ney.

Diremo anzitutto, che non è stato sicuramente una scelta di nostro gusto quella di ricorrere alla Camera Alta francese per presentarvi dei precedenti.

Noi dovevamo necessariamente ricorrere a quel Corpo, il quale presentava maggiore analogia nella sua costituzione, nelle sue basi, col Senato italiano: noi dovevamo necessariamente ricorrere ad un paese dove esiste una legislazione, la quale è maggiormente conforme a quella che regge l'Italia.

Ebbe la Francia e la sua Camera dei Pari costituita secondo la carta del 1830 sono appunto quelle che ci offrono gli elementi di analogia che abbiamo

additati, imperocchè quella Camera è precisamente costituita sul modello del nostro Senato, e nessuno ignora che la nostra legislazione è stata quasi interamente tolta in prestito da quella di Francia.

Or dunque noi abbiamo dovuto necessariamente rivolgerci a quelle fonti, e se ci siamo arrestati ad un progetto di regolamento, il quale è stato formato precisamente nell'occasione del doloroso giudizio del maresciallo Ney, noi lo abbiamo fatto perchè quella Camera Alta non si occupò mai d'altro regolamento dopo quello del 1816, e non si può dire nemmeno che quel progetto di regolamento abbia stabilito le norme di procedura nel giudizio del maresciallo Ney, perchè il Governo nel convocare la Camera Alta per quel giudizio, stabilì anche le forme principali del procedimento che si dovessero osservare; ed il progetto formato dalla Camera non ebbe mai definitiva approvazione, come noi abbiamo accennato nella nostra relazione.

Del resto noi siamo stati del tutto concordi coll'onorevole Cadorna nell'offrire alla gloriosa memoria dell'infelice maresciallo Ney quell'omaggio di onore che egli giustamente le tributava.

Ora ricorrendo agli elementi, alle fonti che noi abbiamo accennato, che cosa vi troviamo? Noi vi troviamo che, allorchè si tratta di procedimenti di competenza speciale, è generalmente ammesso che la istruzione può anche farsi da giudici ordinari; ne abbiamo dedotto la conseguenza che questa norma doveva anche essere applicata al Senato non solamente per parità di ragione, ma per ragione più forte, in quanto che il Senato può più difficilmente che qualunque altro Tribunale speciale occuparsi dell'istruzione di un procedimento e pel modo con cui è composto, e pel luogo ove risiede, e perchè talvolta non si trova nemmeno radunato.

Questo principio è stato francamente ammesso anche dall'onorevole Senatore Cadorna.

Or dunque se l'istruzione del procedimento sottoposta alla giurisdizione del Senato può essere fatta da giudici ordinari, non potrà anche essere dai medesimi eseguita una visita domiciliare contro gli imputati?

A questa questione se si dovesse rispondere nel rigore dei termini e stando strettamente alla sola disposizione dell'articolo 37 dello Statuto, forse si dovrebbe dar risposta affermativa. Ed invero l'art. 37, come abbiamo già più volte notato, non fa che una eccezione per l'arresto, e l'arresto, come ben sapete, è pure compreso fra gli atti dell'istruzione preparatoria.

Or bene la perquisizione la quale non sarebbe espressamente in quell'articolo riservata al Senato, si dovrebbe dire precisamente permessa ad altri giudici, perchè essa è uno degli atti dell'istruzione.

Questa sarebbe la deduzione la più rigorosa che si dovrebbe trarre. E non tacerò che questo ragionamento fu quello che si presentò dapprima alla mente di alcuni membri della Commissione; allorchè si imprese ad esaminare la questione si credette da alcuni

che la perquisizione dovesse essere permessa a quei giudici a cui si riconosceva spettare l'autorità di istruire un procedimento di cospirazione ancorchè diretto contro un Senatore.

Però, desiderosa la Commissione di conciliare gli interessi della giustizia con tutti i riguardi possibili verso questo eminente Consesso, si addentrò più profondamente nella quistione ed ebbe ad osservare che l'atto di perquisizione, sebbene annoverato fra gli atti di istruzione, è però dalla legge considerato come atto più grave, come atto che richiede particolari cautele.

Osservava la Commissione che appunto per queste ragioni la facoltà di procedere a visite domiciliari si vede dalla legge riservata ai giudici istruttori nell'art. 142 del Codice di procedura penale, e che soltanto per eccezione in alcuni casi viene tale atto permesso anche ad ufficiali inferiori.

Che cosa da ciò deduceva la Commissione? Ne deduceva che la riserva fatta all'istruttore dalla legge comune è un argomento abbastanza solido per trarne una norma d'analogia anche per i processi sottoposti al Senato; essa avvisava che anche per questi processi si possa ritenere per regola, che il fare visite domiciliari spetti al giudice istruttore propriamente detto, e che soltanto per eccezione nei casi più gravi, ciò possa anche essere abbandonato ad ufficiali inferiori.

Allora la Commissione si domandava, quale dovesse essere riputato l'istruttore proprio dei procedimenti riservati alla cognizione del Senato.

Anche su questo punto, non possiamo dissimularci che sorgeva un dubbio non lieve, imperocchè i giudici istruttori ordinari costituiti presso i tribunali di circondario, non sono soltanto istruttori ordinari per le cause di cognizione dei tribunali a cui appartengono, ma sono pure istruttori ordinari per i processi che appartengono a giurisdizioni superiori, come quelli che sono soggetti al giudizio delle Assisie.

Questa osservazione dimostra come si potrebbe non senza ragione sostenere che il giudice istruttore ordinario per tutti i processi indistintamente, o siano di cognizione ordinaria, o siano di cognizione privilegiata, possa dirsi il giudice istruttore che è costituito presso i tribunali di circondario.

Ove si accogliesse questa opinione, voi comprendete come l'atto di perquisizione rimarrebbe permesso in modo ordinario a questi giudici ordinari, anche quando si tratti di processi sottoposti alla giurisdizione del Senato. Tuttavia più strettamente ragionando, la Commissione ha preferito di attenersi all'opinione, che il vero istruttore dei processi contro i Senatori sia il Senato stesso, e che soltanto per eccezione le autorità giudiziarie ordinarie possano prendere parte negli atti più gravi indipendentemente da un'espressa delegazione del Senato.

Seguendo quest'ordine d'idee, la vostra Commissione ha fatto la distinzione che voi conoscete, ha distin-

toe le visite domiciliari per le quali non vi sia urgenza, nè pericolo nel ritardo, da quelle in cui concorrano tali condizioni; ritenne le prime riservate al Senato come istruttore dei propri procedimenti, salvo al Senato, ben s'intende, la facoltà di delegare; ma allorchè vi è urgenza, allorchè si verifica il pericolo nell'indugio, quando il differire la visita domiciliare equivale a renderla infruttifera, e quello che è più, equivale a compromettere le ragioni della giustizia penale, allora la vostra Commissione ha creduto, senza tema d'errare, che anche i giudici inferiori, anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, si direbbero, secondo le norme comuni, ritenere competenti a procedere a visite domiciliari contro Senatori.

A così opinare era mossa la Commissione dalla ragione la più potente, quella della pubblica sicurezza. Siccome non si potrebbe ammettere un altro sistema senza compromettere la sicurezza pubblica, egli è parso alla vostra Commissione che la salute pubblica dovesse prevalere ad ogni riguardo, e che si dovesse soprattutto pensare a tutelarne i diritti; locchè non si può altrimenti fare che dando facoltà a tutte le autorità giudiziarie di divenire in simili casi urgenti alle visite domiciliari senza distinzione.

In secondo luogo la vostra Commissione è pure stata mossa da un argomento d'analoga deduzione, come accennava, da disposizioni del Codice di procedura penale. Diciamo che questo argomento nella mente della Commissione è stato secondario, imperocchè ci è sembrato che nella confutazione che gli onorevoli nostri oppositori impresero a farne, abbiano scambiato quest'argomento col principale, ed abbiano supposto che sovra esso principalmente ed unicamente la Commissione si appoggiasse, locchè non è conforme al vero, locchè è un'inesattezza, che importa molto di rilevare per seguire il vero ordine del ragionamento.

Quest'argomento secondario è stato, come diceva, dalla vostra Commissione dedotto dagli articoli 64 e 71 del Codice di procedura penale; questi articoli, a nostro avviso, autorizzano gli ufficiali di polizia giudiziaria, ed i giudici di mandamento, che fra essi occupano il grado principale, dopo l'istruttore, a procedere a perquisizioni domiciliari quando evvi pericolo nell'indugio. Ma l'onorevole Cadorna qui si arresta, e ci fa osservare che la Commissione si è ingannata nel supporre che il pericolo nell'indugio sia la sola condizione richiesta dall'articolo 64 per la sua applicazione; egli pretende che un'altra condizione sia richiesta da quell'articolo e che essa stia nella flagranza del reato.

Se non si dovessero consultare che le parole dell'articolo 64, forse l'opinione dell'onorevole Cadorna dovrebbe essere adottata, ma in tutte le leggi e singolarmente in quelle che sono tutelari dei diritti più sacri della società, più che alle parole, noi dobbiamo aver riguardo al loro spirito nello interpretarle. Or bene, se si riguardi allo spirito della disposizione dell'articolo 64, e si tenga conto del modo con cui essa nella pratica

viene eseguita, non si avrà difficoltà ad ammettere che si applica anche ai casi in cui non vi abbia reato flagrante, ma si verifichi soltanto il pericolo imminente nell'indugio a procedere alla perquisizione.

Pregarei il Senato di notare che l'articolo 64 da noi citato si compone di due parti; nella prima si tratta indubitatamente del caso di flagrante reato e si permette in tal caso ad ogni ufficiale pubblico, ad ogni depositario della forza pubblica l'arresto degl'imputati allorchè si tratta di un reato che importa la pena del carcere od altra pena maggiore.

Nella seconda parte si tratta di due oggetti, l'uno è il raccoglimento delle prove che si possono ottenere sull'istante, l'altro concerne precisamente le visite domiciliari.

Trattenendoci un istante sopra il primo oggetto, sopra quello cioè del raccoglimento delle prove che si possono in sull'istante ottenere, chi è che non riconosca immediatamente che non si potrebbe questa disposizione limitare ai soli casi di flagrante reato senza cadere nell'assurdo? E come, perchè non si tratti di flagrante reato, un ufficiale di polizia giudiziaria vedrà dinanzi a sé le prove di un reato, vedrà che quelle prove potrebbero da un istante all'altro sfuggire, e non le potrà raccogliere, non le potrà accertare, non le potrà somministrare all'autorità giudiziaria? Quanto questo sia funesto ed assurdo ne pare che sia molto facile lo scorgerlo; eppure tale conseguenza deriverebbe dal voler limitare la seconda parte dell'articolo 64 al solo caso di flagrante reato.

Passiamo ora al secondo oggetto dell'alinea di quell'articolo.

Noi dicevamo che il secondo oggetto si riferisce precisamente alle perquisizioni.

Se il legislatore avesse inteso di limitare quell'articolo ai casi di flagrante reato, era inutile che facesse ancor cenno della condizione del pericolo nell'indugio, in quanto che la flagranza del reato manifestamente autorizza per sé ogni atto di procedura, ogni atto che possa assicurare non solo la persona dell'imputato, ma ben anche le prove del reato.

Come mai si può credere che il legislatore, allorchè si tratta d'un reato flagrante, esiga ancora altre condizioni per permettere la perquisizione?

Or dunque se il legislatore fa menzione d'un'altra condizione, cioè di quella del pericolo nell'indugio, ben si vede che lungi dal volere aggiungere una condizione ad un'altra, ha voluto invece aggiungere un altro caso che, all'infuori del flagrante reato, meritava la sua attenzione, esigeva la pronta azione della giustizia e tale è il caso in cui vi abbia pericolo nell'indugio.

E che questo sia il vero modo di intendere l'art. 64, che cioè il suo alinea si debba applicare anche a quei casi nei quali non si verifica il flagrante reato, ma vi può essere pericolo nell'indugio a raccogliere le prove, ce lo dimostra la pratica giudiziaria d'ogni giorno.

Nelle grandi città sovra tutto, o Signori, è impossibile

che i giudici istruttori possano essi soli sopperire a tutte le urgenze, di procedere a visite domiciliari.

Che cosa accade quindi nella nostra pratica quotidiana?

Accade ogni giorno che gli ufficiali della polizia giudiziaria, allorchè veggono che se si dovesse attendere un'ordinanza del giudice istruttore, ed ancor più la sua presenza, si avrebbe il pericolo di smarrire le prove, o di giungere troppo tardi in quelle case, dove si ha grave motivo di ritenere che si trovino gli oggetti rubati, per esempio, od altri oggetti influenti alla scoperta del reato, procedono immediatamente alle visite domiciliari e rendono, mi piace il dirlo, un gran servizio alla giustizia così procedendo; nè mai è venuto in mente a nessuno di contestare la regolarità di questo modo di procedere; potrei anzi dire che furono talvolta gli ufficiali di pubblica sicurezza ripresi di lentezza, o di esitazione nello eseguire perquisizioni, avendo in alcuni casi lasciato sfuggire prove preziose; ma non venne mai, che io sappia, loro fatto accusa di avere ecceduto i loro poteri a servizio della giustizia.

Ed anche qui a conforto della nostra opinione io posso citare ed invocare l'autorità della Camera dei deputati in quel caso stesso, del quale ebbi già l'onore di far cenno.

Si trattava di una perquisizione operata in Genova fuori del caso di flagrante reato da un ufficiale di polizia giudiziaria senza l'ordine del giudice istruttore; si censurava quell'atto; si diceva nullo e costitutivo un abuso di potere, una violazione di domicilio, perchè non vi potessero gli ufficiali di polizia giudiziaria procedere senza un mandato dell'istruttore.

Ebbene, la Camera dei deputati ha ritenuto che l'articolo 64 fosse applicabile anche a quel caso, e passò all'ordine del giorno senza prendere in alcuna considerazione le censure che si facevano alla regolarità di quell'atto di perquisizione.

Io credo che, quando l'articolo 64 si volesse intendere nel senso restrittivo che sostiene l'onorevole Cadorna, egli si guadagnerebbe una dimostrazione che certamente non ambisce e sarebbe quella di un iccirco di congratulazione di tutti i malfattori, i quali vedrebbero la loro sorte di molto migliorata, e scemata in gran parte la probabilità di essere colpiti dal rigore delle leggi.

Senatore Cadorna. I ringraziamenti di tutti quelli che amano la libertà.

Senatore Vigliani. Io credo che la libertà, o Signori, non possa essere scompagnata dalla pubblica sicurezza, io non so a che cosa ci gioverebbe di poterli dire liberi, quando non ci potessimo dire sicuri, sapete a chi la libertà frutterebbe in questo caso? Frutterebbe a quei tristi, i quali, come io diceva, farebbero ringraziamenti all'onorevole Cadorna.

Noi abbiamo quindi creduto di potere con tutta ragione sostenere che, posto l'imminente pericolo nell'indugio, potevano per una tacita delegazione del Senato

i giudici istruttori procedere alla visita domiciliare nel caso di cui si tratta.

Che se vi potevano procedere ufficiali di polizia giudiziaria di grado inferiore, che diremo di magistrati di un ordine superiore, poichè nel caso nostro non procedettero, o Signori, semplici ufficiali di polizia, non un giudice di mandamento, e nemmeno un giudice istruttore ordinario, ma si procedette per un ordine che è emanato da un Consigliere d'appello delegato dalla Sezione d'accusa della Corte di Palermo?

Voi vedete, o Signori, di quanto si accrescano nel caso nostro le guarentigie e come quindi possa l'interpretazione dell'art. 64 da noi sostenuta essere più sicuramente ammessa.

È vero che l'onorevole Siotto-Pintor ci veniva dicendo che egli non crede a questa delegazione del Senato, ma io mi permetterò di rispondere all'onorevole Senatore magistrato che, se egli non ci crede, ci crede la legge e che questa non è una delegazione che dipenda dalla volontà di alcuno di noi, ma è una delegazione che deriva dall'autorità della legge, la quale ci ha supposti ragionevoli e sensati ed ha per conseguenza presunto che se per la mancanza di una nostra delegazione espressa si sarebbe la giustizia compromessa, si doveva supporre la delegazione tacita.

Ciò che noi diciamo della nostra legislazione risulta essersi egualmente praticato nella giurisprudenza francese, siccome lo potrete rilevare da quei testi che noi ci siamo pernesso di citare nella nostra relazione.

Che se l'onorevole Cadorna non fa buon viso agli esempi francesi in ciò che riguardano le istituzioni libere, io credo che non sarà tanto difficile nel concedere maggior differenza agli esempi che derivano da quella magistratura la quale ha sempre servito di norma e di guida a quella degli altri paesi, poichè conviene pur confessarlo, che, come la legislazione moderna è stata dalla Francia diffusa negli altri paesi, così la giurisprudenza dei suoi magistrati ha servito di norma nell'applicarla.

Basta, o Signori, rivolgere l'occhio alle biblioteche di qualunque dei nostri giuristi o magistrati per vedere, come vi figurino in grandissima maggioranza i libri che vengono dalla Francia, libri che ogni giorno intendiamo citare.

Ora la giurisprudenza di quella rispettabilissima magistratura combina precisamente coll'opinione che noi abbiamo sottoposta al Senato; essa cioè ammette che, nei casi urgenti si può andare sino all'atto di visita domiciliare anche contro le persone munite della garanzia politica, escludendo soltanto l'atto d'arresto, il quale si trova specificamente eccettuato nel diritto pubblico francese come nel nostro.

Ma ammettendo pure che per l'urgenza si potesse procedere dai magistrati di Palermo alla visita domiciliare in questione, l'onorevole Cadorna, e con lui l'onorevole Siotto-Pintor ci contestano che esistesse urgenza,

ed invocano l'autorità stessa della Commissione in appoggio di questa loro opinione.

Appuntano di contraddizione la Commissione asserendo che come la Commissione non avrebbe approvato l'apprezzamento dei fatti nel senso dell'ordinanza dei magistrati di Palermo, così non doveva nemmeno approvarne l'atto.

Comincerò dall'osservare, quanto all'onorevole Cadorna che, siccome egli si crede in questa discussione di doverla fare da giudice, non da membro di un Corpo politico, sono meno sorpreso che egli pensi di potersi anche addentrare nel merito dell'ordine di perquisizione emanato dall'autorità giudiziaria, e che si arroghi anche l'autorità di riconoscerne i vizi, e di proporre, come egli diceva, l'annullamento e la revocazione. Però debbo tosto soggiungere che quand'anche si volesse farla da giudice superiore, non si potrebbe andare tant'oltre. Imperocchè un atto consimile fatto da un giudice istruttore nei procedimenti ordinari, non potrebbe mai per siffatto motivo, vale a dire per errore di criterio circa l'urgenza, essere deferito alla censura di un tribunale superiore. E invero la legge nell'autorizzare un giudice a procedere per via di urgenza a un determinato atto, è dalla necessità logica costretta di deferire l'apprezzamento dell'urgenza al giudice medesimo a cui pernette l'atto, e nel deferire al suo criterio quest'atto, toglie necessariamente ad ogni altra autorità il diritto di sindacare la coscienza e il giudizio del giudice in questa parte.

Quindi è che quando l'atto di perquisizione si presenti rivestito di tutte le forme legali, quando non vi s'incontri nessuno dei vizi di nullità previsti dalla legge, esso non potrebbe da nessun giudice superiore essere nè censurato, nè annullato perchè il giudice abbia male apprezzata l'urgenza. Il giudice ha usato del suo potere discrezionale; ne ha usato secondo la sua coscienza e senza sovvertire la legge, senza sovvertire tutti i principii giudiziari, non si può istituire un sindacato sopra l'esercizio di tale potere di discrezione. Nè attribuendo ai giudici questa facoltà noi crediamo che si abbia da temere di cadere in quegli eccessi che l'onorevole Siotto-Pintor vi accennava con ricordi di nomi storici, i quali se hanno potuto eccitare l'ilarità del Senato, non pensiamo che abbiano potuto fargli una seria impressione. Noi crediamo che sia mai da temere che uno dei nostri giudici istruttori vada a cercare la fanciulla rapita nella cella di S. Luigi, anzi che nella tenda di Annibale!

Non temiamo che alcuno dei nostri giudici vada a cercare le cose furtive nella casa di un Catone o di un Scipione Natica. No, questi eccessi noi non li crediamo possibili e ci guardiamo dal fare a quel Corpo, cui abbiamo l'onore di appartenere, il grave torto e la grande ingiuria di accennare solo il sospetto o la possibilità di tali enormità.

Ma, fatta la perquisizione domiciliare, gli atti dovevano essere immediatamente trasmessi al Senato, dice

l'onorevole Senatore Cadorna. I giudici precedenti hanno commesso una grave trascuranza in questa parte, e la Commissione non ne fa loro alcun rimprovero, non ne dà loro alcun carico.

La Commissione, o Signori, ebbe una ragione molto grave per non dar carico in questa parte ai giudici precedenti. La Commissione ha dovuto riflettere che il procedimento era istituito non solo contro il principe di Sant'Elia, ma contro un gran numero di altri individui. La Commissione ha dovuto considerare che quel procedimento non era finito ancora, che rimanevano diverse informazioni da prendere, le quali dai precedenti nei loro rapporti venivano additate. La Commissione ha dovuto considerare e ha considerato che, compiuta l'istruttoria, quei giudici, a termini di legge, dovranno trasmettere di necessità gli atti per ciò che riguarda il principe di Sant'Elia, quando occorresse di prendere per lui alcun provvedimento.

Per queste considerazioni, la vostra Commissione non ha saputo nè saprebbe fare alcun rimprovero a quei giudici di non avere ancora al giorno d'oggi trasmesso gli atti al Senato.

Che importerà al Senato di avere un giorno prima, o un giorno dopo quegli atti, se ne rimanessero compromesse le ragioni della giustizia, il procedimento rimanesse incompiuto, e non si potesse più dare al processo quello svolgimento che sarebbe necessario?

La Commissione, come non vedeva nessun pericolo (ed ha preso del resto le cautele per evitare anche i pericoli futuri), così non ha pensato di fare al Senato alcuna proposta a questo riguardo.

La dimostrazione che noi abbiamo avuto l'onore di presentarvi circa la legalità di quei diversi punti che formarono l'oggetto principale delle censure dei nostri contraddittori, ci conduce naturalmente a domandarvi quali potessero essere le conclusioni da prendersi.

Ritenuto che il Senato siede ancora come Corpo politico in questo affare e non come Corpo giudicante, rimangono naturalmente escluse quelle conclusioni che venivano prese dall'onorevole Cadorna in un altro ordine di idee; ed egli stesso (ne sono persuaso) quando abbandonasse o fosse costretto ad abbandonare l'idea che qui siedono come giudici, non vi proporrebbe certamente di ordinare una sospensione di procedimento ed una trasmissione degli atti, poichè egli troppo ben conosce, e caldamente sostiene la separazione dei poteri, ed anzi ha dimostrato come egli si preoccupi anche di atti i quali, a parer nostro, non producono nessuna turbazione di questi poteri, come avremo l'onore di dimostrarlo ben presto. Escluso dunque, anche nella sua opinione, come crediamo aver pienamente dimostrato, che il Senato segga come un Corpo giudicante, non si potrebbero prendere le conclusioni da lui proposte, e non si potrebbe nemmeno prendere la conclusione dell'onorevole Siotto-Pintor, la quale si confonde con una di quelle dell'onorevole Cadorna, e che

consiste nell'ordinare la trasmissione degli atti; la quale conclusione dell'onorevole Siotto è tanto meno fondata, in quanto che egli ha ritenuto con noi che il Senato siede come Corpo politico.

Dunque, come Corpo politico, quali altre conclusioni potrebbe prendere il Senato, fuori di quelle che vi abbiamo nella relazione proposte?

La Commissione ha dovuto naturalmente preoccuparsi di due cose: cioè del caso presente e della necessità di antivenire che altri inconvenienti accadano in avvenire in simili casi.

Ebbene al caso presente essa provvedeva col proporvi anzi tutto di dichiarare che la prerogativa senatoria non è stata violata nella persona dell'onorevole Sant'Elia perchè non fu violata la legge dai precedenti, e vi proponeva inoltre di disporre, col mezzo dell'onorevole Ministro della giustizia, perchè non si procedesse ad altri atti contro il medesimo Senatore, senza che vi preceda una partecipazione al Senato. Così rimane soddisfatto all'oggetto del richiamo del principio di Sant'Elia.

Per ciò che riguarda ai casi futuri, la vostra Commissione vi suggeriva di richiedere egualmente l'onorevole Ministro della giustizia di far sì che, avvenendo caso in cui si debba procedere contro un Senatore per imputazione di reati, un pronto avviso sia dato al Senato, acciò che egli sia posto in grado di esercitare la sua giurisdizione, non sospesi intanto quegli atti che sono di natura urgente, oppure tendono unicamente a raccogliere le informazioni preparatorie e generiche, cioè quelle che riguardano il reato in genere, come si suol dire, e che sono permesse ad ogni giudice.

A queste conclusioni l'onorevole Cadorna ha fatto due censure che sono veramente molto gravi; l'una è, che esse siano incostituzionali; l'altra che offendano l'indipendenza della Magistratura.

Credo che difficilmente si potesse fare un rimprovero più grave alla Commissione nella quale hanno l'onore di sedere alcuni magistrati e personaggi che sono assai più di me provetti nelle cose parlamentari. Ma credo che per buona ventura non sarà difficile alla Commissione di giustificarsi da codeste imputazioni.

Perchè l'onorevole Cadorna dice incostituzionali e lesive dell'indipendenza della magistratura le nostre conclusioni?

Egli lo dice per due ragioni: l'una perchè abbiamo richiesto l'intermezzo del Ministro della giustizia, l'altra perchè abbiamo richiesto il Ministro di dar ordini alla Magistratura.

Ma l'onorevole Cadorna coscienzioso ed esatto come egli è nelle cose sue, non negherà che trattandosi di dare un voto politico e provvedere alla sua esecuzione, il Senato non ha altro mezzo fuor quello di valersi dell'opera dei Ministri, i quali veramente costituiscono una specie di pubblico Ministero presso i due rami del Parlamento per l'esecuzione delle loro deliberazioni, e di

più costituiscono il solo mezzo di comunicazione tra i Corpi politici e le altre amministrazioni dello Stato.

Ove dunque l'onorevole Cadorna abbandoni per un momento l'idea, che siamo qui come giudici, e ammetta che deliberiamo come Corpo politico, non dovrà aver difficoltà di persuadersi della necessità in cui ci troviamo di valerci dell'intermezzo del Ministero, se vogliamo che qualunque nostra comunicazione arrivi all'autorità giudiziaria; che noi non potremmo dare ordini diretti all'autorità giudiziaria senza varcare assolutamente i confini delle nostre attribuzioni, senza turbare l'ordine di quei poteri che importa tanto di mantenere entro la loro cerchia.

Ora dunque il Senato, volendo provvedere al caso del principe di S. Elia, ed impedire che, mentre esso non è ancora passato ad assumere l'esercizio della sua giurisdizione, si commetta cosa che la pregiudichi, non può, a nostro parere, valersi di un mezzo diverso da quello che vi ha proposto la Commissione, vale a dire quello di un invito al Ministro della giustizia a far conoscere la intenzione nostra ai Magistrati precedenti.

Ma l'invito che vi proponiamo di fare al Ministro della giustizia è poi un atto che tenda a fare una pressione sulla magistratura? Basta esaminare la materia di questo invito per persuadersi che ogni sospetto di questa natura non poteva caderci in animo. Ciò che noi intendiamo domandare al Ministro non è che l'esecuzione della legge.

Che cosa dovrebbe fare un magistrato ordinario il quale sia incaricato dell'istruzione di una causa di cognizione del Senato? Dovrebbe necessariamente astenersi da ciò che può offendere la competenza, la giurisdizione, la prerogativa del Senato, e noi domandiamo forse altra cosa al Ministero?

Domandiamo precisamente di ricordare al magistrato ciò che sta nei suoi doveri, e questo ricordo se gli gioverà per la retta osservanza della legge, non offenderà sicuramente l'indipendenza sua.

E quando, uscendo dal caso speciale, domandiamo al Ministro della giustizia che faccia in generale conoscere alla magistratura, stante la mancanza di ogni provvedimento del Senato a questo riguardo, che quando si presentino procedimenti di cognizione senatoria, debbe il Senato esserne avvertito, domandiamo noi cosa che esca dai doveri della magistratura; che non sia nelle disposizioni regolamentarie che sono solite osservarsi nella materia?

Noi non domandiamo, o Signori, se non ciò che si pratica in casi simili, quando si tratta di processi che sono a modo d'esempio, di cognizione dell'autorità militare o dell'autorità marittima, o dell'autorità sanitaria; e i nostri giudici istruttori, i nostri procuratori del Re danno costantemente avviso al tribunale speciale a cui appartiene il giudizio dell'iniziato procedimento e degli atti che si stanno formando. Ma ciò che si fa per tutti i tribunali speciali, non si dovrà fare pel Senato? Si dovrà negare al Senato questo riguardo e ci si accu-

serà di fare esercitare sulla magistratura una pressione perché domandiamo che il Ministro la inviti a dare al Senato quell'avviso che suol dare a tutti gli altri tribunali speciali in condizioni consimili?

E poichè si tratta di un argomento tanto delicato qual è l'indipendenza giudiziaria, permettetemi che spenda ancora qualche parola a ben chiarire l'idea di questa indipendenza.

Convieni distinguere tra atto e atto, tra magistrato e magistrato; quando si tratta di decisioni del Corpo giudiziario, allora il più alto, il più scrupoloso rispetto è imposto al Governo ed a tutte le autorità dello Stato verso i giudicanti, ma quando non si tratta che delle forme di comunicazione tra l'autorità giudiziaria e le altre autorità dello Stato, di atti che concernono l'estrinseco e non l'intrinseco dell'amministrazione della giustizia, niuno contenderà al Governo il diritto o riconoscerà il dovere che egli ha di dare istruzioni che tendono ad ottenere il miglior ordine, il procedimento più soddisfacente, la maggiore regolarità nel servizio della giustizia.

Ogni giorno si mandano di tali direzioni agli uffici d'istruzione, a quelli dei procuratori del Re, senza che nessuno abbia mai pensato che queste direzioni offendano in alcun modo l'indipendenza della magistratura.

La magistratura poi è composta, come sapete, di due elementi ben diversi, l'elemento giudicante, e a questo la legge colla inamovibilità assicura la piena indipendenza, l'altro è elemento attivo, l'elemento che rappresenta il Governo presso i Corpi giudicanti e che si denomina il Ministero Pubblico.

Ma questo elemento si trova di continuo e per necessità della sua costituzione in comunicazione col potere esecutivo, e sotto la direzione del Ministro della giustizia che è riconosciuto e dichiarato il capo della magistratura.

Dunque lo stabilire che tra il Capo della magistratura ed i suoi membri, e singolarmente tra esso e quelli che da lui dipendono, si prescrivano comunicazioni, non è una violazione dell'indipendenza dei giudici. Se noi spingiamo il concetto di tale indipendenza sino al segno di escludere ogni comunicazione tra il potere esecutivo e la magistratura, noi renderemo impossibile una ben ordinata amministrazione della giustizia. E badate che le istruzioni da darsi secondo la proposta della Commissione sarebbero pel loro scopo da rivolgersi agli uffici del pubblico Ministero e di istruzione penale che hanno già l'obbligo d'informare di ogni reato per cui loro accade di dover procedere.

Egli è chiaro adunque che la Commissione vostra vi propone d'invitare il Ministero a fare ciò che è al tutto conforme ai doveri della Magistratura, ed anche alla missione di lui che deve provvedere all'esatta e completa esecuzione della legge, non esclusa certamente quella che regola la giurisdizione e le prerogative del Senato.

Ma, diceva l'onorevole Senatore Cadorna, perchè voi non chiedete almeno la trasmissione degli atti? Ma, o Signori, noi vi abbiamo già detto il perchè noi non crediamo di potere domandare questa trasmissione.

Che un Tribunale superiore chieda all'inferiore la trasmissione degli atti, l'intendiamo, ma noi non siamo qui costituiti come tribunale; e lo fossimo pure, non sarebbe anche prudente una tale domanda, perchè la procedura, come vi abbiamo detto, non sarebbe compiuta, perchè rimarrebbe interrotta e perchè al postutto è dovere dell'autorità procedente di mandarci gli atti allora che il caso dalla legge preveduto si verifichi, allorchè la procedura sia compiuta e nasca il bisogno di provvedere relativamente alla persona dell'onorevole Senatore Di Sant'Elia.

Ricordiamo ancora che il processo verte contro diversi incolpati, che i suoi atti non sono divisibili perchè le stesse prove si applicano a tutti, lo che non permette di avocare tosto gli atti al Senato senza i più gravi inconvenienti.

A confortare poi viemmeglio il provvedimento per ciò che concerne l'avveire, noi abbiamo aggiunta una raccomandazione, perchè si formi un regolamento il quale determini l'esercizio della nostra giurisdizione stabilita dagli articoli 36 e 37 dello Statuto.

Ma nemmeno in questa parte abbiamo avuto la ventura di avere consenziente l'onorevole Cadorna. Egli preferisce che il Senato viva senza regole di procedimento, non abbia nessuna norma, ed in ciascun caso faccia quello che più gli piaccia.

Ma sarebbe invero un bell'esempio che il Senato darebbe alle autorità giudiziarie, quello di porre la procedura in sua balia per ciascun caso!

Io non credo che ciò sia avvenuto in nessun paese del mondo; non credo che nessun giudice per quanto arbitrario, l'abbia mai desiderato, nè credo che a nessun tribunale sia mai stato permesso.

Il Senato farebbe del *libito* il *licito* in sua legge e farebbe veramente una cosa intollerabile per la giustizia.

Se è necessario che esista una procedura certa e determinata per qualunque tribunale, non esisterà questa necessità per il Senato, il quale è chiamato a trattare i procedimenti più gravi, quelli d'alto tradimento, di attentato contro la sicurezza dello Stato, contro i Ministri accusati dall'altro ramo del Parlamento, oppure i giudizi istituiti contro i Senatori?

E per questi procedimenti di tanta importanza non vi dovrà essere alcuna norma; si dovrà tutto lasciare all'arbitrio e al beneplacito del Corpo stesso che è chiamato a giudicare?

Ciò non sarebbe conveniente alla stessa nostra dignità e diadirebbe poi sovranamente ai principii di giustizia.

Noi pensiamo che in questa materia non si tratta soltanto delle prerogative e dei diritti del Senato; si tratta estendendo dei diritti di tutti i cittadini che possono essere

chiamati avanti questo Consesso; i quali ci dovrebbero venire incerti del modo in cui si dovrà procedere verso di loro; incerti del come si tratterà la loro causa, e del come il giudizio sarà con-lotto e spedito: ciò sarebbe una grande anomalia massimo nei nostri tempi che vogliono l'uguaglianza di diritto.

Noi crediamo, o Signori, d'aver compiuto, per quanto le nostre forze il concedevano, il debito nostro, di aver dato risposta a tutte le censure, a tutte le obiezioni che sono state poste in campo contro il lavoro della vostra Commissione. Desideriamo che le nostre osservazioni possano ottenere la vostra approvazione, e possano infondere in tutti voi quel profondo convincimento di cui sono il portato.

Se voi rifletterete, o Signori, che questa è la prima volta che il Senato è chiamato ad occuparsi delle sue prerogative; se rifletterete che il Senato è un Corpo eminentemente conservatore e moderatore; se voi considererete che la parte prima della moderazione e della conservazione sta precisamente nell'usare moderatamente dei nostri diritti e delle nostre prerogative; se penserete che i privilegi non si rinforzano coll'esagerarli, ma invece si attenuano nel concetto generale; se penserete che il secolo nostro non è amico dei privilegi, e che li tollera solo per grandi ragioni, ma che certamente li vedrebbe con dolore troppo allargati fuor di ragione; se rifletterete che il nostro giudizio sopra questa questione molto grave non può non essere argomento dell'attenzione generale, noi ci persuadiamo che voi non esiterete ad accogliere le nostre conclusioni, come informate a principii di conciliazione e di moderazione come quelle le quali conciliano insieme e le ragioni del Senato e le ragioni della società.

Il vostro voto favorevole alle nostre proposte, o Signori, noi crediamo di esserne certi, otterrebbe il plauso generale delle persone sensate, e l'opinione pubblica, la quale, come ben fu detto da un labbro augusto, pronunzia pur sempre l'ultima parola, l'opinione pubblica direbbe, che la savièzza del Senato accogliendo le nostre conclusioni, ha saputo difendere ad un tempo i suoi diritti e rispettare i diritti più sacri della società (*Segni d'approvazione*).

Presidente. La parola spetta al Senatore Siotto-Pintor, essendosi il Senatore Vacca riservato di prenderla, ove occorra, in seguito.

Senatore Siotto-Pintor. Assai mi duole, o Signori, che la mia censura abbia potuto parere acerba e tirarmi addosso i rimproveri dell'onorevole relatore della Commissione. Alla accusa d'intemperanza risponderò dappoi. Restringendomi per ora al merito della questione, tale parmi essere e siffatta la gravità del fatto, che, a malgrado delle nuove osservazioni messe innanzi dal relatore anzidetto, io stimo utile di parlare un'altra volta nello intento di rinforzare quelle mie opinioni. Pregovi di non ascrivere ad un malnato senso d'orgoglio quello che io sono or ora per dire.

Io debbo cedere al Senatore Vigliani il vanto glo-

rioso della dottrina legale, ma non cederò così leggermente a lui nè ad altri chiechessia il pregio più modesto della logica (*Segni d'approvazione.*)

La relazione incomincia per dire che « geloso il Senato del mantenimento delle sue prerogative, esso intende mostrarsi non meno rispettoso verso gli altri poteri dello Stato. »

Ma nel fatto di che si parla, per nessun modo non entra il potere legislativo nè il potere governativo. Vi entra il Senato siccome potere giudiziario, solo giudice competente, giudice esclusivo di un Senatore. Falso è adunque il concetto del rispetto dovuto agli altri poteri dello Stato.

Afferma la Commissione che « rispettando l'inviolabilità che cuopre gli atti dell'autorità giudiziaria, esporrà i risultamenti delle sue investigazioni per modo che, senza ledere il segreto giudiziario, possa il Senato giudicare delle sue prerogative. »

Signori, non ha forse asserito la Commissione, e non ha testè ripetuto il relatore, che la tacita delegazione del Senato rendeva legale la perquisizione fatta dal giudice istruttore? Ora non mi è mai avvenuto d'intendere che il delegato possa o debba al delegante fare mistero degli atti suoi.

I documenti sono stati comunicati affinché il Senato fosse fatto partecipe d'ogni cosa. Il segreto non è, non può essere per noi. Adunque quanto sarebbe stata dritta l'idea d'informare per ora a porte chiuse il Senato, altrettanto è storta l'altra d'informarlo a metà.

Sembra che i provvedimenti contro il principe di S. Elia datino insin dal gennaio. La perquisizione ebbe luogo nel 12 marzo. Il lungo intervallo tra i due termini esclude l'urgenza. Come dunque non fu violata colla ricerca notturna la prerogativa del Senatore, anzi la libertà del cittadino?

E invero la cronologia condanna inesorabilmente l'opera dell'istruttore. Io lo dimostro colla relazione alla mano.

Si inquisisce fin dall'ottobre contro gli autori delle pugnalazioni. Nuove pugnalazioni avvengono, e da uomo infamissimo nuove rivelazioni si hanno di estesa cospirazione armata contro il nuovo ordine politico. Tra i principali promotori (*risum teneatis!*) il principe di S. Elia. Prossimo il giorno dello scoppio. Se ne ragguaglia il Ministro nell'11 febbraio. Nuove premure del questore, imminenza di pericolo, perquisizione domiciliare.

Quale campo larghissimo di osservazioni! Mi contenterò di tre sole. Primamente, poichè tra i principali promotori accusavasi il S. Elia, perchè non si scrisse al Ministro sino all'11 febbraio? Secondamente il Ministro cui ne fu scritto, perchè non riferì tosto al Presidente del Senato? In terzo luogo, le rivelazioni di un uomo di quella risma dovevano poter bastare alla perquisizione? Vi può egli essere *loyalté* dove non sia sufficiente ragionamento logico?

E vorremo ancora credere a quella tacita delega-

zione quando v'era tempo sufficientissimo a fare la delegazione espressa? E diremo ancora non violata la prerogativa del Senatore principe di S. Elia?

A giustificare l'ora, l'apparato della forza, e i modi al tutto insoliti della perquisizione, s'adduce l'urgenza. Ma se urgenza siavi stata, gli atti il diranno.

Se ne fa rispondevole l'Amministrazione della pubblica sicurezza. E per fermo, tutti operarono sotto l'impressione di un grave timore, nè lo fo biasimo a veruno dello avere creduto che non si poteva altrimenti salvare la patria. *Salus populi suprema lex esto.*

Ma dovrò io dire per questo che non vi fu errore? L'errore vi fu, e con molto contentamento dell'animo io ho udito a discorrere l'onorevole Senatore Cadorna; il quale non essendo stato presente al mio ragionamento, senza esserci per nulla indettati, senzachè l'un sapesse dell'altro, ribadì il chiodo, e veniva facendovi una melata analisi (certo dottissima) di quella mia brusca sintesi (*Rarità generale.*)

La relazione cita il Legraverand e Faustino Hélier, Citazione più autorevole mi par quella degli art. 109 e 120 del senatusconsulto 28 fiorile anno XII, che instaurò l'Alta Corte imperiale nella Francia. Quivi è detto: « I magistrati di sicurezza e i direttori del giuri sono obbligati a non procedere oltre e a rimettere nel periodo di otto giorni al procuratore generale presso l'Alta Corte imperiale tutti gli atti delle procedure tocchè (notate la parola) nei reati dei quali promuovono la riparazione consti, sia dalla qualità della persona, sia dal titolo dell'accusa ossia da altre circostanze, che il fatto è di competenza dell'Alta Corte imperiale. »

A mostrare che si sarebbe dovuto insin dal principio scrivere al presidente del Senato, io non ho mestieri di citare ai signori della Commissione il Merlin o il Lodrà Rollin nella parola *Hautes cours de justice*. Se non mi fa difetto la memoria, nel processo contro il Pari di Francia Praslin, genero del generale Sebastiani, per l'omicidio della sua moglie, l'Alta Corte di giustizia delegò essa direttamente per tutti gli atti (*Voci: È vero, è vero.*)

Nella più savia e forte nazione del mondo, in quella vera amica dell'Italia, dove ogni uomo eccentrico che sparli della nostra unità nazionale è accolto colle risate, e il Governo stesso sbeffa gli oppositori, nella non vantatrice Inghilterra, alloraquando un' inquisizione s'inizia contro un lord, ogni competenza, compresa quella dei Giurati, appartiene esclusivamente alla Camera Alta, se nonchè riferisce il Delolme.

Dopo queste considerazioni, o Signori, voi non potete, a parer mio, voi non dovete, voi non vorrete, io spero, dare la passata all'ordine del giorno propostovi dalla Commissione. Voi non vorrete perchè il ragionamento della Commissione conduce a tutta altra conseguenza, voi non vorrete perchè non vi si rende il debito omaggio al Senato.

Osserva la Commissione e dice: nel caso d'urgenza

è forza ammettere una eccezione, e ritenere il giudice istruttore siccome munito di tacita delegazione del Senato. Passi. Fu urgenza? La Commissione dice sì, io dico no. (Si ride.)

Non fu urgenza, perchè la cronologia smentisce quel fatto, non, fu perchè veniva meno la sostanza della prova. Ciò riconosce la stessa Commissione. Si ricovera perciò dietro al palladio della legalità. Ma se io ammetto di buon grado che la legalità scusa l'errore, al più certo non lo giustifica, non lo cancella, non può fare che non sia l'errore là dove esso sia.

Soprattutto poi mi spiacciono le conclusioni della Commissione perchè contengono (mi si perdoni l'espressione) un sofisma. Come mai? Si lamenta il difetto di un ordinamento che regoli l'esercizio della giurisdizione del Senato, e non si propone che tale ordinamento si faccia? Manifestamente havvi qui un sofisma perchè la conseguenza è più stretta delle premesse. Gli è come se io argomentassi in questa guisa.

Uomini dotti sono tutti che sanno. Ma tutti i membri della Commissione sanno. Dunque alcuni membri della Commissione sono dotti... (Approvazione.)

Quanto è dell'omaggio dovuto al Senato, non mi sembra che vi si provvegga abbastanza coll'incarico che si vorrebbe dare al Guardasigilli. La giurisdizione è del Senato, egli solo può dirla, toglierla egli solo, egli solo può regolarne l'esercizio. Non s'adombra di mia franchezza l'onorevolissimo signor Ministro. In faccia al Senato del Regno si perde goccia d'acqua nel mare, il Guardasigilli (Harità.) E badiamo a non fare atto incostituzionale. La legge esclude da ogni ingerenza nelle cose giudiziarie il Ministro di grazia e di giustizia. Ei non può dare ordini alla magistratura giudicante, della quale egli deve come gli altri tutti, e primo fra tutti rispettare i decreti. E per ultimo, quando è questione di Statuto, a nessuno meglio che al Senato, Corpo eminentemente conservatore, s'appartiene il difenderlo in tutti i modi, e delle proprie prerogative è, senza altro intermediario, difensore il Senato.

Mi perdoni l'onorevole relatore. Ma e' mi appone tante sentenze, che non mi caddero in mente mai. Non lo seguirò in quella sua lunga confutazione. Io vo' ricordarne soltanto una principalissima. Or dove o quando ho io detto che non sia lecita la perquisizione domiciliare presso un Senatore nel caso di vera urgenza o di presente reato? La mia tesi primaria fu questa, che cioè intervenne violazione, meglio che della prerogativa senatoria, della libertà cittadina. A questo accennavano le prime parole da me proferite, a questo mirava la parte massima degli argomenti da me prodotti. Io esordiva dicendo: « In una questione abbastanza seria che tocca così da vicino, non dico io già la prerogativa de' membri del Senato del Regno, ma la più sacra, la più preziosa delle libertà cittadine, l'invulnerabilità del domicilio... » Appresso io cercai se i fatti precedenti dovessero poter bastare a rendere legittima la perquisizione armata notturna. « La questione, io diceva, è

di senso comune. Alle case del Senatore principe di S. Elia trasse il giudice istruttore... sapete che? Forse la logica del giurisperito o il calcolo del filosofo? Signori no. Lui trasse una serie di rivelazioni adunate col mezzo di un agente segreto, di mal affare, prezzolato »... con quello che segue. E da ultimo io indagava se i precedenti della vita del principe di S. Elia fossero siffatti, che le rivelazioni di quella ribalda gente dovessero acquistar credito presso l'Autorità giudiziaria. « Come? (mi faceva io ad osservare.) Una fanciulla è stata rapita, e si va dilato a trovarne il reo nel casto vincitore d'Annibale o nell'angelico Luigi di Gonzaga?

Un furto è stato commesso e andremo a rintracciarne la prova nelle case di Catone e di Scipione Nasica? Si ardisce una congiura a scopo democratico, e noi ne accuseremo per autor primo l'aristocraticissimo Coriolano? » E di tal metro continuando pareva a me che male facesse il giudice istruttore a recarsi alla dimora di un Grande la cui soglia avria dovuto rispettare, al palagio di un uomo che pose sua vita e sue sostanze a servizio della causa nazionale, che fu sempre ed è tuttavia, circondato dall'amore e dalla riverenza dei suoi concittadini, che fu degno di rappresentare più volte nelle più auguste solennità della nostra santa religione la persona del venerato nostro monarca....

Vede dunque chiaro il Senato che io propugnai l'illegalità della perquisizione, non tanto perchè fosse fatta contro un Senatore del Regno, quanto perchè mancavano gli elementi per farla contro qualsiasi cittadino, mostrandomi di tal guisa più sollecito delle generali libertà cittadine, che delle speciali prerogative dei Senatori.

Ammissa poi per ipotesi la legalità del fatto, io non sapeva riconoscervi la giustizia. Io chi dove ai magistrati qualche cosa più che la veste esterna, io domandava ad essi l'entità della giustizia; e non mi sembra, ciò volendo, di essere stato indiscreto. Ond'io v'interrogava nettamente: « Piace a voi, o Signori, la iniquità che ha avuto la cura, meglio direi l'audacia di assumere le sembianze della giustizia? A me non piace! »

Come fu il mio ragionamento; più stringente e più giuridico di quello che l'onorevole Relatore non pensi. D'altra parte io confesso che non arrivo ad afferrare la logica sottile del dotto mio avversario. Ammette che giustizia non fu fatta, ma basta a lui lo involucro della giustizia, donde trae che dunque non s'è violata la prerogativa del Senatore, e quello che più è, la libertà del cittadino!

No, non tema lo egregio Relatore la prevalenza dei principii sconfinati in questo Consesso nel quale il più giovane che sia ha incominciato a discendere l'arco degli anni. Nè il Senatore Carlo Cadorna nè quegli che ha l'onore di parlare siano, la Dio mercè, tanto sconosciuti del diritto supremo della società, che ci passi in mente di posporlo a qualsiasi prerogativa. Dal canto mio protesto che farei perquisizione nel Sacratio, se

quello fosse il mezzo di sventare una trama contro lo Stato e di sparviare il sangue dei figliuoli di Dio. Ma non era qui la questione. La questione era di vedere se concorressero gli estremi della legge, e penso avere posto sul sodo che no.

Io vorrei che fosse opera parlamentare lo interpellare i colleghi; chè forse allora udreste dai due onorevolissimi siciliani che mi seggono accanto, il principe di S. Giuseppe e il duca Della Verdura, come quella grande cospirazione non fosse in fin dei conti fuorchè una fattura d'imbrogli politici o un sogno d'immaginazioni esaltate.

Nè dica il Senatore Vigliani che se io combatto la perquisizione siccome violatrice della libertà cittadina, non ho il diritto d'impegnare il Senato a difendere la prerogativa del Senatore. A chi mi facesse questa obiezione potrei con molte ragioni replicare. Basterà dare a lui una risposta perentoria. Ammette egli che, quando sia caso di ricerca penale contro un Senatore, non si possa fare la perquisizione, e tanto meno di notte, se non siavi urgenza rigorosa e bene giustificata. Or se io mostrai o credi di avere mostrato che urgenza non v'era, io dovevo rettamente concludere che non soltanto la libertà del cittadino ma e la prerogativa del Senatore era stata violata.

Cotesta è, o Signori, la sintesi di quella mia sintesi. E prego il Senato a non giudicarmi da questo o da quest'altro inciso, da questa o da quest'altra staccata proposizione, ma sì dallo insieme. Usando un cotai modo di censura a centoni è agevole il dimostrare che Vincenzo Gioberti fu a un tempo retrico, repubblicano moderato, costituzionale, cattolico, razionalista, protestante, e il gran vescovo d'Ippona fu pelagiano, semipelagiano, giansenista prima del Giansenio, e tutto quello che volete (*Segui d'approvazione.*)

Vogliamo noi o dobbiamo, parlando in una assemblea legislativa, imitare il vezzo di certi patrocinatori di cause (fortunatamente pochi) i quali vengono a inseguare ai magistrati i primissimi principii, parlano come si parlerebbe a discepoli, e spezzano a stomachi robusti il pane della scienza, spiegano alla distesa le lettere dell'alfabeto a chi desi supporre che sappia ben bene dall'A insino alla Z? Signori, io mi sforzo di parlare al Senato come si parla a uomini saputi e consumati nell'esercizio del raziocinio, a uomini che sanno più e meglio di me che parlo. Accenno ai grandi principii, passo, corro, volo, dipingo i semplici contorni, scolpisco se posso, ma non analizzo, non mi arretrato a ogni sassolino che trovi nella mia via, non spendo quattro parole per esprimer due idee, e soprattutto non ripeto mai.

Ed ecco il perchè può talvolta parere poesia la mia parola. Affollato nella forma, vivace forse un po' troppo, il discorso può parere poesia, ed è nondimeno in realtà prosa positivissima.

Dopo essermi addebitato dalle censure lanciate contro la mia logica, permetta l'onorevole relatore che io alla mia volta faccia un po' di critica alla sua.

Io fui il primo a fargli notare la diversa locuzione degli articoli 36 e 37 dello Statuto. Persisto nel credere che, trattandosi di tutt'altro reato, non v'abbia mestieri che il Senato sia eretto in alta Corte di Giustizia. Ma qui è caso diverso. Per doppia ragione il principe di S. Elia è soggetto alla giurisdizione del Senato, per la qualità del reato, per la qualità della persona. Questo ultimo titolo di giurisdizione essendo senza dubbio il più forte, esclusivo d'ogni altra giurisdizione, si può con fondamento di ragione sostenere che, dove sia imputato un Senatore, nè pure per reati d'alto tradimento si richieda la trasformazione del Senato in alta Corte di giustizia. Io fo grande differenza tra i due casi, e penso che di un reato d'alto tradimento si possa lasciare il giudizio alle Corti, e nel suo caso ai tribunali militari. Ma nessuno potrà ammettere che giudichi di un Senatore altri che il Senato.

Or io diceva che ciò solo basta per dimostrare che non è necessaria in quel caso l'erezione del Senato in Alta Corte di giustizia, perchè il potere esecutivo troverebbe mezzo di eludere la prerogativa de'membri del Senato, ricusando di provocare il decreto del Re. Rispondeva l'onorevole Vigliani. Oh! che dite voi mai? Il Governo non vien meno al debito suo, e se il Senato palesasse quel suo desiderio, non avrebbe a replicare la parola. Come se tutti i Ministri futuri debbano per necessità essere onesti uomini tanto quanto lo sono per buona ventura i presenti! o come se non fosse essenziale all'ordinamento del Governo costituzionale la mutua diffidenza dei poteri! o quasi ch'è all'onore e sinceramente liberale Giuseppe Pisanelli non possa tener dietro una brutta copia di quell'anima aridissima del signor Guzzoni (*Approvazione generale.*)

L'onorevole relatore diceva al Senatore Cadorna: Non si è fin qui parlato di Corpo giudiziario, ma il Senato ha adoperato e adopera tuttavia nella sua qualità naturale e propria di Corpo Politico. Come volete fin d'ora eriger vi in giudici?

Lascio intero il campo per rispondere all'onorevole nostro collega. Io noterò soltanto che come giudici naturali di un Senatore abbiamo fin ora il diritto di ordinare che vengano a voi gli atti. Ma non siamo giudici del merito finchè non ci siamo costituiti colle solennità di un Corpo giudiziario. Vedremo gli atti, e ci costitueremo, non importa ora d'indagare il come.

Ma il relatore soggiungeva: Non sapete? Per costituirvi Corpo giudicante bisognava instaurare il Ministero pubblico, fare l'appello personale, pigliar nota dei presenti, i quali soli, formanti la maggioranza del Senato, con esclusione di tutti gli altri, avrebbero avuto il debito e il diritto di giudicare. Lo sappiamo molto bene. La sarebbe curiosa inverso che un consigliere di Stato e un consigliere di Cassazione ignorassero questi primissimi rudimenti del diritto penale! (*Si ride.*) Ma è egli forse iniziato il giudizio, o Signori? Siamo ora qui per decidere se dobbiamo, o no, costituirci in Corpo giuridico, o questione preliminare è il richiamo degli

atti. Questi veduti, è evidente che dovremo giudicare. Imperocchè il processo iniziato non può stare sospeso; il processosi termina colla sentenza, e non v'ha altro giudice che possa condannare o assolvere il principe Senatore di S. Elia. A suo tempo sarà fatto l'appello nominale, e in Camera di Consiglio vedremo se debba aver luogo l'accusa, o se non debba il Senato dare sentenza di assoluzione per la quale provvegga a un tempo alla giustizia verso colui che fu soggetto d'inquisizione penale e alla dignità propria.

In un pensiero, e certo capitale, io consento coll'onorevole Senatore Vigliani. Io penso anch'io che non possa il Senato, salvo il caso d'inquisizione contro un Senatore, costituirsi in Alta Corte di giustizia, quando non intervenga all'uopo un decreto regio. Ciò dice la lettera dello Statuto, ciò vogliono le ragioni di alta politica che non è qui luogo di svolgere dinanzi al Senato. Questa mia dichiarazione sia prova al Senatore Vigliani e a tutto il Senato che mi stanno a cuore altrettanto che a lui i diritti di quel trono che ci fece questa bella e forte Italia, e che a dispetto di tutti gli ostacoli, in un tempo più o meno prossimo, metterà eterne radici nell'eterno Campidoglio (*Segni d'approvazione.*)

Trascinato dalla sua profonda convinzione e dal proposito commendevole di difendere le conclusioni della Commissione, il Senatore Vigliani accusa me e il Senatore Cadorna di avere spinti i principii insino all'assurdo. Ma che? Non si spingeva egli stesso a carriera lanciata nelle scabrose vie del paratossico o non usava egli di tali argomenti che spesso bastano a far perdere una buona causa, quando si prendeva a dimostrare che la perquisizione domiciliare è un complimento, un fatto insignificantissimo, anzi desiderabilissimo? (*Risa di approvazione.*) A chi persuaderà questo l'onorevole Vigliani?

Certo nè meno a se stesso. Perchè dunque tutte le leggi de' popoli liberi proteggono con forte e gelosa tutela il domicilio? Perchè i nostri maggiori, i Romani, usavano dire: *domus sua unicuique tutum refugium?*

Egli citava quel filosofo il quale desiderò una casa talmente architettata, che tutti potessero vedere quello che ei faceva là dentro.

È un modo di apprezzare, sono gusti diversi. Io amo i palagi di cristallo soltanto nelle grandi esposizioni nazionali (*Risa generali di approvazione.*) Ma se venissero alla mia casa a trovarvi le cose rubate, a scrutare le carte di famiglia per convincermi reo di cospirazione borbonica o mazziniana, io me ne dorrei come di grave sciagura; chè nell'un caso sarei stato sospettato di ladro, di congiuratore e di spergiuro nell'altro. E vorrei chiedere umilmente al giudice inquisitore. Ma di grazia, Signore, quando o come fu mai che io dessi a lei diritto di tenermi per ribaldo o per matto? Vada tra i briganti a trovare i frutti delle loro rapine, vada a Parigi o a Roma a trovare i nemici dell'unità nazionale, e forse più a Parigi che a Roma, vada alla Senavra o ad altre case di pazzi se avrà voglia di abboccarci con due o tre mazziniani (*Approvazione generale.*) Ma non

venga alle case di un uomo che si vanta sano di mente e di cuore quant'ella, signor giudice mio riveritissimo!!! (*Risa generali.*)

Non vedete, o Signori, che la perquisizione domiciliare contiene una accusa, e nel suo caso una calunnia di fatto? Ora la calunnia, più che la pace dei malvagi, che pace non hanno (*non est pax impiis*) conturba l'animo de' savi; e lo dice il sapientissimo de' Re in quelle parole dell'Ecclesiaste: *Calumniā conturbat sapientem et perdit robur cordis illius.* Se la calunnia piace all'onorevole Senatore Vigliani, a me non piace gran fatto, e penso che a pochi di voi piacerà. (*Approvazione.*)

Qui pongo termine alle mie osservazioni sul merito della questione. Potrei dire lungamente ancora; ma non è mia usanza di mettere a prova la pazienza del Senato. Il già detto basterà perchè l'egregio Senatore Vigliani si persuada che la scienza di tutte le scienze, la logica, non è già privilegio esclusivo di una mezza dozzina di figliuoli d'Adamo. (*Harità.*)

Sarò assai più breve, più reciso assai nel respingere il biasimo che mi riguarda personalmente, perocchè in questa materia di fatti personali ogni ragione di decoro domanda che si debba essere più ammisurati. L'onorevole Senatore Vigliani mi ha accusato alla libera d'impetente oratore. Se ben ritengo, egli ha accennato a tre passi del mio discorso nei quali io parlai d'insipienza di calcoli giuridici, di turpitudine o vogliam dire di sconcezza morale, e faceva allusione al cervello stravolto del famoso cavaliere della Mancia. Incomincio da quest'ultima accusa.

Signori, quando io toccai di quell'eroe del ridicolo, di quel sollazzevole protagonista di Michele Cervantes, io veniva considerando in astratto il criterio che dee reggere l'opera di un giudice inquirente, e io vi diceva che se la legge concede a lui la facoltà dello apprezzare i fatti e un arbitrio discrezionale, non è a dire per questo ch'essa costituisca lui signore assolutissimo dell'onore e della libertà del cittadino. « La legge, io ragionava, parla d'intelletto sano, non di cervello infermo e stravolto quale fu, in grazia d'esempio, il cervello del famoso cavaliere della Mancia, il quale poté scambiare con un esercito di combattenti i mulini a vento.... » e così di seguito. Egli è evidente che io esaminava i fatti ed il valore dei fatti, senza toccare per nulla al merito personale dell'istruttore. Del quale io incominciai propriamente a parlare soltanto in quelle parole « Quale suo malanno o sciagura trasse il giudice istruttore? » E badate conseguenza che ne deduco e biasimo inopportuno che io gli fo! « io non conosco per nessun modo quel giudice. Ma certo ei non conosce il luogo nel quale egli vive, e non sa nulla di quelle tante sette dalle quali è miseramente travagliata quella vulcanica terra. » E la conclusione di tutto questo? Forse che io dispenso qualche titolo meno misurato a quel giudice? Udite la questa conclusione, o Signori, udite l'ingiuria atrocissima ap-

postami dal Senatore Vigliani. « Ebbene! io non oso chiamarlo partigiano, ma io non esito un istante a richiamarlo illogico! » S'intende questa volta, in questo giudizio, per questo solo fatto. Il giudice errò, e nulla più, certo colle migliori intenzioni del mondo. Vuol dire che i Magistrati, per quanto egregi, sono uomini anch'essi. Vuol dire che infallibile è solo Iddio. Se ingiuria è cotesta, noi tutti siamo perenni ingiuratori allorchè veniamo impegnandoci in una alquanto ardente discussione, perocchè sotto forme più o meno cortesi noi ci rimandiamo l'un l'altro il titolo d'illogici. Perchè dunque l'onorevole Senatore Vigliani volle farmi l'ingiustizia di credere che io intendessi a dare del Don Chisciotta a questo o a quell'altro membro della Magistratura Siciliana?

Mi accusa egli poi di avere pronunziate quelle parole: *insipienza di calcoli giuridici, turpitudine morale*. Le parole sono forti, io non lo nego, e forse alla *insipienza*, avrei potuto sostituire *leggerezza*, alla voce *turpitudine* o *sconcezza* un'altra qualunque più mite. Ma intendiamo bene, o Signori. Parlava io delle persone o del fatto? E che? non potremo dire che Salomone fece atto di libidine mostruosa sposandosi a trecento regine e a settecento concubine (*Ilarità generale*), senz'altro per questo lasciamo di dire che ei fu pure tra i re della terra sapientissimo? O non potremo qualificare turpissimo il fatto dell'adulterio congiunto allo assassinio di Uria senza cessare di riconoscere che Davide fu santissimo tra i santi? Non conosco il giudice istruttore, non ne ho fatto il nome, non saprei farlo, non so nemmeno se abbia presi gli ordini dell'autorevolissimo personaggio che con tanta lode di probità e d'ingegno esercita in Palermo il difficile ufficio del Pubblico Ministero. Chi dunque ho io offeso? Anzi chi ho io voluto offendere? Inipienza e turpitudine poteva essere nel fatto, e sapienza e probità a tutta prova poteva essere in chi lo eseguiva, perocchè insipiente e iniquo è colui che fa atti insipienti e iniqui per abitudine, per proposito, non per falso calcolo, per errore.

Udiamo tuttodì nella Cassazione biasimarsi per ingiuste le sentenze delle Corti d'appello, violatrici della legge, interpreti infedeli della mente del legislatore, e altro di peggio che non dico. Chi è l'accusato? Sono forse i giudici, o non è la sentenza?

E lo stesso onorevole Vigliani, quando ne' suoi doti discorsi annuali alla Corte d'appello piglia in mano la verga censoria e l'adopera di santa ragione contro gli errori o gli abusi che gli par di scorgere nella Curia torinese (*Ilarità*) intende egli forse di fare la menoma ingiuria a que' magistrati d'ogni ossequio e di ogni riverenza degnissimi?

Io m'ho una più alta idea della libertà della parola in quest'Aula degli anziani della nazione, e penso che non v'abbia altro confine fuor quello che detta a ognuno di noi la moralità e la gentilezza del costume.

A mero sciupio di tempo ricorda egli a me la mia

condizione di magistrato. Io la rispetto la magistratura perchè rispetto me stesso, ma non penso che a rispettarla sia mestieri di ritenarla infallibile. Volgete e rivolgete come meglio vi aggrada quel mio discorso: una è l'idea che vi predomina: il giudice inquirente ha errato, chiunque e qualunque egli sia. E notate il giudice inquirente, del quale se anche io avessi detta una parola troppo vibrata, poniamo pure ingiuriosa, mi si potrebbe perciò imputare di avere mancato di riguardo alla magistratura? Che maniera di logica è questa mai?

Di tale mio innocuo concetto voi avete prova manifestissima nel propostovi ordine del giorno; il quale mentre provvede alla dignità del Senato, non contiene cenno veruno onde possa o debba adombrare la magistratura.

Finirò per dire all'onorevole relatore che per quanto io venga scrutando gli atti della mia vita, non ho coscienza che mi morda di avere mai violate queste due maniere di leggi, voglio dire le leggi dell'onore e della buona creanza. Se niente altro mi avesse distolto dal qualificare con titoli impertinenti, e certo immeritati, i membri della nostra magistratura, certo me ne avrebbe dissuaso il proposito in che vissi ognora di non apparire salvatico e incivile, memore del concetto che si contiene in quei versi bellissimi dei *Capitoli berneschi* dell'amabile nostro collega conte Sanvitale:

- « Non so ridurmi a credere che sia
- « Una baia, un nonnulla il Galateo
- « Che ne insegna ad usar la cortesia.

Io ringrazio, del resto, il Senatore Vigliani di avermi creduto capace di attenuare la durezza delle parole mie. Egli non si è in ciò male apposto. Io dichiaro che se v'ha alcun che di aspro nella frase, pur l'ombra dell'ingiuria è lontana le mille miglia dalla mia intenzione. E se le parole mie poterono sembrare troppo vive io intendo a temperarle con leale protestazione, ed è che niuno meglio di me apprezza la dirittura, il sapere, il coraggio civile della nostra magistratura, alla quale dai più giovani anni (prima ancora del Senatore Vigliani) mi glorio di appartenere. Il Senato tenga conto della mia vivacità naturale, del carattere deciso e piuttosto risentito. La parola parlata non suole essere compassata come la parola scritta. Non atimo essere al tutto ignaro del modo con che lo scritto si commisura alla idea. Ma parlando, o Signori, avviene a uomini migliori di me che spesso la frase sia più forte che il concetto, e che la espressione passi di gran lunga la intenzione.

Di che ci forniva prova non dubbia lo stesso onorevole relatore; al quale ben potrei io applicare quelle parole del grande Apostolo: « Existimas autem hoc, et o homo, qui indicas eos qui talia agunt, et facis et tu, quia tu effugies iudicium Dei?... In quo alterum et indicas, teipsum condemnas: eadem enim agis quas et indicas... Qui ergo alium doces, teipsum non doces.

« Qui predicās non furandum, furaris, qui dicis non moechandum, moecharis, qui abominaris idola, sacrilegium facis: qui in lege gloriaris, per praevaricationem legis Deum inhonoras. » (*Matth. generale.*)

Confutando egli infatti la osservazione del Senatore Cadorna (non comune a me, come egli erroneamente asseriva) il quale si preoccupava di un possibile *denuciamento* della persona per ordine di un istruttore perquirente, dopo avere con soprabbondanza di sale più che attico empiuto fino all'orlo il vaso della ironia (nella quale egli è maestro)...

Presidente. Spero che il signor Senatore non intendendo l'ironia, che come figura rettorica, altrimenti la frase sarebbe sconvenevole.

Senatore Stotto Pintor. Va inteso senza dirlo che io parlo sotto figura rettorica (*Risa generali*)... aggiungeva che noi abbiamo tale una magistratura, che non permette a mente sana di credere che si possa mai a tale sconcio e odioso atto venire. Dirò io per questo che egli abbia voluto me e il Senatore Cadorna tradurre per matti dinanzi al Senato?

No, Signori! Ma egli ben vede quanto sia malagevole, allorchando s'abbia una forte e talora irremovibile convinzione, commisurare esattamente al concetto la parola.

Resti dunque inteso che l'onorevole Senatore Vigliani ha trattato me peggio assai ch'ei non creca ch'io abbia trattato il giudice istruttore di Palermo (*Segni di approvazione*), del quale soltanto ho sempre ed esclusivamente ragionato. Se io fui severo, egli fu grandemente austero, forse ancora rigido. Resti soprattutto inteso che io, facendo del mio egregio avversario vendetta cristiana, ho serbata la legge del Vangelo, ho scusate le intenzioni, quando non ho potuto accusare la parola. Io attendo dunque con fiducia l'assoluzione del Senatore Vigliani e l'indulgenza plenaria del Senato (*Sensazione e approvazione.*)

Signori, ancora un cenno del mio ordine del giorno; il quale se altro pregio non abbia, ha certo quello di essere logico, di andare direttamente allo scopo, senza ambagi, senza distinzioni, senza suddistinzioni, senza riguardi, senza reticenze. Non essendo d'accordo nei principii, o certo nei loro sviluppi, col relatore della Commissione, io potrei rivolgermi all'onorevole Senatore Cadorna pregandolo di volerlo appoggiare coll'autorità della sua parola. Egli ammette per vere le mie premesse. Perché non dovrebbe volere le conseguenze, compresa quell'ultima, che cioè un regolamento si faccia? Egli adduce l'esempio dell'alta Camera inglese. Ma pensi che l'Inghilterra, dove la scuola storica prevale da secoli, non ha Codici di sorta. Perché non egli volere che volta per volta un Regolamento si faccia?

E nondimeno io non vo' insistere, o Signori, nella interesse di quell'ordine del giorno. La discussione ha prese tali proporzioni, essa è entrata in tale uno stadio, che prima di pigliare una deliberazione qualunque, la si vuol meditare grandemente. Salvatemi il principio, la competenza del Senato, che è quanto dire lo Statuto,

e io accetterò di buon grado ogni altro ordine del giorno il quale, provvedendo alla dignità di questo alto Consesso, valga a un tempo a conciliare tutte le opinioni.

Quello che importa si è che noi facciamo una cosa seria, e che si ponga un precedente il quale sia norma ai casi futuri. Ricordate che a un altro nostro collega, al Senatore conte di Collobiano, avvenne altrettanto o peggio. Il fatto si rinnova nel Senatore principe di S. Elia, e se da senno non provvederete, più fiate ancora si rinnoverà.

Terminando non posso tenermi dal dirvi: Signori, pensateci sul serio; nella causa del principe di S. Elia si raccorcchia a così dire, la causa delle libertà cittadine, si raccorcchia la causa di tutto il Senato.

Presidente. La parola spetterebbe ora al Senatore Cadorna, ma l'ora essendo avanzata e supponendo che voglia dare ancora un certo sviluppo alla questione nel riprendere la parola, credo conveniente rimandare la seduta a lunedì.

Lunedì vi sarebbe riunione negli Uffici al tocco per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Armamento della Guardia Nazionale;

Spese straordinarie per opere ai porti e fari.

Alle due sedute pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno, o, rimanendo tempo, per la discussione di altri progetti di legge che sono in pronto.

Ritiene il Senato che l'ordine del giorno d'oggi comprende la continuazione della discussione dell'affare del principe di S. Elia, e la discussione sui due progetti di legge che erano già portati all'ordine del giorno anteriormente.

Convienne che il Senato si fissi sull'ordine del giorno della prossima adunanza.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha fatto istanza alla Presidenza, affinché si portassero in discussione parecchi progetti di legge, cui premerebbe al Ministero si desse corso spedito, epperò avvertì il Senato, che oltre ai due progetti portati all'ordine del giorno per lunedì, rimangono a discutersi altri progetti già adottati dalla Camera dei deputati.

Quelli per cui il Presidente del Consiglio farebbe istanza perchè vi si desse corso nella Sessione attuale che volge al suo termine, sarebbero:

1. Approvazione di vendita di beni e diritti demaniali.

La relazione su questo progetto è già fatta.

2. Costruzione di un porto nella Rada di Bosa.

Relatore del medesimo è il Senatore Ceppi.

Io credo che il Senatore Ceppi farà opera sollecita secondo è suo costume per poter portare in discussione questo progetto di legge.

Senatore Ceppi. L'Ufficio Centrale ha chiesti schiarimenti al signor Ministro.

Nel giorno d'oggi furono comunicati una parte di questi schiarimenti, ed io mi farò dovere di pregare il signor Presidente dell'Ufficio Centrale acciò lo convochi, per riconoscere se esso li giudicherà sufficienti.

Presidente. 3. Proroga dei termini pel riscatto delle enfiteusi.

La relazione è altresì fatta.

4. Costruzione di un porto in Santa Venera.

La relazione è del pari fatta.

Poi vengono cinque progetti di legge (*Movimento*).

Pensino, o Signori, che la Sessione volge al suo termine, che incombe al Senato il dovere di dare il maggior possibile sfogo ai lavori che sono a suo carico, così esso manterrà la sua riputazione di solerte ad un tempo ed accurato.

I cinque progetti di legge di cui ho fatto cenno sono:

1. Costruzione di carrozze postali;
2. Spese straordinarie per opere pubbliche;
3. Spese straordinarie per servizio d'acque, ponti e strade;
4. Concorso dello Stato nella costruzione di strade provinciali;
5. Ristauero e trasporto di un piroscalo dal Lago Maggiore a quello di Garda.

Per questi cinque progetti di legge sono già formati gli Uffici Centrali, ed in ciascuno di questi Uffici Centrali vi è il Senatore Bellelli come Commissario del primo Ufficio. Ora secondo l'uso, il Commissario del primo Ufficio, se non è ancora nominato il Presidente, fa le veci di Presidente, dunque il Senatore Bellelli sulla preghiera del Presidente del Consiglio mi ha detto che avrebbe convocati gli Uffici per l'esame di questi progetti.

Vengono per ultimo due altri progetti riflettenti l'armamento della Guardia Nazionale e altre spese straordinarie, i quali sono da esaminarsi negli Uffici: per conseguenza non posso che pregare i colleghi di volere con tutta sollecitudine, per quanto il comporta lo studio e la materia di questi progetti di legge, occuparsi dei medesimi, affinché vi si possa dare sfogo.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. L'onorevole nostro Presidente ha detto che il Presidente del Consiglio l'aveva richiesto di mettere all'ordine del giorno e spedire il più presto possibile parecchi progetti di legge, dicendoci che la Sessione volge al suo termine.

Bisognerebbe anzitutto sapere il tempo che ci rimane ancora. Ora se noi dobbiamo argomentare da quello che si dice, dobbiamo credere che la Sessione oggi o domani sia per essere chiusa; perchè vediamo l'altro ramo del Parlamento che, quantunque sopraccarico di leggi, tuttavia ha preso un aggiornamento con avviso a domicilio, locchè significa che si suppone che la Sessione volga a suo termine, e che questo termine sia già per essa incominciato.

Ora io domando: se dobbiamo credere che la Sessione nell'altro ramo del Parlamento è terminata, come potrà il Senato, entro un termine che io credo dover

essere prossimo, esaminare e discutere quello ammasso di leggi che ora rimangono a votarsi?

Io protesto, e sempre protesterò contro il sistema di voler artare il Senato a discutere e votare in breve tempo le leggi anche le più importanti. Il Senato ha il diritto e il dovere di esaminare per quel tempo che crede necessario sia le leggi che sono o di sua iniziativa, o che vengono dall'altro ramo del Parlamento. Quindi non posso supporre che il Senato voglia accettare l'istanza fatta dal Presidente del Consiglio per occuparsi così sollecitamente di tutte queste leggi, una parte delle quali al certo esige un esame che non può essere così presto compiuto.

Ripeto, che se crediamo che questo termine della Sessione si prolunghi alquanto giorni ancora, vi sarà tempo di occuparcene; ma se dobbiamo credere a quanto si dice ed appare, cioè che sia imminente la chiusura della Sessione, dico che allora la cosa non è possibile.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Se le leggi delle quali io parlava coll'onorevolissimo Presidente del Senato implicassero questioni di principii, se fossero, direi, leggi gravi e di lunga discussione, certamente non mi sarei permesso di fare questa preghiera al Presidente del Senato; ma osservando che le medesime non hanno trovato nell'altro ramo del Parlamento alcuna obbiezione, e furono votate senza discussione, questa circostanza mi faceva ritenere e sperare che esaminate ed approvate dagli Uffici Centrali, una medesima sorte avrebbero potuto avere nel Senato.

Quanto poi all'epoca della chiusura, mi permetterà l'onorevole Senatore Di Revel, che su questo punto io mi taccia, appartenendo al Re il determinare l'epoca della chiusura, la quale finora non è determinata.

Senatore Di Revel. Se io ho parlato della chiusura, si è perchè in seguito a quanto ci dissero l'onorevole signor Presidente ed il Ministro, la Sessione stava per chiudersi.

Io non ho inteso d'indagare i segreti della Corona nè tanto meno toccare ai diritti della medesima; ma quando ci si dice che la Sessione sta per chiudersi, io ho diritto di chiedere se avremo abbastanza tempo per esaminare tutti questi progetti di legge.

Presidente. Io prego l'onorevole Senatore Di Revel di ritenere che mi sono servito delle parole che la Sessione *volgeva al suo termine*; credo che queste parole siano sufficientemente precise, e non possano eccedere nella loro significazione.

Se non c'è osservazione in contrario il Senato è convocato lunedì al tocco negli Uffici, ed alle due in seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

CCXXVI.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Omaggi — Relazione sui titoli d' ammissione del Senatore Lorenzo Valerio — Annunzio della morte del Senatore Della Marmora — Seguito della discussione sul fatto del Senatore di S. Elia — Discorso del Senatore Cadorna in risposta al Senatore Vigliani, e suo ordine del giorno — Discorso al riguardo del Ministro di Grazia e Giustizia — Aggiunta all'ordine del giorno Cadorna proposta dal Senatore Alfieri — Dichiarazione dei Senatori Cadorna e Vigliani — Adozione dell'ordine del giorno Cadorna coll'aggiunta Alfieri.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Istruzione Pubblica, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3271. Il Consiglio comunale di Padria (Sassari).

N. 3272. Il Consiglio comunale di Mara (Sassari).

N. 3273. Il Consiglio comunale di Scano-Montiferro (Cagliari).

Domandano che venga sollecitamente approvato il progetto di legge per la costruzione di un porto nella rada di Bosa.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Deputazione di Storia patria per le provincie modenesi e parmensi del 2° fascicolo degli *Atti e delle Memorie della Deputazione medesima.*

Il dottore Cesare Castiglioni di una sua *Memoria intorno alla sordo-mutezza dalla nascita di rispetto alla legislazione ed all'educazione.*

Il Ministro delle finanze, di N. 160 esemplari del *Movimento commerciale delle provincie toscane e napoletane per gli anni 1859 e 1860* e di N. 300 copie degli *Atti della Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria.*

La deputazione delle scuole comunali di Livorno, di

N. 6 copie di un suo *Rapporto sulla istruzione pubblica in quella città.*

La Camera di Commercio ed Arti di Lucca, di N. 80 esemplari d'un *Rapporto sulla necessità dell'istituzione dei Tribunati di commercio nella provincia lucchese.*

La Direzione generale delle Regie Poste di N. 40 esemplari dell'*Indicatore postale del Regno d'Italia* pel 1863.

RELAZIONE
SUI TITOLI DEL SENATORE VALERIO.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel per la relazione sui titoli di nomina a Senatore del cav. Lorenzo Valerio.

Senatore **Di Revel.** Con decreto del 20 novembre 1862, S. M. ha nominato il cav. Gran Croce decorato del Gran Cordone della Sacra Religione ed Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro Lorenzo Valerio prefetto della provincia di Como, a Senatore del Regno.

L'Ufficio 3, al quale fu deferita questa nomina, l'ha trovata perfettamente regolare, in quanto che l'onorevole Senatore avrebbe le condizioni volute dal N. 3 dell'art. 33 dello Statuto, cioè avrebbe non solo, fatto parte di tre legislature, ma bensì di sei.

Quindi a nome dell'Ufficio 3°, propongo la convalidazione della nomina a Senatore dell'onorevole cav. Lorenzo Valerio.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè lette per la convalidazione della nomina a Senatore del cav. Lorenzo Valerio, voglia sorgere.

(Approvato.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE DELLA MARMORA.

Presidente. Una nuova perdita, pur troppo, e gravissima essa pure ha fatto il Senato per la morte avvenuta stamane del tenente generale conte Alberto Ferrero Della Marmora nostro collega.

Voi tutti che lo conosceste di persona, che lo vedeste assiduo mai sempre alle nostre sedute, partecipante con zelo ed operosità nei nostri lavori, esprime in ogni occasione il suo affetto e la sua devozione per la dinastia e la patria cui aveva costantemente servito, voi non aspetterete da me lunghe parole che raccomandino una memoria di per sé così illustre, che risvegliano un affetto così ben meritato. Nè il dolore che io provo per la perdita di tale e tanto amico mi consentirebbe di compiere in questo momento altro ufficio che di unirmi con voi per compiangere vivissimamente cotesto danno che s'aggiunge ai molti altri, che l'inesorabile morte fece provare in questi ultimi tempi al Senato.

Valoroso militare, erudito scrittore, cittadino egregio, il generale Alberto Della Marmora riuni in sé le qualità che impongono il rispetto e quelle che conciliano la benevolenza. Sotto quella fronte severa, sotto quel viso abbronzato albergava un animo predisposto ad ogni maniera di bene, ad ogni atto di gentilezza; le doti dell'intelletto s'accordavano con quelle del cuore per rendere il nostro collega utile al paese, caro agli amici. Dopo aver largamente pagato come soldato il suo tributo alla patria, egli prese a giovarle con importanti lavori di studi. All'isola di Sardegna egli ne dedicò la miglior parte, e contribuì sovra ogni altro a far ben conoscere in ogni sua parte dagli Italiani e dagli stranieri quella nobile e feracissima regione a cui furono e sono providamente rivolte le cure del Governo. Negli ultimi anni si volse a tramandare ai posteri, oltre alcuni interessanti ricordi dell'ultima sua campagna militare, le memorie di due fra i più arditi capitani della milizia piemontese del secolo XVII. Sono poche settimane che egli inviava al Senato l'ultimo suo libro, col quale prese ad un tempo congedo dalle lettere e dalla vita, e questo libro era dedicato alla studiosa gioventù militare italiana; lascito prezioso che ci confidiamo sarà raccolto con pia venerazione e con profonda riconoscenza da quella eletta gioventù che saprà di non fallire nel cammino di gloria che le è aperto, se muoverà sulle orme di quattro fratelli di questa cospicua stirpe, Carlo, Alberto, Alessandro ed Alfonso, nomi oramai incancellabilmente segnati nelle più gloriose pagine della storia dell'indipendenza e del risorgimento d'Italia.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL FATTO DEL SENATORE DI SANT'ELIA.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione sull'affare del Senatore principe di Sant'Elia. La parola spetta per primo al signor Senatore Cadorna, dopo l'avrà il Senatore Vacca.

Senatore Cadorna. Signori Senatori, dopo una sì lunga discussione io non avrei osato di prendere ancora la parola, se non mi avesse spinto e l'importanza grande del soggetto, e il debito in cui era di giustificare contro gli appunti dell'onorevole signor relatore della Commissione le principali opinioni che ebbi l'onore di emettere nel mio primo discorso; tanto meno l'avrei fatto oggi che, per circostanze particolari, mi trovo nella necessità d'invocare maggiormente l'indulgenza del Senato.

Non intendo di rispondere ad uno ad uno a tutti gli argomenti che dall'onorevole signor relatore furono addotti a sostegno del suo assunto; sarebbe questa per me troppo difficile impresa.

L'onorevole relatore non potendo salire (chè la natura della sua tesi non glielo consentiva) a quella sfera, nella quale si trovano quei pochi argomenti che sono decisivi delle grandi questioni politiche, con quell'ingegno che lo distingue, radunò molti argomenti d'ordine inferiore e con molta acutezza combinandoli ne fece sorgere un sistema, il quale se merita di essere seriamente combattuto, è però assai difficile a cogliersi nel suo complesso per causa appunto della molteplicità de' suoi elementi.

Un'altra difficoltà ho contro di me, ed è quella di dovermi guardare dal dare ragione all'onorevole Senatore Siotto-Pintor di dire per una seconda volta che io abbia fatta l'analisi del suo sintetico discorso.

Io mi terrò sostanzialmente ai due punti principali che dominano tutta questa controversia, e lo farò tanto più volentieri, perchè alla fine del mio discorso avrò l'onore di fare una proposta, la quale, se non decide le questioni che finora si sono discusse, però fa fare un passo alla controversia nel senso che la pone, secondo me, sulla sua vera strada. Io non dubito sarà accettata anche dalla Commissione, poichè è il risultato di conferenze che si sono colla medesima avute.

L'onorevole signor relatore a ragione si fermò innanzi tutto sulla questione che io poneva a fondamento di tutto il mio primo discorso, la quale consisteva nel dimostrare che il Senato non poteva dare su questo soggetto alcun provvedimento, salvo che nella qualità di giudice.

Io notava, e l'onorevole relatore riconobbe la verità di questa mia osservazione, che appunto dal giudicare se il Senato dovesse procedere nella via politica, o non piuttosto nella via giudiziaria, dipendeva il venire piuttosto in una che in altra conclusione; lo adottare mezzi di carattere politico, o non altri di carattere essenzialmente giudiziario. Fermandosi poi lungamente su questa questione il signor relatore, senza punto contestare quella competenza che ci è attribuita dallo Statuto per giudicare i reati imputati ad alcuno dei membri del Senato, opinava innanzi tutto che il Senato non poteva ora giudicare poichè non era costituito.

Per intenderci bene, egli è prima di tutto necessario il dichiarare rettamente il senso che alle parole si attribuisce.

Il signor relatore negava che il Senato finora fosse costituito. Ma il Senato può non essere costituito nel senso che trovandosi tuttora in seduta nella quale si trattano affari politici, non ha ancora dichiarato di por fine alle sue sedute in materia politica, e di voler dare principio ad un'altra seduta in materia giudiziaria; il che non può sicuramente da alcuno contestarsi che debba farsi da un Corpo il quale ha due diverse attribuzioni. Nè intendo di muovere a questo riguardo alcuna contestazione, nè alcun che di contrario a quanto esposi nel mio precedente discorso. Per l'opposto io fui sì lungi dall'escludere la necessità che per parte del Senato si dichiarasse che intendeva di incominciare una seduta giudiziaria, che io mi proponeva di provocare dal Senato una sola dichiarazione colla proposta che intendeva di sottoporre al suo voto, e che era la conseguenza del mio primo discorso.

Difatti quella proposta che io depositava sul banco della presidenza appena compiuto il mio primo discorso, e che non veniva letta perchè io stesso l'ho desiderato, incominciava con queste parole: *Il Senato riunito in forza dell'art. 37 dello Statuto, ecc.* Ecco il come il Senato avrebbe dichiarato che cessava le sue sedute politiche, e che da quel punto imprendeva l'esercizio di un ufficio giudiziario, e che quindi entrava nella discussione giudiziaria. Del resto questa è una questione che non può avere importanza, poichè tutt'al più, e quando anche io avessi fatta opposizione a questa dichiarazione (dal che fui ben lungi), la Commissione avrebbe dovuto essa stessa proporre al Senato di dichiararsi in seduta giudiziaria all'oggetto di provvedere sull'affare del Senatore di Sant'Elia, invece di proporre risoluzioni di merito sulle medesime in forma ed in seduta politica.

Ma la Commissione ben lungi dal fare la proposta di sedere giudizialmente all'oggetto di giudicare di questo affare, ci contesta anche il diritto di dichiarare che noi ci raduniamo in Tribunale giudicante, cioè che sediamo, che imprendiamo a sedere come giudici.

E qui è veramente la vera questione; qui è il vero soggetto principale del dissenso fra me ed il signor Relatore.

Se non che pare a me che, anche in questo modo, la questione non sia ben collocata. La parola costituirsi, può significare lo attribuirsi la qualità e il potere di giudicanti. Questa stessa parola può avere l'altro senso che diceva or ora, cioè indicare il fatto di riunirsi in Tribunale giudicante, dappoichè la legge ci ha già costituiti come tali.

La Commissione non contesta che, secondo lo Statuto noi abbiamo la facoltà di giudicare i reati imputati ai Senatori del Regno; essa dice però che non possiamo costituirci salvochè in seguito ad un Decreto Reale il quale esso stesso ci costituisca. Ma dappoichè la Commissione non può negare, e non nega infatti i poteri che ci sono attribuiti dallo Statuto e la nostra organizzazione in Tribunale, io non posso intendere questa

necessità di un Decreto per parte del potere esecutivo, salvo che nel senso che sia necessario, non già per darci il potere di giudicare, non per darci una competenza che abbiamo già, non per erigerci in Tribunale, che già lo siamo, ma unicamente per autorizzarci a riunirci in fatto in questa qualità che lo Statuto già ci attribuisce.

Or bene, io credo che questa opinione sia assolutamente contraria alle disposizioni dello Statuto, e tengo per fermo che dappoichè lo Statuto ci costituì già in Tribunale giudicante, non abbiain alcun bisogno, come nessun altro Tribunale l'avrebbe, di un atto del potere esecutivo per esercitare la nostra giurisdizione.

Per dare una dimostrazione di questa mia asserzione è necessario lo esaminare l'articolo 37 dello Statuto, dal quale questa potestà è sancita. Farò poscia allo stesso scopo un paragone tra l'articolo 36 e l'articolo 37 onde rilevarne le differenze e trarne quelle illazioni riguardo alla presente questione che mi paiono confortare la mia tesi. Confronterò di poi anche le disposizioni del nostro Statuto colla Carta francese del 1830 per provare ancor maggiormente quale sia stato il vero senso e il vero spirito dell'articolo 37, e qual sia anche la ragione di alcuni esempi che si dedussero da fatti del Parlamento francese.

Mi permetta il Senato di rileggere i due articoli, il cui testo è necessario di aver presente in questa discussione:

L'articolo 36 è così concepito:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con Decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

« In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità. »

Segue l'articolo 37.

« Fuori del caso di flagrante delitto niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. »

La prima cosa che occorre di notare consiste in che l'articolo 36, il quale sancisce la competenza del Senato subordinata al Decreto che lo erige in tribunale a giudicare i reati di alto tradimento, non crea una guarentigia parlamentare. Questo articolo stabilisce solamente una giurisdizione speciale per certi reati, cioè per ragione di materia. Lo scopo della libertà e dell'indipendenza del Senato nella persona dei di lui membri è affatto estraneo alla disposizione di questo articolo.

Per l'opposto l'articolo 37 stabilisce una competenza del Senato, la quale è in ragione di persone, cioè in ragione del Senatore imputato, e questa competenza costituisce appunto una guarentigia vera, una vera prerogativa del Senato a tutela della sua indipendenza e della sua libertà.

Basta il notare questa differenza perchè si conosca a primo colpo d'occhio qual ne sia l'immediata conseguenza; ed è che nel primo caso il Decreto Reale poteva essere, senza nessuno inconveniente, richiesto, nel secondo caso l'intervento del potere esecutivo, trattandosi d'una guarentigia, porrebbe la stessa guarentigia e la prerogativa del Senato nella dipendenza del potere esecutivo.

Questa prima differenza è fondamentale, è cardinale, e spiega la ragion vera della differenza delle disposizioni di questi due articoli rispetto all'intervento del Decreto Reale.

Un'altra differenza consiste in che l'articolo 36 non crea definitivamente un Tribunale speciale, esso permette soltanto di crearlo poichè dice, che il Senato è eretto con Decreto Reale in Corte di giustizia. Quindi non è lo Statuto stesso che lo erige in Corte di giustizia: bisogna che il potere esecutivo intervenga caso per caso, affinchè il Senato abbia questa qualità.

In altri termini, la qualità di Tribunale è subordinata alla emanazione di un atto il quale dev'essere pronunziato, dev'esser pubblicato in ciascuna circostanza, il quale atto se non interviene, il Senato non ha pei reati d'alto tradimento alcuna giurisdizione.

Per l'opposto l'articolo 37 è concepito in termini generalissimi. Questo articolo crea esso stesso la giurisdizione del Senato sui Senatori, e la crea senza nessuna condizione, ed anzi stabilisce una volta per sempre che questa giurisdizione è *unica ed esclusiva* di ogni altra giurisdizione.

Questa seconda differenza fra codesti due articoli, che è pure rimarchevolissima, dipende evidentemente dalle stesse considerazioni che testè io faceva, e si lega coll'osservazione che il primo articolo non contiene una guarentigia pel Senato, ed il secondo per l'opposto la contiene; dal che doveva venire, che nel secondo caso la giurisdizione del medesimo doveva essere creata come giurisdizione ordinaria, permanente e perpetua.

Vi è una terza differenza ed è che, a termini dell'articolo 36 tutte le giurisdizioni ordinarie in materia di delitti continuano a durare e ad esistere finchè non interviene il Decreto Reale che vi è richiesto per far nascere la giurisdizione del Senato. Ed a tale riguardo io già notavo come le altre giurisdizioni non fossero abolite, nè fosse collocata in loro luogo la giurisdizione speciale del Senato, salvo nel caso che esso per Decreto Reale, e per ciascun caso, fosse a quelle giurisdizioni ordinarie surrogato. Ond'è che finchè non è surrogato il Senato non cessa la giurisdizione degli altri tribunali.

Per l'opposto, secondo l'articolo 37, in fatto di reati imputati ad un Senatore del Regno, l'articolo stesso fin dall'epoca della sua emanazione abolisce tutte le altre giurisdizioni in materia criminale ed al luogo di esse pone assolutamente, perpetuamente, la giurisdizione speciale ma ordinaria del Senato; ond'è che, se mai avvenisse che il Senato per qualsivoglia ragione non giu-

dicasse di un reato imputato ad un Senatore, questi non avrebbe giudici, poichè dice l'articolo 37 che il Senato è solo competente a giudicare dei reati imputati ad un membro di questo Consesso.

Da ciò si conosce di leggieri come essendosi preventivamente fatta cessare la giurisdizione dei tribunali ordinari, non si potesse più far dipendere da un atto del potere esecutivo il vedere se il Senato dovesse funzionare o non come giudice, dappoichè nessun giudice potrebbe porsi a suo luogo.

Potrei rilevare altre differenze fra cotesti due articoli, ma quelle che ho fatte, e le differenze che ho notate bastano a confermare ciò che già risulta dal senso letterale dell'articolo 37, cioè che esso non richiede l'emanazione d'un R. Decreto, perchè il Senato si possa convocare, e che anzi esso stabilisce la giurisdizione in modo assoluto ed esclusivo di qualsiasi altro; credo, che da questi confronti ne nasca ancora più evidentemente quella prova che fornisce la semplice lettura di questi articoli, cioè che il Senato è creato egli stesso, ed organato dallo Statuto come tribunale giudicante pei reati imputati ai Senatori, che la di lui competenza è determinata, e che perciò non ha bisogno dell'intervento di alcun altro atto per essere considerato come tribunale, e per esercitare tutti quei diritti che a tutti i tribunali appartengono, quando sono stabiliti. Noi non siamo in ciò in condizioni diverse da quelle degli altri tribunali; salvo che abbiamo pochi casi da decidere, ma siamo tribunale ordinario come tutti gli altri, perchè siamo l'ordinaria giurisdizione dei Senatori in materia criminale.

Se non che, avendo noi due diverse attribuzioni, cioè attribuzioni politiche e giudiziarie, onde non confondere le due diverse nostre qualità, dobbiamo dichiarare il passaggio dall'una all'altra funzione con apposito atto.

Io credo che il signor relatore confondesse perciò troppo manifestamente le disposizioni diverse di questi due articoli, allorquando voleva applicare la necessità del Decreto Reale prescritto all'articolo 36 anche all'articolo 37, contro il testo espresso e contro lo scopo di quest'ultimo.

In sostanza questi due articoli sono diversissimi pel loro soggetto, pel loro scopo, per la natura delle giurisdizioni che costituiscono, pel modo con cui le costituiscono, epperò non è a meravigliarsi se provveggon anche in modo diverso sul punto della necessità dell'intervento del Regio Decreto.

Noi siamo adunque una giurisdizione perpetua, permanente, ordinaria come quella di qualsivoglia altro tribunale.

Quando ci si presenta un reato imputato ad un Senatore, sediamo, senz'altro, nel modo stesso che siede qualsivoglia altro tribunale a cui si presenti una questione di tal natura.

Ho detto che intendeva di fare qualche confronto tra lo Statuto italiano e la Carta costituzionale fran-

cese del 1830, onde dedurne nuove prove dell'assunto che io ho impresso a dimostrare.

La Carta costituzionale francese del 1830 era intorno ai due soggetti dei quali ora noi ragioniamo, e di cui parlano gli articoli 36 e 37, diversa dallo Statuto italiano per molte parti. Queste diversità avevano dato luogo a parecchie discussioni nel Parlamento francese. L'articolo 28 della Carta del 1830 era così concepito: « La Chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et contre la sûreté de l'État qui seront définis par la loi. »

L'articolo 47 dico: « La Chambre des députés a le droit d'accuser le Ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs qui seule a celui de les juger. »

Poi l'articolo 29 che parla del privilegio dei Pari dice: « Aucun Pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle. »

Tre principali differenze vi sono fra queste disposizioni e quelle che si contengono nello Statuto italiano sulla stessa materia.

La prima consiste in che negli articoli che ho avuto l'onore di leggere della Carta francese del 1830 non v'ha mai parola della necessità dell'intervento di un decreto reale per costituire la Camera dei Pari in Corte giudicante; in nessuno di questi articoli si parla di ciò. Epperò, sia pe' reati d'alto tradimento, sia per giudicare i Ministri, che per giudicare un Pari imputato di reato non era mai richiesto l'intervento di un decreto reale. Questo silenzio della Carta francese non solo rispetto ai giudizi contro un Senatore ma anche rispetto agli altri che non costituivano una guarentigia parlamentare, ha fatto nascere questioni a tale riguardo nel Parlamento francese.

Coteste questioni non sono state decise sempre nello stesso senso, poichè se vi sono esempi simili a quelli citati dal signor relatore in cui il decreto reale intervenne, ed intervenne almeno come un fatto del potere esecutivo, vi sono altri casi, nei quali il Senato francese, a petto di disposizioni statutarie tutte eguali nel non parlare del real decreto si è radunato e costituito in Corte giudicante senza intervento di decreto reale. Oltre al caso arrecato dal signor Senatore Siotto-Pintor, mi limiterò a citare il processo del principe Polignac e de' suoi colleghi, pel quale il Senato si costituì, e si adunò per autorità propria in Corte giudicante. Nè si dica che ciò sia avvenuto perchè si trattava di Ministri; poichè risponderci innanzi tutto, che le disposizioni dello Statuto francese erano eguali per tutti i casi, e pigliando in mano il nostro Statuto proverei coll'art. 36 del medesimo, che esso non credette incongruo, che il decreto reale si richiedesse per chiamare il Senato a giudicare i Ministri.

Or bene lo Statuto italiano ebbe presenti tutte coteste discussioni che si erano fatte nel Parlamento francese ed i dubbi che si erano sollevati sull'argomento e li ha risolti. Come li ha risolti? L'ha fatto separando

la materia in due articoli, cioè ponendo nell'articolo 36 la materia dei reati di alto tradimento ed il giudizio dei Ministri, le quali cose non hanno alcuna relazione colle guarentigie politiche della libertà ed indipendenza del Senato; e ponendo nell'articolo 37 la competenza per giudicare i Senatori la quale è una vera guarentigia politica.

Nel primo pose espressamente ciò che mancava a tutti gli articoli della Carta francese, cioè la condizione che il Senato non potesse essere giudice se non fosse convocato e costituito in alta Corte per Decreto Reale; e nel secondo questa condizione non l'ha posta; e non solo non ha posta questa condizione, ma ha concepito l'articolo in modo così espresso da escluderlo, stabilendo e creando esso stesso, una volta per sempre, e con giurisdizione ordinaria, e perpetua, il Senato, in Tribunale e giudice unico ed ordinario dei suoi membri, ed escludendo la ordinaria giurisdizione.

Ed ecco il come la differenza tra i due Statuti e le questioni che hanno avuto luogo per l'interpretazione della Carta francese viene a confermare l'intelligenza (per altra parte chiarissima) del testo dell'articolo 37; ed il come ne appaia, che lo statuyente avendo presenti i dibattimenti seguiti intorno a questo soggetto, e volendo prevenirli da noi, decise la questione in modo, che allorquando la competenza del Senato non era una guarentigia politica, fosse necessaria la costituzione del Senato in alta Corte per parte del potere esecutivo, e che allorquando invece crea una prerogativa del Senato, ciò non fosse necessario. Ed inverso sarebbe stato sovranamente assurdo, che un Corpo politico a cui favore sia stata sancita una prerogativa dallo Statuto, a tutela della di lui indipendenza dagli altri poteri, debba poi dipendere da questi stessi poteri, contro cui la prerogativa fu data, per poterla esercitare!

Una seconda differenza tra le disposizioni dei due Statuti è che nella materia dei reati d'alto tradimento, la Carta francese riservava al Senato la facoltà di giudicare quelli tra questi reati, che sarebbero stati definiti con una legge.

Da ciò nacque la gravissima questione nel Senato francese, se realmente il Senato fosse già costituito per giudicare questi reati prima che emanasse la legge che doveva, per così dire, essere il completamento della designazione degli oggetti della di lui competenza, dappoichè codesta legge non era mai emanata. La questione fu più volte dibattuta, ma venne sciolta nel senso, che la Camera dei Pari fosse giudice dei reati d'alto tradimento.

Questo caso spiega anche il perchè in parecchie occasioni la Corte dei Pari tollerò l'intervento del Decreto reale. Essendo contestata la stessa competenza di quella Camera, l'intervento del potere legislativo giovava a risolvere una tale contestazione, ed essa veniva tolta di mezzo dal momento che il Senato era disposto ad occuparsene, ed il Decreto Reale eliminava ogni difficoltà per parte del potere esecutivo.

Il nostro Statuto ha tolta anche questa difficoltà, perchè nell'articolo 36 non vi sono più le parole *dei reati a definirsi con una legge*.

Queste parole essendo state tolte, la competenza del Senato è stabilita per tutti i reati d'alto tradimento di qualunque sorta siano.

Finalmente v'ha una terza differenza fra i due articoli dei due Statuti che sanciscono il privilegio dei Senatori del Regno, di non poter essere arrestati che per ordine del Senato.

Nello Statuto francese non c'era, alla proibizione dell'arresto d'un Senatore, l'eccezione del caso di flagrante reato; la proibizione dell'arresto era assoluta.

Quindi si disputò più volte nella Camera dei Pari francese, se almeno, quando il Senatore veniva colto in flagrante reato, fosse lecito arrestarlo senza un ordine del Senato.

La Camera dei Pari appoggiandosi ai principii generali di diritto ed allo scopo che la Carta si era prefisso, giudicò che quando v'era flagrante reato, non ostante quella disposizione generale, e senza eccezione della Carta, si poteasse arrestare un Senatore senza violazione della Carta medesima.

Ora questa questione non è più possibile, secondo lo Statuto patrio, perchè il nostro statuyente avendo presenti le discussioni che si sono fatte a questo riguardo nel Parlamento francese, ha aggiunto ciò che mancava alla Carta francese. In principio dell'articolo che riguarda il privilegio del Senatore espressamente stabilì il caso di flagrante reato come una eccezione al privilegio.

Ecco il come lo Statuto italiano, risolvendo le difficoltà e le questioni che si erano sollevate sull'interpretazione dello Statuto francese, abbia risolto, fra le altre, la questione di cui si ragiona nel modo che la lettera e lo spirito dell'articolo 37 dimostrano; cioè richiedendo il Decreto Reale per i reati di alto tradimento, e pel giudizio dei Ministri nei quali non si tratta di guarentigie parlamentari, e non richiedendo quel Decreto ove si tratti di giudicare un Senatore.

Ecco il come dopo di aver dimostrata la mia tesi coll'appoggio della lettera dell'art. 37 e dello scopo e del senso del medesimo, dal confronto dei due articoli 36 e 37, e dal confronto delle disposizioni dello Statuto italiano, colle disposizioni della Carta francese del 1830, ne venga un argomento il quale giustifica manifestamente il mio assunto.

Le cose che ho finora dette mi autorizzano ad affermare che noi siamo un tribunale definitivamente costituito dallo Statuto, il quale non ha bisogno di essere ulteriormente costituito, che ha unicamente bisogno di dichiarare che vuole adunarsi come Corpo giudiziario ove abbia materie di tal natura delle quali debba occuparsi.

Oltre alle ragioni che ora ho addotte, un'altra ragione definitiva e decisa si deduce dall'esame del modo con cui un tribunale può essere costituito.

Io domando: come si costituisce un tribunale?

Un tribunale si costituisce mediante una legge la quale lo crea, gli dà un organamento, cioè determina il numero dei giudici ed i loro gradi, e che stabilisce la competenza del medesimo.

Pocchia è mestieri che intervenga il potere esecutivo, cioè la Corona, ad esercitare la sua prerogativa, cioè a nominare ed istituire i giudici. Dappoichè un tribunale sia stato così costituito ed organato dalla legge; dappoichè il potere esecutivo abbia nominato i giudici, non v'ha tribunale al mondo che abbia bisogno di un nuovo permesso per essere convocato dal suo presidente, per sedere e per giudicare le materie che la legge attribuisce alla sua competenza.

Or bene tutti questi elementi esistono rispetto al Senato.

Ed invero quale di questi elementi può riputarsi che ci manchi?

Forse l'organamento per parte della legge e l'attribuzione della podestà, e della competenza?

Manca forse la nomina per parte della Corona?

Ma, o Signori, lo Statuto ci ha creati, ed organati; l'art. 37 poi definendo una delle nostre attribuzioni ci ha dato una attribuzione giudiziaria, cioè ha fissata la nostra competenza giudiziaria in alcune determinate materie. Dunque la legge ha esaurito compiutamente il suo compito; ha fatto rispetto al Senato ciò che una legge qualsivoglia fa, allorchando crea un Tribunale.

Nè manca l'intervento del potere esecutivo alla nostra nomina ed istituzione, la quale, come ognuno sa, si fa dalla Corona. Comprendo gli scrupoli che si debbono avere allorchando si tratta delle prerogative della Corona, nè pur per coloro, che non mi conoscono personalmente, possono lasciare alcun dubbio del quanto mi siano care, i 15 anni della mia vita parlamentare, e gli uffici che ho avuto l'onore di disimpegnare ripetutamente presso la Corona e nel Parlamento.

Al principio del mio primo discorso ho già dichiarato che le invasioni di un potere sopra l'altro non sono un atto favorevole alla libertà, neppure quando queste invasioni si fanno da un'assemblea popolare; e ripeto che la vera libertà sta in che ogni potere rimanga rigorosamente entro i confini delle proprie attribuzioni.

In ciò sta la vera libertà; e rotto che sia l'equilibrio costituzionale, la libertà è sulla via della perdizione.

Ma nel presente caso la prerogativa della Corona è stata evidentemente esercitata.

Se si trattasse nel caso di una Camera ereditaria, allora forse potrebbe nascere la questione se fosse necessario od opportuno il richiedere nello Statuto e pel caso di cui trattasi il Decreto Reale; dappoichè i Senatori sederebbero nel Senato indipendentemente dalla volontà della Corona; ma noi, Signori, vi sediamo per volere del Re, e per un di lui Decreto.

Esso stesso ci ha qui mandati, e con quel Decreto medesimo col quale ci dava la qualità di Senatori, ci

istituiva giudici, perchè quella qualità ce la dava con tutte le attribuzioni che sono annesse alla qualità stessa a termini dello Statuto, fra le quali attribuzioni vi sono anche quelle giudiziarie.

È dunque evidente che noi siamo qui giudici e pel fatto della legge e per la prerogativa esercitata dal potere esecutivo, per cui la prerogativa della Corona non è benchè momentaneamente in questione, nè lo può essere. Dirò di più; ed è che appunto perchè siamo qui per l'uso fatto dalla Corona della sua prerogativa di nominare i giudici, quando sederemo in tale qualità, non amministreremo la giustizia se non a nome del Re.

Dunque non è in balia del potere esecutivo di riconoscere o non ciò che la legge ed il potere esecutivo stesso hanno fatto di noi, cioè la nostra costituzione in tribunale, come non è in nostro potere il rifiutare l'esercizio della giurisdizione che ci fu affidata, perchè non essendovi alcun altro giudice, è nostro dovere il sedere come giudici dei Senatori imputati di reato; ed il nostro rifiuto di giudicare equivarrebbe ad un diniego di giustizia.

Se dunque esistiamo come tribunale, non c'è altra differenza tra noi e gli altri tribunali, se non che gli altri tribunali non hanno che mere attribuzioni giudiziarie e noi abbiamo attribuzioni giudiziarie e politiche; dal che nasce la necessità di dichiarare quando esercitiamo le une e quando esercitiamo le altre.

Ma la stessa Commissione non nega che lo Statuto ci abbia creati giudici; non nega che lo Statuto ci abbia data la competenza; non può certamente contestare che siamo nominati dal potere esecutivo, e che questa nomina importa anche il diritto di giudicare, cioè l'istituzione come giudici. Dunque a che cosa si riduce la sua pretesa che noi dobbiamo essere costituiti con un Decreto Reale? Costituiti io domando, per essere creati giudici? per avere la podestà di giudicare? Ma questa podestà il potere esecutivo non ce la può nè dare nè togliere, perchè si è lo Statuto che ce l'ha data.

Dunque ciò che si vuole è che noi domandiamo il permesso al potere esecutivo di radunarci come Corpo giudiziario, e di esercitare in fatto la giurisdizione attribuitaci già dallo Statuto e dal Re.

La Commissione vorrebbe attribuire al potere esecutivo il diritto di impedirci di esercitare le nostre funzioni; poichè l'intervento d'un Decreto per darci l'autorità di sedere come giudici (permesso che nessun tribunale costituito è in debito di chiedere) implica necessariamente la facoltà di non concederla, non potendosi altrimenti concepire il perchè possa questo Decreto esser richiesto. Ora, io domando, se seriamente si possa sostenere che, dappoichè noi esistiamo come tribunale, dappoichè non si può contestare la nostra competenza, dappoichè non si può contestare il nostro organamento come tribunale, dappoichè non si può porre in dubbio la nostra qualità di giudici costituiti, ed in una materia, nella quale il nostro potere giudiziario lo esercitiamo a

tutela della prerogativa parlamentare, della nostra indipendenza e libertà, se, dico, si possa sostenere seriamente che non ci è lecito di adunarci come giudici e di passare liberamente dalle materie politiche a quelle giudiziarie, senza avere il permesso del potere esecutivo.

Ecco in realtà ciò che pretende la Commissione dicendo, che dobbiamo essere costituiti con Regio Decreto; poichè essa non può certo volere, che il Decreto intervenga per darci la podestà, e la competenza di giudicare, nè, in verità, lo pretende.

Da ciò scorderà di leggieri il Senato, che l'applicazione di questo sistema della Commissione condurrebbe all'annullamento della prerogativa parlamentare; poichè dal momento che l'esercizio di una prerogativa spettante ad un Corpo politico si faccia dipendere da un atto, che deve emettere un altro potere politico, evidentemente si assoggetta il potere politico, a cui è data la prerogativa, all'altro potere da cui deve quell'atto emanare.

Ora se ciò non è la distruzione della prerogativa del Senato, io domando, a che si riducano le garanzie politiche in tal modo interpretate.

Concludendo su questa questione, dico che per le cose, che fin qui discussi, non si può rinvocare in dubbio che, e secondo la lettera, e secondo lo spirito del l'articolo 37 dello Statuto, noi siamo costituiti in Tribunale giudicante ordinario, e che non abbiamo bisogno di avere l'autorità e la podestà di giudicare, nè l'autorità di adunarci come Corpo giudicante da alcun altro potere dello Stato, e neppure dal potere esecutivo, e che conseguentemente il pretendere che il Senato non si possa dichiarare sedente come Tribunale senza un atto del potere esecutivo è avanzare una tesi, che è manifestamente contraria alla lettera ed allo spirito dello Statuto, ed alla esistenza stessa di quelle guarentigie parlamentari, che lo Statuto ha voluto creare a beneficio del Senato del regime parlamentare e costituzionale.

Nè ciò, o Signori, è cosa di poca gravità, poichè sebbene in alcuni singoli casi possa parere poco grave che il Senato eserciti o non in fatto un atto di sua competenza, lo stesso non può dirsi allorquando si discute la questione di principio, la quale sarebbe vulnerata, qualora si adottasse nel presente caso il sistema difeso dal signor relatore. Ove ciò avvenisse, si stabilirebbe un precedente, che intaccherebbe ne' suoi stessi fondamenti questo ramo del Parlamento, diminuendone l'indipendenza e la libertà; sicchè potrebbe trovarsi in condizione tale da non poter funzionare, a termini dello Statuto, e nell'interesse del sistema costituzionale e della libertà.

Tutte le questioni che riguardano le guarentigie parlamentari sono sempre gravissime perchè a differenza delle altre questioni su cui si può trattare di attribuzioni, più o meno estese, allorquando si disputa delle guarentigie parlamentari è l'essenza del potere stesso che è intaccata, e la

sua libertà, ed un potere politico il quale non sia sufficientemente libero, nè sufficientemente indipendente, è come se non esistesse.

Passerò ora a dire poche cose intorno al privilegio dei Senatori.

Se il Senato me lo permette prenderò un momento di riposo.

(Dopo alcuni minuti di riposo il Senatore Cadorna riprende il suo discorso).

L'onorevole signor relatore della Commissione ha nuovamente sostenuto che la perquisizione domiciliare non può considerarsi nè giudicarsi alla stessa stregua dell'arresto.

Io non mi fermerò sulla ragione da esso dedotta, da che l'arresto non sia la perquisizione, poichè credo aver già dimostrato che quando per la perquisizione si affettua un vero arresto, la perquisizione debbe avere, rispetto ai Senatori, gli stessi effetti dell'arresto, appunto perchè in realtà è l'arresto.

L'onorevole signor relatore disse: Già tutti gli atti del procedimento erano riservati al Senato, perchè naturalmente chi è competente a giudicare è anche competente ad istruire, per ciò non sarebbe stato necessario di eccettuare l'arresto cioè di dire che il Senatore non poteva essere arrestato senza ordine del Senato dappoichè, indubbiamente, l'arresto è un atto del processo, ciononperanto, egli dice, lo Statuto volle dare una disposizione espressa riguardo all'arresto. E come non vedete che lo Statuto eccettuando perciò il solo arresto fra gli atti di procedura, volle far vedere che intendeva di stabilire questo privilegio limitatamente e strettamente al vero arresto, ed escludere ogni estensione del divieto a qualsiasi altra cosa, la quale potesse avere anche attinenza coll'arresto?

Ma all'onorevole signor relatore è sfuggita la vera ragione per cui lo statuto ha eccettuato l'arresto subbene l'arresto possa rigorosamente dirsi anch'esso un atto di procedura. La vera ragione di ciò è che l'arresto ha luogo per tre materie, cioè per materia criminale per materia civile e per materia commerciale, e che quando l'arresto non fosse stato il soggetto di una disposizione speciale, non si poteva ritenere vietato l'arresto in materia civile e in materia commerciale. Perciò era necessario dare una disposizione generale intorno all'arresto. Ecco la vera ragione per cui v'è una disposizione speciale nello Statuto relativa all'arresto.

Soggiunge l'onorevole relatore: ma badate che è tanto vero che la perquisizione non è e non può essere reputata un arresto che lo stesso Codice di procedura penale stabilisce, che allorquando in occasione della perquisizione, il perquisito non obbedisca alla intimazione del giudice di stare in una certa determinata camera e non uscirne, egli può esser posto in arresto. Ma, egli dice, se fosse già in arresto, come potrebbe esser posto ancora in arresto?

In fede mia non so se debba rispondere a questo

argomento; risponderò soltanto che il perquisito quando ha le guardie alle porte e che non può escire, è in arresto: tolte di lì a poco le guardie l'arresto cessa; e subì un breve arresto. Che se fa opposizione all'ordine del giudice, sarà posto in arresto nel senso che sarà condotto in prigione e che vi rimarrà per più lungo tempo.

La vera questione si riduce al punto di vedere se colui il quale è perquisito nella propria casa, sia e si possa dire, secondo la lettera, e tanto più secondo lo spirito dello Statuto, che sia in istato di arresto.

L'onorevole relatore ci ha detto: Ma voi dite cose incredibili; voi supponete cose le quali non si fanno o non si faranno quasi mai; voi parlate di cose che non si eseguono salvo che quando siano assolutamente necessarie, e come provvedimenti di mera cautela.

Ma rispondo: il signor relatore non nega che il giudice ha diritto di fare tutti gli atti che ho indicato e non lo poteva negare, perchè ciò sta scritto nel Codice di procedura penale. A me basterebbe pertanto di dire che il giudice può fare tutti i suddetti atti, per affermare che non si può ordinare una perquisizione domiciliare; perchè il privilegio del Senatore non può esser posto in balia del buon volere di un individuo, sia pure un giudice, al quale piaccia di fare o non fare un atto, di usare o non di tutte le facoltà che il Codice di procedura gli conferisce.

Ma è egli poi vero che queste cose siano tanto incredibili, e che non si facciano quasi mai? Signori, quasi tutte le perquisizioni nelle quali si tratta di reati alquanto gravi si fanno coll'appoggio della forza armata; si mettono le guardie alla porta della casa, e si fa entrare la forza armata anche nella casa: in quasi tutte le perquisizioni il giudice si fa consegnar le chiavi di tutti gli stipi e di tutti gli armadi e li fa frugare. In quasi tutte le perquisizioni il giudice intima alle persone che sono nella casa, acciocchè non possano intendersi fra di loro, nè nascondere oggetti che importi che non siano sottratti, di non muoversi dal luogo in cui si trovano. Le son cose che succedono tutti i giorni, e che appunto costituiscono lo stato di arresto, perchè io dico, un uomo il quale ha soldati alla porta, che coll'uso della forza è obbligato ad obbedire alla intimazione di non andare a toccare alcun oggetto, di non comunicare colla sua famiglia, di non uscire dalla sua casa ed anzi da una camera, è in un vero stato d'arresto.

Diasi il nome che si voglia a quest'atto, il fatto solo che colui ha le guardie alla porta fa che è in stato d'arresto, e a petto di ciò cadono tutti gli altri argomenti addotti dal signor relatore. Dicasi pure che la perquisizione è una misura di precauzione; sta bene, ma è un arresto precauzionale. Se non che il signor relatore il quale suppone i Senatori nell'età di ferro, suppone poi i giudici, ed il potere esecutivo nell'età dell'oro! Come mai supporre, egli dice, che un giudice

possa nella casa di un Senatore fare tal cosa che violi la libertà personale? Come si può supporre, che il potere esecutivo abusi della facoltà di perquisire nel senso di limitare l'indipendenza e la libertà di un Senatore, e per esso del Senato?

Ma io chiedo, perchè si concedono le guarentigie dallo Statuto, perchè ci sono le Leggi penali? Vi sono appunto perchè si suppone la possibilità che si abusi del potere, e della libertà, perchè nè lo Statuto, nè il Codice penale non fanno delle disposizioni per gli angeli, ma sibbene per gli uomini.

Or bene, se volete che le guarentigie abbiano effetto non potete applicarle in modo che esse debbano dipendere dalla volontà di coloro che debbono osservarle, e contro i quali queste guarentigie sono state stabilite.

Il parlare pertanto dei giudici e del potere esecutivo che non commetteranno abusi, è fare un ragionamento che urta direttamente collo scopo per cui le guarentigie sono stabilite.

L'onorevole signor relatore oppose un altro genere d'argomenti; egli argomentò come si suol dire *ab absurdo*; andò radunando molti più o men gravi inconvenienti che a suo credere verrebbero dall'applicazione ed interpretazione dello Statuto che io difendo, e li oppose come una ragione perchè debba ripularsi permessa la perquisizione domiciliare presso un Senatore.

Farò notare che non v'ha disposizione di legge, la quale non possa avere qualche conseguenza che sarebbe meglio di poter evitare, e che tanto più ciò può accadere allorchando si fanno deroghe al diritto comune in via di privilegio; ond'è che questi privilegi non si potrebbero giustificare, se non avessero un altissimo scopo, quale è quello di soddisfare, come nel presente caso, alla necessità dell'indipendenza parlamentare.

Ora è evidente che se da una parte si deve pensare alla amministrazione della giustizia, dall'altra parte bisogna anche pensare che lo esercizio dell'amministrazione della giustizia non venga esercitato in modo da impedire l'esercizio delle attribuzioni parlamentari, che pur sono di prima e vitale importanza in un reggimento costituzionale; ed alle quali conseguentemente si deve provvedere in qualche modo.

Perciò lo Statuto ha provveduto stabilendo la guarentigia eccezionale di cui si tratta, la quale però non per la qualità delle persone, nè per le eccezioni fatte al privilegio, nè per la esistenza della competenza del Senato, poteva nuocere alla giustizia.

Ripeto, che non voglio entrare a ribattere uno ad uno gli argomenti che sono stati addotti dal signor relatore, il quale fece una specie di requisitoria, fondata sopra un ammasso di minute considerazioni, a cui credette dare peso con ben designato e studiato sistema, appunto come farebbe un abile rappresentante del pubblico ministero in un processo criminale.

Ma nelle materie politiche non credo che si possa ragionare con un tale sistema. Parmi, che in esse deb-

basi innanzi tutto evitare di urtare contro la lettera della legge, e che di poi si debbe andare principalmente al conseguimento dello scopo della legge; poichè se questo manca, la legge stessa è politicamente distrutta.

Io quindi mi dispenserò dall'esaminare le considerazioni ed i vari inconvenienti che, secondo l'onorevole relatore, nascerebbero dall'ammettere il sistema che io difendo; dirò soltanto che io verità non so comprendere le esagerazioni che egli ci è venuto dicendo.

Egli vede nelle città torrenti di sangue cittadino, se la casa di un Senatore non può essere perquisita. Egli si arretra al cospetto della giustizia impedita con grandissimi pericoli provenienti da Senatori non tosto perquisiti.

Nello stesso fatto del principe di S. Elia egli crede di trovarne una prova; ed io ve la trovo contraria, poichè questa perquisizione fu fatta senza vantaggio alcuno della pubblica pace, che ha anzi disturbata.

Che anzi i suoi timori si ingigantiscono fino al punto di temere che le case dei Senatori possano diventare l'asilo dei briganti? In verità dobbiamo riconoscere che lo Statuto non ha avuto questo timore, siccome io non temo neppure di ricevere i ringraziamenti dei briganti di cui mi minacciava il signor relatore. E quanto a me non ne voglio altra certezza fuor quella che ho che i Senatori non permetteranno mai che nè essi, nè le loro case diano ai briganti ragione di farmi di quei ringraziamenti. Auguro invece all'onorevole signor relatore e di cuore i ringraziamenti del Senato.

Passando da questa materia all'altro argomento col quale l'onorevole signor relatore appellandosi all'interpretazione degli articoli 71 e 64 del Codice di Procedura Penale, sosteneva che a termini del diritto comune si sarebbe potuto procedere alla perquisizione, quando anche non vi fosse flagrante reato; l'onorevole relatore confortava la sua opinione adducendo alcune conseguenze, che a di lui avviso, verrebbero a danno della giustizia, se non si desse facoltà di perquisire anche fuori del caso di flagrante delitto.

Innanzitutto avrei desiderato che il signor relatore ci provasse come quando la legge cita tassativamente un caso nel quale la perquisizione si può fare, si possa con ragionamenti dedotti da necessità della giustizia, opportunità di convenienza, inferirne che sia lecito andar più oltre di quanto la legge ha permesso di fare.

Ma v'ha di più, ed è che il signor relatore ha considerato la questione da un solo punto di vista.

Quando si tratta di indicare in un Codice chi sono quelli che possono procedere ad un arresto o ad una perquisizione, ed in quali casi vi si possa procedere, bisogna soddisfare a due importanti oggetti. Il primo è la sicurezza della società contro i malfattori; l'altro la sicurezza della libertà dei cittadini contro l'abuso del potere, non per parte del Ministero, ma per parte degli agenti inferiori della giustizia e della sicurezza pub-

blica. Quindi è, che un articolo di legge il quale disponga in questa materia non può guardare ad uno solo di questi oggetti, ma deve tenerli presenti ambedue. Da ciò nasce la necessità di una limitazione nelle facoltà degli ufficiali di polizia giudiziaria, la quale limitazione si troverà sempre che non è compiutamente conforme alle esigenze della giustizia, da chi non pensi contemporaneamente ai diritti della libertà. Per chi guardi alla sola giustizia, cioè allo scoprimento dei re, il più utile e naturale sistema sarebbe quello di dar facoltà a tutti i detti ufficiali di mettere in prigione chiunque possa essere ad essi sospetto di reato; salvo metterlo di poi in libertà. In tale modo si sarebbe certi che nessuno sfuggirebbe all'azione della giustizia; ma dove ne andrebbe la libertà e la sicurezza dei pacifici cittadini? È dunque necessario di determinare un confine, e lo ha determinato l'articolo 64. E, noti il Senato, che l'articolo 64 non parla soltanto di giudici, ma sibbene degli agenti inferiori della pubblica sicurezza, di sotto ufficiali di carabinieri e di agenti di sicurezza pubblica.

Ed è nelle mani di questi agenti che l'onorevole relatore vorrebbe mettere, non solo la libertà, ed il domicilio di tutti i cittadini ma anche il domicilio dei Senatori? E dovrebbe bastare che un bass'ufficiale dei R. Carabinieri dichiarasse credere egli che vi sia urgenza di procedere ad una perquisizione domiciliare, perchè possa introdursi nel domicilio di qualsivoglia cittadino e di un Senatore? E questa tesi dell'onorevole relatore diventa poi tanto più grave tesi, considerato ciò che egli ebbe a dire intorno alla responsabilità di questi agenti di sicurezza pubblica, dipendentemente da un arresto, siano essi ufficiali della sicurezza pubblica o giudici.

È necessaria, egli dice, l'urgenza, ed una ragione soda di perquisire. Ma se i motivi di quest'urgenza non vi erano, se non v'erano ragioni abbastanza gravi e forti di perquisire, voi non avete diritto a rimproverarli: è una questione d'apprezzamento, è un criterio legale, che non può essere abbandonato a nessuno, e neppure ad un pronunziamento in via giuridica sul valore dell'atto commesso!

Ecco pertanto che codesti agenti di sicurezza pubblica non solo hanno diritto d'entrare nel domicilio dei cittadini per la sola dichiarazione d'urgenza ch'essi stessi fanno; ma, dopo averla fatta, se questa urgenza non c'è, non se ne può fare loro rimprovero.

Un simile sistema non si potrebbe mai trovare in uno Stato costituzionale: è necessario cercarlo altrove.

Se non che il signor relatore è andato ancora più oltre.

A lui non basta che il Senato non si possa convocare senza un Reale Decreto; non basta, che un agente di pubblica sicurezza possa sulla propria dichiarazione d'urgenza arrestare; non basta che questa urgenza egli non sia nell'obbligo di giustificarla, e non sia redarguibile se non la giustifica; egli vuole ancora che ad

un giudice, il quale essendo incompetente, ha proceduto ad alcuno di questi atti, non possa neppure essere ordinato che trasmetta gli atti che ha fatto: imperocchè egli dice: Signori, questo giudice ha degli altri individui da processare, ed ha bisogno di questi atti; aspettate voi stessi, che quando se ne sarà servito ve li manderà.

Ma, in grazia! in che condizione si vuol porre il Senato? Giudice supremo di un individuo, il quale appartiene al primo Corpo dello Stato, giurisdizione unica, eccezionale rispetto a questo individuo, lo si vorrebbe collocare nella posizione, che egli, per esercitare la sua competenza, e per avere quegli atti che non possono essersi esercitati, che per delegazione sua presunta, debba dipendere dal buon volere di questo giudice inferiore.

Insomma il sistema del signor relatore è tale nel suo complesso, che ove fosse adottato, io non temo di asserire apertamente che ne verrebbe al nostro sistema costituzionale una ferita, quale non l'ebbe in 15 anni di vita, e spero non l'avrà mai; e che sarebbe uno di quegli esempi, che sono fatali alla vita dei popoli retti a regime costituzionale.

Io dovrei in seguito alle cose fin qui dette fare una proposta diretta a far consecrare i principii sin qui da me difesi. Ma debbo dichiarare al Senato, che la Commissione essendosi radunata, ed avendo fatto l'onore a me ed al Senatore Siotto di chiamarci nel suo seno, dopo qualche discussione e pel desiderio di venire ad una conciliazione, senza pregiudicare ai principii e di aprire anche la via ad una più ampia discussione, alla quale la strettezza del tempo ora si oppone, si sarebbe venuto d'accordo in una risoluzione la quale, nel mentre non pregiudicherebbe ad alcuna delle questioni, che sono state fin qui dibattute, farebbe entrare questa discussione in quella via ed in quel sistema, dal quale, secondo che notava già in principio e sul fine del mio primo discorso, essa avrebbe dovuto incominciare. Io notava fin d'allora che sarebbe stato conveniente che questa discussione invece d'incominciare direttamente come una discussione pubblica fosse principata come si suole fare, in tutti i procedimenti di questa natura.

Ora la proposta che è stata fatta avendo appunto e propriamente questo scopo, mi sono creduto in dovere di accettarla. Dichiaro di nuovo essersi inteso dalla Commissione e dagli oratori che l'hanno oppugnata, che la proposta non debba pregiudicare le opinioni che si sono discusse tanto per parte della Commissione, quanto per parte degli oratori stessi.

La proposta sarebbe così concepita: « Il Senato visto l'articolo 37 dello Statuto e ritenuto il carattere delle questioni che formano l'oggetto delle presenti discussioni, delibera di occuparsene ulteriormente in seduta segreta. »

Presentando quest'ordine del giorno dichiaro però espressamente che mantengo tutte le opinioni che ho

manifestate, e che mi riservo di far ogni potere perchè ottengano dal Senato la più compiuta sanzione.

Presidente. La parola è al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Comprenderà ognuno quanto sia delicata la posizione di chi non avendo l'onore di appartenere al Senato, abbia nondimeno la necessità di parlare in qualche modo delle prerogative di esso; ed io volentieri tacerei se da una parte non mi affidasse la benignità del Senato, e dall'altra, come membro del Governo, non sentissi il debito di esporre alcune osservazioni intorno alla questione mossa per la parte di essa che si attiene all'interesse sociale.

La giurisdizione eccezionale del Senato è meno un privilegio che una prerogativa stabilita nell'interesse di tutti; essa è una garanzia politica che attuata in modo diverso per i Senatori ed i Deputati, mira a preservare la dignità e la indipendenza di coloro che sono depositari del potere politico. Essa tende a premunire i Senatori ed i Deputati da questi attacchi spesso passionali, sovente ingiusti, che possono talvolta farsi strada anche sotto il velo della giustizia; essa è uno scudo contro cui vengono a frangersi le imputazioni velenose, le accuse calunniose. Ma appunto perchè è una garanzia politica, essa è personale, cioè non si restringe soltanto alle funzioni, ma comprende tutti gli atti della vita pubblica e privata. In effetto non era facile distinguere nella vita politica, ciò che è facile distinguere nella vita amministrativa, le persone dalle funzioni.

Ma benchè personale, o Signori, questa garanzia non cessa di avere l'alto scopo a cui è destinata, la protezione del diritto politico; e sotto questo aspetto può ben dirsi che non è data al grado, non alla posizione, ma al veramente all'alto ufficio che compie il Senatore. Da ciò deriva un corollario che a mio modo di vedere costituisce la norma con cui si deve procedere nell'applicazione di tutte le regole che riguardano questa garanzia. Se essa è stabilita per mantenere inviolati nella materia politica i principii di giustizia, appunto perchè in questa materia potrebbero essere compromessi dalla posizione delle parti e dai grandi interessi politici, egli è evidente che la norma unica per procedere all'applicazione delle regole che riguardano questa garanzia, è che tutte le applicazioni che si facciano non debbano mai venire in contraddizione degli alti principii di giustizia, dell'interesse sociale.

Ebbene, o Signori, con questa norma io credo che si dovrebbero risolvere le questioni sulle quali ampiamente hanno ragionato gli oratori precedenti. Una di esse, ch'è la preliminare, riguarda la forma dell'esercizio della prerogativa. Può il Senato esercitare la giurisdizione che gli è conferita dall'art. 37 senza che il potere esecutivo dichiarò al Senato di essersi verificato il caso in cui questa giurisdizione si debba esercitare? Io dirò francamente che come dal principio, così in

questo momento tale questione a me è paruta gravissima.

Ho udito con grande attenzione le gravi osservazioni fatte dall'onorevole relatore della Commissione nelle quali erano esposti tutti i dubbi che circondano questa questione; ho pure udito con molta attenzione i sodi ragionamenti fatti dall'onorevole Senatore Cadorna che risolutamente dichiarava non essere mestieri in questa congiuntura di un Decreto Reale; ma io anche oggi, anche in questo punto, sento la necessità che questa questione sia più discussa per essere più maturamente decisa; è una questione assai grave che non riguarda soltanto i poteri del Senato, ma in essa viene pure a scontrarsi l'influenza di altri poteri dello Stato. Però sento il debito di riserbare intorno a tale questione la opinione del Governo, tanto più che la conclusione proposta dallo stesso Senatore Cadorna racchiude il desiderio e porge l'opportunità di studi maggiori.

La seconda questione riguarda i poteri stessi del Senato, la sostanza dell'art. 37.

Il Senato è senza dubbio dall'art. 37 costituito giudice e solo giudice dei fatti imputati ad un Senatore; da quest'articolo gli oratori precedenti deducano il potere del Senato non solo di giudicare nei fatti imputati ad un Senatore, ma anche quello di istruire per i fatti medesimi. E quest'opinione si fonda sull'antica regola del diritto romano, che chiunque sia competente a giudicare intorno ad un fatto, ha necessariamente tutte le facoltà che sono opportune per spedire questo giudizio.

Signori, io non istarò a sottoporre al Senato le fasi che questo principio e questo concetto ha percorso nel progredire della legislazione.

Certamente chi riguarda i giudizi nel loro nascimento trova nel giudice non solo la facoltà di sentenziare, non solo la facoltà d'istruire, ma molti altri poteri, dei quali l'autorità giudiziaria si è man mano spogliata. Chi considera i giudizi in tempi posteriori trova che il potere istruttorio che prima era inviscerato nel potere giudicativo, si sia esso stesso andato man mano distinguendo, e si sia esso stesso venuto collocando in autorità, in persona diverse da quelle che hanno la facoltà di giudicare.

E in effetto al tempo d'oggi, in tutte le parti di Europa, non si troverebbe un solo giudice il quale egli stesso, egli solo avesse facoltà d'istruire intorno a fatti dei quali è chiamato a sentenziare.

Vi è nondimeno una parte del potere istruttorio, che non si può disgiungere e segregare dal potere giudicativo, e questa è la parte complementare dell'istruzione; perchè è impossibile negare a colui che ha il diritto di giudicare intorno ad un fatto, la facoltà di esaminare se le prove sono sufficienti, se sono state legalmente raccolte, ed interdargli che non possa ad un tempo, quando è chiamato a sentenziare, ed all'occasione della sua sentenza, giudicare intorno all'istruzione, ordinare nuove prove, chiedere più esatte indagini.

Ciò nondimeno, o Signori, benchè questa sia la regola, benchè d'ordinario la facoltà istruttoria si veggia oggi pel corso della legislazione, in un punto diverso da quello in cui si trovava nei primi tempi del diritto, quando aveva pieno vigore la regola invocata, io riconosco che trattandosi del Senato, di un Corpo politico a cui è solamente deferito il giudizio di alcuni reati, ed è deferito per garantire il Senato stesso nella sua indipendenza e nella sua dignità, io credo che alle attribuzioni date al Senato per giudicare sia congiunta la facoltà di poter egli stesso istruire intorno a tutti gli atti dei quali è chiamato a sentenziare.

Però io pongo la questione in questi termini, i soli nei quali a me pare possibile una questione.

La facoltà che ha il Senato non solo per giudicare ma anche per istruire, annulla la facoltà di istruzione che ha l'autorità giudiziaria, rispetto ai fatti deferiti al Senato?

Siccome mi sono proposto di esporre francamente al Senato i dubbi che si agitano nel mio animo intorno a sì grave controversia, non esiterò a dire che la facoltà che ha il Senato per istruire, non può a mio avviso annullare ed estinguere la facoltà che ha l'autorità giudiziaria per istruire intorno ai fatti criminali.

Ed invero dapprima l'autorità giudiziaria è l'autorità stabilita per via generale dalla legge come competente per istruire intorno a tutti i reati, senza distinzione, senza limitazione alcuna. Infatti l'autorità giudiziaria ha facoltà di istruire senza dubbio rispetto anche a fatti per virtù di legge demandati ad altre giurisdizioni speciali. Questo potere ch'è una facoltà rispetto alle altre giurisdizioni, deve ritenersi come una necessità verso il Senato: perocchè non essendo esso un Corpo permanente, ma raccogliendosi in alcuni tempi e mancando in altri, è evidente che se l'autorità giudiziaria non potesse istruire intorno ai fatti per i quali è competente il Senato, dovrebbe concludersi che la società e l'interesse pubblico non sarebbero in nessun modo tutelati.

Se dunque è certo, se è innegabile che l'autorità che ha il Senato di istruire non paralizza, non annulla la autorità ordinaria del potere giudiziario per l'istruzione, come si possono conciliare queste autorità? Ecco il dubbio.

Io credo che ben dicesse l'onorevole Cadorna: Non vi è, nè vi può essere conflitto; non vi è, nè vi può essere questione di competenza tra il Senato e l'autorità giudiziaria; quando si tratta di fatti di un Senatore, è il Senato il giudice competente, e come si tratta di una competenza politica, il Senato è giudice superiore all'autorità giudiziaria in quanto a tali fatti. È impossibile adunque, ripeto, qualunque controversia di competenza, è impossibile qualunque conflitto.

Ma allontanata la possibilità di una questione di competenza, rimossa la possibilità di una questione di conflitto, rimane sempre il quesito di fatto. Avviene un reato, L'autorità giudiziaria comincerà ad istruire;

come e quando il Senato eserciterà la facoltà di istruire che ha anch'egli? L'autorità giudiziaria ha un limite; il Senato può ampliare questo limite con l'avvocazione. Il limite lo ha l'autorità giudiziaria dalla parola e dallo spirito dello Statuto, dalla giurisprudenza di tutte le nazioni civili. Lo ha rispetto a quei fatti i quali concernono la persona di un Senatore. È la dignità e l'indipendenza del Senatore che deve essere tutelata; l'autorità giudiziaria a cui, procedendo per un reato, è stato proferito un nome che è il nome di un Senatore, può averlo messo sulla carta; venendo altri testimoni può essi aver raccolto le testimonianze, ma se l'autorità giudiziaria vorrà chiamare un Senatore, vorrà interrogarlo; se l'autorità giudiziaria vorrà procedere contro un Senatore, essa evidentemente oltrepasserebbe i suoi poteri. Questo è un limite posto dalla legge, è un limite che l'autorità giudiziaria non può oltrepassare. Dunque l'interrogatorio è vietato, è vietato qualunque mandato che riguarda la persona. Questo limite non si trova soltanto nel privilegio del Senato, e perciò io diceva esso è stabilito dalla giurisprudenza di tutte le nazioni civili, ma s'incontra pure nelle altre guarantee che hanno lo stesso principio e la medesima efficacia.

Ed invero ci è la guarantee amministrativa. Io non parlo delle leggi di questo o di quell'altro paese. Secondo le leggi di tutta Europa vi sono alcuni funzionari pubblici contro i quali non si può procedere per reati che si dicessero commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Ebbene, o Signori, questa garanzia è più ristretta della garanzia senatoria, perchè essa concerne soltanto la funzione non la persona.

Essa però per ciò stesso è più intensa, perocchè non si può procedere per questi reati senza un Decreto Reale. Per questi reati non sarebbe neppur permesso l'arresto in flagrante delitto, poichè la flagranza in questo caso non sarebbe che la funzione a cui è di egida la legge.

Ebbene, o Signori, si è dubitato fino a che punto, quando si tratta di questi fatti, possa l'autorità giudiziaria, cui non si è mai sconosciuto il potere di procedere all'istruzione, fino a che punto possa spingersi.

Se il Senato mi permette leggerò poche parole di un illustre autore francese Elie, il quale dice così:

« Dal momento che l'autorità giudiziaria riceve cognizione di un reato, deve raccoglierne le tracce, ed accertarne le prove quand'anche riconoscesse nell'imputato la qualità di agente del Governo; questa qualità sospende il procedimento contro la persona, ma non gli atti rivolti all'accertamento del reato. »

« Questa distinzione è scritta nell'articolo 3 del Decreto del 9 agosto 1806, così concepito:

« La disposizione dell'articolo 75 dell'atto costituzionale dell'anno VIII non impedisce che i magistrati incaricati della perquisizione iscrivano e raccolgano tutti gli elementi di prove relative ai reati commessi dai nostri agenti nell'esercizio delle loro funzioni, ma impedisce solo che si possa spedire alcun mandato, ov-

vero si possa raccogliere alcun interrogatorio giuridico senza la precedente autorizzazione del Governo. »

Quindi soggiunge l'autore:

« Tutte le misure conservatorie che hanno per oggetto di verificare i fatti imputati, di raccogliere le testimonianze, accertarne gli indizi, sono consentite agli agenti della giustizia. »

E rispetto ai magistrati per i quali era pur stabilita la medesima garanzia, scrive così il medesimo autore:

« Così in ciò che riguarda i delitti imputati ai membri dei Corpi imperiali, il giudice d'istruzione, conserva il diritto d'istruzione, conserva il diritto di istruire. Quali sono gli atti ai quali esso deve procedere? La Corte di Cassazione ha dichiarato: che l'istruzione ordinata dall'articolo 481 debba essere ristretta come in tutti i casi nei quali non si può procedere contro la persona senza autorizzazione, alla ricerca di tutti gli indizi relativi al delitto o al crimine, senza che possa essere rilasciato alcun mandato, nè procedere ad alcun interrogatorio prima che il procedimento sia autorizzato. »

« Il giudice d'istruzione deve adunque procedere agli atti istruttori, come all'udizione dei testimoni, e se occorre alla visita dei luoghi, alla verificazione dei periti, ma egli non deve prendere alcun provvedimento il quale tocchi la persona del magistrato incolpato. »

È chiaro adunque, anche per questi esempi, che, sebbene non si possa non riconoscere nell'autorità giudiziaria il potere di investigare intorno ad un reato imputato ad un Senatore, questa sua facoltà è dalla legge e dal concetto di tutti i popoli civili limitata: essa vien meno quando si tratta di atti diretti contro la persona d'un Senatore, e questi atti sono dalla giurisprudenza esemplificati negli interrogatori e nei mandati di comparizione.

Noi, o Signori, non siamo in questo caso, non vi è stato interrogatorio; non vi è stato mandato di comparizione, ma vi è stato un atto il quale a parerchi può parere, ed è paruto ad alcuni onorevoli Senatori anche più grave che l'interrogatorio, che un mandato di cattura.

Il giudice istruttore, non un ufficiale di polizia ordinaria (e nel nostro caso è un giudice della Sezione d'accusa) ha proceduto ad una visita domiciliare.

Egli ha proceduto per motivo d'urgenza, per una urgenza che era nata nel giorno medesimo in cui procedeva, nel dì 12 marzo.

La Commissione ha espresso un suo giudizio intorno al valore de' motivi da cui era stato spinto il giudice a procedere, ma, come era da aspettarsi da personaggi intelligenti e sapienti, dagli onorevoli membri della Commissione, questo giudizio è stato espresso con ogni circospezione.

Essi non hanno potuto non avvertire che giudicando sopra elementi monchi, da lontano, fuori di quell'ambiente in cui si trovava il Giudice che procedeva, estranei a quelle circostanze che spesso danno consistenza, effi-

cacia e risalto agli argomenti che paiono da lungi futuri e spreggevoli, non potevano portare un giudizio fermo e sicuro.

Comprenderà il Senato quanta debba essere la mia riserva intorno a questo punto.

Nè io credo che sia mio debito di manifestare quale sia stato il mio giudizio, ed il mio concetto intorno a tutti i particolari atti che hanno avuto luogo in questa vertenza.

Dirò solo, che quando a me pervennero la prima volta le notizie degli indizi che si erano elevati contro il principe di Sant'Elia, vidi come essi corrispondevano a quegli stessi che già si erano contro il medesimo elevati, nel processo che si era già compiuto, senza che mai si fosse creduto opportuno o necessario eccitare l'intervento del Senato; si doveva legittimamente e con ragione pensare che l'autorità e l'intervento del Senato non si dovesse eccitare, se non quando si fosse vista la necessità di venire ad atti che riguardassero la persona del principe di Sant'Elia. Aggiungerò solo che dalla lettura degli atti, io sono convinto, o Signori, che i magistrati i quali procedendo nei fatti del 12 marzo, agirono compresi dall'ansia e dal sentimento di scongiurare un grave pericolo, agirono colla coscienza di compiere un grave dovere, di assumere una grande responsabilità. E tenendomi agli atti che ho visto, non credo di fallire, facendomi mallevadore innanzi al Senato della rettitudine delle intenzioni di quei magistrati.

Una visita domiciliare fu eseguita nella casa di un Senatore, fu violata perciò la prerogativa senatoria?

Si è sostenuto che la visita domiciliare sia un arresto e che perciò essa cade sotto il divieto dell'articolo 37.

Se io non m'inganno al fatto dell'arresto corrisponde un'idea ben certa e determinata, quando si dica che taluno sia in arresto, nessuno dubita della sua condizione, nessuno può dubitare del significato di queste parole. Nel linguaggio comune adunque, nella coscienza pubblica, la voce arresto, il fatto dell'arresto, è distinto dalla voce e dal fatto di una visita domiciliare.

So bene che mercè la speculazione si possa trovare nella visita domiciliare una certa privazione della libertà e quindi per induzione cercare nella visita domiciliare un fatto equipollente al fatto dell'arresto. Ma, o Signori, un privilegio così alto come quello del Senato non può essere esattamente mantenuto se non quando esso si mantiene nel suo concetto vero, il concetto che ha dalla legge, che ha dalla coscienza comune; e io temo che quando per induzione questo privilegio si volesse estendere ad altri fatti, io temo non tanto dei danni che si potrebbero con ciò arrecare agli interessi sociali e alla sicurezza pubblica, quanto dei pericoli in cui il privilegio stesso potrebbe essere messo.

La visita domiciliare guardata in generale, come lo dice la ragione stessa, non è che un mezzo d'istruzione, perchè essa non serve che ad accertare i fatti materiali che costituiscono il reato, ed assicurare le

prove che determinano la natura del reato, e il suo autore.

Lo dice la legge, perchè essa parla delle visite domiciliari sotto al capo in cui discorre degli atti d'istruzione; quindi potrebbe con ragione dirsi, che non sia che un atto d'istruzione; ma, permettete che io rammenti al Senato come questa quistione sia stata altra volta risolta.

Essa si è elevata in Francia in una circostanza assai grave.

Sa ognuno come nel 1818 la costituzione francese avesse talmente impedito il diritto di visita domiciliare da rendere quasi vano questo diritto.

Il Senato sa pure, che la Costituzione francese di quel tempo impediva coll'articolo 33 che potessero incriminarsi in qualunque modo od arrestarsi i membri della Camera senza l'autorizzazione della Camera stessa.

Accadde, che fosse fatta una visita domiciliare in una casa in cui vi erano parecchi Deputati.

La questione fu portata all'assemblea francese.

Io non istarò a leggervi le opinioni che furono dall'una e dall'altra parte lungamente agitate; mi contenterò di accennare poche parole del Ministro di Grazia e Giustizia, l'autorevolissimo Odilon Barrot, il quale all'occasione di questa questione così diceva:

« Vi occorrerebbe un procedimento tutto particolare: non basterebbero le disposizioni ordinarie di procedura: occorrerebbe ancora di chiedere l'autorizzazione d'entrare nel domicilio di un rappresentante per compiere un atto di giustizia, cui egli forse sarebbe straniero... »

« Un solo esempio vi ha nelle leggi di un'assoluta inviolabilità di domicilio, di una proibizione assoluta alla giustizia del paese d'introdursi.

« Esso è per il domicilio degli Agenti delle Potenze straniere, imperocchè per una fazione legale il loro domicilio non è reputato far parte del territorio in cui si trovano, ma del territorio straniero. »

L'assemblea francese fece plauso a questo principio.

Signori: io ho esposto i concetti che mi si affacciano all'animo intorno a questa questione grave e delicata.

Io cesso dal discorrere ulteriormente, e tralascio le altre più minute controversie in quanto che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cadorna, alla quale s'accorda la Commissione, darà agio a tutti noi di scandagliare anche meglio le nostre opinioni, e metterle in maggior luce.

Io confido che il Senato adotterà quella proposta, e che in ultimo prenderà una risoluzione degna della sua alta posizione guardando con uguale sollecitudine le sue prerogative e l'interesse del paese.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Primo iscritto è il Senatore Vacca; la parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. La cedo al Senatore Alfieri.

Presidente. La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Signori Senatori, io non verrei a far atto di presenza in questa discussione, se non portassi fiducia di poterlo fare senza prolungare la discussione medesima, o complicarla con nuovi incidenti, anzi io credo che facilmente, dai signori Senatori che hanno preso parte viva a questa discussione, sarà ammessa la proposta che io son per fare, di modificare, cioè, alquanto i motivi espressi nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Senatore Cadorna. Avendomi il Senatore Cadorna dato comunicazione dell'ordine del giorno, che egli intendeva sottoporre alle deliberazioni del Senato, ho creduto scorgervi che non fossero abbastanza esplicitamente designati gli elementi costitutivi della deliberazione medesima che egli propone.

Io quindi non verrò a fare nè opposizione, nè obiezione al deliberato da lui proposto; solo pregherò il Senato di voler avere in qualche considerazione i termini che sarei per proporre per la redazione dei motivi di quest'ordine del giorno.

Il mio intento è massimamente di riservare assolutamente le questioni che sono state qui controverse e che il Senato nella sua sapienza dovrà più tardi risolvere nello stesso tempo.

Io ho procurato di evitare ogni cosa che potesse ledere la dignità della Magistratura in qualsiasi modo. Io ho avuto particolarmente cura di esporre i motivi sui quali propongo di fondare l'ordine del giorno in modo che questo non possa in nessuna maniera essere interpretato a disfavore del nostro collega il Senatore Di Sant'Elia, in modo che non sia per essere discorde da quei sentimenti di vera stima e di alta considerazione che noi tutti verso lui professiamo.

Proporrei dunque al Senato, che ritenendo le conclusioni proposte dall'onorevole Senatore Cadorna, vi si aggiungessero i seguenti motivi:

« Il Senato, tenuta in giusta considerazione la rappresentanza del Senatore principe di Sant'Elia, riguardo al fatto avvenuto in sua casa, per mandato di giudice, nella notte del 12 al 13 marzo di questo anno;

« Udita la relazione della Commissione speciale nominata in conseguenza della rappresentanza suddetta;

« Avuto presente il disposto dell'articolo 37 dello Statuto, in forza del quale non può contro un Senatore farsi atto che costituisca vera imputazione di reato, salvo il caso di flagrante delitto, se non per autorità del Senato, solo competente per tradurre in giudizio i suoi membri;

« Considerando come dalla discussione fatta nel suo seno chiaramente apparisca la necessità di più decisive informazioni per provvedere, ove d'uopo, in conseguenza del fatto summentovato;

« Prima di risolvere le questioni di massima nella stessa discussione sollevate;

« Delibera di occuparsene ulteriormente in seduta segreta, » come nell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Prima interrogo la Commissione per sapere se accetta questi motivi dell'ordine del giorno.

Senatore **Vigliani, relatore.** Siccome penso che l'onorevole Senatore Cadorna domandò la parola per esprimere la sua opinione sopra la modificazione che l'onorevole Senatore Alfieri ha proposta al di lui ordine del giorno, così crederebbe conveniente la Commissione di intendere anzitutto ciò che sia per dire l'onorevole Cadorna.

Presidente. Allora do la parola al Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna.** Dichiaro che la motivazione proposta dall'onorevole signor Senatore Alfieri non cambiando punto nè la sostanza dei motivi, nè l'ordine di idee della risoluzione che io aveva avuto l'onore di proporre, non ho nessuna difficoltà ad accettarla. Se non che nell'ordine del giorno da me proposto bisognerebbe sopprimere tutta la prima parte e conservare solo le parole *delibera di occuparsene ecc.* sino al fine; perchè la motivazione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri contenendo anche quelle considerazioni che si esprimevano nella prima parte della mia proposta sarebbe inutile il ripeterle.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** Come il Senato ha inteso, la proposta testè fatta dall'onorevole Cadorna nel chiudere il suo discorso, è stata da lui gentilmente trattata e concertata con altri membri del Senato, e particolarmente con quelli che compongono la vostra Commissione, quindi voi potete facilmente provvedere quale sia la deliberazione della Commissione sopra di essa.

La Commissione non vi muove alcuna difficoltà ed anzi con piacere vi aderisce, ravvisando in tale proposta un mezzo per giungere forse più acconciamente, più convenientemente alla risoluzione delle gravi questioni che si sono eccitate in questa discussione, in un modo che veramente corrisponda alla dignità e alla saviezza del Senato.

Soltanto la Commissione crede suo debito di accompagnare questa sua adesione con poche dichiarazioni.

Primieramente la Commissione accetta l'ordine del giorno che è stato proposto dall'onorevole Senatore Cadorna colla motivazione suggerita dall'onorevole Senatore Alfieri, la quale veramente sembra più soddisfacente ed appagante, perchè è profondamente persuasa che tale proposta non lede punto nessuna delle questioni nè preliminari nè di merito che sono state trattate nel Senato in questa lunga discussione.

In secondo luogo la Commissione dichiara di mantenere interamente ancora quelle opinioni che vi ha sottoposte.

Ed infine la Commissione respinge assolutamente quelle esagerate e non giuste conseguenze che dai nostri contraddittori si pretese di dedurre dal sistema che vi abbiamo enunciato e che ci riserviamo di ripresentare quando ci dovremo ulteriormente occupare di questa

discussione in quella forma che ci lascerà maggior libertà di parola e di osservazioni; allora non ci sarà difficile, o Signori, il dimostrarvi come le conseguenze che oggi avete inteso enunciarsi come derivanti dal nostro sistema, sieno assolutamente contrarie alla nostra intenzione ed alla retta intelligenza del sistema istesso.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Avendo il relatore della Commissione interpretato egregiamente i pensieri collettivi della Commissione io rinunzio alla parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per parte mia avendo già dichiarato di accettare la proposta del Senatore Cadorna, non ho difficoltà alcuna di accettare anche la motivazione proposta dall'onorevole Senatore Alfieri, imperocchè ritengo io pure che quella proposta e quella modificazione non risolvono la questione finora trattata, ma portano nondimeno l'affare in una via nella quale poi avrà una più spedita e più matura risoluzione.

Presidente. L'ordine del giorno proposto dal Senatore Cadorna, motivato poi ulteriormente dal Senatore Alfieri, dovrebbe essere a mio credere, qualificato di *risoluzione*, perchè veramente è una risoluzione positiva che prende il Senato, uscendo dal novero di quegli atti deliberativi che ordinariamente vengono sotto il nome di ordini del giorno; per conseguenza, ripeto, io la qualificherò col nome di *risoluzione*, di cui darò lettura, non essendo più il caso di vedere se siano le due proposte appoggiate, poichè esse furono accettate dalla Commissione, e dal Ministero.

Io leggerò dunque questa risoluzione nei termini in cui starebbe secondo la doppia proposta (*Vedi supra.*)

Metto ai voti questa risoluzione.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Dopo ciò non credo più necessario di ricordare in seduta pubblica al Senato la raccomandazione fatta dalla Commissione di occuparsi del regolamento giuridico, poichè di questa materia si potrà, ove occorra, trattare nel corso della seduta privata, a cui si farà luogo in dipendenza di questa risoluzione.

L'ora essendo tarda propongo al Senato di riunirsi domani per la discussione dei due progetti di legge, che erano all'ordine del giorno d'oggi, vale a dire di quello per la costruzione d'un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi, e di quello per la costruzione di ponti sui fiumi Platani, Imera, Pollina e Belice in Sicilia, e di più per la discussione di tre altri progetti di legge che sono in pronto, riguardanti la costruzione di un porto in Santa Venere nel golfo di Sant'Eufemia, la nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria, e la vendita di beni e diritti demaniali.

Se dunque non vi è osservazione, l'ordine del giorno

per domani si intende stabilito in questa conformità....

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi pare che ieri l'altro tra i progetti considerati come urgenti anche dall'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, ne fossero indicati due, de' quali ho l'onore di essere relatore, cioè quello che concerne la proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi....

Presidente. Questo progetto è precisamente fra i cinque da me testè accennati, e così fra quelli portati all'ordine del giorno di domani.

Senatore Lauzi. Io domando appunto che per do-

mani nell'ordine del giorno fossero questi due progetti portati per primi in discussione.

Presidente. Per aderire al desiderio del Senatore Lauzi io dovrei pregare i signori Senatori a riprendere i loro posti, ma osservo che il Senato non è più in numero per deliberare.

Dunque il Senatore Lauzi potrà far questa sua mozione nella seduta di domani, ed il Senato determinerà a quali dei cinque progetti portati all'ordine del giorno si debba dare la preferenza.

Intanto oggi la seduta è sciolta fermo rimanendo l'ordine del giorno testè stabilito (ore 5 1/4.)

CCXXVII.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggio — Giuramento del Senatore Valerio — Osservazioni del Senatore Revel in ordine al progetto di legge per l'armamento della Guardia Nazionale — Risposta del Ministro dell'Interno — Appello nominale — Adozione dell'istanza del Senatore Lauzi — Discussione sul progetto di legge per nuova proroga de' termini per lo affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Adozione dell'articolo primo e dei successivi, non che del progetto di legge per la vendita di beni e diritti demaniali — Discussione sul progetto di legge per la costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi — Adozione dell'art. 1 — Schiarimenti sull'articolo 2 richiesti dal Senatore Di Pollone, forniti dal Ministro dell'Interno e dal Senatore Giovanola — Replica del Senatore Di Pollone — Approvazione dell'art. 2 del progetto — Approvazione dei progetti di legge per la costruzione di ponti sui fiumi Platani, Imera, Pollina e Belice in Sicilia e per la costruzione di un porto in Santa Venere nel golfo di Sant'Eufemia.

La seduta è aperta alle 3 1/4.

È presente il Ministro dell'interno, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario D'Adda* legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. Fa omaggio al Senato:

Il signor prefetto di Cuneo, di alcuni esemplari *Degli atti di quel Consiglio provinciale per la Sessione del 1862.*

Essendo presente nelle sale del Senato il cavaliere Lorenzo Valerio, i cui titoli furono verificati nella seduta di ieri, prego i signori Senatori Di Collobiano ed Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il cavaliere Lorenzo Valerio nell'aula dai Senatori Collobiano ed Orso Serra, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor cavaliere Valerio del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

L'ordine del giorno porterebbe la discussione di cinque progetti di legge, ma il Senato non essendo ancora in numero si procederà all'appello nominale.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Revel ha la parola.

Senatore Di Revel. Ho domandato la parola per

dare uno schiarimento in ordine al progetto di legge sull'armamento della Guardia Nazionale, che il Ministero domandò venisse esaminato ed approvato urgentemente.

L'Ufficio Centrale raccolto questa mane per prendere il medesimo ad esame, ha dovuto riconoscere fino dal primo momento che non infondato era il timore espresso, che un progetto di tanta importanza non comportasse una semplice deliberazione e non potesse quindi essere portato alla discussione del Senato con quella estrema sollecitudine richiesta dal Governo.

L'Ufficio Centrale ebbe infatti ad osservare che si tratta in primo luogo della gravissima spesa di oltre venti milioni; di una spesa stata impegnata senza regolare approvazione; di contratti che in parte non furono nè anco registrati alla Corte dei conti; di provviste che appaiono fatte a prezzi molto elevati e non compiute nei termini portati dalle stipulazioni fatte.

Si preoccupò inoltre della possibilità che i fucili dei quali si tratta non siano di calibro identico, sicchè la distribuzione loro possa all'occorrenza dar luogo a gravissimi sconcerti.

Gli si affacciò eziandio la questione del vedersi a carico di chi in definitiva debba rimanere la spesa di che si tratta; il principio di giustizia distributiva non consentendo che in date località l'armamento delle guardie nazionali sia a spese della popolazione, ed in altre dello Stato.

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale non trovavasi in condizione di poter fare una relazione in merito del progetto di legge di cui si tratta, se prima non avrà chiarite le gravi questioni sì di fatto che di diritto le quali sorgono a questo riguardo, e frattanto nutre lusinga che il Governo si asterrà da ogni ulteriore provvedimento che possa alterare lo stato attuale di questo importante affare.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno ha la parola.

Ministro dell'Interno. Il Ministero non ha aspettato l'avvertimento che l'onorevole Senatore Di Revel ha creduto dovergli fare....

Senatore Di Revel. A nome dell'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Interno.... a nome dell'Ufficio Centrale per astenersi dall'impegnare la sua responsabilità nell'esecuzione dei contratti che sono stati stabiliti in ordine a questo progetto di legge; imperocchè appena assunto il portafogli dell'Interno io ho sospesa l'esecuzione di quei contratti che non erano stati regolarmente registrati alla Corte dei Conti.

Il Ministero poi deve declinare qualsivoglia responsabilità anche intorno al ritardo col quale questo progetto è stato presentato al Senato, imperocchè risulta da tutti i resoconti, come esso sia stato posto all'ordine del giorno della Camera elettiva nel dicembre decorso, e tolto quindi dall'ordine del giorno stesso per alcuni equivoci d'invii di carte ed altro, che sono successi.

Il Ministero però non ha mai cessato un momento di fare sollecitazioni all'uno ed all'altro ramo del Parlamento per la discussione di questo progetto di legge, unicamente perchè gli premeva moltissimo di uscire da una condizione irregolare che egli non aveva niente affatto creato, ma che aveva trovato ormai già stabilita; e perchè eziandio vi sono molti interessi privati i quali soffrono appunto pel rifiuto che il Ministero ha creduto dover dare per la esecuzione di questi contratti non registrati alla Corte dei Conti; avendo egli già avuto l'onore di dire nell'altro ramo del Parlamento come vi siano case le quali per forniture fatte sono creditrici di oltre un milione, credo quasi di un milione e mezzo di lire, per le quali il Ministero non ha voluto spedire i mandati e non li spedirà finchè la proposta non abbia avuto l'onore di essere convertita in legge.

Il Ministero aveva il dovere di esprimere il desiderio che questo progetto di legge fosse discusso il più presto possibile. Adempiuto questo suo dovere egli rispetta certamente i motivi che l'onorevole Senatore Di Revel ha allegati a nome dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senato non essendo per anco in numero si procederà all'appello nominale.

Prego il signor Senatore D'Adda di fare l'appello nominale.

Il Senatore segretario D'Adda, fa l'appello nominale.

Risultano mancanti i seguenti Senatori:

Amari conte - Ambrosetti - Arese - Balbi Piovera - Balbi Senarega - Benintendi - Beretta - Bevilacqua - Bonelli - Borghesi - Borromeo - Carradori - Carbonieri - Cataldi - Caveri - Colonna Andrea - Colonna Gioachino - Dalla Valle - D'Azeglio - Defferrari Raffaele - De Gasparis - De Gori - Del Giudice - Della Rovere - De Sauguet - Di Campello - Di Fondi - Di Negro - Di S. Giuliano - Doria - Dragonetti - Farina - Fenzi - Ferrigni - Filangeri - Gagliardi - Gallone - Giorgini - Gozzadini - Irelli - Lechi - Lella - Linati - Malvezzi - Manzoni - Mariani - Montanari - Monti - Natoli - Oldofredi - Oneto - Pallavicini Ignazio - Pallavicini Fabio - Pallavicino Trivulzio - Pareto - Pepoli - Piraino - Piria - Pizzardi - Plana - Plezza - Prinetti - Prudente - Ridolfi - S. Marzano - Scacchi - Sella - Sforza - Simonetti - Taverna - Torre Muzza - Torrigiani - Trigona di Sant'Elia - Varano - Vesme.

Presidente. I nomi dei Senatori assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DI CINQUE PROGETTI DI LEGGE.

(Vedi Atti del del Senato N. 254, 238, 252, 251 e 250.)

Presidente. Il Senato essendo ora in numero, potremo passare all'ordine del giorno.

Nella seduta di ieri l'onorevole signor Senatore Lauzi aveva domandato che si desse oggi la preferenza per la discussione al progetto di legge per una nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi ero permesso di domandare la preferenza anche pel progetto di legge per l'approvazione di vendita di beni e diritti demaniali, perchè si tratta di contratti stipulati da moltissimo tempo fra le parti, per cui gli interessi dei privati stanno in sospeso. Ce n'è uno specialmente che riguarda la città di Torino alla quale credo bisogna usare riguardo in questo caso perchè possa provvedere all'abbellimento della città.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi dunque domanda che si inverta l'ordine del giorno stabilito per dare la preferenza a due progetti di legge; il primo quello per una nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria, di cui ho parlato; il secondo per l'approvazione di vendita di beni e diritti demaniali. Uno porta il N. 254, l'altro il N. 238.

Interrogo il Senato se vuole che si faccia questa inversione.

Chi vuol dare la preferenza a queste due leggi voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Si comincerà da quello per la proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi *Infra e Atti del Senato N. 254.*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura dei singoli articoli.

Art. 1.

« Un nuovo termine a cominciare dalla pubblicazione della presente legge e da durare per tutto l'anno 1864, è concesso nelle province delle Marche e dell'Umbria agli utilisti per esercitare esclusivamente il diritto di fare in capo proprio la consolidazione del diritto coll'utile dominio loro accordato per l'enfiteusi perpetue dell' articolo 8 della legge 13 luglio 1857, numero 2307, pubblicata nelle Marche con decreto numero 536 ai 12 novembre 1860, o nell'Umbria con Decreto n. 261 ai 19 dicembre successivo; e per le enfiteusi temporarie con decreto numero 581 ai 12 dicembre 1860 del Regio Commissario delle Marche, e con decreto 19 dicembre stesso anno del Regio Commissario dell' Umbria, col quale fu esteso a quelle provincie il decreto del Regio Governatore dell' Emilia 9 marzo 1860, numero 74.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Veggo nella relazione dell'Ufficio Centrale espresso il desiderio di una dichiarazione per parte mia intorno alla presentazione di un progetto di legge che comprenda tutta la materia. Questa promessa l'ho già data alla Camera dei Deputati; la rinnovo qui nel Senato, e spero nella ventura sessione di presentare un progetto per l'affrancazione di tutti i livelli.

Senatore Lauzi. Ringrazio il signor Ministro della dichiarazione che ha avuto la bontà di fare.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metto ai voti l'articolo 1 che ho letto. Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

« A cominciare anche dalla pubblicazione della presente legge e per tutto il 1864 decorrerà un nuovo termine a favore dei direttari delle enfiteusi e delle altre concessioni accennate nell'articolo precedente, per far seguire l'iscrizione e la trascrizione o per istituire il giudizio previsto dagli articoli 14 e 15 della legge 13 luglio 1857. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La presente legge non pregiudica i diritti acquistati fra l'intervallo della scadenza del termine e la sua rinnovazione. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Per gli stessi effetti degli art. 8, 14 e 15 della legge del 13 luglio 1857, e 3 e seguenti del decreto 9 marzo 1860 del Governatore delle provincie dell' Emilia, è prorogata in quelle provincie a tutto il 1864 la rinnovazione dei termini concessa dagli articoli 1 e 2 della legge 6 aprile 1862, N. 529. »

(Approvato.)

Se il Senato assente si faranno due squittini con una sola chiamata, e quindi passerò alla lettura dell' altro progetto di legge, per l'approvazione di vendita di beni e diritti demaniali.

Leggo il progetto di legge (*V. infra e Atti del Senato N. 238.*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È approvato il contratto del 4 febbraio 1861, a rogito Spighi notaio in Firenze, col quale l'amministrazione generale dei regi possessi vendeva alli marchese Giuliano ed Adelaide Ristori, coniugi Capranica del Grillo una casa demaniale in quella città pel prezzo di italiane lire 60,000. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Il Governo del Re è autorizzato:

« 1. A rinunciare a favore dell'avvocato Pietro Pellegrini e suoi nipoti *ex-fratre* alle ragioni competenti al patrimonio dello Stato sulle boschiglie e sul soprano suolo della già regia tenuta di Pomonte in Maremma, mediante cessione al patrimonio stesso di una quantità di terreno di tale tenuta, di aspettanza di essi Pellegrini, corrispondente al valore delle precitate ragioni portato dalla perizia Francolini del 30 settembre 1855.

« 2. Ad alienare a favore del Municipio di Torino il fabbricato demaniale detto *Torri di Porta Palatina*, situato in essa città, con quelle condizioni che, già in massima concertate tra il Ministro delle Finanze ed i rappresentanti del Municipio, saranno per essere tra gli stessi definitivamente stabilite. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Per l'alienazione approvata coll' articolo 1 e per quelle autorizzate con l'articolo 2 della presente legge è derogato alla facoltà del riscatto che, a seconda delle leggi in vigore, può spettare al demanio dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 4.

« L'approvazione dei contratti autorizzati con l'articolo 2 avrà luogo col mezzo di decreti del Ministro delle Finanze previo il parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

Si passa al doppio squittinio segreto.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge per proroga del termine per l'affrancamento delle enfiteusi nelle province delle Marche e dell'Umbria.

Numero dei votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per l'approvazione di vendita di beni e diritti demaniali.

Numero dei votanti	80
Favorevoli	75
Contrari	5

Il Senato approva.

Continuandosi l'ordine del giorno, viene ora in discussione il progetto di legge segnato col numero 252 relativo alla costruzione di una strada fra Alcamo e Calatafimi.

Leggo il progetto di legge (V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 378,000 per la costruzione di un tronco di strada che, staccandosi fuori di Alcamo dalla strada nazionale da Palermo a Trapani, raggiunga la strada medesima in vicinanza di Calatafimi, nella provincia di Palermo. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Tale spesa sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, sotto il titolo II, *Spese straordinarie*, colla denominazione: *Costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi lungo la strada nazionale da Palermo a Trapani per Alcamo, e ripartita come segue:*

« Bilancio 1862	L.	50,000
» 1863	»	120,000
» 1864	»	120,000
» 1865	»	88,000
Totale		Lire 378,000

« La somma destinata sul bilancio 1862 sarà imputata sovra le lire 1,500,000 iscritte nell'appendice al bilancio di quell'anno sotto il capitolo 124 bis. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Mi rincresce di non vedere al

banco del Ministero, i signori Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, ma io spero che quelli presenti potranno soddisfare ad un dubbio che nasce in me, dubbio che riguarda solo la forma e non la sostanza di questo articolo.

Io vedo proposto il riparto della somma di L. 378,000 sui bilanci di quattro anni.

Comprendo perfettamente che questa si sia divisa negli anni avvenire, cioè nell'anno in corso e nei due anni successivi, ma non mi so spiegare come si possa aggiungere una somma di 50,000 lire al bilancio del 1862, mentre il Senato sa che la legge sulla contabilità centrale 13 novembre 1859 porta all'art. 9, che una spesa, la quale non sia stata iniziata prima del termine del 31 dicembre, non può essere riportata sul bilancio dell'anno successivo.

Ora il bilancio del 1862 essendo chiuso, non so comprendere, come si voglia ora aggiungere una nuova somma alle altre, che già vi si trovassero stanziare per lo stesso oggetto e far rivivere cosa che non può secondo la legge aver vita.

Non faccio il torto al Ministero di credere che questi lavori, benché non ancora votati dal Parlamento, siano già iniziati, poichè se lo fossero stati in tempo utile, non vi è dubbio che la legge provvede per la loro continuazione, ed autorizza il trasporto delle somme rimanenti; ma siccome lo credo che questi lavori (anzi lo tengo per fermo, essendo persuaso che il Ministero non vuol procedere che legalmente) non sono iniziati, non so come iniziandoli nel 1863 voglia valersi di fondi che esistono, e portarne la spesa sul bilancio del 1862.

Mi si potrà dire per avventura, che la legge che autorizza questa costruzione di strade in Sicilia, e di ponti sui torrenti delle medesime, del 30 marzo 1862, ha autorizzata la spesa di 1,500,000 lire. Ciò è verissimo; ma non è men vero che a termini della stessa legge da me invocata sull'amministrazione centrale dello Stato all'art. 5 si stabilisce che nessuna spesa che ecceda le 30,000 lire può essere iniziata e portata in bilancio, se non è autorizzata da legge speciale; ed è appunto per soddisfare a questo precetto, che il presente progetto di legge venne regolarmente presentato dal Ministero ai due rami del Parlamento.

Siccome poi questa disposizione si riproduce in altre leggi, io non vorrei tediare il Senato ripetendo le stesse osservazioni, ma desidero che una buona volta sia risolta la difficoltà che faccio, onde non si abbia a riprodurre per l'avvenire, ed è perciò che ho sollevato questa questione pregando il Ministero di volerla risolvere.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Non sono abbastanza al fatto della cosa per poter rispondere completamente ai dubbi dell'onorevole Senatore Di Pollone, ma credo benissimo che la strada da Alcamo a Calatafimi sia una di quelle che furono deliberate colla legge del 30 marzo

che io stesso ho avuto l'onore di proporre al Parlamento come Ministro dei lavori pubblici, ed è probabilissimo che questa somma di 50 mila lire fosse stanziata nel bilancio del 1862.

Ad ogni modo è certo che a quell'epoca erano già stati fatti gli studi per questa strada, e che probabilmente saranno anche stati iniziati esperimenti di appalto per l'esecuzione dei lavori.

Sarà forse per questo motivo che la somma di 50 mila lire è stata stanziata nel bilancio del 1862.

Del resto, in genere, io credo che non vi possa essere dubbio sul principio cui accenna l'onorevole Di Pollone, principio il quale negli anni decorsi non è stato sempre regolarmente osservato, poichè i bilanci non sono stati mai votati regolarmente dal Parlamento.

Ora che abbiamo potuto cominciare a rientrare nella via costituzionale, dalla quale spero non usciremo più io credo che questi principii potranno essere osservati in avvenire.

Quanto all'assenza del mio collega il Ministro dei lavori pubblici, il Senato forse non ignora che è in compagnia di S. A. R. il Principe Umberto che sta viaggiando nelle provincie meridionali.

Senatore Di Pollone Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Credo in vero di poter dar la ragione di questo errore, il quale proviene forse da che la legge fu presentata nell'altro ramo del Parlamento nell'anno scorso, quando ancora si poteva votare il bilancio del 1862, ed essendosene poi sino al mese di aprile protratta la discussione e la votazione, non si è forse avvertito a questa circostanza. Io credo di aver piuttosto ragione che non il signor Ministro, nel dire che si sono già incominciati i lavori, perchè questo fatto verrebbe certamente a dimostrare come non sempre si sieno osservati i principii costituzionali.

Del resto accetto, e non dubito che il Senato vorrà accettare con piacere la dichiarazione del signor Ministro.

Io non aveva assolutamente intendimento di far proposta alcuna, nè per incagliar la votazione di questa legge, nè per ritardare l'esecuzione dei lavori, solo ebbi intenzione di far una osservazione di forma nello scopo che non si avesse a riprodurre in avvenire l'inconveniente accennato, che ritengo sia una vera irregolarità poichè pugna colla disposizione della legge organica sulla amministrazione centrale, che credo del maggiore interesse venga scrupolosamente osservata.

Senatore Giovanola, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola, relatore. Sebbene l'eccitamento dell'onorevole preopinante si dirigesse al Ministero, però implicitamente ne verrebbe taccia di leggerezza all'Ufficio Centrale, il quale avrebbe conchiuso per l'accettazione della legge senza alcuna avvertenza a questo proposito.

Io deggio osservare prima di tutto che l'imputazione

di L. 50 mila sul bilancio del 1862, non implica che si debba aggiungere somma alcuna a quel bilancio, mentre è anche detto nella legge che tale fondo si deve prendere sopra la maggior somma di 1,500,000 lire stanziate con legge apposita, sopra quell'esercizio.

Costituirebbe benissimo una certa irregolarità il voler imputare una spesa non stata incominciata nel 1862 sopra i fondi destinati a quell'esercizio, sarebbe, dico, una irregolarità qualora si facesse per atto del potere esecutivo; ma qui si tratta di fare una legge. Ed è principio inconcusso che in casi straordinari, per ragioni eccezionali, si può con una legge speciale derogare all'applicazione di una legge generale. Sta di fatto che quando una spesa non è impegnata, il fondo corrispondente nel bilancio debba andare in economia, e che quando la contabilità di un esercizio è chiusa, nulla si possa più aggiungere al medesimo; ma per la stagione nella quale siamo, la contabilità del 1862 è tuttavia aperta, e può utilmente intervenire un provvedimento legislativo che per circostanze particolari ammetta la deroga al diritto comune.

Qui poi cade acconcia l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante stesso, che bisogna tener conto del procedimento storico di questo schema, il quale è stato presentato alla Camera dei deputati fino dal 13 luglio 1862. Se si fosse votato immediatamente, non c'è dubbio che i lavori si sarebbero attuati durante l'esercizio del 1862, ed il fondo di L. 50 mila sarebbe stato speso a suo tempo.

Circostanze affatto straordinarie hanno impedito che ciò si facesse; non è quindi a meravigliarsi se in questa legge si dispone di un fondo già stanziato pel 1862; nè potrà mai un simile fatto del tutto eccezionale invocarsi per un precedente che autorizzi la violazione della legge di contabilità generale dello Stato.

Senatore Di Pollone. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io non rientrerò nella discussione, perchè credo che quel poco che ho esposto è talmente chiaro da non avere bisogno di essere ripetuto, nè mi occorre confutare quanto ha detto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io dichiaro di non aver avuto intendimento di tacciare di leggerezza l'Ufficio Centrale, e dichiaro inoltre che se quante volte un Senatore ha osservazioni a fare, l'Ufficio Centrale si lagna di queste osservazioni, la libertà della discussione ne verrebbe a soffrire.

In quanto a me dichiaro di non aderire ad un tale sistema che verrebbe a limitare i diritti che ciascuno di noi possiede.

Senatore Giovanola, relatore. Non fu mia intenzione di lagnarmi dell'osservazione dell'onorevole preopinante, anzi ho visto con piacere che siasi sollevata tale questione; ho voluto unicamente accennare il motivo pel quale io prendeva la parola, nel che non vi è lagnanza. Chiunque fra i Senatori ha il diritto di fare

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1863.

osservazioni; il relatore ha di più il dovere di rispondere per giustificare l'operato dell'Ufficio Centrale. Se ho preso parte a questa breve discussione fu soltanto per un sentimento di dovere e non per altro.

Presidente. Metto ai voti l'art. 2.

Cbi lo approva sorga.

(Approvato.)

Se il Senato consente si faranno di nuovo due squittinii con una sola chiamata.

Viene ora in discussione il progetto di legge per la costruzione di ponti sui fiumi Platani, Imera, Pollina, e Belice in Sicilia.

Esso consta dei seguenti articoli di cui darò lettura al Senato (*V. infra e Atti del Senato N. 251.*)

La discussione generale è aperta.

Se non domandasi la parola rileggerò gli articoli.

Art. 1.

« Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie nuove.

« 1. Lire 276,000 per la costruzione di un ponte in muratura sul fiume Platani, lungo il tratto della strada provinciale da Manganaro a Girgenti, discorrente fra gli abitati di Casteltermini e Comitini;

« 2. Lire 340,000 pel ponte sull'Imera lungo la strada provinciale da Messina a Palermo per la via della marina presso il caseggiato di Bonfornello;

« 3. Lire 326,500 pel ponte sul Pollina, lungo la stessa strada provinciale al finale limite della provincia di Palermo con quella di Messina;

« 4. Lire 250,000 per la costruzione di un ponte in muratura sul fiume Belice, che interseca la strada provinciale da Partanna a Santa Margherita, al punto di confine fra le due province di Trapani e Girgenti. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Le spese per la costruzione dei primi tre ponti saranno iscritte nei bilanci dello Stato, fra le spese straordinarie del Ministero dei lavori pubblici sotto la denominazione e riparto come infra :

« 1. Costruzione di un ponte sul Platani lungo la strada provinciale da Manganaro a Girgenti :

Bilancio 1862	L.	80,000
— 1863	»	120,000
— 1864	»	76,000

Totale L. 276,000

« 2. Costruzione di un ponte sull'Imera, lungo la strada provinciale da Messina a Palermo per la Marina presso Bonfornello :

Bilancio 1862	L.	100,000
— 1863	»	140,000
— 1864	»	100,000

Totale L. 340,000

« 3. Costruzione di un ponte sul fiume Pollina a Finale lungo l'anzidetta strada provinciale :

Bilancio 1862	L.	100,000
— 1863	»	100,000
— 1864	»	126,500

Totale L. 326,500

« Le somme da iscriversi nel bilancio 1862 saranno imputate sopra le lire 1,500,000 destinate al servizio stradale della Sicilia coll'articolo 4 della legge 30 marzo 1862. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La spesa per la costruzione del ponte sul fiume Belice sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sotto il titolo II, *Spese straordinarie*, sotto la denominazione: *Costruzione di un ponte in muratura sul fiume Belice, lungo la strada provinciale da Partanna a Santa Margherita*, e ripartitamente come segue :

Bilancio 1862	L.	30,000
— 1863	»	100,000
— 1864	»	100,000
— 1865	»	20,000

Totale L. 250,000

« Le somme destinate sul bilancio 1862 saranno imputate sopra le lire 1,500,000 iscritte nell'appendice del bilancio dell'anno 1862 sotto il capitolo 124 bis. »

(Approvato.)

Preveggo il Senato che havvi ancora un altro progetto di legge, portato all'ordine del giorno, che per ciò sarà necessario che i Signori Senatori dopo lo squittinio abbiano la bontà di fermarsi, essendo strettamente in numero legale.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la costruzione di un tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi:

Numero dei votanti . . .	80
Favorevoli . . .	73
Contrari . . .	7

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per la costruzione di ponti sui fiumi Platani, Imera, Pollina e Belice in Sicilia:

Numero dei votanti . . .	80
Favorevoli . . .	75
Contrari . . .	5

Il Senato approva.

Viene per ultimo in discussione il progetto di legge per la costruzione di un porto in Santa Venere nel golfo di Sant'Eufemia.

Leggo il progetto di legge (*V. Infra e Atti del Senato N. 250.*)

La discussione generale è aperta.
Se non si domanda la parola rileggo gli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa di L. 4,500,000 per la formazione di un porto nel seno di Santa Venere, golfo di Sant'Eufemia. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Verrà stanziata nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici, in apposito capitolo, colla designazione: *Formazione di un porto nel seno di Santa Venere*, ripartitamente come segue:

« Esercizio 1863, capitolo 153 bis L.	190,000
« Dal 1864 al 1867 inclusive, annue	
lire 327,500 »	4,310,000
	L. 4,500,000

(Approvato.)

Art. 3.

« La metà della spesa andrà a carico delle provincie calabre e sarà ripartita per Decreto Reale dal Governo, uditi i rispettivi Consigli provinciali. »
(Approvato.)

Sarà conveniente che il Senato fissi l'ordine del giorno per la seduta di domani.
Proporrei che domani si portassero in discussione

i seguenti sei progetti di legge, la cui relazione verrà distribuita questa sera.

1. Spesa straordinaria sul bilancio 1862 per la costruzione di carrozze postali.
2. Spese straordinarie sui bilanci 1863, 64 e 65 per servizio di acque, ponti e strade.
3. Spese straordinarie sui bilanci 1862, 63, 64 e 65 per lo stesso servizio di acque, ponti e strade.
4. Spese straordinarie sui bilanci 1863 e 64 per concorso dello Stato nella costruzione di strade nelle provincie di Benevento e di Calabria Citeriore.
5. Spesa straordinaria sul bilancio 1862 pel ristauro e trasporto di un piroscalo dal Lago Maggiore a quello di Garda.
6. Spese straordinarie sui bilanci 1863, 64 e 65 per opere da farsi ai porti e fari.

Non essendovi osservazione in contrario l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2, resta così fissato.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . .	82
Favorevoli . . .	79
Contrari . . .	3

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 5.)

CCXXVIII.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Omaggi — Comunicazione delle lettere dei Senatori di S. Elia e Torremuzza — Approvazione del progetto di legge per spese sul bilancio 1862 per la costruzione di carrozze postali — Discussione sul progetto di legge per spese per il servizio di acque, ponti e strade — Relazione ed osservazioni del Senatore Bellelli sopra una petizione relativa al N. 81 bis del quadro annesso al progetto — Considerazioni ed istanze dei Senatori Arrivobene ed Araldi al riguardo — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno — Parole del Senatore Chiesi — Ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, combattuto dal Senatore Di Pollone — Considerazioni del Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Di Pollone — Reiezione dell'ordine del giorno suddetto — Approvazione degli art. 1 al 4 — Proposta del Senatore Di Pollone sull'art. 5, oppugnata dal Ministro dell'Interno — Approvazione dell'art. 5 — Adozione dei seguenti progetti di legge relativi: 1, a spese per opere pubbliche; 2, al concorso dello Stato nella costruzione di strade nelle province di Benevento e di Calabria Citeriore; 3, al restauro e trasporto di un piroscifo dal Lago Maggiore a quello di Garda; 4, a spese per opere ai porti e fari.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di agricoltura e commercio, dell'interno, e dell'istruzione pubblica.

Il Senatore segretario D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3274. La Giunta Municipale di Casalmaggiore (Lombardia) porge al Senato motivate istanze perchè venga sospesa ogni ulteriore deliberazione riguardo al sussidio per la costruzione del ponte di Viadana, onde far luogo ad un'equa ripartizione dello stesso sussidio anche per il ponte di Casalmaggiore.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il sig. avv. cav. Tito Masi, presidente del Tribunale di commercio di Bologna di una sua Lettera al Senatore commendatore De Foresta sui Tribunali di commercio.

Il sig. cav. G. B. Adriani, prof. di storia e geografia, di due sue opere intitolate, l'una: *Degli antichi signori di Sarmatoris, Manzano e Monfalcone*, e l'altra: *Monumenti storici diplomatici degli archivi Ferrero-Ponsiglione*.

Dal signor Senatore principe di Sant'Elia ho ricevuto la seguente lettera, in cui si dà contezza dello adempimento del mandato che il Senato diede al medesimo e ad altri Senatori di rappresentarlo ai funerali del presidente Ruggiero Settimo.

« Palermo 16 maggio 1863.

« Eccellenza,

« In adempimento al venerato foglio della E. V. dato del 7 del corrente mese, io, il principe di Torremuzza, conte del Sommatino, luogotenente generale cav. Paternò e gli altri Senatori abbiamo assistito al servizio funebre, che si è splendidamente celebrato per la dolorosa perdita del cav. Ruggiero Settimo, presidente di questo illustre Senato. Nel ringraziare la E. V. e l'onorevole ufficio di presidenza, per quanto concerne il mio particolare ricordo, io debbo congratularmi con il Governo e con questa illustre Camera dello interesse, non solo che giustamente, ma anche opportunamente hanno spiegata in questa occasione. La pompa onorevolissima che il Real Governo ordinò, e le espressioni di simpatia e di rispetto manifestate dall'alta Camera del Parlamento, se hanno da un canto reso giustizia al patriottismo ed a tante virtù che fregiavano l'illustre

estinto, hanno suscitato la più profonda gratitudine in questo paese, che ha veduto a dispetto dei tristi, che non si stancano di calunniare, una prova di puro e fraterno affetto dato alla Sicilia, da coloro che stanno collocati nelle alte sfere della dignità e del potere.

« Gradisca l'E. V. Ill.ma. i sentimenti della mia particolare altissima stima e del più profondo rispetto. »

Il signor principe di Torremuzza scrisse anche al presidente il 13 corrente maggio in questi termini:

« Eccellenza,

« Onorato a rappresentare il Senato alle solenni esequie rese all'esimio cittadino Ruggiero Settimo, ho adempito cogli altri colleghi scelti questo dolorosissimo ed insigne mandato.

Nel darne conoscenza all'E. V., la prego di gradire e di far gradire all'Ufficio di presidenza la mia riconoscenza per l'alto onore di cui mi hanno investito. Mi creda coi sentimenti d'inalterabile rispetto.

« Palermo 13 maggio 1863. »

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DI SEI PROGETTI DI LEGGE

(V. *Atti del Senato* N. 255, 257, 256, 258, 259 e 262)

Presidente. L'ordine del giorno porta per primo la discussione del progetto di legge relativo a spese straordinarie per la costruzione di carrozze postali.

Avrà avvertito il Senato che la relazione, la quale si è dovuto fare in un brevissimo spazio di tempo dall'egregio nostro collega il signor barone Bellelli, non ha potuto prendere le forme consuete, e non si è potuto, attesa la brevità del tempo, indicare i nomi dei vari componenti gli Uffici Centrali, che avevano contribuito alla spedizione di questi progetti.

Il Senatore Bellelli essendo egli stato da tutti e sei gli Uffici Centrali nominato relatore, ha preso perciò sopra di sé di fare una sola relazione complessiva.

Do lettura del progetto di legge che ho già accennato.

(V. *Atti del Senato* N. 255)

Articolo unico.

« È approvata la spesa straordinaria nuova di lire 35,000 inscritta nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1862 al capitolo 179 colla intitolazione: *Costruzione di carrozze postali.* »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo unico (*Vedi sopra.*)

Trattandosi di una legge di un articolo solo, si passerà alla votazione per squittinio segreto contemporaneamente ad altro progetto.

L'altro progetto è del tenore seguente (*Vedi infra e Atti del Senato* N. 257).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Arrivabene.** Non ho potuto comprendere se il progetto testé letto sia quello in cui è portata anche la spesa per la costruzione di un ponte fra Via-

dana e Brescello, perchè in tal caso vorrei dire qualche parola.

Senatore **Bellelli, relatore.** Precisamente.

Presidente. È difatti al numero 84 bis del quadro annesso a questo progetto di legge: « Strada Mantovana, Costruzione d'un ponte di chiatte sul Po fra Viadana e Brescello (passata in economia la somma di L. 150,000 stanziato nel bilancio 1862 per questo titolo), » ed è portata nel totale ammontare dell'opera e sull'esercizio del 1863 la spesa di L. 232.430 29.

La parola è ora all'onorevole Senatore Arrivabene.

Senatore **Arrivabene.** Se l'onorevole relatore volesse parlare egli pel primo io gli cederei la parola, riservandomi di parlare dopo.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Bellelli.

Senatore **Bellelli, relatore.** In questo momento è stata trasmessa all'Ufficio Centrale una petizione del Comune di Casalmaggiore presentata al Senato dall'onorevole Senatore Araldi, colla quale si domanda da questo Comune di essere indennizzato dei danni che esso pretende abbia a soffrire per la costruzione del ponte sul Po tra Viadana e Brescello.

Presidente. Questa petizione si riferisce appunto alla mozione che intende fare il Senatore Arrivabene.

Senatore **Bellelli, relatore.** Precisamente L'Ufficio Centrale aveva deciso precedentemente di non proporre nessuna deliberazione al Senato, stante che non era finora giunta alcuna petizione contro a questo progetto.

Dalla lettura della petizione stata or ora accennata, si fa palese come il Senato non possa occuparsi del suo contenuto; che il Comune può tutto al più rivolgersi al potere esecutivo e non mai al potere legislativo.

Di che cosa ora si tratta? Si tratta unicamente di autorizzare la spesa per la costruzione d'un ponte fra Viadana e Brescello: ponte dichiarato utilissimo non solo sotto il punto di vista commerciale, ma ben anche sotto il punto di vista strategico; ed è evidente che se il ponte che si è cominciato a costruire dal Comune di Casalmaggiore, venisse a soffrire per la concorrenza del nuovo ponte, non è certo questa una ragione sufficiente perchè si debba ora sospendere la votazione per la costruzione del ponte tra Brescello e Viadana...

Senatore **Araldi.** Domando la parola.

Senatore **Bellelli, relatore.**..... quindi l'Ufficio Centrale insiste per l'approvazione di tale spesa e vi insiste anche perchè uno dei suoi membri, l'onorevole generale Pastore, il quale fece parte della Commissione destinata appunto a decidere sulla utilità strategica di questo ponte, riferiva all'Ufficio Centrale che la Commissione era stata concorde nell'approvarne la costruzione, e nel decidere che quanto più prossimo al confine fosse stato il nuovo ponte costruito, tanto più lo si sarebbe dovuto considerare come utile dal punto di vista strategico.

Per queste ragioni l'Ufficio Centrale non crede di

poter proporre nessuna deliberazione intorno alla petizione in discorso, la quale secondo l'avviso dell'Ufficio medesimo, non può in verun modo far ostacolo all'approvazione della spesa per la costruzione di questo ponte.

Presidente. Io crederei bene ed utile per la chiarezza della discussione, che si desse lettura della petizione, su cui abbiamo udito l'opinione che l'Ufficio Centrale si è formata....

Senatore Taverna. Mi permetto di osservare che questa petizione è stata distribuita a tutti i Senatori.

Presidente. Questa petizione non è giunta al Senato che stamattina, o ieri sera forse, e dal suntuo che se ne lesse in principio della seduta, il Senato non ha potuto formarsene un'idea chiara.

Quindi è conveniente, anche secondo l'uso, che se ne dia lettura in adunanza pubblica, almeno nella parte più positiva ed importante, non bastando che sia stata distribuita ai Senatori, mentre trattasi di petizione la quale non ha potuto fare oggetto di disamina speciale e non è portata in relazione dalla Commissione delle petizioni.

Senatore Bellelli, relatore. La petizione essendo brevissima posso darne lettura.

Senatore Chiesi. Domando la parola per sapere solamente da chi è stata presentata questa petizione.

Senatore Bellelli, relatore. È stata presentata dall'onorevole Senatore nostro collega Araldi, ed è firmata dalla Giunta municipale di Casalmaggiore.

Ecco il tenore della petizione:

Eccellentissimo Senato;

« Appena il glorioso nostro Re entrava trionfalmente in Milano, si spediva deputazione a far riconoscere l'instauratosi Governo e far presente il vivo bisogno di stringere i legami colle famiglie italiane fioitine, superando le barriere anche naturali del Po mediante sicure comunicazioni.

« Al quale oggetto dirigevasi poco appresso al Ministero rapporto dettagliato, cui fu risposto in modo lusinghiero e come rilevasi dalla ben accetta partecipativa inserita nell'annesso promemoria a stampa, che riferisce cronologicamente le vicende cui andavano soggette quelle aspirazioni.

« Ora non rimane che di vivamente pregare la riconosciuta giustizia e saggezza di questa prima Magistratura a volere col di lei suffragio ottenere un competente sussidio governativo al ponte, che si sta costruendo, onde si possa condurlo a termine dopo tante vicende che lo arrestavano e disporre che la concessione del ponte a Viadana non riesca, massime col transito gratuito, a distruggere i vantaggi che si aveva diritto a sperare per la concessione apparente dalla legge 4 agosto 1861, N. 408 *ter.* »

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Comincerò con una spiega-

zione. Vi è stato un equivoco. La petizione del Comune di Casalmaggiore non venne prima presentata ai Senatori; fu invece distribuita loro una carta non sottoscritta da alcuno. La petizione non fu presentata che oggi stesso all'Ufficio Centrale dal nostro collega il Senatore Araldi.

Io avrei forse preso la parola su questa questione per un sentimento di giustizia verso il Comune di Viadana. A voi non è ignoto, o Signori, che Viadana appartiene alla provincia di Mantova, e che questa provincia in conseguenza della pace di Villafranca venne divisa in due parti; quindi è naturale che quella parte la quale è vicina a noi, vicina all'Italia cerchi di unirsi a quelle province che sono per così dire separate dal Po.

Epperò è una giustizia, a mio avviso, che si deve rendere a questo grosso villaggio di Viadana per ricompensarlo della perdita che fa, non potendo più così facilmente come prima riunirsi alle altre parti della provincia stessa.

Io non mi aspettavo l'opposizione del Comune di Casalmaggiore sopra quest'argomento; solamente voglio pregare il Senato di non defraudare il Comune di Viadana di quell'utile che egli spera ottenere da questo ponte.

Senatore Araldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Araldi. Difficilmente io prendo la parola e tanto più difficilmente la prenderei in questa circostanza se cercassi di oppugnare il beneficio che sta per ricevere il paese di Viadana, appunto per le ragioni addotte dal mio collega Senatore Arrivabene, che esso apparteneva una volta alla provincia di Mantova ed ora alla provincia mia cremonese.

Ho domandato la parola unicamente sulle conclusioni della petizione che ho avuto l'onore di presentare oggi alla Presidenza ed all'Ufficio Centrale, acciò il Ministero avesse a considerare i danni che potessero risultare al nuovo ponte che si fa a Casalmaggiore, e quindi potesse promettere un sussidio anche a quell'impresa che è tanto necessaria ad essa parte della provincia cremonese.

Sento poi maggiore obbligo a ciò fare come consigliere di quel mandamento.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io trovo naturalissimo che la Giunta di Casalmaggiore desideri di attivare maggiormente i lavori per la costruzione del ponte che fu concesso due anni fa.

Ma non so vedere come questa sia un'occasione propizia per discutere tale questione, imperocchè io ben ricordo che quando fu proposta la costruzione di un ponte sul Po a Casalmaggiore, il Ministero fu sollecito di proporre un progetto di legge che io stesso ebbi l'onore di presentare e di sostenere nel Parlamento e che ebbi la fortuna di vedere adottato dai poteri legislativi. Ora quella legge è in via di esecuzione.

Fino da quell'epoca furono fatte vive premure perchè fosse costruito un altro ponte a Viadana. Le condizioni erano diverse. Fa onore ai cittadini di Casalmaggiore di aver preao essi medesimi una iniziativa onde alleviare i carichi del Governo per la costruzione di quest'opera. Ma fino da quell'epoca non era ignorato che si trattava di costruire anche un ponte a Viadana, giacchè questo formò più volte argomento d'interpellanza nell'altro ramo del Parlamento; e ogni qualvolta si parlò di ponte sul Po, sempre comparvero alcuni interessati a fare premure per questo ponte.

Diceva benissimo l'onorevole Senatore Arrivabene, non essere meraviglia che pel ponte sul Po a Viadana si abbiano condizioni meno favorevoli al Governo di quel che lo siano state per il ponte di Casalmaggiore, imperocchè quel lembo estremo della provincia di Cremona si trova oggi in condizioni anormalissime. Tutte le sue relazioni erano col capo-luogo, Mantova; ora questo capo-luogo è separato completamente da questa parte dell'antica sua provincia; epperchè è necessario e direi quasi, un atto di riparazione per parte del Governo onde facilitare almeno l'apertura di quelle relazioni che sole sono possibili nelle contingenze attuali, costruendo un ponte che permetta appunto a quelle popolazioni di aprire siffatte relazioni sull'altra sponda del Po.

Ora io trovo che nulla ha che fare l'una questione coll'altra. Intendo benissimo che nella guisa stessa nella quale gl'interessati al ponte di Viadana toglievano argomento dal ponte di Casalmaggiore per chiedere il ponte di Viadana, così gl'interessati di Casalmaggiore tolgano argomento dal ponte di Viadana per chiedere sussidi pel ponte di Casalmaggiore.

Ma ripeto che la questione che oggi verte dinanzi al Senato non mi pare possa esser menomamente pregiudicata, come non può menomamente esser ritardata la soluzione di quella sollevata a proposito del ponte di Casalmaggiore, intorno alla quale il Senato bene intenderà come sarebbe prematuro che il Governo prendesse oggi quegli impegni che l'onorevole Senatore Araldi, come consigliere provinciale, per Casalmaggiore naturalmente deve desiderare e propugnare. Come Senatore però egli non troverà strano che il Governo non entri in questa occasione in impegni, assumendo io solamente quello di riferirne al mio collega Ministro dei lavori pubblici, perchè, esaminate le condizioni dei costruttori del ponte di Casalmaggiore, veda se sia il caso di fare qualche cosa per agevolare ed assicurare la costruzione di un'opera, che importa sommamente di veder compiuta.

Per questi motivi io credo che l'onorevole Senatore Araldi non vorrà opporsi a che, udite queste dichiarazioni, possa il Senato procedere alla discussione e alla deliberazione intorno a questo progetto di legge.

Senatore Araldi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Araldi. Ringrazio il signor Ministro delle

ultime parole di conforto che ha dato, e che io riferirò a Casalmaggiore.

Io non solo non porrò ostacolo all'approvazione di questo progetto di legge, ma sarò anche ben felice di dare il mio voto ad una legge che fa il vantaggio di una parte di quella stessa mia provincia; e spero che il signor Ministro non trascurerà di fare ufficii presso il di lui collega dei lavori pubblici pel conseguimento di quest'opera.

Senatore Arrivabene. Io pure mi permetto prendere la parola per ringraziare il Ministro a nome di quella parte di provincia.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Io aveva domandato la parola perchè voleva appunto dire qualche cosa in difesa del progetto di ponte tra Viadana e Brescello.

Però dopo le parole così bene esposte dall'onorevole signor Senatore Arrivabene, e dall'onorevole signor Ministro, credo inutile di parlare, e mi limito a pregare il Senato a volere approvare la costruzione di quest'opera la quale è vivamente desiderata tanto dalle provincie di Modena e Reggio quanto dalle popolazioni lombarde.

Presidente. In seguito alle spiegazioni che si sono date, l'incidente avendo avuto il suo sfogo, si procede alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella somma di lire 6,991,214 54 per le nuove opere riflettenti il servizio di acque, ponti e strade descritte nell'unito quadro, le quali sino a concorrente somma di lire 605,000, saranno applicate al bilancio 1862, e per la rimanente somma verranno stanziare in appositi e separati capitoli colla corrispondente designazione nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1863, ed in quelli degli anni 1864 e 1865. »

Senatore Bellelli, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bellelli, relatore. Essendo stato invertito l'ordine con cui erano notati i progetti di legge che debbono oggi essere votati, io credo necessario, prima che si passi alla votazione dei singoli articoli del progetto di legge numero 257, che si abbia presente una avvertenza preliminare la quale io faceva notare nella mia relazione intorno allo schema di legge sotto il numero 256.

Tanto il progetto di legge col numero 256 quanto quello col numero 257 riguardano spese per costruzioni di ponti e strade, ma principalmente di strade.

Ora il Senato sa che fu presentata nella Camera elettiva una legge di riforma alla legge Comunale e Provinciale, la quale muta in gran parte la classificazione delle strade; così che molte strade che ora sono classificate come nazionali, potrebbero, ove quel progetto di legge venisse adottato definitivamente, essere

classificate per i principii proclamati in quel progetto come strade provinciali. In tal caso avverrebbe che votati i presenti progetti di legge, lo Stato si troverebbe in certo modo impegnato per l'avvenire malgrado le mutate classificazioni delle strade.

Per ovviare a questo inconveniente, senza discendere punto alla discussione nè alla risoluzione della questione in merito, si propose alla Camera dei deputati un ordine del giorno, il quale fu unanimemente votato, ed il Ministro dei lavori pubblici nel presentare gli attuali progetti di legge raccomandava al Senato la votazione dello stesso ordine del giorno.

Identica è la conclusione del vostro Ufficio Centrale, io quindi pregherei il Senato, prima di procedere alla votazione dei singoli articoli, di votare l'ordine del giorno che avrò l'onore di leggere...

Esso riguarda l'uno e l'altro progetto...

Presidente. Leggerò l'ordine del giorno al quale si riferisce la relazione dell'Ufficio Centrale.

« Il Senato riservandosi di esaminare se gli impegni assunti dallo Stato, nell'interesse di strade, che per legge vengono ad essere dichiarate provinciali, debbano essere mantenuti eziandio per gli anni avvenire, passa alla discussione del progetto di legge.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Io rispetto grandemente ciò che si può fare in un altro recinto e non debbo occuparmene, ma prendendo l'ordine del giorno sì e come viene proposto, io non mi so spiegarne la portata quando vedo che il Senato si riserva di esaminare.

Che cosa vuol dire questa riserva?

È questo un diritto insito nel Senato di cui può usare in qualunque circostanza; epperò una dichiarazione di questa natura è perfettamente inutile.

Io non ragiono in questo modo, benchè abbia generalmente un'opinione contraria a tutti gli ordini del giorno, i quali, a mio avviso, significano niente, poichè la legge per avere un valore, un'efficacia, vuol essere votata dai tre poteri legislativi, quindi un ordine del giorno, ripeto, non conchiude niente, poichè se un ramo del Parlamento dice A e l'altro dice B, non si verrebbe mai ad una conclusione.

Io credo perciò, nell'interesse del Senato, di non votare quest'ordine del giorno, non dovendo il Senato impegnarsi in modo alcuno.

Il diritto del Senato è, e rimane intero. Quando si presenterà una legge la quale dica che le strade ora provinciali debbano passare allo Stato, o viceversa quelle che lo Stato ora mantiene debbano passare alle provincie; quando questa legge sarà votata regolarmente, allora sarà obbligatoria. Ma non credo necessario di votare ora quest'ordine del giorno.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io, in generale, porto sugli ordini del giorno che concernono materie legi-

slative un'opinione perfettamente conforme a quella dell'onorevole Di Pollone e l'ho più volte manifestata anche nell'altro ramo del Parlamento.

Questa è un'opinione mia personale che ho sempre avuto.

Nel caso attuale però, credo che non vi sia nessun inconveniente a che il Senato voti o non l'ordine del giorno, imperocchè bisogna considerare come generalmente tali ordini del giorno sorgano a seguito di lunghe ed animate discussioni come è il caso presente.

Vi ha un malinteso intorno alla portata del progetto di legge relativo all'amministrazione comunale e provinciale che è stato presentato all'altro ramo del Parlamento ed al quale io ho proposto alcune modificazioni.

Questo stabilisce bensì, a differenza della legge del 23 ottobre 1859, che vi saranno strade nazionali, provinciali e comunali invece di esservi solamente strade nazionali e comunali, com'erano secondo quella legge, ma non stabilisce una vera e propria classificazione di tali strade. Essa stabilisce che questa classificazione verrà fatta per certi modi che la legge determina. Ora, è naturale che tali modi di classificazione dipendono dalle deliberazioni del potere legislativo, per cui sarebbe perfettamente inutile la votazione di quest'ordine del giorno.

Se non che è sorto intorno a così grave argomento qualche dubbio nell'animo di molti interessati. Naturalmente siffatti dubbi non possono essere sgombrati se non quando una discussione ampia avrà luogo nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento intorno al progetto di legge sull'amministrazione comunale e provinciale.

Lo scopo di quest'ordine del giorno è adunque inteso unicamente a rassicurare gli interessati, e coloro i quali per avventura avrebbero potuto essere allarmati dando una maggior portata di quella che effettivamente ha al progetto di legge intorno all'amministrazione comunale e provinciale. Ed è per questo che mi permetteva di dire, che secondo me non vi è danno tanto che il Senato voti quanto che non voti quest'ordine del giorno, imperocchè è indubitato che è dell'essenza del potere legislativo di poter sempre con un altro atto legislativo abrogare le deliberazioni antecedentemente prese, meno però nelle materie contrattuali.

Io credo, ripeto ancora, che quest'ordine del giorno dal punto di vista dell'efficacia della legge non produca effetto veruno; ma, nel caso concreto, può rassicurare molte amministrazioni provinciali e molti interessi, che si credevano lesi dalla portata dell'anzidetto progetto di legge comunale e provinciale, nel senso che il potere legislativo dovesse intervenire. Ma nella guisa stessa che gli impegni antecedentemente presi intorno alle strade nazionali potranno essere mutati dalle deliberazioni che il Parlamento crederà dover prendere intorno alla futura classificazione delle strade, così anche le deliberazioni che prende attualmente saranno nella

condizione di tutte le altre disposizioni legislative, e però io mi rimetto per questo, intieramente alla saviezza del Senato.

Il mio collega Ministro dei lavori pubblici ha creduto di non doversi rifiutare a che fosse data questa soddisfazione a molti interessati; epperò, se il Senato crederà dover prendere queste deliberazioni, il Ministero non ha nessuna difficoltà a che si voti tale ordine del giorno, come del pari non ha nessunissima difficoltà che il Senato si astenga dal farlo.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole Ministro dell'Interno, cioè che si tratta solamente di tranquillare quegli interessi che erano allarmati; questo lodevole intento mi pare possa essere soddisfatto dalla discussione che ha avuto luogo.

In quanto poi alla sostanza dell'ordine del giorno prendo pure atto di quanto ebbe il signor Ministro a dichiarare, che cioè realmente non aveva efficacia legislativa, e non poteva averne; quindi io credo, che un Corpo, come il Senato, non debba procedere ad atti che non possono produrre effetto, e che perciò sia una vera superfluità il votare l'ordine del giorno di cui si tratta. Insisto dunque nella mia proposta e prego il Senato a voler passare all'ordine del giorno sull'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale.

Senatore Bellelli, relatore. Per parte mia, senza volere punto impegnare l'opinione degli altri colleghi dell'Ufficio Centrale che non vedo qui presenti, credo d'interpretare giustamente la loro opinione col rimettermi al giudizio del Senato intorno alla votazione o la non votazione dell'ordine del giorno.

Ma non posso tacere che mi sembra eccessiva la massima propugnata dall'onorevole Senatore Di Pollone, che queste sia un atto assolutamente nullo, e che quindi il Senato non dubba farlo, perchè non deve fare nullità.

Certo il principio messo innanzi dal signor Ministro non ammette discussione, cioè che si possa sempre con una nuova legge derogare ad un'altra legge.

Certamente poi non si tratta di fare qualche cosa che abbia un'importanza tale che dirima la questione o che assicuri preventivamente tutti gli interessi impegnati in questa questione; si tratta unicamente di rassicurare tutti gli interessi impegnati o direttamente od indirettamente; si tratta di fare che non possa un giorno venirsi a sostenere essere lo Stato definitivamente impegnato dalla votazione della presente legge.

Se dunque senza nuocere a nessuno, può l'ordine del giorno proposto avere un'efficacia grandissima sugli animi e sull'esito finale della legge delle riforme amministrative proposta dall'onorevole Ministro dell'Interno, io non vedo quale ragione possa esservi per combatterlo così recisamente come ha fatto l'onorevole Senatore Di Pollone. Tutti gli argomenti addotti contro l'ordine del giorno stesso si riducono a dire che esso sia inutile, che non abbia efficacia; nessun argomento ne-

galivo che nulla prova a parer mio per dire che è evidentemente in opposizione alle condizioni stesse delle cose.

Stando le cose in questi termini, da parte mia mantengo la necessità della votazione dell'ordine del giorno, anche perchè è stato formalmente proposto dal Ministro dei Lavori Pubblici che mi dispiace di non vedere qui presente.

Presidente. Se non si domanda ulteriormente la parola, metterò ai voti l'ordine del giorno di cui si è discusso.

Lo rileggerò (*Vedi sopra.*)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Il Senato non approva.)

Se non si domanda la parola sull'articolo primo del progetto di legge, che ho già letto, metterò ai voti l'articolo stesso.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le somme poste a carico dell'esercizio 1862 saranno imputate sovra le lire 1,500,000 iscritte al capitolo 124 bis del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici e passeranno all'esercizio del 1863.

« Passerà egualmente al 1863 la somma di L. 80,000 iscritta al capitolo 120 del bilancio 1862 di detto Ministero. »

(Approvato.)

Art. 3.

« È altresì autorizzata la spesa di L. 73,000 per la ricostruzione del selciato nella traversa di Brindisi; ed il relativo stanziamento al capitolo 9, art. 86 del bilancio 1862 del Ministero dei Lavori Pubblici in L. 73,000 passerà nel 1863. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Rimane cancellata la spesa di L. 45,000 iscritta al capitolo 9, art. 22, lettera B e quella di L. 150,000 iscritta al capitolo 83 del bilancio 1862 del Ministero anzidetto. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1863, come le somme per supplire alle medesime passeranno nell'esercizio 1864. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Signori Senatori, io debbo fare oggi una osservazione della natura a un dipresso di quella che feci ieri, anzi più importante.

Coll'articolo che vi si propone col numero quinto si dice, che, le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1863, come le somme per supplire alle medesime, passeranno nell'esercizio 1864. Ora conviene spie-

garci sulle parole *non impegnate*, mentre la legge organica sull'amministrazione centrale stabilisce l'anno finanziario dal primo gennaio a tutto il 31 dicembre, e dichiara che quelle spese, che non fossero realmente impegnate, non possono essere effettuate dopo cominciato il nuovo esercizio; anzi vi ha di più: l'articolo 44 della legge stessa stabilisce che quelle spese debbano cadere in economia.

Ora con questa disposizione si viene a sconvolgere da capo a fondo il sistema di contabilità stabilito molto utilmente, perchè quella legge, io credo, abbia contribuito, e moltissimo, a preservare le nostre finanze, nei tempi difficilissimi in cui volgiamo, dall'incontrare maggiori difficoltà, maggiori inconvenienti, di quelli che hanno subito.

Prego il Senato di aver presente, poichè ciò è consegnato nei pubblici rendiconti dell'altra Camera, che questo fu un emendamento proposto dal Ministro dei lavori pubblici il quale temeva che per le somme di spese che avrebbe da fare, non avrebbe avuto tempo di prendere gli impegni necessari onde rendere validi tutte le somme portate in bilancio. Fu poi avvertito anche nell'altro ramo del Parlamento che il lungo lasso di tempo che c'è ancora da correre dopo la votazione di questa legge (sono 7 mesi interi) il Ministero ha tutta la latitudine possibile per pubblicare gli incanti, per formare i contratti, insomma per rendere queste spese realmente impegnate.

Quando fossero impegnate, non occorre più la disposizione di che è caso; se poi non lo sono, questa disposizione non può aver luogo, come dissi, senza sconvolgere i principii finora praticati.

Io credo che fu una vera inavvertenza, od un eccesso di zelo dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici; ciò che lo prova è, che le ragioni stesse esposte nella discussione che ebbe luogo, lo fecero persuaso di non insistere ed abbandonò l'articolo stesso, il quale fu poi votato, e non spetta a me di indagare i motivi di quello che si fa altrove.

Ma comunque, quest'articolo non è, a mio avviso, conveniente, perchè sconvolge una legge, che è la tutela delle Finanze dello Stato; non v'è una ragione, ripeto, nemmeno per gli interessi particolari e speciali a cui mirano i provvedimenti contenuti in questa legge, perchè il Ministro ha innanzi a sé tutto il tempo possibile per soddisfare a tutti i bisogni occorrenti.

Quindi io prego il Senato di non ammettere quest'articolo. Che se mai venisse ammesso, che ne avverrebbe? Che certi lavori potrebbero essere trasportati nel bilancio successivo, certi altri in cui manca questa disposizione non lo potrebbero, e si avrebbero così due sistemi, due metodi da applicare a spese della stessa natura.

Dico di più: io credo con ciò di rendere un servizio al Ministro delle Finanze, che mi duole di non vedere qui presente, perchè oserei sperare di avere il suo appoggio.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. L'obbiezione fatta dall'onorevole Senatore Di Pollone ha due parti; l'una parte concerne in genere l'osservanza dovuta alla legge di contabilità generale, l'altra riguarda in ispecie le condizioni peculiari di questo progetto di legge.

Quanto alla prima è indubitato che egli ha perfettamente ragione; se si trattasse di sopprimere quell'articolo, se si trattasse di autorizzare la deroga per tutte le spese, per un anno per esempio d'esercizio, io crederei che si verrebbe a sconvolgere compiutamente la contabilità dello Stato ed il Ministero sarebbe certamente contrario ad una simile risoluzione.

Ma il fatto stesso dell'aver aggiunto questa speciale disposizione in questa legge speciale dimostra come in genere si sia perfettamente d'accordo con lui intorno ai principii che devono regolare la contabilità in tale materia. Quanto poi a quello che l'onorevole Senatore Di Pollone ha detto dell'aver il Ministero tutto il tempo necessario per poter impegnare in quel che rimane dell'anno attuale le spese stanziare in questo progetto di legge, mi permetto di fargli osservare, che in siffatta proposta l'onorevole mio collega dei Lavori Pubblici ha un timore, che l'onorevole Senatore Di Pollone non ha.

Egli è evidente che avendo questo timore, avendo molto a cuore che questi lavori, che tanto interessano la pubblica prosperità, si compiano il più presto possibile, il Senato intenderà perciò, come la conseguenza logica sia stata la proposta di questo emendamento per parte dell'onorevole mio collega dei Lavori Pubblici.

Se sarà possibile di fare che tali lavori possano essere iniziati, od almeno perchè tali spese siano impegnate durante l'esercizio attuale, egli è naturale che questa disposizione rimarrà inutile, e non avrà gli inconvenienti, che l'onorevole Senatore Di Pollone teme. Ma se tutte queste misure, se tutti questi atti amministrativi non potranno essere compiuti dentro l'esercizio attuale, io credo che fra i due inconvenienti, fra quello cioè di ritardare forse di molto l'esecuzione di queste opere (giacchè il Parlamento essendo molto occupato, gran tempo corre spessissimo fra la presentazione dei progetti di legge e la loro votazione nell'una e nell'altra Camera) fra questi due inconvenienti, dico, di ritardare l'esecuzione di opere, che tanto interessano la pubblica prosperità, massime nelle province nelle quali da questa prosperità molto dipende anche la pubblica sicurezza, e le condizioni politiche, oppure di avere non già una confusione nell'amministrazione, non già una deroga, un abbandono dei sani principii, che hanno prodotto gli utili risultati cui accennava l'onorevole Senatore Di Pollone, ma unicamente il passaggio da uno ad altro stadio di quelle spese parziali ed interamente determinate e ben definite, per guisa che non può te-

mersi che questo sistema passi per esempio (e che non passi neppure per esempio lo credo tanto più, in quanto che spero pure che non ci accadrà più di votare i bilanci a metà esercizio) fra questi inconvenienti, ripeto, è da scegliersi il minore.

Quando noi venissimo a domandarvi questa deroga dalle leggi di contabilità pei bilanci che fossero stati votati prima che si cominciasse l'esercizio nei termini che dalle leggi di contabilità sono stabiliti, oh, allora, o Signori, avreste ben ragione di temere tutti gli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Senatore Di Pollone; ma quando non siamo in una flagrante inosservanza delle leggi di contabilità in ciò che esse hanno di più essenziale, mi pare che non debba essere troppo grave il deviare da una disposizione secondaria di queste leggi, e deviarvi non generalmente, ma per alcuni lavori, per i quali, se il Ministro dei Lavori Pubblici si è indotto a chiedere una deroga, che non ha chiesto per altri, ciò ha fatto, perchè gli atti preparatorii necessari per compiere tali lavori sono più indietro di quello che lo siano gli altri pei quali non l'ha chiesta.

Ora il compiere i progetti, il fare gli incanti, il preparare i contratti, il sottoporli all'esame del Consiglio di Stato, il fare insomma quanto è necessario, e ciò nei paesi, ne quali devono queste opere esser compiute, dove non tutto procede con quella regolarità colla quale si procede in altre provincie del Regno, Signori, sette mesi, come accennava l'onorevole Senatore Di Pollone, non mi paiono veramente esuberanti, e non mi pare strano il timore del mio onorevole collega dei Lavori Pubblici intorno alla possibilità che questi preparativi non possano essere compiuti nel corso di quest'esercizio.

Per questi motivi io pregherei il Senato a non voler respingere quest'articolo quinto, assicurandolo che sarà cura del Ministero il far sì che quanto prima si entri, quanto all'approvazione dei bilanci, nel sistema normale della legge di contabilità, per modo che tutte quante le disposizioni di essa sieno in tutti i casi particolari rigorosamente osservate.

Presidente. Se non si domanda la parola, rileggo l'art. 5 per metterlo ai voti (*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Quanto alla tabella non essendo stato fatto alcun eccitamento, seguendo l'uso del Senato, non è più il caso di darne lettura.

Interrogo il Senato se attesa la qualità dai vari progetti di legge che oggi vengono in discussione non voglia praticare quanto è indicato nell'art. 55 del regolamento, il quale è così concepito:

« Allorchè più proposte di legge sono relative a crediti supplementari o ad interessi particolari o locali, e non hanno dato luogo ad opposizione, esse sono messe a partito unitamente, mediante un solo squittinio segreto, quando non sia chiesta la divisione.

« Ove sorga opposizione rispetto ad una o più di

queste leggi, si procede a squittinio segreto sopra ognuna di quelle che hanno dato luogo ad opposizione. »

Interrogo il Senato se vuole accogliere questo sistema. Se non c'è osservazione in contrario terrò il Senato per assenziente, ed ove non vi sia opposizione speciale sopra alcuno dei progetti che verranno ancora in discussione, li rimanderemo tutti ad un solo squittinio segreto.

Ora viene in discussione il progetto di legge segnato col numero 256, per autorizzazione di spese straordinarie per opere pubbliche.

Leggo il progetto di legge (*V. infra.*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo gli articoli.

Art. 1.

« Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire 1 845.034 21 per opere riflettenti il servizio di acque, ponti e strade descritte nel quadro, come in appresso, le quali verranno stanziare in appositi e separati capitoli, colla corrispondente designazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1863, ed in quelli degli anni 1864 e 1865 ripartitamente.

« Il credito di lire 180.000 per costruzione della strada da Masone ad Ovada viene assegnato a titolo di concorso per la compiuta esecuzione dell'opera secondo il piano preparato a cura dei Comuni interessati, i quali dovranno dichiarare di voler sostenere la maggior spesa che si riconoscesse necessaria. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Rimangono cancellate dal bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1862 le somme seguenti:

Capitolo 9 articolo 84	.	L.	72 218
» 85 » 3	.	»	100,000
» 99 »	.	»	118,805
» 124 bis »	.	»	80,000

(Approvato.)

Art. 3.

« Le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1863, come le somme per supplire alle medesime, passeranno nell'esercizio 1864. »

(Approvato.)

Viene ora in discussione il progetto segnato col numero 258, quello cioè relativo al concorso dello Stato nella costruzione di strade nelle provincie di Benevento e di Calabria Citeriore. Ne do lettura.

Articolo unico.

« Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di L. 255,743 84 a titolo di concorso e di anticipazione nella costruzione delle strade descritte nel quadro annesso alla presente legge, le quali verranno stanziare in appositi capitoli colla corrispondente designazione nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1863 e 1864. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo unico.

(V. sopra.)

Trattandosi di articolo unico, si voterà allo squittinio segreto.

Si passa al progetto di legge segnato col N. 259, per il ristaurò e trasporto di un piroscifo dal Lago Maggiore a quello di Garda.

Leggo il progetto di legge.

(V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È approvata la spesa di lire 50 000 pel consolidamento, ristaurò e trasporto di un piroscifo appartenente allo Stato, dal lago Maggiore a quello di Garda, e per le spese occorrenti al primo impianto del servizio di navigazione su questo secondo lago. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Questa spesa sarà inscritta sul bilancio dei lavori pubblici dell'anno 1862 sotto il titolo II. *Spese straordinarie*, in sostituzione di quella riferita nel capitolo 173 del bilancio 1862, colla denominazione: *Consolidamento, ristaurò e trasporto di un piroscifo dal lago Maggiore a quello di Garda.* »

(Approvato.)

Passiamo al progetto di legge segnato col N. 262, per autorizzazione di spese straordinarie per opere ai Porti e Fari.

Leggo il progetto (V. infra.)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola do lettura degli articoli.

Art. 1.

« Sono autorizzate le straordinarie spese occorrenti nella complessiva somma di lire 373 000 per opere riguardanti il servizio dei porti e fari descritte nel quadro come in appresso, le quali verranno stanziare in appositi e separati capitoli, colla corrispondente designazione, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1863 ed in quelli degli anni 1864 e 1865 ripartitamente. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1863 come le somme per supplire alle medesime passeranno nell'esercizio 1864. »

(Approvato.)

Prima d'invitare il Senato allo squittinio segreto, credo utile di render conto al medesimo dei progetti di legge rimasti a discutersi con un cenno sommario

dei motivi per cui non poterono venir recati a compimento.

I progetti sono i seguenti:

- N. 41. Riordinamento dell'istruzione superiore (iniziato dal Senatore Matteucci.)
- » 109. Attuazione in tutto il Regno d'Italia dei Codici penale e di procedura penale approvati con legge 20 novembre 1859, con aggiunte e modificazioni (iniziato in Senato.)
- « 113. Tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo.
- » 116. Ordinamento giudiziario (iniziato in Senato.)
- » 117. Codice civile (iniziato in Senato.)
- » 131. Alienazione di beni demaniali nelle provincie di Siena e d'Arezzo (iniziato dal Senatore De Gori.)
- » 179. Riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferiti dal Governo siciliano nel 1848 e nel 1849.
- » 192. Abolizione degli ademprivi nell'isola di Sardegna (iniziato in Senato.)
- » 209. Pesca fluviale (iniziato in Senato.)
- » 210. Caccia (iniziato in Senato.)
- » 214. Proprietà letteraria (iniziato in Senato.)
- » 227. Codice per la marina mercantile (iniziato in Senato.)
- » 232. Conferma del Decreto di sospensione d'indulto promulgato in Napoli il 6 settembre 1860 (iniziato in Senato.)
- » 246. Sila delle Calabrie (iniziato in Senato.)
- » 247. Arresto personale in materia civile e commerciale (iniziato in Senato.)
- » 249. Costruzione di un porto nella rada di Bossa.
- » 261. Spesa straordinaria per l'armamento della Guardia Nazionale.

Questa è la contabilità degli affari che starebbe a carico del Senato; ora indicherò varie circostanze che si riferiscono ai singoli progetti di legge di cui ho fatto cenno.

Riguardo ai due progetti distinti coi N. 41 e 131 cessò pel medesimo la ragione d'essere, dappoichè venne con altre leggi provvisto sulla materia in tutto od in parte.

I tre notati coi numeri 109, 116 e 117 restarono tuttora senza effetto in aspettazione che il Ministro guardasigilli completi la promessa presentazione dei rimanenti Codici di commercio e di procedura civile.

I progetti che portano i numeri 113 e 179 non ebbero compimento perchè fu rinviata dal Senato la discussione del primo ad altro tempo, senzchè siasene posteriormente dal Ministero chiesta la spedizione, e del secondo, ad istanza dell'attuale Ministro delle finanze, dopo altre nuove leggi d'imposta.

Di quelli segnati coi numeri 192, 209, 210 e 214 venne già ad istanza dell'attuale Ministro d'agricoltura sospeso il corso; l'ultimo di essi però fu in seguito ripreso e trovasi ora a studio presso il relatore.

Quanto al progetto avente il N. 232, l'Ufficio Centrale attende dal Ministero comunicazione dei documenti richiestigli.

Il Senatore Scialoja, il quale è relatore dell'Ufficio Centrale, mi ha detto avere comunicato varie avvertenze sopra il progetto al Ministro stesso proponente.

Senatore Scialoja. Aggiungo uno schiarimento, cioè: che ho fatto un contro progetto e l'ho sottomesso all'Ufficio Centrale. L'Ufficio, approvandolo in massima, ha incaricato me di farne fare delle copie per distribuirle a ciascuno dei membri onde meditarvi sopra, e mi ha dato incarico di mettermi in relazione col Ministro di agricoltura e commercio per discuterle insieme con lui.

Presidente. Quanto ai numeri 227, 246, 249 e 261 non giunsero a discussione perchè mancò il tempo di compierne l'esame od a ragione della loro mole ed entità, ovvero perchè presentati soltanto in questi ultimi giorni.

Senatore Scialoja. Pel progetto di legge riguardante la Sita, dovrei anche aggiungere alcune parole.

L'Ufficio Centrale mi diede incarico di raccogliere molti fatti. Chiesi al Ministero i dati; mi si comunicarono voluminose carte, ma sventuratamente queste non contenevano le informazioni che l'Ufficio Centrale desiderava.

Allora ne feci uno studio accurato e formulai precisamente tutte le domande alle quali si desiderava una risposta. A molte di queste domande sono già venute risposte precise e chiare, ad altre le risposte non sono venute ancora, e si attendono. Quest'è la ragione unica del ritardo.

Presidente. Ora il Senato ha il compiuto e particolareggiato rendiconto di quello che si è fatto e di quello che rimane a fare.

Si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto; intanto avverto i signori Senatori che il Senato è convocato domani alle due in adunanza pubblica per una comunicazione del Governo.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato dello squittinio complessivo sopra i sei progetti di legge, che oggi vennero in discussione:

Numero dei votanti . . .	83
Favorevoli	79
Contrarii	4

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5.)

CCXXIX.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Ministro dell'interno.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di dar lettura al Senato del seguente Decreto Reale:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Sessione 1861-62 del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

Art. 2. Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno 25 maggio corrente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 20 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

U. PRUZZI.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'interno della presentazione di questo Decreto Reale di chiusura della presente Sessione, e dichiaro immediatamente sciolta l'adunanza.

L'adunanza è sciolta (ore 2 35.)

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ALFABETICO ED ANALITICO

A

- Abolizione dei vincoli feudali in Lombardia** — Progetto di legge (N. 2) — Presentazione, pag. 14. — Discussione, 147 e seguenti. — votazione e approvazione, 196.
- Id. Ripresentato sotto il (N. 30), pag. 315. Nuova discussione, 349 e seguenti. — votazione e approvazione, 375.
- Id. dei fide-commessi e maggioraschi nelle provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane. — Progetto di legge (N. 7) — Presentazione, pag. 40 — Discussione, 253 e seguenti. — votazione e approvazione, 289.
- Id. dei dazi differenziali di entrata sopra alcuni liquidi compresi nella tariffa doganale del 9 luglio 1859 — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione, pag. 407 — Discussione, votazione e approvazione, 470.
- Id. dei premi ai fabbricanti di drappi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne, — Progetto di legge (N. 170) — Presentazione, pag. 1695. Discussione, votazione e approvazione, 1863.
- Abrogazione dei decreti dell'ex Ducato Parmense** 18 dicembre 1825 e 24 gennaio 1826 — Progetto di legge (N. 17) — Presentazione, pag. 251 — Discussione, 513 — votazione e approvazione, 514.
- Id. delle disposizioni eccezionali circa i pubblici incanti in Livorno (Toscana) — Progetto di legge (N. 31) — Presentazione, pag. 337 — Discussione, 340 — votazione e approvazione, 340.
- Id. di editti degli ex Duchi di Modena intorno a materie di giurisdizione ecclesiastica — Progetto di legge (N. 58) — Presentazione, pag. 496 — Discussione, 686 — votazione e adozione, 687.
- Acquaviva Luigi duca d'Atri** — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 211 e 212. — Congedo, 307, 446, 778, 860, 933, 1025, 2446.
- Acque (V. Servizio).**
- Acquisto di materiale da scavazione dei Porti (Autorizzazione della spesa per)** — Progetto di legge (N. 52.) — Presentazione, pag. 457 — Discussione, votazione e approvazione, 538.
- Id. di materiale mobile ad uso delle ferrovie dello Stato — Progetto di legge (N. 33) — Presentazione, pag. 337 — Discussione, votazione e approvazione, 344.
- (V. Stazione, Cordone).
- Ademprii nell'Isola di Sardegna (Abolizione degli)** Progetto di legge (N. 192) — Presentazione, pag. 1921.
- Affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi e delle decime ed altre prestazioni territoriali** — Progetto di legge (N. 159) — Presentazione, pagina 1640 — Discussione, 1738 e seguenti — votazione e approvazione, 1851.
- Id. delle terre del Tavliera di Puglia — Progetto di legge (N. 229) — Presentazione, pag. 2510 — Discussione, 2653 e seguenti — votazione e approvazione, 2713.
- Alfieri di Sostegno march. Cesare** — Parla sull'ordine di una discussione, pag. 13 — È estratto nella Deputazione per recare a S. M. l'indirizzo del Senato, 35 — Fa alcune osservazioni circa la discussione del regolamento del Senato, 37 — Riferisce sui titoli del Senatore Tenore, 41 — Fa un'osservazione sulla legge relativa all'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, 48 — Parla nella discussione dello schema di legge sull'istruzione elementare, 66 e seguenti — Prende parte alla discussione sulla legge per l'istituzione di una festa nazionale, 218, 250 e 251 — Fa una osservazione sul progetto di legge per l'abolizione dei fedecommissi e maggioraschi nelle provincie Lombarde e Meridionali, 282 — Parla per un richiamo al regolamento, 336 — Domanda una spiegazione sull'art. 6 della legge organica per la leva di mare, 403 e seguenti — Parla sopra una petizione, 452, 454 e 457 — Fa un'osservazione sul progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario nelle provincie Meridionali, 482 e 483 — Parla per un richiamo al regolamento, 664 — Rende conto del corso di studio del progetto di legge sull'istruzione superiore, 742 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sul riordinamento delle Camere di commercio, 765 e seguenti — Ragiona nella discussione del progetto di legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 823, 829, 830 — Fa osservazioni sul regolamento, 929 — Parla nella discussione della

- legge sulla Corte dei conti, 1043, 1045, 1094 — Id. in quella della legge per la tassa di bollo, 1270 — Parla a proposito di un ordine del giorno sulla legge delle servitù militari, 1316 — Ragiona sul progetto di legge per una tassa sui redditi dei beni di mano morta, 1319, 1322 — Id. su quello relativo alle scuole per l'insegnamento secondario, 1336 e seguenti e 1366 e seguenti — Fa un'osservazione sul progetto di legge concernente i conflitti di giurisdizione, 1385. — Fa un richiamo al regolamento, 1695 — Parla sull'art. 10 della legge per l'applicazione alle provincie Lombarde dell'art. 44 del Codice civ. Sardo, 1736 — Id. sopra una proposta di pubblicazione di documenti sopra richiesta del Senatore Menabrea, 1764. — Id. sulla legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc. 1833, 1845 — Prende parte alla discussione della legge sulle Opere Pie, 1882, 1897, 1900 — Propone l'aggiornamento a tre mesi della discussione sulla legge pel riconoscimento dei gradi dei militari siciliani, 1936 — Ragiona nella discussione sulla legge concernente l'esercizio della mediazione, 1953 e seguenti — Fornisce schiarimenti circa il corso del progetto di legge relativo alla istituzione della Corte dei conti, 1985 — Parla nella discussione dello stesso progetto di legge, 2074 — Parla in quella dello schema di legge per la vendita dei beni demaniali, 2149 — Id. in quella della legge per la Cassa dei depositi e prestiti, 2164 — Riferisce sui titoli del Senatore Scialoja, 2168 — Id. su quelli del Senatore Spinola, 2174 — Parla sul progetto di legge per le pensioni agli impiegati civili, 2301 e seguenti — Id. su quello relativo all'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali, 2462, 2463 — Id. su quello per l'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2471 e seguenti — Parla nell'occasione che si riferiscono petizioni, 2541, 2551. — Ragiona sull'incidente relativo alla perquisizione fatta al Senatore Sant'Elia, 2565, 2566 — Fa alcune osservazioni nella discussione per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto aprile 1863, 2573, 2574 — Parla sul progetto di legge per l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, 2625 e seguenti — Ragiona sul modo di procedere alla discussione di un progetto di legge, 2641 — Propone che per l'esercizio provvisorio del bilancio pel mese di giugno 1863 venga riconfermato l'Ufficio Centrale che esaminò il precedente, 2734 — Parla nella discussione relativa all'affare del Senatore di Sant'Elia, 2787.
- Allocazione di beni dello Stato nelle provincie di Siena e di Arezzo** — Progetto di legge (N. 131) d'iniziativa del Senatore De-Gori — Lettura, sviluppo e presa in considerazione, pag. 1227 (V. Beni).
- Alloggi e somministrazioni militari (applicazione alle nuove provincie delle RR. PP. 1836 sugli) — progetto di legge (N. 86) —** presentazione pag. 629 — Discussione, votazione e approvazione, 723.
- Amarl conte Michele** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 162 — Presta giuramento, 349 — Fa osservazioni sul progetto di legge relativo all'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, 2014 — È chiamato a far parte della Commissione per il Codice della marina mercantile, 2276 — Parla sul progetto di legge relativo alle pensioni agli impiegati civili, 2278 e seguenti — Nominato membro della Commissione di finanze, 2333.
- Amarl prof. Michele** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 16 — Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione elementare, 74 e seguenti — Si associa ad un ordine del giorno in ringraziamento all'armata e vi propone un'aggiunta, 90 — Parla sopra la legge di abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 151 — Congedo, 468 — Fa osservazioni sull'art. 14 della legge sulle Camere di Commercio, 771 e 772 — Ragiona nella discussione della legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 821, 829 — Congedo, 835 — Riferisce sui titoli del Senatore Torrensra, 1324 — Prende parte alla discussione della legge sull'insegnamento secondario, 1355 e seguenti — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge per il servizio postale tra il continente e la Sicilia 1498, — Congedo, 1517 — Parla sul progetto relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1833, 1834 — Id. su quello concernente il riconoscimento dei gradi e delle pensioni ai militari siciliani, 1931, 1933, 1934 — Fa un'osservazione sull'art. 39 della legge per l'esercizio della mediazione, 1989 — Relatore dello schema di legge relativo all'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, ne sostiene la discussione, 2009 e seguenti — Annunzio della sua nomina a Ministro dell'Istruzione, 2178.
- Ambrosetti Sig. Giovanni Antonio** — Congedo accordato, pag. 366 1644.
- Ammissione di sottotenenti nei corpi del Genio militare e dell'Artiglieria (convalidazione dei Reali Decreti 28 luglio e 18 agosto 1861) —** Progetto di legge (N. 95) — presentazione, pag. 752 — Discussione, votazione e approvazione, 816.
- Amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto prodittatorio del 17 ottobre 1860 (conferma dell') —** Progetto di legge (N. 195) — Presentazione, pag. 1967 — Discussione, 2025 — Votazione e approvazione, 2026.
- Ampliamento del Porto di Napoli (spesa straordinaria per) —** Progetto di legge (N. 193) — Presentazione, pag. 1928 — Discussione, 2025 — Votazione e approvazione, 2026.
- Anzianità (V. Disposizioni).**

Apertura di una nuova via in Genova (V. Spesa.)
Appello nominale e nome degli assenti inseriti nella Gazzetta Ufficiale, pag. 408, 859, 1071, 1085, 1110, 2160, 1303, 1451, 1861, 2038, 2263, 2276, 2455, 1132, 2568, 2577, 2791.
Applicazione agli Impiegati della amministrazione militare marittima di alcune disposizioni della legge 20 giugno 1851, sulle pensioni dell'armata di mare — Progetto di legge (N. 15) — Presentazione, pag. 225 — Discussione, votazione e approvazione, 252 e 253.
Id. nelle nuove provincie del sistema vigente sui pesi e sulle misure — Progetto di legge (N. 81) — Presentazione, pag. 629 — Discussione, 682 — Votazione e adozione, 686.
Id. nelle provincie Lombarde dell'art. 44 del Codice civile Sardo per gli effetti dell'art. 20 del Codice penale — Progetto di legge (N. 158) — Presentazione, pag. 1640 — Discussione, 1721 e seguenti — Votazione e approvazione, 1737.
Araldi-Erizzo march. Pietro — Fa le funzioni di Segretario provvisorio, pag. 8 — Parla sopra una interpellanza, 236 — Congedo, 292, 720, 860, 916, 992 — Raccomanda la pronta discussione di un progetto di legge, 1147, 1287, 1865, 2303. — Raccomanda una petizione relativa ad un progetto di legge, 2799, 2800.
Archivi del Senato — Verbale di deposizione di parecchi atti riflettenti lo stato civile dei Principi della Casa regnante, pag. 2257.
Arese conte Francesco — Parla nella discussione della legge organica sulla leva di mare, pag. 405 e seguenti.
Armamento della Guardia Nazionale (spesa straordinaria per) — Progetto di legge (N. 261) — Presentazione, pag. 2756.
Arnulfo comm. Giuseppe — Riferisce sui titoli dei Senatori Di Revel, Pareto, Colonna Gioachino, Niutta, Prudente e De Gasparis, pag. 18 — Viene eletto Segretario nella Presidenza, 21 — Riferisce sui titoli del Senatore Di S. Cataldo, 26 — È nominato membro della Commissione pel Codice civile, 36 — Propone che venga compreso nella stessa Commissione il Vice-Presidente del Senato Sclopis, 36 — Parla nella discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 107 e seguenti — Id. di quello per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 186 e seguenti — Riferisce sui titoli del Senatore Acquaviva Duca d'Atri, 211 — Relatore della legge per l'abolizione dei fedecomessi e maggioraschi nelle provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane, ne sostiene la discussione, 257 e seguenti — Parla sullo schema di legge per una leva di 36 mila uomini nelle provincie Napoletane, 315 — Id. su quello per una legge organica sulla leva di mare, 411 — Id. sopra quello relativo al Gran Libro del Debito pubblico, 496 e

seguenti — Id. su quello concernente il carcere di Sassari, 652 — Id. sulla legge per la facoltà al Governo di modificare alcune disposizioni di legge, 665 e seguenti — Ragiona sul progetto di legge per l'armamento e riordinamento della Guardia Nazionale, 698, 707 — Id. su quello relativo alle Camere di Commercio, 768 e seguenti — Riferisce sui titoli dei Senatori Siotto-Pintor e Ghigliani, 811 — Parla sull'art. 3 della legge per la occupazione temporaria di case religiose, 833 — Ragiona nella discussione dello schema di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci durante il primo trimestre 1862, 849, 852 — Relatore del disegno di legge concernente la tassa di registro, ne sostiene la discussione, 1153 e seguenti — Id. id. di quello per la tassa di bollo, 1254 e seguenti — Parla a proposito d'un'interpellanza sulla costituzione degli uffizi del Registro, 1558 — Relatore del progetto di legge sulle tasse ipotecarie, ne sostiene la discussione, 1593 — Prende parte alla discussione della legge sull'emissione dei Buoni del Tesoro, 1627 e 1628 — Parla sull'interpellanza del Senatore De Monte sopra diversi oggetti riguardanti le provincie Napoletane, 1699 — Id. sul progetto di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1793 e seguenti — Fa istanza perchè non vengano accettate le dimissioni del Senatore Di Pollone da questore, 1806 — Riferisce sui titoli del Senatore Gallotti, 1865 — Parla sulla legge delle Opere Pie, 1893, 1897, 1899 — Id. su quella per una strada in Valle di Roja, 1928 — Id. su quella relativa al riconoscimento dei gradi ai militari siciliani, 1935 — Relatore del progetto di legge sulle marche da bollo, ne sostiene la discussione, 1939 e seguenti — Parla su quello relativo all'esercizio della mediazione, 1956, 1965 — Id. su quello concernente la dotazione della Corona, 2029 — Id. su quello riguardante una tassa sopra varie concessioni del Governo, 2035, 2042, 2046 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2282 e seguenti — Id. a quella del progetto per l'estensione a tutto il Regno delle privative industriali, 2465, 2466 — Id. a quella dello schema di legge sull'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2475, 2483, 2491 — Id. a quella dello schema di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio a tutto aprile 1863, 2572 — Id. a quella della legge sul Tavoliere di Puglia, 2665, 2676.

Arresto personale in materia civile e commerciale, progetto di legge (N. 247) — Presentazione, pag. 2633.

Arrivabene conte Giovanni — Riferisce sui titoli dei Senatori Amari professore e Spada, pag. 16 — Fa alcune osservazioni circa l'ordine da tenersi nelle discussioni, 24 — Parla intorno allo schema di legge sull'istruzione elementare, 99, 107 e seguenti — Id. sulla legge organica per la leva di

mare, 430 e 444 — Congedo, 468 — Nominato membro della Commissione per la legge-sull'istruzione superiore, 757 — Parla sul progetto di legge relativo alle Camere di Commercio, 771 e seguenti — Id. su quello concernente l'occupazione temporaria di case religiose, 831, 832 — Id. su quello riguardante l'alienazione di beni demaniali, 884 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge per l'abolizione del divieto di esportazione dei cereali nelle Provincie Napoletane, 919. — Congedo, 1118 — Parla sul progetto di legge relativo alla privativa dei sali e tabacchi, 1533, 1572 — Id. su quello concernente la privativa postale, 1618 — Parla sulla fissazione dell'ordine del giorno e domanda alcuni schiarimenti, 1635 — Fa osservazioni circa una proposta relativa a pubblicazione di documenti, 1765 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfitautici ecc., 1832, 1835 — Id. su quello concernente le Opere Pie, 1885 — Congedo, 2160. — Parla sul disegno di legge relativo alle pensioni agli impiegati civili, 2290, e seguenti — Id. su quello per l'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali, 2465 — Parla nell'occasione di una interpellanza sopra l'epizootia, 2541 — Prende parte alla discussione della legge sulla cassa dei depositi e prestiti, 2626, 2627, 2628, 2630, 2632 — Parla sul modo di procedere alla discussione di un progetto di legge, 2641 — Fa osservazioni sul disegno di legge concernente il Tavoliere di Puglia, 2694, 2695 — Parla sulla fissazione dell'ordine delle discussioni, 2736 — Id. sopra un progetto di legge relativo a spese per servizio di ponti e strade, 2798.

Arsenale militare marittimo alla Spezia (spesa straordinaria per la costruzione di un) Progetto di legge, (N. 83) — Presentazione, pag. 629 — Discussione, 723 — votazione e adozione, 725.

Artiglieria (Vedi Servizio militare, Materiale).

Aspettativa, disponibilità e congedi degli impiegati

civili — Progetto di legge (N. 211) — Presentazione, pag. 2162 — Discussione, 2470 e seguenti — votazione e approvazione, 2499.

Atti del Governo (V. Intestazione).

Attuazione in tutto il Regno d'Italia dei Codici penale e di Procedura penale approvati con legge 20 novembre 1859 con aggiunte e modificazioni — Progetto di legge (N. 109) -- Presentazione, pag. 865.

Audiffredi cav. Giovanni — Fa parte della deputazione per l'inaugurazione del monumento Manin, pag. 187 — Congedo, 432 — Parla sull'art. 3 della legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 833 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa del 10 per cento sui trasporti delle ferrovie, 934, 937 — Id. di quello per la tassa di registro, 1171, 1220, 1230, 1232, 1234 — Id. di quello sul corso legale delle monete d'oro, 1246 al 1252 — Fa un'osservazione sul progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche, 1294 — Parla sul progetto di legge per una tassa sui redditi dei beni di mano-morta, 1321 — Id. su quello relativo all'insegnamento secondario, 1333 — Id. su quello concernente una tassa sulle Società industriali, 1432 e seguenti — Id. su quello riguardante la privativa dei sali e tabacchi, 1527 e seguenti — Congedo, 1586 — Id. su quello per le pensioni agli impiegati civili, 2266 e seguenti — Parla sopra una mozione pel sollecito corso di un progetto di legge, 2502 — Id. sul progetto di legge per un prestito di 700 milioni, 2519, 2523, 2534 — Congedo, 2596 — Parla nella discussione del bilancio attivo, 2616 — Id. nell'occasione di una interpellanza sopra una discussione avvenuta nel Parlamento inglese intorno agli affari d'Italia, 2739 e 2758.

Aumento (V. Pensione).

Avossa comm. Giovanni. — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 1629 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1662 — Presta giuramento, 1866 — Congedo, 2177, 2376, 2593.

B

Bacino di carenaggio nel Porto di Messina (spesa straordinaria per la costruzione di un) Progetto di legge (N. 194) — Presentazione, pag. 1928 — Discussione, votazione e approvazione, 2021.

Balbi Piovera march. Giacomo — Congedo accordato, pag. 339 — Fa alcune osservazioni nella seconda discussione della legge sulle tasse di registro all'art. 18, 1480 — Congedo, 2008, 2303, 2596.

Balbi-Sonarega March. Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2174 —

Presta giuramento, 2175 — Congedo, 2469, 2570.

Barbavara Cav. Giovanni Dirett. generale delle Poste — Comunicazione del decreto che lo nomina a Commissario per la legge sulla privativa postale, 1604 — Ne sostiene la discussione, 1612 e seguenti.

Barracco Barone Alfonso — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 203.

Bartolommei March. Ferdinando — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159.

Belgioloso (Barbiano di) Conte Luigi — Congedo accordato, pag. 409, 720, 1854, 2287, 2596, 2682.

Bellelli Barone Gennaro — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 209 — Congedo, 324, 491 — Riferisce sui titoli del Senatore Bolmida, 748 — Annunzia un'interpellanza al Ministro della guerra sui Castelli di Napoli, 752 — La svolge, 836 — Propone un ordine del giorno in proposito, 839 — Congedo, 860, 933, 1381 — Parla nella discussione della legge relativa ai defalchi dei diritti di dogana nei porti di Messina e di Brindisi, 1651 — Congedo 1689-2287 — Prende parte alla discussione del bilancio attivo, 2620, 2621 — Idem dello schema di legge per l'istituzione della cassa dei depositi e prestiti, 2626 — Parla sull'ordine della discussione, 2634 — Relatore di alcuni progetti di legge, ne sostiene la discussione, 2798 e seguenti.

Beni demaniali (Alienazione di) — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione, pag. 750 — Discussione, 866 — votazione e approvazione, 886.

Idem demaniali dello Stato (Alienazione dei) — Progetto di legge (N. 205) — Presentazione, pag. 2040 — Discussione, 2145 — votazione e approvazione, 2155.

Idem e diritti demaniali (Approvazione di vendita di) — Progetto di legge (N. 239) — Presentazione, pag. 2368 — Discussione, 2792 — votazione e approvazione, 2793.

(Vedi *Passaggio*).

Benintendi Conte Livio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Ammissione e prestazione del giuramento, 2167.

Beretta comm. Antonio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 2178 — Prende parte alla discussione del bilancio attivo, 2619.

Bevilacqua march. Carlo — È chiamato a far parte della deputazione incaricata di recare l'indirizzo

a S. M., pag. 35 — Nominato membro della Commissione di Finanza, 42 — Fa un'osservazione sull'articolo 2 della legge per l'unificazione dei vari debiti dello Stato, 542 — Congedo, 356 — Parla sull'art. 97 della legge per la tassa di registro, 1220.

Bilanci (V. Esercizio.)

Bilancio attivo del 1863 — Progetto di legge (N. 231) — Presentazione, pag. 2554 — Discussione, 2602 — votazione e approvazione, 2622.

Biscaretti conte Carlo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 748 — Fornisce schiarimenti nella discussione della legge per il riconoscimento dei gradi conferiti dal Governo Siciliano, 1934 — Congedo, 2174, 2503.

Bo Comm. Angelo — Comunicazione del decreto di nomina a Commissario per la legge sulla sanità marittima, pag. 478 — Ne sostiene la discussione, 483 e seguenti.

Bolmida barone Vincenzo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione dei titoli e ammissione, 748 — Presta giuramento, *ivi*.

Bonelli march. Raffaele — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1518 — Presta giuramento, 1654 — Congedo, 2039, 2174, 2362.

Borghesi-Bichi conte Scipione — Congedo accordato, pag. 842.

Borromeo conte Vitaliano — Congedo accordato, pag. 933.

Breme (Arborio Gattinara Di) march. Ferdinando — Congedo accordato, pag. 446, 1047.

Brignole-Sale march. Antonio — Comunicazione di una sua lettera con cui chiede la dimissione dalla carica di Senatore, pag. 203.

Buoncompagni Ludovisi principe di Piombino D. Antonio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 858.

Buoni del Tesoro (V. Facoltà.)

Caccia — Progetto di legge (N. 210) — Presentazione, pag. 2161.

Caccia conte Francesco — Nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 42 — Annunzio della sua morte, 2485.

Cadorna Comm. Carlo — È nominato membro della Commissione per il Codice Civile, pag. 36 — Domanda di esserne dispensato, 39 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 84 e seguenti — Id. a quella della legge per una leva di 36 mila uomini nelle

province Napoletane, 318 e seguenti — Parla sopra il progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 371 — Congedo, 916 — Nella seconda discussione della legge sulle Camere di Commercio, parla sull'art. 3, 1679 e 1680 — Propone il rinvio di una interpellanza, 2169 — Parla sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili, 2358, 2372, 2374, 2404 — Id. sull'incidente della perquisizione fatta al Senatore Saut'Elia, 2563 — Id. sull'indirizzo dell'ordine del giorno, 2648 — Ragiona nuova-

- mente sull'argomento della perquisizione al Senatore Sant'Elia, 2713, 2720, 2775, 2788.
- Cagnone Comm. Carlo.** — È nominato membro della Commissione di contabilità, pag. 39 — Annunzio della sua morte, 2159.
- Cala di Palermo (V. Costruzione.)**
- Cambray-Digny Conte Guglielmo.** — Fa le veci di Segretario della Presidenza, pag. 10 — Parla nella discussione del Progetto di legge sull'istruzione elementare, 64 e seguenti — Congedo, 235 — Sollecita il corso di un progetto di legge, 514 — Congedo, 553 — Nella discussione della legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche domanda uno schiarimento, 1293 — Congedo, 1415, 1689 — Parla sulla legge delle pensioni agli impiegati civili, 2437 — Fa osservazioni sopra una petizione, 2548 — Congedo, 2553, 2719.
- Camerata Conte Filippo.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Id. della lettera di rinuncia, 43.
- Camere di Commercio (Istituzione delle)** — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione, pag. 14 — Comunicazione del decreto per ritirarlo, 298.
- Id. (Riordinamento delle)** — Progetto di legge (N. 28) — Presentazione, pag. 298 — Discussione, 763 — votazione e approvazione, 810 — Ripresentazione, 1639 — Seconda discussione, 1663 e seguenti — votazione e approvazione, 1688.
- Camozzi-Vertova nobile Giovanni Battista.** — Fa le funzioni di Segretario provvisorio, pag. 8 — Congedo, 12, 226, 459. — Nella discussione del progetto di legge per il riordinamento e l'armamento della Guardia Nazionale fa una raccomandazione al Ministro dell'Interno per una disposizione regolamentaria, 710 — Congedo, 876, 933, 1629, 1865, 2160, 2264, 2503, 2623.
- Canale d'irrigazione da derivarsi dal Po ed altre disposizioni relative (costruzione di un)** — Progetto di legge (N. 191) — Presentazione, pag. 1921 — Discussione, 2080 e seguenti — votazione e approvazione, 2101.
- (V. spese)
- Cantiere militare nel Porto di Livorno (Impianto di un nuovo)** — Progetto di legge (N. 208) — Presentazione, pag. 2120 — Discussione, 2179 — votazione e approvazione, 2180.
- Capocci prof. Ernesto.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 17 — Parla nella discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 117, 129 — Fa osservazioni sul disegno di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 182 — Congedo 292, 312, 607.
- Capone sig. Giuseppe.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 25 — Congedo, 324, 477, 2651.
- Capriolo comm. Vincenzo.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 2178 — Congedo, 2578.
- Carbonieri cav. Francesco.** — Congedo accordato, pag. 1407, 1614, 2174, 2303.
- Carcere cellulare giudiziario nella Città di Sassari (spesa straordinaria sui bilanci, 1861-62-63 per la costruzione di un)** — Progetto di legge (N. 67) — Presentazione, pag. 518 — Discussione, 647 e seguenti — Viene adottato un ordine del giorno sospensivo, 660.
- Idem penitenziario presso la Città di Cagliari (spesa straordinaria per la costruzione di un)** — Progetto di legge (N. 89) — Presentazione, pag. 645 — Discussione, 759 — votazione e approvazione, 760.
- Idem cellulare a Sassari (Costruzione di un)** — Progetto di legge (N. 103) — Presentazione, pag. 859 — Discussione, votazione e approvazione, 917.
- Carradori conte Antonio.** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Relazione dei titoli e ammissione 54 — Presta giuramento, 212 — Congedo. 297, 432.
- Carrozze postali (costruzione di)** — Progetto di legge (N. 255) — Presentazione, pag. 2706 — Discussione, 2798 — votazione e approvazione, 2806.
- Carta topografica delle provincie meridionali (spesa straordinaria sul bilancio della guerra per il compimento della)** — Progetto di legge (N. 189) — Presentazione, pag. 1905 — Discussione, votazione e approvazione, 2021.
- Casati conte Gabrio.** — Riferisce sui titoli del Senatore Giorgini, pag. 18 — Dei Senatori Di Fondi e Gualterio, 26 — Propone l'aggiunta di un membro alla Commissione del Codice civile, 37 — Riferisce sui titoli del Senatore Simonetti, 43 — Parla per un richiamo al regolamento, 102 — Fa osservazioni circa l'ordine di una discussione, 204 — Dichiara di astenersi dal votare sul progetto di legge relativo all'esenzione di tasse per la revocazione di contratti simulati per cause politiche, 306 — Domanda di essere esonerato dal far parte della Commissione sul progetto di legge per l'istruzione superiore, 481 — Congedo, 556, 749 — Parla sopra una petizione, 989 — Prende parte alla discussione della legge per le scuole normali sull'insegnamento secondario, 1371 e seguenti, 1392, 1400 — Propone e svolge i motivi di un'aggiunta all'art. 2 della legge sul cumulo degli impieghi 1508, 1518 al 1521 — Congedo, 1724, 2174, 2303.
- Caserma (V. Costruzione.)**
- Cassa dei depositi e dei prestiti (istituzione della)** — Progetto di legge (N. 197) — Presentazione, pag. 1985 — Discussione, 2162 e seguenti — Rigetto del primo articolo e sospensione della discussione ad istanza del Ministro delle finanze, 2164 — Presentazione del decreto per ritirarla e

- presentazione di un nuovo progetto sotto il N. 221, 2170 — Nuova discussione, 2624 — votazione e approvazione, 2637.
- Id.** per gl'invalidi della marina mercantile — Progetto di legge (N. 23) — Presentazione, pag. 295 — Discussione, 553 — votazione e approvazione, 577.
- Id.** ecclesiastica — votazione per la nomina dei Senatori commissari, pag. 37 — Risultato della votazione, 38.
- Id.** dei depositi e prestiti — votazione per la nomina dei Senatori commissari, pag. 37 — Risultato della votazione, 38.
- Castagnetto** (Trabucco di) conte Cesare — Riferisce sui titoli del Senatore Nardelli, pag. 17 — Parla sul progetto di legge per l'istruzione elementare, 138 — Domanda uno schiarimento sopra la legge organica della leva di mare, 401 — Parla sulla stessa legge, 438 — **Id.** su quella relativa alla facoltà al Governo di fare alcune disposizioni amministrative, 674 — **Id.** su quella concernente il riordinamento e l'armamento della guardia nazionale, 706 — Riferisce sui titoli del Senatore Avossa, 1663 — Fornisce uno schiarimento sulla legge relativa ad una strada in Val di Roia, 2004 — Parla sul progetto di legge per le pensioni agli impiegati civili, 2397 — Parla sull'opportunità dell'esame negli uffici del progetto di legge per un prestito di 700 milioni, 2501.
- Castelli** commend. Edoardo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 751 — Prende parte alla discussione della legge sulle Camere di Commercio, 772, 773, 774, 775 e 792 — **Id.** della legge per l'istituzione della Corte dei Conti, 1083, 1084, 1086, 1095, 1128, 1136 — **Id.** della legge sull'insegnamento secondario, 1369 — **Id.** della legge sui cumulo degli impieghi e delle pensioni, 1451 e seguenti e 1513 e seguenti — È chiamato a far parte della Commissione del Codice per la marina mercantile, 2276 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2313 e seguenti.
- Catalano Gonzaga** Pasquale duca di Cirella — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9.
- Caveri** cav. Antonio — È nominato membro della Commissione del Cod. civ., pag. 36.
- Cavour** Conte Camillo — Il Senato delibera di collocare nelle sue sale un busto per onorarne la memoria, pag. 410.
- (V. Ministero.)
- Censimento** della popolazione del Regno d'Italia nel 1862 — Progetto di legge (N. 105) — Presentazione, pag. 866 — Discussione, 920 — votazione e approvazione, 921.
- Centofanti** cav. Silvestro — Congedo accordato, pag. 12, 339, 720, 752, 916, 933, 1644, 2174, 2303, 2636.
- Ceppl** conte Lorenzo — È chiamato a far parte della deputazione per l'indirizzo a S. M., pag. 35 — Congedo, 516 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti, 1023 e seg. — Relatore del progetto di legge sull'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, ne sostiene la discussione, 2162 e seg. — **Idem** nella seconda discussione del suddetto progetto, 2624 e seg. — Rende conto del corso di studio di un progetto di legge, 2772.
- Cessione** della tenuta *La Mandria* dalle Finanze dello Stato al patrimonio privato di S. M. (approvazione della) — Progetto di legge (N. 215) — Presentazione, pag. 2167 — Discussione, votazione e approvazione, 2180.
- Chiesi** cav. Luigi — Riferisce sui titoli del Senatore Della Bruca, pag. 16 — È nominato membro della Commissione del Cod. civ., 36 — Relatore della legge per la proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, ne sostiene la discussione, 47 e seg. — Parla sullo schema di legge per l'istruzione elementare, 73 e seg. — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 156 e seg. e 357 e seg. — È designato a far parte della deputazione per l'inaugurazione del monumento Manin, 187 — Parla sopra un'interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dei lavori pubblici, 237 — Prende parte alla discussione della legge per la istituzione di una festa nazionale, 248 — Esprime il suo voto favorevole alla legge per l'abrogazione di decreti dell'ex-Duca di Parma, 514 — Nella discussione dello schema di legge per l'abrogazione di editti degli ex-Duchi di Modena domanda una spiegazione, 686 — Parla sul progetto di legge per la costruzione d'un arsenale marittimo alla Spezia, 724 — Riferisce sul progetto di legge per una nuova proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie in Toscana, 856 — Ragiona su quello relativo all'alienazione di beni demaniali, 872, 885 — **Idem** su quello concernente l'attuazione in Lombardia del Cod. di proc. pen. e del nuovo ordinamento giudiziario, 965, 968 — **Idem** su quello riguardante l'istituzione della Corte dei conti, 1056, 1079, 1131, 1134, 1135 — **Id.** su quello per la tassa di registro, 1206, 1237, 1238 — Propone un ordine del giorno circa la legge sul corso legale delle monete d'oro, 1249 — Prende parte alla discussione della legge sulla tassa di bollo, 1265 e seg. — Annunzia un'interpellanza al Ministro di grazia e giustizia sopra un decreto dell'ex-Dittatore Farini, 1309 — Svolgimento, 1474 e seg. — Parla sul progetto di legge per una nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, 1404 — **Id.** su quello relativo al cumulo degli

- impieghi, 1512 e seg. — Interpella il Ministro delle finanze sopra una causa vertente contro l'ex-Duca di Modena, 1586 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa sopra diverse concessioni del Governo, 2031 — Riferisce sui titoli del Senatore Melegari, 2183 — Ragiona sullo schema di legge relativo all'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2488 — Id. sopra un progetto di legge relativo a ponti e strade, 2800.
- Chigi Cav. Carlo Corradino** — Congedo accordato, pag. 39, 749, 860, 933, 1287, 2039, 2160, 2575.
- Chiodo Barone Agostino** — Annunzio della sua morte, pag. 28.
- Clbrario Conte Luigi** — Domanda l'urgenza per la discussione di una legge, pag. 13 — Viene eletto segretario nella presidenza, 21 — È nominato membro della Commissione del Codice civile, 36 — Riferisce sui titoli del Senatore Della Rocca, 44 — Parla sul progetto di legge per l'istruzione elementare, 82 e seguenti — Riferisce sui titoli dei Senatori Barracco e Ferrigni, 203 — Id. su quelli del Senatore Bellelli, 209 — Parla nella discussione della legge per l'abolizione dei fidejcommessi e maggioraschi nelle provincie Lombarde e meridionali, 286 — Riferisce sui titoli del Senatore Guardabassi, 292 — Parla sopra una petizione, 448 — Riferisce sui titoli del Senatore Torelli, 656 — Propone un cambiamento di dizione all'articolo 1. della legge sul censimento della popolazione, 920 — Parla sull'articolo 21 di quella per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, 973 — Id. sopra una petizione, 991 — Relatore del progetto di legge per l'ordinamento dell'istruzione superiore, ne sostiene la discussione, 993 — Id. su quello per l'istituzione della Corte dei Conti, 1004 e seguenti — Parla sul progetto di legge concernente la tassa di registro, 1159 — Congedo, 1245 — Indirizzo da esso formulato per congratulazioni sul matrimonio di S. A. la Principessa Maria Pia, 1788 — Parla sul progetto di legge relativo al riconoscimento dei gradi e delle pensioni ai militari siciliani, 1934 — Congedo, 1983 — Ragiona sul progetto di legge concernente l'ordinamento delle guardie doganali, 2248 — Id. su quello riguardante le pensioni agli impiegati civili, 2374.
- Coccapanti-Imperiale Marchese Ercole** — È chiamato a far parte della deputazione incaricata di recare l'indirizzo a S. M., pag. 35 — Congedo, 39 — È designato fra la deputazione all'inaugurazione del monumento Manin, 187 — Congedo, 491 — Annunzio della sua morte, 741.
- Codice civile** — Richiesta del Guardasigilli per la nomina di una Commissione per esaminarlo, pagina 15 — Ne viene deferita la scelta al Presidente, 15 — Comunicazione dei membri scelti, 30
- Id. di procedura penale in Lombardia e ordinamento giudiziario (attuazione del) — Progetto di legge (N. 97) — Presentazione, pag. 835 — Discussione, 951 — votazione e approvazione, 986
- Id. Civile — Progetto di legge (N. 117) — Presentazione, pag. 864.
- Id. per la Marina mercantile — Progetto di legge (N. 227) — Presentazione, pag. 2261.
- Colla Commendatore Federico** — Nominato commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, pag. 38 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio durante il 2° semestre 1861, 495 — Prende parte alla discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti, 996 e seguenti — È nominato Commissario per la Cassa dei depositi e prestiti, 2458 — Ragiona sullo schema di legge relativo alla aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2478, 2497, 2498.
- Collegno Cavaliere Luigi** — Comunicazione di una lettera con cui dichiara di rinunciare alla carica di Senatore, 295.
- Collobiano (Avogadro Di) Conte Filiberto** — Riferisce sui titoli dei Senatori Strongoli e Capocci, pag. 17 — Fa alcune osservazioni in occasione della lettura della relazione sopra il fatto della perquisizione al Senatore Sant'Elia, 2601.
- Colonna Cav. Andrea dei principi di Stigliano** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 19 — Congedo 43, 252, 349, 860, 1854.
- Colonna Cav. Gioacchino dei principi di Stigliano** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 18 — Congedo 252, 860, 933, 1854.
- Commissari di leva (Disposizioni relative agli stipendi dei)** — Progetto di legge (N. 90) — Presentazione, pag. 677 — Discussione, 727 — votazione e adozione, 729.
- Commsstone permanente di Finanze** — Si delibera di portarla da 12 a 15 membri, pag. 35 — votazione per la nomina, 36 — Risultato della medesima, 42 — Surrogazione di alcuni membri, 2317, 2333.
- Id. di contabilità interna — votazione per la nomina, pag. 36 — Risultato della medesima, 39.
- Id. di sorveglianza presso la Cassa Ecclesiastica — votazione per le nomine di tre Commissari, pag. 2446 — Proclamazione del risultato, 2458.
- Id. per la cassa dei depositi e prestiti — votazione per la nomina di tre Commissari, pag. 2446 — Risultato, 2458.
- Id. per la pratica riguardante la perquisizione fatta al principe di S. Elia, 2568.
- Comunicazioni:**
 Dei decreti di nomina del Presidente, dei vice-Presidenti e di parecchi nuovi Senatori, pag. 9.

- Di lettera del Sindaco di Torino per invito a convegno nella sala dell'Accademia Filarmonica, 10.
- Di lettera della questura della Camera dei Deputati che indica la tribuna riservata ai Senatori, 25.
- Di lettera del Ministro dell'Interno di partecipazione del giorno in cui S. M. riceverà la Deputazione per l'indirizzo, 39.
- Di lettera del Presidente della Camera dei Deputati che partecipa la sua costituzione, 48.
- Di lettera del generale Cialdini che annunzia la resa della cittadella di Mezzana, 89.
- Di un telegramma del generale Mezzacapo che annunzia la resa di Civitella del Tronto, 174.
- Di una lettera del Sindaco di Torino per invito alle corse, 295.
- Della Convenzione colla Gran Bretagna per la protezione dei diritti di autore, 295.
- Di una lettera del Ministro dei lavori pubblici che partecipa la Convenzione colla compagnia Zuccoli pel passaggio gratuito dei Senatori sui battelli di quella compagnia, 297.
- Di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati per invito a ritrovi serali nel palazzo Carignano, 324, 493, 761, 835, 916, 1344.
- Di una lettera del Sindaco di Torino per invito alle corse, 339.
- Di un indirizzo al Senato del Municipio di Siracusa, 343.
- Di una lettera del Sindaco di Torino relativa ad una sottoscrizione pel monumento Cavour, 349.
- Di altra dello stesso per invito ai funerali del conte Cavour, 381.
- Del riconoscimento del Regno italiano per parte dell'Imperatore dei Francesi, 469.
- Di una lettera del Ministro dei lavori pubblici relativa al passaggio dei membri del Parlamento sui piroscafi postali, 478.
- Di una lettera della direzione della società del Collegio degli Artigianelli d'invito alla funzione di collocamento della prima pietra dell'edificio del Collegio, 478.
- Dei documenti relativi al riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Francia, 482.
- Di una lettera del Segretario del gran Magistero dell'ordine di San Maurizio e Lazzaro per i funerali al conte Cavour nella Basilica dell'Ordine, 517.
- Di un ordine del giorno adottato dal Senato in seduta segreta relativo alla disponibilità di tutti i locali del palazzo di sua residenza, 577.
- Della Relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico, 577.
- Di una lettera del Ministro dei Lavori Pubblici per invito alla inaugurazione del monumento a Carlo Alberto, 657.
- Di lettera del Ministro dell'Interno per invito ai funerali oniversari a Carlo Alberto, 729.
- Di decreto di proroga della Sessione, 736.
- Del decreto di riconvocazione del secondo periodo della Sessione, 741.
- Di documenti sopra la questione Romana, 745.
- Di lettera del Presidente dell'Accademia Filarmonica d'invito ai signori Senatori per frequentare la sala di quell'Accademia, 836.
- Di lettera d'invito al congresso degli scienziati a Siena, 887.
- Di un trattato di commercio e di navigazione colla Sublime Porta, 975.
- Di lettera che annunzia la surrogazione del Presidente della Camera dei Deputati, 1305.
- Di lettera del Presidente della Camera dei Deputati di invito ad una funzione funebre pel conte di Cavour, 1630.
- Del riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Russia e della Prussia, 1749.
- Del matrimonio della Principessa Maria Pia di Savoia col Re di Portogallo, 1749.
- Di lettera del Presidente del Consiglio che annunzia il giorno in cui S. M. riceverà la deputazione per felicitarla sul matrimonio della Principessa Maria Pia, 1805.
- Di trattati colla Repubblica di San Marino, colla Svizzera e colla Porta, 1821.
- Di Convenzione colla Francia, 1821.
- Di documenti sulla politica estera, 1821.
- Del riconoscimento del Regno d'Italia per parte della Prussia, 1862.
- Del parto di S. A. I. la principessa Clotilde Napoleone, 1862.
- Di lettera per invito all'anniversario funebre di Carlo Alberto, 1878.
- Di lettera del Senatore Di Pollone in ringraziamento al Senato che non volle accettare le sue dimissioni da Questore, 1878.
- Di Decreto Reale di proroga della Sessione, 2156.
- Di altro id. di riconvocazione del Parlamento, 2157.
- Di documenti concernenti la questione di Roma, 2161.
- Degli Atti relativi al matrimonio di S. A. R. la Principessa Maria Pia col Re di Portogallo, 2175.
- Di Decreto Reale di proroga della Sessione, 2258.
- Di Decreto Reale di riconvocazione del Parlamento, 2259.
- Di una lettera del Presidente della Camera dei Deputati che partecipa la nomina di due vice Presidenti, 2431.
- Del resoconto del prestito di 500 milioni 2659.
- Delle deliberazioni delle Commissioni sopra gli assegni d'aspettativa e sui cumuli d'impieghi, 2659.
- Del Decreto Reale di chiusura della Sessione e di riconvocazione del Parlamento, 2807.
- Concessione di una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù in continuazione delle linee terrestri italiane — Progetto di legge (N. 123) — Presentazione, pag. 933 — Discussione, votazione e approvazione, 1314.

(V. Ferrovia).

Conferma del Decreto di sospensione d'indulto promulgato in Napoli il 6 settembre 1860 — Progetto di legge (N. 232) — Presentazione, pag. 2554 (V. Amnistia).

Conflitti di giurisdizione — Progetto di legge (N. 134) — Presentazione, pag. 1246 — Discussione, 1392 — Volazione e approvazione, 1386 — Ripresentazione dello stesso progetto modificato dalla Camera dei Deputati, 2212 — Seconda discussione, 2216 — Volazione e approvazione, 2247.

Consolidamento, ristauero e trasporto di un piroscavo dal Lago Maggiore a quello di Garda — Progetto di legge (N. 259) — Presentazione, pag. 2706 — Discussione, 2805 — Volazione e approvazione, 2806.

Contratti (V. Esenzione).

Convalidazione di Decreti per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui Bilanci dello Stato per gli anni 1859, e 1860 ed anni precedenti — Progetto di Legge (N. 56) — Presentazione, pag. 496 — Discussione, 601 — Volazione e approvazione, 605.

Convenzione addizionale al Trattato di Commercio e di navigazione colle città Anestiche — Progetto di legge (N. 20) — Presentazione, pag. 295 — Discussione, 333 — Volazione e approvazione, 336.

Id. postale colla Francia del 4 settembre 1860 — Progetto di legge (N. 21) — Approvazione, pag. 295 — Discussione, votazione e approvazione, 305.

Id. postale colla Svizzera e colla Grecia — Progetto di legge (N. 124) — Presentazione, pag. 975 — Discussione, 1047 — Volazione e approvazione 1049 — Ripresentazione della Convenzione colla Svizzera per ommissione intervenuta di copia di un articolo, 1278 — Nuova approvazione, 1306.

Id. per il servizio postale marittimo nel Mediterraneo e nell' Adriatico — Progetto di legge (N. 133) — Presentazione, pag. 1245 — Discussione, 1407 — Volazione e approvazione, 1414.

Conversione in legge dei Regi Decreti 4 e 29 marzo 1860 e 10 e 31 gennaio 1861 — Progetto di legge (N. 12) — Presentazione, pag. 206 — Discussione, 231 — Volazione e approvazione, 233.

Id. in legge dei Regi Decreti 4 e 29 marzo 1860 e 10 e 31 gennaio 1861 relativi ai militari privati d'impiego per titolo politico, non che alle loro vedove ed orfani — Progetto di legge (N. 40) — Presentato nella seduta del 12 giugno 1861, come risulta dal processo verbale, sebbene non ne risulti dal resoconto ufficiale; Discusso in quella del 25 stesso mese, pag. 470 — Volazione e approvazione, 476.

Id. in legge del Decreto 9 novembre 1862 per l'approvazione di spese straordinarie iscritte sul Bilancio della Guerra 1862-1863 — Progetto di legge

(N. 242) — Presentazione, pag. 2569 — Discussione, 2638 — Volazione e approvazione, 2639.

Coppi Cav. Tito — Congedo accordato, pag. 749,860, 933,1245 — Prende parte alla discussione della legge sulle opere Pie, 1895, 1896 — Id. a quella della legge per l'esercizio della mediazione, 1988, 1989, 1994, 1996 — Relatore del progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo, ne sostiene la discussione, 2035 e seguenti — Id. id. di quello per la revoca delle immunità ai padri di dodicesima prole, 2136 — Congedo, 2259, 2575.

Cordone telegrafico sottomarino tra la Sardegna e la Sicilia (stabilimento di un) — Progetto di legge (N. 219) — Presentazione, pag. 2170 — Discussione, 2183 — Volazione e approvazione, 2184.

Id. telegrafico sottomarino (acquisto di un) — Progetto di legge (N. 241) — Presentazione, pag. 2368 — Discussione 2637 — Volazione e approvazione, 2638.

(V. Concessione.)

Correale di Terranova Conte Francesco Maria. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 16 — Congedo, 89, 252, 339, 468 — Svolge una sua interpellanza sulle cose di Napoli, 752 — Parla sul progetto di legge per l'estensione del decimo di guerra a tutte le Provincie del Regno, 762 — Depone sul banco della Presidenza uno schema di legge di sua iniziativa, 812 — Congedo, 860, 933, 1287 — Annunzia un'interpellanza sopra affari ecclesiastici, 1642 — Ne svolge il concetto, 1656 e seguenti — Parla sulla legge concernente il bilancio provvisorio, 1646. — Id. nella discussione dell'interpellanza sopra oggetti riguardanti le provincie Meridionali, 1709, 1710, 1714, 1717 — Congedo, 1862, 2174 — Ragiona sul progetto di legge relativo all'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2483 — Ragiona sopra una mozione per l'esame negli uffizi di un progetto di legge, 2501 — Congedo, 2575.

Corst di Bonasco Conte Carlo — Fa una mozione d'ordine, pag. 15 — Riferisce sui titoli dei Senatori D'Affitto, Monti, Colonna Andrea, Pandolfina e Sforza, 18,19 — Del Senatore Tanari, 26 — Parla nella discussione del progetto di legge per la proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, 44, 46, 48 e 51 — Id. in quella relativa a modificazioni all'ordinamento giudiziario nelle provincie Napoletane, 893 — Id. in quella concernente il progetto di legge sulla Corte dei Conti, 1039, 1056, 1138 — Id. in quella riguardante la tassa di registro, 1163 e seguenti — Id. in quella per una tassa sulle investiture ecclesiastiche, 1294, 1375, 1376 — Propone e svolge un emendamento all'art. 17 del progetto di legge sull'esercizio della mediazione, 1974, 1976 — Parla

sull'art. 42 della stessa legge, 1900 e seguenti — Congedo, 2098 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2278 e seguenti.

Corte dei Conti del Regno d'Italia (istituzione della) — Progetto di legge (N. 100) — Presentazione pag. 842. — Discussione, 996 e seguenti — Votazione e approvazione, 1150. — Ripresentazione, 1928 — Seconda discussione, 2047 e seguenti. — Votazione e approvazione, 2075.

Costruzione di nuove linee telegrafiche nelle province Napoletane e Siciliane — Progetto di legge (N. 120) — Presentazione, pag. 933 — Discussione, 1307 — Votazione e approvazione, 1308.

Idem di magazzini a ricovero del materiale da guerra (spesa straordinaria del Bilancio 1862 della Guerra) — Progetto di legge (N. 149) — Presentazione, pag. 1450 — Discussione, 1585 — Votazione e approvazione, 1591.

Idem di un Ponte mobile e d'un Bacino di Carenaggio nel Porto di Livorno — Progetto di legge (N. 188) — Presentazione, pag. 1900 — Discussione, votazione e approvazione, 1909.

Id. d'un nuovo braccio di Caserma a levante del

Castello della Città di Sassari — Progetto di legge (N. 234) — Presentazione, pag. 2555 — Discussione, 2591 — Votazione e approvazione, 2594.

Id. di un antemurale e di un bacino di carenaggio nella Cala di Palermo (spesa straordinaria per la) — Progetto di legge (N. 200) — Presentazione, pag. 2031 — Discussione, 2100 — Votazione e approvazione, 2101.

(Vedi spesa, Ponte, Strada, Ferrovia).

Cotta commendatore Giuseppe — Nominato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti e alla sorveglianza del Debito Pubblico, pag. 38 — Id. della Commissione di Finanze, 42 — Parla sulla legge relativa alla tassa di registro, 1164, 1170 — Id. su quella concernente la tassa di bollo, 1261 — È nominato Commissario per la Cassa dei depositi e prestiti, 2458.

Cumulo delle pensioni, degli impieghi e degli assegnamenti — Progetto di legge (N. 135) — Presentazione, pag. 1246 — Discussione, 1451 e seguenti — Ripresa della discussione, 1503 — Votazione e approvazione, 1527.

D

Dabormida commendatore Giuseppe — Eletto membro della Commissione di Finanze, pag. 42 — Prende parte alla discussione e propone modificazioni allo schema di legge per una leva di 36 mila uomini nelle Province Napoletane, 307 e seguenti — Parla nella discussione della legge organica sulla leva di mare, 404 e seguenti — Dichiarò di astenersi dal votare sul progetto di legge per pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, 816 — Congedo, 1644 — Parla sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili, 2352.

D'Adda nobile Carlo — Viene eletto Segretario alla presidenza, pag. 21 — Congedo, 1880 — Riferisce sui titoli del Senatore Beretta, 2178.

D'Affitto di Montefalcone marchese Rodolfo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 19 — Viene eletto Segretario nella Presidenza, 21 — Membro della Commissione di Finanze, 42 — Prende parte alla discussione della legge sull'istruzione elementare, 100 e seguenti — Congedo, 226, 749.

Dalla Valle marchese Rolando Giuseppe — È chiamato a far parte della Deputazione per presentare l'indirizzo a S. M., pag. 35 — Congedo, 537, 1644.

D'Azeglio cav. Massimo — Congedo accordato, pag. 752.

D'Azeglio march. Roberto — Congedo accordato, pag. 876, 1118 — Annunzio della sua morte, 2259.

Dazj — (V. Abolizione)

Debiti dello Stato (Unificazione dei vari) — Progetto di legge (N. 49) — Presentazione, pag. 449 — Discussione, 539 e seguenti — Votazione e approvazione, 552.

Debito pubblico — Votazione per la nomina dei Senatori deputati alla Commissione di sorveglianza, pag. 37 — Risultato della medesima, 38 — Risoluzione dell'incidente per la conferma degli stessi Commissarij dopo la promulgazione della nuova legge, 796.

Idem — Istituzione del gran Libro — Progetto di legge (N. 46) — Presentazione, 408 — Discussione, 496 e seguenti — Votazione e approvazione, 513.

De Cardenas conte Lorenzo — Parla nella discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, pag. 129 — Id. in quella della legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 170 — Id. in quella per una legge organica sulla leva di mare, 411 — Riferisce sopra alcune petizioni, 448 — Domanda uno schiarimento sullo schema di legge per l'istituzione del gran libro del De-

bite pubblico, 511 — Fa un eccitamento per la pubblicazione preventiva dell'ordine del giorno delle sedute, 606 — Fa osservazioni sul progetto di legge per la costruzione di un carcere in Sassari, 650. — Id. su quello concernente la facoltà al Governo di dare alcune disposizioni amministrative, 668 — Parla sopra una petizione, 731 — Congedo, 749 — Fa un'osservazione sull'art. 3 della legge sul censimento della popolazione, 921 — Domanda uno schiarimento sul progetto di legge per la tassa del decimo sui trasporti delle ferrovie, 950 — Parla sul progetto di legge relativo alla Corte dei Conti, 1054, 1093, 1115, 1130 — Id. su quello riguardante il corso legale delle monete d'oro, 1251, 1252 — Id. sulla legge per la tassa di bollo, 1255 — Relatore del progetto di legge sulle servitù militari, ne sostiene la discussione, 1314 al 1316 — Parla sul progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche, 1376, 1377, 1378, 1379 — Annunzia un'interpellanza sopra disordini avvenuti nella città di Valenza, 1642, — Domanda alcuni schiarimenti circa la pubblicazione della legge sull'esercizio provvisorio, 1645 — Svolge il concetto della anzidetta interpellanza, 1655 — Prende riserva di domandare sullo stesso oggetto altri schiarimenti al Ministro della Guerra, 1674 — Insiste sullo stesso oggetto, 1719 — Svolge le sue domande, 1790 e seguenti — Congedo, 2104, 2160 — Fa una mozione per la votazione di un progetto di legge, 2591 — Parla sul progetto di legge relativo alla Cassa dei depositi e prestiti, 2624, 2732.

Decimo di guerra a tutte le provincie del Regno (Estensione della sovrimposta del) Progetto di legge (N. 92) — Presentazione, pag. 750 — Discussione, 762 — Votazione e approvazione, 763.

Id. (Estensione ad alcune tasse della sovrimposta del) — Progetto di legge (N. 186) — Presentazione, pag. 1881 — Discussione, 2075 — Votazione ed approvazione, 2079.

De Concillis sig. Lorenzo. — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9.

Defalchi dei diritti di dogana per le merci estere introdotte nei porti di Messina e di Brindisi — Progetto di legge (N. 155) — Presentazione, pag. 1639 — Discussione 1650 — Votazione e approvazione, 1653.

De Ferrari Commend. Domenico — Prende parte alla discussione dello schema di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, pag. 954 e seguenti — Relatore del progetto di legge sui conflitti di giurisdizione, ne sostiene la discussione, 1383 e seguenti.

De Ferrari March. Raffaele duca di Galliera — Congedo accordato, pag. 297, 796, 2174.

De Foresta Commend. Giovanni — Parla nella di-

scussione della legge per l'istituzione di una festa nazionale, pag. 251 — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei fidecommissi e maggioraschi nelle provincie lombarde e meridionali, 255 e seguenti — Relatore del progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, ne sostiene la discussione, 953 e seguenti — Parla sul progetto di legge concernente l'istituzione della Corte dei Conti, 1055, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1145 — Idem sulla legge per la tassa di bollo, 1254, 1275, 1276, 1277 — Idem su quella per una tassa sulle investiture ecclesiastiche, 1285, 1291 e seguenti e 2043 e seguenti — Nella seconda discussione della legge per le Camere di commercio parla sull'art. 3, 1680 — Fornisce schiarimenti circa il corso di studio di una legge, 1720 — Relatore della legge per l'applicazione alle provincie lombarde dell'art. 44 del Codice civile Sardo; ne sostiene la discussione, 1722 e seguenti — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni esistenti ecc., 1835 e seguenti — Idem su quello relativo all'esercizio della mediazione, 1975, 1978, 1988, 1994 — Relatore dello schema di legge per il passaggio al Demanio dei beni immobili della Cassa ecclesiastica, ne sostiene la discussione, 2124 e seguenti — Idem di quello per la estensione a tutto il Regno delle privative industriali, 2463 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2472 e seguenti — È chiamato a far parte della Commissione per la pratica relativa all'affare S. Elia, 2568 — Annunzia un'interpellanza sopra una discussione avvenuta nel Parlamento Inglese relativa agli affari d'Italia, 2719 — Svolge la stessa interpellanza, 2737, 2756.

De Gasparis Prof. Annibale — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 18 — È designato a far parte della deputazione per l'inaugurazione del monumento Manin, 187 — Congedo, 933, 2261.

De Gori-Fanfullini Conte Augusto — È chiamato alle funzioni di segretario provvisorio, pag. 8 — Riferisce sui titoli del Senatore Vacca, 16 — Idem su quelli del Senatore Carradori, 54 — Relatore dello schema di legge sull'istruzione elementare, ne sostiene la discussione, 70 e seguenti — Congedo, 125 — Parla sul progetto di legge relativo al polverificio di Fossano, 460 e 461 — Relatore dello schema di legge per la concessione della ferrovia Aretina, ne sostiene la discussione, 520 e seguenti — Congedo, 537 — Presenta un progetto di legge di sua iniziativa, 933 — Parla sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti, 1102 — Dà lettura del progetto di legge

- da esso presentato per la vendita di beni in Val di Chiana e ne sviluppa i motivi, 1227 — A nome del Relatore sulla legge per lo stabilimento di strade nazionali in Sicilia ne sostiene la discussione, 1312, 1313 — Ragiona sulla legge per una tassa sui redditi dei beni di mano morta, 1319 e seguenti — Prende parte alla discussione della legge sull'insegnamento secondario, 1357 e seguenti — Congedo, 1364, 1644 — Parla sulla legge delle pensioni agli impiegati civili, 2435, 2439, 2444, 2447 — Accenna alla sospensione di un progetto di legge di sua iniziativa, 2470.
- De Gregorio March. Litterio** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 17 — Congedo, 39 — Riferisce sui titoli del Senatore Tupputi, 307 — Congedo, 349, 607, 1407, 1553, 1644, 2025, 2177, 2264, 2575, 2719.
- Del Giudice barone Eugenio** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1629 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 1657 — Congedo, 1951, 2246, 2417.
- Della Bruca barone Guglielmo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 16 — Congedo, 39, 208, 2651.
- Della Gherardesca Conte Ugelino** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159.
- Della Marmora cav. Alberto** — Parla nella discussione del progetto di legge per la costruzione di un carcere a Sassari, pag. 653 — Ragiona sullo schema di legge relativo alla costruzione del porto di Tortoli in Sardegna, 677 e 680 — Id. su quello per la costruzione d'un arsenale marittimo alla Spezia, 723 — Richiama l'attenzione del Ministro dell'Interno sullo stato delle foreste in Sardegna, 730 — Riferisce sui titoli del Senatore Gianotti, 748 — Parla sul progetto di legge relativo al carcere penitenziario di Sassari, 917 — In occasione della discussione della legge per una tassa sui trasporti delle ferrovie fa una dichiarazione, 936 — Prende parte alla discussione circa la convenzione per il servizio postale marittimo nel Mediterraneo e nell'Adriatico, 1413 — Fa alcune dichiarazioni in occasione dell'interpellanza del Senatore Della Rovere sopra la promozione d'un Ufficiale di Marina, 1474 — Fa un'osservazione circa la proposta dell'invio a Genova di una Deputazione per l'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo, 1789 — Relatore sul progetto di legge relativo alle strade nazionali di Sardegna, ne sostiene la discussione, 1866 e seguenti — Id. su quello concernente la spesa per l'eruzione di nuovi fari sulle coste di Sardegna, 1919 — Propone un ordine del giorno in omaggio ad un proclama Reale, 1983 — Congedo, 2008 — Parla sul progetto di legge per le ferrovie della Sardegna, 2224 — Id. su quello per l'estensione agli Ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione, 2586 — Annunzio della sua morte, 2775.
- Della Rocca (Morozzo) conte Enrico** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 44 — Presta giuramento, 295.
- Della Rovere march. Alessandro** — Annunzio della sua nomina a Ministro della Guerra, pag. 744 — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, 747 — Verificazione dei titoli e ammissione, 748 — Presta giuramento, 751 — Fornisce spiegazioni sui motivi delle dimissioni date dal Ministero di cui faceva parte, 1076 — Fa osservazioni sul progetto di legge relativo all'istituzione della Corte dei Conti, 1109 — Annunzia un'interpellanza al Ministro della Marina sopra una promozione illegale nel corpo della Marina, 1140 — La svolge e propone un ordine del giorno, 1470 e seguenti — Congedo, 1838 — Ragiona contro il progetto di legge sul riconoscimento dei gradi e delle pensioni ai militari siciliani, 1929, 1934 — Parla in merito di quello relativo a diverse opere ai fabbricati militari, 2022 — Relatore del progetto di legge per modificazioni alla legge sul reclutamento militare, ne sostiene la discussione, 2138 e seguenti — Congedo, 2160 — Annunzio della sua nomina a Ministro della Guerra, 2178.
- Della Verdura duca Giulio Benso** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, 2159 — Relazione sui titoli e ammissione, 2653 — Presta giuramento, 2682.
- De Monte avv. Vincenzo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 9 — Verificazione dei titoli e ammissione, 162 — Presta giuramento, 340 — Prende parte alla discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 355 e seguenti — Id. sulla legge organica per la leva di mare, 377 e seguenti — Parla sopra una petizione, 453, 454, 455 — Id. sul progetto di legge relativo alla spesa per l'esposizione di Firenze, 463 e 464 — Fa alcune osservazioni sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio durante il secondo semestre 1861, 496 — Id. su quello concernente l'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico, 508 — Id. su quello relativo all'unificazione dei varii debiti dello Stato, 542 e seguenti — Id. su quello riguardante una Cassa per gli invalidi della Marina mercantile, 575 — Id. sulla legge per la riforma delle tasse marittime, 589, 590 e 591 — Id. intorno alla legge per una stazione alle ferrovie dello Stato in Torino, 599 — Id. sopra lo schema di legge per convalidazione di decreti portanti maggiori spese, 601 e 604 — Id. su quello per un prestito di 500 milioni, 622 — Nella discus-

sione della legge per un carcere a Sassari propone un ordine del giorno, 658 — Ragiona sul disegno di legge per la facoltà al Governo di modificare alcune disposizioni amministrative, 665 e seguenti — Id. su quello relativo al riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale, 703 — Fa eccitamento per la sollerita discussione di una legge, 725 — Congedo, 749, 933 — Parla sulla legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio, secondo semestre 1862, 1646 — Id. sopra un ordine del giorno per lo stesso argomento, 1647 — Annunzia un'interpellanza sopra cose riguardanti le provincie Meridionali, 1652 — Comunicazione del loro oggetto per iscritto, 1672 — Svolgimento, 1690 e seguenti — Riferisce sui titoli del Senatore Del Giudice, 1657 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, ec., 1807 e seguenti — Relatore della legge sulle Opere Pie, ne sostiene la discussione, 1883 e seguenti — Parla sul progetto di legge relativo all'esercizio della mediazione, 1954 e seguenti — Id. su quello concernente l'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, 2013 — Id. su quello riguardante la dotazione della Corona, 2028, 2029, 2030 — Id. su quello per l'istituzione della Corte dei Conti, 2060 — Riferisce sui titoli del Senatore Irelli, 2064 — Ragiona sul progetto di legge per l'estensione, ad alcune tasse, del decimo di guerra, 2075 e seguenti — Id. su quello relativo alle ferrovie nelle provincie Meridionali e nella Lombardia, 2115 — Congedo, 2160, 2347, 2503, 2642.

Depositi (V. Riesportazione).

Deputazione del Senato — Per presentare l'indirizzo a S. M. — Estrazione a sorte, pag. 35.

Id. per assistere all'inaugurazione del monumento Manin — Estrazione a sorte, 187.

Id. per presentare a S. M. l'indirizzo del Senato per felicitazioni sul matrimonio della Principessa Maria Pia col Re di Portogallo, 1789.

Id. per assistere al funerale anniversario di Carlo Alberto, 1879.

Id. per assistere all'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo a Genova; deliberazione relativa, 1951.

Deo Ambroisi Commend. Luigi — È nominato commissario alla Cassa Ecclesiastica, pag. 38 — Id. della Commissione permanente di Finanze, 42 — Riferisce sui titoli del Senatore Sappa, 748 — Ragiona sul progetto di legge relativo all'istituzione della Corte dei Conti, 1080, 1098, 1141 — Id. su quello concernente le Opere Pie, 1900 — Congedo, 2098 — Riferisce sui titoli del Senatore Manna, 2178 — È nominato Commissario per la Cassa Ecclesiastica, 2458.

De Sauget Generale Roberto — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Rela-

zione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 2039 — Congedo, 2347.

Di Campello Conte Pompeo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 126 — Prende parte alla discussione dell'interpellanza sulle cose di Roma, 219 — Parla sullo schema di legge per una leva di 36,000 uomini nelle Provincie Napoletane, 313 e 318 — Congedo, 477, 860, 933, 1689, 2174, 2303.

Di Fondi De Sangro Principe Giovanni — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pagina 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 26 — Congedo, 202, 539, 2362.

Di Negro March. Orazio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione dei titoli e ammissione, 751 — Presta giuramento, 761 — È nominato Ministro di Marina, 2261 — Annunzio dell'accettazione delle sue dimissioni da quella carica, 2623.

Di Pollone (Nomis) conte Antonio — Interloquisce sopra una proposta circa l'ordine di discussione, pag. 13 — È nominato Questore, 21 — Fa osservazioni circa l'ordine delle discussioni, 23 — Propone un ordine del giorno in occasione della discussione della legge con cui S. M. assume il titolo di Re d'Italia, 33 — Eletto membro della Commissione di Finanze, 42 — Parla sull'ordine della discussione, 103 — Id., 204 — Id. sopra petizioni, 449, 452, 453 e 457 — Fornisce alcune spiegazioni relative a servizio interno, 475 — Fa un'osservazione sul progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario nelle Provincie Meridionali, 482 — Relatore del progetto di legge per convalidazione di decreti portanti maggiori spese, ne sostiene la discussione, 603 — In qualità di Questore risponde ad oggetti riguardanti il servizio interno, 606 — Parla sulla fissazione dell'ordine del giorno, 629; 696 — Id. sul progetto di legge per la costruzione di un carcere a Sassari, 660 — Ragiona sopra l'ordine della discussione, 664 — Propone la questione pregiudiziale sopra un ordine del giorno, 702, 706 — Nella discussione della legge sull'armamento della guardia nazionale fa una raccomandazione, 712 — Parla sopra una petizione, 732, 733 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Camere di Commercio, 765 e seg. — Ragiona sull'articolo 1 della legge relativa alle pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, 815 — Relatore della legge sull'esercizio provvisorio dei bilanci pel primo trimestre 1862, fa la relazione e ne sostiene la discussione, 845 e seg. — Fa una mozione d'ordine, 856 — Fa una dichiarazione a proposito della discussione della legge per una tassa sui trasporti delle ferrovie, 936 — Parla sopra un'interpellanza del Senatore Di Revel, 1012 — Ragiona

sulla legge relativa alla Corte dei Conti, 1018, 1040 e seg. — Parla sulle convenzioni postali colla Svizzera e colla Grecia, 1048 — Risponde come Questore ad osservazioni di servizio interno, 1063 — Annunzia un'interpellanza sopra i lavori preparatori per l'esposizione di Londra, 1133 — Ne svolge i motivi, 1209 e seg. — Parla sopra un incidente relativo ad una votazione, 1243 — Ragiona sulla legge per una tassa di bollo, 1261 e seg. — Fa un'osservazione d'ordine circa al modo di procedimento nell'approvazione di un articolo addizionale nella convenzione postale colla Svizzera, 1306 — Parla sulla legge per la privativa dei sali e tabacchi, 1581 — Fa osservazioni circa l'ordine della discussione, 1584 — Parla sul progetto di legge per una maggior spesa per l'esposizione di Firenze, 1601 — Prende parte alla discussione della legge sulla privativa postale, 1606 e seg. — Parla sulla fissazione dell'ordine delle sedute, 1635, 1636 — Combatte una proposta relativa all'esame di progetti di legge, 1640 — Parla sulla fissazione dell'ordine del giorno, 1642, 1646 — Ragiona nella seconda discussione della legge per l'ordinamento delle Camere di Commercio, 1664 e seg. — Fa una mozione d'ordine a proposito di una interpellanza, 1696 — Comunicazione di lettera con domanda di congedo per motivi di salute e di dispensa dalla carica di Questore, 1748 — Congedo, 2039 — Parla sul progetto di legge relativo all'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, 2163 — Appoggia la proposta di sospensione di una interpellanza, 2168 — Prendo parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2294 e seg. — Id. di quella sull'aspettativa e disponibilità, 2495, 2496 — Id. di quella sulla Cassa dei depositi e prestiti, 2625, 2626 e seg. — In occasione della discussione dell'esercizio provvisorio del bilancio pel mese di maggio 1863, domanda la presentazione di un documento, 2647 — Parla sul progetto di legge relativo alla strada fra Alcamo e Calatafimi, 2793, 2794 — Id. su quello concernente il servizio di ponti e strade, 2801, 2802.

Di Revel Coate Ottavio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 18 — Eletto membro della Commissione di Finanze, 42 — Relatore del progetto di legge per una Convenzione addizionale al trattato di commercio colle città Anseatiche ne sostiene la discussione, 334 — Parla sullo schema di legge relativo alla spesa per l'esposizione di Firenze, 464 e 466 — Id. sopra quello relativo all'esercizio provvisorio del Bilancio pel secondo semestre 1861, 494 — Id. su quello concernente il gran libro del Debito pubblico, 499 e seguenti — Id. sulla legge concernente la concessione della ferrovia Firenze Arezzo, 521 e seguenti — Id. sopra quello relativo all'unifi-

cazione dei vari debiti dello Stato, 539 e seguenti — Relatore del progetto di legge per un prestito di 500 milioni, ne riassume la discussione, 624 — Parla sullo schema di legge per modificazioni alla tariffa doganale, 635 — Muove un'interpellanza al Ministro delle finanze sullo stato degli impiegati in aspettativa e disponibilità, 720 — Parla sopra una petizione, 731 — Id. sul progetto di legge per un'imposta del decimo sui trasporti delle ferrovie, 945 e seguenti — Domanda conto dell'esecuzione dell'ordine del giorno relativo ad una sua interpellanza, 1010, 1012 — Ragiona sul progetto di legge per l'ordinamento della Corte dei Conti, 1016 e seguenti — Chiede conto delle ragioni che indussero il cangiamento del Ministero, 1075 — Relatore dello schema di legge sul corso legale delle monete d'oro, ne sostiene la discussione, 1251 — Ragiona sulla legge per l'esercizio provvisorio dei Bilanci del secondo trimestre 1862, 1345, 1350 — Fa osservazioni sulla fissazione dell'ordine del giorno, 1478 — Ragiona nella discussione del progetto di legge sulla tariffa dei prezzi dei sali e tabacchi, 1495, 1496 — Id. in quella del disegno di legge per l'esposizione di Londra, 1502 — Id. in quella dello schema di legge sul cumulo degli impieghi, 1512, 1525 — Prende parte alla discussione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, 1528 e seguenti — Id. di quella per una spesa per l'esposizione di Firenze, 1595 e seguenti — Fa una rettificazione in ordine a precedente discussione, 1605 — Rende conto dello studio di un progetto di legge, 1634 — Parla sulla determinazione dell'ordine delle sedute, 1636, — Fa alcune osservazioni in occasione della presentazione della legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio pel secondo semestre 1862, 1645 — Riferisce sulla stessa legge e ne sostiene la discussione, 1646, 1648 — Prende parte alla discussione della legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici ecc., 1738 e seguenti — Parla sopra una proposta di procedere eccezionalmente per l'esame della legge per la dote alla Principessa Maria Pia, 1802 — Congedo, 1878 — Parla sul progetto di legge per il passaggio al Demanio dei beni immobili della Cassa Ecclesiastica, 2127 e seguenti — Ragiona sul progetto di legge relativo all'alienazione dei beni demaniali, 2151 — Id. su quello concernente l'esercizio provvisorio del Bilancio pel primo trimestre 1863, 2351 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2270 e seguenti — Relatore del progetto di legge sull'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, ne sostiene la discussione, 2470 e seguenti — Id. del progetto di legge per un prestito di 700 milioni, 2532 — Parla sull'incidente relativo alla perquisizione fatta al Senatore Sant'Elia e propone un ordine

- del giorno, 2560, 2562, 2564, 2565 — È chiamato a far parte della Commissione per lo stesso oggetto, 2568 — Relatore del progetto di legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio a tutto aprile 1863, ne sostiene la discussione, 2570 — Parla sullo schema di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione, 2588, 2589 — Relatore del Bilancio attivo, ne sostiene la discussione, 2604 e seguenti — Parla sul modo di procedere alla discussione di un progetto di legge, 2611 — Relatore del progetto per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato durante il mese di maggio 1863, ne sostiene la discussione, 2643 e seguenti — Domanda la stampa di alcuni documenti, 2659 — Parla sul progetto di legge concernente il Tavoliere di Puglia, 2674 e seguenti — Id. sulla distribuzione della materia all'ordine del giorno, 2773 — Riferisce sui titoli del Senatore Valerio, 2774 — Fornisce schiarimenti sopra il corso di un progetto di legge, 2790.
- Di Riso march. Tancredi** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 337.
- Di San Cataldo principe Nicolao** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 26 — Congedo, 297, 2636.
- Di San Giuliano march. Benedetto** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 18 — Congedo, 39, 208, 626.
- Discorso della Corona**, pag. 3.
- Diserzioni militari** — Progetto di legge (N. 172) — Presentazione, pag. 1696 — Comunicazione di un decreto che nomina il comm. Trombetta a Regio Commissario per la discussione, 1866 — Discussione, 1876 — votazione e approvazione, 1877.
- Disposizioni per determinare un'anzianità distinta per l'avanzamento degli ufficiali inferiori nel Corpo dei Bersaglieri** — Progetto di legge (N. 10) — Presentazione, pag. 169 — Discussione, votazione e approvazione, 233.
- (V. Modificazioni.)
- Divieto d'esportazione dei cereali nelle provincie Napoletane** — Progetto di legge (N. 106) — Presentazione, pag. 865 — Discussione, 918 — votazione e approvazione, 919.
- Documenti pubblicati in seguito ad ordine del giorno votato dal Senato ad istanza del Senatore Manabrea a difesa della sua amministrazione nel Ministero della Marina**, 1767 e seg.
- Dono nazionale. (V. Pensione.)**
- Doria march. Giorgio** — Fa una proposta circa l'ordine delle discussioni, pag. 22 — Id., 696, 697 — Parla a proposito della proposta d'invviare una deputazione per l'inaugurazione a Genova di un monumento a Cristoforo Colombo, 1789 — Annunzia un'interpellanza sopra i lavori della ferrovia delle riviere Liguri, 1802, 1803. — La svolge, 1854.
- Dotazione della Corona (Aumento della)** — Progetto di legge (N. 198) — Presentazione, pag. 1985 — Discussione, 2026 — votazione e approvazione, 2031.
- Doti di S. A. R. Maria Pia di Savoia** — Progetto di legge (N. 174) — Presentazione, pag. 1802 — Discussione, 1806 — votazione e approvazione, 1807.
- Dragonetti march. Luigi** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 325 — Parla sul progetto di legge relativo alla spesa per l'esposizione di Firenze, 466 — Congedo, 637 — Muove interpellanza al Ministro della guerra sopra la sorte degli ufficiali del disciolto esercito napoletano, 924, 928 — Fa osservazioni sul processo verbale, 931 e 932 — Congedo, 996 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1840 — Id. su quello relativo alle ferrovie nelle provincie meridionali e nella Lombardia, 2415 — Domanda uno schiarimento sul 1° articolo della legge per il passaggio al Demanio dei beni immobili della Cassa ecclesiastica, 2134 — Congedo, 2553.
- Duchoqué comm. Augusto**, procuratore generale della Corte dei Conti di Firenze — Comunicazione del decreto di nomina a Commissario per sostenere la discussione di diversi progetti di legge di finanza, pag. 933 — Sostiene quello relativo alla tassa di registro, 1153 e seguenti — Id. per la legge della tassa di bollo, 1254 e seguenti e 1377 e seguenti — Id. per quella relativa alla tassa sulle investiture ecclesiastiche, 1282 e seguenti e 2031 e seguenti — Id. per quella riguardante una tassa sui redditi dei beni di mano-morta, 1318 e seguenti — Id. per quella concernente una tassa sulle società industriali e commerciali, e sulle assicurazioni, 1421 e seguenti — Id. per la seconda discussione delle leggi sulle tasse di registro e bollo, 1480 e seguenti — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, 2159 — Ammissione e prestazione del giuramento, 2167 — Riferisce sui titoli del Senatore Torrigiani, 2264 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2274 e seguenti — È nominato membro della Commissione per il Codice della marina mercantile, 2276 — Id. di quella di finanza, 2333 — Ragiona sullo schema di legge relativo all'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2481, 2482, 2498 — Parla sull'incidente relativo alla perquisizione fatta in Palermo al Senatore Sant'Elia, 2566 — Nella discussione per l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto aprile 1863, fornisce alcuni schiarimenti,

2573 — Muove interpellanza al Ministro dei lavori pubblici sopra l'esecuzione delle ferrovie di congiungimento alla Toscana, 2634 — In occasione della discussione dell'esercizio provvisorio del Bilancio pel mese di maggio 1863, fornisce schiarimenti, 2647.

Durando commend. Giacomo — Congedo accordato, pag. 35. — Dichiarà di astenersi dal votare sul

progetto di legge per pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, 816 — Parla nella discussione di quello relativo all'occupazione temporaria delle case religiose, 830 — Annunzio della sua nomina a Ministro degli esteri, 1344.

Durando comun. Giovanni. — Congedo accordato, pag. 294. — Riferisce sui titoli del Senatore Nati, 747.

E

Editti (V. Abrogazione).

Elena commendatore Domenico — Prende parte alla discussione e fornisce schiarimenti sulla interpellanza relativa a disordini avvenuti nella città di Valenza, 1656.

Elenco dei Senatori, pag. 5.

Enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici in Sicilia — Progetto di legge (N. 184) — Comunicazione, pag. 1881 — Discussione, 2008. — Votazione e approvazione, 2020.

Esenzione di tasse proporzionali per la revocazione di contratti simulati per cause politiche — Progetto di legge (N. 19) — Presentazione, pag. 292 — Discussione, votazione e approvazione, 305 e 306.

Id. degli ingegneri e periti agrimensori dall'obbligo della cauzione portata dal Regolamento italoico 3 novembre 1805 — Progetto di legge (N. 114) — Presentazione, pag. 923. — Discussione, 1305 — Votazione e approvazione, 1306.

Esercizio provvisorio dei Bilanci dello Stato pel secondo trimestre, 1861 — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 204 — Discussione, votazione e approvazione, 206 e 207.

Id. provvisorio dei Bilanci dello Stato pel secondo semestre 1861 — Progetto di legge (N. 54) — Presentazione, pag. 492 — Discussione, 493 — Votazione e approvazione, 496.

Id. provvisorio dei Bilanci dello Stato pel il primo trimestre 1862 — Progetto di legge (N. 99) — Presentazione, pag. 842. — Discussione, 845 — Votazione e approvazione, 857.

Id. provvisorio dei Bilanci per il secondo trimestre, 1862 — Progetto di legge (N. 137) — Presentazione, pag. 1341 — Discussione, 1345 — Votazione e approvazione, 1350.

Id. della pubblica mediazione (Riordinamento dell') — Progetto di legge (N. 162) — Presentazione, pag. 1642 — Discussione, 1952 — Comunicazione di un decreto di nomina a Commissario Regio in capo del cav. Bartolomeo Serra, 1952 — Votazione e approvazione, 1998.

Id. provvisorio del Bilancio dello Stato durante il

secondo semestre 1862 — Progetto di legge (N. 165) — Presentazione, pag. 1614 — Discussione, 1646 — Votazione e approvazione, 1650.

Id. provvisorio del Bilancio dello Stato pel primo trimestre 1863 — Progetto di legge (N. 224) — Presentazione, pag. 2198 — Discussione, 2251 — Votazione e approvazione, 2253.

Id. provvisorio dei Bilanci dello Stato durante il mese di aprile 1863 — Progetto di legge (N. 230) — Presentazione, pag. 2554. — Discussione, 2570. — Votazione e approvazione, 2574.

Id. provvisorio del Bilancio passivo dello Stato durante il mese di maggio 1863 — Progetto di legge (N. 248) — Presentazione, pag. 2640 — Discussione, 2642 — Votazione e approvazione, 2650.

Id. provvisorio del Bilancio passivo dello Stato durante il mese di giugno 1863 — Progetto di legge (N. 260) — Presentazione, pag. 2733 — Riconferma dell'ufficio centrale chiamato ad esaminare l'esercizio del mese precedente, 2734 — Discussione, 2735 — Votazione e approvazione, 2745.

Esportazione (V. Divieto).

Esposizione agraria, industriale e di belle arti in Firenze (maggiori spese per la) — Progetto di legge (N. 36) — Presentazione, pag. 344 — Discussione, 462 — Votazione e approvazione, 467.

Id. internazionale di Londra nel 1862 (spesa straordinaria per la) — Progetto di legge (N. 143) — Presentazione, pag. 1426 — Discussione, 1500 — Votazione e approvazione, 1503.

Id. italiana in Firenze (maggior spesa sul Bilancio 1861 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per la) — Progetto di legge (N. 153) — Presentazione, pag. 1478 — Discussione, 1595 — Votazione e approvazione, 1603.

Estenstone alla Sicilia del Decreto del Prodittatore di Napoli 22 ottobre 1860 — Progetto di legge (N. 222) — Comunicazione, pag. 2184 — Discussione, 2166 — Votazione e approvazione, 2168.

Id. agli Ufficiali del cessato esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione — Progetto di

legge (N. 226) — Presentazione, pag. 2249 —
Discussione 2578 — Reiezione dell'articolo primo
e ritiro dalla legge, 2590.

(V. Decimo di Guerra, Privative industriali e
Reclutamento)
Età (V. Fissazione).

F

Fabbricati (V. Opere).

**Facoltà al governo di occupare temporariamente le
case delle corporazioni religiose per i bisogni del
servizio dello Stato — Progetto di legge (N. 93)**
— Presentazione, pag. 752 — Discussione, 817 —
Votazione e approvazione, 834.

**Idem di emettere Buoni del Tesoro fino alla concor-
rente di 100 milioni — Progetto di legge (N. 154)**
— Presentazione, pag. 1478 — Discussione, 1626
— Votazione e approvazione, 1628.

**Fanti Commendatore Manfredo — Annunzio della sua
nomina a Ministro della Guerra, pag. 197 — Con-
gedo, 491 — Riferisce sui titoli del Senatore Di
Negro, 751 — Fa alcune osservazioni sul progetto
di legge per assegnamento di pensioni ai decorati
dell'ordine militare di Savoia, 813 — Parla a pro-
posito di un'interpellanza del Senatore Dragonetti
sul disciolto esercito Napoletano, 928 — Parla sul
processo verbale per rispondere ad alcuni appunti
fatti alla sua Amministrazione da Ministro della
Guerra nelle sedute antecedenti, 1604, 1605.**

Fari (V. Stabilimento, Opere).

**Farina Cav. Paolo — È nominato membro della
Commissione del Codice civile, pag. 36 — Parla
nella discussione della legge per la proroga dei
termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'E-
miliana, 45, 47, 52 e 53 — Id. in quella della legge
sull'istruzione elementare, 66 e seguenti — Id.
in quella della legge per l'abolizione dei vincoli
feudali in Lombardia, 161 e seguenti e 360 e se-
guenti — Fa osservazioni circa l'ordine di una
discussione, 204 — Parla sulla legge relativa a
pensioni militari, 232 — Muove un'interpellanza
al Ministro dei Lavori Pubblici sopra l'arginatura
dei fiumi navigabili, 240, 242 e 245 — Parla
sulla legge relativa ai corpi distaccati della Guar-
dia Nazionale, 298 — Id. su quella concernente
una leva di 36m uomini nelle Province Napoletane,
314 e seguenti — Fa alcune osservazioni
sopra una convenzione pel trattato di Commercio
colle città Anseatiche, 333 — Prende parte come
Relatore alla discussione della legge organica sulla
leva di mare, 376 e seguenti — Qual Relatore
della legge sulla sanità marittima fornisce schiarimenti
sul corso della medesima, 447 — Relatore
sostiene la discussione sullo schema di legge re-
lativo alla Cassa degli invalidi della Marina mer-**

**cantile, 558 e seguenti — Ragiona nella discus-
sione del progetto di legge sulla riforma delle
tasse marittime, 581 e seguenti — Parla intorno
alla fissazione dell'ordine del giorno, 627 — Id.
nella discussione dello schema di legge per la
concessione di una ferrovia da Napoli al mare A-
driatico, 641 e seguenti — Id. di quello relativo
ad un carcere in Sassari, 648 e seguenti — Ra-
giona sul progetto di legge per una strada da
Bobbio a Piacenza, 661 — Parla per un richiamo
al regolamento, 664 — Ragiona sulla legge rela-
tiva al riordinamento ed armamento della guardia
nazionale, 703 e seguenti — Fa relazione di pe-
tizioni, 730 e seguenti — Rende conto del corso
di studio dello schema di legge sul riordinamento
della Camera di Commercio in qualità di Relatore,
742 — Sostiene la discussione della stessa legge,
765 e seguenti — Ragiona sull'articolo 1 della
legge per l'occupazione temporaria di case reli-
giose 828, 830, 832, 833 — Parla a proposito di
un'interpellanza del Senatore Bellelli sui castelli
di Napoli, 839 — Ragiona nella discussione del
progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei
bilanci durante il primo trimestre 1862, 852 —
Id. come Relatore sulla legge per l'alienazione
di beni demaniali, 868 e seguenti — Prende parte
alla discussione sopra un'interpellanza del Sena-
tore Pareto, 906, 913 — Ragiona sull'articolo 2
del progetto di legge relativo alla tassa del 10 per
cento sui trasporti delle ferrovie, 945 e seguenti
— Parla sul progetto di legge per l'attuazione
in Lombardia del Codice di procedura penale e de
nuovo ordinamento giudiziario, 982 e 984 — Fa
osservazioni sopra una petizione, 988 — Prende
parte alla discussione della legge sulla Corte dei
Conti, 1002 e seguenti — Id. a quella del progetto
di legge sulla tassa di registro, 1157 e seguenti
— Combate un ordine del giorno proposto dal
Senatore Di Pollone in seguito ad interpellanze,
1213 — Parla sopra un ordine del giorno risguardante
la legge circa il corso legale delle monete d'oro,
1250 al 1252 — Ragiona sul progetto
di legge per la tassa di bollo, 1261 e seguenti
— Relatore dell'Ufficio Centrale per la legge por-
tante una tassa sui redditi di beni di mano morta;
ne sostiene la discussione, 1318 e seguenti —
Parla sulla discussione dell'esercizio provvisorio**

- del Bilancio pel 2° trimestre 1862, 1349 — Id. in quella del progetto di legge per una nuova proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, 1405 — Relatore per la legge sul servizio postale marittimo nel Mediterraneo e nell'Adriatico, ne sostiene la discussione, 1408 e seguenti — Fa alcune osservazioni a proposito di una interpellanza sopra una spedizione in Persia, 1419, 1421 — Relatore sul disegno di legge per una tassa sulla Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni, ne sostiene la discussione, 1424 e seguenti — Parla sulla legge relativa al cumulo degli impieghi, 1507, 1525 — Prende parte alla discussione della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, 1531 e seguenti — Id. di quella per una maggior spesa per l'esposizione di Firenze, 1598 e seguenti — Fa una proposta per l'esame di alcuni progetti di legge, 1640 — Parla sopra un ordine del giorno proposto in occasione della discussione sull'esercizio provvisorio del Bilancio, 1649 — In qualità di Relatore sostiene la seconda discussione della legge sulle Camere di Commercio, 1664 e seguenti — Parla sull'opportunità di dar corso ad una interpellanza, 2168 — Id. per rettificare un fatto attribuitogli nella Camera dei Deputati, 2175 — Id. sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei Bilanci a tutto aprile 1863, 2374 — Il. su quello Relativo al Tavoliere di Puglia, 2665, 2668, 2670, 2677.
- Fenaroli** conte Ippolito — Riferisce sui titoli del Senatore Sismonda, pag. 748 — Congedo, 1245, 1500 — Annunzio della sua morte, 1629.
- Fenzi** cav. Emanuele — Congedo accordato, pag. 35.
- Ferretti** conte Cristoforo — Congedo accordato pagina 2025.
- Ferrigni** avv. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 203 — Presta giuramento, ivi — Parla sulla discussione della legge per l'abolizione dei fedecommessi e maggioraschi nelle provincie lombarde e meridionali, 216 e seg. — Congedo, 409, 749 — Riferisce sui titoli del Senatore Pirvino, 1689 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, 1849 — Id. su quello concernente il riconoscimento dei gradi dei militari siciliani, 1935, 1936 — Relatore dello schema di legge per l'esercizio della mediazione, ne sostiene la discussione, 1955 e seg. — Congedo, 2500.
- Ferrovia** da Porta alla città di Massa (concessione del tronco di) — progetto di legge (N. 32) — Presentazione, pag. 337 — Discussione, 344 — votazione e approvazione, 345.
- Idem da Firenze per Arezzo sino all'incontro della linea da Roma ad Ancona — Progetto di legge (N. 51) — Presentazione, 457 — Discussione, 518 e seg. — votazione e approvazione, 536.
- Idem da Vigevano a Milano (concessione di una) — Progetto di legge (N. 62) — Presentazione, pag. 517 — Discussione, votazione e approvazione, 630.
- Idem da Napoli al mare Adriatico — Progetto di legge (N. 64) — Presentazione, pag. 517 — Discussione, 638 — votazione e approvazione, 645.
- Idem da Ravenna alla linea Bologna, Ancona e riorganizzazione della Società concessionaria delle Romane (concessione e di un tronco di) — Progetto di legge (N. 70) — Presentazione, pag. 551 — Discussione, 675 — votazione e approvazione, 677.
- Idem da Brescia a Pavia per Cremona e Pizzighettone (concessione della) — Progetto di legge (N. 71) — Presentazione, pag. 594 — Discussione, 713 — votazione e adozione, 719.
- Idem da Torino per Carmagnola e Savona (concessione della) — Progetto di legge (N. 72) — Presentazione, pag. 594 — Discussione, 676 — votazione e adozione, 677.
- Idem da Ancona a S. Benedetto del Tronto (concessione d'una) — Progetto di legge (N. 76) — Presentazione, pag. 601 — Discussione, 717 — votazione e adozione, 719.
- Idem da Chiusi ad Orte (concessione d'un tronco di) — Progetto di legge (N. 85) — Presentazione, pag. 629 — Discussione, votazione e adozione, 723.
- Idem Calabrese da Taranto a Reggio (concessione d'un tronco della) — Progetto di legge (N. 118) — Presentazione, pag. 933 — Discussione, 1307 — votazione e approvazione, 1308.
- Idem Aretina (modificazioni all'articolo 2 della legge 7 luglio 1861 concernente la) — Progetto di legge (N. 150) — Presentazione, pag. 1456 — Discussione, votazione e approvazione, 1479.
- Idem da Bra ad Alessandria (concessione d'una) — Progetto di legge (N. 167) — Presentazione, pagina 1650 — Discussione 1719 — votazione e approvazione, 1720.
- Idem Centrale Toscana (modificazioni alla Convenzione colla Società della) — Progetto di legge (N. 206) — Presentazione, pag. 2040 — Discussione, 2104 — votazione ed approvazione, 2121.
- Idem a cavalli da Settimo Torinese a Rivarolo Canavese — Progetto di legge (N. 253) — Presentazione, pag. 2667 — Discussione, 2736 — votazione e approvazione, 2745.
- Ferrovie** Napoletane e Siciliane (concessione alla Società Adami e Comp. delle) — Progetto di legge (N. 84) — Presentazione, pag. 629 — Discussione, 726 — votazione e adozione, 727.
- Idem nelle provincie meridionali e nella Lombardia (concessione di) — Progetto di legge (N. 202) — Presentazione, pag. 2040 — Discussione, 2104 e seg. — votazione e approvazione, 2121.
- Idem nell'Isola di Sardegna (concessione delle) — Progetto di legge (N. 217) — Presentazione, pa-

- gina 2170 — Discussione, 2184 e seg. — Votazione e approvazione, 2243.
(V. Acquisto.)
Festa Nazionale (Istituzione di una nuova) — Progetto di legge (N. 14) — Presentazione, pag. 219 — Discussione, 247 — Votazione e approvazione 251.
Feudi, (Vedi Abolizione.)
Fidecommessi, (Vedi Abolizione.)
Filingeri Colonna duca Giovanni di Cesarò — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2183 — Presta giuramento, 2184.

Fissazione della maggiore età nelle provincie Lombarde — Progetto di legge (N. 29) — Presentazione, pag. 302 — Discussione, votazione e approvazione, 341.

Formazione dei Bilanci provinciali per l'anno 1862 nella Marche e nell' Umbria (Convalidazione del R. Decreto 11 agosto 1861 relativo alla) — Progetto di legge (N. 157) — Presentazione, pag. 1610 — Discussione, 1650 — Votazione e approvazione, 1652.

G

Gagliardi Marchese Enrico — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 26 — Presta giuramento, 28 — Congedo, 176, 269, 752.

Gallina Conte Stefano — Fa osservazioni ad un ordine del giorno proposto dal Senatore Di Pollone, pag. 33 — Parla nella discussione dello schema di legge sull'istruzione elementare. 65 e seguenti — È chiamato a far parte della Deputazione per per l'inaugurazione al monumento Manin, 187 — Fa alcune osservazioni intorno all' ordine di una discussione, 268 — Parla sopra una petizione, 456 — Id. sullo schema di legge per l'istituzione del gran libro del Debito Pubblico, 502 e seguenti — Annunzia le osservazioni che farà circa la discussione dell' imprestito, 509 — Sviluppo delle medesime, 609 e seguenti — Parla sopra un' interpellanza relativa a modificazioni nella luogotenenza di Napoli, 638 — Id. intorno al progetto di legge per la facoltà al Governo di modificare alcune disposizioni amministrative, 666 e seguenti — Ragiona su quello relativo all'esercizio provvisorio del Bilancio pel 1° trimestre 1862, 853 — Fa una mozione d'ordine, 994 — Prende parte alla discussione della legge sulla Corte dei Conti, 1006 e seguenti — Id. di quella relativa alle scuole normali per l'insegnamento secondario, 1337 e seguenti, 1353 e seguenti, 1391 e seguenti — Congedo, 1415 — Parla sul progetto di legge per la privativa dei sali e tabacchi, 1539, 1549, 1570, 1571, 1572 — Parla a proposito di una interpellanza sulla costituzione degli Uffici del Registro, 1561 — Combatte un ordine del giorno proposto nella discussione dell'esercizio provvisorio del Bilancio, 1648 — Nella seconda discussione della legge sulle Camere di Commercio, parla sull'art. 3°, 1677 — Congedo, 1865 — Ragiona sulla legge relativa al riconoscimento dei gradi dei militari di Sicilia, 1935

— Id. su quella concernente la costruzione del Canale Cavour, 2093 — Congedo, 2174 — Parla su quella riguardante le pensioni agli impiegati civili, 2299, 2301, 2310, 2313, 2314 — Congedo, 2553, 2697.

Gallone di Nociglia Conte Giuseppa — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 479.

Gallotti Barone Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1629 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1865 — Presta giuramento, 2578 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'affrancamento del Tavoliere di Puglia, 2660, 2661, 2680, 2699.

Galvagno Commendatore G. Filippo — Fa alcune osservazioni circa l'ordine da tenersi nelle discussioni, pag. 24 — È nominato membro della Commissione del Codice civile, 36 — Id. alla Cassa ecclesiastica, 38 — Prende parte alla discussione del disegno di legge sull'istruzione elementare, 72 104, 118 — Id. sulla legge per l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle provincie Lombarde e Meridionali, 258 e seguenti — Id. su quella per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 361 — Id. sulla legge organica per la leva di mare, 431 — Id. su quella per l'istituzione del gran libro del Debito pubblico, 506 — Propone la questione pregiudiziale sopra varii emendamenti, 536 — Parla per un richiamo al regolamento, 664 — Nella discussione della legge per la ferrovia da Ancona al Tronto domanda alcune spiegazioni, 717 — Parla sulla legge relativa alle Camere di commercio, 804, 806 — Id. su quella relativa all'occupazione temporaria di case religiose, 833 — Prende parte alla discussione sopra un'interpellanza del Senatore Pareto, 909, 914 — Propone un ordine del giorno in pro-

- posito, 915 — Parla sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti, 1018, 1140 — Ragiona sopra un incidente sorto in proposito di una interpellanza del Senatore Oldofredi sopra i Comitati di provvedimento, 1194 — Fa un'osservazione sull'articolo 98 della legge sulla tassa di registro, 1225 — Parla sul progetto di legge relativo alle scuole normali per l'insegnamento secondario, 1390 — Id. su quello per una proroga dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, 1405 — Nella seconda discussione della legge sulle Camere di Commercio ragiona sull'articolo 3, 1680 — Parla sulla legge relativa all'esercizio della mediazione, 1962 — Congedo, 1983 — È chiamato a far parte della Commissione per il Codice della marina mercantile, 2276 — È nominato commissario per la Cassa ecclesiastica, 2458 — Parla sull'incidente relativo alla perquisizione fatta al Senatore Sant'Elia, 2565 — Ragiona sul modo di procedere alla discussione di un progetto di legge, 1641.
- Gamba Conte Ippolito** — Dà lettura di una petizione, pag. 2348 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2456.
- Garofalo signor Francesco Giuseppe** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10.
- Genoino Conte Domenico** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 162 — Presta giuramento, 1426 — Congedo, 1644, 2174, 2651.
- Ghignini Cavaliere Lorenzo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Verificazione dei titoli e ammissione, 811 — Presta giuramento, 916 — Congedo, 2362, 2578.
- Gianotti Conte Marcello** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione dei titoli e ammissione, 748 — Presta giuramento, 751 — Congedo, 2575.
- Giola Commend. Pietro** — Parla nella discussione della legge sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, pag. 152 e 195 — Parla in occasione della discussione della legge per l'instestazione degli atti del Governo, 200 — Relatore dello schema di legge per il servizio distaccato della Guardia Nazionale ne riassume la discussione, 300 — Parla sopra una petizione, 452 — Id. sullo schema di legge per l'istituzione del gran libro del Debito pubblico, 505 — Ragiona sopra l'art. 1 della legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 827 — Id. sopra la legge per la vendita di beni demaniali, 877 e seguenti — Relatore del progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche, ne sostiene la discussione 1288 e seguenti, 1374 e seguenti — Parla sullo schema di legge per l'esercizio della mediazione, 1958, 1961, 1965, 1977 — Ragiona su quello relativo alla costruzione del Canale Cavour, 2082 e seguenti — Relatore del progetto di legge per la vendita dei beni demaniali, ne sostiene la discussione, 2146 e seguenti.
- Giorgini Cav. Gaetano** — Verificazione dei titoli di nomina a Senatore e sua ammissione, pag. 18 — Congedo, 39, 226, 339, 720, 749, 876, 933, 1305, 1748, 2039, 2174, 2333.
- Giovanola Commend. Antonio** — Relazione sui titoli di nomina a Senatore e ammissione, pag. 208 — Presta giuramento, 292 — Fornisce schiarimenti sul corso di studio del progetto di legge sulla sanità marittima, 492 — Parla nella discussione dello schema di legge per l'istituzione di una Cassa per gli invalidi della marina mercantile, 564 e seguenti — Relatore del progetto di legge sulla riforma delle tasse marittime, ne sostiene la discussione, 579 e seguenti — Prende parte alla discussione dello schema di legge per il carcere di Sassari, 647 e seguenti — Parla sopra una petizione, 732, 733, 734 — Fa alcune osservazioni sugli articoli 4 e 11 del progetto di legge relativo alle Camere di Commercio, 768 e 771 — Relatore dello schema di legge sulla privativa postale, ne sostiene la discussione, 1605 e seguenti — Congedo, 1865 — Riferisce sui titoli del Senatore Duchoqué, 2167 — Relatore del progetto di legge sulle ferrovie di Sardegna, ne sostiene la discussione, 2192 e seguenti — Parla sulla fissazione dell'ordine delle discussioni, 2736 — Relatore del progetto di legge per una strada fra Alcamo e Calatafimi, ne sostiene la discussione, 2794.
- Giulini Della Porta Conte Cesare** — Prende parte alla discussione dello schema di legge sull'istruzione elementare, pag. 113, 122 — Id. della legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 157, 191, 363 e seguenti — Congedo, 202 — Parla sopra un'interpellanza sull'arginatura dei fiumi, 242 — Riferisce sui titoli del Senatore Di Riso, 337 — Parla intorno allo schema di legge relativo all'istituzione del gran Libro del Debito pubblico, 502 e seguenti — Id. intorno all'ordine delle discussioni, 537 — Prende parte alla discussione della legge per l'unificazione dei vari debiti dello Stato, 540 e seguenti — Domanda schiarimenti sullo stato dei lavori per il traforo del Moncenisio, 600 — Muove un'interpellanza al Presidente del Consiglio circa le avvenute modificazioni sul personale della luogotenenza di Napoli, 638 — Parla sulla legge relativa al riordinamento della Guardia Nazionale, 710 — Fa eccitamento per la discussione di una legge, 843 — Nella discussione della legge per una tassa del decimo sui trasporti delle ferrovie, domanda uno schiarimento, 949 — Parla sullo schema di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, 967, 969, 970, 971, 972 — Id. in occasione dell'inter-

pellanza del Senatore Oldofredi sui Comitati di provvedimento, 1195 — Propone un ordine del giorno sullo stesso argomento, 1196 — Rende conto dello studio di un progetto di legge, 1603, 1634 — Parla sul progetto di legge relativo alla privativa postale, 1622 — Id. sulla determinazione dell'ordine delle sedute, 1635 — Prende parte alla discussione della legge sulle Opere Pie, 1891, 1892, 1896 — Id. a quella del reclutamento militare, 2140, 2141 — Muove un'interpellanza sopra i movimenti insurrezionali capitanati dal generale Garibaldi e propone un ordine del giorno in proposito, 2144 e 2145 — Congedo, 2160 — Annunzio della sua morte, 2171.

Gonnet Commend. Claudio — Relatore dello schema di legge per una leva di 36 mila uomini nelle Province Napoletane, ne sostiene la discussione, 325 e seguenti — Congedo, 556, 1821, 2259.

Gori Dottore Pietro — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 15 — È nominato membro della Commissione del Codice civile, 37 — Id. di quella di Finanze, 42 — Annunzio della sua morte, 298.

Gozzadini Conte Giovanni — Congedo accordato, pag. 366, 749, 887, 1149, 1654, 2160, 2259, 2500.

Gravina cav. Giacomo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Relazione sui titoli e ammissione, 2653.

Gualterio March. Filippo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 26 — Congedo, 54, 252.

Guardabassi sig. Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 292 — Richiama l'attenzione del Governo sopra lo stato delle foreste nell'Umbria, 730 — Congedo, 842, 933, 1629 — Parla sul progetto di legge relativo a modificazioni alla legge sul reclutamento militare, 2139 — Congedo, 2303, 2503.

Guardia Nazionale (Prolungamento del servizio dei Corpi distaccati della) — Progetto di legge (N. 18) — Presentazione, pag. 293 — Discussione, 298 — votazione e approvazione, 301.

Id. Mobile (Riordinamento ed armamento della) — Progetto di legge (N. 53) d'iniziativa parlamentare — Comunicazione, 477 — Discussione, 687 — votazione e adozione, 713.

(V. Armamento.)

Guardie Doganali (V. Ordinamento.)

Guevara Giovanni Duca di Bovino — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1629 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1662 — Presta giuramento, 1854 — Congedo, 1983, 2177, 2455, 2642.

I

Immunità e pensioni ai padri di dodicesima prole (Revoca delle) — Progetto di legge (N. 207) — Presentazione, pag. 2064 — Discussione, 2136 — votazione e approvazione, 2144.

Imperiali March. Giuseppe — Riferisce sui titoli del Sen. Saluzzo, pag. 16 — Propone che sia mandata una deputazione all'inaugurazione del monumento Manin, 187 — Congedo, 491 — Ragiona sul progetto di legge per una strada da Bobbio a Piacenza, 662 — Domanda una spiegazione sul progetto di legge relativo alle strade nazionali di Sardegna, 1874, 1875 — Congedo, 2098, 2264, 2506 — Parla nella discussione della legge sul Tavoliere di Puglia, 2659 — Dichiarazione di astenersi dal votare sulla stessa legge, 2708.

Imprestito di 500 milioni di lire — Progetto di legge (N. 60) — Presentazione, pag. 496 — Discussione, 608 e seg. — votazione e approvazione, 625.

Idem di 700 milioni di lire — Progetto di legge (N. 228) — Presentazione, pag. 2501 — Discussione, 2503 e seguenti — votazione e approvazione, 2539.

Indirizzo di congratulazione a S. M. pel matrimonio della Principessa Maria Pia — Approvazione della proposta 1749 — Approvazione della redazione e nomina della Deputazione per presentarlo, 1788.

(V. Risposta)

Indulto (V. Conferma)

Interpellanze:

Del Sen. Pareto sul traforo delle Alpi verso la valle del Reno — Annunzio, pag. 141 — Svolgimento, 143.

Del Sen. Vacca sulla questione Romana — Annunzio, 209 — Svolgimento, 212.

Del Sen. Parito sugli Ospedali militari di Genova, 227.

Del Sen. Lella sulla Cittadella di Messina, 229.

Del Sen. Martinengo sopra l'esecuzione di una convenzione colla società ferroviaria Lombardo-Veneta — Annunzio, 231 — Svolgimento, 236.

Del Sen. Farina sopra l'arginatura di fiumi navigabili, 240.

Del Sen. Pareto sul passaggio delle Alpi al Lucmagnò, 320.

- Del Sen. Giulini circa alcune modificazioni al Governo di lungotenenza di Napoli, 638.
- Del Sen. Di Revel sulle spese per gli impiegati in aspettativa o in disponibilità, 720, 1011.
- Del Sen. Belli sui Castelli della Città di Napoli — Annunzio, 752 — Svolgimento, 836.
- Del Sen. Corrales sulle cose di Napoli, 752.
- Del Sen. Roncalli Francesco sopra la risposta di alcuni Vescovi ad una Circolare Ministeriale — Annunzio, 843 — Svolgimento, 860.
- Del Sen. Pareto sulla situazione generale dello Stato e particolarmente sopra molti decreti emanati durante l'intervallo della Sessione — Annunzio, 876 — Svolgimento, 896.
- Del Sen. Dragonetti sopra la sorte degli ufficiali del disciolto esercito Napoletano, 924.
- Del Sen. Di Pollone sui lavori preparatori per l'esposizione di Londra — Annunzio, 1133 — Svolgimento, 1209.
- Del Sen. Oldofredi intorno ai Comitati di provvedimento — Annunzio e svolgimento, 1199 al 1197.
- Del Sen. Lauzi sull'occupazione del Semario di Pavia — Annunzio, 1257 — Svolgimento, 1297.
- Del Sen. Chiesi sopra un decreto del Dittatore Farini — Annunzio, 1309 — Svolgimento, 1474.
- Del Senatore Pareto circa una spedizione in Persia, 1416.
- Del Sen. Della Rovere circa una promozione fatta nell'ufficialità della marina — Annunzio, 1440 — Svolgimento, 1470 e seguenti.
- Del Sen. Lauzi sopra l'applicazione del personale agli uffici di registro — Annunzio, 1494 — Svolgimento, 1553.
- Del Sen. Chiesi sopra una causa vertente davanti il Tribunale di Modena contro Francesco V, 1586.
- Del Sen. Corrales intorno ad affari ecclesiastici — Annunzio, 1612 — Svolgimento, 1657 e seguenti.
- Del Sen. De Cardenas sopra disordini avvenuti nella Città di Valenza — Annunzio, 1612 — Svolgimento, 1655.
- Altra sullo stesso oggetto al Ministro della Guerra 170.
- Del Sen. Siotto Pintor sopra oggetto d'Amministrazione del Debito pubblico — Annunzio, 1643 — Svolgimento, 1660.
- Del Sen. De Monte sopra vari oggetti riguardanti le Province Meridionali — Annunzio, 1652 — Svolgimento, 1690 e seguenti.
- Del Sen. Menabrea intorno alle due navi corazzate la *Terribile* e la *Formidabile* — Annunzio, 1709 Svolgimento, 1750 e seguenti.
- Del Sen. Doria sopra i lavori della ferrovia delle riviere Liguri — Annunzio, 1802 — Svolgimento, 1851.
- Del Sen. Martinengo sugli assegnamenti di disponibilità ed aspettativa — Annunzio, 1805 — Svolgimento, 1851 e 1852.
- Dello stesso sopra alcuni fatti anormali avvenuti in alcune località dell'Alta Italia e specialmente a Caravaggio — Annunzio, 1952 — Svolgimento, 1967.
- Del Sen. Oldofredi sopra alcuni arruolamenti e tentativi repubblicani, 1970.
- Del Sen. Siotto-Pintor sopra un fatto accaduto nel viaggio di un piroscafo postale di Sirteggia — Annunzio, 1999 — Svolgimento, 2006.
- Del Sen. Giulini al Presidente del Consiglio sopra movimenti insurrezionali del Generale Garibaldi, 2144.
- Del Sen. Siotto-Pintor sopra la politica interna ed esterna — Annunzio, 2167 — Sospensione, 2167, 2169.
- Del Sen. Martinengo sopra l'epizoozia nel territorio Lombardo, 2540.
- Del Sen. Duchoqué sopra l'esecuzione delle ferrovie di congiungimento alla Toscana, 2634.
- Del Sen. De-Foresta sopra una discussione riguardante gli affari d'Italia nel Parlamento Inglese — Annunzio, 2719 — Svolgimento, 2737.
- Intestazione degli Atti del Governo — Progetto di legge (N. 9) — Presentazione, pag. 140 — Dichiarazione d'urgenza, 141 — Discussione, votazione e approvazione, 199 a 201.**
- Investiture (V. Tassa).**
- Irelli signor Vincenzo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1699 — Relazione dei titoli e ammissione, 2064 — Presta giuramento, 2158 — Riferisce sui titoli del Senatore Longo, 2264 — Congedo, 2503.**
- Iscrizioni ipotecarie nella Toscana (Nuova proroga dei termini stabiliti per la rinnovazione delle) — Progetto di legge (N. 98) — Comunicazione per lettera del Presidente della Camera elettiva, pag. 841 — Discussione, votazione e approvazione, 856 e 857.**
- (V. Proroga).**
- Istruzione elementare (Provvedimenti sulla) - Progetto di legge (N. 4) — Presentazione, pag. 14 — Discussione, 54 e seguenti — Votazione e approvazione, 142.**
- Id. Superiore (R ordinamento dell') — Progetto di legge (N. 41) proposto dal Senatore Mattucci — Lettura e sviluppo, 382 e seguenti — Presa in considerazione, 396 — Comunicazione della Commissione nominata dagli Uffici pel suo esame, 478 — Supplemento, 491 — Discussione, 992 — Ordine del giorno che ne rimanda la discussione, 994.**

J

Jacquemond Barone Giuseppe — È nominato membro della Commissione del Codice civile, pag. 36 — Ragiona sull'art. 10 della legge per la riforma delle tasse marittime, 593 — Parla sulla stessa legge, 594 — Relatore del progetto di legge per riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale, ne sostiene la discussione, 691 e seguenti — Riferisce sui titoli dei Senatori Pernati e Serra F. M., 748 — Parla sull'art. 11 della legge relativa alla Camera di Commercio, 772 — Id. sull'art. 46, 806 — Fa alcune osservazioni nella discussione della legge sulla proprietà letteraria nelle provincie Napoletane, 917 — Parla sul progetto di legge relativo alla Corte dei Conti, 1064 — Id. su quello concernente le scuole normali per l'insegnamento secondario, 1359 — Id. su quello riguardante il cumulo degli impieghi, 1465, 1466, 1505 — Propone che sia discusso, seduta stante, il progetto di legge per l'esercizio provvisorio del Bilancio,

1645 — Parla sul progetto di legge relativo al riconoscimento dei gradi dei militari siciliani, 1935 — Relatore del progetto di legge modificato sulla Corte dei Conti, ne sostiene la discussione, 2056 e seguenti — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la costruzione del Canale Cavour, 2081 — Riferisce sui titoli del Senatore Pastore, 2166 — Id. su quelli del Senatore Balbi-Senarega, 2174 — Nell'occasione della discussione del progetto di legge sui conflitti di giurisdizione, raccomanda l'unificazione giudiziaria, 2247 — Ragiona nella discussione dell'esercizio provvisorio del Bilancio per il primo trimestre 1863, 2252 — Riferisce sulla nomina del Senatore Marliani, 2265 — Relatore del progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili, ne sostiene la discussione, 2273 e seguenti — Fa osservazioni sopra il modo di procedere alla discussione di un progetto di legge, 2640.

L

Laconi March. Ignazio — Congedo accordato pag. 294 — Prende parte alla discussione delle ferrovie di Sardegna, 2192 e seguenti — Congedo, 2651.

Lambruschini Cav. abate Raffaele — Presta giuramento, pag. 236 — Fa un'osservazione sopra una espressione relativa alla legge per l'istituzione di una festa nazionale, 251 — Congedo, 291, 409, 720 — Prende parte alla discussione della legge sull'insegnamento secondario, 1352 e seguenti — 1389 e seguenti — Congedo, 1440, 1614, 2333, 2570, 2682.

Lanza conte di Sommatino dei principi di Butera — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 695.

Lanzi nobile Giovanni — Riferisce sui titoli del Senatore Lella e De Gregorio, pag. 17 — Fa una proposta per la sollecita discussione di un progetto di legge, 23 — È chiamato a far parte della deputazione incaricata di recare l'indirizzo a S. M., 35 — È nominato membro della Commissione di contabilità, 39 — Parla nella discussione della legge per la proroga dei termini all'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, 51 e 52 — Id. in quella del progetto di legge sull'istruzione elementare, 58, 65, 97 e seguenti — Id. in quella dello schema

di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 160 e seguenti e 373 — In occasione della discussione della legge per convalidazione di decreti relativi a pensioni, raccomanda una petizione, 231 — Parla nella discussione della legge per l'istituzione d'una festa nazionale, 249 — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei fedecomessi e maggioraschi nelle provincie lombarde e meridionali, 263 e seguenti — Riferisce sopra petizioni, 289 — Discute sulla fissazione dell'ordine del giorno, 306 — Esprime il rammarico di non poter assistere ai funerali Cavour a cagione dell'angustia della Chiesa, 381 — Parla sopra una petizione, 453, 455 e 457 — Sollecita il corso di un progetto di legge, 515 — Fa una raccomandazione sull'art. 2 della legge per l'unificazione dei vari debiti dello Stato, 540 — Parla intorno alla fissazione dell'ordine del giorno, 627, 630 — Id. per un richiamo al regolamento, 664 — Ragiona sul progetto di legge per la facoltà al Governo di modificare alcune disposizioni amministrative, 666 — Id. su quello relativo alla ferrovia da Brescia a Pavia, 713 — Congedo, 749 — Parla sullo schema di legge concernente una tassa del 10 per cento sui trasporti delle ferrovie, 941 — Id. su quello riguardante l'attuazione in Lombardia del

Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, 956 e seguenti — Relatore delle convenzioni postali colla Svizzera, e colla Grecia, ne sostiene la discussione, 1048 — Parla sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti, 1092 e seguenti — Parla sull'ordine della discussione, 1133 — Ragiona sulla legge per la tassa di registro, 1167 e seguenti — Id. su quella relativa al corso legale delle monete d'oro, 1253 — Annunzia un'interpellanza al ministro della guerra, 1257 — Prende parte alla discussione della legge per la tassa di bollo, 1262 e seguenti — Svolge l'anzidetta interpellanza sull'occupazione del Seminario di Pavia e propone un ordine del giorno, 1297 e seguenti — Riferisce sopra un errore della Convenzione colla Svizzera, 1306 — Parla nella discussione della legge per l'insegnamento secondario, 1390 e seguenti — Fa una mozione circa la fissazione di una seduta, 1449 — Propone un emendamento all'art. 9 della legge sul cumulo degli impieghi, 1467, 1468, 1503, 1524, 1526 — Fa osservazioni sulla fissazione dell'ordine del giorno, 1478 — Annunzia un'interpellanza al Ministro delle finanze sopra l'applicazione del personale agli uffici di registro, 1494 — Svolgimento 1553 al 1561 — Riferisce sul progetto di legge relativo ai pagamenti in ispezzati di avanziche, 1497 — Domanda uno schiarimento sull'art. 30 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, 1583 — Id. sull'art. 22 della legge sulle tasse ipotecarie, 1594 e 1595 — Parla sul progetto di legge relativo alla privativa postale, 1621 — Combatte un ordine del giorno nella discussione dell'esercizio provvisorio del bilancio, 1647 — Riferisce sui titoli del Senatore Scovazzo, 1721 — Prende parte alla discussione della legge per l'applicazione alle province lombarde dell'art. 44 del Codice civile sardo, 1722 e seguenti — Appoggia una proposta per pubblicazione di documenti in favore del Senatore Menobrea, 1765 — Parla sul progetto di legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici ecc., 1830 e seguenti — Congedo, 1838 — Parla sulla legge delle opere pie, 1885, 1893, 1894 — Relatore del progetto di legge per una tassa sulle carte da giuoco, ne sostiene la discussione, 1911 e seguenti — Parla sul progetto di legge relativo all'esercizio della mediazione, 1957, 1959 — Id. su quello concernente l'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, 2013 — A proposito della discussione del progetto di legge riguardante il personale delle segretarie delle prefetture, fa una raccomandazione per gli impiegati di statistica, 2102 — Congedo, 2160 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2269 e seguenti — Fa una proposta per la fissazione di seduta, 2453 — Congedo, 2469 — Riferisce sopra parecchie petizioni,

2547 — Congedo, 2596 — Parla sul progetto di legge concernente l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, 2632, 2633 — Rif-risco sui titoli del Senatore Della Verdura, 2653 — Ragiona sul disegno di legge relativo al Tavoliere di Puglia, 2660, 2662, 2673, 2697, 2702, 2703 — Parla intorno alla fissazione dell'ordine delle discussioni, 2736 — Domanda la precedenza nella discussione di due progetti di legge, 2789, 2791.

Lechi Conte Luigi — Congedo accordato, pag. 749.

Lella sig. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 17 — Eletto membro della Commissione di Finanze, 42 — Fa un'interpellanza al Ministro della Guerra sopra la Cittadella di Messina, 229 — Congedo, 294, 749, 2174, 2417.

Lova di mare nelle antiche provincie del Regno e nei Circondarii marittimi di Ravenna e di Ancona — Progetto di legge (N. 13) — Presentazione, pagina, 207 — Discussione, votazione e approvazione, 209.

Id. di mare (legge organica) — Progetto di legge (N. 16) — Presentazione, pag. 225 — Discussione, 375 e seguenti — Nota degli emendamenti adottati, 447 — Votazione e approvazione, 448.

Id. suppletiva nelle province napoletane di 30 mila uomini sulle classi del 1836-37-38-39-40 e 41 — Progetto di legge (N. 26) — Presentazione, pag. 295 — Discussione, 307 e seguenti — Votazione e approvazione, 333.

Id. di 4500 uomini sui nati nel 1810 nelle province dell'Isola di Sicilia — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione, pag. 318 — Discussione, 489 — Votazione e approvazione, 490.

Id. militare sui giovani nati nel 1841 nelle antiche provincie ed in quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia — Progetto di legge (N. 75) — Presentazione, pag. 594 — Discussione, votazione e approvazione, 616.

Id. militare sui nati nel 1842 — Progetto di legge (N. 164) — Presentazione, pag. 1642 — Discussione, votazione e approvazione, 1738.

Linati Conte Filippo — Congedo accordato, pag. 25 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 56, 64, 94, 106 e seguenti — Parla sopra un'interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dei Lavori Pubblici, 237 — Id. riguardo al progetto di legge relativo alla Cassa per gli invalidi della Marina Mercantile, 566 — Prende parte alla discussione della legge concernente il riordinamento e l'armamento della Guardia Nazionale, 689 e seguenti — Parla in proposito dell'interpellanza del Senatore Correale sulle cose di Napoli, 755 — Nominato membro della Commissione per la legge sull'istruzione superiore, 757 — Parla sull'interpellanza del Senatore Roncalli sopra una protesta di alcuni vescovi,

863 — Ragiona sul progetto di legge per l'alienazione dei beni demaniali, 869, 884 — Parla in occasione di un'interpellanza del Senatore Dragonetti sul disciolto esercito Napoletano, 928 — Id. sull'interpellanza del Senatore Oldofredi intorno ai Comitati di provvedimento, 1194, 1197 — Id. sul progetto di legge per una tassa sui redditi dei beni di mano-morta, 1318 e seguenti — Id. sul progetto di legge relativo alle scuole per l'insegnamento secondario, 1365 e seguenti, 1387 e seguenti — Congedo, 1553 — Parla sulla legge relativa all'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc.,

1831 — Ragiona intorno al progetto di legge sulle tasse universitarie, 1909 — Id. su quello relativo all'enfitusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, 2010 — Congedo, 2033, 2160, 2303.

Linee telegrafiche (V. Costruzione e Concessione).

Locali (V. Ristauri).

Longo Nobile Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2264 — Presta giuramento, 2275 — Congedo, 2623.

M

Maggioraschi (V. Abolizione)

Magliani Comm. Agostino Segretario Generale della Corte dei Conti — Comunicazione di un decreto di nomina a Commissario Regio per sostenere la discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, pag. 2265 — Ne sostiene la discussione, 2280 e seguenti.

Malaspina March. Luigi — Congedo accordato, pag. 477, 1500, 1629 — Annunzio della sua morte, 2265.

Malvezzi Conte Giovanni — Fa le funzioni di segretario provvisorio, pag. 8. — Congedo accordato, 491.

Mameli Commend. Cristoforo — Fa un'osservazione sull'art. 45 della legge organica sulla leva di mare, pag. 417 — Si scusa del far parte della Commissione sul progetto di legge Matteucci sull'istruzione superiore, 491 — Parla sul progetto di legge per un carcere a Sassari, 652 — Idem su quello per la tassa di registro, 1159 e seguenti — Idem su quello relativo ad una tassa sulle investiture ecclesiastiche, 1283 e seguenti e 2032 e seguenti — Ragiona sull'art. 4 della legge per l'applicazione alle provincie Lombarde dell'art. 44 del codice civile Sardo, 1732, 1734 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1818, 1840 — Ragiona sul progetto di legge relativo all'istituzione della Corte dei Conti, 2062, 2073 — Idem su quello concernente il passaggio al Demanio dei Beni della Cassa Ecclesiastica, 2122 e seguenti — Idem su quello riguardante il reclutamento militare, 2140 — Rende conto come Relatore dello studio di un progetto di legge, 2161 — Parla nella discussione della legge sulle ferrovie di Sardegna, 2194, 2195, 2228, 2229 — È chiamato a far parte della Commissione per il Codice della marina mercantile, 2276.

Manna Barone Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2178 — Presta giuramento, 2178 — Annunzio della sua nomina a Ministro di Agricoltura e commercio, 2178.

Manno Barone Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle ferrovie di Sardegna, pag. 2222, 2235.

Marche da bollo — Progetto di legge (N. 168) — Presentazione, pag. 1662 — Discussione, 1938 — votazione e approvazione, 1946.

Marchio e Saggio dell'oro e dell'argento — Progetto di legge (N. 8) — Presentazione, pag. 53 — Ritirato, 298.

Marioni Commendatore Giuseppe — È nominato membro della Commissione di contabilità, pag. 39 — Congedo, 778 — Annunzio della sua morte, 841.

Marlini Commendatore Emanuele — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2265. — Presta giuramento, 2287.

Marsili Conte Carlo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2265 — Presta giuramento, 2503 — Congedo, 2578.

Martinengo di Villagana Conte Giovanni — È nominato membro della Commissione di contabilità, pag. 39 — Parla sul progetto di legge relativo all'istruzione elementare, 102, 116 — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia 148, e seguenti e 350 e seguenti — Riferisce sui titoli del Senatore De Monte, 162 — Annunzia un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici sopra l'esecuzione d'una convenzione colla società ferroviaria Lombar-do-Veneta, 231 — Ne svolge il concetto, 236 — Prende parte alla discussione della

legge per l'abolizione dei fidecommissi e maggiori-ranchi nelle Provincie Lombarde e Meridionali, 266 e seguenti — Congedo, 292 — Parla sulla legge organica per la leva di mare, 405 e seguenti — Propone che sia collocata nelle sale del Senato un'immagine del defunto Conte Cavour, 410 — Parla sul progetto di legge relativo al polverificio di Fossano, 460 e 462 — Id. su quello per l'esposizione di Firenze, 462 — Id. sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio nel 2° semestre 1861, 494 — Domanda uno schiarimento sull'art. 10 della legge per la riforma delle tasse marittime, 591 — Ragiona sullo schema di legge relativo al rimborso di interessi ai Comuni per causa delle requisizioni austriache, 597 — Fa un'osservazione sullo schema di legge riguardante la costruzione di una stazione definitiva per le ferrovie in Torino, 600 — Id. su quello per convalidazione di decreti relativi a maggiori spese, 604 e 605 — Parla sul progetto di legge per un prestito di 500 milioni, 608 — Id. intorno alla fissazione dell'ordine del giorno, 628 — Fa osservazioni sullo schema di legge per modificazioni alla tariffa doganale, 633 e seguenti — Id. su quello riguardante una ferrovia da Napoli al Mare Adriatico, 642 — Id. intorno a quello concernente la facoltà al Governo di modificare alcune disposizioni amministrative, 665 — Id. su quello per il riordinamento della Guardia Nazionale, 712 — Riferisce sui titoli del Senatore Castelli E., 751 — Parla sul progetto di legge per l'estensione del decimo di guerra a tutte le provincie del Regno, 762 — Id. su quello relativo alle Camere di Commercio, 766 e seguenti — Riferisce sui titoli del Senatore Oldofredi, 812 — Ragiona sul progetto di legge concernente l'esercizio provvisorio dei bilanci dello Stato durante il primo trimestre 1862, 853 — Propone un emendamento all'articolo 1 della legge per la vendita dei beni demaniali, 885 — Parla sul progetto di legge per un'imposta del decimo sui trasporti in ferrovia, 947 — Id. su quello per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, 971 — Parla nella discussione della legge sulla tassa di registro, 1152 e seguenti — Congedo, 1245 — Parla sopra una petizione, 1631, 1632, 1633 — Id. sopra la fissazione delle sedute, 1635 — In occasione della discussione sull'esercizio provvisorio del Bilancio propone un'ordine del giorno, 1646, 1649 — Nella seconda discussione della legge sulla Camera di Commercio, domanda uno schiarimento sull'articolo 39, 1684 — Propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra una proposta per la pubblicazione di documenti, 1765 — Parla sopra una proposta di interpellanze, 1803 — Annunzia un'interpellanza al Ministro delle Finanze, 1805 — La

svolge, 1851 — Fa una mozione d'ordine, 1920, 1925 — Parla sul progetto di legge relativo al riconoscimento de' gradi e delle pensioni dei militari siciliani, 1932 — Raccomanda la presentazione di una legge, 1943 — Parla sulla legge relativa alla costruzione di uno sbarcatoio nel porto di Siracusa, 1947 — Annunzia un'interpellanza al Ministro dell'Interno, 1952 — La svolge, 1968 — Parla sulla legge relativa ad una strada in Val di Roia, 2003 — Relatore del progetto di legge concernente la dotazione della Corona, ne sostiene la discussione, 2028 — Sollecita la relazione di petizioni, 2037 — Parla sul progetto di legge per una tassa sopra concessioni del Governo, 2046 — Id. su quello relativo all'ordinamento del personale di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture, 2101 — Ragiona sul progetto di legge relativo alle ferrovie nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia, 2105, 2112 — Id. su quello del reclutamento militare, 2140 — Rende conto dello studio di un progetto di legge in corso, 2160, 2161 — Riferisce sui titoli del Senatore Benintendi, 2167 — Parla sull'opportunità di dar corso ad un'interpellanza, 2168 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2295, 2428 — Rende conto del corso di un progetto di legge di cui è relatore, 2470 — Parla sullo schema di legge relativo alla disponibilità e aspettativa degli impiegati civili, 2488 Muove un'interpellanza al Ministro dell'Interno sopra i danni dell'epizootia 2540, 2541 — Parla sopra petizioni, 2541, 2542 2549.

Marzucchi Commend. Celso — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente, pag. 9 — Congedo, 12 — È nominato membro della Commissione del Codice Civile, 36 — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 164 e 357 — Parla a proposito del disegno di legge per un carcere a Sassari, 648, 653 — Congedo, 749 — Ragiona sul progetto di legge relativo al cumulo degli impieghi 1521 — Riferisce sui titoli del Senatore Puccioni, 1534 — Qual Presidente rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che la felicitò per le nozze della Principessa Maria Pia col Re di Portogallo, 1854 — Congedo 2160, 2485.

Materiale d'Artiglieria (spesa straordinaria sul Bilancio 1862 del Ministero della Guerra pel servizio del) — Progetto di legge (N. 148) — Presentazione, pag. 1450 — Discussione, 1585 — votazione e approvazione, 1591.

Idem da scavazione di porti (spesa straordinaria per l'acquisto di) — Progetto di legge (N. 187) — Presentazione, pag. 1881 — Discussione, votazione e approvazione, 1999.

Idem d'Artiglieria (spesa straordinaria sul Bilancio 1863 per provvista di) — Progetto di legge

(N. 235) — Presentazione, pag. 2555 — Discussione, 2592 — Volazione e approvazione, 2593.

(V. Acquisto.)

Matteucci Commend. Carlo — In qualità di Relatore sul progetto di legge con cui S. M. assume il titolo di Re d'Italia, ne sostiene la discussione, pag. 29 — Prende parte alla discussione sul disegno di legge per l'istruzione elementare, 58 e seg. — Riferisce sui titoli del Senatore Mossotti, 208 — Prende parte alla discussione dell'interpellanza sulle cose di Roma, 220 — Presenta in proposito un ordine del giorno, 225 — Parla sulla legge relativa alla leva di 36,000 uomini nelle Provincie Napoletane, 313 e seg. — Presenta un progetto di legge di sua iniziativa, 343 — Lettura e sviluppo del medesimo, 382 — Ragiona sul progetto di legge per la facoltà al Governo di fare alcune disposizioni amministrative, 673 — Id. su quello concernente il riordinamento e l'armamento della guardia nazionale, 704 — Relatore dello schema di legge per l'istituzione di scuole normali per l'insegnamento secondario, ne sostiene la discussione, 1333 e seg. — Comunicazione della sua nomina a Ministro della Pubblica Istruzione, 1344 — Riferisce sui titoli del Senatore Pepoli, 2183 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2330 e seg. — Parla sopra una petizione, 2551 — Riferisce, seduta stante, sul progetto di legge per pensione e dono nazionale Farini, 2594.

Mazzarosa March. Antonio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Annunzio della sua morte, 226.

Mediazione (V. Esercizio).

Melegari Comm. Luigi Amedeo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Verificazione dei titoli — Ammissione e prestazione del giuramento, 2183.

Menabrea Conte Luigi Federico — Eletto membro della Commissione di Finanze, pag. 42 — Relatore della legge relativa a pensioni di militari, ne sostiene la discussione, 232 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per una leva di 36 mila uomini nelle provincie napoletane, 319 e seguenti — Annunzio della sua nomina a Ministro di Marina, 354 — Porge spiegazioni sul motivo delle dimissioni del Gabinetto cui apparteneva, 1076 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sulla Corte dei Conti, 1118 1120 — Id. a quella per l'esercizio provvisorio dei Bilanci pel 2° trimestre 1862, 1319 — Id. a quella per l'insegnamento secondario, 1371, 1392, e seguenti — Propone l'inversione dell'ordine del giorno per la discussione di un progetto d'urgenza, 1450 — Ragiona sulla discussione della legge sul cumolo degli impieghi, 1459, 1462, 1464, 1465, 1466, 1509 e seguenti — Fa

osservazioni sulla fissazione dell'ordine del giorno, 1478 — Riferisce sul progetto di legge relativo al servizio postale tra il continente e la Sicilia, 1497 — Parla sulla legge per la privativa dei sali e tabacchi, 1571 e seguenti — Id. su quella relativa a maggior spesa per l'esposizione di Firenze 1597, 1598 — Annunzia un'interpellanza al Ministro della marina sulle batterie corazzate la *Terribile* e la *Formidabile*, 1709 — Ne svolge il concetto e difende l'amministrazione sua nel Ministero di Marina, 1750 e seguenti — Domanda la pubblicazione di documenti e un'inchiesta con apposito ordine del giorno, 1762 — Propone un modo eccezionale dell'esame del progetto di legge per la Dote della Principessa Maria Pia, 1802 — Domanda spiegazioni sul progetto di legge relativo all'emissione di monete di bronzo, 1922 — Ragiona su quello per una strada in Valle di Roia, 1923, 1927, e 2001 e seguenti — Id. su quello per l'eruzione di nuovi fari sulle coste della Sardegna, 1949 — Parla a proposito di un ordine del giorno proposto in omaggio di un proclama Reale, 1984 — Ragiona sul progetto di legge relativo a diverse opere intorno a fabbricati militari, 2022, 2023 — Id. su quello concernente la costruzione del canale Cavour, 2081 — Relatore del progetto di legge per la costruzione di un antemurale e di un bacino da carenaggio nella cala di Palermo, ne sostiene la discussione, 2100 — Ragiona sullo schema di legge per la concessione delle ferrovie Meridionali e della Lombardia, 2118 — Id. su quello relativo al reclutamento dell'esercito, 2142 — Id. su quello concernente l'alienazione dei beni demaniali dello Stato, 2146, 2148, 2149 — Annunzio della sua nomina a Ministro dei lavori pubblici, 2178.

Merini Sacerdote Cav. Andrea — Congedo accordato, pag. 796 — Prende parte alla discussione e ragiona contro del progetto di legge per una tassa sulle investiture ecclesiastiche ed altre concessioni del Governo, 1281 e seguenti e 2043 — Congedo, 1305, 2575.

Militari privati d'impiego per titolo politico (V. Conversione.)

Ministero. — Comunicazione delle dimissioni del Ministero per causa d'ingrandimento di territorio, pag. 163.

Annunzio di nuova ricomposizione e esposizione del programma del Ministero, 197.

Id. della morte del Presidente del Consiglio Conte Cavour e della reggenza del Ministero di marina e degli esteri, 346.

Id. di una novella ricostituzione, 353.

Id. di nuove mutazioni di membri del Gabinetto, 744.

Id. di nuove ricomposizioni del Ministero, 1074, 1344.

- Id. della nomina del deputato Conforti a Ministro guardasigilli, 1407.
- Id. delle dimissioni del Gabinetto, 2175.
- Id. di una nuova ricomposizione del Ministero, 2178.
- Id. della surrogazione del Ministro di Marina, 2261.
- Id. della surrogazione del Presidente del Consiglio Farini per motivi di salute nella persona del deputato Miaghetti, e della nomina del deputato Visconti-Venosta a Ministro degli esteri in rimpiazzo del Senatore Pasolini, 2254.
- Id. dell'accettazione delle dimissioni del Senatore Di Negro da Ministro della marina, e della nomina in surrogazione del generale Effisio Cugia deputato, 2623.
- Misure (V. Applicazione.)**
- Modificazioni ad alcune disposizioni amministrative delle leggi 6 e 16 novembre 1859 (autorizzazione al Governo di fare) — Progetto di legge (N. 66) — Presentazione, pag. 548 — Discussione, 663 — votazione e approvazione, 675.**
- Monete decimali d'oro in tutte le provincie del Regno (corsa legale delle) — Progetto di legge (N. 130) — Presentazione, pag. 1078 — Discussione, 1246 — votazione e approvazione, 1253.**
- Idem decimali di bronzo (emissione di) — Progetto di legge (N. 173) — Presentazione, pag. 1799 — Discussione, 1921 — votazione e approvazione, 1923.
- (V. Ritiro.)
- Montanari cav. Antonio — Propone un ordine del giorno in ringraziamento all'armata, pag. 89 — Parla nella discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 103 e seg. — Relatore della legge per l'istituzione di una festa nazionale, ne sostiene la discussione, 249 — Congedo, 446 — Parla sul progetto di legge relativo alla Corte dei conti, 1043, 1058 e seg. — Propone un ordine del giorno sopra un'interpellanza del Senatore Di Pollone sull'esposizione di Londra, 1213, 1214 — Parla intorno al progetto di legge sulle scuole normali per l'insegnamento secondario, 1365 e seg. — Propone sia inviata una Deputazione a Genova per l'inaugurazione del monumento a Cristoforo Colombo, 1789 — Parla sul progetto di legge per modificazioni alla legge sul reclutamento dell'esercito, 2139 — Id. su quello concernente un prestito di 700 milioni, 2514.**
- Montezemolo (Cordero Di) march. Massimo —**
- Prende parte alla discussione del progetto di legge per assegnamento di pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, pag. 813 e 815 — Id. di quello per l'occupazione temporaria di case religiose, 829 — Nella discussione della legge per la vendita di beni demaniali, porge alcuni schiarimenti, 883 — Parla sul progetto di legge per un'imposta del d-cimo sui trasporti delle ferrovie, 946 — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo alla Corte dei conti, 1043, 1044, 1096 — Congedo, 1415, 1805.
- Monti conte Domenico — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 19 — Congedo, 292, 349.**
- Morillo cav. Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1517.**
- Moris comm. Giuseppe — Riferisce sui titoli del Senatore Scacchi, pag. 16 — Parla sul progetto di legge relativo all'istruzione elementare, 120 e seg. — È designato a far parte della Deputazione per l'inaugurazione del monumento Manin, 187 — Ragiona sul progetto di legge sull'insegnamento secondario, 1389 e seguenti — Domanda uno schiarimento sull'articolo 2 della legge per le tasse universitarie, 1917, 1918 — Riferisce sui titoli del Senatore Piria, 2175 — Congedo, 2609.**
- Mosca Comm. Carlo — Relatore del progetto di legge per la costruzione di una strada nella Valle di Roia, ne sostiene la discussione, pag. 1922, 1925, 1928, 2000 e seguenti — Ragiona sul progetto di legge relativo alla costruzione del Canale Cavour, 2099 — Id. su quello concernente le ferrovie nelle provincie Meridionali e nella Lombardia, 2119, 2120.**
- Mossotti Cav. prof. Ottaviano Fabrizio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 208 — Presta giuramento, 292 — Congedo, 297, 446, 778, 933, 1880, 2317 — Annunzio della sua morte, 2554.**
- Musio Comm. Giuseppe — È designato a far parte della Deputazione per l'inaugurazione del monumento Manin, pag. 187 — Prende parte alla discussione dell'interpellanza sulle cose di Roma, 222 — Id. a quella della legge sulle ferrovie della Sardegna, 2191, 2195, 2227.**

N

- Nardelli** Avv. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli ed ammissione, 17 — È nominato membro della Commissione del Codice civile, 36 — Riferisce sui titoli del Senatore Genoino, 162 — Parla nella discussione dello schema di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 181 — Id. sopra l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle provincie Lombarde e Meridionali, 262 e seguenti — Congedo, 324 — Annunzio della sua morte, 777.
- Natoli** Bar. Giuseppe — Annunzio della sua nomina a Ministro di Agricoltura e Commercio, pag. 197 — Id. della sua nomina a Senatore, 742 — Relazione dei titoli e ammissione, 747 — Presta giuramento, 748 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 817, 820, 827, 833 — Congedo 1748, 2182.
- Nazari** Cav. Giovanni Battista — Congedo accordato, pag. 516 — Parla nella discussione del progetto di legge per una tassa del 10 per cento sui trasporti delle ferrovie, 944 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, 951, 964, 979, 980, 981 e 984 — Id. di quello per l'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1744 e seguenti — Congedo 1854, 2246, 2623.
- Negri** Cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 35, 366, 516, 752, 897, 1031, 1500 — Annunzio della sua morte, 2159.
- Nigra** Conte Giovanni — Parla a proposito di un ordine del giorno proposto in omaggio di un proclama Reale, pag. 1984 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla dotazione della Corona, 2029, 2030.
- Niutta** Comm. Vincenzo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 18 — È nominato membro della Commissione del Codice civile, 36 — Parla nella discussione della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, 51 — Id. in quella della legge sull'istruzione elementare, 67, 99, 122 — È nominato Ministro senza portafogli, 197 — Parla nella discussione della legge per l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle provincie Lombarde e Meridionali, 286 — Congedo, 491, 749.
- Notta** Comm. Giovanni — È nominato membro della Commissione di contabilità, pag. 39 — Prende parte alla discussione della legge sull'istruzione elementare, 122 — Riferisce sopra un elenco di petizioni, 986 e seguenti — Combatte un ordine del giorno del Senatore Montanari a proposito di un'interpellanza sull'esposizione di Londra, 1213 — Oppugna altro ordine del giorno sulla legge delle servitù militari e propone il puro e semplice, 1317 — Domanda spiegazioni sull'art. 19 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, 1579.

O

- Occupazione temporaria di case religiose.** (V. Facoltà).
- Oldofredi** Conte Ercole — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Verificazione dei titoli e ammissione, 812 — Presta giuramento, 858 — Muove interpellanza al Presidente del Consiglio sopra i Comitati di provvedimento, 1191 — Parla sul progetto di legge relativo alle strade nazionali di Sardegna 1869, 1874 — Id. su quello concernente la strada di Valle Roia, 1927 — Fa un'interpellanza al Ministro dell'Interno sopra arruolamenti clandestini, 1970 — Propone un ordine del giorno in approvazione di un proclama Reale, 1984 — Fa un'osservazione sull'art. 39 del progetto di legge sull'esercizio della mediazione, 1989 — Relatore del progetto di legge per la concessione delle ferrovie nelle provincie Meridionali e nella Lombardia, ne sostiene la discussione, 2115 — Riferisce sui titoli del Senatore Filingeri, 2183 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2327.
- Omaggi.** — Nome dei donatori per ordine alfabetico, col titolo dell'omaggio.
- A.
- Antonini** Prospero: *L'Autriche en Vénétie*, pag. 70. — **Antonini** Giovanni: *Memoria intorno alle vere condizioni degli andamenti per via ferrata da Firenze a Ravenna per Faenza e Forlì* 235. — **Albino** Pasquale: *Giornale La Sannita* 295. —

Angelucci Angelo architetto: *Descrizione sulla Corona del Regno Italiano, con disegno analogo* 349. — Abruzzini Pasquale da Bari: *Opuscolo sulla pubblica beneficenza delle provincie napoletane* 349. — Antonini ingegnere Giuseppe: *Studi sulla locomozione a motori idraulici e ad aria compressa per le ferrovie a forti pendenze* 432. — Antonelli Giovanni: *Relazione sulle vere condizioni degli andamenti per via ferrata da Firenze a Ravenna per Faenza e per Forlì* 695. — Alfieri Carlo Deputato: *Opuscolo sulle presenti condizioni politiche d'Italia* 796. — Arpinati dott. Giovanni: *Osservazioni statistiche ed economiche sulla maggiore utilità della linea di ferrovia da Firenze a Forlì* 842. — Aosta (Giunta Municipale): *Risposta ad osservazioni sopra la soppressione della lingua francese in Aosta* 932. — Avitabile Michele: *Opuscolo sul Banco di Napoli nel 1861, 1560.* — Accademia Pontoniana: *Manuale di chirurgia militare* 1862. — Accordino prof. Francesco: *Lezioni di agricoltura e stampe sullo stesso oggetto* 1865. — Arnelonghi cav. Leonzio: *Discorso sull'amministrazione della giustizia nelle Marche e nell'Umbria* 2174. — Arlizzone Giovanni: *Discorso letto in occasione della apertura della seconda Sessione della Corte di Assise di Callianisetta* 2333. — Associazione marittima di Genova (il Presidente): *Relazione sulla proposta di una Convenzione di navigazione e trattato di commercio colla Francia* 2570. — Angelucci Angelo: *Di uno schioppetto di ferro fatto a lumaca esistente nella Rocca di Guastalla l'anno 1476, 2697.* — A'furno Felice: *Due articoli sulle condizioni del Corpo sanitario militare* 2735. — Adriani cav. G. B.: *Degli antichi signori di Sarmatorio, Mansano e Monfalcone e Monumenti storici diplomatici degli archivi Ferrero Ponziglione* 2797.

B.

Borghesi Luigi: *Ordinamento della marina militare italiana* pag. 136 — Bertazzi cav. avv. G. B.: *Opere drammatiche* 295. — Brindisi (Municipio): *Brindisi e la strada ferrata nelle Puglie* 297. — Bregio Deputato: *Lesioni di diritto costituzionale lette nel R. Ateneo Torinese* 297. — Bellini cav. Luigi, Colonnello di Cavalleria: *Ragionamenti teorico-pratici sull'esercito, ossia proposta di miglioramenti delle rispettive istituzioni e delle condizioni del soldato* 343. — Baccelli Tipografo da Lucca: *Orazione detta dall'avvocato Carlo Massi nelle solenni esequie del Marchese Antonio Massarona Senatore* 343. — Battistoni Beniamino: *Saggio d'ammaestramenti civili ad uso del popolo* 417. — Bertini Ettore: *Considerazioni intorno al Codice Penale Toscano pubblicato nel 1853, 468.* — Battista Camillo: *Reazione e brigantaggio in*

Basilicata nella primavera del 1861, 492. — Bonacci Maria Alinda da R-canati: *Canto in commemorazione del Conte Cavour* 492. — Bellini prof. Bernardo: *Panegirico in versi latini in memoria del Conte Cavour* 553. — Bellini dott. cav. Enrico: *Iscrizioni per le esequie del Conte di Cavour celebrate dai Comuni di Rimini e Sant'Arcangelo* 720. — Botta (Eredi) Tipografi: *Cenni sulla origine e sui progressi dell'arte tipografica in Torino dal 1474 al 1861 del sacerdote Don Maurizio Marasco* 742. — Bonaini cav. prof. di Firenze: *Studi sugli archivi dell'Emilia e di uno Scritto del cav. Deputato Leopoldo Galeotti concernente la istituzione del R. Archivio di Stato di Firenze* 762. — Botta (Eredi) Tipografi: *Statistica amministrativa del Regno d'Italia* (seconda edizione) 811. — Busachi avv. Giuseppe da Oristano: *Osservazioni intorno ad uno scritto del signor Vivanti sul tracciamento di una ferrovia nell'Isola di Sardegna* 858. — Borelli Giambattista dott. coll.: *Cenni necrobiologici del Comm. Alessandro Riberi* 858. — Boggio Pietro Antonio notaio da Montigliengo: *Discorso politico* 887. — Bosco M. Giuseppe: *Discorsi economici letti alla R. Società economica di Terra di Lavoro* 1246. — Botta (Eredi) Tipografi: *Statistica Amministrativa del Regno d'Italia 2ª Edizione* 1309. — *Atti del Parlamento Subalpino 2ª Sessione 1849 del Senato del Regno e del Parlamento Italiano 1º periodo Sessione 1861 della Camera dei Deputati, 1324.* — Baccardo prof. Gerolamo: *Considerazioni sulla traversata della ferrovia della Città di Genova* 1445. — Bozzelli Nicola: *Opuscolo sull'origine ed installazione della Dogana di Foggia e Taroliere di Puglia* 1630. — Balestreri Sacerdote Giacomo: *Canto funebre pel giorno anniversario della morte del Conte Camillo Cavour* 1630. — Barberio Salvatore: *Economia politica o nuovo saggio sulla proprietà* 1630. — Baglione: *Cenni intorno ad alcune riforme economiche finanziarie e proposte di nuove tasse* 1639. — Borj-an Senatore dell'Impero Frances.: *Du pouvoir temporel de la papauté* 1641. — Bertozzi G. B.: *Considerazioni sulla derivazione di un Canale dal Po progettata dall'Ingegnere Nolè* 1641. — Bignami Filippo ing. *Note sulla ferrovia Pavia-Codogno e lettera dell'ing. Tatti sulla questione del passaggio delle Alpi Elvetiche* 1654. — Beggi dottore: *Opera sopra alcuni fatti storici che riguardano la Santa Sede* 2025. — Bancheri Michele: *Il Ministro Rattazzi davanti all'opinione pubblica* 2159. — Brignardello Sacerdote Luigi: *Discorso letto in occasione della solenne benedizione delle Bandiere e giuramento della Guardia Nazionale di Teramo* 2172. — Botta cav.: *Genealogia dei Reali di Savoia del Conte Luigi Cibrario* 2230. — Barsotti: *False opinioni correnti e loro effetti* 2260. — Bonomo

Gerolamo: *Necrologia del defunto maestro di musica Andrea Butera* 2261. — Borghi cav. Luigi: *Lettera al Ministro della Marina marchese Ricci, sul presente e sull'avvenire dell'armata navale italiana* 2261. — Bindi Francesco: *Osservazioni del prof. Alberto Rinieri De Rocchi sul progetto municipale per la riforma del Monte dei Paschi di Siena* 2303. — Barrilla avv. Matteo: *Lettera al Re d'Italia Vittorio Emanuele II* 2503. — Dettoni conte Lodovico: *Relazione sulla condizione economica dei possessori d'immobili della provincia di Brescia* 2503. — Borghi cav. Luigi: *Osservazioni sulle navi corazzate* 2553. — Boggio notaio Pietro Antonio: *Lettera politica all'Imperatore Napoleone III* 2593. — Berretta avv. Luciano: *Annuario giudiziario del Regno d'Italia per 1863*, 2636.

C.

Comitato politico Veneto Centrale: *Le Finanze Austriache di Andrea Meneghini*, pag. 43. — Commissione per l'immegliamento dei luoghi penali: *Rapporti sui bagni di Napoli* 211. — Cibrario comm. Luigi Senatore: *Regi magistrati provvedimenti relativi all'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, preceduti da breve storia dello stesso ordine* 324. — Curina A. prof.: *Replia alla lettera e progetto di legge sulle acque minerali del comm. dott. B. Trompeo* 1269. — Canepa avv. Pietro: *Carta delle regioni, delle provincie e delle strade ferrate d'Italia* 35. — Campori marchese Giuseppe: *Informazione della R. Università di Modena* 35. Corte d'Appello di Parma: *Discorsi pronunciati dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale in occasione dell'inaugurazione solenne della Corte medesima* 125. — Carfora avv. Carlo: *Saggi sulle leggi della Monarchia italiana* 235. — Cadorna Filippo: *Compratulazioni alla Roma degli Italiani* 252. — Capocci prof. Ernesto Senatore: *Raccolta di poesie al Re d'Italia Vittorio Emanuele* 252. — Chizzolini ing. Gerolamo: *Relazione sul migliore sistema d'amministrazione delle acque pubbliche* 295. — Comitato politico Veneto Centrale: *Opuscolo Trieste e l'Istria e loro ragioni nella questione italiana* 297, 298. — Crema (Giunta Municipale): *Crema e la sua autonomia provinciale* 298. — Costa cav. Enrico Gabriele: *Lavoro sulle ferrovie nelle provincie napoletane* 343. — Camerino (Sindaco): *All'alta sapienza del Parlamento italiano il Municipio di Camerino* 313. — Castagna Pasquale: *Diritto costituzionale* 349. — Carina dott. Dino: *Note sulla istruzione primaria ed industriale della Francia, dell'Inghilterra e del Belgio* 349. — Castiglioni dott. Cesare di rettore del Pubblico Manicomio La Senavra: *Note statistiche sul numero dei pazzi in Lom-*

bardia nell'anno 1855, 410. — Giro D'Arco: *Discorso in commemorazione del Conte Camillo Di Cavour* 460. — Cavagnari avv. Alfonso: *Memoria sui diritti spettanti alle provincie parmensi sui beni già patrimoniali dello Stato* 468. — Cuni-berri Teologo: *Elogio funebre al Conte Cavour recitato in Sarigliano nelle solenni esequie ordinate da quel Municipio* 468. — Consiglio amministrativo di Napoli: *Lavoro sull'espropriazione forzata e quella a ragione di pubblica utilità, sul regime ipotecario e sulla legge forestale* 492. — Console di S. M. a Du-kerque: *Résumé générale du mouvement des marchandises de toute nature et de la navigation du Port de Dunkerque* 626. — Commissione centrale di beneficenza di Lombardia: *Bilancio consuntivo dei fondi della Cassa di risparmio* 742. — Cremona (Consiglio provinciale): *Atti della Sessione straordinaria 4 luglio e 7 agosto 1861*, 742. — Calvi avv. Giuseppe: *Discorso pronunciato in occasione della distribuzione dei premi nelle scuole elementari di Oneglia* 749. — Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino: *Atti della prima Sessione straordinaria 1861*, 749. — Como (Deputazione provinciale): *Deliberazione presa da quel Consiglio intorno all'acquisto dei cimeli scientifici di Alessandro Volta* 762. — Canale Michele Giuseppe: *Indicazione di opere e documenti sovra i viaggi, le navigazioni, le scoperte, le carte nautiche, i commerci, le colonie degli Italiani del medio evo per una bibliografia nautica italiana* 796. — Catania (Consiglio provinciale): *Atti della Sessione autunnale del 1861*, 817. — Canepa Pietro: *La concordia fra i liberali* 842. — Comandante lo Stato Maggiore Generale: *Diccinove fogli della Carta autografata dell'Italia Centrale* 858. — Chierici Luigi: *Pro- lusione ad un nuovo trattato di medicina civile* 887. — Casabuona B.: *Le nuove Banche in Italia* 916. — Comitato Veneto Centrale: *Opuscolo sulle elezioni dei Deputati Veneti al Parlamento Austriaco nel 1861*, 924. — Commissione per l'Esposizione nazionale di Firenze: *Schiarimenti di fatto sull'esposizione stessa ed altri scritti relativi alla medesima* 1085. — Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia: *Giornale della Commissione medesima 1° e 2° fasc.*, 1133. — Consiglio Compartimentale di Livorno: *Mappa del territorio della progettata provincia Livornese* 1344. — Consiglio d'Amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna: *Resoconto e Bilancio di essa Amministrazione per l'anno 1869*, 1407. — Casotti Francesco: *Cenni statistici sulla ricchezza pubblica e privata della Terra d'Otranto* 1415. — Consigli provinciali di Ascoli, Ancona, Azzo, Abruzzo Citeriore, Palermo, Pesaro e Urbino: *Loro Atti* 1630. — Comitato del Tiro Nazionale: *Programma per il primo tiro a segno in Torino* 1630. — Cusa

Giorgio: *Al Congresso dei Vescovi, la Provvidenza divina nella rivoluzione italiana e gli errori del Clero* 1630. — Contrucci avv. Antonio: *Epigrafi dettate nella circostanza dei funerali dei morti per l'indipendenza italiana celebrati in Pontedera* 1630. — Consigli Provinciali di Sondrio e Parma: *Loro Atti* 1641. — Chierici prof. Luigi: *Due lezioni date nella Regia Università di Torino sui matrimoni normali ed anormali e sul libero corso di medicina civile* 1641. — Consiglio Compartimentale di Lucca: *Suoi Atti* 1642. — Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino: *Atti della Sessione* 1861, 1672. — Calvino Giuseppe: *Progetti di riforme e di modificazioni nella codificazione delle leggi di commercio* 1805. — Consiglio provinciale di Girgenti: *Atti della Sessione* 1861, 1821. — Commissione Centrale di beneficenza di Milano: *Bilancio consuntivo del* 1861, 1865. — Carega prof. Francesco: *L'esposizione italiana e Francesco Carega* 1879. — Consiglio provinciale di Calabria Ultra 2^a: *Atti del Consiglio provinciale* 1880. — Comitato politico Veneto Centrale: *I Veneti alla prima esposizione italiana; La frontiera orientale d'Italia e la sua importanza; Il Porto di Brindisi* 2008. — Comitato di Catania per l'esposizione italiana di Firenze: *Catalogo dei prodotti inviati dalla provincia di Catania e dei premi conferiti agli espositori delle provincie siciliane* 2037. — Comitato iniziatore d'insegnamento di Napoli: *Giornale Istruttore Popolare* 2159. — Comitato centrale italiano per l'esposizione internazionale di Londra: *Catologo ufficiale dei prodotti del Regno d'Italia mandati a quell'esposizione* 2159. — Claretta barone Gaudenzio: *Memorie storiche intorno alla vita ed agli studi di Gian Tommaso Terraneo, di Angelo Paolo Carena e di Giuseppe Vernazzo* 2158. — Cambiagi Francesco: *Serie di documenti attinenti alle Reali Case di Savoia e di Braganza* 2160. — Castiglione cav. Cesare: *Commentario sulla scrofola o malattia scrofolosa* 2182. — Corpo di Stato Maggiore Generale: *Dispense N. 25, 26 e 27 della Carta litografata delle antiche provincie del Regno* 2258. — Comitato per l'esposizione internazionale di Londra: *Relazione al Ministro d'Agricoltura e Commercio sull'esposizione tedesca; Relazione del Deputato G. De Vincenzi, commissario per la stessa esposizione sulla coltivazione del cotone in Italia* 2260. — Cadorna Luigi: *Memoria sulla Banca Nazionale Fondiaria* 2261. — Consiglio Compartimentale di Livorno: *Atti della Sessione ordinaria del* 1862, 2261. — Commissione d'agricoltura e pastorizia per la Sicilia (Il Presidente): *Fascicoli 3, 4 e 5 vol. 3, serie 2^a del suo giornale* 2261. — Consiglio provinciale di Brescia (Il Presidente): *Atti del* 1862, 2333. — Commissione di statistica della Comunità di Grosseto:

Rapporto sul bonificamento della Maremma Grossetana 2455. — Caprara Vincenzo: *Considerazioni pratiche intorno all'importanza della scelta dei libri d'istruzione in generale* 2500. — Casilli N. D.: *Opuscolo sul Collegio medico-chirurgico di Napoli* 2553. — Capparì prof.: *Considerazioni intorno all'insegnamento agrario* 2575. — Chierici prof. Luigi: *Protusione al corso libero di medicina civile, su l'igiene e la civiltà* 2575. — Cantarella Salvatore: *Scritto sulle finanze* 2575. — Costantini Andrea: *Dei modi per far cessare il brigantaggio nell'è provincie meridionali* 2576. — Costantini Brarolo: *Cagioni e rimedi del brigantaggio ed altri mali del Regno* 2576. — Carcani Fabio: *Osservazioni sul brigantaggio nelle provincie napoletane* 2578. — Comitato politico Veneto Centrale: *Le imposte nella Venezia e nella Lombardia, di Andrea Meneghini* 2636. — Costantini Brarolo: *Opuscolo sulla città e provincia di Teramo* 2757. — Caligaris Luigi: *Grammatica arabica e storia dell'era napoleonica* 2757.

D

Deputazione provinciale di Ferrara: *Atti di quel Consiglio* pag. 25. — Dino Angelo: *Opuscolo intorno all'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia* 25. — De Blasi's Francesco: *Progetto di legge organico comunale e provinciale* 105. — Direttore Generale del Debito Pubblico: *Rendiconto presentato alla Commissione di vigilanza del Debito Pubblico* 197. — Dell'Acqua Angelo: *Annuario statistico delle provincie di Lombardia per l'anno* 1861, 202. — Deputazione provinciale di Forlì: *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione* 1860, 202. — Dionisetti Avvocato: *Memorie Storiche della Città di Vercelli* 207. — Deputazione provinciale di Parma: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione* 1860, 304. — Di Nociglia Senatore: *Opuscolo sulle vere condizioni delle provincie Meridionali* 340. — De Vincenzi G. Deputato: *Cenni sull'ordinamento delle ferrovie in Italia e specialmente nelle provincie Meridionali* 409 e 410. — De Vincenti Avv. Francesco: *Programma di un prestito di cinquecento milioni al pari e senza onere d'interessi* 468. — De Feo Giuseppe: *Della prosperità degli Italiani, progetto della fondazione di una grande Istituzione Italo-Sanitario-Industriale-Agricola* 578. — Direttore del Giornale *Les Nationalités: Triomphe de la Souveraineté populaire, un Bombon démocrate* 626. — De Riso Senatore: *Cenni biografici del filosofo Calabrese Vincenzo De Grazia* 626. — Banco Felice: *La Monarchia Italiana sotto lo scettro della Casa di Savoia* 672. — Deputazione provinciale di Ferrara: *Atti del Consiglio provinciale, Sessione straordinaria di giugno e luglio* 1861, 742. — Direzione della Giurisprudenza Commerciale Italiana: *Collezione degli*

Atti della Direzione medesima 749. — De Castro Salvatore Angelo: *Scritto sul progetto di una ferrovia nell'Isola di Sardegna* 759. — Dalgas Dott. Gustavo: *Risposta a due discorsi sulla legislazione mineraria e sulle scuole delle miniere* 759. — Dal Re Giuseppe: *Memoria sull'Amministrazione dei Sali e Tabacchi nelle provincie delle Romagne* 759. — De Vincenti Avv. Francesco: *Illustrazione del programma di un prestito di cinquecento milioni al pari e senza onere d'interesse* 836. — De Cesare Michelangelo: *Dell'ordinamento delle Corti di Appello nelle provincie meridionali d'Italia* 858. — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti di quel Consiglio della Sessione 1861, 859.* — De Negri Giuseppe Notaio: *L'Emancipazione della donna. L'eguaglianza nelle Successioni. Le formalità negli Atti* 916. — De Ambrosio Francesco: *Memoria sull'ultima eruzione del Vesuvio* 924. — Deputazione provinciale di Ferrara: *Atti del Consiglio provinciale* 924. — De Marchi Cavaliere Dottore Collegiato: *Pensieri sul libero esercizio farmaceutico in Italia ed osservazioni statistiche sulle farmacie e sugli esercizi sanitari soggetti a visita nel Regno d'Italia* 933. — Deputazione provinciale di Forlì: *Atti del Consiglio delle Sedute straordinarie del 1861, 1062.* — Deputazione provinciale di Milano: *Atti del Consiglio provinciale Sessione 1861, 1071.* — De Giovanni Prof. Giovanni: *Disertazione sulla questione del Trent* 1287. — Deputazione provinciale di Forlì: *Atti del Consiglio provinciale del 27 dicembre 1861 e 2 gennaio 1862, 1415.* — Distefano Sacerdote Francesco: *Osservazioni sulla questione italiana e sul temporale del Papa 1630.* — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione straordinaria del 27 e 28 marzo 1862 1639.* — Dionisutti Avv. Carlo: *Le Corti d'Appello di Torino, Genova, Casale e Cagliari ed i loro Capi, Cenni storici e biografici* 1641. — Direzione del Giornale *Il Mediatore*: *Alcuni articoli sulla allocuzione di Sua Santità Pio IX e sulla protesta dei Vescovi, dette nel Concistoro del 9 giugno 1862, 1672.* — De Vincenti Avvocato Francesco: *Osservazioni da esso fatte nella qualità di membro della Commissione legislativa* 2159. — De Novelli R.: *La Rivoluzione Italiana e la politica Nazionale* 2174. — Direttore Generale delle R. Poste: *Specchio riassuntivo delle disposizioni della legge postale 6 maggio 1862, 2258.* — Del Punta Prof. Luigi: *Memoria ed osservazioni sopra alcune più essenziali riforme dell'insegnamento medico-chirurgico in Italia* 2333. — De Vincenti Avv. Francesco: *Provvedimenti d'urgenza nella bisogna dell'unificazione italiana* 2347. — De Nita Orazio: *Osservazioni sul progetto di legge forestale del Regno d'Italia* 2376. — Direzione della Rivista forestale del Regno d'Italia: *Primo*

fascicolo del 1863 della Rivista medesima 2500. — D'Azeglio March. Emanuele, in esecuzione delle ultime volontà del defunto suo genitore Senatore Marchese R. berto D'Azeglio: *Raccolta delle Opere da questo dettate* 2522. — Drago Avv. Raffaele: *Osservazioni sul progetto di legge relativo alla proprietà letteraria* 2553. — Di Saint Bon: *Pensieri sulla Marina italiana* 2553. — Deputazione provinciale di Bologna: *Atti del Consiglio provinciale del 1862, 2575.* — Direzione Generale del Tiro a segno Nazionale: *Tiro a segno Nazionale, suo scopo e suo organamento, del Senatore Torelli* 2575. — Deputazioni Modenese e Parmense sopra gli studi di Storia Patria: *Atti e le Memorie delle Deputazioni medesime* (fascicolo 1 del vol. 1) 2575. — Direttore della Cassa Ecclesiastica di Napoli: *Relazione sulle operazioni e sullo stato della Cassa* 2575. — Direttore del *Giornale delle Arti e delle Industrie*: *Articolo sulla questione del Credito fondiario* 2609. — Della Marmora March. Alberto Senatore: *Memorie sulla vita e sulle gesta militari di Carlo Emilio San Martino di Parella, ossia Cronaca Militare aneddotica delle guerre succedute in Piemonte dal 1672 al 1706, 2609.* — De Candia Cav. Avv. Antonio: *Commenti alla legge 30 ottobre 1859 sul contenzioso amministrativo* 2651. — Direttore della Banca Nazionale Toscana: *Rapporto della Commissione incaricata di esaminare e riferire sulla fusione della Banca Toscana con quella di Torino per costituire una sola Banca Italiana* 2651. — D'Amico Ernesto: *Ragionamento sulla Telegrafia Italiana* 2705.

E.

Ellero Prof. Pietro: *Giornale per l'abolizione della pena di morte, pag. 324.*

F.

Fenicia da Napoli: *L'oracolo di Esculapio d'Espidauo sulla lebbra d'Italia, pag. 105.* — Ferrari Nicola da Trani: *Lavoro poetico dedicato a Sua Maestà* 324. — Finazzi Canonico: *Parole dette nell'esequie del Conte Cavour celebrate nella Basilica di Santa Maria in Bergamo* 410. — Fontana Canonico Giammaria Malvicini: *Opuscoli estratti dal foglio Ufficiale della provincia Piacentina* 858. — Ferrara Nicola da Trani: *Versi* 932. — Franchi-Verney Conte Alessandro: *Éléments du Code Napoléon à l'usage des élèves de la faculté du droit de Turin par J. M. M. Franchi* 1071. — Ferro Gioacchino Dottore: *Sguardo comparativo su certi punti di pratica chirurgica inglese, francese ed italiana* 1415. — Fenicia Comm. Salvatore: *Epistola al Santo Padre* 1689. — Lo stesso: *Due libri della sua politica* 2159. — Lo

stesso: *Monografia di Ruvo di Magna Grecia — Congiunturazioni sulle metamorfosi di Taranto e sulle cause delle sue singolari produzioni di terra e di mare — Canto sopra Venezia — Cenni sul vortice di Cariddi — La Galleria degli uomini illustri della Sicilia (1 e 2 dispensa) — L'oracolo d'Esculapio d'Epidauro sulla lebbra d'Italia — Memoria archeologica sopra li dodici vasi scelti nella collezione delle anticaglie dei signori Jatta — L'ingresso di Bacco nelle Inaie 2260. — Lo stesso: Il sogno e la morte del Duca d'Eughien (Tragedia) 2265. — Finocchietti F.: *Discorso sulle naturali armonie fra religione e ragione in ordine all'economia ed al Governo* 2593.*

G.

Gonella Costanzo: *Del potere regionali, ossia dell'ordinamento amministrativo del nuovo Regno d'Italia*, pag. 89. — Gatti Alessandro: *Iscrizione dedicata a S. M. Vittorio Emanuele II* 105. — Ghivizzani Gaetano: *Poesia a Vittorio Emanuele Re d'Italia* 143. — Goldoni Gio. Michele: *Proposta di legge sulla vaccinazione* 197. — Giuristi Avv. Domenico: *Studio sulla Cassazione e le terze istanze* 202. — Garilli Avv. Raffaele: *Pordenone e Sommaso in Piacenza* 269. — Greco Deputato: *Memorandum al Parlamento ed al Governo del Regno d'Italia sui diritti della Città di Catanzaro a conservare ciò che possiede* 447. — Garilli Raffaele: *Discorso sullo spirito d'associazione in Piacenza* 539. — Galletti e Trompeo: tre vol. degli *Atti del Parlamento, Sessione 1860*, 742. — Genova (ex Vice Governatore): *Atti di quel Consiglio provinciale* 751. — Garilli Raffaele, assessore delegato alle funzioni di Sindaco di Piacenza: *I fasti di Piacenza* 759. — Grabsu Enrico da Livorno: *Cenni sulla proprietà e legislazione delle miniere; Le miniere dell'Elba e l'industria del ferro in Italia* 777. — Gropelli Emilio Serra Dottore in legge: *La vera idea della costituzione della Chiesa* 836. — Gherardi Pompeo: *Scritto sulla vita del Conte Cavour* 859. — Giuliani Celestino: *Memoria sul mezzo per fare la nuova legislazione all'Italia* 896. — Gargano Gioacchino: *Opuscolo sull'adozione* 924. — Gianelli Prof. Cav. Giuseppe Luigi membro dell'Istituto Lombardo di Firenze, di Scienze, Lettere ed Arti: *Opuscolo sulla libertà nello studio ed insegnamento e sui professori pubblici e privati di medicina* 932. — Gera Dott. Francesco da Conegliano: *Studi sull'istruzione di cui abbisogna l'Italia* 949. — Giacchetti Carlo Luigi: *Descrizione delle Due Sicilie* 1169. — Gonfaloniere di Livorno: *Annali di Livorno scritti dal Dott. Giuseppe Vivoli* 1641. — Grisolia Luigi: *Relazione al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio sulle operazioni demaniali compiute*

qual Commissario Regio nella provincia di Calabria Ultra 1° 1709. — Gonfaloniere di Volterra: *Deliberazione presa dal Consiglio provinciale il 20 maggio 1862, 1865.* — Grillo Cav. D. Luigi Cappellano Militare: *L'onore e lo stipendio appellanti al Consiglio dei Ministri costituzionali contro la Deliberazione ordinata ad un Tribunale straordinario ecc.* 2174. — Gallo Prof. Giuseppe: *Discorso sull'Armonia dell'empirismo col razionalismo e di questi con lo spiritualismo e con Dio* 2303. — Garnier Joseph Jean Prof.: *Trattato di contabilità ad uso delle Scuole tecniche e degli istituti di Commercio ed industria* 2376. — Gerente del Giornale *La Discussione: Giornale medesimo contenente uno scritto sul prestito di 700 milioni* 2503. — Gonfaloniere di Siena: *Relazione della Commissione legale del Municipio intorno ai reclami di due Comunità sul riordinamento del Monte de'Paschi* 2575. — Gargano G.: *Osservazioni sul Codice penale e di procedura penale* 2636.

H.

Herczeghi Cav. Maurizio: *Schizzo storico-critico sulla questione Austro-Ungherese*, pag. 2389.

I.

Intendente Generale di Ravenna: *Atti del Consiglio provinciale dell'anno 1860* pag. 340. — Intendente Generale dell'Umbria: *Raccolta degli Atti Ufficiali emanati dal cessato Regio commissariato Generale di quelle province* 343. — Intendente Generale di Massa e Carrara: *Verbale della Seduta straordinaria tenuta dal Consiglio provinciale il 7 maggio 1861*, 343. — Intendente Generale di Ravenna: *Atti del Consiglio provinciale della Seduta straordinaria del 21 maggio 1869*, 349. — Intendente Generale di Reggio (Emilia): *Atti del Consiglio provinciale* 596. — Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti: *Programma per la compera degli strumenti di fisica, libreria e manoscritti del Volta* 742. — Istituto Reale d'incoraggiamento alle Scienze naturali di Napoli: *Nono volume dei suoi Atti* 887. — Istituto Reale Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti: *Fascicolo 6° vol. 8 delle sue Memorie* 887.

J.

Jadobi Stefano Deputato: *Storia d'Isernia alla caduta dei Borboni nel 1860*, 1309.

L.

Lanterna Consigliere di Luogotenenza del Dicastero di finanze a Napoli: *Collezione intiera delle leggi e dei Decreti del Regno delle Due Sicilie dal 1806*

al 1859, in 110 volumi, pag. 43. — Longhi Dottore Antonio: *Considerazioni sulla necessità di migliorare la condizione del corpo sanitario militare* 211. — Linati Conte Senatore: *Le leggi Minghetti e la pubblica istruzione* 366. — Lurati Dott. Carlo: *Le fonti termali di Bormio nella Valtellina* 596. — Loparco Prof. D. Luciano da Catanzaro: *Programma d'una nuova educazione pubblica* 749. — Livorno (Consiglio Compartimentale): *Atti del Consiglio della Sessione ordinaria 1861*, 842. — Lunzi Conte Ermanno: *Storia delle Isole Jonie sotto il reggimento dei Repubblicani Francesi* 859. — Lazara Sacerdote Giovanni: *Orazione funebre letta in Catania nell'occasione dei funerali al Conte Cavour* 932. — Lioty D.: *L'Italia e la Chiesa, confutazione dell'ultima opera di Guizot* 933. — Lubanski Henry Grimala rappresentante l'Associazione emancipatrice d'Italia: *La vérité sur les lettres de M. J. Prudhon* 1227. — Leardi Carlo: *Degli interessi economici dell'Agricoltura in Italia* 1387. — La Loggia Cav. Professore Gaetano: *Discorso letto nella circostanza dell'inaugurazione del Consiglio Sanitario marittimo in Palermo* 1586. — Lockart James: *L'Aureola di Roma* 1639. — Lombardi Ettore: *La Grecia ed il Re Ottone; Cenni storici intorno alla sommossa militare scoppiata a Nauplia o Napoli di Romania* 1821. — La Mantia Avv. Vito: *Storia della legislazione civile e criminale in Sicilia* 2182. — Landolfi Luigi: *Cenni biografici e diverse iscrizioni fatte in morte del Senatore Giuseppe Nardelli* 2182. — Lombardini Elia Senatore: *Progetti intesi ad estendere l'irrigazione della pianura nella Valle del Po e studi sull'origine dei terreni quadernari di trasporto e specialmente di quelli della pianura lombarda* 2500. — Loviselli Nicola: *Due parole sulla Grecia libera* 2553.

M.

Maurigi Roggero: Alcune copie d'un suo opuscolo intitolato: *Il Parlamento e l'Italia* pag. 43. — Ministro della Guerra: *vari Decreti Reali concernenti il nuovo ordinamento dell'esercito* 70. — Mulus Niccolò: *Condizioni morali ed economiche della Sardegna e urgente bisogno del suo territoriale scompartimento* 125. — Morenaldi Oreste: *Soppressione del Circondario di Fabriano* 125. — Municipio di Lovere: *Lovere e le valli terrifere di Lombardia nei riguardi del più opportuno riordinamento amministrativo giudiziario* 197. — Martin Heuri: *Documente et pièces authentiques laissés par Daniel Manin Président de la République de Venise, traduits sur les originaux et annotés par L. Planer de la Faye* 202. — Ministro dell'Interno: *Prospetto finanziario dei Comuni nel 1858*, 202. — Marini Cesare: *Discorso sul diritto*

pubblico e privato del Regno delle Due Sicilie 211. — Ministro dell'Interno: *Statistica amministrativa del Regno d'Italia* 235. — Mannucci Antonio, a nome dei soci per l'erezione d'un monumento a Torino: *Programma della Società* 235. — Neurb Francesco: *Progetto di statuto organico della costituzione politica italiana* 235. — Mazzoni Cesare: *Dati statistici su Roma* 235. — Ministro degli Esteri: *Trattati di Casa Savoia*, vol. VIII, 292. — Morichelli avv. Emerico: *Osservazioni sul progetto dell'ordinamento giudiziario superiore del Regno d'Italia* 292. — Malvito Duca (di) da Napoli: *Progetto di legge sull'organamento della guardia nazionale* 292. — Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Annuario scolastico per l'anno 1860-61*, 340. — Ministro delle Finanze: *Bilanci attivo e passivo delle province napoletane pel 1861*, 343. — Ministro della Marina: *Regolamenti sul servizio militare ed amministrativo e dell'ordinamento generale della Reale marina* 343. — Mazziotti F. B. Deputato: *Ode per la festa nazionale del Regno d'Italia* 410. — Municipio di Mondovì: *Poesie ed iscrizioni dei professori Caragnani e Basteris per le solenni esequie celebrate in Mondovì in onore del Conte di Cavour* 410. — Maiorana barone Benedetto Deputato: *Estratto di deliberazione del Comitato della Società Nazionale Italiana di Lentini per esprimere la sua condoglianza per la perdita del Conte Camillo di Cavour* 432. — Mazziotti Deputato: *Elegia all'Italia nel 6 giugno 1861*, 447. — Mantellini cav. Giuseppe: *Descrizione della Banca Toscana* 490. — Mandoj-Albanese ingegnere professore F.: *Opuscolo sulla necessità e possibilità d'un catasto provvisorio per le antiche province degli Stati Sardi in Terraferma* 537. — Marini Angelo: *Del Governo dei Borboni di Napoli* 539. — Mongini sacerdote Pietro parroco di Ogebio: *Lettera politico-morale ad un monsignore romano* 626. — Moretti Biaggio tipografo da Valenza: *Opera del Deputato conte Giovanni Battista Michellini sulle elezioni politiche* 695. — Maffei Raimondo: *Rivista forestale dell'anno 1860*, 742. — Ministro di Agricoltura e Commercio: *Relazione per la nomina di una Giunta consultiva sulla carta geologica del Regno d'Italia* 749. — Modena (Consiglio Provinciale): *Atti di quel Consiglio dell'anno 1861*, 751. — Murri-Fraccagnani da Camerino: *Della ragion filosofica nel diritto politico penale* 759. — Martignano Senatore: *Memoria sul traforo del Cenisio di G. B. Piatti* 762. — Molinari Enrico capitano marittimo: *Osservazioni relative alla traversata ferroviaria di Genova* 777. — Martinez Giuseppe: *Dei mezzi di comunicazione in Sicilia* 836. — Miraglia dottore G. B. Direttore del Morotrofo di Aversa: *Programma su di un manicomio modello italiano* 842. — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Delle tavole statistiche che dimostrano*

come è divisa la proprietà fondiaria in Sicilia; *Tavola dei movimenti della popolazione siciliana nell'anno 1868*, 842. — Lo stesso: *Statistica delle Diocesi dell'Isola di Sicilia*, indicante i circondari e comuni che ne dipendono colla loro popolazione 859. — Nuoni Damiano: *Considerazioni storico-filosofiche sulla pena capitale* 933. — Ministro degli Esteri: *Bollettino consolare*, vol. 1^o, 996. — Ministro di Agricoltura e Commercio: *Descrizione delle macchine e procedimenti per cui vennero accordati attestati di privativa in conformità delle leggi 12 marzo 1855 e 30 ottobre 1859*, *Dispensa* 12^a 1010. — Martinengo M. A. notaio: *Cenni sopra i notai e sopra il notariato; Studi sopra gli stabilimenti di credito in generale e sopra la fondazione di Società popolari e mutue di prestito in Italia* 1133. — Martinelli avv. Sante: *Delle circostanze attenuanti nel Codice penale italiano* 1344. — Morichelli avv. Emerico: *I beni delle sopresse corporazioni ecclesiastiche nei loro rapporti con i comuni, i privati e lo Stato* 1407. — Musso cav. G. B.: *Cenni sull'amministrazione dell'albergo dei poveri di Genova* 1450. — Mogliotti avv. Felice: *Urbano Rastazzi e cenni storici parlamentari dal 1848 al 1861*, 1574. — Montanari Senatore: *Discorso letto nella solenne inaugurazione degli studi nell'Università di Bologna* 1630. — Ministro degli Esteri: *Raccolta dei trattati e delle convenzioni commerciali in vigore tra l'Italia e gli Stati stranieri* 1630. — Ministro dei Lavori Pubblici: *Raccolta delle leggi e dei decreti relativi alla costruzione delle ferrovie governative e di quelle concesse all'industria privata del Regno d'Italia* 1630. — Magliano Don Giovanale: *Orazione sul giorno natalizio del Re* 1630. — Mansueto Donato arciprete: *Intrinseca contraddizione dei due poteri temporale e spirituale nella stessa persona del Papa* 1630. — Municipio di Perugia: *Rapporto dell'ingegnere Gatti sul prolungamento della ferrovia Areolina nei pressi di Perugia e statistica di popolazione* 1639. — Montori avvocato Giuseppe: *Considerazioni sulle province meridionali d'Italia* 1689. — Martinez Domenico colonnello: *Discorso accademico sulla nazionalità italiana* 1862. — Manetta Filippo professore: *Discorso del signor Auston Enrico Layard, membro del Parlamento Inglese sugli affari d'Italia* 1967. — Ministro dell'Interno: *Quadri statistici delle opere pie della Sicilia* 2159. — Id. delle Finanze: *Annuario di quel Ministero dell'anno 1862*, 2159. — Id. dei Lavori Pubblici: *Carta postale del Regno d'Italia* 2159. — Maffei R.: *Rivista forestale del Regno d'Italia* 2160. — Ministro dell'Interno: *Canto storico dettato dal cav. Prati in occasione delle nozze di S. A. R. Maria Pia con S. M. il Re di Portogallo* 2160. — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Opera sul credito fondiario ed agricolo,*

del Senatore Di Salmour 2160. — Martinengo Senatore: *Relazione sulla condizione economica dei possessori d'immobili nella provincia di Brescia del conte Lodovico Bettoni* 2172. — Muratori avvocato Matteo: *Osservazioni al Libro 1, Tit. 5^o, Tit. 2^o, Libro 2^o, Tit. 2^o, Capo 2^o e Tit. 5^o del progetto del Codice civile del Regno d'Italia* 2172. — Mazziotti Deputato: *Gli ultimi avvenimenti politici, programma e addio a Posilippo* (poesia) 2172. — Marglieri Tommaso parroco di Sepino: *Orazione funebre in memoria di Stanislao Fusco e Carolina Cinelli* 2182. — Martinez Domenico colonnello: *Memoria di fisica popolare, Il torchio idraulico* 2182. — Ministro delle Finanze: *1^o volume della collezione delle leggi, dei regolamenti e delle decisioni sul registro, bollo e sopra altri rami dell'amministrazione demaniale* 2182. — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Allegati ad cenni ed alle considerazioni del signor conte Salmour sul credito fondiario e agricolo in Francia e in Italia* 2183. — Lo stesso: *Catalogo degli attestati di privativa industriale rilasciati e partire dal 19 maggio 1855 a tutto il 1860*, 2230. — Ministro delle Finanze: *Leggi, decreti e regolamenti sulle Dogane e privative ed altri rami di amministrazione delle gabelle del Regno d'Italia* (Vol. 1^o) 2260. — Municipio di Siena: *Rapporto della Commissione municipale sul riordinamento dei Monti riuniti di quella città* 2260. — Ministro dei Lavori Pubblici: *Resoconto delle ferrovie esercite dallo Stato negli anni 1860-61-62*, 2275. — Municipio di Bosa: *Del capo luogo del nuovo circondario nel territorio della soppressa provincia di Cuglieri, di Gavino Nino* 2347. — Ministro delle Finanze: *Movimento commerciale delle province settentrionali nel 1859*, 2431. — Marlicchio dottore Francesco: *Notizie statistiche del Municipio di Scafati* 2455. — Ministro di Grazia e Giustizia: *Relazione della Commissione di sorveglianza presso la Cassa ecclesiastica, sulle operazioni dell'anno 1861*, 2460. — Ministro della Pubblica Istruzione: *Volume contenente i diplomi arabi del R. Archivio fiorentino, testo originale del professore Senatore Amari* 2460. — Martinez Domenico colonnello: *Scritti scientifici e letterari* 2461. — Nascimbene Luigi: *Roma dell'Italia nuova* 2469. — Martinez Domenico colonnello: *Istruzione popolare sul termometro* 2503. — Mascio Felice: *Memoria in difesa di Rocco Mascio* 2503. — Massa Saluzzo conte Leonzio Senatore: *Il Codice di procedura penale del Regno d'Italia con commenti tratti dalla teoria della giurisprudenza e della pratica* 2522. — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Monografia sul tifo bovino del professore Spinola di Berlino* 2553. — Ministro della Marina: *Annuario Ufficiale della Marina Italiana del 1863*, 2568. — Ministro dei Lavori Pubblici:

Dizionario geografico postale d'Italia 2568. — Ministro Guardasigilli: *Quadri statistici degli affari giudiziari trattati nel 1861 nell'Italia superiore* 2575. — Ministro dei Lavori Pubblici: *Relazione della Commissione incaricata dell'esame delle proposte relative alla costruzione delle ferrovie Spesia, Parma e Lucca Reggio* 2575. — Majorana Della Nicchiara Giuseppe: *Discorso per l'inaugurazione della Camera di Commercio della provincia di Catania* 2575. — Miraglia cav. dottore B. C.: *Regolamento generale per Real Morotrofo di Aversa* 2575. — Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Descrizione e disegni delle macchine e procedimenti per quali vennero accordati attestati di privativa durante il 1° semestre 1862 (15ª dispensa)* 2576. — Maldini G. M. tenente di vascello: *Le navi corazzate e la marina italiana* 2636. — Ministro dei Lavori Pubblici: *14 fascicoli del Duomo di Monreale, illustrato dall'abate Domenico Gravina* 2636. — Maliano D. Giovenale: *Orazione per il giorno natalizio di S. M. il Re* 2735. — Masi cav. avv. Tit.: *Lettera al Senatore comm. De Foresta sui Tribunali di Commercio* 2797.

N.

Naldi Michelangelo: *Ragionamento sull'attuale questione della Chiesa e del Papato* pag. 203. — Lo stesso: *Iscrizioni fatte in occasione dei funerali celebrati in Aquila in suffragio dell'anima del Conte Cavour* 492. — Noel Victor: *Rapporto all'Imperatore Napoleone III* 537. — Naldi Michelangelo: *Cenni sulla vita del Marchese Ferdinando De Torres* 1169. — Nisco Nicola Deputato: *Rapporto intorno al valore economico e finanziario della Concessione Rotschild* 1901. — Norsa Consiglio: *Considerazioni statistiche ed economiche sul compartimento territoriale e sull'amministrazione del nuovo Regno d'Italia* 2757.

O.

Olivieri Fileno: *Errori e rimedi nell'Italia Meridionale* pag. 637. — Orlando Filippo: *Monografia sui mali dell'enfiteusi e sui rimedi che si dovrebbero apportare* 836. — Orio Cav. D. Carlo: *Osservazioni e proposte sull'Epizootia Bombicina* 2503.

P.

Prefetto di Pisa: *Atti del Consiglio provinciale sulla nuova circoscrizione delle province Toscane* pag. 43. — Papazzoni Fabio: *Scritto sulla nuova legge delle Opere Pie* 70. — Lo stesso: *Studi amministrativi sulla nuova legge comunale e provinciale in rela-*

zione a quella del 30 ottobre 1859, 143. — Pallavicino March. Camillo: *Proposta sull'abolizione delle Dogane, degli Octrois, del canone gabellario e la sostituzione di una tassa ponderale alla frontiera* 197. — Presidente della Commissione dei delegati comunali per la Strada da Voltri ad Orada: — *Questione della Strada da Voltri ad Orada* 203. — Poggi Comm. Enrico Senatore, per incarico del Ministro d'Agricoltura e Commercio: *Della legislazione mineraria e delle scuole delle miniere* 226, 234. — Pavia (Governatore): *Atti del Consiglio provinciale, Sessione 1861*, 343. — Pipitone Avvocato Giuseppe Nicolò da Palermo: *Opuscoli diversi in materia legislativa* 343. — Perex Giuseppe da Palermo: *Monografia sulle strade di Sicilia* 492. — Palermo Avv. A.: *Il Golfo di Spesia ed il nuovo Regno Italiano* 492. — Pigiaccelli Giuseppe da Montorio: *Saggio sulla statistica delle capacità, ossia soluzione problematica sul progresso prospero e duraturo di ogni Governo* 492. — Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Cassa di Risparmio di Torino: *Riassunto delle operazioni fatte da quella Cassa nel 1860*, 672. — Piatti G. B.: *Osservazioni al rapporto della Commissione della Coscia* 742. — Perfetti Abate Filippo: *Considerazioni sulle nuove condizioni del Papato* 749. — Pesaro e Urbino (Consiglio Provinciale): *Atti della prima Sessione straordinaria del 1861*, 749. — Prefetto di Parma: *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione straordinaria del 1861*, 759. — Presidenza della Camera Elettiva di Grecia: *Volume 1° dei documenti relativi alla ricognizione della Grecia sino alla costituzione di quel Regno* 796. — Prefetto di Novara: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione ordinaria 1861*, 836. — Puccioni Senatore: *Il codice penale toscano illustrato* vol. 5.; *Saggio di diritto penale teorico pratico* vol. 1.0 836. — Prefetto di Ravenna: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione ordinaria 1861*, 842. — Perfetti Abate: *Opuscolo sulle nuove condizioni del papato* 842. — Poggi Comm. Enrico Senatore: *Discorsi economici, storici e giuridici* 842. — Palmard Augusto Pittore di Storia: *Ringraziamenti a S. M. il Re d'Italia per la medaglia d'onore accordatagli per un suo quadro, intitolato: Vittoria* 842. — Presidente del Consiglio provinciale di Abruzzo Citeriore: *Atti del Consiglio della Sessione ordinaria 1861*, 842. — Prefetti di Como, Trapani e Principato Citeriore: *Atti di quei Consigli provinciali del 1861*, 858. — Presidenza Generale del Decimo Congresso degli Scienziati Italiani in Siena: *Regolamento per i Congressi Scientifici italiani* 859, 887. — Piatti G. B.: *Opuscolo sull'arvenire industriale e commerciale d'Italia e sul più conveniente modo di risolvere la questione dei passaggi alpini ed appennini* 896.

— Prefetto di Brescia: *Atti del Consiglio provinciale* 924. — Prefetti di Porto Maurizio e di Tramo: *Atti dei Consigli provinciali* 932. — Prefetto di Genova: *Discorso letto dal Professore Prospero Carlevaris, Presidente dell'Istituto tecnico di quella Città, in occasione della distribuzione dei premi agli alunni dell'Istituto medesimo* 932. — Ponzio Cav. Cesare: *Programma, il Motore Militare* 976. — Panis Agostino Sotto-Segretario alla direzione demoniale d'Ancona: *Proposta di legge sulle pensioni agli Impiegati Civili del Regno d'Italia* 992. — Prefetti di Alessandria, Cremona e Palermo: *Atti dei Consigli provinciali del 1861*, 996. — Perfetti Abate Filippo: *Il Clero e la Società, ossia Della riforma della Chiesa* 1062. — Presidente del Consiglio provinciale di Messina: *Atti del Consiglio del mese di novembre 1861*, 1071. — Presidente della R. Deputazione di Storia patria di Torino: *Monumenta historia patria* vol. 10^o della Raccolta 1071. — Prefetto di Girgenti: *Atti del Consiglio provinciale* 1227. — Presidente del Sotto-Comitato provinciale di Cagliari per l'esposizione internazionale di Londra: *Relazione sulla condizione mineralogica dell'Isola di Sardegna dell'Ing. E. Marchese* 1246. — Prefetto di Genova: *Relazione della Commissione sul riordinamento di alcune Opere Pie di quella Città* 1246. — Prefetto (Sotto) di Abbiategrosso: *Il 9 febbraio 1862 a Magenta 1824*. — Prefetto di Pavia: *Atti del Consiglio provinciale per 1861*, 1341. — Perla Dott. Niccola medico ordinario del Manicomio d'Anversa — *I linguisti* vol. 1, 1381. — Prefetto di Torino: *Atti del Consiglio provinciale dell'anno 1861*, 1407. — Prefetto di Cagliari: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione 1861*, 1450. — Pallavicino-Mossi Senatore: *Esemplare dell'Opera di G. B. Nicolosi* 1586. — Perini Francesco: *La centralizzazione e la libertà* 1639. — Pesci A.: *Opuscolo sulle ferrovie napoletane* 1641. — Prefetto di Trapani: *Analisi delle acque termo-minerali di Segesta* 1689. — Prefetto di Cagliari: *Atti del Consiglio provinciale 1862*. — Prandi Avv. Enrico: *Inscrizione sul fu Conte Cavour* 1880. — Pellati Niccolao Ing.: *Notizie sulla fabbricazione dei cannoni d'acciaio fuso* 1967. — Prefetto di Cremona: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione straordinaria del 12 giugno ultimo* 2136. — Prefetti di Ferrara, di Girgenti e di Parma: *Atti di quei Consigli provinciali* 2159. — Puccioni Giuseppe Senatore: *Scritto sulla pena di morte* 2174. — Procuratore del Re a Mozza: *Rendiconto sull'amministrazione della giustizia nel circondario di Palermo* 2174. — Prefetto di Pesaro e Urbino: *Relazione sullo Stato di quella provincia e Atti del Consiglio provinciale della Sessione straordinaria dal 20 al 24 giugno 1862*, 2182. — Pre-

fetto di Como: *Esposizione sulle condizioni della provincia nel 1862*, 2258. — Prefetti di Novara, Cremona ed Alessandria: *Atti dei Consigli provinciali della Sessione 1862*, 2260. — Prefetto di Sondrio: *Osservazioni di quella Deputazione provinciale sullo schema di legge forestale* 2260. — Prefetto di Ravenna: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione 1862*, 2303. — Prefetto di Como: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione straordinaria 1 e 2 maggio 1862*, 2333. — Prefetto di Modena: *Atti del Consiglio Divisionale del 1862*, 2455. — Prefetto di Cremona: *Discorso letto dal Cav. Piazza all'inaugurazione dell'Istituto tecnico di Cremona* 2485. — Perotti Cav.: *Le massime, giornale del Registro e del Notariato* (1 e 2 fascicolo) 2500. — Presidente della R. Deputazione di Storia Patria di Torino: *Miscellanee di Storia Italiana* (1 vol.) 2500. — Prefetto di Forlì: *Atti del Consiglio provinciale* 2500. — Poesia Gaetano: *La verità alle prese colla calunnia* 2503. — Presidente della Commissione d'Agricoltura e pastorizia per la Sicilia: *Giornale della Commissione medesima* (fasc. 6, vol. 3, Serie 2^a) 2503. — Prefetto di Sondrio: *Atti del Consiglio provinciale dell'anno 1862*, 2553. — Presidente della Deputazione di Storia Patria nelle province Modenesi: *Cronache modenesi di Tommasino De Bianchi detto Lancellotti* (vol. 1) 2553. — Pizzorni Pacifico: *L'avvento del 1847 nella Metropolitana di Torino* 2553. — Prefetto di Pavia: *Atti del Consiglio provinciale del 1862*, 2568. — Prefetto di Torino: *Atti del Consiglio provinciale* 2570. — Perraloni Michele: *Osservazioni intorno al servizio tecnico del Corpo del Genio* 2575. — Palma Prof. Luigi: *Proloquio allo studio dell'economia politica nell'Istituto tecnico di Bergamo* 2575. — Pellati Ing.: *Relazione alla Commissione per l'industria delle ferriere in Italia, sulla fabbricazione delle lastre di corazzatura* 2575. — Prefetto di Ferrara: *Atti del Consiglio provinciale* 2575. — Prefetto di Cagliari: *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1862*, 2651. — Pettiti Deputato: *L'ordinamento dell'Esercito italiano esposto col Bilancio per 1863; Esame delle osservazioni di S. E. il Generale Fanti* 2651. — Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle Scienze naturali di Napoli: *Atti dell'Istituto medesimo* (tomo I) 2651. — Prefetto di Trapani: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione 1862*, 2705. — Presidente della Cassa di Risparmio di Torino: *Riassunto delle operazioni di essa Cassa per l'esercizio 1862*, 2705. — Presidente della Camera di Commercio di Torino: *Relazione sull'esercizio della pubblica condizione e del saggio normale delle sete nel 1862*, 2719. — Presidente della Commissione di Agricoltura e pastorizia per la Sicilia: *Giornale di essa Commissione* vol. 7^o

2735. — Presidente del Tribunale di Commercio di Trapani: *Ragioni per la conservazione dei Tribunali di Commercio del Regno d'Italia* 2757. — Prefetto di Cuneo: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione del 1862*, 2790.

Q.

Queirolo G. L.: *Proposta sul modo di migliorare il credito pubblico del Regno d'Italia* pag. 2182. — Lo stesso: *Riflessioni sugli effetti della vendita dei beni demaniali per mezzo del credito fondiario* 2275.

R.

Re Zefrino: *Poesia dedicata al Parlamento* pag. 202. — Rossi Guglielmo: *Prolosure ad un corso libero di lettere di scienza finanziaria* 202. — Rabbeno Davide: *Memoria statistica* 203. — Rignano I. avv.: *Esposizione sulla uguaglianza civile e sulla libertà dei culti secondo il diritto pubblico del Regno d'Italia* 324. — Rigazzi G. F. sacerdote: *Poesia intitolata: Ricognizione di nuovo regno* 410. — Ripa Angelo Vittorio notaio: *Sonetto in morte del Conte Cavour* 447. — R-ga'di avvocato Giuseppe: *Storia e poesia e scritto sulla Regia Armeria di Torino dedicato a S. M.* 720. — Ruggero dottore Giovanni: *Notizie sanitarie del penitenziario d'Alessandria* 761. — Regis conte Senatore: *Necrologia del defunto Senatore Pietro Gori* 959. — Rossi cav. abate G. B. Direttore di Spirito del penitenziario di Spoleto: *Orazione pel giorno onomastico di Vittorio Emanuele II Re d'Italia* 1269. — Rapisardi avv. Emanuele: *Saggio di un progetto di Codice penale italiano* 1639. — Roux: *De Père Passaglia et de l'Italie; e Études sur l'Italie* 1641. — Rendu M. Eugene: *Relazione sulle scuole internazionali* 1689. — Ranieri Camillo architetto: *Opuscoli riflettenti il Porto di Napoli* 2104. — Rosso Filadelfo: *Ragioni del mandamento di Capi: per essere aggregato alla provincia di Catania ed al circondario di Nicosia* 2500.

S.

Sinonetti da Napoli: *Prosperità di quella parte meridionale d'Italia* pag. 43. — Schirò ingegnere Giorgio: *Opuscolo sull'attuale condizione forestale e solforifera di Sicilia*, 252. — Silva cav. avvocato Guglielmo: *Carme scritto nella ricorrenza della festa nazionale* 319. — Studenti dell'Università di Pavia: *Parole lette da Bernardino Zen-drini nelle esequie del conte Camillo di Cavour celebrate in Pavia l'8 giugno 1861*, 349. — Sabatini Domenico. *Memorandum al Parlamento nazionale italiano intorno alle ferrovie Sicule-napoletane* 468. — Schinelli G. B.: *Significato del*

Ministero Ricasoli nelle presenti condizioni d'Italia 537. — Sandbreuil primo avvocato generale presso la Corte Imperiale d'Aix: *Discorso di apertura dell'anno giuridico di quella Corte* 742. — Santi Filippo da Napoli: *Programma sulla ricognizione africana* 749. — Sanvitale conte Luigi Senatore: *Quadro in miniatura rappresentante il ritratto di S. M. il Re* 749. — Sacchi da Napoli: *Opuscolo sulle finanze delle province meridionali* 762. — Sannicola cav. professore Giovanni: *Prodromo dell'atlante statistico, agricolo, industriale commerciale e militare del Regno d'Italia* 811. — Scocchera Savino Deputato: *Carme in morte del Conte Cavour; Discorso per l'inaugurazione della Cassa di risparmio di Trani; Ragionamento con disegno di legge per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Puglie* 836. — Solis (De) monsignore protonotario apostolico: *Dell'autorità del Re nelle materie di disciplina e polizia ecclesiastica* 836. — Sindaco di Napoli: *Discorso letto dal signor Antonio Ranieri nell'inaugurazione del monumento eretto per cura di quel municipio a Giovanni Battista Vico* 836. — Spano Luigi: *Osservazioni allo scritto del Senatore Aymersch sulla convenienza d'una ferrovia longitudinale in Sardegna* 876. — Scaffini dottore Giuseppe: *Nuovo piano d'insegnamento da lui proposto per le scuole secondarie* 887. — Sindaco di Napoli: *Conti e statuti degli Asili infantili di quella città* 924. — Sindaco di Voltri: *Opuscolo relativo alla ferrovia da Voltri ad Ovada* 932. — Studenti Rumeni in Italia: *Memoria da essi tradotta per titolo: L'Indipendenza costituzionale della Transilvania d'Alessandro Papin Ilarianu* 932. — Sindaco di Piubesi Torinese: *Regolamenti del Comune* 996. — Scocchera Savini Deputato: *Relazione all'associazione patriottica Traneze* 1407. — Sindaco di Sarzana: *Promemoria sull'importanza storico-geografica che ha la città di Sarzana relativamente alla Lunigiana per essere centro di amministrazione economica-civile* 1500. — Scotti avv. Antonio: *La domanda dei Lodigiani e il voto del Consiglio Provinciale di Milano* 1630. — Scotti avv. Ant.: *Esame riassuntivo sulla questione della ferrovia Pavia-Codogno* 1901. — Silva cav. avv. Guglielmo: *Carme per le nozze di S. M. Don Luigi I Re di Portogallo colla Reale Principessa Maria Pia di Savoia* 2159. — Sismonda comm. Angelo Senatore: *Carta geologica di Savoia, Piemonte e Liguria* 2159. — Sanseverino Deputato: *Il Comune in Italia con prospetti comparativi e proporzionali delle popolazioni dei Comuni del Regno* 2174. — Sindaco di Reggio (Emilia): *Resoconto morale della Giunta municipale della provincia* 2182. — Sullioti avv. Anastasio: *Lettera al Senatore Di Laconi in risposta ad una circolare da questo diramata, relativa alle ferrovie di Sardegna* 2258.

— Società ginnastica di Torino (Presidente della): *Estratto della Gazzetta Ufficiale relativo all'andamento e chiusura del corso magistrale gratuito di ginnastica* 2260. — Sindaco di Castel San Lorenzo: *Rapporti diversi di un cittadino* 2261. — Sindaco del Comune di Azeglio: *Verbale della Giunta municipale con cui si decretarono pubbliche preci in suffragio dell'anima del defunto Senatore marchese Roberto D'Azeglio e analoghe iscrizioni funebri* 2261. — Sindaco d'Asti: *Poesie stampate in occasione della inaugurazione del monumento Alfieri* 2261. — Società promotrice della ferrovia meridionale ticinese (Il Presidente del Comitato della): *Memoria all'assemblea generale, elvetica circa alla necessità dell'iniziativa federale per la costruzione di una ferrovia attraverso le Alpi* 2275. — Sindaco di Napoli: *Conti del 1863 e stato presuntivo del 1863 degli Asili Infantili privati di quella città* 2362. — Società Reale di Napoli: *Quaderno del mese di gennaio 1861, contenente il rendiconto delle tornate e dei lavori dell'Accademia di scienze morali e politiche* 2469. — Sansevero (Giunta Municipale): *Memorandum alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio* 2553. — Studiosi professore C.: *Considerazioni intorno all'ordinamento degli studi medico-chirurgici* 2553 e 2554. — Sindaco di Pausula: *Memoria sulla coltivazione del riso nella provincia di Macerata, del dottore Marino Marini* 2575. — Sturani Carlo: *Scritto sulla sua destituzione da Sindaco di Paternò* 2575. — Scarabelli Luciano Deputato: *Avvertenza al Ministro dell'Istruzione Pubblica* 2575. — Sindaco di Torino: *Riassunto statistico del movimento professionale ed industriale avvenuto in Torino nel quadriennio dal 1858 al 1861 e relazione fatta al Consiglio Comunale all'aprirsi della Sessione ordinaria 1863, 2651.*

T.

Trompeo cav.: *Opuscoli recentemente pubblicati* pag. 25. — Terenzio canonico Pietro: *Notizie sulla Diocesi di Pavia e sugli smembramenti che ne furono fatti dal 1799 al 1819*, 197. — Tergolina (di) avv. Francesco: *Quattro anni nelle prigioni del Santo Padre* 211. — Tramoulet S. M.: *Le régime hypothécaire et le sens commun* 292. — Trompeo cav.: *Progetto di legge sulle acque minerali* 295. — Terzetti Giorgio bibliotecario della Camera dei Deputati di Grecia: *Cenni commemorativi dell'illustre Santorre conte di Santa Rosa e del cav. Giacinto di Collegno* 295. — Tamburini Gaetani Nicola: *Discorso per l'inaugurazione del Ginnasio di Ascoli* 304. — Tratti Luigi: *Opuscoli sopra la ferrovia di Ravenna* 324. — Testa Deputato: *Memoria dell'ingegnere Manzini, CLUSONE CAPO LUOGO DEL CIRCONDARIO TERZA PROVINCIA DI BERGAMO* 324. —

Tiboni Emilio monsignor Pietro: *Proposta sulla secolarizzazione della Bibbia* 349. — Terzetti G. bibliotecario della Camera dei Deputati di Grecia: *Epistola a Ugo Bassi* 410. — Terzaggio avv.: *Doveri dell'uomo verso dei bruti* 447. — Torteroli Tommaso: *Memoria storica sulla città di Savona* 749. — Terenzio canonico Pietro: *Opuscolo intorno alle condizioni e riforme delle Università in Italia* 876. — Torteroli Tommaso: *La lapide di Redeponti, memoria storica della città di Savona* 1381. — Terenzio canonico Pietro: *Opuscolo sulla riduzione e riforma delle Università in Italia* 1415. — Torteroli Tommaso: *Un tronco della via Emilia della città di Savona* 1630. — Terenzio canonico Pietro: *Notizie della vita e delle opere del professore Cesare Ferreri* 1639. — Taverna Pietro: *Cenni sulla convenienza di sospendere il perforamento del Moncenisio* 1862. — Tatti ingegnere Luigi: *Note sulle ferrovie insulari e specialmente sulle sarde* 2172. — Torteroli Tommaso: *Grizia Valente (racconti storici)* 2260. — Trivella Stefano: *I corpi e gli agenti naturali* 2455. — Torteroli Tommaso: *La lapide della Dogana di Savona* 2469.

U.

Università di Catania, Direzione Amministrativa: *Domanda al Re Vittorio Emanuele ed al Parlamento Italiano*, pag. 492.

V.

Vacca Comm. Giuseppe Senatore: *Considerazioni sulla situazione delle province Napolitane e sul riordinamento del Governo locale*, pag. 235. — Vice Governatore della provincia di Cremona: *Atti del Consiglio provinciale della Sessione 1860*, 252. — Veccei di Casso: *Sonetto pubblicato in occasione della festa nazionale* 343. — Verga Dott. Andrea, Direttore dell'Ospedale maggiore di Milano: *Rendiconto delle spese dell'Ospedale per gli anni 1856-57*, 343. — Vivonet Filippo, membro della facoltà di filosofia e lettere di Cagliari: *Canto sulla morte del Conte Di Cavour* 409. — Valerio Comm. Lorenzo: *Relazione al Ministro dell'Interno sulla gestione del Governo delle Marche* 468. — Vegezzi-Ruscilla Giovenale Deputato: *Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale in alcune valli della provincia di Torino* 749. — Valerio Comm. Lorenzo: *Undecima Relazione sullo Stato dell'Asilo Infantile e della Scuola superiore femminile in Agliè* 749. — Vivonet F.: *Opuscolo sulla linea da preferirsi nella provincia di Cagliari pel tracciamento d'una ferrovia lungo l'Isola di Sardegna* 817. — Wild Prof. Enrico Vice Direttore dell'Istituto speciale di Commercio di Milano: *Memoria intorno allo*

stato attuale della istruzione primaria, ed ai miglioramenti della rispettiva legge e dei regolamenti 932. — Waddington Evelin: Osservazioni alla legge del Regno sull'ordinamento comunale e provinciale 1639. — Verdi Camillo: Dei tributi diretti e del servizio che li concerne 2159. — Venasco Avv. Enrico: Scritto sulla pena ai morte 2261. — Vegni Prof. Angelo: Discorso letto per l'inaugurazione del R. Istituto tecnico fiorentino 2651. — Verdi Camillo: Cenni sugli Impiegati Civili e sulle loro pensioni di riposo 2705.

Z.

Zerego Antonio: Interpellazioni al Deputato Alfieri intorno alla libertà d'insegnamento, pag. 295. — Zecchini S. P.: Del principio d'equità nell'imposta, ecc. 447. — Zanolini A. Deputato: Considerazioni sulla legislazione delle miniere 812. — Zeuner Abate Benedetto: Scritto sulle condizioni della Sicilia 2522.

Opere a fabbricati militari (spese straordinarie sul bilancio della guerra per diverse) — Progetto di legge (N. 190) — Presentazione, pag. 1905 — Discussione, 2021 — votazione e approvazione, 2024.

Id. pubbliche (spese straordinarie per lo esequimento di) — Progetto di legge (N. 256) — Presentazione, pag. 2706 — Discussione, 2804 — votazione e approvazione, 2806.

Id. da farsi ai Porti e Fari (spese straordinarie per) — Progetto di legge (N. 262) — Presentazione, pag. 2756 — Discussione, 2804 — votazione e approvazione, 2806.

Opere Pie (disposizioni sulle) — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 14 — Comunicazione del Decreto che autorizza a ritirarlo, 219

Id. (applicazione a tutto il Regno della legge 20 novembre 1859 sulle) — Progetto di legge (N. 166) — Presentazione, pag. 1645 — Discussione, 1881 — votazione e approvazione, 1905.

Ordinamento giudiziario nelle provincie Napoletane e Siciliane — Progetto di legge (N. 47) — Comunicazione, pag. 446 — Discussione, 481 — votazione e approvazione, 483.

Id. giudiziario per le provincie Napoletane (modificazioni alla legge di) — Progetto di legge (N. 101) — Presentazione, pag. 843 — Discussione, 888 — votazione e approvazione, 895.

Id. giudiziario per le provincie Siciliane (modificazioni alla legge di) — Progetto di legge (N. 102) — Presentazione, pag. 843 — Discussione, 894 — votazione e approvazione, 895.

Id. giudiziario — Progetto di legge (N. 116) — Presentazione, pag. 865.

Id. delle Guardie doganali — Progetto di legge (N. 139) — Presentazione, pag. 1341 — Discussione, 1587 — votazione e approvazione, 1591.

Id. uniforme del personale di segreteria nelle Prefetture e Sotto-Prefettura del Regno — Progetto di legge (N. 196) — Presentazione, pag. 1967 — Discussione, 2101 — votazione e approvazione, 2103.

Id. doganale (modificazioni ed aggiunte alla legge sull') — Progetto di legge (N. 212) — Presentazione, pag. 2162 — Discussione, 2247 — votazione e approvazione, 2248.

Ordini del giorno :

Del Senatore Di Pollone sopra il progetto di legge con cui S. M. assume il titolo di Re d'Italia, pag. 33.

Dei Senatori Montanari e Amari prof. in ringraziamento all'armata, 90.

Del Senatore Cadorna intorno al progetto di legge sull'istruzione elementare, 104.

Del Senatore Matteucci sull'interpellanza relativa alla questione di Roma, 225.

Del Senatore Pareto sopra il progetto di legge relativo alla concessione della ferrovia Aretina, 533.

Del Senatore Pinelli sul progetto di legge per la costruzione di un carcere in Sassari, 654.

Del Senatore De Monte sullo stesso argomento, 658.

Del Senatore Arnulfo, idem, 659.

Dell'Ufficio Centrale sulla legge pel riordinamento ed armamento della guardia nazionale, 697.

Del Senatore Piazza sullo stesso argomento, 705.

Del Senatore Di Revel per disposizione circa gli impiegati in aspettativa o disponibilità, 721.

Del Senatore Bellelli sopra un'interpellanza relativa ai Castelli di Napoli, 839.

Del Senatore Galvagno sopra un'interpellanza del Senatore Pareto, 915.

Dei Senatori Oldofredi, Ricci e Giullini sopra un'interpellanza intorno ai comitati di provvedimento, 1196 e 1197.

Dei Senatori Di Pollone e Montanari sopra l'interpellanza relativa all'esposizione di Londra, 1213 e 1214.

Del Senatore Chiesi sulla legge relativa al corso legale delle monete d'oro, 1249.

Dei Senatori Lauzi, Notta e Montezemolo sopra una interpellanza del Senatore Lauzi, 1302, 1303.

Dell'Ufficio Centrale sulla legge relativa alle strade nazionali della Sicilia, 1313.

Dell'Ufficio Centrale sulla legge per la servitù militari, 1315 e puro e semplice del Senatore Notta sullo stesso oggetto, 1316 e 1317.

Del Senatore Della Rovere sopra una sua interpellanza circa una promozione nell'ufficialità della marina, 1473.

Dei Senatori Chiesi e Salmour sopra un'interpellanza del primo, 1477.

Del Senatore Martinengo nella discussione dell'esercizio provvisorio del bilancio, 1646.

Del Senatore Correale in seguito ad interpellanza sua sopra affari ecclesiastici delle Provincie Napoletane, 1660.

Del Senatore Menabrea per la pubblicazione di documenti riguardanti la sua Amministrazione nel Ministero della Marina, 1766.
 Dei Senatori La Marmora e Oldofredi in omaggio di un proclama Reale, 1983, 1984 e 1985.
 Dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per la concessione delle ferrovie Meridionali e nella Lombardia, 2116 e 2120.
 Dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per la revoca delle immunità ai padri di dodicesima prole, 2137.
 Del Senatore Giulini a proposito di movimenti di insurrezione capitanata dal generale Garibaldi, 2145.
 Del Senatore Menabrea a proposito della legge per la vendita dei beni demaniali a tutela delle foreste, 2148 e 2149.

Del Senatore Di Revel sul fatto della perquisizione al Senatore di S. Elia — Proposta, 2561 — votazione e approvazione, 2567.
 Della Commissione eletta per riferire sull'affare della perquisizione al Senatore S. Elia, 2600.
 Del Senatore Siotto — Pintor sul fatto della perquisizione al Senatore di S. Elia, 2708.
 Dei Senatori Cadorna e Alfieri sopra lo stesso argomento, 2783, 2787 e 2788.
 Del Senatore Vacca sopra un'interpellanza sullo stato delle Province Meridionali, 2758.
 Dell'Ufficio Centrale sopra il progetto di legge relativo al servizio di ponti e strade, 2801 — votazione, 2802.
 Orsini Prof. Antonio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 40.

P

Pagamenti in ispezzi di svanziche (Disposizioni relative ai) — Progetto di legge (N. 147) — Presentazione, pag. 1448 — Discussione 1497 — votazione e approvazione, 1499.

Paleocapa Commend. Pietro — Nominato membro della Commissione di Finanze, pag. 42 — Parla sopra un'interpellanza relativa all'arginatura dei fiumi navigabili, 243 e 247 — Prende parte alla discussione circa la concessione della ferrovia Aretina, 522 e seg. — Id. a quella riguardante la costruzione del porto di Tortoli in Sardegna, 678 — Fa osservazioni sull'art. 11 della legge sulle Camere di Commercio, 771, 772 — Relatore del progetto di legge per una tassa del 40 per cento sui trasporti delle ferrovie, ne sostiene la discussione, 939 e seg. — Parla nella discussione del progetto di legge per l'istituzione della Corte dei Conti, 1128 — Id. in quella dello schema di legge per la costruzione di uno sbarcatoio nel porto di Siracusa, 1948 — Id. in quella della legge per la concessione delle ferrovie di Sardegna, 2187 e seg. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per le pensioni agli impiegati civili, 2267 e seg. — Id. a quella sulla aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2481 — Id. a quella relativa all'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, 2669 e seg. — Parla sopra la fissazione dell'ordine delle discussioni, 2736.

Pallavicini March. Fabio — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione sui titoli e ammissione, *ivi* — Presta giuramento, 748.

Pallavicino-Monni March. Ludovico — Parla nella discussione del progetto di legge per la proroga

dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nell'Emilia, pag. 44, 47, 48 e 49 — Id. in quella della legge sull'istruzione elementare, 63, 79, 96 e seg. — Fa alcune osservazioni nella seconda discussione della legge sulla tassa di registro, 1479 — Parla nella discussione di quella relativa al cumulo degli impieghi, 1523 — Propone un emendamento all'art. 3 della legge sulla privativa dei sali e tabacchi, 1539 — Parla sulla stessa legge, 1580 — Propone la votazione segreta sopra un articolo di legge, 2444, 2445.

Pallavicino-Trivulzio March. Giorgio — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 9 — Congedo, 252.

Pamparato (Cordero Di) March. Stanislao — Annunzio della sua morte, pag. 2503.

Pandolfina Principe Ferdinando — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 40 — Verificazione dei titoli e ammissione, 49 — Nominato membro della Commissione del Codice civile, 36 — Riferisce sui titoli del Senatore di S. Elia, 340 — Id. su quelli del Senatore Lanza, 695.

Panizza Cav. Bartolomeo — Congedo accordato, pagina 2623.

Pareto March. Lorenzo — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 40 — Verificazione dei titoli e ammissione, 48 — Fa un discorso sul progetto di legge con cui S. M. assume il titolo di Re d'Italia, 30, 33 — Parla sulla legge dell'istruzione elementare, 130 — Fa un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici sul traforo delle Alpi nella valle del Reno, 143 — Id. al Ministro della Guerra sugli ospedali militari di Genova, 227 — Parla sopra un'interpellanza del Se-

- natore Martinengo al Ministro dei Lavori Pubblici, 240 — Domanda l'urgenza per una petizione, 304 — Fa osservazioni sulla legge per una leva di 30000 uomini nelle Provincie Napoletane, 317 — Muove un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici sul passaggio delle Alpi al Lucomagno, 320 — Propone una mesta dimostrazione per la morte del conte Cavour 346 — Parla sulla legge organica per la leva di mare, 437 — Id. sopra una petizione, 450 — Domanda il rinvio di un'altra petizione all'Ufficio Centrale della legge che vi si riferisce, 459 — Fa un'osservazione sul progetto di legge relativo al polverificio di Fossano, 460 — Fa un'osservazione sul disegno di legge relativo all'ordinamento giudiziario nelle Provincie Meridionali, 482 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla sanità marittima, 483 e seguenti — In occasione della discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci per secondo semestre 1861, fa una raccomandazione al Governo, 494, 496 — Parla sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Libro del Debito Pubblico, 502 — Id. sopra quello per la ferrovia Aretna, 519 e seguenti — Id. su quello concernente la Cassa per gli invalidi della marina mercantile, 555, 566, 568 e 570 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla riforma delle tasse marittime, 578 e seguenti — Id. di quello relativo a modificazioni della tariffa doganale, 631 e seguenti — Id. della legge per una ferrovia da Napoli al mare Adriatico, 643 e 644 — Fa un'osservazione al progetto di legge relativo alla strada da Bobbio a Piacenza, 661 e 662 — Parla per un richiamo al regolamento, 664 — Ragiona sullo schema di legge relativo al riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale, 687, 688, 700 — Id. su quello riguardante le Camere di Commercio, 787 — Prende parte alla discussione della legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 820, 831 — Id. di quella per l'alienazione di beni demaniali, 866 — Annunzia una interpellanza sulla situazione, e sopra alcuni decreti pubblicati nell'intervallo della Sessione, 876 — La svolge, 896, 912, 913 — Muove un'altra interpellanza al Ministro degli esteri circa una spedizione in Persia, 1416 — Ragiona sul progetto di legge relativo alle tasse universitarie, 1905 — Id. su quello concernente le marche da bollo, 1940, 1941 — Id. su quello della costruzione di uno sbarramento nel porto di Siracusa, 1947, 1948 — Parla nella discussione delle ferrovie di Sarlegna, 2191.
- Pasolini** conte Giuseppe. — Annunzio della sua nomina a Ministro degli Esteri, pag. 2178 — Id. delle sue dimissioni da quella carica, 2554.
- Passaggio al Demanio dei beni immobili appartenenti alla Cassa Ecclesiastica** — Progetto di legge (N. 204) — Presentazione, pag. 2040 — Discussione, 2122 — votazione e approvazione, 2135.
- Id. nel Corpo Reale Equipaggi di una parte delle reclute dell'esercito devolute al Corpo Real Navi (Autorizzazione del)** — Progetto di legge (N. 160) — Presentazione, pag. 1639 — Comunicazione del Decreto di autorizzazione a ritirarlo, 2304.
- Pastore Comm. Giuseppe** — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Relazione sui titoli e ammissione, 2166 — Presta giuramento, 2167 — Qual Relatore del progetto di legge per l'aumento di pensione agli allievi dei Collegi militari fornisce alcune spiegazioni, 2249 — È chiamato a far parte della Commissione di Finanze, 2333.
- Paternò Di Spedalotto Cav. Giuseppe** — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pagina, 2177.
- Pavese Comm. Nicola** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Relazione sui titoli e ammissione, 2174. — Presta giuramento, 2175.
- Pensione alla vedova dell'Ispettore di Questura, avvocato Antonio Grasselli** — Progetto di legge, (N. 125) — Presentazione, pag. 975 — Discussione, votazione e approvazione, 1148.
- Id. agli allievi dei Collegi militari secondarii (Aumento della)** — Progetto di legge (N. 223) — Presentazione, pag. 2191 — Discussione, votazione e approvazione, 2217 — Spiegazioni in proposito del Ministro della Guerra, 2249.
- Id. e dono nazionale a Carlo Luigi Farini** — Progetto di legge (N. 243) — Presentazione, pag. 2594 — Discussione, 2594 — votazione e approvazione, seduta stante, 2595.
- Pensioni alle vedove dei militari morti sul campo di battaglia il di cui matrimonio non fu autorizzato, ed alla loro prole minorenni** — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione, pag. 295 — Discussione, votazione e approvazione, 336.
- Id. ai decorati dell'Ordine militare di Savoia** — Progetto di legge (N. 94) — Presentazione, pag. 752 — Discussione, 812 — votazione e approvazione, 816.
- Id. agli impiegati civili** — Progetto di legge (N. 213) — Presentazione, pag. 2162 — Discussione, 2266 e seguenti — votazione e approvazione, 2458.
- (V. Applicazione, Immunità).
- Pepoli Conte Carlo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2183 — Presta giuramento, 2198.
- Pernati Di Momo Comm. Alessandro** — Annunzio della sua nomina a Senatore, 742 — Relazione dei titoli e ammissione, 748 — Presta giuramento, 751 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la istituzione della Corte dei Conti, 1105, 1106, 1145, 1146, 2048 e seguenti — Re-

latore del progetto di legge relativo al Canale Cavour, ne sostiene la discussione, 2093 e seguenti — Prende parte alla discussione dello schema di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione, 2582, 2587.

Perquisizione — Pratica riguardante una perquisizione giudiziaria fatta in Palermo al Senatore di Sant'Elia — Comunicazione di documenti e discussione, 2555 — Nomina di una Commissione, 2568 — Relazione, 2596 — Discussione, 2705, 2713, 2720, 2775 — Approvazione di un ordine del giorno in proposito, 2787, 2788.

Pesca fluviale — Progetto di legge (N. 209) — Presentazione, pag. 2161.

Pesi (V. Applicazione).

Petizioni per ordine alfabetico dei petenti.

A

Architetti della provincia di Calabria, pag. 202, 230, 452 — Abitanti delle Borgate di Balma, Torretti e Polpresa (Frazione del Comune di Viù), 206, 291 — Agenti forestali di Sicilia, 252, 448, 449 — Ajcarti Ghironi Teresa, Vedova Zuccardi Grisanti, 294, 449 — Ascoli (Deputazione provinciale), 294, 449, 450 — Architetti di Catanzaro, 349, 451, 452, 932, 1633 — Albino Pasquale, consigliere municipale di Campobasso, 409, 730 — Abruzzo, alcuni superiori religiosi dei conventi dei Minori Osservanti, 626, 735 — Altamura (parecchi abitanti), 626 — Azionisti della ferrovia Vittorio Emanuele, 923 — Asola (Giunta Municipale), 932, 1633, 1634 — Astronomi della Specola di Napoli, 1110 — Accademia Reale Economico-Agraria dei Georgofili di Firenze, 1190 — Augusta (Giunta Municipale), 1407, 1634 — La stessa, 1553, 2543, 2544 — Associazione Unitaria Italiana, 1862 — Agius (Consiglio Comunale), 2160 — Abitanti di Cagliari in numero di 2043, 2171 — Idem di Bonorva in numero di 82, 2171 — Idem di Gergei in numero di 99, 2171 — Idem di Decimo in numero di 49, 2171 — Idem di Melis in numero di 155, 2171 — Idem di Nuragugume in numero di 60, 2171 — Idem di Orani in numero di 24, 2171 — Idem di Vallermosa in numero di 129, 2171 — Idem di Villasor in numero di 141, 2171 — Idem di Muravera in numero di 58, 2171 — Idem di Samatzai in numero di 239, 2171 — Idem di Borore in numero di 58, 2171 — Idem di Cossime in numero di 16, 2171 — Idem di Villaurbana in numero di 18, 2171 — Idem di Bonorva in numero di 100, 2171 — Idem di Sorgono in numero di 38, 2171 — Idem di Patada in numero di 76, 2171 — Idem di Martis in numero di 91, 2171 — Idem di Orani in

numero di 64, 2171 — Idem di Genoni in numero di 75, 2171 — Idem di Sennariolo in numero di 38, 2171 — Idem di Carbonara in numero di 74, 2171 — Idem di Serramanna in numero di 128, 2171 — Idem di Sanluri in numero di 270, 2171 — Idem di Osilo in numero di 100, 2171 — Idem d'Iglesias in numero di 66, 2171 — Idem di Tortoli in numero di 69, 2171 — Idem di Oristano in numero 234, 2171 — Idem di Samassi in numero di 52, 2171 — Idem di Alghero in numero di 290, 2171 — Idem di Nurghiddo e d'Abbasanta in numero di 80, 2171 — Idem di Calangianus in numero di 69, 2171 — Idem di Torralba in numero di 188, 2171 — Idem di Narbolia in numero di 77, 2171 — Idem di Posada in numero di 27, 2173 — Idem di Sorgono in numero di 65, 2173 — Idem di S. Gavino in numero di 350, 2173 — Idem di Tempio in numero di 206, 2173 — Idem di Paulilatino in numero di 49, 2173 — Idem di Terranova in numero di 18, 2173 — Idem di Anela in numero di 57, 2173 — Idem di Neonati in numero di 44, 2173 — Idem di San Vito in numero di 190, 2173 — Idem di Arzana in numero di 59, 2173 — Idem di Nuragus in numero di 45, 2173 — Idem di Ghilarza in numero di 29, 2173 — Idem di Millis in numero di 379, 2173 — Idem di Isili in numero di 8, 2173 — Idem di Buonanaro in numero di 154, 2173 — Idem di Quarto in numero di 85, 2173 — Idem di Bosa in numero di 58, 2173 — Idem di Solarussa in numero di 34, 2177 — Idem di Formi in numero di 29, 2177 — Idem di Oniferi in numero di 103, 2177 — Idem di Laconi in numero di 48, 2177 — Idem di Boncardo in numero di 32, 2177 — Alife (Giunta Municipale) 2317, 2550.

B

Badesse di S. Chiara, e di S. Maria in Oliveti, pag. 297, 450 — Bolognini Attendolo Conti Donato e Cesare, 43, 290 — Bellanti Filippo, 339 — Biasco professore Sebastiano, 208, 448, 2543 — Bagnoli Rosalinda, 511, 734 — Bergamo (Parecchi abitanti), 656 — Bitonto (Consiglieri municipali), 858, 991 — Bagni di Lucca (Consiglio Municipale), 858, 990 — Brescia (Deputazione provinciale), 923, 1631, 1623, 2549 — Brescia (Deputazione provinciale), 932, 1633 — Brusone Gaetano, 932 — Ballarini Cesare, 1500, 2543 — Biasco Sebastiano, 1517 — Bianco (Giunta Municipale), 1642, 2544 — Brancaleone (Giunta Municipale), 1654, 2544 — Bruno (Giunta Municipale), 1672 — Brescia (Circolo Nazionale), 1689 — Brescia (Deputazione provinciale), 1998

INDICE

2541, 2542 — Bacchi Domenico di Modena, 2064, 2547, 2548 — Brescia (Deputazione Provinciale), 2160 — Busachi (Consiglio Comunale), 2160 — Bosa (Consiglio Comunale), 2173 — Badessa del Monastero di S. Chiara in Chieti, 2250, 2549, 2550 — Battilana Carlo Federico Adolfo, 2389, 2550 — Barbelli Nicola, 2416 — Baravelli Carlotta vedova Alessandrini, 2503, 2551, 2552 — Bologna (alcuni cittadini), 2623 — Bosa (Giunta Municipale), 2705 — Bosco Filippo, 2719.

C

Calusio Francesco, pag. 202, 290 — Capurro canonico Giuseppe e Rosario Rizzo, 202, 290, 297 — Cropani e Sersale (Consigli Municipali), 226, 448 — Crema (Sindaci di vari Comuni), 294, 449 — Cassini Marcellina, vedova Anselmi, 294 — Commercianti di Messina, 409 — Coloni di Saccione (Molise), 477 — Camerino (Municipio), 607, 734 — Colle Salvetti (Sindaco del Comune) 607, 734 — Circolo Commerciale di Genova (Soci e Direttori), 607 — Cremona (Municipio, Camera di Commercio e Deputati Provinciali), 637 — Caggiano (Principato Citeriore) alcuni individui, 672, 988, 989 — Clusone (Sindaco), 695, 989 — Callasio (Consiglieri Municipali), 743, 989 — Capellari Francesco Motta di Palazzolo, 743 — Casalmaggiore (Giunta Municipale), 811, 990 — Chieti (Giunta Municipale), 858, 931 — Conversano (Bari) Giunta Municipale, 923, 1632 — Cambiò (I Consiglieri del Comune), 932, 1632, 1633 — Collegio dei Notai di Torino, 996 — Camera di Commercio di Firenze, 1245 — Ciabuzzi Antonio, 1341 — Casteltermeni (Giunta Municipale) 1430, 2542, 2543 — Castelvetro (Giunta Municipale) 1500, 2543 — Ceravolo avv. Antonio, 1639, 2544 — Cercepiccola (Parecchi elettori e cittadini), 1641, 2544 — Casignana (Giunta Municipale), 1641, 2544 — Catanzaro (Parecchi avvocati e patrocinanti), 1641 — Castellana (Sindaco, Consiglieri Municipali e parecchi abitanti), 1641 — Cerignola (Giunta Municipale), 1748 — Id. (parecchi abitanti), 1748 — Capi uscieri e ordinanze addetti ai Ministeri, 1838 — Carlucci Antonio d'Ortona, 1854 — Commissione incaricata dello studio d'una strada in Valle Argentina, 1921 — Carpignano (Consiglio Comunale), 1998, 2547 — Comitato di provvedimento di Messina, 2037 — Cipriani Giuseppe, 2173 e 2549 — Cagliari (Consiglio Comunale), 2173 — Cagliari (Deputazione Provinciale), 2182 — Carmine Miraglia, 2275 — Casini avv. Aurelio, 2275 — Corpo insegnante del Liceo di San Remo, 2389 — Carmine Miraglia, 2446 — Catania (Consiglio Provinciale), 2500 e 2550 — Coscarello Pasqualina, Giovanni, Foresta e Alfonso), 2570 — Cer-

reto (parecchi abitanti), 2623 — Caravelli Vito, 2719 — Casalmaggiore (Giunta Municipale), 2797, 2998, 2999, 2800.

D

Di Bartolomeo Nicolò notaio da Palermo, pag. 324, 451 — De Luca cav. Ferdinando, 342, 451 — De Sotis Chiara Sultio, Spagnola, 777, 778, 930 — Direttori delle Compagnie di assicurazioni marittime in Napoli, 1071 — Delfin conte Girolamo, 1654 — Durante Antonio, 1639, 2455 — De Chollet Davide di Parigi, 2303 — Deputati generali del censo dei Censuari del Tavoliere di Puglia, 2668, 2690, 2691.

E

Esercenti la veterinaria senza patente in Piemonte, pag. 2446, 2550.

F

Falbricatori di tessuti e filati di cotone, pag. 459 — Feliziani Aurelio, 468, 730, 731, 732, 733 734 — Fondongianus (Consiglio Comunale), 2174 — Flussio (Giunta Municipale), 2735.

G

Genova (Consiglio Municipale), pag. 304, 339, 450, 451 — Id. Camera di Commercio, 342 — Giovanetti cav. Sacerdote Antonio, 556 — Giarrizzo Giuseppe Calacichetto barone dello Spataro di Palermo, 749, 939 — Giordano Annibale Consigliere della Corte d'Appello di Napoli, 811, 990 — Gioiosa (Consiglio Comunale), 1641, 2544 — Gamba Clementina, 1672, 2455 — Gauttieri ingegnere Augusto, 1951 — Gulli Diego di Scilla, 2080, 2548 — Garloni (Giunta Municipale) 2171 — Garofai (Consiglio Comunale), 2173 — Giunta del Censimento di Milano (Ingegneri, periti ed estimatori presso la), 2177, 2267, 2268, 2269, 2452 — Gromo (Giunta Municipale), 2503 2551.

I

Istituti di credito, pag. 539 — Impiegati del soppresso dazio di macinato dell'Umbria, 743, 990 — Impiegati dell'ex-Regno di Sicilia, 1305, 1314 — Impiegati della conservazione delle ipoteche di Trani, 1878 — Impiegati delle ipoteche di Terra di Lavoro, 1880 — Individui (tre) componenti il disciolto Corpo dei *Trahanti* nel Ducato di Modena, 2064, 2547 — Impiegati dei due rami del Parlamento, 2275 — Impiegati presso i cessati dicasteri di Sicilia, 2303 — Insegnanti di scuole secondarie d'Acqui, in N. di 10, 2362.

L

Laporta Tommaso, pag. 202 e 290 — Liguria, parecchi capitani marittimi, 539 e 568 — Leporano (Otranto) alcuni abitanti del Comune, 923 — Lanusei (Giunta municipale), 1314 — Livorno, Toscana (Consiglio compartimentale) 2160 e 2549 — Lasplasse (Consiglio comunale), 2171.

M

Monteleone (Consiglieri municipali), pag. 294 — Monteleone, Calabria (Municipio di), 202, 290, 450 — Marcedusa (consiglieri municipali), 226 — Montefusco Giacomo, 252 e 448 — Motta Francesco di Palazzolo, 468, 734 e 990 — Messina, sindaco, 656 — Messina, sindaco, 743, 987, 988, 989 e 990 — Modena (Deputazione provinciale), 858, 990 — Miraglia G. Biagio, 887 e 991 — Mineo (Giunta municipale), 1287 e 1634 — Montecchini Pier Luigi, 1309 — Macioncalda Nicola, 1415 — Martone (Giunta municipale), 1641, 2544 — Messina (parecchi abitanti), 1654, 2545 — Milesi Antonio, 1805, 2547 — Monte Cosaro (Giunta municipale), 2104, 2548 — Macomer, Cagliari (78 abitanti), 2160 — Macomer (Consiglio comunale), 2171 — Mulargia (Consiglio comunale), 2171 — Messina (Consiglio provinciale), 2173, 2519 — Macomer (Giunta municipale), 2705 — Montresta (Giunta municipale), 2705 — Modolo (Giunta municipale), 2735.

N

Noto (Consiglio comunale), pag. 297, 450 — Notai di Marsala e Mazzarino, 297, 450 — Napoli (Collegio di disciplina degli avvocati), 1641 — Nragugume (Giunta municipale), 2160 — Nuranimis, Sardegna (25 abitanti), 2160 — Norghiddo « Abasanta (Giunte municipali), 2171 — Naro (Consiglio delegato), 2578.

O

Orefici di Genova, pag. 208, 291 — Omoboni Alessandro, notaio, 919 — Ozieri (Consiglio comunale), 2171 — Oristano (Sindaco), 2198.

P

Prigionieri delle carceri centrali di Siracusa, pag. 202, 290 — Piazza, Sicilia (consiglieri municipali), 269, 294, 450 — Perfect Robert e William Adams Smith, 242, 451 — Penna Letteria, 459, 730 — Presidente del Consiglio compartimentale di Pisa, 511, 734 — Palmieri Ignazio ufficiale nell'esercito siciliano di Messina, 10, 290, 301, 556, 656, 743, 988, 990 — Pieri desici Gaetano, 324, 451 — Palmeri avvocato Ignazio, 743, 749 — Pignataro

Luigi di Napoli, 887, 991 — Piatti Gio. Batt., 923, 1630, 1631 — Paladino Giovanni di Napoli, 923 — Prizzi (parecchi abitanti del Comune), 932 — Padre guardiano dei minori osservanti del convento di Santa Maria di Gesù in Trapani, 1352 — Provveditori che lavorarono per l'esposizione di Firenze, 1500 — Pazzano (Giunta municipale), 1641, 2544 — Piret F. M. delegato della Casa Rougemont de Lowenberg di Parigi, 1880 — Prandi avv. Enrico, 1880, 2547 — Professori dell'Università di Catania, 2039 — Padri di famiglia delle Provincie Toscane, 2160, 2548, 2549 — Pallone Filippo di Catanzaro, 2160 — Priore del convento del Carmine di Bosa, 2173 — Ploaghe (Giunta municipale), 2173 — Pirri (Consiglio comunale), 2173 — Pignataro Luigi, 2303 — Professori (parecchi) del liceo di Alessandria, 2348, 2362 — Professori del Regio Liceo e Ginnasio di Novara, 2362 — Professori del Ginnasio e delle scuole tecniche d'Alba, 2362 — Professori del Regio Ginnasio di Vigevano, 2362 — Professori (parecchi), dei licei e ginnasi di Mondovì, 2389 — Palermo (i cittadini), 2609 — Pozzo Maggiore (Giunta municipale), 2735 — Prà (Consiglio comunale), 2757.

Q

Quartuccio (128 abitanti del Comune di), pag. 2160 — Quarto Sant'Elena (Giunta municipale), 2173.

R

Ronchail Lorenzo, pag. 294, 450 — Religiose in N. di 12 del monastero di Caramanico (Abruzzo Citra), 342, 450 — Ruconi Cartano di Milano, 781, 990, 1633 — Rossano i consiglieri municipali, 916, 991 — Roccella (Giunta municipale), — 1641, 2544 — Rappresentanti di famiglie di Teramo e Caserta, 2250.

S

Salvio Francesco di Sanseverino, pag. 105, 290 — Sarzano Salvatore, 202, 290 — Sinigaglia (alcuni abitanti in N. di 17), 206, 448 — Solera cav. generale Francesco, 214, 291 — Sersale (consiglieri municipali), 226 — Soldano Cesare, 349, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 986, 987 — S. Martino (a Molise) parecchi coloni, 477, 794 — Santopadre (Terra di lavoro) Giunta municipale, 841, 990 — Santoro Pasquale di Serravalle, 887, 991 — Sipri (alcuni abitanti del Comune), 932 — Strambini Pasquale, notaio, 949 — Società (pare chi) di assicurazioni nel Regno, 1071 — Sacchi Cosimiro, 1227 — Saito (Giunta municipale), 1611, 2544 — S. Ilario (Giunta municipale), 1641, 2544 — S. Maria (parecchi proprietari, avvocati e patrocinatori), 1641 — Stignano (Giunta muni-

cipale), 1641, 2544 — Severi Francesco, 2160 — Sedilo (184 abitanti), 2160 — San Vito (Consiglio comunale), 2160 — Seramauna (Consiglio comunale), 2171 — Salargius (Consiglio comunale), 2171 — Sindaco di Cagliari, 2171 — Selargius (Consiglio comunale), 2177 — Sanaasi (Consiglio Comunale), 2182 — Società umanitaria di Cagliari, 2182 — Surni (Consiglio comunale), 2198, 2549 — Sola Vagione Giuseppe, 2651.

T

Tiesi (Consiglio comunale), pag. 2173 — Tempio (Consiglio comunale), 2182.

U

Ufficiali (5) che servirono il Governo provvisorio di Messina nel 1848-49, pag. 10, 290 — Ufficiali napoletani in N. di 6, 409 — Ufficiali, in N. di 6, della milizia nazionale del 1818 in Sicilia, 2259 — Ufficiali del disciolto esercito delle Due Sicilie collocati a riposo, 2303 — Ufficiali della milizia siciliana del 1848, 2317 — Ufficiali, in N. di 5, appartenenti alla milizia siciliana del 1848, 2553.

V

Vallelunga S. Nicola (Sindaco e consiglieri municipali), pag. 339 — Virano Celestino di Torino, 468. Piazzi Nobile Giovanni Battista. — Congedo accordato, pag. 468, 749, 1629, 2553, 2575.

Pinacoteca (V. Trasporto).

Pinelli Conte Alessandro — Ragiona sopra una mozione per l'ordine delle discussioni, pag. 24 — Parla nella discussione della legge sull'affrancamento enfiteusi nell'Emilia, 48, 49, 50, 51 — Id. in quella della legge sull'istruzione elementare, 65 e seguenti — Congedo, 235 — Prende parte alla discussione sull'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 350 — Fa alcune osservazioni sull'art. 100 del progetto di legge organica sulla leva di mare, 430, 433 — Parla sulla stessa legge, 441 — Nella discussione dello schema di legge per la costruzione di un carcere in Sassari propone un ordine del giorno, 654 — Parla sullo stesso argomento, 660 — Ragiona sull'art. 39 dello schema di legge sulle Camere di Commercio, 789 — Prende parte alla discussione della legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 823, 830 — Riferisce sui titoli del Senatore Sagarriga, 921 — Parla nella discussione del progetto di legge sulla tassa di registro, 1233 — Id. di quello relativo ai conflitti di giurisdizione, 1385 — Id. di quello riguardante una tassa sulle società industriali, 1432 — Id. di quello sulle Opere Pie, 1888 e seguenti — Id. di quello relativo all'eser-

cizio della mediazione, 1953 e seguenti — Id. di quello concernente l'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, 2016 — Id. di quello riguardante la Corte dei Conti, 2061, 2071 — Id. di quello sulle pensioni agli impiegati civili, 2409, 2417, 2418, 2419, 2423, 2424.

Piraino Cav. Domenico — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 742 -- Verificazione dei titoli e ammissione, 1689 — Presta giuramento, 1881 — Congedo, 2177.

Pirra Prof. Raffaele -- Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 1629 -- Verificazione dei titoli, e ammissione, 2175 -- Presta giuramento, 2178 -- Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2449, 2452, 2457.

Piroscafo (V. Consolidamento).

Pizzardi Marchese Luigi -- Congedo accordato, pagina 2303.

Plana Barone Giovanni -- Domanda di essere esonerato dal far parte della Commissione del progetto di legge Matteucci sull'istruzione superiore, 478 -- Congedo, 1998.

Piazza Avv. Giacomo -- Riferisce sui titoli del Senatore Serra Francesco, pag. 26 -- Fa alcune osservazioni nella discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 58, 85, 95, 102, 106 e seguenti -- Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 187, 189 -- Riferisce sui titoli del Senatore Torremuzza, 203 -- Parla per appoggiare un ordine del giorno del Senatore Pareto sopra la legge per la concessione della ferrovia Aretina, 534, 535 -- Fa osservazioni sullo schema di legge relativo al rimborso ai Comuni di parte degli interessi dei mutui per le requisizioni austriache, 597 -- Id. su quello per la costruzione di un carcere in Sassari, 661 -- Id. intorno a quello relativo al riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale, 691, 705 -- Id. sull'art. 4 della legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 830 -- Id. sull'art. 3 della legge sul censimento della popolazione, 920 -- Propone e svolge un'aggiunta all'art. 15 della legge sulla Corte dei Conti, 1116, 1117, 1131 -- Appoggia l'ordine del giorno puro e semplice sopra una proposta per pubblicazione di documenti, 1765 -- Parla sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1834, 1843, 1845 -- Id. su quello per la estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione, 2586, 2587, -- Id. su quello per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, 2685, 2694, 2695.

Poggi cav. Enrico -- È nominato membro della Commissione del Codice civile, pag. 36 -- Congedo, 54 -- Fa un'osservazione sul processo verbale relativamente all'annuncio di un omaggio, 234

- Parla nella discussione della legge per l'istituzione di una festa nazionale, 248, 250 e 251
 — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei fidecommessi e maggioraschi nelle Provincie Lombarde e Meridionali, 259 e seguenti
 — Fa alcune osservazioni sulla legge per una leva di 36 mila uomini nelle Provincie Napoletane; 316
 — Congedo, 342, 537 — Ragiona sullo schema di legge per il riordinamento ed armamento della Guardia Nazionale, 701 — Parla sopra una petizione, 734 — Viene annunziata la sua nomina a Ministro senza portafoglio, 1074 — Parla sul progetto di legge relativo alla Corte dei Conti, 1138, 1145 — Id. su quello concernente la tassa di registro 1158, 1167, 1188, 1205 — Interloquisce sopra un ordine del giorno proposto sulla legge delle servitù militari, 1317 — Prende parte alla discussione della legge per una tassa sui redditi dei beni di mano morta, 1320 — Annunzio dell'accettazione delle sue dimissioni da Ministro, 1344 — Parla sul progetto di legge relativo ai conflitti di giurisdizione, 1384 e 1385 — Congedo, 1415 — Ragiona sull'art. 4 della legge per l'applicazione alle provincie Lombarde dell'art. 44 del Codice Civile Sardo, 1728 — Prende parte alla discussione della legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici, 1740 e seguenti.
- Polverificio di Fossano** — (Spesa sul Bilancio 1861 della Guerra a compimento del) — Progetto di legge (N. 35) — Presentazione, pag. 314 — Discussione, 460 — votazione e approvazione, 462.
- Ponte di chiatte sul fiume Po e riscossione d'un dritto di pedaggio** — (Autorizzazione alla Società del ponte sul Po presso Cremona di costruire un) — Progetto di legge (N. 57) — Presentazione, pag. 496 — Discussione, 553 — votazione e approvazione, 555.
- Id. di chiatte sul Po e riscossione d'un dritto di pedaggio — (Autorizzazione al Comune di Casalmaggiore di costruire un) — Progetto di legge (N. 79) — Presentazione, pag. 594 — Discussione, 645 — votazione e approvazione, 646.
- Ponte nello Stagno di Tortoli** — (Vedi Spesa.)
- Ponti sui fiumi Platani, Imera, Pollina e Belice in Sicilia** (Costruzione di) — Progetto di legge (N. 251) — Presentazione, pag. 2866 — Discussione, 2795 — votazione e approvazione, 2796.
- Porro Nobile Alessandro** — Prende parte alla discussione della legge per la soppressione dei vincoli feudali in Lombardia, pag. 165 e seguenti, e 354 e seguenti — Congedo, 459, 1149, 1629, 2623.
- Porto d'Ancona** — (Spesa necessaria per le opere di miglioramento del) — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 295 — Discussione, 302 — votazione e approvazione, 303.
- Id. di Rimini (Spesa straordinaria sui bilanci 1861-62 dei Lavori Pubblici per miglioramento al) — Progetto di legge (N. 69) — Presentazione, pag. 551 — Discussione, votazione e approvazione 605 e 606.
- Id. di Livorno — (Spesa straordinaria per il compimento dei lavori nel) — Progetto di legge (N. 199) — Presentazione, pag. 2031 — Discussione, 2078 — votazione e approvazione, 2079.
- Id. d'Ancona — (Spesa straordinaria per lavori al) — Progetto di legge (N. 218) — Presentazione, pag. 1170 — Discussione, 2180 — votazione e approvazione, 2181.
- Id. nella rada di Bosa — (Costruzione di un) — Progetto di legge (N. 249) — Presentazione, pag. 2647.
- Id. in Santa Venere nel Golfo di Santa Eufemia — Progetto di legge (N. 250) — Presentazione, pag. 2647 — Discussione, 2795 — votazione e approvazione, 2796.
- (V. Spesa, Ampliazione.)
- Porti (V. Opere.)**
- Prat Conte Ferdinando** — Annunzio della sua morte, pag. 2159.
- Presidenza**, pag. III. — Installazione dell'Ufficio, 22.
- Prinetti Cavaliere Ignazio** — Congedo accordato, pag. 2623.
- Privativa dei sali e tabacchi** — Progetto di legge (N. 138) — Presentazione, pag. 1341 — Discussione, 1527 — votazione e approvazione, 1584.
- Id. postale — Progetto di legge (N. 145) — Presentazione, pag. 1431 — Discussione, 1605 — votazione e approvazione, 1628.
- Privative industriali vigenti delle provincie Sarde e Lombarde** (Estensione a tutto il Regno della legge sulle) — Progetto di legge (N. 161) — Presentazione, pag. 1642 — Discussione, 2461 — votazione e approvazione, 2468.
- Proprietà letteraria delle provincie Napoletane** — progetto di legge (N. 104) — Presentazione, pagine 866 — Discussione, 917 — votazione e approvazione, 918.
- Id. letteraria — Progetto di legge (N. 214) — Presentazione, pag. 2161.
- Proroga di un anno nelle provincie dell'Emilia dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi** — Progetto di legge (N. 6) — Presentazione, pag. 40 — Deliberazione d'urgenza, 40 — Discussione del progetto, 44 — votazione e approvazione, 53.
- Id. del termine portato dalla legge 8 luglio 1860, per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nella Toscana — progetto di legge (N. 23) — Presentazione, pag. 295 — Discussione, votazione e approvazione, 305.
- Id. dei termini della legge 13 luglio 1857 sul riscatto delle enfiteusi — Progetto di legge (N. 59)

— Presentazione, pag. 497 — Discussione, votazione e approvazione, 517.

Id. del termine per la malleva dei procuratori — (Convalidazione del Regio decreto 31 dicembre 1860 relativo alla) — Progetto di legge (N. 65) — Presentazione, pag. 518 — Discussione, votazione e approvazione, 605.

Id. al 1° gennaio 1862 di alcune disposizioni stabilite col decreto prodittatoriale 17 agosto 1860 sul sistema monetario in Sicilia — Progetto di legge (N. 82) — Presentazione, pag. 629 — Discussione, votazione e adozione, 686.

Id. dei termini delle leggi sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie delle Marche e dell'Umbria — Progetto di legge (N. 119) — Presentazione, pag. 933 — Discussione, votazione e approvazione, 1307.

Id. (nuova) dei termini della legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle provincie dell'Emilia — Progetto di legge (N. 140) — Presentazione, pag. 1342 — Discussione, 1404 — Votazione e approvazione, 1405.

Id. dell'osservanza della legge 4 agosto 1861 sulle somministrazioni militari dei comuni — Progetto di legge (N. 171) — Presentazione, pag. 1696 — Discussione, votazione e approvazione, 1863.

Id. (nuova) dei termini per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria — Progetto di legge (N. 254) — Comunicazione, pag. 2704 — Discussione, 2792 — Votazione e approvazione, 2793.

Provvisate di effetti di casermaggio — (Spesa straordinaria sul bilancio 1863 per) — Progetto di legge (N. 233) — Presentazione, pag. 2555 — Discussione, 2591 — Votazione e approvazione, 2591.

Prudente Dottore Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 18 — Congedo, 89, 252, 349, 1721 — Parla sull'art. 4 della legge per l'applicazione alle provincie Lombarde dell'articolo 44 del Codice civile Sardo, 1725, 1731.

Puccioni Comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 742 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1534 — Presta giuramento, 1629 — Propone che venga votato per acclamazione il progetto di legge per la dote a S. A. R. la Principessa Maria Pia, 1802 — Parla sul progetto di legge relativo all'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1819, 1829, 1839, 1845 — Congedo, 2173, 2303, 2540, 2623.

Q

Quaranta Conte Filippo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 2178.

Quarrelli Conte Celestino — È nominato membro della Commissione di sorveglianza del Debito pubblico, pag. 38 — Id. della Commissione di contabilità, 39 — Id. di quella del Codice civile, 39 — Id.

di quella di Finanze, 42 — Relatore del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale, ne sostiene la discussione, 633 e seguenti — Id. di quello relativo alla privativa dei sali e tabacchi, 1534 e seguenti — Id. di quello per l'estensione a varie tasse del decimo di guerra, 2078.

Questori — Votazione per la loro nomina, pag. 19.

R

Reclutamento militare — (Estensione alle provincie Napoletane della legge e provvedimenti relativi al) — Progetto di legge (N. 163) — Presentazione, pag. 1642 — Discussione, 1737 — Votazione e approvazione, 1738.

Id. militare — (Modificazione alla legge 20 marzo 1854 sul) — Progetto di legge (N. 203) — Presentazione, pag. 2040 — Discussione, 2137 — Votazione e approvazione, 2144.

Regia Conte Giovanni — Riferisce sui titoli del Senatore Gori, pag. 15 — È nominato membro della Commissione di sorveglianza del Debito pubblico, 38 — Id. della Commissione di Finanze, 42 — Sostiene come Relatore la discussione sul progetto di legge relativo all'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico, 501 e seguenti — Id. di quello relativo alla tassa del 10 per cento sui trasporti delle ferrovie, 933 e seguenti — Parla su quello

- concernente la tassa di bollo, 1261 — Riferisce sui titoli del Senatore Bonelli, 1518 — Congedo, 1862 — Riferisce sui titoli del Senatore Quaranta, 2178 — Fa la relazione sopra parecchie petizioni, 2541 e seguenti — Parla sul progetto di legge relativo alla Cassa dei depositi e prestiti, 2637.
- Regolamento doganale** — (Approvazione provvisoria del) — Progetto di legge (N. 225) — Presentazione, pag. 2242 — Discussione, 2249 — votazione e approvazione, 2251.
- Id. interno del Senato — Si determina che abbia a discutersi in seduta privata, pag. 37.
- Rendina di Campo Maggiore Conte Saverio** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Id. della lettera di rinuncia, 43.
- Revoca (V. Immunità).**
- Riammissione nel corpo dei Carabinieri Reali dei bassi-ufficiali e comuni che già servirono nel corpo medesimo** — Progetto di legge (N. 21) — Presentazione, pag. 295 — Discussione, 301 — votazione e approvazione, 302.
- Riberti Comm. Alessandro** — È designato a far parte della Deputazione per l'insugurazione del monumento Manin, pag. 187 — Annunzio della sua morte, 741.
- Ricci March. Alberto** — Riferisce sui titoli del Senatore Di S. Giuliano, pag. 18 — Parla sul progetto di legge per assegnamento di pensioni ai Decorati dell'Ordine militare di Savoia, 813 — In occasione dell'interpellanza sui comitati di provvedimento presenta un ordine del giorno, 1195, 1196 — Chiede conto al Ministero di un progetto di legge sulle risaie, 1584 — È chiamato a far parte della Commissione sull'affare di S. Elia, 2568 — Congedo, 2697.
- Riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferiti dal Governo Siciliano nel 1848 e nel 1849** — Progetto di legge (N. 479) — Comunicazione, pag. 1865 — Discussione, 1929 — Si delibera di sospenderne a tre mesi la discussione, 1936.
- Ricotti Cav. Ercole** — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2174 — Presta giuramento, 2175 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2327 e seguenti — Id. di quello sull'aspettativa e disponibilità degli stessi impiegati, 2486.
- Ridolfi March. Cosimo** — Congedo accordato, 342, 553 — Parla sul progetto di legge relativo alle scuole normali per l'insegnamento secondario, 1395 — Congedo, 1854, 2362.
- Risportazione delle merci dai depositi doganali di Napoli e Palermo** — Progetto di legge (N. 81) — Presentazione, pag. 628 — Discussione, votazione e adozione, 722.
- Rimborso ai Comuni di parte degli interessi sui mutui da essi contratti o da contrarsi colla Cassa dei Depositi e Prestiti per causa delle requisizioni Austriache nel 1859** — Progetto di legge (N. 65) — Presentazione, pag. 517 — Discussione, 596 — votazione e approvazione, 601.
- Riordinamento territoriale ed amministrativo di alcune borgate poste alle frontiere orientali dello Stato** — Progetto di legge (N. 88) — Presentazione, pag. 645 — Discussione, 727 — votazione e adozione, 729.
- Riscatto del dazio di Stade sull'Elba** — (Spesa straordinaria pel) — Progetto di legge (N. 156) — Presentazione, pag. 1640 — Discussione, 1652 — votazione e approvazione, 1653.
- (V. Proroga).
- Risposta al discorso della Corona** — Vien demandato alla Presidenza l'incarico della compilazione, pag. 22 — Lettura ed approvazione del progetto, 28.
- Ristauri, ampliamenti e fitti di locali ad uso militare** — (Spesa straordinaria per) — Progetto di legge (N. 236) — Presentazione, pag. 2555 — Discussione, 2591 — votazione e approvazione, 2594.
- Ritiro delle monete erose in corso nell'Emilia, nell'Umbria e nelle Marche** — Progetto di legge (N. 37) — Presentazione, pag. 314 — Discussione, votazione e approvazione, 469 — 470.
- Riva Cav. Pietro** — Riferisce sui titoli del Sen. Correale, pag. 16 — Id. su quelli del Sen. Amari Conte, 162 — Parla sopra una petizione, 451 — Riferisce sopra varie petizioni, 1639 e seguenti — Riferisce sui titoli del Sen. Di Bovino, 1662 — Congedo, 1983 — Riferisce sui titoli del Sen. Capriolo, 2178 — Propone e svolge una questione pregiudiziale sul progetto di legge relativo alle ferrovie di Sardegna, 2186, 2197 — Riferisce sulla nomina del Sen. Marsili, 2265.
- Roncagli Conte Francesco** — Fa osservazioni circa l'urgenza di discutere un progetto di legge, pag. 23 — Parla sul progetto di legge per l'istruzione elementare, 133, 135 e seguenti — Congedo, 202 — Parla sopra un'interpellanza del Sen. Martignano al Ministro dei lavori pubblici, 237, 239 — Discute sulla fissazione dell'ordine del giorno, 306 — Parla sulla legge per una leva di 36000 uomini nelle Provincie Napoletane, 315 — Depone sul banco della Presidenza un progetto di legge di sua iniziativa, 337 — Domanda che ne venga messa all'ordine del giorno la lettura, 475 — Sviluppo della medesima e votazione negativa, 479 e 481 — Propone un'aggiunta al progetto di legge concernente la concessione della ferrovia Aretina, 536 — Congedo, 537 — Propone che sia fissata una seduta serale, 696 — In occasione della discussione sul progetto per la ferrovia Brescia-Pavia, domanda schiarimenti, 717 — Annunzia un'interpellanza al Ministro Guardasigilli sopra una lettera di risposta di alcuni Vescovi alla circolare ministeriale, 843 — La svolge, 860 — Parla

sopra un incidente riguardante una votazione, 1243 — Prende parte alla discussione sulla legge per la tassa di bollo 1262 — Parla sulla fissazione dell'ordine del giorno, 1626 — Id. sopra una petizione, 1632 — Congedo, 1748 — Fa adesione per lettera ad un ordine del giorno votato dal Senato, 2020 — Ragiona sul progetto di legge relativo alle pensioni agli impiegati civili, 2279 e seguenti — Id. su quello dell'aspettativa e disponibilità, 2486 — Congedo, 2553.

Roncalli Cav. Vincenzo — Congedo accordato, pag. 2651.

Rossi Comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 858.

Ruggiero-Settimo dei Principi di Fitalia — Comunicazione del decreto di nomina a Presidente del Senato, pag. 9 — Id. del decreto di nomina a Senatore, 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 26 — Comunicazione di lettere di accusa della sua assenza, 193, 203 — Id. di telegramma che reca notizie della sua malattia 2640 — Id. di una lettera che annunzia la sua morte, cenni necrologici del Presidente, e risoluzioni del Senato in onore alla sua memoria, 2652 e seguenti.

S

Sagarriga Cav. Girolamo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 921 — Presta giuramento, 932 — Congedo, 992, 1305, 1644, 2217, 2287, 2540, 2636.

Sall e Tabacchi. (V. Tariffa).

Salmour (Gabaleone Di) Conte Ruggiero — Fa una osservazione sopra la legge organica per la leva di mare, pag. 421 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Cassa per gli invalidi della Marina mercantile, 559 e seguenti — Id. di quello per la costruzione di un carcere in Sassari, 648 e seguenti — In qualità di Relatore sul progetto di legge per la costruzione di un carcere in Cagliari rende conto del corso del suo studio, 743 — Ne sostiene la discussione, 760 — Parla sulla legge relativa alle Camere di Commercio, 787 — Id. su quella concernente la privativa dei sali e tabacchi, 1541, 1564 e seguenti — Id. su quella riguardante l'esercizio della mediazione, 1961, 1974 — Id. su quella relativa alla costruzione del Canale Cavour, 2092.

Saluzzo March. Gioachino principe di Lequile — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pagina 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 16 — Riferisce sui titoli del Senatore Gagliardi, 26 — Congedo, 43 — Riferisce sui titoli del Senatore Di Nociglia, 479.

Salvagnoli Cav. Vincenzo — Annunzio della sua morte, pag. 193.

Salvatico Conte Pietro — Congedo accordato, pagina 307.

Sanatoria di matrimonii contratti da cittadini delle provincie Meridionali senza gli atti dello Stato Civile — Progetto di legge (N. 244) — Presentazione, pag. 2602 — Discussione, 2708 — Votazione e approvazione, 2713.

Sanità marittima — (Servizio della) — Progetto di legge (N. 38) — Presentazione, pag. 348 — Comuni-

cazione del decreto di nomina del comm. Angelo Bo a Commissario per sostenerne la discussione, 478 — Discussione, 483 e seguenti — Votazione e approvazione, 488.

San Martino (Ponza di) Conte Gustavo — Riferisce sui titoli del Senatore Capone, pag. 25 — È nominato membro della Commissione di contabilità, 39 — Parla sul progetto di legge per l'istruzione elementare, 69 e seguenti — Id. su quello per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 156 — Riferisce sui titoli del Senatore Biscaretti, 748 — Relatore del progetto di legge per le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia, ne sostiene la discussione, 812, 814, 815 — Prendo parte alla discussione sopra un'interpellanza del Senatore Pareto, 910 — Parla sull'opportunità di dar corso ad un'interpellanza, 2169 — Ragiona sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili, 2274, 2290, 2302 e seguenti — È nominato membro della Commissione di finanze, 2333.

Sant'Elia (Trigona Di) Principe Romualdo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 340 — Fa una dichiarazione a proposito di una lettera del Ministro dei lavori pubblici sopra il transito dei membri del Parlamento sui piroscafi postali, 490 — Nella discussione della legge per provvista di materiali da scavazione di porti domanda uno schiarimento, 538 — Fa un'osservazione sullo schema di legge per la riforma delle tasse marittime, 591 — Id. sulla legge relativa alle ferrovie Calabro-Sicule, 726 — Comunicazione di una sua lettera con cui partecipa una perquisizione giudiziaria fatta nel suo palazzo e discussione relativa, 2555 — Ringrazia per lettera della delegazione fattagli dal Senato di assistere ai funerali di Ruggiero Settimo, 2797.

- San Vitale Conte Luigi** — È chiamato a far parte della deputazione incaricata di presentare l'indirizzo a S. M., pag. 35 — È nominato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 38 — Congedo, 125, 252, 292 — Comunicazione di una sua lettera con cui fa offerta di un quadro al Senato, 749 — Congedo, 860, 2177 — È nominato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 2458.
- Sappa Barone Giuseppe** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione dei titoli e ammissione, 748 — Presta giuramento, *ivi* — Prende parte alla discussione sul progetto di legge per una tassa sopra varie concessioni del Governo, 2034 — Id. su quello per le pensioni agli impiegati civili, 2292, 2301, 2373, 2419, 2422 — Rende conto del corso di un progetto di legge di cui è Relatore, 2470 — Ragiona sullo schema di legge per l'aspettativa e disponibilità degli impiegati civili, 2472, 2473, 2498.
- Saull D'Igliano Conte Lodovico** — È estratto per la deputazione incaricata di recare l'indirizzo a S. M., pag. 35 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 97 — Fa una dichiarazione sopra l'ordine del giorno relativo alla questione di Roma, 225 — Parla sulla legge organica per la leva di mare, 414 e seg. — Id. in occasione di una interpellanza sopra una spedizione in Persia, 1416 — Parla sulla legge delle ferrovie di Sardegna, 2192 — Domanda la precedenza per la discussione di un progetto di legge, 2736.
- Saull March. Francesco** — Congedo accordato, pagina 2389.
- Savi Prof. cav. Paolo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2177.
- Sbarcatolo nel Porto di Siracusa** — (Costruzione di un nuovo) — Progetto di legge (N. 183) — Presentazione, pag. 1879 — Discussione, 1947 — votazione e approvazione, 1950.
- Scacchi Prof. Arcangelo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 16 — Parla nella discussione del progetto di legge sull'istruzione elementare, 62, 65, 66 e seg. — È designato a far parte della deputazione per l'inaugurazione del monumento Manin, 187 — Congedo, 292, 342.
- Scalo a ruota in ferro per il tiro a terra delle navi nel Porto di Livorno** — Progetto di legge (N. 78) — Presentazione, pag. 601 — Discussione, 645 — votazione e approvazione, 646.
- Scalola cav. avv. Antonio** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Relazione dei titoli e ammissione, 2166 — Presta giuramento, 2167 — Parla sull'esercizio provvisorio del Bilancio pel 1° trimestre, 1863, 2252 — Prende parte alla discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2305 e seguenti — Id. a quella sul progetto di legge per un prestito di 700 milioni, 2526 — Id. a quella del Bilancio attivo del 1863, 2605, 2613 — Id. a quella del progetto di legge per l'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, 2628, 2630, 2631 — Parla nella discussione dell'esercizio provvisorio del Bilancio pel mese di maggio 1863, 2646 — Fornisce schiarimenti sul corso di un progetto di legge, 2648 — Ragiona sul progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia, 2662, 2678, 2688, 2701 — Parla sopra un'interpellanza relativa alle condizioni delle provincie meridionali, 2754 — Fornisce schiarimenti sullo studio di un progetto di legge, 2806.
- Sclopis di Salerano conte Federigo** — Comunicazione del decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 9 — Fa un discorso di prolusione, 7 — Fa l'elogio necrologico del Senatore Chiodo, 23 — Viene compreso per voto del Senato a far parte della Commissione del Codice civile, 36 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla deputazione dell'indirizzo, 42 — Annunzia la morte del Senatore Salvagnoli, 193 — Id. del Senatore Mazzarosa, 226 — Id. del Senatore Gori, 298 — Propone di mandare per notizie della malattia del Presidente del Consiglio conte Cavour, 342 — Ne riferisce al Senato, 345 — Ne annunzia la morte con parole di elogio e di compianto, 346 — Partecipa la morte dei Senatori Tenore, Coccapani e Riberi, 741 — Nominato membro della Commissione per la legge sull'istruzione superiore, 757 — Annunzia la morte del Senatore Nardelli, 777 — Id. del Senatore Marioni, 841 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che le recò le felicitazioni di capo d'anno, 859 — Annunzia con parole di elogio la morte del Senatore Fenaroli, 1629 — Propone la celebrazione di un servizio funebre per l'anniversario della morte del conte di Cavour, 1630 — Propone che sia deliberato un indirizzo a S. M. per congratulazione del matrimonio della Principessa Maria Pia di Savoia, 1749 — Appoggia la domanda del Senatore Menabrea per la pubblicazione di documenti relativi alla sua Amministrazione nel Dicastero della marina, 1763, 1765, 1766 — Si associa all'istanza del Senatore Arnulfo perchè non siano accettate le dimissioni del Senatore Di Pollone dalla carica di Questore, 1806 — Congedo, 1838 — Annunzia la morte dei Senatori Prat, Cagnone e Negri, 2159 — Id. del Senatore Giulini, 2171 — Id. del Senatore Roberto d'Azeglio, 2259 — Id. del Senatore Malaspina, 2265 — Id. del Senatore Caccia, 2485 — Id. del Senatore Di Pamparato, 2503 — Id. dei Senatori Tornielli e Mossotti, 2554 — Id. del Senatore Ruggiero Settimo, Presidente del Senato, 2652 — Id. del Senatore Della Marmora, 2775.

- Scovazzo** commend. Gaetano — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Verificazione dei titoli e ammissione, 1721.
- Scuole normali per l'insegnamento secondario** — (Istituzione presso alcune Università ed Istituti Universitari di) — Progetto di legge (N. 115) — Presentazione, pag. 929 — Discussione, 1326 e seguenti — Ripresa della stessa discussione, 1352 e seguenti — Nomina di due Commissari dell'Ufficio centrale a surrogazione dei mancanti, 1373 — Seguimento della discussione, 1387 — votazione e approvazione, 1405.
- Sedute (V. Tornate).**
- Segretari nella Presidenza** — votazione per la loro nomina, pag. 49 — Proclamazione del risultato, 21.
- Sella** cav. Giovanni Battista — Congedo accordato, pag. 556, 860, 1149, 1644.
- Sementi e i soccorsi** (Pubblicazione nella Sicilia dell'Editto per le) — Progetto di legge (N. 169) — Presentazione, pag. 1695 — Discussione, votazione e approvazione, 1863.
- Sentenze nelle provincie meridionali** — (Disposizioni intorno alla forma delle) — Progetto di legge (N. 185) — Comunicazione, pag. 1881 — Discussione, 2005 — votazione e approvazione, 2006.
- Serra** Cav. Bartolomeo — Comunicazione del decreto di nomina a Commissario per la legge sull'esercizio della pubblica mediazione, pag. 1952 — Ne sostiene la discussione, 1958 e seguenti.
- Serra-Cassano** March. Francesco — Comunicazione del decreto di nomina a Commissario per la legge sulla riforma delle tasse marittime, pag. 478 — Ne sostiene la discussione, 578 e seguenti.
- Serra** Comm. Francesco Maria — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 742 — Relazione dei titoli ed ammissione, 747 — Presta giuramento, 748 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla convenzione per il servizio postale marittimo nel Mediterraneo e nell'Adriatico, 1408 e seguenti — Il ferisce sui titoli del Senatore Morillo, 1517 — Id. su quelli del Senatore Pavese, 2175 — Prende parte alla discussione sulle ferrovie di Sardegna, 2188 e seguenti — Congedo, 2275.
- Serra** Conte Francesco — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 26 — Presta giuramento, 28 — Congedo, 35, 226 — È chiamato a far parte della Commissione per il Codice della marina mercantile, 2276 — Rende conto del corso di un progetto di legge, 2649.
- Serra** March. Domenico — Congedo accordato, pag. 43, 1629, 1865, 2259, 2623.
- Serra** March. Orso — È nominato Questore, pag. 21 — È designato a far parte della deputazione per l'inaugurazione del monumento Manin, 187.
- Servitù militari** — (Estensione a tutte le provincie dello Stato della legge 19 ottobre 1859 sulle) — Progetto di legge (N. 128) — Presentazione, pag. 1062 — Discussione, 1314 — votazione e approvazione, 1318.
- Servizio postale marittimo tra il Continente e la Sicilia** — Progetto di legge (N. 146) — Presentazione, pag. 1443 — Discussione, 1497 — votazione e approvazione, 1499.
- Id. militare** — (Spesa straordinaria sul Bilancio della guerra 1862 per) — Progetto di legge (N. 151) — Presentazione, pag. 1478 — Discussione, 1585 — votazione e approvazione, 1591.
- Id. postale marittimo fra Ancona e l'Egitto** — Progetto di legge (N. 176) — Presentazione, pag. 1802 — Discussione, 1922 — votazione e approvazione, 1937.
- Id. d'acque, ponti e strade** — (Spese straordinarie sul Bilancio dei Lavori Pubblici pel) — Progetto di legge (N. 220) — Presentazione, pag. 2170 — Discussione, 2253 — votazione ed approvazione, 2256.
- Id. Sanitario** — (Autorizzazione di maggiore spesa al capitolo 85 del Bilancio della guerra 1862 per) — Progetto di legge (N. 240) — Presentazione, pag. 2568 — Discussione, votazione, e approvazione, 2638.
- Id. d'acque, ponti e strade** — (Spese straordinario relative al) — Progetto di legge (N. 257) — Presentazione, pag. 2706 — Discussione, 2798 — votazione e approvazione, 2806.
- (V. Convenzione).**
- Sforza** Cesarini Duca Lorenzo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 19 — In occasione della discussione del disegno di legge sull'instestazione degli atti del Governo fa un eccitamento per la liberazione di Roma, 199 — Congedo, 491, 837, 2503.
- Sila** delle Calabrie — Progetto di legge (N. 246) — Presentazione, pag. 2633.
- Simonetti** Principe Rinaldo — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 43 — Raggiunta l'età vien dichiarato nell'esercizio delle funzioni di Senatore, 888.
- Slotto** Pintor Cav. Giovanni — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore pag. 747 — Verificazione dei titoli e ammissione, 811 — Presta giuramento, 812 — Annunzia un'interpellanza sopra il cambio dei titoli del Debito pubblico, 1643 — Ne svolge il concetto, 1660 al 1662 — Relatore del progetto di legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici ecc., ne sostiene la discussione, 1797 e seguenti — Domanda l'urgenza per un progetto di legge, 1803 — Parla sul progetto di legge relativo alle strade nazionali in Sardegna, 1869 e 1873 — Id. su quello concernente la tassa

- universitaria, 1906 e 1917 — Annunzia un'interpellanza sopra il caso avvenuto nel viaggio di un piroscafo postale di Sardegna, 1999 — La svolge, 2006 — Parla sul progetto di legge relativo all'enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia, 2008 e 2016 — Propone e svolge un emendamento all'art. 4 della legge sulla Corte dei Conti, 2058 e 2061 — Parla sull'art. 43 della stessa legge, 2068 — Ragiona sul progetto di legge relativo alle ferrovie nelle Provincie Meridionali e nella Lombardia, 2113 — Annunzia un'interpellanza, 2165 — Aderisce a rinviarla, 2167 — Prende parte alla discussione sulle ferrovie di Sardegna, 2188 e seguenti — Congedo, 2275 — Ragiona sul progetto di legge relativo ad un prestito di 700 milioni, 2510 e seguenti — Prende parte alla discussione sopra il fatto della perquisizione al Senatore di S. Elia, 2706 e 2766.
- Sismonda Comm. Angelo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 747 — Relazione dei titoli e ammissione, 748 — Presta giuramento, 751 — Nominato membro della Commissione per la legge sull'istruzione superiore, 757 — Congedo, 1629.
- Sistema monetario** — (Unificazione del) — Progetto di legge (N. 201) — Presentazione, pag. 2037 — Discussione, 2153 — votazione e approvazione, 2155. (V. **Proroga**.)
- Società del tiro nazionale** — (Stanziamiento annuo di L. 100,000 sul Bilancio dello Stato a favore della) — Progetto di legge (N. 31) — Presentazione, pag. 310 — Discussione, votazione e approvazione, 469.
- Somministranze militari dei Comuni.** — (Vedi **Proroga**.)
- Sonnaz (Gerbalx Di) Cav. Ettore** — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'estensione agli Ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni benefici per la giubilazione, pag. 2586, 2590.
- Soppressione di alcuni Comuni nella provincia di Milano** — Progetto di legge (N. 87) — Presentazione, pag. 645 — Discussione, 756 — votazione e approvazione, 758.
- Idem di Comuni nella provincia di Cremona — Progetto di legge (N. 136) — Presentazione, pag. 1287 — Discussione, votazione e approvazione, 1326.
- Sospensione delle sedute deliberata dal Senato per la morte del conte di Cavour**, pag. 317.
- Spaccapetra Cav. Nicola** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 759.
- Spada Conte Alessandro** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 16 — È estratto nella deputazione per recare l'indirizzo a S. M. 35 — È nominato membro della Commissione del Codice civile, 36 — Id. della Cassa Ecclesiastica, 38 — Id. della Commissione di Finanze, 42 — Riferisce sui titoli del Sen. Campello, 126 — Congedo, 208, 292 — Domanda spiegazioni sul corso del disegno in legge sulla sanità marittima, 492 — Parla sopra quello relativo alle Casse per gli invalidi della marina mercantile, 565 e 577 — Discute circa la fissazione dell'ordine del giorno, 697 — Parla sopra una petizione, 731 — Congedo, 759, 1118, 1644 — Domanda spiegazioni sopra l'art. 32 della legge sulle Opere Pie, 1903 — Congedo, 2039 — È nominato Commissario per la Cassa ecclesiastica, 2458 — Congedo, 2623.
- Spesa straordinaria per la costruzione d'un ponte nello stagno di Tortoli** — Progetto di legge (N. 61) — Presentazione, pag. 517 — Discussione, 677 — votazione e adozione, 682.
- Idem straordinaria per il concorso dello Stato nella spesa di apertura di una nuova via nella Città di Genova in prossimità del Porto — Progetto di legge (N. 63) — Presentazione, pag. 517 — Discussione, 607 — votazione e approvazione, 608.
- Idem per lo esperimento del trovato dell'Ingegnere Agudio diretto a superare le forti pendenze delle ferrovie — (Autorizzazione della) — Progetto di legge (N. 216) — Comunicazione, pag. 2166 — Discussione, 2180 — votazione e approvazione, 2181.
- Spese sul Bilancio 1860 delle antiche Provincie, dell'Emilia e della Toscana** — (Autorizzazione di maggiori e nuove) — Progetto di legge (N. 44) — Presentazione, pag. 407 — Discussione, 488 — votazione e approvazione, 490.
- Idem sul Bilancio dell'Interno del 1860 ed anni precedenti — (Autorizzazione di maggiori) — Progetto di legge (N. 45) — Presentazione, pag. 407 — Discussione, 489 — votazione e approvazione, 490.
- Idem sul Bilancio 1860 della Toscana per lavori al Canale del Cantiere e del fosso di S. Rocco in Livorno — (Autorizzazione di maggiori) — Progetto di legge (N. 50) — Presentazione, pag. 457 — Discussione, 514 — votazione e approvazione, 515.
- Idem maggiori sul Bilancio 1860 delle antiche Provincie della Lombardia e dell'Emilia — (Autorizzazione di) — Progetto di legge (N. 74) — Presentazione, pag. 594 — Discussione, votazione e adozione, 722.
- Idem maggiori e nuove sul Bilancio 1860 ed anni precedenti delle antiche Provincie e della Lombardia — Progetto di legge (N. 96) — Presentazione, pag. 752 — Discussione, votazione e approvazione, 836.
- Idem maggiori e nuove sullo esercizio 1860 ed anni precedenti sui bilanci delle antiche Provincie, della Lombardia e della Toscana — Progetto di legge (N. 110) — Presentazione, pag. 924 — Discussione, votazione e approvazione, 950 e 951.
- Idem straordinarie sul Bilancio 1861 dei Lavori Pub-

- blici concernenti il servizio d'acque, ponti, strade, porti e spiagge — Progetto di legge (N. 122) — Presentazione, pag. 933 — Discussione, 1350 — votazione e approvazione, 1351.
- Idem straordinario sui Bilanci 1861-62 e 63 del Ministero della Guerra** — Progetto di legge (N. 129) — Presentazione, pag. 1062 — Discussione, 1502 — votazione e approvazione, 1503.
- Idem maggiori e nuove sui Bilanci degli anni 1860 e 1861** — (Autorizzazione di) — Progetto di legge (N. 239) — Presentazione, pag. 2568 — Discussione, 2638 — votazione e approvazione, 2639.
- Spese straordinarie (V. Convalidazione, Provvisato, Costruzione, Materiale, Ristauri, Servizio, Conversione, Opere pubbliche, Armamento.)**
- Spinola March. Tommaso** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Relazione sui titoli e ammissione, 2174 — Presta giuramento, 2175 — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice della Marina mercantile, 2276 — Parla nella discussione della legge sulle pensioni agli impiegati civili, 2342 — Id. in quella dello schema di legge sulla aspettativa e disponibilità degli stessi impiegati, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496.
- Spitalleri Marchese Felice barone di Muggia** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10.
- Stabilimento di nuovi Fari lungo le Coste della Sardegna, della Toscana e delle Province Meridionali** — Progetto di legge (N. 182) — Presentazione, pag. 1879 — Discussione, 1948 — votazione e approvazione, 1950.
- Stara Conte Giuseppe** — Propone un emendamento all'art. 40 del progetto di legge sull'esercizio della mediazione, 1990 — Congedo 2008.
- Stazione definitiva delle ferrovie dello Stato in Torino** — (Spesa per la) — Progetto di legge (N. 55) — Presentazione, 492 — Discussione, 599 — votazione e approvazione, 601.
- Id. delle ferrovie Livornesi in Firenze per l'Esposizione Italiana** — (Acquisto per parte dello Stato della) — Progetto di legge (N. 127) — Presentazione, pag. 1010 — Discussione, 2515 — votazione e approvazione, 2517.
- Strada da Bobbio a Piacenza** — (Spesa straordinaria sul Bilancio 1861 ed anni successivi dei lavori pubblici per costruzione d'una) — Progetto di legge (N. 77) — Presentazione, pag. 601 — Discussione, 661 — votazione e approvazione, 663.
- Id. per Valle Roia al confine francese** — (Costruzione d'una) — Progetto di legge (N. 177) — Presentazione, pag. 1847 — Discussione, 1924 e seguenti — votazione e approvazione, 2006.
- Id. fra Alcamo e Calatafimi (Costruzione di un tronco di)** — Progetto di legge (N. 252) — Presentazione pag. 2667 — Discussione, 2793 — votazione e approvazione, 2795.
- Strade nazionali nelle provincie Siciliane** — (Stabilimento di una rete di) — Progetto di legge (N. 121) — Presentazione, pag. 933 — Discussione, 1311 — Adozione di un ordine del giorno in proposito, 1313 — votazione e approvazione della legge, 1314.
- Id. nazionali nell'Isola di Sardegna** — Progetto di legge (N. 175) — Presentazione, pag. 1802 — Discussione, 1866 — votazione e approvazione, 1876.
- Id. nelle provincie di Benevento e di Calabria Citeriore** — (Concorso dello Stato nella costruzione di) — Progetto di legge (N. 258) — Presentazione, pag. 2706. — Discussione 2804 — votazione e approvazione 2806.
- Strongoli Pignatelli Principa Vincenzo** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 17 — Congedo, 105, 292, 749, 860, 933, 1644, 2362, 2651.
- Strozzi Principe Ferdinando** — Raggiunta l'età, assume l'esercizio delle funzioni di Senatore, 748 — Congedo accordato, 842, 1470, 2177, 2303.
- Svanziche (V. Pagamenti.)**

T

- Tabacchi (V. Tariffa.)**
- Tanari Marchese Luigi** — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 26 — Congedo, 39.
- Tariffa generale delle Dogane** — (Convalidazione di due decreti di modificazione 18 agosto e 12 settembre 1860 della) — Progetto di legge (N. 43) — Presentazione, pag. 407 — Discussione, 631 — votazione e approvazione, 636.
- Tariffa dei prezzi di privativa dei sali e tabacchi** — Progetto di legge (N. 141) — Presentazione, pag. 1350 — Discussione, 1494 — votazione e approvazione, 1497.
- Tassa di bollo** — Progetto di legge (N. 108) — Presentazione, pag. 916 — Discussione, 1253 e seguenti — votazione e approvazione, 1288 — Ripresentazione, 1441 — Seconda discussione, 1490 — votazione e approvazione, 1493.
- Id. del 10 per 0/0 sul prezzo di trasporto a grande velocità sulle ferrovie del Regno** — Progetto di legge (N. 114) — Presentazione, pag. 924 — Discussione, 933 — votazione e approvazione, 950.

Riprodotta sotto il N. 142, pag. 1378 — Discussione, 1405 — Votazione e approvazione, 1406.

Id. sui redditi dei beni dei corpi morali e di manomorta — Progetto di legge (N. 112) — Presentazione, pag. 924 — Discussione, 1318 e seguenti — Votazione e approvazione, 1326.

Id. sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo — Progetto di legge (N. 113) — Presentazione, pag. 924 — Discussione, 1281 e seguenti — Ripresa della discussione, 1373 — Votazione e approvazione, 1382 — Ripresentazione, 1881 — Viene rimandato alla stessa Commissione che lo esaminava antecedentemente, 1901 — Dietro richiesta del Senatore Gioia viene nuovamente rinviato all'esame degli Uffici, 1946 — Ripresa della discussione, 2031 — Rinvio all'Ufficio Centrale, 2047.

Id. uniforme sulle carte da giuoco — Progetto di legge (N. 181) — Comunicazione, pag. 1878 — Discussione, 1941 — Votazione e approvazione, 1946.

Tasse marittime (riforma delle) — Progetto di legge (N. 48) — Presentazione, pag. 447 — Comunicazione del decreto di nomina del marchese Francesco Serra-Cassano a Commissario per sostenerne la discussione, 478 — Discussione, 578 e seg. — Votazione e approvazione, 595.

Idem di registro — Progetto di legge (N. 107) — Presentazione, pag. 866 — Discussione, 1151 e seg. — Votazione e approvazione, 1244 — Ripresentazione, 1431 — Seconda discussione, 1479 — Votazione e approvazione, 1493.

Idem sulle Società industriali e commerciali e sulle assicurazioni — Progetto di legge (N. 126) — Presentazione, pag. 1010 — Discussione, 1421 — Votazione e approvazione, 1448.

Idem ipotecarie — Progetto di legge (N. 144) — Presentazione, pag. 1431 — Discussione, 1591 e seg. — Votazione e approvazione, 1595.

Idem universitario — Progetto di legge (N. 178) — Presentazione, pag. 1863 — Discussione, 1905 — Votazione e approvazione, 1924.

(V. Esenzione.)

Taverna conte Carlo — È chiamato a far le veci di segretario, pag. 12 — Riferisce sui titoli del Senatore Giovanola, 208 — Congedo, 553 — Parla nella discussione della legge sulla tassa di registro, 1159 e 1160 — Congedo, 1644 — Parla sul progetto di legge relativo alla tassa sulle carte da giuoco, 1942 — Propone un emendamento all'art. 42 del progetto di legge per l'esercizio della mediazione, 1993 — Riferisce sui titoli del Senatore generale De Sauget, 2039 — Congedo, 2160 — Parla sul progetto in legge relativo all'istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, 2625.

Avvolgere (V. Affrancamento.)

prof. Michele — Comunicazione del decreto

di nomina a Senatore, pag. 10 — Relazione dei titoli e ammissione, 41 — Congedo, 43 — Annunzio della sua morte, 741.

Tiro (V. Società.)

Titolo di Re d'Italia che assume S. M. — Progetto di legge (N. 1) — Presentazione, pag. 13 — Discussione, 29 — Votazione ed approvazione, 34.

Torelli comm. Luigi — Verificazione dei titoli di sua nomina a Senatore e sua ammissione, pag. 657 — Ragioni sul progetto di legge per l'applicazione nelle nuove provincie del sistema nuovo sui pesi e sulle misure, 682.

Tornate del Senato durante la Sessione 1861-62:

1° PERIODO.			
1.a Tornata	19	Febbraio 1861	pag. 7
2.a	»	»	» 12
3.a	»	»	» 21
4.a	»	»	» 25
5.a	»	»	» 35
6.a	»	»	» 39
7.a	»	»	» 42
8.a	»	»	» 54
9.a	»	»	» 70
10.a	»	»	» 89
11.a	»	»	» 105
12.a	»	»	» 125
13.a	»	»	» 143
14.a	»	»	» 162
15.a	»	»	» 176
16.a	»	»	» 193
17.a	»	»	» 197
18.a	»	»	» 202
19.a	»	»	» 206
20.a	»	»	» 208
21.a	»	»	» 211
22.a	»	»	» 226
23.a	»	»	» 234
24.a	»	»	» 252
25.a	»	»	» 269
26.a	»	»	» 290
27.a	»	»	» 292
28.a	»	»	» 294
29.a	»	»	» 297
30.a	»	»	» 300
31.a	»	»	» 300
32.a	»	»	» 324
33.a	»	»	» 327
34.a	»	»	» 327
35.a	»	»	» 327
36.a	»	»	» 327
37.a	»	»	» 327
38.a	»	»	» 327
39.a	»	»	» 327
40.a	»	»	» 327
41.a	»	»	» 327
42.a	»	»	» 327
43.a	»	»	» 327

INDICE

44. ^a	Tornata	22	Giugno 1861	pag.	459	99. ^a	Tornata	12	Marzo 1862	pag.	1149
45. ^a	»	25	»	»	468	100. ^a	»	13	»	»	1169
46. ^a	»	28	»	»	477	101. ^a	»	14	»	»	1190
47. ^a	»	1	Luglio	»	491	102. ^a	»	15	»	»	1209
48. ^a	»	2	»	»	493	103. ^a	»	17	»	»	1227
49. ^a	»	3	»	»	511	104. ^a	»	19	»	»	1245
50. ^a	»	5	»	»	516	105. ^a	»	20	»	»	1268
51. ^a	»	6	»	»	537	106. ^a	»	21	»	»	1287
52. ^a	»	8	»	»	539	107. ^a	»	22	»	»	1297
53. ^a	»	9	»	»	553	108. ^a	»	24	»	»	1305
54. ^a	»	10	»	»	556	109. ^a	»	25	»	»	1309
55. ^a	»	11	»	»	578	110. ^a	»	26	»	»	1324
56. ^a	»	12	»	»	596	111. ^a	»	28	»	»	1344
57. ^a	»	13	»	»	607	112. ^a	»	31	»	»	1344
58. ^a	»	15	»	»	626	113. ^a	»	1	Aprile	»	1352
59. ^a	»	17	»	»	637	114. ^a	»	2	»	»	1364
60. ^a	»	18	»	»	656	115. ^a	»	3	»	»	1381
61. ^a	»	19	»	»	672	116. ^a	»	4	»	»	1387
62. ^a	»	20	»	»	695	117. ^a	»	5	»	»	1402
63. ^a	»	21	»	»	720	118. ^a	»	8	»	»	1407
64. ^a	»	22	»	»	729	119. ^a	»	10	»	»	1415
65. ^a	»	23	»	»	736	120. ^a	»	11	»	»	1426
			2° PERIODO.			121. ^a	»	12	»	»	1440
66. ^a	»	20	Novembre 1861	»	741	122. ^a	»	14	»	»	1450
67. ^a	»	26	»	»	747	123. ^a	»	15	»	»	1470
68. ^a	»	28	»	»	751	124. ^a	»	(sera)	»	»	1494
69. ^a	»	30	»	»	759	125. ^a	»	24	»	»	1500
70. ^a	»	3	Dicembre	»	761	126. ^a	»	25	»	»	1517
71. ^a	»	4	»	»	777	127. ^a	»	26	»	»	1534
72. ^a	»	6	»	»	796	128. ^a	»	28	»	»	1553
73. ^a	»	9	»	»	811	129. ^a	»	29	»	»	1574
74. ^a	»	10	»	»	817	130. ^a	»	30	»	»	1586
75. ^a	»	16	»	»	835	131. ^a	»	1	Maggio	»	1604
76. ^a	»	23	»	»	841	132. ^a	»	11	Giugno	»	1629
77. ^a	»	23 (sera)	»	»	845	133. ^a	»	17	»	»	1639
78. ^a	»	8	Gennaio 1862	»	858	134. ^a	»	29	»	»	1641
79. ^a	»	9	»	»	860	135. ^a	»	30	»	»	1644
80. ^a	»	10	»	»	876	136. ^a	»	1	Luglio	»	1654
81. ^a	»	14	»	»	887	137. ^a	»	9	»	»	1672
82. ^a	»	15	»	»	897	138. ^a	»	7	»	»	1689
83. ^a	»	21	»	»	916	139. ^a	»	8	»	»	1709
84. ^a	»	1	Febbraio	»	923	140. ^a	»	9	»	»	1721
85. ^a	»	17	»	»	931	141. ^a	»	10	»	»	1732
86. ^a	»	18	»	»	949	142. ^a	»	11	»	»	1748
87. ^a	»	19	»	»	959	143. ^a	»	12	»	»	1788
88. ^a	»	20	»	»	976	144. ^a	»	14	»	»	1805
89. ^a	»	21	»	»	992	145. ^a	»	15	»	»	1821
90. ^a	»	24	»	»	996	146. ^a	»	16	»	»	1831
91. ^a	»	25	»	»	1010	147. ^a	»	17	»	»	1831
92. ^a	»	26	»	»	1031	148. ^a	»	18	»	»	1831
93. ^a	»	27	»	»	1047	149. ^a	»	21	»	»	1831
94. ^a	»	28	»	»	1062	150. ^a	»	24	»	»	1831
Id. militare	»	7	Marzo	»	1071	151. ^a	»	28	»	»	1831
1854 sul) — Prok.	»		»	»	1085	152. ^a	»	29	»	»	190
sentazione, pag. 2040 —	»		»	»	1110	153. ^a	»	30	»	»	1921
sentazione e approvazione. 2144.	»		»	»	1132	154. ^a	»	31	»	»	1941
						155. ^a	»	1	Agosto	»	quello

INDICE

156.a	Tornata	2	Agosto 1862	pag.	1967
157.a	»	4	»	»	1983
158.a	»	5	»	»	1998
159.a	»	6	»	»	2008
160.a	»	8	»	»	2025
161.a	»	9	»	»	2037
162.a	»	11	»	»	2039
163.a	»	12	»	»	2018
164.a	»	13	»	»	2064
165.a	»	14	»	»	2080
166.a	»	15	»	»	2098
167.a	»	18	»	»	2104
168.a	»	19	»	»	2122
169.a	»	20	»	»	2136
170.a	»	21	»	»	2156
3° PERIODO.					
171.a	»	18	Novembre	»	2157
172.a	»	19	»	»	2166
173.a	»	24	»	»	2170
174.a	»	2	Dicembre	»	2173
175.a	»	11	»	»	2177
176.a	»	15	»	»	2182
177.a	»	16	»	»	2198
178.a	»	17	»	»	2217
179.a	»	18	»	»	2230
180.a	»	19	»	»	2246
181.a	»	22	»	»	2257
4° PERIODO.					
182.a	»	28	Gennaio 1863	»	2259
183.a	»	29	»	»	2264
184.a	»	30	»	»	2275
185.a	»	31	»	»	2287
186.a	»	3	Febbraio	»	2303
187.a	»	4	»	»	2317
188.a	»	5	»	»	2333
189.a	»	6	»	»	2347
190.a	»	7	»	»	2362
191.a	»	9	»	»	2376
192.a	»	10	»	»	2389
193.a	»	11	»	»	2400
194.a	»	12	»	»	2416
195.a	»	13	»	»	2431
196.a	»	14	»	»	2446
197.a	»	19	»	»	2455
198.a	»	20	»	»	2460
199.a	»	23	»	»	2461
200.a	»	24	»	»	2469
201.a	»	25	»	»	2485
202.a	»	2	Marzo	»	2500
203.a	»	9	»	»	2503
204.a	»	10	»	»	2522
205.a	»	11	»	»	2540
206.a	»	24	»	»	2553
207.a	»	27	»	»	2568
08.a	»	28	»	»	2570
»	»	14	Aprile 1863	»	2575
»	»	15	»	»	2578

211.a	Tornata	16	Aprile 1863	pag.	2593
212.a	»	17	»	»	2596
213.a	»	18	»	»	2609
214.a	»	23	»	»	2623
215.a	»	24	»	»	2636
216.a	»	28	»	»	2640
217.a	»	30	»	»	2642
218.a	»	6	Maggio	»	2651
219.a	»	7	»	»	2668
220.a	»	8	»	»	2682
221.a	»	9	»	»	2697
222.a	»	12	»	»	2705
223.a	»	13	»	»	2719
224.a	»	15	»	»	2735
225.a	»	16	»	»	2757
226.a	»	18	»	»	2774
227.a	»	19	»	»	2790
228.a	»	20	»	»	2797
229.a	»	21	»	»	2807
Tornielli di Borgolavezzaro March. Gerolamo —					
Congedo accordato, pag. 626, 2039, 2160, 2503					
— Annunzio della sua morte, 2554.					
Torrearsa (Fardella) di March. Vincenzo — Comu-					
nicazione di nomina a Senatore, pag. 747 — Ver-					
ificazione dei titoli e ammissione, 1324 — Presta					
giuramento 1639.					
Torremuzza Principe Gabriello — Comunicazione del					
decreto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verifi-					
cazione dei titoli, ammissione e prestazione del					
giuramento, 203 — Congedo, 506, 842, 2469 —					
Ringrazia della delegazione ricevuta di rappresen-					
tare il Senato ai funerali di Ruggiero Settimo, 2798.					
Torres March. Ferdinando — Comunicazione del de-					
creto di nomina a Senatore, pag. 10 — Annunzio					
della sua morte per comunicazione di lettera del					
Presidente del Consiglio dei Ministri, 841.					
Torrigiani March. Carlo — Comunicazione del de-					
creto di nomina a Senatore, pag. 2159 — Verifi-					
cificazione dei titoli e ammissione, 2264 — Presta					
giuramento, 2265 — Parla sulla legge relativa					
alle pensioni degli impiegati civili, 2324, 2340,					
2352, 2355, 2357, 2359, 2360 — Congedo, 2417.					
Trasporti militari — (Maggiore spesa sul bilancio della					
Guerra 1861 per) — Progetto di legge (N. 152)					
— Presentazione, pag. 4478 — Discussione, 4585					
Votazione e approvazione, 4591.					
Trasporto della Pinacoteca di Torino nel Palazzo					
dell'Accademia delle scienze — Progetto di legge					
(N. 180) — Presentazione, pag. 4876 — Discus-					
sione, votazione e approvazione, 4879.					
Trombetta Commend. Avvocato — Comunicazione del					
Decreto di nomina a Commissario per la legge					
sulle diserzioni militari pag. 1363 — Ne sostiene					
la discussione 1876.					
Trovato dell'ingegnere Agudio (V. Spesa.)					
Tupputi March. Ottavio — Comunicazione del de-					
creto di nomina a Senatore, pag. 10 — Verifi-					
cificazione dei titoli e ammissione, 307.					

U

Ufficio (V. Presidenza.)

Uffici del Senato.

- 1^a Estrazione a sorte, seduta del 19 febbraio 1861, pag. 8 — Costituzione, 12.
- 2^a Id. seduta 20 aprile 1861, pag. 234.
- 3^a Id. Id. 20 giugno » » 457.
- 4^a Id. Id. 20 novem. » » 913.

5^a Estraz. a sorte, seduta del 21 genn. 1862 pag. 921.

6^a Id. Id. 20 marzo » » 1268.

7^a Id. Id. 11 giugno » » 1637.

8^a Id. Id. 18 novem. » » 2157. ✓

9^a Id. Id. 28 genn. 1863 » 2262. ✓

10^a Id. Id. 14 aprile » » 2576. ✓

Unificazione (V. Debiti, sistema monetario.)

V

Vacca Commend. Giuseppe — Comunicazione del Decreto di nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 9 — Id. del Decreto di nomina a Senatore, 10 — Verificazione dei titoli e ammissione, 16 — Fa un discorso sul progetto di legge con cui S. M. assume il titolo di Re d'Italia, 30 — È nominato membro della Commissione del Codice civile, 36 — Parla nella discussione di quello per l'istruzione elementare, 72, 98 e seguenti — Id. su quello per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, 149 — Annunzia e svolge un'interpellanza sulle cose di Roma, 209 e 212 — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei fed-commissi e maggioraschi nelle provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane, 254 e seguenti — Id. della legge per una leva di 36 mila uomini nelle provincie Napoletane, 316 e seguenti — Riferisce sui titoli del Senatore Dragonetti, 325 — Prende parte alla discussione del progetto per la conversione in legge dei decreti riguardanti i militari privati d'impiego per cause politiche, 470 — Fa un'osservazione sul progetto di legge relativo all'ordinamento giudiziario nelle provincie Meridionali, 482 — Parla sopra lo schema di legge relativo all'istituzione del Gran Libro del Debito pubblico, 500 — Id. su quello relativo alla Cassa per gli invalidi della marina mercantile, 555, 557 e seguenti — Id. intorno a quello relativo ad un prestito di 500 milioni, 617 — Parla per la fissazione dell'ordine del giorno, 637 — Id. nella discussione per la concessione della ferrovia da Napoli al mare Adriatico, 639 — Comunicazione della sua nomina a Commissario per la legge sull'istruzione superiore, 757 — Ragiona sul progetto di legge per l'occupazione temporaria di case religiose, 825 — Relatore di quello per modificazioni all'ordinamento giudiziario nelle provincie Napoletane, ne sostiene la discussione, 888 e se-

guenti — Parla nella discussione del progetto di legge sulla Corte dei Conti, 1003 e seguenti — Id. in quella concernente la legge sulla tassa di registro, 1151 e seguenti — Id. in quella della legge sul corso legale delle monete d'oro, 1248 — Ragiona sulla legge per la tassa di bollo, 1280 — Id. su quella delle scuole normali per l'insegnamento secondario, 1370 — Id. su quella per le pensioni agli impiegati civili, 2270 e seguenti — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice per la marina mercantile, 2276 — Id. di quella di Finanze, 2333 — Parla sul progetto di legge per l'estensione alla Sicilia di un Decreto del Prodittatore di Napoli, 2467 — Prende parte alla discussione di quello per un prestito di 700 milioni, 2504, 2518, 2526 — È chiamato a far parte della Commissione per l'affare di S. Elia, 2568 — Parla sul progetto di legge per l'estensione agli ufficiali del disciolto esercito borbonico di alcuni beneficii per la giubilazione, 2579 — Parla sull'opportunità della nomina di un solo Ufficio Centrale per l'esame di due progetti di legge aventi relazione di materia, 2633 — Rende conto del corso dell'esame di un progetto di legge, 2649 — Riferisce sui titoli del Senatore Gravina, 2653 — Ragiona sul progetto di legge relativo al Tavoliere di Puglia, 2672, 2673 — Relatore di quello sulla sanatoria di matrimoni di cittadini delle provincie Meridionali, ne sostiene la discussione, 2710 e seguenti — Parla nell'occasione di una interpellanza sopra discussioni avvenute nel Parlamento inglese sopra affari d'Italia, 2739, 2757.

Valerio Comm. Lorenzo — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 2177 — Relazione sui titoli e ammissione, 2775 — Presta giuramento, 2790.

Varano March. Rodolfo dei Duchi di Camerino — quello

Congedo accordato, pag. 39, 226, 749, 916, 2160, 2264, 2623.

Varo sig. Domenico — Comunicazione del Decreto di nomina a Senatore, pag. 10.

Vendita dalle Finanze dello Stato al patrimonio particolare di S. M. del pod-re demaniale del Basso Parco — Progetto di legge (N. 79) — Presentazione, pag. 625 — Discussione, votazione e approvazione, 662 e 663.

(V. Beni.)

Vesme (Baudi di) Cav. Carlo. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per una tassa del 10 per cento sui trasporti delle ferrovie, pag. 940 — Congedo, 1031 — Parla sul progetto di legge relativo alle pensioni agli impiegati civili, 2402, 2426, 2427 — Congedo, 2469, 2609.

Vigliani Commend. Paolo Onorato — Fa proposta per la pronta discussione di un progetto di legge, pag. 23 — Riferisce sui titoli del Senatore Ruggero Settimo, 26 — Prende parte alla discussione circa la proroga dei termini fissati dalla legge sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Provincie dell'Emilia, 45, 48, 49 e 50 — Id. del progetto di legge sull'istruzione elementare, 108 e seguenti — Relatore sulla legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, ne sostiene la discussione, 152 e seguenti, e 352 e seguenti — Prende parte alla discussione della legge per l'abolizione dei fidejcommessi e maggioraschi nelle Provincie Lombarde, Napoletane e Siciliane, 272 e seguenti — Id. della legge organica sulla leva di mare, 397 e seguenti — Parla sopra l'articolo 15 del progetto di legge per l'istituzione di una Cassa per gli invalidi della marina mercantile, 573, 575 e 576 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per la costruzione d'un carcere a Sassari, 649 e seguenti — Relatore del progetto di legge per l'occupazione temporaria di case religiose, ne sostiene la discussione, 819 e seguenti — Parla nella discussione di quello relativo a modificazioni all'ordinamento giudiziario nelle Provincie Napoletane, 893 — Ragiona sul progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario, 909 e 925 — Propone che venga rimandata una discussione, 994 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla Corte dei Conti, 1015 e seguenti — Id. dello schema di legge sui conflitti di giurisdizione 1383 a 1385 — Id. di quello relativo alle scuole normali per l'insegnamento

secondario, 1388 e seguenti — Relatore del progetto di legge sul cumulo degli impieghi, ne sostiene la discussione, 1456 e seguenti, e 1504 e seguenti — Prende parte alla seconda discussione della legge sull'ordinamento delle Camere di Commercio, 1666 e seguenti — Sollecita la discussione di un progetto di legge, 1720 — Prende parte alla discussione della legge per l'applicazione alle Provincie Lombarde dell'articolo 44 del Codice civile Sardo, 1722 e 1736 — Parla sopra un incidente relativo alla pubblicazione di documenti richiesta dal Senatore Menabrea in difesa della sua Amministrazione al Dicastero della Marina, 1763 — Prende parte alla discussione della legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici ecc., 1810, 1820, 1827 e seguenti — Id. di quella per l'esercizio della mediazione, 1961, 1962 — Congedo, 1998 — Riferisce sui titoli del Senatore Ricotti, 2174 — Relatore del progetto di legge per l'approvazione provvisoria del regolamento doganale, ne sostiene la discussione, 2248 — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del Codice per la marina mercantile, 2276 — Parla sull'opportunità dell'immediato esame negli uffici del progetto di legge per un prestito di 700 milioni, 2501, 2502 — Prende parte alla discussione sull'incidente relativo alla perquisizione fatta in Palermo al Senatore Sant'Elia, 2557, 2560, 2562 — È chiamato a far parte della Commissione sullo stesso oggetto, 2568 — Relatore della medesima dà lettura della relazione concludendo colla proposta di un ordine del giorno, 2596 — Rende conto del corso di esame di un progetto di legge, 2649 — Relatore dello schema di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, ne sostiene la discussione, 2659 e seguenti — Parla nella discussione del disegno di legge sulla sanatoria di matrimoni di cittadini delle Provincie Meridionali, 2709, 2710, 2712 — Svolge i motivi e sostiene le conclusioni della Commissione sopra l'affare del Senatore S. Elia, 2726, 2759.

Villamarina March. Salvatore — Presta giuramento, pag. 28 — Prende parte alla discussione dell'interpellanza sulle cose di Roma, 221 — Congedo, 294 — Parla sull'interpellanza del Senatore Pareto sopra la pubblicazione di alcuni Decreti nell'intervallo della Sessione, 914 — Ragiona sul progetto di legge relativo alle ferrovie di Sardegna, 2242.

Vincoli Feudali (V. Abolizione).